

## Sommario

1. Il diritto alla verità sui fatti di via D'Amelio: la rilevanza del tempo trascorso e l'infungibilità di alcuni elementi probatori mancanti.....	4
2. La Ricostruzione dei precedenti processi.....	11
2.1 Borsellino 1 .....	12
2.2 Borsellino bis.....	49
2.3 Borsellino ter .....	164
2.4 Borsellino quater .....	209
3. La genesi dell'odierno procedimento.....	228
4. La ricostruzione della fase esecutiva della strage di via D'Amelio, alla luce delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza: la piena ed integrale validità delle acquisizioni del Borsellino Quater .....	231
5. L'anomala cronologia del sopralluogo nella carrozzeria di Giuseppe Orofino il 20 luglio 1992 (prima del rinvenimento del blocco motore della Fiat 126, in via D'Amelio). .....	283
6. La partecipazione del Sisd e alle prime indagini sulla strage di via D'Amelio, orientate sulla falsa pista di Vincenzo Scarantino .....	287
7. La falsa collaborazione di Candura Salvatore.....	328
7.1 Le dichiarazioni precedenti e la ritrattazione a seguito della collaborazione di Gaspare Spatuzza. La valutazione del Borsellino Quater abbreviato. ....	329
7.2 Le dichiarazioni rese nel Borsellino Quater (ordinario) e nell'odierno dibattimento... ..	368
7.3 La valutazione delle dichiarazioni rese .....	427
8. Andriotta Francesco .....	450
8.1 Le dichiarazioni precedenti alla collaborazione di Gaspare Spatuzza. La valutazione del Borsellino 1 e Bis. ....	451
8.2 La ritrattazione a seguito della collaborazione di Gaspare Spatuzza. Le dichiarazioni rese nel Borsellino Quater .....	477
8.3 Le dichiarazioni rese nell'odierno procedimento.....	535
8.4 La valutazione delle dichiarazioni rese .....	587
9. Vincenzo Scarantino .....	630
9.1 Le dichiarazioni precedenti alla collaborazione di Gaspare Spatuzza.....	630
9.2 La ritrattazione a seguito della collaborazione di Gaspare Spatuzza.....	657

9.3 Le dichiarazioni “successive” al 2014 .....	674
9.4 La valutazione delle dichiarazioni rese .....	731
10. Il tema dei colloqui investigativi.....	780
11. Le attività di “sopralluogo” effettuate dagli appartenenti al “Gruppo Falcone e Borsellino” con Scarantino Vincenzo alla fine del giugno del 1994: tra “passeggiate” e “contestualizzazioni topografiche” .....	798
12. Il servizio a San Bartolomeo al Mare: genesi e natura dell’affidamento della gestione di Vincenzo Scarantino al “Gruppo Falcone e Borsellino”.....	857
13. Le intercettazioni “dimenticate” di S. Bartolomeo a Mare nei confronti di Vincenzo Scarantino: un mezzo di ricerca della prova “senza finalità di indagine”. .....	875
13.1 Le ragioni del nascondimento .....	883
13.1.1 La “preparazione” del collaboratore .....	883
13.1.2 Il venir meno della tesi delle pressioni mafiose per spingere Scarantino alla ritrattazione televisiva .....	898
13.1.3 La gestione illecita dell’attività di intercettazione .....	901
14. “Lo studio” di Vincenzo Scarantino a San Bartolomeo al Mare con FABRIZIO MATTEI e MICHELE RIBAUDO. ....	938
14.1 Le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino .....	938
14.2 Le dichiarazioni di Rosalia Basile.....	948
14.3 Le dichiarazioni rese nel corso degli anni da FABRIZIO MATTEI .....	959
14.4 L’analisi del materiale contenuto nella c.d. carpetta blu e le consulenze tecniche disposte sulle manoscritture .....	978
15. La c.d. ritrattazione televisiva operata da Scarantino Vincenzo al giornalista Antonio Mangano.....	1007
16. La presenza di altri soggetti o di gruppi di potere (co-) interessati all'“eliminazione” di Paolo Borsellino con un ruolo nella ideazione, preparazione ed esecuzione della strage di Via D’Amelio.....	1063
16.1 I “tempi” della strage di Via D’Amelio .....	1065
16.2 Le convergenze di interessi nell’ideazione della strage di via D’Amelio tra cosa nostra ed ambienti esterni ad essa.....	1082
16.3 La presenza del terzo estraneo al momento della consegna della Fiat 126, sabato 18 luglio 1992, nel garage di via Villasevaglios. ....	1144
16.4 La presenza di appartenenti ai servizi di sicurezza, in via D’Amelio, nell’immediatezza della strage, alla ricerca della borsa di Paolo Borsellino. ....	1153

16.5 La vicenda della scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.....	1156
16.6 La “asserita” presenza di Contrada sul luogo della strage poco dopo la deflagrazione. .....	1259
16.7 Il traffico in entrata sull'utenza mobile del Dott. Paolo Borsellino .....	1262
16.8 La collaborazione mancata di Mario Santo Di Matteo e l'intercettazione del suo dialogo con la moglie, sugli infiltrati in via D'Amelio.....	1264
17. L' aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416 bis.1 c.p.: natura giuridica della circostanza e regime di imputazione ai concorrenti nel reato .....	1288
17.1 Il ruolo di Arnaldo La Barbera .....	1295
17.2 Il regime di comunicabilità della circostanza dell'agevolazione mafiosa agli odierni imputati.....	1395
18. La prescrizione .....	1409
19. La posizione di MARIO BO': scheda di sintesi.....	1416
20. La posizione di FABRIZIO MATTEI: scheda di sintesi .....	1417
21. La posizione di MICHELE RIBAUDO: scheda di sintesi.....	1420
22. La trasmissione atti ex art. 207 c.p.p. in ordine alle testimonianze di Zerilli Maurizio, Tedesco Angelo, Di Gangi Pietro, Maniscaldi Vincenzo .....	1421
23. La trasmissione atti in relazione alla posizione di Scarantino Vincenzo .....	1428

## 1. Il diritto alla verità sui fatti di via D'Amelio: la rilevanza del tempo trascorso e l'infungibilità di alcuni elementi probatori mancanti

La ricostruzione del passato è stata spesso manipolata al fine di fornire una interpretazione dei fatti che è funzionale alla tutela di interessi non “alti”, ma altri rispetto alla ricostruzione autentica di tanti eventi cruciali e cupi degli ultimi decenni storia del nostro Paese che, per anni, sono stati rappresentati alla maggioranza dei cittadini in modo certamente distorto.

La strage di Via D'Amelio - tragica nel suo esito umano e deflagrante sul piano politico istituzionale dell'epoca in cui si consumò - ne è esempio paradigmatico e pone un tema fondamentale, quello della verità nascosta, o meglio non completamente disvelata.

L'odierno Collegio ritiene che il diritto alla verità possa (*rectius*, debba) definirsi un fondamentale diritto della persona umana nell'ambito del quale si fondono, fino a modificarsi geneticamente quando entrano in contatto, sia la prospettiva individuale – delle vittime e dei loro familiari – che quella collettiva. Quest'ultima chiama all'appello tanto lo Stato-persona (obbligato a indagare, condurre i processi, adottare misure ripristinatorie e repressive nei confronti dei responsabili), quanto lo Stato-collettività, al cui interno viene emergendo un “bisogno” diffuso di conoscenza di fatti che costituiscono parte delle ragioni di identità dello Stato stesso.

Posto che l'esistenza stessa del diritto alla verità, nel senso appena descritto, non è pacifica ed è da taluno messa fortemente in dubbio, si ritiene opportuno dar conto delle tappe fondamentali nell'evoluzione del diritto alla verità, che portano a ritenere gli odierni decidenti che il diritto in esame vada annoverato tra i diritti fondamentali anche nell'ordinamento italiano.

La Corte interamericana dei diritti umani<sup>1</sup> (c.d. Corte Idu) ha giocato un ruolo di primaria importanza nella determinazione del contenuto del diritto alla verità per violazioni dei diritti umani di particolare gravità.

---

<sup>1</sup> Si ricorda quale *leading case*, a questo proposito, Corte interamericana – Barrios Altos c. Perù, 14 marzo 2001, che, occupandosi delle leggi di amnistia peruviane successive alla dittatura, ha sottolineato che le leggi di auto-amnistia lasciano le vittime prive di difesa e perpetuano l'impunità, precludendo l'individuazione dei responsabili delle violazioni dei diritti umani e impedendo “alle vittime e ai loro prossimi congiunti di conoscere la verità e di ricevere la corrispondente riparazione”.

Ed ancora quella stessa Corte (Corte Idu, La Cantuta c. Perù, 29 novembre 2006) ha escluso che il principio del *ne bis in idem* fosse applicabile quando il procedimento conclusosi con l'archiviazione o con l'assoluzione dell'autore di una violazione dei diritti umani, in violazione del diritto internazionale, abbia avuto l'effetto di sottrarre l'imputato alla responsabilità penale, o quando esso non sia stato condotto con indipendenza, imparzialità e nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Successivamente, con ancora maggior chiarezza la Corte Idu (c. Anzualdo Castro c. Perù, 22 settembre 2009) ha, ancor più nettamente affermato che “lo Stato non può più applicare leggi di amnistia prive di effetti giuridici, presenti o futuri, o invocare concetti quali la prescrizione delle azioni penali, il principio della *res iudicata* e la garanzia della doppia



Le riflessioni della Corte Idu sono poi state recepite anche dalla giurisprudenza della Corte Edu. In particolare, la Grande Camera della Corte europea (Marguš c. Croazia, 27 aprile 2014) ha sottolineato che amnistie e altre misure analoghe “*contribuiscono all’impunità e costituiscono un ostacolo al diritto alla verità in quanto bloccano le indagini sui fatti nel merito, e sono pertanto incompatibili con gli obblighi spettanti agli Stati in virtù di diverse fonti di diritto internazionale*”, aggiungendo, “*per quanto riguarda il falso dilemma tra pace e riconciliazione da un lato, e giustizia dall’altro*”, che “*le amnistie che esonerano i responsabili di crimini atroci dalle sanzioni penali, nella speranza di assicurare la pace, spesso non sono riuscite a conseguire il loro obiettivo e hanno, invece, incoraggiato i loro beneficiari a commettere ulteriori crimini*” (par. 61 della sentenza).

Successivamente la Corte Edu proprio in riferimento all’Italia, in relazione alle torture, ai maltrattamenti e alle lesioni perpetuate dalle forze di polizia all’interno della scuola «Diaz»<sup>2</sup> e della caserma di Bolzaneto in occasione del G8 di Genova del 2001 (caso Cestaro c. Italia, 7 aprile 2015 e casi Blair c. Italia e Azzolini c. Italia, del 26 ottobre 2017) ha stigmatizzato la circostanza che la prescrizione e altre misure premiali avevano reso ineffettive le pene inflitte a carico dei responsabili di atti contrari all’art. 3 Cedu<sup>3</sup>.

La Corte ha altresì ribadito che la mancata punizione dei responsabili è dipesa dall’assenza di una fattispecie incriminatrice capace di ricomprendere tutta la gamma delle attività poste in essere in quei giorni.

Tale deficit strutturale del sistema ha reso la legislazione penale nazionale applicata nelle cause in discussione inadeguata rispetto all’esigenza di sanzionare gli atti (nel caso di specie, di tortura) e priva dell’effetto dissuasivo necessario alla prevenzione di violazioni simili dell’art. 3 Cedu.

Alcune recenti pronunzie dei tribunali di merito offrono poi importanti elementi per tracciare i lineamenti del diritto alla verità.

Sul piano interno, il Tribunale di Roma (sentenza n. 1609, pubblicata il 23 gennaio 2018), nella vicenda del militare Davide Cervia, scomparso misteriosamente, nell’esaminare l’azione risarcitoria intentata dai parenti nei confronti dei Ministeri della giustizia e della difesa, che avrebbero ostacolato la ricerca della verità sulla sorte del loro congiunto, ha di recente ritenuto che l’ordinamento interno riconosce il diritto alla verità, in forza non soltanto degli artt. 2 e 21 Cost., ma anche dell’art. 97 Cost.

---

*incriminazione, o ricorrere a qualsiasi altra misura finalizzata a escludere la responsabilità al fine di sottrarsi al suo dovere di indagare e punire i responsabili”.*

<sup>2</sup> Al comando delle operazioni vi era, fra gli altri, il prefetto Arnaldo La Barbera (su cui ampiamente infra), all’epoca dei fatti a capo della Direzione centrale della polizia di prevenzione (l’ex Ucigos), ufficio centrale della Polizia di Stato che si occupa di contrasto al terrorismo.

<sup>3</sup> E infatti, a fronte delle violenze integranti, secondo la Corte Edu, veri e propri atti di tortura, le condotte di maltrattamento e lesioni gravi non furono punite penalmente grazie all’applicazione della prescrizione e dell’indulto – per le ipotesi di falso –, che consentì agli appartenenti alle forze dell’ordine di subire condanne per gli altri reati non superiori a un anno di reclusione.

sotto il profilo del corretto svolgimento della funzione giurisdizionale e dell'art. 111 della Costituzione (che contiene regole e principi attuativi del "giusto processo").

Si tratta, ad avviso del Tribunale, di *"una situazione soggettiva di rango costituzionale, funzionale all'effettiva attuazione della piena e libera estrinsecazione della personalità dell'individuo"* che si esplica nel *"diritto di acquisire, senza ostacoli illegittimamente posti, informazioni e conoscenze ritenute utili o necessarie, sia in sé, sia quali preconditione per l'esercizio di altri diritti fondamentali. In questo senso è strumentale rispetto a quanto prospettato dagli attori"*.

Si è altresì osservato che *"ogni attività, fatto o comportamento che, senza un'adeguata giustificazione che trovi fondamento in altri principi costituzionali, impedisca, limiti o condizioni l'acquisizione di informazioni siffatte, lede, conseguentemente, quel diritto"*.

In precedenza, era stato il Tribunale di Palermo (sentenza, n. 4067 pubblicata il 21 settembre 2011), esaminando l'azione risarcitoria promossa dai parenti delle vittime del disastro di Ustica, a parlare espressamente di *"interesse degli attori all'accertamento delle cause del disastro aereo"* dotato di *"un indubbio carattere non patrimoniale, consistendo nell'interesse a conoscere come e perché i loro congiunti sono morti, e anche perché tale conoscenza sia stata loro così evidentemente preclusa per trent'anni, quale esigenza la cui soddisfazione è indispensabile per poter definitivamente seppellire i loro morti, e compiutamente elaborare il lutto che è conseguito al disastro aereo di Ustica"*.

Interesse che, d'altra parte, troverebbe conferma nella specifica funzione del processo penale, non soltanto funzionale alla individuazione del colpevole di una condotta di reato, ma prim'ancora ad accertare i fatti e, dunque, la verità.

In sintesi, un diritto alla verità configurato non solo come un mero interesse di natura processuale (cioè la verità processuale), bensì come un vero e proprio diritto autonomo, personalissimo e che trova fondamento direttamente nel dettato costituzionale.

Alla luce di quanto rappresentato, per quanto la presente sentenza sia di natura processuale per due imputati su tre con i conseguenti limiti imposti dalla giurisprudenza in punto di impegno motivazionale (v. al riguardo il par. 18 della sentenza), si cercherà di realizzare nel corso della trattazione quella doverosa e intensa osmosi fra verità processuale, che pretendono le vittime, sia quelle primarie (Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano e Urso Giuseppe) che quelle secondarie ( i familiari del dott. Paolo Borsellino e dei cinque agenti della Polizia di Stato della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Eddie Walter Cusina), e verità storica, che reclama la società nel suo complesso, nella piena consapevolezza che il diritto alla verità, inteso come pretesa soggettiva concreta, pone un problema non tanto della quantità dell'informazione a disposizione di

ognuno, ma della sua qualità e della sua correttezza su fatti epocali come è stato certamente l'eccidio di Via D'Amelio.

Passando dal piano teorico al piano pratico alcune preliminari precisazioni scaturenti dal perseguimento del diritto alla verità sono doverose.

In primo luogo, nonostante il *nomen* che all'odierno processo è stato attribuito nel corso degli anni (c.d. depistaggio di via D'Amelio), MARIO BO', FABRIZIO MATTEI e MICHELE RIBAUDO rispondono del reato di cui all'art. 368 comma 3 e 416 bis.1 c.p. (aggravante quest'ultima contestata solo nel corso dell'udienza preliminare all'udienza del 26.11.2018 e dunque in momento successivo all'esercizio dell'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio del 05.06.2018).

Nessuno degli imputati rispondeva del reato di cui all'art 375 c.p. e, d'altronde, si sarebbe trattato di una contestazione impossibile atteso che la fattispecie di depistaggio è stata introdotta solo con la legge 11 luglio 2016, n. 133 e non poteva certo applicarsi retroattivamente (a fatti commessi negli anni 90'), pena la violazione dell'art. 25 Cost.

In sintesi, l'odierno procedimento ha avuto un perimetro ben delimitato: è stato finalizzato esclusivamente a verificare l'esistenza di profili di rilevanza penale per calunnia pluriaggravata a carico di tre appartenenti alla Polizia di Stato e allo speciale Gruppo "Falcone -Borsellino" che si occupò delle investigazioni e della gestione di Vincenzo Scarantino, ex collaboratore di giustizia le cui dichiarazioni furono utilizzate nell'ambito dei procedimenti scaturiti dalla strage di via D'Amelio. Altre e diverse posizioni sono state oggetto di ulteriori indagini svolte da altra Autorità Giudiziaria. È il caso, ad esempio, dei magistrati che si occuparono della gestione di quei collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni furono utilizzate nell'ambito dei procedimenti a cui si è poc'anzi fatto riferimento. Trattasi di procedimento che si è concluso con richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina accolta con ordinanza del Gip di Messina del 02.02.2021 (entrambe acquisite in atti e su cui più lungamente *infra*).

In secondo luogo, deve essere segnalato come in relazione ad una vicenda così complessa come quella che di qui a breve si andrà ad illustrare, nonostante i richiami di maniera alla verità (a titolo meramente esemplificativo v. pag. 19 verbale ud. del 01.06.2022 nonché pag. 18 verbale ud. del 26.04.2022), il Tribunale, in molti casi, non è stato messo in condizione di valutare nella loro integralità gli atti dei precedenti procedimenti.

Basti pensare che, per un verso, le difese degli imputati non hanno prestato il consenso all'integrale utilizzabilità di tutti i verbali delle precedenti dichiarazioni rese dai falsi collaboratori Scarantino, Andriotta e Candura e, per altro verso, che lo stesso P.M. non ha prestato il consenso all'integrale utilizzabilità della richiesta di archiviazione che la Procura di Caltanissetta ebbe ad avanzare nei

confronti dei funzionari della Polizia di Stato Vincenzo Ricciardi, Salvatore La Barbera e MARIO BO' nel 2015.

Si badi, scelte processuali tutte certamente legittime, ma di difficile compatibilità con il perseguimento del diritto alla verità come sopra richiamato che avrebbe imposto a tutte le parti processuali – per le ragioni che si è cercato di anticipare e che meglio si illustreranno nel corso della trattazione – di favorire, in ogni momento processuale, un accesso del Tribunale quanto più ampio possibile non solo alle sentenze, ma anche a tutti gli atti dei precedenti processi celebrati per la strage di Via D'Amelio.

Sempre in via preliminare giova altresì osservare come l'odierno procedimento si colloca a distanza di circa 30 anni dalla strage di Via D'Amelio e sconta dei limiti strutturali non oltrepassabili poiché più ci si allontana dai fatti più è difficile “recuperare” il tempo perduto.

In primo luogo, il decorso di un siffatto lasso temporale consegna all'interprete un profondo logorio delle fonti dichiarative (quelle attendibili) che in molti casi sono state sentite più volte in questo turno di tempo e con risultati che hanno sovente i caratteri della contraddittorietà e della non consequenzialità logico-temporale (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla vicenda della scomparsa dell'agenda rossa su cui lungamente nel paragrafo all'uopo dedicato).

In secondo luogo, il decorso di un turno di tempo così considerevole ha comportato il venir meno di fonti di prova estremamente rilevanti per l'odierno giudizio.

Basti pensare ai sopravvenuti decessi del dott. Giovanni Tinebra e del dott. Arnaldo La Barbera, i quali hanno certamente avuto un ruolo centrale nella vicenda.

Quanto al primo, procuratore della Repubblica di Caltanissetta (solo a partire) dal 15.07.1992<sup>4</sup> al 2001 e procuratore generale presso la Corte di Appello di Catania dal 2006 al 2014, deve essere adeguatamente valorizzato il dato che il Dott. Tinebra è stato escusso solo nel corso del dibattimento del processo di primo grado del Borsellino Quater il 18.11.2015 e non su iniziativa della parte pubblica, ma su richiesta di una parte civile (ma v. anche paragrafo 6 per ulteriori riflessioni sugli effetti relativi alla tempistica di escussione).

Quanto all'escussione del Dott. Arnaldo La Barbera, definito dal P.M. “*il motore del depistaggio*” nonché concorrente esterno alla c.d. cosa nostra (cfr. pagg. 8-9 ud. del 11.05.2022), essa è stata resa materialmente impossibile dal suo decesso, avvenuto nel 2002, dopo essere stato Questore di alcune tra le più grandi città italiane (Palermo, Napoli e Roma) e dopo essere stato insignito del titolo di Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Prima di quella data il ruolo di procuratore capo di Caltanissetta era ricoperto dal Dott. Salvatore Celesti sin dal 1986.

<sup>5</sup> <https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/73954>

Ancora, deve darsi atto che l'odierno procedimento è stato caratterizzato da una straordinaria complessità della valutazione della prova dichiarativa che deriva – non solo e non tanto dal numero di testimoni esaminati (abbondantemente sopra il centinaio) – ma soprattutto dal profilo qualitativo dei contributi dichiarativi acquisiti.

Rispetto ad essi, per un verso deve evidenziarsi l'assoluta peculiarità di fonti di prova “estremamente scivolose” come Scarantino Vincenzo, Andriotta Francesco e Candura Salvatore.

La stratificazione nel tempo delle loro dichiarazioni, l'incoerenza, la tortuosità e l'incostanza di quanto dichiarato da costoro (dal 1993 ad oggi) ne impone - come si avrà modo di illustrare nel prosieguo della trattazione (v. paragrafi 7,8 9) - una valutazione ispirata ai principi di massimo rigore e cautela.

Per altro verso, non può in alcun modo essere sottaciuta e merita, anzi, di essere ben sottolineata, l'obiettiva ritrosia di molti soggetti escussi - non solo spettatori degli avvenimenti dell'epoca, ma anche attori, più o meno centrali, delle vicende che saranno oggetto di esame - a rendere testimonianze integralmente genuine che potessero consentire una ricostruzione processuale dei fatti che fosse il più possibile vicina alla realtà di quegli accadimenti.

Tra “amnesie” generalizzate di molti soggetti appartenenti alle istituzioni (soprattutto i componenti del Gruppo investigativo specializzato Falcone- Borsellino della Polizia di Stato), e dichiarazioni testimoniali palesemente smentite da risultanze oggettive e da inspiegabili incongruenze logiche, l'accertamento istruttorio di cui si darà conto sconta gli inevitabili limiti derivanti dal velo di reticenza cucito da diverse fonti dichiarative, rispetto alle quali si profila problematico ed insoddisfacente il riscontro incrociato.

In ultimo, la complessa vicenda che ci si accinge a ricostruire - caratterizzata dalla sovrapposizione di diversi piani di analisi (non solo giudiziario in senso stretto, ma anche deontologico e storico) - impone a tutti una riflessione di ordine generale.

Senza la successiva collaborazione di Gaspare Spatuzza, della falsità della collaborazione di Vincenzo Scarantino (e della falsa ricostruzione della strage di Via D'Amelio che ne è derivata) non si sarebbe acquisita certezza.

Tale circostanza deve fare riflettere sulle possibili disfunzioni, sotto il profilo dell'accertamento della verità, di vicende processuali incentrate prevalentemente su prove di natura dichiarativa provenienti da soggetti che collaborano con la giustizia, ma in via ancor più specifica e con riferimento al presente giudizio sui pericoli riconducibili ad una ricostruzione dei fatti affidata a soggetti che, anche al di là dei moventi e delle causali sottesi al loro narrato, hanno comunque dato prova di capacità di inquinamento della prova e di sviamento del controllo giurisdizionale della stessa.

In altri termini, si è assistito al fallimento del sistema di controllo della prova al punto da determinare

che, in ben due processi, sviluppatasi entrambi in tre gradi di giudizio, non si riuscisse a svelare tale realtà.

## 2. La Ricostruzione dei precedenti processi

In via preliminare, ai fini di una migliore disamina del nucleo costitutivo dei fatti contestati ai singoli imputati, appare necessario prendere le mosse dalle pronunce che hanno definito i processi già in precedenza celebrati, a partire dalla metà degli anni novanta, per l'accertamento delle responsabilità della strage di via D'Amelio.

Non è esercizio di stile, ma analisi doverosa che si è chiamati a svolgere per (provare a) dare conto di come le condotte calunniose oggetto del presente procedimento si collocano all'interno (e margine) di una vicenda giudiziaria estremamente complessa che impone un costante "volgersi indietro".

Con maggior impegno esplicativo, le condotte per cui è processo sono indissolubilmente legate agli avvenimenti (soprattutto) dei primi due procedimenti celebrati per la strage di via D'Amelio (Borsellino 1 e Bis) e prescindere significherebbe non cogliere appieno tutte le implicazioni.

Non si tratterà di una analisi muta delle precedenti risultanze degli altri processi, ma essa sarà accompagnata dalle valutazioni degli odierni decidenti.

Inoltre, ai fini di una immediata, quantomai necessaria, comprensione delle principali coordinate temporali di riferimento si riporta uno schema cronologico delle sentenze emesse in relazione all'accertamento delle responsabilità per l'eccidio di via D'Amelio

<b>Processi</b>	<b>Primo Grado</b>	<b>Appello</b>	<b>Cassazione</b>
Borsellino Uno	27.01.1996 (dep.16.09.1996)	23.01.1999 (dep.03.12.1999)	18.12.2000 (dep. 19.01.2001)
Borsellino Bis	13.02.1999 (dep. 04.08.1999)	18.03.2002 (dep. 26.11.2002)	03.07.2003 (dep. 12.03.2004)
Borsellino Ter	09.12.1999 (dep. 09.03.2000)	07.02.2002 (dep. 06.05.2002)	18.01.2003 (07.02.2003) <sup>6</sup>
Borsellino Quater abbreviato	13.03.2013 (dep. 26.11.2013)	09.01.2015 (dep. 08.04.2015)	30.11.2015 (dep. 22.06.2016)
Borsellino Quater ordinario	20.04.2017 (dep. 30.06.2018)	15.11.2019 (dep. 30.12.2020)	05.10.2021 (dep. 08.11.2021)

<sup>6</sup> Per completezza deve segnalarsi l'ulteriore appendice processuale costituita dal Processo n. 8/03 + 29/03 R.G., definito con sentenza n. 24/06 emessa in data 22 aprile 2006, con motivazione depositata il 12 settembre 2007, passata in giudicato giusta sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, n.1157/08, emessa all'udienza del 18 settembre 2008, con deposito della parte motiva in data 18 novembre 2008) celebrato, a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione (che, con sentenza del 18 gennaio 2003 della sezione sesta, aveva in parte annullato la sentenza del 7 febbraio 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta – c.d. proc. Borsellino ter e, con sentenza del 30 maggio 2002 della quinta sezione, aveva in parte annullato la sentenza del 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, relativa alla strage di Capaci) avanti la Corte di Assise di Appello di Catania.

## 2.1 Borsellino 1

La **sentenza** pronunciata dalla **Corte d'Assise di Caltanissetta** il **27 gennaio 1996**<sup>7</sup> riconobbe colpevoli del delitto di strage, sulla base delle prodezze accusatorie di vari collaboratori di giustizia tra cui Vincenzo Scarantino, Francesco Andriotta (e Salvatore Candura)<sup>8</sup>, per aver partecipato a vario titolo alle fasi esecutive dell'attentato e alla decisione deliberativa lo stesso Scarantino (autoaccusatosi) Salvatore Profeta, Giuseppe Orofino e Pietro Scotto, condannando il primo ad anni diciotto di reclusione e gli altri tre all'ergastolo.

Nello specifico Scarantino Vincenzo aveva riferito che:

- a) aveva partecipato ad una riunione operativa nella villa di Calascibetta Giuseppe, nella quale si era discusso dell'attentato. Alla riunione suddetta erano presenti Riina Salvatore, Biondino Salvatore, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Profeta Salvatore, Graviano Giuseppe, Tinnirello Salvatore, Tagliavia Francesco e, all'esterno della sala, Natale Gambino, Nino Gambino, La Mattina Salvatore e Vernengo Cosimo;
- b) subito dopo la riunione aveva ricevuto incarico dal cognato Profeta di procurare un'autovettura di piccola cilindrata (oltre che una bombola di gas). Aveva fatto rubare una vettura Fiat 126 da Candura Salvatore che aveva tenuto in un primo momento in una "porcilaia" a disposizione di Luciano Valenti;
- c) l'autovettura era stata trasportata, il venerdì precedente la strage presso il garage di Orofino Giuseppe;
- d) il sabato mattina, precedente la strage, aveva assistito ad un incontro presso il bar Badalamenti fra Gaetano Scotto e Cosimo Vernengo assieme a Natale Gambino, e Gaetano Scotto aveva detto in quell'occasione, che per l'intercettazione era tutto a posto;
- e) lo stesso giorno la Fiat 126 era stata spinta all'interno del garage di via Messina Marine di Orofino per essere caricata di esplosivo, mentre lo stesso Scarantino, insieme ad altri rimaneva a sorvegliare

---

<sup>7</sup> Sentenza nr. 1/1996 emessa in data 27-01-1996 (dep. 16.09.1996) dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo contro Scarantino Vincenzo + 3.

<sup>8</sup> Sul punto vale la pena precisare sin d'ora che le dichiarazioni del Candura vennero nell'ambito dei processi Borsellino uno e Borsellino Bis, ritenute rilevanti al solo fine di supportare l'attendibilità dello Scarantino.

Si tratta di precisazione doverosa poiché tali prodezze - una volta acclarate la falsità dopo la collaborazione di Gaspare Spatuzza - non risultano pertanto aver integrato il reato di calunnia in danno dei soggetti condannati nei processi Borsellino Uno e Bis sulla scorta delle false dichiarazioni rese dallo Scarantino oltre che da Pulci Calogero e Andriotta Francesco.

Come meglio si illustrerà nel par. 2.4., dopo essere stato condannato in sede di giudizio abbreviato del c.d. Borsellino Quater (per il delitto di calunnia che gli era stato contestato nei confronti di Tomaselli Salvatore) – condanna poi confermata, sia pure con riduzione di pena, in grado d'appello – la Suprema Corte di Cassazione (con sentenza del 30.11.2015, depositata il 22.6.2016) ha annullato senza rinvio la sentenza emessa nei confronti del Candura.

I giudici di legittimità hanno ritenuto infatti, contrariamente a quanto avevano fatto i giudici di merito, che nel corso dell'esame dibattimentale Candura non avesse riferito con certezza della presenza del Tomaselli nel momento in cui aveva consegnato la Fiat 126 allo Scarantino, dal che discendeva l'insussistenza del delitto contestatogli.



la zona;

f) l'autovettura era stata quindi portata, la domenica mattina, in piazza Leoni ove veniva consegnata ad Aglieri Pietro e successivamente collocata dinanzi l'ingresso dello stabile di via D'Amelio ove abitava la sorella del giudice Borsellino e dimorava temporaneamente la madre.

Soprattutto per effetto di tali dichiarazioni, Vincenzo Scarantino e Salvatore Profeta vennero responsabili di essersi procurati la disponibilità dell'autovettura rubata alla Valenti, di averla riempita d'esplosivo e condotta la domenica mattina, in piazza Leoni ove veniva consegnata ad Aglieri Pietro; Giuseppe Orofino veniva ritenuto responsabile di essersi procurato la disponibilità delle targhe e dei documenti di circolazione di altra autovettura Fiat 126 (della Sferrazza), apponendoli alla prima autovettura allo scopo di consentirne una sicura circolazione e collocazione nel luogo della prevista esplosione. Pietro Scotto veniva ritenuto essere colui che aveva effettuato un intervento sull'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino al fine di intercettarne le telefonate e individuare l'ora in cui il giudice Borsellino avrebbe dovuto recarsi a trovare la madre, signora Maria Pia Lepanto.

I giudici riconobbero la piena attendibilità intrinseca di Scarantino ritenendo marginali le sue contraddizioni affermando che *".. nella specie è pur vero che le dichiarazioni rese dallo Scarantino non sono esenti da contraddizioni, ma tali contraddizioni non attengono al nucleo centrale dei fatti narrati, ma a particolari del racconto (la data in cui si è tenuta la riunione<sup>9</sup>, il luogo di consegna*

---

<sup>9</sup> Sul punto precisa la Corte che:

*"Per quanto attiene alla iniziale retrodatazione della riunione lo Scarantino ha spiegato che la stessa è stata la conseguenza di un suo erroneo ricordo, indotto dal fatto che in effetti quella riunione si sarebbe dovuta svolgere intorno al 24-25 giugno presso l'abitazione della di lui suocera, sita nel quartiere Zen. Proprio in quei giorni, infatti, il Profeta gli aveva chiesto di procurarsi la disponibilità delle chiavi dell'abitazione della suocera. Egli aveva in effetti chiesto alla suocera le chiavi della casa, ma la stessa si era rifiutata di dargliele, per cui la riunione si era successivamente tenuta presso la villa da lui descritta.*

*Quando nel corso del suo primo interrogatorio successivo alla collaborazione aveva ricostruito i fatti il suo ricordo era stato sollecitato proprio da questa circostanza della richiesta della disponibilità dell'abitazione della suocera, che non aveva tuttavia voluto indicare ai magistrati per non coinvolgere la suocera in possibili future testimonianze. Peraltro, quando aveva reso quell'interrogatorio, era abbastanza stanco e confuso, essendosi lo stesso protratto fino a notte inoltrata, ed era anche molto preoccupato al pensiero dei rischi cui sarebbe stata esposta la sua famiglia in dipendenza delle rivelazioni che stava effettuando. In seguito, però, ripensando, a mente più serena, alla successione cronologica degli eventi, prendendo come punti di riferimento il periodo in cui aveva effettuato la richiesta delle chiavi alla suocera e la data in cui si era verificata la strage, aveva ritenuto di dovere più verosimilmente collocare la data della riunione ai primi di luglio.*

*Il particolare in questione non può dunque apprezzarsi per screditare l'attendibilità del collaboratore, tanto più che trattasi di una indicazione di ordine temporale, per la quale non può certo pretendersi, a distanza di due anni (tale è il tempo decorso dal verificarsi dei fatti al periodo in cui il collaboratore ne ha riferito), l'assoluta precisione del dichiarante.*

*Né può ritenersi, come prospettato dalla difesa, che la correzione successivamente apportata dal collaboratore risponda all'esigenza del medesimo di far collimare la sua versione dei fatti con la ricostruzione operata dal Candura. Il Candura non ha offerto invero una precisa indicazione della data in cui gli è stato commissionato il furto, asserendo che ciò era avvenuto ai primi di luglio, probabilmente fra il 5 ed il 7 luglio. Nessuna ragione aveva pertanto lo Scarantino per rettificare l'originaria datazione della riunione. Se anche avesse mantenuto l'iniziale indicazione, collocando l'epoca di svolgimento della riunione al 24-25 giugno, le sue dichiarazioni non si sarebbero certo poste in contrasto con quelle del*

della Fiat 126 da parte del Candura, il coinvolgimento nel furto anche del Valenti<sup>10</sup>, la presenza del Tomaselli Salvatore al momento della consegna<sup>11</sup>, la pregressa disponibilità da parte del collaboratore dell'autovettura impiegata nella strage<sup>12</sup>, ecc.) che non incidono significativamente

---

Candura, essendo le indicazioni temporali fornite da entrambi i collaboratori meramente approssimative e non potendosi peraltro escludere che fosse decorso qualche giorno fra la data della riunione e l'incarico conferito al Candura di reperire l'autovettura.

Non si comprende d'altra parte per quale ragione, ove gli aggiustamenti successivamente apportati dallo Scarantino fossero effettivamente stati effettuati nella prospettiva di far coincidere la propria ricostruzione dei fatti con quella effettuata dal Candura, lo stesso non abbia invece rettificato le proprie dichiarazioni con riferimento al momento della consegna dell'autovettura nella sua disponibilità ed alla presenza del Tomaselli a detta operazione, circostanze queste in relazione alle quali il Candura ha offerto delle precise indicazioni che non collimano con quanto riferito dallo Scarantino.

Senza dire che lo Scarantino ha avviato il suo rapporto di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria nel giugno del 1994, dopo l'emissione del decreto che ha disposto il giudizio nei confronti del medesimo e dei suoi coimputati, quando tutti gli atti di indagine erano pienamente ostensibili alle parti. Gli stessi difensori dei chiamati in correità hanno sottolineato che lo Scarantino ha presenziato anche all'udienza preliminare ed ha assistito alla relazione introduttiva del P.M. per inferirne che il medesimo ha avuto l'opportunità di venire a conoscenza di tutti gli elementi di prova acquisiti ed ha conseguentemente potuto preordinare la propria collaborazione, armonizzando le dichiarazioni agli esiti delle risultanze processuali già acquisite agli atti.

Non si spiega, a questa stregua, per quale ragione lo Scarantino avrebbe dovuto procedere a progressivi aggiustamenti dei particolari riferiti nel corso di successivi interrogatori. Il collaboratore ben poteva infatti allineare fin dall'inizio le sue dichiarazioni ai dati risultanti dalle altre fonti probatorie, senza necessità di effettuare successive rettifiche e correzioni, esponendosi al rischio di una valutazione negativa della sua attendibilità (v. pagg. 258-260).

<sup>10</sup> Puntualizza la Corte che:

“Adeguata spiegazione il collaboratore ha fornito anche per quanto riguarda l'iniziale indicazione del Valenti Luciano quale compartecipe del furto dell'autovettura da lui commissionato al Candura.

Ha chiarito infatti lo Scarantino che egli aveva inizialmente asserito che a rubare l'autovettura erano stati il Candura ed il Valenti, perché così aveva ritenuto, in quanto solitamente i due operavano insieme, ma in realtà in questa vicenda egli aveva avuto rapporti soltanto con il Candura.

La diversa ed erronea indicazione originariamente fornita dallo Scarantino spiega l'analoga, e parimenti erronea, informazione proveniente dall'Andriotta e conferma al contempo l'assoluta genuinità di tale fonte probatoria, che, non avendo avuto conoscenza diretta dei fatti, non può che riferirne negli stessi termini in cui gliene ha parlato lo Scarantino. Anche al dibattimento, infatti, l'Andriotta ha coerentemente continuato ad affermare che a rubare l'autovettura erano stati Candura e Valenti, secondo quanto riferitogli dallo Scarantino.

Né può rilevare il dato, evidenziato dalla difesa dell'Orofino, che il Valenti non conosceva lo Scarantino. Gli stretti rapporti di amicizia intercorrenti fra il Candura ed il Valenti e le assidue frequentazioni fra i predetti ben potevano infatti indurre lo Scarantino a ritenere che i due operassero congiuntamente anche in tale settore illecito. (v. pagg. 262-263).

<sup>11</sup> Sul punto i giudici affermano che:

“non vi è dubbio che le menzionate discrasie non attengano al nucleo essenziale dei fatti narrati...potendosi ...quella attinente alla presenza del Tomaselli al momento della consegna della Fiat 126 allo Scarantino, dallo stesso riferita e per contro negata dal Candura, alla volontà di quest'ultimo di non coinvolgere nei fatti narrati il Tomaselli.

Esigenza, del resto, inizialmente avvertita anche dallo Scarantino che aveva in una prima fase ommesso volutamente di riferire di tale presenza all'Autorità Giudiziaria per evitare appunto un'eventuale estensione della responsabilità anche al Tomaselli, che egli riteneva sostanzialmente estraneo ai fatti riferiti” (v. pag. 262).

<sup>12</sup> Sul tema la Corte evidenzia che:

“Quanto poi alle contraddizioni inerenti al luogo di consegna dell'autovettura ed alla pregressa disponibilità della stessa anteriormente alla riunione il collaboratore ha fornito una accettabile spiegazione proprio nel corpo del verbale di interrogatorio in data 12/9/1994, che la difesa aveva chiesto di contestare, asserendo che nella fase iniziale della collaborazione aveva reiteratamente dichiarato di essere in possesso della Fiat 126 rubata dal Candura già in epoca anteriore a quando gli era stata formulata dal cognato la richiesta di reperire una autovettura di piccola cilindrata da impiegare per la strage perché temeva di apparire “sciocco” agli occhi dei magistrati che lo interrogavano, ammettendo

sulla ricostruzione dei fatti, né sul protagonismo attribuito dal collaboratore ai singoli imputati. Di tali incongruenze, peraltro, lo Scarantino ha fornito in dibattimento plausibili giustificazioni” concludendo come “la presenza delle menzionate discrasie fra le dichiarazioni dello Scarantino e quelle del Candura, pertanto, più che screditare l’attendibilità dell’uno o dell’altro collaboratore, ne conferma vieppiù la credibilità”. (cfr. pagg 257 e ss.)

I giudici di primo grado non riconobbero alcuna valenza alla c.d. ritrattazione televisiva del 25.07.1995 di Scarantino (su cui ampiamente nel prosieguo nel paragrafo 15 all’uopo dedicato) così esprimendosi:

*“Né la credibilità intrinseca dello Scarantino può ritenersi minimamente sminuita per effetto di quella sorta di pubblica ritrattazione operata dallo stesso il 25 luglio 1995.*

*Al di là invero del fatto che non trattasi di un dato probatorio processuale, che impone una*

---

*che aveva fatto rubare l’autovettura che doveva essere impiegata per la strage ad un drogato quale era il Candura. In questa ricostruzione non aveva senso affermare che la consegna della vettura era avvenuta in un luogo inusuale quale la traversa di via Roma e per tale ragione aveva inizialmente riferito che l’autovettura gli era stata consegnata dal Candura alla Guadagna. Successivamente, temendo che tale versione risultasse in contrasto con ciò che aveva dichiarato il Candura, aveva ammesso che in effetti la consegna era avvenuta in una traversa della via Roma.*

*E’ pur vero che nel corpo dell’interrogatorio in questione il collaboratore ha, come sottolineato dalla difesa, per un attimo rettificato quest’ultima indicazione, tornando alla originaria versione per quanto attiene al luogo di consegna dell’autovettura, ma è altresì vero che nello stesso contesto lo Scarantino si è ulteriormente corretto, spiegando anche le ragioni di tale suo comportamento, ancora una volta indotto dall’esigenza di non ammettere la sua imprudenza, ed ha infine dichiarato la verità dei fatti anche su questi punti, fornendo una versione che non ha più modificato e che ha reiterato in dibattimento.*

*Né la giustificazione offerta dallo Scarantino può apparire inverosimile alla stregua di quanto sottolineato dalla difesa con riferimento ad un precedente interrogatorio dello stesso, reso in data 29/6/1994, nel corso del quale era stato espressamente richiesto al collaboratore di spiegare le motivazioni per le quali non aveva personalmente provveduto a rubare l’autovettura richiestagli dal Profeta, mettendo a disposizione quella fornitagli in precedenza dal Candura.*

*L’esigenza dello Scarantino era infatti quella di non rivelare che aveva commissionato al Candura specificamente il furto di quell’auto impiegata nella strage: questo era del resto il suo cruccio anche perché dalla immediata prossimità temporale fra il furto e l’evento strage erano derivati i sospetti del Candura e la causa di tutti i suoi problemi. La messa a disposizione di un’altra auto, parimenti rubata dal Candura, ma in epoca precedente e per altre finalità, appariva allo Scarantino come un’imprudenza maggiormente giustificabile, in quanto rendeva meno agevole il collegamento fra l’auto rubata e l’evento strage che si era verificato.*

*Anche in ordine a questi particolari, d’altra parte, non può ritenersi che la rettifica delle originarie dichiarazioni sia stata effettuata dallo Scarantino al fine di adeguare la propria versione a quella ritenta dal Candura. Se così fosse, lo Scarantino avrebbe fin dall’inizio fornito dichiarazioni conformi a quelle rese dal Candura senza attendere fino alla data del 12 agosto 1992 per precisare che la consegna era avvenuta in una traversa di via Roma, tanto più che lo stesso ha apertamente ammesso, nel corso dell’interrogatorio in data 12/9/1994, di avere saputo dal suo precedente difensore (in dibattimento ha precisato che trattasi dell’avv. Petronio che lo assisteva nel periodo precedente alla collaborazione) che il Candura aveva indicato tale luogo per la consegna dell’autovettura. Pur essendo a conoscenza di tale indicazione da parte del Candura, lo Scarantino ha insistito invece fino all’interrogatorio del 12/8/1994 nell’asserire che la macchina gli era stata consegnata alla Guadagna, circostanza che sia pure per un momento ha anche ribadito nell’interrogatorio del 12/9/1994, nel corso del quale ha ancora affermato di avere avuto la disponibilità dell’auto impiegata nella strage in epoca precedente a quando gli era pervenuta la relativa richiesta del Profeta. Ciò che dà piena contezza della effettiva sussistenza delle remore addotte dallo Scarantino, per le quali il medesimo si era inizialmente indotto a fornire sui punti in esame indicazioni difformi dalla verità (v. pagg. 263-265).*

*valutazione in questa sede, essendo stata la ritrattazione effettuata dal collaboratore mediante una telefonata ad una redazione televisiva, nel corso della quale lo stesso proclamava l'innocenza di tutte le persone che aveva accusato, senza fornire spiegazioni di sorta, deve essere rilevato che lo Scarantino ha nell'immediato smentito tali asserzioni, fornendo poi in dibattimento ampie spiegazioni di questo suo comportamento.*

*Il collaboratore ha infatti chiarito, nell'ambito delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 2/11/1995 e successivamente nel corso dell'ulteriore esame cui è stato sottoposto all'udienza del 12/12/1995, che si era trattato di un momento di debolezza, indotto dalle continue pressioni psicologiche che i familiari esercitavano nei suoi confronti per indurlo a ritrattare le dichiarazioni rese.*

*Ha riferito in particolare che tutte le volte in cui aveva avuto l'opportunità di parlare al telefono, dalla località protetta in cui si trovava, con i suoi congiunti aveva ricevuto sollecitazioni in questo senso, peraltro accompagnate da frasi del tipo "Gli hai fatto perdere l'onore ai tuoi figli", proferita dalla madre nei suoi confronti, "Infamuni mi livasti a vita, mi livasti a vita" pronunciata dalla suocera.*

*La stessa moglie aveva minacciato in diverse occasioni di abbandonarlo e di non fargli più vedere i bambini, qualora non si fosse convinto a ritrattare.*

*Lo aveva più volte sollecitato a pensare alla condizione dei figli del Profeta che sarebbero stati costretti a crescere senza l'assistenza del padre, rammentandogli d'altra parte il bene che il Profeta aveva fatto alla loro famiglia, mettendo financo a disposizione la tomba di famiglia per dare sepoltura al primo dei loro quattro bambini, deceduto in tenerissima età e sottolineando d'altra parte che il dr. Borsellino e gli uomini della scorta erano ormai morti e le sue dichiarazioni non li avrebbero di certo riportati in vita. Peraltro, quel giorno la moglie aveva telefonato a Palermo e dopo la telefonata gli aveva comunicato di avere appreso dalla sorella Basile Maria Antonia che la di lui madre era entrata in coma, il fratello Rosario aveva un brutto male alla testa, l'altro fratello Alberto si stava lasciando morire in carcere ed aveva manifestato l'intenzione di suicidarsi per la vergogna di avere un fratello collaboratore della giustizia. In quel contesto egli, che peraltro in quel periodo versava in uno stato di depressione anche per i problemi connessi alla sua sistemazione logistica che quotidianamente insorgevano (vi erano state infatti delle vibrato lamentele da parte degli abitanti della zona in cui in quel periodo viveva, che mal tolleravano la presenza dei numerosi agenti addetti alla vigilanza), aveva avuto un momento di cedimento e si era determinato ad effettuare, su sollecitazione dei familiari, che gli avevano anche fornito il numero dell'utenza della redazione televisiva, quella pubblica ritrattazione, di cui si era subito pentito, tant'è che l'aveva smentita, allorché, di lì a qualche giorno, era stato nuovamente interrogato dal P.M.*

*In dibattimento lo Scarantino ha del resto ribadito la propria volontà di continuare a collaborare con l'Autorità Giudiziaria, contestando la fondatezza di tutto quanto riferito dalla moglie nel corso della deposizione resa all'udienza del 2/11/1995 ed asserendo di contro che la stessa si era di recente allontanata dalla località protetta ed aveva fatto rientro a Palermo, portando con sé i figli e preannunciandogli che avrebbe fatto di tutto per indurlo a ritrattare. La moglie gli aveva anche confidato che, nel corso di un incontro avuto con i suoi familiari mentre si trovava ancora sotto protezione, gli stessi le avevano comunicato che a Palermo i "picciotti" si stavano attivando per smentire le sue dichiarazioni, assicurandole che, se fosse rientrata a Palermo e avesse testimoniato contro il marito, non avrebbe avuto alcun problema per sé e per i suoi figli ("dici ca se tu scendi a Palermo ti fanno una festa; dopo che tu vai a testimoniare contro tuo marito e dici quello che devi dire, non avere problemi, non avere paura perché ti manderanno in una città che non lo sa nessuno e ti daranno 500 milioni più i tue proprietà vendi, vendi, così raccogli tutti questi soldi. Tuo marito o vuole o non vuole deve ritrattare.").*

*Nessun credito può, a questa stregua, prestarsi alle dichiarazioni rese dalla Basile Rosalia in dibattimento, apparendo evidente che il comportamento della stessa rientra nel contesto di una precisa strategia difensiva finalizzata a privare il collaboratore di tutti i suoi affetti più cari al fine di indurlo a ritrattare le accuse formulate.*

*Gli uomini di "Cosa Nostra" hanno ormai compreso che il sistema della soppressione dei parenti o delle persone vicine ai collaboratori di giustizia è un metodo che non paga a livello utilitaristico, ma induce al contrario il collaboratore stesso a persistere vieppiù nella scelta fatta (gli esempi sono sotto gli occhi di tutti) ed hanno perciò individuato una diversa strategia, per l'appunto quella di creare intorno al collaboratore il più assoluto vuoto affettivo, sì da indurlo a voler rientrare nel contesto mafioso di provenienza che solo gli può consentire di ritrovare la propria identità ed i propri legami affettivi. Strategia questa che, per vero, risulta reiteratamente sperimentata nell'ambito del presente procedimento (si rammenti l'analogo comportamento tenuto dalla moglie del Candura).*

*E del resto che proprio questo fosse obiettivo perseguito dalla Basile Rosalia è confermato dalla stessa teste, che ha in dibattimento ammesso di avere in effetti prospettato al coniuge che lo avrebbe lasciato se non avesse ritrattato le dichiarazioni rese, sia pure assumendo che tale suo comportamento era motivato dalla falsità delle accuse da lui mosse, circostanza-questa che il marito le avrebbe confidato proprio quel 25 luglio in cui aveva effettuato la pubblica ritrattazione. Anche su questo punto lo Scarantino ha decisamente smentito la propria moglie.*

*Per vero tutto il racconto della Basile risulta inverosimile.*

*Se rispondesse al vero, come riferito dalla teste, che il di lei coniuge era stato indotto a collaborare in dipendenza delle minacce ricevute e per il trattamento carcerario disumano che gli era stato*

*riservato presso il carcere di Pianosa, che le dichiarazioni a lui attribuite e trascritte nei verbali, ivi comprese le indicazioni delle persone coinvolte nella strage erano in realtà il frutto di sollecitazioni nominative effettuate dai magistrati che lo avevano interrogato, che era intendimento dello Scarantino ritrattare le dichiarazioni rese, ma ciò non gli era stato possibile fare per via delle coazioni psicologiche cui il medesimo era stato sottoposto da parte degli agenti addetti alla vigilanza e degli stessi magistrati del P.M. titolari delle indagini, che lo stesso aveva in proposito anche scritto delle lettere al Presidente della Corte, che per paura non aveva mai inviato, che il marito l'aveva più volte sollecitata a rientrare a Palermo ed a riferire pubblicamente tutti i condizionamenti che subiva, non si comprende per quale ragione lo Scarantino non doveva approfittare dell'occasione che gli si presentava (la deposizione nel pubblico dibattimento, che vedeva anche la presenza di numerosi rappresentanti degli Organi di stampa e delle reti televisive) per portare a conoscenza della Corte e dell'opinione pubblica tale sua condizione ed avrebbe di contro smentito, proprio nel pubblico dibattimento, quanto riferito dalla Basile, riconfermando la sua ferma volontà di collaborare con la giustizia e la veridicità delle dichiarazioni accusatorie già rese.*

*Dal raffronto delle rispettive dichiarazioni si ha peraltro la netta percezione che la Basile, onde conferire credibilità al suo racconto, abbia in parte attinto a fatti, circostanze, episodi realmente accaduti, offrendone una interpretazione tale da suffragare la specifica finalità dalla stessa perseguita.*

*Anche il comportamento tenuto dalla teste in dibattimento è univocamente significativo in questo senso. Nel corso della deposizione la Basile, non soltanto ha apertamente ammesso di avere detto al marito, allorché lo stesso le aveva telefonato, dopo il suo rientro a Palermo, per sentire i figli, che non gli avrebbe fatto vedere più i bambini se non avesse ritrattato, ma, a specifica domanda del Presidente, ha ulteriormente ribadito che il marito non deve incontrare i figli "perché gli confonde la vita", aggiungendo che i bambini provano "disgusto" quando sentono il padre al telefono. Al di là, infatti, delle motivazioni fornite dalla stessa teste a tutto beneficio della Corte in ordine alle ragioni di tali sentimenti di avversione dei propri figli nei confronti del padre, è evidente che la frase in sé contiene un preciso messaggio allo Scarantino, come a dire allo stesso "ritratta, se non vuoi perdere per sempre anche l'affetto dei tuoi figli". Ed una ennesima sollecitazione in questo senso la stessa teste ha operato, allorché, nel corso della deposizione, ha più volte apostrofato il coniuge con la parola ""infame", non potendosi di certo ritenere che la Basile, che pure ha dato, nel corso dell'esame, ampia dimostrazione di proprietà di linguaggio, abbia impropriamente utilizzato- tale termine nel senso, da lei prospettato, di "bugiardo".*

*Non può non rilevarsi infine che il primo interrogatorio reso dallo Scarantino, nella veste di collaboratore della giustizia, è stato condotto dagli Organi Inquirenti con il supporto della*

*registrazione (la Corte ha avuto modo di visionare la relativa trascrizione per valutare l'ammissibilità delle contestazioni elevate allo Scarantino nel corso del di lui esame). L'impiego di tale sistema, peraltro all'epoca non imposto da specifiche disposizioni di legge, offre sicura garanzia della piena rispondenza delle dichiarazioni verbalizzate a quelle effettivamente rese dal collaboratore e della insussistenza in tale contesto delle riferite sollecitazioni esterne, che la difesa non avrebbe certamente mancato di rilevare e sottoporre alla Corte.*

*Ciò che ulteriormente suffraga la genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni rese dallo Scarantino e delle chiamate in correità in quella sede operate, offrendo al contempo la riprova della assoluta inconsistenza delle gravissime accuse dalla Basile formulate nei confronti degli Ufficiali di P.G. e dei magistrati del pubblico ministero, che hanno raccolto le propalazioni del di lei marito nella fase iniziale della sua collaborazione.*

*La falsità delle asserzioni della Basile sul punto emerge d'altra parte con tutta evidenza dalle sue stesse dichiarazioni. Non si comprende infatti perché mai gli stessi magistrati ed ufficiali di P.G. che hanno acquisito le iniziali dichiarazioni dello Scarantino e che sarebbero, secondo l'assunto della teste, opportunamente intervenuti in tale fase, suggerendogli anche i nomi dei personaggi da accusare, non avrebbero dovuto provvedere nello stesso contesto ad "aggiustare" le dichiarazioni del collaboratore sì da farle collimare con quelle del Candura (che, in quanto anteriormente acquisite, erano ovviamente ben note ai magistrati titolari dell'indagine) e si sarebbero invece in questo senso attivati in un momento successivo, lasciando così traccia delle precedenti dichiarazioni difformi.*

*La teste non è stata d'altra parte in condizione di esibire neppure una sola di quelle missive che ha asserito essere state scritte dal coniuge al Presidente della Corte, assumendo contraddittoriamente che il marito, che contava proprio su di lei per farle pervenire al destinatario (me li faceva tenere un po' di tempo se io scendevo a Palermo poi li potevo mostrare al Presidente), le aveva successivamente strappate.*

*Per le esposte considerazioni ritiene la Corte che la deposizione resa dalla Basile Rosalia non possa essere apprezzata per incrinare, e meno che mai per escludere, la veridicità delle propalazioni accusatorie effettuate dal collaboratore, la cui attendibilità risulta per contro vieppiù rafforzata e suffragata proprio dalla riscontrata sussistenza dei reiterati tentativi operati dalla moglie, nel contesto della strategia difensiva sopra delineata, per indurlo a ritrattare" (cfr. pagg. 267-274).*

Alcune precisazioni sono sin da subito doverose.

Non vennero compiute attività dirette a "processualizzare" quella ritrattazione extraprocessuale, producendo la già menzionata intervista o escutando in dibattimento i soggetti coinvolti (in primo luogo i giornalisti a cui lo Scarantino rilasciò l'intervista).

Non furono svolte valutazioni sul contrasto tra la asserita causale della ritrattazione (sollecitazioni esterne che provenivano a Scarantino dai congiunti) e il fatto che si garantisse a Scarantino l'accesso al mezzo telefonico (che costituiva il principale veicolo di tali sollecitazioni).

Non furono esplorate le ragioni per le quali le particolari garanzie attuate in occasione del primo interrogatorio – si rammenta come all'epoca non esisteva l'art 141 bis c.p.p. che impone la riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio della persona in stato di detenzione – non furono estese anche ai successivi atti istruttori, per i quali certamente si ponevano le medesime ragioni di cautela che avevano opportunamente indotto gli organi inquirenti a registrare il primo interrogatorio.

Forti perplessità nel merito dell'attendibilità del narrato dello Scarantino dovevano sorgere dalla grottesca descrizione del pranzo di affiliazione con tanto di acclamazione (*“Enzino è “uomo d'onore”, Enzino è “uomo d'onore”, tutte queste cose”*) raccontata dallo Scarantino (v. pag. 250 sentenza di secondo grado del Borsellino 1<sup>13</sup>) senza la c.d. punciuta, senza bruciare la c.d. santina e, per di più, con la qualità di “uomo d'onore riservato”.

Con riferimento a Vincenzo Scarantino la sentenza in parola non venne fatta oggetto di impugnazione e diventò definitiva il 11.12.1996 (cfr. pag. 7 richiesta archiviazione Messina).

Sul punto è utile rilevare come la testimonianza del difensore dell'epoca dello Scarantino, Avv. Lucia Falzone – mai sentita prima dell'odierno dibattimento sulla base di un'incapacità a testimoniare ritenuta anche dal P.M. e all'evidenza rivelatasi priva di qualsiasi fondamento laddove si legga la lucida e puntuale deposizione resa dalla stessa – non è apparsa credibile avendo fornito sul punto<sup>14</sup> (e

---

<sup>13</sup> *“Scarantino Vincenzo ha dichiarato, nel corso del primo interrogatorio reso a magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta, di essere “uomo d'onore” e di essere stato- “combinato” due anni prima della cattura per l'accusa di avere partecipato alla strage di via D'Amelio.*

*La “cerimonia” di affiliazione fu tenuta nella sala di Pasquale Tranchina, in via Villagrazia, dove fu organizzato un pranzo al quale parteciparono Pietro Aglieri, Carlo Greco, Pino La Mattina, Natale Gambino, Salvatore Profeta, Pinuzzo Gambino, Tanino Murena ed altre persone di cui lo Scarantino non ha conservato il ricordo.*

*Durante il pranzo, fu detto «Enzino è “uomo d'onore”, Enzino è “uomo d'onore”, tutte queste cose»; tutti quindi si baciaron, gli fecero gli auguri e andarono via.*

*Ha, così, concluso lo Scarantino: “Io, diciamo, ero uomo d'onore”.*

*Alla fine del pranzo gli fu detto che era “un uomo d'onore riservato” (“a me m'hanno messo riservato”, è l'espressione del collaboratore) per rimanere ignoto alle forze dell'ordine e ad altri “uomini d'onore” estranei alla “famiglia”; per questa ragione egli non veniva “presentato” a nessuno.*

*“Ero un riservato” - ha proseguito lo Scarantino - “che andavo negli appuntamenti che faceva Pietro Aglieri con mio cognato, per decidere sugli omicidi e di altre cose, si parlava di altre cose, prima della strage si è deciso di omicidi che dopo parlerò di questi omicidi... verso Giugno, Giugno 25/24 (dell'anno 1992) non ricordo il giorno preciso”.*

<sup>14</sup> PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Avvocato, scusi, mi può spiegare il motivo per cui, tecnico, a fronte di una richiesta della Procura della Repubblica di condanna ad anni 16, con un'irrogazione di una pena di anni 18, non sia stato proposta impugnazione?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *... Avvocato Scozzola, lei sa benissimo che l'articolo 8 prevede la sostituzione della pena dell'ergastolo con la detenzione fino a un massimo di 21 anni; a fronte della richiesta del Pubblico Ministero nel minimo previsto dalla norma, e fronte dell'irrogazione di una pena leggermente superiore di solo due anni, la... l'eventuale*



anche su quello dell'interruzione del rapporto professionale con il proprio assistito, con precipuo riferimento alle tempistiche<sup>15</sup>) spiegazioni ben poco convincenti.

Non si tratta di un profilo secondario atteso che la definitività della pronuncia nei confronti di Scarantino comportò il sorgere, di fatto, di un limite per tutti i successivi processi che con quel giudicato “dovettero sempre fare i conti”.

La **Corte d'Assise di Appello di Caltanissetta**, con **sentenza del 23 gennaio 1999**<sup>16</sup>, assolse Giuseppe Orofino e Pietro Scotto dal delitto di strage e confermò, viceversa, la condanna di Salvatore Profeta.

---

*impugnazione avrebbe prolungato la detenzione, sebbene non in struttura carceraria, dello Scarantino, fino alla pronuncia della sentenza di appello, quindi, in quello che è un bilanciamento di interessi è chiaro che quei due anni in più che lui avrebbe scontato gli stavano pure bene, dato che riteneva di essere colpevole.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Scusi, e finisco. Ma lo Scarantino non è stato scarcerato subito dopo la sentenza, e la sentenza è stata depositata dopo i 90 giorni?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Adesso io non ricordo se venne fatta subito la revoca o... o vi fu un appello da parte mia, se mal non ricordo la scarcerazione avvenne subito, e anche questo creò un po' di fibrillazione.* (v. pagg. 45 e ss. ud. del 09.03.2022).

In effetti, come si evince dalla lettura della prima pagina della sentenza del Borsellino 1, Scarantino fu scarcerato tre giorni dopo la lettura del dispositivo (il 30.01.1996).

<sup>15</sup> PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Senta una cosa, lei ha detto che praticamente, poi, ha lasciato lo Scarantino e la difesa dello Scarantino per motivi di incompatibilità.*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Sì, Avvocato, è corretto.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *E può dirci quali erano?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Il 12 luglio del 1996 ricevetti mandato difensivo da Ferrante Giovan Battista... partecipai non al primo interrogatorio... perché mi trovavo fuori sede, nell'immediatezza ricordo, e spero di non sbagliare, che andò un mio collaboratore. Poi, partecipai agli interrogatori, che vennero condotti dal Dottore Tescaroli e dal Dottore Tinebra ritengo, e forse da qualcun altro presente, feci una valutazione, Avvocato, feci una mia valutazione che mi imponeva di cercare di adottare tutte le norme di cautela e di correttezza nei confronti dei soggetti che stavo difendendo, e decisi di rinunciare al mandato dello Scarantino.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Quindi, diciamo, siamo nel '96, è giusto?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Sì, siamo nel '96.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Luglio '96. E ma il motivo qual era? Perché Ferrante parlava pure della strage?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Certamente.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Uhm. E l'incompatibilità quale sarebbe stata?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Ma non lo so, forse una mia intuizione, Avvocato.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Ah, ecco. Senta, ma lei ha assistito poi lo Scarantino, già l'ha detto, in dibattimento quale imputato di reato connesso quando è venuta a rendere esame sia a Torino che a Roma.*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Nel cosiddetto Borsellino Bis....Sì, ritengo... sì, sì, ero ancora presente.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Ma si ricorda che questi esami si sono svolti nel mese di... un minuto che diamo le date precise, marzo e maggio del '97.*

TESTIMONE, FALZONE L. - *E allora, Avvocato, sbaglio, io ho detto che la rinuncia al mandato è successiva al 12 luglio del 1996, evidentemente poi venne formalizzata nel... nell'anno successivo... Tutto un arco di tempo venne impiegato unitamente agli impegni di udienza che c'erano, per l'audizione di questi soggetti che, grazie al cielo, avevano a testa 150 omicidi da raccontare e quattro stragi ciascuno, quindi è passato del tempo. Evidentemente nel '97 io ancora ho assistito lo Scarantino, e poi ho formalizzato la rinuncia al mandato.*

(v. pagg. 32 e ss. ud. del 09.03.2022).

<sup>16</sup> Sentenza nr. 2/1999 emessa in data 23-01-1999 (dep. 03.12.1999) dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel processo contro Profeta Salvatore +3.

Sul punto vale la pena precisare due circostanze.

In primo luogo, come si evince facilmente dal raffronto tra le date di emissione e deposito delle rispettive pronunce (v. par. 2), tale giudizio di appello si è svolto sostanzialmente “in parallelo” con il giudizio di primo grado del processo c.d. Borsellino bis.

Anche a seguito di tale “concomitanza”, in tale giudizio di secondo grado sono stati acquisiti, con il consenso delle parti, i verbali delle dichiarazioni rese da diversi collaboratori (anche Scarantino Vincenzo) nel dibattimento in corso in primo grado, davanti alla locale Corte d'Assise, nel processo cosiddetto Borsellino bis.

Si tratta di circostanza importante ove si consideri che il 15.09.1998 – nel corso del giudizio di primo grado del Borsellino Bis – Scarantino ritrattò<sup>17</sup> platealmente tutte le accuse reiterando la predetta ritrattazione nel giudizio di appello di cui si discute (alle udienze del 24.09.1998 e 19.10.1998).

In secondo luogo, il magistrato che svolgeva le funzioni di P.M. in tale processo, Roberto Sajeva aveva chiesto l'assoluzione di Orofino e Scotto, ritenendo non attendibile la chiamata in correità di Vincenzo Scarantino in ordine ai predetti imputati

*(“Tutte le perplessità che erano state a suo tempo da me espresse<sup>18</sup> furono riconfermate sulla base del materiale complessivo che era stato portato all'esame della Corte d'Appello. Di talché io conclusi per un giudizio di larga inattendibilità di Vincenzo Scarantino, del quale, ponendomi in un'ottica da Pubblico Ministero, salvai soltanto un segmento, quello relativo alla... al furto della autovettura, che secondo le originarie dichiarazioni a Scarantino era stato richiesto dal cognato Profeta Salvatore. Di talché chiesi l'assoluzione per il fatto di strage di Scotto e Orofino e la condanna di Profeta, la conferma della sentenza di condanna di Profeta” cfr. pag. 108 verbale di udienza del 09.12.2019).*

I giudici della Corte di Assise di Appello ritennero inattendibile la c.d. ritrattazione dibattimentale del 15.09.1998 di Scarantino, considerandola frutto di pressioni esterne esercitate sul medesimo da parte di elementi appartenenti ad ambienti mafiosi, anche attraverso il suo stesso nucleo familiare (a tale scopo valorizzando le dichiarazioni del parroco Don Giovanni Neri).

Considerarono, peraltro, che su molti punti le dichiarazioni del suddetto avevano trovato indiscutibili riscontri, anche attraverso le dichiarazioni di altri collaboratori - fra i quali Candura Salvatore,

---

<sup>17</sup> Si tratta della seconda ritrattazione di Vincenzo Scarantino (la c.d. ritrattazione dibattimentale), che fa seguito alla già menzionata ritrattazione televisiva del 1995.

<sup>18</sup> Si fa riferimento al fatto che Roberto Sajeva, applicato alla Procura di Caltanissetta dal gennaio 1994 all'ottobre dello stesso anno, cofirmò, insieme al magistrato Ilda Boccassini, la nota del 13.10.1994 (v. prod. P.M. del 06.04.2022) all'interno della quale i due magistrati avanzavano pesanti interrogativi sull'attendibilità di Vincenzo Scarantino.

Segnatamente si tratta degli «*appunti di lavoro per la riunione della D.D.A. del 13.10.94*», predisposti dalla Dott.ssa Ilda Boccassini e dal Dott. Roberto Saieva», segnalavano che «*l'inattendibilità delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo in ordine alla partecipazione alla strage di Via D'Amelio (...) di Cancemi, La Barbera e Di Matteo (ma anche di Ganci Raffaele) suggerisce di riconsiderare il tema della attendibilità generale di tale collaboratore*». (v. pag. 1791 sentenza di primo grado del c.d. Borsellino Quater).

Augello Salvatore<sup>19</sup> e Francesco Marino Mannoia - sul dato della vicinanza del predetto Scarantino alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, oltre che attraverso le dichiarazioni di Andriotta Francesco (v. infra).

Si riporta lo stralcio della motivazione per la parte di interesse:

*“..si osserva che Scarantino Vincenzo, nel corso dell’esame del 24.9.1998 (cui è stato sottoposto dopo la conclusione del confronto con Brusca Giovanni) e del controesame, sostenuto il successivo 19 ottobre, ha affermato di non avere mai detto la verità nei precedenti interrogatori perché, in realtà, egli non era a conoscenza di nulla.*

*Scarantino Vincenzo ha aggiunto di avere riferito al dott. La Barbera che egli era in grado di rendere dichiarazioni sul traffico di “droga”; su questo argomento egli incontrò, tuttavia, l’assoluto disinteresse dei funzionari di polizia (cfr. verb. ud. 24.9.1998, —trascrizioni, pag. 45 - 46, 96 – 97, luogo in cui ha affermato che non sapeva nulla della Fiat 126 e che nessun incarico gli era stato dato da Profeta Salvatore e pag. 135 - 136, in cui Scarantino Vincenzo ha dichiarato di avere riferito agli inquirenti: “con la droga io sono capace di fare arrestare mezza Palermo”).*

*Egli ha, inoltre, affermato che non rispondeva al vero quanto da lui riferito sulle minacce che il cognato Profeta Salvatore gli aveva fatto pervenire nel carcere di Busto Arsizio ed ha aggiunto di non avere fatto nessuna confidenza sulla strage - di cui non sapeva nulla - ad Andriotta Francesco. Questi - secondo Scarantino Vincenzo - aveva attinto le notizie, poi riferite all’autorità giudiziaria, soltanto attraverso l’ordinanza di custodia cautelare e il provvedimento del Tribunale in sede di riesame che egli gli aveva offerto in lettura.*

*L’Andriotta aveva, inoltre, raccolto informazioni sulla base di quanto da lui narratogli sulla sua vicenda giudiziaria durante il periodo di comune detenzione a Busto Arsizio (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 47 - 54 e 217 - 220).*

*Anche Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo erano stati da lui ingiustamente accusati soltanto perché i magistrati della Procura della Repubblica gli avevano chiesto se alla riunione nella villa del Calascibetta avessero partecipato altri collaboratori, oltre a lui.*

*Scarantino Vincenzo ha, in particolare, affermato di avere accusato i collaboratori per i seguenti motivi: “ci ho detto infame io, infami tutti, che era un infame, un bugiardo, perché...” e, poco oltre,*

---

<sup>19</sup> E deve sin d’ora evidenziarsi che nell’odierno procedimento è emerso (v. deposizione del teste di p.g. Gallina pagg.6-7 verbale ud. del 07.02.2020) come “la collaborazione con la giustizia” (dal 23.06.1995 al 30.06.2000) di Salvatore Augello (deceduto il 11.03.2009) – “fondamentale” come prova a carico di Scarantino non solo per le provalazioni da egli rese nel Borsellino 1, ma anche e soprattutto per le dichiarazioni rassegnate nel procedimento che portò alla condanna emessa dal Tribunale di Palermo a 9 anni di reclusione per il reato di illecito commercio di sostanze stupefacenti– fu preceduta da contatti con il Dott. A. La Barbera che, prima lo assunse a sommarie informazioni (il 05.02.1993) e dopo lo sottopose a colloquio investigativo (il 03.09.1993).

*“io pure accusai a loro per fargli dire la verità che io non c’entrassi niente” e di non averli, in sede di individuazione fotografica, riconosciuti - fatta eccezione per Cancemi la cui fotografia aveva visto nei giornali - perché effettivamente si trattava di persone che non aveva mai visto (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 56-59).*

*Scarantino Vincenzo ha, inoltre, riferito di avere partecipato ad alcuni confronti con i tre collaboratori, durante i quali aveva mentito; erano stati invece gli altri collaboratori a dire la verità (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 151 - 155).*

*Egli aveva, invece, accusato Ganci Raffaele per vendetta, avendolo costui tacciato, quando si trovava nel carcere di Termini Imerese, di essere uno “sbirro” (cfr. verb. ud. 24.9.1998, pag. 123 - 124).*

*Scarantino Vincenzo ha, inoltre, dichiarato di non avere mai conosciuto Scotto Gaetano e di averlo, individuato in fotografia nel corso dell’interrogatorio del 29 giugno 1994, perché Scotto Pietro e Scotto Gaetano “Se la facevano all’Arenella” (notizia - ha affermato, peraltro, lo stesso Scarantino - da lui appresa “tramite il giornale e cose processuali”); (cfr. verb. ud. 24.9.1998, pag. 159 - 161).*

*Egli ha, poi, dichiarato che casualmente aveva individuato in fotografia una carrozzeria con “il portone azzurro” ma che durante il sopralluogo, effettuato dopo l’individuazione fotografica, egli non riconobbe la carrozzeria di Orofino Giuseppe, pur avendo attraversato via Messina Marine ed essere passato, con un furgone della polizia, davanti a quella carrozzeria.*

*Questa, in realtà, gli venne indicata da un assistente della polizia, il quale gli disse: “Vice’, stacci attento perché - dice - è qua la carrozzeria” e “Enzo vedi che è quella la carrozzeria”.*

*Scarantino Vincenzo non conosceva neppure Orofino Giuseppe con il quale scambiò il saluto per la prima volta durante il trasferimento da Termini Imerese a Caltanissetta per partecipare all’udienza preliminare e all’interno del furgone con il quale erano stati tradotti (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 60 - 64).*

*Egli ha, inoltre, affermato di essere “innocente” e del tutto estraneo alla strage di via D’Amelio e di avervi coinvolto suo cognato Profeta Salvatore unicamente perché dagli investigatori gli era stato spiegato che, non accusando il cognato, le sue dichiarazioni non avrebbero avuto il crisma della credibilità (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 84 e 89 - 93).*

*Scarantino Vincenzo ha, ancora, dichiarato, che ripetute volte aveva manifestato agli inquirenti e, per telefono, ai magistrati (a costoro non aveva il coraggio di dirlo di presenza, se non in un caso) di voler ritrattare ma era stato costretto (e ciò, in particolare, avvenne nel luglio del 1995) dagli investigatori, anche con minacce e violenze, e dai magistrati della Procura della Repubblica a fare marcia indietro.*

*Fu costretto, quindi, a smentire sua moglie, Basile Rosalia, quando questa venne chiamata a deporre in dibattimento.*

*Egli fu presente all'udienza in cui fu esaminata la moglie per decisione dei magistrati, i quali, dopo avere tentato inutilmente di convincere la Basile ad astenersi dal deporre o ad addurre un fittizio impedimento a comparire, lo avevano fatto condurre in aula nella speranza che egli riuscisse a modificare la posizione della moglie (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 94 e 164 - 168).*

*Egli ha, ancora, dichiarato di avere mentito anche a proposito della propria responsabilità in omicidi, e nel grosso traffico di eroina, essendo stato unicamente coinvolto nel contrabbando di sigarette e nel piccolo spaccio di stupefacenti (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 156- 157).*

*Egli ha, pure, riferito che gli inquirenti gli avevano consegnato copie di atti del processo, prima del suo interrogatorio in dibattimento, affinché potesse studiarli; gli era stata, persino, fornita una copia di un libro sulle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta perché potesse acquisire il linguaggio tipico di un "uomo d'onore", dato che questo linguaggio gli era ignoto, non essendo mai stato affiliato a "Cosa Nostra" (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 127 - 134).*

*Scarantino Vincenzo ha dichiarato di avere chiesto inutilmente al suo difensore di impugnare la sentenza di condanna della Corte di Assise; il difensore, tuttavia, preferì, d'intesa con i magistrati del Pubblico Ministero, prestare acquiescenza alla sentenza di condanna e farla passare in giudicato per aumentare la sua credibilità (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 143 - 145).*

*Egli ha, ancora, dichiarato di essere stato ingiustamente accusato da Candura Salvatore di avergli commissionato il furto dell'autovettura per vendetta, poiché questi riteneva che gli insidiasse la moglie; ha aggiunto che la Fiat 126 era stata, in realtà, imbottita di esplosivo dalla polizia che l'aveva fatta esplodere a "Bellolampo" (cfr. verb. ud. 24.9.1998, pag. 207 - 211 e 224).*

*Egli ha, inoltre, affermato di non essere mai stato un "uomo d'onore" e di non avere mai detto di essere "riservato", termine che gli era stato suggerito dal dott. La Barbera il quale gli aveva anche detto che il cognato Profeta Salvatore era "capodecina" (cfr., anche, verb. ud. 14.10.1998 del processo n. 9/96 - c.d. "Borsellino bis" - trascrizioni, pag. 75 - 82).*

*Scarantino Vincenzo ha affermato di avere ingiustamente accusato gli imputati di questo e di altri processi all'unico scopo di sottrarsi ad un regime detentivo durissimo cui era stato sottoposto nel carcere di Pianosa, cedendo alle pressioni alle quali era stato sottoposto da funzionari del Gruppo investigativo della Polizia di Stato Falcone- Borsellino, ed in primo luogo, del suo dirigente del tempo, dott. Arnaldo La Barbera e del collaboratore di questi, dott. Mario Bò.*

*Si era, poi, arreso alle sollecitazioni degli investigatori anche perché era esasperato dalle illazioni degli agenti di custodia sulla condotta morale che sua moglie, essendo egli detenuto, avrebbe finito con il tenere e dalle minacce che gli stessi agenti di custodia formulavano, ripetendogli che gli sarebbe finita come Antonino Gioè, vale a dire che la polizia, l'avrebbe impiccato in carcere, simulando un suicidio, cosa che, del resto, avrebbe fatto con tutti gli imputati delle due stragi del*

'92.

*Egli ha, infine, affermato che aveva inutilmente chiesto l'erogazione di una forte somma di denaro ai magistrati ed agli organi investigativi, volendo realizzare un suo vecchio progetto, quello di aprire una tabaccheria e che se la sua richiesta fosse stata esaudita non avrebbe ritrattato le sue accuse.*

*Ritiene la Corte che la "ritrattazione" di Scarantino Vincenzo sia da considerare inattendibile per molteplici ragioni.*

*Si deve, in primo luogo, osservare che le sue controdiichiarazioni tendono a negare, a volte senza alcun criterio di plausibilità e di ragionevolezza, tutte le circostanze in precedenza riferite, comprese quelle positivamente riscontrate.*

*Egli ha, infatti, negato, nel corso del suo controesame del 19 ottobre 1998, di avere intrattenuto qualsiasi rapporto con Pietro Aglieri, sostenendo che quest'ultimo neppure rispondeva al saluto che lui rispettosamente gli rivolgeva quando lo incontrava per le strade della Guadagna.*

*L'assunto di Scarantino Vincenzo si pone, innanzitutto in evidente contraddizione con le precedenti e dettagliate dichiarazioni da lui rese sui rapporti con gli "uomini d'onore" della Guadagna e, in particolare, con Pietro Aglieri dai quale era stimato e di cui, per usare l'espressione dello stesso Scarantino, era "un gingillo", tanto da essere scelto, per la "famiglia" della Guadagna, per partecipare alla rapina di un furgone portavalori (vedi, supra, pag. 250 - 252).*

*L'affermazione di Scarantino Vincenzo si pone, poi e soprattutto, in netto contrasto con quanto dichiarato da Augello Salvatore e Francesco Marino Mannoia.*

*Augello Salvatore, esaminato nel corso del dibattimento di primo grado, ha riferito di avere frequentato, dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 1985, piazza Guadagna e di "essere divenuto un ragazzo di fiducia" di Scarantino Vincenzo che lo utilizzò, per circa un anno, come corriere per lo smercio di consistenti quantità di sostanza stupefacente, mezzo chilogrammo di eroina a settimana (cfr. verb. uà 15.12.1994, trascrizioni, pag. 3 -7).*

*Augello Salvatore ha precisato di avere frequentato Piazza Guadagna sino al suo arresto, avvenuto nel 1991 e di avere potuto vedere assieme Scarantino Vincenzo, il cognato Profeta Salvatore e Aglieri Pietro (cfr. verb. ud. 15.12.1994, trascrizioni, anche pag. 13 e 26, luogo in cui conferma di avere visto insieme Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore e Aglieri Pietro).*

*Ha, in particolare, dichiarato l'Augello: "C'era, c'è un buon rapporto perché io ogni tanto li vedevo insieme a prendere il caffè, insieme allo Scarantino, Profeta e Aglieri, anche che io pagavo certe volte il caffè, io non potevo prendere il caffè insieme a loro ... loro (lo) prendevano insieme, parlavano e poi ognuno andava per sé dovevano andare...",*

*E, su domanda del Pubblico Ministero che gli aveva chiesto se "il prendere il caffè assieme" avesse, in quell'ambiente, un significato particolare, il collaboratore ha così risposto: "Certamente, perché*

*uno come me, che non sono un uomo d'onore, non sono un affiancato, non potevo stare a prendere il caffè insieme a loro, perché se io ero un affiancato oppure un uomo d'onore prendevo il caffè assieme a loro..." ed ha portato, come esempio, un episodio verificatosi nella discoteca "Cerchio" di viale Strasburgo.*

*Egli vide entrare Aglieri Pietro, La Mattina Giuseppe, Calascibetta ed altri e fece portare al loro tavolo una bottiglia di champagne.*

*Il cameriere - ha proseguito il collaboratore - "porta la bottiglia di champagne neanche mi ci avvicinavo al tavolo per chiedere se potevo oppure no, la mandavo solo, loro sia la volevano accettare sia non la potevano accettare, siccome mi conoscevano e l'accettavano volentieri" (cfr. verb. ud. 15.12.1994, trascrizioni, pag. 10 - 13).*

*La frequentazione tra Scarantino Vincenzo e Pietro Aglieri è stata confermata da Francesco Marino Mannoia che, posto a confronto con lo Scarantino il 12 gennaio 1995, ha dichiarato "Adesso che lo vedo di persona riconosco perfettamente Vincenzo Scarantino, che ricordo di avere più volte incontrato alla Guadagna, anche in compagnia di Pietro Aglieri, oltre che con suo fratello Rosario ed altri giovani di quel quartiere".*

*L'attendibilità intrinseca di Augello Salvatore è stata positivamente valutata dal giudice di primo grado ed è stata riconosciuta dalla sentenza (divenuta irrevocabile) con la quale Scarantino Vincenzo, da lui chiamato in correità per traffico di sostanze stupefacenti, è stato condannato a nove anni di reclusione.*

*L'attendibilità intrinseca di Francesco Marino Mannoia è stata riconosciuta anche nell'ambito di altri processi per gravi reati, cui egli ha dato un contributo determinante, sicché - è da ritenere - nessun motivo il Marino Mannoia poteva avere di dire il falso quando ha affermato di avere visto Scarantino Vincenzo in compagnia di Pietro Aglieri. La duplice indicazione dei due collaboratori di giustizia dimostra, al di là ogni dubbio, la effettiva frequentazione di Scarantino Vincenzo con Pietro Aglieri, e in conseguenza il mendacio di quanto dallo Scarantino affermato, in sede di controesame e dopo la "ritrattazione", sulla mancanza di rapporti con il suo "capomandamento" Pietro Aglieri. Scarantino Vincenzo ha, inoltre, affermato che non corrispondeva a verità quanto da lui in precedenza dichiarato sulle funzioni di "corriere", per il trasporto di sostanze stupefacenti, svolto in favore di Aglieri Pietro.*

*Egli ha, in particolare, negato di avere da Palermo trasportato in treno eroina e di averla consegnata a Voghera a Tonino Esposito; ha pure negato che, in attesa della consegna del prezzo della sostanza stupefacente da parte dell'Esposito, era solito alloggiare in una bisca clandestina di Mariano Randazzo e che, in epoca successiva, organizzò in proprio un traffico di stupefacenti - eroina di tipo Brown - con Tonino Esposito, servendosi come corriere del genero di Gaspare Amendola, da lui*

*indicato come “Giovanni Travoltina”, pur avendo, anche dopo la ritrattazione, affermato: “Io della strage non so nulla, ma quanto a traffico di droga vi posso far arrestare mezza Palermo”.*

*Scarantino Vincenzo, nel corso del controesame del 19 ottobre 1998, ha, infatti, negato di avere conosciuto Tonino Esposito ed ha affermato di averne sentito il nome da terzi; ha affermato di avere incontrato una sola volta a Palermo e non per motivi illeciti il Randazzo; ha sostenuto di avere chiamato in correità nel traffico di stupefacenti “Giovanni Travoltina” per ragioni di astio ed ha ammesso soltanto di essersi dedicato ad un piccolo traffico di droga, acquistando modesti quantitativi di eroina da Nino Silvestro, persona già deceduta.*

*Anche in questo caso l’assunto di Scarantino Vincenzo - oltre a porsi in contrasto con le sue precedenti dichiarazioni confessorie sul traffico di consistenti quantità di sostanze stupefacenti (vedi, supra, pag. 251- 252) è contraddetto da riscontri oggettivi acquisiti al processo.*

*Augello Salvatore, nel dibattimento di primo grado, ha confessato il suo coinvolgimento nell’attività di traffico di sostanze stupefacenti, chiamando in correità Scarantino Vincenzo e sostenendo che l’attività illecita era diretta e gestita nel quartiere della Guadagna da Vincenzo Scarantino che, grazie al fatto di essere cognato di Salvatore Profeta, poteva commerciare tutta “la droga” che voleva, tanto che, soltanto attraverso lo stesso Augello, ne smerciava circa mezzo chilogrammo a settimana (cfr. verb. ud. 15.12.1994, trascrizioni, pag. 7 - 9).*

*Augello Salvatore, come già si è osservato, ha chiamato in correità Scarantino Vincenzo nell’ambito di un altro processo penale e le sue dichiarazioni hanno contribuito alla affermazione di responsabilità dello stesso Scarantino e del fratello di costui, Umberto, per traffico di sostanze stupefacenti e alla condanna (divenuta definitiva) alla pena di anni nove di reclusione.*

*Hanno, poi, trovato riscontro oggettivo i rapporti tra lo Scarantino e Tonino Esposito, di origine napoletana e trasferitosi a Voghera.*

*L’Esposito, che è stato identificato in Esposito Antonio nato a Napoli il 29 luglio 1938 e residente a Voghera, ha specifici precedenti penali per traffico di sostanze stupefacenti ed è coniugato con Tres Eleonora, tratta in arresto il 18 febbraio 1984 per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di consistenti quantità di eroina e cocaina, assieme ad altre persone, fra cui Randazzo Mariano, soggetto di cui aveva parlato lo Scarantino.*

*L’esistenza di rapporti e contatti fra i coniugi Esposito e Tres ed i fratelli Vincenzo e Rosario Scarantino ha trovato conferma nelle intercettazioni telefoniche disposte nello ambito di indagini eseguite dalla Guardia di Finanza di Palermo nell’anno 1991 a carico dei fratelli Scarantino, dalle quali è emerso che Scarantino Rosario, durante un periodo di permanenza in Milano presso l’abitazione della suocera, aveva contattato l’utenza cellulare intestata a Tres Mauro, in uso alla figlia Tres Eleonora,*



*È emerso, inoltre, dall'esame del tabulato del traffico telefonico del cellulare intestato a Basile Angelo ed in uso a Scarantino Vincenzo, che lo Scarantino, il 28 giugno 1992, aveva contattato per due volte l'utenza cellulare intestata a Tres Eleonora.*

*È stata, altresì, individuata la persona indicata da Scarantino Vincenzo come Giovanni "Travoltina", genero di Gaspare Amendola, die lo Scarantino aveva dichiarato di avere più volte utilizzato come "corriere" per l'acquisto di sostanze stupefacenti da Tonino Esposito, in quel di Voghera.*

*Il "Travoltina" è stato identificato in Corsale Giovanni, nato e residente a Palermo, coniugato con Mendola Vincenza, figlia per l'appunto di Mendola Gaspare, emigrato nel 1969 presso il Comune di Voghera.*

*Corsale Giovanni è stato più volte controllato dalle forze di - polizia in compagnia di stretti congiunti di Scarantino Vincenzo.*

*I riscontri oggettivi alle originarie dichiarazioni del collaboratore dimostrano la effettiva frequentazione con Tonino Esposito e con le altre persone per le ragioni indicate da Scarantino Vincenzo e, in conseguenza, il mendacio di quanto da costui affermato in sede di controesame e dopo la "ritrattazione".*

*Anche su altri specifici punti è stato possibile accertare il mendacio di Scarantino Vincenzo.*

*Lo Scarantino aveva sostenuto nelle sue prime dichiarazioni di avere conosciuto i fratelli Scotto in quanto aveva trafficato in droga anche con persone dell'Arenella; in realtà - egli ha affermato con la "ritrattazione" - non aveva mai conosciuto Scotto Gaetano e aveva visto per la prima volta Scotto Pietro all'udienza preliminare tenutasi nell'ambito di questo processo,- e, dunque, di avere mentito allorché aveva affermato eh avere incontrato al bar "Badalamenti" della Guadagna l'11 e il 18 Luglio 1992 i fratelli Gaetano e Pietro Scotto.*

*Va, tuttavia, rilevato che lo Scarantino, nel corso dell'interrogatorio dei 29 giugno 1994, ebbe ad individuare in fotografia Scotto Gaetano.*

*E, contestatagli tale circostanza nell'udienza del 19 ottobre 1998, egli ha sostenuto che la fotografia di Scotto Gaetano era inserita in un album fotografico che gli venne mostrato dal dott. La Barbera all'aeroporto di Boccadifalco prima dell'interrogatorio del 29 giugno 1994.*

*Egli, con quest'ultima affermazione, ha smentito la sua precedente affermazione del 24 settembre 1998, quando nell'aula bunker di Rebibbia e su domanda di uno dei difensori, negò di avere visto prima del 29 Giugno 1994 fotografie di Scotto Gaetano (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 158).*

*Scarantino Vincenzo ha, inoltre, sostenuto di avere accusato ingiustamente Ganci Raffaele di avere partecipato alla riunione nella villa del Calascibetta per vendetta, essendosi ritenuto offeso dal Ganci*

*che, nel carcere di Termini Imerese e davanti a Biondino Salvatore, lo definì “sbirro”.*

*Anche questa affermazione è smentita con il fatto che, in sede di ricognizione fotografica, egli non ebbe a riconoscere Ganci Raffaele: comportamento, questo, che contrasta con la volontà di vendetta di cui lo Scarantino - contraddicendosi - ha parlato soltanto nella “ritrattazione”.*

*Ha, inoltre, negato lo Scarantino di avere richiesto a Candura Salvatore di rubare una autovettura e di avere ricevuto in consegna la Fiat 126 sottratta a Valenti Pietrina; egli ha, inoltre, sostenuto che questa autovettura fu fatta esplodere, non già in via D'Amelio dagli autori della strage, ma dalla polizia a Bellolampo.*

*Ha, inoltre, voluto aggiungere di essere stato accusato dal Candura perché sospettato di insidiargli la moglie.*

*La falsità di queste controdiichiarazioni di Scarantino Vincenzo è, ad avviso della Corte, dimostrata dai rilievi tecnici e dalle prove di scoppio eseguiti dal collegio dei consulenti nominati dal Pubblico Ministero, da cui risulta, con assoluta certezza, che fu utilizzata come autobomba la Fiat 126 rubata dal Candura a Valenti Pietrina.*

*L'operazione descritta da Scarantino Vincenzo, il quale ha affermato che la Fiat 126 fu fatta esplodere a “Bellolampo” e che, dopo l'esplosione, i reperti furono da Bellolampo trasportati in via D'Amelio, è del tutto improbabile e ai limiti dell'impossibile.*

*Tale operazione, innanzitutto, è smentita dalla presenza, sul luogo della strage e subito dopo l'esplosione, di forze dell'ordine che presidiavano la zona e impedivano l'accesso a chiunque, sicché non sarebbe potuta sfuggire la collocazione di reperti di un'autovettura - fatta esplodere altrove - sul luogo dell'attentato e di pezzi di una balestra di una Fiat 126 nel cratere stesso dell'esplosione.*

*L'impossibilità dell'operazione, supposta dallo Scarantino, è, poi, dimostrata dalla dislocazione dei frammenti della Fiat 126 in una vasta zona attorno al cratere dell'esplosione e dal rinvenimento di “pezzi di balestra e (di) tutto quello che sta nella parte inferiore dell'autovettura in corrispondenza del portabagagli” da parte dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero (vedi, supra, pag. 22 - 24), nonché dall'effettuazione delle prove di scoppio che hanno consentito di stabilire che il cratere, t formatori in seguito alla prova, era praticamente sovrapponibile a quello di via D'Amelio, che “in termini di dislocazione, distanza e deformazioni” il motore usato per la prova era uguale a quello della Fiat 126 rinvenuto in via D'Amelio e che le “demolizioni” riscontrate nell'autobomba, usata in via D'Amelio, erano perfettamente analoghe a quelle osservate sull'autovettura usata per la prova di scoppio (vedi, supra, pag. 25 - 28).*

*Gli accertamenti tecnici dimostrano l'inconsistenza della supposizione di Scarantino Vincenzo che non spiega come abbia potuto fare la polizia non soltanto a trasportare frammenti della Fiat 126 (che, secondo lui, avrebbe fatto scoppiare a Bellolampo) in via D'Amelio, a collocarli, con esattezza*

*e con metodo scientifico, nel cratere dell'esplosione e nella zona attorno al cratere e a ripulire via D'Amelio e la zona colpita dai frammenti dell'altra autovettura (esplosa, secondo lo Scarantino, al posto della Fiat 126) sul luogo dell'attentato senza che di tale operazione nessuno si sia accorto.*

*La supposizione dello Scarantino non spiega, infine, per quale motivo la polizia giudiziaria avrebbe, se ciò fosse stato vero, riferito di avere rinvenuto in via D'Amelio il motore, con il suo numero di matricola, della Fiat 126 di Valenti Pietrina e molti frammenti della stessa autovettura. (v. pagg. 309-318 sentenza di appello del Borsellino 1)<sup>20</sup>.*

Tornando alla valutazione della inattendibilità della ritrattazione di Vincenzo Scarantino così proseguono i giudici:

*“Priva di consistenza - oltre ad essere sfornito del benché minimo elemento probatorio - è, poi, l'affermazione di Scarantino Vincenzo di essere stato accusato da Candura Salvatore per vendetta, essendo stato sospettato di insidiargli la moglie, ove si consideri che tale affermazione non dà nessuna giustificazione razionale del motivo per il quale lo stesso Scarantino Vincenzo ha, a sua volta, confessato di avere dato l'incarico di rubare l'autovettura a Candura Salvatore ed ha chiamato in correità il cognato Profeta Salvatore.*

*Il fatto è che egli è ben consapevole che la prova della sua responsabilità in ordine al furto era stata raggiunta indipendentemente dalla sua confessione e sulla scorta delle concordi dichiarazioni del Candura e di Valenti Luciano; per questo motivo egli ha falsamente affermato di essere stato accusato dal Candura per vendetta e, non potendo negare che fu usata come autobomba la Fiat 126 di Valenti Pietrina, ha imbastito il racconto secondo cui la polizia di Stato, con un'attività di fraudolenta sostituzione di reperti, ha fatto apparire come esplosa in via D'Amelio la Fiat 126 che, invece, era stata fatta esplodere - secondo il racconto dello Scarantino - a “Bellolampo”.*

*Si può, sul punto, affermare - condividendo l'osservazione del Procuratore Generale - che Scarantino Vincenzo ha negato di essere coinvolto nel furto dell'autovettura perché non intendeva più confermare l'identità delle persone che gli avevano conferito l'incarico di procurare la Fiat 126 e, cioè, perché non intendeva più accusare il cognato Profeta Salvatore, da lui indicato, nelle precedenti dichiarazioni e durante il periodo della sua collaborazione, come colui il quale, assieme ad Aglieri Pietro, gli aveva dato l'incarico di procurare l'autovettura.*

*Le considerazioni, appena svolte, consentono già di pervenire alla conclusione che nessuna attendibilità può essere riconosciuta alla “ritrattazione” di Scarantino Vincenzo il quale, nel negare*

---

<sup>20</sup> Proprio quest'ultimo tema dell'inquinamento probatorio dello scenario della strage è stato poi ripreso – sia pure in termini parzialmente diversi (in termini di dubbio in ordine alla presenza del blocco motore della Fiat 126, in via D'Amelio, già il 19 luglio 1992) – nel Borsellino Quater per sconfessarne la validità (v. in particolare pagg. 774-781 sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario).

*per intero le sue precedenti dichiarazioni accusatorie, spesso senza alcun criterio di plausibilità e razionalità, ha dimostrato che le sue controdeklarazioni sono inserite in un contesto simulatorio. Tale conclusione è rafforzata da ulteriori acquisizioni processuali e, in particolare, dalla testimonianza di Padre Giovanni Neri, parroco di Marzaglia.*

*Dalle dichiarazioni del teste risulta che su Scarantino Vincenzo, soprattutto a partire dal Giugno del 1998, furono esercitate forti pressioni perché ritrattasse le dichiarazioni accusatorie rese in precedenza; risulta, inoltre, che - nella seconda metà di Giugno del 1998 - Scarantino Rosario, fratello di Vincenzo, ebbe con il parroco uno sfogo e gli confidò che “si era fatto garante per Vincenzo” con “quelli di giù”, vale a dire con persone di Palermo (certamente inserite in un contesto mafioso).*

*Scarantino Rosario aveva, cioè, garantito, mettendo a rischio la propria vita, che il fratello Vincenzo avrebbe ritirato le proprie accuse.*

*Ha, infatti, affermato il teste: “Perché (Scarantino Rosario) si era impegnato... si era impegnato affinché Vincenzo dicesse la verità, così diceva lui, e se non lo faceva rischiava la vita. Questo lo disse” (cfr. vero. ud. 13.10.1958 del processo n. 9/96 c.d. “Borsellino bis”, trascrizioni, pag. 46).*

*Il teste non ha, tuttavia, saputo precisare verso chi avesse assunto impegni Rosario Scarantino né glielo chiese, anche se il suo “primo pensiero” fu quello di pensare alla “mafia” (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. “Borsellino bis”, trascrizioni, pag. 92).*

*Egli ha, comunque, confermato che lo stesso Scarantino Rosario gli disse: “Mi sono reso garante per... mi sono reso garante di fronte a quelli di giù sul fatto che Vincenzo dicesse la verità, ritrattasse”.*

*«Sì, questo discorso c'è stato;” - ha proseguito il teste - “così come c'è stato il fatto che dopo... che in un certo periodo del mese di giugno in cui Rosario si aspettava probabilmente qualcosa da Vincenzo, cioè che incominciasse a parlare, Rosario fece questa confidenza, cioè parlando disse: “Speriamo che faccia quel..”, cioè che non mi fregghi, in pratica io la capisco così, “perché temo per la mia vita”. Basta, sono io che lego il discorso probabilmente in modo logico, però non... non è importante forse in fase processuale... a minacce dirette» (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. “Borsellino bis”, trascrizioni, pag. 93).*

*Padre Giovanni Neri non ha saputo neppure indicare per quale ragione soltanto nel mese di giugno del 1998 la questione della ritrattazione di Scarantino Vincenzo avesse cominciato a destare forti preoccupazioni nel fratello Rosario che, ha sostenuto il teste, nel corso dei loro precedenti rapporti, protrattisi per un anno e otto mesi, aveva mantenuto un atteggiamento tranquillo e sereno.*

*L'impegno assunto da Scarantino Rosario nei confronti di “quelli di giù”, del cui mancato assolvimento avrebbe potuto essere chiamato a rispondere anche con la vita, dimostra l'esistenza di*

*pressioni esercitate dall'esterno per ottenere la ritrattazione di Scarantino Vincenzo, anche se non vi è prova - sulla base delle dichiarazioni di Padre Giovanni Neri - di minacce esercitate direttamente sul collaboratore per "portarlo alla ritrattazione" (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. "Borsellino bis", trascrizioni, pag. 89; luogo in cui il teste ha affermato: "non ho mai sentito che qualcuno avesse minacciato Vincenzo per portarlo in ritrattazione. Questo non l'ho mai sentito.").* L'esistenza di pressioni esterne dimostra che la "ritrattazione" di Scarantino Vincenzo è stata sicuramente frutto di intimidazioni esterne ma non prova che le pressioni siano state causa esclusiva della "ritrattazione" stessa.

*Si deve, infatti, rilevare che il teste Padre Giovanni Neri - oltre a riferire dello stato d'animo di Rosario Scarantino il quale era così preoccupato da temere per la sua vita dopo avere garantito la "ritrattazione" del fratello Vincenzo che aveva promesso di ritirare le accuse ma non aveva ancora assolto l'impegno preso - ha pure dichiarato che Scarantino Vincenzo minacciò il fratello Rosario, affinché quest'ultimo procedesse al più presto alla vendita di suoi beni immobili intestati a prestanome, corrispondendogli il ricavato che Vincenzo intendeva destinare ai bisogni della propria famiglia in vista della revoca del programma speciale di protezione che avrebbe fretto certamente seguito alla sua "ritrattazione" nei processi per la strage di via D'Amelio (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. "Borsellino bis", trascrizioni, pag. 49 e 77).*

*Scarantino Vincenzo, incontrando difficoltà nella vendita dei suoi immobili "perché non le comprava nessuno", aveva preteso che il fratello Rosario liquidasse i suoi beni personali, con promessa di futura compensazione quando fosse stato possibile mettere in vendita gli immobili a lui appartenenti (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. "Borsellino bis", trascrizioni, pag. 96, 102 e 120). Scarantino Vincenzo - dopo avere ricevuto, nell'estate del 1998, dal fratello Rosario la somma di 40 milioni di lire, equivalente al prezzo, in tutto o in parte, di un proprio immobile (ciò provocò una violenta lite tra Rosario e la sua convivente che aveva considerato ingiustificata, data la precaria situazione finanziaria del nucleo familiare, tale corresponsione a Vincenzo) ed avere dato sicurezza economica alla famiglia, che fece trasferire-in-Germania - si preparò a ritrattare, trasferendo - in previsione, del suo arresto che avrebbe necessariamente fatto seguito alle sue controdeklarazioni - i mobili dal parroco di Marzaglia, presso cui, domenica 13 Settembre, si riunirono "tutta la famiglia di Vincenzo, tutta la famiglia di Rosario, Domenico, la signora Profeta e la mamma di Rosario" (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. "Borsellino bis", trascrizioni, pag. 49 - 50, 57 - 62).*

*Può, dunque, affermarsi - sulla base della testimonianza di Don Giovanni Neri - che la "ritrattazione" di Scarantino Vincenzo fu il prodotto di pressioni e minacce riconducibili con certezza al contesto mafioso palermitano ("quelli di giù", secondo l'espressione di Padre Neri), interessato all'esito dei processi sulla strage di via D'Amelio e, dunque, ad ottenere la sua*

*ritrattazione.*

*Lo Scarantino si piegò alle pressioni dopo avere ottenuto la disponibilità di una somma di denaro, ricavata dalla vendita di un immobile del fratello Rosario” (v. pagg. 318- 322).*

I giudici di secondo grado prendono in esame anche la ritrattazione televisiva del 1995 nonché gli episodi che si collocano tra la prima e la seconda trattazione (biennio 1995-1997), non al fine di sminuire l’attendibilità della sua collaborazione, ma al fine di depotenziare il significato della ritrattazione dibattimentale del 1998.

*“La “ritrattazione” dello Scarantino del settembre 1998, pur costituendo l’unico fatto che ha interrotto bruscamente la sua collaborazione con lo Stato, non è, tuttavia, il primo episodio in cui egli manifestò la volontà di ritirare le accuse nei confronti delle persone che aveva chiamato in correità nella strage di via D’Amelio.*

*Ed infatti, nel 1995, si mise in contatto con una rete televisiva, a diffusione nazionale, per dichiarare che le persone da lui accusate di strage non erano colpevoli; nel 1996, per due volte, chiese di rinunciare al programma speciale di protezione, che a lui e ai suoi familiari era stato accordato, e di essere associato in carcere per espiare le pene inflittele dalla Corte di Assise di Caltanissetta e le altre alle quali è stato definitivamente condannato; nel Dicembre del 1997 inviò una lettera (acquistata al processo) al presidente della Corte di Assise del processo c.d. “Borsellino bis” con la quale manifestava l’intenzione di non volere più collaborare con lo Stato.*

*I fatti del 1995 e del 1997 sono incontrovertibili e sono, comunque, dimostrati da prove documentali, acquisite al processo.*

*Gli episodi del 1996 sono provati dalle dichiarazioni testimoniali rese dai direttori delle case circondariali di Venezia e di Roma (Rebibbia).*

*La teste Gabriella Straffi, direttrice della casa circondariale di Venezia, esaminata il 14.11.1998, ha riferito che il 20 febbraio 1996, cioè meno di un mese dopo la deliberazione della sentenza, che ha definito il primo grado di questo giudizio Scarantino Vincenzo si presentò al carcere di Venezia; fu effettuato dall’ufficio matricola del carcere un controllo diretto a verificare desistenza di ordini di custodia cautelare o di esecuzione di pena, che ebbe esito negativo.*

*Scarantino Vincenzo accettò di uscire dalla casa circondariale dopo molte ore e soltanto a seguito di laboriose trattative che coinvolsero i locali vertici della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri ed un magistrato che colloquì telefonicamente con lui.*

*Lo Scarantino, dunque, manifestò, subito dopo la conclusione del primo grado di questo giudizio, la volontà di essere arrestato e di rinunciare al programma speciale di protezione.*

*Il teste Barbera Maurizio, direttore della casa circondariale di Roma (Rebibbia), ha, a sua volta, dichiarato che, nel corso dello stesso anno 1996, Scarantino Vincenzo una sera si è presentato al*

*carcere e gli ha manifestato la volontà di essere arrestato.*

*E, poiché non esisteva nessun titolo di detenzione, il teste spiegò allo Scarantino che non poteva essere associato al carcere; trascorsero molte ore e fu necessario l'intervento di agenti del commissariato di zona, dei carabinieri della stazione di San Basilio e degli agenti dello SCO prima che Scarantino Vincenzo si convincesse a lasciare il carcere e ad affidarsi ancora una volta agli agenti del Servizio centrale di protezione (cfr. verb. ud. 24.11.1998, trascrizioni, pag. 51 - 63).*

*Nel corso del 1997, lo Scarantino, che pure aveva manifestato l'intenzione di non volere più collaborare con lo Stato, fu lungamente esaminato davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. "Borsellino bis" (a Marzo e a Maggio) e ribadì tutte le accuse precedentemente lanciate nei confronti delle persone chiamate in correità per la strage di via D'Amelio.*

*Consegue - da quanto sin qui esposto - che Scarantino Vincenzo, accanto alla determinazione di collaborare con lo Stato e nel corso della sua collaborazione, manifestò più di una volta la volontà di tornare indietro.*

*Il ripetuto tentativo di costituirsi in carcere e di ritirare le accuse non è, per sé solo, idoneo a dimostrare l'autonomia di questa scelta, ben potendo la stessa essere stata determinata dalle pressioni del suo stesso nucleo familiare e del contesto mafioso palermitano; pressioni - come si è visto - concretamente esercitate e culminate, nel settembre del 1998, nella completa "ritrattazione" del collaboratore.*

*Questi ripetuti tentativi dimostrano, tuttavia, che la scelta di collaborazione di Scarantino Vincenzo non è stata mai salda e definitiva, essendo stata contrassegnata da comportamenti contraddittori, determinati dalla sua incapacità di resistere alle pressioni esterne e dalla conseguente necessità di orientare la sua condotta su scelte provvisorie.*

*Non a caso lo stesso Scarantino Vincenzo non ha escluso, davanti a questa Corte, di potere in futuro revocare la sua ritrattazione e confermare le dichiarazioni accusatorie in precedenza formulate, quasi a voler indicare che la sua "ritrattazione" - sicuramente frutto dell'adagiarsi dello stesso Scarantino a pressioni provenienti dal suo stesso nucleo familiare e da soggetti inseriti nel contesto mafioso - non era per nulla genuina ed obbediva a una scelta contingente cui non si era potuto o voluto sottrarre.*

*Non si percepì la reale consistenza del rapporto tra Vincenzo Scarantino e Marino Mannoia che poteva desumersi dalla complessiva portata delle dichiarazioni del collaboratore di S. Maria di Gesù.*

*Come infatti si legge nel prosieguo della sentenza in disamina:*

*"Il Marino Mannoia è stato interrogato il 2 aprile 1993 in sede di commissione rogatoria internazionale e il relativo verbale è stato ritualmente acquisito in primo grado agli atti di questo processo.*

*Il collaboratore ha... confermato i rapporti tra Scarantino Vincenzo e Pietro Aglieri; posto, infatti, a confronto con lo Scarantino il 12 gennaio 1995, egli ha dichiarato: “Adesso che lo vedo di persona riconosco perfettamente Vincenzo Scarantino, che ricordo di avere più volte incontrato alla Guadagna, anche in compagnia di Pietro Aglieri, oltre che con suo fratello Rosario ed altri giovani di quel quartiere”.*

*Francesco Marino Mannoia, inoltre, dopo aver riconosciuto in fotografia Profeta Salvatore e Scarantino Rosario ed avere indicato nelle foto di Scarantino Vincenzo, Umberto e Domenico, i fratelli di Rosario Scarantino, di cui non conosceva i nomi, ha precisato che aveva avuto rapporti soltanto con Scarantino Rosario, che sapeva essere “uomo d’onore” e cognato di Profeta Salvatore, mentre conosceva soltanto di vista gli altri fratelli*

*Egli ha, quindi, dichiarato: “Mi risulta che la famiglia Scarantino, almeno le persone effigiate nelle foto n. 1, 2, 3 (e cioè Scarantino Vincenzo, Rosario ed Umberto) rubavano auto per conto di Salvatore Profeta. Faccio presente che alcune delle auto che Profeta Salvatore faceva rubare servendosi dei fratelli Scarantino sono state usate per la commissione di delitti; a rubare le auto era soprattutto Saruzzu. Posso riferire un episodio che mi coinvolge personalmente, attinente proprio la sottrazione di un’auto, in particolare una Fiat 128, se non ricordo male, rubata da Saruzzu per conto di Carlo Greco, molto intimo di Salvatore Profeta che in quel periodo era in stato di detenzione. Quell’auto fu appunto utilizzata da me, Carlo Greco ed altre persone per uccidere un rappresentante di libri ”.*

In buona sostanza Francesco Marino Mannoia di Vincenzo Scarantino – a parte il suo rapporto di collateralità diretta con il fratello Rosario – non sapeva nulla, nemmeno il nome di battesimo.

Il punto dei rapporti tra Vincenzo Scarantino e Francesco Marino Mannoia sarà sviluppato nel prosieguo (v. par. 9.4 ).

Ritenero, tuttavia, che vi fosse stata “una interferenza nel percorso collaborativo” di esponenti del sodalizio mafioso finalizzata “al deliberato inquinamento delle prove e resa agevole dall’originaria tendenza del collaboratore ad operare la commistione di elementi reali e di altre circostanze non vere”, pervenendo alla conclusione di ritenere veritiero, in ultima analisi, “soltanto il nucleo fondamentale del discorso narrativo riguardante la porzione della fase esecutiva della strage cui egli aveva certamente partecipato e che rispondeva alle caratteristiche del suo profilo criminale” (cfr. pagg. 369 e ss. ).

I giudici di secondo grado ritennero credibili soltanto le dichiarazioni relative alla richiesta rivolta a Scarantino da Salvatore Profeta e Pietro Aglieri di procurare un’autovettura di piccola cilindrata, all’incarico successivo dato al Candura di rubare un’autovettura Fiat 126 e alla messa a disposizione della stessa agli esecutori materiali dell’attentato.

Venne, inoltre, dato risalto al fatto che tale segmento narrativo aveva trovato piena corrispondenza



con le dichiarazioni rese *de relato* da Francesco Andriotta, molto tempo prima della collaborazione del medesimo Scarantino.

Quanto all'Andriotta, considerarono i giudici che le dichiarazioni del medesimo, pur nella consapevolezza dell'affannosa ricerca di benefici premiali da parte dello stesso, fossero intrinsecamente attendibili nella parte in cui rivelavano dettagli originali *“non conoscibili da fonti diverse da quelle costituite dal racconto di Scarantino”*.

Al contrario, venne dato atto che *“l'attendibilità di Scarantino si affievoliva quanto più egli nel suo racconto si allontanava dalla porzione di vicenda cui aveva direttamente partecipato”* con particolare riferimento alla riferita *“riunione organizzativa di fine giugno o primi di luglio nella villa di Calascibetta alla quale avrebbe accompagnato il cognato Profeta”*.

Rilevanti in questa sede sono le argomentazioni con le quali si sconfessa Scarantino in ordine alla partecipazione alla riunione di villa Calascibetta di Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Brusca Giovanni e Ganci Raffaele.

Si riporta lo stralcio della motivazione per la parte di interesse (cfr. pagg. 337 e ss.):

*“Le dichiarazioni accusatorie dello Scarantino non sono, inoltre, credibili perché, pur avendo egli dichiarato di avere visto molte volte Di Matteo Mario Santo e La Barbera Gioacchino, alla Guadagna o “sul viale della Guadagna” (vedi, supra, pag. 271 - 274), ha finito, nell'individuazione fotografica eseguita durante l'interrogatorio del 6.9.1994, di riconoscere il La Barbera in una fotografia (numero 7) che ritraeva il Di Matteo.*

*Esibitegli, inoltre, le fotografie (n. 7 e 12) dei due collaboratori, Scarantino Vincenzo ha affermato di avere individuato una maggiore somiglianza con la persona da lui conosciuta come Gioacchino La Barbera nella fotografia numero 7 che, invece, ritraeva Di Matteo Mario Santo; mostratagli una fotografia (numero 13) che ritraeva Rampulla Pietro, coinvolto nella strage di Capaci, lo Scarantino rispose che si trattava del Di Matteo.*

*Lo Scarantino, infine, riconobbe il Di Matteo in una fotografia (numero 8) che ritraeva, invece, Ferrante Giovan Battista.*

*La mancata individuazione fotografica - che, come ha osservato il Procuratore Generale nella sua requisitoria, si risolse in un inquietante scambio operato dallo Scarantino tra le persone del Di Matteo e del La Barbera - dimostra, ad avviso della Corte, che Scarantino Vincenzo non conosceva affatto i due collaboratori da lui chiamati in correità o, almeno, che di loro aveva una conoscenza così superficiale da non ricordare neppure le loro sembianze.*

*Tale conclusione è rafforzata dalla giustificazione da lui data sul mancato riconoscimento nell'interrogatorio del 12.9.1994, nel corso del quale gli fu fatto rilevare che egli, pur avendo riferito di avere notato più volte il La Barbera, non aveva fatto alcun cenno ad un particolare fisico che*

*avrebbe dovuto attirare la sua attenzione e rimanergli impresso nella memoria: il colore azzurro degli occhi di La Barbera Gioacchino (un particolare, peraltro, non comune in terra di Sicilia e, in particolare, nella Sicilia occidentale).*

*La risposta dello Scarantino è stata la seguente: “Apprendo da voi che Gioacchino La Barbera ha gli occhi chiari; non li avevo mai notati. Faccio presente che io sono molto timido e difficilmente guardo in faccia le persone e quindi non presto attenzione ai particolari del volto”.*

*Questa risposta appare, tuttavia, poco plausibile, tanto più se si considera che egli del Di Matteo ha, invece, fornito particolari che denotano una sua più attenta e meno timida osservazione: “... ha circa 44 anni, è più basso di me di statura ... corporatura robusta, capelli di colore scuro, ricci, occhi chiari ed ... un grosso naso”.*

*Ed ancora: “Desidero precisare che il Di Matteo, quando l’avevo conosciuto aveva i capelli un po’ lunghi e mossi. Inoltre, in occasione dei primi incontri ... se non ricordo male portava la barba. Quando invece lo accompagnai in macchina a casa di Profeta .. aveva i baffi. Quando infine l’ho rivisto alla riunione in casa di Calascibetta, il Di Matteo, ricordo con certezza, aveva nuovamente la barba”.*

*Lo Scarantino mostra, in verità, di non conoscere né il La Barbera né il Di Matteo del quale ha, pure, fornito una descrizione meno generica.*

*Non soltanto, infatti, Di Matteo Mario Santo ha sempre sostenuto di non aver mai portato barba o baffi (e la sua affermazione non risulta essere stata contraddetta nel corso del processo) ma soprattutto Francesco Marino Mannoia, nel corso del confronto con lo Scarantino del 12 gennaio 1995 (acquisito al processo con il consenso di tutte le parti), ha negato di essersi incontrato, alla Guadagna, con Pietro Aglieri e con Di Matteo Mario Santo tra il 1987 e il 1988, come, invece, aveva raccontato Scarantino Vincenzo (il Marino Mannoia nel 1987 e nel 1988 era detenuto e non poteva, quindi, trovarsi con Pietro Aglieri e Di Matteo Mario Santo alla Guadagna, essendo stato arrestato il 1985 e detenuto ininterrottamente sino alla sua collaborazione e al successivo trasferimento negli Stati Uniti d’America)...*

*Anche l’individuazione di Cancemi Salvatore da parte di Scarantino Vincenzo suscita perplessità, posto che egli lo individuò in quella foto più volte diffusa dai grandi mezzi di comunicazione - e dunque nota al pubblico - che lo ritraeva con i baffi.*

*Lo Scarantino, inoltre, ha dichiarato che il Cancemi nella riunione nella villa del Calascibetta aveva i baffi.*

*Cancemi Salvatore ha dichiarato di essersi fatto crescere i baffi solo dopo le stragi e la sua affermazione ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Ganci Calogero e di Anselmo Francesco Paolo, entrambi collaboratori di giustizia (vedi, supra, pag. 68 e 76, dichiarazioni di Ganci Calogero*

e Anzelmo Francesco Paolo; vedi, anche, pag. 56 e 63, dichiarazioni di Ferrante Giovan Battista il quale ha affermato che forse il 19.7.1992 il Cancemi aveva i baffi ma ha escluso di averlo visto in tutto il periodo compreso tra la fase preparatoria della strage di Capaci e il 19.7.1992, giorno della strage di via D'Amelio).

Il Cancemi, inoltre, ha precisato - nel confronto con Scarantino Vincenzo nel corso del quale gli ha pure contestato che la descrizione fisica da costui fatta corrispondeva a quella delle fotografie pubblicate nei giornali - che i carabinieri gli “avevano fatto una ripresa” da cui risultava che egli non aveva portato baffi sino al periodo in cui si diede alla latitanza (cfr. verbale di confronto del 13.1.1995, pag. 11 - 12 e 34, luogo in cui Cancemi Salvatore ha ribadito: “Senti, io non ho portato i baffetti nella mia vita, io non ho portato mai i baffetti nella mia vita, io non ho portato i baffetti nella mia vita, hai capito?!! Nel periodo che dici tu ci sono le riprese dà Carabinieri, che mi hanno ripreso qua, ce l'hanno loro, e sono senza baffi, non ho portato mai nella mia vita, i baffi li ho portati quando sono andato latitante e fino a quando mi sono consegnato hai capito?!!

Non ho mai portato i baffi nella mia vita, a chi le vendi queste bugie!? A chi le vendi!? Queste vedi che sono persone intelligenti e ti capiscono abbastanza bene che tu sei un falso, hai capito?!”!

Così conclusero sul punto i giudici di secondo grado:

*E', dunque, necessario concludere, sulla base delle considerazioni svolte... che la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti di Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo e Brusca Giovanni è inattendibile perché negativamente riscontrata.*

*Si tratta, in particolare, di una chiamata tardivamente formulata (il ritardo nei confronti di Ganci Raffaele e Brusca Giovanni non ha alcuna plausibile giustificazione) e corredata di una mancata individuazione fotografica del Di Matteo, del La Barbera, del Brusca e di Ganci Raffaele (del mancato riconoscimento, come si è detto, sono state date spiegazioni non plausibili e prive di senso, oltre che contraddittorie) e dell'indicazione, per i quattro chiamati, con riferimento al giorno della riunione in casa Calascibetta, di tratti fisici non corrispondenti alla realtà (il Di Matteo con una barba che quest'ultimo non ha mai avuto; il La Barbera di cui non aveva notato gli occhi azzurri e che chiamava “Iachino” - termine siciliano corrispondente all'italiano Gioacchino - quando, in realtà, il La Barbera veniva chiamato Gino; il Cancemi con baffi che allora non portava; il Brusca descritto come magro mentre all'epoca delle stragi pesava, pur essendo alto metri 1,75, non meno di 85 chili).*

Anche sullo spostamento della data della riunione di villa Calascibetta e sulle modalità, “a dir poco grottesche”, della predetta riunione la Corte colse tutta l'inconsistenza di Scarantino:

*“La rettifica della data obbedisce, invece, all'esigenza di Scarantino Vincenzo non già o non soltanto di allineare le sue dichiarazioni a quelle del Candura, il quale aveva indicato tra il 5 e il 7 Luglio*

*(vedi, supra, pag. 211) la data del flirtò della Fiat 126 (denunciato da Valenti Pietrina il successivo 10 Luglio 1992), ma soprattutto di dare coerenza al suo racconto sulla riunione, posto che egli aveva posto un collegamento diretto tra la riunione e l'incarico del furto, avendo dichiarato di avere ricevuto dal cognato Profeta Salvatore e da Aglieri Pietro l'incarico di procurare un'autovettura di piccola cilindrata subito dopo la riunione.*

*E, poiché l'epoca del furto - sulla base delle dichiarazioni del Candura e della denuncia di Valenti Pietrina - costituiva un dato certo che non poteva essere modificato, dovendo essere necessariamente collocata nei giorni precedenti e vicini al 10 Luglio 1992, Scarantino Vincenzo ha dovuto necessariamente rettificare la data della riunione che non poteva rimanere ferma al 20, al 24 Giugno o alla fine di Giugno, apparendo poco verosimile che egli abbia potuto impiegare due settimane o "circa una settimana" (secondo lo stesso Scarantino) per portare a compimento l'incarico che non presentava particolari difficoltà e che, nello stesso tempo, era di assoluta importanza perché connesso a un delitto "eclatante" di trovare un'autovettura; incarico che gli era stato affidato dal cognato Profeta Salvatore e da Aglieri Pietro, "capomandamento" di Santa Maria del Gesù (vedi, supra, pag. 109, dichiarazioni di Drago Giovanni sui luoghi di riunione di "Cosa Nostra" a Santa Maria di Gesù).*

*Né può essere condiviso l'assunto secondo cui Scarantino avrebbe potuto, sin dall'inizio, rendere dichiarazioni coincidenti con quelle dell'altro collaboratore che gli erano o dovevano essergli note sin dal primo interrogatorio, ove gli aggiustamenti fossero stati operati nella prospettiva di far coincidere la propria ricostruzione dei fatti con quella proposta dal Candura.*

*È agevole, al riguardo, osservare che Scarantino Vincenzo - sino all'interrogatorio del 12 settembre 1994 - aveva affermato che egli aveva già la disponibilità dell'autovettura prima ancora di avere ricevuto l'incarico da Pietro Aglieri e dal cognato Profeta Salvatore.*

*Lo Scarantino, dunque, sino a quando fornì questa ricostruzione del furto, vale a dire, sino a quando sostenne che egli aveva la disponibilità di una Fiat 126 ancora prima di ricevere l'incarico da Aglieri Pietro e da Profeta Salvatore, non aveva necessità di spostare la data della riunione, ben potendo questa essersi svolta tra il 20 e il 24 Giugno (interrogatorio del 24.6.1994) o tra la fine di Giugno e i primi di Luglio (interrogatorio del 29.6.1994) o tra il 5 e l'8 Luglio e, cioè, in un giorno qualsiasi. Divenne, invece, necessario rettificare la data della riunione quando Scarantino Vincenzo fece propria la ricostruzione del furto operato dal Candura, il quale ha sempre dichiarato di avere ricevuto l'incarico nei primi giorni di Luglio e, precisamente, il 5 o il 6 Luglio, essendo soltanto allora divenuto contraddittorio sostenere che la riunione si era svolta tra il 20 Giugno e il 24 Giugno o alla fine di Giugno, che l'incarico era stato dato allo Scarantino subito dopo la riunione e che questi aveva consegnato l'autovettura, di cui conosceva l'uso al quale sarebbe stata destinata, con*

*notevole ritardo.*

*Tale necessità poté sorgere soltanto dopo il 12 settembre 1994, poiché solo con quest'ultimo interrogatorio lo Scarantino fece propria la ricostruzione del Candura.*

*Egli, infatti, resosi conto dell' incongruenza e dell' incompatibilità tra la data della riunione, originariamente indicata e quella del finto (quest'ultima era un dato certo), nell'interrogatorio del 25.11.1994 spostò la data della riunione intorno al 6 o al 7 Luglio (facendo, dunque, coincidere le date della riunione, dell'incarico ricevuto e del furto della Fiat 126) e, nelle dichiarazioni del 24.2.1995, diede la sua giustificazione, invero poco plausibile, della tardiva rettifica della data della riunione..... (v. pagg. 358 – 360).*

*“Né vanno sottovalutate le incongruenze sulla descrizione della riunione che, pur essendosi tenuta sotto la direzione di Riina Salvatore e con l'intervento di alcuni “capimandamento”, che stavano discutendo l'uccisione del dott. P. Borsellino, si sarebbe svolta nella casa di una persona che era allora latitante, con la porta aperta e avrebbe consentito a Scarantino Vincenzo - che pure ha dichiarato di essersi allontanato, “per educazione” in modo da evitare di continuare, suo malgrado, ad ascoltare la discussione (vedi, sopra, pag. 262) - di irrompere nel salone della villa per prendere una bottiglia d'acqua mentre il capo indiscusso di “Cosa Nostra” sosteneva la necessità di eliminare il magistrato.*

*Particolare, questo, che non è sfuggito - ed è stato, anzi, sottolineato - dal magistrato della Procura della Repubblica che ha proceduto al confronto tra Scarantino Vincenzo e Cancemi Salvatore.*

*Ed è significativa, per la sua irragionevolezza, la risposta data dallo Scarantino alla osservazione del magistrato; risposta che ha meravigliato lo stesso Cancemi.*

*Conviene, al riguardo, riportare testualmente un brano del verbale di confronto del 13.1.1995 tra Cancemi Salvatore e Scarantino Vincenzo (cfr. pag. 78):*

*P.M.: E quindi proprio nel momento, guardi Scarantino... questo io gliel 'ho sempre detto, e glielo dico ancora una volta certo se l'oggetto della riunione è quello che racconta lei, si parlava di questo e quindi non si parlava di altro, però guarda il caso, proprio nel momento in cui lei è entrato si è colto l'attimo fuggente come si suol dire, proprio è capitato proprio in quell'attimo che Riina diceva queste così delicate?!*

*Scarantino: Sì, sarà che ha perso (?) l'equilibrio del cervello! non lo so... non lo so...*

*Cancemi: Chi?*

*Scarantino: Totò Riina...*

*Cancemi: L'equilibrio del cervello... Totò Riina?!*

*Scarantino: ... può essere...*

*Cancemi: Posso parlare io?*

*P.M.: Un minuto... Cancemi! Scarantino... racconti anche a Cancemi quello che lei già altre volte ha detto, riguardo a come si è concluso questo incontro, lei cosa ha fatto, li ha visti uscire, li ha salutati?*

*Scarantino: No, li ho visti uscire e sono usciti a frotte... (v. pagg. 373 – 374).*

Tuttavia, come si è già accennato, proprio la “provvidenziale” mancata proposizione dell’appello rispetto alla condanna comminata a Scarantino in primo grado di fatto “legò le mani” alla Corte.

Si riporta lo stralcio della motivazione per la parte di interesse (pag. 371):

*Si deve aggiungere che la responsabilità penale di Scarantino Vincenzo, in ordine al furto dell’autovettura e alla sua partecipazione alla strage, è stata definitivamente accertata con sentenza divenuta irrevocabile.*

*La sentenza costituisce una definitiva conferma della partecipazione di Scarantino Vincenzo a questa porzione della fase esecutiva della strage di via D’Amelio e, a norma dell’art. 238 bis c.p.p., deve essere utilizzata ai fini della prova del fatto in essa accertato e valutata a norma degli art. 187 e 192 comma terzo del medesimo codice di rito, nei confronti degli imputati di questo processo.*

Pertanto, ancora, nella medesima sentenza fu osservato che (v. pag. 375):

*“Il rigore nella valutazione delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo è imposto dall’insolita attività di studio, dimostrata dalla produzione, da parte del difensore dello Scarantino, del “promemoria” e dalle annotazioni sugli interrogatori di agenti addetti alla sua tutela.*

*Le annotazioni sono state, peraltro, riconosciute dal teste Mattei Fabrizio, esaminato nell’udienza del 28.11.1998, il quale ha confermato di avere aiutato lo Scarantino nello studio degli interrogatori, annotando le contraddizioni che lo stesso Scarantino rilevava. Orbene, se tale inusuale attività non implica, per sé stessa, che le dichiarazioni rese in dibattimento non siano vere e che l’eventuale soluzione dei contrasti non sia reale sol perché è il risultato di uno studio accurato, impone, tuttavia, una maggiore cautela nella valutazione delle dichiarazioni dibattimentali di Scarantino Vincenzo, nella parte in cui vengono “sanate” le contraddizioni.”*

A ben vedere si tratta proprio dell’attività materiale che è contestata all’odierno imputato MATTEI FABRIZIO (e a RIBAUDO MICHELE) al capo b) dell’imputazione e che pertanto non solo era pubblicamente nota, ma anche negativamente valutata da un’autorità giudiziaria già nel 1999.

La Suprema **Corte di Cassazione** (Prima Sezione) con **sentenza del 18 dicembre 2000**<sup>21</sup>, ha pienamente confermato la sentenza di secondo grado pronunciata nel corso del cosiddetto Borsellino 1.

---

<sup>21</sup> Sentenza nr. 1090/2000 emessa in data 18-12-2000 (dep. 19 gennaio 2001) dalla Corte di Cassazione Sez. I nel processo contro OROFINO Giuseppe + 2.

In tal modo è divenuta definitiva la condanna all'ergastolo di Profeta Salvatore<sup>22</sup> così come le assoluzioni di Orofino Giuseppe<sup>23</sup> e di Scotto Pietro<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Vale la pena precisare come Salvatore Profeta (deceduto nel settembre 2018), è stato condannato all'ergastolo non sulla base "dell'intera" chiamata in correità del cognato Scarantino.

I giudici di secondo grado ritennero attendibile Scarantino solo in relazione all'incarico di reperire un'autovettura di piccola cilindrata.

Ciò anche alla stregua del riscontro logico che, rappresentando Profeta "uomo di spicco" della Guadagna, nell'aver conferito, insieme con l'Aglieri, capo mandamento della citata famiglia, l'incarico del furto, avvalendosi di una figura di scarso rilievo quale il cognato Scarantino, non poteva comunque non sapere l'uso cui era destinata l'autovettura, e, inoltre per le dichiarazioni del collaboratore Costa che aveva indicato nel Profeta il possibile soggetto di riferimento per la consegna dell'esplosivo.

Per contro i giudici non ritennero attendibile Scarantino sia in relazione alla partecipazione di Salvatore Profeta alla riunione nella villa di Giuseppe Calascibetta, sia in relazione alla partecipazione di Profeta Salvatore al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 che sarebbe avvenuto nel garage di Orofino Giuseppe.

La S.C., con riferimento alla confermata responsabilità del Profeta, in ordine alla strage di via D'Amelio, così concluse: *"... furto che, pur in assenza di obiettivi riscontri alla tardiva, contraddittoria e inattendibile dichiarazione accusatoria di Scarantino in ordine alla partecipazione del Profeta anche all'ulteriore segmento della fase esecutiva, costituito dal prelievo dell'esplosivo dal magazzino-porcilaia del Tomaselli e del suo caricamento a bordo dell'autovettura rubata nell'autocarrozzeria di Orofino, implica un contributo essenziale e determinante alla consumazione della strage di via D'Amelio, essendo Profeta perfettamente consapevole dell'uso cui era destinata l'autovettura reperita e messa a disposizione dei complici"* (p. 19).

<sup>23</sup> Vale la pena precisare che Giuseppe Orofino è stato assolto in secondo grado dal delitto di strage e riconosciuto viceversa colpevole dei delitti di simulazione di reato e favoreggiamento reale (egli stato ritenuto vicino al mandamento della famiglia mafiosa di Brancaccio, rispetto alla quale aveva dimostrato costante disponibilità e, nel caso di specie, consegnando a uomini d'onore della stessa famiglia le targhe ed i documenti di un'autovettura ricoverata presso il suo garage).

La Corte di Cassazione ha confermato pienamente la bontà del percorso argomentativo della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta in ordine all'assoluzione per il delitto di strage evidenziando che *"le dichiarazioni accusatorie di Scarantino e quelle de relato di Andriotta (rese peraltro quando Orofino era già stato tratto in arresto ed erano note le contestazioni fattuali), circa la consapevolezza da parte di Orofino di fornire le targhe ed i documenti di circolazione ad esponenti di Cosa nostra, perché fossero utilizzati come copertura per la circolazione dell'autobomba impiegata nella strage, e addirittura circa la sua presenza in officina quando venne sistemato l'ordigno esplosivo a bordo della Fiat 126 rubata, non erano per contro assistite dal requisito della congruità logica né della convergenza, essendo molteplici ed evidenti le contraddizioni tra le due versioni narrative sull'essenza dell'accadimento, quanto al luogo preciso di caricamento dell'esplosivo (la porcilaia di Tomaselli o il garage di Orofino), al numero e all'identità delle persone che avrebbero partecipato all'operazione di "imbottitura" della Fiat 126 nel garage di Orofino e alle stessa presenza del garagista in quell'occasione"* (p. 29).

Conseguentemente non poteva ritenersi raggiunta la prova della consapevolezza da parte dell'imputato dell'impiego come autobomba del veicolo rubato dovendosi osservare per usare le parole della S.C. che *"la descritta conflittualità indiziaria, insita nel nucleo essenziale delle dichiarazioni accusatorie di Scarantino e Andriotta, ha correttamente determinato il giudice di merito ad escludere, in assenza della c.d. convergenza del molteplice e di ulteriori elementi indiziari, che potesse considerarsi raggiunta la prova dell'effettiva consapevolezza da parte dell'imputato anche del programmato crimine stragista..."* (p. 31).

<sup>24</sup> Deve essere precisato come nel giudizio primo grado, ritenuta *"probabile e concretamente verosimile"* l'ipotesi di un'abusiva intercettazione da parte di Pietro Scotto sull'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino, diretta ad acquisire informazioni sul giorno e sull'ora esatta della visita del dottor Borsellino alla madre in quel fine settimana, il predetto Pietro Scotto era stato condannato all'ergastolo quale uno degli esecutori di tale fase della strage, anche (ma non solo cfr. pag. 34), in conseguenza della *chiamata in correità di Scarantino che aveva confermato le propalazioni dell'Andriotta, sostenendo di aver assistito la mattina del sabato del 18 luglio 1992, davanti ad un bar della Guadagna, al colloquio tra Gaetano Scotto, fratello di Pietro che era rimasto in macchina, Natale Gambino e Cosimo Vernengo*

Con riferimento a quest'ultimo vale la pena segnalare come i giudici d'appello – nel considerare non provata l'abusiva intercettazione telefonica sull'utenza attestata nell'appartamento della famiglia Fiore-Borsellino ritenendo che le circostanze riferite dai testi (in particolare Fiore, Corrao e Caruso) dovessero essere temporalmente collocate al 14 luglio 1992<sup>25</sup> e, dunque, muovendo da un simile

---

*circa l'effettiva realizzazione dell'intercettazione telefonica da parte dello stesso Scotto Pietro, intercettazione che avrebbe consentito di individuare i prossimi movimenti del magistrato (pag. 34).*

La Corte di Cassazione per converso riconosce come “*corretta, adeguata e logica*” nonché sottratta a qualsivoglia vizio motivazionale la diversa valutazione della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta che non ha invece condiviso tali conclusioni in ordine ad una captazione abusiva delle conversazioni telefoniche poiché, anche alla luce delle nuove prove dichiarative acquisite nel corso del giudizio di secondo grado, era risultato che “*sin dai primi giorni della settimana era stata comunque stabilita dagli attentatori la domenica del 19 luglio per l'esecuzione della strage in via D'Amelio sulla base del dato statistico e degli esiti dell'osservazione diretta dei movimenti del magistrato in ordine alle visite effettuate alla madre sempre di domenica mattina in via D'Amelio, indipendentemente e anzi in contrasto con il tenore delle conversazioni transitate dal venerdì 17 alla domenica 19 luglio sull'utenza telefonica de qua*”.

In tal senso depongono “*le coerenti ed affidabili dichiarazioni*” dei collaboratori Antonino Galliano, Giovan Battista Ferrante, Salvatore Cancemi, Salvatore Vitale, Salvatore Grigoli, Emanuele e Pasquale Di Filippo. “*D'altra parte nessuno dei collaboratori, fra i quali esponenti di spicco di Cosa nostra come il Cancemi e il Giovanni Brusca, abbia riferito di essere a conoscenza dell'utilizzazione da parte dell'organizzazione mafiosa di intercettazioni telefoniche per l'esecuzione di questa strage così come di altri attentati*” (cfr. pp. 35-36).

Con riferimento a quanto affermato da Scarantino si è precisato come “*la narrazione del collaboratore Scarantino, circa l'incontro avvenuto al bar Badalamenti della Guadagna con i fratelli Scotto la mattina del sabato 18 luglio e l'assicurazione data in sua presenza da Gaetano Scotto al Gambino e al Vernengo del buon esito dell'intercettazione eseguita dal fratello Pietro, tanto che si decise di caricare la Fiat 126 entro quella sera, contrastava logicamente con il dato fattuale dell'appuntamento dato telefonicamente dal Dott. Borsellino alla madre il pomeriggio del venerdì 17 luglio e da questa confermato alla figlia Adele con altra telefonata che egli si sarebbe recato in via D'Amelio il sabato pomeriggio, anziché come di consueto la domenica (soltanto una volta nell'intero anno 1992 il dottor Borsellino si recò a far visita alla madre per due giorni consecutivi), per accompagnarla alla visita cardiologica: l'ascolto delle citate conversazioni telefoniche imponeva che l'autobomba fosse già predisposta per il sabato pomeriggio.*

*L'accusa di Scarantino è risultata sostanzialmente divergente dalle dichiarazioni de relato del teste Andriotta, secondo cui la fonte primaria gli avrebbe riferito di aver appreso dal cognato salvatore Profeta del buon esito dell'intercettazione abusiva eseguita da una cabina telefonica stradale dal fratello di un uomo d'onore della famiglia Madonia, il cui arresto era notorio perché avvenuto prima della collaborazione di Andriotta e delle confidenze di Scarantino e divulgato dagli organi di stampa e televisivi*” (cfr. pag. 38).

<sup>25</sup> Come ben sintetizzato nella sentenza di primo grado del Borsellino Quater abbreviato (v. pag. 981):

“*I giudici d'appello giungevano a simili conclusioni sulla base, essenzialmente di un duplice rilievo:*

- *CORRAO Emilio (così come FIORE Cecilia), nella settimana che precedeva la strage, aveva notato in un'unica circostanza un'autovettura della ELTE posteggiata di fronte al palazzo di via D'Amelio, circostanza che corrispondeva a quella in cui aveva rinvenuto la presenza degli operai intenti a lavorare sul pianerottolo. Essendo stato dimostrato, con certezza, che gli operai ORECCHIO e DI MAIO si trovavano già in via D'Amelio nell'orario descritto dai testi come quello in cui ebbero a scorgere la suddetta autovettura, non poteva che darsi l'eventualità che la vettura di servizio notata era quella di cui costoro avevano la disponibilità, sicché le circostanze descritte dai testi – interpretate come prova dell'avvenuto intervento abusivo - potevano collocarsi, senza ombra di dubbio, al 14 luglio 1992.*

- *A sostegno dell'assunto venivano riportate anche le ulteriori dichiarazioni di FIORE Cecilia, secondo cui, preoccupata della presenza dell'operaio sul pianerottolo, aveva chiesto delucidazioni al portiere Ignazio DI GANGI, il quale le aveva confermato che gli operai stavano installando un impianto telefonico per la famiglia DI TRAPANI (il cui appartamento era ubicato al settimo piano dello stabile). La Corte aveva ritenuto che il DI GANGI avesse fatto confusione allorché aveva riferito l'intervento alla famiglia DI TRAPANI (è stato, infatti, processualmente accertato che l'installazione della linea telefonica di costoro era avvenuta nel precedente mese di maggio, peraltro ad opera di società – la SIRTI - diversa), ma aveva comunque valorizzato il dato relativo alla conoscenza da parte del portiere di un intervento in corso nello stabile per allacciare una linea telefonica. Reputando improbabile che un'eventuale intercettatore abusivo avesse*



presupposto ritennero che le propalazioni della Fiore, del Corrao e della Caruso avessero descritto, in realtà, eventi e circostanze riferibili alle operazioni effettuate, proprio il 14 luglio 1992, dai tecnici Orecchio e Di Maio e che, pertanto, nessun intervento abusivo di Scotto Pietro (e del suo collega Brusca Alfonso) vi era stato, nella medesima giornata, nell'immobile di via D'Amelio n. 19 – ben sottolinearono che il riconoscimento di Scotto Pietro (come il soggetto visto nel pianerottolo del quarto piano di via D'Amelio, intento ad armeggiare sulla cassetta di derivazione delle linee telefoniche) da parte della coppia “Cecilia Fiore - Emilio Corrao” fosse stato il frutto di un errore in buona fede causato (anche)<sup>26</sup> *“dalle modalità stesse del riconoscimento (effettuato su sei fotografie di cui tre raffiguravano l'imputato il cui nome come autore di precedenti intercettazioni abusive era stato fatto dal collaboratore Lo Forte Vito)”*<sup>27</sup> (v. pag. 594 ).

---

*comunicato falsamente al portiere che doveva eseguire l'installazione di un impianto nell'edificio (esponendosi al rischio che questi comunicasse all'interessato la circostanza e così scoprisse il mendacio), si era evidenziato che l'intervento cui il DI GANGI aveva fatto riferimento non poteva che essere quello comunicatogli da ORECCHIO e DI MAIO al momento del loro arrivo, attorno alle ore 8.00, in via D'Amelio il 14 luglio 1992”.*

<sup>26</sup> I giudici ritennero che l'errore fosse stato anche *“determinato dal lungo intervallo di tempo trascorso (oltre nove mesi) tra il giorno in cui è stato fatto il riconoscimento fotografico e quello in cui i testi hanno osservato la persona da riconoscere, ...dal limitato tempo di osservazione e dalle obiettive difficoltà di visione in relazione alla collocazione dell'uomo in cima alla scala”* (v. pag. 594)

<sup>27</sup> Come ben sintetizzato nella sentenza di primo grado del Borsellino Quater abbreviato (v. pag.983-984): *A simili conclusioni la sentenza d'appello del c.d. “Borsellino uno” (sentenza n. 2/99 del 23.1.1999) era giunta ritenendo inattendibile il racconto fornito in sede dibattimentale dall'ORECCHIO e dal DI MAIO secondo cui gli stessi iniziarono a lavorare, per completare l'installazione dell'impianto a favore della SAFAB, non prima delle 10.00 del mattino, avendo dovuto attendere l'arrivo di COLOSIMO Antonino, ragioniere della società in questione, che si era recato, nelle prime ore della giornata, presso gli uffici di un Commissariato della P.S. per denunciare il furto di un'autovettura aziendale rubata la notte precedente (la denuncia risultava infatti presentata alle ore 09.50 del 14.7.1992).*

*Ciò perché:*

- *secondo quanto dichiarato già in fase di indagini preliminari e nell'immediatezza (26 e 29 luglio 1992) dal portiere DI GANGI, questi aveva accompagnato un operaio della ELTE al box condominiale dove si trovava l'armadio dei telefoni (e dove lo stesso si mise al lavoro) già al momento del suo arrivo in via D'Amelio.*

- *Senza contare che, a parere dei giudici, laddove la versione fornita dai due tecnici della ELTE fosse stata rispondente al vero (e cioè che avevano atteso l'arrivo del COLOSIMO innanzi al portone d'ingresso in via D'Amelio, senza iniziare alcun tipo di lavoro e senza mai allontanarsi dal posto), la loro presenza sarebbe stata certamente notata dal CORRAO e dalla CARUSO al momento del loro arrivo nello stabile e così non era stato, non avendo costoro riferito alcunché sul punto. Le dichiarazioni rilasciate da ORECCHIO e DI MAIO apparivano, pertanto, dettate dall'interesse di evitare ad ogni costo il rischio di poter essere coinvolti in una vicenda, quella della intercettazione illecita, di indubbia gravità, spostando l'orario di inizio del loro intervento (dopo le 10.00) ad un momento non coincidente con quello descritto dai testi (8.30-8.45). Sicché, una volta ritenuto che i due tecnici summenzionati iniziarono il loro lavoro ben prima dell'arrivo del COLOSIMO in via D'Amelio (dunque già al momento in cui giunsero nello stabile ed in un orario compatibile con quanto riferito dai testi escussi), i giudici di secondo grado concludevano, come poc'anzi accennato, affermando che le testimonianze rese dalla FIORE, dal CORRAO e dalla CARUSO avevano descritto, in realtà, proprio l'intervento effettuato dall'ORECCHIO e dal DI MAIO e non un asserito accesso abusivo dello SCOTTO (e del suo collega) per realizzare un'intercettazione della linea telefonica della famiglia Fiore-Borsellino. Una simile conclusione veniva raggiunta valorizzando alcune circostanze pure introdotte in dibattimento:*

- *CARUSO Arcangela (giunta come detto in via D'Amelio tra le ore 8.35 e le ore 8.45) aveva riferito di una forte somiglianza dell'uomo intento a lavorare nel box condominiale al piano terra con DI MAIO Vincenzo, la cui effigie fotografica le era stata mostrata nel corso di una individuazione operata in fase di indagini preliminari ed anche in fase dibattimentale;*

Non si riuscì purtroppo a collegare tali “a dir poco spregiudicate” modalità di costituzione dell’album dei soggetti da riconoscere con la ritrattazione di Scarantino che affermava di essere stato indotto dagli inquirenti a collaborare falsamente.

Anzi, nel coevo giudizio di primo grado del c.d. Borsellino Bis, come si vedrà infra, si arrivò a conclusioni diametralmente opposte ritenendo l’esistenza di una intercettazione telefonica sull’utenza Fiore-Borsellino (che abbia effettivamente preceduto l’esecuzione della strage di via D’Amelio, contribuendo efficacemente alla sua organizzazione) resa possibile dall’intervento di Scotto Pietro inequivocabilmente indicato dai testi Fiore e Corrao (cfr. pag. 124 sentenza di primo grado Borsellino Bis)<sup>28</sup>.

- 
- *FIORE Cecilia aveva descritto le operazioni che l’uomo in cima alla scala nel suo pianerottolo stava compiendo secondo modalità che risultavano incompatibili con quelle che si sarebbero dovute effettuare per dar corso ad una intercettazione abusiva, che richiedeva, come affermato dal C.T. GENCHI, la presenza di un uomo al box condominiale per individuare la coppia telefonica su cui operare la derivazione della linea sulla base dello strattonamento dei fili effettuato dal tecnico posizionato al piano (nella specie il quarto, ove abitava la famiglia Fiore-Borsellino) da cui gli stessi si dipartono. La FIORE aveva, invece, descritto un uomo (quello posto sulla scala nel pianerottolo della sua abitazione) che parlava di “fili rossi da tirare” con un altro soggetto che si trovava posizionato su di un piano più in alto, come emerso nel dibattimento di primo grado sulla base di alcune dichiarazioni contestate e che aveva reso alla Procura della Repubblica in data 28 luglio 1992 (dunque, secondo la Corte, in epoca certamente più vicina ai fatti rispetto alla deposizione dibattimentale, ove la FIORE aveva genericamente riferito di un colloquio con un soggetto che poteva esser vicino a quello posizionato in cima alla scala nel pianerottolo o poteva essere “da qualche altra parte”).*
  - *L’operazione descritta dalla FIORE, dunque, ad avviso dei giudici dell’Assise d’Appello, era pienamente compatibile con quella che ORECCHIO e DI MAIO avevano dovuto compiere per poter completare l’installazione della linea telefonica presso la sede della SAFAB (tecnico posizionato al settimo piano dello stabile, ove appunto vi era l’appartamento della società, ed altro che, ai piani più bassi – e l’appartamento della famiglia Fiore-Borsellino è al quarto piano – faceva scorrere i fili per portarli, piano per piano, sino al box condominiale sito al pianterreno).*
  - *Così come era compatibile con l’installazione di una linea telefonica la presenza di un tecnico notato dalla CARUSO, al momento del suo ingresso nell’edificio di via D’Amelio, intento a lavorare sul box sito al primo piano dello stabile, “ove si consideri che era necessario l’accesso al box condominiale per predisporre l’armadietto ed individuare tre coppie libere (dovendo essere installate tre linee telefoniche, di cui una fax per la SAFAB) e, ad allacciamento completato, effettuare le prove di funzionamento dell’impianto. Attività queste che giustificano i movimenti dell’operaio, visto dalla CARUSO nel sottoscala, il quale non rimase perennemente nel box ma si spostava dal settimo piano al pianterreno, se il portiere poté accompagnare, intorno alle 8.00, un operaio al box condominiale (che ha ben potuto recarvi per predisporre l’armadietto), FIORE Cecilia sentire parlare tra le 8.00 e le 8.30 l’uomo sulla scala con un’altra persona che si trovava a un piano più alto, CORRAO Emilio, poco dopo, poté vedere due persone al quarto piano e CARUSO Arcangela, intorno alle 9.30, rivedere lo stesso operaio nel sottoscala e sentire costui, forse con un telefono, chiedere “controlla se funziona”; operazione, questa, compatibile con le prove di funzionamento dell’impianto ed allacciamento completato”;*
  - *veniva rilevata, inoltre, un’incongruenza nei tempi dell’intervento quale descritto dai testi, e dalla CARUSO in particolare, rispetto a quelli che il consulente Gioacchino GENCHI aveva indicato come necessari per individuare la coppia telefonica su cui operare l’intercettazione abusiva (dieci, quindici minuti).*
  - *La CARUSO aveva infatti dichiarato che, allorché si era allontanata, dopo circa 40 o 45 minuti, dall’abitazione della famiglia FIORE, aveva nuovamente notato la presenza del tecnico al lavoro dinanzi al box condominiale del piano terra del palazzo*

<sup>28</sup> Come ben sintetizzato nella sentenza di primo grado del Borsellino Quater abbreviato (v. pag.981-982, 984-985):  
*La sentenza n. 2/99 del 13.2.1999 (sentenza di primo grado del c.d. “Borsellino bis”) muoveva da un presupposto totalmente diverso rispetto a quella d’appello del c.d. “Borsellino uno”, collocando l’intervento abusivo effettuato da Pietro Scotto nella mattina del 16 luglio del 1992 sulla scorta di una duplicità di argomentazioni di carattere logico:*

---

• il 14 luglio 1992 era programmato l'intervento presso la SAFAB da parte di ORECCHIO e DI MAIO, circostanza che lo SCOTTO era certamente in grado di conoscere preventivamente e che rappresentava un'occasione di incontro eccessivamente rischiosa, dovendo egli compiere un'operazione illegale;

• proprio l'intervento di ORECCHIO e DI MAIO sull'impianto telefonico del palazzo era stata la causa che aveva reso necessaria prima disconnettere e poi ripristinare l'intercettazione abusiva dell'utenza della famiglia Fiore-Borsellino.

E' evidente che, collocando l'accesso dello SCOTTO ad una data successiva rispetto all'intervento, per così dire, ufficiale dell'ORECCHIO e del DI MAIO, i giudici di primo grado del c.d. "Borsellino bis" avevano inteso risolvere, in limine, il dubbio sollevato nella sentenza della Corte d'Assise d'Appello del c.d. "Borsellino uno" che le dichiarazioni della FIORE, del CORRAO e della CARUSO avessero descritto le fasi relative al completamento dell'installazione della linea telefonica presso la sede della SAFAB. Per giungere a simili conclusioni, la sentenza n. 2/99 del 13.2.1999 si occupava anche di confutare le argomentazioni che avevano indotto i giudici d'appello del c.d. "Borsellino uno" a collocare nella giornata del 14 luglio 1992 gli accadimenti descritti dai suddetti FIORE, CARUSO e CORRAO. Ed in particolare:

• il fatto che la FIORE ed il CORRAO avessero notato in un'unica occasione, nella settimana precedente la strage, l'autovettura della ELTE – che, come detto, era sicuramente presente innanzi all'abitazione di via D'Amelio il giorno 14 luglio, essendosi realizzato in quella data l'intervento di ORECCHIO e DI MAIO – non risulterebbe significativo, "atteso che entrambi potrebbero averla notata solamente il giorno 16 e non nei giorni precedenti, poiché la loro attenzione sulla circostanza (altrimenti assolutamente incolore) è stata sicuramente richiamata dalla anomala situazione dell'uomo sulla scala a forbice al quarto piano che armeggiava sulla cassetta di derivazione senza che fosse stato loro preannunciato alcun intervento del genere" (cfr. sentenza n. 2/99 del 13.2.1999 pagg. 111, 112).

• La circostanza che Cecilia FIORE abbia chiesto al portiere delucidazioni sulla presenza dell'operaio nel suo pianerottolo e che questi le abbia riferito di un intervento per l'installazione di una linea telefonica sarebbe, del pari, non significativo poiché "il portiere potrebbe aver pensato che i lavori del giorno 14 non fossero ancora ultimati ed aver risposto di conseguenza"

(...)

Muovendo invece dal presupposto che l'intervento abusivo era stato effettuato il 16 luglio 1992, la sentenza n. 2/99 del 13.2.1999 (sentenza di primo grado del c.d. "Borsellino bis") argomentava ulteriormente in ordine all'impossibilità che i testi FIORE e CORRAO avessero potuto riferire, in realtà, accadimenti legati all'intervento eseguito il 14 luglio 1992 dalla coppia ORECCHIO-DI MAIO, concludendo in maniera diametralmente opposta in ordine ai medesimi presupposti dai quali i giudici d'appello del "Borsellino uno" erano partiti per giungere alle sopra descritte conclusioni.

Ed in particolare, i giudici di prime cure del c.d. "Borsellino bis" avevano ritenuto attendibile il racconto fornito da ORECCHIO e DI MAIO secondo cui il loro intervento per completare l'installazione della linea telefonica della SAFAB era iniziato non prima delle 10.00 del mattino, e cioè solo una volta che era arrivato sul posto il ragioniere della società. Da ciò si era giunti a ritenere, come è logico partendo da un simile presupposto, che gli orari delle operazioni notate dalla FIORE e dal CORRAO (8.00-8.30) non coincidevano con quelli dell'attività per così dire "ufficiale" svolta dai tecnici della ELTE, che non poteva, pertanto, essere stata confusa con l'intervento finalizzato a dar luogo all'intercettazione abusiva.

Né serviva, come aveva fatto la Corte d'Assise d'Appello del c.d. "Borsellino uno", argomentare che il portiere DI GANCI avesse dichiarato di aver mostrato ai due tecnici il box condominiale ubicato al piano terra dello stabile al momento del loro arrivo in via D'Amelio per inferirne che già a quell'ora (8.00 del mattino) i due avessero iniziato a lavorare, posto che "il portiere si è allontanato subito dopo e non può sapere (potrebbe solo averlo immaginato) ciò che hanno fatto i due tecnici in questione e ciò senza considerare che lo stesso portiere ha precisato di non essere in condizione di ricordare bene ed ha persino confuso in sede di esame dibattimentale l'intervento alla SAFAB con quello in un appartamento avvenuto molto tempo prima" (cfr. sentenza n. 2/99 del 13.2.1999, pagg. 109, 110).

Inoltre, sempre al fine di affermare l'impossibilità che i testi abbiano potuto operare una confusione tra intervento illecito ed intervento asseritamente abusivo, si evidenziava che:

• la testimonianza di FIORE Cecilia (e CORRAO Emilio) descriveva una tipologia di lavori del tutto diversi da quelli che potevano aver svolto i tecnici ORECCHIO e DI MAIO, i quali, dovendo far scorrere i fili della nuova utenza da allacciare dalla sede della SAFAB – ubicata al settimo piano dell'edificio (ove, dunque, un tecnico sarebbe dovuto gioco forza costantemente rimanere per reggere la matassa dei cavi) - sino all'armadio posto al piano terra, non si sarebbero mai potuti trovare ad operare, come evidenziato dai testi, l'uno al pian terreno e l'altro al quarto piano (cfr. sentenza n. 2/99 del 13.2.1999, pag. 110). Così come alcun senso avrebbe, nella logica dell'installazione di una nuova utenza, l'invito che la FIORE aveva sentito rivolgere dall'uomo posizionato sul pianerottolo della sua abitazione al suo collega di "tirare i fili rossi", invito che si pone, invece, in linea con la necessità di uno stratonamento dei fili per individuare la coppia

La Suprema Corte, analogamente a quanto argomentato in secondo grado, ritenne attendibili le dichiarazioni accusatorie di Scarantino solo con riferimento al segmento della fase esecutiva relativa al furto della Fiat 126.

Per contro, nel resto, le propalazioni accusatorie di Scarantino e Andriotta furono valutate non attendibili e precisamente, con riferimento:

- 1) alla fantomatica riunione organizzativa (di fine giugno o dei primi giorni di luglio 1992) nella villa di Calascibetta, cui avrebbe accompagnato il cognato Profeta;
- 2) al trasferimento e al caricamento nell'officina di Orofino della Fiat 126;
- 3) all'incontro di Scarantino con Gaetano e Pietro Scotto in cui avrebbe avuto conferma dell'avvenuta intercettazione in corso sulle telefonate del dottor Borsellino;
- 4) al numero e all'identità dei soggetti presenti alle operazioni di trasporto della Fiat 126, di caricamento dell'esplosivo e del trasporto della stessa automobile il 19 luglio 1992 in via D'Amelio;

---

*telefonica su cui operare una derivazione abusiva della linea (secondo le modalità descritte dal C.T. GENCHI come necessarie per dar corso ad una intercettazione abusiva) (cfr. sentenza n. 2/99 del 13.2.1999, pagg. 110, 111);*

*• quanto alle dichiarazioni di CARUSO Arcangela (valorizzate dalla sentenza n. 2/99 del 23.1.1999, nella parte in cui la stessa aveva fotograficamente riconosciuto in DI MAIO l'operaio notato intento a lavorare sul box condominiale sito al primo piano dell'edificio di via D'Amelio), la Corte d'Assise del c.d. "Borsellino bis" sembra concludere per la scarsa attendibilità delle stesse rilevando "la contraddittorietà del fatto che quando le sono state mostrate delle foto da riconoscere si è subito preoccupata di escludere di avere visto la persona effigiata nelle ultime tre foto (si tratta di Pietro SCOTTO n.d.r.), senza che alcuno glielo avesse chiesto e trascurando di avere detto di non ricordare la persona che stava sul pianerottolo, ed ha poi riconosciuto senza esitazioni nella foto che riproduceva l'immagine dell'operaio ELTE Di Maio Vincenzo l'operaio visto al piano terra" (cfr. sentenza n. 2/99 del 13.2.1999, pag.102).*

## 2.2 Borsellino bis

Il cosiddetto Borsellino bis – che scaturisce anche dalle successive collaborazioni di Ferrante Giovan Battista, Ganci Calogero e Cancemi Salvatore – ha avuto come imputati sia alcuni dei mandanti<sup>29</sup> che taluni degli esecutori materiali della strage, fra i quali anche quelli chiamati in correità da Scarantino, in concorso con gli imputati del Borsellino 1, e precisamente Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Urso Giuseppe e Murana Gaetano.

In primo grado, la **Corte d'Assise di Caltanissetta**, con **sentenza del 13 febbraio 1999**<sup>30</sup> condannò Scotto Gaetano alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi diciotto<sup>31</sup> e assolse gli

---

<sup>29</sup> Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Graviano Giuseppe, Biondino Salvatore e altri, questi ultimi per avere preso parte al momento deliberativo della strage.

<sup>30</sup> Sentenza nr. 2/1999 emessa in data 13-02-1999 (dep. 04.08.1999) dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo contro Riina Salvatore + 17.

<sup>31</sup> Come si è anticipato, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di secondo grado del Borsellino 1, i giudici di primo grado del Borsellino Bis ritennero l'esistenza della abusiva intercettazione telefonica ai danni della famiglia Fiore-Borsellino e ciò fu essenzialmente ritenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino e Francesco Andriotta (cfr. pagg. 656-677 della sentenza).

imputati, Vernengo Cosimo<sup>32</sup>, La Mattina Giuseppe<sup>33</sup>, Urso Giuseppe<sup>34</sup>, Gambino Natale<sup>35</sup>, Murana

---

<sup>32</sup> Si riporta lo stralcio motivazionale di interesse (pagg. 690-692):

*In particolare Scarantino ha indicato Vernengo come partecipante alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta, dove era rimasto all'esterno del salone, come colui che insieme a Murena e Scarantino aveva portato la 126 nel garage di Orofino il venerdì prima della strage, presente presso il bar Badalamenti il sabato mattina in occasione dell'incontro con i fratelli Scotto, nonché come presente al caricamento dell'autobomba presso l'officina di Orofino, all'interno della quale era entrato a bordo della Suzuki Vitara Bianca.*

*Ora, nonostante la chiamata in correità dello Scarantino, questa Corte ritiene che non sia stata raggiunta con sufficienza la prova della partecipazione dell'imputato Vernengo Cosimo in relazione al fatto criminoso in esame; tale insufficienza probatoria discende essenzialmente dalla assenza di riscontri specifici che possano collegare la partecipazione del Vernengo al fatto per cui è processo.*

*Ciò in quanto i riscontri alla dichiarazione dello Scarantino appaiono comunque collegati al fatto nella sua oggettività (i dati descrittivi circa la villa del Calascibetta, le modalità di parcheggio delle automobili degli intervenuti, gli elementi circa l'officina di Orofino e l'attività di caricamento della 126, tutte fasi cui avrebbe partecipato il Vernengo) ed in quanto tali non consentono in alcun modo il collegamento con il chiamato in correità, restando immutati anche nell'ipotesi di sostituzione del chiamato in correità con un altro soggetto, e pertanto risultano privi del requisito dell'individualizzazione ed idonei ad accertare i profili del fatto relativi alla partecipazione del Vernengo alla strage. Non vi è stato alcun altro collaboratore che abbia indicato Vernengo Cosimo quale partecipe alla strage di via D'Amelio per averne avuto contezza direttamente, ovvero indirettamente per averlo appreso da altri, né sono stati apportati elementi di natura diversa dalle chiamate in correità che possano comunque fungere da elemento esterno di riscontro con funzione individualizzante. La circostanza del possesso di una vettura fuoristrada da parte del Vernengo, così come accertato attraverso la deposizione del dott. Ricciardi, e del suo concreto utilizzo, così come accertato dal dott. Bo Mario che ha riferito di un controllo di Polizia avvenuto il 22.7.1992 a piazza Scaffa, non può costituire riscontro avente valore specifico ed individualizzante, ben avendo potuto lo Scarantino apprendere aliunde o costatare in altre occasioni l'utilizzo da parte del Vernengo di tale vettura, peraltro assai vistosa, ciò anche in considerazione della frequentazione da parte dello Scarantino e del Vernengo degli stessi luoghi ed ambienti. Non può considerarsi riscontro individualizzante l'accertata appartenenza del Vernengo alla famiglia mafiosa della Guadagna, la vicinanza e la stretta comunanza di interessi criminali (riguardanti peraltro la sua intera famiglia di sangue) con Pietro Aglieri e Carlo Greco, la cui responsabilità in ordine alla strage è stata riconosciuta nel presente procedimento, nonché la compartecipazione con questi e con altri imputati nel presente procedimento a traffici illeciti, e ciò perché si tratta non solo di fatti oggettivamente diversi ed ulteriori rispetto alla chiamata in correità per la strage, che potrebbero in ipotesi essere utilizzati quale argomento logico ad corroborandum, ma anche perché si tratta di elementi logici del tutto insufficienti a fungere da riscontro.*

<sup>33</sup> Si riporta lo stralcio motivazionale di interesse (pagg. 702-706):

*In particolare Scarantino ha indicato La Mattina Giuseppe come presente alla riunione organizzativa della strage tenutasi presso la villa di Calascibetta dove era rimasto fuori con Scarantino e Nino Gambino, dando spiegazioni a Scarantino circa l'identità di alcuni partecipanti, nonché come presente al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino il sabato pomeriggio precedente alla strage, nonché la stessa domenica mattina, bordo della sua 127 bianca, in occasione del trasporto dell'autobomba a piazza Leoni.*

*Ora, nonostante la chiamata in correità dello Scarantino, questa Corte ritiene che non sia stata raggiunta con sufficienza la prova della partecipazione dell'imputato La Mattina Giuseppe in relazione al fatto criminoso in esame. Tale insufficienza probatoria discende essenzialmente dalla insufficienza di riscontri specifici che possano collegare la partecipazione del La Mattina al fatto per cui è processo, in quanto i riscontri alla dichiarazione dello Scarantino appaiono più o meno specifici ma comunque inerenti al fatto nella sua oggettività (i dati descrittivi circa la villa del Calascibetta e la posizione degli intervenuti, gli elementi circa l'officina di Orofino e l'attività di caricamento della 126, la descrizione dell'accompagnamento della 126 la domenica della strage e del percorso seguito ecc., tutte fasi cui avrebbe partecipato il La Mattina). Tali elementi, riguardando esclusivamente il fatto oggettivo, non consentono in alcun modo il collegamento con il chiamato in correità, restando immutati anche nell'ipotesi di sostituzione del chiamato in correità con un altro soggetto, e, pertanto, risultano tutti privi del necessario carattere individualizzante ed idonei a riscontrare i profili del fatto relativi alla partecipazione del La Mattina.*

*Non può considerarsi riscontro individualizzante l'accertata appartenenza del La Mattina alla famiglia mafiosa della Guadagna, cui è stato vicino lo stesso Scarantino ed a cui appartengono Aglieri e Greco, la cui responsabilità in ordine*

---

alla strage è stata riconosciuta nel presente procedimento, ciò perché si tratta non solo di fatto oggettivamente diverso ed ulteriore rispetto alla chiamata in correità per la strage, che potrebbe in ipotesi essere utilizzato quale argomento logico ad corroborandum, ma anche e soprattutto perché si tratta di elemento del tutto insufficiente a fungere da riscontro, così come l'accertata appartenenza al La Mattina di una fiat 127, ben avendo potuto lo Scarantino apprendere o constatare dell'uso di tale macchina da parte del La Mattina in altre occasioni, a prescindere dal trasporto dell'autobomba.

Unico elemento che potrebbe astrattamente costituire riscontro individualizzante alla chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti del La Mattina è costituito dalla dichiarazione di Cannella Tullio. Questi nell'estate del 1993 aveva appreso che Urso aveva tagliato la rete di recinzione della piazzola appartenente al cognato di tale Di Cristina Natale, intimo amico e socio di Urso. Leoluca Bagarella in quell'occasione aveva fatto intervenire presso l'Urso Fifetto Cannella, confidando al Tullio Cannella che questi era persona particolarmente vicina all'Urso con il quale aveva fatto "una cosa importante" insieme ad Aglieri, ai Graviano ed al La Mattina e facendo intendere, anche in relazione a pregresse e successive confidenze, che si trattava della strage di via D'Amelio.

L'indicazione del La Mattina come un soggetto in qualche modo coinvolto nella strage di via d'Amelio da parte del Cannella non può assurgere a vera e propria chiamata in reità, né può in alcun modo assumere valore di conferma ab estrinseco delle dichiarazioni di Scarantino e ciò per molteplici ragioni relative al contenuto ed alla fonte. Relativamente al contenuto, in quanto l'indicazione del coinvolgimento del La Mattina nella strage di via D'Amelio da parte del Cannella non è chiara ed esplicita, ma, anche attraverso le contestazioni, è emerso essere la risultante di una deduzione del collaboratore, anche se fondata su precisi elementi oggettivi quali pregresse e successive conversazioni con lo stesso Bagarella, oltre ad essere una indicazione generica, non avendo fornito il collaboratore oltre alla mera indicazione del nome, alcun elemento di specificazione. Tale genericità deve essere sottolineata anche in relazione alla fonte, in quanto il Bagarella avrebbe parlato della "cosa importante" fatta dal La Mattina senza chiarire di cosa si trattasse né tantomeno specificare il ruolo del La Mattina nell'impresa, e ciò senza contare che si tratta di una fonte non pienamente attendibile, in quanto, se è vero che il Bagarella era solito confidarsi con Cannella, stante i rapporti di abituale frequentazione e di fiducia tra i due, tuttavia non può non rilevarsi che il Bagarella non aveva alcun obbligo di dire la verità al Cannella, non essendo questi uomo d'onore, ed avendo in alcuni casi mentito al Cannella, come confermato da commenti raccolti dal Calvaruso (cui aveva raccomandato di non confidarsi con Cannella, ritenuto adatto a fare l'imprenditore, ma non ad occuparsi di faccende criminali) e come risulta dal fatto che sempre Bagarella aveva fatto intendere la sostanziale estraneità alle stragi del cognato Salvatore Riina, comportatosi a suo dire come «Ponzio Pilato», cosa smentita da tutti i collaboratori di giustizia e da varie risultanze dibattimentali.

Per le ragioni sopra esposte quindi la chiamata in correità del Cannella appare inidonea non solo ad acquisire valore di autonoma accusa, ma anche a fungere, in qualità di «chiamata incrociata», da riscontro alle dichiarazioni di Scarantino.

<sup>34</sup> Si riporta lo stralcio motivazionale di interesse (pagg. 714- 721 ):

In particolare, Scarantino fin dai primi verbali ha indicato Urso Giuseppe detto Franco "l'elettricista" come presente al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino il sabato pomeriggio precedente alla strage, precisando che faceva avanti ed indietro dall'officina all'esterno e che era andato via insieme a tutti gli altri a caricamento compiuto.

Ora, nonostante la chiamata in correità dello Scarantino, questa Corte ritiene che non sia stata raggiunta con sufficienza la prova della partecipazione dell'imputato Urso Giuseppe in relazione al fatto criminoso in esame; tale insufficienza probatoria discende essenzialmente dalla insufficienza di riscontri specifici che possano collegare la partecipazione dell'Urso al fatto per cui è processo.

Ciò in quanto i riscontri alla dichiarazione dello Scarantino appaiono più comunque collegati al fatto nella sua oggettività (i dati descrittivi circa l'officina di Orofino e l'attività di caricamento della 126) e comunque, riguardando esclusivamente il fatto oggettivo, non consentono in alcun modo il collegamento con il chiamato in correità, restando immutati anche nell'ipotesi di sostituzione del chiamato in correità con un altro soggetto, e, pertanto, privi del requisito dell'individualizzazione ed inidonei ad accertare i profili del fatto relativi alla partecipazione dell'Urso .

Non può considerarsi riscontro individualizzante l'accertata appartenenza dell'Urso alla famiglia mafiosa della Guadagna, cui è stato vicino lo stesso Scarantino ed a cui appartengono Aglieri e Greco la cui responsabilità in ordine alla strage è stata riconosciuta nel presente procedimento, nonché la circostanza che a carico dell'Urso era stato emesso un provvedimento restrittivo nell'ambito del blitz di Villagrazia a firma del dottor Borsellino, poi dallo stesso revocato, ciò perché si tratta non solo di fatti oggettivamente diversi ed ulteriori rispetto alla chiamata in correità per la strage, che potrebbero in ipotesi essere utilizzati quali argomenti logici ad corroborandum, ma soprattutto perché si tratta di

---

elementi del tutto insufficienti a fungere da riscontri. Allo stesso modo non può essere utilizzata l'accertata circostanza del possesso da parte dell'Urso di una vettura fuoristrada Suzuki Vitara di colore bianco, intestata a Urso Elvira ed indicata da Scarantino come il mezzo con il quale sarebbe entrato Vernengo Cosimo, cognato dell'Urso nell'officina, in quanto lo Scarantino ben poteva apprendere aliunde del possesso e dell'uso di tale mezzo da parte dei due cognati.

Appaiono infine privi di apprezzabile utilità gli sforzi difensivi volti ad escludere competenze dell'Urso in materia di elettricità ed infatti quanto riferito da Secchi Lino sulla incapacità dell'Urso di riparare il guasto verificatosi presso i locali della scuola è frutto di una conoscenza occasionale e parziale, mentre la testimonianza di Di Cristina Natale, socio di Urso insieme a Crivello Sebastiano di un'impresa di impianti elettrici, secondo cui l'Urso non aveva alcuna competenza di elettricità ed era inserito nelle società perché il padre, lavorando all'ufficio edilizia privata del Comune poteva procurare commissioni all'impresa, non è del tutto attendibile, stante i suoi rapporti con l'imputato ed in considerazione del fatto che questi, così come riferito dall'ispettore Ricerca, risulta socio in ben tre imprese di impiantistica elettrica ("C.D.R. impianti elettronici", "Trinacria Impianti s.n.c." ed "Elettrocalore s.n.c.") e che comunque anche per svolgere l'attività di controllo di cui gli stessi testi hanno parlato doveva necessariamente intendersi di elettronica. Alla luce delle superiori considerazioni la tesi difensiva della incompetenza dell'Urso in materia elettronica, diretta a dimostrare l'impossibilità che questi abbia potuto predisporre il telecomando usato per l'esplosione, non è rilevante, sia perché nella specie non vi è stata una specifica attribuzione di siffatti ruoli all'Urso, essendo rimasto un mero sospetto il fatto che possa avere operato sulle componenti elettroniche dell'autobomba, sia perché inidonea a costituire elemento individualizzante della chiamata in correità dello Scarantino.

Unico elemento che potrebbe astrattamente costituire riscontro individualizzante alla chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti dell'Urso è costituito dalla dichiarazione di Cannella Tullio. Questi nell'estate del 1993 aveva appreso del taglio di una rete di recinzione da parte di Urso Giuseppe vicino ad una piazzola appartenente al cognato di tale Di Cristina Natale, intimo amico e socio di Urso. Leoluca Bagarella in quell'occasione aveva fatto intervenire presso l'Urso, per comporre la questione, Fifetto Cannella, confidando al Tullio Cannella che quest'ultimo era persona particolarmente vicina all'Urso con il quale aveva fatto "una cosa importante" insieme ad Aglieri, ai Graviano ed a Natale Gambino.

Il Cannella comunque ha parlato anche di un altro episodio: sempre al villaggio Euromare si era verificato un vivace contrasto con l'Urso per il fatto che lo stesso, insieme a tale Tutrone, aveva contrattato una villetta, già oggetto di preliminare di vendita in favore di altro acquirente stipulato dal Cannella che non aveva fatto parola della circostanza. L'indicazione dell'Urso come soggetto in qualche modo coinvolto nella strage di via D'Amelio da parte del Cannella non può assurgere a vera e propria chiamata in reità, né può in alcun modo assumere valore di conferma ab estrinseco delle dichiarazioni di Scarantino e ciò per molteplici ragioni relative al contenuto, alla fonte ed all'interesse all'accusa che sono già state valutate in sede di esame delle dichiarazioni del collaboratore.

Per le ragioni sopra esposte quindi la chiamata in reità del Cannella appare inidonea non solo ad acquisire valore di autonoma accusa, ma anche a fungere, in qualità di «chiamata incrociata», da riscontro alle dichiarazioni di Scarantino...

In ultimo, circa la prova d'alibi costituita dalle dichiarazioni dei testi Fiorellino Filippo, Tumminello Antonino e Romano Giuseppe, il primo dipendente presso il deposito di bibite dell'Urso e cugino di questo, il secondo semplice dipendente ed il terzo calciatore professionista e per sua stessa ammissione, amico fraterno e figlioccio dell'Urso, i quali hanno affermato che l'Urso aveva trascorso in loro compagnia il sabato pomeriggio precedente alla strage, giorno del compleanno di Romano nato appunto il 18.7.1962, deve osservarsi che ben possono avanzarsi dei dubbi sulla attendibilità dei testi, tutti in stretti rapporti di amicizia o di lavoro con l'imputato. Deve infatti considerarsi che, anche ammettendo la veridicità della visita del Romano del sabato pomeriggio, è possibile che l'Urso si sia assentato per un breve lasso di tempo, tale da consentirgli una visita al garage di Orofino, e del resto la possibilità di allontanamento dell'Urso durante l'orario di lavoro, negata risolutamente dal Fiorellino anche con riferimento alle abitudini dell'Urso, ma non esclusa alla luce delle dichiarazioni del Tumminello, è comunque astrattamente confermata da controlli di Polizia sull'Urso, effettuati negli anni dal 1990 al 1994 in orari di apertura dell'esercizio commerciale ed in zone della città distanti da questo. Di contro, però, non può farsi a meno di rilevare che almeno le dichiarazioni del Romano appaiono dotate di intrinseca credibilità, se non proprio di un riscontro specifico, in considerazione dalla coincidenza della data del fatto riferito con quella del compleanno di Romano, circostanza inequivoca che, unitamente alla lontananza del Romano per lunghi periodi e quindi al verosimile desiderio di incontrare l'amico, rende l'episodio facilmente ricordabile e astrattamente credibile.

Tale considerazione conduce necessariamente ad un indebolimento della posizione, peraltro già indiziaria, dell'Urso in merito all'accusa di strage.



---

<sup>35</sup> Si riporta lo stralcio motivazionale di interesse (pagg. 727 – 731 ):

*“In particolare Scarantino fin dai primi verbali ha indicato Gambino Natale come presente alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta, dove si era fermato all'esterno del salone con lo stesso Scarantino ed altri soggetti, come la persona che il venerdì precedente alla strage aveva avvisato lo Scarantino di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all'officina di Orofino, come presente la mattina del sabato precedente alla strage presso il bar Badalamenti in occasione dell'incontro con i fratelli Scotto con i quali aveva scambiato battute sulla riuscita dell'impresa, come quello che il sabato pomeriggio aveva avvisato lo Scarantino di portarsi presso l'officina di Orofino nei pressi della quale era anch'egli presente impegnato nell'attività di controllo della via Messina Marine, come partecipante infine la domenica mattina al trasferimento dell'autobomba dall'officina di Orofino a piazza Leoni a bordo della sua Lancia integrale marrone.*

*Ora, nonostante la chiamata in correità dello Scarantino, questa Corte ritiene che non sia stata raggiunta con sufficienza la prova della partecipazione dell'imputato Gambino Natale in relazione al fatto criminoso in esame; tale insufficienza probatoria discende essenzialmente dalla insufficienza di riscontri specifici che possano collegare la partecipazione del Gambino al fatto per cui è processo.*

*Ciò in quanto i riscontri alla dichiarazione dello Scarantino appaiono comunque legati al fatto nella sua oggettività (i dati descrittivi sulla villa del Calascibetta, le modalità di parcheggio della vettura, l'esterno dell'immobile, l'arredamento interno, gli elementi circa l'officina di Orofino e l'attività di caricamento della 126, la descrizione del corteo di vetture ed il percorso seguito per il trasferimento dell'autobomba ecc..., tutte fasi cui avrebbe partecipato il Gambino Natale) e comunque, riguardando esclusivamente il fatto oggettivo, non consentono in alcun modo il collegamento con il chiamato in correità, restando immutati anche nell'ipotesi di sostituzione del chiamato in correità con un altro soggetto, e, pertanto, tutti privi del requisito dell'individualizzazione ed idonei ad accertare i profili del fatto relativi alla partecipazione del Gambino Natale.*

*Non può considerarsi riscontro individualizzante l'accertata appartenenza del Gambino alla famiglia mafiosa della Guadagna, cui è stato vicino lo stesso Scarantino ed a cui appartengono Aglieri e Greco, la cui responsabilità in ordine alla strage è stata riconosciuta nel presente procedimento, ciò perché si tratta non solo di fatto oggettivamente diverso ed ulteriore rispetto alla chiamata in correità per la strage, che potrebbe in ipotesi essere utilizzato quale argomento logico ad corroborandum, ma soprattutto perché si tratta di elemento del tutto insufficiente a fungere da riscontro. Allo stesso modo non può essere utilizzata l'accertata circostanza del possesso da parte del Gambino di una vettura Lancia Delta targata PA 921353 acquistata nel 1988, indicata, anche se con qualche incertezza, da Scarantino come il mezzo con il quale il Gambino avrebbe partecipato al corteo di accompagnamento dell'autobomba a piazza Leoni, in quanto lo Scarantino ben poteva apprendere aliunde del possesso e dell'uso di tale mezzo da parte del Gambino.*

*Unico elemento che potrebbe astrattamente costituire riscontro individualizzante alla chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti del Gambino Natale è costituito dalla dichiarazione di Cannella Tullio. Questi nell'estate del 1993 aveva appreso del taglio di una rete di recinzione da parte di Urso Giuseppe vicino ad una piazzola appartenente al cognato di tale Di Cristina Natale, intimo amico e socio di Urso. Leoluca Bagarella in quell'occasione aveva fatto intervenire presso l'Urso, per comporre la questione, Fifetto Cannella, confidando al Tullio Cannella che quest'ultimo era persona particolarmente vicina all'Urso con il quale aveva fatto “una cosa importante” insieme ad Aglieri, ai Graviano ed a Natale Gambino.*

*Il Cannella comunque ha parlato anche di un altro episodio un litigio avvenuto per questioni di parcheggio tra il cognato del Cannella e Pietro Salerno, l'alterco, iniziato in uno stabile, era continuato in piazza Guadagna trasformandosi in una rissa, durante la quale Natale Gambino era intervenuto contro Cannella ed il cognato arrivando a “sequestrargli” l'autovettura, nella stessa occasione Scarantino Vincenzo gli aveva detto che si era “consumato” perché si era messo contro Gambino che era “la stessa cosa” con Pietro Aglieri e Calascibetta, consigliandogli di non farsi più vedere a piazza Guadagna. Successivamente il Cannella, grazie all'intercessione dei Graviano, si era riappacificato con il Gambino, incontrato nel negozio di Calascibetta e poi nel deposito di bibite di Urso. L'indicazione del Gambino come soggetto in qualche modo coinvolto nella strage di via d'Amelio da parte del Cannella non può assurgere a vera e propria chiamata in correità, né può in alcun modo assumere valore di conferma ab estrinseco delle dichiarazioni di Scarantino e ciò per molteplici ragioni relative al contenuto, alla fonte ed all'interesse all'accusa che sono già state valutate in sede di esame delle dichiarazioni del collaboratore.*

*Per le ragioni sopra esposte quindi la chiamata del Cannella appare inidonea non solo ad acquisire valore di autonoma accusa, ma anche a fungere, in qualità di «chiamata incrociata», da riscontro alle dichiarazioni di Scarantino.*

Gaetano<sup>36</sup> dal delitto di strage, ritenendo le dichiarazioni di Scarantino e Andriotta sul loro conto prive di riscontri.

Con maggior impegno esplicativo, venne effettuata una valutazione parcellizzata delle dichiarazioni di Scarantino in relazione ai riscontri individualizzanti acquisiti su ciascun segmento narrativo della complessa ricostruzione fornita, riservando comunque un giudizio di piena attendibilità rispetto alle dichiarazioni rese da Vincenzo Scarantino nella prima fase della collaborazione con la giustizia (in buona sostanza, i primi tre interrogatori resi dall'ex falso collaboratore il 24.06.1994, 29.06.1994 e 15.07.1994).

Si riporta lo stralcio della motivazione per la parte di interesse (v. pagg. 256 e ss.):

*“le dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo, epurate della inattendibile ed orchestrata ritrattazione dallo stesso posta in essere in chiusura del presente giudizio, hanno mantenuto una certa costanza ed astratta coerenza:*

*Scarantino Vincenzo, infatti, non ha mai mutato la struttura essenziale del suo racconto dei fatti relativi alla strage di via D'Amelio, in quanto, sin dalla prima dichiarazione ha riferito di una*

---

<sup>36</sup> Si riporta lo stralcio motivazionale di interesse (pagg. 758 – 760):

*In particolare Scarantino ha indicato Murana come presente alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta, nel corso della quale era rimasto fuori dal salone insieme allo stesso Scarantino, come presente al trasferimento della 126 dal magazzino al garage di Orofino, nei pressi del quale si trovava anche il sabato precedente alla strage impegnato come lo Scarantino nell'attività di pattugliamento durante il caricamento dell'autobomba, nonché come partecipante al trasferimento dell'autobomba a piazza Leoni la mattina della domenica con la sua vettura Opel o, come emerso dietro contestazione, con la sua 127 azzurra.*

*Nonostante la chiamata in correità dello Scarantino, questa Corte ritiene che non sia stata raggiunta con sufficienza la prova della partecipazione dell'imputato Murena Gaetano in relazione al fatto criminoso in esame. Tale insufficienza probatoria discende essenzialmente dalla assenza di riscontri specifici che possano collegare la partecipazione del Murena al fatto per cui è processo.*

*Ciò in quanto i riscontri alla dichiarazione dello Scarantino appaiono più o meno specifici, ma comunque riconducibili al fatto nella sua oggettività (i dati descrittivi circa la villa del Calascibetta, le modalità di parcheggio delle automobili degli intervenuti, gli elementi circa l'officina di Orofino e l'attività di caricamento della 126, la descrizione dell'accompagnamento della 126 la domenica della strage e del percorso seguito ecc., tutte fasi cui avrebbe partecipato il Murana). Tali elementi, riguardando esclusivamente il fatto oggettivo, non consentono in alcun modo il collegamento con il chiamato in correità, restando immutati anche nell'ipotesi di sostituzione del chiamato in correità con un altro soggetto, e risultano, quindi, privi del carattere individualizzante necessario per ritenere provata la partecipazione al fatto del Murena.*

*Non vi è stato alcun altro collaboratore che abbia indicato Murena quale partecipe alla strage di via D'Amelio per averne avuto contezza direttamente, ovvero indirettamente per averlo appreso da altri, né sono stati apportati elementi di natura diversa dalle chiamate in correità che possano comunque fungere da elemento esterno di riscontro con funzione individualizzante. Non può considerarsi riscontro individualizzante l'accertata appartenenza del Murena alla famiglia della Guadagna, la sua vicinanza e la stretta comunanza di interessi criminali con Aglieri Pietro e Carlo Greco, la cui responsabilità in ordine alla strage è stata riconosciuta nel presente procedimento, nonché la compartecipazione con questi e con altri imputati nel presente procedimento a traffici illeciti, e ciò perché si tratta non solo di fatti oggettivamente diversi ed ulteriori rispetto alla chiamata in correità per la strage, che potrebbero in ipotesi essere utilizzati quali argomenti logici ad corroborandum, ma soprattutto perché si tratta di elementi logici del tutto insufficienti a fungere da riscontro. Non possono essere utilizzati come riscontro le risultanze riferite dal dott. Bo circa l'appartenenza al Murana di una vettura Opel corsa, ben avendo potuto lo Scarantino apprendere o comunque constatare aliunde l'uso del Murana di tale macchina, anche in considerazione del comune ambito territoriale frequentato.*

*riunione organizzativa nella villa di “Peppuccio Calascibetta”, di una attività preparatoria nel corso della quale gli fu affidato il compito di reperire la Fiat 126 utilizzata come autobomba, di una attività di intercettazione telefonica per conoscere gli spostamenti del dott. Borsellino, di un caricamento dell'esplosivo sull'auto da lui procurata e di un trasferimento dell'autobomba sul luogo dell'attentato.*

*La sostanziale costanza e coerenza strutturale delle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo risulta incrinata in concreto solamente dalla aggiunta, operata in tempi successivi ai primi interrogatori resi in carcere, di qualche partecipante a taluna delle suddette fasi preparatorie, aggiunta che, tuttavia, grazie alla acquisizione di tutte le dichiarazioni rese dallo Scarantino nel corso delle indagini, è stato possibile circoscrivere nel tempo individuandone l'evidente scopo di neutralizzazione delle precedenti dichiarazioni anche in relazione alle pressioni di vario genere subite dallo Scarantino successivamente alla dimissione dello stesso dal circuito penitenziario in considerazione della sua collaborazione con la giustizia, da sempre osteggiata in ogni modo, come si è rilevato, dai familiari dello Scarantino...*

*Dal tenore delle considerazioni sin qui svolte è agevole intuire che questa Corte ha ritenuto di potere attribuire una piena attendibilità intrinseca alle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo nei primi interrogatori e precisamente alle dichiarazioni raccolte nei primi tre verbali, rese in carcere subito dopo la manifestazione della volontà di collaborare con la giustizia.”*

Il giudizio di attendibilità (limitata) di Scarantino venne, tuttavia, espresso in modo articolato, tenuto conto della c.d. ritrattazione dibattimentale effettuata dal medesimo il 15 settembre del 1998.

Analogamente ai giudici della Corte di Assise di Appello del Borsellino 1, i giudici di primo grado del Borsellino bis - non senza evidenziare in via generale “*segnali di irrequietezza ed inquietudine processuale, certamente negativi per un sereno accertamento della verità*” (v. pag. 235) - ritennero inattendibile la ritrattazione del 15.09.1998, ritenuta non il “*frutto di una spontanea e travagliata scelta morale dettata dal rimorso di avere accusato persone innocenti*”, bensì il risultato “*di una decisione lucida, fredda e calcolata e preceduta da una lunga contrattazione con ambienti mafiosi palermitani evidentemente interessati a detta ritrattazione, mediata dal fratello Rosario e culminata con l'acquisizione di concrete garanzie economiche, giuridiche e familiari*” (cfr. pag. 247).

A detta conclusione la Corte pervenne considerando che le dichiarazioni dello stesso Scarantino avessero comunque trovato “oggettivi riscontri” ( nelle dichiarazioni di Candura Salvatore, nelle prime dichiarazioni di Andriotta Francesco e nei rilievi svolti presso la villa di Calascibetta Giuseppe), oltre che sulla ulteriore considerazione che il medesimo “*dotato di scarse capacità intellettive*” non avrebbe mai avuto la capacità di mentire in modo così credibile.

Si riporta lo stralcio integrale della motivazione per la parte di interesse (cfr. pagg. 229 e ss.) in cui i

giudici diedero atto di “*un radicale mutamento dell’atteggiamento processuale di Scarantino Vincenzo, preceduto da anomalie e segnali evidenti di “irrequietezza”, che proiettano una luce sinistra sulla scelta dallo stesso seguita di ritrattare tutte le precedenti dichiarazioni e che fanno apparire detta scelta come l’epilogo annunciato di un copione scritto da altri, più che il frutto di una libera scelta di coscienza comunque apprezzabile, anche se tardiva, nell’ottica di un processo finalizzato alla ricerca della verità reale. Al riguardo va osservato che già la sola denuncia da parte dell’Andriotta nell’ultimo esame dibattimentale di un circostanziato tentativo di indurlo a ritrattare le accuse attraverso minacce e promesse di illeciti compensi, nominando come suoi difensori gli avvocati Scozzola e Petronio, già impegnati nella difesa di diversi imputati del processo per la strage di via D’Amelio, costituisce il segnale estremamente inquietante dell’agitarsi di interessi diretti a condizionare l’esito del processo e si colloca nel contesto di una serie innumerevole di pressioni esercitate direttamente nei confronti di vari soggetti del processo e, in particolare di Scarantino Vincenzo attraverso componenti del suo nucleo familiare, sfruttando il suo particolare attaccamento alla madre, alla moglie ed ai figli (v. dichiarazioni sopra indicate rese dallo stesso Scarantino Vincenzo e confermate anche dalle conversazioni telefoniche registrate nelle cassette depositate dall’avv. Petronio), rivolte ad “aggiustare” un processo originato proprio dalle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo e dalle sue confidenze al compagno di detenzione Andriotta Francesco.* Le dichiarazioni rese dall’Andriotta su detto tentativo di condizionamento, estremamente dettagliate e riscontrate nelle circostanze di tempo e luogo indicate, non possono ritenersi inattendibili solo per l’imprecisato sospetto che possano essere state riferite solo per ottenere benefici, peraltro difficilmente ipotizzabili in relazione alla attuale posizione processuale del soggetto, ulteriori rispetto a quelli già in atto goduti dall’Andriotta e ciò soprattutto poiché emerge dalle dichiarazioni rese dallo stesso Andriotta e dai riferimenti dallo stesso fomiti che tale decisione è stata sicuramente sofferta e rallentata dal comprensibile timore del collaborante di non essere creduto. Il contenuto di dette dichiarazioni non consente, in mancanza di specifici ed ulteriori elementi di riscontro, di risalire con certezza all’origine dei fatti riferiti e di ritenere provato un chiaro ed univoco intento di inquinamento probatorio, anche perché non può non rilevarsi l’equivocità di una indicazione di nomina di due difensori già impegnati in difesa di imputati del procedimento in questione, che non si comprende esattamente quale ruolo avrebbero dovuto svolgere in considerazione della posizione processuale dell’Andriotta, tuttavia consente di cogliere, come si è detto, il segnale evidente di una agitazione, frenetica e forse anche scomposta, da parte di soggetti, non agevolmente identificabili, ma sicuramente interessati ad influire indebitamente e ad ogni costo sull’esito di un gravissimo procedimento per strage nell’imminenza della decisione del presente giudizio e del giudizio di appello a seguito all’impugnazione della sentenza del primo procedimento per gli stessi fatti.

*In tale contesto la lettera, allegata al verbale di una delle udienze rinviate per l'astensione dei difensori degli imputati ed indicata tra gli atti utilizzabili ai fini del giudizio, con la quale Scarantino Vincenzo ha comunicato che non voleva più continuare a collaborare con la giustizia e che voleva tornare in carcere, appare come un ulteriore segnale del clima di irrequietezza in cui si è svolto, specie nelle fasi conclusive, il presente giudizio e potrebbe persino apparire in base alle acquisizioni probatorie relative alle fasi che hanno immediatamente preceduto la ritrattazione dello Scarantino come un segnale di tale intento, segnale che difficilmente poteva essere inizialmente compreso in quanto la collaborazione di Scarantino è stata purtroppo contrassegnata da diverse interruzioni, spesso dovute all'intento di ottenere benefici ulteriori o di risolvere situazioni di tensione nell'ambito familiare, anche perché la volontà esternata di fare rientro in carcere non solo era in linea con la definitività della condanna riportata dalla Scarantino con la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta nel procedimento n.9/94 R.G.C.A., ben nota allo Scarantino e frutto di una scelta processuale poi rinnegata in sede di ritrattazione, ma non era neppure nuova, avendo lo stesso Scarantino reso in precedenza nel presente giudizio dichiarazioni da cui risulta che lo stesso aveva inscenato plateali proteste presentandosi in carcere per essere arrestato quando ancora collaborava con la giustizia, dichiarazioni queste rese in momento non sospetto e mai modificate e la cui attendibilità ha fatto ritenere superfluo l'esame richiesto da taluni difensori degli operatori penitenziari che avrebbero assistito a tali esibizioni dello Scarantino, anche in considerazione del limitato interesse della vicenda in relazione al tema di prova del presente giudizio.*

*Ben più significativi ed univocamente sintomatici del clima di tensione volutamente creato attorno al processo appaiono, invece, altri episodi verificatisi successivamente, nel corso della assunzione delle prove dedotte dalla difesa.*

*Infatti va ricordato che all'udienza del 24-7-1998 Scarantino Rosario, non solo ha ribadito di avere ricevuto anche nel corso di recenti incontri ammissioni da parte del fratello Vincenzo circa la asserita falsità delle dichiarazioni rese sulla strage di via D'Amelio, ma si è addirittura fatto latore di una precisa richiesta da parte del fratello Vincenzo di essere ulteriormente esaminato in giudizio; nell'udienza fissata per l'audizione di Basile Rosalia, Moglie di Scarantino Vincenzo, poi, si è dovuta registrare una reazione certamente spropositata da parte di quest'ultima, in quanto la stessa ha cercato di sottrarsi all'esame richiesto dalla difesa degli imputati, reazione che ha imposto la necessità, invero insolita per un soggetto ancora sottoposto a programma di protezione, di disporre l'accompagnamento coattivo dopo l'accertamento della insussistenza dei dedotti impedimenti fisici, accompagnamento evitato solo a seguito della decisione, non chiarita nei motivi e difficilmente spiegabile come puro atto di cortesia cavalleresca, da parte della difesa di rinunciare all'esame su cui fino a poco prima aveva insistito.*

*Cogliendo tutti questi segnali di irrequietezza ed inquietudine processuale, certamente negativi per un sereno accertamento della verità, la Corte ha ritenuto di disporre, a seguito delle richieste di prova avanzate dalle parti ai sensi dell'art.507.c.p.p., il confronto tra Scarantino Rosario ed il fratello Vincenzo, in relazione al contrasto emerso circa le dichiarazioni processuali rese da quest'ultimo in veste di collaboratore di giustizia e le private ammissioni di falsità asseritamente ricevute dal fratello Rosario, nel pieno convincimento che il pubblico dibattimento sia l'unica sede in cui devono trovare soluzione tutte le questioni ed i fatti che refluiscono, direttamente o indirettamente, lecitamente o illecitamente, sulla prova dei fatti per i quali si procede. Nel contesto di detto confronto svoltosi all'udienza del 15-9-1998 presso l'aula della Corte di Assise di Como, invero, Scarantino Vincenzo, dopo avere platealmente rinunciato a qualsiasi protezione della sua immagine, come a volere esprimere fisicamente il totale distacco dal ruolo di collaboratore di giustizia svolto fino a quel momento, ha totalmente ritrattato tutte le precedenti dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio, affermando in sintesi di non sapere nulla della strage, di avere accusato persone innocenti, di avere inventato tutti i fatti riferiti elaborando notizie giornalistiche e cronache processuali diffuse tramite varie fonti, tra cui principalmente Radio Radicale. Nell'esame seguito nel corso della stessa udienza, dopo la chiusura di un confronto ormai divenuto superfluo, Scarantino Vincenzo ha dichiarato di essere stato strumento di una macchinazione ordita per incolpare persone innocenti da magistrati inquirenti e organi di polizia, che gli avevano offerto la possibilità di sottrarsi ad un regime penitenziario che da tempo non sopportava, sfruttando, quindi, indebitamente un suo stato di debolezza psicologica che lo aveva indotto a chiedere di collaborare per riferire quanto a sua conoscenza sui traffici di droga cui aveva partecipato. Appare estremamente utile, nell'ottica della necessaria valutazione dell'attendibilità della fonte, riportare testualmente quanto riferito da Scarantino Vincenzo con riferimento alle pressioni esercitate nei suoi confronti per indurlo ad accusare ingiustamente persone innocenti, in quanto lo stesso non si è limitato a fornire una versione diversa dei fatti minuziosamente narrati ed ampiamente riscontrati, come si dirà appresso, nella loro oggettività, ma ha addirittura dichiarato di avere inventato ogni cosa asserendo per giustificare siffatto atteggiamento processuale di avere subito pressioni da parte di polizia e magistrati inquirenti nel contesto di una sorta di complotto istituzionale in cui erano coinvolti i Pubblici Ministeri dell'epoca ed il dott. La Barbera della Questura di Palermo, diretto a costruire le accuse contro gli odierni imputati e ad impedire che Scarantino Vincenzo le ritrattasse dopo avergliele fatte rendere. Altrettanto significativo, anche ai fini della successiva introspezione dell'attendibilità astratta dello Scarantino, appare il fatto che lo stesso abbia asseritamente dichiarato a chi lo interrogava le prime volte che non sapeva nulla della strage per la quale si procede e che era disposto a fornire informazioni su traffici di droga che avrebbero consentito agli inquirenti di "arrestare mezzo*

*Palermo”.*

*AVV. MAMMANA: - Avvocato Mammana. Signor Scarantino lei ha reso varie dichiarazioni ai Pubblici Ministeri anche in pubblici dibattimenti in ordine alla strage Borsellino. Desidero sapere se ha detto sempre la verità'*

*IMP. SCARANTINO V.: - Tutte bugie, tutto, ho inventato tutto io assieme alla polizia e i giornali, inventai tutto, tutto. L'unica cosa di vero che c'è la droga, che io lavoravo con la droga, mi ho inventato tutto*

*AVV. MAMMANA: - Io desidero un pochetto soffermarmi, che lei si soffermi, cioè', sui tempi e sui modi attraverso i quali è maturata in lei la decisione di collaborare falsamente, diciamo, per quello che lei ha detto, come perché' e con chi ha parlato*

*IMP. SCARANTINO V.: - Io con chiunque parlavo, con tutti i Pubblici Ministeri, perché' è quattro anni che io voglio dire la verità', solo che nomi è stato mai permesso, ha quattro anni. Io giurai su Dio a Caltanissetta, Presidente dottor Di Natale, ho giurato su Dio, quando ho fatto il confronto con mia moglie e che Dio mi perdoni perché' ho giurato falsamente. Tutti i giuramenti che ho fatto precedentemente tutta verità', che io ho giurato al dottor Di Matteo a parola d'onore, all'onore della mia famiglia che io me ne devo andare in carcere perché' sono innocente. Questi diciotto anni che mi ha fatto fare la Falzone, che mi ha fatto cadere definitivo, non c'è stato il mio consenso. Mi ha detto la Falzone, dice, di diciotto anni, dice, è diciotto anni che il Presidente sentendo dire che.... definitivo da un altro aspetto*

*AVV. MAMMANA: - Comunque non mi interessava la parte successiva, questa poi, lei potrà aggiungere quello che ritiene opportuno. Io desidero sapere, lei stava parlando di incontri investigativi quando abbiamo interrotto il confronto, desidererei che lei specificasse quanti colloqui investigativi ha avuto e che cosa è maturato, se è maturato qualcosa, nelle sue decisioni*

*IMP. SCARANTINO V.: - È maturata la mia disperazione, il mio stato d'animo, io stavo impazzendo, io stavo impazzendo. Io avevo detto al dottor La Barbera: "Io collaborerò ", però solamente per droga, perché io per droga riesco a fare questo e quest'altro a tre quarti di Palermo, però tutto il resto, riguardo cosa di mafia io non ne so niente (v. verbale 15-9-98 ff. 133 e segg.)*

*Invero nel corso dell'esame svoltosi nelle udienze del 13 e del 14 ottobre 1998 Scarantino Vincenzo ha palesemente tradito quest'ultima dichiarazione di intenti, poiché si è limitato a riproporre le dichiarazioni precedentemente rese e ad accusare di piccoli traffici di stupefacenti persone decedute, preoccupandosi semplicemente di ridimensionare il suo ruolo all'interno della criminalità operante nel quartiere della Guadagna attraverso una sorta di patetica autoironia su alcuni episodi precedentemente riferiti, quali quello della sua iniziazione presso la sala Boomerang e quello del confronto con i collaboratori di giustizia che aveva accusato di avere partecipato alla riunione*

*preparatoria presso la villa di Calascibetta, nell'intento evidente di dare di sé una immagine di piccolo delinquente di borgata, ben lontana dalla figura di personaggio emergente nell'ambito della famiglia mafiosa della Guadagna derivante dai suoi legami di parentela con un esponente di primo piano come Salvatore Profeta, marito della sorella, da rapporti di particolare confidenza avuti con i vertici della suddetta organizzazione mafiosa come Pietro Aglieri, Carlo Greco, Peppuccio Calascibetta ed, infine, dall'ampiezza dei traffici illeciti gestiti e dalla abilità dimostrata nel portare a termine le più efferate azioni delittuose come lo strangolamento di persone sciolte nell'acido proprio nella villa di Calascibetta o la orrenda sgozzatura dei fratelli Lucera all'interno di un casolare dopo una riunione conviviale.*

*Dopo avere analiticamente esposto l'evoluzione, cronologicamente ordinata, delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo in relazione all'esecuzione della strage di via D'Amelio appare doveroso procedere ad una attenta valutazione critica della attendibilità intrinseca delle suddette dichiarazioni..*

*In tale ottica appare opportuno sotto il profilo logico-sistematico procedere a ritroso, muovendo proprio dalle ultime dichiarazioni rese dallo Scarantino, in quanto in linea teorica appare evidente che un eventuale giudizio positivo di attendibilità di dette dichiarazioni, con cui la fonte ha sostanzialmente ritrattato ogni precedente accusa, renderebbe pressoché superflua ogni ulteriore indagine, non consentendo di ritenere attendibili le precedenti propalazioni accusatorie. In concreto, tuttavia, va osservato che, a giudizio di questa Corte, le dichiarazioni con cui Scarantino Vincenzo ha ritrattato le accuse mosse nei confronti degli odierni imputati sono palesemente ed inequivocabilmente prive di ogni attendibilità, perché manifestamente illogiche, perché contrastanti con numerose acquisizioni probatorie autonome e perché frutto di una concertata attività di inquinamento probatorio in cui sono stati coinvolti numerosi soggetti e che è stata ampiamente provata dalla pubblica accusa nel corso del dibattimento.*

*Sotto il primo profilo va, infatti, osservato che l'assunto sostenuto da Scarantino Vincenzo, secondo cui le sue originarie dichiarazioni erano frutto di una fantasiosa elaborazione di notizie giornalistiche o di suggerimenti ricevuti da organi inquirenti, appare prima facie inverosimile per una serie di considerazioni logiche: le dichiarazioni rese sin dalla fase iniziale della collaborazione sono diverse e molto più dettagliate rispetto alle notizie che all'epoca erano state diffuse dai mezzi di informazione, che fino alla collaborazione di Scarantino non potevano avere diffuso alcuna informazione sulla riunione preparatoria della strage, sulle modalità di caricamento dell'autobomba, sul collocamento della stessa sul luogo dell'attentato e sul ruolo operativo svolto in ciascuna fase dagli odierni imputati; Scarantino, come ha ripetutamente ammesso e come è emerso nel presente dibattimento, non aveva e non ha tutt'ora la capacità e l'abitudine di leggere*



*attentamente i giornali, anche per le sue limitate capacità culturali (lo stesso Scarantino in tono autoironico ha dichiarato di avere conseguito la terza elementare per anzianità ed Andriotta ha confermato che lo stesso aveva forti difficoltà persino a leggere i giornali ed altri scritti); sicuramente Scarantino non aveva potuto conseguire un valido acculturamento mafioso, tale da consentirgli di simulare in modo credibile la sua appartenenza a Cosa nostra semplicemente ascoltando le trasmissioni di Radio Radicale, che peraltro all'epoca si limitava a trasmettere le registrazioni di dibattimenti riguardanti anche fatti di criminalità ascritti ad organizzazioni diverse e lontane territorialmente da "cosa nostra" siciliana; certamente nessuno degli inquirenti avrebbe potuto suggerire a Scarantino dettagli che all'epoca erano assolutamente ignoti, come l'esistenza della villa di Calascibetta ove lo stesso si rifugiava da latitante.*

*Addirittura ridicole appaiono, poi, le dichiarazioni di Scarantino sull'attività di depistaggio ed inquinamento probatorio, che sarebbe stata svolta con la partecipazione anche del dott. Arnaldo La Barbera, all'epoca capo della squadra mobile della Questura di Palermo, concretatasi fra l'altro, secondo l'ultima versione dei fatti fornita dal collaboratore, nell'aver fatto esplodere presso una discarica una Fiat 126 e nell'aver poi trasferito i pezzi sul luogo della strage allo scopo di fare incolpare gli odierni imputati e quelli del primo procedimento per gli stessi fatti. Invero, anche prescindendo da facili considerazioni circa la manifesta irragionevolezza di una azione così congegnata, appare evidente come l'assoluta coerenza dei dati emersi nel corso degli accertamenti e dei rilievi tecnici compiuti nell'immediatezza dei fatti rende materialmente impossibile lo svolgimento dei fatti prospettati dallo Scarantino, apparendo peraltro assolutamente assurdo che qualcuno, mentre erano in corso i rilievi tecnici protrattisi per diversi giorni dopo la strage con la costante presenza di ingenti forze di polizia appartenenti a diversi corpi, possa avere portato sui luoghi i pezzi di un'altra autovettura fatta esplodere altrove, realizzando una dispersione dei vari frammenti di meccanica e carrozzeria compatibile con le prove di scoppio eseguite in via sperimentale dai consulenti tecnici, evitando che fossero trovati residui meccanici dell'autobomba effettivamente esplosa in via D'Amelio e curando addirittura dettagli raffinatissimi come ad esempio quello di conficcare nel cratere sfondato creato dall'esplosione i frammenti delle balestre di una Fiat 126 trovati dai consulenti tecnici.*

*Altrettanto incoerenti e prive di senso logico appaiono le accuse mosse nei confronti dei magistrati del Pubblico Ministero, apparendo assolutamente inconsistenti gli asseriti motivi di rancore che avrebbero spinto Scarantino Vincenzo ad accusare persone innocenti e, soprattutto, le ragioni che potrebbero avere animato il complotto istituzionale prospettato fantasiosamente da Scarantino.*

*Attraverso l'esame di tutte le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal predetto collaboratore di giustizia risulta, ad esempio, che Tagliavia Francesco non è stato accusato progressivamente dallo*

*Scarantino, per il fatto che lo stesso avrebbe appreso di pesanti offese rivoltegli dal Tagliavia, ma è stato invece accusato sin dal primo interrogatorio della partecipazione a tutte le fasi preparative della strage di cui ha parlato Scarantino Vincenzo, il quale ha indicato la presenza del Tagliavia sin dall'inizio alla riunione a casa di Calascibetta, al caricamento dell'autobomba ed al trasporto della stessa sul luogo dell'attentato.*

*Del tutto evidente appare, poi, il contrasto delle ultime dichiarazioni di Scarantino Vincenzo con numerose autonome acquisizioni probatorie. Basti pensare alla stridente contrapposizione tra la globale ritrattazione dello Scarantino, che ha negato in toto le precedenti dichiarazioni senza salvarne alcuna, e le precise dichiarazioni oggettivamente riscontrate rese da Candura circa il furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba; tra la minuziosa descrizione della villa di Calascibetta da parte dello Scarantino (spinta fino al punto di descrivere la posizione originaria di un frigorifero che da indagini espletate è risultato effettivamente spostato da qualcuno) e l'occasionalità della frequentazione di detta abitazione prospettata in sede di ritrattazione da Scarantino, che vi si sarebbe recato solo per consegnare al Calascibetta delle sigarette di contrabbando e per ricevere in dono un cucciolo; tra il ruolo di piccolo delinquente di borgata che da ultimo Scarantino ha cercato di ritagliare per sé e l'immagine ben diversa che emerge dalle dichiarazioni di altri collaboratori come Augello, il quale ha riferito del prestigio che godevano i fratelli Scarantino nel territorio della famiglia mafiosa della Guadagna (anche per il rapporto di parentela che li legava ad un personaggio di spicco come Profeta Salvatore), della consistenza dei traffici illeciti cui gli stessi erano dediti, precisando in particolare che proprio Vincenzo aveva un rapporto di particolare confidenza personale con un personaggio di primo piano come Pietro Aglieri; ed ancora tra l'estraneità per ultimo asserita ai numerosi fatti delittuosi prima confessati oltre alla partecipazione alla strage per cui si procede ed i dettagli, spesso raccapriccianti, forniti al riguardo nelle prime dichiarazioni, certamente frutto di una conoscenza diretta dei fatti riferiti.*

*Le suddette considerazioni inducono a ritenere che la decisione di Scarantino Vincenzo di ritrattare le precedenti dichiarazioni, accusando di oscuri ed incomprensibili complotti gli organi inquirenti, sia stata una scelta necessitata, imposta dalla minuziosità e concordanza delle prime dichiarazioni, che difficilmente potevano essere smentite solo in parte e tantomeno da un soggetto, sicuramente furbo, ma dotato di scarse capacità intellettive come Scarantino Vincenzo.*

*Ciò che conferma, comunque, l'assoluta mendacità della ritrattazione di Scarantino Vincenzo è l'acquisizione nel presente dibattimento di prove certe della concreta attuazione di una concertata e laboriosa preparazione di detta ritrattazione, con l'intervento di diversi soggetti che hanno realizzato una deplorabile opera di inquinamento probatorio che, fortunatamente, è stata scoperta prima della definizione del presente giudizio e che dovrà formare oggetto di attenta valutazione in separata sede*

*per accertare eventuali responsabilità a vario livello. È doveroso avvertire che tali ultime acquisizioni probatorie non rientrano nel tema specifico di prova del presente giudizio se non nella misura in cui consentono di fare luce sull'anomalo sviluppo delle dichiarazioni rese da una fonte primaria come Scarantino Vincenzo, per cui ogni riferimento a condotte riferibili a soggetti diversi dagli odierni imputati sarà limitato in funzione di tale specifica finalità.*

*Al riguardo va, in particolare, osservato che le dichiarazioni testimoniali rese dal sacerdote Giovanni Neri, parroco della Chiesa di Mazzaglia ove Scarantino Rosario ha trovato ospitalità insieme al suo nucleo familiare, hanno consentito di ricostruire con sufficiente chiarezza i movimenti e le discussioni che hanno preceduto la ritrattazione dibattimentale di Scarantino Vincenzo, consentendo agli inquirenti di assumere le iniziative di indagine necessarie per individuare indebite pressioni esterne dirette ad indurre o quantomeno a rafforzare l'intenzione di Scarantino Vincenzo, poi concretamente attuata, di ritrattare tutte le precedenti accuse.*

*Appare assolutamente significativo in tal senso il fatto che nel verbale del 13-10-1998 il citato sacerdote abbia parlato di strane minacce di Vincenzo Scarantino al fratello Rosario, di una lite tra Rosario e la moglie per una ingente somma che doveva essere data a Vincenzo collegata alla sua ritrattazione, del riferimento a minacce e pressioni su Rosario provenienti da soggetti palermitani per ottenere detto risultato, di una vera e propria festa familiare, segnata anche dall'intervento della madre degli Scarantino, a Mazzaglia poco prima della ritrattazione di Como ed in vista di questa.*

*Da tali dichiarazioni emerge chiaramente che la decisione di Scarantino Vincenzo di ritrattare certamente non è frutto, come lo stesso ha cercato di far credere, di una spontanea e travagliata scelta morale, dettata dal rimorso di avere accusato persone innocenti, ma, al contrario, discende da una decisione lucida, fredda e calcolata dell'ex collaboratore di giustizia, più volte annunciata attraverso comportamenti anomali e preceduta da una lunga contrattazione con ambienti mafiosi palermitani evidentemente interessati a detta ritrattazione, mediata dal fratello Rosario e culminata con l'acquisizione di concrete garanzie economiche, giuridiche e familiari. In buona sostanza, se non può evidentemente escludersi che sia stato proprio Scarantino Vincenzo ad assumere l'iniziativa di una simile indecente trattativa, appare certo che detta trattativa vi sia stata in concreto e che alla stessa abbiano preso parte attiva, in veste quantomeno di garanzia o di raccordo con ambienti mafiosi palermitani, componenti del nucleo familiare di Scarantino Vincenzo, cioè quegli stessi soggetti che sin dall'inizio hanno ostinatamente e disperatamente cercato di arginare la decisione del congiunto di collaborare con la giustizia esercitando, come si è detto, indicibili pressioni su quest'ultimo pur di mantenere i "privilegi" di cui godevano nel territorio della Guadagna per la luce mafiosa riflessa dal parente acquisito Profeta Salvatore, quegli stessi soggetti, ancora, che, come riferito da don Neri, hanno festeggiato poco prima che Scarantino Vincenzo venisse a ritrattare*

*nell'udienza in Como del 15-9-1998, pur sapendo bene che le dichiarazioni che di lì a poco avrebbe reso Scarantino Vincenzo, se avrebbero consentito loro di recuperare almeno in parte il prestigio in precedenza goduto nell'ambito della consorteria mafiosa, avrebbero comunque segnato irrimediabilmente la vita futura del loro congiunto, aprendogli le porte di una carcerazione certamente non breve e segnata, per di più, da un indelebile marchio di infamia, secondo gli inaccettabili principi dell'etica mafiosa.*

*Una contrattazione come quella che ha preceduto la ritrattazione di Scarantino Vincenzo paradossalmente poteva persino apparire umanamente comprensibile se avesse avuto ad oggetto solamente garanzie di sicurezza per i familiari. La stessa, invece, ha certamente avuto un ignobile contenuto patrimoniale che la rende assolutamente scellerata, poiché risulta dalla deposizione di Don Neri che Scarantino Vincenzo come prezzo della sua ritrattazione ha preteso di rientrare in possesso di valori e beni precedentemente acquisiti attraverso la sua pregressa attività criminale. Appare in questa sede poco importante quantificare le utilità economiche che sono state procurate a Scarantino Vincenzo per il suo mutato atteggiamento processuale o accertare compiutamente le esatte modalità con cui dette utilità sono state procurate, apparendo sufficiente in questa sede avere accertato attraverso le precise ed inequivoche dichiarazioni rese da Don Neri che è stata realizzata una complessa manovra, cui ha attivamente partecipato Scarantino Rosario, per consentire alla famiglia Scarantino di recuperare beni, verosimilmente intestati a prestanome facilmente controllabili dalla organizzazione maliosa, di cui gli stessi non potevano disporre direttamente, e che siffatta manovra ha integrato parte del "prezzo" preteso, in modo arrogante e violento come risulta dalle minacce pronunciate nei confronti del fratello, da Scarantino Vincenzo per la sua ritrattazione. Una conferma indiretta di una simile indecente operazione si trae, come si è detto, dall'anomalo comportamento che questa Corte ha potuto verificare con riferimento al disposto esame di Basile Rosalia, moglie di Scarantino Vincenzo, ma soprattutto si trae dalle intercettazioni e dai pedinamenti compiuti nei confronti di D'Amore Cosima, moglie dell'imputato latitante Scotto Gaetano. Invero da tali intercettazioni e dalle dichiarazioni rese dal dott. Mario Bo circa l'esito delle indagini al riguardo svolte emerge in modo assolutamente inequivoco l'impegno di carattere economico richiesto ai familiari di un imputato latitante (significativo al riguardo è il fatto che gli stessi si interrogano sulle ragioni per le quali proprio loro avrebbero dovuto pagare, v. trascrizione della intercettazione in atti) per offrire a Scarantino Vincenzo le garanzie, anche di assistenza processuale, da lui richieste, nonché, anche a seguito di un apposito servizio di osservazione, un anomalo intervento nella vicenda, al di fuori dell'ordinario ambito processuale, da parte del difensore di Scotto Gaetano, avv. Giuseppe Scozzola.*

*Va ribadito al riguardo che non rientra tra i compiti specifici di questa Corte accertare se da parte*

*di uno dei difensori siano stati in concreto violati precisi doveri giuridici o semplicemente deontologici, ma non può farsi a meno di considerare il fatto che con riferimento alla ritrattazione di Scarantino Vincenzo si sia riprodotta una situazione per certi versi analoga e forse parallela a quella denunciata da Andriotta Francesco, riguardante le pressioni asseritamente esercitate nei suoi confronti per indurlo a modificare le dichiarazioni precedentemente rese, poiché tale fatto refluisce, evidentemente, sulla attendibilità delle ultime dichiarazioni di Scarantino Vincenzo e rafforza il convincimento che le stesse siano frutto di una concertata opera di convincimento esercitata su una importante fonte di prova al di fuori del processo e delle garanzie del contraddittorio e, cosa questa particolarmente grave, che la decisione di Scarantino Vincenzo di ritrattare era ben nota ad alcune parti processuali ben prima che la stessa venisse esternata nel pubblico dibattimento, quando ancora la fonte era sottoposta ad un particolare sistema di protezione diretto ad assicurare non solo l'incolumità fisica del collaboratore di giustizia, ma anche a sottrarlo ad indebite pressioni esterne che potessero coartare la sua scelta di collaborazione con la giustizia.*

*Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la ritrattazione operata da Scarantino Vincenzo, come si è anticipato all'inizio della presente esposizione, deve essere ritenuta del tutto inattendibile in quanto illogica, incoerente con altre autonome acquisizioni probatorie e frutto di una inaccettabile concertazione che appare particolarmente inquietante ove si consideri non solo la rilevata simmetria con il tentativo di indurre alla ritrattazione un'altra importante fonte come Andriotta Francesco, ma anche il riferimento operato dallo stesso Scarantino sempre nell'ambito di questo dibattimento a precedenti analoghi interventi subiti ad opera di suoi familiari circa il possibile recupero dei suoi beni condizionato ad una ritrattazione delle accuse, riferimento che fa apparire il verbale delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo all'udienza di Como del 15-9-1998 come la cronaca di una ritrattazione annunciata, che si è svolta secondo un copione scritto al di fuori del dibattimento e delle garanzie offerte dal contraddittorio tra le parti.*

*Le suddette considerazioni, comunque, non comportano che ogni affermazione di Scarantino Vincenzo in sede di ritrattazione debba necessariamente ritenersi per definizione inattendibile. Al contrario, infatti, sempre in forza della concordanza con altre pregnanti acquisizioni probatorie, questa Corte ritiene che talune dichiarazioni rese in tale ultimo contesto da Scarantino Vincenzo siano concretamente attendibili e contribuiscano addirittura a far piena luce su taluni punti oscuri delle precedenti dichiarazioni di segno inverso dello Scarantino.*

*In particolare, appare credibile l'affermazione di Scarantino secondo cui lo stesso si era determinato a collaborare perché sostanzialmente non sopportava più il rigoroso regime penitenziario cui era sottoposto. Di ciò emergono dagli atti diversi riscontri (v. dichiarazioni di collaboratori che hanno parlato persino di disperate scritte sulle pareti della nave con cui aveva viaggiato Scarantino quando*

*era detenuto) ed il fatto non risulta neppure nuovo poiché lo Scarantino ne aveva in parte parlato anche nelle precedenti dichiarazioni. Tale peculiare motivazione della decisione di collaborare con la giustizia, se per un verso induce a valutare con cautela le originarie dichiarazioni accusatorie in quanto frutto di una base psicologica non forte che come si è potuto constatare non ha consentito allo Scarantino di reggere alle fortissime pressioni esercitate nei suoi confronti sin dall'inizio della collaborazione, per altro verso non consente di ritenere che dette dichiarazioni siano frutto di fantasia, poiché lo Scarantino ha riferito dettagli molto precisi, oggettivamente riscontrabili ed assolutamente concordanti con altre autonome fonti probatorie, che spesso hanno arricchito le conoscenze investigative dell'epoca e che quindi non potevano in alcun modo essere suggerite, come si è detto, dagli inquirenti che hanno raccolto le prime dichiarazioni dello Scarantino.*

*Altrettanto credibile appare l'affermazione dello Scarantino secondo cui lo stesso più volte nel corso della sua collaborazione aveva mostrato segni di cedimento ed aveva persino cercato di costituirsi in carcere per essere arrestato. Anche in questo caso si tratta di dichiarazioni non nuove che erano già state rese in epoca non sospetta dallo stesso Scarantino in una precedente fase di questo dibattimento, circostanza questa che ha indotto questa Corte a ritenere sostanzialmente superfluo l'approfondimento probatorio sul punto richiesto dalle difese in sede di richieste formulate ai sensi dell'art.507 c.p.p., anche in considerazione del limitato rilievo probatorio di un fatto idoneo a provare semplicemente la fragilità psicologica del soggetto e la sua lunga oscillazione tra la nuova vita offertagli dalla collaborazione con la giustizia ed il forte legame con un ambiente familiare permeato dai collegamenti con la criminalità mafiosa, considerazioni queste ampiamente desumibili dal complesso degli elementi già acquisiti.”*

Quanto all'ipotesi sostenuta dalla difesa degli imputati al momento della ritrattazione dibattimentale dello Scarantino e relativa all'avvenuto indottrinamento (manipolazione da parte degli investigatori) del medesimo, legata alla produzione effettuata dalla difesa di atti processuali con appunti a margine scritti con grafia non riconducibile a Scarantino, la Corte ritenne che Scarantino “*avesse effettivamente analizzato il complesso delle dichiarazioni rese prima di affrontare gli esami dibattimentali senza incorrere in contraddizioni*“ (pag. 255) e che tale “*attività di studio*”, supportata da “*assistenti*” (individuabili negli agenti addetti alla protezione dello stesso collaboratore) che avevano materialmente compilato i detti appunti, aiutandolo in tale opera di “*ripasso*” per superare eventuali contraddizioni, dovesse semmai indurre ad una maggiore cautela nella valutazione dell'attendibilità del medesimo collaboratore.

Si riporta lo stralcio motivazionale per la parte di interesse (cfr. pag. 230 nonché 251 -255):

*Il ritrovamento di atti processuali con appunti a margine scritti con stile e contenuti sicuramente non riconducibili allo Scarantino rende credibile ciò che già aveva detto la di lui moglie Basile Rosalia*

*nel corso del primo dibattimento per la strage di via D'Amelio e cioè che si era apprestata una attività di studio ed il marito veniva istruito in merito alle dichiarazioni da rendere, cosa questa che ha reso superfluo l'esame dei presunti compilatori degli appunti e degli "assistenti" allo studio di Scarantino. Ciò, evidentemente, non consente di imputare l'appianamento di molte contraddizioni ad un migliore ricordo, ma piuttosto alla suddetta attività di studio finalizzata all'aggiustamento di contraddizioni ed incongruenze, per cui non può farsi pieno affidamento sulla attendibilità complessiva delle dichiarazioni dibattimentali di Scarantino....*

*..Attendibile appare Scarantino Vincenzo quando afferma di avere "studiato" le dichiarazioni precedentemente rese prima di comparire nei dibattimenti cui ha preso parte allo scopo di evitare di incorrere in incertezze e contraddizioni che potessero incrinarne l'attendibilità.*

*Ancora una volta si è di fronte a fatti già desumibili da precedenti acquisizioni probatorie.*

*Alcuni difensori hanno ritenuto di potere argomentare l'ultima istanza di rimessione del procedimento addirittura sul rigetto della Corte della richiesta di ammissione dell'esame dei poliziotti indicati dallo stesso Scarantino come partecipanti allo studio degli atti processuali, omettendo di considerare che la Corte non poteva esplicitare la motivazione di ritenere già positivamente provato il fatto senza anticipare indebitamente una valutazione, ma soprattutto trascurando il fatto che dalla deposizione resa da Basile Rosalia, moglie di Scarantino Vincenzo, nel primo dibattimento per la strage di via D'Amelio, i cui verbali sono stati acquisiti al presente giudizio e sono stati espressamente dichiarati utilizzabili, risulta già confermato il fatto e risultano addirittura indicati i nomi di battesimo, corrispondenti a quelli dei due soggetti indicati dallo Scarantino, degli agenti addetti alla protezione del collaboratore che lo avrebbero aiutato in tale opera di "ripasso" delle precedenti dichiarazioni e di individuazione delle contraddizioni da evitare in sede dibattimentale. Poteva ancora ritenersi assolutamente indispensabile ai fini del decidere l'esame dei testi sopra indicati alla stregua dei criteri fissati dall'art.507 c.p.p.?*

*La domanda è evidentemente retorica poiché appare evidente dalle annotazioni aggiunte alle copie dei verbali che erano in possesso di Scarantino, che questa Corte ha acquisito su richiesta dei difensori, che Scarantino Vincenzo ha effettivamente analizzato il complesso delle dichiarazioni rese prima di affrontare gli esami dibattimentali senza incorrere in contraddizioni, avvalendosi verosimilmente dell'aiuto di qualcuno magari più colto di lui (il tenore letterale delle annotazioni rivela questo intento e l'intervento di qualcuno meno ignorante dello Scarantino), ma tutto ciò, ancora una volta, se induce a particolare cautela nel valutare possibili "aggiustamenti" delle dichiarazioni dibattimentali rese dallo Scarantino al fine di evitare incongruenze che, peraltro, appaiono assolutamente fisiologiche in relazione ad un numero assai elevato di dichiarazioni rese in un arco di tempo piuttosto ampio, non inficia in alcun modo le prime dichiarazioni rese dallo*

*Scarantino all'inizio della collaborazione con la giustizia, la cui genuinità non può certo essere stata compromessa da una attività di "studio" delle dichiarazioni come quella sopra indicata, iniziata sicuramente dopo.*"

A ben vedere, per la seconda volta (v. quanto osservato sul punto a proposito della sentenza di appello del Borsellino 1), viene in rilievo proprio l'attività materiale che è contestata agli odierni imputati MATTEI FABRIZIO e RIBAUDO MICHELE al capo b) dell'imputazione e che pertanto era non solo pubblicamente nota già nel 1999, ma considerata processualmente provata come ascrivibile – sia pure sul piano materiale – ai due odierni imputati.

A differenza di quanto avvenuto nel corso del Borsellino 1, si considerò attendibile Rosalia Basile che aveva raccontato di tale fase di studio, ma non si svolse alcuna argomentazione per spiegare perché non si valorizzasse l'ampio racconto della donna sulla falsa collaborazione del marito.

Ancora, non si attribuì il corretto peso specifico alle dichiarazioni di Tullio Cannella<sup>37</sup> che già il 17.10.1997 aveva riferito di episodi legati alla vita, per così dire, "militare" di cosa nostra e, fra questi, proprio quello appreso da Vittorio Tutino allorché lo aveva accompagnato, nell'agosto del 1992, in via Ammiraglio Rizzo per depositare un acquascooter.

Si riporta lo stralcio della sentenza per la parte di interesse (v. pagg. 504- 506):

*"Sempre nel corso dell'estate del 1992 si era verificato un altro significativo episodio: il Cannella aveva accompagnato in via Ammiraglio Rizzo a depositare un acquascooter tale Tutino, persona di fiducia dei Graviano, che in quell'occasione si era lasciato sfuggire alcune significative battute su punti di appoggio per l'esecuzione della strage di via D'Amelio:*

*Imp. CANNELLA T.: - Certo. Eh, dunque, io allora devo dire altri episodi.*

*Eh..., dico, teniamo in mente per un attimo quello che ho riferito poc'anzi di Filippo Messina, quindi abbiamo già questo episodio di partenza che è pari data alla strage Borsellino. Poi successivamente io nell'anno..., sempre in quell'anno, una volta accompagnai Vittorio Tutino - per la chiarezza, Vittorio Tutino è anch'egli persona di assoluta fiducia dei Graviano e fa parte integrante della famiglia mafiosa di Brancaccio - il signor Vittorio Tutino lo accompagnai in via Ammiraglio Rizzo, se non vado errato, che doveva depositare un acquascooter preso un deposito che faceva anche delle revisioni ai motori delle acque... dell'acquascooter, perché l'acquascooter si trovava al villaggio da me dove chiaramente nel periodo estivo serviva per divertirsi insomma, è giusto? Quindi accompagnai eh... il Tutino in questo... E mi fece delle battute perché, insomma, è pure..., insomma,*

---

<sup>37</sup> Il collaboratore - già prestanome dell'imprenditore mafioso Sanseverino e del padre dei fratelli Graviano ed altresì gestore del villaggio Euromare, meta di latitanti e di vacanzieri di alto lignaggio mafioso - non si è limitato al racconto di importanti circostanze relative alla sua vita di imprenditore legato alla mafia degli affari e della politica (basti pensare che a lui viene dato l'incarico da Bagarella di fondare un movimento separatista denominato "Sicilia libera"), ma ha anche riferito di episodi legati all'operatività militare di *cosa nostra*.



*un tipo un pochettino che si pavoneggia un po'; gli piace insomma attribuirsi e darsi quella importanza che quel ruolo in quella famiglia gli consentiva di avere. E niente, mi comincio a fare degli accenni: "Vedi dove porto l'acquascooter? Questi sono amici nostri, qua è un bel punto d'appoggio". Poi successivamente, adesso non ricordo, lo stesso giorno, dopo insomma, ma dico in quel frangente mi disse, dice: "Ah! - dice - Hai visto come a ci finì a Borsellino?" e io ci dissi: "Eh! Che ci posso fare io!", perché che potevo dire?! [risatina] Dissi: "Che ci posso fare?", eh... dice: "Ma, sai - dice - ti dirò di più", con un sorriso sarcastico eh... sulle labbra, con un'aria di vittoria, "Eh, sai - dice - 'o capisci, qua c'è 'a via D'Amelio e qua vicino vedi che ci abita mia suocera, cerca di capirmi", cioè mi fece intendere in maniera chiara e palese e evidente che lui un ruolo di copertura in quell'attentato lo abbia avuto. Lo ha avuto facendo riferimento come punto logistico a questa casa della suocera, che io non so se è vero che è in zona - va bene? - dove si è verificata la strage o meno, e non sta a me andarlo ad accertare o andare a fare i riscontri.*

*Dico, questo fu un altro episodio, e parliamo...*

*P.M. dott. DI MATTEO: - E scusi, quando si verificò questa conversazione con Vittorio Tutino?*

*Imp. CANNELLA T.: - Eh..., siamo sempre là, giù di lì, nel luglio del 1992 insomma, inizio di agosto.*

*Quello è il frangente, quel periodo. Sempre in quell'anno siamo.*

*(pagg. 78, 79)".*

Non vi è dubbio che la significativa battuta che il Tutino si era lasciato sfuggire sulla strage di Via D'Amelio ( "...Eh, sai –dice- 'o capisci, qua c'è 'a via D'Amelio e qua vicino vedi che ci abita mia suocera, cerca di capirmi, cioè mi fece intendere in maniera chiara e palese e evidente che lui un ruolo di copertura in quell'attentato lo abbia avuto...." ), attribuiva alle dichiarazioni del Cannella – rese per la prima volta nell'ottobre del 1997 (e prima ancora in fase di indagine), oltre dieci anni prima della collaborazione di Spatuzza – un peculiare pregio, nel senso che trattavasi di prodezze rese nei confronti di un soggetto che faceva parte della famiglia mafiosa di Brancaccio (Tutino), e ciò in aperto contrasto con una ricostruzione investigativa che, sulla base dei racconti di Candura e Scarantino, aveva attribuito la responsabilità del segmento esecutivo della strage di via D'Amelio a soggetti gravitanti nell'orbita della famiglia della Guadagna (mandamento mafioso di Santa Maria del Gesù) e, quindi, a Pietro Aglieri e Carlo Greco.

La Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 18 marzo 2002<sup>38</sup>, relativamente ai sopra richiamati imputati, ha ribaltato le conclusioni del giudice di primo grado (condannando gli stessi per il delitto di strage) e ha integralmente rivalutato – riabilitandone integralmente la dignità accusatoria – le dichiarazioni di Scarantino e Andriotta.

---

<sup>38</sup> Sentenza nr. 05/2002 emessa in data 18-03-2002 (dep. 26.11.2002) dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel processo contro Riina Salvatore + 16

Vincenzo Scarantino, lungi dall'essere ritenuto elemento d'accusa marginale, mero portatore di un "segmento" conoscitivo<sup>39</sup>, venne ritenuto "prova fondamentale, essenziale per la ricostruzione della fase esecutiva della strage di via D'Amelio"<sup>40</sup> (cfr. pag. 384) nonché "fonte dichiarativa della massima attendibilità con riferimento agli imputati chiamati in correità" (cfr. pag. 1612).

Ed ancora, "Scarantino è stato sottoposto ad un autentico calvario di contestazioni, a volte beffarde ed irridenti, dalle quali, sin quando ha potuto e voluto, si è difeso con accortezza.

*Tale rendimento di Scarantino come teste ha sorpreso le parti e i giudici...*

*La lettura dei verbali dell'esame dibattimentale di Scarantino permette di escludere che il collaboratore sia un mitomane farneticante.*

*Nel momento del confronto più aspro e più duro con i difensori, in quell'autentica ordalia che è stato l'esame dibattimentale da parte dei pubblici ministeri e di oltre una decina di abili avvocati, pronti ad usare ogni astuzia e strumento del mestiere per fare capitolare il dichiarante, metterlo in cattiva luce, farlo contraddire, fargli ammettere in definitiva di avere deposto il falso, Scarantino ha conservato una sufficiente lucidità per rispondere a tutti, chiarire le sue precedenti contraddizioni, spiegare, specificare approfondire il senso delle sue dichiarazioni in fase investigativa.*

*Una chiarezza, una sagacia, una capacità di stare al gioco inattesi e decisamente confliggenti con l'immagine che del collaboratore si era voluta offrire con gli elementi desumibili dalla sua storia personale.*

*Dall'esame non viene fuori la figura del pazzo e del millantatore ma quella di uomo che racconta ciò*

---

<sup>39</sup> Si riporta lo stralcio dell'udienza del 03.02.2020 (pagg. 33,34;41):

TESTIMONE, DI MATTEO A. -...un'altra cosa mi preme dire, Presidente, perché io rispetto, ovviamente, ci mancherebbe altro, tutto quello che... che viene detto, ma quando si dice che i primi tre processi si basano esclusivamente sulle dichiarazioni di Scarantino, che i... che i Pubblici Ministeri che hanno valutato Scarantino lo hanno ritenuto perfettamente attendibile, io voglio semplicemente fare rilevare un dato, parlo del Bis e del Ter, perché parlo delle cose di cui mi sono occupato; nel Bis sono stati condannati altri sei soggetti, la cui condanna non è stata mai messa in discussione, nonostante, poi, la collaborazione di Spatuzza e la revisione nei confronti di altri, cioè nel Bis, se sono stati condannati anche Riina, Aglieri, Biondino, Tagliavia e Carlo Greco, e poi un altro che in questo momento non mi ricordo, evidentemente, sono stati condannati definitivamente perché non solo... non c'era solo Scarantino. Altra cosa che mi preme ancora di più, noi alla fine su Scarantino abbiamo dato un giudizio di attendibilità assai, ma molto... ma molto limitata, perché noi abbiamo chiesto la... innanzitutto, nel Ter noi non l'abbiamo voluto nemmeno inserire nel... nel... nella lista dei testimoni... 'erano tante... tante cose che, diciamo, coincidevano, eppure, nonostante questo, noi l'abbiamo utilizzato nel Bis in maniera assolutamente...

PUBBLICO MINISTERO - Senta...

TESTIMONE, DI MATTEO A. - ...marginale.

<sup>40</sup> Con ancora maggior impegno esplicativo la sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino ter (su cui ampiamente nel prosieguo) chiarirà che (cfr. Parte Seconda - cap. 4 pag. 131):

*"Va anche ricordato che le dichiarazioni di Francesco ANDRIOTTA prima e, in seguito, soprattutto quelle di Vincenzo SCARANTINO, vennero ritenute di importanza capitale per l'accertamento delle responsabilità in ordine alla strage di via D'Amelio, perché - stante la mancanza fino ad allora di apporti conoscitivi qualificati da parte di "collaboratori di giustizia" in ordine a tale fatto - le dichiarazioni di tali soggetti parvero costituire il primo significativo spiraglio di luce nelle indagini".*

*che sa e ricorda, che spesso si esprime male e rischia di essere frainteso, che a volte ricorda e potrebbe anche avere detto qualche bugia di cui deve dare conto ma che nel complesso fornisce un racconto assolutamente lineare e coerente, che resiste ad ogni tentativo di falsificazione, tanto da fare scrivere ad uno dei difensori, con riferimento alle risposte alle domande e alle contestazioni: “non ne sbagliava una”.*

Venne in particolare confermata l'inattendibilità della ritrattazione di Scarantino effettuata il 15 settembre del 1998, definita “*incredibile e ridicola*” (cfr. pag. 1492 della sentenza in commento), dandosi altresì atto di una avvenuta “*ritrattazione della ritrattazione*” (cfr. pagg. 565-595 della sentenza in commento) in appello che aveva segnato il ritorno alle originarie propalazioni.

A tale “*ritrattazione della ritrattazione*” i giudici riconobbero piena dignità e - accentuando una linea di tendenza già manifestatasi nel precedente grado di giudizio - diedero credito alla tesi delle pressioni “*esterne*” su Scarantino provenienti da ambienti legati a c.d. cosa nostra e insinuarono dubbi sulla correttezza di alcuni avvocati difensori degli imputati di allora (in particolare Giuseppe Scozzola e Paolo Petronio)<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> E non è secondario osservare come tale opera volta a rendere opaca l'attività dei predetti difensori si sia riprodotta in modo eguale in relazione ad Andriotta (si fa riferimento all'escussione del 10.06.1998).

Si riporta lo stralcio della sentenza per la parte di interesse (pagg. 1598 e ss.):

*Andriotta era stato quindi nuovamente avvicinato dopo il 26 dicembre 1997, nel corso di un ulteriore permesso premio di cui aveva usufruito a Piacenza. In quell'occasione era stato istruito sui particolari che avrebbe dovuto riferire per rendere credibile la ritrattazione.*

*I due uomini avevano suggerito il comportamento processuale da adottare e, primo fra tutti, la nomina degli avvocati Scozzola e Petronio. Egli avrebbe dovuto quindi chiedere di essere nuovamente sentito dalla Corte di Assise, sia in questo processo che nel parallelo procedimento Profeta +2, e avrebbe dovuto effettuare una telefonata all'ANSA per rendere pubblica la ritrattazione.*

*Tutte le conversazioni erano state accompagnate da minacce e da offerte di denaro:..*

*Nell'incontro di dicembre i due uomini, sempre gli stessi, ingiunsero dunque ad Andriotta di fare la nomina degli avvocati Scozzola e Petronio “ prima di Pasqua”...*

*Andriotta aveva poi effettivamente nominato difensori a modello 13 in carcere gli avvocati Scozzola e Petronio prima di Pasqua.*

*Egli avrebbe dovuto al contempo inviare lettere ai presidenti delle due Corti che stavano celebrando i due processi per la strage di via D'Amelio per chiedere di essere risentito e quindi ritrattare.*

*Andriotta avrebbe pure dovuto inviare agli avvocati una lettera con la quale avrebbe dovuto accusarsi di avere detto il falso....*

*Le dichiarazioni di Andriotta risultano riscontrate dalla produzione da parte del p.m. di primo grado ( allegata al faldone 76) dei documenti originali a firma dell'Andriotta, ai quali lo stesso ha fatto riferimento.*

*Tali documenti contengono:*

- La nomina a difensori di fiducia dell'imputato per gli avvocati Petronio e Scozzola del 10 aprile 1998.*
- La missiva di Andriotta al dr. Arnaldo La Barbera del 17 aprile 1998.*
- Le istanze in pari data ai presidenti delle due Corti d'assise di Caltanissetta con le quali Andriotta chiedeva di essere risentito nell'ambito dei due procedimenti in corso per la strage di via D'Amelio, nei quali aveva già depresso, tra cui il presente.*
- L'istanza in data 3 ottobre 1997 con la quale Andriotta chiedeva di conferire con il p.m. di Caltanissetta.*
- La nuova analoga istanza in data 24 aprile 1998. Risultavano inoltre confermati i periodi di permesso fruiti da Andriotta ai quali lo stesso aveva fatto riferimento....*

Si riporta lo stralcio della motivazione per la parte di interesse:

Scarantino “ha indicato come causa diretta e immediata della definitiva decisione di ritrattare la consapevolezza che l’organizzazione maliosa era riuscito a localizzarlo e raggiungerlo nella località r protetta nel padovano nella quale si trovava, dopo un precedente peregrinare determinato dalla ragionevole certezza di essere stato di volta identificato e avvicinato da emissari dell’organizzazione. Nella primavera del 1998, si trovava nei pressi di Padova; era avvicinato da un siciliano di nome Antonio con il quale aveva conoscenza in un bar. Ben presto si accorse che Antonio era un emissario dell’organizzazione maliosa e lo stesso Antonio gli rivelava tale sua qualità, alludendo ai pentiti come morti che camminano.

Essendosi reso conto di essere stato localizzato, tramite il fratello nel timore di subire un attentato aveva fatto arrivare a Palermo la notizia che era disponibile a ritrattare.

Antonio che continuava a seguirlo nei suoi spostamenti, a questo punto dichiarava di essere il nipote di una delle persone che erano state accusate da Scarantino e che a causa sua stava morendo in carcere.

Da una serie di indizi ebbe modo di capire che lo zio di Antonio era Pietro Scotto<sup>42</sup>

Antonio gli disse che doveva ritrattare, dichiarare che tutto ciò che aveva affermato gli era stato inculcato dai pubblici ministeri e dalla polizia; che avrebbero provveduto a farlo assolvere con l’infermità mentale<sup>43</sup> e che se non se la fosse sentita di recarsi davanti ai giudici si sarebbe dovuto portare a Roma ove avrebbe incontrato gli avvocati Scozzola e Petronio di fronte ai quali avrebbe dovuto rendere una dichiarazione videoregistrata; dopodiché sarebbe potuto anche scappare<sup>44</sup> ...

Scarantino spiegava la prima ritrattazione televisiva in diretta, nella trasmissione televisiva Studio

---

La corte nel ritenere pienamente attendibili le dichiarazioni di Andriotta ha affermato che “La nomina degli avvocati Petronio e Scozzola, difensori di alcuni imputati, aveva un preciso senso. Anzitutto Andriotta, ritrattando, sarebbe andato incontro a pesanti conseguenze penali perché sarebbe stato immediatamente indagato, quanto meno per falsa testimonianza. Quindi bisognava difenderlo e giustificare perché aveva reso le sue precedenti dichiarazioni. Egli avrebbe poi potuto ricevere la visita in carcere dei suddetti due difensori, i quali avrebbero chiarito ad Andriotta l’esistenza di una incompatibilità ad assumere la sua difesa ma avrebbero potuto verificare anche, nell’interesse dei propri assistiti, la serietà dell’intenzione di ritrattare dell’Andriotta.

Di più non si può dire, perché, fino a prova contraria, si deve ritenere che gli avvocati non conoscessero le manovre esistenti dietro la ritrattazione di Andriotta.

Certamente quella nomina avrebbe potuto destare inizialmente sospetti, se seguita da un colloquio difensivo sostanziale, ma evidentemente chi aveva pensato tutta l’operazione aveva ritenuto di poter pagare quel costo di immagine.

<sup>42</sup> Espressione uguale era stata usata anche dal fratello sempre a proposito di Scotto, che sarebbe stato vittima di torture all’Asinara.

<sup>43</sup> Le accuse a poliziotti e magistrati sarebbero servite, ha precisato più avanti, per fargli riconoscere l’infermità mentale.

<sup>44</sup> A livello di segni linguistici questo resoconto appare genuino e corrispondente ad una possibile reale strategia difensiva, fondata sull’art. 38 disp. att c.p.p., perché si è sempre sostenuto che Scarantino non avesse mantenuto i precedenti propositi di ritrattare perché incapace di resistere alle suggestioni dei magistrati, ragion per cui l’idea di fargli rendere una dichiarazione extraprocessuale, come quella del luglio 1995 e rendersi quindi irreperibile per i magistrati era una prospettiva che Scarantino con i suoi limiti non poteva inventarsi da solo.

*Aperto. Anche questa sorta di ritrattazione sembrerebbe essere stata concertata dall'esterno.*

*Sul punto Scarantino è credibile poiché effettivamente con i suoi limitatissimi mezzi culturali ed espressivi gli sarebbe stato impossibile procurarsi da solo il contatto con l'emittente televisiva..*

*Non può sottacersi che ciò che Scarantino ha rivelato sulle pressioni alle quali era stato pesantemente sottoposto durante tutta la fase collaborativa, le manovre per indurlo a ritrattare già prima del settembre 1998 di cui ha dato contezza, le minacce le intimidazioni, il terrore e la vergogna instillati nella moglie e nella suocera, i ricatti affettivi della madre della sorella dei fratelli, situazioni riconducibili a soggetti e figure operanti nell'interesse degli imputati, assumono rilevanza indiziante della fondamentale attendibilità di Scarantino, della sua pericolosità per la difesa degli imputati, evidenziano la sicura consapevolezza che le dichiarazioni di Scarantino, al di là di singoli momenti di scarsa chiarezza e precisione, che lo stesso aveva peraltro provveduto a dissolvere nel corso dei prolungati e durissimi esami ai quali era stato sottoposto, avevano tutte le caratteristiche per essere giudicate attendibili secondo i tradizionali criteri di valutazione, per l'ampiezza del racconto la sua coerenza la minuziosità dei dettagli, la costanza sulla maggior parte degli snodi fondamentali, la corrispondenza fattuale ed i riscontri esterni che le sue indicazioni avevano ricevuto...*

*Ancora "la ritrattazione di Scarantino deve essere quindi respinta in blocco, anche indipendentemente dalla sua intrinseca inattendibilità, perché non frutto di una scelta morale di riaffermazione della verità ma di una trattativa interessata, determinata da ragioni di interesse e da esigenze di incolumità per la cerchia dei diretti interessati, perché nata diretta e gestita come un affare economico ed uno scambio di prestazioni e controprestazioni attive ed omissive che nulla hanno a vedere con il principio morale del trionfo della giustizia e della verità.*

*Ma la ritrattazione di Scarantino si è alla fine ritorta contro la difesa perché il vedere all'opera uno Scarantino effettivamente bugiardo ha permesso di verificare che egli non è assolutamente in grado di mentire credibilmente, ragion per cui, confrontando la sua resa dibattimentale da ritrattante con quella da collaboratore, emerge con assoluta evidenza che solo quando collabora le dichiarazioni di Scarantino hanno senso, coerenza e plausibilità. Quando ritratta, invece, Scarantino, benché si sforzi di rendersi credibile, cade in incredibili contraddizioni, in affermazioni assurde e negate da dati positivamente accertati, derivandone la conclusione che Scarantino non è in grado di mentire plausibilmente e che nella misura in cui egli ha reso a dibattimento dichiarazioni che brillano per coerenza, lucidità e logicità, ciò ha potuto fare per essersi appoggiato alla memoria dei fatti vissuti e non all'invenzione della fantasia.*

*L'aspetto più maldestro della ritrattazione di Scarantino sta nel non avere tenuto in minimo conto le evidenze che si erano consolidate sulla sua personale responsabilità. Scarantino ha voluto annullare in blocco le sue precedenti dichiarazioni, dimenticando che le stesse erano sostenute da una massa*

*di conferme e di riscontri che la sua parola non poteva porre nel nulla e contro le quali si sarebbe inevitabilmente infranta. Scarantino in ritrattazione ha dichiarato di essersi inventato tutto, di non avere conoscenza del minimo segmento della strage, di non sapere neppure nulla del furto della 126, di essere estraneo non solo alla strage ma addirittura a Cosa nostra, di cui avrebbe sentito parlare solo attraverso i giornali e di non avere conosciuto alcun esponente dell'organizzazione. Ha di fatto delineato i termini di uno sgangherato complotto ordito contro di lui e contro Cosa nostra da inquirenti e magistrati, talmente scoperto da essere per ciò solo inverosimile ma anche assurdo nella parte in cui, per interpretare la parte del protagonista, era stato scelto proprio lo Scarantino..*

*Conviene richiamare qui tutti i ragionamenti sulla questione del blocco motore che hanno trovato nelle dichiarazioni di Scarantino il proprio motore immoto e della cui incoerenza assurdit  e paradossalit  si   ampiamente detto, senza considerare che Scarantino appoggia le sue dichiarazioni in ritrattazione sulle allegre confidenze di uno degli agenti di polizia preposti alla sua tutela, come se operazioni della portata destabilizzante descritta da Scarantino potessero essere affidate ad umili agenti addetti alla sorveglianza di Scarantino, la cui preoccupazione principale fosse quella di renderne edotto il maggior numero di persone.*

*Le affermazioni sulle torture fisiche alle quali sarebbe stato costretto Scarantino a Busto Arsizio e a Pianosa, allo scopo di costringerlo a collaborare e ad accusare altri, sono evidentemente risibili perch  Scarantino dimentica che egli era gi  stato raggiunto da gravi prove di responsabilit  e che quindi non vi era alcuna necessit  di estorcergli la confessione, fermo restando che aveva avuto infinite occasioni per dire liberamente la verit  se fosse stato in qualche modo coartato.” (cfr. pagg. 1620 e 1621).*

Ancora nell'esame sintetico della complessiva attendibilit  di Scarantino (cfr. pagg. 1636 e ss.) i giudici si spinsero ad affermare che:

*I “quarti di nobilt ” di Scarantino non erano pochi, data la sua affinit  con Profeta e la protezione e la simpatia di cui aveva goduto sin dall'infanzia, per quel suo modo naturale di delinquere e di eseguire fedelmente qualsiasi ordine, da parte di importanti uomini d'onore, qualit  che accrescevano ulteriormente la capacit  di stare dentro le cose della sua “famiglia”...*

*La ritrattazione, inverosimile, contraddittoria, incoerente e irrazionale rivela ‘a contrario’ come costui fosse strutturalmente incapace di ritrattare e dal confronto tra la ritrattazione e la collaborazione emerge come solo agganciandosi all'esperienza vissuta Scarantino sia stato in grado di riportare una trama realistica, coerente, priva di smagliature logiche, adeguata a criteri di ragionevolezza.*

*Scarantino   stato certamente minacciato, pressato e blandito nel corso della sua collaborazione. Ci  dimostra che le sue dichiarazioni erano temute e che da esse si sarebbe potuto risalire, come  *

*poi effettivamente stato, all'accertamento di importanti verità sulla strage...".*

Ed ancora nel superare a piè pari tutte le riserve che le altre corti - in misura maggiore i giudici di secondo grado del Borsellino 1 e in misura minore i giudici di primo grado del Borsellino Bis - avevano avuto nei confronti dell'ex falso collaboratore affermarono che *"Scarantino è sicuramente un elemento di consistente spessore criminale, se si tiene conto della mobilitazione di piazza in suo favore al momento del suo arresto.*

*Non si organizza una manifestazione alla Guadagna, come quella di cui parlano i quotidiani del 3 ottobre 1992, per un semplice malato di mente, ladro di galline, "cosa inutile" come Scarantino è stato di volta in volta qualificato dopo l'inizio della collaborazione. Il peso criminale di Scarantino, il suo dominio sulla criminalità comune del quartiere, la sua forza fisica, la sua attitudine a commettere qualunque specie di delitto giustificavano la sua utilizzazione da parte di Cosa nostra e l'attribuzione di compiti, anche delicati, stante la garanzia offerta da un personaggio del calibro di Profeta, quali quello di reperire l'autovettura da utilizzare come autobomba, essendo il furto d'auto (esercitato in grande stile a livello di vera e propria impresa criminale) una delle sue specializzazioni, ovvero di accompagnare, in funzione di guardaspalle, il cognato Profeta Salvatore alla riunione, di prelevare ed accompagnare presso la villa di Giuseppe Calascibetta gli uomini di Cosa nostra che parteciparono alla riunione, tenutasi nei primi giorni del mese di luglio 1992, nel corso della quale fu fatto il punto sulle modalità esecutive dell'attentato al dr. Borsellino. (cfr. pagg. 1264-1265).*

Ancora proseguono i giudici *"Scarantino non ha alcuna istruzione, non ha conoscenza del mondo, il suo universo è il "cortile di casa" della Guadagna e parzialmente quello limitrofo di Brancaccio. È soggetto furbo, nervoso, sospettoso, si muove e parla in modo guardingo perché sa che nel suo ambiente la vita e la parola non valgono niente e bisogna essere capaci di valutare sempre da quale parte viene il pericolo, come prevenirlo per salvarsi.*

*Con questa struttura di personalità egli affronta l'esperienza della collaborazione, per sostenere dignitosamente la quale non possiede le risorse intellettuali che, peraltro, acquisisce progressivamente nel contatto con i poliziotti, gli avvocati e i magistrati che gli mostrano fiducia, gli permettono di sostenere il suo difficilissimo ruolo e di superare la crisi di identità che tutti i collaboratori, anche quelli assai più attrezzati di Scarantino, devono affrontare in condizioni meno difficili di quelle di Scarantino, il cui humus mafioso era ampio quanto i componenti della sua famiglia di sangue e acquisita.*

*Scarantino ha dovuto affrontare quest'esperienza difficilissima privo dei più elementari strumenti culturali: non sa leggere, non sa scrivere, non sa parlare e non capisce se non in misura minima l'italiano; fa molta fatica ad elaborare i ricordi, ad esprimerli e connettere in modo lineare i pensieri.*

*Ma tutto ciò è evidentemente cosa ben diversa dalla deficienza mentale o dalle turbe psichiche che la difesa ha reiteratamente tentato di fargli ammettere.*

*Anche in questo grado di giudizio si è tentato di valorizzare la documentazione di esonero dal servizio militare che nella sua genericità e inconsistenza rivela ciò che appunto ha denunciato Scarantino: essere stata redatta da un ufficiale compiacente per evitargli il servizio militare, avendo egli in qualche modo simulato inesistenti disturbi mentali, certificazione che quando era mafioso pensava di sfruttare in relazione ai processi nei quali era già stato o sarebbe stato in futuro coinvolto.*

*Al di là di questa certificazione sanitaria che nel suo tenore letterale non evidenzia alcuna malattia mentale, nessun elemento oggettivo depone per la non integrità delle facoltà mentali dello Scarantino. La diagnosi di “reattività nevrosiforme persistente in neurolabile”<sup>45</sup> è in realtà lo stato che Scarantino ha studiato ed è abituato ad assumere ogni qual volta ha pensato di ottenere un qualche beneficio, simulando una malattia che non gli facesse peraltro correre il rischio del manicomio come ha più volte chiarito con evidente lucidità nel corso dei suoi esami”.*

Ancora, i giudici di secondo grado superarono il tema – che pure era stata lungamente dibattuto nei precedenti processi e che aveva portato i giudici d’appello del Borsellino 1 ad escludere l’esistenza stessa della riunione di Villa Calascibetta – dell’insistenza da parte di Scarantino nell’affermare la presenza dei collaboratori (Brusca, Cancemi, Di Matteo e Ganci) alla riunione di Villa Calascibetta<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Trattasi di attestazione medica depositata anche nell’odierno procedimento (v. prod. Avv. Di Gregorio del 19.06.2019).

<sup>46</sup> Si riporta lo stralcio della motivazione per la parte di interesse (Cap.3 par. 8 pagg. 595 e ss.):

*“La verifica è stata limitata al confronto tra Scarantino e i due principali collaboratori di giustizia che negano le accuse loro rivolte, Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi, essendo evidente che proprio in relazione all’importanza di questi due ultimi collaboratori si può misurare meglio la capacità di Scarantino di sostenere credibilmente le sue affermazioni. Il confronto tra lo Scarantino e i due collaboratori non ha prodotti esiti definitivi. Ognuno è rimasto sulle posizioni di partenza...*

*L’inconciliabilità delle posizioni di Brusca e Cancemi ( nonché di La Barbera e Di Matteo ) da un lato e di Scarantino dall’altro in ordine alla partecipazione dei primi alla riunione nella villa di Calascibetta non elide sul piano logico la possibilità che la riunione vi sia effettivamente stata, così come ha riferito Scarantino. Ove si dovesse ammettere che i collaboratori chiamati da Scarantino non abbiano effettivamente partecipato alla riunione ( o, il che è lo stesso, in mancanza di prove di una siffatta partecipazione ) non per questo si deve escludere che la riunione vi sia stata; esistono elementi di conferma logica che una riunione di tal genere vi sia effettivamente stata e la presenza di quelle figure può escludersi senza infirmare in alcun modo la possibilità che la riunione sia avvenuta con le caratteristiche e la finalità individuate nella sentenza impugnata.*

*In tal caso si dovranno fornire giustificazioni attendibili sul perché Scarantino ponga quelle presenze; tali spiegazioni razionali e plausibili non saranno tali da mettere in discussione l’attendibilità del suo racconto nelle altre sue parti. La riunione a villa Calascibetta e la presenza degli odierni imputati sarà cioè ragionevolmente ammessa in quanto non incompatibile con un eventuale falsità delle indicazioni di Scarantino sui nomi dei collaboratori.*

*Ma allo stesso modo e per altro verso possono profilarsi più ragioni che spieghino il persistente rifiuto di Brusca Cancemi La Barbera e Di Matteo ad ammettere le condotte che Scarantino contesta, senza che ciò ridondi sull’efficacia delle loro dichiarazioni come prova o riscontro alle accuse mosse contro gli imputati.*

*Ciò che dal confronto svoltosi avanti a questa Corte è emerso è infatti che a parte la questione del numero ( quattro persone attendibili contro la parola del solo Scarantino), che ha una indiscutibile rilevanza ma che viene in qualche misura attenuata dalla configurabilità di un possibile interesse comune dei quattro collaboratori a tirarsi fuori da una responsabilità diretta e materiale nella strage di via D’Amelio, avendo oltretutto sia Brusca che Cancemi comunque*



Vi è di più.

Si arrivò perfino a credere possibile la circostanza che Scarantino potesse entrare nella sala dove si stava svolgendo una riunione di cosa nostra in cui Totò Riina parlava dell'uccisione del giudice Borsellino per prendere una bottiglia d'acqua:

*“La narrazione di Scarantino è precisa, analitica, motivata in relazione a ciascun passaggio: persino la necessità di entrare nella sala della riunione per prelevare una bottiglia d'acqua è stata accompagnata dal preciso riferimento alla colazione molto saporita che il gruppo degli accompagnatori aveva consumato all'esterno della sala e che rendeva insopportabile l'attesa senza bere un po' d'acqua nella calura estiva....*

*L'ultimo argomento che questa Corte intende affrontare concerne un punto, già esaminato di sfuggita, che costituisce un elemento di fondamentale importanza a riscontro dell'intrinseca attendibilità di Scarantino ma anche come riscontro esterno alla veridicità della riunione presso la villa di Calascibetta.*

*Intendiamo dire che nel riferire sin dal 24 giugno sulla frase che aveva udito pronunciare a Riina, entrando sfrontatamente nella sala della riunione per prelevare una bottiglia d'acqua<sup>47</sup>*

*Scarantino ha, senza rendersene conto, colto l'espressione con la quale Riina spiegava la reale ragione per la quale il dr. Borsellino doveva essere ucciso prima di ogni altro obiettivo designato in precedenza e perché dovesse essere ucciso subito, prima cioè che l'evolversi della situazione rendesse impossibile l'attuazione del piano...*

---

*pagato il loro debito con la giustizia, ed essendo stato l'eventuale contributo di Di Matteo e La Barbera evidentemente marginale ( con specificazioni per la posizione di Di Matteo ), la posizione di Scarantino non esce necessariamente perdente dal confronto in aula, avendo egli sostenuto con forza la sua posizione, riuscendo in qualche caso a mettere in imbarazzo i suoi più titolati interlocutori.*

*Ne segue che sulla questione della partecipazione dei quattro collaboratori alla riunione non vi è prova positiva che su questo punto Scarantino abbia detto sicuramente una bugia ( priva oltretutto di alcuna necessità logica e pratica, a questo punto.. ). Semplicemente che su questo punto non vi è alcun riscontro; assenza di conferme e di riscontri che non equivale a prova logica della falsità di quanto sostenuto da Scarantino, ma a un irresolubile conflitto di posizioni che non può sciogliersi né in favore dell'una né in favore dell'altra tesi, potendo soltanto svolgersi dei ragionamenti di tipo probabilistico, senza che questo influisca sull'oggetto della prova: la riunione con la presenza degli imputati ha una sua ragion d'essere e una sua plausibilità. Tale ragion d'essere persiste sia che ammettendo la presenza di Cancemi e Brusca sia, a maggior ragione, escludendola.*

*In tale ultimo caso Scarantino non può giudicarsi inattendibile nei confronti degli imputati, posto che il principio della valutazione frazionata della prova, consente di valutare ugualmente l'attendibilità delle altre sue dichiarazioni e di passare alla verifica dei riscontri individualizzati. L'altissima sua attendibilità intrinseca, alla stregua degli argomenti svolti e da svolgersi, non risulta compromessa dalla non credibilità ( ma non dalla prova positiva della falsità ) dell'indicazione concernente i quattro collaboratori di giustizia, presenza o assenza che avrebbero una loro autonoma spiegazione e significati specifici rispetto alla presenza affermata e confermata di tutti gli altri imputati.*

<sup>47</sup> *A questo proposito tutte le disquisizioni sul fatto che non fosse ammissibile che un semplice accompagnatore entrasse nella sala della riunione non tengono conto della ragione assolutamente contingente ed eccezionale di quell'ingresso. Non risulta dall'istruttoria che sia stata acquisita una prova contraria al verificarsi di analoghi episodi in altre occasioni, ferma la regola generale sulla riservatezza ed il divieto di partecipazione per non autorizzati.*

*Eppure, da quel che racconta Scarantino, emerge che Riina dava ormai per certo che Borsellino sarebbe andato a lavorare a Roma, evidentemente alla Procura nazionale antimafia, se non fosse stato soppresso prima. Riina in quei primi giorni di luglio sa con certezza ciò che poteva essere conosciuto solo da pochissime persone e cioè la decisione di Paolo Borsellino di accettare la candidatura alla direzione della Procura antimafia dalla quale avrebbe potuto controllare tutte le indagini dalle quali la mafia lo voleva tenere lontano: l'inchiesta mafia e appalti, le connivenze nell'omicidio di Giovanni Falcone, le segrete manovre tra ambienti deviati delle istituzioni, della politica e dell'economia e Cosa nostra. Queste informazioni di Riina costituiscono evidentemente il contenuto di quell'accento percepito da Scarantino: "questo si deve ammazzare subito perché a Roma andrà a fare più danni di quel Falcone, che è morto e stava pure restando vivo, prendendo il suo posto".*

*Si tratta di espressioni che Scarantino attribuisce a Riina, di cui non si pone il problema di spiegare il significato, e che hanno nella loro sinteticità il significato di un messaggio completo.*

*Paolo Borsellino avrebbe fatto più danni di Giovanni Falcone a Roma, prendendo il suo posto...*

*Uno Scarantino qualsiasi con la sua ignoranza, la sua assoluta estraneità agli affari politici dell'organizzazione, la sua incapacità di capire queste sottili e oscure manovre, non avrebbe mai realizzato che il pericolo maggiore che Paolo Borsellino poteva provocare all'organizzazione era andare a sostituire Falcone a Roma, dove sostituire Falcone a Roma non poteva significare al ministero, non avendo alcun motivo Scarantino per pensarlo.*

*Come avrebbe potuto (da solo) Scarantino pensare che Borsellino stava per andare a Roma a sostituire Falcone e che da lì avrebbe fatto più danni di quell'altro? ....*

*Sembra alla Corte che questo elemento così semplice costituisca conferma che Scarantino, ricordando la riunione in quei termini, non possa che riferire ciò che ha veramente visto e udito e che la straordinaria convergenza delle frasi da lui riportate, attribuite a Riina e a Raffaele Ganci, con le reali opinioni dei due capi di Cosa nostra, tenute assolutamente riservate e del tutto al di fuori del livello di conoscenza e di riflessione di Scarantino, depongano in modo univoco per la verità del suo racconto in ogni sua parte."*

Il dato è autoevidente.

Rispetto alla "problematicità" del racconto, il Collegio non può che aggiungere la considerazione – che purtroppo costituisce un aggravio dell'aver considerato attendibile un racconto dello svolgimento una riunione di cosa nostra (non importa se deliberativa o operativa)<sup>48</sup> degno di "una mangiata...il

---

<sup>48</sup> PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - se... se ci chiarisce, se chiarisce per meglio dire al Tribunale, sulla scorta di quali elementi questa riunione... elementi, chiaramente, di fatto, eccetera, viene classificata, come anche ha detto lei stamattina, operativa, laddove Scarantino, in realtà, diciamo, racconta un summit della commissione con tutto quello che sappiamo e con la frase brutta, orrenda che ci dispiace sempre ripetere, che lui sente entrando per l'acqua, no? Per

*lunedì di Pasquetta*<sup>49</sup> – che appare francamente incomprensibile come non ci si confrontò in alcun

---

*prendere l'acqua, di... di Borsellino non deve rimanere niente, non... eccetera; quindi, siccome, così come ce la racconta, come riunione di commissione Riina e tutti quelli che lui riesce a metterci, diciamo, e la... la frase, cioè, la decisione, diciamo, sembra deliberativa, io mi... mi chiedo, o meglio, le chiedo, sulla scorta di quali elementi l'avete classificata... in questo caso lei l'ha definito stamattina, operativa?*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Avvocato, le dico in piena sincerità, fin dal primo momento, nonostante fossi, diciamo... non fossi particolarmente esperto di indagini... ..di mafia.*

*Fin dal primo momento, quindi, ancor prima, poi, del... di chiedere l'assoluzione per Calascibetta, io ho sempre sostenuto nelle... al di là di quello che diceva Scarantino, che quella riunione, se c'era stata, non poteva che essere stata una riunione operativa, in cui... e non una riunione di commissione, perché per come la raccontava Scarantino, non poteva essere mai una riunione di commissione, prima di tutto perché le riunioni di commissione non si tengono con questa... .assembramento, consentendo a chiunque di entrare ed uscire.*

*Seconda cosa, poi, le posso anche dire una cosa, che a maggior ragione... ecco, per questo, poi, io mi sono imposto, per dire, se la riunione c'è stata è riunione operativa, perché noi abbiamo sempre ritenuto, e poi, questo portò anche ad altre spaccature all'interno... non spaccatura, comunque, divergenze di opinioni all'interno della... della Procura, abbiamo sempre ritenuto che la... la riunione nella quale... di mafia, eh, perché... non so se... non credo che sia stata solo mafia, la riunione di mafia in cui si deliberò definitivamente di agire in via D'Amelio è quella che avviene tra Capaci e via D'Amelio a casa di Girolamo Guddo..... ripeto, il primo contatto che ho con l'indagine è questo.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Certo.*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Vai a interrogare Scarantino, proprio dopo tutte queste cose che... tutte queste problematicità, io, fin da quel momento, ho pensato, non che fossi un esperto, ma un pochino avevo studiato, era stato sempre appassionato di queste cose, ho studiato anche atti... di Palermo, del maxiprocesso.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Certo.*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Se questa riunione c'è stata, non è una riunione di commissione, è una riunione in cui più persone si... si vedono per organizzare alcuni aspetti esecutivi.*

(v. pagg. 77-79 verbale ud. del 03.02.2020)

<sup>49</sup> L'espressione è stata usata dal collaboratore di giustizia *Ciro Vara* e rappresenta il punto di caduta dell'assoluta inverosimiglianza del racconto di *Vincenzo Scarantino* in ordine alla riunione della cupola di cosa nostra per definire la strage di via D'Amelio:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Senta e di un tale che sia Scarantino Vincenzo nel contesto mafioso della Guadagna, di Santa Maria del Gesù, che ha mai sentito parlare?*

IMPUTATO P.C. VARA – *No, no, completamente... mai sentito parlare.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Le ha mai parlato qualcuno?*

IMPUTATO P.C. VARA – *No, no, niente.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Aglieri, Greco?*

IMPUTATO P.C. VARA – *No, no, completamente... Personalmente avevo pure io delle perplessità su Scarantino nel modo come descriveva. Io l'ho sentito parlare pure in tivù in una sua deposizione. Insomma, era evidente che questo... secondo una mia deduzione, un mio...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Che deriva da cosa?*

IMPUTATO P.C. VARA – *Dall'esperienza di Cosa Nostra. Cioè lui descriveva di una riunione... ricordo ancora di una riunione che è avvenuta lì in quel mandamento, lui sembrava...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Parliamo della riunione a Villa Calascibetta.*

IMPUTATO P.C. VARA – *Ma non lo so dove era...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Glielo dico io.*

IMPUTATO P.C. VARA – *Sembrava più un lunedì di Pasquetta che una riunione di Cosa Nostra. Perché c'era c'era Totò Riina lì fuori, lì dentro, gente... c'era tutta la famiglia del mandamento là... Non si facevano così le riunioni per decidere. Le riunioni si facevano a livello provinciale con il capo mandamento in certi posti particolari e poi con la massima riservatezza. E poi quando c'erano le riunioni regionali la stessa cosa, il capo provincia doveva essere accompagnato da un soggetto che in certi casi sono stato io. Cioè non si potevano fare riunioni come le ha descritte...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Cioè per la sua esperienza in Cosa Nostra è possibile, ha mai riscontrato che in Cosa Nostra si facessero riunioni dove al tavolo sedeva il rappresentante provinciale, anzi il capo di Cosa Nostra e il soldato della famiglia X o Y?*

modo con le opposte (e ben più convincenti) argomentazioni svolte sullo specifico punto nel giudizio di appello del Borsellino 1 (la cui motivazione della sentenza era stata depositata il 03.12.1999) e che aveva già ricevuto validazione dalla Suprema Corte (la cui motivazione era stata depositata il 19.01.2001).

E parimenti non ci si confrontò con le motivazioni della sentenza di primo grado del c.d. Borsellino ter (la cui motivazione era stata depositata il 09.03.2000) che, come si vedrà nel prosieguo, demoliva – in maniera ancor più incisiva del giudizio di appello del Borsellino 1 – l’apporto dichiarativo del “collaboratore” Scarantino.

E soprattutto non ci si confrontò con l’analisi di Salvatore Cancemi che durante il confronto del 13.01.1995 aveva ben illustrato le ragioni per cui la descrizione della riunione della Villa Calascibetta effettuata dallo Scarantino non poteva che essere menzognera:

*(C: Dottor Petralia, questo raccontino che lui sta facendo, tipo queste quattro parole così messe insieme, chiunque lo può' fare, ma io non è che voglio suggerire a voi, perché' voi potete farmi scuola, siete più intelligenti di me, ma dobbiamo andare a capire queste quattro paroline se sono veritiere o no. Ora io vi dimostro che non sono veritiere, io più di questo non posso fare, che gli dico: stai dicendo fesserie, e lui mi dice no!?)*

*M: Cosa vuole dire? Vada avanti*

---

IMPUTATO P.C. VARA – *No, no, tranne che era una mangiata o... Capito? Ma se si doveva trattare...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *No, sto parlando di riunioni dove si doveva...*

IMPUTATO P.C. VARA – *Se era una mangiata, ma non per parlare di stragi...*

*Guardi quando io ho partecipato alle riunioni di Cosa Nostra, per esperienza parlo, io Antonio Ferro, Antonio Varneri, Lillo La Placa di Enna, quella di Ribera, Peppe Clemente di Castelvetro, siamo rimasti quasi cinque o sei ore fuori...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Parliamo della riunione in cui...*

IMPUTATO P.C. VARA – *Dalla stanza dei bottoni dove hanno deciso quello che hanno deciso quel giorno, compresi alcuni omicidi.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Sto facendo riferimento alla riunione in cui si è eletto Riina?*

IMPUTATO P.C. VARA – *Riina capo di Cosa Nostra. Sono stati cinque o sei ore lì dentro. Antonio Ferro, che era un capo mafia, è rimasto fuori insieme a me e insieme ad Antonio Varneri...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Di Canicattì.*

IMPUTATO P.C. VARA – *Sì, di Canicattì. Lì è entrato Carmelo Colletti, Pippo Ferrara di Catania, è entrato Francesco Messina Denaro, per Agrigento Carmelo Colletti, per Trapani Francesco Messina Denaro, per Caltanissetta Piddu Madonia e per Palermo Totò Riina e Bernardo Brusca, che aveva anche le funzioni di segretario nelle riunioni della commissione regionale partecipavano due componenti della commissione provinciale di Palermo. Mentre se la commissione veniva fatta a Palermo, come è stata a Caccamo, che io ero presente, dentro la stanza sono entrati Michele Greco e quello di Partinico... Quello anziano... Nenè Geraci.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Nenè Geraci.*

IMPUTATO P.C. VARA – *Nenè Geraci, Michele Greco, poi è entrato Gentile perché la riunione era a Caccamo ed era consigliere provinciale di Palermo. Poi c'era Giovanni (Mangiavino) per Enna, sempre Francesco Messina Denaro per Trapani, Piddu Madonia per Caltanissetta. Quel giorno per Catania c'era Turi Santapaola e Francesco (Mangione) detto O Ferraro, ed è entrato Francesco (Mangione), sempre per conto di Nitto Santapaola. E noi siamo rimasti tutti fuori. Cioè rimanevano fuori gente come... per Catania lì a Ribera è rimasto fuori Francesco (Mangione). Questo per fare capire la delicatezza e la riservatezza delle riunioni. Lì sembrava, per quello che ho sentito alla tivù dalle dichiarazioni di Scarantino, una scampagnata in campagna. (v. pagg. 93 – 96 verbale ud. del 04.02.2019)*

*C: Io vi dimostro che non esiste quello che ha detto lui, questo è il ragionamento che noi dobbiamo fare! È inutile che io contrasto lui e gli dico "Tu stai mentendo": Lui mi dice "No, non è vero, menti tu". Quindi non facciamo niente! Noi dobbiamo andare a capire e vi dimostro che sto andando là (incompr.) Nel 1983 io personalmente accompagnai Pippo CALO' ad una riunione a S. Giuseppe Jato in una tenuta di BRUSCA Bernardo, io allora ero capodecina , attenzione, io ero capodecina, là c'era Michele GRECO, Pippo CALO', RIINA Salvatore, Nené GERACI, Raffaele GANCI, Pippo GAMBINO, Salvatore BUSCEMI, tutti questi e qualche altro che non ricordo. Sono entrati nella casetta, loro si sono seduti, io Salvatore CANCEMI capodecina di Pippo CALO' sono rimasto fuori, sono rimasto fuori! Perché sono rimasto fuori? Perché' assolutamente "Cosa Nostra" è una cosa seria, non lo dimenticate mai, non è una cosa di sciacalli così come lui ha fatto questo raccontino, attenzione, è una cosa molto seria "Cosa Nostra", con regole sane, chi sbaglia paga, questa è "Cosa Nostra" !! Almeno finché', quando ne facevo parte io. Quindi io sono rimasto fuori. Quando loro hanno finito con quella riunione, sono usciti Pippo CALO' mi presentò Salvatore RUNA perché' io non lo conoscevo, qualche altro (incompr.) conoscevo, ce ne siamo andati. Pippo CALO' non mi dice niente diciamo di sostanza della riunione, mi dice qualche cosetta così, non ricordo adesso quello che mi ha detto, e ce ne siamo andati. Io perché' vi sto dicendo di questo episodio del 1983? Per farvi capire che le regole sono così sane, così perfette, di "Cosa nostra", che il raccontino che vi ha fatto questo signore qua seduto è tutto impiantato di sana pianta!! tutto falsato dalla a alla z.*

*S: Lei è falso*

*C: Io ti ho ascoltato, vedi, più di questo non sai dire?! Non sai dire! Giustamente ti rifugi in questa parola e basta!! Spiega, convincili a questi signori di dire la verità', li devi convincere!! Quindi ora viene questo signore e vi viene a dire che lui è entrato per prendere una bottiglia d'acqua, in una riunione così molto delicata e così importante, assolutamente!! Perché' se fosse vero, pure se lui è ignorante e non è educato, io questo non lo so, tu lo stai dicendo, qua doveva intervenire minimo Pietro AGLIERI egli doveva fare una "cazziatuna" scusatemi l'espressione, "esci fuori, esci!! Come ti permetti tu di entrare qua?!"*

*S:(incompr.) gingillo di Pietro AGLIERI*

*C: Secondo, giusto ha detto lei, l'osservazione che ha fatto RIINA che va a pensare quelle parole quanto tu entri e vai a prendere la bottiglia d'acqua!!*

*S: Sì, sì, proprio in quel minuto (?)*

*C: RIINA vede entrare uno, uno sciacallo (perché' non lo conosce) non sa chi è e RUNA continua a parlare!! RIINA!!? RIINA!!?*

*S: Sciacallo c'è lei!*

*M: Non l'ha detto questo, non si sta riferendo, SCARANTINO non è una il confronto non serve a*

*questo, serve a chiarire bene*

*C: RIINA continua diciamo a parlare, questo non può' esistere, è inutile che io vi dico che è offensivo, è fuori regola, è fuori sistema di "Cosa nostra", sono in più se io dico queste parole!! non esiste che là si vadano a sedere componenti della famiglia in presenza del capo mandamento, quindi che sia Pietro AGLIERI in quel momento là, io v'è l'ho spiegato l'unica eccezione che c'era, che era fra Pietro AGLIERI e Carlo GRECO! Ve' l'ho spiegato benissimo. E si va a sedere, lo SCARANTINO che entra a prendere l'acqua, un CALASCIBETTA che entra là, che s'è seduto pure là, un PROFETA come dice lui che era là, quindi queste sono cose impossibili!! Che là ci poteva essere*

*M: Contemporaneamente un capomandamento, capodecina, con uomini d'onore della stessa cosa (?)*

*C: Sì, quindi impossibile, una cosa inesistente! Questo per quanto riguarda la parte della "Guadagna". Poi questo mi viene a dire anche che là c'era seduto Giovanni BRUSCA e DI MATTEO. Quindi queste regole sono così ferme in "Cosa Nostra", che sono impossibili in "Cosa Nostra", inesistenti. Da premettere che io vi do l'assoluta certezza che non è vero che io ero in quella riunione, assolutamente ve lo dico e ve lo garantisco (incompr.), non esiste, però vi fornisco le spiegazioni logiche di "Cosa Nostra", le regole di "Cosa Nostra", perché' non può' succedere una cosa di questa, ed io concludo dicendo che quello che vi sta dicendo sono tutte bugie, non è vero neanche una virgola. Perché? Se questo qua non parlava di me che io vi posso dare la certezza che io non c'ero e potevo dire (?) bah, non lo so, e sarei uscito pazzo*

*S:(incompr.) vuole fare dire lui con tutta questa filosofia che ha*

*M: SCARANTINO faccia finire di parlare CANCEMI*

*C: Io voglio concludere Dr. PETRALIA, io sono felice, contentissimo di potere dare, come ho dato, alla Giustizia, la parte onesta dello Stato, quello che ho dato. Voglio continuare sempre a darlo, però questo confronto per me è stato offensivo!!*

*M: Va be'...*

*C: Pe me, di quello che ho dato io allo Stato, allo Stato, per me è stato offensivo!! Ve lo ripeto di nuovo*

*(...)*

*M: Queste regole di "Cosa nostra" che non consentono ad una persona del carico per esempio di DI MATTEO, di sedere allo stesso tavolo di RIINA, valgono sempre, anche diciamo non solo di non sedere allo stesso tavolo di RUNA ma addirittura quando è presente, nella specie Giovanni BRUSCA, dico queste regole valgono sempre o valgono nel caso in cui si deliberi una certa cosa? E mi spiego meglio: potrebbe questa riunione essere stata una riunione esclusivamente operativa, per cui ad un certo punto nelle riunioni operative cioè' quelle nel corso delle quali si decidono le modalità' pratiche da attuare per un attentato, per una strage come nella specie, dico possono anche essere presenti*

*persone che non siano quelle? Che sono legittimate ad essere presenti, quando invece si delibera un fatto grave?*

*C: Dottoressa, questo discorso è inesistente! Non può' esistere, non può' esistere, perché' non può' esistere? Perché' quindi è finito il capomandamento presente, (incompr.), non ha più valore, non ha più quel prestigio di capomandamento quando uno, due soldati si siedono là nel tavolo e devono assistere alla riunione. Poi il capomandamento ha se gli serve un soldato, dieci soldati, è lui che trasmette quello che si deve fare, quello che deve dire, ma no che il soldato si deve andare a sedere là, perché' il capomandamento è finito, lo stesso che un Colonnello dei Carabinieri ha una riunione per i fatti suoi e fa partecipare i soldati, mi sembra una cosa non esiste, se poi il Colonnello ha bisogno dei suoi soldati gli spiega la situazione.*

In sintesi, proprio nella consapevolezza che ogni valutazione va “retrodatata” alle conoscenze di quel tempo, non può non osservarsi sin d’ora come la versione fornita dallo Scarantino in ordine alla riunione “operativa” tenutasi a Villa Calascibetta, apparisse piuttosto grottesca e assolutamente disancorata da quelle che erano le conoscenze sulla struttura di Cosa nostra che gli inquirenti ben avevano già al tempo. La smentita da parte di Salvatore Cancemi della versione data dallo Scarantino è supportata da una logicità ineccepibile oltre che ancorata a dati obiettivi e coerenti tra loro.

Una mancanza di (reale) confronto con le decisioni coeve emesse dalle altre corti che mancò pure in relazione alla questione dell’abusiva intercettazione dell’utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino che non è questione marginale ma è strettamente collegata – per stessa ammissione della Corte – al tema della complessiva attendibilità di Vincenzo Scarantino.

Si riporta lo stralcio di motivazione per la parte di interesse (v. pagg. 756-75):

*“L’istruttoria dibattimentale in appello si è a lungo occupata di approfondire questo tema che costituisce uno dei più controversi e al contempo uno dei più rilevanti per la valutazione della complessiva attendibilità di Vincenzo Scarantino che di esso ha dato conferma dopo che le indagini in quella direzione si erano orientate ma inserendo però un’indicazione decisiva sul ruolo preciso, logicamente congruente con la posizione occupata in Cosa nostra, di Gaetano Scotto, sul cui protagonismo diretto in precedenza esistevano solo dati indiziari assolutamente coperti. Ecco, quindi, l’interesse generale della difesa a contestare l’assunto dell’intercettazione telefonica perché da essa dipende in gran parte la sorte dell’attendibilità di Scarantino.*

*La prova dell’intercettazione telefonica e della presenza di Gaetano Scotto a Palermo nei giorni indicati da Scarantino sono elementi di una tale conclusione probatoria da eliminare ogni dubbio sulla sua attendibilità intrinseca. E non a caso il momento di maggior sconforto di Scarantino, coincidente con la prima ritrattazione televisiva del luglio 1995, si ha quando al collaboratore viene somministrata e abilmente utilizzata dalla compagine di familiari ostili che lo circondava per*

*demolirlo moralmente la notizia dell'esistenza di un alibi di Gaetano Scotto che, alla luce degli accertamenti successivi e secondo quanto correttamente argomentato dai primi giudici, deve ritenersi in realtà inesistente.*

*Sicché l'inesistenza di un alibi per Gaetano Scotto e la prova indiziaria ma estremamente significativa dell'attuazione dell'intercettazione finiscono con l'attribuire alla deposizione di Scarantino un coefficiente elevatissimo di credibilità generale che si estende alle parti fondamentali del suo contributo.*

*Per questo, e non solo per la posizione specifica di Gaetano Scotto, il dibattito sull'intercettazione telefonica è di notevole importanza in questo processo.*

*Se Scarantino avesse voluto mentire ed imbastire un racconto calunnioso nei confronti dei chiamati in correità si sarebbe verosimilmente astenuto dal fornire quelle decisive indicazioni su Gaetano Scotto e sull'intercettazione telefonica. Nell'economia del suo contributo non sarebbe cambiato nulla se egli si fosse astenuto dal riferimento a quel criptico incontro al bar Badalamenti con Gaetano Scotto nel quale alla presenza di Natale Gambino e di Cosimo Vernengo fu fatto un inequivoco riferimento all'intercettazione in atto. Scarantino, se falso collaboratore, non aveva alcun interesse a confermare l'intercettazione tutta da dimostrare ma soprattutto a chiamare in correità Gaetano Scotto, persona assolutamente estranea alla sua sfera d'azione, delle cui mosse non poteva obbiettivamente sapere nulla, operando in un territorio distante dal suo e spesso anche fuori dalla Sicilia. Il suo restante racconto si sarebbe tenuto altrettanto bene se avesse ignorato gli episodi di quei sabati davanti al bar. E quindi se Scarantino ne ha parlato è perché di essi è certo e non ha timore di essere smentito. La conferma dell'episodio è il suggello definitivo della sua attendibilità<sup>50</sup>. Le acquisizioni probatorie di questo grado di giudizio con le decisive testimonianze di Cecilia Fiore, Gioacchino Genchi e Rita Borsellino hanno rafforzato la prova dell'intercettazione”.*

Nello smentire il diverso ragionamento dei giudici di appello del Borsellino 1 (cfr. pagg. 1020 – 1127 della sentenza in parola):

a) non ci si confrontò con il dato che le opposte argomentazioni svolte sullo specifico punto dalla sentenza di primo grado del Borsellino ter (cfr. Parte Seconda – Capitolo Terzo)<sup>51</sup> depositata il

---

<sup>50</sup> Ad avviso di questa Corte, comunque, anche il mero dubbio o la mancanza di una prova positiva irrefutabile della intercettazione non smentirebbe la restante testimonianza di Scarantino anche se le farebbe perdere un importante elemento di verifica esterna.

<sup>51</sup> Si riporta lo stralcio motivazionale per la parte di interesse (pagg. 698 e ss.):

“La Corte ritiene che, allo stato, non sia possibile affermare con sicurezza che l'utenza telefonica installata nell'appartamento della famiglia FIORE sia stata oggetto di una intercettazione telefonica clandestina da parte degli attentatori.

In effetti, depongono a favore di tale ipotesi plurimi elementi indiziari: le anomalie nel funzionamento dell'apparecchio che gli stessi interessati hanno notato, le conclusioni cui è pervenuto il consulente del Pubblico Ministero e gli



---

*spostamenti accertati della coppia BRUSCA-SCOTTO, in una con il riconoscimento che Cecilia FIORE e Emilio CORRAO hanno esperito.*

*Sono stati rilevati gli orari nei quali lo SCOTTO è stato impegnato in altri lavori nelle giornate 14 e 16 luglio 1992, rilevando una effettiva compatibilità degli stessi - in particolare, di quest'ultima data - con un intervento abusivo nello stabile di via D'Amelio all'orario indicato da Cecilia FIORE e Emilio CORRAO.*

*Inoltre, appare adeguatamente dimostrata la non coincidenza di quanto osservato da questi ultimi con l'intervento presso la sede della SAFAB compiuto dalla coppia ORECCHIO-DI MAIO, in virtù degli orari di lavoro concretamente osservati da costoro e del loro aspetto fisico, diverso da quello del soggetto notato dalla FIORE sul pianerottolo di casa sua.*

*Però va osservato che, se i disturbi sulla linea telefonica si erano protratti per circa un mese prima della strage, non riesce facile comprendere quale funzione abbia avuto l'intervento dello SCOTTO nella cassetta di derivazione del pianerottolo il 14 o il 16 luglio. Invero, se la causa dei disturbi era l'intercettazione abusiva, quell'intervento sicuramente non era servito a installare la derivazione clandestina, giacché la stessa necessariamente venne installata prima che le operazioni di ascolto abusivo avessero inizio.*

*Peraltro, si potrebbe ipotizzare che l'intervento sull'impianto della SAFAB avesse provocato l'accidentale rimozione della "ponticellatura" installata dagli attentatori: allora, forse l'intervento in questione occorre per ripristinare la derivazione clandestina.*

*Però, anche ad ammettere quest'ultima eventualità, tenuto conto che il dott. GENCHI ha osservato che la derivazione venne fatta verosimilmente nell'armadio del piano terreno, oppure nell'armadio di zona "Falde 49", l'intervento sulla cassetta di derivazione avrebbe una sua ragion d'essere solo per individuare la coppia dei contatti relativi all'utenza dei FIORE: tale individuazione, però, doveva essere stata già fatta fin dall'inizio dell'intercettazione clandestina e certo non doveva venire ripetuta.*

*In conclusione, non appare chiara la funzione avuta dall'intervento del 14-16 luglio presso il pianerottolo dello stabile, nell'economia delle operazioni necessarie per l'intercettazione.*

*I dubbi più gravi che cadono sull'intercettazione provengono però dall'analisi comparata delle telefonate intercorse nei giorni immediatamente precedenti la strage con lo svolgersi della fase strettamente esecutiva, per come è stata riferita dai "collaboratori" che vi hanno partecipato e per quel che risulta dagli altri dati obiettivi esistenti agli atti del processo. Invero, l'ascolto clandestino delle telefonate che Paolo BORSELLINO fece alla madre sull'utenza della famiglia FIORE - verosimilmente - avrebbe dovuto indurre gli attentatori a organizzare diversamente l'attentato.*

*Infatti, Paolo BORSELLINO chiamò la madre nel pomeriggio di venerdì 17 luglio, assicurandole il proprio arrivo nel pomeriggio del giorno successivo per accompagnarla ad una visita dal cardiologo. L'ascolto di tale comunicazione avrebbe dovuto consigliare agli attentatori di predisporre il tutto per il pomeriggio del sabato: infatti, quel giorno il magistrato effettivamente si recò a fare visita alla madre e l'occasione ben poteva apparire favorevole per colpirlo.*

*Ma soprattutto, l'ascolto delle successive conversazioni telefoniche avvenute tramite l'utenza della famiglia FIORE avrebbe informato gli attentatori che il magistrato si sarebbe recato dalla madre nel giorno di domenica: anzi, la telefonata che Paolo BORSELLINO fece alla madre nella prima mattinata di domenica 19 luglio, come di quelle che la stessa signora LEPANTO fece ai figli Salvatore e Adele, avrebbe informato gli attentatori anche dell'orario preciso della sua visita, nel pomeriggio di quel giorno e non la mattina.*

*Dunque, se gli attentatori davvero erano in grado di ascoltare abusivamente le conversazioni su tale linea telefonica, non si spiega per quale motivo essi avessero insistentemente pattugliato la zona circostante l'abitazione di Paolo BORSELLINO per tutto l'arco della mattinata del 19 luglio, adeguando poi le proprie mosse agli spostamenti del magistrato e non invece a quanto emergeva dall'ascolto clandestino.*

*Infatti, già all'ora in cui venne iniziato il pattugliamento, Paolo BORSELLINO aveva informato la madre che sarebbe venuto nel pomeriggio; invece il pattugliamento iniziò come era stato programmato e si protrasse fin quando le persone che si trovavano nella zona di via Cilea videro il magistrato uscire di casa e dirigersi - anziché verso la via D'Amelio - verso l'autostrada.*

*Giovambattista FERRANTE ha riferito che, dopo poco più di due ore, gli venne ordinato di spostarsi in una zona leggermente diversa; il dato cronologico indicato coincide, grosso modo, con quello in cui - secondo la moglie di Paolo BORSELLINO - questi uscì di casa per raggiungere la famiglia a Villagrazia.*

*Proprio la circostanza che gli attentatori non abbiano sospeso del tutto le operazioni di pattugliamento, ma semplicemente le abbiano adeguate ad un evento non previsto, farebbe ritenere che gli stessi non disponessero di informazioni diverse da quelle percepibili con l'osservazione diretta degli spostamenti della vittima designata.*

09.03.2000;

b) non ci si confrontò adeguatamente con le considerazioni svolte sul punto nel giudizio di appello del Borsellino 1 che aveva, peraltro, già ricevuto validazione dalla Suprema Corte (la cui motivazione era stata depositata il 19.01.2001, cioè un anno e due mesi prima rispetto al dispositivo della sentenza di appello del Borsellino bis)<sup>52</sup>;

---

*Altrimenti, anche ipotizzando che l'esito dell'ascolto clandestino fosse stato tardivamente comunicato agli uomini impegnati nella zona di via Cilea, il pattugliamento sarebbe stato sospeso già nella mattinata e ripreso solo nel pomeriggio.*

*La sospensione del pattugliamento poi disposta nell'ora di pranzo non induce a ritenere il contrario; verosimilmente, gli attentatori avevano compreso - forse anche grazie alle indicazioni che Antonino GALLIANO aveva fornito a Domenico GANCI - che Paolo BORSELLINO si era recato a Villagrazia e che non sarebbe rientrato subito, e forse qualcuno di loro si premurò anche di verificarlo di persona.*

*Peraltro, va osservato che sarebbe contrario alla logica elementare ritenere che, se l'intercettazione clandestina era ancora in atto il giorno della strage, gli attentatori avessero preferito agire sulla base dell'osservazione diretta degli spostamenti della vittima, piuttosto che tenere conto delle informazioni ricavate dall'ascolto, sicuramente più utili e in grado di indicare con anticipo anche notevole gli spostamenti che Paolo BORSELLINO avrebbe compiuto. Pertanto, appare ragionevole ritenere che nell'ipotesi in cui l'intercettazione abusiva fosse stata effettivamente predisposta prima della strage essa fosse stata utilizzata al solo scopo di conoscere con qualche giorno di anticipo se quel fine settimana la madre della vittima designata si sarebbe o meno recata presso l'abitazione di via D'Amelio della figlia, onde poter predisporre con congruo anticipo quanto necessario per l'esecuzione dell'attentato; che, invece, in prossimità dell'attentato l'intercettazione non era più attivata o per inconvenienti di carattere tecnico o perché si riteneva già raggiunto lo scopo per cui essa era stata predisposta e si volevano eliminare le tracce della medesima in vista delle indagini accurate che certamente si sapeva sarebbero state attivate immediatamente dopo l'esecuzione della strage.*

*Ciò che comunque appare rilevante ai fini dell'oggetto del presente giudizio è la sicura conclusione per cui gli esecutori della strage di via D'Amelio almeno la domenica del 19 luglio agirono prescindendo dalle notizie che l'ascolto delle conversazioni effettuate sull'utenza della famiglia FIORE avrebbero potuto loro fornire”.*

<sup>52</sup> Come ben evidenziato nella sentenza di primo grado del Borsellino Quater abbreviato (v. pag. 982, 985-986) i giudici d'appello del Bis giunsero a conclusioni analoghe, quanto all'effettiva esecuzione di una intercettazione abusiva sull'utenza della famiglia Fiore-Borsellino, a quelle dei giudici di primo grado “pur partendo da presupposti diversi rispetto al pronunciamento di primo grado dello stesso processo. Ed invero i giudici della Corte d'Assise d'Appello avevano corretto l'impostazione adottata nella sentenza n. 2/99 del 13.2.1999 in ordine al momento in cui si dovevano ricondurre le operazioni effettuate da SCOTTO Pietro per dar luogo all'ascolto illegale dell'utenza di via D'Amelio, ritenendo, in buona sostanza, condivisibili le argomentazioni contenute nella sentenza d'appello del c.d. “Borsellino uno”, sulla scorta delle quali si poteva giungere ad affermare che gli eventi descritti dalla FIORE, dal CORRAO e dalla CARUSO si dovevano collocare nella mattina del 14 luglio 1992.

*È di palese evidenza come, per tale via, i giudici di secondo grado abbiano finito per sostenere l'esecuzione, nell'arco della mattina dello stesso giorno, di due interventi sull'edificio di via D'Amelio, l'uno da parte di SCOTTO Pietro e BRUSCA Alfonso per eseguire la derivazione abusiva della linea telefonica attestata nell'abitazione della famiglia Fiore-Borsellino, l'altro effettuato dalla coppia ORECCHIO-DI MAIO per completare l'installazione dell'impianto in favore della SAFAB”.*

(..)

*Analogamente a quanto già avvenuto nel pronunciamento di primo grado, anche la sentenza n. 5/02 del 18.3.2002 (sentenza d'appello del c.d. “Borsellino bis”) svolgeva articolate argomentazioni per confutare la tesi secondo cui i testi escussi potevano aver fatto riferimento, nel raccontare i dettagli dagli stessi percepiti, alle operazioni legalmente eseguite dai tecnici ORECCHIO e DI MAIO e non già a quelle illegali compiute dallo SCOTTO (e dal BRUSCA). Ed in particolare:*

- *il riconoscimento fotografico effettuato (in fase di indagini, così come nel corso della deposizione dibattimentale) da CARUSO Arcangela di Vincenzo DI MAIO - in relazione all'operaio dalla stessa notato al box condominiale del piano terra dell'edificio – poteva dirsi connotato da scarsa persuasività e ciò perché la teste si era limitata a fornire un giudizio di mera “somialianza”, specificando una mancanza di certezza sul punto anche al momento in cui le era stato posto in*

---

visione un album contenente esclusivamente le effigi del DI MAIO. Inoltre, continuavano i giudici, se si fosse dato credito alla tesi che effettivamente dovesse identificarsi nel DI MAIO il tecnico visto dalla CARUSO al pianterreno, si sarebbe necessariamente dovuto concludere che l'altro impiegato della ELTE, del pari notato dalla teste in cima alla scala sul pianerottolo dell'abitazione della famiglia FIORE, fosse il suo collega ORECCHIO; ma una simile evenienza sarebbe stata in contrasto con la prassi aziendale descritta dagli stessi ORECCHIO e DI MAIO, secondo cui al primo, che era più anziano in termini di servizio, venivano dispensate le operazioni più gravose che richiedevano la necessità di salire su scale;

- inoltre, le perplessità sollevate dalla Corte d'Assise d'Appello del c.d. "Borsellino uno" avendo riguardo al contenuto delle dichiarazioni rese da Cecilia FIORE in fase d'indagine (l'aver udito il tecnico presente di fronte alla porta della sua abitazione colloquiare con altro posizionato più in alto) venivano superate mediante una nuova audizione della teste, nel corso della quale la stessa imputava le suddette dichiarazioni ad un'impropria verbalizzazione degli organi di polizia giudiziaria, dovuta anche al particolare contesto in cui le stesse furono raccolte (segnato da continue interruzioni per via della presenza in casa della madre del dott. Borsellino, che si era voluto preservare dall'udire discorsi che avrebbero potuto riportarle alla mente i dolorosissimi fatti che avevano condotto alla morte il di lei figlio).

- Sicché, superato tale scoglio argomentativo, veniva ribadita l'incompatibilità delle operazioni descritte dai testi (un tecnico all'armadio condominiale e l'altro al quarto piano dello stabile, oppure la contemporanea presenza dei due tecnici al quarto piano) rispetto alle modalità di un intervento teso ad installare la linea della SAFAB al settimo piano dell'edificio (che richiedeva, come già ampiamente detto, la presenza costante su tale piano di un operaio per reggere i fili cha da esso dovevano giungere, facendoli passare piano per piano, sino al pianterreno). Si osservava, inoltre, come la presenza di un tecnico innanzi al box condominiale non poteva spiegarsi (come pure aveva fatto la sentenza d'appello del c.d. "Borsellino uno") con la necessità di individuare le coppie libere (su cui allacciare la nuova utenza), operazione che, a dire della Corte, doveva essere stata necessariamente eseguita nella fase iniziale dell'intervento di installazione della linea telefonica per la SAFAB e, dunque, nel pomeriggio del 13 luglio 1992;

- la sentenza n. 5/02 si preoccupava, anche, di confutare un'argomentazione sviluppata dal pronunciamento d'appello del c.d. "Borsellino uno" e non valutata, invece, dalla statuizione di primo grado del secondo troncone dei procedimenti per la strage di via D'Amelio. Si fa riferimento all'assunto per cui i tempi di durata dell'operazione quale descritta dai testi (in particolare dalla CARUSO, che aveva nuovamente notato nell'uscire dal palazzo di via D'Amelio, dopo circa 40-45 minuti dal suo ingresso, la presenza di un tecnico al box condominiale) erano certamente incompatibili con quelli rappresentati dal C.T. GENCHI (10-15 minuti) come necessari per dar corso all'intercettazione abusiva di cui si tratta. Osservavano i giudici, sul punto, come non vi fosse prova alcuna per sostenere che il tecnico visto dalla CARUSO nell'uscire, attorno alle 9.30, dallo stabile di via D'Amelio, fosse lo stesso osservato, nella medesima posizione, all'atto dell'ingresso circa 45 minuti prima. Nessun elemento in tal senso era stato fornito dalla CARUSO e né lo stesso poteva ricavarsi dal fatto che quest'ultima, mentre si accingeva a fuoriuscire dalla porta d'ingresso dell'edificio, aveva udito l'operaio pronunciare la frase "controlla se funziona", posto che la stessa CARUSO non aveva sentito, al momento del suo accesso in via D'Amelio, il tecnico profferire parola alcuna.

- Ritenevano, anzi, i componenti della Corte d'Assise d'Appello che il soggetto di cui la CARUSO aveva notato la presenza alle ore 9.30 circa fosse uno dei tecnici "ufficiali" della ELTE, reputando, pertanto, così come sostenuto nella sentenza n. 2/99 del 23.1.1999 (sentenza d'appello del c.d. "Borsellino uno"), difficilmente credibile la versione offerta da ORECCHIO e DI MAIO circa l'inizio delle loro operazioni solo dopo le 10.00, una volta ottenuta la presenza del ragioniere COLOSIMO. A dire il vero, sia consentito dirlo in questa sede, l'ultimo assunto sembra porsi in aperto conflitto con quanto la medesima sentenza aveva affermato per confutare le ragioni del pronunciamento della Corte d'Assise d'Appello nel c.d. "Borsellino uno" e cioè che la presenza del tecnico "ufficiale" al box condominiale nella giornata del 14 luglio non aveva ragione d'essere, poiché l'individuazione delle coppie libere doveva essere avvenuta nella fase iniziale delle operazioni di installazione della linea telefonica per la SAFAB e, dunque, già nel pomeriggio del giorno precedente. In ogni caso, non vi è chi non veda, come tale ultima affermazione recasse con sé, come diretta ed inevitabile conseguenza, il dover affermare che l'intervento, per così dire, abusivo si fosse sovrapposto, sia pure per un lieve arco di tempo, con quello "ufficiale" della coppia ORECCHIO-DI MAIO. Evenienza, quest'ultima, che la Corte giudicava altamente probabile, rilevando come i tecnici della ELTE impegnati nell'allacciamento della linea della SAFAB si dovessero esser necessariamente accorti della contemporanea presenza in via D'Amelio di Pietro SCOTTO e Alfonso BRUSCA, circostanza della quale non avevano fatto parola non solo per allontanare da sé sospetti sull'esecuzione dell'intercettazione illegale, ma anche perché animati dall'intento di scagionare, attraverso dichiarazioni palesemente reticenti e scarsamente credibili, SCOTTO Gaetano, della cui mafiosità conclamata avevano avuto certamente timore.

c) si ritenne provato il riconoscimento di Scotto da parte del duo Fiore-Corrao senza confrontarsi con gli elementi “inquinanti” messi in luce dalla sentenza di primo grado (tre foto su sei dell’album erano di Scotto).

Sul confronto del 13.01.1995 tra Scarantino e Cancemi i giudici affermarono che (cfr. pag. 1525):

*“va osservato come dal confronto tra Scarantino e Cancemi non emerge alcun elemento che smentisca Scarantino perché a parte i problemi di terminologia mafiosa che non possono essere imputati a Scarantino che non era appunto un mafioso di rango, non era un mafioso “educato”, non apparteneva all’aristocrazia di Cosa nostra, non era stato presentato anche per questo fuori dal mandamento, era un semplice killer e guardaspalle e forse non era neppure un uomo d’onore in senso formale per l’intera Cosa nostra se non si vuole attribuire alla sua cerimonia di iniziazione il significato di una iniziazione universale, stante anche quella clausola di riservatezza che finiva con l’attribuirgli la qualifica solo nei confronti degli uomini del mandamento, nessun elemento sostanziale Cancemi ha offerto per dimostrare un eventuale mendacio di Scarantino”.*

Nel prendere atto del giudizio espresso, si ritiene necessario riportare stralcio dell’ordinanza di archiviazione del Gip di Messina nella quale si affronta il tema del tardivo deposito dei confronti del 13.01.1995:

*“Per quanto concerne l’omesso deposito dei verbali di confronto tra Scarantino e i collaboratori di giustizia Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo e La Barbera Gioacchino, la vicenda ha formato oggetto di altro procedimento penale (N. 2789/97 RGNR Procura Catania, a carico dei magistrati Petralia, Palma e Di Matteo per i reati di cui agli artt. 490 e 323 c.p.) conclusosi con decreto di archiviazione<sup>53</sup>.*

*Secondo il GIP di Catania i magistrati della Procura di Caltanissetta avevano proceduto allo stralcio dei verbali di confronto e alla loro secretazione, non già sulla base di decisioni o valutazioni arbitrarie, tali da consentire di ipotizzare a loro carico la sussistenza di un intento criminoso, ma piuttosto sulla base di una precisa interpretazione della disciplina processuale sulla formazione del fascicolo del P.M.*

*Sulla “gestione” dei verbali è stato escusso, poi, in Commissione Parlamentare d’inchiesta, il dott. Petralia il quale ha giustificato l’omesso deposito dei verbali in ragione della dubbia attendibilità del Cancemi e del Di Matteo, le cui dichiarazioni necessitavano di riscontri nonché in conseguenza*

---

<sup>53</sup> Trattasi del decreto di archiviazione “del 4 agosto 1997 nel quale è stato rilevato che i magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta hanno proceduto allo stralcio dei verbali dei confronti e alla loro secretazione, non sulla base di decisioni o valutazioni arbitrarie, tali da consentire di ipotizzare a loro carico la sussistenza di un intento criminoso, ma sulla base di una precisa interpretazione della disciplina processuale relativa alla formazione del fascicolo del P.M, tutt’altro che peregrina, avallata dai giudici del processo (G.U.P. e Corre di Assise) e aderente al costante insegnamento della Corte di legittimità” (v. pag. 74 richiesta archiviazione Messina).

della pendenza di altro procedimento<sup>54</sup>

Analoghe argomentazioni sono state fornite anche dalla dott.ssa Palma nell'ambito del procedimento Borsellino quater<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Audizione del dott. Petralia in sede di Commissione Parlamentare d'inchiesta: "su Salvatore Cancemi non mi permettere di dire .. che vi fosse un'assoluta e univoca convinzione della pienezza ed esaustività della sua collaborazione, fino a quel momento [...] Giacchino La Barbera era un grande Killer di Cosa Nostra, ma non era uno stratega, forse dei tre era quello con il minore carisma dal punto di vista diciamo del peso proprio dentro l'associazione criminale [...] Per Sano di Matteo c'erano perplessità ancora decuplicate rispetto a quelle riguardanti Cancemi, perché Di Matteo... dal momento del sequestro del figlio ...

Trattasi di versione sostanzialmente ribadita dalla Dott. Petralia anche nell'odierno dibattito (v. pagg. 151 – 153 verbale ud. del 24.01.2020):

DIFESA, AVV. SEMINARA – ..Rispetto ai confronti può dire per tutti e tre e per i singoli collaboratori brevemente quali furono i motivi per cui voi avevate delle perplessità, sia su Di Matteo, su Cancemi e su La Barbera?

TESTE PETRALIA – Allora, per quanto riguarda Cancemi le ho indicate stamattina, vi era stata una sua... un suo interrogatorio nel corso del quale... l'interrogatorio verteva su altri temi, poi parlando o comunque chiedendogli notizie sulla strage di Via D'Amelio lui si limitò ad anticipare il fatto che gli risultava la partecipazione alla stessa guarda caso proprio di Pietro Aglieri e Carlo Greco. E quindi, vista la coincidenza di questa indicazione con quelle a cui portavano le dichiarazioni di Scarantino, era legittima una... perlomeno una... la formulazione di una ipotesi di maggiori e più precise conoscenze e anche di un qualche ruolo svolto dal Cancemi nella strage, ruolo da lui fino a quel momento non esplicitato. Per quanto riguardava il Di Matteo non vorrei ricordare male, ma c'è un interrogatorio di Di Matteo non effettuato da me, effettuato ritengo dalla collega Boccassini o comunque da altri appartenenti all'Ufficio, nel quadro delle indagini sulla strage di Capaci, ma strage... ma a strage di Via D'Amelio già effettuata. Nel corso di questo interrogatorio... cerco di andare con la memoria, penso che si fosse comunque ad una data di poco precedente il sequestro del bambino, Di Matteo, dal verbale che io a suo tempo lessi, conclu... a un certo momento, a specifica domanda dell'Ufficio, dichiara di avere delle conoscenze e delle dichiarazioni da rendere anche sulla strage di Via D'Amelio. A quel punto, io non mi permetto di fare delle critiche, comunque quando lessi questo verbale mi chiesi che... ritenni che ancorché l'ora di conclusione dell'interrogatorio era tarda, però mi meravigliai che non gli si fosse chiesto di darne quantomeno una sommaria indicazione in quella stessa sede. Il fatto certo è che quel verbale, spero che sia documentalmente rinvenibile, quel verbale si conclude con questa affermazione di Matteo. Pochi giorni dopo viene sequestrato il figlio di Matteo, successivamente noi apprendiamo una... che ci viene credo comunicata nel coordinamento di indagini che vi era dalla Procura di Palermo, tra l'altro di una intercettazione telefonica in cui il Di Matteo, parlando con la Castellese, che era la moglie, riceve in qualche modo dalla moglie, nel comprensibile stato di grandissima preoccupazione, allarme, disperazione per il sequestro del figlio, una specie di input, per non dire un diktat, che è quello di non dire nient'altro. E dobbiamo anche dire la verità, storicamente spero di non essere smentito, Di Matteo sostanzialmente da quel momento non rende altre dichiarazioni. Non rende altre dichiarazioni o comunque non fornisce ulteriori contributi sulle sue conoscenze in... sia in materia di strage che, per quello che posso conoscere, anche in altri... in altre tematiche su cui veniva interrogato. Per cui anche questo aspetto induceva l'Ufficio, essendo aspetti già ormai acquisiti e noti alla data dei confronti, e comunque anche alla stessa data della chiamata in causa dei tre collaboratori da parte di Scarantino, induceva a riconnettere a questo aspetto un qualcosa comunque da verificare e da verificare con molta cautela. Per quanto riguarda La Barbera l'unico dato che io... adesso cerco di andare bene con la memoria per rispondere alla sua domanda. L'unico dato che più o meno dovrebbe collocarsi in un periodo vicino è il suicidio sospetto del padre di La Barbera, cosa che se non ricordo male determina una specie di interruzione nell'attività collaborativa di La Barbera. Certamente vado molto sulle generali, addirittura quasi una... diciamo una sua... non ritrattazione, ma dissociazione dallo status di collaboratore. Anche La Barbera presentava, ripeto, degli aspetti che potevano essere meritevoli di approfondimento.

<sup>55</sup> V. esame dibattimentale della dott.ssa Palma, ud. 18.11.2015: "Questi confronti ci hanno lasciato nella posizione in cui eravamo, perché c'era la parola di uno contro la parola di un altro.... Quindi fatti questi confronti siamo andati avanti .... [Era] la parola di uno contro la parola di tre... ma erano tre personaggi che in quel momento avevano grossi problemi, perché Cancemi, che era il capo di Porta Nuova, non aveva ancora parlato della strage di via D'Amelio e noi eravamo convinti che lui non potesse non sapere sulla strage di via D'Amelio, tant 'è che poi parlò nel giugno, credo, del '96.

*Di scelta procedurale volta a far convergere i verbali di confronto in altro procedimento penale che vedeva indagati Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino e Cancemi Salvatore, ha parlato, infine, anche il dott. Di Matteo (v. verbale di udienza del 16.11.2015 procedimento RG 2/13: "Tutta la DDA si esprime, a partire dal procuratore, ma anche gli aggiunti, per una scelta processuale [...] siccome Di Matteo, La Barbera e Cancemi erano indagati nell'altro procedimento, in quel momento non si depositarono gli atti relativi a questo confronto,.. In quel momento si ritenne che, per consentire la prosecuzione delle indagini, quegli atti dovessero ancora essere coperti per un certo periodo dal segreto investigativo"). Inoltre, anche il Dott. Di Matteo ha riferito di dubbi sulla credibilità dei collaboratori. Per il Cancemi, in particolare, le perplessità nascevano dal fatto che appariva dubbio che questi avesse riferito sulla strage di Capaci ma che nulla sapesse su quella di via D'Amelio ("ci sembrava anomalo quello che diceva Scarantino, ma ci sembrava anomalo anche il fatto che Cancemi diceva di non sapere nulla di via D'Amelio"). Per quanto concerneva la posizione di Di Matteo Mario Santo vi era una conversazione intercettata con la moglie, un mese*

---

*Per quanto riguarda Di Matteo, il fatto che abbia smentito Scarantino era in qualche modo giustificato dal sequestro del figlio ... Per quanto riguarda La Barbera, in quel periodo fece una serie di pasticci... credo che fu trovato con delle armi. Quindi lei mi dice " la parola di uno contro la parola di tre ", ma tre che in quel momento erano fragili, tre che in quel momento cominciavano a vacillare e che dovevamo vedere fino a che punto fossero attendibili o meno ai fini della strage di via D'Amelio ... Ricordo che in quel momento c'erano delle perplessità; ora di che tipo fossero... le date non me le ricordo ... Quando li abbiamo depositati non me lo ricordo e abbiamo ritenuto sul momento che questi... che i tre signori che Scarantino chiamava in causa, avessero dei problemi loro tali da non renderci sicuri sul fatto che l'uno dicesse la verità*

Trattasi di versione sostanzialmente ribadita dalla Dott.ssa Palma anche nell'odierno dibattimento:

*IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - avevamo questi... questi... questi confronti... questi confronti, parlo sempre di confronti, questi nomi erano appena venuti fuori, quindi dovevamo verificare, come abbiamo verificato, d'altra parte c'era... c'era molto da verificare e c'erano molte ragioni per cui pensavamo che La Barbera, Cancemi e Di Matteo potessero anche essere dalla parte del torto, negando la loro partecipazione alla strage, perché io, poi, quando sono stata sentita l'altra volta, non ricordavo bene il motivo, il per La Barbera era perché gli era stato ucciso il padre, che, poi, si trattava di un... avevano simulato il suicidio, e questo credo che la... credo che il suicidio... il suicidio, poi, omicidio appreso, del padre fosse del '93, forse luglio del '93; per Di Matteo c'era il problema del piccolo Di Matteo sequestrato, ma c'era anche una cosa importante il fatto che in un verbale reso proprio pochi giorni prima che gli venisse sequestrato il figlio, Di Matteo aveva detto che avrebbe parlato alla prossima... la volta successiva, nell'ambito di Capaci, di via D'Amelio, quindi noi avevamo questa aspettativa nei confronti di Di Matteo, e poi, tutto il resto, quella che ho già detto stamattina, e per Cancemi avevamo quella dichiarazione, che per noi era una pietra tombale, era importante, era proprio un...*

*DIFESA, AVV. PANEPINTO - Il verbale del 23 novembre del '93..che prevedeva anche il coinvolgimento dei Graviani, mi pare che lei abbia usato questa espressione.*

*IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - Graviani li chiamava lui. (v. pag. 241 verbale ud. del 13.12.2019).*

La teste ha altresì evidenziato che la decisione di non depositare i confronti fu ampiamente condivisa:

*IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - il Dottore Sajevo, e questo fa parte della mia memoria, è stato anche lui ad opporsi alla produzione dei confronti fino a un... a un determinato momento storico, e poi, non si è più opposto alla produzione. Quindi, vuol dire che era pienamente allineato a quelle che erano le nostre... che lui avesse... la... che... i... i contrasti nascevano... che, poi, erano dispareri, nasceva dalla necessità di approfondire subito e con urgenza, con fretta, non di salvare Scarantino, nessuno aveva interesse a salvare Scarantino, nessuno aveva interesse a salvare Andriotta, nessuno aveva interesse a tenere in carcere inutilmente determinate persone, parliamoci chiaro. (v. pag. 230 verbale del 13.12.2019).*

dopo il sequestro del figlio, nel corso della quale la donna aveva supplicato il marito di non parlare della strage di via D'Amelio.

Nel ricordo del Dott. Di Matteo, quindi, "in quel momento non si sapeva se diceva la verità l'uno o l'altro"<sup>56</sup>.

Tanto premesso, se la scelta processuale operata dai magistrati può risultare senz'altro discutibile ed eventualmente rilevante da un punto di vista disciplinare, essa non può comunque essere valutata - nemmeno unitamente agli altri elementi di criticità evidenziati da parte opponente - quale elemento

---

<sup>56</sup> Tale spiegazione è stata ribadita dal Dott. Di Matteo anche nell'odierno dibattimento (v. pagg. 32- 34 verbale del 03.02.2020):

TESTIMONE, DI MATTEO A. - .. io la prima attività la faccio nel novembre del '94, non ci ho mai parlato, ma quella problematica è una problematica che, a questo punto, riguarda tutta la DDA di Caltanissetta, noi non è che ci non ci ponevamo... non ci poneva il problema, c'erano dubbi molto molto seri sulla attendibilità di... di... di Scarantino, con riferimento non tanto ai primi verbali, quelli in cui lui parlava del furto del... della macchina, della targa, della... ma proprio con questa... quando lui ha introdotto i... questi... i nominativi di questi soggetti, però, ci trovavamo in questa situazione, c'erano dubbi su Scarantino, ma c'erano, proprio a proposito di via D'Amelio, fortissimi dubbi sulla genuinità e soprattutto sulla completezza delle dichiarazioni che fino ad allora avevano reso Mario Santo Di Matteo e Salvatore Cancemi; Salvatore Cancemi negava qualsiasi conoscenza sulla strage di via D'Amelio, diceva soltanto che aveva sentito dire, e quindi, in questo senso, quasi quasi, seppur geneticamente confermava Scarantino, che a livello esecutivo se ne erano occupati due mandamenti, Brancaccio e Guadagna, dal '93 fino a luglio del '96 Cancemi dice solo questo, e noi non ci credevamo che sapesse solo questo, pensavamo che fosse assolutamente reticente, e i fatti in parte ci hanno dato ragione, perché, poi, sia pure secondo me ancora non in maniera completa, nel '96 lui ammise la sua partecipazione alle fasi preparatorie della strage di via D'Amelio. Per Di Matteo c'era una cosa altrettanto concreta che ci faceva lasciare nel dubbio, se... se magari, invece, Scarantino potesse averlo chiamato in causa in maniera veritiera e lui negava, ed era l'intercettazione del colloquio del dicembre del 1993, intercettazione ambientale del suo colloquio con Franca Castellese, la moglie, è la prima volta che i due si vedono dopo la notizia, anzi dopo il rapimento del... del... del piccolo Giuseppe Di Matteo, quindi, è un momento drammatico, in quel momento la moglie, Franca Castellese, così leggiamo dalle... dalle... dalle intercettazioni, dalla trascrizione delle intercettazioni, non è che invita il marito a ritrattare quello che aveva già detto sulle sue conoscenze sulla strage di Capaci, lo invita a non parlare di via D'Amelio, dicendo anche... perché lì la cosa è diversa, perché ci sono mi pare infiltrati, aveva detto, se non ricordo male, nella... si legge pure infiltrati della Polizia, quindi, noi che cosa... come interpretiamo questa... questa cosa? Come una possibile reticenza... esistenza di una reticenza di Mario Santo Di Matteo legata proprio a via D'Amelio. Allora, che cosa si fa? Io, anche se ero l'ultimo venuto, sono stato il primo a pretendere che si facessero i confronti, si fanno questi confronti; nel frattempo... perché noi ci concentriamo, Presidente, Borsellino Bis, Borsellino Ter, ma ci sono delle indagini in corso in un processo contenitore, ricordo il numero 2430, in cui tutto quello che ancora aveva bisogno di approfondimento, tutte le piste, compresa quella di... dei servizi, tutto confluiva lì, questi confronti che vengono... vengono fatti, rimangono... decidiamo, in una riunione allargata della DDA, di mantenerli per ora coperti dal... dal segreto, non li depositiamo subito nel Borsellino Bis, nel Borsellino Bis li depositiamo quando... lo stesso giorno in cui chiudiamo le indagini, sempre stralcio del 2430 del Borsellino Ter, 14 ottobre 1997, che coincide, la richiesta di rinvio a giudizio del Borsellino Ter, con l'udienza dibattimentale del Bis in cui vengono... viene sentito Salvatore Cancemi. Quindi, noi agli imputati del Bis, comunque, e io di questo posso rispondere, perché del Bis mi occupavo, i confronti, comunque, li depositiamo prima che quell'istruttoria dibattimentale finisca, prima che si avvii la discussione, e quando, tra l'altro, le esigenze erano venute meno nei confronti di Cancemi, che era stato rinviato quello stesso giorno giudizio con il Ter. Quindi, su questa storia noi siamo stati denunciati a Catania, c'è stata l'archiviazione, tutto... e sempre... sempre... ma le date sono importanti... le date sono importanti, giustamente, in maniera sacrosanta, nessun difensore, prima del... del Bis sto parlando, prima di poter concludere con le sue... è stato privato della possibilità di avere il contenuto completo di... di quei confronti, e il fatto che... di non depositarli subito fu una decisione che venne presa dall'intera DDA... dall'intera DDA, questa volta non... non fu una decisione presa dal... in una riunione della DDA in cui si disse vediamo come vanno le indagini su Cancemi, appena abbiamo le idee... le... su Cancemi e sugli altri, appena abbiamo le idee un po' più chiare...

*probatorio a sostegno della consapevolezza da parte degli odierni indagati della falsità del collaboratore Scarantino, né su di essa può validamente e proficuamente fondarsi un addebito per calunnia.*” (v. pagg. 8- 10 ordinanza di archiviazione del 02.02.2021 acquisita in atti).

Il Collegio condivide integralmente la valutazione appena riportata.

Deve in aggiunta osservarsi che la causale del ritardato deposito fornita dai tre magistrati (Petràlia, Palma e Di Matteo) non può superare altre considerazioni che il Tribunale ritiene di carattere assorbente.

Essi hanno fornito una motivazione comune che riguarda il merito (profili relativi all’attendibilità di Cancemi, Di Matteo Mario Santo e Gioacchino La Barbera), ma la questione è di metodo.

Invero, nel caso di specie sembrano essere stati pretermessi rilevanti profili coinvolgenti lo specifico e concreto (anche se certamente assai complesso) scenario investigativo e processuale in cui maturò la decisione del mancato deposito.

Il confronto tra Cancemi e Scarantino – come ben evidenziato nella sentenza di primo grado del Borsellino Ter (v. par. successivo) – non si limitò a cristallizzare contrasti tra le dichiarazioni dei due soggetti in ordine alla riunione di villa Calascibetta (avendo lo Scarantino riferito della presenza di Cancemi Salvatore e avendo invece quest’ultimo radicalmente negato la propria presenza), ma consegnò l’istantanea di un dichiarante letteralmente ridicolizzato dall’interlocutore, che usa espressioni impensabili in bocca ad un uomo d’onore ( *DI MATTEO e LA BARBERA non è che sono due guardie semplici* ) e che, in ultima analisi, non è nemmeno in grado di spiegare il significato stesso dell’essere “uomo d’onore”<sup>57</sup> e che afferma che la “messa a posto” di un imprenditore viene

---

<sup>57</sup> C= Cancemi

S= Scarantino

C: *Ma che significa? Che vuol dire, uomo d'onore che intendi tu? Che intendi, che significa, questo uomo d'onore che significa, che cosa intendi? Che intendi ? spiega che significa uomo d'onore, che cosa intendi?*

S: *Uomo d'onore?*

C: *Sì, dai, subito! Rispondi! Non pensare, rispondi, che significa uomo d'onore?*

S: *Uomo d'onore!*

C: *Tu non lo sai cosa significa uomo d'onore! ! ! Tu sei bugiardo! ! !*

S: *Lei è bugiardo, lei è bugiardo! ! !*

C: *Chi è che t'ha detto questa lezione!?? Chi te l'ha fatto questa lezione!?? Dici la verità! Devi dire la verità! Ma chi ti conosce, Ma chi sei! ? Ma questa lezione chi te l'ha fatta?*

S: *Lei deve dire la verità!! Perché' un collaboratore ... (incompr.) ..., voi!! Voi non la distruggete la mafia!! Voi vi conservate quelli che vi sono amici!! Voi vi conservate, lei sta salvando Ciccio TAGLIA VIA, lei sta salvando Giuseppe GRAVIANO, perché' siete "cazzo e culo", voi ve li salvate!! Io non mi "salvo nessuno"!! Cade Sansone con tutti i filistei!! C'era lei nella riunione!! Non ho nessun motivo di dire "c'è Toto' CANCEMI nella riunione", ha capito?*

C: *Io dico una cosa t'invito un'altra volta a ricordare bene, e poi se tu non vuoi ricordare bene.*

S: *Io sto ricordando bene, lei deve ricordare bene!*

C: *Ascoltami, fermati perché' non fai niente, fermati.*

S: *Deve ricordare lei bene, io non ho ....*

C: *Ascoltami, ascoltami, io t'invito a dire la verità' qua, in presenza di questi signori giudici, chi ti ha fatto questa lezione? Chi ti ha detto di dire queste cose? Chi ti ha messo queste parole in bocca? Tu se sei veramente una persona seria.*



seguita da “chi gli sta più vicino”<sup>58</sup>.

---

S: Io questa è la settima volta che vedo lei!

C: A me?

S: Forse se lo vedevo prima potevo pensare che .... avrebbe fatto lei questo ...

C: A me!? Tu mi hai visto sette volte a me!?

S. Sì, con questa, sì

C: Io, cercavo questo SCARANTINO quando sono entrato, perché' nemmeno ti somigli in fotografia, nei giornali, televisione, non ti ho mai visto, ed io t'invito a dire la verità', chi ti ha dette queste parole? Chi è che t'ha detto di dire queste cose? Chi te l'ha detto??!

S: Queste parole? questa è la verità', questa è la verità'....

C: Chi te l'ha detto!? Di' la verità'!!

S: Questa è la verità'! Ma scusi, ma lei perché' sta dicendo

C: Qua, se tu hai coraggio, se sei uomo d'onore, perché' tu nemmeno sai che significa la parola uomo d'onore!! Tu non ha fatto parte mai di nessuna organizzazione chiamata Cosa Nostra!! Tu! Assolutamente! Ma tu chi sei?!

S: Sì? L'ha fatto lei? L'ha fatto lei??

C: Io sì! Purtroppo, sì, purtroppo!! Purtroppo, sì !!

S: Io le dico una cosa, se lei sta dicendo che a me hanno messo queste parole in bocca.

C: Purtroppo sì!! Io l'ho fatto per vent'anni ed ho comandato (incompr.)

S: Lei sta dicendo a me che mi hanno messo queste parole in bocca, ma perché' lo sta dicendo?

C: Sì, chi te l'ha detto, chi ti ha fatto questa lezione, se tu hai coraggio.

S: Perché' lo sta dicendo? Perché' hanno messo le parole in bocca a lei?

C: A me no??

S: Forse a lei hanno messo le parole in bocca?! A me mai nessuno niente ha messo in bocca!

C. Nemmeno ci hanno provato, con me! Capito?!

S: E neanche con me, neanche con me.

C: E allora io ti dico a te, digli la verità', digli la verità', perché' tu ti stai inventando un sacco di cose!! E vai a dire pure un'altra bugia che io sono andato al Charleston ....

S: Sì, vero, vero ....

C: Con mia moglie.

S: Sì, vero, vero. Con sua moglie? Io ho detto Toto' CANCEMI ha offerto il pranzo a Toto' PROFETA", non è che l'ho visto io! Me l'ha raccontato Toto' PROFETA, che gli ha offerto.

C: Ma questo come gli date ascolto? No, Signori, già' sto perdendo la pazienza, (voci sovrapposte) ma veramente date ascolto a quest'individuo?! Signori Giudici, sta offendendo l'Italia, tutta l'Italia sta offendendo costui!! Ma chi è questo !! Questo nemmeno sa che significa uomo d'onore!! L'avete sentito "uomo d'onore"?, vuol dire nemmeno mi ha saputo rispondere su cosa significa uomo d'onore, ma che significa, questo nemmeno sa il significato di uomo d'onore!!

S: Me lo dica lei cosa significa! ! Me lo dica lei cosa significa! !).

<sup>58</sup> C= Cancemi

S= Scarantino

S: Un'altra cosa voglio dire, una volta Pietro AGLIERI .... (incompr.) .... a casa di PROFETA Salvatore, io avevo un problema con mio fratello Rosario, il grande, .... (incompr.) .... in pratica aveva un problema con la ditta Spina Puma, non mi ricordo come si chiama di preciso, e c'era questo che si voleva mettere a posto, questa ditta, e mio fratello non aveva rapporti bene con mio cognato, Salvatore PROFETA, e l'ha chiesto a me di chiedere a Toto' questo discorso, e mio cognato questo discorso .... (incompr.)....

M: Quale fratello, il nome del fratello, ne ha tanti....

S: Rosario, e mio cognato sopra a questo mio fratello non gli fa tanto affidamento, non si è voluto interessare, essendo che io ... (incompr.) .., ho parlato con Pietro AGLIERI, gli ho detto "Pietro, c'è questo, questo e questo, che si vuole mettere a posto", dice "va be' ", dice "TotoI, ora parliamo con Toto' CANCEMI", dice, "che a lui viene più vicino .... (incompr.)..."

C: Viene più vicino a lui? Che significa, vuoi spiegare che significa "viene più vicino a lui"?

S: Forse sta vicino a lei, io non è che, non è che io, loro parlavano, io non ci faccio attenzione, perché' io sono educato, sono educatissimo, certe volte apprendo, non apprendo bene, perché' non sono intrigante come voi.

Nel corso di tutto il confronto, Cancemi contrastava in modo preciso tutte le dichiarazioni di Scarantino, illustrando ai magistrati l'assoluta inverosimiglianza del suo narrato in ordine alle dinamiche di Cosa nostra (ad esempio valorizzando l'importanza delle gerarchie, da rispettarsi anche nello svolgimento delle comunicazioni tra i diversi membri dell'associazione, o sottolineando l'assurdità del racconto di Scarantino laddove dichiarava che Salvatore Profeta gli raccomandava sempre di mantenere l'assoluto silenzio in ordine alle varie vicende delittuose apprese, circostanza questa che a giudizio del Cancemi era assolutamente inverosimile per un appartenente al sodalizio<sup>59</sup>).

---

*C: Ma scusa, aspetta, scusami, facciamo capire a questi signori, perché' se non facciamo capire ... (incompr.) ..., scusa tu stai dicendo "non sono intrigante come voi", se tu fai parte di "cosa nostra", aspetta fammi finire ....*

*S: No a me mio cognato ha insegnato, mi ha insegnato ....*

*C: Sì ma il discorso l'avevi tu in mano, esatto, tu lo porti, quindi lo devi seguire, quindi non sei più una persona intrigante, sei una persona che ti interessa la cosa quindi la stai portando avanti....*

*S: Sì la sto portando avanti....*

*C Quindi, e poi devi spiegare anche a questi signori che significa "lui più vicino"*

*S Lei, l'aveva più vicino lei (incompr.)...*

*C : A chi?*

*S: A SPINA*

*C: Più vicino io? In questa cosa?*

*S: Sì, sì, stava più vicino lei*

*C: Continua, continua*

*S: e questo discorso, gli ha detto, dice, a mio cognato, (incompr.) "va be' nziddu", (incompr.) ..., ora vediamo, "Toto' ha detto a mio cognato, PROFETA, dice "ora parliamo con Toto' CANCEMI che sta vicino lui con questa ditta e vediamo come possiamo ... (incompr.)..."*

*C: Vedi che nemmeno sai le parole del mestiere? Sai quali sono le parole*

*S: (incompr.)*

*C: Fermati, ora ti devi fermare, perché' io ti ascolto e poi quando parlo io tu ti devi fermare! Tu nemmeno conosci le parole del mestiere, ora io ti spigo cosa voglio dire con "le parole del mestiere", perché' non si dicono, se io sto parlando con una persona che fa parte di "Cosa Nostra" non sono queste le parole che io devo dire, io dico, te le dico io le parole, così tu magari sei più preparato un'altra volta, così la bugia la sai dire meglio!*

*S: Lei!*

*C: Fermati! Io dico "no, quella cosa è nel territorio di CANCEMI, di Toto' CANCEMI, (come tu vuoi dire) quindi è a lui che spetta portare avanti questa cosa", e non "ci sta più vicino", quindi questa è una parola che non si usa in "Cosa Nostra", ecco io ti dimostro .... ai Signori Giudici qui che tu nemmeno fai parte di "Cosa Nostra", ma tu chi sei!?*

*S: Lei chi è!?*

*C: Io sono Salvatore CANCEMI e purtroppo ho fatto parte, purtroppo per me, per venti, venticinque anni di quel male!! Purtroppo per me!! Ma tu assolutamente no!! Io non ti conosco! Tu non hai fatto mai parte di (incompr.), tu nemmeno sai le parole che si usano, perché' se parlano tra loro Carabinieri fanno le parole del lavoro che sono, che coincidono, tu nemmeno sai quelle di "Cosa nostra"!!, quindi tu (incompr.)*

*S: "Gli sta vicino Toto' CANCEMI", ognuno abbiamo il nostro modo di parlare!*

*C: No! È tutto uno!*

*S: No, no, non è tutto lo stesso parlare!*

*C: Che lo vuol dire a me? Lo vuoi insegnare a me?*

*S: Perché' un collaboratore si pente di tutte le cose, non di metà cose, non degli amici, di quelli che gli stanno a cuore!*

*C: Aspetta andiamo nella logica del discorso, non te ne andare ad un altro discorso, aspetta, quindi tu nemmeno conosci le parole, quelle che si usano, il linguaggio, il linguaggio che si usa in "Cosa Nostra", nemmeno questo conosci!*

<sup>59</sup> *S: Dottoressa, noi eravamo tutti ragazzi non è che, (incompr.) centinaia (incompr.) Pietro AGLIERI, Salvatore PROFETA o Carlo GRECO Noi per delicatezza ce ne andiamo in cucina, c'è il salone da mio cognato PROFETA, cioè il salone dove dobbiamo soffocare il fratello di Nino BONANNO che poi l'abbiamo messo nel baule, poi l'abbiamo messo*

Una così forte svalutazione dell'attendibilità dello Scarantino da parte di altro collaboratore di giustizia, unitamente ai dubbi e alle perplessità all'interno della Procura della Repubblica di Caltanissetta su Scarantino – v. al riguardo non solo le note Boccassini-Saieva, ma anche la necessità di risentire Scarantino “su tutto” (v. gli interrogativi riepilogativi svolti dal Dott. Di Matteo a partire dal novembre 1994)<sup>60</sup> – avrebbe dovuto (non consigliare), ma “obbligare” a mettere (da subito) i

---

*là nell'acido, noi per delicatezza ce ne andiamo in cucina. Mio cognato l'unica che mi ha detto sempre "con chi sei, zitto, sentire soltanto e parlare niente" io (incompr.) ce ne sono pochi come Salvatore PROFETA!*

*C: Sai a chi si fanno queste raccomandazioni? Si fanno alle persone che non fanno parte di "Cosa Nostra" !*

*S: Sì?*

*C: Una persona che fa parte di "Cosa nostra", a me che mi dicono queste cose sono offensive, perché' io faccio parte di "Cosa Nostra" in tutti i sensi, ascoltami, aspetta non sto parlando con te, le sto spiegando ai signori Giudici: "stai attento non parlare con nessuno" si fa con il ragazzino che non fa parte di "Cosa Nostra", una persona che fa parte di "Cosa Nostra", stai tranquillo che non si possono fare queste raccomandazioni perché' sono offensive.*

*S: Toto' PROFETA non ha dato mai confidenza a nessuno*

*C: Quindi questa è la prova che lui non fa parte di "Cosa Nostra", questo non sa che significa "Cosa Nostra", signori, questo vi sta offendendo a tutti, dovete credere a me!*

E va evidenziato che Cancemi ebbe a cogliere subito specifici indizi di eterodirezione del falso collaboratore:

*P.M: Va bene, ora voglio chiedere un'ultima cosa poi credo che il confronto si possa concludere. CANCEMI ha dato una sua spiegazione, ha detto "secondo me SCARANTINO mente, e mente perché' gli hanno detto delle cose", lei continua a dire che le cose che dice sono vere, quindi secondo quello che dice lei non sta dicendo la verità' CANCEMI, sta mentendo*

*S: Sì, ma (incompr.) io voglio sapere*

*P.M: Ascolti, perché' CANCEMI non direbbe la verità'? Che motivo avrebbe?*

*S: io voglio sapere, che dice che a me hanno fatto dire queste cose, a chi si riferisce?*

*P.M: Questo non lo può sapere, è un'ipotesi che formula CANCEMI, io le domando, secondo lei*

*C: Attenzione a questa parola che ha detto, attenzione a questa parola eh?*

*M: Aspetti CANCEMI, per favore, io volevo*

*C: No, no, no Dott. Petralia, attenzione, attenzione, lui ha detto "a chi si riferisce?", quindi ha un interesse, attenzione, lui ha un interesse ....*

*S: Io interesse non ne ho.*

<sup>60</sup> IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *...Non ce ne sono state riunioni DDA, non ce ne sono state, lavoravamo come... dalla mattina alla sera lavoravamo, e quando c'è stata la riunione, è avvenuta dopo, probabilmente a metà ottobre, quella a cui io... io ho partecipato, ed è stata una riunione alla quale hanno... abbiamo partecipato io, il Dottore Di Matteo, il Dottore Petralia, il Dottore Tescaroli, il Dottore Giordano e il Procuratore; nel corso di quella riunione si valutò... erano già andati via sia la Boccassini che Sajeva, si valutò la necessità di verificare Scarantino punto per punto, dopo queste dichiarazioni che aveva reso (si riferisce a quelle del 06.09.1994), e fu... e non ci fu nessun contrasto, ci fu un'unica opinione, un unico pensiero, un'unica volontà di... di... di... e un'unica decisione soprattutto, la decisione fu questa: rivediamo tutto Scarantino, risentiamolo in tutte le sue parti, a seguito di quello che dirà procederemo agli interrogatori dei tre collaboratori coinvolti, a seguito del... dell'interrogatorio dei collaboratori coinvolti procederemo a confronti, il tutto è stato fatto da novembre a gennaio...*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, l'interrogatorio dei tre collaboratori...*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Quindi, la decisione fu questa, quella di... prima di buttare a mare Scarantino, nei confronti del quale queste... queste dichiarazioni così stravolgenti avevano creato la... la... la necessità di rivederlo completamente, fu la... fu la decisione, dice, rivediamo completamente Scarantino...Rivediamolo, ricominciamo da zero. Siccome io e il Dottore Petralia eravamo impegnati nella... nel processo di... del primo D'Amelio, che si svolgeva con tre udienze settimanali, perché le ripeto, sono state 100 e passa udienze nel giro di pochi mesi, di... di... di un anno e due mesi, che... ed erano udienze stringenti ed io ho qua portato, perché me lo sono ritrovato, l'elenco dei numerosi testi che abbiamo sentito, si... il Procuratore disse, a questo punto, il Dottore Di Matteo andrà da Scarantino, e così credo che dal 21 novembre, Di Matteo si recò da Scarantino a Genova... Il primo verbale lo fece... l'abbiamo fatto insieme, perché ovviamente dovevamo presentare Di Matteo a... a Scarantino, dovevamo... dovevamo dire a Di Matteo che Di Matteo*

giudici chiamati a valutare l'attendibilità di un collaboratore così "difficile da maneggiare" nelle migliori condizioni per farlo.

Infatti, anche a voler ritenere "sostenibile" la tesi giuridica avallata anche dai giudici di primo grado del Borsellino 1 (a sostegno del mancato deposito dei confronti), è doveroso ribadire che resta il fatto - che non può che costituire un ulteriore elemento di negativa riflessione sul mancato rispetto dell'art. 358 c.p.p. - che il deposito di quegli atti a quasi tre anni di distanza dall'espletamento dell'atto

---

*faceva parte del gruppo che si occupava di via D'Amelio, quindi, fu necessaria la nostra presenza. Poi, il Dottore Di Matteo ha proseguito da solo per divertirsi verbali, alla fine lui per l'ultimo verbale, che era quello in cui avremmo dovuto parlare e riprendere l'argomento dei confronti, lui disse è opportuno che siate presenti anche voi. E allora, se non ricordo male, non so che giorno l'abbiamo fatto, ma era un venerdì, perché noi facevamo udienza martedì, mercoledì e giovedì, andammo là e lui ribadì queste cose. Così sono andati i fatti.*

(..)

**PUBBLICO MINISTERO** - *Dottoressa, la fermo perché vorrei rimanere un attimo a quel periodo, settembre/ottobre. Lei ha fatto riferimento ad una riunione di DDA in cui si decide di rivisitare il collaboratore partendo dal... dall'inizio. Facciamo un salto indietro, e facciamo... parliamo un attimo di... del periodo in cui era ancora presente... erano ancora presenti in ufficio sia la Dottoressa Boccassini che il Dottor Sajeve.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Lei... io le ho chiesto se ci fossero stati dei contrasti, degli attriti o delle discussioni su questo... sulla vicenda Scarantino, e se si fosse creata all'interno all'ufficio, diciamo, una diversa valutazione in ordine alla sua attendibilità.*

**IMPUTATA, PALMA GUARNIER A.** - *Allora, diversa valutazione sull'attendibilità o contrasti, a me sembra un... un termine che è stato più volte usato, ma che non condivido, forse c'erano dispareri... dispareri, perché quello che io voglio dire... intanto, devo dire questo, ribadisco che sia io che il Dottore Di Matteo fummo tenuti quasi da parte su questa vicenda, perché le ripeto, non era ancora nella mente del Procuratore il nostro coinvolgimento. Io ero a conoscenza di queste cose, di questa situazione, ero altrettanto a conoscenza del fatto che la Dottoressa Boccassini non ritenesse che io fossi un... un suo referente valido per parlare di queste cose, tant'è che non me ne parlò mai, io non ho mai visto la famosa nota, non ho mai visto i famosi appunti, e l'ho già detto nella volta precedente, e non ho motivo di dire oggi cosa diversa, perché così è...*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Le chiedo se questa, diciamo, formalizzazione di questo disappunto da parte dei due Magistrati si fosse, comunque sia, concretizzato in un, diciamo, rapporto dialettico all'interno l'ufficio su qualche vicenda che era maturata fino a quel tempo.*

**IMPUTATA, PALMA GUARNIER A.** - *Procuratore, io insisto col dirle che io ho partecipato alla prima riunione di DDA a metà ottobre, e la Boccassini e Sajeve non c'erano, io questa... questo invito a muovermi con il codice non avevo bisogno di averlo ricevuto, se lei ha ritenuto di farlo avrà i suoi motivi, ma dovete chiedere a lei, non certamente a me, nessuno di noi ha mai svolto atti che non siano quelli che voi leggete, e come vedete sono state pienamente rispettate tutte le norme del codice.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Rileggo il passaggio, così... per non essere, diciamo, generico. A pagina quattro scrivono "non potendo d'altro canto supporre che esso sia conseguente alla dissonanza delle opinioni da me espresse in una riunione tenuta... tenute... tenuta nei primi giorni di settembre da quelli degli altri... da quelle degli altri colleghi in ordine...", ed enuclea i vari... i vari punti, diciamo, di disaccordo, tra cui... ..questo riferimento specifico alla necessità di tempestivi interrogatori... tempestivi interrogatori sembra, insomma, voler sollecitare, si intuisce naturalmente, l'interrogatorio del nuovo... dei nuovi collaboratori... dei collaboratori citati da Scarantino...*

**IMPUTATA, PALMA GUARNIER A.** - *Che abbiamo fatto.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *...ulteriori interrogatori di Scarantino da assumere esclusivamente, e questo è addirittura sottolineato, "con le forme imposte dal codice di rito".*

**IMPUTATA, PALMA GUARNIER A.** - *Guardi, io cado dalle nuvole, perché questa affermazione la trovo anche offensiva nei confronti dell'ufficio, cosa volesse dire non lo so, ma non so... non l'ho scritta io, quindi, l'interpretazione autentica la deve dire lei, io non ho mai avuto notizie preventive su quello che avrebbe dovuto dichiarare il collaboratore, io non ho mai svolto un'attività che non fosse quella prevista dal Codice, i miei verbali sono tutti quelli che voi leggete (v. pagg. 29-30, 32-34 verbale ud. del 13.12.2019).*

istruttorio (come spiegato dal Dott. Di Matteo, i confronti furono depositati solo nel corso del processo di primo grado del Borsellino bis all'udienza del 14.10.1997) avvenne in un momento storico irrimediabilmente compromesso nel quale, è bene ricordarlo, la sentenza di primo grado del Borsellino 1 era già diventata definitiva nei confronti di Vincenzo Scarantino (il 11.12.1996; cfr. pag. 7 richiesta archiviazione Messina) per mancanza di impugnazione.

Dunque, il primo vaglio giurisdizionale sulle prodezze dello Scarantino fu privato di un atto certamente rilevante in sé (a prescindere dalle valutazioni che potevano esserne tratte dal Collegio giudicante del Borsellino 1 primo grado) per effetto di una precisa scelta processuale rivelatasi, già nell'immediato, spregiudicata e finanche, *ex post*, azzardata alla luce degli eventi successivi.

Riprendendo l'analisi delle motivazioni della sentenza di secondo grado del Borsellino Bis ritennero i giudici d'appello che *“Scarantino è incapace di articolare strategie complesse di inquinamento e falsificazione come dimostra l'esperienza della sua ritrattazione...”* (v. pag. 609).

*La soluzione che Scarantino sia totalmente falso è assolutamente insostenibile per le tante ragioni a sostegno dell'intrinseca attendibilità già svolte nella sentenza impugnata, per i riscontri esterni alle affermazioni di Scarantino, per i motivi esposti a sostegno della sua complessiva veridicità, per l'impossibilità strutturale per Scarantino di imbastire un racconto radicalmente falso sulla riunione e sul caricamento dell'autovettura, così ricco di particolari, dettagli e riferimenti credibili, dopo essere stato inequivocamente provata la verità della sua partecipazione al delitto con il furto dell'autovettura e dopo essere stato dimostrato con la testimonianza di Andriotta che di quelle fasi Scarantino aveva effettivamente parlato in tempi non sospetti ed in modi che non preludevano ad una sua imminente scelta collaborativa”* (v. pag. 611).

Per i giudici di appello rimase esclusa l'ipotesi di una manipolazione nonché di un indottrinamento di Scarantino da parte degli investigatori, ed in particolare da parte degli uomini del gruppo Falcone-Borsellino che si erano occupati del servizio di protezione.

Atteso che la sentenza in parola analizza e valuta il medesimo nucleo di condotta materiale che riguarda (anche e soprattutto) i tre odierni imputati si ritiene doveroso riportare – per intero – lo stralcio della parte di motivazione di interesse (cfr. pagg. 396- 446):

## ***2. I risultati dell'indagine sull'asserita manipolazione dello Scarantino da parte degli investigatori ed in particolare dagli uomini del gruppo Falcone-Borsellino.***

*Per sostenere l'inattendibilità intrinseca di Vincenzo Scarantino gli appellanti hanno proposto la seguente linea argomentativa: dai verbali di interrogatorio di Scarantino emergono, contraddizioni, imprecisioni, mutamenti delle versioni su punti decisivi della ricostruzione del fatto, affermazioni*

*smentite dall'evidenza processuale e soprattutto chiamate in correità nei confronti di collaboratori di giustizia accreditati e ritenuti attendibili in altri procedimenti che lo hanno seccamente smentito quanto all'asserita loro partecipazione alla riunione nella villa del Calascibetta, mettendo in qualche caso in dubbio la sua appartenenza a Cosa nostra. A suffragio si invocano i risultati dei confronti ai quali i pubblici ministeri di Caltanissetta avevano sottoposto Scarantino con i collaboratori Cancemi, Di Matteo e La Barbera.*

*L'esame dibattimentale di Scarantino veniva reso in termini di ben maggiore coerenza, precisione e costanza; ma esso doveva considerarsi frutto di un lavoro e di una preparazione al quale il collaboratore si era dedicato con l'aiuto di uomini del gruppo Falcone e Borsellino che gli avevano in pratica indicato le contraddizioni e gli errori contenuti nelle dichiarazioni verbalizzate, aiutandolo a predisporre un'unica coerente versione da fornire in sede dibattimentale.*

*La sentenza impugnata ha convenuto su questo punto con i difensori, ha considerato degno di sospetto e non compatibile con la genuinità e spontaneità del ricordo che Scarantino disponesse di copia delle sue dichiarazioni in fase d'indagine, con annotazioni non di suo pugno indicative di contraddizioni, manchevolezze, errori e ha preferito valutare lo Scarantino solo sulla base dei primi tre interrogatori resi nella primissima fase della collaborazione mentre si trovava ancora detenuto a Pianosa, dove non avrebbe potuto essere attinto dalle iniziative dei suoi familiari, tutti strettamente legati all'organizzazione, e più in generale da emissari della stessa, miranti a fargli revocare la decisione di collaborare dopo averlo indotto ad autoinquinare irreparabilmente il suo iniziale contributo, suggerendogli di infarcire le successive dichiarazioni di falsità facilmente dimostrabili, come le chiamate in correità di collaboratori che non avevano mai dichiarato di avere in qualsiasi modo preso parte all'esecuzione della strage.*

*La sentenza sviluppa esaurientemente il tema delle iniziative esterne dei familiari e più in generale della famiglia mafiosa per indurre Scarantino a mentire e a ritrattare.*

*In particolare, la sentenza dimostra in modo assai pregnante il lavoro compiuto dai familiari a partire dalla fine del 1997 per portare Scarantino alla ritrattazione avvenuta nel settembre del 1998 e finisce con il trarre dai fatti accertati e dalla loro successione temporale la conclusione che, essendo stato*

*Scarantino sottoposto a pressioni e minacce di ogni genere, iniziate al momento della sua liberazione e del trasferimento con la sua famiglia in località protetta del nord Italia, non poteva farsi affidamento su tutte le sue successive dichiarazioni viziate dalle oscillazioni del collaboratore e dal suo stare in mezzo tra la mafiosa famiglia di sangue ed acquisita e le iniziative degli inquirenti per salvare la preziosa fonte dal rischio rappresentato dalla capacità dell'organizzazione di manovrare leve e suonare note alle quali Scarantino non avrebbe potuto resistere, rinnegando così l'iniziale*

*spontanea volontà di collaborare lealmente.*

*A questa ricostruzione gli appelli oppongono che Scarantino non è mai stato un collaboratore affidabile, che le sue dichiarazioni contengono aporie e falsità sin dal primo momento della collaborazione, ragion per cui non vi era necessità di indurlo prima ad autoinquinarsi e quindi a ritrattare. D'altra parte, gli appellanti coglievano un profilo reale di debolezza della sentenza che non doveva tuttavia necessariamente volgersi in favore della difesa.*

*Se, infatti Scarantino a partire dal momento successivo alla dimissione da Pianosa era divenuto vulnerabile e permeabile alle iniziative inquinatrici della famiglia e dell'organizzazione mafiosa non si spiegava come lo stesso, nel momento decisivo degli esami dibattimentali pubblici, avesse sostenuto con forza le sue accuse, senza manifestare segni di cedimento e migliorando anzi il suo rendimento come fonte attendibile, riscontrata e riscontrabile.*

*I difensori, consapevoli che il principio della formazione a dibattimento della prova, comportava la possibilità di rivalutare sul piano della validità conoscitiva il risultato della prova dibattimentale, insistevano nel chiedere di sottoporre ad esame gli agenti addetti alla protezione di Scarantino che nella primavera del 1995 avrebbero ripassato con lui i verbali, aiutandolo a coglierne lacune e contraddizioni.*

*La Corte ha condiviso questa impostazione difensiva e ritiene che i giudici di primo grado non abbiano correttamente ricostruito il percorso collaborativo di Scarantino, discriminando sul piano temporale e non sul piano dei contenuti il contributo offerto dallo stesso, rinunciando a valorizzare nel suo complesso l'apporto di conoscenze offerto da Scarantino fino alla ritrattazione. Anche quando Scarantino è stato sottoposto alle più insistenti pressioni della famiglia, che aveva ottenuto da Rosalia Basile il consenso ad abbandonare il marito e a non fargli più neppure sentire per telefono i figli, egli ha continuato a collaborare lealmente come è facile verificare seguendo tutta la serie delle sue dichiarazioni. Si tratta allora di comprendere se questo percorso della collaborazione di Scarantino debba essere depurato solo dalle indiscutibili iniziative della famiglia finalizzate alla ritrattazione o se invece Scarantino sia stato in qualche modo manipolato dagli organi di polizia perché rendesse dichiarazioni non genuine.*

*Ad approfondire questo argomento è stata dedicata parte dell'istruzione dibattimentale, sottoponendo ad esame i responsabili delle indagini e della tutela di Scarantino perché fossero definitivamente e con chiarezza rivolti loro i quesiti necessari a comprendere l'origine e le ragioni della collaborazione di Scarantino<sup>61</sup> e perché avesse in definitiva corso e fosse oggetto di dibattito la contestazione di avere "costruito" una prova d'accusa falsa.*

---

<sup>61</sup> Per stabilire le quali non si deve mai dimenticare la sua posizione processuale dopo le accuse di Candura e Valenti e i riscontri che esse avevano ottenuto.

*Il dr. Arnaldo La Barbera il 19 luglio 1992 era il capo della squadra mobile di Palermo e assunse subito la direzione delle indagini dopo l'attentato.*

*Dopo il 16 luglio del 1994 il dr. La Barbera divenne questore di Palermo. In precedenza, era stato costituito ufficialmente il pool di investigatori denominato Falcone- Borsellino, impegnato a tempo pieno nelle indagini sulle due stragi.*

*Il dr. La Barbera aveva quindi partecipato all'iniziale decisione di Scarantino di collaborare e ai primi accertamenti successivi ai suoi primi interrogatori, per poi passare la mano ad altri funzionari. Il primo colloquio investigativo con Scarantino era avvenuto il 20 dicembre del 1993 a Pianosa. Era stato Scarantino a richiedere il contatto. Il colloquio era stato svolto dal dr. Mario Bo. Scarantino fu sentito dal dr. La Barbera due giorni dopo il 22 dicembre per verificare la sua disponibilità a riferire sulla strage di via D'Amelio. Al dr. Bo aveva infatti dato indicazioni che si riveleranno successivamente assai utili per la cattura del latitante Giuseppe Calascibetta senza parlare della strage. Ma lo stesso Scarantino dopo avere fornito indicazioni preziose per la cattura di Calascibetta (gli investigatori giunsero seguendo la moglie ad un covo, certamente usato dal latitante), aveva comunicato all'esterno la notizia della sua confidenza, impedendo così la cattura del latitante. Il doppio gioco di Scarantino era puntualmente emerso da una intercettazione telefonica. Un secondo colloquio investigativo era avvenuto nel febbraio successivo ma riguardò soltanto l'ambiguo comportamento tenuto per la cattura di Calascibetta. In questa occasione Scarantino fornì nuove indicazioni che permisero di attivare una serie di intercettazioni telefoniche, tra cui quella decisiva per giungere alla effettiva cattura del Calascibetta<sup>62</sup>*

*Infine, il 23 giugno del 1994 la direzione del carcere avvertiva che Scarantino aveva intenzione di parlare. Investigatori e magistrati si precipitarono a Pianosa e qui si svolse il primo interrogatorio. Scarantino fino al momento del trasferimento in struttura extracarceraria e quindi dopo il 19 luglio 1994 non aveva avuto modo di incontrare i familiari. Solo dopo questa data fu riunito alla moglie e ai figli. Con la moglie aveva usufruito di un colloquio in carcere a Pianosa il 15 luglio, prima del suo trasferimento in una struttura della polizia a Firenze.*

*Il colloquio con la moglie fu intercettato (si tratta dell'intercettazione ambientale registrata di cui si*

---

<sup>62</sup> *L'episodio della preliminare collaborazione di Scarantino per permettere alla polizia di catturare Calascibetta è utile per tutta una serie di ragioni. Conferma come Scarantino già da tempo pensasse alla collaborazione e come questa sua intenzione recondita fosse già all'origine delle confidenze ad Andriotta che sono quindi genuine così come indiscutibile e documentato, secondo quanto ha riferito il dr. La Barbera, è stato il suo contributo per la cattura del Calascibetta. Ma conferma anche che in questa fase l'uomo è tormentato ed incerto, non sa risolversi a saltare il fosso pone in essere comportamenti contraddittori che sono essenzialmente propedeutici alla collaborazione, piccoli passi in questa direzione. In questa luce vanno quindi lette le confidenze ad Andriotta, che non possono essere valutate senza tenere conto che Scarantino si confida con Andriotta quando ancora pensa di potere restare nell'organizzazione e quindi contro l'eventuale propalazione di quelle sue confidenze deve essersi verosimilmente tutelato.*



parlerà più avanti)<sup>63</sup>. Era stato Scarantino a richiedere quel colloquio con la moglie per comunicarle di avere iniziato a collaborare. Era stato il Gip ad affidare Scarantino, al quale erano stati concessi gli arresti in struttura extracarceraria, al gruppo Falcone- Borsellino fino alla definizione di un programma di protezione.

Il gruppo Falcone-Borsellino si era occupato della protezione di Scarantino perché proprio con gli uomini della squadra mobile di Palermo aveva deciso di iniziare la collaborazione. Era quindi necessario sostenerlo moralmente ed assisterlo nella condizione particolare nella quale si era venuto a trovare dopo la collaborazione<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> L'esecuzione di questa intercettazione dimostra come la polizia non potesse avere certamente con Scarantino le sue dichiarazioni altrimenti non avrebbe avvertito l'esigenza di intercettarlo in una fase iniziale e delicatissima della sua collaborazione. L'intercettazione aveva lo scopo appunto di verificare la piena affidabilità della sua collaborazione e che la moglie non si facesse portatrice di interferenze e ostacoli alla prosecuzione della collaborazione.

<sup>64</sup> Non deve sorprendere che il gruppo Falcone- Borsellino sia stato a fianco di Scarantino nei primi mesi della sua collaborazione.

Ogni valutazione non può prescindere da una realistica analisi della condizione nella quale si trovava chi, dopo essere stato dentro fino al collo in Cosa nostra, dopo essersi identificato in tutto con l'organizzazione, avendo dedicato la sua vita e costruito la sua personalità in funzione del suo rapporto con l'organizzazione, l'abbia "tradita" collaborando con lo Stato.

Nella fragile psicologia di un uomo come Scarantino, che in Cosa nostra aveva trovato risorse, protezione identità, trovarsi da solo, completamente solo, abbandonato da amici e parenti e anzi braccato, avrebbe potuto avere effetti devastanti.

Lo Stato aveva quindi il dovere di proteggere Scarantino anche sul piano umano e psicologico; aveva il dovere di assicurargli un grado di comprensione e solidarietà non minore di quello cui il neo collaboratore aveva rinunciato, abbandonando l'organizzazione.

Non è possibile pensare che Scarantino fosse lasciato da solo agli arresti domiciliari, senza assistenza che non fosse la semplice sorveglianza contro il rischio di attentati da parte della polizia territoriale. E questa assistenza umana e morale, in una terra lontana dalla sua, in un ambiente non certo amichevole, sconosciuto e per certi versi ostile non poteva essergli assicurata da altri che dagli uomini con i quali aveva familiarizzato nei giorni della sua collaborazione, dai quali si attendeva quindi assistenza e protezione.

È comprensibile che i difensori in tutto questo sospettino trame e manovre non ortodosse. Ma questi sospetti non hanno ragion d'essere in quanto si fondano solo sulla descritta situazione di fatto. La fase dell'inizio della collaborazione era certamente tale da non consentire agli uomini del gruppo Falcone-Borsellino una scelta diversa dalla cura diretta del collaboratore.

Una soluzione necessaria per non abbandonare a sé stesso un collaboratore come Scarantino, non un grande boss padrone di sé, ma un elemento dalla personalità fragile che aveva deciso di abbandonare Cosa nostra, scelta non semplice anzi drammatica e foriera di conseguenze devastanti per la vita, il patrimonio la personalità di chi la compie, e di collaborare alla ricerca della verità per un evento tanto drammatico quanto decisivo per la vita di Cosa nostra quale la strage di via D'Amelio, evento del quale nessun collaboratore aveva fino a quel momento parlato.

Una decisione opportuna in assenza di divieti normativi, necessaria per dimostrare a Scarantino la capacità dello Stato di mantenere i suoi impegni nel contratto di collaborazione-protezione.

La protezione, l'assistenza e il sostegno morale a Scarantino e alla sua famiglia erano quindi parte della stessa attività d'indagine e protezione delle fonti di prova, un momento di garanzia della genuinità del collaboratore che solo gli uomini dello Stato che proseguivano nelle indagini potevano assicurare; quindi nulla di scandaloso che a "gestirla" fossero gli stessi uomini con i quali Scarantino aveva iniziato a collaborare.

E' singolare poi che l'operato della polizia in questa circostanza venga valutato senza ricordare quali fossero i rischi, le minacce le conseguenze patrimoniali personali e familiari che la scelta di collaborare aveva comportato per Scarantino per il resto della sua vita, come lo stesso spiegherà in occasione del suo esame avanti a questa Corte.

*Il dr. La Barbera ha chiarito quale fosse la strategia dell'investigazione per la strage di via D'Amelio.*

*Ha sostenuto che si era trattato di un'indagine di vecchio stampo, senza l'aiuto di collaboratori e senza partire da alcun 'a priori', un'indagine che passo dopo passo aveva condotto dal rinvenimento del motore all'individuazione del proprietario dell'autovettura, all'autore del furto e quindi a Scarantino e da qui a restringere l'aria dell'investigazione su Profeta ed Aglieri, posto che Scarantino, personaggio già conosciuto come trafficante di stupefacenti nell'area della Guadagna e cognato del boss Profeta, portava direttamente a Profeta e Aglieri in un centro come Palermo nel quale solo la mafia poteva permettersi di compiere un attentato di quella portata. Alle prime dichiarazioni di Scarantino seguirono immediate verifiche sui luoghi menzionati dal collaboratore. Scarantino fu portato a Palermo il 27 giugno e mostrò agli investigatori i luoghi di cui aveva parlato nel primo interrogatorio del 24.*

*Dall'esame del dr. La Barbera non emergeva in sostanza nulla che potesse dare fondamento alla tesi della "costruzione" del collaboratore, del "vestire il pupo", alla quale la difesa è rimasta sostanzialmente legata. Al contrario, risultava in maniera lineare lo sviluppo del tutto autonomo del percorso collaborativo di Scarantino con tutte le sue incertezze, ripensamenti, contraddizioni iniziali".*

Proseguendo nella lettura della motivazione dei giudici di appello nisseni si legge che:

*La difesa riproponeva al teste il tema dell'immediata notizia ANSA sull'esplosione di una Fiat 126 di piccola cilindrata, circostanza che il dr. La Barbera non aveva mai conosciuto<sup>65</sup>.*

Sul tema della rilevanza e dell'estrema significatività del comunicato Ansa del 19.07.1992 alle ore 17:58 si rimanda al prosieguo (v. par. 5).

Prosegue la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta:

*In precedenza, sui medesimi argomenti era stato sentito il dr. Mario Bo che aveva guidato il gruppo Falcone-Borsellino dall'ottobre 1994, dopo l'abbandono del dr. La Barbera e un breve intermezzo del dr. Ricciardi, avendone fatto parte dal giugno 1993.*

*Il dr. Bo aveva anticipato le dichiarazioni del dr. La Barbera, ribadendo di avere effettuato colloqui*

---

<sup>65</sup> *L'insistenza su questo tema merita una riflessione. Dimosteremo più avanti che la notizia ANSA era verosimilmente di fonte di polizia. Proveniva dagli agenti prontamente intervenuti sul posto che tra le migliaia di frammenti dispersi sul luogo della strage ne avevano riconosciuti alcuni che inducevano a ritenere plausibile ipotesi all'esplosione di una Fiat di piccola cilindrata. Ma a parte questo è veramente sorprendente che per sostenere la tesi che il motore l'avesse lasciato sul posto il dr. La Barbera, come lo stesso ha causticamente commentato un intervento dei difensori, si sia potuto operare un collegamento con la notizia in questione, quasi che le raffinate menti che avevano commesso la strage con l'intenzione di fame ricadere la responsabilità su terzi estranei, si fossero poi preoccupati di telefonare subito all'ANSA per rivelare che la macchina che avevano fatto esplodere fosse proprio una 126. Certo è legittimo lavorare di fantasia per addurre ipotesi alternative ma è evidente come non sia possibile prendere in soverchia considerazione tesi fondate su basi fattuali così fragili.*

*investigativi con Scarantino, sollecitato dallo stesso, nel corso dei quali l'imputato, pur rifiutando di parlare sulla strage di cui era accusato, aveva fornito elementi investigativi preziosi per la cattura del Calascibetta<sup>66</sup>.*

*Dopo i primi interrogatori a Pianosa, Scarantino era rimasto ristretto in struttura extracarceraria della polizia per esigenze investigative e, in sostanza, perché fossero eseguiti tutta una serie di riscontri e verifiche alle dichiarazioni rese a Pianosa e successivamente il 28 luglio. In tutto questo periodo e cioè fino a quando non cessarono le esigenze investigative, egli fu praticamente "blindato" cioè isolato da possibili influenze esterne dei familiari. Dopo questa prima fase di immediate indagini a riscontro, il dr. Bo non ebbe più modo di vedere Scarantino fino alle vicende del 1995.*

*Il dr. Bo ha quindi fornito utili informazioni per comprendere quali fossero state le reazioni dei familiari alla decisione di Scarantino, quali iniziative psicologiche furono attuate sin dai primi giorni e come queste reazioni influenzassero profondamente le condizioni di spirito di Scarantino che aveva assolutamente bisogno del sostegno della moglie per proseguire.*

*Di questa situazione esistono tracce nei successivi interrogatori di Scarantino.*

*Le indicazioni del dr. Bo vanno tenute presenti quando si esamineranno le spiegazioni che Scarantino ha dato a questa Corte per spiegare la sua ri trattazione e tutte le sue apparenti marce indietro (l'intervista all'emittente Italia 1, nella quale nel luglio del 1995 annunciava la volontà di ritrattare, le presentazioni presso istituti carcerari per essere arrestato ecc.).*

*Si comprende dalle parole del dr. Bo che le uniche iniziative di inquinamento verso lo Scantino siano provenute dall'ambiente mafioso di provenienza e non certo dagli investigatori. Ed appare evidente che se si fosse voluto "costruire" un teste falso, gli inquirenti e gli investigatori non avrebbero scelto una fonte debole, vulnerabile e influenzabile dal suo retroterra familiare, con tutti i limiti intellettuali mnemonici ed espressivi di cui era portatore Scarantino. Se poi si vuol dire che Scarantino era l'unico soggetto utilizzabile a questo fine perché raggiunto dalle accuse di Candura e dalle altre prove che lo inchiodavano al furto della 126 il problema si sposta sulla collaborazione di Candura e sul ruolo di Scarantino nel furto. Ma ove questi elementi di partenza debbano essere ritenuti genuini, ne segue che la collaborazione dello Scarantino non poteva essere sollecitata o manipolata*

---

<sup>66</sup> **P.G. dott.ssa ROMEO:** - Quindi era stato lui sostanzialmente a volere un incontro?

**TESTE BO:** - Sì, credo che attraverso la direzione del carcere lo Scarantino aveva chiesto di conferire con la Autorità' Giudiziaria, credo perché'... per motivi anche strettamente logistici e per impegni della Autorità' Giudiziaria, diciamo, fu concordato, appunto, che intanto andasse, come si suol dire, a sondare un po' il terreno e, appunto, così, raccolgo la domanda del Signor Presidente, le indicazioni che dette in quella occasione furono conducenti per l'arresto di latitanti.

**PRESIDENTE:** - Niente a che vedere con la strage, ma...

**TESTE BO:** - Niente a che vedere con la strage, ma che faceva parte della sua solita... della sua solita famiglia mafiosa.

**PRESIDENTE:** - Della sua famiglia?

**TESTE BO:** - Sì, sì.

*dagli investigatori i quali non avevano alcun interesse a costruire un castello accusatorio dalle basi fragilissime nel momento in cui con accurate, inconfutabili indagini "tradizionali", come ha dichiarato il dr. La Barbera, erano giunti alle porte della "famiglia" della Guadagna.*

*D'altra parte, le reazioni dei parenti di cui parla il dr. Bo non si giustificano nell'ottica della collaborazione falsa bensì in quella della collaborazione vera, perché una collaborazione davvero falsa può essere agevolmente e definitivamente confutata da un entourage familiare mafioso coalizzato per fare emergere siffatta falsità.*

*Di seguito i passaggi che si reputano essenziali dell'esame del dr. Bo:*

**PRESIDENTE:** - *No, probabilmente il P.M. vuole dire: avete indagato sulle motivazioni, le cause, le ragioni, le finalità', cioè' avete ripreso conta...?*

**TESTE BO:** - *Ma io però non vorrei sconfinare, diciamo, in attività' poi di consulenza, che non mi riguarda, e quindi Lei mi interrompa appena... Chiarame... a noi investigatori fin dall'inizio della collaborazione di Scarantino è apparsa chiara, e questo fu un fatto proprio storico e inequivocabile, che Scarantino era soggetto facilmente, diciamo, soggetto che avvertiva molto la pressione esterna, questo sì; specialmente dalla sua cerchia familiare noi ne abbiamo avuto anche, diciamo, riscontri dalle intercettazioni telefoniche, dalle conversazioni che, appunto che appunto face... Non mi chiedete i particolari perché' non mi ri... non ho le trascrizioni dietro, ma la mia memoria, diciamo, di investigatore mi conforta nel ricordo di conversazioni della madre specialmente, delle sorelle che facevano, come si suol dire, come pazze di fronte a questa decisione del congiunto, appunto, di collaborare. Eventuali veicoli di scambi di informazioni fra di loro non... cioè', non ce ne sono risultati, però è indubbio che soprattutto una volta che lo Scarantino ebbe a ricongiungersi con la moglie, che è sempre stata soggetto molto ibrido da questo punto di vista, cioè' molto... cioè', la moglie naturalmente pur rientrando nel programma di protezione non aveva le stesse... gli stessi obblighi del marito, perché' era persona libera per cui non... poteva benissimo tele... avere contatti telefonici, epistolari e quant'altro e sicuramente fungeva da anello di congiunzione tra il marito e il resto della famiglia a Palermo che, appunto, che pres... cioè', questo dalle trascrizioni, dall'intercettazioni è apparso in maniera molto chiara che...*

**PRESIDENTE:** - *Dalle trascrizioni di cosa?*

**TESTE BO:** - *Di telefonate, di telefonate.*

**PRESIDENTE:** - *Perché' era sotto controllo il telefono?*

**TESTE BO:** - *Il telefono dei familiari è stato sotto controllo per molto tempo, sì, per molto tempo. Sicuramente anche...*

**PRESIDENTE:** - *Quindi anche durante la collaborazione.*

**TESTE BO:** - *Sicuramente anche in un periodo successivo alla collaborazione. E quindi emergevano*

*proprio queste... queste pressioni. Io, però, se ora mi chiedete se ci sono state telefonate dirette tra la famiglia e la moglie di Scarantino non ne ho memoria.*

**PRESIDENTE:** - *Lo approfondisca questo tema delle pressioni, che tipo di pressioni?*

**TESTE BO:** - *Di ritrattare, di non... specialmente poi... specialmente quando riguardavano il cognato Profeta e chiaramente c'era anche un interesse diretto della famiglia a far sì che il Profeta ne uscisse...*

**PRESIDENTE:** - *Ma cosa veniva fuori da queste pressioni dei familiari, a loro volta i familiari erano sospinti da terzi dall'esterno o erano iniziative loro?*

**TESTE BO:** - *Ma questo non... no, a questo non le so rispondere, su questo non le so rispondere.*

**PRESIDENTE:** - *Comunque voi avevate elementi per dire che c'era un'attività continua a partire da quando esattamente? Da quando lui andò a casa? A casa ovviamente in località protetta.*

**TESTE BO:** - *Ah be', sì, sì, chiaro. Sì, sì.*

**PRESIDENTE:** - *Da quel momento.*

**TESTE BO:** - *Sì, sì, grossomodo sì.*

**PRESIDENTE:** - *Eh, finché l'avete avuto voi, è chiaro.*

**TESTE BO:** - *Grossomodo, sì.*

**P.G. dott.ssa ROMEO:** - *No, volevo completare...*

**TESTE BO:** - *Mi sia consentito.*

**P.G. dott.ssa ROMEO:** - *Sì.*

**TESTE BO:** - *Però sempre con il beneficio d'inventario, perché purtroppo gli anni sono passati e quindi i ricordi si sfumano. Credo di aver memoria che nel periodo immediatamente precedente la... diciamo, l'uscita dalla struttura carceraria, però qui credo che ci sono delle carte processuali che possono solamente o confermare o confutare, lo Scarantino usufruì del colloquio che gli spettava con la moglie, che ritengo che noi avemmo a intercettare e credo che già da quel colloquio si vedeva come lo Scarantino era... mostrava insicurezza nel passo che stava apprestando, che aveva bisogno... ma questo me lo ricordo anche perché... sì, me lo ricordo benissimo che lui aveva bisogno dell'assoluto conforto della moglie per poter decidersi a collaborare, quindi proprio la...*

**PRESIDENTE:** - *Ma già aveva collaborato però, le...*

**TESTE BO:** - *No, no.*

**PRESIDENTE:** - *Ah, stiamo parlando di prima.*

**TESTE BO:** - *Immediatamente prima, immediatamente prima, non so di quanti giorni, ma comunque è un periodo veramente...*

**PRESIDENTE:** - *Prima del primo colloquio ufficiale...*

**TESTE BO:** - *Prima del [sovrapposizione di voci].*

**P.G. dott.ssa ROMEO:** - 24 giugno?

**TESTE BO:** - Del 24 giugno.

**PRESIDENTE:** - Prima del verbale...

**P.G. dott.ssa ROMEO:** - 24 giugno '94.

**TESTE BO:** - Prima del verbale 24 giugno, ecco, tanto per dare una data certa.

**PRESIDENTE:** - Sì.

**TESTE BO:** - E appunto in cui lui cercava convincere la moglie a seguirlo, la moglie era molto più che riottosa; questo perché poi ne ho memoria personale quando poi invece fu resa pubblica la collaborazione di Scarantino, e mi ricordo che in un colloquio che ebbi anch'io con la moglie e con la suocera erano proprio inviperite, insomma, di questa decisione presa dal marito.

**PRESIDENTE:** - ...che può' dirci di questi colloqui.

**TESTE BO:** - Ma sconfineremo in parole offensive, insomma, cioè' proprio...

**PRESIDENTE:** - Ma dica, dica.

**TESTE BO:** - No, non...

**PRESIDENTE:** - Ci interessa tutto.

**TESTE BO:** - Signor Presidente, non posso ricordarmi le parole precise...

**PRESIDENTE:** - Quello che si ricorda.

**TESTE BO:** - ...però proprio una violenza verbale delle... della moglie una volta che apprese... una volta che noi comunicammo la decisione del marito di collaborare, cioè' proprio una insofferenza totale nei confronti di questa decisione, in pri... proprio nelle primissime battute. Poi credo che subentrò nella signora, non so, la... l'istinto, chiamiamolo, familiare, il fatto che non poteva lasciare solo il marito e quindi fu una decisione più forzata che non...

**PRESIDENTE:** - Quindi la decisione di Scarantino fu presa poi indipendentemente dall'assenso della moglie.

**TESTE BO:** - Nella prima... sì, sì, nella prima fase sì.

E ancora, di seguito, su domande delle parti civili:

**AVV. SSA TAMBURELLO** - Dottore Bo, Mimma Tamburello difensore di parte civile per gli agenti di scorta Borsellino. Lei ha ricordo se attraverso le intercettazioni telefoniche di cui lei ha parlato o ambientali, insomma, di cui lei ha parlato è emerso che la moglie fra le altre minacce poneva in essere quella di lasciarlo e di non fargli vedere più i figli?

**TESTE BO:** - Sicuramente sì.

**AVV. SCOZZOLA:** - Fuori microfono: Ma dove sono 'ste intercettazioni?

**AVV.SSA TAMBURELLO:** - Poi un'altra cosa. Ha ri...

**TESTE BO:** - Se non... se non derivavano dal tipo di attività di intercettazione sicuramente era

*riferito dagli agenti che lo assistevano.*

**AVV.SSA TAMBURELLO:** - *E che lui da questo era molto colpito e spaventato.*

**TESTE BO:** - *Sì, sì, perché' lui teneva moltissimo a... diciamo, alla moglie, ai figli, cioè' in maniera proprio addirittura morbosa direi, insomma, ecco.*

**AVV.SSA TAMBURELLO:** - *La ringrazio. Poi ricorda se sempre attraverso queste intercettazioni è emerso che la famiglia accusava in maniera violentissima Scarantino di avere rovinato il cognato Profeta, che poi fu condannato all'ergastolo nel primo processo contro gli esecutori materiali e che questa condanna fu addebitata a Scarantino dopo la condanna e prima la condanna si cercava di indurlo a ritrattare tutto quanto aveva detto.*

**TESTE BO:** - *Sì, sì.*

**AVV.SSA TAMBURELLO:** - *Con precisione, peraltro, di particolari, quindi doveva ritrattare tutto quello...*

**TESTE BO:** - *Sì, sì.*

**AVV.SSA TAMBURELLO:** - *Lei questo lo ricorda?*

**TESTE BO:** - *Sì, sì.<sup>67</sup>*

*Nel periodo 1994-1995 dopo la scarcerazione la protezione dello Scarantino era stata affidata agli uomini del gruppo Falcone Borsellino con il sostegno della polizia territoriale.*

*Il compito affidato era di assistere Scarantino e la moglie per le loro necessità nella loro condizione di soggetti sotto rigorosa protezione che non potevano avere contatti con estranei. La moglie dello Scarantino era peraltro libera e veniva assistita solo se lo richiedeva. Non era possibile imporle la presenza della polizia al suo fianco. Il compito consisteva nell'aiutare nelle sue necessità il collaboratore ma discretamente; non c'era alcuna prescrizione per gli agenti della protezione di stare nella casa di Scarantino senza una sua richiesta.*

*Doveva escludersi esservi stata una presenza continuativa di agenti nell'abitazione del collaboratore.*

*Questo è stato evidentemente un punto centrale dell'accertamento dibattimentale e conviene riportare per esteso le dichiarazioni del teste Bo (anche per dare voce ad un onesto funzionario dello Stato che ha compiuto fino in fondo il suo dovere e la cui integrità non può essere messa in dubbio senza la minima prova ) che a questa Corte sono apparse assolutamente convincenti, logicamente fondate e confermate dall'evidenza processuale, tenuto conto anche di un dato di assoluta evidenza e cioè che l'esame dibattimentale di Scarantino in questo processo è di due anni successivo al periodo*

---

<sup>67</sup> L'intero brano è utilizzabile sia per il richiamo come fonte agli agenti che assistevano Scarantino ( si vedano più avanti le relative testimonianze ) sia perché tutto ciò che ha riferito il dr. Bo è stato confermato da Scarantino a questa Corte.

*in cui si sarebbe verificato il preteso “suggerimento” o “aiuto”, sul quale tanto ha insistito la difesa:*

**TESTE BO:** - *Come ho detto prima, senza dover nascondere niente, perché' non è stato fatto niente né di illecito e ne' di illegale, e questo tendo a sottoscriverlo...*

**AVV.SSA DI GREGORIO:** - *Non ho detto...*

**TESTE BO:** - *...e anche se non è stato detto, comunque lo voglio ribadire lo stesso...*

**PRESIDENTE:** - *No, dottore, lei lo deve ribadire, perché' è scritto nei motivi di appello, insomma, e quindi...*

**TESTE BO:** - *Ma io lo dico, perché'...*

**PRESIDENTE:** - *Ed è anche una delle ragioni perché' lei è citato qui.*

**TESTE BO:** - *Per quanto mi consta, cioè' per quanto consta a quello che ho svolto io e hanno svolto i miei collaboratori, non è stato fatto niente di illecito, niente di illegale e né con finalità' illecite o illegali, ma è stato fatto tutto per la Giustizia. Poi se abbiamo perseguito il risultato tanto meglio, se non l'abbiamo perseguito ricominceremo daccapo, ma l'intento è stato questo perché' nessuno si è messo una lira in tasca da tutta questa attività', anzi ci abbiamo anche pure forse rimesso, anche in termini di carriera se mi è consentito. Quindi quello che si può' adombrare nell'assistenza fatta da elementi del gruppo Falcone - Borsellino era un'assistenza di tipo umanitario, vogliamo definirla così, umanitario. Scarantino è soggetto debole, caratterialmente debole, perché' su questo non... è noto, è notorio, attraversava frequenti periodi anche depressivi, soprattutto in dipendenza dai rapporti che v aveva con la coniuge; la coniuge era sempre... è sempre stata, diciamo, il... l'ago della bilancia, della testa e del carattere e dell'umore di Scarantino, quindi frequentemente il nostro apporto era un apporto di tipo proprio quasi, direi, consolatorio, se c'è qualcosa di illegale poi se ne potrà' discutere, ma niente più di questo. Quindi se l'avvocato vuole chiedere quale fosse la compartimentazione dei ruoli fra la territoriale e noi, torno a ri... ripeto e ribadisco che la territoriale per disposizioni ministeriali, così come tutti i collaboratori in struttura extracarceraria, dovevano essere chiaramente vigilati, era una scelta poi del Questore del posto fare una vigilanza fissa, una vigilanza saltuaria, quelli sono... erano modulazio... sono modulazioni tecniche devolute alla competenza dell'Autorità Locale Pubblica... Provinciale di Pubblica Sicurezza. La nostra era un'assistenza di tipo, ripeto, se aveva bisogno di an... che gli... del pane, avevamo autorizzato a fare anche questo, ma non certo con... per costringerlo o per convincerlo, nella maniera più assoluta. Si era instaurato oramai questo tipo di rapporto, nessuno ha mai imbeccato Scarantino, nessuno ha mai dato indicazioni, la storia anche degli appunti trovati era solamente una forma di aiuto, perché' Scarantino oltre tutto è anche una persona ignorante, non è un'offesa, ma proprio non sa mettere una parola dietro l'altra, quindi ha trovato anche degli ispettori con molta pazienza, con molta pazienza,*



*che lo aiutavano nei suoi ricordi, ma erano i suoi ricordi, non erano i ricordi dell'ispettore Tizio o dell'ispettore Caio.*

*Questo tengo a precisarlo sia per la mia persona ma anche per l'ufficio che in questo momento rappresento.*

*Per comprendere natura e termini concreti del rapporto instauratosi tra gli uomini del gruppo Falcone-Borsellino della Questura di Palermo che si davano il cambio nella protezione della famiglia "esiliata" in lontane località del nord, svolgendo un servizio certamente poco simpatico e nel quale era impegnati a turno diversi uomini, come ha detto il dr. Bo, è opportuno riportare un'altra affermazione dello stesso, non senza ribadire che in una situazione come quella nella quale si trovava Scarantino, quel tipo di assistenza era sicuramente parte integrante del contratto di protezione stipulato con il collaboratore che, al di là di ogni beneficio ricevuto per la collaborazione, testimoniando aveva esposto se stesso a rischi gravissimi per sé e per i piccoli componenti della sua famiglia:*

**TESTE BO:** - *Io mi sono espresso male molto probabilmente poc'anzi, nel senso che... e torno a ripetere, io qui riferisco de relato perché non ho avuto il privilegio di andare a fare la spesa per il signor Scarantino, ma per quanto mi veniva riferito principalmente, al di là del fatto che la signora era persona libera, ma era persona sottoposta a pericolo, a oggettivo pericolo, per cui l'accompagnamento veniva fatto alla signora nel fare la spesa anche per una forma di tutela.*

**PRESIDENTE:** - *Benissimo.*

**AVV.SSA DI GREGORIO:** - *Benissimo.*

**TESTE BO:** - *Poi se è capitato che il signor Scarantino e la signora Basile erano allettati con l'influenza, ditemi voi se non era un atto di carità umana andargli a comprare il pane e la pasta.*

*Il dr. Bo ha escluso di avere mai parlato con Scarantino di problemi attinenti alle indagini e ai processi in corso e che nessuna notizia gli risultava di contatti diretti, indiretti o per interposta persona tra Andriotta e Scarantino nel 1994, dopo l'uscita di Scarantino da Pianosa; di essersi recato a trovarlo solo nel 1995 per risolvere problemi logistici attinenti alla protezione che il personale sul posto non riusciva a risolvere. Il gruppo Falcone- Borsellino non si era occupato della tutela di altri collaboratori perché per la strage di via D'Amelio non vi erano stati altri collaboratori che riferissero sulla fase esecutiva mentre per la strage di Capaci i collaboratori erano stati affidati alla D.I.A.*

*La condizione dello Scarantino in carcere al tempo del primo colloquio investigativo non lasciava*

*pensare che la sua richiesta di contatto con gli investigatori fosse dipesa da un regime penitenziario vessatorio e specificamente gravoso nei suoi confronti. Il dr. Bo ha anzi ricordato che fu premura di Scarantino assicurargli che non aveva rimostranze da rivolgere per il comportamento delle guardie penitenziarie anche se certamente la vita a Pianosa era molto dura per tutti i detenuti. Fu fatto presente a Scarantino che c'era la possibilità di collaborare come modo per "darsi aiuto".*

*Scarantino mostrò un evidente conflitto interiore tra la spinta a collaborare, determinata anche dal duro regime carcerario ed il vincolo familiare che gli impediva di essere libero in questa scelta<sup>68</sup>*

*È opportuno ricordare che Scarantino si sentiva in quel momento responsabile dell'arresto del Profeta e temeva che la famiglia non l'avrebbe perdonato. Anche questo era un elemento che lo metteva in crisi<sup>69</sup>.*

*In questa condizione d'animo Scarantino dette l'indicazione per la cattura di Calascibetta. L'indicazione era relativa a colui che favoriva la latitanza di Calascibetta tale Tinnirello "bomba atomica" che possedeva una macelleria in piazza Guadagna. L'indicazione<sup>70</sup>, precisa e puntuale, fu estremamente utile per mettere gli investigatori sulle tracce di Tinnirello. Ma che Scarantino fosse sul punto di cedere e di collaborare e che già allora nel corso di quel colloquio aveva fatto un implicito ma univoco riferimento alla responsabilità di Aglieri emerge con chiarezza dal resoconto del colloquio che ha fatto il dr. Bo e che conviene riportare:*

**TESTE BO:** - *Mi dette... dette delle indicazioni, che furono univoche. Prima che qualcuno eccepisca: "Come mai fu catturato solo dopo quattro mesi?", anticipo che l'indicazione fa... io non ho nessun problema a riferire, perché' ormai... Scarantino ebbe a dirmi che Calascibetta quasi sicuramente si avvaleva del favoreggiamento di tale Tinnirello, proprietario di una macelleria in piazza Guadagna. Questa fu l'indicazione di Scarantino, quindi senza fare troppe filosofie e troppe retoriche. Io tornai da Pianosa con questo eie... l'unico elemento fu questo. Io personalmente, come funzionario di*

---

<sup>68</sup> *La durezza del regime carcerario non equivale a coercizione perché per quanto dure quelle condizioni non impedivano la libertà di scelta, il desiderio di evitare il carcere duro è un motivo per scegliere la via della collaborazione ma non implica limitazione della libertà di scelta. Ed in questo senso è assicurato il requisito della spontaneità della collaborazione, fermo restando come sia pacifico che fra i motivi legittimi per iniziare a collaborare vi sia anche l'interesse al premio che la collaborazione assicura, in esso compreso l'eliminazione del regime di 41 bis. D'altra parte, la durezza del carcere non impediva l'agire delle contropunte costituite dai vincoli familiari.*

<sup>69</sup> *In effetti se si deve ritenere che il primo pensiero di una collaborazione Scarantino lo ebbe indiscutibilmente quando si confidò con Andriotta, perché non poteva nascondersi che quelle confidenze avrebbero potuto essere propalate ( e probabilmente questa era la sua speranza per trovare la forza di collaborare, essendo messo di fronte al fatto compiuto di un passo irrevocabile ); si deve escludere che sia stato proprio il trattamento di Pianosa ad avere efficacia determinante poiché quando Scarantino parlò con l'Andriotta era ristretto a Busto Arsizio, in una struttura quindi meno rigida di Pianosa, dove non era sottoposto al 41 bis.*

<sup>70</sup> *Costituisce uno degli innumerevoli riscontri positivi alle dichiarazioni di Scarantino. l'ennesima conferma del suo profondo inserimento nelle cose di Cosa nostra della Guadagna*

*Polizia, gli chiesi... gli feci domande, se sapeva niente di eventuali responsabilità di Aglieri, di Greco, di soliti nomi che noi facevamo, ma da questo punto di vista Scarantino disse: "No, io di Aglieri per il mo... per ora non posso parlare"; disse quasi testualmente queste parole. E quindi mi dette, diciamo, il contentino, come si suol... cioè fece vedere la buona volontà che aveva dentro, ma ancora non era pronto per fare il grande passo, perché' di questo si tratta. L'indicazione di Tinnirello fu univoca, perché' noi, dopo aver fatto i primi accertamenti su questo Tinnirello, trovammo che aveva intestata una... un villino in una località' fuori Palermo; dopo due giorni di osservazione Calascibetta fu individuato. Poi purtroppo per un incidente di... un incidente, come si suol dire, di... che fa parte del lavoro Calascibetta si dileguò. Calascibetta fu riconosciuto, individuato e riconosciuto.*

**PRESIDENTE:** - *E fotografato probabilmente.*

**TESTE BO:** - *Probabilmente fu anche fotografato. Comunque, avemmo riscontro che si trattava di lui, perché' il giorno che si allontanò, era una domenica, dopo qualche giorno andammo a... dopo qualche giorno, non mi ricordo quanti, la moglie ed i figli andarono a prelevare la bicicletta da corsa ed altri effetti personali che aveva lasciato in quella villa. Quindi, diciamo, da un punto di vista investiga... cioè' era incontrovertibile che si trattasse di lui.*

**PRESIDENTE:** - *Poi il resto è stato...*

**TESTE BO:** - *Poi il resto è stato l'attività'... cioè' il frutto dell'attività' investigativa; abbiamo avuto anche, diciamo, un poco di fortuna e dopo pochi mesi l'abbiamo poi [sovrapposizione di voci].*

**PRESIDENTE:** - *Cioè<sup>1</sup> avete ripreso il contatto e...*

**TESTE BO:** - *Abbiamo ripre... esattamente, abbiamo ripreso il contatto, abbiamo, diciamo, lavorato bene e l'abbiamo preso.*

**PRESIDENTE:** - *Lavorando però per conto vostro a quel punto.*

**TESTE BO:** - *Però l'indicazione di Scarantino è stata... ce ne fossero, diciamo, di indicazioni del genere!*

**PRESIDENTE:** - *Così, puntuale, insomma.*

**TESTE BO:** - *Più di così, insomma.<sup>71</sup>*

*Il dr. Bo uscì dal colloquio investigativo certo che Scarantino sapesse sulla strage assai più di quello che si era accertato fino a quel momento. E d'altra parte il colloquio aveva confermato che Andriotta poteva considerarsi pienamente attendibile<sup>72</sup>. Fino al 24 giugno 1994 non vi furono altri contatti con Scarantino per sondare la sua disponibilità alla collaborazione (ma il dr. La Barbera, come sappiamo, ebbe un altro colloquio nel febbraio, nel quale non si parlò della strage).*

---

<sup>71</sup> Il dr. La Barbera ha spiegato che Calascibetta si era dileguato perché lo stesso Scarantino aveva poi avvertito in qualche modo l'interessato ma è evidente che Scarantino aveva già dimostrato agli inquirenti di possedere conoscenze reali e che non si trattava di un millantatore.

<sup>72</sup> La conclusione ha evidentemente un elevato grado di probabilità logica.

*Quando Scarantino iniziò a collaborare apparve subito assai attendibile anche se non preciso nei dettagli.*

*Sui momenti di crisi e sconforto che avevano portato in qualche caso, in particolare nel luglio 1995, Scarantino a manifestare la volontà di uscire dal programma di protezione, su tutta l'evoluzione della collaborazione di Scarantino, sulle ragioni e le cause dei suoi cedimenti e dei suoi recuperi, il dr. Bo ha fornito un quadro piuttosto preciso e significativo<sup>73</sup>, che ha moltiplicato il suo valore probatorio con la conferma puntuale che del racconto del dr. Bo ha fornito Vincenzo Scarantino, deponendo avanti a questa Corte:*

**PRESIDENTE:** - *Quindi avere un testimone che aveva questa rilevanza processuale e che mostrava queste debolezze, queste defaillances, non è stato o in che misura è stato un problema per voi e come l'avete affrontato?*

**TESTE BO:** - *Molto problematico, molto...*

**PRESIDENTE:** - *Ecco, ci vuole raccontare un po' dal vostro punto di vista, la vostra parte, come avete affrontato questa situazione?*

**TESTE BO:** - *Eh, l'abbiamo affrontata, ripeto, con molta difficoltà, molta pazienza anche, perché si trattava di un personaggio, appunto, di... che... insomma, caratterialmente abbastanza... non vorrei usa... po' esagerare, ma anche abbastanza instabile, cioè' queste... vari fenomeni, io non sono un tecnico, ma sembravano abbastanza... di pressione quasi, di... comunque di calo, no? di... Per cui poi, se opportunamente... questo però... vado... andiamo per impressioni, per ipotesi, non... a meno che la... purtroppo il ricordo non mi aiuta, ma forse sarà emersa anche qualcosa ' sicuramente di più concreto dagli accertamenti, dall'indagine che avevamo. Ma comunque, se opportunamente pressato, cedeva alle... però, quando riacquistava una serenità, lui ritornava sulle posizioni originarie.*

**PRESIDENTE:** - *E non spiegava, quando ritornava sulle posizioni originarie, cosa l'aveva portato...?*

**TESTE BO:** - *No, perché lì subentrava l'attaccamento alla famiglia, che poneva quindi uno schermo poi, una sorta di protezione.*

**PRESIDENTE:** - *Però ve lo diceva che era per la famiglia?*

**TESTE BO:** - *Chiedeva scusa.*

**PRESIDENTE:** - *Chiedeva scusa...*

**TESTE BO:** - *Chiedeva scusa e con le... con la scusa, insomma, sanava tutto, ecco. Ma non vedeva...*

---

<sup>73</sup> Si confrontino i passi della sentenza impugnata in cui si fa specifico riferimento alle prove che dimostravano le iniziative esterne per portare Scarantino a ritrattare all'udienza di Como del settembre 1998.

*da parte nostra non c'era una pressione affinché' ritrattasse la ri trattazione, perché', insomma, le carte processuali già' c'erano; non era compito nostro poi farlo...*

**PRESIDENTE:** - *No, però...*

**TESTE BO:** - *...recedere o meno, quello che ave...*

**PRESIDENTE:** - *Cioè' io le voglio chiedere: lei era un investigatore importante; avete questo collaboratore, unico collaboratore, che presenta questi problemi. Vi siete posti il problema del cedimento del collabo...?*

**TESTE BO:** - *Era la moglie, era la moglie, lui... il veicolo principale era la moglie. Questo era proprio pacifico; era la moglie. Lui era molto legato e, fra virgolette, succube della moglie da questo punto di vista; per cui i suoi umori dipendevano da quelli della moglie. Questa è la realtà.*

**PRESIDENTE:** - *Il rischio di una ritrattazione definitiva, come poi è stato, ve lo siete mai prospettato?*

**TESTE BO:** - *Lo davamo quasi per scontato.*

**PRESIDENTE:** - *Perché' lo davate quasi...?*

**TESTE BO:** - *Perché', conoscendo il soggetto, prima o poi sarebbe arrivato al punto di cedimento.*

**PRESIDENTE:** - *E avete pensato delle contromisure o non...?*

**TESTE BO:** - *Be', noi sì, abbiamo... avevamo avviato delle attività' di indagine preventive alla ritrattazione.*

**PRESIDENTE:** - *Cioè'?*

**TESTE BO:** - *E cioè' con delle intercettazioni, con delle ambientali, con attività' anche di pedinamenti, insomma, di... e in cui era stato riscontrato che sicuramente sullo Scarantino erano veicolate pressioni che partivano dalla famiglia per farlo ritrattare e, diciamo, informalmente avevamo anche pronosticato la data della ritrattazione, che, appunto, coincise con l'udienza di Como, insomma.*

**PRESIDENTE:** - *Perché' avevate pronosticato?*

**TESTE BO:** - *Perché' ormai cioè' si capiva dalle indagini che ormai... si facevano anche promesse di denaro, di sistemazioni lavorative per la moglie e quant'altro, per cui si era capito che avevano capito come farlo recedere.*

*È utile poi integrare il brano riportato con quello successivo, stimolato dalla parte civile. L'analisi dell'attendibilità e della personalità del collaboratore non può infatti prescindere da elementi che attengono alla specifica condizione psicologica di chi, come Scarantino, abbia deciso di abbandonare Cosa nostra, rimanendo totalmente impregnato, anche inconsapevolmente, di "cultura" maliosa.*

**AVV.SSA TAMBURELLO:** - Dottore Bo, intanto mi dispiace trattenerla ancora. Lei ha parlato su domanda del Presidente di un conflitto interiore molto profondo di Scarantino. Lei ha ricordi in questo senso, se lui si sentiva traditore...

**TESTE BO:** - Sì, sì.

**AVV.SSA TAMBURELLO:** - ... cosa che in questo ambiente...

**TESTE BO:** - Sì, sì.

**AVV.SSA TAMBURELLO:** - ...penso che sia particolarmente grave o era stato accusato di essere traditore...

**TESTE BO:** - Sì, sì.

**AVV.SSA TAMBURELLO:** - ...della moglie, della famiglia, dei figli...

**TESTE BO:** - Confermo.

**AVV.SSA TAMBURELLO:** - ...del cognato, a cui doveva gratitudine?

Sulle imprecisioni di Scarantino, frutto di ignoranza ed incapacità di esprimersi, il teste ha fornito un'altra interessante precisazione che verrà confermata, quando si esamineranno le pretese contraddizioni dei verbali di Scarantino.

**TESTE BO:** - No, non l'ho sentito, perché' già' stavo pensando... Non... sempre non ricordando precisamente tutti i vari passaggi, ma basta... per esempio, mi ricordo che, quando ricostruì l'itinerario dell'autobomba dalla... dal luogo dove era stata confezionata fino a via D'Amelio mi colpì, ad esempio, l'imprecisione o addirittura la quasi assoluta ignoranza della toponomastica di Palermo, tante' che mi mera... io non conoscendolo, cioè' non avendoci a che fare in prima battuta, potevo - ora ci vuole - avere la sensazione che, diciamo, si inventasse. In realtà poi capimmo che era proprio un'ignoranza proprio di fatto: Scarantino, oltre alla borgata della Guadagna non conosce niente, non conosce nemmeno i nomi delle strade. Quindi proprio anche lì con una pazienza certosina a ricostruire l'itinerario, chiedendogli particolari, il porto... ora il porto è a destra, ora l'Ucciardone, ecco, che è un luogo che conosce, per esempio, sulla sinistra. Ecco, perché', se gli chiedevamo i nomi delle strade, io non palermitano li conoscevo molto meglio di lui, potevamo già' avere l'impressione che... invece era dovuto al fatto che non conosceva proprio il nome delle strade, quindi proprio cioè'... ecco. E quindi quelle imprecisioni poi fanno parte sia della sua ignoranza culturale, ma anche del... un po' dalla confusione che c'era nel descrivere le cose, ecco, che aveva, quindi non... noi non ci facemmo molto caso da questo punto di vista, cioè' come tecnici dell'indagine, a questo tipo di approccio dello Scarantino.

**PRESIDENTE:** - *Non ci faceste caso, perché'...*

**TESTE BO:** - *No, caso, nel senso...*

**PRESIDENTE:** - *...purtroppo non ci faceste caso o riteneste che potesse essere superabile?*

**TESTE BO:** - *In quel senso, in questo senso.*

*Infine, l'ultima significativa indicazione del dr. Bo concerne i rapporti tra Scarantino e Andriotta. Il teste ha escluso nella sostanza che dopo l'inizio della collaborazione di Scarantino, Andriotta, detenuto, avesse potuto incontrarlo per aggiustare reciprocamente le rispettive versioni. I permessi di cui aveva goduto Andriotta erano per località ben distanti da quelle in cui risiedeva Scarantino agli arresti domiciliari.*

*Il teste nell'escludere categoricamente questa possibilità ha osservato ironicamente che l'unico che avrebbe potuto favorire questo aggiustamento poteva essere egli stesso, il solo a conoscere dove stavano simultaneamente i due<sup>74</sup>.*

*Il dr. Luigi Mangino del servizio centrale di protezione dichiarava di avere gestito la posizione dello Scarantino dal febbraio 1996 fino alla sua estromissione dal programma di protezione. Il suo compito era stato esclusivamente di garantire la sicurezza del soggetto nella località, lontana dal luogo di residenza nella quale era stato trasferito per nascondere, mimetizzandolo nel nuovo ambiente. La proposta di tutela di Scarantino risale al luglio 1994. Era stato sottoposto dopo la scarcerazione a misure di tutela urgenti. Fino a tutto il 1995 la protezione di Scarantino era stata affidata allo stesso gruppo investigativo Falcone- Borsellino, gruppo che peraltro faceva parte della direzione centrale di polizia criminale, così come il servizio centrale di protezione, e poteva quindi esercitare nella prospettiva gerarchica le stesse competenze.*

*Dopo gli interrogatori di Pianosa Scarantino fu trasferito in una struttura della polizia. La famiglia fu condotta nella medesima località. Quindi furono trasferiti in località protetta e non potevano avere contatti con i familiari rimasti a Palermo. Scarantino fu riunito alla moglie e ai figli dopo la detenzione in struttura della polizia (settembre del 1994).*

*Nell'ottobre del 1995 ci fu un litigio grave tra la moglie e Scarantino che al tempo vivevano nello stesso appartamento. La moglie abbandonò il domicilio protetto e tornò in Sicilia con i figli.*

*I movimenti dei familiari non inseriti nel programma di protezione erano sottoposti a controlli e autorizzazioni a fini di tutela. I familiari non conviventi potevano incontrare il collaboratore solo su*

---

<sup>74</sup> L'affermazione mette definitivamente in crisi l'affermazione di inattendibilità delle dichiarazioni di Andriotta nel suo interrogatorio successivo all'inizio della collaborazione di Scarantino.

*autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Le persone protette sono di regola libere di utilizzare il telefono se ne dispongono a meno di un divieto imposto dall'a.g.*

*La tutela del collaboratore viene, sempre di regola, organizzata su base locale. Ma oltre alla vigilanza e al controllo da parte delle autorità locali di pubblica sicurezza, in ogni regione sono istituiti i nuclei operativi di protezione con il compito di prestare assistenza al collaboratore e di attendere alle sue necessità di vita<sup>75</sup>. Nel caso di Scarantino il controllo dell'abitazione fu di 24 ore e per questo fu necessario spostarlo più volte: la presenza costante della polizia rivelava dopo qualche tempo la presenza del collaboratore. Nell'ottobre del 1995 Scarantino fu addirittura trasferito in una caserma dei carabinieri. Solo dal febbraio 1996 dopo la liberazione non fu necessario vigilare l'abitazione 24 ore su 24.*

*L'abitazione del collaboratore viene di regola munita di utenza fissa ricevente e trasmittente anche per ragioni di sicurezza, e cioè per poterlo raggiungere in qualsiasi momento e potergli consentire di comunicare in ogni momento eventuali pericoli ed esigenze.*

*È interesse poi della persona protetta tenere riservata la propria utenza telefonica anche nei confronti dei familiari estranei al circuito tutorio.*

*Il costo dell'utenza telefonica domestica era a carico del collaboratore.*

*Nel corso del '97 Scarantino fece tre istanze per ritornare in carcere ed interrompere la collaborazione; la ragione addotta fu che non erano state mantenute le promesse da parte dello Stato ma era piuttosto vaga ed egli stesso si riservava di fornire spiegazioni all'a.g.*

*Scarantino non si atteneva agli obblighi comportamentali sottoscritti al momento della sottoposizione al programma di protezione, metteva in atto comportamenti non collaborativi con gli organi preposti alla sua tutela. Non riusciva a farsi bastare i soldi del contributo assistenziale mensile e anche per il suo carattere chiuso gli addetti alla tutela non riuscivano ad avere un buon rapporto con lui.*

*Il contributo che gli veniva erogato era poco più di un milione di lire. Con la famiglia (cinque persone) poco più di due milioni. Con questa somma doveva soddisfare tutte le esigenze familiari, a parte l'abitazione<sup>76</sup>*

*Fra gli obblighi del collaboratore vi era quello di non lasciare interviste ad organi di stampa senza autorizzazione del servizio ma al dr. Mangino non risultava la dichiarazione resa nel luglio 1995 dallo Scarantino al giornalista Paolo Liguori per una delle reti Fininvest.*

*La competenza a valutare le infrazioni era comunque dell'a.g. e della Commissione centrale.*

---

<sup>75</sup> Si tratta quindi di una divisione di compiti del tutto ordinaria e non attuata per il solo caso dello Scarantino.

<sup>76</sup> È del tutto evidente come non potesse essere l'interesse economico ad avere determinato la collaborazione di Scarantino, tenuto conto di quali ben altri introiti egli disponeva nel periodo della sua militanza in Cosa nostra, secondo quanto da lui stesso dichiarato in sede di esame.



*Scarantino aveva manifestato in modo eclatante la volontà di uscire dal programma presentandosi in diverse carceri per farsi arrestare. Erano le carceri delle località protette ove risiedeva.*

*Nel 94 aveva cambiato ben cinque località protette.*

*Non era in grado di riferire su episodi di allontanamenti arbitrari del collaboratore.*

*Il servizio centrale di protezione doveva essere informato di ogni incontro del collaboratore con terzi estranei al programma. Non era tuttavia possibile escludere che interferenze e contatti abusivi e non controllati vi fossero stati.*

*Dopo l'abbandono della località protetta da parte della moglie il 5 ottobre 1995, la stessa ritornò a vivere con il marito nel luglio 1996. La tutela da quel momento fu estesa alla madre e alla sorella della moglie.*

*Compito del servizio era di mantenere alto il morale del collaboratore di dargli certezze e sicurezza, essendo questo rapporto di fiducia con il collaboratore una componente della specifica professionalità degli addetti al servizio.*

*Scarantino chiedeva i trasferimenti per ragioni di sicurezza. E tutti i trasferimenti da località protette furono dettati da oggettive esigenze di sicurezza perché Scarantino comunicava di avere incontrato persone della sua zona che lo conoscevano o addirittura persone vicine alle cosche e temeva quindi di essere stato riconosciuto e che quindi il luogo dove era rifugiato potesse diventare noto<sup>77</sup>.*

*Fu rigettata un'istanza di Scarantino per avere i fondi per l'acquisto di un telefono cellulare.*

*Dopo la ritrattazione Scarantino non aveva usufruito più di alcuna forma di tutela e di protezione.*

*Con le testimonianze di Giampiero Valenti, Giuseppe Di Gangi, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudò, agenti del gruppo Falcone-Borsellino, era possibile approfondire il tema dell'"indottrinamento" e dello studio dei verbali che aveva notevolmente impressionato i giudici di primo grado.*

*I quattro agenti hanno fornito elementi utili per la comprensione e la spiegazione dell'origine delle annotazioni sui verbali d'interrogatorio in possesso dello Scarantino, prodotti dalla difesa dopo la ritrattazione dello stesso.*

*La vicenda denunciata, ad avviso della Corte, non può affatto assumere i contorni ed i significati sui quali hanno insistito i difensori. Essa è già stata ridimensionata dalla sentenza 2\99, che non ha attribuito al fatto effetto inquinante del contributo di Scarantino, e deve essere valutata per ciò che essa è stata realmente, secondo le testimonianze raccolte: un doveroso aiuto che uno degli uomini addetti alla tutela e alla protezione di Scarantino, in un circoscritto periodo di tempo, hanno prestato al collaboratore, nel momento in cui questi doveva prepararsi all'esame dibattimentale.*

---

<sup>77</sup> Il rilievo è importante. Ne deduciamo che il servizio di protezione aveva sempre accreditato le denunce di Scarantino e che in definitiva la ricerca di Scarantino da parte di elementi delle cosche palermitane era un'attività in corso da tempo e precedente l'episodio del quale il collaboratore riferirà a questa Corte e che lo aveva portato alla definitiva decisione di ritrattare.

*Assistenza strumentale e neutra<sup>78</sup>, non vietata da alcuna norma, resa necessaria dall'incapacità di Scarantino di leggere i verbali delle sue dichiarazioni.*

*Esigenza di lettura della quale non può farsi carico al collaboratore perché obiettivamente richiesta dal meccanismo dell'esame incrociato, con il quale la difesa deve tentare con ogni mezzo tecnico ammissibile, e anche con qualche colpo basso, di demolire il testimone dell'accusa, indipendentemente dall'oggettiva attendibilità dello stesso, che deve essere negata a prescindere dal patrimonio conoscitivo reale del testimone, interesse con il quale contrasta quello del testimone stesso di non essere smentito e di preservare la sua credibilità, tanto più quanto si tratti di un collaboratore di giustizia che è impegnato con lo Stato a dire la verità e a non essere falso o reticente ma anche a non dare l'impressione di essere falso o reticente.*

*Impegno questo al quale Scarantino era chiamato in una condizione di minorata difesa, tanto più grave quanto più importanti, diffuse e gravi erano le circostanze sulle quali doveva dettagliatamente riferire, perché semianalfabeta, con difficoltà di comprensione e di espressione, non forte di memoria, caratterialmente instabile ed emotivamente fragile, consapevole di doversi sottoporre ad un esame nel quale doveva raccontare i fatti a sua conoscenza ma anche spiegare eventuali divergenze tra quei fatti ed i precedenti verbali di interrogatorio.*

*L'ausilio concesso allo Scarantino, nella misura in cui si era limitato ad un mero sussidio strumentale ( lettura, spiegazione e scrittura sotto dettatura ) doveva in quella situazione ritenersi compreso nell'obbligo di assistenza nei confronti di un uomo che non poteva essere libero per ragioni non dipendenti dalla sua volontà, che non poteva telefonare agevolmente al suo avvocato né incontrarlo con facilità ogni qual volta l'avesse voluto<sup>79</sup>, neppure tramite parenti amici o sodali, essendo assoluta la sua solitudine dal momento dell'inizio della collaborazione, e che aveva d'altra parte pieno diritto a chiedere, ricevere, leggere consultare e riflettere sulle dichiarazioni rese in precedenza per mettere meglio a fuoco i ricordi, per rievocare ciò che il tempo cominciava ad offuscare, per evidenziare eventuali fraintendimenti, confusioni, difetti di espressione e percezione, sedimentatisi nei precedenti atti.*

---

<sup>78</sup> Ogni diversa asserzione essendo frutto di illazione e di strumentalizzazione in carenza di prove e di obiettivi dati di fatto e per altro verso scontrandosi con elementari considerazioni di logica delle azioni umane, essendo impensabile che un'attività criminale come quello della falsificazione della prova fosse svolta con mezzi semplicistici, approssimativi e senza curarsi dell'inevitabile esigenza di segretezza e senza soprattutto fare sparire le prove del crimine. La prova più evidente della buona fede degli agenti del gruppo Falcone Borsellino sta nell'aver lasciato quei verbali, com'era del resto giusto fare, nelle mani di Scarantino, nell'aver annotato un verbale che il collaboratore leggeva a fatica, nell'aver eseguito il lavoro nella casa dove Scarantino viveva con Rosalia Basile che non poteva essere considerata una testimone silente nell'ottica di chi avesse voluto inquinare la prova ed in definitiva in quel contesto di approssimazione, superficialità, ingenuità che emerge con assoluta evidenza da tutti i dettagli della vicenda.

<sup>79</sup> Il difensore di Scarantino al tempo risiedeva in Sicilia mentre il collaboratore era stato portato in un paesino in provincia di Imperia.

*Ciò che conta nella valutazione dell'attendibilità del teste non è quindi se costui si sia o meno preparato all'esame ( era attività che avrebbe potuto fare con il suo difensore e anzi, secondo Fabrizio Mattei, la sua lettura dei verbali era dichiaratamente finalizzata da Scarantino ad un colloquio con il difensore ) ma il modo in cui costui aveva risposto in concreto all'esame, dovendosi essere consapevoli della necessità di ricorrere a tecniche raffinate per enucleare il vero dal falso nella performance dibattimentale di un dichiarante, essendo la tecnica dell'esame incrociato quella che consente di smascherare il teste falso, anche se costui studi e si prepari per sembrare veritiero, specie quando si tratti di una persona come Scarantino privo delle risorse fondamentali per essere un buon mentitore intelligenza, memoria, capacità di affabulazione e di controllo sui sentimenti. Per altro verso Scarantino non poteva nascondersi l'esistenza dei verbali d'interrogatorio e le contestazioni che su quella base gli sarebbero state mosse. Né era possibile "inventarsi" risposte che permettessero di superare i contenuti di quei verbali. Ed in ogni caso dalle annotazioni sui verbali non si evincono suggerimenti o brani di dichiarazioni da mandare a memoria e ripetere a dibattimento. Al più si evidenziano alcune secondarie e risolubili contraddizioni e l'indicazione della risposta corretta (fra quelle già fornite a suo tempo dallo stesso Scarantino ), rimanendo nella mente di Scarantino stesso la spiegazione di quella contraddizione e della ragione della risposta definitiva che si riprometteva di dare alla prevedibile contestazione e che troveremo in effetti solo nei verbali dibattimentali.*

*Non c'è nulla di censurabile nel fatto che Scarantino abbia avvertito la necessità di prepararsi all'esame così come fa qualunque imputato con il suo avvocato e come in altra prospettiva accade oggi in tempi di indagini difensive.*

*Non bisogna dimenticare che quell'attività avveniva poco prima dell'esame di Scarantino nel processo nel quale era egli stesso imputato di strage e nel quale si giocava l'attenuante della collaborazione, se fosse stato ritenuto falso e calunnioso.*

*Il limite, in questa possibile preparazione ad un evento tanto delicato e importante quanto stressante e rischioso, per chi deve non solo ricostruire fatti ed avvenimenti complessi in un ambiente ostile, nel quale aleggia la riprovazione per la violazione del principio fondante della personalità stessa del dichiarante, l'omertà, ma anche vincere la presunzione di inattendibilità con la quale si suole presentare la figura del collaboratore<sup>80</sup>, sta ovviamente nel non interferire sulla autodeterminazione della fonte, nel non costruire una fonte falsa, nel non dettargli i fatti e neppure le risposte alle domande, e infine nel non assecondare il teste in una eventuale decisione di infedeltà. Tutte circostanze che non emergono affatto nelle vicende denunciate dai difensori, se si considera che i*

---

<sup>80</sup> E Scarantino conosceva tutto questo per avere partecipato alla strategia del discredito di coloro che lo avevano accusato del furto dell'autovettura.

*presunti “suggerimenti” si riferiscono a poche circostanze apparentemente contraddittorie, a fronte di una massa di informazioni lineari, incontestabili, e riscontrate, e che in molti casi le presunte circostanze contraddittorie o mendaci tali effettivamente non erano, come sarà possibile verificare esaminando quei verbali.*

*Ciò premesso, le dichiarazioni dei diversi funzionari presentano un quadro della vicenda coerente e convincente. Qualunque sia il giudizio sull’opportunità e la rilevanza dell’intervento di cui si sta discutendo, è certo che ragioni di logica, in relazione ai fatti accertati ( e non certo ad illazioni complottistiche, prive di del minimo aggancio logico e fattuale) conducono ad escludere che si sia trattato di un intervento mirante ad “aggiustare” dall’esterno le dichiarazioni di Scarantino, dichiarazioni che oltretutto non avevano alcuna necessità di aggiustamento, essendo sufficientemente chiaro il percorso collaborativo di Scarantino anche nelle parti “dubbe” delle sue dichiarazioni in sede d’investigazione preliminare, del tutto spiegabili alla stregua della sua personalità e delle ragioni a base da un lato della scelta di collaborare e dall’altro della persistente remora a proseguire e dell’incentivo a ritrattare.*

*Giampiero Valenti, ispettore di polizia, nel 1995 faceva parte del gruppo Falcone-Borsellino. Tra i compiti di istituto, a turno con i colleghi, si era occupato della tutela apprestata ai familiari di Scarantino, più che allo Scarantino stesso. Erano compiti specificamente di tutela e non di generica vigilanza intorno all’abitazione, assicurata dai servizi territoriali. L’attività si era protratta solo per alcuni mesi nel 1995 a turni di 15 giorni ciascuno per complessive tre o quattro volte. Si trattava di controllare discretamente la moglie ed i bambini nei loro movimenti esterni e di provvedere ad ogni loro esigenza.*

*La squadra operante in ciascun turno era composta di tre persone, due uomini ed una donna.*

*I rapporti personali con lo Scarantino erano di carattere informale, gli accenni alla sua condizione ed ai suoi problemi giudiziari erano inevitabili ma occasionali e superficiali<sup>81</sup>.*

*La condizione d’animo di Scarantino e le difficoltà della sua situazione risultano dal resoconto del teste:*

**PROCURATORE GENERALE:** - *Cioè', che lei ricordi, questi commenti ve ne sono stati di particolarmente importanti, commenti dove lui ha detto qualche circostanza specifica relativa...?*

**TESTE VALENTI:** - *No, no, assolutamente, circostanze specifiche no; la sua situazione, il fatto che i familiari erano con lui, che si sacrificavano per lui, che non avevano possibilità di uscire, diciamo,*

---

<sup>81</sup> *L’assistenza morale comporta necessariamente capacità di ascolto e comprensione dei problemi. La necessità di proteggere Scarantino, non addebitabile né allo stesso né agli organi dello Stato, si articolava anche nella capacità di dare fiducia ed incoraggiamento in linea situazione in cui il collaboratore metteva a rischio la sua incolumità e quella dei propri familiari. Non bisogna mai dimenticare come alla base di tutto vi sia questa triste realtà e la necessità di non far prevalere la legge della violenza e della prepotenza.*

*questa sì... che la possibilità gliela davamo noi, anzi, eravamo anche lì per questo, perché gli davamo possibilità alla moglie comunque di uscire.*

*Però, certo, lui questa situazione di insofferenza dei propri familiari, questa ce la... ce la manifestava, perché la moglie in un certo senso stava dentro; lui non potendo uscire, i suoi figli, i suoi familiari erano sempre con lui. Noi, anzi, gli davamo questa possibilità di accompagnare la signora a fare la spesa, accompagnare i bambini a scuola, insomma, cer...*

*In quel periodo la famiglia Scarantino risiedeva in provincia di Imperia; la vicenda sulla quale i testi sono stati chiamati a rispondere si riferisce a questo unico periodo. Il servizio si svolgeva al mattino ma gli agenti rimanevano a disposizione per ogni esigenza per tutte le 24 ore.*

*Le consegne erano date dall'ufficio servizi della Questura di Palermo. L'ordine di servizio era generico. Tra le altre attività c'era quella controllare la presenza intorno alla casa e alle persone protette di auto o figure sospette.*

*Il Valenti ha affermato di non avere mai parlato con Scarantino di questioni concernenti le sue dichiarazioni processuali né di averlo aiutato a leggere i verbali.*

*Gli uomini del gruppo entravano nell'appartamento solo per ragioni di servizio, ad esempio quando si trattava di controllare le condizioni di salute per disporre un accompagnamento dal medico o quando comunque qualcuno della famiglia avesse bisogno di qualcosa.*

*Nell'appartamento non poteva entrare alcuno senza autorizzazione.*

*Non gli risultavano discussioni e litigi gravi tra i coniugi.*

*Non era loro compito e non gli risultava fosse mai accaduto che gli uomini incaricati della tutela discutessero con Scarantino di questioni processuali, delle sue dichiarazioni, di chi aveva accusato, come quando perché, e di quant'altro attinente al processo. Erano impegnati a risolvere solo i problemi personali: scorta e tutela.*

*Si parlava invece della sua condizione personale di collaboratore, dei suoi familiari e della vita che facevano.*

*Scarantino non aveva timori per l'incolumità dei familiari perché vedeva l'attenzione che veniva prestata nella protezione. Il malessere dei familiari era determinato dalla loro condizione blindata, dall'isolamento, dalla mancanza di rapporti sociali. A questo proposito il Valenti ha ricordato un significativo episodio. Uno dei problemi dei bambini era il non potere incontrare i compagni. Per questo la maestra si era mostrata disponibile ad accogliere in casa i bambini di Scarantino per farli giocare con i figli coetanei. Avevano acconsentito ad accompagnare i bambini a casa della maestra, assumendosi una grossa responsabilità.*

*Ricordava, ancora, di avere accompagnato Scarantino dal medico e per un interrogatorio.*

*Non gli risultavano visite non autorizzate, non gli risultava che Scarantino disponesse di utenza*

telefonica<sup>82</sup>.

*Non poteva escludere che Rosalia Basile avesse telefonato da posti pubblici, ma certamente la stessa non poteva mai uscire senza controllo.*

*Gli episodi narrati si riferivano approssimativamente all'ultimo periodo del 1994.*

*L'obbiettivo del servizio era quello di fare condurre ai familiari una esistenza normale, compatibilmente con le garanzie di sicurezza, per il che facevano un controllo continuo pur se discreto.*

*Altri interessanti elementi per la valutazione della vicenda del presunto "indottrinamento" di Scarantino ma anche, più in generale, per stabilire se l'attività di protezione del collaboratore da parte del gruppo investigativo preludeva o potesse essere stato strumentalizzato per iniziative di "aggiustamento" della fonte - un'accusa di evidente gravità che avrebbe richiesto prima di essere formulata, prudenza e gravità di argomenti, per non produrre contraccolpi sulla stessa difesa, per l'intrinseca povertà e improbabilità dell'argomento - scaturiscono dalla deposizione di Giuseppe Di Gangi, componente del gruppo dalla sua costituzione, dalla quale abbiamo appreso che Scarantino era geloso degli stessi agenti, ragion per cui la moglie usciva solo con la donna poliziotto.*

*Di Gangi non si era occupato delle indagini su via D'Amelio ma solo di quelle su Capaci. Il suo contributo alla prima indagine era quindi consistito soltanto nei quattro o cinque servizi nella località protetta ove trovavasi lo Scarantino a cavallo tra il 1994 ed il 1995, sempre nella località di s. Bartolomeo a mare in Liguria, servizi consistenti esclusivamente nell'assicurare le fondamentali esigenze di vita della famiglia (medici, scuola, spese ).*

*Con Scarantino aveva parlato in qualche occasione di fatti di cronaca ma mai di notizie e fatti che riguardassero il processo al quale era interessato.*

*Scarantino si preoccupava solo della sua sicurezza. In particolare, di stare troppo tempo in uno stesso posto, ragione per cui avanzava continue richieste di trasferimento.*

*Escludeva che l'ispettore Mattei, con il quale aveva prestato servizio in qualche occasione, fosse solito soffermarsi a lungo nell'abitazione di Scarantino.*

*Nell'abitazione non vi era utenza telefonica, né risultava disponessero di un telefonino; al contrario, era convinto che non ne avessero.*

*Gli era capitato di leggere il giornale con Scarantino, si trattava di articoli che non riguardavano*

---

<sup>82</sup> Sul punto vale la pena introdurre sin d'ora come ben diversa è la versione fornita da Giampiero Valenti nel corso dell'odierno dibattimento (udienza del 18.10.2019) in cui il teste ha confermato:

a) l'esistenza di un'utenza fissa presso l'abitazione di San Bartolomeo al Mare;  
b) la circostanza che la stessa fosse sottoposta ad intercettazione telefonica;  
c) l'ulteriore inedita circostanza che egli unitamente al collega Di Gangi aveva provveduto a sospendere l'intercettazione per consentire a Scarantino di parlare con i magistrati senza essere registrato (la tematica sarà ulteriormente approfondita nel par. 13).

*fatti siciliani, legati alla mafia, e comunque in cui fosse implicato o che riguardassero il collaboratore. Leggevano giornali nazionali (i solo evidentemente reperibili).*

*Non gli aveva mai proposto di leggere i suoi verbali, si limitava ad accompagnarlo dai magistrati, i soli che potevano vederlo in quel periodo.*

*Non l'aveva mai sentito lamentarsi dell'esiguità dei soldi che gli venivano dati; era invece preoccupato per la sua incolumità personale e si sentiva minacciato da coloro che aveva accusato. Aveva paura che qualcuno potesse scovarlo e farlo fuori e per questo voleva cambiare continuamente zona di residenza, era molto nervoso per questa paura che lo attanagliava e che gli faceva ritenere insicuro pure un posto come S. Bartolomeo che invece dava le massime garanzie<sup>83</sup>*

*In precedenza, erano stati a Jesolo da dove si erano dovuti allontanare perché era uscita la notizia sul giornale.*

*Non aveva mai sentito lamentele della moglie per la sua condizione di vita. La signora usciva di casa solo per fare la spesa ma era libera di uscire quando volesse e i bambini venivano accompagnati fuori al parco o a casa di persone del posto che li avevano accolti bene.*

*Non gli risultavano litigi tra i coniugi.*

*Scarantino e la moglie si occupavano in casa dei figli e guardavano la televisione.*

*Proseguono poi i giudici nisseni analizzando l'apporto degli altri due odierni imputati:*

*La testimonianza dell'ispettore Fabrizio Mattei permetteva di mettere finalmente a fuoco il tema agitato dalla difesa.*

*Componente del gruppo dalla fondazione, si era occupato principalmente delle indagini sulla strage di Capaci. Aveva fatto qualche atto per l'altra indagine ma le sue conoscenze investigative si riferivano alla vicenda Capaci.*

*La precisazione è importante. Incontestato il fatto, vale osservare che un'operazione di doloso aggiustamento delle dichiarazioni non poteva essere commessa a chi aveva una limitata nozione delle dichiarazioni di Scarantino. Il rilievo serve ad escludere la critica, per così dire tecnica e deontologica, dell'aver affidato la protezione del collaboratore agli stessi agenti impegnati nelle indagini. Come anche il Di Gangi, il Mattei non era direttamente impegnato nelle indagini su via D'Amelio. In effetti il Mattei come il Valenti risulta essere solo l'estensore dei verbali d'interrogatorio di Scarantino dal novembre 1994 per l'evidente ragione che in quel periodo accompagnava il collaboratore agli interrogatori, e veniva quindi addetto alla materiale stesura del verbale formato dal magistrato.*

---

<sup>83</sup> *I diversi stati d'animo di Scarantino, per quanto si riferisce alla sensazione di sicurezza e ai timori per possibili vendette, riflettono la sua instabilità caratteriale, i rapidi mutamenti d'umore in relazione anche agli stati d'animo della moglie, nel succedersi dei periodi e nell'avvicinarsi dei diversi preposti alla tutela.*

*L'ispettore Mattei ribadiva che il servizio consisteva principalmente in vigilanza e scorta dei familiari.*

*Quando la moglie di Scarantino usciva in macchina con la poliziotta era capitato di rimanere con il collega Ribaudo in casa con Scarantino.*

*Il suo servizio si era svolto da ottobre 94 a marzo 1995, alternandosi con i colleghi in turni quindicinali<sup>84</sup>*

*Non aveva avuto modo di parlare con Scarantino delle indagini, anche perché non le conosceva, se non a grandi linee, essendosi occupato soltanto di quelle su Capaci.*

*Con Scarantino aveva parlato di fatti generali non aveva parlato della sua particolare posizione processuale.*

*Lo stato d'animo di Scarantino era così descritto:*

*PROCURATORE GENERALE: - Ecco, Scarantino mostrava di essere soddisfatto o insoddisfatto della sua collocazione, della sua siste...?*

*TESTE MATTEI: - Andava a periodi, andava; comunque, inizialmente bene, poi ci sono stati periodi in cui era un po' più insoddisfatto, certo.*

*PROCURATORE GENERALE: - Ecco, aveva ragioni particolari di lamentela? Di che cosa si lamentava?*

*TESTE MATTEI: - Si lamentava... alla fine si lamentava per la famiglia, per la vita che faceva, questo; erano discorsi così, questi...*

*PRESIDENTE: - Cioè vuole essere il più dettagliato possibile su questo discorso?*

*PROCURATORE GENERALE: - Cioè' per i sacrifici che la famiglia faceva...*

*TESTE MATTEI: - Ah, sì, per i sacrifici che la famiglia era costretta a fare, senza...*

*PROCURATORE GENERALE: - A subire.*

*TESTE MATTEI: - A subire per co... tutto il giorno a casa, non uscire, ad avere sempre questi poliziotti intorno; insomma, lui preferi... avrebbe preferito una vita un po' più libera per i familiari.*

*Venivano interrotte sul nascere sollecitazioni di Scarantino volte a commentare le sue dichiarazioni processuali, specie di ritorno dagli interrogatori. Gli aveva fatto presente che il suo compito era occuparsi della sua sicurezza e delle sue esigenze e di nient'altro.*

*Il Mattei si assumeva la paternità delle annotazioni sui verbali prodotti dalla difesa di Scarantino dopo la sua ritrattazione. Negava che fossero frutto di una discussione e forniva la seguente*

---

<sup>84</sup> *In effetti non si rilevano annotazioni sui verbali d'interrogatorio di Scarantino successivi a questo periodo. È bene ricordare che Scarantino è stato sentito più volte dai p.m. nel corso del 1995.*



*spiegazione dell'intera vicenda:*

*TESTE MATTEI: - ... che praticamente queste non erano discussioni con Scarantino, erano... mi limitavo... lui innanzitutto aveva delle grosse difficoltà in italiano, a leggere, a scrivere, a interpretare le parole e le frasi.*

*Mi chiese di leggergli questi verbali e io glieli lessi, non è che discutevamo sul verbale o su quello che aveva detto; io gli leggevo un verbale che lui altrimenti avrebbe impiegato dei giorni a leggere un verbale. Io glielo prendevo e glielo leggevo; questo era il... ma non è che discutevamo o parlavamo del contenuto o di quello che aveva detto, assolutamente.*

*AVV. SCOZZOLA: - Ma, siccome ci sono delle annotazioni...*

*TESTE MATTEI: - Allora, lui mi faceva leggere gli interrogatori non perché voleva leggere gli interrogatori, perché' lui mi diceva che doveva avere delle informa... doveva parlare con il suo avvocato; doveva parlare con il suo avvocato per chiedergli determinate cose. Allora, io...*

*AVV. SCOZZOLA: - "Per chiedergli..."?*

*TESTE MATTEI: - Per chiedergli delle cose.*

*AVV. SCOZZOLA: - Sì.*

*TESTE MATTEI: - Gli doveva chiedere delle cose al...*

*TESTE MATTEI: - Ecco qua. Dovrebbe... doveva chiedere delle cose, per cui io leggevo il verbale e lui mi fermava i punti, dicendo: "Qua devo chiedere..."*

*AVV. SCOZZOLA: - Perfetto.*

*TESTE MATTEI: - I motivi... io mi ricordo, per esempio, i motivi del pentimento, lui aveva dei problemi enormi con l'italiano ed era terrorizzato da questa idea di non farsi capire dal siciliano all'italiano.*

*Dice: "Come devo dire? Come...", "Scrivi; "Motivi del pentimento", glielo dici e gli di fartelo dire in maniera italiana, in modo che ti capiscono".*

*Molto spesso le nostre... aveva... i compiti per i bambini, perché' non era capace proprio a scrivere una frase completa sui compiti elementari.*

*TESTE MATTEI: - Aveva queste difficoltà, non riusciva neppure ad esprimersi. Molto spesso quelle cose che sono scritte là... molto spesso sono io che non sono siciliano, può' darsi pure che abbia pure sbagliato a capire lui quando parlava, che parlava... diceva cose e io interpretavo e mettevo: "Motivi del pentimento", non so cosa c'è scritto, quello che è. Ma ora non mi ricordo né quello che mi disse lui, perché' ho scritto questo, e né il motivo; ma quello non è*

*Secondo l'ispettore Mattei, quindi, tutti gli appunti e le annotazioni rinvenute nei verbali erano*

*osservazioni e appunti che Scarantino gli chiedeva di annotare man mano che proseguiva nella lettura.*

*La presenza di un promemoria in cui venivano indicati una serie di punti dei verbali su cui si dovevano dare "chiarimenti", "giustificazioni" o nei quali erano rilevati errori ed omissioni veniva testualmente così spiegata:*

*TESTE MATTEI: - Ma è mio senz'altro. Avvocato, è mio senz'altro; non ci sono dubbi, la scrittura è mia, io l'ho scritto. Però non mi ricordo gli appunti di averli scritti e cosa gli ho scritto.*

*Non mi ricordo di questo promemoria scritto; evidentemente gliel'avrò scritto per riassumere o perché così era più facile piuttosto che portarsi tutto il... tutti gli interrogatori dell'avvocato; io non me lo ricordo il perché l'ho scritto quello....*

*TESTE MATTEI: - Avvocato, queste sono cose che mi diceva Scarantino mentre io leggevo, io non gli dicevo niente, perché: "Ma che stai dicendo?", mi diceva questo, mi diceva: "Non via Roma... non piazza Guadagna, via Roma"; io scrivevo: "Non via Roma..." Sì, lì ho sbagliato... Io scrivevo, traducevo. Io perché lo faceva, perché lo diceva non lo so. A me non mi interessava; io già era troppo se gli leggevo un verbale per fargli un favore a lui, per fare... visto che era... già grosse difficoltà leggerlo.*

*Ma poi non è che mi interessava di quello che... erano appunti miei, può darsi pure che abbia stravolto io a scrivere; erano sotto dettatura sua che erano questi appunti.*

*Appunti e osservazioni venivano scritti tutti su indicazioni di Scarantino, senza interpolazioni. Si limitava a tradurre i suoi pensieri, a scrivere le sue domande e le sue richieste di appunto. Scarantino non spiegava le ragioni degli errori, omissioni, contraddizioni. Egli scriveva in modo il più possibile pedissequo per non travisare il pensiero di Scarantino. Tutta questa attività si era svolta nel corso di un solo turno, in più giorni discontinuamente.*

*Ribaldo non aveva partecipato perché entrava ed usciva dall'appartamento e non stava fisso poiché collaborava con i colleghi della territoriale che vigilavano all'esterno.*

*I verbali erano già in possesso di Scarantino quando gli chiese di leggerli.*

*Ribadiva che il motivo delle annotazioni era di sottoporre il tutto al difensore.*

*Si era trattato di una attività coerente con il generico incarico di assistenza a Scarantino e che, quindi, non richiedeva segnalazione ai superiori.*

*Scriveva tutto quello che diceva Scarantino senza chiedere informazioni, non conoscendo le indagini. Non c'era stato alcuno studio dei verbali dopo la trascrizione e la traduzione in italiano.*

*Non verificava niente, si limitava a scrivere ad annotare le osservazioni di Scarantino e poi passava all'interessato. Con l'avvocato Scarantino si incontrava agli interrogatori che venivano svolti in quel*

*periodo.*

*Gli accordi per i colloqui con l'avvocato erano presi di volta in volta.*

*Il lavoro era iniziato non al primo turno ma dopo qualche turno. Certamente non nel turno straordinario di maggio e quindi certamente entro il febbraio 1995, in un turno nel quale l'altro componente del terzetto era il Ribaudo.*

*Per concludere il Mattei affermava:*

*PRESIDENTE.: - Va bene. Io non avrei nient'altro da chiedere, se non, appunto, pregarla di fare, ecco, la sintesi della sua versione definitiva e finale, completa, rispetto alle cose che le hanno chiesto gli avvocati. Allora, lei ha cominciato questo lavoro su sollecitazione di Scarantino.*

*TESTE MATTEI: - Dopo diverso tempo e su sollecitazione di Scarantino.*

*PRESIDENTE: - Il quale le ha chiesto cosa?*

*TESTE MATTEI: - Il quale mi ha chiesto se potevo leggere i verbali, perché' doveva parlare... doveva chiedere alcune cose... cioè' non mi ha chiesto: "Leggimi i verbali", voleva chiedere alcune cose riguardo la sua posizione all'avvocato e per avere appunti, memoria, visto che non era una frequentazione molto... diciamo, molto frequente. Voleva appunti per poter parlare in quel poco tempo e poter dire più cose possibili al suo avvocato.*

*Mi chiese di leggere questi verbali; avevamo questo tempo in cui eravamo soli in casa, eravamo diverso tempo, non ci vedevo nulla di anomalo, gliel'ho... glieli iniziai a leggere; lui mi fermava su alcuni punti, mi annotava... mi diceva le cose che bisognava chiedere, che bisognava annotare e io annotavo sotto sua dettatura, senza alcuna aggiunta, senza parlare, discutere, spiegare niente di quello che c'era... del significato di quello che... Niente, mi sono limitato materialmente alla trascrizione dei suoi pensier*

*TESTE MATTEI: - E basta.*

*Infine, la testimonianza dell'assistente Ribaudo.*

*Ribadiva i termini del racconto dei precedenti colleghi. L'assistenza allo Scarantino, nella quale era stato impegnato, si era protratta per circa quattro mesi tra il 1994 ed il 1995 in località di mare in Liguria. Veniva quindi confermato che l'episodio che l'aveva interessato non poteva essere avvenuto nel maggio del 1995 ma prima.*

*Si era trattato di un servizio di tutela ed assistenza morale e materiale:*

*P.G. dott.ssa ROMEO.: - Lei ed i suoi colleghi di lavoro, che ha detto: "Facevamo compagnia all'interno", eravate in compagnia di Scarantino quando lui era da solo, per esempio, che la moglie*

*usciva oppure eravate anche presenti, così, a momenti della vita...?*

*TESTE RIBAUDDO.: - A volte cioè' anche per un conforto... cioè' un conforto morale che lui... È chiaro che lui si se... stando da solo in un ambiente che non conosce, davamo un aiuto morale.*

*Con lo Scarantino non si parlava delle sue vicende processuali. Veniva soltanto accompagnato agli interrogatori. Si lamentava perché aveva sperato di poter godere di maggiore libertà. Con la moglie i rapporti erano normali compatibilmente con la mentalità di Scarantino (geloso e autoritario ).*

*La Basile era libera di uscire quando volesse, anche da sola, ma spesso chiedeva di essere accompagnata.*

*Aveva svolto alternativamente il servizio con gli ispettori Di Gangi e Mattei. I due ispettori si erano comportati in modo uniforme. Entrambi erano rimasti a casa di Scarantino in qualche occasione.*

*Non avevano commentato le vicende processuali di Scarantino. L'avevano in qualche occasione aiutato a leggere qualche giornale nazionale. Scarantino faticava moltissimo a leggere e smetteva presto.*

*Confermava di avere visto l'ispettore Mattei in qualche occasione leggere a Scarantino i verbali degli interrogatori a seguito di richieste di quest'ultimo.*

*Con il Mattei avevano commentato le richieste di Scarantino nei seguenti testuali termini:*

*AVV. SCOZZOLA: - Non lo ricorda, ho capito. Lei ne ha mai parlato con il suo collega Mattei di questi appunti? Del perché' si prendevano, del perché' non si prendevano*

*TESTE RIBAUDDO.: - Dopo ne parlavamo così, perché'...*

*AVV. SCOZZOLA: - "Dopo" quando, scusi?*

*TESTE RIBAUDDO.: - Dopo, quando magari andavamo a pranzare, a cenare, così, ne parlavamo. E mi diceva che lui voleva letti i verbali, non capiva alcune parole e... cioè' voleva messo un punto di riferimento, che magari poi lui capiva dove andare a leggere, dove andare a prendere l'argomento.*

*Il teste non era infine in grado di stabilire se Rosalia Basile fosse in casa quando avveniva la lettura dei verbali.*

*Certamente non si trovava nella stanza dove Mattei e Scarantino leggevano.*

*Va segnalato che nel corso delle dichiarazioni rese dopo la ritrattazione e di cui al verbale prodotto dalla difesa, Scarantino ha affermato che i verbali gli erano stati consegnati dal suo difensore avv.*

*Falzone e dalla dr.ssa Palma, p.m.; che questi verbali erano già confezionati con le annotazioni e gli appunti e che il Mattei gli aveva solo suggerito ciò che doveva riferire a dibattimento.*

*Ora, siccome Scarantino in questa fase, come bene hanno osservato i giudici di primo grado, aveva interesse a dire la maggior quantità di bugie per giustificare la ritrattazione, ne consegue che,*

*dimostrato che le annotazioni sono di pugno del Mattei per sua ammissione non contestata, tutte le indicazioni nei confronti del p.m. e del Mattei debbono considerarsi false mentre è significativo che lo stesso Scarantino abbia indicato il suo difensore come autore della consegna dei documenti, elemento che spiega in termini perfettamente leciti il possesso dei verbali.*

*Va osservato che sempre nel medesimo verbale del 28 novembre 1998 nel proc. 1\97 avanti alla Corte di assise di appello di Caltanissetta, il Mattei aveva spiegato molto bene il senso del c.d. “promemoria” che aveva compilato per Scarantino. In sostanza durante la lettura Scarantino faceva dei commenti o dava spiegazione su certi punti del verbale in cui egli stesso coglieva omissioni o incoerenze e ne forniva una spiegazione o un chiarimento. Il Mattei, tuttavia, per non aprire un dialogo sul merito delle dichiarazioni, gli aveva proposto di compilare un elenco sui punti per i quali intendeva dare delle spiegazioni al suo difensore e di fornire solo e direttamente a quest’ultimo quei chiarimenti e quelle spiegazioni. Tutte le considerazioni e i rilievi erano di Scarantino, che andava assolutamente a memoria; egli si era limitato a scrivere e ad annotare senza porsi problemi o domande sul perché Scarantino gli desse quelle indicazioni di scrittura. Non traduceva pensieri suoi ma pensieri e idee di Scarantino ed in modo del tutto meccanico. In molti casi erano semplici punti sintetici per ricordare il discorso che voleva fare all’avvocato. Non aveva fatto alcuna relazione di servizio ai superiori perché non gli era sembrato di compiere nulla di rilevante, limitandosi a leggere i verbali per trascorrere il tempo in quegli interminabili giorni di trasferta. L’ appunto sulla 126 si ripeteva più volte nei verbali perché Scarantino non si preoccupava di avergli già fatto fare la medesima annotazione nelle pagine precedenti. Il linguaggio adoperato negli appunti e nelle annotazioni era ovviamente una traduzione di quello impiegato da Scarantino.*

*Il Ribaudò, nell’ambito dello stesso diverso procedimento, aveva invece aggiunto che la confidenza con Scarantino era nata dalla necessità di trascorre insieme il tempo, tanto che giocavano pure a carte insieme.*

*Anche in quella occasione aveva escluso di poter collocare nel tempo la lettura dei verbali in epoca immediatamente precedente l’esame di Scarantino del 23-24 maggio 1995.*

*Scarantino aveva confidato di avere ricevuto i verbali dall’avvocato ma siccome non sapeva leggere e non capiva le parole aveva chiesto il servizio di lettura e annotazione.*

*Prima di tirare le fila di questa parte dell’istruttoria, occorre ricordare che a seguito di richiesta al servizio centrale di protezione è stato possibile appurare l’intera trama dell’attività di protezione attuata dal servizio nei confronti del collaboratore, preso in carico dal 28 settembre 1994 a seguito di proposta in pari data.*

*Dopo una breve permanenza a Biella (ed in precedenza a Jesolo ), Scarantino era stato alloggiato in un residence di s. Bartolomeo a mare dal 5 ottobre 1994. Aveva avuto la disponibilità di un’utenza*

*telefonica anche nelle successive località protette dove era stato trasferito dal 28 luglio e dal 5 ottobre 1995 (Rosignano Marittimo e Bassano del Grappa). La moglie aveva abbandonato la località protetta in tale ultima data, portando con sé i figli.*

*Dal 22 febbraio 1996 aveva nuovamente cambiato sede per dieci volte, venendo alloggiato in hotel. A seguito di questa serie di spostamenti, dal 10 giugno 1996 aveva ripreso in Albano la convivenza con i familiari che avevano deciso di rientrare nel circuito tutorio. Da questa data al 22 settembre 1997 Scarantino aveva affrontato altri sette spostamenti. Nell'ultimo sito di Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova era rimasto fino al suo rientro in carcere il 17 settembre 1998.*

*Tutta la famiglia era stata munita di documenti di copertura.*

*Il 17 febbraio 1996 Scarantino aveva incontrato a Roma i propri figli all'epoca non conviventi né protetti. Scarantino aveva avuto la disponibilità di utenze cellulari e aveva verosimilmente utilizzato anche quelle fisse della suocera e della cognata ubicate nelle abitazioni protette delle stesse. Scarantino aveva dimostrato una certa insofferenza alle regole comportamentali prescrittegli e si era lamentato più volte dell'inadempimento di promesse che gli erano state a suo dire fatte da organi istituzionali.*

*Dalla medesima nota certificativa del servizio centrale di protezione risultava ancora che il 28 febbraio 1996 aveva dichiarato di essersi presentato nel carcere di Rebibbia per esservi recluso, a suo dire su sollecitazione della moglie e allo scopo di poterla incontrare senza il rischio di vendette trasversali. La notizia appresa da Scarantino non era stata sostenuta da comunicazioni ufficiali.*

*Il 3 aprile 1996 aveva preso contatto telefonicamente con i NOP dichiarando di voler essere arrestato. Al personale giunto sul posto aveva comunicato di non volere rimanere nell'albergo dove si trovava e veniva trasferito in altro albergo. Il 27 maggio 1996 si era presentato di nuovo al carcere di Rebibbia dichiarando di voler essere arrestato e di non volere più proseguire la collaborazione. In questo caso la notizia era ufficiale e veniva diramata alle autorità competenti.*

*Risultava informalmente che in precedenza il 20 febbraio si era presentato alla casa circondariale di Venezia per essere arrestato.*

*Il 4 giugno 1997 in presenza di personale del NOP di Bologna dopo avere appreso le decisioni del servizio in merito ad istanze avanzate, non essendo state queste accolte, aveva presentato istanza al Procuratore di Caltanissetta, chiedendo di essere trasferito in carcere.*

*Il 18 agosto 1997 riconsegnava i documenti di copertura personali, dichiarava di voler rientrare in carcere e cominciava al contempo uno sciopero della fame.*

*I motivi di tale risoluzione erano ancora una volta costituiti dal mancato adempimento di promesse che questa volta venivano analiticamente specificate:*

- Mancato trasferimento all'estero con la famiglia;*

- *Mancato inserimento in una attività lavorativa in proprio;*
- *Diniego di consenso a denunciare i quotidiani che avevano pubblicato la sua foto e quella di sua moglie.*

*Il 21 agosto 1997 la Questura di Savona comunicava che Scarantino si era presentato in quel carcere per essere arrestato.*

*Il 28 novembre 1997 Scarantino presentava istanza alla Direzione nazionale antimafia con la quale dichiarava di non volere più collaborare e chiedeva di essere trasferito in carcere; lamentava il mancato adempimento di promesse.*

*Altra istanza veniva inviata il 2 dicembre 1997 alla Corte di Assise e al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta.*

*Chiedeva di essere trasferito in carcere e di non voler più collaborare.*

*Il 12 giugno 1998 lo Scarantino presentava una nuova istanza con la quale chiedeva la restituzione dei documenti originali per potersi costituire in carcere.*

*Infine, la ritrattazione del 17 settembre 1998.*

### ***3. Prime conclusioni sulla censura di inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni d'accusa di Vincenzo Scarantino, fondata sulla lettura ed annotazione dei verbali in suo possesso all'atto della ritrattazione.***

*Al momento della ritrattazione di Vincenzo Scarantino, secondo la sentenza impugnata avvenuta a seguito delle pressanti richieste dei familiari e delle minacce alternate ad offerte corruttive di soggetti interessati a demolire l'accusa costruita anche sulle dichiarazioni di Scarantino e della disponibilità dello stesso Scarantino ad accettare soluzioni opportunistiche ai suoi problemi esistenziali<sup>85</sup>,*

---

<sup>85</sup> *Una motivazione utilitaristica, è certamente alla base della scelta di collaborazione, maturata dopo quasi due anni di custodia cautelare per la strage, la condanna a nove anni per traffico di stupefacenti, ma soprattutto la consapevolezza della decisività delle prove a suo carico che al contempo lo espongono nei confronti di Cosa nostra che non gli avrebbe mai perdonato l'errore commesso nell'incaricare Candura del furto dell'autovettura e la successiva debolezza di confidarsi, sia pure con tutte le riserve che esamineremo, con Andriotta. Ma è pacifico che se la scelta di collaborazione di Scarantino non sembra principalmente fondata su istanze morali e catartiche ( da qui tutti i problemi che il suo contributo determinante ha prodotto ad un lineare svolgimento dell'istruttoria ), ciò non significa che l'interesse che può avere mosso il soggetto determini la falsità delle accuse. Ferma l'esigenza di una, se possibile, ancor più rigorosa valutazione del suo apporto probatorio, va rilevato come proprio l'interesse personale che animava Scarantino doveva necessariamente indurlo a rendere dichiarazioni vere e riscontrabili perché solo a questa condizione avrebbe potuto raggiungere lo scopo prefissosi con la collaborazione.*

*In ogni caso è noto che la legge e la giurisprudenza scontano ampiamente nella valutazione del contributo dell'imputato che accusa i correi la costante concorrenza di un più o meno intenso interesse personale alla collaborazione.*

*Va piuttosto detto che il carattere trasformista di Scarantino impone di riconoscere l'esistenza di una costante oscillazione fra la scelta di collaborazione, nella quale in determinati momenti Scarantino si è aperto integralmente con gli inquirenti ed i giudici e l'esigenza di mantenersi sempre una via di fuga verso la soluzione contingentemente più*

venivano prodotti dal nuovo difensore di fiducia dell'imputato ( che, secondo quanto emerge dall'intercettazione ambientale nell'abitazione di D'Amora Cosima, moglie di Scotto Gaetano, potrebbe essere stato pagato dalla famiglia di quell'imputato, indizio rafforzato logicamente dalla vera e propria trattativa per concludere l'affare della ritrattazione tra i fratelli di Scarantino e lo stesso, secondo quanto emerge dalla deposizione di don Neri, parroco di Marzaglia di Modena: si veda sull'intera vicenda della "compravendita" della ritrattazione di Scarantino la sentenza impugnata alle pag. 245 e seguenti )<sup>86</sup> copia dei verbali d'interrogatorio resi da Vincenzo Scarantino al p.m. con gli allegati album fotografici e dei rilievi tecnici allegati ai predetti verbali, costituendone parte integrante. Venivano altresì prodotti tre fogli, definiti una sorta di promemoria riassuntivo di chiose, annotazioni, osservazioni, contenute nel corpo dei verbali, non di pugno di Scarantino. La difesa ha tratto dalla scoperta di questi verbali una serie di deduzioni e, per così dire, ha basato su questo elemento la tesi che tutte le dichiarazioni dibattimentali di Scarantino, fossero eterodirette dagli inquirenti e dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta; che a Scarantino fossero stati dati da studiare nell'imminenza della sua prima deposizione dibattimentale i verbali dei suoi interrogatori perché potesse ripeterne a memoria il contenuto, suggerendogli quali risposte dare per spiegare le contraddizioni, lacune e contraddizioni ricavabili nei suddetti verbali.

La tesi si fonda sulle dichiarazioni di Basile Rosalia, moglie dello Scarantino, che all'udienza del 2

---

conveniente, a ciò spinto, fondamentalmente, dalla dipendenza dalla moglie, vero *deus ex machina* degli orientamenti morali del coniuge. Va pure detto, in consonanza con quanto affermano i giudici di primo grado, che nelle oscillazioni di Scarantino ha giocato anche il timore di non essere all'altezza del compito di sostenere lo scontro processuale con 'Cosa nostra, i suoi pregiudizi la sua cultura maschilista e mafiosa che lo hanno indotto a vivere con sofferenza degrado e vergogna la sua condizione di collaboratore, in assenza di motivazioni alte a sostegno della scelta, il timore quindi di essere scaricato dallo Stato ma anche dalla famiglia di sangue e mafiosa, con tutte le conseguenze sulla vita propria e della moglie e dei figli. Tutto ciò non influisce sull'attendibilità intrinseca di Scarantino, che per quanto furbo è strutturalmente incapace di mentire credibilmente come prova irrefutabilmente la sua performance in sede di ritrattazione, ma impone di individuare i punti ed i luoghi, non numerosi né particolarmente rilevanti, salvo che per le accuse ai collaboratori, in cui potrebbe aver fatto prevalere nelle dichiarazioni un suo specifico prevalente interesse a non dire la verità.

<sup>86</sup> E' indicativo come questo punto della sentenza non sia stato oggetto di particolare attenzione nei motivi di appello e come i difensori abbiano più volte dichiarato di rinunciare programmaticamente ad avvalersi della ritrattazione di Scarantino per sostenerne l'inattendibilità intrinseca. Non può sfuggire come la ritrattazione di Scarantino per le sue caratteristiche di inverosimiglianza e di "ridicolaggine" come, puntualizzerà icasticamente l'arguto nuovo collaboratore Calogero Pulci, se non certo prova della verità delle prime dichiarazioni costituisce un indizio o un argomento in favore dell'accusa perché dimostra che Scarantino non sa mentire e che quindi se avesse mentito anche per l'accusa sarebbe stato altrettanto "ridicolo" ( come peraltro hanno tentato, non convincentemente e contro l'evidenza, di dire i difensori) o alternativamente che anche ritrattando, e proprio per il modo in cui avveniva la ritrattazione, Scarantino abbia cercato di inviare un messaggio cifrato per comunicare la condizione di coercizione morale in cui avveniva la ritrattazione, cercando consapevolmente di non rendersi credibile per salvare le precedenti dichiarazioni vere, ovvero ancora, e più plausibilmente nel solco dell'impugnata sentenza, che la precisione, la ricchezza di particolari e dettagli riscontrati e concordanti con altre fonti probatorie, la linearità logicità e congruenza della ricostruzione offerta con il quadro ambientale e le emergenze probatorie indipendenti, non potevano in alcun modo portare ad una ritrattazione "seria" per l'impossibilità logica di smentire quanto era stato affermato in precedenza.



*novembre nel processo di primo grado nei confronti di Salvatore Profeta + 3 aveva dichiarato che durante la permanenza ad Imperia gli agenti Mattei e Ribaudò avevano fatto studiare al marito i verbali che erano stati consegnati loro da uno dei p.m.*

*La deposizione della Basile era avvenuta dopo che la stessa era ritornata a Palermo con i figli presso la madre, abbandonando il marito e la località protetta dopo che Scarantino, a seguito di telefonate con i familiari a Palermo, aveva revocato un iniziale proposito di ritrattare, telefonando all'emittente televisiva Italia 1. A seguito del ripensamento del marito la Basile, dopo avere più volte incontrato i familiari, tra cui la cognata, moglie di Salvatore Profeta, aveva nell'ottobre 1995 rotto gli indugi e si era trasferita a Palermo, rifugiandosi alla Guadagna. Si era quindi presentata al dibattimento per deporre contro il marito, sostenendo che era un calunniatore e un bugiardo.*

*L'istruttoria svolta permette di escludere che la testimonianza di Scarantino possa essere stata inquinata da suggerimenti o aiuti impropri e irrituali da parte degli inquirenti e dei magistrati.*

*Le deposizioni dell'ispettore Mattei e degli altri operatori di polizia non solo mette in luce la correttezza della condotta di costoro, non solo consente di rimuovere qualsiasi illazione complottista, ma giovano alla causa della prova della piena genuinità e coerenza delle dichiarazioni di Scarantino. Non c'è nulla, anzitutto, che contraddica la ricostruzione dei fatti offerta dalle coerenti e costanti dichiarazioni dei poliziotti nei due processi in cui sono stati sentiti.*

*Si è già detto prima come l'esame e lo studio da parte dell'imputato dei verbali delle dichiarazioni rese siano attività del tutto legittime e fisiologiche nella struttura del processo, fondato sull'esame incrociato e sulle contestazioni delle dichiarazioni rese in fase d'indagine dall'imputato medesimo. Il problema non è quindi costituito dalla lettura dei verbali da parte dell'imputato Scarantino ma dalla legittimità che tale lettura sia stata eseguita da uno degli agenti preposti alla sua tutela. Ma anche in questo caso non solo sul piano formale e su quello sostanziale non vi è alcun divieto ad un siffatto ausilio ma esso sembra del tutto coerente con le funzioni alle quali i predetti operatori erano preposti: aiutare il collaboratore semianalfabeta, non in grado di leggere e comprendere speditamente le centinaia di pagine di verbale.*

*La protezione di un pentito di mafia soggetto a minacce, rischi, a ritorsioni a vendette incrociate a tentativi di corruzione richiede un intervento positivo degli organi dello Stato, per consentire al collaboratore di sentire le istituzioni vicine al fine di svolgere nel modo meno condizionato possibile dal terribile potere d'interdizione di cui dispone l'organizzazione, il compito di riferire le verità di cui è portatore.*

*Le condizioni di cattività in cui trovavasi il collaboratore, l'impossibilità di rivolgersi liberamente ad un avvocato o a persona di sua fiducia per essere aiutato nella lettura di un verbale per ricordare ciò che aveva dichiarato e confrontarne il contenuto con i ricordi del momento, imponevano*

*all'ispettore Mattei di assecondare la richiesta di Scarantino di leggergli i verbali, anche per la necessità tenere impegnato il collaboratore in quei lunghi giorni attesa prima della deposizione. Non c'è nulla che smentisca Mattei ( e Ribaldo che lo riscontra) quando afferma di essersi limitato a leggere i verbali, che si era trattato di una sua decisione estemporanea per assecondare una richiesta non preannunciata di Scarantino; che il tutto era avvenuto nel corso di un turno di quindici giorni nel marzo ( o al più aprile secondo Ribaldo ) del 1995; che la finalità dichiarata da Scarantino era di prepararsi ad un colloquio con il suo difensore per porgli alcuni quesiti sul contenuto di quei verbali e sulle dichiarazioni che avrebbe voluto rendere in relazione a quanto dichiarato in precedenza; che i superiori non erano stati informati di quell'iniziativa; che non aveva impartito alcun suggerimento a Scarantino né aveva discusso il contenuto delle dichiarazioni; che si era limitato a spiegare il contenuto delle parole che Scarantino non capiva e ad annotare ciò che lo stesso gli chiedeva di annotare, traducendo in italiano le espressioni dialettali dello Scarantino. Si è già detto come un'operazione illegale come quella ventilata dai difensori (in pratica una sistematica e organizzata attività di induzione alla calunnia ordita da magistrati e alti dirigenti di polizia ) sia del tutto assurda e illogica perché si deve ritenere che sarebbe stata in tal caso organizzata con ben diversa accortezza e rigore, con tutte le precauzioni necessarie ad occultare una così grave iniziativa, valutando soprattutto la convenienza e l'opportunità di rischiare di azzerare la fonte se la manovra fosse emersa, tenendo conto che in base alle dichiarazioni già rese da Scarantino non vi era alcuna necessità di suggerirgli aggiunte e aggiustamenti alle precedenti dichiarazioni, tanto è vero che ben due sentenze, di cui una definitiva, hanno ritenuto Scarantino credibile su elementi fondamentali della sua deposizione solo sulla base dei verbali delle sue dichiarazioni iniziali. È poi evidente che se Scarantino fosse stato indottrinato o indotto a deporre falsamente o aiutato comunque ad aggiustare le sue dichiarazioni, egli avrebbe certamente rivelato questa circostanza in occasione della prima ritrattazione a Italia 1 e ne avrebbe parlato alla madre, alla moglie e ai familiari quando, nel luglio del 1995, cedendo alle loro richieste si era preparato a comunicare all'opinione pubblica che era stato costretto a collaborare e che aveva detto solo bugie. Viceversa nelle dichiarazioni del tutto inattendibili di Rosalia Basile (non recuperate dalla difesa in questo giudizio, avendo i difensori rinunciato ad assumerla perché, come annota la sentenza impugnata avvalendosi delle emergenze investigative e delle prove acquisite sulle iniziative volte a contrattare la ritrattazione di Scarantino, era stata acquisita la certezza che Scarantino avrebbe ritrattato ), che pure più volte aveva affermato di avere ricevuto confidenze dal marito sulla sua innocenza e sulla falsità delle accuse, non risultavano indicazioni relative ad un presunto indottrinamento e suggerimento allo Scarantino sulle risposte da dare nel corso dell'esame dibattimentale.*

*Se tutto ciò è vero, se lo studio dei verbali non era stato di per sé considerato un elemento sul quale basare nel 1995 la denuncia di falsità dello Scarantino, è solo con la scoperta delle annotazioni e chiose sui verbali e soprattutto del “promemoria” riassuntivo delle suddette annotazioni che ha ripreso corpo la tesi che l’alto rendimento di Scarantino all’esame dibattimentale, che palesemente evidenziava l’assurdità della tesi che lo stesso fosse un mentecatto che riferiva menzogne e fantasticherie, fosse in realtà frutto di una corriva opera di preparazione alla menzogna, tesi oltretutto implausibile perché l’abilità con la quale Scarantino ha risposto a tutte le domande, alle contestazioni per smentirlo e squalificarlo come prova attendibile, non potevano essere frutto solo di un accurato ripasso delle precedenti dichiarazioni, avendo in molti casi l’imputato nel corso del suo esame aggiunto elementi e spiegazioni che non risultano dai verbali e neppure dal “promemoria”.*

*In realtà la necessità di sostenere che Scarantino avesse reso dichiarazioni preparate dall’accusa derivava proprio dalla capacità che aveva avuto il collaboratore di rendere una deposizione logica e coerente e di superare con adeguate spiegazioni le apparenti discrasie (su taluni limitati punti e assai meno significative di quanto non appaia a prima vista) e le incertezze rilevabili nei verbali.*

*La tesi, come si è visto, è stata confutata dalle testimonianze Ribaud e Mattei. Il possesso dei verbali da parte dello Scarantino era del tutto legittimo: i verbali prodotti dalla difesa recano impresso il segno che si tratta di copie dei verbali originali, portando tutti la sottoscrizione dei partecipanti agli atti, ad eccezione delle trascrizioni informali delle fonoregistrazioni integrali, per essere stati sottoscritti i verbali riassuntivi di cui la trascrizione non è parte integrante ma semplice allegato per memoria, essendo tale ruolo occupato dalla bobina originale.*

*Il diritto dell’imputato ad avere copie degli atti processuali è non solo pacificamente sancito dall’art. 116 c.p.p. ma era stato pacificamente ammesso da uno dei difensori intervenuti in sede di esame di Mattei e Ribaud:*

*PRESIDENTE.: - Chiarisca, avvocato.*

*AVV. DACQUI.: - Scarantino era coimputato insieme... coindagato al tempo insieme ad altri ed era un suo legittimo diritto-dovere conoscere tutti gli atti processuali. Io chiedo se Scarantino avesse, oltre questi suoi interrogatori, anche altri atti...*

*PRESIDENTE.: - Di coindagati però lei parla, quindi delle tre pers...*

*AVV. DACQUI.: - Sì, di coindagati; certo, è evidente. No riservati, atti depositati presso il Tribunale, di cui tutti possono avere conoscenza.*

*PRESIDENTE.: - Quindi, chiuse le indagini, depositati.*

*AVV. DACQUI.: - Sì. No, Presidente, mi perdoni, per esempio, al Tribunale della Libertà, come la Corte mi insegna...*

*PRESIDENTE.: - Va be', certo.*

*AVV. DACQUI': - ... si accede subito, quindi sono atti depositati. Io chiedevo se, oltre a questi atti, fosse in possesso anche di altri atti processuali...*

*PROCURATORE GENERALE.: - Presidente, peraltro...*

*AVV. DACQUI': - ... leciti, per carità'.*

*Era quindi assolutamente necessario per screditare la prova decisiva offerta da Scarantino a dibattimento affermare che l' "aggiustamento" delle sue dichiarazioni gli era stata suggerita da qualcuno più intelligente di lui che gli avesse suggerito le risposte, quelle risposte che avevano permesso di superare lacune e contraddizioni, attraverso uno sforzo di memoria e di sincerità in una ritrovata condizione di serenità psicologica per la ricostituita unione con la moglie ma ben presto cessata per effetto di nuovi contrasti, determinati ancora una volta da interventi e pressioni dei familiari, sollecitati dai controinteressati, preoccupati dalle convincenti risposte fornite da Scarantino nel corso dell'esame e del controesame.*

*Ma se è evidente la finalità perseguita, la testimonianza Mattei e l'analisi del c.d. "promemoria" preparato dal Mattei su richiesta di Scarantino, dimostrano esattamente il contrario di ciò che si era voluto sostenere e costituiscono la prova più evidente della genuinità delle dichiarazioni dibattimentali di Scarantino del marzo 1997.*

*Va ribadito, anzitutto, che se Scarantino il 23 e 24 maggio 1995 aveva risposto fedelmente all'esame effettuato nel contesto del primo processo per la strage ( Profeta + 3 ), perché si era preparato uno o due mesi prima con Mattei, diverso avrebbe dovuto essere il giudizio per l' esame svoltosi due anni dopo in questo processo, a meno di sostenere che avendo Scarantino mandato a memoria le sue bugie due anni prima fosse in grado di ripeterle pedissequamente, senza confondersi o contraddirsi, di fronte ad uno stuolo ben più consistente di difensori che l'attaccavano da ogni lato e su ogni frase o frammento di frase o parola, scavando, chiedendo spiegazioni, precisazioni e approfondimenti su fatti e circostanze anche le più secondarie e apparentemente irrilevanti, applicando tutte le risorse consentite dalle tecniche dell'esame incrociato per portare alla luce l'asserita falsità del teste, tecniche oltretutto favorite dalle evidenti difficoltà di comprensione e di eloquio in lingua italiana dello Scarantino, dalla sua emotività ed instabilità caratteriale.*

*Certamente si può sostenere che con gli appunti ed il promemoria in suo possesso, Scarantino poteva nuovamente ripassare i verbali e prepararsi al nuovo esame. Ma ciò non sarebbe sfuggito all'attenzione di Rosalia Basile ed i difensori non avrebbero verosimilmente rinunciato in tal caso a farla escutere.*

*In realtà dal "promemoria" e dal racconto di Mattei risulta evidente che i chiarimenti e le precisazioni resi successivamente a dibattimento Scarantino li aveva autonomamente elaborati,*

*ragionando ad alta voce mentre ascoltava la lettura dei verbali che gli faceva il Mattei.  
Era lo stesso Scarantino, ha affermato Mattei, che man mano che proseguiva la lettura rilevava lacune omissioni e correzioni e gli chiedeva di appuntarli nel promemoria per sottoporli al difensore, come la versione che riteneva corretta e che quindi avrebbe illustrato in dibattimento.  
E che Mattei dica la verità si desume proprio dal contenuto del promemoria che ha appunto il significato di un aiuto alla memoria e di una sintesi di pensieri da richiamare alla memoria per esporli in modo ordinato al difensore al momento opportuno.  
Possiamo leggere e commentare le singole annotazioni che nel documento sono riportate di seguito a stampatello e con grafia chiara:*

***Chiarimenti riconoscimento Ganci Raffaele (prima riconosciuto poi no infine riconosciuto nuovamente).***

*L'annotazione non contiene alcun suggerimento. Rispecchia l'oggettiva discordanza dei verbali e fa riferimento alla spiegazione che Scarantino ne dava e che Mattei ha affermato di non avere voluto ascoltare o commentare, limitandosi ad appuntare la generica indicazione di Scarantino di voler chiarire il punto.*

*Che Mattei non abbia potuto suggerire la risposta si evince dal rilievo che la spiegazione data da Scarantino è stata ritenuta non convincente dalla sentenza impugnata e soprattutto dal fatto che, essendo la presenza di Ganci alla riunione uno dei punti che indeboliscono la deposizione di Scarantino, nella logica dell'aggiustamento sarebbe stato forse più utile convincere Scarantino a ritrattare la partecipazione di Ganci alla riunione, affermando di non conoscerlo.*

***Chiarimenti perché Graviano prima c'era e poi non c'era, infine era presente al garage.***

*Rilievi uguali ai precedenti.*

***Tomasello e trasporto 126 (chi guidava !)***

*È uno dei punti più contrastati dei verbali sui quali Scarantino si riprometteva di fornire i chiarimenti che ha poi reso a dibattimento sulla base di quanto già aveva dichiarato a verbale. Nessuna possibilità quindi per Mattei di fornire suggerimenti originali.*

***Giustificare il riconoscimento di Sbeglia.***

*Come sopra, su un punto, secondario, sul quale peraltro Scarantino era stato incerto e insicuro già nei verbali (v. verbale 29 giugno 1994). Non vi è ragione per ritenere che la spiegazione che Scarantino offrirà, del tutto banale ma accompagnata da una dettagliata serie di particolari che solo egli poteva conoscere, gli possa essere stata suggerita da Mattei.*

***Occasione in cui ha visto Ganci Raffaele.***

*È evidente che qui Scarantino si riserva di aggiungere altri particolari che Mattei non poteva certamente conoscere, avendo già spiegato nel verbale come aveva avuto modo di conoscere Raffaele Ganci, fornendo indicazioni di luoghi e persone oggettivamente riscontrate.*

***Nel “caricamento” non citati Pino La Mattina Di Matteo e Graviano.***

*È un’obbiettiva omissione di uno dei primi verbali, superata in altri verbali successivi ad esempio in quello del 21 novembre 1994 del 6 settembre 1994. Anche qui essendo la presenza di Matteo al caricamento uno dei punti deboli della testimonianza è impensabile che un suggeritore non avesse proposto un aggiustamento più radicale.*

***Furto 126 la macchina non era già pronta***

*Si tratta di una precisazione che aveva già fatto nel verbale del 12 agosto e nei successivi. Aveva già dato ampie spiegazioni a verbale delle ragioni per cui aveva reso inizialmente una diversa indicazione. Si tratta in definitiva di una conferma della versione finale che aveva fornito ai p.m., dando spiegazione della contraddizione.*

***Consegna 126 (via Roma non piazza Guadagna ).***

*Anche qui nulla di nuovo. Già in un precedente verbale aveva chiarito che questa era la verità e dato spiegazione della prima contrastante versione. Anche qui si deve rilevare come Scarantino dimostri di essere del tutto consapevole della verità, non mostrando ripensamenti o incertezze sulla circostanza da riferire.*

***Non è citata l’opposizione di Ganci alla riunione***

*Anche qui si tratta di un rilievo per un verso ultroneo perché l'opposizione è menzionata in un altro verbale e comunque si ripropone il problema di Ganci che il suggeritore avrebbe dovuto semmai "aggiustare" in ben altro modo.*

***Nominati quali componenti alla riunione Di Matteo, Cancemi La Barbera Ganci zu di Maggio.  
Confusione riconoscimento foto.***

*È appunto esattamente ciò che risulta dai verbali non vi è alcun suggerimento di risposte e anzi si tratta del punto nel quale Scarantino è stato giudicato inattendibile. Il "suggeritore" consapevole dell'esito dei confronti, avvenuti in precedenza avrebbe dovuto "aggiustare" e non confermare queste indicazioni che sono evidentemente di esclusiva pertinenza di Scarantino.*

#### ***Data riunione***

*È un altro dei punti di incertezza delle dichiarazioni a verbale di Scarantino. Scarantino ha sempre dichiarato di non potere indicare con esattezza la data della riunione, mantenendosi in un arco temporale sufficientemente ampio da essere compatibile con la data della denuncia del furto dell'auto, avendo parlato a partire dal secondo interrogatorio di fine giugno primi di luglio e quindi sempre dei primi giorni di luglio, indicazione temporale che nella sua indeterminatezza è pienamente compatibile con l'esecuzione del furto, avvenuta giorni prima della denuncia, secondo quanto risulta dal processo.*

#### ***Giovanni Brusca alla riunione.***

*Anche qui si tratta di una indicazione priva di senso nella logica del "suggeritore" ma perfettamente coerente con quanto ha riferito il Mattei sul significato di mero promemoria per l'avvocato di quel documento e dello scopo più in generale della lettura.*

#### ***Al garage c'era Di Matteo.***

*Si tratta di una ripetizione che però conferma indiziariamente che Mattei scriveva sotto stretta dettatura e senza correggere minimamente Scarantino, altrimenti si sarebbe accorto e avrebbe fatto rilevare che l'annotazione era puramente ripetitiva di quanto già annotato in precedenza.*

*Tutti i qui i presunti suggerimenti.*

*Ne emerge con chiarezza l'assoluta inidoneità delle indicazioni e delle intenzioni che se ne possono ricavare per sostenere la tesi difensiva.*

*Ma esso dà la conferma definitiva di quanto si va sostenendo e cioè l'assoluta genuinità e la sincerità di Scarantino.*

*Questo documento è lo specchio di un momento in cui il collaboratore riflette con sé stesso e rianalizza, sia pure mediante lo strumento della lettura da parte del poliziotto, tutte le sue dichiarazioni, manifestando nei comportamenti concreti e cioè nell'approccio alle dichiarazioni, padronanza delle stesse, nella misura in cui l'esercizio che con quella lettura stava compiendo consisteva in nient'altro che nella verifica di corrispondenza generale delle sue dichiarazioni con i suoi pensieri e i suoi ricordi del momento.*

*La seconda parte del promemoria appare essere esattamente ciò che nel racconto di Mattei era la richiesta di Scarantino e cioè l'annotazione non solo dei punti sui quali avrebbe dovuto fornire chiarimenti e spiegazioni al difensore ma anche di quelli sui quali avrebbe dovuto porgli domande. Tutti i punti sono infatti posti in forma interrogativa e sono talmente specifici e quindi estranei al Mattei e talmente interni alla logica, al modo di pensare di Scarantino e allo specifico modo nel quale egli pensava di difendersi dalle accuse di essere bugiardo e calunniatore, da rivelare l'esclusiva appartenenza al pensiero di Scarantino, al quale Mattei aveva prestato solo la scrittura ed il linguaggio.*

***Riguardo dichiarazioni di Prester Carmela come giustificare la sua asserita “buona condotta” verso Scarantino che lo inquietava continuamente.***

*Circostanza assolutamente marginale che solo Scarantino poteva ritenere importante anche perché nella sua logica era insopportabile che la sua ex amante potesse smentirlo raccontando bugie.*

***In merito all'accusa di essere gay può citare l'episodio dell'avv. Petronio.***

*Anche qui la circostanza è priva di alcun rilievo sostanziale ma Scarantino sente l'assoluto bisogno di difendersi e rintuzzare l'affermazione per salvare la propria immagine dall'accusa più lancinante che potesse essergli lanciata dopo quella di “infame”. L'insinuazione era stata avanzata per dimostrare che Scarantino da omosessuale non avrebbe potuto essere affiliato a Cosa nostra ma poteva anche produrre l'effetto, sperabile in prospettiva difensiva, che Scarantino non reggesse la posizione di collaboratore se questo dovesse costargli l'accusa o la prova di essere omosessuale.*

*Ed infatti, puntualmente, Scarantino avvertiva l'assoluta necessità difendere la sua identità maschile*



*a dibattito. Ma tutto questo è assolutamente incompatibile con la logica del suggeritore e del tutto in linea con quella dello “scrivano” alla quale il buon Mattei si era rigidamente attenuto.*

***Può citare il particolare del falso pentito.***

*Altro evidente quesito per il difensore. Certamente molto importante per spiegare molte delle contraddizioni di Scarantino. Ma già contenuto nei verbali che chiunque avrebbe potuto contestargli.*

***Alla fine della testimonianza può rivolgere alcune osservazioni all’avv. Petronio?***

*Qui l’interrogativo è esplicito e rivela il moto d’animo spontaneo e irrefrenabile di smentire ad alta voce il suo ex difensore, ora difensore di Profeta e di altri imputati, che insisteva nel dipingerlo come bugiardo calunniatore e provocatore e che, sfruttando, secondo quanto Scarantino aveva già dichiarato ai p.m., le conoscenze acquisite nel periodo della difesa di Scarantino, quando egli si protestava estraneo alle accuse, avrebbe potuto non far emergere la ben diversa verità, rispetto a quella che nella mutata situazione processuale doveva sostenere, di cui era stato forse messo a parte.*

***Motivazione del pentimento (cosa deve dire?)***

*Anche qui punto interrogativo esplicito ed è la circostanza sulla quale si è a lungo diffuso il teste Mattei, il quale ha raccontato che più volte Scarantino gli aveva posto questo quesito, non strettamente attinente alle indagini ma, per così dire morale, al quale si era sempre sottratto, invitandolo a parlarne col difensore.*

***Posso citare altri episodi al dibattito? (non inerenti alla strage ma concernenti episodi di cui a conoscenza )***

***Immoralità tradimenti coniugali***

*Due annotazioni che rivelano l’animo di Scarantino e non, evidentemente, quella del “suggeritore” e concludono quanto più volte osservato in precedenza. Solo Scarantino avrebbe potuto pensare di sostenere la sua attendibilità riferendo rapporti privati ed intimi dell’ambiente di Cosa nostra al quale apparteneva, fatti ed episodi che solo chi li conosceva direttamente poteva conoscere, “vendicandosi” in tal modo delle insinuazioni e allusioni sulla sua morale sessuale, rivelando i segreti e le storie riservate degli uomini d’onore in una materia che gli consentiva di rivelare*

*pubblicamente l'ipocrisia regnante in quel mondo, concorrendo a incidere il prestigio agli occhi di tutti gli affiliati. Una "vendetta" alla quale Scarantino teneva evidentemente molto e che non intendeva lasciarsi scappare anche come forma di deterrenza contro chi volesse rivelare i suoi eventuali vizi privati. E tale proposito annunciato troverà effettivamente attuazione in una serie di affermazioni dibattimentali su tale incandescente materia con riferimento a qualche imputato.*

***Come giudicare le dichiarazioni contrastanti riguardanti i quotidiani (in alcuni verbali dichiara che li leggeva, in altri dichiara il contrario).***

*Ultimo appunto che rivela la piena paternità "scarantiniana".*

*Il collaboratore ha più volte dimostrato di temere di essere colto in errore e in contraddizione. Questo timore rivela come Scarantino ben difficilmente potesse a cuor leggero imbastire una trama mendace o rendere false dichiarazioni, dopo avere reso una serie di confessioni coerenti, dettagliate, logiche e riscontrate, essendo consapevole che nel mondo di Cosa nostra era chiaro che egli aveva rivelato fatti veri. Egli, quindi, nel momento in cui non pensa certamente alla ritrattazione e a concordare con Cosa nostra il suo comportamento processuale, teme l'abilità degli imputati nel riuscire a smentirlo e contraddirlo con ogni mezzo difensivo. Per questo si preoccupa di rilevare nelle sue precedenti dichiarazioni ogni possibile elemento che potesse essere utilizzato contro la sua attendibilità, essendo consapevole che dopo la scelta di collaborare la sua sorte era legata alla capacità di rendersi credibile e di essere effettivamente creduto.*

*Si può dimostrare che esiste uno stretto legame una correlazione, tra i momenti processuali nei quali le sue affermazioni in qualche punto vacillano in ragione della smentita ricevuta, vera o falsa che fosse (ad esempio le dichiarazioni fortemente negative sul suo conto dei collaboratori accusati ovvero la presentazione di un alibi a prescindere dalla sua attendibilità) e i momenti di crisi personale di Scarantino con i propositi di abbandonare la collaborazione e di costituirsi in carcere.*

*Questa relazione Scarantino ha poi sostenuto espressamente deponendo avanti a questa Corte.*

*È credibile che uno degli strumenti adoperati dai familiari per deprimere il collaboratore e farlo desistere dalla via intrapresa sia stata la continua minaccia e la continua strumentalizzazione delle fasi processuali per dimostrargli che non sarebbe stato creduto, che gli imputati malgrado la sua testimonianza sarebbero stati assolti e che egli sarebbe stato scaricato dallo Stato con tutto il seguito di vendette e punizioni.*

*In questi casi la ritrattazione e la costituzione in carcere erano le sole soluzioni alle quali Scarantino sapeva pensare per non affrontare una sconfitta sul campo. E questa condizione psicologica si aggravava, traendo egli conferma della fondatezza di quanto la moglie e la suocera gli andavano*

*dicendo, ogni qual volta gli sembrava di essere trascurato e negletto da quei magistrati e da quel servizio di protezione al quale si era totalmente affidato che non avevano ancora risolto i suoi due più importanti desideri: sparire nel nulla all'estero con la sua famiglia, per sottrarsi alla vendetta; la costituzione di una possibilità di lavorare in proprio, come emerge dal foglio di richieste inoltrato alle autorità nell'agosto del 1997, in concomitanza con l'inizio di uno sciopero della fame.*

*Tutti gli altri appunti, note e rilievi contenuti nelle pagine di verbale e nei fogli intercalati non fanno altro che rispecchiare il descritto e commentato promemoria, ragion per cui, in conclusione, deve dirsi che uno dei principali argomenti difensivi a sostegno dell'inattendibilità di Scarantino risulta assolutamente inconsistente ed anzi può e deve essere letto come conferma della genuinità ed autenticità della sua deposizione dibattimentale, che verrà più avanti analizzata e che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di primo grado, deve riassumere il posto eminente che le spetta nella gerarchia delle prove e nell'elaborazione di un corretto criterio di valutazione dell'insieme del materiale probatorio, una volta esclusa qualsiasi artificiosità nella rappresentazione dei fatti nell'esame dibattimentale nel quale, ovviamente, tutti gli elementi negativi per l'attendibilità del collaboratore, ricavabili dai verbali, sono stati sviscerati e contestati, ma nel quale pure, attraverso le risposte di Scarantino, quegli elementi 'prima facie' negativi sono stati ampiamente giustificati con l'aggancio a dati di fatto, situazioni e circostanze specifiche del percorso collaborativo che hanno permesso di rafforzare il giudizio di attendibilità intrinseca del collaboratore insieme ai molti altri rilievi ricavati nel medesimo senso dai giudici di primo grado per sostenere la medesima tesi sulla base dei medesimi verbali.*

*Ma è pure evidente che sostenere la sostanziale coerenza, costanza, logicità, spontaneità, ricchezza di dettagli e di particolari esclusivi del racconto di Scarantino, dall'inizio della collaborazione fino al momento della ritrattazione, attribuisce alla sua chiamata in correità una forza a sostegno dell'accusa ben più rilevante di quella che i primi giudici hanno affidato ai soli primi tre verbali, resi durante la permanenza a Pianosa. E ciò perché Scarantino nelle linee fondamentali del suo racconto ha sostenuto costantemente sempre gli stessi episodi, le stesse circostanze, i medesimi elementi fattuali, all'interno dei quali è difficile trovare delle effettive aporie che non discendano da sue difficoltà espressive o da disordine espositivo o da difetto di traduzione a verbale o addirittura di lettura dei verbali stessi.*

*In definitiva in una massa di indicazioni fattuali e di persona tutte sostanzialmente riscontrate e confermate, residua come dato incerto, e sul quale può applicarsi il principio della ammissibilità della frazionabilità delle dichiarazioni la partecipazione alla riunione di altri personaggi, e segnatamente i collaboratori di giustizia, per i quali non esiste riscontro o addirittura buoni argomenti per sostenerne la falsità. Ma anche qui il discorso è assai più complesso di quanto non*

*emerge dalla sentenza di primo grado.*

Conclusivamente, con riferimento all'odierno imputato Mattei la Corte afferma *“il ruolo assolutamente passivo e occasionale ( limitato nel tempo, nello spazio e nelle finalità ) dell'aiuto che l'ispettore Mattei offrì a Scarantino, giustificato dalla necessità di far sentire al collaboratore la vicinanza dello Stato, in un momento nel quale lo stesso, braccato e blindato, era costretto a lottare contro le suggestioni, le paure, le difficoltà di un ruolo al quale non si era preparato, rappresentate non dalla necessità di dover affrontare un contraddittorio con gli accusati sul merito, ma dal doversi difendere, a sua volta, da ogni genere di accusa, illazione, insinuazione, rivolte contro la sua identità e la sua figura umana e morale alla quale non venivano risparmiate le più lancinanti offese ( specie nei settori “sensibili” della sua identità di ‘uomo d'onore’, della sua identità sessuale, delle sue relazioni coniugali ), situazione nella quale doveva operare con tutti i suoi pregiudizi, i suoi limiti intellettuali ed espressivi”* (cfr. pag. 1624-1625).

Il giudizio di quasi “doverosità” che viene effettuato dalla Corte d'Assise d'Appello sull'attività di MATTEI (che, come si vedrà, l'odierno Collegio ritiene condotta tipica sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato) non è condiviso da questo Tribunale pur nella consapevolezza che tale approccio argomentativo è stato finanche confermato dalla S.C.

Sebbene non possa negarsi che un imputato abbia la legittima facoltà di rileggere le dichiarazioni rese in fase d'indagine - anche se, in verità, bisogna porsi qualche problema di opportunità ulteriore quando si tratta di un collaboratore di giustizia - appare evidente e non meritevole di alcun particolare approfondimento affermare che, ove si ritenga di svolgere tale attività con l'assistenza di terzi, si tratta di compito che non può che essere effettuato con il proprio difensore di fiducia.

Lo SCARANTINO si trovava in Liguria – quindi in luogo agevolmente raggiungibile – ed era dotato di un'assistenza legale garantitagli dal programma di protezione che lo stesso aveva sottoscritto ai primi di gennaio del 1995.

In ordine all'analisi del “promemoria” (su cui lungamente nel par. 14 all'uopo dedicato) è dato osservare come i giudici di secondo grado disponessero – così come nell'odierno processo – tanto dei verbali annotati quanto dei “post-it” ivi allegati, ma l'analisi non è risultata estesa all'intera documentazione appena richiamata.

La Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta al fine di corroborare la tesi della genuinità del “pentimento” di Vincenzo Scarantino attribuì rilevanza determinante ad un elemento inedito – portato all'attenzione della Corte proprio dal Dott. La Barbera – costituito dalla trascrizione di una intercettazione ambientale, eseguita il 16 luglio 1994 nella sala colloqui del carcere di Pianosa tra Rosalia Basile e Vincenzo Scarantino.

Ad avviso dei giudici di secondo grado da tale colloquio si desumerebbe la falsità delle dichiarazioni

della Basile sulla ritrattazione e la piena autenticità della “scelta” di Scarantino.

Si riporta lo stralcio della motivazione per la parte di interesse (cfr. pagg. 468-487):

*L'acquisizione in questo grado di giudizio di una intercettazione ambientale, eseguita il 16 luglio 1994 con inizio alle ore 12 nella sala colloqui del carcere di Pianosa tra Rosalia Basile e Vincenzo Scarantino, ha permesso di acquisire un altro elemento di prova di fondamentale importanza per stroncare qualsiasi speculazione su una presunta collusione tra uomini dello Stato, segnatamente gli inquirenti, polizia e magistratura, e Vincenzo Scarantino per fare di costui, vittima di calunniose accuse, a sua volta un agente provocatore al servizio degli inquirenti per lanciare false accuse nei confronti degli odierni imputati, secondo accenti contenuti in taluni motivi di appello.*

*La registrazione, ritualmente disposta ed acquisita, non valorizzata in primo grado e la cui esistenza è stata segnalata dal dr. La Barbera, era stata ritenuta di scarso rilievo dagli inquirenti.*

*La difesa ne ha sollecitato l'acquisizione, verosimilmente ipotizzandosi che, per non essere stata usata dall'accusa, potesse contenere elementi utili alla difesa. Essa è stata acquisita dalla Corte per l'indiscutibile esigenza di verificare se dal colloquio riservato e complice tra i due protagonisti della vicenda potessero emergere elementi di rilievo per rispondere alla domanda sull'autenticità e autonomia della decisione di Scarantino di iniziare a collaborare.*

*Qualunque frase, espressione, discorso o frammento di discorso accento potesse essere in grado di provare la presenza di coercizione, di incentivi scellerati, di accordi fraudolenti o al contrario una scelta autonoma e consapevole ed inoltre qualsiasi elemento, per quanto frammentario, potesse convalidare la spontanea ammissione di responsabilità sarebbe stato decisivo per la ricostruzione delle reali intenzioni di Scarantino all'inizio della collaborazione e avrebbe al contempo svelato la corritività della moglie e degli altri congiunti nell'avversare la scelta del congiunto.*

*L'attenta decodifica da parte del perito del contenuto della registrazione ha permesso di portare alla luce brani frammentari ed incompleti della conversazione, tuttavia singolarmente e nell'insieme indicativi di una confessione esplicita di Scarantino di avere partecipato alla strage e dell'ostinato rifiuto iniziale della Basile di prendere atto di una tale situazione per giustificare la scelta del marito di collaborare e seguirlo consapevolmente nella nuova condizione, abbandonando il mondo della Guadagna e i congiunti tuttora coinvolti nell'universo di Cosa nostra.*

*Di più. Emerge con assoluta nettezza dalla registrazione che tutta l'attività freneticamente avviata nei mesi precedenti dalla Basile per prevenire la scelta di collaborazione di Scarantino, che di questa intenzione aveva evidentemente già messo a parte la moglie, quanto meno a partire dal primo colloquio investigativo del dicembre 1993, si era basata sulla diffusione di false notizie di uno Scarantino vittima di violenze e di soprusi mirati a costringerlo a collaborare.*

*Risulta che nella prima parte del 1994 Rosalia Basile si era resa protagonista di una serie di lettere*

*al Capo dello Stato, a parlamentari e alla stessa Agnese Borsellino per denunciare le vere e proprie torture che a Pianosa venivano praticate al marito innocente per indurlo a collaborare e ad accusare degli innocenti.*

*Si trattava evidentemente di iniziative volte a prevenire, nell'interesse delle persone che potevano essere accusate da Scarantino ed in primo luogo del cognato Salvatore Profeta, la decisione e con le quali plausibilmente Scarantino voleva inizialmente coprire, per attenuare la sua "responsabilità" verso le persone che avrebbe dovuto accusare, la propria libera scelta di iniziare a collaborare per sottrarsi alla prospettiva sempre più concreta dell'ergastolo.*

*La conversazione si svolge quando Scarantino ha già iniziato la collaborazione, sta per lasciare Pianosa dopo avere reso il terzo interrogatorio del 15 luglio. Egli ha quindi fornito agli inquirenti tutti gli elementi fondamentali in suo possesso. Non appena si trova al cospetto della moglie, Scarantino le ricorda la sua promessa precedente di non abbandonarlo in nessun caso. Evidentemente Scarantino prima del 24 giugno era riuscito a strappare alla moglie quella promessa, anzi quel giuramento sulla testa dei figli, che egli considera irretirabile.*

*La donna si mostra perplessa e insicura. La Basile sa già che il marito ha iniziato a collaborare e ascolta diffidente le affermazioni di Scarantino nel timore che possa trattarsi di informazioni passategli dagli inquirenti.*

*Il dialogo si svolge all'inizio in toni rilassati.*

*Scarantino non riesce a nascondere la felicità per il prossimo ricongiungimento con la moglie: "Ma va non ti preoccupare! Abbiamo tempo per ridere, non ti preoccupare!"*

*A Rosalia che manifesta evidenti preoccupazioni per la vita blindata che li attende, Vincenzo replica: "Sangue senti a me: io ti ho detto al colloquio: "Sangue, io non ce la faccio più, non ce la faccio più. Io sono cambiato..."*

*L'accento al cambiamento è di evidente importanza.*

*Scarantino con tutti i suoi limiti morali non riesce ad accettare più il carcere che lo attende per mostrarsi fedele ad un'organizzazione a persone e ad un sistema di vita per i quale ha maturato un profondo distacco<sup>87</sup>.*

*Vincenzo ricorda alla moglie che l'aveva aspettata a Palermo dove era stato portato (conformi La Barbera e Bo) per una prima ispezione dei luoghi dopo le prime dichiarazioni del 24 e 29 giugno.*

---

<sup>87</sup> Questo distacco emergerà dalle dichiarazioni rese a questa Corte. Anche la ritrattazione non aveva e non poteva far ottenere la riammissione in Cosa nostra, esperienza definitivamente finita dopo la collaborazione. Essa aveva lo scopo utilitaristico di "sistemare" e assicurare la moglie e i figli, in primo luogo nella speranza di poter godere nel lungo termine di una eventuale revisione della sua condanna, per effetto dell'assoluzione di Salvatore Profeta e degli altri che la sua ritrattazione avrebbe potuto determinare

*La moglie tenta un tentativo in extremis per indurre il marito a desistere<sup>88</sup> e rivela apertamente quali siano i suoi veri pensieri, il timore di una vendetta trasversale, il concreto pericolo che capisce di correre per l'esperienza nella quale è inserita dalla nascita (quello con Scarantino era stato un matrimonio endogamico, all'interno dell'ampia "famiglia" di Cosa nostra della Guadagna ). Si tratta anche della conferma del rigoroso e implacabile regime con il quale l'organizzazione si garantisce il silenzio e la sottomissione degli affiliati:*

*"L'hai sentito che hanno ammazzato una moglie ed una suocera di un pentito?... Messina lì!! ... C'è stato uno, si dice il cognato di Mutolo, si è messo là, nel colosseo a Roma perché si spaventa se"*

*Vincenzo smentisce, minimizza, esalta il collaboratore che avrebbe fatto arrestare la moglie, il fratello, il figlio ma Rosalia risponde che all'idea della collaborazione era stata male, "morta".*

*La donna accusa il marito di non averle più scritto di non averle più dato spiegazioni. Vincenzo le ricorda di essersi sentito ferito per le sue affermazioni in violazione del giuramento sulla vita dei figli. Sembra evidente il riferimento ad una telefonata tra i due nella quale Scarantino aveva annunciato l'inizio della collaborazione, comunicazione non accolta evidentemente dalla donna come Vincenzo si aspettava.*

*Di fronte alla resistenza della donna alla sua imprevista marcia indietro, Vincenzo dice che non poteva fare altro o s'impiccava o collaborava. E poi: "Ora cosa dovrei fare? Ora cosa dovrei fare? M'impicco!!" Di fronte alla perdita di prospettiva, alla mancanza di senso di quella permanenza in carcere solo per salvare l'organizzazione, nella quale non crede più l'alternativa era o impiccarsi come Nino Gioè o collaborare come aveva deciso di fare. E di fronte al rifiuto della donna di seguirlo, l'alternativa che Vincenzo vede non è certo quella della ritrattazione e della denuncia di un complotto ma quella di impiccarsi, consapevole<sup>89</sup> che non avrebbe avuto più un'altra occasione per salvarsi, se avesse interrotto a quel punto la collaborazione.*

*Il dialogo prosegue. Scarantino usa ora la chiave dell'indifferenza: se mi vuoi seguire mi segui, se non mi vuoi seguire faccio lo stesso. La replica di Rosalia è pronta; sa che il suo potere d'interdizione è ancora determinante. Minaccia il suicidio. Enzo non sa cosa replicare: "Bel consiglio che mi dai". Ricominciano le schermaglie. Rosalia dimostra di essersi armata di argomenti che non appaiono del tutto autonomi. Ricorda il mutamento della fase politica (si è appena insediato il primo governo*

---

<sup>88</sup> E' in realtà il primo momento di una lunga serie di pressioni e ricatti morali per riportare Scarantino indietro sui suoi passi.

<sup>89</sup> Già da queste prime battute appare chiaro come questo dialogo per i suoi accenti di autenticità e sincerità, mini alla base l'ipotesi del complotto, mai menzionato nel dialogo. Quelle frasi spezzate, poi, quei sottintesi, quegli accenni ad un dialogo intimo e privato fra coniugi complici, che non richiede di essere espresso apertamente, indica, infine, che Scarantino non si è reso complice di una messa in scena per preconstituire una prova della genuinità della confessione, d'accordo con coloro che lo avrebbero manovrato. Scarantino non avrebbe mai accettato di strumentalizzare la moglie e di coinvolgerla in una sceneggiata, di costruire una prova che rivelasse che ne aveva carpito la fiducia.

Berlusconi; ministro della giustizia è diventato l'avv. Biondi che ha appena adottato il suo famoso decreto). Rosalia lo rammenta ad Enzo, il decreto Biondi per effetto del quale "sono tutti fuori".

Enzo ha la risposta pronta. Quel decreto non lo riguarda, non riguarda i mafiosi, riguarda altri.

"Con i mafiosi non c'entra niente" e lui purtroppo è "schedato come uomo d'onore"<sup>90</sup>

Rosalia percepisce che la scelta di collaborare nasce dal timore di non potere respingere le accuse di Candura e Valenti e gli ricorda le buone previsioni dell'avvocato. Il commento è sconcolato: "lascialo perdere all'avvocato".

Nel processo non c'è più speranza perché dopo avere detto fino all'ultimo di non sapere nulla della macchina, aveva ormai confessato che la macchina della strage era proprio quella:

"Che gli ho detto che la macchina è quella lì, la macchina è quella, la macchina....!" È un grido disperato; è la comunicazione della confessione ormai irretrattabile ed inconfutabile perché resa nel corso di più interrogatori resi liberamente, con tutte le garanzie, alla presenza del difensore e registrato. Rosalia capisce a quel punto che la situazione è davvero cambiata e che non ci sono più argomenti e mezzi per farla mutare. Replica con un semplice "Ah" e si rende conto che non ha alternative: seguire il marito o abbandonarlo per sempre. La replica stizzita all'ennesima richiesta di un giuramento di fede del marito ("Ti giuro, ma lasciali stare i bambini"), dimostra che Rosalia ha fatto, a malincuore, la sua scelta e che non può più impedire la collaborazione. Vincenzo, a questo punto, passa al piano operativo, a ciò che Rosalia dovrà raccontare ai parenti in attesa di essere trasferita da Palermo. Rosalia accenna soltanto ad uno sfiduciato "Ma sei convinto!!", dopodiché giura che lo seguirà. Segue a questo punto un brano di grande importanza. Scarantino dichiara di avere confessato gli omicidi Bonanno e Amato e alla povera Rosalia non resta che commentare: "Ma ti sta dando di volta il cervello?". Ma Enzo si dimostra sicuro: non c'è alcun motivo per pensare che gli stia dando di volta il cervello<sup>91</sup>.

Rosalia viene ripresa dal panico. Ricorda i discorsi che ha sentito fare nell'ambiente della Guadagna, discorsi che rispecchiano le voci correnti nell'ambiente di Cosa nostra, di un prossimo giro di vite, da sempre annunciato da sempre sperato, per scoraggiare il pentimento: i pentiti non avranno più la protezione, prima gliela danno e poi gliela tolgono. Ha avuto la conferma dalla televisione.

Enzo, per rassicurarla, afferma che può farla parlare con un poliziotto e addirittura "con la magistrata".

---

<sup>90</sup> L'accusa di essere mafioso non è quindi falsa ma viene dagli "spioni" che lo accusano, dai collaboratori come Candura e Valenti dei quali dà per scontata l'attendibilità.

<sup>91</sup> Scarantino fa riferimento alla confessione degli omicidi Bonanno e Amato per i quali aveva fornito una serie di dettagli fattuali a riscontro che poteva conoscere solo l'autore. Non può quindi neanche lontanamente accennare alla necessità di essersi dovuto accollare falsamente quei delitti



*Seguono una serie di schermaglie, di reciproche contestazioni che rivelano ancora i rapporti tesi con le rispettive famiglie, l'insofferenza di Scarantino per il controllo che queste esercitano su Rosalia, l'incapacità di quest'ultima di emanciparsi, una serie di pettegolezzi familiari.*

*Rosalia torna sull'argomento pentiti; Vincenzo chiama una guardia carceraria a conferma dell'infondatezza dei timori della donna.*

*Vincenzo suona il tasto della provvisorietà: "Ro', tu prova, sangue!".*

*Rosalia non intende ragioni: "io voglio soltanto morire".*

*Vincenzo cerca di usare a questo punto l'argomento della ritrovata dignità e della fiducia che gli uomini delle istituzioni ripongono in lui che non potrà quindi essere abbandonato. Parla del dr. La Barbera e della polizia: "Rosa, mi rispettano". Rosalia non si fida: "vogliono il loro scopo.. Vogliono raggiungere il loro scopo. Vogliono sapere cose che tu.... non lo so boh.... che tu non sai!"<sup>92</sup> La risposta di Vincenzo è eloquente; Rosalia capisce e abbandona subito l'argomento. Ha capito che su quel terreno non c'è niente da fare. Suo marito sa molte verità. Può parlare; l'argomento che non può collaborare perché non sa abortisce immediatamente di fronte all'affermazione di Vincenzo. Ritorna in campo l'argomento sicurezza dei figli ma anche qui Vincenzo risponde con una frase che rivela come la scelta di Vincenzo non è soltanto opportunistica ma ha anche una motivazione ideale assolutamente credibile, per gli accenti usati, il luogo ed il contesto del discorso:*

*V. Che io non so? E poi senti le dichiarazioni che io... (sottinteso: ho fatto, sto facendo e vedrai se si potrà ancora dire che io non so, n.d.e.).*

*R. E poi non li pensi .... (incomprensibile)*

*V. Chi? I bambini? Che crescono con tanta dignità...con tanta dignità, con tanta educazione, con tanta... Che li togliamo dal cortile!*

*R. Quello che ti volevo dire io... Che non ce la faccio più.<sup>93</sup>*

---

<sup>92</sup> Questo passaggio è di fondamentale importanza. Rosalia in perfetto stile mafioso ripete la convenzionale frase dello stile dell'omertà. Scarantino non sa, non deve sapere, non può sapere nulla. Ma intercala la frase convenzionale con un'interiezione che esprime il forte dubbio, che si affaccia per la prima volta apertamente nella sua mente, che suo marito sappia veramente molte cose e che possa davvero dire ciò che sa.

<sup>93</sup> Da questa conversazione intima l'ipotesi di Scarantino bugiardo, prezzolato e manovrato esce smentita. I costi che dovrà affrontare abbandonando la famiglia mafiosa sono troppo alti per essere affrontati con leggerezza e sulla base di promesse dello Stato, che possono essere obbiettivamente aleatorie, come ricorda costantemente Rosalia. Senza la speranza di un futuro di dignità, la scelta non poteva essere fatta solo per la promessa di uscire dal carcere e di avere protezione e assistenza economica. Ma se così è tanto meno può spiegarsi, con questi accenti che rivelano una presa di coscienza profonda, un patto scellerato che Scarantino starebbe tenendo nascosto alla moglie. Una simile capacità camaleontesca non appartiene a Scarantino che per quanto "padrone" sa che l'influenza della famiglia mafiosa sulla moglie è più forte della sua e quindi deve convincere la moglie che il suo passo è irrevocabile, che la sua confessione, proprio perché vera, sarà efficace e non falsificabile; che ciò può dare loro più forza rispetto alla famiglia, ragion per cui il passaggio dalla parte dello Stato sarà garantito dal contemporaneo indebolimento dell'organizzazione. Non c'è alcun accenno a trame oscure, a motivazioni occulte e segrete, ad accordi illeciti con uomini delle istituzioni, ai quali Scarantino avrebbe dovuto necessariamente far riferimento se fossero esistiti, perché avrebbero avuto maggiore efficacia

*I due a questo punto per rafforzare le rispettive motivazioni si raccontano i comportamenti immorali dei componenti delle rispettive famiglie: non vale la pena soffrire per sodalizzare con familiari che non meritano rispetto.*

*Vincenzo recrimina che la donna non abbia voluto seguire i poliziotti che le aveva mandato a casa durante la sua permanenza a Palermo. Rosalia ricorda di avergli scritto e mandato delle cose. Vincenzo le ricorda che nel precedente colloquio aveva detto che avrebbe iniziato a collaborare e lei gli aveva detto di sì. Rosalia insiste ancora. “Non fare niente”. C’è quindi un brano che conferma la vicenda relativa al suggerimento per la cattura di Peppuccio Calascibetta, della quale ha parlato il dr. La Barbera.*

*Rosalia insiste a dire che vuole ammazzarsi. Per provocare la sensibilità della moglie, per produrre un senso di rivolta morale per le efferatezze compiute durante la militanza in Cosa nostra, Scarantino le racconta l’episodio dello strangolamento di un piccolo uomo sciolto nell’acido per un motivo futile, episodio al quale Scarantino accennerà nel suo esame avanti a questa Corte, manifestando sincera riprovazione per quella uccisione, tanto feroce quanto inutile. Anche qui cerca di provocare il raccapriccio e il disgusto nella moglie che non vuole ascoltarlo: “Maria, ancora continui!! “E Vincenzo per dimostrare ancora una volta la radicalità e irreversibilità della scelta, le comunica di avere confessato non solo la strage ma tutto ciò che aveva commesso nella sua carriera criminale e che era “felice” mentre raccontava: “ Ti giuro per i bambini! Mi devono morire i bambini se io non gli ho detto tutte cose! Io ero felice quando...”<sup>94</sup> Ribadisce alla moglie che i pentiti non saranno abbandonati anche perché lui non collabora ad una indagine qualsiasi ma a quella per la “strage di Borsellino”. Spiega che con tutto questo il decreto Biondi non c’entra niente, che non c’è rapporto, come pensa la moglie, tra i recenti provvedimenti di cui hanno parlato in televisione e una politica di favore per la mafia e di contrasto dei pentiti. Di fronte alla prospettiva di riunire la famiglia, Rosalia comincia a pensare davvero alla possibilità di dare un cambio alla sua vita e comincia a riflettere sui maltrattamenti che subisce nell’ambito della famiglia di origine: “Io sono murata dentro, loro se ne vanno a destra e a sinistra, a fare ed a dire, io sono murata dentro....peggio di qua”.*

*Riemerge quindi un possibile tratto morale della confessione di Scarantino: la possibilità di rompere*

---

*nel convincere la donna, perché in questo caso ben più alto sarebbe stato il prezzo da pagare a Scarantino. A questo punto residua quindi solo l’ipotesi che Scarantino stia mentendo alla moglie come prima aveva mentito a chi lo aveva interrogato. Entrambe ipotesi che, per quanto è stato fin qui detto ( a partire dalla sentenza impugnata ) e per quanto ancora si dirà, è assolutamente da escludere.*

<sup>94</sup> *Quindi Scarantino afferma sotto giuramento alla moglie di avere confessato tutto quello che aveva commesso. Non bisogna sottovalutare questo giuramento sulla testa dei figli per un uomo superstizioso e primitivo, qual era al momento Scarantino.*

*con il passato e di rifarsi una vita all'estero*<sup>95</sup>.

*V.(incom) ...hai capito? Non gli devi dire niente che dicono queste cose (si riferisce ai suoi familiari). Rosalia, io...ho fatto questo per cambiare la mia vita, per cambiare la vita dei miei figli, cambiare la vita di mia moglie, per dare loro un avvenire diverso dal nostro...(incom) In America, in Sardegna...Tua madre ci starebbe...( incomp? Se tua madre vuole venire, le daranno la protezione Non sono accenti, espressioni, concetti, intenzioni che presuppongono un piano truffaldino e calunnioso.*

*La conferma che Scarantino non poteva mentire, perché la possibilità di realizzare il futuro che si prospettava era strettamente dipendente dalla sua credibilità e dalla sua attendibilità, fortemente messe a rischio da eventuali e comprovate menzogne - la capacità di provare le quali non sarebbe di certo mancata ai suoi contraddittori - si coglie nella sottile e astuta nuova linea argomentativi messa in campo da Rosalia, che ha rimosso il pensiero precedente: la collaborazione è inutile e dannosa perché Scarantino non sarebbe stato creduto.*

*R. Miii, questi hanno scarcerato a due....(incomp) perché dice che non li hanno creduti... dicono che hanno scarcerato a due perché hanno capito che...*

*E quindi, prosegue Rosalia, rovesciando i termini del discorso precedente non conviene collaborare perché quel futuro radioso si avvererà lo stesso non appena Scarantino sarà scarcerato, potranno ugualmente andarsene lontano, abbandonando Palermo.*

*Qui abbiamo il passaggio decisivo di tutto il dialogo, la frase che sintetizza tutto questo lungo scambio tra i coniugi nel momento in cui deve essere fatta una scelta decisiva, quella di collaborare con la giustizia e non di delinquere con la giustizia, come appare ormai chiaro da tutto il discorso precedente.*

*Quella speranza di Rosa non ha alcuna ragione d'essere. Scarantino stesso ha fornito agli inquirenti le prove e i riscontri decisivi della sua colpevolezza. La risposta di Vincenzo è tranciante:*

*V: Non esco più!! Non esco più, lo so quello che ho detto*<sup>96</sup> ... *Gli ho portato le prove, gli ho portato le prove, sangue, gli ho portato le prove, gli ho fatto trovare cose, sangue.*

*R. Ma quando è stato?*

*V. La bambina quando è...(incomp) la bambina? Giorno ventotto Giorno ventotto... Giorno ventotto lo sai dove ero? Indovina! Indovina dove ero giorno ventotto?!!*

*R. A Palermo?*

*V. Sotto casa tua! C'era la luce del bagno che tu la lasci sempre accesa, hai capito?...*

---

<sup>95</sup> *Il che spiega la delusione del collaboratore quando ha visto frustrata la speranza di andare all'estero con la moglie e di scomparire per sempre e da qui l'incapacità di resistere alle insostenibili pressioni e offerte di accordo per la ritrattazione.*

<sup>96</sup> *Semanticamente queste parole equivalgono a "ho detto la verità".*

*Rosalia è sconcertata da questa rivelazione ma non demorde. Mette in campo quello che diverrà il suo futuro cavallo di battaglia; ritrattare.*

*Ma Scarantino ha già presente che non è più possibile tornare indietro. Nessuna ritrattazione potrà salvarli dalla vendetta di Cosa nostra.*

*V. Buffa ha ritrattato, Buffa ha ritrattato! Lo sai che ha detto Ignazio Pullarà? Che appena esce gli spacca la ...(incomp). Non è che lo perdona, non è che lo perdona!! Poi se tu hai paura, Sangue...<sup>97</sup> Altri indizi sono indicativi della fondamentale onestà e sincerità del proposito collaborativo di Scarantino in questa fase. Ad esempio il seguente brano:*

*R. Tu ti senti un peso tolto, vero? Ti senti un peso scaricato, vero è?*

*V. Io mi sento... mi sento felice, mi sento felice, sangue, ti giuro per i bambini, ti giuro per i bambini, stavolta lo faccio.*

*Leggerezza, felicità, consapevolezza di un gesto individuale e assolutamente personale, stati d'animo incompatibili con lo spirito del calunniatore o meglio addirittura di chi osa sfidare Cosa nostra per calunniarla. E nel momento in cui nella coscienza di Scarantino comincia a radicarsi l'idea dell'onestà, l'uomo sente il bisogno di risarcire chi aveva in precedenza davvero accusato e calunniato (accuse che dovrà purtroppo ripetere in futuro, in stato di necessità, quando i tempi per la ritrattazione si stringono ed i rischi di vendette trasversali maturano, come si evince dal racconto di don Neri a proposito della paura da cui era pervaso Rosario Scarantino quando ancora il fratello non aveva garantito la ritrattazione). Il dr. La Barbera che il clan Scarantino aveva accusato di ogni sorta di prevaricazioni e violazioni sul detenuto era invece "una degnissima persona". "L'ho infangato io a La Barbera. L'hai capito che l'ho infangato io a La Barbera?! Per farmi ragione, l'hai capito?", dice Scarantino alla moglie che di quelle accuse al prefetto La Barbera era stata protagonista con le sue lettere alle massime autorità.*

*Con lettera al presidente della Corte di assise di appello di Caltanissetta nel processo Scarantino Vincenzo + 2 e all'udienza del 2 novembre 1995 la Basile aveva dichiarato che alla base del pentimento di Vincenzo Scarantino c'erano state le violenze subite a Pianosa ad opera anche del dr. Arnaldo La Barbera. Anche nel corso della ritrattazione lo Scarantino riprenderà queste*

---

<sup>97</sup> *Questo brano conferma che nell'iter della collaborazione di Scarantino vi sia una sorta di linearità e coerenza di fondo che comprende anche le fasi della ritrattazione e le precedenti "irrequietezze". Scarantino ha messo al sicuro la sua credibilità con le sue formidabili prestazioni dibattimentali. Al momento decisivo del confronto con gli accusati e i suoi difensori Scarantino ha sostenuto tutto il peso dell'accusa, uscendo vincente dal confronto. Il suo tallone d'Achille, come afferma il dr. Bo, è stata la moglie, e di conseguenza i legami familiari. Scarantino ha in realtà contrattato nell'interesse della moglie, consapevole che per lui non ci sarebbe stata salvezza e che il suo destino futuro sarebbe stata o la vita in carcere o la morte. Un esile filo di speranza gli era rimasto appesa. E questa speranza consisteva nella ben diversa consistenza delle sue testimonianze a fronte dell'assoluta inverosimiglianza della ritrattazione. E questo ha fatto valere, con le motivazioni che vedremo, quando ha deciso di ritrattare la ritrattazione avanti a questa Corte.*

affermazioni <sup>98</sup>.

*La scoperta di questa intercettazione ambientale permette di fare ampia pulizia nel processo di ogni prospettazione concernente le cause e i moventi del pentimento di Vincenzo Scarantino.*

*La dimostrata falsità della deposizione di Rosalia Basile in questo punto fondamentale, essendosi guardata dal riferire che il marito nel corso del colloquio del 16 luglio 1994 aveva affermato di avere sempre calunniato il dr. La Barbera “per farsi ragione”, rivela il ruolo inquinante nel processo di questa donna, e la sua capacità di condizionare e invalidare la libertà di determinazione di Scarantino.*

*Vanamente nel seguito del colloquio Vincenzo esortava Rosalia ad abbandonare i legami che la tenevano avvinta al suo ambiente familiare: “...lasciali perdere che troverai la felicità troverai...troverai la felicità.”*

*Il dialogo prosegue ancora su questa falsariga. Vincenzo insiste per convincere la moglie a seguirlo. Rosalia resiste sempre più debolmente ma per nulla persuasa (“Sono morta; mi vuoi fare vivere l’ultima vergogna” .)*

*Vincenzo afferma ancora significativamente: “ ....li conoscevo tutti! Per farti capire che mi conviene collaborare”. Questa affermazione combacia con quelle indicazioni di collaboratori che hanno testimoniato sulla stretta vicinanza dello Scarantino con gli uomini della Guadagna.*

*Ma per la loro efficacia al fine comprendere il senso inequivocabile di questo fatto probatorio, chiarificatore e risolutivo, conviene riportare altri successivi brani che non richiedono altri commenti:*

*V. Ti giuro dovrebbe morire la bambina che io gli ho detto tutte cose, tutte cose!<sup>99</sup>.*

*R. In questi tre anni....*

*V. Ti giuro dovrebbero morire i bambini che gli ho detto tutte cose...e cose brutte!*

*R. E non mi rimane più niente da fare perciò...*

---

<sup>98</sup> Basile Rosalia, udienza del 2.11.1995, verbale in atti.

“TESTE BASILE R.: - A Busto Arsizio lo tenevano senza sigarette, non davano né televisione e ne' giornali, da solo, da solo. Poi a Pianosa gliene hanno fatte vedere di tutti i colori, persino, raccontato da mio marito, lo facevano spogliare nudo e gli passavano la paletta per... lo minacciavano che lo volevano impiccare, il signor La Barbera Arnaldo. Ed io ho mandato delle lettere al Presidente della Repubblica, a Silvia Tortora, Epoca, a Vittorio Sgarbi, ad altri due giornalisti e poi ho scritto anche una lettera alla dottore... alla moglie del dottor Borsellino, per il trattamento che facevano a mio marito e che non lo facevano vedere ai miei figli e dato che lo avevano portato là, non avevo le possibilità' di andare a trovarlo. “

“AVV. CONDOLEO: - Le ha mai avanzato suo marito, non so, qualche sua confessione sui motivi che lo hanno portato al pentimento?

TESTE BASILE R.: - Sì, per le minacce che subiva.

AVV. CONDOLEO: - E queste confessioni, a lei, di suo marito erano sempre contestuali al periodo in cui lei scriveva queste lettere ai giornali ed alle persone che lei ha indicato?

TESTE BASILE R.: - Sì, sì.

<sup>99</sup> Siamo infatti al giorno successivo al terzo interrogatorio del 15 luglio 1994.

V. *A te cosa interessa?! ....(incom) poi racconterò tutto perché io ho fatto questa cosa! Racconterò tutta la verità! Tutta, tutta, tutto, tutto!...*<sup>100</sup>

R. *Tu hai detto tutte cose...*

V. *Tu devi giurare per i bambini! Giura per i bambini!*

R. *...non puoi ritrattare?*

V. *Non posso ritrattare, sangue! Non posso ritrattare.*

*A questo punto non resta a Rosalia che giurare, facendosene una ragione con i maltrattamenti subiti dai familiari di Vincenzo, dopo che si era ormai capito che il congiunto stava per scegliere la via della collaborazione che avrebbe significato, anzitutto, l'accusa decisiva nei confronti di Salvatore Profeta, marito di Pietra Scarantino e genero prediletto della madre di Vincenzo.*

*Rosalia confessa che non ha altra scelta perché a Palermo lei sta morendo.*

*Seguono istruzioni operative e l'invito a non preoccuparsi delle reazioni delle due famiglie.*

*Rosalia ha un'incertezza quando Vincenzo le dice che sta male da venti giorni per il fatto del telegramma. Rosalia chiede se per caso non stia male per un'altra ragione. Vincenzo comprende il senso della domanda e risponde secco e perentorio: "Gli ho detto la verità" e non ci sono vie di scampo. Non ci sono buoni avvocati che possano risolvere la situazione. Il ministro Biondi non può fermare i magistrati che indagano sulla strage.*

*La trascrizione in dialetto siciliano del dialogo risulta, se possibile, più diretta e immediata, e conferma, ad avviso di questa Corte:*

1. *Che il colloquio intercettato fu franco, schietto, e genuino.*
2. *Che la decisione di Scarantino di collaborare fu del tutto spontanea, frutto di un profondo cambiamento interiore per il male arrecato oltre che della consapevolezza che le prove a suo carico erano forti e fondate e che lo Stato aveva deciso di fare sul serio per scoprire gli autori della strage.*
3. *Che la decisione fu presa e mantenuta nonostante la moglie gli rappresentasse tutte le possibili controindicazioni: la vendetta dell'organizzazione, la vita impossibile dei collaboratori di giustizia; l'inaffidabilità dello Stato; l'impossibilità di essere creduti, e l'esortasse più volte a desistere e a ritrattare, accettando la scelta del marito solo dopo avere compreso che la confessione era seria e le cose che aveva raccontato erano probabilmente vere ( Rosalia per il suo carattere e la sua "cultura" oltre che per i legami con l'ambiente non avrebbe accettato di assecondare il marito se in quel momento avesse solo sospettato che si stava prestando ad essere strumento di una manovra).*
4. *Che Scarantino aveva confessato alla moglie di avere partecipato alla strage di via D'Amelio*

---

<sup>100</sup> *Si spiega alla luce di queste frasi le reazioni di Scarantino quando ascoltava la moglie raccontare all'udienza del 2 novembre 1995 che il marito nel luglio del 1995 le aveva raccontato di essere innocente e di non sapere nulla della strage*

*e di sapere molte cose su quella strage oltre che su altri delitti commessi.*

5. *Che le precedenti affermazioni sulle violenze e le prevaricazioni subite erano false e calunniose, gestite dal suo clan senza il suo consenso, e che la polizia e il dr. La Barbera non l'avevano forzato a raccontare falsità;*

6. *Che Scarantino mise a parte la moglie che non gli era più possibile ritrattare perché aveva confessato tutto e tutto ciò che aveva confessato ai magistrati era la verità, avendo pure fornito le prove di ciò che aveva detto.*

7. *Che per l'equilibrio psicologico e morale di Scarantino era decisiva la possibilità di poter contare sull'appoggio della moglie.*

*Può dirsi in conclusione che questa prova permette di leggere a fondo nella coscienza dell'imputato, nel momento decisivo in cui deve ottenere il consenso della moglie alla scelta di aiutare la giustizia, per affrontare l'impegnativa difficile e per certi versi umiliante, nell'ottica mafiosa, vita del collaboratore. Da questa lettura emerge una perfetta buona fede del collaboratore, la consapevolezza che la possibilità di ricominciare una nuova vita con la moglie ed i figli, massima aspirazione di Scarantino, era per lui legata direttamente alla sua capacità di rendersi credibile, raccontando la verità e fornendo riscontri; risulta ancora un assoluto e definitivo distacco dall'ambiente mafioso, associato alla certezza di poter rendere un servizio utile alla giustizia per l'importanza e la varietà dei fatti di cui era a conoscenza. È una prova che si aggiunge, conferma e consolida il quadro probatorio raggiunto dai primi giudici, contribuendo a rimuovere dalle dichiarazioni di Scarantino quell'alone di dubbio e di incertezza che era residuo all'esito del tormentato giudizio di primo grado.*

Si tratta di argomento oggetto di analisi in questa sede poiché espressamente richiamato dalla difesa di BO' anche nel corso dell'odierno procedimento e la cui manifesta "ipervalutazione" da parte della Corte d'Assise è messa a nudo nell'ambito della sentenza di primo grado del processo Borsellino Quater abbreviato - con motivazioni che l'odierno Collegio condivide appieno - che si riporta per la parte di interesse (pagg. 1336-1337):

*"..A ben vedere, una lettura non enfaticizzata della trascrizione della predetta conversazione...e che tenga conto degli esiti delle indagini scaturite dalla collaborazione dello Spatuzza suona oggi, invece, come conferma della fondatezza dei recenti traguardi investigativi raggiunti.*

*Invero, a fronte della resistenza mostrata dalla moglie alla decisione, peraltro già attuata, dello Scarantino di collaborare, quest'ultimo rispondeva che non avrebbe potuto fare altro: "o collaborare o impiccarsi ", espressione che non può lasciare dubbi proprio sulla già rilevata incapacità dello Scarantino a sopportare il regime duro carcerario.*

*Né può avere di per sé decisivo rilievo il riferimento che lo Scarantino faceva al fatto di essere egli*

*ormai “cambiato ” o quello alla aspirazione che i figli potessero crescere in un ambiente migliore di quello dove sino a quel momento erano vissuti, trattandosi di affermazioni comunque non incompatibili con la falsa ricostruzione del furto della Fiat 126 di cui lo stesso si era dichiarato protagonista e con l’effettivo coinvolgimento, invece, in altri episodi delittuosi di cui pure egli si era autoaccusato.*

*Né, ancora, a ben vedere, può attribuirsi analogo rilievo alla constatazione fatta dallo Scarantino, a fronte delle insistenti richieste della moglie di ritrattare, che ormai l’esito del processo era “segnato”, posto che egli, dopo aver detto, sino all’ultimo, di non sapere nulla dell’auto, aveva ormai “confessato ” che la macchina utilizzata per la strage era proprio “quella*

*Invero, anche tali parole non fanno che ribadire, in buona sostanza, l’estremo disagio vissuto dallo Scarantino a seguito delle accuse mossegli dal Candura, che gli avevano fatto ritenere già in precedenza probabile l’esito infausto del processo, esito divenuto ormai certo, ai suoi occhi, a seguito della sua stessa “confessione”, da cui comunque avrebbe potuto trarre qualche beneficio, come, ad esempio, quello relativo alla assicurazione di un futuro migliore per i figli (oltre che l’uscita immediata dal regime carcerario nel quale era tenuto anche per altro titolo).*

*Né, infine, assume significato decisivo, avuto riguardo agli sviluppi delle indagini di riscontro alle dichiarazioni dello Spatuzza, il fatto che lo Scarantino abbia perentoriamente detto alla moglie nel corso della predetta conversazione ricordata dalla citata sentenza: “gli ho detto la verità si tratta di affermazione che, invero, lo Scarantino ha ripetuto anche in occasione della recente ritrattazione conversando telefonicamente con la figlia Giusy (cfr. conversazione del 30/9/2009 ore 18,50) e che risulta quindi assolutamente neutra e coerente con la personalità, assolutamente non lineare sopra descritta, del personaggio”.*

Alla luce di tutte le sopra esposte argomentazioni la Corte d’Assise d’Appello confermò la condanna di Scotto Gaetano (cfr. pagg. 1823- 1850) e, ribaltando il giudizio di assoluzione di primo grado<sup>101</sup>, ritenne parimenti colpevoli La Mattina Giuseppe, Urso Giuseppe, Gambino Natale (cfr. pagg. 1880-

---

<sup>101</sup> Si badi come sia la Procura di Caltanissetta sia la Procura Generale di Caltanissetta impugnarono l’assoluzione degli imputati.



1895)<sup>102</sup>, Vernengo Cosimo (cfr. pagg. 1895-1919)<sup>103</sup>, Murana Gaetano (cfr. pagg. 1953-1974)<sup>104</sup> per

---

<sup>102</sup> Nello specifico per La Mattina, Urso e Murana la sentenza di secondo grado considerò piena valenza di riscontro alle dichiarazioni di Scarantino il contributo dichiarativo di Tullio Cannella in ordine alle asserite confidenze fattegli da Leoluca Bagarella sui partecipanti alla strage.

*“Cannella ha spiegato con assoluta chiarezza che Bagarella, prendendo a pretesto prima l’episodio del taglio della recinzione nel villaggio Euromare, di cui si era reso responsabile l’Urso, quindi l’evoluzione in negativo dei rapporti con Aglieri, che dopo la strage di via D’Amelio si era defilato dagli affari generali dell’organizzazione, e poi più in generale la situazione dell’organizzazione dopo l’arresto di Riina e la crisi che la stessa stava vivendo anche in conseguenza della strage di via D’Amelio, fortemente voluta dai Graviano resisi portatori con Riina di pressanti esigenze esterne per la realizzazione della stessa, aveva indicato in Urso La Mattina e Natale Gambino alcuni dei componenti di quel gruppo della Guadagna che con Pietro Aglieri aveva materialmente portato a compimento la strage di via D’Amelio.*

*È di tutta evidenza come questa testimonianza rappresenti certamente una fonte di prova a carico degli imputati del tutto autonoma ed autosufficiente.*

*Essa si aggiunge, confermandone in modo sinergico l’efficacia conoscitiva, alla fondamentale testimonianza di Vincenzo Scarantino, la cui attendibilità, già riconosciuta dai primi giudici, si è, se possibile, rafforzata nel corso di questo giudizio”.*

<sup>103</sup> Si riporta lo stralcio motivazionale per la parte di interesse:

*“I giudici di primo grado hanno ritenuto che la chiamata in correità di Vincenzo Scarantino nei confronti di Cosimo Vernengo, pur pienamente attendibile e riscontrata, non fosse sufficiente per l’affermazione di responsabilità del Vernengo, per carenza di un pregnante riscontro individualizzante.*

*La sentenza ricorda che Scarantino aveva indicato il Vernengo come partecipante alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta, ove era rimasto all’esterno a svolgere compiti di controllo e vigilanza; come colui che con Murana aveva portato la 126 in via Messina Marine nei pressi dell’autocarrozzeria di Orofino il venerdì prima della strage; colui che era stato presente il sabato mattina al bar Badalamenti in occasione della comunicazione di Scotto e infine presente al caricamento dell’autobomba presso l’officina di Orofino nella quale era entrato a bordo della Suzuki Vitara bianca di Urso, unica autovettura entrata nel locale dopo la 126 e che aveva fatto dire a Scarantino che a bordo di essa fosse stato trasportato l’esplosivo.*

*L’argomento che i primi giudici adottano per ritenere insufficiente la prova è il medesimo svolto in relazione alle posizioni esaminate nel paragrafo precedente: i riscontri sarebbero legati al fatto nella sua oggettività ma non avrebbero carattere individualizzante perché la posizione di Vernengo non sarebbe sufficientemente da essi distinta rispetto a qualunque altro possibile partecipante.*

*Secondo la Corte di primo grado non vi sarebbero riferimenti diretti o indiretti al Vernengo come partecipante alla strage da parte di altri collaboratori di giustizia né elementi individualizzanti di natura diversa.*

*La circostanza dell’effettiva disponibilità da parte del Vernengo di un’autovettura del tipo di quella indicata da Scarantino, alla guida della quale Vernengo era entrato nell’autocarrozzeria di Orofino, non sarebbe sufficiente e non avrebbe carattere individualizzante perché comunque elemento rientrante nella sfera di conoscenza di Scarantino.*

*Non possiederebbe detto carattere neppure l’accertata appartenenza del Vernengo alla famiglia mafiosa della Guadagna, la vicinanza e la stretta comunanza di interessi criminali tra la sua famiglia di sangue e Pietro Aglieri e Carlo Greco e la partecipazione con costoro a traffici illeciti, trattandosi di elementi logici, insufficienti a costituire riscontro.*

*La Corte ha, anche in questo caso, sottovalutato e trascurato la massa degli elementi di riscontro che l’istruttoria ha permesso di raccogliere che fanno di Cosimo Vernengo non un qualsiasi uomo d’onore della Guadagna, “fungibile” come collaboratore di Pietro Aglieri con qualsiasi altro “picciotto” ma un personaggio unico ed insostituibile per partecipare ad un’impresa complessa e difficile come quella affidata e realizzata da Aglieri Greco e Graviano...*

*Il p.m. appellante individua nelle dichiarazioni di Andriotta, di Gaetano Costa e nella circostanza della Suzuki Vitara, autovettura nell’effettiva disponibilità del Vernengo, dallo stesso introdotta nell’autocarrozzeria di Orofino, il riscontro individualizzante alle dichiarazioni di Scarantino...*

*Francesco Andriotta ha indicato Cosimo Vernengo come una delle persone che Scarantino gli aveva segnalato come partecipante alla strage. In effetti dalla deposizione di Andriotta risulta che tra i pochissimi nomi di uomini del mandamento della Guadagna e di Brancaccio che Scarantino aveva indicato ad Andriotta come partecipi alla strage vi era stato quello di Vernengo.*

il delitto di strage.

La sentenza di secondo grado fu confermata dalla **Cassazione con sentenza del 3 luglio 2003** depositata il 12.03.2004 <sup>105</sup>.

La S.C. nel validare il ragionamento della Corte d'Assise d'Appello dedicò un' ampia digressione alla attendibilità di Scarantino (cfr. pagg. 54 -59) affermando l'esistenza sia di quella soggettiva che

---

*Fino al momento delle confidenze con Andriotta, Scarantino aveva fatto solo i nomi di Aglieri e Profeta. Parlando della riunione Scarantino era stato estremamente riservato nell'indicare i nomi dei partecipanti: non aveva parlato di Greco, Graviano, Tinnirello Tagliavia e tanto meno aveva parlato del gruppo degli uomini di seconda fila del suo mandamento che avevano svolto le attività ausiliarie di cui parlerà al momento della collaborazione.*

*Aveva fatto un solo nome nitido, netto: Cosimo Vernengo.*

*Andriotta ripeterà più volte con sicurezza in sede di esame che Cosimo Vernengo, secondo Scarantino, aveva partecipato alla strage. Questa indicazione non sembra casuale e non ha il significato generico di una mera anticipazione del discorso di Scarantino, ragion per cui essa altro non debba considerarsi che una semplice conferma di un patrimonio conoscitivo che è pur sempre quello di Scarantino, perché in materia di riscontri individualizzanti non si cerca una "seconda" prova che affianchi la chiamata in correità ma semplicemente elementi di conferma che si riferiscano al chiamato e che servono soltanto a rendere sicura, sulla base di dati introdotti da una fonte probatoria diversa, l'originaria chiamata in correità. Nel caso specifico di Andriotta, oltre tutto, ed il rilievo non è sfuggito al Procuratore Generale appellante, non ci si trova di fronte ad un imputato di reato connesso o collegato ma di un vero e proprio testimone per la cui attendibilità non sono richiesti riscontri esterni ma solo riscontri alla attendibilità intrinseca, vaglio che l'Andriotta ha ampiamente superato. Oltretutto la testimonianza 'de relato' di Andriotta è stata pienamente confermata dalla fonte diretta.....*

*In questo quadro probatorio coerente e logico anche la precisa indicazione di Scarantino proprio al tipo di autovettura con la quale Cosimo Vernengo accedette al garage di Orofino, un fuoristrada Suzuki Vitara bianco, non è generico e indeterminato, come hanno ritenuto i primi giudici, anche perché quell'autovettura non era solitamente usata da Vernengo, era l'autovettura della sorella di Urso che, per quanto fosse usata anche da Urso e quindi da Cosimo Vernengo, non era l'autovettura che lo stesso era solito usare, tant'è vero che il Vernengo il 22 luglio del 1992, fu fermato e controllato dalla polizia ( teste Ricciardi ) a bordo di un altro fuoristrada, un Nissan grigio intestato alla ditta del cantiere navale Ammiraglio di cui Vernengo era titolare e di cui aveva la diretta immediata e continua disponibilità. La scelta di utilizzare quel giorno il veicolo Suzuki della sorella di Urso non può ritenersi quindi casuale.*

*Scarantino, dunque, non vede Cosimo Vernengo entrare nel garage di Orofino con una delle sue solite autovetture ma con*

*un fuoristrada che, per quanto nell'effettiva sua disponibilità (essendone stata riscontrata l'esistenza - indagini del teste Ricerca che ha individuato una vettura di quella specie intestata al tempo alla società di Urso Elvira - e la disponibilità da parte del Vernengo per ammissione degli A stessi testi a discarico Fiorellino e Romano) non era solito utilizzare per i suoi affari anche perché appartenente ad altra persona.*

*Anche qui allora si tratta di una scelta collegata al tipo di servizio che con quell'autoveicolo veniva ad essere svolto.*

*Un modo per non dare nell'occhio, per passare inosservati per non utilizzare per una missione rischiosa un'autovettura sulla quale la polizia potesse agevolmente riconoscerlo.*

*E' allora evidente che l'indicazione di Scarantino costituisce anche in questo caso un riscontro individualizzante perché il collaboratore ha indicato con esattezza non una vettura tra quelle appartenente a Vernengo e allo stesso facilmente attribuibile ma una autovettura che egli in realtà utilizzava poco con la quale non era solito farsi vedere in giro, pur avendone la piena disponibilità, e che Scarantino non aveva in realtà alcuna speciale ragione di conoscere e di ricordare tra le tante che il Vernengo era solito utilizzare con più frequenza. Inoltre, il collaboratore indica proprio Vernengo e non altri come la persona che era entrata con la macchina nell'autocarrozzeria, ed essendo Vernengo la sola persona che alla luce delle precedenti acquisizioni poteva avere una buona ragione per accedere in quel locale in quel pomeriggio con un veicolo, e con un fuoristrada in particolare, ne segue che la conferma del particolare riferito da Scarantino svolge puntualmente la sua funzione di riscontro individualizzante.*

<sup>104</sup> Nel caso di Gaetano Murana le false propalazioni di Vincenzo Scarantino eran confermate dalle dichiarazioni di Calogero Pulci (poi rivelatosi parimenti un falso collaboratore come si vedrà nel prosieguo, v. par. 2.4).

<sup>105</sup> Sentenza nr. 948/2003 emessa in data 03-07-2003 dalla Corte di Cassazione Sez. V nel processo contro RIINA Salvatore + 14.

di quella oggettiva.

Con riferimento alla prima, per “*spiegarne logicamente la condotta processuale tortuosa*” fa riferimento alla necessità di tenere conto di “*fattori culturali familiari ed ambientali*” e “*delle contrapposte spinte psicologiche alle quali il collaborante era stato assoggettato*”, concludendo per una sostanziale attendibilità soggettiva di Scarantino che emerge da una “*strutturale incapacità di mentire credibilmente*”<sup>106</sup>.

---

<sup>106</sup> Si riporta per intero lo stralcio della sentenza nella parte ritenuta di interesse (v. pagg. 54-56):

“SCARANTINO Vincenzo racconta:

- che aveva partecipato ad una RIUNIONE nella villa di Calascibetta in cui si sarebbe trattato dell'attentato, in funzione operativa.

- che subito dopo aveva avuto incarico dal cognato Profeta di procurare un'autovettura di piccola cilindrata (e di una bombola di gas...); che da Candura aveva fatto rubare la Fiat 126 rossa di Valenti Pierina, tenuta provvisoriamente nei pressi della "porcilaia" di Valenti.

- che l'auto era stata poi trasportata, il venerdì pomeriggio, nei pressi del garage di Orofino ove era rimasta; il sabato mattina aveva assistito ad incontro, bar Badalamenti - Guadagna, tra Gaetano Scotto (Tanuzzo) e Cosimo Vernengo assieme a Natale Gambino; il primo aveva riferito che per l'intercettazione era tutto a posto. Il Tanuzzo era arrivato con auto, nel cui interno - durante l'incontro - era rimasto il fratello Pietro;

che sabato stesso la 126 spinta all'interno del garage Via Messina - Marine di Orofino per il caricamento, Scarantino con altri rimasto a sorvegliare la zona.

- che la domenica mattina l'auto, scortata sino a P.zza Leoni, ove le auto di scorta erano andate via e Scarantino aveva visto Aglieri ed altri che avevano preso in carico l'auto.

Nel primo interrogatorio 24.06.94 durante la detenzione a Pianosa, Scarantino indica i partecipanti alla riunione all'interno (Rima, Biondino, Aglieri, Greco, Profeta, Calascibetta, Graviano, Tinnirello, Tagliavia, senza i 4 collaboranti- sent. P. 1520) ed all'esterno della sala (Natale Gambino, Nino Gambino, La Mattina, Vernengo). Il secondo (29.06.94) ed il terzo (15.07.94) ripetono sostanzialmente il racconto, aggiungendo altri particolari.

La Corte di 1° grado riconosce attendibilità al collaborante per le dichiarazioni in tali interrogatori (solo piccole incongruenze nell'intento di nascondere la leggerezza per aver delegato a Caldura il furto) riscontrate da altri collaboratori parimenti attendibili.

Le dichiarazioni successive, a partire dall'interrogatorio del 6.9.94, sono ritenute, invece, inquinate da interventi esterni. In tale interrogatorio ed in quelli immediatamente successivi Scarantino aveva parlato di Di Matteo M. Santo, Cancemi S., La Barbera e Ganci R. come partecipanti alla riunione; ancora dopo aggiunge il nome di Brusca Giovanni.

Confermerà sempre, poi, la presenza dei 5.

All'esame dibattimentale (dal 7/8 marzo, 12/15 maggio '97) rende dichiarazioni che costituiscono la stratificazione delle precedenti su racconto mai modificato nell'iniziale struttura, anzi, secondo quanto motivato nella sentenza di primo grado, nello sforzo di superare incongruenze, contraddizioni imprecisioni (p. 222 e ss. 1° grado).

La ritrattazione al termine del dibattimento di primo grado il 15.09.98 è ritenuta platealmente inattendibile.

La sentenza impugnata, a seguito della rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale, a conclusione della quale il collaborante ha ritrattato la ritrattazione del 15.09.98, rivaluta globalmente le dichiarazioni di Scarantino in relazione ad attendibilità personale e credibilità del racconto.

Quanto al punto nevralgico della chiamata in correità dei cinque (4 collaboranti e Ganci R. che avevano sempre negato la presenza), ritiene che non interferisca con le altre dichiarazioni ed applica il principio di valutazione frazionata.

Le critiche alla motivazione su attendibilità soggettiva, che scadono nella censura di merito quando fanno riferimento a produzioni documentali dalle quali sarebbe possibile trarre argomenti contrari al positivo accertamento dei criteri che ne costituiscono i sintomi, vanno rigettati.

La sentenza inquadra il tema in una complessa motivazione, sulla personalità di Scarantino anche in relazione a fattori culturali familiari ed ambientali, che anzitutto supera la questione sulla dispensa dal servizio militare e poi tiene conto delle contrapposte spinte psicologiche alle quali il collaborante era stato assoggettato per spiegarne logicamente la condotta processuale tortuosa.

Con riferimento alla seconda, si esclude che l'attendibilità delle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo sia stata minata da manipolazioni o indottrinamenti.

Si riporta lo stralcio della sentenza per la parte di interesse (v. pagg. 56-57):

*“L'altro binario sul quale si muovono le censure dei ricorrenti è quello dell'attendibilità delle dichiarazioni, con particolare riferimento all'inquinamento derivante da manipolazione indottrinamento.*

*I ricorrenti sostengono, infatti, le seguenti ragioni di inattendibilità per mancanza di spontaneità, ignorate dalla sentenza nella parte in cui esclude l'inquinamento.*

*Scarantino era stato avvicinato, durante il periodo di protezione, solo dagli agenti del gruppo Falcone che non erano stati scelti secondo l'ordinario criterio della competenza territoriale con riferimento al luogo in cui il servizio di protezione veniva svolto.*

*Dopo l'esibizione dei verbali relativi ad attività istruttorie (interrogatori, confronti) con annotazioni marginali nonché del promemoria riassuntivo di chiose non di pugno di Scarantino, ritenuti non provenienti dal difensore del collaborante, la tesi difensiva di uno studio indotto (con particolare riferimento al teste Mattei), insufflato dalla Basile, acquistava spessore.*

*Sarebbero stati svalutati, sempre in relazione al profilo delle pressioni subite, i maltrattamenti nel carcere di Pianosa (dei quali aveva parlato ancora la Basile) ed il tentativo di suicidio.*

*La censura tende, in sostanza, ad una alternativa lettura di risultanze processuali sulla base delle quali l'impugnata sentenza ha costruito una trama motivazionale solida nel dare contezza dell'assenza d'inquinamento, pur senza negare anzi riconoscendo - espressamente o implicitamente - alcune delle circostanze fattuali dalle quali trae origine il motivo di ricorso ovvero escludendole motivatamente altre.*

*Invero, da contezza della provenienza dei documenti precisando come (assieme ad album fotografici ed i rilievi tecnici allegati) fossero stati prodotti al momento della ritrattazione dal nuovo difensore*

---

*Non esclude, tuttavia, la sostanziale attendibilità soggettiva siccome riesce a dare contezza di come essa emerga da una strutturale incapacità di mentire credibilmente, con riferimento specifico alla ritrattazione, anche se impone lo sforzo di discernere le dichiarazioni, passando così al diverso stadio dell'attendibilità intrinseca del racconto.*

*Qui, infatti, diventa possibile non solo distinguere le parti delle propalazioni in relazione alla rilevanza della falsità nel suo contesto ma applicare anche il principio di frazionabilità, per espungere quelle in cui il collaborante rivela uno specifico e prevalente interesse a non dire la verità.*

*Quanto ai racconti inerenti al passato criminoso del collaborante (vedi i vari delitti dei quali si è accusato o era comunque a conoscenza) occorre precisare la loro inerenza al criterio di conoscenza, che certamente influisce sul grado di generale attendibilità soggettiva. Ovviamente la ricostruzione di tali fatti in maniera differente, da come narrati dal collaborante e ritenuti motivatamente veritieri (sempre al limitato scopo di rafforzare l'attendibilità) dal giudice di merito, costituisce censura in punto di fatto non consentita in questa sede di legittimità.*

*Quanto all'episodio dell'incendio ai danni di Orazio Abate, oggetto di specifica censura, la sentenza impugnata riesce a dare una congrua motivazione sulla possibilità di un'alternativa lettura del susseguirsi degli avvenimenti, pervenendo alla conclusione che il fatto sia accaduto tra fine '91 inizio '92, non l'anno successivo durante la detenzione di Scarantino sì da rivelare il mendacio consapevole (p. 1525 e ss.).*

*di fiducia (pag. 447).*

*Spiega l'origine delle annotazioni sui verbali di interrogatorio, quali mero sussidio strumentale finalizzato alla richiesta di colloquio con il difensore senza alcuna influenza sull'autodeterminazione di Scarantino, poiché' era lo stesso collaborante che chiedeva a Mattei (riscontro di Ribaudò) di leggere i verbali e fare annotazioni circa le spiegazioni da chiedere al difensore, poi raggruppate nel promemoria. Analizza le varie annotazioni per rilevarne la assoluta inidoneità a sostenere la tesi difensiva dell'indottrinamento e la piena paternità di Scarantino.*

*Puntualizza la genesi del ruolo inquinante, assunto dalla Basile, nella reazione alla scelta di collaborazione da lei non condivisa (le accuse sull'indottrinamento avevano fatto seguito all'abbandono del coniuge) traendo argomento ulteriore dal contenuto di conversazione tra i coniugi in carcere. Utilizza le dichiarazioni di testimoni qualificati (vedi Dr. La Barbera e Dr. Bo) per motivare che le iniziative inquinanti provenivano dall'organizzazione maliosa, strumentalizzando moglie e parenti del collaborante.*

*Lo specifico motivo di illogicità denunciato dal Greco (la violenza morale - subita, secondo la sentenza, da parte del gruppo familiare per indurre il collaborante alla ritrattazione - striderebbe con la sua ferma rivendicazione di autonomia decisionale anche con la corda al collo ed escluderebbe l'affidabilità sotto il profilo della costanza) si risolve nella mancanza di specificità poiché' estrapola, dal contesto ben più ampio della motivazione sull'attendibilità, una frase assunta, per altro, come risultanza processuale non valutabile in questa sede.*

*Rientra marginalmente nel tema dell'attendibilità il riferimento del ricorrente Tagliavia alla tardiva (siccome in sede di ritrattazione della ritrattazione) e non controllata dichiarazione del collaborante che indica quale causa della ritrattazione la minaccia subita da parte del Tonino, mai segnalata al Servizio di Protezione, senza tuttavia consentirne la verifica. La sentenza, tuttavia, motiva congruamente, come si è visto, sull'origine dell'inquinamento da ambiente mafioso, sicché il dato di fatto rimane accertato, indipendentemente dalla utilizzabilità come riscontro generico”.*

*Inoltre, la S.C. si confrontò con una specifica ragione di inattendibilità delle dichiarazioni di Scarantino, individuata dalle difese nell'accusa (in ordine alla partecipazione alla riunione nella villa Calascibetta) contro i quattro collaboranti Di Matteo, La Barbera, Cancemi, Brusca nonché Ganci Raffaele, sulla quale egli aveva insistito, nonostante fosse stata nettamente smentita dagli interessati e non riscontrata da Andriotta, considerato come un “teste sicuramente attendibile”.*

*In proposito - dopo avere compiuto una serie di precisazioni volte a chiarire il reale contenuto del principio di scindibilità o frazionabilità applicato alla chiamata in correità - la Corte di Cassazione ebbe ad affermare che(v. pagg. 58-59): “l'impugnata sentenza dimostra, proprio sulla base del comportamento processuale di Scarantino le cui dichiarazioni sono divenute sempre più precise e*

*puntuali, l'inconsistenza dell'ipotesi sostenuta nella sentenza di primo grado (l'introduzione di elementi inquinanti al fine di rendersi inattendibile) e correttamente afferma la centralità del dibattito quale sede naturale dell'istruzione probatoria e dimostra, con congrua motivazione (pag. 1491 e ss.), che il contributo di Scarantino è credibile a prescindere dalla smentita da parte di Cancemi, Di Matteo, La Barbera e Brusca.*

*Invero, partendo dalla considerazione che l'attendibilità del narrato di Scarantino si gioca sulla sola parola dei collaboranti, avverte la necessità di un confronto tra le rispettive posizioni.*

*Da un tale esame, condotto mediante approfondite argomentazioni sui comportamenti processuali, lascia emergere motivatamente da una parte la fermezza sino in fondo dell'accusa (partecipazione alla riunione), pure nella consapevolezza del rischio di non essere creduto, e dall'altra la coerente ipotesi di una partecipazione di Cancemi e Gangi (in quanto incaricati di un segmento dell'esecuzione) pur nella perplessità a ritenere la presenza degli altri, e nella difficoltà (anche per mancanza di spiegazioni da parte degli accusati) ad individuare le ragioni che potrebbero giustificare loro posizione negativa.*

*Il cammino motivazionale, che prosegue utilizzando i dettagli delle risultanze in piena coerenza logica, porta alle seguenti conclusioni.*

*- Conferma l'erroneità dell'ipotesi avanzata dalla sentenza di primo grado in ordine alla volontaria introduzione -da parte di Scarantino- di elementi inquinanti per consentirsi una via di abbandono della collaborazione.*

*-Convincimento del collaborante di non essere un bugiardo e coerenza nella giustificazione del ritardo nel parlare dei cinque accusati.*

*-Impossibilità di qualificare falsa la chiamata e sua ininfluenza sulla globale attendibilità.*

*Ne consegue l'infondatezza delle censure volte a porre in dubbio la corretta applicazione del principio di scindibilità delle chiamate, che secondo la giurisprudenza rileva essenzialmente sulla mancanza di riscontri ma non vizia il positivo accertamento della attendibilità complessiva.*

*Vanno, poi, dichiarate inammissibili, siccome non specifiche, quelle censure che si fondano su singoli ed isolati punti della complessiva motivazione, senza incidere sul globale significato.*

*La questione circa la data della riunione indicata da Scarantino (prima indica 24/25giugno e poi 1763 fine giugno/ inizio luglio, infine attorno al 5 luglio, pag.1541 e ss.) e sua conciliabilità con le dichiarazioni del Ferrante (nota p. 950; la settimana prima della strage erano stati provati con Biondino i radiocomandi), trattata nei limiti in cui diviene oggetto di censura della motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni, è stata congruamente motivata con riferimento all'impreciso ricordo (pag.1541) ed all'immediatezza dell'aggiustamento (pag. 1543), in concomitanza con la sentita necessità di coprire in qualche modo l'imprudenza nell'affidamento dell'incarico a Candura.*

*Contrapporre una diversa ragione (adeguarsi alle dichiarazioni di Candura, che aveva iniziato la collaborazione prima), costituisce una valutazione di merito, per altro inidonea a raggiungere lo scopo (il mendacio in relazione alla stessa riunione)”*

## 2.3 Borsellino ter

In tale processo, benché fra gli imputati non figurassero quelli chiamati in correità da Scarantino, vennero in ogni caso analizzate e valutate in primo grado le dichiarazioni accusatorie dello stesso e, in ordine ad esse, la **Corte d'Assise con sentenza del 9 dicembre 1999** (dep. 09.03.2000)<sup>107</sup> concluse ritenendo espressamente che non se ne dovesse tenere alcun conto per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle responsabilità in ordine alla strage di via D'Amelio perché inattendibili intrinsecamente ed estrinsecamente.

La Corte d'Assise dedicò un intero capitolo alla “vicenda giudiziaria di Vincenzo Scarantino” (Parte Seconda Capitolo 3) che si ritiene di riportare ampiamente perché, con una trattazione analitica di ogni interrogatorio reso sino a quel momento dal falso collaboratore, e senza la necessità di procedere alla sua escussione, si individuaron – già nel marzo del 2000, quindi ben prima della pronuncia di appello del Borsellino bis – degli insuperabili punti di mancata tenuta dell’apporto dichiarativo di Scarantino già sotto il profilo della credibilità intrinseca del racconto.

### ***Paragrafo secondo: la "collaborazione" di Vincenzo SCARANTINO***

*In seguito, Vincenzo SCARANTINO venne trasferito al carcere di Pianosa. Qui, il 23.6.1994 per la prima volta egli chiese di parlare con il Pubblico Ministero di Caltanissetta, avendo deciso di collaborare con l’Autorità Giudiziaria. Il primo verbale delle sue dichiarazioni è del giorno successivo.*

*Di seguito viene riportato in sintesi il contenuto delle dichiarazioni rese dallo SCARANTINO in occasione di ciascun interrogatorio, ciò apparendo indispensabile per valutare la costanza delle sue asserzioni e la genuinità del suo apporto collaborativo. Inoltre, in taluni casi, appare indispensabile riportare per esteso e testualmente le dichiarazioni rese dallo SCARANTINO, per offrire nel modo più efficace e diretto possibile elementi di valutazione obiettiva delle dichiarazioni del "collaborante".*

*Alla sintesi di ciascun atto istruttorio seguiranno brevi osservazioni, anche in rapporto alla prospettazione patrocinata dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria finale in ordine alla*

---

<sup>107</sup> Sentenza nr. 23/1999 emessa il 09-12-1999 (dep. 09.03.2000) dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo contro Agate Mariano + 26 .

La Corte condannava quali mandanti, nella qualità di componenti la Commissione Provinciale , Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Graviano Filippo, La Barbera Michelangelo, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Provenzano Bernardo.

Ganci Raffaele veniva condannato nella duplice veste di mandante ed esecutore materiale. Biondo Salvatore, (cl 1955), Cannella Cristofaro e Ganci Domenico e Ganci Stefano quali esecutori. Venivano, inoltre, condannati quali mandanti, nella veste di componenti la Commissione Regionale, Madonia Giuseppe e Santapaola Benedetto.



*credibilità dello SCARANTINO e al valore delle sue dichiarazioni per la ricostruzione dei fatti.*

***Interrogatorio del 24.6.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dalla dott.ssa Ilda BOCCASSINI e dal dott. Carmelo PETRALIA e al dirigente della Polizia di Stato dott. Arnaldo LA BARBERA.***<sup>108</sup>

*Vincenzo SCARANTINO ha detto di essere "uomo d'onore" e di essere stato "combinato" circa due anni prima di venire arrestato; la sua affiliazione venne tenuta riservata, per ragioni di cautela.*

*P.M.: Precisi quando è stato combinato chi era presente e che cosa è avvenuto.*

*SCARANTINO: Due anni prima del mio arresto c'era Pietro AGLIERI, Carlo GRECO, Pino LA MATTINA, Natale GAMBINO, mio cognato Salvatore PROFETA, Pinuzzo GAMBINO, eh... Tanino... MORANA... c'era pure, poi chi c'era? E altri che non mi ricordo, in questo momento non mi ricordo... eh... siamo andati nella sala di Pasquale TRANCHINA, in via Villagrazia, in una sala, ed abbiamo fatto una cerimonia, abbiamo mangiato, 'Enzino è uomo d'onore, Enzino è uomo d'onore'... tutte queste cose... dopo abbiamo finito di mangiare, ci siamo baciati tutti, auguri, auguri, auguri e ce ne siamo andati dalla sala ed io, diciamo, ero uomo d'onore!*

*(...)*

*SCARANTINO: Poi abbiamo finito di mangiare siamo andati via, ognuno per i fatti suoi, e a me m'hanno messo 'riservato' per non essere a occhio della polizia e degli altri uomini d'onore al di fuori della famiglia, non mi presentavano a nessuno, ero uno riservato che andavo negli appuntamenti che faceva Pietro AGLIERI con mio cognato, per decidere sugli omicidi e di altre cose...*

*Intorno al 24 giugno 1992 - non ha ricordato il giorno esatto, ma comunque la strage di Capaci era già avvenuta - Salvatore PROFETA gli chiese di accompagnarlo alla villa di Giuseppe CALASCIBETTA, ove trovarono il padrone di casa, Pietro AGLIERI, Pinuzzo LA MATTINA, Natale GAMBINO, Carlo GRECO, Giuseppe SALEMI; poi gli venne chiesto di andare a prendere Renzo TINNIRELLO e così fece, accompagnandolo alla villa; erano presenti anche Ciccio TAGLIAVIA, Salvatore RIINA e Giuseppe GRAVIANO.*

*Fu quella la prima volta in cui vide Salvatore RIINA, del quale in precedenza aveva solo sentito parlare: non vi fu una presentazione, ma ugualmente egli comprese che si trattasse del RUNA; questi poi era accompagnato da BIONDINO - o forse da "Ciccio GANCI" -, a bordo di una Fiat "126" bianca.*

---

<sup>108</sup> Erano altresì presenti il difensore di Scarantino dell'epoca (Avv. Luigi Li Gotti) nominato nell'occorrenza nonché l'agente della Polizia di Stato Giacalone Gaspare.

*P.M.: Ma... chi le ha detto che quella persona che è arrivata era Salvatore RIINA?*

*SCARANTINO: Ma si sapeva che era Salvatore RUNA 'u' zu'Totò'. P.M.: Quando poi... è stato arrestato RIINA e lì vedendo le sue fotografie...*

*SCARANTINO: Sì... l'ho conosciuto, per questo ho fatto casino a Busto Arsizio... perché l'ho conosciuto che era lui e non volevo che mi chiedessero se lo conoscevo o non lo conoscevo... però io lo conoscevo che era lui, Totò RUNA... l'ho visto là, alla villa.*

*(...)*

*P.M.: Senta, RIINA Salvatore com'è arrivato alla villa di CALASCIBETTA?*

*SCARANTINO: Con una "126" bianca, che era... però non mi ricordo, ma penso che è BIONDINO, o BIONDINO o Ciccio GANCI, ma sicuramente è BIONDINO, non ricordo bene.*

*P.M.: Cioè vuol dire che RIINA era accompagnato da BIONDINO Salvatore?*

*SCARANTINO: Sì, sì.*

*Lo SCARANTINO ha poi descritto il giardino e l'interno della villa del CALASCIBETTA. Quando la riunione era in corso ha potuto sentire che i presenti dicevano che occorreva ammazzare BORSELLINO e che occorreva fare attenzione che non rimanesse vivo, come stava per accadere per FALCONE, che per poco non era riuscito a scampare alla morte; fu lo stesso Salvatore RIINA a ribadire che BORSELLINO doveva venire ucciso. Ha detto poi SCARANTINO che, per educazione, lui e Pino LA MATTINA uscirono ed aspettarono fuori dal salone dove era in corso la riunione. Terminata la riunione, il cognato Salvatore PROFETA gli affidò un incarico di fiducia.*

*SCARANTINO: ... siamo rimasti quelli della borgata, io, Pietro AGLIERI, Pino LA MATTINA, Natale GAMBINO, mio cognato, Peppuccio CALASCIBETTA che lo chiamano 'kalashnikov', Carlo GRECO e... mio cognato... 'insomma, si deve capitare una bombola d'ossigeno', dice, 'così neanche facciamo trovare le bucce, non si deve trovare completamente niente', dice, 'Enzino, vai con Peppuccio, là sotto da Peppuccio il fabbro', in corso dei Mille, siccome lo conosco, ci siamo più amici io e Peppuccio CALASCIBETTA con questo 'Peppuccio il Romano' e siamo andati in questa fabbrica dove c'è, vendono acido, tutti questi prodotti tossici...*

*P.M.: E scusi, tutti questi prodotti tossici tra cui l'acido, la fabbrica è di Peppuccio FERRARA?*

*Va rilevato per inciso che, fino a quel momento, lo SCARANTINO non aveva ancora citato il cognome del venditore di "bombole", che viene così involontariamente suggerito dall'interrogante.*

*SCARANTINO: No, è dell'amante... (...) siamo andati da questo Peppuccio, gli ho detto..., con un*

*bigliettino, mi hanno dato un bigliettino, non lo so, non mi ricordo la bombola come si chiamava, però "C" tipo che c'è la "C".. è un nome un po' dimenticato, però dice che una bombola potente, potentissima, è un prodotto potentissimo, non ci vuole né... né niente, non ci vuole... questa è una bombola potentissima...*

*Ha proseguito assicurando che il venditore di bombole aveva promesso loro di informarsi se avrebbe potuto acquistare a sua volta la bombola dal fabbricante senza registrazione e senza rilascio di fattura; in seguito, il "Peppuccio" fece sapere che la risposta era stata negativa perché, non disponendo di un'analoga bombola vuota da consegnare in cambio, per vendergliene una il fabbricante avrebbe dovuto registrare il suo nome.*

*SCARANTINO: E poi è ritornato Peppuccio e ha detto 'Enzino, digli a Peppuccio che sono andato là e là ci vuole il mio nome, gli devo portare il vuoto, il vuoto dove ce l'ho! E poi come glielo metto il mio nome in una bombola di questo genere, come posso rischiare di mettere il mio nome!?' Gli ho detto Va be', Peppuccio', ora ah, dice, 'diglielo a Peppuccio, queste bombole si possono andare a rubare, dove c'è la villa di Pietro AGLI E PI, di fronte stanno facendo una metropolitana, non ricordo bene, se è una stazione, non ricordo bene, dice che con questo ossigeno vi tagliano i binari, si può andare a rubare là, se vuoi la possiamo andare a rubare...*

*Va notato qui per inciso che, da come SCARANTINO ha riferito la risposta, pare che il fabbro venditore di bombole fosse consapevole dello scopo per il quale gli era stata chiesta la fornitura della bombola e, dunque, del rischio al quale egli sarebbe andato incontro qualora glie l'avesse venduta; invero, è lo stesso SCARANTINO ad ammettere che la sua "famiglia" si riforniva abitualmente dallo stesso Peppuccio dell'acido necessario per sciogliere i cadaveri e che questi ne era consapevole; significa, perciò, che la vendita della bombola avrebbe comportato un rischio ben maggiore di quello che poteva comportare il coinvolgimento in un fatto illecito quale la distruzione di un cadavere.*

*Anche a ritenere veritiero il racconto di SCARANTINO, è del tutto inverosimile che il venditore di bombole fosse stato messo realmente al corrente della destinazione finale della bombola.*

*SCARANTINO ha proseguito dicendo che Salvatore PROFETA gli disse di lasciar perdere la questione della bombola, cioè che non se ne faceva nulla; però ha aggiunto che - vista la potenza dell'esplosione che si era verificata in via D'Amelio - a suo giudizio sicuramente era stata usata una bombola di quel tipo e, poiché a lui non era stato chiesto di andare a rubarla, sicuramente ci erano andati Natale GAMBINO, Nino GAMBINO, Tanino MORANA e "Peppuccio il fabbro".*

*Furono il cognato Salvatore PROFETA e Giuseppe CALASCIBETTA a commissionargli il furto di*

*un'auto di piccola cilindrata.*

*SCARANTINO: ... mio cognato e Peppuccio "CALASCIBETTA mi hanno detto "Si deve andare a fare una macchina piccola, di cilindrata piccola', gli ho detto Va be', la macchina la vado a fare io, una 126' gli ho detto, 'porto una 126' però io già la 126 ce l'avevo, me l'ha portata CANDURA e VALENTI che gli ho dato 150.000 più gli davo la droga, gli davo buste di droga e questa macchina non è che io l'ho presa per andare a fare la strage, l'ho presa così, per farla aggiustare, per fare cambiare i pezzi e l'ho messa là sotto al fiume, accanto al magazzino di Ciccio TOMASELLO... (...) L'indomani gli ho detto 'La 126 l'ho fatto, la 126 l'ho fatto' e due giorni, tre giorni prima è venuto Cosimo VERNENGO e Tanino, gliel'ha detto mio cognato e Peppuccio 'prendiamo questa 126 e la portiamo in via Messina Marine', non subito nel garage di Giuseppe OROFINO, l'abbiamo messo in via Messina Marine posteggiata normale.*

*In seguito, nel pomeriggio del sabato precedente la strage la "126" venne portata da Giuseppe OROFINO nel proprio garage; c'erano Francesco TAGLIAVIA, Cosimo VERNENGO e Franco URSO (genere di Pietro VERNENGO, di professione elettricista). Mentre costoro allestivano l'autobomba, allo SCARANTINO e ad altri venne affidato l'incarico di vigilare all'esterno.*

*SCARANTINO: ... e io, Tanino e Natale giravamo con il peugeottino là, sempre in via Messina Marine se vedevamo sbirri, li dovevamo avvisare o gli si sparava o... avevamo le pistole-addosso...*

*Ha proseguito SCARANTINO riferendo che la mattina del sabato precedente la strage egli ebbe occasione di apprendere che era stata fatta una intercettazione telefonica al magistrato.*

*P.M.: Perché si è deciso di fare sabato, di imbottire la macchina e domenica portarla in via D'Amelio? Si era saputo che era quello...?*

*SCARANTINO: C'è stato... che è venuto, c'era, eravamo nel bar, bar BADALAMENTI alla Guadagna... ed è venuto un ragazzo, una persona, lo chiamano 'Tanuzzo', non mi ricordo bene, e c'ero io, Natale GAMBINO, Cosimo ed è arrivata questa persona, giovane, per parlare con Natale o con Cosimo... dice... 'Mio fratello il lavoro lo ha fatto bello sistemato' ed io per educazione sono entrato nel bar a prendere il caffè ed ho lasciato loro che parlavano e dopo dice 'Min... stavolta ce lo inculiamo' ha detto Natale... dice 'Stavolta lo fottiamo, c'è cascato con l'intercettazione del telefono, stavolta ce*

*lo inculiamo', dopo io me ne sono andato, è venuto lui il sabato mattina, io me ne sono andato per i*

*fatti miei...*

*La mattina della domenica egli partecipò alla "scorta" della "126", che venne portata sul luogo dell'attentato; SCARANTINO era a bordo della propria Renault "19", c'erano anche Pino LA MATTINA con la sua Fiat "127" bianca, Natale GAMBINO con la sua "126", Tanino MORANA con la "127" azzurra; là "126" che doveva esplodere era guidata da Renzo TINNIRELLO.*

*SCARANTINO: Pietro AGLIERI aspettava ai 'Leoni', siamo arrivati ai 'Leoni' e ci hanno fatto segnale che noi potevamo andarcene, questa macchina non l'avevano portata subito in via D'Amelio, o l'hanno messa in un garage o in qualche box da quelle parti, non sono sicuro se questo Peppuccio CONTORNO ha il box, perché abita in quelle vie, di viale Lazio, abita in queste vie, noi ce ne siamo andati, io me ne sono andato per i fatti miei...*

*Sul posto, con la "autobomba", rimasero Renzo TINNIRELLO, Pietro AGLIERI e Francesco TAGLIAVIA. Erano circa le 7.30 quando egli li lasciò e se ne andò; più tardi al bar incontrò il cognato, al quale disse che era tutto a posto; più tardi, verso le 10.30-11 ebbe occasione di assistere ad una rissa in chiesa.*

*Apprese in strada, poco dopo le 17, che BORSELLINO era stato ucciso; salì allora a casa del cognato, che era intento a guardare la televisione.*

*SCARANTINO ha proseguito dicendo che a premere il telecomando in via D'Amelio erano stati Renzo TINNIRELLO, Pietro AGLIERI e Francesco TAGLIAVIA: non ha chiarito però come lo apprese, limitandosi a riferire che Natale GAMBINO gli disse che in via D'Amelio "ci sono andati tre con le corna d'acciaio".*

*Dunque, lo SCARANTINO non ha riferito fatti percepiti direttamente, giacché prima aveva detto di essersi allontanato dalla "126", lasciando quelle tre persone con l'auto: è dunque probabile che si tratti di una semplice deduzione dello SCARANTINO, visto che le persone indicate sono proprio quelle che vide rimanere vicino all'autobomba quando egli se ne allontanò.*

*Poi SCARANTINO ha ribadito di avere commissionato il furto della "126" al CANDURA prima della riunione in cui si sarebbe decisa l'uccisione di Paolo BORSELLINO e che, quando suo cognato gli chiese di rubare un'auto piccola, egli già disponeva di quella "126" ma non lo disse, invece promise che ne avrebbe procurata una quanto prima, per fare bella figura.*

*Il CANDURA un giorno di pomeriggio gli consegnò alla Guadagna la "126" rubata; egli la parcheggiò per la strada, ma poiché gli pareva che fosse troppo in vista poi la spostò vicino al fiume Oreto, vicino al garage di Ciccio TOMASELLO.*

*Lo SCARANTINO ha poi ribadito che, dai discorsi fatti con Natale GAMBINO e Giuseppe CALASCIBETTA e anche dall'entità dello scoppio verificatosi in via D'Amelio egli comprese che era stata adoperata una bombola.*

*P.M.: ... lei sa per certo che poi la bombola è stata recuperata e quindi è stata messa sulla autovettura che è servita come autobomba, è sicuro di questo?*

*SCARANTINO: Questa bombola si cercava, si cercava di averla perché con l'esplosivo non è che poteva fare questo danno, l'unico modo di non lasciare tracce... della 126... l'unico modo era questa bombola...*

*P.M.: Ma lei sa se poi l'hanno, lei ha la certezza... qualcuno le ha detto che poi la bombola è stata trovata, oppure...?*

*SCARANTINO: No... non è che ho la certezza che poi la bombola l'hanno trovata... ma come ne parlavano... Natale, Peppuccio, ne parlavano come se ce l'avessero messa, Peppuccio... andava e veniva...*

*P.M.: Peppuccio chi intende?*

*SCARANTINO: Calascibetta... (...)*

*P.M.: Senta... lei sa... che tipo di esplosivo... è stato usato?*

*SCARANTINO: No, no.*

*P.M.: Sa dove è stato procurato?*

*SCARANTINO: Ma io penso... che l'ha, portato Cosimo VERNENGO, perché ho visto arrivare Cosimo VERNENGO con una Jeep, però ho visto che è entrato a marcia indietro nel garage di OROFINO.*

*P.M.: Quindi il sabato pomeriggio?*

*SCARANTINO: Sì.*

*Il passo appena riportato appare estremamente eloquente. Lo SCARANTINO palesa una incompetenza assoluta in materia di esplosivi, mostrando di ritenere che l'esplosione di una "bombola" faccia un danno molto maggiore di quello che si potrebbe provocare con un comune esplosivo. Ma è evidente anche che lo SCARANTINO non sa nulla circa le modalità di confezione della carica esplosiva utilizzata in via D'Amelio.*

*Pertanto, il tenore delle risposte fornite fino a quel momento non giustificava affatto la domanda posta dal Pubblico Ministero sul tipo di "esplosivo" impiegato in via D'Amelio; ancor meno giustificate appaiono le ulteriori domande poste sull'argomento, a loro volta non giustificate dalla prima risposta - negativa - fornita al riguardo dallo SCARANTINO, l'unica genuina e coerente con*

le precedenti. Le successive risposte appaiono indubbiamente influenzate dall'interrogante, anche perché non è affatto chiaro come possa lo SCARANTINO ricollegare razionalmente la venuta del VERNENGO nell'officina dell'OROFINO con l'impiego dell'esplosivo.

In ogni caso, lo SCARANTINO, anziché persistere nella propria convinzione riguardo all'uso esclusivo di una bombola per l'attentato di via D'Amelio, ha colto al volo il pensiero del l'interrogante e ha iniziato a rispondere sulla quella falsariga.

Lo SCARANTINO ha poi aggiunto che alla "126" vennero sostituite le targhe, ma non ha saputo precisare dove vennero prese quelle che vi vennero montate; la domenica mattina fu Pietro AGLIERI a prelevare l'auto dall'officina di OROFINO e a condurla ai "Leoni"; inoltre, la domenica mattina Renzo TINNIRELLO suggerì all'OROFINO di rompere il lucchetto che chiudeva il portone.

Va rilevato però che poco prima lo SCARANTINO aveva detto che Pietro AGLIERI la mattina di domenica 19 luglio attese il corteo delle auto ai "Leoni" e che la "126" era stata condotta fin lì dal TINNIRELLO.

In conclusione, va detto che le dichiarazioni dello SCARANTINO in ordine al furto della "126" usata per la strage sono in netto contrasto con l'epoca del furto risultante dalla denuncia sporta da Pietrina VALENTI, secondo la quale l'auto le fu rubata nella notte tra il 9 e il 10 luglio: dunque, lo SCARANTINO non poteva averla già ricevuta dal CANDURA prima della riunione alla villa di CALASCIBETTA, collocata intorno al 26 giugno.

**Interrogatorio del 29.6.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Giovanni TINEBRA, dott.ssa Ilda BOCCASSINI, dott. Carmelo PETRALIA, dott. Roberto SAIEVA, nonché al dott. Arnaldo LA BARBERA<sup>109</sup>.**

SCARANTINO ha dichiarato di confermare integralmente quanto dichiarato il 24.6.1994.

Ha precisato che la riunione nella villa di CALASCIBETTA in cui venne decisa l'eliminazione del magistrato si colloca tra la fine di giugno e i primi di luglio e vi presero parte, oltre i soggetti già nominati, anche tre o quattro persone di cui non conosce i nomi.

Ha riferito che dopo quella riunione egli venne incaricato di acquistare una bombola di una sostanza dotata di enorme potere distruttivo, capace da sola di "far saltare una montagna"; il nome della sostanza "... era stato scritto in un biglietto da Pietro AGLIERI e ricordo che era un nome complicato nel quale ricorrevano delle 'C' o delle "K"; il ROMANO però obiettò che era difficilissimo trovare una bombola con quel tipo di sostanza.

---

<sup>109</sup> Erano altresì presenti il difensore di Scarantino dell'epoca (Avv. Luigi Li Gotti), nonché il Brigadiere Fenu Giandomenico.

*Ha poi ricostruito in termini differenti, rispetto all'interrogatorio precedente, quanto seguì alla riunione nella villa di CALASCIBETTA.*

*SCARANTINO: ...subito dopo la riunione, Pietro AGLIERI, PROFETA e CALASCIBETTA mi avevano incaricato di occuparmi, oltre che del reperimento della bombola, anche del reperimento di una macchina di piccole dimensioni che, ovviamente, doveva essere utilizzata come autobomba. Io feci finta di dimenticarmene sul momento poiché non avevo intenzione di occuparmi del furto della macchina e d'altronde il problema della bombola era il più urgente. Dopo tre o quattro giorni dall'ultimo incontro con Peppuccio il fabbro, però, mio cognato e Peppuccio CALASCIBETTA mi ricordarono che bisognava procurare una macchina possibilmente piccola. Dovetti quindi procurarla e per mia fortuna ne avevo già una a disposizione; si trattava di una 126 procuratami da CANDURA con le modalità che ho già riferito. Preciso altresì che quando portai la 126 in via Messina Marine lasciandola ivi posteggiata era il venerdì precedente la strage e che erano passati circa 7 giorni dal momento in cui l'avevo messa accanto al magazzino di Ciccio TOMASELLO...*

*La versione dei fatti fornita da SCARANTINO contrasta ancora con quanto risulta dalla denuncia di furto sporta dalla proprietaria della "126": però, con le precisazioni appena fatte il contrasto è meno stridente, giacché l'epoca della riunione viene spostata in avanti, mentre l'epoca del furto dell'auto si avvicina decisamente a quella dichiarata nella denuncia, perché lo SCARANTINO ha detto di avere avuto l'auto a disposizione già sette giorni prima di venerdì 17 luglio.*

*Dopo avere aggiunto che nell'officina dell'OROFINO durante il lavoro di preparazione della "126" era presente anche Giuseppe GRAVIANO, lo SCARANTINO ha visionato un album fotografico, nel quale - fra le altre - ha riconosciuto la persona già indicata come Tanuzzo e che davanti al bar BADALAMENTI parlò dell'intercettazione abusiva fatta dal fratello: l'effigie indicata è quella di Gaetano SCOTTO; ha poi riconosciuto una persona indicandola come fratello del Tanuzzo, corrispondente a Pietro SCOTTO.*

*Non ha però riconosciuto l'effigie di Giuseppe GRAVIANO, né quella di Giuseppe CALASCIBETTA.*

***Interrogatorio del 15.7.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dalla dott.ssa Ilda BOCCASSINI e al dott. Arnaldo LA BARBERA<sup>110</sup>.***

*SCARANTINO ha precisato di non ricordare ancora i nomi di tre o quattro persone che intervennero, insieme a quelle già indicate, alla riunione tenutasi nella villa del CALASCIBETTA. Costoro però*

---

<sup>110</sup> Erano altresì presenti il difensore di Scarantino dell'epoca (Avv. Luigi Li Gotti) nonché l'agente della Polizia di Stato Giacalone Gaspare.



*erano persone che non aveva mai visto prima e che mai rivide in seguito; si trattava di persone mature, che avrebbe saputo riconoscere in fotografia.*

*Nel bigliettino che gli diede AGLIERI per comprare la bombola era scritta "... almeno per me una parola molto complicata", c'erano le lettere C, L e K.*

*Ha proseguito aggiungendo che aveva utilizzato per l'attentato a BORSELLINO l'auto che gli aveva procurato il CANDURA perché era convinto che questa sarebbe stata disintegrata dall'esplosione e che perciò non vi sarebbe stato alcun rischio che si potesse risalire a lui; inoltre, quando il CANDURA gli consegnò la "126", egli era in compagnia di Salvatore TOMASELLO inteso "Totò", che si mise lui alla guida dell'autovettura, portandola nel posto già indicato, mentre egli lo seguì a bordo del proprio motorino.*

*Allo SCARANTINO è stato poi sottoposto un album fotografico; ha riconosciuto l'effigie di Giuseppe CALASCIBETTA; invece, non ha riconosciuto Giuseppe GRAVIANO, ma ha precisato che la persona che egli conobbe per Giuseppe GRAVIANO appariva molto più giovane di quella ritratta nella fotografia.*

***Interrogatorio del 28.7.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dalla dott.ssa Ilda BOCCASSINI, dott.- Roberto SAIEVA e al dott. Vincenzo RICCIARDI<sup>111</sup>.***

*Visionando un ulteriore album fotografico lo SCARANTINO ha riconosciuto l'effigie di Giuseppe GRAVIANO. Ha poi precisato di essersi sbagliato nel dire che questi era presente alla preparazione della "autobomba", perché lo aveva visto unicamente alla riunione nella villa del CALASCIBETTA.*

***Interrogatorio del 11.8.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Giovanni TINEBRA, dott.ssa Anna Maria PALMA e dott. Carmelo PETRALIA<sup>112</sup>.***

---

<sup>111</sup> Erano altresì presenti il difensore di Scarantino dell'epoca (Avv. Luigi Li Gotti) che poi si allontanerà, nonché l'agente della Polizia di Stato Paciolla Cinzia.

<sup>112</sup> Erano altresì presenti l'agente della Polizia di Stato Pasqual Moreno e il difensore di Scarantino dell'epoca Avv. Luigi Li Gotti (intervenuto dieci minuti dopo l'inizio dell'atto istruttorio e allontanatosi alle ore 14:00).

Per completezza, merita di essere segnalato come l'Avv. Li Gotti escusso nell'odierno dibattimento ha escluso di essere stato avvertito del fatto che l'interrogatorio in parola si sarebbe protratto anche nel pomeriggio e nel giorno immediatamente successivo:

PUBBLICO MINISTERO - *..le è stato chiesto dell'interrogatorio dell'11 agosto del... perdoni, 11 agosto del'94 a Jesolo, anche qua quello che le chiedo è se lei ha memoria di aver presenziato a tutto l'atto istruttorio, visto anche, diciamo, la circostanza particolare, perché se non ho capito male, poi, lei il giorno dopo si sente male, ha dei problemi di salute.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Sì, a quell'atto istruttorio ho partecipato a tutto, non ricordo di essermi allontanato.*

PUBBLICO MINISTERO - *Glielo chiedo...*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Però, ovviamente, quando ho finito l'atto istruttorio io mi sono allontanato (fuori microfono)*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma lei si allontana come? Cioè, lei come va a Jesolo e come torna da Jesolo?*

---

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Ma io sono andato... sono andato da La Thuile a Milano, e da Milano la mattina presto sono andato con un treno a Venezia, e da Venezia con un taxi a Jesolo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Okay. Quindi, diciamo uno spostamento...*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *E poi con uno stesso mezzo...*

PUBBLICO MINISTERO - *...ad orario programmato, perché prende il treno?*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Sì, certo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. Glielo dico perché, sempre da questo verbale, e questo sempre perché risulti anche nella trascrizione di questo esame, viene dato atto che alle 14:00 si sospende, a proposito di sospensioni, e rinviato alle 14:30, alla ripresa dell'interrogatorio, alle 14:45, si dava atto che... sono, diciamo... viene riaperto, glielo leggo testualmente, "in presenza delle persone indicate in premessa, eccettuati il Dottore Tinebra e l'Avvocato Li Gotti, frattanto allontanati", poi l'atto prosegue per altre due ore, perché si chiude alle 16:30, almeno da verbale. Ora che le ho rammentato questa circostanza, ricorda per caso se avesse urgenza di allontanarsi?*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Io... io...*

PUBBLICO MINISTERO - *Perché magari aveva un treno?*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *No, e ignoravo anche... nemmeno... ignoravo fino ad ora, può essere un mio cattivo ricordo che fosse proseguito l'interrogatorio. Cioè, in questo... è come se lo apprendessi in questo istante.*

PUBBLICO MINISTERO - *Anche perché, poi, ne viene programmato uno per il giorno successivo a cui lei non è presente, immagino per quei problemi di salute di cui ha parlato, giusto?*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Ma il giorno successivo stetti male, però nessuno avviso che il giorno successivo c'era un altro interrogatorio, non lo sapevo proprio. Cioè, io sapevo quel giorno che andai.*

PUBBLICO MINISTERO - *Anche qua, scusi, allora visto la circostanza se è emersa, se non ricordo male viene dato atto nel verbale del... successivo 12 agosto, a cui presenziano la Dottoressa Palma e il Dottor Petralia, che lei non è presente benché ritualmente avvisato.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Io non so come, io a La Thuile, come... come sarei stato avvisato.*

PUBBLICO MINISTERO - *Io non posso far altro che leggere le carte, e poi, dopo chiederle... chiederle il suo ricordo.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Io non ricordo di avere avuti altri... altrimenti mi sarei fermato, perché...*

PUBBLICO MINISTERO - *Siccome quel verbale si chiude... il suo ricordo è che lei prende e torna a La Thuile.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Ma certo, non c'avevo motivo di ritornare a La Thuile se il giorno dopo c'era un altro interrogatorio.*

PUBBLICO MINISTERO - *E su questo convengo con lei, così come se lei deve fare un atto istruttorio si ferma fino alla fine...*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Ancora non ero stato male.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, il suo ricordo odierno è che lei...*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Se ci fosse... no, io lo apprendo in questo momento, diversamente mi sarei fermato, se c'era il giorno dopo un altro interrogatorio, mi sarei fermato, e avrei completato l'interrogatorio di quel giorno, cioè ci sono una serie di incongruenze, se io sono partito è perché per me era finito lì, e invece apprendo ora che è proseguito e che è stato il... ne è stato fatto un altro il giorno dopo, lo apprendo in questo istante, mi sarei fermato ovviamente. Ero il Difensore.*

(...)

PUBBLICO MINISTERO - *Okay, il suo ricordo... il suo ricordo è che lei programmò un viaggio di andata e ritorno per quell'atto istruttorio?*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Sì, io scendo con la macchina fino a Milano, se non sbaglio, a Milano prendo il treno per Venezia, questo... e poi, ritorno, prendo la macchina a Milano e ritorno a La Thuile, ma esattamente i due archi estremi, i due punti estremi dell'arco alpino.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, non organizzandosi per rimanere a dormire.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Sarei rimasto, voglio dire, ero andato per un interrogatorio, se ne fosse stato fissato un altro per il giorno dopo ovvio che sarei rimasto.*

PUBBLICO MINISTERO - *Va bene, magari poteva avere un impegno che le impediva di...*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *E che impegni, ero in vacanza... ero in vacanza, non avevo impegni.*

(...)

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *... a me interessa sapere questo, anche se già in parte ha risposto, ma con maggiore certezza: in quel momento le è stato detto che l'indomani ci sarebbe stato un interrogatorio, anche oralmente?*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *No.*

*SCARANTINO ha riferito che la "126" venne portata dal magazzino vicino al fiume Oreto alla carrozzeria dell'OROFINO durante la mattinata di sabato 18 luglio.*

*Va qui notato che, in precedenza, aveva sempre detto che tale spostamento venne fatto nella giornata di venerdì, il che però appariva poco probabile, essendo rischioso tenere un'auto rubata sulla pubblica via.*

*Ha poi aggiunto che effettivamente aveva instaurato un rapporto di confidenza con Francesco ANDRIOTTA al quale aveva rivelato molti particolari sulla preparazione dell'attentato a Paolo BORSELLINO; realmente l'arresto di Giuseppe OROFINO lo aveva fatto preoccupare, perché temeva che cedesse e rivelasse la verità; al contrario, l'arresto di Pietro SCOTTO non lo mise in allarme perché sapeva che questi era scaltro e sicuro di sé.*

*Ha riferito anche di avere confidato all'ANDRIOTTA che l'OROFINO il giorno successivo alla strage denunciò il furto delle targhe che erano state applicate alla "autobomba", circostanza questa che aveva appreso da Natale GAMBINO.*

*Quest'ultima affermazione di SCARANTINO induce una serie di interrogativi. Nel primo interrogatorio egli ha affermato chiaramente di non sapere se, alla "126" utilizzata per l'esplosione in via D'Amelio, erano state cambiate le targhe; in questo interrogatorio, invece, ha detto l'esatto contrario, sulla falsariga di quanto aveva dichiarato l'ANDRIOTTA.*

*Sorge il sospetto, allora, che allo SCARANTINO sia stato "contestato" o, in qualche modo, fatto presente il contenuto specifico delle dichiarazioni dell'ANDRIOTTA, per sapere se egli lo confermasse o meno.*

*Ma, anche volendo così spiegare la sopravvenuta - e pertanto sospetta - convergenza fra le rispettive dichiarazioni, ci si deve porre un ulteriore interrogativo, ancora più grave, su quali fossero le fonti di conoscenza dell'ANDRIOTTA. Se si parte dal presupposto più ovvio, che cioè la sua fonte di conoscenza sia stata lo SCARANTINO, non si comprende come potesse l'ANDRIOTTA conoscere circostanze che invece lo SCARANTINO chiaramente ignora.*

*Al proposito si deve escludere che lo SCARANTINO abbia mostrato di ignorare nel primo interrogatorio, una circostanza che invece gli era nota: perché, in una fase in cui egli appare impegnato ad accreditarsi come "collaboratore" serio ed informato sulle realtà di "Cosa Nostra", egli non avrebbe avuto alcun interesse a tacere un fatto apparentemente secondario nell'economia della narrazione, ma che agli inquirenti poteva risultare prezioso per apprezzare il diretto coinvolgimento dello SCARANTINO nella preparazione della "126". Pertanto, la divergenza appena notata può essere spiegata solo ammettendo che l'ANDRIOTTA abbia avuto fonti di conoscenza*

---

(v. pagg. 87-90, 108 verbale del 19.11.2021).

*alternative, quali per esempio gli organi di stampa, che ben possono avere riportato la notizia delle indagini svolte nei riguardi dell'OROFINO per la simulazione del furto delle targhe.*

***Interrogatorio del 12.8.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA e dott.ssa Anna Maria PALMA<sup>113</sup>.***

*SCARANTINO ha riferito che, a differenza di quanto detto in precedenza, la consegna della "126" da parte del CANDURA non avvenne alla Guadagna ma in una traversa di via Roma, nel pieno centro di Palermo, intorno alle 23. Era stato egli stesso a indicare quel posto al CANDURA, facendo riferimento all'ubicazione di una casa di appuntamenti che era loro nota.*

*SCARANTINO: Avevo detto al CANDURA di non portarmi la macchina alla Guadagna, come altre volte aveva fatto con altre macchine rubate, perché frattanto mi era venuta la richiesta di procurare un'autovettura di piccola cilindrata da utilizzare nell'attentato al Giudice BORSELLINO, per come ho già dichiarato nei precedenti interrogatori. Per questo motivo quando il CANDURA mi disse se volevo prendere quella 126 di cui lui si era impadronito, ritenni che fosse più opportuno non farmela portare nel mio quartiere dove sono ben conosciuto e molti mi avrebbero potuto vedere.*

*Tale dichiarazione consegue l'effetto di far coincidere il luogo della consegna della "126" dal CANDURA con quello che l'ANDRIOTTA aveva indicato, però con il risultato di scardinare completamente il senso delle precedenti dichiarazioni che lo SCARANTINO aveva reso in ordine alla successione temporale fra il furto dell'auto, la sua presa in consegna da CANDURA e l'incarico ricevuto dopo la riunione nella villa del CALASCIBETTA.*

*Invero, la spiegazione data per giustificare la consegna dell'auto in via Roma anziché alla Guadagna è semplicemente assurda. Già aveva detto lo SCARANTINO che non si era dato pensiero di far utilizzare per la strage un'auto rubata da altri, confidando nel fatto che l'auto sarebbe andata completamente distrutta: ciò posto, non ha ragion d'essere la preoccupazione di farsi vedere in giro alla guida della "autobomba", oltretutto, nel quartiere che lo SCARANTINO può considerare "amico" e dove non ha ragione alcuna di temere denunce e delazioni e dove anche il rischio di imbattersi nelle forze dell'ordine è sicuramente inferiore rispetto al centro cittadino.*

*SCARANTINO: Quando il CANDURA mi lasciò la 126 nella traversa di via Roma, fui io stesso a*

---

<sup>113</sup> Era presente l'agente della Polizia di Stato Pasqual Moreno, ma non era presente il difensore di Scarantino dell'epoca (Avv. Luigi Li Gotti).

*prenderla in consegna ed a portarla via. Il TOMASELLO andò via con il ciclomotore, ripeto molto probabilmente il suo vespino, ed il CANDURA si allontanò a piedi. Ricordo che il CANDURA mi disse se doveva tornarsene a piedi; in pratica era come se voleva un passaggio da me ma io gli risposi che poteva prendersi l'autobus.*

*Ancora, appare assurdo che, dalla via Oreto Nuova - dove fu sottratta alla proprietaria - o dalle vicinanze, l'auto sia stata portata dal CANDURA in via Roma e poi sia stata ricondotta dallo SCARANTINO di nuovo nella, medesima zona, nel magazzino vicino il fiume Oreto oppure in via Messina Marine, con il rischio concreto di incappare in un controllo di polizia.*

**Interrogatorio del 12.9.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Giovanni TINEBRA, dott.ssa Ilda BOCCASSINI, dott. Carmelo PETRALIA, dott.ssa Anna Maria PALMA<sup>114</sup>.**

*Si fa riferimento a un interrogatorio del 5.9.1994<sup>115</sup> il cui verbale non è presente agli atti e nel quale*

---

<sup>114</sup> Erano altresì presenti il difensore di Scarantino dell'epoca (Avv. Sante Foresta in sostituzione dell'Avv. Luigi Li Gotti), nonché il sovrintendente della Polizia di Stato Notargiacomo Gerardo.

<sup>115</sup> In realtà l'interrogatorio è del 06.09.1994 e si svolge davanti al Pubblico Ministero rappresentato dalla dott.ssa Ilda Boccassini, dott. Carmelo Petralia, dott.ssa Anna Maria Palma e sono presenti il difensore di Scarantino dell'epoca (Avv. Sante Foresta in sostituzione dell'Avv. Luigi Li Gotti), nonché l'ispettore della Polizia di Stato Maurizio Zerilli. Sin dal Borsellino Quater è stato tema oggetto di contrasto dichiarativo (tra la Dott.ssa Palma e la Dott. ssa Boccassini) la circostanza relativa all'intervento del Dott. La Barbera (all'epoca già questore di Palermo) nel contesto spazio temporale dell'interrogatorio.

La Dott.ssa Boccassini ha escluso che ciò possa essersi verificato:

AVV. SCOZZOLA - *Si ricorda se lei, nel corso di questo interrogatorio, ha avuto la necessità di chiamare, di colloquiare con il dottor La Barbera e se il dottor La Barbera è venuto?*

TESTE I. BOCCASSINI - *Avvocato, che cosa intende per colloquiare? Perché...*

AVV. SCOZZOLA - *Per chiamare, per chiamare. E allora, per quello...*

TESTE I. BOCCASSINI - *Cioè io, secon... No, io... vuol dire che io avrei sospeso il verbale per chiamare il Prefetto La Barbera, che era Questore di Milano... eh, di Palermo? Non ho capito che intende dire.*

AVV. SCOZZOLA - *Da altre... Le dico subito: altre testimonianze ci dicono che lei, nel corso di questo interrogatorio, avrebbe chiamato il dottor La Barbera, il quale sarebbe venuto, sia pure a sera tardi. Le faccio presente che, per sua memoria, l'interrogatorio inizia alle ore 11.30, come da verbale, e viene ultimato alle 22.45, si dice nel verbale.*

TESTE I. BOCCASSINI - *Ma è stata indicata una sospensione dove io esco da una stanza?*

AVV. SCOZZOLA - *Nel corso del verbale non c'è indicata alcuna sospensione. Le dico subito questo, è un verbale lungo circa...*

AVV. DI GREGORIO - *Undici pagine e mezzo e dura undici ore e mezzo.*

AVV. SCOZZOLA - *Esatto, dodici pagine, undici pagine e mezzo, dodici pagine, e di cui lei vede la durata, già gliel'ho detto, e non c'è indicata neppure una sospensione. Quindi non so se sia stata fatta e non indicata, oppure se non sia stata fatta. Onestamente io non c'ero e quindi non lo so.*

TESTE I. BOCCASSINI - *Io... Avvocato, io non so, sinceramente, mi verrebbe da ridere se non si trattasse di una cosa seria, ma, cioè, per quale motivo si doveva chiamare il dottor La Barbera, che è il Questore, che era all'epoca il Questore di Palermo?*

AVV. SCOZZOLA - *Io questo non lo so, io le...*

---

PRESIDENTE - *Comunque, la domanda... Comunque ha risposto.*

TESTE I. BOCCASSINI - *Io non so chi abbia dichiarato questo, ma penso che sia lei, come indagini difensive, perché ha lo stesso potere dei Pubblici Ministeri, come peraltro il Pubblico Ministero presente o la Procura di Caltanissetta, bastava vedere se il dottor La Barbera aveva preso un aereo, perché non credo che avesse anche le doti... non so, potesse volare. Quindi per arrivare da Palermo, lei mi dice in Veneto, insomma, mi sembra un po' tutto così...*

AVV. SCOZZOLA - *Ma sa fare un'indagine oggi...*

PRESIDENTE - *Comunque, ha già risposto che non aveva alcun ricordo di questo.*

TESTE I. BOCCASSINI - *No, nego comunque nella maniera più assoluta che io abbia avuto l'esigenza di chiamare il Questore di... di Palermo, nella maniera più assoluta. Non so questo da... chi è stato dichiarato forse si è confuso, chi l'ha detto, con altri interrogatori, non certo quello. Nella maniera più assoluta. Peraltro, essendo, ovviamente, con funzioni diverse un Questore, tutti sapete, se non lo sapete ve lo preciso, che non ha più neanche poteri di Polizia Giudiziaria, quindi a che pro chiamare il Questore di Palermo? Non... non ha senso, e comunque assolutamente non l'ho fatto io.*

(v. pagg. 25-27 verbale ud. del 14.12.2015).

La Dott.ssa Palma, anche nell'odierno dibattimento, ha confermato di avere ricordo della presenza di La Barbera:

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *io ho ricordato, e l'ho detto l'altra volta e lo ribadisco ora, anche se so che la Dottoressa Boccassini dice che non è così, che a fine del verbale, il Dottore La Barbera venne a Jesolo, io l'ho già detto...*

PUBBLICO MINISTERO - *Prego... prego.*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Del... del verbale nel 6 settembre, nel corso del quale lo Scarantino chiama in causa i tre collaboratori, a seguito dei quali... ecco perché parlavo dei famosi confronti, dico, io ricordo che il Dottore La Barbera venne, ma come ho detto l'altra volta, a verbale... a verbale concluso, non prese parte all'interrogatorio, siccome la Dottoressa Boccassini non lo ricorda, io mi sono anche posto il problema, ma è un cattivo ricordo? Certamente non credo che possa avere rilevanza nel momento in cui viene un Questore di Palermo, magari per incontrare la Dottoressa Boccassini con la quale si dovevano vedere, capisce? Qua...*

PUBBLICO MINISTERO - *Ecco, ma qua... scusi. Questo era la precisazione che le volevo chiedere.*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *il verbale era chiuso. Quindi, a fine verbale che, se non sbaglio, si chiude intorno a...alle 22 e qualche cosa...molto... molto tardi.*

PUBBLICO MINISTERO - *Era... per quello che lei sa e per quello che lei ricorda, un incontro programmato o fu programmato a seguito dell'andamento di quell'interrogatorio?*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *No, no, no. .. Assolutamente no, io non so se fu programmato, io ho pensato che l'avesse chiamato la Dottoressa Boccassini, ma anche... può darsi che... ma non è che ho visto la Dottoressa Boccassini telefonare al Dottore La Barbera, assolutamente no, io ho detto l'avrà chiamato, probabilmente per... per lo stupore di questa situazione che si era creata, ma il Dottore La Barbera non entra... non era presente, non ha redatto il verbale, verbale è lunghissimo, si è chiuso alle 22:45 e il Dottore La Barbera era venuto dopo, e questo adesso lo ricordo, poi, ho cercato di fare mente locale, e qua è un inciso piccolissimo che forse può essere utile ai fini della verità. Il Dottore La Barbera, come mi disse, come mi raccontò il Dottore Bo', era solito partecipare alla Mostra del Cinema a Venezia, ho cercato su internet se il 6 settembre il Dottore La Barbera fosse presente alla Mostra del Cinema a Venezia, cioè se ci fosse la Mostra del Cinema a Venezia e ho visto che proprio il 6 settembre c'era la Mostra del Cinema a Venezia e allora ho detto, allora può darsi che si dovessero incontrare dopo per altri motivi che non riguardavano assolutamente questi interrogatori. Questa è la verità.*

(v. pagg. 23-26 verbale ud. del 13.12.2019).

Nell'odierno procedimento il ricordo della Dott.ssa Palma pare riscontrato da quello – invero uno dei pochissimi del teste – di Zerilli, certamente presente all'interrogatorio e che ha riferito della contestuale presenza di La Barbera:

PUBBLICO MINISTERO – *Senta, mi ha detto che è stato con Scarantino – se non ho capito male – a...*

TESTE ZERILLI – *Iesolo.*

PUBBLICO MINISTERO - *... a Iesolo. Ricorda chi venne nel periodo in cui lei era distaccato temporaneamente a Iesolo, chi dei funzionari venne a trovare... a parlare con Scarantino?*

TESTE ZERILLI – *Ricordo un interrogatorio, e non ricordo in quale Commissariato, al quale era presente il Dottor La Barbera con la Dottoressa Boccassini.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ricorda se con Scarantino La Barbera si appartò a parlare, insomma, se ci furono dei colloqui tra il... lo Scarantino e il Dottor La Barbera prima o dopo l'interrogatorio?*

TESTE ZERILLI – *No, che io ricordi o almeno non in mia presenza.* (v. pag. 36 verbale ud. del 21.12.2018).

*lo SCARANTINO aveva dichiarato che nella riunione in casa del CALASCIBETTA erano presenti, oltre alle persone già indicate, anche Santino DI MATTEO, Gioacchino LA BARBERA e Salvatore CANCEMI, però non aveva saputo riconoscere i primi due nell'album fotografico che gli era stato sottoposto.*

*Nel corso del presente interrogatorio lo SCARANTINO ha ribadito che DI MATTEO, CANCEMI e LA BARBERA erano presenti alla riunione nella villa del CALASCIBETTA e che la difficoltà incontrata nel riconoscerli dipendeva dal fatto che il DI MATTEO, quando lo vide le prime volte, aveva i capelli un po' lunghi e mossi e portava la barba; in altra occasione, portava solo i baffi, mentre il giorno della riunione dal CALASCIBETTA portava nuovamente la barba.*

*Poi le domande hanno riguardato i discorsi uditi nella riunione summenzionata.*

*P.M.: Vuole ripetere, e se è possibile chiarire, in quali termini sentì parlare di DI MATTEO da Pinuccio LA MATTINA mentre aspettavate che avesse termine la riunione a casa di CALASCIBETTA?*

*SCARANTINO: Come ho spiegato, io mi sono limitato a sentire alcune frasi della conversazione di Pino LA MATTINA e Natale GAMBINO. Insieme a noi c'erano anche Tanino MURANA e Nino GAMBINO. Ribadisco che sentii LA MATTINA parlare di 'bummi' e anche di telecomandi in un discorso in cui si accennava anche a 'Santineddu'. (...)*

*La genuinità di questa risposta è fortemente dubbia. Mai prima lo SCARANTINO aveva accennato a telecomandi, né aveva usato l'espressione "bummi".*

---

Si può legittimamente sostenere che la presenza di Arnaldo La Barbera (quantomeno) a margine di quell'interrogatorio – a prescindere dal fatto che egli si trovasse “in zona” per l’evento cinematografico veneziano – sia difficilmente comprensibile (ove si tenga a mente che egli era già Questore di Palermo), se non nell’ottica di un pieno e penetrante controllo da parte di La Barbera sia sul Gruppo Investigativo Falcone-Borsellino (che a rigore, a mente della lettera del decreto istitutivo del ministro Mancino del 15.07.1993, avrebbe dovuto essere svincolato dal potere del Questore di Palermo operando, al pari dello Sco, alle dirette dipendenze della Criminalpol) che sulla fonte Scarantino.

Epperò bisogna altresì tenere a mente che vi è agli atti anche una nota (v. all. 2 prod. P.M. del 06.04.2022) che fa riferimento ad un telescritto del capo della Polizia Parisi del 16.07.1994 che nel prorogare su richiesta della Procura di Caltanissetta il Gruppo Falcone- Borsellino, riservava al “*dirigente superiore Arnaldo La Barbera, compiti di supervisione circa l’efficienza della medesima struttura ed il raccordo con le altre componenti istituzionali centrali e periferiche della Polizia di Stato*”.

In sintesi, il capo della Polizia di Stato, riconobbe ad Arnaldo La Barbera - che dal 01.09.1994 svolgeva la funzione di questore di Palermo - un compito di “supervisione” di un gruppo investigativo come il Gruppo Falcone Borsellino che certamente strideva con l’assenza della qualifica giudiziaria in capo a chi è chiamato a svolgere il ruolo di Questore (arg. ex artt. 57 c.p.p. e 39 legge n.121/1981).

E si tratta di un ruolo che La Barbera mantenne ininterrottamente fino al 26.01.1995 quando egli - dopo il telescritto del capo della Polizia Fernando Masone del 24.01.1995 (v. all. 2 prod. P.M. del 06.04.2022) che stabilì che dovesse subentrargli il dirigente della divisione polizia anticrimine della questura di Palermo - individuò il Dott. Mario Torresi (per l’appunto dirigente della divisione polizia anticrimine della questura di Palermo).

*Appare assai eloquente anche il modo col quale lo SCARANTINO ha tentato di giustificare il mancato riconoscimento dell'immagine fotografica di Gioacchino LA BARBERA.*

*P.M.: Come abbiamo già specificato poc'anzi, lei... non ha neanche riconosciuto nella foto Gioacchino LA BARBERA che pure afferma di avere conosciuto e visto in alcune occasioni prima della riunione svoltasi nella villa di CALASCIBETTA. Lei nell'interrogatorio del 6 settembre ha già reso una descrizione fisica di Gioacchino LA BARBERA; le chiediamo se ricorda altri particolari.*

*SCARANTINO: Confermo la descrizione fisica che ho già dato del LA BARBERA; posso aggiungere che quando io l'ho conosciuto era pettinato con una falsa riga da un lato. Aveva capelli sottili di colore nero e comunque castano scuro. In tutte le occasioni che ho avuto modo di incontrarlo non l'ho mai visto con barba o con baffi. Non posso dare altri elementi utili per una descrizione somatica.*

*P.M.: Le facciamo notare che Gioacchino LA BARBERA ha gli occhi di colore azzurro, particolare che lei non ha mai riferito. Poiché lei ha detto di avere incontrato in più occasioni il LA BARBERA, come mai non ha ricordato il colore degli occhi? D'altro canto anche lei ha gli occhi chiari, per cui poteva essere un particolare del volto del LA BARBERA che meglio le poteva rimanere impresso.*

*SCARANTINO: Apprendo da voi che Gioacchino LA BARBERA ha gli occhi chiari; non li avevo mai notati. Faccio presente che io sono molto timido e difficilmente guardo in faccia le persone e quindi non presto attenzione ai particolari del volto... (...)*

*Nello spiegare le ragioni per le quali si era confidato con l'ANDRIOTTA mentre era detenuto nel carcere di Busto Arsizio, ha riferito di avergli rivelato che il DI MATTEO era lo "specialista italiano" di esplosivi che l'ANDRIOTTA - male ricordando - aveva indicato come Mattia o Matteo. Ha aggiunto di avere appreso da Pino LA MATTINA che il DI MATTEO era "uno con le corna dure" e che era esperto in esplosivi e più genericamente in "bombe"; all'ANDRIOTTA aveva anche detto che il DI MATTEO "... parlava in modo più pulito rispetto a me, nel senso che anche se parlava in siciliano si esprimeva in un modo meno rozzo di me".*

*Successivamente, il Pubblico Ministero ha contestato allo SCARANTINO le contraddizioni circa le scansioni temporali della consegna della "126" dal CANDURA e la riunione a casa del CALASCIBETTA e la commissione ricevuta dal cognato per il furto di un'utilitaria.*

*SCARANTINO: Mi rendo conto che le mie dichiarazioni sul punto sono contraddittorie. Risponde a verità la versione che io ho dato nei primi interrogatori e cioè: quando dopo la riunione Pietro AGLIERI mi ha dato incarico di procurare un'auto di piccola cilindrata, io già avevo a disposizione la 126 rubata da CANDURA. CANDURA l'autovettura in questione non me l'ha consegnata in una*



*traversa di via Roma, così come ho dichiarato nel verbale del 12 agosto, ma alla Guadagna, per l'esattezza vicino ad un tabacchino che si trova nei pressi della Piazza.*

*P.M.: Perché ha reso il 12 agosto le dichiarazioni che oggi ha smentite?*

*SCARANTINO: Per il fatto di CANDURA. Per non dire cose diverse da quelle che aveva detto CANDURA. Avevo saputo dal mio avvocato che CANDURA indicava un diverso posto di consegna della macchina. Quando dico dell'avvocato dico del legale PETRONIO, quello che mi difendeva prima di iniziare a collaborare.*

*P.M.: L'avvocato le disse anche che, per individuare la traversa di via Roma, col CANDURA avevate fatto riferimento ad una prostituta che esercita proprio in quell'angolo?*

*SCARANTINO: No. In effetti il fatto della prostituta è vero, così come è vero che l'auto mi venne consegnata dal CANDURA in quella traversa di via Roma che individuammo con il riferimento 'Pulla'. Mi rendo conto che dopo questa ennesima modifica delle mie dichiarazioni voi finirete per ritenermi poco credibile, ma la verità è una sola ed io so bene che prima o poi dovrà venire fuori. Per questo, una volta per tutte ho deciso di dirvela. All'inizio della mia collaborazione io avevo detto che ero già in possesso della 126 rubata dal CANDURA, quando PROFETA ed AGLIERI mi chiesero di procurarne una da utilizzare per la perpetrazione della strage, perché temevo di apparirvi poco credibile se avessi dichiarato che un'autovettura così 'importante' l'avevo fatta rubare ad un drogato quale è il CANDURA. Per questo motivo non aveva senso che io dicessi che mi ero fatto consegnare l'auto in un posto inusuale come la traversa di via Roma. In seguito, temendo di essere troppo in contrasto con ciò che frammentariamente dal mio vecchio avvocato avevo saputo esser stato dichiarato dal CANDURA, avevo ammesso che la macchina mi era stata consegnata nella traversa di via Roma. Oggi, per un attimo, ho temuto che quel l'ultima mia dichiarazione potesse nuocere perché, come contestatomi, contrastava con le mie prime dichiarazioni. Ma ormai mi sono reso conto che è meglio dire tutta la verità e la verità è che due o tre giorni dopo che PROFETA ed AGLIERI, al termine della riunione, mi avevano chiesto di procurare una macchina di piccola cilindrata, io avevo chiesto a CANDURA di rubare per mio conto un'autovettura di questo genere. Dopo un paio di giorni il CANDURA mi disse che aveva trovato una 126 e mi chiese se andava bene. Risposi di sì. CANDURA mi chiese dove doveva consegnarmela ed io, per le ragioni che ho già raccontato nel precedente interrogatorio, preferii non farmela portare alla Guadagna e gli dissi di portarmela in via Roma. Il luogo esatto della consegna fu stabilito con il riferimento alla 'Pulla' di cui ho già detto. Confermo che al momento della consegna io ero in compagnia di Totò TOMASELLO che si mise alla guida della 126. Io me ne ritornai con il vespino del TOMASELLO.*

*Prendo atto che voi mi contestate che CANDURA, che ben conosce il TOMASELLO, non ha mai dichiarato che nella traversa di via Roma c'era anche quest'ultimo. Ciò me lo spiego benissimo,*

*perché i due sono amici e, in particolare, il CANDURA ha avuto una 'simpatia' per la sorella del TOMASELLO.*

*Non occorrono commenti.*

***Interrogatorio del 21.10.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dalla dott.ssa Anna Maria PALMA e dott. Carmelo PETRALIA.<sup>116</sup>***

*È stato lo stesso SCARANTINO a chiedere di parlare con i magistrati del Pubblico Ministero. Ha riferito di temere che il difensore che lo assisteva prima dell'inizio della sua collaborazione lo volesse infangare come collaboratore di giustizia e come uomo; ciò perché, quando si trovava detenuto nel carcere di Pianosa e aveva già deciso di collaborare, per sviarlo, disse al suo avvocato - che difendeva anche suo cognato Salvatore PROFETA - che era Intenzionato a fare il "falso pentito".*

***Interrogatorio del 18.11.1994, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dalla dott.ssa Anna Maria PALMA, dott. Carmelo PETRALIA e dott. Antonino DI MATTEO<sup>117</sup>.***

*SCARANTINO ha riaffermato la volontà di collaborare lealmente e di volere riferire tutto in modo esauriente. Ha ribadito che tutte le precedenti dichiarazioni corrispondevano alla sostanza della verità, mentre le inesattezze e le contraddizioni dipendevano dal travaglio di questa scelta.*

***Interrogatorio del 19.11.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Antonino DI MATTEO<sup>118</sup>.***

*Ha riferito nuovamente quanto gli venne chiesto di fare dopo la riunione nella villa del CALASCIBETTA.*

*Pietro AGLIERI, alla presenza di CALASCIBETTA e di PROFETA, gli chiese di procurare un'auto di piccola cilindrata senza specificare il motivo per cui serviva; comprese da sé quale sarebbe stato*

---

<sup>116</sup> Erano altresì presenti il Dott. Vincenzo Ricciardi e l'agente della Polizia di Stato Ammirata Salvatore, mentre era assente il difensore d'ufficio Scarantino Vincenzo, Avv. Lucia Falzone.

Giova precisare, per quanto qui di interesse, che l'interrogatorio in parola è preceduto da quello del 05.10.1994 e si svolge davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal Dott. Giovanni Tinebra; sono altresì presenti il viceispettore della Polizia di Stato Ricerca Alessandro. Assente il difensore d'ufficio Scarantino Vincenzo, Avv. Lucia Falzone.

<sup>117</sup> Era presente l'Avv. Lucia Falzone, nell'occorrenza nominata difensore di fiducia da Vincenzo Scarantino. Erano altresì presenti il Dott. Vincenzo Ricciardi e il sovrintendente della Polizia di Stato Fabrizio Mattei (odierno imputato).

<sup>118</sup> Era presente il difensore di fiducia di Scarantino Vincenzo, Avv. Lucia Falzone). Erano altresì presenti il Dott. Vincenzo Ricciardi e il sovrintendente della Polizia di Stato Fabrizio Mattei (odierno imputato).

*l'utilizzo dell'auto, avendo sentito parlare nel corso della riunione di fare un attentato con autobomba al giudice BORSELLINO.*

*AGLIERI gli indicò anche il nome di una sostanza chimica che avrebbe dovuto reperire da Peppuccio ROMANO u' firraro e che era contenuta in una bombola che questi avrebbe potuto reperire, non ricordava il nome della sostanza, che era complicato; comunque l'AGLIERI glielo scrisse su un biglietto e "... tra le lettere iniziali c'erano delle 'K' e delle 'G'..."*

*Il giorno successivo alla riunione diede al CANDURA l'incarico di rubare una utilitaria. Dopo due o tre giorni il CANDURA gli disse di avere rubato una 126 e gli chiese se andasse bene, poi convenirono di incontrarsi per la consegna la sera stessa in via Roma, nei pressi dell'incrocio con via Cavour; ha specificato lo SCARANTINO di avere scelto quel luogo perché, "... sapendo quale fosse la destinazione finale della stessa, non volevo correre il rischio che qualcuno che mi conosceva potesse notare le circostanze della consegna".*

*Si recò all'appuntamento col CANDURA insieme al TOMASELLO, col vespino di quest'ultimo. Poi condusse egli stesso l'auto vicino al fiume Oreto, il TOMASELLO se ne andò col "vespino", il CANDURA con l'autobus.*

*La "126" era di colore ruggine e aveva il bloccasterzo rotto.*

*Il giorno successivo portò l'auto in un magazzino di Salvatore TOMASELLO sito in via Guadagna, di solito adibito a nascondiglio di sigarette di contrabbando, stupefacenti e refurtiva varia; in quel magazzino l'auto rimase per qualche giorno.*

*Il venerdì antecedente la strage vennero a chiamarlo Cosimo VERNENGO e Tanino MURANA, che poi lo accompagnarono con un'auto a prendere la "126"; poi condusse l'auto fino in via Messina Marina, ove il VERNENGO e il MURANA gli indicarono di parcheggiarla, a circa 50-100 metri di distanza dalla carrozzeria di Giuseppe OROFINO, sul marciapiede del lato mare.*

*Quindi lo SCARANTINO, ancora una volta, ha ribadito una versione dei fatti - in ordine alle circostanze di presa in consegna della "126" dal CANDURA - che appare assurda, perché egli si sarebbe fidato del CANDURA - che non è "uomo d'onore"- per commissionare a lui il furto della "autobomba", oltre che del TOMASELLO - che non è neppure lui "uomo d'onore" - facendolo presenziare alla consegna della "126", ma non dei "mafiosi" della Guadagna.*

**Interrogatorio del 21.11.1994, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Antonino DI MATTEO<sup>119</sup>.**

---

<sup>119</sup> Era presente il difensore di fiducia di Scarantino Vincenzo, Avv. Lucia Falzone. Erano altresì presenti il Dott. Vincenzo Ricciardi (sopraggiunto nel corso dell'interrogatorio) e il sovrintendente della Polizia di Stato FABRIZIO MATTEI (odierno imputato).

*SCARANTINO ha riferito che il giorno precedente la strage di via D'Amelio, il sabato mattina, si trovava al bar BADALAMENTI con Cosimo VERNENGO e Natale GAMBINO. Verso le 10.30-11 arrivò*

*Pietro SCOTTO con un'auto di piccola cilindrata, con a bordo altra persona, il Tanuzzo, che, sceso dall'auto, salutò calorosamente VERNENGO e GAMBINO, dicendo loro che "quella cosa è tutto a posto, il telefono è intercettato".*

*Alle 16-16.30 circa Natale GAMBINO e Tanino MURANA lo invitarono a seguirlo: andarono tutti, e tre, con i rispettivi ciclomotori, a prendere la "126"; vide poi OROFINO aprire l'officina, dove poi Renzo TINNIRELLO - che frattanto era sopraggiunto - e il GAMBINO spinsero a mano l'auto.*

*Poi sul posto arrivò anche Pietro AGLIERI, non ricorda se da solo o con Pinuzzo LA MATTINA; AGLIERI incaricò lo SCARANTINO, MURANA e GAMBINO, che erano armati, di perlustrare la zona; così, girarono nella zona e attorno all'officina a bordo dei loro ciclomotori e, nel caso avessero visto pattuglie della polizia, con l'istruzione di sparare sulle loro auto, facendosi così inseguire e distogliendo l'attenzione dalla zona”*

*Poi vide arrivare nell'officina anche Ciccio TAGLIAVIA, Giuseppe GRAVIANO, Franco URSO e Cosimo VERNENGO, che fu l'unico a entrare con la propria auto, un fuoristrada SUZUKI di colore bianco -, "... oltre a tutti gli altri soggetti di cui ho già detto". Dopo le 21- 21.30 circa se ne andarono tutti alla spicciolata.*

*Poi, tornato alla GUADAGNA, apprese dal GAMBINO che avrebbe dovuto trovarsi l'indomani mattina alle 5 nella piazza del quartiere.*

*Si trovò sul posto all'ora convenuta, insieme a Natale GAMBINO e Tanino MURANA, poi insieme andarono alla carrozzeria di OROFINO; qui trovarono Renzo TINNIRELLO, che chiese all'OROFINO se per "quella cosa ci pensava lui", facendo riferimento alla necessità di simulare un furto nell'officina, OROFINO rispose che se la sarebbe sbrigata lui. TINNIRELLO si mise alla guida della "126", uscita già col motore acceso dall'officina, SCARANTINO e gli altri con le loro auto scortarono la "autobomba": in testa al corteo c'era l'auto del GAMBINO, poi la "126" col TINNIRELLO, poi SCARANTINO e ultima l'auto guidata dal MURANA.*

*Giunsero a piazza Leoni, dove li attendevano Pietro AGLIERI e Francesco TAGLIAVIA, fermi sul marciapiede. AGLIERI fece cenno di andarsene via: erano ormai le 6-6.30 ed era già chiaro; verso le 8 passò da Salvatore PROFETA per tranquillizzarlo, ma questi gli raccomandò di non farsi vedere in giro e, per quel giorno, di non far "lavorare" I "picciotti" nello spaccio, perché "ci sarà casino". In seguito, Natale GAMBINO, commentando con soddisfazione l'esito dell'attentato, gli disse che in via d'Amelio avevano agito "tre persone con le corna dure come l'acciaio", senza però fargliene i*

nomi; SCARANTINO però dedusse che fossero stati AGLIERI, TAGLIAVIA e TINNIRELLO, che erano rimasti con la "126" in piazza Leoni.

Va notato che la versione fornita dallo SCARANTINO sull'incontro con i fratelli SCOTTO contrasta con quanto riferito in precedenza: infatti, egli aveva dichiarato che davanti al bar BADALAMENTI era venuto il solo Tanuzzo, che aveva fatto riferimento all'intercettazione abusiva messa in opera dal fratello.

Inoltre, nella fase di allestimento della "126" spunta nuovamente la figura di Giuseppe GRAVIANO.

***Interrogatorio del 22.11.1994, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Antonino DI MATTEO.<sup>120</sup>***

SCARANTINO ha esposto i motivi per i quali si era indotto a fidarsi con Francesco ANDRIOTTA durante la detenzione nel carcere di Busto Arsizio.

Ha precisato che all'ANDRIOTTA rivelò i nomi di tutte le persone coinvolte nella strage di via D'Amelio, sia come partecipanti alla riunione nella villa del CALASCIBETTA, che alle fasi successive.

Invero, va osservato che l'ANDRIOTTA, inizialmente, rivelò di avere appreso dallo SCARANTINO unicamente del protagonismo di Salvatore PROFETA; sulla base delle dichiarazioni di ANDRIOTTA il PROFETA venne arrestato e, per questo, non riuscendo a spiegarsene altrimenti la ragione, l'avvocato PETRONIO chiese allo SCARANTINO se avesse parlato con qualcuno.

Soltanto dopo che anche lo SCARANTINO si decise a collaborare l'ANDRIOTTA trovò il coraggio, di fare gli altri nomi che lo SCARANTINO gli aveva confidato quali partecipanti alla strage di via D'Amelio.

***Interrogatorio del 25.11.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA, dott.ssa Anna Maria PALMA e dott. Antonino DI MATTEO<sup>121</sup>.***

*Benché le precedenti dichiarazioni rese dallo SCARANTINO, ed in particolare quelle del 24.6.1994 già ricordate, facessero escludere che lo SCARANTINO fosse a conoscenza dell'uso di esplosivi per l'attentato in esame, l'interrogatorio del Pubblico Ministero del 25.11.1994 ha inizio proprio con domande sull'impiego di esplosivi e le risposte dello SCARANTINO, pur estremamente generiche,*

---

<sup>120</sup> Era presente il difensore di fiducia di Scarantino Vincenzo, Avv. Lucia Falzone. Erano altresì presenti il Dott. Vincenzo Ricciardi e il sovrintendente della Polizia di Stato FABRIZIO MATTEI (odierno imputato).

<sup>121</sup> Era presente il difensore di fiducia di Scarantino Vincenzo, Avv. Lucia Falzone. Erano altresì presenti il Dott. Vincenzo Ricciardi e il sovrintendente della Polizia di Stato FABRIZIO MATTEI (odierno imputato).

*hanno fornito indicazioni diverse da quelle precedenti.*

*P.M.: Oltre ai fatti concernenti la richiesta di procurare una bombola contenente una sostanza da aggiungere all'esplosivo che doveva essere utilizzato per assassinare il Dr. BORSELLINO, lei è a conoscenza-di qualcosa che riguardi in particolare proprio questa sostanza esplosiva?*

*SCARANTINO: Come ho già detto a me personalmente venne fatta solo la richiesta riguardante la bombola da commissionare a Peppuccio 'u' firraro'. Quanto all'esplosivo sono certo che a fornirlo siano stati Cosimo VERNENGO, Francesco TAGLIAVIA e Renzino TINNIRELLO. Poiché voi mi chiedete i motivi di questa mia certezza, debbo dire che questi tre hanno i contatti 'con l'estero' ed hanno quindi la concreta possibilità di venire in possesso anche di ingenti quantitativi di esplosivo. Prendo atto che mi chiedete di essere più preciso... i tre predetti si occupano di contrabbando di sigarette... Renzino TINNIRELLO è in società, sempre per il contrabbando di sigarette, con Serafino TINNIRELLO, fratello di Gasparino... Chiarisco che Gasparino e Serafino TINNIRELLO non mi risulta che siano parenti di Renzino TINNIRELLO... non sono 'uomini d'onore' ma sono 'affiliati' alla 'famiglia' dei TAGLIAVIA... (...) Poiché mi chiedete di spiegare perché io ricollego ai rapporti di VERNENGO, TAGLIAVIA e Renzino TINNIRELLO con queste persone la mia certezza che siano stati proprio i primi tre a procurare l'esplosivo, chiarisco che anch'io ho avuto una diretta frequentazione con Gasparino e Renzino TINNIRELLO i quali, parlando con me si vantavano di essere in condizioni di portare tutto ciò che volevano e più precisamente non solo sigarette di contrabbando ma anche droga ed esplosivo in quantità. Non posso indicare alcun episodio specifico in cui mi risulti per certo che i predetti TINNIRELLO abbiano procurato dell'esplosivo, destinato, alla consumazione di delitti voluti da 'Cosa Nostra'. Tuttavia ribadisco che nel nostro ambiente non ci si vanta a vuoto di possibilità come quelle...*

Ed ancora:

*P.M.: Tornando alla riunione... che si è tenuta nella villa di Giuseppe CALASCIBETTA ai primi del mese di luglio del 1992, le chiediamo di volerci riferire ancora una volta e particolareggiatamente tutti i suoi ricordi a riguardo.*

*SCARANTINO: Anzitutto desidero precisare che... riflettendoci e facendo qualche calcolo che tra breve meglio spiegherò, posso dire con sufficiente certezza che questa riunione ebbe luogo intorno al sei o sette del mese di luglio. Dico ciò perché esattamente il giorno dopo questa riunione io diedi l'incarico a Salvatore CANDURA di rubare la macchina ben nota. Il CANDURA mi consegnò la 126 dopo uno, due o al massimo tre giorni e questa macchina rimase nella mia disponibilità dentro il*

*magazzino nei pressi del fiume Oreto per circa sette giorni, venendo condotta il venerdì precedente la strage in via Messina Marine. Poiché il venerdì in questione era il 17 luglio, fatti i conti dei giorni trascorsi secondo la sequenza da me testé indicata, sono giunto alla conclusione che la riunione nella villa di CALASCIBETTA sia avvenuta intorno al 6, 7 luglio.*

*In precedenza, lo SCARANTINO aveva prima fissato la data della riunione intorno al 24 giugno, in un successivo interrogatorio<sup>122</sup> l'aveva invece posta tra la fine di giugno e i primi di luglio.*

*In questa sede, invece, lo SCARANTINO ha compiuto un ulteriore "aggiustamento", spostando ancora più avanti la famosa riunione, così i tempi risultano coerenti con la data in cui la proprietaria della "126" sparse denuncia del furto patito e con la versione fornita negli ultimi interrogatori, secondo la quale il furto venne commissionato al CANDURA dopo la riunione.*

*Poi SCARANTINO ha proseguito, spiegando nei dettagli come aveva trascorso il tempo durante la riunione.*

*SCARANTINO: (...) ... Insieme al CALASCIBETTA e al TINNIRELLO percorremmo lo scivolo giungendo sino alla grande porta a battenti ben rifinita, mi pare in legno, che dà ingresso al salone seminterrato. Davanti a questa porta che era aperta e che rimase aperta per tutta la durata della riunione c'erano Nino e Natale GAMBINO, Cosimo VERNENGO, Tanino MURANA... e Pinuzzo LA MATTINA, ai quali io mi unii mentre il CALASCIBETTA ed il TINNIRELLO entrarono nel salone... Io rimasi in prossimità della porta d'ingresso per tutto il tempo della riunione durata intorno alle due ore, due ore e mezza... Intendiamoci, non è che io stessi lì a guardare costantemente dentro, ma è chiaro che, vista anche la durata della riunione, mi capitò spesso di guardare all'interno... Inoltre almeno in un'occasione entrai all'interno del salone per prendere una bottiglia di acqua dal frigorifero che si trovava nei pressi della cucina ed ebbi così modo di passare accanto al tavolo intorno al quale erano riuniti tutti i presenti.*

*P.M. : Dica chi era presente all'interno del salone.*

*SCARANTINO: Le persone da me conosciute erano Giuseppe CALASCIBETTA, che però non stava sempre seduto intorno al tavolo perché faceva un po' gli onori di casa... Pietro AGLIERI... Carlo GRECO... Salvatore PROFETA, Salvatore CANCEMI... Giuseppe GRAVIANO, Salvatore BIONDINO, Renzino TINNIRELLO, Francesco TAGLI AVIA, Giovanni BRUSCA, Gioacchino LA BARBERA e Santino DI MATTEO... Raffaele GANCI e... Salvatore RIINA. Preciso inoltre che sempre seduta intorno al tavolo c'era un'altra persona mai vista prima, un uomo anziano che sempre Pinuzzo e Natale mi dissero essere tale 'zio DI MAGGIO'... (...) L'AGLIERI ed il GRECO avevano delle radio*

---

<sup>122</sup> Si fa riferimento a quello del 29.06.1994 già passato in rassegna sopra.

*ricetrasmittenti portatili... Queste radio erano sintonizzate sulle frequenze delle Forze di Polizia...*

*P.M. : Lei ha avuto modo di sentire i discorsi che venivano fatti dalle persone riunite?*

*SCARANTINO: Ho già detto e ribadisco che già stando sulla soglia del salone avevo modo di sentire i presenti parlare della reazione dello Stato contro 'Cosa Nostra'... Solo nel momento in cui rimasi per breve tempo all'interno del salone ebbi modo di ascoltare alcune frasi pronunciate dall'uomo indicatomi come Salvatore RIINA. Come ho detto nei precedenti interrogatori, questi fece esplicito riferimento alla necessità di assassinare il Dr. BORSELLINO. Le frasi da me udite le ho già più volte riferite. Mi pare di avere detto anche che nessuno dei presenti sembrava manifestare contrarietà a questo proposito...*

*P.M.: ... Oggi sta indicando ancora un nominativo che in precedenza non aveva nominato e cioè quello di Giovanni BRUSCA, ci dica perché ne fa il nome solo oggi e ci spieghi quando ed in che modo ha conosciuto questa persona.*

*SCARANTINO: Io non l'ho detto prima perché Giovanni BRUSCA non è un 'amico fidato' di mio cognato Salvatore PROFETA, anzi a mio cognato non lo può proprio vedere ed è il primo che sarebbe felice di fare del male a tutti i miei familiari a cominciare dai miei nipoti, cioè proprio dai bambini. So bene che mi contesterete subito che ho già accusato persone sicuramente feroci come il GRAVIANO, TINNIRELLO, TAGLIAVIA e lo stesso Salvatore RIINA, per cui può sembrarvi strano che io abbia ommesso per timore di ritorsioni in danno dei miei familiari il nome di Giovanni BRUSCA...*

*P.M.: Le facciamo presente che lei non ha riconosciuto Giovanni BRUSCA in sede di individuazione fotografica...*

*SCARANTINO: Avevo riconosciuto perfettamente Giovanni BRUSCA in una delle fotografie esibitemi: ho tuttavia preferito dichiarare che non l'avevo riconosciuto per le ragioni consistenti nella 'paura' che mi trattenevano dall'accusarlo della partecipazione alla riunione. Del resto analoghe ragioni consistenti nel timore di non essere creduto mi avevano indotto a, volontariamente, fingere non riconoscere, in sede di individuazione fotografiche, il CANCEMI ed il LA BARBERA. Preciso infatti che avevo paura di essere bollato come collaboratore 'inattendibile' nell'accusare altri collaboratori che, per quanto mi risultava dalla lettura dei giornali, pur essendosi assunte precise responsabilità in ordine alla strage di Capaci, non avevano ammesso la propria partecipazione alla strage di via D'Amelio...*

*Tali dichiarazioni costituiscono un tentativo dello SCARANTINO di superare alcune precedenti contraddizioni, ma si pone in contrasto con le precedenti affermazioni, nelle quali - al contrario di quanto sostenuto in questa sede - traspare la volontà di dimostrare la vastità delle proprie conoscenze*



*all'interno dell'ambiente di "Cosa Nostra", anche con il riconoscimento di CANCEMI e LA BARBERA, mentre era stato piuttosto il Pubblico Ministero a mettere in dubbio che lo SCARANTINO conoscesse davvero Gioacchino LA BARBERA.*

***Interrogatorio del 1.12.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA e dott.ssa Anna Maria PALMA<sup>123</sup>.***

*Il Pubblico Ministero ha contestato allo SCARANTINO che Salvatore CANCEMI, Mario Santo DI MATTEO e Gioacchino LA BARBERA avevano negato la veridicità di quanto egli aveva riferito sulla loro partecipazione alla riunione.*

*Lo SCARANTINO ha ribadito la sua versione dei fatti.*

***Confronto tra lo SCARANTINO e Francesco MARINO MANNOIA del 12.1.1995.***

*Non si è fatto riferimento alla strage di via d'Amelio.*

***Confronto tra lo SCARANTINO e Salvatore CANCEMI del 13.1.1995, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Paolo GIORDANO, dott. Carmelo PETRALIA, dott.ssa Anna Maria PALMA e dott. Antonino DI MATTEO.***

*Lo SCARANTINO ha affermato di avere conosciuto Salvatore CANCEMI e di averlo visto in diverse occasioni, fra le quali la famosa riunione nella villa del CALASCIBETTA. CANCEMI invece ha negato di avere mai visto lo SCARANTINO.*

*SCARANTINO ha sostenuto che, ancor prima di iniziare a collaborare, detenuto al carcere di Pianosa, aveva chiesto di potere parlare con Salvatore CANCEMI, perché aveva appreso dalla stampa che questi negava di avere partecipato alla strage di via D'Amelio.*

*Il confronto ha evidenziato l'enorme distanza che corre tra SCARANTINO e CANCEMI. Il primo non è riuscito a tenere dietro alle contestazioni del secondo, dimostrando di non conoscere il significato di concetti e di espressioni che necessariamente appartengono alla cultura dei sodali di "Cosa Nostra"; CANCEMI ha contestato in maniera convincente che lo SCARANTINO fosse davvero inserito in "Cosa Nostra" ed ha sostenuto che questi parli degli esponenti mafiosi "di rango" solo per sentito dire e non per scienza diretta, arrivando a opinare che quanto lo SCARANTINO ha asserito*

---

<sup>123</sup> Era presente il difensore di fiducia di Scarantino Vincenzo, Avv. Lucia Falzone. Erano altresì presenti il Dott. Vincenzo Ricciardi e il sovrintendente della Polizia di Stato FABRIZIO MATTEI (odierno imputato).

*costituisse un maldestro tentativo di delegittimazione ordito ai suoi danni.*

*SCARANTINO ha riferito di un'occasione in cui Salvatore PROFETA si sarebbe rivolto a Salvatore CANCEMI per la "messa a posto" di un'impresa, che importava a Rosario SCARANTINO, fratello di Vincenzo.*

*SCARANTINO: E questo discorso, gli ha detto, dice, a mio cognato... 'va be' nziddu'... ora vediamo, 'Totò' ha detto mio cognato, PROFETA, dice 'ora parliamo con Totò CANCEMI che sta vicino lui con questa ditta e vediamo come possiamo...*

*CANCEMI: Vedi che nemmeno sai le parole del mestiere? Sai quali sono le parole...*

*(...)*

*CANCEMI: Fermati...' Tu nemmeno conosci le parole del mestiere, ora io ti spiego cosa voglio dire con le parole del mestiere, perché non si dicono, se io sto parlando con una persona che fa parte di 'cosa Nostra 'non sono queste le parole che io devo dire, io dico, te le dico io le parole...*

*SCARANTINO: Lei!*

*CANCEMI: Fermati! Io dico 'no, quella cosa è nel territorio di CANCEMI, di Totò CANCEMI... quindi è a lui che spetta portare avanti questa cosa e non 'ci sta più vicino', quindi questa è una parola che non si usa in 'Cosa Nostra', ecco io ti dimostro... ai signori Giudici qui che tu nemmeno fai parte di 'Cosa Nostra', ma tu chi sei!? Io non ti ho mai...*

*(...)*

*SCARANTINO: 'Gli sta vicino Totò CANCEMI', ognuno abbiamo il nostro modo di parlare!*

*CANCEMI: No! È tutto uno!*

*SCARANTINO: No, no, non è tutto lo stesso parlare!*

*(...)*

*SCARANTINO: Mi dica una cosa, le risulta a lei? Risulta a lei? Di uomini d'onore riservati gliene risultano?*

*CANCEMI: Ma che vuoi dire? Ma chi te l'ha insegnato questa parola, chi è che ti ha fatto questa lezione? Tu eri la persona riservata? A te dovevano riservare? A te? Ma chi sei tu? Ma chi sei? A te? Tu riservato tu? Vedi a chi dovevano riservare!*

*(...)*

*SCARANTINO: Dottoressa, noi eravamo tutti ragazzi, non è che... Mio cognato l'unica che mi ha detto sempre 'con chi sei, zitto, sentire soltanto e parlare niente', io... ce ne sono pochi come Salvatore PROFETA!*

*CANCEMI: Sai a chi si fanno queste raccomandazioni? Si fanno alle persone che non fanno parte di 'Cosa Nostra'!*

SCARANTINO: Sì?

CANCEMI: *Una persona che fa parte di 'cosa Nostra', a me che mi dicono queste cose sono offensive, perché io faccio parte di 'cosa Nostra' in tutti i sensi, ascoltami... 'stai attento non parlare con nessuno' si fa con H ragazzino che non fa parte di 'Cosa Nostra', una persona che fa parte di 'Cosa Nostra' stai tranquillo che non si possono fare queste raccomandazioni perché sono offensive.*

SCARANTINO: *Totò PROFETA non ha dato mai confidenza a nessuno...*

CANCEMI: *Quindi questa è la prova che lui non fa parte di 'Cosa Nostra', questo non sa che significa 'Cosa Nostra', signori, questo vi sta offendendo a tutti...*

*Ancora, sulla conoscenza da parte dello SCARANTINO della cultura mafiosa di "Cosa Nostra", per valutare il suo effettivo inserimento in quest'ultima e per giudicare della sua attendibilità, sono significativi altri brani del confronto.*

SCARANTINO: *... [Giovannello GRECO] ce l'ha a morte sia con Carlo GRECO... sia con Totò PROFETA, sia con Pietro AGLIERI... Ignazio INGRASSIA 'u buacani... non io conosce neanche?*

CANCEMI: *Chi è?*

SCARANTINO: *Ignazio INGRASSIA.*

CANCEMI: *Chi è questo Ignazio INGRASSIA?*

SCARANTINO: *Chi è? Ignazio INGRASSIA!*

CANCEMI: *E chi è? Spiega chi è! Scusa...*

SCARANTINO: *Uomo d'onore.*

P.M.: *Lei come lo ha chiamato poco fa?*

SCARANTINO: *'U buacani.*

CANCEMI: *'U buacani?*

P.M.: *Cosa vuol dire?*

SCARANTINO: *'U buacani... che a lui piaceva tanto correre dietro i cani... afferrarli e litigare con i cani...*

CANCEMI: *E questo era uomo d'onore?*

SCARANTINO: *Sì, Stefano BONTATE...*

CANCEMI: *Stai dicendo che questo era uomo d'onore e gli piaceva correre e litigare con i cani?!*

SCARANTINO: *Sì, sì...*

(...)

CANCEMI: *Quale fiducia meritava costui se aveva quest'atteggiamento?*

SCARANTINO: *Fiducia? La grandissima fiducia di Stefano BONTATE... la grandissima fiducia di Stefano BONTATE!!.. Ignazio 'u buacani...*

*CANCEMI: ... io non lo conosco... io ora ti sto facendo capire che un uomo d'onore non può litigare con i cani... un uomo d'onore litiga con i cani?! E quale uomo d'onore è, scusa??? Quello perde tutto!*

*SCARANTINO: Lo so... ma io. lo so...*

*SCARANTINO ha proseguito riferendo che Ignazio INGRASSIA avrebbe tradito Salvatore BONTATE, rivelando a Carlo GRECO, Salvatore PROFETA, Giovanni PULLARA' e Pietro AGLIERI che il BONTATE voleva ucciderli; ha poi aggiunto che Pietro AGLIERI doveva essere ammazzato, ma Giovanni PULLARA' prese le sue difese e quindi venne risparmiato: tali fatti risalivano all'incirca al 1980, ma lo SCARANTINO ha affermato di averli appresi dal PULLARA' prima di venire "combinato", circa tredici anni prima.*

*CANCEMI: ... te l'hanno raccontato prima di combinarti... esatto?*

*SCARANTINO: Sì, sì...*

*CANCEMI: Quindi ragazzino ti raccontavano queste cose?*

*SCARANTINO: Sì, sì, sì...*

*PM.: Ragazzino? Cioè quando lei ha saputo queste cose...*

*SCARANTINO: Diciassette... diciotto anni...*

*P.M.: Ed a quell'epoca lei ha saputo queste cose?*

*CANCEMI: Sì, sì, sì, ha detto così dottoressa... ha detto sì...*

*P.M.: Già allora?*

*SCARANTINO: ... ad Ignazio PULLARA 'gli piace il whisky...*

*CANCEMI: Si si è ubriacato e ti ha raccontato queste cose...*

*SCARANTINO: No... gli davamo alloggio noi...*

*(...)*

*CANCEMI : Che ad Ignazio PULLARA ' piace il whisky...*

*SCARANTINO: Sì...*

*CANCEMI: Si è ubriacato e ti ha raccontato queste cose...*

*SCARANTINO: Sì...*

*CANCEMI: E 'credibile questo?*

*SCARANTINO: No, si è ubriacato, beveva whisky... io non ho detto che Ignazio PULLARA' era ubriacone; beveva whisky... mentre beveva raccontava queste cose...*

*Successivamente, è stata trattata la riunione nella villa del CALASCIBETTA. SCARANTINO ha*

*riferito come aveva sentito l'argomento della discussione.*

*SCARANTINO: Io sono entrato là dentro per andare a prendere una bottiglia d'acqua e sentivo parlare... ed ho sentito che questo Totò RIINA diceva 'a questo cornuto si deve fare saltare in aria, come quel crasto di...' Questo BORSELLINO, poi ho sentito mentre camminavo, ho sentito una voce tipo che 'qua se si ammazza pure a questo succede un bordello, di qua, di là'...*

*(...)*

*P.M.: È entrato più volte od è entrato solo questa volta dell'acqua?*

*SCARANTINO: No, questa volta sola...*

*(...)*

*P.M.: E quindi proprio nel momento, guardi SCARANTINO... questo io gliel'ho sempre, detto, e glielo dico ancora una volta, certo, se l'oggetto della riunione è quello che racconta lei, si parlava di questo e quindi non si parlava di altro, però guarda il caso, proprio nel momento in cui lei è entrato si è colto l'attimo fuggente, come si suol dire, proprio è capitato proprio in quell'attimo che RIINA diceva queste così delicate?!*

*SCARANTINO: Sì, sarà che ha perso l'equilibrio del cervello! Non lo so... non lo so...*

*CANCEMI: Chi?*

*SCARANTINO: Totò RIINA...*

*CANCEMI: L'equilibrio del cervello... Totò RIINA?!*

*SCARANTINO: ... può essere...*

*Ancora sulla riunione in casa del CALASCIBETTA, il CANCEMI ha contestato le dichiarazioni dello SCARANTINO, facendo presente l'assurdità del suo racconto, perché non era verosimile che allo stesso tavolo si fossero seduti Salvatore RIINA e semplici "soldati" e inoltre che fossero stati presenti nella riunione, al contempo, semplici "soldati" quali Mario Santo DI MATTEO e Baldassare DI MAGGIO e il loro superiore gerarchico e "capomandamento" Giovanni BRUSCA, perché ciò sarebbe stato gravemente lesivo delle prerogative della carica ricoperta da quest'ultimo.*

*P.M.: Io questa contestazione di CANCEMI la voglio proporre a SCARANTINO perché... ha una sua logica, non sto dicendo che è necessariamente esatto, ha una logica, lei che cosa risponde a questo? Come mai c'erano per esempio LA BARBERA e DI MATTEO quando era presente Giovanni BRUSCA?*

*SCARANTINO: DI MATTEO e LA BARBERA non è che sono due guardie semplici come dice...*

*CANCEMI: Due guardie, che stai dicendo?*

SCARANTINO: ... (ine.)

P.M.: Allora cosa vuole dire SCARANTINO?

SCARANTINO: LA BARBERA e DI MATTEO non erano più due picciotti semplici, uomini d'onore, due soldati, perché non è che hanno ammazzato ad uno in mezzo alla strada, l'hanno schiacciato. Hanno ammazzato il Giudice FALCONE!! Ed hanno più diritto di qualcuno che era lì in mezzo di assistere a questa riunione, hanno più diritto di qualcuno che non partecipò alla strage FALCONE, diciamo qualcuno, ah! Diciamo qualcuno!

*Il confronto dimostra in maniera più che palese che lo SCARANTINO, che pur aveva avuto significativi contatti con l'ambiente criminale di "Cosa Nostra" e con molte persone inserite in questo in posizioni di vertice, non vi apparteneva a pieno titolo, non essendogli propria la mentalità, il gergo e la cultura degli "uomini d'onore".*

*Per converso, emerge la ben diversa caratura mafiosa del CANCEMI, il quale all'epoca non aveva ancora confessato la propria partecipazione alla strage di via D'Amelio. Del resto, a consigliare il CANCEMI di mutare atteggiamento, confessando la propria responsabilità per tale reato, difficilmente avrebbero potuto contribuire le dichiarazioni di SCARANTINO, le prime che indicavano il collaborante come corresponsabile per tale fatto, alla luce della palese inverosimiglianza delle circostanze riferite in ordine alla riunione nella villa del CALASCIBETTA.*

**Confronto tra lo SCARANTINO e Gioacchino LA BARBERA del 13.1.1995, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Paolo GIORDANO, dott. Carmelo PETRALIA, dott.ssa Anna Maria PALMA e dott. Antonino DI MATTEO.**

*SCARANTINO ha affermato di conoscere Iachino LA BARBERA, questi ha negato invece di conoscere il primo e anche di essere mai stato nella casa del CALASCIBETTA e di avere partecipato alla famosa riunione della quale SCARANTINO ha riferito in precedenza.*

*Il contrasto fra le due versioni non si è appianato, lo SCARANTINO ha ribadito infine la propria versione, insistendo nel dire che il LA BARBERA era presente alla riunione.*

**Confronto tra lo SCARANTINO e Mario Santo DI MATTEO del 13.1.1995, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Paolo GIORDANO, dott. Carmelo PETRALIA, dott.ssa Anna Maria PALMA e dott. Antonino DI MATTEO.**

*SCARANTINO ha affermato di conoscere Santineddu DI MATTEO, che avrebbe visto svariate volte;*

questi ha negato invece di conoscere il primo e anche di essere mai stato nella casa del CALASCIBETTA e di avere partecipato alla famosa riunione della quale SCARANTINO ha riferito in precedenza.

Inoltre, lo SCARANTINO ha affermato di avere visto il DI MATTEO andare nell'officina di Giuseppe OROFINO, quando venne preparata la "autobomba", aggiungendo di avere appreso da Pinuzzo LA MATTINA e Natale GAMBINO che il DI MATTEO "era specializzato con le bombe", da questo deducendo che lo conoscevano. Invece, DI MATTEO ha negato di essere mai andato nella carrozzeria in questione e di avere mai conosciuto tali persone.

Il contrasto fra le due versioni non è stato superato, lo SCARANTINO ha ribadito ripetutamente la propria versione.

**Interrogatorio del 24.2.1995 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Antonino DI MATTEO.<sup>124</sup>**

Pur dopo l'effettuazione dei confronti con Salvatore CANCEMI, Gioacchino LA BARBERA e Mario Santo DI MATTEO, SCARANTINO ha ribadito le precedenti dichiarazioni, affermando che - dopo avere visto i predetti nell'occasione dei confronti - aveva maturato la certezza assoluta che gli stessi fossero stati presenti alla riunione nella villa del CALASCIBETTA.

A tale proposito ha poi fatto un'interessante precisazione.

SCARANTINO: All'epoca della riunione il CALASCIBETTA era latitante, ma, per quanto a mia conoscenza, la villa non era mai stata perquisita da Polizia e Carabinieri. Credo comunque che, effettivamente, la riunione si sarebbe dovuta svolgere in un altro posto. Infatti ricordo che, circa una settimana prima, mio cognato Salvatore PROFETA mi aveva chiesto di procurarmi la disponibilità delle chiavi della casa di mia suocera allo "Zen". Anche se non mi fu detto il motivo, io intuì chiaramente che in quella casa si sarebbe voluta tenere una riunione, approfittando anche del fatto che, poiché i miei suoceri sono persone "pulite", difficilmente la Polizia avrebbe potuto fare perquisizioni o controlli in quell'appartamento. Io domandai a mia suocera le chiavi della casa, ma lei si rifiutò di darmele perché evidentemente aveva capito che mi servivano per qualcosa di illecito. Mi disse nell'occasione che, poiché suo marito era gravemente malato (non ricordo se in quel periodo stesse in casa o all'ospedale) non voleva esporlo ad ulteriori, possibili, guai. Io riferii a Totuccio PROFETA del rifiuto di mia suocera; mio cognato mi disse di lasciar

---

<sup>124</sup> Non era presente il difensore di fiducia di Scarantino Vincenzo, Avv. Lucia Falzone. Erano altresì presenti il Dott. MARIO BO' (odierno imputato) e il vice sovrintendente della Polizia di Stato Valenti Giampiero.

*perdere perché si sarebbe provveduto diversamente. Mi rendo conto che vi può sembrare strano come, solo oggi, stia parlando di questo episodio. In effetti non lo ritenevo molto importante e, comunque, volevo evitare di coinvolgere mia suocera in possibili future testimonianze. Volevo in sostanza evitare che qualcuno andasse a chiedere spiegazioni a mia suocera di questo fatto.*

*Appare del tutto inverosimile che una riunione come quella che si sarebbe svolta nella villa del CALASCIBETTA, per deliberare su di un argomento di tale importanza e con la partecipazione di personaggi di tale levatura, si fosse potuta svolgere nell'abitazione di un latitante, né appare convincente - anzi, è più che sospetta - la giustificazione offerta dallo SCARANTINO per spiegare la singolarità di tale fatto.*

***Interrogatorio del 11.5.1995, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA e dott.ssa Anna Maria PALMA<sup>125</sup>.***

*L'interrogatorio ha riguardato circostanze di contorno o, comunque, fatti diversi da quelli per cui si procede.*

***Interrogatorio del 22.5.1995, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA e dott.ssa Anna Maria PALMA<sup>126</sup>.***

*L'interrogatorio ha riguardato circostanze di contorno o, comunque, fatti diversi da quelli per cui si procede.*

***Interrogatorio del 26.7.1995, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA<sup>127</sup>.***

*SCARANTINO spontaneamente ha ribadito la sua volontà di collaborare con la giustizia. Ha riferito che, in un momento di sconforto, temendo di essere ritenuto inattendibile e di venire abbandonato dallo Stato, aveva comunicato alla madre di volere tornare in carcere, perché intenzionato a*

---

<sup>125</sup> Non era presente il difensore di fiducia di Scarantino Vincenzo, Avv. Lucia Falzone. Erano altresì presenti il Dott. MARIO BO' e l'assistente della Polizia di Stato MICHELE RIBAUDO (odierni imputati)

<sup>126</sup> È presente il difensore di fiducia di Scarantino Vincenzo, Avv. Lucia Falzone. Erano altresì presenti il Dott. MARIO BO' e l'assistente della Polizia di Stato MICHELE RIBAUDO (odierni imputati)

<sup>127</sup> Non è presente il difensore di fiducia di Scarantino Vincenzo, Avv. Lucia Falzone. Era altresì presente il sovrintendente della Polizia di Stato Norscia Paolo.



*ritrattare. La madre lo aveva poi invitato a contattare l'avvocato Paolo PETRONIO e un giornalista, tale Angelo MANGANO, come poi aveva fatto quel giorno stesso, annunciando di volere ritrattare le dichiarazioni fin ad allora rese agli inquirenti, perché non rispondenti al vero.*

*Ha aggiunto di rendersi conto di avere commesso un errore e di sperare che ciò non facesse incrinare il rapporto di fiducia che gli inquirenti nutrivano nei suoi confronti.*

*Ha riferito poi che il TOMASELLI era presente quando egli chiese al CANDURA di rubare un'auto e che fu TOMASELLI a portare la "126" vicino al fiume Orato, mentre egli lo seguiva con il "vespino"; solo il giorno successivo l'auto fu ricoverata nel magazzino del TOMASELLI.*

*Incidentalmente, va notato che si registra in questa occasione l'ennesima versione sull'argomento della consegna della "126" dal CANDURA allo SCARANTINO e sulle modalità del suo occultamento; è inverosimile, però, che il TOMASELLI non abbia nascosto subito l'auto all'interno del magazzino, del quale egli necessariamente doveva avere la disponibilità, correndo così il rischio - sia pure remoto - che la stessa fosse scoperta.*

***Interrogatorio del 16.10.1995, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA e dott.ssa Anna Maria PALMA<sup>128</sup>.***

*È stato lo SCARANTINO a volere incontrare i magistrati del Pubblico Ministero, al fine di rendere spontanee dichiarazioni.*

*Ha riferito che la telefonata fatta alla madre, all'avvocato e al giornalista - di cui aveva riferito nel precedente interrogatorio - andava ricollegata alle pressioni esercitate dalla madre - che in occasione di una telefonata gli aveva suggerito di riferire che a Pianosa "ti facevano questo, ti facevano quello" - e dalla moglie, Rosalia BASILE, perché egli ritrattasse il contenuto delle dichiarazioni fin qui fatte e delle accuse che aveva mosso a familiari e conoscenti. Ha aggiunto che la BASILE - che inizialmente aveva condiviso la sua scelta di collaborare con l'Autorità Giudiziaria - era stata indotta a mutare atteggiamento dalle pressioni fatte dai parenti e dalla preoccupazione di subire ritorsioni dai medesimi nel caso in cui, venendo chiamata a deporre nel processo, non avesse riferito i fatti in modo conforme alla versione organizzata per smentire il marito.*

*P.M. PETRALIA: mi spieghi bene che cosa è questa cosa organizzata?*

*SCARANTINO: Che là a Pianosa mi ammazzavano a bastonate, che a Pianosa mi facevano delle cose, che il dottore LA BARBERA mi voleva impiccare.*

---

<sup>128</sup> È presente il difensore di fiducia di Scarantino Vincenzo, Avv. Lucia Falzone. Era altresì presenti il Maresciallo Petrolli Maurizio.

*P.M. PETRALIA: E tutte queste cose, non ho capito, le avrebbe dovute dire sua moglie?*

*SCARANTINO: Sì.*

*P.M. PETRALIA: Secondo chi? Cioè, chi è che voleva dicesse queste cose?*

*SCARANTINO: La mia famiglia e sua madre.*

*La moglie, in diverse occasioni, gli riferì dei tentativi dei parenti e dei difensori di Salvatore PROFETA di screditare l'attendibilità delle sue dichiarazioni facendolo passare per omosessuale. Ha riferito di avere avuto rapporti, all'incirca all'età di sedici anni, con un tale D'AMICO inteso "Margot", che pure essendo un uomo per l'anagrafe, di fatto era una donna; ha negato però di avere avuto rapporti omosessuali e di conoscere un tale Giuseppe GAGLIANO inteso "Giusy la sdillabbrata".*

***Interrogatorio del 6.12.1995, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA<sup>129</sup>.***

*L'interrogatorio verte su circostanze di contorno o, comunque, su fatti diversi da quelli per cui si procede.*

***Interrogatorio del 29.5.1996, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA e dott.ssa Anna Maria PALMA.***

*SCARANTINO ha riferito di essere ora più tranquillo per l'incolumità della propria famiglia, poiché egli aveva chiesto al Tribunale di Palermo di ottenere l'affidamento dei figli - che vivevano con la madre alla Guadagna e dunque aveva ragione di temere per la loro incolumità, specialmente dopo avere appreso della barbara eliminazione del figlio del collaboratore DI MATTEO - e la notizia era stata divulgata ampiamente dalla stampa, la moglie si era poi rifiutata di parlare più con lui al telefono.*

*SCARANTINO: ... Ho pensato quindi di prendere un'iniziativa che mi è sembrata la più efficace per salvaguardare l'incolumità dei miei figli. Ho telefonato a casa di mia madre, mi ha risposto mia cognata Enza PRESTER cui ho detto che intendevo ritrattare... chiedendole di passarmi mia moglie, la quale... ha accettato di parlarmi. Con mia moglie abbiamo concordato che lei prendesse un*

---

<sup>129</sup> Non è presente il difensore di fiducia di Scarantino Vincenzo, Avv. Lucia Falzone. Era altresì presenti il Maresciallo Petrolli Maurizio.

*registratore e registrasse ciò che stavo per dire. A quel punto ho detto quelle cose che ritenevo più utili per ottenere il risultato di cui ho detto... Ho detto: che volevo ritrattare; che volevo ritornare in carcere e che a tal fine avrei telefonato immediatamente ai Carabinieri; che se mi fosse accaduta qualcosa, la colpa sarebbe stata- de! dott. LA BARBERA e del dott. BO; che avrei nominato difensore di fiducia l'avv. FRAGALA'; che la cassetta con la registrazione doveva essere mandata alle procure di Caltanissetta e Palermo... ho fatto i nomi dei dott. LA BARBERA e BO per essere più credibile con mia moglie, trattandosi dei funzionari che i miei familiari ritengono responsabili della mia collaborazione... ho indicato l'avv. FRAGALA' perché è stato il primo nome di avvocati di mafiosi che mi è venuto in mente...*

*Ha concluso lo SCARANTINO dicendo che intendeva continuare a collaborare lealmente, sottolineando di non avere alcunché da ritrattare.*

***Esame di Vincenzo SCARANTINO, proc. a carico di RIINA Salvatore+17 (n. 9/96 R.G.C.Ass.), udienza del 8.3.1997.***

*Lo SCARANTINO ha ribadito la sua versione dei fatti.*

*Riguardo all'incontro al quale aveva assistito davanti al bar BADALAMENTI, ha riferito che Pietro SCOTTO rimase in auto, mentre il fratello Gaetano disse "mio fratello l'intercettazione del telefono della madre di BORSELLINO l'ha fatta".*

*Ha aggiunto di avere appreso da altri che i fratelli SCOTTO erano inseriti nel clan di Ciccio MADONIA.*

*Tra le persone che andarono nella carrozzeria di Giuseppe OROFINO mentre si stava preparando la "autobomba" ha inserito anche Salvatore PROFETA e Giuseppe GRAVIANO, precisando di non avere rivelato prima i loro nomi perché aveva paura.*

*Incidentalmente va osservato che tali dichiarazioni appaiono emblematiche, tanto della personalità dello SCARANTINO, quanto del suo rapporto di "collaborazione" con l'Autorità Giudiziaria.*

*La dichiarazione riguardante gli SCOTTO, che mostra un insanabile contrasto con quelle rese in precedenza, evidentemente è frutto dell'ennesimo "aggiustamento" fatto per adeguare la propria versione dei fatti agli sviluppi delle indagini e del processo.*

*Inoltre, si assiste all'ennesimo tentativo maldestro da parte dello SCARANTINO di giustificare le persistenti incertezze e contraddizioni adducendo il timore di coinvolgere determinati soggetti: in precedenza aveva detto di avere avuto paura ad accusare Giovanni BRUSCA, timore che invece non sentiva nei riguardi dei GRAVIANO, mentre appare assurdo che egli non abbia fatto il nome del*

*cognato per paura, avendolo già accusato di avergli commissionato il furto della "126".*

***Esame di Vincenzo SCARANTINO, proc. a carico di RIINA Salvatore+17 (n. 9/96 R.G.C.Ass.), udienza del 12.5.1997.***

*Lo SCARANTINO ha riferito che, per indurlo a ritrattare, gli erano stati sottratti gli immobili di sua proprietà, approfittando del fatto che tali beni erano stati da lui fatti intestare a parenti e a persone di fiducia.*

***Esame di Vincenzo SCARANTINO, proc. a carico di RIINA Salvatore+17 (n. 9/96 R.G.C.Ass.), udienza del 13.5.1997.***

*SCARANTINO ha riferito che, quando Pietro AGLIERI gli chiese di rubare un'autovettura di piccola, cilindrata, egli già ne aveva una nella sua disponibilità, che però poi gli venne a sua volta rubata; quando se ne accorse, lo stesso giorno della riunione nella villa del CALASCIBETTA, commissionò al CANDURA il furto della "126" poi usata in via D'Amelio.*

*Ha riferito di avere intrattenuto vari colloqui investigativi con il dott. Mario BO e con il dott. Arnaldo LA BARBERA, prima di iniziare formalmente a collaborare; in particolare, già nel febbraio 1994, in un colloquio con il dott. BO, egli esternò la sua volontà di collaborare, ma anche la sua paura e titubanza ad accusare il cognato Salvatore PROFETA.*

*Ha poi precisato che la persona indicata come zu' DI MAGGIO fra coloro che parteciparono alla riunione nella villa del CALASCIBETTA era una persona anziana, di circa 74-75 anni, e che dunque non era il collaboratore Baldassare DI MAGGIO.*

*Nel marzo del 1996 era ritornato a Palermo per riprendere con sé la moglie e i suoi figli; in tale occasione incontrò anche Enzo PROFETA, nipote di suo cognato.*

***Esame di Vincenzo SCARANTINO, proc. a carico di RIINA Salvatore+17 (n. 9/96 R.G.C.Ass.), udienza del 14.5.1997.***

*L'esame verte su circostanze di contorno o, comunque, su fatti diversi da quelli per cui si procede.*

***Esame di Vincenzo SCARANTINO, proc. a carico di RIINA Salvatore+17 (n. 9/96 R.G.C.Ass.), udienza del 15.5.1997.***

*SCARANTINO ha riferito che, venendo arrestato solo dopo pochi giorni dall'arresto di Salvatore*

CANDURA, comprese che questi lo aveva chiamato in causa.

Ha poi specificato che l'appuntamento col CANDURA per la consegna della "126" venne fissato in via Roma perché l'auto era stata rubata nel centro di Palermo.

Incidentalmente va osservato che tale giustificazione, adottata in questa occasione per la prima volta, è incredibile, non essendo verosimile che lo SCARANTINO si fosse addossato il rischio di trasferire un'auto rubata dal centro di Palermo alla Guadagna, esentandone invece il CANDURA.

**Interrogatorio del 12.3.1998 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA.**

L'interrogatorio ha riguardato circostanze di contorno o, comunque, fatti diversi da quelli per cui si procede.

**Interrogatorio del 2.9.1998 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dalla dott.ssa Anna Maria PALMA<sup>130</sup>.**

Il Pubblico Ministero ha dato atto a verbale che era pervenuta al suo Ufficio una lettera dello SCARANTINO, datata 12.6.1998, nella quale egli dichiarava di volere tornare in carcere e uscire dal programma di protezione.

SCARANTINO ha asserito che non intendeva cessare la sua collaborazione, ma che semplicemente lui e sua moglie trovavano poco dignitoso vivere con il contributo dello Stato senza potere svolgere un lavoro come tutte le persone normali.

**Esame di Vincenzo SCARANTINO, proc. a carico di RIINA Salvatore+17 (n. 9/96 R.G.C.Ass.), udienza del 15.9.1998.**

SCARANTINO ha ritrattato in toto le sue dichiarazioni inerenti alla strage di via D'Amelio.

Ha affermato di avere inventato tutto quel che ha riferito su "Cosa Nostra" e sulla sua partecipazione alla strage, perché egli si era limitato a fare traffici di stupefacenti.

Da ben quattro anni egli era intenzionato a collaborare, ammettendo le sue responsabilità per il traffico di droga, ma non gli era stato mai permesso di dire la verità. Non sapeva nulla di "Cosa Nostra"; quel che aveva riferito su quest'ultima lo aveva appreso dagli organi di informazione, in

---

<sup>130</sup> È presente il difensore di fiducia di Scarantino Vincenzo, Avv. Sante Foresta. Era altresì presenti l'assistente della Polizia di Stato MICHELE RIBAUDO (odierno imputato).

*particolare ascoltando "Radio Radicale"; lo stesso aveva fatto Francesco ANDRIOTTA.*

*Avendo appreso dal telegiornale che Salvatore CANCEMI doveva essere ucciso aveva pensato di inserire l'argomento fra le proprie dichiarazioni, inventandosi tutto; si era risolto ad accusare Salvatore CANCEMI, Gioacchino LA BARBERA e Mario Santo DI MATTEO perché sapeva che erano "collaboratori" e voleva che anch'essi dicessero falsità, come egli stesso stava facendo riguardo alla strage.*

*Prima di iniziare a "collaborare" non aveva mai visto il garage di Giuseppe OROFINO, dove per la prima volta ve lo portò la Polizia per fare un sopralluogo, e così aveva poi potuto descriverlo con dovizia di particolari. L'OROFINO lo vide per la prima volta durante un trasferimento, quando gli disse che il dott. LA BARBERA "lo stava consumando", in realtà, allora non sapeva nemmeno se era OROFINO oppure Pietro SCOTTO.*

*Non aveva mai conosciuto direttamente Francesco TAGLIAVIA, che aveva visto per la prima volta ritratto in foto su un giornale in occasione dell'arresto, mentre egli si trovava nel carcere di Busto Arsizio; si era indotto ad accusarlo falsamente perché aveva saputo che il TAGLIAVIA gli aveva dato del "cornuto"; fu il dott. PETRALIA a riferirglielo, per indurlo ad accusare TAGLIAVIA.*

*La riunione in casa del CALASCIBETTA, sulla quale più volte aveva riferito, in realtà non era mai avvenuta; effettivamente, conosceva la casa del CALASCIBETTA, ma solo perché alcune volte vi portò delle stecche di sigarette.*

*Nel 1995 telefonò ai giornalisti perché voleva dire la verità; poi però venne a casa sua il dott. BO e gli chiese spiegazioni sulla telefonata che aveva fatto ai giornalisti: egli protestò la propria innocenza, ma BO ugualmente volle che andasse a parlare col dott. PETRALIA; quando poi rientrò a casa vi trovò il BO che rimproverava sua moglie, poi il BO lo schiaffeggiò e lo minacciò. Avrebbe voluto querelarlo, ma il dott. PETRALIA insisté perché non lo facesse.*

*Non disse più la verità perché aveva paura di venire ucciso in carcere, anche perché in precedenza aveva fatto gesti autolesionistici, il che avrebbe potuto apparentemente spiegare la sua morte.*

*Al processo sua moglie disse la verità; egli invece mentì e per farlo ebbe bisogno di rileggere gli atti, cosa che fece con l'aiuto di due poliziotti, tali MATTEI e RIBAUDO.*

*Quando era detenuto nel carcere di Busto, Francesco ANDRIOTTA soleva leggergli i giornali e anche gli atti processuali che lo riguardavano: così nel carcere gli lesse l'articolo in cui si parlava dell'arresto di Giuseppe OROFINO, l'ordinanza di custodia cautelare e anche i provvedimenti del Tribunale per il riesame; inoltre, sia l'ANDRIOTTA che gli agenti di polizia penitenziaria di Busto e di Pianosa lo invitarono a cambiare difensore.*

*Tutte le persone che aveva accusato erano innocenti.*

*SCARANTINO ha proseguito riferendo che gli vennero offerti duecento milioni perché collaborasse,*

*che poi però non gli vennero dati. Invece, non ricevette alcuna offerta di denaro per ritrattare; era avvenuto soltanto che, quando il 22.3.1996 si recò a Palermo per riprendere la moglie e i figli e si incontrò con la madre e con suo cognato Rosario SCARANTINO, disse loro la verità.*

*Prima di deporre al processo "bis" per la strage di via D'Amelio si era limitato a rileggere i verbali dei confronti fatti con gli altri collaboratori durante le indagini preliminari.*

*SCARANTINO ha affermato di non sapere nulla sulla strage di via D'Amelio. ANDRIOTTA apprese le circostanze che aveva riferito dal dott. BO e non da lui; Pietro SCOTTO lo vide per la prima volta all'udienza preliminare, prima di iniziare a collaborare; Gaetano SCOTTO, invece, non lo aveva mai visto: lo aveva riconosciuto in foto soltanto perché lo stesso album con le foto gli era stato mostrato molte volte, le prime volte non lo riconobbe, ma poi, siccome ogni volta si dava atto di chi fossero le persone ritratte, le volte successive poté dichiarare di riconoscerlo.*

*Conosce Salvatore CANDURA perché era della Guadagna e aveva realizzato un servizio fotografico per suo conto; però non gli aveva mai chiesto di rubare un'auto per conto suo.*

*Non aveva mai conosciuto Salvatore CANCEMI, Gioacchino LA BARBERA e Mario Santo DI MATTEO: li aveva accusati semplicemente perché voleva che anch'essi dicessero bugie.*

*Ha concluso lo SCARANTINO precisando di non avere detto la verità alla Corte perché aveva subito pressioni psicologiche, ma ha aggiunto di non sapere spiegare perché soltanto in questa udienza si era risolto a dire la verità e non aveva trovato il coraggio di farlo nelle precedenti.*

All'esito di tale esame analitico delle precedenti dichiarazioni di Vincenzo Scarantino la Corte di Assise pur liquidando come millanterie le accuse di inquinamento/indottrinamento lanciate da Scarantino nel corso della ritrattazione di Como (cfr. parte seconda cap. IV pag. 203) e pur non escludendo che a un soggetto come Scarantino possa essere stata affidata un'incombenza materiale come procurare l'autovettura da utilizzare per l'attentato di Via D'Amelio (cfr. parte seconda cap. IV pag. 207), di contrario avviso rispetto a quanto ebbe a ribadire l'ufficio del Pubblico Ministero<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> "Il Pubblico Ministero, nella requisitoria orale e anche nella memoria scritta ha offerto alla Corte una lettura della vicenda processuale di Vincenzo SCARANTINO muovendo dal presupposto che questi fosse realmente un personaggio inserito in "Cosa Nostra" e che egli avesse inteso davvero, almeno in una prima fase, offrire agli inquirenti un effettivo contributo alla ricostruzione dei fatti.

*L'approccio alle dichiarazioni dello SCARANTINO che il Pubblico Ministero ha operato necessariamente ha dovuto tenere conto del basso grado culturale e intellettuale che lo stesso ha palesato, come anche delle difficoltà espressive e delle titubanze - comprensibili per un soggetto che è nato e cresciuto in un ambiente intriso di mentalità mafiosa - a compiere una decisa e irreversibile scelta di distacco dal clan e di leale collaborazione con le Istituzioni dello Stato.*

*Secondo il Pubblico Ministero, dunque, molte delle contraddizioni sopra evidenziate troverebbero spiegazione nelle difficoltà che lo SCARANTINO ha incontrato nel ricordare i fatti, a esprimerli con ordine logico e completezza di linguaggio e a riferirli con serenità, essendosi trovato suo malgrado a dover compiere una scelta che comportava uno stravolgimento nella propria vita; peraltro, secondo il Pubblico Ministero, non è possibile pretendere da una persona del livello intellettuale e culturale dello SCARANTINO una precisione nel ricordo di fatti, di date e di particolari dei*

(rappresentato dai Dott.ri Palma e Di Matteo), ha lapidariamente affermato che “allo Scarantino faccia difetto non tanto la qualifica formale di “uomo d’onore” e una combinazione rituale con santina e pungiuta, quanto un effettivo inserimento in “Cosa Nostra”.

Vincenzo Scarantino non ha la cultura, né il linguaggio, né le abitudini, né la mentalità dell’uomo d’onore: a tale riguardo appare illuminante il confronto con Salvatore Cancemi<sup>132</sup>, che evidenzia come egli sia vissuto solamente ai margini di quel mondo al quale si è vantato di appartenere, ma del quale non ha ben compreso le dinamiche, cedendo vistosamente alle contestazioni di chi, in quel mondo, ha invece rivestito una posizione di capo”; aggiungendo altresì che “Scarantino non aveva titolo a venire coinvolto, con piena cognizione di causa, nella fase preparatoria di un’operazione delicata, dal punto di vista criminale, come l’uccisione di Paolo Borsellino” (cfr. parte seconda, cap. IV pagg. 205-207).

Con ancora maggior impegno esplicativo, “sono due, in linea prioritaria, le considerazioni che inducono a ritenere scarsamente attendibili le dichiarazioni rese da Scarantino in ordine alla preparazione della strage di via D’Amelio.

---

quali non sia evidente l’importanza nell’economia di un evento complesso quale è stata sicuramente la preparazione della strage.

Le incongruenze, le contraddizioni e gli “aggiustamenti” rilevabili nelle dichiarazioni che lo SCARANTINO ha via via rilasciato, dunque, sarebbero riconducibili ad uno sforzo di chiarezza nell’approfondimento mnemonico e, comunque, in massima parte riguarderebbero particolari del racconto, non invece il nucleo centrale dei fatti narrati; delle incongruenze rilevabili nel suo racconto, inoltre, lo SCARANTINO ad avviso del Pubblico Ministero avrebbe offerto volta a volta plausibili giustificazioni.

Il Pubblico Ministero ha sostenuto anche che lo SCARANTINO era “uomo d’onore”, ma “riservato”, perché non combinato ritualmente, la cui affiliazione venne tenuta celata agli estranei alla “famiglia”, in maniera non diversa da come era avvenuto per altri soggetti inseriti nell’organizzazione; che il suo orizzonte di conoscenze, tenuto conto anche dei limiti soggettivi, fosse limitato al “mandamento” di appartenenza e a quello territorialmente limitrofo, nei quali si concentravano le sue abituali frequentazioni, salvo sporadici e occasionali rapporti con altri “uomini d’onore”, anche di spicco, quali Raffaele GANCI; che lo SCARANTINO, cognato di Salvatore PROFETA - a sua volta persona molto vicina a Pietro AGLIERI - fosse una persona di provata affidabilità per l’organizzazione; che nella prima fase della collaborazione aveva detto la verità, subendo poi la pressione del gruppo parentale, interessato a che egli ritrattasse le sue accuse all’indirizzo del cognato e degli altri “uomini d’onore” che aveva coinvolto: “... Quando non ha detto la verità è stato condizionato da persone che lo circondavano e che nel tempo lo hanno minacciato, pressato psicologicamente, lusingato con promesse economiche, blandito, riuscendo, alla fine, nel loro intento”

In particolare, al contro dell’operazione ordita dai parenti per, provocare la ritrattazione sarebbe stata Rosalia BASILE, moglie dello SCARANTINO, che lo raggiunse in località protetta nel luglio del 1994, per poi staccarsene nel settembre 1995, quando fece rientro a Palermo con i figli e con il dichiarato intento - per come è stato riferito dal collaborante di provocare la ritrattazione. In sostanza - forse cogliendo un lato debole dello SCARANTINO - “Cosa Nostra” anziché eliminare parenti e amici del collaboratore, questa volta avrebbe preferito creargli intorno un totale vuoto affettivo, mostrandogli di potere togliere - sia pure in modo non cruento - gli affetti più cari della moglie e dei figli...

Non può essere condivisa l’impostazione del Pubblico Ministero, secondo la quale il verbale del 24.6.1994 - che consacra le prime dichiarazioni dello SCARANTINO - sarebbe semplicemente un “canovaccio” di dichiarazioni la cui valutazione andrebbe operata “con indulgenza”. Infatti, va osservato che il dubbio sull’attendibilità dello SCARANTINO discende non tanto dalle caratteristiche esteriori delle dichiarazioni - disorganicità, confusione, incertezze nel ricordo - quanto dalla scarsa verosimiglianza del loro contenuto, che poi lo SCARANTINO ha ribadito anche in seguito, pur dopo le contestazioni mosse dagli stessi rappresentanti del Pubblico Ministero e durante i confronti”.

<sup>132</sup> Acquisito nell’odierno procedimento con ordinanza del 11.04.2022.



*Infatti, fin dal primo interrogatorio egli ha riferito almeno due circostanze assolutamente non credibili: la ricerca di una “bombola” da far esplodere per realizzare l’attentato e la riunione nella villa del Calascibetta.*

*La prima circostanza evidenzia non tanto l’ignoranza dello Scarantino in materia di esplosivi, quanto piuttosto la sua distanza da un’esperienza concreta di preparazione di un attentato come quello di cui si discute. Non è seriamente credibile nemmeno che altri, all’interno di “Cosa Nostra”, abbia davvero pensato di far acquistare da chicchessia una bombola da utilizzare in via D’Amelio: lo smentiscono, oltre che il buon senso, anche l’esperienza storica e tecnica allora appena conseguita dall’organizzazione con strage di Capaci.*

*La riunione nella villa di Calascibetta verosimilmente è parto della fantasia dello Scarantino, almeno per come egli ne ha riferito.*

*E’ evidente che egli conoscesse bene l’immobile e il suo arredamento; ciò però non prova che, nelle circostanze riferite, vi abbia avuto luogo un incontro fra le persone che egli ha nominato; il fatto appare inverosimile soprattutto se si tiene conto dei rilievi mossi allo Scarantino da Salvatore Cancemi nel confronto, oltre che della circostanza – francamente assurda – che Salvatore Riina abbia pronunciato le parole decisive per la comprensione del significato di una riunione durata quasi tre ore proprio nel momento in cui lo Scarantino entrò nella stanza per prendere una bottiglia d’acqua dal frigorifero. Circostanza questa, peraltro, che appare assai dubbia, apparendo inverosimile che a persone del rango dello Scarantino fosse consentito anche solo l’accesso temporaneo in luogo in cui il capo di “Cosa Nostra” stava trattando questioni così riservate con altri personaggi di spicco dell’organizzazione”. (cfr. parte seconda cap. IV pagg. 209-210).*

*La Corte d’Assise di Caltanissetta aggiunge che “nel loro complesso le dichiarazioni rilasciate dallo SCARANTINO in tutto l’arco della sua tormentata “collaborazione” con l’Autorità Giudiziaria vanno incontro a una valutazione sostanzialmente negativa sotto vari profili, alla luce dei criteri di giudizio dettati dalla Corte di Cassazione tanto per l’apprezzamento sull’attendibilità delle dichiarazioni costituenti chiamata in correità, quanto per la valutazione dell’attendibilità soggettiva del chiamante”; inoltre “il contenuto delle dichiarazioni appare spesso poco verosimile, alla luce delle regole di comune esperienza, oltre che assolutamente incostante; le giustificazioni addotte volta per volta appaiono poco credibili ed alcune volte molto ingenue; infine, il contenuto delle dichiarazioni ha conosciuto una significativa evoluzione nel tempo, venendo accresciuta la loro compatibilità con quanto emerso per altra via dalle indagini” (cfr. parte seconda cap. IV pagg. 210 - 211); e ulteriormente specifica che “le dichiarazioni dello SCARANTINO che non appaiono ictu oculi incredibili, per altro aspetto non appaiono genuine, perché gravemente sospette di essere state attinte addirittura dalla stampa o dalle ordinanze di custodia cautelare, o comunque apprese durante le*

*indagini, perché acquisite dagli inquirenti per altra via e poi condite con un limitato bagaglio di conoscenza diretta maturato nell'ambiente delinquenziale e mafioso della Guadagna.*

*Tra le dichiarazioni di questo tipo, in particolare, vanno comprese quelle che coinvolgono Giuseppe OROFINO - sul quale i sospetti degli inquirenti si erano appuntati già nei giorni immediatamente successivi alla strage - e la sua officina - intesa quale luogo di preparazione della "autobomba" dalle primissime indagini adorne tale messa in evidenza anche dalla stampa. Ed anche il ruolo dei fratelli SCOTTO - emerso anch'esso fin dalle prime battute delle indagini sulla base delle dichiarazioni dei parenti del magistrato scomparso - ed il ruolo svolto in "Cosa Nostra" da molti dei personaggi indicati come partecipanti alla riunione dal CALASCIBETTA, era stato evidenziato a più riprese dalla stampa, anche in relazione alle indagini in corso sulla strage di Capaci.*

*Inoltre, va ricordato che è particolarmente evidente l'incertezza dello SCARANTINO nel riferire sulle intercettazioni telefoniche abusive riconducibili agli SCOTTO, come è evidente anche il fatto che solo nel dibattimento del processo "bis" la versione dello SCARANTINO giunge finalmente ad una sospetta coincidenza con le acquisizioni investigative.*

*La Corte ritiene che l'attendibilità delle dichiarazioni di Vincenzo SCARANTINO non possa venire in qualche misura "recuperata" attraverso quelle rese da Francesco ANDRIOTTA.*

*È pur vero che l'ANDRIOTTA non aveva proprie fonti informative sui fatti per cui si procede e che dunque, con tutta probabilità, fu proprio lo SCARANTINO a riferirgli le circostanze che egli ha poi riversato agli inquirenti durante la propria collaborazione. Allora l'ANDRIOTTA, pur riferendo de relato, avrebbe riportato quanto lo SCARANTINO gli rivelò in una condizione di maggiore serenità e di apparente disinteresse, potendo invece le dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria essere state viziate dal concreto interesse dello SCARANTINO ad accreditarsi, come "collaborante" importante. Tuttavia, le dichiarazioni dello SCARANTINO non acquistano, per essere state veicolate dall'ANDRIOTTA, una credibilità maggiore di quelle rese dal medesimo direttamente all'Autorità Giudiziaria, alla luce dei rilievi di contenuto sopra esposti, che appaiono insuperabili per questa via. Infine, la Corte ritiene anche che le dichiarazioni di Vincenzo SCARANTINO non possano recuperare credibilità per via indiretta, tenendo conto delle pressioni esercitate sul medesimo dal gruppo parentale e in particolare dalla moglie al fine di ottenere la ritrattazione.*

*Infatti, va riconosciuto che - al di là della loro effettiva credibilità - le dichiarazioni dello SCARANTINO erano state ritenute attendibili dagli inquirenti, che le avevano concretamente valorizzate per l'emissione di ordinanze di custodia cautelare e per istruire i primi due processi celebrati su questi fatti; pertanto, sussisteva un effettivo interesse per coloro che ne fossero stati coinvolti - in primis, il gruppo parentale dello stesso SCARANTINO e gli "uomini d'onore" della Guadagna - a che lo SCARANTINO ritrattasse le proprie dichiarazioni. Ciò però non significa che*

*lo stesse fossero anche corrispondenti al vero”* (cfr. parte seconda, cap. IV pagg. 212-214).

Il giudizio finale della Corte di Assise è tranciante:

*“In conclusione, per quanto sopra esposto, la Corte ritiene che delle dichiarazioni rese da Vincenzo SCARANTINO non si debba tenere alcun conto per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle responsabilità in ordine alla strage di via D'Amelio”*(cfr. parte seconda cap. IV pagg. 214).

Come efficacemente evidenziato nel 2017 nella sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta del processo c.d. Borsellino quater ordinario (v. pag. 1791) si tratta – sulla scorta del metodo Falcone – dell' *“adozione di un metodo di valutazione della prova capace di unire i criteri di razionalità con la comprensione profonda dei fenomeni sociali”*; valutazione che, è bene rimarcarlo, viene espresso in un momento storico (a cavallo tra il 1999 e il 2000) nel quale la collaborazione di Gaspare Spatuzza era lungi dal venire (si avrà solo nel 2008).

L'impianto di detta sentenza, parzialmente modificato dalla **sentenza della Corte d'Assise di appello di Caltanissetta del 7 febbraio 2002** (dep. 06.05.2002)<sup>133</sup>, sempre senza che venisse intaccato il ragionamento valutativo in ordine alla figura di Scarantino, veniva definitivamente confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 17 gennaio 2003<sup>134</sup>, con la quale venivano annullate le assoluzioni di Benedetto Santapaola, Antonino Giuffrè, Giuseppe Farinella e Salvatore Buscemi, pronunciate in secondo grado, e veniva disposto rinvio per nuovo esame davanti alla Corte d'Appello di Catania.

Vale la pena evidenziare come la Corte di cassazione annullò in parte la prima sentenza di appello in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, rilevando che la decisione allora impugnata non spiegava la ritenuta "discontinuità" della strage di Via D'Amelio rispetto alla continuità della strategia stragista rilevata per i delitti Lima, Falcone e Salvo.

In sede di rinvio, la **Corte di assise di Appello di Catania**, con la **sentenza del 22.04.2006**<sup>135</sup> (resa dopo la riunione del processo "Borsellino ter" con il primo processo per la strage di Capaci e, come si vedrà, più volte richiamata nel presente processo), valorizzando il contributo conoscitivo offerto da collaboratori di giustizia più recenti, tra i quali, in particolare, Antonino Giuffrè, ritenne che le stragi fossero state deliberate prima dell'inizio della loro esecuzione con l'omicidio di Salvo Lima e

---

<sup>133</sup> Sentenza nr. 01/2002 emessa in data 07-02-2002 (dep. 06.05.2002) dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel processo contro AGATE Mariano + 26.

Rispetto alla sentenza di primo grado veniva affermata la penale responsabilità degli imputati Madonia Francesco e Biondo Salvatore ( cl 1956) ritenuti responsabili anche di concorso nel reato di strage, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M ( Procuratore Generale).

In accoglimento dell'appello degli imputati Santapaola, Madonia Giuseppe, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, gli stessi venivano, invece, assolti dal reato di strage (e reati connessi).

<sup>134</sup> Sentenza nr. 85/2003 emessa in data 17-01-2003 (dep. il 07.02.2003) dalla Corte di Cassazione Sez. VI.

<sup>135</sup> Sentenza nr. 24/2006 emessa in data 22.04.2006 (dep. 12.09.2007) dalla Corte di Assise di Appello di Catania nel processo contro AGATE Mariano + 16.

che l'approvazione di un «piano deliberativo perfetto» fosse avvenuta prima in sede di Commissione regionale, poi da parte della Commissione Provinciale allargata durante, per quest'ultima, la riunione degli auguri del dicembre del 1991 di cui aveva riferito, appunto, Giuffrè.

Le conclusioni della sentenza della Corte di assise di Appello di Catania del 22.04.2006 sono divenute irrevocabili con la sentenza della Suprema **Corte di Cassazione** (Prima Sezione) **del 18 settembre 2008** (dep. il 18.12.2008).

## 2.4 Borsellino quater

A partire dal giugno 2008, per effetto della collaborazione di Gaspare Spatuzza - le cui dichiarazioni, puntualmente, concordemente e costantemente riscontrate (anche per il tramite di altro collaboratore, Fabio Tranchina<sup>136</sup>) - sono state integralmente smentite le provalazioni accusatorie di Scarantino, Andriotta e Candura.

In estrema sintesi, Spatuzza Gaspare, si è attribuito la responsabilità, unitamente ad altri soggetti inseriti in Cosa nostra (tra i quali persone rimaste fino a quel momento estranee agli accertamenti processuali celebrati) di un importante segmento della fase esecutiva della strage di Via D'Amelio e, a tal proposito ha riferito: il pregnante coinvolgimento della famiglia di Brancaccio nell'esecuzione della strage (e non della Guadagna, così come sostenuto da Scarantino) scagionando così i soggetti legati al mandamento mafioso di S. Maria di Gesù; di aver eseguito il furto della Fiat 126 con Vittorio Tutino su disposizione di Cristofaro Cannella che, a sua volta, aveva ricevuto l'ordine da parte di Giuseppe Graviano; di aver provveduto alla custodia dell'autovettura e di aver provveduto alla riparazione dei guasti che ne impedivano un corretto funzionamento; di aver reperito il materiale necessario ad innescare l'ordigno e di aver provveduto al reperimento dell'esplosivo; di aver spostato l'autovettura presso il garage di via Villasevaglios, dove questa fu imbottita di tritolo; di aver operato, sempre con il Tutino, il furto delle targhe di altra autovettura presso l'autofficina di Orfino; di aver consegnato la targa a Graviano, il quale gli ordinò di allontanarsi l'indomani (19 luglio 1992) da Palermo.

Circa un anno dopo, nel 2009, Scarantino, Candura e Andriotta hanno ritrattato le proprie dichiarazioni, ammettendo di avere falsamente accusato se stessi ed altri soggetti e sostenendo di essere stati costretti a rendere le dichiarazioni calunniose da alcuni funzionari della Polizia di Stato, all'epoca diretti dal dottor Arnaldo La Barbera, deceduto il 12.12.2002.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta ha chiesto, in data 13 ottobre 2011,

---

<sup>136</sup> Tranchina Fabio, anch'egli affiliato alla famiglia mafiosa di Brancaccio è cognato di Lupo Cesare che, di quella consorterìa, era considerato esponente di rilievo.

Tranchina ha dichiarato di aver svolto per quasi tre anni, dal maggio 1991 (allorché era appena ventenne) al gennaio 1994, le mansioni di autista e uomo di fiducia di Graviano Giuseppe, latitante, a capo del mandamento mafioso di Brancaccio. In particolare, egli faceva la spesa per conto di Graviano; provvedeva a contattare, a suo nome, altri esponenti della consorterìa criminale; recapitava messaggi (pizzini) del capo; lo accompagnava ad incontri riservati cui esso Tranchina, formalmente non affiliato, non era ammesso; forniva ospitalità a Graviano nella casa della propria famiglia, in Palermo, quando i genitori coi quali conviveva si trasferivano nella residenza estiva, in Carini; consentiva a Graviano di alloggiare nella casa di famiglia al mare durante la stagione fredda, allorché i suoi congiunti abitavano in città; metteva a disposizione il proprio alloggio per riunioni di capi mafia, alcune delle quali effettivamente svoltesi nella sua abitazione. Il rapporto fiduciario tra il collaboratore e Graviano non si era interrotto nei giorni precedenti la strage del 19 luglio 1992, in via D'Amelio, dove Tranchina aveva accompagnato Graviano almeno due volte.

Trattasi di due sopralluoghi eseguiti dal capo mafia nella sede prescelta per la strage e nell'imminenza di essa.

alla Corte d'Appello di Catania la revisione delle sentenze di condanna inflitte in esito dei processi cosiddetti Borsellino1 e Borsellino bis.

La richiesta veniva accolta con sentenza della Corte di assise di Appello di Catania del 13 luglio 2017 (divenuta irrevocabile), che accoglieva l'istanza di revisione e scagionava «tutti coloro che erano stati ingiustamente condannati sulla base delle dichiarazioni dei falsi pentiti» (compresi Giuseppe Orofino, Salvatore Tomaselli e Salvatore Candura, che avevano già interamente scontato la pena irrogata).

Sulla base delle dichiarazioni di Spatuzza, pertanto, la Procura di Caltanissetta ha svelato la falsa collaborazione operata dai collaboratori Scarantino, Candura e Andriotta, i quali, dopo un iniziale tentennamento, hanno confessato di aver dichiarato il falso nel corso dei procedimenti denominati Borsellino 1 e Borsellino bis su pressione di alcuni componenti del gruppo investigativo “Falcone-Borsellino” (tra cui gli odierni imputati)

Previo stralcio dal più ampio processo denominato **Borsellino quater**, all'esito di giudizio **abbreviato**, il giudice dell'udienza preliminare del **Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 13 marzo 2013** ha condannato Tranchina Fabio, Spatuzza Gaspare per il concorso nella strage di Via D'Amelio e Candura Salvatore per il delitto di calunnia aggravata in danno di Tomaselli Salvatore, falsamente incolpato, nel corso di udienza dibattimentale del 10 dicembre 1997, di aver partecipato con Scarantino Vincenzo al furto dell'autovettura Fiat 126, utilizzata come autobomba per commettere la strage del 19 luglio 1992, e condannato per tale falsa accusa alla pena dell'ergastolo; in particolare dichiarando in quella sede, per la prima volta, tra le altre cose, di aver subito sospettato che il soggetto in compagnia del quale Scarantino Vincenzo si trovava ad attenderlo nel luogo convenuto per la consegna della vettura fosse proprio il predetto Tomaselli Salvatore.

L'impianto della predetta pronuncia è stato confermato con **sentenza del 9 gennaio 2015** dalla **Corte di assise di Appello di Caltanissetta** che ha operato solamente una riduzione di pena sia per Tranchina (da anni dieci ad anni sette e mesi sei di reclusione), sia per Candura (da anni dieci ad anni sette e mesi sei di reclusione).

Infine, la Suprema **Corte di Cassazione con sentenza del 30.11.2015**<sup>137</sup>, depositata il 22 giugno 2016, ha pienamente confermato il ragionamento dei giudici di merito di primo e secondo grado con riferimento alla posizione di Tranchina assolvendo Candura con la più ampia formula liberatoria<sup>138</sup>.

---

<sup>137</sup> Sentenza nr. 1116/2015 emessa il 30.11.2015 (dep. il 22.06.2016) dalla Corte di Cassazione Sez. I nel processo contro Tranchina Fabio + 1.

<sup>138</sup> Evidenzia la S.C. come mentre per i giudici di merito si possa parlare di una sorta di progressione accusatoria che sarebbe culminata nella falsa incolpazione di Tomaselli come partecipe al furto della autovettura utilizzata per la commissione della strage, Candura in realtà non accusò mai Tomaselli di coinvolgimento nel detto delitto neppure in forma indiretta o maliziosamente prospettata in forma dubitativa.

Si riporta lo stralcio della parte motiva per quanto di interesse:

*A pagina 1244 della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, in data 13 marzo 2013, confermata dalla sentenza della Corte di assise di appello nissena del 9 gennaio 2015, oggetto dell'attuale ricorso, si*

Con **sentenza del 20 aprile 2017**<sup>139</sup> la **Corte d'Assise di Caltanissetta** ha condannato alla pena dell'ergastolo Salvatore Madonia e Vittorio Tutino perché ritenuti responsabili (in concorso con altri imputati separatamente giudicati) dei delitti di strage e devastazione, ed altri connessi delitti in materia di detenzione e porto abusivo di materiale esplosivo utilizzato per l'uccisione del giudice Paolo Borsellino e degli agenti addetti alla sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Caudio Traina, Eddie Walter Cusina.

Con la medesima sentenza gli imputati Andriotta Francesco<sup>140</sup> e Pulci Calogero venivano condannati ciascuno alla pena di anni dieci di reclusione perché ritenuti responsabili del reato di calunnia aggravata ai sensi dell'art. 368 comma 3 c.p.

Nei confronti dell'imputato Scarantino Vincenzo veniva dichiarato non doversi procedere per essere il reato di calunnia, al medesimo contestato, estinto per intervenuta prescrizione, previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 comma 3 c.p. equivalente alle contestate aggravanti (fino all'8.3.1997).

I giudici della Corte d'Assise hanno ritenuto provata la determinazione dello Scarantino al reato ad opera di altri soggetti “ *i quali hanno fatto sorgere tale proposito criminoso abusando della propria*

---

*legge che «dopo aver reiteratamente escluso in più occasioni che fosse proprio lui (Tomaselli, n.d.r.) il soggetto che si trovava in compagnia dello Scarantino al momento della consegna della Fiat 126 (utilizzata per la strage, n.d.r.), inopinatamente il Candura cambiava versione in occasione del suo esame reso all'udienza del giorno 1/12/2007 (rectius: 1/12/1997, n.d.r.) nel processo cosiddetto "Borsellino bis" di primo grado» (v. pagina 1244 citata). Segue a pagina 1250 della medesima sentenza il passaggio delle dichiarazioni di Candura, da cui emergerebbe, per la prima ed unica volta, la pretesa falsa incolpazione di Tomaselli come persona in compagnia di Scarantino, al momento della consegna a quest'ultimo della Fiat 126, rubata da Candura su commissione dello stesso Scarantino. In particolare, invitato a descrivere la persona suddetta, Candura dichiarò testualmente che aveva un'altezza: «Sul metro e 50, un metro e 60»; e aggiunse: «Io, sul primo momento, pensai subito, sospettai subito che sarebbe stato Salvatore Tommasello (rectius: Tomaselli, n.d.r.), però poi non essendo sicuro ovviamente, perché non riuscivo (a vedere, n.d.r.) bene, perché lui cercava di nascondersi, di non farsi vedere da me [...]»; e, a questo punto, alla domanda del Pubblico Ministero se il fatto che avesse pensato trattarsi di Tomaselli lo stesse dicendo allora per la prima volta, Candura rispose: «Sì, sì. Infatti, non l'ho mai voluto dire prima perché non ero certo che (era) lui, perché se no lo avrei detto al primo momento, se l'avrei riconosciuto che era lui" (cfr.. la citata pagina 1250 della sentenza di primo grado). Risulta, pertanto, palese che Candura ha evocato la presenza di Tomaselli, nel momento della pretesa consegna dell'autovettura da lui rubata a Scarantino, soltanto nell'esame dibattimentale del 10 dicembre 1997; tale presenza, in quella sede, fu riferita in termini dichiaratamente incerti, tali da giustificare la mancata menzione di Tomaselli nei precedenti numerosi interrogatori sullo stesso tema, secondo una linea di coerenza manifestamente antitetica alla progressione accusatoria di cui è menzione nelle sentenze di merito”*

In sintesi, “*l'individuazione di Tomaselli come accompagnatore di Scarantino, nella predetta circostanza, fu del tutto incerta da parte di Candura e proprio tale incertezza fu coerentemente adottata dall'imputato a giustificazione della mancata menzione di Tomaselli nel corso dei precedenti interrogatori*” (cfr. pagg. 21 e 22 sentenza).

<sup>139</sup> Sentenza nr. 01/2017 emessa il 20-04-2017 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo contro Madonia Salvatore Mario + 4.

<sup>140</sup> Veniva contestato, in particolare all'imputato Andriotta di avere incolpato falsamente Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Gaetano Scotto e Cosimo Vernengo, pur sapendoli innocenti, di avere partecipato all'organizzazione ed esecuzione dell'attentato in danno del dott. Paolo Borsellino, nel corso di plurimi interrogatori ed esami dibattimentali resi nell'ambito dei precedenti procedimenti per la strage di via D'Amelio, attribuendo a ciascuno dei predetti un diverso protagonismo nella esecuzione della strage (fino al 16.10.1997).

*posizione di potere e sfruttando il suo correlativo stato di soggezione.*

*Al riguardo, va segnalato un primo dato di rilevante significato probatorio: come si è anticipato, le dichiarazioni dello Scarantino, pur essendo sicuramente inattendibili, contengono alcuni elementi di verità.*

*Sin dal primo interrogatorio reso dopo la manifestazione della sua volontà di “collaborare” con la giustizia, in data 24 giugno 1994, lo Scarantino ha affermato che l'autovettura era stata rubata mediante la rottura del bloccasterzo, e ha menzionato l'avvenuta sostituzione delle targhe del veicolo. Nel successivo interrogatorio del 29 giugno 1994 egli ha specificato che, essendo stato rotto il bloccasterzo dell'autovettura, il contatto veniva stabilito collegando tra loro i fili dell'accensione. Nelle sue successive deposizioni, lo Scarantino ha sostenuto che la Fiat 126 era stata spinta al fine di entrare nella carrozzeria (circostanza, questa, che presuppone logicamente la presenza di problemi meccanici tali da determinare la necessità di trainare il veicolo). Egli, inoltre, ha aggiunto di avere appreso che sull'autovettura erano state applicate le targhe di un'altra Fiat 126, prelevate dall'autocarrozzeria dello stesso Orofino, e che quest'ultimo aveva presentato nel lunedì successivo alla strage la relativa denuncia di furto.*

*Si tratta di un insieme di circostanze del tutto corrispondenti al vero ed estranee al personale patrimonio conoscitivo dello Scarantino, il quale non è stato mai coinvolto nelle attività relative al furto, al trasporto, alla custodia e alla preparazione dell'autovettura utilizzata per la strage. E' quindi del tutto logico ritenere che tali circostanze siano state a lui suggerite da altri soggetti, i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte.*

*Questa conclusione è rafforzata da un ulteriore elemento, cui ha fatto riferimento il Pubblico Ministero nella sua requisitoria e nell'esame del Dott. Contrada, svolto all'udienza del 23 ottobre 2014: si tratta, precisamente, dell'appunto con cui in data 13 agosto 1992 il Centro SISDE di Palermo comunicò alla Direzione di Roma del SISDE che «in sede di contatti informali con inquirenti impegnati nelle indagini inerenti alle recenti note stragi perpetrate in questo territorio, si è appreso in via ufficiosa che la locale Polizia di Stato avrebbe acquisito significativi elementi informativi in merito all'autobomba parcheggiata in via D'Amelio, nei pressi dell'ingresso dello stabile in cui abita la madre del Giudice Paolo Borsellino. (...) In particolare, dall'attuale quadro investigativo emergerebbero valide indicazioni per l'identificazione degli autori del furto dell'auto in questione, nonché del luogo in cui la stessa sarebbe stata custodita prima di essere utilizzata nell'attentato».*

*In proposito, il Pubblico Ministero ha persuasivamente osservato che «non è dato comprendere come, a quella data (13.8.1992), pur successiva alle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza in uso alla VALENTI Petrina, gli investigatori avessero potuto acquisire – se non in via meramente confidenziale - notizie “sul luogo” in cui l'autovettura rubata era stata custodita. Vi era dunque una*



*traccia in tale direzione che gli inquirenti palermitani si apprestavano a seguire ben prima del comparire sulla scena del CANDURA, prima fonte di accusa nella direzione della Guadagna. Quale fosse tale fonte nessuno ha saputo o voluto rivelarla. Residua allora il dubbio che gli inquirenti tanto abbiano creduto a quella fonte, mai resa ostensibile, da avere poi operato una serie di forzature per darle dignità di prova facendo leva sulla permeabilità di un soggetto facilmente “suggestionabile”, incapace di resistere alle sollecitazioni, alle pressioni, ricattabile anche solo accentuando il valore degli elementi indiziari emersi a suo carico in ordine alla vicenda di Via D’Amelio o ad altre precedenti vicende delittuose (in particolare alcuni omicidi) con riguardo alle quali egli era al tempo destinatario di meri sospetti».*

*La particolare attenzione rivolta allo Scarantino dai servizi di informazione, nei mesi immediatamente successivi alla strage, è ulteriormente dimostrata da alcuni elementi probatori raccolti nel processo c.d. “Borsellino uno”. In particolare, la sentenza n. 1/1996 emessa in data 27 gennaio 1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta all’esito del primo grado di giudizio ha sottolineato quanto segue:*

*«La piena operatività dello Scarantino Vincenzo in ambito delinquenziale, la sua appartenenza ad un nucleo familiare notoriamente inserito nel contesto criminale della Guadagna erano peraltro dati già acquisiti al patrimonio conoscitivo dei Servizi di informazione e degli Organi Inquirenti anteriormente al coinvolgimento dell’imputato nei fatti per cui è processo.*

*Il teste dr. Finocchiaro Mario, che all’epoca delle stragi rivestiva le funzioni di Dirigente della Squadra Mobile di Caltanissetta, ha riferito in dibattimento di aver trasmesso alla Procura Distrettuale in sede una informativa riservata del SISDE pervenuta al suo ufficio, nella quale si segnalavano i rapporti di parentela e affinità di taluni componenti della famiglia Scarantino con esponenti delle famiglie mafiose palermitane, i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dello Scarantino Vincenzo e dei suoi più stretti congiunti.*

*Si evidenziava in particolare nella nota in questione, sul cui contenuto ha dettagliatamente riferito in dibattimento il dr. Finocchiaro Mario, che una sorella di Vincenzo Scarantino, di nome Ignazia, è coniugata con Profeta Salvatore, esponente della cosca di S. Maria di Gesù, una zia paterna, che porta parimenti il nome Ignazia, è sposata con Profeta Domenico, fratello del predetto Salvatore, una cugina paterna, anch’essa di nome Ignazia, è coniugata con Lauricella Maurizio. Il predetto è figlio di Madonia Rosaria, a sua volta figlia di Madonia Francesco, cugino omonimo del noto boss mafioso di Resuttana. Il medesimo Lauricella Maurizio è imparentato, tramite suoi stretti congiunti, con altri esponenti mafiosi della cosca di Corso dei Mille e più specificamente la di lui sorella Giuseppa è sposata con Sinagra Giuseppe, fratello del noto collaboratore di giustizia, un’altra sorella di nome Angela è coniugata con Senapa Pietro, elemento di spicco della suddetta famiglia*

*mafiosa, condannato all'ergastolo nel maxiprocesso di Palermo.*

*Nella stessa informativa del SISDE venivano ancora richiamati i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dei componenti la famiglia Scarantino. In essa si sottolineava in particolare che i fratelli di Scarantino Vincenzo, Rosario, Domenico, Umberto ed Emanuele, avevano riportato diverse denunce, anche per reati di una certa gravità, quali associazione per delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, detenzione di armi, rapina, furto, ricettazione ed altro; la cognata Gregori Maria Pia, moglie di Scarantino Rosario aveva precedenti per sfruttamento della prostituzione, un'altra cognata Prester Vincenza, coniugata con Scarantino Umberto, aveva precedenti per associazione per delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; gli zii paterni Scarantino Alberto e Lorenzo avevano precedenti rispettivamente per lesioni, violazione alla normativa sulle armi, furto e ricettazione; i cugini Gravante Giovanni e Chiazzese Natale avevano precedenti per associazione per delinquere e furto. Si evidenziava infine nella nota in questione che la persona più in vista, sotto il profilo delle capacità criminali e della pericolosità sociale, dell'entourage familiare dello Scarantino Vincenzo era sicuramente il di lui cognato Profeta Salvatore, già denunciato per associazione per delinquere semplice e mafiosa, per estorsione, armi, traffico di stupefacenti ed altri reati minori, implicato nel cd. blitz di Villagrazia e da ultimo nel maxi processo di Palermo».*

*Come ha rilevato il Pubblico Ministero nella sua requisitoria, tale nota fu trasmessa il 10 ottobre 1992 alla Squadra Mobile di Caltanissetta. Ad essa ha fatto riferimento, nella deposizione resa all'udienza del 23 ottobre 2014, il Dott. Bruno Contrada, che ha spiegato che la stessa fu redatta dal capo del centro SISDE di Palermo su diretta richiesta del Dott. Tinebra, benché non fosse possibile instaurare un rapporto diretto tra i servizi di informazione e la Procura della Repubblica («poi mi fu fatto leggere l'appunto dal direttore del centro, che il dottor Tinebra chiese personalmente al capocentro, al colonnello Ruggeri, un appunto sulla personalità di Vincenzo Scarantino e sui suoi eventuali legami con ambienti della criminalità organizzata, cioè della mafia, e di riferire direttamente a lui tutto questo. Al che il direttore del centro, sapendo bene che non poteva avere questo rapporto diretto con la Procura della Repubblica, chiese l'autorizzazione alla direzione di poter svolgere questa indagine sua, autonoma, su Scarantino»).*

*Dalla deposizione del Dott. Contrada emerge, altresì, una ulteriore iniziativa, decisamente irrituale, del Dott. Tinebra, il quale, già nella serata del 20 luglio 1992, gli chiese di collaborare alle indagini sulle stragi, sebbene egli non rivestisse la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, e nonostante la normativa vigente precludesse al personale dei servizi di informazione e sicurezza di intrattenere rapporti diretti con la magistratura («Io ero a Palermo, dove (...) risiedeva ancora la mia famiglia, nonostante fossi in servizio a Roma, (...) e io spesso venivo giù a Palermo, non dico tutte le settimane,*

*ma perlomeno un paio di volte al mese. Ero in ferie dal 12 luglio e sarei rimasto in ferie fino al primo agosto a Palermo. La sera del 19 luglio... no, forse no la sera, la mattina dopo, il 20 luglio, la mattina, ebbi una telefonata dal dottor Sergio Costa, funzionario di Polizia, commissario di Pubblica Sicurezza, aggregato... nei ruoli del SISDE, quindi faceva servizio al Servizio, al SISDE, ed era il genero del Capo della Polizia Vincenzo Parisi, aveva sposato una delle figlie del Prefetto Parisi, il quale mi dice che per incarico di suo suocero, il Capo della Polizia Parisi, ero pregato di andare dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, dottor Giovanni Tinebra, che era da pochi giorni immesso nel possesso della carica di Procuratore di Caltanissetta, da pochi giorni, da poco tempo, pochi giorni, che desiderava parlarmi. Nel contempo il dottor Costa mi disse che potevo andare la sera, perché ne aveva già parlato con il Procuratore Tinebra, al Palazzo di Giustizia a Palermo, in un ufficio che gli era stato dato provvisoriamente al dottor Tinebra, alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo, un ufficio dove lui aveva questi primi contatti, perché doveva occuparsi di questa strage, come già si occupava Caltanissetta della strage di Capaci, Falcone. Ed io andai quella sera dal dottor Tinebra, che non conoscevo, con cui non avevo avuto mai rapporti; e il dottor Tinebra mi disse se io ero disposto a dare una mano, sempre in virtù della mia pregressa esperienza professionale, etc., etc., per le indagini sulle stragi. Io feci presente varie cose al dottor Tinebra: innanzitutto che ero un funzionario dei Servizi e quindi non rivestivo più la veste di ufficiale di Polizia Giudiziaria, quindi non potevo svolgere indagini in senso proprio, la mia poteva essere soltanto un'attività informativa, non operativa; che per Legge noi non potevamo avere rapporti diretti con la magistratura; che, in ogni caso, io avrei dovuto chiedere l'autorizzazione ai miei superiori diretti, e parlo del mio direttore, che era allora il Prefetto Alessandro Voci, e che anche una collaborazione sul piano informativo poteva avvenire soltanto previ accordi con gli organi di Polizia Giudiziaria che erano interessati alle indagini. Nell'occasione il dottor Tinebra mi disse anche, così, per inciso, dice: "Sa, io mi rivolgo a lei perché a Caltanissetta è stato costituito un ufficio della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, ma da poco tempo e mi sono reso conto che c'è personale che di fatti di mafia ne comprende ben poco", detto dal dottor Tinebra. Io non sapevo neppure chi erano i componenti della DIA di Caltanissetta, che lavoravano con la Procura della Repubblica di Caltanissetta. Comunque, dissi: "Io sono per mia... per il mio spirito di servizio, per la mia volontà di... di rendermi utile per quello che posso fare, che è nelle mie possibilità, a questo, però devo chiedere prima di tutto l'autorizzazione al mio direttore". Non mi è sufficiente che questa richiesta mi venga dal Capo della Polizia, perché io non dipendo più dal Capo della Polizia, e che comunque sarei stato disposto a dare il mio contributo qualora si fossero osservate queste norme: autorizzazione dei miei superiori e intese con gli organi di Polizia, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, interessate alle indagini sulle stragi».*

*E' appena il caso di osservare che la rapidità con la quale venne richiesta la irrituale collaborazione del Dott. Contrada, già nel giorno immediatamente successivo alla strage di Via D'Amelio, faceva seguito alla mancata audizione del Dott. Borsellino nel periodo di 57 giorni intercorso tra la strage di Capaci e la sua uccisione, benché lo stesso magistrato avesse manifestato pubblicamente la propria intenzione di fornire il proprio contributo conoscitivo, nelle forme rituali, alle indagini in corso sull'assassinio di Giovanni Falcone, cui egli era legato da una fraterna amicizia.*

*Nel periodo immediatamente anteriore alla trasmissione alla Squadra Mobile di Caltanissetta della suddetta nota del SISDE relativa allo Scarantino, quest'ultimo era stato destinatario di una intensa attività investigativa condotta dal Dott. Arnaldo La Barbera (il quale, peraltro, a sua volta, aveva intrattenuto un rapporto di collaborazione "esterna" con il SISDE dal 1986 al marzo 1988, con il nome in codice "Rutilius", mentre dirigeva la Squadra Mobile di Venezia).*

*Sulla base di tale attività investigativa, lo Scarantino era stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 26 settembre 1992 dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta per concorso nella strage di via D'Amelio e nei reati connessi. Gli elementi indiziari a suo carico erano costituiti dalle dichiarazioni rese da due soggetti che avevano indicato in lui la persona che aveva commissionato e ricevuto la Fiat 126 utilizzata per la strage. Si trattava, precisamente, delle dichiarazioni di Luciano Valenti e Salvatore Candura, nelle quali il Pubblico Ministero, nella sua memoria conclusiva, ha individuato «la scaturigine del depistaggio».*

*Luciano Valenti e Salvatore Candura, insieme al fratello del primo, Roberto Valenti, erano stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere in esecuzione di un'ordinanza emessa il 2 settembre 1992 dal GIP presso il Tribunale di Palermo per i reati di violenza carnale e di rapina, commessi il 29/8/1992. I loro nominativi erano stati precedentemente posti all'attenzione degli inquirenti dalle conversazioni intercettate sull'utenza telefonica in uso a Valenti Pietrina, alla quale, come si è detto, era stata sottratta l'autovettura Fiat 126 utilizzata per la strage. Tra l'altro, la Valenti, nel corso della conversazione delle ore 23,14 del 30 luglio 1992, commentando le immagini televisive del luogo della strage di via D'Amelio con Sbigottiti Paola, moglie di Valenti Luciano, aveva pronunciato la frase: "ed in quel posto la mia macchina c'è...". In una successiva telefonata delle ore 00,05 dell'1 agosto 1992, le due donne avevano esternato sospetti nei confronti di Salvatore, amico di Valenti Luciano, quale possibile autore del furto della Fiat 126. Tale soggetto venne identificato in Salvatore Candura.*

*Quest'ultimo, quando era stato tratto in arresto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 2 settembre 1992 dal GIP presso il Tribunale di Palermo per i reati di violenza carnale e di rapina, ed era stato quindi condotto presso gli uffici della Squadra Mobile, aveva lamentato di aver ricevuto minacce e di essere preoccupato perché aveva avuto modo di notare persone sospette*

*nei pressi della propria abitazione. Tale comportamento era apparso strano agli inquirenti, che lo avevano ricollegato all'atteggiamento tenuto dallo stesso Candura alcuni giorni prima, allorché, accompagnato presso una Caserma dei Carabinieri per essere denunciato per tentata rapina ai danni di un autotrasportatore, piangendo, aveva profferito la frase "...non li ho uccisi io..." (cfr. la informativa di reato del 19 ottobre 1992 della Squadra Mobile della Questura di Palermo).*

*Il 12 settembre 1992 il Dott. Arnaldo La Barbera, nella qualità di Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, venne autorizzato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo ad effettuare un colloquio investigativo con i detenuti Candura Salvatore e Valenti Luciano.*

*Il giorno successivo, 13 settembre 1992, Salvatore Candura fu interrogato dal Pubblico Ministero di Caltanissetta, al quale riferì che nei primi giorni del mese di luglio 1992 Luciano Valenti gli aveva comunicato che il loro comune amico Vincenzo Scarantino aveva commissionato allo stesso Valenti il furto di un'autovettura di piccola cilindrata, il quale avrebbe dovuto essere eseguito quella sera stessa, e per compensarlo gli aveva dato la somma di 150.000 lire; il Valenti aveva aggiunto che si sarebbe impossessato della Fiat 126 della propria sorella, Pietrina Valenti. Il Candura affermò di essere a conoscenza che l'autovettura, quella stessa sera, era stata trafugata e quindi parcheggiata in una strada nei pressi di Via Cavour, per essere poi consegnata alle persone che ne avevano bisogno. Il Candura riferì inoltre che cinque o sei giorni dopo la data del furto era stato contattato da Pietrina Valenti, la quale gli aveva detto che nella notte precedente le avevano rubato la sua autovettura Fiat 126. Alla discussione aveva assistito Luciano Valenti, che aveva invitato il Candura a uscire insieme a lui per cercare l'autovettura, ed aveva quindi finto di attivarsi in tal senso. Il Candura segnalò di avere avuto dei sospetti sulla possibilità che la suddetta Fiat 126 fosse stata utilizzata per la strage di Via D'Amelio, e di averne quindi parlato con Luciano Valenti, il quale però lo aveva rassicurato incitandolo a tenere un comportamento indifferente rispetto a questa circostanza. Egli inoltre sostenne di aver visto, qualche giorno prima del furto della Fiat 126, lo Scarantino parlare con uno dei fratelli Tagliavia, titolare di una rivendita di pesce in via Messina Marine.*

*A sua volta, Luciano Valenti, dopo avere negato ogni propria responsabilità in data 17 settembre 1992 sia in sede di interrogatorio di garanzia, sia in sede di confronto con il Candura, in data 20 settembre 1992 finì per cedere alle pressioni di quest'ultimo e rese al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta un interrogatorio in cui affermava di avere sottratto l'autovettura su incarico di Vincenzo Scarantino, di avere ricevuto la somma di 150.000 lire come compenso, e di avere consegnato il veicolo nei pressi di Via Cavour.*

*In data 26 settembre 1992 venne quindi emessa la suddetta ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dello Scarantino, che nell'interrogatorio di garanzia del 30 settembre 1992 sostenne la*

*propria innocenza, negando di conoscere Luciano Valenti e precisando di conoscere solo di vista Salvatore Candura, suo vicino di casa.*

*Lo Scarantino venne quindi trasferito, in data 2 ottobre 1992, presso il carcere di Venezia, dove venne collocato nella stessa cella di Vincenzo Pipino, un trafficante di opere d'arte che il Dott. Arnaldo La Barbera aveva conosciuto nel periodo in cui aveva prestato servizio presso la Squadra Mobile di Venezia, e che aveva quindi pensato di utilizzare come una sorta di "agente provocatore" allo scopo di sollecitare e raccogliere le confidenze dello Scarantino. All'interno della cella dove si trovavano lo Scarantino e il Pipino venne anche attivato un servizio di intercettazione, che però non diede risultati significativi. A proposito delle conversazioni intercorse fra lo Scarantino e il Pipino, la sentenza n. 1/1996 emessa in data 27 gennaio 1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. "Borsellino uno" ha rilevato che «trattasi in prevalenza di lunghi soliloqui in quanto è soltanto il Pipino a parlare, mentre il suo interlocutore non profferisce parola o accenna solamente qualche frase, il più delle volte incomprensibile», e ha evidenziato che il tenore dei colloqui «tradisce all'evidenza che il Pipino è un confidente della Polizia che era stato collocato nella stessa cella dello Scarantino allo scopo di provocarne e raccogliergli le confidenze in merito ai fatti di strage per cui è processo. All'uopo, infatti, il Pipino si adopera, spiegando allo Scarantino le accuse elevate nei suoi confronti, le incongruenze delle discolpe da lui addotte, i rischi connessi alla sua attuale posizione processuale, cercando nel contempo di sollecitarne le confidenze, prospettandogli possibili e più valide strategie difensive».*

*Nel frattempo, invece, il Candura modificava la propria versione dei fatti. Egli, nell'interrogatorio reso il 3 ottobre 1992 davanti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta, sostenne di essersi reso autore, nei primi giorni del precedente mese di luglio, del furto della Fiat 126 di Pietrina Valenti, commissionatogli dallo Scarantino, e aggiunse di aver tentato di far ricadere su Luciano Valenti la responsabilità del furto per paura delle gravi rappresaglie che lo Scarantino avrebbe potuto mettere in atto nei suoi confronti. Lo Scarantino, nell'incaricarlo di reperire un'autovettura di piccola cilindrata, non importava in quali condizioni, purché marciante, gli aveva consegnato uno "spadino" (chiave artificiosa per aprire la portiera) e la somma di lire 150.000 in acconto sul maggiore compenso promesso di lire 500.000. In effetti il Candura, profittando dei rapporti di buona conoscenza intercorrenti con Pietrina Valenti (sorella dell'amico Luciano Valenti), che sapeva essere in possesso di una autovettura del tipo richiesto dallo Scarantino, aveva sottratto la Fiat 126 della donna, consegnandola nella stessa serata allo Scarantino nelle vicinanze di Via Cavour, all'angolo tra via Roma e un'altra traversa.*

*Il Candura inoltre affermò che, dopo avuto notizia dai giornali e dalla televisione dell'avvenuta utilizzazione di una Fiat 126 quale autobomba per la strage di Via D'Amelio, si era recato in più*

*occasioni dallo Scarantino per essere rassicurato circa il fatto che l'autovettura da lui rubata non fosse servita per commettere il delitto, ma a tali richieste lo Scarantino si era visibilmente alterato, intimandogli di dimenticare tutto e di non parlarne con nessuno. Dopo tali incontri aveva ricevuto delle telefonate minatorie che avevano rafforzato il sospetto iniziale, tanto che si era nuovamente rivolto allo Scarantino, che riteneva essere l'autore delle telefonate, suscitandone però altre reazioni negative.*

*Si trattava del primo interrogatorio reso dal Candura dopo che, in data 19 settembre 1992 il Dott. Vincenzo Ricciardi, della Squadra Mobile di Palermo, era stato autorizzato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo ad effettuare colloqui investigativi con lui.*

*Anche a fronte di queste nuove dichiarazioni del Candura lo Scarantino continuò a protestare la propria innocenza, negando, negli interrogatori resi tra il 1992 e il 1993 davanti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta, la veridicità delle accuse mossegli.*

*Lo Scarantino in data 13/11/1992 venne trasferito dal carcere di Venezia alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, dove rimase ristretto prima nella Sezione dove si trovavano i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 bis O.P., e poi in una cella singola, con regime di completo isolamento e di stretta sorveglianza; non gli era consentito neppure di vedere la televisione, e poteva effettuare un solo colloquio al mese con i propri familiari. Egli cadde quindi in uno stato di depressione, rendendosi protagonista di reiterati gesti di autolesionismo (cfr. la sentenza n. 1/1996 emessa in data 27 gennaio 1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. "Borsellino uno"). Nell'interrogatorio reso il 6 maggio 1993 al Pubblico Ministero di Caltanissetta, lo Scarantino, oltre a contestare le accuse mossegli, segnalava il proprio stato di prostrazione morale che lo aveva indotto a un tentativo di suicidio, esplicitava di non sopportare più lo stato di isolamento, e sottolineava che altri detenuti in particolare, un ex agente di custodia e il pentito Caravelli Roberto lo sollecitavano a confessare delitti da lui non commessi.*

*Dal 3 giugno 1993, la cella contigua a quella dello Scarantino venne occupata da Francesco Andriotta, il quale rimase nel medesimo reparto del carcere di Busto Arsizio fino al 23 agosto successivo.*

*In data 14 settembre 1993, Francesco Andriotta iniziò la propria "collaborazione" con l'Autorità Giudiziaria, che forma oggetto di specifica trattazione in altro capitolo. In questa sede, è sufficiente rammentare che già nell'interrogatorio reso nella suddetta data al Pubblico Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini, l'Andriotta iniziò a riferire su una serie di confidenze che lo Scarantino gli avrebbe fatto durante il periodo di comune detenzione.*

*Secondo il racconto dell'Andriotta, lo Scarantino gli aveva confidato di avere effettivamente commissionato al Candura, su richiesta di un proprio parente (un cognato o fratello), il furto della*

*Fiat 126 poi utilizzata nella strage di Via D'Amelio. L'autovettura da sottrarre doveva essere di colore bordeaux, perché anche sua sorella, Ignazia Scarantino, ne possedeva una dello stesso colore, e quindi, se qualcuno lo avesse visto durante gli spostamenti della vettura, non avrebbe nutrito alcun sospetto. Il Candura aveva sottratto la Fiat 126 di proprietà della sorella di Luciano Valenti, il quale la aveva portata nel posto stabilito, dove lo Scarantino la aveva presa in consegna, provvedendo a ricoverarla in un garage, diverso da quello dove la stessa era stata, successivamente, imbottita d'esplosivo. Infine, lo Scarantino aveva portato il veicolo dal garage alla via D'Amelio.*

*A dire dell'Andriotta, lo Scarantino gli aveva altresì riferito «che l'auto non funzionava e che venne trainata fino al garage», che «l'auto venne quindi riparata così da renderla funzionante», che «furono cambiate le targhe con quelle di un altro 126», e che «avevano tardato a denunciare il furto dell'auto o delle targhe al lunedì successivo all'esplosione giustificando tale ritardo con il fatto che il garage era rimasto chiuso».*

*Diversamente da tutto il resto del racconto dell'Andriotta, queste ultime circostanze corrispondono perfettamente alla realtà: come si è visto nel capitolo relativo alla ricostruzione della fase esecutiva della strage, è rimasto inequivocabilmente accertato, nel presente procedimento, che la Fiat 126 presentava problemi meccanici, che vi fu la necessità di trainarla subito dopo il furto, che si provvide alla sua riparazione e alla sostituzione delle targhe, che la denuncia del furto delle targhe venne effettuata nel lunedì successivo alla strage.*

*Trattandosi di circostanze che mai lo Scarantino avrebbe potuto riferirgli, per la semplice ragione che non aveva avuto alcun ruolo nell'esecuzione della strage, deve necessariamente ammettersi una ricezione, da parte dell'Andriotta, di suggerimenti provenienti dagli inquirenti o da altri funzionari infedeli, i quali, a loro volta, avevano tratto le relative informazioni, almeno in parte, da altre fonti rimaste occulte. Tale inquinamento si era già realizzato al momento in cui ebbe inizio la "collaborazione" dell'Andriotta con la giustizia.*

*Nei successivi interrogatori, l'Andriotta aggiunse ulteriori particolari, arricchendo progressivamente il contenuto delle confidenze che sosteneva di avere ricevuto dallo Scarantino.*

*Ad esempio, nell'interrogatorio reso il 4 ottobre 1993 nel carcere di Milano Opera al Pubblico Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini, l'Andriotta sostenne di avere appreso dallo Scarantino che colui che gli aveva commissionato il furto dell'automobile da utilizzare per la strage era Salvatore Profeta, motivò l'iniziale reticenza, a tale riguardo, con la paura di menzionare un personaggio d'elevato spessore criminale, e specificò che il ritardo nella denuncia di furto al lunedì successivo la strage riguardava le targhe apposte alla Fiat 126.*

*In occasione dell'interrogatorio del 25 novembre 1993, inoltre, l'Andriotta affermò che nel momento in cui arrivava l'esplosivo o quando lo stesso veniva trasferito sulla Fiat 126 era presente anche*



*Salvatore Profeta.*

*In occasione dell'interrogatorio del 17 gennaio 1994, l'Andriotta aggiunse che, dopo la strage di via D'Amelio, il Candura aveva cercato, più volte, lo Scarantino, per sapere se l'autovettura utilizzata per l'attentato era proprio quella rubata da lui; ma lo Scarantino lo aveva trattato in malo modo, intimandogli di non fargli più domande sul punto, e facendogli fare anche una telefonata minatoria, vista l'insistenza del Candura.*

*E' dunque evidente, nelle dichiarazioni dell'Andriotta, un significativo adeguamento al racconto – parimenti falso – esposto dal Candura. Si noti, peraltro, che nella stessa data del suddetto interrogatorio, avvenuto il 17 gennaio 1994, l'Andriotta ebbe un colloquio investigativo con il Dott. Arnaldo La Barbera.*

*Frattanto, anche lo Scarantino, trasferito presso la Casa Circondariale di Pianosa, ebbe in tale luogo una serie di colloqui investigativi: rispettivamente, il 20 dicembre 1993 con il Dott. Mario Bo' (funzionario di polizia inserito nel gruppo "Falcone-Borsellino"), il 22 dicembre 1993 con il Dott. Arnaldo La Barbera, il 2 febbraio 1994 con il Dott. Mario Bo' e il 24 giugno 1994 con il Dott. Arnaldo La Barbera. In quest'ultima data lo Scarantino (il quale fino all'interrogatorio reso il 28 febbraio 1994 alla Dott.ssa Boccassini aveva protestato la propria innocenza) iniziò la propria "collaborazione" con l'autorità giudiziaria, con le modalità già indicate, confermando largamente il falso contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese dal Candura e dall'Andriotta, ed aggiungendo ulteriori tasselli al mosaico.*

*A sua volta, l'Andriotta, negli interrogatori resi il 16 settembre ed il 28 ottobre 1994 nel carcere di Paliano (dove risultano documentati, nelle medesime date, altrettanti accessi del Dott. Mario Bo'), adeguandosi in gran parte alle dichiarazioni rese dallo Scarantino dopo la scelta "collaborativa", riferì, per la prima volta, sulle confidenze fattegli da quest'ultimo sulla riunione di Villa Calascibetta, asseritamente taciute per timore sino ad allora.*

*L'analisi che si è condotta sulla genesi della "collaborazione" con la giustizia del Candura, dell'Andriotta e dello Scarantino, lascia emergere una costante: in tutti e tre i casi, le dichiarazioni da essi rese, radicalmente false nel loro insieme, ricomprendevano alcune circostanze oggettivamente vere, che dovevano essere state suggerite loro dagli inquirenti o da altri funzionari infedeli, i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte.*

*Altrettanto significativa è la circolarità venutasi a creare tra il contributo dichiarativo dei tre "collaboranti", ciascuno dei quali confermava il falso racconto dell'altro, conformandovi progressivamente anche la propria versione dei fatti.*

*Per lo Scarantino e per il Candura, è rimasto documentalmente confermato che la falsa collaborazione con la giustizia fu preceduta da colloqui investigativi di entrambi con il Dott. La*

*Barbera, e del primo anche con il Dott. Bo'. Un colloquio investigativo del Dott. La Barbera precedette anche un successivo interrogatorio dell'Andriotta contenente un significativo adeguamento al racconto – parimenti falso – esposto dal Candura. A sua volta, il Dott. Ricciardi effettuò un ulteriore colloquio investigativo che precedette un consistente mutamento del contributo dichiarativo offerto dal Candura.*

*Dunque, anche a prescindere dalle affermazioni compiute dallo Scarantino nel corso del suo esame dibattimentale (la cui valenza probatoria può effettivamente reputarsi controversa, considerando le continue oscillazioni da cui è stato contrassegnato il suo contributo processuale nel corso del tempo), e dalle indicazioni (decisamente generiche, oltre che de relato) offerte da alcuni collaboratori di giustizia (come Gaspare Spatuzza e Giovanni Brusca) sulle torture subite a Pianosa dallo Scarantino, deve riconoscersi che gli elementi di prova raccolti valgono certamente a dimostrare che il proposito di rendere dichiarazioni calunniose venne ingenerato in lui da una serie di attività compiute da soggetti, come i suddetti investigatori, che si trovavano in una situazione di supremazia idonea a creare una forte soggezione psicologica. Era questa senza alcun dubbio la posizione dello Scarantino, un soggetto psicologicamente debole che era rimasto per un lungo periodo di tempo (quasi un anno e nove mesi) in stato di custodia cautelare proprio a seguito delle false dichiarazioni rese dal Candura sul suo conto, ed era stato, frattanto, oggetto di ulteriori propalazioni, parimenti false, da parte dell'Andriotta, il quale millantava di avere ricevuto le sue confidenze durante la co-detenzione. Egli quindi, come ha evidenziato il Pubblico Ministero, aveva «maturato la convinzione che gli inquirenti lo avessero ormai “incastrato” sulla scorta di false prove». Dopo un lungo periodo nel quale lo Scarantino aveva professato inutilmente la propria innocenza, le sue residue capacità di reazione vennero infine meno a fronte dell'insorgenza di un proposito criminoso determinato essenzialmente dall'attività degli investigatori, i quali esercitarono in modo distorto i loro poteri con il compimento di una serie di forzature<sup>141</sup>, tradottesi anche in indebite suggestioni e nell'agevolazione di una impropria circolarità tra i diversi contributi dichiarativi, tutti radicalmente difforni dalla realtà se non per la esposizione di un nucleo comune di informazioni del quale è rimasta occulta la vera fonte.*

*Si tratta, pertanto, di una situazione nella quale è indubbiamente configurabile la circostanza*

---

<sup>141</sup> *In proposito, appare pienamente condivisibile l'osservazione, esposta dal Pubblico Ministero nella sua memoria conclusiva, secondo cui «forzature volte ad indurre lo SCARANTINO (e prima di lui VALENTI e CANDURA) a collaborare con la giustizia certamente ci furono, ripetute ed evidenti. Allo SCARANTINO, nel corso dei colloqui investigativi, venne fatto comprendere senza giri di parole che la sua situazione processuale era ormai compromessa e che l'unico modo per riacquistare la libertà era quello di collaborare confermando la tesi accusatoria fondata sulle dichiarazioni di CANDURA e ANDRIOTTA. Ed alle pressioni si aggiunsero evidentemente i suggerimenti che lo SCARANTINO poté ricavare alla luce dei colloqui avuti con il LA BARBERA. Mai del resto, lo si è anticipato, lo SCARANTINO avrebbe potuto da solo imbastire una complessa trama, risultata infine coerente al punto da resistere al vaglio di ben tre gradi di giudizio nel corso dei processi Borsellino uno e bis».*

*attenuante dell'art. 114 comma terzo c.p., che, come chiarito dalla giurisprudenza, prevede una diminuzione di pena per il soggetto "determinato" a commettere il reato, proprio in forza dell'opera di condizionamento psicologico da lui subita....*

*A quanto sopra osservato deve aggiungersi che le anomalie nell'attività di indagine continuarono anche nel corso della "collaborazione" dello Scarantino, caratterizzata da una serie impressionante di incongruenze, oscillazioni e ritrattazioni (seguite persino dalla "ritrattazione della ritrattazione", e da una nuova ritrattazione successiva alle dichiarazioni dello Spatuzza), che sono state puntualmente descritte nella memoria conclusiva del Pubblico Ministero. Questo insieme di fattori avrebbe logicamente consigliato un atteggiamento di particolare cautela e rigore nella valutazione delle dichiarazioni dello Scarantino, con una minuziosa ricerca di tutti gli elementi di riscontro, positivi o negativi che fossero, secondo le migliori esperienze maturate nel contrasto alla criminalità organizzata, 1791 incentrate su quello che veniva, giustamente, definito il "metodo Falcone". Non a caso, già gli «appunti di lavoro per la riunione della D.D.A. del 13.10.94», predisposti dalla Dott.ssa Ilda Boccassini e dal Dott. Roberto Saieva», segnalavano che «l'inattendibilità delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo in ordine alla partecipazione alla strage di Via D'Amelio (...) di Cancemi, La Barbera e Di Matteo (ma anche di Ganci Raffaele) suggerisce di riconsiderare il tema della attendibilità generale di tale collaboratore»....*

*La tendenza che invece prevalse, nell'attività giudiziaria e in quella investigativa, fu ben diversa. Si è già visto come le dichiarazioni dello Scarantino abbiamo costituito il fondamento per la condanna all'ergastolo, pronunciata con sentenze passate in giudicato, nei confronti di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe. A ciò deve aggiungersi che le indagini successive alla "collaborazione" dello Scarantino furono contrassegnate da numerosi profili del tutto singolari ed anomali. Assolutamente anomala appare, ad esempio, la circostanza che il Dott. Arnaldo La Barbera abbia richiesto dal 4 al 13 luglio 1994 altrettanti colloqui investigativi con lo Scarantino, detenuto presso il carcere di Pianosa, nonostante il fatto che egli già collaborasse con la giustizia. 1793 Una evidente anomalia è riscontrabile pure nelle condotte poste in essere da alcuni degli appartenenti al "Gruppo Falcone-Borsellino" della Polizia di Stato, i quali, mentre erano addetti alla protezione dello Scarantino nel periodo in cui egli dimorava a San Bartolomeo a Mare con la sua famiglia, dall'ottobre 1994 al maggio 1995, si prestarono ad aiutarlo nello studio dei verbali di interrogatorio, redigendo una serie di appunti che erano chiaramente finalizzati a rimuovere le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del collaborante, il quale sarebbe stato sottoposto ad esame dibattimentale nei giorni 24 e 25 maggio 1995 nel processo c.d. "Borsellino uno". Tali appunti sono stati riconosciuti come propri dall'Ispettore Fabrizio Mattei, escusso all'udienza del 27 settembre 2013, il quale ha*

*sostenuto di essersi basato sulle indicazioni dello Scarantino. Risulta però del tutto inverosimile che lo Scarantino, da un lato, avesse un tasso di scolarizzazione così basso da necessitare di un aiuto per la scrittura, e, dall'altro, potesse rendersi conto da solo delle contraddizioni suscettibili di inficiare la credibilità delle sue dichiarazioni in sede processuale. A ciò si aggiungono ulteriori aspetti decisamente singolari segnalati da alcune parti civili. Va quindi sottolineata la particolare pervicacia e continuità dell'attività di determinazione dello Scarantino a rendere false dichiarazioni accusatorie, con la elaborazione di una trama complessa che riuscì a trarre in inganno anche i giudici dei primi due processi sulla strage di Via D'Amelio, così producendo drammatiche conseguenze sulla libertà e sulla vita delle persone incolpate.*

*Poiché l'attività di determinazione così accertata ha consentito di realizzare uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana, è lecito interrogarsi sulle finalità realmente perseguite dai soggetti, inseriti negli apparati dello Stato, che si resero protagonisti di tale disegno criminoso, con specifico riferimento: - alla copertura della presenza di fonti rimaste occulte, che viene evidenziata dalla trasmissione ai finti collaboratori di giustizia di informazioni estranee al loro patrimonio conoscitivo ed in seguito rivelatesi oggettivamente rispondenti alla realtà; - ai collegamenti con la sottrazione dell'agenda rossa che Paolo Borsellino aveva con sé al momento dell'attentato e che conteneva una serie di appunti di fondamentale rilevanza per la ricostruzione dell'attività da lui svolta nell'ultimo periodo della sua vita, dedicato ad una serie di indagini di estrema delicatezza e alla ricerca della verità sulla strage di Capaci; - alla eventuale finalità di occultamento della responsabilità di altri soggetti per la strage, nel quadro di una convergenza di interessi tra "Cosa Nostra" e altri centri di potere che percepivano come un pericolo l'opera del Magistrato. In proposito, va osservato che un collegamento tra il depistaggio e l'occultamento dell'agenda rossa di Paolo Borsellino è sicuramente desumibile dalla identità di taluno dei protagonisti di entrambe le vicende: si è già sottolineato il ruolo fondamentale assunto, nella costruzione delle false collaborazioni con la giustizia, dal Dott. Arnaldo La Barbera, il quale è stato altresì intensamente coinvolto nella sparizione dell'agenda rossa, come è evidenziato dalla sua reazione – connotata da una inaudita aggressività – nei confronti di Lucia Borsellino, impegnata in una coraggiosa opera di ricerca della verità sulla morte del padre. L'indagine sulle reali finalità del depistaggio non può, poi, prescindere dalla considerazione sia delle dichiarazioni di Antonino Giuffrè (il quale ha riferito che, prima di passare all'attuazione della strategia stragista, erano stati effettuati "sondaggi" con "persone importanti" appartenenti al mondo economico e politico, ha l'795 precisato che questi "sondaggi" si fondavano sulla "pericolosità" di determinati soggetti non solo per l'organizzazione mafiosa ma anche per i suoi legami con ambienti imprenditoriali e politici interessati a convivere e a "fare affari" con essa, ha ricondotto a tale contesto l'isolamento – anche*

*nell'ambito giudiziario - che portò all'uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e ha chiarito che la stessa strategia terroristica di Salvatore Riina traeva la sua forza dalla previsione - rivelatasi poi infondata - che passato il periodo delle stragi si sarebbe ritornati alla "normalità"), sia delle circostanze confidate da Paolo Borsellino alle persone e lui più vicine nel periodo che precedette la strage di Via D'Amelio. Vanno richiamati, al riguardo, gli elementi probatori già analizzati nel capitolo VI. Un particolare rilievo assumono, in questo contesto, la convinzione, espressa da Paolo Borsellino alla moglie Agnese Piraino proprio il giorno prima della strage di Via D'Amelio, «che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, (...) ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere», e la drammatica percezione, da parte del Magistrato, dell'esistenza di un «colloquio tra la mafia e parti infedeli dello stato». Occorre, altresì, tenere conto degli approfonditi rilievi formulati nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. "Borsellino ter") secondo cui «risulta quanto meno provato che la morte di Paolo BORSELLINO non era stata voluta solo per finalità di vendetta e di cautela preventiva, bensì anche per esercitare - cumulando i suoi effetti con quelli degli altri delitti eccellenti – una forte pressione sulla compagine governativa che aveva attuato una linea politica di contrasto alla mafia più intensa che in passato ed indurre coloro che si fossero mostrati disponibili tra i possibili referenti a farsi avanti per trattare un mutamento di quella linea politica. (...) E proprio per agevolare la creazione di nuovi contatti politici occorreva eliminare chi come BORSELLINO avrebbe scoraggiato qualsiasi tentativo di approccio con COSA NOSTRA e di arretramento nell'attività di contrasto alla mafia, levandosi a denunciare anche pubblicamente, dall'alto del suo prestigio professionale e della nobiltà del suo impegno civico, ogni cedimento dello Stato o di sue componenti politiche». Questa Corte ritiene quindi doveroso, in considerazione di quanto è stato accertato sull'attività di determinazione realizzata nei confronti dello Scarantino, del complesso contesto in cui essa viene a collocarsi, e delle ulteriori condotte delittuose emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale (tra cui proprio quella della sottrazione dell'agenda rossa), di disporre la trasmissione al Pubblico ministero, per le eventuali determinazioni di sua competenza, dei verbali di tutte le udienze dibattimentali, le quali possono contenere elementi rilevanti per la difficile ma fondamentale opera di ricerca della verità nella quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta è impegnata.*

La sentenza è stata integralmente confermata dalla **Corte di Assise di Appello di Caltanissetta** con **sentenza del 15.11.2019**<sup>142</sup>.

I giudici di secondo grado, dopo aver affermato in linea generale che *"l'attività istruttoria compiuta*

---

<sup>142</sup> Sentenza emessa il 15.11.2019 (dep. il 30.12.2020) dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel processo contro Madonia Salvatore Mario + 4.

*nel dibattimento di primo grado ha consentito di acquisire elementi in base ai quali ritenere che, fin dall'inizio, le indagini condotte per pervenire all'accertamento dei responsabili dell'efferata strage hanno subito condizionamenti esterni ed indebiti da parte di taluni degli stessi inquirenti che hanno "forzato" le dichiarazioni dei primi "collaboratori di giustizia", in modo da confermare una verità preconfezionata e preesistente alle stesse dichiarazioni, pur rimanendo ignote le finalità perseguite"* (pag. 208), hanno precisato come *"l'intensa attività istruttoria compiuta nel dibattimento di primo grado del presente processo, integrata, su alcuni punti, anche nel presente giudizio di appello da ulteriori acquisizioni documentali, ha consentito di acclarare che le dichiarazioni mendaci rese da Andriotta Francesco e Scarantino Vincenzo (oltre che da Candura Salvatore), fin dalla prima fase delle indagini e fino alla conclusione del procedimento Borsellino bis, lungi dal costituire il frutto di un isolato intento calunniatore, rappresentano singoli tasselli di una verità costituita che, in quel determinato momento storico, si è voluto accreditare, risultando avvinte da una sorprendente circolarità di contenuti e fondate su frammenti di verità, in ordine ad alcuni dettagli degli eventi, che solo fonti qualificate potevano conoscere .*

*Non sono state, tuttavia, accertate le finalità del depistaggio, non potendo in questa sede che trovare conferma l'ipotesi dei primi Giudici secondo cui, ritenuta probabile l'esistenza di una fonte confidenziale, "gli inquirenti tanto abbiano creduto a quella fonte, mai resa ostensibile, da avere poi operato una serie di forzature per darle dignità di prova"* (pag. 125).

La Corte di assise di Appello muove dalle "origini della calunnia", ossia dalla "ricostruzione della genesi delle indagini compiute dagli organi inquirenti sulla strage" (cfr. pagg. 274 e ss.) e dalla ricognizione dei contributi dichiarativi offerti, in particolare, da Vincenzo Scarantino e dallo stesso Andriotta, contributi "sostanzialmente posti alla base dei due processi Borsellino uno e Borsellino bis".

I giudici d'appello nisseni hanno poi evidenziato che non sussistono *"elementi per ritenere che le mendaci dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo e da Francesco Andriotta siano il frutto di una concertata programmazione criminosa"* (pag. 289) e, richiamate alcune circostanze (ad esempio in ordine alla riunione deliberativa della strage, alle condizioni dell'autovettura rubata che aveva necessitato di essere trainata a spinta), rileva come debba ritenersi che esse *"possano essere state suggerite solo da inquirenti infedeli, in violazione di basilari regole procedurali, non potendo derivare da altra fonte la conoscenza delle dichiarazioni rese nel frattempo da Scarantino (a loro volta non corrispondenti a verità)"* (pag. 291).

I giudici nisseni di secondo grado – letteralmente citando i giudici di primo grado – affermano altresì che *"non può non condividersi, peraltro, la conclusione esposta in sentenza secondo la quale l'analisi sulla genesi della collaborazione dei tre falsi pentiti - Candura Salvatore, Andriotta*

*Francesco e Scarantino Vincenzo - “lascia emergere una costante”, trattandosi di dichiarazioni che “pur radicalmente false nel loro insieme, ricomprendevano alcune circostanze oggettivamente vere, che dovevano essere state suggerite loro dagli inquirenti o da altri funzionari infedeli i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte” ( pag. 1788 dell’impugnata sentenza)”* (pag. 292).

Infine, la Suprema **Corte di Cassazione** con **sentenza del 05.10.2021**<sup>143</sup>, depositata il 08.11.2021, ha pienamente confermato il ragionamento dei giudici di merito di primo e secondo grado (cfr. pag. 39 e ss.).

---

<sup>143</sup> Sentenza nr. 2427/2021 emessa il 05.10.2021 dalla Corte di Cassazione Sez. V nel processo contro Madonia Salvatore Mario + 4.

### 3. La genesi dell'odierno procedimento

Solo dopo aver dato atto delle risultanze processuali che in trent'anni hanno prodotto ben diciannove<sup>144</sup> sentenze tutte tese ad accertare (si badi bene) le sole responsabilità dirette per la strage di via D'Amelio è possibile (*rectius*, doveroso) illustrare le ragioni che hanno condotto alla celebrazione dell'odierno processo che formalmente è rappresentato "solo" da ipotesi di calunnia.

Invero, per un verso, anche in considerazione del dato formale di una contestazione per calunnia in concorso con Scarantino Vincenzo, il raffronto tra l'imputazione a carico degli odierni imputati (sia pure con qualche differenza tra BO' MARIO e MATTEI e RIBAUDO) e l'imputazione per calunnia elevata nei confronti di Scarantino Vincenzo nel processo recante n. 2/13 R.G. C. Assise Caltanissetta<sup>145</sup>, consente di ritenere che si sia di fronte alla medesima calunnia (anche da qui la

---

<sup>144</sup> A quelli finora elencati deve aggiungersi anche il processo che vede imputato Matteo Messina Denaro, attualmente pendente in grado appello.

<sup>145</sup> SCARANTINO Vincenzo

*h) per il delitto di calunnia aggravata (previsto e punito dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv. e 368, commi 1 e 3 cod. pen.), perché, con una pluralità di azioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nel corso degli interrogatori e degli esami dibattimentali resi nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Amelio, incolpava falsamente, pur sapendoli innocenti, PROFETA Salvatore, SCOTTO Gaetano, VERNENGO Cosimo, GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe, MURANA Gaetano ed URSO Giuseppe di aver partecipato alle fasi esecutive dell'attentato compiuto il 19 luglio 1992 in via D'Amelio e, quindi, della commissione del delitto di strage, per il quale i predetti Profeta, Scotto, Vernengo, Gambino, La Mattina, Murana ed Urso venivano condannati alla pena dell'ergastolo.*

*In particolare, accusava:*

*PROFETA Salvatore, VERNENGO Cosimo, GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe e MURANA Gaetano di essere stati presenti alla riunione organizzativa della strage tenutasi presso la villa di Calascibetta Giuseppe, nel corso della quale i predetti VERNENGO, GAMBINO, LA MATTINA e MURANA erano rimasti fuori dal salone in sua compagnia; PROFETA Salvatore, di averlo incaricato, al termine della predetta riunione, di reperire un'autovettura di piccola cilindrata ed una sostanza contenuta in bombole comunemente utilizzata per tagliare i binari dei treni;*

*GAMBINO Natale, di averlo avvisato - il venerdì precedente alla strage - di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all'officina di Orofino Giuseppe;*

*VERNENGO Cosimo e MURANA Gaetano, di aver trasportato, unitamente a lui, la Fiat 126 nel garage di Orofino Giuseppe il venerdì prima della strage;*

*SCOTTO Gaetano, di aver reso possibile, attraverso l'opera del fratello Pietro, l'intercettazione del telefono in uso alla madre del dott. Borsellino al fine di avere contezza degli spostamenti del magistrato alla via Mariano D'Amelio, in particolare riferendo di un incontro avvenuto, il sabato mattina precedente la strage, presso il bar Badalamenti nel quartiere della Guadagna, ove lo SCOTTO era giunto a bordo di una autovettura guidata dal fratello Pietro (che era rimasto in auto ad attenderlo) e dove aveva avuto un colloquio, alla sua presenza, con GAMBINO Natale e VERNENGO Cosimo nel quale aveva esplicitamente fatto riferimento all'avvenuta intercettazione dell'utenza telefonica attestata in via D'Amelio; nonché di averlo visto - la settimana precedente - a colloquio con le stesse persone e nello stesso bar, ove era giunto pur sempre a bordo di una vettura in compagnia del fratello Pietro;*

*GAMBINO Natale di averlo avvisato il pomeriggio del sabato antecedente alla strage di portarsi presso l'officina di Orofino Giuseppe e lo stesso GAMBINO, nonché MURANA Gaetano di essere stati impegnati, unitamente a lui, nell'attività di pattugliamento nei pressi della predetta officina durante il caricamento dell'autobomba;*

*PROFETA Salvatore, VERNENGO Cosimo, URSO Giuseppe, nella sua qualità di elettricista, e LA MATTINA Giuseppe di essere stati presenti, il pomeriggio del sabato antecedente alla strage, al caricamento dell'autobomba 20 all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe, dove il VERNENGO, unico tra i presenti, aveva fatto ingresso a bordo di un'autovettura Suzuki Vitara di colore bianco;*



necessità dell'analisi di cui sopra sui precedenti processi celebrati per la strage di via D'Amelio).

Per altro verso le corti di primo e di secondo grado del Borsellino Quater hanno espressamente indicato le "zone d'ombra" riscontrate nel corso del processo, ossia gli accadimenti, le circostanze, le questioni sui quali l'accertamento giurisdizionale non ha consentito di far luce tanto da indurre il giudice di primo grado a disporre la trasmissione dei verbali di udienza al pubblico ministero per le sue eventuali determinazioni tradottesi nel promovimento dell'azione penale nei confronti degli odierni imputati e in una trasmissione degli atti ad altra A.G. nei termini ben descritti dalla richiesta di archiviazione del 05.06.2020 (pagg. 1-2, 13) subito infra:

*“Con missiva dell’8.10.2018 - pervenuta il 11.10.2018 - la Procura della Repubblica di Caltanissetta trasmetteva a questo Ufficio, ex art. 11 comma 2 c.p.p., il proc. n. 916/18 mod. 45 “al fine di valutare le condotte di magistrati all'epoca in servizio presso il distretto di Corte di appello di Caltanissetta, in ordine ad indebite pressioni rivolte, in particolare, nei confronti di Scarantino Vincenzo, nell'ambito dei procedimenti conseguenti la strage di via D'Amelio”.*

*La trasmissione dell'ufficio requirente nisseno era conseguenza del deposito (in data 30.06.2018) della sentenza n. 1/17 reg. sent., emessa dalla Corte di Assise in esito al processo c.d. “Borsellino quater” (v. infra)*

*Il 10.07.2018. a seguito della lettura della relativa motivazione, la Procura della Repubblica di Caltanissetta iscriveva il fascicolo n. 683/18 mod. 45 (“Atti relativi alla trasmissione dei verbali di udienza del proc. n. 2/13 R.G. Corte di Assise disposta dalla Corte di Assise di Caltanissetta con sentenza n. 1/2017, depositata il 30.06.2018”).*

---

*LA MATTINA Giuseppe, MURANA Gaetano e GAMBINO Natale di aver infine partecipato, ciascuno a bordo della propria autovettura, la domenica del 19 luglio 1992 al trasferimento dell'autobomba dall'officina di Orofino Giuseppe a piazza Leoni.*

*In Pianosa (provincia di Livorno), Caltanissetta, in luogo imprecisato, Torino e Roma, il 24.6.1994 ed il 25.11.1994 (con particolare riguardo alla riferita condotta di partecipazione alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta) per le dichiarazioni rese sul conto di MURANA Gaetano;*

*il 24.6.1994, il 29.6.1994 (in relazione alla riferita condotta di averlo avvisato - il venerdì precedente alla strage - di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all'officina di Orofino) e l'8.3.1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di averlo avvisato il sabato di portarsi presso l'officina di Orofino per svolgere l'attività di pattugliamento durante il caricamento della Fiat 126) per le dichiarazioni rese sul conto di GAMBINO Natale;*

*il 24.6.1994 per le dichiarazioni rese sul conto di URSO Giuseppe;*

*Il 24.6.1994 e l'8.3.1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di essere stato presente al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe il sabato pomeriggio precedente alla strage) per le dichiarazioni rese sul conto di LA MATTINA Giuseppe;*

*il 24.6.1994 per le dichiarazioni rese sul conto di VERNENGO Cosimo; il 24.6.1994 ed il 29.6.1994 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative all'incontro avuto col VERNENGO e GAMBINO Natale la settimana precedente alla strage nel bar Badalamenti) per le dichiarazioni rese sul conto di SCOTTO Gaetano;*

*il 24.6.1994 ed il 24.5.1995 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative alla presenza, il sabato antecedente alla strage, al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe) per le dichiarazioni rese sul conto di PROFETA Salvatore.*

*Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale*

*Con provvedimento del 4.10.2018, la stessa Procura, previo stralcio dagli atti del fascicolo n. 683/18 mod. 45, disponeva la formazione di un nuovo procedimento (che poi prenderà il n. 916/18 mod. 45) in quanto appariva “necessario rimettere all'A.G. competente ex art. 11 c.p.p. ogni valutazione sull'eventuale coinvolgimento di magistrati, all'epoca in servizio presso questo Ufficio, sull'attività di determinazione realizzata nei confronti dello Scarantino”.*

*Il 11.10.2018 veniva, così, aperto il fascicolo n. 2418/18 mod. 45, di seguito trasmesso alla Procura della Repubblica di Messina...*

*È di tutta evidenza che la Procura di Caltanissetta, nel trasmettere a questo Ufficio gli atti ai sensi dell'art. 11 c.p.p., ha compiuto una prima valutazione sulla individuazione dei potenziali indagati nelle indagini sollecitate dalla Corte di Assise; in particolare, ha ritenuto tali quei magistrati che si erano occupati delle indagini, i quali, al momento della trasmissione del fascicolo, prestavano servizio presso il distretto di Catania<sup>146</sup>.*

*In data 12.10.2018, la Procura nissena, integrando la precedente trasmissione, faceva qui pervenire copia degli atti del procedimento penale n. 467/18 R.G.N.R., iscritto da quell'ufficio requirente nei confronti di Bò Mario, Mattei Fabrizio e Ribaudò Michele, tutti ex appartenenti al gruppo investigativo “Falcone/Borsellino”, imputati del reato di calunnia aggravata”.*

*(..)*

*In considerazione del fatto che emergevano elementi di reità a carico di soggetti determinati, con provvedimento del 9.01.2019 - cui era data esecuzione il 10.01.2019 - il fascicolo mod. 45 era tramutato nel registro noti, con l'iscrizione dei dott.ri Carmelo Petralia e Anna Maria Palma per il reato di cui agli arti. 110 c.p., 81 cpv c.p., 368, co. 1 e 3, c.p. e 416 bis.1 c.p.*

*Tale iscrizione si fondava sullo studio della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta nonché degli atti sino a quel momento acquisiti”.*

Come anticipato, all'esito della successiva attività di indagine svolta, la Procura di Messina ha avanzato richiesta di archiviazione accolta dal Gip presso il Tribunale di Messina con ordinanza del 02.02.2021.

---

<sup>146</sup> Si fa riferimento al fatto che il Dott. Carmelo Petralia ricopriva all'epoca della trasmissione l'incarico di procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Catania.

#### **4. La ricostruzione della fase esecutiva della strage di via D'Amelio, alla luce delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza: la piena ed integrale validità delle acquisizioni del Borsellino Quater**

La dinamica della fase esecutiva della strage di via D'Amelio deve ritenersi ormai definitivamente chiarita<sup>147</sup> alla luce delle provalazioni di Gaspare Spatuzza e, si badi bene (per effetto della dottrina della compartimentazione voluta da Salvatore Riina), nei soli limiti delle sue conoscenze che si “fermano” alla consegna delle targhe rubate, dopo la consegna della fiat 126 della Valenti nel garage di via Villasevaglios (v. anche par. 16.1).

Non deve infatti dimenticarsi che le ricostruzioni giudiziarie sinora operate non hanno consentito di ricostruire compiutamente la fase dell'imbottitura e del collocamento della fiat 126 sul luogo dell'esplosione, né l'identità di tutti i soggetti del commando che agì in Via D'Amelio, né chi ebbe materialmente ad azionare il congegno di detonazione dell'ordigno (e da dove)<sup>148</sup>.

Sono da rigettare tutti i tentativi della difesa di BO' di evidenziare “*errori clamorosi*” (v. pag. 11 verbale ud. del 06.06.2022) del Borsellino Quater.

In primo luogo, a differenza di quanto evidenziato dalla difesa (v. pagg. 11 e 22 verbale del 06.06.2022), in nessuna parte della pronuncia si legge che nel periodo di codetenzione a Busto Arsizio Scarantino e Andriotta non abbiano potuto dialogare (cfr. altresì pag. 23 ud. del 28.06.2022).

Anzi, conformemente alle risultanze dei procedimenti già celebrati (v. par. 2), i giudici del Borsellino Quater evidenziano che “*Dal 3 giugno 1993, la cella contigua a quella dello Scarantino venne occupata da Francesco Andriotta, il quale rimase nel medesimo reparto del carcere di Busto Arsizio fino al 23 agosto successivo*” (v pag. 1784 )<sup>149</sup>.

Ancora, la difesa di BO' ritiene che vi sia una “*incongruenza intrinseca*” (v. pag. 27 verbale ud. del 06.06.2022) del Borsellino Quater nell'aver condannato Calogero Pulci<sup>150</sup> come calunniatore

---

<sup>147</sup> E deve escludersi “*l'ipotesi dell'inquinamento probatorio dello scenario della strage, smentita da numerosi e convergenti elementi oggettivi (la presenza del blocco motore e di altri reperti meccanici della Fiat 126 di Pietrina Valenti, la collocazione dei relitti in maniera perfettamente compatibile con quanto poi constatato nella prova di scoppio)*” (v. pag. 781 sentenza di primo grado Borsellino Quater).

<sup>148</sup> Anche se alcune ipotesi paiono più verosimili - si pensi a quella dell'agrumeto attiguo a via D'Amelio (v. pagg. 1197 -1214 sentenza di primo grado Borsellino Quater abbreviato) - di altre.

Tra queste ultime si pensi a quella del palazzo dei costruttori Graziano (v. pagg. 1178 -1196 sentenza di primo grado Borsellino Quater abbreviato) o a quella ancor più dubbia di Castel Utveggio (v. pag. 1143- 1177 sentenza di primo grado Borsellino Quater abbreviato).

<sup>149</sup> Altra e ben diversa questione riguarda l'esclusione della tesi “dell'accordo tra i falsi collaboratori” su cui *funditus* nel prosieguo (v. in part. par. 8).

<sup>150</sup> È bene ricordare che le dichiarazioni rese da Pulci sul conto di Gaetano Murana permisero, ad avviso dei giudici del Borsellino Bis appello, di acquisire quel riscontro individualizzante alla chiamata in correità di Scarantino Vincenzo che era mancato in primo grado.

“autonomo”, senza aver svolto, in punto di indottrinamento, considerazioni analoghe a quelle relative all’induzione degli altri due calunniatori Scarantino e Andriotta.

Si tratta di un tentativo di assimilazione assolutamente non convincente essendo totalmente dissimili le “storie personali” dei falsi collaboratori, legate a percorsi di falsa collaborazione autonomi e non accostabili.

Senza pretesa di esaustività basti considerare:

a) la differente posizione soggettiva di Pulci Calogero (egli, a differenza di Vincenzo Scarantino, era realmente un appartenente a Cosa Nostra della provincia di Caltanissetta, già autista personale e uomo di fiducia del rappresentante provinciale Madonia Giuseppe inteso “Piddu”);

b) la travagliata storia processuale del collaboratore nel momento in cui si manifestano le propalazioni che avevano riguardato Murana nell’ambito del processo d’appello del c.d. “Borsellino bis” (v. considerazioni sviluppate dai giudici di primo grado del Borsellino Quater ordinario, pagg. 1814 e ss.).

La difesa di BO’ dedica poi un’ampia parte della discussione ad una serie di argomenti volti a minare la credibilità di Gaspare Spatuzza (*“gli errori di valutazione del Quater ...alle quali non possiamo credere sono anche quelle sulle dichiarazioni di Spatuzza”* v. pag. 100 verbale ud. del 06.06.2022).

Prima di passare alla confutazione delle singole censure difensive deve osservarsi come in ordine all’attendibilità generale di Gaspare Spatuzza ci si riporta integralmente alle valutazioni espresse nel corso del Borsellino Quater.

In particolare, partendo dalla sentenza di primo grado del c.d. Borsellino Quater abbreviato è stato osservato che (2092- 2118):

*“Per quanto riguarda i profili di attendibilità intrinseca di Gaspare Spatuzza assumono senz’altro rilievo i suoi trascorsi criminali ed i rapporti che lo legavano alle persone che ha accusato di avere avuto un ruolo nella strage di via D’Amelio.*

*In proposito si è già fatto cenno alla sua appartenenza alla famiglia mafiosa di Brancaccio, con un ruolo via via sempre più importante, fino a divenirne la figura apicale.*

*Inoltre, va ricordato il suo protagonismo in azioni criminali particolarmente eclatanti ed efferate.*

*La Procura, al riguardo, evidenzia che i processi cui è stato sottoposto lo SPATUZZA nel corso degli anni (in particolar modo quelli che lo hanno condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.*

---

Pulci infatti, aveva riferito di un colloquio avuto nel carcere di Caltanissetta con lo stesso Murana – ove questi si trovava ristretto poiché si stava celebrando a suo carico il processo di primo grado per la strage di via D’Amelio – nel corso del quale egli lo rimproverò della leggerezza commessa, per la realizzazione della strage di via D’Amelio, nell’aver affidato un incarico così delicato “allo Scarantino di turno”.

Il MURANA, a dire del PULCI, si sarebbe giustificato evidenziando il ruolo del tutto marginale avuto dallo SCARANTINO nella vicenda, che - sia pure effettivamente gestita da uomini d’onore della Guadagna - era rimasto per volere di costoro confinato al solo furto della vettura su incarico del cognato Profeta Salvatore.

pen.) rendono l'immagine di un affiliato a cosa nostra, che, nel corso del tempo, è riuscito a scalare le vette dell'organizzazione mafiosa sino ai massimi livelli.

Nell'ambito del procedimento n. 2992/95 R.G.N.R. Procura Palermo (in cui il collaboratore era chiamato a rispondere, oltre che del delitto di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen., di una serie di omicidi e di una rapina commessi negli anni 1987- 1989) si accertava, sulla base del contributo di Giovanni DRAGO, che lo SPATUZZA, pur non essendo nel periodo cui si riferivano i fatti in contestazione uomo d'onore (e, dunque, all'epoca non ancora ritualmente affiliato), "aveva svolto un'intensa attività di sostegno e supporto all'organizzazione criminale, assumendo informazioni o adescando numerose persone, destinate ad essere soppresse dal gruppo di fuoco (di Ciaculli: n.d.r.) »<sup>151</sup>.

Sempre in quel processo, emergeva, sia pure in nuce, il successivo percorso criminale avuto dallo SPATUZZA all'interno del mandamento di Brancaccio, posto che DI FILIPPO Pasquale lo indicava come appartenente alla famiglia e componente del gruppo di fuoco, mentre le dichiarazioni di

---

<sup>151</sup> Cfr. anche su tale aspetto le dichiarazioni rese da Gaspare SPATUZZA nel corso dell'interrogatorio svolto in data 26 giugno 2008 innanzi ai P.M. delle Procure della Repubblica di Caltanissetta, Firenze e Palermo:

A.D.R. All'età di 10 anni mio fratello Spatuzza Salvatore - che aveva circa 20 anni -cui ero estremamente legato scomparve poiché implicato nel sequestro di Graziella Mandalà. Sia io che mia madre soffrimmo molto della situazione e per non aver più avuto notizie di mio fratello. All'età di 10-11 anni iniziai a lavoro per Rosario D'Agostino, il quale era inserito in contesti criminali mafiosi (fratelli Mafara e fratelli Grado). Quando cominciò la guerra di mafia Rosario D'Agostino rimane alleato con i fratelli Grado e con Contorno. Io, invece, poiché avevo instaurato una bellissima amicizia con la famiglia dei Graviano, mi avvicinai molto a costoro: dovetti fare una scelta se schierarmi con i Graviano o con D'Agostino e scelsi i Graviano. L'arresto di D'Agostino a Voghera e l'inizio della collaborazione di Contorno mi convinsero che avevo fatto la scelta giusta.

A.D.R. Nell'anno '83 Mandalà Gaetano mi confidò che Contorno sarebbe tornato a Palermo per vendicare Mandalà Pietro, suo cugino, che era stato nel frattempo ucciso. Ne parlai con Carlo Civiletta (precisazione resa in sede di verbalizzazione riassuntiva) il quale riferì la circostanza ai Graviano. A seguito di ciò Giuseppe Graviano mi diede l'incarico di informarli degli spostamenti di Contorno, con il quale tra l'altro ho un rapporto di parentela. Devo precisare che il mio rancore per Contorno nasceva dal fatto che vi era il sospetto che questi fosse implicato nella scomparsa di mio fratello. Per esemplificare il rancore che nutro per il Contorno posso dire che in quel periodo io ero partito militare e quando ero a Roma contattavo telefonicamente tutti i nominativi "Lombardo" (cognome della moglie di Contorno) sull'elenco per cercare di rintracciarlo attraverso i suoi familiari;

A.D.R. Prima di congedarmi ebbi una licenza e tomiai a Palermo, nei primi mesi del 1984, e in tale occasione venni condotto presso Ika Squadra Mobile e sottoposto a pressanti interrogatorio; in altri termini venni maltrattato dalla polizia, ma "mi comportai bene" agli occhi dei Graviano, sicché acquisii considerazione ai loro occhi;

A.D.R. Giuseppe Graviano divenne poi latitante e venni contattato da Filippo Drago il quale mi disse che lo stesso voleva parlarmi. In quella occasione il Graviano mi disse che bisognava fare "ordine" a Brancaccio essendovi troppa microcriminalità. Mi diede dei nominativi di delinquenti comuni da uccidere: Faia Salvatore, Lombardo Salvatore, un ragazzo che si chiama "Popò" della Guadagna che aveva un 'alfetta, Taormina Salvatore. Io conoscevo Taormina e Lombardo, sicché provai ad evitare che fossero uccisi, magari facendoli solo richiamare, ma non ci riuscii. Quindi in quel periodo mi misi alla ricerca di questi personaggi per guadagnare la loro fiducia e attirarli in tranello. Riuscii ad uccidere Faia Salvatore (lupara bianca) Popò (lupara bianca) Lombardo Salvatore (a colpi d'arma da fuoco). Tutto ciò avviene nel periodo '86-87, prima che io mi sposassi (24.6.1988).

A.D.R. Preciso che allorché mi venne dato l'incarico di uccidere questi soggetti io non ero ancora uomo d'onore. Successivamente all'arresto di Giovanni Drago, venendo a mancare un punto di riferimento nella famiglia, io ho acquisito maggior rilievo. Sino al 1995 io comunque sono avvicinato alla famiglia, ma non ancora ritualmente affiliato;

*ROMEO Pietro inducevano a ritenere che lo stesso SPATUZZA, in epoca più recente rispetto al tempo cui si riferivano i delitti-fine contestatigli, avesse acquistato lo status di uomo d'onore e fosse assunto ai vertici del clan di Brancaccio, "raccolgendo (almeno fino al suo arresto, avvenuto il 2 luglio 1997) la successione dei fratelli GRAVIANO"<sup>152</sup>.*

*Quanto era dato cogliere in maniera sfumata nel sopra descritto procedimento, emergeva in maniera più consistente nell'ambito di altro processo (n. 4553-5629/96 R.G.N.R. Procura Palermo), in cui lo SPATUZZA veniva tratto a giudizio per rispondere di oltre quindici omicidi (commessi, unitamente agli altri componenti del gruppo di fuoco di Brancaccio, tra il marzo 1994 e l'aprile 1995) e del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.*

*In quel contesto, sulla base di convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia (BRUSCA Giovanni, CALVARUSO Antonio, DI FILIPPO Pasquale, ROMEO Pietro, CANNELLA Tullio, TROMBETTA Agostino, GAROFALO Giovanni, SINACORI Vincenzo, FERRO Vincenzo, DRAGO Giovanni e DI NATALE Giusto), si accertava che, successivamente all'arresto dei fratelli GRAVIANO, la reggenza del mandamento di Brancaccio era stata affidata a Nino MANGANO e che in tale periodo lo SPATUZZA aveva militato nel gruppo di fuoco da questi diretto, commettendo gli omicidi che costituivano oggetto di quel processo e - per quanto emerso ai limitati fini di quel procedimento - la strage di Firenze.*

*Dopo che il MANGANO era stato ristretto in carcere (il 25.6.1995), lo SPATUZZA era stato combinato da Matteo MESSINA DENARO e, per volontà di questi e di Giovanni BRUSCA, era stato contestualmente posto al vertice del mandamento, divenendo il custode delle armi della cosca ed avendo la direzione delle attività estorsive compiute sul territorio<sup>153</sup>.*

---

<sup>152</sup> Cfr., a tal proposito, sentenza della Corte d'Assise di Palermo n. 24/99 del 4 dicembre 1999 in atti.

<sup>153</sup> Cfr. sentenza della Corte d'Assise di Palermo n. 37/2000 del 9 novembre 2000 in atti.

*L'ascesa criminale dello SPATUZZA e la sua rituale affiliazione in cosa nostra con contestuale assunzione della carica di reggente del mandamento è stata confermata dallo stesso SPATUZZA nel corso dell'interrogatorio reso il 26 giugno 2008 alle Procure della Repubblica di Caltanissetta, Firenze e Palermo:*

*A.D.R. Nei 1995 divengo reggente del mandamento di Brancaccio. Prima di questo momento io non ero ancora stato combinato, pur avendo svolto per cosa nostra quell'attività che ho sinora descritto. Dopo l'arresto di Nino Mangano venni contattato da Pietro Tagliavia che, per conto di Giuseppe Graviano che era detenuto, mi fece sapere che avrei avuto delle responsabilità diverse da quelle che avevo avuto fino ad allora. In quel periodo io ero latitante, poiché coinvolto nell'operazione Golden Market del febbraio '94. La mia latitanza l'ho trascorsa quasi interamente a Brancaccio e zone limitrofe. Per brevi periodi sono stato anche nel trapanese in località Marausa, Alcamo Marina, Castellammare del Golfo, ciò dopo l'arresto di Mangano.*

*A.D.R. Sempre nel periodo in cui mi contattò Pietro Tagliavia avvenne la scomparsa di Pietro Lo Bianco. Questi temeva per la sua incolumità e prima di andare ad un incontro con Benedetto Spera aveva preavvertito i ragazzi di tale appuntamento affinché si potesse sapere chi lo aveva fatto sparire qualora non fosse tornato. Allora mi rivolsi ad Antonino Melodia ad Alcamo Marina affinché questi contattasse Matteo Messina Denaro per avvertirlo che non si sarebbe dovuto recare ad appuntamenti qualora gli fossero stati dati. Il Melodia mi creò un contatto con Vincenzo Ferro, il quale mi fissò un appuntamento con Messina Denaro che avvenne nel settembre del '95 in una casa nei pressi di Segesta ove c'erano anche Nicola Di Trapani, Giovanni Brusca e Vincenzo Sinacori. Spiegai loro il problema della scomparsa di Pietro Lo Bianco. In quel frangente Messina Denaro mi chiamò in disparte e mi chiese se fossi combinato e se sapessi*

*Ad analoghe conclusioni, quanto alle mansioni ed al ruolo rivestito dallo SPATUZZA all'interno del sodalizio mafioso, erano giunti i giudici che avevano successivamente affrontato, in altri processi, la posizione dello SPATUZZA<sup>154</sup>.*

*Ed ancora, i Giudici della Corte d'Assise di Firenze (cfr. sentenza Corte Assise d'Appello di Firenze n. 4/01 del 13/2/2001) nella sentenza resa nel al processo per le stragi cosiddette "sul continente", sulla personalità di Gaspare SPATUZZA così si esprimevano<sup>155</sup>: "g/z elementi di prova sopra passati in rassegna forniscono un quadro esauriente della personalità di Spatuzza; chiariscono quale fosse la sua posizione nel contesto della criminalità palermitana, fin da tempi risalenti; illustrano quale sia stato il suo coinvolgimento nei fatti per cui è processo.*

*I dichiaranti che si sono rivelati maggiormente informati sulle vicende più remote della cosca palermitana di "cosa nostra" hanno concordemente riferito che Spatuzza, già negli anni '80, era molto "vicino" ai fili Graviano, tant'è che abitava addirittura in uno dei loro appartamenti, in via Conte Federico.*

*In questa posizione partecipò attivamente a varie rapine ed estorsioni (leggi Trombetta), nonché ad omicidi, in ordine ai quali assolveva, in prevalenza, alla funzione di "portare" le vittime designate; nonché a quella di studiarne i movimenti e le abitudini (Drago).*

*All'epoca Spatuzza "lavorava" presso la ditta Ferrara di Catania, avente un "deposito" (probabilmente una succursale) in Palermo, viale Regione Siciliana. Evidentemente, la fedeltà alla cosca prevaleva su quella verso il datore di lavoro, giacché pensò, ad un certo momento, di beneficiare la prima dei beni del secondo, simulando la rapina di cui hanno parlato Drago e Trombetta e su cui ha riferito il teste Micheli.*

*Questi, vale la pena rimarcare, ha confermato in pieno il racconto dei dichiaranti, compreso lo strascico che ebbe tutte la vicenda: l'incendio dei furgoni del Ferrara. Agli inizi degli anni '90 la posizione di Spatuzza in "cosa nostra" era sicuramente di rilievo, tant'è che poteva pensare a crearsi*

---

*qualcosa circa "le famiglie e gli amici" ed io risposi negativamente. Il Messina Denaro quindi mi introdusse in una stanza e fui formalmente affiliato. In quella stessa circostanza mi venne affidata la reggenza di Brancaccio. Quando tomai a Brancaccio mi venne a cercare Pietro Tagliavia al quale comunque non dissi che ero stato combinato, pur avendomi lo stesso preannunciato che di lì a poco sarei stato ritualmente affiliato. Non sapendo come comportarmi mi rivolsi a Nicola Di Trapanai, che era stato il mio padrino di affiliazione, e questi mi fissò un appuntamento a Ciaculli con Brusca, il quale mi presentò a Fifetto Cannella dicendogli che ero il nuovo reggente del mandamento. Il Cannella avrebbe poi dovuto avvisare gli altri della mia carica.*

*In conseguenza di ciò si creò un conflitto con Pietro Tagliavia e i fratelli Graviano, che cercai di risolvere parlandone con il Tagliavia ma poi vi furono numerosi arresti ed il discorso fu abbandonato.*

*Venni arrestato il 2.7.1997 e fino a quel momento svolsi il ruolo di reggente del mandamento per conto dei Graviano. Inizialmente il mio tramite con loro era Pietro Tagliavia; avendo poi perso fiducia nel Tagliavia contattai Pietro Romano affinché mi indicasse un canale attraverso cui poter arrivare ai Graviano;*

<sup>154</sup> Cfr. sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 2 febbraio 2001. n. 469/2001 e del 5 ottobre 2001 n. 2705/2001.

<sup>155</sup> Cfr. sentenza della Corte d'Assise d'appello di Firenze n. 4/01 del 13 febbraio 2001.

*una posizione lavorativa di apparente legalità sloggiando il titolare di un distributore di benzina per prenderne il posto. Doveva avere sicuramente argomenti molto convincenti da spendere, giacché bastò una sola minaccia per convincere il malcapitato gestore del distributore di viale Regione Siciliana a sgombrare il campo e a lasciargli mano libera (Spataro, che colloca questo fatto nel 1991).*

*Ovviamente, non fu questo “posto di lavoro ” sbrigativamente e convenientemente acquisito che distolse Spatuzza dai suoi impegni verso “cosa nostra”, giacché continuò a commettere estorsioni anche negli anni successivi: alcune eseguendole di persona (per esempio, quella di via Buonriposo, di cui ha parlato Trombetta); altre commissionandole alla manovalanza (come quella in danno di Marchese, di cui ha parlato pure Trombetta).*

*Non venne meno nemmeno la sua inclinazione a commettere omicidi, giacché negli anni 1993-94-95 lo ritroviamo nel gruppo di fuoco di Brancaccio, impegnato a dare man forte nella soppressione di numerosi sventurati (Caruso Salvatore, Buscemi e Spataro, i due tunisini che “insultavano” la moglie di Filippo Pasquale, padre Puglisi, i figli Pirrone, Casella Stefano, Savoca Francesco, Salvatore e Giuseppe Di Pera, ecc.) e a gestire il sequestro e l’assassinio di Giuseppe Di Matteo.*

*A comprova (se ce ne fosse ancora bisogno) della sua totale dedizione alla “cosa nostra ” di Brancaccio v e, poi, la sua partecipazione ai traffici di droga e di armi di cui hanno parlato Carra, Trombetta, Ciaramitaro, Grigoli, Di Filippo Pasquale, agli inizi del 1995.*

*E v’è, infine, dopo l’arresto di Mangano Antonino (giugno 1995), la sua nomina a capomandamento di Brancaccio, di cui hanno parlato tutti i siciliani che l’hanno conosciuto (Grigoli, Romeo, Ciaramitaro, Trombetta), compresi quelli che vi provvidero direttamente (Sinacori e Brusca)*

*Queste informazioni sono transitate nel processo attraverso le dichiarazioni di 14 collaboratori, la maggior parte di origine palermitana, alcuni di origine trapanese (Ferro e Sinacori). Ne è venuto fuori un quadro puntuale e di assoluta coerenza, formato dei tasselli più vari e dalla più diversa provenienza, che nessun artista avrebbe mai potuto ricomporre ad unità, se non si trattasse di tasselli derivati dall 'osservazione della medesima realtà fattuale (se non fossero, quindi, il portato di dichiarazioni veritiere).*

*Si è già detto, infatti, commentando la posizione di Lo Nigro, come le dichiarazioni di tutti coloro che hanno parlato del traffico di droga svoltosi agli inizi del 1995 si integrino a vicenda, chiarendosi e completandosi vicendevolmente.*

*Si è visto, parlando di numerosi omicidi, come tutti i dichiaranti siano concordi nell’attribuirli alle medesime persone (compreso Spatuzza) e come li dicano avvenuti con le stesse modalità (anche relativamente al ruolo di Spatuzza).*

*Si è visto, riportando le dichiarazioni di Sinacori e Brusca sulla nomina di Spatuzza a*



*capomandamento, come entrambi rapportino alle medesime persone*

*(Matteo Messina Denaro, Nicola Di Trapani, Brusca e Sinacori) la decisione di fare di Spatuzza il capo di Brancaccio nel 1995.*

*Tutto ciò è, a giudizio di questa Corte, come è già stato anticipato, segno inequivoco del fatto che i collaboratori, quando parlano di Spatuzza (come quando parlano degli altri), dicono la verità*

*Sempre nell'ambito del processo celebratosi a Firenze lo SPATUZZA veniva riconosciuto come uno degli autori dell'intero programma stragista di cosa nostra snodatosi attraverso gli attentati di via Fauro in Roma contro il giornalista Maurizio Costanzo (il 14.5.1993), di via dei Georgofili a Firenze (il 27 maggio 1993), di via Palestra a Milano (il 27 luglio 1993), di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro a Roma (il 28 luglio 1993), dello Stadio Olimpico di Roma (nel gennaio 1994) ed infine di Formello contro Salvatore Contorno (il 14 aprile 1994).*

*Proprio il processo di Firenze (nel quale erano coimputati, tra gli altri, anche Giuseppe e Filippo GRAVIANO, Salvatore RUNA, Cristofaro CANNELLA, Nino MANGANO e Vittorio TUTINO) costituisce la dimostrazione concreta dei rapporti che legavano lo SPATUZZA a tutti i soggetti dallo stesso direttamente chiamati in causa in relazione alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio, ai quali era accomunato dal medesimo contesto mafioso di appartenenza (Brancaccio), dalla comune militanza nel gruppo di fuoco costituito all'interno di esso e dalla compartecipazione alla quasi totalità dei fatti di sangue, anche gravissimi, rientranti nelle strategie ed obiettivi che il sodalizio intendeva perseguire attraverso la loro realizzazione.*

*Come si vede, dunque, si tratta di soggetto con uno spessore criminale ben diverso da quello, per esempio, dello Scarantino, giustamente definito "piccolo delinquente di borgata" dall'ufficio di Procura, con un "curriculum criminale" nemmeno lontanamente paragonabile a quello di Spatuzza. Deve essere inoltre escluso che le dichiarazioni di Spatuzza siano fondate su motivi di astio o rancore nei confronti di coloro i quali egli ha chiamato direttamente in causa in relazione all'attentato in danno del dott. Borsellino o, più in generale, di altri soggetti di cui ha riferito.*

*E' sintomatico, al riguardo, così come giustamente si evidenzia nella detta richiesta cautelare, il tenore del confronto svolto, in data 20 agosto 2009, con Filippo GRAVIANO nel corso del quale, tanto per fare un esempio, lo SPATUZZA si è rivolto al suo interlocutore evidenziandogli che "Ho sempre sottolineato in qualsiasi sede, che io voglio bene ai fratelli GRAVIANO ... io voglio rimanere dentro il mio cuore quel senso della famiglia Graviano Michele, Graviano Enza, Graviano Bene ...quel senso del rispetto", sollecitazione rispetto alla quale lo stesso GRAVIANO riferiva di non aver "parlato con ostilità di te ... " e di non avere "nulla in contrario alla tua scelta, è bene che tu lo*

sappia. Tu hai fatto una scelta, va bene anche per me”<sup>156</sup>. Ed ancora si prenda in considerazione il tenore della missiva che lo SPATUZZA ha inteso indirizzare a Giuseppe GRAVIANO nel corso del confronto svoltosi in data 14 settembre 2009, in relazione al quale il GRAVIANO ha peraltro inteso avvalersi della facoltà di non rispondere<sup>157</sup>

Per quanto riguarda le ragioni della scelta dello Spatuzza di collaborare con la giustizia, si è già rilevato come il collaboratore l’abbia spiegata come il punto di arrivo di un tormentato percorso di conversione morale, ed ancora prima religiosa, lungo il quale aveva maturato il desiderio di modificare radicalmente la sua vita e di riscattare i suoi precedenti trascorsi.

In proposito va evidenziato che una volta trasferito nel carcere di Tolmezzo nel 1999, incontra i fratelli Graviano che cercavano di riorganizzare la famiglia di Brancaccio individuando proprio in Spatuzza il canale attraverso cui avrebbero potuto impartire direttive all’esterno.

Spatuzza rifiuta la proposta da quel momento, decidendo di non presenziare più alle udienze nei processi che lo vedevano imputato per evitare di incontrarli.

Così Spatuzza scrive una lettera al direttore del carcere e chiede che gli venga applicato il regime di due anni di isolamento inflittogli per l’omicidio di Padre Puglisi. Nel 2000 Spatuzza viene sottoposto all’isolamento diurno.

Da questo momento comincia il suo percorso verso la collaborazione che matura solo, è bene sottolinearlo, otto anni dopo. Abbracciata con convinzione la fede cattolica, nel 2002, trasferito ad Ascoli Piceno, parlando con un padre francescano, si convince a seguire un corso di teologia

Alla fine di questo percorso chiede un colloquio con il dott. Grasso

Le sommarie informazioni testimoniali rese da Padre Pietro Capoccia e da Padre Massimiliano De Simone, rispettivamente cappellani della Casa Circondariale di Ascoli Piceno e de L’Aquila (cfr. verbali di sommarie informazioni testimoniali allegati alla nota della D.I.A. Centro operativo di Firenze n. 125/FI/2°/G2-33-2, 3382/09 del 21.7.2009), nonché la documentazione acquisita ed allegata (oltre che alla predetta nota del 21.7.2009) alla nota della D.I.A. Centro Operativo di Firenze n. 125/FI/2°/G2-33-2/3883/09 del 20.8.2009, danno sufficiente contezza del travaglio, anche spirituale, che ha accompagnato la strada di avvicinamento dello SPATUZZA alla piena collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, una strada principalmente segnata dal rimorso per i crimini di cui si era macchiato (primi fra tutti l’omicidio di Don Pino Puglisi, quello del piccolo Di Matteo e la strage di Firenze ove trovò la morte, tra gli altri, una bambina in tenera età), dalla ricerca di un conforto morale nella religione cattolica e dalla volontà di contribuire a fare piena luce

---

<sup>156</sup> Cfr. trascrizione integrale del confronto svoltosi il 20.8.2009 davanti al Pubblico Ministero della D.D.A. di Firenze tra Filippo GRAVIANO e Gaspare SPATUZZA, pagg. 10-11;

<sup>157</sup> Cfr. trascrizione integrale del confronto svoltosi il 14.9.2009 davanti al Pubblico Ministero della D.D.A. di Firenze tra Giuseppe GRAVIANO e Gaspare SPATUZZA, pagg. 11 e ss.;

*anche su vicende, come quella di via D'Amelio, che egli sapeva aver avuto un epilogo processuale non aderente alla realtà dei fatti (cfr. in particolar modo, su tale ultimo aspetto, il contenuto del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Padre Massimiliano De Simone dal quale si trae il percorso progressivamente avviato da Spatuzza, animato da una inesauribile necessità di raccontare il male arrecato nella sua carriera criminale primo fra tutti a colui cui, per essere la prima autorità religiosa a cui chiedere perdono, si era rivolto ossia il Vescovo).*

*Sul punto sono eloquenti le dichiarazioni rese dallo SPATUZZA nel corso del primo interrogatorio reso all'A.G., che evidenziano il progressivo distacco dello stesso dall'ambiente di "cosa nostra" (inizialmente dettato dalla volontà di non coinvolgere i propri familiari in attività illecite di comunicazione all'esterno per dettare le direttive agli affiliati) e la successiva decisione, attraverso quel percorso di cui si è detto, di collaborare con l'autorità giudiziaria<sup>158</sup>*

*A.D.R Mi sono determinato a collaborare per rimediare ai miei errori. Ed invero quando venni trasferito al carcere di Tolmezzo nel 1999 ho incontrato i "miei Padri ", i fratelli Graviano, con cui ho discusso del nostro trascorso criminale. In quell'occasione contestai loro che eravamo tutti rovinati, con ciò volendo esternare il mio malessere e quello che serpeggiava nel nostro gruppo. Sempre in quel periodo venne arrestata la sorella e lo zio dei Graviano sicché gli stessi si trovarono in difficoltà essendo loro venuti a mancare i contatti con l'esterno. Hanno pertanto cercato di riorganizzare la famiglia di Brancaccio tramite me e i miei familiari. Nell'intenzione dei Graviano io, per il tramite dei miei familiari, avrei dovuto essere il canale attraverso cui i Graviano avrebbero potuto impartire direttive all'esterno per riorganizzare il mandamento.*

*Rifiutati, tuttavia, la proposta dei Graviano non volendo "rovinare " anche la mia famiglia. Da quel momento in poi ho smesso di andare nei processi per evitare di incontrarli. Scrissi anche una lettera al direttore del carcere per chiedere espressamente di applicarmi i due anni di isolamento che mi erano stati inflitti per l'omicidio di Padre Pugliesi. Prima di scrivere questa lettera comunicai ai i fratelli Graviano, la mia intenzione di dissociarmi dall'organizzazione. In effetti mi fu applicato l'isolamento diurno nel 2000 e di lì è iniziato il mio percorso verso la collaborazione;*

*A.D.R Ciò che mi ha spinto a collaborare definitivamente con l'A.G. è stata una profonda riflessione che ho fatto sui miei trascorsi di vita criminale, che mi ha indotto ad abbracciare in maniera più convinta la religione cattolica; fui poi trasferito nel 2002 al carcere di Ascoli Piceno ove Mariano Agate, tramite un altro detenuto, un certo Salvatore Curatolo di San Giuseppe dato mi diede un appuntamento per la domenica al passeggio poiché mi voleva parlare. In quell'occasione Mariano Agate mi , parlando attraverso un muro confinante con il passeggio, che "se avevo di bisogno" mi*

---

<sup>158</sup> cfr. verbale di interrogatorio di Gaspare SPATUZZA del 26 giugno 2008 reso alle Procure della Repubblica di Caltanissetta, Firenze e Palermo.

*potevo rivolgere a Salvatore Curatolo e a Gregorio Agrigento. Colloquiando, poi, con un padre francescano, padre Pietro, mi convinsi a seguire un corso di teologia. Dalla lettura dei testi sacri nacque il desiderio di liberarmi completamente del mio passato criminale e del contesto ove ero sino ad allora vissuto. In quel periodo erano insistenti le mie richieste alla direzione carceraria di mantenermi isolato proprio in conseguenza della mia scelta. Alla fine ho chiamato la direzione del carcere chiedendo un colloquio col dott. Grasso, quale ultimo atto del mio percorso collaborativo”<sup>159</sup>*

*Sotto altro profilo, deve essere posto in risalto che le dichiarazioni rese dal collaboratore si caratterizzano per una narrazione degli eventi estremamente articolata e ricca di dettagli, che presenta incertezze marginali solo nella collocazione temporale degli stessi, certamente più che comprensibile in virtù del lungo lasso di tempo trascorso.....*

*Inoltre, dalla lettura dei verbali in atti, emerge la costanza delle dichiarazioni rese dallo SPATUZZA nel corso dei molteplici interrogatori cui è stato sottoposto e dell’esame reso in sede di incidente probatorio, ciò anche a fronte di contestazioni mosse sulla base di apparenti contraddizioni con elementi fattuali ricavabili dai processi già celebratisi per la strage di via D’Amelio; si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni rese in merito alle modalità attraverso cui si giunse al furto delle targhe poi apposte sulla Fiat 126 di VALENTI Pietrina (la presenza o meno sui luoghi di un cane a guardia della carrozzeria di OROFINO, la sottrazione o meno dei documenti di circolazione della vettura in essa custodita), rispetto alle quali lo SPATUZZA ha saputo fornire risposte logiche e convincenti, senza adeguare le sue dichiarazioni alle apparenti incongruenze fattegli rilevare, a riprova, semmai ve ne fosse bisogno, dell’assenza di una qualsivoglia volontà di compiacimento degli organi inquirenti.*

*Non può non sottolinearsi, peraltro, come il percorso dichiarativo dello Spatuzza, così come, più in generale, il suo comportamento, sia rimasto lineare e costante anche in momenti critici, quali ad esempio quello in cui la Commissione centrale del Viminale per la definizione e applicazione delle misure speciali di protezione nel giugno 2010 decideva di non ammetterlo al programma di protezione essendo decorso il limite di 180 giorni entro cui un pentito è tenuto a riferire di fatti gravi di cui è a conoscenza.*

*Anche a fronte di tale emergenza Spatuzza ha ribadito la propria volontà e disponibilità a collaborare con lo Stato, in cui con forza - evidentemente - ha dimostrato di credere, per un fine che non può che individuarsi nella ricerca della verità, mantenendo un comportamento rivelatore di coerenza con la scelta effettuata e rappresentativo dell’affidabilità del percorso intrapreso.*

*Con riferimento alla scelta collaborativa di Gaspare Spatuzza vengono inoltre in rilievo ulteriori*

---

<sup>159</sup> Cfr. verbale di interrogatorio di Gaspare SPATUZZA del 26 giugno 2008 reso alle Procure della Repubblica di Caltanissetta, Firenze e Palermo.

*circostanze che appaiono certamente sintomatiche della sua credibilità soggettiva.*

*Difatti, il predetto si è, per certi versi anche coraggiosamente, assunto la responsabilità di fornire una ricostruzione dei fatti contrastante con quella ormai considerata appartenere alla storia (non solo giudiziaria) del nostro Paese, con il conseguente “rischio”, quantomeno, di non essere creduto o perfino di essere ritenuto strumento per il perseguimento dello scopo di rimettere in discussione le “verità” giudizialmente accertate in una vicenda così drammatica e con così tanti lati oscuri qual è quella della strage di via D’Amelio.*

*Inoltre, Spatuzza ha reso dichiarazioni che, in prima battuta, determinano la sua personale e diretta responsabilità in fatti gravissimi, nei quali non sarebbe mai stato coinvolto proprio in virtù degli accertamenti contenuti nelle sentenze già passate in giudicato.*

*Ciò appare vieppiù significativo sol ove si ponga mente al fatto che non ha chiesto né ottenuto, anche in ragione del suo “status” di condannato in via definitiva, benefici penitenziari di sorta.*

*Tanto premesso, va rilevato che il contributo dichiarativo di Spatuzza ha formato oggetto di valutazione in altri giudizi.*

*Anzitutto, le sue dichiarazioni sono confluite anche nel procedimento, definitosi con giudizio abbreviato, a carico di CAPIZZI Benedetto, LO NIGRO Cosimo e CANNELLA Cristofaro avente ad oggetto il sequestro (in data 23.11.1993) e l’uccisione (11.1.1996) di Giuseppe DI MATTEO, figlio del collaboratore Santo DI MATTEO.*

*In data 30,3.2010 il G.U.P. presso il Tribunale di Palermo condannava i predetti imputati alla pena di anni trenta di reclusione, avendoli ritenuti responsabili - sulla base delle dichiarazioni rese da BRUSCA Giovanni, VARA Ciro, GRIGOLI Salvatore e, appunto, SPATUZZA Gaspare - dei fatti loro contestati e che riguardavano, in sostanza, le fasi iniziali del sequestro del piccolo DI MATTEO (il suo prelevamento presso il maneggio dei VITALE, il successivo trasporto a Misilmeri e Lascari, la consegna del bambino ad Antonino DI CARO).*

*In tale contesto il GUP analizzava l’apporto probatorio fornito dallo SPATUZZA, esaminandone, in primo luogo, il profilo dell’attendibilità intrinseca attraverso la valutazione della sua personalità, dei rapporti con alcuni degli altri imputati e delle caratteristiche delle dichiarazioni rese, giungendo “ad una valutazione positiva, sia in punto di credibilità soggettiva sia in punto di attendibilità intrinseca”, sulla base delle argomentazioni che conviene di seguito riportare:*

*“in ordine a Spatuzza Gaspare, che solo da recente ha iniziato il proprio percorso di collaborazione con la giustizia, deve rilevarsi che è stato indicato da numerosi collaboranti di giustizia come uomo d’onore della famiglia mafioso di Brancaccio all’interno della quale ha rivestito, fino alla data dell’arresto avvenuto il 2.7.1997, il ruolo di capo mandamento ( sostituendo Mangano Antonino); Brusca Giovanni all’udienza del 16.5.2000 ha inserito lo Spatuzza nel gruppo di fuoco vicino a*

*Giuseppe Graviano ( Brusca G. “ Gaspare Spatuzza, non siamo scesi mai nei dettagli, però era a conoscenza di quanto aveva avvenuto a Misilmeri in quanto faceva parte del cosiddetto gruppo di fioco o comunque delle persone più vicine a Giuseppe Graviano”), ha confermato il ruolo che lo Spatuzza aveva assunto all'interno della famiglia mafioso di Brancaccio ed il controllo che gli era stato affidato su Misilmeri ( Brusca G. "quando Giuseppe Graviano venne arrestato poi venne arrestato Antonino Mangano...) tutti questi dopo che sono stati arrestati tutti questi, tutti uomini d'onore il posto di reggente del mandamento in quel momento essendo che da parte nostra non c'era più nessuno , abbiamo sotto la responsabilità del Messina Matteo Denaro, per le esigenze di quel momento perché purtroppo gli eventi portavano a molte esigenze e dunque si andava sempre ad affrontare problemi di tralasciare un po' le regole e affrontare i problemi in prima persona, abbiamo deciso di combinare Gaspare Spatuzza di dargli in qualche modo il compito del mandamento di Brancaccio. E nello stesso tempo già cominciare lui a controllare alcuni fatti che lui conosceva bene la situazione di Misilmeri, gli uomini di Misilmeri ( ...) e quindi ci appoggiavamo su Gaspare Spatuzza di controllare un po' a tutti ")*

*Lo Spatuzza è risultato coinvolto nel racket delle estorsioni e del traffico di sostanze stupefacenti; è stato condannato per la commissione di numerosi omicidi rientranti nella guerra di mafia degli anni Ottanta ( Greco Pietro, Mandalà Giorgio e Salvatore, Lombardo Sebastiano, D'Agostino Rosario, Taormina Vittorio e Faia Salvatore ); è stato condannato con la sentenza della Corte d'Assise di Palermo del 10.2.1999 ( proc. Bagarella + 66) alla pena dell 'ergastolo; ha partecipato ad alcuni delitti che hanno avuto un particolare clamore e come tali dimostrativi della forza del potere mafioso: le stragi del 1993 dei Georgofili a Firenze, di San Giovanni al Velabro a Roma e di Via Palestro a Milano. Ha poi partecipato alla commissione del vile omicidio di Padre Pino Puglisi.*

*E' stato altresì condannato per l'attentato, (fallito) ai danni di Contorno Salvatore, per gli omicidi relativi alla faida di Villabate e per la propria partecipazione all'associazione mafioso denominata “cosa nostra” con il ruolo direttivo.*

*La posizione di particolare prestigio ricoperta all'interno dell'associazione dallo Spatuzza gli ha consentito di avere stretti rapporti con i fratelli Graviano, con Mangano Antonino, Messina Denaro Matteo ed altri soggetti che come lui avevano assunto un ruolo verticistico all 'interno della consorteria mafiosa.*

*Dal 26.6.2008 ha deciso di interrompere il suo stretto legame con l'associazione mafiosa ed ha iniziato a collaborare con la giustizia rendendo dichiarazioni rilevanti sia dinanzi ai magistrati della DDA della Procura della Repubblica di Palermo che dinanzi a quelli delle Procure di Firenze e Caltanissetta.*

*Va evidenziato che le dichiarazioni dello Spatuzza hanno trovato, da un lato riscontro nell'attività*

*investigativa della P.G. dall'altro nelle dichiarazioni rese dai collaboranti già evocati ed anche da altri collaboranti (CHIODO Vincenzo, Monticciolo Francesco) che sono stati giudicati con la sentenza definitiva del 10.2.1999 nel proc "Bagarella + 66". (v. scheda biografica depositata dalla Procura il 18.3.2010)*

*Su queste basi deve essere espressa anche per lo Spatuzza una valutazione positiva, sia in punto di credibilità soggettiva sia in punto di attendibilità intrinseca; le dichiarazioni rese da lui appaiono dotate del requisito dell'attendibilità essendo sicuramente spontanee e sostanzialmente coerenti. Esse inoltre non appaiono ricollegarsi ad alcuna situazione di coercizione e di condizionamento, attengono a fatti specifici, hanno spesso ad oggetto circostanze omogenee tra di loro e presentano un contenuto ricco di particolari e di riferimenti descrittivi<sup>160</sup>.*

*Inoltre, le dichiarazioni dello SPATUZZA costituiscono il principale elemento d'accusa nei confronti di Francesco TAGLIA VIA nei cui confronti, in data 9.3.2010, il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere in relazione alle stragi del 1993-1994, evidentemente riconoscendo tale giudicante la piena affidabilità di tali provalazioni che, peraltro, hanno trovato nell'ambito di quel procedimento numerosi riscontri di carattere oggettivo e derivanti da altre fonti dichiarative che, in precedenza, avevano delineato il coinvolgimento del TAGLIA VIA negli attentati sul continente ed il ruolo da questi rivestito all'interno del mandamento di Brancaccio. Occorre in proposito evidenziare che il TAGLIA VIA era già stato sottoposto a preliminari investigazioni in relazione a tali fatti, all'esito delle quali, tuttavia, non si erano acquisiti sufficienti elementi al fine di sostenere adeguatamente l'accusa in giudizio e la sua posizione era stata pertanto archiviata. Proprio le dichiarazioni dello SPATUZZA hanno consentito la riapertura delle indagini ed il successivo raggiungimento di un quadro di gravità indiziaria sufficiente all'applicazione nei confronti del TAGLIA VIA della misura custodiale; in particolare, il collaboratore ha riferito di una riunione tenutasi in un villino ubicato vicino all'hotel Zagarella in cui si discusse dell'attentato a Firenze ed alla quale lo stesso TAGLIA VIA (oltre a Matteo MESSINA DENARO, Giuseppe GRAVIANO, Giuseppe BARRANCA, Cosimo LO NIGRO, lo stesso SPATUZZA e Francesco GIULIANO) presenziò nella sua qualità di capofamiglia di Corso dei Mille, mettendo, in quella sede, a disposizione i suoi uomini (LO NIGRO, GIULIANO e BARRANCA) per la riuscita dell'impresa. All'esito del processo celebrato per tali delitti, la Corte di Assise di Firenze, con sentenza n. 3/11 emessa in data 5/10/2011 (motivazione depositata il 2/3/2012), condannava Francesco Tagliavia all'ergastolo con isolamento diurno per la durata di tre anni<sup>161</sup>.*

---

<sup>160</sup> Cfr. sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Palermo del 30.3.2010, pagg. 12-14.

<sup>161</sup> Si tratta di sentenza oggetto di produzione anche nell'odierno procedimento (v. prod. Avvocatura dello Stato del 23.03.2022).

*Anche in tale sentenza si esaminava funditus la “parabola esistenziale e criminale ” dello Spatuzza, il suo avvicinamento alla religione cattolica ed il suo percorso collaborativo fino a giungere ad un giudizio nettamente positivo in ordine alla veridicità ed affidabilità delle sue dichiarazioni.*

*La Corte fiorentina, dopo una accurata replica -invero logicamente disarmante- alle censure mosse dalla difesa all’attendibilità del collaboratore ed una disamina dei riscontri anche individualizzanti acquisiti, fonda infine principalmente sulle propalazioni dello Spatuzza, lette congiuntamente alle altre acquisizioni, la pronuncia a carico del Tagliavia.*

*Merita dunque di essere riportato quanto perspicuamente evidenzia la Corte d’Assise di Firenze con specifico riguardo all’attendibilità del suddetto dichiarante.*

(...)

#### *La parabola esistenziale e criminale di Gaspare Spatuzza*

*Gaspare Spatuzza detto “o tignusu” (il calvo) ha il privilegio di essere partito da livelli meramente operativi che gli hanno permesso la conoscenza di dettagli a volte neppure riferiti dai gregari ai capi, e contemporaneamente di aver attuato una costante escalation nella gerarchia di “cosa nostra” - fino a guadagnarsi sul campo la qualifica di “uomo d’onore” ed i galloni di capo mandamento di Brancaccio - che gli ha consentito di essere messo a parte degli aspetti programmatici e della più ampia strategia della sua consorteria criminale.*

*A differenza di altri, ha vissuto dall’interno ed in modo completo tutta la vicenda delle stragi del ’93 e del ’94, dai progetti condivisi ai momenti esecutivi - tranne sul secondo versante che per via Fauro e Formello — e ciò a differenza dello Scarano (che partecipò solo ai fatti di Roma con compiti logistici e percepì qualcosa sulla strage di Milano), del Carra (addeito solo alle consegne delle bombe), del Gricoli (che fu coinvolto soltanto negli ultimi attentati del ’94), o di altri che, sebbene dotati di ruoli apicali e rilevante influenza nell’organizzazione (vedasi Brusca, Ganci, Cancemi, Sinacori ed altri di analogo spessore), non presero parte attiva a quegli accadimenti.*

*Il vaglio della credibilità soggettiva di Spatuzza deve partire da alcune osservazioni ancorate a quanto emerso dal processo.*

#### *L’avvicinamento alla religione*

*Del retroterra spirituale che avrebbe se non provocato, quantomeno accompagnato il percorso di revisione dei trascorsi di mafia di Gaspare Spatuzza ha parlato il luogotenente Cappottella.*

*In sintesi, secondo quanto riferito dal teste, il collaboratore aveva chiesto sostegno morale ai cappellani delle carceri di Ascoli Piceno e dell’Aquila, frate Pietro Capoccia e don Massimiliano De Simone, aveva ricevuto nell’imminenza del Natale 2008 la visita del vescovo dell’Aquila monsignor Molinari e si era iscritto ad un Istituto Superiore di Scienze Religiose, sostenendo anche alcuni esami.*



*Al riguardo il PM ha prodotto vari documenti che attestano tali circostanze e ad essi si può fare integrale rinvio (cc. Da 13 a 21 della sua produzione).*

*Dal teste Capoccia e dal verbale delle dichiarazioni rese come persona informata dal cappellano De Simone si evince che effettivamente Spatuzza esternò (per il primo sin dal suo arrivo ad Ascoli, che dal tabulato del DAP si legge avvenuto nel gennaio del 2006) un forte interesse per la religione.*

*Sulla genuinità del sentimento religioso maturato da Spatuzza, fino a farne il fulcro della sua decisione di collaborare con la giustizia, che potrebbe essere intimamente molto più profondo e “rivoluzionario” rispetto alla sua stessa collaborazione, non è possibile pronunciarsi stante l’insondabilità dell’animo umano e i limiti che incontra il compito del giudicante.*

*Può solo constatarsi che dalle carte processuali, seppur nella loro aridità, non emerge alcun concreto elemento atto a smentire l’effettività di una revisione anche morale e un risveglio alla fede della sua coscienza.*

*Ai fini del giudizio da esprimere sulla veridicità ed affidabilità delle sue parole contano i criteri razionali e i parametri giuridici in cui incanalarle.*

*Su questo versante ritiene la Corte che una risposta affermativa possa dirsi acquisita.*

*A tale conclusione si può pervenire facendosi carico dei rilievi critici sollevati dalla difesa del Tagliavia, cercando di dar loro una risposta attraverso i dati storico fattuali emersi dal dibattimento e gli strumenti della prova logica.*

#### *L’ ammissione al programma di protezione ex d.l. 8/1999*

*Nel corso dell’istruttoria dibattimentale si è sottolineato da parte dei difensori dell’imputato che a Spatuzza era stata preclusa l’ammissione allo speciale programma di protezione.*

*Trattasi di circostanza superata dagli eventi.*

*Infatti, proprio nel corso della discussione, è intervenuta la sentenza del T.A.R. del Lazio che ha annullato il decreto con cui era stato annullato a Spatuzza (pur nel riconoscimento della sua rilevanza mafiosa) lo status di collaboratore per l’irregolarità formale concretizzata dal fatto che le sue dichiarazioni, destinate a colmare gli omissis iniziali, furono rese dopo il termine di legge di 180 giorni.*

*Di seguito, e certamente in conseguenza della decisione dei giudizi amministrativi, si è registrato il revirement della Commissione Ministeriale, le cui motivazioni non sono note, che ha riconosciuto Spatuzza come un collaboratore di giustizia attendibile e perciò meritevole del programma protettivo.*

*All’esito del percorso un’ osservazione comunque si impone.*

*Come l’originario diniego non poteva rappresentare una patente di inaffidabilità per Spatuzza rispetto al thema decidendum di questo processo, così il provvedimento successivo dell’autorità*

*amministrativa non vale a poter assegnargli aprioristicamente credito, per cui la verifica della sua attendibilità, pur nella recezione doverosa del dato, utile più ad escludere suggestioni negative che a confortare valutazioni in positivo) resta affidata alle regole processuali, ai riscontri ottenuti ed al libero convincimento dell'organo giudicante.*

### *Il percorso collaborativo*

*Alcune considerazioni servono a comprenderne le reali motivazioni.*

*Spatuzza, ancor prima di porsi volontariamente in isolamento, ha espiato diversi anni di carcere duro che avrebbe potuto evitare tranquillamente anticipando la sua collaborazione se alla base vi fosse stato solo l'interesse di conseguire benefici.*

*Se infatti avesse inteso maliziosamente modellarsi sulle risultanze dei precedenti processi, tesi sostenuta dai difensori, aveva da anni a disposizione le dichiarazioni e le ricostruzioni dell'intera vicenda delle stragi, a partire da quelle riportate nella sentenza del '98 all'esito di un dibattimento in cui fu parte.*

*Ma ancor prima del formarsi di quei giudicati, avrebbe potuto beneficiare delle attenuanti previste per la collaborazione degli imputati dall'art. 16 quater della legge 13/2/2011 n. 45.*

*Invece ebbe ad esternare le sue riflessioni critiche e a preavvertire del suo proposito quantomeno di dissociarsi (è noto che le due qualifiche di dissociato e di collaboratore hanno trattamento normativo diverso: sulla prima dispone l'art. 2 della l. n. 304/1982 che sottende la neutralità dei benefici rispetto all'atteggiamento psicologico o morale del dichiarante) sia Giuseppe che Filippo Graviano mentre con loro era ristretto nel carcere di Tolmezzo (lo ha sostanzialmente confermato il secondo e, come già evidenziato, la contemporanea presenza dei tre ne detto istituto, tra il 2002 e il 2004, è attestata dalle certificazioni del D.A.P.), così esponendosi ad intuibili rischi atteso che all'epoca di nessuna protezione da parte dello Stato poteva fruire (salvo qualche tutela di fatto da parte dei direttori delle carceri, come poi avvenne stando alle sue dichiarazioni e alla lettura dei documenti prodotti dal PM al riguardo).*

*La circostanza rivela quanto sia stato graduale, e in qualche modo anche tormentato, anche a voler prescindere dalla componente d'ordine religioso, il viatico di Spatuzza verso la collaborazione.*

*Egli non ha negato neppure di aver svolto per "cosa nostra" un ruolo particolarmente odioso di cui aveva parlato il Drago Giovanni e che la sentenza n. 2/2000 sottolineava ricordando che Spatuzza, all'epoca nella totale disponibilità dei fratelli di Brancaccio, aveva la "specialità" di attirare con inganno le vittime predestinate nel luogo dove venivano uccise, la famigerata "camera della morte" di via Messina Montagne (per lo più atrocemente strangolate e poi fatte sparire, sepolte o sciolte nell'acido, il tutto secondo la tecnica della c.d. "lupara bianca n.d.r.).*

*Quando si è determinato alla non facile scelta, Spatuzza si è accusato in primis di un delitto*

*gravissimo: la partecipazione materiale alla strage di via D 'Amelio, per il quale non era stato mai neppure indagato, offrendo un elemento di riscontro che pure la difesa del Tagliavia ha ritenuto inoppugnabile: la sostituzione dei freni della Fiat 126 imbottita di esplosiva.*

*Sconvolgendo le precedenti sentenze, ha smentito Scarantino che era il pilastro su cui fu condannato anche il Tagliavia, così offrendo a quest'ultimo la possibilità di proporre un 'istanza di revisione di cui lo stesso avvocato Cianferoni ha dato annuncio.*

*Non può non rilevarsi allora, anche se ovviamente si sconoscono le dichiarazioni che su questo versante il collaborante ha potuto fornire ai pubblici ministeri di Caltanissetta, ai quali più volte nella sua esposizione ha fatto riferimento, che un tale scenario, assieme alle altre considerazioni saranno svolte sul punto facendosi carico degli argomenti difensivi, contrasta oggettivamente con l'ipotesi dell 'odio nutrito da Spatuzza verso il Tagliavia.*

*Certo è fonte di sconcerto apprendere che quei falsi pentiti della prima ora furono in grado di depistare inquirenti e giudici con dichiarazioni che riuscirono a trovare riscontri in elementi delle indagini noti solo all'interno della cerchia degli investigatori, il che conduce, con stringente sillogismo, a dover ipotizzare che se furono effettivamente indottrinati - ma qui veramente è da dire ai posteri l'ardua sentenza - ciò potrebbe essere accaduto ad opera di chi quei segreti più riposti delle indagini conosceva.*

*Sulla vicenda di via D'Amelio in relazione alla discovery di Spatuzza altro questa Corte non è autorizzata a dire, trattandosi di fatti solo lambiti da questo processo e di cui si ha una conoscenza precipuamente attinta dai mass media.*

*Si affronta l'argomento solo perché anche in questo processo è stata avanzata l'ipotesi, suggestiva ma rimasta sfornita del benché minimo avallo (ma è un leitmotiv ricorrente in tutti i processi per le stragi di mafia celebrati innanzi alle Corti di assise di questa città), che dietro le stragi vi fosse stata l'opera velenosa ed inquinante di apparati dello stato più o meno occulti, tesi sostenuta fino al punto di asserire che la mano della mafia ebbe in quel sanguinoso attentato palermitano un ruolo minimale, e comunque di mera esecutrice di un disegno da altri ispirato (...) ”.*

*Ciò posto, non può non rilevarsi che a conclusioni ben diverse era giunta la Corte di Appello di Palermo nella sentenza resa in data 29 giugno 2010 nel processo a carico di Marcello Dell'Utri e Gaetano Cinà per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis c.p.*

*In tale processo, lo SPATUZZA, su richiesta della Procura Generale di Palermo, rendeva dichiarazioni, oltre che in relazione ad alcune circostanze di contorno, in merito all'incontro avuto, poco prima del programmato attentato dello Stadio Olimpico, con Giuseppe GRAVI ANO al bar Doney di via Veneto in Roma in cui il capomafia di Brancaccio fece allo SPATUZZA i nomi dello stesso DELL'UTRI e di Silvio BERLUSCONI come quelli di coloro che, grazie alla loro serietà,*

*avevano messo il paese nelle mani di cosa nostra.*

*La Corte ricostruiva il percorso collaborativo dello SPATUZZA, evidenziando che la prima manifestazione di una sua volontà in tal senso si era avuta nel corso di un interrogatorio del 26 giugno 2008 reso, congiuntamente, alle tre Procure della Repubblica interessate alle sue dichiarazioni, quelle di Caltanissetta, Firenze e Palermo.*

*I verbali illustrativi dei contenuti della collaborazione dinanzi alle tre citate Procure della Repubblica venivano sottoscritti nel dicembre dello stesso anno (17, 18 e 22 dicembre).*

*Ciò posto, la Corte palermitana rilevava che il primo interrogatorio in cui lo SPATUZZA aveva parlato dell'incontro al bar Doney era stato quello reso al Pubblico Ministero di Firenze il 16 giugno 2009, dunque "“soltanto un anno dopo l'avvio della collaborazione, e comunque ben sei mesi dopo l'avvenuta redazione e sottoscrizione dei tre citati “verbali illustrativi della collaborazione ””<sup>162</sup>*

*A tal proposito richiamavano la disposizione dell'art. 16 quater, comma 4, D.L. 15 gennaio 1981 n.8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n. 82, secondo cui “nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali”.*

*Muovendo da tali presupposti la Corte d'Appello di Palermo concludeva nel senso che “il giudizio sull'attendibilità intrinseca dello Spatuzza, con riferimento a quanto dallo stesso affermato sui fatti ritenuti di rilievo nel presente giudizio, non può che essere negativo ””<sup>163</sup>*

*A sostegno di tale valutazione, la Corte d'Appello di Palermo adduceva, anzitutto, che lo SPATUZZA aveva volontariamente e dunque dolosamente taciuto<sup>164</sup>, nell'arco temporale di 180 giorni che la legge impone ai collaboratori di giustizia per riferire le notizie relative ai “fatti di maggiore gravità ed allarme sociale”, quanto aveva poi affermato, con “oggettivo ed ingiustificato ritardo”, sul conto di Marcello DELL'UTRI e Silvio BERLUSCONI nell'interrogatorio del 16 giugno del 2009 ai Pubblici Ministeri di Firenze (in relazione all'incontro al bar Doney con Giuseppe GRAVIANO). Poteva, pertanto, dirsi conclamata la non veridicità dell'attestazione compiuta dallo SPATUZZA, ai sensi, come detto, dell'art. 16 quater, comma 4, l. n. 89 del 1991, al momento della redazione dei (tre) verbali illustrativi della collaborazione.*

*La Corte analizzava, poi, le motivazioni addotte dallo SPATUZZA al fine di dare una spiegazione al suo comportamento processuale; in particolare il collaboratore, secondo quanto evidenziato dal*

---

<sup>162</sup> Cfr. sent. cit. pag. 476.

<sup>163</sup> Cfr. sent. cit., pag. 488.

<sup>164</sup> Cfr. sent. cit. pag. 480.

giudicante nella motivazione della sentenza in esame, riferiva:

■ “di non averne parlato volutamente in quanto si era espressamente “riservato ” di farlo solo nel momento in cui gli fosse stato accordato il programma di protezione

■ “di avere avuto perplessità a parlare di quei fatti proprio perché, nel momento in cui aveva deciso di iniziare a collaborare con i magistrati, Silvio Berlusconi era ritornato al Governo con al fianco quale Ministro della Giustizia un politico che il dichiarante ha definito testualmente “un vice del signor Marcello Dell’Utri” (pag.78). Sicché “fino al momento in cui aveva deciso di parlare dell’incontro del bar Doney, ovvero solo il 16 giugno 2009, egli non aveva mai fatto i nomi di politici, spiegandone anche le ragioni (Difesa: “Quindi lei, prima di quella data, i nomi dei politici non li aveva mai fatti ? ” - Spatuzza: “Non li avevo fatti e li ho motivati perché non li avevo fatti”), pur affermando, in maniera tanto singolare quanto incomprensibile, di avere tuttavia “seminato ” indizi dovendo “portare a termine la sua missione”.

Su tale ultimo punto, la Corte riteneva falsa l’affermazione dello SPATUZZA secondo cui “fino a quel 16 giugno 2009 non avesse mai parlato di Dell’Utri, Berlusconi e delle notizie riguardanti i possibili collegamenti con il sistema mafioso” rilevando che, in riferimento a Silvio BERLUSCONI, nell’interrogatorio del 17 novembre 2008 reso alla Procura di Caltanissetta, aveva espressamente dichiarato “che, divenuto reggente del mandamento, egli aveva rassicurato i suoi sodali mafiosi, che gli chiedevano notizie dopo la vittoria alle elezioni di Silvio Berlusconi, affermando, pur senza farne il nome, che erano in buone mani, aggiungendo tuttavia - e dichiarandolo espressamente al P.M. - di avere pensato che proprio Berlusconi era il politico che li garantiva”.

Quanto, poi, a Marcello DELL’UTRI, sempre ad avviso della Corte, si rilevava che, nel medesimo interrogatorio del 17 novembre 2008, lo SPATUZZA aveva fatto riferimento a “pretese attività (la rimozione dei piloni) richieste dai Graviano per favorire Marcello Dell’Utri” e che, sempre innanzi al P.M. di Caltanissetta “(pag.117 verbale 7.11.2008) egli aveva già fatto in quell’occasione un esplicito ed inequivoco “collegamento tra Mangano, l’imputato ed i fratelli Graviano”.

In secondo luogo, la Corte fondava il suo giudizio di inattendibilità intrinseca dello SPATUZZA facendo leva sulla circostanza che questi non si era limitato a tacere circostanze sul conto di BERLUSCONI e DELL’UTRI, ma “che se si dà credito alle sue ammissioni si ha conferma del fatto che egli ha mentito ai P.M. che lo interrogavano

Si rilevava, infatti, che lo SPATUZZA aveva “esplicitamente ammesso che al P.M. che lo interrogava e che gli aveva chiesto se Giuseppe Graviano nel corso dell’incontro di Campofelice di Roccella o in altre occasioni avesse mai fatto il nome dei politici con i quali era in contatto, egli lo aveva espressamente escluso negando che il suo capomandamento avesse mai fatto riferimenti nominativi” e che nel corso del dibattimento era “emerso, in base all’ennesima contestazione dei difensori, che

*anche nel successivo verbale del 17 luglio 2008, stavolta al P.M. di Firenze, egli ha nuovamente escluso in maniera perentoria che Giuseppe Graviano avesse potuto dargli indicazioni circa l'identità dell'interlocutore politico".*

*In buona sostanza, dunque, l'inattendibilità del collaboratore veniva fatta discendere dal fatto che lo SPATUZZA non aveva voluto rivelare incontro al bar Doney prima di aver avuto la certezza di essere stato ammesso al piano provvisorio di protezione; condotta, questa, integrante la violazione dell'obbligo di riferire nell'arco dei 180 giorni quanto, poi, aveva affermato sul conto di Berlusconi e Dell'Utri ed avendo anzi, in qualche occasione, negato al Pubblico Ministero di essere a conoscenza di simili circostanze.*

*Orbene, la valutazione della Corte di Appello di Palermo avanti richiamata merita alcune considerazioni.*

*In primo luogo, deve essere rilevato che il giudizio della Corte è stato fondato su dati parziali rispetto a quelli di cui si ha la disponibilità in questa sede, poiché non erano stati acquisiti tutti i verbali relativi agli interrogatori resi dallo Spatuzza alle Procure che ne seguivano la collaborazione.*

*Inoltre, per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 16 quater, comma 9, legge 15/1/1991, n. 8, così come modificato dalla legge 45 del 2001, sia l'Ufficio di Procura sia il G.I.P., nei ridetti provvedimenti cautelari evidenziavano che tale disposizione ha formato oggetto della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 1150 del 25/9/2008.*

*In tale occasione, il massimo Giudice di legittimità ribadiva il principio secondo cui la sanzione prevista dall'art.16 quater, comma 9, trova applicazione soltanto per le dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio e non, dunque, per quelle introdotte nel corso del dibattimento.*

*Infatti, secondo le Sezioni Unite, quella prevista dalla norma citata costituisce una ipotesi di inutilizzabilità relativa, ovvero limitata alla fase dibattimentale, e parziale perché fa salvi i casi di irripetibilità.*

*Essa certamente non rientra nella categoria delle inutilizzabilità cosiddette patologiche.*

*La assunzione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre i centottanta giorni, infatti, non si può ritenere infatti contra legem perché nella legge processuale non esiste per il Pubblico Ministero e per la Polizia Giudiziaria alcun divieto di raccogliere tali dichiarazioni.*

*La inutilizzabilità determina la impossibilità per il giudice di servirsi per il suo convincimento della prova di un determinato fatto in quanto assunta in violazione di un esplicito divieto; essa, ovviamente, non colpisce il fatto come rappresentazione della realtà, ma il mezzo attraverso il quale il fatto viene documentato.*

*Ne deriva che tale fatto non solo può costituire oggetto delle indagini necessarie per un compiuto accertamento, ma anche oggetto di una successiva prova assunta nelle forme di legge (sul punto vedi*

*Cass., Sez. I penale, 19 settembre 1997 - 21 gennaio 1998, n.949); cosicché, con riferimento, non vi è alcun dubbio che le dichiarazioni del collaboratore, non utilizzabili nella fase dibattimentale perché rese tardivamente nel corso delle indagini preliminari, possano costituire oggetto di prova dibattimentale - interrogatorio del collaboratore - assunta ritualmente nel contraddittorio delle parti. Ancor più di recente, peraltro, la Cassazione ( sent. 9070/11) ha stabilito che non inficia in alcun modo l'attendibilità di un dichiarante il fatto che le sue provalazioni siano state dallo stesso integrate in un secondo momento, in particolare in dibattimento, non solo perché spesso vi è una progressione della prova dichiarativa soprattutto quando la ricostruzione risulta complessa come nella vicenda per cui è causa e per di più per fatti commessi in un tempo molto risalente, ma anche perché è proprio il dibattimento la sede preposta per la formazione della prova, ove la memoria viene sollecitata anche in forza del contraddittorio delle parti. Inoltre, ciò che può vanificare la valenza probatoria di una provalazione è la sua contraddittorietà interna, l'illogicità incompatibile con il dichiarato pregresso e non certo il successivo apporto narrativo che si risolve in una integrazione chiarificatrice di quanto già affermato con un approfondimento coerente del contributo originario ovvero con un suo ampliamento.*

*Dal principio affermato dalla suprema Corte secondo cui le dichiarazioni rese oltre i 180 giorni dall'inizio della collaborazione possono costituire oggetto di prova dibattimentale, può dunque attribuirsi solo il significato che la "tardività" delle stesse è stata valutata dai giudici di legittimità - rispetto al dibattimento e, dunque, al contraddittorio delle parti che è la sede naturale in cui viene formata la prova - come un dato esterno e di per sé non decisivo, che non incide cioè, da solo ed in quanto tale, sull'astratto valore probatorio anche di dichiarazioni rilasciate oltre il termine di legge. Dichiarazioni sulle quali, dunque, va operato il consueto giudizio relativo all'attendibilità intrinseca della fonte, prendendone a fondamento gli usuali parametri e senza che l'averle rese oltre i 180 giorni sia destinato, perciò solo, ad incidervi negativamente ed in maniera automatica.*

*Altrimenti, ove la tardività fosse stata reputata dalla Suprema Corte come elemento insuperabile nella valutazione che il giudice deve operare - e dunque da essa far discendere inevitabilmente un giudizio negativo in ordine all'attendibilità della fonte dichiarativa, quasi a costituirne un vulnus ineliminabile, sarebbe stato ben diverso il principio affermato dalle Sezioni Unite, che sarebbero anzi giunte a negare il valore di prova a simili dichiarazioni anche laddove ripetute nel contraddittorio delle parti, essendo la tardività, in tale prospettiva, destinata ad incidere su di un aspetto - quello dell'attendibilità intrinseca - che si pone come il primo ostacolo da superare per giungere ad attribuire alla dichiarazione la dignità di prova.*

*In definitiva, pertanto, la circostanza dell'aver reso dichiarazioni oltre il termine di 180 giorni normativamente previsto non può costituire l'unico elemento da valutare ai fini dell'attendibilità del*

*dichiarante, dovendo invece a tali effetti tener conto anche degli altri indici individuati dalla giurisprudenza.*

*Così come correttamente dall'ufficio di Procura, peraltro, sotto il profilo di che trattasi assumono rilievo, ad esempio, anche le motivazioni addotte dal collaboratore sulle ragioni per le quali ha reso in ritardo la dichiarazione poi introdotta nel processo e sotto tale ultimo aspetto la Corte d'Appello di Palermo ha ommesso di prendere in considerazione alcuni dati che, oggettivamente, risultavano sul conto dello SPATUZZA.*

*Questi, come accennato poc'anzi, nel corso del dibattimento del processo DELL'UTRI ha giustificato la tardività delle sue dichiarazioni affermando di aver voluto attendere la concessione nei suoi confronti del programma provvisorio di protezione prima di menzionare in maniera chiara ed esplicita i nomi di BERLUSCONI e DELL'UTRI, avendo il timore che si potesse ritenere che proprio l'aver reso simili dichiarazioni potessero apparire all'esterno il motivo fondante del credito concesso nei suoi confronti dall'A.G..*

*Pur se indubbiamente discutibile ai sensi dell'art. 16 quater, comma 4, (ma non perciò solo decisiva, per quanto detto, ai fini della sua attendibilità), la scelta operata dallo SPATUZZA trova un indubbio riscontro nella cronologia dei fatti e la motivazione addotta risulta, pertanto, aderente alla realtà e non può dirsi pretestuosa.*

*Lo SPATUZZA, infatti, veniva ammesso allo speciale programma provvisorio di protezione in data 23 luglio 2009, sulla base di una richiesta avanzata il 28 aprile 2009 dalla D.D.A. di Firenze, in relazione alla quale questo Ufficio (il 15 maggio 2009) e la D.D.A di Palermo (F 8 giugno 2009) manifestavano la loro adesione. La prima occasione in cui veniva comunicato allo SPATUZZA il parere favorevole alla concessione nei suoi confronti del programma provvisorio di protezione da parte di tutte le Procure interessate era proprio il verbale di interrogatorio reso il 16 giugno 2009 innanzi al Pubblico Ministero di Firenze, essendo dato leggere in premessa del suddetto verbale quanto di seguito testualmente riportato:*

*“Compare a questo punto l'avvocata Maffei la quale fa presente a Spatuzza che, secondo le sue informazioni, anche le Procure di Caltanissetta e Palermo hanno espresso pareri favorevoli all'ammissione al programma”.*

*Una volta appresa la circostanza lo SPATUZZA rendeva le seguenti dichiarazioni, poi ribadite, nella sostanza, in dibattimento innanzi ai giudici di Palermo:*

*“Prendo atto di questa informazione e intendo svolgere alcune precisazioni che soltanto oggi, per le ragioni che dirò, ritengo di poter fare. Si tratta di integrare delle parti che ho volutamente “omissato” in precedenza. Intendo comunque chiarire che niente di ciò che dirò è in contraddizione con le dichiarazioni che ho già reso; anzi, in tutte le dichiarazioni che ho già reso, voi potrete trovare*



*una serie di specifiche anticipazioni rispetto a quanto oggi andrò a dire.*

*Devo però, per meglio precisare questo aspetto, farvi un breve riassunto dei tempi e delle modalità della parte iniziale della mia collaborazione. Come ho già riferito mi sono sempre posto il problema di avviare una collaborazione nel modo più corretto, anche perché, per quanto mi riguarda, non si tratta di chiedere niente a nessuno, essendo stato, per me, un vero e proprio problema di coscienza. Quando maturai questo progetto, all'inizio del 2008, sapevo che i temi che avrei affrontato erano molto pesanti e quindi molto pericolosi. In particolare, mi rendevo conto che sarei andato a toccare una decisione giudiziaria molto importante come quella di via D'Amelio e avrei poi dovuto affrontare anche temi politici, nei termini che oggi spiegherò. Mi posi quindi il problema di come poter interloquire direttamente con il procuratore Nazionale Antimafia, e cioè il dott. Grasso, poiché il dott. Vigna, con cui avevo avuto un importante colloquio investigativo, era andato in pensione. Dico anche che mi sarebbe piaciuto poter fare questi discorsi con il dott. Chelazzi con cui pure avevo parlato all'epoca, nel corso di un colloquio investigativo. Giunsi al dott. Grasso attraverso un magazziniere operativo nel GOM. Immagino che lui si sia attivato attraverso il suo ufficio, come Spatuzza spiega nel corso della verbalizzazione.*

*In verità confidavo che tutta la procedura relativa alla mia collaborazione potesse completarsi nei sei mesi previsti dalla legge. Questo perché avrei avuto piacere che le mie dichiarazioni fossero state favorevolmente valutate anche a prescindere dai chiarimenti che oggi fornirò e che anzi mi sono determinato a fornire oggi proprio perché ho avuto, tramite il difensore, le precisazioni di cui abbiamo sopra parlato. In sostanza non volevo in alcun modo che la mia eventuale ammissione a un qualsiasi programma di protezione potesse essere legata a nomi di politici o comunque di altre personalità tirati in ballo proprio per rendere più importanti e interessanti le mie dichiarazioni.*

*Oggi che a quanto pare la questione è andata in porto posso colmare i vuoti che le mie precedenti dichiarazioni contenevano ”.*

*D'altra parte, pare in effetti cogliere nel segno il P.M. allorquando evidenzia che “non sembrano affatto infondati i timori nutriti dallo SPATUZZA (e pure dallo stesso adottati a giustificazione del suo comportamento) sulle conseguenze che avrebbe potuto comportare il rendere dichiarazioni su personaggi politici influenti, timori che si sono anzi rivelati tristemente profetici, atteso il clamore mediatico suscitato dalla sua deposizione dibattimentale nel processo DELL'UTRI ed i giudizi, in alcuni casi oggettivamente duri e trancianti, formulati sulla sua persona una volta divenute pubbliche le sue rivelazioni.*

*Né sembra potersi sostenere si trattasse di timori infondati sol perché lo SPATUZZA aveva comunque fatto cenno a circostanze che riguardavano collusioni di BERLUSCONI e DELL'UTRI con l'associazione mafiosa anche prima dell'interrogatorio in cui aveva descritto incontro al bar Doney,*

*poiché la specificità di tale ultima dichiarazione (a prescindere dall'astratto valore probatorio) era certamente maggiore rispetto a quelle, fondate su congetture e collegamenti operati dal collaboratore, che aveva reso precedentemente.*

*In tale prospettiva può trovare adeguata spiegazione anche il mendacio che la Corte asserisce essere stato effettuato dallo SPATUZZA, laddove egli ha affermato di non aver voluto, anche proprio per quei timori che nutriva, fare nomi di politici prima del 16 giugno 2009, risultando evidente che lo stesso intendesse riferirsi proprio a quelle specifiche dichiarazioni che investivano BERLUSCONI e DELL'UTRI in riferimento al colloquio avuto con Graviano al bar Doney e non a quelle, oggettivamente più sfumate, che riguardavano vicende di contorno e non così esplicite”.*

*Ad ogni buon conto, le precisazioni avanti svolte consentono di ritenere il giudizio formulato dalla Corte di Appello di Palermo non inconciliabile con quello adottato in questa sede, tenuto anche conto del diverso oggetto di quel processo e del fatto che, quanto ai fatti per cui si procede, non viene in rilievo alcuna violazione alla citata disposizione dell'art. 16 quater, comma 9, D.L. 15/1/1991, n.8. Merita infine rilevarsi che non possono evincersi elementi in negativo ai fini della valutazione in ordine all'attendibilità intrinseca dello Spatuzza dalla trascrizione del colloquio investigativo svoltosi in data 26/6/1998 tra il predetto e gli allora Procuratore Dott. Vigna e Sostituto Procuratore Dott. Grasso della Direzione Nazionale Antimafia versato in atti.*

*Con riferimento a tale colloquio investigativo deve essere anzitutto precisato che esso appare affetto da “inutilizzabilità patologica”, sicché il suo contenuto non può essere utilizzato in danno dello Spatuzza.*

*Infatti, tale vizio deriva con tutta evidenza già dalla dirimente circostanza dell'essersi tale colloquio svolto senza alcuna garanzia difensiva.*

*Tuttavia, ad avviso di questo decidente, può essere attribuito al citato colloquio, al di là del suo concreto contenuto, una valenza in termini di evento in sé e per sé storicamente considerato, allo scopo di rendere un più completo ed accurato giudizio circa la credibilità soggettiva del collaboratore.*

*Tanto premesso, l'evento del colloquio deve essere a sua volta storicamente collocato. Infatti, esso è avvenuto appena qualche settimana dopo la sentenza della Corte di assise di Firenze del 6/6/1998, con cui lo Spatuzza (unitamente, tra gli altri, a Bernardo Provenzano, Matteo Messina Denaro e Leoluca Bagarella) venne condannato all'ergastolo con isolamento diurno per tre anni per le cosiddette “stragi sul continente”.*

*Ancora, va posto in rilievo che il colloquio investigativo di che trattasi ha seguito altri incontri intervenuti tra i medesimi interlocutori e che, così come quelli precedenti, ha avuto anche lo scopo di verificare se non vi fosse una qualche disponibilità dello Spatuzza ad iniziare una collaborazione*

con l'A.G.

*Ebbene, risulta di palmare evidenza come il colloquio in questione sia stato reso da un soggetto che non era un collaboratore di giustizia e che evitava accuratamente non solo di accusare altri ma anche di fornire approfondite spiegazioni con riguardo a talune vicende criminose che lo avevano visto protagonista, così come peraltro sintomaticamente dimostrato dal fatto che lo Spatuzza si rifiutava di sottoscrivere il verbale.*

*Parimente palese è però al contempo come il detto colloquio rappresenti uno dei primi passi di quel processo di rescissione dei legami dello Spatuzza con il contesto mafioso di provenienza e di rimediazione della sua vita anteatta del quale si è in precedenza dato ampiamente conto.*

*Inoltre, esso colloquio contiene, ancorché solo in nuce, quelli che saranno i successivi contenuti della collaborazione dello Spatuzza che tuttavia, sia detto per inciso, non consentivano agli inquirenti dell'epoca nemmeno di pensare ad un inizio di attività di verifica al riguardo .*

*In definitiva, pertanto, dall'esistenza di tale colloquio investigativo non solo non può essere tratto alcun dato idoneo ad elidere la valenza dei profili di attendibilità dello Spatuzza che sono stati in precedenza richiamati ma, anzi, esso pare iscriversi perfettamente in quel tormentato tragitto che ha infine condotto il collaboratore a mettere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria le sue conoscenze.....*

### **Considerazioni conclusive sull'attendibilità di Gaspare Spatuzza.**

*Alla luce di tutti gli elementi evidenziati e delle considerazioni svolte deve dunque affermarsi la piena attendibilità intrinseca ed estrinseca di Gaspare Spatuzza.*

*Depongono inequivocamente in tale direzione, infatti, il suo elevatissimo spessore criminale dimostrato dai gravissimi reati commessi, il suo conclamato ruolo di estremo rilievo in Cosa Nostra, così come la costanza la linearità, la coerenza logica ed il grado di dettaglio delle sue prodezze. Queste paiono peraltro scevre da ogni sospetto in ordine alla sussistenza di ragioni di animosità, astio o rancore di qualsivoglia genere nei confronti dei soggetti che ha accusato di un qualche protagonismo nei fatti per cui si procede.*

*Inoltre, non può non essere apprezzato, agli effetti che qui rilevano, il dato obiettivo costituito dal fatto che -come si è già più volte sottolineato- lo Spatuzza ha iniziato a rendere dichiarazioni all'A.G. allorché la sua situazione giudiziaria era ormai ampiamente definita, con l'unico risultato di aggravarla, senza nemmeno ottenere né chiedere benefici di sorta nel trattamento penitenziario cui è ormai da tempo sottoposto.*

*Tra l'altro, sotto il medesimo rispetto, deve rimarcarsi quanto già detto in ordine alla circostanza che la collaborazione dello Spatuzza è intervenuta in un contesto in cui non avrebbe più potuto essere chiamato in causa per i gravissimi fatti di cui si è autoaccusato in ragione dell'esistenza di sentenze*

*irrevocabili, i quali pronunciamenti ha contribuito a rimettere in discussione, con la conseguenza di assumere su di sé il sospetto di essere uno strumento di chi voleva ottenere proprio questo risultato. In conclusione, il poderoso compendio di elementi raccolti induce a ritenere che effettivamente la scelta collaborativa di Spatuzza altro non sia che il traguardo raggiunto dopo un lungo e tormentato percorso di revisione critica del suo passato, fondato su una autentica conversione morale e religiosa, sostenuta da studi di teologia.*

Il giudizio di piena attendibilità di Spatuzza è altresì confermato dai giudici di primo grado del Borsellino Quater ordinario (pagg. 1150-1154):

*“Passando, poi, alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza sulla strage di via D’Amelio, si deve rimarcare (come anticipato, in altra parte della motivazione) come la produzione al fascicolo del dibattimento, sull’accordo delle parti processuali, di tutti i verbali d’interrogatorio e di confronto, espletati nella fase delle indagini preliminari, consente di apprezzare, a fondo, la notevole continuità delle sue dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, sin dal primo verbale reso da collaboratore di giustizia (con alcuni temi, anzi, già anticipati, sia pure in maniera estremamente superficiale e del tutto estemporanea, nel colloquio investigativo di dieci anni prima) e per tutta la fase delle indagini preliminari, oltre che nell’incidente probatorio e nelle dichiarazioni (come detto, praticamente sovrapponibili) rese al dibattimento.*

*La lettura e l’ascolto delle dichiarazioni fatte dal collaboratore di giustizia nella fase delle indagini ed al dibattimento, evidenziano, inoltre, una narrazione estremamente articolata e ricca di dettagli, con delle marginali (e perfettamente comprensibili) incertezze nell’esatta collocazione cronologica di alcune delle fasi preparatorie della strage (in particolare, come già detto, sull’epoca dell’incarico, da parte di Cristofaro Cannella, di rubare la Fiat 126), così come su particolari secondari (e, tutto sommato, trascurabili), nella rapida concatenazione degli eventi che si succedevano nelle concitate fasi preparatorie dell’attentato del 19 luglio 1992.*

*Si consideri, a mero titolo esemplificativo, la dettagliata descrizione fornita da Gaspare Spatuzza in ordine allo spostamento della Fiat 126 di Valenti Pietrina, dal garage di Roccella, in quello di via Villasevaglios, il sabato 18 luglio 1992, che abbonda di particolari ed è apprezzabile anche per lo sforzo del collaboratore di fornire un contributo che possa essere oggettivamente riscontrabile, attraverso l’indicazione del posto di blocco della Guardia di Finanza, presso il porto di Palermo (che provocava, come detto, un temporaneo mutamento di percorso del convoglio, diretto verso la zona della fiera), nonché la puntuale indicazione agli inquirenti, anche per vincere la loro iniziale diffidenza, dimostrando la veridicità delle proprie affermazioni (e la falsità di quelle rese da Scarantino<sup>165</sup>), dei problemi meccanici che aveva l’automobile destinata ad esser utilizzata come*

---

<sup>165</sup> Cfr. verbale di confronto fra Gaspare Spatuzza e Vincenzo Scarantino del 10 marzo 2009 (nelle acquisizioni del

*bomba in via D'Amelio e dei lavori di sistemazione fatti sui freni della stessa.*

*Queste ultime circostanze, come già accennato e come verrà meglio esaminato nel proseguo della motivazione, venivano oggettivamente riscontrate dagli accertamenti tecnici espletati sui reperti meccanici rinvenuti in via D'Amelio.*

*Più in generale, il complesso delle dichiarazioni riversate agli atti del dibattimento rivela la costanza del narrato fornito da Spatuzza nel corso delle molteplici occasioni in cui veniva escusso, anche a fronte di contestazioni mosse, sulla base di apparenti contraddizioni rispetto ad elementi fattuali ricavabili dai precedenti processi, già celebrati per la strage di via D'Amelio: si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni sulle modalità attraverso le quali Spatuzza e Tutino operavano, nella carrozzeria di Orofino<sup>166</sup>, il furto delle targhe poi apposte sull'autobomba (in merito alla presenza o meno, sui luoghi, di un cane da guardia, nonché alla sottrazione o meno dei documenti di circolazione della vettura da cui venivano prelevate le targhe ed, ancora, all'integrità o meno del lucchetto apposto al cancello d'accesso alla carrozzeria).*

*Innanzitutto a dette contestazioni, Spatuzza forniva delle risposte logiche e convincenti, senza mai adeguare le proprie dichiarazioni alle apparenti incongruenze fattegli rilevare, a riprova dell'assenza di qualsivoglia volontà di compiacere gli organi inquirenti, i quali (come ripetutamente rilevato), erano inizialmente scettici e piuttosto diffidenti, rispetto al novum apportato dal collaboratore. Proprio tale iniziale diffidenza dei Pubblici Ministeri, spingeva l'ufficio di Procura a ricercare, puntigliosamente, degli elementi di riscontro (positivo o negativo) alle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, ad esempio, facendo i sopralluoghi (anche videoregistrati) presso i luoghi*

---

*4.6.2015). Nel corso dell'atto istruttorio (si vedano, in particolare, le pagine 21 e seguenti), Spatuzza, in maniera molto decisa e convinta, spronava Scarantino a dire la verità, informandolo che, comunque, gli inquirenti avrebbero fatto delle perizie che avrebbero confermato, di lì a poco, in maniera inconfutabile, le sue dichiarazioni, poiché c'erano particolari che solo lui sapeva: "ho chiesto io la perizia del motore che è stato rinvenuto... eh nei pezzi che sono stati repertati... nel luogo della strage, cose che so solo io, ora nel momento in cui verrà fatta questa perizia... senti qua io ho cambiato... ho fatto fare dei lavoretti alla macchina, la frenatura, so che è senza frizione, ora il momento in cui eh... faranno questi accertamenti, scientifici non c'è la mia parola... canasce sai quanta strata hannu fatto? 4-5 chilometri... le canasce sono nuovissime, (...) e qua avevano la frizione bruciata della macchina... e canasce intatte. Ora vammì tu a smontare una dichiarazione del genere... perché sono cose che so solo io, che ho preso la macchina (...). (...) devi guardare il bicchiere... questa è la frizione e questi sono i freni... questi fra un mese, due mesi spunteranno... quindi, oggi qua possiamo salvare il salvabile... rumani cà c'è a frizione e i frieni! E ccà a mia un mi smunta chiù nuddu... (...) ca ci sono riscontri oggettivi, che solo io solo, e che i magistrati sono a conoscenza (...)"*

<sup>166</sup> Già indicato, sia pure in maniera del tutto estemporanea, come estraneo alla realizzazione della strage di via D'Amelio, da Gaspare Spatuzza, dieci anni prima di collaborare con la giustizia: cfr. verbale di colloquio investigativo con i dott.ri Vigna e Grasso, 26.6.1998 (come detto, acquisito all'udienza del 7.11.2016), in particolare, alle pagg. 34 ss.

*palermitani dei quali questi parlava, come non avveniva<sup>167</sup> (o non veniva documentato<sup>168</sup>), nelle indagini relative ai precedenti procedimenti per questi stessi fatti. Ebbene, proprio questa puntigliosa attività di ricerca dei riscontri alle dirompenti rivelazioni di Gaspare Spatuzza, permette oggi di affermarne l'assoluta attendibilità, non solo per la costanza, la coerenza, la logicità e l'assenza di (rilevanti) contraddizioni nella dettagliata narrazione degli eventi che lo vedevano diretto protagonista della preparazione della strage di via D'Amelio, ma –appunto- anche per i molteplici riscontri (come, in parte, già accennato), anche tecnici (sui reperti meccanici della Fiat 126), dichiarativi (si pensi, ad esempio, alle sopravvenute dichiarazioni di Fabio Tranchina, che curava la latitanza di Giuseppe Graviano, durante la preparazione dell'attentato) e d'altro tipo (ad esempio, le risultanze dei menzionati sopralluoghi e dei conseguenti accertamenti a riscontro), acquisiti”.*

In questa sede, nel condividere – come sopra accennato – il giudizio di piena attendibilità del collaboratore espresso dai giudici del Quater può solo aggiungersi come costituiscono fortissimi indici della genuinità del pentimento di Spatuzza: la continenza nel riferire del travaglio che ha accompagnato il suo percorso, la maturazione progressiva (durata circa un decennio) del proposito collaborativo culminato in una vera e propria scelta di vita di tipo intimistico e profondamente religiosa, l'assenza di sollecitazioni di trattamenti premiali e l'accettazione ed il rispetto riguardo alla iniziale decisione di negargli lo *status* di collaboratore di Giustizia ed il connesso programma di

---

<sup>167</sup> Il riferimento è, naturalmente, a Salvatore Candura, vale a dire l'autore (reo confesso) del furto della Fiat 126 di Pietrina Valenti, secondo la ricostruzione dei processi Borsellino uno e bis, mai condotto sul luogo del medesimo furto, nel corso dei predetti procedimenti. Candura Salvatore (che, nelle indagini preliminari ed anche nel dibattimento di questo processo, ammetteva la falsità delle proprie precedenti dichiarazioni), infatti, non veniva mai portato in via Bartolomeo Sirillo, prima del sopralluogo del 14.11.2008, appunto, espletato con gli inquirenti nelle indagini preliminari di questo procedimento (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 1).

<sup>168</sup> Il riferimento è al sopralluogo eseguito da Vincenzo Scarantino in via Messina Marine, per il riconoscimento della carrozzeria di Orofino (dove egli sosteneva, durante le sua 'collaborazione', che fosse avvenuto il caricamento dell'autobomba): ebbene, dell'esecuzione di un siffatto sopralluogo, nell'estate del 1994, vi è ampia traccia nel presente processo, anche per le dichiarazioni (confessorie) rese dal medesimo Scarantino, in ordine alla falsità delle proprie precedenti dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio. Sul punto specifico, Scarantino sosteneva che, nell'estate del 1994, quando ancora era detenuto a Pianosa, veniva condotto, partendo dalla caserma di Boccadifalco, in via Messina Marine, per l'individuazione della carrozzeria di Orofino, dove non era mai stato, come faceva presente agli uomini della Polizia di Stato: era con Giampiero Valenti (o, meglio, con un poliziotto che si qualificava come tale), Domenico Militello, tale Tedesco (inteso 'u francisi) e l'ispettore Inzerillo. Il sedicente Giampiero Valenti (identificabile nell'autista di Arnaldo La Barbera, Giacomo Piero Guttadauro) gli indicava l'officina di Orofino, che Scarantino (come detto) nemmeno conosceva; al ritorno in caserma a Boccadifalco, poi, gli indicava, assieme ad Arnaldo La Barbera e (forse) anche a Domenico Militello, le fotografie del posto che avrebbe dovuto riconoscere ed indicare ai magistrati, nei successivi interrogatori (cfr. verbale dibattimentale 28.5.2015, pagg. 74 ss.). Inoltre, dell'esecuzione di un siffatto sopralluogo presso la carrozzeria di Orofino, vi è traccia anche per le dichiarazioni testimoniali rese dagli inquirenti dell'epoca (cfr. deposizione di Carmelo Petralia all'udienza del 15.12.2015, pagg. 44 ss.), con pure qualche emergenza in merito al fatto che qualcosa non era andato per il verso giusto, giacché Scarantino parlava, erroneamente, di una saracinesca, invece che di una porta scorrevole (cfr. deposizione di Vincenzo Ricciardi all'udienza del 25.2.2016, pagg. 188 s). Tuttavia, del verbale di sopralluogo, sicuramente eseguito con Vincenzo Scarantino, non vi è alcuna traccia nei fascicoli dei precedenti processi (le ricerche, disposte dalla Corte, davano esito negativo, né dell'atto vi è alcuna menzione nelle sentenze dei precedenti processi).

protezione, a fronte della quale non è di certo receduto dalla volontà di confessare i propri crimini e di collaborare con la Giustizia.

E si badi, ciò, anche nella più difficile fase di avvio del percorso collaborativo allorquando talune A.G. coinvolte nelle sue dichiarazioni e taluni magistrati si mostrarono particolarmente prudenti nel valutarne il contegno dichiarativo:

*“La circostanza che la Procura di Palermo avesse inizialmente assunto un atteggiamento cauto circa la rilevanza e l’attendibilità del contributo dichiarativo dello Spatuzza ha trovato conferma nel contenuto di un verbale di riunione di coordinamento "delle indagini sulle stragi siciliane del 1992 e del continente degli anni 1993-1994", svoltasi presso la D.N.A. .1 22.04.2009.*

*Il motivo di quella riunione, che vedeva coinvolte le Procure di Caltanissetta, Firenze, Palermo, Milano, Lorna e Reggio Calabria, era rappresentato dalla necessità di fare il punto della situazione sullo stato delle indagini sviluppate dalle direzioni distrettuali antimafia presenti a seguito delle dichiarazioni rese da Spatuzza Gaspare, nonché di valutare l’opportunità di richiedere l’applicazione di un programma speciale di protezione in favore dello stesso Spatuzza e dei suoi familiari.*

*In quel verbale, trasmesso dalla D.N.A. il 25.03.2019 a seguito di specifica richiesta di questo Ufficio, sono riportati due interventi del dott. Di Matteo.*

*Nel primo, si legge:*

*"Il dott. Di Matteo ha pure rilevato che non sempre Spatuzza, a suo giudizio, ha affermato il vero; ha aggiunto che, a suo parere, la collaborazione di Spatuzza non è di particolare rilevanza atteso che essa non consente di arrestare nessuno, né di sequestrare alcun bene, né di processare qualcuno. Ha affermato che, secondo lui, non sono particolarmente rilevanti neppure le dichiarazioni rese in ordine agli omicidi di padre Puglisi e del giovane Alaimo Diego "*

*Nel suo secondo intervento, sempre alla riunione del 22.04.2009, si legge:*

*"Il dott. Di Matteo ha manifestato la sua contrarietà alla richiesta di piano provvisorio di protezione sia perché essa attribuirebbe alle dichiarazioni di Spatuzza una connotazione di attendibilità che ancora non hanno, sia perché le dichiarazioni di Spatuzza, sebbene non ancora completamente riscontrate, potrebbero rimettere in discussione le ricostruzioni e le responsabilità delle stragi, ormai consacrate in sentenze irrevocabili, sia perché l’attribuzione, allo stato, di una connotazione di attendibilità alle dichiarazioni di Spatuzza potrebbe indurre l’opinione pubblica a ritenere che la ricostruzione dei fatti e le responsabilità di essi, accertate con le sentenze irrevocabili, siano state affidate alle dichiarazioni di falsi pentiti protetti dallo Stato, e potrebbe, per tale ultima ragione, gettare discredito sulle Istituzioni dello Stato, sul sistema di protezione dei collaboratori di giustizia e sugli stessi collaboratori della giustizia ”.(v. pagg. 84 e 85 richiesta di archiviazione della Procura*

di Messina; cfr. altresì pag. 42 verbale ud. del 28.06.2022).

Ciò premesso e venendo alle singole censure di attendibilità formulate dalla difesa di BO' in ordine al ruolo di Spatuzza esse sono tutte palesemente infondate.

In primo luogo, si è prospettato che (anche) Spatuzza non abbia rubato la macchina di Pietrina Valenti perché nel corso del suo esame nell'odierno procedimento egli avrebbe fatto riferimento ad un sistema di accensione con le levette (*“Ebbene, non c'è nessuna tirata di levette nell'ambito della Centoventisei, perché l'autovettura immatricolata... l'autovettura di Pietrina Valenti non ha l'accensione con le levette, ha l'accensione con la chiave. È una autovettura che è stata immatricolata nel 1985. Questo è un dato che non è mai stato approfondito probabilmente. Io non lo so, Presidente, ma è un dato che ci deve riflettere e deve fare riflettere tutti, per prima la Procura. Cioè, questa macchina non ha l'accensione con le levette, come dice Spatuzza”* v. pag. 103 verbale ud. del 06.06.2022)

L'argomento è privo di qualsiasi sostenibilità e frutto di un'analisi imprecisa delle dichiarazioni del collaboratore e dei dati probatori esistenti.

Nel rimarcare come Spatuzza nel corso del suo esame non abbia mai riferito quanto sostenuto dalla difesa (cfr. pag. 73 verbale ud. del 05.02.2019<sup>169</sup>) ci si riporta alle considerazioni espresse sul punto dal P.M. in sede di repliche (*“si è sostenuto che la levetta di cui parla Spatuzza sarebbe la levetta dell'accensione, la qual cosa non è, perché nel 1985 entra in produzione la 126 che si chiama FSM, che cambia la... diciamo, meccanismo di accensione perché, ve lo ricorderete tutti quanti... tutti quanti la conosciamo la 126, è una macchina che ha venduto talmente tanto che in ogni famiglia c'era una. C'era una prima... un modello che aveva l'accensione, si girava il quadro e si accende... si tirava l'aria, con una levetta, e con l'altra si accendeva; c'è stato poi il modello successivo in cui si girava la chiavetta e si metteva in moto direttamente dal quadro. La levetta di cui parla Spatuzza è la levetta dell'aria, che è rimasta nella 126 in tutti i modelli”* v. pag. 30 verbale ud. del 28.06.2022).

Ancora, assolutamente infondate sono le censure della difesa di BO' in ordine alla discrasia tra quanto accertato dalla consulenza sull'impianto frenante e le dichiarazioni di Spatuzza (v. pag. 111-112 verbale ud. del 06.06.2022)<sup>170</sup>.

---

<sup>169</sup> DIFESA, AVV. PANEPINTO – *No, no cosa intende lui, io voglio capire che cosa vi fosse. Se riesce a dare una descrizione perché a me personalmente non è chiaro. Magari a voi o a chi è a conoscenza di altri atti processuali... TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – Le spiego una cosa tecnicamente, Avvocato. La chiave quella che mette per azionare il contatto quella funge anche da bloccasterzo. Azionando il contatto nella 126 deve tirare la levetta. Però il bloccasterzo è inserito in quella chiave che lei infila per azionare il contatto.*

<sup>170</sup> *“..Con riferimento alla riparazione: “La macchina era stata riparata, quindi noi capiamo che Spatuzza dice la verità, perché la macchina è stata dichia... è stata riparata”. E allora il consulente della Procura, Canavese, ha accertato la compatibilità con una precedente riparazione, di cui non riesce a dare la data, quindi non è del 20... del 18 luglio del 1992 e ovviamente non lo può dire. Di recente era stata riparta questa autovettura, ma fa riferimento soltanto al sistema frenante posteriore destro, mentre Spatuzza continua a dire che aveva fatto sostituire l'intero sistema frenante anteriore*



Nel riportarsi alle considerazioni spese dal P.M. (v. pag. 31 del 28.06.2022)<sup>171</sup>, basti osservare come da una lettura attenta delle motivazioni Quater si evinca che le precedenti dichiarazioni Spatuzza sono state riportate con evidente grado di approssimazione:

P.M. DOTT. LUCIANI - *E questo è un conto. La domanda è diversa: voglio sapere se lei ha verificato proprio che tipo di intervento Costa ha fatto per ripristinare i freni?*

SPATUZZA - *No, tecnicamente io non..., nemmeno l'ho guardato se effettivamente le ha fatte, però posso dire che poi quando l'ho messa in moto mi sono accorta che effettivamente la macchina..., la frenatura era funzionante* (v. pag. 1024 sentenza di primo grado Borsellino Quater ordinario).

Estremamente imprecise sono le considerazioni negative sull'attendibilità di Gaspare Spatuzza espresse dalla difesa di BO' in ordine a presunte discrasie tra il luogo di sottrazione della fiat 126 indicato da Spatuzza e quello indicato da Pietrina Valenti (v. pagg. 108-110 verbale del 06.06.2022). Esse nascono dal mancato confronto con tutto il materiale probatorio presente in atti.

Invero, basta leggere la sentenza di primo grado del Borsellino Quater abbreviato per vedere affrontati e risolti – con valutazione che l'odierno Collegio condivide appieno – i punti controversi evidenziati dalla difesa di BO'.

Si riporta lo stralcio della sentenza per la parte di interesse:

#### **§.2.5.5.1. Il sopralluogo in via Sirillo.**

*La paziente attività di riscontro ha innanzitutto dato i suoi frutti in occasione dei sopralluoghi finalizzati alla individuazione del punto esatto da dove era stata asportata l'autovettura FIAT 126 di proprietà di VALENTI Pietrina, poi imbottita dell'esplosivo utilizzato per la consumazione della strage.*

*Agli esiti di tale attività occorre riconoscere straordinaria rilevanza per il fatto stesso di essere stata compiuta: infatti, durante le pregresse investigazioni svolte dal dott. Arnaldo LA BARBERA e dai suoi uomini, nonostante le naturali perplessità che potevano essere ingenerate dal dire di CANDURA e SCARANTINO, mai era stato operato un sopralluogo con la presenza del ladro incaricato, né tanto meno della parte offesa. Da qui la valenza e la forza dell'attività di riscontro operata, che permette di meglio vagliare e qualificare le dichiarazioni di SPATUZZA.*

---

*e posteriore. Delle modifiche e delle sistemazioni al sistema di frenatura anteriore e posteriore sinistro non c'è riscontro, eppure le dichiarazioni di Spatuzza le hanno ritenute credibili, perché riscontrate da questa perizia”*

<sup>171</sup> “..prima di credere a Spatuzza, e sono stati fatti i sopralluoghi, e sono stati fatti gli accertamenti, e sono state fatte le perizie e le consulenze sui freni e sulla frizione, cosa di cui mai nessuno aveva parlato in precedenza, e però oggi vengo a capire che la consulenza sui freni non è probante, perché Spatuzza dice di avere rifatto tutto l'impianto frenante, in realtà l'hanno trovato sul mozzo posteriore. Leggiamoli bene gli atti. Ripeto, è difficile maneggiare quel materiale perché è imponente”

*Anzitutto, gli accertamenti subito disposti dalla Procura consentivano preliminarmente di accertare che le indicazioni fornite dal collaboratore circa il luogo ove aveva operato il furto della Fiat 126 corrispondevano a quello ove, in effetti, era stata asportata l'autovettura di VALENTI Pietrina poi utilizzata per il compimento della strage (cfr. annotazione del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta n. Nr.125/CL/II sett./E4/3 di prot 2543 del 14 agosto 2008 “come meglio si evince nell'allegata scheda, corredata da rilievi fotografici, la traversa di via Oreto Nuova indicata nello schizzo planimetrico corrisponde alla via Bartolomeo Sirillo. A circa 100 metri dall'incrocio della stessa via Oreto, la via Sirillo ha un'appendice sulla destra, senza sbocco, che costituisce spiazzo e parcheggio auto di alcune palazzine, apparentemente di edilizia popolare. (All.ti nr. 3 e 4 - album) Da tale parcheggio, al civico 5, risulta, effettivamente, che è stata asportata la Fiat 126 della VALENTI Pietrina. (All. nr. 5)*

*Veniva così fugato qualsivoglia dubbio (qualora potesse esservi) circa il fatto che lo SPATUZZA potesse riferirsi, in ipotesi, ad autovettura diversa rispetto a quella che era stata oggetto delle dichiarazioni di CANDURA Salvatore e SCARANTINO Vincenzo.*

*Ne derivava l'inconciliabilità delle diverse versioni offerte (quella acclarata dalle precedenti sentenze e quella fornita, appunto, dal mafioso di Brancaccio), delle quali, pertanto, occorre verificare quale corrispondesse al vero e quale fosse, invece, il frutto di una menzogna.*

*Dubbio, peraltro, addirittura posto dallo stesso SPATUZZA<sup>172</sup>, laddove, nel tentativo di dare una spiegazione (a sé stesso) ad eventi che capiva essere tra loro irrimediabilmente in contrasto, era giunto ad ipotizzare che egli ed il TUTINO avessero in realtà sottratto una vettura che già era stata rubata da appartenenti alla famiglia mafiosa della Guadagna (o, comunque, dal CANDURA su mandato dello SCARANTINO).*

*Sicché, avuta questa preliminare certezza, già in data 17 novembre 2008 allo SPATUZZA erano state mostrate fotografie che riproducevano luoghi simili, fra cui quelli ove era stata parcheggiata la FIAT 126 della VALENTI, che il collaborante individuava positivamente nelle fotografie nn. 3, 4, 5 (cfr. verbale di interrogatorio del 17/11/2008).*

*Si aveva, in sostanza, la conferma definitiva della coincidenza tra il luogo indicato dallo SPATUZZA e quello ove VALENTI Pietrina aveva posteggiato la Fiat 126 la sera che le venne sottratta.*

*Nella stessa occasione SPATUZZA dichiarava: “Sarei comunque in grado di condurre gli*

---

<sup>172</sup> Cfr. verbale di interrogatorio di SPATUZZA Gaspare del 4 luglio 2008

*SPATUZZA Gaspare: siccome il blocco sterzo era sano quando l'ho presa io... perché in questi anni ho avuto un dubbio... ma dissi... ma può essere che questi già l'avevano rubata... e ora se il posto dove l'ho rubata io effettivamente i proprietari abitano in quello stabile allora... non possono... ma siccome ho avuto sempre il dubbio... ma può essere che loro l'avevano già rubata?...;*

*investigatori sui luoghi in questione, anche ad occhi chiusi*

*In effetti il sopralluogo verrà effettuato da SPATUZZA il primo dicembre 2008 che individuerà con precisione il punto ove aveva asportato l'autovettura, nella via Bartolomeo Sirillo (cfr. verbale di interrogatorio del 1 dicembre 2008 sopralluogo via Sirillo.avi ).*

**§.2.5.5.2. Le nuove dichiarazioni di Valenti Pietrina, Candura Salvatore, Valenti Roberto, Valenti Luciano e gli accertamenti della P.G.**

*L'indicazione di SPATUZZA è risultata esattamente coincidente con quella che la parte offesa Pietrina VALENTI aveva fornito in occasione del sopralluogo effettuato in data 24 novembre 2008 (cfr. relativo verbale di sopralluogo ed assunzione di informazioni con allegate fotografie): “La mia autovettura era parcheggiata **a spina di pesce con la parte anteriore in direzione del muro del palazzo** in cui abito nel luogo che esattamente vi indico. Si dà atto che il Procuratore della Repubblica si posiziona esattamente sul luogo indicato dalla VALENTI”.*

*L'individuazione effettuata da SPATUZZA, mai inquinata da precedenti sopralluoghi e, a differenza di quella operata dal CANDURA, perfettamente sovrapponibile a quella della VALENTI, si **qualifica ulteriormente per il mutato stato dei luoghi così come descritto dalla stessa parte offesa nel citato verbale**: “preciso che le fioriere rotonde ubicate dirimpetto al suddetto muro non erano presenti all'epoca dei fatti, così come non erano presenti i due archi in ferro che ora precludono l'accesso al vicolo cieco che conduce all 'ingresso del mio palazzo. Intendo inoltre precisare che i gradini e il varco d'accesso che ora si trovano proprio di fronte al portone d'accesso al mio palazzo non erano del pari presenti al momento in cui mi venne rubata l'autovettura ”.*

*In occasione dell'assunzione di informazioni da VALENTI Pietrina ( cfr. verbale del 24/11/2008), sono stati contestati alla stessa i contenuti di alcuni passaggi delle sommarie informazioni testimoniali da lei rese alla Squadra Mobile di Palermo in data 8 settembre 1992 .*

*In particolare l'attenzione della Valenti è stata sollecitata con riferimento al seguente segmento dichiarativo - inerente la individuazione del luogo esatto dove si trovava parcheggiata la fiat 126 al momento del furto- che, apparentemente, si poneva in contrasto con quanto dichiarato nel corso del più recente atto istruttorio: “il giorno in cui mi sono accorta del furto, il 10 luglio c.a., verso le ore 10.00, scendendo di casa, mi rendevo conto che la macchina non si trovava più dove l'avevo parcheggiata verso le ore 22.30 del giorno precedente, cioè davanti al portone di ingresso della mia abitazione ”,*

*La VALENTI ha spiegato che quando aveva fatto riferimento a “davanti al portone di ingresso della mia abitazione”, aveva inteso dire nel linguaggio a lei usuale - dialettale e sintetico - esattamente il punto indicato in sede di sopralluogo; in buona sostanza per “portone ” aveva inteso riferirsi “a*

*tutto il perimetro del palazzo che va dal luogo che vi ho indicato sino al varco di ingresso del palazzo”.*

*La stessa nel rendere tali ultime dichiarazioni non manifestava alcun dubbio, tenendo un comportamento del tutto coerente con quello osservato dall’ufficio in occasione del sopralluogo eseguito sui luoghi allorché, senza esitazione alcuna, la Valenti aveva indicato lo stesso luogo identificato dallo Spatuzza come quello in cui era parcheggiata l’autovettura fiat 126.*

*In precedenza, circa l’esatta collocazione dell’auto la sera del furto, la Valenti aveva riferito quanto segue.*

*“La macchina mi è stata rubata la notte tra i nove ed il dieci luglio. L’avevo posteggiata alle undici di sera esattamente sotto casa mia. L’indomani mattina verso le nove/nove e mezza uscendo di casa insieme a mio marito ci siamo accorti che la macchina non c’era più (verbale sit. del 7.10.1992)*

*“... La sera allorché rientro presso la mia abitazione in via Sirillo n. 5 parcheggio la stessa autovettura al di sotto di casa...il giorno in cui mi sono accorta del furto il 10 luglio c.a. verso le ore 10.00 scendendo di casa mi rendevo conto che la macchina non si trovava più dove la avevo parcheggiata verso le 22.30 del giorno precedente cioè davanti al portone di ingresso della mia abitazione ”(verbale sit 8.9.1992)*

*“quanto ho fatto riferimento a tale particolare ( aver parcheggiato in un luogo ove avrebbe potuto controllare da una finestra del appartamento ) mi riferivo alla possibilità di controllare a vista la Fiat 126 qualora avessi trovato posto all’ingresso del piazzale condominiale quindi pochi metri prima rispetto al luogo ove l’ho parcheggiata e da dove è stata asportata che come vi mostro è perfettamente visibile dal balcone del salone accessibile pure dalla cucina ....qualora in precedenti dichiarazioni io abbia indicato la finestra della camera da letto da cui controllare un lato del parcheggio condominiale si è trattato certamente di un errore in quanto, come vi mostro pure, dall’unica finestra di tale camera è visibile un piccolissimo scorcio del piazzale, nella parte antistante il portone di ingresso del nostro palazzo, ove, peraltro, se non per casi di stretta necessità e comunque per brevi momenti non si è mai parcheggiato anche per lasciare libero l’eventuale transito di auto ambulanze...(verbale sit. 15.9.2009 nell’abitazione della Valenti).*

*Tali dichiarazioni evidenziano come, al di là di qualsiasi valutazione, nei verbali di s.i.t. in atti e nel corso del suo esame dibattimentale la Valenti ha sempre riferito, seppur in modo piuttosto generico, di aver parcheggiato l’auto davanti al portone, sotto casa, con espresso riferimento al portone di ingresso dell’abitazione.*

*La più recente ricostruzione operata da Pietrina Valenti, a parere del PM, appare maggior*

*rispondente al reale stato dei fatti sia alla luce degli esiti del sopralluogo , trattandosi di un atto istruttorio a sorpresa mai espletato in precedenza i cui esiti sono stati confermati dal sopralluogo effettuato con lo Spatuzza sia alla luce della successiva ritrattazione effettuata, sul punto, da Salvatore Candura.*

*L'apparente contrasto tra le prime dichiarazioni rese nell'ambito del processo Borsellino I e quelle più recenti trova spiegazione nel caratteristico modo di esprimersi e di presentarsi della VALENTI, quale emerge - come evidenzia il PM - da diretta osservazione (cfr. registrazioni audio-visive relative al sopralluogo) o dalla semplice lettura dei verbali dibattimentali, trattandosi di un soggetto dalla personalità che il PM definisce come singolare che, per essere meglio compresa , necessita di un esame diretto.*

*Sempre in occasione del verbale di assunzione di informazioni e di sopralluogo del 24/11/2008, allorché le era stato fatto presente che CANDURA aveva dichiarato di avere rubato la 126 nel vicolo cieco che conduce al portone d'ingresso dell'abitazione, la VALENTI ribadiva che il punto esatto era quello specificato in sopralluogo e non quello cui aveva fatto riferimento il CANDURA.*

*Ulteriore conferma che VALENTI Pietrina, rispetto all'operato sopralluogo, ha sempre indicato lo stesso punto di parcheggio della FIAT 126, la si trae dal suo esame nel processo a carico di SCARANTINO Vincenzo + 3, n. 9/94, celebrato avanti la Corte di Assise di Caltanissetta: "Via Bartolomeo (Sirillo) n. 5 dove abito io, che io abito al VI piano, però la macchina sfortunatamente era parcheggiata no dove mi spunta a me il balcone della strada ma dietro*

*In tale sede naturalmente le dichiarazioni erano state generiche in quanto nessun approfondimento era apparso, evidentemente, necessario né alle parti che procedevano all'esame né alla Presidenza della Corte.*

*Sempre in occasione del citato esame dibattimentale, la VALENTI aveva altresì precisato che, se l'autovettura non fosse stata parcheggiata dietro, l'avrebbe anche potuta vedere dal suo appartamento.*

*Su delega del PM, la VALENTI Pietrina è stata sentita proprio sulla possibilità di controllare dal balcone della sua abitazione la Fiat 126 nel caso l'avesse posteggiata in altro punto dello spazio condominiale.*

*Ebbene, in data 15 settembre 2009. così precisava, la Valenti , il contenuto delle sue precedenti dichiarazioni sul punto:*

*"Quando ho fatto riferimento a tale particolare mi riferivo alla possibilità di controllare a vista la FIAT 126 qualora avessi trovato posto all'ingresso del piazzale condominiale, ...che, come vi mostro, è perfettamente visibile dal balcone del salone, accessibile pure dalla cucina. ... Qualora in precedenti dichiarazioni io abbia indicato la finestra della camera da letto da cui controllare un lato*

*del parcheggio condominiale si è trattato certamente di un errore, in quanto, come vi mostro pure, dall'unica finestra di tale camera è visibile un piccolissimo scorcio del piazzale, nella parte antistante il portone d'ingresso del nostro palazzo, ove, peraltro, se non per casi di estrema necessità e comunque per brevi momenti, non si è mai parcheggiato, anche per lasciare libero l'eventuale transito di ambulanze.*

*Le ricordate dichiarazioni sono state precedute da sopralluogo della DIA, Centro di Caltanissetta, operato in data 4 settembre 2009, nel cui verbale (trasmesso con nota n. 125/CL/II sett./E4/3 di prot. 3259, datata 8 settembre 2009) si legge:*

*“All'esito di tale attività si è potuto verificare che l'appartamento, che ha un'esposizione diametralmente opposta rispetto all'ingresso del cortile al quale si accede dalla via B. Sirillo, ha una visuale molto ridotta del parcheggio auto, particolarmente di quella parte in cui si sarebbe trovata in sosta la nota FIAT 126 al momento del furto E ciò a prescindere dalle ipotesi che detto veicolo si trovasse nella zona ove oggi esiste un'impalcatura per il rifacimento del prospetto ed i vasi di fiori o che si trovasse nella zona antistante il portone di ingresso dello stabile, attualmente impedito al transito veicolare da alcuni paletti. Invero in tale ultima ipotesi la Valenti avrebbe potuto tenere d'occhio la propria macchina solamente se questa fosse stata parcheggiata a ridosso della ringhiera collegata al portone d'ingresso ove, in tempi successivi al 1992 è stato creato un varco mediante l'apertura di un cancello in ferro che consente di accedere alla strada a fondo naturale che, per quanto giunga fino alla via Oreto, tuttavia, non ha alcun sbocco carraio ”*


*Si riporta, di seguito, la planimetria relativa all'appartamento di VALENTI Pietrina allegata alla suddetta nota della D.I.A., sulla scorta della quale è possibile ricavare la zona del cortile dello stabile condominiale - quella tratteggiata - non visibile dalle finestre dell'appartamento in questione.*

73). Soggetto: FURNARI SIMONE. - Foglio: 86 - Part: 530 - Sub: 21

N.B.: LA ZONA SEGNA TA IN  
VERDE NON E' VISIBILE  
DALLE FINESTRE DELLO  
APPARTAMENTO DELLA  
VALENTI PIETANA

VIA ORETO

VIA ORETO



Scivolo Continuo

VIA PIAZZA ALTO

VIA S. GIACCO

*La fondatezza delle valutazioni espresse dal Pm e la loro con divisibilità si trae anzitutto dalla genuinità dell'indicazione offerta da Spatuzza, oltre che dai riscontri fattuali.*

*In sede di interrogatorio in data 17.11.2008, dopo aver visionato l'album fotografico a lui esibito, Spatuzza riconosceva senza incertezze nelle foto 3-4-5- dell'allegato 4 i luoghi in cui fu sottratta l'auto, così come in sede di sopralluogo in data 1.12.2008 .*

*La visione del file video dà contezza del fatto che Spatuzza ha indicato esattamente il posto indicato, a sua volta, dalla Valenti: entrambi riferiscono che l'auto si trovava parcheggiata a spina di pesce tra le prime fioriere che - adesso - si trovano sul luogo.*

*Per quanto riguarda Candura Salvatore e il sopralluogo da lui effettuato il 24 novembre 2008, prima della ritrattazione, risulta, a suo dire, che l'autovettura all'epoca da lui sottratta si trovava nelle immediate vicinanze del portone di ingresso dello stabile, in una posizione che sarebbe stata parzialmente visibile dalla camera da letto della Valenti:*

*“L 'autovettura della Valenti si trovava parcheggiata a spina di pesce, con la parte anteriore in direzione del muro ... sul lato destro per chi entra nel vicolo cieco che conduce all'ingresso della palazzina dove si trova l'abitazione della Valenti Pietrina ...*

*All 'epoca l'ingresso del vicolo cieco non era ostruito come adesso da due archi in ferro di colore rosso e bianco ...*

*Per il resto lo stato dei luoghi è rimasto immutato rispetto al giorno in cui procedetti al furto; ricordo, in particolare, che oggi come allora vi è la presenza di tre gradini in cemento posti in fondo al vicolo sulla destra ”.*

*Siffatte dichiarazioni sono state sottoposte a verifica, su disposizione della Procura, dalla D.I.A. di Caltanissetta ( che ha depositato un esito di delega di qui a poco riportato) e si sono rivelate ,come si vedrà, del tutto destituite di fondamento.*

*Onde avere immediata contezza dell'esito complessivo dei sopralluoghi effettuati si riporta, di seguito, una mappa dello stabile di via Sirillo e dello spazio condominiale ad esso limitrofo in cui sono indicati - mediante un cerchio - il luogo indicato da SPATUZZA e VALENTI Pietrina come quello ove era posteggiata la Fiat 126 e quello - mediante una stella - invece indicato dal CANDURA. Come è agevole osservare mentre la Valenti e Lo Spatuzza hanno indicato, senza alcuna esitazione, lo stesso identico luogo, il Candura ha confermato quanto già dichiarato nei precedenti processi individuando un luogo completamente diverso .*





*In buona sostanza, prescindendo dalle dichiarazioni successive alla ritrattazione, il CANDURA risulta clamorosamente smentito proprio da quegli accertamenti fattuali svolti a seguito della intrapresa collaborazione di Gaspare SPATUZZA. Deve comunque rilevarsi che, a prescindere dalle nuove acquisizioni, senza scomodare il senno di poi, le dichiarazioni del Candura risultavano già smentite da quelle della stessa parte offesa del furto, Pietrina VALENTI: un semplice sopralluogo, effettuato all'epoca dei fatti, avrebbe potuto contribuire ad accertare che Salvatore CANDURA non poteva essere il ladro della FIAT 126 utilizzata come autobomba della strage di via Marino D'Amelio.*

*Le attività di sopralluogo sono state poi seguite da un' ulteriore ed articolata attività d'indagine (sostanziatasi nell'escussione di tutti i condomini di via Sirillo) che certamente, alla luce della ritrattazione operata dal CANDURA, non appare così decisiva come lo era stata prima che questi evidenziasse di avere fino a quel momento mentito in merito al suo protagonismo nel furto della Fiat 126, ma che era comunque finalizzata alla verifica di tre circostanze:*

- se i luoghi oggetto di sopralluogo avessero subito, nell'arco di tempo compreso tra il luglio 1992 e la data odierna, delle modifiche (come affermato dalla VALENTI Pietrina e come invece negato da CANDURA Salvatore, eccezion fatta, secondo quanto da quest'ultimo dichiarato, per i due*

archi in ferro che attualmente ostruiscono la marcia di possibili autovetture nel vicolo cieco di accesso al portone condominiale);

- se, all'epoca dei fatti, fosse possibile o meno posteggiare per un lasso di tempo apprezzabile autovetture nel suddetto vicolo cieco (circostanza esclusa dalla VALENTI ed affermata, invece, dal CANDURA che proprio ivi aveva indicato come parcheggiata la Fiat 126 la sera del furto);
- se qualche condomino si fosse avveduto della presenza dello SPATUZZA o del TUTINO in prossimità della Fiat 126 la sera in cui la stessa venne asportata (ciò in virtù della già menzionate dichiarazioni dello SPATUZZA secondo cui, mentre stavano perpetrando il furto, notò la presenza di una coppia transitare nel cortile ove la Fiat 126 era posteggiata).

Gli accertamenti sono stati effettuati, su delega della Procura, da appartenenti al Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta (cfr. allegati alla nota DIA del 12 gennaio 2009 n. 125/CL/II sett./E4/3 di prot. 69), i cui esiti possono riassumersi in quanto segue:

- effettivamente, al termine del vicolo cieco che conduce al portone condominiale dello stabile di via Sirillo, successivamente al luglio del 1992 erano state realizzate, ad opera del condomino PASSANTINO Vincenzo, delle opere, consistite nella realizzazione di gradini posti di fronte all'entrata dell'edificio. La circostanza, oltre che dal PASSANTINO medesimo, è stata confermata dagli altri condomini (tutti gli escussi ne collocano temporalmente la costruzione a circa 3/5 anni addietro, e cioè negli anni 2000-2005). Tali lavori sono stati comunque effettuati in maniera abusiva, per cui non esiste alcun atto ufficiale che ne attesti l'esatta datazione.

Inoltre, i paletti che impediscono l'accesso all'area del cortile prospiciente al portone d'ingresso sono stati collocati anch'essi da pochi anni, verosimilmente dopo Tanno 2003.

Le fioriere poste nel cortile/parcheggio dello stabile, a ridosso dell'edificio condominiale, sono state anch'esse collocate in un tempo relativamente recente ovvero coevo alla dislocazione dei citati paletti;

- quanto alla possibilità di posteggiare autovetture, all'epoca dei fatti, nel vicolo cieco che conduce al portone d'ingresso condominiale, le dichiarazioni rese dagli abitanti del palazzo, sul punto, non sono state univoche, ma nel loro complesso, a parere della Procura, vanno a confermare la versione offerta dalla VALENTI. Ed invero, molti di essi hanno evidenziato che le autovetture, prima dell'installazione dei paletti, venivano parcheggiate fin davanti al portone, ma solo per brevi soste (per scaricare merci, pausa pranzo ecc.). La collocazione degli ostacoli si è resa necessaria proprio per evitare che ivi parcheggiassero autovetture che, di fatto, non consentivano l'accesso, qualora ve ne fosse stato bisogno, a eventuali mezzi di soccorso. Con particolare riferimento alla signora VALENTI, alcuni condomini hanno sostenuto che la stessa era solita parcheggiare la propria autovettura dal lato delle fioriere; altri ancora ricordano che la predetta, soleva parcheggiare dove

*normalmente trovava posto.*

*Peraltro, deve rilevarsi che nel corso delle sit del 21.9.09 la stessa Valenti ha confermato questa eventualità riferendo che la possibilità di parcheggiare davanti al portone di ingresso era limitata ai casi di assoluta necessità al fine di lasciare il passaggio libero.*

*Sul punto, occorre anche evidenziare che VALENTI Roberto, nel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese all'ufficio del PM in data 7 luglio 2009, ha evidenziato come la zia Pietrina abitualmente posteggiasse la Fiat 126 sul lato lungo del cortile limitrofo all'edificio condominiale ed in posizione ove la stessa ne poteva controllare la presenza affacciandosi dalle finestre dell'abitazione (dunque nel tratto del cortile più vicino alla via Sirillo).*

*Analoghe indicazioni sono state date, sempre in data 7 luglio 2009, da VALENTI Luciano<sup>173</sup> che, pur*

---

<sup>173</sup> Cfr. verbale di informazioni ex art. 197 bis c.p.p. reso da VALENTI Luciano in data 7 luglio 2009

*P.L.: no voglio dire, quando lei ha saputo da sua sorella, che gli hanno rubato la macchina, lei lo sapeva dove era parcheggiata questa macchina?*

*VALENTI: sì. Allora dove abita mia sorella...*

*P.L.: no...oh...lei come faceva a saperlo? Perché lei era...a casa di sua sorella?*

*VALENTI: sì. ...ca capitò ca successe un casino...*

*P.L.: cioè lei come fa a sapere dov'è che sua sorella...aveva parcheggiato la macchina, il giorno prima del furto?*

*VALENTI: perché quando andavo da mia sorella, la vedevo sempre lì messa. Però adesso ora hanno messo queste cose private...tipo striscie...queste striscie azzurre, del condominio sono... e lei se la metteva dietro...*

*P.L.: oh*

*VALENTI: ora invece ci su misi i fierri...le palette queste transenne...io i chiamo transenne...*

*P.L.: però, dove c'è il portone di ingresso di casa di sua sorella,*

*VALENTI: uh*

*P.L.: non è che è una strada è un*

*VALENTI: non è strada...è un buco*

*P.L.: è un vicioletto diciamo...*

*VALENTI: molto stretto...*

*P.L.: stretto. Dice sua sorella, che le macchine non se ne dovevano parcheggiare, perché ci dovevano passare le ambulanze, in caso di necessità...*

*VALENTI: dove c'è l'angolo nella piazzuola.. che li macchine la le mettevano tutti.*

*P.L.: ecco! e sua sorella dove la piazzava? Dove la metteva? Nella piazzuola...dove è l'angolo? oppure nella stradina stret..*

*VALENTI: di solito la metteva...una volta la metteva dove c'era posto dottore...o una volta lì o una volta...lì dipende, poi*

*P.M.B.: non ho capito i due posti dove la metteva...anche per farglielo chiarire...*

*VALENTI: i due posti vengono, sia uno dove c'è il largo chiamiamola piazzuola...*

*P.L.: sì*

*VALENTI: sempre che è del condominio...dove non se ne mettevano mai machine...o senno' lì dietro a mala pena...*

*P.M.B.: di dietro cioè nella traversina...*

*VALENTI: non spunta però...*

*Uomo: dove c'è il portone...*

*VALENTI: bravo non spunta... molto prima...no proprio vicina o u purtune ...proprio picca... così*

*P.L.: oh sua sorella invece, ha dichiarato a noi, che la macchina di notte non si poteva mettere, in questa traversina piccola, cieca...*

VALENTI: *no, non l'ha messa nella traversina, propria...qua mi scusi...dottore...non voglio cadere in contrattempo dottore...*  
 P.M.L.: *gli facciamo fare uno schizzo così...*  
 P.L.: *noi ora le facciamo vedere uno schizzo...*  
 P.M.L.: *diciamo questo è come è ora...sostanzialmente...questo è il suo portone di ingresso, eh la sua abitazione...*  
 P.L.: *eh allora...diamo atto che le facciamo vedere...in questo disegno...*  
 VALENTI: *esatt...*  
 P.L.: *questo è il suo portone di ingresso...*  
 VALENTI: *esatto...no questa è l'entrata*  
 P.L.: *questa è l'entrata*  
 VALENTI: *questo è adesso ci sono le sbarre diciamo...*  
 P.L.: *oh le sbarre...sua sorella dice che qua non si poteva mette...*  
 VALENTI: *eh o di qua o di qua... o di qua ad angolo...o di qua*  
 P.L.: *allora indichiamo con le lettere A e B i luoghi dove vengono indicati...*  
 VALENTI: *allora dove metto la lettera A*  
 P.L.: *A)*  
 VALENTI: *anche di qua si possono postegg...mettere le macchine...*  
 P.L.: *di qua sì...*  
 VALENTI: *e di*  
 P.L.:  
*Squillo cellulare.*  
 VALENTI: *e qua...qua in quest'angolo...*  
 P.L.: *qua...qua sempre in questa corsia laterale...*  
 VALENTI: *che rappresenta...*  
 P.L.: *diamo atto...diamo atto...che questo schizzo con le lettere A, B, e C) lei, indica i luoghi dove solitamente, sua sorella parcheggiava la macchina...*  
 VALENTI: *l'autovettura...*  
 P.L.: *sì. È giusto?*  
 VALENTI: *" incompr" ...*  
 P.L.: *quindi lei conferma...che in questa traversina piccola non si potevano mettere macchine come dice sua sorella, perché sua sorella dice qua dentro la macchina non si poteva mettere...perché se chiamiamo un'ambulanza...*  
 VALENTI: *poi non so dottore sempre...non è che sempre non è che ci andavo sempre.*  
 P.L.: *oh però la notte...in cui fu rubata lei lo sa dove era parcheggiata?*  
 VALENTI: *no non lo so io...*  
 P.L.: *non lo sa. E allora, concludendo...*  
 VALENTI: *si..e allora...*  
 P.L.: *ci metta una firma qua...*  
 P.M.M.: *il nome della via scriva...*  
 VALENTI: *è via Bartolomeo Sirillo numero 5)*  
 P.L.: *eh lo scriva!*  
 P.M.M.: *e lo scriva... no lo scriva direttamente...*  
 P.L.: *eh va bè allora diamo atto...diamo atto che il VALENTI sottoscrive, il foglio di carta dove ci sono dove sono indicate le lettere A B e C,*  
 VALENTI: *zona oretto...nuovo*  
 P.L.: *benissimo...*  
 P.M.B.: *" incompr." ...*  
 P.L.: *sì...allora lui ha " incompr." ...*  
 P.M.L.: *verbalizzando...lui ha precisato...*  
 P.L.: *si lui ha detto che...*  
 P.M.L.: *sì, ABC l'ho capito, poi gli hai fatto una domanda a specificazione proprio del vicoletto... davanti casa*  
 P.L.: *sì...*

P.M.L.: *e lui che ha detto?*

P.L.: *eh sul...a proposito di questo vicolo piccolo...che indichiamo con la lettera x... va bene? Nel coso...sua sorella dice che in questo vicolo che abbiamo indicato con la lettera x, era vietato posteggiare l'autovettura, perché se in caso doveva passare l'ambulanza...non poteva arrivare al portone...*

VALENTI: *si perché c'erano persone malate cuose...*

P.L.: *lei...a lei...le risulta questo dato si o no?*

VALENTI: *dottore questo non lo so...*

P.L.: *non lo sa. Va bene*

VALENTI: *non lo so lo dico con la sincerità...*

P.L.: *no, ma lei...*

P.M.B.: *quindi sostanzialmente...dove la posteggiava...*

P.L.: *o qua o qua o qua...ohhh però lei al dibattito,*

VALENTI: *ehh*

P.L.: *ecco dobbiamo chiarire questo aspetto...che è un aspetto importante, quindi, io la invito a fare uno sforzo di memoria...*

VALENTI: *dottore io se posso...*

P.L.: *sono passati 17 anni non è semplice ...*

VALENTI: *io se posso sono a disposizione...*

P.L.: *per noi certo...per noi...lei ha detto...al dibattito...glielo dici tu Andrea?*

P.M.B.: *lei al dibattito...gli è stato chiesto dove la posteggiava la macchina, e lei risponde no vicino sotto la scala proprio. Perché sennò la metteva sempre nascosta, di dietro...*

VALENTI: *di dietro?*

P.L.: *eh!*

P.M.B.: *di dietro...per vederla ogni tanto che si affacciava, dalla parte della stanza da letto.*

P.L.: *ohh!... dov'è la camera da letto di sua sorella...*

VALENTI: *no la camera da letto...*

P.L.: *cerchi di...*

VALENTI: *la camera da letto è sulla parte di dietro...*

P.M.M.: *in questo disegno...lo vuole indicare...*

VALENTI: *la camera da letto è di qua...*

P.L.: *no...!*

VALENTI: *mi scusi...*

P.L.: *questo è il palazzo...*

VALENTI: *questo è il palazzo...*

P.L.: *questa è la traversina...*

VALENTI: *la traversina...*

P.L.: *il palazzo ha questa...*

VALENTI: *si...*

P.L.: *questa cosa di qua...che poi qua dietro c'è*

VALENTI: *allora nella parte dell'entrata c'è la cucina per entrare verso casa diciamo...all'inizio la strada...e alle spalle ce la camera da letto.*

P.L.: *oh qui...quindi la camera da letto...*

VALENTI: *nel portone...a male pena lo spiazzale...*

P.L.: *quindi*

P.M.B.: *fagli vedere...*

VALENTI: *rispetto a questo è il portone*

P.L.: *perché qua non c'è niente... è una zona libera diciamo...*

P.M.B.: *perché qua c'è il portone... di ingresso*

VALENTI: *ingresso...*

P.L.: *e ci mettiamo una ...esatto...e la camera da letto dove si trovava? Perché lei dice la vedeva dalla camera da letto,*

VALENTI: *dottore io non sono molto bravo a capire gli schizzi...*

P.L.: *e allora...si entra da qua...*

VALENTI: *si da qua è giusto si entra...*

P.L.: *esatto...*

VALENTI: *allora di qua dall'entrata c'è la cucina...con la veranda...con la veranda...*

P.L.: *l'entrata è da questo lato.*

VALENTI: *"incompr."...*

P.L.: *allora dalla via Oreto si entra...si ci infila...e si entra da qua...in direzione B) lo so perché ci sono stato...*

VALENTI: *si capisce ehhehe*

P.L.: *quindi no, no...l'in...il portone di ingresso lo vede dove c'è qua...*

VALENTI: *ohu*

P.L.: *e questo è il portone di ingresso e qua è il vicolo cieco...*

VALENTI: *cieco ...*

P.L.: *ohu*

VALENTI: *e da questa parte c'è una finestra... una finestra qua*

P.L.: *sul portone di ingresso...è la finestra della stanza da letto?*

VALENTI: *sì. sul lato sinistro*

P.L.: *...oh...*

VALENTI: *c'è una finestra grande...e si vede*

P.L.: *esatto, quindi eventualmente...la macchina era parcheggiata qua...*

VALENTI: *a mala appena...poteva vederla...*

P.L.: *a mala pena...quindi la camera da letto di sua sorella, era sopra il portone dice lei,*

VALENTI: *sopra...insomm...chiamiamola sopra... essendo una palazzina diciamo questo è il portone...*

P.M.B.: *in linea d'aria è sopra...*

VALENTI: *in linea d'aria bravo..si diciamo sporgendosi si vedeva a mala appena...*

P.M.B.: *cosa si vede a malapena mi scusi!*

VALENTI: *si vedeva a malapena dov'era posteggiata la macchina anche se era ad angolo ha capito dottore?*

P.M.B.: *mentre dalla stanza ...dalla casa di sua sorella...si vede*

VALENTI: *no dalla cucina non può vederla mai dalla cucina, perché la cucina è tutta da un'altra parte...è la cucina! Eh dove c'è la veranda.*

P.M.B.: *e allora lei quando ha dichiarato che la macchina... perché la...il Pubblico Ministero le chiede, dov'era posteggiata, quando è stata rubata la macchina? Lei dice in via Bartolomeo SEVILLO*

VALENTI: *Sevillo 5...*

P.M.B.: *numero...poi le chiede più specificatamente...sotto la scala perché sennò...se non la metteva sotto la scala...sennò la metteva sempre nascosta lì dietro...in modo pure ogni tanto che si affacciava dalla stanza da letto...*

VALENTI: *e la guardava... dottore non è che una persona poteva...a essere come si dice...ad essere la mente...sicura di quella cosa dottore...*

P.L.: *certo...*

VALENTI: *perché una persona giustamente...*

P.M.B.: *no ma è lei...*

VALENTI: *dico io...*

P.L.: *è lei che parla!*

P.M.B.: *è lei che parla...*

VALENTI: *no ma io mi sentivo preso dai turchi, confuso perché ero stanco di giocare a calcetto, io ero stanco di lavorare perché vendevo fazzolettini, cerotti, saponi liquidi, così poi tutte queste cose, automaticamente di pomeriggio giocavo a calcetto, e poi l'indomani m'arristaru...e dico...mi sentivo la testa confusa...ma rissi cosa sta succeriennu?*

P.L.: *no, ma noi stiamo cercando di farle fare uno sforzo di memoria...la domanda era precisa, siccome lei ha fatto, queste dichiarazioni in sede di dibattimento, noi dobbiamo capire...l'attend...diciamo l'attendibilità dal punto di vista del ricordo che uno può avere,*

VALENTI: *dottore eh ...*

P.L.: *lei oggi mi sta dicendo io non me lo ricordo...*

*non sapendo dove fosse esattamente posteggiata la Fiat 126 la sera del furto, ha evidenziato che la sorella Pietrina, in sostanza, era solita posteggiare, come indicato già da VALENTI Roberto, sul lato lungo dello spazio limitrofo allo stabile di via Sirillo (indicando, in uno schizzo planimetrico dallo stesso redatto ed allegato al verbale, tre punti tutti ivi ubicati).*

*Il VALENTI ha anche chiarito che, allorché in dibattimento, in risposta alla domanda su dove fosse posteggiata la vettura quando è stata rubata, aveva testualmente dichiarato “zio, vicino sotto la scala propria, perché sennò la metteva sempre nascosta lì dietro .. di vederla pure ogni tanto che si affacciava dalla parte della stanza da letto ” (cfr. esame dibattimentale di VALENTI Luciano del 14 dicembre 1994 nell’ambito del processo c.d. “Borsellino uno”<sup>174</sup>) con l’espressione “sotto la scala”*

- 
- VALENTI: *sono passati tanti anni, mi hanno sballottato...mi hanno portato anche li a LI..come si chiama...Livorno al centro Osservazione, e mi stavano facenno nescere pure pazzu mi ricuerdo...*
- P.L.: *quindi possiamo dire che queste dichiarazioni non sono proprio fonda...eh attendibili, nella loro...precis...sono precise, nel suo ricordo...*
- VALENTI: *dottore...chistu ri ccà per me...sono att...sono attendibili,*
- P.L.: *no attendibili, nel senso lei se lo ricorda dov'era sta macchina...quando l'hanno rubata?*
- VALENTI: *no ai tempi “ incompr.” ... un mu ricuordu...*
- P.L.: *va bene*
- VALNETI: *io “ incompr.” ...ci diceva sotto la scala...ioci ricieva sottascala...*
- P.M.B.: *eh il sottoscala ma io... voglio capire scusi sottoscala*
- VALENTI: *scusi dottore...suttuscala può essere? Cioè trase sutta u purtune? Può essere mai dà rintra a machina nu sottascala? Cioè a pale,...mi si dice sottascala...come fa una macchina a trasere sutta na scala?*
- P.M.B.: *e quindi è un modo di dire...*
- VALENTI: *un modo di dire a Palermo...*
- P.M.B.: *oh...*
- VALENTI: *e in tutta la Sicilia...di solito dicono...si dice nel cortile o vicina nu sottascala...*
- P.M.B.: *era per dire vicino*
- VALENTI: *così così si usa dire a Palermo...e in tutta la Sicilia, pure in Puglia dicono accusi si figuri!*
- P.M.L. *uh...quindi, quando lei...dice sotto le scale è un modo di dire...*
- VALENTI: *o nel cortile, o distante dal cortile,*
- P.L. *oh quindi rispetto a questi punti che noi abbiamo chiamato con A, B e C, sotto la scala che vuol dire? che può essere dovunque?*
- VALENTI: *eh cà è logico dottore! Tutti per dire qua è l'angolo...nel cortile, qua un altro angolo, e qua un altro angolo, giustament... poi si un c'è puosto...dottore, uno cerca di mettersi, alla meglio...*
- P.L.: *allora noi verbalizziamo...nel riassuntivo proprio in questo senso, che era un termine generico, quello che lei ha indicato, e che poteva essere indifferentemente in questo schemino, che lei ha sottoscritto, o dove c'era la lettera A) o dove c'era la lettera B... o dove la lettera C)*
- VALENTI: *esatto. Sempre sotto la scala dicevo...*
- P.L.: *perché comunque dice lei, questo era il luogo dove solitamente parcheggiava sua sorella, però dove effettivamente l'ha parcheggiata la sera del furto, ...lei non lo sa è giusto?*
- VALENTI: *no dottore...*
- P.L.: *è esatto verbalizzare così?*
- VALENTI: *esatto.*
- P.L.: *se ho capito bene è questo...*
- P.M.B.: *questo ha detto..*
- <sup>174</sup> P.M. dott.ssa PALMA - *e lei se lo ricorda quando è stata rubata?*
- IMP. VALENTI L.: - *i primi di luglio.*
- P.M. dott.ssa PALMA: - *e dove era posteggiata quando è stata rubata?*

aveva voluto far riferimento, in maniera generica, “al cortile”.

Sia detto per inciso, anche CANDURA Salvatore, allorché nell’interrogatorio del 10.03.2009 ha deciso di ritrattare la versione originariamente fornita in merito al furto della Fiat 126, ha evidenziato (fornendo, tuttavia, una versione dei fatti che va presa con le dovute cautele, non fosse altro per il fatto che la stessa è intervenuta dopo che era stato clamorosamente sbugiardato dall’esito del sopralluogo) che la vettura della VALENTI Pietrina era posteggiata nel luogo indicato dallo SPATUZZA (anch’egli redigendo uno schizzo planimetrico allegato al verbale), riferendo addirittura di averla notata la sera stessa in cui venne asportata (poiché, a suo dire, si era recato a casa della VALENTI per farle visita) e che, in sede di sopralluogo aveva volutamente indicato un posto sbagliato per “lanciare un segnale” agli investigatori in ordine alla falsità delle sue dichiarazioni di cui avrebbe sempre avvertito, in questi anni, il peso<sup>175</sup>.

---

IMP. VALENTI L.: - in via Bartolomeo Serillo in via Oreto.

P.M. dott.ssa PALMA: - senta..

IMP. VALENTI L.: - via Oreto Nuovo.

P.M. dott.ssa PALMA: - dove?

IMP. VALENTI L.: - Via Oreto Nuovo, Via Bartolomeo Serillo, 5.

P.M. dott.ssa PALMA: - cioè vicino all’abitazione di sua sorella o lontano?

IMP. VALENTI L.: - no, vicino sotto la scala propria, perché sennò la metteva sempre nascosta lì dietro, l.. di vederla pure ogni tanto che si affacciava dalla parte della stanza da letto.

<sup>175</sup> Cfr. verbale di interrogatorio di CANDURA Salvatore del 10.3.2009

P.M.: c’è un’altra cosa strana...eh quando lei ricostruisce il furto della macchina...dice che era nella traversina, queste cose di qua...ehh...gliel’ha detto LA BARBERA o se l’è inventato lei?

CANDURA: no lui me l’ha detto!

P.M.: ah ! si...

CANDURA: che doveva poi fa...andare in via Messina Marine...

P.M.: no, no che ...il punto esatto dove ha rubato la macchina. Lei ha detto era nella traversina...

CANDURA: se sapevo che era dalla Petrina VALENTI?

P.M.: eh...della Petrina VALENTI...sì.

CANDURA: la macchin...no, no, no...perché io la notavo spesso la macchina là...frequentavo la casa VALENTI...la sapevo...

P.M.: quindi lei...

CANDURA: la sapevo la macchina là...e di rado lei o la metteva... nel vicoletto o la metteva...

P.M.: e in questo caso invece era messa là...

CANDURA: sapevo che era messa là, la macchina dottore.

P.M.: a h! ...

CANDURA: dall’inizio...

P.M.: la dove ?

P.M.G.: là dove?

CANDURA: là...sul muro... dove ho fatto il segnale con la penna blu io...

P.M.: ieri in un...

CANDURA: ieri..

P.M.G.: era davanti, sul retro?

P.M.: eh scusi eh...scusi

CANDURA: mi dia un attimo la penna scusi dottore...

P.M.: prego...

UOMO.: (voci accavallate) ...nel foglio di carta...



• in riferimento, poi, all'eventualità che qualcuno dei condomini avesse notato il TUTINO e lo SPATUZZA in prossimità della Fiat 126 la sera del furto, occorre evidenziare che - in realtà con esiti abbastanza prevedibili (sia perché non vi è certezza che la coppia di cui parla lo SPATUZZA abitasse effettivamente nello stabile di via Sirillo, sia per il lungo tempo trascorso, sia, infine, per la ritrosia nel dover ammettere, in sostanza, di aver assistito ad un reato senza aver, al tempo, offerto indicazioni utili sugli autori, soprattutto ove si consideri che divenne certamente noto che l'autovettura della VALENTI era stata utilizzata per la strage), nessuno dei condomini ha dichiarato di aver assistito al furto.

In definitiva, dunque, può darsi per acquisito il dato della assoluta coincidenza tra il posto in cui si trovava l'auto indicato da Spatuzza e quello, di fatto, indicato già all'epoca dalla Valenti" (v. pagg. 545-563 sentenza di primo grado del Borsellino Quater abbreviato).

Ancora, la difesa di BO' ha sostenuto che l'inattendibilità di Gaspare Spatuzza deriva anche dal suo racconto in ordine alle modalità di ingresso nella carrozzeria di Orofino allorché ebbe a sottrarre le targhe ("l'accesso della carrozzeria Orofino aveva un portellone molto ampio scorrevole, sopra il quale vi era una fessura da cui Spatuzza riferisce di avere scavalcato ed essere entrato da là, senza bisogno di alcuna effrazione. Ovviamente poi noi ci chiediamo se il catenaccio era già rotto il motivo di andare a scavalcare non comprendiamo quale fosse, però evidentemente Spatuzza aveva esigenze ginniche e, quindi, preferiva scavalcare un cancello già aperto piuttosto che aprirlo facendolo scorrere. E, ovviamente, su questa situazione dobbiamo prenderne atto che è così" v. pag. 10 verbale ud. del 12.07.2022).

Si è in presenza dell'ennesima argomentazione approssimativa frutto di un mancato confronto con

---

CANDURA: e che sapevo che la macchina...sapevo che la macchina...aveva anche problemi di freni...allora questo...

P.M.: il portone di ingresso... faccia il portone di ingresso...

CANDURA: va bè questo è il portone di ingresso, la macchina qua...

P.M.: quindi...e a noi ci aveva detto che era qua...

CANDURA: no, si a voi vi aveva detto che era qua...

P.M.: esatto...

CANDURA: eh... perché lei ammucc...di solito lei la metteva sempre qua...io fici n'autru schizzetto...fici ca a misi cà a machina, perché volevo dare questo segnale? Perché io dal momento volevo dire tutto...

P.M.: lei dice "incompr."... sopralluogo ha indicato un posto sbagliato per darvi un segnale...?

CANDURA: sì, io dal momento volevo dire tutto...perché io lo so che la macchina è qua...io venendo con la moto, io lo so che la macchina è qua...io la moto l'ho parcheggiata qua...salgo, scendo e me ne vado...e la macchina...è ancora qua. La macchina aveva anche problemi di freni...

P.M.B: scusi ma lei la sera precedente...c'era stata veramente a casa...eh

CANDURA: no, quando scendo io...

P.M.B: no, no mi scusi...

CANDURA: si, si, si...scus

P.M.B: la domanda è questa: la sera del simulato furto...a questo punto...

CANDURA: esatto...

P.M.B.: lei era stato a casa ...

(tutte) le risultanze che derivano da una lettura attenta delle precedenti sentenze.

Si riporta lo stralcio della sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario per la parte di interesse (v. pagg. 1075- 1077):

*Peraltro, Spatuzza precisava (e si tratta di un particolare non secondario, alla luce di quanto rilevato nel sopralluogo della Polizia Scientifica, all'indomani della strage e di quanto affermato anche da uno dei titolari della carrozzeria<sup>176</sup>) che il portone sembrava chiuso e che, comunque, vista la possibilità d'accedere in maniera abbastanza agevole all'interno, appunto scavalcandolo, non facevano caso al fatto che lo stesso fosse assicurato oppure no da un lucchetto, anche per la suddetta direttiva, da parte di Giuseppe Graviano, d'evitare qualsiasi effrazione o di lasciar tracce o segni visibili del loro ingresso, che potessero far scoprire il furto, prima del trascorrere del fine settimana<sup>177</sup>.*

---

<sup>176</sup> Cfr. verbale dei rilievi tecnici della Polizia Scientifica 20.7.1992 e relativi album fotografici, nelle produzioni del P.M. del 15.7.2015 e del 7.11.2016, sub 35, nonché deposizione di Francesco Paolo Agliuzza, nel verbale d'udienza del 5.2.2015, pagg. 51 e ss. Nel predetto verbale dei rilievi fotografici, si legge che era "spezzato" il gancio di ancoraggio del "lucchetto Iseo" (in particolare, si vedano le fotografie n.5 e n.6). Anche dalla predetta testimonianza di Agliuzza, si ricava che il lucchetto era integro e che era rotto l'occhiello dove si inseriva il catenaccio (che, dunque, di fatto, non serrava l'accesso), ma anche la circostanza non era visibile a chi non ne fosse già informato.

<sup>177</sup> Cfr. verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3.7.2008, cit.:

SPATUZZA Gaspare: dentro a sto capannone... quindi non c'era nessuna vettura che a noi interessava... quindi usciamo fuori da questa autofficina... e dalla posizione di questa autofficina... sempre sulla corsia lato mare... all'altezza del Buccheri La Ferla... è un ospedale... come il Fatebenefratelli... Buccheri La Ferla... all'altezza di questo ospedale sempre sul lato mare entriamo a sinistra di questa traversa... tipo dal porto verso Messina... quindi entrando in questa traversa che va a finire sopra al mare...;

Dr. LARI: quindi uscite fuori allora da questo capannone da questo itinerario...;

SPATUZZA Gaspare: siamo sulla via Messina Marina...;

Dr. LARI: voi siete entrati dentro il capannone... benissimo...;

SPATUZZA Gaspare: qualcosa a no...;

Dr. DI NATALE: primo capannone...;

Dr. LARI: primo capannone uscite fuori...;

SPATUZZA Gaspare: ci mettiamo in macchina e percorriamo 100 – 150 metri all'altezza del Buccheri La Ferla... c'è questa traversa sulla sinistra... quindi siamo entrati in questa traversa...;

Dr. DI NATALE: sulla.. sulla... sulla sinistra per chi va fuori Palermo...;

SPATUZZA Gaspare: si si va fuori Palermo...;

Dr. DI NATALE: per andare dentro a Palermo si va sulla destra,...;

SPATUZZA Gaspare: quindi è il lato mare praticamente... quindi entrando noi in questa traversina andiamo in fondo proprio vicino al mare... e sulla sinistra ci sono questi capannoni... magazzini quello che sono... quindi arriviamo in fondo che c'è un piccolo spiazzo posteggiamo la macchina e ci avviamo verso questi capannoni... scavalchiamo noi e... il portone...;

Dr. DI NATALE: portone o cancello...;

SPATUZZA Gaspare: portone chiuso..;

---

Dr. DI NATALE:  
SPATUZZA Gaspare:  
Dr. DI NATALE:  
SPATUZZA Gaspare:  
Dr. DI NATALE:  
SPATUZZA Gaspare:  
Dr. LUCIANI:  
SPATUZZA Gaspare:

Dr. LUCIANI:  
SPATUZZA Gaspare:

Dr. LUCIANI:  
SPATUZZA Gaspare:  
Dr. DI NATALE:  
SPATUZZA Gaspare:

Dr. LUCIANI:

SPATUZZA Gaspare:  
Dr. LARI:  
SPATUZZA Gaspare:  
Dr. DI NATALE:  
SPATUZZA Gaspare:  
Dr. DI NATALE:

SPATUZZA Gaspare:  
Dr. DI NATALE:  
SPATUZZA Gaspare:  
Dr. DI NATALE:

SPATUZZA Gaspare:  
Dr. LARI:  
SPATUZZA Gaspare:  
Dr. LUCIANI:

SPATUZZA Gaspare:

Dr. LARI:  
SPATUZZA Gaspare:  
Dr. LARI:  
SPATUZZA Gaspare:

Dr. LARI:  
SPATUZZA Gaspare:  
Dr. DI NATALE:  
SPATUZZA Gaspare:  
Dr. DI NATALE:

SPATUZZA Gaspare:  
Dr. LARI:  
SPATUZZA Gaspare:

aspetti un portone...;  
portone tutto... un cancello con le sbarre...;  
cancello che immetteva dove?..;  
all'interno... di questa auto officina...;  
ah entrate dentro l'autofficina...  
si si...;  
ma il cancello com'è a una anta due ante... come...;  
il cancello è tutto chiuso però c'era una piccola fessura tra il cancello e la...;  
si ma dico era un cancello che si apre a due ante era ad unica anta...;  
non so dire se era a un'anta o due ante... perché il cancello era chiuso... quindi noi non abbiamo fatto nessuna effrazione... l'abbiamo soltanto scavalcato... però è tutto chiuso...;  
quindi ha detto un cancello con le sbarre...;  
tutto chiuso... tutto chiuso...;  
ehm...;  
quindi noi abbiamo scavalcato... perché tra il cancello e il soffitto... c'è una piccola...;  
quindi un cancello completamene chiuso diciamo... cioè non c'era inferriate...;  
no... no...;  
però c'era una fessura... tra la sommità del cancello ed il tetto...;  
perfetto...;  
quindi mi perdoni se insistiamo...;  
si...;  
il cancello quando parliamo di cancello sembrerebbe a sbarre... è a sbarre questo cancello? ...;  
no... chiuso... chiuso...;  
chiuso...;  
il cancello è con le sbarre... e questo il portone è tutto chiuso...;  
quindi... questo che voi scavalcate è un portone chiuso... più o meno...;  
però non arriva fino al soffitto...;  
ho capito...;  
c'è questo intercapedine che va dal soffitto il...;  
quanto... cioè quanto c'è tra questa... tra la sommità e il tetto diciamo... cioè quant'è questa fessura? ...;  
un metro due metri non lo so dire... comunque abbiamo avuto modo di potere accedere facilmente...;  
quindi abbastanza...;  
come...;  
un metro due metri...;  
lo spazio... siamo entrati tranquilli... quindi... possiamo dire che il portone è sui due metri...;  
va bene...;  
quindi siamo entrati all'interno...;  
mi perdoni...;  
certo...;  
ma se è alto due metri... come avete fatto a salire... qualcuno è salito addosso ad un altro...;  
no due metri io...;  
ehm...;  
due metri io solo... per l'agilità che ho anche a cento metri potrei

Dr. DI NATALE:  
SPATUZZA Gaspare: *arrivare alla volta...  
ahm... è in grado di scavalcare due metri...;  
già a due minuti eravamo dentro... quindi avevamo lo spazio... a voglia  
di scavalcare... disgraziatamente...;*

Dr. LUIANI:  
SPATUZZA Gaspare: *ma questo sempre in quel capannone... dove c'era la... come...;  
no perché... io non lo sapevo ma... si poteva capire che poteva essere  
un'auto officina meccanica o che...;*

Dr. DI NATALE:  
SPATUZZA Gaspare: *ma non c'era scritto qualcosa... che so officina...;*  
Dr. LUCIANI: *no... no... però sicuramente il Tutino era a conoscenza... di queste...;  
quindi era il Tutino che va giù...;*

*Omissis*

Dr. LUCIANI: *si... posso... si ricorda se dentro questo capannone se c'erano altre  
autovetture... se c'erano fili... se c'erano altre cose... questo  
capannone come era costruito...;*

SPATUZZA Gaspare: *no... no quando abbiamo scavalcato... la recinzione ad un certo punto  
subito abbiamo notato a questa macchina che... fortunatamente che poi  
disgraziatamente c'erano le targhe... quindi diciamo il resto a noi non  
ci interessa...;*

Dr. LARI:  
SPATUZZA Gaspare: *uhm... ma si ricorda se c'era il nome della ditta di questo capannone...;  
ma ne...;*

Dr. LARI:  
SPATUZZA Gaspare: *cioè di chi era questo capannone... non ce l'aveva un nome...;  
no... no...;*

Dr. LARI:  
SPATUZZA Gaspare: *cioè fratelli non so come... oppure un nome qualche cosa...;  
potrei dire di quello che ho saputo processualmente ma...;*

Dr. LARI:  
SPATUZZA Gaspare: *no... no...;*

Dr. LUCIANI: *ma a voi non interessa... io vi posso dire quello che...;  
cioè c'erano altre autovetture dentro... come... come... cioè perché lei  
ha fatto poi il furto sulla 126 dico ma... avete notato se c'erano altre  
auto o...;*

SPATUZZA Gaspare: *no... ma a noi non ci interessa ma se già noi abbiamo il problema di  
trovare le targhe... nel momento qua abbiamo le targhe lì davanti...;*

Dr. DI NATALE: *no... no... la.. la domanda è finalizzata non al fatto che dovesse rubare  
le targhe... per avere... per avere un riscontro...;*

SPATUZZA Gaspare: *io posso dire... che abbiamo scavalcato il recinto e abbiamo...;*

Dr. DI NATALE: *che... che ora erano? ...;*

SPATUZZA Gaspare: *quindi se noi parliamo che ci siamo messi in moto dopo le tre... quindi  
possiamo dire dalle tre alle sei...;*

Dr. DI NATALE: *quindi tutto avviene dalle tre alle sei... sia il primo in Via Regione  
Siciliana...;*

SPATUZZA Gaspare: *quando ci mettiamo noi poi...;*

Dr. DI NATALE: *ma è dove c'è il parcheggio... del Buccheri La Ferla... questo... questa  
officina... c'è il parcheggio del Buccheri La Ferla... lì...;*

SPATUZZA Gaspare: *no questa traversina non so se sia quella del parcheggio oppure no...  
non lo so se sia... praticamente questa traversina giù va a finire  
direttamente al mare...;*

Dr. DI NATALE: *direttamente a mare...;*

Dr. LUCIANI: *ma la strada è in buone condizione era sconnessa lo rammenta come...;*

SPATUZZA Gaspare: *ma credo che per quello che sia qua sarà sconnessa...;*

Dr. LARI: *no per quello che si ricorda... se si ricorda... se era in buone  
condizioni...;*

SPATUZZA Gaspare: *no non lo so dire... anche perché per me era la prima volta che entravo  
in questa traversina... altre traversine più avanti a più... e in questa era  
la prima volta che entravo in questa strada...;*

Ciò chiarito, occorre osservare come se “*le false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino sono state al centro di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana*” (v. pag. 1735 processo di primo grado Borsellino Quater), esse costituiscono solo il singolo pezzo di “*un mosaico*” che, nel suo complesso, continua a rimanere in ombra in alcune sue parti, ma che imporrà nel prosieguo - dopo

---

*Dr. LARI:* è stato un fatto casuale... proprio... non era un'idea che voi avevate... c'è un posto dove andare...;

*SPATUZZA Gaspare:* come abbiamo fatto il primo tentativo... il secondo tentativo se qua non c'era niente andavamo in un'altra tentativo... perché facevamo il giro...;

*Dr. LARI:* perché il fatto... siccome lei ha detto sul punto che... avete... diciamo che vi siete infilati in questa traversina... diciamo in modo... mi ha portato a pensare che lo sapevate che là... c'era...;

*SPATUZZA Gaspare:* ma Vittorio TUTINO sapeva di questo magazzino o quello che sia... uno o di qua o di là...;

*Dr. LARI:* chi è che...;

*SPATUZZA Gaspare:* no...no...;

*Dr. LARI:* chi eravate lei e il TUTINO...;

*SPATUZZA Gaspare:* io e il TUTINO...;

*Dr. LARI:* e il TUTINO non gliel'ha detto in macchina ...qua proprio c'era un autofficina una cosa...;

*SPATUZZA Gaspare:* s'è parlato... entriamo qui dentro...;

*Dr. LARI:* ho capito...;

*SPATUZZA Gaspare:* quindi siamo entrati lì dentro intanto sulla sinistra ci sono questi capannoni o magazzini...;

*Dr. DI NATALE:* senta questo... per quello che ricorda e se lo ricorda... questa porta che immetteva era assicurata con un lucchetto o qualcosa...;

*SPATUZZA Gaspare:* non ci interessa perché noi non dobbiamo fare scasso... se noi abbiamo la possibilità di entrare... senza commettere reato...;

*Dr. DI NATALE:* no... no... io non le ho detto se avete fatto scasso... gli ho solo chiesto... se ricorda se c'era un lucchetto se era chiuso con la chiave se era...;

*SPATUZZA Gaspare:* il cancello era chiuso... e noi abbiamo dovuto scavalcare...;

*Dr. DI NATALE:* il primo cancello... di fuori intendiamo... e poi c'era questa seconda... questa seconda porta o no...;

*SPATUZZA Gaspare:* no... no... sempre quella...;

*Dr. DI NATALE:* ahm solo una... c'era... solo... solo.. non c'erano non c'erano due cancelli... quindi... solo...;

*SPATUZZA Gaspare:* no solo una...;

*Dr. DI NATALE:* quindi quando cancello... quando dice cancello si riferisce a questa porta... che voi avete superato nell'intercapedine e tra cancello e altro... per quello che può ricordare... se lo può ricordare ovviamene non è facile... si ricorda quanto era grande questo capannone... se era grande se era piccolo...;

*SPATUZZA Gaspare:* io entrando in questo... penso che a noi che in cui abbiamo operato... e che le posso dire 4 – 5 metri di.. di 'na (una) decina di metri... e poi mi sembra che ci sia un altro spiazzo... un'altra ala qua... però siamo entrati là... siamo andati a colpo sicuro e siamo andati via... cioè il resto non ci interessava...;

aver affrontato la questione (più al centro dell'odierno dibattito) relativa al “*tema delle anomalie del modus procedendi degli inquirenti suggeritori*” che evoca quelle che la sentenza di secondo grado del Borsellino Quater “*definisce le origini delle calunnie, ossia gli abnormi inquinamenti delle prove che hanno condotto a plurime condanne di innocenti*” (v. pag. 40 sentenza Cass. Borsellino Quater) - la necessità di confrontarsi partitamente con ciascuna delle tessere di tale mosaico.

## **5. L'anomala cronologia del sopralluogo nella carrozzeria di Giuseppe Orofino il 20 luglio 1992 (prima del rinvenimento del blocco motore della Fiat 126, in via D'Amelio)**

Sul punto i giudici d'appello del processo Borsellino Bis hanno osservato che (cfr. pag. 999 e ss.):

*“Se uno degli argomenti principali della difesa è consistito nel rilievo che già nel pomeriggio del 19 luglio l'agenzia ANSA lanciava annunci nei quali si indicava in una Fiat 126 l'autovettura esplosa e nel fatto che gli agenti che ricevettero la denuncia di Orofino cominciarono subito a sospettare perché “sapevano” che era esplosa una Fiat 126 è evidente che tutto ciò non può avere spiegazione nell'ipotesi del depistaggio organizzato, nella propalazione da parte degli organizzatori del depistaggio e della disseminazione di false prove.*

*Le voci e la ridda di ipotesi che cominciarono a circolare negli ambienti investigativi intervenuti sul posto subito dopo la strage non possono, dunque, essere messe in correlazione con coloro che avessero eventualmente voluto indirizzare le indagini in una certa direzione, perché per costoro ciò che contava non sarebbe stato diffondere voci o confidenze o propalazioni, evidentemente pericolose e improprie, ma disseminare, in modo assolutamente segreto e silenzioso, il teatro della strage di false prove reali.*

*È allora evidente come l'affermazione secondo cui il motore della 126 di Valenti Pietrina non si trovava in via D'Amelio prima della strage non può reggersi con i lanci ANSA, nei quali già un'ora dopo la strage si parlava di autobomba e sui sospetti del tutto legittimi dell'agente Domanico.*

*Prima ancora che fosse il capitano Delogu a confermarlo, è evidente che chiunque si fosse recato sul luogo della strage aveva molte ragioni per ipotizzare e diffondere l'opinione che si era trattato di una autobomba, ipotesi a prima vista più plausibile di qualsiasi altra e che si dimostrerà vera ma la cui formulazione e la cui circolazione come voce incontrollata non dimostra affatto l'esistenza di un piano preordinato di depistaggio. Che tra i poliziotti accorsi sul posto, tra cui molti esperti della polizia scientifica e personale impegnato nella formulazione delle prime ipotesi investigative da proporre all'opinione pubblica, potesse essere formulata, come più attendibile, l'ipotesi dell'autobomba si giustifica anzitutto per la presenza di numerose autovetture di piccola dimensione completamente distrutte tra cui altre Fiat 126, il tipo di vettura più presente in via D'Amelio quel pomeriggio; quindi per la presenza dei frammenti dell'autovettura esplosa che un occhio attento e competente avrebbe potuto ben riconoscere come di 126.*

*Si consideri che nel cratere determinato dall'esplosione erano ben visibili pezzi di balestra e frammenti del portabagagli che un comune, esperto, poliziotto avrebbe potuto certamente riconoscere.*

*L'agente Domanico, in piena buona fede ed in modo certamente attendibile, ha dichiarato di avere sospettato subito della denuncia di Orofino perché il giorno precedente si era recato sul teatro della strage e aveva percepito le "voci" di chi cominciava ad indagare che avevano, da subito, formulato l'ipotesi che potesse essere esplosa una 126, secondo l'approccio criticato dal capitano Delogu ma certamente ben presente allo stesso.*

In senso ben diverso i giudici di primo grado del c.d. Borsellino Quater (pag. 785):

*"Proseguendo nella breve rassegna di alcune delle anomalie e zone d'ombra emerse attraverso le prove raccolte nel presente processo, si deve anche rilevare la singolare cronologia del sopralluogo eseguito dalla Polizia Scientifica di Palermo ("su richiesta della locale Squadra Mobile"), nella carrozzeria di Giuseppe Orofino alle ore 11 del lunedì 20 luglio 1992 (come si legge nel verbale citato in nota<sup>178</sup>), perché quest'ultimo aveva denunciato, appena un paio d'ore prima, il furto delle targhe (ed altro) da una Fiat 126 di una sua cliente, all'interno della sua autofficina <sup>179</sup>.*

*Ebbene, quando la Polizia Scientifica eseguiva detti rilievi nell'officina di via Messina Marine, non erano stati ancora rinvenuti, in via D'Amelio, né la targa oggetto della denuncia di Orofino (la stessa, come detto, veniva ritrovata soltanto il 22 luglio 1992), né il blocco motore della Fiat 126 rubata a Pietrina Valenti (rinvenuto verso le 13.00/13.30 di quel 20 luglio 1992). Inoltre, come già esposto, era soltanto nel successivo pomeriggio del 20 luglio 1992, a seguito del menzionato intervento del tecnico Fiat di Termini Imerese, che detto blocco motore veniva attribuito ad una Fiat 126. Dette circostanze non sono affatto di poco momento, ove si rifletta sulla circostanza che, invece, già nel pomeriggio del 19 luglio 1992, fonti della Polizia di Stato ipotizzavano l'utilizzo, come autobomba, proprio di una Fiat di piccole dimensioni e, in particolare, «una 600, una Panda, una 126»<sup>180</sup>.*

*Detta ipotesi investigativa, rivelatasi fondata e coerente con i successivi rinvenimenti sullo scenario della strage, dei reperti dell'autobomba, non è spiegabile soltanto con l'efficienza e la solerzia profusa dagli inquirenti nel cercare di far immediatamente luce, con il massimo sforzo investigativo praticabile, su di un fatto gravissimo, che cagionava anche la scomparsa prematura dei cinque appartenenti alla Polizia di Stato, bensì necessariamente ipotizzando un apporto di tipo confidenziale da parte di taluno che (evidentemente) era ben informato sulle concrete modalità esecutive dell'attentato. Diversamente, non si spiegherebbe, sul piano logico, il motivo per cui la Squadra*

---

<sup>178</sup> Cfr. verbale dei rilievi tecnici della Polizia Scientifica 20.7.1992 e relativi album fotografici, nelle produzioni del P.M. del 15.7.2015 e del 7.11.2016, sub 35

<sup>179</sup> Si veda la deposizione di Massimiliano Domanico al dibattimento del processo c.d. Borsellino uno, udienza del 6.12.1994 (acquisita agli atti, all'udienza dibattimentale dell'8.6.2016), sulla presentazione di Giuseppe Orofino, nella prima mattinata (ore 8:30/8:45 circa) del lunedì 20 luglio 1992, al Commissariato di Brancaccio, per denunciare il furto delle targhe della Fiat 126, intestata a Sferrazza Anna Maria, ricoverata presso la sua officina.

<sup>180</sup> Come si legge nell'Ansa, lanciata poco dopo la strage (prodotta agli atti del primo grado del processo c.d. Borsellino bis). Si rinvia, sul punto, alla memoria conclusiva dell'Avv. Rosalba Di Gregorio, in difesa della parte civile Gaetano Murana (memoria cit., pag. 11



*Mobile di Palermo, diretta da Arnaldo La Barbera (già collaboratore del Sisde, con il nome in codice "Rutilus", sin dal 1986), sollecitasse un intervento della Polizia Scientifica, per un immediato sopralluogo nell'officina di un carrozziere qualunque di Palermo, che aveva soltanto denunciato (appena un paio d'ore prima) il furto di alcune targhe da un'automobile di un suo cliente (targhe che, come detto, verranno rinvenute soltanto alcuni giorni dopo, in via D'Amelio), in un momento in cui nemmeno era rinvenuto il blocco motore (poi associato ad una Fiat 126)".*

Questo è un elemento insuperabile che certifica al di là di ogni dubbio ragionevole come la Polizia di Stato che conduceva le indagini – ove non eterodiretta – abbia agito su impulso di una fonte confidenziale che non si è mai individuata e/o rivelata, nemmeno all'esito dell'odierno procedimento. Se il blocco motore della 126 della Valenti viene rinvenuto solo il 20 luglio dopo le 13 come si fa a ritenere conforme all'*id quod plerumque accidit* che:

- a) a poco più di un'ora dalla strage la Polizia di Stato sia in grado di comunicare all'Ansa che l'autobomba esplosa in via D'Amelio possa identificarsi in una utilitaria Fiat;
- b) il Dott. Martino Farneti, già all'esito del sopralluogo effettuato nell'immediatezza del fatto "*possa sostenere che l'ordigno era piazzato all'interno del cofano anteriore di una autovettura individuata per una fiat mod. 126 di colore rosso*" (appunto del 20.07.1992, v. all. 2 prod. Panepinto del 17.09.2021);
- c) ci si possa "insospettare" se alle 08:30/08:45 del 20.07.1992 il meccanico Orofino denuncia la scomparsa delle targhe di una fiat 126, furto che, si badi, poteva essere avvenuto il giorno prima o anche il sabato precedente (come effettivamente avvenuto in base al racconto di Spatuzza).

E si badi come ulteriore elemento che assevera la tesi qui sostenuta è dato dalla scarsamente attendibile deposizione del teste Domanico che non ha indicato, né nel corso della sua deposizione 1994 (nel giudizio di primo grado del Borsellino 1) né nel corso dell'odierno procedimento, il soggetto o i soggetti da cui aveva appreso che l'autobomba potesse essere una 126.

Il punto è ben cristallizzato sin dal 2000 nella sentenza di primo grado del c.d. Borsellino Ter (pagg. 668-669):

*"Nell'udienza del 6.12.1994 è stato escusso il Sovr. Massimiliano DOMANICO.*

*Ha riferito il teste che Giuseppe OROFINO si presentò poco prima delle ore nove del mattino di lunedì 20 luglio 1992 al Commissariato della P.S. di Brancaccio per sporgere una denuncia di furto delle targhe e del contrassegno di circolazione e di quello assicurativo di una Fiat "126" che era ricoverata all'interno della sua officina.*

*Il teste ha aggiunto di essersi accorto che, mentre attendeva il suo turno l'OROFINO salutò assai calorosamente un sorvegliato speciale, tale Salvatore GIULIANO e ciò suscitò qualche sospetto; chiese poi all'OROFINO se fosse parente del GIULIANO, ma questi - un po' imbarazzato - rispose*

*negativamente, aggiungendo che il GIULIANO era soltanto suo compare d'anello.*

*Il teste ha poi riferito che la denuncia sporta dall'OROFINO destò particolare sospetto, in quanto negli ambienti investigativi già circolava la voce che la "autobomba" esplosa poche ore prima in via D'Amelio era una Fiat "126": per questo egli formò subito una relazione di servizio, riferendo anche del caloroso saluto rivolto al GIULIANO.*

*Nella medesima udienza è stato escusso l'Ass. Aldo LA TERRA, il quale ha riferito che i sospetti sull'OROFINO originarono dalla stranezza del furto che questi aveva denunciato, giacché di solito i ladri agiscono per sottrarre oggetti di un qualche valore e non si interessano di targhe e contrassegni assicurativi.*

*La spiegazione fornita dal teste DOMANICO in ordine al motivo per il quale la denuncia dell'OROFINO destò sospetto non appare convincente, giacché il motore dell'autobomba venne rinvenuto solo nella tarda mattinata di quello stesso giorno, né prima di allora vi erano elementi per ritenere che ad esplodere in via D'Amelio fosse stata proprio una Fiat "126"; invece, la spiegazione data dal teste LA TERRA appare verosimile, proprio perché poteva apparire singolare - e dunque meritevole di approfondimento investigativo - il fatto che dei ladri si fossero introdotti in un'officina al solo scopo di asportare le targhe e i contrassegni di un'autovettura”.*

La prova che Domanico – oggi, come allora – non sia credibile si ricava anche dal fatto che il possibile elemento di collegamento con la strage di via Pipitone, in cui perse la vita il Dott. Rocco Chinnici, avrebbe dovuto essere logicamente introdotto dal teste già nel 1994 (quando il “il ricordo era più fresco”) e così non è stato<sup>181</sup>.

Inoltre, il richiamo alla strage di Via Pipitone non regge nei termini “grossolani” in cui è stato posto poiché, se è vero che anche in quel caso trattavasi di 126 con sostituzione di targhe (cfr. anche pagg. 754, 973 sentenza di primo grado Borsellino Quater ordinario), l'autobomba del Dott. Chinnici non subì una distruzione paragonabile a quella dell'autobomba di Via D'Amelio (cfr. pagg. 1 e 2 sentenza della Corte di Assise Caltanissetta del 24 luglio 1984 ove si parla di vettura “semidistrutta”)<sup>182</sup>.

---

<sup>181</sup> Sorge anzi il legittimo dubbio che tale collegamento sia stato operato *ex post*, a seguito di lettura delle motivazioni della sentenza di primo grado del Borsellino Quater che riporta un analogo “accostamento” effettuato da Gaspare Spatuzza nel momento in cui Cristofaro (inteso Fifetto) Cannella gli fece presente che occorreva rubare una fiat 126 (v. pag. 973 sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario).

<sup>182</sup> La sentenza è rinvenibile su fonti aperte e segnatamente sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura al link: <https://csmapp.csm.it/documents/21768/129088/Corte+assise+Caltanissetta+24+luglio+1984/2cb5c6e3-8970-e5d6-c3be-0cd7020c77c0>

## 6. La partecipazione del Sisde<sup>183</sup> alle prime indagini sulla strage di via D'Amelio, orientate sulla falsa pista di Vincenzo Scarantino

In via preliminare, devono richiamarsi le regole che in *subiecta* materia riguardano il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza.

Tali soggetti non potevano (già nel 1992) – e non possono a tutt'oggi – svolgere attività di polizia giudiziaria non rivestendo, per disposto dell'art. 9 comma 1, L. 24.10.1977, n. 801, oggi abrogato e sostituito dall'art. 23, co. 1, L. 3 agosto 2007, n. 124, la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.

La norma non prevedeva (e non prevede) eccezioni per la semplice ragione che l'esclusione dalla qualifica nasce dallo scopo di evitare la loro subordinazione all'autorità giudiziaria con conseguente obbligo di “rapporto” su ogni reato conosciuto.

Pertanto, qualsiasi “collaborazione”, “ausilio” o qualsivoglia contributo alle indagini relative alla strage di via d'Amelio non poteva (e non doveva) né essere richiesto né essere autorizzato<sup>184</sup>.

---

<sup>183</sup> Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (Sisde) alle dirette dipendenze del Ministro dell'Interno (art. 6 comma 2 l. 801 del 1977).

A partire dal 1977, insieme al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (Sismi), sostituì il Servizio informazioni difesa (Sid) che, a sua volta, a seguito della circolare 25 giugno 1966 del Ministro della difesa, aveva sostituito il Servizio informazioni delle forze armate (Sifar) il primo istituito in epoca repubblicana (con d.lgt. 21 aprile 1948, n. 955).

<sup>184</sup> Ciò comunque non toglie che i rapporti tra personale dei Servizi, apparato della polizia giudiziaria (che svolge attività repressiva in campo penale) e autorità giudiziaria (da cui la polizia giudiziaria dipende) erano e restano assai complessi. In particolare, emergono due diverse logiche nella disciplina dei rapporti tra funzioni dei Servizi e funzioni di polizia: una di separazione (tra funzioni dei Servizi e funzioni di polizia giudiziaria) e una di collaborazione strumentale (tra funzioni dei Servizi e funzioni di polizia di sicurezza).

Con riferimento alla prima delle due logiche, la funzione dei Servizi pare differenziarsi nettamente da quella di polizia giudiziaria e, del resto, anche in astratto la distinzione tra le due funzioni pare netta: non solo i due apparati hanno finalità diverse ma, soprattutto, gli appartenenti ai Servizi non sono deputati a svolgere quella che istituzionalmente si definisce come attività di polizia giudiziaria, cioè attività repressiva in campo penale.

Sul punto, tuttavia, va rilevato che a fronte di questa differenziazione, astrattamente chiarissima e del tutto condivisibile, potrebbe esservi una realtà ben diversa e tale per cui le norme che sanciscono la separazione tra le due funzioni (l'esonero dell'obbligo del rapporto; la possibilità di avvalersi nel processo penale del segreto di polizia; il ritardo di denuncia) consentono, in realtà ai Servizi di svolgere in maniera indisturbata vere e proprie attività di polizia giudiziaria parallele o magari concorrenti a quelle svolte dagli agenti di polizia giudiziaria. Con l'ulteriore prerogativa di potersi giovare di «ogni possibile cooperazione» da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (art. 9, ult. co. L. 24.10.1977, n. 801).

L'ulteriore logica, cioè quella di cooperazione strumentale tra Servizi e polizia di sicurezza presenta questioni diverse ma altrettanto delicate.

Qui, infatti, la carenza di una netta demarcazione sottolinea il problema della linea di confine tra la funzione di prevenzione in campo penale e quella di informazione e sicurezza.

La difficoltà risiede nell'ambiguo utilizzo da parte della legge del 1977 della formula «informazione e sicurezza» come formula definitoria delle attività degli appartenenti ai Servizi.

Mentre, infatti, la funzione di informazione pare facilmente delineabile come quella che ha per oggetto la raccolta e l'elaborazione di informazioni, notizie e dati, una certa complessità attiene alla definizione della funzione di sicurezza, alla sua applicazione a quel settore dell'ordine pubblico finalizzato alla tutela della personalità dello Stato e, soprattutto alla distinzione con le altre attività di polizia finalizzate alla prevenzione e alla sicurezza.

Invece è emerso l'esatto contrario come efficacemente ricostruito dai giudici di primo grado nel c.d. Borsellino Quater:

*“Infine, si deve almeno accennare, ad alcune emergenze che dimostrano il coinvolgimento diretto del Sisde, al di fuori di qualsivoglia logica e regola processuale, nelle prime indagini sulla strage di via D'Amelio, orientate verso la falsa pista di Vincenzo Scarantino. Quest'ultima circostanza, neppure ricordata dal neo-Procuratore Capo di Caltanissetta (dell'epoca), Giovanni Tinebra<sup>185</sup>, veniva invece confermata persino dal dirigente del Sisde, Bruno Contrada, il quale spiegava come detta richiesta della Procura nissena, veniva appunto assecondata, per l'insistenza del Capo Centro di Palermo, Andrea Ruggeri<sup>186</sup>. Peraltro, già nell'ambito del precedente processo c.d. Borsellino bis, veniva accertato che il 10 ottobre 1992, veniva trasmessa alla Squadra Mobile di Caltanissetta, una nota (sul contenuto della quale riferiva il Dirigente della predetta Squadra Mobile, all'epoca delle stragi, dott. Mario Finocchiaro), elaborata proprio dal centro Sisde di Palermo, su specifica richiesta del Procuratore Giovanni Tinebra (sulla cui deposizione, innanzi a questa Corte, non vale più la pena d'indugiare<sup>187</sup>).*

*Quest'ultimo, dopo aver constatato che le forze di polizia nissene non avevano alcuna specifica conoscenza delle dinamiche interne alle famiglie mafiose palermitane, con un'iniziativa affatto singolare, sollecitava una più stretta collaborazione del Sisde nell'espletamento delle indagini per la strage di Via D'Amelio. I frutti avvelenati di detta improvvida iniziativa non tardavano a maturare, posto che nella predetta nota del 10 ottobre 1992, confezionata dal Sisde proprio nel periodo in cui era in atto il tentativo di far 'collaborare' Vincenzo Scarantino, utilizzando Vincenzo Pipino (costretto ad andare in cella con lui, dal dottor Arnaldo La Barbera<sup>188</sup>), vi era una dettagliata*

---

A rigore l'attività dei Servizi dovrebbe essere un'attività informativa finalizzata alla tutela della sicurezza, così negando che rientri nella competenza dei Servizi ogni tipo di funzione non meramente informativa e ricognitiva. L'esigenza di fissare limiti e confini ad attività svolte da un'amministrazione ontologicamente "invisibile" non può, tuttavia, far dimenticare che vi è una difficoltà a monte che può rendere queste discussioni impalpabili: e cioè il dibattere di attività di cui non si è in grado (al livello operativo) di apprezzarne l'*ubi consistam* che, peraltro, pur non assumendo ineluttabilmente aspetti di illegalità, verosimilmente occupano spazi di intervento a geometrie variabili (più o meno estesi a seconda dei diversi periodi storici e degli indirizzi politici dei singoli Governi).

<sup>185</sup> Cfr. deposizione Giovanni Tinebra, nel verbale d'udienza dibattimentale del 18.11.2015, pagg. 8 ss.

<sup>186</sup> Cfr. deposizione 'assistita' di Bruno Contrada, nel verbale dibattimentale del 23.10.2014, pagg. 40 ss., 102 s.

<sup>187</sup> Parendo alquanto improbabile (al netto delle debilitate condizioni psico-fisiche del teste, all'epoca della sua audizione), che egli si ricordasse del momento di "vivacità", all'interno dell'ufficio di Procura, fra i vari Sostituti della D.D.A, a proposito della tematica relativa alla necessità, rilevata dalla dott.ssa Ilda Boccassini, di operare unicamente con le forme prescritte dal codice di procedura penale e non anche dell'apporto info-investigativo da lui stesso richiesto al Sisde (cfr. deposizione Giovanni Tinebra, verbale d'udienza dibattimentale del 18.11.2015, pagg. 8 ss.).

<sup>188</sup> Cfr. deposizione Pipino Vincenzo, nel verbale dibattimentale del 24.10.2013, pagg. 11 ss. e, in particolare, pag. 16 e s. Si riporta qui di seguito un breve stralcio della deposizione dibattimentale.

TESTE PIPINO V. - No responsabile di un delitto, testimone oppure... è successo, non so, è successo che a Palermo hanno ucciso uno, un mafioso, ecco, questo dico la verità, ma dopo non posso andare oltre perché... E questo... questo ha telefonato a casa mia e mentre stava al telefono...

P.M. Dott. PACI - Scusi, chi ha telefonato a casa sua?

*radiografia con tutto ciò che, al tempo, risultava alle forze dell'ordine su Vincenzo Scarantino ed i suoi familiari, con i precedenti penali e giudiziari a carico degli stessi, nonché i rapporti di parentela ed affinità con esponenti delle famiglie mafiose palermitane<sup>189</sup>".*

In questa sede può aggiungersi innanzitutto un'ulteriore considerazione.

Dell'impropria "partecipazione" del Sisde alle indagini sulla strage di via D'Amelio non era al corrente solo il procuratore Tinebra (che pure la sollecitò), ma anche il vertice dei servizi di sicurezza come riferito dal Dott. Narracci (che su ordine del Prefetto Fausto Gianni, in gran segreto<sup>190</sup>, accompagnò il funzionario Sergio Costa, genero del capo della Polizia di Stato Vincenzo Parisi<sup>191</sup>, dal Dott. Tinebra presso la Procura Generale di Palermo<sup>192</sup>) e dal Dott. Bruno Contrada

---

*TESTE PIPINO V. - E non lo so chi è, lo sa La Barbera, cioè non mi ricordo adesso. E' stato ucciso a Palermo in diretta telefonica. Quando l'hanno ucciso, hanno trovato sul display del suo cellulare il mio numero di telefono.*

*P.M. Dott. PACI - Ho capito.*

*TESTE PIPINO V. - Allora lui era... allora era passato capo della Squadra Mobile di... qui, di Palermo, e per delega è andato a Venezia e voleva sapere il motivo per cui questo mi aveva telefonato da... E dopo un minuto e mezzo - due è stato ucciso, in diretta diciamo. E io venni interrogato a Venezia per delega dal capo della Squadra Mobile, allora Antonio Palmosi; io dissi: "Evidentemente questo qua si sarà sbagliato numero". Dice: "No, sono stati due minuti di conversazione". Dico: "Beh, il telefono era quello di casa, il numero fisso - dico - può essere un amante di mia moglie, può essere qualcuno che cercava... non so, cercava un aiuto giuridico, che ne so?" Perché ne ho fatti tanti, ricevevo lettere parecchie quando ero in libertà, da detenuti che avevano bisogno di fare istanze, queste cose qua. E me la sono tolta così, e La Barbera invece, in realtà, diceva che lui conosceva il motivo - va bene? - di questo mio... di questa telefonata.*

*(...)*

*P.M. Dott. PACI - Ho capito, quindi brandendo questa telefonata l'ha convinta ad accettare la proposta.*

*TESTE PIPINO V. - Sì, io ho detto: "Va beh, dai". Allora per andare in cerca di ulteriori motivi, spiegazioni, che poi era una cosa un po'... che io non avrei rischiato nulla, ma non dico... evitando questa storia, dico: "Dimmi cosa devo... vuoi da me e facciamola finita", insomma.*

<sup>189</sup> Nello specifico, nella nota del SISDE del 10.10.1992 si evidenziava, in particolare, che una sorella di Vincenzo Scarantino, di nome Ignazia, era coniugata con Profeta Salvatore, esponente della cosca di S. Maria di Gesù. Nella stessa informativa del SISDE venivano ancora richiamati i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dei componenti della famiglia Scarantino. In essa si sottolineava che i fratelli di Scarantino Vincenzo, Rosario, Domenico, Umberto ed Emanuele avevano riportato diverse denunce, anche per reati di una certa gravità, quali associazione per delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, detenzione di armi, rapina, furto, ricettazione ed altro.

<sup>190</sup> Invero, quel 20.07.1992, era nel frattempo in corso una riunione interforze (a cui parteciparono, tra gli altri, il Dott. A. La Barbera, l'ufficiale Obinu per il Ros e il capocentro Sisde) presso gli uffici del Sisde di via Roma a Palermo.

<sup>191</sup> Capo della Polizia dal 1987 al 1994, era stato anche vicedirettore del Sisde dal 1980 al 1984 e direttore del servizio dal 1984 al 1987.

<sup>192</sup> PARTE CIVILE, AVV. REPICI - E quella riunione del 20 nei vostri uffici di via Roma, fu di mattina o di pomeriggio?  
TESTIMONE, NARRACCI L. - No, fu di pomeriggio...cioè, credo di non sbagliare, perché... io ero assente, perché nel pomeriggio andai... nel primo pomeriggio andai a prelevare questo funzionario che arrivava da Roma, ebbi disposizioni dal vice direttore del servizio di non avvisare nessuno.

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - Il funzionario si chiama?

TESTIMONE, NARRACCI L. - Sergio Costa, non più ai servizi... genero del capo della Polizia pro tempore, di Parisi...dicevo, e la cosa che mi stupì molto è che io feci presente al vice direttore che avevo la... l'esigenza di presenziare in una riunione di coordinamento che si era promossa nel pomeriggio, nella... nel centro, e lui non volle sentire ragioni, gli dissi ma ha avvisato il capo centro che io non ci sarò? Disse di non dire assolutamente niente a nessuno, non mi disse neanche il nome del funzionario che dovevo prelevare a... a Punta Raisi, e mi disse, però, quando lo... lo vedrai, lo riconoscerai, e io rimasi anche perplesso per queste modalità, però, di fronte all'insistenza del vice direttore, mi... mi

---

*dovetti adeguare, tanto è vero che pervennero a delle telefonate molto agitate, sia del capo centro che del Dottor Contrada, perché io ancora non ero arrivato alla riunione, dove io non sarei mai arrivato dopo.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *E il Dottor Costa, quindi, dalla riunione non passò?*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *No, no, no, non... non passò proprio dal centro...Era diretto... dovevamo... doveva fare certe cose, le cose erano inseguire il... il... il capo della... della Polizia prima, in Prefettura, quando arrivammo noi già se n'era andato, poi, in... credo, a Palazzo di Giustizia, ma noi arrivammo al Palazzo di Giustizia e se n'era già andato, poi, alla fine, vengo a sapere che aveva un appuntamento con il Procuratore Tinebra, il Sergio Costa.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *E dove fu questo incontro?*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *Alla Procura Generale.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *Di Palermo?*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *Sì, sì,*

*(...)*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *E tornando, invece, al 20, lei il 20 lo incontrò il Dottor Bruno Contrada?*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *Certo che lo incontrai, perché quando entrammo nella stanza dove c'era il Procuratore Tinebra, con cui il Sergio Costa aveva un rapporto più che amichevole, il... il Procuratore fece presente lo stato, la situazione in cui si stava... che si stava delineando, quella di aprire immediatamente scenari investigativi efficienti, e che, comunque, si navigava nel buio totale, e disse... chiese immediatamente una... diciamo, un supporto, una collaborazione fattiva; naturalmente, lo chiese a me, e io ero molto imbarazzato, dissi io non ho né il grado, né il potere di dire sì e no, dice, certo se ci fosse il Dottor Bruno Contrada sarebbe interessante parlargli, e io dico, guardi, il Dottore Bruno Contrada è a Palermo.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *Cioè, il Dottore Tinebra le...*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *Chiese del Dottore Contrada.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *...le chiese specificamente del Dottore Contrada?*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *Sì, disse certo che se ci fosse il Dottore Contrada, sarebbe interessante parlargli, e io gli dissi guardi che il Dottor Contrada è a Palermo, gli dissi, ma lei lo può chiamare? Il Dottore Contrada che era nella riunione in corso...*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *A via Roma.*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *In quella riunione in corso. a via Roma. Io lo chiamai...*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *Dove era presente il Dottore La Barbera.*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *La Barbera, il capo centro, Obinu...*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *Gli dissi, guardi, io mi trovo alla... alla Procura Generale... presso la Procura Generale, c'è il Procuratore Tinebra che avrebbe l'esigenza di incontrarla, a parte che mi disse ma tu che cacchio ci fai alla Procura Generale, no? Gli dico, guarda, io adesso non posso spiegare, perché dovevo spiegare che ero stato chiamato dal vice direttore, di non dire niente, eccetera...dovevamo perdere altra mezz'ora per telefono. Chiaramente, dissi di non dire niente lì agli... a chi c'era presente...perché si trattava di una cosa, insomma, che nel momento in cui gli veniva detta, mi sembrava abbastanza riservata, poi, per dare altre comunicazioni c'era sempre tempo. Il Dottore Contrada ci raggiunse, la stessa cosa fu ripetuta al Dottor Contrada, e il Contrada disse io mi assicurerò di... di portare questa comunicazione, anzi, se... se vuole la possiamo fare adesso, mettendolo in comunicazione con il vertice del servizio, cosa che avvenne, e avvenne che gli fu assicurata al Dottor Tinebra la massima collaborazione.*

*(...)*

PUBBLICO MINISTERO - *...io volevo tornare un attimo alla riunione, alla telefonata del Prefetto Gianni.*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Vai a prendere questo funzionario, il Dottor Costa.*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *E non dire niente a nessuno.*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *Non solo non dire niente a nessuno, quando io gli chiesi qual era il motivo per cui questo collega arrivava a Palermo, ha detto non... te lo spiegherà lui quando lo incontrerai*

PUBBLICO MINISTERO - *Scusi, e che compito... che qualifica rivestiva questo...*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *All'epoca, credo fosse già dirigente lui, praticamente un direttore di sezione.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma proveniva da... da ruoli della Polizia?*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *No, no, no, no, lui fu una... un'assunzione diretta, quindi, non proveniva da nulla. ...Fu assunto al Sisd e, poi, transitò nei ruoli della Polizia, nel ruolo tecnico credo... Sono... e sono magie che possono... che prima si facevano, ma qualche volta si fanno ancora adesso.*

*(Chiesi anche, perché pensavo che era una responsabilità che non volevo mia soltanto, personale, Bruno Contrada soltanto, il servizio doveva essere; pretesi che il vicedirettore operativo, vicedirettore del SISDE, Prefetto Fausto Gianni, con altri funzionari, il caporeparto operativo, il capo della divisione criminalità organizzata, il dottore De Biase, il dottore Sirleo, tre o quattro funzionari, credo il dottore De Sena, che era il capo dell'UCI, dell'Unità Centrale Informativa, venissero giù a Palermo e poi a Caltanissetta e tutti insieme venimmo qui a Caltanissetta ed avemmo un contatto con il Procuratore Capo e con i suoi Sostituti che lo collaboravano cfr. pag. 96 verbale di udienza del 23.10.2014, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 05.04.2019).*

E' legittimo ritenere – anche sul piano logico – che il capo della Polizia di Stato e i vertici dei servizi segreti non potessero assumere un'iniziativa così “*extra-ordinem*” senza un minimo avallo istituzionale che non poteva che provenire dall'organo di vertice politico dell'epoca.

Il Ministro dell'Interno dell'epoca (Nicola Mancino) ha tuttavia affermato di non avere ricordo della questione:

PUBBLICO MINISTERO – *Le volevo chiedere questo, lei prima ha parlato del dottor Contrada, e nel corso di questo processo è emerso che ci fu una collaborazione dopo la strage di via D'Amelio, tra il SISDE e la Procura di Caltanissetta. Le chiedo se lei era a conoscenza, fu messo a conoscenza, fu portato a conoscenza di questa circostanza.*

TESTIMONE MANCINO – *Non ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Mi spieghi, volevo capir questo, Contrada era al tempo un funzionario del SISDE, lei aveva diretto i rapporti con i funzionari del SISDE, o avvenivano per il tramite del capo della Polizia?*

TESTIMONE MANCINO – *È la seconda parte della sua domanda.*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi erano filtrati dal capo della Polizia, lei non aveva un rapporto diretto con i funzionari del servizio di informazione?*

TESTIMONE MANCINO – *Sì, è così.*

PUBBLICO MINISTERO – *Le posso chiedere allora in quella, per tornare alle risposte che lei ha dato all'avvocato Repici, le posso chiedere il senso, e diciamo, anche questo... la ragione per cui lei ebbe questo colloquio col dottor Contrada?<sup>193</sup>*

---

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, e il Dottore Costa le spiega qual è l'oggetto della missione romana... della missione palermitana?*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *No, no, non mi spiega niente, Costa dice dobbiamo andare lì, dobbiamo andare qui, perché? Perché lì c'è... c'è mio suocero, e poi dobbiamo andare con mio suocero lì, allora, 'sto suocero noi non l'abbiamo mai incontrato.*

(v. pagg. 135 – 140, 175-177 verbale ud. del 22.07.2020).

<sup>193</sup> PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Senta, nel periodo in cui, diciamo, dal 1° luglio '92, nell'anno 1992, lei al Viminale, o anche in altre sedi, ma immagino di più al Viminale, ha mai incontrato il dottor Bruno Contrada?*

TESTIMONE MANCINO – *Io l'ho incontrato solo una volta, nel... per un saluto, alla Vigilia del Natale. Il suo saluto*

TESTIMONE MANCINO – *Ma io non c’avevo ragioni specifiche, io sono stato sollecitato a sentirlo, e sentire un funzionario, che veniva per altro anche accreditato dal capo della Polizia, era una facoltà, ma certamente non era diciamo un piacere fatto al dottore Contrada* (v. pagg. 41-42 verbale del 11.12.2020).

In questa sede può solo evidenziarsi come si tratti di un “non ricordo” poco convincente alla luce della duplice circostanza che:

- a) l’ex ministro descrive un meccanismo di relazione con il Sisde lontano da quello fissato dal legislatore dell’epoca (che, come accennato, statuiva un rapporto di diretta dipendenza, ex art. 6 comma 2 legge 801/1977, del Servizio dal ministro dell’Interno senza alcun “filtro” del capo della Polizia di Stato<sup>194</sup>);
- b) l’incontro con il Dott. Contrada (poco prima dell’arresto di quest’ultimo) fa ragionevolmente dubitare dell’assenza di un rapporto di pregressa conoscenza tra i due (a meno di non ritenere che Mancino incontrasse qualunque funzionario Parisi gli proponesse di incontrare).

Il contributo dichiarativo del Dott. Contrada trova pieno riscontro nell’analisi della sua agenda del 1992 nella quale sono cristallizzati tutti i contatti rilevanti (ai fini dell’odierno procedimento)<sup>195</sup>, a cominciare proprio dal predetto incontro, effettivamente avvenuto, con annesso pranzo tenutosi presso l’hotel San Michele di Caltanissetta il 24.07.1992.

Ed è proprio l’agenda del Dott. Contrada a certificare documentalmente il pieno coinvolgimento del Sisde nelle prime indagini sulla strage di via D’Amelio come si evince dalla natura delle annotazioni riportate che fanno esplicitamente riferimento alla parola “indagini” per gli incontri successivi al 20.07.1992:

24 luglio 1992 - *“A Caltanissetta dal Proc. Rep. Tinebra, anche dottor De Luca, dottor Ruggeri,*

---

*consiste... ebbe, diciamo, come argomento: “Io sono sicuro che sarò arrestato, sono venuto a salutare il mio Ministro, però le dico che non sono responsabile delle accuse che mi vengono mosse”, è venuto per salutarmi, naturalmente io gli ho augurato che possa venir fuori la verità.*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *E poi lei ebbe naturalmente notizia dell’arresto del dottor Bruno Contrada. Rispetto al momento dell’arresto quanti giorni o settimane prima avvenne questo scambio di saluto?*

TESTIMONE MANCINO – *Lo scambio di saluto è avvenuto prima, non dopo.*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Sì, certo che è avvenuto prima, era chiaro a tutti, ho chiesto quanto prima, giorni, settimane, mesi.*

TESTIMONE MANCINO – *Io le sto dicendo, e le ho detto, scusi, sette otto giorni prima di Natale*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Ah, no, no, non avevo sentito allora, chiedo scusa io. Aveva preso appuntamento il dottor Contrada per rincontrarla, oppure fu un incontro occasionale?*

TESTIMONE MANCINO – *No, guardi, io... da parte del capo della Polizia ebbi notizia che il dottore Contrada voleva... voleva incontrarmi.* (v. pagg. 23-24 verbale ud. del 11.12.2020).

<sup>194</sup> A tutto voler concedere il filtro, tra il Ministro e un alto funzionario del Sisde, avrebbe potuto essere (semmai) rappresentato dal direttore del Servizio, peraltro nominato all’epoca direttamente dal Ministero dell’Interno.

<sup>195</sup> Oltre a quello indicato deve farsi riferimento all’incontro del 20.07.1992 con il Dott. Tinebra (su cui infra), all’incontro del 23.07.1992 con il Dott. Arnaldo La Barbera, alla telefonata del Dott. Tinebra del 29.09.1992 e al successivo incontro con il predetto procuratore il 30 settembre 1992, nonché successivo incontro con il Dott. Tinebra del 19 ottobre 1992.



*dottor Narracci, colloquio su indagini stragi Falcone e Borsellino”;*

30 settembre 1992 - *“A Caltanissetta dal Procuratore Tinebra, il capo centro Palermo e capo agenzia Caltanissetta Piraino (indagini stragi Palermo)”;*

19 ottobre 1992 – *“A Caltanissetta dal Procuratore Tinebra con Ruggeri per questioni indagini”.*

La tesi difensiva – basata sull’apporto dichiarativo di Contrada<sup>196</sup> – volta a ritenere che il termine indagine sia stato utilizzato in maniera atecnica non convince.

Oltre a quanto evidenziato dal P.M. (v. pag. 35 ud. del 11.05.2022<sup>197</sup>), che non si sia trattato di uno scambio informativo “ordinario” è confermato proprio da quanto riferito dallo stesso Contrada che, proprio perché ritenne che quell’iniziativa di Tinebra fosse “extra ordinem”, chiese ed ottenne la necessaria copertura da parte dei propri superiori.

Sorvolando poi sul fatto che il decesso del dott. Giovanni Tinebra (avvenuto il 06.05.2017) ha precluso ogni possibile approfondimento sul punto<sup>198</sup>, è importante comprendere se di questa irrituale collaborazione ne avessero avuto percezione o, addirittura, piena consapevolezza anche gli altri magistrati che, in varie fasi storiche, si sono occupati delle indagini sulla strage di via D’Amelio.

Francesco Paolo Giordano – in servizio alla Procura di Caltanissetta dal 08.06.1992 e procuratore aggiunto della medesima procura dall’aprile 1993 – ha escluso di essere a conoscenza di tale collaborazione con il Sisde ma di avere visto in una sola occasione Contrada nello studio del Dott. Tinebra, peraltro in data antecedente all’eccidio di via D’ Amelio (cfr. pag. 148 e seguenti del verbale

---

<sup>196</sup> PUBBLICO MINISTERO - *Senta, premesso che lei ha, giustamente, detto che il suo era solo un compito informativo, quello che le era stato demandato.*

TESTIMONE, CONTRADA B. - *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Perché lei annota “colloquio su indagini, stragi Falcone e Borsellino”?*

TESTIMONE, CONTRADA B. - *Indagine è sbagliato scrivere indagini, avrei dovuto scrivere attività, non so, indagini sono quelle della Polizia Giudiziaria.*

PUBBLICO MINISTERO - *Esattamente, questo era il chiarimento che io volevo da lei, perché se parliamo di...*

TESTIMONE, CONTRADA B. - *Colloquio su indagini...*

PUBBLICO MINISTERO - *...di indagini stragi Falcone e Borsellino, è qualcosa di diverso.*

TESTIMONE, CONTRADA B. - *Teniamo presente che la strage era avvenuta... cinque giorni prima... Quindi, sulle indagini io... era un termine impreciso, ma intendevo che fosse... insomma, ho scritto così, indagini, comprensivo anche dell’attività nostra informativa, insomma, rientrava l’attività informativa con questo gruppo di lavoro.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, sì, però, diciamo, è una cosa diversa dalle indagini..., quello che voglio capire è quindi, lei dice io ho sbagliato il termine in questo caso?*

TESTIMONE, CONTRADA B. - *Sì, e insomma, le indagini in senso lato, ecco, non in senso stretto. (v. pagg. 32 e 33 verbale del 05.04.2019).*

<sup>197</sup> *“...perché qui o siamo tutti atecnici e incompetenti o siamo tutti tecnici e competenti e quando utilizziamo dei termini li utilizziamo a ragion veduta, perché sennò poi dobbiamo supporre anche qua che siamo in presenza di persone che utilizzano una terminologia piuttosto che un’altra a sproposito, pur avendo ricoperto dei ruoli apicali all’interno delle Amministrazioni di questo Stato..”.*

<sup>198</sup> Approfondimento peraltro di difficile praticabilità, ove si rammenti – come evidenziato sopra – che nel corso della sua escussione nel processo di primo grado c.d. Borsellino Quater il Dott. Giovanni Tinebra ha affermato di non ricordare nemmeno l’an della partecipazione dei Servizi alle indagini sulla strage.

del 29.11.2019)<sup>199</sup>.

---

<sup>199</sup> PUBBLICO MINISTERO - *Perfetto. Senta, e allora, in quell'ottica che le ho pocanzi accennato, interessava a me approfondire in questo momento un tema, le è già stato chiesto e, però, gliela debbo riproporre la domanda di nuovo in questo... in questo contesto se... le voglio chiedere se lei ha memoria di una richiesta di collaborazione che venne avanzata dalla Procura di Caltanissetta, e se sì, poi, ci dirà eventualmente da chi, di... nei confronti del Dottor Contrada, su ciò che riguarda specificamente quello che ci interessa oggi, cioè le indagini sulla strage di via D'Amelio, quindi, se lei ha memoria di un qualche contributo che venne chiesto al Dottor Contrada in questo ambito.*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *Sì. No, guardi io non sono a conoscenza di questa... di questa richiesta formale, poi, ne... ne sono venuto a conoscenza dai giornali, eccetera, ma io all'epoca ricordo semplicemente questo, che il Dottor Contrada, accompagnato da un altro funzionario, venne a Caltanissetta e ci fu una riunione, diciamo, nell'ufficio del Procuratore Tinebra, e durante questa riunione, insomma, sì... il... il Dottor Contrada si rese disponibile a collaborare.. io presumo che la forma di collaborazione sarebbe stata quella di riversare, da parte dei servizi, informazioni, diciamo, a loro conoscenza, eccetera, attraverso organi di Polizia Giudiziaria, che potevano essere la Squadra Mobile di Palermo, poi, il gruppo Falcone-Borsellino, cioè nell'ambito di... di questo discorso istituzionale, certo non... non ci poteva essere un rapporto diretto tra il SISDE e la Procura di Caltanissetta, questo è chiaro.*

PUBBLICO MINISTERO - *La qualcosa, però, poi, di fatto avviene, perché, diciamo, il Dottore Contrada viene investito direttamente e non per il tramite di una forza di Polizia, da quello che lei ha dichiarato.*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *Ripeto... ripeto, io di questa cosa non ne ho... all'epoca non... non... non ne seppi assolutamente, io ho... le ho detto e ripeto, che mi consta semplicemente questa visita che il Dottor Contrada fece a Caltanissetta, diciamo, nella sua qualità di responsabile del SISDE dell'epoca*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. Senta, per... come le dicevo, dalle agende del Dottor Contrada, risulta... vabbè il 20 luglio, quindi, il giorno dopo la strage, un incontro al Tribunale, Procura Generale con il Dottor Tinebra, tra il Dottor Contrada e il Dottor Tinebra, quindi, proprio a ridosso, nell'immediatezza, diciamo, della strage.*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *No, io la... la riunione di cui parlo io è prima.*

PUBBLICO MINISTERO - *...prima della strage di via D'Amelio?*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *Io ho... io ho... ho questi... questo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Dico, manteniamoci un attimo a questa circostanza...oggettiva, lei all'epoca era già in servizio a Caltanissetta, che il Dottore Tinebra avesse avuto questo incontro col Dottor Contrada fu informazione che venne partecipata all'ufficio, voi lo sapevate?*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *No, no, no, no, non credo, io non ho questo... nessun ricordo su questa riunione, proprio a ridosso della strage no.*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. Sempre dall'agenda del Dottor Contrada risulta che il 24 luglio, tra l'altro... dovrebbe essere il giorno del funerale del Dottor Borsellino, il Dottor Contrada venne a Caltanissetta, io le leggo testualmente... "A Caltanissetta dal Proc. Rep. Tinebra: anche il Dottor De Luca, Dottor Ruggeri, Dottor Narracci, colloquio su indagini stragi Falcone e Borsellino, pranzo hotel San Michele".*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *No, no, guardi io questo... questo discorso del pranzo, io l'ho chiarito alla commissione Fava, perché io a un certo momento ho letto sulla stampa che il mio collega Petralia aveva riferito alla commissione Fava di... di un pranzo con i servizi segreti, eccetera... eccetera, al... all'hotel San Michele...includendo anche me come partecipanti a questa... a questo pranzo. Io francamente non ho mai... anzi, proprio lo escludo completamente, io non... questo pranzo non lo ricordo per nulla, cosa che ho dichiarato alla... alla... alla commissione Fava, quindi, io non... non... non ho partecipato e non ho saputo di questa riunione.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, diciamo, la riunione cui lei ha fatto riferimento in cui lei apprende...*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *No, è un'altra... è un'altra...Io faccio riferimento a un incontro che, se... se non mi inganna la memoria, deve essere... deve essere avvenuto, diciamo, prima della... della strage di via D'Amelio, e tenga presente, però, ecco, vorrei precisare questo, che Tinebra si insedia il 15 luglio.*

PUBBLICO MINISTERO - *Esattamente, per questo... cioè, addirittura sarebbe stata una riunione prima dell'insediamento ufficiale del...*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *No, no, no, da escludere, assolutamente. Potrebbe essere dal... dal 15 al... al 19? No, questo... non lo so, può darsi che mi sbaglio*

PUBBLICO MINISTERO - *Perché almeno dalle agende del Dottor Contrada, poi, ovviamente..... può essere anche che non sia stato segnato...Di incontri precedenti tra il Dottore Tinebra e il Dottore..o comunque contatti latu sensu tra la Procura di Caltanissetta e il Dottor Contrada prima della strage di via D'Amelio, non risultano.*

Carmelo Antonio Petralia – anch’egli in servizio alla Procura di Caltanissetta dal giugno 1992 – ha parimenti escluso di essere stato a conoscenza dell’*ubi consistam* della collaborazione tra il Sisde e la Procura di Caltanissetta, ma di avere visto in una sola occasione Contrada avendo partecipato al pranzo tenutosi presso l’hotel San Michele di Caltanissetta, di cui, come si è detto, vi è traccia anche

---

TESTIMONE, GIORDANO F. - *Non ne risultano. Io ho questo ricordo, può darsi che il mio è un ricordo, per carità, non... però, ho questo ricordo, diciamo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Però, lei esclude che questa riunione possa essere questa che il Dottor Contrada... annota il 24 luglio.*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *Escludo che sia stata questa, anche perché io, tra l'altro, erano tutte persone che... forse conoscevo di vista il Dottor De Luca, Narracci non l'avevo mai visto e non lo conoscevo, Ruggeri nemmeno.*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. Ma qualcuno... poi, verrò ad altre due circostanze per capire un... cioè, qualcuno... in quel momento a Caltanissetta siete in servizio lei, il Dottore Petralia e il Dottore Vaccara, giusto?*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *Sì, e Vaccara, sì, esatto.*

PUBBLICO MINISTERO - *Oh. Qualcuno, diciamo, mosse perplessità su questa richiesta che venne avanzata dal Procuratore Tinebra al Dottore Contrada?*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *Guardi... guardi, che io ricordi non... non se ne parlò in... diciamo, nel... nel gruppo di lavoro, questa è stata un'iniziativa di... di Tinebra, ma nel gruppo di... almeno io ho questo ricordo, non... non...*

PUBBLICO MINISTERO - *Però, se non ho capito male, voi partecipate a questo incontro che il Dottore Tinebra... o lei ne sente solo parlare? Cioè, lei partecipa a questo incontro di cui ci ha riferito?*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *A questo... a questo incontro, io partecipo perché fui chiamato, la mia stanza era proprio dirimpetto a quella del Procuratore Tinebra, quindi, quando arriva il Dottor Contrada e il suo collaboratore, che non so chi fosse, a un certo punto io venni... venni invitato a partecipare a questa... per questo ho questo ricordo, e basta... Poi, del... di tutto il resto io non ho nessuna memoria.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma dico, neanche se n'è più discusso col Procuratore da parte di voi sostituti applicati?*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *No, no, no, no, assolutamente, no, no, almeno che io sappia, che io ricordi no, assolutamente. E comunque, io ero contrarissimo, comunque se... se... se si fosse discusso una cosa del genere, io sarei stato comunque contrarissimo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Giusto per chiudere questo tema, poi, sempre il Dottore Contrada annota nella sua agenda due ulteriori visite a Caltanissetta, la prima il 30 settembre, alle ore 10:30, glielo leggo anche qui testualmente per capire... "A Caltanissetta dal Proc. Rep. Dottor... Dot. Tinebra col capocentro Palermo, tra parentesi Ruggeri, e capo agenzia CL Piraino... tra parentesi indagini stragi Pa."*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *Guardi, io posso dire semplicemente questo, che il Procuratore Tinebra ha avuto sempre un... un buon rapporto coi servizi, quindi, sia di Caltanissetta che di Palermo, perché...*

PUBBLICO MINISTERO - *Questa circostanza lei la riferisce su... su che basi, diciamo?*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *Sulle basi che praticamente io ricordo all'epoca che Piraino (responsabile dell'agenzia di Caltanissetta) veniva, diciamo, in maniera costante, periodicamente a trovare... a visitare il Dottor Tinebra, insomma, per... per uno scambio di informazioni, quindi...*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma in questo periodo post stragi?*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *No, no, parlo del... del dopo stragi, parlo del... del... diciamo, degli anni successivi.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ultimo dato, e diciamo su questo ho terminato, almeno su questo aspetto. Caltanissetta... 19 ottobre, le accennavo, "a Caltanissetta dal Proc. Rep. Dot. Tinebra con Ruggeri per questioni indagini", cioè voglio dire, qui il Dottor Contrada, non so se quanto tecnicamente o attecnicamente, ma fa riferimento a indagini, cioè che è un po' una cosa... come dire, no? Converrà anomala e...*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *Ma indagini, forse informazioni... forse voleva dire informazioni, non... non... ripeto, le mie... quello che io so di certo gliel'ho detto, quindi, non... assolutamente.*

PUBBLICO MINISTERO - *Però, non ha memoria che possa essere...*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *No. ...è passato tanto tempo, i miei ricordi sono quelli che le ho detto in assoluta onestà.*

PUBBLICO MINISTERO - *Né lei ha raccolto commenti degli altri suoi colleghi in quel momento su questo rapporto che si era instaurato?*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *Non mi ricordo... non mi ricordo..*

nell'agenda di Contrada<sup>200</sup> sia pure in una data diversa da quella riferita dal teste (24.07.1992 in luogo del mese di dicembre 1992)<sup>201</sup>.

---

<sup>200</sup> Acquisita all'udienza del 05.04.2019.

<sup>201</sup> PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. Senta, lei ha notizia di un rapporto, poi, non so dire a lei se... se... se le risulta di... di quale tipo, tra la Procura di Caltanissetta e se sì, specificamente di chi, e appartenenti al Sisde, in relazione al... al contesto, chiamiamolo così, delle attività di via D'Amelio?*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *in tutto questo contesto c'è stata anche, e vengo alla sua domanda, la presenza di appartenenti al Sisde, presenza che per me, se debbo andare al mio ricordo preciso, si concentra a... in una venuta di un gruppo di funzionari, uno dei quali io ricordo perfettamente, perché lo vidi per la prima volta, mi colpì perché aveva un aspetto che un po' colpiva facilmente, e poi poco tempo dopo seppi essere stato arrestato e comunque implicato nelle note vicende, e sto parlando del Dottor Contrada. Tutto ciò... e c'era... poi, in tutta sincerità, se ci fosse anche il Dottor Narracci, che per altre ragioni successivamente ho conosciuto, e mi pare fosse il Capocentro di Palermo, se ci fossero altri funzionari, o comunque altri appartenenti al Sisde mi viene un po' difficile dire; sicuramente, però... e qui potrei sbagliarmi sulla sua esatta collocazione cronologica, però ricordo che io partecipai, perché ero a Caltanissetta e il Dottor Tinebra mi invitò e mi sembrava scortese non parteciparvi, e comunque mai rifiutare un invito a pranzo con un collega e altri colleghi e altre persone, ci fu questo pranzo all'Hotel San Michele, e di questo ho una... ho un ricordo molto preciso, e mi ricordo perfettamente della presenza di... di... di questa persona, che poi identificai nel.. nel Dottor Contrada, anche se il suo nome non mi era ignoto, cioè non allineavo le due... le... le... la figura non mi era ignoto perché nella prima fase delle indagini che riguardavano la strage di Capaci, nell'acquisizione di varia attività, cioè nello svolgimento di varie attività di indagine, si erano acquisiti anche alcuni dati, per esempio... testimoniali di collaboratori di... del Dottor Falcone, che riferivano della sua diffidenza, o comunque di una sua ostilità nei confronti del Dottor... ostilità, non... cioè, insomma, di una... di una sua non fiducia nei confronti del Dottor Contrada, a quel tempo credo addirittura funzionario o dirigente della Squadra Mobile, tanto...*

PUBBLICO MINISTERO - *Nel momento lei conosce il Dottore Contrada, ha già queste notizie sul Dottore Contrada?*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Sostanzialmente sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Chi è che teneva i rapporti col Dottore Contrada?*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *È chiaro che l'ufficio aveva un capo dell'ufficio, ed era anzitutto il capo dell'ufficio.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, era il Dottore Tinebra che aveva i rapporti diretti col Dottore Contrada?*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Non posso dire che avesse i rapporti diretti...Allora, guardi, sulla entità, durata e altro non sono in condizioni di dare delle indicazioni*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, lei dice, io non ho... non so se questo rapporto c'è stato, cioè se è durato nel corso dei mesi, allora dall'agenda del Dottore Contrada risultano i seguenti dati: alla data del 20 luglio, quindi il giorno dopo la strage di via D'Amelio, il Dottore Contrada annota alla sera al Tribunale Procura Generale... "Proc. Gen. -glielo leggo fedelmente - incontro con Dottor Tinebra, Proc. Rep. Caltanissetta"...poi, qualche giorno dopo, il 24, il giorno dei... dei funerali del Dottor Borsellino, sempre il Dottore Tinebra... il Dottore Tinebra, chiedo scusa, il Dottore Contrada, un lapsus, il Dottore Contrada annota "ore 09:30 aeroporto Punta Raisi, arrivo Prefetto Gianni, Dottor Sirleo, Dottore S. Costa, di seguito a Caltanissetta da Proc. Rep. Tinebra, anche Dottor De Luca, Dottor Ruggeri, Dottor Narracci colloquio su indagini stragi Falcone e Borsellino, pranzo hotel San Michele, rientro a Palermo".*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *E questo il 24?*

PUBBLICO MINISTERO - *24 luglio. Siccome lei ha fatto riferimento a questo pranzo all'Hotel San Michele, ed è l'unica circostanza in cui, rispetto a quelle che poi le verrò leggendo, il Dottore Contrada annota di aver fatto un pranzo all'Hotel San Michele.*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Qui evidentemente il mio ricordo è completamente messo male, perché evidentemente ricordo male se va contro... cioè, se Contrada annotava scrupolosamente tutti i pranzi che faceva con... banalizziamo, con Tinebra, e non ha annotato quello di dicembre, perché io mi ricordo dicembre, evidentemente o io ricordo male ed è stato a luglio, oppure Contrada quella... c'era... c'è stato pure quel pranzo e Contrada non l'ha annotato.*

PUBBLICO MINISTERO - *Cioè, lei colloca questo pranzo all'Hotel San Michele nel mese di dicembre?*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Me lo... sì, lo sa perché? Perché poco dopo... viene arrestato Contrada, per questo mi... mi... mi colpì questo, però signor Pubblico Ministero.. (v. pagg. 28-36 verbale del 20.01.2020).*

(..)

Ilda Boccassini – in servizio alla Procura di Caltanissetta dall'ottobre 1992 – ha parimenti escluso di

---

PARTE CIVILE, AVV. REPICI – *Al pranzo cui lei fu invitato dal Procuratore Tinebra, che è ormai, diciamo, divenuto notorio, ricorda la presenza di altri Magistrati?*

TESTE PETRALIA – *E qui sono... sono stato smentito dal dottor Giordano, che mi sembrava che ci fosse, ma evidentemente il mio era un ricordo legato più alle sue funzioni e comunque alla sua attiva presenza alla Procura di Caltanissetta che non al fatto che fosse realmente presente. Non ricordo co... probabilmente c'erano, ma non ricordo chi fossero.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI – *E ufficiali di Polizia Giudiziaria...?*

TESTE PETRALIA – *Anche questo non lo ricordo, io ricordo con certezza un gruppo di soggetti istituzionali che però erano tutti appartenenti al Sids e che io sostanzialmente conoscevo in quella occasione. Se vi era qualche ufficiale di P.G., ma io sarei propenso più a pensare della... diciamo delle forze territoriali di Caltanissetta che in quel momento comunque avevano una... un notevole rapporto di collaborazione con la Procura anche per i fatti di strage. Non lo escludo, però rischio su tutto questo di dir delle cose sbagliate. (v. pag. 90 verbale ud. del 24.01.2020)*

(..)

PUBBLICO MINISTERO - *Scusi, io termino, giusto per completezza e poi le voglio fare una domanda proprio su quest'ultima circostanza che ha detto, sempre il 30 settembre ore 10:30 "a Caltanissetta dal Proc. Rep. Dottor Tinebra, il Capo... col Capocentro Palermo, tra parentesi Ruggero... Ruggeri, e Capo Agenzia CL Piraino. Indagini stragi Palermo tra parentesi", e poi fa una visita al centro di Caltanissetta, visita al centro... al... è scarsamente intellegibile, comunque dovrebbe essere al centro di Caltanissetta di Vittorio Vasquez.*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Non lo so*

PUBBLICO MINISTERO - *E poi c'è un'ultima annotazione, almeno da quello che a noi risulta, che è del 19 ottobre "a Caltanissetta dal Proc. Rep. Dot. Tinebra, con Ruggeri per questioni indagini".*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Che ci fossero... guardi, che ci fossero tutti questi contatti, in qualche modo, ne avevamo la percezione, ma io personalmente, ma neanche gli altri colleghi mi permetterei di dire, vi abbiamo partecipato, l'unico episodio che ricordo, ripeto, era quello del... del pranzo e forse di qualche incontro o saluto, tipo vieni nella stanza, ti presento... eccetera, ma poi, nel... nel dettaglio altrettanti rapporti con... perlomeno nelle date... non solo nelle date ma... ma anche al di là di quelle date che lei ha indicato, io non... non li ricordo..*

PUBBLICO MINISTERO - *E dico, anche facendo riferimento a una risposta che lei ha dato pocanzi, e al fatto che il Dottore Contrada, poi, alla vigilia del Natale del '92 viene... viene arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa, dico, voi avevate notizia di... perché lei stesso mi sembra di avere detto che nel momento in cui si siede al tavolo col Dottore Contrada, già ha notizia quantomeno di una diffidenza del Dottore Falcone nei confronti del Dottor Contrada, qualcuno... voi avevate notizia del fatto che Palermo stesse investigando sul Dottor Contrada?*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *No, questo... l'esistenza di indagini in senso... tecnicamente qualificabili come tali, no,*

PUBBLICO MINISTERO - *E nel momento in cui lei, partecipando a questo pranzo, poi non so se è collocabile quando lo colloca il Dottore... comunque, il dato oggettivo c'è, si rende che c'è, tra virgolette, un rapporto tra la... la Procura di Caltanissetta, nella persona del Procuratore, e il Dottor Contrada, lei ha mai parlato di... di queste sue perplessità col Dottor Tinebra, cioè di...*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *No, parlarne no, ma d'altronde non... non posso nemmeno dire, per quello che era il dato che potevo constatare in quel momento, che vi fosse un rapporto di vicinanza, collaborazione più intensa di quanto il... la semplice presenza ad un pranzo potesse documentare.. (v. pagg. 36-39 verbale del 20.01.2020).*

(..)

PARTE CIVILE, AVV. DACQUI' - *Lei ha riferito anche che la presenza del dottore Contrada quando venne a Caltanissetta, siete stati insieme a pranzo, insomma suscitò in lei un certo disagio se non sbaglio, diffidenza, non so, per quello che lei ricordava. Ecco, questo suo disagio, questa sua diffidenza li esternò anche al dottore Tinebra o ad altri suoi colleghi?*

TESTE PETRALIA – *No, nel caso specifico nel... sul momento no. Certamente non ricordo assolutamente con Tinebra, ma certamente con gli altri colleghi, ancorché non presenti come poi... differentemente da come io ricordavo al... proprio tra l'altro all'incontro chiamiamolo conviviale, cioè al pranzo, comunque con gli altri colleghi che erano comunque a conoscenza della frequentazione e dell'esistenza di rapporti tra Contrada e l'Ufficio in genere, commentammo il fatto che Contrada era stato da... poco tempo dopo oggetto di un provvedimento custodiale dell'Autorità Giudiziaria di Palermo. E quindi ovviamente lo commentammo con stupore e con un certo... un certo rammarico... Non per le sorti di Contrada, rammarico per il fatto che ci fossimo trovati comunque ad interloquire.. (v. pag. 51 verbale del 24.01.2020).*

averne avuto conoscenza (v. pagg. 10 e ss. ud. del 20.02.2020<sup>202</sup>, nonché pag. 81 ud. del 21.01.2014<sup>203</sup>).

Stesso dicasi per Fausto Cardella – in servizio alla Procura di Caltanissetta dal novembre 1992 – che ha escluso di avere conoscenza dei rapporti di “collaborazione” tra la Procura di Caltanissetta e il Sisde, anche con particolare riferimento alla posizione del Dott. Contrada:

(PUBBLICO MINISTERO - *Ma lei è a conoscenza... Contrada, allora, era al SISDE, lei è a conoscenza di rapporti intrattenuti al tempo, cioè nel'92, dalla Procura di Caltanissetta, da Magistrati della Procura di Caltanissetta con il SISDE e con lo stesso Contrada?*

TESTIMONE, CARDELLA F. - *Assolutamente no, assolutamente no* v. pag. 23 verbale ud. del 29.11.2019).

Dello stesso tenore è il contributo dichiarativo offerto dalla Dott.ssa Palma in servizio a Caltanissetta dal 14 luglio 1994 al giugno 2000<sup>204</sup>

(PUBBLICO MINISTERO - *Senta, io le volevo chiedere di un'altra questione che matura, in verità, prima che lei entri a far parte della DDA di Caltanissetta, e cioè di rapporti intercorsi fra la Procura Caltanissetta e il Sisde, lei ne è a conoscenza, ne era a conoscenza allora, innanzitutto?*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *No, no, assolutamente no, non ho mai sentito parlare di rapporti fra la Procura di Caltanissetta e il Sisde, salvo che leggendo articoli di giornale, non ho mai incontrato nessuno del Sisde, non ho mai incontrato personalmente Contrada, mai, e non ho mai avuto sentore, perché mi è stato chiesto anche nel precedente esame, di incontri fa il Procuratore*

---

<sup>202</sup> PUBBLICO MINISTERO - *Senta, Dottoressa, io le devo fare una... le devo chiedere se, oltre a questa collaborazione che proveniva dai massimi vertici delle forze di Polizia, dai più alti vertici delle forze di Polizia, ci fu a suo tempo anche la... la Procura di Caltanissetta, godette anche della collaborazione del Sisde.*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *da quando sono stata io a Caltanissetta, no, che poi, non in mia presenza, colleghi o altri si incontrassero con esponenti dei servizi segreti, questo non lo so. Devo aggiungere una cosa, però, in una... in una... in due vicende tragiche che hanno coinvolto il mondo e destabilizzato le nostre istituzioni, che il Procuratore della Repubblica abbia avuto dei contatti con i servizi non mi sembra una cosa terribile, ma va... dipende, come tutte le cose, in quale nucleo questi rapporti, se ci sono stati, io non lo so, sono nati, sono cresciuti e si sono mantenuti nei limiti della legge; questo, ovviamente, io non lo so.*

PUBBLICO MINISTERO - *..Procuratore Tinebra in quel periodo si era incontrato diverse volte qua a Caltanissetta con il Dottore Contrada, lei questo non ne ebbe mai contezza, diciamo?*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *No, no, ma no perché non c'ero, no, perché se ne hanno anche parlato non... non è una cosa che mi faceva scattare un campanello d'allarme... Ero appena arrivata in un ambiente che io consideravo ostile, perché, naturalmente, insomma, non sapevo neanche perché mi avessero chiamato, e però... cioè, non aveva ancora tutta una serie di elementi per poter valutare quello stai attenta, quello cerca di evitare, ecco, non... però, non... probabilmente... no, ma sono quasi sicura, non si è mai parlato di queste visite di Contrada, sinceramente no.*

PUBBLICO MINISTERO - *No, io le chiedevo se qualcuno le aveva mai esternato di questi rapporti che c'erano stati tra il Dottore Tinebra e il Dottore Contrada...*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *No, no, mai... mai.*

<sup>203</sup> AVV. REPICI - *...La mia domanda era diversa, e cioè...se ci sono stati proprio... se c'erano incontri fisicamente fra il Procuratore dottor Tinebra e funzionari dei Servizi.*

TESTE BOCCASSINI I. - *Non lo so, non lo so.. Io non ne ho mai visti.*

<sup>204</sup> V. pag. 132 richiesta di archiviazione della Procura di Messina.

*Tinebra e uomini del Sisde, anche perché eravamo in corridoi diversi, e noi stavamo a lavorare dalla mattina alla sera nelle nostre stanze).*

Un dato è comune a tutte le testimonianze riportate.

Tutti i magistrati sentiti hanno escluso un coinvolgimento diretto dei singoli sostituti procuratori nella fase di più intensa collaborazione (tra il 20 luglio 1992 e il 19 ottobre 1992) tra la Procura di Caltanissetta e il Sisde.

Non è possibile ritenere dimostrato il contrario, ma alcuni dati emergono con certezza.

Al netto del “registro presenze” del pranzo all’ hotel San Michele (cfr. la discrasia tra la testimonianza di Petralia e quella di Giordano sulla presenza di quest’ultimo nonché quanto ha riferito Bruno Contrada su cui v. *supra* ), soprattutto in relazione ai magistrati in servizio a Caltanissetta all’epoca degli incontri registrati sull’agenda di Contrada (cioè Petralia e Giordano), può seriamente dubitarsi che della collaborazione non ne avessero piena consapevolezza non fosse altro che per il numero degli incontri con Contrada (ben quattro).

Inoltre, sarebbe inspiegabile sul piano della logica ritenere che Tinebra abbia avviato solitariamente la collaborazione con il Sisde; se veramente così fosse stato egli avrebbe tenuto il più possibile celati tali contatti mantenendo riservati i colloqui e non certo promuovendo la partecipazione dei magistrati dell’ufficio a riunioni o pranzi con esponenti del Servizio.

È probabile che pur essendo i magistrati dell’ufficio pienamente a conoscenza di tale collaborazione nessuno ritenne, anche in ragione del fatto che trattavasi di un’iniziativa promossa dal Capo dell’Ufficio, di sollevare (e soprattutto registrare, lasciandone traccia scritta) obiezioni rispetto ad una “collaborazione “con il Sisde che non era consentita per le ragioni giuridiche spiegate in apertura del paragrafo.

Per quanto riguarda i magistrati in servizio a Caltanissetta nel periodo successivo all’ottobre 1992 non vi è dubbio che, una volta acquisite le agende sequestrate a Contrada, appare difficilmente sostenibile affermare di non poter sapere che il Sisde e la Procura di Caltanissetta avevano collaborato nella primissima fase delle indagini successive alla strage nell’estate - autunno del 1992:

PUBBLICO MINISTERO - *Oh. Lei ha detto anche di aver acquisito le agende del Dottore Contrada.*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Sì. ...io credo siamo '95/'96. Io mi... mi lessi tutto il vecchio fascicolo Contrada, acquisì le agende anche di Contrada, nel frattempo sequestrate a Palermo,*

PUBBLICO MINISTERO - *Oh, come immagino avrà avuto modo di rilevare all’epoca, ma oggi glielo rammento, ovviamente, nell’agenda del Dottore Contrada vengono annotate tutta una serie di incontri e di appuntamenti che il Dottore Contrada ha, fino, poi, a... qui a Caltanissetta, fino, poi, ad arrivare a quella nota, che, appunto, è del 19 ottobre, e segnatamente c'è già un primo incontro il 20 luglio sera al Tribunale “Proc. Gen. incontro con Dottore Tinebra, Proc. Rep. Caltanissetta”, a*

*seguire, il 24 luglio a Caltanissetta “dal Proc. Rep. Tinebra anche Dottor A. De Luca, Dottor Ruggeri, Dottor Narracci, colloquio su indagini stragi Falcone e Borsellino, pranzo Hotel San Michele”, e poi, altri appuntamenti, ancora a seguire il 30 settembre “a Caltanissetta ore 10:30 dal Proc. Rep. Dottor Tinebra col capocentro Palermo, tra parentesi Ruggeri, e capo agenzia CL Piraino, tra parentesi indagini stragi Palermo”, strage anche sottolineato, e ancora 19 ottobre “a Caltanissetta dal Proc. Rep. Dott. Tinebra con Ruggeri per questioni indagini”, diciamo, questo è quanto è rilevabile oggettivamente dalle agende, le volevo chiedere se lei all’epoca, diciamo, aveva avuto modo di visionare tutti questi appuntamenti e questi incontri, e in caso positivo, se, poi, aveva chiesto all’interno dell’ufficio, ai colleghi che la... che la affiancavano, diciamo, in quel momento, tanto nei dibattimenti quanto nelle indagini, sulle ragioni e le finalità di questi incontri e di questi appuntamenti.*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Allora, guardi, io le agende di Contrada lo ho esaminate molto molto attentamente e fino all’ultimo, anche e soprattutto a Palermo... Qui a Caltanissetta sicuramente le... le avrò viste queste cose, ma... siccome, comunque, nel... dal momento in cui, io, senza presunzione perché io ero l’ultimo arrivato, però, cercavo di... di capire quello che accadeva accanto a me, e siccome io non ho mai visto il... non c’è stato mai nessun tipo di contatto, da quando io sono entrato nel pool, con esponenti dei servizi, a proposito delle indagini sulle stragi...*

PUBBLICO MINISTERO - *No, ma questo lo do per pacifico, scusi se la interrompo... Ma era solo se lei...*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Non... non ho chiesto a Tinebra perché nel’92 l’avesse...*

PUBBLICO MINISTERO - *A Tinebra o al Dottore Petralia se aveva avuto contezza...*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *No, non gliel’ho chiesto... non gliel’ho chiesto perché, a questo punto, siccome non ne avevamo e non... nemmeno... nemmeno mi ricordavo questa cosa delle... del... del pranzo, di cui credo che, poi, abbia parlato anche Petralia... v. pagg. 55 – 57 verbale ud. del 03.02.2020).*

Un ulteriore dato negativamente valutabile riguarda il mancato coordinamento esistente all’epoca tra la Procura di Caltanissetta e la Procura di Palermo<sup>205</sup>.

Volendo limitare<sup>206</sup> l’analisi al contributo di Contrada, per la Procura di Caltanissetta egli

---

<sup>205</sup>Il difficile rapporto tra le due autorità giudiziarie è ben cristallizzato nelle parole del Dott. Giordano: *“tenga presente che tra noi e Palermo non è che c’era una linea rossa, come Mosca - New York o Washington, ma quasi. I rapporti non erano idillici, c’erano un rapporto molto dialettico, sempre nell’ambito del rispetto del Codice di Procedura Penale, nel rispetto della professionalità di ciascuno; quindi, insomma, c’erano tutti questi discorsi qui”* (pag. 42 ud. del 20.12.2013).

<sup>206</sup> In realtà i profili di divergenza tra le due procure siciliane riguardavano molteplici aspetti. Per quanto attiene più strettamente all’odierno procedimento basti pensare alla totale diversità di opinioni in ordine alla credibilità di Scarantino che era totalmente esclusa dalla Procura di Palermo sotto qualsiasi profilo



rappresentava una risorsa umana di notevole esperienza che poteva fornire una fattiva collaborazione (tanto indispensabile da dover oltrepassare la legge che esclude la possibilità per gli appartenenti ai servizi segreti di svolgere compiti di polizia giudiziaria), mentre per l' A.G. di Palermo Contrada era un funzionario infedele dello Stato che poco tempo dopo (tra il 19 ottobre 1992 e il 24 dicembre 1992 intercorrono appena due mesi) sarebbe stato arrestato con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.

Sul punto deve essere osservato come il quadro valutativo sul tema è ulteriormente complicato – nel senso di rendere ancora più incomprensibile il mantenimento da parte del Procuratore Capo di Caltanissetta Dott. Giovanni Tinebra della collaborazione con il Sisde – dalla circostanza riferita

---

(TESTE GIORDANO F.P. - ... *c'era una divergenza tra noi e Palermo in questo senso: che mentre Palermo non aveva mai dato nessuna credibilità, nemmeno intrinseca, a Scarantino, nemmeno nel settore degli stupefacenti, noi invece pensavamo diversamente, avevamo accolto la tesi della frazionabilità delle dichiarazioni. Cioè noi facevamo un discorso di questo tipo: va bene, questi sono balordi, Scarantino è una persona, chiaramente, squalificata per una serie di questioni, etc., però nel momento in cui le sue dichiarazioni trovano un qualche riscontro esterno, o per altre dichiarazioni di altri collaboratori o per altre cose, noi li portiamo avanti, perché evidentemente il nostro compito è quello di fare un... di costituire un prodotto processuale che potesse stare in piedi; v. pag. 26 ud. del 20.12.2013).*

Sul punto meritano riflessione anche le parole dell'Avv. Ingroia il quale ha dichiarato che:

PARTE CIVILE, AVV. BAFFA – *...le chiedo ha mai avuto modo di interrogare il collaboratore Scarantino in veste di Sostituto Procuratore a Palermo?*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – Sì.

PARTE CIVILE, AVV. BAFFA – *In che occasione temporalmente e che cosa le riferì?*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Temporalmente non me lo ricordo. Ricordo che ci venne segnalato che aveva presunte rivelazioni... dico presunte perché poi si sono rivelate inattendibili, presunte... o comunque più che inattendibili non riscontrabili o non sufficientemente riscontrabili. Che aveva delle dichiarazioni da rendere a carico .. del dottore Contrada, relativamente a presunte soffiare di Contrada che avrebbe fatto sfumare delle operazioni di Polizia e addirittura delle dichiarazioni che riguardavano coinvolgimenti di Silvio Berlusconi in traffici di droga. Le dichiarazioni su Berlusconi erano totalmente generiche, irriscontrabili e mi parvero a naso non attendibili. Quelle su Contrada svolgemmo l'attività di riscontro nella quale c'era... quindi siamo nella fase in cui già c'è il processo Contrada in corso, etc., apparentemente c'erano dei riscontri generici perché erano esistite delle operazioni di Polizia che erano fallite, ma non c'era nessun elemento che potesse ricondurre dal punto di vista... riscontro di tipo individualizzante su Contrada perché non c'era traccia del fatto che Contrada potesse trattare di piccole operazioni, che Contrada potesse essere a conoscenza di una piccola operazione del Commissariato X o del Commissariato Y. Per cui non le ritenni meritevoli di approfondimento. E non se ne fece nulla.*

PARTE CIVILE, AVV. BAFFA – *Non si pensò nemmeno di procedere per calunnia nei confronti dello Scarantino?*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Questa fu una cosa di cui si discusse, diciamo, anche in Procura e anche con il Procuratore capo del tempo, cioè Caselli. La decisione fu che se noi avessimo... fu una ragione, diciamo così, di opportunità. C'era il rischio che il procedimento comunque per calunnia non ci fossero sufficienti prove per dimostrare che erano dichiarazioni intenzionalmente depistanti, perché io ho poi pensato con il senno del poi che fossero – diciamo – delle polpette avvelenate per fare saltare il processo Contrada o il processo Dell'Utri. Però dati quei rapporti che dicevo non facili con la Procura di Caltanissetta c'era il rischio che nel momento in cui noi incriminassimo per calunnia il pentito principale, diciamo così, in quel momento della Procura di Caltanissetta, venisse interpretata da Tinebra come una dichiarazione di guerra e quindi per amor di pace, diciamo così, Caselli disse "Lasciamo stare (...)*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Quando lei si è incontrato con il suo Procuratore Capo dell'epoca, dottore Caselli, e avete parlato di calunnia, e quindi di archiviazione...*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *No, non è stato iscritto neanche per calunnia...abbiamo discusso sul da farsi."*(v. pagg. 89 -91 ud. del 15.12.2021).

dall'Avv. Antonio Ingroia (all'epoca in servizio presso la Procura di Palermo) relativa all'aver avuto un incontro con Tinebra, il giorno dopo la strage di via d'Amelio, in cui egli lo mise a parte "informalmente" (e alla presenza dei Dott.ri Vaccara e Giordano) delle dichiarazioni accusatorie rese da Gaspare Mutolo su Bruno Contrada:

**PUBBLICO MINISTERO** –*Lei viene sentito l'8 giugno del 2021 a sommarie informazioni dopo che era comparsa una notizia giornalista in relazione ad una sua audizione presso la Commissione Regionale Antimafia. Lei ha ricordo ovviamente di queste sommarie informazioni, c'era un incontro interlocuzione che lei aveva avuto con il dottor Tinebra sulla quale aveva riferito. Vorrei che lei raccontasse fin dall'inizio appunto che cosa è successo.*

**TESTIMONE INGROIA ANTONIO** – *..L'episodio che ho riferito, per la verità avevo anche raccontato, ma in sede extra giudiziaria, in un libro di miei ricordi, di mie memorie.. accadde che nei giorni immediatamente successivamente alla strage di Via D'Amelio, non ricordo esattamente se addirittura proprio il giorno successivo, cioè il 20, o forse il 21, comunque siamo lì, 20, 21 o 22 tutt'al più, ma nei giorni immediatamente successivi nella attività che era stata immediatamente sviluppata dalla Procura di Caltanissetta competente su quelle stragi ci venne comunicato che il Procuratore Capo di Caltanissetta, dottore Tinebra, aveva chiesto e ottenuto dal Procuratore Generale di Palermo, se non ricordo male all'epoca Bruno Siclari, di poter avere un ufficio a sua disposizione dentro il Palazzo di Giustizia di Palermo che venne concesso, appunto, al piano di sotto, al primo piano. Allora, non mi ricordo per quali vie, se telefoniche o altro, comunque il Procuratore Capo Tinebra appunto mi contattò che mi voleva incontrare. Io andai in questo incontro. E lui mi ricordo...*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Scusi dottore se la interrompo, magari anche per vedere se riusciamo a sollecitare la memoria. Lei ha un ricordo, nel momento in cui riceve questa comunicazione, o da parte di Tinebra, che cosa stava facendo e dove era? ...se era in una riunione, se c'era una riunione dell'Ufficio, questo se lo ricorda?*

**TESTIMONE INGROIA ANTONIO** – *No. Io quello di cui ho la mente... diciamo ho ricostruito che sia stato... ovviamente è stata una convocazione del tutto informale. Quello di cui ho l'immagine fotografica è quando io vado in questo... non so se era un ufficio o addirittura era un'aula, una delle aule che era stata messa a sua disposizione, un'aula della Corte d'Appello di Palermo, comunque ricordo un luogo molto ampio. L'immagine fotografica è... direi anche la veste informale con la quale si presentò il dottore Tinebra, che era senza giacca, aveva semplicemente una camicia bianca, senza cravatta, e con le maniche arrotolate per dare ancora di più il senso dell'informalità dell'incontro. E lui stesso mi disse che voleva nell'immediatezza dei fatti farsi un'idea se ci fossero cose di particolare importanza e rilevanza sulle quali sviluppare immediatamente le indagini dicendo*

*appunto, come si sa, “Sono importanti le indagini se si fanno nelle prime ore dopo questi fatti terribili. So che tu – perché poi non ci conoscevamo, io non lo conoscevo proprio Tinebra, se non per sentito dire da Paolo Borsellino – so che tu eri uno dei Magistrati più vicini a Paolo Borsellino da sempre, anche nell’ultimo periodo, e quindi se hai qualche notizia, qualche particolare, qualche tua conoscenza che mi puoi riferire. Non sarà un verbale, questa è una chiacchierata informale e poi se ci sono cose importanti e significative da verbalizzare poi le verbalizzeremo in un secondo momento”. Devo dire non mi impuntai, come dire, né feci rilievi rispetto al tipo di richiesta. Va detto che eravamo davvero nelle ore più concitate successive alla strage e quindi era normale che tra colleghi ci si scambiasse rapidamente “Tu che hai saputo?”, etc., etc.. Allora mi parve importante e significativo metterlo a parte di ciò che avevo saputo appena la sera stessa della strage, di questo ho altrettanto un ricordo fotografico, seduti su una delle panchine dei corridoi della Procura di Palermo, sera tardi, perché dopo essere stati in Via D’Amelio molti di noi sostituiti, soprattutto quelli più vicini a Paolo Borsellino, ci spostammo negli uffici di Procura. E ricordo che eravamo proprio seduti in una panca del corridoio, non eravamo nessuno nei nostri uffici, in una panca del corridoio io con la collega Teresa Principato e il collega Ignazio De Francisci, entrambi sostituiti, che mi raccontarono questo particolare, cioè che avevano appreso da Paolo Borsellino il sabato, sabato 18, io il 18 non ero in ufficio... mi pare che fu proprio Teresa Principato che mi segnalò anche un po’ questo singolare passaggio per le stanze dei Magistrati di Paolo Borsellino come se si stesse... come dire? Accomiatando uno per uno da ciascuno. E che in questa occasione gli aveva riferito le aveva appreso... Io racconto per come venne raccontato, perché poi so... mi sono occupato anche, diciamo, professionalmente dell’approfondimento per la collocazione della data in cui quell’episodio sarebbe avvenuto e forse avvenne un po’ di giorni prima rispetto a quanto mi venne detto quel giorno. Però mi venne detto quel giorno che uno o due giorni prima di quel loro incontro aveva interrogato Gaspare Mutolo, collaboratore, che gli aveva detto fuori verbale, gli aveva anticipato diciamo, gli aveva anticipato delle rivelazioni che aveva da fare su uomini dello Stato, e in particolare su un Magistrato, cioè il dottor Domenico Signorino, e un alto funzionario dei Servizi Segreti prima della Polizia e cioè il dottore Bruno Contrada. Questo è quello che io riferii immediatamente al dottore Tinebra. Devo dire in questo momento – perché poi sono passati trent’anni – non ricordo se nello stesso frangente mi raccontarono anche l’episodio dell’incontro tra Contrada e Borsellino; se mi venne raccontato o io lo appresi in epoca successiva da Agnese Borsellino e da altri. Devo dire sinceramente proprio non...*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Facciamo un piccolo passo indietro. Poi ritorniamo su quelle che sono... diciamo quella che è stata la conversazione con il dottor Tinebra. Innanzitutto, chi eravate? Eravate...*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Noi due soli.*

PUBBLICO MINISTERO – *Oh. Io adesso vorrei procedere ad una contestazione da un verbale...quando lei viene sentito dai dottori Boccassini e Cardella il 12 o 19... – non riesco a leggere bene – novembre del 1992...Pagina 4. Lei dice “Peraltro il 20 luglio...”, quindi già abbiamo anche un’indicazione precisa, perché lei poco fa ha detto 20, 21 o 22, non ricorda precisamente, però comunque immediatamente dopo la strage. “Peraltro, il 20 luglio accennai al Procuratore Tinebra, presenti anche i Sostituti Vaccara e Giordano...”.*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Eh, vede... era più vivido, evidentemente ho cancellato dalla memoria la presenza di Giordano e Vaccara, comunque...*

PUBBLICO MINISTERO – *Vado avanti per avere certezza ovviamente che fosse anche proprio questo incontro di cui stiamo parlando... “Quanto a mia conoscenza sulle dichiarazioni rese da Mutolo su Contrada e Signorino”, quindi l’incontro è questo.*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Allora ci siamo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi la mia domanda è. Io mi rendo conto che sono passati anni...*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Io neanche ricordavo di averlo detto, allora sono stato tempestivo nel dirlo a Boccassini e a Cardella.*

PUBBLICO MINISTERO – *il ricordo giusto qual è?*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Sicuramente quello del tempo. Io oggi la mia fotografia è Tinebra, ed è Tinebra che mi sente. Poi se c'erano Giordano e Vaccara è probabile. In questo momento non ne ho ricordo, ma se l'ho dichiarato a quel tempo ed il ricordo era più fresco sarà sicuramente così. Non avevo motivo per inserire due persone in più. Tra l'altro appunto Giordano era già Procuratore Aggiunto, se non ricordo male, Vaccara era... un Magistrato della Procura di Messina, se non ricordo male, che era stato applicato alla Procura di Caltanissetta e ha costituito a lungo per Paolo Borsellino l'autentico Magistrato di collegamento con le indagini di Caltanissetta. Io ricordo che si vedevano spesso, alcune volte è capitato che abbiamo cenato insieme a casa Borsellino ed era presente Vaccara. Parlo del periodo...23 maggio – 19 luglio. Spesso si incontravano. Devo dire che Paolo Borsellino ne parlava bene nel senso che lo considerava una persona affidabile non di... con tutto il rispetto nei confronti del dottore Vaccara, di cui non aveva una grandissima – diciamo – stima professionale come investigatore, ma anche per questo, siccome riteneva di avere un buon ascendente sul dottore Vaccara riteneva che per il suo tramite poteva dare un contributo dall'esterno alle indagini di Caltanissetta.*

PUBBLICO MINISTERO – *Senta questo incontro con Tinebra grossomodo quanto è durato?*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Mi fa una domanda difficile. Non credo tantissimo però. Sarà stata roba di... Anche perché, se non ricordo male, non ero l'unico che ero stato contattato... io penso*

*che sarà stata una questione di quindici o venti minuti.*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Però non è che fu un interrogatorio. Fu una richiesta se c'erano delle cose importanti che ritenevo più significative. Quindi io puntai direttamente su questa cosa. Non nascondo che in quei giorni molti di noi sospettavano che Contrada potesse essere direttamente coinvolto nella strage di Via D'Amelio. Poi non si è rivelato così, soltanto dopo le indagini della Procura di Caltanissetta che comunque più volte mi pare che l'ha sottoposto ad indagini.*

PUBBLICO MINISTERO – *Scusi questo convincimento...lei questo convincimento l'ha rappresentato al dottor Tinebra?*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *No...anche perché non si era ancora formato. A ventiquattro ore dal fatto ancora non poteva esserci un convincimento del genere. C'era semplicemente un fatto...*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi era un convincimento successivo.*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Esatto.*

PUBBLICO MINISTERO – *Okay. Perfetto. Senta come siete rimasti... cioè vi siete lasciati come?*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Niente, un saluto cordiale finale “Collega, va bene, prossimamente ti chiamerò per verbalizzare quanto mi hai detto oggi”, punto. Non era particolarmente impressionato da quello che gli dissi, comunque prese atto, un silenzio...Non parve particolarmente impressionato di quello che gli dissi. Ascoltò con attenzione e poi disse “Va bene, ti ringrazio, nei prossimi giorni ti chiamerò per mettere a verbale”.*

PUBBLICO MINISTERO – *“Nei prossimi giorni...”, quindi di lì a breve.*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Così io lo percepì, dopodiché nulla fino a quando Cardella e Boccassini vennero a Palermo per interrogarci*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma lei con il dottore Tinebra dopo questo incontro del luglio del 1992...*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Non ne parlammo mai più....E se non ricordo male... – sempre meglio precisare – se non ricordo male gli stessi Cardella e Boccassini quando io gli riferii questo fatto rimasero in qualche modo sorpresi e quindi ne ho desunto che loro non sapessero di questo mio colloquio informale con Tinebra, pur essendo titolari della relativa indagine, Cardella in particolare che si occupava della strage di Via D'Amelio. (v. pagg. 53-57, 61, 62, 64 verbale ud. del 15.12.2021).*

Sulla credibilità della circostanza riferita dall'Avv. Ingroia non vi sono ragioni di dubitare, sia in ragione della costanza – al netto di alcune smagliature nel ricordo inevitabilmente frutto del decorso di trent'anni dal verificarsi dell'episodio – dell'apporto dichiarativo e della tempestività dello stesso (il testimone ha rassegnato all'A.G. tale sua conoscenza sin dal novembre 1992, nel corso di sommarie informazioni testimoniali rese ai Dott.ri Boccassini e Cardella), sia in ragione della

coerenza intrinseca del narrato atteso che il teste ha ben resistito alle contestazioni mossegli dalla difesa dell'imputato BO'(v. pagg. 102-103 verbale ud. del 25.12.2021) <sup>207</sup>.

Appare quindi evidente che alla data del 20.07.1992 il procuratore Tinebra - nonché il Dott.

---

<sup>207</sup> DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Questo era un primo dato. Senta con riferimento alle dichiarazioni... o meglio le confidenze che le vengono fatte dalla dottoressa Principato con riferimento a quanto alla stessa riferito dal dottore Borsellino nell'imminenza della strage il contenuto di quelle dichiarazioni esattamente che cosa riguardava?*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Le dichiarazioni di Mutolo.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Con riferimento a quale contenuto delle dichiarazioni di Mutolo?*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Dichiarazioni di Mutolo su uomini dello Stato indicati come infedeli, da cui quindi Borsellino si sarebbe dovuto guardare, e facendo riferimento al nome di questo Magistrato, il dottore Signorino, e questo alto funzionario di Polizia, il dottore Contrada.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Ricorda anche il motivo, se fu furono date delle indicazioni sui temi?*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Un attimo solo. Se oggetto di questa discussione, di questa indicazione fu anche il contenuto delle dichiarazioni? Cioè oltre a fare il nome di Signorino e di Contrada...*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Come persona... ha detto infedeli, quindi di collusione, rapporti collusivi con Cosa Nostra.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Io le ho chiesto questa domanda perché nel verbale di sommarie informazioni che lei rende il 19 novembre del 1992 alla dottoressa Boccassini lei dichiara una circostanza leggermente diversa, per cui le volevo chiedere un chiarimento. Sono a pagina 2 del verbale. "I colleghi Teresa Principato, Ignazio De Francisci e Vittorio Teresi, tra gli altri. A questi colleghi che me l'hanno riferito disse – ovviamente il dottore Borsellino – di avere appreso a Roma da Mutolo notizie davvero inquietanti nei confronti di un collega, Domenico Signorino, e di un funzionario dei Servizi di Sicurezza dottor Bruno Contrada", fin qui ovviamente è esattamente quanto da lei riferito oggi. "A dire del Mutolo si trattava di episodi di correzione che si erano concretati in agevolazioni nell'acquisto di immobili. Questo almeno, in questi termini, mi fu riferito. Queste cose le ho apprese dai colleghi dopo la morte di Paolo Borsellino quando parlando tra di noi cercavamo di trovare una spiegazione"*

PUBBLICO MINISTERO – *Scusi, qual è la discrasia?*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *La discrasia è il riferimento a Cosa Nostra e il riferimento alla vendita di immobili o alla corruzione di un Magistrato e di un alto funzionario dello Stato. Mi pare una contestazione diversa a quella fatta oggi. Solo per avere un chiarimento.*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Che c'entrava Cosa Nostra... poi come è stato verbalizzato... Comunque che fosse ovviamente un riferimento a Cosa Nostra quello è ovvio. All'epoca probabilmente avevo ricordi più precisi... Confermo con l'integrazione fatta oggi e che le faccio ora. E cioè certamente era un riferimento ad infedeltà e rapporti collusivi con Cosa Nostra, all'epoca avevo anche – ricordo – il riferimento agli immobili che poi effettivamente sono state dichiarazioni che ha fatto Mutolo, sia nei confronti di Signorino e di Contrada.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Io le posto questa domanda, e ne pongo un'altra a contestazione perché sempre nello stesso verbale lei poi aggiunge, e lì fa riferimento a Cosa Nostra...*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Ah, vede allora...*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *"Successivamente dal maresciallo Canale, stretto collaboratore del dottore Borsellino, ho saputo che Paolo in quei giorni a Roma si sarebbe incontrato con il dottore Contrada...", e inizia, introduce un altro discorso. Ora il riferimento a legami con Cosa Nostra del dottore Signorino e del dottore Contrada si riferiscono a quanto a lei riferito dai suoi colleghi o si riferiscono alle informazioni che lei acquisisce in un secondo momento?*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *No, quanto riferito dai miei colleghi.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Dai suoi colleghi, quindi lei...*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Quello di Canale è un'altra cosa.*

A tutto voler concedere, deve essere precisato come la tesi difensiva volta a circoscrivere (al tema delle corruzioni relative all'acquisto di immobili) le conoscenze trasmesse da Ingroia a Tinebra il 20.07.1992 si scontra con almeno un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, essa si scontra con l'argomento di natura logica che ove tali rivelazioni fossero state veramente così circoscritte non sarebbero state oggetto di previe confidenze fuori verbale da parte di Mutolo.

In secondo luogo, anche ove si fosse trattato di notizie di reato così "limitate", esse avrebbero comunque imposto un atteggiamento ben diverso dalla disinvoltura con la quale ci si avvale della collaborazione del Dott. Contrada.

Giordano<sup>208</sup> e il Dott. Vaccara – avessero a disposizione un chiarissimo “alert” in ordine alla “problematicità” di una qualsivoglia collaborazione con il Dott. Contrada e, a partire dal novembre 1992, di tale circostanza erano stati resi edotti anche i Dottori Cardella<sup>209</sup> e Boccassini.

Passando dal tema generale della profonda anomalia istituzionale della collaborazione dei servizi alle prime indagini sulla strage di Via D’Amelio (tanto più nella misura in cui tale cooperazione si realizzò con il Dott. Contrada, per i motivi di cui si è appena detto) al tema particolare dell’*ubi consistam* di tale forma di collaborazione, esistono tre note che si ritengono cruciali per l’indagine su Scarantino. La prima è un **appunto trasmesso via fax alle ore 1.00 del mattino del 20.07.1992** contenente alcune valutazioni investigative trasmesse dal Sisde di Palermo a Roma.

Ne parla il Dott. Contrada nel corso del suo esame dibattimentale nel processo di primo del c.d. Borsellino Quater (pagg. 89-91 verbale di udienza del 23.10.2014, acquisito con il consenso delle parti all’udienza del 05.04.2019):

TESTE B. CONTRADA - .. *In quella occasione, e parlo della sera del 20 luglio, cioè 24 ore dopo la strage, io detti al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta quello che, a mio avviso, erano le direttrici di indagine, una delle direttrici di indagine, fondamentale. Gli dissi: "Guardi, signor*

---

<sup>208</sup> PUBBLICO MINISTERO - *Senta, e invece voglio approfondire un tema che lei ha già accennato, ecco, che chiude questo tema, diciamo, dei rapporti col Dottor Contrada. Come lei ha riferito, il Dottor Contrada, poi, il... la vigilia di Natale di quell'anno, il 24 dicembre del 1992....viene tratto in arresto da... dall'Autorità Giudiziaria di Palermo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Lei ha detto, per noi fu un fulmineo a ciel sereno. Cioè, per noi o per lei? Perché... anche per capire.*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *No, per me sicuramente, io non ero a conoscenza minimamente di questa cosa..*

PUBBLICO MINISTERO - *E comunque, dico, una volta appreso dell'arresto da parte di Palermo, qualcuno sollevò delle perplessità o comunque interlocuì col Dottore Tinebra sulla collaborazione che la Procura di Caltanissetta aveva avuto col Dottore Contrada in epoca precedente?*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *Penso di sì, però, non ho un ricordo specifico di questo...*

PUBBLICO MINISTERO - *Cioè, di interlocuzioni col Dottore Tinebra in cui si discusse...*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *No, questo no, no.*

( v. pagg. 157 e ss. ud. del 29.11.2019)

<sup>209</sup> AVV. REPICI - *Questo mi porta a farle ora una domanda, diciamo, di chiusura su un aspetto: alla luce di quello che lei dice, se lei avesse avuto contezza, perché riferitale dal Procuratore dottor Tinebra, o in altro modo di rapporti formali avviati dal dottor Tinebra con il dottor Contrada a proposito delle indagini sulle stragi, sarebbe stato, immagino, ragione di ricordo immediato.*

TESTE F. CARDELLA - *Beh, ma a dir...*

AVV. REPICI - *Anche oggi che le faccio la domanda.*

TESTE F. CARDELLA - *Ma lei parla di rapporti con il dottor Contrada... prima del nostro arrivo a Caltanissetta?*

AVV. REPICI - *Prima e contemporaneamente.*

TESTE F. CARDELLA - *Mah, guardi, penso che me lo ricorderei, perché, le ripeto, che Contrada adesso fosse oggetto di... di attenzione e diciamo pure, insomma, senza... di un certo...*

AVV. REPICI - *Lo si leggeva sui giornali.*

TESTE F. CARDELLA - *...dubbio, sospetto, no? Presidente, era... allora, se il Procuratore avesse parlato con Contrada, quantomeno avrebbe, diciamo, suscitato una curiosità di dire: "Dicci..."*

AVV. REPICI - *Possiamo, quindi, dire che lei non ne ebbe mai contezza?*

TESTE F. CARDELLA - *Direi di sì, a meno che... ma francamente penso che lo ricorderei, per quanto, insomma, si possa...(v. pag. 62 ud. del 14.07.2014).*

*Procuratore, ogni volta che a Palermo ci sono stragi con esplosivi, attentati dinamitardi, bombe, è interessata la famiglia Madonia".*

P.M. Dott. LUCIANI - *Oh, su questo, appunto, scusi, scusi un secondo se la interrompo, cioè quindi, lei dà questa indicazione da subito.*

TESTE B. CONTRADA - *Subito, la sera stessa.*

P.M. Dott. LUCIANI - *Scusi ancora un attimo, lei ricorda se, addirittura, questa ipotesi la formulò ancor prima di avere il colloquio con il dottore Tinebra? Se formalizzò per iscritto...*

TESTE B. CONTRADA - *No, durante il colloquio, durante... la sera del 20 luglio 1992...*

P.M. Dott. LUCIANI - *D'accordo. Scusi, giusto per capire se a questo punto sto sbagliando io, io adesso le mostro un appunto, che risulta essere stato trasmesso via fax alle ore 01.00 del mattino del 20 luglio '92 alla direzione, per capire se si tratta di una cosa che ha redatto lei o se, invece, sono cose redatte da altri.*

TESTE B. CONTRADA - *Queste sono cose che ho riferito io al capocentro del SISDE la sera stessa, dopo il colloquio.*

P.M. Dott. LUCIANI - *E quindi era appunto che redige il capocentro del SISDE...*

TESTE B. CONTRADA - *Sì.*

P.M. Dott. LUCIANI - *...e lo manda in direzione.*

TESTE B. CONTRADA - *Questo è un appunto redatto dal colonnello Andrea Ruggeri... capocentro del SISDE di Palermo a quella data.*

Inoltre, l'incontro – quanta alla sua esatta collocazione temporale – trova riscontro nell'agenda relativa all'anno 1992 del Dott. Contrada dove l'incontro in argomento è annotato nella pagina del 20.07.1992.

Rispetto alla predetta nota possono svilupparsi almeno due considerazioni.

La prima è relativa ad uno sfasamento temporale atteso che se l'incontro tra Contrada e Tinebra avviene la sera del 20.07.1992, non è comprensibile come la notte precedente, alle ore 01:00, Ruggeri possa trasmettere un fax al centro Sise di Roma contenente proprio le valutazioni formulategli da Contrada dopo il colloquio con Tinebra.

In secondo luogo, il subitaneo ipotizzato protagonismo della famiglia mafiosa dei Madonia nell'attentato di via D'Amelio troverà un riscontro nella successiva nota del 10.10.1992 nella quale, come si vedrà a breve, si paventerà un coinvolgimento dello Scarantino, sulla base di rapporti di parentela "a dir poco remoti" ("una cugina paterna, anch'essa di nome Ignazia, è coniugata con Lauricella Maurizio. Il predetto è figlio di Madonia Rosaria, a sua volta figlia di Madonia Francesco, cugino omonimo del noto boss mafioso di Resuttana"), "che appare oggi piuttosto difficile da ipotizzare e, al tempo, ancor più complicato da giustificare sulla base delle più elementari regole di



*funzionamento dell'organizzazione mafiosa delle quali quanto meno il Contrada non poteva essere ignaro” (v. pag. 9 decreto di archiviazione del 06.05.2015 nei confronti di Lorenzo Narracci; prod. Avvocatura dello Stato del 23.03.2022).*

Le anomalie non finiscono giacché ancor più inspiegabile è la **nota del 13.08.1992** (acquisita all'udienza del 13.12.2018).

Si tratta dell'appunto con cui il centro SISDE di Palermo comunicava alla Direzione di Roma del SISDE che «*in sede di contatti informali con inquirenti impegnati nelle indagini inerenti alle recenti note stragi perpetrate in questo territorio, si è appreso in via ufficiosa che la locale Polizia di Stato avrebbe acquisito significativi elementi informativi in merito all'autobomba parcheggiata in via D'Amelio, nei pressi dell'ingresso dello stabile in cui abita la madre del Giudice Paolo Borsellino. (...) In particolare, dall'attuale quadro investigativo emergerebbero valide indicazioni per l'identificazione degli autori del furto dell'auto in questione, nonché del luogo in cui la stessa sarebbe stata custodita prima di essere utilizzata nell'attentato*».

La difesa dell'imputato BO' ha cercato di “giustificare” il riferimento al “luogo di custodia” evidenziando come gli “elementi di sospetto” emergenti a carico di Orofino già alla data del 13.08.1992 potessero ben giustificare il predetto riferimento di cui alla nota in parola.

La tesi è priva di pregio.

Essa è smentita innanzitutto dagli stessi investigatori dell'epoca.

Si riportano di seguito gli stralci delle deposizioni testimoniali di Zerilli e Salvatore La Barbera:

PUBBLICO MINISTERO – *Eh. E le chiedo se oltre al fatto della Pietrina Valenti e della macchina voi avete avuto mai indicazioni in quel momento su quale fosse stato il luogo in cui la 126 era stata imbottita di esplosivo.*

TESTE ZERILLI – *Prima dell'arresto di Candura?*

PUBBLICO MINISTERO – *Prima dell'arresto di Candura.*

TESTE ZERILLI – *No, che io sappia, non... no o almeno non è a mia conoscenza.*

(pag. 22 ud. 21.12.2018).

PUBBLICO MINISTERO - *Lei ha memoria del fatto che, prima dell'arresto di Salvatore Candura, all'interno della Squadra Mobile vi fossero elementi per giungere all'individuazione del luogo dove venne imbottita la Fiat 126?*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *No, perché sarebbe stato un... diciamo così, un'informazione relevantissima, ritengo di no, assolutamente.*

PUBBLICO MINISTERO - *Siccome noi abbiamo acquisito una nota dei... dei servizi... di informazione da cui... del 13 agosto del '92, quindi, siamo ben prima della collaborazione e dell*

*"arresto di Salvatore Candura... - ...in cui, appunto, si partecipa questo dato, e voglio capire se lei ha memoria di questo.*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *Ma assolutamente... cioè, la Squadra Mobile riceve questa informazione?*

PUBBLICO MINISTERO - *No, io le chiedo a lei se...*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *No, no, sto ricordando a me stesso, diciamo, quale potrebbe essere la... diciamo così, la... la logica di una notizia di questo tipo. Cioè, gli elementi che noi avevamo erano essenzialmente il blocco motore, che portò la 126, e la targa che portò alla carrozzeria, nonché, poi, le schede. Quindi, c'ho... questi erano elementi che erano già, diciamo, pervenuti, erano già acquisiti. Oltre questo, diciamo, luogo di imbottitura, che se qualcuno abbia fatto una digressione dicendo loro la... l'autocarrozzeria è servita a questa, mi sembra un po', diciamo così, un volo pindarico..*

PUBBLICO MINISTERO - *Dottore, scusi, io non parlo di ipotesi... fatte, come dire, adesso, a distanza di dieci anni, io le sto chiedendo se, illo tempore... questa informazione c'era all'interno della Squadra Mobile di... Palermo... visto che in quel momento, poi, tra l'altro, lei era, a pieno titolo, inserito nelle indagini.*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *No, no...Diciamo, io per l'esperienza che ho vissuto all'epoca, non consideravo l'autocarrozzeria di Orofino come luogo di... di imbottitura... Noi stavamo lavorando lì come luogo in cui è stata asportata una targa, quindi, se la targa viene asportata, evidentemente, mi sembra... mi sembra, diciamo, adesso, ragiono ora... ora per allora, però, mi sembra una cosa incompatibile col fatto che, diciamo, sostanzialmente, si crei un... una... una evidenza su un furto in un luogo, così, che sarebbe stato utilizzato per fare un'imbottitura, però, voglio dire, questa è una deduzione (pagg. 125 e ss. ud. del 04.07.2019).*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Il Pubblico Ministero le ha espressamente richiesto se a quella data voi aveste notizia che la imbottitura della autovettura utilizzata come autobomba fosse avvenuta io potesse essere avvenuta presso questa autocarrozzeria. Io le ho sottoposto una nota in cui non si parla di imbottitura, ma si parla eventualmente soltanto di luogo dove l'autovettura rubata poteva avere... essere stata portata, perché non leggo altro, quindi è un dato documentale. Quindi, le chiedo, sulla base di questi dati e ovviamente del fatto che nella nota del SISDE non si parla assolutamente di imbottitura, ma di deposito dell'autovettura rubata, lei ha un ricordo più particolare, può precisare al tre circostanze?*

TESTE LA BARBERA – *No.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *È in condizioni di escludere che vi fosse una pista per verificare se quella carrozzeria di Orofino in quel momento storico fosse solo il luogo dove erano state rubate le targhe o potesse avere altre forme di collegamento con la dinamica della strage?*

TESTE LA BARBERA – *Sul fatto specifico della... come dire, di una più ampia rilevanza della autocarrozzeria rispetto alla possibilità di ricovero dell'autovettura lo escludo, perché le risultanze vanno – diciamo così – in una direzione diversa. È stato necessario fare delle indagini approfondite, ma molto successivamente.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *E anche sulla base degli atti e dei dati della Scientifica non vi erano elementi che riguardassero anomalie su questa autocarrozzeria che vi portasse a ipotizzare che potesse essere un posto non utilizzato solo per il furto delle targhe, ma eventualmente anche per altre attività connesse alla strage?*

TESTE LA BARBERA – *No. Diciamo, noi ci siamo focalizzati su alcuni punti e cioè la descrizione che veniva fatta di questo aggancio del lucchetto, gli aspetti che facevano riferimento alla circostanza se o meno l'autovettura fosse pronta o no e facemmo anche delle intercettazioni, quindi l'attività era – come dire – in itinere...*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Io sto parlando di piste investigative e le chiedo... Viene disposta una intercettazione nei confronti del titolare di una autocarrozzeria, che si limita a dire: “Guardate che hanno rubato due targhe”, che possono avere un collegamento – immagino – con la strage per gli autori del furto... ma disporre una intercettazione nei confronti del titolare dell'autocarrozzeria lascerebbe presupporre che vi sia qualcosa di più del semplice furto...*

TESTE LA BARBERA – *Allora, la nostra intercettazione telefonica che riguarda la... le persone... Agliuzza in particolare in questa nota, è del 22 agosto del '92...e si riferisce, mi ricordo, dal punto di vista delle motivazioni al fatto che c'era stato il furto dell'autovettura e che si dubitava del fatto che in qualche forma questa informazione sulla presenza delle targhe all'interno dell'autocarrozzeria doveva essere in qualche forma veicolata o comunque appresa da qualcuno e l'intercettazione era motivata da questi elementi, perché si era valutato il lasso di tempo così breve dal momento in cui questo furto – diciamo così – sarebbe stato avvenu... è avvenuto e il rimpiego delle targhe. Questi sono gli elementi, ma non abbiamo motivato questa nota con una ipotesi di utilizzazione di quel luogo come posto in cui era stata, così, portata l'autovettura. (cfr. pagg. 65 e ss. ud. del 12.07.2019).*

Del tutto destituito di fondamento (giuridico) è il richiamo al decreto di intercettazione d'urgenza disposto il 22.07.1992 dai Dott.ri Giordano e Vaccara (anche) sulle utenze in uso ad Agliuzza Francesco Paolo e Orofino Giuseppe (v. prod. Avv. Panepinto del 26.03.2021).

Come noto, ex art. 266 c.p.p., le intercettazioni presuppongono oggi (e presupponevano all'epoca), non i gravi indizi di colpevolezza, ma “i gravi indizi di reato” e, è quasi ultroneo sottolinearlo, trattasi

di due locuzioni con significati ben diversi. Inoltre, a confermare la bontà del ragionamento sostenuto, milita il fatto che il decreto non contiene alcuna valutazione su Agliuzza e Orofino, ma – poiché *“assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini”* - si limita a disporre il monitoraggio di quei soggetti (la proprietaria della macchina esplosa e i titolari dell'officina da cui erano state rubate le targhe) che erano legati ai pochissimi elementi di cui si era in possesso alla data del 22.07.1992.

Ancora, la tesi sostenuta dalla difesa è smentita da un'attenta lettura della sentenza di primo grado del Borsellino 1 che ben ricostruisce il livello del coinvolgimento di Orofino alla data del 13.08.1992 escludendo con certezza che in quel momento potesse ritenersi la carrozzeria come luogo di custodia dell'autovettura:

*“Il quadro probatorio delineatosi in dibattimento nei confronti dell'imputato Orofino Giuseppe risulta costituito da una serie di elementi indiziari, progressivamente acquisiti nel corso delle indagini preliminari, sui quali si sono nel prosieguo innestate le dichiarazioni accusatorie a suo carico rese da Andriotta Francesco e dal coimputato Scarantino Vincenzo.*

*Le propalazioni provenienti dalle anzidette fonti hanno, per vero, una propria e specifica rilevanza probatoria. Esse, infatti, non soltanto confermano la valenza degli elementi indiziari anteriormente emersi a carico dell'imputato, con i quali si saldano pienamente, ma offrono ulteriori indicazioni che permettono di ricostruire la reale portata dell'apporto causale in concreto fornito dall'Orofino (che non si è limitato, come inizialmente ritenuto dagli Organi Inquirenti, sulla base degli elementi indiziari sopra cennati, al procacciamento delle targhe pulite apposte sull'autobomba, quali documenti di copertura, per consentirne la sicura circolazione ai fini della collocazione e dello stazionamento della stessa in via D'Amelio per il tempo necessario alla perpetrazione dell'attentato), consentendo di pervenire a conclusioni assolutamente tranquillizzanti in ordine alla compartecipazione del medesimo nella perpetrazione dei gravissimi fatti per cui si procede*

*Il coinvolgimento dell'Orofino nelle indagini sulla strage muove dalla denuncia dal medesimo sporta alle ore 09.15 del 20/7/1992.*

*In tale data l'imputato si presentava presso gli uffici del Commissariato P.S. Brancaccio di Palermo e riferiva di essere titolare, unitamente ai cognati Agliuzza Francesco Paolo e Agliuzza Gaspare, di un'autocarrozzeria, sita alla via Messina Marine n. 94, denunciando che quella stessa mattina, nell'aprire l'esercizio, aveva constatato che il lucchetto che assicurava la chiusura del portone di ingresso della carrozzeria era stato forzato e che ignoti avevano asportato le targhe anteriore e posteriore, il contrassegno dell'assicurazione e della tassa di circolazione dell'autovettura Fiat 126 di colore bianco targata PA 878659, che aveva lasciato all'interno dell'officina il sabato precedente, giorno in cui aveva terminato di lavorare intorno alle ore 13.30 circa; nulla era stato prelevato dagli*

*altri automezzi che si trovavano ricoverati nei locali della carrozzeria, né per quanto riguardava l'attrezzatura da lavoro che ivi era parimenti custodita. Precisava l'Orofino in sede di denuncia che l'autovettura dalle quale era state asportate le targhe ed i contrassegni dell'assicurazione e del bollo era di proprietà di Sferrazza Anna Maria, nata a Caltanissetta il 2/5/1948, residente a Palermo in via Costantino 28, chiarendo altresì che detta autovettura era stata consegnata alla sua officina, in quanto necessitava di lavori di carrozzeria, commissionatigli da personale della Fiat-Sira di Palermo, per conto della quale da circa tre anni effettuava riparazioni.*

*Nel fare ingresso negli uffici del Commissariato l'Orofino incontrava e salutava, abbracciandolo, Giuliano Salvatore, pregiudicato per il delitto di associazione mafiosa, che ivi si era portato per ottemperare all'obbligo di firma impostogli dal regime della sorveglianza speciale della P.S. cui era sottoposto.*

*Sull'incontro di che trattasi hanno riferito in dibattimento i testi ass. La Terra Aldo e sovr. Domanico Massimiliano, entrambi in servizio all'epoca presso il Commissariato P.S. di Brancaccio. Quest'ultimo ha anche aggiunto di avere nella circostanza chiesto specificamente all'Orofino come mai conoscesse il Giuliano e che il medesimo aveva mostrato un certo imbarazzo nel rispondere a questa domanda, riferendo che il Giuliano era suo compare di anello.*

*L'anzidetto episodio dell'incontro Orofino-Giuliano e la presentazione di una denuncia per un furto di targhe e contrassegni a meno di ventiquattrore dall'attentato apparivano sospetti, tanto che veniva inviato sul posto personale della Polizia Scientifica per l'effettuazione di un sopralluogo e dei rilievi del caso.*

*Sugli esiti di detta attività di sopralluogo (il relativo fascicolo, comprensivo anche dei rilievi fotografici effettuati nel corso del sopralluogo, è stato acquisito agli atti del dibattimento) sono stati sentiti in dibattimento i testi Tomasello Rita e Calvaruso Giuseppe, i quali, nel descrivere lo stato dei luoghi all'atto del loro intervento, hanno, tra l'altro, segnalato che il gancio in ferro del lucchetto che assicurava la chiusura del portone dell'ingresso principale all'autocarrozzeria era spezzato, ma molto ossidato. Esso evidenziava pertanto una prolungata esposizione agli agenti atmosferici, attestando, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato in sede di denuncia, che la rottura del lucchetto risaliva ad epoca certamente antecedente a quella in cui era stato perpetrato il furto. Gli stessi testi hanno altresì sottolineato che la carrozzeria era peraltro munita di altri due ingressi secondari che avrebbero consentito agli ignoti autori del furto un più agevole e sicuro accesso, in quanto ubicati in posizione prospiciente la battigia del mare e quindi meno esposti all'altrui vista. Tali circostanze inducevano negli Organi Inquirenti il sospetto di una possibile simulazione da parte dell'Orofino del furto delle targhe dal medesimo denunciato.*

*I sospetti nei confronti di lui si accentuavano allorché in data 22/7/1992, nel corso dell'attività di repertamento condotta sui luoghi della strage, veniva rinvenuta una targa anteriore di autovettura, accartocciata e parzialmente annerita, priva della sigla della città e con la sequenza numerica 878659. Si accertava infatti nell'immediatezza che detta targa era proprio quella di pertinenza della Fiat 126 di proprietà della sig.ra Sferrazza Anna Maria. Ne risultava confermato a questa stregua che le targhe di cui l'Orofino aveva denunciato l'asportazione dalla propria carrozzeria erano stati apposti, quali documenti di copertura, sull'autovettura impiegata come autobomba, individuata, sulla base del blocco motore rinvenuto sul luogo dell'attentato, nella Fiat 126 di proprietà di D'Aguanno Maria e quindi in un'autovettura dello stesso tipo di quella dalla quale erano stati sottratti le targhe ed i contrassegni suddetti.*

*L'Orofino veniva quindi invitato in data 10/8/1992 negli uffici della Squadra Mobile della Questura di Palermo ed in tale sede, ad integrazione della denuncia sporta il 20/7/1992, riferiva che l'autovettura dalla quale erano state asportate le targhe, era stata consegnata alla sua carrozzeria dalla Fiat-Sira di Palermo 8 o 10 giorni prima del furto perché necessitava di riparazioni alla parte posteriore, che egli stesso si era recato a prelevare la vettura dall'officina della SIRA, unitamente al cognato Agliuzza Gaspare, che i lavori sull'autovettura in questione erano stati ultimati il sabato 18 luglio, ma non era stato possibile provvedere alla consegna in quanto gli uffici della SIRA erano chiusi nella giornata del sabato. Precisava altresì l'Orofino che nella sua carrozzeria si era invece lavorato anche il sabato fino alle ore 13.30, che egli stesso si era accorto del furto allorché la mattina del 20 luglio aveva riaperto l'esercizio, che nient'altro era stato asportato dalla carrozzeria, eccettuate le targhe ed i documenti di circolazione della Fiat 126, benché nei locali dell'officina fossero custoditi anche altri autoveicoli ed in particolare una Fiat Ritmo di colore verde, una Panda di colore rosso ed un furgone Renault di colore bianco. Ribadiva l'Orofino che gli ignoti ladri erano penetrati nella carrozzeria rompendo il lucchetto che assicurava la chiusura dell'ingresso principale, "probabilmente perché la staffa che reggeva il lucchetto era la più debole rispetto alle altre". Chiariva che anche la chiusura degli altri due ingressi secondari era assicurata tramite dei lucchetti, aggiungendo che in precedenza non aveva mai subito furti nell'officina e che due anni addietro gli era stata rubata invece l'autovettura Golf di sua pertinenza, che si trovava parcheggiata sulla pubblica via nei pressi della sua abitazione".*

Alla data del 13.08.1992 non vi era altro.

Non era ancora intervenuta la denuncia di smarrimento dei documenti di circolazione dell'autovettura suddetta (come dà atto la sentenza in analisi "lo stesso Orofino presentava presso gli Uffici del Commissariato Brancaccio una ulteriore denuncia vergata a mano, nella quale dichiarava di avere smarrito l'8/9/1992 in via Messina Marine la carta di circolazione ed il foglio complementare

dell'autovettura Fiat 126 targata PA 878659 di proprietà di Sferrazza Anna Maria, e richiedeva il rilascio del relativo attestato”).

Corrisponde pertanto a falsità quanto dichiarato sul punto dal teste Maniscaldi che ha maliziosamente retrodato al 10.08.1992 tale episodio in modo da renderlo “anteriore” rispetto alla nota del 13.08.1992<sup>210</sup>.

Non si erano ancora rivelate false talune delle circostanze inerenti al furto delle targhe di pertinenza della stessa autovettura, riferite da Orofino nella denuncia sporta il 20/7/1992<sup>211</sup> e nelle dichiarazioni integrative rese negli Uffici della Squadra Mobile il 10/8/1992 e, segnatamente, non si era ancora rivelata falsa l'affermazione secondo cui gli ignoti ladri, per perpetrare il furto, avevano forzato il lucchetto posto a chiusura della porta di ingresso dell'officina [come dà atto la sentenza in analisi “Dalla intercettazione ambientale effettuata all'interno dell'abitacolo dell'autovettura a bordo della quale l'odierno imputato si è allontanato, unitamente ai suoi cognati Agliuzza Gaspare e Francesco Paolo, dopo l'audizione negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Palermo in data 7/7/1993 (v. la relativa trascrizione agli atti del dibattimento e le risultanze della perizia fonica espletata che hanno consentito di attribuire ai suddetti personaggi la paternità dei dialoghi oggetto della conversazione intercettata nelle circostanze di tempo e di luogo dianzi indicate) emerge chiaramente che la rottura del lucchetto era stata opera degli stessi titolari della carrozzeria e che la stessa era avvenuta almeno tre mesi prima del presunto furto.

*Il teste Agliuzza Francesco Paolo, cognato dell'imputato e titolare, unitamente al predetto ed al fratello Gaspare, della carrozzeria di via Messina Marine, ha ammesso in dibattimento che in effetti*

---

<sup>210</sup> TESTE MANISCALDI – E poi già il 13 agosto è successivamente alla integrazione di denuncia di Orofino, che viene a fare in Questura, da noi.

DIFESA, AVV. PANEPINTO – Esatto.

TESTE MANISCALDI – Il 10 agosto viene a fare una integrazione per il libretto, il tagliando assicurativo e cose varie.(v. pag. 131 ud. del 17.03.2021).

<sup>211</sup> Per completezza va precisato come la sentenza di primo grado del Borsellino 1 dia atto che sin dal 20.07.1992 era stata formulata l'ipotesi investigativa che il furto fosse stato simulato (v. pagg. 17-19 sentenza di primo grado del Borsellino 1):

“Per quanto attiene agli ulteriori accertamenti in ordine alle targhe, delle quali era stato denunciato il furto dall'odierno imputato Orofino Giuseppe in data 20/7/1992, riferiva il P.M. che la concomitanza dell'esecuzione del furto con la data della strage aveva fatto sorgere negli Inquirenti il sospetto che dette targhe fossero state apposte, quali documenti di copertura, sulla Fiat 126 utilizzata come autobomba. Era stato infatti prontamente inviato presso l'autocarrozzeria personale della Polizia Scientifica per effettuare gli opportuni rilievi. Dalla documentazione fotografica effettuata era emerso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Orofino in sede di denuncia, le parti in ferro del lucchetto apparivano coperte di ruggine, così evidenziando l'esposizione da tempo agli agenti atmosferici ed attestando la rottura del lucchetto in epoca certamente anteriore a quella in cui il furto era stato perpetrato....

Gli esiti dei rilievi tecnici e fotografici eseguiti dalla Polizia Scientifica avevano già indotto negli Inquirenti il sospetto che la denuncia di furto fosse simulata.”.

Nel rinviare a quanto sostenuto nel corso del paragrafo può solo osservarsi in senso non adesivo a quanto riportato che ricavare l'ipotesi investigativa che il lucchetto fosse rotto per il sol fatto di essere arrugginito pare un'equazione di difficile sostenibilità.

*il lucchetto che assicurava la chiusura del portone della carrozzeria era già rotto in epoca antecedente al furto delle targhe, asserendo che erano stati loro stessi a spezzarne il gancio per accedere ai locali dell'officina in quanto avevano smarrito le relative chiavi.*

*Richiesto dal P.M. di spiegare la ragione delle diverse dichiarazioni rese alla P.G. il 7/7/1993, laddove il teste aveva invece riferito "Preciso che non ci siamo accorti subito del furto delle targhe perché prima, dopo aver visto il ferro del lucchetto rotto abbiamo verificato gli attrezzi che teniamo all'interno dell'officina", lo stesso si è così giustificato: E non l'ho detto perché in pratica noi andavamo a denunciare un paio di targhe quando noi ci avevamo il lucchetto rotto, noi eravamo preoccupati di queste targhe che mancavano, anche per la SIRA stessa, non ci dà più lavoro, noi viviamo...è il nostro pane.", lasciando quindi intendere che le dichiarazioni rese sul punto dall'Orofino in sede di denuncia erano state in tal senso preventivamente concordate proprio perché si temeva che la Sira, venendo a conoscenza delle condizioni in cui versava da diversi mesi il sistema di protezione della carrozzeria, potesse imputare ai titolari la responsabilità del perpetrato furto, astenendosi per il futuro da ulteriori commesse di lavoro in loro favore"]*.

Con riferimento alla nota del 13.08.1992 il Collegio condivide le valutazioni dei giudici di primo grado del processo c.d. Borsellino Quater che sul punto hanno osservato (cfr. pag. 1773-1774):

*"In proposito, il Pubblico Ministero ha persuasivamente osservato che «non è dato comprendere come, a quella data (13.8.1992), pur successiva alle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza in uso alla VALENTI Petrina, gli investigatori avessero potuto acquisire – se non in via meramente confidenziale - notizie "sul luogo" in cui l'autovettura rubata era stata custodita. Vi era dunque una traccia in tale direzione che gli inquirenti palermitani si apprestavano a seguire ben prima del comparire sulla scena del CANDURA, prima fonte di accusa nella direzione della Guadagna. Quale fosse tale fonte nessuno ha saputo o voluto rivelarla. Residua allora il dubbio che gli inquirenti tanto abbiano creduto a quella fonte, mai resa ostensibile, da avere poi operato una serie di forzature per darle dignità di prova facendo leva sulla permeabilità di un soggetto facilmente "suggestionabile", incapace di resistere alle sollecitazioni, alle pressioni, ricattabile anche solo accentuando il valore degli elementi indiziari emersi a suo carico in ordine alla vicenda di Via D'Amelio o ad altre precedenti vicende delittuose (in particolare alcuni omicidi) con riguardo alle quali egli era al tempo destinatario di meri sospetti»." (nello stesso senso v. anche pag. 9 decreto di archiviazione del 06.05.2015 nei confronti di Lorenzo Narracci; prod. Avvocatura dello Stato del 23.03.2022).*

In questa sede può innanzitutto aggiungersi che appare ancora più inquietante osservare come rispetto a chi abbia firmato questa nota (che pure contiene tre firme) si sia assistito ad un evidente scaricabarile.



Il Dott. Bruno Contrada, analogamente a quanto aveva già riferito nel corso della sua deposizione nel giudizio di primo grado del Borsellino Quater ordinario (pagg. 101 e ss. ud. del 23.10.2014)<sup>212</sup> e ancor prima nel corso delle sommarie informazioni del 11.11.2010 (pag. 6)<sup>213</sup>, ha riferito di non averne avuto contezza:

PUBBLICO MINISTERO - *Allora, quello che le chiedo è, posto che risulta documentalmente dalle sue agende che lei aveva interlocuzioni col Dottore Tinebra, unitamente al capocentro Sisde di Palermo, Dottor Ruggeri, lei ha mai assistito, ha notizie, colloqui, in cui sono state travasate alla Procura di Caltanissetta, le informazioni di cui, a quanto pare, il Sisde disponeva il 13 agosto del '92, Sisde Palermo?*

TESTIMONE, CONTRADA B. - *Io non conosco questa informativa, non l'ho fatta, non l'ho conosciuta, non mi è stata portata a conoscenza, ritengo che sia stata scritta dal capocentro, da... da... da un... dal capocentro, dal Dottor Ruggeri. Evidentemente, qualcuno del centro deve avere avuto qualche colloquio con qualcuno del gruppo di lavoro e di... investigativo Falcone-Borsellino.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma a lei risultavano questi contatti tra il gruppo di lavoro del Sisde e il gruppo Falcone-Borsellino?*

TESTIMONE, CONTRADA B. - *Io avevo detto di tenere contatti.*

PUBBLICO MINISTERO - *E chi li teneva?*

TESTIMONE, CONTRADA B. - *Di fatti, avevo fatto venire sia La Barbera e sia il maggiore, allora maggiore, Obinu...al centro, per fargli conoscere i funzionari che facevano... parte di questo gruppo di lavoro, con uno che era arrivato da Padova, l'altro che era venuto da Firenze, per farglieli conoscere, e di... e di lavorare in... in sintonia...*

PUBBLICO MINISTERO - *Per quello che le risulta, i contatti erano tenuti da chi a chi? Cioè, chi del gruppo di ricerca teneva questi contatti, e chi del gruppo Falcone-Borsellino era l'interlocutore?*

TESTIMONE, CONTRADA B. - *Non lo so, non lo so. Io ho avuto l'impressione che sia l'arma dei*

---

<sup>212</sup> TESTE B. CONTRADA - *Io questo appunto, innanzitutto, non... questo appunto non l'ho scritto io, questo è un appunto scritto dal direttore del centro, il colonnello Ruggeri. Sono notizie non apprese da elementi del centro SISDE, né in generale del centro SISDE, né del gruppo di lavoro che avevo costituito io; sono notizie che provengono da fonte di Polizia, come del resto è scritto qua: "In sede di contatti informali con inquirenti impegnati". Quindi sono notizie che il SISDE, il centro SISDE, apprende dagli organi di Polizia, cioè dalla Squadra Mobile di Palermo. Questo è quello che io rilevo in questo...*

P.M. Dott. LUCIANI - *Lei non ne ha avuto contezza al tempo di questo fatto, diciamo?*

TESTE B. CONTRADA - *Io anche questo appunto è la prima volta che lo leggo, non ho... Io conosco altri appunti, ma non questo qua; questo qua non l'ho letto.*

<sup>213</sup> *"La nota è a firma del Capo Centro Ruggeri. Non ho mai letto la nota informativa in questione e non mi è mai giunta. Ritengo che il "Centro" abbia appreso la notizia dal gruppo La Barbera e si sia creato la c.d. pezza di appoggio nei confronti della Direzione*

*(...)*

*In ordine a questo appunto ribadisco che, benché io fossi spesso a Palermo, il capo Centro non me l'ha mai portato a conoscenza"*

*Carabinieri, e parlo dei ROS, e sia la Squadra mobile, e parlo del Dottore La Barbera, non gradissero troppo questo intervento del... del Sisd, e non... non solo non lo gradissero, ma che non gli dessero nessuna importanza, che tenessero questo intervento... come perdita di tempo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Dottore Contrada, da quali dati oggettivi, se ve ne sono, lei ha tratto la opinione, la sensazione che ha riferito prima al Tribunale, ci sono stati colloqui col Dottore Arnaldo La Barbera che le ha manifestato questo disagio, o con ROS che le hanno manifestato questo disagio, io voglio capire se è una sua deduzione, punto, o se ci sono dei dati oggettivi che l'hanno portata a... ad avere questa opinione.*

TESTIMONE, CONTRADA B. - *Dal comportamento che successivamente agli incontri avuti separatamente con l'ufficiale dei Carabinieri dei ROS, Mauro Obinu... e con il Dottor La Barbera. Il maggiore Obinu, mi ricordo che fu molto cordiale in quell'incontro, affettuoso, quasi grato di questa... di questo invito. La Barbera molto distaccato e freddo, ma successivamente, sia l'uno che l'altro non hanno mai cercato un qualsiasi contatto con me che andavo e venivo da Roma a Palermo, perché sono tornato più volte, poi, a Palermo, tornavo a Roma per badare ai miei uffici, di cui avevo la responsabilità, e a Palermo, per seguire questi due gruppi di lavoro, uno alla Criminalpol, e uno al centro Sisd di Palermo, alla Criminalpol per la cattura di Bernardo Provenzano. E però, io attività informativa, personalmente, che poi si è riversati in atti, cioè in appunti, in relazioni, informazioni, non ho fatto nessuna, sia per l'uno che per l'altro gruppo di lavoro (cfr. pagg. 45-47, 50-51 ud. del 05.04.2019).*

Ulteriori elementi utili a "decriptare" (cfr. pag. 123 ud. del 26.04.2022) il riferimento contenuto nella nota, non sono emersi né dall'apporto dichiarativo di Lorenzo Narracci, all'epoca vice capocentro del Sisd di Palermo (cfr. pag. 203 e ss. udienza del 22.07.2020) né da quello di Luigi De Sena (cfr. verbale di sommarie informazioni del 19.11.2010 nonché pag. 1419 sentenza di primo grado del c.d. Borsellino Quater abbreviato).

Stesso dicasi per Andrea Ruggeri, al tempo capocentro del centro Sisd di Palermo.

Egli, pur ammettendo che la firma apposta sul documento in esame "potrebbe essere" la sua, ha dichiarato di non ricordarne assolutamente il contenuto, escludendo, tuttavia, di poter aver acquisito personalmente le informazioni ivi contenute poiché "non vantava all'interno delle strutture investigative territoriali una forza di penetrazione di siffatta portata", essendo i suoi rapporti con tali strutture, e quindi anche con il dott. Arnaldo La Barbera, "meramente formali" (cfr. verbale di sommarie informazioni rese dal Ruggeri in data 1/4/2011 acquisite all'udienza del 01.07.2021).

Il fatto che ci si trovi di fronte a una nota sostanzialmente "senza autore" rende quanto mai condivisibili le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado del Borsellino Quater abbreviato:

*“Il totale oblio della vicenda da parte dei diversi protagonisti della stessa dà ovviamente la stura ad una serie di inquietanti ipotesi in linea, del resto, con alcune di quelle già formulate, salvo non voler ritenere (ipotesi, però, ugualmente inquietante) che con la citata nota il Centro S.I.S.D.E. di Palermo abbia voluto enfatizzare i possibili sviluppi delle investigazioni collegate alla denuncia di “furto” delle targhe effettuata dall’Orofino, titolare della nota carrozzeria dove, guarda caso, con singolare e sospetta coincidenza, lo Scarantino, iniziata la sua collaborazione, avrebbe collocato la fase dell’imbottitura dell’autobomba” (cfr. pagg. 1350-1351 della motivazione della sentenza in parola). A prescindere dalle tesi sul tappeto in ordine alla genesi della nota, in questa sede può ulteriormente aggiungersi che il contenuto della suddetta nota rende palpabile come ci si preparasse – in un momento storico nel quale, a parte un mero sospetto su Candura in virtù delle intercettazioni Valenti Pietrina-Sbigottiti Paola del 01.08.1992, non vi era molto altro – ad una rapida “chiusura del caso”, poi puntualmente avveratasi con l’arresto di Candura e, a seguire, di Vincenzo Scarantino.*

Sul piano dell’individuazione soggettiva la ricostruzione non può essere spinta oltre, nella consapevolezza che il quadro probatorio sul punto è ulteriormente complicato dal fatto che uno dei più stretti collaboratori di A. La Barbera di quella primissima fase abbia recisamente escluso un qualsiasi protagonismo del dirigente della squadra mobile di Palermo nel suggerimento del contenuto della nota in parola:

**PUBBLICO MINISTERO** – *Lei seppe al tempo, venne a conoscenza in quel periodo o successivamente che il Sisde aveva segnalato, il centro Sisde di Palermo aveva segnalato nell’agosto del 1992, apprendendolo da fonti della Polizia di Stato, di indicazione per l’identificazione degli autori del furto dell’auto in questione – stiamo parlando ovviamente dell’autobomba di via D’Amelio – nonché del luogo in cui la stessa sarebbe stata custodita prima di essere utilizzata nell’attentato. Cioè qui siamo in un momento precedente all’arresto di Candura e il Sisde con questo appunto interno dice di avere acquisito dalle fonti di Polizia, dalla Polizia di Stato, dagli uffici della Polizia notizie che poi saranno quelle che saranno sostenute da gambe di Valenti, Candura e Scarantino, che però sono ancora ben là da venire.*

**TESTIMONE GENCHI** – *Assolutamente no, non solo io non lo sapevo, ma escludo categoricamente che lo sapesse il dottor La Barbera.*

*Io escludo, signor Pubblico Ministero, che La Barbera potesse sapere una cosa del genere o fosse protagonista di quelle informazioni. Ma le dico in maniera categorica, lo spiego una cosa. Guarda La Barbera abbiamo detto i pregi, era un grande investigatore, abbiamo detto i limiti, scrivere, parlare, tutto quello che vogliamo. La Barbera però non sapeva mentire. Con me non è mai riuscito una sola volta a nascondere o a mentire. Quindi le posso garantire che non mi ha mai mentito. E la Barbera una cosa del genere l’avrebbe detta. E se La Barbera non si fidava di me per dirmi una cosa*

*del genere non mi avrebbe coinvolto nel modo come mi ha coinvolto. Perché se io ho fatto le cose che ho fatto e se io sono arrivato fin dove sono arrivato è perché è stato La Barbera che mi ha coinvolto e ha ottenuto la mia collaborazione. Non è che sono stato io che sono stato prescelto o mi sono inserito, facevo il Pierino. Tranne l'episodio di Mantova<sup>214</sup>, dove io ho fatto il Pierino – diciamo – o sono stato più interpretato come un Pierino perché ho accompagnato il Pubblico Ministero e quindi ho partecipato all'atto, ma in tutte le altre cose è stato La Barbera che ha puntato sul mio coinvolgimento. Quindi se La Barbera avesse avuto quell'informazione che lei mi ha testé letto il primo a saperlo sono io. Io le posso garantire che ad agosto, ma così come a settembre, noi brancolavamo nel buio più assoluto. Prima che ci fosse quel fortuito episodio del Valenti e Candura queste cose non esistevano completamente. Sì, avevamo il dato, questo me lo ricordo perfettamente che io insistevo su questi elementi, le celle, i contatti telefonici, gli orari, quindi tutto veniva contestualizzato sulla base di un raccordo e una ricostruzione diacronica che avevamo fatto degli eventi significativi, il furto della macchina, il furto della targa, posizionamento il giorno prima, il giorno dopo, gli spostamenti, Borsellino tutto quello che vogliamo, le chiamate, la madre, il cardiologo, dico tutti gli eventi che abbiamo messo insieme secondo quella che era l'unica cosa che non ci tradiva, la cronologia, la successione diacronica degli eventi. Noi brancolavamo totalmente nel buio. La Barbera di quelle cose le posso garantire che non ne sapeva assolutamente nulla e ove ci fosse stato solo o un accenno in un modo direttamente o indirettamente io l'avrei saputo, me l'avrebbe detto. Quello è qualcosa che secondo me se c'è stato è stato trattato da soggetti della Polizia di Stato che non avevano niente a che spartire con La Barbera. Che probabilmente operavano all'interno delle strutture investigative. Perché teniamo conto che a Palermo c'era la Squadra Mobile ma sopra c'era la Criminalpol. Cioè quel tentativo di Parisi che si apre nel 1988 di fare pulizia totale fa pulizia degli inetti, ma non riesce a sgombrare le incrostazioni della vecchia gestione della Squadra Mobile di Palermo. Tanto che rimangono uomini legati a Bruno Contrada, tanto che rimane – e ce lo troviamo là per anni – Ignazio D'Antone. Ignazio D'Antone poi sarà inquisito e sarà condannato a dieci anni. La Ignazio D'Antone coesisteva. Ignazio D'Antone veniva alle nostre cene, partecipava quando giocavamo le serate a poker con La Barbera veniva pure Ignazio D'Antone. Non so se mi spiego. Poi Ignazio D'Antone viene rimosso. Poi lasciamo perdere a chi hanno mandato in sostituzione. Ma tutto questo è un momento che abbiamo vissuto in prima persona, quindi che ci potessero essere altri apparati che potevano avere rapporti con i servizi, che potevano già iniziare un ipotetico depistaggio di quelle che poi saranno le indagini è assolutamente verosimile, ma questo non può avere coinvolto ad agosto del 1992 il dottor Arnaldo La Barbera. Penso di esserne totalmente certo. (v. pagg. 84-85 verbale ud. del 14.12.2018).*

---

<sup>214</sup> Si rimanda sul punto alle considerazioni espresse in chiusura del par. 7.

Si può anche sostenere (condivisibilmente) che Genchi ogni volta che parla di A. La Barbera debba barcamenarsi tra due esigenze (“*perché o io ero colluso con La Barbera o ero deficiente e non me ne sono accorto*” cfr. pag. 105 verbale ud. del 10.50.2022), ma sullo specifico punto non sono emersi elementi, diversi da una inammissibile responsabilità di posizione derivante dalla qualifica di capo della squadra mobile, che consentano di ritenere un protagonismo di A. La Barbera in relazione alla nota in parola.

Infine, vi è la **nota del 10.10.1992** (con cui ricostruisce la presunta caratura criminale e le parentele mafiose di Vincenzo Scarantino) su cui già si è detto.

Se è vero che Scarantino Vincenzo aveva effettivamente un rapporto di affinità con Salvatore Profeta (ne era il cognato), i collegamenti con i Madonia sono di evanescenza autoevidente.

Amplificare i legami criminali di Scarantino non aveva altro scopo che accreditare la tesi di una elevata caratura criminale di un soggetto che effettivamente non la possedeva *ictu oculi* e che si voleva a tutti i costi stragista.

E si badi come in effetti (purtroppo) la predetta nota servì, tanto è vero che essa venne valorizzata per accreditare l’attendibilità di Scarantino Vincenzo non solo nel corso delle indagini, ma anche nei processi precedentemente celebrati per la strage di Via D’Amelio.

Con riferimento alle prime, basta richiamare le considerazioni svolte sul punto dal Dott. Cardella dalle quali si evince come la parossistica sottolineatura delle parentele di Scarantino servì a mitigare, se non proprio a sciogliere, i dubbi sulla consistenza criminale del personaggio (“*Scarantino era presentato... dico, presentato perché io non ho mai avuto il piacere di... di conoscerlo, come... come si dice in siciliano? Nu scassapagliaro, insomma, una persona di... di poco conto, non certamente quello che ci si sarebbe immaginati potesse fare un delitto di questo genere, dove, insomma... nello stesso tempo era parente di un... era fratello di un fratello un po' più altolocato, almeno così si diceva, e rientrava in quel novero della Guadagna, se non vado errato, dove che era... una bella famiglia, in senso ovviamente...*” v. pag. 46 ud. del 29.11.2019).

Con riferimento ai secondi, la nota venne ampiamente valorizzata nel corso del processo Borsellino 1, sia nel giudizio di primo grado (v. pagg. 174 -176 sentenza<sup>215</sup>), sia nel giudizio di appello (v. pagg.

---

<sup>215</sup> Si riporta lo stralcio della sentenza per la parte di interesse:

*“La piena operatività dello Scarantino Vincenzo in ambito delinquenziale, la sua appartenenza ad un nucleo familiare notoriamente inserito nel contesto criminale della Guadagna erano peraltro dati già acquisiti al patrimonio conoscitivo dei Servizi di informazione e degli Organi Inquirenti anteriormente al coinvolgimento dell'imputato nei fatti per cui è processo.*

*Il teste dr. Finocchiaro Mario, che all’epoca delle stragi rivestiva le funzioni di Dirigente della Squadra Mobile di Caltanissetta, ha riferito in dibattimento di aver trasmesso alla Procura Distrettuale in sede una informativa riservata del SISDE pervenuta al suo ufficio, nella quale si segnalavano i rapporti di parentela e affinità di taluni componenti della famiglia Scarantino con esponenti delle famiglie mafiose palermitane, i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dello Scarantino Vincenzo e dei suoi più stretti congiunti.*

331-332 della relativa sentenza).

Nell'ultima pronuncia richiamata i giudici di secondo grado dopo aver richiamato pedissequamente la nota aggiungono:

*“L'esame del profilo criminale di Scarantino Vincenzo dimostra, ad avviso della Corte, che egli era legittimato - per gli stretti rapporti con Pietro Aglieri e Profeta Salvatore, esponenti di rilievo di “Cosa Nostra” (l'Aglieri è il “capomandamento” di Santa Maria di Gesù, il Profeta ne è un esponente di spicco), per inserimento nel contesto criminale della Guadagna e per la propensione a dedicarsi ai più svariati traffici illeciti e a commettere reati di specie diversa - a partecipare ad una parte, almeno, della fase esecutiva della strage di via D'Amelio o, più precisamente, il suo spessore criminale, i suoi stretti rapporti con i vertici del sodalizio mafioso, il rapporto di affinità con Profeta Salvatore e inserimento nella criminalità della Guadagna rendono compatibili il suo racconto e il suo confessato coinvolgimento nell'episodio delittuoso in esame”.*

A testimonianza dell'assoluta importanza che si diede a questa “investitura” proveniente dal Sisde merita di essere ricordato come anche nel giudizio di appello del Borsellino Bis si valorizzò nuovamente la predetta nota (cfr. pagg. 1276-1277 della motivazione).

Infine, si ponga mente all'elemento più importante, il dato temporale.

La nota reca la data del 10.10.1992, cioè a meno di due settimane dall'arresto di Scarantino Vincenzo (il 26.09.1992) in un momento nel quale il futuro falso pentito della Guadagna è collocato a Venezia

---

*Si evidenziava in particolare nella nota in questione, sul cui contenuto ha dettagliatamente riferito in dibattimento il dr. Finocchiaro Mario, che una sorella di Vincenzo Scarantino, di nome Ignazia, è coniugata con Profeta Salvatore, esponente della cosca di S.Maria di Gesù, una zia paterna, che porta parimenti il nome Ignazia, è sposata con Profeta Domenico, fratello del predetto Salvatore, una cugina paterna, anch'essa di nome Ignazia, è coniugata con Lauricella Maurizio.*

*Il predetto è figlio di Madonia Rosaria, a sua volta figlia di Madonia Francesco, cugino omonimo del noto boss mafioso di Resuttana.*

*Il medesimo Lauricella Maurizio è imparentato, tramite suoi stretti congiunti, con altri esponenti mafiosi della cosca di Corso dei Mille e più specificamente la di lui sorella Giuseppa è sposata con Sinagra Giuseppe, fratello del noto collaboratore di giustizia, un'altra sorella di nome Angela è coniugata con Senapa Pietro, elemento di spicco della suddetta famiglia maliosa, condannato all'ergastolo nel maxiprocesso di Palermo.*

*Nella stessa informativa del SISDE venivano ancora richiamati i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dei componenti la famiglia Scarantino. In essa si sottolineava in particolare che i fratelli di Scarantino Vincenzo, Rosario, Domenico, Umberto ed Emanuele, avevano riportato diverse denunce, anche per reati di una certa gravità, quali associazione per delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, detenzione di armi, rapina, furto, ricettazione ed altro: la cognata Gregori Maria Pia, moglie di Scarantino Rosario aveva precedenti per sfruttamento della prostituzione, un'altra cognata Prester Vincenza, coniugata con Scarantino Umberto, aveva precedenti per associazione per delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; gli zii paterni Scarantino Alberto e Lorenzo avevano precedenti rispettivamente per lesioni, violazione alla normativa sulle armi, furto e ricettazione; i cugini Gravante Giovanni e Chiazzese Natale avevano precedenti per associazione per delinquere e furto. Si evidenziava infine nella nota in questione che la persona più in vista, sotto il profilo delle capacità criminali e della pericolosità sociale, dell'entourage familiare dello Scarantino Vincenzo era sicuramente il di lui cognato Profeta Salvatore, già denunciato per associazione per delinquere semplice e mafiosa, per estorsione, armi, traffico di stupefacenti ed altri reati minori, implicato nel cd. blitz di Villagrazia e da ultimo nel maxi processo di Palermo”.*

in cella con Pipino, un confidente di Arnaldo La Barbera, appositamente alloggiato con Vincenzo Scarantino per provocarne la confessione.

Non si trattò quindi minimamente di una nota “*banale*”<sup>216</sup> ma, come si dirà efficacemente anni dopo, pienamente funzionale a “vestire il pupo”, cioè a presentare come stragista di cosa nostra uno “scassapagliaro”<sup>217</sup> che vendeva sigarette di contrabbando al dettaglio e infastidiva le donne che gli passavano davanti<sup>218</sup> e che, si badi bene, già prima della strage di via D’Amelio era ben conosciuto

---

<sup>216</sup> DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Ecco, e se ricorda questa nota, e soprattutto se può riferire al Tribunale la rilevanza investigativa, o comunque, che questa nota ha avuto nelle indagini da voi svolte sulla strage di via D'Amelio, se ha avuto un rilievo questa nota.*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *Sulla parentela di Profeta? ...Cioè, che le devo rispondere? Che erano parenti ed era l'unica cosa per cui poteva quadrare all'inizio la... la situazione di Scarantino, però... cioè, mi sembra... non lo so, cioè, non capisco l'importanza di una relazione così banale su cui si fanno tante domande* (v. pag. 172 udienza del 20.02.2020).

<sup>217</sup> La definizione è del Dott. Cardella (v. pag. 46 verbale ud. 29.11.2019).

<sup>218</sup> PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *... le volevo chiedere se lei ha avuto modo di conoscere, nel corso della sua militanza in Cosa Nostra, Vincenzo Scarantino.*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Vincenzo Scarantino non direttamente ma ci sono degli episodi che... io sapevo chi fosse Scarantino perché aveva un banchetto di sigarette che vendeva lì, proprio a Brancaccio, vicino a casa mia se così si può dire.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Dove lo gestiva?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *In via Emiro Gafar incrocio Conte Federico, quindi diciamo vicino a casa mia. Quindi vendeva lì delle sigarette di contrabbando. Però non c’era nessuna amicizia. Però io sapevo tutto di lui, chi fosse. Anche perché quello è un territorio che in parte mi apparteneva in quanto componente, però sapevo tutto di lui.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Ma in che periodo siamo in cui lei nota, vede questo Scarantino vendere con il suo banchetto le sigarette di contrabbando? Prima o dopo l’arresto di Giovanni Drago?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Dopo, dopo, dopo, sicuramente dopo perché... credo che sia dopo di Giovanni Drago.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quindi siamo dopo l’8 marzo del 1990?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, sì, esatto.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *E c’è un qualche episodio particolare che lei ricorda sul fatto che Scarantino vendeva le sigarette?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, perché al di là che aveva questo banchetto che attirava le forze dell’ordine, perché la Finanza era sempre lì che gli davano addosso perché gli sequestravano le sigarette, quindi lì c’era sempre un via vai di Finanza. Al di là di questo delle contestazioni che io facevo a Filippo Graviano e anche a Giuseppe Graviano, quello che lui un po’... le ragazze che passassero di là gli faceva delle avance, o come possiamo dire? Cioè usava un comportamento scorretto per quello che erano le persone, le ragazze, ma anche le donne, tutte le donne che passassero di là. Quindi da questa contestazione che un po’ di qualcuno mi ha fatto sapere, cosa che io anche già sapevo, lo dissi all’epoca sia a Giuseppe e sia a Filippo Graviano di questa cosa, di queste scorrettezze che questo facesse lì nel quartiere.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *E qualcuno le disse mai, o meglio lei seppe mai se Vincenzo Scarantino facesse parte di Cosa Nostra?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *già la stessa cosa che vendesse sigarette di contrabbando era poco... Diciamo non era una cosa... Per me era una cosa inusuale. Ma che fosse vicino a qualcuno pensando a Totò Profeta, ma non so nulla che riguardasse lui in quanto se è inserito o non inserito in Cosa Nostra.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Che vuol dire? Lei dice che già il fatto che vendesse sigarette di contrabbando la dice lui lunga, che significa?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Non lo so, perché...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Lei ha mai venduto sigarette di contrabbando con il banchetto a Brancaccio?*

negli ambienti investigativi palermitani ( invero ad Agostino Vincenzo – padre dell'Agente Agostino Antonino, ucciso il 5 agosto 1989 unitamente alla moglie Castelluccio Giovanna Ida in Villagrazia di Carini (Pa) – il 09.09.1990, nell'ambito di un riconoscimento fotografico effettuato negli uffici della Squadra Mobile di Palermo, fu sottoposto un album fotografico che conteneva anche l'effigie di Scarantino<sup>219</sup>; v. all. 9 prod. P.M. del 06.04.2022).

---

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *No, no, ci abbiamo noi... abbiamo fatto dei traffici a livello di quantità. Tenga presente mi avessero dato... avrei dato anche in beneficenza, ma almeno cento lire di ogni cassa di sigarette che è passata dalle mie mani...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *E ha mai visto qualche uomo d'onore di Brancaccio vendere sigarette, proprio lui personalmente vendere sigarette di contrabbando?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *No, nessuno, anche perché vengono un po' classificati elementi confidenti della Finanza.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quindi intendeva dire che vendere che sigarette di contrabbando non è consono rispetto alla appartenenza a Cosa Nostra?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Al dettaglio sì. Ma come grossisti quelle...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *No, al dettaglio parlo.*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *No, è una cosa che mi sembra illogica, e che è illogica.* (v. pagg. 24-26 ud. del 05.02.2019).

<sup>219</sup> Per completezza, deve darsi atto che Scarantino nell'odierno dibattimento ha riferito che l'odierno imputato BO' gli avrebbe proposto di autoaccusarsi del duplice omicidio Agostino-Castelluccio, ma di essersi opposto a tale "proposta":

P.M. DOTT. G. PACI – *.. Lei ha mai avuto... è a conoscenza... ha avuto mai qualche elemento di conoscenza riguardante il... l'omicidio Agostino e della signora Castellesi [in realtà Castelluccio], della moglie del... dell'Agente Agostino?*

TESTE SCARANTINO – *Sì. Questo me l'ha... Io non... non sapevo di queste cose, non... Una volta ero... stavo facendo l'interrogatorio con i magistrati di Palermo e il Dottore Bo si è avvicinato a me...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Dove lo stava facendo questo interrogatorio?*

TESTE SCARANTINO – *A Genova. Mi dice...*

P.M. DOTT. G. PACI – *I magistrati di Palermo chi erano, li ricorda?*

TESTE SCARANTINO – *Chi...?*

P.M. DOTT. G. PACI – *Chi erano i magistrati di Palermo?*

TESTE SCARANTINO – *I magistrati di Palermo era il Dottore Natoli, il Dottore Ingroia e... e l'altro non mi ricordo. Non lo so se erano tre o c'era pure il Dottore Petralia, non mi ricordo. E c'era lui e mi diceva se mi volevo accusà di questo omicidio di questo Poliziotto, Agostino, cuose... e io non ho... non ho detto niente di questo, perché non... 'a fimmina incinta, cuose...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Scusi, per capire, le viene detto di accusarsi di fronte ai magistrati...*

TESTE SCARANTINO – *Di Palermo.*

P.M. DOTT. G. PACI – *... di Palermo di questo duplice omicidio?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, tanto a me non è che a me mi...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Ma lei era al corrente di qualche circostanza?*

TESTE SCARANTINO – *Io conoscevo... conoscevo questi delitti, perché si parlava nel... con i Poliziotti parlavamo di questo Manuele... questi della... che hanno ammazzato il Poliziotto con la moglie incinta...e si pa.. si commentava di... commentavano, perché io non... prima di quella volta non sapevo niente, precedente. Sì, loro parlavano. Dopo io so' venuto a conoscenza – diciamo – attraverso loro, perché si parlava di questo omicidio di Agostini. Dopo questo Bo mi ha detto se... di accusarmi, tanto non è che lo pagavo. Potevo pagare dieci/sei mesi...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Sì. Ma lei ne avrebbe parlato come, sulla base di questi... di queste indicazioni, di questi colloqui avuti con i Poliziotti? Come avrebbe potuto accusarsi di un fatto che non conosceva?*

TESTE SCARANTINO – *No, no, nel... a Genova me l'ha detto il Dottore Bo. Quelli erano commenti che si facevano degli omicidi che succedevano...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Sì.*

TESTE SCARANTINO – *... ma commenti, non è che c'erano...*



E può aggiungersi che si trattò di una nota ad efficacia “ultrattiva” rispetto ai precedenti processi celebrati per la strage di via D’Amelio tanto è vero che - come riferito dall’Avv. Antonio Ingroia - essa venne in qualche modo usata, in chiave difensiva, dallo stesso Bruno Contrada nel processo a suo carico per concorso esterno in associazione mafiosa.

Si riporta sul punto lo stralcio della deposizione dell’ex magistrato per la parte di interesse (pagg. 63 e 64 ud. del 15.12.2021):

*PUBBLICO MINISTERO – Senta lei poi ha saputo che c’era stata una collaborazione, in relazione proprio alle indagini sul 19 luglio, tra la Procura di Caltanissetta e il Sisde nella persona in particolare di Contrada?*

*TESTIMONE INGROIA ANTONIO – Allora io appresi parecchi anni dopo... no, io non l’ho mai appreso, né nel 1992 e né nel 1993. Secondo me è successo parecchi anni dopo durante il processo Contrada. Perché durante il processo Contrada – e la cosa mi colpì – venne fuori il famoso gruppo di lavoro della Criminalpol che lavorava assieme ad un gruppo Sisde dalla testimonianza... non ricordo però come si chiamava questo, che era un funzionario molto vicino a Contrada, poi era stata alla fine redatta una informativa, non credo firmata da Contrada, ma di cui Contrada in qualche modo si attribuiva la paternità nel processo a fini difensivi, per dire che... la tesi era questa, in quel momento la linea difensiva, grazie al gruppo che faceva riferimento a Contrada erano stati individuati i legami tra Scarantino e Cosa Nostra che servivano a corroborare l’attendibilità della collaborazione di Scarantino. In quel momento Scarantino era ritenuto attendibile, in particolare dalla Procura di Caltanissetta, era colui il quale aveva portato i processi già in corso nei confronti di coloro i quali erano ritenuti i responsabili della strage, per cui lui la usò come linea difensiva per dire “A dimostrazione che io non sono mai stato colluso con Cosa Nostra grazie a me – questa è un po’ la sostanza, e fece anche delle dimostrazioni spontanee sul punto – grazie a me si è individuato quello che mancava alla Procura di Caltanissetta”, cioè il legame tra Scarantino che apparentemente era uno straccione – per dirla così – con invece pezzi grossi dell’organizzazione mafiosa. Questa cosa... Un attimo, e che questo era avvenuto in virtù di una collaborazione che si*

---

*P.M. DOTT. G. PACI – Sì, ho capito. Ma se lei avesse – diciamo – dato retta, secondo quello dice lei, al... all’indicazione del... alla sollecitazione di Bo, lei come avrebbe potuto iniziare un discorso di udienza delitto che sostanzialmente non conosceva?*

*TESTE SCARANTINO – Sì, ma già io in partenza ho detto di no, in partenza ho detto di no, dopo non è che era difficile, basta ca accusavo ad altri e mi mettevo pure io (inc.), però questo non era difficile. Non era una strage. Quello... Bastavano due parole.*

(v. pagg. 83-84 verbale ud. del 17.05.2019).

Rinviando al par. 9 per le considerazioni in ordine alla mancanza di credibilità di Scarantino nelle sue propalazioni eteroaccusatorie, può sin d’ora osservarsi che in relazione alla circostanza a cui fa riferimento l’ex falso collaboratore – interrogatorio del 23.09.1994 alla presenza dei Dott.ri Natoli, Ingroia e Petralia – non risulta, stando al verbale, la presenza del Dott. BO’ o di altro appartenente al Gruppo Falcone Borsellino.

*era sviluppata con la Procura di Caltanissetta. Non so se nominò individualmente il Procuratore Capo. Per questo però basta vedere gli atti. Devo dire che questa cosa mi fece... mi colpì sul momento, ovviamente, e poi quando si è scoperto il depistaggio di Scarantino è diventato poi facile mettere insieme dei tasselli che sul momento forse non valorizzammo adeguatamente, cosa vuole che le dica. Comunque, è chiaro che la Procura di Palermo, che era non a sorta di strisciante... Parlo ora della Procura di Palermo del periodo gestione Caselli quando era Procuratore Capo a Palermo, Procura di Palermo che era in una situazione di – neanche tanto latente – conflittualità con la Procura di Caltanissetta di Tinebra anche per rispetto – diciamo così – delle rispettive giurisdizioni e competenze non ha mai voluto interferire. Perché se no sembravamo i guastafeste delle rivelazioni... della scoperta dei responsabili della strage fatta dal dottor Tinebra e i suoi.*

Volendo operare un giudizio di sintesi sulla vicenda, solo parzialmente condividendosi l'analisi del P.M. (cfr. pagg. 41-42 ud. del 11.05.2022), può dirsi come, soprattutto le due note da ultimo richiamate (quella del 13.08.1992 e quella del 10.10.1992), comprovino che gli “ambienti” del Sisde – a prescindere dal riferimento a singole persone fisiche, che anche nell'odierno procedimento è rimasto purtroppo sfuggente – erano compartecipi, quantomeno sul piano materiale, di quel disegno di sviamento delle indagini che passa attraverso la costruzione del falso collaboratore di giustizia Scarantino Vincenzo (la c.d. scarantinizzazione della strage).

Sul piano soggettivo (dell'elemento partecipativo) rimane il dubbio se il Sisde “fu tirato dentro” (come sostenuto dal Dott. Contrada e come consiglia la circostanza che il contenuto della nota del 13.08.1992 “sembra”<sup>220</sup> suggerito da terzi) o se agì consapevolmente come porta a ritenere il confezionamento della nota del 10.10.1992, tesa ad una esaltazione sconsiderata<sup>221</sup> del lignaggio criminale dello Scarantino.

Quel che è certo che il collegamento La Barbera – Sisde, in questa specifica fase, è rimasto labile perché, si può anche sostenere, perlopiù condivisibilmente, che Contrada “è un teste interessato ad

---

<sup>220</sup> Come visto sopra tra le ipotesi formulabili rimane anche quella della “millanteria”, cioè che il Sisde abbia sua sponte voluto “enfaticamente i possibili sviluppi delle investigazioni collegate alla denuncia di “furto” delle targhe effettuata dall'Orofino, titolare della nota carrozzeria dove, guarda caso, con singolare e sospetta coincidenza, lo Scarantino, iniziata la sua collaborazione, avrebbe collocato la fase dell'imbottitura dell'autobomba”.

<sup>221</sup> Come condivisibilmente affermato da P.M. “è impensabile che i Servizi di Informazione e Sicurezza, facendo il loro mestiere, cioè acquisire informazioni sul territorio, non avessero saputo, non avessero compreso, non avessero capito che Vincenzo Scarantino era, per dirla alla dottor Cardella,.. uno scassapagliaro, cioè un soggetto di modestissimo spessore criminale.

Era sufficiente che i Servizi di Informazione facessero ciò per cui sono stati creati: acquisissero informazioni sul territorio. Perché l'altro dato, di cui parleremo di qui a poco, è che o eravamo nelle mani di persone che non sapevano fare il loro mestiere, perché sembra da tutte le fonti che abbiamo compulsato su questi temi che nessun apporto questi signori abbiano dato, di alcun tipo di natura, di tipo informativo su fatti gravissimi come le stragi del 1992, oppure c'è dell'altro. Ma per rimanere a questo, non solo non c'è quello per cui il SISDE è istituito e quello per cui il SISDE deve lavorare, ma c'è l'esatto opposto: c'è la vestizione di Scarantino mafioso”(v. pagg. 36-37 ud del 11.05.2022).

*edulcorare la natura dei rapporti*” nella misura in cui ha riferito di un La Barbera quasi infastidito dall’intervento del Servizio<sup>222</sup>, ma al di là della riunione interforze del 20.07.1992, non si può obliterare che documentalmente vi è un solo “contatto” del 23.07.1992, che risulta proprio dall’agenda di Contrada, ed è l’unico elemento che si ha a disposizione per “legare” La Barbera al Sisde nel 1992<sup>223</sup>.

E se a questo si aggiunge – oltre a quanto si è detto sopra sulla mancanza di prova in ordine ad un coinvolgimento di La Barbera nella nota del 13.08.1992 – che il coinvolgimento del Sisde non avviene per iniziativa di La Barbera, ma del Procuratore Capo di Caltanissetta Dott. Tinebra, la forzatura dell’accostamento è resa ancor più evidente.

Tuttavia l’analisi dei due paragrafi da ultimo esaminati porta con certezza ad escludere che nell’ambito delle prime indagini sulla strage di Via D’Amelio che - portarono al “trio delle meraviglie” Candura, Andriotta e Scarantino - l’attività “di indagine” posta in essere possa essere ricondotta a sola spregiudicatezza investigativa connessa all’ansia degli inquirenti del tempo di rispondere alle aspettative di un’opinione pubblica all’epoca impaurita e smarrita dalla strategia del terrore adottata da cosa nostra.

L’analisi condotta certifica che si andò ben oltre il perseguimento, magari con evidenti forzature, di una pista “sana”, cioè coerente alle emergenze investigative del tempo.

---

<sup>222</sup> E si tratta di un dato che trova conferma nel narrato di Genchi che ha riferito che “*La Barbera mi ha sempre parlato malissimo di Contrada*” (v. pag. 15 verbale ud. del 11.01.2019).

<sup>223</sup> Il Dott. A. La Barbera non partecipa neanche al pranzo all’hotel San Michele de 24.07.1992 come riferito dal Dott. Narracci:

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - ... *In quella occasione, c'erano appartenenti alla Polizia di Stato, nel senso in servizio, in quel momento, alla Polizia di Stato?*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *Al pranzo?*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *Sì.*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *No.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *Ad esempio, il Dottor La Barbera.*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *No, no, non credo, no, 'ntz... 'ntz... 'ntz.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *No?*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *Non credo proprio.*

(v. pag. 145 verbale ud. del 22.07.2020).

## 7. La falsa collaborazione di Candura Salvatore

Salvatore Candura non ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di nessuno degli odierni imputati e, come evidenziato dallo stesso P.M. (v. pag. 78 ud. del 10.05.32022), dalle sue provalazioni non possono ricavarsi elementi probatori specifici a carico di BO', MATTEI e RIBAUDO.

Epperò la vicenda giudiziaria che coinvolse Candura Salvatore (che, proseguendo poi con Andriotta, avrà infine nello Scarantino il suo interprete principale) non può essere pretermessa dall'odierna analisi poiché essa rappresenta la genesi della falsa ricostruzione, poi operata in sede processuale, della fase preparatoria nonché del momento deliberativo della strage di Via d'Amelio.

Detta ricostruzione determinò l'emissione di sentenze di condanna nei confronti di soggetti poi risultati del tutto estranei alla strage (v. quanto osservato nel paragrafo 2 della sentenza).

Tale falsa collaborazione segna dunque *“la vera e propria tara genetica di tutta la vicenda delle false collaborazioni”*, la svolta che segnò in modo indelebile il successivo prosieguo dell'attività investigativa del gruppo di investigatori diretti da Arnaldo La Barbera, aprendo dunque la strada al maturare delle (altrettanto false) collaborazioni di Andriotta e Scarantino ed al conseguente perverso ordito di dichiarazioni insincere e calunniose che si autoalimentarono via via, rafforzandosi reciprocamente.

## **7.1 Le dichiarazioni precedenti e la ritrattazione a seguito della collaborazione di Gaspare Spatuzza. La valutazione del Borsellino Quater abbreviato**

Prima di procedere tuttavia ad una compiuta analisi delle indicazioni fornite dal Candura in sede dibattimentale nonché in sede di ritrattazione, appare opportuno fornire un'organica panoramica della vicenda, ricostruendo le varie fasi che condussero al suo arresto ed alla successiva risoluzione di intraprendere un rapporto di collaborazione con la giustizia, nonché richiamando le dichiarazioni rese dal Candura allorché iniziò a collaborare con la giustizia.

All'uopo si riporta lo stralcio di interesse della sentenza di primo grado del Borsellino Quater abbreviato sul tema:

### **§.2.10.1. Le precedenti dichiarazioni di Salvatore Candura e le acquisizioni correlate.**

*Si rammenterà come le indagini nei confronti del Candura avevano avuto origine a seguito del ritrovamento, nel luogo della strage, del blocco motore n. 9406531 appartenente alla Fiat 126 targata PA 790936, intestata a D'Aguanno Maria ed in uso a Valenti Pietrina che ne aveva denunciato il furto in data 10/7/1992.*

*Al fine di verificare l'eventuale esistenza di situazioni di contiguità della proprietaria dell'auto con ambienti criminali, veniva tempestivamente avviata un'attività tecnica sull'utenza telefonica della Valenti, formalmente intestata al marito Furnari Simone.*

*Dall'ascolto della conversazione delle ore 23,14 del 30/7/1992, svoltasi mentre stavano scorrendo alla televisione le immagini del luogo della strage ("ed in quel posto la mia macchina c'è") e di quella delle ore 00,05 del 1/8/92 ("a me, per dirti la verità sto Salvatore non mi cala da qua a qua, te lo dico vero non lo posso vedere....una persona mi ha detto che può essere stato anche lui a farti scomparire la macchina"), intercorse tra la Valenti e la cognata Sbigottiti Paola, moglie di Valenti Luciano, si coglieva in modo evidente il sospetto di entrambe le donne circa l'avvenuta utilizzazione della autovettura della prima nella strage di via D'Amelio e la riconducibilità del furto della stessa (prospettata, in modo particolare, dalla Sbigottiti) a tale "Salvatore", amico di Valenti Luciano, fratello della Pietrina Valenti, poi identificato in Candura Salvatore.*

*Dal servizio di ascolto emergevano peraltro elementi di reità a carico di Valenti Luciano e del nipote Roberto Valenti, oltre che del Candura, in ordine ai diversi reati di violenza carnale e di rapina, in danno di tale Angiuli Cinzia, episodi per i quali venivano subito trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.*

*Il Candura quindi, come pure i due Valenti, veniva raggiunto in data 5/9/1992 da ordinanza di custodia cautelare in carcere (proc. n. 4649/02 Mod. 21) emessa per i predetti reati dal G.I.P. di Palermo su richiesta del P.M. formulata in data 2/9/1992 (cfr. la predetta ordinanza di custodia*

*cautelare e le relative sentenze di 1° e 2° grado acquisite agli atti, rispettivamente nr. 102/96 del Tribunale di Palermo e nr. 1752/97 della Corte di Appello di Palermo).*

*In quella sede il Candura (cfr. nota della Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Palermo cat. M 1/92 del 9/9/1992) evidenziava “spontaneamente” timori per la propria incolumità in relazione al suo avvenuto “interessamento” per il recupero della Fiat 126 asportata alla Valenti, facendo, altresì, riferimento a telefonate anonime minacciose ricevute e a presenze di persone estranee nei pressi della sua abitazione.*

*Analogo atteggiamento il Candura (come risulta dalla citata nota che faceva riferimento ad altra nota - n. 125/47 del 6/9/92 - del Nucleo Operativo della Compagnia dei Carabinieri di San Lorenzo) aveva assunto nel corso di un intervento di p.g. operato dai militari della predetta Compagnia in data 4/9/92, allorché, accompagnato negli Uffici dell’Arma per accertamenti in relazione ad una tentata rapina ai danni di un autotrasportatore, aveva evidenziato “segni di cedimento”, esplodendo in un improvviso pianto e proferendo la frase “....Non sono stato io! Non li ho uccisi io! Non ci entro niente...Non li ho uccisi io” senza peraltro fornire una plausibile spiegazione di tale comportamento. Sulla base di tali anomali comportamenti del Candura, il dirigente della Squadra Mobile della Questura di Palermo, dott. Arnaldo La Barbera, con la citata nota del 9/9/1992 (firmata anche dal dott. Salvatore La Barbera e da altro funzionario, la cui firma veniva riconosciuta per propria dal dott. Vincenzo Ricciardi nel corso del verbale di confronto con il dott. Stagliano del 24/2/11) richiedeva al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta l’attivazione di un servizio di intercettazioni ambientali all’interno della cella della Casa Circondariale di Bergamo in cui il Candura sarebbe stato trasferito l’indomani, stante “la necessità di acquisire a caldo indispensabili fonti di prova non sussumibili aliunde”.*

*La predetta nota rimarcava peraltro che il Candura, al momento dell’arresto, “spontaneamente e non richiesto aveva cercato di distanziarsi dal fatto-furto Fiat 126 offrendo al contempo la possibilità di catturare un latitante”.; sul punto vanno registrate le dichiarazioni sostanzialmente confermate rese dal dott. Vincenzo Ricciardi nel corso dell’interrogatorio del 28/6/2010 e quelle rese dal dott. Giovanni Stagliano nel corso del verbale di informazioni del 15/2/2011 (ribadite poi il 24/2/11 in sede di confronto con il Ricciardi), il quale ha affermato, invece, di non aver alcun ricordo della propria presenza nel momento del colloquio con il Candura, indicata, invece, dal primo.*

*Orbene, custodito, prima di essere tradotto al carcere di Bergamo e previa autorizzazione del P.M. di Palermo, in una apposita camera di sicurezza della Questura di Bergamo (cfr. provvedimento del 12/9/1992), il Candura veniva sottoposto a colloquio investigativo da parte del dott. Arnaldo La Barbera (cfr. provvedimento autorizzativo del P.M. di Palermo del 12/9/1992).*

*Analoga autorizzazione al colloquio investigativo veniva formulata dal P.M. di Palermo, con il*

*medesimo citato provvedimento, anche nei confronti di Valenti Luciano, trasferito frattanto alla Casa Circondariale di Belluno.*

*In data 13/9/1992 nella Casa Circondariale di Bergamo davanti al P.M. di Caltanissetta il Candura iniziava una "parziale collaborazione" con l'A.G., accusando Valenti Luciano del furto della Fiat 126, previo asserito incarico conferito a quest'ultimo da Vincenzo Scarantino nei primi giorni del mese di luglio 1992.*

*Il furto sarebbe stato commesso dal Valenti lo stesso giorno dell'incarico e previa corresponsione della somma di lire 150.000 da parte dello Scarantino.*

*A seguito del furto (cinque o sei giorni dopo) il Candura sarebbe stato contattato dalla Valenti Pietrina che lo avrebbe invitato ad interessarsi per la ricerca dell'auto, stranamente prospettandogli, però, che il furto sarebbe stato commesso la sera precedente e non, invece, la settimana precedente. In tale interrogatorio il Candura accennava anche alla circostanza di aver visto, qualche giorno prima del furto della Fiat 126, lo Scarantino dialogare con uno dei fratelli Tagliavia, titolare di una rivendita di pesce in via Messina Marine.*

*In data 14/9/1992 veniva attivato il disposto servizio di intercettazioni ambientali nella Casa Circondariale di Bergamo, dove frattanto era stato da Belluno trasferito anche Valenti Luciano, che veniva allocato nella medesima cella dove già si trovava il Candura.*

*Nella stessa cella veniva appositamente allocato altro detenuto, tale Giancarlo Pichetti (ora deceduto), in passato arrestato dall'allora dirigente della Squadra Mobile di Bergamo, dott. Ricciardi (aggregato, dopo la strage di Capaci, a Palermo) di cui era divenuto confidente.*

*Il compito del Pichetti sarebbe stato quello di "far parlare" i due indagati e di "cercare di attingere qualsiasi notizia che (ci) potesse aiutare nel prosieguo delle indagini" (cfr. dichiarazioni rese dal dott. Ricciardi all'udienza del 27/4/95 proc. n. 9/94 R.G.).*

*È utile al riguardo rimarcare che nella c.n.r. della Squadra Mobile della Questura di Palermo cat. MI/92 del 19.10.1992 si legge espressamente: "Peraltro come da accordi con codesta Procura, il Valenti e il Candura sono stati ristretti in compagnia di un detenuto conosciuto all'Ufficio, offertosi, su richiesta, di collaborare al fine di attingere notizie in ordine al fatto"*

*Sottoposto in data 17/9/1992 ad interrogatorio di garanzia dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta a seguito della applicazione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di furto della Fiat 126, furto ulteriormente aggravato ex art. 7 D.L. 13/5/1991 n. 152, il Valenti protestava la propria innocenza, ribadendo tale suo atteggiamento anche davanti al P.M. di Caltanissetta nel successivo confronto con il Candura dello stesso giorno, nel corso del quale quest'ultimo continuava ad accusarlo, invece, del furto sulla base delle asserite confidenze fattegli dallo stesso Valenti.*

*Così in data 20/9/1992 il Valenti, a seguito delle pressioni fattegli dal Candura, come agevolmente poteva desumersi dall'esito delle intercettazioni ambientali all'interno del carcere di Bergamo dei giorni immediatamente precedenti a quello dell'interrogatorio (cfr., segnatamente, le conversazioni dei giorni 18 e 19 settembre 1992, da pag. 48 a pag. 129 della relativa trascrizione disposta dalla Corte di Assise), si autoaccusava del furto della Fiat 126 sostanzialmente negli stessi termini riferiti in precedenza dal Candura.*

*Egli ribadiva, peraltro, che la sorella aveva denunciato il furto in ritardo, perché sperava di poter tornare in possesso dell'auto.*

*Nell'occasione il Valenti chiedeva che venisse allegato al verbale di interrogatorio un memoriale descrittivo della intera vicenda del furto, memoriale, come si desumeva dal citato servizio di intercettazioni ambientali, chiaramente ispirato dal Candura che ne aveva perfino dettato il contenuto al Valenti.*

*Risulta in atti che in data 19/9/1992, e cioè il giorno prima dell'interrogatorio cui veniva sottoposto il Valenti, il dott. Vincenzo Ricciardi della Squadra Mobile di Palermo veniva "in via d'urgenza" autorizzato dal P.M. di Palermo ad effettuare un ulteriore colloquio investigativo a Bergamo con il Candura, il cui tentativo di addossare la responsabilità del furto al Valenti, addirittura istruendo quest'ultimo sul contenuto delle risposte che avrebbero dovuto fornire al magistrato, era ben noto agli investigatori in esito alle intercettazioni ambientali eseguite sino a quel momento nella Casa Circondariale di Bergamo, di cui si è detto.*

*Nel frattempo, il Valenti era stato raggiunto in data 16/9/1992 da altro provvedimento restrittivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo per rapina aggravata commessa nel novembre 1986, in concorso con Leonardi Giulio e con altre persone non identificate, ai danni di tale Ingrassia Enrico.*

*In data 22/9/1992 il P.M. di Palermo, a seguito della richiesta di applicazione di misure di protezione e di assistenza avanzata in data 20/9/1992 dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti del Candura e del Valenti Luciano, ex arti. 9 e segg. del D.L. 15/1/1991 n. 8, convertito in legge n. 82/91, richiedeva al G.I.P. presso il Tribunale di Palermo di autorizzare, in conformità al disposto dell'art. 13, comma IV della legge n. 82/91, che i predetti indagati venissero custoditi in locali diversi e, segnatamente, presso la Questura di Cremona (il Candura) e presso la Questura di Mantova (il Valenti).*

*A seguito di ulteriore richiesta formulata dal P.M. di Caltanissetta in data 25/9/1992, a modifica di quella appena citata avanzata dallo stesso Ufficio in data 20/9/1992, il Candura ed il Valenti venivano, entrambi, custoditi presso la Questura di Mantova.*

*Il Candura ed il Valenti, peraltro, continuavano a negare gli addebiti loro contestati con i citati*



*provvedimenti restrittivi emessi dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo.*

*La svolta decisiva per le indagini si verificava in data 3/10/1992, allorché Candura Salvatore, interrogato dal P.M. di Caltanissetta negli uffici della Squadra Mobile della Questura di Mantova, alla presenza del dott. Arnaldo La Barbera, del dott. Vincenzo Ricciardi e del dott. Gioacchino Genchi (si tratta del primo interrogatorio cui il Candura veniva sottoposto dal P.M. dopo il colloquio investigativo svolto dal dott. Ricciardi di cui si è sopra detto), chiariva, da lì a poco riscontrato dallo stesso Valenti Luciano (cfr. verbale di interrogatorio da quest'ultimo reso quello stesso giorno), di essere egli stesso l'autore del furto della Fiat 126 della Valenti Pietrina, su incarico dello Scarantino (che gli aveva promesso un compenso di lire 500.000, consegnandogli però solo un acconto di lire 150.000), e di aver tentato di far ricadere su Valenti Luciano la responsabilità del furto per paura delle gravi rappresaglie che lo Scarantino avrebbe potuto mettere in atto nei suoi confronti.*

*In particolare - secondo tale versione - lo Scarantino, in presenza di tale Tomaselli Salvatore, vicino di casa del Candura e amico dello stesso Scarantino, aveva dato al Candura l'incarico di rubare una macchina di piccola cilindrata, senza specificarne il modello, purché funzionante.*

*Lo Scarantino - su incarico del quale egli aveva commesso in precedenza numerosi altri furti di auto - ovviamente non lo aveva reso edotto della destinazione della vettura rubata. La sera stessa dell'incarico il Candura aveva sottratto l'auto della Valenti, previa utilizzazione di uno "spadino" appositamente consegnatogli dallo Scarantino.*

*La consegna dell'auto era avvenuta in una traversa di via Roma: lo Scarantino in tale occasione si trovava in compagnia di una persona rimasta in disparte e nei pressi di un vespino bianco che successivamente (cfr. verbale di interrogatorio dell'8/9/1994) il Candura dichiarerà essere quello stesso in uso al Tomaselli.*

*Nei giorni successivi il Candura più volte si era incontrato inutilmente con lo Scarantino per avere il saldo della somma pattuita e si era, altresì, dato da fare, unitamente a Valenti Luciano, per cercare di ritrovare l'auto, così come aveva promesso alla Valenti Pietrina.*

*Dopo la strage di via D'Amelio, preoccupato per le indiscrezioni giornalistiche che indicavano l'autobomba utilizzata come una Fiat 126, era ritornato dallo Scarantino per essere rassicurato, ma quest'ultimo lo aveva cacciato via in malo modo raccomandandogli di dimenticare tutto.*

*Veniva peraltro dal Candura confermata la versione dallo stesso già resa nel precedente interrogatorio del 13/9/1992 circa i tempi e i modi dell'incarico ricevuto dalla Valenti Pietrina con l'ulteriore precisazione che, solo a seguito dei tentativi infruttuosi di recuperare l'auto, la Valenti si era decisa a sporgere la denuncia di furto.*

*Nello stesso verbale il Candura accennava, con riserva di parlarne poi più diffusamente, alle attività illegali dello Scarantino non solo nel settore della ricettazione delle auto rubate, ma anche in quello*

*del traffico di sostanze stupefacenti e del contrabbando di sigarette estere fornendo, anche, i nominativi di alcune persone che lo collaboravano.*

*Il contenuto, peraltro, di tali dichiarazioni corrispondeva largamente a quanto riportato in uno scritto a firma del Candura e consegnato dallo stesso al Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, redatto a Mantova e datato 3/10/1992.*

*Di tale scritto, formato da tredici fogli e indirizzato al “Signor Giudice”, è traccia nel testo della citata nota della Squadra Mobile della Questura di Palermo del 19/10/1992, cui peraltro è stato allegato, avente per oggetto: “informativa di reato a carico di Scarantino Vincenzo” (cfr. anche nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta n. 125 prot. 2042 del 15/4/2011).*

*Nessun riferimento a tale scritto è, invece, contenuto nel citato verbale di interrogatorio del 3/10/1992, svoltosi in due fasi, la prima dalle ore 13,20 alle ore 17,30 e la seconda dalle ore 18,00 alle ore 19,00.*

*A tal riguardo vale la pena osservare che il dott. Gioacchino Genchi nel verbale di informazioni reso al P.M. in data 16/4/2009 ha evidenziato che al momento dell’interrogatorio cui il Candura venne sottoposto a Mantova il 3/10/1992, negli uffici della Squadra Mobile, il dott. Arnaldo La Barbera ed il dott. Ricciardi si trovavano presenti già da qualche giorno nella stessa struttura in cui alloggiavano il Candura e Valenti Luciano.*

*In data 20/10/1992 (cfr. relativo verbale) davanti al G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta che lo interrogava a seguito della applicazione nei suoi confronti della ordinanza custodiale per il reato di furto della Fiat 126, il Candura, che non mancava di sottolineare i suoi pregressi rapporti con lo Scarantino che abitava a un centinaio di metri dalla sua abitazione ed al quale aveva fatto delle riprese filmate in occasione della festa della Madonna dell’Assunta, ripeteva nella sostanza la stessa versione dei fatti, puntualizzando che la Valenti Pietrina “qualche giorno dopo il furto” aveva prima telefonato alla moglie e poi era venuta a casa sua, lasciando alla moglie, non avendolo trovato, il suo numero telefonico.*

*È bene sottolineare tale ultima circostanza, mai riferita dalla Valenti Pietrina, pur se invece recentemente confermata da Valenti Luciano (cfr. verbale di informazioni del 2/3/2010), posto che sulla stessa, come vedremo, il Candura ritornerà in sede di ritrattazione.*

*Rientrato a casa e appresa dalla moglie tale circostanza, il Candura quello stesso pomeriggio andò a trovare la Valenti nella casa (della madre) di via Villagrazia.*

*La Valenti, quasi per metterlo alla prova e provocarne le reazioni, gli parlò del furto dell’autovettura come se lo stesso fosse avvenuto la notte precedente e gli chiese se poteva fare qualcosa per recuperare l’auto.*

*Il Candura assicurò la Valenti che si sarebbe dato da fare (e infatti subito fece qualche giro con*

*Valenti Luciano, fingendo di cercare l'auto) e successivamente, turbato dal sospetto che aveva avvertito nella Valenti, ritenne di confidarsi con il nipote della Valenti, Valenti Roberto (che ha sempre negato, però, la circostanza come, ultimamente, nel corso del verbale di s.i.t. del 7/7/2009) al quale raccontò anche che il furto gli era stato commissionato dallo Scarantino.*

*Nell'interrogatorio reso ai P.M. di Caltanissetta in data 27/11/1992, alla presenza anche del dott. Arnaldo La Barbera e del dott. Ricciardi della Squadra Mobile della Questura di Palermo, il Candura precisava di essersi recato dallo Scarantino il giorno successivo alla strage per chiedergli se l'autovettura che egli aveva procurato fosse stata utilizzata in quell'efferato delitto, piuttosto che, come in precedenza lo stesso Scarantino gli aveva anticipato al momento della commissione dell'incarico, essere destinata ad un amico di quest'ultimo, ricevendo in modo volgare e minaccioso la risposta di non parlare con nessuno del furto.*

*Nel corso di tale interrogatorio, su domanda del P.M., il Candura introduceva il tema dell'omicidio di Ciaramitaro Giovanni, un tossicodipendente che lavorava per conto di Scarantino Vincenzo che egli, il giorno della scomparsa, aveva accompagnato nei pressi del bar "Sombrero", dove la vittima si era incontrata con due individui, di cui il Candura non sapeva dire i nominativi, ma che indicava appartenenti al "giro" dei fratelli Rosario e Vincenzo Scarantino.*

*Nell'occasione il Candura accennava anche ad una rapina ai danni del titolare di una gioielleria di corso Calatafimi, commessa da tale Aglieri Michele, personaggio vicino, oltre che al Ciaramitaro, anche a Scarantino Vincenzo, di cui il Candura aveva brevemente riferito nel corso del già citato verbale del 3/10/1992 indicandolo anche come autore della rapina ai danni di tale Di Fede (in effetti la vittima, come le indagini avrebbero consentito di accertare, si chiamava Leale).*

*Nell'interrogatorio reso al P.M., alla presenza del dott. Arnaldo La Barbera, il 19/12/1993 (cfr. relativo verbale) il Candura, "dopo aver riflettuto e deciso di essere completamente sincero e dire tutta la verità o, meglio di non celare più nulla di quanto successo", riferiva che al momento dell'incarico di rubare l'auto lo Scarantino, oltre che la somma di lire 150.000, gli aveva dato una bustina di cellophane contenente eroina che egli avrebbe potuto, dietro compenso, consegnare a tale Franco, che era uno dei tanti spacciatori di droga di cui lo Scarantino si serviva nella zona della Guadagna.*

*In effetti, poi il Candura consegnò la droga al "Franco" che tuttavia non corrispose mai la somma di lire tre milioni che avrebbe dovuto dargli in cambio dello stupefacente.*

*Nel corso del predetto verbale il Candura ribadiva anche la estraneità al furto di Valenti Luciano e sottolineava, a domanda del P.M., che la Fiat 126 della Valenti "camminava a stento, faceva un rumore notevole, sembrava un trattore" aggiungendo anche: "per metterla in moto avevo dovuto fare una gran faticata perché non si accendeva. L'avevo spostata in folle e poi con difficoltà si era*

*avviata, ma camminava piano e male e faceva rumore ",*

*Dell'omicidio Ciaramitaro il Candura ritornava a distanza di tempo a parlare nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. di Caltanissetta in data 30/5/1994 alla presenza del dott. Arnaldo La Barbera e dott. Vincenzo Ricciardi, aggiungendo clamorosi particolari in precedenza taciuti che lo coinvolgevano direttamente nel predetto fatto delittuoso, oltre che nella consumazione della connessa rapina ai danni della gioielleria (Palumbo) di via Calatafimi (per la quale in precedenza aveva escluso ogni responsabilità), la cui "base" sarebbe stata fornita proprio dal Ciaramitaro. Quest'ultimo era stato successivamente ucciso e gettato in un pozzo del villino di Misilmeri di tale Totò (Conigliaro), al cospetto di Rosario Scarantino, fratello di Vincenzo, e di altri personaggi, dove la vittima era stata accompagnata dallo stesso Candura che, in precedenza, era stato "convocato" dai fratelli Scarantino (Rosario e Vincenzo) per dar conto della rapina ai danni del Palumbo che era un "cristiano buono" che, conseguentemente, non avrebbe dovuto essere "toccato".*

*Non mette conto in questa sede ovviamente fare ulteriore riferimento ai particolari della organizzazione e consumazione della rapina (durante la quale il Candura abbandonò la pistola giocattolo utilizzata, lasciando le proprie impronte sul bancone di vendita) né alle iniziative intraprese dal Candura nei confronti della madre del Ciaramitaro dopo l'omicidio, trattandosi di temi che esulano direttamente da quello della strage, pur se assumono pregnante rilevanza, come vedremo, per valutare in termini generali l'attendibilità, non solo del Candura, ma anche dello Scarantino che, sull'argomento, malgrado la ritrattazione, ha inteso, in modo singolare, avvalersi, come pure con riguardo agli altri omicidi di cui pure in precedenza si era autoaccusato, della facoltà di non rispondere; atteggiamento mutato solo con l'ultimo interrogatorio del 30/11/2010 (cfr. relativo verbale), nel corso del quale inaspettatamente (ma non troppo) egli ha dichiarato la propria disponibilità a rispondere anche su tali omicidi (fatta eccezione probabilmente per l'omicidio del Ciaramitaro di cui, per la verità, non aveva mai parlato in precedenza né sembrava ancora volerne riferire), anticipando, però, la propria linea difensiva, sostanzialmente identica a quella già sperimentata in occasione della precedente ritrattazione, allorché aveva riferito che si era falsamente autoaccusato di tali omicidi al solo fine di accrescere la propria credibilità in ordine al contenuto delle sue propalazioni sulla strage di via D'Amelio.*

*Nel corso del predetto verbale del 30/5/1994 il Candura forniva anche una descrizione dettagliata del giovane che si sarebbe trovato in compagnia dello Scarantino al momento della consegna della Fiat 126, personaggio che si era poi allontanato con il vespino bianco nella disponibilità dei fratelli Tomaselli e che in precedenza egli aveva, tre o quattro volte, incontrato in quanto "se la faceva sempre con gli Scarantino*

*Negli interrogatori resi al P.M. il 7 luglio e in data 8 settembre 1994 il Candura faceva riferimento*

*all'incontro casuale avuto in località protetta nel maggio 1994 con un personaggio che rassomigliava, pur non essendo sicuramente lo stesso, a quello (di cui aveva già dato descrizione nel verbale del 30/5/1994) che si sarebbe trovato assieme allo Scarantino nel momento della consegna della Fiat 126; nell'interrogatorio, infine, reso in data 9/12/1994, il Candura accennava per la prima volta al riferimento all'appartamento di una prostituta, che lo Scarantino, al momento dell'incarico del furto della Fiat 126, gli aveva fatto per fargli intendere quale fosse il luogo in cui egli, quella stessa sera, avrebbe dovuto consegnargli l'auto rubata. Si trattava di un posto che il Candura conosceva bene in quanto, in precedenza, più volte vi aveva accompagnato lo Scarantino.*

*Il patrimonio informativo del Candura risultava sostanzialmente immutato nel corso del dibattimento del proc. n. 9/94 R.G., c.d. "Borsellino 1" (cfr. verbale di udienza del 14/12/1994) e del dibattimento del proc. n. 9/96 R.G., c.d. "Borsellino bis" (cfr. verbale di udienza del 1°/12/97), fatta eccezione per quanto si dirà più avanti circa le integrazioni riguardanti la presenza di Tomaselli al momento della consegna della vettura rubata.*

*Come già anticipato, Valenti Luciano, nell'interrogatorio cui veniva sottoposto dal P.M. nella tarda serata del 3/10/1992, e cioè lo stesso giorno in cui, con qualche ora di anticipo, il Candura aveva reso "ampia confessione", attribuiva analogamente la responsabilità del furto della Fiat 126 della sorella Pietrina al solo Candura il quale nel carcere di Bergamo gli avrebbe confessato la propria responsabilità, convincendolo tuttavia ad assumerne la paternità per paura delle ritorsioni dello Scarantino.*

*Il Valenti confermava per il resto i sospetti che Valenti Pietrina, dopo il furto, aveva nutrito nei confronti del Candura, incaricando quest'ultimo anche di ricercare l'auto, prima di sporgere la relativa denuncia.*

*La ricostruzione dei fatti offerta dal Valenti rimaneva nella fase dibattimentale sostanzialmente coerente con quella fornita dal Candura, fatta eccezione per la precisazione, in sede di controesame, secondo la quale la sorella Pietrina si era rivolta al Candura nell'immediatezza della scoperta del furto ("neanche 24 ore") e non dopo qualche giorno, pur se poi aveva ritardato la denuncia in attesa dell'esito delle ricerche promessegli dal Candura stesso (cfr. verbale di udienza del 14/12/1994, proc. n. 9/94 R.G.).*

*Deve tuttavia subito rilevarsi, anticipando qui l'esito delle ulteriori investigazioni, che, a distanza di tempo dalle originarie dichiarazioni, il Valenti Luciano (cfr. verbali, in forma sintetica, delle dichiarazioni rese, rispettivamente, il 7/7/2009 ed il 2/3/2010) non sembrava avere più un ricordo nitido delle circostanze temporali della denuncia della sorella ("Non ricordo se mia sorella sporse denuncia di furto subito dopo essersene accorta "per quel che ricordo mia sorella fece subito la denuncia di furto").*

*Va ancora, però, registrato che ultimamente, dimostrandosi più sicuro nei ricordi di quanto non avesse fatto all'epoca in dibattimento (cfr. verbale di udienza del 7/7/1995, proc. n. 9/94 R.G.), Valenti Roberto, nipote di Luciano, ha dichiarato (cfr. verbale in forma sintetica del 7/7/2009): “L'incarico di cercare la macchina fu affidato al Candura da mia zia. La denuncia mia zia la sporse, se mal non ricordo, non subito dopo il furto, ma non ricordo quanto tempo dopo, poiché voleva sincerarsi del fatto che la vettura potesse essere ritrovata o meno”.*

*La Valenti, da parte sua, confermava (cfr. verbale di s.i.t. rese alla Squadra Mobile della Questura di Palermo in data 18/9/1992) l'incarico dato al Candura per la ricerca dell'auto pur se specificava di aver fatto tempestivamente (subito dopo, cioè, la scoperta del furto) la relativa denuncia.*

*In particolare, la Valenti (in questa sede ovviamente si prescinde dal considerare le indicazioni dalla stessa fornita, come pure dal Candura e dal Valenti Luciano in merito al luogo esatto in cui era stata parcheggiata l'auto prima del furto) dichiarava di avere, dopo la denuncia, sensibilizzato alcuni “conoscenti” della zona per la ricerca dell'auto, rivolgendosi, poi, dopo “circa nove” giorni (“credo il 19 luglio”) di vane ricerche al Candura (che sospettava essere l'autore del furto), lasciando il proprio numero telefonico alla moglie di questi.*

*Il Candura, dopo averla telefonicamente contattata il pomeriggio dello stesso giorno (e quindi del 19 luglio 1992!), si sarebbe recato a casa della madre della Valenti in via Villagrazia assicurando alla Valenti il suo interessamento per la ricerca dell'auto.*

*In sede dibattimentale (cfr. verbale del 7/7/1995, proc. n. 9/94 R.G., c.d. “Borsellino I ”), la Valenti ribadiva di aver sporto la denuncia del furto subito dopo la scoperta dello stesso (“senta io ci ripeto a dire, debbo morire con un tumore, come è morta mia madre....quando io me ne sono accorta del furto della macchina, sono andata subito dai Carabinieri”), riducendo, tuttavia, a “tre - cinque - sei giorni” dopo la denuncia l'intervallo di tempo intercorso prima della richiesta di interessamento rivolta al Candura.*

*Vale la pena, tuttavia, rilevare che nel primo verbale di s.i.t. cui la Valenti veniva sottoposta in Questura (quello dell'8/9/1992), prima ancora quindi di quello già citato del 18/9/1992, la Valenti aveva dichiarato al dott. Ricciardi ed al dott. Salvatore La Barbera: “...subito dopo il furto (dell'auto) ho chiesto anche al Salvatore (Candura) di interessarsi per il recupero della stessa., convinto che fosse lui l'autore del furto...”*

*La Valenti, del resto, anche recentemente (cfr. verbale di informazioni in forma sintetica del 24.11.2008) ha ribadito di avere sporto denuncia di furto subito dopo la scoperta dello stesso....*

### **§.2.10.3. Le nuove dichiarazioni di Candura Salvatore e quelle dei funzionari e del personale della Polizia di Stato**

*La collaborazione di Gaspare Spatuzza, di cui si è già diffusamente parlato, suffragata dai primi riscontri, delineava già un nuovo scenario della fase immediatamente precedente a quella della esecuzione della strage assolutamente incompatibile con i ruoli asseritamente svolti dal Candura e dallo Scarantino.*

*Gli organi inquirenti procedevano, quindi, a interrogare nuovamente, nella veste di imputato in procedimento connesso, il Candura (cfr. verbale del 24/11/2008) che confermava di essere stato l'autore del furto della Fiat 126 riportandosi sostanzialmente a quanto già dichiarato nel corso del dibattimento svoltosi per la strage di Via d'Amelio.*

*Al termine dell'interrogatorio si dava corso - come già visto - all'individuazione del luogo dal quale sarebbe stata asportata l'autovettura della Valenti con l'esito già indicato.*

*A fronte delle nuove emergenze, la Procura, previa iscrizione del Candura e dello Scarantino (e anche dell'Andriotta) nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 368 c.p., disponeva l'interrogatorio degli stessi al fine di contestare loro i nuovi elementi acquisiti e di (tentare di) far chiarezza sulle ragioni della loro tormentata "collaborazione".*

*Il Candura (cfr. verbale del 09/03/2009) pervicacemente confermava ancora una volta la sua responsabilità in ordine al furto della Fiat 126 effettuato su incarico dello Scarantino al quale più volte (dopo il furto) avrebbe esternato le sue preoccupazioni per la possibile denuncia nei suoi confronti della Valenti, preoccupazione ancor più avvertita allorché, dopo la strage, venne malamente trattato dallo stesso Scarantino, cui aveva manifestato anche il timore che l'auto fosse stata utilizzata per tale efferato delitto.*

*Al fine di accrescere la sua credibilità il Candura introduceva un ulteriore (e inedito) elemento di confusione e cioè il riferimento fatto da Salvatore Grigoli in presenza di Francesco La Marca, nel carcere di Brescia, dove erano tutti e tre detenuti, alla circostanza che in passato - a seguito della sua collaborazione - il "gruppo" di Brancaccio avrebbe cercato il Candura per ucciderlo ("Lo sai che noi ti avevamo cercato e se ti prendevamo dovevamo fare 'na festa di tia; se ti prendeva u tignusu neanche le ossa avrebbero trovato i tuoi").*

*Nel "tignusu" il Candura aveva recentemente identificato, per averlo compreso dalla lettura della stampa a seguito della diffusione delle notizie sulla collaborazione dello Spatuzza, proprio quest'ultimo personaggio.*

*Di tale notizia ricevuta nel carcere di Brescia il Candura aveva fatto apposita annotazione nel suo "memoriale" che aveva iniziato a redigere in vista della compilazione di un libro che avrebbe voluto pubblicare sulla propria vicenda umana e giudiziaria.*

*Il Candura, pur premettendo di aver trascorso dieci anni di inferno e di "torture psicologiche" per la sua collaborazione, escludeva perentoriamente tuttavia di essere sceso a patti o comunque di aver*

*concordato con alcuno le sue dichiarazioni (“non perché ero abboccato o come si dice con la forchetta perché a me mai nessuno si è permesso di suggerire di dire questo, non di dire quello, non dire quell’altro”), “macché motivo avrei di accusarmi di questo furto che non avevo fatto addirittura rischiare di essere ammazzato io e la mia famiglia”, cfr. pag. 37 e 44 della trascrizione del citato verbale di interrogatorio).*

*Il Candura, a specifica domanda, rispondeva che durante il tragitto dopo il furto dell’auto non aveva utilizzato i freni, in quanto la strada era libera ed egli, peraltro, aveva mantenuto una velocità di circa 40/50 chilometri orari.*

*Confermava, altresì, l’utilizzazione di uno spadino, l’esecuzione, per conto dello Scarantino, di altri precedenti numerosi furti d’auto, nonché di aver concordato con Valenti Luciano, che aveva messo al corrente di essere l’autore del furto, mentre si trovava con lo stesso detenuto nella medesima cella del carcere di Bergamo (dove era stato allocato, come poi avrebbe saputo, un confidente della polizia e dove erano state intercettate le conversazioni svoltesi), la versione inizialmente fornita secondo la quale era stato il Valenti, su incarico dello Scarantino, a rubare l’auto. Ammetteva, dopo un’iniziale resistenza, di aver riferito a Trombetta Agostino, incontrato in località protetta, che l’auto consegnata allo Scarantino l’aveva ricevuta in prestito e che ciò aveva fatto sol perché egli in quel momento si trovava in compagnia della moglie alla quale, a quel tempo, aveva sempre dichiarato, per rassicurarla, di non aver rubato l’auto, ma, appunto, di averla ricevuta in prestito e consegnata allo Scarantino.*

*Dopo alcune contestazioni mossegli dai pubblici ministeri circa il luogo in cui avrebbe posteggiato la moto alla cui guida si sarebbe recato a commettere il furto e circa il numero delle occasioni in cui si sarebbe recato in precedenza a casa della Valenti, il Candura accennava ai discorsi fatti dal dott. Arnaldo La Barbera al momento del suo arresto per violenza carnale.*

*In quell’occasione il dott. La Barbera gli avrebbe chiesto: “dicci i mandanti della strage, sono questi della Guadagna (?)” ed il Candura, di rimando, avrebbe risposto: “dottore La Barbera, di questo ne possiamo parlare però dobbiamo uscire da Palermo”, accennando al fatto della 126: “io gli ho detto si tratta della 126” (cfr. pag. 127 della trascrizione del citato verbale).*

*Al termine dell’interrogatorio il Candura consegnava ai pubblici ministeri il floppy del “memoriale” di cui si è detto, in esito al quale, peraltro, veniva disposto il sequestro del p.c. che il Candura custodiva nella propria abitazione.*

*Nel successivo interrogatorio reso il 10/03/2009 (cioè dopo appena un giorno da quello già esaminato) il Candura ritrattava quanto dichiarato il giorno precedente e nel corso dei vari interrogatori ed esami dibattimentali cui era stato sottoposto nell’ambito del procedimento relativo alla strage di Via D’Amelio.*



*In sintesi egli dichiarava:*

- a) *di non aver affatto rubato l'auto della Valenti;*
- b) *di essere stato indotto ad accusarsi del furto ed a chiamare in causa lo Scarantino a seguito delle pressioni fattegli dal dott. Arnaldo La Barbera, che l'aveva "messo con le spalle al muro" dopo che lo stesso era stato arrestato per la violenza carnale ed accompagnato in Questura;*
- c) *di aver, in particolare, "confessato" il furto giacché il dott. La Barbera, sapendo che il Candura abitava nella zona della Guadagna e che la Valenti aveva sporto denuncia di furto, sospettando lo stesso Candura come autore, aveva su di lui indirizzato le indagini chiedendogli se avesse dato l'auto al Profeta;*
- d) *di aver conseguentemente, a seguito delle minacce fattegli dal dott. La Barbera - che gli prospettava la pena dell'ergastolo come inevitabile conclusione del processo che si sarebbe instaurato nei suoi confronti, la sottoposizione al regime duro di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. ed il pericolo di essere bastonato in carcere, come in effetti poi avvenne - oltre che della promessa di un consistente aiuto economico da parte dello Stato (200 milioni di lire), deciso ad autoaccusarsi del furto chiamando in causa lo Scarantino che peraltro gli era stato indicato dallo stesso La Barbera come committente del furto, allorché il Candura aveva escluso di conoscere il Profeta;*
- e) *di aver patito durante il periodo della sua "collaborazione" con lo Stato varie minacce da parte dei funzionari di polizia, il dott. Arnaldo La Barbera, il dott. Salvatore La Barbera, il dott. Vincenzo Ricciardi ed il dott. Mario Bò, minacce che riguardavano ora la propria incolumità personale, ora quella dei propri figli;*
- e) *di aver coinvolto il Tomaselli - amico dello Scarantino e vicino di casa dello stesso Candura come persona presente alla consegna dell'auto (in effetti, nelle precedenti dichiarazioni rese al P.M. il Candura aveva parlato della presenza del Tomaselli solo al momento dell'incarico del furto e di quella di un individuo, rimasto in disparte e sconosciuto, pur se con un vespino dello stesso tipo e colore di quello del Tomaselli, al momento della consegna dell'auto, giungendo solo nel verbale di esame dibattimentale del 1°/12/1997 - proc. c.d. "Borsellino bis" n. 9/96 - a formulare espressamente il sospetto che trattavasi di Tomaselli Salvatore) su suggerimento del dott. La Barbera (cfr. pagg. 8-39-77-80 della trascrizione del relativo verbale dove, però, l'iniziativa di tale coinvolgimento viene talora e contraddittoriamente attribuita allo stesso Candura);*
- f) *di aver sempre esternato - come peraltro avrebbe ribadito successivamente anche in occasioni dei confronti svoltisi in data 24/2/2011 - la propria innocenza sia al dott. Arnaldo La Barbera che agli altri funzionari della Questura di Palermo che aveva via via incontrato, il dott. Ricciardi, il dott. Salvatore La Barbera ed il dott. Bò (cfr. relativi verbali di confronto del 24/2/11, pur se il Ricciardi ed il Bò si avvalevano della facoltà di non rispondere), oltre che a due ispettori di Polizia di Stato*

*addetti alla sua “sicurezza ”, con i quali, durante la collaborazione e dopo la scarcerazione, aveva avuto occasione di parlare dell’argomento): sul punto, tuttavia, vanno segnalate come sarà meglio precisato in seguito, le dichiarazioni rese in senso contrario dall’ispettore Maurizio Zerilli (cfr. verbale di informazioni del 14/7/2010), dal dott. Vincenzo Ricciardi (cfr. verbale di interrogatorio del 28/6/2010) e dal dott. Salvatore La Barbera (cfr. verbale di interrogatorio del 28/6/2010 e verbale di confronto del 24/2/11 con il Candura);*

*g) di aver, mentre era detenuto a Bergamo, non volendosi assumere la responsabilità del furto, tentato di convincere il Valenti Luciano (cosa che era poi riuscita) ad addossarsi tale responsabilità ed a chiamare in causa lo Scarantino, dovendo, tuttavia, poi rinunciare a tali propositi, in conseguenza delle ulteriori minacce fattegli dal dott. Arnaldo La Barbera, sempre presente durante gli interrogatori resi ai pubblici ministeri, che gli avrebbe detto: “.... Ti faccio portare nelle carceri peggiori d’Italia, ti faccio massacrare, ti fazzu passare i guai... i figli ti li fazzu ammazzare, perché già sei pentito, ti conoscono come pentito”;*

*i) di aver effettivamente in passato rubato auto per conto dello Scarantino che consegnava alla Guadagna;*

*j) di aver effettivamente riferito ai Carabinieri della Compagnia di San Lorenzo, come indicato nella relazione del 06/09/1992: “non li ho uccisi io”, ma di aver con ciò voluto alludere agli omicidi di cui si vantava di essere autore un tale Filingeri, all’epoca latitante, con il quale stava per commettere la rapina per la quale poi era stato “fermato” (a tal riguardo va rilevato che dagli accertamenti compiuti dal Centro D.I.A. di Caltanissetta, di cui alla nota n. 4369 del 30/9/2010, risulta che il predetto Filingeri - avuto riguardo anche a quanto informalmente dichiarato dal Candura al momento del controllo effettuato dai CC della Compagnia di San Lorenzo di cui alla citata nota del 6/9/1992 nella quale si fa riferimento all’apparente volontà dimostrata da quest’ultimo di aiutare i militari all’arresto di un latitante - potrebbe identificarsi in Filingeri Umberto, nato a Palermo il 18/7/1968, rinvenuto carbonizzato il 28/10/2006 in località Altavilla Milicia e, all’epoca, latitante per il reato di rapina. Il predetto Umberto Filingeri è fratello di Sebastiano, nato a Palermo il 23/11/1973, che risulta aver intrattenuto rapporti personali con Candura Salvatore, nonché contatti telefonici con lo stesso nelle tarde ore serali del 19/7/1992; i fratelli Filingeri, tuttavia, non annoverano alcun precedente per omicidio né a tali eventuali omicidi ha fatto riferimento alcuno dei collaboratori esaminati nel corso delle indagini);*

*k) di aver effettivamente temuto di poter essere arrestato per la strage di Via D’Amelio, a seguito dei sospetti che nei suoi confronti nutriva la Valenti per il furto della 126;*

*l) di aver effettivamente notato la Fiat 126, la sera del furto (da altri commesso), nel posto corrispondente a quello indicato dallo Spatuzza e di aver volutamente indicato, durante il*

sopralluogo, altro sito al fine di dare “un segnale” agli investigatori;

m) di aver effettivamente constatato in precedenti occasioni che l'auto della Valenti aveva problemi di freni;

n) che il “memoriale” che aveva scritto in effetti non valeva niente in quanto la verità era solo quella che stava ora raccontando ai pubblici ministeri;

o) che, tuttavia, era vero quanto riferito a proposito del colloquio avuto nel carcere di Brescia con Grigoli Salvatore alla presenza di Francesco La Marca (che, peraltro, non hanno confermato tale circostanza: cfr. verbali, rispettivamente, dell'11/2/2010 ore 17,20 e deli'11/2/2010 ore 16,15);

p) di non aver mai confidato, al contrario di quanto in precedenza dichiarato, a Valenti Roberto di essere l'autore del furto della Fiat 126, ma di averlo solo invitato a convincere la zia che egli era estraneo a tale furto;

q) di aver confessato anche a Valenti Luciano la sua estraneità al furto della Fiat 126 (circostanza, quest'ultima, negata, però, dal Valenti: cfr. verbale del 7/7/2009);

r) di aver effettivamente incontrato prima del furto della 126 lo Scarantino in compagnia di Francesco Tagliavia;

s) di aver saputo dalla Valenti Pietrina che quest'ultima era stata minacciata da tre persone che volevano sapere quanto dalla stessa dichiarato a proposito del furto della Fiat 126 (tale indicazione peraltro aveva già fornito nel corso del verbale del 24/11/2008);

t) di non aver ricevuto, dopo la diffusione di notizie di stampa sulla collaborazione dello Spatuzza, alcuna telefonata o pressione da parte di poliziotti o di altri soggetti per mantenere la precedente versione dei fatti (in effetti, in un interrogatorio successivo, come si vedrà, il Candura accennerà proprio a uno strano incontro con soggetti, verosimilmente poliziotti, che avrebbero cercato di convincerlo a non mutare la versione dei fatti precedentemente resa);

u) di aver saputo dal dott. Arnaldo La Barbera che lo Scarantino aveva dichiarato che la consegna dell'auto sarebbe avvenuta alla Guadagna e di aver, cionondimeno, ricevuto ulteriori pressioni affinché egli confermasse quanto già riferito a proposito del luogo di tale consegna, individuato in una traversa di Via Cavour e non, appunto, in zona Guadagna (evidentemente, si deve ritenere, sul presupposto che anche lo Scarantino si sarebbe poi allineato a tale versione).

Nell'interrogatorio reso il 26/01/2010, dopo aver premesso di essere stato, in epoca successiva al precedente interrogatorio, avvicinato da due misteriosi personaggi, di cui aveva dedotto l'appartenenza alla Polizia solo per il fatto che uno di essi portava il “marsupio”, che velatamente lo avevano minacciato invitandolo a riflettere sulle conseguenze delle dichiarazioni che aveva appena reso ritrattando quelle precedenti (incontro per il quale - come risulta in atti - aveva poi sporto denuncia ai Carabinieri), precisava:

- 1) *che dopo l'arresto per violenza carnale era stato percosso in carcere;*
- 2) *che il dott. Arnaldo La Barbera aveva fatto su di lui pressioni psicologiche prospettandogli una pesante condanna anche per la violenza carnale ed il pericolo di maltrattamenti in carcere in relazione alla natura del reato per il quale era stato arrestato;*
- 3) *che da tali pressioni e dalle insistenti domande del La Barbera su Profeta e Scarantino derivavano le "ammissioni" fatte sul furto della 126 per incarico di quest'ultimo;*
- 4) *che aveva in passato effettuato numerosi furti d'auto per conto dello Scarantino, in presenza del quale al momento dell'incarico si trovava spesso il Tomaselli, e che a tal fine egli era solito rompere il bloccasterzo dell'auto scelta o addirittura si serviva di chiavi contraffatte che lo stesso Scarantino, dopo avergli indicato l'auto da rubare, gli consegnava;*
- 5) *che la propria moglie, dalla quale si era recentemente separato, aveva avuto la disponibilità di una Fiat 126 bordeaux, dello stesso tipo di quella della Valenti, circa un mese prima della strage, procuratagli dal cognato Guagenti Carmelo e di cui la stessa si era disfatta dopo poco tempo e comunque in epoca precedente alla strage;*
- 6) *di aver effettivamente in passato, nel corso di una udienza davanti al Pretore di Palermo, e dopo l'inizio della sua collaborazione, negato di avere rubato auto per conto degli Scarantino, ma di aver appositamente mentito e ciò al solo fine di costringere il dott. La Barbera a risolvere qualche problema sorto a seguito dell'abbandono da parte della moglie della località protetta (si noti che in passato, come fattogli rilevare dai pubblici ministeri con specifica contestazione, il Candura aveva attribuito tale atteggiamento al fatto di aver visto un'aula uno dei fratelli Scarantino e di aver conseguentemente temuto per la propria incolumità);*
- 7) *di aver effettivamente in passato accompagnato qualche volta lo Scarantino in Via Ammiraglio Gravina presso una prostituta;*
- 8) *di essersi, dopo il furto della 126, effettivamente rivolto, per una sola volta, allo Scarantino in compagnia di Valenti Luciano (che però successivamente interrogato sulla medesima circostanza negava il fatto) al fine di recuperare l'auto;*
- 9) *di essersi autoaccusato di una rapina commessa a Palermo ai danni di una gioielleria (Palumbo) in Corso Calatafimi senza in effetti averla compiuta e di aver fatto ciò perché il dott. La Barbera gli aveva detto che vi erano prove contro di lui (di tale rapina, e dopo la lettura di precedenti dichiarazioni, però, dopo qualche minuto, il Candura ammetteva di essere responsabile unitamente a tale Giuseppe Piazzese e Vinci Nunzio);*
- 10) *di non ricordare se a tale rapina fosse collegato qualche altro fatto delittuoso;*
- 11) *di ricordare che era stato tale Ciaramitaro Giovanni a proporre la rapina;*
- 12) *di non sapere se detto Ciaramitaro, che ricordava, dopo contestazione di precedenti*

*dichiarazioni, essere un tossicodipendente di cui fornitore era lo Scarantino, fosse ancora vivo;*

*13) di ricordare effettivamente, dopo la contestazione di precedenti dichiarazioni da parte dei Pubblici Ministeri, che il Ciaramitaro era stato ucciso per aver commesso la rapina di cui sopra;*

*14) di avere in passato riferito all'A.G. cose non vere sull'omicidio del Ciaramitaro (erroneamente nel verbale sintetico si fa riferimento a tale Conigliaro, titolare, invece, della villa nel cui terreno sarebbe stato ucciso il Ciaramitaro) coinvolgendo il Piazzese al solo fine di "accreditarsi" agli occhi degli inquirenti e di vendicarsi di quest'ultimo;*

*15) di conoscere tale Michele Aglieri, amico dello Scarantino e coinvolto nella rapina ai danni della gioielleria (Palumbo) di Corso Calatafimi;*

*16) di aver effettivamente condotto il Ciaramitaro al bar Sombrero su incarico di Rosario Scarantino (e non nella villa del Conigliaro come in passato aveva dichiarato) e di aver poi saputo che il Ciaramitaro era stato ucciso;*

*17) di aver temuto per la propria vita, posto che non gli era chiaro se il Ciaramitaro fosse stato ucciso in conseguenza di debiti per il traffico di stupefacenti o per la commissione della rapina in cui egli stesso era stato coinvolto, e di essersi conseguentemente recato dallo Scarantino per avere assicurazioni a tal riguardo (che quest'ultimo effettivamente poi gli diede);*

*18) di non saper chi fosse "chiddu senza capiddi, chiddu tignusu". cui si fa riferimento nel corso della conversazione del 17/9/1992 tra lo stesso Candura e Valenti Luciano nel carcere di Bergamo;*

*19) di aver colloquiato tranquillamente (senza porsi problemi di sorta), durante la detenzione a Bergamo, con il Valenti, anche approfittando dell'ora di aria.*

*Il 16/2/2010 il Candura, nuovamente interrogato, precisava di aver appreso dalla moglie con la quale si era telefonicamente sentito il giorno successivo al precedente interrogatorio, che la Fiat 126 bordeaux, cui aveva fatto riferimento e di cui quest'ultima era stata in possesso, venne restituita al cognato Guagenti Carmelo subito dopo la visita fatta dalla Valenti, in seguito al furto della propria 126, che addirittura aveva sospettato che quest'ultima, posteggiata sotto casa dei Candura, fosse proprio l'auto alla stessa sottratta.*

*La vicenda di tale auto, estranea ai fatti per cui è processo, può dirsi definitivamente chiarita alla luce delle dichiarazioni rese da Bronzollino Rosaria, moglie del Candura e dal Guagenti (cfr. verbale di informazioni rese dagli stessi il 3/3/2010 e verbale di confronto in pari data) che hanno precisato che l'autovettura in questione era stata procurata alla prima dal Guagenti, che la Bronzollino ne aveva fatto uso prima di rimanere incinta nell'aprile 1992 e che successivamente l'autovettura era stata restituita ai rivenditori.*

*Del resto, lo stesso Valenti Luciano (cfr. verb. del 2/3/2010) ha precisato che tale autovettura, notata dalla sorella Pietrina parcheggiata in prossimità della casa del Candura, dove la stessa si era recata*

*dopo il furto della propria Fiat 126, in effetti, pur essendo simile a quella rubata, non era quella di proprietà della congiunta.*

*A proposito del Guagenti, il Candura non mancava di sottolineare che trattavasi di persona “rispettata” e molto vicina a Salvatore Profeta ed allo stesso Scarantino, oltre che ben inserito nel settore delle autodemolizioni, settore nel quale operavano personaggi ugualmente collegati con lo Scarantino, quale Muratore e Paganello di cui più volte, peraltro, egli aveva parlato nel corso di precedenti verbali di interrogatorio.*

*Il Candura, inoltre, confermava che la Valenti aveva denunciato il furto dopo 5/6 giorni dalla consumazione dello stesso e precisava, tuttavia, che essa si era a lui rivolta per la ricerca dell’auto il giorno successivo alla scoperta.*

*Non sapeva, infine, il Candura dare una ragionevole spiegazione di alcuni criptici passaggi delle conversazioni intercettate nel carcere di Bergamo durante i colloqui con il Valenti Luciano, come ad esempio, allorché egli affermava “porca miseria chi cazzo mi ci doveva portare quel cazzo di 126 che poi è successo un bordello” o come, ad esempio, quando Valenti Luciano (che, interrogato sul punto, non ha saputo dare egualmente spiegazioni) affermava: “Totò, le stragi non finiscono qua, Totò non hai capito?” ed il Candura replicava “lo so, non finiscono qua, ma passerà tempo” o, come quando, infine, egli commentava “io quando ho pensato, chissi si rifattimi nautra 126”.*

*Solo con riferimento al primo segmento di conversazione sopra ricordato il Candura offriva una chiave di lettura, peraltro in netta contraddizione con quanto in precedenza dallo stesso dichiarato (a proposito della tranquillità con cui conversava con il proprio codetenuuto), affermando, invece, che egli, poiché sospettava che le conversazioni carcerarie fossero intercettate, stava in tal modo preconstituendo la falsa versione che avrebbe poi riferito all’A.G.. A proposito delle intercettazioni carcerarie il Candura rivelava che il dott. La Barbera (Arnaldo), rimproverandolo aspramente, gli contestò, prima che egli fosse interrogato dal P.M., il contenuto delle conversazioni e, in particolare, il suo tentativo di convincere il Valenti Luciano ad autoaccusarsi del furto.*

*Deve conseguentemente trarsi la conclusione che fu proprio la contestazione, effettuata irritualmente dal dott. La Barbera, di quanto risultava dalle conversazioni intercettate a convincere il Candura a mutare versione e ad affermare di essere stato l’autore del furto (cfr. verbale di interrogatorio del 3/10/1992), scagionando così il Valenti che si era in precedenza autoaccusato del furto a seguito delle pressioni fattegli proprio dal Candura.*

*Il Candura ribadiva, infine, di aver, ad un certo punto, nel carcere di Bergamo, confidato a Valenti Luciano la sua assoluta estraneità al furto e tale assunto confermava, malgrado i pubblici ministeri gli facessero rilevare che Valenti Luciano (cfr. verbale del 7.7.2009) aveva, invece, affermato che il Candura si era sempre dichiarato responsabile del furto della Fiat 126.*

*In data 14/7/2010, infine, il Candura ribadiva la sua estraneità al furto della Fiat 126.*

*Con riferimento alla rapina Palumbo, per la quale egli aveva chiamato in causa Piazzese Giuseppe e Vinci Giuseppe, veniva dal PM contestato che in sede di dibattimento relativo a tale fatto delittuoso il Candura aveva invece scagionato i due personaggi sopra indicati ed il Candura, con sorprendente disinvoltura, precisava di aver allora mentito, essendo stato minacciato in aula dai parenti dei due imputati, così dimenticando la precedente versione, fornita proprio nel dibattimento sopra citato, laddove aveva affermato che aveva commesso la rapina con il Ciaramitaro e che l'originaria falsa chiamata in correità serviva solo per rendere più credibili le sue dichiarazioni! (cfr. sentenza n. 336/95 del Tribunale di Palermo del 15/6/1995 allegata alla nota n. 1940 - 2/10 del 27/2/10, trasmessa dal Procuratore della Repubblica di Palermo).*

*Il Candura non sapeva peraltro dare precise indicazioni circa le ragioni dei suoi contatti con i titolari delle utenze emerse dal tabulato del suo traffico telefonico dell'epoca (di cui alla nota del Gruppo Falcone Borsellino del 28/10/1993, richiamata dalla nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta del 4/3/2010), utenze, a loro volta, contattate da altri protagonisti della vicenda processuale che ci occupa, quale Scotto Gaetano (utenza intestata a Di Martino Francesco) e Orofino Giuseppe (utenza intestata a Di Lorenzo Giovanni) o comunque da soggetti a vario titolo coinvolti nella indagine (come Amato Federico, di cui già si è detto, La Barbera Provvidenza, moglie di Agliuzza Gaspare, contitolare della autocarrozzeria presso la quale vennero asportate la targa poi apposta sulla Fiat 126 e Vitale Salvatore<sup>224</sup>).*

*In data 24/2/2011 il Candura, sottoposto a confronto con il dott. Salvatore La Barbera, con il dott. Vincenzo Ricciardi e con il dott. Mario Bo' (gli ultimi due, pur confermando le loro precedenti dichiarazioni, dichiaravano di avvalersi della facoltà di non rispondere) ribadiva le precedenti accuse nei confronti dei predetti funzionari (oltre che del defunto dott. Arnaldo La Barbera), aggiungendo però due particolari assolutamente inediti (cfr. relativo verbale):*

*a) egli avrebbe subito violenze non solo in carcere, come aveva già dichiarato nel corso del*

---

<sup>224</sup> Atteso che la figura di Vitale Salvatore è stata richiamata dalla difesa di BO' nel corso dell'udienza di discussione (pag. 13 verbale ud. del 06.06.2022) come soggetto nei cui confronti si è proceduto con solerzia già nel corso del Borsellino Bis si ritengono doverose alcune precisazioni.

Salvatore Vitale, deceduto nel 2012, era uomo d'onore della famiglia di Roccella del mandamento mafioso di Brancaccio era molto vicino a Giuseppe Graviano e abitava a piano terra nel palazzo dove abitava anche la famiglia Fiore-Borsellino. Orbene è vero che nel contesto del procedimento c.d. "Borsellino bis" Vitale Salvatore, sulla scorta delle convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, venne tratto a giudizio e successivamente condannato (alla pena di anni dieci di reclusione) esclusivamente per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.

Epperò egli, pur essendo stato iscritto sin dal 1993 nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 422 c.p. – è quasi ultroneo evidenziare come la posizione del cespite nella sua disponibilità gli potesse consentire, indisturbato, di verificare quali fossero le reali abitudini di Paolo Borsellino – non è mai stato rinviato a giudizio per la strage di via d'Amelio e solo nel corso della fase delle indagini preliminari del Borsellino Quater ci si è avveduti della clamorosa svista (cioè che la posizione del Vitale in relazione al delitto di strage non era più stata definita dal 1993).

*verbale di interrogatorio del 10/3/2009 (cfr. pagg. 15 e 17 della relativa trascrizione), bensì anche in Questura, nel momento in cui, il giorno 5/8/1992, era stato ivi condotto a seguito della esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare per la violenza carnale e la rapina;*

*b) l'incontro con il dott. Bò (oltre che con il dott. Arnaldo La Barbera e il dott. Vincenzo Ricciardi) sarebbe avvenuto nei locali della Questura di Palermo, già al momento del suo accompagnamento in esecuzione della ordinanza custodiale di cui sopra.*

*Tale ultima affermazione è, però, clamorosamente in contrasto con la documentazione acquisita in atti e con le corrispondenti dichiarazioni rese dal dott. Bò (cfr. verbale di interrogatorio del 28/6/2010) che ha precisato di essersi occupato delle indagini sulla strage di via D'Amelio a far data dal 3/8/1993, data in cui venne inviato in missione presso il Centro Interprovinciale Criminalpol di Palermo, e quindi ben dopo l'inizio della collaborazione del Candura.*

*A questo punto si impone una rapida rassegna dell'esito dei principali atti istruttori (ad alcuni dei quali si è già fatto accenno) compiuti dopo la ritrattazione del Candura ed in relazione al contenuto della stessa, in particolare, delle dichiarazioni rese dai funzionari di Polizia, oggi indagati per il reato di calunnia, e da altri operatori della Polizia di Stato, esaminati in qualità di persone informate sui fatti.*

*In data 28/6/2010 veniva interrogato (cfr. relativo verbale) il dott. Vincenzo Ricciardi.*

*Con riguardo al tema della collaborazione del Candura, il predetto funzionario di polizia, dal giugno 1992 al dicembre 1994 in missione presso la Questura di Palermo e il locale Centro Interprovinciale Criminalpol, salva una parentesi dal novembre 1993 al maggio 1994, precisava:*

*a) che aveva conosciuto il dott. Arnaldo La Barbera quando egli era in servizio a Bergamo, mentre il La Barbera dirigeva la Squadra Mobile di Venezia;*

*b) che a Palermo aveva lavorato a fianco del dott. Arnaldo La Barbera, del dott. Bò e dott. Salvatore La Barbera;*

*c) che le indagini si erano indirizzate sul Candura in esito al servizio di intercettazioni disposte nei confronti di Valenti Pietrina, da cui emergeva come il Candura potesse essere stato l'autore del furto della Fiat 126;*

*d) che in esito al servizio di intercettazioni telefoniche emergevano anche elementi di reato nei confronti del Candura per il reato di violenza carnale e rapina in danno di una ragazza;*

*e) che "al fine di sapere qualcosa in più" sul Candura addirittura venne dato incarico ad un giovane funzionario di Polizia, il dottore Andrea Grassi, di "diventare amico" di una ragazza che frequentava il Candura ed altri soggetti a lui vicini (il Ricciardi precisava in modo alternativo, però, che si trattava o della ragazza che aveva subito una violenza carnale o di una ragazza comunque in contatto con il Candura);*



f) *che l'esito di tali "investigazioni" affidate al dottor Grassi probabilmente non era stato utile al fine che aveva giustificato l'incarico (a tal riguardo va segnalato che è stato esaminato anche quest'ultimo funzionario - cfr. verbale in data 1 marzo 2011 - il quale confermava nella sostanza le indicazioni fomite dal dottor Ricciardi e forniva ulteriori elementi che consentivano, poi, di identificare la ragazza di cui sopra in Pace Francesca, il cui nominativo, peraltro, era già emerso nel corso delle intercettazioni telefoniche disposte all'epoca (cfr. nota n. 1649 del Centro D.I.A. di Caltanissetta del 28/3/2011 con relativi allegati):*

g) *che a seguito degli elementi emersi (relativi alla violenza carnale) il Candura era stato tratto in arresto (in realtà si trattava della esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo) e condotto presso il Commissariato "Libertà";*

h) *che in quella occasione, presenti lo stesso Ricciardi, il dott. (Giovanni) Stagliano (erroneamente indicato Staiano) ed alcuni sottufficiali, il Candura iniziò a manifestare paura e timore di essere ucciso, facendo qualche "ammissione", a seguito della quale, e nella convinzione che le indagini stessero per avere una svolta decisiva, venne telefonicamente avvertito il dott. Arnaldo La Barbera, non presente in ufficio. Del resto, tale ultimo assunto potrebbe ritenersi confermato dal tenore della relazione di servizio a firma del dottor Arnaldo La Barbera avente per oggetto le dichiarazioni "spontanee" rese dal Candura e richiamate nella nota citata della Squadra Mobile della Questura di Palermo del 9/9/1992 dalla quale sembra evincersi che al colloquio con il Candura abbiano presenziato il dottor Ricciardi, il dottor Salvatore La Barbera ed il dottor Giovanni Stagliano, escluso quindi il dottor Arnaldo La Barbera che pure era estensore della relazione di servizio. E' vero, peraltro, che lo stesso Ricciardi, cui però la circostanza non è stata contestata nel corso del recente confronto sostenuto con il dottor Stagliano né in occasione nel verbale di interrogatorio del 28/6/2010, aveva, nel verbale dibattimentale del 27/4/1995 (proc. c.d. "Borsellino 7"), prima in termini dubitativi e poi di certezza, affermato che al momento dell'accompagnamento in Questura era presente proprio il dirigente della Squadra Mobile, dottor Arnaldo La Barbera. Il contrasto probabilmente, però, va ridimensionato nei suoi termini concreti ove si consideri che la lettura complessiva degli avvenimenti, certamente già percepiti, all'epoca, di particolare rilievo dagli investigatori, quali che siano state le motivazioni delle loro singole condotte, rende sul piano logico plausibile l'ipotesi che il dottor Arnaldo La Barbera, pur se in prima battuta in ipotesi non presente nei locali del Commissariato "Libertà" al momento dell'arrivo del Candura, si sia poi repentinamente recato negli stessi, appena chiamato dal Ricciardi, e magari abbia ancora informalmente scambiato qualche battuta con il Candura, redigendo poi la relazione di servizio, di cui più volte si è detto, che certamente non brilla per chiarezza nella parte relativa, appunto, alla presenza o meno del dottor La Barbera. Che poi quest'ultimo fosse comunque presente quel giorno*

*in ufficio lo si ricava indirettamente da quanto riferito da Valenti Roberto, nipote di Luciano (cfr. verbale di assunzioni di informazioni del 7/7/2009) che ricorda di aver parlato informalmente proprio con il predetto funzionario al momento del suo arresto (avvenuto contestualmente a quello del Candura) che gli chiedeva notizie sul furto della Fiat 126 della zia;*

*i) che certamente furono fatte al Candura (a dispetto, quindi, dell'asserita assoluta "spontaneità" delle sue affermazioni) domande sulla Fiat 126, posto che l'arresto del Candura era un "pretesto" per poi approfondire le circostanze sulla strage;*

*j) che il nominativo dello Scarantino era stato fatto per la prima volta dal Candura nei locali del Commissariato "Libertà", anche se, dopo la contestazione operata dai pubblici ministeri delle precedenti dichiarazioni dallo stesso rese nel dibattimento di primo grado del proc. c.d. "Borsellino I", il Ricciardi confermava, in linea con tali risalenti dichiarazioni, che il nominativo dello Scarantino era stato fatto dal Candura nel carcere di Bergamo (circostanza, peraltro, già confermata nel dibattimento di 1° grado, c.d. "Borsellino I" dal dottor Salvatore La Barbera: cfr. verbale dibattimentale del 10/5/1995;*

*k) che il Candura venne poi trasferito al carcere di Bergamo dove venne ristretto nella stessa cella in cui era stato allocato altro detenuto, in passato tratto in arresto dallo stesso Ricciardi, al fine di stimolare il Candura a parlare del furto dell'auto;*

*l) che nessun maltrattamento era stato fatto nei confronti del Candura;*

*m) che non aveva alcun ricordo di promesse di somme di denaro al Candura, pur non potendo escludere che le stesse siano state fatte.*

*Il Ricciardi aggiungeva, senza tuttavia riuscire ad essere più preciso, che quelle del Candura erano state "ammissioni più che confessioni" (cfr. pag. 31 della trascrizione del citato verbale del 28/6/2010).*

*In occasione, poi, del confronto sostenuto con il dott. Giovanni Stagliano in data 24/2/11, il Ricciardi, ritornando spontaneamente sul tema relativo ai tempi della indicazione dello Scarantino fatta dal Candura e oggetto della contestazione del precedente verbale del 28/6/2010, cercava di conciliare le due discordanti dichiarazioni rese sul punto ipotizzando che nella dichiarazione dibattimentale del 27/4/1995 egli probabilmente aveva voluto alludere alla prima indicazione "formale" fatta a Bergamo dal Candura, mentre in quella del 28/8/2009 egli avrebbe inteso riferirsi alla prima indicazione "informale" che sarebbe stata fatta dal Candura in occasione del primo contatto, appunto "informale" avvenuto nei locali del Commissariato "Libertà". È agevole, però, rilevare che, a ben vedere, anche il riferimento asseritamente fatto a Bergamo allo Scarantino dal Candura sarebbe avvenuto "informalmente", posto che tale indicazione sarebbe stata fatta prima dell'inizio dell'interrogatorio cui il primo era stato sottoposto dal P.M. (cfr. pagg. 39-40 della trascrizione del*

*citato verbale di interrogatorio).*

*Nessun elemento utile per la ricostruzione degli avvenimenti svoltisi nei locali del Commissariato "Libertà" forniva il dott. Giovanni Stagliano, all'epoca vicecommissario assegnato, come prima destinazione, al predetto Commissariato (cfr. verbale di assunzione di informazioni del 15/2/11).*

*Lo Stagliano, infatti, con incredibile coerenza ha dichiarato di non aver alcun ricordo del Candura e del Valenti né, tanto meno, delle circostanze che portarono al loro arresto e del contenuto del colloquio asseritamente avuto dal Candura con gli investigatori nei locali del Commissariato "Libertà" e ciò veniva ribadito dal predetto funzionario, malgrado fosse fatta rilevare dai pubblici ministeri l'importanza dell'indagine di che trattasi e gli fosse data lettura della nota del Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Palermo del 9/9/1992, nella quale è riportato il contenuto delle indicazioni all'epoca fornite dal Candura, e della relazione di servizio estrapolata dagli archivi SIDNA e redatta dal Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta sul contenuto delle dichiarazioni spontanee rese dal Candura prima di essere tradotto in carcere, relazione peraltro richiamata nella citata nota del 9.9.1992.*

*Lo Stagliano, del resto, confermava tale singolare "smemoratezza" anche in sede di confronto con il Ricciardi (cfr. relativo verbale citato del 24/2/11), pur a fronte della esibizione da parte del PM (e della conseguente lettura da parte dello stesso Stagliano) di due verbali di sommarie informazioni resi, anche alla sua presenza, rispettivamente da Meola Luigi e da Valenti Pietrina, qualche giorno dopo l'arresto del Candura e in relazione alle indagini sulla strage di via D'Amelio nella quale appariva coinvolto, all'epoca, quest'ultimo.*

*Il dott. Salvatore La Barbera, all'epoca in servizio presso la Sezione Omicidi della Squadra Mobile della Questura di Palermo, interrogato in data 28/6/2010 (cfr. relativo verbale) confermava di essere stato presente nel momento in cui il Candura veniva condotto nei locali del Commissariato "Libertà" dopo essere stato prelevato dalla propria abitazione in esecuzione dell'ordinanza custodiale emessa dal G.LP. presso il Tribunale di Palermo, ma dichiarava di "non avere una memoria di dettaglio sullo sviluppo dell'attività di indagine", ricordando soltanto la presenza del dott. Ricciardi, mentre nessun ricordo aveva della presenza in quella occasione del dott. La Barbera Arnaldo.*

*Il La Barbera, pur ammettendo che in quella occasione l'ambiente fosse molto teso e si avvertisse nell'aria un grande sentimento di rabbia, escludeva che il Candura potesse essere stato oggetto di pressioni illecite di qualsiasi natura.*

*L'ispettore Maurizio Zerilli, all'epoca in servizio presso la Squadra Mobile di Palermo, confermava (cfr. verbale di assunzione di informazioni del 14/7/2010) che il Candura era stato condotto presso il Commissariato "Libertà" e che, altresì, era sicuramente presente in ufficio il dott. Ricciardi,*

*mentre non aveva memoria di quale dirigente fosse presente.*

*Lo Zerilli ricordava, altresì, di essersi occupato della traduzione del Candura a Bergamo, escludendo di aver mai raccolto in qualsiasi momento sfoghi del Candura circa la sua estraneità ai fatti (che, altrimenti, sarebbero stati oggetto di apposita relazione di servizio) e specificando che al momento dell'arrivo a Bergamo in Questura (e cioè prima della traduzione in carcere), alla presenza del dott. Ricciardi e dell'ispettore Nisticò Antonio, furono formulate (dal dott. Ricciardi) al Candura domande sul furto della Fiat 126.*

*Fu in quella occasione che il Candura fece il nome dello Scarantino, all'epoca sconosciuto agli investigatori presenti a Bergamo, tanto è vero che il Ricciardi telefonò subito al dott. Arnaldo La Barbera.*

*Deve rimarcarsi, peraltro, come già ricordato, che il dott. Arnaldo La Barbera era stato, sin dal 12/9/1992, autorizzato dal P.M. di Palermo a effettuare "colloqui investigativi" con il Candura (oltre che con Valenti Luciano), appositamente custodito presso la Questura di Bergamo "per il tempo strettamente necessario ad assicurarsi delle condizioni di massima sicurezza offerte dal Carcere di Bergamo" (cfr. nota del 12/9/1992 trasmessa dalla dott.ssa Olga Capasso della Procura di Palermo alla Questura di Bergamo).*

*D'altra parte, come pure già segnalato, analoga autorizzazione ricevette il dott. Ricciardi a recarsi al Carcere di Bergamo per procedere a "colloqui investigativi" con il Candura (cfr. nota del P.M. di Palermo del 19/9/1992).*

*In definitiva, sui tempi e luoghi della prima asserita indicazione dello Scarantino fatta dal Candura permane un contrasto sostanzialmente irrisolto tra le varie dichiarazioni rese nel tempo dal dott. Ricciardi e tra quelle di quest'ultimo nell'ambito nel proc. cd. "Borsellino I" (che fanno riferimento al Carcere di Bergamo) e quelle più risalenti nel tempo, già ricordate, del dottor Salvatore La Barbera (che fanno riferimento a "Bergamo") e quelle recenti dello Zerilli (che fanno invece riferimento alla Questura di Bergamo, come luogo dove sarebbe stato fatto dal Candura il nominativo dello Scarantino). In tale contesto ed al fine di fornire una esauriente ricostruzione degli avvenimenti, così come documentata in atti, il PM ha riportato il testo della citata relazione di servizio redatta dal dirigente della Squadra Mobile di Palermo a seguito dell'arresto del Candura e richiamata nella nota della Squadra Mobile della Questura di Palermo del 9/9/1992, quest'ultima a firma congiunta del dott. Ricciardi, del dott. Salvatore La Barbera e del dott. Arnaldo La Barbera.*

*La predetta relazione, come si legge nella nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta del 22/10/2010, cui è allegata la relazione in esame, è stata acquisita in forma digitale presso la banca dati SIDNA della Procura della Repubblica e risulta conseguentemente priva della firma del funzionario estensore e della data di compilazione, verosimilmente apposta in un momento successivo (deve, tuttavia*

*rilevarsi che successivamente all'assunzione dello Stagliano è stata rivenuta tra gli atti originali del procedimento cd. "Borsellino 1" la predetta nota a firma del dottor Arnaldo La Barbera - pur senza data - allegata alla comunicazione notizia di reato del 19.10.1992 nei confronti di Scarantino Vincenzo); così recita la nota:*

*"Pregiomi riferire alle SS.LL. (n.d.r.: il Procuratore della Repubblica di Palermo e p.c. il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta) che nel primo pomeriggio odierno, nel corso di un colloquio informale avvenuto con CANDURA Salvatore, in oggetto meglio indicato, lo stesso si dichiarava estraneo alla vicenda per cui era stato emanato il provvedimento restrittivo nei suoi confronti in concorso con VALENTI Luciano e VALENTI Roberto.*

*Al momento di accomiatarlo il medesimo palesava un forte stato di preoccupazione, in quanto, a suo dire, nell'ultimo periodo aveva ricevuto minacce telefoniche anonime ed aveva notato nei pressi della propria abitazione alcune persone dal fare sospetto viaggianti a bordo di una autovettura BMW mai notata prima.*

*Il prefato, opportunamente richiesto, secondo la sua valutazione faceva risalire la possibile causa di tali minacce a due episodi verificatisi nel mese di luglio c.a. che lo avevano interessato direttamente. Il primo episodio è relativo al suo interessamento personale nell'ambiente della malavita, da lui peraltro abitualmente frequentato, per il recupero dell'autovettura FIA T126 rubata ad una sua conoscente a nome VALENTI Pietrina, congiunta dei suoi coindagati.*

*Il secondo episodio è relativo ad una sua asserita collaborazione con l'Arma dei Carabinieri a cui avrebbe fornito notizie per la cattura del latitante FILINGERI Umberto, a suo dire, successivamente sfuggito al citato Organo di P.G..*

*Successivamente ad un accertamento preliminare è stato accertato che nessun FILINGERI o FILANGERI Umberto risulta da catturare o catturato recentemente (in realtà tale indicazione risultava essere errata, come si desume dalla già citata nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta n. 4369 del 30/9/2010 da cui si evince che il Filingeri Umberto era, all'epoca, effettivamente latitante). Si rappresenta che a detto colloquio hanno presenziato il V. Questore A. della P. di S. Dr. Enzo Ricciardi, il Commissario della P. di S. Dr. Salvatore La Barbera ed il V. Commissario della P. di S. Dr. Giovanni Stagliano.*

*Quanto sopra per dovere d'Ufficio. "*

*Del resto, proprio a tali indicazioni contenute nella predetta relazione di servizio e a quelle di cui alla citata nota del 9/9/1992, che richiamava la predetta relazione di servizio, risultavano ispirarsi sostanzialmente le dichiarazioni rese dal dott. Ricciardi e dal defunto dott. Arnaldo La Barbera nell'ambito del dibattimento del proc. cd. "Borsellino 1" con riguardo al tema dell'inizio della collaborazione del Candura.*

*Il Ricciardi, in particolare (cfr. verbale dibattimentale del 27/4/1995, proc. n. 9/94), dichiarava: “...ero negli uffici della Squadra Mobile, eravamo io... credo che ci fosse... no, non credo, ne sono sicuro, anche il dirigente della Mobile di allora, il dottor La Barbera e qualche altro funzionario. Il Candura iniziò a piangere e disse che aveva paura di essere ucciso. Gli chiedemmo il motivo di questo suo timore, di questa sua paura e lui ricordo che disse che probabilmente la causa, il motivo era da ricercarsi in due episodi. Disse: ” probabilmente mi vogliono uccidere perché ho fatto arrestare un certo Filangieri o Filangeri” adesso non ricordo bene. Cioè aveva dato la dritta ai Carabinieri per addivenire a questo arresto, dice. O altrimenti - disse - probabilmente il motivo non è questo, potrebbe essere questo, c'è un altro motivo. Sa, io ho fatto delle domande strane in giro, ho chiesto notizie circa il furto di una Fiat 126. Ci sembrava strano che una persona possa essere uccisa perché si interessa del rinvenimento di una Fiat 126, comunque ci diede l'impressione in quel giorno il Candura che volesse dirci qualcosa, avemmo questa impressione. Il Candura probabilmente aveva qualcosa di grosso e di grave da confessare ma aveva paura, aveva paura di eventuali ritorsioni. Sì. Capimmo che stavamo sulla buona strada sia per l'intercettazione telefonica che, appunto, lo accusava quale autore del furto, sia perché il Candura, facendo sempre riferimento alla Fiat 126, disse di avere paura per la sua vita sempre per un qualcosa che riguardava questa famosa macchina. Probabilmente non aveva in quel momento il coraggio di dire: “ho rubato la 126” e ce la buttò dicendo: “mi sono interessato per questa Fiat 126”. Appunto perché avevamo avuto l'impressione che il Candura potesse confessare, decidemmo di portarlo, di associarlo in un altro carcere, possibilmente al Nord”.*

*Il La Barbera, in particolare (cfr. verbale dibattimentale del 9/5/1995, proc. n. 9/94), dichiarava: “La prima svolta delle indagini si è avuta con il rinvenimento sul luogo della strage del blocco motore dell'auto che era stata imbottita di esplosivo. Rilievi tecnici fatti attraverso la Squadra Mobile di Torino e presso la Fiat permettevano di evidenziare che l'autovettura era di proprietà, era in uso di tale Valenti Pietrina. Acquisito questo dato certo, onde raccogliere degli elementi, commenti o quant'altro di utile per le indagini, furono disposte, furono richieste ed autorizzate delle intercettazioni telefoniche in danno della Valenti e dei suoi familiari. Dal prosieguo di queste intercettazioni venne fuori a carico del Valenti Roberto, fratello della titolare dell'auto, di suo nipote, e di tale Salvatore, successivamente identificato per Candura Salvatore, che avevano responsabilità in ordine a due reati di cui si riferì poi alla Procura di Palermo, di una tentata...di una violenza carnale con rapina ai danni di tale (Angiuli) e di un tentato omicidio con rapina; poi, dopo un po' di tempo, si identificò anche per quest'ultimo episodio il soggetto passivo in tale Ingrassia, mi pare di ricordare. Per gli episodi specifici, come dicevo, si riferì alla Procura di Palermo che emise dei provvedimenti restrittivi. Sempre con le intercettazioni telefoniche, proprio in alcune conversazioni*

*fra l'intestatario dell'auto e la cognata, venivano avanzati dei forti dubbi sulla responsabilità in ordine al furto del Candura Salvatore, già pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona. La Procura di Palermo, come poc'anzi dicevo, emise dei provvedimenti restrittivi per la violenza carnale e per questo tentato omicidio e Valenti Luciano, Valenti Roberto ed il Candura furono tratti in arresto per i reati specifici. Sin dall'inizio il Candura ebbe un comportamento quanto mai strano, perché si mostrava particolarmente intorpidito; diceva che era oggetto di minacce telefoniche e di comportamenti strani. Peraltro, qualche giorno prima dell'arresto, era stato fermato dai Carabinieri in quanto sospettato di aver partecipato ad una rapina in danno di un autotrasportatore. Mentre era trattenuto presso gli uffici dell'Arma, improvvisamente scoppiò a piangere dicendo: "Io non li uccisi io". Questo comportamento ovviamente non...era inspiegabile, né d'altro canto la Forza dell'Ordine che procedeva riusciva a darsi qualche spiegazione... Tenendo presente la particolare rilevanza, i sospetti che erano emersi a suo carico, il Valenti ed il Candura furono trasferiti in un Carcere nel Nord Italia, a Bergamo. Qui giunti, il Candura manifestò l'intenzione di collaborare ed inizialmente fornì una versione secondo la quale disse di aver saputo da Valenti Luciano che lui stesso aveva rubato l'autovettura su incarico di tale Scarantino. Ci si portò a Bergamo, l'Autorità...il P.M...*

#### **§.2.10.5.1. L'attendibilità di Candura secondo le sentenze del processo "Borsellino uno" (e del processo "Borsellino bis").**

*La Corte di primo grado (nel procedimento c.d. "Borsellino 1" n. 9/94 R.G.C.A.), valutando l'attendibilità intrinseca del Candura con riferimento ai noti parametri della genuinità, spontaneità, costanza, reiterazione, disinteresse e coerenza logica, concludeva, alla luce degli elementi allora emersi, che la collaborazione del Candura "appare il frutto di una precisa scelta, certamente sofferta e tormentata cui il medesimo si è comunque determinato in maniera del tutto autonoma e spontanea, senza aver ricevuto all'uopo pressioni o sollecitazioni da alcuno" (cfr. pagg. 135 e segg. della citata sentenza).*

*La Corte, a tal proposito, rimarcava i riferimenti fatti in dibattimento dal teste Ricciardi Vincenzo alle circostanze dell'arresto del Candura per il reato di violenza carnale allorché il Candura "mostrandosi visibilmente preoccupato, era scoppiato in lacrime ed aveva rappresentato che temeva per la propria vita, assumendo che tale rischio si ricollegava al fatto che egli aveva fornito indicazioni ai carabinieri per far arrestare tale Filangieri e più probabilmente alle informazioni che aveva chiesto in giro in merito al furto di una 126".*

*La Corte giustificava l'iniziale reticenza del Candura (che aveva taciuto il proprio protagonismo, attribuendo la responsabilità dello stesso al Valenti su incarico dello Scarantino) "alla luce del travaglio interiore che lo stesso stava vivendo in quel momento combattuto tra il desiderio di liberarsi*

*la coscienza nella convinzione.... di aver contribuito sia pure inconsapevolmente a determinare quell'agghiacciante scenario di morte... e l'esigenza di salvaguardare l'incolumità personale dei suoi cari..."*

*Né la ritenuta attendibilità del Candura veniva scalfita, a giudizio della Corte, dal fatto che il Candura si era determinato ad ammettere la propria responsabilità a seguito della "contestazione" delle risultanze delle intercettazioni ambientali (avendo egli ben spiegato le ragioni per le quali si era in precedenza indotto a imputare la responsabilità al Valenti Luciano) né dai riferimenti nelle predette intercettazioni a presunte promesse di immediata scarcerazione, alla presenza di un pentito ed a cinquantotto persone già arrestate, trattandosi nella specie di notizie inventate dal Candura al solo fine di indurre il Valenti ad assicurarsi la paternità del furto della Fiat 126.*

*Con riguardo al profilo del requisito del disinteresse, la Corte non mancava di rilevare che il Candura, in stato di arresto per i delitti di violenza carnale e rapina, con le proprie rivelazioni aveva notevolmente aggravato la propria posizione processuale con il rischio di vedersi coinvolto nella strage, confessando inoltre altri gravi delitti cui aveva concorso (rapina alla gioielleria Palumbo, per quale, infatti, poi il Candura sarebbe stato condannato e l'omicidio di Ciaramitaro Giovanni, episodio per il quale, in verità, il Candura non avrebbe poi patito alcuna conseguenza, essendo stato il procedimento archiviato contro ignoti (cfr. documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Palermo).*

*Sul piano dei riscontri esterni, la Corte (cfr. pagg. 147 e segg. della citata sentenza) rimarcava l'individuazione del locale di pertinenza di Tomaselli Salvatore perfettamente corrispondente alla descrizione fornita dal Candura; il fatto che dalla sentenza di condanna pronunciata il 28/11/1997 dal Tribunale di Palermo nei confronti del Tomaselli emergevano i rapporti di quest'ultimo con personaggi di spicco della criminalità organizzata della Guadagna (quali Aglieri Pietro e Lucerà Giuseppe); l'accertata disponibilità in capo al Tomaselli di un vespero di colore bianco; l'accertata prossimità geografica tra l'abitazione del Candura e quella del Tomaselli; la localizzazione della casa della prostituta in prossimità della quale sarebbe avvenuta la consegna dell'auto; la individuazione di "Francò" (Francesco Sanfilippo), soggetto cui il Candura avrebbe consegnato l'eroina ricevuta dallo Scarantino al momento dell'incarico datogli per il furto della 126; la localizzazione dell'esercizio di demolizioni di auto di Muratore Giuseppe; la localizzazione del garage di Paganello Filippo; l'accertamento del coinvolgimento di quest'ultimo in un vasto traffico di stupefacenti, come si desumeva dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo il 14/07/1993, nel quale erano anche inseriti personaggi quali Barranca Giuseppe, Fidanzati Gaetano, Fidanzati Giuseppe, Fontana Stefano, Galatolo Giuseppe, Galatolo Raffaele, Galatolo Vincenzo, Scotto Pietro e Scotto Gaetano; il fatto che da ulteriori accertamenti si*



*era evidenziato che l'autorimessa del Paganello era in realtà materialmente gestita da Scarantino Domenico (cfr. sentenza citata pag. 155); gli elementi forniti da Valenti Luciano; le dichiarazioni rese da Meola Luigi, che aveva avuto con il Candura una relazione omosessuale; il comportamento assunto dalla moglie Bronzollino Maria Concetta per far ritrattare il Candura; le parziali ammissioni del teste Valenti Roberto pur a fronte di un comportamento complessivamente reticente; le indicazioni del collaboratore Augello Salvatore, che aveva iniziato a collaborare nel marzo del 1992 e che aveva diffusamente riferito del potere e del prestigio di cui godeva lo Scarantino (definito "affiancato a Cosa Nostra") alla Guadagna, grazie al suo rapporto di parentela con Profeta Salvatore ed alla fiducia in lui riposta da Pietro Aglieri, nonché del traffico di stupefacenti in cui lo stesso Scarantino era inserito; l'esito del procedimento nei confronti dello Scarantino (per il traffico di stupefacenti), che era stato condannato, anche sulla base delle dichiarazioni dell'Augello, alla pena di anni nove di reclusione con sentenza del Tribunale di Palermo del 23/11/1992; le dichiarazioni, infine, di Scarantino Vincenzo.*

*La Corte di Assise di Appello (proc. c.d. "Borsellino 1", n. 1/97 R.G.), riesaminando la credibilità soggettiva del Candura, rimarcava (cfr. pagg. 229 e segg. della sentenza) i pregressi rapporti che egli aveva avuto con lo Scarantino per conto del quale rubava autovetture; il fatto che essi abitavano nello stesso quartiere della Guadagna e che gli Scarantino favorivano l'attività di fotografo del Candura; la confessione, da parte del Candura, di aver commesso gravi delitti, tra cui l'omicidio Ciaramitaro; le dichiarazioni di Meola Luigi con riguardo alle confidenze fattegli dal Candura in merito al furto della 126 ed ai rimorsi avvertiti dallo stesso che, tuttavia, era ignaro dell'uso cui il mezzo era destinato; la coerenza del racconto del furto, ricco di dettagli; il comportamento tenuto dal Candura allorché, arrestato per la violenza carnale, scoppiò in lacrime e manifestò preoccupazioni per la propria incolumità perché aveva chiesto informazioni sul furto di una Fiat 126; la insussistenza di ogni benché minimo elemento "che possa far deporre non soltanto per un'improbabile concertazione tra il collaboratore e gli organi inquirenti, ma anche per una concertazione tra lo stesso Candura e Scarantino Vincenzo...".*

*La Corte di Assise di Appello affrontava poi analiticamente i motivi di appello sulla inattendibilità intrinseca del Candura rilevandone con varie argomentazioni l'inconsistenza: in particolare, la asserita irrazionalità della genesi della sua collaborazione con riguardo alla frase asseritamente pronunciata dal Candura al momento del "fermo" dei carabinieri ("non li ho uccisi io"); l'interesse economico a collaborare con lo Stato con riguardo ad alcuni spunti desumibili dalla trascrizione delle intercettazioni ambientali effettuate nel carcere di Bergamo; le contraddizioni in cui il Candura sarebbe incorso nell'indicare il luogo di consegna dell'auto (con riguardo alla inesatta indicazione della via sulla "piantina" ed il contrasto tra le sue dichiarazioni e quelle dello Scarantino (con*

*riguardo alla asserita utilizzazione dello “spadino” ed alla rottura del bloccasterzo); l’asserita estraneità al furto desumibile da un passaggio di una delle conversazioni intercettate nel carcere di Bergamo tra il Candura e Pichetti Giancarlo (al quale, secondo la Corte, il Candura, trattandosi di un estraneo, non avrebbe avuto alcun interesse a raccontare la verità); le discrasie sulle condizioni di efficienza della Fiat 126; la elevata propensione del Candura ad accusare gli altri, calunniando. Anche la Corte di Appello valutava, infine, positivamente, sul piano del riscontro esterno, le dichiarazioni di Valenti Luciano e di Meola Luigi (quest’ultimo in merito alle confidenze fattegli dal Candura nel dicembre 1992 circa la sua responsabilità nel furto); la confessione di Scarantino Vincenzo; le dichiarazioni, pur se reticenti, di Valenti Roberto; gli accertamenti compiuti sulle officine del Muratore e del Paganello e sulle vicende giudiziarie che hanno coinvolto questi ultimi. Analoghe considerazioni positive sulla attendibilità del Candura formulava la sentenza relativa al proc. c.d. “Borsellino bis”, 1° grado (n°9/96), che sottolineava “il particolare stato di agitazione in cui certamente si era venuto a trovare il Candura dopo aver compreso di aver fornito l’autovettura che era stata usata come autobomba, causando la morte di diverse persone e le devastazioni mostrate da tutti i mezzi di informazione”, aggiungendo: “non ci vuole molto per capire quale potesse essere il livello di angoscia in cui dovette trovarsi il Candura, piccolo delinquente di borgata abituato a furtarelli per procurarsi la droga nel vedersi schiacciato tra le possibilità di essere coinvolto in un processo per strage e la possibilità di essere ucciso da chi gli aveva commissionato il furto. Psicologicamente comprensibili appaiono, quindi, sia la richiesta di aiuto e le espressioni apparentemente farneticanti in occasione del primo fermo da parte dei Carabinieri, sia il successivo, ingenuo, tentativo di scaricare ogni responsabilità su Valenti Luciano, confidando sulle precarie condizioni mentali dello stesso e dei suoi familiari ” (cfr. pag. 162 e segg. della citata sentenza). Del resto, tale giudizio di attendibilità del Candura veniva confermato anche dalla relativa sentenza di Appello (n° 31/99 R.G.C.A.), cui si fa rinvio”. (v. pagg. 1218 -1317 sentenza di primo grado Borsellino Quater abbreviato).*

Emerge anche in tal caso il difetto di approfondimento della coerenza intrinseca del narrato di Candura, in particolare del nodo problematico relativo alla coniugabilità tra il luogo di consegna della fiat 126 (via Roma) e i problemi meccanici all’autovettura riferiti da Candura nel verbale del 19.12.1993 (“camminava a stento, faceva un rumore notevole, sembrava un trattore”).

Si tratta di un elemento oltremodo significativo tanto più che tra via Sirillo e via Roma vi sono oltre 3 km e Candura non ha mai riferito di aver provveduto personalmente o per interposta persona a riparazioni dell’auto prima di effettuare la consegna in via Roma.

Venendo alla valutazione di Candura nell’ambito del giudizio abbreviato del Borsellino Quater il Gup ha osservato che (pag. 1348 e ss.):

*“non v'è dubbio - pur senza voler indugiare in indagini di tipo psicologico - che tre dei protagonisti iniziali (Candura Salvatore, Valenti Luciano, affetto, unitamente ad altri suoi fratelli, in modo conclamato da patologia di natura psichiatrica, e Scarantino Vincenzo) delle accuse mosse nell'ambito delle indagini di cui al proc. c.d. “Borsellino 1” presentano delle personalità fortemente suggestionabili: la storia tormentata della loro “collaborazione” e “ritrattazione” (quest'ultima, reiteratamente smentita con successive dichiarazioni dallo Scarantino sino alle recenti e definitive rivelazioni) ne costituisce una eloquente conferma.*

*Essi hanno iniziato a collaborare a seguito di reiterati colloqui investigativi dai quali possono implicitamente già evincersi il forte interesse degli investigatori alla loro collaborazione e conseguentemente la percezione di tale pressante attenzione avvertita dai destinatari della stessa.*

*Non è fuor di luogo qui ricordare come nel corso della conversazione ambientale del 21/9/1992, all'interno del carcere di Bergamo, il Valenti Luciano, a proposito del dott. Ricciardi, erroneamente indicato, allora, come Questore di Bergamo (cfr. pag. 198 della trascrizione disposta dalla Corte di Assise di 1° grado), dicesse: “era il mio assillatore”, e, di rimando, il Candura sullo stesso funzionario, commentando un colloquio avuto con il predetto, aggiungesse “ non ne potevo cchiù... lei è il mio incubo... ci devo dire la verità, ma che cazzo di verità cerca da me?...”*

*Quale sia stato, però, il livello delle “pressioni” esercitate sul Candura e sullo Scarantino, e cioè se esse si siano limitate alla promessa, per fini puramente investigativi, di benefici economici e/o penitenziari o alla prospettazione, in caso di mancata collaborazione, di severe pene, magari accentuando l'esistenza di elementi probatori a loro carico - come sicuramente si coglie dalle intercettazioni ambientali al carcere di Bergamo, di cui si è detto, dalle indicazioni, in sede di ritrattazione, del Candura, dello Scarantino, oltre che dello stesso Valenti Luciano (cfr. verbali di interrogatorio resi da quest'ultimo il 7/7/2009 e il 2/3/2010) e dall'esito della conversazione telefonica del 17/2/2010, intercorsa tra Candura Salvatore e la moglie, dopo la recente ritrattazione del primo, nel corso della quale il Candura, facendo riferimento alle circostanze della sua collaborazione, parlava del “ricatto” impostogli dal dott. Arnaldo La Barbera che gli aveva prospettato una condanna all'ergastolo per la strage e la moglie, in risposta, aggiungeva a proposito del citato funzionario: “ pi sentiri du pezzu di merda ca u Signori sa ricuddiu ” (cfr. nota del Centro Dia di Caltanissetta prot. n. 881, redatta in data 8 marzo 2010) - o siano, addirittura, trasmodate in una sorta di patto illecito per fini evidentemente obliqui, di cui tutte le parti abbiano avuto piena consapevolezza, è tema, come già rilevato, che esula direttamene dalla presente indagine, pur se ovviamente non se ne possono concettualmente negare le ulteriori eventuali e gravi implicazioni.*

*Ciò che appare utile rimarcare in questa sede è che, quanto meno, attraverso varie promesse di benefici e prospettazioni di un esito negativo delle vicende giudiziarie a loro carico, il Candura e lo*

*Scarantino furono “persuasi” a “collaborare” con la giustizia ed a riferire ai funzionari della Questura di Palermo e poi ai Pubblici Ministeri di Caltanissetta una rappresentazione dei fatti che corrispondeva alle intuizioni investigative dell’epoca, provenienti: dall’esito delle intercettazioni telefoniche sull’utenza in uso a Valenti Pietrina (che sospettava del Candura quale autore del furto); dal contesto delinquenziale in cui viveva il Candura (che operava nel settore dei furti alla Guadagna); dai pregressi rapporti tra quest’ultimo e lo Scarantino che, seppure pervicacemente negati dallo Scarantino, almeno nella misura riferita dal Candura, non potevano essere sconosciuti agli organi di Polizia che operavano nel territorio della Guadagna; dalle rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia (Augello Salvatore e Marino Mannoia) che avevano già fatto riferimento al contesto criminale in cui operava lo Scarantino, ai rapporti preferenziali, per motivi di affinità, che con lo stesso aveva Profeta Salvatore, legato a Pietro Aglieri e Carlo Greco, ed agli atteggiamenti prevaricatori dello Scarantino assunti nella zona della Guadagna, che peraltro non erano sfuggiti neppure allo stesso Spatuzza (cfr. verbali di interrogatorio di quest’ultimo del 4/7/2008 e del 18/11/2008) che si era lamentato di tali comportamenti “da guappo ” con Graviano Giuseppe; dalle esternazioni, certamente inquietanti, fatte dal Candura ai Carabinieri del N.O. di San Lorenzo, di cui è traccia nella relazione di servizio del 6/09/1992 e della cui veridicità non sussiste seriamente alcun elemento per dubitare (“non li ho uccisi io; non c’entro niente?”), anche per ammissione dello stesso Candura, confermata nella recente fase della ritrattazione....*

*In questa sede può essere utile esplorare, quale che sia stata l’intensità dell’attività (intenzionale o “colposa”) di “suggerimento” degli investigatori che per primi ebbero contatti con il Candura e lo Scarantino, se questi ultimi abbiano potuto avere un interesse proprio ad assecondare le “curiosità” dei predetti investigatori.*

*Cominciando dalla posizione del Candura, quest’ultimo, al momento dell’inizio della “collaborazione”, era stato tratto in arresto per i reati, certamente gravi, di violenza carnale e rapina aggravata, commessi in data 29/8/1992, i cui elementi di colpevolezza si traevano dall’esito delle intercettazioni telefoniche, disposte per altri fini nell’immediatezza della strage dopo la identificazione della proprietaria della Fiat 126 rubata (cfr. anche le sentenze di 1° e 2° grado acquisite agli atti).*

*La vicenda del suo “interessamento ”, su richiesta della Valenti (dato quest’ultimo provato in atti), per il recupero dell’autovettura con le informazioni richieste nella zona della Guadagna, alla quale egli apparteneva, ed i contatti a tal fine logicamente avuti con “personaggi ” della zona - magari direttamente con lo stesso Scarantino, come il Candura ha continuato a sostenere in sede di ritrattazione, malgrado la ostinata negazione dello Scarantino, che pure ha ammesso (cfr. verbale di interrogatorio reso al P.M. in data 18 febbraio 2010) di avere avuto frequentazioni per ragioni di*

*droga con il cognato del Candura, Guagenti Carmelo - deve aver duramente provato il Candura alla luce della "scoperta", attraverso notizie di stampa, che quell'auto, per il cui recupero si era speso, poteva essere stata utilizzata per commettere la strage di via D'Amelio.*

*La preoccupazione era duplice: da una parte, nei confronti dei personaggi della Guadagna poiché tale curiosità del Candura naturalmente infastidiva e insospettiva Cosa Nostra, almeno nella componente della "famiglia " che era stata destinataria della richiesta di restituzione, anche alla luce degli accertamenti frattanto resi pubblici dalla stampa circa l'utilizzazione di una Fiat 126 per la strage, dall'altra, nei confronti dello Stato giacché i colloqui avuti con la Valenti, che non aveva fatto mistero nella sostanza dei sospetti che nutriva su di lui, devono aver fondatamente - come del resto poi è accaduto - fatto ritenere al Candura, a prescindere e prima ancora di qualsiasi interessata prospettazione ad opera del dott. Arnaldo La Barbera, che egli potesse essere coinvolto nelle indagini sulla strage e conseguentemente esposto al pericolo di una condanna all'ergastolo.*

*Del resto, lo stesso Spatuzza, che certamente ben conosce la prassi seguita negli ambienti mafiosi in caso di furto, non ha escluso che la proprietaria dell'auto rubata (e la stessa Valenti, come già segnalato, ha confermato di aver sensibilizzato alcuni "conoscenti " della zona per la ricerca dell'auto) si sia rivolta a qualcuno della Guadagna per avere indietro l'auto, posto che lo "Zero Bar", ubicato in zona vicina a quella del furto, era frequentato dal Profeta e da altri soggetti gravitanti attorno alla "famiglia " maliosa della Guadagna (cfr. verbale sintetico del 17/11/2008).*

*Ipotesi, questa, ribadita dallo Spatuzza in occasione del confronto sostenuto con lo Scarantino in data 10.3.2009, quando quest'ultimo non aveva ancora ritrattato le precedenti dichiarazioni.*

*Né appare decisiva, ovviamente, in senso contrario la recente indicazione fornita da Pietro Aglieri (cfr. verbale di interrogatorio del 18.11.2010) che ha individuato in un altro esercizio commerciale, comunque non distante da quello anzidetto, il chiosco dove, non di rado, si recavano il Profeta ed altri personaggi della Guadagna, compreso lo stesso Aglieri.*

*Peraltro, assolutamente compatibile con tale ricostruzione, ed anzi non altrimenti agevolmente spiegabile, è la circostanza, già ricordata, emersa dalla intercettazione ambientale dell'8.10.1992 presso il negozio di decori in gesso gestita dal nipote del Profeta nel corso della quale si faceva proprio riferimento alle ricerche dell'auto in zona Monte Pellegrino da parte della Valenti, circostanza, quest'ultima, che, seppure riferita dalla Valenti, come già ricordato, al P.M. in data 7/10/1992, non poteva sicuramente essere all'epoca emersa dal deposito degli atti presso il Tribunale del Riesame.*

*Ed ancora va rilevato che Valenti Luciano (cfr. verbale del 2/03/2010), che ha ammesso di aver fatto "molti giri assieme al Candura per ritrovare l'auto, pur escludendo di avere accompagnato a tal fine quest'ultimo dallo Scarantino, ha riferito una circostanza di sicuro rilievo e cioè che, essendosi*

*recato, dopo circa 10/15 giorni dal furto, a casa del Candura per sapere se egli volesse continuare a riprendere con lui le scene del film “Ragazzi di strada”, di cui il Candura era niente meno che il “regista”, notò “la casa sotto sopra come se il Candura avesse in animo di partire.*

*Tali recenti indicazioni del Valenti, che potrebbero apparire bizzarre come la personalità del soggetto da cui provengono, trovano una sorprendente conferma nelle parole dello stesso Candura, pur se affidate alle pagine del suo “memoriale”, dall’emblematico titolo “Il Testimone, quando la paura ti aiuta a ricordare” di cui quest’ultimo, come già ricordato, aveva preparato ed ultimato la stesura in vista della sua pubblicazione come “romanzo” che, sostanzialmente accreditato nell’interrogatorio del 9 marzo del 2009 dal Candura come fonte di verità, veniva repentinamente, appena il giorno successivo (cfr. verbale del 10/3/2010), “ripudiato” dall’autore che ne disconosceva totalmente la sua veridicità.*

*In tale memoriale il Candura, tra l’altro, accennava al fatto che dopo il furto (di cui all’epoca si assumeva la paternità) e gli incontri avuti con lo Scarantino (ridottisi ad uno soltanto, e prima della strage, in sede di ritrattazione), aveva concluso che “Z unica salvezza” per lui sarebbe stata quella di “cambiare casa”, tanto è vero che si era recato, a tal fine, a casa di un amico per chiedergli un alloggio “al più presto possibile” (cfr. pagg. 13 e 16 del citato memoriale).*

*Non può, infine, neppure escludersi che il Candura temesse di essere indagato per l’omicidio di Giovanni Ciaramitaro, con il quale si era accompagnato - come era noto ai familiari di quest’ultimo - nel periodo antecedente al delitto, verificatosi il 1° febbraio 1992 (cfr. nota della Dia di Caltanissetta n. 4762 del 15/12/2009 con relativi allegati) e nutrisse preoccupazioni nei confronti della famiglia Scarantino in relazione a tale vicenda ed a quella precedente, connessa, della rapina Palumbo (verificatosi il 24/01/1991), episodi in relazione ai quali il Candura ha fornito nel tempo versioni diverse.*

*Con riguardo al predetto omicidio, il Candura è transitato dal suo protagonismo, consistito nell’aver accompagnato, su incarico degli Scarantino, la vittima nel luogo del delitto (casa di Totò Conigliaro) e valorizzato dalla Corte di primo grado come indice del disinteresse e della spontaneità della sua collaborazione, sino al ruolo più edulcorato, delineato nel verbale di interrogatorio del 26/1/2010, di accompagnatore del Ciaramitaro al Bar “Sombbrero”, ricostruzione che coinvolgeva comunque Rosario Scarantino, fratello di Vincenzo.*

*L’argomento dell’omicidio Ciaramitaro (per il quale è in atti una stringata richiesta di archiviazione formulata dal P.M. di Palermo) è stato ripreso nel corso del confronto del 18/02/2010 (cfr. relativo verbale nella forma integrale), tra il Candura e lo Scarantino, laddove, quest’ultimo quasi a confermare il ruolo che gli era stato attribuito nell’ambito della Guadagna, oltre che dallo stesso Candura, anche dai collaboratori Augello Salvatore e Marino Mannoia Francesco, obiettava, con*

*piglio accigliato, alla ricostruzione fatta dal Candura a proposito del suo asserito ruolo di accompagnatore del Ciaramitaro: “ ...no tu non tornavi più a casa... se non dicevi cu c’era cu tia, perché se tu nun dicevi cu c’era cu tia... si sopivi qualche cuosa... tu non te ne andavi... tu nun tornavi cchiu!” .*

*Affermazioni quest’ultime, a ben vedere, che, pur smontando nella forma il racconto fatto dal Candura a proposito dell’omicidio, sembrano restituire il profilo criminale dello Scarantino (sovradimensionato nella fase euforica della collaborazione e ridimensionato in quella della ritrattazione), quasi istintivamente riaffiorato nel corso del confronto in esame (il secondo tra quelli sostenuti con il Candura), nonché la potenzialità della carica intimidatoria che la vicenda dell’omicidio Ciaramitaro, del cui fratello lo Scarantino ha ammesso di essere stato il fornitore di droga, potrebbe aver avuto nei confronti del Candura che sarebbe stato, quanto meno, “testimone” di un antefatto rilevante ai fini della ricostruzione del movente e/o degli autori dell’uccisione della vittima operante in un settore, quello della droga, nel quale erano ben inseriti lo Scarantino ed i suoi fratelli.*

*Se questo è il contesto, è difficile escludere dunque un “interesse ” del Candura alla originaria “collaborazione” intrapresa con l’A.G., che gli consentiva, in parte verosimilmente anche secondo le prospettazioni fattegli dai funzionari della Polizia durante i colloqui investigativi, di uscire subito - come in effetti poi è accaduto - dal circuito carcerario, dove, come confermato da Valenti Luciano (cfr. verbale del 7/7/2009), egli aveva patito violenze in relazione alla natura del reato (violenza carnale) per il quale era stato arrestato; di usufruire della protezione dello Stato in relazione ai timori per la propria incolumità che egli, a vario titolo, avvertiva nei confronti dello Scarantino e dei familiari di quest’ultimo; di avere un minimo di sostegno economico da parte dello Stato in conseguenza della concessione del programma di protezione, magari in vista del conseguimento poi di uno stabile lavoro per rifarsi una vita ( “tutte le promesse che mi furono fatte furono soltanto una illusione; finito di collaborare con la giustizia non servi più e saremo scaricati come nettezza urbana così il Candura amaramente commentava a pag. 61 del suo memoriale; di saldare, in qualche modo, infine il proprio conto con la giustizia per quanto riguarda i reati di violenza carnale e rapina contestatigli (per i quali il Candura, pur protestandosi sempre innocente, è stato, però, condannato) e di attribuirsi, a fronte della minacce sicuramente prospettategli di subire una condanna all’ergastolo, la paternità del solo furto della Fiat 126 della Valenti, quale necessario strumento per conseguire i risultati di cui sopra.*

*Il Candura, peraltro, pressato verosimilmente dalle investigazioni (cfr. verb. sintetico di interrogatorio reso dallo stesso il 26/1/2010: “il dott. La Barbera mi parlava di rapine che, secondo lui, io avevo effettuato e pertanto riferii quelle circostanze... ”), che sul suo conto si stavano*

*svolgendo anche a proposito della rapina Palumbo, in relazione alla quale egli sapeva di aver involontariamente abbandonato nel luogo del delitto la pistola giocattolo utilizzata e temeva di poter aver lasciato le proprie impronte papillari, poi rilevate - come era prevedibile - sul banco di vendita della gioielleria (cfr. nota del Gruppo Investigativo "Falcone - Borsellino " del 9/6/1994, all. 1 b, trasmessa del Centro Dia di Caltanissetta con la citata nota del 15/12/2009; sentenza di 1° grado del proc. c.d. "Borsellino 1"; sentenza n. 336/95 del 21/7/1995 nei confronti di Piazzese Giuseppe) forniva - come già anticipato - diverse versioni sul punto.*

*Infatti, dopo aver genericamente riferito ai P.M. (cfr. verbale del 27/11/1992) di aver saputo da tale Michele Aglieri che questi era l'autore della rapina, nel verbale del 30/05/1994 confessava di essere l'autore di tale rapina assieme a Vinci Nunzio e Piazzese Giuseppe, per poi, dopo che la sua posizione era stata stralciata a seguito della richiesta dell'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., scagionare il Piazzese ed il Vinci (all'epoca minorenni) in sede di dibattimento nei confronti del Piazzese, riferendo di aver commesso la rapina ai danni del Palumbo in concorso con Ciaramitaro Giovanni, poi ucciso.*

*Con sorprendente disinvoltura il Candura spiegava, in occasione dell'interrogatorio del 14/7/2010, che aveva scagionato i due imputati perché il processo "si era svolto a porte aperte" e che conseguentemente era stato in aula minacciato dai parenti del Piazzese e del Vinci.*

*Peraltro, nel corso del verbale del 26/1/2010 - come già rilevato - il Candura era riuscito ripetutamente a smentire sé stesso con un ritmo impressionante, prima escludendo la propria responsabilità nella rapina, poi riferendo che si era auto accusato di tale delitto solo perché il dott. La Barbera gli avrebbe detto che "era stato fotografato da qualcuno", poi ammettendo di esserne l'autore, mentre il "basista" sarebbe stato il Piazzese, successivamente sostituito in tale ruolo dal Ciaramitaro; analogamente, con riguardo all'omicidio in danno di quest'ultimo, il Candura, prima dichiarava di non sapere nulla della sua fine e, poi, messo alle stesse dalle contestazioni dei PP.MM., richiamava le precedenti originarie dichiarazioni pur escludendo, tuttavia, di aver accompagnato la vittima nella casa di Totò Conigliaro, ammettendo, soltanto di aver accompagnato al Bar Sombrero il Ciaramitaro che poi sarebbe salito a bordo dell'auto di Scarantino Rosario, fratello di Vincenzo, e confermando di aver temuto, dopo la eliminazione del Ciaramitaro, di poterne subire la stessa sorte, tanto da chiedere allo Scarantino assicurazioni (poi ricevute) per la propria incolumità.*

*Non si vuole ovviamente contestare quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'aspettativa di premi e compensi non può tradursi in un discredito irreversibile sul piano conoscitivo della fonte, quanto piuttosto rappresentare, attraverso una analitica disamina delle dichiarazioni del Candura, la complessa personalità di tale personaggio, di certo "suggestionabile ", ma capace, egli stesso, di condurre un sottile gioco di inganni e malintesi, utilizzando una insolita verve teatrale,*



*probabilmente accentuata dalle sue velleità insoddisfatte di “autore ” e “regista ”, di cui non ha lesinato prova: con il pianto certamente strumentalizzato (di cui è stato dato atto più volte nel corso delle verbalizzazioni) a pretesa conferma delle attendibilità delle sue dichiarazioni, ora di accusa, ora di ritrattazione (a distanza talora di qualche ora tra le une e le altre); con la persuasione e l'indottrinamento di Valenti Luciano nel carcere di Bergamo, per indurlo ad assumersi, approfittando anche della fragilità psichica di quest'ultimo, una responsabilità non propria (e, peraltro, neppure del Candura) nel corso di conversazioni, ricche di passaggi inquietanti che forse, all'epoca, avrebbero meritato un tempestivo chiarimento, oggi problematico in considerazione del tempo trascorso e del conseguente pessimo stato delle originarie cassette che non ha consentito (cfr. nota del consulente, Benedetto Scordi, del 12.1.2010) una nuova esauriente trascrizione di quelle conversazioni; con l'altalena, veramente stucchevole, di versioni e giustificazioni, anche recenti, in merito alla vicenda della rapina Palumbo e dell'omicidio Ciaramitaro; con l'atteggiamento, quasi di sagace investigatore avuto nel primo confronto sostenuto con lo Scarantino (cfr. relativo verbale integrale del 10/3/2009), subito dopo la ritrattazione (del Candura), come se, in una sorta di nemesi storica rispetto alla originaria rappresentazione dei precedenti rapporti con quest'ultimo, il Candura avesse finalmente assunto il ruolo principale della “scena” sottraendolo allo Scarantino; con le attività truffaldine portate recentemente a termine nel settore del rilascio dei permessi di soggiorno e di cui è ampia traccia nelle intercettazioni telefoniche disposte nella immediatezza della sua ritrattazione nell'ambito delle quali egli si calava con naturalezza nel ruolo improbabile dell'“ispettore Giacomo” (cfr., nota della Dia n. 4279 del 12/11/2009); con la sospetta denuncia di essere stato minacciosamente avvicinato da due soggetti, di cui uno probabilmente poliziotto “perché portava il marsupio”, denuncia sporta qualche mese dopo che nel corso dell'interrogatorio del 10/3/2009 gli era stato chiesto dai pubblici ministeri se fosse stato contattato, dopo la diffusione delle notizie di stampa sull'inizio della collaborazione di Spatuzza, da qualche personaggio (uomini dello Stato, poliziotti o altri); con la candida ammissione (cfr. verbale sintetico del 16/2/2010) di aver, mentre era in località protetta (e quindi senza il suggerimento di alcuno), falsamente denunciato di aver visto una persona che rassomigliava a quella in compagnia del quale si sarebbe trovato lo Scarantino al momento della consegna della Fiat 126 e ciò al solo fine di “acquistare maggiore credibilità in relazione alla collaborazione, e di essere aiutato a recuperare i figli ” che si erano trasferiti con la moglie a Palermo; con la redazione, infine, di “un memoriale ” che egli avrebbe dovuto dare alla stampa se non fosse intervenuta la sua recente ritrattazione nel quale egli si dava un “ruolo ” di protagonista della vicenda, oggetto di esame, riferendo anche in modo minuzioso e suggestivo particolari sui suoi stati d'animo e sul contenuto dei colloqui avuti con il dott. La Barbera e facendo conseguentemente apparire verosimili il racconto e la versione sino a quel punto fornita.*

*Ciò rilevato sulla personalità del Candura in termini generali deve, tuttavia, ritenersi attendibile la ritrattazione effettuata con riguardo al nucleo essenziale del racconto fatto e cioè alla estraneità dello stesso al furto della Fiat 126 della Valenti, alla effettiva sussistenza dell'incarico ricevuto da quest'ultima di ricercare l'auto e quindi di contattare qualche personaggio (con il quale, come lo Scarantino, aveva dimestichezza di rapporti) della Guadagna, dove il Candura viveva ed anche operava illecitamente nel settore dei furti di auto (cfr. anche verbale delle dichiarazioni rese da Valenti Roberto il 7/7/2009).*

*Con riguardo alla estraneità del Candura al furto è sufficiente il rinvio alle già segnalate incongruenze del suo racconto in merito al luogo dove sarebbe stata parcheggiata l'auto della Valenti, al contrasto grave e insanabile tra le sue indicazioni e quelle della stessa Valenti e dello Spatuzza, sufficientemente riscontrate, oltre che, ovviamente, alla ritrattazione dell'Andriotta e dello Scarantino.*

*Pur non sussistendo, poi, un riscontro oggettivo di quanto dal Candura affermato in sede di ritrattazione in merito al fatto di essersi, prima ancora della strage, rivolto, in compagnia del Valenti, allo Scarantino per tentare di recuperare l'auto, trattandosi di indicazione contraddetta dallo Scarantino (che tuttavia - come si vedrà - potrebbe avere più di un motivo per negare la circostanza) e dal Valenti (che non ha escluso, nelle dichiarazioni rese il 2.3.2010, però, di aver fatto molti sopralluoghi con il Candura - che nell'occasione contattava anche persone - al fine di rinvenire l'auto), sul piano logico è difficile dubitare della coerenza di siffatta necessaria implicazione dell'incarico avuto dalla Valenti, incarico che comunque il Candura potrebbe aver svolto non sempre necessariamente in compagnia di Valenti Luciano.*

*Basti al riguardo considerare che il Candura, il cui cognato, Guagenti Carmelo, aveva rapporti illeciti con lo Scarantino nel settore del traffico di stupefacenti (confermati da quest'ultimo nel verbale di interrogatorio del 18.02.2010), abitava a pochi metri di distanza da Tomaselli Salvatore, i cui buoni rapporti con la famiglia Scarantino, per non parlare d'altro, hanno trovato conferma nelle dichiarazioni sia del Tomaselli (cfr. verbale del 7/7/2009) che in quelle dello Scarantino (cfr. del 18/2/2010), ed a qualche centinaio di metri dall'abitazione dello Scarantino, i rapporti del quale con il Candura, pur se in forma edulcorata, sono stati anche ammessi dal primo.*

*Né, peraltro, può dubitarsi del fatto, anche alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia valorizzate dalle sentenze di 1° e 2° grado (proc. c.d. "Borsellino 1"), che lo Scarantino, cognato di Profeta Salvatore, personaggio di spicco della "famiglia" della Guadagna, brillasse, quanto meno di luce riflessa, nel panorama criminale della borgata.*

*Del resto, anche in sede di ritrattazione, recentemente (cfr. verbale di interrogatorio del 19/10/2009) lo Scarantino non ha mancato di sottolineare di essere stato ben voluto da Pietro Aglieri e Carlo*

*Greco, grazie al fatto di essere cognato di Profeta Salvatore e per l'atteggiamento che egli aveva assunto nel tempo nell'ambito della Guadagna.*

*A tali elementi di natura logica, vanno aggiunte le considerazioni, già ricordate da Spatuzza Gaspare a proposito dello "Zero Bar" e le implicazioni provenienti dalla già segnalata intercettazione ambientale della conversazione tra Profeta Salvatore ed il nipote al proposito delle ricerche dell'auto effettuate dalla Valenti a Monte Pellegrino.*

*Peraltro, non vi è dubbio che la richiesta di restituzione dell'auto rubata, utilizzata per la strage, costituiva obiettivamente anche per chi aveva effettuato o commissionato il furto o per chi comunque era inserito nello stesso contesto criminale dei primi un fatto assolutamente non neutro, giacché altrimenti non si spiegherebbe, nella attendibile versione dei fatti fornita dallo Spatuzza, la preoccupazione di Giuseppe Graviano di sapere se qualcuno avesse reclamato la restituzione dell'autovettura rubata (cfr. verbale di interrogatorio dello Spatuzza in forma sintetica del 3/7/2008). Il tenore, infine, delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza del Candura nella immediatezza della ritrattazione e di cui si è già detto conferma che la originaria versione sul furto dell'auto era assolutamente falsa" (v. pagg. 1348 – 1358 sentenza di primo grado Borsellino Quater abbreviato).*

## 7.2 Le dichiarazioni rese nel Borsellino Quater (ordinario) e nell'odierno dibattimento

Venendo al Borsellino Quater ordinario, Candura è stato escusso alle udienze del 10 e 22 ottobre 2013 – acquisite con il consenso delle parti all'udienza del 06.12.2018 – e ha reso le dichiarazioni di seguito ricapitolate in ordine cronologico.

In relazione al periodo antecedente il suo arresto del settembre del 1992, Candura evidenziava che, nei primi giorni del mese di luglio di quell'anno, si era recato a casa di Roberto Valenti e poi, attorno alle ore 22.30, assieme a questi ed a Luciano Valenti, erano andati a trovare Pietrina Valenti nell'abitazione della stessa. Quella sera, a dire del Candura, all'interno di quella casa era successo “*un pandemonio*”, aveva visto oggetti volare, aveva sentito delle urla “*sembrava una casa indemoniata*”.

Quando poi la situazione si era calmata, aveva preso la moto ed era tornato a casa. Riferiva, altresì, che quella sera aveva posteggiato la sua moto poco distante dalla Fiat 126 della Valenti, la quale, a sua volta, era parcheggiata di fronte al perimetro del muro del condominio.

Il giorno seguente la Valenti si era recato a trovarlo a casa ed aveva lasciato detto alla moglie, non essendo egli in quel momento presente, che aveva urgenza di parlargli. Quando era rincasato, avendo appreso che aveva cercato di rintracciarlo, aveva telefonato alla Valenti che le aveva dato appuntamento nella casa ove, al tempo, abitava la madre in via Villagrazia, dove gli aveva fatto presente che le era stata rubata la macchina e gli aveva chiesto di interessarsi per ritrovarla, eventualmente anche dietro compenso di denaro. Poiché dal tenore del discorso aveva compreso che la Valenti sospettasse di lui, essendo la stessa consapevole che, all'epoca, egli era dedito al furto di autovetture su commissione, tra gli altri anche di SCARANTINO, aveva evidenziato alla donna di non sapere alcunché di quella vicenda e le aveva comunque promesso di interessarsi per cercare di rintracciare la macchina.

Assieme a Valenti Luciano e Roberto avevano quindi perlustrato la zona della Guadagna, ma non avevano comunque rinvenuto le tracce della 126. Aveva in ogni caso promesso alla Valenti che avrebbe continuato a cercare e così fece per un paio di giorni, allorquando la Valenti medesima lo andò a trovare minacciandolo che si sarebbe recata dai Carabinieri per sporgere denuncia e lasciandogli anche intendere che avrebbe riferito in quella sede di nutrire sospetti sul suo conto. Chiese altro tempo alla Valenti e si era ulteriormente adoperato per cercare di trovare la vettura senza però alcun esito tanto che poi la Valenti si era decisa a denunciare il fatto.

Inizialmente non rammentava se, dopo aver ricevuto la richiesta di Pietrina Valenti di rintracciare la 126, si fosse recato a chiedere, tra gli altri, anche allo Scarantino, circostanza che ricordava solo dopo lettura delle dichiarazioni rese in fase d'indagine (“*ricordo anche di aver parlato con lo*

*SCARANTINO Vincenzo per recuperare la vettura della Valenti, ma lo stesso mi disse di non saperne nulla, invitandomi a cercarla sotto il ponte luogo ove solitamente venivano abbandonate le vetture rubate*"; cfr. pag. 114 verbale ud. del 10.10.2013), specificando, altresì, che nell'occasione lo Scarantino lo ebbe a trattare in maniera brusca e modificando, poi, tale dichiarazione nel senso già reso in sede di interrogatorio allorché gli è stato letto il contenuto ( *"nell'occasione lo Scarantino mi trattò bene. Sono circostanze inventate quello che ho riferito nel passato circa le reazioni aggressive che lo SCARANTINO ebbe come allorché gli domandavo della vettura della VALENTI del possibile utilizzo nella strage come autobomba"* cfr. pagg. 115 e 118 verbale ud. del 10.10.2013).

In sede di controesame, sul punto, ha evidenziato che lo Scarantino gli aveva riferito di non saperne alcunché della vettura della Valenti (cfr. pag. 43 verbale ud. del 22.10.2013).

Candura ha poi dichiarato che, al tempo, era a conoscenza del fatto che l'autovettura della Valenti, poiché dalla stessa riferitogli, avesse problemi di motore, alla carrozzeria ed ai freni. Si trattava quindi di circostanze che egli aveva poi dichiarato agli inquirenti perché ne era effettivamente a conoscenza. L'ex falso collaboratore ha poi aggiunto anche di aver rubato, sempre all'epoca dei fatti, diverse autovetture per conto dello Scarantino (circostanza, invece, decisamente negata da quest'ultimo), circa 20 o 30, macchine che aveva sempre consegnate nel quartiere della Guadagna.

Va sul punto evidenziato che, in un processo innanzi al Pretore di Palermo, il Candura aveva del pari negato di aver mai compiuto furti di macchine su commissione degli Scarantino e, allorché gli è stato domandato, in sede di interrogatorio del 26.1.2010, una spiegazione circa l'evidente discrasia evincibile dalle sue dichiarazioni, ha evidenziato che, al tempo, aveva intenzionalmente escluso quella circostanza poiché voleva costringere il dott. Arnaldo La Barbera, rendendo dichiarazioni che scagionavano lo Scarantino, a risolvere un problema che aveva in quel periodo; si badi bene come all'epoca dei fatti avesse invece riferito di aver assunto quell'atteggiamento processuale per aver scorto in aula la presenza di uno dei fratelli Scarantino che lo aveva intimorito.

Candura ha anche evidenziato che nel periodo in cui venne rubata la 126 della Valenti, la moglie disponeva di un'autovettura dello stesso modello, simile anche nel colore, tanto che la Valenti si era pure convinta del fatto che quella macchina era proprio la sua.

La moglie aveva comprato quella 126 per il tramite del cognato Carmelo Guagenti e ne aveva mantenuto la disponibilità sino ad alcune settimane dopo rispetto al momento in cui la Valenti si era recata a casa loro per chiedergli di interessarsi del furto subito.

Vale subito la pena osservare come Candura ha mostrato gravi indecisioni in relazione ad eventi estremamente significativi relativi alla fase antecedente il suo arresto del settembre del 1992. Basti pensare, a tal proposito, che in sede di escussione ha dichiarato di non rammentare se si fosse rivolto allo Scarantino per cercare di recuperare la vettura di Valenti Pietrina, mentre nell'interrogatorio del

26.1.2010 si era detto certo di essersi recato a tal scopo dallo stesso Scarantino, il quale, però, gli aveva riferito di non sapere alcunché e non si era nemmeno attivato per cercare di capire che sorte avesse avuto la vettura, laddove, in sede di esame, ha riferito che questi si era invece dato da fare per capire dove fosse finita la 126.

Con riferimento al suo arresto del 5 settembre 1992, il Candura ha innanzitutto ricordato che prima dello stesso aveva subito un controllo da parte dei Carabinieri mentre stava cercando di rapinare un camion assieme ad un certo Filingeri, che al tempo era latitante.

Era stato quindi condotto in caserma e in quel contesto aveva riferito ai militari dell'arma “ *io non so niente, io non ho ammazzato nessuno*” e con quelle parole aveva solo voluto sottolineare ai Carabinieri di non essere minimamente coinvolto nelle attività del Filingeri, il quale si era più volte vantato con lui di essere responsabile anche di omicidi.

Il giorno in cui era stato arrestato, dopo essere stato prelevato la mattina presto dall'abitazione, era stato condotto al commissariato di via Libertà, ove era stato interrogato dall'ispettore Zerilli, il quale, pur in assenza del difensore (come specificato in sede di controesame; cfr. pagg. 27-28 ud. del 22.10.2013) gli aveva posto delle domande in merito alla violenza carnale della quale era accusato e per la quale si era subito professato innocente, anche scoppiando a piangere.

Successivamente era stato condotto alla Questura di Palermo ove aveva notato anche la presenza di Roberto e Luciano Valenti.

Dopo essere rimasto all'interno di una stanza per circa due ore, era stato condotto in altra stanza da cui aveva visto uscire appena prima Roberto Valenti, stanza all'interno della quale rinvenne la presenza del dottor Arnaldo La Barbera - che non conosceva sino a quel momento - del dottor Ricciardi e del dottor Salvatore La Barbera, oltre ad altri tre o quattro agenti di polizia.

Il dottor Arnaldo La Barbera gli aveva iniziato a fare domande sulla violenza carnale ed egli aveva continuato a protestare la sua innocenza sino a che, di punto in bianco, sempre il dottor Arnaldo La Barbera gli aveva chiesto se conoscesse una certa Pietrina Valenti.

Aveva risposto di essere in rapporti di amicizia con quest'ultima, così come con Luciano e Roberto Valenti ed a quel punto sempre il dottor Arnaldo La Barbera gli aveva chiesto se fosse in grado di riferirgli circostanze utili in merito ad una Fiat 126.

Gli aveva quindi raccontato come si erano svolti i fatti, ma l'allora Dirigente della Squadra Mobile di Palermo aveva mostrato di non credergli e gli aveva esternato la convinzione che egli, assieme a Roberto e Luciano Valenti, fosse l'autore del furto di quella 126, aggiungendo anche che disponevano di prove schiaccianti in quel senso.

Ad un tratto, a dire del Candura, i tre funzionari di polizia erano usciti dalla stanza ed egli era stato picchiato dagli agenti che erano rimasti al suo interno. Successivamente aveva nuovamente fatto

ingresso nella stanza il dottor Arnaldo La Barbera, il quale aveva ordinato agli agenti di uscire e, una volta rimasti soli, gli aveva rappresentato che sarebbe stato per lui più conveniente confessare il furto della 126 e riferirgli chi glielo avesse commissionato, poiché, altrimenti, avrebbe fatto in modo di fargli infliggere la pena dell'ergastolo, di non fargli più vedere i figli e di *“fargli patire le pene dell'inferno”*.

Aveva continuato a rimarcare la sua estraneità al furto, finché il dottor La Barbera esordì dicendogli *“te lo dico io come sono andati i fatti: tu sei andato dal Profeta, che ha commissionato il furto della macchina; tu hai preso la macchina, avete stabilito il punto dove tu dove portare la macchina, c'erano dei soldi e te ne sei andato”*. A quel punto aveva evidenziato di non conoscere Salvatore Profeta, se non di nome perché parente degli Scarantino con i quali aveva avuto rapporti relativi ai furti di autovetture.

Il dottor Arnaldo La Barbera aveva però continuato a ripetergli che egli era l'autore del furto e che lo stesso gli era stato commissionato da Salvatore Profeta, sebbene egli avesse, del pari, continuato a ribadire di non conoscere il Profeta se non per il fatto che era parente degli Scarantino.

Dopo diverse ore di pressioni psicologiche, aveva capitolato e si era dichiarato disponibile a confermare la versione dei fatti che gli era stata fornita dal dottor Arnaldo La Barbera, il quale lo aveva anche tranquillizzato di fronte alle sue perplessità che un giorno si potesse venire a sapere che aveva raccontato delle falsità.

In particolare il funzionario di polizia gli aveva fatto presente che agli interrogatori con i magistrati sarebbe stato sempre presente lui assieme al dottor Ricciardi, per poterlo concretamente aiutare in caso di difficoltà, che gli avrebbe fatto dare il piano di protezione per lui e per la famiglia - onde ulteriormente tranquillizzarlo dei suoi timori che, riferendo quei fatti, la sua famiglia sarebbe stata esposta a possibili ritorsioni - che gli avrebbe fatto ottenere la somma di 200 milioni di lire, lo avrebbe fatto trasferire al Nord ove avrebbe avuto la disponibilità di una bellissima casa e dove avrebbe potuto aprire anche un'attività commerciale.

Il Candura ha anche specificato che né Luciano Valenti né Roberto Valenti gli avevano mai detto di avere subito negli uffici della Squadra Mobile di Palermo lo stesso trattamento che era stato riservato a lui.

Successivamente erano stati condotti nelle celle di sicurezza, ove Roberto Valenti gli aveva fatto presente che il dottor Arnaldo La Barbera gli aveva posto delle domande sulla Fiat 126, ma non avevano poi potuto approfondire l'argomento perché erano sopraggiunti i poliziotti intimando loro di non parlare.

Candura ha poi rammentato di essere rimasto due o tre giorni all'interno dei locali della Questura di Palermo e successivamente era stato condotto al carcere dell'Ucciardone ove era stato allocato in una

cella singola.

All'interno del carcere, preso dal rimorso, aveva chiesto ad un agente di polizia penitenziaria di poter parlare con un funzionario poiché era sua intenzione chiarire di essere totalmente estraneo al furto della Fiat 126 del quale gli era stato chiesto di autoaccusarsi. Dopo pochi minuti, l'agente era tornato in compagnia di altre due persone, avevano aperto la cella ed uno di questi, dopo avergli domandato se volesse parlare con lui, gli aveva dato una testata in pieno volto. Era caduto in terra e gli agenti di polizia penitenziaria avevano continuato a malmenarlo; successivamente costoro erano entrati anche nella cella di Luciano Valenti ed avevano malmenato anche quest'ultimo, come aveva potuto desumere dalle sue grida di dolore.

Per evitare, a suo dire, che rimanesse traccia del pestaggio, non erano state fatte all'interno del carcere le foto segnaletiche né a lui né a Luciano Valenti.

Era poi stato condotto dal medico, cui però non aveva chiesto che venissero refertate le lesioni che gli erano state procurate dagli agenti di polizia penitenziaria, essendo consapevole, per la sua pregressa esperienza carceraria, che il medico del carcere fosse in accordo con gli agenti di polizia penitenziaria.

Si era solo limitato a chiedere di somministrargli qualche medicina poiché si sentiva male e non poteva respirare ed il medico gli aveva fatto una certificazione con la quale aveva attestato che era affetto da artrite reumatoide in fase avanzata.

Vale la pena sin d'ora sottolineare (ma il punto sarà ulteriormente sviluppato nel corso del paragrafo) che, allorché è stato fatto presente al Candura che nel corso degli interrogatori resi a partire dal 2008 non aveva mai parlato di violenze subite in carcere, lo stesso non ha saputo fornire alcuna spiegazione del motivo per cui non aveva mai reso, sino a quel momento, quelle dichiarazioni.

*(“E dottore, non lo so, io... perché, certo, sono passati tanti e tanti anni, ovviamente questa è una cosa che a me mi è rimasta impressa, però non lo so in quella occasione, perché l'avrei detto, l'avrei detto; perché, giustamente, io poi mi sono discollato, io poi ho detto: "La verità è questa". Non lo so per quale motivo io non l'ho detto, perché preso da... da tanti pensieri, preso da tutti questi procedimenti, preso da tante cose, un accavallamento di cose, in sostanza, non lo so per quale motivo non l'ho detto”; v. pag. 46 verbale del 10.10.2013 ).*

Il Candura ha proseguito nel racconto evidenziando che in sede di interrogatorio di garanzia il magistrato gli aveva chiesto perché fosse ridotto in quello stato ed egli aveva risposto, mentendo, di essere caduto dalle scale poiché l'agente di polizia penitenziaria, prima di essere introdotto dal giudice, lo aveva apertamente minacciato di non riferire alcunché in merito a ciò che era accaduto. Rammentava, inoltre, di essere rimasto circa otto o nove giorni all'interno del carcere dell'Ucciardone, ove però nessuno dei funzionari di polizia si era recato a trovarlo.



Venendo alle fasi successive, Candura ha innanzitutto riferito di essere poi stato tradotto al carcere di Bergamo, ove era stato accompagnato dal dottor Ricciardi, dall'ispettore Zerilli e da un altro appartenente alla Squadra Mobile di Palermo di nome Angelo (Tedesco). Il trasferimento in questione, a dire del Candura, gli era stato preannunciato dal dottor Arnaldo La Barbera, il quale gli aveva anche detto che erano già state avviate le pratiche per concedergli il programma di protezione. Non può non evidenziarsi come si tratta di una dichiarazione difficile da spiegare<sup>225</sup> poiché, sino a quel momento (si badi che non era ancora stato reso nemmeno l'interrogatorio del 13.09.1992), Candura non aveva reso nessuna dichiarazione che potesse giustificare l'adozione di un piano di protezione nei suoi confronti.

Candura non è poi riuscito a ricordare se in occasione della traduzione fosse stato ripreso il discorso relativo al furto della Fiat 126 e se prima di essere allocato nella struttura penitenziaria fosse stato condotto in qualche ufficio di polizia.

All'interno del carcere di Bergamo aveva inizialmente convinto Valenti Luciano ad addossarsi la responsabilità per il furto della macchina, poiché in quel modo aveva inteso “ *inviare un messaggio... era una cosa come se io volevo un aiuto una cosa che... trovare qualcuno che mi capisse, che mi capiva, perché non potevo reggere con le dichiarazioni che avevo fatto*” (v. pag. 50 verbale ud. del 10.10.2013).

---

<sup>225</sup> Anche se poi in sede di riesame Candura prova a ricondurre a coerenza il discorso affermando che il suo era un riferimento non a qualcosa di “concreto”, ma alle promesse di Arnaldo La Barbera:

P.M. Dott. LUCIANI - .. *Allora, signor Candura, lei ha detto, su domanda del difensore di Scarantino, che il dottor Arnaldo La Barbera, nel momento in cui la stavano trasferendo in aereo a Bergamo, le avrebbe detto: "Noi ti stiamo facendo dare il programma", questa è la domanda. Ora io le volevo rammentare però che lei sino a quel momento, e questo lo ricaviamo dagli atti che abbiamo formalmente acquisito ora, fino a quel momento non aveva... tranne questo colloquio che ha avuto con il dottor Arnaldo La Barbera e gli altri funzionari che ci ha descritto alla Squadra Mobile, lei ancora non aveva reso interrogatori alla Procura di Caltanissetta, perché il primo interrogatorio che lei rende è quello del 13 settembre del '92, ce n'è poi il 17 settembre del '92 e poi quello del 3 ottobre, dove lei confessa. Nel primo interrogatorio del 13 settembre del '92 lei all'inizio aveva accusato Valenti Luciano del furto. Quindi le volevo dire: è certo che in quella circostanza il dottor Arnaldo La Barbera le dice che le stavano facendo avere il programma, pur non avendo lei avuto contatti con l'Autorità Giudiziaria di Caltanissetta? Perché l'interrogatorio lei lo rende il 13 settembre, le ripeto, per la prima volta alla Questura di Bergamo, quindi è successivo al trasferimento dall'Ucciardone a Bergamo, cioè.*

TESTE CANDURA S. - *No, quando mi stavano trasferendo, siccome lui mi aveva detto a me: "Ti faccio avere il programma di protezione, ti faccio dare 200 milioni, ti sistemi con la famiglia, ti apri un negozietto - qua, di là - ti faccio avere il programma di protezione", in questo... cioè quando...*

P.M. Dott. LUCIANI - *Quindi sta facendo riferimento alle promesse che le faceva il dottor Arnaldo La Barbera.*

TESTE CANDURA S. - *Sì, sì, sì.*

P.M. Dott. LUCIANI - *Non a qualcosa di concreto, nel senso che era già stata avviata una richiesta formale per lei di programma di protezione. Ho capito bene? Cioè lei sta facendo riferimento in quella circostanza...*

TESTE CANDURA S. - *Bravo.*

P.M. Dott. LUCIANI - *...alle promesse che Arnaldo La Barbera...*

TESTE CANDURA S. - *Sì, sì, che mi doveva fare avere il programma di protezione.* (v. pagg. 100-101 verbale ud. del 22.10.2013).

Il Valenti effettivamente in sede di interrogatorio di garanzia nel procedimento per il furto della Fiat 126 aveva dichiarato di esserne l'autore e, successivamente, nel corso dell'interrogatorio del 3 ottobre 1992 egli si era definitivamente autoaccusato dal fatto.

Sul punto deve essere negativamente osservato – in tema di credibilità del dichiarante – che il Candura prima dell'esame dibattimentale in parola non aveva mai riferito nei precedenti interrogatori di aver convinto il Valenti ad autoaccusarsi del furto all'interno del carcere di Bergamo perché, in tal maniera, voleva lanciare “un segnale” agli inquirenti circa la sua totale estraneità ai fatti.

E vale la pena evidenziare la diversa versione resa in sede di interrogatorio del 16.2.2010 quando aveva fatto riferimento a quel “segnale” che aveva voluto lanciare agli inquirenti in relazione alla contraddittorietà del suo contegno dell'epoca – di cui gli era stata chiesta contezza – con il quale per un verso si era mostrato disponibile, a suo dire, con il dott. La Barbera ad autoaccusarsi per il furto, per altro verso, invece, nel carcere di Bergamo aveva cercato di convincere il Valenti ad addossarsene la responsabilità.

Candura ha poi puntualizzato che all'interno della cella del carcere di Bergamo era solito parlare a bassa voce con Valenti Luciano, poiché era stato avvertito dagli altri detenuti che l'altro soggetto che si trovava con loro in cella, Giancarlo Pichetti, fosse un confidente delle forze dell'ordine. Inoltre, gli agenti di polizia penitenziaria avevano portato via dalla cella, con una scusa, il televisore, sicché aveva maturato il convincimento che fossero sottoposti ad intercettazione. Pertanto, sempre a dire del Candura, aveva fatto in modo di parlare apertamente in cella con il Valenti per convincerlo ad autoaccusarsi del furto e gli aveva anche scritto una lettera che questi non sarebbe mai stato in grado di redigere in quella maniera, sempre al fine di consentire ai magistrati di comprendere che egli non c'entrasse nulla con il furto della 126.

Il CANDURA ha anche precisato (cfr. pag. 147 verbale del 10.10.2013) che, per quello che era il suo ricordo, il Pichetti non si era mai intromesso nei discorsi che egli aveva fatto con Luciano Valenti né gli aveva mai domandato alcunché sul furto della Fiat 126.

In relazione, poi, all'interrogatorio svoltosi a Mantova il 3 ottobre 1992, Candura ha riferito – in maniera inedita rispetto ai precedenti interrogatori resi in fase di indagine– che, prima del suo svolgimento, si erano recati a trovarlo il dottor Ricciardi ed il dottor Arnaldo La Barbera, i quali gli avevano fatto un “cazziatone” dicendogli *“guai a te se sbagli, guai a te se cerchi di fare il furbo, perché chi faccio dare l'ergastolo, tu non vedrai più i tuoi figli”*.

Il dottor Arnaldo La Barbera gli aveva anche fatto presente di essere perfettamente a conoscenza che avesse cercato di convincere Valenti Luciano ad autoaccusarsi del furto ed egli aveva cercato di giustificarsi per quel comportamento.

Non rammentava per quanto tempo fosse stato in compagnia dei due funzionari di polizia prima di

essere interrogato, ma ricordava che costoro gli avevano fatto “ripassare” la versione che avevano concordato di riferire quando era stato arrestato per la violenza carnale.

Aveva anche manifestato al dottor Arnaldo La Barbera le sue preoccupazioni sul fatto che non potesse essere in grado di rispondere a qualche domanda del magistrato, ma il funzionario di polizia l'aveva ancora una volta rassicurato dicendogli che sia lui che il dottor Ricciardi avrebbero presenziato all'atto.

A Mantova era stata condotta anche la moglie - che in quel momento era in stato di gravidanza - la quale gli aveva chiesto spiegazioni su ciò che stesse accadendo ed egli (pur avendo compreso che ne fosse già a conoscenza) le aveva confidato di non sapere nulla della 126 e di essere stato costretto ad autoaccusarsi del furto dal dottor Arnaldo La Barbera poiché questi lo aveva minacciato che si sarebbe adoperato per fargli avere la pena dell'ergastolo.

Pur avendo pattuito con il dottor Arnaldo La Barbera già al momento del suo arresto di autoaccusarsi del furto della Fiat 126, non aveva poi chiesto allo stesso perché non fosse stato subito interrogato dai magistrati, essendo convinto, al tempo, che il funzionario di polizia stesse seguendo la situazione; inoltre, sempre il dott. La Barbera gli aveva anche fatto presente che a breve sarebbe stato interrogato e gli aveva raccomandato di rimanere tranquillo e di essere convincente nell' esporre ai magistrati la falsa versione concordata.

Sempre a Mantova Candura ha ricordato - anche maniera inedita rispetto ai precedenti interrogatori resi in fase di indagine - la presenza di un appartenente alla Polizia che era in compagnia del dottor Arnaldo La Barbera, che ha descritto come un soggetto di corporatura robusta, alto circa 1,65-1.70 e che in quell'occasione lo aveva guardato dritto negli occhi come a dire “ *chissu sta dicendo stronzate*” (v. pag. 21 ud. del 22.10.2013).

Candura ha poi specificato che nel corso dell'interrogatorio del 3 ottobre del 1992 erano state fatte delle sospensioni su richiesta del dott. La Barbera poiché aveva iniziato ad entrare in confusione su alcune circostanze riferite al magistrato.

Dopo aver spiegato l'origine delle sue false dichiarazioni Candura ha anche reso spiegazioni sul contenuto di alcune delle stesse.

In particolare, come già evidenziato sopra, Candura ha riferito che, in virtù delle pressioni esercitate dal dott. Arnaldo La Barbera quando era stato tratto in arresto e sia pure attraverso il tortuoso percorso sin qui descritto che lo aveva condotto all'interrogatorio del 3 ottobre 1992, aveva dichiarato di avere rubato l'autovettura della Valenti su commissione dello Scarantino cui poi l'aveva consegnata.

Era stato sempre il dottor Arnaldo La Barbera, ancora una volta al momento del suo arresto, a chiedergli se conoscesse Salvatore Tomaselli, il quale al tempo era persona di fiducia di Vincenzo Scarantino anche per la gestione del traffico di droga e il contrabbando di sigarette.

Aveva egli risposto di conoscerlo trattandosi di un suo vicino di casa, sicché il funzionario di polizia gli aveva evidenziato che avrebbe dovuto riferire ai magistrati che lo Scarantino si era recato a casa sua per commissionargli il furto proprio assieme a Tomaselli.

Sempre il dott. Arnaldo La Barbera – allorché egli aveva spiegato che fosse solito consegnare le macchine rubate allo Scarantino nel quartiere della Guadagna – gli aveva fatto presente che avrebbe dovuto riferire di aver consegnato l'autovettura della Valenti in via Cavour e non nel loro quartiere. Il funzionario di polizia gli aveva suggerito di dare quell'indicazione sfruttando la sua conoscenza sul fatto che si trattasse di un posto frequentato dallo stesso Scarantino per averlo ivi accompagnato una volta. In sostanza questa parte delle dichiarazioni che aveva reso nelle 1992 (circa la frequentazione da parte dello Scarantino della prostituta in via Cavour) corrispondeva a verità (v. pag. 113 verbale del 10.10.2013).

Candura ha poi specificato che nel corso dell'interrogatorio del 20 ottobre 1992 era stato in grado di riconoscere fotograficamente Salvatore Profeta e Francesco Tagliavia poiché precedentemente il dottor Arnaldo La Barbera e il dottor Ricciardi gli avevano mostrato un album che includeva le effigi fotografiche di costoro.

Sul punto vale la pena osservare come si tratta di circostanza inserita per la prima volta da Candura in quel dibattimento atteso che egli in passato non aveva mai riferito che era stato in condizione, nell'interrogatorio del 20.10.1992, di riconoscere fotograficamente Salvatore Profeta e Francesco Tagliavia perché prima di quell'atto istruttorio gli erano state mostrate le relative foto da dal dott. Ricciardi e dal dott. La Barbera.

In relazione, invece, alle circostanze dichiarate nel corso dell'interrogatorio del 19 dicembre del 1993, secondo cui lo Scarantino lo aveva ricompensato per il furto della 126 anche con una bustina di sostanza stupefacente che egli poi aveva rivenduto un certo Franco, il Candura ha precisato che si trattava di dichiarazioni frutto di sue personali invenzioni.

Giova evidenziare sin d'ora come rispetto alla circostanza raccontata il giudizio di credibilità non può che essere estremamente critico dovendo sin d'ora osservarsi come Candura non avesse mai riferito in sede di interrogatorio di aver personalmente inventato la circostanza riferita al tempo ai magistrati secondo cui lo Scarantino lo aveva remunerato per il furto della vettura anche attraverso la consegna di una bustina di stupefacente.

In senso analogo Candura ha poi riferito che anche la circostanza relativa all'incontro avvenuto in località protetta con una persona che aveva dichiarato essere molto somigliante a quella che si trovava con Scarantino quando gli aveva consegnato l'autovettura dopo averla rubata, e cioè Salvatore Tomaselli, era il frutto di una sua personale invenzione.

In relazione, poi alle condotte tenute dagli altri funzionari di polizia in relazione alle vicende relative

alla sua falsa collaborazione, il Candura ha evidenziato, innanzitutto, che anche il dottor BO' fosse a conoscenza della intera vicenda, poiché questi, a suo dire, era presente negli uffici della Squadra Mobile quando era stato arrestato il 5 settembre del 1992 ed anzi il dottor Arnaldo La Barbera, in quella occasione, lo aveva anche fatto accomodare nell'ufficio di questi.

Allorché gli è stato però fatto presente, nel corso dell'esame, che il dottor BO' risultava essere stato formalmente assegnato al gruppo Falcone-Borsellino a partire dal 3 agosto del 1993 ha parzialmente modificato tale dichiarazione, evidenziando che non si trattava dell'ufficio del dott. BO' ma di altro al cui interno ne rinvenne però la presenza (sul tema della presenza dell'odierno imputato al momento dell'arresto di Candura v. *amplius* nel prosieguo del paragrafo).

In relazione, poi, al dott. Salvatore La Barbera, il Candura da un lato ha specificato che questi non aveva mai interloquuto con lui per suggerirgli qualche dichiarazione da rendere ai magistrati, dall'altro lato ha però riferito che era stato presente in una occasione in cui, all'hotel Leonardo da Vinci di Milano, il dottor Arnaldo La Barbera ancora una volta gli aveva dato indicazioni in merito alla sua falsa collaborazione, dal che ne aveva dedotto che fosse perfettamente al corrente di ciò che stesse accadendo.

In particolare, in quella circostanza il dottor Arnaldo La Barbera - dopo aver fatto allontanare Luciano Valenti in compagnia del quale egli si trovava in quella struttura - gli aveva rappresentato che si sarebbe dovuto incontrare con Scarantino, il quale aveva già iniziato a collaborare con la giustizia,. Dal tenore del discorso che gli era stato fatto, aveva compreso che lo scopo dell'incontro fosse quello di poter concordare con lo Scarantino le dichiarazioni da rendere all'A.G.

Ricordava di aver manifestato al dott. Arnaldo La Barbera i suoi timori nel dover incontrare lo SCARANTINO (*“perché questo mi ammazza appena mi vede, questo lo aggredisce, perché una persona che viene accusato di un fatto che non ha mai fatto, se mi vede chiddu mi suprassava ddà per minimo”*) ed il funzionario di polizia lo aveva rassicurato dicendogli che si sarebbe personalmente occupato della questione.

L'incontro con Scarantino non si era poi più fatto, anche se nessuno gli aveva mai spiegato le ragioni. In relazione al dott. Ricciardi il Candura ha ulteriormente riferito che quando era allocato in via Duca degli Abruzzi a Milano, aveva ricevuto la visita da parte di un poliziotto che gli aveva riferito della necessità dello stesso dottor Ricciardi di parlargli.

Si era quindi recato alla Questura di Bergamo, ove il funzionario di polizia lo aveva ancora una volta tranquillizzato e gli aveva raccomandato di *“ continuare sempre così le tue dichiarazioni, stanno andando tutto bene ”*.

Il Ricciardi lo aveva anche minacciato, dicendogli di stare attento perché, se avesse sbagliato a comportarsi, gli sarebbe stato inflitto l'ergastolo e non avrebbe più visto i suoi figli e, allo stesso

tempo, lo aveva anche assicurato sul fatto che il dottor Arnaldo La Barbera continuasse ad interessarsi delle sue vicende e non lo avrebbe pertanto abbandonato.

Sempre in quell'occasione, a dire del Candura, gli era stato pure mostrato un album fotografico. Più oltre, in sede di esame, è stato ripreso il tema ed il Candura ha dichiarato di non ricordare esattamente se quell'album gli era stato mostrato a Bergamo o in altre strutture della polizia di Stato. In ogni caso in quell'occasione aveva riconosciuto nelle foto che gli erano state mostrate Salvatore Tomaselli ed il dottor Arnaldo La Barbera, che del pari era presente, aveva anche cercato di indurlo a riconoscere un certo Rosolino e un certo Totino, senza però spiegargliene le ragioni.

Il Candura escludeva comunque che in quella occasione la visita dei funzionari di polizia gli fosse stata preannunciata da qualcuno, sicché gli è stata data lettura del verbale di interrogatorio del 10 marzo 2009, ove aveva dichiarato che la visita del dottor La Barbera per mostrargli un album fotografico gli era stata preannunciata da un signore di circa 40-45 anni di età ed aveva collocato la vicenda nel 1993-1994 allorché era alloggiato nella casa di viale Abruzzi.

Sul punto, il Candura ha modificato la versione dei fatti, riferendo che quella descritta nell'interrogatorio si riferisse ad altra occasione in cui gli era stato mostrato un album fotografico che conteneva questa volta la foto di un soggetto che gli venne poi detto chiamarsi Orofino. In quella occasione il dottor Arnaldo La Barbera, a suo dire, lo aveva sollecitato a riferire di conoscere questa persona e che fosse in collegamento con gli Scarantino e con la mafia di Brancaccio, ma egli si era rifiutato.

Il Candura ha pure riferito di essersi recato a parlare in altra occasione con il dottor Ricciardi al commissariato di Porta Ticinese, ove aveva domandato al funzionario di polizia di aiutarlo perché stavano tardando ad erogargli lo stipendio che gli veniva assicurato col programma di protezione. In quella occasione, però, Ricciardi lo aveva trattato in maniera brusca e gli aveva fatto presente che non si sarebbe più dovuto recare al suo cospetto senza avere la relativa autorizzazione.

Il Candura non ricordava però se questo incontro fosse avvenuto prima o dopo quello verificatosi alla Questura di Bergamo.

Il Candura ha poi riferito di un ulteriore incontro che, sembra di arguire, allude alla presenza di un soggetto appartenente ai servizi segreti.

In particolare, ha evidenziato che, dopo aver sostenuto l'interrogatorio a Mantova, era stato allocato, assieme alla sua famiglia, a Luciano Valenti ed alla famiglia di questi, all'hotel Leonardo da Vinci ove il dottor Arnaldo La Barbera era andato a trovarlo in compagnia di altra persona che gli aveva presentato come un magistrato.

Questo soggetto lo aveva invitato a esporre i fatti relativi al furto della 126, ma le sue dichiarazioni non erano state verbalizzate, anche se non aveva poi chiesto alcuna spiegazione, in seguito, al dott.

La Barbera in merito a ciò che era avvenuto.

Vi è da rilevare che, in sede di controesame, il Candura ha collocato gli eventi in questione prima dell'interrogatorio del 3 ottobre 1992, per poi tornare a riferire, in sede di riesame, che gli stessi dovessero datarsi dopo l'espletamento di quell'atto istruttorio.

Il Candura ha anche reso dichiarazioni sulle modalità con le quali, a suo dire, i funzionari di polizia erano riusciti ad indirizzare via via le dichiarazioni che egli aveva reso nel corso del tempo ai magistrati.

In particolare, ha evidenziato che agli interrogatori sostenuti con l'autorità giudiziaria erano stati sempre presenti il dottor Arnaldo La Barbera e il dottor Ricciardi ed il primo, nei momenti in cui andava in confusione, a volte anche scoppiando a piangere, interveniva chiedendo di poter effettuare una sospensione affinché si potesse calmare e fumare una sigaretta.

Una volta soli, il dott. Arnaldo La Barbera era solito ripetergli di stare tranquillo e di fornire la sua versione dei fatti in maniera credibile e convincente.

Inoltre, sempre a dire del Candura, prima della sua deposizione nel primo grado del processo Borsellino uno aveva ricevuto la visita del dott. dottor Arnaldo La Barbera e del dottor Ricciardi, i quali gli avevano raccomandato di stare tranquillo e di continuare a fornire la versione dei fatti già offerta in precedenza. Sempre in quell'occasione il dottor Arnaldo La Barbera lo aveva pure invitato a confermare la versione dei fatti secondo cui egli aveva portato la macchina in via Roma, senza però fornirgli alcuna spiegazione del perché gli avesse fatto quella specifica raccomandazione.

Il Candura ha poi dichiarato di essere rimasto sotto protezione sino al 2001-2002 e ricordava tra coloro che erano stati addetti alla sua sicurezza l'ispettore Zerilli, Angelo, Antonio, Riccardo e una ragazza di nome Patrizia.

Rammentava pure, a tal proposito, che nel primo periodo in cui si trovava sottoposto al programma di protezione aveva esplicitamente confidato ad Antonio di non sapere nulla del furto da 126 e questi gli aveva risposto, allargando le braccia, di non coinvolgerlo in quella situazione e che, al più, avrebbe dovuto riferire quelle circostanze ai magistrati poiché lui era semplicemente addetto alla sua sicurezza.

Inoltre, sempre il Candura ha anche riferito di essere stato informato del fatto che avrebbe dovuto effettuare un sopralluogo ove aveva riferito di aver rubato la macchina, ma il dottor Arnaldo La Barbera gli disse poi di stare tranquillo e di non preoccuparsi poiché non se ne sarebbe più fatto nulla. Confermava poi quanto dichiarato in sede di interrogatorio del 10 marzo del 2009 e cioè che il dottor Arnaldo La Barbera si era attivato affinché si evitasse che si facesse il sopralluogo, precisando tuttavia che si trattava di una sua supposizione derivante dal fatto che egli era spesso entrato in contraddizione nel corso degli interrogatori effettuati con i magistrati.

Sempre in relazione allo Scarantino, ha pure evidenziato di ricordare vagamente che il dottor Arnaldo La Barbera gli parlò della necessità di aggiustare alcune dichiarazioni.

Gli è stato quindi letto il contenuto del verbale di interrogatorio del 10 marzo 2009 (pagina 44) - ove aveva riferito di supporre che fosse stato il dottor Arnaldo La Barbera a suggerire allo Scarantino le dichiarazioni da rendere agli inquirenti, poiché lo stesso Arnaldo La Barbera, in una circostanza e per rassicurarlo, gli aveva fatto presente che lo Scarantino “avrebbe fatto la sua stessa tesi” - ed il Candura ha confermato tale dichiarazione, specificando di aver dedotto all’epoca che pure lo Scarantino fosse stato imbeccato dalla dottor Arnaldo La Barbera per il fatto che inizialmente aveva dichiarato che l'autovettura era stata consegnata alla Guadagna e, successivamente, aveva mutato versione parlando della via Cavour, così adeguandosi a quanto egli aveva già in precedenza dichiarato.

Inizialmente dichiarava di non ricordare che qualche funzionario di polizia avesse cercato di spingerlo a riferire ai magistrati che lo Scarantino gli avesse fatto delle confidenze sulla commissione di omicidi. Gli è stata quindi data lettura del verbale di interrogatorio del 10 marzo del 2009 - ove aveva riferito che il dottor Arnaldo La Barbera lo aveva esplicitamente sollecitato a riferire che lo Scarantino gli aveva raccontato di aver commesso, assieme al fratello e ad altre persone, l'omicidio di un soggetto di via Villagrazia, avvenuto dentro un casolare e dopo che era stato fatto ubriacare - ed a quel punto ancora una volta ha confermato la dichiarazione resa in fase di indagine.

Ricordava, inoltre, di aver appreso dalla lettura dei giornali che lo Scarantino avesse ritrattato le dichiarazioni che aveva reso all'autorità giudiziaria ed aveva discusso della faccenda con il dottor Arnaldo La Barbera, il quale lo aveva ancora una volta rassicurato.

Non rammentava, invece, di aver letto dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia che smentivano quelle già fornite dallo Scarantino; a quel punto, per l’ennesima volta, gli è stato fatto presente che, nel corso dell’interrogatorio il 10 marzo del 2009, aveva dichiarato di aver appreso che Giovanni Brusca avesse nella sostanza smentito lo Scarantino e, per tale motivo, si era preoccupato mettendosi subito in contatto col dottor Arnaldo La Barbera che si era nuovamente speso per tranquillizzarlo e, anche in tal caso, il Candura ha confermato quelle dichiarazioni.

Evidenziava, in ogni caso, che nessun poliziotto gli avesse mai parlato del contenuto delle dichiarazioni di Scarantino in ordine al furto della Fiat 126.

Il Candura, inoltre, dopo aver specificato di aver trascorso sotto protezione circa due o tre anni assieme a Valenti Luciano, dichiarava di non ricordare se avesse mai fatto presente allo stesso Valenti di essere totalmente estraneo al furto della 126.

Epperò deve evidenziarsi come, nel corso dell’interrogatorio del 10.3.2009, Candura si era invece detto certo di aver riferito una simile circostanza al Valenti, dichiarazione ribadita anche in sede di interrogatorio del 16.2.2010, allorché gli era stato fatto presente che il Valenti aveva invece escluso



di aver mai ricevuto una simile confidenza.

Oscillazioni simili, sul punto, sono riscontrabili in relazione a Valenti Roberto, posto che nell'interrogatorio del 10.3.2009 Candura aveva evidenziato di non aver mai messo a parte lo stesso della sua innocenza, mentre in quello del 16.2.2010 aveva riferito esattamente l'opposto.

Candura ha poi riferito che in epoca successiva al momento in cui aveva reso dichiarazioni all'autorità giudiziaria, si era recato al Tribunale di Milano poiché intendeva parlare con la dottoressa Boccassini cui voleva confessare di essere estraneo ai fatti di cui si era autoaccusato. In quell'occasione, però, aveva avuto modo di parlare con il segretario del magistrato, il quale gli aveva fatto presente che la dottoressa Boccassini non si trovava in ufficio e che comunque reputava poco opportuna quella sua visita in Procura.

Sullo stesso tema, il Candura sottolineava di non aver mai ipotizzato di recarsi dai magistrati o dalle forze di polizia per ritrattare la versione dei fatti precedentemente fornita una volta appreso che il dottor Arnaldo La Barbera era deceduto, perché, in quel momento, aveva ritrovato la sua armonia familiare ed aveva prevalso il desiderio di non tornare più su quella vicenda.

Neanche dopo la ritrattazione dello Scarantino aveva pensato di dichiarare la sua estraneità ai fatti, perché aveva ricevuto, suo dire, precise direttive da parte del dottor Arnaldo La Barbera di non *“fare un passo se prima non lo sappiamo noi, stai attento. Io ti faccio avere la casa, ti faccio avere tutto, non ti muovere per niente o qualsiasi cosa che tu hai bisogno, fammi chiamare”* (v. pagg. 102- 103 verbale ud. del 10.10.2013).

Il Candura ha poi riferito che, allorché si trovava detenuto nel carcere di Brescia, erano ristretti in quella stessa struttura carceraria anche Salvatore Grigoli e Salvatore La Marca con i quali era entrato, a suo dire, in confidenza.

In una circostanza il Grigoli, alla presenza del La Marca, gli ebbe a dire *“minchia si ti incagghiava u tignusu”*, alludendo, cioè, al fatto che in passato aveva corso seri rischi per la sua incolumità avendo, in qualche occasione, commesso furti di autovetture nella zona di influenza dei mafiosi di Brancaccio senza avere alcuna autorizzazione.

Inoltre, quando era a Milano aveva trovato lavoro come muratore assieme al cugino di Agostino Trombetta, che aveva, poi, conosciuto perché per un certo periodo aveva prestato attività lavorativa assieme a loro.

Di lì era nato un rapporto di amicizia con il Trombetta e questi, un giorno, gli ebbe a chiedere se fosse vero che aveva rubato la Fiat 126 utilizzata per la strage.

Aveva risposto di non saperne nulla e, alla richiesta di spiegazioni sui motivi per i quali si era quindi falsamente autoaccusato, aveva risposto al Trombetta di esservi stato costretto. Successivamente, poiché era intervenuta nel discorso anche la moglie, aveva detto al Trombetta, per lasciare cadere

l'argomento, che la Fiat 126 gli era stata rubata mentre l'aveva ricevuta in prestito.

Infine, il Candura dichiarava anche che, dopo che era stata diffusa sui giornali la notizia della collaborazione con la giustizia di Gaspare Spatuzza e dopo che aveva già ritrattato le false dichiarazioni rese in precedenza, era stato avvicinato al bar da due sconosciuti, i quali lo avevano invitato a mantenere ferma la versione che aveva fornito agli inquirenti nel corso del tempo.

Si era spaventato di quell'approccio ed aveva perciò rassicurato i suoi interlocutori che si sarebbe comportato in quel modo, anche se poi si era recato dai Carabinieri per sporgere denuncia in ordine all'accaduto.

Successivamente gli era stata anche rubata l'autovettura, che aveva poi rinvenuto completamente smontata e con all'interno un cartoncino con la scritta "pentito" e, circa quindici giorni prima rispetto alla sua deposizione, era stato anche dato alle fiamme il suo motorino.

Prima di passare all'analisi della deposizione resa da Candura nell'odierno dibattimento, non possono non operarsi, senza pretesa di esaustività, alcune valutazioni – certamente non positive, in punto di attendibilità – in ordine all'altalena di versioni resa dall'ex falso collaboratore in ordine ai funzionari di polizia (diversi da BO').

In relazione al dott. Ricciardi, nell'interrogatorio del 10.3.2009 aveva fatto riferimento a due incontri che aveva avuto con lo stesso dopo la sua collaborazione, ma in quell'atto istruttorio non aveva fatto alcun cenno a fotografie che il funzionario di polizia gli aveva mostrato in occasione degli stessi.

Tema, quest'ultimo, che veniva introdotto solo nel successivo interrogatorio del 16.2.2010, ove riferiva che il Ricciardi gli aveva mostrato, appunto, due fotografie, una delle quali ritraenti un certo Totino, e lo aveva sollecitato a riferire agli inquirenti di conoscerlo e che questo Totino era in contatto con Salvatore Profeta.

In sede di esame ha però collocato la vicenda in questione in occasione dell'incontro avvenuto alla Questura di Bergamo precisando, in relazione all'album fotografico che conteneva la foto del Totino, un'ulteriore e diversa versione, dichiarando che tale album gli era stato mostrato dal dott. La Barbera e dal dott. Ricciardi, versione che, peraltro, aveva riferito allo stesso modo anche nel corso dell'interrogatorio del 10.3.2009, ove aveva pure dichiarato che la visita dei due funzionari e lo scopo della stessa gli era stata preannunciata qualche giorno prima.

Nel dibattimento ha però dapprima negato di essere stato preallertato della necessità di quell'incontro e, quando gli sono state contestate le dichiarazioni rese sul punto in fase d'indagine, ha fornito una ulteriore versione dei fatti, evidenziando che quanto già dichiarato negli interrogatori dovesse riferirsi ad altro incontro in cui, del pari, gli era stato mostrato un album fotografico da parte del dott. Arnaldo La Barbera nel quale era contenuta la foto di un soggetto che gli venne detto chiamarsi Orofino e che il dott. La Barbera lo aveva spronato a dichiarare ai magistrati di conoscerlo e di sapere che fosse in

contatto con lo Scarantino.

Infine, sempre il Candura non aveva mai riferito negli interrogatori precedentemente resi che il dott. Ricciardi (unitamente al dott. Arnaldo La Barbera) gli avesse fatto “visita” prima che egli rendesse l’esame dibattimentale nel processo Borsellino uno

In relazione, poi, all’incontro all’Hotel Leonardo da Vinci – ove il dott. Salvatore La Barbera avrebbe assistito al discorso che il dott. Arnaldo La Barbera gli aveva fatto sulla possibilità di incontrare lo Scarantino per concordare le dichiarazioni – va del pari osservato che in sede di interrogatorio del 10.3.2009, nel descrivere, appunto questi accadimenti, si era limitato a dire che in quella occasione il dott. Arnaldo La Barbera gli avesse solo raccomandato di mantenere fede alla versione dei fatti sino a quel momento riferita ai magistrati e di stare attento a non sbagliare poiché, altrimenti, avrebbe fatto in modo di fargli avere l’ergastolo.

Inoltre, nella fase dell’indagine, non aveva mai riferito che il dott. Ricciardi, in una delle occasioni in cui ebbe modo di vederlo, gli aveva sferrato anche un calcio, circostanza, invece, riferita solo a partire dall’esame dibattimentale in commento.

Venendo invece all’esame dibattimentale dell’odierno procedimento, Candura ha ripercorso le tappe che lo portarono alla falsa collaborazione.

In proposito, come si avrà modo di evidenziare, egli ha addebitato alle pressioni di Arnaldo La Barbera la decisione di autoaccusarsi del furto della fiat 126 e di chiamare in correità lo Scarantino.

In particolare, Candura ha affermato di essersi determinato alla falsa collaborazione per una serie di ragioni di seguito sintetizzate:

- la minaccia di subire la pena dell’ergastolo paventatagli dal funzionario;
- la prospettiva di prove schiaccianti a suo carico per il furto della 126 (e segnatamente le dichiarazioni di Valenti Luciano e la denuncia di Valenti Pietrina);
- le violenze patite in costanza di arresto e detenzione;
- la promessa di una cospicua somma di denaro (200 milioni di lire);
- la garanzia del regime di protezione per lui e per la sua famiglia e il contestuale trasferimento al nord;
- le minacce esternate dal dott. Ricciardi nei suoi confronti.

Ancora, Candura ha affermato che, a fronte delle sue ritrosie a dichiarare il falso ai magistrati (soprattutto per il dichiarato timore di non essere in grado di sostenere un esame credibile), era stato prontamente rassicurato dal La Barbera che gli aveva garantito il supporto necessario nell’attività di preparazione.

Passando ad approfondire il contenuto dell’esame dibattimentale, Candura ha dapprima ricostruito la

vicenda relativa alla violenza carnale di cui era stato accusato.

Egli ha sostanzialmente negato la propria responsabilità in ordine al reato contestatogli, sostenendo di essere stato ingiustamente condannato unitamente a Luciano Valenti (al contrario Roberto Valenti era stato assolto). Negando la veridicità delle accuse, il Candura ha fornito una diversa versione dei fatti e ha espresso in proposito il proprio convincimento secondo cui il processo era stato imbastito da Arnaldo La Barbera, il quale aveva convinto Roberto Valenti e Angiuli Cinzia, la persona offesa, ad accusarlo, al solo scopo di ottenere un titolo cautelare restrittivo nei suoi confronti (v. pagg. 67-68 ud. del 03.12.2018)<sup>226</sup>.

---

<sup>226</sup> PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *No, no, aspetti, aspetti. Andiamo proprio... Dobbiamo andare per ordine perché le cose da dire sono tante e ci perdiamo. Viene arrestato per violenza carnale, l'accusa qual è esattamente?*  
TESTIMONE CANDURA – *Violenza carnale.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Commessa in danno di chi e in concorso con chi?*

TESTIMONE CANDURA – *Ero in compagnia con Luciano Valenti e Roberto Valenti, parenti e fratello, diciamo, della proprietaria della FIAT 126.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Della FIAT 126. Ci vuole spiegare esattamente la relazione di parentela che c'era tra Luciano Valenti, Roberto Valenti e Pietrina Valenti che lei ha detto essere la proprietaria della FIAT 126 di cui parleremo poi.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Questo fatto per cui lei poi è stato condannato o è stato assolto?*

TESTIMONE CANDURA – *Di questo fatto della presunta violenza carnale io sono stato condannato e fatto una condanna ingiustamente.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Va bene, comunque sia il problema è che poi processualmente risulta che lei è stato condannato. Insieme agli altri due?*

TESTIMONE CANDURA – *No, ecco, qua è il dilemma. Insieme a Luciano Valenti. Roberto Valenti è stato assolto. Perché siccome... ecco dove non quadrava. La mia nota era quella, sempre quella, perché la ragazza aveva detto che era stata violentata da noi tre. Venimmo soltanto condannati io e Luciano Valenti e Roberto Valenti assolto. Perché è stato assolto Roberto Valenti? Perché Roberto Valenti al momento in cui poi... entra qui il fatto poi della 126, al momento in cui... perché loro sapevano che io ero... mi chiamavano topo d'auto, ladro di auto...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ci arriviamo. Rimaniamo a questo dato.*

TESTIMONE CANDURA – *Roberto Valenti gli è stato proposto, promesso e garantito che lui usciva dal carcere, lui andava assolto "Tu però devi dire questo, devi dire questo, devi dire quello".*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Allora signor Candura adesso scandiamo bene i tempi perché – ripeto – lei si è molto... Rimanga alla domanda perché altrimenti ci perdiamo. Dunque, viene arrestato ed è il 5 settembre del 1992 per il reato di violenza carnale e l'ordinanza viene emessa da chi, da quale Autorità? Di Palermo o di Caltanissetta?*

TESTIMONE CANDURA – *No, no, di Palermo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Quindi lei viene arrestato alla base di un reato commesso a Palermo da parte dell'Autorità giudiziaria di Palermo insieme a questi signori.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Lei ha detto che conosceva molto bene sia Luciano Valenti, sia Roberto Valenti e sia la signora Pietrina Valenti.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Vuole spiegare al Tribunale – diciamo – in due parole, senza soffermarsi a lungo, in che cosa consisteva questa relazione? Vi vedevate a casa, lavoravate insieme, quale era il vostro...*

TESTIMONE CANDURA – *Io ero un patito... io mi occupavo di fotografie e di cinematografia, però cose personali, cose... avevo un hobby. Con Roberto Valenti e con Luciano Valenti avevamo fatto un film, stavamo facendo un film per cui c'erano queste frequentazioni, poi andavo nella casa di Pietrina Valenti, andavo nella casa di Luciano Valenti, andavo nella casa di Roberto Valenti, eravamo sempre insieme. Poi è successo che Luciano Valenti ha detto "Sai Salvatore dobbiamo andare a trovare questa sera una mia ragazza, una mia compagna, però ti prego di non fare..."*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Va bene, questo è il discorso della violenza carnale.*

Prima di descrivere l'avvio delle ricerche della fiat 126 effettuate da Candura su richiesta di Valenti Pietrina, il teste ha raccontato un episodio prologo (una serata passata a casa della Valenti) nei seguenti termini:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Lei ricorda di una serata passata insieme, prima dell'arresto, insieme a Pietrina Valenti e ai due Valenti?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, abbastanza bene.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *La vuole riferire oggi al Tribunale?*

TESTIMONE CANDURA – *Io mi trovavo in casa di Roberto Valenti dove c'era anche Luciano Valenti presente, e cose varie. Da quella casa poi siamo andati a trovare la sorella Pietrina Valenti, che sarebbe la padrona della FIAT 126.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Che si trova in quale zona di Palermo? In vuole ricordare.*

TESTIMONE CANDURA – *In zona via Oreto Nuovo, zona via Oreto Nuovo. La via in questo momento non mi ricordo. ..comunque, andammo a trovare io, Luciano Valenti e Roberto Valenti a questa Pietrina Valenti. Siamo entrati, siamo andati a casa...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Orario?*

TESTIMONE CANDURA – *Orario circa le 21.00, quasi mezzanotte siamo rimasti là. Poi io me ne sono andato...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *È successo niente quella sera per cui ricorda qualche particolare di quella serata?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, cose strane perché lei dice... io non so come dirlo perché lei era pestata di queste cose, spiritismi, cose, volavano cose, volavano pane, volavano bicchieri. Comunque io poi me ne andai a casa mia però successe che poi l'indomani questa mi venne a cercare...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Prima di andare a casa. Lei dice che la Pietrina Valenti era proprietaria di questa... almeno aveva in uso questa 126 rossa.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Lei quella sera l'ha vista questa macchina?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, la sera l'ho vista...era parcheggiata se bene ricordo dove c'è il muretto, perché poi oggi è tutto cambiato lì, non è più come una volta...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Però la domanda è: lei quella sera l'ha vista la 126?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, perché lei mi diceva che quasi non funzionava. Mi diceva così lei. La macchina 126 era là.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Parcheggiata nelle vicinanze di casa?*

---

TESTIMONE CANDURA – *Sì.*

TESTIMONE CANDURA – Sì, sì, nelle vicinanze di casa. Era vicino ad un muretto. Che lei metteva sempre lì la macchina. O lì oppure in un altro posto.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – Allora lei quella sera va lì, poi se ne va a casa e la 126 l’aveva vista comunque parcheggiata lì?

TESTIMONE CANDURA – No, no, non ci ho fatto caso dottore perché io... io quando sono sceso poi direttamente ho preso la moto e me ne sono andato, non ho fatto caso alla macchina se era lì, se non era lì. Però io sapevo che lei la macchina la parcheggiava sempre o vicino all’androne dove lei stava o vicino ad un muretto. Perché lei dove trovava spazio infilava la macchina.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – Beh, certo, come succede a tutti.

TESTIMONE CANDURA – Sì, sì, infatti. Però io quando me ne andai non ho fatto caso se la FIAT 126 si trovava lì o viceversa.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – Ho capito.

TESTIMONE CANDURA – Me ne andai direttamente a casa (v. pagg. 69-70 ud. del 03.12.2018).

E vale la pena segnalare – ad evidenziare la cifra intrinseca della tipologia di dichiarante oggetto di valutazione – come rispetto all’ episodio introduttivo appena riportato, Candura sia stato in grado di riferire (a pochissime frasi di distanza) due versioni opposte circa l’aver visto o meno, quella sera, la fiat 126 della Valenti parcheggiata nei pressi dell’abitazione.

Proseguendo nel racconto e venendo all’avvio delle ricerche su incarico della Valenti, Candura ha altresì riferito la circostanza che la stessa, in seguito, lo aveva certamente ritenuto responsabile del furto, denunciandolo alle autorità<sup>227</sup>.

---

<sup>227</sup> PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – Il giorno dopo che succede?

TESTIMONE CANDURA – Venne a trovarmi Pietrina Valenti. Ha risposto mia moglie, ha detto che mi cercava perché mi doveva parlare urgentemente. Io mi ritirai a casa e mia moglie mi ha detto “Vedi che è venuta Pietrina Valenti che ti cerca, è come una pazza, dice che ha urgenza di parlarti. Vedi cosa vuole.”. Io andai a casa dal fratello a trovarla. Andai lei e niente lei in sostanza mi ha detto “Mi deve fare trovare la macchina, mi hanno rubato la macchina, è un ricordo di mia madre, io la voglio la macchina. Salvatore ti prego aiutami.”. Ho detto “Come dici “Fammela trovare?”, come ti faccio trovare questa macchina? Con qualche amico vediamo se si può...”...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – Perché viene a cercare proprio lei per cercare la macchina?

TESTIMONE CANDURA – Perché lei sapeva che io allora rubavo le auto, lei lo sapeva. Io veramente rubavo allora, tante auto ho rubato. Sempre a commissione pure a volte. E lei era convinta che io interessandomi avrei dovuto trovare la FIAT 126. Nonostante ciò, mi sono veramente interessato insieme al fratello Luciano. Con la mia Transalp andammo in giro a domandare, a chiedere ad amici di zona, via Oreto, via Oreto Nuovo, Ballarò, abbiamo fatto un po’ di ricerche e questa macchina nulla di fatto. Io ho riferito, lei “No Salvatore tu mi devi fare trovare la macchina, vedi come puoi fare.”, perché lei era convinta che la macchina gliel’avevo rubata io. Poi si è convinta così che la macchina gliel’avevo fatta... infatti io gli avevo detto “Guarda ti faccio trovare qualsiasi altro tipo di macchina.”...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – Scusi lei lo intuisce, lo deduce da certi accenni che fa la Valenti o glielo dice apertamente alla Valenti?

TESTIMONE CANDURA – No, perché poi lei me l’ha fatto benissimo capire, perché lei voleva andare dai Carabinieri. Io ho detto “Non andare dai Carabinieri, vediamo se te la posso fare trovare io. Dammi qualche giorno di tempo”, non è che subito una roba si fa viva in un giorno. “Salvatore più mi devi fare trovare la macchina perché a questo punto mi sento pigliata per fessa da te. Un colpo mi fai capire che la trovi, un colpo...”, ma io dicevo queste cose perché già avevo

Venendo alle circostanze del suo arresto Candura ha riferito che il 05.09.1992 venne arrestato con

---

*intuito che lei era convinta che la macchina gliel'avevo fregata io. Ma io mi ero veramente interessato per fargliela recapitare perché andavo da certe persone dove io conoscevo "Hai preso qualche FIAT 126?", "No Totò assolutamente. Se l'avevo trovata te l'avrei data.". L'indomani lei poi veniva di nuovo "La macchina?", "Guarda mi devono dare risposte.", e lei "O mi fai trovare la macchina o vado dai Carabinieri e ti denuncio.", così mi ha detto.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Così le disse. Quindi lei insomma capì che c'era più che un sospetto nei suoi confronti.*

TESTIMONE CANDURA – *Io che faccio? Chiamo il nipote Roberto, cerco di parlare con il nipote Roberto Valenti "Vedi di convincere tua zia che la macchina non l'ho presa io. Ma che pensi che ho bisogno della sua macchina? Falla convincere perché se questa va dai Carabinieri mi arrestano.". Però inconsapevole di quello che era successo di questa 126 io.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Lei di questa 126, del furto di questa 126 in realtà non ne sapeva nulla?*

TESTIMONE CANDURA – *No, niente completamente. Completamente. Fatto sta poi...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Quindi queste ricerche che lei fa sono ricerche che non danno risultati.*

TESTIMONE CANDURA – *Niente, negativo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *La signora Valenti alla fine si acquieta oppure la continua a minacciare?*

TESTIMONE CANDURA – *No, mi continua a minacciare, veniva a casa. Veniva a casa lei con suo marito, con sua figlia Gioacchina.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Questo per quanto tempo? Ossia dal momento in cui quella mattina viene, o meglio si fa...*

TESTIMONE CANDURA – *Quattro o cinque volte. Perché poi lei stessa poi si aggirava nella mia zona con la macchina insieme al fratello Valenti Luciano alla ricerca appunto di questa macchina, se la potevano trovare pure loro.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Va bene. Quindi questo discorso che lei oggi illustra, e cioè che la Valenti le ha chiesto di darsi da fare, e che altrimenti l'avrebbe denunciata ai Carabinieri, va avanti per qualche giorno?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Lei quando finisce di fare queste ricerche?*

TESTIMONE CANDURA – *Quando ho detto dopo al figlio che la macchina... gli ho detto a Roberto il fatto della zia che sospettava di me "Di a tua zia che si tolga questo dalla mente perché la macchina non la posso trovare, mi sono interessato, nessuno ne sa niente. Non è che gliela posso fabbricare io questa macchina. Però toglici dalla mente a tua zia che io non sono stato a rubare la macchina a lei. Che lei è convinta che sono stato io, mi vuole andare a denunciare a me.". Perché me l'ha detto proprio apertamente "Io ti vado a denunciare.".*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Lei sa se poi è andata a fare la denuncia la Valenti? TESTIMONE*

CANDURA – *No, io ho saputo che lei ha detto soltanto "Ti vado a denunciare.", e basta. Capii poi, quando fui arrestato per questa presunta violenza carnale, dalla Squadra Mobile in poi. Dalla Squadra Mobile in poi e poi da qui capii...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Però diciamo che lei in quel frangente, ovvero via quando ha a che fare con la Valenti che la sollecita a darsi da fare, lei non sa se poi la denuncia la presentò effettivamente o no?*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *All'udienza del 10 ottobre del 2013... le fa domanda il Pubblico Ministero e le dice "Senta per quello che risulta a lei la Valenti fece denuncia subito o aspettò?". Dice "No, la Valenti ha fatto la denuncia – dice lei – dopo che lei l'indomani è venuta per il furto della macchina, che gli avevano portato via la macchina, e poi venne da me. No, erano passati un paio di giorni.". Cioè lei dice in questa risposta che dal momento in cui la Valenti viene per la prima volta al momento in cui presenta la denuncia saranno passati un paio di giorni, è corretta questa ricostruzione?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, perché lei mi assillava per questa macchina, lei era convinta che la macchina...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Sì, però il punto è se lei sa, l'ha saputo, o l'ha solo intuito, o l'ha capito da altre cose, o l'ha capito dopo che questa poi la denuncia l'ha presentata. Perché a noi interessava sapere se lei è in grado di fornire il dato relativo al periodo...*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, forse mi sono spiegato male io. Sì, questo sì ha fatto la denuncia. Infatti io ero preoccupato che lei mi aveva denunciato a me. Questo era il fatto. Infatti io perché ho chiamato Roberto Valenti il nipote? Dico "Roberto parla con tua zia perché tua zia mi sta consumando, è convinta che la macchina gliel'ho rubata io. Io non ne so niente di questa macchina." (cfr. pagg. 70 – 73 verbale ud. del 03.12.2018).*

l'accusa di violenza carnale dall'ispettore Zerilli, da Tedesco Angelo e da un altro soggetto e condotto al Commissariato di via Libertà unitamente a Luciano e Roberto Valenti e tutti e tre furono trattenuti in stanze separate. Interrogato in quella sede sulla violenza carnale aveva respinto ogni addebito (v. pagg. 73-74 ud. del 03.12.2018).

L'incontro con Arnaldo La Barbera – aveva appreso solo in seguito il nominativo del funzionario – era avvenuto una volta trasferito, dopo diverse ore, presso gli uffici della squadra mobile di Palermo; in quella sede il poliziotto, senza fare alcun riferimento al reato di violenza carnale per cui il Candura era stato formalmente arrestato, gli disse che avrebbe preso l'ergastolo e cominciò a fargli domande sul furto della Fiat 126 di Pietrina Valenti

(TESTIMONE CANDURA – *Da qui poi dopo diverse ore che rimango lì alla Polizia di Stato mi portano alla Squadra Mobile. Arrivo alla Squadra Mobile, sempre io da solo, io lì non vedo né Roberto Valenti e né Luciano Valenti, li ho visti in un secondo tempo. Io sempre mezzo stonato di quello che stava succedendo ovviamente. Mi portano in una stanza, poi da un'altra stanza mi portano in un'altra stanza. Un bellissimo studio, un grande studio era. Entro in questo studio e lì ebbi il piacere di conoscere il dottor Arnaldo La Barbera, che allora non sapeva trattarsi di lui. È venuto da me, mi ha guardato, dice "Come ti chiami?", dico nome e cognome.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Quindi era nell'ufficio del dottor Arnaldo La Barbera.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, Arnaldo La Barbera.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Era presente qualche altro oltre al dottor La Barbera?*

TESTIMONE CANDURA – *Prima eravamo io e lui da solo. C'erano delle persone che lui ha fatto accomodare fuori. Mi ha guardato. Si è preso la sedia, si è venuto vicino a me, mi guardava fisso negli occhi. Dico "Scusa, cosa sta succedendo?", dice "La tua vita è finita.", dissi "Perché?", "Tu devi capire che già..."... Dice "La tua vita è finita, hai l'ergastolo. I tuoi figli non li vedrai più.", dissi "Ma di cosa sta parlando?", io neanche sapevo come si chiamava in quel momento. "Scusi ma di cosa sta parlando?", "Tu mi devi dire a chi hai portato la FIAT 126 che hai rubato..."...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Scusi, questo è l'approccio? Non parla per niente della violenza carnale?*

TESTIMONE CANDURA – *No, la violenza carnale non esiste. Cioè lui mi dice, della violenza carnale mi dice "Sì, sei accusato di violenza carnale, sei consumato... i reati che hai fatto...", mi ha messo paura in sostanza. Sia per la violenza carnale e sia per i reati che lui mi aveva detto che avevo l'ergastolo, mi faceva dare l'ergastolo per i reati che avevo fatto. Ma io non riuscivo a capire quale era stato il reato. E poi mi fa "Da quanto tempo tu rubi le macchine?", io dissi la verità, io ho sempre rubato macchine da ragazzo, vivevo così, anche a commissione. Dice "La conosci la Pietrina Valenti?", io ho detto "Certo che la conosco la Pietrina Valenti.". In quell'attimo capii che mi hanno*



*denunciato a me per il furto della 126. “Certo che la conosco.”, dice “Dove è andata a finire la sua macchina? A chi l’hai consegnata? Chi ti ha commissionato il furto di questa macchina?”. “Ma che sta dicendo dottor La Barbera? Quale macchina? Io non ho rubato nessuna macchina. Nessuno mi ha fatto una commissione del genere.”. Dice “Tu stai rischiando l’ergastolo, prendi l’ergastolo. Poi è successo sia psicologicamente, sia nel parlare con lui, poi lui è uscito, poi sono entrati quattro signori...” v. pagg. 74-75 verbale ud. del 03.12.2018).*

Candura ha poi chiarito che nell’ufficio di La Barbera erano presenti anche Salvatore La Barbera e Vincenzo Ricciardi, sebbene la discussione sulla 126 fosse avvenuta alla presenza del solo Arnaldo La Barbera, il quale oltre a chiedergli insistentemente a chi avesse consegnato l’auto, pressava Candura affinché accusasse Salvatore Profeta (soggetto che Candura conosceva per nome, sia in ragione della sua reputazione di mafioso della Guadagna, quartiere dove viveva anche il Candura, sia poiché Profeta era cognato del suo amico e conoscente, Vincenzo Scarantino).

Egli ha riferito poi che, allorché si era rifiutato di fare il nome di Profeta, La Barbera gli aveva fatto presente di dovere accusare “almeno” Scarantino come mandante del furto della 126.

Sebbene La Barbera avesse tentato di farlo capitolare facendogli notare che c’erano delle prove schiaccianti a suo carico, in particolare la denuncia di Pietrina Valenti e le testimonianze accusatorie di Luciano e Roberto Valenti, egli, in un primo momento, aveva tentato di rifiutare la proposta (anche per il timore che egli nutriva nei confronti dei soggetti che avrebbe dovuto accusare).

Nel corso dell’arresto era stato addirittura violentemente picchiato da alcuni ufficiali di polizia; infine, al fine di incentivarne la collaborazione La Barbera gli promise un aiuto economico (pari a 200 milioni di lire), protezione e il trasferimento al Nord Italia:

**PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI** – *Quindi questo incontro, questo colloquio avviene tra lei e La Barbera.*

**TESTIMONE CANDURA** – *Sì, però poi ogni tanto entrava pure il dottor Ricciardi. Il dottor Ricciardi, poi lui... perché lui preferiva sempre parlare con me da solo, sempre da solo. Mi diceva “Ricordati, vedi quello che devi dire, dimmi a chi ha portato la macchina, dimmi qua, dimmi la...”.*

**PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI** – *Mi scusi, le faccio questa contestazione sempre dallo stesso verbale, pagina 20, lei dice... la domanda è “Chi era presente nella stanza?”, “C’era il dottor Ricciardi, il dottor Salvatore La Barbera, oltre al dottor La Barbera, insieme a questi tre, quattro agenti.”.*

**TESTIMONE CANDURA** – *Dottore sì, questo sì, è vero. Però quando lui poi iniziò a dirmi il fatto della FIAT 126 eravamo io e lui da soli. Perché le dico questo? Perché da qui poi è iniziato...*

**TESTIMONE CANDURA** – *Perché lui voleva, il dottor La Barbera, che io accusassi come mandante Profeta.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Chi è questo Profeta?*

TESTIMONE CANDURA – *Questo Profeta è cognato di Vincenzo Scarantino.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ma lei lo conosceva?*

TESTIMONE CANDURA – *A Profeta?*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Sì, a Profeta.*

TESTIMONE CANDURA – *Lo conoscevo sì, di vista, ma mai avuto a che fare.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Di vista o di nome?*

TESTIMONE CANDURA – *No, no, di nome, di nome. Di nome lo conoscevo, sempre perché abitava nella zona... alla Guadagna.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *E cosa fa nella vita?*

TESTIMONE CANDURA – *Era mafioso.... tutti lo conoscevamo come un mafioso il Profeta. Quando iniziò a dirmi “Tu devi dire che la macchina te l’ha commissionata Profeta” io assolutamente “Ma che sta dicendo dottor La Barbera, non esiste mai al mondo.”, in sostanza io non cercavo di cedere a questa situazione anche perché avevo tutta la mia famiglia che abitava nella zona Guadagna, mia cognata, mia moglie, i miei figli. E poi perché dovevo dire cose che non erano vere?*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Però il nome di Scarantino le diceva qualche cosa? Che cosa?*

TESTIMONE CANDURA – *Dopo. Visto e considerato che io non volevo dire, non volevo dire Profeta lui mi dice “Allora devi dire che la commissione... ti è stato commissionato il furto da Vincenzo Scarantino”.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *..il primo riferimento che fa La Barbera è a Profeta, okay?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *La domanda che le faccio è questa. Il nome di Scarantino chi lo fa?*

TESTIMONE CANDURA – *Il dottor La Barbera.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Cioè il dottor La Barbera... perché lei ha detto “Io conosco Profeta perché è il cognato di Scarantino.”, quindi la domanda è: il nome Scarantino lo fa lei dicendo che o è cognato di Profeta, o lo fa il dottore la Barbera?*

TESTIMONE CANDURA – *No, il dottor La Barbera. .. la sapeva il dottor La Barbera che il Profeta era imparentato con Scarantino.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Quindi questa è una nozione che già lui ha di per sé, cioè non gli sfugge, l’esistenza di Scarantino è già conosciuta, non è lei che inserisce in questo quadro...*

TESTIMONE CANDURA – *No, no, no. Io dottor Paci infatti cercavo di... mi sono messo a piangere,*

*mi sono messo a supplicarlo “Non mi faccia mettere in questi casini. Come posso dire queste cose? Un domani poi la verità si verrà a sapere. Io sono finito. Io con la mia famiglia...”, “Eh ti aiuto io, non ti preoccupare. Ti proteggo io. Ti faccio dare la protezione a te e a tutta la tua famiglia. Tu devi fare queste dichiarazioni.”...*

**PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI** – *Scusi, scusi, tanto per capire. Lei dice per quale motivo doveva essere incastrato? Quali erano le prove? Perché doveva avere il timore di La Barbera, che cosa agitava, quale era lo spettro le agitava? C'erano prove nei suoi confronti che la conducessero alla FIAT 126?*

**TESTIMONE CANDURA** – *Lui essendo già consapevole e vedendo i miei fascicoli che io ero...*

**PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI** – *Che cosa le faceva tanta paura? Perché insomma uno può dire qualsiasi cosa, poi perché abbia un senso e vada dimostrata la cosa ce ne passa.*

**TESTIMONE CANDURA** – *Io avevo paura di dire queste cose perché conoscevo chi era Profeta che era un mafioso e chi erano gli Scarantino. Gli Scarantino erano pure delle persone molto violente, aggressive. Cioè non è che erano santi. Io abitavo...*

**PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI** – *Scarantino nel senso Vincenzo Scarantino e i fratelli Scarantino?*

**TESTIMONE CANDURA** – *Sì, sì, Vincenzo Scarantino e i fratelli...Rosario, Vincenzo e poi avevano pure i cognati... comunque era una famiglia...*

**PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI** – *Si occupavano di che cosa, perché facevano paura?*

**TESTIMONE CANDURA** – *Perché erano a servizio di Profeta. Erano a servizio di Profeta, avevano pure in giro della droga, il giro delle sigarette, il giro delle macchine rubate, loro compravano e acquistavano. Io gliene ho vendute tante macchine.*

**PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI** – *Scusi vendute o rubate?*

**TESTIMONE CANDURA** – *Rubate, rubate, io le rubavo, andavo da lui, me le pagava. E lui quando io al dottor La Barbera gli ho raccontato pure tutta questa situazione lui ha fatto sì “Allora lascia stare Profeta e accusami lo Scarantino. Devi dire che ti è stato commissionato il furto della macchina da Vincenzo Scarantino”, io non volevo neanche. Poi insiste, poi è uscito il dottor La Barbera e sono entrate quattro persone, se ben ricordo quattro, mi hanno massacrato.*

**PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI** – *Un attimo solo... aspetti un attimo, aspetti un attimo Candura. Non saltiamo i passaggi. Le ho chiesto, le diceva “Stai messo male.”, le ha prefigurato che ci fossero delle prove a suo carico?*

**TESTIMONE CANDURA** – *Sì, sì...La macchina, la FIAT 126 “Perché c'è la Pietrina Valenti che ti accusa”...Perciò dice “Nessuno ti può fare (sgaiare) da questa situazione, io ti posso aiutare”.*

**PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI** – *E non c'erano altre prove che le disse erano a suo carico?*

TESTIMONE CANDURA – Sì, il fatto di questo furto della macchina, il fatto della violenza carnale...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – Sì, ma c'erano altre persone che la accusavano oltre...

TESTIMONE CANDURA – E altre persone che mi accusavano. ..Roberto Valenti e Luciano Valenti. Io ci dissi..

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – La accusavano, scusi, per la macchina o per violenza carnale?

TESTIMONE CANDURA – No, no, per la macchina, per la macchina. Poi io dottor Paci di tutte queste persone, nonostante ciò che mi trovavo in confusione, non dico dedotto, ma avevo già ben capito che sia Valenti Luciano e sia Roberto Valenti erano stati abbocheggianti dal dottor La Barbera. Perché lui da me mi viene a dire questa situazione e poi va ad interrogare Luciano e va ad interrogare Roberto Valenti, e loro confermano questa tesi che la macchina l'ho rubata io, io ho avevo capito che erano stati boccheggianti dal dottor La Barbera. Infatti, poi è venuto il dottor Ricciardi. Il dottor Ricciardi ha sentito la Pietrina Valenti, Roberto Valenti, Luciano Valenti, e poi ha sentito anche quella ragazza, Cinzia, che si suppone di essere stata violentata questa ragazza. Pure questa ragazza è stata pure manipolata. Io metto la mano sul fuoco dottor Paci perché...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – Lei non metta le mani sul fuoco, io voglio... Scusi Candura, se no andiamo lontano. Rimanga alla domanda le ho detto. Le prove che La Barbera indica a suo carico sarebbero state Pietrina Valenti, Luciano Valenti e Roberto Valenti?

TESTIMONE CANDURA – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – Dopo che cosa succede?

TESTIMONE CANDURA – Niente lui mi ha detto “Sei consumato, sei con le spalle al muro, non ti puoi buttare negativo, ti conviene dire che sei stato tu.”, “No, io non sono stato. Loro possono dire questo e altro.”, dopo la cosa ha visto che non poteva andare, lui è uscito, poi sono entrati quattro e niente... io l'ho sempre detto, lo ribadisco sempre, non mi ricordo ora veramente chi sono questi soggetti, ma io dico soltanto una cosa, che di quello che mi hanno fatto alzo soltanto gli occhi al cielo. Mi hanno massacrato. Io sono arrivato proprio all'apice di non respirare più neanche, perché mi hanno preso per la testa e me l'hanno sbattuta per terra. Dopodiché è venuto il dottor La Barbera con il dottor Ricciardi...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – Quanto dura questa diciamo...

TESTIMONE CANDURA – Pochi minuti, pochi minuti. Perché io cercavo di ripararmi, cose...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – Quanti erano?

TESTIMONE CANDURA – Quattro soggetti, quattro o cinque soggetti erano, non mi ricordo con precisione ora perché veramente ormai...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Senta l’hanno picchiata, l’hanno colpita dove?*

TESTIMONE CANDURA – *In faccia, calci, pugni, poi mi hanno preso la testa io mentre che ero per terra e me l’hanno sbattuta per terra.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Tutto questo nell’ufficio del dottor La Barbera?*

TESTIMONE CANDURA – *Dentro l’ufficio del dottor La Barbera.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Allora c’è questa aggressione nei suoi confronti.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Dopodiché questi escono?*

TESTIMONE CANDURA – *Entra di nuovo La Barbera, le solite domande. “Ti sei convinto? È meglio per te che parli. Perché ti devi prendere l’ergastolo? Ti garantiamo protezione, ti garantiamo la tua famiglia che sarà protetta. Di trasferiamo qua di al nord Italia. Ti faccio avere 200 milioni. Tutti i sistemi. Con la passione che tu hai della fotografia e della musica con 200 milioni a voglia di sistemarti al nord Italia. Sarai garantito.”, io sempre “No, dottor La Barbera, non so niente.”, io sempre a piangere ovviamente. Comunque poi non potendone più dottor Paci poi ho ceduto alla sua richiesta, perché lui mi ha garantito “Sei nelle mani buone, ci sarò sempre io. Ogni qualvolta che ci sta...”...(v. pagg. 76-81 ud. del 03.12.2018).*

Il Candura ha poi affermato che, dopo essersi convinto a collaborare, fu Arnaldo La Barbera a fornirgli precise indicazioni sul contenuto delle dichiarazioni da rendere ai magistrati e, in particolare, in merito all’incarico conferitogli da Scarantino per il furto di una Fiat 126.

In proposito lo aveva rassicurato dicendo che lui stesso, o per il tramite di Ricciardi e di Salvatore La Barbera, lo avrebbe aiutato a ricordare le dichiarazioni da effettuare dinnanzi ai magistrati, sia preparandolo nella deposizione che, in caso di difficoltà mnemoniche, interrompendo l’interrogatorio. Specificava inoltre che in merito all’indicazione di via Cavour aveva obiettato al dott. La Barbera che non aveva senso affermare che il luogo della consegna dell’auto fosse in via Cavour, dato che sia lui che lo Scarantino erano della Guadagna, ma La Barbera aveva insistito affinché Candura dichiarasse che l’auto era stata consegnata in una traversa di via Cavour.

Il funzionario gli disse inoltre di riferire che la macchina era destinata ad essere smontata, poiché i pezzi servivano ad un amico di Scarantino e che la commissione gli avrebbe fruttato 500 mila lire (a fronte di 150/200 mila lire che era invece l’ordinario prezzo pagato per questo tipo di prestazioni):

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Che cosa le dice esattamente di dire La Barbera? Le chiedo di fare attenzione perché lei poi ha iniziato una falsa collaborazione nel corso della quale ha detto tante cose. Ora noi vorremmo, in questo momento, che lei riferisse al Tribunale le esatte indicazioni che le dà La Barbera, cioè togliendo quello che lei inventa, e quindi rimanendo a quelle che sono – secondo lei – le indicazioni che le dà il dottor La Barbera. Il dottor La Barbera le dice di*

*dire che cosa esattamente?*

TESTIMONE CANDURA – *Che io dovevo dire al Magistrato non appena mi interrogava io quando ho preso la macchina dalla Pietrina Valenti, l'ho presa e l'ho portata in una traversa di via Cavour commissionatomi da Vincenzo Scarantino questo furto. Però questa commissione è avvenuta che Vincenzo Scarantino è venuto a casa mia, mi ha commissionato questo furto della macchina...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Era solo quando è venuto?*

TESTIMONE CANDURA – *No, no, con Tomaselli, con Salvatore Tomaselli. E di portare questa macchina in una traversa di via Cavour.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Allora qui abbiamo inserito un altro elemento, e cioè questo Salvatore Tomaselli. Il nome Salvatore Tomaselli chi lo fa per primo?*

TESTIMONE CANDURA – *Io.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Dicendo che cosa?*

TESTIMONE CANDURA – *Che abitava vicino a casa mia, che lavorava per conto degli Scarantino.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *E perché lo inserisce in questo contesto, per quale motivo lui...*

TESTIMONE CANDURA – *Perché essendo che lui vendeva la droga, era quello che andava a raccogliere pure i soldi, le esigenze faceva della droga, delle sigarette...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Lavorava per conto di chi?*

TESTIMONE CANDURA – *Degli Scarantino. E poi abitava porta con porta, diciamo, con casa mia.*

TESTIMONE CANDURA – *È stato perché ho detto che nel momento in cui io consegnavo la macchina in via Cavour c'era con lui questo Tomaselli.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Sì, ho capito, però siccome noi le chiediamo Tomaselli chi lo mette in questo contesto, lei prima di arrivare a Tomaselli ne farà di strada nel corso della sua...*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, io ho detto che c'era Scarantino con una persona scura, capelli...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ha dato un'indicazione diciamo...*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, ho dato un'indicazione. Comunque, il dottor La Barbera mi dice “Tu devi dire così, che hai fatto la consegna della FIAT 126 in una traversa di via Cavour”, ho detto “Dottore ma io sono un tipo che poi le cose me le dimentico, se mi dimentico qualche cosa quando il Giudice mi interroga, se dico qualche altra cosa...”, “Ci sarò sempre io davanti a te, se non ci sono io c'è Ricciardi. Se non c'è Ricciardi ci dovrebbe essere Salvatore La Barbera, qualcuno c'è di noi.”.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Quindi la rassicura sotto questo profilo?*

TESTIMONE CANDURA – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *E come avrebbe fatto, diciamo, a tenere bordone a tutta questa storia?*

TESTIMONE CANDURA – *Niente, lui è stato per diverse ore sempre a farmi dire sempre le stesse cose, la macchina, io sono andato a prenderla dalla Pietrina Valenti...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ci sarebbe stato lui dove, in sede di interrogatorio? Cioè davanti ai Magistrati?*

TESTIMONE CANDURA – No.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Come avrebbe fatto a sostenerla?*

TESTIMONE CANDURA – *Io quando ho detto a lui “Dottore La Barbera io facilmente sicuramente qualcosa la posso dimenticare. E poi che cosa faccio se viene un Magistrato... come faccio a ricordare?”, “Ci sono io, ci sono io. In tutti i casi ti vedo in difficoltà si stoppa l’interrogatorio il tempo che ti tranquillizzi un pochettino, intanto ricordiamo qualche cosa di nuovo noi e poi riprendiamo l’interrogatorio. Ma tu questo lo devi cercare di evitare, devi essere calmo, tranquillo, sereno.”, faccio “Va bene.”*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Senta il discorso di via Cavour, lei ha detto che lavorava per Scarantino e che rubava le macchine per conto di Scarantino.*

TESTIMONE CANDURA – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *In genere questa attività lei la svolgeva dove e queste macchine poi dove gliele consegnava? In genere, di regola.*

TESTIMONE CANDURA – *Io in genere le macchine che rubavo per Scarantino le portavo sempre alla Guadagna. Perché lui abitava alla Guadagna Vincenzo Scarantino. Aveva un vicolo. Io gli portavo le macchine sempre qua. Ecco quando io ho detto al dottor La Barbera “Dottor La Barbera io le macchine allo Scarantino le ho sempre portate alla Guadagna, che c’entra via Cavour?”. E lui “Tu devi dire così, che la commissione te l’ha fatta lo Scarantino e che la doveva consegnare in via Cavour.”.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ma via Cavour, in che zona di via Cavour? Via Cavour poi è lunga.*

TESTIMONE CANDURA – *Una traversa di via Cavour.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Gliela indica la traversa di via Cavour o lascia a lei la...*

TESTIMONE CANDURA – *No, no, no, lascia a me ma scelta Una traversa di via Cavour. Ci dissi “Ma siccome io ho sempre fatto qua le consegne agli Scarantino, e poi non penso che sono persone che le macchine se le vanno a prendere in un’altra zona se quella è la loro zona.”, “Tu di così, non ti preoccupare. Stai tranquillo.”.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Insomma non glielo spiega per quale motivo deve dire via Cavour?*

TESTIMONE CANDURA – *No, ma io neanche riuscivo a capacitarmi perché dovevo dire via Cavour se le macchine gliele portavo alla Guadagna. Dico così, va bene. Questa cosa andò sempre avanti così, mi chiamava “Mi ripeti cosa devi dire al Magistrato?”, ed io “Sì, sono andato alla casa della Pietrina Valenti, sono sceso, ho preso la macchina, ho messo in folle, me la sono portata, sono andato in via Cavour, l’ho consegnata a Vincenzo Scarantino questa macchina.”, mi faceva sempre ripetere le solite cose.*

(..)

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Allora, senta, lei dice che alla fine cede, quel giorno in Questura, e quindi accetta – diciamo – le condizioni.*

TESTIMONE CANDURA – *Accetto quello che mi ha detto il dottor La Barbera.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Le vengono fatte quali promesse in cambio?*

TESTIMONE CANDURA – *Che non appena uscito al nord Italia lui si sarebbe premunito subito per farmi avere dal Ministero 200 milioni. Poi mi avrebbe sistemato a me e alla mia famiglia, non avremmo avuto più motivo per scendere a Palermo, per sempre stavamo al nord Italia, dice. Questa era la promessa sua. Cioè mi faceva avere subito 200 milioni e che potevo io stare la mia attività che ho sempre avuto, la mia passione di fotografo e della musica. Dice “Ti sistemi per sempre, non hai più motivo di scendere a Palermo. Sei sempre in contatto con noi, ci sono sempre io.”.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Senta non le ho chiesto tutto questo, nel quadro di questa storia inventata, lei avrebbe rubato la 126 per che cosa? Per quale prezzo, per quale tornaconto?*

TESTIMONE CANDURA – *Perché io essendo che rubavo le macchine, dipende che tipo di macchina io rubavo...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Sì, sì, ma io dico la macchina 126 della Pietrina Valenti...*

TESTIMONE CANDURA – *Perché bisognava ad un amico dello Scarantino che gli servivano pezzi del motore e voleva una macchina, una macchina di piccola cilindrata, qualsiasi tipo di macchina dice.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *E lei cosa avrebbe guadagnato?*

TESTIMONE CANDURA – *Io 500 mila lire.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *500 mila lire al tempo.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *E questo era il prezzo che generalmente le dava... la somma che generalmente le dava Scarantino quando rubava una macchina?*

TESTIMONE CANDURA – *No, no, la macchina di piccola cilindrata mi dava lui sempre 200 mila*



*lire, 150, dipende come era stata pure la macchina pure.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ho capito, ma glieli dava subito in acconto e glieli dava dopo?*

TESTIMONE CANDURA – *No, quando c'era quando me li dava subito, quando mi dava un acconto e poi me li dava. Me li dava poi, pure se mi dava gli acconti.* (v. pagg. 81- 84, 87-88 ud. del 03.12.2018).

E vale la pena evidenziare che il coinvolgimento di Salvatore Tomaselli è circostanza che dà la cifra di tutta l'equivoca doppiezza di Candura.

Egli dopo aver affermato di aver coinvolto il Tomaselli - amico dello Scarantino e vicino di casa dello stesso Candura - come persona presente alla consegna dell'auto (sia pur con le precisazioni di cui si è già detto nel par. 7.1) su suggerimento del dott. La Barbera (cfr. pagg. 8-39-77-80 della trascrizione del verbale del 10.03.2009 dove, però, l'iniziativa di tale coinvolgimento viene talora e contraddittoriamente attribuita allo stesso Candura), nell'odierno dibattimento, dopo aver nuovamente attribuito a sé stesso l'inserimento, ha poi nuovamente cambiato versione affermando che la dichiarazione era stata concordata con Ricciardi<sup>228</sup>.

---

<sup>228</sup> PUBBLICO MINISTERO – *Cioè di un atto di verbalizzazione, di un interrogatorio tutto della presenza del dottor Ricciardi? Alla sola presenza del dottor Ricciardi?*

TESTIMONE CANDURA – *Io mi ricordo che da lui ci sono stato a Bergamo io e lui da solo e poi mi sembra in un altro ufficio a Milano. In un altro ufficio a Milano. Però sinceramente non ricordo di cosa abbiamo parlato.*

PUBBLICO MINISTERO – *Allora lei l'8 settembre del 1994 viene sentito negli uffici del Commissariato di Porta Genova a Milano.*

TESTIMONE CANDURA – *Esatto.*

PUBBLICO MINISTERO – *Viene sentito ed è presente il solo... il verbalizzante è il dottor Ricciardi, che naturalmente la interroga per delega del Magistrato. E in quel caso non è presente il suo difensore. Ci sono delle dichiarazioni particolari che lei fa quel giorno?*

TESTIMONE CANDURA – *Non mi ricordo dottore.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei fa questa dichiarazione, ripeto siamo all'8 settembre del 1994, dice "L'uomo che era in compagnia di Scarantino presentava le identiche caratteristiche fisiche dell'uomo notato alla guida della FIAT Uno, in particolare un metro e sessanta, corporatura robusta, età anni trenta, privo di barba. Infatti, più questa l'impressione che ebbi quando arrivai all'appuntamento a bordo della 126. Ricordo che in detta circostanza l'individuo e lo Scarantino si trovavano accanto ad una Vespa di colore bianco che riconobbi senza dubbio se quella di Tomasello Salvatore."*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, questo me lo ricordo ora.*

PUBBLICO MINISTERO – *Questa è un'ulteriore indicazione che dà rispetto a quelle che aveva dato in precedenza. Perché precisa che la Vespa bianca della persona che era accanto a Tomasello all'atto della consegna della 126 era la Vespa bianca, dice qui, di Tomasello. Questa è una sua dichiarazione spontanea...*

TESTIMONE CANDURA – *No, no, questa dichiarazione è stata pattuita. È stata pattuita. Io mi ricordo che... mi sembra che c'era pure il dottor La Barbera. Oppure è stato in un altro luogo il dottor La Barbera che si parlava di Tomasello Salvatore che essendo un gregario dei fratelli Scarantino, che lavorava per conto dei fratelli Scarantino...*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, mi scusi, non è questo il punto. Io la invito a pensare a quell'interrogatorio perché lei ha già parlato di...*

PUBBLICO MINISTERO – *Cioè non è un problema se lei mette dentro, già l'ha inserito Tomasello, è questo particolare che lei in questo verbale inserisce. La domanda è se questa dichiarazione è una dichiarazione sua, cioè lei quel giorno ha ritenuto di inventare ulteriormente sul tema, quindi una sua variazione sul tema, o se è una cosa che invece è stata concordata con altri.*

Proseguendo nel racconto, Candura ha riferito che una volta conclusi gli accordi, venne spostato dalla Questura al carcere Ucciardone. Ivi aveva tentato di svincolarsi dalle richieste di Arnaldo La Barbera, chiedendo di potere comunicare con gli agenti penitenziari, ma venne brutalmente picchiato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Quindi finita a questo punto, chiuso il discorso, accettate quelle che erano le condizioni dettate da La Barbera, lei deve viene portato? Cosa succede dopo? dove va?*

TESTIMONE CANDURA – *Ah, dalla Questura all’Ucciardone.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *All’Ucciardone che cosa succede?*

TESTIMONE CANDURA – *Entro all’Ucciardone, mi mettono in una cella singola, entrano... Io chiamo... allora in quel momento ero solo io. Mi scusi Presidente perché a volte ricordare questi fatti... In quel momento che mi trovavo da solo ero sicuro di essere all’Ucciardone io ho detto “Non vedrò più il dottor La Barbera, né Ricciardi, nessuno.”, mi sentivo sicuro lì dentro. Ho chiamato una guardia che io volevo parlare con un superiore, ho detto se era possibile di poter parlare con un superiore. Dice “Perché? Che è successo?”, “Sono cose personali. È possibile gentilmente parlare con un superiore?”, dice “Che c’è, qual è? Parla con me.”, “Ci sono quelli della Squadra Mobile che mi vogliono fare accollare un furto di una 126 che è stata usata per la strage di via D’Amelio ed io non c’entro nulla.”. Dice “Aspetta, ora ci penso io, ora te lo chiamo.”. Spunta questo e altri due, mi aprono la cella, signor Presidente mi hanno smacellato. Io ancora oggi porto il segno sul setto nasale. E le dico ancora di più, purtroppo non mi ricordavo all’epoca dei fatti il nome del Giudice che mi è venuto ad interrogare e mi ha visto in quale situazione io ero. Io avevo la faccia così e aprivo gli occhi per miracolo. E il Giudice mi ha detto “Signor Candura vuole che andiamo avanti?”, io ho detto “Sono caduto dalle scale.”, perché mi è stato imposto di dire questo. Era il dottore... Oggi il dottore che sta facendo il processo Stato-Mafia.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Quindi il Magistrato che la viene ad interrogare per fare*

---

TESTIMONE CANDURA – *No, no, assolutamente dottor Paci, è stata concordata dal dottor Ricciardi questo interrogatorio. Perché lui me l’ha tenuto...*

PUBBLICO MINISTERO – *Sì, ma non vorrei un atto di fede. Siccome nel suo narrato ci sono cose inventate da lei e cose che lei dice...*

TESTIMONE CANDURA – *Esatto, e che ho detto.*

PUBBLICO MINISTERO – *E cose che dice essere state imposte da altri.*

TESTIMONE CANDURA – *Io ho detto, dottore.*

PUBBLICO MINISTERO – *Noi vorremmo capire se quel giorno... perché la contestazione non serve perché lei debba, così, fare un atto di fede.*

TESTIMONE CANDURA – *No, no, Tomasello mi è stato detto da loro, dal dottor Ricciardi. Perché io che motivo avevo di fare queste dichiarazioni se già l’avevo detto? Se accusavo prima Tomasello che motivo avevo io di venire di nuovo da te e stilare un verbale di nuovo e mettere Tomasello? Perché loro insistevano di mettere pure Tomasello. Perché Tomasello essendo che lavorava con le famiglie Scarantino, con i traffichi di droga, traffichi di sigarette, era colui che raccoglieva tutti i soldi...(pagg. 22-23 del verbale del 6.12.2018).*

*l'interrogatorio di garanzia nell'ambito... era un Magistrato di Palermo perché l'ordinanza era un'ordinanza emessa dal G.I.P. di Palermo...*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, per violenza carnale.*

TESTIMONE CANDURA – *Non ricordo come si chiama. Però era lui. Non avrei motivo di dire...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *No, dico se è in grado di dire il nome...*

TESTIMONE CANDURA – *Non mi permetterei sicuramente. Però ha visto in che stato io ero ridotto. Io avevo il setto nasale fratturato, gli occhi gonfi, non ci vedevo completamente.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Scusi, ma lei non si è fatto refertare in quei giorni?*

TESTIMONE CANDURA – *No, mi ha detto... mi hanno minacciato che se io dicevo al Magistrato che ero stato picchiato loro mi impiccavano.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Scusi, in quelle condizioni – dico – non ha chiesto di andare da un medico?*

TESTIMONE CANDURA – *No, no, perché il Magistrato voleva intervenire, dice “Ma che è successo?”, “Sono caduto dalle scale.” (v. pagg. 89-90 ud. del 03.12.2018).*

Successivamente Candura ha riferito che Arnaldo La Barbera, Ricciardi, Zerilli e Angelo Tedesco avevano condotto lui e Luciano Valenti in località Bergamo.

I due erano stati ristretti nella stessa cella del carcere di Bergamo e durante il periodo di co-detenzione il Candura aveva tentato di convincere Valenti ad accollarsi la responsabilità del furto della 126, perché, a suo dire, la contraddizione tra le due versioni avrebbe messo in allerta i magistrati sulla genuinità della loro collaborazione.

Era stata un'iniziativa autonoma di Candura quella di coinvolgere anche Valenti nell'accusa di strage; decisione questa che fece inalberare Arnaldo La Barbera .

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Quindi si chiude questa parentesi all'Ucciardone e lei viene trasferito dove?*

TESTIMONE CANDURA – *Mi sembra a Mantova, non mi ricordo, insieme a Valenti Luciano, con l'aereo. E c'era il dottor La Barbera, il dottor Ricciardi che era con sua moglie, e la squadra... la squadra Falcone e Borsellino, diciamo c'era Zerilli, Angelo Tedesco, un certo Antonio che faceva parte della squadra e un'altra persona. Poi il dottor La Barbera, il dottor Ricciardi.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Scusi durante questo trasferimento La Barbera le dice qualche cosa?*

TESTIMONE CANDURA – *No, no, assolutamente...Mi ha detto “Stai tranquillo che ti sto... Nel senso quello che ho detto... Quello che ho promesso lo sto facendo.”*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *E quindi la portano a Bergamo ha detto?*

TESTIMONE CANDURA – *A Bergamo.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Aveva detto Mantova Pubblico Ministero...Siccome a noi risultava pure Bergamo...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Perché viene detenuto, per quello che sappiamo, nel carcere di Bergamo.*

TESTIMONE CANDURA – *Io ne ho girate tante caserme e altri posti che non so più...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Scusi la domanda è se lei va subito in carcere o viene messo prima...*

TESTIMONE CANDURA – *Ecco, qua non mi ricordo se prima vengo messo in una struttura di Polizia. Boh, non me lo ricordo. E se poi vado al carcere di Bergamo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Diciamo che non ha memoria di questo frangente?*

TESTIMONE CANDURA – *No.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ricorda si essere stato nel carcere di Bergamo?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Con chi era in cella?*

TESTIMONE CANDURA – *Con Valenti Luciano e con un'altra persona anziana*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ha mai sentito parlare di un certo Pichetti?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, Pichetti.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Era questa persona anziana?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *E in questa cella cosa succede, parlate, avete...*

TESTIMONE CANDURA – *Niente, parliamo io e Luciano, però parlavamo sempre a bassa voce. E parlavamo sempre di questa situazione dalla 126.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *In che termini parlavate?*

TESTIMONE CANDURA – *Parlavamo sotto voce che a quell'uomo non facevamo sentire niente, non facevamo capire niente.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Spieghi perché parlavate sotto voce? Per quale motivo non avevate intenzione di far sapere a Pichetti quello che dicevate.*

TESTIMONE CANDURA – *Perché ci avevano riferito che avevano messo le microspie.*

TESTIMONE CANDURA – *I detenuti stessi ci avevano riferito che avevano messo le microspie in cella e che questo che era in cella con noi era un confidente. A prescindere, dice, tu lo vedi che ogni sera alle ore dieci ti tolgono la televisione, ti portano la televisione, si prendono la scusa che è guasta. Infatti ogni sera ci toglievano la televisione e che era ridavano l'indomani mattina, dicendoci che era guasta la televisione. Comunque io mi appartavo con Valenti Luciano e cercavo poi di mettermi d'accordo con lui di fare un certo tipo di dichiarazione..*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *E che cosa gli dice a Valenti Luciano?*

TESTIMONE CANDURA – *Se poteva fare questa dichiarazione, scrivere questa dichiarazione che la FIAT 126 l'aveva rubata lui, l'aveva presa lui a sua sorella, su commissione di Scarantino.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Dico gli diceva di accollarsi il furto della 126 al suo amico Luciano Valenti, che ha detto con il quale aveva un rapporto di amicizia ormai consolidata.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Le chiedo innanzitutto perché, visto che è un amico. Il secondo motivo lei era rimasto in parola con La Barbera, quindi, tradiva questo patto che aveva fatto con La Barbera.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, perché io volevo a tutti i costi che qualche Magistrato entrava in questa situazione, dice “Ma che sta succedendo?”*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *...come matura e come nasce questo progetto di mettere tutto sulle spalle di Valenti?*

TESTIMONE CANDURA – *Perché ho detto a Luciano “Tu sei fai questa dichiarazione il Magistrato capirà che c'è qualcosa che non sta inquadrando tra me e te.”, è come mandare un messaggio, come se... perché io davanti al Magistrato non potevo parlare perché c'era sempre il dottor La Barbera, se non c'era lui c'era Ricciardi, se non c'era Ricciardi c'era lui. Io ero privo di dire qualche cosa. Quando mi bloccavo su quelle domande che mi faceva il Magistrato lui “Ti devi calmare, non fare così, non piangere.”, perché io scattavo a piangere. Scattavo a piangere perché mi rendevo conto che quello che stavo dicendo erano proprio delle cazzate, completamente, non c'entravano niente. Però il modo in cui lui mi faceva sempre il lavaggio del cervello, prima che veniva il Magistrato “Allora tu così... ripeti, ripeti, ripeti, dimmelo, dimmelo...”, ed ho inventato questa situazione. Ho detto “Aspetta, l'unica soluzione è Luciano Valenti. Vediamo se tramite Luciano Valenti un Magistrato riesce a captare...”*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Aspetti, innanzitutto spieghi lei a Luciano Valenti che cosa gli dice. Per convincerlo a prendersi questa responsabilità che cosa gli dice?*

TESTIMONE CANDURA – *Se io parlavo con Valenti per fargli fare questa dichiarazione... perché lui infatti ha detto a me “Perché devo dire che sono stato io a rubare la macchina a mia sorella?”, “Essendo che tu sei fratello, cose varie, il Magistrato poi stonerà...”, perché io della macchina di sua sorella io non ne so neanche niente. Era come se io volevo avvertire il Maresciallo che non c'entravo neanche niente di questa FIAT 126 io. “Te la accolli tu, dici che l'hai portata allo Scarantino.”, risponde lui “Non ho mai avuto a che fare con Scarantino.”, che non è che ha avuto mai a che fare con lo Scarantino Valenti Luciano. È tutto qui lo scopo che io ho cercato di convincere Valenti.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ma Valenti aveva problemi di salute mentale?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, è stato pure ricoverato.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Che problemi aveva?*

TESTIMONE CANDURA – *Schizofrenia cronica continua. E poi gli ho detto pure questo, pure questo particolare, gli ho detto “Tanto tu sei pazzo, ti indicano per pazzo” gli dissi, “Quando tu fai queste dichiarazioni non verrai creduto”, nel senso che... È affetto da questa malattia, infatti, prendeva delle pastiglie lui. Delle cure, delle terapie.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ricorda se poi Valenti lo seguì questo consiglio? Questo invito?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, l’ha seguito però ha spifferato pure tutto al dottor La Barbera.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Perché La Barbera aveva possibilità di parlare con Valenti?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, certo.*

(...)

PUBBLICO MINISTERO – *..La domanda che le faccio è: dopo che lei in sede di interrogatorio ha detto al Magistrato “Guardate che è stato Valenti Luciano a rubare la FIAT 126”, quindi quella data e prima di questo interrogatorio del 3 ottobre del 1992 in cui lei dice “Sono stato io, non è stato Valenti Luciano.”, lei con La Barbera – abbiamo detto che lei ci ha parlato – ha parlato anche di questa sua iniziativa di coinvolgere Valenti Luciano?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Che cosa le disse il signor La Barbera?*

TESTIMONE CANDURA – *Mi ha fatto il cazziatone.*

PUBBLICO MINISTERO – *Dicendole che cosa?*

TESTIMONE CANDURA – *“Come ti permetti a fare una cosa del genere? Tu non puoi capire che ti sei messo la zappa sui piedi, ora prendi l’ergastolo. Stai mettendo una persona che non c’entra niente di questi fatti, l’hai tirata in ballo tu. Gli ha fatto fare la tua dichiarazione. Gli ha fatto scrivere una relazione di come avvennero i fatti.”, comunque mi ha fatto una scenata...*

PUBBLICO MINISTERO – *Lui era al corrente di tutto di questa situazione?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, di tutto. “Ora viene il Magistrato...” e mi sembra, se non sbaglio, era il dottor Paolo Giordano. Mi sembra, non vorrei errare. “Io ti lascio le redini, per me sei finito.”, comunque mi ha messo nuovamente in una situazione che io ho detto che l’avevo fatto perché io non c’entravo niente per questa FIAT 126. “Sì, ma non c’entravi niente tu però stavi cercando di fare incolpare – dice – il fratello, Valenti Luciano. Perché hai fatto questo?”. Perché volevo dare un segnale, un qualcosa per far capire che io ero estraneo a tutti i fatti. (v. pagg. 91- 95 ud. del*

03.12.2018 nonché pagg. 7-8 verbale ud. del 06.12.2018).

Candura ha poi riferito che A. La Barbera per quattro volte si era recato presso il carcere di Bergamo. La prima volta era giunto in compagnia di Ricciardi. In quell'occasione i due poliziotti avevano interloquuto sia con Valenti che con Candura, rimproverando quest'ultimo per avere cercato di convincere Valenti ad accollarsi la responsabilità del furto.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Dopo il carcere di Bergamo che cosa succede?*

TESTIMONE CANDURA – *Che La Barbera chiama Valenti Luciano...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *All'interno del carcere?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, all'interno del carcere.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Quindi è stato autorizzato a venire nel carcere?*

TESTIMONE CANDURA – *Non lo so questo se è stato autorizzato, perché tutte le volte che lui veniva non c'erano orari, veniva di giorno, di mattina, la notte, la sera, non c'erano orari.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Scusi all'interno del carcere di Bergamo questo accadeva?*

TESTIMONE CANDURA – *Eh?*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Stiamo parlando del carcere di Bergamo o stiamo parlando della Questura?*

TESTIMONE CANDURA – *No, nel carcere di Bergamo è venuto quattro volte, me lo ricordo come se fosse oggi, quattro volte è venuto. La prima ha chiamato Luciano Valenti, poi ha chiamato a me, poi una volta mi ha chiamato di sera, di sera, che sono sceso. Poi un'altra volta sempre di sera sceso pure. E poi un'altra volta un pomeriggio, mi sembra. È venuto quattro volte a Bergamo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *È venuto lui da solo o in compagnia di qualcuno?*

TESTIMONE CANDURA – *No, prima è venuto con Ricciardi. Con Ricciardi quando ha chiamato a Valenti, che poi ha chiamato anche a me. Ha chiamato anche a me facendomi un cazziatone "Ma che cazzo stai combinando? Come ti permetti a Luciano al Magistrato gli fai dire quelle cose...", infatti poi lui l'ha detto pure al Magistrato.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Scusi l'ha rimproverata del fatto... sapeva del fatto che lei aveva cercato di coinvolgere Valenti?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *E quindi l'ha rimproverata per questo, dicendole?*

TESTIMONE CANDURA – *Ha fatto un cazziatone. Mi ha detto "Ora ti faccio buttare le chiavi, tu non vedi più la tua famiglia, tu non vedi più i tuoi figli. Cosa stai combinando, vai a mettere a quel – non ricordo ha detto – quello contra spifferato tutto al Magistrato, ha detto che sei stato tu a dirlo. Ora ti becchi pure questa denuncia, ora ti becchi...", comunque mi ha messo in una situazione*

*proprio... Una situazione brutta mi aveva messo e ho continuato sempre a aderire a quello che lui diceva.* (v. pag. 96 ud. del 03.12.2018).

Come già sopra evidenziato, in un primo momento, infatti, Valenti aveva deciso di seguire la ricostruzione prospettata da Candura, al punto che la esternò anche ai magistrati. Tuttavia, ha riferito Candura che dopo le minacce di A. La Barbera, egli era stato costretto a dichiarare di essere stato lui ad avere convinto Valenti ad autoaccusarsi per il furto della 126 al posto suo:

**PUBBLICO MINISTERO** – *Lei ha detto che prima di questo interrogatorio del 3 ottobre lei incontrò i funzionari – che ha indicato – con i quali ebbe un incontro.*

**TESTIMONE CANDURA** – *Sì, che mi avvisavano che doveva venire per il Magistrato per essere interrogato “Ti raccomando, ripeti queste cose. Quello che devi dire te lo ricordi?”, e me lo facevano ripetere. A volte sbagliavo qualcosa e loro mi suggerivano quello che dovevo dire. Si stare molto attento, di non essere ansioso, “Non metterti a piangere, devi essere convinto e devi cercare di far convinto il Magistrato che quello che tu stai dicendo è la pura verità. Mi raccomando. Stai tranquillo.”. Mi ricordavano sempre queste cose. Mi facevano sempre ripetere quello che dovevo dire “Che io sono stato con Valenti Luciano, con Valenti ci siamo recati da Pietrina Valenti, poi io sono sceso...”*(v. pagg. 6-7 ud. del 06.12.2018) .

Con riferimento alla successiva allocazione a Mantova, Candura ha raccontato di aver avuto modo di incontrare nuovamente A. La Barbera, il quale voleva sincerarsi che Candura non cambiasse nuovamente versione, inculcandogli le dichiarazioni da svolgere:

**PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI** – *Il dottor La Barbera quando lo rivede uscito dal carcere, dove lo rivede?*

**TESTIMONE CANDURA** – *Nella caserma mi sembra di Mantova, che mi hanno fatto trovare un lettino, un lettino mi hanno fatto trovare e incontro il dottor La Barbera.*

**PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI** – *Cosa le dice?*

**TESTIMONE CANDURA** – *Dice “Visto la promessa che ti ho fatto la sto mantenendo. Ora tra un po’ ti faccio avere 200 milioni. Tra un po’ viene pure la tua famiglia, ti raccomando stai tranquillo, ti sistemiamo noi. In questi giorni dovrebbe venire il Magistrato ad interrogarti. Ti ricordi le cose che devi dire?”, io “Sì dottor La Barbera però mi sento un po’ confuso...”, e mi faceva sempre dire le stesse cose che dovevo dire al Magistrato. Alcune cose le dimenticavo e lui me le ricordava. E poi me lo faceva ripetere. Dice “Deve venire il Magistrato, mi raccomando, non fare di testa tua.” dice. “Va beh che ci sarò pure io, se non ci sarò io ci sarà il dottor Ricciardi.”. Ho detto “Va bene.”. Mi hanno sistemato in questa caserma e poi dopo diversi giorni hanno fatto venire mia moglie, mia figlia e dopo qualche giorno ancora poi è venuto Luciano Valenti con sua moglie e suo figlio pure in questa caserma* (v. pag. 98 verbale ud. del 03.12.2018).



Il Candura ha poi riferito in ordine alle modalità con cui avvennero i riconoscimenti da lui effettuati. Il 20 ottobre del 1992, all'interno della Questura di Mantova, era stato sottoposto ad interrogatorio, nel corso del quale aveva riconosciuto Salvatore Profeta - sebbene non lo avesse mai visto prima - che gli era stato indicato in fotografia in precedenza da La Barbera (così come era accaduto con Tagliavia, rispetto al quale Candura precisa che l'inserimento del nominativo nasce per volontà di La Barbera), affermando di avere tentato di dare qualche "segnale" ai magistrati in merito alla falsità della sua collaborazione:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Le sono state mostrate delle fotografie?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ora lei ha detto che Profeta non lo conosce, giusto? Lo conosceva di nome ma non di vista.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì. Non ho mai avuto...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Mai visto. Ora lei ha effettuato una ricognizione fotografica nel verbale, non ricordo se del 3 o quello successivo... se me lo passano gli Avvocati, lo diamo per scontato, altrimenti prendiamo l'interrogatorio. Lei ha riconosciuto Profeta nel corso di uno dei primi interrogatori, quando le è stato mostrato, credo a novembre, l'album fotografico. Quindi se lei non conosceva, dice di non aver mai visto in vita sua Profeta Salvatore come l'ha riconosciuto in foto?*

TESTIMONE CANDURA – *Dottor Paci qui i ricordi sono lontani però lei mi sta parlando di queste persone e sto ricordando qualche particolare. Io ho pure detto che loro mi avevano pure già mostrato alcune foto dove io dovevo dire al Magistrato, mi ricordo che c'era la dottoressa Boccassini quando mi ha mostrato l'album fotografico se conoscevo tutte queste persone...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Tanto per essere chiari succede il 20 ottobre del 1992 a Mantova, in Questura. L'interrogatorio in cui lei riconosce, tra gli altri, Profeta e altri che poi le dico.*

TESTIMONE CANDURA – *Dottor Paci io non avevo motivo, se io lo conoscevo, di dire di non conoscerlo. Lo dicevo direttamente "Sì, lo conosco", ma io non lo conoscevo vero questo Profeta.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ho capito. La domanda è: come fa a riconoscerlo?*

TESTIMONE CANDURA – *Perché il dottor La Barbera mi aveva menzionato alcune fotografie, ma non soltanto quella di Profeta, pure di altri personaggi che io ho detto "Dottor La Barbera (incomprensibile)", perché già ero infangato nella situazione. "Lei mi complica ancora di più il mio stato proprio di salute. Io non voglio sapere più niente. Mi ha infangato su questa situazione ed io continuo su questa linea." Anche se io non ero completamente contento di quello che lui mi stava facendo fare. Io non le conosco queste persone.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Allora Profeta non lo conosce e lo riconosce in foto perché le viene mostrata la fotografia.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, perché lui mi ha fatto vedere delle foto, e cose varie, ho detto “Sì, questo è Profeta.”.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Senta i fratelli Tagliavia, quelli che hanno la pescheria, li conosceva?*

TESTIMONE CANDURA – *No, neanche. Quelli di via Messina Marina che avevo detto io... No, neanche. Io come faccio a sapere di questi Tagliavia? Perché lui mi diceva questi nomi. “Rammentati questi nomi.”, “Ma perché dottor La Barbera?”, “Tu rammenta Tagliavia, Profeta...” e pure altri nomi mi aveva detto che io non ho più detto al Magistrato perché non li ricordavo più completamente. Perché se io ero una persona consapevole di quello che stavo facendo e volevo collaborare con la giustizia non c’era bisogno che me li suggeriva La Barbera questi nomi. “Sì, un attimo dottor La Barbera, io conosco pure a Tizio, conosco a Tizio...”, io gli davo tutti i dettagli. Non che alcuni dettagli che davo ai Magistrati io... Perché io cercavo di dare al Magistrato che mi interrogava come... cercavo di avvertirlo che io non c’entravo niente*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Torniamo un attimo a Tagliavia. Perché di Tagliavia, a dire la verità, lei parla in un primo interrogatorio il 13 settembre a Bergamo, in carcere a Bergamo, quando ancora... Poi ci arriviamo. Però lei dice che Tagliavia... che ha visto parlare Scarantino con Tagliavia. Questa circostanza è vera o è falsa?*

TESTIMONE CANDURA – *No, questa è falsa dottore perché io...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ma è falsa perché l’ha inventata lei sul momento o perché le è stata indicata dalla...*

TESTIMONE CANDURA – *No, mi è stata indicata dal dottor La Barbera. Infatti, lui oltre a Tagliavia e Profeta mi ha detto i nomi che io poi non ricordato. Io mi sono fermato soltanto qua con il Magistrato. Perché poi mi ricordo che mi sembra che il Magistrato mi ha fatto una domanda “Come se lei conosce Tagliavia, come mi avrebbe detto, o Profeta, come mai ha preso Scarantino?”. Cioè io ho capito quello che lui ha cercato... io cercavo di lanciare al Magistrato... fargli capire che io non c’entravo niente in tutta questa situazione.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ho capito, comunque il nome Tagliavia che viene fatto da La Barbera anche questo?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì. (v. pagg. 85-86 ud. del 03.12.2018).*

Inoltre, ha riferito Candura che, non solo Arnaldo La Barbera, ma anche Ricciardi aveva proceduto in modo del tutto irrituale - senza mai verbalizzare alcunché - a mostrargli album fotografici con l’indicazione dei rispettivi nominativi, chiedendogli se li conoscesse:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Senta con il dottor Ricciardi ha avuto rapporti in questo periodo, nel periodo successivo dopo l'uscita dal carcere?*

TESTIMONE CANDURA – *Quando ero in libertà sempre sotto programma?*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Sì.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ricorda quale era la motivazione? Che colloqui, che tipo di colloqui avete avuto con Ricciardi in quel periodo?*

TESTIMONE CANDURA – *Io mi ricordo di aver avuto una conversazione con Ricciardi di un album fotografico, e poi mi rammentava sempre “Le cose stanno andando bene, stai tranquillo, ora ti sistemiamo.”. Dissi “Dottor Ricciardi io voglio lavorare, io non posso continuare a stare così, io vorrei lavorare.”, “Eh, senti il dottor La Barbera, non ti preoccupare. Senti anche per i 200 milioni, te li fa avere il più presto possibile.”.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Senta questo album fotografico... ci vuole spiegare che cosa esattamente le mostra Ricciardi? Chi erano?*

TESTIMONE CANDURA – *Mi mostra tante fotografie di persone malavitose però non con i nomi coperti, i nomi erano scoperti. Dissi “Io non conosco nessuna di queste persone dottor Ricciardi.”, “Vedi se ricordi qualcuno, se ti viene in mente qualcuno.”. “No, no, dottor Ricciardi assolutamente.”, “Continua, continua a guardare.”. Io non conoscevo nessuno. “Ma questo non lo conosci?”, “No dottor Ricciardi, gliel'avrei detto. Non li conosco.”. Loro volevano che io riconoscessi qualcuno oppure mi rammentassi qualcuno per avvalorare la tesi che io sempre portavo la FIAT 126 che è stata portata allo Scarantino... per avvalorare questa situazione.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ma veniva mai verbalizzata questa cosa? Cioè quando le mostravano...*

TESTIMONE CANDURA – *Mai.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Quando questi le mostravano questi album fotografici chiedendo se riconosceva qualcuna delle persone che erano effigiate poi queste attività venivano verbalizzate? Lei firmava un verbale?*

TESTIMONE CANDURA – *No, no, niente assolutamente. Assolutamente*

(v. pagg. 98-99 ud del 03.12.2018)

Candura ha poi riferito che anche in altre occasioni gli furono mostrati album fotografici, una volta, ad esempio, con l'immagine di Orofino.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Senta lei ha mai sentito parlare di un certo Orofino?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, mi hanno detto se conoscevo questo soggetto Orofino. Ma io non l'ho mai conosciuto.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Le sono mai state mostrate foto di questo Orofino?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, però non lo conoscevo io.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Chi gliele ha mostrate queste foto?*

TESTIMONE CANDURA – *Mi sembra la dottoressa Boccassini, se non sbaglio. Perché, dottor Paci, in diverse occasioni mi hanno presentato album fotografici. Però quello che io ricordo esattamente verbalizzato, che lì si verbalizzava, c'era pure la dottoressa Boccassini che mi ha fatto pure...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Guardi quello che succede nel corso degli interrogatori non è l'oggetto delle nostre domande. L'oggetto riguarda i contatti che lei ha avuto con La Barbera e con altri funzionari di Polizia. A proposito di questo Orofino io... siccome è spezzettato l'interrogatorio, comunque comincia con questa domanda, siamo al 10 marzo del 2009 e la pagina è la pagina 50. Lei sta parlando... premette di vivere in via Labruzzi a Milano dove c'era una casa di lusso che era stata abitata in precedenza da un calciatore. Dice “È una casa di lusso, ho saputo che questa casa... – va beh, salto parole che è meglio – Mi chiama La Barbera “A posto? La casa a posto?”, “Sì.”, ci vengono la moglie, i figli, etc.. “Deve venire una persona, fidati, tranquillo.”, “Ma che è un collaboratore, uno della Polizia?”, “No, era un funzionario mi ha detto.”.”.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, dottor Paci, all'epoca dei fatti... non mi vado a ricordare più tutte queste cose.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Aspetti, io gliele leggo, vediamo se lei ha qualche ricordo. “Una persona sui quarantacinque anni, abbastanza pacata.”. Dice “Dopo sono stato all'hotel Leonardo Da Vinci, ricordo non altro albergo”. “Esatto, viene questo signore dicendo che io forse dovevo fare una cosa... fotografie, una ricognizione fotografica.”. “In questi giorni però il dottor Arnaldo La Barbera e ne parlerai con lui, stai tranquillo, scusa di...”.* “Questa cosa per telefono... – evito di parlare del riferimento in dialetto – queste cose per telefono... infatti è stata quella la situazione che mi presentò poi una fotografia, quella di Orofino. Questo è il dottor Ricciardi, mandava sempre di fare questa tesi il dottor La Barbera, se no mi ammazzavano i miei figli. Ti faccio scoprire in qualsiasi bordello in carcere mi parlava in presenza del commissario Salvatore La Barbera, uno giovane.”. *Quindi anche se, diciamo, i passaggi sono un po' confusi, comunque si capisce che prima per telefono le anticipano e poi gli viene detto... gli viene fatta vedere una foto di questo Orofino. “Il dottor Ricciardi mi raccomandava di fare sempre questa tesi, il dottor La Barbera se no mi ammazzavano i miei figli.”.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, lo confermo dottor Paci.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Quindi quante volte... è in grado di riferire quante volte è accaduto che le fossero mostrate nella località segreta dove lei si trovava delle foto per fargliele*

*riconoscere? Questa è l'unica occasione o è successo altre volte?*

TESTIMONE CANDURA – *No, no, è successo pure altre volte. Perché loro persistevano sempre che io davo dei nomi eccellenti, dei nomi che a loro interessavano. Che io sempre ribadivo a dire “Ma lei me le fa vedere oggi, io tra qualche settimana questo non me lo ricordo più. E se dovrò fare un confronto, una cosa, io stesso... mi incastro io stesso. Perché se sono persone che io non conosco perché devo dire che lo conosco?”. Perché non è che finisce lì un discorso. Se un Magistrato mi dice “Lei conosce questo signore? Come si chiama?”, “Orofino”, “Mi sta bene perché ho visto la fotografia.”. Poi un domani devo spiegare alla Corte o ad un Magistrato come faccio a conoscere Orofino. Perché è Orofino? Dove l’hai incontrato? Come l’hai conosciuto? Io gliel’ero facevo queste domande a loro. E loro “Ma ci siamo noi, tu non devi avere preoccupazione. Tu ti stai fissando, stai diventando tutto chissà chi. Ci siamo noi con te.”, io non volevo, infatti negavo sempre. Poi mi facevano vedere altri album fotografici, con i nomi, ma senza nomi coperti però. Con nomi e cognomi. Persone che io non conoscevo assolutamente. Che io dovevo mettere a questo in mente, questa fotografia. “Mettila in mente”. E che faccio poi? (v. pagg. 102-104 verbale ud. del 03.12.2018).*

Candura ha poi riferito di non aver mai svolto alcun sopralluogo in via Bartolomeo Sirillo (prima di quello del 2008).

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Le è stato mai chiesto di fare dei sopralluoghi? Segnatamente di andare sul luogo, di portare gli inquirenti sul luogo dove era stata rubata la macchina?*

TESTIMONE CANDURA – *Mai, neanche una volta.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *La domanda era se qualcuno le ha parlato mai della necessità di fare un sopralluogo?*

TESTIMONE CANDURA – *No, mai, nessuno. Perché interveniva sempre il dottor... no, ma mi sembra...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Allora lei ha detto, le faccio questa...*

TESTIMONE CANDURA – *Mi sembra dottore che ci fu, mi sembra... però ho la mente confusa. Un Magistrato mi sembra che voleva fare un sopralluogo ed il dottor La Barbera è intervenuto.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Lei ha detto che ci fu una situazione del genere...*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, infatti...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *“Mi ricordo benissimo che il dottor La Barbera Arnaldo mi disse “No, non ti preoccupare, non se ne fa più niente, tranquillo, non ti creare problemi”*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, che non si faceva più questa... come si chiama?*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Sopralluogo.*

TESTIMONE CANDURA – *Questo sopralluogo, che non si faceva più. Perché la mia paura era*

*quella. Che gli dico? Io dico quello che ho detto sempre, che la macchina era là. Perché se faceva il Magistrato il sopralluogo e riscontrava che la macchina non era là, era là, e poi come avveniva poi?*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Quindi ci fu l'intenzione di farlo che poi venne, diciamo, revocata perché lei non era in grado... ho capito il senso?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì. Io ho fatto capire al dottor La Barbera pure. Infatti, per me secondo la mia deduzione, dottore, per me è stata una cosa non voleva fatta dal dottor La Barbera questo sopralluogo. Per me.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Non ho capito, scusi.*

TESTIMONE CANDURA – *Secondo me questo sopralluogo, secondo quello che io sto deducendo ora, secondo me è stata una cosa non voluta fatta dal dottor La Barbera questo sopralluogo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Il dottor La Barbera lei ha detto che... Le leggo, ma l'ha ridetto oggi, che prima gli dice di farlo, lei dice che non ha intenzione, che non saprebbe dove andare, e non lo fa.*

TESTIMONE CANDURA – *E lui non l'ha fatto fare più, stop. Questo intendo dire (pagg. 104-105 ud. del 03.12.2018)*

Ed è importante sottolineare sin d'ora – per “toccare con mano” la costante equivoca doppiezza del dichiarante – che, rispetto alla paternità dell'iniziativa che condusse a non effettuare il sopralluogo in via Sirillo, Candura, dapprima, ha affermato con certezza che era stato merito dell'intervento del Dott. La Barbera che ebbe cura di rassicurarlo sul punto (“*No, non ti preoccupare, non se ne fa più niente, tranquillo, non ti creare problemi*”), subito dopo ha riferito che in realtà si è trattato di una sua deduzione e, infine, è tornato nuovamente a sostenere l'originaria versione.

Candura ha altresì raccontato che egli, andando di contrario avviso a quanto richiestogli da Arnaldo La Barbera, rifiutò di incontrare Scarantino, essendo consapevole di averlo ingiustamente accusato di reati che non aveva commesso:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Senta lei da quando arrestato Scarantino l'ha mai visto? Dopo essere stato arrestato?*

TESTIMONE CANDURA – *Mai. Anche perché lui mi voleva far fare dei confronti con lui, e lui deve...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Per lui... deve dare un soggetto.*

TESTIMONE CANDURA – *Il dottor La Barbera insieme al dottor Salvatore La Barbera.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Che cosa le disse?*

TESTIMONE CANDURA – *Che mi voleva fare incontrare con Vincenzo Scarantino.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Incontrare in che senso, in che modo?...ufficialmente con gli Avvocati, davanti ad un Magistrato?*

TESTIMONE CANDURA – *No, no, no.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Spieghi, perché non se no non si capisce.*

TESTIMONE CANDURA – *Non ci fu Magistrato, lui ha detto soltanto “Vedi che ora cerchiamo di organizzare un incontro tu con Scarantino”.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Questo prima... quando Scarantino collaborava?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì. Io non ho voluto assolutamente, non ho voluto. “Perché non vuoi?”, “Come perché non voglio?”, se me l’ha fatto rovinare, me l’ha fatto incastrare, me l’ha fatto dire, io dovrei vederlo in macchina ora? Ma non ho neanche coraggio. Perché lo so perfettamente che non è stato neanche lui a rubare la macchina. O a commissionare a me il furto della macchina. “Non ti preoccupare, ci siamo noi, ci parliamo noi, ci abbiamo parlato con lui. Non ti preoccupare.”*  
(v. pagg. 105-106 verbale ud. del 03.12.2018).

Il Candura ha poi riferito della genesi e dell’*ubi consistam* del memoriale<sup>229</sup> – rinvenuto solo nelle pagine dispari e così presente in atti anche nell’odierno procedimento – che rappresenta il “riassunto” delle false dichiarazioni che egli doveva rendere in ordine al furto della fiat 126.

PUBBLICO MINISTERO – *Senta io oggi le mostro dei fogli manoscritti, vorrei chiederle se lei li riconosce. Sono depositati. Per le parti sono degli allegati ad una nota della DIA di Caltanissetta del 15 aprile del 2011 acquisiti presso l’archivio della Squadra Mobile di Palermo. In totale sono tredici fogli manoscritti con allegata anche una piantina. Chiedo che li consulti, poi se mi sa dire se sono opera sua. Se riconosce la sua scrittura.?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, è la mia scrittura questa.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ricorda quando li ha redatti e dove li ha redatti? Se in conosce anche la sua firma che è posta in calce.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei ha memoria di questo scritto?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Dove l’ha composto? Perché l’ha composto? Se l’ha scritto spontaneamente? Queste sono le domande alle quali vorrei rispondesse?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, questo l’ho scritto perché cercavo di specificare come avvennero i fatti della FIAT 126, di quando venne presa, come è stata...*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma la domanda non è tanto, non riguarda tanto il contenuto, la domanda riguarda perché l’ha scritto, quando l’ha scritto, se è una sua iniziativa autonoma, se furono atti che*

---

<sup>229</sup> Non si fa riferimento al memoriale dall’emblematico titolo “Il Testimone, quando la paura ti aiuta a ricordare” che Candura stava scrivendo nel 2008, ma al “manoscritto” allegato alla informativa di reato a carico di Scarantino Vincenzo del 19.10.1992 (v. prod. del 20.01.2020).

*lei ha compilato di sua iniziativa o se furono sollecitati?*

TESTIMONE CANDURA – *No, no, non è stato di mia iniziativa scrivere questo. Mi è stato suggerito di rammentare i fatti che io avevo detto al dottor Arnaldo La Barbera che volevo scrivere quello che io volevo dire per non dimenticarlo, e cose varie. Perché mi era molto facilmente, ogni qualvolta che veniva qualche Magistrato per interrogarmi io facilmente preso dal panico, preso dalla paura ero facilmente a dimenticare queste dichiarazioni, queste cose, quello che dovevo dire.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma lei queste cose le ha date a qualcuno? Le ha prodotte nel corso di qualche interrogatorio?*

TESTIMONE CANDURA – *Non ci penso dottor Paci, non mi ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Guardi c'è una data, se vuole guardare la data che c'è in calce accanto alla firma la può aiutare. C'è scritto "Mantova 3 ottobre 1992" se non sbaglio....Allora "Mantova 3 ottobre 1992" è la data dell'interrogatorio in cui lei inizia diciamo – ormai sappiamo – a collaborare con la Procura di Caltanissetta. Quindi rende l'interrogatorio a Mantova.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, ma io non ricordo se questo è stato scritto prima dell'interrogatorio o dopo l'interrogatorio.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma l'ha scritto da solo? Io vorrei non tanto concentrarmi sullo scritto, quello che le chiedo è se nella redazione di questo scritto lei...*

TESTIMONE CANDURA – *No, era stato suggerito, dottor Paci, a ricordare...*

PUBBLICO MINISTERO – *Suggerito da chi?*

TESTIMONE CANDURA – *Dal dottor La Barbera....Arnaldo La Barbera, c'è era pure la presenza del dottor Ricciardi. (v. pagg. 5-6 verbale ud. del 06.12.2018).*

Sul punto giova sottolineare – ad evidenziare l'ennesima contraddizione di Candura (e si badi, non in relazione al narrato di altri, ma al suo stesso portato dichiarativo) – che, mentre in sede di esame ha affermato che l'idea di redigere un manoscritto gli era stata suggerita da A. La Barbera affinché potesse ricordare con maggiore sicurezza la versione da fornire ai magistrati, in sede di controesame, nella medesima udienza, ha cambiato versione attribuendosi la paternità dell'iniziativa:

DIFESA, AVV. SEMINARA – *E quindi chi glielo disse di fare questo memoriale?*

TESTIMONE CANDURA – *Nessuno.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Lo fece lei?*

TESTIMONE CANDURA – *L'ho fatto io. Però ovviamente io perché l'ho scritto? Perché tutte le volte che il dottor Arnaldo La Barbera mi chiamava e mi diceva "Ripeti questo, ripeti questo...", dimenticavo spesso e volentieri quello che dovevo dire e la sua preoccupazione era quella che io avrei intoppato in qualche domanda se qualche Magistrato... se ci fosse stato un giudizio, un processo, io avrei fatto il danno. Più danno che altre cose. E mi faceva ripetere sempre le stesse cose*



*per impararle a memoria. Siccome in quel periodo la testa non c'era io mi scrivevo tutto, mi facevo degli appunti, quello che dovevo dire, e cercavo di imperare a memoria tutte queste cose.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Quindi era una sua iniziativa per dare, diciamo, valore e peso quello che era...*

TESTIMONE CANDURA – *Per ricordare quello che dovevo dire” (v. pagg. 86- 87 verbale ud. del 6.12.2018).*

L'istruttoria svolta nell'odierno dibattimento non ha fornito elementi utili ad arricchire il quadro delle conoscenze.

In particolare, nessun elemento utile per la ricostruzione degli avvenimenti svoltisi nei locali del Commissariato "Libertà" ha fornito il dott. Giovanni Stagliano che nel corso del suo esame ha sostanzialmente ribadito quanto evidenziato nella sentenza di primo grado del giudizio abbreviato del c.d. Borsellino Quater (sopra richiamata):

*TESTE STAGLIANO – ... io di questo fatto specifico non ricordo alcunché. Non posso escludere nemmeno che fossi presente, perché sono passati ventisei anni. Però quello che dicono gli indagati per me, professionalmente parlando, sono parole al vento, fino a quando non vengono corroborate da attività di riscontro. Poiché io non ho fatto alcuna attività di riscontro nel corso degli anni, tanto che per ventidue anni non sono mai stato chiamato a testimoniare, evidentemente quella circostanza, se sono stato presente, perché nemmeno il dottore Ricciardi ricordava la mia pre... anzi Ricciardi, ricordava la mia presenza, l'ho tranquillamente dimenticato e per me è finita qua. Perché se certe cose non vengono ravvivate con una attività di riscontro, non... non so come si possa ricordare.*

PRESIDENTE – *Comunque lei sull'oggetto di questo incontro non ricorda nulla?*

*TESTE STAGLIANO – Non ricordo nulla e ribadisco, anche il dottore Ricciardi non ricordava la mia presenza...Io sono arrivato alla Squadra Mobile a settembre, fine settembre, ed ero l'ultimo arrivato; secondo me il dottore La Barbera Arnaldo...non credo che mi avrebbe fatto assistere ad un atto così importante.*

PUBBLICO MINISTERO – *Questa è una risposta. Prendiamo atto di questa... Mi scusi, lei ricorda l'ubicazione degli uffici che ha la Questura?*

*TESTE STAGLIANO – Allora, le posso dire che io il 26 aprile di quest'anno ho partecipato a una cerimonia presso la Squadra Mobile di Palermo, era una cerimonia commemorativa; non ho saputo riconoscere più nemmeno il mio ufficio (cfr. pagg. 18 e ss. ud. del 13.12.2018).*

Stesso dicasi per la deposizione di Maurizio Zerilli che è costellata di “non ricordo” – come si vedrà nel prosieguo, una costante nella deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria – anche in ordine alle circostanze relative all'arresto di Candura:

PUBBLICO MINISTERO – *Senta, lei ha fatto... ha partecipato all'arresto?*

TESTE ZERILLI – *Di Candura? Sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *All’arresto di Candura. E dove viene portato subito dopo l’arresto?*

TESTE ZERILLI – *Inizialmente ci siamo appoggiati al Commissariato “Libertà” e poi alla Squadra Mobile, se non ricordo male. I ricordi sono molto vaghi, però inizialmente ricordo il Commissariato “Libertà”, poi per logica – credo – alla Squadra Mobile, però non ho ricordi lucidi dell’ufficio.*

PUBBLICO MINISTERO – *La logica ce la spiega? Ossia portare prima in un ufficio e poi in un altro... qual è il... diciamo, il...?*

TESTE ZERILLI – *Cioè, ci fu detto: “Inizialmente appoggiatevi al Commissariato «Libertà» e poi venite in ufficio” e così abbiamo fatto. Mi ricordo distintamente che ci siamo appoggiati al Commissariato “Libertà” e poi non ho ricordi lucidi*

PUBBLICO MINISTERO – *Uhm. Al Commissariato “Libertà” ricorda la presenza di qualche funzionario?*

TESTE ZERILLI – *Il Dottore Ricciardi.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ricorda se in quel frangente ci furono... il discorso piegò verso la vicenda del furto della 126, se qualcuno gli fece domande che riguardavano il furto della 126?*

TESTE ZERILLI – *No, non lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ricorda se con Candura lei ha avuto in quel momento interlocuzioni o ha avuto colloqui, contatti?*

TESTE ZERILLI – *Sì, ma non ricordo. Cioè, non credo di aver parlato della 126. Ora non ricordo i discorsi, ma non credo di aver parlato della 126.*

PUBBLICO MINISTERO – *Sa se altri colleghi, funzionari, hanno rivolto domande a Candura su questo fatto, su questa vicenda?*

TESTE ZERILLI – *Guardi, in mia presenza, non lo ricordo. Tenga presente che sono passati venticinque anni, però in mia presenza no, non ricordo che siano state fatte domande in quel momento sulla 126.*

PUBBLICO MINISTERO – *Non ne sono stati fatti. Senta, lei ricorda se era presente quel giorno anche il Dottor La Barbera e se il Dottor La Barbera ha avuto contatti con Candura e con Valenti?*

TESTE ZERILLI – *Al Commissariato “Libertà” non lo ricordo. No, che io ricordi, no.*

PUBBLICO MINISTERO – *E successivamente presso la Mobile...?*

TESTE ZERILLI – *Eh, alla Squadra Mobile... poi li abbiamo portati in ufficio e non so se è sta... se ci ha parlato poi, non in mia presenza. Non so se fu portato nella sua stanza, questo non lo ricordo, però in mia presenza non ricordo contatti con il Candura, ma non lo escludo (cfr. pagg. 9 e ss. ud. del 21.12.2018).*

Parimenti, nessun elemento per la corretta ricostruzione della vicenda può ricavarsi dalla

testimonianza di Ricciardi Vincenzo:

PUBBLICO MINISTERO – *Senta, lei si è mai occupato delle attività...? Anzi, lei sa chi materialmente proprio ha proceduto all'arresto di Candura Salvatore?*

TESTE RICCIARDI – *C'ero io pure.*

PUBBLICO MINISTERO – *Dove lo portate?*

TESTE RICCIARDI – *Al Commissariato Libertà.*

PUBBLICO MINISTERO – *Come mai?*

TESTE RICCIARDI – *Innanzitutto, signor Pubblico Ministero, per mancanza di posto, di spazio, proprio mancava 'u spazio, mancava il tavolino su cui potere scrivere, potere fare... non un interrogatorio, ma come si dice...? fare delle domande. Non c... io sono stato... per i primi tre mesi io stavo senza ufficio. Ma non parlo dell'ufficio, perché sarebbe stato troppa grazia, io non avevo neanche il tavolo da lavoro, cioè non avevo neanche una scrivania. Io mi appoggiavo una volta al collega, una volta a La Barbera Junior, una volta a San... non lo so se Sanfilippo, mi appoggia... ai ragazzi, agli ispettori. Quindi io per fare qualcosa mi dovevo appoggiare... ecco, cioè mancava il posto, mancava proprio...*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi la sua risposta è avere più spazio... cioè, spazio fisico per fare cosa?*

TESTE RICCIARDI – *No, ma anche per farlo sedere.*

PUBBLICO MINISTERO – *... Quello che voglio capire è: prima che avviene quello che avviene, e poi ci dirà quello che avviene, l'intenzione... c'era l'intenzione di interrogare, stimolare, ascoltare Candura anche sul furto della 126?*

TESTE RICCIARDI – *Io non mi ricordo...*

PUBBLICO MINISTERO – *Io le ho chiesto se a monte avevate stabilito... di sondare Candura sul furto della 126.*

TESTE RICCIARDI – *Certamente anche se avessimo avuto l'intenzione non riuscimmo, perché quel signore all'improvviso, ripeto, ebbe una reazione che è veramente dire poco... stupire è poco, è riduttivo. Questo ad un certo punto inizia a piangere, inizia a piangere dicendo che lo vogliono uccidere, che lo vogliono... che lui vuole andare via da Palermo e vuole trasferirsi fuori Palermo, vuole andare via. Allora cerchiamo di... proprio perché... cerchiamo di tranquillizzarlo, "facci capire perché. Ti possiamo dare una mano? Non ti possiamo dare una mano". Dice: "Sì, mi vogliono ammazzare perché io ho fatto arrestare un certo Filangeri o Filangieri, mo' non... un nome simile, somiglia al nome del carcere di Napoli. Filangeri o Filangieri. "Chi è 'sto Filangeri? Perché l'hai fatto arrestare? Da chi l'hai fatto arrestare?". All'improvviso, pa', un'altra come si chiama... dice: "No, non è vero, non è questa la verità per cui mi vogliono ammazzare, mi vogliono ammazzare*

*perché io ho chiesto in giro, ho fatto domande sulla 126... su una Fiat 126”, non disse neanche quale. E quindi... “e questo forse ha infastidito qualcuno. Quando fa... dà questa risposta ritenemmo... me ne assumo la responsabilità, io non sapevo più che cosa fare, che cosa dire, dico: se faccio qualche domanda questo ritorna sulle difensive, non... lì [incomprensibile] io e qualcun altro, mo’... ma ripeto, me ne assumo io la responsabilità, sono stato io a dire... chiamai La Barbera alla Squadra Mobile e c’ho detto: “Senta, dottore, questo sta parlando di una 126, come ci dobbiamo...? Che dobbiamo fare?” perché si aveva paura a dire qualcosa di sbagliato. E La Barbera disse: “Accompagnatelo in Questura qui da me”. Cosa che facemmo, non facemmo un teatrino, le macchine in fila, la coda delle macchine, ma due – tre persone tra cui io, lo caricammo in macchina e lo portammo alla Squadra Mobile di Palermo, dove ebbe un incontro con il dottor Arnaldo La Barbera...A riguardo preciso che fu un colloquio, perché io ne ho sentite dire, fu un colloquio, tanto è vero che in questo colloquio il Candura, un colloquio con fumata di sigaretta reciproca, eh, si fumava, si parlava, Candura aveva un atteggiamento diverso, più rilassato, più tranquillo, disse: “Dotto’...” forse La Barbera... non lo so, onestamente non mi ricordo, ma se c’è un atto in cui c’è scritto io me ne assumo la paternità. Forse gli chiese qualcosa della 126 o forse non glielo chiese, ma fu lui che disse: “Dottore, se ne può pa... ne possiamo parlare, però io devo andare via da Palermo. Si tratta della 126”. Perché dico questo e ne sono sicuro, Presidente? Perché le testuali parole Candura le dice anche a lei, dottore, alla Procura di Caltanissetta... Alla Procura di Caltanissetta quando sta iniziando a collaborare. Lui dice che effettivamente nell’ufficio del dottore La Barbera lui disse al dottore La Barbera: “Dottore, ho qualcosa da dire, ne possiamo parlare, però non a Palermo, fuori Palermo”.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Oh, chi partecipa a questo colloquio?*

**TESTE RICCIARDI** – *Io... mi sembra che ci sia una nota, quindi alzo la mano. Che ero presente.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Lei era presente. Dico, oltre lei chi c’è?*

**TESTE RICCIARDI** – *E non me lo ricordo. La Barbera certamente. Forse il dottore La Barbera Junior (Salvatore La Barbera)*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Senta, tornando alla domanda, io le leggo un passaggio della sua deposizione nel Borsellino Quater... perché io rilevo una discrasia tra quello che lei ha detto oggi e... quello che disse all’epoca. Pag. 132 del verbale del 15... 25 febbraio 2016. Perché la domanda che le viene posta in quella occasione è la stessa che le è stata posta oggi, cioè perché il Commissariato di Libertà, e lei dice questo: “Ma anche per avere... dottore, per avere più spazio, più...” “Più spazio per cosa, mi perdoni?”, “Spazio per interrogare, per fare gli atti”. “Quando lei parla di interrogatorio fa riferimento...” “No, no”, “Ad un atto formale?”, “Chiedo scusa” risponde lei, “Alla presenza del difensore?”, “Chiedo... chiedo scusa, dottore, no, no, interrogatorio è una*

*parola inesatta, è un termine inesatto, diciamo durante l'arresto, come le avevo detto, poiché l'arresto per la rapina e per la violenza è quasi un pretesto, perché noi lo avevamo già... sì, questo lo avevamo capito, lo si interrogava, lo si interrogava, lo si sentiva, gli si chiedeva se in ordine alla Fiat 126... ma lui ha sempre..." io dico: "La Fiat...?", "La Fiat 126", "Ah, avevo capito 127. Sì, cioè praticamente lo avete stimolato?" e lei risponde: "A parlare?", "A parlare su questa Fiat 126" e lei risponde: "Negativo su tutti i punti". Cioè, alla domanda che le è stata posta precedentemente lei dice, da quello che si capisce, che il motivo per il quale decidete di portarlo al Commissariato di Libertà non è per uno spazio fisico per fare gli atti, è per avere... probabilmente anche questo, ma più spazio per interrogare... e per stimolare il Candura sulla Fiat 126. Tanto è vero che lei dice: "Lo abbiamo stimolato e lui negativo su tutti i punti"... Oggi ha detto una cosa diversa.*

TESTE RICCIARDI – *Allora, per avere più spazio, già gliel'ho detto, e anche per farlo sedere. Dottore, alla Squadra Mobile non c'era posto, non c'era sedia, non c'era un ufficio dove potere stare dentro e discutere, proprio non c'era la possibilità.*

PUBBLICO MINISTERO – *Perdoni, la questione è se lo portate lì per avere più spazio per interrogarlo e stimolarlo. Questa è la questione che le chiedo oggi io, rispetto alla quale...*

TESTE RICCIARDI – *ma non abbiamo avuto il tempo per stimolarlo, perché quello si è stimolato da solo, quello a un certo punto ha iniziato a dire determinate cose che noi non sapevamo proprio, ci ha preso veramente come... siamo rimasti... guardi, non capiva...*

PUBBLICO MINISTERO – *È una cosa anche qua diversa rispetto a quella che già ha dichiarato, perché lei in questo verbale, glielo ripeto, dice: "Lo si interrogava, lo si interrogava, lo si sentiva, lo si chiedeva se in ordine alla Fiat 127, ma lui ha sempre..." io dico: "Ah, vede, capivo 127... A parlare qui... cioè, praticamente lo avete stimolato a parlare, a parlare su questa Fiat 126", lei dice: "Negativo su tutti i punti".*

TESTE RICCIARDI – *Dottore, può darsi che effettivamente qualche domanda, ripeto, indirettamente... io, come ho detto prima, nel 2016 non avevo letto nessun atto, nessun atto..*

PUBBLICO MINISTERO – *Senta, risulta poi che il Candura viene trasferito nel carcere di Bergamo.*

TESTE RICCIARDI – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei sa perché viene trasferito lì e chi è che sollecita il trasferimento a Bergamo? E come si individua Bergamo?*

TESTE RICCIARDI – *Perché quando arrivò questa macchi... questa segnalazione all'Arma dei Carabinieri io ricordo che La Barbera... perché La Barbera era solito fare le riunioni, coinvolgere il personale; poi, dopo, forse decideva di testa sua, ma comunque era solito farlo. Decidemmo: dobbiamo muoverci per portarlo in un altro carcere e per fare anche un tipo di indagine, cioè le*

*intercettazioni ambientali. Chiese ai vari colleghi se avessero qualche idea, qualche nome da fare, i ragazzi erano più o meno giovani, non credo che avessero una tale esperienza, allora mi permisi io di dire: “Guardi, dottore, a Bergamo noi in passato, ma passato prossimo, eh, abbiamo fatto un’operazione analoga, abbiamo messo ambientali e intercettazioni telefoniche all’interno del carcere di Bergamo. Le assicuro che l’operazione si è conclusa positivamente e non c’è stata nessuna fuga di notizie”. Quindi questo l’ho detto io. Poi, proprio per coscienza, per verità, non le nascondo mi avrebbe fatto pure piacere: io ero andato a Palermo il 3 agosto non perché avessi alzato la mano e avessi detto: “Mi mandate a Palermo in... aggregato all’indagine?”, io ero stato... mi arrivò un telegramma: “Lei se ne deve... lei domani deve presentarsi a Palermo”. E quindi io avevo famiglia, avevo un bambino, m’avrebbe fatto piacere, insomma, che questa indagine venisse... ho sbagliato, c’è un abuso d’ufficio, non lo so, mi dica lei, insomma.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Quindi è lei che propone Bergamo per queste motivazioni. Ma oltre alle intercettazioni ambientali si era deciso di fare altro?*

**TESTE RICCIARDI** – *Sì...di mettere nella stessa cella qualcuno che potesse darci una mano ad attingere, a sapere qualcosa, perché poteva pure succedere che quei due signori parlassero in maniera, come dire, silenziosa, non si facessero sentire.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *E chi è questo qualcuno?*

**TESTE RICCIARDI** – *Noi mettemmo un delinquente, mettemmo un Tizio che stava dentro, mo’ non mi ricordo...*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Sì, si chiama Pichetti Giancarlo.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Come viene identificato questo soggetto?*

**TESTE RICCIARDI** – *Due sono le... o so’ stato io perché lo conoscevo, ma adesso non mi ricordo, può darsi pure che io lo conoscevo a questo Pichetti, o perché lo avevamo chiesto al direttore: “Ci dai qualcuno... sai, quello che parla, che entra in simpatia...?”*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Perché lei lo conosceva prima di quel momento? C’aveva mai avuto a che fare?*

**TESTE RICCIARDI** – *Mo’ non me lo ricordo. Non so se trent’anni fa lo conoscessi oppure no, ma mo’, adesso, non me lo ricordo.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Scusi, eh, giusto per capire, perché lei oggi invece ha un ricordo inferiore rispetto al passato, quindi glielo leggo per verificare un attimo... Pag. 143...Sempre lo stesso verbale. Le viene chiesto: “Scusi, chi decide... chi individua e chi decide che va messo questo signore dentro la cella?” e lei dice: “Ma lo decidiamo tutti quanti, dottore, certamente anche con La Barbera, dobbiamo trova...” Ulteriore domanda: “Sì, ma chi è che ha la conoscenza con questo soggetto?” e lei risponde: “Io, io, io, tanto da poterlo avvicinare e dire: «Io, io, io»”, “Perché, lei*

*lo ha contattato questo signore poi per spiegargli che cosa bisognasse...?” lei dice: “No”, però la domanda prosegue: “Per spiegargli che cosa bisognasse fare?” etc., etc... siccome qua dichiara che è lui che individua Carlo Pichetti, oggi dice che non se lo ricorda, quindi voglio capire se il ricordo del tempo era un ricordo nitido o se invece...*

TESTE RICCIARDI – *No, neanche all’epoca era un ricordo nitido, probabilmente...*

PUBBLICO MINISTERO – *E perché lei è assertivo in questo verbale?*

TESTE RICCIARDI – *Allora, dottore, sono stato io, non so cosa possa cambiare, io onestamente giuro che non mi ricordo...*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei o chi per lei, prima che questo signore venga messo nella cella viene contattato per spiegargli che cosa bisogna fare?*

TESTE RICCIARDI – *E qua è inutile che si arrabbia, perché non posso dirle sì o no... dopo 27 anni, 26 anni, 25, quanti ne so’, se mi ritiene che io possa ricordare una cosa del genere lei mi sopravvaluta, dottore.*

PUBBLICO MINISTERO – *Senta, dottore Ricciardi, chi è che accompagna Candura a Bergamo?*

TESTE RICCIARDI – *Io.*

PUBBLICO MINISTERO – *Avete modo di parlare durante la traduzione, nel momento in cui lo state portando in carcere per...?*

TESTE RICCIARDI – *Guardi, io sull’aereo non ero neanche con loro..*

PUBBLICO MINISTERO – *Chi lo ha condotto in carcere?*

TESTE RICCIARDI – *questo signore fu... fu portato in Questura...Stavamo in Questura, lo stavamo per tradurre in carcere, lo stavamo per tradurre in carcere, probabilmente... sa, le classiche domande che si fanno: “Ma chi te lo fa fare? Sei ancora in te... non andare in galera, stai... se devi dire qualcosa dillo”, credo eh, questo...*

PUBBLICO MINISTERO – *No “credo”, dottore Ricciardi, non è che possiamo...*

TESTE RICCIARDI – *Gliel’ho detto, perché io sono solito fare così, cerco di metterla sul piano umano. Infatti, mi dicono che io so fare le sceneggiate. Eh, sul piano umano cercare di fargli capire che stava con delle persone di cui si poteva fidare. E in questo frangente, prima di essere associato al carcere, perché qua sono state dette... si è sbagliato, qualcuno ha sbagliato, prima di portarlo in carcere il signor Candura disse: “Voglio parlare con il Magistrato, voglio dire tutto: è stato Scarantino a ordinarmi la macchina”. La prima cosa che feci chiesi al personale presente... perché a me Scarantino... se mi avesse detto Pinco Pallino sarebbe stata la stessa cosa. Dico: “Ragazzi, vi dice qualcosa questo nome?”, disse: “No, non ci dice niente”. Allora alzai il telefono e c’ho detto: “Dottore La Barbera...”...questo vuole parlare con i Magistrati e ha fatto un nome: Scarantino”.  
Stop.*

PUBBLICO MINISTERO – *E c'erano delle relazioni di servizio su questo colloquio?*

TESTE RICCIARDI – *No, dottore, forse c'è qualcosa di più della relazione di servizio, dottore... c'è una informativa diretta all'Autorità Giudiziaria.*

PUBBLICO MINISTERO – *Sì, dico, ma in quel momento lei ha redatto la relazione di servizio? Si ricorda se l'ha redatta?*

TESTE RICCIARDI – *Dottore, io relazione di servizio non ne ho fatte, però a mia firma c'è un rapporto... e io oltre questa devo fare pure l'informativa?*

PUBBLICO MINISTERO – *Io le sto dicendo: di quand'è, di che data è questa informativa, scusi?*

TESTE RICCIARDI – *19 ottobre.*

PUBBLICO MINISTERO – *Eh, e quindi un mese dopo abbondante rispetto a quando è successo il fatto. Io voglio chiedere, le voglio chiedere: nell'immediatezza, quindi il giorno in cui è successo questo fatto o il giorno dopo lei ha redatto relazione di servizio su quello che direttamente aveva percepito dal Candura? La domanda è: l'ha redatta, sì o no?*

TESTE RICCIARDI – *No.*

PUBBLICO MINISTERO – *Senta, risulta che lei viene autorizzato ad espletare il 19 settembre del 1992 un colloquio investigativo con il Candura, che è un colloquio che poi precede, diciamo, cronologicamente un ulteriore interrogatorio del Candura del 3 ottobre del '92; lei ha ricordo di questa circostanza?*

TESTE RICCIARDI – *Io... del colloquio investigativo non ricordo assolutamente niente, ma se c'è un atto in cui lo conferma io me ne assumo la paternità e dico di sì, c'è stato. Però... non mi ricordo del colloquio.*

PUBBLICO MINISTERO – *Non si ricorda né del colloquio, né dei motivi del colloquio?*

TESTE RICCIARDI – *Ma generalmente, dottore, i motivi... parlo in generale, poi lei mi dice che non vale niente. Generalmente i colloqui investigativi vengono fatti per trovare... per riscontrare, per trovare... per chiedere chiarimenti, delucidazioni su qualcosa che il soggetto ha già dichiarato in precedenti interrogatori.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei sa se il dottore Arnaldo La Barbera fosse salito a Mantova il giorno dell'interrogatorio... o qualche giorno prima?*

TESTE RICCIARDI – *No.*

PUBBLICO MINISTERO – *Senta, nel secondo... nell'ultimo periodo in cui lei torna a Palermo, che è fine maggio '94 – Natale '94, giusto?*

TESTE RICCIARDI – *Dottore, io credo di essere giunto a Palermo il 20, il 20 maggio...io sono andato a sostituire La Barbera*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi è lei il dirigente del gruppo "Falcone – Borsellino"...il*



*responsabile, il funzionario dirigente, responsabile diciamo?*

TESTE RICCIARDI – *Sì, se vogliamo metterlo sul piano formale sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *E sul piano sostanziale...?*

TESTE RICCIARDI – *Nessuno...sul piano sostanziale siamo i funzionari tutti, che ci parlavamo, etc...c'ero io come più alto in grado.. E poi c'era il collega Mario Bo.... Ma tra me e il collega Mario Bo non c'è stata mai nessuna... come si dice, non mi vengono le parole, aiutatemi... concorrenza, non c'era... non c'era gelosia, eravamo amici, ecco, due amici. Molte volte... addirittura quando si entrava in ufficio... noi avevamo una stanza, anzi due, alla Criminalpol, non è che dietro alla scrivania mi sedeva io, chi arrivava prima si sedeva.*

PUBBLICO MINISTERO – *per completare il suo pensiero: cioè, erano... prendevate assieme le decisioni che riguardavano...?*

TESTE RICCIARDI – *No, le prendeva La Barbera, perché La Barbera... che era Questore di Palermo, ha sempre deciso lui per quanto riguarda le indagini, gli accertamenti per... noi eravamo dei semplici soldati. (cfr. pagg. 197*

Analogamente, nessun elemento di novità in ordine alle circostanze che portarono all'arresto di Candura può evincersi dalla testimonianza del Dott. Salvatore La Barbera che ha riferito:

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *... lei ha già riferito sulle modalità con cui viene fuori nel corso delle indagini la... il nominativo di Candura e ha anche riferito di avere... di essere stato presente al momento del... dell'arresto. E ricorda chi era presente?*

TESTE LA BARBERA – *Guardi, io ricordo il Dottore Ricciardi.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Esatto, lei ha già risposto che era presente il Dottore Ricciardi e non ricorda se il Dottor La Barbera fosse addirittura presente.*

TESTE LA BARBERA – *Questo perché, siccome l'attività veniva svolta, dell'arresto, in un Commissariato, perché la logica era quella di non evidenziare – diciamo – l'interesse fisico e concreto della Squadra Mobile, non avrebbe avuto senso – diciamo – questa partecipazione, però almeno nella prima fase io ritengo di poterlo escludere per questo motivo.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Senta, lei ha un ricordo invece del tempo di permanenza di Candura presso il Commissariato Libertà, nel momento in cui viene arrestato. Quanto tempo rimane*

TESTE LA BARBERA – *Ma credo che è un'attività che finì in giornata, nel senso che poi fui associato al carcere.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Ecco lei ricorda se c'era una cella di sicurezza o se rimase chiuso lì per uno o due giorni Candura?*

TESTE LA BARBERA – *Al Commissariato? No, assolutamente è escluso.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Lei ebbe modo di restare presente dopo il momento dell'arresto,*

*durante le fasi successive, per il... le attività che furono compiute fino al momento in cui il Candura viene associato al carcere oppure...?*

*TESTE LA BARBERA – Cioè, io ricordo che erano emerse... Allora, noi partiamo dal presupposto che dalle intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti della signora Valenti, venne fuori il sospetto intorno alla figura di Candura.*

*DIFESA, AVV. PANEPINTO – Sospetto con riferimento a...?*

*TESTE LA BARBERA – Al suo coinvolgimento nel ... voglio dire, cioè, loro vengono arrestati per la violenza carnale, però noi sapevamo che dalle intercettazioni c'era questo fatto, allora cogliemmo una sorta di... – come posso dire – ... di riluttanza, di preoccupazione, di timore che non poteva essere, diciamo così...*

*DIFESA, AVV. PANEPINTO – Scusi, timore da parte di...?*

*TESTE LA BARBERA – Di Candura... che sembrava eccessivo rispetto all'episodio in sé, che comunque era cristallizzato, quello della violenza carnale di riferimento. Cioè, quello era un provvedimento restrittivo e non c'era altro da aggiungere. Questo comportamento... perché poi lui a un certo punto fu sentito... diciamo così, incontrò il Dottore Arnaldo La Barbera, però non so se fu in quella occasione o successivamente... In qualche forma io registrai questo suo timore, anche se non fui – diciamo così – sempre presente a queste attività in cui emergeva... però sono certo di... che ha registrato un timore di questo tipo....*

*DIFESA, AVV. PANEPINTO – Quindi diciamo che il Candura, manifestava un timore maggiore o eccessivo rispetto alla...?*

*TESTE LA BARBERA – No, diciamo, inconsueto, ecco. Se noi non avessimo avuto... Voglio dire, se noi avessimo proceduto esclusivamente per la violenza sessuale, la violenza carnale dell'epoca, senza quelle informazioni, evidentemente non avremmo potuto cogliere in maniera... come dire, questo tipo di segnale. Era sproporzionato in relazione al fatto in sé e siccome sapevamo che c'erano quelle dichiarazioni... quelle dichiarazioni... quelle intercettazioni, evidentemente ricollegammo... (cfr. pagg. 43 e ss. ud. del 12.07.2019).*

Il Collegio ritiene che dalle deposizioni dei testi di polizia giudiziaria escussi, soprattutto con riferimento a Ricciardi, la cui scarsa credibilità è lapalissiana<sup>230</sup>, emerga tutta “la difficoltà” dei

---

<sup>230</sup> Sul punto si condivide pienamente l'analisi del P.M. in ordine alla risibilità del narrato del teste in ordine al colloquio investigativo del 19.09.1992 su cui si tornerà nel prosieguo del paragrafo:

*“Ricciardi esordisce dicendo che secondo lui il colloquio investigativo – attenzione, eh – serve a chiedere chiarimenti su qualcosa che il soggetto ha già dichiarato in precedenti interrogatorio, che è una interpretazione dell'istituto in realtà – devo dire – molto originale. Sulla base di questa premessa che cosa dice Ricciardi? Che in quella occasione era andato a chiedere a Candura spiegazioni su un qualcosa che Candura aveva già dichiarato in precedenti interrogatori, per evadere una delega dell'Autorità Giudiziaria.. questo signore.. è stato anche Questore, oltre che Dirigente di Squadre Mobili.. Prima assurdità. Quindi non si capisce se sia venuto qua a fare l'incompetente o se tu agivi veramente così all'epoca, perché è preoccupante in entrambi i casi, eh. 2) Ma di che cosa stiamo parlando? Nel momento in cui – ed è*

dichiaranti nel riferire sui fatti di cui si discute.

È innegabile che, al di là della veste formale di testimoni “puri” assunta da costoro, ci si trovi di fronte a soggetti che, oltre a nascondersi utilizzando il *modus discensus* del tempo trascorso, nella sostanza, non si trovano in condizione di poter riferire in maniera terza e disinteressata i fatti.

E si badi non solo poiché si tratta di ufficiali di polizia giudiziaria chiamati “di fatto” a difendere le indagini all’epoca svolte, ma poiché si tratta di soggetti coinvolti in prima persona anche sotto altri profili.

Basti pensare che tanto il dott. Vincenzo Ricciardi quanto il Dott. Salvatore La Barbera sono stati oggetto di un procedimento penale (conclusosi con l’archiviazione per entrambi) in relazione al quale sono stati accusati<sup>231</sup> proprio da Salvatore Candura di avere posto in essere nei confronti di

---

*il 19 settembre del 1992 – tu sei andato a fare il colloquio investigativo con Candura, Candura in quel momento non si è ancora accusato di un bel niente, ha accusato Valenti Luciano, che ha confermato la versione di Candura. E allora, se devi andare a chiedere una spiegazione, la vai a chiedere Valenti Luciano per evadere l’Autorità... la delega dell’Autorità Giudiziaria, perché è Valenti Luciano l’autore del furto, è a Valenti Luciano che ti devi rivolgere per sapere come sono andati i fatti, no a Candura Salvatore. Infine, Ricciardi vi parla anche degli incontri avuti con Candura e sono a gennaio ’93, maggio ’93 e novembre ’93. Quello che Vi posso soltanto dire è: continuando sulle anomalie e sulla costante di queste attività, sia mai che Ricciardi abbia fatto una relazione di servizio sul colloquio investigativo fatto da Candura, sia mai, però sulla visita del gennaio del 1993 la relazione di servizio la fa, a maggio ’93, quando Candura gli deve andare a parlare di quello che lui sa sulla strage di via Fauro, e sono ovviamente tutte fandonie e fesserie, il verbale lo fa. La differenza con il colloquio investigativo, che secondo lui è servito per chiedere circostanze a Candura qual è? E perché in un caso tu fai il verbale e nell’altro no?” (cfr. pagg. 102 e 103 ud. del 10.05.2022).*

<sup>231</sup> Con riferimento a Vincenzo Ricciardi, con precipuo riferimento a minacce e violenze da questi poste in essere ai danni di Candura, anche nell’odierno dibattimento:

PUBBLICO MINISTERO – *Lei ha mai subito minacce in quel luogo, la Questura?*

TESTIMONE CANDURA – *No minacce, nel senso che dovevo sempre aderire sempre a quello che si era già pattuito con il dottor La Barbera, di stare tranquillo. E altre cose, altri elementi che non sto a ricordare, dottor Paci.*

PUBBLICO MINISTERO – *Allora glielo ricordo io, almeno le ricordo quello che ha detto dell’interrogatorio del 10 marzo del 2009, che è il primo interrogatorio diciamo... è l’interrogatorio della ritrattazione. La definitiva ritrattazione. Quindi lei dice, siamo a pagina 15 della trascrizione, “Il dottore Ricciardi una volta mi ha fatto venire da Milano a Bergamo, che io non lo sapevo dove era. Io sono stato a Bergamo nella Questura. Mi ha fatto venire in Questura dicendomi “Candura mi raccomando perché qui ne va della tua vita. Sì, ti farò buttare in un carcere e ti farò massacrare” così mi diceva, infatti io le prese le bastonate in carcere.”. Che cosa succede? Perché queste “Ti farò batture in carcere, ti farò massacrare.”.*

TESTIMONE CANDURA – *Prima per ricordarmi sempre quello che dovevo dire. Secondo me se non sbaglio, non vorrei errare, perché io in tanti posti mi sono incontrato con loro, mi sembra che mi aveva fatto vedere qualche album fotografico. Non ci penso per quale motivo mi ero recato a Bergamo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma lei ricorda di contrasta con Ricciardi? Ricorda di azioni violente nei suoi confronti da parte di Ricciardi?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, mi minacciava pure, mi minacciava, certo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma in relazione a che cosa? Perché? Vorremmo capire non la dinamica...*

TESTIMONE CANDURA – *Perché io avevo la preoccupazione che dicevo sempre io che un giorno l’altro ci dissi “La verità verrà a galla ed io sarò consumato, a me mi distruggono la vita.”. Volevo fare capire che mi ero troppo azzardato a fare queste cose sempre per loro compiacimento. Perché io non la volevo fare una cosa del genere. Siccome sono stato minacciato, ricattato e via di seguito.*

PUBBLICO MINISTERO – *Parlavo di minacce o di atti di violenza fisica?*

quest'ultimo minacce che riguardavano l'incolumità personale del falso collaboratore e dei propri figli.

Ulteriori esempi paradigmatici della inattendibilità diffusa dei testi di polizia giudiziaria escussi sul punto sono rappresentati dalle testimonianze di Maurizio Zerilli e Domenico Militello.

Quanto al narrato del primo occorre premettere che possa dirsi processualmente accertato, in specie sulla scorta della richiesta del Pubblico Ministero di Palermo del 12.9.1992, che prima di essere allocato nel carcere di Bergamo il Candura venne sistemato in una camera di sicurezza della Questura di quella città.

Appare perciò palesemente insincera la ricostruzione fornita dall'Ispettore Zerilli secondo cui Candura venne appoggiato in quella camera di sicurezza perché arrivarono tardi a Bergamo: la richiesta avanzata al G.I.P. dal P.M. di Palermo a cui si è sopra accennato (motivata dalla necessità di verificare preventivamente le condizioni di sicurezza) dimostra che quella sistemazione era stata previamente pianificata:

PUBBLICO MINISTERO – *Ricorda...? Poi, successivamente, arrivate a Bergamo e dove lo appoggiate?*

TESTE ZERILLI – *Inizialmente alle camere di sicurezza della Questura di Bergamo, se non ricordo male...*

PUBBLICO MINISTERO – *Sì.*

TESTE ZERILLI - *... perché era tardi come orario per portarlo in carcere e successivamente, l'indomani mattina, lo abbiamo accompagnato al carcere.*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi il carcere a una certa ora...*

TESTE ZERILLI – *Non riceve più...*

PUBBLICO MINISTERO - *... non riceveva i detenuti?*

TESTE ZERILLI – *No.*

GIUD. A LATERE, DOTT. S. BOLOGNA – *E come... Dico, come mai non vi organizzaste per arrivare a un orario ordinario, in cui il carcere riceveva?*

TESTE ZERILLI – *Non lo so. Non ne ho idea, perché a noi fu detto: “Prendetelo e partite”, quindi non so perché a quell'orario, perché l'urgenza di partire, non lo so.*

GIUD. A LATERE, DOTT. S. BOLOGNA – *Le è capitato, diciamo, altre volte in carriera situazioni di questo tipo, in cui qualche trasferimento di detenuto veniva fa... viene fatto con queste modalità?*

TESTE ZERILLI – *A me personalmente no (pagg. 11,12, 125 ud. del 21.12.2018)*

---

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, pure calci mi dava, dottor Ricciardi. Qualche calcio me l'ha dato pure. Però usava più che altro il verbale nel parlare. Sono momenti che uno raccontarli così è nulla. Ma io li ho vissuti e so che significa. Quando una persona riceve sevizie soprattutto...( v. pag. 21 ud. del 06.12.2018).*

Venendo a Domenico Militello, egli in sede di esame ha affermato di non sapere nulla di quanto era avvenuto tra Candura e gli altri poliziotti presenti al commissariato Libertà<sup>232</sup>; epperò, incomprensibilmente (se non in un'ottica di pronta difesa d'ufficio dei suoi colleghi), in sede di controesame si è detto certo che nessuno abbia usato violenza nei confronti di Candura<sup>233</sup>.

L'analisi appena condotta non è solo funzionale a dar conto in maniera completa di quanto avvenuto nel corso dell'istruttoria, ma rende tangibile il clima di omertà istituzionale che tutt'ora permane sui fatti per cui è procedimento.

Tutti i poliziotti escussi hanno sostenuto la sola pervicace linea comune tesa ad evidenziare come si arrivò naturalmente al "pentimento di Candura", mentre, in effetti, tutte le risultanze di cui si è dato conto dimostrano come la sua falsa collaborazione (al pari di quella di Scarantino) fu certamente

---

<sup>232</sup> PUBBLICO MINISTERO - *E c'è qualche dirigente al Commissariato Libertà?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Io ricordo il Dottore Ricciardi, che sicuramente era con me quando abbiamo arrestato Valenti.*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. Lei assiste a colloqui con il Candura in quel momento?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Con il Candura no, con Valenti sì, il Dottore Ricciardi... ero là quando lo abbiamo preso, quindi, con... con Candura no*

PUBBLICO MINISTERO - *...Se ha assistito a colloqui che vanno oltre la redazione degli atti, tra qualcuno dei presenti e qualcuno degli arrestati.*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Assolutamente no, Dottore, non è stato... fatto nessun riferimento a nulla.*

PUBBLICO MINISTERO - *Lei sa se il Dottor Ricciardi ha avuto un colloquio col Candura, in quel momento?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Che il Dottore Ricciardi ha avuto un colloquio col Candura, io non lo so, perché Candura era in un'altra stanza... ..e io stavo con Valenti a guardarlo..*

PUBBLICO MINISTERO - *Sa se il Candura, in un... a un certo momento, venne tradotto alla Squadra Mobile, venne portato alla Squadra Mobile?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Può anche darsi che siamo passati alla Squadra Mobile, però, io ricordo che nel pomeriggio li abbiamo portati in carcere.*

PUBBLICO MINISTERO - *Può anche darsi, non interessa, se lei ha un ricordo che, a un certo punto, si portò il Candura per una qualche esigenza alla Squadra Mobile dal Dottor Arnaldo La Barbera.* TESTIMONE, MILITELLO D. - *Non lo ricordo.* (v. pagg. 233 e ss. ud. del 18.10.2019).

<sup>233</sup> TESTE MILITELLO - *... Mi sono occupato dell'arresto di Valenti.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Ah, di Valenti, sì. In ogni caso lei ha poi avuto modo anche presso il Commissariato di vedere Candura, quando fu arrestato, quel giorno?*

TESTE MILITELLO - *Sì. Cioè, diciamo, l'ho visto quando poi abbiamo fatto le traduzioni, perché - le ripeto - eravamo in stanze diverse.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Poi, quando lo avete tradotto in carcere?*

TESTE MILITELLO - *Sì, nel pomeriggio, sì.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Quando lei ha incontrato Candura, presentava segni di contusione, di ecchimosi, di qualunque genere di maltrattamento?*

TESTE MILITELLO - *Ma, guardi, io... io ho visto gli articoli stampa sulle dichiarazioni di Candura. Cioè, Candura alle cinque e mezzo del pomeriggio era in carcere....e poi c'è una cosa che mi premeva precisare, perché... Dico, la Squadra Mobile di Palermo era devastata da quello che era successo e una cosa alla quale il Dottore La Barbera teneva in modo particolare, che nessuno si permettesse di alzare le mani. Quelle poche volte che qualcuno si permetteva a fare anche uno schiaffo... Io ho visto fare delle... delle scenate anche nei confronti di funzionari, ad esempio il Dottore Costanzo della Criminalpol, perché aveva alzato una mano a un... a un fermato per un omicidio e La Barbera l'ha fatto nuovo davanti a tutti. Nessuno alzava le mani alla Mobile. Dopo... Dopo quei fatti che c'erano stati non c'era uno che alzava le mani su qualcuno, non esisteva.* (v. pagg. 19 e 20 ud. del 08.11.2019).

sollecitata ed eterodiretta dagli investigatori di Arnaldo La Barbera.

In sostanza, nessuna conferma alle dichiarazioni del Candura (come del resto era prevedibile alla luce di quanto sopra osservato) è stata acquisita sulla scorta delle dichiarazioni rese dai funzionari di polizia, in specie da quelli che risultavano essere stati presenti agli avvenimenti conseguenti all'arresto del 5 settembre 1992.

### 7.3 La valutazione delle dichiarazioni rese

Venendo alla valutazione delle dichiarazioni rese da Candura Salvatore il Collegio non può che condividere l'impostazione di cui si è dato conto sopra (sentenza di primo grado abbreviato del c.d. Borsellino Quater) per cui nessun dubbio può oggi residuare con riguardo alla assoluta veridicità del nucleo essenziale del racconto fatto dal Candura in sede di ritrattazione, e cioè:

- la sua estraneità al furto della Fiat 126 di Pietrina Valenti (basti pensare alla circostanza che egli non sapeva allora che la macchina della Valenti non poteva essere utilizzata avvalendosi di uno spadino per metterla in moto)<sup>234</sup>;
- l'incarico ricevuto da quest'ultima di ricercare l'auto e quindi di contattare qualche personaggio della Guadagna (con il quale aveva dimestichezza di rapporti), quartiere dove il Candura viveva ed anche operava illecitamente nel settore dei furti di auto.

Altrettanto innegabile è poi:

- l'esistenza di un *modus operandi* eufemisticamente spregiudicato da parte degli investigatori, noto alla Procura di Caltanissetta<sup>235</sup>, finalizzato a imporre le tappe delle preliminari investigazioni (emblematica è l'utilizzazione di detenuti "conosciuti" dagli investigatori, quali Pichetti e, come si vedrà nel prosieguo Pipino, per provocare, rispettivamente, la "collaborazione" di Candura e Scarantino) e a impedire l'esatta ricostruzione dei passaggi investigativi passo dopo passo (in tale ottica si spiega la mancata redazione di relazioni di servizio delle attività via via svolte che, come si

---

<sup>234</sup> Il tema è affrontato funditus nel cap. VIII, par. 14 (Le modalità di esecuzione del furto della Fiat 126 con la rottura del bloccasterzo e l'impossibilità di rubarla con lo 'spadino'. Le ulteriori risultanze istruttorie sul punto) della sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario (pagg. 1209 e ss. ).

Sul punto deve darsi atto della assoluta erroneità di quanto sostenuto dalla difesa di BO' ("*Candura non ha mai detto di avere ricevuto lo spadino per rubare la macchina, nel senso di mettere in moto la macchina, non lo fa mai, ma dice semplicemente per aprire lo sportello e questo lo riferisce Candura*" v. pag. 101 verbale ud. del 06.06.2022).

La circostanza è falsa poiché smentita dal dato documentale atteso che la stessa sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario (pag. 1212) dà atto che, nell'interrogatorio del 09.03.2009 (acquisito con il consenso delle parti anche nell'odierno procedimento), Salvatore Candura dichiarava di aver rubato la Fiat 126 di Pietrina Valenti, sotto casa sua, proprio utilizzando uno spadino per metterla in moto.

Si riporta altresì stralcio del verbale sintetico:

A.D.R. *Le SS.LL. mi chiedono come mi spieghi le dichiarazioni rese da SP A TUZZA. A mio parere si tratta di un falso collaboratore che sta cercando di depistare l'A. G .. Ribadisco di essere stato io ad effettuare il furto della Fiat 126 della VALENTI. Non avrei avuto motivo di rendere dichiarazioni non veritiere, posto che di lì in poi ho passato "dieci anni d'inferno".*

A.D.R. *Può anche essere che, avendo stentato a mettere in moto la vettura con lo spadino, il bloccasterzo si sia rotto, anche se tenderei ad escluderlo perché non ho sentito il rumore tipico che si genera quando si rompe.* (v. anche pagg. 70 e 83 verbale di trascrizione dell'interrogatorio in parola).

<sup>235</sup> Vi è infatti prova documentale che l'operazione Pichetti fu segnalata alla DDA di Caltanissetta come si evince dalla già citata relazione della Squadra Mobile della Questura di Palermo cat. M1/92 del 19.10.1992 ove si legge espressamente: "*Peraltro come da accordi con codesta Procura, il Valenti e il Candura sono stati ristretti in compagnia di un detenuto conosciuto all'Ufficio, offertosi, su richiesta, di collaborare al fine di attingere notizie in ordine al fatto*".

vedrà nel paragrafo 11 dedicato ai sopralluoghi, rappresenta una costante);

- che la pressante "concentrazione" degli inquirenti nei confronti del Candura sia trasmodata, prima nel corso dei colloqui investigativi (al tempo in cui questi era detenuto in carcere o, dopo il 26.9.92, presso le strutture di polizia), in veri e propri atti di pressione allo scopo di indurlo a adeguare il contenuto delle sue dichiarazioni alle loro aspettative, *rectius* desiderata.

Sul punto basti considerare il colloquio investigativo del 19.09.1992 con il quale il dott. Ricciardi, fu autorizzato, "in via d'urgenza", dal P.M. di Palermo ad effettuare un colloquio investigativo a Bergamo con Candura.

Esso è una cartina di tornasole che consente di capire come nel corso delle prime indagini per la strage di Via D'Amelio venne utilizzato l'istituto del colloquio investigativo (sul tema in generale v. *amplius* nel paragrafo 10 all'uopo dedicato)

Si trattò di un colloquio non certamente finalizzato a provocare la collaborazione di Candura né ad evadere deleghe dell'A.G. (ed è di una inaudita gravità che un ex dirigente della Polizia di Stato, che ha ricoperto anche il ruolo di Questore, possa, anche solo pensare, che, anche all'epoca, l'istituto fosse utilizzabile a questo scopo)<sup>236</sup>, ma si trattò di un colloquio volto a sventare il tentativo di

---

<sup>236</sup> TESTE RICCIARDI – *Dottore, mi dispiace non potere essere d'aiuto, guardi, mi dispiace non poterla rispondere a quello che... ma è questa la verità. Poi io non posso fare una relazione a me stesso. Il Magistrato non ce... non mi ha chiesto: "Vada a fare il colloquio investigativo e mi dica il risultato". Il Magistrato a noi ci ha mandato delle deleghe, due deleghe in cui chiede determinate cose; io mo' non mi ricordo quali, comunque...*

PUBBLICO MINISTERO – *E per queste cose lei ha fa... per una o più di queste cose, adesso non so, lei è andato a fare un colloquio investigativo con Candura.*

TESTE RICCIARDI – *Può essere, sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi raccogliendo dichiarazioni di Candura.*

TESTE RICCIARDI – *Ma non dichia... non ri... no, no, precisazioni. Dotto', 'na cosa è dichiarazioni... e 'na cosa è pre... Io posso pure avergli chiesto: "Senti, Candu', quell'appezzamento di terreno dove si trova? Perché tu hai dichiarato che sta in campagna, ma sta in campagna in zona est o in zona ovest?". Io non... questo so...*

PUBBLICO MINISTERO – *E queste sono dichiarazioni...*

TESTE RICCIARDI – *Ma non dichiarazioni... Precisa... no, no, so' diverse... Io non ho chiesto niente al Candura.*

PUBBLICO MINISTERO – *E di queste precisazioni venne fatto un verbale?*

TESTE RICCIARDI – *No.*

PUBBLICO MINISTERO – *Venne fatta una relazione di servizio?*

TESTE RICCIARDI – *Ma la facevo a me stesso?*

PUBBLICO MINISTERO – *E sì, visto che lei è delegato dall'Autorità Giudiziaria per fare alcune circostanze scrive...*

TESTE RICCIARDI – *Ma la...*

PUBBLICO MINISTERO - ... *"In data tot mi sono recato in carcere per..."*

TESTE RICCIARDI – *Va beh, dotto', la data ...*

PUBBLICO MINISTERO – *"... compulsare Candura, per chiedergli..."*

TESTE RICCIARDI – *Va bene.*

PUBBLICO MINISTERO – *"... di che colore fosse l'autovettura tot e il Candura mi rispondeva questo". Sì, "in fede, sottoscritto..."*

TESTE RICCIARDI – *No...l'Autorità Giudiziaria la delega dà l'autorizzazione al funzionario di parlare con il Candura, non dice né perché e non dice niente. L'Autorità Giudiziaria con du... le deleghe... ci chiede una serie di accertamenti. Probabilmente per compiere questi accertamenti c'era qualcosa che non era... dovevamo ancora precisare, cioè non era*



Salvatore Candura di addossare la responsabilità del furto della Fiat 126 al Valenti che venne puntualmente registrato nel corso del riservato servizio di intercettazioni disposto all'interno della cella del carcere di Bergamo (cfr. le conversazioni svoltesi nei giorni 18 e 19 settembre 1992, da pag. 48 a pag. 129 della relativa trascrizione disposta dalla Corte di Assise di Caltanissetta).

Non serve rimarcare la logica consequenzialità temporale tra le intercettazioni e il colloquio in parola per dimostrare come quel contatto con Candura non potesse avere altro scopo se non quello di evitare che Candura “andasse in autonomia” addossando la colpa a Valenti Luciano, nonché di preparare “la svolta” dell’interrogatorio del 03.10.1992 quando si assisterà ad “*un consistente mutamento del contributo dichiarativo offerto dal Candura*”<sup>237</sup>.

Ci si può e ci si deve interrogare sull’*ubi consistam* della prova relativa alla reale natura delle “pressioni” esercitate sul Candura.

E ci si può ulteriormente domandare se Arnaldo La Barbera ed i suoi collaboratori si limitarono alla promessa di benefici economici e/o penitenziari, nonché a prospettare, in alternativa, in caso cioè di mancata collaborazione, l’irrogazione della pena dell’ergastolo, accentuando la valenza probatoria degli elementi a suo carico, in realtà sfumati, ovvero si spinsero ad imporre al Candura di riferire una versione dei fatti che sapevano falsa usando violenza e minaccia.

Si tratta però di domanda destinata a rimanere sospesa in un quadro di profonda omertà istituzionale come quello sopra rappresentato (su cui ancora molto si dirà *infra*) nel quale la credibilità di Candura Salvatore non può essere spinta oltre il perimetro di cui già si è detto.

In tal senso, nel sottolineare come Candura non abbia esitato in passato a rendere dichiarazioni mendaci su fatti gravissimi che hanno segnato la storia di questo Paese (nel caso specifico oltre a via D’Amelio anche le dichiarazioni sulla strage di via Fauro<sup>238</sup>), va evidenziato come costui non è giunto a ritrattare quanto in precedenza dichiarato in maniera spontanea, ma solo dietro contestazione di quanto si era nel frattempo acquisito a riscontro del narrato che Gaspare Spatuzza aveva nel frattempo reso.

E, anzi, Candura Salvatore (come si vedrà, al pari di Scarantino) ha inizialmente cercato di mantener fermo un protagonismo nella vicenda della strage di via D’Amelio divenuto, ormai, insostenibile con

---

*preciso, avevamo paura di sbagliare, di dire una cosa per un’altra, etc. Allora si va dal Candura e si va a chiedere: “Senti...” eh, io mo’ non posso...”*

PUBBLICO MINISTERO – *Nella informativa che compendia gli accertamenti sulle dichiarazioni di Candura viene dato atto del fatto che una determinata circostanza è stata accertata grazie alle precisazioni fatte da Candura...*

TESTE RICCIARDI – *No.*

PUBBLICO MINISTERO - *... in sede di colloquio investigativo?*

TESTE RICCIARDI – *No, anche perché l’Autorità Giudiziaria non ce lo chiede, dottore, non ce lo chiede. Non ci ha chiesto il colloquio investigativo e riferitemi in merito.* (v. pagg. 181-183 ud. del 09.09.2019).

<sup>237</sup> V. pag. 1788 sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino Quater.

<sup>238</sup> V. al riguardo deposizione di V. Ricciardi (v. pag. 192 verbale ud. del 09.09.2019).

la comparsa sulla scena di un soggetto di spessore criminale certamente diverso quale è senza ombra di dubbio Gaspare Spatuzza salvo poi mutare decisamente versione, e con non poca disinvoltura, nell'arco di sole ventiquattrore (dal 09/03/2009 al 10/03/2009) e dopo aver mantenuta ferma la propria versione mendace nel sopralluogo del 24.11.2008.

Invero, poco comprensibili e affatto logiche risultano le spiegazioni fornite dal Candura circa la scelta del momento iniziale per ritrattare coinvolgendo, nella sua valutazione di “aprirsi”, il fatto di non trovare le “persone che c’erano prima” inserendo tra queste – in maniera assai preoccupante – il suo difensore dell’epoca Avv. Lucia Falzone<sup>239</sup>.

---

<sup>239</sup> Trattasi, come già si è avuto modo di evidenziare, dello stesso difensore di Vincenzo Scarantino.

Nel prendere atto della “coincidenza” in oggetto non possono che riportarsi le dichiarazioni di Candura che ha riferito di averle esternato di essere assolutamente estraneo ai fatti, con la speranza che lei lo potesse aiutare. Candura ha altresì sostenuto che era stato proprio La Barbera a suggerirgli di revocare il suo precedente difensore e di nominare la Falzone: PARTE CIVILE, AVV. DACQUÌ – *Mi ascolti chi è che lo difendeva nel processo di via D’Amelio?*

TESTIMONE CANDURA – *L’Avvocato Lucia Falzone.*

PARTE CIVILE, AVV. DACQUÌ – *Sin dall’inizio?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sin dall’inizio e poi venni a sapere sempre da bocca sua che difendeva anche Scarantino.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì.*

PARTE CIVILE, AVV. DACQUÌ – *E lei si confidò mai con l’Avvocato Falzone in merito a questa sua falsa collaborazione?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, certo che gliel’ho detto. Sì, sì, gliel’ho detto. E ho detto pure al dottor La Barbera “Dottor La Barbera ma la Falzone difende pure lo Scarantino.”, “Eh, qual è il problema?”.*

PARTE CIVILE, AVV. DACQUÌ – *Lei nel colloquio con l’Avvocato ha detto “Guardi Avvocato io sto collaborando ma la mia è una collaborazione falsa”, glielo disse mai?*

TESTIMONE CANDURA – *Certo che gliel’ho detto. Infatti, io speravo, stavo con la speranza che lei mi aiutasse.*

PARTE CIVILE, AVV. DACQUÌ – *Ora io le faccio un’altra domanda. Fu lei a scegliere l’Avvocato Falzone oppure le fu consigliato?*

TESTIMONE CANDURA – *No, me l’ha detto il dottor Arnaldo La Barbera di togliere il mio Avvocato che avevo e di nominare l’Avvocato Lucia Falzone del Foro di Caltanissetta.*

RESPONSABILE CIVILE, AVV. LA SPINA – *L’Avvocato Falzone quando subentra nella sua difesa?*

TESTIMONE CANDURA – *Subito dopo quando vengo trasferito mi sembra a Mantova. Quando mi portano al nord Italia.*

RESPONSABILE CIVILE, AVV. LA SPINA – *L’Avvocato Falzone le ha mai portato verbali, anche le dichiarazioni tipo di Scarantino per studiarli, le ha mai portato appunti?*

TESTIMONE CANDURA – *No, no, questo mai. Questo mai.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Mi perdoni. Lei quando dice questo dà a noi la suggestione che è una delle cose peggiori in ambito processuale, noi ci occupiamo di fatti e di dati oggettivi. La suggestione malevola che l’Avvocato Falzone abbia potuto fare da tramite. Siccome ha riferito che l’Avvocato Falzone non le portò mai dei verbali, può dire questa sua – diciamo – osservazione, questo suo elemento che la Falzone fosse contemporaneamente il difensore di entrambi concretamente in che cosa si è sostanziata?*

TESTIMONE CANDURA – *Dove l’ho capito io? Perché le dichiarazioni che facevo io le faceva lo Scarantino.. Io avevo il sospetto che il legale di fiducia, l’Avvocato Lucia Falzone, era d’accordo con il dottor Arnaldo La Barbera*

PRESIDENTE – *E questo sospetto lei lo fondava su cosa?*

TESTIMONE CANDURA – *Su cosa? Perché quello che dichiaravo io poi veniva il dottor La Barbera “Vedi che con Scarantino tutto a posto, stai tranquillo perché la tua deposizione che farai lui avvallerà.”, così mi diceva. Ecco perché io...*

PRESIDENTE – *Va bene, stiamo parlando di un sospetto motivato da questa circostanza.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Mi scusi, mi scusi. Ma l’Avvocato Falzone era presente ai suoi interrogatori?*

TESTIMONE CANDURA – *Qualche volta.*

---

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Ma dico normalmente era presente? C'è nei verbali la presenza.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, certo.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Oltre al fatto di essere presente nel corso di quel periodo ebbe mai a venire ad incontrarla nella sua residenza quindi non in un ambito processuale?*

TESTIMONE CANDURA – *Mai.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Mai. Quindi diciamo la presenza dell'Avvocato è negli interrogatori, chiaramente nel contesto immediatamente successivo agli interrogatori, è processuale?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, avevamo soltanto contatti telefonici.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Perfetto. Ma dico non vi siete mai incontrati durante quel periodo?*

TESTIMONE CANDURA – *No, no, no, sempre quando c'era un Magistrato o quando c'era il dottor La Barbera.*

(v. pagg. 33-34, 40,83-84 verbale ud. del 06.12.2018).

La versione di Candura è stata smentita dall'Avv. Lucia Falzone:

PRESIDENTE - *Allora, la prima domanda che vorrei farle è se ci può ricostruire la... la... diciamo, la sua professionale con riferimento alla... all'assistenza da lei svolta in favore di Scarantino Vincenzo e di Candura, lei ha mai assistito questi... queste persone?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Sì, entrambi i soggetti, Presidente.*

PRESIDENTE - *Può, diciamo, collocare cronologicamente questa... questa sua attività?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Siamo intorno al'94 ritengo.*

PRESIDENTE - *Per entrambi?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *In un primo momento il Candura, ma fu una difesa molto contenuta, molto breve*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Anche lì vi fu da parte mia, poi, una rinuncia all'incarico.*

PRESIDENTE - *E in questo pur breve lasso temporale, che tipo di attività molto lei per Candura?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Ma ritengo partecipazione a qualche interrogatorio, ritengo ma ho dei... dei ricordi molto vaghi.*

PRESIDENTE - *Non ricorda...*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Ricordo molto meglio la vicenda Scarantino.*

PRESIDENTE - *Lei ha... ha conosciuto Arnaldo La Barbera?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *No.*

PRESIDENTE - *No, non l'ha conosciuto mai?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *No, ne ho sentito parlare.*

PRESIDENTE - *E la nomina di Candura fu anch'essa una nomina d'ufficio?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Guardi, Presidente, io all'epoca non ricordo perché lui aveva intrapreso un'azione... di questo ne sono a conoscenza, aveva intrapreso un'azione volta a tutelare i figli, perché in un primo momento pare che la moglie non volesse seguirlo nella scelta non collaborativa, ma comunque di allontanamento dalla città di Palermo dovuta all'intervenuta collaborazione, e si occupò di lui un Avvocato o Avvocatessa, adesso non ricordo, per quanto riguarda il procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni. Successivamente... io non riesco... ho cercato di fare mente locale, non sono nemmeno nelle condizioni dopo tanti anni, Presidente, di recuperare i fascicoli, successivamente mi sono occupata di lui, ma è stata una cosa molto breve, molto sporadica, e non ricordo se venni contattata da questo Avvocato perché il Candura aveva bisogno di assistenza, o intervenne nomina d'ufficio, poi ho ricordo di un... di un altro interrogatorio a distanza di tempo che venne fissato a Palermo, e in tale sede io penso contestualmente all'interrogatorio o subito dopo, rinunciai al mandato difensivo.*

PRESIDENTE - *Quindi, la cessazione del mandato fu su sua rinuncia?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Sì.*

PRESIDENTE - *Prima di questa rinuncia, con Candura ci furono, diciamo, delle... delle divergenze fra lei e Candura, ci furono dei... delle incomprensioni, qualcosa che spinse Candura a... a spingerla a sua volta a lasciare il mandato oppure fu un...*

TESTIMONE, FALZONE L. - *No, no, no, assolutamente niente di... diciamo che riguardi il rapporto... il rapporto difensivo, io quando ho rinunciato al mandato ho fatto una valutazione relativa esclusivamente ad altri incarichi professionali assunti, e quindi a una situazione di incompatibilità oggettiva che mi ha indotta immediatamente a rinunciare ai due mandati difensivi.*

PRESIDENTE - *La difesa di Candura la assunse prima o dopo Scarantino?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Prima.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Ho capito. Dopo le dichiarazioni di Grigoli lei aveva già contezza che il dottor La Barbera fosse morto. Lei conosce il contenuto delle dichiarazioni di Spatuzza attraverso i giornali?*

TESTIMONE CANDURA – *Non lo so, apprendo soltanto la notizia che lui dice di essere lui l'autore del furto della FIAT 126, di questo si parlava pressappoco. Ho detto "Finalmente è finito questo incubo."*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *"Finalmente è finito l'incubo", e quindi lei al primo interrogatorio ha ammesso di avere detto delle cose false.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, perché..*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Veramente non l'ha fatto, per questo glielo chiedo.*

TESTIMONE CANDURA – *Ho fatto questo perché avevo pensato di ritrovare nuovamente delle persone che c'erano prima*

[...]

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Ha visto qualcuno che faceva parte...*

TESTIMONE CANDURA – *No, no, infatti, però in quel momento ho deciso di riconfermare...*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *E perché? Cioè lei dice 2002 muore il dottore La Barbera, nel 2008 Spatuzza...*

TESTIMONE CANDURA – *Ma non c'era solo il dottor La Barbera, c'era pure il dottor Ricciardi...*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Non mi sono spiegato. Nel 2008 Spatuzza confessa, lei dice "Mi sono*

---

PRESIDENTE - *E sono stati, quindi, distinte, cioè non c'è stata una contemporaneità nei due mandati o sì? O si sono sovrapposti, sia pure...*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Guardi, adesso non... non riesco a ricordare se il Candura venne chiamato a deporre dinanzi l'Autorità... dinanzi la Corte e già avevo assunto il mandato dello Scarantino, su questo, Presidente, non vorrei dire cosa non rispondente al vero, mi... mi... faccio rimando ai verbali. V'è sicuramente prova documentale.*

PRESIDENTE - *E da parte del Candura lei ricevette mai una... diciamo, una esplicita professione di innocenza, di non essere in alcun modo coinvolto?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *No, assolutamente no, anzi lui non perdeva occasione per fare riferimento alla... alla crisi emotiva che ebbe quando, a suo dire, aveva riconosciuto nella... nella macchina esplosa in via D'Amelio la macchina da lui rubata.*

(v. pagg. 7-8, 13-15 ud. del 06.12.2018).

Il Collegio non può che confermare il giudizio già manifestato sopra (par. 2.1) sulla scarsa credibilità di Lucia Falzone, per almeno due ordini di ragioni.

In primo luogo, ella, pur rammentando pochissimi particolari dell'assistenza difensiva a suo tempo svolta nei confronti di Candura (non ha ricordato nemmeno se per Candura vi fu nomina fiduciaria o d'ufficio), ha però al contempo escluso che l'ex collaboratore le avesse mai esternato la sua estraneità ai fatti rammentando addirittura che il predetto "*non perdeva occasione per fare riferimento alla... alla crisi emotiva che ebbe quando, a suo dire, aveva riconosciuto nella... nella macchina esplosa in via D'Amelio la macchina da lui rubata*".

In secondo luogo, la Falzone è stata insincera ove ha dichiarato di non aver mai conosciuto Arnaldo La Barbera e di averne solo sentito parlare.

Si tratta di circostanza non corrispondente a verità come testimonia la contemporanea presenza del Dott. La Barbera Arnaldo e dell'Avv. Lucia Falzone all'interrogatorio di Candura del 30.05.1994.

*liberato finalmente”, lo dice lei, avendo appreso che Spatuzza decide di collaborare, di raccontare i fatti per come li ha ricostruiti, e lei dice “Mi sono liberato.”. Arriva l’interrogatorio, vede che non c’è nessuno riferibile al gruppo precedente. D’altronde, mi perdoni, Candura capirà bene, dopo venticinque anni è legittimo, è verosimile ipotizzare che vi sia un altro tipo di composizione sia per i Magistrati che per i poliziotti.*

TESTIMONE CANDURA – *Certo.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Lei non vede nessuno eppure non decide immediatamente di collaborare.*

TESTIMONE CANDURA – *Ma anche perché pure non è venuta neanche, non si è presentata neanche l’Avvocato Lucia Falzone, e grazie alla Procura io ho preso un Avvocato d’ufficio, l’Avvocato Tornabene.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Ma quando questo?*

TESTIMONE CANDURA – *Quando sono andato in Procura. Poi quando parto con l’Avvocato Tornabene l’indomani che vado di nuovo a Caltanissetta io stesso chiamai l’Avvocato dicendogli che io volevo dire realmente tutta, tutta la verità. Perché tutte le cose che sono state dichiarate prima erano cose tutte fantastiche. E l’Avvocato mi ha detto “Fai bene, ora ne parlo con il Magistrato e così dirai come sono andati realmente i fatti.”. Io parlai con il dottor Lari e il dottor Lari disse “Allora Candura inizia a parlare, dimmi la verità come sono andati i fatti, come mai hai fatto tutte queste dichiarazioni.”, e così ho spiegato poi tutto” (v. pagg. 88-89 del verbale del 6.12.2018).*

Se questo è lo sfondo da cui muovere nell’operare la valutazione di Candura, non si può che ulteriormente rilevare, in questa sede, l’intrinseca debolezza del contenuto delle dichiarazioni etero accusatorie rese da costui come ben evidenziato dalla sentenza di primo grado del Borsellino Quater abbreviato.

Basti in questa sede rammentare - attesa la già ricordata assenza di specifici elementi accusatori nei confronti degli odierni imputati desumibili dal narrato di Candura - come costui in fase di ritrattazione, operando una evidente progressione criminosa<sup>240</sup> abbia parlato di violenze esercitate nei suoi confronti nei locali della Polizia di Stato al momento del suo arresto per la violenza carnale<sup>241</sup>,

---

<sup>240</sup> Non può non essere negativamente evidenziato in ordine alla credibilità sul punto di Candura come egli nell’interrogatorio del 26.01.2010 avesse escluso recisamente qualsiasi violenza nei suoi confronti allorché era allocato nei locali della Polizia di Stato.

P.M.B.: *Io non ho capito bene, anche perché poi ... eventualmente riprendiamo le dichiarazioni che lei ha reso, queste percosse lei le ha ricevute al carcere ... oppure dalla polizia ... dalla polizia Penitenziaria oppure In Questura? Gliela faccio diretta ...*

CANDURA: *In Questura neanche un dito mi hanno alzato ...* (pag. 17 verbale stenotipico interrogatorio del 26.01.2010).

<sup>241</sup> E rispetto a tali violenze non può non essere negativamente osservato come Candura al momento di fornire, anche solo un minimo di contestualizzazione del suo racconto, non sia in grado di riferire alcun dettaglio utile.

dopo che aveva inizialmente parlato solo di percosse subite al carcere dell'Ucciardone ove venne condotto dopo l'esecuzione dell'ordinanza custodiale.

Si omette, poi, qualsivoglia considerazione sulla spiegazione fornita dal Candura in ordine al disastroso esito dell'attività di sopralluogo del 24.11.2008 volta all'individuazione del luogo esatto ove, secondo quanto aveva riferito in passato, avesse dato corso al furto della Fiat 126.

L'aver cercato di accreditare la versione secondo cui si fosse trattato di un errore appositamente commesso per lanciare "un segnale" agli inquirenti sulla sua volontà di ritrattare quanto aveva dichiarato all'epoca, oltre ad essere francamente cervellotico, dimostra concretamente:

a) l'ansia di Candura di far apparire come spontanea una respiscenza che, in realtà, era soltanto logicamente impostagli dai riscontri che, a mano a mano, si andavano acquisendo sulle dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza;

b) il persistente vistoso mantenimento del suo narrato entro vischiosi margini di ambiguità, sia in generale (a titolo meramente esemplificativo, oltre a quelle già indicate nel corso del paragrafo, si pensi alle discrasie tuttora irrisolte con il narrato di Scarantino Vincenzo<sup>242</sup>), sia con riferimento alla specifica posizione dell'imputato BO'.

In relazione a tale aspetto va rilevato che Candura, oltre a riferire di una presenza dell'odierno

---

Si riporta lo stralcio della deposizione in cui egli non è stato in grado di descrivere nemmeno un particolare dell'ufficio di Arnaldo La Barbera (all'interno del quale, come visto sopra, sarebbe stato picchiato):

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Senta mi vuole indicare come era fatto questo ufficio, a che piano era, se lo ricorda? Se era lungo un corridoio, se era in fondo, se era a metà...*

TESTIMONE CANDURA – *Mi ricordo che io entrando sulla porta così di là c'era la scrivania.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Che piano era se lo ricorda?*

TESTIMONE CANDURA – *No, no, non glielo so dire se era...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Era piano terra, era su delle scale?*

TESTIMONE CANDURA – *Qualche piano era sicuro perché ho salito le scale io. Però non mi ricordo se era primo o secondo. Perché mi sembra, se non sbaglio, che più avanti dell'ufficio del dottor La Barbera c'era anche l'ufficio di Salvatore La Barbera, che allora lui era della Omicidi mi sembra. Non mi ricordo perché mi sbalzavano da ufficio contro ufficio, da ufficio in un altro ufficio, da quell'ufficio ad un altro ufficio.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Quindi una caratteristica di questo ufficio non è in grado di indicarla al Tribunale?*

TESTIMONE CANDURA – *No, assolutamente dottore.* (v. pagg. 80-81 verbale ud. del 03.12.2018).

<sup>242</sup> Tra le divergenze più evidenti si segnala:

a) l'incompatibilità tra il narrato di Candura e quello di Scarantino sui rapporti pregressi alla strage di via D'Amelio, rivendicati, dal Candura (che si è descritto al servizio dello Scarantino, al tempo, per la commissione di numerosi furti d'auto) ed esclusi con forza da quest'ultimo;

b) il rapporto di conoscenza tra Francesco Tagliavia e lo Scarantino, posto in rilievo dal Candura (che ha affermato di averli visti, in una occasione, in compagnia) e recisamente negato dallo stesso Scarantino;

c) le visite che, a dire del Candura, lo Scarantino avrebbe fatto alla prostituta di via Roma, ivi condotto anche da lui (cfr. pagg. 9-11 verbale ud. del 06.12.2018) e che, ancora una volta, sono state escluse dallo Scarantino medesimo;

d) l'interessamento che il Candura ha riferito per il recupero della Fiat 126 di Valenti Pietrina, anche domandando notizie allo Scarantino (cfr. pag. 11 verbale del 06.12.2018) e che quest'ultimo ha seccamente escluso;

e) la totale ed insanabile divergenza in relazione alle vicende relative alla rapina alla gioielleria Palumbo ed all'omicidio Ciaramitaro.

imputato nell'ambito del suo arresto<sup>243</sup>, pur specificamente interrogato sul punto, non ha riferito con chiarezza se costui fosse o meno consapevole della sua estraneità al furto della fiat 126.

Si riporta sul punto lo stralcio della deposizione resa sul punto nell'ambito del c.d. Borsellino Quater:

P.M. Dott. LUCIANI - *E perché lei dice che il dottor Bo era a conoscenza di questi fatti?*

TESTE CANDURA S. - *Allora, perché quando io il 5 settembre... questo, vede, è pure un particolare importante pure che... Perché io purtroppo... Il 5 settembre, quando sono stato tradotto alla Squadra Mobile di Palermo, signor Presidente, c'erano presenti il dottor Arnaldo La Barbera, Salvatore La Barbera, il dottor Ricciardi e altri tre o quattro agenti, e c'era pure questo signore, che io poi seppi di essere il dottor Bo. Perché? Perché tra il 5 e il 7 di novembre del '92, prima di essere tradotto al carcere dell'Ucciardone di Palermo, il dottor La Barbera mi ha fatto accomodare nell'ufficio del dottor Bo, perché il dottor Bo era presente, era presente nel suo ufficio e mi ha detto, non ricordo ora: "Sta attento, ti raccomando". Non so, non mi ricordo a... Comunque, però io posso... era presente il dottore Bo, era consapevole, a conoscenza di tutta questa situazione.*

P.M. Dott. LUCIANI - *Cioè il dottor Bo che aveva un ufficio alla Squadra Mobile?*

TESTE CANDURA S. - *Dottor Luciani, c'era il dottor Bo, me lo ricordo proprio come se sarebbe...*

P.M. Dott. LUCIANI - *Sì, dico, che aveva un ufficio alla Squadra Mobile, lei dice, cioè...*

TESTE CANDURA S. - *No, no aveva un ufficio, mi ha fatto accomodare in un ufficio che c'era il dottor... Io l'ho visto di mattina, io l'ho visto. Io l'ho visto di mattina al dottor Bo. Cioè non posso dire una cosa che non è vero, se... se non c'era, io non lo mettevo in mezzo al dottore, ma non c'era; perché in fin dei conti il dottor Bo non è che è stato quella persona che mi ha pressato o mi ha detto, mi ha fatto, mi ha ditto, niente.*

P.M. Dott. LUCIANI - *È mio dovere farle constatare che dalla documentazione che noi abbiamo acquisito e che poi sarà oggetto, chiaramente, di produzione, risulta che il dottor Bo venne assegnato formalmente al gruppo Falcone - Borsellino il 3 agosto del 1993, quindi dopo un anno rispetto... circa un anno dopo rispetto ai fatti che lei sta riferendo, quindi io le faccio una domanda per chiederle se lei è certo. Lei mi ha detto che è certo, poi lo verificheremo.*

TESTE CANDURA S. - *Dottor Luciani, al mille per mille, non ho mo... mi creda, non ho motivo assoluto... di dire che c'era il dottore... Perché in fin dei conti il dottor Bo non è che è stato la persona che mi ha invaghito, o mi ha costretto, o mi ha torturato per... Non ha fatto niente quella persona.*

P.M. Dott. LUCIANI - *... Allora, signor Candura, per riprendere il tema con cui avevamo chiuso,*

---

<sup>243</sup> Trattasi di circostanza che non collima con gli altri elementi dell'istruttoria dai quali è possibile evincersi che il dott. Mario BO' venne trasferito a Palermo per divenire parte integrante del "Gruppo Falcone - Borsellino" in epoca (agosto 1993) di molto successiva all'arresto del CANDURA da cui consegue che non può ritenersi provata la sua presenza nei locali del Commissariato Libertà (o della squadra mobile) ove Candura venne condotto per gli adempimenti consequenziali al suo arresto.

*cioè sulla presenza e consapevolezza conseguente del dottore Bo del fatto che lei, appunto, avesse costruito questa falsa verità sul furto della 126, lei ci ha detto già che il dottore Bo era presente nel momento in cui lei viene arrestato. Ora io le debbo dire che nel corso dell'interrogatorio, sempre quello reso il 10 marzo del 2009, le viene posta la domanda sul dottore Bo e lei dice, siamo a pagina 37 della trascrizione, le viene chiesto: "E con Bo ne ha avuto mai discussioni di questo tipo, con il dottore Bo?" "No, no". "Quindi lei non è sicuro se Bo lo sapeva o non lo sapeva?" E lei risponde: "No, questo non lo posso dire, sinceramente, sennò lo avrei detto". Più avanti il tema viene ripreso, siamo alla pagina 40 sempre della trascrizione, lei racconta le circostanze circa l'incontro che si sarebbe dovuto fare con Vincenzo Scarantino e le viene chiesto: "Il dottore Bo in tutto questo non c'era mai presente?" Lei dice: "Una sola volta è stato presente". "E con questa volta che cosa successe?" "Niente, mi interrogava, mi interrogava, è in Questura però il dottore Bo, in Questura parlavano di me. Io sono salito in Questura dal dottore Bo - incomprensibile - no suo ufficio. Si parlava, pepepe, pepepe, lui: <>". Il PM le chiede: "Però non è mai stato presente, allora, Bo a questi quando a parte...?" "A parte così, però mai. Una volta sola è stato lui presente in Questura con il dottor La Barbera, Salvatore La Barbera e Ricciardi, però io non posso sapere se lui o se sapeva o se non sapeva". Non so se ha compreso. Diciamo, nel corso di questo primo interrogatorio, poi è vero che lei riferirà successivamente le circostanze che ha detto oggi, però nel corso di questo primo interrogatorio lei, in sintesi, dice: "Mah, il dottore Bo è stato presente in un'unica volta", e vorrei chiarita se quest'unica volta a cui fa riferimento è sempre quella di cui ci ha detto oggi, cioè al momento del suo arresto, e che però lei non poteva essere in grado di dire se il dottore Bo sapesse o non sapesse di tutto quello che stesse accadendo.*

*TESTE CANDURA S. - Allora, dottor Luciani, quando io dico che mi hanno portato alla Questura della Squadra Mobile di Palermo e c'era la presenza del dottor Arnaldo La Barbera, Salvatore La Barbera, dottor Ricciardi e dottor Bo, perché dico dottor Bo? Perché quando io sono stato poi interrogato dal dottor La Barbera, solo io e lui eravamo in quell'ufficio, abbiamo finito poi tutto, dopo un trasbusco di situazioni e cose varie, poi lo stesso dottor La Barbera dice agli agenti che... che erano lì: "Accompagna il Candura dal dottor Bo". Io salii, lì c'era il dottor Bo, per me quello era il dottor Bo. Ecco perché glielo dico con affermatezza, al mille per mille, io ho visto il dottor Bo, perché quel giorno era lui per me il dottor Bo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Sì, però un conto è dire: "Io ho visto..."*

*TESTE CANDURA S. - E lui era consapevole, certo, della situazione, perché io quando ero lì con La Barbera, Ricciardi, Salvatore La Barbera, e io sono stato interrogato dal dottor La Barbera, cioè senz'altro lui era consapevole della situazione.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ma "senz'altro", come fa lei a dirlo? C'è una circostanza, qualcuno gliel'ha*



*detto, La Barbera... il dottore Bo è stato presente o è una sua dedu...?*

TESTE CANDURA S. - *Sì, perché... sì, avendolo... innanzitutto vedendolo presente pure là, dentro l'ufficio del dottor La Barbera, poi quando sono salito sopra, almeno io so che quello si chiama il dottor... è il dottor Bo, lui mi tranquillizzava: "Stai tranquillo, devi dire la verità", cioè queste situazioni di qua. E io pensavo che tutti erano a conoscenza di tutto, di questa situazione mia. E poi da lì vengo tradotto all'Ucciardone e poi, da quel momento in poi, io al dottor Bo non l'ho più visto. Io ebbi solo a che fare con il dottor Arnaldo La Barbera, il dottor Ricciardi e una volta con il dottor Salvatore La Barbera all'hotel Leonardo Da Vinci. Poi questo dottor Bo non l'ho più visto, però io posso dire, posso... forse mi sbaglio persona, non lo so, però per me quel giorno, quando il dottor La Barbera gli dice agli agenti: "Portatelo nell'ufficio del dottor Bo", per me quel signore è il dottor Bo.*  
P.M. Dott. LUCIANI - *Ho capito.*

TESTE CANDURA S. - *Perché se oggi lo dovrei rivedere, io neanche so chi è, neanche so pure chi è il dottor La Barbera. Cioè ventidue anni sono passati, non è che è passato un giorno. Io oggi non ho più memoria di niente; oggi ho soltanto la memoria, perché per me è rimasta una fotografia, il dottor Arnaldo La Barbera e il dottor Ricciardi, le uniche persone che erano con me assillate erano sempre loro. Per diversi anni sono stato con loro io, non è che sono stato per un mese, due mesi, tre mesi; per me questi signori sono rimasti impressi. Con gli altri non ebbi più a che fare di niente.*  
(pagg. 104 e ss. verbale udienza del 10.10.2013 ).

Trattasi di dichiarazioni sostanzialmente ribadite nell'odierno dibattimento nel quale Candura ha riferito di aver incontrato BO' - sapeva che trattavasi del funzionario odierno imputato perché aveva udito La Barbera ordinare di condurlo testualmente presso l'ufficio del Dott. BO' - in una sola circostanza, mentre si trovava presso gli uffici della Squadra Mobile:

PUBBLICO MINISTERO – *Senta lei ha mai sentito parlare del dottor BO'?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, la prima volta in Questura, alla Squadra Mobile di Palermo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ci vuole spiegare esattamente quando e dove?*

TESTIMONE CANDURA – *Allora io dopo il posto di Polizia di Stato di via Libertà mi portano alla Squadra Mobile di Palermo. Io sto lì, mi sembra alla Squadra Mobile, mi sembra tre giorni ci rimango. Non sono tanto sicuro. Comunque mi ricordo che il dottor La Barbera dopo avere parlato con me e cose varie ha detto a degli agenti "Accompagnate Candura nell'ufficio del dottor Bo".*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi nell'ufficio del dottor Bo', quindi lei il dottore Bo' fino a quel momento non l'ha visto?*

TESTIMONE CANDURA – *No, quando salgo in ufficio lo vedo. Almeno se è lui.*

PUBBLICO MINISTERO – *Andiamo per gradi. Lei ha detto che dal Commissariato Libertà va alla Squadra Mobile. Di stanza in stanza finisce nella stanza del dottor La Barbera. Nella stanza del*

*dottor La Barbera lei il dottor Bo' l'ha visto?*

TESTIMONE CANDURA – *No, no.*

PUBBLICO MINISTERO – *Questa è la risposta. Quindi lei vede il dottor Bo' per la prima volta?*

TESTIMONE CANDURA – *Quando lui mi disse di farmi accompagnare nell'ufficio del dottor Bo'. Io vado nell'ufficio e vedo, sempre che è lui, perché non l'avevo mai conosciuto, se è il dottor Bo', e mi ha detto "Stai tranquillo, tu non ti preoccupare..."*

PUBBLICO MINISTERO – *Questo ufficio, mi scusi, dove stava rispetto alla stanza del dottor La Barbera. È in grado di dare indicazioni?*

TESTIMONE CANDURA – *No, no, assolutamente dottore, neanche mi ricordo come è fatta la Questura.*

PUBBLICO MINISTERO – *Vicino, lontano, al piano di sotto, al piano di sopra, nello stesso piano?*

TESTIMONE CANDURA – *Mi sembra che ho salito le scale, mi sembra. Mi sembra di aver salito le scale. Non vorrei dire una bugia. Cioè non ricordo più. Boh.*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi nella stanza del dottor Bo' che cosa succede? Lei sa che si chiama Bo' perché sente La Barbera dice "Portatelo nell'ufficio del dottor Bo'", questa è l'indicazione?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì. Io vado in questo ufficio e vedo questo signore. E per me è il dottor Bo'.*

PUBBLICO MINISTERO – *Se lo ricordo come era fatto fisicamente?*

TESTIMONE CANDURA – *Era una persona lunga... Fisicamente boh, niente.*

PUBBLICO MINISTERO – *Età?*

TESTIMONE CANDURA – *Non lo so dottore.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ha ricordo visivo di questa persona?*

TESTIMONE CANDURA – *No, soltanto io perché non lui non è che sono stato un'ora o due ore, con lui sono stato attimi.*

PUBBLICO MINISTERO – *E quindi questi attimi che cosa...*

TESTIMONE CANDURA – *Niente, mi ha detto soltanto, perché io piangevo, di stare tranquillo. "Tu devi dire la verità, non ti preoccupare, sei nelle mani del dottor La Barbera. Ti tratterà bene, ti aiuterà.", di qua e di là. Dopo un po' mi hanno chiamato, mi hanno fatto scendere di nuovo da La Barbera, mi pare, o in camera di sicurezza. Comunque, sono stato tre giorni lì alla Squadra Mobile. Dopo la Squadra Mobile mi portato poi all'Ucciardone.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ho capito, quindi questo è l'unico contatto che ha con Bo', giusto?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Che dura pochi attimi, il tempo che lui la vede in quelle condizioni e le*

*dice di stare tranquillo che il dottor La Barbera la aiuterà.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì (v. pagg. 18-19 ud. del 06.12.2018).*

Infine, Candura ha precisato che l'episodio dell'incontro con BO' sarebbe avvenuto dopo le "violenze" subite nei locali della Questura.

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO – *Un'ultima cosa. Quando il dottore La Barbera la fa condurre nell'ufficio del dottore Bo' lei era già stato picchiato?*

TESTIMONE CANDURA – *Io sì, sì.*

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO – *Dopo il pestaggio nella...*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì.*

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO – *I segni erano evidenti?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, sì, sono stati quattro, ho fatto...*

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO – *Io non c'ero, quindi le chiedo.*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, giusto. Quattro. E mi creda che ero esausto. Io mi accontentavo che in quel momento mi avessero ammazzato proprio, direttamente. Perché ne ho prese tante, ma tante che in vita mia non me le potrò più mai dimenticare (pag. 29 ud. del 06.12.2018).*

Sul punto nel rinviare alle considerazioni già spese in ordine ad una palese progressione criminosa di Candura in relazione alle violenze subite nei locali della Questura di Palermo (v. par. 7.2), non può non essere negativamente osservato come, ancora una volta, Candura, al momento di fornire, anche solo un minimo di contestualizzazione del suo racconto, non sia in grado di precisare alcun dettaglio utile né sui locali della Questura, né sull'ufficio del Dott. BO', né sulle fattezze fisiche del funzionario.

Inoltre, il narrato di Candura in relazione all'imputato BO' è in contrasto con precedenti dichiarazioni rese atteso che:

a) Candura aveva in passato evidenziato di non aver mai personalmente interloquuto con lo stesso (v. pag. 37 trascrizione interrogatorio del 10.03.2009);

b) in sede di controesame del Borsellino Quater, Candura ha aggiunto un ulteriore dettaglio che non aveva riferito in sede di esame – e, a ben vedere, neanche nel corso degli interrogatori precedentemente resi – e cioè che all'interno dell'ufficio del dott. Arnaldo La Barbera, ove era stato condotto dopo il suo arresto del 5 settembre 1992, egli aveva rinvenuto la presenza anche del dott. BO' (v. pag. 47 verbale ud. del 22.10.2013).

Alcuna conferma alle dichiarazioni del Candura proviene, poi, dalle dichiarazioni rese dai magistrati escussi nel corso degli anni sullo specifico tema relativo ad eventuali sospensioni degli interrogatori effettuate su richiesta del dott. Arnaldo La Barbera.

In particolare, la dott.ssa Boccassini ha precisato che, se nella verbalizzazione non era stato dato atto

dell'effettuazione di pause, significava che le stesse non erano effettivamente avvenute. Inoltre, sia lei che il dottor Arnaldo La Barbera fumavano anche in sede di espletamento dell'atto istruttorio, sicché non v'era certamente bisogno di sospendere per quelle ragioni gli interrogatori come dichiarato invece dal Candura<sup>244</sup>.

Del pari il dott. Fausto Cardella ha escluso di aver mai registrato irregolarità di sorta nel corso degli interrogatori espletati col Candura<sup>245</sup>.

---

<sup>244</sup> P.M. Dott. LARI - Sì, sì, sì. Altra cosa che ha detto Candura, che qualche volta capitava... cioè che il dottor La Barbera, diciamo, lo preparava e poi, quando arrivavano i magistrati, lui rendeva gli interrogatori; qualche volta aveva qualche *défaillance*, allora con la scusa di fumare una sigaretta, i verbali venivano interrotti e poi ripresi, in maniera tale che li venisse, diciamo, aiutato dal dottor Arnaldo La Barbera a rendere dichiarazioni. Rispetto a queste affermazioni, diciamo, le è mai capitato, durante qualcuno dei verbali che lei ha reso all'interrogatorio di Candura, sono complessivamente quattro gli interrogatori che rese Candura, di notare, le è mai capitato in qualche caso che Candura abbia chiesto di interrompere un verbale per fumare una sigaretta, che si sia incontrato in questo caso con La Barbera, qualche episodio strano che possa riscontrare queste affermazioni di Salvatore Candura?

TESTE BOCCASSINI I. - Il mio modo di agire è stato sempre quello impiantato, almeno quello che ho sempre fatto, sul rigore professionale, quindi se non sono indicate delle sospensioni nei verbali di interrogatorio è impossibile, per quello che è il mio modo di fare, il Pubblico Ministero, che ci sia sta... E poi le dico una cosa in più: il dottor La Barbera e, ahimè, anche io, fumava tantissimo e quindi non aveva bisogno di interrompere un verbale di interrogatorio per fumarsi una sigaretta, perché fumava.

P.M. Dott. LARI - Le fu mai, per completezza, diciamo, riferito qualche episodio analogo da qualche suo collega?

TESTE BOCCASSINI I. - No, sinceramente no. Poi che altri colleghi... cosa facessero non... non lo so. In mia presenza non... non è avvenuto.

(v. pagg. 21-22 verbale ud. 21.01.2014).

DIFESA, AVV. PANEPINTO - Senta, con riferimento a questi interrogatori, lei ha un ricordo di pause, sospensioni del... dei verbali, necessità che funzionari della Polizia Giudiziaria aiutassero o intervenissero in aiuto ai dichiaranti per rinfrescarne o aiutarne il ricordo, la memoria? Anche questa è una domanda che le è stata posta già.

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - Avvocato, già... sì, lo so che mi è stata già posta, se sono contemplate delle sospensioni e registrate a verbale, vuol dire che c'erano, ma certamente erano sospensioni inutili dal punto di vista di dover sollecitare o meno una persona, gliel'ho detto, il mio... la mia vita professionale, e penso che per chi ha un minimo di quello che è successo in questi quarant'anni, sa perfettamente qual è il mio modo di procedere, insomma, quindi...

(v. pag. 158 ud. del 20.02.2020).

<sup>245</sup> P.M. Dott. GOZZO - Senta, relativamente, facendo un passo indietro e tornando a CANDURA, lei ha sentito CANDURA in varie occasioni, in particolare il 27 novembre del '92 alla presenza del dottor Arnaldo La Barbera e del dottor Vincenzo RICCIARDI, il 12 febbraio '93 insieme alla collega Boccassini e alla presenza di Arnaldo La Barbera, e il 21 febbraio del '93 alla presenza del dottor Arnaldo La Barbera. Le volevo chiedere se in queste occasioni lei ebbe mai modo di notare dei comportamenti, chiamiamoli così, anomali da parte degli investigatori che lo accompagnavano, anche magari momenti di pausa della verbalizzazione.

TESTE F. CARDELLA - Mah, guardi, adesso vediamo. Comportamenti anomali, nel senso di comportamenti particolari nel corso dell'esame, non so se lei dovesse alludere ad ammiccamenti o a... che so, a concilia... No, lo escludo. Comportamenti ordinari, cioè se c'è qualche sospensione, tra l'altro io, per mia abitudine, posso dire lo stesso della collega Boccassini, cercavamo di fare un verbale quanto più fedele possibile, anche per quanto riguarda eventuali pause. Devo dire che la situazione di CANDURA, e questo in parte, lo dico per... per correttezza nei confronti della Corte, credo di... Io non ricordavo assolutamente, avevo anche rimosso questo interrogatorio di questi... questi tre interrogatori di CANDURA. Mi è tornato alla mente, ovviamente, quando sono stato sentito nella fase delle indagini preliminari sia dal Procuratore Aggiunto, sia dal Procuratore dottor Lari, e mi sono ricordato di questo fatto; e mi sono ricordato anche, per fortuna nel verbale ce ne sono... ce n'è traccia, che... Oddio, questo CANDURA aveva degli elementi di... come si dice? Destava una certa perplessità, sia per quanto riguarda la caratura criminale, sia per quanto riguarda, se non ricordo male, un rapporto di parentela - può essere? - con una signora, forse la proprietaria della 126. E in effetti mi ricordo che sia con la collega Boccassini, sia con lo stesso dottor La Barbera, dico: "Ma non è... 'sto fatto va bene, è

---

singolare", insomma, sembrava un po' caratteristico. Ed ecco, credo che da questo nasca l'esigenza di questi approfondimenti investigativi.

P.M. Dott. GOZZO - Delle dichiarazioni di CANDURA.

TESTE F. CARDELLA - Delle dichiarazioni di CANDURA.

P.M. Dott. GOZZO - Anche perché, dico, questo glielo ricordo io, inizialmente CANDURA non ammetteva la sua personale responsabilità, ma chiamava in causa questo suo parente di cui lei parlava, diciamo, come autore del furto.

TESTE F. CARDELLA - E chi era questo suo parente?

P.M. Dott. GOZZO - Ricordami il nome.

TESTE F. CARDELLA - No, no, per carità, è... è la curiosità, insomma, perché non ricordo. Però...

PRESIDENTE - Mi scusi, una precisazione su quanto ha appena riferito. Lei parlava poc'anzi di...

TESTE F. CARDELLA - Prego, scusi, Presidente, mi sono distratto.

PRESIDENTE - Una precisazione su quanto ha appena riferito. Se può ricostruire...

P.M. Dott. GOZZO - Luciano Valenti.

PRESIDENTE - ...il contenuto dei colloqui con, appunto, il dottor La Barbera, in particolare a seguito delle prime dichiarazioni di Candura. Perché lei ha parlato di qualche commento che veniva fatto. Ecco, se può cercare di ricostruire più ampiamente il contenuto delle conversazioni che intercorsero con il dottor La Barbera a seguito dei primi interrogatori di Candura.

TESTE F. CARDELLA - Ho capito, Presidente. Allora, prima di tutto Le dico che queste perplessità che avevamo noi, devo dire la collega Boccassini ed io, erano pienamente condivise, a quanto io ricordi, dallo stesso dottor La Barbera e soprattutto quello che sembrava, se non ricordo male, l'elemento, diciamo, positivo era il fatto che queste dichiarazioni nascessero, che questa incriminazione di Candura, avvenuta, lo ricordo, è stato arrestato prima del nostro arrivo.

P.M. Dott. GOZZO - Sì.

TESTE F. CARDELLA - Sia Candura che Scarantino sono stati arrestati... noi li abbiamo trovati arrestati quando arriviamo a Caltanissetta nel novembre.

P.M. Dott. GOZZO - Esattamente.

TESTE F. CARDELLA - Eh?

P.M. Dott. GOZZO - Esattamente.

TESTE F. CARDELLA - Esattamente. Perché c'era stato questo metodo, questo sistema che di solito ha una certa... un certo crisma di attendibilità, no? Quello del... della microspia messa per carpire i discorsi. Era questo che dava l'elemen... a CANDURA, diciamo, un tasso di credibilità, che io ricordi. E poi, dopo, ovviamente, io adesso non ricordo i particolari, ma ricordo, anche perché per la compiacenza dei colleghi nella fase delle indagini preliminari mi sono state ricordate, che queste contestazioni noi le muovemmo; noi, io, le muovemmo a Candura, che diede in qualche modo qualche spiegazione che poteva sembrare plausibile, sia pure con... da sottoporre a ulteriori verifiche, a ulteriori accertamenti. Questo è quello che io ricordo anche dai colloqui con... con La Barbera. Perché, Le dico, era una cosa abbastanza frequente, perché il dottor La Barbera aveva, come avevamo noi, degli orari un po' particolari, nel senso che ricordo che l'occasione, l'incontro abituale avveniva dopo le dieci di sera; egli veniva da Palermo, dopo la giornata, ognuno aveva fatto il proprio lavoro, poi, verso le nove e mezza - dieci, veniva in ufficio, normalmente sedeva nella... nella stanza della dottoressa Boccassini, che ripeto, però era comunicante con una porta con la mia, quindi io andavo lì; egli portava le sue informative, tutta una serie di carte dell'attività che aveva svolto, dopodiché cominciava il commento. Spesso ci trattenevamo anche fino a tardi a commentare e a... Signori, lo dico, ovviamente, per... ai signori Giudici non togati, a formulare delle ipotesi, perché le indagini e le prospettive nascono da ipotesi.

P.M. Dott. GOZZO - Da ipotesi, certo.

TESTE F. CARDELLA - Poi bisogna verificarle e quindi c'erano queste cose. E tante volte magari i ragazzi della scorta ci... ci procuravano un pezzo di pizza, che consumavamo lì in ufficio stesso. Quindi discussioni a iosa.

PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero.

P.M. Dott. GOZZO - Sì, e io proprio questa... perché la domanda che ha fatto il Presidente era la domanda che stavo facendo anche io. Però quello che volevo riuscire a capire è questo: cioè del periodo precedente, al di là delle carte che le sono state fornite, chiaramente, lei ha avuto modo mai di parlare, ecco, nell'ambito di queste serate di commenti insieme alla dottoressa Boccassini e al dottore La Barbera, avete mai avuto modo di parlare del momento in cui il Candura decide di collaborare, cioè diciamo così, decide di dire: "Sono stato io a prendere la macchina e non Valenti"? Che era l'altra persona a cui l'aveva precedentemente attribuito. Si ricorda di questo fatto, del fatto...? Le è mai stato raccontato che sia Valenti che Candura vennero concentrati nel nord Italia, che vennero fatti degli interrogatori? Anche alla presenza del GIP.

Ancora, la dott.ssa Boccassini ha poi smentito l'ulteriore episodio - ribadito dal Candura anche nell'odierno dibattito - della sua visita negli uffici della procura di Milano (v. pagg. 12-13 ud. del 06.12.2018)<sup>246</sup>, evidenziando che, durante il suo periodo di applicazione alla Procura di Caltanissetta,

---

TESTE F. CARDELLA - *Guardi, io spero di... di non deludere, ma in questo momento non ricordavo nemmeno che Candura si fosse assunto questa responsabilità; era un particolare, ma ovviamente adesso lo metto a fuoco. Io ricordo soltanto e so soltanto che quando in uno di questi interrogatori di Candura, penso che oramai si possa dire pubblicamente senza alcuna esigenza di riservatezza, lo andai a interrogare a Milano. Andai a Milano, in un posto che non saprei assolutamente ritrovare, era uno dei quartieri periferici di Milano, dove ci sono questi mega-condomini e fummo portati, suppongo, o dal Servizio di Protezione o da... adesso non so, da qualcuno della... c'era anche... adesso non ricordo se c'era... era l'occasione in cui c'erano tutti e due, se Ricciardi e La Barbera o solo La Barbera o Ricciardi. Quindi io di dove stessero o di dove stesse per l'esattezza so solo questo, che andai a interrogarlo a Milano. Degli altri luoghi in cui l'ho interrogato, perché l'ho... mi è stato ricordato che l'ho sentito tre volte, non ho assolutamente memoria; come non ho memoria assolutamente di... di Valenti. Addirittura, il cognome non... Era un'entità, una seconda persona che...*

P.M. Dott. GOZZO - *È il fratello della proprietaria della macchina, ecco.*

TESTE F. CARDELLA - *Sì, ricordavo che c'era questo... questa parentela, ma l'attribuivo, pensate un po', a Candura anziché a Valenti.*

P.M. Dott. GOZZO - *Senta, quindi, diciamo, di queste cose non avete mai avuto modo di parlare.*

TESTE F. CARDELLA - *No, questo non lo direi, perché ne abbiamo...*

P.M. Dott. GOZZO - *Di come si erano sviluppate le indagini.*

TESTE F. CARDELLA - *...ne abbiamo parlato sicuramente, nei termini che ho cercato di riferire prima, cioè in termini problematici, in termini di: "Sarà così, non sarà così, che c'è, valutiamo". Cioè cercando di fare un'analisi la più distaccata possibile degli elementi positivi che ho detto prima, delle risposte che man mano egli dava e degli elementi di perplessità che invece... che invece c'erano.*

P.M. Dott. GOZZO - *Ecco, un'altra cosa che le volevo chiedere: come si arrivò a Candura le venne spiegato?*

TESTE F. CARDELLA - *Sì.*

P.M. Dott. GOZZO - *Dal dottore La Barbera.*

TESTE F. CARDELLA - *Sicuramente sì, sicuramente sì, sarebbe strano che non l'avesse detto. Però, francamente, in questo momento non...*

P.M. Dott. GOZZO - *Non lo ricorda.*

TESTE F. CARDELLA - *...non lo ricordo.*

P.M. Dott. GOZZO - *E' l'ultima cosa che le chiedo su questa cosa: se le venne detto che comunque, diciamo, la strategia che fu seguita in un primo tempo fu quella di incarcerare queste persone per altri reati.*

TESTE F. CARDELLA - *Sì.*

P.M. Dott. GOZZO - *In modo tale, insomma...*

TESTE F. CARDELLA - *Furono arrestati per un furto o qualcosa del genere, adesso non ricordo.*

P.M. Dott. GOZZO - *Violenza sessuale, una violenza sessuale nei confronti...*

TESTE F. CARDELLA - *Sì, questo... questo vorrei essere preciso: lo ricordo in questo momento, è così, però è una mia deduzione, nel senso che io ho trovato che erano stati detenuti per questo fatto qua, adesso lo ricordo perché c'era; che sia stata una strategia ovviamente non posso dirlo, nessuno lo ha detto, nessuno... So che erano detenuti per questo e che nell'ambito di questo fatto poi ci sono state queste intercettazioni. Ripeto, è stata fatta prima del nostro arrivo e... e questo è quello che io posso dire in scienza (v. pagg. 23- 29 ud. del 14.07.2014 ).*

<sup>246</sup> PUBBLICO MINISTERO – *Voglio dire lei ha mai assunto delle iniziative... Lei insomma in tutti questi anni, prima ancora del pentimento di Spatuzza e quindi prima che fosse chiamato dalla Procura e ci fossero tutti quegli interrogatori, quindi in questi anni, in questi anni che vanno dal 1992 poi lei ha mai pensato, ha mai cercato, posto in essere un tentativo di ritrattare?*

TESTIMONE CANDURA – *Sì, io mi trovavo libero poi. Io di mia iniziativa... perché questo signore, e lo ricordo ancora oggi perché non me lo posso più dimenticare questo signore.*

PUBBLICO MINISTERO – *Questo signore sarebbe?*

TESTIMONE CANDURA – *Forse era il segretario della dottoressa Boccassini. Questo è venuto in albergo Leonardo Da Vinci a farmi un interrogatorio la dottoressa Boccassini che registrava tutto, scriveva tutto, però ci fu un periodo che io poi sono uscito ed io poi ho fatto un po' di riflessione e gli ho detto... perché c'era la situazione di mia moglie e i miei*

l'ufficiale di polizia giudiziaria che la coadiuvava a Milano (Spello Daniele)<sup>247</sup> era stato assegnato al dottor Fabio Napoleone e, non essendo presente in ufficio, non aveva di certo bisogno di un segretario. Sicché concludeva seccamente che quanto riferito dal Candura su quella vicenda potesse di certo dirsi una menzogna (v. pagg. 20 – 21 ud. del 21.01.2014)<sup>248</sup>.

---

*figli che se n'erano andati, mi avevano lasciato, non accettavano questa situazione. Perché consapevoli che io non ne sapevo niente io mi stavo andando ad incasinare sia io che lo Scarantino. Io preso da una forte rabbia, da una forte situazione mi recai al Tribunale di Milano, io parlai personalmente con questo segretario dicendo "Io sono Candura, si ricorda di me quando è venuto ad interrogarmi al Leonardo Da Vinci?", "Sì Candura, che è successo?", "Io ho bisogno di parlare urgentemente con la dottoressa Boccassini.". Dice "Ma la dottoressa Boccassini non c'è, è fuori. Dovrebbe rientrare in secondo tempo.". "Si può cortesemente appuntare il nome e cognome mio e mi fa chiamare? È una cosa urgente, urgente, urgente. Si tratta del processo.", gli ho detto così. Lui si è preso l'appunto e dopo però qualche giorno che è successo? Che poi è venuto il dottor La Barbera ed è successo un finimondo.*

PUBBLICO MINISTERO – Cioè?

TESTIMONE CANDURA – *Un casino. "Io ti faccio sbattere nelle più peggiori carceri che ci sono in Italia. Tu come ti sei permesso di andare in Tribunale?", perché poi questo segretario mi ha detto che io non potevo recarmi il Tribunale in quanto essendo collaboratore di giustizia dovevo avvertire chi di competenza per venire in Tribunale. Dissi "Io me ne frego completamente, io ho bisogno di parlare con la dottoressa Boccassini.", perché mi volevo liberare di tutto. Mi volevo liberare di tutto. E questo nega che io sono andato in Tribunale. Purtroppo, io non ho prove, non ho come...*

<sup>247</sup> Anch'egli ha escluso che quanto affermato da Candura possa essere avvenuto:

*"Poiché mi riferite di un episodio circa la venuta di CANDURA presso gli uffici della d.ssa Boccassini alla Procura di Milano e che sarebbe stato ricevuto da me, posso solamente dire che non ho alcun ricordo di tale fatto. Peraltro, ho un ricordo sbiadito delle fattezze del CANDURA. Inoltre, le frasi che riferite io avrei pronunciato al CANDURA in merito alla sua inopportuna presenza in quella sede, non appartengono al mio modo di esprimermi e di comportarmi, in quanto l'inopportunità di tale visita l'avrei piuttosto attribuita alla massiccia presenza, in quel periodo storico, di giornalisti, date la notevole rilevanza mediatica delle indagini sulla cosiddetta "mani pulite". Dico ciò anche perché in quegli uffici capitava la presenza di diversi soggetti che chiedevano di conferire con i magistrati senza apparenti validi motivi, ma mai sono stati redarguiti in tal senso. - - -//*

*A D.R.: Nel periodo in riferimento, io ero l'unica persona a Milano che collaborava con la d.ssa Boccassini, in quanto, proprio a causa della sua applicazione, lei non aveva una sua segreteria né altri soggetti assegnati, per cui se l'episodio raccontato dal CANDURA si è verificato, ma che io mi sentirei di escludere, almeno per come è stato narrato, ciò dovrebbe essere accaduto con me. Posso ulteriormente precisare che, qualora il CANDURA avesse bussato direttamente alla porta, evidentemente all'esterno non era presente la scorta della Boccassini, la quale, altrimenti, avrebbe annunciato la presenza di chiunque avesse voluto conferire col magistrato. Deduco, pertanto, che neanche la dottoressa era presente nel suo ufficio. Aggiungo infine che, comunque, se la dottoressa fosse stata presente, avrei immediatamente riferito al magistrato della richiesta di colloquio, senza alcun genere di interlocuzione con la persona. - - -//*

(v. verbale di sit del 18.03.2010 acquisito all'udienza del 06.04.2022)

<sup>248</sup> P.M. Dott. LARI - *Allora, diciamo, per completezza devo farle delle domande sulla falsariga di un verbale che abbiamo fatto durante la fase delle indagini, perché abbiamo agli atti anche delle dichiarazioni che ha reso Salvatore Candura, e quindi la domanda che le faccio è questa: Candura ha dichiarato che si sarebbe recato a Milano perché aveva intenzione di spifferare tutto a lei circa il fatto di essere stato, tra virgolette, costretto da Arnaldo La Barbera a rendere dichiarazioni false circa il fatto che aveva rubato l'autovettura, etc., e si sarebbe recato presso il suo ufficio, dove c'era il segretario della dottoressa Boccassini, per conferire con lei, senza riuscirci perché il segretario avrebbe risposto che essendo un collaboratore di giustizia, non poteva direttamente parlare con lei. Allora, la domanda è: lei ricorda se le fu mai riferito da un suo segretario che il Candura si recò a Milano chiedendo di parlare con lei?*

TESTE BOCCASSINI I. - *Allora, premesso che io ho mantenuto la mia stanza, che è ancora l'attuale, alla Procura della Repubblica di Milano, però in quel periodo, ovviamente, la mia squadra di PG, che era costituita da una persona in particolare, perché l'altro mi ha seguito a Caltanissetta, il brigadiere Fenu, era ovviamente non nel mio ufficio, che era chiuso, ma collaborava con il dottor Fabio Napoleone, che era mio vicino di stanza. Non avevo, ovviamente, segretaria, perché a Milano non è che si sprecava un segretario, la carenza di organici per curare una stanza vuota, quindi la mia stanza era vuota. Io, ovviamente, quando andavo a Milano, quando mi capitava raramente, per questioni di lavoro qui a*

In sintesi, pur dovendosi evidenziare che (già al momento della sua escussione nell'odierno dibattimento) Candura Salvatore non era più imputato in procedimento connesso ex art. 12 c.p.p.<sup>249</sup>, il suo complessivo percorso dichiarativo – e l'analisi non poteva certo essere limitata alla corrispondenza tra quanto dichiarato dal propalante al Borsellino Quater ordinario e quanto dichiarato nell'odierno procedimento – è rimasto incerto e disseminato di contraddizioni.

Tale ambiguità di fondo, di un soggetto “*da Mery per sempre, per chi ricorda il film*”<sup>250</sup>, si è percepita anche nel corso dell'odierno dibattimento, là dove il Candura pur manifestando il proposito di volersi affrancare dall'etichetta di “falso pentito”, non è riuscito a fornire fino in fondo una convincente ricostruzione del suo vissuto criminale prima oltre che del suo passato di falso collaboratore.

Epperò, a prescindere dalle modalità usate dagli investigatori nel “trattare” Candura è innegabile come a costui furono inoculate dagli investigatori dell'epoca delle conoscenze che questi non poteva avere non essendosi occupato del furto dell'autobomba utilizzata per la strage di Via D'Amelio.

È l'elemento paradigmatico da cui evincere l'ammaestramento di Candura è fornito da quanto avviene in relazione all'interrogatorio del 03.10.1992.

A far ritenere che quell'interrogatorio sia stato appositamente (e accuratamente preparato) sono le circostanze obiettive – già ricavabili dalla sentenza di primo grado dell'abbreviato del c.d. Borsellino Quater di cui si è dato conto sopra – che possono desumersi:

1) dalla durata oltremodo eccessiva dell'interrogatorio (svoltosi in due fasi, la prima dalle ore 13,20

---

*Caltanissetta, e andavo a salutare il Procuratore Borrello e i miei colleghi, avevo le chiavi, ovviamente, della mia stanza. Anzi, le posso dire in più che siccome poteva... veniva anche utilizzata, ricordo che me la chiese la collega Giovanna Chino, se nel caso faceva interrogatori se poteva usufruire di una stanza che era vuota. Quindi quello che ha detto Candura è una menzogna.*

P.M. Dott. LARI - *Benissimo.*

<sup>249</sup> Con la definitiva assoluzione di Salvatore Candura (v. sentenza Cass. 1116 del 30.11.2015, in atti) dall'accusa di calunnia ai danni di Tomaselli Salvatore è divenuto non più spendibile l'argomento volte a ritenere che le accuse lanciate da Candura nei confronti dei suoi ex carcerieri rappresentassero l'unica praticabile linea difensiva astrattamente idonea a respingere l'accusa di calunnia contestatagli in relazione a Tomaselli.

<sup>250</sup> Così il Dott. Carmelo Petralia nel corso della sua deposizione (v. pag. 56 ud. del 20.01.2020).

Ed è certamente innegabile che Salvatore Candura sia stato un soggetto agevolmente ricattabile, la cui manifesta fragilità - accentuatasi dopo l'arresto per i reati, certamente gravi, di violenza carnale e rapina aggravata, i cui gravi elementi di responsabilità si traevano peraltro dall'esito delle intercettazioni telefoniche svolte nell'ambito delle indagini svolte per la strage di Via d'Amelio - lo rendeva indubbiamente incapace di sostenere il peso delle indebite pressioni di cui è stato oggetto.

E sul punto non può essere obliterato come le notizie giornalistiche circolate al tempo, secondo le quali proprio la macchina sottratta alla Valenti era probabilmente stata utilizzata per eseguire la strage, debbano avere avuto un effetto deflagrante sulla debole personalità del Candura, “stretto” tra i pericoli per la sua incolumità (derivanti dal fatto che per il recupero della 126, proprio su incarico della Valenti, egli si era effettivamente speso presso gli ambienti criminali della Guadagna) ed il timore di un suo possibile coinvolgimento nelle indagini.

Ed invero “l'interessamento” di Candura per il recupero della Fiat 126 rubata avrebbe infatti ben potuto avere da un lato contrariato gli esponenti di cosa nostra preposti al controllo di quella borgata, dall'altro essere appreso dalle forze dell'ordine, visto che peraltro la stessa proprietaria dell'auto non nascondeva il fatto di considerare Candura uno dei principali sospettati del furto della sua vettura



alle ore 17,30 e la seconda dalle ore 18,00 alle ore 19,00) se rapportata alle poche pagine (otto) in cui sono condensate le dichiarazioni di Candura;

2) dal fatto che il manoscritto redatto da Candura – sostanzialmente coincidente nel suo contenuto alle dichiarazioni che Candura rende all’interrogatorio – pur recando la data del 03.10.1992 non sarà prodotto da Candura, come sarebbe logico attendersi, in sede di interrogatorio, ma verrà solo successivamente allegato all’informativa di reato del 19.10.1992;

3) dal narrato di Gioacchino Genchi<sup>251</sup>, costante sul punto sin dal Borsellino Quater (cfr. al riguardo

---

<sup>251</sup> TESTIMONE GENCHI – *Io conoscevo benissimo la vicenda di Candura e Valenti perché la stessa sera in cui loro furono fermati io ero alla Squadra Mobile e La Barbera dopo che emergono queste cose dalle camere di sicurezza la prima persona a cui partecipa... questi erano dei balordi che erano stati arrestati per una violenza sessuale, una cosa un po’ strana, anche lì dai connotati poco chiari. Però in questo contesto questi accennano la macchina...*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei c’è quando c’è questo accenno?*

TESTIMONE GENCHI – *No, no, io non li ho visti. È La Barbera che mi chiama quando e loro erano in camera di sicurezza. Probabilmente c’è stato anche un momento di concitazione per fargli accennare queste cose. O meglio dopo che le avevano accennate c’è stato un seguito. La Barbera mi accenna questa cosa. Io rimango perplesso. Ne prendo atto ovviamente fin da subito. Poi leggo degli appunti, leggo qualcosa, adesso non ricordo se erano dei verbali o delle bozze, o degli appunti, delle relazioni di servizio, sinceramente non ricordo. E devo dire che intanto erano completamente scoordinate, dico “Qua c’è da fare un sacco di cose, c’è da chiarire alcuni aspetti, date, orari...”, vedevo la macchina intestata alla Valenta Pietrina. “Questi vanno sentiti bene, a me questi qua non mi convincono.”, però Io fino a quando non li vedo per la prima volta a Mantova le mie riserve sul conto di questi due dichiaranti appartenevano solo al contenuto di quegli appunti o di quei verbali, adesso non ricordo cosa fossero, che io avevo letto, che mi aveva fatto leggere La Barbera sin dalla stessa sera in cui diventò interessante la loro... diventavano interessanti le loro dichiarazioni. Quando li ho visti devo dire già vedendoli e sentendo le prime battute, l’incipit del colloquio, mi ha convinto ancora meno di quanto io fossi convinto prima. Quindi forse magari mi sarò lasciato anche suggestionare da questo aspetto. Perché poi al resto, nonostante il Magistrato – devo dire – con molto garbo cercò di redigere un atto istruttorio che avesse, diciamo, quantomeno l’apparenza della compiutezza, ma obiettivamente eravamo in presenza di due soggetti talmente dissennati. Questi parlavano di macchine, parlavamo... se questi avessero fatto i posteggiatori io avrei messo la macchina in divieto di sosta e zona rimozione, non gli avrei manco affidato la macchina nel parcheggio, tanto per intenderci come mi convincevano poco. Il loro racconto era completamente s coordinato. Io cercai di intervenire due o tre volte. Petralia si convinse insieme a me che comunque bisognava sicuramente risentirli. Intanto bisognava raccogliere quelle cose che quei due sostanzialmente insufflati, in buona sostanza da chi li aveva preparati per giorni a rendere quell’esame. Particolare che posso riferire al Tribunale riguarda la grande sorpresa, o devo dire anche il dispiacere sotto certi aspetti, anche non solo meraviglia, ma anche dissenso, per il fatto che io avessi aderito alla richiesta del dottore Petralia di accompagnarlo e di partecipare a quell’atto. Il dottor La Barbera non gradì assolutamente che io...*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi fu per La Barbera una sorpresa vederla a Mantova?*

TESTIMONE GENCHI – *Assolutamente. La Barbera disse “Che motivo c’era? Che cosa c’entri?”, “Se ci avessero dato la macchina, se avessero dato la macchina al Magistrato probabilmente io me ne sarei tornato a Palermo, ma siccome non mi hanno nemmeno dato la macchina per fare arrivare qua il dottore Petralia.”, non sono riuscito ad averla nonostante ho chiamato la segreteria del capo della Polizia, il servizio, la motorizzazione, l’auto parco, la Questura, etc., a momenti stavo chiamando in Vaticano pure avere una macchina, e ho preferito andare alla Hertz a questo punto per fare prima.*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi scusi lei dice il coinvolgimento in questo atto viene da Petralia, cioè è Petralia che le dice “Assista a questo atto.”.*

TESTIMONE GENCHI – *Sì, assolutamente, se non era il Pubblico Ministero a che titolo io partecipavo, scusi?*

PUBBLICO MINISTERO – *La Barbera e Ricciardi erano lì da giorni ha detto.*

TESTIMONE GENCHI – *Sì, da giorni, da giorni.*

PUBBLICO MINISTERO – *C’era anche altro personale oltre a questi due?*

TESTIMONE GENCHI – *Io non ricordo se vi fossero altre persone...Però sinceramente non ho visto operatori di Palermo in quell'occasione, non mi pare di averli visti.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei parla di soggetti insufflati.*

TESTIMONE GENCHI – *Sì, ma si capiva un miglio di distanza che quei due cercavano di reggere, di sostenere l'esamino. Petralia è stato efficace, è stato insistente, etc., però...*

PUBBLICO MINISTERO – *Ci sono stati momenti di sospensione dell'interrogatorio? Ci sono stati momenti in cui hanno avuto bisogno di prendere respiro per cercare – diciamo – di coprire tutto, di...*

TESTIMONE GENCHI – *No, no, è stato assolutamente corretto nella redazione dell'atto. Devo dire che si tratta di un atto riassuntivo che come tutti gli atti riassuntivi ovviamente non tiene conto – diciamo – della dinamica, degli umori, degli atteggiamenti e degli stati d'animo, delle espressioni e delle non espressioni. Riceve solo la sintesi, che è quella reale sostanzialmente di quello che hanno detto. Cioè il verbale corrisponde perfettamente. L'unica cosa è che il verbale non consente di cogliere degli aspetti di apprezzabilità del soggetto che poi ne vale ai fini della sua attendibilità, che probabilmente una fonoregistrazione – che non eravamo comunque in condizioni di realizzare – avrebbe consentito. Perché le posso garantire se quei verbali fossero stati registrati probabilmente molto processi non si sarebbero fatti.*

(v. pagg. 77 e ss. ud. del 14.12.2018)

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO – *Con il dottore Arnaldo La Barbera ha mai avuto occasione di parlare dell'arresto del Candura?...cioè se ci fossero stati episodi di violenza sul Candura le è mai capitato di parlarne con qualcuno? Nei locali della Squadra Mobile. Se è stato picchiato.*

TESTIMONE GENCHI – *Forse un tantino probabilmente sì, insomma... La Barbera qualcosa mi accennò che all'inizio dell'approccio del ricovero in camera di sicurezza non era stato dei più...*

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO – *E cosa le accennò?*

TESTIMONE GENCHI – *Che probabilmente era avvenuto qualcosa di malinteso con i poliziotti, che aveva degenerato...*

PRESIDENTE – *Concretamente cosa sarebbe successo?*

TESTIMONE GENCHI – *Guardi sicuramente un qualcosa in cui all'inizio Candura cercava di nascondere tutti evidenti, perfino sul fatto di chi fosse, probabilmente qualche poliziotto avrà potuto dare qualche ceffone, qualcosa. Ma non violenza nel senso che l'hanno costretto, etc.. Qualcosa del genere, qualche eccesso di sfogo da parte di qualche poliziotto in questa fase.*

(v. pag. 89 e ss. ud. del 11.01.2019).

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Torniamo all'arresto di Candura. Lei riferisce di alcuni appunti, di alcune questioni o circostanze che appunto le vengono riferite dal dottor La Barbera Arnaldo. In quell'occasione lui aveva già parlato con Candura e Valenti? Cioè sono successive ai gli interrogatori?*

TESTIMONE GENCHI – *Sì, sì, lui aveva parlato sì.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Lei ha detto che l'arresto venne fatto di sera e vennero portati a lui l'indomani mattina?*

TESTIMONE GENCHI – *Guardi io ricordo di un qualcosa che sarebbe avvenuto in camera di sicurezza la sera prima o il pomeriggio del giorno prima, del giorno in cui noi parliamo. Quindi l'episodio in cui ci sarebbe stato anche qualche schiaffo, qualche cosa, ma niente più di questo.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *E lui gliene parla l'indomani?*

TESTIMONE GENCHI – *E lui me ne parla o nella tarda mattinata o nel pomeriggio. ...dopo, e mi dà questo particolare che riguardava sostanzialmente la vicenda della macchina e tutto quello che si poteva dipanare dal furto della macchina che io consideravo poi in parallelo con l'ulteriore furto altrettanto importante che era quello della targa, che poi fu apposta sulla 126 posizionata sul luogo dell'attentato.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Ma in quel momento l'elemento Candura-Scarantino le venne riferito dal dottor La Barbera? Cioè le riferì che Valenti avesse più o meno indicato il Candura come l'autore del furto e che Candura avesse rapporti con Scarantino, avesse rapporti con Profeta? Dico le fece nomi?*

TESTIMONE GENCHI – *No, no, no, assolutamente.. guardi io dubito che addirittura Scarantino sia oggetto del primo dialogo con La Barbera...tra me e La Barbera. Poi cosa si sono detti loro... Io penso che nella prima occasione i due nomi che ricordo furono Candura e Valenti, altri no. Profeta proprio non esisteva completamente.*

(v. pagg. 139 e ss. ud. del 11.01.2019).

<sup>252</sup> TESTE G. GENCHI - *Se Scarantino è il prodotto di Candura e Valenti, è un prodotto fasullo...l'unica vicenda che mi porta a valutare Scarantino è data dalle deduzioni che io faccio da quelli che sono i genitori processuali di Scarantino, che sono Candura e Valenti; un figlio delle propalazioni di questi due soggetti non può essere sicuramente affidabile,*

In relazione a tale ultimo aspetto giova osservare come il narrato di Genchi non possa essere ipervalorizzato nel senso evidenziato dal P.M. (cfr. pagg. 105 e ss. ud. del 10.05.2022) non solo e non tanto per riserve di ordine generale sulla credibilità del dichiarante (v. nel prosieguo della sentenza la vicenda relativa al contrasto mai sanato, anche nell'odierno dibattito, sulle ragioni della cessazione della sua collaborazione al gruppo F.B.; cfr. par. 17.1), ma per almeno due ordini di ragioni specifiche e segnatamente:

a) perché trattasi di racconto che Genchi fa per la prima volta nel Borsellino Quater pur essendo stato escusso in altre occasioni (sia nel Borsellino Uno che nel Bis; cfr. anche pag. 18 memoria conclusiva Avv. Di Gregorio);

b) per la ancora più assorbente ragione che egli è l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha redatto il verbale dell'interrogatorio del 03.10.1992 (cfr. pag. 186 verbale ud. del 09.09.2019) e tanto basta per ritenere - in *re ipsa* - che la sua descrizione dell'occorso sia necessariamente edulcorata, quantomeno nel senso di essere portatore dell'interesse a sgomberare il campo da qualsivoglia sospetto a suo carico di confezionamento di rappresentazioni non veritiere di quanto effettivamente avvenuto nel corso della verbalizzazione

(PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – ...nel proseguo del discorso dice “Se questi verbali fossero stati registrati –quindi non riassuntivi, trascritti – probabilmente molti processi non si sarebbe fatti”, mi chiarisce questa apparente ed evidente discrasia?

TESTIMONE GENCHI – *Il Pubblico Ministero ha fatto una sintesi con quella che era la sua prosa, persona diciamo di cultura tra l'altro il dottor Petralia, che è perfettamente coincidente al risultato sostanziale di quello che hanno detto... Se si fossero sentiti gli audio e quindi si fosse avuta la percezione del modo, dei tentennamenti, dell'andata e dei ritorni per arrivare a quelle cose che poi sono state sintetizzate nel verbale probabilmente molti processi non si sarebbero fatti. Però io non è che dico che il verbale non è fedele, il verbale non rende però quello che...*

---

*perché quella genesi con cui nasce Scarantino, che sono le dichiarazioni di Candura e Valenti, è già totalmente fallata per me, e questo io l'ho detto sin dal primo momento, l'ho anche scritto; perché se lei coglie alcuni passaggi di quella famosa lettera al Questore Cinque, che ha data certa della fine del 1992, io lo dico chiaramente che siamo in presenza di farlocchi, quando parlo di lenzuola, quando parlo di tutto...*

P.M. Dott. PACI - *Però, scusi, dottore, un conto è farlocchi, un conto è imbeccati, oppure farlocchi - imbeccati.*

TESTE G. GENCHI - *Imbeccati me ne sono accorto in prima persona. Quando io e il Pubblico Ministero ci spostiamo, e la guido io la macchina, andiamo a Mantova a sentire quelli che dovevano essere sentiti dal Pubblico Ministero, perché con questo Codice che è cambiato nel 1989 - '90, il titolare delle indagini è il Pubblico Ministero e io là mi trovo, da giorni stazionanti a Mantova, il dottor Ricciardi e il dottore La Barbera, che confabulano, convivono in maniera conviviale con quelle due persone che noi dobbiamo sentire, che genuinità vuole che possiamo acquisire con il Pubblico Ministero, nonostante la suggestività, la capziosità, la profondità delle domande e gli sforzi che io e il dottore Petralia possiamo avere fatto nel fare quella verbalizzazione? E' chiaro che la minestra è già preparata ed è preparata dal giorno in cui due persone sono rimaste a soggiornare a Mantova con i collaboratori che noi dovevamo sentire. Quindi è tutto giocato.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *Diciamo non se l'è inventato però...*

TESTIMONE GENCHI – *Ecco, quello che è il travaglio. Perché se per dare una risposta che si verbalizza in sette parole il teste ci ha messo dieci minuti o un quarto d'ora e prima di dire quelle cose ne ha dette altre diciassette collidenti, o si fa un verbale in cui si mettono tutte le cose e a questo punto l'ufficio contesta, etc. etc., e poi non si sa quanto viene lungo questo verbale...*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *Va beh, tanto la carta c'è.*

TESTIMONE GENCHI – *Dico però poi la sintesi finale è quella. Quindi il magistrato, anche perché c'era un problema di essenzialità e di tempi, e poi comunque quelli lui si riservava sicuramente, come poi mi ha detto, di risentirli con calma in Procura con tutti i sistemi possibili e immaginabili...*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *E in questo caso lei quando commentò con il dottor Petralia diciamo questo primo approccio un po' triste devo dire...*

TESTIMONE GENCHI – *Abbiamo commentato molto.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *Esatto, lo capisco. Per caso è venuta fuori la necessità a questo punto di fare un sopralluogo per vedere se questi qua sapevano dove avevano rubato la macchina? O non se ne parlò mai di questa cosa? Per quanto a sua conoscenza.*

TESTIMONE GENCHI – *Guardi io mi sono limitato ai commenti su quei due soggetti e sul verbale, poi...*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *No, no, ho detto solo se è venuto fuori il discorso.*

TESTIMONE GENCHI – *No, no, poi dopo ovviamente io mi sarei aspettato che si partisse da...*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *Quello pure noi. Quello non c'entra. Quello pure noi ce lo saremmo aspettati; cfr. pagg. 61 e ss. ud. del 11.01.2019).*

E il passaggio della deposizione da ultimo richiamata offre un argomento formidabile per smentire qualsivoglia buona fede degli inquirenti nella gestione di Candura.

Un dichiarante siffatto, “*da Mery per sempre*”, imponeva a qualsivoglia tipologia di investigatore non di élite, ma anche di media capacità, di disporre un sopralluogo nel luogo (via Bartolomeo Sirillo) ove era ricoverata la fiat 126 al fine di verificare se Candura avesse (veramente) asportato l'auto della Valenti dal luogo ove era parcheggiata.

Invece, come ormai acclarato, nell'ambito delle “*pregresse investigazioni svolte dal dott. Arnaldo La Barbera e dai suoi uomini, nonostante le naturali perplessità che potevano essere ingenerate dal dire di Candura (e Scarantino), mai era stato operato un sopralluogo con la presenza del ladro incaricato, né tanto meno della parte offesa*” (v. pag. 545 sentenza di primo grado Borsellino Quater abbreviato). Infine, anche nella vicenda relativa alla collaborazione di Candura si assiste agli allineamenti dichiarativi.

Basti pensare all'interrogatorio reso da Candura innanzi ai P.M. Palma e Petralia e con la presenza

del Dott. Ricciardi in data 09.12.1994 nel quale il falso collaboratore accennava per la prima volta al riferimento all'appartamento di una prostituta, che lo Scarantino, al momento dell'incarico del furto della Fiat 126, gli aveva fatto per fargli intendere quale fosse il luogo in cui egli, quella stessa sera, avrebbe dovuto consegnargli l'auto rubata.

Si tratta di una dichiarazione che, come si è già avuto modo di evidenziare, (v. paragrafo 2.3) Scarantino aveva già fatto agli stessi pubblici ministeri (identiche persone fisiche) nel corso dell'interrogatorio del 12.08.1994 allorché ebbe a dichiarare che *“a differenza di quanto detto in precedenza, la consegna della "126" da parte del CANDURA non avvenne alla Guadagna ma in una traversa di via Roma, nel pieno centro di Palermo, intorno alle 23. Era stato egli stesso a indicare quel posto al CANDURA, facendo riferimento all'ubicazione di una casa di appuntamenti che era loro nota”*

## 8. Andriotta Francesco

Anche in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese da Francesco Andriotta occorre senz'altro svolgere - così come poc'anzi fatto in relazione al Candura - una compiuta analisi delle indicazioni fornite dal dichiarante in sede dibattimentale nonché in sede di ritrattazione, allo scopo di fornire un'organica panoramica della vicenda, ricostruendo (nei limiti del possibile) la genesi della sua collaborazione con la giustizia, nonché richiamando le sue originarie dichiarazioni rese allorché iniziò la sua falsa collaborazione.

Francesco Andriotta rappresenta “*quasi un ponte*”<sup>253</sup> tra Candura e Scarantino, “*il cavallo di Troia*”<sup>254</sup> giusto (a differenza di Vincenzo Pipino) per abbattere il muro eretto da Scarantino, poiché “*la collaborazione di Francesco Andriotta (intrapresa nel settembre 1993) per la strage di via Mariano D’Amelio, non solo apriva la strada, in maniera determinante, a quella successiva di Vincenzo Scarantino (che iniziava a giugno 1994), ma permetteva altresì di puntellare il costruito accusatorio riversato nei tre gradi del primo processo celebrato per questi fatti (nei confronti dello stesso Scarantino Vincenzo, nonché di Profeta Salvatore, Scotto Pietro ed Orofino Giuseppe), consentendo persino di superare la clamorosa ritrattazione dibattimentale di Scarantino, nel settembre 1998. Oggi, anche alla luce delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, la genesi e l’evoluzione di quella ‘collaborazione’, devono esser rivisitate, con la consapevolezza che le dichiarazioni di Andriotta costituivano la svolta per le indagini preliminari dell’epoca, inducendo alla collaborazione anche Scarantino.*

*Pertanto, come anticipato, prima di affrontare il merito di quanto riferito dall’imputato nell’odierno procedimento, dal 2009 in avanti, ammettendo apertamente la natura mendace della propria collaborazione (e lo scopo della stessa, vale a dire costringere Scarantino a ‘collaborare’, mettendolo con le “spalle al muro”<sup>255</sup>), soltanto una volta messo innanzi all’evidenza di quanto già accertato dalle più recenti indagini, pare opportuno muovere dal contenuto delle dichiarazioni (come detto, pacificamente mendaci) che questi rendeva, da ‘collaboratore’ della giustizia, in relazione a quanto (asseritamente) appreso sulla strage di via D’Amelio, durante la detenzione in carcere a Busto Arsizio, con Vincenzo Scarantino. (cfr. pagg. 1531 e 1532 sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario).*

---

<sup>253</sup> Così il Gup nella sentenza di primo grado del c.d. Borsellino Quater abbreviato (pag. 1375).

<sup>254</sup> Così il Gup nella sentenza di primo grado del c.d. Borsellino Quater abbreviato (pag. 1423).

<sup>255</sup> Cfr. esame imputato, verbale d’udienza 13.5.2015, pag. 19

## 8.1 Le dichiarazioni precedenti alla collaborazione di Gaspare Spatuzza. La valutazione del Borsellino 1 e Bis

Le originarie dichiarazioni di Francesco Andriotta e le loro prime valutazioni possono ben ricostruirsi grazie al combinato disposto tra le sentenze di primo grado del Borsellino Quater ordinario e abbreviato di cui si riporteranno ampi stralci motivazionali per le parti di interesse.

*Andriotta iniziava a ‘collaborare’ sui fatti di via D’Amelio, con l’interrogatorio del 14 settembre 1993 (reso a Milano, davanti al Pubblico Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini), dove riferiva (in sintesi, in ben otto ore d’interrogatorio) che<sup>256</sup>:*

- *chiedeva il trasferimento dal carcere di Saluzzo a quello di Busto Arsizio, per essere più vicino alla famiglia; arrivava in tale ultima struttura il 3 giugno 1993 e veniva assegnato al Reparto Osservazione, occupando prima la cella n. 5 e poi la n. 1, dove rimaneva fino al 23 agosto 1993;*
- *proprio in tale periodo conosceva Vincenzo Scarantino, col quale instaurava un rapporto cordiale, che diventava, giorno dopo giorno, più stretto; come usualmente avveniva tra detenuti, i due iniziavano a parlare delle rispettive vicissitudini e, quindi, anche delle attività illecite per cui erano detenuti;*
- *Scarantino gli riferiva che contrabbandava sigarette (come attività collaterale) e che era legato ad importanti personaggi mafiosi, in particolare a Carlo Greco e Salvatore Profeta, con i quali gestiva grossi traffici di stupefacenti; di Profeta aggiungeva che era suo cognato, nonché ‘uomo d’onore’, che godeva di grande rispetto in Cosa Nostra, essendo il braccio destro di Pietro Aglieri, il capo nel quartiere della Guadagna;*
- *col passare dei giorni, il rapporto di confidenza si tramutava in vera e propria amicizia, con scambio di favori: Scarantino cucinava anche per Andriotta, mentre quest’ultimo, in occasione dei colloqui carcerari, consegnava alla propria moglie dei messaggi scritti per la famiglia di Scarantino; a volte era lo stesso imputato che scriveva tali messaggi, su dettatura di Scarantino, poiché questi non sapeva scrivere in corretto italiano e la moglie di Andriotta (che doveva chiamare il numero di telefono riportato sul ‘pizzino’, leggendone il contenuto all’interlocutore), non capiva cosa vi era scritto;*
- *nel prosieguo del rapporto fra i due detenuti, Scarantino si lasciava andare ad una serie di importanti confidenze, riguardanti anche il suo diretto coinvolgimento nella strage di via D’Amelio. Inizialmente, Scarantino gli spiegava solo che era imputato per questi fatti e che le prove a suo carico erano le dichiarazioni di tali Candura e Valenti, delle quali non si*

---

<sup>256</sup>Cfr. interrogatorio di Andriotta Francesco 14.09.1993, acquisito agli atti.

*preoccupava perché si trattava di due tossicodipendenti poco attendibili (Scarantino aveva, addirittura, appreso che il secondo, nel corso di un confronto con il primo, aveva ritrattato le sue dichiarazioni). Scarantino neppure era preoccupato per il filmato, in possesso di Candura, che lo ritraeva in occasione di una festa di quartiere, giacché era in grado di darne ampia giustificazione. Invece, qualche apprensione mostrava Scarantino quando apprendeva dell'arresto di suo fratello per l'accusa di ricettazione di autovetture, tanto che, con il predetto sistema dei messaggi trasmessi tramite la moglie di Andriotta, cercava di capire se detto reato era o no collegato alla strage di via D'Amelio. Molto più forte era la preoccupazione di Scarantino quando (tramite un detenuto della seconda sezione) apprendeva che in televisione davano notizia dell'arresto di un garagista coinvolto nella strage di via D'Amelio. In tale contesto, Scarantino si lasciava andare ad ulteriori confidenze, rivelando ad Andriotta, tra le altre cose, che temeva un eventuale pentimento del predetto garagista, le cui dichiarazioni potevano comportare, per lui, la condanna all'ergastolo. La fiducia nutrita nel compagno di detenzione, poi, induceva Scarantino a confessare ad Andriotta di aver effettivamente commissionato al predetto Candura il furto di quella Fiat 126 che veniva utilizzata nella strage del 19 luglio 1992, e ciò su richiesta di un parente (un cognato o fratello). L'autovettura da sottrarre doveva essere di colore bordeaux, perché anche la sorella di Scarantino (Ignazia) ne possedeva una dello stesso colore (in tal modo, se qualcuno lo avesse visto durante gli spostamenti della vettura, non avrebbe nutrito alcun sospetto). Candura (sempre secondo le false confidenze di Scarantino, riferite da Andriotta) aveva sottratto la Fiat 126 di proprietà della sorella di Valenti Luciano e quest'ultimo la aveva portata nel posto stabilito, dove Scarantino la aveva presa in consegna, provvedendo a ricoverarla in un garage, diverso da quello dove la stessa era stata, successivamente, imbottita d'esplosivo. Inoltre, Andriotta aveva riferito anche ulteriori circostanze di dettaglio (sempre apprese, a suo dire, da Scarantino), in merito al furto della predetta autovettura, come il fatto che la stessa non era in condizioni di perfetta efficienza e, per tal motivo, veniva spinta o trainata. Ancora, per il furto di detta autovettura, Scarantino aveva promesso 500.000 Lire a Candura, ma ne aveva corrisposto soltanto una parte, vale a dire 150.000 Lire, oltre a della sostanza stupefacente (non pagando la differenza). L'autovettura era stata anche riparata ed alla stessa erano state cambiate le targhe. Inoltre, Scarantino gli confidava che era lui stesso che aveva portato la macchina dal garage alla via D'Amelio. Circa il luogo dove la vettura era stata imbottita d'esplosivo, Scarantino gli confidava cose contrastanti, giacché, in un primo momento, riferiva di una località di campagna dove la sua famiglia possedeva dei maiali, e successivamente, dopo l'arresto del predetto garagista, faceva invece*



riferimento proprio all' autorimessa di quest'ultimo. Peraltro, Scarantino non era presente al riempimento della vettura d'esplosivo, perché se ne occupavano altre due persone, uno dei quali era uno specialista italiano di nome Matteo o Mattia. Scarantino spiegava anche che si era ritardata la denuncia del furto delle targhe al lunedì successivo all'attentato.

A tale primo interrogatorio ne seguivano altri, in relazione ai quali si riporteranno, in questa sede (anche per economia motivazionale, attesa la pacifica falsità di tutte queste dichiarazioni dell'imputato, come ammesso ampiamente da Andriotta, anche nell'esame dibattimentale) solo gli ulteriori dettagli e circostanze, via via aggiunti, rispetto a quanto già sopra sintetizzato. In particolare, nel corso dell'interrogatorio del 4 ottobre 1993 (nel carcere di Milano Opera, sempre alla presenza del Pubblico Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini), l'odierno imputato riferiva<sup>257</sup>:

- di un messaggio fatto pervenire a Vincenzo Scarantino, occultato dentro un panino e gettato all'interno del cubicolo dove questi si trovava, da parte di alcuni detenuti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis O.P. (e ristretti nell'apposita sezione), come preannunciato da un amico del detenuto (che gridava dalla finestra "Vincenzo quando vai all'aria domani mattina, trovi un panino, mangiatillo"). Nel biglietto c'era il seguente messaggio: "guidala forte la macchina"; detto biglietto veniva poi dato da Scarantino ad Andriotta, affinché quest'ultimo lo consegnasse alla moglie, che avrebbe dovuto chiamare il recapito telefonico indicatole, per leggere all'interlocutore il testo del predetto messaggio;
- che Scarantino confidava ad Andriotta che il "telefonista" arrestato per la strage di via D'Amelio aveva intercettato la telefonata per conoscere gli spostamenti del dott. Paolo Borsellino operando su un armadio della società telefonica posto in strada. Questo soggetto era il fratello di un grosso boss mafioso. Quando veniva arrestato il "telefonista", comunque, Scarantino non sembrava affatto preoccupato;
- che colui che, a dire di Scarantino, gli aveva commissionato il furto dell'automobile da utilizzare per la strage, era Salvatore Profeta; Andriotta motivava l'iniziale reticenza, a tale riguardo, con la paura di menzionare un personaggio d'elevato spessore criminale, spiegando che rammentava il nome del parente di Scarantino, in quanto quest'ultimo gli confidava che commentava tale presenza, al momento in cui l'esplosivo arrivava o veniva prelevato per essere trasportato nella carrozzeria, con la frase "è arrivata la Profezia";
- che il ritardo nella denuncia di furto al lunedì successivo la strage, riguardava le targhe apposte alla Fiat 126.

---

<sup>257</sup> Cfr. interrogatorio di Andriotta Francesco 4.10.1993, acquisito agli atti.

*In occasione dell'interrogatorio del 25 novembre 1993, inoltre, Andriotta rendeva le seguenti ed ulteriori dichiarazioni*<sup>258</sup>:

- *riferiva alcuni dettagli sul messaggio minatorio di cui aveva parlato nel precedente atto istruttorio, precisandone il contenuto (“guida forte la macchina”);*
- *su domanda dei magistrati, rendeva ulteriori dichiarazioni sul predetto Matteo o Mattia, evidenziando che Scarantino non gli specificava se questi era siciliano o meno, e precisando di non essere sicuro se, al posto di tale nome, il compagno di detenzione menzionava un altro nome, simile a quello appena riferito;*
- *nel momento in cui arrivava l'esplosivo o quando lo stesso veniva trasferito sulla Fiat 126, assieme a tale Matteo o Mattia, era presente anche Salvatore Profeta; inoltre, Andriotta non poteva escludere che fossero presenti altre persone, poiché Scarantino gli faceva intendere di aver pronunciato la frase “è arrivata la Profezia”, a coloro che si trovavano sul posto.*

*Ancora, in occasione dell'interrogatorio del 17 gennaio 1994*<sup>259</sup>, *Andriotta aggiungeva che, dopo la strage di via D'Amelio, Candura cercava, più volte, Scarantino, per sapere se l'autovettura utilizzata per l'attentato era proprio quella rubata da lui; Scarantino lo trattava in malo modo, intimandogli di non fargli più domande sul punto, e facendogli fare anche una telefonata minatoria, vista l'insistenza del Candura. Infine, Andriotta precisava che Scarantino ordinava a Candura di non rubare l'automobile nel quartiere della Guadagna.*

*Ulteriori e significative progressioni nelle dichiarazioni di Andriotta, sempre riportando (falsamente) le confidenze carcerarie (inesistenti) di quest'ultimo, si registravano nel verbale d'interrogatorio del 29 ottobre 1994*<sup>260</sup>, *dove l'imputato spiegava di aver taciuto, sino a quel momento, su alcune circostanze, per timore delle eventuali conseguenze per la propria incolumità personale. In particolare, il prevenuto riferiva che alla strage partecipava anche Salvatore Biondino, pur non sapendo con quale ruolo (Scarantino non glielo aveva detto). Inoltre, Scarantino gli parlava anche di una riunione in cui si definivano alcuni dettagli relativi all'esecuzione della strage, cui partecipavano Salvatore Riina, Pietro Aglieri e Carlo Greco, Salvatore Cancemi, Gioacchino La Barbera e Giovanni Brusca (sul punto si tornerà nel prosieguo, atteso che Andriotta, in buona sostanza, si adeguava alle sopravvenute dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, sulla riunione di villa Calascibetta).*

*Nel successivo interrogatorio del 26 gennaio 1995*<sup>261</sup>, *Andriotta proseguiva nell'aggiunta di ulteriori particolari sulla predetta riunione, evidenziando che alla stessa (sempre a dire di Scarantino)*

---

<sup>258</sup> Cfr. interrogatorio di Andriotta Francesco 25.11.1993, acquisito agli atti.

<sup>259</sup> Cfr. interrogatorio di Andriotta Francesco 17.1.1994, acquisito agli atti.

<sup>260</sup> Cfr. interrogatorio di Andriotta Francesco del 29.10.1994, acquisito agli atti.

<sup>261</sup> Cfr. interrogatorio di Andriotta Francesco del 26.1.1995, acquisito agli atti.

*partecipava anche un tal Gancio o Ciancio, capo mafia di un quartiere di Palermo, nonché quel Matteo o La Mattia di cui aveva parlato in precedenza. Mentre si svolgeva la riunione, Scarantino rimaneva all'esterno, a fare la vigilanza; per un motivo che Andriotta non ricordava, ad un certo punto, entrava dentro la stanza, assistendo persino ad un momento della discussione: non tutti i partecipanti alla riunione erano d'accordo per assassinare il dott. Paolo Borsellino e, in particolare, Cancemi era uno di quelli che dissentiva. I Madonia non erano presenti alla riunione ma facevano pervenire il loro consenso. Ancora, Scotto aveva avuto anch'egli un ruolo nella strage (sempre a dire di Scarantino), avendo -quanto meno- fornito il consenso dei Madonia rispetto alla stessa. Infine, a proposito del "telefonista", Scarantino confidava all'imputato che, circa due giorni prima del collocamento dell'autobomba in via Mariano D'Amelio, questo soggetto comunicava che "era tutto a posto", nel senso che era stato messo sotto controllo il telefono della casa della madre del dott. Borsellino.*

*In data 31 gennaio 1995 e 16 ottobre 1997, Andriotta veniva esaminato, rispettivamente, nei dibattimenti di primo grado dei processi c.d. Borsellino uno e Borsellino bis ed, in specie, nella seconda occasione, approfondiva le accuse mosse nei confronti dello Scarantino, chiamando anche in causa (sempre de relato dal compagno di detenzione), per la prima volta, in relazione alla strage di via D'Amelio, Cosimo Vernengo, come "partecipe" all'eccidio (si riporta, in nota, lo stralcio d'interesse della relativa dichiarazione dibattimentale, sulla quale si ritornerà<sup>262</sup>).*

---

<sup>262</sup> Cfr. dichiarazioni rese da Andriotta Francesco all'udienza dibattimentale del 16.10.1997 nell'ambito del primo grado del procedimento c.d. Borsellino bis, pag. 144 ss.:

- P.M. dott. DI MATTEO: - *Ecco, che cos'ha saputo lei da Scarantino Vincenzo, se ha saputo qualcosa, a proposito di riunioni, incontri relativi alla strage?*
- Teste ANDRIOTTA F.: - *Sì sì, sì, Dottore. Lui mi disse che ci fu questa riunione, però ora io non mi ricordo bene se fu in campagna, all'aperto, in una casa pubblica, privata, questo non... non glielo so dire. Mi dispiace, questo non glielo so dire nemmeno oggi. E mi disse che parteciparono delle... dei personaggi grossi: Pietro Aglieri, Salvatore Riina e lo stesso Cancemi e La Barbera mi disse. Questo io mi ricordo. Salvatore Profeta io non mi ricordo se era presente, Dottore.*
- P.M. dott. DI MATTEO: - *Quindi lei ricorda che Scarantino le fece i nomi di Aglieri, Riina, Cancemi e La Barbera.*
- Teste ANDRIOTTA F.: - *Sì sì.*
- P.M. dott. DI MATTEO: - *Ricorda se le fece qualche altro nome, oppure le fece il nome soltanto di queste quattro persone?*
- Teste ANDRIOTTA F.: - *No, mi sembra che c'era pure 'sto La Mattia..., Matteo o Mattia, non... non mi ricordo bene, Dottore. Comunque mi fece dei nomi. Ecco, che io so che Cosimo Vernengo è partecipante della strage l'ho de... l'ho già detto nel primo grado di via D'Amelio, e lo ripeto ancora oggi perché devo dirlo.*
- P.M. dott. DI MATTEO: - *E che cosa lei a proposito della partecipazione di Cosimo Vernengo?*
- Teste ANDRIOTTA F.: - *Lui mi disse che partecipò questa persona, non so se era il figlio o il nipote, a questa strage.*

*Infine, sempre nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis, Andriotta veniva nuovamente esaminato il 10 giugno 1998, allorché riferiva (falsamente) che veniva minacciato, in data 17 settembre 1997, mentre si trovava in permesso premio a Piacenza, da due individui che lo chiamavano per nome, gli intimavano di confermare la ritrattazione fatta da Scarantino ad Italia Uno nel 1995 e aggiungevano che doveva anche parlare dell'omosessualità del predetto. In sostanza, Andriotta doveva dire che Vincenzo Scarantino nel 1995, ritrattando le sue dichiarazioni, aveva detto la verità e che aveva fatto (prima d'allora) delle accuse false, per la strage di via D'Amelio, perché continuamente picchiato, su istigazione del dott. Arnaldo La Barbera. Inoltre, Andriotta doveva spiegare che quanto a sua conoscenza sulla strage di via D'Amelio e su fatti di mafia era il frutto di un accordo fra lui e Scarantino. Altri avvertimenti gli venivano fatti sempre dagli stessi due individui, nel periodo natalizio del 1997, quando si trovava in permesso: tra le istruzioni ricevute, vi era anche quella di nominare come suoi difensori, prima di Pasqua, gli avvocati Scozzola e Petronio (direttiva alla quale aveva, poi, ottemperato). In cambio di quanto richiesto, gli venivano promessi trecento milioni di Lire. (cfr. pagg. 1532 -1541 sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario).*

---

*P.M. dott. DI MATTEO: -  
Teste ANDRIOTTA F.: -*

*Ma le riferì anche qualche particolare in più, che cos'avrebbe fatto?  
No, Dottore, non mi riferì particolari in più e non glieli posso dare.  
Magari potrei aiutarvi. Se ero un uomo di Cosa Nostra stavo qui a sminuzzare tutto quello che era stato fatto, ma non sono un uomo di Cosa Nostra e mi devo tenere alle cose che mi ha detto Scarantino.*

*P.M. dott. DI MATTEO: -*

*Lei ricorda se fu fatto in qualche modo, e ci dica lei eventualmente per quali fatti, il nome di tale Biondino?*

*Teste ANDRIOTTA F.: -*

*Ah, sì, Salvatore Biondino, però mi disse che era partecipe alla strage, ma non... non sono sicuro se partecipò anche lui, Dottore. Non..., ancora oggi non sono sicuro se mi disse che lui era partecipe alla riunione oppure no.*

*P.M. dott. DI MATTEO: -*

*Quindi...*

*Teste ANDRIOTTA F.: -*

*Che partecipò alla strage sì, questo sì.*

*P.M. dott. DI MATTEO: -*

*Ho capito. Quindi lei ci sta dicendo: "Ricordo che mi disse che alla riunione avevano partecipato Cancemi, La Barbera, Riina e Aglieri", Sì.*

*Teste ANDRIOTTA F.: -*

*mentre di Vernengo e Biondino ci dice: "Mi ha detto Scarantino che hanno partecipato alla strage".*

*P.M. dott. DI MATTEO: -*

*Sì.*

*Teste ANDRIOTTA F.: -*

*Abbiamo capito bene?*

*P.M. dott. DI MATTEO: -*

*Sì. Però che erano presenti alla riunione non... non credo, non... non me lo ricordo. Non credo che forse me l'ha detto o no, non lo so.*

*Teste ANDRIOTTA F.: -*

*P.M. dott. DI MATTEO: -*

*A proposito del Cancemi lo Scarantino le aggiunse qualche particolare, le specificò...?*

*Teste ANDRIOTTA F.: -*

*Sì, perché Scarantino era fuori da quest'abitazione. Poi fu chiamato ed è entrato dentro dove c'erano tutti questi grossi personaggi, e disse che Cancemi espresse parere praticamente... era..., non era consenziente, va', a questa strage. Questo è vero. Questo mi disse..., e c'erano altri... uno o due persone anche loro che aveva espresso un parere non tanto positivo per la strage di via Mariano D'Amelio. Questo me lo ricordo, Dottore.*

Ciò posto – sfruttando le motivazioni della sentenza di primo del Borsellino Quater abbreviato (pagg. 1376- 1399) – occorre ora passare in rassegna le valutazioni (in termini d’attendibilità o meno) delle predette dichiarazioni, da parte delle Corti d’Assise che si sono occupate di questi fatti, nei precedenti processi celebrati per la strage di via D’Amelio.

**“§.2.11.1. La prima “collaborazione” di Andriotta nel processo “Borsellino uno” di primo grado.**

*Chi è ANDRIOTTA e quale sia stato il suo racconto lo si ricava agevolmente dalla sentenza n. 1/96 della Corte di Assise di Caltanissetta, pronunciata il 27.01.1996 (con deposito della motivazione il 16.09.1996) nel procedimento n. 9/94 Reg. Gen. Corte di Assise (cfr. pagg. 180-195 sentenza l° grado Borsellino I).*

*I giudici del primo processo celebrato per l’uccisione del dott. Borsellino, dopo averlo sentito all’udienza del 31 gennaio 1995, ne esaminano attentamente il vissuto.*

*ANDRIOTTA era stato trasferito dal carcere di Saluzzo a quello di Busto Arsizio per essere più vicino alla famiglia (almeno a suo dire); lì era arrivato il 3 giugno 1993 ed era stato assegnato al Reparto Osservazione, occupando prima la cella n. 5 e poi la n. 1, ove era rimasto sino al 23 agosto 1993. Proprio in tale periodo aveva avuto modo di conoscere Vincenzo SCARANTINO, con il quale si era subito instaurato un rapporto cordiale, rinsaldatosi giorno dopo giorno; come fanno tutti i detenuti, ciascuno aveva iniziato a parlare dei propri fatti personali e quindi anche delle attività illecite per cui era in carcere: SCARANTINO gli aveva riferito di essere legato a personaggi mafiosi importanti, in particolare a Carlo GRECO e Salvatore PROFETA, che, peraltro era anche suo cognato, con i quali aveva gestito grossi traffici di stupefacenti; di PROFETA aveva aggiunto che era “uomo d’onore” e che godeva di grande rispetto in cosa nostra essendo il braccio destro di Pietro AGLIERI, il capo nel quartiere della Guadagna. Lo SCARANTINO gli aveva parlato di altra attività illecita collaterale da lui direttamente curata, relativa al contrabbando di sigarette. Passando i giorni, il rapporto di confidenza si era tramutato in un vero e proprio rapporto amicale, con scambio di favori: SCARANTINO cucinava anche per ANDRIOTTA, facendogli pervenire il cibo in sacchetti di plastica; mentre quest’ultimo, in occasione dei colloqui, consegnava alla moglie i messaggi scritti dal primo e destinati alla sua famiglia; a volte era egli stesso a scrivere tali messaggi, su dettatura di SCARANTINO, dato che questi non sapeva scrivere in corretto italiano e la moglie di ANDRIOTTA - che avrebbe dovuto chiamare il numero riportato sul “pizzino” leggendone il contenuto all’interlocutore che rispondeva all’altro capo - non riusciva a capire cosa vi fosse scritto.*

*Nel prosieguo SCARANTINO si era addirittura lasciato andare con ANDRIOTTA ad una serie di importanti confidenze riguardanti anche il suo coinvolgimento nella strage di via D’Amelio.*

*Inizialmente SCARANTINO gli aveva detto solo che era imputato per questi fatti e che le prove a suo carico erano costituite dalle dichiarazioni rese da tali CANDURA e VALENTI, di cui comunque non*

*si preoccupava minimamente perché si trattava di due tossicodipendenti poco attendibili; aveva addirittura appreso che il secondo, nel corso di un confronto con il primo, aveva ritrattato le accuse nei suoi confronti. SCARANTINO aveva anche riferito ad ANDRIOTTA di non essere neppure preoccupato per il filmato, in possesso di CANDURA, che lo ritraeva in occasione di una festa di quartiere e di cui comunque sarebbe stato in grado di dare ampie giustificazioni.*

*SCARANTINO aveva invece manifestato una qualche apprensione allorché aveva appreso dell'arresto di suo fratello per ricettazione di autovetture, tanto che, con il solito sistema (dei messaggi trasmessi per il tramite della moglie di Andriotta), aveva cercato di saperne di più cercando di capire se il reato fosse collegato alla strage di via D'Amelio.*

*Molto più forte era stata invece l'apprensione allorché SCARANTINO aveva appreso - tramite un amico della seconda sezione - che in televisione era stata diffusa la notizia dell'arresto di un garagista coinvolto nella strage. In tale contesto SCARANTINO si era lasciato andare ad ulteriori confidenze con ANDRIOTTA, al quale aveva rivelato, tra le altre cose, che le sue paure erano collegate al rischio di un eventuale pentimento del garagista, le cui dichiarazioni avrebbero sicuramente comportato per lui l'ergastolo.*

*La fiducia nutrita nell'ANDRIOTTA aveva poi determinato SCARANTINO a confessargli di avere commissionato al CANDURA il furto di quella Fiat 126 che era stata utilizzata nella strage, e ciò su richiesta del cognato, PROFETA Salvatore; l'autovettura da sottrarre doveva essere di colore bordeaux e ciò perché anche la sorella di SCARANTINO, Ignazia, ne possedeva ima dello stesso colore; in tal modo, se qualcuno lo avesse visto durante gli spostamenti della vettura, non avrebbe nutrito alcun sospetto.*

*I Giudici della Corte ebbero quindi a dare un giudizio positivo sulla "attendibilità" di ANDRIOTTA, affermando che la sua collaborazione:*

- *aveva offerto una compiuta, seppur lacunosa, ricostruzione della fase esecutiva della strage;*
- *aveva fornito "una chiave di lettura univoca degli elementi di prova fino a quel punto raccolti nei confronti dello SCARANTINO e degli altri due indagati in stato di detenzione...";*
- *aveva consentito di acquisire precisi elementi di responsabilità in ordine alla partecipazione nella strage di PROFETA Salvatore, il cognato di Vincenzo SCARANTINO (su tale ultimo punto è bene ricordare che SCARANTINO, dopo il pentimento di SPATUZZA e le nuove investigazioni svolte dalla Procura di Caltanissetta, ha spiegato - a specifica contestazione - di non essersi sentito in colpa per il coinvolgimento del cognato a seguito delle sue "false accuse", in quanto l'affine era stato già arrestato per le dichiarazioni di ANDRIOTTA).*

*Gli stessi giudici della Corte affrontarono in sentenza le problematiche legate al trasferimento di ANDRIOTTA dalla Casa Circondariale di Saluzzo a quella di Busto Arsizio per "tutte le illazioni*

*formulate dalle difese sulla presunta utilizzazione dell'ANDRIOTTA da parte di Organi di P.G., che ne avrebbero sollecitato il trasferimento presso quell' istituto carcerario e la sua collocazione nello stesso reparto ed in cella contigua a quella dello SCARANTINO affinché potesse provocarne e raccoglierne le confidenze per riferirne successivamente agli Inquirenti”.*

*In proposito la Corte si convinse - grazie alle deposizioni del teste GUIDI Onilde, direttrice della Casa Circondariale di Saluzzo e del teste RIZZO Michele, direttore della Casa Circondariale di Busto Arsizio - che il trasferimento di ANDRIOTTA alla Casa Circondariale di Busto non era stato orchestrato per raggiungere SCARANTINO e fungere da “agente provocatore”, bensì per ragioni di opportunità, allorché si dovettero scongiurare rischi che ANDRIOTTA tentasse il suicidio: in buona sostanza, dopo la condanna all'ergastolo, ANDRIOTTA era stato trasferito dalla Casa Circondariale di Brescia (per “sfollamento” di quella struttura”) a quella di Saluzzo e, in conseguenza, era caduto in grave stato depressivo (segnalato dallo psicologo) sia per la condanna subita, sia anche perché era stato allontanato dal luogo ove risiedevano i suoi familiari e più facile era l'effettuazione di colloqui con essi; pertanto, a seguito di richiesta inoltrata al competente Ministero, intorno ai primi giorni di giugno del 1993, ANDRIOTTA era stato trasferito presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio - carcere lombardo che per la sua posizione poteva agevolare i contatti con suoi familiari - per fruire di “due mesi di colloqui*

*Il teste RIZZO aveva poi spiegato che, al carcere di Busto, ANDRIOTTA era stato assegnato alla “Sezione penale” trattandosi di detenuto comune e ciò in conformità alle disposizioni ministeriali; il detenuto aveva però segnalato l'esistenza di rischi per la sua incolumità personale in relazione alla permanenza nella stessa sezione dei detenuti FONDINI Leonardo e LIVORACE Cotroneo e quindi assegnato alla cella n. 5 del Reparto Osservazione.*

*L'intenzione di collaborare per ANDRIOTTA era sorta dopo la condanna all'ergastolo, nella speranza di poter ottenere una considerevole riduzione di pena; per di più, al rientro al carcere di Saluzzo, dopo essere stato a Busto, aveva percepito che la sua vita era in pericolo spiegando che, probabilmente, ciò era dipeso dalle delazioni di un ragazzo (che faceva parte del suo stesso gruppo delinquenziale), con lui ristretto alla Sezione Penale della Casa Circondariale di Busto Arsizio, al quale aveva manifestato i propositi di collaborazione. ANDRIOTTA aveva ancora precisato come non rientrasse fra le sue intenzioni riferire quanto appreso da SCARANTINO, ma che si era determinato a farlo temendo che questi potesse a sua volta intraprendere un percorso collaborativo e riferire dei favori che, tramite sua moglie, gli aveva fatto trasmettendo messaggi ai familiari del predetto, con la conseguente possibile elevazione di imputazioni di favoreggiamento per lui e la moglie ed emissione di provvedimenti restrittivi.*

*Sul punto ANDRIOTTA aveva riferito di avere chiesto delucidazioni alla dott.ssa ZANETTI della*

*Procura di Milano, alla quale aveva già iniziato a riferire dei reati in materia di armi e di droga che lo riguardavano. In ordine ai colloqui avuti da ANDRIOTTA con magistrati, aveva ancora riferito la direttrice della Casa Circondariale di Saluzzo precisando che il detenuto:*

- *al rientro da Busto, ai primi di settembre, era stato posto in isolamento;*
- *aveva immediatamente avuto un interrogatorio con il Procuratore di Saluzzo, il quale aveva prontamente contattato i colleghi di Milano rilevando che i fatti riferiti non rientravano nella sua competenza;*
- *dopo pochi giorni, era stato interrogato dalla dott.ssa ZANETTI della Procura di Milano dalle 18.00 sino alle 3.00 del mattino;*
- *successivamente era stato convocato dai magistrati della Procura di Milano per ulteriore interrogatorio.*

*La teste aveva precisato che sino al 13 settembre 1993, giorno in cui era andata in ferie, ANDRIOTTA aveva avuto colloqui solo con magistrati di Milano: in effetti le prime dichiarazioni che il collaborante aveva reso ai magistrati di Caltanissetta recano la data del 14 settembre 1993.*

*Per i Giudici della Corte, sempre nel primo grado di giudizio (c.d. "Borsellino I" pagg. 206-207): "il racconto dell'Andriotta risulta anzitutto caratterizzato dalla puntigliosa ricostruzione, con dovizia di particolari, del complesso delle confidenze ricevute dallo Scarantino e del contesto spazio-temporale in cui ciò è avvenuto. Non mancano poi nell'ambito della narrazione riferimenti di dettaglio, tutti peraltro oggettivamente riscontrati o comunque successivamente confermati dalla fonte referente, che qualificano viepiù l'attendibilità delle provalazioni. Talune delle circostanze riferite dal collaboratore sono, d'altra parte, assolutamente inedite (l'esistenza e la strutturazione interna della cd. porcilaia nella disponibilità della famiglia Scarantino, la disponibilità in capo alla sorella dello Scarantino di una Fiat 126 di colore bordeaux, gli esiti del confronto effettuato in fase di indagini preliminari fra Candura Salvatore e Valenti Luciano, il possesso da parte del Candura di riprese filmate dello Scarantino, il rapporto di parentela sussistente fra lo Scarantino ed i figli Battaglia, i termini dell'accordo intercorso fra lo Scarantino ed il Candura per il furto dell'autovettura, la necessità di effettuare preventivamente delle riparazioni sulla Fiat 126 impiegata quale autobomba, l'indicazione della autocarrozzeria dell'Orofino quale luogo nel quale era stata ricoverata l'autovettura per essere imbottita di esplosivo, l'apporto in concreto fornito dal Profeta Salvatore, che, al momento della collaborazione dell'Andriotta, non era stato ancora coinvolto nelle indagini, ecc.), di talché inconferenti appaiono le prospettazioni difensive in ordine alla possibilità che il collaboratore abbia appreso le circostanze riferite attraverso i resoconti giornalistici sullo stato delle indagini, periodicamente riportati dagli Organi di stampa".*

*Alla pag. 214 della sentenza citata viene data contezza del perché la Corte ritenne plausibile che*



SCARANTINO avesse fatto le sue confidenze ad ANDRIOTTA e non al detenuto PIPINO, di cui si è detto trattando la posizione di SCARANTINO, che era stato assegnato al carcere di Venezia, nella stessa cella di SCARANTINO, in veste di agente provocatore, per sollecitarne e raccogliarne le confidenze:

*“Diverso era infatti il contesto ambientale (lo SCARANTINO era ancora nella fase iniziale della sua detenzione, fruiva settimanalmente di colloqui con i familiari e riteneva inoltre di potere agevolmente smentire le accuse che gli erano state formulate) e peraltro l’atteggiamento insistente del suo compagno di cella (v. trascrizione delle relative intercettazioni ambientali) ben poteva al contrario avere ingenerato in lui dei sospetti, che lo avevano indotto ad astenersi da qualsiasi confidenza “(vedremo, infatti, che ANDRIOTTA, nel suo nuovo percorso, dirà la stessa cosa in merito ai sospetti di SCARANTINO su PIPINO).*

*Per quanto riguarda i riscontri ab estrinseco, la Corte evidenziò che era risultato accertato che SCARANTINO e ANDRIOTTA potevano effettivamente colloquiare fra loro all’interno del carcere di Busto Arsizio (cfr. le dichiarazioni rese in dibattimento dal direttore di quella Casa Circondariale RIZZO Michele e dagli agenti della Polizia Penitenziaria MURGIA ed ELISEO in servizio presso il Reparto Osservazione dello stesso Istituto) occupando il primo la cella n. 4 e il secondo la cella n. 5 e, dal 10/8/1993, la cella n. 1 (“i testi escussi hanno riferito infatti che il blindato della cella dell’ANDRIOTTA veniva aperto alle ore 8.00 e chiuso alle 23.00, mentre quello dello SCARANTINO, per disposizione della direzione carceraria, doveva restare sempre aperto”).*

*Ancora, sui riscontri estrinseci, la Corte evidenziò che effettivamente ANDRIOTTA era stato tramite esterno di SCARANTINO (risultano acquisiti bigliettini recanti messaggi per i familiari di SCARANTINO di cui la moglie di ANDRIOTTA, BOSSI Arianna, era stata trovata in possesso; la stessa donna aveva del resto deposto in tal senso in dibattimento e risultavano intercettazioni di colloqui fra lei e familiari di SCARANTINO).*

*Si legge in sentenza: “Del pari sono rimaste positivamente riscontrate le dichiarazioni del collaborante per quanto riguarda la riferita disponibilità in capo alla sorella dello SCARANTINO, Ignazia, di una FIAT 126 di colore bordeaux ...”; SCARANTINO Ignazia è la moglie di PROFETA Salvatore.*

#### **§.2.11.1.1. Le discrasie tra le dichiarazioni di Andriotta e quelle di Scarantino.**

*È bene ricordare che gli stessi Giudici del “Borsellino I” evidenziarono alcune “non convergenze” (che comunque non attenevano “al nucleo centrale dei fatti narrati”) fra il racconto di ANDRIOTTA e il dire di Vincenzo SCARANTINO, con particolare riferimento a due circostanze:*

1. *quella, riferita da ANDRIOTTA come appresa da SCARANTINO, ma da questi smentita, che SCARANTINO “avrebbe commissionato al CANDURA specificamente una FIAT 126 di colore bordeaux, sul presupposto che un tale accorgimento gli avrebbe consentito di passare inosservato durante gli spostamenti dell’autovettura medesima, avendo la di lui sorella Ignazia la disponibilità di un’auto dello stesso tipo e colore, che anch’egli aveva spesso utilizzato”*(cfr. pagg. 296-298 sent. BORSELLINO I. primo grado);

2. *quella in cui ANDRIOTTA aveva riferito che l’esplosivo “era stato dapprima ricoverato nel magazzino - porcilaia del TOMASELLI e successivamente trasferito dal garagista, circostanza questa per contro negata dallo SCARANTINO, il quale ha dichiarato di aver detto all’ANDRIOTTA che l’esplosivo era stato portato con una jeep bianca nel magazzino, rectius carrozzeria, di via Messina Marine ...”* (cfr. pagg. 299- 300 sent. BORSELLINO I, primo grado).

*....Non pare esserci dubbio che ANDRIOTTA non si era limitato ad ascoltare, per poi riferire agli inquirenti, ma aveva anche reinterpretedo quello che assumeva essere frutto delle confidenze di SCARANTINO, su un punto non certo di secondaria importanza riguardante l’autobomba.*

#### **§.2.11.2. La collaborazione di Andriotta nel processo “Borsellino bis” di primo grado.**

*Nell’ambito del processo c.d. Borsellino bis, I grado, Francesco ANDRIOTTA risulta essere stato correttamente esaminato all’udienza del 16 ottobre 1997 nella qualità di testimone, e non nelle forme di cui all’art. 210 c.p.p., come avvenuto in precedenza, con conseguente declaratoria di nullità (cfr. pagg.163-196 della sentenza).*

Si tratta di un particolare solo apparentemente insignificante: mentre il testimone non ha alcun diritto di ricevere i verbali delle precedenti dichiarazioni, l’esaminato ex art. 210 c.p.p. ne ha pienamente diritto trattandosi di soggetto imputato (v. anche nel prosieguo all’interno del paragrafo, nella parte dedicata alla deposizione dell’ex difensore di Andriotta, Avv. Floriana Maris).

Prosegue poi il Gup:

*La sentenza in parte qua ricostruiva innanzitutto come era nato e si era intensificato il rapporto di ANDRIOTTA con SCARANTINO, esplorando anche come, logisticamente, erano stati possibili i contatti fra i due: “...Nelle carceri di Busto ANDRIOTTA fu collocato nel settore osservazione prima nella cella n. 5, poi nella n. 1, mentre SCARANTINO Vincenzo si trovava nella cella n. 4, la cella n. 5 e n. 4 si trovavano accanto ad una distanza di 70-80 centimetri, di fronte non avevano altre celle*

*ma una finestra che dava su uno spiazzo e sull'infermeria, la cella n. 1 si affacciava sui cubicoli ed il cubicolo più vicino alla cella n. 1 era quello dove di solito SCARANTINO faceva l'aria.... Nella cella di ANDRIOTTA ad un certo punto era entrato un altro detenuto, certo Juster NADIM, di origine turca, il quale era in grado di comprendere l'italiano, ma non il dialetto siciliano, con il quale si esprimeva abitualmente SCARANTINO e che ANDRIOTTA capiva ....”.*

*Andriotta aveva precisato che la sua corrispondenza non era sottoposta a censura e che poteva fruire di sei colloqui al mese, che venivano effettuati in una zona verde, in assoluta libertà; SCARANTINO, invece, poteva avere solo due colloqui mensili, con la protezione del vetro; la sua corrispondenza era sottoposta a censura.*

*Proprio per tali ragioni SCARANTINO era solito affidare dei bigliettini ad ANDRIOTTA che, poi, li passava alla moglie in occasione dei colloqui, la quale provvedeva a farli giungere a destinazione; la risposta dei parenti di SCARANTINO arrivava con telegramma, o con la stessa moglie di ANDRIOTTA: “... Mi faceva telefonare alla famiglia a dei numeri, (non so, alla sorella, alla moglie, alla madre, al cognato) che dovevo chiedergli delle cose e poi loro davano una risposta con dei telegrammi ....erano parole cifrate che lui sapeva il significato, ....”.*

*ANDRIOTTA aveva riferito, fra l'altro, del momento in cui SCARANTINO aveva appreso del suicidio in carcere di GIOE', chiedendo di poter leggere il giornale che ne riportava la notizia, che, però, non gli era stato recapitato; aveva quindi incaricato ANDRIOTTA - che al solito si era servito della moglie - di fare effettuare una telefonata ad una utenza cellulare. Dopo tale telefonata era arrivato un messaggio dal piano dove erano ristretti i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen..*

*ANDRIOTTA aveva poi parlato delle valutazioni di SCARANTINO relative all'arresto di CANDURA e VALENTI e della sua preoccupazione, invece, per l'arresto del “garagista” OROFINO Giuseppe, in linea con le precedenti dichiarazioni; proprio in occasione di tale ultimo evento avevano avuto inizio le confidenze di SCARANTINO sul ruolo da lui ricoperto nella strage di via D'Amelio; il suo racconto - rilevavano i giudici del Borsellino bis - si presentava alquanto impreciso: “... Piuttosto imprecise appaiono le ulteriori dichiarazioni rese da ANDRIOTTA con riferimento alle confidenze ricevute da SCARANTINO circa le condizioni dell'auto (che comunque per il ricordo di ANDRIOTTA aveva difficoltà a camminare), circa la consegna della stessa a SCARANTINO, circa il luogo ove venne nascosta provvisoriamente e circa il luogo e le modalità di caricamento dell'esplosivo. In particolare, l'ANDRIOTTA in sede dibattimentale, anche dopo ripetute contestazioni non ha ricordato in quale garage era stata riparata l'auto. Ha dichiarato che l'auto era stata consegnata in una strada principale, e non alla Guadagna, ma ha anche dichiarato, con evidente contraddizione, che era stata consegnata in un garage, per essere imbottita in un altro garage. Ha aggiunto che*

*SCARANTINO ebbe a dirgli di non avere assistito alla imbottitura dell'auto con l'esplosivo, ma di avere controllato l'esterno ....A proposito della consegna dell'auto e dell'imbottitura ANDRIOTTA ha in un primo tempo dichiarato di avere appreso da SCARANTINO che la macchina era stata portata alla porcaia e lì era stata imbottita, ma che successivamente all'arresto di OROFINO SCARANTINO gli aveva detto che in realtà la macchina, dopo essere stata lasciata alla porcaia era stata trasferita nel garage di OROFINO, dove era stata imbottita. ANDRIOTTA nel corso del controesame ha però ricordato che la macchina era stata portata alla porcaia per essere imbottita ma che a causa del guasto era stata portata nella carrozzeria anche per essere riparata e che era stata guidata dallo stesso SCARANTINO ....Infine ANDRIOTTA ha parlato della fase dell'imbottitura e della presenza di due soggetti presenti alle operazioni, con varie contraddizioni, tranne che per la presenza di tale Matteo, Mattia o La Mattia ... ” (cfr. pagg. 172-177 della sentenza di primo grado c.d. Borsellino bis).*

*I Giudici della Corte evidenziavano poi che ANDRIOTTA non si era dichiarato certo della presenza del PROFETA al caricamento dell'esplosivo nella macchina, ricordando, anche se non in termini di certezza, la presenza di una persona che non parlava il siciliano; ANDRIOTTA aveva sempre ricordato il nome di PROFETA anche per la inusuale frase pronunciata da SCARANTINO: “è arrivata la profezia”, ma lo aveva pretermesso nei primi interrogatori solo per paura. Ed ancora, ricordava la Corte anche l'esecuzione di una intercettazione telefonica, effettuata sull'utenza in uso alla mamma del dott. Borsellino, dal fratello o da un parente di tale SCOTTO, uomo d'onore vicino ai MADONIA.*

*ANDRIOTTA, inoltre, aveva reso dichiarazioni in merito alla riunione - di cui parlerà diffusamente SCARANTINO - in una villa in campagna, “... che presenti erano AGLIERI, RUNA, CANCEMI, LA BARBERA, tale LA MATTIA o MATTIA o MATTEO, Cosimo VERNENGO e non ha ricordato se SCARANTINO gli aveva detto di BIONDINO ...In sede di controesame ha aggiunto di avere saputo che alla riunione furono espressi voti favorevoli all'eliminazione del dott. Borsellino ma che alcuni, tra cui CANCEMI, espressero voto contrario ...”.*

*Proprio sulla tardività delle dichiarazioni su tale riunione, ANDRIOTTA aveva dovuto fornire giustificazioni: “...Niente, dopo che avevo appreso che SCARANTINO Vincenzo si era pentito, quindi avevo anche paura che SCARANTINO poteva dire ai Magistrati che io non avevo detto tutto ...”.*

*Sempre nell'ambito del Borsellino bis, ANDRIOTTA era stato nuovamente esaminato il 10 giugno 1998, riferendo di essere stato minacciato in data 17 settembre 1997, allorché si trovava in permesso a Piacenza, da due individui che lo avevano chiamato per nome e gli avevano intimato di confermare la ritrattazione fatta da SCARANTINO ad Italia Uno nel 1995 e che avrebbe dovuto parlare della omosessualità di SCARANTINO. In sostanza avrebbe dovuto dire che SCARANTINO nel 1995,*

*ritrattando, aveva detto la verità e che aveva fatto delle accuse perché continuamente picchiato, su istigazione del dott. LA BARBERA; ANDRIOTTA avrebbe dovuto altresì spiegare che quanto a sua conoscenza sulla strage di via D'Amelio e su fatti di mafia era il frutto dell'accordo che lui e SCARANTINO avevano raggiunto. Altri avvertimenti gli erano stati fatti sempre dagli stessi due individui dopo il Natale del 1997, quando ANDRIOTTA si trovava in permesso: tra le istruzioni ricevute vi era quella di nominare, prima di Pasqua, gli avvocati SCOZZOLA e PETRONIO come suoi difensori, cui aveva ottemperato. In cambio di tutto ANDRIOTTA avrebbe dovuto percepire la somma di trecento milioni.*

**§.2.11.2.1. L'attendibilità di Andriotta secondo la sentenza del processo "Borsellino bis" di primo grado.**

*Secondo i Giudici del Borsellino bis: "... Dal contesto delle dichiarazioni dibattimentali di ANDRIOTTA e, soprattutto, dall'analisi delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni appare tuttavia evidente che le dichiarazioni di ANDRIOTTA prima del pentimento di SCARANTINO Vincenzo sono state limitate alle confidenze di SCARANTINO riguardanti singoli momenti esecutivi della strage, quali il furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba, la custodia dell'autovettura prima della sua utilizzazione, il ruolo di PROFETA Salvatore, ..., il caricamento dell'esplosivo presso la carrozzeria OROFINO, il trasporto dell'autovettura sul luogo della strage e l'esecuzione di una intercettazione telefonica sul telefono della madre del dott. Borsellino ad opera di un parente di un uomo d'onore a nome SCOTTO, .... Infatti risulta chiaro dalle dichiarazioni rese in dibattimento dall'ANDRIOTTA che lo stesso ha parlato della famosa riunione preparatoria della strage solamente dopo che i mezzi di informazione avevano diffuso la notizia del pentimento di SCARANTINO Vincenzo. ... Orbene, per quanto attiene alla prima fase delle dichiarazioni di ANDRIOTTA è agevole osservare che hanno trovato ampio riscontro .... tutte le indicazioni fornite da ANDRIOTTA circa la concreta possibilità che lo stesso aveva di dialogare con SCARANTINO .... Assolutamente incontestabile appare, poi, lo scambio di favori e cortesie tra lo SCARANTINO e l'ANDRIOTTA e, in particolare, il fatto che lo SCARANTINO si sia avvalso della collaborazione dell'ANDRIOTTA per le comunicazioni con l'esterno del carcere. ... Alla luce di tali fatti appare ampiamente riscontrato il fatto che SCARANTINO Vincenzo abbia progressivamente intensificato i suoi rapporti con il compagno di detenzione, .... ed appare credibile che possa anche avergli fatto qualche confessione, verosimilmente limitata, frammentaria e forse confusa .... Certamente il distacco temporale tra le prime dichiarazioni di ANDRIOTTA e l'inizio della collaborazione con la giustizia di SCARANTINO e la divergenza di molti dettagli dagli stessi riferiti induce ad escludere un iniziale accordo tra i due .... le dichiarazioni di ANDRIOTTA non possono certo considerarsi come prove autonome rispetto*

*alle corrispondenti dichiarazioni di SCARANTINO Vincenzo, per la semplice ragione che lo stesso non ha fatto altro che riferire confidenze ricevute dal compagno di detenzione. Tali dichiarazioni ... hanno solamente il valore di confermare, proprio per il fatto di essere state raccolte ampiamente prima dell'avvio della collaborazione di SCARANTINO Vincenzo, soltanto l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nella prima fase della sua collaborazione con la giustizia e di rendere per contro assolutamente inattendibile la successiva totale ritrattazione di SCARANTINO. ...” (cfr. pagg. 187-193 della sentenza).*

*In buona sostanza quei Giudici ritenevano possibili e veridiche le confidenze fatte ad ANDRIOTTA da SCARANTINO prima che quest'ultimo intraprendesse il percorso collaborativo; ne conseguiva che le dichiarazioni di ANDRIOTTA erano pienamente utilizzabili per dimostrare la falsità della successiva ritrattazione di SCARANTINO: "... in tale limitato ambito le dichiarazioni di ANDRIOTTA hanno una sicura valenza di conferma dell'attendibilità intrinseca delle originarie dichiarazioni di SCARANTINO Vincenzo e ciò a prescindere da qualsiasi eventuale arricchimento o coloritura che l'ANDRIOTTA possa avere operato .... ”(cfr. pagg. 193-194 della sentenza).*

*La Corte riteneva altresì “logicamente” credibile l'intervento di carattere intimidatorio subito da ANDRIOTTA, collocabile in una più ampia strategia di inquinamento probatorio diretta ad ottenere la ritrattazione anche delle dichiarazioni rese da SCARANTINO. A diversa conclusione doveva invece giungersi per le confidenze fatte ad ANDRIOTTA da SCARANTINO e riferite dal primo dopo la notizia della collaborazione del secondo (riunione deliberativa della strage); a differenza delle altre, per i Giudici, quelle confidenze non erano agganciate ad episodi concreti - quali l'arresto di OROFINO, di Rosario SCARANTINO, di SCOTTO Pietro, la ricostruzione delle modalità del fatto attraverso gli esiti della consulenza esplosivistica, ...-e l'episodio della riunione era stato pretermesso per intero.*

*In conclusione: “... questa Corte ritiene che l'attendibilità delle dichiarazioni rese da ANDRIOTTA successivamente al pentimento di SCARANTINO e, in particolare, delle dichiarazioni riguardanti la famosa riunione preparatoria sia perlomeno dubbia, non potendosi escludere che l'ANDRIOTTA abbia in realtà riportato notizie apprese dai mezzi di informazione e che abbia avviato con SCARANTINO, anche al di fuori di un espresso e preventivo accordo, un facile sistema di riscontro reciproco incrociato” (cfr. pag. 196 sentenza)*

### **§.2.11.3. L'attendibilità di Andriotta secondo la sentenza del processo “Borsellino uno” di appello.**

*Il PM sottolinea come non si possa in questa sede omettere di ricordare le valutazioni del Giudice di Appello del primo processo per la strage di via D'Amelio (sentenza n. 2/99 Reg. Sent. della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta emessa in data 23 gennaio 1999, con deposito della motivazione il 3 dicembre 1999; cfr. pagg. 376-435), nel quale, con il consenso delle parti, erano state acquisite le*

*dichiarazioni rese da ANDRIOTTA, nella qualità di teste, nel Borsellino bis, primo grado, all'epoca in corso di celebrazione.*

*Anche i Giudici di appello del Borsellino I avevano valutato non attendibile ANDRIOTTA allorché aveva introdotto nel suo racconto elementi nuovi, non riferiti prima della collaborazione di SCARANTINO, o aveva modificato il suo dire adeguandolo alla narrazione della fonte primaria; emblematico, a tal proposito, quanto affermato da ANDRIOTTA sulla riunione che si sarebbe tenuta nella villa di Giuseppe CALASCIBETTA, di cui egli aveva riferito dopo la collaborazione di Vincenzo SCARANTINO, sua fonte di conoscenza.*

*ANDRIOTTA, nel corso dell'esame, aveva specificato di avere per la prima volta parlato della riunione ai magistrati inquirenti nel settembre 1994 e di avere ritardato tanto perché aveva paura; l'intrapresa collaborazione di SCARANTINO lo aveva, a suo dire, determinato a riferire anche della riunione in quanto, diversamente, avrebbe perso la sua credibilità.*

*In particolare, nelle pagine 408-412 della citata sentenza, si riportava la seguente risposta dell'Andriotta:*

*Si, si, perché con questo ti mettevi troppo in evidenza, andavi troppo in profondità di particolari, che ti avrebbero reso fin troppo attendibile. Fin quando Scarantino non era pentito io stavo abbastanza tranquillo, diciamo. Quando invece ho visto Scarantino che si è dato anche lui pentito... io non lo so ... allora ho deciso anch 'io di dire tutte le cose che lui mi ha riferito. Non per ... aiutare Scarantino, ma per aiutare la Giustizia ad avere una luce migliore su questo quadro. Ecco, e dovevo dirlo per forza, signor presidente, non potevo nascondere più*

*Andriotta Francesco, dunque, ha dichiarato di avere, per la prima volta, parlato della riunione dopo avere saputo che Scarantino Vincenzo aveva iniziato a collaborare con lo Stato, essendosi allora preoccupato di perdere la sua credibilità se ne avesse parlato lo Scarantino*

*Ed ha aggiunto di non averne parlato prima per paura e, perché, narrando la riunione, sarebbe stato "fin troppo attendibile"; non credeva invece che le sue accuse contro Scarantino Vincenzo e Profeta Salvatore - prima della collaborazione dello Scarantino - avrebbero potuto portare alla condanna delle persone chiamate in reità.*

*Andriotta Francesco ha, quindi, riferito di avere saputo da Scarantino Vincenzo, durante la comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio, che la riunione era stata tenuta "in campagna, all'aperto, in una casa ...pubblica ....privata" e che vi avevano partecipato Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Cancemi, La Barbera e "La Mattia, Matteo o Mattia" e, forse, Profeta Salvatore; non ricordava, inoltre, se avessero preso parte alla riunione Biondino e Cosimo Vernengo dei quali lo Scarantino gli aveva, comunque, detto che avevano partecipato alla strage.*

*Si riporta testualmente il brano del verbale dell'udienza del 16.10.1997, relativo alla testimonianza*

*resa dall'Andriotta sulla riunione e su coloro che vi avrebbero preso parte (cfr. pag. 144 - 148).*

*Domanda P.M.: Ecco, cos 'ha saputo lei da Scarantino Vincenzo.... se ha saputo qualcosa a proposito di riunioni, incontri relativi alla strage ?*

*Risposta: Sì, sì, sì, lui mi disse che ci fu questa riunione, però ora Io non mi ricordo bene se fu in campagna, all'aperto, in una casa pubblica, privata; questo non glielo so dire. Mi dispiace, questo non glielo so dire nemmeno oggi. E mi disse che parteciparono dei personaggi grossi: Pietro Aglieri, Salvatore Riina e lo stesso Cancemi e La Barbera, mi disse. Questo io mi ricordo. Salvatore Profeta io non mi ricordo se era presente.*

*Il collaboratore ha così proseguito:*

*Domanda: Quindi lei ricorda che Scarantino le fece i nomi di Aglieri, Riina, Cancemi e La Barbera ?*

*Risposta: Sì, sì*

*Domanda: Ricorda se le fece qualche altro nome, oppure le fece il nome soltanto di queste quattro persone ?*

*Risposta: No, mi sembra che c'era pure 'sto La Mania ... Matteo ... Mania;, non mi ricordo bene, dottore. Comunque mi fece dei nomi. Ecco che io so che Cosimo Vernengo è partecipante della strage ..l 'ho già detto nel primo grado di via D'Amelio e lo ripeto ancora oggi perché devo dirlo.*

*E ancora, su domanda del Pubblico Ministero:*

*Domanda: Lei ricorda se fu fatto in qualche modo, e ci dica lei eventualmente per quali fatti, il nome di tale Biondino?*

*Risposta: Ah, sì, Salvatore Biondino, però mi disse che era partecipe alla strage, ma non sono sicuro se partecipò anche lui ...ancora oggi non sono sicuro se mi disse che lui era partecipe alla riunione, oppure no ...*

*Domanda: Quindi lei ci sta dicendo: "Ricordo che mi disse che alla riunione avevano partecipato Cancemi, La Barbera, Riina e Aglieri"... mentre di Vernengo e Biondino ci dice: "Mi ha detto Scarantino che hanno partecipato alla strage". Abbiamo capito bene ?*

*Risposta: Sì. Però che erano presenti alla riunione non credo... non me lo ricordo. Non credo che forse me l 'ha detto o no, non lo so.*

*Domanda: A proposito del Cancemi, Scarantino le aggiunse qualche particolare, le specificò... ?*

*Risposta: Sì, perché Scarantino era fuori da questa abitazione. Poi fu chiamato ed è entrato dentro, dove c'erano tutti questi grossi personaggi, e disse che Cancemi esprime parere praticamente... era... non consenziente, va', a questa strage. Questo è vero. Questo mi disse ... e c'erano altri, una o due persone, anche loro che avevano espresso un parere non tanto positivo per la strage di via Mariano D'Amelio. Questo me lo ricordo...*



*Domanda: Lo Scarantino le specificò se Cancemi avesse un qualche ruolo in Cosa Nostra ?*

*Risposta': Sì, disse che era una persona molto di spicco di Cosa Nostra; era una persona che comandava in Cosa Nostra.*

*Più avanti, sempre su domanda del Pubblico Ministero:*

*Domanda E di questo La Barbera del quale...*

*Risposta Ah, io scherzosamente, proprio di questo La Barbera, oggi ricordo —perché il dottor Arnaldo La Barbera mi deve ancora perdonare oggi, che... gli dissi: 'Ma quale La Barbera, il poliziotto ?'. Lui mi disse: 'No, quale poliziotto. Un altro La Barbera "...*

*Il 16 ottobre 1997 Andriotta Francesco ha dunque riferito davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta di avere appreso da Scarantino che ad una riunione sulla strage di via D'Amelio, cui avevano partecipato Riina Salvatore, Pietro Aglieri e, forse, Profeta Salvatore — cioè alla riunione in casa Calascibetta — erano presenti anche il Cancemi e il La Barbera.*

*E di ciò egli si mostrò sicuro perché del Cancemi lo Scarantino gli disse che «era una persona molto di spicco in "Cosa Nostra una persona che comandava» e che, nel corso della riunione, aveva manifestato il dissenso.*

*Il nome del La Barbera, fattogli dallo Scarantino, gli era rimasto impresso nella memoria, a causa dell'omonimia con il questore Arnaldo La Barbera.*

*Si è, tuttavia, dimostrato nel precedente capitolo che il Cancemi e il La Barbera (al pari del Di Matteo, di Ganci Raffaele e di Brusca Giovanni, quest'ultimo chiamato in correità dallo Scarantino il 25.11.1994) non hanno partecipato alla riunione nella villa del Calascibetta.*

*Si è, inoltre, accertato che la falsa chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti del Cancemi e del La Barbera — al pari di quella nei confronti del Di Matteo e di Ganci Raffaele — fu formulata da Scarantino Vincenzo, per la prima volta, il 6 settembre 1994.*

*Le false dichiarazioni sono state ricondotte ad una precisa strategia di settori esterni (riconducibili al contesto mafioso palermitano) che hanno interferito nel percorso collaborativo dello Scarantino; strategia rivolta a inquinare deliberatamente le prove e realizzata nell' estate del 1994.*

*Ma anche nell'ipotesi - non ritenuta da questa Corte - di un'autonoma iniziativa dello Scarantino che - nel lanciare false accuse contro soggetti (che collaboravano, con la giustizia) i quali avevano partecipato alla strage di Capaci e che egli riteneva avessero potuto prendere parte anche alla strage di via D'Aurelio - pensava che avrebbero potuto allinearsi alle sue dichiarazioni sulla riunione, è certo che l'idea nacque nel 1994 e dopo i primi interrogatori dello Scarantino che dei collaboratori di giustizia di allora (Cancemi, La Barbera e Di Matteo) non aveva fatto originariamente alcuna menzione.*

*Ne consegue che lo Scarantino non ha potuto riferire all' Andriotta che il Cancemi e il La Barbera*

*erano presenti alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe, durante il periodo di comune detenzione a Busto Arsizio e, cioè, tra il Giugno e l'Agosto del 1993. Ulteriore conseguenza è che la chiamata in reità, formulata da Andriotta Francesco, quale testimone de relato, nei confronti di Cancemi Salvatore e La Barbera Gioacchino, è una chiamata mendace, nel senso che non corrisponde al vero che Scarantino Vincenzo abbia potuto confidare all'Andriotta nel carcere di Busto Arsizio, parlandogli di una riunione prodromica alla strage di via D Aurelio, che Cancemi e La Barbera avevano partecipato ad una riunione di tal genere.*

*Il mendacio di Andriotta Francesco si desume, inoltre, da un particolare che egli ha introdotto e che ha tratto da informazioni giornalistiche, non avendoglielo potuto riferire Scarantino Vincenzo.*

*Il particolare si riferisce all'autovettura con la quale Riina Salvatore sarebbe stato accompagnato alla riunione.*

*Conviene, al riguardo riportare testualmente il verbale del 16 Ottobre 1997 (vedi, supra, pag. 398 - 399 e cfr. verbale citato, pag. 215 - 216):*

*Domanda difensore: E allora, signor Andriotta, Scarantino le disse come era arrivato Totò Riina alla riunione di cui ci ha parlato lei questa mattina?*

*Andriotta: Sì, se io mi ricordo bene, arrivò per ultimo con una Citroen lui mi disse. Se io ricordo bene la macchina era una Citroen. Disse che arrivò per ultimo; prese queste precauzioni, ecco.*

*Scarantino Vincenzo non avrebbe potuto mai dire ad Andriotta Francesco che Salvatore Riina era arrivato, per ultimo e con una Citroen, avendo egli sempre affermato, sin dal primo interrogatorio del 24 giugno 1994, che il Riina era già giunto alla villa del Calascibetta a bordo di una Fiat 126 bianca e non avendo mai fatto riferimento a un Citroen.*

*Andriotta ha indicato quest'ultima autovettura per averne avuto conoscenza dai mezzi di informazione: è un fatto notorio che Salvatore Riina è stato catturato a Palermo nel gennaio del 1993 mentre viaggiava in compagnia di Salvatore Biondino a bordo di una piccola Citroen.*

*Lo stesso Andriotta, peraltro, ha dichiarato, rispondendo alla domanda di un altro difensore, di avere seguito con grande interesse le cronache televisive della cattura di Salvatore Riina ed ha aggiunto di avere così commentato l'arresto del capo di "Cosa Nostra": "Va be', dopo 24 anni di latitanza, hanno preso la belva" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 278 - 280).*

*Se, infine, si dovesse ritenere - ipotesi non ritenuta da questa Corte per le considerazioni appena svolte - che effettivamente lo Scarantino abbia parlato all'Andriotta della riunione e della presenza dei collaboratori di giustizia, durante il periodo di detenzione a Busto Arsizio, si dovrebbe necessariamente concludere - posto che è stata raggiunta la prova della loro non partecipazione alla riunione - che lo Scarantino avrebbe raccontato una circostanza non vera.*

*Né, infine, può ipotizzarsi che Scarantino Vincenzo abbia, potuto fare altre confidenze all'Andriotta*

*in epoca successiva a quella della comune detenzione, posto che non risulta che i due collaboratori abbiano avuto successivi contatti e che lo stesso Andriotta, anche se sottoposto al programma di protezione, è rimasto detenuto in carcere.*

*La Corte di Assise di Appello aveva inoltre ritenuto non attendibili le dichiarazioni di ANDRIOTTA in merito alle minacce di cui era rimasto vittima e delle quali aveva riferito nella fase dibattimentale (in data 16 ottobre 1997), per le osservazioni riportate alle pagg. 429-435 della sentenza, che, di seguito si riportano.*

*"... Ritiene la Corte che non corrisponda al vero quanto riferito da Andriotta Francesco sulle minacce che avrebbe subito nel 1997 per le seguenti ragioni:*

*a) Non trova, innanzitutto, una plausibile spiegazione il suggerimento che, secondo il racconto dell'Andriotta, gli sarebbe stato dato dai due emissari di "Cosa Nostra" - così accorti da conoscere tutti i suoi movimenti e da essere informati anticipatamente anche dei permessi premio di cui avrebbe potuto usufruire - di non dar luogo ad una netta ritrattazione davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta ma soltanto di "traballare" e, cioè, di confermare le precedenti dichiarazioni, limitandosi a mostrare qualche incertezza, e a riservare la ritrattazione — che in ogni caso sarebbe apparsa più debole — ad un successivo ed eventuale esame davanti ai giudici (va, peraltro, rilevato che il 17.9.1997 l'Andriotta non poteva sapere che sarebbe stato chiamato a testimoniare davanti a questa Corte, poiché l'ordinanza ammissiva della relativa prova è stata pronunciata il successivo 26.9.1997)*

*b) Gli emissari di "Cosa Nostra" non avrebbero mai potuto fissargli un appuntamento per il 14 o il 15 febbraio 1998 (come narrato dall'Andriotta) poiché non potevano sapere anticipatamente se l'autorità giudiziaria avesse concesso all'Andriotta il permesso premio e quando costui ne avrebbe usufruito.*

*Conviene testualmente riportare le dichiarazioni rese sul punto da Andriotta Francesco, durante l'esame del 23.6.1998, su domanda di un difensore (cfr. verb. ud. citata, pag. 37 - 39):*

*Difensore: lei ha detto che vi dovevate rivedere il 14 febbraio, desidero sapere nella... quando vi siete visti a dicembre, vi siete dati un appuntamento per quella data, o come siete rimasti?*

*Andriotta: sì. Sì, ci dovevamo vedere per quella data, ma se c'era un inconveniente io dovevo andare avanti per la mia strada, dopodiché si sarebbero fatti vivi loro per potermi dare questi soldi e per lasciarmi tranquillo a me e alla mia famiglia.*

*Difensore: oh, e come facevate a darvi l'appuntamento il 14 febbraio? A dicembre, cioè si sapeva che il 14 febbraio lei...*

*Andriotta: no, no, no, un attimo, quale 14 dicembre, io non ho detto mica 14 dicembre, avvocato!*

*Difensore: lei ha detto che «ci dovevamo rivedere il 14 febbraio.*

*Andriotta: ah sì, ma lei ha detto dicembre, poc 'anzi.*

*Difensore: ora le chiedo a dicembre come facevate a sapere lei e i due mafiosi che lei il 14 febbraio sarebbe stato in permesso?*

*Andriotta: loro mi hanno chiesto quand'è che sarebbero andati in permesso la prossima volta. Avvocato, loro sapevano tutto: la protezione a Savona quando c'erano i miei famiglia" sapevano gli Istituti di pena che io ho girato, sapevano la seconda località protetta a Piacenza, sapevano la località dove mia moglie stava a Bisogne, dove io ero residente; sapevano tutto, avvocato.*

*Difensore: quindi sapevano pure che lei il 14 febbraio sarebbe andato in permesso?*

*Andriotta: no, questo glielo ho detto io avvocato, perché...me l'hanno chiesto.*

*Difensore: e lei come faceva a sapere che il 14 febbraio avrebbe ottenuto il permesso?*

*Andriotta: perché ogni 45 giorni, 40, 45 giorni io vado in permesso, avvocato mi scusi.*

*Difensore: ma lei va in permesso...*

*Andriotta: ci ho 45 giorni.*

*L'Andriotta, come si è visto, non ha saputo chiarire come gli emissari di "Cosa Nostra" fossero a conoscenza del fatto che egli avrebbe usufruito del permesso premio il 14 o il 15 febbraio 1998, se non ricorrendo a una vera e propria petizione di principio: gli emissari sapevano del giorno in cui egli avrebbe goduto del permesso premio perché "loro sapevano tutto".*

*L'Andriotta non ha potuto dare nessun chiarimento perché nessuno poteva conoscere la decisione che avrebbe adottato l'autorità giudiziaria (non a caso il permesso non è stato concesso); neppure gli emissari di "Cosa Nostra" "potevano, dunque, conoscere preventivamente il giorno del permesso, non essendo ancora stato emesso dal magistrato di sorveglianza nessun provvedimento.*

*c) Altrettanto priva di senso logico, ad avviso di questa Corte, è l'indicazione che gli sarebbe stata data nel Dicembre del 1997 - quando già era stato esaminato, come teste, dalla Corte di Assise e non doveva essere più esaminato da questa Corte che aveva acquisito i verbali delle dichiarazioni rese dall'Andriotta nell'altro processo (c.d. "Borsellino bis") - di nominare come propri difensori gli avvocati Scozzola e Petronio, che sono difensori di alcuni imputati nell'uno e nell'altro processo, tanto più se si considera che egli aveva già deposto il 16.10.1997 e, comunque, che, in qualità di teste, non aveva il diritto di essere assistito da un difensore, a meno di non considerare gli ispiratori delle minacce esercitate nei suoi confronti (ispiratori che secondo lo stesso Andriotta "sapevano tutto") tanto sprovveduti da ignorare che un teste non può essere assistito dal difensore.*

*La nomina, poi, dei difensori degli imputati della strage di via D'Amelio portava immediatamente a classificare l'operazione come una manovra ispirata dagli stessi imputati e a vanificare, dunque, il risultato che essi intendevano conseguire con le minacce rivolte ad Andriotta Francesco per costringerlo a "ritrattare".*

d) *E', poi, ragionevole ritenere che chiunque avesse voluto influire sulla testimonianza di Andriotta, si sarebbe limitato a chiedergli che smentisse di avere ricevuto confidenze sulla strage di via D'Amelio nel carcere di Busto Arsizio e gli avrebbe ordinato di dichiarare di avere costruito la sua verità mettendo insieme informazioni carpite a Scarantino Vincenzo, notizie pubblicate sui giornali e voci che circolavano nell'ambiente carcerario (questa è, ad esempio, la tesi sostenuta da Scarantino Vincenzo dopo la sua "ritrattazione").*

e) *E', infine, inspiegabile il motivo per il quale gli emissari di "Cosa Nostra" gli avrebbero ordinato di riferire una circostanza che l'Andriotta non poteva conoscere e, cioè, che Scarantino Vincenzo sarebbe stato sottoposto a maltrattamenti nel carcere di Pianosa: fatto, questo, di cui egli era sicuramente ignaro, essendo stato detenuto con Scarantino nell'estate del 1993, vale a dire, prima del trasferimento di quest'ultimo nel carcere di Pianosa.*

*Non è chiaro per quale ragione Andriotta Francesco abbia raccontato di minacce mai ricevute: l'unica ipotesi che può essere formulata è quella che egli - con l'invio della nomina dei due difensori e con la richiesta di essere esaminato, avanzata ai presidenti delle due Corti innanzi alle quali si svolgevano i due processi per la strage di via D'Amelio - intendesse riallacciare i rapporti con i magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta i quali, come ha dichiarato lo stesso Andriotta, si recarono a trovarlo dopo avere preso conoscenza della nomina degli avvocati Petronio e Scozzola, attesa la singolarità della nomina.*

*Il racconto delle minacce, sotto altro profilo, mirava a rafforzare il ruolo di collaboratore di giustizia dell'Andriotta il quale, proclamandosi vittima di un complotto e di gravissime minacce finalizzate a ottenere la sua "ritrattazione", poteva sperare di conseguire tutti quei benefici che non gli erano stati ancora concessi.*

*E', però, certo - quale che sia la motivazione dell'Andriotta - che gli elementi, acquisiti in questo processo, portano ad escludere l'esistenza delle minacce da lui denunciate come opera di emissari di "Cosa Nostra".*

*Ciò influisce negativamente sulla credibilità di Andriotta Francesco poiché dimostra che, per raggiungere i suoi scopi, egli non si è neppure preoccupato di narrare fatti che, nei termini da lui indicati, non hanno trovato il benché minimo riscontro e sono stati contraddetti da altre acquisizioni probatorie.*

*Possono essere, a questo punto, tratte le conclusioni sulla credibilità del collaboratore di giustizia Andriotta Francesco.*

### **C) CONCLUSIONI.**

1. *È stata dimostrata - ad avviso della Corte - non soltanto l'opportunità di comunicazione, all'interno del carcere di Busto Arsizio, ma l'effettività della comunicazione tra Scarantino Vincenzo*

*e Andriotta Francesco e della verosimiglianza delle confidenze tra i due, anche in considerazione del particolare stato d'animo dello Scarantino (vedi, supra, pag. 401 - 404).*

*Non possono, in conseguenza, essere condivisi gli assunti difensivi tendenti a negare, in generale, l'esistenza dei rapporti tra i due collaboratori e le confidenze dello Scarantino al suo compagno di detenzione.*

2. *Andriotta Francesco, per effetto del ruolo assunto nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Amelio, ha conseguito taluni benefici che - data la sua condanna definitiva all'ergastolo - non possono essere ritenuti insignificanti. Risulta, infatti, dalle dichiarazioni rese dallo stesso Andriotta nel processo c.d. "Borsellino bis", che egli è stato ammesso il 13 Gennaio 1995 al programma speciale di protezione, per sé e per i propri familiari e che, in conseguenza di tale provvedimento, egli sconta la sua pena in speciali sezioni destinate ai collaboratori di giustizia, gode di permessi premio (in deroga alla normativa in materia che prevede la concessione di questo beneficio, per i condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di dieci anni di pena) e la sua famiglia mensilmente ha ricevuto un modesto contributo finanziario.*

*Risulta, inoltre, che - già nel 1995 - Andriotta Francesco ha presentato la domanda di affidamento in prova al servizio Sociale (misura, in generale, prevista per i condannati che devono scontare pene residue non superiori a tre anni).*

*L'istanza (respinta dal competente Tribunale di Sorveglianza, in ragione della brevità della pena già espia) è stata riproposta da Andriotta Francesco che, al momento della sua deposizione davanti alla Corte di Assise, era in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria.*

*La ricerca di benefici premiali, come già si è osservato, non incide negativamente né sulla spontaneità della scelta di collaborazione né sul requisito del disinteresse (vedi, supra, pag. 405 - 406).*

2. *L'affannosa ricerca di tali benefici da parte dell'Andriotta - desumibile dalla introduzione, nel corso dell'esame dibattimentale del 16.10.1997 reso nell'ambito del processo "Borsellino bis", di circostanze nuove o di modificazioni delle precedenti dichiarazioni per adeguare la sua deposizione alla narrazione della fonte primaria e dalla narrazione della vicenda relativa alle minacce che avrebbe subito perché "ritrattasse" (vedi, supra, pag. 406 - 418 e 426 - 430) - impone necessariamente una particolare cautela nella valutazione delle dichiarazioni di Andriotta Francesco al fine di stabilire quali circostanze da lui narrate siano state effettivamente apprese da Scarantino Vincenzo e quali siano, invece, patrimonio di altre conoscenze e riferite all'autorità giudiziaria per conseguire dei benefici.*

*L'unico criterio valido per eseguire questo accertamento - come si è già osservato - è dato dalla coerenza e dalla costanza delle sue dichiarazioni (vedi supra, pag. 418 - 419).*

3. *Devono, in applicazione del criterio enunciato, essere ritenute inattendibili, come già si è rilevato, le parti della narrazione in cui sono contenute circostanze del tutto nuove o elementi aggiuntivi con i quali il collaboratore ha sostanzialmente modificato il suo racconto per adeguarlo alla narrazione della fonte primaria.*

*Devono, inoltre, essere ritenuti inattendibili - attesa la complessiva modesta attendibilità di Andriotta Francesco - le dichiarazioni in cui il teste è incorso in contraddizioni delle quali non ha saputo fornire una plausibile giustificazione.*

4. *Nell'ambito delle dichiarazioni che presentino i requisiti della coerenza e della costanza tanto più il collaboratore deve essere ritenuto attendibile quanto più è da escludere che egli abbia attinto le sue conoscenze non dal suo confidente (Scarantino Vincenzo) ma da altre fonti.*

*L'originalità del racconto - rispetto a fonti diverse da quella costituita dalle confidenze di Scarantino Vincenzo - è il criterio che deve essere seguito (e a questo criterio si è attenuta la Corte) per escludere che il teste abbia potuto riferire circostanze apprese da fonti di informazione diverse da quelle del suo confidente.*

*Ne consegue che l'attendibilità delle dichiarazioni di Andriotta Francesco è tanto più alta quanto più le circostanze da lui narrate non erano altrimenti conoscibili se non attraverso il racconto di Scarantino Vincenzo (erano, cioè, circostanze nuove e mai diffuse da organi di informazione); l'attendibilità è, invece, più bassa quando il racconto di Andriotta Francesco può essere fondato su fonti diverse dalle confidenze di Scarantino Vincenzo.*

*Deve, in applicazione di questo criterio, essere riconosciuto un alto grado di attendibilità intrinseca alle parti del discorso narrativo dell'Andriotta sul ruolo di Profeta Salvatore, poiché ciò che è stato narrato dal teste non era altrimenti da lui conoscibile se non attraverso il racconto di Scarantino Vincenzo (nessun organo di informazione aveva parlato del coinvolgimento nella strage di Profeta Salvatore e del ruolo che, secondo il racconto di Andriotta, sarebbe stato svolto dall'imputato). Nel caso in cui le dichiarazioni dell'Andriotta possano - astrattamente - essere ricondotte a fonti diverse dal suo confidente (il ragionamento si riferisce alla posizione degli imputati Orofino Giuseppe e Scotto Pietro che furono arrestati prima dell'inizio della collaborazione dell'Andriotta e dei quali erano note le imputazioni) occorre fare riferimento al criterio della precisione e della ricchezza di dettagli, per accertare se quanto riferito dall'Andriotta non era altrimenti conoscibile da lui se non attraverso le confidenze di Scarantino Vincenzo e, quindi, potere escludere una fonte di conoscenza diversa da parte di Andriotta Francesco.*

5. *Va, infine, precisato che - ai fini dell'attendibilità dei due collaboratori di giustizia (Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco) - può essere riconosciuta attendibilità alle loro dichiarazioni, nei limiti della loro reciproca convergenza, a meno che non sia provato il mendacio*

*di uno dei collaboratori.*

*Si deve, peraltro, precisare che, ad avviso della Corte, sussiste convergenza tra le due dichiarazioni anche nel caso in cui per il racconto del teste de relato - che contenga elementi diversi rispetto alla sua fonte di conoscenza - possa essere formulato il giudizio logico di implicazione rispetto alla narrazione della fonte primaria.*

*Tale convergenza - come si vedrà nei successivi capitoli - è stata riconosciuta relativamente alla posizione dell'imputato Profeta Salvatore ma non in quelle degli altri due imputati di questo processo”*

*In conclusione, secondo i Giudici di Appello, residuava l'attendibilità estrinseca frazionata di ANDRIOTTA per tutte le dichiarazioni da lui rese prima della collaborazione di SCARANTINO, dotate dei requisiti della costanza e della coerenza e le enucleava con riferimento:*

- *al furto dell'autovettura;*
- *al luogo di caricamento della Fiat 126 (porcilaia e garage di OROFINO Giuseppe);*
- *alla presenza di Salvatore PROFETA al momento dell'arrivo o del prelievo dell'esplosivo dalla porcilaia; alla sostituzione delle targhe effettuata nel garage di OROFINO;*
- *all'indicazione di SCOTTO e così via.*

*Ogni ulteriore dichiarazione di ANDRIOTTA, secondo il Decidente di Appello, era solo finalizzata ad ottenere benefici per la collaborazione.*

*Nella ricostruzione delle valutazioni effettuate dai Giudici che ebbero a pronunciarsi sulla strage di via Mariano D'Amelio il PM non ha riportato quelle effettuate nel processo c.d. Borsellino ter in quanto non utili per la posizione di Andriotta” (v. pagg. 1376 – 1399 sentenza di primo grado del Borsellino Quater abbreviato).*



## **8.2 La ritrattazione a seguito della collaborazione di Gaspare Spatuzza. Le dichiarazioni rese nel Borsellino Quater**

Prima di passare alle dichiarazioni rese da Andriotta nell'ambito dell'odierno procedimento, si passerà - di seguito - ad analizzare le dichiarazioni rese da Andriotta nell'ambito del processo Borsellino Quater (sia nella fase dibattimentale, che in quella delle indagini preliminari).

### **§.2.11.4. La ritrattazione di Andriotta dopo la collaborazione di Spatuzza.**

*Nella genesi della ritrattazione di Francesco ANDRIOTTA, l'antefatto<sup>263</sup> è costituito dalle missive e dalle successive dichiarazioni rese al PM da Franco TIBALDI e Angelo MASCALI che con ANDRIOTTA erano ristretti nella Casa Circondariale di Ferrara.*

*Orbene, tramite una missiva, l'Andriotta, era stato avvisato, pur trattandosi di vicenda già pubblicizzata dalla stampa, dal suo vecchio difensore dell'esistenza di un nuovo collaboratore per la strage di via D'Amelio; il documento in parola, unitamente ad altri, anche informatici, è stato effettivamente rinvenuto e acquisito dal PM seguito del decreto di perquisizione della cella occupata dal collaborante presso la struttura carceraria di Ferrara, emesso immediatamente dopo le dichiarazioni di TIBALDI e MASCALI (cfr., a tal proposito, decreto di perquisizione emesso dall'ufficio in data 8.6.2009 e relativo verbale di esecuzione, allegati alla nota del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta n. 2539 del 14.07.2009).*

*Così l'Andriotta decideva di fornire una nuova verità.*

*Sin dall'interrogatorio del 17 luglio 2009, in occasione del quale ANDRIOTTA veniva sentito come indagato di calunnia in concorso con SCARANTINO (proprio per le dichiarazioni rese precedentemente in merito alla strage di via D'Amelio), riaffiorava il carattere spigoloso del referente, specie quando, tra gli elementi a suo carico, gli si contestavano le dichiarazioni di TIBALDI e MASCALI, con i quali non aveva avuto nell'ultimo periodo una felice convivenza all'interno del carcere.*

*ANDRIOTTA precisava:*

■ *di non aver mai detto, contrariamente a quanto sostenevano MASCALI e TIBALDI (il quale ultimo aveva dichiarato di avere casualmente notato la lettera inviatagli dal suo difensore, ove gli si dava notizia di un nuovo collaboratore per la strage di via D'Amelio) che aveva concordato insieme a SCARANTINO le dichiarazioni effettivamente rese sulla strage di via d'Amelio, ma di essersi limitato ad osservare che non gli interessava dell'esistenza di altro collaboratore di giustizia (cioè*

---

<sup>263</sup> Per una panoramica analitica di quanto riferito da Tibaldi, Mascali (e Ferone) v. infra nello stesso paragrafo, nonché pagg. 1362 -1363 sentenza di primo grado del Borsellino Quater abbreviato.

di SPATUZZA), essendo questo, semmai, un problema dei magistrati che avrebbero dovuto rifare il processo;

■ di avere appreso già in precedenza dell'esistenza di un nuovo collaboratore di giustizia (che si accusava del furto della Fiat 126) per la strage di Via D'Amelio da altro detenuto, VITALE Giovanni, che aveva sentito la notizia dalla TV, circostanza, questa, da lui riferita al TIBALDI (che appellava truffatore dovendogli la somma di euro 1.200,00 e amico di Giuseppe FERONE, altro detenuto con il quale aveva litigato);

■ Di non sapere nulla della strage, di non essere stato lui a costruire le cose, bensì il dott. Arnaldo LA BARBERA e il dott. Mario BO e che mai SCARANTINO gli aveva rivelato particolari sulla strage per la quale, anzi, si era sempre protestato innocente;

■ di avere incontrato presso il carcere di Busto Arsizio il dott. Arnaldo LA BARBERA, il dott. Salvatore LA BARBERA ed altro poliziotto (che successivamente nell'interrogatorio reso il 30.11.2010 indicherà essere il dott. RICCIARDI, sebbene inizialmente non avesse individuato quest'ultimo in fotografia nel verbale di interrogatorio del 28 settembre 2009, pur precisando, però, nel corpo dello stesso verbale che si trattava di persona che egli aveva probabilmente conosciuto). L'incontro era avvenuto nell'ufficio del comandante della polizia penitenziaria, durante il periodo di codetenzione con SCARANTINO. In quell'occasione il dott. Arnaldo LA BARBERA gli aveva proposto di dichiarare subito di essere in possesso di informazioni - che poi lo stesso funzionario gli avrebbe fornito - sulla strage di via D'Amelio per averle ricevute da Vincenzo SCARANTINO, sì da indurre questi alla collaborazione;

■ di avere incontrato ancora il dott. Arnaldo LA BARBERA e il poliziotto poi individuato nel dott. RICCIARDI, unitamente ad altri funzionari tra cui uno giovane, il dott. Salvatore LA BARBERA, allorché era stato tradotto, il 14 settembre 1993, presso gli uffici della Procura di Milano, avanti i magistrati dott.ssa ZANETTI e dott.ssa BOCCASSINI per intraprendere la collaborazione;

■ che in tale occasione, in assenza dei magistrati, era entrato per primo nella stanza il giovane LA BARBERA, che gli aveva accennato qualcosa sulla strage di via D'Amelio, quasi a prepararlo, invitandolo a collaborare con la Polizia e che, in cambio, il dott. Arnaldo LA BARBERA, "che era una potenza", lo avrebbe potuto aiutare per l'ergastolo che gli era stato irrogato (per fatti che nulla avevano a che vedere con vicende siciliane);

■ che subito dopo era entrato nella stanza il dott. Arnaldo LA BARBERA chiedendogli se sapesse qualcosa sulla strage;

■ che di volta in volta, quando doveva essere ascoltato dai magistrati che indagavano sulla strage, veniva istruito dai funzionari predetti, sempre con la promessa che lo avrebbero aiutato "per l'ergastolo" e ricevendo in almeno tre occasioni somme di denaro (due volte dal dott. Arnaldo LA

*BARBERA e una volta dal dott. BO);*

- *spontaneamente, che SCARANTINO gli aveva confidato che, prima di lui (cioè ANDRIOTTA), in quel carcere erano stati detenuti altri due soggetti che gli avevano fatto insistenti domande sulla strage di via D'Amelio, tanto da suscitargli il sospetto che fossero stati mandati appositamente dagli inquirenti per indurlo ad autoaccusarsi di cose che non aveva commesso;*
- *di avere appreso dallo stesso SCARANTINO che questi era stato sottoposto a violenze fisiche (addirittura una volta gli era stato messo un cappio intorno al collo e gli era stata fatta mangiare della pasta con l'urina);*
- *che tali violenze gli constavano direttamente anche perché delle volte aveva sentito le grida di dolore di "Vincenzo";*
- *che nessun ruolo avevano avuto i funzionari di polizia nel suo trasferimento al carcere di Busto, essendo ciò avvenuto, su sua richiesta, per avvicinarsi al luogo di residenza dei suoi familiari e poter più agevolmente fruire dei colloqui;*
- *di essersi sfogato, in data 12 marzo 1998, con un ispettore della Polizia di Stato (il cui nome non ricordava esattamente, forse: "Davi", "Davico" o "Davino", o simile, che era il capo scorta dell' Anticrimine della Questura di Piacenza, addetto alla sua tutela in occasione dei permessi premio), anticipandogli che avrebbe fatto saltare tutti i processi per la strage di via D'Amelio, se gli avessero fatto "girare i ... ". Probabilmente l'ispettore aveva redatto relazione di servizio per l'accaduto;*
- *che, dopo tale episodio, in periodo successivo alla ritrattazione di SCARANTINO, aveva confidato al dott. BO la sua intenzione di ritrattare perché scontento di come veniva trattato nonostante le promesse che gli erano state fatte;*
- *che il dott. BO nell'occasione lo aveva incoraggiato a resistere, suggerendogli di dichiarare falsamente che era stato, per ben due volte, avvicinato da due mafiosi siciliani a Piacenza, i quali lo avevano minacciato per farlo ritrattare;*
- *che egli aveva ascoltato il consiglio (cfr. quanto sopra riportato a proposito delle dichiarazioni dibattimentali di ANDRIOTTA) allo scopo di ottenere ulteriori benefici;*
- *di avere in altra occasione detto di essere in possesso di elementi che avrebbero fatto "saltare" i processi sulle stragi ad un suo difensore, avv. Maria Teresa NAPOLITANO.*

*Per completezza, ed immediata possibilità di raffronto, il Pm ha riportato di seguito i contenuti del citato verbale di interrogatorio del 17 luglio 2009, redatto nella sua forma riassuntiva.*

*"A D.R. : non ho mai riferito le cose che mi si dice avere raccontato TIBALDI; dico meglio, il TIBALDI aveva casualmente preso visione di una lettera che avevo ricevuto in quell'istante dall'avv. MAFFEI ed io la commentai dicendo che non mi interessava se esisteva un altro collaboratore e che*

*questi erano problemi di SCARANTINO e dei magistrati che avrebbero dovuto eventualmente rifare i processi. Ma non ho mai detto che io avevo concordato le dichiarazioni rese nell'ambito delle indagini sulla strage di via D'Amelio con lo SCARANTINO. Ciò è avvenuto nell'aprile del 2009. Tuttavia, ricordo che, in precedenza, un detenuto di nome VITALE Giovanni, mi aveva riferito di avere appreso dalla televisione dell'esistenza di un nuovo collaboratore che si accusava del furto della 126 e che c'erano nuove indagini. Io avevo anche riferito al TIBALDI del colloquio con il VITALE, manifestando la mia insofferenza nei confronti di quest'ultimo. Il TIBALDI mi deve 1.200,00 euro; con MASCALI c'è da tempo un cattivo rapporto; probabilmente sono interessati ad ottenere dei benefici che sono stati loro negati. MASCALI è poi amico di Giuseppe FERONE con il quale io ho litigato.*

*A D.R.: TIBALDI è un truffatore che io ho allontanato da tempo.*

*A D.R.: È vero però che io non sapevo nulla della strage di via D'Amelio, ma non sono io che ho costruito le cose; il tutto è stato costruito dal dott. Arnaldo LA BARBERA e dal dott. Mario BO; mi avevano promesso che mi avrebbero fatto togliere l'ergastolo. Avevo chiamato la Procura di Milano, in particolare la dott.ssa Luisa ZANETTI allorché ero ristretto presso il carcere di Saluzzo. Preciso che il primo interrogatorio l'ho avuto al carcere di Saluzzo con un magistrato di Cuneo per rogatoria. Successivamente fui portato alla Procura di Milano per essere sentito dalla dott.ssa ZANETTI e lì incontrai, per la prima volta, il dott. Arnaldo LA BARBERA. Quando uscirono dalla stanza la dott.ssa ZANETTI e il suo segretario, venne il dott. Arnaldo LA BARBERA e un giovane funzionario che si chiamava pure LA BARBERA; ricordo che vi era anche un terzo poliziotto. Preciso meglio, prima nella stanza entrò solo il giovane LA BARBERA e mi disse che il dott. Arnaldo LA BARBERA poteva aiutarmi per l'ergastolo che mi era stato irrogato, perché "era una potenza". Il giovane LA BARBERA, che adesso apprendo dalla S. V. chiamarsi Salvatore, mi accennò qualcosa sulla strage di via D'Amelio quasi per prepararmi, invitandomi a collaborare con la Polizia. Poi entrò nella stanza il dott. Arnaldo LA BARBERA e mi chiese se io sapessi qualcosa della strage di via D'Amelio. Desidero far presente che io temo per la mia vita e la vita dei miei familiari proprio per quello che sto riferendo.*

*A D.R.: Ribadisco che le dichiarazioni da me riferite sulla strage di via D'Amelio le ho rese perché così mi fu chiesto dal dott. Arnaldo LA BARBERA, da altro poliziotto di cognome LA BARBERA, da un terzo poliziotto, dal dott. Mario BO e da altri appartenenti alle Istituzioni. Complessivamente si trattò di almeno cinque appartenenti alla Polizia di Stato. SCARANTINO non mi ha mai confidato i particolari poi da me riferiti alla A.G. sulla uccisione del dott. Borsellino e degli uomini della sua scorta, anzi, parlando con me, si è sempre protestato innocente sostenendo di essere sottoposto a violenze fisiche e psichiche per confessare di avere partecipato alla strage accusando altre persone.*

*Ribadisco che sono stati in particolare il dott. Arnaldo LA BARBERA, il dott. Mario BO, l'altro LA BARBERA e un terzo poliziotto stempiato il cui nome non ricordo ad "istruirmi " di volta in volta su quello che avrei dovuto dire, in cambio della promessa di aiuti per far venire meno l'ergastolo ed ottenere permessi. Devo precisare che finora ho parlato dell 'incontro avuto con detti funzionari immediatamente prima dell 'interrogatorio del 14 settembre 1993, svoltosi a Milano, alla presenza della dott.ssa ZANETTI, della dott.ssa BOCCASSINI e di alcuni funzionari di polizia. Senonché, mi sembra importante precisare che in precedenza avevo incontrato il dott. Arnaldo LA BARBERA in compagnia di quello stesso funzionario di Polizia di cui avevo detto in precedenza e di cui non conosco le generalità. Tale incontro, in particolare, è avvenuto nell'ufficio del comandante del carcere di Busto Arsizio, durante il periodo in cui ero codetenuto con lo SCARANTINO; già in quell'occasione, il dott. LA BARBERA mi propose di dichiarare di essere in possesso di informazioni che lui successivamente "mi avrebbe fornito" a proposito della strage di via D'Amelio per averle ricevute da SCARANTINO Vincenzo. LA BARBERA precisò che con questo sistema si sarebbe potuto convincere lo SCARANTINO a confessare.*

*A questo punto si dà atto che durante la verbalizzazione riassuntiva l 'ANDRIOTTA dichiara: "ricordo che lo SCARANTINO ebbe a confidarmi che prima di me in quel carcere erano stati detenuti altri due soggetti che gli avevano fatto insistenti domande sulla strage di via D'Amelio tanto da suscitare in lui il sospetto che fossero stati mandati appositamente dagli inquirenti per indurlo ad autoaccusarsi di cose che non aveva commesso".*

*A D.R.: durante il periodo in cui sono stato detenuto a Busto Arsizio lo SCARANTINO fu certamente sottoposto a violenze fisiche; ciò so per avermelo confidato egli stesso il quale addirittura mi disse che in un 'occasione gli avevano messo un cappio intorno al collo ed in un 'altra, - come ANDRIOTTA aggiunge in sede di verbalizzazione riassuntiva - gli avevano fatto mangiare un piatto di pasta con dell'urina dentro ed anche perché in alcune occasioni, essendo detenuti al piano terra, ho sentito le grida di dolore dello SCARANTINO.*

*A.D.R.: tengo a precisare che nessun ruolo hanno avuto funzionari di polizia nel mio trasferimento nel carcere di Busto Arsizio e ribadisco a tal proposito che il trasferimento fu disposto a seguito delle mie domande di essere avvicinato al luogo di residenza dei miei familiari.*

*Tutte le dichiarazioni che ho progressivamente reso nei vari interrogatori di cui mi chiedono le SS.LL. mi sono state suggerite progressivamente dai funzionari di polizia di cui ho detto ed in almeno tre riprese ho ricevute somme di denaro e precisamente le prime due volte dal dott. Arnaldo LA BARBERA ed una terza volta dal dott. BO'.*

*A.D.R.: Il 12 marzo 1998 anticipai ad un Ispettore della Polizia di Stato (di nome, se mal non ricordo, Davi, Davico o Davino che era il capo scorta dell 'Anticrimine della Questura di Piacenza che mi*

scortava nei permessi premio), che, se mi facevano girare i facevo saltare tutti i processi per la strage di via D'Amelio. Non escludo che su tale vicenda l'ispettore sia stato sentito durante il processo come persona informata sui fatti avendo redatto una relazione di servizio. A seguito di questo episodio, in un periodo successivo alla ritrattazione di SCARANTINO, mi incontrai con il dott. BO ' al quale confidai le mie intenzioni di ritrattare perché scontento di come venivo trattato malgrado le promesse fattemi; lo stesso mi incoraggiò a resistere, suggerendomi di dichiarare falsamente che per ben due volte ero stato avvicinato da due mafiosi siciliani a Piacenza che mi avrebbero minacciato affinché ritrattassi. Mi adeguai successivamente alle sue indicazioni allo scopo di ottenere ulteriori benefici e vantaggi e per corroborare la tesi della falsa ritrattazione di SCARANTINO.

Lo stesso dott. BO' in altre occasioni mi suggerì di denunciare lo SCARANTINO per calunnia avendo quest'ultimo ritrattato ed accusato poliziotti e magistrati di averlo costretto a confessare falsamente le sue responsabilità e quelle di altri. Anche in questo caso mi adeguai all'indicazione datami.

A D.R.: in un'altra occasione ricordo di aver manifestato di essere in possesso di elementi che avrebbero potuto far saltare i processi sulla strage di via D'Amelio ad un mio avvocato; se mal non ricordo, si trattava dell'avv. Maria Teresa NAPOLITANO””

L'ANDRIOTTA veniva nuovamente sentito il 28 settembre 2009, poco prima del primo confronto con SCARANTINO, che risulterà infruttuoso.

Ad ANDRIOTTA venivano contestate le dichiarazioni rese da Giuseppe FERONE (che aveva in passato collaborato con la A.G. di Catania, rendendosi autore di più omicidi pur essendo “sotto protezione dello Stato”, fra cui quello della moglie di Benedetto SANTAPAOLA, capo della “famiglia” catanese di Cosa Nostra), sostanzialmente dello stesso tenore di quelle di MASCALI e TIBALDI circa l'accordo di ANDRIOTTA e SCARANTINO per fare i falsi collaboranti. La reazione di ANDRIOTTA, al solo sentire il nome di FERONE, è stata verbalmente volgare e violenta, anche per vecchie incomprensioni tra i due all'interno della struttura carceraria, tradottesi anche in gesti di violenza. ANDRIOTTA ribadiva che quanto sostenuto da FERONE era falso e che, semmai, c'era stato un accordo fra lui e i poliziotti. Nello stesso interrogatorio ad ANDRIOTTA veniva mostrato un album fotografico predisposto dalla DIA, Centro Operativo di Caltanissetta, in cui individuava le fotografie del dott. Mario BO, del dott. Arnaldo LA BARBERA, del dott. Salvatore LA BARBERA e, con forti dubbi, di altro poliziotto che apprendeva dall'ufficio chiamarsi Vincenzo RICCIARDI e di cui, tuttavia, al momento, non riusciva a ricordare le circostanze di tempo e di luogo dell'incontro. ANDRIOTTA riferiva di altro incontro con il dott. Arnaldo LA BARBERA e il dott. Salvatore LA BARBERA avvenuto fra il 18 giugno 1994 e giorno 11 novembre 1995: in quel periodo egli era stato per circa tre giorni presso la celere di Milano in viale Zara, ove aveva anche dormito e incontrato i predetti funzionari che lo avevano rincuorato poiché egli ogni tanto “traballava”, promettendogli

*sempre benefici e denaro.*

*Sempre in data 28 settembre 2009, ore 17.35, il PM disponeva il confronto tra SCARANTINO e ANDRIOTTA, in occasione del quale mentre ANDRIOTTA ribadiva il contenuto delle precedenti dichiarazioni rese il 17 luglio 2009 e lo stesso 28 settembre 2009, specificando ulteriormente gli atti di violenza subiti dal compagno di detenzione SCARANTINO, proprio questi, invece, si avvaleva della facoltà di non rispondere.*

*Altro confronto fra i due veniva effettuato il 30 novembre 2010, quando già SCARANTINO aveva fatto la scelta di aprirsi con l'A.G.; in tale occasione entrambi escludevano di avere concordato le rispettive collaborazioni, come avevano invece riferito MASCALI, TIBALDI e FERONE. Per quanto concerneva eventuali abboccamenti in carcere di ANDRIOTTA con funzionari di polizia, al fine di concordare con essi le dichiarazioni da fare prima che SCARANTINO intraprendesse a collaborare con la A.G. nel 1994, ANDRIOTTA continuava a sostenere che ve ne era stato uno solo, con il dott. Arnaldo LA BARBERA, accompagnato dal RICCIARDI (nell'occasione in parola era stato chiamato dal comandante delle guardie carcerarie con il pretesto di incontrare un prete); SCARANTINO precisava, invece, che tali contatti di ANDRIOTTA erano stati diversi sempre con il pretesto di dover incontrare il prete. Sia SCARANTINO che ANDRIOTTA escludevano che il primo avesse fatto leggere al secondo atto del procedimento a suo carico.*

*Prima del confronto del 30 novembre 2010, nella stessa giornata, ANDRIOTTA era stato sottoposto ad ulteriore interrogatorio, in cui aveva innanzitutto confermato le precedenti dichiarazioni rese al PM, fra cui quella del 28 settembre 2009, escludendo ancora ogni intesa con SCARANTINO in ordine alle dichiarazioni da rendere alla A.G. e che questi gli avesse mai fatto leggere atti processuali che lo riguardavano. ANDRIOTTA ammetteva di avere invece letto atti processuali o appunti che gli davano il dott. Arnaldo LA BARBERA, il dott. Salvatore LA BARBERA o comunque i funzionari che aveva indicato.*

*ANDRIOTTA indicava, come già anticipato, nel dott. RICCIARDI il funzionario che egli aveva incontrato a Busto Arsizio assieme al dott. Arnaldo LA BARBERA e ribadiva ancora l'episodio delle prospettate minacce fattegli dai due mafiosi, inventato per intero su richiesta del dott. Arnaldo LA BARBERA, che aveva incontrato a Piacenza dopo averlo contattato telefonicamente allorché era Questore di Napoli. In realtà in occasione dell'interrogatorio del 17 luglio 2009, egli aveva indicato come suggeritore di tale strategia il dott. BO incontrato proprio a Piacenza; del resto, nello stesso verbale del 30 novembre 2010 (per la verità un po' confuso nella trascrizione integrale per la tendenza di ANDRIOTTA a rispondere prima che venisse completata la domanda fatta di volta in volta, con un continuo accavallamento di voci), ANDRIOTTA sembra indicare il dott. RICCIARDI (il cui cognome, come sopra detto, gli era stato fatto dall'ufficio in occasione della sostanzialmente*

mancata individuazione fotografica) come suggeritore, precisando poi che si trattava del dott. Arnaldo LA BARBERA. Indicava invece, giustificando qualche imprecisione con il lungo tempo decorso, il dott. RICCIARDI e il dott. BO come presenti in altre occasioni durante i permessi premio di cui aveva fruito

#### **§.2.11.4.1. L'interrogatorio ed i confronti del 24 febbraio 2011.**

Al fine di verificare con quali modalità fosse stata effettuata la gestione di Salvatore CANDURA e Francesco ANDRIOTTA da parte degli ufficiali di P.G. del gruppo Falcone-Borsellino, sin dall'inizio della loro collaborazione, il PM decideva di sottoporre - come già rilevato - a confronto ciascuno dei predetti collaboranti con il dott. Salvatore LA BARBERA, con il dott. RICCIARDI e con il dott. BO: ad eccezione del primo, gli altri due appartenenti alla Polizia di Stato si avvalevano della facoltà di non rispondere non sottoponendosi quindi all'atto. Dai confronti espletati con la presenza del dott. Salvatore LA BARBERA, tuttavia non emergeva nulla di rilevante per lo sviluppo delle investigazioni essendo, gli interlocutori, rimasti nelle rispettive posizioni.

Lo stesso giorno in cui sono stati effettuati i confronti, cioè il 2 febbraio 2011, Francesco ANDRIOTTA veniva nuovamente sottoposto ad interrogatorio - che di seguito per intero si riporta - avendo il PM rilevato alcune discrasie nelle dichiarazioni da lui rese in precedenza:

*DOMANDA:* ha mai anticipato alla dott.ssa ZANETTI, prima di incontrarla negli uffici della D.D.A. di Milano, che era sua intenzione fare dichiarazioni sulle stragi?

*RISPOSTA:* prima dell'interrogatorio presso la Procura di Milano ricordo che avevo già riferito ad un magistrato che mi interrogò presso la struttura carceraria di Saluzzo ove ero ristretto, che volevo parlare con la dottoressa ZANETTI anche di particolari relativi alla strage della via D'Amelio.

*DOMANDA:* dopo che il dott. Salvatore LA BARBERA, negli uffici della Procura di Milano, lo "preparò" alla collaborazione, lo stesso rimase nella stanza quando sopraggiunse il dott. Arnaldo LA BARBERA?

*RISPOSTA:* il Dr. Salvatore LA BARBERA non presenziò all'atto. Rimase solo il dr. Arnaldo LA BARBERA. Fece una fugace apparizione il dr. RICCIARDI che comunque non presenziò all'atto.

*DOMANDA:* con riguardo al verbale di interrogatorio del 28.10.1994, lei ha già dichiarato di essere stato "istruito" dal dott. Arnaldo LA BARBERA e dal dott. BO (cfr. verbale del 17.07.2009). Ricorda di avere avuto notizie di articoli di stampa che facevano riferimento proprio alla riunione di villa Calascibetta di cui aveva parlato SCARANTINO Vincenzo all'inizio della sua collaborazione?

*RISPOSTA:* Feci quelle dichiarazioni poiché i poliziotti che le SSL mi menzionano mi diedero degli appunti che contenevano ciò che avrei dovuto riferire ai magistrati. Escludo che gli stessi funzionari di Polizia possano avermi dato dei giornali ovvero che qualcuno possa avermi riferito notizie di



*stampa riguardanti la riunione Calascibetta.*

*L'ufficio dà lettura di un articolo del "Giornale di Sicilia" del 2.10.1994 - in cui si fa riferimento alle dichiarazioni rese da Vincenzo SCARANTINO con particolare riguardo alla riunione di villa CALASCIBETTA ed ai partecipanti alla stessa - nonché del verbale di interrogatorio del 28.10.1994 in cui si fa riferimento a tali notizie di stampa.*

*RISPOSTA: mi pare di ricordare che tali appunti mi sono stati consegnati in occasione dell'incontro al reparto celere di Milano, ma non posso escludere che documenti relativi allo stesso argomento mi siano stati consegnati anche prima.*

*DOMANDA: Conferma quanto riferito nel verbale del 17.07.2009 e cioè che ogni volta che incontrava i magistrati per essere interrogato, poco prima, aveva un colloquio con i funzionari di polizia che gli suggerivano gli argomenti di cui avrebbe dovuto parlare?*

*RISPOSTA: confermo quanto già dichiarato nel verbale di cui mi fate cenno.*

*DOMANDA: lei, nel verbale di interrogatorio del 17.07.2009 (pag. 64), riferisce che il dott. Arnaldo LA BARBERA a Piacenza, durante un permesso premio, le suggerì di denunciare falsamente di essere stato avvicinato da due mafiosi che lo avrebbero minacciato per farlo ritrattare; nello stesso verbale (pag. 107) riferisce, invece, che nel 1997 uscito dal carcere di Rebibbia, il 24 dicembre, per essere trasferito a Piacenza, si incontrò con il dott. BO che, insieme ad altri due funzionari, gli suggerì di denunciare il falso incontro con i mafiosi (cfr. anche pag. 146 del verbale del 17.07.2009). Quale delle due versioni fornite nello stesso verbale è quella vera?*

*RISPOSTA: in realtà si tratta di due episodi diversi non in contrasto tra di loro e che attengono allo stesso argomento; in buona sostanza sia il dott. Arnaldo LA BARBERA che il dott. BO presero in tempi diversi la medesima iniziativa.*

*DOMANDA: lei, nel verbale di interrogatorio del 17.07.2009, ha inizialmente fatto riferimento (pag. 43) alla circostanza che il comandante della polizia penitenziaria del carcere di Busto Arsizio le aveva chiesto "se poteva dare qualche notizia di SCARANTINO"; successivamente, e solo su domanda del P.M. che chiedeva qualche chiarimento su tale circostanza, precisava (pag.168) che in effetti il dott. Arnaldo LA BARBERA era venuto a trovarla già a Busto Arsizio, nell'ufficio del comandante del carcere, con il dott. Salvatore LA BARBERA e con un'altra persona (poi individuata nel dott. RICCIARDI) dicendole che SCARANTINO non voleva collaborare e che conseguentemente lei sarebbe stato convocato poi in Procura, invitandola a non fare alcuna richiesta di conferire con la A.G.. Conferma tali indicazioni?*

*RISPOSTA: Al carcere di Busto non ricordo la presenza del dottor LA BARBERA Salvatore, mentre all'incontro cui fate riferimento sicuramente era presente il dr. RICCIARDI oltre al dr. Arnaldo LA BARBERA. Ricordo che SCARANTINO Vincenzo in quella circostanza notò la strana coincidenza*

*che io venivo interrogato ogni volta che lo stesso SCARANTINO era sottoposto ad interrogatorio. Ricordo di aver visto almeno una volta sia il dr. LA BARBERA Arnaldo che il dr. RICCIARDI, almeno una volta, o forse due, quando ero ristretto al carcere di Busto Arsizio; mentre quando ero a Brescia non ricordo di avere avuto visite da parte del dr. Arnaldo LA BARBERA.*

*DOMANDA: lei ha anche contestualizzato tale incontro con il dott. Arnaldo LA BARBERA, che poi ha precisato (pag. 171) essere stato l'unico svoltosi a Busto Arsizio (cfr. anche verbale di confronto ANDRIOTTA-SCARANTINO del 30.11.2010, pag. 18), riferendo che si trattava della volta in cui il dott. Arnaldo LA BARBERA aveva accompagnato (cfr. 170) il dott. CARDELLA che doveva interrogare SCARANTINO; conferma tale circostanza?*

*RISPOSTA: confermo la suddetta circostanza, anzi ricordo che lo SCARANTINO mi riferì che quella volta non volle rispondere.*

*DOMANDA: chi le disse che quel giorno SCARANTINO era stato interrogato o doveva essere interrogato dal dott. CARDELLA?*

*RISPOSTA: non ricordo, pur confermando la circostanza, chi ebbe a dirmi che quel giorno SCARANTINO era stato interrogato dal dott. Cardella.*

*A questo punto l'Ufficio fa rilevare a ANDRIOTTA che l'unico interrogatorio condotto dal dott. CARDELLA nei confronti di SCARANTINO venne effettuato nel maggio del 1993, cioè in un periodo in cui lo stesso ANDRIOTTA non era detenuto presso il carcere di Busto Arsizio.*

*RISPOSTA: confermo di aver saputo che SCARANTINO era stato interrogato dal dott. CARDELLA ma non ricordo chi me lo disse. Faccio presente che si tratta di fatti ormai risalenti nel tempo e ribadisco che, comunque, quel giorno il dott. LA BARBERA si era già incontrato con SCARANTINO.*

*DOMANDA: lei ha riferito di avere incontrato il dott. RICCIARDI durante i permessi premio a Novara (cfr. pag. 7 del verbale del 30.11.2010). Conferma la circostanza?*

*RISPOSTA: Confermo.*

*DOMANDA: lei nel verbale del 17.07.2009 (pag. 164) ha detto che poteva liberamente parlare con SCARANTINO in quanto solo la sera veniva chiuso il suo "blindato" mentre quello dello SCARANTINO rimaneva sempre aperto; nel verbale del 30.11.2010 (pag. 11), lei ha invece dichiarato che "le celle erano sempre chiuse, scusa eh! c'era anche una guardia che ci sorvegliava, .... Eh, non scherziamo eh, c'erano anche le telecamere". Insomma, lei poteva parlare con SCARANTINO liberamente, come ha dichiarato nel precedente verbale, o invece tale possibilità era esclusa o limitata, come invece ha dichiarato nell'ultimo verbale citato?*

*RISPOSTA: forse mi sono espresso male: in effetti il "blindato" di SCARANTINO rimaneva aperto anche di notte. C'erano le telecamere ma non so se funzionavano. Potevamo parlare ma non di cose di processi."".*

*Dal nuovo atto di indagine, pur non potendosi, come già visto, sottacere i sospetti che scaturivano da alcuni aggiustamenti apportati dall'ANDRIOTTA alle precedenti dichiarazioni, non prive di apparenti incongruenze, non emergevano, tuttavia, elementi decisivi al fine di confermare o escludere l'ipotesi dell'accordo tra SCARANTINO ed ANDRIOTTA.*

*Analogamente non si evidenziavano elementi decisivi per riscontrare o accantonare l'ipotesi di una "eclatante forzatura investigativa" spintasi sino alla creazione delle false dichiarazioni di ANDRIOTTA in merito alle confidenze dello SCARANTINO (già anticipata e di cui meglio si dirà da qui a poco) sotto la regia degli uomini del c.d. Gruppo Falcone - Borsellino delegati a gestire i collaboratori CANDURA, ANDRIOTTA e SCARANTINO.*

#### **§.2.11.4.2.1 riscontri della P.G. relativi alla ritrattazione di Andriotta.**

*Con nota del 16 luglio 2010, il Centro Operativo DIA di Caltanissetta, rispondeva in merito ad alcuni accertamenti delegati dal PM con riferimento alla posizione di ANDRIOTTA; in particolare, il PM aveva richiesto di:*

*“accertare presso le strutture carcerarie di Busto Arsizio, Saluzzo., Alessandria, Vercelli, Paliano, Milano Opera, Spoleto, Roma Rebibbia, Napoli Secondigliano, l'eventuale accesso di funzionari o comunque componenti del “Gruppo di lavoro Falcone-Borsellino” nel periodo compreso fra l'anno 1993, (ivi compreso) e l'anno 1997 (ivi compreso), acquisendo informazioni ed eventuale documentazione di riferimento sulle modalità di registrazione degli ingressi nelle predette strutture carcerarie ”.*

*Sul punto rispondeva l'organo investigativo:*

*“Con riguardo a tale punto delega, personale dipendente ha effettuato gli accertamenti presso le carceri in esso indicate, nonché presso la Casa Circondariale “Lo Russo-Cutugno” di Torino, ove l'Andriotta è stato ristretto da ultimo, visionando i registri ed ogni altro documento che consentisse di ricostruire il suo vissuto carcerario. Tale attività è stata compendiata nell'allegata annotazione di servizio, alla quale si rimanda, ed ha consentito di rilevare diversi contatti visivi ed epistolari con appartenenti al “Gruppo Falcone-Borsellino” e con Magistrati appartenuti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta. (All. nr. 1)*

*Sinteticamente, tali contatti visivi documentalmente accertati risultano essere i seguenti.*

<i>DATA</i>	<i>MAGISTRATI E FF. 00.</i>	<i>SEDE</i>
<i>14.09.1993</i>	<i>P.M. D.ssa Luisa Zanetti P.M. D.ssa Ilda Boccassini Vice Quest. Arnaldo La Barbera Brig. G. di F. Spello</i>	<i>D.D.A. Milano</i>

	<i>Daniele</i>	
<i>25.11.1993</i>	<i>P.M. d.ssa Luisa Zanetti P.M. Dr. Fausto Cordella Vice Quest. Arnaldo La Barbera V. Urbano Vittorio Ricciarelli</i>	<i>Casa Reclusione "San Michele " di Alessandria</i>
<i>17.01.1994</i>	<i>Dr. Arnaldo La Barbera</i>	<i>Colloquio investigativo presso Casa Circondariale Vercelli</i>
<i>02.03.1994</i>	<i>Dr. Arnaldo La Barbera</i>	<i>Colloquio investigativo presso Casa Circondariale Vercelli</i>
<i>16.09.1994</i>	<i>P.M. d.ssa Annamaria Palma P.M. Dr. Carmelo Antonio Petràlia Comm. Dr. Mario BO Segr. Mag. Laura Catta Gavoncini</i>	<i>Casa di Reclusione di Paliano</i>
<i>28.10.1994</i>	<i>P.M. Dr. Carmelo Antonio Petràlia Comm. C. Dr. Mario BO Ag. Sc. P. di S. Michele Ribaudò</i>	<i>Casa di Reclusione di Paliano</i>
<i>26.01.1995</i>	<i>P.M. d.ssa Annamaria Palma P.M. Dr. Carmelo Antonio Petràlia Ag. Sc. P. di S. Michele Ribaudò</i>	<i>Casa di Reclusione di Paliano</i>
<i>29.04.1998</i>	<i>D.ssa Palma Dr. BO'</i>	<i>Casa di Reclusione di Roma "Rebibbia "</i>

*In merito ad altro punto-delega:*

*accertare se tra i componenti la scorta solitamente utilizzata per i trasferimenti di ANDRIOTTA Francesco nell'anno 1998 vi sia stata una persona di cognome DAVI', o DAVICO o DAVINO; ed inoltre, se sia stato effettuato un trasferimento in data 12 marzo 1998 ed assumere a sommarie informazioni la persona eventualmente individuata e, comunque, il capo scorta; "*

*Il Centro DIA di Caltanissetta così rispondeva:*

*“Al fascicolo personale di ANDRIOTTA Francesco, visionato presso la Casa Circondariale di Torino, sono stati rinvenuti alcuni atti (ved. all. ti nr. 61 e 62 della sopra citata annotazione) dai quali emerge che, in più circostanze, il collaborante è stato prelevato dalle strutture carcerarie presso le quali era detenuto, dall'ispettore della Polizia di Stato DAVI' Giuseppe, appartenente al Servizio Centrale di Protezione.*

*L'ispettore DAVI' è stato identificato nell'omonimo, meglio generalizzato in atti, il quale, come allora, presta attualmente servizio alla Questura di Piacenza.*

*Lo stesso, escusso a s.i. da personale di questo C.O., ha ricordato il periodo in cui, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Sicurezza, istituito in seno alla Divisione Anticrimine, si era occupato, tra gli altri, del collaboratore Andriotta, precisando che a Piacenza vivevano la moglie ed i figli, per cui in occasione dei permessi premio che gli erano concessi mentre era detenuto al carcere “Rebibbia ” di Roma, veniva tradotto presso la sua famiglia.*

*A specifica domanda, il DAVI' ha dichiarato di non ricordare le date in cui tali traduzioni sono state effettuate, non avendo, peraltro un ricordo preciso circa la sua permanenza in quell'ufficio anche nell'anno 1998, in quanto in quel periodo era stato trasferito alla Squadra Mobile. Tuttavia, era certo di potere escludere di avere mai sentito dire all'ANDRIOTTA che lo stesso era in grado, in qualche modo, di rendere dichiarazioni che avrebbero potuto stravolgere il processo afferente la strage di via D'Amelio. Ogni eventuale riferimento in tal senso, a dire del DAVI', sarebbe stato immediatamente rappresentato e relazionato.*

*Inoltre, il DAVI' ha precisato di non avere mai saputo per quale ragione l'ANDRIOTTA era entrato a far parte del programma di protezione.*

*Concludendo, il DAVI' ha altresì rappresentato che di quell'ufficio, composto da quattro operatori in tutto, faceva parte anche D'AVICO Michele, attualmente in servizio alla Polizia Ferroviaria di Cremona. (All. nr. 2)*

*Pertanto, poiché in sede di interrogatorio l'ANDRIOTTA aveva dato indicazioni del caposcorta indicandolo con il nome di DAVI', DAVICO o DAVINO, lo stesso personale operante ha escusso a s.i. D'AVICO Michele, il quale, pur ricordando il periodo in cui nella qualità di appartenente all'ufficio Sicurezza della Questura di Piacenza, si era occupato anche della gestione, in termini di traduzioni, del collaboratore ANDRIOTTA, ha ritenuto di potere escludere di essere stato mai caposcorta del relativo dispositivo. Di certo, ha escluso che l'ANDRIOTTA gli avesse mai esternato di essere a conoscenza di fatti che avrebbero potuto far saltare i processi sulla strage di via D'Amelio, ribadendo, sostanzialmente quanto già asserito da DAVI', e cioè che in presenza di una simile rivelazione, avrebbero certamente noviziato il dirigente e redatto relativa annotazione. (All. nr. 3) ”.*

*Ed ancora, chiedeva il Pm di:*

*accertare eventuali erogazioni in denaro effettuate in favore di ANDRIOTTA Francesco dal Servizio Centrale di Protezione per il tramite del dott. Arnaldo LA BARBERA e/o del dott. Mario BO;*

*La risposta è stata quella che segue:*

*“Agli atti del Servizio Centrale di Protezione non è stato trovato alcun documento relativo ad erogazioni di denaro concesse in favore di ANDRIOTTA per il tramite dei funzionari di Polizia suddetti.*

*Tuttavia, è stata rinvenuta una nota riepilogativa del S.C.P., nella quale sono indicate tutte le somme di denaro che, a vario titolo, sono state destinate all’ ANDRIOTTA nel periodo della sua collaborazione. (All. nr. 4)..*

*Ed infine, all’ulteriore quesito:*

*assumere a sommarie informazioni il comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria presso il carcere di Busto Arsizio nell’anno 1993, in merito ai fatti indicati da ANDRIOTTA Francesco nel verbale di interrogatorio odierno così rispondeva il Centro DIA delegato:*

*“Per quanto concerne quest’ultimo punto delega, si rappresenta che il Comandante della Polizia Penitenziaria del carcere di Busto Arsizio nel 1993 era Sibilla Michele, attualmente Ispettore Superiore in quiescenza.*

*Questi è già stato escusso a s.i. da personale di questo C.O. nell’ambito della delega emessa da codesta A.G. il 04 giugno 2009. In tale occasione si è avuto modo di apprendere e di verificare che il Sibilla, a causa di seri problemi di salute, con ripercussioni sul suo stato psicologico, non è stato in grado di ricordare molti particolari del periodo in cui prestava ancora servizio a Busto. Si ritiene, pertanto, inopportuno ripetere l’esperienza per i quesiti odierni, salvo diverso avviso di codesta A. G.*

*Su quest’ultimo punto il PM non ha ritenuto di dover operare nuovi approfondimenti, nel rispetto delle condizioni di salute di SIBILLA. (cfr. pagg. 1400-1421 sentenza di primo grado c.d. Borsellino Quater abbreviato).*

Venendo alle dichiarazioni dibattimentali rese da Francesco Andriotta nel corso del dibattimento del Borsellino Quater:

*“In primo luogo, Andriotta spiegava che veniva collocato nel carcere di Busto Arsizio, nell’estate del 1993, su sua richiesta. Dopo l’allocazione nella cella accanto a quella di Vincenzo Scarantino, che si era sempre protestato estraneo ai fatti di via D’Amelio (“Io devo ribadire che Scarantino ha sempre ribadito che era innocente”), riceveva una visita da parte del dottor Arnaldo La Barbera e dal dottor Vincenzo Ricciardi. Tale visita “importante” gli veniva anche preannunciata dal*

comandante della polizia penitenziaria di quel carcere. La richiesta degli inquirenti era quella di collaborare con la giustizia, sui fatti di via D'Amelio. Andriotta faceva subito presente che non sapeva alcunché della strage e gli inquirenti gli spiegavano che volevano “incastrare” e mettere con le “spalle al muro” Vincenzo Scarantino, inducendolo a collaborare, poiché erano assolutamente certi del suo coinvolgimento nell'eccidio del 19 luglio 1992. In cambio, venivano prospettati ad Andriotta, all'epoca condannato all'ergastolo con sentenza di primo grado (non ancora definitiva), benefici come il programma di protezione, per lui e la famiglia (negli Stati Uniti d'America) e la riduzione della pena perpetua con una temporanea (di diciassette o diciotto anni di reclusione). Contestualmente, gli veniva accennato, da parte di Arnaldo La Barbera, il contenuto delle dichiarazioni che doveva rendere in merito al furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba in via D'Amelio ed i nomi dei soggetti che doveva chiamare in causa per quella strage. Di fronte alle resistenze di Andriotta, il dottor Arnaldo La Barbera lo invitava a prender tempo ed a rifletterci meglio, anche se non per troppo tempo, perché in carcere “si può sempre scivolare e rimanere per terra”, mentre il dottor Vincenzo Ricciardi dava un buffetto sulla guancia di Andriotta, invitandolo ad ascoltare il collega e dicendogli che lo avrebbero aiutato e sostenuto<sup>264</sup>.

Sulla persona che accompagnava, in detta occasione, Arnaldo La Barbera, Andriotta spiegava (senza alcuna esitazione od incertezza) che si trattava proprio di Vincenzo Ricciardi e che detto ricordo gli affiorava gradualmente<sup>265</sup> (effettivamente, l'imputato ne riferiva già in fase d'indagine preliminare). L'imputato non ricordava se, prima di fargli la suddetta proposta di rendere le false dichiarazioni sulle confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino, i due funzionari di polizia gli prospettavano anche la possibilità di divenire un loro informatore. A tal proposito, Andriotta (dietro precisa indicazione di Arnaldo La Barbera) rifiutava, anche dopo l'avvio della sua falsa collaborazione, quanto prospettatogli dal Pubblico Ministero con cui rendeva i primi interrogatori (la dott.ssa Ilda Boccassini), vale a dire di ritornare in carcere a Busto Arsizio, per registrare le sue conversazioni con Scarantino, accampando, timori per la propria incolumità personale, in caso di ritorno in quell'istituto da ‘collaboratore’<sup>266</sup>

In epoca successiva rispetto alla visita carceraria di Arnaldo La Barbera e Vincenzo Ricciardi, quando ancora non aveva accettato la loro proposta, Andriotta veniva prelevato dalla cella, di notte, e portato nel cortile del passeggio (analogamente a Vincenzo Scarantino), dove veniva minacciato da un giovane agente di polizia penitenziaria, con accento palermitano, che lo sollecitava “a dire le cose come ti hanno riferito”, perché Scarantino era colpevole. L'agente della penitenziaria, inoltre,

---

<sup>264</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 13 ss.

<sup>265</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 25 s.

<sup>266</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 14.5.2015, pagg. 15 s

*gli metteva un foulard, a mo' di cappio, attorno al collo (quest'ultimo particolare, comunque, già dichiarato dall'imputato anche nell'interrogatorio del 17.7.2009, veniva confermato al dibattimento dopo la contestazione del Pubblico Ministero). Analogo trattamento veniva riservato a Scarantino, come Andriotta poteva udire in carcere (quella stessa notte, oppure in un'altra occasione).*

*Anche in altre circostanze, Andriotta, sentiva che Scarantino urlava, perché sottoposto a maltrattamenti, nel carcere di Busto Arsizio; il compagno di detenzione gli confidava poi che i maltrattamenti erano da parte di Arnaldo La Barbera (anche su tale circostanza, non secondaria e non confermata da Scarantino, l'imputato confermava le sue precedenti dichiarazioni soltanto dopo la contestazione del Pubblico Ministero). Scarantino raccontava ad Andriotta che gli facevano mangiare cibo contenente urina e che non lo curavano adeguatamente, quando stava male.*

*Andriotta, su indicazione di Arnaldo La Barbera, parlava a Scarantino della morte in carcere di Nino Gioè, per fargli pressione psicologica, cercando d'incutergli tensione e paura<sup>267</sup> (detta circostanza, peraltro, veniva negata da Andriotta, nel confronto pre-dibattimentale con Vincenzo Scarantino<sup>268</sup>).*

*Andriotta decideva, poi (non è affatto chiaro in quale momento e, soprattutto, in che modo), d'accettare le proposte ricevute dai predetti funzionari, dopo aver riflettuto sul colloquio con Arnaldo La Barbera e Vincenzo Ricciardi, e chiedeva d'essere interrogato dalla dott.ssa Zanetti della Procura di Milano (vale a dire il Pubblico Ministero del processo per omicidio, a suo carico) sulle vicende che lo riguardavano direttamente, per far presente, in un secondo momento, come suggeritogli da Arnaldo La Barbera, che era in condizione di riferire anche circostanze utili alle indagini sulla strage di via Mariano D'Amelio<sup>269</sup>.*

*Ancora, Andriotta parlava di un successivo incontro avvenuto alla Procura di Milano, dopo aver sostenuto un primo interrogatorio (con la dott.ssa Zanetti) sull'omicidio del quale era accusato e prima d'essere ascoltato dalla dott.ssa Boccassini, proprio in relazione alle conoscenze millantate sulla strage di via D'Amelio. In quell'occasione, Andriotta conosceva anche Salvatore La Barbera, che entrava, seguito da Vincenzo Ricciardi, nella stanza dove l'imputato attendeva d'essere condotto davanti al magistrato.*

*L'imputato inoltre confermava (dopo la contestazione di quanto dichiarato nella fase delle indagini) la presenza di Arnaldo La Barbera (detta presenza, comunque, è documentata, in occasione dell'interrogatorio del 14 settembre 1993, che segnava l'avvio della 'collaborazione' di Francesco Andriotta).*

*In tale occasione, Salvatore La Barbera raccomandava ad Andriotta di seguire quello che gli*

---

<sup>267</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 27 ss., nonché 14.5.2015, pagg. 80 s, 102 ss.

<sup>268</sup> Cfr. verbale confronto Andriotta/Scarantino 30.11.2010 (come detto, acquisito agli atti)

<sup>269</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 31 ss.



suggeriva Arnaldo La Barbera, che era "il numero uno", una vera e propria "potenza" ed avrebbe mantenuto le promesse. Quando Andriotta rispondeva che lui non sapeva alcunché della strage di via D'Amelio, il funzionario gli strizzava l'occholino, dicendo che Scarantino, nel carcere di Busto Arsizio, gli parlava della strage. Inoltre, prima che Andriotta venisse condotto davanti alla dott.ssa Boccassini, Arnaldo La Barbera entrava nella stanza dove l'imputato attendeva e gli spiegava che doveva fare i nomi di Scarantino, Profeta, Orofino e Scotti, come persone coinvolte nella strage di via D'Amelio, in base alle confidenze carcerarie ricevute dal primo, nel carcere di Busto Arsizio. Si reputa utile, a questo punto, riportare uno stralcio delle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato...:

P.M. Dott. LUCIANI - Oh! Questo primo interrogatorio che lei rende innanzi alla dottoressa Boccassini, lei dove lo rende?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - A Milano.

P.M. Dott. LUCIANI - A Milano, dove?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Alla Procura di Milano.

P.M. Dott. LUCIANI - Succede qualcosa prima di questo interrogatorio?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì che succede qualcosa.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Conosco per la prima volta oggi il dottor Salvatore La Barbera, all'epoca era un ragazzo, e mi disse...

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, Andriotta.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - ...insomma, della strage, perché non...

P.M. Dott. LUCIANI - Scusi, scusi, Andriotta, lei faccia conto che, come dire, noi sappiamo quello che lei ha dichiarato, ma la Corte non sa nulla di quello che lei ha dichiarato, quindi non dia nulla per scontato e descriva per filo e per segno che cosa avviene in quella circostanza.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E io ero sotto interrogatorio; finì l'interrogatorio e mi portarono in un'altra stanza, dove io facevo il colloquio con l'ex moglie e... sì, mi sembra di sì. In una stanza adiacente, comunque, della stanza della dottoressa Zanetti, entrò oggi l'attuale dottor Salvatore La Barbera, entrò e mi disse: "Mi raccomando - dice - seguilo al dottor Arnaldo La Barbera, è il numero uno. Se ti ha promesso qualcosa, mantiene la promessa. Cerca di... di farlo". Ora le parole esatte e specifiche non me le ricordo, eh?

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, e quindi?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, e quindi poi mi portarono nell'ufficio e dentro la dottoressa Ilda Boccassini.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, con calma. Io non ho capito una cosa: lei ha detto...

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, quello che ricordo è questo, eh?*

*P.M. Dott. LUCIANI - Sì, sì. Lei ha detto: "Io ero sotto interrogatorio e poi mi portano in un'altra stanza". Che significa sotto interrogatorio? Cioè lei aveva reso prima un interrogatorio e poi la portano in questa stanza?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, l'interrogatorio era con la dottoressa Zanetti per quanto riguardava la mia posizione dell'ergastolo di oggi, non era l'interrogatorio con la dottoressa Boccassini, eh?*

*P.M. Dott. LUCIANI - Oh! Quindi prima di fare l'interrogatorio con la dottoressa Boccassini, la portano in un'altra stanza...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.*

*P.M. Dott. LUCIANI - ...dove entra questo dottor Salvatore La Barbera.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, e poi si affaccia subito dopo, senza dirmi nulla, il dottor Ricciardi, e lo vedo lì ancora per la seconda volta.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Oltre a Salvatore La Barbera e al dottor Ricciardi c'è qualcun altro in quella occasione?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E non mi ricordo, dottore.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Il dottor Arnaldo La Barbera...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io non me lo ricordo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - ...lei lo vede in quella occasione?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh... non riesco a fare mente locale, dottore.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Allora, senta, aspetti che prendo la pagina. Nel verbale di interrogatorio del 17 luglio del 2009, ma in realtà poi questo lo ripete anche nei verbali successivi, allora, pagina... scusate un attimo che prendo... Scusi, eh? Che con il computer ho qualche difficoltà.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non me lo ricordo, io non me lo ricordo. Non me lo ricordo adesso.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Allora, lei sta descrivendo, appunto, questo interrogatorio che si svolge lì, lei dice... "Era accompagnato dalla Penitenziaria?" Dice: "No, c'era la traduzione della Polizia, la Penitenziaria è subentrata successivamente". "Allora viene accompagnato dai Carabinieri?" "Giusto, sì". Ha già fatto riferimento al nominativo del dottor La Barbera e lei dice: "Questo discorso del dottor La Barbera - le chiedono - glielo fa alla presenza dei Carabinieri, oppure...?" "No, no, non c'erano i Carabinieri". "Appunto, chi eravate nella stanza, mi può dire?" "All'inizio io e la dottoressa Zanetti e, diciamo, l'assistente. Come si chiama, assistente, segretario. Sì, ecco, poi è uscito il segretario per andare a prendere il caffè, la dottoressa Zanetti si è assentata non so per quale motivo, perché non sta a me decidere qual è il motivo che si è assentata". "E il dottor La Barbera come spunta in tutta questa vicenda?" "E c'era anche un altro poliziotto che si chiamava*

*sempre anche La Barbera", etc., etc. Cioè, diciamo, in questa circostanza lei sta facendo riferimento al dottor La Barbera qui, e poi le viene chiesto: "Quando lei parla, parla soltanto con i due La Barbera o c'era...?" "No, poco... parlo prima con La Barbera, quello meno importante". "Con il ragazzo". "Sì, non so che grado vestiva ai tempi". "E siete soltanto... c'è Salvatore La Barbera", va bene. E lei dice... "Cosa le dice il dottor Salvatore La Barbera?" E più o meno dice, adesso glielo leggo, la pagina è 50: "Mi dice - questo è lei che parla - guarda - dice - loro ti possono aiutare", questo è Salvatore La Barbera che parla, per quello che dice lei. "Loro ti possono aiutare, soprattutto il dottor Arnaldo La Barbera, è una potenza". "E di che cosa, scusa?" "E lui dice: <<Guarda, il dottore La Barbera adesso entra e ti parlerà, ti dirà delle cose. Se tu accetti, che ben venga, se tu non accetti, ritorni da dove sei venuto>>. Quando è entrato il dottor La Barbera, già questo signor dottor Salvatore La Barbera mi aveva accennato qualcosa sulla strage di via D'Amelio e io gli dicevo: <<Io non so niente della strage di via D'Amelio, non so niente>>. <<Ma tu stavi là con Scarantino, è possibile che non ti ha raccontato niente?>> E mi schiacciava l'occholino. <<No, non mi ha raccontato niente>>, perché era la verità in quel momento che io dicevo. Quando è entrato il dottor Arnaldo La Barbera, mi ha fatto questa proposta, mi ha detto: <<Se tu dici testuali nomi...>>, che all'inizio erano solo Salvatore Profeta, il garagista, là, che non mi ricordo, e Scotto Gaetano, Orofino, si chiamava Orofino ed era quello magro che ha sbattuto la testa nello specchio quando ci fu l'accusa, eh, va beh, mi ricordo questo particolare, e mi dissero: <<Accusa questi quattro>>, però io pensavo..." etc., etc. Non so se sono chiaro. Cioè lei descrive una scena in cui prima entra Salvatore La Barbera e le preannuncia che le avrebbe parlato Arnaldo La Barbera, poi entra Arnaldo La Barbera, che effettivamente in questo interrogatorio lei poi dirà essere accompagnato da un'altra persona che sta per pochi minuti e se ne va, e il dottor Arnaldo La Barbera la risollecita a fare queste accuse false nei confronti degli imputati del Borsellino 1.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, però il dottor La Barbera a me non mi ha mai detto che erano false, dottor Luciani.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Sì, ma erano cose che lei non sapeva, giusto?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, io non so nulla. Non lo so chi ha... (v. pagg. 1564- 1572 sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario).*

*"Il predetto dialogo con i funzionari di polizia, prima dell'atto istruttorio del 14 settembre 1993, che segnava l'avvio della falsa collaborazione di Francesco Andriotta, non durava a lungo (appena cinque o dieci minuti circa, secondo l'imputato), a fronte di un interrogatorio di ben otto ore (il relativo verbale è composto da oltre diciassette pagine). Sul punto, Andriotta spiegava, in modo assai poco convincente e lineare, poiché molto generico e con dichiarazioni assolutamente inedite prima del dibattimento, che, in precedenza, gli giungevano (neppure è dato sapere se al carcere di Busto*

*Arsizio, oppure in quello di Saluzzo) degli appunti, da parte del dottor Arnaldo La Barbera, con scritto quello che doveva imparare e dichiarare all'autorità giudiziaria. Si riporta, qui di seguito, un altro stralcio delle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, sul punto<sup>270</sup>:*

*P.M. Dott. LUCIANI - Oh! 'Sto dialogo si svolge prima che lei faccia l'interrogatorio con la Boccassini?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sì, sì, esatto.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quanto dura, più o meno?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mah, oggi cosa gli posso dire, qualche minuti, cinque, sei, dieci minuti, non lo so, non mi ricordo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Cinque - dieci minuti. Rispetto a questa proposta che le viene rinnovata, ma che lei, insomma, decidendo di rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria su via D'Amelio, insomma, aveva già in qualche modo aveva fatta propria, lei che cosa dice al dottor Arnaldo La Barbera?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, e oggi...*

*P.M. Dott. LUCIANI - No, più o meno, il senso del discorso. Cioè lei che dice: "Sì, ok, lo farò", oppure: "No, non lo so"? Cioè...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, poi lo... lo faccio, sì, mi sembra che gli dico sì, che... che va bene. Mi sembra, dottore, oggi...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Fatto sta che poi lei quel giorno rende un interrogatorio, giusto?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, esatto, alla dottoressa Ilda Boccassini. Conosco la dottoressa Ilda Boccassini per la prima volta in vita mia in quel... in quella circostanza.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Poi io le chiederò alcune circostanze specifiche di quello che lei ha dichiarato nel corso degli interrogatori, però io le chiedo: questo verbale, che è del 14 settembre del '93, che comincia alle ore 14.35 a Milano, appunto, innanzi la dottoressa Boccassini, e termina alle 22.30 della sera, quindi sono otto ore di interrogatorio che lei rende, tutta questa mole di informazioni che lei riversa all'Autorità Giudiziaria in questo interrogatorio, è un interrogatorio di 18 pagine, 17 pagine e poco più, e due righe, e che dura otto ore, cioè tutta questa massa di informazioni che lei dà, da cosa le ricava? Poi io entrò nel dettaglio...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Questo...*

*P.M. Dott. LUCIANI - ...nel chiederle un po' spiegazioni sulle singole dichiarazioni, ma da un punto di vista generale, insomma, qui parliamo di otto ore di interrogatorio.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma se va a vedere, le cose sono sempre quelle che dico: che Scarantino ha rubato la macchina, che gli ha dato tre pezzi da 50 mila lire a... a un certo Valenti e a*

---

<sup>270</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 39 ss.

*Candura, che non so nemmeno chi sono questi due, e che...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Sì, ma forse non riesco ad essere chiaro. Io voglio sapere, da un punto di vista generale, poi, ripeto, non si preoccupi, perché nel dettaglio le andrò a chiedere di questi verbali, per capire un po' da come originano, come non origina, ma quello che mi interessa chiarire ora è: posto che lei descrive un colloquio con il dottor La Barbera nel carcere di Busto, che è una approccio preliminare rispetto a quello che lei avrebbe dovuto fare e che lei rifiuta all'inizio, poi lei si convince, fa quello che le viene detto di fare, chiama la Zanetti a cui dice che vuole riferire di via D'Amelio, la Zanetti la introduce con la dottoressa Boccassini, e poi c'è un colloquio che lei ha cinque - dieci minuti prima con il dottor Arnaldo La Barbera...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - ...in cui le viene detto quello che le viene detto, quello che le chiedo io è: le informazioni che lei rende e che lei dà in questo interrogatorio chi gliele ha date? In che maniera lei le ha tirate fuori? Come sono state...?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sì, mi sono arrivati, attraverso il comandante del carcere di Busto Arsizio, dei fogli, che mi ricordo così io, erano dei fogli, delle pagine scritte che io dovevo, praticamente, studiare a memoria per ripeterle.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Scusi, eh? Nel carcere di Busto Arsizio?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sì, mi erano state date prima. Ora non mi ricordo bene dove, dottore.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ma scusi, per capire la logicità: se lei in quella occasione al dottor Arnaldo La Barbera dice. "Guarda, io non me la sento", e poi solo quando torna a Saluzzo si determina...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, io non ho detto che me li ha dati Arnaldo La Barbera personalmente, eh?*

*P.M. Dott. LUCIANI - Sì, l'ho capito.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh!*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ma voglio capire, cerchi di seguirmi nel ragionamento.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E ora non mi ricordo se è stato nel carcere di Busto Arsizio o Saluzzo, io non me lo ricordo adesso. Che devo fare?*

*P.M. Dott. LUCIANI - Oh, lei dice: "Nel carcere o di Busto o di Saluzzo mi arrivano delle carte"?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, e non mi ricordo dove.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Sì, l'ho capito questo, lasciamo perdere se è Busto o Saluzzo. Ma in uno di questi due carceri le arrivano delle carte?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, esatto.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, queste carte gliele dà chi e per quale motivo? Visto che fin quando lei*

*non parla con la Zanetti, non manifesta la volontà di collaborare, quindi in qualche maniera...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, esatto.*

*P.M. Dott. LUCIANI - ...le devono essere arrivate 'ste carte.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, e ora non mi ricordo il passaggio, dottore.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Sì, ma lei aveva preannunciato... lei aveva già fatto l'istanza per essere sentito dalla Zanetti quando le arrivano 'ste carte?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, ma non per la strage di via D'Amelio, mica ho scritto così. Almeno così mi ricordo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, queste carte le vengono date prima che lei fa istanza di parlare con l'Autorità Giudiziaria di Milano, dopo che ha fatto il primo interrogatorio con la Zanetti, in cui lei ha parlato di via D'Amelio, e che vuole riferire su via D'Amelio, o in prossimità dell'interrogatorio del 14 settembre? Veda un attimo se riusciamo a fare mente locale.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Comunque prima che parlo con la dottoressa Boccassini, sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Eh, ma come le arrivano?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma non mi ricordo adesso... Non ho capito.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Com'è che di punto in bianco le arrivano 'ste carte? Cioè lei aveva manifestato già la volontà di rendere dichiarazioni su via D'Amelio, sì o no? Perché sennò non si capisce come le arrivano 'ste carte.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, mi sembra di sì, dottore, non... non me lo ricordo. Comunque, credo...*

*P.M. Dott. LUCIANI - E 'ste carte gliele aveva mandate chi? IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, chi è che me le ha mandate! Di certo me le ha mandate il dottor Arnaldo La Barbera. Ora non so con quale mezzo mi sono arrivati, eh!*

*P.M. Dott. LUCIANI - E si trattava di carte di processo, di appunti, di interrogatori? Di che cosa?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, degli appunti, quello che dovevo dire più o meno.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Che quindi, poi, lei...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Che praticamente che...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Che lei poi ha ripetuto nell'interrogatorio del 14 settembre?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io mi ricordo questa frase...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Prego, prego, finisca, che l'ho interrotta.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi ricordo questa frase, perché mi disse la dottoressa Boccassini: "Ma non ti ricordi nient'altro?" Dissi: "Guarda, purtroppo Scarantino parlava troppo, ci vuole*

*un'enciclopedia per spiegare tutto quello che ha detto". Ma non è una frase mia, era una frase del dottor La Barbera.*

*Su quest'ultima circostanza (come detto, inedita), del materiale scritto, fornitogli prima dell'interrogatorio d'esordio, Andriotta specificava anche che conservava gli appunti in questione fino al 2006, quando, mentre era detenuto nel carcere di Alessandria, li distruggeva alla presenza di un altro detenuto (tale Pasquale soprannominato "u Rizzu", della provincia di Bari; quest'ultimo non era al corrente della natura della documentazione). Ancora, l'imputato spiegava che non nutriva alcun timore nel conservare, per così lungo tempo (oltre tredici anni), tali carte, poiché era sicuro che Arnaldo La Barbera (peraltro, già deceduto nel 2002) lo avrebbe protetto. Andriotta decideva poi di distruggere quei documenti, perché alcuni collaboratori, in accordo tra loro, lo accusavano di programmare un'evasione per commettere dei reati durante un permesso premio e, dunque, temeva una perquisizione in cella. Peraltro, quando gli veniva chiesto conto del motivo per cui, nei diversi interrogatori resi in fase d'indagine, non evidenziava mai dette circostanze, Andriotta non dava alcuna giustificazione, limitandosi a dire che aveva fatto "una cavolata".*

*Si riporta, qui di seguito, un altro stralcio dell'esame dibattimentale dell'imputato, dove quest'ultimo parlava degli appunti e della loro distruzione, spiegando comunque che non tutto quello che dichiarava nel suo primo interrogatorio da 'collaboratore' era contenuto in detta documentazione (non così, ad esempio, per la parte relativa alla confidenza contraddittoria, da parte di Scarantino, sul luogo dove la Fiat 126 veniva imbottita d'esplosivo, prima e dopo l'arresto del garagista, rispettivamente, nella porcilaia e presso l'autorimessa di Orofino; detta dichiarazione, infatti, gli veniva suggerita oralmente, prima dell'interrogatorio)<sup>271</sup>:*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta, altra cosa che le volevo chiedere, perché in questo primo verbale lei fa riferimento agli autori del furto della 126. Anche qua sono costretto a leggerle una pagina di verbale. Lei dice, fa riferimento all'arresto del garagista, che avrebbe turbato Scarantino, e dichiara: "Fu a seguito di questo fatto che lo Scarantino si lasciò andare con me ad ulteriori confidenze, rivelandomi quanto segue: mi disse che era vero che aveva commissionato lui la Fiat 126, per la precisione aveva ricevuto l'incombente di trovare una 126 da una persona che è un parente o forse un cognato suo, di Scarantino, o dal fratello di Scarantino. Scarantino trovò così la 126 della sorella di Valenti Luciano, che era uguale a un'altra 126 di proprietà della sorella di Scarantino. L'accorgimento serviva perché sarebbe potuto capitare che qualcuno lo vedesse in giro mentre portava l'auto già riempita di esplosivo dal luogo dove l'auto era stata riempita a via D'Amelio; in tal caso nessuno si sarebbe insospettito o l'avrebbe notato, perché avrebbe potuto comunque giustificarsi riferendo che era a bordo della macchina della sorella. Scarantino mi riferì anche che Candura prese la macchina della*

---

<sup>271</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 64 ss. e 14..5.2015, pagg. 81 ss. e 99 s.

sorella di Valenti, che non sapeva nulla dell'attentato, e la portò in un luogo dove Valenti lo attendeva, secondo gli accordi presi tra loro. Quindi Valenti portò l'auto nel garage dove Scarantino, a sua volta, l'attendeva. Preciso ancora che Scarantino mi disse che l'auto non funzionava e che venne trainata fino al garage. Scarantino non mi disse chi era l'altra persona che provvide al traino. Scarantino, ancora, mi riferì che Valenti, in cambio del servizio reso, non percepì 150 mila lire in tre biglietti da 50 mila lire, come riferitogli dall'AG, ma con droga".

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma la droga.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Esatto. "L'auto venne, quindi, riparata, così da renderla funzionante. Furono cambiate le targhe con quelle di un'altra 126 e Scarantino mi disse, altresì, che fu lui a partire dal garage a via D'Amelio", etc., etc. Queste dichiarazioni, posto che lei ha già detto...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non me le ha date Scarantino queste cose, sono false, me le ha dato la Polizia!*

*P.M. Dott. LUCIANI - Oh! Ma erano... siccome lei ha fatto riferimento a delle carte e degli appunti che le sono stati dati prima dell'interrogatorio...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto, queste sono.*

*P.M. Dott. LUCIANI - ...erano cose che erano segnate in questi appunti?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sono queste cose qua, il cambio delle targhe, il garage di Orofino, che Scotto mi sembra Gaetano, che aveva intercettato la telefonata attraverso la cabina della...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, a questo arrivo, si fermi a quello che le sto dicendo io.*

*PRESIDENTE - Comunque, questa parte, quindi, non è certamente una confidenza fattale da Scarantino, è giusto?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, signor Presidente, no, Scarantino non mi ha mai detto nulla della strage. Mi ha detto solo una cosa, e voglio... visto che lei mi ha fatto la domanda, io gli rispondo. Mi ha detto praticamente una cosa: arrivò un giornale che parlavano che forse doveva essere indagato il fratello Rosario, disse: "Ora vuoi vedere che arrestano pure mio fratello per 'stu furto di macchina - qua e là, dice - che noi non c'entriamo nulla?" Punto, solo questo mi disse.*

*PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero, sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta, io le chiedo di fare mente locale, perché è una circostanza che buttata in questo verbale, in realtà, vista con molto tempo dopo ha una sua rilevanza; perché in questo verbale lei fa riferimento al fatto che... glielo rileggo: "Preciso, ancora, che Scarantino mi disse che l'auto non funzionava e che venne trainata fino al garage. L'auto venne - poi, più sotto - venne quindi riparata, così da renderla funzionante". Questo particolare che l'auto non era funzionante e che bisognava poi... IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Era negli appunti, negli appunti.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Era negli appunti che le sono stati dati?*



*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, signor... sì, sì, dottore, sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Così come anche il fatto che la denuncia del furto delle targhe o dell'autovettura era stata ritardata al lunedì successivo? Anche questo era contenuto...?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Tutto, tutto in quelle carte là, prima del primo interrogatorio. Ora non lo... non... comunque, erano tutti appunti scritti quello che io dovevo dire a memoria.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ma 'sti appunti poi che fine hanno fatto?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ah, io li ho buttati.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta una cosa: e...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Allora, questa... tutta questa documentazione io l'ho buttata esattamente nel 2006, nel carcere di Alessandria, in presenza di un altro detenuto collaboratore.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Che si chiama?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Che ora mi sfugge il cognome.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Che si chiama?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ho detto che mi... ora mi sfugge il cognome. È della provincia di Bari. (...) Nel 2006 io ho distrutto tutta questa documentazione.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Nel 2006. Lei al carcere di Alessandria...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, io... io lo chiamavo Pasquale, ora non mi ricordo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Sì.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Pasquale "u rizzu" il soprannome. (...) Era un ragazzo, Pasquale di nome, non mi ricordo il cognome.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Signor Andriotta, siccome lei non ha mai fatto riferimento negli interrogatori a questa circostanza, cioè gli appunti...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io lo sto dicendo adesso.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Eh, esatto, allora dobbiamo chiarire un attimo, siccome non l'ha mai detto prima, dobbiamo... lei non ha mai dichiarato prima di avere avuto gli appunti prima di questo interrogatorio, né che gli appunti erano rimasti nella sua disponibilità fino al 2006. Allora, per chiarire: lei nel 2006...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sono rimasti fino al 2006.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Lei nel 2006 è in quale carcere ed è ristretto in quale cella e in quale sezione? E quanti sono quelli ristretti con lei?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Allora, un attimo, sono nel carcere di Alessandria, nella seconda sezione, nella cella di fronte alla garitta dell'agente. Ora il numero della cella non lo so. (...)*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta, e in questa cella c'era solo lei e questo Pasquale?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, ma io stavo... sono celle singole ad Alessandria. Pasquale*

*veniva là per bere il caffè, perché le celle sono... erano aperte ad Alessandria, le aprivano alle otto del mattino e le chiudevano alle dieci - dieci e mezza di sera, quindi sono sempre aperte le celle. E buttai tutta la documentazione che avevo, tutta.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ma questo Pasquale lo sa che documentazione era? Cioè lo sa che quelli erano gli appunti...?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, dice: "Ma sono documenti, perché li butti?" "Non mi servono più", e li buttai.*

*P.M. Dott. LUCIANI - E lei li ha buttati perché?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io li ho buttati, non mi servivano, facevano puzza, dottore, tutta 'sta carta dopo tanti anni.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta, domanda che è banale, ma gliela debbo fare: ma non aveva paura che 'ste carte venissero trovate?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma una volta che le strappi in mille pezzi non lo so che... che te ne fai, eh?*

*P.M. Dott. LUCIANI - Eh, no, dal '93 al 2006 però sono tredici anni. Dico, quindi non aveva paura che qualcuno le trovasse in questi tredici anni?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, non avevo paura, perché il dottor Arnaldo La Barbera era ancora vivo, quindi mi aveva dato massima protezione.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Eh, però il dottor Arnaldo La Barbera nel 2002, diciamo, non c'è più.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E che è successo?*

*P.M. Dott. LUCIANI - Eh, nel 2002 il dottor Arnaldo La Barbera muore. Dal 2002 al 2006 perché lei continua a tenere 'sta roba?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ah, io non lo so ora se era morto nel 2002.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Eh, glielo dico io.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, va beh, adesso lo so pure io.*

*PRESIDENTE - Senta, perché proprio nel 2006? Cioè perché lei fa riferimento al 2006 e non prima o dopo? Ecco, chiarisca questo punto.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Perché è successo nel 2006, dottore. Qual è il problema?*

*PRESIDENTE - Sì, dico, perché è successo nel 2006?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E mi è venuta voglia di buttarli nel 2006, non c'è un perché.*

*PRESIDENTE - Dico, ma c'è una motivazione, ecco, per cui lei ha fatto questo atto nel 2006, invece che, per esempio, nel 2002 o nel 2010? Non so se è chiaro. C'è una ragione che l'ha spinta a quest'atto?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, non c'è una ragione di un perché, di una motivazione di logicità, no, non c'è nessuna motivazione. Li ho buttati nel 2006 e basta.(...).Ah, signor*

*Presidente... Signor Presidente! (...) Posso? Prima che parla il Pubblico Ministero, per favore. Lei mi aveva detto il perché nel 2006. (...) Ora me lo ricordo, me l'ha rammentato l'Avvocato. Nel 2006 accade che tre collaboratori si mettono d'accordo e mi accusano e mi fanno chiudere da... dai permessi premio. Ecco qua, sì, avevo paura e ho buttato via tutto, ecco.*

*PRESIDENTE - Eh, spieghi allora questa circostanza bene. Quindi, tre collaboratori l'accusano di che cosa?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Allora, un certo... come caspita si chiama? Come si chiamava? No, l'altro. Eh, ora mi sfugge. Comunque, uno dichiara all'altro, l'altro dichiara all'altro che io dovevo scappare e fare dei reati, punto. Io, vedendomi chiuso dei permessi, ho buttato via tutta la documentazione.*

*PRESIDENTE - Quindi, in che senso chiuso nei permessi? Che le revocano i permessi premio?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto, signor Presidente. Però c'è un problema: che io al momento, quando ero fuori, non lo sapevo; io avevo telefonato all'epoca dei fatti al dottor Antonino Patti, alla DDA di Caltanissetta, avevo telefonato anche ai NOP, a un maresciallo dei NOP di Milano, perché mi avevano portato a Milano a fare il progra... il permesso premio. Ho avuto paura, temevo per la mia incolumità, e telefonai al dottor Antonino Patti. Lui mi disse: "Andriotta, non ti preoccupare, adesso telefono io al Servizio Centrale, parlo con il colonnello Cannone - all'epoca, una roba del genere - ti faccio rientrare. Tu, intanto, telefoni a questo maresciallo dei NOP di Milano, gli dici l'accaduto, vedrai che lui saprà già tutto, perché avrò parlato, io avrò comunicato con il Servizio Centrale". Tanto è vero che quando telefonai a questo maresciallo dei NOP a Milano, lui mi disse: "Non ti preoccupare, Francesco, domani mattina mando due miei colleghi, ti vengono a prelevare. Fatti trovare pronto, che rientri in istituto, dopodiché - dice - aspetti la nuova destinazione da parte del Servizio Centrale di Protezione e uscirai di nuovo in permesso premio", punto. Quando arrivo al carcere di Alessandria, che mi accompagnano i Carabinieri di... di un paesino vicino Milano, vicino Opera comunque, ecco, si chiama proprio Opera il paese, cosa succede? L'ispettore della Penitenziaria di Alessandria mi dice: "Guarda, non puoi andare in sezione". Io gli dico: "Perché non posso andare in sezione? Non ho fatto niente, scusa, eh? Guarda che io sono stato fuori", così, così. Gli spiego quello che ho detto a Voi, signor della Corte, e lui mi dice: "Guarda, devi andare in isolamento". Non capivo la motivazione. Mi vanno a prendere tutta la mia roba, vestiti, lenzuola, cartaceo, tutto quello che era in mio possesso nella cella della seconda sezione; in quel momento io strappai tutti questi appunti della strage di via D'Amelio, etc., etc. Ecco, questa è la motivazione. Scusatemi, eh? (...) (...)*

*P.M. Dott. LUCIANI - Sì. Senta, un'altra dichiarazione che lei rende sempre in questo primo interrogatorio è questa, a pagina 16 lei dice, ha fatto riferimento in precedenza ad un diverso*

*atteggiamento che Scarantino aveva avuto, almeno per quello che lei ha dichiarato in questo verbale, prima e dopo avere appreso l'arresto del garagista per la strage di via D'Amelio, e lei dice: "Sempre a proposito del diverso atteggiamento assunto dallo Scarantino e dopo avere appreso dell'arresto del garagista di Palermo per la strage di via D'Amelio, mi corre l'obbligo di segnalare una contraddizione che emerge, a mio giudizio, dai racconti fattimi dallo Scarantino. Prima di tale notizia, mi confidò che la 126 era stata imbottita di esplosivo in una località di campagna dove la famiglia di Scarantino possedeva dei maiali; mi disse che utilizzavano questo posto per imboscare le sigarette di contrabbando e la droga, in quanto dove tenevano i maiali vi era una botola che portava sottoterra". E va beh, poi lascio perdere questa questione. Poi, più sotto, dice: "Mi disse che la macchina che in quel posto era stata portata da lui, che l'auto gli era stata consegnata dal Valenti, che l'esplosivo fu caricato non da lui, ma da due persone. Questa è la prima versione che mi fornì. Dopo l'arresto del garagista, mi disse quello che ho poc'anzi riferito; in sostanza, il racconto si diversificava soltanto per quanto riguardava il posto dov'era stata imbottita di esplosivo, cioè nel primo caso dove lui teneva i maiali, nella seconda versione nel garage più volte citato". Cioè in questo interrogatorio lei riferisce all'Autorità Giudiziaria che Scarantino le avrebbe detto che l'autovettura era stata imbottita nella porcilaia; dopo l'arresto del garagista, aveva cambiato versione e aveva detto che, invece, era stata imbottita nel garage di questo garagista, che poi noi sappiamo essere Orofino. Questa dichiarazione, anche qua, è falsa?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - È falsa.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ed era sempre annotata in questi appunti che le erano stati dati?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, questa no, mi sa di no, dottore, non me lo ricordo bene.*

*P.M. Dott. LUCIANI - E come l'ha tirata fuori questa dichiarazione allora?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, mi è stata detta prima dell'interrogatorio sicuramente, ma non mi ricordo. Ma Scarantino non mi ha detto niente.*

*PRESIDENTE - Lei, comunque, riesce a ricordare chi le riferì questa circostanza?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non ho capito che ha detto. 1588 PRESIDENTE - Questa circostanza si ricorda chi gliel'ha riferita? Chi le ha detto questa cosa che lei poi ha dichiarato nell'interrogatorio? IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non me lo ricordo. (...)*

*AVV. ORLANDO - Perfetto. Senta, secondo momento, e mi riferisco all'episodio del 2006, quando lei ha dichiarato ieri butta, diciamo, i fogli che le avevano lasciato i funzionari di Polizia, etc. Allora, se può ripercorrere esattamente che cosa è successo. Lei si trovava in permesso, dopodiché che cosa avviene?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi trovavo in permesso premio e mi portarono all'hotel residence Ripamonti. Comunque non è proprio Opera, è un'altra frazione, un altro paesino vicino Opera, a*

Milano, e telefonai al dottor Antonino Patti, all'epoca in forza presso la DDA di Caltanissetta, e dissi: "Dottore, io ho paura, qua mi hanno portato a Milano. Io non posso stare a Milano". E lui mi disse: "Francesco, stai tranquillo, adesso telefono io al Servizio Centrale di Protezione, tu rientrerai, appena loro ti verranno a riprendere, e ritornerai al carcere in attesa della nuova destinazione". Poi ritelefonai di nuovo e mi disse il nome di un maresciallo dei NOP di Milano, di concordare con lui quando mi sarebbero venuti a prendere i colleghi del... loro, dei Carabinieri. Parlai con questo maresciallo, che mi sfugge il nome, comunque sono telefonate che ho... ho effettuato dal telefono interno della stanza dell'hotel Ripamonti, sia per la DDA di Caltanissetta che per i NOP di Milano. Tentai di chiamare l'Avvocato Stefania Asteri, ma non mi rispondeva perché squillava la segreteria e quindi molto probabilmente era occupata in qualche udienza. Mi vennero a prendere i Carabinieri, mi riportarono al carcere di Alessandria e l'appuntato, dopo un'accurata perquisizione, mi disse: "Aspetta, Andriotta, non puoi andare, ti deve parlare un ispettore". Venne un ispettore, che non mi ricordo il cognome, comunque era in forza alla Polizia Penitenziaria di Alessandria, e mi disse: "Guarda, in sezione non puoi salire". Dissi: "Scusi, perché?" "Ah - dice - non lo so nemmeno io, mi hanno dato queste disposizioni. - Dice - Poi verrà qualcuno e gli spiegherà". Venne un vice sostituto commissario per anzianità di... aveva questo grado; non mi dette nessuna risposta, fece un verbale dove io dichiaravo che avevo parlato con il dottor Antonino Di Matteo... eh, il dottor Antonino Patti della DDA di Caltanissetta, che fu lui a suggerirmi di rientrare per motivi di sicurezza, che aveva parlato con il colonnello Cannone, e mi dette il nominativo del maresciallo dei NOP di Milano, a cui io parlai attraverso il telefono dell'utenza dell'albergo, e lui mi disse: "Domani mattina alle otto verranno i Carabinieri. Fatti trovare pronto - dice - tornerai al carcere e poi ti daranno nuova destinazione". Quando poi venni a sapere che... quando arrivai al carcere venni a sapere che mi accusavano tre detenuti che io durante un permesso premio avrei dovuto scappare e commettere altri reati, strappai tutte le dichiarazioni, anche quelle mie, processuali e non.

AVV. ORLANDO - Ecco, questo per quale ragione decise? Per timore che potessero essere scoperti dopo che questi detenuti avevano segnalato questa cosa nei suoi confronti?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto. (...)

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, anche qua tutta questa vicenda che lei ha raccontato della distruzione dei documenti e del fatto che lei avesse in possesso questa documentazione, almeno sino al 2006, che poi ha distrutto nel 2006 stesso, se non ho capito male, alla presenza anche di un altro detenuto, giusto?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto, un certo Pasquale della provincia di Bari, un certo Pasquale detto "u rizzu".

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto. Posso chiederle...

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non so il cognome.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto. Posso chiederle come mai anche questa vicenda, che poteva essere suscettibile di ulteriore approfondimento, quantomeno andando a compulsare questo detenuto, identificarlo, andandolo a compulsare per vedere se ricordava che lei effettivamente aveva distrutto documenti in quella data, come mai lei non la riferisce sempre nel corso dei numerosi atti istruttori cui è stato sottoposto in fase di indagine.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - È stata una cavolata che ho ritenuto opportuno, purtroppo era meglio che lo dicevo prima, dotto Luciani, ha ragione.*

*L'imputato dichiarava anche d'aver ricevuto, nel corso del tempo, in due o tre occasioni, delle somme di danaro per un totale di circa dieci o dodici milioni di Lire, ulteriori rispetto alle somme accreditategli dal Servizio Centrale di Protezione. Dette somme, a dire di Andriotta, venivano consegnate, in un'occasione, direttamente alla sua ex moglie (Bossi Arianna), da Arnaldo La Barbera e, un'altra volta, invece, nelle sue mani, da Mario Bò, durante un permesso premio (negli interrogatori predibattimentali, invece, Andriotta dichiarava che riceveva, personalmente, in entrambi i casi, le somme in questione per cinque milioni di Lire). L'imputato spiegava poi che non riferiva, in precedenza, che parte di quelle somme venivano ricevute dalla sua ex moglie, perché non voleva coinvolgerla nella sua vicenda processuale. Analoga giustificazione veniva data dall'imputato ad un'altra dichiarazione inedita, relativa alla circostanza che la sua ex convivente, Manacò Concetta, a metà degli anni duemila, sapeva della falsità della sua collaborazione con la giustizia e, in un'occasione, gli sputava persino in faccia per questo motivo, dicendogli che sapeva che tutto quello che lui dichiarava sui fatti di via D'Amelio era falso, perché Scarantino non gli aveva mai fatto quelle confidenze<sup>272</sup> (cfr. pagg. 1573- 1591 sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario).*

*Ancora “ Andriotta dichiarava (non senza qualche oscillazione, come si evince dallo stralcio dibattimentale, di seguito riportato) d'aver ricevuto, mentre era ristretto in cella (con tale Nicola Di Comite), nel carcere di Milano Opera, agli inizi del 1996, tramite il comandante della polizia penitenziaria di detto istituto, corposa documentazione, contenente anche interrogatori resi dal 'collaboratore' Vincenzo Scarantino. Ancora, sul tema del materiale scritto che gli veniva messo a disposizione dagli inquirenti, Andriotta dichiarava, per la prima volta al dibattimento, che riceveva, personalmente, dal dottor Mario Bò, presso uno dei tre istituti dove veniva trasferito, in rapida successione, dopo il carcere romano di Rebibbia, anche il verbale contenente la ritrattazione dibattimentale di Vincenzo Scarantino. Si riporta, qui di seguito, un altro stralcio delle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, sui temi menzionati (rinviandosi, come detto, al prosieguo della*

---

<sup>272</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 43 ss., nonché 14.5.2015, pagg. 72 s, 96 ss., 100 s.

*motivazione per l'approfondimento delle dichiarazioni del prevenuto, relative a taluni verbali d'interrogatorio)*<sup>273</sup>:

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta, sempre da un punto di vista generale, come funziona? Cioè ogni volta che lei rendeva poi gli interrogatori, aveva incontri con i funzionari di Polizia, le dicevano cosa fare? Spieghi un attimo, sempre da un punto di vista generale, ah?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Beh, guardi, allora, per esempio nel... nel carcere di Opera mi ricordo che c'era anche il dottor Arnaldo La Barbera, me lo ricordo perfettamente, e la dottoressa Ilda Boccassini. In un'altra circostanza ho avuto un colloquio investigativo nel carcere di Vercelli prima del colloquio con la dottoressa Ilda Boccassini.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Oh, perfetto. Ma io sto dicendo da un punto di vista generale...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Poi nel carcere di...*

*P.M. Dott. LUCIANI - ...è accaduto, sempre qualche volta...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, è accaduto, sì, sì, è accaduto, sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - ...o mai, che lei incontrato...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no.*

*P.M. Dott. LUCIANI - ...i funzionari di Polizia prima degli interrogatori, che le dicevano cosa doveva dichiarare e cosa no?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, è accaduto.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Oh!*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Anche nel carcere di Paliano da parte del dottor Mario Bo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Adesso arriviamo a tutti gli episodi.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E con il dottor Arnaldo La Barbera.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quando era a Busto Arsizio...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma io non ho parlato di soldi, prima...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, mi deve seguire. Quando era a Busto Arsizio, lei ha mai avuto tra le mani carte processuali di Scarantino?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non me lo ricordo questo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Oltre a queste carte che le sono state fatte arrivare, lei dice, nel carcere prima di rendere l'interrogatorio con la Boccassini, lei ha ricevuto altre carte, altri appunti, altri documenti? IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Adesso mi sfugge questo ricordo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Perché lei, non so se è la circostanza che ha sinteticamente detto prima, nel verbale del 30 novembre del 2010, la pagina è 9, lei dice che oltre ad esserle suggerite le cose...*

*AVV. SCOZZOLA - Del...?*

---

<sup>273</sup> Cfr. esame imputato, verbali d'udienza 13.5.2015, pagg. 45 ss., nonché 14.5.2015, pagg. 37 s, 90 ss.

*P.M. Dott. LUCIANI - 30 novembre 2010, pagina 9. Prima pagina 6, le pagine sono 6 e 11, e poi pagina 9. Lei dice, oltre il fatto che le dichiarazioni che ha reso erano il frutto di suggerimenti del dottor Arnaldo e Salvatore La Barbera e del dottor Ricciardi, dice anche che gli vennero dati appunti e documenti scritti in più di qualche occasione.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Beh, un'occasione è stata sicuramente quella del... presumo nel carcere di Saluzzo, dottore.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quella.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E la seconda è quella che ero nel carcere di Opera.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Era lei fisso lì o era appoggiato per qualche processo?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - A Opera?*

*P.M. Dott. LUCIANI - Sì.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, a Opera mi hanno spostato loro, io non ero per processo, dottore.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Perché nel verbale di interrogatorio del 24 febbraio 2011, lei, appunto, dice che al carcere di Opera era stato appoggiato perché era in corso il processo "Wall Street", e lo data al gennaio del '96 questo episodio.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E... questo viene dopo, dottore.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quindi ha fatto confusione lì?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, viene dopo "Wall Street". È prima quando io faccio il colloquio con la dottoressa Ilda Boccassini e il dottor Arnaldo La Barbera.*

*P.M. Dott. LUCIANI - E lei dice, sempre in questo interrogatorio...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Dovrebbe essere...*

*P.M. Dott. LUCIANI - ...che le vengono consegnati...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - ... esattamente a ottobre...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Scusi, Andriotta, lei dice in questo interrogatorio, che le sono stati consegnati in quella occasione i verbali di interrogatorio di Scarantino.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Dovrebbe essere ottobre 1993 questo episodio, e non '95 - '95 per il processo di "Wall Street", questo è successivo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Nel '93?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, '93, io ho avuto un interrogatorio con la dottoressa Ilda Boccassini.*

*P.M. Dott. LUCIANI - E questo l'ho capito.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Nel carcere di Opera.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ma al carcere di Opera lei è stato ristretto quando?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh... esattamente sono stato spostato dal carcere di Saluzzo al '93 e sono arrivato al... al carcere di Opera e poi, dal carcere di Opera, mi hanno portato ad Alessandria.*



*Questo passaggio me lo ricordo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - E quindi...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Però sempre nel '93.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quindi è stato a Milano quanto tempo e in che periodo?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, dopo il carcere di Saluzzo, dopo settembre del '93, dovrebbe risultare, riguardate. Io me lo ricordo questo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quindi questo episodio sarebbe avvenuto tra la fine del '93 e gli inizi del '94?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, no, no, la fine di settembre '93 - ottobre '93.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quindi tra il settembre e ottobre del '93.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Almeno così mi ricordo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - E allora, scusi...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ero nel carcere di Opera io.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Eh, allora, scusi, è impossibile che le siano stati dati gli interrogatori di Scarantino, perché Scarantino non collaborava.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, non gli interrogatori di Scarantino, quello è successo dopo. Io sto dicendo prima che faccio il colloquio con la dottoressa Ilda Boccassini nel '93, nel carcere di Opera, ho ricevuto degli appunti, dei manoscritti del dottor Arnaldo La Barbera, cos'è che dovevo dire alla dottoressa Boccassini. Questo ora me lo ricordo 'sto passaggio.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Oh, perfetto.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Perché sono due volte. Una è...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, è chiaro quello che lei dice: "Cioè prima del primo interrogatorio con la Boccassini, io ho ricevuto questi manoscritti", che... su cui c'era scritto quello che lei doveva dire alla Boccassini nel primo interrogatorio. Io sto facendo riferimento ad un'altra occasione che lei dichiara, lei dice: "Nel carcere di Milano - Opera mi sono arrivati dei documenti", e lo dice...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma qua è mentre sto facendo il processo "Wall Street", dottore, è quindi è '95 o '96.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Eh, esattamente, questo le sto dicendo io.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, quindi non...*

*P.M. Dott. LUCIANI - La conferma 'sta circostanza?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, io gli stavo spiegando la prima volta ho avuto degli appunti ed è ottobre 1993, perché mi ricordo la data, il 13 ottobre, io sono stato trasferito ad Alessandria. Quindi, poi, ritorno al carcere di Opera, ma non sono nella sezione osservazione, sono al centro clinico e sono nella stessa stanza con un correzionale mio, Nicola Di Comite.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Questa questione del processo "Wall Street", quando...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Senta, dottore, il plico di tutti i documenti me l'ha dato il comandante dell'epoca mentre ero lì, dell'epoca del carcere di Opera, e c'era il detenuto collaboratore Nicola Di Comite. Sono entrato con un fascicolo alto così nella stanza.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta voglio sapere quando è successa 'sta cosa. E' la quarta volta che glielo chiedo.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, quando è iniziato il processo "Wall Street", dovrebbe essere 1996, inizi del '96. (...)*

*AVV. SCOZZOLA -(...) Ma lei conosceva le dichiarazioni che Scarantino aveva fatto nel corso del dibattimento contro i magistrati?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, li conoscevo, Avvocato Scozzola.*

*AVV. SCOZZOLA - E come le conosceva?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi sono stati dati, Avvocato.*

*AVV. SCOZZOLA - Chi glieli ha dati?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il dottor Mario Bo in persona.*

*AVV. SCOZZOLA - Il dottore Mario Bo in persona le ha dato tutte le dichiarazioni che Scarantino aveva fatto. Si ricorda in quale dibattimento le aveva fatte queste dichiarazioni?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non ricordo, Avvocato. (...)*

*P.M. Dott. LUCIANI - Grazie. Allora, signor Andriotta, su domanda delle Difese, adesso non ricordo esattamente quale, lei ha appena riferito stamani che i verbali di interrogatorio di Scarantino Vincenzo le vennero dati dal dottor Mario Bo. Ora io le debbo far presente che nell'interrogatorio del 24 febbraio del 2011...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, anche il dottor Arnaldo La Barbera, anche il comandante del carcere di Opera.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ma in che anno, scusi? Perché lei ha riferito, su domande del difensore, che i verbali di interrogatorio... (...)*

*P.M. Dott. LUCIANI - Prego. Su domanda del difensore, lei ha dichiarato, glielo ripeto, stamani che i verbali di interrogatorio di Scarantino le vennero dati dal dottor Mario Bo. Ora lei stava precisando altro. Se vuole precisare, senza che io faccia contestazioni.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Scusi, dottor Luciani, allora, per quanto riguarda il fatto della ritrattazione vorrei precisare, mi sono stati dati dal dottor Mario Bo, ma quando Scarantino aveva ritrattato; gli altri erano tutti appunti e dattiloscritti da... da una macchina da scrivere, ma non erano verbali di dichiarazioni di Scarantino, mi sono stati dati da...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quindi...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi sono stati dal dottor Mario Bo per quanto riguarda la ritrattazione,*

*la fase successiva ai processi.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto, ho capito perfettamente. Il dottor Mario Bo... quindi, lei dice: "I verbali della ritrattazione di Scarantino mi vengono dati da Mario Bo, gli altri documenti che io ho ricevuto non erano verbali di interrogatorio, ma erano appunti o manoscritti o dattiloscritti". È corretto?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - È corretto, dottor Luciani.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Il dottor Mario Bo le dà questi verbali della ritrattazione quando? Quando lei fa il permesso a dicembre '97?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - È esatto, dottore.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Però io le debbo far presente che a dicembre '97 il signor Scarantino non aveva ritrattato alcunché ancora.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, è tra... aspetta, dottore, è durante l'interrogatorio maggio - giugno '98.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Interrogatorio fatto con chi?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non proprio... Allora, c'è stato un interrogatorio prima con la dottoressa Anna Palma e dottor Mario Bo, dovrebbe essere attorno al 1998 nel carcere di Rebibbia, se ben ricordo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Eh, e quindi in quella circostanza il dottor Mario Bo le dà il verbale della ritrattazione di Scarantino?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, no, qua mi dice altro. I verbali di ritrattazione me li dà nel carcere di Aosta, quando mi ha fatto fare le... il riconoscimento delle foto segnaletiche.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quanto tempo dopo rispetto a questo interrogatorio del maggio - giugno '98?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, qualche anno, dottore, perché...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Qualche anno... Scarantino ritratta a settembre del '98. Che le dia i verbali...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma io arrivo al carcere di Aosta nel '99.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quindi nel '99, cioè glieli dà dopo un anno 'sti verbali della ritrattazione?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, esatto.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Va beh, ne prendiamo atto. Io glielo dico perché lei, nel verbale di interrogatorio del 24 febbraio del 2011...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Però, Avvocato, un att...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, signor Andriotta, no!*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, mi scusi, dottor Luciani, mi... mi perdoni, mi perdoni.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Sì. IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io prima di Aosta sono stato sia al carcere di Prato, che ho incontrato sempre anche il dottor Mario Bo, e anche al carcere di Brescia mi è*

*venuto ad interrogare il dottor Mario Bo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Eh, ma 'sti verbali quando glieli dà?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E ora non glielo so dire, perché so' stato piccoli periodi uno e l'altro prima di arrivare ad Aosta, quindi stiamo parlando dal 28 maggio '98 a... a febbraio - marzo '99. In questa fascia qua ho cambiato due istituti.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Va bene.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ecco perché non riesco a focalizzare il periodo e quale istituto.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Va bene. Una volta chiarito che l'unico soggetto da cui lei ebbe i verbali di Scarantino, sia pure quelli dopo la ritrattazione, per così dire, è Mario Bo, io le debbo far presente che lei, nel verbale di interrogatorio del 24 febbraio del 2011, dice testualmente, la pagina è pagina 25: "No, mi... i documenti me li davano prima, dottor Bertone, addirittura anche nel carcere di Opera mi sono stati dati documentazione". E quindi come le ha fatto avere questo? E chi gliel'ha dato?"  
"Me l'ha dato il comandante del carcere di Opera quando io sono stato appoggiato..."*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ah, ma questo l'ho già dichiarato ieri!*

*P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti. Andriotta, io ho fatto una premessa!*

*PRESIDENTE - Signor Andriotta, lei deve aspettare che il Pubblico Ministero completa la sua contestazione. Prego, continui.*

*P.M. Dott. LUCIANI - "Me l'ha dato il comandante del carcere di Opera quando io sono stato appoggiato per il processo<>". "E in che anno siamo?" "'96, gennaio'96, dovrebbe essere gennaio, se non vado errato gennaio'96". "E che documenti erano?" "C'erano anche i documenti della strage di via D'Amelio". "Glieli ha dati il comandante del...?" "Sì, il comandante del carcere". "Ma erano documenti? Com'erano messi? Cioè mi faccia capire, erano documenti?" Lei risponde: "Erano verbali". "In una carpetta? Verbali?" "No, no, erano verbali, erano dei semplici verbali". "Verbali di...?" "Di interrogatori". "Di chi?" "Di Scarantino Vincenzo". Cioè lei, in questo verbale di interrogatorio...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Un attimo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - ...sta dicendo circostanza diversa rispetto a quella che ha detto oggi, cioè che questi verbali di interrogatorio le sarebbero stati dati nel carcere di Milano - Opera dal comandante del carcere, appunto, dove lei era stato appoggiato. Siccome oggi lei ha escluso di aver ricevuto verbali di interrogatorio di Scarantino da altri soggetti, se non da Mario Bo e solo quelli della ritrattazione, volevo capire come si spiega questa dichiarazione che lei fa in interrogatorio.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi scusi... mi scusi, dottor Luciani, io parlavo dei verbali di ritrattazione di Scarantino mi sono stati dati da Mario Bo, mentre i verbali delle accuse che faceva Scarantino mi sono stati dati dal comandante del carcere di Opera mentre mi trovavo in appoggio*

*nel... nel centro clinico, nella stessa cella con Nicola Di Comite e mi sono stati consegnati. Chiedete a Nicola Di Comite la sera alle otto, alle nove di sera, sono entrato con il mio fascicolo e c'erano i verbali di dichiarazioni di Scarantino. Ma non era la ritrattazione, io parlo di due cose diverse in questo...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, io ne prendo atto, ma le faccio presente che la domanda che le ho posto è se lei aveva ricevuto verbali di interrogatorio di Scarantino, oltre che da Mario Bo, da altri soggetti. E lei mi ha detto: "No, io da Bo quelli dopo la ritrattazione, da altri soggetti ho ricevuto appunti manoscritti, ma non erano interrogatori, tra cui, appunto, il direttore del carcere di Opera". Qua lei ha dichiarato un'altra cosa, io prendo atto che la sua risposta è...*

*PRESIDENTE - Comunque, lei adesso dovrebbe precisare questo punto.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Presidente...*

*PRESIDENTE - Anteriormente alla ritrattazione riceve anche dei verbali di interrogatorio di Scarantino? Verbali, non appunti.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - La ritratta... i verbali di ritrattazione di Scarantino mi sono stati dati dal dottor Mario Bo dopo che vado via da Roma - Rebibbia, e non gli so dire la locazione, se il carcere di Prato, Brescia o Aosta.*

*PRESIDENTE - Comunque...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Perché sono racchiusi in meno di... di un anno questi tre carceri.*

*PRESIDENTE - Va bene.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Quindi non so dirgli il periodo.*

*PRESIDENTE - E invece prima della ritrattazione di Scarantino, lei riceve dei verbali di interrogatorio, no appunti, proprio verbali di interrogatorio?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Allora, nel carcere di Opera mi sono stati consegnati dal comandante del carcere. Mi trovavo lì nel 1996 per il processo "Wall Street", ero in stanza con il collaboratore Nicola Di Comite e mi è stato dato un plico. Oltre alle dichiarazioni mie, che dovevo ripassarmi prima del processo, c'era all'interno un verbale di Scarantino, delle dichiarazioni che aveva fatto; e in più c'erano gli appunti e i manoscritti. Questo è, signor Presidente.*

*In merito ai suoi rapporti con Scarantino, Andriotta escludeva decisamente d'essersi mai accordato con lui, per rendere le sue false dichiarazioni all'autorità giudiziaria (così anche Scarantino), negando (in maniera molto decisa) d'aver mai riferito di un tale accordo (appunto, inesistente) a Franco Tibaldi ed a Giuseppe Ferone (come, invece, affermavano costoro, nei verbali*

*d'interrogatorio acquisiti agli atti del dibattimento<sup>274</sup>). A Franco Tibaldi, che faceva la socialità con lui al carcere di Ferrara, Andriotta spiegava (giacché questi era con lui, quando l'imputato riceveva la missiva) che il suo avvocato (Valeria Maffei) rinunciava al mandato, poiché assumeva la difesa di un nuovo collaboratore di giustizia (Gaspere Spatuzza), che faceva rivelazioni sui fatti di via D'Amelio e, probabilmente, si lasciava pure andare ad uno sfogo, in sua presenza, dicendo che "gli accordi non erano questi". Tuttavia, detto riferimento del prevenuto era agli accordi con i predetti funzionari, messi in discussione dalla collaborazione di Gaspere Spatuzza<sup>275</sup>:*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta, Andriotta, un'altra cosa che le è già stata chiesta più volte in sede di interrogatorio, è questa: lei si è mai messo d'accordo con Scarantino Vincenzo per rendere le dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria su via D'Amelio?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mai, dottore, mai e poi mai.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Oh! Effettivamente questo lei l'ha sempre escluso anche in sede di interrogatorio. Come lei ben sa, e anche qua glielo debbo far presente, così come le era stato fatto presente in fase di indagini, noi abbiamo acquisito anche a questo dibattimento, all'udienza del 18 luglio 2013, le dichiarazioni che due soggetti hanno fatto in corso di indagini, parliamo di Franco Tibaldi e...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ferone.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Esattamente, e di Ferone Giuseppe.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E Ferone Giuseppe.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ora io le leggo quello che aveva detto Tibaldi nel verbale che poi è stato acquisito, e lei mi dirà se queste dichiarazioni corrispondono a quello che era successo, almeno*

---

<sup>274</sup> Detti verbali di Franco Tibaldi (9.7.2009) e Giuseppe Ferone (14.8.2009) venivano acquisiti, come detto, con l'accordo delle parti, all'udienza dibattimentale del 18 luglio 2013. Il contenuto, per quanto rileva in questa sede, viene di seguito brevemente sintetizzato.

Tibaldi, nell'interrogatorio del 9.7.2009, confermava il contenuto di una missiva che inviata, poche settimane prima, alla Procura di Caltanissetta, rivelando che, nell'aprile di quell'anno, Francesco Andriotta, detenuto con lui al carcere di Ferrara, veniva avvertito dal proprio difensore delle dichiarazioni che stava rendendo un nuovo collaboratore di giustizia sulla strage di via D'Amelio (Gaspere Spatuzza) e si mostrava particolarmente preoccupato, dicendo che -in precedenza- concordava, in cella con Scarantino, le false dichiarazioni da rendere sulla strage di via D'Amelio, al fine di ottenere il programma di protezione.

Analogamente, Giuseppe Ferone, anch'egli detenuto a Ferrara con l'imputato ed autore di una lettera inviata alla Procura di Caltanissetta, nell'interrogatorio del 14.8.2009, riferiva che Francesco Andriotta, oltre a cercare di carpire circostanze relative alle sue vicende processuali, memore di quanto confidatogli da Vincenzo Scarantino, anni prima (quest'ultimo gli avrebbe rivelato, nel 1999, d'esser stato ingiustamente accusato da Andriotta per la strage di via D'Amelio e d'aver poi concordato con lui le dichiarazioni da rendere all'autorità giudiziaria), spiegava che Andriotta gli chiedeva aiuto "per inserirlo" nel suo processo. Ferone gli rispondeva negativamente, dicendogli che "non aveva trovato un nuovo Scarantino" ed Andriotta si metteva a ridere, confermandogli che aveva "rigirato" Scarantino, come una "marionetta".

Inoltre, durante le indagini preliminari, venivano espletati anche i confronti fra Andriotta e Ferone (verbale 28.09.2009, acquisito agli atti del dibattimento), nonché fra Andriotta e Tibaldi (verbale 30.11.2010, anch'esso acquisito agli atti).

<sup>275</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 51 ss.

*secondo la sua versione. Tibaldi in questo verbale parla della codetenzione che ha avuto con lei al carcere di Ferrara, giusto?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.*

*P.M. Dott. LUCIANI - E dice: "Nel mese di aprile di quest'anno - quindi di aprile del 2009 - non ricordo se prima o dopo Pasqua, l'Andriotta mi disse di aver ricevuto una lettera della sua Avvocatessa di Roma che l'aveva profondamente turbato. Gli chiesi spiegazioni e l'Andriotta mi disse che un altro collaboratore stava riferendo circostanze in merito alla strage di via D'Amelio, e la sua preoccupazione nasceva dal fatto che, per come mi disse, aveva concordato in cella con lo Scarantino false dichiarazioni da rendere in ordine all'uccisione del dottor Borsellino, per poi ottenere il programma di protezione. In ogni caso, l'Andriotta si mostrò convinto..."*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E' falso!*

*P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, mi faccia finire.*

*PRESIDENTE - Finiamo, sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - "L'Andriotta mi mostrò convinto del fatto che i magistrati, per non fare brutta figura, non avrebbero toccato l'impianto accusatorio per la strage di via D'Amelio, per la quale erano stati comminati molti ergastoli". Ora, queste dichiarazioni, come lei ben sa, le sono state fatte presente anche in fase di indagine ed è stato fatto un confronto. Ora, con molta tranquillità, signor Andriotta, queste dichiarazioni che Tibaldi ha fatto corrispondono al vero, corrispondono ad una parte del vero?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma quale vero, è falso!*

*P.M. Dott. LUCIANI - Sono dichiarazioni che... cioè lei non ha mai detto a Tibaldi di essersi messo d'accordo?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Quello se l'è inventato perché mi ha fregato mille e 200 euro! Quello è un porco, è un truffaldino!*

*P.M. Dott. LUCIANI - Signor Andriotta...*

*PRESIDENTE - Però lei non deve proferire espressioni ingiuriose nei confronti di altri, è chiaro?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Signor Presidente, io chiedo scusa, però quello mi ha rubato i soldi!*

*PRESIDENTE - Lei può riferire fatti, ma evitare espressioni comunque ingiuriose, sia chiaro questo, va bene?*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, e infatti io mi ero raccomandato...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E chiedo scusa.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, scusi! Mi ero raccomandato, evidentemente senza successo, di esprimere il proprio pensiero con molta tranquillità. Siccome questa questione è stata oggetto di approfondimento in fase di indagini anche, come dire, in maniera abbastanza accesa, allora in*

*maniera molto tranquilla, signor Andriotta, queste dichiarazioni che il signor Tibaldi fa sono vere, non corrispondono al vero, sono una parte vera e una parte no? Lei ha mai detto a Tibaldi che si era messo d'accordo con Scarantino o ha parlato di questa vicenda? Se può un po' spiegare alla Corte com'è andata 'sta questione, con calma.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Allora, dottore, queste dichiarazioni non sono vere, perché io a Tibaldi non ho mai detto che mi sono messo d'accordo con Scarantino. Io l'ho conosciuto là a Tibaldi, ma chi si fida? Questo è stato arrestato e non poteva uscire e si arrampica per avere i benefici, e si arrampica sulle dichiarazioni che io non ho mai detto a lui. Lui... c'è una cosa sola, ora glielo spiego. Io all'epoca dei fatti potevo uscire anche in detenzione o in semilibertà, aveva un'attività edile da vendere e voleva 12 mila euro. Io dissi: "Va bene, io ti do il 10% di acconto, voglio vedere se è vero che hai l'attività, quel..." Comunque, mi voleva vendere questa attività. Feci colloquio con mio figlio e gli dissi: "Mandagli mille e 200 euro, scrivi sul vaglia: acconto per l'acquisto della ditta edile", punto. Fin qua abbiamo chiuso la partita. Io non ho mai detto che mi sono messo d'accordo con Scarantino. Perché avrei dovuto dire il falso? Scarantino non mi ha mai detto nulla, poverino. Perché? Per avere il programma di protezione? Ma cosa me ne frega a me, se quello non mi ha detto niente! Io sapevo che erano colpevoli, sapevo che erano colpevoli. Anche se io ho sbagliato ad accettare questa cosa di dire questi nomi e di dire delle circostanze che hanno portato all'ergastolo queste povere persone. Io chiedo perdono per quello che ho fatto, ma io a Tibaldi non ho mai detto queste cose!*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta un secondo: ma...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ho solo detto che avevo ricevuto 'sta lettera dell'Avvocato Valeria Maffei, che mi aveva fatto la revoca e che doveva difendere il... il signor Spatuzza; che non so nemmeno chi è questo signor Spatuzza.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quindi questa questione della lettera è vera, cioè Tibaldi lo sapeva che lei aveva ricevuto la lettera.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E l'ho rice... e mo' gli spiego: quando è arrivato l'appuntato, stavamo facendo socialità, stavamo bevendo il caffè, mi ha consegnato questa lettera e io ho letto la lettera lì, la stavo leggendo. Dice: "Cos'è?" "No, la lettera dell'Avvocato, che è uscito un altro e mi... non mi può difendere e quindi deve difendere questo Spatuzza. - Dissi - Ma cu cazzo è 'stu Spatuzza?" Che non lo conosco. Scusate la frase, chiedo perdono, però ho detto le parole che ho detto in quel momento; ma non ho mai detto che io mi sono messo d'accordo con Scarantino, questo è bugiardo e io lo denuncio per calunnia!*

*P.M. Dott. LUCIANI - Allora, stia tranquillo, signor Andriotta.*

*PRESIDENTE - Evitiamo sempre un'eccessiva, come dire, animosità nelle risposte. Lei deve*



*ricostruire i fatti, va bene?*

*P.M. Dott. LUCIANI - Non riesco ad essere persuasivo.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E questi sono i fatti!*

*P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, mi deve ascoltare, d'accordo?*

*PRESIDENTE - Prego, può continuare, Pubblico Ministero.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Va bene, dottore.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Grazie. Allora, quindi, la circostanza della lettera ce l'ha chiarita. Dico, ma prima che le arrivasse la lettera, lei aveva saputo da un tale Vitale Giovanni di Gela...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Vitale, Giovanni Vitale, disse che aveva sentito il telegiornale. Io stavo nella stanza e stavo giocando al videogiochi, a un gioco di... di macchine, che si chiama "Grid", della Codemaster, vi dico anche come si chiama il gioco, che a me piace. E mi chiamò, disse: "Franco, Franco!" dalla cella. Mi affacciai alla... al cancello e dissi: "Che c'è, Giova'? Che vuoi? Mi chiami, io adesso sto giocando". Dice: "No - dice - ho saputo alla televisione, su RAI 3 - disse proprio 'ste parole, disse - che sta collaborando un certo Spatuzza, che si accusa del... del furto della 126". Io gli dissi queste parole, dissi: "E da me che vuoi? Che ne so io?" Perché io non parlavo di... con nessuno della strage di via D'Amelio.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Va bene.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Con nessuno, con nessuno.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Il suo pensiero è chiarissimo. Ascolti un secondo, lei ha anche detto però...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E poi glielo dissi pure a Tibaldi che ero urtato da questo comportamento di Giovanni Vitale: "Ma che vuole da me, che mi viene a raccontare 'u fatto del furto del 126! Ma cosa ne so io Spatuzza, non Spatuzza, ma che me ne frega a me?" Ecco perché ero urtato. E Tibaldi è solo questo quello che ha sentito, altro dalla mia bocca non l'ha mai sentito.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Allora, praticamente lei però ha anche detto un'altra cosa, sempre in fase di indagini, che forse può un po' spiegare il senso della dichiarazione che poi Tibaldi rende, perché lei, nell'interrogatorio del 24 febbraio del 2011, lei dice, la pagina è pagina venti...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ah, l'accordo con i poliziotti?*

*P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti un attimo. Pagina 21, credo... no, 22, lei dice a Tibaldi: "Mi scappò solo, forse in un momento di nervosismo, che dissi: <<Gli accordi non erano questi, che possono saltare i processi>>. Questo forse mi ricordo qualcosa". "Che significa questa espressione?" "Cioè nel senso che, praticamente, gli accordi erano che mi avrebbero aiutato ad uscire dal carcere e mi avrebbero dato i benefici, che mi avrebbero fatto addirittura", etc., etc. Cioè se lei dice: "Io non è che gli ho detto che mi sono..."*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, questo può essere stato, guardi, dottore.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, deve finire... mi deve far finire!*

*PRESIDENTE - Sì, completa il Pubblico Ministero la domanda e poi lei risponde. Prego.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Lei dice: "Io non gli ho detto che ci eravamo messi d'accordo, però mi è scappato, in un momento di nervosismo, dopo avere appreso questa questione: <<Gli accordi non erano questi>>", cioè gli accordi si riferiva agli accordi che lei aveva preso con i funzionari di Polizia.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Con i poliziotti. Con i poliziotti, esatto.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Questa cosa è vera, è successa, che lei ha avuto...?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sì, questa sì, mi deve essere scappata questa cosa qua in un momento di rabbia, e basta. Ma io non ho mai fatto il nome di Scarantino, di Profeta, di Orofino.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Va bene.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Questi nomi qua Tibaldi non li ha saputi da me, se lui li ha detti. Io non ho detto niente a nessuno!*

*P.M. Dott. LUCIANI - Va bene. Senta, anche qua con molta calma, perché sempre nella stessa udienza che le ho detto, noi abbiamo acquisito anche le dichiarazioni che lei...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Di Ferone Giuseppe.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Esattamente, di Ferone Giuseppe, che ha reso a questo ufficio un interrogatorio il 14 agosto del 2009, lei lo sa perché le sono state rese note anche in fase di indagine, lei ha fatto anche due confronti, se non ricordo male, con Ferone, e il Ferone ha dichiarato questo: "Un giorno della fine del 2008 l'Andriotta mi disse espressamente se potevo aiutarlo ad inserirlo nel mio processo. Lo guardai dicendogli: <<Mi spiace, non hai trovato un nuovo Scarantino>>. L'Andriotta si mise a ridere e mi confermò che effettivamente aveva rigirato lo Scarantino come una marionetta". Con molta calma, può spiegarci se queste dichiarazioni che fa Ferone corrispondono al vero e lei che tipo di rapporti ha avuto con Ferone?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Un astio. All'inizio era solo di circostanze di studio, perché si passeggiava durante l'ora d'aria, che me l'hanno presentato; anche perché poi, quando ho saputo, va beh, quello che ha fatto a una donna e ad un bambino, non lo vedevo più di buon occhio, ok? Non mi piaceva, punto. Tant'è vero che abbiamo avuto una discussione molto accesa, siamo arrivati alle mani, ma questo ancora prima. Lo Sparta gli ha dato due schiaffoni sul corridoio sopra, poi abbiamo fatto la pace e poi, ad agosto, quello che sia, mi ha fatto questa sorpresa. Ma io non ho mai fatto una socialità con il signor Ferone. Quand'è... quando devo averglike dette queste cose? Come lui ha ribadito sotto la doccia? Guardate, chi non conosce il carcere di Ferrara, la doccia dura cinque minuti, non di più; arriva a bussarti la guardia e dice: "Fuori, fuori! Forza!" E devi uscire, devi uscire. Tant'è vero ci sono guardie che quando c'era Ferone in doccia, io non andavo perché non*

*volevo stare con lui né a passeggio e né altrove, non mi piaceva come persona.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ho capito.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non è vero quello che ha detto, non è vero, cosa... Ma mi scusi, dottore, allora, innanzitutto perché è falso questa situazione? E ora gliela spiego con molta calma e pacatezza, ok? Anche per far capire alla Corte le circostanze. Se all'epoca dei fatti io non ero ancora indagato, dottore, giusto?*

*P.M. Dott. LUCIANI - Sì, sì.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto. Quindi io avevo un parere pieno di... parere favorevole da parte della DDA di Caltanissetta, parere favorevole da parte della Direzione Nazionale Antimafia, mi vuole far capire perché io volevo entrare in un suo processo? Ma che sono pazzo? Ho in mano un processo della strage di via D'Amelio, come... di elevata importanza mondiale, non nazionale, mondiale, è morto un povero magistrato e cinque poveri agenti di scorta, quindi era un processo importantissimo. Ferone non aveva processi così di alto livello, non mi potevano mai servire i suoi processi, perché avevo tutti i pareri favorevoli da parte della DDA e DNA, ero portato bene, ero portato! Non ero portato come adesso, ero portato benissimo, quindi non mi serviva intromettermi in un nuovo processo suo. Ecco perché è falso e bugiardo! A lui gli serviva di entrare in questo processo per prendere i benefici penitenziari, che non glieli avrebbero mai dati, perché lui era sotto programma di protezione a Roma, è scappato, è andato a Catania e ha ammazzato le persone.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Va bene, Andriotta, è chiarissimo.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mentre era un collaboratore di giustizia.*

*In merito alle promesse che gli venivano fatte affinché si determinasse a rendere le false dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio, Andriotta ha sostenuto che gli inquirenti gli prospettavano anche (come già esposto) la riduzione della pena dell'ergastolo di primo grado, nei successivi gradi di giudizio. Dopo che la condanna all'ergastolo diventava definitiva, senza che Andriotta ottenesse la prospettata riduzione di pena, gli inquirenti, oltre a spiegargli i benefici di cui poteva, comunque, fruire come collaboratore di giustizia, gli avrebbero parlato della possibile revisione del processo: "ne parlò la dottoressa Anna Maria Palma di una revisione, di una probabile revisione del processo e ci fu quella volta là c'è la dottoressa e c'era il dottore Antonino Di Matteo quando mi disse questa cosa" (era la prima occasione in cui Andriotta conosceva il dottor Di Matteo)<sup>276</sup>. Inoltre, veniva anche assicurato all'imputato che, da lì a poco, gli avrebbero concesso un permesso premio, come -effettivamente- accadeva e come gli comunicava Salvatore La Barbera, nell'aula bunker di Catania Bicocca (il funzionario sottolineava che loro mantenevano le promesse). Ancora, dopo che Scarantino ritrattava, ad Andriotta veniva richiesto di dichiarare, falsamente, d'esser stato avvicinato, in località protetta,*

---

<sup>276</sup> Cfr. interrogatorio Andriotta Francesco 24.02.2011 (acquisito agli atti).

da due mafiosi per indurlo alla ritrattazione. Il fine di tali dichiarazioni, come gli spiegavano, in occasione di due diversi permessi premio, sia Arnaldo La Barbera (a settembre 1997) che Mario Bò (a dicembre 1997), era quello di screditare la ritrattazione di Scarantino, facendola apparire come il frutto di un'intimidazione mafiosa (per rendere tali dichiarazioni, all'imputato veniva promessa la detenzione domiciliare e, dopo due anni, la liberazione condizionale).

Si riporta, ancora una volta, lo stralcio dell'esame dibattimentale, nella parte d'interesse<sup>277</sup>:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, poi lei, a un certo punto, questo lo dichiara negli interrogatori che abbiamo già acquisito, viene a sapere che Scarantino Vincenzo ha ritrattato. Può riassumere un po' alla Corte se e da chi lei viene avvicinato, dopo aver saputo che Scarantino aveva ritrattato, per rendere le dichiarazioni che lei poi farà nel verbale del (...) 29 aprile, scusi, del '98, non febbraio. 29 aprile del '98, in cui lei dichiarerà che era stato avvicinato in località dove faceva il permesso da mafiosi, che l'avevano minacciata per farla ritrattare.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Beh, è stato a settembre che ho fatto il permesso, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, a settembre dell'anno prima.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Del 1997, è giusto?

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh. E allora dobbiamo chiederglielo al dottor Mario Bo cosa mi è venuto a dire. Se ha coraggio lo dica, almeno chiudiamo 'sta faccenda una volta perse... per tutte.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, Andriotta, in due battute deve riferire alla Corte chi le dice di fare queste dichiarazioni e in che circostanze.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il dottor Mario Bo.

P.M. Dott. LUCIANI - Quando?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il dottor Mario Bo.

P.M. Dott. LUCIANI - Quando?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Per rendere più credibile le mie dichiarazioni e non far credere a Scarantino la ritrattazione, alla Corte.

P.M. Dott. LUCIANI - Quando glielo dice questo?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Questo a settembre, in località nota al Servizio Centrale di Protezione.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, lei, in realtà, in questi interrogatori che abbiamo acquisito, fa riferimento a due circostanze: una che si data al settembre del '97 e una che si data al dicembre del '97, quando lei viene prelevato.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, e questa è del dicembre '97, dottore, esattamente alle tre di notte, il 24 dicembre alle tre di notte, praticamente è il 25 dicembre.

---

<sup>277</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 105 ss.

*P.M. Dott. LUCIANI - Quindi...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Un orario strano, che io esco con una scorta che non è della località dove io devo arrivare, ma è di Roma.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E ci siamo incontrati e... e mi ha detto determinate cose.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Chi glielo dice questo, il dottor Bo?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il dottor Mario Bo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quindi non è a settembre, ma è a dicembre, in occasione di un suo permesso quando lei venne prelevato dal carcere di dove? Lei dov'era detenuto?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Roma - Rebibbia.*

*P.M. Dott. LUCIANI - A Roma - Rebibbia, perfetto. Ora io le voglio chiedere una cosa, perché nel verbale del 17luglio del 2009, lei descrive questa vicenda e quindi...che lei oggi ha detto in maniera più sintetica, ma lei in questo verbale dice che Bo era in presenza di altri due funzionari di Polizia.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Che io non conosco.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Che però lei ha dichiarato: "Per quello che ho ricavato io, erano più alti in grado di Bo ,perché a un certo punto Bo comincia..."*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, perché praticamente (...) praticamente dovevo dire che ero stato avvicinato da dei mafiosi per farmi ritrattare, per fare in modo che la ritrattazione di Scarantino non fosse stata genuina davanti alla Corte d'Assise e che avrebbero creduto anche all'avvicinamento da parte di mafiosi che mi volevano far ritrattare anche a me. Tanto è vero che mi dettero il cognome di copertura anche per scrivere a casa o per avere corrispondenza in genere.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Oh! Ma che questi funzionari di Polizia fossero più alti in grado di Bo, lei come lo sa?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E perché mi sembra che ci fu una circostanza che gli dissero: "Stai un attimo zitto", e parlare... e parlò uno di loro. (...) Ecco perché presumo, perché io ho fatto il militare, se uno è più basso di grado di me non mi può dire a un caporale maggiore: "Stai zitto che parlo io", un soldato semplice, è impossibile. (...) Ecco perché ho dedotto che erano più alti in grado, solo per questa deduzione.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ma non le hanno spiegato chi erano 'ste persone, né le ha più riviste dopo?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io non penso di averle riviste dopo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ho capito. Né le dicono chi fossero, insomma?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Adesso non... mi sfugge, non mi ricordo, dottore.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sennò glielo direi se mi ricorderei.*

*P.M. Dott. LUCIANI - In questi verbali che abbiamo acquisito lei fa riferimento, oltre a Bo, per questa vicenda delle dichiarazioni su mafiosi che l'avevano avvicinata per minacciarla, anche al dottor Arnaldo La Barbera, che nel settembre del '97 era venuto a trovarla a Piacenza e le aveva fatto anche lui questo discorso. La conferma questa circostanza?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì. E dottore, un'altra cosa: oltre a confermare questa circostanza, potete verificare quando abitavo a Piacenza sotto programma di protezione, io ho usato il telefono fisso che era intestato alla Questura di Piacenza e telefonavo sia al dottor Mario Bo che al dottor Arnaldo La Barbera direttamente alla Questura di Palermo e poi, quando si spostò il dottor Arnaldo La Barbera alla Questura di Napoli, mi fu detto dal dottor Mario Bo: "Guarda - dice - il dottor La Barbera Arnaldo è questore a Napoli. Telefonagli lì". E mi dette il numero diretto, mi disse di non fare il 113, perché sarebbe stata registrata la telefonata. Mi disse anche questo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - D'accordo. Ora un chiarimento le voglio chiedere su tutta questa vicenda, di questo verbale, di queste dichiarazioni dei mafiosi che l'avevano avvicinata per farla ritrattare, perché nel verbale del 30 novembre del 2010, quindi voglio capire se è un refuso o se è un'altra circostanza ancora, lei afferma di avere incontrato il dottor Ricciardi nel permesso del 24 dicembre del '97. È un errore o c'era anche Ricciardi?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io presumo che sia un errore, secondo me, perché il dottor Arnaldo La Barbera me lo ricordo, c'era, e il dottor Mario Bo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Arnaldo La Barbera nel settembre del '97.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Mario Bo nel permesso del 24 dicembre del '97.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Non c'era, invece, il dottor Ricciardi in questo permesso premio.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, che mi ricordo io no, dottore, devo aver fatto un grosso errore; di questa circostanza però, non delle altre.*

*Con particolare riferimento a taluni degli interrogatori (già richiamati) che segnavano le tappe della sua falsa collaborazione con l'autorità giudiziaria, Andriotta dichiarava quanto di seguito riportato. In relazione al primo interrogatorio da 'collaboratore', fatto il 14 settembre 1993, al Pubblico Ministero, dottoressa Boccassini, Andriotta spiegava che, delle circostanze in esso riportate, rispondevano al vero unicamente quelle relative al fatto che egli era detenuto nella cella a fianco di Vincenzo Scarantino e che si prestava, effettivamente, a scrivergli delle lettere destinate alla moglie (giacché il compagno di detenzione era praticamente analfabeta), nonché i bigliettini da recapitarle o da comunicarle, attraverso la propria coniuge (Bossi Arianna). Rispondeva al vero, inoltre, la preoccupazione mostrata da Vincenzo Scarantino in occasione dell'arresto del fratello Rosario: il*

*compagno di detenzione, effettivamente, temeva che il germano fosse stato arrestato anch'egli, per il furto della Fiat 126 utilizzata per la strage, pur essendo entrambi estranei a quella vicenda.*

*Non era affatto vero, invece, che Michele Giambone chiedeva ad Andriotta di portare i suoi saluti a Scarantino (come gli suggerivano di riferire al detenuto Arnaldo o Salvatore La Barbera).*

*Neppure rispondeva a verità che il compagno di detenzione gli confidava d'aver ricevuto, da un parente, l'incarico di rubare la Fiat 126, che doveva essere di color bordeaux come quella di sua sorella o che il furto veniva poi effettivamente eseguito da Salvatore Candura, che portava la vettura in un luogo prestabilito, con Luciano Valenti. Si trattava di circostanze che Andriotta poteva leggere negli appunti che gli venivano recapitati, prima di sostenere l'interrogatorio con la dott.ssa Ilda Boccassini.*

*Lo stesso vale per le dichiarazioni relative ai problemi meccanici dell'automobile, alla necessità di trainarla dopo il furto e, ancora, alla sua riparazione ed al cambio delle targhe prima dell'attentato, nonché al ritardo nella denuncia del furto delle targhe stesse, al lunedì successivo alla strage (tutte circostanze, peraltro, intrinsecamente vere, come visto in altra parte della motivazione, sebbene mai rivelate da Scarantino ad Andriotta).*

*Del pari, era un suggerimento del dottor Arnaldo La Barbera quello relativo alla falsa confidenza di Scarantino che, ad accusarlo, erano proprio i predetti Candura e Valenti. Ancora, era falsa la circostanza che, dopo l'arresto del 'garagista', Scarantino iniziava a temere per la propria posizione e che mutava pure la sua versione sul luogo dove l'autovettura veniva imbottita d'esplosivo (come già accennato, indicando, prima dell'arresto menzionato, la porcilaia nella disponibilità dei suoi parenti e, successivamente, proprio il garage di Orofino).*

*Questa dichiarazione sul cambio del luogo di riempimento della Fiat 126, tuttavia, non era contenuta negli appunti predetti, ma gli veniva suggerita oralmente, da taluno degli inquirenti, prima dell'interrogatorio (l'imputato non specificava da chi). Quanto al Matteo o Mattia o La Mattia, Andriotta si limitava a ripetere al Pubblico Ministero il nominativo contenuto negli appunti che gli venivano forniti, evidenziando che le indicazioni ricevute erano proprio di fare quel nome in maniera volutamente generica ed imprecisa e che egli non chiedeva alcunché a tal riguardo.*

*Ancora, l'imputato si limitava ad indicare, genericamente, in quel primo interrogatorio, la figura di un 'telefonista', che associava poi al nome di Gaetano Scotti solo nel successivo interrogatorio del gennaio 1995, perché così gli veniva detto di fare<sup>278</sup>.*

*In relazione all'interrogatorio del 4 ottobre 1993, presso il carcere di Milano-Opera, con la dott.ssa Ilda Boccassini ed il dottor Fausto Cardella, Andriotta spiegava che era presente anche il dottor Arnaldo La Barbera; quest'ultimo non partecipava all'atto istruttorio, ma accompagnava la*

---

<sup>278</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 62 ss.

dottoressa e fumava anche una sigaretta con l'imputato, prima dell'atto istruttorio. Come spiegato dall'imputato, anche le dichiarazioni rese in quella circostanza erano false e, in particolare, non rispondeva affatto al vero la circostanza relativa al messaggio minatorio, dentro il panino imbottito, diretto al dott. Lo Forte ("guida forte la macchina"), che Scarantino (a suo dire) recapitava all'esterno del carcere tramite Andriotta e la moglie di quest'ultimo. Detta dichiarazione gli veniva suggerita da Arnaldo La Barbera, così come gli veniva suggerita la falsa confidenza di Scarantino ("è arrivata la Profezia") relativa all'incarico ricevuto dal cognato, Salvatore Profeta, per rubare la Fiat 126 da impiegare nell'attentato: detta ultima circostanza, suggeritagli prima dell'interrogatorio, serviva per render più credibili le sue dichiarazioni, in considerazione dello spessore criminale del cognato di Scarantino ("perché Scarantino è un pesce piccolo, mentre Profeta Salvatore mi dissero che era uno che contava"). Arnaldo La Barbera, come detto, suggeriva detta dichiarazione, che gli serviva per far scattare il blitz contro Profeta ("C'era il dottor Arnaldo La Barbera, mi disse: "Adesso devi dire Salvatore Profeta, il cognato di Scarantino, perché io devo fare scattare il blitz dell'arresto". E mi sembra che fu pochi giorni dopo il mio interrogatorio l'arresto di Profeta")<sup>279</sup>.

Più in generale, Andriotta spiegava che era, appunto, Arnaldo La Barbera, a capo del gruppo inquirente che si occupava delle indagini sulla strage, a dare le direttive, mentre gli altri funzionari di polizia erano "diciamo dei supervisori ... come glielo devo spiegare? Non so. Non erano proprio loro che mi dicevano le cose, se non in alcune occasioni, tipo Salvatore La Barbera o il dottor Mario Bo'. Però in special modo era il dottor Arnaldo La Barbera"<sup>280</sup>.

In relazione all'interrogatorio del 17 gennaio 1994, nel carcere di Vercelli, con la dott.ssa Ilda Boccassini, Andriotta (come anticipato) rammentava d'aver sostenuto, prima dello stesso, un colloquio investigativo, non breve, con il dottor Arnaldo La Barbera, tant'è che l'imputato terminava tutte le sigarette 'Marlboro' a propria disposizione, fumando poi le 'Rothmans' che gli offriva il funzionario, anche se non ricordava di cosa parlavano in quella specifica occasione (della quale, come detto, risulta traccia documentale, negli accertamenti espletati<sup>281</sup>). Sul punto, va rilevato che nel corso dell'interrogatorio del 17 luglio 2009 (come detto, acquisito agli atti), l'imputato dichiarava che il funzionario di polizia, in detta occasione, gli suggeriva le dichiarazioni da rendere all'autorità giudiziaria e, come già riportato, l'interrogatorio in questione era quello in cui Andriotta dichiarava, per la prima volta, adeguandosi ad una sopravvenuta dichiarazione di Salvatore

---

<sup>279</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 75 ss.

<sup>280</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pag. 87.

<sup>281</sup> Cfr. annotazione del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta prot. n. 3221 del 16/7/2010, con relativi allegati (acquisita al fascicolo per il dibattimento con l'accordo delle parti), dove si legge, appunto (come già riportato in altra nota), di un colloquio investigativo con Francesco Andriotta, presso la Casa Circondariale di Vercelli, sostenuto da Arnaldo La Barbera, in data 17 gennaio 1994.



*Candura, che quest'ultimo, dopo la strage del 19 luglio 1992, contattava più volte Scarantino, telefonicamente, per sapere se la Fiat 126 che gli faceva rubare era proprio quella impiegata come autobomba in via D'Amelio*<sup>282</sup>.

*Invece, l'imputato non ricordava alcunché di un ulteriore colloquio investigativo con Arnaldo La Barbera, sostenuto, sempre nella casa circondariale di Vercelli, il 2 marzo 1994 (del quale, pure, vi è traccia negli atti<sup>283</sup>), non rammentando nemmeno se vi era o no un collegamento fra tale colloquio ed il successivo interrogatorio reso alla dott.ssa Boccassini il 21 marzo 1994 (nel quale Andriotta manifestava un momento di disagio per la sua situazione carceraria)<sup>284</sup>.*

*Quanto al contenuto degli interrogatori del 16 settembre 1994 e del 28 ottobre 1994 (come già accennato), Andriotta evidenziava che, in occasione del primo di tali atti istruttori, il dottor Mario Bò -che vi assisteva per ragioni investigative- gli suggeriva di riferire all'autorità giudiziaria (i Pubblici Ministeri erano la dottoressa Anna Maria Palma ed il dottor Carmelo Antonio Petralia) di una riunione cui era presente anche Vincenzo Scarantino. In quella occasione, il dottor Mario Bò, durante una pausa, gli consegnava, su direttiva di Arnaldo La Barbera, due o tre fogli contenenti le circostanze che doveva studiare e riferire nell'interrogatorio successivo (quest'ultima circostanza non veniva mai menzionata prima del dibattimento, dall'imputato; infatti, negli interrogatori resi in fase d'indagine, Andriotta raccontava solo di un colloquio di circa mezz'ora con il dottor Bò, senza fare alcun riferimento a documenti od appunti che provenivano da Arnaldo La Barbera). Si riporta lo stralcio delle dichiarazioni dibattimentali, nella parte d'interesse specifico<sup>285</sup>:*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta, nel successivo interrogatorio che lei renderà alla Procura sempre di Caltanissetta, che è quello del 16 settembre del '94, lei ha dichiarato, nel verbale che abbiamo acquisito, che è quello del settembre del 2009, che in quella occasione il dottor Bo, che era presente effettivamente all'interrogatorio, perché l'interrogatorio del 16 settembre del '94 si svolge...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - C'era la dottoressa Anna Maria Palma.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Esattamente, dottoressa Anna Palma, dottor Petralia e il dottor Bo, che assiste per esigenze investigative. In quella circostanza il dottor Bo le parla, le dice qualcosa?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, io mi ricordo il fatto che mi disse di dire il... se ricordo bene è questo, il fatto della... dell'assemblea.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Che significa dell'assemblea?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Della riunione. La riunione avuta tra 'sti personaggi qua, che loro*

---

<sup>282</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 87 ss.

<sup>283</sup> Cfr. annotazione del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta cit., dove si legge anche (come già riportato in altra nota) di un ulteriore colloquio investigativo con Francesco Andriotta, presso la Casa Circondariale di Vercelli, sostenuto dal dottor Arnaldo La Barbera, in data 2 marzo 1994.

<sup>284</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 89 ss.

<sup>285</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 91 ss.

*dicono che sono mafiosi.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Cioè il dottor Bo le direbbe che cosa? Di riferire all'Autorità Giudiziaria di una riunione?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, eh, su queste cose qua.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Cioè lo espliciti.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il dottor Mario Bo all'epoca non era questore.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Eh.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Era un sostituto commissario, vice sostituto.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Eh, e quindi?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E mi disse di riferire questo qui della... dovrebbe essere questo. Non mi ri... non... non voglio fare confusione, perché non mi ricordo bene la circostanza se è questo interrogatorio o quello dopo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Perché, le spiego...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il fatto della riunione, che ne so, dotto'!*

*P.M. Dott. LUCIANI - Oh, il suo ricordo è che il dottor Bo...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ed era presente anche Scarantino, etc., etc.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Se capisco bene, il dottor Bo l'avvicina per dire: "Di' ai magistrati che c'è stata 'sta riunione in cui era presente pure Scarantino"?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sì, esatto.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Effettivamente in questo verbale lei dice...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma non mi ricordo se è questo o quello dopo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - E' entrambe le cose, signor Andriotta, sia in questo che in quello dopo, perché in questo verbale lei dice... i Pubblici Ministeri la invitano a fare uno sforzo di memoria, a vedere se lei ricorda altro, e lei dice questo: "Io speravo che la mia collaborazione si fosse esaurita con le dichiarazioni che avevo reso un anno fa, ma ora capisco che evidentemente, a seguito della collaborazione di Scarantino, di cui ho appreso dagli organi di informazione, le cose non possono stare più in questo modo". Salto, vado a salti, poi lei dice più sotto: "Ancora oggi io ho paura a fare certi nomi e a raccontare determinate circostanze. Vi prego di comprendere la mia situazione. Comunque, posso subito dire che lo Scarantino mi disse che egli stesso era stato presente quando si era tenuta una riunione a cui avevano partecipato personaggi di spicco di Cosa Nostra, durante la quale era stato deciso di portare a segno l'uccisione del Giudice Borsellino. Tuttavia, faccio notare che io ancora oggi tremo e sudo pensando ai nomi che mi fece Scarantino, e pertanto vi invito a rinviare questo interrogatorio, dando la possibilità di riflettere meglio", etc., etc. Cioè lei in questo verbale preannuncia ai magistrati che dopo avere appreso che Scarantino collabora, dovrà dire*

*ulteriori cose che non aveva detto prima perché aveva paura. Mi ha sentito?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, ho capito, sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Poi, nel verbale successivo del 28 ottobre del 1994, che si svolge nella casa di reclusione a Paliano...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Paliano.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Esatto, innanzi a...? Se lo ricorda chi?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Allora, un attimo, dottore, mi faccia fare mente locale. C'era un magistrato che mi dissero che era nuovo, che adesso so chi è, eh? Ma all'epoca me lo presentarono. Forse, non vorrei sbagliarmi, dottore, il dottor Di Matteo, la dottoressa Palma e forse c'era anche il dottor Petralia, forse, non sono sicuro.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Allora, in realtà dei tre nomi che ha fatto, dal verbale risulta il dottor Petralia, assistito in quel caso da un agente di Polizia, un assistente della Polizia di Stato, Ribaldo Michele. In questo...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ah, sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, in questo verbale effettivamente lei riferirà e del ruolo che, per quello che lei dice di avere appreso, aveva avuto Biondino, e di questa riunione, in relazione alla quale lei fa i nomi di Riina, Aglieri, Cancemi, La Barbera, Greco, Bagarella e Brusca come presenti.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, e fu il colloquio investigativo prima, cioè investigativo, della dottoressa Palma e il dottor Petralia, insieme al dottor Mario Bo, che praticamente mi... mi dette questi fogli da parte del dottor Arnaldo La Barbera.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, non ho capito nulla, scusi.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E allora...*

*PRESIDENTE - Chiarisca bene cosa è successo.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Negli interrogatori prima... Allora, dottore, l'interrogatorio prima, quando c'era il dottor Carmelo Petralia, la dottoressa Anna Palma e il dottor Mario Bo, quando mi disse di... di dire determinate cose, mi dette due o tre fogli, che io poi studiai a memoria e all'interrogatorio dopo c'era... ecco, questo particolare non me lo ricordavo che c'era solo il dottor Petralia, però c'è anche un interrogatorio che c'è anche il dottor Santino Di Matteo. Come si chiama?*

*P.M. Dott. LUCIANI - No, Santino Di Matteo no, diciamo, forse Nino Di Matteo.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E che ne so, Di Matteo comunque.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Non so se Santino Di Matteo sia dottore, ma sicuramente Nino Di Matteo è dottore, diciamo, questo lo posso certificare.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E chi è 'stu Santino Di Matteo? E che ne so chi è, Avvocato!*

*P.M. Dott. LUCIANI - No, va beh, Andriotta, è giusto per stemperare un attimo.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E mi scusi, dottore...*

*PRESIDENTE - Allora, spieghi bene questa cosa. Il dottor Bo quando le dà questi fogli? In che momento...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Nell'interrogatorio precedente, quando c'è anche il dottor Carmelo Petralia e la dottoressa Anna Palma.*

*PRESIDENTE - Ma in che senso le dà questi fogli? Lo spieghi in senso le dà questi fogli.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Da parte del dottor La Barbera: "Questi sono quelli che devi fare. Mi raccomando, oggi cioè non farlo, fallo al prossimo interrogatorio". Questo me lo ricordo, perché...*

*PRESIDENTE - E quindi è pri...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - ...più o meno la prassi era sempre la stessa, signor Presidente.*

*PRESIDENTE - E cioè come funzionava questa prassi? Lo spieghi.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - La scusa di andare fuori, fumare una sigaretta, bere un caffè, la pausa tra un interrogatorio e l'altro, ecco. Come adesso Lei ha fatto la pausa e io mi sono bevuto il caffè.*

*PRESIDENTE - Eh, e in questa pausa che veniva fatta, lei cosa riceveva? Lo spieghi bene questo discorso.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, ricevevo dei fogli con su tutte le annotazioni di quello che io avrei dovuto dire la prossima volta.*

*PRESIDENTE - E questi fogli chi glieli consegnava?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Questi me li ha consegnati il dottor Mario Bo; altre volte me li ha consegnati il dottor Arnaldo La Barbera di persona; un'altra volta, nel carcere di Opera, il comandante del carcere di Opera.*

*PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E di questo c'è il... il collaboratore Nicola Di Comite, quando io entrai con un fascicolo alto così nella stanza.*

*PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero, può proseguire.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, lei dice: "Nell'interrogatorio di settembre - mi faccia capire se ho compreso -nell'interrogatorio di settembre, durante una pausa o comunque, insomma, prima o durante una pausa, il dottor Bo mi dà questi fogli".*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.*

*P.M. Dott. LUCIANI - "E mi dice che sono da parte del dottor La Barbera".*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Lei a settembre, quindi, dice ai magistrati: "Io vi devo dire altre cose, lo capisco, ma adesso ho paura".*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.*

*P.M. Dott. LUCIANI - E poi le dichiarazioni le fa il successivo 28 ottobre. Ho capito bene?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto, sì, sì, dottore.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Oh! Io ho soltanto una cosa da chiederle, un chiarimento, perché effettivamente lei queste dichiarazioni, nei verbali che abbiamo acquisito, le ha fatte, cioè il fatto che lei avesse avuto un colloquio di mezz'ora con Bo, in cui le aveva suggerito di fare inomi, e lo dice nel verbale del 17 luglio 2009, questo risulta. Però in un verbale successivo, quindi voglio capire se è stato un refuso o se è il suo ricordo difettoso oggi, in un verbale del venti...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Dotto', che vuol dire refuso?*

*P.M. Dott. LUCIANI - No, aspetti un attimo. In un verbale che è del 24 febbraio del 2011, che abbiamo acquisito, alla pagina 20 - 22, lei dice che fa queste dichiarazioni perché aveva ricevuto un foglio presso la sede della Celere di piazza Zara a Milano da La Barbera e Ricciardi.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma questo è precedente, dottore. Questo è per...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quindi non c'entra nulla, diciamo, questa cosa.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, è per l'interrogatorio che io ho avuto sempre a Milano dalla dottoressa Ilda Boccassini, quando ho soggiornato nella... nella Caserma della Polizia Celere, che c'era anche questo Nicola Di Comite e Giorgio Tozzi, che...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Va beh, adesso ci arriviamo a questa questione della Celere. Però io voglio capire, quindi, non c'entra nulla questa questione della Celere con la riunione...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ecco.*

*P.M. Dott. LUCIANI - ...le dichiarazioni sulla riunione, giusto?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E non riesco a... a trascendere bene adesso i ricordi.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Eh, non lo so, però ce lo deve dire lei, perché oggi lei ha rassegnato un rico...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Però mi ricordo che mi hanno consegnato dei fogli.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Sì, lei oggi ha rassegnato un ricordo secondo cui questi fogli le sarebbero stati dati in occasione dell'interrogatorio di settembre...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Questi sono stati dati nel carcere di Paliano, due fogli.*

*P.M. Dott. LUCIANI - D'accordo, quindi la questione della Celere non c'entra nulla con questa vicenda.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, è un'altra, mi sembra che sia un'altra, dottore.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Oh, perfetto. Adesso, poi, ci arriviamo a questa cosa della Celere. Ora, quello che le voglio chiedere, che è una cosa che noi le avevamo già chiesto, lei in questo verbale, che poi rende all'Autorità Giudiziaria, fa riferimento al fatto che aveva sentito da notizie di stampa, lei dice: "Ne ho sentito parlare, ma non..." Le chiedono: "Durante le scorse settimane lei ha avuto modo di apprendere da giornali o dalla televisione di un asserito contrasto tra le dichiarazioni di Scarantino*

*e quelle di altri collaboratori, quali appunto Cancemi e La Barbera?" Lei risponde...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io gli ho detto che non li ho appresi da... dalla televisione o dal giornale, ma le disse un collaboratore di giustizia all'interno della sezione.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Esatto. Però, voglio dire, le dichiarazioni che lei ha fatto false su questa riunione, sono il frutto dei fogli che le hanno dato da studiare, non...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, sono il frutto dei fogli, perché...*

*P.M. Dott. LUCIANI - ...non da notizie che lei aveva appreso dalla stampa.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, io non ho appreso nessuna notizia dalla stampa, a me me l'ha detto Gaetano..."facci 'i sola", che era nella mia sezione, nella prima sezione di Paliano, che lui aveva appreso 'sta notizia, ma non stava parlando con me, stava parlando con Salvatore Ciulla, un palermitano. E Gaetano Costa, collaboratore di giustizia, parlava insieme a Salvatore Ciulla, che dice che aveva sentito al telegiornale queste dichiarazioni contrastanti tra collaboratori, punto. Ma no che io ho appreso dalla televisione, io non guardo i telegiornali e non leggo i giornali, non mi piace.*

*Quanto alle dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 26 gennaio 1995, al carcere di Paliano (innanzi ai Pubblici Ministeri, dott.ri Anna Maria Palma e Carmelo Antonio Petralia, assistiti dall'Agente Scelto Michele Ribaudò), Andriotta non rammentava chi gli suggeriva di dichiarare, per la prima volta in occasione di tale atto istruttorio, da un lato, che alla predetta riunione di villa Calascibetta partecipavano anche Ciancio o Gancio e Matteo o La Mattia e, dall'altro lato, che anche Gaetano Scotto era coinvolto nella strage di via D'Amelio, avendo fornito il consenso della famiglia Madonia. Si trattava, comunque, di un suggerimento proveniente dagli inquirenti, vale a dire da Arnaldo o Salvatore La Barbera o, ancora, da Mario Bò (quest'ultimo, appena qualche giorno prima, andava in carcere per fare firmare ad Andriotta delle carte relative al suo programma di protezione)<sup>286</sup>.*

*Quanto, poi, alle dichiarazioni rese il 29 aprile 1998, presso il carcere di Roma Rebibbia (alla dott.ssa Anna Maria Palma, coadiuvata da Mario Bò), sulle minacce (come detto, inesistenti) ricevute da due emissari mafiosi, in località protetta, affinché ritrattasse le dichiarazioni rese in precedenza, Andriotta evidenziava che era un suggerimento di Arnaldo La Barbera e Mario Bò. Quest'ultimo, in compagnia di altri due funzionari, che non Andriotta conosceva e che sembravano di livello più elevato (poiché uno di loro, ad un certo punto, zittiva Mario Bò), in occasione del permesso natalizio del 1997, durante il viaggio notturno, in automobile, dal carcere romano di Rebibbia, gli suggeriva appunto di riferire quelle false circostanze, spiegando che ciò serviva a sostenere le sue precedenti dichiarazioni ed a rendere non credibile la ritrattazione di Vincenzo Scarantino, facendola apparire*

---

<sup>286</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 102 ss.

come il frutto di un'intimidazione mafiosa. Inoltre, Andriotta riceveva analoga sollecitazione anche da Arnaldo La Barbera, in occasione del precedente permesso premio, a settembre 1997, quando si trovava a Piacenza. Sempre per far apparire verosimili le dichiarazioni di Andriotta, screditando la ritrattazione di Vincenzo Scarantino, Mario Bò suggeriva all'imputato di nominare, come propri difensori, due dei legali che difendevano alcuni imputati della strage di via D'Amelio, nei processi in corso di celebrazione, vale a dire (come già detto) gli Avvocati Scozzola e Petronio<sup>287</sup>.

Ancora, era il dottor Mario Bò che -allo stesso scopo- spingeva Andriotta a denunciare Scarantino per calunnia, per le dichiarazioni rese da quest'ultimo con la clamorosa ritrattazione della sua 'collaborazione'. Ciò avveniva, forse, nel marzo/aprile 1998 (la datazione è evidentemente errata, poiché la predetta 'ritrattazione' di Scarantino avveniva, come è noto, soltanto a settembre di quell'anno), all'interno del carcere di Rebibbia, allorché il dottor Bò era in compagnia della dottoressa Palma; quest'ultima, però, non assisteva a tale discorso<sup>288</sup>.

Inoltre, l'imputato sosteneva (in maniera assai poco convincente) la propria volontà di ritrattare le sue false dichiarazioni sulle confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino, anche prima d'esser messo innanzi all'evidenza delle risultanze successive alla collaborazione di Gaspare Spatuzza. In particolare, Andriotta sosteneva d'aver riferito ad un ispettore dell'Anticrimine di Piacenza di nome "Davio, Davico, Davini", durante un permesso premio del marzo 1998: "mi stanno facendo girare le scatole, se voglio io, gli faccio cadere tutto il processo" (la circostanza, tuttavia, non trovava alcuna conferma, nonostante l'audizione dei poliziotti dell'Anticrimine piacentina<sup>289</sup>). Ancora,

---

<sup>287</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 105 ss.

<sup>288</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 109 ss.

<sup>289</sup> Ebbene, sia Giuseppe Davì (nelle SIT del 22.6.2010, acquisite all'udienza dibattimentale del 27.1.2015, col consenso delle parti) che il Michele D'Avico (esaminato all'udienza dibattimentale del 29.10.2013, più che altro per l'assonanza rispetto al nominativo menzionato da Andriotta) escludevano d'aver mai udito uno sfogo del tipo di quello descritto da Andriotta.

In particolare, Davì ricordava il periodo in cui si occupava della sicurezza di Francesco Andriotta, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Sicurezza, istituito in seno alla Divisione Anticrimine, precisando che a Piacenza vivevano la moglie ed i figli del collaboratore, per cui, in occasione dei permessi premio che gli venivano concessi mentre era detenuto al carcere di Rebibbia, veniva tradotto da Roma a Piacenza, presso la sua famiglia. Come anticipato, Davì escludeva con certezza d'aver mai sentito dire ad Andriotta che poteva fare dichiarazioni tali da stravolgere il processo sulla strage di via D'Amelio, poiché ogni eventuale riferimento, in tal senso, sarebbe stato immediatamente relazionato. Inoltre, Davì nemmeno sapeva per quale ragione Andriotta entrava nel programma di protezione.

Dichiarazioni dello stesso tenore rendeva anche Michele D'Avico, in servizio dal 1989-1990 sino al 2001 alla Divisione Anticrimine di Piacenza, dove -a partire dal 1994- si occupavano della gestione dei collaboratori di giustizia, con l'ispettore Giuseppe Davì e gli assistenti Maurizio Giarrusso e Paolo Volpini. Tra i collaboratori dei quali si occupavano c'era anche Francesco Andriotta, che prelevavano dal carcere di Rebibbia, in occasione dei permessi premio, per accompagnarlo a Piacenza, dove era allocata la moglie con i due bambini piccoli, e che riaccompagnavano poi in carcere romano. L'ispettore Giuseppe Davì era il responsabile della sezione e, solitamente, svolgeva il servizio, mentre gli altri appartenenti ruotavano; nel caso d'indisponibilità del Davì era D'Avico a fare da responsabile. Non erano a conoscenza dei motivi per i quali Andriotta era sottoposto a programma di protezione (verosimilmente, per motivi di riservatezza, non vi era alcun documento formale ai loro atti da cui poterlo desumere, né avevano avuto modo di comprenderlo altrimenti). In particolare, non sapevano che Andriotta collaborava in relazione alla strage di via D'Amelio. Al teste non

*durante un permesso premio nel mese di ottobre/novembre 2005, preso dal rimorso, Andriotta avrebbe fatto un'istanza al servizio centrale di protezione per poter rendere una dichiarazione alla stampa ed alla televisione, ma l'autorizzazione veniva negata. Nessun magistrato della Procura di Caltanissetta andava ad interrogarlo per comprendere che cosa voleva riferire agli organi di stampa, né Andriotta avanzava alcuna richiesta d'esser ascoltato dai magistrati, poiché intendeva ritrattare soltanto "via etere", sentendosi più tutelato dai media (in quanto, a suo parere, i magistrati potevano insabbiare la vicenda).*

*Ancora (per lo stesso motivo), pur venendo successivamente ascoltato dalla Procura Nazionale Antimafia, Andriotta non ritrattava le sue dichiarazioni sui fatti di via D'Amelio (chiedeva d'esser ascoltato dal dottor Pietro Grasso, ma veniva interrogato dal dottor Giordano, già in servizio alla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta)<sup>290</sup>.*

*Andriotta, dettagliando un accenno fatto durante le indagini (nell'interrogatorio del 17 luglio 2009: "ci sono state delle volte che io volevo ritrattare e ho preso botte"), riferiva anche alcuni episodi di maltrattamenti personalmente realizzati dagli agenti di polizia penitenziaria nel carcere di Sulmona, nel 2002 e nel 2007, allorché aveva rappresentato al suo avvocato dell'epoca, a colloquio in tale carcere, che non riusciva più a sopportare il peso delle false dichiarazioni e che intendeva ritrattarle. Per tali fatti veniva anche celebrato un processo penale, presso il Tribunale di Sulmona ("Perché purtroppo in quel carcere, quando parli con il tuo legale di fiducia, ti ascoltano e io dissi in più occasioni all'Avvocato che non... non riesco ad andare avanti, volevo dire la verità perché non me la sentivo, mi stavo facendo io la galera e anche gli altri, non volevo più andare avanti così. Però puntualmente, come operazione farfalla, abbuscavo mazzate. Ogni volta, ogni volta!"). Sul punto, Andriotta rendeva anche un'altra dichiarazione inedita sul fatto che, dopo l'inizio della collaborazione di Gaspare Spatuzza, veniva avvicinato, nel giugno/luglio del 2009, dal comandante della polizia penitenziaria del carcere di Ferrara, che gli faceva domande "strane", se corrispondeva o meno a verità che intendeva ritrattare le sue precedenti dichiarazioni<sup>291</sup>.*

*Altra dichiarazione rilevante di Andriotta era quella relativa alla circostanza che, durante uno dei processi in cui deponava come testimone, in particolare nell'aula bunker di Torino, in una pausa dell'udienza (trattasi dell'udienza del 16 ottobre 1997, nel dibattimento di primo grado del processo*

---

*risultava che fossero mai sorti problemi durante il servizio svolto con Andriotta ed escludeva, in particolare, d'aver mai sentito quest'ultimo manifestare sentimenti di rancore nei confronti dell'autorità giudiziaria o di averlo mai udito riferire di essere a conoscenza di fatti che potessero far crollare i processi di via D'Amelio, né suoi colleghi gli riferivano simili circostanze.*

*Dichiarazioni testimoniali dello stesso tenore rendevano anche i menzionati Paolo Volpini (all'udienza dibattimentale dell'11.10.2013) e Maurizio Giarrusso (all'udienza del 29.10.2013).*

<sup>290</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 113 ss.

<sup>291</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 116 ss.



c.d. Borsellino bis), il dottor Mario Bò lo rimproverava duramente perché rendeva una dichiarazione difforme da quella che gli veniva suggerita (della quale, però l'imputato non rammentava l'oggetto), rischiando, a dire del funzionario, di far saltare il processo<sup>292</sup>. A tal proposito, quando gli veniva domandato se a tale "rimprovero" di Mario Bò assistevano anche la dott.ssa Palma oppure il dottor Di Matteo (che erano i due Pubblici Ministeri di quell'udienza), Andriotta rispondeva (più di una volta): "mi avvalgo della facoltà di non rispondere"<sup>293</sup>. Analoga facoltà veniva esercitata dall'imputato anche in risposta ad una domanda sulla conoscenza, da parte dei magistrati inquirenti dell'epoca, della circostanza che Scarantino si professava innocente per la strage, peraltro dopo che Andriotta aveva già affermato, spontaneamente, d'aver rivelato, anche ai magistrati inquirenti, che Scarantino si professava innocente ("Ah, questo gliel'avevo detto ai poliziotti che lui non mi aveva mai raccontato nulla e che continuava a dire che era innocente. (...) Al dottor Arnaldo La Barbera, al dottor Ricciardi e anche al dottor Mario Bo. (...) E anche ai magistrati. (...) Su questo mi avvalgo della facoltà di non rispondere, come ho detto all'Avvocato Scozzola nell'aula bunker di Torino")<sup>294</sup>. Tale atteggiamento dell'imputato è legittimo, ma contraddittorio, poiché egli esercitava il c.d. diritto al silenzio, dopo una serie domande su eventuali intromissioni dei magistrati nella sua falsa collaborazione: ebbene, a dette domande (fatte appena pochi minuti prima), Andriotta rispondeva escludendo qualsivoglia ruolo o consapevolezza dei magistrati dell'epoca, per poi affermare, invece, quanto sopra riportato. Nel riesame del Pubblico Ministero, infine, Andriotta tornava sui suoi passi, sostenendo (in maniera assolutamente non convincente) che s'era avvalso della facoltà di non rispondere soltanto per un "errore di pronuncia" e specificando di non aver mai informato alcun magistrato delle falsità delle sue rivelazioni o di quelle di Scarantino<sup>295</sup>. Invece, nell'interrogatorio del 17 luglio 2009 (pienamente utilizzabile ai fini probatori), Andriotta spiegava che era proprio la dott.ssa Palma ad arrabbiarsi molto con lui, chiedendogli come faceva a sapere delle cose che non erano nemmeno uscite sui giornali (cfr. interrogatorio 17.7.2009, pag. 154: "E allora in una occasione è stato che durante un processo in video conferenza nell'aula bunker di Torino addirittura la dottoressa Anna Maria Palma si arrabbiò tantissimo con me, c'era la scorta dei Carabinieri quindi stiamo parlando che era 1996 o '97 (...). Perché io aggiunsi delle dichiarazioni nuove che non erano ancora uscite nemmeno sui giornali o sulla televisione e disse "Andriotta adesso mi devi dire chi t'ha detto ste cose?", e io me le sono ricordate. In quell'occasione c'era il dottor Mario Bo insieme alla dottoressa Anna Maria Palma, non mi ricordo se c'era anche il dottore Antonino Di Matteo quel giorno come Sostituto Procuratore per la parte dell'accusa, non mi faccia dire una bugia").

---

<sup>292</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 129 s.

<sup>293</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 14.5.2015, pag. 50, pagg. 107 ss.

<sup>294</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 14.5.2015, pagg. 68 s.

<sup>295</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 14.5.2015, pagg. 107 ss.

(cfr. pagg. 1593-1635 sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario).

### 8.3 Le dichiarazioni rese nell'odierno procedimento

Venendo alle dichiarazioni dibattimentali rese da Andriotta Francesco nell'odierno procedimento, deve osservarsi come l'escussione dell'ex collaboratore di giustizia, per una serie di ragioni (ripetute e ingiustificate contraddizioni, umoralità e tendenza al vittimismo del dichiarante<sup>296</sup>, genericità delle risposte, illogicità logica e temporale delle propalazioni), è risultata particolarmente complessa, sicché, al fine di consentire di apprezzarne la "peculiarità" dichiarativa e di "toccarla con mano", pare opportuno riportare di volta in volta le dichiarazioni rese da Andriotta Francesco nell'odierno dibattimento.

Andriotta ha ammesso che le dichiarazioni da lui rese in merito alla strage di via D'Amelio a partire dal settembre del 1993, e via via dettagliate nel corso dei diversi interrogatori, erano false poiché suggeritegli dagli investigatori del gruppo Falcone- Borsellino ("*sono cose che mi hanno fatto dire i Poliziotti, come ho già in precedenza fatto i nomi, il Dottor Mario Bo, il Dottore Arnaldo La Barbera, eccetera*" v. pag. 6 ud. del 01.02.2019).

Ripercorrendo in via diacronica le vicissitudini da lui esposte egli ha descritto il periodo di detenzione presso il carcere lombardo rappresentando che:

- era stato ristretto presso il carcere di Busto Arsizio da giugno ad agosto 1993 in seguito ad una sua richiesta di avvicinamento familiare per l'agevolazione dei colloqui, per poi fare ritorno a Saluzzo;
- una volta arrivato presso l'istituto penitenziario, in un primo momento era stato collocato in una sezione per "detenuti comuni", in un secondo momento, in seguito ad un contrasto con un detenuto, era stato spostato in un'altra sezione del carcere, in una cella attigua a quella di Scarantino;
- originariamente non conosceva la ragione per cui lo Scarantino era ristretto, avendo appreso poi da quest'ultimo che egli, seppur professandosi innocente, era accusato della strage di Via d'Amelio unitamente al fratello<sup>297</sup>;
- i rapporti con lo Scarantino erano cordiali; questi gli aveva regalato delle sigarette e spesso cucinava per entrambi e in cambio Andriotta scriveva delle lettere da destinare ai familiari dello Scarantino atteso che quest'ultimo non sapeva scrivere;

---

<sup>296</sup> In tale ottica si pensi al tentativo di deporre in manette da parte di Andriotta all'udienza del 21.02.2019 (v. pag. 3).

<sup>297</sup> P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Ma lei sapeva per cosa era detenuto Scarantino?*

TESTE ANDRIOTTA – *No, no. Lui poi mi fece leggere un giornale, "Il Giorno", dove accusavano il fratello di furto della Centoventisei che era servita per la strage. Dice: "Mio fratello non sa niente", dice, "è un ladro di macchine, è vero, ma noi di 'sta strage non sappiamo niente" e dava la colpa al Dottore Arnaldo La Barbera.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Che vuol dire "dava la colpa al Dottore Arnaldo La Barbera"?*

TESTE ANDRIOTTA – *Perché dice che erano loro che avevano mosso queste accuse contro di lui, ma lui non sapeva niente della strage. Lui era uno che spacciava, vendeva sigarette di contrabbando – dice – qualche rapina, "... ma io di 'ste cose non... non ne so, perché non sono un mafioso" v. pagg. 10-11 verbale ud. del 01.02.2019).*

- l'incontro con Arnaldo La Barbera era avvenuto all'interno del carcere: un giorno, mentre effettuava uno sciopero della fame con lo Scarantino, era stato chiamato dal comandante della Polizia penitenziaria, il quale gli aveva preannunciato l'incontro con il funzionario. In quell'occasione La Barbera gli aveva promesso benefici carcerari di natura premiale in cambio del suo aiuto - il suo contributo doveva consistere nell'accusare Scarantino Vincenzo e il cognato Salvatore Profeta - nelle indagini, necessario per inchiodare i veri colpevoli per la strage di Via D'Amelio:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Può riferire nel dettaglio al Tribunale che cosa avviene nel corso di questo incontro, chi c'è presente e che cosa le viene detto?*

TESTE ANDRIOTTA – *C'è il Dottore Arnaldo La Barbera, era seduto dietro la scrivania, e chi è che mi aspettava all'ingresso della porta era il Dottor Ricciardi, me lo ricordo, che quando mi sedetti... io non volevo parlare, perché non mi interessava e mi dette uno scappellotto e disse: "Ascolta il Dottore La Barbera, che è... è una persona che ti può aiutare, ascoltalò", e lo ascoltai.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *E che cosa...? Innanzitutto, scusi, queste persone, a prescindere ovviamente dal Comandante della Polizia Penitenziaria, queste due persone che lei trova dentro questa stanza, cioè il Dottore Arnaldo La Barbera e il Dottor Ricciardi, lei le aveva già conosciute, le aveva incrociate prima di quel momento per qualsivoglia motivo?*

TESTE ANDRIOTTA – *Dottore Luciani, che io sappia, era la prima volta che li vedevo in vita mia, non sapevo neanche la loro esistenza.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Uhm. Il Dottore Arnaldo La Barbera che cosa le dice?*

TESTE ANDRIOTTA – *Che praticamente mi avrebbe aiutato a risolvere la problematica della mia condanna all'ergastolo se io gli davo una mano, perché lì c'erano delle persone colpevoli, ma non avevano le prove, di inchiodarli e condannarli, cioè mi ha fatto una serie di proposte e io in quel periodo – dico la verità – Dottor Luciani, non stavo bene, prendevo anche psicofarmaci, nel senso che non stavo bene, stavo attraversando un brutto periodo, perché l'ergastolo... disse: "Se proprio non riusciamo... riusciamo a farti ottenere la detenzione domiciliare, il programma di protezione", insomma, mi fece un sacco di proposte in quel periodo allettanti per la testa di cavolo che io avevo. Oggi non lo farei, Dottore, di accusare le persone innocentemente. Mi dispiace e chiedo perdono.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Queste sono, come dire, le proposte che – diciamo – il... cioè che le viene promesso, ma lei doveva aiutarlo a fare cosa?*

TESTE ANDRIOTTA – *Praticamente a dire che Scarantino mi aveva detto... mi aveva fatto... tutte 'ste cose qua, circostanze costruite da loro su dei fogli, che io dovevo studiare a memoria e raccontare ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - *Dicevo, lei doveva aiutare a inchiodare queste persone che loro ritenevano responsabili per la strage di via D'Amelio, però in che maniera? Perché ancora non l'ha chiarito.*

TESTE ANDRIOTTA – *In che maniera? Con... Dicendo che Scarantino mi aveva raccontato tutti i dettagli. Questo era, Dottor Luciani. (v. pagg. 17-20 verbale ud. del 01.02.2019)*

In ordine alle ragioni della sua decisione di “collaborare”, assecondando le richieste di La Barbera, Andriotta si giustificava adducendo in parte il proprio fragile stato psicologico (in quel momento era particolarmente vulnerabile, essendo stato condannato in primo grado alla pena dell'ergastolo per omicidio), in parte affermando di avere ceduto a causa delle minacce velatamente espresse dal funzionario (La Barbera gli aveva concesso del tempo per pensarci pur facendogli capire che avrebbe dovuto prestarsi alla collaborazione).

In effetti, dopo qualche tempo da quell'incontro, lui e Scarantino avevano subito una perquisizione notturna durante la quale un agente della polizia penitenziaria gli aveva messo un cappio al collo<sup>298</sup>. Questo comportamento era stato da lui interpretato come la concretizzazione della minaccia in precedenza formulata da La Barbera, un “incentivo” ad assecondare le sue richieste.

Precisava che la perquisizione gli era parsa anomala poiché svolta esclusivamente nei confronti suoi e di Scarantino. In quel frangente lo aveva sentito urlare e, effettivamente, lo stesso gli aveva in seguito confermato di essere stato picchiato.

Giova evidenziare sin d'ora come rispetto all'episodio raccontato il giudizio di credibilità non può che essere estremamente critico alla luce della duplice circostanza che:

a) trattasi di episodio che Andriotta non è in grado di circoscrivere temporalmente in alcuna maniera, neppure per grandi linee<sup>299</sup>,

---

<sup>298</sup> TESTE ANDRIOTTA – *Una perquisizione avvenuta alle tre del mattino nelle stanze. Ci fecero uscire praticamente nudi, solo con lo slip, non avevamo altro addosso, ognuno nel proprio cubicolo di aria, perché era – diciamo – delle arie... ognuno faceva l'aria nel proprio... nel proprio rettangolo, diciamo, con mura di cemento, e lì una Guardia con... specificamente proprio si sentiva che era una parlata siciliana e praticamente io sono stato picchiato e messo il cappio al collo. Questo me lo ricordo come se sarebbe in questo momento. Spero che quest'Agente si possa passare la mano sulla coscienza. Non posso dire quello che penso, perché lei prima mi ha invitato a evitare parole non buone.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Senta, ma per... le mette il cappio al collo e le dice qualcosa questo... quest'Agente di Polizia Penitenziaria?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, sì, praticamente per il fatto che io dovevo fare quello che praticamente mi era stato detto, qualcosa del genere, se ricordo bene. Il cappio me lo ricordo perfetto e glielo vorrei mettere io al suo collo. Mi dispiace di averlo detto...(pag. 24 ud. del 01.02.2019).*

<sup>299</sup> P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quindi è un episodio che si svolge dopo questo incontro che lei ha avuto con La Barbera e Ricciardi?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, io presumo di sì adesso, ricordando le circostanze, però con precisione non posso garantirglielo*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quanti giorni dopo avviene rispetto al colloquio che lei ha col Dottor La Barbera e Ricciardi, di cui ha parlato?*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, Dottore, mi chiede l'impossibile adesso. Non me lo ricordo.*

b) trattasi di vicenda rispetto alla quale il coinvolgimento di Scarantino era stato totalmente pretermesso da Andriotta nel corso di precedenti dichiarazioni senza che il dichiarante abbia fornito nel corso del suo esame alcuna spiegazione del suo cambio di versione

*(P.M. DOTT. S. LUCIANI – Anche qua, Andriotta, io le debbo dire che lei questa vicenda la riferisce il 17 luglio del 2009 – la pagina è 68 dell’interrogatorio – ma non menziona Scarantino. Cioè, in quella vicenda... Li dice: “Mi hanno fatto quello che mi hanno fatto”, che è quello che ha ripetuto oggi, ma non fa riferimento alla circostanza che nell’occasione sarebbe stato oggetto di vessazioni e maltrattamenti anche Scarantino.*

TESTE ANDRIOTTA – *No, no, io mi ricordo che anche a lui è stata fatta la perquisizione e ho sentito le urla di Scarantino. Io questo ora me lo ricordo, perché è come se ho rivissuto quella scena. Vorrei tanto incontrare quella Guardia per dirgli: Perché? Perché quella paura, quella intimidazione, le botte il cappio al collo? Per fare cosa? Per farmi dire quello che non era vero e far fare la galera agli innocenti, questo? Dovrebbe venire anche lui al mio posto”* (v. pag. 26 verbale ud. 01.02.2019).

Andriotta ha poi riferito di non ricordare altri episodi di violenza fisica ai danni di Scarantino, salvo poi confermare, sulla base della contestazione formulata dal P.M., quanto da lui dichiarato nel giudizio di primo del Borsellino Quater ordinario, ossia di rammentare di avere udito le urla di Scarantino che veniva picchiato mentre professava la propria innocenza e di ritenere che, almeno una volta, i maltrattamenti fossero stati perpetrati direttamente dagli uomini di La Barbera.

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Oltre a questo episodio lei sa di maltrattamenti o comportamenti, insomma, illeciti compiuti nei confronti di Scarantino in quel periodo?*

TESTE ANDRIOTTA – *No, il fatto che forse segnava i giornali e non glieli portavano, qualcosa del genere, cioè, che il passeggio non glielo facevano fare tutto, cioè... o quando si segnava a visita medica... ma io non ricordo con precisione, Dottore.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Lei sa se Scarantino sia stato percosso in altre occasioni rispetto a quella di cui ha parlato adesso?*

TESTE ANDRIOTTA – *Non mi ricordo se fu que... solo quella occasione della perquisizione o c’è stato altro, ora non mi ricordo, Dottore.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Perché... L’esame è sempre quello del “Borsellino Quater”, udienza 13 maggio 2015, pagina 29 questa domanda lei risponde: “Sì, si sentiva quando veniva pestato Scarantino, eh, perché eravamo lì. Se lei vede la Sezione, sono pochi metri quadri”.*

---

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *No. Dico, passano... passano diversi giorni, è nell’immediatezza? Almeno questo.*

TESTE ANDRIOTTA – *Non me lo ricordo, Dottor Luciani. Comunque, è successo, ma non mi ricordo ora con precisione v. pagg. 24-26 ud. del 01.02.2019).*

TESTE ANDRIOTTA – Sì, questo è vero.

P.M. DOTT. S. LUCIANI – ... e poi lei dice: “Le urla, Dottore, quando lo pestavano... perché volevano che lui andava reo confesso, ma Scarantino continuava a dire in palermitano: «Io non so nulla. Io non so nulla»”. Queste dichiarazioni le conferma...

TESTE ANDRIOTTA – Sono vere, le confermo.

[...]

P.M. DOTT. S. LUCIANI – Ne avete parlato poi di questi... mai di questi maltrattamenti?

TESTE ANDRIOTTA – Lui diceva che praticamente era innocente e gli volevano far dire cose che non erano, che mi ricordo io. Adesso è così la memoria, poi la precisione non ce l’ho.

P.M. DOTT. S. LUCIANI – Le ha mai detto chi era stato a menare Scarantino?

TESTE ANDRIOTTA – Non è che non l’ha mai detto, mi sa che me l’ha detto, ma ora mi sfugge in questo momento.

P.M. DOTT. S. LUCIANI – Eh, lo so, Andriotta. Dico, cerchi di fare un attimo mente locale, perché non è che si tratta di circostanze di poco rilievo<sup>300</sup>.

TESTE ANDRIOTTA – Eh, mi ricordo che in una circostanza furono le Guardie del carcere di Busto Arsizio, quando fu la perquisizione, e se non vado errato, mi disse che erano stati Poliziotti esterni e mi sembra – Dottore, non vorrei dire una cosa per un’altra – il Dottor La Barbera, eccetera. Questo mi disse: “Vuole per forza che io mi accuso la strage di via D’Amelio. Io non ho mai rubato Centoventisei e non ho mai partecipato a questa cosa”. Dice che praticamente volevano che lui si accusava di ‘sta cosa.

P.M. DOTT. S. LUCIANI – Quindi che in una occasione era stato il Dottore Arnaldo La Barbera ed altri a me... a picchiarlo?

TESTE ANDRIOTTA – Sì. In una circostanza furono le Guardie della Penitenziaria, durante quella perquisizione notturna strana, perché avvenne solo nella cella dove ero ubicato io e la cella dove era ubicato Scarantino” (pagg. 27-28 verbale ud. del 01.02.2019).

Tanto era pesante la condizione carceraria che lo Scarantino gli diceva anche di avere timore di essere avvelenato e preferiva cucinare lui stesso, sostenendo che gli urinassero nel cibo (v. pag. 29 verbale ud. del 01.02.2019).

---

<sup>300</sup> E non può non essere negativamente evidenziato in punto di attendibilità del dichiarante come risulti “lunare” che Andriotta riferisca circostanze così importanti (in ordine alle vessazioni subite da Scarantino) solo a seguito di contestazione (come d’altronde era già avvenuto nel Quater) apparendo davvero inverosimile che il dichiarante abbia potuto perderne – anche momentaneamente – memoria ove si fosse trattato di circostanze realmente apprese in prima persona.

Nell'ambito delle pressioni ed intimidazioni cui doveva essere sottoposto Scarantino, Andriotta ha ammesso di avere fatto allusioni alla morte di Nino Gioè su impulso di Arnaldo La Barbera e di Vincenzo Ricciardi.

Infatti, probabilmente in quella fase – durante il periodo di codetenzione a Busto Arsizio – gli vennero consegnati dei fogli (manoscritti e dattiloscritti) da parte della Polizia di Stato, forse per il tramite del comandante della Polizia penitenziaria, contenenti delle indicazioni in merito a dichiarazioni di natura accusatoria da effettuare a danno dello Scarantino e contenenti altresì l'ordine di menzionare la vicenda "Gioè":

*"P.M. DOTT. S. LUCIANI – [...] Torno a chiederle: lei ha mai parlato a Vincenzo Scarantino di un tale che si chiama Nino Gioè – e qui le dico una ulteriore cosa, perché è quasi fatto notorio, per aiutarla nel ricordo – Nino Gioè, suicida..."*

*TESTE ANDRIOTTA – Si è impiccato.*

*P.M. DOTT. S. LUCIANI - ... suicida nel carcere di "Rebibbia"?*

*TESTE ANDRIOTTA – Sì, sì, me lo ricordo. Gliel'ho detto mentre lei parlava, si sono sovrapposte le parole. Ho detto: si è impiccato.*

*P.M. DOTT. S. LUCIANI – Eh. E ne ha parlato per quale motivo, in che occasione?*

*TESTE ANDRIOTTA – Mi sa che fu proprio dopo gli incontri col Dottore La Barbera. Praticamente per mettergli paura, che poteva capitare pure a lui. Cioè, dissi che... praticamente che si è impiccato ed... non si è impiccato lui, ma l'hanno impiccato.*

*P.M. DOTT. S. LUCIANI – Cioè, lei ha appreso questo discorso con Scarantino per metter paura a Scarantino? Ho capito bene?*

*TESTE ANDRIOTTA – Sì, ha capito bene, sì, sì. Se mi ricordo bene, è così, Dottor Luciani.*

*P.M. DOTT. S. LUCIANI – Ma perché lo ha fatto?*

*TESTE ANDRIOTTA – Me l'hanno detto di farlo, Dottor Luciani, il Dottor La Barbera, il Dottor Ricciardi.*

*P.M. DOTT. S. LUCIANI – Che cosa le hanno detto specificamente di questa questione?*

*TESTE ANDRIOTTA – Praticamente il Dottor La Barbera, a parte il "pensaci", mi fece arrivare dei fogli di come dovevo imporre tutto il discorso anche davanti alla Dottoressa Boccassini e cosa dovevo fare per mettere soggezione a Scarantino Vincenzo, che chiedo scusa di nuovo a Scarantino, perché è un bravo ragazzo veramente.*

*P.M. DOTT. S. LUCIANI – Non l'ho capito. Mi perdoni, se lo può specificare meglio quello che ha detto.*

*TESTE ANDRIOTTA – Allora, il Dottore Arnaldo La Barbera e il Dottor Ricciardi praticamente dopo quell'incontro mi fecero avere dei fogli, cosa dovevo dire alla Dottoressa Ilda Boccassini, che*



*oggi dico Ilda Boccassini, cosa dovevo dire quando chiamavo la Dottoressa Zanetti praticamente, perché mi disse di chiamare la titolare del procedimento di primo grado, dove io ero stato condannato all'ergastolo, dovevo chiamare la Procura di Milano in pratica e raccontare anche questa storia, dopo aver raccontato le circostanze dell'omicidio dove io ero imputato e in più c'erano varie circostanze che dovevo mettere in atto contro Scarantino.*

*P.M. DOTT. S. LUCIANI – Scusi, eh, innanzitutto questi fogli gli arrivano in che maniera?*

*TESTE ANDRIOTTA – Se non vado errato, attraverso il Comandante. Non mi ricordo bene adesso, comunque mi sono arrivati i fogli e non era scrittura mia. Quando io ho buttato...*

*P.M. DOTT. S. LUCIANI – Ecco, erano fogli manoscritti o dattiloscritti?*

*TESTE ANDRIOTTA – In parte manoscritti e in parte dattiloscritti nemmeno in una stampante, ma a macchina.*

*P.M. DOTT. S. LUCIANI – Scusi, eh, ma se lei nel corso del colloquio avuto con La Barbera e Ricciardi è... diciamo, è un colloquio che si conclude in maniera interlocutoria, cioè lei non dice né sì e né no, la invitano a pensarci, le fanno quella minaccia, com'è che di punto in bianco spuntano 'sti fogli?*

*TESTE ANDRIOTTA – Eh, perché poi io avevo praticamente fatto sapere attraverso, mi sembra, il Comandante che avrei accettato, se non sbaglio, Dottor Luciani. Ora la memoria è questa. Sono frammenti, che può essere dopo, prima. Ora non ricordo bene, comunque le cose sono queste*

*P.M. DOTT. S. LUCIANI – Già quando era al carcere di Busto quindi? Mi sente?*

*TESTE ANDRIOTTA – Sì, sì, la sento perfettamente, sono io che non riesco a ricordarmi bene, che è diverso.*

*P.M. DOTT. S. LUCIANI – Eh, lo so, Andriotta, però, se lei dice che parla con Scarantino di Gioè, perché questa era una delle indicazioni che erano contenute nei fogli, ne deduco logicamente che già quando lei era nel carcere di Busto Arsizio aveva..*

*TESTE ANDRIOTTA – Signor Presidente, io Scarantino dopo Busto Arsizio non l'ho più incontrato, (v. pagg. 29-32 verbale ud. del 01.02.2019).*

Come già evidenziato nel Borsellino Quater, sussiste un contrasto dichiarativo tra quanto Andriotta ha dichiarato a proposito di Gioè nel Borsellino Quater (e nell'odierno dibattimento) e quanto egli aveva precedentemente riferito al riguardo:

*P.M. DOTT. S. LUCIANI – Senta, nell'interrogatorio... nel confronto che lei fa con Scarantino, del 30 novembre del 2010, lei parla di questa storia di Gioè, ma nella sostanza dice che ne avete parlato con Scarantino, perché era una notizia che avevate appreso leggendo il settimanale "Panorama", nella quale era contenuta questa notizia. In questo confronto, che tra l'altro viene disposto perché uno dei punti di contrasto tra le dichiarazioni è proprio questo, cioè che Scarantino parlava di questa*

*questione di Gioè e lei invece non la descriveva negli stessi termini di Scarantino, lei non parla del fatto che questa condotta era una condotta che le era stata fatta... che lei aveva fatto per mettere pressione a Scarantino, perché così gli era stato suggerito di fare da La Barbera. Come mai?*

TESTE ANDRIOTTA – *Dottor Luciani, ma quale settimanale? Gli dica a Scarantino quand'è che ha comprato il settimanale e da chi l'ha avuto...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *No, guardi, è lei questo... che dice...*

TESTE ANDRIOTTA - *... cosa non vera.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Questo che le sto dicendo sono parole che lei dice nel corso del confronto e non che Scarantino le dice. Cioè, nel corso del confronto lei dice: “Sì, ne abbiamo parlato, ma perché l'abbiamo letto sul settimanale «Panorama»”, punto, ma non riferisce che questa era una sua iniziativa...*

TESTE ANDRIOTTA – *No, no, no, no...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - *... per mettere pressione a Scarantino, così come le avevano detto di fare.*

TESTE ANDRIOTTA – *No, no, no, no, Dottor Luciani, no, no, no, che... io mi ricordo perfettamente. Il fatto che... del settimanale me l'hanno detto loro di dirlo dopo, perché lo diceva Scarantino, ma non è così. Io ora mi ricordo bene” Non è così, Dottor Luciani. Noi non avevamo nessun settimanale “Panorama” là, che io mi ricordo. Io mi ricordo addirittura che Scarantino, quando segnava i giornali, a volte gli saltavano per intere settimane. Lui segnava “Il Giorno”, che è un giornale, un quotidiano.*

Ancora, se nel corso del Borsellino Quater Andriotta aveva lasciato sospesa la questione della consegna di appunti (non ricordando se gli fossero stati dati a Busto Arsizio o presso il carcere di Saluzzo), nell'odierno dibattito ha riferito, sempre su sollecitazione, di “ricordare” che gli erano già stati dati a Busto Arsizio:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Anche qua io le debbo dire, Andriotta, che questa questione dei fogli che le sarebbero arrivati nel carcere di Busto Arsizio, oggi abbiamo appreso Busto Arsizio... di questa questione lei ha... Come ricorda, dopo la collaborazione di Gaspare Spatuzza, è stato sottoposto a diversi interrogatori da parte della Procura di Caltanissetta....*

TESTE ANDRIOTTA – *E chi se lo ricorda!*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - *... e a questa questione dei fogli, che avevano preceduto poi il primo interrogatorio tra virgolette della sua collaborazione, lei non ha mai fatto cenno. Come mai?*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, Dottore, la memoria adesso mi ha garantito questo, perché mi ha fatto fare passo dopo passo della vita vissuta nel carcere di Busto Arsizio. (v. pagg. 34-35 verbale ud. del 01.02.2019).*

Epperò nel corso del riesame Andriotta ha cambiato nuovamente versione affermando che la consegna era avvenuta a Saluzzo:

PUBBLICO MINISTERO – *Perfetto. Senta in verità credo di avere solo un'ultima circostanza, questo per essere ultimativi. Perché su questa questione del primo interrogatorio del 14 settembre del 1993 e su come lei arriva a rendere queste dichiarazioni in verità lei aveva già reso dichiarazioni nel corso dell'esame. Io glielleggo testualmente per capire. Perché oggi a me è parso che ha fornito una dichiarazione diversa, o comunque più generica. Debbo tornare sul punto, se permettete. Grazie. Praticamente dice "Che cosa le hanno detto specificamente su questa questione?", chiedo scusa è l'esame dell'udienza scorsa, dell'1 febbraio del 2019, la pagina è 30 di 150. Le viene chiesto in quella occasione... "Praticamente il dottor La Barbera a parte il "Pensaci..."". Anzi no, scusi, due righe sopra. "Sì, sì, ha capito bene, se mi ricordo bene è così dottor Luciani.". "Ma perché l'ha fatto?", "Me l'hanno detto di farlo, dottor Luciani, il dottor La Barbera e il dottor Ricciardi". "Che cosa le hanno detto specificamente di questa questione?", "Praticamente il dottor La Barbera a parte il "Pensaci" – cioè sta facendo riferimento all'incontro che ha avuto al carcere di Busto Arsizio – mi fece arrivare dei fogli su come dovevo imporre tutto il discorso anche davanti alla dottoressa Boccassini, cosa dovevo fare per mettere soggezione a Scarantino Vincenzo, cui chiedo scusa di nuovo a Scarantino perché è un bravo ragazzo veramente". Allora il punto è che siccome oggi mi sembra di aver capito che non ricordasse alcunché, se erano stati...*

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – *Che non ricordavo sì, però quello che lei ha letto...*

PUBBLICO MINISTERO – *Io vorrei una versione definitiva su questa questione del primo interrogatorio. Se le arrivano fogli, se sì quando e dove? Così almeno facciamo chiarezza una volta per tutte su questa vicenda e possiamo chiudere l'esame.*

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – *Sì, sì, a me a parte il "Pensaci. Stai attento che puoi scivolare. Accadono sempre nelle carceri..."*. Mi dette questo scappellotto il dottor Ricciardi e disse "Ascoltalo prima, stai zitto, ascolta il dottor La Barbera cosa ha da dirti.". E mi disse di pensarci che io ero giovane, avevo una moglie giovane, dei bambini piccoli. E che mi avrebbe potuto aiutare. Loro avevano bisogno di un grande aiuto da parte mia come la prova genuina esterna non appartenente a nessun stato mafioso. Scusate la frase, stato mafioso no. Sarebbe il popolo sovrano. Offendo tutti gli italiani, e chiedo scusa. Cioè non appartenente a nessun gruppo mafioso. Io tornai al carcere di Saluzzo che rientrai al carcere di Saluzzo finito i colloqui, avvicinamento colloquio. E lì mi vennero dati questi fogli che ora ben ricordo attraverso proprio il comandante La Rosa.

PUBBLICO MINISTERO – *E questi fogli, per quello che lei sappia, le arrivavano da chi?*

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – *Che io sappia dal dottor Arnaldo La Barbera dottor Luciani.*

PUBBLICO MINISTERO – *Va bene. Era per fare chiarezza definitiva su questo punto.*

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – *Dal dottor Arnaldo La Barbera.* (v. pagg. 99-100 verbale ud. del 21.02.2019).

La discrasia dichiarativa sull’inserimento di Gioè e l’altalena delle versioni in ordine al momento della consegna di appunti rappresentano due ulteriori esempi paradigmatici del fatto che Andriotta, come ogni dichiarante mendace, nel marasma di versioni rese su ogni questione nel corso del tempo, non è più in grado di ricordarsi le dichiarazioni via via rese e cerca – senza riuscirci – di ricondurre a coerenza dichiarazioni che non collimano.

E in termini più generali è evidente la giravolta dichiarativa che ha riguardato la descrizione della genesi della collaborazione di Andriotta e delle modalità con le quali costui è giunto a rendere l’interrogatorio del 14.9.1993.

A tal proposito risulta certamente chiarificatrice dell’inaffidabilità del teste la ricostruzione della vicenda in parola – tutt’altro che marginale – fornita nel corso dell’odierno dibattito, addirittura oggetto di amnesia e di diversa versione nel lasso di tempo, inferiore al mese, intercorso tra l’esame (nel corso del quale Andriotta ha affermato di avere ricevuto dei fogli contenenti le informazioni da riferire alle autorità inquirenti) ed il controesame (nel corso del quale egli ha dichiarato di non ricordare e, tutt’al più, ha riferito di essersi limitato, nel corso di quell’atto istruttorio, a fornire elementi investigativi estremamente scarni)<sup>301</sup>.

---

<sup>301</sup> DIFESA, AVV. SEMINARA – *Va bene. Lei quanti incontri ha avuto nel carcere di Busto Arsizio con il dottore La Barbera?*

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – *Uno, che mi ricordo io uno. Che mi ricordo uno. Se la memoria non mi inganna uno. Nel carcere di Busto Arsizio.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *E durante questo incontro che lei ebbe al carcere di Busto Arsizio in questo momento il dottore La Barbera le fornì già degli elementi, degli scritti?*

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – *Adesso io non ricordo, mi dissero che dovevo pensarci, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi faccia dire una cosa per un’altra, non mi ricordo.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *E quindi lei quando ebbe materialmente della documentazione così come ha riferito?*

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – *Non lo ricordo adesso, Avvocato.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Cioè io volevo capire lei tra il momento in cui a Busto Arsizio incontra il dottore La Barbera e il primo suo interrogatorio nel settembre lei ebbe del materiale? O fu soltanto avvicinato verbalmente? Cioè ebbe dette verbalmente le cose?*

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – *Non me lo ricordo se mi hanno dato anche del materiale, la memoria adesso non mi aiuta. L’incontro c’è stato al mille per mille nell’ufficio del comandante, e non del direttore come aveva detto lei erroneamente.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Questo è chiarissimo, Andriotta, nessuno ha mai sostenuto che fosse avvenuto perché lei è stato chiaro fin dall’esame con il Pubblico Ministero. Non era questa la questione.*

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – *Non mi ricordo, Avvocato. Adesso non mi ricordo. A parte che ho un dolore di testa fortissimo. Non mi ricordo.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Ma lei nel corso del primo incontro con il dottore La Barbera, questo a Busto Arsizio, lei ebbe già – diciamo – chiariti tutti i punti che riguardavano la sua collaborazione? Cioè il dottore La Barbera le espose la questione, lei accettò e vi salutaste? Cioè esattamente come avvenne? Che contenuti ebbe questo incontro con il dottore La Barbera?*

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – *No, va beh, mi disse che ero giovane, avevo dei figli, una moglie giovane, che ci sarebbe stato un futuro, che mi avrebbero aiutato per la mia posizione giudiziaria. Loro avevano bisogno di una persona*

Proseguendo nel racconto relativo alla genesi della decisione di collaborare con le autorità inquirenti, Andriotta ha poi dichiarato di essersi convinto a rendere le false dichiarazioni proprio all'esito di quella perquisizione notturna, nel corso della quale era stato minacciato da agenti della polizia penitenziaria che gli avevano avvolto un cappio al collo.

Tuttavia, non era in grado di spiegare in modo plausibile la ragione per cui la sua collaborazione si era avviata solo dopo aver fatto rientro al carcere di Saluzzo, giustificandosi, invero in modo piuttosto generico, che così gli era stato ordinato dal funzionario di polizia.

---

*per schiacciare proprio e dare... Loro le prove ce le avevano ma erano – come si dice – prove senza la prova genuina. Mi dissero una frase. Disse una frase strana, che avevano bisogno della prova genuina esterna, e non dell'ambiente mafioso “Perché questi hanno ucciso dei magistrati, dei miei colleghi, noi abbiamo bisogno di questo grande aiuto”. Poi mi disse... quando io dicevo “No, no, non so niente, Scarantino non mi ha detto niente.”, e cui continuava a ripetermi, e poi disse “Guarda che in carcere possono cadere tante persone come accade molte volte.”.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – Sì, ora...

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – E poi altro ora non mi ricordo.

DIFESA, AVV. SEMINARA – Sì, è chiarissimo.

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – Abbiamo parlato, abbiamo parlato, non è stata una questione di mezz'ora, è stato lungo il discorso.

DIFESA, AVV. SEMINARA – In questa occasione le vennero anche dette le dichiarazioni che lei avrebbe dovuto riferire?

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – Non mi ricordo se mi furono date in quel momento o successivamente. Ora non mi ricordo Avvocato.

DIFESA, AVV. SEMINARA – Ma è avvenuto soltanto un incontro con il dottore La Barbera lei ha detto, a Busto Arsizio stiamo parlando.

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – Che io mi ricordo a Busto Arsizio che io mi ricordo adesso, se non faccio cilecca, una volta sola.

DIFESA, AVV. SEMINARA – E lei quindi accettò immediatamente?

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – Non mi ricordo. Non mi ricordo se accettai, se ci dovevo pensare sopra e poi mi dissero di non chiamare i magistrati dal carcere di Busto Arsizio. “So che tu devi rientrare, sei qui per colloquio. Quando vai a Saluzzo li chiami”.

DIFESA, AVV. SEMINARA – Andriotta, mi perdoni, le faccio questa ultima domanda giusto per capire. Ma se lei vede una volta il dottore La Barbera e diciamo in quell'occasione, per quello che ha riferito, non è in grado di dire se le furono forniti gli elementi, poi successivamente non lo incontra più, io le chiedo lei come...

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – No, no, non ho detto che non lo incontro più.

DIFESA, AVV. SEMINARA – Mi perdoni, mi faccia finire la domanda. Lei poi con quali elementi ha reso l'interrogatorio a settembre del 1993? Cioè quando le viene fornito il patrimonio conoscitivo per fare l'interrogatorio?

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – Avvocato io le ho detto che non mi ricordo se mi avevano dato delle carte di cosa dovevo dire. Che poi si trattava solo di quattro persone lì inizialmente Avvocato, non si trattava di tutti gli interrogatori che ho reso alla DDA. Quindi stiamo già parlando di una discussione diversa, meno ampia di quello che lei vorrebbe far capire alla Corte. Non stiamo parlando di quando hanno fatto la riunione, di quando hanno fatto quello, di quando hanno fatto quell'altro...

DIFESA, AVV. SEMINARA – No, stiamo parlando del primo interrogatorio suo.

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – Un attimo. Io sto spiegando questo. Se lei mi lascia finire di parlare io le sarò grato.

DIFESA, AVV. SEMINARA – Prego.

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – Li stiamo parlando solo di quattro persone, di Scarantino, di altri due che poi vengo a sapere che non c'entrano nulla come Scarantino stesso, erano solo quattro inizialmente Avvocato. E si doveva parlare solo del furto della macchina, l'imbottitura, l'esplosione, si doveva parlare non di tutto quello che io ho raccontato interrogatori successivi. Che poi lei dice un interrogatorio di sette o otto ore, ma lì c'è un interrogatorio dato anche alla dottoressa Luisa Zanetti, quindi di cose separate alla strage di via D'Amelio (v. pagg. 94-96 verbale ud. del 21.02.2019).

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Lei chiede di parlare con i magistrati della Procura di Milano quando è nel carcere di Busto Arsizio o quando va via dal carcere di Busto Arsizio?* TESTE ANDRIOTTA – *No, quando arrivo nel carcere di Saluzzo chiedo di parlare con iu magistrati di Milano, Dottor Luciani, non nel carcere di Busto Arsizio, no, nel carcere di Milano...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quindi a Saluzzo?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, Saluzzo, quando ho fatto rientro a Saluzzo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *A Saluzzo. Oh. Posso chiederle perché, pur essendosi lei, da quello che ci dice, già determinato ad accettare la proposta nel carcere di Busto Arsizio, aspetta di tornare a Saluzzo per chiamare il magistrato?*

TESTE ANDRIOTTA – *Dottor Luciani, guardi che gliel'ho detto prima. Se lei va a sentire la registrazione, io prima gliel'ho detto. Il Dottore La Barbera disse: “Se tu accetti, non chiamarli dal carcere di Busto Arsizio, ma quando rientrerai a Saluzzo, perché ho saputo che sei qui per avvicinamento colloquio”. Gliel'ho detto prima questo e lo ribadisco di nuovo (v. pagg. 33-34 verbale ud. del 01.02.2019).*

Con riferimento all'ulteriore incontro riservato che sarebbe avvenuto negli uffici della Procura di Milano prima dell'interrogatorio del 14.09,1993 il teste ha riferito:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Il primo interrogatorio che lei fa su via D'Amelio...è il 14 settembre del 1993... non si sa mai... è il 14 settembre del 1993 innanzi, appunto, alla Dottoressa Boccassini.*

TESTE ANDRIOTTA – *No. Sì, però è avvenuto dopo l'incontro con la Dottoressa Zanetti, Dottor Luciani.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Sì, sì, sì, questo è un dato – diciamo – che diamo per presupposto e per pacifico. Vi chiedo scusa, ma ho dei problemi col computer oggi. Questo interrogatorio lei ricorda dove si svolge?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, nella Procura di Milano, nell'Ufficio della Dottoressa Zanetti, se io ricordo bene.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *La... Oltre alla Dottoressa Zanetti e alla Dottoressa Boccassini, con la quale lei rende l'interrogatorio, lei ha modo di vedere, incontrare o incrociare altre persone?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, il Dottore Salvatore La Barbera e il Dottor Ricciardi, che si affacciò alla porta, ma non disse nulla, mi guardò solo. Fu il Dottore Salvatore La Barbera che mi disse: “Ascolta il Dottor La Barbera. Aiutalo, che lui ti aiuterà. È una persona importante”. Questo più o meno me lo ricordo come... Sì, ho incontrato queste persone. Il Dottor Ricciardi... io non ci ho parlato quel giorno. Che... Se io mi ricordo bene, non ho parlato. Ha parlato il Dottore Salvatore La Barbera, che all'epoca non era il funzionario che è oggi.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Che vuol dire “non era il funzionario che è oggi”?*

TESTE ANDRIOTTA – *Beh, non era un Questore, era un Poliziotto, era agli ordini del Dottor La Barbera. Lui pendeva dalle labbra del Dottore Arnaldo La Barbera. Ecco, per non confonderci devo dire i nomi, perché si chiamano tutti e due La Barbera, ma non sono parenti. No, non sono parenti.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Scusi, in quella occasione ci sono solo questi due funzionari di Polizia, lei vede solo questi due funzionari di Polizia?*

TESTE ANDRIOTTA – *Che io mi ricordo adesso, sì. Non ricordo l'esattezza adesso.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *C'era il Dottore Arnaldo La Barbera?*

TESTE ANDRIOTTA – *Io non me lo ricordo adesso se c'era anche il Dottore Arnaldo La Barbera, perché c'era... molte volte c'era lui, moltissime altre volte il Dottor Mario Bo, quindi ora non so dove (interlocutarli) con esattezza e con precisione, non ricordo adesso.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Glielo dico perché nell'interrogatorio del 17 luglio del 2009 – le pagine sono da 48 a 50 – lei dice, che poi vedremo un'altra circostanza, che in quella occasione era appunto presente il Dottore Arnaldo La Barbera e in questo interrogatorio lei, diversamente da quanto poi ha riferito nel "Quater" e da quanto detto anche oggi, proprio questo incontro precedente all'interrogatorio della Dottoressa Boccassini lei fa... riconduce l'indottrinamento – per così dire – che le sarebbe stato fatto, in virtù del quale poi lei rende quell'interrogatorio, cioè che il Dottore Arnaldo La Barbera si chiude con lei nella stanza e le dice in quel momento ciò che avrebbe dovuto riferire alla Dottoressa Boccassini.*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, però in quel momento c'era anche il Dottor Salvatore La Barbera, che mi dice di ascoltare, ecco perché...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Sì. Lasci perdere. Questo lo abbiamo capito e non c'è contrasto con le dichiarazioni che lei ha già reso.*

TESTE ANDRIOTTA - *... se io dico che il Dottor Salvatore La Barbera mi dice: "Ascolta il Dottore Arnaldo La Barbera, che è una persona importante e ti può aiutare", ora, dicendo queste parole, mi viene palese di dire che, sì, era l'introduzione del Dottore La Barbera, sì, e intravidi anche il Dottor Ricciardi sull'arco della porta, però non parlò il Dottore Ricciardi. Io mi ricordo così ora.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Sì. Allora, riprendendo un attimo il filo di quello che stavamo dicendo, la domanda che le porgo a seguito della contestazione che le è stata fatta è: il Dottore Arnaldo La Barbera c'era o non c'era negli uffici della Procura di Milano?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, c'era, Dottor Luciani, c'era, perché dicendo che il Dottore Salvatore La Barbera mi preannuncia di ascoltare il Dottore La Barbera, perché lui è una persona importante e che può aiutarmi, quindi era là. Per aver detto questa frase, era là. È obbligatorio che era là, altrimenti non si capisce perché ho detto questa frase, che il Dottore Salvatore La Barbera era in stanza con me, dove ho intravisto a che il Dottor Ricciardi. Io mi ricordo così e quindi c'era anche*

*il Dottore La Barbera, però il primo colloquio io l'ho avuto con la Dottoressa Zanetti e me lo ricordo ancora come se è oggi, poi è subentrata la Dottoressa Boccassini, ma dopo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Senta, ma il Dottore Arnaldo La Barbera era lì per fare cosa?*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, io ora non me lo ricordo. Può darsi per via di ascoltare l'interrogatorio e di cosa dovevo dire io. Ora non mi ricordo bene, comunque queste sono le circostanze che riesco a ricordarmi oggi, Dottor Luciani... Io mi ricordo questo adesso, altri ricordi mi possono anche sfuggire, Dottor Luciani. Son passati tanti anni e anche dal 2015 a oggi son capitate tante cose non buone nella mia vita, quindi non ho questa precisione millimetrica. Quello che riesco a ricordarmi io vi riconfermo v. pagg. 36-38, 43-44 verbale ud. del 01.02.2019).*

Proseguendo nel racconto Andriotta ha riferito che una volta iniziata la collaborazione, Arnaldo La Barbera gli aveva promesso che la famiglia “Polizia di Stato” non lo avrebbe mai abbandonato, tanto è vero che, per ricambiare il suo aiuto, alcuni versamenti di denaro erano stati effettuati in favore della (ex) moglie di Andriotta Bossi Arianna<sup>302</sup>:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Senta, dopo che lei rende questo primo interrogatorio, che poi svolge – diciamo – sempre tra virgolette, la sua collaborazione con la Procura di Caltanissetta, le sono state fatte, e questo da un punto di vista generale, ulteriori promesse da parte dei funzionari di Polizia con cui lei ha avuto a che fare?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, sì, io mi ricordo una in particolare. Il Dottore Arnaldo La Barbera mi disse che la sua famiglia non mi avrebbe mai abbandonato, ma lui intendeva la sua famiglia per quanto riguardava la Polizia di Stato, eh, intendiamoci, non la sua famiglia personale, che non mi avrebbe mai lasciato nel limbo, ecco, mi avrebbe sempre aiutato. Questo è uno dei particolari che oggi mi ricordo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Lei ha mai ricevuto somme di denaro?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, ma non io personalmente, glieli hanno dati all'ex moglie. Ora non mi ricordo le circostanze, Dottor Luciani, ma i soldi so' stati dati o una o due volte, o una circostanza o in due circostanze.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Sono state da chi a chi?*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, che io mi ricordo, so' stati dati dal Dottor La Barbera all'ex moglie, se non vado errato, Dottore. Ora la precisione non ce l'ho matematica, mi perdoni, ma i soldi so' stati dati...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *La sua ex moglie come si chiama?*

---

<sup>302</sup> Come si vedrà nel prosieguo del paragrafo, Bossi Arianna – sentita nell'odierno dibattimento – ha seccamente smentito quanto riferito da Andriotta.



TESTE ANDRIOTTA – *Eh, gliel'ho detto. Ah, mi scusi, non gliel'ho detto. In precedenza, gliel'ho detto. Bossi Arianna. (v. pagg. 45-46 verbale ud. del 01.02.2019).*

Con particolare riferimento a somme di denaro consegnate dall'odierno imputato BO' il teste ha riferito:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Uhm. E oltre al Dottore Arnaldo La Barbera ci sono stati altri soggetti che hanno consegnato somme di denaro destinati a lei?*

TESTE ANDRIOTTA – *Ora io non... non ricordo con la precisione se anche da parte del Dottor Mario Bo. Non ricordo con la precisione, perché abbiamo avuto tanti incontri, quindi non ricordo le circostanze precise e meticolose.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Senta, nel corso del "Borsellino Quater", udienza sempre del 13 maggio 2015 e la pagina è 44, lei dice... Glielo leggo dall'inizio per evitare questioni. "Le sono state fatte altre promesse? Le sono mai stati dati soldi? E se è sì, da chi?". Questa è la domanda. Lei dice: "Sì, però non a me personalmente, all'ex moglie da parte del Dottore Arnaldo La Barbera", "Che significa alla su ex moglie da parte del Dottore Arnaldo La Barbera?", "Eh, li ha ricevuti l'ex moglie, non io", "Solo dal Dottore Arnaldo La Ba... Solo dal Dottor La Barbera?", "Eh. Ora... Comunque, da... da qualche altro funzionario, mi sembra, anche dal Dottor Bo, eh", "Quanto le ha dato? Quante volte è accaduta questa dazione di somme da parte del Dottore La Barbera e quante volte da parte del Dottor Bo?", "Eh, mi sembra, due o tre volte totale".*

TESTE ANDRIOTTA – *Dottor Luciani, non penso di aver detto qualcosa di diverso. Io quello che mi ricordo gli ho detto, da parte del Dottore Arnaldo La Barbera e – se mi ricordo bene – anche dal Dottor Mario Bo all'ex moglie, non a me personalmente. L'ho ripetuto prima e lo ripeto adesso, anche dopo aver sentito la lettura delle mie dichiarazioni del 2015, come ha detto lei. Cioè, non mi ricordavo neanche la data che avevo fatto le dichiarazioni innanzi a lei.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Si ricorda in che occasione queste somme sarebbero state date?*

TESTE ANDRIOTTA – *Una proprio agli inizi, se non vado errato, Dottor Luciani, proprio dal Dottore Arnaldo La Barbera, proprio agli inizi inizi, e le altre due occasioni io adesso non me le ricordo. Una agli inizi sicuro all'ex moglie.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Da parte del Dottore Arnaldo La Barbera?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, tramite... Era il Dottore Arnaldo La Barbera, quello che mi ricordo io, all'ex moglie, non a me, Dottor Luciani.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quindi in entra... in tutti i casi dati alla sua ex moglie?*

TESTE ANDRIOTTA – *Che mi ricordo io, sì. Adesso, se mi ricordo bene, sì, in tutti i casi all'ex moglie. Non mi ricordo bene adesso, Dottore.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Senta, nel corso dell'interrogatorio del 17 luglio del 2009 lei effettivamente fa riferimento a somme di denaro che le sarebbero state date e dice che queste somme innanzitutto erano state date a lei e non alla sua ex moglie e le erano state date dal Dottor Bo e dal Dottore Arnaldo La Barbera quando lei era a in permesso.*

TESTE ANDRIOTTA – *No, una sola circostanza ed è 1997, il 25 dicembre. Io sono uscito con la scorta, che non era di Piacenza, dove dimorava l'ex famiglia, dal carcere di Roma, "Rebibbia", proprio qua, dove stavo io a Roma, nel carcere, in via... Bartolo Longo 72 era la via e uscii con la scorta che era di Roma e non di Piacenza ed era inusuale, perché era impossibile che poi la Questura di Piacenza non sapeva nemmeno che io dovevo andare in permesso, e lì ci fu l'incontro col Dottor Mario Bo e un'altra persona, che – come ho sempre detto e ripeto di nuovo, perché questo è il ricordo – era più superiore al Dottor Mario Bo e lì mi fu data la somma di denaro, è vero, però mi fu anche detto le circostanze di continuare a andare avanti con la versione, perché Scarantino aveva ritrattato. I ricordi sono questi, Dottore, oggi.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quindi la dichiarazione va intesa nel senso che il Dottore Arnaldo La Barbera li ha dati alla sua ex moglie e il Dottor Bo a lei nel corso di questo permesso di cui lei gode a dicembre del '97?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, io... Allora, praticamente era il 25 mattina. Alle tre di notte io sono uscito dal carcere di Roma, "Rebibbia", e potete controllare, perché poi arriviamo alla Questura di Piacenza, al Reparto Anticrimine verso la mattina e loro mi guardarono e disse: "Franco, tu che fai qua?", "Eh, mi hanno portato qua per il permesso". Dice: "Ma noi non sappiamo niente, altrimenti ti saremmo venuti a prendere noi". Dissi: "Boh. Hanno detto che avevate da fare". Dice: "Quale avevamo da fare? È il nostro servizio e l'avremmo svolto normalmente, come tutti i permessi". E lì incontrai il Dottor Mario Bo e un'altra persona, che io me lo ricordo, aveva più voce in capitolo del Dottor Mario Bo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Ma queste somme le vengono date perché e che provenienza hanno, se le viene spiegato, e di che somme parliamo, di che importi?*

TESTE ANDRIOTTA – *Oggi non me li ricordo, perché, se devo parlare di 5 milioni, di 10 milioni... non mi ricordo ora. La prima tranche mi sembra che era di 5 milioni. Ora non me la ricordo, Dottor Luciani, la provenienza. Non me lo ricordo sinceramente se me l'hanno detta o non l'ho mai chiesta o non me la ricordo. Non glielo so dire in questo momento.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Le viene detto se erano somme che – diciamo – riguardavano il suo stato di collaboratore di giustizia, se quindi provenivano dal Servizio di Protezione?*

TESTE ANDRIOTTA – *No, no, quello aveva la carta del "Banco di Roma" e il... i soldi venivano addebitati sul conto corrente fittizio che era in possesso alla famiglia e a me mi venivano caricati sul*

*conto corrente interno del carcere di Roma, “Rebibbia”, il sussidio che io prendevo. Questi erano soldi in più, non erano soldi che mi dava il Servizio Centrale, Dottor Luciani. Già mi dava la mensilità, mese per mese, che viene caricata attraverso la Ragioneria del carcere, mentre l’ex moglie aveva la carta di credito del “Banco di Roma” all’epoca e quindi non c’era la motivazione di questi soldi in più da parte del Servizio Centrale Operativo. Erano soldi che davano loro. Ora non mi ricordo da dove... la provenienza, io non me al ricordo, ma non erano del Servizio Centrale di Protezione.( v. pagg. 47-49 ud. del 01.02.2019).*

Proseguendo nel suo racconto Andriotta ha riferito (cfr. pagg. 49-52 verbale ud. del 01.02.20219) di avere ricevuto da parte del suo difensore dell’epoca avv. Floriana Maris delle carte processuali mentre era in attesa di essere sentito nel processo c.d. “Borsellino uno” nell’aula bunker di Rebibbia<sup>303</sup> (si trattava di un vero e proprio fascicolo contenente delle carte processuali sovrascritte, contenenti a margine alcuni appunti “sì” “no” “va bene”, etc.).

Quanto al contenuto “*le dichiarazioni da fare riguardavano sia Scarantino che quello che dovevo dire io per la strage di via D’Amelio, questo sì, io me lo ricordo. Il ricordo è questo, Dottor Luciani, che erano... erano tante le carte, non era un foglio, due, dieci, cioè era un fascicolo*”. (v. pag. 51 verbale ud. del 01.02.2019).

Anche in sede di controesame Andriotta ha confermato di avere ricevuto un plico documentale da parte dell’avv. Floriana Maris, riportando un generico ricordo:

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – *Certo che non era presente. Era l’Avvocato Floriana Maris nell’aula bunker di Rebibbia e mi dette gli atti processuali di tutte le dichiarazioni, c’erano anche le pagine piegate, c’erano dei segni dove diceva sì, dove diceva no e altre aggiunzioni. Questo mi ricordo così al volo.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Scusi dichiarazioni di chi?*

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – *Ma non ho altro ricordo.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Dichiarazioni sue o dichiarazioni di altri soggetti?*

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – *Gliel’ho detto non ho altro ricordo al momento. So che mi dettero un plico...*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Ricorda...*

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – *Era durante il Primo Grado della strage di via D’Amelio. Se ricordo era lì perché nell’aula bunker sì ci sono stato più di una volta però era... Era lì, era lì, nell’aula bunker sì.*

---

<sup>303</sup> In effetti nel corso del Borsellino 1 Andriotta fu escusso nell’Aula Bunker di Rebibbia all’udienza del 31.01.1995 (v. pag. 33 sentenza di primo grado del Borsellino 1).

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Il motivo per cui le vengono dati questi atti processuali le fu spiegato dal suo Avvocato?*

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – *No, non ricordo Avvocato”.*

In punto di attendibilità del dichiarante, deve negativamente evidenziarsi come la circostanza riferita risulti del tutto inedita, avendola Andriotta riferita per la prima volta nell’odierna sede dibattimentale; tuttavia, egli, interrogato sul punto, si è limitato a rispondere che nel corso di tutte le precedenti audizioni il ricordo non gli era mai venuto in mente non fornendo alcuna spiegazione dell’affiorare postumo di tale reminiscenza:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Senta, siccome di questa circostanza, cioè che le vengono consegnate queste carte prima della sua deposizione del “Borsellino Uno”, mentre lei è all’aula bunker di “Rebibbia”, io non trovo traccia né negli interrogatori e né nell’esame dibattimentale del “Borsellino Quater”, può spiegare il motivo?*

TESTE ANDRIOTTA – *Dottore, queste carte qua mi sono state consegnate...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *No, aspetti, io non voglio sapere la sorte...Voglio capire perché lei non ha mai riferito prima d’ora questa circostanza.*

TESTE ANDRIOTTA – *Dottore, mi sarà sfuggita. È una colpa se adesso piano piano riesco a ricordarmi le cose? Addirittura, mi ricordo che al ritorno i Carabinieri per farmi uscire, che era diventato scuro, mi misero una giacca dei Carabinieri addosso per non farmi vedere, fotografare dalle persone. (v. pag. 51 verbale ud. del 01.02.2019).*

Ancora, relativamente al tema della consegna di documentazione da parte di soggetti esterni , ha affermato che prima degli interrogatori gli erano state date delle “carte” da studiare, rispettivamente quando era detenuto al carcere “Opera”, ad Alessandria, a Vercelli (tuttavia, a seguito di ulteriori domande, non era in grado di circoscrivere l’affermazione o di dettagliarla, né di chiarire da chi gli erano state consegnate e, quanto al loro contenuto, ha genericamente affermato che riguardavano dichiarazioni che avrebbe dovuto rendere).

In ordine alle circostanze riferite nell’interrogatorio del 14 settembre del 1993 ha sostenuto che gli erano state suggerite da Arnaldo La Barbera, ma non era tuttavia in grado di ricordare se le indicazioni fossero stata date oralmente o per iscritto (v. pagg. 52 e ss. verbale ud. del 01.02.2019).

Si noti tuttavia che nel corso di un atto istruttorio del 2009 (interrogatorio del 17 luglio del 2009, cfr. contestazione del PM pag. 55 del verbale dell’1.2.2019) Andriotta aveva riferito che l’autore dei suggerimenti era Salvatore La Barbera, dal quale proveniva la disposizione di riferire circostanze false ai magistrati.

Interpellato sul punto Andriotta ha replicato in modo generico, affermando che l'artefice principale dell'indottrinamento era Arnaldo La Barbera e che tuttavia nella faccenda erano coinvolti anche altri funzionari:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *È stato il Dottore Salvatore La Barbera o Arnaldo La Barbera?*

TESTE ANDRIOTTA – *Dottore, se nel 2009, che la memoria era più fresca, che andiamo indietro di quasi dieci anni, ho detto che era Salvatore La Barbera, effettivamente sarà stato Salvatore La Barbera. Oggi io... Son passati pure dieci anni da... dalle dichiarazioni del 2009. Lei mi dà atto... ma tanti mi hanno dato fogli e cosa dire e cosa non dire. Son passati pure dieci anni da... dalle dichiarazioni del 2009. Lei mi dà atto... ma tanti mi hanno dato fogli e cosa dire e cosa non dire. Oggi io non riesco ricordare con precisione. L'ho sempre detto che Salvatore La Barbera, il Dottor Ricciardi, il Dottor Mario Bo soprattutto, il Dottore Arnaldo La Barbera, che mi dispiace che sia morto, però ha fatto quello che ha fatto, dove mi hanno portato oggi a essere imputato per calunnia (v. pag. 56 verbale ud. del 01.02.2019).*

Il teste ha poi confermato l'assoluta falsità delle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti di Scarantino nel corso dell'interrogatorio del 14.9.1993, relative al furto della 126, propalazioni rese come conseguenza dei suggerimenti ricevuti (*"sono dichiarazioni che mi hanno fatto rendere la Polizia di Stato"* v. pagg. 57-58 verbale ud. del 01.02.2019).

Sul punto deve sin d'ora negativamente evidenziarsi che se, come riferito dall'Andriotta, ogni notizia messa a verbale sulle confidenze asseritamente ricevute da Vincenzo Scarantino era stata il frutto di ciò che via via gli veniva pedissequamente suggerito dagli appartenenti alla Polizia di Stato, non ci si può non domandare per quale ragione, nel corso dell'interrogatorio del 14.09.1993, Andriotta abbia indicato come coinvolti nel furto della Fiat 126 di Pietrina Valenti tanto il Candura, quanto il Valenti (cfr. pagg. 55-56 verbale ud. del 01.02.2019), così ponendosi in contrasto rispetto a quanto era emerso "dall'attività investigativa" che era stata svolta su costoro l'anno prima. Invero, sin dall'ottobre del 1992 e sulla base della (falsa) rappresentazione dei fatti offerta dallo stesso Candura era emersa l'estraneità del Valenti ai fatti in questione; ed anche a voler concedere che si sia trattato di un errore commesso dall'Andriotta che non aveva ben "studiato" le circostanze che gli era stato indicato di riferire, occorre ulteriormente domandarsi come mai negli atti istruttori immediatamente successivi egli non sia tornato sul punto per correggere lo sbaglio.

Ancora, non può non rimarcarsi come anche relativamente al contenuto del verbale del 14.09.1993, la testimonianza sia del tutto generica e aspecifica.

Andriotta, ad esempio, non riferiva da chi e in che modo avesse appreso il bagaglio dichiarativo poi riversato agli inquirenti (limitandosi a ribadire quanto già detto, ossia che Salvatore La Barbera gli

aveva consigliato di ascoltare quanto suggerito dal dott. A. La Barbera), senza fornire dettagli ulteriori.

Al fine di apprezzare la “peculiarità” espositiva del dichiarante, pare utile riportare testualmente quanto da lui riferito in udienza:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – Sì. *La Polizia di Stato nella persona di chi, se se lo ricorda, e in che modo?*

TESTE ANDRIOTTA – *Loro mi hanno dato ‘sti fogli, suggerimenti, cosa dovevo dire. Io non conoscevo chi era ‘sto Candura, chi era ‘sto Valenti, chi era ‘sto Profeta, cioè, per me erano persone che non esistevano nella mia vita, cioè non sapevo neanche che esistevano. Capisce?*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Erano indicazioni...?*

TESTE ANDRIOTTA – *Io non ho...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Prego.*

TESTE ANDRIOTTA – *Erano indicazioni dei ma... dei Dottori che mi hanno fatto fare questa cosa.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Sì...*

TESTE ANDRIOTTA – *Ora ricordargli proprio con precisione se è stato il Dottore Arnaldo La Barbera a darmi i primi fogli o se è stato il Dottor Salvatore La Barbera o me li abbia dati Mario Bo... Non c’era all’epoca dei fatti nei primi interrogatori il Dottor Mario Bo e quindi lo escludo. Stiamo parlando tra il Dottore... Il Dottor Ricciardi è stato solo il fatto dello scappellotto e che mi ha detto: “Ascolta il Dottore La Barbera. Stai calmo. Non te ne andare. Aspetta”, perché io non volevo accettare e questo me lo ricordo, il Dottor Ricciardi, Il Dottore Salvatore La Barbera mi ricordo nella Procura di Milano, me lo ricordo pure in viale Zara – e questo me lo ricordo – ancor prima e il Dottore Arnaldo La Barbera. Inizialmente erano questi personaggi, quindi o il Dottore Salvatore La Barbera, perché molte volte era lui quello che faceva da spola tra il Dottore La Barbera...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Andriotta, ascolti, però, scusi, cioè, non possiamo fare dichiarazioni sulla base di quello che avveniva. Cioè, io le sto chiedendo delle circostanze specifiche che riguardano un primo interrogatorio, poi come avveniva in genere lei lo ha già spiegato e non c’è bisogno di tornarci sopra, quindi io la pregherei, se è in condizioni... se non è in condizioni...*

TESTE ANDRIOTTA – *Il primo interrogatorio, gliel’ho detto, io...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *No, non mi deve interrompere, scusi, perché sennò non si capisce nulla. Quindi, mi deve dire se è in condizioni di dirmi in che maniera lei rende questa specifica dichiarazione nel corso del primo verbale reso il 14 settembre del 1993, se era una indicazione che le viene detta a voce, se era una indicazione che era contenuta in quegli appunti di cui ha parlato e così via, ma non mi dica come funziona in generale, perché come funziona in generale non ci serve*

*a nulla. Quindi torno a chiederle: lei è in condizioni di chiarire al Tribunale come rende quella dichiarazione?*

TESTE ANDRIOTTA – *Io gliel'ho detto, quando ero al carcere di Busto Arsizio mi fu fatta la proposta dal Dottore Arnaldo La Barbera. E ritorniamo di nuovo... Fu in occasione di uno sciopero della fame che fui chiamato dal Comandante e...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Andriotta, è chiarissimo quello che ha detto.*

TESTE ANDRIOTTA – *Dottore, però lei...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Cerchi di seguirmi.*

TESTE ANDRIOTTA – *No, devo parlare io.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *No, lei deve seguirmi nella domanda, perché se lei ripete tutto quello che ha detto finora, non ne usciamo più. Io voglio sapere... È chiarissimo quello che ha detto. È chiarissimo che le arrivano gli appunti, eccetera.*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Questa dichiarazione che lei rende, che le ho letto, è il frutto di cosa?*

TESTE ANDRIOTTA – *Il frutto...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - *Di suggerimenti, ma fatti da chi e in che maniera?*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, sono stati fatti con i fogli che mi sono stati fatti arrivare tramite il Comandante del carcere di Busto Arsizio all'epoca, Dottor Luciani. Che io mi ricordo, avevo già questi fogli, Dottor Luciani, prima che facevo l'interrogatorio e poi ho incontrato il Dottore Salvatore La Barbera in quella stanza. Ora la circostanza proprio precisa io non riesco a specificargliela, mi scusi. Sono passati ventisei anni. Non mi ricordo precisamente se è stato proprio suggerito durante... dal Dottor Arnaldo La Barbera, che era in quelle circostanze, perché io continuo a ripetere che a il Dottore Salvatore La Barbera mi disse: "Mi raccomando, ascolta il Dottore Arnaldo La Barbera, che è una persona importante e ti può aiutare al cento per cento". Questo me lo ricordo ancora, queste parole che mi diceva il Dottore Salvatore La Barbera, che non era un Questore all'epoca, ventisei anni fa. Questo me lo ricordo, questo particolare. Ora, che sia stato durante... prima dell'interrogatorio avuto nel... alla Procura di Milano o durante la pausa che è stata fatta dalla Dottoressa Zanetti, quando si è allontanata, che io ho parlato col Dottore Arnaldo La Barbera... Io non riesco a dirgli come è avvenuta la circostanza. Le chiedo scusa, ma non mi ricordo ora" (v. pagg. 58-60 verbale ud. del 01.02.2019).*

Solo in seguito ad ulteriori contestazioni ha aggiunto che prima dell'interrogatorio, mentre era in carcere a Busto Arsizio, gli erano stati consegnati dei fogli con le dichiarazioni da rendere, confermando altresì quanto dichiarato nel corso del Borsellino *quater* (v. pag. 67 verbale ud. del 13.5.2015), ossia che la riparazione della 126 e la sostituzione delle targhe erano indicazioni

contenute negli appunti che gli erano stati consegnati prima dell'interrogatorio (cfr. pag. 61 del verbale del 1.2.2019).

In relazione all'interrogatorio del 4.10.1993 – quello nel quale per la prima volta l'ex falso collaboratore inseriva esplicitamente il nome di Salvatore Profeta come committente il furto<sup>304</sup> – Andriotta non ha chiarito né le ragioni, né le modalità, con cui all'epoca aveva appreso la dichiarazione da rendere nei confronti del cognato di Scarantino.

Interpellato sul punto egli non ha spiegato come mai il nome di Salvatore Profeta sia stato aggiunto solo successivamente<sup>305</sup> e dietro indicazione di chi.

Deve annotarsi come, anche in relazione alla ricostruzione di questo elemento, Andriotta abbia sostanzialmente eluso la domanda ostinandosi a ripetere che il 04.10.1993 era presente il Dott. La Barbera quando, al contrario, gli viene chiesto ripetutamente:

- in che modo arriva a fare le dichiarazioni contro Salvatore Profeta;
- quali avvenimenti si erano verificati tra l'interrogatorio del 14 settembre e quelle del 4 ottobre, tali da determinare il mutamento della versione originariamente esposta.

Solo in seguito all'ennesima contestazione effettuata dal PM in ordine a quanto dichiarato nel corso del processo Borsellino quater, confermava – in modo affatto preciso – che era stato Arnaldo La Barbera ad ordinargli di menzionare il Profeta in modo da poterne organizzarne al più presto l'arresto:

---

<sup>304</sup> Nell'interrogatorio precedente aveva solo genericamente fatto riferimento ad un parente di Scarantino.

<sup>305</sup> "P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Io le leggo la dichiarazione che lei fa. Lei dice: "Sì, Scarantino mi fece il nome del suo parente ed io ricordo. Sono pronto a riferire questo nominativo all'Autorità Giudiziaria, ma ho paura per me e per la mia famiglia. Temo che qualora si venga a sapere che io ho fatto questo nome, non solo io, ma soprattutto i miei cari possano essere oggetto di rappresaglia. Mi rendo perfettamente conto che verrà un momento in cui il mio nominativo quale teste a carico dovrà essere reso palese, ma chiedo precise garanzie, che prima che ciò che accada sia io e soprattutto mia moglie e le mie figlie siano portate in luogo sicuro. Solo a queste condizioni sono pronto a rivelare il nome che Scarantino mi fece". L'ufficio prende atto e rassicura e lei risponde: "Il cognome è Profeta. Non sono certo del nome. Potrebbe essere Salvatore o qualcosa del genere. Il nome di Profeta venne fuori a Scarantino, raccontandomi l'episodio che ora riferisco..."*

TESTE ANDRIOTTA – *(Profezia).*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – ... *esatto... "... e fece una specie di battuta che mi ha indubbiamente aiutato a memorizzare un nome, quello di Profeta...*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – ... *peraltro abbastanza singolare. Scarantino mi raccontò che in un primo tempo avevano portato l'esplosivo che doveva servire per imbottire la Centoventisei in quella casa...*

TESTE ANDRIOTTA – *Alla fattoria.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – ... *alla porcilaia".*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *"Successivamente l'esplosivo fu trasferito nella carrozzeria. Non so se quando arrivò l'esplosivo o quando lo prelevarono per trasportarlo alla carrozzeria l'operazione fu fatta alla presenza del... di Profeta, così almeno mi ha detto Scarantino, aggiungendo che egli aveva commentato la presenza di quell'uomo molto importante dicendo: «È arrivata la profezia»". Come la fa 'sta dichiarazione lei?"* (v. pagg. 64-65 verbale ud. del 01.02.2019).



P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Scusi, eh, la domanda che io le faccio è: perché... cioè... Innanzitutto, scusi, propedeutica a questa è... Quindi lei non ricorda chi e in che maniera... se qualcuno le dice di fare questa dichiarazione e in che maniera le viene detto di fare questa dichiarazione?*

TESTE ANDRIOTTA – *Come... In che maniera non me lo ricordo, ma io sono convinto... sono convinto che sia stato il Dottore Arnaldo La Barbera proprio in quella circostanza, se ben ricordo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *“Sono convinto” è un ricordo o è deduttiva la sua dichiarazione?*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, a essere preciso, se è un ricordo o deduttivo, io non riesco... Io mi ricordo che c'era il Dottore Arnaldo La Barbera nel carcere di “Opera” ed era quel giorno lì che lei ha detto, il 4 ottobre, ed era San Francesco, e io mi ricordo che mi è stata... o mi sono state date dichiarazioni alcuni giorni prima o mi è stata data dal Dottore La Barbera. Io mo' non riesco a ricordare con precisione, Dottor Luciani, non riesco.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Allora, esame “Borsellino Quater”, 13 maggio 2015, pagina 86, lei così risponde... All'inizio lei dice: “Non me lo ricordo”, pagina 85, “Dottore, se è prima, durante o dopo, non me lo ricordo”. Poi, successivamente lei dice: “Sì, sì, è nel carcere di «Opera»”... Le vengono dati i dettagli di dove si fa questo interrogatorio e dice: “Io mi trovo nel carcere di «Opera» in quella data, perché vengo trasferito il 13 ottobre, questo me lo ricordo. Per quanto riguarda le date dei trasferimenti, me li ricordo. C'era il Dottore Arnaldo La Barbera, mi disse: «Adesso devi dire Salvatore Profeta, il cognato di Scarantino, perché io devo fare scattare il blitz dell'arresto» e mi sembra che fu pochi giorni dopo il mio interrogatorio l'arresto di Profeta”.*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, ho ripetuto prima che l'arresto di Profeta è successo pochi giorni dopo l'interrogatorio e io gli ho detto che non so... mi ricordo che c'era il Dottore Arnaldo La Barbera e ho fumato o una o due sigarette con lui in disparte dai magistrati e lo ripeto, l'ho detto prima e lo ripeto adesso. Ora lei mi dà delucidazione della frase che io ho detto per intera e è quella, perché se io riesco a ricordarmi e – gli ho detto – Dottore, non mi ricordo se mi è stato suggerito quel giorno durante l'interrogatorio o è un manoscritto, come hanno fatto in precedenza. Comunque questa è la dichiarazione e la riconfermo di nuovo anche quello che sto dicendo adesso, non è che cambia molto, Dottore. Io ora non mi ricordavo proprio la circostanza, ma mi ricordavo che c'era il Dottore Arnaldo La Barbera, mi ricordavo che era un interrogatorio nel carcere di “Opera”, che era il mio onomastico e dopo pochi giorni è stato fatto l'arresto di Profeta. Ora riconfermo quello che mi ha dato lettura lei. Ecco perché ho fumato quel paio di sigarette col Dottore Arnaldo La Barbera, ora me lo ricordo, sì, la circostanza è questa (v. pagg. 66-67 verbale ud. del 01.02.2019).*

Aggiungeva inoltre che anche il dettaglio relativo alla consegna a Scarantino di un panino con all'interno un bigliettino con scritto “Guidala forte la macchina” – da intendersi come un riferimento

ad un asserito proposito di attentato ai danni del dott. Guido Lo Forte – gli era stato suggerito da A. La Barbera<sup>306</sup>.

Orbene, sulle modalità di svolgimento dell'atto istruttorio in parola risulta documentalmente che all'interrogatorio del 4 ottobre 1993 – eseguito presso la casa di reclusione di Opera – partecipavano la dott.ssa Boccassini, il dott. Cardella, il brig. Spello, la dott.ssa Zanetti, mentre, non risulta dal verbale A. La Barbera, del quale Andriotta, invece, riferisce la presenza prima dell'audizione.

La circostanza, tuttavia, non ha trovato alcun riscontro documentale atteso che, come emerge dalla nota della DIA del 28.10.2009 (cfr. allegato 62 produzione difesa di Bo' Mario del 23.3.2022) relativa all'attività di polizia giudiziaria esperita presso le case circondariali e di reclusione di Saluzzo, Alessandria, Vercelli, Busto Arsizio, Milano Opera, Paliano, Napoli Secondigliano Roma, Spoleto e Torino (con la quale si esitava la delega del PM in ordine agli accertamenti relativi all'eventuale accesso di funzionari o comunque componenti del gruppo di lavoro "Falcone e Borsellino" nel periodo compreso fra l'anno 1993 e l'anno 1997, volta ad acquisire informazioni ed eventuale documentazione di riferimento sulle modalità di registrazione degli ingressi nelle predette strutture carcerarie, in coincidenza alla detenzione di Andriotta Francesco presso i suddetti istituti) nessun registro cartaceo è stato rinvenuto in ordine agli accessi presso il carcere di Opera, in cui avrebbero dovuto essere annotati gli ingressi di persone esterne alla struttura e gli eventuali colloqui e/o interrogatori.

Con successiva nota del 24 settembre 2009 – non acquisita nell'odierno procedimento ma richiamata nell'all. 62 di cui sopra – la casa di reclusione di Opera ha evidenziato che *"durante i periodi di*

---

<sup>306</sup> P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Senta, altro dato nuovo che introduce in questo interrogatorio del 4 ottobre del '93 – io la riassumo se per le parti può andar bene – è una questione che riguardava un messaggio che sarebbe stato dato a Scarantino, contenuto in un panino imbottito...*

TESTE ANDRIOTTA – *Ah, sì, ma quello me l'ha detto il Dottore Arnaldo La Barbera di dirlo, Dottor Luciani. È falso. Scarantino...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Se posso...*

TESTE ANDRIOTTA – *Scarantino non mi ha mai detto questo e non è mai arrivato nessun messaggio nel panino nell'aria di Busto Arsizio, no. Questo me l'ha detto il Dottore Arnaldo La Barbera, se ricordo bene, eh. No, no, Scarantino no.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Uhm. Per far capire al Tribunale, era un messaggio, un bigliettino contenuto all'interno di un panino imbottito, in cui c'era scritto...*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, c'era scritto: "Guida forte la macchina", "Guida la forte macchina", una roba del genere, e mi disse di dire... ora a me lo ricordo, Dottor Luciani, di dire che era praticamente un attentato verso il Dottor Guido Lo Forte. "Guida forte la macchina".*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Uhm. Ha chiesto spiegazioni al Dottor...?*

TESTE ANDRIOTTA – *Io non mi ricordo se ho chiesto spiegazioni, se era per farmi più credibile, non lo, Dottore, non glielo so spiegare. So solo che mi dissero di dire queste cose, che fu un panino lanciato dalla esse, dove c'era – diciamo – l'Alta Sorveglianza, nell'area di Scarantino. Ma quale panino e messaggio? Non c'era niente. Era una cosa che mi ha detto il Dottore Arnaldo La Barbera, ma non Scarantino. Scarantino questo non me l'ha mai detto, ma no perché lo voglio scagionare, perché è innocente, Dottor Luciani (v. pagg. 68-69 verbale ud. del 01.02.2019).*

*detenzione sofferti dall'Andriotta presso quel carcere, lo stesso non ha effettuato alcun colloquio con autorità giudiziarie inquirenti”.*

In buona sostanza, in relazione all'autore del suggerimento del nome di Profeta – suggerimento da ritenersi provato, ma sul punto v. infra nel medesimo paragrafo – la “chiamata” di Andriotta nei confronti di Arnaldo La Barbera, pur non ricevendo un riscontro negativo, non è dotata di un riscontro positivo in un quadro nel quale, è bene evidenziarlo, le indicazioni provenienti dalla casa di reclusione di Opera non sono risultate utili ed anzi per certi versi fuorvianti<sup>307</sup>.

In relazione all'interrogatorio del 17 gennaio 1994 – svoltosi nella casa di reclusione di Vercelli alla presenza della dott.ssa I. Boccassini, del brig. Fenu e del dott. A. La Barbera – Andriotta ha riferito di essere stato previamente impegnato in un lungo colloquio investigativo con Arnaldo La Barbera del quale ha genericamente indicato il contenuto:

*P.M. DOTT. S. LUCIANI – Senta, il successivo interrogatorio che lei rende è quello del 17 gennaio del '94 nella Casa Circondariale di Vercelli. Ricorda qualcosa su questo interrogatorio?*

*TESTE ANDRIOTTA – Qui ci fu un incontro prima col Dottore Arnaldo La Barbera, prima della Dottoressa Boccassini. Se vado con precisione, stetti un bel po' col Dottore Arnaldo La Barbera prima dell'interrogatorio con la Dottoressa Boccassini. Non vorrei che faccio confusione di interrogatorio, ma io mi ricordo che nel carcere di Vercelli, prima che venni interrogato dalla Dottoressa Ilda Boccassini, feci l'incontro col Dottore Arnaldo La Barbera, proprio in persona e io e lui in una stanza da soli.*

*P.M. DOTT. S. LUCIANI – Questo per far capire anche al Tribunale – e ovviamente poi lo documenteremo – effettivamente il 17 gennaio del 1994 il Dottore Arnaldo La Barbera risulta avere svolto un colloquio investigativo nel carcere di Vercelli col signor Andriotta. Lei ricorda il motivo di questo incontro e di questo colloquio investigativo?*

*TESTE ANDRIOTTA – Eh, non lo so, perché abbiamo parlato di tante cose. Era per prepararmi a qualche domanda che mi doveva fare la Dottoressa Ilda Boccassini, mi sembra, se voleva delle delucidazioni. Io non mi ricordo bene, Dottore, però so che mi venne a preparare prima che mi interrogava la Dottoressa Boccassini. Ora con precisione io non ricordo, ma venne lui personalmente per rassicurarmi e per mettermi... perché, sì, fui trasferito dal carcere di Alessandria a Vercelli. Ora non mi ricordo i particolari, Dottor Luciani, se non volevo più andare avanti. Non lo so, non me lo ricordo, Dottor Luciani, non me lo ricordo, perché dalla prima fascia passai alla seconda fascia praticamente. Io non me lo ricordo adesso, Dottor Luciani, mi dispiace, però mi ricordo il particolare, che ho avuto l'interrogatorio prima col Dottore Arnaldo La Barbera e non si è trattato*

---

<sup>307</sup> Il dato della nota del 24.09.2009 è infatti smentito per *tabulas* dalla circostanza che il 04.10.1993 Andriotta rende interrogatorio proprio presso la casa di reclusione di Opera.

*di cinque o dieci minuti, un quarto d'ora, venti minuti, mezzora, ma stiamo parlando di parecchio. Ora non lo so l'orario che hanno scritto, però abbiamo parlato tantissimo e poi è subentrata la Dottoressa Ilda Boccassini.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Senta, raffrontando il contenuto di questo interrogatorio con quelli che lei aveva già reso a settembre e l'ottobre del '93, lei in questo interrogatorio fa una ulteriore dichiarazione, cioè, quindi, aggiunge un dato di novità rispetto a quello che aveva già riferito, che è questa...*

TESTE ANDRIOTTA – *Il telefonista?*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *No, no, non è il telefonista.*

TESTE ANDRIOTTA – *No?*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *“Sempre durante la mia detenzione presso il carcere di Busto Arsizio lo Scarantino mi confidò che Candura dopo la strage di via D'Amelio aveva più volte cercato dallo stesso Scarantino... aveva più volte cercato dello stesso Scarantino per sapere se l'autovettura imbottita dell'esplosivo era proprio quella che Candura aveva rubato su commissione dello stesso Scarantino. Scarantino trattò sempre il Candura in modo brusco, intimandogli di non parlare più della faccenda dell'auto e di fa... e di non fargli più domande sul punto. Scarantino ordinò anche al Candura di non parlare con nessuno del furto dell'auto. Sempre dopo la strage lo Scarantino, a seguito delle insistenze di Candura, che voleva sapere che fine avesse fatto l'autovettura Centoventisei che aveva rubato, fece fare una telefonata di minaccia e di morte al Candura”. Ripeto, questa è la dichiarazione inedita, che lei non aveva fatto precedentemente. In che maniera arriva a fare 'sta dichiarazione?*

TESTE ANDRIOTTA – *E beh, sicuramente al cento per cento... Gliel'ho detto prima. Ho detto, non mi ricordo bene la circostanza, se era venuto a prepararmi per qualcosa che dovevo dire alla Dottoressa Boccassini o la Dottoressa Boccassini aveva delle domande specifiche da farmi e sempre il Dottore Arnaldo La Barbera mi doveva preparare, in modo che io non cadevo in contraddizione o qualcosa del genere, ma fu il Dottore Arnaldo La Barbera, perché abbiamo parlato per parecchio tempo e poi faccio questa dichiarazione alla Dottoressa Ilda Boccassini nel carcere di Vercelli. Io...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Le spiega il Dottore Arnaldo La Barbera perché doveva fare 'sta dichiarazione?*

TESTE ANDRIOTTA – *Io mi ricordo che c'erano già delle accuse anche... Mi disse che Scarantino non era accusato solo da me e praticamente io dovevo convalidare le dichiarazioni di Candura. Mi sembra così, Dottor Luciani. Io non me lo ricordo ora con precisione cosa mi disse ventisei anni fa il Dottore Arnaldo La Barbera, però mi ricordo i particolari, che venne prima dell'interrogatorio della Dottoressa Boccassini, per prepararmi. Di solito faceva così. Questo era ufficiale, il primo*

*interrogatorio ufficiale che fa il Dottore Arnaldo La Barbera con me. Ora i particolari non me li ricordo, Dottor Luciani. Le chiedo scusa, ma non me lo ricordo. Non pretendete troppo. Non riesco, non riesco.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Senta, effettivamente quello che lei dice – diciamo – è vero, perché il Candura nel corso delle sue dichiarazioni aveva fatto riferimento proprio a questa circostanza e questa dichiarazione che lei rende poi va ad appattare con quella che aveva già reso Candura nel corso delle sue iniziali dichiarazioni, io per ò le dico anche che nel “Borsellino Quater”, quando le vengono... lei viene sondato su questo punto – l’udienza è sempre quella del 13 maggio 2015 e la pagina 89 – su specifica domanda lei aveva detto di non ricordare il motivo per il quale il Dottore La Barbera fece il colloquio investigativo con lei.*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, Dottore, a quel momento non me lo ricordavo, mi scusi, eh. ...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quindi sta dicendo che oggi le è venuto un ricordo che non c’era nel 2015, questo è in sostanza?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, sì, sì, Dottore, perché piano piano Lei non è che me l’ha suggerito, mio ha aiutato piano piano a fare... a percorrere passo dopo passo e, dove la mente riesce a ricordarsi meglio, confermo e parlo, dove io non ricordo, gli devo dire purtroppo “non mi ricordo”, Dottore.*

(v. pagg. 69-73 verbale ud. del 01.02.2019).

Al netto del fatto che risulta documentalmente accertato che in data 17 gennaio 1994<sup>308</sup> il dott. Arnaldo La Barbera ha effettuato un colloquio investigativo con Andriotta dalle ore 11.00 alle ore 13.45 circa<sup>309</sup> (v. tabella già riportata sopra, nonché all. 62 prod. difesa BO’ del 23.03.2022; cfr. altresì allegato 7 prod. P.M. del 6.4.2022<sup>310</sup>), deve essere negativamente osservato – in punto di credibilità dell’Andriotta – che la spiegazione, coerente e razionale, che egli ha reso nell’odierno dibattimento (si è trattato di un allineamento alla versione che era già stata fornita in precedenza da Candura Salvatore) non era stata resa nel corso del Borsellino Quater.

E ove si ponga mente al fatto che le motivazioni della sentenza di primo grado del Borsellino Quater - che ben spiegano l’allineamento dichiarativo tra Andriotta e Candura di cui si discute - sono state pubblicate (30.06.2018), anteriormente all’escussione di Andriotta nell’odierno dibattimento, si

---

<sup>308</sup> E il dato temporale deve essere tenuto in debito conto.

Infatti, il colloquio investigativo del 17.01.1994 di Andriotta risulta intrecciato con i colloqui investigativi di Vincenzo Scarantino.

Segnatamente, il colloquio in parola è preceduto e seguito da quelli che il dott. BO’ (20.12.1993) ed il dott. Arnaldo La Barbera (22.12.1993, 02.02.1994) nello stesso periodo avevano eseguito con lo Scarantino.

<sup>309</sup> Deve in realtà ritenersi che il colloquio investigativo si sia concluso entro le ore 13.00 in quanto, come risulta dal verbale di interrogatorio, l’atto istruttorio ebbe ad aprirsi alle ore 13.00 e si concluse proprio alle ore 13.45.

<sup>310</sup> Si fa in particolare riferimento alla comunicazione del 01.03.1994, a mezzo della quale lo stesso Arnaldo La Barbera, nel richiedere l’autorizzazione per un ulteriore colloquio, certificava di avere espletato un colloquio investigativo il 17.01.1994.

capisce facilmente perché la spiegazione che fornisce oggi Andriotta in ordine al riaffiorare postumo del ricordo rispetto al Borsellino Quater (“*Eh, Dottore, a quel momento non me lo ricordavo.. Dottore, perché piano piano Lei non è che me l’ha suggerito, mio ha aiutato piano piano a fare... a percorrere passo dopo passo e, dove la mente riesce a ricordarsi meglio, confermo e parlo*”) si palesi mendace, lasciando trasparire come egli non rassegna ricordi, ma, dopo aver letto le motivazioni di una sentenza che lo vedeva imputato, fornisce una versione coerente con quanto ha avuto modo di leggere.

In relazione all’interrogatorio del 16.09.1994 – svoltosi alla presenza dei dott.ri Palma e Petralia e dell’ imputato BO’ – Andriotta, dopo un’iniziale perplessità sulla presenza dell’imputato BO’<sup>311</sup>, ha dichiarato che in quell’occasione aveva avuto modo di interloquire con il Dott. BO’ in merito al contenuto delle nuove circostanze che stava riversando -in recepimento di ulteriori suggerimenti - relative alla posizione ed al ruolo di Scotto Gaetano nella strage di via D’Amelio (v. pagg. 77-78 verbale ud. del 01.02.2019).

In prima battuta, tuttavia, ha affermato di non ricordare dettagliatamente quanto accaduto nel corso dell’interrogatorio, limitandosi a dire che ci furono delle pause, che la dott.ssa Palma si era allontanata, che aveva interloquito da solo con il Dott. BO’, senza potere ricordare con precisione quale fosse l’oggetto specifico del discorso (v. pag. 83 verbale ud. del 01.02.2019) né tanto meno se le dichiarazioni da rendere erano state cristallizzate per iscritto o invece suggerite solo oralmente (sul punto si anticipa che nel corso del processo Borsellino *quater* l’Andriotta – in modo inedito - aveva per la prima volta affermato che il dott. BO’ gli aveva consegnato 2/3 fogli su incarico di A. La Barbera, contenenti le circostanze che doveva studiare e riferire successivamente).

Solo all’esito dell’ennesima contestazione svolta dal P.M. – il quale gli rappresentava quanto dichiarato nel corso del Borsellino *quater* (ud. 13.5.2015), quando, sebbene senza grande linearità, aveva dichiarato che era stato proprio il dott. BO’ a consigliargli di riferire ai magistrati che nel corso della riunione di villa Calascibetta fosse presente anche lo Scarantino – confermava la circostanza, spiegando le ragioni per cui gli era stato dato il suggerimento e successivamente illustrando come si

---

<sup>311</sup> P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Allora, andiamo con ordine. Lei ricorda se in quella occasione ebbe modo di vedere qualche funzionario di Polizia?*

TESTE ANDRIOTTA – *Mi sembra che c’era il Dottor Mario Bo, eh, mi sembra*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Voglio capire. Ricorda se c’era un funzionario di Polizia, sì o no? E se è sì, chi c’era?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, sì, per esserci il funzionario di Polizia c’era, ma non mi ricordo con precisione. Mi sembra, il Dottor Mario Bo*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Allora, nel verbale di interrogatorio si dà atto che è presente all’atto istruttorio per esigenze investigative il Dottor Mario Bo del Gruppo Investigativo Falcone/Borsellino di Palermo.*

TESTE ANDRIOTTA – *E l’ho detto. Eh, l’ho confermato prima, ho detto il Dottor Mario Bo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Ha detto che... Io... Non ha detto esattamente questo, scusi, se... Andriotta, ha detto che... “mi pare di ricordare che...”, che è una cosa diversa da “sono sicuro che...”. Nel verbale si dà atto che c’era presente il Dottor Mario Bo. (v. pagg. 75-77 verbale ud. del 01.02.2019).*

era giunti all'interrogatorio del 28 ottobre 1994, nel corso del quale circostanziava e arricchiva il proprio narrato:

TESTE ANDRIOTTA – *Per dare più attendibilità e credito anche Scarantino, cioè che questi mafiosi avevano progettato e me... e si sono messi d'accordo che dovevano uccidere il Dottore Paolo Borsellino, perché scomodo e rompianima, come dicevano loro in gergo brutto, e di eliminarlo. Questo è quanto, per dare più credibilità a Scarantino Vincenzo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Il Dottor Bo le dice quando doveva fare questa dichiarazione?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, appena rientrava la Dottoressa dalla pausa del caffè. Non mio ricordo. Dovevo... Dovevo dire la dichiarazione appena mi interrogava la Dottoressa Annamaria Palma e il Dottor Carmelo Petralia.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quindi quello stesso giorno?*

TESTE ANDRIOTTA – *Io mi ricordo, sì, quello stesso giorno, Dottor Luciani. Per quanto mi ricordo, lo stesso giorno, perché poi ho avuto un altro interrogatorio, che è quello a fianco all'ufficio del Comandante Lolli, che c'era sempre il Dottor Carmelo Petralia, il Dottor Antonino Di Matteo e la Dottoressa Annamaria Palma e ora non mi ricordo nemmeno lì specificamente di cosa io abbia parlato. Sono tanti gli interrogatori e son passati molti anni”*(v. pag. 85 verbale ud. del 01.02.2019).

Continua la contestazione sulla precedente dichiarazione: interrogatorio del “16 settembre '94. Domanda che le viene posta: “La invitiamo a effettuare uno sforzo di memoria e cercare di ricordare se, oltre ai fatti da lei già riferiti, Scarantino ebbe a confidare anche altri episodi attinenti alla fase organizzativa e preparatoria della strage di via D'Amelio e a riferirle i nominativi di altre persone che presero parte a queste fasi”. Lei risponde: “Io sapevo che la mia collaborazione... Io speravo che la mia collaborazione si fosse esaurita con la dichiarazione che ave... con le dichiarazioni che avevo reso un anno fa, ma ora capisco che evidentemente a seguito della collaborazione di Scarantino, di cui ho appreso dagli organi di informazione, le cose non possono stare più in questo modo. Mi rendo conto che la fiducia che lo Stato ha riposto in me deve essere ripagata e che pertanto non posso più tenermi dentro tante altre cose che ho appreso dallo Scarantino e che, per le ovvie preoccupazioni che un anno fa avevo per la sicurezza mia e dei miei familiari, non avevo ancora dichiarato”.

TESTE ANDRIOTTA – *(Sovrapposizione di voci) Scarantino.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – “Ancora oggi io ho paura a fare certi nomi e a raccontare determinate circostanze. Vi prego di comprendere la mia situazione. Comunque, posso subito dire che lo Scarantino mi disse che egli stesso era stato presente quando si era tenuta una riunione, alla quale avevano partecipato personaggi di spicco di «Cosa Nostra»...

TESTE ANDRIOTTA – *Come Totò Riina.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – ... e durante la quale era stato deciso di portare a segno l'uccisione del Giudice Borsellino”

[...]

P.M. DOTT. S. LUCIANI – “Prendo atto che voi mi invitate a dire tutto ciò che so e adirlo subito, tuttavia faccio notare che io ancora oggi tremo e sudo pensando ai nomi che mi fece Scarantino e pertanto vi invito a rinviare questo interrogatorio, dandomi la possibilità di riflettere meglio, riordinare le idee e sentirmi più sereno e anche di avere la presenza all'interrogatorio del mio difensore di fiducia. Confermo comunque ancora una volta la mia volontà di collaborare con la giustizia in modo pieno e leale”. Cioè, in questa dichiarazione lei dice: “Io posso parla' di una riunione, ma non ne voglio parla' perché c'ho paura. Rivediamoci”. Quindi lei non fa i nomi in questo interrogatorio della riunione...

TESTE ANDRIOTTA – In effetti...

P.M. DOTT. S. LUCIANI - ... fa questa dichiarazione generica.

TESTE ANDRIOTTA – In effetti poi c'è un interrogatorio dove io dico che era arrivato addirittura a Salvatore Riina su una Citroen carta da zucchero a questa riunione e la dico al Dottore Carmelo Petralia.

P.M. DOTT. S. LUCIANI – Esatto. È quella successiva.

TESTE ANDRIOTTA – Esatto.

P.M. DOTT. S. LUCIANI – È il 28 ottobre del '94.

TESTE ANDRIOTTA – Io questo me lo ricordo, questo me lo ricordo.

P.M. DOTT. S. LUCIANI – È il 28 ottobre del '94, a cui sarei arrivato. Dico, ma perché lei fa questa dichiarazione generica in questo interrogatorio?

TESTE ANDRIOTTA – Ehm... Un attimo, Dottor Luciani, abbi pazienza. Se mi ricordo bene, era il Dottor Mario Bo che mi disse... o dovevo studiare delle cose o che mi dava il foglio dopo con dei nominativi di chi c'era all'assemblea, per dare – come ho spiegato prima – manforte alle dichiarazioni di Scarantino, per essere più attendibile, più credibile davanti alla Corte. Questo me lo ricordo, ma tutte 'ste cose qua io non è che le andavo a prendere da qualche parte [...]

P.M. DOTT. S. LUCIANI – Se ho capito bene, il Dottor Bo le dà dei fogli in quella circostanza?

TESTE ANDRIOTTA – Dottore, se... ora la precisione... Non mi ricordo se me li dà in quella circostanza o me li fa avere in seguito. Io non posso essere preciso adesso, non me lo ricordo, comunque era lui che mi passava i nomi e tutto, anche quello del telefonista...” (v. pagg. 86-88 del verbale ud. del 01.02.2019).

Deve rappresentarsi che, anche in tal caso, solo in esito a contestazione Andriotta ha ammesso di avere ricevuto dei fogli dal Dott. Bo (verbale del 13.5.2015: “Dottor Mario Bo, quando mi disse di...



*di dire determinate cose, mi dette due o tre fogli, che io poi studiai a memoria e all'interrogatorio dopo c'era..), circostanza questa – come sopra anticipato – del tutto inedita e mai riferita nel corso dell'interrogatorio del 17.7.2009 (quando l'Andriotta, pur avendo riferito di avere incontrato il 16.9.1994 il dott. Bo prima di essere sentito dai magistrati, si era limitato a dire che costui gli aveva suggerito la circostanza relativa riunione).*

L'inserimento di questo ulteriore dettaglio, mai menzionato prima del 2015, è stato giustificato dal teste come frutto di una rinnovata memoria, affermando che nel 2009 la circostanza doveva essergli sfuggita (v. pagg. 89-90 verbale ud. del 01.02.2019).

Non aiuta infine a fare chiarezza nel magma dichiarativo di Andriotta quanto da lui riferito nel corso dell'interrogatorio del 24.02.2011 (pagg. 20-22) quando egli aveva ricollegato queste dichiarazioni - poi rese il 28.10.1994 sulla riunione di Villa Calascibetta - a un foglio che avrebbe ricevuto presso la caserma Celere di Piazza Zara, a Milano da parte di La Barbera e Ricciardi.

In proposito egli ha affermato – in conformità con quanto dichiarato nel Borsellino quater – che le dichiarazioni sulla ricezione del foglio alla Celere erano errate (atteso che quell'incontro era avvenuto nel 1995 e quindi dopo le dichiarazioni su Villa Calascibetta), e ha ribadito che i fogli gli erano stati consegnati dal Dott. BO<sup>312</sup>.

In relazione all'interrogatorio del 28.10.1994 – svoltosi alla presenza del dott. Petralia e degli imputati BO' e RIBAUDO – Andriotta ha ribadito che quelle circostanze non erano frutto del narrato dello Scarantino ma gli erano state suggerite dalla Polizia di Stato, nella persona del Dott. Bo, il quale, la volta precedente, gli aveva consegnato 2/3 fogli contenenti questa ricostruzione e gli aveva

---

<sup>312</sup> P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quindi in questo interrogatorio lei non ha parlato del Dottor Bo e ha ricollegato queste dichiarazioni ad una vicenda del tutto diversa, che si svolge a Piazza Zara, a Milano, negli uffici della Celere.*

TESTE ANDRIOTTA – *Un momento, Dottor Luciani, io non confermo quella dichiarazione...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Eh.*

TESTE ANDRIOTTA - *... perché è una confusione che ho fatto e non una bugia. Io confermo quello che ho detto oggi. Me l'ha dato il Dottor Mario Bo. Quello di viale Zara è antecedente a questa dichiarazione. Quando vado a viale Zara... No, è posteriore, perché io vado nel 1995, presumo, quindi non può essere. No, mi dispiace, Dottor Luciani, ho fatto confusione io con gli interrogatori. Io sono andato nel 1995 in viale Zara. È vero che incontro il Dottor Ricciardi e il Dottore Arnaldo La Barbera, ma non mi ricordo bene ancora su quale questione, perché mi sfuggono le precisazioni, però sarebbe più utile... Io non me le ricordo, ma chi me le ha suggerite, il Dottor Mario Bo, si alzasse e dicesse: "È vero. Ho sbagliato". Dovrebbe dirlo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quindi...*

TESTE ANDRIOTTA – *Perché non lo fa? Un po' di dignità!*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quindi, questa vicenda di Piazza Zara non c'entra nulla con le dichiarazioni che lei fa sulla riunione di Villa Calascibetta?*

TESTE ANDRIOTTA – *No, no, no, Dottor Luciani, mi sono confuso io e chiedo scusa alla Corte e anche a lei e agli Avvocati, perché io sono andato nel 1995 in viale Zara, non sono andato prima di questa dichiarazione. Io la dichiarazione, come lei dice, del 1994... già mi trovavo a "Paliano". È vero che anche nel '95 ero a "Paliano", quando vado in viale Zara e gli dico pure che so... è venuto il... un Sovrintendente del Commissariato di Legnano, un Assistente Capo del Commissariato di Legnano e un funzionario... un autista appartenente alla Criminalpol Lombardia con una Fiat Croma bianca blindata. (v. pagg. 91-92 verbale ud. del 01.02.2019).*

consigliato di dire agli inquirenti di avere avuto paura nell'accusare tali soggetti in modo da rendere la sua versione credibile.

Al fine di evidenziare, ancora una volta, la scarsamente attendibile "qualità propalatoria" di Andriotta basta osservare il suo narrato in ordine alla circostanza relativa alla chiamata in reità, in relazione alla strage di via D'Amelio, di Salvatore Biondino.

Andriotta ha affermato che il nome di Salvatore Biondino gli era stato suggerito dal Dott. BO' durante una pausa intervenuta nel corso dell'interrogatorio (non trattavasi quindi di circostanza riportata nei fogli a lui consegnati). Tuttavia, dal verbale dell'interrogatorio risulta che il nome di Biondino era stato inserito sin dal principio dell'atto istruttorio. In sede di contestazione ha replicato che, allora, il suggerimento doveva essergli stato dato prima di iniziare l'escussione, come in genere accadeva. A seguito di ripetute sollecitazioni al fine di ottenere una risposta maggiormente precisa in ordine all'individuazione del momento in cui gli venne suggerita la circostanza ha dichiarato - piuttosto irritato - di non ricordare.

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Senta, sempre nel corso di questo interrogatorio, oltre a riferire di questa circostanza, lei parla anche di Salvatore... Biondino. Lei dice: "Poiché lei mi invita a dire se lo Scarantino mi fece altri nomi oltre a quelli da me già riferiti nei precedenti interrogatori, debbo dire subito che Scarantino mi parlò di una partecipazione alla strage da parte di Totò Biondino. Ricordo proprio che lo chiamò con il nome di Totò. A me quel nome e quel cognome a quel tempo erano sconosciuti. Il cognome Biondino mi rimase impresso proprio perché è un cognome non usuale e che non avevo mai sentito prima. Il nome Totò lo ricordo, perché io osservai con Scarantino testualmente: «Totò come Salvatore?» e lui mi rispose di sì. Riguardo a questa persona, cioè a Salvatore Biondino, io posso solo dire che Scarantino me ne parlò con riferimento a un suo ruolo nella strage di via D'Amelio, ma non ricordo quale potesse essere stato questo ruolo. Effettivamente in seguito dai giornali e dalla televisione ho appreso dell'esistenza di un mafioso che si chiama Salvatore Biondino... ma non so dire se si tratti della stessa persona di cui mi fece il nome Scarantino". Questa dichiarazione come esce fuori?*

TESTE ANDRIOTTA – *Queste so' sempre le dichiarazioni che mi danno la Polizia, Dottor Luciani.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - ... *ma le... era altra dichiarazione che era contenuta in quegli appunti che le dà il Dottore Bo?*

TESTE ANDRIOTTA – *Ehm... No, è stato durante una pausa caffè o pausa sigarette. Il Dottor Carmelo Petralia fumava sigari all'epoca e non so se si recò allo spaccio o qualcosa del genere.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Scusi, eh, siccome è un dato che lei introduce all'inizio dell'interrogatorio, cioè, non è che... tra l'altro né viene dato atto che viene fatta la pausa qua...*

TESTE ANDRIOTTA – *No, no, no, non avevo ancora visto il Dottor Carmelo Petralia, eh. Era di uso incontrare prima i funzionari e poi arrivavano i magistrati. Nel carcere di “Paliano” si usava così, Dottor Luciani.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Eh. E quindi...?*

TESTE ANDRIOTTA – *E quindi mi suggerivano le cose da dire di volta in volta, punto e basta: “Di’ solo questa frase aggiuntiva a quello che tu già hai detto”.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Andriotta, ascolti, a me come funzionava in genere non importa. Io le faccio notizie su dati e circostanze specifiche e oggettive e lei rispetto a quelle mi deve rispondere. Io le ho chiesto questa dichiarazione di Biondino lei in che maniera la rende ai magistrati, punto, non come funzionava in genere.*

TESTE ANDRIOTTA – *Non me lo ricordo, punto.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - *Lei mi ha detto che non era contenuta negli appunti. Io voglio sapere in che maniera, visto che non è farina del suo sacco, lei fa questa dichiarazione.*

TESTE ANDRIOTTA – *E non me lo ricordo, Dottor Luciani, eh. (v. pagg. 97- 98 verbale ud. del 01.02.2019).*

Si tratta di un passaggio importante perché evidenzia plasticamente il modo in cui Andriotta rassegna dichiarazioni eteroaccusatorie.

Egli di fatto procede “a tentoni” trincerandosi dietro nervosismo e “non ricordo” quando le contestazioni e la logica – v. la circostanza che l’inserimento del nome di Biondino non può essere legato a qualsivoglia pausa poiché viene fatto in apertura di interrogatorio – lo mettono “spalle al muro”.

In relazione all’interrogatorio del 26.01.1995 – svoltosi alla presenza dei dott.ri Palma e Petralia e dell’imputato RIBAUDO – Andriotta non è stato in grado di spiegare, se non in modo del tutto generico, come furono inseriti quei nuovi dettagli, né di dare una collocazione temporale al momento dell’indottrinamento, dichiarando che anche quelle indicazioni erano contenute in alcuni fogli a lui consegnati dal Dott. BO’ in un momento che l’ex collaboratore non è riuscito a precisare:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Senta, il successivo interrogatorio che lei rende è del 26 gennaio del ’95, sempre Casa di Reclusione di “Paliano”... Poi lei riferisce della presenza a questa riunione anche di tale Matteo o La Mattia, di cui aveva già parlato in precedenza come presente al caricamento dell’autobomba della Centoventisei. “A questo proposito ricordo ora con certezza che il Matteo o La Mattia, di cui ho già parlato, era secondo il racconto fatto da Scarantino, anch’egli presente alla riunione” ...Perché lei rende queste ulteriori nuove dichiarazioni sulla riunione?*

TESTE ANDRIOTTA – *Questo glielo deve dire sempre il Dottor Mario Bo. Io non è che avevo voglia di dire ‘ste dichiarazioni, non è che me le andavo a prendere da dentro gli uffici della D.D.A., eh.*

*Scarantino a me 'ste cose qua non me le ha dette. Lo ribadisco, non mi ha mai detto nulla. Mi ha sempre detto che era innocente, che veniva maltrattato...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Eh. Ma che significa “lo dovete dire al Dottor Mario Bo”? Cioè, io le sto chiedendo in che maniera lei rende queste dichiarazioni.*

TESTE ANDRIOTTA – *E gliel'ho detto, Dottore. Di volta in volta mi davano dei fogli o mi davano dei suggerimenti, cosa dovevo dire..*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Ma questa circostanza specifica, non di volta in volta... Andriotta, lei continua a rispondere in maniera generica. Io le faccio riferimento a circostanze precise e puntuali. Se lei se le ricorda, dice che lo ricorda e dice che cosa, se non se lo ricorda, dice “Non me lo ricordo”. La mia domanda è specifica, puntuale. In che maniera lei rende queste dichiarazioni che le ho letto del verbale del 26 gennaio '95?*

TESTE ANDRIOTTA – *Non me lo ricordo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Allora, nel verbale del 17 luglio del 2009 lei dice che qualche giorno prima rispetto a questo interrogatorio, cioè il 13 gennaio del '95, era andato... era venuto da lei il Dottore Bo per farle firmare le carte del programma di protezione.*

TESTE ANDRIOTTA – *(Fuori microfono): Eh. Vedi?*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Non ricordava in questo verbale se a farle... a... diciamo, se la genesi di queste dichiarazioni fosse riferibile al Dottor Salvatore La Barbera o al Dottore Arnaldo La Barbera o al Dottor Mario Bo, dice: “... ma certamente ad uno dei tre”. Innanzitutto, questa circostanza che il Dottore Mario Bo il 13 gennaio del '95 era venuto da lei a farle firmare le carte del programma è vera, se la ricorda?*

TESTE ANDRIOTTA – *Io me lo ricordo che ho firmato dello speciale programma di protezione nella Casa Circo... di Reclusione di “Paliano”*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Sempre in questo interrogatorio lei fa questa ulteriore dichiarazione, così almeno arriviamo a 'sto telefonista: “Quanto alla organizzazione della strage ricordo che Scarantino mi disse che i Madonia avevano fatto pervenire il loro consenso, pur non essendo ne... pur essendo... non essendo nessuno di essi presenti alla riunione. I Madonia, mi diceva Scarantino che volevano morto il Giudice Borsellino già da tempo. Circa il modo in cui avevano fatto pervenire il loro consenso non posso dire nulla di preciso, ma ricordo che quando Scarantino mi parlava di un certo Scotto, associava sempre questo personaggio ai Madonia, per cui potrei dire, anche se non ne sono del tutto certo, che lo Scotto era colui che era il portavoce dei Madonia presso gli organizzatori dell'attentato. Non sono sicuro, tuttavia, del fatto che lo Scotto fosse presente alla riunione. Prendo atto che voi mi fate notare che io non avevo mai fatto in precedenza nelle mie dichiarazioni il nome di Scotto e mi chiedete se lo Scarantino mi abbia parlato di questi come del telefonista di cui in*

*passato io ho già riferito. Rispondo che il cognome Scotto, senza specificazione del nome, mi venne fatto più volte da Scarantino con riferimento ai suoi legami con i Madonia. Questo Scotto, insomma, era certamente un uomo d'onore legato ai Madonia, che aveva avuto un ruolo nella strage, avendo quantomeno fornito il consenso dei Madonia al delitto. Quando Scarantino invece mi parlò del telefonista, non mi fece mai il nome di Scotto, dicendomi solo che si trattava di un impiegato della «SIP», anzi, di una ditta che lavora per conto della «SIP», che non era un uomo d'onore, ma il cui fratello era un importante uomo d'onore. Solo successivamente ho appreso dalla televisione che anche il telefonista si chiamava Scotto, per cui ho collegato questo cognome con quello dell'uomo legato ai Madonia, di cui mi parlava Scarantino, ma queste sono state solo mie deduzioni". Questo perché già nel primo interrogatorio lei aveva parlato del telefonista che aveva effettu... intercettato abusivamente la linea dell'abitazione della mamma del Dottor Borsellino per sapere gli spostamenti del Dottore Borsellino stesso. E lei aggiunge poi: "A proposito del telefonista ricordo ora che Scarantino mi ricordò che aveva appreso, credo, da suo cognato Salvatore Profeta due giorni prima circa che la macchina imbottita di esplosivo fosse messa in via D'Amelio e che era tutto a posto, nel senso che era stato messo sotto controllo il telefono della casa della madre del Dottor Borsellino".*

*Prima domanda. Come arriva a fare queste dichiarazioni?*

TESTE ANDRIOTTA – *Come, come arrivo a fare queste dichiarazioni? Sono i fogli che mi ha dato il Dottor Mario Bo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Che le ha dato quando...*

TESTE ANDRIOTTA – *Se non vado errato, Dottor Luciani, tra il '94... dopo l'interrogatorio del 16 settembre durate... quando ho firmato il... lo speciale programma di protezione, una roba del genere. Io non posso ricordarmi, Dottore, adesso...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - *Scusi, allora perché quando le chiedo...*

TESTE ANDRIOTTA - *... comunque questo è il periodo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Scusi, perché quando le chiedo, visto che è lo stesso interrogatorio... quando le chiedo in che maniera lei rende le dichiarazioni su questo Ciaccio o Gancio, lei mi risponde: "Io non mi ricordo chi mi ha suggerito di fare queste cose." e quando... "... di fare queste dichiarazioni" e quando le chiedo perché rende le dichiarazioni su Gaetano Scotto, lei mi fa riferimento ad appunti visto che è il contenuto dello stesso verbale di interrogatorio?*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, ma non mi ricordo quando mi sono stato dati questi appunti, Dottor Luciani....*

*Io gli ho detto che non mi ricordo se mi è stato dato dopo l'interrogatorio di settembre o quando venne il Dottor Mario Bo il 13 gennaio a firmare lo speciale programma di protezione. Io l'ho detto prima - ascoltatevi la registrazione – quindi gli dica all'Avvocato di stare calmo, per favore. Grazie.*

(v. pagg. 102 -104, 107-108 verbale ud. del 01.02.2019).

Chiamato a spiegare il senso delle continue aggiunte Andriotta ha riferito che *“praticamente io dissi pure al... alla Dottoressa Boccassini e anche alla Dottoressa Annamaria Palma... davo la colpa a Scarantino, dissi: “Se io mi dovevo ricordare tutte le cose a memoria, me le dovevo scrivere, perché dovevo essere una biblioteca parlante praticamente”. Loro mi dissero che dovevo fare così, di dire una cosa vaga e poi di dire la cosa più preciso, di non essere proprio preciso al cento per cento con le dichiarazioni di Scarantino, sennò avrebbero capito anche i magistrati che quelli, non essendo precisi, erano miei ricordi di quello che Scarantino secondo la Polizia mi avrebbe riferito, mentre Scarantino faceva delle vere e proprie dichiarazioni, perché come persona era presente sui fatti ed ha partecipato a questa assemblea, al furto, ha avuto i contatti con Profeta, ha avuto i contatti con quelli, quindi era più diretto, mentre a me... era un ricordo riferito da Scarantino e ricordandomi io. Questo mi aveva detto il Dottor Mario Bo, il Dottore Arnaldo La Barbera. Era come costruita a tavolino, Dottor Luciani. Dice: “Tu non devi dire le cose precise, sennò capiscono che qualcuno sta passando i fogli delle dichiarazioni di Scarantino”. Dice: “I Giudici non sono stupidi”. Questa è la risposta che io ho avuto, che mi ricordo io”* v. pag. 110 verbale ud. del 01.02.2019).

Sul punto devono evidenziarsi due circostanze che militano a sfavore dell'attendibilità di Andriotta anche sul punto in analisi.

In primo luogo, non risulta agli atti alcun accesso di BO' MARIO presso il carcere di Paliano se non nelle date dei due interrogatori del 16.09.1994 e 28.10.1994; deve pertanto ritenersi documentalmente smentita l'affermazione secondo cui il dott. Bo si era recato presso il carcere di Paliano per consegnargli dei documenti da firmare relativi al suo programma di protezione (così nota DIA del 28.10.2009, cfr. allegato 62 produzione difesa di Bo' Mario del 23.3.2022).

In secondo luogo, appare assai poco conforme alla logica ritenere che continui “aggiustamenti” per aggiunta a dichiarazioni precedentemente rese potessero essere ritenuti funzionali a rendere il collaboratore maggiormente attendibile o addirittura idonei a tranquillizzare gli inquirenti (e non viceversa).

Ed invero, non ci si può non domandare come mai, sin dall'interrogatorio del 14.9.1993, compaia nelle dichiarazioni dell'Andriotta l'ambigua figura di "Matte() o Mattia"<sup>313</sup> quale soggetto che, a suo dire, aveva partecipato al caricamento dell'esplosivo all'interno della Fiat 126, senza che dello stesso vengano forniti dal propalante ulteriori precisazioni in grado di condurre i magistrati alla sua concreta individuazione. A seguire il ragionamento di Andriotta, non si riesce a comprendere come mai l'ex falso collaboratore non abbia chiesto ai funzionari di Polizia chi fosse realmente il soggetto che

---

<sup>313</sup> Nello stesso senso anche le considerazioni dei giudici del Borsellino Quater primo grado (v. infra nonché pagg. 1643-1644 sentenza di primo grado Borsellino Quater ordinario).

intendevano coinvolgere nella strage così da poterlo indicare ai magistrati o perché, al limite, costoro non gli abbiano poi fornito le relative informazioni nei successivi colloqui riservati che l'Andriotta ha indicato essere avvenuti prima degli interrogatori resi all'A.G.

Venendo all'interrogatorio del 29 aprile 1998 – nel quale Andriotta ebbe a riferire ai magistrati che mentre era in permesso a Piacenza era stato avvicinato da alcuni mafiosi con lo scopo di farlo ritrattare e che i due gli avrebbero intimato di nominare gli avvocati Scozzola e Petronio - Andriotta ha affermato che la falsa dichiarazione gli era stata suggerita dal Dott. BO' il 25.12.1997:

P.M. DOTT. S. LUCIANI - ... *le viene suggerita dal Dottor Mario Bo? Ho capito bene?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, in persona dal Dottor Mario Bo. Io mi ricordo questo. Era il Dottor Mario Bo al cento per cento, Dottor Luciani. E ora le spiego perché. Perché il... Scarantino Vincenzo nell'aula bunker di Como aveva fatto una dichiarazione ritrattativa su tutte le sue dichiarazioni e quindi loro avevano bisogno – diciamo – in qualche modo di far capire alla Corte che la mafia era riuscita ad avvicinare o i familiari di Scarantino o Scarantino stesso e per paura aveva fatto la ritrattazione e io dovevo fare nello stesso modo – diciamo – più o meno un facsimile, ma io stavo bello tranquillo in mezzo alla piazza a mangiarmi il gelato e non mi ha avvicinato nessun mafioso, Dottor Luciani. Questa è la verità. È stato il Dottor Mario Bo per dare adito – diciamo – a un intervento da parte della mafia a far ritrattare i collaboratori di giustizia, questo è quanto, e feci le dichiarazioni. (v. pag. 111 verbale ud. del 01.02.2019).*

Si deve sottolineare come, nel corso dell'esame ad Andriotta è stato contestato che nel corso di precedenti interrogatori, e poi del Borsellino quater, egli aveva riferito circostanze parzialmente diverse. Ancora, all'ex falso collaboratore è stata altresì evidenziata la contraddizione logica e temporale del suo narrato in quanto il suggerimento del Dott. Bo sarebbe intervenuto il 25.12.1997 (a detta di Andriotta nella stessa occasione in cui l'odierno imputato gli avrebbe consegnato somme di denaro) mentre la ritrattazione di Scarantino – a cui il teste faceva riferimento – sarebbe avvenuta solo dieci mesi dopo a Como, il 15.9.1998:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *..Oltre al Dottor Bo in questa occasione, in altre occasioni c'è stato qualcun altro funzionario di Polizia...*

TESTE ANDRIOTTA – (Fuori microfono): *Eh, mi sembra di sì.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - ... *che l'ha sollecitata a fare queste dichiarazioni?*

TESTE ANDRIOTTA – *Dottor Luciani, che io mi ricordi, era il Dottor Mario Bo. Ora questo è il mio ricordo attuale. Se c'era qualcun altro, adesso mi sfugge.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Allora, io glielo dico...*

TESTE ANDRIOTTA – *Può pure essere, perché erano sempre quelli i funzionari, il Dottore La Barbera, il Dottor Mario Bo, questi erano, non è che erano altre persone che... Eh.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Allora, nell’interrogatorio del 30 novembre del 2010, ne... pagina... è pagina 21, nel fare riferimento a come lei rende queste dichiarazioni sui mafiosi che l’avevano minacciata, dice che a suggerirle di rendere questo interrogatorio e il contenuto di questo interrogatorio era stato il Dottore Arnaldo La Barbera a settembre del 1997. Nell’interrogatorio del 24 febbraio del 2011, quando le viene fatto notare che c’è una discrasia nelle sue dichiarazioni, perché il 17 luglio del 2009 aveva riferito, come ha riferito oggi, che era stato il Dottor Bo nel dicembre del ’97, e nell’interrogatorio del 30 novembre del 2010 era stato il Dottore Arnaldo La Barbera nel settembre del ’97, lei dice: “Sì...”...*

TESTE ANDRIOTTA – *No, no, io...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - *... lei dice: “Sì”... e termino... lei dice: “Sì, ma sono stato sollecitato in entrambe le occasioni, tanto dal Dottore Arnaldo La Barbera il settembre del ’97 quanto dal Dottore Bo nel dicembre del ’97”. La stessa versione, questa ultima, la ripete nel “Borsellino Quater”. Ora, come stanno le cose? Lei viene sollecitato da chi e in quale occasione?*

TESTE ANDRIOTTA – *Dal Dottor Mario Bo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - *Qual è la versione definitiva?*

TESTE ANDRIOTTA – *Dal Dottor Mario Bo, sì, sì, durante il permesso premio.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *E come mai nel “Borsellino Quater” aveva riferito che era stato anche il Dottore Arnaldo La Barbera nel settembre del ’97 a questo punto?*

TESTE ANDRIOTTA – *Dottor Luciani, io non so perché ho dato questa risposta, ma io mi ricordo al mille per mille che è il Dottor Mario Bo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Se ho capito bene, le viene suggerito di fare questa dichiarazione...*

TESTE ANDRIOTTA – *Durante quel permesso premio, quando sono uscito da Roma, “Rebibbia”.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Sì, sì. Mi deve far finire. Mi deve far finire, sennò non ne usciamo. Per sconfessare la ritrattazione di Scarantino, giusto?*

TESTE ANDRIOTTA – *Esatto, Dottor Luciani, giusto.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Oh. Mi spiega come può essere, posto che il Dottor Bo le suggerisce di fare questa dichiarazione nel dicembre del ’97 e Scarantino ritratterà le sue dichiarazioni il 15 settembre del 1998 all’aula bunker di Como?*

TESTE ANDRIOTTA – *Ah, scusi, ma... No, no, no, no, no, Dottor Luciani, già lui aveva fatto delle... una ritrattazione, Dottor Luciani, si ricordi bene.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Lei ha parlato della ritrattazione fatta a Como prima, Andriotta, e la ritrattazione fatta a Como...*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, sì. No, io non gli do torto.*



P.M. DOTT. S. LUCIANI - ... e Scarantino ritratta a Como il 15 settembre 1998, cioè quasi un anno dopo rispetto al dicembre del '97. .... Lei mi deve spiegare come può averle suggerito il Dottore Bo di rendere questa dichiarazione per sconfessare la ritrattazione di Scarantino, che avverrà solo nove mesi dopo... anzi, facciamo dieci.

TESTE ANDRIOTTA – No, no, un attimo. La... Dottor Luciani, un attimo, un attimo, era per il fatto che lui già aveva tentato... aveva esposto – diciamo – che non voleva più collaborare – attenzione – che aveva già parlato sia con dei funzionari che con i magistrati, ecco perché mi fece fare questa dichiarazione il Dottor Mario Bo. Ora ho fatto confusione per la ritrattazione, perché poi io ho fatto la denuncia e venne il Dottor Mario Bo nel carcere di Brescia, 1999, poi venne ancora nel 2001, nel due... dal '99 al 2001 nel carcere di “Brissogne”... Dal 1999 al 2001, che sono stato in Val D’Aosta, venne a farmi fare un riconoscimento fotografico il Dottor Mario Bo...

P.M. DOTT. S. LUCIANI – Sì.

TESTE ANDRIOTTA - ... quindi non vado ora con la precisione se è stato durante una sua spontanea cosa che avevo già dichiarato al Dottor Mario Bo o ai funzionari, dove ero sotto protezione, o dal magistrato, io non me lo ricordo, mi dissero di fare questo e io l’ho fatto, Dottor Luciani.(v. pagg. 113-116 verbale ud. del 01.02.2019).

Evidenziatagli la contraddizione - peraltro identica a quella in cui era incorso nel giudizio di primo grado del Borsellino quater ordinario - Andriotta, al fine di giustificarsi, si è trincerato facendo riferimento al combinato disposto tra i troppi interrogatori sostenuti e il lungo tempo decorso:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – Senta, ma come mai allora tanto oggi quanto anche nel “Borsellino Quater” lei aveva messo in connessione queste dichiarazioni alla ritrattazione di Borsellino innanzi alla Corte d’Assise a Como... di Scarantino, scusi, innanzi alla Corte d’Assise a Como?

TESTE ANDRIOTTA – Eh, perché, Dottore, io faccio magari delle cose... dico delle cose che immetto ai troppi interrogatori, alle troppe cose che mi hanno fatto... Sbaglio le date, come ho sbagliato prima, però - dicevo - sempre prima dell’interrogatorio mi davano due o tre fogli e dicevo o per la riunione o per il telefonista o per quello e avveniva puntualmente... come il 4 ottobre 1994, che faccio il nome di Salvatore Profeta e viene arrestato. Eh, Dottore, abbi pazienza se ho fatto della confusione e che non posso essere molto pignolo e preciso, ma io... questi sono i ricordi.

In ordine alla denuncia per calunnia nei confronti di Scarantino (v. *infra* nonché prod. del 19.06.2019), Andriotta ha dichiarato di essere stato indotto a presentarla, su impulso del Dott. BO’, dopo che Scarantino ebbe a ritrattare in pubblica udienza a Como le dichiarazioni fatte all'AG. a partire dal giugno del 1994:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – Senta, veniamo alla questione della denuncia contro Scarantino. Le si determina a denunciare Scarantino, dopo che Scarantino aveva ritrattato a Como, perché?

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, perché praticamente me lo disse il Dottor Mario Bo, e – se non mi sbaglio – Dottor Luciani, fu nel carcere di Brescia, se non vado errato, o “Rebibbia” o Brescia o addirittura Prato. Io ora... Ho cambiato troppi istituti e troppi interrogatori e... Mi disse: “Vedi che Scarantino ha detto che tutto quello che ha detto è fa... è inventato, «Andriotta è un calunniatore. La Polizia ha pilotato Andriotta»”, eccetera, eccetera, e mi invitarono a fare la denuncia di calunnia contro Scarantino, che poi andai anche a processo a Roma, qua, a Piazzale Clodio, contro Scarantino.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Allora, lei nel “Borsellino Quater” aveva collocato questo... questo, su sollecitazione del Dottore Bo, a marzo/aprile del’98, mentre era al carcere di “Rebibbia”.*

TESTE ANDRIOTTA – *Io mi ricordo 1998 di dire che... al carcere di “Rebibbia”... il suggerimento di Mario Bo... No, no, devo aver fatto confusione. Era per il fatto della ritrattazione, che i mafiosi mi avevano avvicinato, ma quello del... della denuncia io non la faccio nel 1998, a maggio. Mi scusi, Dottor Luciani, anche lei stesso ammette oggi, prendendo lettura, che è successo dopo la ritrattazione. Come faccio a fare la denuncia sei/sette mesi prima?*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *E infatti era questo che le volevo dire. Nell’ammettere a me stesso che fosse impossibile, volevo chiedere anche a lei come fosse possibile, diciamo.*

TESTE ANDRIOTTA – *C’è stato un errore di locazione di cose, Dottor Luciani.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Eh.*

TESTE ANDRIOTTA – *Ma mi posso sbagliare, per favore, o devo essere un PC?*

(..)

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Questo benedetto suggerimento di denunciare Scarantino il Dottore Bo glielo dà...*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, è stato nel carcere di Brescia.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - *... quando nel “Borsellino Quater” ha riferito che glielo diede nel carcere di “Rebibbia”, quando venne assieme alla Dottoressa Anna Palma, ha sbagliato?*

TESTE ANDRIOTTA – *Certo che ho sbagliato.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - *Perché lei doveva denunciare Scarantino? Glielo spiega il Dottore Bo?*

TESTE ANDRIOTTA – *Allora, per dare manforte anche alla Polizia, essendo un collaboratore di giustizia e di essere attendibile, visto che Scarantino aveva detto che lui ritrattava e che tutto quello che aveva detto durante la fase delle indagini e i processi era falso e che si era inventato tutto, perché l’avevano fatto studiare i Poliziotti e ha detto il falso tramite i Poliziotti però. Dice: “Mi davano le carte da studiare e non è vero. Io non c’entro niente. Sono innocente...”, eccetera, eccetera. e quindi il Dottor Mario Bo mi disse: “Devi denunciarlo, anche perché”, dice, “io, il Dottore La Barbera e i magistrati l’abbiamo fatto”. Ero nella Casa Circondariale di Brescia. Venne lui e mi sembra che*

*c'era anche l'Assistente Capo Ribaudi, se non vado errato, ma il Dottor Mario Bo era all'interno della CC di Brescia al mille per mille, Dottor Luciani..*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Va bene. Senta, quella che dà oggi sul luogo è la terza versione, perché nell'interrogatorio del 24 febbraio 2011, a pagina 34, e nel "Borsellino Quater" lei aveva parlato di Roma, "Rebibbia", nell'interrogatorio del 17 luglio del 2009, pagina 66, e 24 febbraio 20011 aveva parlato della Casa Circondariale ad Aosta... di Aosta...*

TESTE ANDRIOTTA – *(Fuori microfono): Esatto..*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - *... dove il Dottor Mario Bo era... si era recato per mostrargli degli album.*

TESTE ANDRIOTTA – *Esatto...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *La sua versione definitiva qual è?*

TESTE ANDRIOTTA - *... gli album me lo ricordo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *La sua versione definitiva qual è?*

TESTE ANDRIOTTA – *Allora, Dottore, ascolti, io gli ho detto, a "Rebibbia" è impossibile che io abbia denunciato Scarantino. Era il fatto che io ho detto quella frase là, che fui interrogato poi dalla Dottoressa Annamaria Palma in videoconferenza.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Andriotta, l'ho capito. Andriotta, le abbiamo capito le sue dichiarazioni. Mi deve dire qual è la sua versione definitiva, cioè se conferma quello che ha detto oggi...*

TESTE ANDRIOTTA – *Nel carcere di Brescia.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Eh. Okay.*

TESTE ANDRIOTTA – *Io ho denunciato nel carcere di Brescia e mi fu suggerito nel carcere di Brescia, perché il... Aspetti, venne anche nel carcere di Brescia. Un attimo, Dottor Luciani, posso fare confusione. Nel carcere di Aosta, quando mi venne a mostrare l'album fotografico, denunciasti Scarantino. Aspetti, è questo. Ora me lo ricordo, Dottor Luciani. Nel carcere di Aosta venne il anche la Dottoressa Lo Bianco a interrogarmi, di Caltanissetta...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quindi...*

TESTE ANDRIOTTA - *.... venne lui e l'Assistente Ribaudi, se non vado errato.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Io non ho capito se c'è nel suo ricordo o meno che il Dottor Mario Bo era assistito dall'Assistente Ribaud.*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, nel mio ricordo dovrebbe essere così, Dottore. Erano in due comunque, perché l'altro si allontanò e andò a fare le fotocopie, che si andava in Matricola a farle, perché nella Sezione Collaboratori di Aosta non c'era un computer e una stampante da poter... Andò all'Ufficio Comando o all'Ufficio Matricola, se non vado errato, comunque ci...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *L'Assistente Ribaud ha assistito al discorso che le ha fatto il Dottor Bo?*

TESTE ANDRIOTTA – *No.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *No. Come mai non aveva mai parlato dell'Assistente Ribaudo prima di oggi?*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, mo'... mo'... io penso che c'era pure lui, me lo sto ricordando adesso (v. pagg. 117, 119-122 verbale ud. del 01.02.2019).*

Si osserva come nel caso in esame non si tratta solo di constatare come Andriotta cambi tre o quattro versioni sul luogo ove viene sollecitato a denunciare Scarantino, ma rileva il modo in cui avvengono i cambiamenti di versione: il dichiarante utilizza disinvoltura fino alla sfrontatezza e cerca persino di coinvolgere subdolamente nelle sue incertezze ricostruttive il pubblico ministero che lo interroga (“*Mi scusi, Dottor Luciani, anche lei stesso ammette oggi, prendendo lettura, che è successo dopo la ritrattazione. Come faccio a fare la denuncia sei/sette mesi prima?*”).

Ancora, Andriotta inserisce nel suo narrato, persone (il RIBAUDO) che non aveva mai menzionato nella specifica situazione descritta senza peraltro fornire un plausibile motivo che spieghi l'affiorare postumo del ricordo, e tutto ciò in un contesto nel quale Andriotta viene escusso moltissime volte dal 2008 ad oggi, sia nella fase delle indagini del Borsellino Quater che nel corso di quel dibattimento.

Ancora, sul tema dell'indottrinamento, e delle modalità con cui questo sarebbe concretamente avvenuto, l'Andriotta riferiva che mentre era detenuto presso il carcere di Milano “Opera” (all'incirca nel 1996, durante la sua seconda detenzione presso la struttura) il comandante della Polizia penitenziaria gli aveva consegnato un plico contenente appunti manoscritti relativi sia al processo sulla strage di via D'Amelio (avrebbe dovuto infatti deporre al processo Borsellino bis) e contenenti i verbali di interrogatorio di collaboratori e di Scarantino, le sue precedenti dichiarazioni rese nel corso degli interrogatori, nonché gli atti di un altro processo, il c.d. processo “Wall Street”. Il plico gli sarebbe stato mandato dalla “magistratura”, tuttavia, in merito all'individuazione dei mittenti specifici l'Andriotta non è riuscito ad essere più preciso:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Senta, queste carte che lei dice esserle state date, oltre alle carte di cui lei ha parlato, che le arrivano al carcere di Busto Arsizio, le ulteriori carte di cui ha parlato nel corso dell'esame, che le sarebbero state date prima degli interrogatori, di cui abbiamo ampiamente parlato, ce ne sono altre carte che le vengono date in altre occasioni, diverse rispetto a quelle di cui abbiamo parlato?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, nel carcere di “Opera”. Sì, nel carcere di “Opera”.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Nel carcere di “Opera” in che anno?*

TESTE ANDRIOTTA – *1995 o '96. Non vorrei sbagliarmi, ma mi vengono date un plico grande e un grande bustone giallo. Erano grandi e comunque erano tante le dichiarazioni, dove io mi dovevo preparare, e mi furono date dal Comandante dell'epoca.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Si doveva preparare per cosa?*

TESTE ANDRIOTTA – *Per il processo... ora non me lo ricordo, ma sicuramente il “Borsellino Bis”. Sì, il Borsellino Bis”, penso.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Il carcere... Lei è stato al carcere di “Opera”. Fa riferimento a quale periodo? Perché a noi risulta che lei è stato al carcere di “Opera” in due periodi ... Questa seconda volta è la volta in cui lei viene appoggiato al carcere di “Opera”, perché c’era in corso il processo “Wall Street”?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, sì, “Wall Street”, esatto, esatto.... Il P.M. era il Dottore Armando Spataro.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Ed è in questa seconda occasione che le sarebbero state consegnate le carte di cui ha parlato?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, sì, sì, sì, sì, proprio dal Comandante, era in borghese, e c’era anche un collaboratore di giustizia, Nicola (inc.).*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Queste carte contenevano cosa?*

TESTE ANDRIOTTA – *Contenevano manoscritti, dichiarazioni sia del processo “Wall Street” che del processo della strage di via D’Amelio.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Dichiarazioni di chi?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sia dei collaboranti, di Scarantino soprattutto per quanto riguarda via D’Amelio, e le altre erano le mie, per farmi ricordare; se i magistrati nelle aule di Corte di Assise mi avrebbero fatto le domande, io ero pronto, perché mi dovevano preparare a studiare e ricordarmeli con precisione.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Il Comandante della Polizia Penitenziaria le spiega da parte di chi provenivano queste carte?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, mi dissero che me le avevano date attraverso il... la Magistratura, lui disse. Così mi disse. Ora io non mi ricordo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *“Attraverso la Magistratura” che significa?*

TESTE ANDRIOTTA – *Dottor Luciani, io non penso che il Comandante di un carcere abbia le dichiarazioni di Scarantino e le mie e di quelli di qualche altro collaboratore, non penso proprio. Qualcuno glieli avrà consegnati. Ora non mi ricordo chi.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Eh, io le sto chiedendo se il Comandante le spiega chi gli aveva fornito queste carte. Se lo sa ce lo dice, se non lo sa o non se lo ricorda dice “non lo so” o “non lo ricordo”.*

TESTE ANDRIOTTA – *Non è che non lo so, non me lo ricordo, non me lo ricordo, Dottore.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Uhm. Queste carte, che complessivamente le sono state da... Ci sono altre occasioni in cui le sono state date carte?*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, ora non mi ricordo. Prima sì e anche dopo.*(v. pagg. 122-124 verbale ud. del 01.02.2019).

Andriotta ha poi riferito che molti anni dopo, all'incirca verso il 2006, aveva deciso di distruggere "le carte" che gli erano state via via consegnate ("*io ho buttato via le carte, quasi due sacchi di spazzatura, nel carcere di Alessandria*" dinnanzi a tale "*Pasquale u' rizzu*" v. pag. 125 verbale ud. del 01.02.2019).

In ordine alle motivazioni della distruzione delle carte Andriotta ha reso, ancora una volta, argomentazioni divergenti rispetto a quelle spese nel corso del Borsellino Quater ordinario:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Ecco. Scusi, lei le distrugge queste carte perché?*

TESTE ANDRIOTTA – *Perché le volevo buttare. Ero stanco, non volevo sapere più niente.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Nel 2006 i processi erano finti da un pezzo, Andriotta...Borsellino Uno e "Borsellino Bis" erano ampiamente finiti e le sentenze sono del 2002, dico, quattro anni prima. Lei era stanco di cosa?*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, perché fui accusato addirittura da Salone Ignazio, se non va... Guardi, l'avevo pure dimenticato questa nullità. Mi aveva accusato addirittura, Dottor Luciani, che io dovevo scappare durante un permesso, dovevo uccidere l'ex convivente, no l'ex moglie, che è mamma di mia figlia, che non vedo dal 2006. No, Dottor Luciani. Sa perché? E ora glielo spiego, perché non ho vergogna. La vergogna è quella che si fa... che ho fatto durante i processi di via D'Amelio. Anche l'ex moglie mi ha tradito, ha messo al mondo un figlio. È ancora lì, sta campando, è viva e vegeta e ogni tanto la ascolto pure, perché chiedo notizie dei miei figli e delle mie nipotine. Ora, ormai sono tre anni che non la telefono più, per... per incomprensioni...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Andriotta, senta, io non la voglio...*

TESTE ANDRIOTTA – *E no, ora glielo spiego, glielo spiego.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - *Dico, arriviamo al punto, però, eh.*

TESTE ANDRIOTTA – *E glielo spiego. E questo mi aveva accusato che mio figlio praticamente mi doveva aiutare a scappare in Romania, un paese anche all'epoca, nel 2006, già apparteneva al Mercato Europeo Ita... Europeo... praticamente che io non vedevo mio figlio dal 1998/'99, dal carcere di Aosta e, arrivare al 2006, erano otto anni, era anche cresciuto senza un padre, e quindi ero nervoso e buttai tutto, lenzuola, tutto, tutto, tutto quello che c'era, buttai tutto.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Cioè, lei...*

TESTE ANDRIOTTA – *Questa era la motivazione perché le ho buttate e mi dispiace, perché...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *E la spiegazione è che in un attimo di nervosismo, perché era stato accusato da questo collaboratore...*

TESTE ANDRIOTTA – *Esatto, esatto, esatto.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - ... *butta queste carte?*

TESTE ANDRIOTTA – *Esatto, Dottor Luciani.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Allora, in realtà nel “Borsellino Quater” lei dice, sì, che il... diciamo, questa è l’occasione in cui lei distrugge le carte...*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, mi avevano bloccato i permessi, qualcosa del genere.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - ... *ma non perché è nervoso, ma perché aveva paura che queste carte, proprio in virtù di questa denuncia che le era stata fatta, le potessero essere trovate.*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, va beh, qualcosa del genere, però io le ho buttate, me ne sono disfatto, ecco, per questo me ne sono disfatto.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Sì. La motivazione che lei dà però nel “Quater” è diversa.*

TESTE ANDRIOTTA – *No, no, no, no, no.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Oggi dice per un momento di nervosismo, nel “Quater”...*

TESTE ANDRIOTTA – *No, la confermo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Mi deve far finire. Mi deve far finire. Nel “Quater” invece lei dice che proprio per questa denuncia aveva timore che potessero essere rinvenute, perché ci poteva essere un procedimento nei suoi confronti e che queste carte si potessero rivenire.*

TESTE ANDRIOTTA – *Esatto.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *La versione qual è, quella che ha dato nel “Quater”?*

TESTE ANDRIOTTA – *No, no, la confermo, Dottor Luciani. Era perché mi avevano bloccato questo permesso per le accuse. È vero, è vero, le ho distrutte per questa motivazione qua, altrimenti non ha senso di buttare viai dei documenti che mi porto da anni dietro.*

(v. pagg. 125 -128 verbale ud. del 01.02.2019).

E ancora una volta deve essere rimarcato come il problema del portato dichiarativo di Andriotta non è (solo) la singola discrasia tra due dichiarazioni, ma il modo in cui egli la risolve (nel caso di specie confermando la versione resa nel corso del Borsellino Quater).

Invero, come già evidenziato, egli non rassegna ricordi ma - come ogni dichiarante insincero che non sa più orientarsi nella moltitudine di menzogne rassegnate nel corso degli anni - cerca di fornire una versione “coerente” confermando, solo a seguito delle contestazioni, le precedenti dichiarazioni.

Deve inoltre evidenziarsi che – come sottolineato dal PM – nel corso degli interrogatori del 2009, 2010, 2011 Andriotta non aveva mai riferito di avere distrutto la documentazione:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Senta, come mai lei di tutta questa questione degli appunti e anche della distruzione degli appunti che sarebbe stata fatta in presenza di una terza persona, cioè questo Pasquale “u rizzu”, che si poteva andare a compulsare e a sentire, per vedere se confermava la sua*

*versione dei fatti, non ne ha mai fatto cenno nel corso degli interrogatori della Procura di Caltanissetta nel 2009, 2010, 2011 e ne parla per la prima volta nel “Borsellino Quater”?*

TESTE ANDRIOTTA – *Esatto, perché me lo ricordo che c’avevo tutti questi documenti e mi ricordo che c’era questa persona presente, perché volevo che qualcuno andasse a interrogare questa persona, che io ho buttato via due sacchi di spazzatura di tutti i documenti inerenti ai processi, volevo questa testimonianza.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Andriotta, questa era una circostanza che lei già sapeva nel 2009. La domanda è: perché lei non la riferisce alla Procura di Caltanissetta nel 2009, 2010, 2011...*

TESTE ANDRIOTTA – *Non me lo sono ricordato, Dottore. (v. pagg. 128-129 verbale ud. del 01.02.2019).*

Anche su questo punto Andriotta non fornisce alcuna spiegazione del ritardato riaffiorare del suo ricordo.

Stesso dicasi in ordine alla circostanza – esplicitamente smentita in sede di istruttoria ex art. 507 c.p.p. con l’escussione di Bossi Arianna su cui infra – di avere ricevuto, per interposta persona, somme di denaro da parte della polizia, dando giustificazioni del tutto diverse in ordine a tale omissione:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Come mai lei in sede di interrogatori del 2009, 2010 e 2011 non ha mai parlato del fatto che sarebbero state consegnate somme da parte dei funzionari di Polizia non solo a lei, ma anche alla sua moglie... ex moglie, Bossi Arianna?*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, perché sono tutti frammenti di ricordi che mi vengono in mente. Adesso... Mi è venuto in mente pure nel “Borsellino Quater” il fatto dei documenti e ancora oggi lo ribadisco che c’è questo Pasquale “u rizzu”, che è un collaboratore di giustizia, che all’epoca era appena entrato e stava sotto protezione a Pinerolo. Ora il cognome io non me lo ricordo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Senta, nel “Borsellino Quater”, quando le è stata chiesta spiegazione su questo fatto, cioè del perché lei non avesse fa... parlato della sua ex moglie, Bossi Arianna, che poteva essere un’altra fonte da andare a sentire in fase di indagini, che poteva confermare la sua versione dei fatti, ha in realtà parlato della sua non volontà di mettere in mezzo la sua ex moglie in queste vicende, oggi invece lei dice che è un ricordo che è affiorato successivamente... cioè all’epoca del “Borsellino Quater” dice che è stata una omissione volontaria, oggi invece ci sta dicendo che una omissione colposa, perché non se lo ricordava.*

TESTE ANDRIOTTA – *E io non mi ricordo bene quello che gli ho detto all’epoca.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Sì. No, ma io non sto dicendo questo, sto... le sto chiedendo quale delle due versioni dei fatti è quella corretta, cioè che si è trattato di una omissione volontaria...?*

TESTE ANDRIOTTA – *Era quella che volevo salvaguardare l’ex moglie. Comunque, è sempre la madre dei miei figli ed è la nonna dei miei nipoti, anche se non ho più niente a che fare.*



P.M. DOTT. S. LUCIANI – *E allora perché oggi ha detto una cosa diversa?*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, perché mi so' ricordato così. Non è che sto dicendo una bugia, Dottore. Vuoi vede' che mi vo' dà la pena di morte, mo', eh. Eh, oh, questi sono i ricordi. Io sono confuso. Sono stanco. È dalle quattro che sono sveglio e sono le tre e non ho mangiato.* (v. pagg. 129-130 verbale ud. del 01.02.2019).

L'Andriotta ha infine riferito delle promesse che gli erano state fatte dai funzionari di polizia (nelle persone di Arnaldo La Barbera e MARIO BO') per indurlo alla falsa collaborazione.

La contropartita per il suo "aiuto" doveva essere una riduzione della pena dell'ergastolo a lui irrogata all'esito del giudizio di primo grado per il reato di omicidio, sebbene in concreto egli non ebbe mai a beneficiare di un trattamento sanzionatorio più lieve – per tale ragione si era lamentato sia con i poliziotti che con i magistrati – ma solo di benefici di natura penitenziaria:

P.M. DOTT. S. LUCIANI - *... tra le promesse che le sono state fatte all'inizio lei ha parlato anche del fatto che vi era quella di una riduzione della pena – no? – dell'ergastolo. Cioè, nel momento in cui lei – ci ha detto prima – inizia a fare le dichiarazioni è appellante avverso la condanna dell'ergastolo e il Dottore Arnaldo La Barbera tra le altre cose le promette che le sarebbe stata ridotta la pena. Il suo processo come è finito?*

TESTE ANDRIOTTA – *Pena confermata all'ergastolo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Tanto in Appello quanto in Cassazione?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *L'Appello arriva quando lei già collabora?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, diciamo, collaborazione tra virgolette.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Va bene, sì, ci stiamo intendendo tutti suoi termini. Trattandosi di una promessa che non era stata mantenuta, lei l'ha mai contestato ai funzionari di Polizia?*

TESTE ANDRIOTTA – *Certo che l'ho contestato. Come...? Proprio al Dottore Arnaldo La Barbera, al Dottor Mario Bo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Cosa ha detto loro e loro cosa hanno risposto?*

TESTE ANDRIOTTA – *Io mi ricordo che loro mi dissero che praticamente io sarei uscito lo stesso in detenzione domiciliare, con l'ergastolo o non ergastolo. Io mi ricordo questo. Disse: "Noi ti aiutiamo, perché la nostra famiglia non ti abbandonerà mai". Lui intendeva dire "la nostra famiglia" per quanto riguarda la Polizia, cioè di quelli che lui...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Questo discorso glielo fa solo il Dottore Arnaldo La Barbera o anche il Dottor Bo?*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, ora io non me lo ricordo esattamente, Dottor Luciani, comunque mi sarebbe stato detto da entrambi, perché mi sono lamentato più di una volta con entrambi. Anche con*

*la Dottoressa Annamaria Palma mi sono lamentato, col Dottor Carmelo Petralia e con lo stesso Dottor... Mannaggia. Come si chiama? Aspetta. Era... Era insieme alla Dottoressa Boccassini ai primi tempi, il Dottor... (Intervento fuori microfono).*

TESTE ANDRIOTTA - *Grazie, Avvocato, il Dottore Fausto Cardella mi venne a trovare... 1996 nel carcere di Spoleto insieme a un Maggiore dei Carabinieri e mi lamentai di 'sto fatto e disse: "Guarda, tu non stai uscendo per il tuo comportamento. Hai alzato le mani a un Ispettore di Polizia Penitenziaria che fa... faceva servizio a «Paliano»", però dopo sei mesi che... con tutto ciò che ero stato rinviato a giudizio per la denuncia, uscii in permesso premio...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Senta.*

TESTE ANDRIOTTA - *... e quindi vidi che i benefici arrivavano e, quando perdevo i permessi, era anche per demerito mio, no merito, demerito, colpa mia, e quindi in parte gli davo ragione" (v. pagg. 137-138 verbale ud. del 01.02.2019).*

L'Andriotta ha poi riferito che durante uno dei processi in cui deponeva come testimone, in particolare nell'aula bunker di Torino, in una pausa dell'udienza - trattasi dell'udienza del 16.10.1997, giudizio di primo grado del processo c.d. Borsellino bis - aveva interloquuto con l'odierno imputato BO' e con la dott.ssa Palma:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Lei ha mai depresso all'aula bunker di Torino?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Uhm. Ha incontrato qualcuno in quella circostanza dei funzionari di Polizia?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì. C'era il Dottor Mario Bo e la Dottoressa Annamaria Palma.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Uhm. Ha avuto modo di interloquire col Dottor Bo?*

TESTE ANDRIOTTA – *Questo non me lo ricordo. Mi ricordo solo un episodio, che era stata sospesa l'udienza e ripresa dopo. Ora non mi ricordo le circostanze sinceramente. So che lui c'era e che ci ho parlato, ma non mi ricordo di che cosa. E anche con la Dottoressa Annamaria Palma ho avuto da parlare, però non mi ricordo di cosa.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Senta, nel "Borsellino Quater" lei dichiara che il Dottor Bo... l'udienza è quella del 13 maggio... il Dottor Bo in una pausa l'avrebbe rimproverata per il contenuto delle dichiarazioni... per un contenuto di una dichiarazione che aveva reso nel corso dell'esame.*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, mi sembra di sì, però... Ma è sicuro, il Dottor Mario Bo? Cioè, ho detto questo?*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Questo è quello che lei ha dichiarato...*

TESTE ANDRIOTTA – *E se ho detto questo... Io mi ricordo, gli ho detto prima che c'è stata una sospensione, una pausa del... del processo e poi hanno ripreso. So che c'è stata una sospensione, ma*

*no per andare a bere il caffè, una sospensione tecnica chiesta proprio esclusivamente dalla Procura. Ora non mi ricordo il particolare, Dottor Luciani.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Sì, ma se lo ricorda questo... questo fatto, che l’ha rimproverata, o andiamo oltre?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì. No, no, rimpro...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Cioè, ce l’ha un ricordo o...?*

TESTE ANDRIOTTA – *No, il rimprovero c’è stato, ma non... mi disse: “Ma cos’è, vuoi far cadere il processo?”, qualcosa del genere, mi ricordo. Altro non mi ricordo adesso.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quindi non è in grado di aggiungere dettagli a questa situazione?*

TESTE ANDRIOTTA – *No, no, so che c’è stato questo grande rimprovero, abbastanza forte e c’è stata la sospensione da parte della Corte di Caltanissetta, che si era spostata a Torino in quel periodo proprio per sentire i collaboratori di giustizia. Ora io non mi ricordo. (v. pagg. 138-139 verbale ud. del 01.02.2019).*

Appare evidente la differenza rispetto a quanto sul punto ebbe a dichiarare nel Borsellino Quater (v. pag. 1634 sentenza di primo grado).

E che Andriotta non sia sincero nemmeno quando afferma di non ricordare ne è plastica evidenza la circostanza che, sentito due mesi dopo l’odierna escussione dibattimentale dai P.M. di Messina, (interrogatorio del 08.04.2019<sup>314</sup>) chiamati ad indagare sul protagonismo dei magistrati nella vicenda in parola, egli ha circostanziato l’episodio in questione assai meglio di quanto aveva fatto nel corso dell’odierno dibattimento:

*“L’Andriotta, di sua iniziativa, raccontava, poi, un episodio accaduto nell’aula Bunker del carcere di Torino, nel corso del processo c.d. “Borsellino bis” (Intendo precisare che ce solo un episodio che devo riferire sulla dott.ssa Palma c che si è verificato nell’aula bunker di Torino, durante il dibattimento Borsellino bis).*

*Rispondendo alle domande del Presidente di quel collegio giudicante, egli aveva riferito un fatto mai menzionato nel corso della collaborazione ai magistrati della Procura di Caltanissetta; in particolare, si trattava di una circostanza di cui aveva parlato Scarantino Vincenzo e che egli conosceva in quanto aveva letto le dichiarazioni dello Scarantino (Durante l’interrogatorio del presidente io dissi circostanze che non avrei dovuto riferire, perché non risultavano nei miei verbali. Erano cose che aveva dichiarato Scarantino, di cui io avevo letto i verbali).*

*A quel punto, la dott.ssa Palma, che era Pubblico Ministero d’udienza insieme al dott. Di Matteo, aveva chiesto la sospensione dell’udienza; egli, quindi, era stato condotto in una saletta, ove era stato raggiunto dalla stessa dott.ssa Palma, la quale, dopo aver fatto allontanare tutti, si era*

---

<sup>314</sup> Anche in questo caso trattasi di verbale non acquisito nell’odierno procedimento.

*lamentata in modo deciso con lui per quanto accaduto poco prima in udienza, chiedendogli dove avesse appreso quel fatto nuovo riferito nel corso dell'esame (La Palma chiese la sospensione dell'udienza (i PM di udienza erano Palma e di Matteo) e mi portarono in una saletta. Arrivò la Palma infuriata, buttò fuori i carabinieri e disse: "mi vuoi far cadere il processo, sei pazzo, dove le hai lette queste cose, hai letto i giornali?")<sup>315</sup>.*

*Ristabilita la calma, egli aveva avuto modo di parlare anche con il dott. Di Matteo, il quale lo aveva invitato a riferire solo ciò di cui era a conoscenza ("Quando si calmò mi fece parlare dal dott. Di Matteo, il quale mi tranquillizzò e mi disse di dire solo quello che sapevo").*

*Quella reazione della dott.ssa Palma lo aveva persuaso che costei non fosse a conoscenza del fatto che i poliziotti gli avevano consegnato i verbali di interrogatorio di Scarantino Vincenzo ("Lì ho capito che lei non sapeva che i poliziotti mi avevano fatto avere i verbali di Scarantino).*

*Escludeva, infine, di aver ricevuto sollecitazioni a rendere false dichiarazioni dai magistrati che lo interrogavano (D: i magistrati le hanno mai suggerito cosa dire? ADR.: No. I magistrati non mi*

---

<sup>315</sup> *Questa circostanza è stata smentita dalla dott.ssa Palma nell'interrogatorio reso innanzi a questo Ufficio il 9.03.2020 ( PA. DI GIORGIO: Senta, a proposito di Andriotta, lei ha ricordo di una deposizione dibattimentale che Andriotta fece nell'aula bunker del carcere di Torino nel corso del procedimento... parliamo del "Borsellino Bis" in cui si verificò qualcosa di anomalo? Una sospensione dell'udienza? IND. PALMA GUARNIER A.: Assolutamente. Ma c'è stata una sospensione? Avete verificato? PA. DI GIORGIO: Le facciamo sta domanda perché questa circostanza viene raccontata dallo stesso Andriotta quando noi lo interroghiamo e lui ci dice che quando c'è questa udienza del "Borsellino Bis" a Torino in cui i Pubblici Ministeri d'udienza siete, a suo dire, lei e il Dottore Di Matteo, rispondendo ad alcune domande che gli vengono fatte dal Presidente del collegio giudicante lui riferisce un fatto, sempre sono sue dichiarazioni, dichiarazioni di Andriotta, un fatto che non aveva mai menzionato nel corso della collaborazione a voi, quindi un fatto...IND. PALMA GUARNIER A.: E cioè? PA. DI GIORGIO: ...un fatto nuovo, lui dice: "si trattava di una circostanza di cui aveva parlato Scarantino Vincenzo e che egli conosceva in quanto aveva letto le dichiarazioni dello Scarantino", non indica qual è questa circostanza, dice solo che lui riferisce un fatto del quale lui non aveva mai parlato, ma ne era a conoscenza perché dice di aver letto le dichiarazioni di Scarantino, quindi una cosa che riferisce Scarantino, quindi un fatto nuovo che non ha mai dichiarato nel corso della collaborazione a voi. A questo punto continua Andriotta e dice: "La Dottoressa Palma, che era Pubblico Ministero insieme al Dottor Di Matteo, chiede la sospensione dell'udienza, viene condotto quindi in una saletta dove viene raggiunto" da lei, ... IND, PALMA GUARNIER A.: Da me? P.A. DI GIORGIO: ...sì, e lei si lamenta con Andriotta ovviamente perché gli contesta il fatto di... che lui riferisce un fatto nuovo sostanzialmente, che non aveva mai riferito nel corso della collaborazione, interviene poi anche il Dottore Di Matteo... Insomma, lui chiarisce poi che quelle cose, appunto, le aveva sapute perché aveva letto i verbali di... le dichiarazioni di Scarantino, lei ha ricordo di questa circostanza? Di questo fatto? IND. PALMA GUARNIER A.: Non me lo ricordo assolutamente, però questo individuo, da come ho letto la... cioè, da quello che ha dichiarato poi per il "Quater" è un individuo squallido, sicuramente bugiardo e devo dire che anche quando dice... perché c'è una parte in cui lui dice che lui doveva ritrattare, voleva ritrattare, "Se mi fanno girare le" puntini puntini "io ritratto", e che l'avrebbe detto a due Agenti che lo scortavano i quali l'hanno pure smentito, nella sentenza l'hanno pure smentito. Cioè, Andriotta è un bugiardo, punto. P.A. DI GIORGIO: Quindi questa circostanza lei la... IND. PALMA GUARNIER A.: Assolutamente, non esiste. P.A. DI GIORGIO: Mi pare di capire che non è che non la ricorda, la esclude proprio. IND. PALMA GUARNIER A.: Ma proprio la escludo. Ma poi interrompere un dibattito per rimproverarlo? Ma a quale fine? Intanto ri prendi quello che dice e poi te lo vai a valutare come prova. Ma qua! è il motivo di... di... di... con individui come questi? Aveva commesso un omicidio terribile, efferato, era un personaggio che a me faceva paura questo Andriotta, eppure siccome era stato presentato dalla Dottoressa Zanetti, preso a bada dalla Dottoressa Boccassini, aveva dato indicazioni giuste giuste su quattro cose, Scarantino diceva di averglielo raccontate queste quattro cose e... capisce? Bisognava portarlo a giudizio ...).*

*hanno mai detto di riferire una circostanza anziché un'altra), nonché di aver confidato agli stessi magistrati che le dichiarazioni rese nel corso dei vari interrogatori non erano genuine (D: Ha mai confidato ai magistrati - nel corso della collaborazione - la circostanza che le sue dichiarazioni originarie non erano vere? ADR: No. Mi lamentavo solo del fatto che non mi avevano dato quello che mi avevano promesso. Non ho mai battuto confidenze neanche ai miei difensori)” (v. pagg. 56-57 richiesta archiviazione Procura Messina).*

Per completezza sul punto deve essere dato atto che la Dott.ssa Palma ha escluso con certezza che il Dott. BO' fosse presente all'udienza del 16.10.1997:

*DIFESA, AVV. PANEPINTO - Senta, lei ha già riferito su questo nel Borsellino Quater e non oggi; con riferimento alla presenza del Dottore Bo', le risulta che il Dottore Bo' venisse utilizzato o incontrasse Scarantino durante... Le risulta che incontrasse o accompagnasse lo Scarantino alle udienze quando doveva deporre?*

*IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - Guardi... Io allora fui sentita e mi ricordo che certamente a Torino non c'era, non mi ricordo se era Torino, perché gli era nata la bambina, e qua è l'unico... questo ne ho certezza, io non ricordo... in questo momento non posso dirle né sì né no, le posso dire che il Dottore Bo', quando presenziava agli interrogatori, in genere partiva con lo stesso volo mio, io... e tornavamo con lo stesso volo; per il resto io non ho... (v. pag. 276 verbale ud. del 13.12.2019).*

E laddove si obiettasse che la Dott.ssa Palma potrebbe avere avuto un interesse comune con BO' a smentire le dichiarazioni di Andriotta, non può essere obliterato come la circostanza sulla base della quale ella esclude la presenza di BO' a Torino (cioè la nascita della di lui figlia primogenita) è pienamente confermata e rende altamente attendibile che l'odierno imputato non fosse realmente presente.

Invero, come confermato dall'ex coniuge di BO' (Costantino Stefania), la figlia dell'imputato è nata il 14.10.1997 (v. pag. 171 verbale ud. del 26.11.2021).

Andriotta ha poi riferito di non ricordare la prima volta che ha conosciuto l'odierno imputato<sup>316</sup>, ma di essere certo di averlo incontrato diverse volte e non solo in due occasioni come dichiarato nel corso di un precedente interrogatorio del 2009:

*“DIFESA, AVV. PANEPINTO – Ho capito. Siccome io le riferisco... con riferimento al numero degli incontri, visto che lei ha parlato di moltissime volte, comunque più di due, con il dottore Bo', io in aiuto alla sua memoria visto che sono passati tanti anni – ma nel 2009 ne erano passati molti meno*

---

<sup>316</sup> DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Non si preoccupi, sono domande. Senta con riferimento invece al dottor Bo' lei ricorda quando fu la prima volta che incontrò il dottor Bo' e dove? Quando l'ha conosciuto?*

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – *Dove l'ho conosciuto?*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Sì, quando? In che occasione? In che circostanza?*

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – *Non mi ricordo se è stato nel... Non mi ricordo in quale circostanza. Comunque stiamo parlando del 1994 o 1995 più o meno, penso, se non vado errato. (v. pag. 29 verbale ud. del 21.02.2019).*

– lei in sede di quell’interrogatorio a pagina 64 del verbale di interrogatorio rispose, su domanda ovviamente del dottor Lari, allora Procuratore della Repubblica, che aveva incontrato Bo’ in una o in due occasioni, pagina 64 delle trascrizioni” [...]

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – Signor Presidente devo aver fatto confusione perché io non ho incontrato solo una o due volte il dottor Mario Bo’, è impossibile.

PRESIDENTE – Cioè l’ha incontrato di più? Più volte?

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – Sì, di più. Sì, più volte.

PRESIDENTE – Bene.

DIFESA, AVV. PANEPINTO – Quindi ricordava male nel 2009, questa è la sua risposta di oggi.

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – Sì, esatto”; pagg. 30-31 del verbale ud. del 21.2.2019).

A seguire egli ha poi illustrato – invero in modo piuttosto generico – in quali occasioni sarebbero avvenuti gli incontri con BO’:

IMPUTATO P.C. ANDRIOTTA – Sì signor Presidente. Allora a Paliano l’ho incontrato di sicuro al dottor Mario Bo’. A Rebibbia certamente. Nel carcere di Brescia altrettanto. Nel carcere di Aosta il dottor Mario Bo’, che è seduto lì in aula a fianco all’Avvocato, se lo ricorda bene che è venuto a trovarmi nel carcere di Aosta. Nel carcere di Rebibbia. Nel carcere di Paliano. Quello che mi ricordo io oggi sono ricordi ma non è una o due volte. L’ho incontrato più volte perché ci sono anche i verbali di interrogatorio che dicono della sua presenza” (v. pagg. 30- 32 del verbale del 21.2.2019).

Il teste tuttavia è rimasto vago nella descrizione degli incontri affermando di avere incontrato Bo’ Mario :

- nel carcere di Paliano anche al di fuori degli interrogatori programmati (dalla nota DIA del 27.9.2010, di cui alla produzione doc. 62 del 23.3.2022 della difesa di Bo’ Mario, risultano esclusivamente due ingressi da parte del Dott. Bo, entrambi in concomitanza degli interrogatori del 16.9.1994 e del 28.10.1994);
- presso il carcere di Rebibbia (non rammentando le circostanze dell’incontro) probabilmente insieme ai magistrati (dalla succitata nota risulta un accesso del dott. Bo’ e della dott.ssa Palma in data 29.4.1998);
- nel carcere di Brescia, tra il 1998 e il 1999 (ricordava, senza tuttavia fornire ulteriori risposte, che l’incontro non era avvenuto in occasione di un interrogatorio);
- nel carcere di Aosta, un’unica volta, in occasione di un riconoscimento fotografico (quando gli vennero dati dei suggerimenti relativi all’indicazione di alcuni mafiosi che lo avrebbero minacciato per farlo ritrattare). Proprio ad Aosta era avvenuto il suo ultimo incontro con il dott. Bo’.

#### 8.4 La valutazione delle dichiarazioni rese

Così ripercorsi i punti salienti dell'esame reso da Andriotta nel corso dell'odierno dibattimento, prima di affrontare la valutazione del dichiarante da parte dell'odierno Collegio, è necessario fare riferimento alle conclusioni raggiunte sul tema dalla Corte d'Assise di primo grado del Borsellino Quater.

Invero, come si è già anticipato nel par. 2.4, nell'ambito del giudizio ordinario del Borsellino Quater Andriotta Francesco è stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di calunnia aggravata ai sensi dell'art. 368 comma 3 c.p.

Si riporta lo stralcio della predetta sentenza per le parti di interesse:

*“...va -innanzitutto- sottolineato come il percorso dell'imputato (a far data dal luglio del 2009, allorché decideva di ritrattare le dichiarazioni rese nei precedenti procedimenti) sia tutt'altro che lineare, in quanto segnato da molteplici incoerenze e contraddizioni, oltre che da significativi aspetti di progressione (e pure da qualche reticenza) nelle accuse mosse contro altri soggetti. Talune novità nelle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, poi, dopo ben quattro interrogatori nell'arco di un anno e mezzo (in fase d'indagine preliminare), sono assolutamente non credibili e paiono strumentali ad alleggerire la propria posizione processuale. Così, appare già problematico giustificare, sulla base della (riferita) volontà di non coinvolgere, in alcun modo, la propria ex moglie (la quale, comunque, era stata già coinvolta dall'imputato nelle sue precedenti dichiarazioni, da 'collaboratore'), nonché la propria ex compagna, le due novità dibattimentali relative alla dazione monetaria, direttamente a favore della prima (Bossi Arianna), di contante del Servizio Centrale di Protezione, e all'alterco con la seconda (Manacò Concetta), che avrebbe sputato in faccia ad Andriotta per le menzogne che questi raccontava sui fatti di via D'Amelio. Non trovano alcuna possibile giustificazione, a fortiori, neppure ulteriori circostanze pure affermate dall'imputato, per la prima volta, nel corso dell'esame dibattimentale del 13/14 maggio 2015, relative ad aspetti assolutamente centrali della sua vicenda, che ben avrebbero consentito (nel suo stesso interesse) un eventuale riscontro, ove tempestivamente dichiarate nella fase delle indagini preliminari<sup>317</sup>. Ad esempio, è assolutamente ingiustificabile e non può che ripercuotersi in maniera negativa sulla complessiva credibilità dell'imputato, la circostanza che Andriotta non dichiarava, in alcuno degli interrogatori precedenti, di aver ricevuto in carcere a Busto Arsizio, oppure a Saluzzo, degli appunti scritti, prima del suo esordio da 'collaboratore', sui fatti di via D'Amelio (come detto, alla Procura*

---

<sup>317</sup> Andriotta veniva sentito dalla Procura di Caltanissetta, in qualità di indagato per la calunnia de qua, per ben quattro volte (con gli interrogatori del 17.07.2009, 8.09.2009, 30.11.2010, 24.02.2011), oltre che in confronto con Giuseppe Ferone (28.09.2009) e Tibaldi Franco (30.11.2010) ed, ancora, con Salvatore La Barbera, Mario Bò, Vincenzo Ricciardi (24.02.2011) e Vincenzo Scarantino (30.11.2010)

di Milano il 14 settembre 1993, con un interrogatorio di quasi otto ore, che -evidentemente- non poteva esser preceduto da appena pochi minuti d'indottrinamento, da parte di Arnaldo La Barbera). Detti appunti, come già riportato, contenevano (a dire dell'imputato) le false confidenze carcerarie di Scarantino, che Andriotta doveva imparare a memoria e riversare agli inquirenti, nel primo interrogatorio. A tal proposito, l'imputato non forniva alcuna giustificazione in ordine al fatto di non aver detto prima che tali appunti gli sarebbero stati passati prima dell'avvio della collaborazione e che sarebbero stati anche conservati, per molti anni, addirittura fino al 2006, quando egli li avrebbe distrutti, in carcere ad Alessandria, alla presenza del compagno di cella (tale "Pasquale u Rizzu" della provincia di Bari)<sup>318</sup>.

Passando, poi, rapidamente in rassegna alcune delle numerose incongruenze e delle progressioni dichiarative nella versione dell'imputato, va rilevato - ad esempio - quanto alla fase iniziale della proposta di 'collaborare' con la giustizia, per inchiodare con le spalle al muro Vincenzo Scarantino, che Andriotta (come già accennato) indicava i due funzionari che gli facevano visita nel carcere di Busto Arsizio, per Arnaldo La Barbera ed una persona "in borghese", che non sapeva come si chiamasse (cfr. interrogatorio 17.7.2009, pagg. 43 s e 84). Nei successivi atti istruttori, quest'ultima persona veniva, poi, identificata per Vincenzo Ricciardi (cfr. interrogatorio 30.11.2010, pagg. 24 s, nonché confronto 24.2.2011, pag. 36). Peraltro, inizialmente, Andriotta inseriva pure Salvatore La Barbera nell'incontro di Busto Arsizio (cfr. interrogatorio 17.7.2009, pag. 171), mentre detta presenza scompariva nei successivi atti istruttori. L'imputato individuava Vincenzo Ricciardi, nel corso del secondo interrogatorio al Pubblico Ministero: in detta occasione, infatti, prima gli veniva sottoposto un album fotografico contenente, tra le altre, proprio le fotografie (n° 17 e n° 21) del predetto funzionario, ed Andriotta, visionandole, esprimeva le proprie perplessità sul fatto di averlo già visto in precedenza (cfr. interrogatorio 8.9.2009, pagg. 24-36), anche quando gli venivano rese note le sue generalità (cfr. interrogatorio cit., pag. 45). Nel prosieguo del medesimo atto, poi, l'imputato riferiva che la suddetta persona in borghese che accompagnava Arnaldo La Barbera poteva identificarsi proprio in quella ritratta nella foto, anche se non poteva esserne certo (cfr. interrogatorio cit., pag. 55). Nel successivo interrogatorio del 30.11.2010, scompariva ogni incertezza, così come nell'esame dibattimentale, quando Andriotta spiegava che, man mano, faceva mente locale e gli affiorava il ricordo che quella persona che accompagnava Arnaldo La Barbera a Busto Arsizio, dandogli anche un buffetto sulla guancia, quando gli proponevano quella 'collaborazione', era proprio Vincenzo Ricciardi<sup>319</sup>. Analoga progressione dichiarativa, peraltro, riguardava anche la presenza del dottor Ricciardi alla Procura di Milano, prima dell'interrogatorio

---

<sup>318</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 14.5.2015, pag. 100.

<sup>319</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 25 s



con la dott.ssa Boccassini che segnava l'avvio della 'collaborazione' di Andriotta. Anche in relazione a tale approccio, infatti, Andriotta, nel primo interrogatorio (verbale 17.7.2009, pagg. 48 ss. e 208) accennava alla presenza, oltre che di Salvatore ed Arnaldo La Barbera, di un altro poliziotto in borghese (peraltro, non mettendolo in connessione con quello, in abiti civili, che incontrava, in precedenza, nel carcere di Busto Arsizio). Nel successivo interrogatorio, poi, Andriotta, pur non potersi dire certo di quanto affermava, faceva presente che tale poliziotto, che faceva capolino prima del suo interrogatorio d'esordio, poteva esser quello che individuava, con perplessità, nelle foto sottopostegli in detta occasione (cfr. verbale 8.9.2009, pagg. 53 s). Anche detta incertezza, poi, svaniva nei successivi atti istruttori (cfr. interrogatorio 30.11.2010, pagg. 24 s), nonché interrogatorio 24.2.2011, pag. 36), così come nell'esame dibattimentale, allorché Andriotta indicava Ricciardi come presente sia nel carcere di Busto Arsizio, come detto, in compagnia di Arnaldo La Barbera, che negli uffici della Procura di Milano, prima del suo primo verbale da 'collaboratore'. All'udienza dibattimentale del 12 maggio 2016, poi, nel confronto fra l'imputato ed il funzionario, ciascuno dei due (come del tutto prevedibile) smentiva l'altro, anche su questo punto specifico, rimanendo nella propria precedente posizione ed Andriotta spiegava che detta occasione (la seconda in cui incontrava Vincenzo Ricciardi) non coincideva neppure con quella in cui rendeva le sue prime dichiarazioni, su questi fatti, alla dott.ssa Boccassini, in Procura a Milano (salvo dirsi incerto quando gli venivano contestate le sue precedenti dichiarazioni, in tal senso)<sup>320</sup>.

Sempre in relazione al periodo di detenzione a Busto Arsizio, nell'estate del 1993 (come già esposto), Andriotta rammentava solo dopo la contestazione delle sue precedenti dichiarazioni, in tal senso (cfr. interrogatorio 17.7.2009, pag. 68), un particolare che, invece, doveva rimanergli ben impresso nella memoria, poiché, quando ancora non aveva accettato la proposta di 'collaborare' con gli inquirenti, un agente della polizia penitenziaria (a suo dire) gli metteva un foulard, a mo' di cappio, attorno al collo, esortandolo a dire quello che doveva contro Vincenzo Scarantino.

Inoltre, va anche evidenziato (in connessione con quanto già esposto, rispetto alle novità introdotte dall'imputato nell'esame dibattimentale, per cercare di superare le numerose incongruenze e contraddizioni che emergevano dalle sue precedenti dichiarazioni), che già nel corso del primo interrogatorio reso in questo procedimento, come detto, nel luglio 2009, Andriotta riferiva dei suggerimenti di Arnaldo La Barbera, in occasione dell'incontro con lui, in Procura a Milano, subito prima dell'interrogatorio d'esordio, come 'collaboratore'. In detta occasione, il funzionario, in un breve incontro in una stanza dove l'imputato attendeva l'interrogatorio con la dott.ssa Boccassini, gli diceva di accusare Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Gaetano Scotto e Giuseppe Orofino (cfr. interrogatorio 17.7.2009, pagg. 51 s), vale a dire coloro (ad eccezione di Gaetano Scotto,

---

<sup>320</sup> Cfr. verbale d'udienza dibattimentale 12.5.2016, pagg. 152 s.

*potendosi, comunque, ben intendere il nome di quest'ultimo, in luogo di quello del fratello Pietro, come mero errore) che erano indagati per la strage e che (di lì a pochi mesi) venivano rinviati a giudizio nel primo procedimento celebrato per questi fatti.*

*Sul punto, destava molte perplessità l'iniziale dichiarazione dell'imputato, secondo cui l'approccio con Arnaldo La Barbera avveniva proprio nei locali della Procura di Milano, facilmente accessibili da coloro che dovevano effettuare il primo atto istruttorio con Andriotta, col rischio che qualcuno entrasse durante l'opera d'indottrinamento (anche perché i magistrati si erano momentaneamente allontanati, secondo le stesse dichiarazioni di Andriotta, dopo l'interrogatorio che questi sosteneva con la dott.ssa Zanetti, per l'omicidio del quale era accusato).*

*Ancora (come già accennato) destava più di qualche perplessità la brevità dell'incontro fra l'imputato ed il funzionario (appena cinque o dieci minuti, secondo quanto dichiarato da Andriotta al dibattimento), rispetto alla durata del successivo interrogatorio, circa otto ore (dunque, ben difficile da sostenere senza un'adeguata preparazione di quanto doveva dichiarare al Pubblico Ministero, oppure senza ripetute pause e sospensioni, durante l'atto istruttorio, che non risultano affatto dal relativo verbale).*

*La circostanza veniva puntualmente rilevata nell'esame dibattimentale del Pubblico Ministero ed Andriotta, per giustificarsi, introduceva una dichiarazione inedita (molto generica ed assai poco convincente), per cui le dichiarazioni rese nel suo primo interrogatorio erano già preparate, grazie ad appunti che gli facevano pervenire in carcere (peraltro, prima l'imputato rispondeva a Busto Arsizio, poi, modificava detta dichiarazione, quando gli veniva rammentato che -a suo stesso dire- accettava di 'collaborare' con gli inquirenti soltanto dopo il trasferimento al carcere di Saluzzo). Tuttavia, nonostante tale scarsa linearità, va pure rimarcato che il contenuto delle dichiarazioni rese in occasione di tale primo interrogatorio -come meglio si dirà a breve- non poteva (di certo) essere inventato dall'imputato, sol che si rifletta sul fatto che egli (come già accennato) riferiva falsamente (in quanto Scarantino mai gli faceva dette confidenze) circostanze oggettivamente vere, delle quali non poteva essere informato, se non grazie ad inquirenti e/o funzionari pubblici infedeli, come l'utilizzo di una Fiat 126 che aveva problemi meccanici e che doveva esser spinta o trainata, subito dopo il furto, oltre che riparata prima dell'utilizzo come autobomba ed alla quale venivano apposte delle targhe rubate, la cui denuncia veniva ritardata al lunedì successivo la strage.*

*Inoltre, tralasciando altri aspetti delle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, che pure non sono privi di aspetti contraddittori e problematici, come quelli (già accennati) relativi alle promesse che gli sarebbero state fatte per indurlo a rendere le false dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio, ivi compresa quella della riduzione dell'ergastolo (che, invece, diventava definitivo) ed alla consegna di alcuni milioni di vecchie lire alla ex coniuge (Bossi Arianna), da parte di Arnaldo La Barbera*

*(circostanza mai dichiarata prima), e rimanendo al tema più rilevante ai fini del presente giudizio, vale a dire l'indottrinamento da parte dei funzionari di polizia, Andriotta faceva riferimento, già nella fase delle indagini, agli incontri riservati con costoro, prima degli atti istruttori innanzi all'autorità giudiziaria. In detti incontri preparatori, gli inquirenti davano all'imputato le informazioni che lui doveva, poi, riversare ai Pubblici Ministeri che lo interrogavano (cfr. interrogatorio 17.7.2009, pag. 82, nonché interrogatorio del 24.2.2011, pagg. 23 s) e gli consegnavano anche del materiale scritto, su quello che doveva dichiarare. Tuttavia, nella fase delle indagini preliminari, Andriotta non rammentava affatto se tale materiale era in forma di appunti scritti, oppure di verbali d'interrogatorio altrui, o, ancora, se si trattava di atti processuali (cfr. interrogatorio del 17.7.2009, pagg. 77 s). In un altro atto istruttorio, poi, Andriotta spiegava che, nel gennaio del 1996, allorché era detenuto al carcere di Milano-Opera, gli venivano consegnati dal comandante della polizia penitenziaria di detto istituto, i verbali d'interrogatorio di Scarantino (cfr. interrogatorio 24.2.2011, pagg. 25 s). Nell'esame dibattimentale, poi (come sopra riportato), l'imputato (con dichiarazioni marcatamente progressive ed assai dubbie), dapprima dichiarava di non ricordare se, oltre agli appunti di cui riferiva per la prima volta al processo (come detto, quelli consegnatigli prima dell'interrogatorio d'esordio, con la dottoressa Boccassini), gliene erano stati consegnati anche di ulteriori, poi, introduceva un'altra novità dibattimentale, vale a dire che riceveva degli appunti manoscritti, da Arnaldo La Barbera, con quello che doveva riferire ai magistrati, anche in occasione del secondo interrogatorio di ottobre 1993, presso il carcere di Milano Opera (anch'esso con la dottoressa Ilda Boccassini). Inoltre, Andriotta (come già nelle indagini) parlava di altro materiale, consegnatogli dal comandante della polizia penitenziaria del carcere di Milano-Opera, dove era appoggiato per il cosiddetto processo "Wall Street" agli inizi del 1996, riferendo (dopo la contestazione delle precedenti dichiarazioni) che si trattava dei verbali d'interrogatorio di Vincenzo Scarantino.*

*Ebbene, pur con tutte le (doverose) cautele e riserve sull'attendibilità complessiva dell'imputato (le cui dichiarazioni vanno 'maneggiate' con estrema cautela, soprattutto ove attingano terze persone), alla luce del suddetto percorso di falso 'collaboratore' della giustizia ed anche della marcata progressività delle dichiarazioni stesse (evidentemente funzionali, come detto, ad alleggerire la propria posizione processuale), pare difficile, alla luce del complessivo compendio probatorio (ed al di là delle accennate ed evidenti contraddizioni ed incongruenze, su molteplici circostanze specifiche), confutare quanto da lui dichiarato in merito alla tematica generale dell'indottrinamento da parte degli inquirenti infedeli dell'epoca, sebbene sia del tutto evidente che l'imputato introduca anche circostanze non vere e, comunque, non voglia raccontare tutto quanto è a sua conoscenza in merito alla propria ed all'altrui 'collaborazione'.*

Così, ad esempio, non ci si può non interrogare sull'enigmatica figura di "Matteo o Mattia", già menzionato da Andriotta, come detto, nel primo verbale d'interrogatorio del 14.9.1993, come presente al caricamento dell'esplosivo all'interno della Fiat 126, secondo le (false) confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino, ben prima della collaborazione (altrettanto falsa) di quest'ultimo (che pure vi si adeguava, sul punto, accusando poi della partecipazione alla strage di via D'Amelio anche il collaboratore di giustizia Di Matteo Mario Santo). Sul punto, al di là dell'evidenziata progressività delle dichiarazioni dell'imputato (che parlava, come detto, solo al dibattimento di appunti scritti consegnatigli in carcere, prima dell'avvio della 'collaborazione'), pare assai difficile ipotizzare un'origine diversa rispetto al suggerimento degli inquirenti dell'epoca (poco importa, da tale punto di vista, se con appunti scritti o soltanto con indottrinamento orale, magari fatto con modalità assai diverse, rispetto a quelle -inverosimili- riferite dall'imputato negli interrogatori acquisiti agli atti), atteso che la collaborazione di Scarantino non era ancora iniziata (come è noto, il primo verbale del pentito della Guadagna risale al giugno 1994). Sul punto, come detto, Andriotta si limitava a dichiarare d'aver osservato quello che gli suggeriva di fare Arnaldo La Barbera, dando un'indicazione generica, senza preoccuparsi di eventuali richieste di specificazione da parte dei Pubblici Ministeri che l'avrebbero interrogato<sup>321</sup>.

Sulla consapevolezza da parte dei magistrati inquirenti dell'epoca, poi, l'imputato (come già accennato), in maniera veramente contraddittoria, dopo averla decisamente esclusa, la ammetteva, e, comunque, s'avvaleva della facoltà di non rispondere a domande più specifiche, per poi tornare sui propri passi, di nuovo escludendo la consapevolezza di tutti i magistrati che aveva conosciuto, chiarendo d'essersi sbagliato a rispondere, per un "errore di pronuncia". Si riportano, qui di

---

<sup>321</sup> Cfr. verbale dibattimentale 14.5.2015, pagg. 13 s:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, sempre nel corso dei verbali precedenti che abbiamo acquisito, lei fa riferimento a un tale che chiama Matteo o Mattia, poi, successivamente, dice: "Poteva essere anche un cognome, quindi La Mattia", etc. All'inizio, nel primo verbale, appunto, lei lo indica genericamente come Matteo o Mattia. Ma lei ha chiesto poi, visto che... insomma, per quello che ci ha detto lei, queste circostanze le erano state indotte, in specie quelle del primo verbale, sulla base di appunti che le erano stati forniti prima dell'interrogatorio. Siccome nel verbale del 16 settembre del '94 si capisce, dalla domanda che le viene posta, che il Pubblico Ministero, giustamente, torna su questo nome, perché le dice... dalla risposta che lei dà, si comprende che si cerca di verificare se lei ha ulteriori dettagli su questa persona, perché lei dice: "Con riferimento alla persona da me indicata nelle precedenti verbalizzazioni come Matteo o Mattia, posso solo confermare che Scarantino mi fece un nome simile a questo". Allora io le chiedo: da un punto di vista logico era scontato che i Pubblici Ministeri tornassero su questa circostanza che lei aveva indicato in maniera vaga all'inizio. Ha mai chiesto ulteriori dettagli a queste persone? Cioè, dice: "Scusate, ma se mi chiedono cose, io che gli debbo dire? Chi è 'sto Matteo o Mattia?"

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, era stato scritto proprio così sull'appunto e proprio mi era stato detto di dire una cosa generica e non precisa e puntualizzante.

P.M. Dott. LUCIANI - E non ha chiesto poi, successivamente: "Guardate, se mi chiedono chi è questo", visto che lei non sapeva nulla di tutta 'sta situazione: "Se mi chiedono chi è questo, io che indicazioni gli debbo dare? Cosa gli debbo dire?" Gliel'ha mai fatto presente ai funzionari di Polizia 'sta cosa?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, perché mi avevano dato quelle direttive, dei fogli, degli appunti, dei manoscritti a macchina e... e a penna, e quindi io, in base a quello, ho detto le cose, punto e basta.

*seguito, alcuni stralci della dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, su tale tematica, con le sue risposte, rispettivamente, durante l'esame di una parte civile (con particolare riferimento all'udienza dibattimentale del processo c.d. Borsellino bis, presso l'aula bunker di Torino, 16.10.1997), nel controesame della difesa di Vincenzo Scarantino (quando l'imputato affermava spontaneamente che i magistrati - al pari dei poliziotti - erano informati della falsità della sua collaborazione) e nel riesame del Pubblico Ministero (quando Andriotta faceva marcia indietro)<sup>322</sup>:*

*AVV. SCOZZOLA – (...) Perché lei ha detto che si incontrava con questi funzionari nelle varie aule bunker. Chi c'era? Con chi si incontrava?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E c'era la dottoressa Anna Palma nell'aula bunker di Torino.*

*AVV. SCOZZOLA - No, non mi interessa la dottoressa Anna Palma, io volevo sapere una cosa: funzionari di Polizia nelle aule bunker, oltre quella di Catania, che...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - A Catania c'era il dottor...*

*AVV. SCOZZOLA - A Catania sì.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - ...Salvatore La Barbera e a Torino c'era il dottor Mario Bo, che io oggi posso ricordare.*

*AVV. SCOZZOLA - A Torino c'era il dottore Mario Bo. A Roma chi c'era? Se...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - A Roma non lo ricordo, Avvocato.*

*AVV. SCOZZOLA - Ma c'era qualcuno o no?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Gli avrei detto sì, ma non me lo ricordo, mi ricordo solo la dottoressa Anna Palma, gli altri non me li ricordo.*

*AVV. SCOZZOLA - Perfettissimo. E allora, lei dice a Torino c'era il dottore Bo. Io volevo sapere questo: il dottore Bo con lei a Torino si è incontrato prima o durante la sua deposizione?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Durante l'interruzione chiesta dalla dottoressa Anna Palma.*

*AVV. SCOZZOLA - Come? Non l'ho capito il concetto.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Interruzione chiesta dalla dottoressa Anna Palma.*

*AVV. SCOZZOLA - Ah, ecco, la dottoressa Anna Palma ha chiesto un'interruzione. Oh, e il dottore Bo si è incontrato con lei. Per dirle cosa?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sempre che dissi una cosa e lui disse: "Non... non devi dirla - dice - perché qua sennò cade il processo", etc., etc.*

*AVV. SCOZZOLA - Cosa?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E non me lo ricordo, Avvocato. Mo' che vuole, che gli dico una cosa che...*

*AVV. SCOZZOLA - Ma fu una contestazione che ebbe a fargli...*

---

<sup>322</sup> Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 14.5.2015, pagg. 48 ss., 68 s., 107 ss.

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Che vuole che le dica?*

*AVV. SCOZZOLA - Ma fu una contestazione...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non me lo ricordo. Avvocato, mi scusi, non me lo ricordo.*

*PRESIDENTE - Se riesce a ricordarlo però questo punto.*

*AVV. SCOZZOLA - E io spero di sollecitare la sua memoria. Fu su una contestazione che le fece la dottoressa Palma?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non me lo ricordo!*

*AVV. SCOZZOLA - Perché lei...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Avvocato, io non sono una macchina, sono un essere umano, sono passati ventun anni. Lei stamattina... sì, capisco tutta la sua buona volontà di sollecitare la mia memoria, però io non riesco a fare mente locale.*

*AVV. SCOZZOLA - Ho capito. E a questo colloquio era presente la dottoressa Palma?*

*Non si ode risposta.*

*AVV. SCOZZOLA - L'ha sentita la domanda?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.*

*AVV. SCOZZOLA - Come?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.*

*AVV. SCOZZOLA - Ah, ho capito. E allora... No, nessun commento. E allora, invece passiamo a Catania, a questo punto. No, anzi, continuiamo su Torino. Ma a Torino c'era solo la dottoressa Palma o c'era anche un altro Pubblico Ministero?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non ricordo se c'era un altro Pubblico Ministero, Avvocato.*

*AVV. SCOZZOLA - Le ricordo... questo glielo ricordo io, c'era il dottor Di Matteo. Se lo ricorda ora?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.*

*(...)*

*AVV. GIAMPORCARO - Signor Andriotta, io volevo sapere: lei ai poliziotti riferiva che in realtà Scarantino non sapeva nulla?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non ho capito, ripeti la domanda, per favore.*

*PRESIDENTE - Ai poliziotti...*

*AVV. GIAMPORCARO - Lei ha mai riferito che Scarantino Vincenzo in realtà non sapeva nulla della strage di via D'Amelio?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ah, questo gliel'avevo detto ai poliziotti che lui non mi aveva mai raccontato nulla e che continuava a dire che era innocente.*

*AVV. GIAMPORCARO - A chi l'ha riferito?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Al dottor Arnaldo La Barbera, al dottor Ricciardi e anche al dottor Mario Bo.*

*AVV. GIAMPORCARO - Adesso io passo all'argomento delle violenze.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E anche ai magistrati.*

*AVV. GIAMPORCARO - Anche ai magistrati?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì.*

*AVV. GIAMPORCARO - A chi?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Su questo mi avvalgo della facoltà di non rispondere, come ho detto all'Avvocato Scozzola nell'aula bunker di Torino.*

*(...)*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta, scusi, per uscire fuori dall'equivoco, perché giustamente un difensore è tornato sul tema, e confesso che anche io avevo compreso così quando lei ha spontaneamente detto alcune circostanze, perché le è stato chiesto se lei aveva mai detto a qualcuno del fatto che... questo su domanda proprio della difesa di Scarantino, se aveva mai detto a qualcuno del fatto che Scarantino Vincenzo avesse detto che non sapesse nulla e avesse detto delle falsità, e lei ha detto, il mio ricordo può essere sbagliato, ma abbiamo la registrazione, lei ha detto: "Io l'ho detto ai funzionari di Polizia quando sono venuti a Busto Arsizio, gli ho detto: guardate che Scarantino non sa nulla, anzi si proclama innocente". E poi ha aggiunto di sua spontanea volontà: "Ho detto le stesse cose ai magistrati all'aula bunker di Torino e mi avvalgo della facoltà di non rispondere". Ora possiamo girare intorno alle questioni, però io voglio un po' di chiarezza su queste dichiarazioni, perché lei si avvale della facoltà di non rispondere e non capisco su che cosa.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Dove l'ho detto?*

*P.M. Dott. LUCIANI - Dopo avere fatto nomi di magistrati. Allora, se c'è qualcosa di avvalersi della facoltà di non rispondere, lei si può avvalere della facoltà di non rispondere, ma deve chiarire una volta per tutte se, con chi, dove e cosa ha detto.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Oh! Allora, dottor Luciani, un momento, quali magistrati? Io avevo detto mi avvalgo della facoltà di non rispondere all'Avvocato Scozzola per quanto riguarda l'interruzione che mi aveva fatto la domanda: "Perché, da parte di chi è stata chiesta l'interruzione dibattimentale nell'aula bunker di Torino?" E io gli ho detto: "Mi avvalgo della facoltà di non rispondere". Per quanto riguarda, invece, l'Avvocato di Scarantino, è stato un errore mio di pronuncia che io ho detto ai magistrati...*

*P.M. Dott. LUCIANI - E allora si avvale della facoltà di non rispondere per cosa, per un errore di pronuncia?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, perché pensavo alla stessa domanda dell'Avvocato Scozzola.*

*PRESIDENTE - Allora, chiarisca...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il perché dell'interruzione.*

*PRESIDENTE - Allora, chiarisca definitivamente questo punto. Lei risponda a questa domanda e qual è l'oggetto della facoltà di non rispondere che lei ha esercitato. Lo chiarisca definitivamente questo punto.*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, signor Presidente. Allora, il chiarimento è questo: io chiedo la facoltà di non rispondere su quale motivo il magistrato aveva chiesto una sospensione, una pausa del dibattimento presso l'aula bunker di Torino. Quando, invece, l'Avvocato di Scarantino mi ha posto la domanda, è stato un errore mio di pronuncia a dire i magistrati. Chiedo perdono, ma ho sbagliato io a dire quella frase. Ai funzionari gli ho sempre detto che Scarantino era innocente e loro mi hanno detto: "Non è così".*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta, se non ho capito male, allora...*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ho chiarito, mi sembra...*

*P.M. Dott. LUCIANI - ...visto che abbiamo chiarito questo che è un equivoco, ma non riesco a capire perché lei aggiunge rispetto ad un equivoco che è nella sua testa, quindi non deve esserci: "E mi avvalgo della facoltà di non rispondere", ma questo sarà un mio limite. Allora io le voglio chiedere, sempre su questo episodio, lei si avvale della facoltà di non rispondere sia per quello che riguarda i motivi della sospensione, sia per quello che riguarda i soggetti presenti nel momento in cui Mario Bo le dice: "Questa cosa non la dovevi dire", perché questo...*

*AVV. SCOZZOLA - No, Presidente, scusate, c'è la registrazione sulla domanda.*

*PRESIDENTE - Comunque, su questo la registrazione la potremmo vedere.*

*AVV. SCOZZOLA - C'è la registrazione precisa sulla domanda da me fatta e sui motivi per i quali... no sui motivi, e della circostanza sulla quale lui si avvale della facoltà di non rispondere.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Esattamente, io questo sto...*

*AVV. SCOZZOLA - Che certamente - no, mi scusi, dottore Luciani- non è quella che sta dicendo ora. Se andiamo a mezz'ora fa è...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Allora, il signor Andriotta, perché penso di avere ancora...*

*AVV. SCOZZOLA - Alle diversità di...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Posso essere stanco, ma penso di avere ancora la capacità di seguire mezz'ora l'udienza. Allora, il signor Andriotta ha detto che il signor Bo, durante l'interruzione, gli dice: "Questa cosa non la devi dire, sennò salta il processo". Sulle domande a chi fosse presente come magistrati in quella udienza e se ci fossero altre persone presenti rispetto a questo discorso che fa Mario Bo, si è avvalso della facoltà di non rispondere.*

*AVV. SCOZZOLA - Esatto.*



*P.M. Dott. LUCIANI - Eh, e questo stavo dicendo.*

*AVV. SCOZZOLA - Che è diverso rispetto a quello che dice ora.*

*P.M. Dott. LUCIANI - E questo stavo dicendo, e questo stavo dicendo. Quindi lei ribadisce la facoltà di non rispondere rispetto a queste circostanze?*

*IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, dottor Luciani, ribadisco la stessa frase che ho detto prima.*

*Tale atteggiamento dell'imputato pare ben poco lineare, soprattutto ove si rifletta sulla circostanza che in precedenza (come già accennato), nell'interrogatorio del luglio 2009, Andriotta, rispetto alla medesima circostanza sopra menzionata, cioè l'udienza del 16.10.1997 presso l'aula bunker di Torino nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis, spiegava, invece, che era proprio la dottoressa Palma, in presenza di Mario Bò, ad arrabbiarsi molto con lui, durante una pausa dell'udienza, chiedendogli conto di come faceva a sapere delle cose che non aveva mai dichiarato prima d'allora e che non erano ancora pubblicate nei media<sup>323</sup>, così mostrando un atteggiamento rigoroso nella valutazione della prova dichiarativa.*

*Rispetto, poi, all'indicazione di Andriotta, nel primo interrogatorio del 14.9.1993, del soggetto che incaricava Vincenzo Scarantino di rubare la Fiat 126 da utilizzare come autobomba, come "un parente o forse un cognato suo – di Scarantino – o il fratello", con la successiva precisazione, nel secondo verbale del 4.10.1993 che si trattava del cognato Salvatore Profeta, pare assai difficile (anche qui, a prescindere dalla forma scritta od orale del suggerimento) ipotizzare un'origine diversa rispetto al gruppo inquirente che faceva capo ad Arnaldo La Barbera (perché Scarantino "era un pesce piccolo, mentre Salvatore Profeta mi dissero che era uno che contava"), considerato che il provvedimento di cattura del predetto 'uomo d'onore' di Santa Maria del Gesù doveva ancora essere eseguito e che, come dichiarato da Andriotta, il blitz contro di lui -effettivamente- scattava pochi giorni dopo rispetto al suo interrogatorio ("adesso devi dire Salvatore Profeta, il cognato di Scarantino perché io devo far scattare il blitz dell'arresto")<sup>324</sup>, così come erano (ovviamente) successive anche le notizie di stampa in merito ai motivi dell'arresto del parente di Scarantino.*

*Lo stesso vale, mutatis mutandis, per l'interrogatorio del 17 gennaio 1994, peraltro preceduto (come detto) da uno dei pochi colloqui investigativi (nel carcere di Vercelli) dei quali veniva rinvenuta traccia documentale negli accertamenti espletati in questo procedimento: in detto interrogatorio, infatti, Andriotta, adeguandosi ad una sopravvenuta dichiarazione di Salvatore Candura, aggiungeva la circostanza (fino ad allora mai dichiarata) relativa ai contatti, successivi alla strage di via D'Amelio, fra quest'ultimo e Vincenzo Scarantino. Candura voleva sapere da Scarantino (secondo le asserite rivelazioni di quest'ultimo), se la Fiat 126 che rubava per lui era proprio quella*

---

<sup>323</sup> Cfr. interrogatorio 17.7.2009, pag. 154 (acquisito agli atti).

<sup>324</sup> Cfr. verbale dibattimentale 13.5.2015, pagg. 85 s.

*impiegata come autobomba in via D'Amelio. Pare assai difficile, anche su tale circostanza specifica, attesa la singolare tempistica della convergenza fra le due (false) fonti appena citate, ipotizzare un'origine diversa rispetto al suggerimento di Arnaldo La Barbera nel corso del predetto colloquio investigativo al carcere di Vercelli.*

*Occorre, poi, rammentare che negli interrogatori del 16 settembre e del 28 ottobre 1994, nel primo (come detto) manifestando timore e prendendo tempo e nel secondo, invece, facendo esplicitamente i nomi di Salvatore Riina, Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Cancemi e Mario Santo Di Matteo, per la prima volta, Andriotta rivelava agli inquirenti di una riunione per la strage di via D'Amelio, della quale apprendeva -a suo dire- da Vincenzo Scarantino, in occasione della comune detenzione (come detto, nel carcere di Busto Arsizio nell'estate 1993), e del fatto che non vi aveva mai accennato prima d'allora, per paura delle conseguenze. Anche qui (nonostante l'evidente progressione dichiarativa sul punto, sia nei verbali d'interrogatorio al Pubblico Ministero di questo procedimento, che nell'esame dibattimentale innanzi alla Corte<sup>325</sup>), pare assai difficile ipotizzare che tali dichiarazioni siano dovute ad una conoscenza mediatica delle (sopravvenute) dichiarazioni di Vincenzo Scarantino o ad un'intesa fraudolenta con lo stesso (sempre smentita, anche dopo le recenti confessioni rese da entrambi, in questo procedimento), considerato -ad esempio- che Giovanni Brusca (come detto, accusato da Andriotta) non veniva affatto accusato dal pentito della Guadagna (addirittura, fino al verbale del 25.11.1995).*

*Adirittura inquietanti (come già accennato), alla luce di quanto ampiamente accertato in questo procedimento sul furto della Fiat 126 e sulle sue condizioni meccaniche, oltre che sulla sistemazione dell'impianto frenante, a cura di Gaspare Spatuzza (tramite Maurizio Costa) e francamente*

---

<sup>325</sup> *Nell'interrogatorio del 17.7.2009, infatti, Francesco Andriotta menzionava Arnaldo La Barbera e Mario Bò quali soggetti che incontrava prima dell'interrogatorio del 28 ottobre 1994 (cfr. verbale cit., pag. 61) e poi riferiva anche di un colloquio di circa mezz'ora con Mario Bò, che gli suggeriva le dichiarazioni poi riversate all'A.G. sulla riunione di villa Calascibetta (cfr. verbale cit., pagg. 93-95). In occasione del confronto con il dott. Salvatore La Barbera (cfr. verbale 24.2.2011, in atti), Andriotta raccontava, sia pur non con certezza assoluta, d'aver ricevuto dei documenti contenenti le dichiarazioni da fare circa la suindicata riunione, in occasione di una visita ricevuta nei locali del Reparto Mobile di via Zara a Milano, dove veniva alloggiato perché tradotto dalla casa circondariale d'appartenenza, al fine di compiere alcuni atti istruttori con l'autorità giudiziaria milanese. Trattandosi di evidente novità rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese sino a quel momento, successivamente al confronto (e nello stesso giorno) la Procura nissena sottoponeva ad interrogatorio Andriotta e quest'ultimo ribadiva che le dichiarazioni del 28 ottobre 1994 sulla riunione di cui (asseritamente) gli parlava Scarantino, in carcere a Busto Arsizio, non erano frutto di notizie apprese dagli organi di informazione, bensì dei documenti ricevuti presso la sede del reparto Mobile di via Zara, dal dottor Arnaldo La Barbera e dal dottor Vincenzo Ricciardi (cfr. interrogatorio 24.2.2011, pagg. 10-22). Nell'esame dibattimentale (come riportato nel testo) l'imputato riferiva che quelle dichiarazioni sulla riunione per la strage di via D'Amelio erano contenute in alcuni fogli che gli venivano consegnati dal dottor Mario Bò, in occasione del proprio precedente interrogatorio del 16 settembre 1994 (quando, come detto, Andriotta accennava alla confidenza di Scarantino, sostenendo che aveva paura a fare quelle rivelazioni e prendendo tempo per rifletterci), mente la vicenda di Piazza Zara a Milano non aveva alcuna attinenza con la riunione di villa Calascibetta.*

*inspiegabili (come si vedrà meglio, trattando della posizione di Vincenzo Scarantino), senza un apporto di infedeli inquirenti e/o funzionari delle istituzioni, la circostanza che Andriotta, già nel primo interrogatorio da falso ‘collaboratore’ della giustizia, senza sapere alcunché della strage che occupa, né ricevendo alcuna confidenza da Scarantino (totalmente estraneo alla preparazione ed esecuzione della strage), parlava di circostanze non rientranti nel suo bagaglio di conoscenze, ma oggettivamente vere (come risulta da questo procedimento), vale a dire di problemi meccanici della Fiat 126 utilizzata come autobomba e della necessità di trainarla subito dopo il furto (come oggi dichiarato da Gaspare Spatuzza), ed, ancora, della sua riparazione e del cambio delle targhe prima dell’attentato, nonché del ritardo nella denuncia al lunedì successivo la strage..*

*Non sembra occorra sottolineare come si sia in presenza di un inestricabile intreccio di dichiarazioni, segnate (come detto) da molteplici incongruenze e contraddizioni, oltre che da evidenti progressioni (assai poco convincenti), circa le modalità con le quali venivano suggerite le false dichiarazioni da rendere all’autorità giudiziaria, su questi fatti, ma anche da aspetti rispondenti ad accadimenti realmente verificatisi (verosimilmente, persino ridimensionati dall’imputato, con alcune reticenze e diverse falsità)” (v. pagg. 1635 – 1654 sentenza di primo grado Borsellino Quater*

L’odierno Collegio condivide integralmente le considerazioni operate dai giudici del Borsellino Quater in ordine al nucleo di limitata attendibilità – da confinare entro maglie strettissime – di Francesco Andriotta.

Egli è certamente attendibile:

- a) nella parte in cui spiega la natura totalmente mendace della propria ‘collaborazione’ con la giustizia, poiché assistita e confermata dall’imponente compendio probatorio del processo Borsellino Quater grazie al quale è stata sostanzialmente riscritta l’esecuzione della strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992 nel senso di escludere che Andriotta potesse essere destinatario di confidenze in ordine all’esecuzione della stessa da parte di Scarantino che – come ormai è notorio – non vi ha preso parte a nessun titolo;
- b) nella parte in cui evidenzia un “indottrinamento” non solo – a partire da un certo momento storico, sotto forma di un intervento sulle sue dichiarazioni per aggiustare il tiro e per farle collimare, quantomeno, con quelle di Scarantino Vincenzo nell’interrogatorio del 28.10.1994 (cfr. altresì pag 66 ud. 10.05.2022)<sup>326</sup> – ma, letteralmente, “*ab initio*”, sin dal primo interrogatorio del 13.09.1993.

---

<sup>326</sup> Nello stesso senso v. anche la sentenza del Borsellino Quater abbreviato (pag. 1368) nonché lo stesso pubblico ministero in sede di requisitoria nell’odierno procedimento il quale ha evidenziato come “...io non posso dirvi, perché non posso ritenere provato al mille per cento, come richiede questa sede processuale, il fatto che Andriotta, come lui dice, sia stato indottrinato a rendere sin dal principio le dichiarazioni, cioè, non posso escludere la tesi alternativa che, avvicinato a riferire le dichiarazioni, Andriotta poi le abbia imbastite da solo quelle dichiarazioni...” (v. pag. 65 ud. 10.05.2022).

Vale la pena precisare che si potrebbe sostenere che la “tesi dell’indottrinamento sin dall’inizio”, anche alla luce dei numerosi buchi neri che riguardano il momento genetico della collaborazione di Andriotta di cui si darà conto infra, potrebbe non ritenersi provata al di là di ogni dubbio ragionevole. Sul punto la difesa BO’ (v. pagg. 178-180 verbale ud. del 06.06.2022), ha evidenziato come bisogna tener conto che anche nel ricordo della Dott. ssa Boccassini la genesi di Andriotta è casuale:

TESTE BOCCASSINI I. - *Se non ricordo male, Andriotta è un qualcosa che ci proviene proprio da Milano, se non sbaglio la collega Zanetti...*

P.M. Dott. GOZZO - *Zanetti.*

TESTE BOCCASSINI I. - *...che all'epoca era nella DDA, mi disse o a me o a Tinebra, non mi ricordo, probabilmente a me nelle mie visite milanesi, al mio ufficio, o ci telefonò quando sono a Caltanissetta, che c'era questo suo detenuto che faceva delle importanti dichiarazioni, etc. Quindi, diciamo che è un qualcosa che non proviene né come spunto investigativo delle varie Forze dell'Ordine che lavoravano sull'indagine di via D'Amelio, né in un'altra, quindi questo... Forse anche questo fatto fu visto in una luce favorevole e cioè di un qualcosa che proveniva da fuori, del tutto casuale.* (v. pag. 52 verbale del 21.01.2014).

E si è anche sostenuto che il ritrovamento dei biglietti che comprovavano il rapporto Scarantino-Andriotta (v. prod. del 26.01.2022) è successivo (e non già anteriore) rispetto al primo interrogatorio di Andriotta del 13.09.1993; di conseguenza essi non sembrano essere “lo spunto” grazie al quale si avvicina Andriotta, ma solo un riscontro alle dichiarazioni da questi rese nel suo primo interrogatorio. L’argomentazione difensiva non coglie nel segno.

Al di là del ricordo della Dott.ssa Boccassini - e dell’ovvia considerazione che ove A. La Barbera e i suoi uomini avessero predisposto l’indottrinamento di Andriotta “sin dall’inizio” di certo non avrebbero previamente informato il magistrato - giova osservare che la prospettazione difensiva non coincide con il dato temporale.

Invero, come emerge dalla stessa produzione documentale della difesa (v. all. 68 prod. del 23.03.2022) proprio dall’esito indagine del 21.09.1993 (a firma dell’imputato BO’) si evince come gli uomini del gruppo Falcone Borsellino potessero sapere (tramite l’intercettazione allora attiva sull’utenza della madre di Scarantino) sin dalla data del 05.08.1993 che la moglie di Andriotta fungeva “da ponte” tra Scarantino e i suoi familiari.

Vi è un altro argomento – che il Collegio ritiene decisivo – per ritenere provato l’indottrinamento sin dall’inizio di Andriotta e riguarda il fatto che già nel primo interrogatorio reso l’ex falso collaboratore

---

D'altronde, si staglia autonomamente su un piano di concreta plausibilità, ipotizzare che La Barbera abbia affidato ad Andriotta incarico analogo a quello in passato assegnato al Pipino, di carpire dunque subdolamente la fiducia dello Scarantino e di assumere da questi informazioni circa il suo coinvolgimento nella strage di via D'Amelio.

riferisce di problemi meccanici della Fiat 126 utilizzata come autobomba e della necessità di trainarla subito dopo il furto.

Si tratta, come visto, di circostanza ben messa a fuoco nella motivazione della sentenza di primo grado del Borsellino Quater rispetto alla quale qui debbono trarsi le conseguenze “a rime obbligate” che derivano dal porre tale dato “a sistema” con i coevi interrogatori di Scarantino e Candura.

Scarantino non poteva mai aver riferito una simile confidenza ad Andriotta durante la codentezione di Busto Arsizio – oltre che per l’ovvia ragione che egli era estraneo alla strage – anche perché la circostanza in parola non poteva essere ancora stata trasmessa a Scarantino nemmeno sotto forma di malaccorte “contestazioni” atteso che:

1) Scarantino non aveva ancora sostenuto colloqui investigativi, ma solo l’interrogatorio del 06.05.1993 nel quale non vi è alcun riferimento all’autovettura di Pietrina Valenti né ai problemi meccanici della stessa<sup>327</sup>;

2) Candura non aveva ancora reso dichiarazioni sui problemi meccanici della fiat 126 (egli le renderà solo a partire dall’interrogatorio del 19.12.1993, cioè tre mesi dopo le dichiarazioni di Andriotta).

Con ancora maggior impegno esplicativo, quanto appena evidenziato consente di ritenere che Andriotta sia stato destinatario sin dall’inizio della sua falsa collaborazione di conoscenze che non potevano che venire dagli inquirenti essendo rimaste dubbie - a causa dell’inattendibilità di Andriotta e dei buchi neri che riguardano il momento genetico della sua collaborazione (di cui si darà conto infra) - solo le modalità<sup>328</sup> con cui è avvenuta l’inoculazione delle informazioni all’ex falso collaboratore.

---

<sup>327</sup> PRESIDENTE - *Lei a cosa intendeva riferirsi? Più che altro aveva fatto menzione di un interrogatorio nei confronti di Scarantino, ecco, non aveva parlato di collaborazione in senso tecnico, per quanto ricorda la Corte, però può precisare questo punto.*

TESTE F. CARDELLA - *Sì, guardi, Presidente, è quello che dicevo prima: fu la prima e unica volta, credo, in cui io ho avuto un incontro, ho visto Scarantino, del quale avevo solo letto. E nel suo presentarsi, nel suo rispondere, nelle sue cose, mi fece l'impressione, rispondeva alle cose, di una persona, lo dico con molto... insomma, non voglio essere offensivo assolutamente, una persona un po' primitiva, diciamo, ecco, non... Ecco, questa fu la prima... da un punto di vista di sensazione personale. Da un punto di vista delle... delle dichiarazioni che sono nel verbale, erano tutte cose... adesso non le ricordo minimamente, ovviamente, ma ricordo che le giudicammo di nessuna utilità. Ma stiamo parlando, lo dico per i signori... di uno Scarantino antecedente, in una fase molto antecedente alla sua collaborazione, che viene alcuni mesi dopo e quando era in una posizione di assoluta negatoria, negativa su tutte le circostanze (v. pagg. 101-102 verbale ud. del 14.07.2014 reso nel giudizio di primo grado del Borsellino Quater).*

<sup>328</sup> Invero accanto alla tesi di un riuscito e premeditato indottrinamento quasi scolastico dell’Andriotta a cura del dott. La Barbera e/o di altro funzionario di polizia infedele non si può escludere l’alternativa – parimenti illecita e significativa ai fini che qui interessano – di una più autonoma iniziativa dell’Andriotta, assunta senza remore, speculando su alcune confidenze realmente ricevute in carcere dallo Scarantino (sul suo passato criminale, ed in particolare sui suoi contatti con il mondo della Guadagna, sulla c.d. porcilaia, sui timori che gli inquirenti volessero tramite lui arrivare al cognato etc.) e approfittando di ufficiosi e spregiudicati contatti con gli organi di polizia diretti a convincere lo Scarantino alla collaborazione (con ogni mezzo possibile), ma di fatto utilizzati, anche a seguito di una piattaforma di conoscenze o notizie indebitamente (e illecitamente) trasmesse dai predetti funzionari, per far proprio un ruolo che egli non aveva titolo per assumere.

In sintesi, come efficacemente sostenuto (cfr. pag. 60 verbale del 28.06.2022), Andriotta è *“la prova eclatante del depistaggio”*, per certi versi ancor più di Scarantino.

Nell’ottica di escludere la tesi dell’indottrinamento e accreditare la tesi dell’accordo tra i falsi collaboratori, la difesa di BO’ ha evidenziato come non si sia tenuto in debito conto nell’ambito del Borsellino Quater delle dichiarazioni di Tibaldi e Ferone, soggetti che hanno riferito di come Andriotta avesse loro confidato come si fosse trattato di un accordo bilaterale tra lui e Scarantino per riferire circostanze false ( cfr. pagg. 52- 54 verbale ud. del 06.06.2022).

L’eccezione non coglie nel segno giacché nell’ambito del processo di primo grado del giudizio abbreviato del Borsellino Quater, il Gup (v. pagg. 1216 e 1217) – nel riportarsi a quanto aveva già osservato il Gip di quel procedimento – osserva che:

*“Va rammentato che, nella ricostruzione di Spatuzza, non vi è alcun riferimento né ad un possibile protagonismo di Scarantino né ad alcun elemento che possa giustificare la conoscenza da parte di Scarantino di quei particolari.*

*Sicché, Scarantino, che nulla aveva fatto nella strage, sapeva cose che aveva invece fatto Spatuzza, pur senza avere avuto nessun rapporto con Spatuzza.*

*Appare allora univoca induzione quella che prefigura un’opera di suggerimento a Scarantino da parte di soggetti ben edotti sulle dinamiche della strage; non appare minimamente credibile l’alternativa ricostruzione, che potrebbe pur essere accreditata dalle dichiarazioni de relato dei collaboratori Ferone, Mascali e Tibaldi, in base alle quali Scarantino e Andriotta già durante il periodo di codetenzione avrebbero concordato le loro progressive dichiarazioni.*

*E difatti, non si vede come due soggetti di quella limitata caratura intellettuale e criminale<sup>329</sup>, avrebbero potuto maturare un proposito così ardito e perseguire un’operazione così complessa e rischiosa, per altro rimanendo incomprensibile quale obiettivo essi in tal modo volessero perseguire.*

*In ogni caso rimarrebbe inspiegabile come costoro abbiano appreso gli elementi fattuali poi riferiti da Scarantino per ricostruire l’esecuzione della strage, visto che comunque, stante il loro non coinvolgimento in quelle attività, qualcun altro avrebbe dovuto riferirglieli.*

*Esclusa quindi la plausibilità di un accordo lungamente preordinato da Scarantino e Andriotta, resta da chiedersi come le dinamiche esecutive della strage siano state così dettagliatamente note a chi le ha suggerite a Scarantino.*

*Deve considerarsi come questi elementi nuovi, suggeriti a Scarantino, siano stati determinanti a dare credibilità non solo a Scarantino ma anche alla chiamata in reità propalata da Andriotta.*

---

<sup>329</sup> E anche laddove non si volesse (condivisibilmente) porre Andriotta sullo stesso piano di Scarantino, riconoscendo il primo come più cinico e spregiudicato del secondo, ci si troverebbe di fronte al dilemma di spiegare come un personaggio siffatto (Andriotta), potesse mai legare la riuscita del suo piano, volto evidentemente ad ottenere benefici carcerari, ad un soggetto inaffidabile (in tutti i sensi) come Vincenzo Scarantino.

*La complessa operazione per un verso ha introdotto, nei processi sulla strage di via D'Amelio, elementi di fatto parzialmente veri attraverso il canale anomalo del falso pentito; per altro verso ha posto le condizioni per rendere le dichiarazioni di Scarantino e Andriotta idonee a resistere al vaglio giudiziale di attendibilità.*

*Tale inquietante scenario, di cui oggi si conoscono le dinamiche, ma non ancora i determinatori ed i protagonisti, rafforza per converso il giudizio odierno di piena attendibilità delle dichiarazioni di Spatuzza. (...)”.*

Il Collegio condivide integralmente tale ricostruzione poiché la diversa alternativa prospettata dalla difesa (accordo tra i falsi collaboratori), non solo sconta i difetti di logicità richiamati nello stralcio motivazionale appena riportato, ma non è in grado di “spiegare” – nell’ottica del sinallagma illecito tra i collaboratori – il ruolo di Candura e della sua falsa collaborazione con la giustizia né lo iato temporale di quasi un anno sussistente tra la collaborazione di Andriotta e quella di Scarantino<sup>330</sup>.

Chi sostiene la tesi dell’accordo tra “balordi” (v. pag. 56 verbale ud. del 01.06.2022) non è stato però in grado di spiegare perché mai Scarantino, che in quanto estraneo ai fatti contestatigli non aveva nulla da confessare, avrebbe dovuto “scendere a patti” con Andriotta nell’estate del ’93, quando a suo carico militavano le sole (false) accuse di Candura - e dunque erano ancora intatte le aspettative di giungere ad una sentenza di assoluzione<sup>331</sup> - dopo che, peraltro, egli aveva già dimostrato di essere in grado di non farsi irretire dall’ adescamento di un confidente, come accaduto con Pipino, suo compagno di cella nel carcere di Venezia.

Con ancora maggior impegno esplicativo, nell’ottica dell’accordo si dovrebbe spiegare perché mai Scarantino avrebbe poi atteso nove mesi per iniziare a collaborare, accogliendo l’idea di trascorrere il relativo periodo in regime di 41 bis (lui che mal tollerava il peso della carcerazione) e per quale ragione, infine, una volta iniziata la collaborazione, avrebbe contraddetto in vari punti le dichiarazioni di Andriotta, “disorientando” quest’ultimo con il supplemento della surreale ricostruzione della riunione di villa Calascibetta.

---

<sup>330</sup> “L’ipotesi dell’accordo tra l’Andriotta e lo Scarantino sulla falsa collaborazione sembrerebbe inoltre smentita dalla constatazione del notevole scarto di tempo intercorso tra i momenti in cui, rispettivamente, gli stessi iniziarono a rendere le loro dichiarazioni all’A.G. (settembre 1993, giugno 1994), come del resto rilevato nella sentenza del c.d. “Borsellino I”, che aveva valorizzato questo dato come indice della autonomia della scelta collaborativa dello Scarantino” (cfr. pag. 1364 sentenza di primo grado Borsellino Quater abbreviato).

<sup>331</sup> Si rammenti al riguardo che solo a partire dall’autunno del 1993 sopraggiungono “elementi” volti a minare le aspettative di Scarantino.

Invero:

- il 29.11.1993, Scarantino Vincenzo ed il fratello Rosario venivano condannati dal Tribunale di Palermo a 9 anni di reclusione per il reato di illecito commercio di sostanze stupefacenti;
- il 09.03.1994 Scarantino veniva rinviato a giudizio per il reato di strage nell’ambito del processo Borsellino uno;
- il 18.05.1994 veniva confermata in secondo grado la condanna a 9 anni di reclusione per commercio di sostanze stupefacenti.

Nell'ottica di escludere la tesi dell'indottrinamento si è anche sostenuto che Andriotta abbia agito in autonomia ed abbia sapientemente formato le sue conoscenze sulla strage di Via D'Amelio attingendo a piene mani alle notizie che venivano via via pubblicate sui media.

La tesi è palesemente incongrua ed è stata (già) smentita nel corso del Borsellino Quater con motivazioni insuperabili alle quali ci si riporta [a titolo meramente esemplificativo, si pensi all'esplicitazione del nome di Profeta Salvatore nel verbale del 04.10.1993 in un momento nel quale non era ancora scattato il blitz volto alla cattura di costui<sup>332</sup>, o all'inserimento di Giovanni Brusca quale partecipante alla riunione di villa Calascibetta in un momento nel quale (interrogatorio del 28.10.1994), Scarantino non lo aveva ancora inserito (lo farà nel verbale del 25.11.1994)].

In questa sede può solo aggiungersi un ulteriore argomento a sostegno della tesi volta ad escludere che la fonte di Andriotta possano essere i media anziché gli inquirenti e riguarda l'interrogatorio del 17.01.1994.

In questa sede ci si vuole soffermare su una specifica circostanza che Andriotta aggiunge nel verbale in parola; segnatamente Andriotta riferisce che Scarantino, aveva conferito al Candura l'incarico di rubare un'autovettura dello stesso colore di quella che era nella disponibilità della sorella.

Si tratta di una dichiarazione che esclude che Andriotta possa avere appreso la notizia dai media (nello stesso senso anche la sentenza di primo grado del Borsellino 1, cfr. pag. 228 ) e – oggi positivamente acclarata la falsa collaborazione di Scarantino – conferma l'indottrinamento atteso che:

a) l'ulteriore dettaglio relativo all'incarico che era stato conferito dallo Scarantino al CANDURA di rubare un'autovettura dello stesso colore di quella che era nella disponibilità della sorella non era mai stata riferita, sino a quel momento, dallo stesso Candura;

b) Scarantino già il 24.06.1994 - nell'interrogatorio iniziale della sua "collaborazione" - affermava di essere già in possesso della vettura, per averne commissionato il furto proprio al CANDURA, nel momento in cui gli era stato chiesto di procurarla e che, laddove non l'avesse messa a disposizione per la commissione della strage, l'avrebbe impiegata per smontarne i pezzi e utilizzarli proprio per la vettura della sorella.

Ciò posto, la credibilità di Andriotta non può essere spinta oltre il tracciato di cui si è appena dato conto.

In via generale, come già visto per Candura, anche per Andriotta deve essere osservato come costui non è giunto a ritrattare quanto in precedenza dichiarato in maniera spontanea, ma solo dietro contestazione di quanto si era nel frattempo acquisito a riscontro del narrato che Gaspare Spatuzza aveva nel frattempo reso.

---

<sup>332</sup> Come si è visto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Profeta per la strage di via D'Amelio e per i reati connessi è stata emessa il 08/10/1993.



Invero nonostante Andriotta abbia esplicitamente sottolineato (v. pagg. 130 e ss. verbale ud. del 01.02.2019) che, tra le promesse che gli erano state fatte per indurlo a rendere le false dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio, vi fosse anche quella di intervenire sul processo che aveva già subito - e che in quel momento era stato definito soltanto in primo grado, così da consentirgli l'irrogazione di una condanna meno severa rispetto a quella, pesantissima, all'ergastolo che gli era stata comminata - rappresenta indiscutibilmente un fatto incontrovertibile che l'Andriotta è stato poi definitivamente condannato alla pena dell'ergastolo, sicché viene certamente spontaneo chiedersi come mai egli abbia continuato a seguire pedissequamente le indicazioni di coloro che, almeno secondo quanto egli ha dichiarato, non "avevano rispettato i patti".

Sul punto va ulteriormente evidenziato come Andriotta abbia cercato di accreditare la tesi di una spontanea resipiscenza già in epoca antecedente alla formale ritrattazione operata nel luglio del 2009, rappresentando come fosse suo intendimento già nel 2005 svelare all'opinione pubblica il mendacio delle sue dichiarazioni, attraverso una richiesta avanzata al Servizio centrale di protezione di rendere alcune interviste agli organi di informazione. Sempre stando al portato narrativo di Andriotta i suoi propositi non poterono concretizzarsi poiché gli venne negata l'autorizzazione a rilasciare dichiarazioni a stampa e televisioni da parte degli organi competenti.

Epperò anche in tal caso, viene consequenziale chiedersi per quale motivo, se tali fossero in effetti i propositi, Andriotta non abbia cercato ulteriori percorsi per portarli a compimento, magari riferendo della sua falsa collaborazione ai magistrati (anche diversi da quelli che in origine si occuparono delle indagini) che negli anni ha proceduto ad interrogarlo<sup>333</sup>, così da canalizzare in maniera certamente

---

<sup>333</sup> P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Fatto sta che lei viene interrogato da un magistrato della D.N.A.?*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, il Dottore Francesco Paolo Giordano...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Eh... Come mai al Dottor Giordano non ha fatto presente che appunto voleva ritrattare, voleva dire la verità di via D'Amelio?*

TESTE ANDRIOTTA – *Ora arrivo, Dottor Luciani, ora gli do subito la risposta.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Sì.*

TESTE ANDRIOTTA – *Allora, praticamente il Dottor Francesco Paolo Giordano oltre a essere stato un magistrato della D.D.A. di Caltanissetta, diventò Procuratore Capo di Caltanissetta o non vado errato, Dottor Luciani? Ho avuto paura.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *No, pare errato, perché diventò Procuratore Aggiunto di Caltanissetta, mai Procuratore Capo di Caltanissetta.*

TESTE ANDRIOTTA – *E va beh, Procuratore Aggiunto, comunque stava là, era qualcuno che comandava e, Dottor Luciani, io ho avuto paura.*

(..)

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *... Il Dottore Patti lei l'ha mai letto nelle carte che la riguardavano?*

TESTE ANDRIOTTA – *Ah, sì, il Dottor... sì, il Dottore Patti, sì, lo... Mi venne a interrogare nel 2001 nel carcere di "Marassi", se non vado errato, Dottore.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Oh. Il Dottore Patti era uno dei magistrati che l'avevano interrogata nel '93, '94, '95 e così via?*

TESTE ANDRIOTTA – *No, però era sempre della Procura di Caltanissetta.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Ho capito. E quindi questo che significa?*

più coerente il “moto di coscienza” e/o la rabbia per le promesse non mantenute<sup>334</sup>.

Ancora, analogamente a quanto si è detto a proposito di Candura, anche Francesco Andriotta è soggetto che non ha esitato in passato a rendere plurime dichiarazioni mendaci su fatti gravissimi che hanno segnato la storia di questo Paese e che, cosa ancor più grave, ha comportato la condanna di diversi soggetti alla pena dell’ergastolo, facendo loro scontare numerosi anni di detenzione ingiusta prima che, attraverso il contributo fornito dallo Spatuzza, si potesse giungere ad una veritiera ricostruzione della fase preparatoria ed esecutiva della strage di Via D’Amelio e alle conseguenti revisioni delle condanne ingiustamente inflitte.

Un ulteriore elemento da evidenziare riguarda la sussistenza di un preciso interesse alle accuse che muove l’Andriotta.

---

TESTE ANDRIOTTA – *Anche il Dottor Giordano era della Procura di Caltanissetta.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *E quindi questo che significa?*

TESTE ANDRIOTTA – *Che non mi fidavo.* (v. pagg. 134-135 verbale ud. del 01.02.2019).

<sup>334</sup> Invero, anche su questo punto Andriotta è stato ondivago:

TESTE ANDRIOTTA – *Io non ho scritto che volevo rilasciare dichiarazioni sulla strage. Ma che dichiarazioni potevo lasciare alla “Rai”, Dottor Luciani? Sa perché l’ho fatto? E ora glielo spiego. Siccome nel 2005 io sono andato a (discutere) la detenzione domiciliare, mi era stato assicurato più volte che mi avrebbero aiutato a uscire. È vero che c’era il parere favorevole D.D.A. a Caltanissetta e D.N.A., ma è anche vero che quando ho trovato il Presidente, il Dottor Falcone si chiama, che era il Presidente della Sorveglianza di Roma, mi ha scritto tre pagine di rigetto che io non mi potevo ancora staccare dall’istituto rieducativo, che era la... la... il carcere. Io avevo anche parere favorevole del carcere di Alessandria sia come comportamento che come tutti i permessi premio che avevo fruito e lì è scaturita questa rabbia di fare questa dichiarazione per sollecitare – diciamo – a chi di dovere che mi dovevano venire a sentire...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Senta...*

TESTE ANDRIOTTA - *... e volevo ritrattare tutto e dire la verità sulla faccenda di Scarantino e mia e della Polizia di Stato, non in generale, ma del Dottor Mario Bo, del Dottor Salvatore La Barbera, del Dottor Ricciardi e del Dottore Arnaldo La Barbera.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Oh. Quindi praticamente doveva essere un...*

TESTE ANDRIOTTA - *... per quelli che io ho conosciuto.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *... sì... doveva essere un... come dire, un atto – tra virgolette, eh, cerchi di comprendere – di ritorsione al fatto che le era stato negato il beneficio penitenziario.*

TESTE ANDRIOTTA – *Sì, sì...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Ora io le debbo...*

TESTE ANDRIOTTA - *... perché mi avevano promesso fino all’ultimo...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Sì. Mi de... Ho capito, ho capito. Nel “Borsellino Quater” invece lei dichiara che le era sorto un moto di coscienza, perché era nata sua figlia...*

TESTE ANDRIOTTA – *Anche quello, era nata mia figlia, che è ammalata. È idrocefala e spina bifida, sì, Dottore, però era anche quella rabbia, che non mi davano la...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quale delle due versioni è quella vera, scusi?*

TESTE ANDRIOTTA – *Senta, era anche quella rabbia che era nata, oltre al moto di coscienza, che giustamente gli altri come padri non avevano avuto la possibilità di stare con i suoi figli e che io avevo fatto condannare all’ergastolo, ma era anche la rabbia che non mi avevano dato il beneficio, Dottor Luciani.* (v. pagg. 132-133 verbale ud. del 01.02.2019).

Ed è un dato che occorre tenere bene a mente in questa sede poiché Andriotta, a differenza di Candura, nel momento in cui è stato escusso nell'odierno dibattimento (febbraio 2019), non era ancora stato definitivamente condannato per calunnia<sup>335</sup>.

Si rammenta al riguardo come la sentenza della S.C. relativa al Borsellino Quater è del 05.10.2021 e, nel momento in cui Andriotta è stato escusso nell'odierno procedimento, non era stata nemmeno pronunciata la sentenza di secondo grado (emessa il 15.11.2019).

È appena il caso di segnalare che la posizione di costui si sarebbe (di molto) alleggerita ove nella ricostruzione dell'attività depistatoria si fosse posto l'accento esclusivamente su condotte compiute da altri - nella specie l'odierno imputato Mario BO' oltre ad altri soggetti già deceduti (Arnaldo La Barbera o non (più) indagati ( si pensi a Vincenzo Ricciardi o a Salvatore La Barbera) - sin quasi al venir meno di qualsivoglia elemento di responsabilità laddove si fosse ritenuto che Andriotta sia stato solo ed unicamente un mero strumento per il raggiungimento di obiettivi riferibili soltanto a terzi.

Con riferimento alle modalità con cui è stata resa la testimonianza, non può non rilevarsi la tendenza dell'Andriotta ad eludere le domande dirette, a replicare raccontando episodi già riferiti e non pertinenti con il contenuto dei quesiti posti, ad esporre i fatti in modo generico e contorto, ad infarcire il racconto di dettagli inutili e sovrabbondanti, a rendere deposizioni parziali, prive di logica temporale e narrativa.

In tal senso è stato necessario procedere a continue contestazioni, all'esito delle quali egli ha inserito circostanze mai riferite prima e ha viceversa affermato di non rammentare dichiarazioni già rese più volte.

Deve anche sottolinearsi una certa "umoralità" della testimonianza, atteso che in diverse occasioni (sopra debitamente riportate) l'Andriotta non ha voluto fornire risposte chiare, giustificando la sua confusione con mancati ricordi ("*A volte riesco a ricordarmi e a volte no*" cfr. pag. 86 verbale ud. del 01.02.2019), salvo poi confermare, in esito alle contestazioni, quanto già dichiarato ("*Eh, Dottore, la memoria adesso mi ha garantito questo, perché mi ha fatto fare passo dopo passo della vita vissuta nel carcere di Busto Arsizio*" cfr. pag. 35 ud. del 01.02.2019).

In sintesi, si è di fronte ad una deliberata e non casuale tecnica dichiarativa che conduce Andriotta, nei casi estremi in cui egli non è in grado di uscire dall'*impasse* dichiarativo derivante dai contrasti tra le sue precedenti dichiarazioni (si pensi all'emblematica vicenda dell'inserimento dell'incontro con Arnaldo La Barbera prima dell'interrogatorio del 14.09.1993), a creare confusione e a innescare conflitto con chi gli pone le domande al precipuo scopo di provocare l'interruzione del suo esame (v. per es. pag. 43 verbale ud. del 01.02.2019).

---

<sup>335</sup> Dalla qualifica soggettiva di imputato di reato connesso in capo ad Andriotta, discende l'applicazione nei suoi confronti del più rigoroso parametro valutativo imposto dall'art. 192 co. 3 c.p.p.

Sul piano specifico, una volta che si passano a valutare, in concreto, le dichiarazioni etero accusatorie di Andriotta non ci si trova di fronte solo ad una messe di dichiarazioni “scivolose” o “da maneggiare con estrema cautela”.

Ci si trova al cospetto del percorso dichiarativo di un falso collaboratore di giustizia (già condannato per calunnia) con una naturale, quasi irresistibile, propensione al mendacio il cui narrato – come si evince dalla sola lettura in combinato disposto delle due sentenze di primo grado del Borsellino Quater (ordinario e abbreviato) di cui si è dato conto – è colmo di incongruenze e mancati riscontri nonché di marcate progressioni dichiarative.

A titolo meramente esemplificativo basti pensare come nell’odierno dibattito – ed in verità, anche al di fuori dell’odierno procedimento<sup>336</sup> – sono falliti tutti gli ulteriori tentativi di trovare riscontro al portato dichiarativo di Andriotta.

Bossi Arianna, ex coniuge dell’Andriotta, ha negato la circostanza, affermata dall’ex falso collaboratore, di avere mai ricevuto denaro da funzionari di polizia o dall’Andriotta stesso (se non ad eccezione di denaro contenuto in un libretto postale, a lei versato dopo il 2010), specificando, al contrario, di avere dovuto provvedere ella stessa al mantenimento in carcere dell’ex marito:

DIFESA, AVVOCATO PANEPINTO – *Lei conosce il dottor Arnaldo la Barbera?*

TESTIMONE BOSSI ARIANNA – *No.*

DIFESA, AVVOCATO PANEPINTO – *Lo ha mai incontrato?*

TESTIMONE BOSSI ARIANNA – *L’ho sentito come nome ma non li ho mai visti, no.*

DIFESA, AVVOCATO PANEPINTO – *Non l’ha mai incontrato?*

---

<sup>336</sup> In relazione alla consegna di documentazione allorché Andriotta ebbe a trovarsi ristretto (per la seconda volta) presso il carcere di Opera, il narrato dell’ex falso collaboratore risulta smentito:

“Sul punto è stato sentito Mazzotta Pasquale, all’epoca Comandante della Polizia Penitenziaria del carcere Opera di Milano, il quale non ha ricordato di aver conosciuto un detenuto a nome Andriotta Francesco (D: conosce ANDRIOTTA Francesco? Ha mai avuto rapporti con lui durante il periodo di carcerazione dell’ANDRIOTTA a Milano? ADR: Faccio fatica a ricordare, il numero dei detenuti era poderoso. Il cognome l’ho sentito ma mi è impossibile focalizzare il ricordo), mentre ha escluso decisamente di aver mai consegnato verbali di interrogatorio a detenuti (D: verbali di interrogatorio li ha mai consegnati? ADR: no, mai D: ha mai conosciuto SCARANTINO Vincenzo? ADR: il cognome mi “suona all’orecchio” ma non so chi sia D: lei è mai entrato in possesso di verbali di interrogatorio resi da SCARANTINO Vincenzo? ADR: no. Di nessun detenuto ho mai avuto la disponibilità di verbali di interrogatorio... D: ha mai consegnato verbali di interrogatorio a detenuti in quel periodo? ADR: no, mai. Nemmeno per incarico dell’autorità giudiziaria) - cfr. verbale del 14,05.2019.

Anche il direttore del carcere di Milano Opera dell’epoca, dott. Aldo Fabozzi, ha riferito di non ricordare di aver avuto rapporti con un detenuto a nome Andriotta Francesco (il nome non mi dice nulla. Apprendo da voi che era un detenuto, ma ne ho conosciuti tanti. Anche apprendendo da voi del suo “coinvolgimento” nelle indagini concernenti la strage di Via d’Amelio non ho ricordi nitidi). In ogni caso, ha escluso di aver mai consegnato documentazione a detenuti di quel carcere (assolutamente no. Se arrivavano atti processuali dagli avvocati, passavano tramite la matricola. Non in altra maniera)”(v. pag. 55 richiesta di archiviazione della Procura di Messina).

E anche a voler sostenere, peraltro condivisibilmente, che non si tratti tecnicamente di un riscontro negativo atteso che né da Mazzotta né da Fabozzi ci si potesse logicamente attendere dichiarazioni di diversa natura – pena l’autoaccusarsi – resta comunque il dato che il narrato di Andriotta è comunque privo di riscontro.

TESTIMONE BOSSI ARIANNA – *No.*

DIFESA, AVVOCATO PANEPINTO – *Ha mai ricevuto denaro dal dottor La Barbera?*

TESTIMONE BOSSI ARIANNA – *No.*

DIFESA, AVVOCATO PANEPINTO – *Lei conosce il dottore Mario Bo'?*

TESTIMONE BOSSI ARIANNA – *No.*

DIFESA, AVVOCATO PANEPINTO – *È qui presente in aula ed è seduto alla mia destra.*

TESTIMONE BOSSI ARIANNA – *No, non lo conosco.*

DIFESA, AVVOCATO PANEPINTO – *È la prima volta che lo vede?*

TESTIMONE BOSSI ARIANNA – *Io sì.*

DIFESA, AVVOCATO PANEPINTO – *Ha mai ricevuto denaro dal dottore Bo'?*

TESTIMONE BOSSI ARIANNA – *No. Ho ricevuto denaro da mio marito, tre o quattromila euro, ma erano soldi che aveva un libretto postale depositato al Carcere di Torino, per cui erano tutti dichiarati. Adesso non so come aveva questi soldi, lui aveva detto che si era tolto dal programma e gli avevano dato determinati soldi.*

DIFESA, AVVOCATO PANEPINTO – *In che anno avviene questo? Lo ricorda?*

TESTIMONE BOSSI ARIANNA – *Dieci, dodici anni fa.*

DIFESA, AVVOCATO PANEPINTO – *Ricorda invece negli anni precedenti se ha mai ricevuto denaro contante, quando c'erano ancora le lire, da suo marito?*

TESTIMONE BOSSI ARIANNA – *No, gliele portavo io in carcere a lui.*

DIFESA, AVVOCATO PANEPINTO – *Glieli portava lei?*

TESTIMONE BOSSI ARIANNA – *Lo mantenevo io in carcere.*

(v. pagg. 19-20 verbale ud. del 26.01.2022).

Con riferimento all'incontro e alla consegna di denaro da parte di BO' ad Andriotta in occasione del permesso premio di Natale '97 in località Piacenza deve sottolinearsi che l'episodio non solo non ha trovato alcun riscontro esterno, ma è stato espressamente smentito dalla teste Costantino Stefania, ex coniuge dell'odierno imputato, la quale ha rammentato, con precisione e in modo circostanziato – era il primo natale da quando era nata la figlia – che in quella data il marito era certamente rimasto a Palermo con la famiglia:

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *La mia domanda è specifica: il Natale 1997, quindi la vigilia di Natale il 24 e il 25.*

TESTIMONE, COSTANTINO S. - *Sì.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Lei si trovava in quella... in quei giorni con suo marito?*

TESTIMONE, COSTANTINO S. - *Sì, a casa, il 24 la vigilia a casa nostra, in via Marchese Villabianca, con mio padre...*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *In quale città?*

TESTIMONE, COSTANTINO S. - *Palermo. .. il 25 non a casa, a casa di una zia da parte di padre, una mia zia lì per il pranzo.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Uhm. Senta, in questi due giorni suo marito è rimasto sempre con lei o si è allontanato?*

TESTIMONE, COSTANTINO S. - *Sì, sì, sì, assolutamente sì...eravamo a casa con mio padre e mia madre, sì. .. Ovviamente la bambina che era appena nata, primo Natale di mia figlia, quindi.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Quindi, lei è certa che la notte di Natale del 1997 suo marito non si trovasse a Roma.*

TESTIMONE, COSTANTINO S. - *No, era Palermo con me. (v. pagg. 171-172 verbale ud. del 26.11.2021).*

Ancora, con riferimento alla consegna di atti processuali annotati nell'aula bunker di Rebibbia, il narrato di Andriotta è stato ancora una volta smentito.

Invero, interpellata sul punto, l'avv. Maris, confermando quanto già aveva dichiarato ai P.M. di Messina il 05.11.2019 (v. pag. 54 richiesta di archiviazione della Procura di Messina in atti) ha decisamente negato la circostanza, escludendo di avere mai consegnato ad Andriotta dei verbali contenenti annotazioni e precisando altresì di non avere mai consegnato, su indicazione della dott.ssa Palma, dei verbali ad Andriotta, rammentando però che il suo assistito era in possesso dei verbali contenenti dichiarazioni rese dallo stesso Andriotta che ella ebbe modo di visionare durante una pausa dell'udienza:

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Lei ricorda intanto l'anno in cui assiste Andriotta in questa udienza del processo Borsellino?*

TESTIMONE MARIS FLORIANA – *Siamo a Rebibbia... in un'aula bunker gremitissima con i detenuti nelle gabbie urlanti. Andriotta dietro uno di quei paraventi che viene letteralmente assalito. Non solo dagli imputati dentro le gabbie, ma anche dai loro difensori. Perché il suo esame non si svolge minimamente sui fatti di causa, ma sulla sua sessualità, le sue abitudini sessuali, omosessuali, non è possibile che Scarantino abbia fatto le confessioni ad un omosessuale, gli uomini d'onore non ce n'è nessuno omosessuale, aborriscono i gay; e quindi all'udienza terribile sotto questo punto di vista, senza nessuna civiltà. E Andriotta entra in preda ad una crisi di nervi. Io ho questo flash che l'udienza quindi si è interrotta per farlo riprendere, dargli da bere, tranquillizzarlo... Ricordo che, non so se li avesse già avuti o se gli vengono dati in quell'occasione i suoi verbali di dichiarazioni che aveva reso, ma non alla mia presenza. Io non ho mai... io l'unica volta che lo assisto è quella. Io non assisto ai suoi interrogatori. È per questo che io ritengo che lui fosse teste. E non ricordo sotto quale veste io abbia potuto quindi in quella occasione rappresentarlo*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Senta e con riferimento a questi documenti...*

TESTIMONE MARIS FLORIANA – *Erano i verbali delle dichiarazioni che aveva reso perché lui entra in una confusione totale. Perché evidentemente comunque... forse le domande erano molto personali, molto intime, molto offensive, gli insulti che riceveva dalla gabbia peggiori. Per cui questo era il clima.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Infatti io proprio con riferimento a questa circostanza le volevo chiedere questo. O meglio le potevo contestare quanto da lei dichiarato. Se contestazione c'è, o comunque aiutare il ricordo alla sua memoria. Intanto questi documenti ricorda chi li consegnò ad Andriotta?*

TESTIMONE MARIS FLORIANA – *Ho detto appunto prima che non ricordo se lui già li avesse o se in questa pausa sono stati a lui dati. Una cosa che io ho detto quando sono stata sentita che assolutamente non glieli ho dati io, che assolutamente non ricordo – come pare abbia dichiarato Andriotta, perché poi non l'ho mai più sentito e né visto – che appunto glieli avessi consegnati io con degli appunti posti dalla dottoressa Palma. Signor Presidente noi sotto questo aspetto siamo uno degli studi più stimati di Milano ed è per questo che venni invitata a rappresentare Antonino Giuffré perché erano dichiarazioni molto delicate che hanno portato poi alla cattura di Provenzano. E visto che volevano un difensore con la bocca sigillata e con ben presenti quali sono le norme deontologiche della sua professione, io sono stata incaricata per questo dalla Difesa di Giuffré. Per cui mai e poi mai potevo accettare di fare il passacarte della Procura.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Quindi diciamo che lei esclude di avere consegnato documenti ad Andriotta in quella circostanza?*

TESTIMONE MARIS FLORIANA – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ecco. In questa pausa d'udienza chi eravate? Eravate solo voi due?*

TESTIMONE MARIS FLORIANA – *Sì, e non ricordo se eravamo noi due... probabilmente... dietro il paravento o...*

PUBBLICO MINISTERO – *Ecco, quanto dove eravate?*

TESTIMONE MARIS FLORIANA – *All'aula bunker di Rebibbia.*

PUBBLICO MINISTERO – *Sì, ma fisicamente dove eravate? Eravate proprio dentro l'aula bunker o eravate in una stanza...*

TESTIMONE MARIS FLORIANA – *No, no, no, proprio dentro l'aula bunker con quei brutti paraventi che ricordano quelli dei vecchi ginecologi; v. pagg. 6- 8, 11-12 verbale ud. del 15.12.2021).*

E quello che fornisce l'Avv. Maris è certamente un mancato riscontro, non potendosi ritenere il suo narrato una conferma al fatto che Andriotta venivano fornite delle dichiarazioni (v. pagg. 67- 68 verbale ud. del 10.05.2022<sup>337</sup>).

Sul punto è bene chiarire che Andriotta – quando fu sentito a Rebibbia nel Borsellino 1 (udienza del 31.01.1995) – aveva “legittimamente” a disposizione i verbali delle sue precedenti dichiarazioni atteso che, come si è già avuto modo di evidenziare (v. par. 8.1), solo a partire dal Borsellino Bis primo grado egli fu sentito come testimone, anziché come imputato di reato connesso.

Con ancora maggior chiarezza, la scelta di interrompere l'udienza del 31.01.1995 e la disponibilità da parte di Andriotta dei verbali delle sue precedenti dichiarazioni (per effetto della erronea decisione di ritenere Andriotta imputato di reato connesso ex art. 210 c.p.p.) sono tutte circostanze derivanti dall'esercizio di prerogative processuali attribuibili esclusivamente alla Corte d'Assise di quel procedimento.

Ancora la distruzione degli appunti su cui Andriotta aveva studiato nel 2006, quando, mentre era detenuto nel carcere di Alessandria, alla presenza di altro detenuto (tale Pasquale soprannominato “u Rizzu”), della provincia di Bari è rimasta seccamente smentita.

La difesa di BO' ha infatti prodotto la nota del carcere di Alessandria del 22.07.2021 (v. all. 21 documenti allegati alla discussione) nella quale il direttore del carcere (Dott.ssa Lombardi Vallauri) evidenzia che l'Andriotta nel corso della detenzione ad Alessandria (dal 26.06.2003 al 29.07.2006) è sempre stato da solo in cella, pertanto, non ha condiviso la stessa con nessun detenuto di nome Pasquale (cfr. pagg. 41-42 verbale ud. del 06.06.2022).

Non si tratta di “*maneggiare Andriotta con guanti chirurgici e sterili*” (cfr. pag. 56 ud. del 10.05.2022), ma di dover prendere necessariamente atto che rispetto ad un dichiarante siffatto rimangono (troppi) punti irrisolti, soprattutto in ordine al momento genetico della sua falsa collaborazione.

In primo luogo, se può costituire elemento di mero sospetto la prossimità temporale tra l'operazione Andriotta e la costituzione del gruppo “Falcone- Borsellino” (15.07.1993), manca la prova della “preordinazione” del trasferimento di Andriotta in data 03.06.1993 dal carcere di Saluzzo al carcere di Busto Arsizio.

Anzi, come si è visto, dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado del Borsellino 1 – sulla base delle testimonianze allora rese da Guidi Onilde, direttrice della Casa Circondariale di

---

<sup>337</sup> “ ...Avete la conferma di Andriotta su una circostanza che è di fondamentale importanza e che se eliminate il momento... eliminate Andriotta e andate a San Bartolomeo al Mare, è esattamente la stessa identica cosa, le dichiarazioni fornite al collaboratore in un momento di difficoltà per aiutarlo a sostenere la deposizione dibattimentale, ma è la conferma che queste carte venivano date ad Andriotta e in questo caso ce ne possiamo uscire... non ce ne possiamo nemmeno uscire come ce ne siamo usciti al “Borsellino Bis”, Appello, perché Andriotta non ha alcun diritto di avere queste carte tra le mani, perché non è imputato in quel processo, nessuno”.



Saluzzo e del teste Rizzo Michele, direttore della Casa Circondariale di Busto Arsizio – sembra esservi la prova del contrario.

Di ciò è consapevole anche il Gup del Borsellino Quater abbreviato che evidenzia come sulla base *“dell’esistenza di un modus operandi degli investigatori finalizzato fin dall’inizio, quanto meno, a forzare le tappe delle preliminari investigazioni (si pensi alla già accertata utilizzazione di detenuti conosciuti dagli investigatori, quali PICHETTI e PIPINO, per provocare, rispettivamente, la “collaborazione” di CANDURA e SCARANTINO), che potrebbe deporre per la non casualità della presenza di ANDRIOTTA nella struttura carceraria di Busto Arsizio..si potrebbe, altresì, ipotizzare che l’ANDRIOTTA, quanto meno, sia stato appositamente allocato in cella vicina a quella occupata da SCARANTINO, o che gli investigatori abbiano sfruttato una situazione casualmente verificatasi, cioè la presenza di un detenuto con le caratteristiche di ANDRIOTTA (ben propenso, come emerge dal quadro degli elementi che lo riguardano, ed in particolare dalle dichiarazioni rese in data 9 luglio 2009 da Francesco TIBALDI, a utilizzare occasioni a lui favorevoli pur di alleviare la sua situazione carceraria ed economica). Infatti, fallito il tentativo con PIPINO, non può escludersi che il dott. Arnaldo LA BARBERA e i suoi uomini fossero tornati alla carica con ANDRIOTTA che appare, per le sue segnalate propensioni, più un “prescelto” alla bisogna, che un vicino di cella per avventura capitato al posto giusto (si ricordi che ANDRIOTTA era stato trasferito dal carcere di Saluzzo a quello di Busto Arsizio per essere più vicino alla famiglia; che lì era arrivato il 3 giugno 1993 ed era stato assegnato al Reparto Osservazione, occupando prima la cella n. 5 e poi la n.1; vi era rimasto sino al 23 agosto 1993)”* (cfr. pagg. 1423-1424 sentenza di primo grado Borsellino Quater abbreviato).

Ancora, per quanto concerne la collocazione di cella di Andriotta a Busto Arsizio rimangono irrisolti i quesiti che si era già posto il Gup del Borsellino Quater abbreviato osservando come restano *“da chiarire le ragioni - che potrebbero forse, tuttavia, individuarsi nella diffidenza in precedenza dimostrata dallo Scarantino (e percepita dagli investigatori) verso l’ambiente carcerario e, comunque, nel fallimento della iniziativa presa dal La Barbera a Venezia con la collaborazione del Pipino - per le quali non si ritenne, come invece era accaduto a Venezia, di collocare i due detenuti (l’Andriotta e lo Scarantino) nella stessa cella e conseguentemente intercettare le loro conversazioni ambientali, preferendo, invece, una dislocazione in celle attigue dei predetti detenuti con evidenti ricadute negative sulla possibilità tecnica di effettuare l’intercettazione”* (cfr. pag. 1323 sentenza di primo grado Borsellino Quater abbreviato).

Le alternative sono diverse e vanno da quella prospettata dal Gup (appena riportata) a quella, che Arnaldo La Barbera (analogamente a quanto aveva fatto con Pipino<sup>338</sup>) aveva tutto l'interesse ad evitare che si potessero anche "involontariamente" – l'intercettazione, a differenza della prova dichiarativa, è assai meno facilmente manipolabile – costituire elementi a favore dell'innocenza di Scarantino in modo da non scalfire la fondatezza della ipotesi accusatoria, sorretta allora dalle dichiarazioni accusatorie di Candura.

In secondo luogo, in relazione alla posizione di Francesco Andriotta – a differenza di quanto avvenuto per Salvatore Candura e Vincenzo Scarantino – non vi è prova dello svolgimento di colloqui investigativi anteriori all'inizio della falsa collaborazione.

E si tratta di questione resa ancora più "drammatica" – dal punto di vista probatorio – ove si tengano a mente le già segnalate oscillazioni "telluriche" di Andriotta:

a) in ordine al racconto<sup>339</sup> dell'incontro che sarebbe avvenuto nel carcere di Busto Arsizio<sup>340</sup> nell'occasione in cui venne sondata, per la prima volta, la sua disponibilità a rendere mendaci

---

<sup>338</sup> Pipino ha raccontato che La Barbera gli spiegò come avrebbe dovuto comportarsi con lo Scarantino ed, in particolare, gli suggerì di non parlare di "cose compromettenti" con lo stesso all'interno della cella, che era stata già microfonata, quanto piuttosto di approfittare dei momenti di "socialità" per capire il ruolo avuto dallo Scarantino nella strage e di riferirne, poi, a lui (La Barbera) soltanto l'esito dei colloqui. (v. nel prosieguo par. 9).

<sup>339</sup> Sul piano della attendibilità intrinseca del racconto deve essere negativamente osservato come Andriotta non è stato in grado di riferire alcunché sull'esito del colloquio con La Barbera:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *lei rispetto a questa proposta che le fa il Dottore Arnaldo La Barbera sul momento cosa risponde?*

TESTE ANDRIOTTA – *Eh, ora non me lo ricordo, Dottore, preciso.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Lei dice che è disponibile, rifiuta, lei dice che ci vuole pensare?*

TESTE ANDRIOTTA – *Non mi ricordo l'esattezza. Mi dispiace non potergli essere d'aiuto ora.* (v. pagg. 17-21 verbale ud. del 01.02.2019).

E tale negativa valutazione è ancor più accentuata ove si consideri che risultano assolutamente non lineari nel racconto di Andriotta le modalità con le quali il detenuto avesse veicolato ai funzionari di polizia la propria accettazione alla proposta ricevuta, avendo egli al contempo riferito di un solo incontro preliminare – volto a sondare la sua disponibilità alla collaborazione - e di avere però in seguito ricevuto (forse dal comandante della polizia penitenziaria al quale faceva pervenire il proprio assenso) il carteggio contenente le direttive da eseguire.

<sup>340</sup> In relazione a tale aspetto nonostante il P.M. abbia sul punto valorizzato le dichiarazioni rese da Bossi Arianna (v. pagg. 63-64 verbale ud. del 10.05.2022), la valutazione non può essere condivisa.

Bossi Arianna è un teste *de relato* rispetto ad Andriotta con tutte le ovvie conseguenze in tema di avvelenamento dichiarativo della fonte secondaria da parte della fonte primaria.

Inoltre, anche l'ulteriore elemento fornito da Andriotta (occasione di contatti degli inquirenti con Scarantino) per datare questo suo incontro nel carcere di Busto Arsizio si è rivelato assolutamente inconsistente.

Vincenzo Scarantino è stato ristretto a Busto Arsizio dal 13.11.1992 al 21.9.1993.

Sul presupposto che gli unici accessi alla struttura penitenziaria di Busto aventi una qualche attinenza, in astratto, con la vicenda in esame, si sono verificati in data 16.11.1992 e 6.5.1993 (in entrambi i casi affinché si potesse dar corso ad interrogatori di SCARANTINO Vincenzo) occorre osservare che:

a) nella prima circostanza la dott.ssa Boccassini, risulta essere stata assistita dal Brigadiere della Finanza Daniele Spello senza che risulti la presenza di alcun appartenente al "Gruppo-Falcone Borsellino",

b) nella seconda circostanza oltre alla presenza del dott. Cardella risulta quella del dott. Arnaldo La Barbera.

dichiarazioni (emblematica sullo specifico punto sia la progressione accusatoria in relazione ad Arnaldo La Barbera e Vincenzo Ricciardi<sup>341</sup> che la regressione accusatoria nei confronti di Salvatore La Barbera);

b) in ordine al racconto dell'incontro riservato che sarebbe avvenuto negli uffici della Procura di Milano prima che sostenesse l'interrogatorio del 14.09.1993 (emblematica sullo specifico punto la progressione accusatoria in relazione a Vincenzo Ricciardi e la stucchevole altalena di versioni sulla presenza o meno di Arnaldo La Barbera in quel contesto<sup>342</sup> che finisce per rendere Andriotta, sul punto, quasi un teste ostile all'accusa);

---

Epperò tanto in un caso che nell'altro Andriotta non era ancora ristretto nel carcere di Busto Arsizio (si rammenti sul punto che Andriotta è stato ristretto a Busto Arsizio dal 3.6.1993 al 23.8.1993 e a tale arco temporale deve essere circoscritto il periodo di codetenzione con Scarantino).

<sup>341</sup> P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Senta, quanto alle persone presenti nel corso di questo incontro, io le devo far presente – scusi il gioco di parole – che nel corso ... Cioè, lei parla nella fase delle indagini del Dottor Ricciardi soltanto nel corso di un interrogatorio del 30 novembre del 2010. In due precedenti interrogatori, che è quello del 17 luglio... 2009 – la pagina è pagina 84 – lei parla soltanto del La Barbera e di una persona in borghese e quando le viene chiesto se questa persona in borghese poteva essere il Dottor Ricciardi, lei risponde di no. Nel verbale successivo, dell'8 settembre del 2009, le vengono mostrate delle foto e in particolar modo la foto 17...*

TESTE ANDRIOTTA – *E l'ho riconosciuto.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - *... la foto 17 e la foto 21, che ritraevano il Dottor Ricciardi, e lei nel di... nel visionare quelle foto, dice di riconoscere quel soggetto, ma di non riuscire a focalizzare dove poteva averlo visto; le viene anche chiesto se poteva essere il soggetto che accompagnava il Dottore Arnaldo La Barbera a Busto Arsizio e lei dice in forma dubitativa che può essere. Solo nel 30 novembre del 2010 lei dirà che la persona che accompagnava il Dottore Arnaldo La Barbera era il Dottor Ricciardi. Può dare una spiegazione?*

TESTE ANDRIOTTA – *E beh, non... non mi ricordavo bene, cioè dopo tanti anni, Dottore, però io ora... dopo aver visto la foto dissi: "Sì, può essere lui", però, poi, pensando e ripensando nella mia memoria, era il Dottor Ricciardi quella persona in borghese e lo ripeto ancora oggi. (v. pag. 22 verbale ud. del 01.02.2019).*

La spiegazione fornita da Andriotta è assolutamente priva di efficacia persuasiva non avendo egli fornito alcuna valida spiegazione ai molteplici mutamenti di versione sul punto non allegando nemmeno alcun elemento oggettivamente valutabile che potesse spiegare il riaffiorare postumo di ricordi che l'ex collaboratore non aveva già nel 2009.

<sup>342</sup> In proposito deve rilevarsi che nel verbale dell'interrogatorio del 14.09.1993 si dà atto della presenza del solo Salvatore La Barbera e in questi termini è il ricordo, invero assai labile, del funzionario.

Tuttavia, la presenza di Arnaldo La Barbera presso la Dda di Milano risulta documentalmente (v. tabella già riportata sopra, nonché all. 62 prod. difesa BO' del 23.03.2022), sicché, se deve senz'altro ritenersi che Arnaldo La Barbera non abbia presenziato all'interrogatorio, non può certo escludersi che costui si sia interfacciato con Andriotta in un momento antecedente allo svolgimento dell'atto istruttorio.

Epperò proprio l'assoluta mancanza di costanza nelle dichiarazioni di Andriotta sul punto impedisce di considerare tale presenza come un riscontro alle dichiarazioni eteroaccusatorie di Andriotta.

Peraltro, nel riportarsi a quanto osservato dal Borsellino Quater in ordine alla durata dell'interrogatorio del 14.09.1993 (v. pagg. 1637 e 1640 sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario) va evidenziata un'ulteriore circostanza che milita in senso contrario al racconto di Andriotta.

Appare ragionevole chiedersi come mai il dott. Arnaldo La Barbera, al momento dell'approccio avuto con Andriotta nel carcere di Busto Arsizio, non abbia concordato con costui (nella prospettiva che si decidesse ad accettare la proposta che gli era stata fatta) una qualche modalità di interlocuzione riservata (magari con la complicità di chi aveva agevolato l'ingresso abusivo dei funzionari di polizia nel carcere) che gli consentisse di spiegare la prima opera di indottrinamento in condizioni di maggiore discrezione e sicurezza.

Sarebbe inoltre assai importante capire perché, nonostante la presenza di Arnaldo La Barbera nei locali della Dda di Milano il 14.09.1993, sia stato Salvatore La Barbera – funzionario che non faceva parte del già istituito gruppo Falcone

---

Borsellino – a prendere parte ad un atto istruttorio così importante, come l'interrogatorio che diede avvio alla collaborazione di Andriotta.

Si tratta di domanda destinata a rimanere sospesa a fronte della sfilza di “non ricordo” rassegnati sul punto nel corso del suo esame da parte del funzionario della Polizia di Stato:

PUBBLICO MINISTERO - *Come mai va lei ad assistere a questo interrogatorio, che è, come dire, il primo atto di una collaborazione importante per via D'Amelio, e lei, da quello che ci dice, non si occupa, in via prioritaria, delle indagini?*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *Quando il Dottor Arnaldo La Barbera dava una disposizione, ovviamente, facendo riferimento a me, ma attraverso il dirigente della Squadra Mobile, evidentemente, cioè, era un fatto, come dire, non... per il quale uno non poteva, diciamo così, opporsi in senso formale*

PUBBLICO MINISTERO - *No, ovviamente, io questo lo capisco, cioè, non è che lei poteva dire no, vacci tu, questo lo comprendo bene. Ma se lei ricorda il motivo per il quale si scelse lei per andare a... a fare un atto che, comunque, era un atto importante.*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *E c'era il Dottor Arnaldo La Barbera, che seguiva in prima persona le indagini e tutto il resto, quindi, voglio capire come mai...*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *Allora, io non...*

PUBBLICO MINISTERO - *...se lo ricorda lei, se... se...*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *Guardi, io non so se lui era impedito ad andare e, quindi, non so, era necessario trovare qualcuno che avesse seguito le prime fasi delle indagini, e, quindi, fu... la scelta cadde su di me, o fu l'Autorità Giudiziaria a richiedere in tal senso, io...*

PUBBLICO MINISTERO - *Dottore, se lei ha un ricordo.*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *No, non ho un ricordo...non ho un ricordo in quel senso.*

(PUBBLICO MINISTERO - *Ecco, ma lei, in quel giorno, ricorda la presenza anche del Dottor Arnaldo La Barbera, negli uffici della Procura di Milano?*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *Io ricordo che... che questo verbale, come dire, questa attività... mi ricordo i due Magistrati, la persona che veniva sentita e ricordo me stesso, ma non ricordo altre figure all'interno della...*

PUBBLICO MINISTERO - *No, io non parlo proprio dello svolgimento dell'interrogatorio. Io parlo di una presenza, anche non formalizzata, nel... nel verbale di interrogatorio...*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *No, non me lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO - *...del Dottor Arnaldo La Barbera, negli uffici della Squadra Mobile, che poi si allontana o se ne va. ... Scusi, della Procura di Milano, le chiedo scusa.*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *No, diciamo, non me lo ricordo, con ciò non voglio dire che lo posso escludere, cioè, non mi... non mi ricordo questa... questa presenza.*

PUBBLICO MINISTERO - *Lei ricorda una presenza del Dottore Ricciardi quel giorno... negli uffici della Procura di Milano?*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *No.*

PUBBLICO MINISTERO - *No non lo ricorda, o no lo esclude?*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *No, non me lo ricordo*

cfr. pagg. 107-109 ud. del 04.07.2019).

Per mera completezza, sul punto occorre evidenziare che la Dott.ssa Boccassini ha affermato di non avere alcun ricordo visivo dell'interrogatorio in parola

(DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Senta, andando... cambiando argomento, e andando, invece, ad Andriotta, lei ricorda un interrogatorio di Andriotta...credo sia quello a Milano, non vorrei... ha ricordo di questo interrogatorio?*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *Vagamente... vagamente... vagamente.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Credo che sia quello presso... avvenuto presso la stanza della Dottoressa Zanetti, ma non vorrei sbagliarmi, è comunque.. 14 settembre, allora, '93.*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *...né la giornata, né le cose... che ci sia stato un interrogatorio, se è documentalmente provato, non lo posso certo escludere.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Sì. No, io le chiedo se ha ricordo visivo o diretto di quella giornata, e perché le pongo la domanda successiva.*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *No, no, no, ricordo visivo... no, ricordo visivo proprio no; cfr. pag. 156 ud. del 20.02.2020).*

c) in relazione alle modalità - facendo riferimento, in talune occasioni a suggerimenti orali nel corso di incontri riservati avuti con gli inquirenti prima di ogni atto istruttorio da parte dell'autorità giudiziaria, mentre in altre circostanze, alla consegna di documentazione contenente, appunto, le circostanze da dichiarare ai magistrati, non riuscendo, però, a rammentare se si trattasse di appunti, atti processuali o verbali di interrogatorio resi da altri dichiaranti - con cui è avvenuto "l'indottrinamento" (emblematica sullo specifico punto l'altalena accusatoria nei confronti dell'imputato BO' come suggeritore delle dichiarazioni rese da Andriotta il 28.10.1994 che, anche in questo caso rende Andriotta, quasi un teste a discarico).

Può obiettarsi che la mancanza di colloqui investigativi anteriori alla collaborazione non è decisiva potendo ipotizzarsi che all'inizio degli anni '90 il dott. Arnaldo La Barbera ed il dott. Ricciardi avessero avuto accesso all'interno del carcere di Busto Arsizio senza che venisse registrato il loro ingresso, al manifesto scopo di non lasciare traccia documentale di un'attività che, per come descritta dall' Andriotta, è certamente illecita e si colloca al di là di qualsivoglia lecita spregiudicatezza investigativa, magari imposta dalla gravità della situazione del tempo.

A sostegno di questa tesi può citarsi il colloquio investigativo di La Barbera con Pipino del 08.10.1992<sup>343</sup>.

Tuttavia, si tratta di argomento che prova troppo. Invero, nell'ottica dell'indottrinamento, ove effettivamente La Barbera avesse avuto una siffatta capacità di elusione del sistema dei controlli carcerari, non si sarebbe dovuta rinvenire traccia di alcun colloquio investigativo.

In terzo luogo, legittimi dubbi sorgono in relazione all'interrogatorio del 17.01.1994.

Come già evidenziato dal Borsellino Quater trattasi di un interrogatorio che fu preceduto da un colloquio investigativo "anomalo" (poiché successivo e non precedente all'inizio della

---

<sup>343</sup> Trattasi di colloquio di cui ha parlato il teste di p.g. Papa operando un percorso logico ancorato a precise risultanze temporali, documentali e logiche - che il Tribunale integralmente condivide - e che portano a ritenere l'esistenza del colloquio investigativo a Venezia con A. La Barbera a cui ha fatto riferimento Pipino nel corso della sua escussione:

TESTIMONE, PAPA F. - ...*Pipino, nelle sue dichiarazioni dice pure, alcuni giorni dopo il mio arrivo a... a Venezia, venne La Barbera a parlare da me, per sapere che cosa avevo... che cosa pensavo di... di Scarantino; in realtà, noi non troviamo traccia di... del... del passaggio di La Barbera a Venezia, però, nel contesto degli accertamenti che vengono fatti con Firenze, e qua vengo alla sua... alla sua domanda, signor Procuratore, troviamo un... un documento di per sé molto... molto strano, perché, intanto il documento in questione è intestato a Squadra Mobile di Venezia, ed è una richiesta che non riporta la firma del Capo della Mobile di Venezia, che era Palmosi in quel momento, e per il quale viene richiesta l'autorizzazione al colloquio investigativo con Pipino; questa nota, al suo interno, riporta il gruppo firma della Dottoressa Cesqui, Sostituto Procuratore della... della Repubblica di Roma, ma non c'è la sua firma, e una... e questa è la cosa che ci ha un pochino di più interessato, c'è una validità di copia conforme di questo atto a firma del Dottore La Barbera, che in quel momento era capo della Squadra Mobile di Palermo.*

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE, PAPA F. - *Sempre in questo documento, c'è una annotazione scritta a penna, nel quale c'è scritto che il colloquio è stato effettuato l'8 ottobre del 1992, siamo esattamente alcuni giorni dopo... alcuni giorni dopo l'arrivo di Pipino a Venezia; quindi, riteniamo che questo colloquio investigativo sia quello che... cui fa riferimento Pipino.* (v. pag. 31 verbale ud. del 28.02.2020). Cfr. anche nota 356.

collaborazione), effettuato da Andriotta con La Barbera nel quale Andriotta adeguandosi ad una sopravvenuta dichiarazione di Salvatore Candura, aggiungeva la circostanza (fino ad allora mai dichiarata) relativa ai contatti, successivi alla strage di via D'Amelio, fra quest'ultimo e Vincenzo Scarantino<sup>344</sup>.

In questa sede – in senso non pienamente adesivo a quanto evidenziato nel Borsellino Quater – merita di essere osservato come trattasi però di un adeguamento da non “ipervalorizzare” nella misura in cui deve essere considerato come la dichiarazione “soppravvenuta” di Candura (a cui Andriotta si adegua) è contenuta già nel verbale di interrogatorio da questi reso il 03.10.1992, cioè in un verbale che non è certamente successivo agli interrogatori di Andriotta precedenti a quello del 17.01.1994.

Con maggiore impegno esplicativo, viene da chiedersi perché mai una circostanza riferita da Candura già nel 1992, non sia stata trasmessa ad Andriotta già in vista del primo del verbale del 14.09.1993 o dei due verbali successivi (04.10.1993 e 25.11.1993) che precedettero quello del 17.01.1994.

Ancora, sorgono legittimi dubbi in ordine “alla fonte” dell’ulteriore dichiarazione innovativa fatta da Andriotta nel verbale in parola ove riferisce che Scarantino, inoltre, aveva conferito al Candura l’incarico di rubare un’autovettura dello stesso colore di quella che era nella disponibilità della sorella Ignazia.

Ad avviso del P.M. (pag. 71 verbale ud. del 10.05.2022) non vi è dubbio che la circostanza in parola sia stata riferita ad Andriotta dagli inquirenti e sul punto la dichiarazione di Scarantino (cfr. pagg. 53-55 ud. del 19.06.2019<sup>345</sup>) di avere riferito tale particolare – del possesso da parte della sorella di una

---

<sup>344</sup> Riferisce Andriotta che lo Scarantino gli aveva confidato che Salvatore Candura, dopo la strage, gli aveva chiesto più volte se l’autovettura utilizzata per l’attentato fosse proprio quella che egli aveva rubato per suo conto. Lo Scarantino aveva trattato in malo modo il Candura e gli aveva anche intimato di non parlare con alcuno di quella vicenda. Lo Scarantino, poi, sempre per le insistenti richieste del Candura, aveva fatto fare una telefonata minatoria allo stesso

<sup>345</sup> TESTIMONE, SCARANTINO V. - Allora, il discorso è questo, che io avevo detto al Dottor La Barbera che io la macchina ce l’avevo.

DIFESA, AVV. SEMINARA - E lei la macchina ce l’aveva?

TESTIMONE, SCARANTINO V. - E quella... e quella macchina l’hanno fatta passare di quella di Candura. Ora, siccome c’è...

DIFESA, AVV. SEMINARA - Mi perdoni, Scarantino.

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Ora, siccome c’era una... c’era u schelitro di una 126, o chiano a stuppa, che l’hanno fatto scomparire le tracce.

DIFESA, AVV. SEMINARA - E quindi, lei aveva...

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Perché io avevo detto a verità della 126.

DIFESA, AVV. SEMINARA - Quindi, lei aveva, effettivamente, questa 126, giusto?

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Sì, ma non quel periodo.

DIFESA, AVV. SEMINARA - L’ho capito, l’ho capito.

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Non lo so se quel periodo da strage.

DIFESA, AVV. SEMINARA - Quindi, mi perdoni, Scarantino, è lei... è lei, Scarantino, che utilizza questa sua questione personale, questa sua conoscenza personale, per sovrapporre la 126 che ha lei, con la 126 della strage?

TESTIMONE, SCARANTINO V. - No, forse mi sono spiegato male, mi scusi, Avvocato. Io ho detto, perché quando fa... mi hanno detto u fatto della 126, io gli ho detto che io a 126, io ce l’avevo ma l’ho smontata, sì, ma Candura dice ca a

126 – ad Arnaldo La Barbera o all’odierno imputato, nel corso di un colloquio investigativo, è compatibile con i dati documentali relativi ai colloqui investigativi dei due collaboratori.

Invero, come già accennato (v. nota 308), il colloquio investigativo del 17.01.1994 di Andriotta risulta intrecciato, *rectius* segue quelli che l’odierno imputato (il 20.12.1993) ed il dott. Arnaldo La Barbera (il 22.12.1993) svolgono con lo Scarantino solo pochi giorni prima.

E si badi come lo iato temporale (relativo ai colloqui con l’uno e l’altro collaboratore) è ancor meno ampio di quello che sembra e, per converso, assai più significativo in relazione ai fini qui scandagliati. Invero, come si vedrà nel paragrafo successivo, subito dopo il colloquio con Scarantino, sorge immediatamente in Arnaldo La Barbera il proposito di andare a parlare con Andriotta tanto è vero che la richiesta di colloquio investigativo con costui, a prescindere dalla sua effettuazione, si ha già il 22.12.1994 (cfr. all. 7 prod. P.M. ud. del 06.04.2022), cioè il giorno stesso del colloquio con Scarantino.

---

*126 l’ha data a te, e io a 126 ce l’ho, ce l’avevo, me l’ha... l’hanno rubata in via Ammiraglio Rizzo dopo, togliendo quella di... da carcassa, e prendendo quella di Candura, dov’è la contestazione, mi scusi, Avvocato?*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Scarantino, mi ascolti. Lei aveva una 126 rubata in un periodo precedente, giusto?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Non lo so se è il periodo precedente, però, io ce l’avevo.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Lei aveva una 126, di che colore era?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Come a quella di mia sorella.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Quindi, bordeaux.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Uhm.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Come quella della strage?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Allora, come quella della strage, io non mi ricordo.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Va bene.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Perché io la vedevo passare, tutti i giorni, dalla Guadagna a questa, almeno...*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *La macchina della Pietrina Valenti?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì. E io non mi ricordo neanche il colore, se è bordeaux, marro’, rosso o nero. Però, suppergiù, era un colore scuro.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Va bene. Le stavo... le stavo dicendo, le ripeto, lei questa circostanza del fatto che aveva una 126 bordeaux, mi segue?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Uhm.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Quando le chiedono della 126, lei riferisce della sua esperienza personale con la 126 che aveva preso?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *A chi, ai Magistrati?*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *A... no, al... al Dottore Bo’ o al Dottore La Barbera.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì, sì.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Cioè, quando le fanno, secondo... per quello che ha riferito, queste domande, lei fa questa operazione?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Io non... non mi ricordo se l’ho... mi sembra che l’ho detto a...*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Scarantino, mi ascolti, le faccio una domanda...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Un attimo, un attimo, io... non è che mi deve... io sto dicendo, mi sembra che non ho parlato con... con il Pipino o forse pure con i Magistrati, non mi ricordo, però, cu Pipino a Termini Imerese... a... a Venezia.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Noi stiamo parlando dei colloqui investigativi, lasci stare Pipino e i Magistrati.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *I colloqui investigativi, non mi ricordo, non mi ricordo, ma penso che gliel’ho detto.*

Epperò nonostante sul punto Scarantino sia sempre stato costante (come si è visto sin dal dibattimento del Borsellino 1 egli ha sempre negato di aver fatto una tale confidenza ad Andriotta cfr. pagg. 296-298 sentenza di primo grado del Borsellino 1), non si può obliterare come Scarantino – al pari di Andriotta – è soggetto che si ritiene non credibile nelle sue propalazioni eteroaccusatorie (v. *amplius* nel paragrafo all'uopo dedicato).

Pertanto, nonostante la ricostruzione appena rassegnata appare quella che il Collegio ritiene più plausibile, essa non può essere ritenuta provata al di là di ogni dubbio.

Sorge cioè il dubbio (non irragionevole) che possa esistere una ricostruzione alternativa rispetto a quella prospettata.

Invero, il fatto che la sorella di Scarantino avesse una fiat 126 di colore bordeaux è circostanza che faceva certamente parte del bagaglio conoscitivo del falso pentito della Guadagna – in quanto elemento di conoscenza estraneo alla strage – e che egli può ben avere rivelato ad Andriotta.

Per concludere sul punto, in un quadro così ricco di progressioni e regressioni accusatorie e di buchi neri ricostruttivi, Francesco Andriotta è fonte dichiarativa che non può che ritenersi assolutamente non credibile nella parte in cui rende dichiarazioni eteroaccusatorie.

E non si può sostenere in senso contrario che così ragionando si oblitera il principio di valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie.

Devono al riguardo richiamarsi le linee direttrici tracciate dalla Suprema Corte in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo in cui è la stessa Cassazione ad evidenziare come sussistono dei casi in cui il principio di non dispersione della prova (a cui è sotteso quello della valutazione frazionata) deve necessariamente recedere, poiché *“se è vero che l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, è pur vero che il Giudice di merito deve anzitutto escludere il pericolo di un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti, verificando al contempo se l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante”* ( *ex multis* Sez.6, Sentenza n. 25266 del 03/04/2017)<sup>346</sup>.

E macroscopica è l'aggettivo giusto per descrivere la totale inadeguatezza delle accuse di Andriotta.

---

<sup>346</sup> Ancor più recentemente la S.C. ha ribadito che la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie e accusatorie del chiamato in correità è legittima esclusivamente quando *“le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e ove non sussista interferenza fattuale e logica – ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica – con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto”* (così Cassazione penale sez. V, 30/06/2020, n.25940).



Egli è un soggetto che mente e cambia versione costantemente e rispetto al quale non è rispettata la condizione (che rende legittima una valutazione frazionata della dichiarazione) relativa al fatto che alla parte ritenuta attendibile possa essere riconosciuta una sua autonomia poiché:

- a) si tratta di circostanze che sono tutte strettamente interconnesse, sul piano fattuale e logico con conseguente inscindibilità della parte credibile rispetto a quella non credibile,
- b) nella stragrande maggioranza dei casi Andriotta non fornisce una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita limitandosi ai non ricordo o ad andare in escandescenza.

Con ancora maggior impegno esplicativo, la progressione accusatoria, la schizofrenia dichiarativa, l'imprecisione narrativa su vicende centrali, rendono obiettivamente incerta e difficoltosa, se non arbitraria, l'individuazione di una parte del narrato di Andriotta che possa ritenersi attendibile.

Una valutazione frazionata delle dichiarazioni dell'ex falso collaboratore, risulta quanto mai ardua poiché il giudizio di inattendibilità, riferito a diverse circostanze, compromette per intero la stessa credibilità del dichiarante e, in ogni caso, inficia la plausibilità delle altre parti del racconto se solo si considera che le oscillanti propalazioni in ordine alle condotte dell'imputato BO' (alcune logicamente plausibili, alcune prive di riscontro, altre integralmente smentite, tutte frutto di dichiarazioni generiche) non possono non creare un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti.

In altre parole, a fronte di un dichiarante siffatto pretendere di poter applicare il principio di valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie significherebbe assumere il rischio di scegliere, "arbitrariamente", nella miriade di versioni relative ad ogni circostanza riferite da Andriotta a quali credere e a quali no.

E si tratta di rischio che, dopo i lunghi anni di falsità, non può essere più corso non essendo certamente più accettabile, neanche in astratto, il ripetersi degli errori commessi nel passato, che sarebbero, a questo punto, non più giustificabili, nemmeno se commessi "a parti invertite".

Conclusivamente, per quello che riguarda le dichiarazioni eteroaccusatorie di Andriotta nei confronti di BO' bisogna prendere atto che – anche a voler tralasciare le contraddizioni in ordine agli incontri (in che numero, in quali occasioni) avuti con il Dott. Bo per diversi dei quali il narrato di Andriotta è smentito dal registro degli accessi in carcere (a titolo esemplificativo v. quanto si è detto a proposito dell'interrogatorio del 26.01.1995) – ci si trova di fronte ad un quadro processuale nel quale vi è prova del mendacio dell'ex collaboratore nei confronti del funzionario di polizia odierno imputato: è certamente smentita la vicenda relativa alla consegna del denaro da parte dell'odierno imputato alla ex moglie Bossi Arianna, così come è fornita di prova contraria la circostanza relativa all'incontro tra BO' e Andriotta nei pressi della città di Roma nella notte del natale del 1997.

Se questa è la cornice di riferimento, la chiamata in correità di BO', in relazione ai suggerimenti del settembre-ottobre 1994, non risulta autonomamente convincente poiché, come si è sopra riportato, Andriotta, nel corso delle varie audizioni, non è stato mai costante nelle accuse mosse a BO' MARIO, mutando versione sia sulla tempistica (nel corso del primo interrogatorio, nella pausa intercorsa durante il secondo interrogatorio, prima dell'inizio del secondo interrogatorio), sia sulle modalità dell'asserito indottrinamento (oralmente o ricevendo dei fogli).

E anche a voler soprassedere sulla già sottolineata irragionevolezza delle spiegazioni addotte per giustificare l'inserimento (nel racconto di Andriotta) del suggerimento "scritto" solo a partire dal dibattimento del Borsellino Quater ordinario, non può non tenersi conto della totale confusione delle dichiarazioni rese sul punto corso dell'interrogatorio del 24 febbraio del 2011 quando Andriotta aveva ricollegato il contenuto dell'interrogatorio del 28 ottobre del '94 sulla riunione di Villa Calascibetta a un foglio che avrebbe ricevuto presso la caserma Celere di Piazza Zara, a Milano da parte di La Barbera e Ricciardi.

Tale "confusione" non può che ritenersi un ulteriore elemento – l'ennesimo – che finisce, paradossalmente, per rendere Andriotta quasi un teste ostile alla prospettazione accusatoria.

Epperò, anche a prescindere dal contributo dichiarativo di Andriotta, emergono una serie di circostanze che, pur non "sigillando" (cfr. pag. 44 verbale ud. del 10.05.2022) in senso accusatorio la posizione dell'imputato BO', ne certificano un intenso protagonismo in relazione alle dichiarazioni che Andriotta ebbe a rendere nell'interrogatorio del 28.10.1994.

Come noto in tale atto istruttorio, l'Andriotta farà per la prima volta cenno alla riunione di Villa Calascibetta di cui aveva appreso dallo Scarantino in occasione della comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio e così allineandosi a quanto già lo Scarantino medesimo aveva riferito nei primi atti istruttori della sua sopravvenuta (rispetto a quella di Andriotta) "collaborazione".

Orbene come si è visto nella tabella riportata nel presente paragrafo e come fotografato dal Borsellino Quater, *"risultano documentati due accessi al carcere di Paliano del predetto funzionario – l'odierno imputato MARIO BO' – , in occasione degli interrogatori resi da Andriotta il 16 settembre ed il 28 ottobre 1994: la circostanza pare di non poco momento, posto che si trattava proprio dei due interrogatori immediatamente successivi alla sopravvenuta 'collaborazione' di Vincenzo Scarantino, dove Andriotta, adeguandosi (in gran parte) alle dichiarazioni dell'ex compagno di detenzione, millantava, per la prima volta, delle confidenze dello stesso Scarantino sulla riunione di Villa Calascibetta, asseritamente taciute, sino ad allora, per timore.* (cfr. pagg. 1592-1593 sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario).

Tale dato deve oggi coniugarsi con l'ulteriore elemento costituito dalla relazione di servizio del 16.09.1994 (acquisita all'udienza del 10.01.2020).



Procura della Repubblica presso il Tribunale  
Catania

Direzione Distrettuale Antimafia

deposto del

PH e alleg

10.01.2020

N. 3P2/P4  
Prot. - Ris.

Al Sig. Procuratore della  
Repubblica

Dott. Giovanni Tinella

Sede

In data 16.9.1994, nelle cose di reclusione  
di Paliano, come da verbale in pari data,  
è proceduto all'interrogatorio di Audiotta  
Francesco.

Nel corso del predetto interrogatorio, l'Audiotta  
ha rifiuto di essere ulteriori elementi da comu-  
nicare all'A.G., con riguardo alle confidenze  
fattegli da Scaramuzza Vincenzo all'epoca delle  
commune detenzioni nel carcere di Bando Origo.  
In particolare, l'Audiotta ha comunicato diverse

e conoscenza di una riunione precedente all'effettuazione dell'attentato di via D'Amelio, alla quale avrebbero partecipato anche esponenti delle Commissioni regionali di Cosa nostra, indicando il nome di Santapola Mito ed inoltre i nomi di Riina Salvatore, Agliardi Pietro, Greco Carlo.

I nomi sono stati riferiti, per le verità, in maniera confusa ed ondivaga, con affermazioni di incertezza e disagio derivate anche da riferite preoccupazioni e paure tali da rendere difficile la ricostruzione dei fatti.

A ciò si aggiunge la dichiarata volontà dell'Autichetta di non verbalizzare le anzidette affermazioni ed i relativi nomi in assenza del difensore di fiducia, non presente, sebbene ritualmente citato.

A testimonianza dell'incertezza e delle confusioni espresse dall'Autichetta, questi ha solamente scritto, in un foglietto  
quando per memoria di sé stesso, il nome di Totuccio Contarino, anch'egli, e ~~anch'egli~~ presente nella esposta riunione.

Dietro esplicite domande del mio notaio per una





Procura della Repubblica presso il Tribunale  
Caltanissetta

Direzione Distrettuale Antimafia

più lineare definizione dei fatti e dei nomi, l'Audiotte  
ha ribadito le sue volontà di collaborazione me, al  
contemp, ha chiesto un breve periodo di tempo per  
riordinare le proprie reminiscenze ed idee al fine  
di una testimonianza logica e esatta.

Sulle base di questa richiesta, anche per l'instaurato  
l'interrogatorio è stato rinviato alle date del 21-8-1994.

Tanto tempo di dover comunicare per completezza  
di conoscenza da parte delle S.V.

Caltanissetta, 13 settembre 1994.

Annunzio Polino

E' conosciuta  
di persona  
fatta ho col capo  
pro da dire  
el 10/11/94  
Kam

V° non si può al pret. vivente  
emenda int atto nel verbale di  
attualità loro d'altro in tu  
verbiata

La Dott.ssa Palma ha affermato di non avere alcun ricordo di tale relazione aggiungendo che “*se l’ho... ho... se messo per iscritto, questo vuol dire che sentivo proprio l’esigenza di metterlo, perché c’era qualcosa che mi cominciava a non convincere, tutto qua... io lo metto, in qualche modo, per iscritto, perché è un’anomalia*” (cfr. pag.211 ud. del 13.12.2019).

Dalla predetta circostanza possono trarsi almeno due considerazioni.

La prima, di ordine generale, concerne la presa d’atto della (quantomeno) assoluta irrivalenza del comportamento di un sostituto procuratore della Repubblica, in forza ad una direzione distrettuale antimafia, che, anziché dare atto di tutto quanto avvenuto nel corso della verbalizzazione dell’interrogatorio di un collaboratore di giustizia<sup>347</sup>, ha trasfuso circostanze che avrebbero dovuto essere patrimonio “comune” del procedimento – inevitabilmente incidendo negativamente, già allora<sup>348</sup>, sulla complessiva attendibilità del collaboratore – in una relazione di servizio indirizzata al procuratore Tinebra.

E per completezza va osservato che, se per un verso il Dott. Giovanni Tinebra non impose che la relazione venisse allegata al verbale del 16.09.1994, per altro verso, la stessa risulta iscritta al

---

<sup>347</sup> PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Dico, ma lei non sapeva che... tutto sommato, per carità, può essere una mancata conoscenza senza colpa, che tutto sommato si sarebbe potuto... l'imputato di reato connesso, dice, non lo voglio... non voglio che venga verbalizzato, ma chiaramente non era nel... nei poteri, non è nei poteri del Pubblico Ministero, così anche della Polizia Giudiziaria, eventualmente, redigere il verbale e l'imputato si avvale...*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Ma le potrei rispondere... scusi, Avvocato.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Le sto... le sto chiedendo, lei lo sapeva o non lo sapeva, che poteva fare lo stesso il verbale e poi l'imputato si rifiutava di firmarlo, ma rimaneva a verbale...*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Questo lo so perfettamente, questo lo so perfettamente.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Uhm. (v. pag. 213 ud. del 13.12.2019).*

<sup>348</sup> Invero si evince una mancanza di corrispondenza tra i soggetti asseritamente presenti alla riunione di Villa Calascibetta indicati nella nota in parola rispetto a quelli indicati nelle successive dichiarazioni rese da Andriotta a verbale dal 28.10.1994:

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Però, né in... né in quello... in quello in cui l'imputato Andriotta dichiara la presenza di quei soggetti alla riunione, né in quello successivo c'è la presenza di Contorno, c'è la presenza di Santapaola... Cioè a dire, la Difesa... scusi, la Difesa non è mai venuta a conoscenza.*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *...non mi costringa a darle una brutta risposta che mi dispiacerebbe dare, perché, dico, lei sa benissimo che altri colleghi come me, data l'ora tarda, non hanno verbalizzato cose ben più importanti, e poi sono morti.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Veramente io non lo so....Veramente a me non risulta.*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Scavi nella sua memoria...La mia correttezza si vede da... proprio da questa relazione di servizio...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Sì, sì, lo so, però, dico, nel verbale noi non l'abbiamo.. Questo qua, volevo sapere se nel verbale successivo era stato scritto e cose varie, stop.*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Io non ricordo il verbale successivo.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Perfetto.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *perché il nome di Contorno e Santapaola, nel Borsellino Uno e nel Bis non è mai venuto fuori...*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Evidentemente, non ha voluto... non ha... non ha voluto dichiararlo più.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Va bene. (v. pag. 214-215 ud. del 13.12.2019).*

protocollo riservato (v. in alto a sinistra nella prima pagina), nonostante la diversa indicazione data dello stesso procuratore capo<sup>349</sup>.

Con l'ovvia conseguenza che, di fatto, la nota in parola non è venuta a conoscenza delle altre parti del procedimento e finanche degli altri magistrati della Dda di Caltanissetta:

**PUBBLICO MINISTERO** - *In questa relazione... in questa relazione di servizio, le Dottoressa Palma dice, tra l'altro... e gliela leggo, “nel corso del predetto interrogatorio, l'Andriotta ha riferito di avere... di avere ulteriori elementi da comunicare all'A.G., con riguardo alle confidenze fattegli da Scarantino all'epoca della comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio; in particolare l'Andriotta ha comunicato di essere a conoscenza di una riunione precedente alla effettuazione dell'attentato in via D'Amelio, alla quale avrebbe partecipato anche... avrebbero partecipato anche esponenti della Commissione Regionale, indicando i nomi di Santapaola, Riina, Aglieri e Greco Carlo, i nomi sono stati riferiti, per la verità, in maniera confusa e ondivaga, con affermazioni di incertezza e disagio derivate anche da riferite... da riferita preoccupazione e paura tali da rendere difficile la ricostruzione dei fatti. A ciò si aggiunge la dichiarata volontà dell'Andriotta di non verbalizzare le anzidette affermazioni e dei relativi nomi in assenza del difensore di fiducia, non presente, sebbene ritualmente citato. A testimonianza dell'incertezza e della confusione espositiva dell'Andriotta, questi ha solamente scritto in un foglietto, quasi per memoria di sé stesso, il nome di Totuccio Contorno, anch'egli, a suo dire presente, nella accennata riunione. Dietro esplicita domanda dei Magistrati per una più lineare definizione dei fatti e dei nomi, l'Andriotta ha ribadito la sua volontà di collaborare, e nel contempo ha chiesto di un breve periodo per riordinare le proprie reminiscenze e idee, al fine di una testimonianza logica e corretta, sulla base di questa richiesta anche, per l'ora tarda, l'interrogatorio è stato rinviato al 21/09/94”. Insomma, in effetti l'interrogatorio, poi, si tiene non il 21/09/94, come scritto qui, ma a ottobre, credo il 26... il 26 o il 28 ottobre, con quello che, poi, è noto l'Andriotta dichiarerà non con riferimento certamente alla figura di Contorno. Anche qui, le chiedo se di questa reazione di servizio, o comunque sia, del contenuto di queste informazioni, lei è venuta a conoscenza al tempo.*

**TESTIMONE, BOCCASSINI I.** - *No, Presidente... no, Pubblico Ministero, me ne sarei vergognata peraltro di apprendere certe cose, e soprattutto della prassi per me sconosciuta di fare relazioni Magistrati di... di... a chiusura verbale, cioè, non ho parole, ecco, non... sono lontani da me tutto, forse sbaglio io; cfr. pagg. 48-49 ud. del 20.02.2020).*

La seconda considerazione è di ordine specifico ed è relativa al fatto che la nota in oggetto dimostra come il *novum* dichiarativo del 28.10.1994 da parte di Andriotta non sia stato il frutto di un'attività

---

<sup>349</sup> Invero il provvedimento del Dott. Tinebra, vergato a mano in calce alla nota in parola, reca la scritta “Visto, non si passi al protocollo riservato essendosi dato atto nel verbale di attuale luogo di detenzione di Andriotta”.

di suggerimento posta in essere dal magistrato che procedeva all'interrogatorio del 16.09.1994, ma dall'odierno imputato che lo accompagnava (si ricorda infatti come Mario BO' sia presente sia nell'ambito del 16.09.1994 che in quello del 28.10.1994 come si evince dalla tabella degli accessi al carcere Paliano riportata in precedenza).

Vale la pena riportare nuovamente (v. supra par. 2.2) uno stralcio della sentenza di appello del Borsellino Bis che assume oggi un significato amaro:

*“Infine, l'ultima significativa indicazione del dr. Bo concerne i rapporti tra Scarantino e Andriotta. Il teste ha escluso nella sostanza che dopo l'inizio della collaborazione di Scarantino, Andriotta, detenuto, avesse potuto incontrarlo per aggiustare reciprocamente le rispettive versioni. I permessi di cui aveva goduto Andriotta erano per località ben distanti da quelle in cui risiedeva Scarantino agli arresti domiciliari.*

*Il teste nell'escludere categoricamente questa possibilità ha osservato ironicamente che l'unico che avrebbe potuto favorire questo aggiustamento poteva essere egli stesso, il solo a conoscere dove stavano simultaneamente i due<sup>350</sup>”.*

Qualsiasi eccezione difensiva volta a sostenere che il suggerimento in ordine ai partecipanti alla riunione condominiale di villa Calascibetta potesse essere stato fornito anche prima del 16.09.1994 dai media<sup>351</sup> o da soggetti terzi non convince.

Essa si scontrerebbe con l'argomento di ordine logico – prima che giuridico – che Andriotta “va in crisi” nell'interrogatorio del 16.09.1994 poiché egli non rassegna “ricordi” (di conversazioni intercorse con Scarantino), ma deve “ripetere” una lezione che non ha avuto il tempo di studiare quanto era necessario. E ciò si spiega solo inferendo che le circostanze da riferire all'A.G. gli erano state trasmesse da poco tempo.

Non ci sono ricostruzioni alternative valide per spiegare il voler prender tempo di Andriotta e ciò lo si desume anche dalla falsità della “scusa” (mancata presenza del difensore) prospettata dal falso collaborante il 16.09.1994 alla Dott.ssa Palma.

Invero, non solo nell'interrogatorio del 16.09.1994, ma anche in quello immediatamente successivo, del 28.10.1994 non era presente il difensore dell'epoca di Andriotta, Avv. Floriana Maris.

E non vi è dubbio che se BO' ha agito nel senso appena prospettato egli era certamente consapevole – al di là della singola attività suggeritoria che l'odierno dibattimento ha consentito di cristallizzare – della complessiva operazione che si stava andando a realizzare<sup>352</sup>.

---

<sup>350</sup> L'affermazione mette definitivamente in crisi l'affermazione di inattendibilità delle dichiarazioni di Andriotta nel suo interrogatorio successivo all'inizio della collaborazione di Scarantino.

<sup>351</sup> In ordine a tale profilo si rimanda a quanto già osservato sopra nel medesimo paragrafo.

<sup>352</sup> Come efficacemente evidenziato da una parte civile “...nessuno può operare in linea con un copione prestabilito, se non conosce origini, ratio, svolgimento e contenuti di quel copione.



Non bisogna infatti dimenticare l'elemento temporale.

L'operazione appena descritta avviene a cavallo tra il settembre e l'ottobre 1994 in un momento storico peculiare nel quale le dichiarazioni di Scarantino del 06.09.1994 (inserimento di Di Matteo, Cancemi e La Barbera nella riunione di Villa Calascibetta), “spaccano” la Procura di Caltanissetta (plastica testimonianza ne sono le note della Boccassini sopra richiamate) in ordine alla credibilità di Scarantino.

Vi è quindi la necessità di un soccorso esterno da parte di Andriotta che – inserendo gli stessi partecipanti alla riunione di villa Calascibetta – andrà a puntellare l'apporto dichiarativo di Scarantino.

---

*Non si può navigare “a vista” quando si porta avanti un compito così delicato”* (cfr. pag. 30 memoria difensiva Avv. Di Gregorio).

## 9. Vincenzo Scarantino

### 9.1 Le dichiarazioni precedenti alla collaborazione di Gaspare Spatuzza

Ai fini del corretto inquadramento cronologico degli eventi che hanno portato, nell'ambito delle indagini sorte per effetto della collaborazione con la giustizia di Gaspare Spatuzza, alla (ennesima) ritrattazione delle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino che avevano costituito la piattaforma probatoria dei primi due procedimenti incardinati per la strage di via D'Amelio - nel richiamare quanto già osservato al riguardo nei paragrafi da 2.1 a 2.4 - occorre dar conto del contenuto delle dichiarazioni originariamente rese dallo Scarantino.

A tal fine, come già visto in relazione ai paragrafi dedicati a Salvatore Candura e Francesco Andriotta, si riporta stralcio della sentenza di primo grado del Borsellino Quater abbreviato (pagg. 1271-1299) che richiama le precedenti dichiarazioni di Scarantino Vincenzo (non si tratterà di una mera riproduzione, ma essa sarà “aggiornata” alla luce delle acquisizioni emerse nell’odierno procedimento):

*“Scarantino Vincenzo veniva ... raggiunto da provvedimento cautelare in carcere per la strage di via D’Amelio e per i reati connessi in data 26/9/1992.*

*L’ordinanza custodiale evidenziava che gli elementi gravemente indizianti a suo carico si desumevano “da circostanziate, univoche e concordanti dichiarazioni rese al P.M. da due persone - delle quali allo stato si deve tacere l’identità per evidenti ragioni di cautela processuale e tutela della loro incolumità - le quali hanno indicato nello Scarantino la persona che ha commissionato e ricevuto la Fiat 126 utilizzata come contenitore dell’esplosivo nella strage di via D’Amelio del 19/7/1992”.*

*Le fonti di prova all’epoca non indicate erano ovviamente il Candura ed il Valenti Luciano.*

*Appena tratto in arresto, lo Scarantino veniva ristretto alla Casa Circondariale di San Cataldo, dove veniva interrogato dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta in data 30/9/1992, per essere poi (il 2/10/1992) trasferito presso la Casa Circondariale di Venezia dove veniva sottoposto ad intercettazione ambientale nella cella in cui veniva pure allocato altro detenuto, tale Pipino Vincenzo.*

*L’esito di tale intercettazione si rivelava complessivamente non utile (e, addirittura, dannoso) ai fini dell’accusa.*

*A proposito del Pipino, va rilevato che lo stesso è stato recentemente sentito (cfr. verbale di s.i.t. del 5/3/2010 e del 5/5/2010), su delega del PM, dal personale del Centro D.I.A. di Caltanissetta in merito alle circostanze della sua codetenzione con lo Scarantino nel carcere di Venezia.*

*Vale la pena, a tal riguardo, premettere che l'assunzione del Pipino a sommarie informazioni si rendeva necessaria sulla base di una segnalazione telefonica che tale professore Guidotto Vincenzo aveva fatto in data 7/1/2010 al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta.*

*In particolare, il Guidotto, come meglio egli stesso avrebbe precisato poi nel verbale di sommarie informazioni rese a Padova il 5/2/2010 a personale del Centro D.I.A. di Caltanissetta, dichiarava di aver appreso da un giornalista del Gazzettino di Venezia, tale Maurizio Dianese, che il Pipino avrebbe a quest'ultimo confidato di essere stato collocato nel carcere di Venezia nella medesima cella in cui era già ristretto lo Scarantino con il compito, su iniziativa di alcuni poliziotti "fedelissimi" del dott. La Barbera, di avvertire il predetto Scarantino che nella cella erano state installate delle microspie.*

*Detti poliziotti avevano poi diffidato il Pipino dal riferire il contenuto dei colloqui avuti con lo Scarantino all'A.G. se non dopo aver ricevuto appositi suggerimenti (e istruzioni) da parte loro.*

*Il Pipino sarebbe stato indotto a tale "collaborazione", posto che i poliziotti avevano minacciato che avrebbero fatto riemergere a suo carico alcuni dettagli che riguardavano un suo presunto coinvolgimento nell'omicidio di un boss mafioso (trattasi di Filippo Quartararo ucciso il 26.06.1991)<sup>353</sup>.*

---

<sup>353</sup> Si tratta di circostanza riferita anche dal Pipino e che ha trovato un preciso riscontro anche nell'odierno dibattimento come riferito dal teste di p.g. Papa all'esito degli accertamenti delegati:

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, con... continuiamo sempre questo filone. A certo punto, Pipino ha fatto riferimento... alla morte di una persona, di un omicidio consumatosi a Palermo e al fatto che lui avrebbe avuto un contatto telefonico con questa persona poco... poco prima che... fosse uccisa....Questo fatto è stato riscontrato?*

TESTIMONE, PAPA F. - *Sì, questo fatto è stato riscontrato, sebbene nelle sue dichiarazioni, Pipino riferisca che si trattava di un tale Marchese; in realtà, noi... gli accertamenti che facciamo a Palermo non ci permettono di riscontrare l'omicidio di un Marchese nel periodo storico che viene indicato dal... dal Pipino, siamo a cavallo degli anni Novanta, e in realtà, troviamo spunto per riuscire a identificare questa persona indicata dal... dal Pipino, sulla base delle dichiarazioni fatte da... da Longo, il Longo di cui parlavamo prima, co-detenuto insieme a lui a Prato. Nel corso del... del procedimento penale e delle sommarie informazioni che lui rese al personale della Polizia Giudiziaria di Firenze che lo interrogò, lui dice che Pipino gli riferì... tra le altre cose, gli riferì che il numero di questa persona uccisa sarebbe... sarebbe comparso nei tabulati del telefono riconducibile al Pipino. Sempre sentendo il... quello che Longo riferisce di quello che gli aveva detto Pipino, questi tabulati, una volta in mano del Dottore La Barbera, sarebbero stati fatti sparire.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, questo, però, è quello che dice Longo...e questo lo possiamo leggere... nella sentenza... No, volevamo capire, poi, parendo da questo spunto, come avete, poi, accertato...*

TESTIMONE, PAPA F. - *Longo dice... Longo dice che il morto si chiamava Mazzola, e venne ucciso il 21 giugno del '91. In realtà, noi non troviamo con Mazzola nessuna rispondenza; invece, con riferimento alla... alla data, perdonatemi non era il 21 giugno, era il 27 giugno del '91, con la data del 27 giugno, invece, troviamo che il 21 giugno, quindi, il giorno prima, viene ucciso Quartararo Filippo; Quartararo Filippo viene ucciso nel momento in cui stava parlando al telefono, con un telefono portatile di quelli che all'epoca erano installati a bordo delle autovetture, e le indagini fatte dalla Squadra Mobile di Palermo sui tabulati di questo telefono, effettivamente fecero rilevare che, alcuni mesi prima, quel telefono, che risultò essere intestato, mi sembra di ricordare a una... a una ditta di... di Bergamo, aveva chiamato alcuni mesi prima l'utenza fissa intestata alla moglie di Pipino, Dal Borgo Carla. Dal Borgo Carla venne interessata, attraverso la Squadra Mobile di Palermo, che interessò al... per sentirla a sommarie informazioni la Squadra Mobile di Venezia, riferì... chiaramente, non diede alcune indicazioni riguardo al fatto di come il Quartararo potesse avere chiamato il numero di casa sua, nel corso di quelle sommarie informazioni, in prosecuzione di quell'atto, viene sentito anche Pipino,*

*Il Dianese, tempestivamente escusso (cfr. verbale di sommarie informazioni rese al personale della D.I. A. di Caltanissetta in data 12/2/2010), confermava l'esistenza di un rapporto professionale con il Pipino che gli aveva consentito di redigere alcuni articoli di giornale e un libro riguardante la storia dei grandi ladri veneziani.*

*Tali rapporti si erano intensificati nell'ultimo periodo, posto che lo stesso Pipino stava scrivendo un libro di memorie in relazione al quale aveva richiesto al Dianese alcuni consigli sul piano letterario. Orbene, nel corso delle conversazioni avute con il Pipino, alle domande circa le ragioni del suo avvenuto trasferimento nel carcere di Venezia, dove all'epoca era detenuto anche lo Scarantino, il Pipino avrebbe risposto allusivamente al Dianese che sarebbe stato opportuno chiedere lumi al dott. La Barbera che in passato più volte lo aveva arrestato.*

*Da tali conversazioni, in definitiva, il Dianese aveva colto la chiara "impressione " che la codetenzione del Pipino con lo Scarantino fosse stata "appositamente studiata" al fine "di manovrare" quest'ultimo, che più volte, comunque, aveva confidato al Pipino la sua assoluta estraneità alla strage.*

*Il Pipino, da parte sua, precisava al personale del Centro D.I.A. di Caltanissetta che, mentre era detenuto al Carcere di Regina Coeli a Roma, era stato, nell'autunno del 1992, contattato dal dott. Arnaldo La Barbera, che egli aveva conosciuto a Venezia quale dirigente della Squadra Mobile di quella città.*

*Il La Barbera, incontrandolo appositamente nella struttura carceraria di Roma, gli aveva promesso il suo interessamento per risolvere la vicenda giudiziaria, per la quale quest'ultimo era stato arrestato ed alla quale veniva considerato estraneo dallo stesso La Barbera, in cambio della disponibilità del Pipino a farsi trasferire nel carcere di Venezia ed a farsi allocare nella stessa cella dello Scarantino "al fine di scoprire che ruolo questi avesse avuto nella strage di via D'Amelio ".*

*Nessun accenno veniva riferito dal Pipino alle minacce asseritamente fattegli dai poliziotti per indurlo ad accettare il trasferimento a Venezia.*

---

*che era lì. Pipino, sostanzialmente, dice che Quartararo non se lo ricordava, potrebbe darsi che era stato in carcere con lui in un periodo che andava a cavallo degli anni Ottanta e Novanta, e che può... poteva darsi che lo aveva conosciuto, perché Pipino, quando era in carcere si prendeva cura delle... delle istanze dei...*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Sì, faceva il tutore dei diritti dei detenuti...Senta, questo Quartararo, questo omicidio Quartararo...è stato inquadrato in logiche mafiose, in... come delitto di mafia?*

**TESTIMONE, PAPA F.** - *Allora, questo Quartararo, di fatto, sarebbe stato al centro di una vicenda che alcuni... alcuni... un periodo prima, antecedente alla sua morte, venne definito a Palermo come il... il mago dei... dei soldi; in particolare, Quartararo era una persona molto vicina a tale Sucato Giovanni, che in quel periodo aveva messo in atto una sorta di truffa con la quale prometteva di fare lievitare i risparmi delle persone palermitane che gli depositavano le somme di denaro, salvo, poi, darsi alla fuga col... col... con quanto a lui consegnato dalle... dalle persone che si rivolgevano a lui. A quanto pare, alcune di queste somme furono investite da elementi appartenenti a Cosa Nostra palermitana, in particolar modo la famiglia di Brancaccio, che per... che per vendicarsi, effettivamente, dapprima fece uccidere Sucato, e poi, anche Quartararo, ripeto, persona molto vicina al Sucato" (v. pagg. 22-24 verbale ud. del 28.02.2020).*

*Prelevato dal carcere di Roma, a bordo di un'autovettura nella quale, oltre al La Barbera, presero posto altre tre persone, probabilmente poliziotti, il Pipino venne condotto a Venezia (dove rimarrà ristretto dal 3/10/1992 al 15.10.1992<sup>354</sup> ...*

*Durante il tragitto il La Barbera gli spiegò come avrebbe dovuto comportarsi con lo Scarantino ed, in particolare, gli suggerì di non parlare di “cose compromettenti ” con lo stesso all'interno della cella, che era stata già microfonata, quanto piuttosto di approfittare dei momenti di “socialità” per capire il ruolo avuto dallo Scarantino nella strage e di riferirne, poi, a lui (La Barbera) soltanto l'esito dei colloqui.*

*Il Pipino, seguendo tali istruzioni, evitò di parlare all'interno della cella, dopo il primo approccio con lo Scarantino che lo stava già mettendo al corrente del contenuto della ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti, mentre riuscì - dopo aver segnalato su un foglio allo Scarantino che le conversazioni erano intercettate - ad affrontare l'argomento della strage sotto la doccia e in sala giochi, ricevendo da quest'ultimo la risposta della sua estraneità ai fatti contestatigli<sup>355</sup>. Dopo qualche giorno, il Pipino riceveva la visita in carcere del dott. La Barbera.*

*(...)*

*In occasione di tale incontro con il La Barbera... il Pipino informò il suo interlocutore dello stato di agitazione dello Scarantino, che piangeva e pregava, e della sua decisa negazione di ogni responsabilità in ordine alla strage<sup>356</sup>.*

*Il Pipino ha poi precisato, come del resto avrebbe fatto anche ad altra A.G., che l'incarico ricevuto dal dott. La Barbera era quello soltanto “di capire se lo Scarantino aveva un ruolo nella strage e non già quello di indurlo ad accusarsi o ad accusare altri di alcunché.*

---

<sup>354</sup> A differenza della sentenza in analisi (che individuava nel 13.11.1992 la fine della permanenza veneziana di Pipino) il termine deve essere retrodatato al 15.10.1992 come riferito dal teste di p.g. Papa all'udienza del 28.02.2020 (pagg. 31-32).

Circa le modalità del trasferimento del Pipino a Venezia nell'odierno dibattimento il teste di p.g. Papa ha riferito che “*gli accertamenti che facciamo noi ci consentono, intanto, di verificare che effettivamente il 4 ottobre del '92, lui...*

PUBBLICO MINISTERO - *Cioè, lui non dice di Venezia, dice gli appartenenti alla Squadra Mobile.*

TESTIMONE, PAPA F. - *Gli appartenenti... sì, gli appartenenti alla Squadra Mobile. Effettivamente, noi rileviamo che il 4 ottobre, il caposcorta di quella... della traduzione di Pipino da Roma a Venezia fu l'ispettore Petruccelli, effettivo alla Squadra Mobile di Venezia.* (v. pag. 31 verbale ud. del 28.02.2020).

<sup>355</sup> Si tratta di dichiarazioni ribadite da Pipino anche nell'odierno dibattimento (pagg. 27-28 verbale udienza del 25.1.2019). nel quale Pipino ha anche precisato di aver comunicato a La Barbera la propria convinzione in ordine all'innocenza e all'estraneità alla strage da parte di Scarantino, suggerendogli di modificare la direzione delle indagini. Per tale motivo aveva comunicato al funzionario di non voler proseguire con la collaborazione; il poliziotto gli chiese di non fare parola con nessuno di quanto era successo, e Pipino, dal canto suo, gli disse di non cercarlo più.

<sup>356</sup> E' possibile ritenere che tale incontro a Venezia tra Pipino e La Barbera si sia effettivamente svolto il 08.10.1992 come riferito dal teste di p.g. Papa nell'odierno dibattimento (v. pag. 31 verbale ud. del 28.02.2020, nonché nota 343 nel par. 8.4).

*In merito all'esito della sua vicenda giudiziaria, il Pipino chiariva che il dott. La Barbera si era impegnato a fargli avere "la libertà vigilata" e che la cosa, però, non aveva poi avuto alcun seguito in quanto lo stesso Pipino aveva poi rifiutato l'aiuto.*

*Orbene, non può dubitarsi che le iniziative asseritamente assunte, secondo il racconto del Pipino, dal dott. La Barbera, che non risulta abbia avuto in quel periodo colloqui con lo Scarantino (cfr. nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta del 21/1/11), sarebbero, se obiettivamente riscontrate, assolutamente inquietanti - tanto più se si consideri proprio l'esito non utile, come già detto, del servizio di intercettazione ambientale appositamente predisposto - sia con riguardo alla rivelazione che egli avrebbe fatto al Pipino circa la presenza di microspie nella cella dove sarebbe stato allocato con lo Scarantino e sia con riguardo all'invito al medesimo Pipino rivolto di non parlare di cose "compromettenti" all'interno dell'ambiente dove era stata predisposta la intercettazione e di sfruttare, invece, gli altri momenti di socialità con lo Scarantino per apprendere notizie sul ruolo eventualmente svolto da quest'ultimo nella strage di via d'Amelio, delle quali peraltro il Pipino avrebbe dovuto riferire solo allo stesso funzionario di polizia.*

*Orbene, a prescindere dalla grave violazione dei doveri del proprio Ufficio che, nel caso di specie, avrebbe potuto addirittura vanificare l'esito del servizio di intercettazione ambientale, risultato poi obiettivamente inutile per l'Accusa, non può non rilevarsi come, nella migliore delle ipotesi (per il dott. La Barbera), il predetto funzionario avrebbe gestito in modo assolutamente personalistico la vicenda che ci occupa con la arbitraria pretesa di dover essere egli l'unico depositario delle "verità" carpite dal Pipino allo Scarantino, delle quali avrebbe egli deciso poi se e in quale modo eventualmente avvalersi, e con l'evidente risultato di conseguire, in esito alle disposte intercettazioni, un risultato - quanto meno neutro - che non avrebbe potuto scalfire la fondatezza della ipotesi accusatoria, sorretta allora dalle dichiarazioni accusatorie di Candura e Valenti.*

*L'assunto del Pipino, però, risulta, per buona parte, smentito dal tenore delle conversazioni ambientali registrate all'interno della cella della Casa Circondariale di Venezia dove lo stesso è rimasto detenuto per un breve periodo di tempo assieme allo Scarantino.*

*Invero, la lettura della trascrizione delle predette conversazioni (effettuate nell'ottobre 1992, a distanza di circa dieci giorni dall'arresto dello Scarantino) evidenzia, al contrario, che il Pipino, sicuramente ben interpretando il ruolo assegnatogli dal La Barbera "di capire se Scarantino aveva avuto un ruolo nella strage e non per indurlo ad accusarsi o accusare altri di alcunché" ha ripetutamente "provocato", durante le conversazioni intercettate in cella, lo Scarantino per farlo "aprire" sul tema della strage: "non hai niente da dire...se hai rubato solo la macchina...l'ho rubata e l'ho portata su, l'ho lasciata e sono andato via...proprio di niente ti possono accusare" (cfr. pag.*

7 della trascrizione delle conversazioni ambientali registrate dalle ore 11,45 del 9/10/1992 alle ore 19,30 dell 1/10/1992).

Ed ancora, dopo aver dato lettura allo Scarantino di un articolo di stampa nel corso del quale si faceva riferimento alle dichiarazioni che il fratello (dello Scarantino) avrebbe fatto (“gli autori della strage di Borsellino vanno ricercati negli uffici della Polizia”) il Pipino addirittura proponeva al suo interlocutore di sottoporsi, se innocente, al “siero della verità” ricevendone in modo immediato risposta positiva (cfr. pag. 19 della citata trascrizione).

Il Pipino non mancava poi di sollecitare lo Scarantino a fornire una plausibile spiegazione sulle reali ragioni che avrebbero potuto spingere il Valenti ed il Candura ad accusarlo ingiustamente, ricevendo adeguate risposte dal suo interlocutore (che precisava di conoscere il Candura solo di vista): “nella Polizia sono molto famoso... il fatto è che hanno arrestato i miei fratelli per la droga...loro sono convinti che io so e non voglio dire” (cfr. pag. 40 e 54 della citata trascrizione).

Peraltro, già nella precedente conversazione ambientale intercettata nello stesso carcere di Venezia del 6/10/1992 (cfr. pag. 43 della relativa trascrizione), lo Scarantino, alla medesima domanda del Pipino di cui sopra, aveva risposto “picchi ci l'appi a dire a Polizia”.

In buona sostanza, una obiettiva lettura della trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate all'interno della Casa Circondariale di Venezia (al cui testo integrale si fa in questa sede rinvio) consente di concludere che proprio il tema della strage di via D'Amelio è stato l'argomento principale dei colloqui carcerari intercettati tra il Pipino e lo Scarantino, così rendendo, almeno apparentemente, incompatibile con le risultanze già acquisite la versione dei fatti oggi fornita da Pipino che pure, tuttavia, si ribadisce, ha escluso che l'intento del La Barbera fosse quello di utilizzarlo per indurre lo Scarantino ad autoaccusarsi o di accusare altri falsamente.

Quanto sopra ovviamente non può escludere sul piano logico che il Pipino sia tornato sull'argomento strage anche nei momenti di socialità o che, mentre era in cella con lo Scarantino, abbia potuto addirittura, per mera solidarietà carceraria e di propria iniziativa, fatto intendere a quest'ultimo che le loro conversazioni potevano non essere riservate, arguendo ciò solo dall'incarico che aveva ricevuto dal La Barbera.

Sul punto va rilevato, altresì, che lo Scarantino (cfr. pagg. 6 e segg. della trascrizione integrale del verbale di interrogatorio reso al P.M. in data 28/9/09, ore 19.40) ha puntualizzato di aver appreso soltanto dopo che il Pipino era confidente e cioè - deve fondatamente ritenersi - dopo il breve periodo di codetenzione con lo stesso e verosimilmente sulla base del deposito delle intercettazioni ambientali effettuate nella Casa di reclusione di Venezia, pur non mancando egli di sottolineare la diffidenza che nutriva nei confronti di questo personaggio, come di altri che aveva via via incontrato nei vari luoghi di detenzione e a cui, nel prosieguo, faceva riferimento (“...mi portano a Venezia ed io faccio

*lo sciopero della fame...dopo qualche giorno mi portarono a Pipino Vincenzo, portarono a questo e ci sono cioccolate e tutti questi dolci che per uno che fa lo sciopero della fame...Questo mi offriva qualche cosa ed io la mangiavo di nascosto...dopo diciamo, che questo Pipino era confidente l'ho scoperto dopo e mi diceva delle stupidaggini ...dopo mi portano a Busto Arsizio...”<sup>357</sup>.*

*Certo è, in ogni caso, che il contenuto delle conversazioni intercettate risulta obiettivamente contrario alla ricostruzione accusatoria (e, quindi in ipotesi, alle oblique intenzioni del dott. La Barbera), tanto è vero che la difesa degli imputati ne fece oggetto di discussione per screditare l'assunto che lo Scarantino potesse avere contezza della effettiva ubicazione dell'officina dell'Orofino e ciò sulla base di un passaggio di una delle conversazioni intercettate (cfr. pag. 34 della trascrizione del “lato b”) delle conversazioni del 4-6 ottobre 1992) nel corso della quale lo Scarantino sembra chiedere al Pipino di verificare se nell'ordinanza custodiale fosse indicata la via dove era ubicata tale officina, quasi a conferma del fatto che egli ne ignorasse resistenza<sup>358</sup>*

*Lo Scarantino... veniva interrogato durante tale permanenza a Venezia dal P.M. di Caltanissetta in data 21/10/1992; trasferito presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, veniva interrogato dal P.M. di Caltanissetta il 16/11/1992 ed il 6/5/1993 (cfr. infra).*

*Trasferito presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, veniva ulteriormente interrogato dal P.M. in data 28/2/1994 (cfr. infra).*

*La breve permanenza a Termini Imerese è preceduta e seguita da quella nel carcere di Pianosa<sup>359</sup> dove il 24/6/1994 lo Scarantino, già rinviato a giudizio nell'ambito del proc. n. 990/92 R.G.N.R. per*

---

<sup>357</sup> Nell'odierno dibattimento Scarantino ha raccontato che il fatto che il Pipino era un confidente del Dott. Arnaldo La Barbera è circostanza che gli fu riferita da Giampiero Guttadauro (v. pagg. 26-27 verbale ud. del 16.05.2019).

<sup>358</sup> Per completezza, va osservato che i giudici di primo grado del Borsellino 1 non ritennero che la predetta conversazione tra Pipino e Scarantino potesse essere contraria alla ricostruzione accusatoria evidenziando che:

*“ nessuna obiettiva rilevanza può attribuirsi alla domanda dello Scarantino “in che via è l'officina?, peraltro non risultante dalla trascrizione in atti (che è del seguente tenore testuale : “ (incompre.)...l'officina?” ), ma supposta dalla difesa sulla base della affermazione effettuata dall'altro interlocutore “non c'è scritto...non c'è la via su questa officina, solo il nome Orofino Giuseppe che è proprietario di questa officina...”. Se anche il tenore della domanda fosse quello indicato dalla difesa (la risposta data si correla per vero ad una domanda diversa del tipo “c'è scritto in che via è l'officina?”), la circostanza non potrebbe certo apprezzarsi per inferirne che lo Scarantino non conosceva l'ubicazione della carrozzeria dell'Orofino. E' ben possibile che lo Scarantino, che, si rammenti, ha dichiarato di non avere avuto pregressi rapporti con l'odierno imputato che conosceva come “Pinuzzu il lattoniere” e di cui ignorava il cognome, abbia voluto con quella domanda verificare se le indicazioni contenute nel capo di imputazione (la domanda viene infatti formulata proprio mentre l'interlocutore gli sta leggendo quanto testualmente riportato nei capi di imputazione) relativamente alla provenienza delle targhe apposte all'autobomba fossero esatte. Ed il modo per operare tale verifica era appunto tramite la via in cui era sita l'officina, che era l'unico dato a lui noto” (v. pagg. 554- 555 sentenza di primo grado Borsellino 1)*

<sup>359</sup> I dati relativi alle permanenze carcerarie pre-collaborazione di Vincenzo Scarantino – alla luce della documentazione acquisita in atti (v. all. 5 prod. P.M. del 06.04.2022) – devono essere precisati nei termini che seguono.

Scarantino rimane a Pianosa dal 21.09.1993 a 29.10.1993, dal 17.12.1993 al 19.02.1994, dal 25.03.1994 al 10.05.1994 nonché dal 03.06.1994 fino al 24.06.1994.

Per converso la permanenza a Termini Imerese si è svolta nei seguenti periodi: dal 30.10.1993 al 15.12.1993, dal 23.02.1994 al 24.03.1994 nonché dal 13.05.1994 al 01.06.1994.



*la strage di Via D'Amelio e per i reati connessi, iniziava a collaborare con l'A.G. di Caltanissetta, dopo aver fatto pervenire a quest'ultima una richiesta di conferire urgentemente.*

*Risulta in atti che lo Scarantino è stato sottoposto a diversi colloqui investigativi:*

- *il 20/12/1993 dal dott. Bò nella Casa Circondariale di Pianosa;*
- *il 22/12/1993 presso la medesima struttura dal dott. Arnaldo La Barbera;*
- *il 2/2/1994 ancora presso la medesima struttura dal dott. Arnaldo La Barbera;*
- *il 24/6/1994 (sempre presso la citata struttura carceraria) e qualche ora prima di iniziare la sua formale collaborazione con l'A.G. (cfr. nota del Centro D.l. A. di Caltanissetta prot. n. 2602 del 16/7/2009 con relativi allegati).*

*Lo Scarantino, nell'immediatezza della esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare per la strage di Via D'Amelio, aveva protestato dinanzi al G.I.P. di Caltanissetta (cfr. verbale di interrogatorio del 30/09/1992) la propria innocenza, negando di conoscere Valenti Luciano (che all'epoca lo accusava di aver ricevuto dallo stesso Scarantino l'incarico di rubare l'auto) e precisando di conoscere un certo Totò (Candura) che lo aveva ripreso nel corso di un filmino girato in occasione della festa della patrona.*

*Tale Totò abitava nel quartiere della Guadagna ad una distanza di cento metri circa dalla sua abitazione ed era noto nella zona per aver reiteratamente picchiato la propria moglie.*

*Precisava, altresì, a domanda del P.M., di non conoscere alcuna persona con il cognome Tagliavia ed ammetteva, invece, di conoscere tale Lucerà Luigi, personaggio ucciso qualche anno prima, che era cognato di suo fratello Umberto.*

*Dichiarava, infine, di conoscere solo di vista Aglieri Pietro che frequentava la zona della Guadagna e che, dai giornali, aveva appreso essere un capo mafia latitante. Nel successivo verbale di interrogatorio reso avanti il P.M. di Caltanissetta a Venezia in data 21/10/1992 ed alla presenza del dott. Arnaldo La Barbera, ribadiva la infondatezza delle accuse mossegli dal Valenti e dal Candura, con il quale ultimo non aveva avuto altro rapporto se non quello legato al fatto che il predetto aveva girato un filmino in occasione della festa della patrona di quell'anno, ritraendolo assieme al figlio.*

*mi*

*Dichiarava di conoscere un certo Totò Tomaselli, fratello di Filippo (proprietario di una Fiat 127 nera), con il quale era solito incontrarsi in una fiaschetta e certo Michele Aglieri che lavorava alle proprie dipendenze nella vendita di sigarette in varie parti della città.*

*Ammetteva di aver frequentato qualche volta un magazzino ubicato vicino al fiume Oreto dove "arrostivano la carne di crosto", di proprietà del padre di Totò Tomaselli, ma escludeva di avervi*

---

In sintesi, prima della sua falsa collaborazione, Scarantino è rimasto a Pianosa, non in maniera ininterrotta, per un periodo di poco più di quattro mesi a fronte di una coeva permanenza a Termini Imerese di poco inferiore (poco più di tre mesi).

*mai incontrato il Candura (che nelle sue dichiarazioni aveva fatto, invece, riferimento a tale particolare).*

*Alla domanda rivoltagli dal P.M., lo Scarantino, dopo aver “riflettuto parecchio tempo”, rispondeva, in modo incerto, di non ricordare di aver utilizzato nel luglio del 1992 una Fiat 126 di colore bordeaux, anche se non escludeva di poterlo aver fatto (“deve capire, dove abito io c’è movimento di macchine, perché il cortile è lungo e a volte bisogna spostare qualche macchina per fare uscire le nostre. Sarà che magari ci sono salito sopra per spostarla, per uscirlo dal cortile e metterla sulla strada”).*

*Circa i suoi spostamenti il giorno della strage, ricordava di essere stato nella tarda mattinata del 19 luglio in Chiesa e di essere intervenuto per sedare una rissa scoppiata nei pressi della stessa. Precisava poi che nel pomeriggio, dalle ore 16,00 sino alle ore 18,30-19,00 era stato in una fiaschetta.*

*Nel verbale reso al P.M. in data 16/11/1992 ribadiva quanto in precedenza già dichiarato, con particolare riguardo alla vicenda del filmato che il Candura aveva girato, ritraendolo assieme al figlio.*

*Interrogato dal P.M. a Busto Arsizio in data 06/05/1993, alla presenza del dott. La Barbera, ribadiva ancora la propria innocenza, precisando: di aver tentato a Busto Arsizio il suicidio perché non sopportava lo stato di isolamento in cui si trovava; di conoscere il cognato del Candura, tale Carmelo (Guagenti) che abitava nello stesso immobile, poi crollato, in cui abitava il padre dello stesso Scarantino; di non essersi allontanato da Palermo, sebbene avesse saputo dell’arresto del Candura per il suo coinvolgimento nella strage e della sua intrapresa collaborazione, come aveva potuto dedurre dal fatto che la moglie del Candura, prelevata dalla Polizia, si era rapidamente allontanata da casa, circostanza, quest’ultima, ampiamente commentata nel quartiere della Guadagna; di non essere dedito al finto di autovetture, avendo un solo e antico precedente di furto d’auto; di non aver mai trafficato in sostanze stupefacenti; di non conoscere Marino Mannoia e quindi di contestare la fondatezza delle propalazioni da quest’ultimo fornite in merito ai furti che egli avrebbe commesso per conto del cognato Profeta ed al fine di commettere delitti; di contestare le dichiarazioni rese dal collaboratore Augello Salvatore, sulla cui base gli era stato notificato un altro provvedimento cautelare, circa la sua asserita partecipazione ad un traffico di stupefacenti e di contestare, infine, l’assunto di altro collaboratore, indicato come “Beta” dal P.M., che lo aveva indicato inserito nel traffico degli stupefacenti, oltre che autore di diversi omicidi. Interrogato a Termini Imerese dal P.M. in data 28/02/1994, lo Scarantino, dopo essere reso edotto delle dichiarazioni che frattanto avevo reso Andriotta Francesco circa le asserite confidenze fatte a questo ultimo durante il comune periodo di detenzione trascorso a Busto Arsizio, ribadiva la propria innocenza escludendo di aver mai fatto*

*alcuna confidenza all'Andriotta in merito ad una sua partecipazione alla strage, sia pure nel ruolo di committente del furto dell'auto utilizzata per l'efferato delitto.*

*Riferiva, tuttavia, che “era sua abitudine ogni qual volta veniva interrogato dall'Autorità Giudiziaria, quando si trovava nel carcere di Busto Arsizio, riferire ai detenuti e alle guardie carcerarie i contenuti dei suoi interrogatori*

*Per completezza di esposizione, occorre sottolineare che proprio nel periodo della sua codetenzione a Busto Arsizio con l'Andriotta (3/6/1993 - 3/8/1993), lo Scarantino non è stato sottoposto ad alcun interrogatorio da parte dell'A.G., e che l'ultimo interrogatorio in tale struttura carceraria, risale al 6/5/1993 (cfr. nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta del 16/7/2010) e cioè a circa un mese prima dell'ingresso dell'Andriotta presso la predetta Casa Circondariale.*

*In data 24/06/1994, come già anticipato, lo Scarantino, dopo aver formulato quello stesso giorno richiesta di conferire immediatamente con l'A.G. di Caltanissetta, iniziava la propria “collaborazione” (cfr. trascrizione della registrazione del predetto verbale di interrogatorio).*

*Quello stesso giorno, come pure già rilevato, il dott. Arnaldo La Barbera, poi presente all'interrogatorio, aveva già effettuato con lo Scarantino un colloquio investigativo.*

*In sintesi lo Scarantino dichiarava:*

*- di essere stato fatto uomo d'onore “riservato” circa due anni prima dell'arresto, nel corso di una “cerimonia” svoltasi nella sala di tale Pasquale Tranchina in Via Villagrazia, alla presenza di Pietro Aglieri, Carlo Greco, Pino La Mattina, Natale Gambino, Salvatore Profeta, Pino Gambino e Tanino Murana;*

*- di aver accompagnato nel giugno del 1992 (“verso giugno, 24/25, non ricordo il giorno preciso....un mese prima della strage”), il cognato Profeta Salvatore ad una riunione nella villa di Peppuccio Calascibetta (di cui forniva dettagliata descrizione, invitando gli inquirenti a fare immediatamente un sopralluogo al fine di impedire qualsiasi mutamento dello stato dei luoghi) alla quale avevano preso parte Totò Riina, Pietro Aglieri, Giuseppe Graviano (quest'ultimo, poi indicato, in termini dubitativi), Peppuccio Calascibetta, Carlo Greco, Francesco Tagliavia, Renzino Tinnirello, Salvatore Biondino (che aveva accompagnato il Riina a bordo di una Fiat 126 bianca), oltre che il Profeta stesso;*

*- di non aver direttamente partecipato alla riunione, ma di essere rimasto fuori dalla sala assieme a Pino La Mattina e Cosimo Vernengo, in posizione tale da poter, tuttavia, ascoltare il Riina dire: “bisogna ammazzarlo questo Borsellino, questo fa danno peggio di Falcone a Roma....questo combina danno, questo Borsellino perché ha preso il suo posto e combina danno*

- di essere stato incaricato, alla fine della riunione, dal cognato Profeta, alla presenza di Pietro Aglieri e di “quelli della borgata” che avevano partecipato alla riunione, di procurare, tramite tale Peppuccio Romano, una bombola di ossigeno “così neanche facciamo trovare le bucce”;
- di essersi successivamente recato, assieme a Beppe Calascibetta, da tale Peppuccio Romano (che in passato aveva procurato l’acido utilizzato per sciogliere i cadaveri di persone uccise dallo stesso Scarantino) con un foglietto di carta, consegnatogli da Pietro Aglieri, sul quale erano indicate alcune lettere che riproducevano la sigla del prodotto che avrebbe dovuto contenere la bombola da utilizzare come mezzo deflagrante;
- di avere poi appreso dal Romano, a seguito del suo interessamento, che il titolare della fabbrica presso cui si sarebbe dovuto procurare la bombola aveva manifestato serie difficoltà per tale consegna (essendo necessaria la registrazione dell’acquirente, la fatturazione a nome dello stesso e la previa consegna del “vuoto ” di altra bombola);
- di aver riferito quanto sopra al cognato Profeta Salvatore che, preso atto di tali difficoltà, gli disse “vabbene... non se ne fa più niente di questo discorso”;
- di ritenere che successivamente ( “dopo la riunione, dopo cinque giorni ”) la bombola era stata rubata in un luogo indicato dallo stesso Peppuccio Romano (“dove c ’è la villa di Pietro Aglieri dove di fronte stanno facendo la metropolitana”);
- di aver quindi poi ricevuto incarico da Pietro Aglieri, Profeta Salvatore e Beppe Calascibetta di rubare una macchina di piccola cilindrata;
- di aver accettato l’incarico (in effetti, egli, però, era già in possesso, prima della riunione, di una Fiat 126, procuratagli dal Candura, che egli aveva in animo di utilizzare per smontare alcuni pezzi da impiegare in altra auto) e di aver lasciato parcheggiata tale autovettura vicino al magazzino di Tomaselli, dopo averla ricevuta in consegna alla Guadagna;
- di aver dato in cambio al Candura la somma di 150.000 lire e “tre pezzi di roba”;
- di essersi adoperato successivamente - due o tre giorni prima della strage - per incarico di Cosimo Vernengo e “Tanino”, a loro volta incaricati dal Profeta e dal Calascibetta, a “portare” l’auto nei pressi del garage di Giuseppe Orofino, in Via Messina Marine, dove la stessa rimase parcheggiata in strada;
- di essere stato presente il pomeriggio del sabato precedente alla strage, allorché l’auto venne da Renzino Tinnirello e Natale Gambino condotta all’interno del garage dell’Orofino;
- di avere in quell’occasione svolto compiti di vigilanza e copertura all’esterno dell’autofficina, dove l’auto era stata riempita di esplosivo, unitamente a Tanino (Murana) e Natale (Gambino);

- di aver notato la presenza, oltre che dell'Orofino e del Tinnirello e delle altre persone già citate, anche di Pietro Aglieri, Ciccio Tagliavia, Cosimo Vernengo (arrivato con una jeep) e Franco Corso, elettricista e genero di Pietro Vernengo;
- di aver successivamente, la domenica mattina alla ore 6,00-6,30, svolto con la propria autovettura compiti di "staffetta" mentre la Fiat 126 rubata e carica di esplosivo, guidata da Renzino Tinnirello, veniva condotta sino a "piazza dei leoni" (analogo compito di "staffetta" con altri mezzi avevano svolto Pino La Mattina, Natale Gambino e Tanino Murana) dove erano in attesa Pietro Aglieri e Ciccio Tagliavia (in altro passaggio dello stesso verbale di interrogatorio, tuttavia, si indicava Pietro Aglieri quale autista della Fiat 126, mentre Ciccio Tagliavia e Renzino Tinnirello avrebbero svolto, in avanti, compiti di staffetta);
- di essersi poi recato al bar, dove incontrava Profeta Salvatore che metteva al corrente del trasferimento dell'auto a "piazza dei leoni", luogo nel quale egli aveva esaurito il compito affidatogli;
- di aver verso le ore 13,30 parlato a telefono con una ragazza con la quale intratteneva una relazione (tale Raffaella Accetta, cugina di Tanino Murana) e di essersi, appena appresa la notizia della strage, recato a casa del Profeta che stava guardando alla televisione le immagini relative alla strage;
- di essersi poi recato nel pomeriggio della domenica in un albergo della "Vetrana" dove aveva appuntamento con una altra ragazza, tale Carmela Prester, vedova di Luigi Lucerà (personaggio in ordine a quale nel primo interrogatorio reso al P.M. gli erano state fatte domande);
- di essere stato inoltre presente, la mattina del sabato, al bar Badalamenti, quando, mentre era assieme a Natale Gambino e Cosimo Vernengo, era sopraggiunto tale "Tanuzzo" (poi riconosciuto in Gaetano Scotto) il quale, dopo le rassicurazioni fattegli dal Vernengo sul fatto che poteva parlare tranquillamente alla presenza dello Scarantino, comunicò: "stavolta lo fottiamo, c'è cascato con l'intercettazione del telefono" facendo altresì riferimento al contributo fornito per tale lavoro (l'intercettazione) dal proprio fratello;
- di non sapere dove erano state rubate le targhe;
- di aver visto Orofino Giuseppe, titolare dell'autofficina, sia il pomeriggio del sabato precedente alla strage nel momento in cui la Fiat 126 era stata parcheggiata all'interno del suo garage (dove era rimasta tutta la notte) e imbottita di esplosivo, sia la mattina successiva, allorché, prelevata l'auto, lo stesso era stato incaricato dal Tinnirello di chiudere "il portone" e di "rompere" il lucchetto;
- di aver appreso che l'Orofino, personaggio di cui "rispondeva" Renzino Tinnirello, si era occupato di riparare il bloccasterzo;

- di escludere che il Profeta avesse partecipato alla “imbottitura” dell’auto, posto che lo stesso, essendo sottoposto alla sorveglianza speciale, non poteva rischiare di far “sfumare” la strage;
- di aver saputo da Natale Gambino che a schiacciare il telecomando utilizzato per la strage erano stati Pietro Aglieri, Ciccio Tagliavia e Renzino Tinnirello i quali avevano nella zona la disponibilità di appartamenti (in particolare, con riferimento all’Aglieri, dichiarava “dove arriva lui, si aprono i cancelli”),
- di aver dato l’incarico di rubare l’auto, poi utilizzata per la strage, al Candura ed al Valenti Luciano (il cui nominativo, però, non compare più nei successivi interrogatori resi al P.M., pur senza esserne stata espressamente esclusa la sua partecipazione al furto), specificando che l’incarico era di carattere generale (“g/i ho detto a Totò, quando ti capitano macchine rubate, portale a me.... Siccome lui trafficava sempre in macchine e mi ha portato questa 126”);
- di aver ricevuto la consegna dell’auto in questione dal Candura e dal Valenti alla Guadagna e di essersi poi occupato di guidare l’auto sino al garage del Tomaselli, in prossimità del quale l’auto era posteggiata;
- di essere stato da solo al momento della consegna dell’auto da parte del Candura e del Valenti;
- di non aver mai consegnato strumenti particolari (“tipo spadini”) al Candura per commettere il furto;
- di aver avuto, all’epoca, la disponibilità di due Fiat 126, una di colore bordeaux appartenente a sua sorella ed un’altra di color zucchero che era di un cugino, in quel periodo detenuto;
- di ricordare che l’auto procuratagli dal Candura era dello stesso colore” di quello della sorella: “non era bordeaux, era tipo ruggine” (tale particolare del colore dell’auto rubata verrà confermato anche più recentemente, prima dall’ultima ritrattazione effettuata dallo Scarantino);
- di aver raccontato, immediatamente dopo la strage, alla sua amica Raffaella Accetta, rappresentandola, però, come una propria opinione, che nella strage sarebbe stata utilizzata una bombola.

Il verbale di interrogatorio del 24/06/1994, integralmente - come già anticipato - registrato (sebbene, all’epoca, non fosse normativamente previsto l’obbligo della fonoregistrazione), assume, peraltro, una ulteriore particolare pregnanza legata al fatto che in quell’occasione lo Scarantino faceva riferimento, con dovizia di raccapriccianti particolari, ad alcuni omicidi dallo stesso commessi unitamente ad alcuni dei personaggi citati nel corso del predetto interrogatorio, oltre che chiamare in reità per altri omicidi alcuni dei suddetti personaggi.

*Fra gli omicidi dallo Scarantino asseritamente commessi (per i quali non risulta che l'A.G. di Palermo abbia esercitato l'azione penale nei suoi confronti) figurava quello di Lucera Luigi, marito di Carmela Prester (quest'ultima, in precedenza, anche amante di Pietro Aglieri, come ribadito dallo Scarantino anche nell'ultimo verbale di interrogatorio reso in data 30/11/2010), con la quale lo Scarantino si sarebbe incontrato il pomeriggio del 19/07/1992 in un albergo della "Vetrana".*

*Proprio su tale omicidio, lo Scarantino, era stato, tra l'altro, interrogato, come già rilevato, nel corso del primo interrogatorio reso ai Pubblici Ministeri di Caltanissetta, in data 30/09/1992, sul tema della strage di Via D'Amelio.*

*Dal 24/06/1994<sup>360</sup> in poi lo Scarantino formulava nei successivi interrogatori resi al P.M. tutta una serie di aggiustamenti ed integrazioni alle originarie indicazioni, che di seguito schematicamente si riassumono:*

*il 29/06/1994<sup>361</sup> lo Scarantino precisava:*

*- che in effetti, subito dopo la riunione di villa Calascibetta (svoltasi "tra la fine di giugno e i primi di luglio 1992") e quindi non già dopo il fallito tentativo di recuperare - in esito a tale riunione - presso il Romano la bombola che avrebbe "fatto saltare una montagna", l'Aglieri, il Profeta ed il Calascibetta gli avevano dato incarico di occuparsi, oltre che del reperimento della bombola, anche del reperimento di una macchina di piccole dimensioni;*

*- che la Fiat 126, rubata con le modalità ed i tempi già indicati, era stata poi parcheggiata in Via Messina Marine nei pressi dell'autofficina dell'Orofino il venerdì precedente alla strage e circa sette giorni dopo la originaria collocazione della predetta auto nei pressi del magazzino del Tomaselli;*

*- che era stato Natale Gambino ad avvisarlo (non veniva, quindi, più citato Cosimo Vernengo) che l'indomani pomeriggio (e cioè il sabato) verso le ore 16,00, avrebbe dovuto assieme a lui (e cioè al Gambino) ed al Tanino Murana effettuare dei controlli nella zona di Via Messina Marine al fine di far ricoverare l'auto rubata presso l'officina dell'Orofino;*

*- che quel sabato, all'interno dell'officina di Orofino, vide arrivare anche Giuseppe Graviano (prima non menzionato):*

*- che alla riunione di villa Calascibetta avevano partecipato altri personaggi di cui, all'epoca, non ricordava i nominativi e che si riservava di indicare.*

*Lo Scarantino poi, procedeva ad una serie di individuazioni fotografiche, riconoscendo Scotto Gaetano, Scotto Pietro (che aveva conosciuto una settimana prima della strage al bar*

---

<sup>360</sup> Per una ulteriore analisi dell'interrogatorio del 24.06.1994 v. anche pagg. 1675- 1679 sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario.

<sup>361</sup> Per una ulteriore analisi dell'interrogatorio del 29.06.1994 v. anche pagg. 1689 - 1695 sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario.

*“Badalamenti”-, mentre con il fratello Gaetano conversava con Cosimo Vernengo), Renzino Tinnirello, Giuseppe Barranca, Orofino Giuseppe, Valenti Luciano, Carlo Greco, Franco Urso (in effetti il nome è Giuseppe), Giuseppe La Mattina, Tanino Murana e Salvatore Profeta.*

*Lo Scarantino, invece, non riconosceva Graviano Giuseppe e Giuseppe Calascibetta (la conoscenza con il quale ultimo deve, tuttavia, ritenersi pacifica come può desumersi dal verbale di confronto con lo stesso sostenuto dallo Scarantino il 28/07/1994).*

*Nell’interrogatorio del 15/07/1994, confermando la propria responsabilità per diversi omicidi, lo Scarantino precisava che al momento della consegna della Fiat 126 egli si trovava in compagnia di Tomaselli Salvatore (circostanza prima esclusa), che poi si allontanò a bordo della stessa auto, mentre egli si mise alla guida del “Bravo”.*

*Lo Scarantino chiariva inoltre di non aver detto al Profeta che l’auto era già nella propria disponibilità giacché pensava che dell’auto, dopo l’esplosione, non sarebbe rimasto nulla e conseguentemente riteneva non opportuno dire al cognato che si era servito di un’auto non rubata personalmente.*

*Nel verbale del 28/07/1994, reso fuori dalla struttura carceraria a seguito del provvedimento del G.U.P. presso il Tribunale di Caltanissetta emesso, in data 12/7/1994, ex art. 13 D.L. 15/1/91 n. 8 (cfr. nota del Centro D.LA. di Caltanissetta n. 2602 del 16/7/2009), lo Scarantino, dopo aver parlato dei suoi rapporti con Giovanni Pullarà e del prestigio che conseguentemente gli derivava nella zona della Guadagna, escludeva (modificando quanto dichiarato il 29/06/1994) che Giuseppe Graviano avesse partecipato alle operazioni di imbottitura della Fiat 126 all’interno dell’officina dell’Orofino, specificando che lo stesso, era stato invece presente alla riunione di villa Calascibetta (così modificando la versione dei fatti fornita il 24/06/1994 laddove tale presenza era stata indicata in termini dubitativi).*

*Nell’interrogatorio reso in data 11/08/1994 lo Scarantino precisava che lo spostamento della Fiat 126 nei pressi dell’autofficina dell’Orofino era avvenuto il sabato mattina (18/7/1992) e non più, come aveva detto nel verbale del 29/6/1994, il venerdì precedente alla strage.*

*L’incongruenza però non gli veniva fatta rilevare dai pubblici ministeri, anche verosimilmente, perché nei verbali successivi lo Scarantino tornava, senza alcuna contestazione, a precisare che il predetto spostamento della 126 era avvenuto il venerdì precedente alla strage.*

*Lo Scarantino, inoltre, dopo aver parlato di Peppuccio Romano e dell’acido dallo stesso consegnato per sciogliere i cadaveri di tali Bonanno e Bellamore (operazione, questa, effettuata nella villa di Calascibetta), confermava di essersi confidato con Andriotta Francesco, le cui dichiarazioni corrispondevano quindi a verità, nei termini e modi da quest’ultimo raccontati al P.M..*



*Precisava, altresì, che l'Orofino, la cui autofficina era frequentata da Peppuccio Barranca e Renzino Tinnirello, aveva appositamente atteso il lunedì, così come gli era stato raccontato da Natale Gambino, per sporgere la denuncia del furto delle targhe (si noti che in precedenza, il 24/06/1994, lo Scarantino aveva dichiarato di non sapere dove erano state rubate le targhe poi collocate nell'autobomba).*

*Nell'interrogatorio reso il 12/08/1994 lo Scarantino faceva importanti ulteriori precisazioni:*

*a) la consegna dell'auto non era avvenuta alla Guadagna (come sino ad allora egli aveva dichiarato), bensì in una traversa di Via Roma, dove era ubicata l'abitazione di una prostituta, e ciò perché, avendo appreso nel frattempo che l'auto, di cui il Candura - senza aver ricevuto alcun incarico dallo Scarantino - si era già impossessato, serviva per la strage, ritenne più opportuno, a differenza di quanto nel passato aveva fatto, ricevere l'auto non alla Guadagna (che era il suo quartiere) quanto piuttosto in una zona dove egli non era conosciuto.*

*Da quanto sopra esposto sembrerebbe che, al momento dell'incarico ricevuto dal Profeta e dall'Aglieri (oltre che dal Calascibetta), lo Scarantino non sarebbe stato - come sino a quel momento dichiarato - nella materiale disponibilità dell'auto, che, invece, il Candura, dopo avere rubata e tenuta in proprio possesso, gli avrebbe messo a disposizione e poi consegnato nei pressi di Via Roma;*

*b) in passato aveva consegnato al Candura degli "spadini" e quindi non poteva escludere che quest'ultimo avesse utilizzato in occasione del furto della Fiat 126 tale strumento (nella precedente versione del fatto era stato invece escluso tout-court l'uso di tale strumento);*

*c) al momento della consegna della Fiat 126, sarebbe stato lo Scarantino a mettersi alla guida della Fiat 126, mentre il Tomaselli si sarebbe messo alla guida del suo vespino (nella precedente versione la dislocazione sui mezzi era diametralmente opposta).*

*Il verbale del 06/09/1994 è caratterizzato dall'entrata in scena, nella riunione di Villa Calascibetta, di nuovi (e importanti) personaggi, quali Santino Di Matteo, Salvatore Cancemi, Gioacchino La Barbera e Raffaele Gangi.*

*Scarantino giustificava la precedente omessa indicazione dei loro nomi con la preoccupazione di non essere creduto dagli inquirenti, posto che i primi tre personaggi, già collaboratori di giustizia, non avevano ritenuto di confessare la loro partecipazione alla strage.*

*Con riguardo, invece, al Gangi, che non era collaboratore, la preoccupazione era quella di poter essere oggetto di sanguinose ritorsioni, posto che il Gangi "è uno che si mangia una persona a muzzicuna".*

*Lo Scarantino, inoltre, dichiarava che anche Santino Di Matteo sarebbe stato presente nell'autofficina dell'Orofino, al momento dell'imbottitura dell'auto.*

*In sede di individuazione fotografica, però, lo Scarantino non riconosceva né La Barbera né il Di Matteo.*

*Il 12/09/1994 lo Scarantino, dopo aver ancora una volta confermato che al momento dell'incarico ricevuto dall'Aglieri, dal Profeta (e dal Calascibetta) aveva già - grazie al Candura - la disponibilità della Fiat 126, tornava sui propri passi con riguardo al luogo della consegna, affermando che la stessa sarebbe avvenuta, al contrario di quanto aveva indicato nel verbale del 12/08/1992, proprio alla Guadagna e di essersi deciso a cambiare versione dei fatti al fine di allinearsi alle dichiarazioni del Candura, avendo saputo dal suo avvocato che il predetto Candura avrebbe dato sul punto - si tratta, però, di un dato assolutamente in contrasto con le dichiarazioni di Candura - una indicazione diversa dalla sua.*

*Tuttavia, messo alle strette dalle contestazioni dei Pubblici Ministeri, lo Scarantino, attraverso alcuni tortuosi passaggi argomentativi, tornava in quella stessa sede a ribadire che in effetti l'auto, di cui non aveva affatto avuto la disponibilità in precedenza, gli era stata consegnata in una traversa di Via Roma dal Candura, al quale (pur senza ovviamente indicarne la destinazione) aveva dato specifico incarico per il furto, che quest'ultimo aveva assolto dopo un paio di giorni (il Candura, da parte sua, aveva dichiarato al P.M. di aver rubato la Fiat 126 la stessa sera dell'incarico ricevuto dallo Scarantino).*

*Contraddicendosi con quanto dichiarato nel precedente citato verbale del 12/08/1994, lo Scarantino dichiarava infine che, al momento della consegna dell'auto da parte del Candura, il Tomaselli si era messo alla guida della Fiat 126, mentre egli si era messo alla guida del Vespi del Tomaselli.*

*Precisava, infine, che dopo la strage Candura venne più volte a cercarlo manifestandogli, anche in presenza di Tomaselli Salvatore, la preoccupazione che l'auto, come in effetti era accaduto, fosse stata utilizzata per la strage di Via D'Amelio, ricevendo il perentorio invito da parte dello Scarantino di allontanarsi e di non fare più domande.*

*Nel verbale del 22/09/1994, reso davanti ai Pubblici Ministeri di Palermo, lo Scarantino tornava a parlare del suo ingresso in Cosa Nostra e dei rapporti che lo legavano, sin dall'infanzia, a Giovanni Pullarà, nonché della sua ascesa criminale grazie al fatto di essere cognato di Profeta Salvatore e di aver, tramite quest'ultimo, conosciuto e frequentato personaggi di notevole spessore, quali Pietro Aglieri, Carlo Greco e Giuseppe Calascibetta.*

*Lo Scarantino, peraltro, confermava di essere responsabile di omicidi e di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, oltre che di essere a conoscenza di vicende coinvolgenti rappresentanti dello Stato, tra le quali quelle relative al dott. Contrada, grazie al quale, ad esempio, furono fatte sparire alcune foto che la polizia aveva rinvenuto, nel corso di una perquisizione, nella abitazione di suo fratello Mimmo, alcune delle quali raffiguranti Pietro Aglieri e Carlo Greco.*

*Nel verbale di interrogatorio del 23/09/1994, reso ancora davanti ai Pubblici Ministeri di Palermo, lo Scarantino ribadiva il ruolo svolto da Bruno Contrada a favore della organizzazione.*

*Nel verbale del 05/10/1994 lo Scarantino dichiarava di aver maturato l'idea di collaborare con l'A.G. mentre si trovava a Busto Arsizio e di essersi "in tale ottica aperto" con l'Andriotta, i racconti fatti al quale confermava, ed ammetteva che la dichiarata presenza di Di Matteo e La Barbera alla riunione di villa Calascibetta era frutto di una sua "impressione", mentre ribadiva la presenza in quella occasione di Gangi Raffaele.*

*Nell'interrogatorio reso il 21/10/1994 ai Pubblici Ministeri di Caltanissetta, lo Scarantino accennava al fatto di aver falsamente detto al proprio difensore, durante l'udienza preliminare (quando già meditava - come detto - di intraprendere la via della collaborazione), che stava meditando di fare il "falso pentito" fornendo dichiarazione "parzialmente vere ed altre false".*

*Accennava, infine, alle pressioni, durante i colloqui, fattegli dal cognato Profeta Salvatore nel carcere di Busto Arsizio per non farlo collaborare ed al tenore delle conversazioni telefoniche avute con Raffaella Accetta nel corso di una delle quali aveva accennato alla possibile utilizzazione di una bombola in occasione della strage di Via D'Amelio.*

*Nello stesso verbale lo Scarantino ribadiva che la domenica della strage il Tinnirello, nel lasciare l'officina dell'Orofino, aveva incaricato quest'ultimo di forzare il lucchetto dell'ingresso, anche se egli precisava di non aver poi materialmente visto l'Orofino (che pure aveva dato assicurazioni in tal senso) effettuare tale operazione, essendosi egli repentinamente allontanato da quel luogo. Nel verbale del 17/11/1994 lo Scarantino ribadiva il ruolo svolto dal dott. Contrada per Cosa Nostra ed accennava al fatto che in passato, attraverso certificazioni mediche "di favore", egli (lo Scarantino) era riuscito, come ad esempio in occasione della visita di leva, a "dimostrare" disturbi di "schizofrenia", di cui in verità non avrebbe mai sofferto.*

*Sul punto va rilevato che in esito agli accertamenti all'epoca delegati dal P.M. di Palermo alla locale Squadra Mobile (cfr. nota cat. n. 501/94 del 7/12/1994) è stato riscontrato che lo Scarantino venne collocato in congedo assoluto, in quanto giudicato inabile permanentemente al servizio militare e quindi riformato per "reattività nevrosiforme persistente in neurolabile".*

*Nel verbale di interrogatorio reso il 18/11/1994 ai Pubblici Ministeri di Caltanissetta lo Scarantino, dopo aver riaffermato la piena e completa volontà di collaborare con l'A.G. anche in considerazione del fatto che lo Stato aveva mantenuto le sue "promesse", garantendogli incolumità e sicurezza, riconduceva alcune titubanze e incertezze manifestate negli interrogatori precedenti alla condizione di scarsa tranquillità d'animo ed al travaglio derivante dal repentino passaggio dal modo di vita anteriore a quello successivo di adesione alle regole dello Stato.*

*Spiegava le ragioni del suo pentimento, di cui - come già segnalato - aveva maturato l'idea nel carcere di Busto Arsizio, dove aveva tentato il suicidio ed aveva iniziato a sfogarsi con l'Andriotta, con il "rimorso" per gli omicidi che aveva commesso e in particolare per il ruolo avuto nella strage di Via D'Amelio.*

*Parlava ancora della sua affiliazione a Cosa Nostra e del traffico di droga di cui era stato protagonista per conto di Pietro Aglieri, facendo il "corriere" ed utilizzando a tal fine il treno per i suoi viaggi a Voghera.*

*Confermava, infine, il suo protagonismo in numerosi omicidi, tra i quali il duplice omicidio Lucera. Nel verbale del 19/11/1994 lo Scarantino (dopo aver descritto l'attività svolta dello stesso in favore della organizzazione) ripercorreva, sostanzialmente negli stessi termini di cui al già citato verbale del 12/08/1994, le tappe dell'incarico dato al Candura, precisando tuttavia, a proposito della consegna dell'auto che la stessa sarebbe avvenuta 6/7 giorni prima della strage e quindi, a ben vedere, in epoca successiva alla denuncia di furto sporta dalla Valenti Pietrina in data 10/7/1992, denuncia che in base alle dichiarazioni del Candura e di quelle recenti di Valenti Roberto - come già rilevato - sarebbe stata sporta tardivamente in attesa del "recupero" dell'auto.*

*La Fiat 126, dopo la consegna, era rimasta parcheggiata per una notte vicino al fiume Oreto per poi essere ricoverata, il giorno successivo, nel magazzino del Tomaselli.*

*Il venerdì prima della strage, su sollecitazione di Cosimo Vernengo e Tanino Murana, a loro volta incaricati da Natale Gambino, prelevò l'auto dal magazzino del Tomaselli per condurla, dietro istruzione del Vernengo e del Murana che lo precedevano, in Via Messina Marine nei pressi dell'autofficina dell'Orofino (dove il giorno successivo sarebbe avvenuta l'imbottitura con l'esplosivo).*

*Il 21/11/1994 lo Scarantino veniva nuovamente interrogato dal P.M. di Caltanissetta sull'incontro al bar Badalamenti del sabato precedente alla strage, sui tempi dell'imbottitura dell'auto all'interno dell'autofficina dell'Orofino, sulle persone presenti in tale circostanza, sul successivo spostamento dell'auto la mattina della domenica:*

*- con riguardo alle modalità dell'incontro al bar Badalamenti, lo Scarantino parlava per la prima volta della presenza di Pietro Scotto (cui aveva fatto riferimento nel citato verbale del 29/06/1994 come persona che aveva visto una settimana prima della strage all'interno dello stesso bar "Badalamenti", in compagnia del fratello Gaetano, mentre conversava con Cosimo Vernengo), rimasto alla guida dell'auto dalla quale sarebbe sceso solo "Tanuzzo" che avrebbe comunicato a Natale Gambino e Cosimo Vernengo (presente lo Scarantino, che subito dopo si era allontanato): "quella cosa è tutto a posto, il telefono è intercettato",*

- Il pomeriggio del sabato verso le ore 16,00-16,30, su sollecitazione di Natale Gambino (che già, dopo l'incontro con Gaetano Scotto, aveva raccomandato allo Scarantino di non allontanarsi) e Tanino Murana, che vennero a chiamarlo alla Guadagna e che lo precedevano con i loro ciclomotori, lo Scarantino si portò nei pressi dell'autocarrozzeria dell'Orofino (che era presente) all'interno della quale Renzino Tinnirello e Natale Gambino, spingendola a mano, ricoveravano la Fiat 126 prima parcheggiata nei pressi.

Nell'interrogatorio del 29/06/1994, già citato, lo Scarantino aveva, invece, riferito che sin dal venerdì, dopo aver parcheggiato l'auto nei pressi dell'officina dell'Orofino, era stato avvertito da Natale Gambino, che lo aveva appositamente cercato alla Guadagna, che l'indomani pomeriggio, verso le ore 16,00, avrebbe dovuto, assieme allo stesso Gambino ed a Tanino Murana, recarsi nella zona di Via Messina Marine per effettuare una serie di giri e controlli al fine di ricoverare la Fiat 126 all'interno dell'autocarrozzeria dell'Orofino.

Il "portone" dell'autocarrozzeria (cfr. ancora verbale del 21/11/1994) veniva aperto dall'Orofino, a proposito del quale lo Scarantino ribadiva che trattavasi, come aveva saputo da Beppe Barranca, di persona a disposizione di Renzino Tinnirello in compagnia del quale, egli stesso, aveva avuto in passato occasione di vederlo nei pressi dell'officina.

All'interno dell'autofficina lo Scarantino vide entrare Pietro Aglieri, Ciccio Tagliavia, Franco Urso e Cosimo Vernengo (quest'ultimo alla guida di un fuoristrada di colore bianco), oltre che Giuseppe Graviano la cui presenza al momento dell'imbottitura veniva quindi riferita dallo Scarantino in modo discontinuo (nel verbale del 28/07/1994, infatti, era stata esclusa tale presenza).

Le operazioni all'interno dell'officina dell'Orofino si sarebbero protratte sino alle ore 21,00-21,30, mentre lo stesso Scarantino con Natale Gambino e Tanino Murana, su ordine di Pietro Aglieri, avrebbe svolto il compito di perlustrare la zona a bordo di ciclomotore.

L'indomani mattina, alle ore 5,00, come da appuntamento preso con il Gambino, lo Scarantino, alla guida di una Renault 19 fece parte del corteo di automezzi che accompagnò la Fiat 126, guidata da Renzino Tinnirello, dall'officina dell'Orofino sino a Piazza Leoni, dove ad attendere si erano collocati Pietro Aglieri e Ciccio Tagliavia.

Fu Pietro Aglieri ad ordinare ai componenti della "scorta" (e cioè allo Scarantino, al Gambino ed al Murana) di tornare indietro ed allontanarsi. L'Orofino era presente al momento in cui veniva prelevata l'autobomba. Successivamente, la stessa mattina, lo Scarantino si recava a casa di Profeta Salvatore che gli raccomandava di non farsi vedere in giro per quel giorno alla Guadagna "perché più tardi ci sarà casino".

*Nel pomeriggio della domenica, intorno alle ore 16,45-17,00, lo Scarantino telefonava a Prester Carmela, di cui ribadiva di aver qualche anno prima ucciso il marito, Lucera Luigi, per confermare l'appuntamento all'albergo "La Vetrana", dove poi si recarono insieme.*

*Prima, tuttavia, di spostarsi nel predetto albergo, lo Scarantino ritenne opportuno andare a casa del Profeta, avendo nel frattempo appreso per strada la notizia della strage.*

*Il Profeta stava guardando in televisione le immagini della strage e non fece alcun commento.*

*Nell'interrogatorio reso il 22/11/1994 lo Scarantino confermava di essere entrato in confidenza con Andriotta Francesco nel periodo della sua detenzione a Busto Arsizio, dove egli era stato trasferito sin dal novembre 1992.*

*L'Andriotta gli aveva parlato della sua vicenda giudiziaria ed altrettanto aveva fatto lo Scarantino, che gli aveva così raccontato i particolari della strage.*

*Nell'interrogatorio del 25/11/1994<sup>362</sup> lo Scarantino formulava delle ipotesi sulla provenienza dell'esplosivo utilizzato nella strage, indicando in Cosimo Vernengo, Francesco Tagliavia e Renzino Tinnirello, che avevano contatti con l'estero, i possibili canali.*

*Lo Scarantino tornava a parlare anche della riunione (svoltasi il 6/7 luglio 1992) nella villa del Calascibetta, alla quale avrebbe partecipato anche Giovanni Brusca, prima non indicato, e cercava di spiegare al P.M. le ragioni della originaria omessa indicazione del Brusca e degli altri personaggi che avrebbero invece partecipato a tale incontro.*

*Precisava infine spontaneamente che l'apertura principale dell'autocarrozzeria dell'Orofino era costituita da una porta scorrevole che si apriva da destra verso sinistra. ( sul punto v. anche par. 11).*

*Nell'interrogatorio dell'1/12/1994 lo Scarantino veniva reso edotto dal P.M. delle contrastanti dichiarazioni rese, a proposito della loro asserita partecipazione alla riunione di villa Calascibetta, da Cancemi Salvatore, Di Matteo Santo e La Barbera Gioacchino e confermava il proprio assunto dichiarandosi disponibile ad effettuare con gli stessi i relativi confronti, poi effettivamente svoltisi in rapida successione in data 13/1/1995.*

*Orbene, l'esito di tali confronti si concludeva con il perentorio disconoscimento da parte del Cancemi, del Di Matteo e del La Barbera di qualsiasi preteso ruolo dello Scarantino all'interno di Cosa Nostra (cfr. la trascrizione dei relativi verbali).*

*In particolare, il Cancemi ribatteva, tra l'altro, allo Scarantino: "tu non lo sai cosa significa uomo d'onore...tu sei bugiardo!...chi te l'ha fatta questa lezione?...chi ti ha messo queste parole in*

---

<sup>362</sup> Per una ulteriore analisi dell'interrogatorio del 25.11.1994 v. anche pagg. 1695 - 1708 sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario.

bocca?...quello che vi dice lui è stata una lezione che gli hanno fatto ed ora sta ripetendo quella lezione, perché non si possono impiantare cose...

Non meno drastiche erano le repliche allo Scarantino del Di Matteo (“...o tu sbagli persona o tu stai dicendo qua un sacco di cazzate...”) e del La Barbera, il quale ultimo così manifestava ironicamente tutta la sua incredulità: “...è la prima volta che lo sento dire... quando hanno fatto lui nel 90 è cambiata Cosa Nostra!..

Nell’interrogatorio reso il 24/02/1995 lo Scarantino accennava ancora alla riunione di Villa Calascibetta, luogo nel quale egli in precedenza aveva partecipato all’omicidio di tale Lombardo.

Precisava di aver avuto l’opportunità, malgrado il regime di cui all’art. 41 bis Ord. Pen., di leggere qualche volta i giornali, dalla lettura dei quali, ad esempio, aveva appreso del suicidio di Antonino Gioè.

Chiariva, inoltre, di aver appreso dell’arresto di Orofino in esito ad un colloquio avuto con il cognato Basile Angelo e di aver detto tutta la verità sulla strage all’Andriotta, anche se probabilmente non aveva riferito tutti i particolari, in considerazione della frammentarietà delle loro conversazioni.

Nell’interrogatorio del giorno 11/05/1995 lo Scarantino forniva alcune indicazioni su un deposito di bibite, ubicato a circa 500 metri dal negozio del cognato Profeta Salvatore, di cui sarebbe stato titolare Giuseppe Urso (che egli chiamava, però, con il nome di Franco).

Nell’interrogatorio reso il 12/05/1995 lo Scarantino forniva indicazioni circa i fratelli Amato, Giuseppe e Federico, quest’ultimo “prestanome” di Cosimo Vernengo.

La madre dei fratelli Amato abitava nel vicolo Bonafede nei pressi della abitazione della madre dello Scarantino. La figlia di Giuseppe Amato aveva preso la fuga con Umberto Scarantino, fratello di Vincenzo, cosa che aveva suscitato la reazione dell’Amato che, a seguito di una rissa, aveva fatto arrestare Umberto Scarantino. Probabilmente l’interesse del P.M. a chiarire eventuali rapporti tra lo Scarantino e gli Amato, soprattutto Federico, nasceva dalla constatazione che l’utenza dell’Amato risultava dallo sviluppo dei tabulati relativo al traffico dell’utenza in uso a Candura Salvatore (di cui si dirà in seguito).

Nell’interrogatorio del 22/05/1995 lo Scarantino tornava a parlare del rapporto fiduciario tra Orofino Giuseppe e Tinnirello Renzino il quale ultimo, sebbene “uomo d’onore” della “famiglia” di Corso dei Mille, si accompagnava a Pietro Aglieri e Carlo Greco.

Il Tinnirello lavorava in società con Carlo Greco nel traffico degli stupefacenti e in più occasioni aveva procurato allo Scarantino eroina turca.

Anche Barranca Giuseppe, pur abitando alla Guadagna, apparteneva, come aveva saputo dal cognato Profeta Salvatore, alla “famiglia” di Corso dei Mille ed era molto vicino a Renzino Tinnirello.

*Nell'interrogatorio del 26/07/1995 lo Scarantino faceva riferimento ai momenti di forte turbamento vissuti nella località protetta ed allo stato di scoramento che lo avevano qualche giorno prima indotto a telefonare alla propria madre anticipandole che avrebbe ritrattato le precedenti dichiarazioni.*

*Su suggerimento della madre, egli avrebbe poi telefonato al proprio difensore ed a un giornalista comunicando negli stessi termini la propria intenzione.*

*In effetti egli si era reso conto dell'errore commesso con tali iniziative, trattandosi di uno sfogo assolutamente infondato e confermava la volontà di continuare a collaborare con l'A.G..*

*In data 16/10/1995 lo Scarantino rendeva spontanee dichiarazioni al P.M. di Caltanissetta (appositamente registrate) nel corso delle quali dava conto delle iniziative dallo stesso attuate, come detto, nel luglio precedente, allorché aveva telefonato alla madre, al suo avvocato e ad un giornalista ai quali avrebbe manifestato la volontà di non collaborare più con l'A.G. e di ritrattare le precedenti dichiarazioni.*

*Lo Scarantino precisava che era stato costretto a fare ciò a seguito delle pressioni fattegli dalla moglie, Basile Rosalia, che gli aveva preannunciato che avrebbe scritto una lettera a varie autorità, in cui avrebbe dichiarato che tutto ciò che il marito aveva dichiarato era falso.*

*Lo Scarantino riferiva che la moglie era fortemente preoccupata per le possibili ritorsioni cui la stessa sarebbe stata sottoposta qualora avesse depresso in dibattimento.*

*Lo Scarantino, infine, precisava, di essere disponibile a rendere spontanee dichiarazioni dinanzi alla Corte di Assise, dove si stava svolgendo il procedimento c.d. "Borsellino I"*

*Nell'interrogatorio reso il 06/12/1995 lo Scarantino, a domanda del P.M., tornava a parlare della causale e della dinamica dell'omicidio di Lucera Luigi, in occasione del quale era stato pure ucciso Lucera Santo.*

*Mandante dell'omicidio sarebbe stato Pietro Aglieri che avrebbe a tal fine dato incarico allo Scarantino, alla presenza di Profeta Salvatore.*

*Il Lucera, poi, era stato ucciso dallo stesso Scarantino assieme a Natale Gambino e La Mattina Giuseppe.*

*Nell'interrogatorio reso il 29/05/1996 (in effetti trattasi di dichiarazioni spontanee a seguito di una richiesta di conferire con l'A.G.) lo Scarantino dava spiegazioni al P.M. circa la ulteriore iniziativa intrapresa qualche giorno prima e consistita nel chiedere telefonicamente alla moglie di registrare una cassetta contenente la dichiarazione di voler cessare la collaborazione con l'A.G. e di rientrare in carcere. In effetti egli precisava che quella esternata nelle dichiarazioni registrate non sarebbe stata la sua reale volontà, ma "un tentativo estremo di riannodare i rapporti con la famiglia e di assicurare l'incolumità ai figli".*



*Nell'interrogatorio reso al P.M. di Palermo in data 08/05/1997 lo Scarantino parlava del traffico di droga in cui era stato coinvolto e ribadiva la sua partecipazione, unitamente a Pino Greco, fratello di Carlo, all'omicidio di Bonanno Antonino.*

*Nell'interrogatorio reso il 12/03/1998 lo Scarantino faceva riferimento a Peppuccio Contorno esprimendo l'opinione che la Fiat 126 della Valenti, trasportata sino a Piazza dei Leoni la mattina del 19/07/1992, fosse stata custodita in qualche magazzino nella disponibilità del predetto Contorno. Nell'interrogatorio reso al P.M. il 02/09/1998 lo Scarantino spiegava le ragioni della lettera inviata il 12/06/1998 alla Commissione di Controllo ex art. 10 L. n. 82/91 con la quale manifestava la volontà di "uscire" dal programma di protezione.*

*Si trattava, a suo dire, di una scelta legata ai suoi problemi personali (non aveva, infatti, ancora trovato lavoro) che, tuttavia, non implicava la volontà di cessare la collaborazione con l'A.G. (volontà che, invece, da lì a qualche giorno avrebbe esplicitamente manifestato nel corso dell'udienza del 15/09/1998, proc. c.d. "Borsellino bis").*

*Poche ma importanti le precisazioni fatte dallo Scarantino nel corso del dibattimento di grado<sup>363</sup> (cfr. proc. c.d. "Borsellino 1", n. 990/92 R.G.N.R., n. 9/94 R.G.C. A., udienze del 24/05/1995, 25/05/1995, del 2/11/1995 e del 12/12/1995):*

- a) la riunione a villa Calascibetta si sarebbe svolta tra il 5 e l'8 luglio 1992 (in precedenza lo Scarantino aveva collocato tale evento nel giugno 1992 dopo la strage di Capaci, tra la fine di giugno e i primi di luglio 1992);*
- b) la Fiat 126 bianca, guidata da Biondino Salvatore, a bordo della quale era giunto Salvatore Riina per partecipare alla riunione di villa Calascibetta, era stata parcheggiata nello spiazzale della predetta villa;*
- c) in effetti, l'incarico di rubare un'auto di piccola cilindrata egli l'aveva dato al solo Candura, in presenza di Salvatore Tomaselli: il Valenti non era presente né al momento dell'incarico né in quello della consegna;*
- d) era stata una sua supposizione quella che a commettere il furto, come in passato si era verificato su suo incarico, erano stati il Candura ed il Valenti insieme;*
- e) il Profeta, a differenza di quanto in precedenza dichiarato, era presente nell'autocarrozzeria dell'Orofino al momento in cui iniziarono le operazioni di imbottitura dell'auto, ma si era subito allontanato;*

*A domanda della difesa, lo Scarantino spiegava - in linea con quanto già dichiarato nel corso degli interrogatori resi al P.M. (cfr. verbali del 26/07/1995 e del 16/10/1995) - la ragione del disagio che*

---

<sup>363</sup> Per una ulteriore analisi di tali dichiarazioni dibattimentali dello Scarantino v. anche pagg. 229-254 sentenza di primo grado del Borsellino 1.

lo aveva indotto a preannunciare nel luglio 1995 alla madre, al suo difensore e ad un giornalista la volontà di ritrattare le precedenti dichiarazioni e negava la fondatezza di quanto dalla moglie dichiarato (cfr. udienza del 02/11/1995) a proposito dell'asserito studio delle carte processuali suggerito dagli investigatori prima del suo esame in dibattimento e delle pressioni di vario genere asseritamente fattegli per costringerlo a collaborare.

Per il resto le dichiarazioni dibattimentali, ora ricordate, ricalcavano sostanzialmente quelle rese, sia pure nell'assetto definitivo sopra delineato, al P.M. nel corso delle indagini preliminari.

Anche nell'ambito del proc. n. 9/96 R.G.C.A. (c.d. "Borsellino bis") lo Scarantino ricostruiva - almeno sino alla ritrattazione avvenuta nel corso della udienza del 15/09/1998 - negli stessi termini di cui sopra il suo vissuto criminale, la genesi ed i motivi della collaborazione, la riunione nella villa del Calascibetta, i partecipanti alla stessa, la frase pronunciata in quella occasione da Totò Riina nei confronti del dott. Borsellino, il furto dell'auto, il trasferimento ed il caricamento della stessa ed i rapporti con Andriotta Francesco (cfr. verbali di udienza del 7 e dell'8/03/1997<sup>364</sup>, nonché del 12,13, 14 e 15 maggio 1997).

All'udienza del 15/09/1998 e del 14/10/1998 (proc. c.d. "Borsellino bis") lo Scarantino - come già rilevato - faceva ampia ritrattazione che poi egli reiterava davanti alla Corte di Assise di Appello (proc. Appello c.d. "Borsellino 1 ") all'udienza del 24/09/1998 ed in quella del 19/10/1998.

In estrema sintesi egli dichiarava:

- a) di non aver mai detto la verità nei precedenti interrogatori, giacché, in realtà, egli non sapeva nulla della strage e non era mai stato affiliato a Cosa Nostra;
- b) di aver ingiustamente accusato tutti i soggetti chiamati a rispondere nei vari processi sulla strage di Via D'Amelio al solo scopo di sottrarsi al regime durissimo cui era stato sottoposto nel carcere di Pianosa cedendo alle pressioni fattegli, in particolare, dal dott. Arnaldo La Barbera (che gli aveva prospettato, in caso di collaborazione, un breve periodo di detenzione e la dazione di una cospicua somma di denaro) e dal dott. Bò;
- c) di essere stato, altresì, esasperato dalle vessazioni cui era sottoposto dagli agenti di custodia e dalle gratuite illazioni che questi ultimi avevano fatto sulla condotta morale che la propria moglie avrebbe finito con il tenere, se egli fosse stato condannato all'ergastolo, nonché dalle minacce indirettamente fattegli da Francesco Andriotta nel carcere di Busto Arsizio con i continui riferimenti dallo stesso fatti alla vicenda di Antonio Gioè che, in quanto coinvolto nella strage di Capaci, sarebbe stato impiccato dagli agenti della Polizia Penitenziaria simulando poi un suicidio;

---

<sup>364</sup> Per una ulteriore analisi di tali dichiarazioni dibattimentali dello Scarantino v. anche pagg. 222-228 sentenza di primo grado del Borsellino bis nonché pagg. 1733-1734 sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario.

d) di aver inizialmente riferito al dott. La Barbera, che tuttavia non mostrò alcun interesse al riguardo, che egli sarebbe stato in grado di rendere dichiarazioni solo sul traffico di droga;

e) di non aver mai fatto alcuna confidenza sulla propria responsabilità all'Andriotta (che nel carcere di Busto Arsizio aveva effettuato un colloquio di ben quattro ore con il dott. Bò, simulato come un incontro con un prete) il quale, invece, aveva attinto notizie attraverso la lettura della ordinanza di custodia cautelare e del ricorso al Tribunale del Riesame che egli era riuscito a "passargli" ("siccome non è che sapevo leggere bene, me li leggeva sempre lui..."), nonché attraverso quanto egli stesso gli aveva riferito della vicenda giudiziaria, quale risultante dagli atti, tanto è vero che un detenuto turco, tale Nardi Justen, che era ristretto nella cella di fronte a quella dello Scarantino, più volte aveva detto a quest'ultimo: "stai attento ad Andriotta... troppo chiederti le cose, lui troppo intrigante è..." (cfr., in particolare, paga. 54, 202, 203, 217 e 218 del verb. dib. del 24.9.98, proc. Appello "Borsellino 1", n° 1/97 R.G.).

In occasione dell'ultimo interrogatorio e confronto, cui lo Scarantino è stato recentemente sottoposto (cfr. verbali del 30.11.2010), non è apparso così sicuro (pur non escludendo la circostanza), come nella precedente ritrattazione, sul fatto di aver fatto leggere all'Andriotta l'ordinanza di custodia cautelare ed altri documenti, pur, tuttavia, confermando i consigli che il detenuto turco Nardi Justen gli aveva dato a proposito dell'eccessiva curiosità dell'Andriotta. A tal riguardo, del resto, può essere utile ricordare quanto la citata sentenza di Appello "Borsellino 1" (pagg. 401-402) precisava: "Dalle fotografie e dalle planimetrie, acquisite al processo, è, inoltre, emerso che i due detenuti avevano l'opportunità di avere colloqui sia quando si trovavano ristretti in celle attigue (rimanendo le porte blindate delle due celle contemporaneamente aperte dalle ore 8,00 alle ore 23,00 ed essendo le due finestre poco distanti) sia quando l'Andriotta fu trasferito alla cella n. 5, dando la finestra di questa cella, che era priva di grata e poco distante (m 3,50) dai cancelli d'ingresso, sui cubicoli dove i detenuti fruivano dell'aria.

Vi era, inoltre, la possibilità di far passare tra le celle attigue (quelle dei numeri 4 e 5) bigliettini o vivande, servendosi degli arnesi in dotazione per la pulizia delle celle, così come è stato descritto dall'Andriotta.

È stato, inoltre, accertato che l'Andriotta e lo Scarantino in più occasioni fruirono dell'aria contemporaneamente e ciò rendeva più agevole i colloqui anche perché i cancelli d'ingresso ai cubicoli erano l'un l'altro a distanza di un metro.

Il lancio di panini, bottiglie e altri oggetti sui cubicoli da parte dei detenuti era stato accertato dal personale addetto alle pulizie, secondo le dichiarazioni rese dai testi Murgia ed Eliseo.

Gli stessi testi hanno, altresì, confermato che le telecamere a circuito chiuso non erano in funzione ed hanno dichiarato che l'unico agente, di turno in tutto il reparto, era spesso costretto a spostarsi

*per le più svariate esigenze (accompagnare gli alti detenuti nei cubicoli, alle docce e all'infermeria; recarsi alla "rotonda" - che era raggiungibile dopo avere percorso un corridoio lungo intorno ai 20 metri - per la consegna del vitto o di giornali), lasciando necessariamente lo Scarantino senza sorveglianza*

*f) di aver ingiustamente accusato Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Santo e Brusca Giovanni, in ordine alla loro asserita partecipazione alla riunione di villa Calascibetta;*

*g) di non aver mai conosciuto prima Scotto Pietro e Scotto Gaetano e di averli fotograficamente individuati sulla base della precedente visione di un album fotografico mostrato all'aeroporto di Bocca di Falco dagli investigatori (cfr. verb. di udienza del 19/10/1998, pag. 33 proc. Appello, Profeta Salvatore + 3) prima dell'interrogatorio reso al P.M. il 29/06/1994;*

*h) di aver casualmente individuato in fotografia una carrozzeria "con il portone azzurro" e di averla successivamente individuata, durante un sopralluogo appositamente effettuato a bordo di un furgone della polizia, solo grazie al suggerimento di un ispettore di polizia;*

*i) di aver conosciuto l'Orofino solo durante il trasferimento da Termini Imerese a Caltanissetta per partecipare all'udienza preliminare;*

*j) di aver coinvolto il cognato Profeta Salvatore al solo fine di accrescere - come suggeritogli dagli investigatori - la propria credibilità;*

*k) di aver più volte manifestato agli inquirenti la volontà di ritrattare, ma di essere stato costretto dagli investigatori - anche con minacce e violenze - e dai magistrati a tornare sui propri passi;*

*l) di avere detto il falso anche a proposito delle proprie asserite responsabilità negli omicidi e nel grosso traffico degli stupefacenti, essendo egli, in realtà, coinvolto solo nel contrabbando di sigarette e nel piccolo spaccio di stupefacenti, escludendo di aver avuto a tal ultimo fine contatti con Pietro Aglieri, Carlo Greco e Renzino Tinnirello (cfr. pag. 124 del verb. dib. del 14.10.1998, proc. cd. "Borsellino bis", n° 9/1996 R.G.), personaggi che, invece, lo Scarantino tornerà ad accusare per il traffico di droga in occasione dell'ultima e definitiva ritrattazione (cfr. verb. interr. reso al P.M. il 19,10,2009):*

*m) di aver chiesto inutilmente al suo difensore di impugnare la sentenza di condanna per la strage della Corte di Assise, che così era passata in giudicato (come, del resto, anche quella del G.I.P. per il reato associativo);*

*n) di essere stato ingiustamente accusato dal Candura, solo perché questo riteneva che gli avesse insidiato la moglie (così indirettamente confermando l'esistenza di pregressi rapporti tra le due famiglie)".*

## 9.2 La ritrattazione a seguito della collaborazione di Gaspare Spatuzza

Ciò premesso quanto al contenuto delle dichiarazioni originariamente rese dallo Scarantino, occorre dar conto, come già si è fatto nei paragrafi 7 e 8, della successione degli eventi che ha portato Vincenzo Scarantino, nell'ambito delle indagini sorte per effetto della collaborazione con la giustizia di Gaspare Spatuzza, alla (ennesima) ritrattazione delle dichiarazioni che avevano costituito il basamento dei primi due procedimenti incardinati per la strage di via D'Amelio.

Si riporta lo stralcio di interesse della sentenza di primo grado del Borsellino Quater abbreviato (pagg. 1318-1324) che ricostruisce le “nuove” dichiarazioni di Scarantino Vincenzo a seguito della collaborazione di Gaspare Spatuzza:

*“Scarantino Vincenzo veniva in data 10/3/2009 sottoposto a un serrato confronto con Candura Salvatore che poco prima, lo stesso giorno, (cfr. verbale citato del 10/3/2009) aveva ritrattato le precedenti dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento per la strage di Via D'Amelio.*

*In esito al confronto, mentre il Candura confermava la ritrattazione, lo Scarantino rimaneva sulle originarie posizioni (espresse nel dibattimento del c.d. “Borsellino 1”, prima della “ritrattazione”), escludendo di aver avuto alcun “suggerimento” da parte del dott. Arnaldo La Barbera o del dott. Ricciardi e precisando: di essere stato minacciato durante la collaborazione da un familiare di Scotto Pietro (cfr. pag. 30 della trascrizione del relativo verbale); di non aver mai chiesto al Candura da quale luogo avesse prelevato la Fiat 126 (cfr. pag. 44 della trascrizione del citato verbale); di non ricordare, a distanza di tempo, se il Candura gli avesse detto se era o meno nella disponibilità dell'auto; di aver dato incarico al Candura di rubare l'auto nella consapevolezza che dell'auto, dopo l'esplosione, non sarebbe rimasto nulla e comunque perché non voleva rischiare, qualora fosse stato arrestato per il furto, di non poter partecipare alla strage. Lo Scarantino rinfacciava, infine, al Candura di essersi deciso solo allora a parlare perché il dott. La Barbera, essendo nel frattempo deceduto, non avrebbe potuto rispondere alle accuse (“u dutturi La Barbera nu ti po ' arrispunniri”: pag. 43 della trascrizione del relativo verbale).*

*Nel confronto, invece, sostenuto il 28/9/2009 con Ferone Giuseppe, lo Scarantino si avvaleva della facoltà di non rispondere.*

*Tale confronto si era reso necessario in considerazione del fatto che il Ferone, collaboratore dell'area catanese e autore di una lettera inviata alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, aveva dichiarato di aver conosciuto lo Scarantino durante un comune periodo di detenzione nel 1999 nel carcere di Velletri e di aver potuto così raccogliere lo sfogo dello stesso il quale, mentre protestava la sua innocenza in relazione alla strage, inveiva nei confronti di Andriotta Francesco che lo aveva convinto a concordare, al fine di accreditarsi come collaboratore di giustizia, i termini*

*della false dichiarazioni che avrebbero dovuto rendere, prima l'uno e poi l'altro, alla A.G. (cfr. lettera inviata nel luglio 2009 dal Ferone alla Procura della Repubblica di Caltanissetta e verbale di interrogatorio reso da quest'ultimo ai pubblici ministeri il 14/08/2009).*

*Il Ferone, peraltro, precisava - anche se in sede di confronto con lo Scarantino (cfr. verbale del 28/9/2009) l'affermazione veniva ridimensionata quale "supposizione" dello stesso collaboratore - che lo Scarantino aveva avuto la disponibilità della Fiat 126 utilizzata per la strage, operando nel settore delle auto rubate.*

*Il Ferone, infine, ricordava ancora di aver avuto conferma dallo stesso Andriotta, nel febbraio 2009, di quanto accaduto (in particolare, quest'ultimo si vantava di aver "giostrato" come una "marionetta" lo Scarantino) e di aver raccolto nel 1999 un ulteriore sfogo da parte dello Scarantino che si augurava che tale "Sparino" (soggetto identificabile probabilmente in Gaspare Spatuzza) collaborasse con l'A.G. e ristabilisse quindi la verità dei fatti.*

*In esito al confronto, di cui si è detto, lo stesso giorno (28/09/2009 ore 19,40) lo Scarantino veniva nuovamente sottoposto ad interrogatorio, nella qualità di indagato per il reato di calunnia, e decideva finalmente di ritrattare le dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti per la strage, prima della ritrattazione del 1998, a sua volta ritrattata in data 19/1/2002 (cfr. nota del Centro DIA di Caltanissetta del 16/7/2009).*

*Egli in sintesi dichiarava:*

- a) di aver a suo tempo "collaborato" perché stanco di stare in carcere e perché gli era stato fatto credere dalla polizia che alcune conversazioni avute dopo la strage con Raffaella Accetta, nel corso delle quali egli aveva espresso solo delle supposizioni sulla strage e in cui aveva parlato di una 126 bordeaux rubata, fossero state intercettate e quindi potessero essere utilizzate contro di lui per affermarne la responsabilità in ordine alla strage;*
- b) che era tutto falso quanto dichiarato dall'Andriotta (con il quale non si era affatto messo d'accordo) che, durante il periodo di comune detenzione a Busto Arsizio, non aveva mancato di pressarlo psicologicamente, parlandogli di avvenute uccisioni in carcere;*
- c) di aver subito violenze in carcere;*
- d) di avere sostenuto diversi colloqui investigativi con il dott. Arnaldo La Barbera il quale gli diceva che doveva confessare, anche perché altrimenti avrebbe smentito un collaboratore (e cioè il Candura);*
- e) di essersi conseguentemente deciso a "confessare" e di essersi "adattato" a indicare al P.M. quello che il dott. La Barbera gli faceva intendere volesse sapere;*
- f) di aver avuto dal dott. La Barbera la promessa della consegna di 200 milioni di lire oltre che quella dell'acquisto da parte dello Stato di alcune sue proprietà;*

- g) di aver inventato tutto sulla asserita riunione di villa Calascibetta nella quale aveva artatamente inserito i nomi dei mafiosi che conosceva, dei quali alcuni solo attraverso la stampa;
- h) di essere “entrato nel personaggio”, visto che il dott. La Barbera gli diceva che doveva diventare un altro “Buscetta” e di essersi conseguentemente “allargato” nel riferire fatti assolutamente inventati ma di aver sperato a lungo che un pentito potesse smentirlo;
- i) di aver individuato l’autofficina dell’Orofino solo grazie al suggerimento dei poliziotti con i quali stava effettuando il relativo sopralluogo;
- j) di avere già altre due volte ritrattato e cioè nel 1995 e nel 1998. In quest’ultima occasione, però, aveva chiamato in causa anche persone che aveva ingiustamente calunniato.

Subito dopo il confronto e l’interrogatorio di cui si è detto, veniva disposto dal PM che lo Scarantino ed il Ferone venissero allocati nella stessa cella del carcere di Caltanissetta, al fine di poter procedere alla intercettazione delle relative conversazioni: tuttavia le pessime condizioni dell’acustica della cella, dove gli stessi erano stati ristretti, non consentiva di dare concreta esecuzione al decreto di intercettazione disposta in via d’urgenza dal P.M. (cfr. nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta n. 4153 di prot, del 4/11/2009).

Nell’interrogatorio reso il 19/10/2009 lo Scarantino, ribadendo la volontà di dire tutta la verità, escludeva di essere stato fatto “uomo d’onore”, ammetteva di aver lavorato con la droga e di aver a tal fine fatto numerosi viaggi nel nord Italia per conto di Pietro Aglieri e Carlo Greco dai quali era ben voluto essendo cognato di Profeta Salvatore e comunque per l’atteggiamento assunto nel tempo nell’ambito della borgata (Guadagna).

Confermava di essere assolutamente estraneo alla strage di Via D’Amelio e di essersi indotto a “collaborare” per accontentare il dott. La Barbera ed anche per sottrarsi al carcere duro cui era sottoposto.

Precisava di non aver mai avuto affari in comune con il Candura che aveva conosciuto, tramite il cognato di questi, tale Guagenti “u quacinaru”, ed al quale si era rivolto per il disbrigo di “alcuni documenti” necessari per la pensione della zia.

Escludeva di aver mai commissionato furti di auto per conto del cognato e di aver tanto meno dato a tal fine incarico al Candura, anche se ammetteva di aver rubato auto per conto di altri uomini d’onore della Guadagna, come tale Gaspare Compagnone.

Dichiarava, altresì, che il contenuto delle sue propalazioni era stato “aggiustato” nel corso del tempo, nel senso che alcuni poliziotti, quali Michele Ribaudò e Fabrizio Mattei, addetti alla sua sicurezza, gli avevano segnalato le contraddizioni in cui egli era incorso nei precedenti interrogatori o comunque le lacune del suo racconto e precisava, altresì, di aver inserito il Tomaselli nella sua ricostruzione giacché il dott. La Barbera gli aveva fatto intendere che costui era coinvolto nel furto

*e di avere fatto riferimento al Di Matteo, al Cangemi ed al La Barbera Gioacchino, giacché il dott. Arnaldo La Barbera gli aveva chiesto se costoro fossero coinvolti nella strage.*

*Precisava, altresì, di non conoscere Michele Aglieri (personaggio cui più volte aveva fatto riferimento il Candura).*

*In ordine agli omicidi di cui in passato si era autoaccusato, chiedeva, prima, di consultarsi con il proprio difensore e, all'esito della consultazione, chiedeva il rinvio dell'interrogatorio.*

*Nel successivo interrogatorio del 18/02/2010 lo Scarantino decideva di avvalersi della facoltà di non rispondere in ordine agli altri omicidi di cui si era autoaccusato e dichiarava di conoscere un tale Ciaramitaro, al cui fratello Vincenzo consegnava la droga, e di non conoscere Nunzio Piazzese.*

*Precisava di conoscere Filippo Paganello in società con il quale aveva negli anni ottanta acquistato auto usate e dichiarava che quest'ultimo "si arrangiava" con la droga.*

*Non aveva memoria di tale Muratore, sebbene si trattasse di un cognome diffuso nella Guadagna, ed ammetteva di aver avuto rapporti di droga con il cognato del Candura e, cioè, con il Guagenti "u quacinaru".*

*Anche con il Tomaselli era stato in affari con lui nel settore della droga.*

*Lo Scarantino chiariva che il Candura non si era mai comunque rivolto a lui per recuperare la Fiat 126 della Valenti e che egli in passato, qualche anno prima della strage, aveva chiesto a tale Rosario Garofalo di rubare una 126 bordeaux al fine di recuperare dei pezzi da montare sulla 126 della sorella dello stesso Scarantino.*

*Con riferimento alla questione, molto dibattuta nella sentenza di appello del c.d. proc. "Borsellino I" e relativa ai contatti avuti nel 1998 con il fratello a Modena, poco prima della ritrattazione, lo Scarantino chiariva che, avendo intenzione di far trasferire la famiglia all'estero, aveva incaricato il fratello di vendere alcune proprietà formalmente intestate ad altre persone, ma in effetti riconducibili allo stesso Vincenzo Scarantino.*

*L'operazione non era, tuttavia, riuscita per l'opposizione di Peppuccio Contorno, mafioso della Guadagna.*

*Il fratello era stato così costretto a vendere propri beni, ricavandone circa 70 milioni che poi gli aveva consegnato.*

*Effettivamente con le sue dichiarazioni egli aveva consentito la cattura di Peppuccio Calascibetta e ciò aveva fatto per dimostrare la sua effettiva intenzione di collaborazione con l'A.G..*

*Lo Scarantino, infine, precisava che, allorché nel corso della sua ritrattazione del settembre 1998, aveva fatto riferimento ai colloqui dell'Andriotta con "il prete", nel quale aveva identificato il dott. Bò, in realtà aveva fatto solo una supposizione, tenuto conto dei colloqui investigativi che egli stesso aveva effettuato con il dott. La Barbera e con il dott. Bò.*



*Al riguardo va precisato che, in occasione del confronto effettuato in data 30/11/2010 tra lo Scarantino e l'Andriotta, quest'ultimo ha ammesso che in realtà il colloquio con "il prete", di cui parlava lo Scarantino (che in effetti, però, faceva riferimento a più colloqui), era avvenuto con i funzionari di Polizia che lo avevano istruito sul contenuto delle dichiarazioni che egli avrebbe dovuto rendere al P.M..*

*Tra tali funzionari, il 30/11/2010 (cfr. relativo verbale), l'Andriotta indicava spontaneamente il dott. Ricciardi che, nel precedente interrogatorio del 28.9.2009, egli non aveva, invece, fotograficamente individuato, pur esprimendo dubbi sul fatto di aver potuto conoscere, senza saperne indicarne con precisione le circostanze, la persona rappresentata nella foto riprodotte l'effigie del predetto funzionario di polizia, di cui solo nell'occasione apprendeva le generalità.*

*Deve tuttavia rilevarsi che dagli accertamenti compiuti dal Centro DIA di Caltanissetta (cfr. nota prot. n. 3221 del 16/7/2010 con relativi allegati) non risulta che il dott. Bò (né altro investigatore) abbia effettuato, a qualsiasi titolo, colloqui con l'Andriotta nel periodo in cui quest'ultimo è stato ristretto nel carcere di Busto Arsizio nel quale, come già detto, è stato pure detenuto, nello stesso contesto temporale, anche lo Scarantino.*

*Del resto, lo stesso dott. Bò (cfr. verbale di interr. del 28/6/2010, ore 18.20) ha escluso tale circostanza.*

*Convergenti dichiarazioni, pur se con sfumature diverse, hanno sostanzialmente reso il dott. Vincenzo Ricciardi (cfr. verb. interr. del 28/6/2010 ore 18.10) che ha decisamente negato di aver conosciuto l'Andriotta e, tanto meno, di essere mai stato al carcere di Busto Arsizio per incontrarlo, e il dott. Salvatore La Barbera (cfr. verb. interr. del 28/6/2010) che, in un contesto di rievocazione assolutamente confusa e frammentaria, ha dichiarato di non ricordare di aver incontrato in carcere l'Andriotta.*

*Con riguardo alla sola collaborazione dello Scarantino, il Ricciardi ha peraltro dichiarato di aver all'epoca nutrito qualche riserva che aveva manifestato sia al dott. Arnaldo La Barbera che alla dott.ssa Boccassini<sup>365</sup>, escludendo di aver mai mostrato al collaboratore, di propria iniziativa ed in assenza dei magistrati, fotografie di personaggi, poi individuati dallo Scarantino.*

---

<sup>365</sup> Si tratta di una circostanza non confermata dalla Dott.ssa Boccassini nel corso della sua escussione nel Borsellino Quater (v. pagg. 79-90 verbale ud. del 21.01.2014):

AVV. REPICI - *Ora la mia domanda era sul dottor Arnaldo La Barbera e i suoi collaboratori. che peraltro erano presenti ai verbali di interrogatorio.*

PRESIDENTE - *Su questo punto ricorda quale fosse l'atteggiamento del dottor La Barbera e gli altri funzionari di Polizia dopo...?*

TESTE BOCCASSINI I. - *Anche il dottor La Barbera riteneva che quelle dichiarazioni, diciamo, possiamo dire erano forti, però era tutto un work in progress, lo ribadisco, quindi poi quello che è successo dopo non lo so.*

AVV. REPICI - *Non voglio sapere il dopo. Le manifestò, lei ebbe contezza di perplessità manifestate dal dottor La Barbera?*

*Sul tema della collaborazione dello Scarantino, da parte sua, il dott. Bò (cfr. verbale citato del 28/6/2010), pur non escludendo che nel corso del colloquio investigativo con lo stesso sostenuto a Pianosa (dicembre 1993), quest'ultimo si sia protestato innocente rispetto al furto dell'auto, utilizzata per la strage, ha rimarcato, invece, le indicazioni dallo stesso fornite in quella occasione per la cattura del Calascibetta....”.*

Venendo all'analisi delle prime dichiarazioni “post Spatuzza” rese da Scarantino Vincenzo, giova osservare che, quanto al momento genetico delle false accuse formulate dal giugno 1994, egli ha sostanzialmente posto l'accento su un duplice profilo:

- a) i maltrattamenti subiti all'interno del carcere di Pianosa, sostanziatisi in vessazioni ed umiliazioni di ogni sorta, sia sul piano materiale che sul piano morale;
- b) la decisione di assecondare le "contestazioni" che il Dott. La Barbera gli aveva mosso nel corso dei colloqui investigativi - antecedenti al primo interrogatorio reso in data 24.6.1994 - allorché egli aveva professato al responsabile del gruppo Falcone-Borsellino la sua estraneità ai fatti che gli venivano contestati.

Sul punto va osservato che lo Scarantino era stato specificamente compulsato dall'autorità procedente al fine di appurare se gli adeguamenti posti in essere a quelle che egli ha definito "le contestazioni" mossegli dagli inquirenti fossero il frutto di minacce, indebite pressioni o promesse tali da spingerlo a formulare le accuse calunniose.

Può sin d'ora anticiparsi che, in relazione a tale ultimo aspetto, in più occasioni nel corso di quegli interrogatori – che, è bene ribadirlo costantemente, il Tribunale non ha potuto apprezzare nella loro integralità<sup>366</sup> – ha fornito una versione “edulcorata” (rispetto a quella rassegnata sia nel corso del Borsellino quater che nell'odierno procedimento) relativamente alle condotte perpetrate nei suoi confronti da A. La Barbera e dagli appartenenti al suo gruppo.

Invero, nel corso degli interrogatori del 28.9.2009 e 19.10.2009 Scarantino ha evidenziato che:

- aveva sempre manifestato la propria innocenza sui fatti relativi alla strage di Via D'Amelio ai Dott. ri BO' e La Barbera che si erano recati ad effettuare colloqui investigativi;

---

TESTE BOCCASSINI I. - Sì.

AVV. REPICI - Ricorda in particolar modo su quale aspetto della collaborazione di Scarantino?

TESTE BOCCASSINI I. - Ma su questa riunione di cui lui parlava.

AVV. REPICI - E quindi la riunione nella villa di Calascibetta?

TESTE BOCCASSINI I. - Alla presenza dei tre collaboratori di giustizia.

AVV. REPICI - Sa dire se analoghe perplessità furono, per quanto è sua conoscenza, manifestate dal dottor Ricciardi, dal dottor Salvatore La Barbera e dal dottor Bo?

TESTE BOCCASSINI I. - No, non ho un ricordo in tal senso.

<sup>366</sup> Non sono stati acquisiti i verbali di interrogatorio successivi a quello del 19.10.2009.

- aveva fatto presente al Dott. A. La Barbera di non saper nulla della strage e di poter, al più, collaborare su fatti di droga ed omicidi avvenuti nella sua borgata (cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pagg.20-22);
- aveva riferito al predetto La Barbera che l'unica Fiat 126 rubata di cui aveva avuto notizia fosse quella il cui furto aveva egli stesso commissionato al fine di recuperare parti meccaniche da montare su altra Fiat 126 della sorella al fine di ripristinarne la funzionalità, autovettura il cui scheletro era poi stato abbandonata in territorio di Belmonte Mezzagno (cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pagg. 23-24);
- aveva rappresentato a La Barbera – allo scopo di provare una qualche sorta di alibi – che il 19 luglio 1992 si era recato, in compagnia di una donna, presso l'albergo "La Vetrana" in località Trabia (cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pagg. 89-90);
- il dott. A. La Barbera, da un lato, aveva evidenziato di aver svolto accertamenti che non confermavano quanto da lui riferito (in particolare in relazione alla carcassa della Fiat 126 ed alla presenza nel summenzionato albergo il giorno della strage) e, dall'altro lato, aveva palesato il suo scetticismo facendogli presente che nel frattempo Candura e Andriotta lo accusavano.

Entrando nello specifico in ordine alle eventuali pressioni subite lo Scarantino ha raccontato:

- che il dott. Arnaldo La Barbera, durante lo svolgimento dei colloqui investigativi, non l'aveva mai minacciato e che gli "lasciava intendere le cose, però io gli dicevo dottò nun caccio niente" (cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pagg. 31-32);
- di non rammentare se le dichiarazioni rese ai magistrati fossero il frutto di notizie apprese dagli organi di stampa (si tratta, come meglio si dirà infra, di circostanza parimenti introdotta da Scarantino per giustificare il contenuto delle sue "rivelazioni", così a proposito della riunione a villa Calascibetta) o, piuttosto, di suggerimenti provenienti da altri, limitandosi, poi, a evidenziare che il dott. La Barbera lo aveva esortato a diventare "il nuovo Buscetta" ed egli era così "entrato nel personaggio" (cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pagg. 48-49);
- di non aver mai patito oppressioni, anche perché laddove gli appartenenti alle forze dell'ordine fossero giunti a minacciarlo o ad usare violenza fisica nei suoi confronti, egli avrebbe certamente reagito in maniera corrispondente (cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pagg. 75-76);
- a fronte di precisa domanda relativa al se gli fossero mai stati fatti leggere i verbali delle dichiarazioni rese da Candura o Andriotta (o se gli fossero stati forniti suggerimenti prima degli interrogatori da rendere con l'autorità giudiziaria), si è limitato a riferire che La Barbera e Ricciardi gli avevano spiegato che Andriotta non avrebbe avuto alcun motivo per accusarlo, di conseguenza rendere dichiarazioni non concordanti con quelle rese da costui avrebbe comportato, nella sostanza, smentire un collaboratore (cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pagg. 77-79);

- che nel momento in cui gli è stato domandato se avesse mai subito minacce, promesse o pressioni, ha evidenziato che La Barbera, durante lo svolgimento dei colloqui investigativi, gli aveva fatto presente che lo Stato si sarebbe fatto carico di acquisire le sue proprietà versandogliene il corrispettivo (200 milioni di lire) e che, inoltre, sarebbe presto uscito dal carcere per non farvi più ritorno (cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pagg. 38); non rammentava, tuttavia, se identiche promesse gli erano state fatte, sempre nel corso dei colloqui investigativi, dal dott. BO' (cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pag.39). Inoltre, La Barbera si era limitato ad annuire, senza tranquillizzarlo, allorché gli aveva riferito che nel carcere di Busto Arsizio i suoi compagni di detenzione lo avevano messo in guardia sul fatto che "lo avrebbero impiccato" avendo "carta bianca" nei suoi confronti (cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pagg. 9-10);

- che nel quadro dei tormenti subiti a Pianosa, aveva alla fine "ceduto" e si era persuaso, anche sulla base delle domande postegli da La Barbera nel corso dei colloqui investigativi, che "volevano tutti questi della sua borgata", convincimento che divenne poi certezza allorché Andriotta (unendo il suo narrato a quello di Salvatore Candura) lo aveva falsamente accusato e La Barbera non aveva prestato fede alla sue affermazioni di estraneità rispetto alla strage di via D'Amelio (cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pagg. 10-15).

In sintonia con la costante nebulosità del narrato di Scarantino si pongono le dichiarazioni dallo stesso rese allorché i PP.MM. tentavano di ottenere una spiegazione sul perché avesse mutato versione, nel corso della sua falsa collaborazione, sulla tempistica relativa alla disponibilità della Fiat 126 il cui furto aveva commissionato al Candura (cfr. interrogatorio del 19.10.2009 pp. 54 e ss.).

Si rammenterà, infatti, come lo Scarantino, a tal proposito, avesse inizialmente riferito di avere già la disponibilità della predetta autovettura (sempre procuratagli dal Candura) nel momento in cui, secondo il suo racconto, si svolse la riunione nella villa di Calascibetta. In seguito, aveva cambiato versione, riferendo invece di aver commissionato il furto al Candura solo all'esito della riunione di cui trattasi, in assolvimento del compito di procurare la vettura che gli venne affidato proprio in quella occasione.

In relazione a tale aspetto Scarantino ha spiegato di aver trasformato il proprio racconto essendosi reso conto che quello inizialmente fornito agli inquirenti entrava ineluttabilmente in contrasto con la data in cui l'autovettura risultava essere stata effettivamente rubata; gli veniva, perciò, chiesto in che maniera si fosse accorto della circostanza (e cioè se se ne fosse reso conto da solo o perché riferitogli da qualcuno) e lo Scarantino inizialmente ipotizzava che ne avesse potuto avere contezza in uno dei colloqui avuti col suo legale – l'avv. Petronio – quando era ristretto all'interno del carcere di Termini Imerese.

Trattandosi di circostanza che, dunque - stando alla spiegazione fornita - egli ben sapeva prima di iniziare a collaborare, gli veniva conseguentemente domandato perché non avesse da subito fornito agli inquirenti la versione concordante con quella già resa dal Candura e con l'epoca in cui la Fiat 126 risultava essere stata trafugata e lo Scarantino si limitava ad evidenziare che "gli era stato contestato", escludendo, tuttavia, (ancora una volta su specifica domanda) che qualcuno gli avesse fatto presente che occorreva aggiustare la precedente dichiarazione. Su ulteriore sollecitazione dei PP.MM. (tesa a verificare se, prescindendo da espliciti riferimenti alla necessità di "aggiustare" le sue provalazioni, ci fosse stato comunque qualcuno che espressamente gli avesse fatto presente il problema nascente dal contenuto di quanto aveva riferito ai magistrati) lo Scarantino dapprima evidenziava di essersi avveduto da solo della circostanza e solo su ulteriore domanda riferiva che "gli era stato contestato", rimarcando, tuttavia, di non essere in condizione di riferire l'identità del soggetto che lo aveva sollecitato nel senso descritto.

Il quadro diviene ancor più fosco laddove si consideri come lo Scarantino abbia anche riferito ai P.M. di aver formulato le proprie false accuse sia utilizzando circostanze effettivamente conosciute (anche in virtù del suo orbitare ai margini degli ambienti mafiosi della Guadagna), sia riadattando notizie apprese dagli organi di stampa nel periodo di detenzione sofferto prima dell'inizio della sua collaborazione.

A titolo esemplificativo, Scarantino ha raccontato di aver attinto a sue conoscenze:

- allorché ha collocato la sua cerimonia di affiliazione all'associazione mafiosa (in realtà mai accaduta) all'interno della sala banchetti di Pasquale Tranchina, poiché lì aveva festeggiato le sue nozze ed all'interno di tale locale aveva in più occasioni visto mangiare alcuni mafiosi della sua borgata (cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pag. 17);
- quando ha riferito di essere stato fatto uomo d'onore "riservato", qualità che si era attribuito per giustificare il fatto che nessuno lo conoscesse in cosa nostra (proprio per non avervi, in realtà, mai fatto parte) e che aveva ricavato dal sapere che Pietro Aglieri avesse a sua disposizione una squadra di "rapinatori" cui poteva rivolgersi all'occorrenza per dinamiche illecite afferenti il sodalizio mafioso (cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pag. 17);
- allorché ha riferito della presenza nella riunione all'interno di villa Calascibetta di Renzino Tinnirello ,soggetto che conosceva per essersi da lui approvvigionato di sostanza stupefacente (cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pag. 44-45); così come quando aveva, del pari, falsamente evidenziato di aver accompagnato Giuseppe Graviano ad un incontro col cognato Salvatore Profeta, essendogli, invece, capitato in una occasione di condurre da quest'ultimo il fratello di Carlo Greco (cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pag. 46);

- quando ha collocato l'asserito luogo di consegna della Fiat 126 rubata dal Candura in via Roma nei pressi della prostituta, trattandosi di luogo che conosceva e che quindi poteva agevolmente ricordare per evitare, poi, di incappare in contraddizioni nel corso degli interrogatori cui veniva sottoposto (cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pagg. 41-42).

Nella stessa logica si spiega la dichiarazione resa da Scarantino allorché ha affermato di aver parlato, nel corso della sua falsa collaborazione, dell'incarico che gli sarebbe stato affidato al termine della riunione di villa Calascibetta di reperire la "bombola" al fine di impiegarla come componente aggiuntivo della carica collocata nella Fiat 126, così come delle foto e del filmato effettuati dal Candura in occasione della festa tenutasi nella sua borgata nel mese di settembre del 1992 giacché trattavasi di argomenti che aveva affrontato con Raffaella Accetta nel corso delle loro conversazioni telefoniche (cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pag. 41 ).

Tale dichiarazione muove dalla premessa che, sempre a dire dello Scarantino, all'inizio della sua "collaborazione" ed in particolare in occasione di alcuni sopralluoghi eseguiti per individuare i luoghi cui aveva fatto riferimento nel corso dei suoi interrogatori, Giampiero Valenti (in realtà Guttadauro) e Domenico Militello gli avrebbero dato conferma che il suo telefono era stato effettivamente messo sotto controllo (cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pagg. 32-33, nonché interrogatorio del 19.10.2009, pag. 94-95).

In sintesi, non si è di fronte ad affermazioni generiche e prive di contenuto, ma a plurime circostanze rispetto alle quali Scarantino ha fornito particolareggiate esemplificazioni delle modalità attraverso cui era giunto, nelle maniere appena descritte, a rendere alcune delle dichiarazioni poi riversate ai magistrati.

Venendo poi alle (false) dichiarazioni rese per effetto della rielaborazione di notizie apprese organi di informazione, Scarantino ha evidenziato:

- di aver riferito della riunione di villa Calascibetta perché, nel periodo di detenzione a Termini Imerese, aveva appreso da stampa e televisione di una riunione tenutasi in un casolare di campagna tra i massimi esponenti dell'organizzazione criminale (cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pag. 40)<sup>367</sup>;
- di aver riferito della presenza anche di Ciccio Tagliavia alla riunione in parola perché aveva appreso, sempre attraverso i giornali, della implicazione di questi nella strage di via D'Amelio (cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pag. 44- 45), così come, a suo dire, sempre dalla stampa aveva appreso del coinvolgimento di Gaetano Scotto, sul conto del quale aveva poi reso dichiarazioni (cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pag. 58);

---

<sup>367</sup> Nello stesso senso, Scarantino ha successivamente sottolineato di aver poi, su tale base, costruito il proprio racconto, che, nelle sue intenzioni, doveva essere funzionale ad assolvere in maniera adeguata il ruolo di "nuovo Buscetta" del quale lo aveva insignito il dott. La Barbera (cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pag. 43-44).

- di aver posto in collegamento la figura di Orofino Giuseppe con quella di Renzino Tinnirello, poiché, per un verso, aveva appreso dai giornali dell'arresto di Orofino – nella cui carrozzeria, ubicata in via Messina Marine, erano state asportate le targhe poi applicate sulla Fiat 126 della Valenti – per altro verso, perché aveva sempre avuto il convincimento che il Tinnirello “*facesse parte con Ciccio Tagliavia*” nella zona di via Messina Marine (cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pag. 55).

Anche qui si è di fronte a dichiarazioni in relazione alle quali, è bene precisarlo, lo Scarantino non ha evidenziato alcuna interlocuzione con gli appartenenti al gruppo Falcone-Borsellino, magari volta a verificare la plausibilità o la consistenza di ciò che intendeva riferire per tale via all’A.G., non essendovi traccia alcuna nelle sue dichiarazioni di elementi di valutazione che possano portare a simili conclusioni.

Ancora, come già anticipato, Scarantino ha anche riferito del contenuto di alcune dichiarazioni che avrebbe reso poiché nascenti da domande e da "contestazioni" poste nel corso dei colloqui investigativi, a volte anche mettendole in connessione con notizie pur sempre apprese da organi di informazione (cfr. in particolare, interrogatorio del 19.10.2009, pag. 15, nonché interrogatorio del 28.9.2009, pag. 43).

In particolare, Scarantino:

- quanto ai componenti del mandamento mafioso di Santa Maria del Gesù ed in specie ai ruoli di vertice rivestiti in seno allo stesso da alcuni affiliati, ha dichiarato di aver appreso della struttura di cosa nostra (e, dunque, della possibile diversificazione delle cariche al suo interno) attraverso la lettura dei giornali o l'ascolto dei processi il cui svolgimento veniva trasmesso da emittenti radiofoniche, ribadendo la circostanza anche allorché gli è stato domandato se la differenziazione della cariche all'interno di cosa nostra operante nella sua borgata gli fosse stata imboccata da alcuno ed escludendo comunque nettamente che egli ne avesse avuto autonoma conoscenza (cfr. interrogatorio del 19.10.2009).

Lo Scarantino ha poi aggiunto che nel corso dei colloqui investigativi La Barbera e l’odierno imputato BO’ - quando si affrontò il discorso dei soggetti al vertice del mandamento di Santa Maria del Gesù ed avendo egli premesso che Pietro Aglieri, Carlo Greco E Salvatore Profeta fossero, a suo giudizio, "una cosa sola" - si spinsero a chiedere specificazioni ("*ma Pietro Aglieri che era capo mandamento ? ma Carlo Greco che era questo ?*"), pertanto, una volta avviata la sua collaborazione, aveva messo a frutto quanto aveva globalmente potuto apprendere sul punto e aveva dato i ruoli (cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pag. 37)<sup>368</sup>;

---

<sup>368</sup> Ai fini che qui rilevano deve inoltre sottolinearsi come lo Scarantino, in tale occasione si sia premurato di specificare che "*però non è che... non voglio... non voglio dire niente di loro, che mi suggerivano o non mi suggerivano ... Non è che mi dicevano: "Tuo cognato è questo, Carlo Greco è questo e Pietro Aglieri è questo", perché iniziai io a dire: "Per me*

- in relazione alle dichiarazioni additive con le quali aveva coinvolto nella riunione di villa Calascibetta anche Salvatore Cancemi, Mario Santo Di Matteo e Gioacchino La Barbera (soggetti già appartenenti all'organizzazione e che avevano in precedenza iniziato a collaborare con la giustizia), lo Scarantino ha riferito che era stato in un certo qual modo La Barbera a suggerirgli quei nomi, anche se non in modo chiaro, bensì obliquo domandandogli l'eventuale presenza di costoro alla riunione di che trattasi ("ma chisti ci su pure ?", cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pag. 44).

L'argomento è stato poi ripreso in occasione di un successivo interrogatorio durante il quale lo Scarantino, nel ribadire, nella sostanza, quanto già in precedenza dichiarato, ha aggiunto maggiori dettagli evidenziando che A. La Barbera, all'aeroporto di Boccadifalco (ove era stato condotto da Pianosa per eseguire i già citati sopralluoghi a Palermo; cfr. anche par. 11) gli aveva chiesto se, appunto, fossero presenti alla riunione in questione anche i predetti Cancemi, Di Matteo e La Barbera, sicché li aveva poi "tirati in ballo" durante la sua falsa collaborazione (cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pagg. 74-76);

- con particolare riguardo al contenuto delle dichiarazioni con le quali aveva evidenziato di aver commissionato furti d'auto a Candura già in epoca antecedente rispetto all'incarico affidatogli per la strage di via D'Amelio, lo Scarantino ha negato (come si è già detto nel par. 7) di aver mai avuto simili rapporti col Candura, specificando che aveva reso quelle dichiarazioni perché "gli era stato contestato" durante i colloqui investigativi e non voleva, perciò, smentire le accuse che lo stesso Candura aveva già esternato (cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pagg. 24-26).

Sotto il profilo strettamente valutativo, appare evidente che Vincenzo Scarantino, nel corso di quegli interrogatori, – sia sulla base di una certa ambiguità letterale delle dichiarazioni dell'ex falso collaboratore della Guadagna (che ha fatto costantemente riferimento alla tecnica delle "contestazioni" al fine di spiegare gli "aggiustamenti" alle vicende da lui riferite e negando di avere ricevuto veri e propri suggerimenti), sia sulla base di una certa ritrosia a riferire in ordine al momento genetico della costruzione della sua collaborazione – abbia mitigato la portata delle accuse mosse agli agenti di polizia, in seguito esplicitate con ben più veemenza nel corso delle audizioni successive (così nel processo Borsellino quater e nell'odierno procedimento).

Un riscontro di quanto appena sostenuto è certamente rappresentato dall'interrogatorio del 19.10.2009, nel corso del quale venivano richiesti allo Scarantino chiarimenti:

- sull'origine di alcune dichiarazioni che si collocavano in linea con quanto aveva già riferito Candura Salvatore sulla vicenda del furto della Fiat 126 e sui rapporti asseritamente intrattenuti con la sua persona; a tal proposito vengono in rilievo, in principal modo, le propalazioni con cui lo

---

*tutti e tre erano una sola cosa". "Ma Pietro Aglieri che era capomandamento? Ma Carlo Greco che era questo?" E poi io, diciamo, tiravo le somme, che davo i ruoli".*



Scarantino aveva evidenziato di aver commissionato, nel corso del tempo, diversi furti di autovetture allo stesso Candura;

- sui motivi per i quali aveva chiamato in causa nelle fasi esecutive della strage di via D'Amelio alcuni soggetti (Giuseppe Graviano, Ciccio Tagliavia e Renzino Tinnirello) la cui partecipazione alla strage era poi stata confermata da Spatuzza; e, ancora, sulle ragioni per cui aveva formulato accuse nei confronti di soggetti (Salvatore Cancemi, Mario Santo Di Matteo e Gioacchino La Barbera) che, nel momento in cui aveva reso quelle dichiarazioni, già collaboravano con la giustizia e, pur essendo ritenuti collaboratori attendibili per il contributo reso su altri gravissimi reati (si pensi alla strage di Capaci), non si erano attribuiti alcun ruolo nella strage di via D'Amelio;

- sulle ragioni alla base di alcune "variazioni" effettuate nell'ambito delle dichiarazioni rese durante la falsa collaborazione con l'autorità giudiziaria nissena, che, laddove confrontate con quelle rese in precedenza dal Candura, lasciavano scorgere un suo progressivo allineamento alla versione dei fatti quale sino a quel momento accertata dalle indagini espletate. Si fa riferimento, in particolare, alla correzione di rotta sulla disponibilità della Fiat 126 (in un primo momento, come detto, già prospettata dallo Scarantino al momento dello svolgimento della riunione di villa Calascibetta e successivamente riferita ad epoca successiva), alla chiamata in correità nei confronti di Salvatore Tomaselli (non individuato da Scarantino come presente al momento della consegna della Fiat 126 da parte del Candura prima dell'interrogatorio del 15.07.1994) ed all'impiego in tale circostanza del "vespino" dello stesso Tomaselli (riferita da Scarantino solo nell'interrogatorio del 12.08.1994, dopo aver inizialmente fatto riferimento ad un ciclomotore Bravo), particolare, quest'ultimo, che si poneva in perfetta corrispondenza con quanto dichiarato da Candura in ordine alla medesima circostanza, nonché alla fornitura di uno "spadino" al predetto Candura per poter effettuare il furto della Fiat 126, particolare (del quale aveva parlato quest'ultimo) non riferito nei primi interrogatori e menzionato da Scarantino sempre nell'interrogatorio del 12.08.1994.

Le risposte fornite da Scarantino sulle circostanze in esame consentono di apprezzare, da un lato, quelle ritrosie cui si accennava poc'anzi, dall'altro lato l'indeterminatezza delle spiegazioni fornite.

A titolo esemplificativo si pensi alla circostanza che Scarantino - quando, come già detto, ha riferito di aver dichiarato ai magistrati che aveva incaricato Candura, anche prima della strage di via D'Amelio, di rubare auto (pur non rispondendo al vero) poiché circostanza "contestatagli" nel corso dei colloqui investigativi - si sia premurato di specificare che non aveva intenzione di "*mettere né poliziotti, nessuno in mezzo, che io mi assumo tutte le responsabilità che ho*" (cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pag. 26).

Ancora, nel frangente in cui gli è stato domandato perché all'inizio non avesse mai parlato della presenza di Salvatore Tomaselli al momento della consegna dell'autovettura da parte del Candura (e

come mai avesse fatto cenno dell'utilizzo del "vespino" del Tomaselli medesimo dopo aver fatto riferimento in precedenza a ciclomotore di altro modello), lo Scarantino dapprima manifestava la volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere e poi testualmente riferiva *"no, no, mi scusi, dottore, no, non ... no no, a me non mi interessa, perché oramai la mia vita è in carcere e basta e in carcere voglio morire, perché quando esco dove devo andare ? me la farò, iri a morire davanti ai scali di 'a Questura, non lo ... non lo farò questo. Però mi sembra chiddu ca ... vorrei bussare sempre là. Ormai è morto il dottor LA BARBERA e non...non me la sento di tirare in mezzo a lui"* (cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pagg. 59-62, in particolare pag. 62).

Nel prosieguo lo Scarantino riferiva anche che le dichiarazioni erano state "aggiustate" e, richiesto delle modalità con cui erano avvenuti tali accomodamenti, dapprima cercava di eludere la domanda, e poi testualmente dichiarava *"tannu ero con la Polizia a fare gli interrogatori ... eh, mi aiutavano... come mi hanno aiutato 'a 'Caserma della Polizia, 'a scuola di polizia ,che c'era Michele, Michele Ribaudò, Ribaudò mi pare che mi leggeva tutte le dichiarazioni che io ho fatto, e , per questo dopo cambiandomi, cambiando risultano perfette, stu' fatto della macchina, il fatto della macchina, sono state delle dichiarazioni aggiustate. No con i magistrati, perché i magistrati mi leggevano il verbale, vediamo il suo dov'era. Solo che quando c'erano, per dire, contraddizioni, ne parlavo con la Polizia, dopo mi venivano i ricordi"* (cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pagg. 63-64).

Una volta chiestogli di individuare nello specifico le dichiarazioni che materialmente "aveva aggiustato" con la Polizia e l'identità di chi si fosse reso protagonista di una simile condotta, lo Scarantino evidenziava che *"erano tanti i poliziotti che venivano da me"*, che nel periodo in cui era in Liguria l'odierno imputato MATTEI *"si prendeva le dichiarazioni e me li ... me li leggeva"* e che, dopo aver sostenuto gli interrogatori con i magistrati, *"la Polizia mi dava qualche contraddizione"* affinché poi potesse operare le opportune correzioni (cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pagg. 65-66). Quanto al *tempus* Scarantino riferiva che "gli aggiustamenti" si erano verificati allorché era stato posto in regime di detenzione extracarceraria (cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pag. 66) e, tornando alle ragioni delle accuse poi mosse al Tomaselli, evidenziava che *"tannu ho avuto colloquio investigativo, che il dottor LA BARBERA mi ha detto che era uomo d'onore questo Tomaselli"* e che il dott. A. La Barbera gli aveva poi *"lasciato credere che CANDURA accusasse a Toto Tomaselli, e per questo gli ho messo a Totó Tomaselli"* (cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pag. 69).

Ancora, in riferimento alla dazione dello "spadino" a Salvatore Candura, lo Scarantino, dopo aver rappresentato di essere stato ben conscio, all'epoca, dell'inidoneità di un simile attrezzo per portare a termine il furto di una Fiat 126 del modello di quella della Valenti, sottolineava che gli era stata fatta presente la contraddizione esistente rispetto a quanto aveva già dichiarato lo stesso Candura (*"No, perché non c'era motivo, non c'era motivo CANDURA, essendo quello che aveva detto, di dire che:*

"Gli hai dato 'u spadino e tu dici che 'u spadino non gliel'hai dato") precisando, tuttavia, di non rammentare da chi fosse giunta tale sollecitazione<sup>369</sup>.

Ancora, merita di essere ricordato quanto già evidenziato in precedenza e cioè che Scarantino, richiesto di fornire spiegazioni sulle affermazioni da lui rese sul conto dei collaboratori Cancemi, La Barbera e Di Matteo (e che si rivelarono, poi, catastrofiche per la sua collaborazione, essendo stato sottoposto a confronti con costoro su cui si è detto ampiamente nel par. 2.2), si è limitato ad evidenziare che "*Quando siamo andati a Boccadifalco, che mi accompagnò il dottor LA BARBERA... Arnaldo LA BARBERA, Giampiero .. VALENTI mi pare che si chiama. Mentre che torniamo cu'... nell'aeroporto, siamo scesi nell'aereo piccolo, quello piccolino, mi aveva detto 'stu fatto di.. se c'entravano questi, Concerni, LA BARBERA e Di Matteo. Il dottor LA BARBERA, però io non li voglio tirare in ballo, perché dissi... Poi è stato all'inizio degli interrogatori, all'inizio del colloquio investigativo, prima degli interrogatori: "Ma c'era Totò Riina, c'era Pietro Aglieri?" "Sì", ci dissi. Comunque, ho fatto gli interrogatori, ho messo a Totò Riina e ho ricostruito tutte 'ste cose"* (cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pagg. 74-76).

Ancora, si consideri, a tal proposito, quanto riferito dallo Scarantino a proposito del sopralluogo alla carrozzeria di Orofino Giuseppe per l'individuazione della quale fu necessario che il luogo gli venisse indicato da uno degli appartenenti al gruppo FalconeBorsellino ("*pure u fatto dei sopralluoghi. Ha fitto u sopralluogo, Sant' Erasmo, a via Messina Marine, con il furgone ehm. Siamo passati, perché, a me, me lo hanno detto davanti all'officina di OROFINO, e io non l'ho visto, non l'ho visto Gianpiero dice: ma hai visto dov 'è? Dissi: no, qual è? Dissi minni vaiu .... Dott. LUCIANI: e che cosa le ha detto Gianpiero? Perché non l'ho capito bene*

SCARANTINO: *dice: ma l'hai visto dov 'è? Di dissi: no. Quello è, però, io non l'ho visto più, e neanche se ci vado adesso non lo vedo più, cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pagg. 46-47).*

Il tema veniva ripreso più oltre, allorché lo stesso Scarantino riconosceva in foto uno dei soggetti che lo aveva accompagnato in occasione del citato sopralluogo ed ulteriormente precisava, in primo luogo, di aver detto, "in confidenza", a tale soggetto (Domenico Militello) ed al già menzionato Giampiero (Guttadauro) che "*da macchina non ne sapevo niente di questa 126*", tanto da provocare la loro reazione stupita ("*che propria rimasero*") ed in secondo luogo, avendo il dubbio che fosse stata effettivamente utilizzata la Fiat 126 per l'attentato, aveva "*parlato co dutturi LA BARBERA e gli ho detto: se la macchina è questa io continuo a dire che è questa. Dopo, u dutturi LA BARBERA mi*

---

<sup>369</sup> P.M. dott. LUCIANI — *Eh, ma chi glielo fa 'sto discorso?*

SCARANTINO VINCENZO — *Non mi ricordo chi è stato, chi è stato non mi ricordo completamente.*

P.M. dott. LUCIANI — *Ma era qualcuno della Polizia?*

SCARANTINO VINCENZO — *Non mi ricordo, dotto', però non mi ricordo"*

(cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pagg. 71-72).

*ha detto: la macchina è questa, abbiamo fatto la perizia e la macchina risulta quella. E io ehm sempre quella macchina" (cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pagg. 93-96).*

E, ancora, sempre nello stesso interrogatorio del 28.09.2009, lo Scarantino, richiesto di spiegare se *"certe dichiarazioni lei le ha create perché le ha lette sul giornale, oppure se qualcuno le ha suggerito quello che doveva dire, tutto qua"*, aveva già accennato alla *"lettura"* delle dichiarazioni poste in essere da "Michele" (RIBAUDO) ed al suo conseguente *"metterle a memoria"* nella *"scuola di Polizia"* poiché *"dovevo andare a fare l'udienza, non mi ricordo, e avevo bevuto, prima io non bevo, ogni tanto bevo birra. Una volta nell'aula bunker ho pianto ehm di birra"* (cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pagg. 49-50; cfr. anche pagg. 54-55 *"mi sembra che si chiama, non mi ricordo, si chiama Michele. Diciamo che mi aiutava perché io, non ci vedevo qualche cosa se non mi mettevo gli occhiali, stavo botte di ore per leggere un articolo. Diciamo alla caserma c'era tutti i dichiarazioni ehm, però andavo sempre in contraddizione, perché io altro dire le cose come stanno, altro che mi devo ricordare i miei stessi periodi, questo"*). Così come, più oltre nel corso del medesimo interrogatorio, raccontando della fase successiva alla sua scarcerazione dal carcere di Pianosa, lo Scarantino ha evidenziato la presenza degli appartenenti al Gruppo Falcone-Borsellino nelle località protette ove era stato allocato, testualmente riferendo *"in casa con mia moglie, e c'era pure la Polizia. Che leggevo pure le dichiarazioni assieme a MATTE"* (cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pagg. 56-57).

In sintesi, nelle dichiarazioni del 2009 di Scarantino, il perno essenziale delle condotte che rilevano ai fini dell'odierno procedimento è il dott. Arnaldo La Barbera.

All'odierno imputato BO' – che, come si vedrà nel par. successivo ha avuto, al pari di La Barbera, colloqui investigativi con Scarantino in epoca antecedente all'avvio della sua "collaborazione" – egli ha "ritagliato" un ruolo ben più marginale limitandosi a riferire poche circostanze.

In primo luogo, il falso pentito della Guadagna si è limitato a riferire che anche costui, al pari di La Barbera, gli aveva fatto presente, in tali occasioni, che Candura Salvatore non avrebbe avuto motivo alcuno per accusarlo falsamente in relazione alla strage di via D'Amelio (interrogatorio del 28.9.2009, pag. 30).

Inoltre, riferendo (come in precedenza evidenziato) della genesi delle sue dichiarazioni sui ruoli rivestiti da Pietro Aglieri, Carlo Greco e Salvatore Profeta all'interno del mandamento mafioso di Santa Maria del Gesù, lo SCARANTINO ha parlato delle interlocuzioni avute sul punto con BO' (oltre che col dott. Arnaldo LA BARBERA), i quali, tuttavia, *"però non è che... non voglio... non voglio dire niente di loro, che mi suggerivano o non mi suggerivano ... non è che mi dicevano: "Tuo cognato è questo, Carlo Greco è questo e Pietro Aglieri è questo", perché iniziai io a dire: "Per me tutti e tre erano una sola cosa". "Ma Pietro Aglieri che era capomandamento? Ma Carlo Greco che*

*era questo?" E poi io, diciamo, tiravo le somme, che davo i ruoli" (cfr. interrogatorio del 19.10.2009, pag. 37).*

Ed ancora, diversamente da quanto dichiarato in relazione al Dott. La Barbera, lo Scarantino ha riferito di non rammentare se anche BO' gli avesse fatto promesse (di dazioni di somme di danaro o di benefici carcerari) per indurlo a collaborare con l'autorità giudiziaria (cfr. interrogatorio del 28.9.2009, pagg. 38-39).

Lo Scarantino ha anche fatto riferimento al violento alterco avuto a San Bartolomeo a Mare (su cui ampiamente nel par. 15) proprio con BO' (e con Di Gangi) originato dalla sua prima ritrattazione, effettuata nel 1995 con un'intervista al telegiornale "Studio Aperto".

Rispetto a tale episodio lo Scarantino si è limitato a raccontare una lite pesantemente degenerata a fronte delle sue proteste su come i funzionari di polizia si stavano comportando, nell'occasione, con la sua consorte (*"ehm u rimorso, proprio u rimorso che mi stava mangiando u cervello. Non riuscivo a stare tranquillo perché dopo che era arrivato il dottor BO', è entrato dentro e dico: mi nni voglio iri o carcere; va bene, allora ti portiamo o carcere. Mentre che stavamo scendendo cà macchina, lui è rimasto fermo a casa della mia famiglia, mia moglie e i miei figli. Allora io, vedendo che lui non usciva da casa, gli ho detto all'agente di polizia: devo andare in camera, a gelosia, ero proprio malato. Sono arrivato in casa e vedo che questo si stava alterando con mia moglie, ci dissi: ou, ma come ti permetti tu. Iddu impazziu. Dopo c'era Giuseppe DI GANGI, che m'acchiappa pu collo e mi punta a pistola addosso, e vedi che i poliziotti di là, dicevano: no, queste cose no, davanti i bambini no, davanti i bambini no"*, interrogatorio del 28.9.2009, pag. 57-58).

### 9.3 Le dichiarazioni “successive” al 2014

Venendo all’esame delle dichiarazioni rese da Scarantino nel corso dell’odierno dibattimento devono svolgersi alcune premesse.

In primo luogo, va osservato che Scarantino, prima di essere escusso nell’odierno procedimento, è stato interrogato in data 5.2.2019 dinnanzi alla procura di Messina nell’ambito del procedimento pen., n. 109/19 R.G.N.R. mod. 21 instaurato a carico dei dott. Petralia Carmelo e Palma Anna Maria.

Si riporta lo stralcio della richiesta di archiviazione che ricostruisce le dichiarazioni rese da Scarantino all’A.G. messinese:

*“ In data 5.02.2019, si procedeva ad interrogare il principale protagonista della vicenda: Scarantino Vincenzo.*

*Dopo aver premesso di non essere stato affiliato a “cosa nostra” palermitana (“non sono un mafioso. Ero parente di un mafioso, Salvatore Profeta, marito di mia sorella. Ero un ragazzo che andava a rubare, vendevo le sigarette. Non sono mai stato associato a Cosa Nostra palermitana”), lo Scarantino ricordava di aver iniziato a collaborare con la giustizia nel giugno del 1994, allorché si trovava detenuto nel carcere di Pianosa (sono stato arrestato il 27.9.92, insieme a Profeta. La collaborazione inizia nel giugno del ‘94 a Pianosa).*

*In quel primo periodo della collaborazione, egli era “gestito” dalla Polizia di Stato e aveva rapporti principalmente con Arnaldo La Barbera, Vincenzo Ricciardi e Mario Bo’, a quell’epoca in servizio presso la Questura di Palermo (con la Polizia di Stato di Palermo nella persona di Arnaldo La Barbera, Poi c’era anche Vincenzo Ricciardi e il dott. Bo’).*

*Quella collaborazione, preceduta da alcuni colloqui investigativi, (nel corso dei colloqui investigativi ero sempre a Pianosa. Mi pare si trattasse di novembre-dicembre del 1993. Ne ebbi con La Barbera quattro, all’inizio. Con Bo’ cinque, mi sembra, tutto questo prima del giugno del 1994. Non ebbi rapporti con magistrati in tali occasioni, c’erano solo poliziotti. Io chiedevo di parlare con magistrati ma venivano solo La Barbera e Bo), era stata “stimolata” da Arnaldo La Barbera e Mario Bo’, ai quali, sin da subito, aveva riferito di non sapere nulla della strage di via D’Amelio (sono stato indotto a collaborare da Arnaldo La Barbera. Gli dicevo sempre, ed anche a Bo’, che della strage non sapevo nulla, che potevo riferire semmai di droga. Piangevo, chiedevo un confronto con Andriotta, ma senza effetto. Andriotta faceva i colloqui investigativi a Busto Arsizio e mi diceva che parlava con il prete. Mi dicevano che La Barbera era una potenza, aveva carta bianca. Me lo riferivano Andriotta e un certo Francesco Miloni. Dicevo a La Barbera a Bo’, prima della collaborazione e durante i colloqui investigativi, che della strage non sapevo nulla. Offrivo collaborazione di altra natura, ad esempio indicai dove dormiva Calascibetta, e ciò allo scopo di far capire che la mia intenzione di non*

*collaborare non derivava da omertà ma dal fatto che non sapevo nulla. Mi hanno indotto a collaborare Bo' e La Barbera, mi hanno reso la vita impossibile).*

*Lo Scarantino confermava che le dichiarazioni rese ai magistrati in quella prima fase della collaborazione erano il frutto di "imbeccate" che provenivano dai "poliziotti" che lo gestivano, in particolare da Arnaldo La Barbera (con La Barbera abbiamo avuto un colloquio prima del primo interrogatorio del 24.6. La Barbera mi diceva che dovevo dire le cose aderendo al mio vissuto. Dovevo "prendere" delle cose che avevo fatto veramente. All'interrogatorio già sapevo di dover dire della macchina, quanto alla bombola di ossigeno io dovevo prendere una bombola per tagliare dei binari ma poi non la prendemmo. So che dei poliziotti mi intercettavano, oggi loro stessi me l'hanno confermato. Concordavo con i poliziotti gli interrogatori, poi diventai anch 'io un po' più esperto e quando avevo dubbi sapevo di dover chiedere di andare a fare la pipì). Precisava che, nel momento in cui concordava con "i poliziotti" le dichiarazioni che avrebbe dovuto rendere nei successivi interrogatori, non erano presenti magistrati (D: Quando concordava con i poliziotti i latrì da riferire negli interrogatori, erano presenti magistrati? ADR: no mai).*

*Tuttavia, in più occasioni, sia La Barbera che Bò gli avevano fatto intendere che i magistrati che lo interrogavano "facevano quello che volevano loro" (ossia i poliziotti) e che, quindi, non rappresentavano un ostacolo alla creazione di quella falsa collaborazione (La Barbera e Bo' mi davano tranquillità. Un ispettore lo vedevo parlare con più autorità, era il capo scorta di La Barbera, della dott.ssa Boccassini e del dott. Falcone, ossia Giampiero Valenti. Poi ho dubitato anche dei magistrati ritenendo che fossero "tutta una cosa" perché Valenti faceva commenti sui magistrati, mi facevano capire che i magistrati facevano quello che volevano "loro", ossia i poliziotti. Bo' mi diceva di stare tranquillo. Dicevo a Bo' che l'avv. Petronio sapeva la verità, ma a lui non interessava e mi diceva: non ti preoccupare, coi magistrati tutto a posto. Mi dava garanzie. Nessuno mi poteva smentire).*

*Così come già riferito nel corso del processo c.d. "Borsellino quater", Scarantino confermava di aver avuto la disponibilità dei verbali degli interrogatori già resi, sui quali erano riportati alcuni appunti, scritti a mano, concernenti nomi o circostanze che avrebbero poi costituito oggetto di dichiarazioni o di rettifica in successivi interrogatori (ricordo questo aspetto. Eravamo allo SCO. I verbali erano sottolineati con la matita. C'era anche un evidenziatore. E appunti scritti. All'interrogatorio allo SCO non ricordo chi ci fosse; ADR; vedo l'appunto relativo a Calascibetta, redatto sul verbale. Serviva a ricordarmi, credo della riunione. A pagina due della medesima trascrizione vedo l'appunto "Carlo Greco": dovevo aggiungerlo parlando della riunione. Stessa funzione hanno gli appunti di pagina 3. Di Maggio l'ho aggiunto a Pianosa. La grafia che vedo non*

*è quella della dott. ssa Palma, la conosco. Ritengo non sia la grafia di magistrati. Non so comunque di chi sia la grafia, non mi ricordo”).*

*Confermava, altresì, che i verbali in questione gli erano stati consegnati dall'ispettore Mattei (Stavo andando via con la scorta, però non ricordo se fu la dott. ssa Palma a chiamare Mattei e a dare i verbali. Ad oggi ricordo che me li ha consegnati Mattei). Tuttavia, diversamente da quanto dichiarato nel corso del processo c.d. “Borsellino quater”, mostrava incertezza sul fatto che il Mattei avesse ricevuto quei verbali dalla dott.ssa Palma (La dott. ssa Palma penso fosse presente. Mattei non ricordo se i verbali li avesse già, o se glieli diede qualcuno. Il mio è un ricordo lontano. Quello che ho dichiarato nel corso del dibattimento in relazione alla dott.ssa Palma non ricordo oggi se è vero. Non ricordo se Mattei avesse già i verbali o se gli furono dati da qualcuno, non mi sono inventato nulla, però non posso escludere di aver fatto confusione. Non ho un ricordo visivo di un passaggio di verbali dalla dott. ssa Palma a Mattei. La consegna dei verbali non era una novità per me, era accaduto già in precedenza.).*

*Sempre con riferimento ai magistrati che avevano gestito la sua collaborazione, lo Scarantino dichiarava di aver avuto contatti telefonici con costoro, in particolare con il dott. Tinebra, il dott. Petralia, il dott. Di Matteo e la dott.ssa Palma, dei quali aveva i rispettivi recapiti telefonici (avevo il numero del dott. Tinebra, del dott. Petralia, della dott. ssa Palma e del dott. Di Matteo. Ricordo di aver avuto anche quest'ultimo. I numeri me li diede il dott. Tinebra. Me li diede dopo che era "uscita" la dott.ssa Boccassini nel settembre '94 mi sembra. Chiamavo Tinebra, Palma e Petralia, di Di Matteo non ricordo, li chiamavo perché volevo lavorare).*

*Scarantino si soffermava poi su un suo interrogatorio avvenuto a Jesolo, alla presenza della dott.ssa Boccassini e del dott. Petralia.*

*In quella circostanza, gli erano state mostrate le foto di alcuni soggetti, che egli non aveva riconosciuto (a Jesolo c'era la dottoressa Boccassini. È l'ultimo interrogatorio della dottoressa Boccassini. Confermo che quello che ha scritto la mia ex moglie gliel'ho detto io. La dottoressa Boccassini era molto irritata, dopo subentrò la dottoressa Palma. Io nell'interrogatorio sbagliai alcuni riconoscimenti, poi cosa accadde dopo io non lo ricordo).*

*A specifica domanda, escludeva di aver ricevuto suggerimenti o pressioni in occasioni di quei riconoscimenti (Non ricordo di aver subito pressioni o suggerimenti, non escludo ma non posso affermarlo. Sul riferimento ai magistrati non ricordo, può essere anche che io abbia detto “la polizia” e lei abbia capito “i magistrati”. Dopo gli errori nei riconoscimenti, si è chiuso il verbale. La cosa finì lì, non mi pare che qualcosa sia stato “sanato” nel corso degli interrogatori).*



*Altro aspetto su cui si soffermava lo Scarantino nell'interrogatorio del 5.02.2019 era quello concernente le nomine dei difensori che lo avevano assistito nel corso della prima parte della sua collaborazione.*

*È documentato in atti che costui è stato assistito all'inizio dall'avv. Li Gotti, poi dall'avv. Falzone e, infine, dall'avv. Foresta.*

*Al riguardo, lo Scarantino negava che quei mutamenti della difesa fossero riconducibili ad una sua scelta personale, ma li attribuiva ad iniziative dei magistrati della Procura di Caltanissetta che lo interrogavano (ricordo in realtà che scelsi l'avv. Foresta dopo Li Gotti. Io non ho mai cambiato difensore, forse fu Li Gotti a parlare coi magistrati. Non chiesi io a Li Gotti di non venire più né lui mi diede altre spiegazioni qui ricordo che in realtà subentrò Falzone per terzo. Anche qui io non ho cambiato niente, me li hanno cambiati. Non so dire perché ci furono questi cambi, non ho mai cambiato difensore, mi è sempre staro cambiato. Ritengo che i cambi li fecero i magistrati. Li Gotti mi assistette con la Boccassini, Foresta l'ho trovato là. Non chiedevo nulla. Non mi ricordo. Non era una scelta mia ma non chiesi mai nulla. Che erano bravi me lo dicevano i poliziotti. Ai magistrati non ho mai chiesto i motivi dei cambi. Ai difensori nemmeno chiesi nulla, non mi ricordo).*

*Con riferimento alla prima "ritrattazione" della sua collaborazione, avvenuta a settembre del 1998 durante un'udienza del processo "Borsellino bis" svoltasi a Como, Scarantino Vincenzo, modificando quanto dichiarato in quella stessa udienza, negava di aver accusato il dott. Di Matteo - il quale lo stava esaminando - di aver concordato con lui le dichiarazioni rese sulla posizione di Scotto Gaetano (ricordo che l'udienza si svolse a Como. C'era la dott. ssa Palma, il dott. Petralia e il dott. Di Matteo. Mi ricordo che dissi che tutti sapevano che io ero innocente. Ricordo che si parlò di Scotto Gaetano. Ricordo che non rammentavo il colore dell'auto dello Scotto. Io parlavo in generale, non mi riferivo specificamente al dott. Di Matteo. La polizia mi diceva che i magistrati non avevano interesse a smentirmi. D: Nel corso di quell'esame dibattimentale, lei dice al dott. DI MATTEO - che la sta interrogando - che alcune circostanze riguardanti SCOTTO Gaetano erano stare oggetto di un aggiustamento che lei aveva fatto con lo stesso dott. DI MATTEO a Genova. Può chiarire il senso di quell'affermazione? ... ... ADR: ricordo che mi hanno rassicurato in Liguria, quando ero con la polizia di Palermo, che l'alibi si può creare dovunque, non era un problema. Si parlava dell'alibi di Scotto. Non mi ricordo di altro. Ero nella gabbia dei leoni, così mi sentivo. D: ma lei perché accusò il dot. Di Matteo? Era vera o no quella accusa? ADR: non mi ricordo. Non ho mai concordato con Di Matteo le dichiarazioni su Scotto. Ho fatto confusione. Prima parlavo in generale. L'interrogatorio su Scotto c'è stato, non ricordo se con Di Matteo. La situazione è sempre quella. Parlavo con la polizia. Con i magistrati non ho mai concordato dichiarazioni rese su Scotto, con nessuno dei magistrati. D: come mai quell'attacco diretto a Di Matteo allora? ADR: non stavo*

*bene di testa, neanche mi ricordo. Non ho mai concordato con magistrati dichiarazioni relative a Scotto. Può essere che ci sia stato un interrogatorio. Ho dovuto sistemare queste dichiarazioni su Scotto. La "sistemazione" la feci, ma può essere che ho fatto confusione. Non ricordo di aver concordato con magistrati quelle affermazioni. D: chi le fece notare che su Scotto le dichiarazioni non tornavano? ADR: la polizia. D: come si cercò di superare l'ostacolo? ADR: mi pare che fu fatto un interrogatorio. La polizia mi diceva di stare tranquillo. Io poi ricordo che su Scotto feci un interrogatorio col dottor Petralia e non con il dott. Di Matteo. Per me i magistrati erano "tutta una cosa", per cui io additavo Di Matteo per parlare dei magistrati in generale. Penso che non c'era niente da aggiustare ma solo da confermare. Non ricordo. Forse non avevo inteso la domanda del dibattimento. Con Di Matteo non aggiustai nulla).*

*Ricordava che l'interrogatorio in cui si parlò di Scotto Gaetano era stato fatto con il dott. Petralia e non con il dott. Di Matteo (ricordo che l'interrogatorio lo feci con il solo dott. Petralia. Se su Scotto ho dato una motivazione diversa, l'abbiamo aggiustata. Io ero sfasato, mi aveva appena alzato le mani Bo'. Raccontai a Petralia tutta la situazione. Finito l'interrogatorio non ero soddisfatto, perché volevo che si prendesse un provvedimento nei confronti di Bo'. Petralia con la sua calma mi disse di stare tranquillo. Ma io non riuscivo a tranquillizzarmi. A casa, raccontai alla mia ex moglie che ero tornato a collaborare. Può essere che in quella occasione si parlò di Scotto. Non ricordo cosa dissi però in quel verbale), ed escludeva di aver ricevuto sollecitazioni o indicazioni su cosa dichiarare in quella circostanza dal dott. Petralia (ADR: il dott. Petralia le suggerì cosa dire? ADR: penso di no, non ricordo. Ero in uno stato mentale compromesso. Per fortuna c'erano i miei figli là. Petralia non mi ha suggerito su Scotto, ora mi sento di negarlo. Anzi non ricordo. Non ricordo dell'interrogatorio di Genova).*

*Altro passo indietro dello Scarantino rispetto a dichiarazioni rese in passato è quello concernente il riconoscimento fotografico della villa di Peppuccio Calascibetta. Infatti, mentre nella solita udienza di Como in cui avvenne la prima ritrattazione aveva affermato che le foto di quella villa gli erano state date dalla dott.ssa Palma, nell'interrogatorio del 5.02.2019 riferiva di non ricordare di aver reso quelle dichiarazioni, anzi negava di aver mai ricevuto foto dalla dott.ssa Palma (D: Sempre nel corso di quell'esame, l'avv. DACQUI' le chiede se aveva mai visto le foto della villa del CALASCIBETTA (si dà lettura delle pag. 258-259 del verbale di fonoregistrazione), Lei risponde che le foto le aveva a casa. L'avv. DACQUI', a questo punto, le chiede da chi aveva avuto quelle foto e lei risponde dalla dott.ssa PALMA e dall'avv. FALZONE. Può chiarire questa circostanza? ADR: non ricordo di aver reso le dichiarazioni di cui mi date lettura. La dott. ssa Palma non mi ha mai dato delle foto.*

*Lo Scarantino riferiva poi che, prima della ritrattazione avvenuta nel corso dell'udienza svoltasi a Como nel settembre del 1998, aveva confidato al dott. Tinebra e alla dott.ssa Palma il fatto che lui non sapeva alcunché sulla strage di via D'Amelio, ma costoro non lo avevano preso sul serio in quanto riconducevano quelle sue dichiarazioni ad una situazione di sconforto che stava vivendo (di Tinebra dissi che era venuto a Rosignano, che gli avevo manifestato delle lamentele soprattutto per il lavoro. Lui mi disse che questa collaborazione la dovevo prendere come un lavoro. Ricordo di aver detto quello che mi riferite. Io andavo a piangere e la dott.ssa Palma mi diceva che era sconforto, che era la mia ex moglie o mia mamma che mi istigavano a ritrattare. Non ricordo quando dissi ai magistrati queste cose. Penso che la dott. ssa Boccassini fosse già andata via. Quando dissi queste cose ai magistrati siamo in epoca precedente alla ritrattazione di Como, mesi prima. Parlai con i magistrati separatamente, in momenti diversi. A Tinebra lo dissi anche all'inizio della collaborazione. Per onestà devo dire che piangevo, e dicevo che non sapevo niente, glielo dicevo con sicurezza. I magistrati mi dicevano che era lo sconforto, la lontananza da mia madre, la pressione di mia moglie. Non hanno mai approfondito questo, perché io dopo cinque minuti ricominciavo a collaborare. Queste confidenze sul fatto che non sapevo niente non ricordo se le feci anche al dott. Di Matteo, può essere che io faccia anche confusione. Confermo che Di Matteo era più rigido).*

*In una specifica occasione, la dott.ssa Palma, dopo aver ricevuto uno di quegli sfoghi, gli aveva detto che "Non dovevo dimenticare che mia moglie era una bella donna e che avrei potuto perderla" (ero a Jesolo ed è venuto il dott. Ricciardi. Avevo manifestato la non veridicità della mia collaborazione. Eravamo poco dopo l'inizio della collaborazione. Ricciardi mi disse che non avrei più visto i miei cari e che sarei tornato in carcere. Non dovevo dimenticare che mia moglie era una bella donna e che avrei potuto perderla, questo me lo disse la dott. ssa Palma. L'occasione, mi sembra, fu un discorso al di fuori di un interrogatorio, non era né a Genova né a Jesolo).*

*Richiesto di fornire chiarimenti su tale atteggiamento della dott.ssa Palma, lo Scarantino ribadiva solo di aver detto al magistrato che della strage di via D'Amelio non sapeva alcunché, collocando quel fatto tra il 1995 e il 1996 (D: perché la dott. ssa Palma le disse così? ADR: io non gridavo la mia Innocenza, ma tutte le mie parole volevano comunicare la mia innocenza. Eravamo nel settembre-ottobre del '95 o del '96. Se non sbaglio ero a Rosignano. Io alla dott.ssa Palma dissi che ero innocente rispetto alla strage, chiesi perché dovevo soffrire così, le dissi che non sapevo niente della strage).*

*Stessa cosa aveva detto alla dott.ssa Palma in occasione di un incontro avvenuto nel 1997 a Roma, in via Giulia (era il '97 mi sembra ero a Roma, andai in via Giulia e piangevo perché sentivo la mancanza di mia moglie e dei miei figli, e mi sfogai con la dott.ssa Palma dicendo che non sapevo*

nessuna. Non era un interrogatorio, andai a trovarla). Anche in quell'occasione, quel magistrato lo aveva convinto a continuare a collaborare (Lei cercava sempre di farmi tornare sui miei passi).

Tenuto conto delle reticenti dichiarazioni dello Scarantino (caratterizzate da numerosi "non ricordo") con riferimento ai comportamenti dei magistrati che si erano occupati della sua collaborazione sino alla fase della ritrattazione, soprattutto se confrontate con quelle da costui rese nel corso del processo c.d. "Borsellino quater", questo Ufficio chiedeva al predetto i motivi di tale atteggiamento (D: i suoi "non ricordo" sono effettivi o dettati dalla paura?).

Lo Scarantino giustificava in maniera molto confusa tale ritrosia, facendo riferimento alla polizia che gli aveva distrutto la vita, al fatto che lui, all'epoca della collaborazione, non era una persona stabile, ammettendo, infine, che lui aveva accusato persone cui voleva bene (ho sentito tante cose che dicono sui magistrati e mi dispiace. Parlano di servizi segreti, Contrada, dott. Petralia ... e mi dispiace perché il dott. Petralia è una brava persona. La colpa è mia, non ero una persona stabile e lo sapevano. Prima davo la colpa a loro ma la colpa è mia. Al dott. Petralia l'ho stimato e lo penso tutti i giorni, accusarlo non mi fa star bene a me, ho accusato tutte le persone a cui volevo bene. La polizia mi ha distrutto la vita).

Riferiva, altresì, di temere per la propria incolumità personale anche se, al riguardo, non era in grado di indicare fatti specifici (D: ha ancora questi timori oggi? ADR: sì, ma se vi spiego vi parlo di fantasmi, non posso portare prove. Ho molta paura anche adesso, sono sotto ricatto. Ovunque vada a chiedere aiuto, mi sento chiedere se sono di Pisa e il mio accento siciliano si sente bene. Pisa è la città del dottor Bo'. Mi sento minacciato ventiquattro ore su ventiquattro. Sul mio cellulare, mi compaiono messaggi pornografici senza che io abbia mai fatto accesso a siti pornografici).

Con riferimento alla seconda fase della sua collaborazione, lo Scarantino dichiarava di aver avuto contatti solo con il dott. Di Natale e con il dott. Giordano, della Procura della Repubblica di Caltanissetta, mentre aveva interrotto ogni rapporto con i poliziotti e i magistrati che lo avevano gestito sino al settembre del 1998 (D: Successivamente alla ritrattazione del settembre 1998, lei decide di collaborare nuovamente con la Procura di Caltanissetta. Come mai prese quella decisione? ADR: c'era Vito Lo Forte, un collaboratore di giustizia e confidente della polizia, lo non facevo colloqui spesso con i miei cari. Ero a Velletri in carcere. Quando mi vide mi trattò come fossimo amici da anni, ma io non lo conoscevo, mi disse che ero stato un pazzo. Ha poi detto che Scotto Gaetano si mangia i bambini vivi. Disse che quelli che io avevo accusato, se escono, ammazzano i figli. Mi disse che poteva mettermi una buona parola e di evirare la calunnia. Mano mano mi spiegava le cose. Andriotta era stato minacciato mesi prima che io andassi a ritrattare. In carcere ci sono momenti di sconforto. Chiamo i magistrati per avere un colloquio e mi ritrovo il Dott. Di Natale ed il dott. Giordano. Tra il '98 ed il 2002 non ho più rapporti con la polizia né con i magistrati Palma,

*Petralia e Di Matteo. Ho però rapporti coi detenuti. Vengo sentito dai due magistrati che ho menzionato, e io parlai dicendo più o meno ciò che aveva detto Andriotta, come mi aveva detto di fare Vito Lo Forte. Non ricordo come giustificai il nuovo cambio di atteggiamento, forse parlai di un senso di colpa. D: In questa nuova fase della collaborazione da quali magistrati era gestito? ADR: Dott. Di Natale e dott. Giordano').*

*Infine, lo Scarantino negava di aver sostenuto un interrogatorio con la Procura di Caltanissetta il 31.03.1999, in cui avrebbe riferito di sentirsi perseguitato dal dott. Petralia nonché di minacce rivolte dalla dott.ssa Palma ad un suo (dello Scarantino) fratello (D: Il 31.03.1999 lei chiede di conferire con i pp.mm. di Caltanissetta (CONDORELLI e LEOPARDI) e fa riferimento ai magistrati PETRALIA e PALMA .. ho richiesto di parlare con il dottore Tinebra per il motivo prima perché mi sentivo perseguitato dal dottor Petralia, mi perseguita ovunque pure a Velletri quando ho avuto il colloquio con il mio avvocato ... il dottor Petralia è quello che mi fa dire le cose .. io ho fatto una lettera al mio avvocato, una lettera a mia moglie, dove c'è scritto tutto esattamente questo che mi fanno qua che non so con quale ... l'unica cosa che ... dottore ... di evitare di fare queste minacce ... la Procura di Caltanissetta, perché non mi sta bene che la dottoressa Palma mi disse ... minacciare mio fratello ... minacciare mio fratello ..."). Perché fece quelle dichiarazioni? ADR.: non ricordo di questo interrogatorio. Scrisse delle lettere al dott. Tinebra. Se non sbaglio ero a Velletri, con Ferone con il quale ho avuto una lite, lui era arrabbiato perché gli avevano ucciso i figli e parlava di uccidere un magistrato di Catania - non ricordo chi — e i suoi figli. Io avevo i figli piccoli e gli dicevo di non parlare di queste cose a me. Mi diede uno schiaffo ma io non mi feci intimidire. Io scrissi queste cose a Tinebra, a Caselli ed al dott. Diliberto. Non ricordo di aver reso l'interrogatorio di cui mi è stata data or ora lettura e non conosco i magistrati indicati nel verbale. Riconosco la mia firma in calce al verbale manoscritto che mi è stato mostrato — scansionato — attraverso il pc in uso ai vari pubblici ministeri. In quel periodo non mi lamentai del dott. Petralia, mi riferivo ai magistrati in generale)" (v. pagg. 25-33 richiesta di archiviazione del 05.06.2022).*

In secondo luogo - anziché procedere, in ossequio a un criterio cronologico, alla previa esposizione delle dichiarazioni rese da Scarantino nel corso del Borsellino Quater<sup>370</sup> - si procederà a riportare direttamente quanto riferito dal falso collaboratore della Guadagna nel corso delle udienze dibattimentali di questo procedimento.

Egli ha dichiarato che sin dal suo arresto per il delitto di strage, avvenuto il 26.9.1992, era stato ingiustamente accusato da Candura Salvatore, Valenti Luciano, dai dottori Arnaldo La Barbera,

---

<sup>370</sup> Tale scelta è stata anche "imposta" dalla circostanza che si sarebbe trattato di analisi monca ove si consideri che le difese degli imputati hanno nemmeno prestato il consenso all'acquisizione dei soli verbali del 27 e 28 maggio 2015 e non già di quello del 04.06.2015.

Mario Bo' e Vincenzo Ricciardi (*“Era Candura Salvatore, Valenti... Valenti, il dottore La Barbera, il dottor Bo ed il dottore Ricciardi, che mi accusavano”* cfr. pag. 7 del verbale del 16.5.2019).

Scarantino ha poi riferito di essere stato successivamente trasferito al carcere di Venezia, luogo in cui ebbe modo di conoscere Pipino Vincenzo, soggetto nei cui confronti nutriva dei sospetti – ritenendolo un informatore – i quali gli furono in seguito confermati da Giampiero Guttadauro (che allora credeva essere Giampiero Valenti) che gli riferì che Pipino era un confidente di La Barbera<sup>371</sup>.

Scarantino ha precisato che in origine, dato il tenore dell'interessamento del Pipino, il quale gli rappresentava che le sue condotte potevano al più integrare il reato di furto piuttosto che comportare una sua corresponsabilità per la strage, temeva che lo stesso volesse indurlo ad autoaccusarsi della strage<sup>372</sup>.

---

<sup>371</sup> P.M. dott. PACI – *Senta, di questo Pipino lei ha parlato nel Borsellino quater [n.d.r. verbale del 27.5.2015 pp. 47-49 del Quater] e ne aveva anche parlato davanti alla Corte di Assise il 15 settembre del '98 a Como.*

TESTE SCARANTINO – *Uh.*

P.M. dott. PACI – *E aveva detto: “Questo Pipino era uno che, non so, cercava fortuna, cercava la scarcerazione e veniva pagato, perché so che era un confidente del dottore La Barbera”. Mi ascolta bene, signor Scarantino?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì. Sì.*

P.M. dott. PACI – *Quindi lei già allora aveva detto che era un confidente.*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì. Gliel'ho detto, a me...*

P.M. dott. PACI – *Ascolti. Ascolti.*

TESTE SCARANTINO – *Sì.*

P.M. dott. PACI – *“Me l'aveva detto questo Giampiero: «Quello... ah, quello spione è»”.*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì.*

P.M. dott. PACI – *Allora, lei fa riferimento ad un certo Giampiero, che le dice...*

TESTE SCARANTINO – *Sì.*

P.M. dott. PACI - *... successivamente che questo Tizio, questo Pipino...*

TESTE SCARANTINO – *Giampiero Valenti, diciamo...*

P.M. dott. PACI – *Eh, questa persona che lei conosce come Giampiero Valenti.*

TESTE SCARANTINO – *Sì, diciamo...*

P.M. dott. PACI – *Ci vuole dire chi e quando le dà questa indicazione?*

TESTE SCARANTINO – *Questa... questa è... Già... diciamo, Giampiero Valenti è questo Giampiero Guttadauro, che l'ho saputo dopo”* (pagg. 26-27 verbale ud. del 16.05.2019).

<sup>372</sup> P.M. dott. PACI – *Gliela rileggo. Ecco, allora rileggo... pagina è la pag. 3 e credo anche 7 dello stesso... trascrizione di intercettazioni ambientali del 6 ottobre '92. “Lo sai che tu non hai... Tu sei imputato per il furto di una macchina, stop. Hai capito? E se ti ferma... e si fermano lì, non vanno più. Se vai a processo non possono condannarti per strage”. Allora, il concetto è: questo discorso Pipino glielo faceva al fine di rassicurarla, di sollecitarla a confessare semmai che aveva solamente rubato una macchina e che, quindi, si sarebbe fermata la sua responsabilità al furto? Questa sorta di invito ce lo vuole spiegare? Se ricorda se questa frase, se queste frasi che le ho letto le ricordano qualcosa?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, mi ricorda qualcosa. Io ricordo che lui mi ha fatto tipo un discorso di questo pi' 'u fattu della ricettazione, che non potevo pagare... non pagavo la strage, dici: “Puoi dire... eventualmente dici ca... pure che sei stati tu a rubare la macchina, non è che per forza sei... dovevi essere per la strage”, diciamo un discorso di questo me l'ha... me l'ha... me l'ha... me l'ha fatto, però... però io, essendo che non avevo rubato la macchina, io pensavo che lui mi vuliva fari 'u tranello, di farmi accusare la macchina*

(...)

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì. Sì, sì, mi ricordo, adesso mi ricordo. Però io pensavo che lui mi ave... mi volesse fare 'u tranello per farmi accusare la macchina, essendo che io una macchina non l'avevo rubata, mi dichiaravo sempre innocente. Io la macchina ce l'avevo, ma no quella, un'altra macchina, con... Io ho sempre dichiarato questo fatto...*

P.M. dott. PACI – *Sì, sì, questo l'ha sempre...*

Tuttavia, ha altresì rimarcato che, a suo modo, il co-detenuto, lo aveva infine sollecitato a professare la propria innocenza:

P.M. dott. PACI – *Senta, ma, visto che lei aveva questa notizia, e che cioè questo Pipino era un confidente di La Barbera, lei ricorda se questa persona ha cercato di avere notizie, ha cercato di convincerla a confessare? Che cosa... È stato mai sollecitato da Pipino a parlare delle questioni che riguardavano la strage?*

TESTE SCARANTINO – *No, diciamo che Pipino era... certe volte io non è che era... però lui mi ha detto una... una parola che io non... non pensavo che era una cosa, non... che mi diceva: “Stai attento! Stai attento perché dove vai vai devi dire solo: “Sono colpevole di\_essere innocente”, questo.*

P.M. dott. PACI – *Questa è la...*

TESTE SCARANTINO – *L’unica cosa che ho memorizzato è stata questa (v. pag. 24 verbale ud. del 16.05.2019 ).*

Venendo al periodo di detenzione nel carcere di Busto Arsizio Scarantino ha riferito di essere stato originariamente collocato in cella da solo, tuttavia aveva alcuni contatti con altri detenuti: Domenico Benforte (camorrista collaboratore di giustizia), Salvatore Coniglio (collaboratore di giustizia che veniva a trovarlo quando “andavano a passeggio” e che aveva la cella di fronte alla sua), Francesco Coco (ex ispettore della Polizia penitenziaria, detenuto, il quale gli menzionò La Barbera), e Vecchi Giovanni (che verrà trasferito poco dopo l’arrivo di Andriotta).

Tuttavia, dopo breve tempo, venne collocato nella cella accanto alla sua, Andriotta Francesco.

Sebbene i due non riuscissero a vedersi, potevano comunicare.

I loro rapporti erano superficiali, una volta Scarantino aveva chiesto ad Andriotta di aiutarlo a fare pervenire del denaro a sua moglie, Basile Rosalia, chiedendogli di contattare un commerciante palermitano, titolare di un’attività in cui lo Scarantino aveva investito, al fine di recuperare del denaro da versare alla moglie.

Nel corso di quella detenzione Scarantino era stato avvisato da un altro detenuto, Nadir inteso “il turco” - la cui cella si trovava di fronte a quella di Andriotta - che costui, durante le loro conversazioni, prendeva degli appunti.

Pur non ricordando se avesse mai avuto modo di mostrare ad Andriotta le “carte processuali” che lo riguardavano, ha fermamente negato di avergli mai raccontato alcunché in ordine alla strage di via D’Amelio, anche perché, durante il periodo in cui era detenuto a Busto Arsizio, continuava a protestare la sua innocenza. Egli non aveva mai esplicitato ad Andriotta – per via diretta – alcuna

---

TESTE SCARANTINO - ... *al dottore La Barbera, al dottore Bo, a tutti*  
(v. pagg.62-64 verbale ud. 16.5.2019).

vicenda che lo riguardasse, né si era trovato a commentare con lui notizie giornalistiche sulle stragi e sui fatti di cronaca, avendo intuito che Andriotta era una spia o un confidente della polizia:

TESTE SCARANTINO – *Io... dotto', ripeto, io con Andriotta non commentavo niente, si parlava con la guardia.*

P.M. dott. PACI – *Qua le dico, per esempio...*

TESTE SCARANTINO – *Lui ascoltava e può essere che commentava pure davanti alla guardia. Ma io con Andriotta segreti non ce ne avevo, completamente. Io... Ma già ca non... non mi piaceva, non mi piaceva, nel senso che non mi piaceva nel senso che cosa? Che si vedeva che era... era 'na microspia umana, non è che non si vedeva. Lui si vedeva che era sbirro ca pi' acchiappari, che me l'hanno messo apposta con me. Non è che non si vedeva..." v. pag. 49 verbale ud. del 16.5.2019).*

In proposito, Scarantino ha dapprincipio decisamente negato e poi riferito di non ricordare quanto diversamente affermato nel corso dell'interrogatorio del 30.11.2010 quando aveva dichiarato che Andriotta aveva letto l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti:

P.M. dott. PACI – *Senta, Scarantino, le leggo un passaggio dell'interrogatorio che è del 30 novembre 2010, che è la pag. 8 della trascrizione. Sta parlando dell'ordinanza del G.I.P., che la riguarda, ovviamente.*

TESTE SCARANTINO – *Eh.*

P.M. dott. PACI – *"C'era il fatto della macchina che non cammina, la 126 non cammina. Tutte queste cose, diciamo, l'ordinanza... ed io... ma l'ha letta pure lui".*

TESTE SCARANTINO – *Davanti alla guardia.*

P.M. dott. PACI – *Allora, lasci perdere...*

P.M. dott. PACI – *... la guardia o no, perché io le chiedo se ricorda che passaggi che riguardavano l'ordinanza, la ordinanza che conteneva ovviamente le accuse nei suoi confronti, che spiegava compiutamente le prove a suo carico, se questa ordinanza è stata letta ad alta voce. Presente la guardia, non presente la guardia, la cosa non mi interessa.*

TESTE SCARANTINO – *No, no. Io...*

P.M. dott. PACI – *Lei in questo verbale dice che l'ha letta pure lui. "L'ha letta" può significare che lei gli ha dato l'ordinanza o che lei la leggeva e lui l'ascoltava.*

TESTE SCARANTINO – *Ma ho... avrò fatto confusione, dotto', perché era... Io non mi ricordo che gli ho fatto...*

P.M. dott. PACI – *Le dico...*

TESTE SCARANTINO – *Perché ora il tempo è più lungo.*

P.M. dott. PACI – *Le dico questo, allora: "L'ha letta?" le fa il Pubblico Ministero, "Sì, l'ha letta", "Perché questo voglio sapere? È sicuro di questo?", "Sì, sì", "E come l'ha letta?", "Perché io c'era*



*Giovanni Vecchi mi aveva chiesto l'imputazione che avevo io, perché dopo, diciamo...”, il discorso riguarda... qui sta riguardando Andriotta. Allora, lei aveva problemi a leggere l'ordinanza da solo?*

TESTE SCARANTINO – *Io non... non ho mai avuto problemi di leggere.*

P.M. dott. PACI – *Lei non ha mai avuto, diciamo, problemi nella lettura?*

TESTE SCARANTINO – *Leggo... leggo lentamente, però non è che leggo veloce, però leggo.*

P.M. dott. PACI – *Quindi è accaduto che altri, e tra questi l'Andriotta, potessero avere, diciamo, l'incarico di leggere per velocizzare, diciamo, il racconto?*

TESTE SCARANTINO – *Non mi ricordo, dotto'. Non ricordo. Ricordo che... come se fosse adesso (...)*

P.M. dott. PACI – *Quindi lei dice: “Io parlavo, mi sfogavo con la guardia, non parlavo di questioni che riguardavano il mio processo con Andriotta”?*

TESTE SCARANTINO – *No, no, completamente...*

P.M. dott. PACI – *Senta, dell'arresto di Orofino avete mai parlato?*

TESTE SCARANTINO – *No. No. Può...*

P.M. dott. PACI – *Della carrozzeria e quindi della vicenda che riguardava Orofino?*

TESTE SCARANTINO – *Ma io non sa...*

P.M. dott. PACI – *Naturalmente è finita sui giornali, siccome è imputato...*

TESTE SCARANTINO – *Né che sa... né che sapevo che era la carrozzeria.*

(v. pagg. 51-52, 42 verbale ud. del 16.05.2019).

Il dichiarante ha poi riferito che nel corso di alcune conversazioni, Andriotta gli faceva frequentemente riferimento al rischio di “fare la fine di Gioè”:

P.M. dott. PACI – *Senta, avete mai parlato della figura di Gioè, di Antonino Gioè?*

TESTE SCARANTINO – *Quella... quella Andriotta... era una... una cosa ripetitiva.*

P.M. dott. PACI – *Cioè?*

TESTE SCARANTINO – *Che... che mi facevano fare la fine di... di Gioè. Dopo, eh, eh, va be', io cretino, le dicevo: “Va be', mi rimangono l'ematoma, perché mi devono acchiappare, prima mi devono fare niuru, prima di... di impiccarmi”, “Noooo, noooo, e vidi dove sbagli! Perché ti mettono ni 'u congelatore, dopo ti escono, ti tolgono tutti l'ematomi e poi fanno vedere che è un suicidio che ti sei impiccato. Dopo 'a macchina di 'a verità, questo...”, tutte queste cose. Che mi portava impiccavano e poi intra 'u congelatore; dopo mi toglievano tutti gli ematomi*

(...)

P.M. dott. PACI – *Ma le diceva di stare attento? Cioè di...*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì. Ma...*

P.M. dott. PACI – *Le raccomandava di... Le faceva delle raccomandazioni perché poteva essere... perché la stessa fine poteva toccare a lei?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì. Sì, dottore; sì, così. Lui... lui parlava attraverso il dottore La Barbera. Lui parlava attraverso il dottore La Barbera (v. pagg. 50-51 verbale ud. del 16.05.2019)”. Scarantino ha poi riferito – analogamente a quanto dichiarato nel Borsellino Quater – che Andriotta,*

*al malcelato scopo di suggestionarlo, gli aveva riferito che la sua cella era in precedenza occupata da un sacerdote morto soffocato con l’ingerimento del pasto<sup>373</sup>.*

*Scarantino ha poi riferito di aver successivamente appreso (perché a suo dire riferitogli proprio dal Dott. BO’) che, durante la detenzione a Busto Arsizio, anche Andriotta era stato sottoposto a colloquio “cu u prete” da intendersi come Arnaldo La Barbera e l’odierno imputato BO’:*

P.M. dott. PACI – *E quindi era, diciamo, consuetudine che Andriotta leggesse i giornali, le leggesse notizie stampa che riguardavano il suo processo?*

TESTE SCARANTINO – *Io non mi ricordo se ha letto o non ha letto, però che andava a fare i colloqui cu’ ‘u prete, cu’ ‘i magistrati, diciamo, tra virgolette i magistrati, perché non era vero niente.*

P.M. dott. PACI – *Scusi, ma ci fosse ‘sto prete lei lo sapeva, lo ha mai saputo?*

TESTE SCARANTINO – *Secondo me ‘u stessu prete che seguivano a me.*

P.M. dott. PACI – *Quindi c’era un cappellano all’interno della...*

TESTE SCARANTINO – *No. Il dottore La Barbera.*

P.M. dott. PACI – *Il dottore La Barbera?*

TESTE SCARANTINO – *Sicuramente. Perché a me non mi la... a me non lasciava respirare...A me mi tra... mi trasferivano ni ‘a nave e lui non è che si nascondeva per non farsi vedere, si faceva vedere. Per me è diventata una cosa propria che mi... mi... mi faceva stare male, perché pensavo che mi... mi buttavano a mare, perché i Carabinieri stavano sotto a lui. Sempre per la sicurezza a me mi*

---

<sup>373</sup> P.M. dott. PACI – *Senta, sempre parlando di Andriotta, ricorda di una vicenda che aveva riguardato un detenuto che aveva ucciso un prete?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì. Quello che l’hanno... que... che hanno messo alle guardie, hanno aperto la cella.*

P.M. dott. PACI – *No, la spieghi, la spieghi, che ovviamente il Tribunale non è a conoscenza di questa circostanza.*

TESTE SCARANTINO – *C’era... mi diceva questo Andriotta che avevano arrestato un prete, che chissà che cosa aveva fatto, non mi ricordo cosa avevano fatto. Dici che le guardie sono entrate nella cella, hanno preso un pezzo di carne, gliel’hanno messa in bocca e l’hanno soffocato.*

P.M. dott. PACI – *A questo che aveva ucciso questo prete?*

TESTE SCARANTINO – *Non mi... non mi ricordo, dotto’.*

P.M. dott. PACI – *Allora, le leggo questo passaggio.*

TESTE SCARANTINO – *Sì.*

P.M. dott. PACI – *La pagina è la 10 del 28 maggio del Borsellino quater. Stiamo parlando dei discorsi prima di Gioè e poi Andriotta... le dice questo Andriotta: “Che c’era un detenuto, se non mi sbaglio nella cella 1, dove mi avevano messo a me prima e dopo pomeriggio mi hanno... pomeriggio mi hanno messo, dopo che ho finito di pulirla, dopo mi hanno passato nella 4. E in questa cella c’era... diceva che c’era un detenuto che aveva ucciso un prete, che a questo detenuto gli hanno messo un pezzo di bollito in bocca e l’hanno fatto morire soffocato”.*

*(v. pagg. 54-55 verbale ud. del 16.05.2019).*

*hanno messo cu' un certu Giovanni ('U Scucciatu) di Catania, che appartiene alla mafia di Catania, e dopo facevano i... facevano 'sti... 'sti cosi stupidi per motivi di sicurezza e mi facevano dormire cu' i mafiusi e poi prendevano motivi di sicurezza.*

P.M. dott. PACI – *Scusi, ma per tornare al discorso del prete, che lei identifica con il dottore La Barbera, qua nel... verbale del 27 maggio 2015, pag. 61... se riesco a trovare il passaggio, sennò vado avanti e poi... Lei fa riferimento al fatto che: “Io avevo a che fare con il dottore La Barbera e con il dottore Bo. Il dottore Bo mi diceva che aveva a che fare con Andriotta”. Quando glielo disse il dottore Bo che aveva a che fare con Andriotta a Pianosa? Quando lei si trovava a Pianosa? Quand'è che Bo le avrebbe detto questa cosa? Innanzitutto lei ricorda una circostanza del genere?*

TESTE SCARANTINO – *Io mi ricordo che ho fatto i colloqui investigativi, mi sembra.*

P.M. dott. PACI – *No, no, stiamo parlando di Andriotta...Lei ha detto che andava a parlare con il prete ed ha intuito e ha pensato che fosse il dottore La Barbera.*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì, questo.*

P.M. dott. PACI – *Io le chiedo... Lei sa se questo riferimento ad Andriotta riguardava Busto Arsizio? Cioè se il dottore Bo aveva avuto rapporti... con Andriotta nel periodo in cui Andriotta si trovava a Busto Arsizio?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, ma io perché chiedevo... io chiedevo i confronti sia con Andriotta, e sia con Candura, e sia con Vale...*

P.M. dott. PACI – *No, no, scusi...Scarantino, senta la domanda, per cortesia...Io le ho chiesto: lei ha notizia della presenza del dottore Bo a Busto Arsizio durante la detenzione di Andriotta?*

TESTE SCARANTINO – *Io mi ricordo un fatto di questi, mi sembra dopo Pianosa sì... si parlava, ma non...*

P.M. dott. PACI – *Si parlava con chi?*

TESTE SCARANTINO – *Con il dottore Bo.*

P.M. dott. PACI – *E che le diceva cosa?*

TESTE SCARANTINO – *'Stu fattu di Andriotta, che lui andava a trovare Andriotta...Ma dopo, dotto', dopo della mia collaborazione l'ho saputo.*

P.M. dott. PACI – *Quindi dopo la collaborazione?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, dopo la collaborazione, perché prima sapevo il prete.*

P.M. dott. PACI – *Sì, io non ho capito se ha capito il senso della domanda, Scarantino...Ascolti, Scarantino, Andriotta... Lei passa un certo periodo con Andriotta.*

TESTE SCARANTINO – *Sì.*

P.M. dott. PACI - *Che ha detto che va dal prete.*

TESTE SCARANTINO – *Sì.*

P.M. dott. PACI – *Ogni tanto.*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì.*

P.M. dott. PACI – *Le chiedo: quando poi lei conoscerà il dottore Bo... e parlerà con il dottore Bo di Andriotta, lei dice: “Il dottore Bo le dice: «Io con Andriotta c’ho parlato»”.*

TESTE SCARANTINO – *Sì.*

P.M. dott. PACI – *Le dice quando ci ha parlato, dove ci ha parlato?*

TESTE SCARANTINO – *Io con... sia con il dottore La Barbera e con il dottore Bo facevo i colloqui investigativi a Pianosa. E gli dicevo ‘stu fatto di Andriotta, che era un bugiardo, che non sapeva niente, io non gli avevo detto niente di tutte queste cose, e lui mi... se non... però non... non gli [inc.] diciamo, mi parlava di questo Andriotta per... a tipo: “Che motivo c’hai?”, perché... perché lui ci parlava. Però po... dopo collaborò perché accusava a me. (v. pagg. 44- 47 verbale ud. del 16.05.2019).*

Nell’evidenziare sin d’ ora la tecnica espositiva - decisamente confusionaria e con tendenze evidenti alla divagazione - di Scarantino va evidenziato come il passaggio appena riportato sia significativo del fatto che Scarantino non distingue (non importa se volontariamente o colposamente) le condotte ascrivibili a La Barbera e quelle ascrivibili a BO’, considerandoli di fatto intercambiabili.

Venendo al periodo di detenzione a Pianosa, Scarantino ha riferito ha ritenuto di avere effettuato un numero maggiore di colloqui investigativi rispetto a quelli che risultano documentalmente (v. par. 10) tanto con il Dott. La Barbera che con il Dott. BO’ (rispettivamente circa 4 o 5 con ciascuno)<sup>374</sup>.

E vale la pena evidenziare come Scarantino:

- a) ha raccontato una versione diversa da quella riferita nell’interrogatorio del 29.9.2009 quando aveva affermato di avere incontrato Arnaldo La Barbera in due occasioni (v. pag. 20 verbale del 28.9.2009),
- b) ha radicalmente escluso di avere mai sostenuto un colloquio investigativo a Termini Imerese.

---

<sup>374</sup> P.M. dott. PACI – *Quindi vorrei che lei mi dicesse quanti, più o meno, colloqui lei ricorda con il dottore Bo e quanti con il dottore La Barbera.*

TESTE SCARANTINO – *Quattro o cinque con il dottore Bo, anche... anche con il dottore La Barbera, perché dopo, gli ultimi due, sono stati prima della collaborazione nell’estate sempre.*

P.M. dott. PACI – *Quindi quattro – cinque con il dottore Bo e uno – due con il dottore La Barbera?*

TESTE SCARANTINO – *No, di più con il dottore La Barbera, uguali, quattro o cinque, perché ne ho fatti due – tre prima della collaborazione, nel periodo estivo.*

P.M. dott. PACI – *Sì. E, quindi, lei dice: tanti con l’uno e tanti con l’altro?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì. Perché con il dottore La Barbera li ho fatti gli ultimi due, mi sembra, prima del... giugno, luglio, nell’estate. Può essere che è a maggio... no a ma... aprile, con il dottore La Barbera.*

P.M. dott. PACI – *Quindi lei ricorda La Barbera più volte...*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì.*

P.M. dott. PACI - *... a Pianosa?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì. (v. pagg. 67-68 verbale ud. del 16.05.2019).*

Anticipando quando si dirà in seguito possono già trarsi almeno due considerazioni profondamente negative in punto di credibilità di Vincenzo Scarantino.

Con riferimento alla lett. a) va evidenziato come egli si sia limitato a dire “oggi mi ricordo così”, senza fornire alcuna plausibile giustificazione in ordine alla diversità di versioni fornite sul punto (DIFESA, AVV. SEMINARA - *Lei ricorda quanti colloqui ha fatto, dica soltanto il numero, per favore, perché sennò non ne usciamo più, lei ricorda quanti...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Quattro/cinque con uno, e quattro/cinque con l'altro.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Allora, io le contesto che lei, il 28 settembre del 2009... alla pagina 11, ha riferito che il La Barbera venne soltanto una o due volte.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì, mi ricordavo così.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *E cosa le ha fatto cambiare il ricordo?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Come che cosa mi ha fatto cambiare? Che io, essendo che vivo... ha da 27 anni che sono detenuto, e io pensando, pensando, pensando, pensando, e mi vennero in mente.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Scarantino, mi ascolti. Lei è stato chiamato per la prima volta nel 2008, lo ricorda? Dalla Procura di Caltanissetta, dopo le dichiarazioni di Spatuzza.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Uhm.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Lo ricorda?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Lei ricorda che nei primi verbali, non, diciamo, ritrattò, e rimase fermo sulle sue posizioni e sulle sue dichiarazioni.....già fatte al... al Borsellino Uno, Due ..?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Lei ricorda di avere fatto dei confronti anche con Gaspare Spatuzza?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Ricorda di essere rimasto, anche in quell'occasione, sulle sue posizioni?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Lei ricorda di avere, poi, chiamato la Procura, proprio il 28 settembre, perché era pronto a riferire, finalmente, la verità?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *E dico, proprio in quel momento, dopo oltre un anno e mezzo che la Procura cercava di, diciamo, metterla di fronte a degli elementi che erano contrari rispetto a quelli che lei aveva fornito in precedenza, lei, finalmente, è pronto a rendere dichiarazioni, e in quel caso, ricorda che c'erano uno o due colloqui col Dottore La Barbera.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Finalmente che io potevo dire la verità è una parola grossa, perché io... io non credevo allo Stato, cioè, ai Pubblici Ministeri, non credevo a nessuno...E cercavo... cercavo... cercavo di limitarmi, quando... perché dico questo? Perché quando io... quando io con... stavo iniziando a collaborare, io ho denunciato Pianosa, ma Pianosa era... erano diventati miei amici, perché oggi si devono denunciare, essendo che erano... erano amici, oramai. Essendo che io stavo... avevo cominciato a dire i bugie.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Ma lei, in quell'occasione, Scarantino... che differenza c'era, tra dire che La Barbera era venuto due volte o quattro volte? Cioè, l'elemento oggettivo del numero di volte, non il contenuto...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì, sì.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Perché io posso venire, Scarantino, una volta sola, stare con lei una giornata e dirle lei deve dire questo, questo e quell'altro, lo posso fare in due volte, come lo posso fare in quattro volte. Siccome due volte...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *E mica (voci sovrapposte)*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Mi ascolti, Scarantino, è esattamente coincidente col dato formale.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *E lo sapevo io (fuori microfono)*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Mi ascolti, siccome è esattamente coincidente due volte con quello che risulta dai colloqui investigativi, io le chiedo nuovamente, perché dire due volte e, poi, dire quattro, cinque volte?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Perché mi ricordo così. Oggi mi ricordo così” (v. pagg. 22 - 24 verbale ud. del 19.6.2019).*

Con riferimento al colloquio investigativo di Termini Imerese del 20.05.1994 non può fare a meno di osservarsi come sebbene tale incongruenza sia da riconnettere ad un cattivo ricordo<sup>375</sup> da parte dello Scarantino (attesa l'esistenza di formale documentazione in ordine al predetto colloquio), le dichiarazioni dell'ex falso collaboratore denotano una chiara tendenza del teste “a non limitarsi” a non fornire risposte delle quali è incerto, preferendo piuttosto offrire dati inesatti e arbitrari.

(P.M. dott. PACI – *Ricorda di un colloquio a Termini, a Termini Imerese?*

TESTE SCARANTINO – *No, mai. Non ho mai fatto colloqui a Termini... colloqui investigativi a Termini Imerese, mai.*

P.M. dott. PACI – *Perché formalmente risulta un colloquio a Termini Imerese?*

---

<sup>375</sup> E deve evidenziarsi la singolarità della “rimozione” di tale contatto investigativo a fronte dell'importanza che tale colloquio aveva avuto, per ammissione dello stesso Scarantino, nella genesi della collaborazione (è il penultimo colloquio investigativo e si svolge a distanza di poco più di un mese rispetto all'inizio della collaborazione).

TESTE SCARANTINO – *No, no, lo escludo, lo escluso. L'unica persona che ho parlato a Termini Imerese è stato con l'avvocato Petronio, e basta, e con la mia famiglia.*

(...)

P.M. DOTT. G. PACI - *Quindi, Scarantino, è un colloquio autorizzato del Dottore Bo, che si svolge secondo una relazione che redige questo funzionario il giorno 20 maggio 1994.*

TESTE SCARANTINO – *Escludo categoricamente che io ho fatto colloqui investigativi fuori di Pianosa. Io a Termini Imerese non ho fatto nessun colloquio con il Dottor Bo. Io ho fatto il colloquio con mia... con la mia ex moglie e con la mia mamma, solo... anzi, con la mia ex... con la mia mamma e con la... mia sorella...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Allora, senta, questo è quello che scrive il funzionario, che dice che: “Durante questo colloquio Scarantino ha dato... ha mantenuto la propria linea difensiva, tesa ad affermare la sua totale estraneità ai fatti contestati”. Quindi, al 20 maggio '94 scrive il Dottore Bo: “Nessuno spiraglio di collaborazione si è aperto...*

TESTE SCARANTINO – *Io...*

P.M. DOTT. G. PACI - *... anzi, ha volutamente lasciato uno spiraglio aperto però in futuro circa un possibile approccio collaborativo nella misura in cui egli possa venire a conoscenza di eventuali rapporti extraconiugale della propria moglie”.*

TESTE SCARANTINO – *Io non ho avuto mai colloqui investigativi con il Dottor Bo a Termini Imerese...*

(...)

TESTE SCARANTINO – *...Io non mi ricordo 'stu colloquio a Termini Imerese o pensare che un domani se la mia ex moglie mi tradisce io collaboro. Questa è una invenzione sua, di lui, quello che lui ha scritto.*

v. pag 68 verbale ud. del 16.05. 2019 e pagg. 60-61, 66 verbale del 17.05.2019).

Tornando al racconto di Scarantino, con riferimento al contenuto dei colloqui investigativi, egli ha riferito non solo di avere espressamente professato la propria innocenza, ma di avere anche offerto agli inquirenti una falsa collaborazione su altri reati (alcuni omicidi avvenuti all'epoca) che però era priva di interesse per gli investigatori. In particolare, il Dott. BO' ebbe a dirgli che il loro interesse era esclusivamente legato alla strage (v. pagg. 107-108 del verbale stenotipico del 17.5.2019).

Proprio in merito al ruolo del dott. Bo' ed alla conoscenza che lo stesso aveva dei fatti, lo Scarantino ha riferito nel senso della sicura consapevolezza da parte dell'odierno imputato in ordine alla sua innocenza e alla sua successiva falsa collaborazione, anche alla luce dell'assoluta fungibilità di ruolo intercorrente tra lui e La Barbera:

P.M. DOTT. S. LUCIANI - ... *lei sa se il Dottore Bo fosse a conoscenza del fatto che lei lì, a Pianosa, stesse – come dire – preparando il contenuto delle dichiarazioni che poi ha reso ai magistrati?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, Dotto', lui con il Dottor La Barbera erano fedelissimi. Il Dottor La Barbera mi diceva, quando mi vedeva, che: “Se non vede a me vede il Dottore Bo o al Dottor Ricciardi, è la stessa cosa, perché loro tutto riferiscono a me. È come... come se parlassi io con te*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Ovviamente riferito a quello che lei stava facendo a Pianosa col Dottor La Barbera?*

TESTE SCARANTINO – *Sì. (cfr. pag. 108 del verbale del 17.5.2019).*

In ordine alla decisione di “collaborare”, Scarantino ha riferito che essa fu determinata dalle torture subite a Pianosa.

Egli, sfinito dalle vessazioni fisiche e psicologiche patite, alla fine capitolava, convincendosi ad intavolare la falsa collaborazione:

P.M. dott. PACI – *Signor Scarantino, siccome lei oggi afferma, e non da oggi, che insomma tutto quello che ha riferito non era farina del suo sacco...*

TESTE SCARANTINO – *Sì.*

P.M. dott. PACI – *Ecco, le chiedo: come nasce il verbale del 24 giugno? Come si arriva a fare il verbale del 24 giugno, visto che sono... riferimenti a cose che lei non conosceva?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì. Io ho fatto dei colloqui investigativi prima della collaborazione, mesi prima, un mese prima, due settimane prima, dotto', non... non mi ricordo preciso. Io avevo chiesto di... di collaborare, dopo, all'ultimo, proprio ni 'a fase... ed è venuto il dottore La Barbera. Io...*

P.M. dott. PACI – *Scusi, lei chiede di collaborare, quindi?*

TESTE SCARANTINO – *Sì.*

P.M. dott. PACI – *Quindi è lei che fa questa ist...*

TESTE SCARANTINO – *Sì. Sì. Perché là era diventata una cosa insopportabile, non ce la facevo.*

P.M. dott. PACI – *Ecco, allora descriva per quale motivo era diventato insopportabile, al punto che lei chiede di fare un colloquio perché vuole collaborare...*

(...)

TESTE SCARANTINO – *Io... era... fa... facevo i colloqui, andavo a colloquio, mi facevano spogliare nudo e... e c'era quella... la pa... la paletta, quella per controllare se c'è ferro, cose, eh, e mi davano dei colpi, in ritorno, mi davano colpi sotto... nel... nelle parti intime. Dopo io guardava... mi dicevano di guardare a terra e io guarda... stavo a guardare a terra e mi davano schiaffi in bocca perché guardavo a terra. Guardavo a loro e mi davano schiaffi e colpi, calci con gli anfibi, perché là erano tutti in mimetica, sembrava la... il carcere di “Fuga di Mezzanotte”. Tutte... tutte le zozzerie che mi*



*hanno fatto nel mangiare, che gli hanno pisciato pure, scusate la... la... la volgarità, però devo dire la cosa per com'è. Mi... mi pisciavano nella minestra, le mettevano le mosche nel... nella pasta, mi mettevano le... le... i vermi, quelli che si va a pescare nel... nella pasta. Io nei primi giorni non me ne accorgevo perché dormi... mangiavo con la luce spenta la sera. Dopo... dopo la guardia, è stato gentile, mi ha detto: "Ma accenditi la luce!", io ho acceso la luce, mangiai e ho vi... e vedevo tutte queste cose dopo. Dopo non cominciai a mangiare più. Non cominciai a mangiare più io. Quando mi hanno arrestato pesavo 110 chili, mi sono ridotto a 53 chili, 54 chili. Parlavano sotto sotto: "Stiamo attenti che questo c'ha l'AIDS"*

P.M. dott. PACI – *Chi è che le diceva che aveva l'AIDS?*

TESTE SCARANTINO – *Le guardie. Io stavo in una cella che non c'era niente, niente. La guardia 24 ore su 24 ore...*

P.M. dott. PACI – *Ma, scusi, lei non si faceva visita... Per quale motivo dovevano ipotizzare una cosa del genere?*

TESTE SCARANTINO – *Ma per fare... Oggi... Oggi le posso dire per fare pressione psicologica, per fare terrorismo psicologico. P.M. dott. PACI – Ma questa cosa di avere l'AIDS gliela ripetevano spesso o è una cosa sporadica?*

TESTE SCARANTINO – *No, no, era una cosa... era diventata una cosa frequente. Però io con tutto ciò mi sentivo forte, mi sentivo perché mi sentivo un leone, quando mi hanno portato là non me ne fregava niente. Dopo a... stavo facendo il letto e ho messo le lenzuola sopra... sopra la finestra per fargli prendere aria, perché essendo che non li cam... non li cambiavo mai, le lenzuola non me li... non me li facevano cambiare mai, stavo sempre con la stessa tuta, sempre con le stesse mutande, con le stesse calze e con le stesse scarpe, le scarpe di tennis, mi dovevo lavare, mi mettevo le scarpe, le scarpe di tennis poi cominciavano a puzzare, perché sei mesi sono stato con la stessa tuta perché non mi volevano dare i vestiti. E sono andato a parlare con l'avvocato Petronio, che è venuto l'avvocato Petronio. Ho finito di parlare con l'avvocato Petronio, sono tornato indietro in cella e c'era la... la guardia, che questo è un ragazzino, sembrava un indiano, con i capelli corti, cominciò a gridare che io mi stavo impiccannu. E invece non era vero niente, perché io stavo prendendo le lenzuola da... dalla finestra, sopra la finestra, nello sportello della finestra. Tante... tante umiliazioni, tante cose veramente schifose che mi hanno fatto, che mi veni 'u schifo. Che qualche volta mi metteva a letto perché dovevo stare tutta 'a jurnata all'in piedi, pirchè appena mi mettevo a letto veniva 'a perquisizione, tutti i giorni. Non c'era... La notte... la notte io mi addormentavo alla dieci, le nove, a mezzanotte cominciavano a fare casino, all'una, e mi facevano svegliare. E poi, già che avevo dormito due ore, non... non riuscivo più a prendere sonno, e facevo tutta la giornata avanti e indietro, che la cella era po... piccola, e stavo tutta la notte pure sveglio. 'A mattina mi... mi mettevo a letto*

*addorme... per addormentarmi e venivano a fare la perquisizione. Va bene. Dopo senza... senza motivo buttavano acqua, certe volte la notte. E io... io che andavo incoscientemente pensavo che mi faceva la pipì addosso. Però mi toccavo le mutande, però 'i mutanni erano asciutte. Una volta l'ho sentito. Dava... davano... non è che io gli davo motivo, perché io ero... ero un ragazzo rispettoso, "buongiorno", "buonasera". Non è che io facevo casino come ho fatto gli ultimi tempi da collaboratore; ero una... un ragazzo tranquillo. Soffrivo, soffrivo muto, senza...*

(v. pagg. 69-72 verbale ud. del 16.5.2019).

Per manifestare la decisione di collaborare Scarantino aveva chiesto di potere interloquire con i magistrati, tuttavia, in esito alle sue richieste, si presentavano i Dott. ri BO' e La Barbera

(P.M. dott. PACI – *Attraverso quali canali? Cioè come fa contattare, come fa arrivare questa notizia?*

TESTE SCARANTINO – *Io non... non contattavo a loro. Io chiedevo sempre di parlare con i magistrati...però mi vedevo spuntare sempre a loro.*

P.M. dott. PACI – *"Loro" intende chi, scusi?*

TESTE SCARANTINO – *Gli investigatori...*

P.M. dott. PACI – *"Gli investigatori", ma nella persona di...?*

TESTE SCARANTINO - *... il dottore Bo e il dottore La Barbera. Il dottor Bo e il dottor La Barbera. Perché io chiedevo sempre... io mi mettevo... venivano cu' 'u modello 13, che ora si chiama P1, e mi mettevo a... per parlare con i magistrati. Però quando io dicevo: "Voglio parlare co' i magistrati, all'indomani venivano loro, questo; v. pag. 73 verbale ud. del 16.05.2019).*

Scarantino ha altresì riferito che la decisione di "collaborare" era stata preceduta dal tentativo di accreditarsi con gli inquirenti e dimostrare la propria "buona volontà" fornendo indicazioni realmente

utili per l'arresto di Calascibetta<sup>376</sup>; tuttavia, come già accennato, i funzionari erano interessati esclusivamente a ricevere informazioni sulla strage di via D'Amelio<sup>377</sup>.

---

<sup>376</sup> P.M. dott. PACI – *E allora mi faccia capire come inizia il rapporto e soprattutto come, poi, si arriva a quel famoso verbale. Cioè lei quando si apre e dà la prima disponibilità cosa dice?*

TESTE SCARANTINO – *Io... dotto', io quando... io con... con il dottore Bo, per dimostrare che io non ero... non volevo... non è che non volevo collaborare, perché io volevo fare l'omertoso. Le... le volevo dimostrare perché dire una cosa, uno... sempre... sempre, come si dice? lo dico e chiudo, sempre di sbirro passa, non è che... che passa per buono se fa arrestare ad uno e nella strage si... non sa niente. Io gli dicevo a questo Bo: "Io per dimostrarti... per dimostrarle", perché io davo sempre del lei a queste persone, pure ai ragazzi, poliziotti di ventiquattro anni, a questo Marco gli davo del Lei, perché l'educazione ce l'avevo...*

P.M. dott. PACI – *Scusi, stiamo parlando... vorrei... Scusi, stiamo parlando di Pianosa.*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì.*

P.M. dott. PACI – *Quindi lei ha detto... per essere chiari... Lei a Pianosa vede – e se sbaglio, se ho capito male mi corregga – solamente Bo e La Barbera Arnaldo.*

TESTE SCARANTINO – *Sì. Come... come colloqui investigativi.*

P.M. dott. PACI – *Quindi a Pianosa in quel periodo non vengono altri soggetti, giusto?*

TESTE SCARANTINO – *No... E io gli... gli dicevo: "Io vi dico...", come infatti io gli ho dato delle... delle indicazioni dell'arresto di Calascibetta Giuseppe... Cioè l'ho fatto arrestare io quand'era latitante a Giuse...*

P.M. dott. PACI – *Mi scusi, lei riesce, più o meno, ad indicare il periodo che passa fra le indicazioni che dà ai poliziotti e l'arresto, che poi è dell'aprile del '94, se non sbaglio?*

TESTE SCARANTINO – *Io... dotto', io nei... nei colloqui con il dottor Bo gli ho detto questo fatto di... di... di Calascibetta, perché gli ho dato due indicazioni: uno, per Villabate, ed una per Monte... Montelepre, mi... mi sembra. Che Calascibetta andava sempre con la bicicletta da corsa.*

P.M. dott. PACI – *Scusi, lei che rapporti aveva con Giuseppe... con Calascibetta?*

TESTE SCARANTINO – *Io con Calascibetta gli vendevo le sigarette.*

P.M. dott. PACI – *Quindi nasceva lì il rapporto?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, era amico di mio cognato.*

TESTE SCARANTINO – *E gli... gli ho dato questi indizi, per dimostrare che io non è che volevo... non volevo collaborare perché ero un mafioso, non... non volevo... niente. "Vidissi ca io vi dico quello che io so", pertanto non è che il discoro era se dicevo quelle cose non ero spiumi, com'era spiumi qua ero spiumi là. Io certe volte gli dicevo: "Sono sfortunato che... che non ho partecipato alla strage", per dimostrare che io non sapevo niente. Perché come diceva Pipino Vincenzo, perché lui lo intendeva... oggi penso che lo intendeva così, che se ero... se ero colpevole della strage del dottor Borsellino ero una persona fortunata perché potevo dire la verità, non sapendo la verità. E gli davo questi indizi.*

P.M. dott. PACI – *Scusi, questo è uno, e cioè a dimostrazione di questa disponibilità... gli dà le indicazioni a Bo, dà le indicazioni al dottore Bo...*

TESTE SCARANTINO – *Sì.*

P.M. dott. PACI - *... per l'arresto di Calascibetta.*

P.M. dott. PACI – *Ed è una indicazione concreta, perché poi Calascibetta effettivamente viene arrestato.*

TESTE SCARANTINO – *Sì. (v. pagg. 73-75 del verbale del 16.5.2019).*

<sup>377</sup> P.M. dott. PACI – *E, ad un certo punto, crolla.*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì.*

P.M. dott. PACI – *E decide di fare questa apertura. Questa apertura consiste nel dare innanzitutto una sorta di prova delle sue conoscenze attraverso il riferimento alla materia della latitanza di Calascibetta...*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì.*

P.M. dott. PACI - *... e alla materia della droga.*

TESTE SCARANTINO – *Sì. Dopo cominciai a dirici 'u fattu di l'omicidi. Io..*

(...)

P.M. dott. PACI – *Siamo al punto in cui lei dice: "Io parlo di droga e parlo dei latitanti", giusto?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì. Non ne volevano sapere niente, dotto'!*

P.M. dott. PACI – *Oh, ecco, allora andiamo avanti.*

TESTE SCARANTINO – *Niente!*

Le vessazioni erano divenute tali che ad un certo punto egli si convinse ad ammettere i fatti che gli venivano contestati e ad autoaccusarsi del furto della 126, specificando che, una volta maturata la decisione di ammettere la sua partecipazione alla strage, effettuò – prima di rendere formale interrogatorio innanzi ai magistrati – alcuni colloqui investigativi con il dott. La Barbera finalizzati al confezionamento delle dichiarazioni accusatorie:

P.M. dott. PACI - ... *Quand'è che comincia a cedere ed in che modo soprattutto? Perché, ripeto, quello che vorremmo capire è come si passa e come si arriva dal nulla agli interrogatori che poi lei farà il 24 giugno.*

TESTE SCARANTINO – *Perché io di questi due colloqui prima con il dottore La Barbera, dopo che ho deciso, diciamo: “Va be’, me l’accollo io ‘u fattu di ‘a ma...” e cominciai che mi ha... a rubare la macchina, che mi ha fatto portare la macchina rubata, tutte queste cose.*

P.M. dott. PACI – *Quindi ammette quello che gli veniva contestato.*

TESTE SCARANTINO – *Sì...*

(...)

P.M. dott. PACI – *Ma, mi scusi, lei ha memoria... vede il Barbera il 24 mattina.*

TESTE SCARANTINO – *Sì.*

P.M. dott. PACI – *La volta precedente ricorda quando ci fu l’incontro? Quando l’aveva visto la volta precedente?*

TESTE SCARANTINO – *Dotto’, non gli so dire se un mese, due settimane, a... nel fine maggio, non... non glielo so indicare precisamente. (v. pagg. 86-87, 109-110 verbale ud. del 16.5.2019).*

Venendo all’*ubi consistam* del contenuto del verbale del 24.06.1994, la costruzione del racconto era stata arricchita mediante l’inserimento di circostanze in parte realmente vissute da Scarantino – all’interno di un’ossatura narrativa essenzialmente falsa - al fine di rendere maggiormente credibile la sua versione, aiutandolo anche sotto un profilo mnemonico a strutturare la sua versione.

---

P.M. dott. PACI – *Com’è che queste cose non vanno bene, non sono sufficienti?*

TESTE SCARANTINO – *No, non gli interessavano, non gli interessavano. Dici: “A me mi interessa ‘a strage di ‘u dottore Borsellino”, questo. Gli interessava solo la... Io potevo dire tutto quello che vole... io potevo dire che ho fatto ‘a strage di via Lazio... la via La... a loro non gliene fregava niente.*

P.M. dott. PACI – *Ho capito...io voglio capire, se l’obiettivo è la strage di via D’Amelio, questi omicidi come c’entrano, come entrano... nei suoi interrogatori? ... io non riesco a capire come vengano inseriti in questo elenco cinque o sei omicidi di cui lei si autoaccusa tra il 24 ed il 29 giugno.*

TESTE SCARANTINO – *Sì, per dimostrargli a loro che io della strage non ne sapevo niente e mi sono inventanti questi degli omicidi, perché io li conoscevo questi omicidi. Non è che li ho fatti io, però li conoscevo, li... ero io nella mia borgata...Però... però... e perché, dotto’, a me mi dicevano che se non si collaborava alla... alla strage di Borsellino si moriva e chi veniva arrestati pe’ ‘a strage di Borsellino venivano ammazzati. Io pensavo pure che ammazzavano a mio cognato, per... (v. pagg. 79-82 verbale ud. del 16.5.2019).*

I suggerimenti necessari all'attività in parola provenivano in prima battuta da La Barbera e, in parte minore, anche dal dott. BO', una volta iniziata la collaborazione, e sono stati così riferiti dal dichiarante:

TESTE SCARANTINO – *Mi scusi, Signor Presidente, sono passati ventisette anni, io tante cose le ricordo. Come si... dopo che... dopo che io ho deciso di... di collaborare, diciamo, la finta collaborazione, io per dire dicevo una cosa e lui per dire mi diceva... per dire: “Io... io ho presa... mi ha fatto portare la macchina di Candura”, “Ma gliel’hai data a tuo cognato” per dire, “Sì”, “Ma dopo dove l’avete portata?” ed io per dire gli dicevo: “A la porcilaia”. Dopo si continuava ad aprire questo. Dopo il dottore La Barbera mi ha consigliato per essere più chiaro di prendere delle cose che io sapevo, delle cose... tipo l’esplosivo, l’esplosivo. Io... a me mi portavano le sigarette di contrabbando con l’autoambulanza, per dire dice... e dovevo dire ‘stu fattu che poi invece dei sigaretti portavo la... l’esplosivo, per dire. Diciamo sì... sì... non... si costruiva così. Io non è ora che mi posso ricordare tutti i particolari, io mi posso ricordare quelli... le cose che io fatto vere e che le ho trasformate in falsità.*

P.M. dott. PACI – *Ecco. E per esempio?*

TESTE SCARANTINO – *Queste... per dire ‘u fattu della... della... della Suzuki, della Suzuki di... di Giuseppe Urso, per dire ce l’aveva pure mio fratello, che non era intestata a mio fratello. E ho preso questa cosa che mi ricordavo bene, perché era di mio fratello. Perché mi hanno consigliato così: “Così – dice – non ti sbagli, sarai più chiaro”. Dovevo dire, per dire, il... il trasporto, il trasporto di portare la macchina in via D’Amelio. Io ho detto che le sigarette, essendo che me li portavano le sigarette con la scorta, nel senso che se c’è la Finanza quello di dietro si ci buttava addosso alla Finanza e l’autoambulanza o l’altra macchina camminava avanti con le... E questa cosa lo... lo... l’abbiamo trasforma...*

(...)

P.M. dott. PACI – *Quindi, scusi, ho capito bene, il dottore La Barbera le dice: “Per ricordare meglio...”*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì.*

P.M. dott. PACI – *“... cerca di legare a episodio che hai vissuto”, insomma?*

TESTE SCARANTINO – *Che io conosco. Ma no solo lui, pure il dottore Bo me lo diceva dopo la collaborazione. Eh, pigliati ‘u sciroppo” (v. pagg. 90-91 verbale ud. del 16.05.2019).*

Appare lapalissiano come detta ricostruzione offerta dallo Scarantino – nell’essere ben diversa da quella racchiusa negli interrogatori del 2009 – elimina ogni ambiguità lessicale delle originarie dichiarazioni post Spatuzza atteso che, lungi dal fare riferimento al meccanismo delle “contestazioni”, afferma l’esistenza di un vero e proprio indottrinamento, sia pure nella forme di un canovaccio di

base che poteva essere arricchito puntellando il falso racconto con dati che provenivano dalle reali esperienze e conoscenze del dichiarante.

Proseguendo nell'esposizione del portato dichiarativo dibattimentale, Scarantino, sebbene con una certa fatica e con poca dovizia di dettagli – imprecisioni da lui giustificate non solo sulla scorta del tempo passato ma anche in base alla difficoltà di dover ricordare bugie e non già fatti veri – ha fatto presente di essere stato costantemente imbeccato dagli inquirenti ed ha spiegato in che modo venivano scelti gli elementi di realtà (ad esempio in ordine alla scelta del luogo ove collocare la riunione) da collocare nelle sue dichiarazioni ai magistrati.

A tal proposito ha anche fatto riferimento all'esibizione da parte degli agenti di polizia di album fotografici (sia mentre era ristretto a Pianosa che durante l'effettuazione dei sopralluoghi a Palermo). Così, l'ex falso collaboratore ha rappresentato che tramite la sottoposizione delle immagini gli venivano sostanzialmente suggeriti i nomi dei soggetti da accusare così come il luogo in cui si trovava la carrozzeria di Orofino:

P.M. dott. PACI – *Allora, andiamo per gradi, tanto per non suggerirle, tanto per non essere suggestivo, ma costruttivo. Lei ha mai sentito parlare di una riunione a villa Calascibetta?*

TESTE SCARANTINO – *Questo... il fatto della villa di Calascibetta è uscito, che mi hanno portato nel carcere di... di Termini Imerese, appena arrivo, accendo la TV, perché non... non ce l'ho mai avuta la TV da tutta la carcerazione che avevo, appena accendo la TV, mi sembra o a mezzogiorno o il pomeriggio, alle due e mezza mi sembra, hanno parlato di una... di una riunione nelle... nelle campagne di... delle parti di qua, di... di... di... con Totò Reina, Nitto Santapaola, tutte queste cose.*

P.M. dott. PACI – *Questo in televisione, giusto?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, nella "Rai 3". Dopo il dottore La Barbera mi hanno... mi diceva: "Dove avete fatto la riunione?", io mi sembra che la prima volta gli ho detto allo ZEN, la seconda volta gli ho detto in campagna au (Cani 'a Stuppa), dopo si è presa questa... la villa di Calascibetta.*

P.M. dott. PACI – *Cioè, scusi, lei gli ha prospettato la riunione allo ZEN.*

TESTE SCARANTINO – *Sì, a casa di mia suocera, della mia ex.*

P.M. dott. PACI – *Ecco. Ed il dottore che disse?*

TESTE SCARANTINO – *Dovevo... dovevo dire una cosa più... che a me mi veniva più facile. E nella villa di Calascibetta, essendo che entravo e uscivo per portargli le sigarette, quella era più facile.*

P.M. dott. PACI – *Ma non ho capito perché lo ZEN diventava difficile. Cioè qual era il problema dello ZEN?*

TESTE SCARANTINO – *Non lo so, non mi ricordo, dotto', perché l'abbiamo escluso, non mi... non mi ricordo, perché io sempre concordavo le cose con lui, non è che... Certe cose pure mi... me li faceva dire perché io sempre avevo quello complesso che: "Eh, ma come gli dica u magistratu? Se*

*io, vedi, non glielo dico bene, cose, eh”, “Tu devi dire così. Tu come se tu hai fatto una cosa, tu digli così” però sempre che riferimento alla strage. Questo è. Diciamo non è che mi... mi posso ricordare tutti i particolari. Ma è iniziato così.*

P.M. dott. PACI – *Cioè lei oggi non ha memoria di come si apre a questa circostanza? Cioè sulle singole circostanze non ricorda come... avvenne?*

TESTE SCARANTINO – *No, su... Dotto’, essendo che so’ bugie non posso ricordare perfettamente. (...)*

TESTE SCARANTINO – *Dopo, pi’ diri, quando io... si vedeva ‘u... l’album fotografico e mi dicevano: “Questo c’era?”, io facevo... dovevo fare ‘u stupido e dicevo: “No, non mi ricordo”, “Sì, sì, questo c’era”, per dire: “Metti un nome a caso pirchè tutti gli imputati sono questi”. “Ma questo di qua?”, “Ma... Urso Francesco” o “Giuseppe”, “Sì, sì, sì, sì”. Sa, mi suggerivano pure così. “Questo c’era?” e io, pi’ diri, diceva: “Uhmhhh, sì, sì, questo c’era” e io dicevo: “C’era”. Dopo è diventata una...*

P.M. dott. PACI – *Mi scusi, questo sempre chi? Stiamo parlando sempre di Pianosa?*

TESTE SCARANTINO – *Il dottore La Barbera.*

P.M. dott. PACI – *Sempre il dottore La Barbera.*

P.M. dott. PACI – *E il dottore Bo sapeva di queste induzioni? Cioè era a conoscenza anche lui di queste...*

TESTE SCARANTINO – *Certo. Loro erano culo e camicia.*

P.M. dott. PACI – *No, dico, lei ha detto al dottore Bo che lei di queste cose non ne sapeva nulla in realtà?*

TESTE SCARANTINO – *Oh! Se... Piangevo, dotto’, piangevo. Io piangevo. Io... a me mi scattava ‘u cuori. Io lo dicevo: “Ma perché io devo accusarmi una cosa che non è? Perché non è”.*

P.M. dott. PACI – *Mi scusi, quando venivano a fare questi colloqui investigativi in carcere, erano soli o erano accompagnati da qualcuno?*

TESTE SCARANTINO – *Soli.*

(...)

P.M. dott. PACI – *Allora, la domanda sui fascicoli: fascicoli fotografici a Pianosa le vengono mostrati?*

TESTE SCARANTINO – *Sì.*

P.M. dott. PACI – *E nel caso in cui lei non riconoscesse le persone le venivano dati i nominativi?*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Presidente, c’è opposizione.*

TESTE SCARANTINO – *No, ma già i nominativi c’erano scritti.*

PRESIDENTE – *Ha risposto che erano già scritti i nomi.*

P.M. dott. PACI – *Dov'erano scritti?*

TESTE SCARANTINO – *Sotto le fotografie.*

P.M. dott. PACI – *Quindi lei aveva la possibilità di memorizzare...*

TESTE SCARANTINO – *Sì.*

P.M. dott. PACI - ... *le singole fotografie sapendo i nominativi che erano in calce alle singole foto?*

TESTE SCARANTINO – *Sì.*

P.M. dott. PACI – *E questo quante volte è accaduto? Quante volte è successo che sono venuti con dei fascicoli fotografici?*

TESTE SCARANTINO – *Diverse volte, però il numero non glielo so dire, dotto'.*

P.M. dott. PACI – *E questo riguarda quale dei due funzionari a cui ha fatto riferimento, La Barbera?*

TESTE SCARANTINO – *Certe volte il dottor B... il dottore La Barbera e poi ripassavo con il dottore Bo per entrare meglio nella memoria, certe volte.*

(v. pagg. 91- 93, 99 -100, 104 verbale ud. del 16.05.2019).

Anche in questo caso può osservarsi la propensione di Scarantino all'utilizzo di un registro dichiarativo tendente ad inglobare condotte ascrivibili a soggetti diversi e ad uniformarle in unicum indistinguibile nel quale il dichiarante, al di là dell'utilizzo di colorite espressioni di sintesi per descrivere il rapporto di intercambiabilità tra La Barbera e BO' ("*erano culo e camicia*"), fornisce una descrizione del ruolo di BO' – assistente al ripasso dei fascicoli fotografici già a Pianosa – intrinsecamente poco credibile alla luce dei dati documentali esistenti (come si vedrà nel par. 10 risulta un solo colloquio investigativo di BO' a Pianosa il 20.12.1993).

Scarantino ha poi riferito che nel corso della falsa collaborazione, affinché egli potesse meglio ricordare la versione suggeritagli, gli erano stati forniti degli appunti, da ripassare prima di essere interrogato dai magistrati. La Barbera, ma anche BO', MATTEI e RIBAUDO gli consigliavano, nel caso di incertezze nel ricordo, di chiedere il permesso per andare in bagno in modo da potere consultare gli appunti:

P.M. dott. PACI – *Quindi lei aveva degli appunti, aveva scritto, aveva traccia di tutto quello che era stato elaborato nei mesi precedenti?*

TESTE SCARANTINO – *Sì. Lui aveva degli appunti, però io, essendo che la... diciamo la cosa era lunga, io mi sono preso degli appunti.*

P.M. dott. PACI – *Certo.*

TESTE SCARANTINO – *Davanti a lui. Però, quando io, per dire, parlavo con i magistrati, basta dire che dovevo andare in bagno o me li... mi leggevo quello che dovevo dire, perché dovevo leggere, non è che subito memori... memorizzavo, certe cose me li diceva il dottore La Barbera: "Non ti dimenticare così, non ti dimenticare questo". Diciamo...*



P.M. dott. PACI – *Il discorso del bagno chi è che glielo fece? Cioè chi è che...*

TESTE SCARANTINO – *Loro, il dottore La Barbera, il dottor Bo, Michele Rinaudo, Fabrizi, Mattei, diciamo tanti.*

P.M. dott. PACI – *Cioè esattamente...*

TESTE SCARANTINO – *Quella era 'na... un passaparola quello. Do...*

P.M. dott. PACI – *Quindi, esattamente, che cosa succedeva? Se c'erano delle... Prego, lo spieghi lei.*

TESTE SCARANTINO – *C'erano delle... vedi, delle... andavo sempre in confusione. Dopo, diciamo, gli dicevo ai magistrati: "Dotto', per favore devo andare in bagno", perché a me mi avevano insegnato questo e così io dicevo. I magistrati: "Sì, sì, sì, vada, vada, vada, Scarantino". Io andavo, uscivo fuori, perché dovevo uscire fuori, ci dissi ma, per dire, gli dicevo: "Che... che... che gli devo dire?". Poi cere volte mi contestavano delle cose e andavo in confusione, perché non... non dicendo la verità si andava in confusione (v. pagg. 112-113 verbale ud. del 16.05.2019).*

Anche in questo caso, in punto di negativa valutazione del narrato, vale la pena rimarcare la tendenza alla generalizzazione accusatoria dello Scarantino che accomuna BO', MATTEI e RIBAUDO nell'aver posto in essere una condotta che di per sé – già sul piano intrinseco – non può essere nemmeno in astratto calibrata indifferentemente sui tre imputati.

Invero, si rammenti come RIBAUDO "entra in scena" solo a S. Bartolomeo a Mare (v. paragrafi 12 e 14) e non partecipa ad alcuno degli interrogatori del 1994; appare pertanto logicamente difficile ipotizzare che costui potesse fornire consigli a Scarantino in procinto dell'inizio degli interrogatori a cui l'ex falso collaboratore venne sottoposto.

Scarantino ha poi riferito che veniva redarguito se faceva confusione nella narrazione (il Dott. Ricciardi gli diceva "Tu ai magistrati devi dire sempre questo così"), tant'è che alcune circostanze da lui in origine riferite si dovettero "aggiustare" (per esempio in merito all'apertura della carrozzeria di Orofino, v. pagg. 118- 119 del verbale ud. del 16.5.2019). Scarantino ha poi precisato di non ricordare se gli "aggiustamenti e le correzioni" vennero effettuati durante il periodo di "studio" a Imperia.

A tal proposito ha specificato che anche la data della riunione presso la villa di Calascibetta era stata successivamente modificata (spostandola in avanti, per renderla collimante con la data del furto a suo tempo indicata dalla Valenti)<sup>378</sup>, ma non ricorda se su impulso di Ricciardi o di La Barbera (v. p.120 verbale ud. del 16.05.2019).

---

<sup>378</sup> Le iniziali propalazioni di Scarantino in ordine al furto dell'auto usata per la strage si ponevano in netto contrasto con quelle di Pietrina Valenti, secondo la quale l'auto fu rubata nella notte tra il 9 e il 10 luglio; ne consegue che lo Scarantino non potesse averla già ricevuta dal Candura in data anteriore alla riunione nella villa di Calascibetta, collocata intorno al 26 giugno".

Per tale ragione sin dal secondo interrogatorio del 29.06.1994 iniziava il progressivo spostamento in avanti della riunione "tra la fine di giugno e i primi di luglio 1992" .

All'udienza del 17.5.2019, riesaminato sul punto, ha invece dichiarato di non ricordare su suggerimento di chi fu effettuata quella modifica:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Altra cosa le voglio chiedere. Quanto all'epoca in cui si sarebbe svolta... in cui lei ha dichiarato ai magistrati l'epoca in cui si era svolta questa riunione di Villa Calascibetta, lei nel verbale... nel primo verbale del 24 giugno del '94 la colloca a fine giugno/primi di luglio...Soltanto successivamente, cioè nel verbale del 25 novembre del '94, lei indica la data del 6 o 7 luglio...Riesce a ricordare perché fa questa modifica e come arriva a fare questa modifica?*

TESTE SCARANTINO – *Non mi ricordo se l'ho... Non mi ricordo se questa macchina... No non mi ricordo, ho un lo... un ricordo lontano che forse l'avevo indicata qualche settimana o quindici giorni prima di essere rubata.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *E quindi...?*

TESTE SCARANTINO – *Dopo mi... non mi ricordo chi, mi ha fatto rettificare che è stato dopo, no dopo... prima di quindici giorni...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quindi lei la modifica, perché qualcuno le dice...?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Lei dice “non mi ricordo chi”, però qualcuno le fa presente che non coincide con i tempi - diciamo – rispetto alla data del furto?*

TESTE SCARANTINO – *Eh, sì, sì.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Questo è il concetto?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì, sì, perché io, non sapendo niente, la... la macchina... non mi ricordo i giorni, quanto prima del furto, avevo detto pri... giorni prima che... che c'era il furto e dopo mi hanno fatto dire il giorno stesso, quando è stata rubata. Non sapevo niente di niente (v. pagg. 135-136 verbale ud. del 17.05.2019).*

Sul punto basti osservare, che Scarantino è smentito sul piano documentale.

Non corrisponde al vero che egli non sapeva “niente di niente” atteso che la data del furto dell'autovettura della Valenti era cristallizzata già nell'ordinanza di custodia cautelare con la quale lo Scarantino nel 1992 veniva tratto in arresto per il reato di strage e, per l'appunto, per i delitti ad essa collegati (v. prod. P.M. del 06.04.2022) nella quale la data del furto era contestata al capo a) dell'imputazione dell'ordinanza di custodia cautelare (“in data precedente e prossima al 10.7.1992”).

---

L'incarico di rubare la macchina veniva inoltre anticipato subito dopo la riunione di villa Calascibetta che, nell'interrogatorio del 25/11/1994, Scarantino individuava tra il 6/7 luglio 1992.

In sede dibattimentale (Borsellino 1 primo grado e Borsellino Bis primo grado), Scarantino affermava infine che la riunione si sarebbe svolta tra il 5 e l'8 luglio 1992.

Scarantino non è stato poi in grado di specificare come era avvenuta la “rettifica” delle dichiarazioni in ordine al furto delle targhe:

P.M. DOTT. S. LUCIANI - ... *perché lei nel primo interrogatorio proprio, che è quello del 24 giugno del '94, dice: “Io so che queste targhe sono state cambiate, ma non so dove sono state prese”.*

TESTE SCARANTINO – *Uhm.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *In quello successivo... In uno successivo, dell'11 agosto del '94, lei dice: “Effettivamente è vero che io ho detto a Andriotta che Orofino aveva aspettato il lunedì per fare la denuncia delle targhe che poi sono state apposte sulla Ce... del furto delle targhe che poi sono state apposte sulla Centoventisei”, cioè, quindi, sostanzialmente dicendo che le targhe erano state prese dalla carrozzeria di Orofino, mentre all'inizio aveva detto di non sapere dove erano state prese. Anche qua, questa modifica nella dichiarazione riesce a ricordare in che maniera viene data?*

TESTE SCARANTINO – *Io... Io quello che le posso dire, Dotto', di preciso è: uno, che io con Andriotta non mi sono mai incontrato, con il Candura uguale. L'unico rapporto che io avevo visibili era con la Polizia.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *E questo l'ho capito. Dico, ma rispetto alla domanda che le ho fatto...*

TESTE SCARANTINO – *Eh, non mi...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - ... *ce l'ha un ricordo?*

TESTE SCARANTINO – *No, Dotto', no.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Non riesce a ricordare?*

TESTE SCARANTINO – *Ho un ricordo lontano...Non ho...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Perché anche qua poi, insomma, si tratta di una dichiarazione che alla fine va a coincidere con quella di Andriotta, per questo glielo chiedo.*

TESTE SCARANTINO – *Eh, eh.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Va bene (v. pagg. 138-139 verbale ud. del 17.05.2019).*

Per completezza, va rammentato come tale correzione sulle targhe sia stata riconosciuta, già dai giudici del Borsellino Ter (v. pag. 155 parte II cap. IV sentenza di primo grado), come derivante da una malaccorta attività di “contestazione” in sede di interrogatorio delle dichiarazioni rese sul punto da Andriotta.

L'odierno Collegio ritiene che non possa escludersi la persistente validità di tale soluzione ove si consideri il tenore letterale della verbalizzazione del 11.08.1994 (“è vero anche che riferii ad Andriotta..”) che fa fondatamente ritenere una previa contestazione del dichiarato di Andriotta.

Epperò non può nemmeno trascurarsi che lo Scarantino ben conosceva – *rectius*, avrebbe dovuto conoscere – i fatti contestati all'Orofino, suo coimputato nel processo Borsellino I. Entrambi avevano

al tempo già partecipato all'udienza preliminare, celebratasi nel corso del marzo '94 (il decreto che dispone il giudizio è del 09.03.1994).

Di seguito si riporta in forma riassuntiva quanto riferito dallo Scarantino in ordine alla costruzione dei singoli segmenti delle sue dichiarazioni calunniose.

Con riferimento alla scelta del luogo della riunione, come si è già accennato, Scarantino ha affermato che si arrivò alla villa di Calascibetta dopo che furono scartate altre due soluzioni.

Che l'indicazione del luogo della riunione fosse stata concordata con La Barbera è stato specificato dal dichiarante in seguito alla contestazione di precedenti dichiarazioni:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Nel verbale del 14 febbraio del 2014[...] pagina 5 del sintetico... “Decisi di raccontare la riunione di Villa Calascibetta, perché avevo rielaborato notizie apprese dalla stampa circa una riunione in cui era stato deciso di dar corso alla strage”. E fin qua nulla questo, perché lei lo ha riferito esattamente allo stesso modo in precedenza. “In realtà qua lei dava indicazione specifica sul come poi si arriva a indicare proprio Casa Calascibetta. “Allorché il Dottor Arnaldo La Barbera nel corso dei colloqui investigativi mi chiese dove avessimo fatto la riunione, mi diede anche indicazioni sulla Casa di Calascibetta, mentre io prima gli avevo detto che avrei dichiarato che la riunione si era tenuta a Piano Stoppa e successivamente al quartiere Zen”. Cioè, lei dice in questo verbale quello che lei ha ripetuto nella giornata di ieri, cioè: “Quando mi chiede della riunione, io gli dico prima la casa allo Zen e non va bene...*

TESTE SCARANTINO – Sì.

P.M. DOTT. S. LUCIANI - ... *Piano stoppa e non va bene e poi è il Dottor Arnaldo che mi dice: «Allora si è fatto a Villa Calascibetta»”.*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì, confermo questo, Dotto’, perché corretto è questo (v. pagg. 106-107 verbale del 17.5.2019).*

Anche in questo caso possono già trarsi alcune considerazioni in punto di valutazione.

In primo luogo, pare evidente il “mutamento di registro” rispetto a quanto dichiarato da Scarantino negli interrogatori del settembre e dell'ottobre 2009, quando egli aveva spiegato che gli inserimenti erano dipesi dalla sua decisione di “assecondare” le contestazioni che gli venivano fatte dagli inquirenti.

In secondo luogo, anche relativamente a questo punto devono tuttavia evidenziarsi le contraddizioni logiche del narrato dello Scarantino che, da un lato ha affermato che la scelta delle circostanze da riferire agli inquirenti era di volta in volta concordata con La Barbera e dall'altro, nel corso della medesima audizione ha affermato di avere assoluta libertà di scelta nell'indicazione degli elementi da inserire, al punto tale da poter permettersi di riferire anche circostanze fantasiose:

P.M. dott. PACI – *Senta, quella circostanza che viene riferita in relazione alla riunione di villa Calascibetta...*

TESTE SCARANTINO – Sì.

P.M. dott. PACI - ... *e cioè che lei rimane fuori e ascolta Reina dire: “Bisogna ammazzarlo questo Borsellino”, questa è una cosa che, anche qui le chiedo, ricorda come fu elaborata?*

TESTE SCARANTINO – Sì, *perché io mi ricordo che... che gli ho detto che ho partecipato pure io, dopo dice: “Come – dici – hai partecipato tu? – dici – Qua – dici – ci su’ capimafia, cose – dici – Non è che tu hai sentito che hanno detto così” e subito io ho appreso che è stata una cosa così, perché la villa di Calascibetta io la conosco.*

P.M. dott. PACI – *Perché c’era stato in passato?*

TESTE SCARANTINO – Sì, *sono stato là, come infatti gliel’ho descritta per com’era sotto, il salone.*

P.M. dott. PACI – *Ma la villa di Calascibetta lei ha detto viene dopo lo ZEN, l’indicazione dello ZEN... e della zona, diciamo... contigua, attigua alla sua abitazione, alla sua casa di campagna, diciamo.*

TESTE SCARANTINO – Sì. Sì.

P.M. dott. PACI – *Ecco, torniamo un attimo su questo punto. In che modo le indicazioni precedenti non soddisfavano il dottor La Barbera?*

TESTE SCARANTINO – *Io... perché gli dicevo prima a proposito ‘stu fatto dello ZEN, però allo ZEN lì abitava la mia... la mia ex suocera, con il mio ex suocero, con i figli. E dopo si è... in campagna era troppo lontano e abbiamo portato alla villa di Calascibetta.*

P.M. dott. PACI – *Lo so, però vorremmo capire come si passa da una indicazione ad un’altra. Cioè lei dice al dottore La Barbera: “La riunione si tiene allo ZEN”?*

TESTE SCARANTINO – *No, lui mi dice: “Dove l’avete tenuta la riunione?”.*

P.M. dott. PACI – Sì.

TESTE SCARANTINO – *E io la prima cosa che penso è la ca... la casa di mia suo... della... della mia ex suocera.*

P.M. dott. PACI – *Scusi, se...*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Facciamolo parlare.*

P.M. dott. PACI – *Premesso...*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Mi perdoni, facciamolo parlare, sta raccontando.*

PRESIDENTE – *Da lì non si vede, ma si era interrotto e aspettava, quindi. Prego.*

P.M. dott. PACI – *Allora dico, se lei dà una indicazione e l’indicazione è lo ZEN, il passaggio successivo qual è? Cioè com’è che si arriva...*

TESTE SCARANTINO – *Perché...*

P.M. dott. PACI - ... a scartare lo ZEN e si ha una soluzione alternativa? Cioè ce lo spieghi perché ovviamente noi non c'eravamo.

TESTE SCARANTINO – *Io, dottore, non... non ricordo bene, però può essere che ho detto che... ho fatto presente che c'era mia suocera, la mia ex suocera, il mio ex suocero, essendo che lo ZEN... Può essere che è stata... è stata cambiata per questo. Non ricordo bene o può essere che una casa di un mafioso, la... latitante o... o con la sorveglianza, queste cose, può essere che nessuno va in mente, a nessuno gli va in mente che la Polizia può andare là, dai Carabinieri. Che poi io potevo... potevo scegliere pure che facevano la riunione nella macchina e la macchina volava. Pertanto non c'erano problemi, anzi era una cosa buona, perché era una... una pressione psicologica ai mafiosi che con... con la stupidaggine si... si facevano queste cose.*

P.M. dott. PACI – *Sì, doveva essere anche una cosa ragionevole, perché altrimenti diventava incredibile, quindi.*

TESTE SCARANTINO – *Io potevo dire quello che volevo (v. pagg. 113-115 verbale ud. del 16.5.2019).*

In ordine alla partecipazione di Salvatore Cancemi, Gioacchino La Barbera e Mario Santo Di Matteo (nel verbale di interrogatorio del 06.09.1994), Scarantino ha riferito che nel corso dei primi colloqui investigativi La Barbera aveva comunicato allo Scarantino che oltre a Candura, anche il collaboratore Salvatore Cancemi lo accusava di avere partecipato alla strage.

Ne era seguita poi la stessa chiamata in correità da parte dello Scarantino nei confronti di Cancemi, accusa che, lungi dall'essere genuina, avveniva proprio per impulso di La Barbera (sul punto lo Scarantino conferma quanto dichiarato nel verbale del 14.2.2014):

TESTE SCARANTINO – *La Barbera non... La Barbera mi ha detto: “Ma questo Salvatore Cancemi... c'era anche lui nella riunione?” e mi annuiva, annuiva e io gli dicevo: “Sì, c'era”.*

P.M. DOTT. G. PACI – *La domanda... Se non ha altri ricordi, le faccio – diciamo – la contestazione per rinfrescarle la memoria... verbale del 14 febbraio 2014... la pagina è la 5 del riassuntivo... “Prima che iniziassi a collaborare il Dottor La Barbera nel corso dei colloqui investigativi mi disse che Cancemi stava collaborando e che mi chiamava in causa per la strage di via D'Amelio”.*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì. Sì, sì, questo lo confermo, Dotto'.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Quindi, per tornare al quadro – diciamo – iniziale che lei ha fatto ieri, oltre alle dichiarazioni di Candura c'erano anche a questo punto, almeno sulla base di quello che le aveva detto oralmente il Dottor La Barbera, anche... ci sarebbero state anche le dichiarazioni di Cancemi a suo carico?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, e anche altri collaboratori.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Senta, ma quando lei fa questa chiamata in correità verso i tre collaboratori, La Barbera, Di Matteo e Cancemi... ha mai avuto dal fronte... diciamo, dalla Polizia dei... delle assicurazioni?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, ma loro mi dicevano di stare tranquillo, che io ero una potenza...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Loro le dicono che...?*

TESTE SCARANTINO – *I Dirigenti, sia la... il Dottor La Barbera, il Dottor Bo e il Dottor Ricciardi.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Ma queste assicurazioni... Scusi, tor... restiamo al discorso dei collaboratori.*

TESTE SCARANTINO – *Sì.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Queste assicurazioni in che cosa consistevano? Dice: “Stai tranquillo...”? ...Cioè: “Stai tranquillo”, ma, insomma, va bene, però uno dovrebbe anche spiegare perché uno deve essere tranquillo.*

TESTE SCARANTINO – *Sì. Pure quando io ho fatto dei confronti con loro tre, che mi hanno proprio buttato a terra, io ero preoccupato, nel se...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Spieghi, scusi... perché la... lo definisce “buttato a terra” l’esito di quei confronti.*

TESTE SCARANTINO – *Sì. Proprio mi hanno fatto nero, il fatto che mi hanno sbugiardato di ‘a testa ai piedi, ccu tutti i scarpi e li cuazetti e dopo io, essendo che sono uscito sconfitto... dopo che sono uscito io sconfitto, parlu ccu Bo, parlo con il personale del “Gruppo Falcone-Borsellino”, ne parlavo con il Dottor La Barbera e loro mi rasserenavano che “loro rimanevano con i suoi e tu rimani con i tuoi”...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Ecco. Allora le faccio un altro riferimento, un’altra contestazione dallo stesso verbale... “Dopo che il Dottor La Barbera mi ha spinto a chiamare in causa i collaboratori La Barbera, Di Matteo e Cancemi, essendo convinto che costoro non dicessero la verità, mi assicurò dicendomi che non mi sarei dovuto preoccupare di Cancemi e Di Matteo, che erano collaboratori nostri...*

TESTE SCARANTINO – *Sì, aparte...*

P.M. DOTT. G. PACI - *... intendendo cioè riferirsi al fatto che erano gestiti dalla Polizia di Stato”.*

TESTE SCARANTINO – *Sì, che appartenevano a loro<sup>379</sup>. (v. pagg. 76- 79 verbale ud. del 17.05.2019).*

A meno di non ipotizzare che il “suggerimento” ad inserire i nominativi di Cancemi, La Barbera e Di Matteo potesse essere stato dettata dalla volontà di compiere analoga opera di avvicinamento nei loro

---

<sup>379</sup> Trattasi peraltro di circostanza falsa essendo Cancemi e Di Matteo soggetti gestiti da altre forze di polizia giudiziaria (rispettivamente Carabinieri e Dia).

confronti al fine di indurli a confermare quanto lo stesso Scarantino aveva dichiarato (ma non esiste alcuna dichiarazione in tal senso resa dai suddetti collaboratori), risulta difficilmente credibile ritenere che l'inserimento dei tre collaboratori potesse in alcun modo rispondere all'iniziativa del La Barbera trattandosi di dichiarazioni tali da mettere a repentaglio, in ipotesi, l'impianto complessivo che si voleva artificialmente costruire<sup>380</sup>.

Pare quasi ultroneo evidenziare come potesse dirsi prevedibile che le indagini si sarebbero concentrate per approfondire il narrato dello Scarantino attraverso proprio l'escussione di Cancemi, La Barbera e Di Matteo e, conseguentemente, anche attraverso un atto di confronto (come di fatto avvenuto).

Al di là della spiegazione che sul punto Scarantino fornisce nell'odierno dibattito (che oscilla tra la tesi della totale eterodirezione da parte di La Barbera e quella che porta a ritenere che anch'egli stesso vi abbia messo del suo<sup>381</sup>), aderendo alla tesi del totale suggerimento della circostanza in parola non si riesce perfettamente a capire, da un punto di vista logico, perché lo stesso Scarantino non sia stato poi convenientemente "preparato" sul punto, tanto più che, sempre secondo il narrato del dichiarante, allo stesso erano stati mostrati album fotografici sia nel corso dei colloqui investigativi che successivamente, anche all'aeroporto di Bocca di Falco.

Invero, come già accennato nel par. 2.1, all'esito del riconoscimento fotografico effettuato proprio nel corso dell'interrogatorio del 6.09.1994, Scarantino:

- ha riconosciuto Gioacchino La Barbera nell'effigie fotografica di Santo Di Matteo;
- ha riconosciuto come somigliante a Santo Di Matteo l'effigie fotografica di Giovanbattista Ferrante;
- ha riconosciuto come somigliante a Gioacchino La Barbera l'effigie in cui questi era effettivamente ritratto; richiesto, poi, di indicare in quale delle due foto in cui aveva indicato il La Barbera questi fosse effettivamente ritratto, ha posto l'attenzione su quella che, in realtà, ritraeva Santo Di Matteo;
- ha riconosciuto Santo Di Matteo nell'effigie raffigurante Pietro Rampulla.

Con riferimento a Gaetano Scotto, Scarantino ha affermato di non averlo mai conosciuto e che lo aveva individuato solo perché glielo avevano indicato:

P.M. DOTT. S. LUCIANI –*Lei a Gaetano Scotto prima del giugno del 1994 l'aveva conosciuto, l'aveva mai visto?*

---

<sup>380</sup> D'altronde, ove anche A. La Barbera avesse nutrito perplessità in ordine ad un possibile contegno reticente tenuto dai suddetti collaboratori – peraltro fondatamente, con riguardo alla posizione di Cancemi – non sarebbe certo ricorso ad un così cervellotico artificio, in grado di pregiudicare irreversibilmente l'esito delle indagini in corso aventi ad oggetto non solo via D'Amelio, ma anche Capaci (conseguentemente nuocendo anche alla sua stessa carriera di funzionario che di quelle indagini, si rammenti, era responsabile).

<sup>381</sup> P.M. dott. PACI – *Ecco. Me lo spiega, me lo spiega come avviene questo sollecito? Cioè chi e come le sollecita ad indicare i tre collaboratori?*

TESTE SCARANTINO – *Io per quello che mi ricordo mi sono stati suggeriti, però a me non mi constava niente, anzi, anzi ho detto: "Infame io, infame tutti", che questo l'accusai accanitamente.* (v. pag. 98 verbale del 16.05.2019).



TESTE SCARANTINO – *Mai.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Mai visto in vista sua?*

TESTE SCARANTINO – *Mai, mai, mai, mai, mai, mai... A Pietro Scotto l'ho visto due volte, quando sono andato all'udienza (preliminare), o una o due volte.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quindi fisicamente lei non sapeva come fosse fatto?*

TESTE SCARANTINO – *Ma no e come infatti l'ho sbagliato pure nni 'a... nni l'album fotografico a questo Pietro Scotto<sup>382</sup>.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *No, in realtà invece lei Gaetano Scotto è uno dei pochi che riconosce...*

TESTE SCARANTINO – *Sì.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - *... perché quando fa i riconoscimenti sbaglia frequentemente... ma Gaetano Scotto invece è l'unico... uno dei pochi che lei riesce a rico... tranne quelli della Guadagna ovviamente ... che lei conosceva, perché, insomma, persone che certamente aveva avuto modo di conoscere e vedere.*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Gaetano Scotto come dice lei, non l'aveva mai conosciuto e visto prima e invece riesce a riconoscerlo in sede... di riconoscimento fotografico. Posso chiedere come lei è riuscito a riconoscere Gaetano Scotto?*

TESTE SCARANTINO – *Io non conoscevo a Gaetano Scotto. Forse potevo indovinare più a Pietro Scotto, che ce l'avevo propria di fronte, ma Gaetano Scotto completamente, io non lo conosco. Mi ricordo che c'è stato qualche dito puntato, però non mi ricordo chi... chi l'ha puntato il dito.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *No, questo non l'ho capito. Che significa?*

TESTE SCARANTINO – *Che mi hanno indicato chi era.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Gliel'hanno indicato dove?*

TESTE SCARANTINO – *Là, nell'album fotografico.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *In quale album fotografico, Scarantino, perché lei ha parlato di più album fotografici? Nell'album fotografico...? In quale album fotografico?*

TESTE SCARANTINO – *Non lo so, Dotto', un album fotografico.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Ma stiamo parlando... Gliel'hanno indicato in che contesto allora – mettiamola così – in che occasione?*

TESTE SCARANTINO – *Io... L'album fotografici li... li... me li facevano sempre guardare?*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Chi?*

---

<sup>382</sup> In realtà nel riconoscimento fotografico del 29.06.1994 Scarantino non sbagliava l'individuazione di Scotto Pietro identificandolo correttamente.

TESTE SCARANTINO – *Là gli Agenti, il Dottor La Barbera, il Dottor Bo, ‘u personale di ‘a Polizia, come hanno fatto Boccadifalco.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quando lei dice: “Hanno puntato il dito”, fa riferimento a ...?*

TESTE SCARANTINO – *A Scotto Gaetano.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Sì, ma a quale occasione?*

TESTE SCARANTINO – *Eh, non mi ricordo, Dotto’. Quando io... C’erano album che c’erano le... i nomi e c’erano album che c’era il dito puntato.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Ma parliamo dei colloqui investigativi... o delle occasioni in cui lei ha fatto il riconoscimento davanti ai magistrati?*

TESTE SCARANTINO – *No, davanti ai magistrati no, prima di...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quindi stiamo parlando degli... degli album che le sono stati mostrati nei colloqui investigativi?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, prima dei magistrati, prima di parlare ccu i magistrati, però...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quindi la sua risposta: “Io l’ho riconosciuto, perché me l’hanno mostrato... a Pianosa l’alb... la foto”?*

TESTE SCARANTINO – *Sicuramente.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Sicuramente...*

TESTE SCARANTINO – *Sicuro, sicuramente.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Scarantino, o è un suo ricordo o non lo è.*

TESTE SCARANTINO – *No, io non... Il ricordo....*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Per deduzione...*

TESTE SCARANTINO – *Il ricordo preciso che c’ho è che io non lo conosco... Quella è la conferma.* (v. pagg. 129-131 verbale ud. del 17.05.2019).

Pur dovendosi ritenere che effettivamente Gaetano Scotto fu indicato dagli inquirenti allo Scarantino (che in effetti, non essendo lo Scotto della Guadagna, non lo aveva mai visto)<sup>383</sup>, la risposta fornita dall’ex falso collaboratore in ordine all’individuazione di Scotto Gaetano evidenzia tutta l’aberrante naturalezza con cui lo Scarantino solleva accuse generiche, onnicomprensive, di cui non è in grado di fornire alcuna specificazione di natura temporale e spaziale.

---

<sup>383</sup> È rimasta confinata al piano assertivo la tesi volta a dimostrare un canale alternativo di conoscenza.

L’unica tesi astrattamente prospettabile, cioè che Scarantino avesse riconosciuto Gaetano Scotto attraverso i canali di stampa (tesi sostenuta anche dallo stesso Scarantino nel 2009) è rimasta indimostrata non avendo le difese degli imputati fornito, in alcun modo, un principio di prova al riguardo (si pensi ad un articolo di giornale o ad un servizio televisivo ritraente l’effigie di Scotto Gaetano precedente alla data del 29.06.1994).

Alla luce del tenore delle risposte fornite sul punto in esame – anche in considerazione della cognizione semipiena degli odierni decidenti<sup>384</sup> – risulta impossibile svolgere alcuna individualizzazione a carico di BO’.

Rinviando a quanto si dirà nel par. 11 in ordine alla presenza di BO’ nel contesto spazio-temporale antecedente all’interrogatorio del 29.06.1994, per il periodo precedente l’unico momento nel quale BO’ avrebbe potuto mostrargli l’album contenente l’effigie di Scotto è il colloquio a Termini Imerese del 20.05.1994.

Inoltre, non può trascurarsi la coeva piena operatività del Dott. A. La Barbera nel contesto spazio-temporale in parola (la cui presenza risulta sia nel colloquio investigativo del 24 giugno 1994 che negli interrogatori del 24 e del 29 giugno 1994 oltre che in relazione ad almeno uno dei due sopralluoghi che si svolgono prima dell’interrogatorio del 29.06.1994).

Con riferimento all’indicazione dei soggetti incaricati di reperire l’esplosivo, Scarantino ha affermato di aver indicato i Vernengo sulla base di una notizia appresa da fonte giornalistica:

P.M. dott. PACI – *Senta, con riguardo all’esplosivo, come vengono indicate le persone che vengono ritenute implicate... nell’assemblaggio dell’ordigno esplosivo?*

TESTE SCARANTINO – *Sì. Io mi ricordo che avevo letto un articolo su... non mi ricordo se “Il Giorno” o qualche altro giornale, che... che Vernengo, i Vernengo avevano procurato l’esplosivo per le... per le stragi, una cosa di questa. Dopo, quando mi è stato chiesto questo: “L’esplosivo chi l’ha portato?”, “I Vernengo”.*

P.M. dott. PACI – *Ho capito. Quindi sulla base di una notizia che aveva appreso dai giornali, dice?*

TESTE SCARANTINO – *Sì. (v. pagg. 104 - 105 verbale ud. del 16.05.2019).*

Con riferimento all’ accusa di Salvatore Profeta<sup>385</sup>, Scarantino ha riferito che nonostante i suoi tentativi di evitare il coinvolgimento del cognato nella strage, i poliziotti (in particolare il dott. La Barbera e il dott. Bo’) insistevano sulla necessità del suo inserimento, atteso che egli era già stato indicato da Andriotta come responsabile della strage:

TESTE SCARANTINO – *Tutte le volte che io li vedevo, era una cosa ripetitiva: “Dotto’, mio cognato, Salvatore Profeta, era a casa. Io sono andato a prendere il bambino, a Enzuccio, perché*

---

<sup>384</sup> Non sono state acquisite le dichiarazioni che Scarantino ebbe a rendere sul punto nel corso della prima ritrattazione dibattimentale (udienze del 15.09.1998 e 19.10.1998 del Borsellino Bis primo grado).

<sup>385</sup> Giova rammentare che Scarantino aveva inizialmente escluso che Salvatore Profeta avesse partecipato alla “imbottitura” dell’auto, posto che la presenza di quest’ultimo, sottoposto alla sorveglianza speciale, avrebbe potuto attirare l’attenzione delle Forze di polizia nella carrozzeria di Orofino (anche se pare francamente poco giustificabile, sul piano della coerenza intrinseca del racconto, che potessero partecipare all’imbottitura tre latitanti come Tagliavia, Calascibetta e Aglieri).

Nel corso del dibattimento di primo grado del processo “Borsellino 1” il Profeta, a parziale modifica di quanto in precedenza dichiarato, venne indicato come presente nell’autocarrozzeria dell’Orofino solo al momento in cui iniziarono le operazioni di imbottitura dell’auto (subito dopo si sarebbe allontanato).

*mia mamma mi aveva detto questo". Dopo, di pomeriggio, io a mio cognato l'ho visto prima delle quattro e mezza, le cinque meno venti, le tre, le quattro, non mi ricordo, l'ho visto sdraiato nni 'u divanu*

*(...)*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Sì. No. La domanda è... Quindi lei ripeteva... diceva: "Guardate che mio cognato..."*

TESTE SCARANTINO – *Niente...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quando lei diceva questo al Dottore Bo e al Dottore Arnaldo La Barbera, loro che cosa le rispondevano?*

TESTE SCARANTINO – *No, a loro gli risultava che c'era... c'era pure mio cognato. Quello non si tocca.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Perché non si doveva toccare?*

TESTE SCARANTINO – *Eh, perché ormai c'era...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Glielo hanno spiegato?*

TESTE SCARANTINO – *... c'era 'u collaboratore di giustizia che l'aveva fatto arrestare, perché gliel'avevo detto io. Giusto giusto mio cognato gli dovevo indicare a Andriotta. Qua era la... una cosa...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Ma perché...? Cioè, le hanno spiegato perché lei doveva a tutti i costi accusare suo cognato? Cioè, lei dice: "Io non voglio. No, non voglio, perché ci sono quelle circostanze oggettive che mi dicono che lui non c'entra".*

TESTE SCARANTINO – *"Eh, eh", mi facevano...Angioletto l'ha detto. Glielo hai detto tu", "Io non gli ho detto niente a Andriotta".*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Chi è che le rispondeva così?*

TESTE SCARANTINO – *'U Dottor Bo...Io glielo dicevo che mio cognato non c'entrava niente. No mio cognato, tutti quelli che io accusai.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Quindi gliel'hanno posta sotto un problema di precedenti dichiarazioni rese ad Andriotta?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì. A lui... A lui, a... mio cognato, Salvatore Profeta, è stato arrestato il primo, perché loro... già loro avevano tutto il progetto nelle mani, già avevano 'a piantina. "Questo appena comincia a collaborare, 'u primu ca (togli) è a so cugnato. Allora, prendiamo ad Andriotta, facciamoci accusari 'u cugnatu, così chi lo può togliere? Neanche Dio può togliere a Profeta, neanche Dio lo può togliere". E Scarantino ha dovuto confermare che Profeta era nella strage, perché non potevo smentire un collaboratore importante della stra... il primo collaboratore... perché io sono stato il quarto o il quinto, non mi ricordo... (v. pagg. 119-120 del 17.5.2019). Conformemente*

a quanto dichiarato durante il precedente processo, ha riferito che, come spiegatogli da La Barbera, l'accusa al cognato, trattandosi di un suo parente, era la sua "patente di credibilità" (v. pagg. 132-133 del verbale 17.5.2019).

Con riferimento alle ragioni dell'inserimento di Profeta come presente anche al caricamento dell'autobomba Scarantino ha riferito che:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Oh. Rimanendo su questo tema di Profeta, poi magari vediamo di leggere una dichiarazione che ha reso prima su questo punto che le ho appena chiesto, però, andando avanti, perché è collegato il tema, lei indica Salvatore Profeta... come presente al caricamento dell'autobomba all'interno del garage di Orofino soltanto nel corso dell'esame dibattimento del "Borsellino Uno", quindi all'udienza del 24 maggio del '95. Cioè, lei aveva già accusato Profeta per la riunione di Villa Calascibetta per l'incarico della macchina e tutto il resto...Dirà invece che Profeta è presente al caricamento... che arriva... è presente al caricamento dell'autobomba solo nel verbale di esame dibattimentale, tant'è vero che il Pubblico Ministero in quella occasione le chiede come mai lei aveva reso quella dichiarazione solo ora e lei risponde: "Ma perché io temevo che si fosse creato un alibi e che quindi non risultasse la sua presenza, che mi smentisse oggettivamente".*

TESTE SCARANTINO – *Io se... meno lo potevo accusare a Profeta l'accusavo. Siccome forse c'è 'stu fattu della riunione, che era una cosa che doveva crollare nello stesso giorno, si è tro... o dovuto accusare mio cognato anche nel caricamento della... perché... nel caricamento della macchina, se... quello che è successo, che c'era... c'era 'a fila là. Nni la... Nni Orofino c'era 'a fila. Mi sembra che erano nove/dieci che stavano caricando questa macchina.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Sì, ma perché lei dice: "Poi l'ho dovuto accusare anche per questo"?*

TESTE SCARANTINO – *Eh, perché me l'hanno detto.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Si ricorda chi?*

TESTE SCARANTINO – *Chi non mi... non... non mi ricordo. Mi sembra... Non mi ricordo, Dotto'.*

(v. pagg. 121-122 verbale ud. del 17.05.2022)

Sul punto non serve evidenziare come la risposta fornita da Scarantino è priva di senso compiuto e lo stesso si è limitato di fatto a dire che tale protagonismo (per aggiunta) di Profeta gli fu imposto, ma senza specificare da chi.

Scarantino ha poi riferito che – dietro integrale suggerimento della polizia – aveva indicato come partecipanti alla fase esecutiva della strage Tinnirello, Aglieri e Tagliavia.

Sul punto ha precisato che Aglieri lo conosceva di vista, poiché proveniva anch' egli dalla Guadagna<sup>386</sup>, mentre Tagliavia non lo conosceva affatto; quest'ultimo – come gli venne riferito da Bo – era adiratissimo con lui, tant'è che insultava il suo accusatore, affermando di non conoscerlo:

P.M. dott. PACI – *Anche qui le chiedo in che modo vengono scelte queste persone, se è una sua scelta, diciamo, o no?*

TESTE SCARANTINO – *No, dotto', io non avevo nessu... diciamo, loro mi dicevano le cose ed io dopo ripetevo. Potevo ripetere fra un'ora, fra due ore, però li ripetevo, perché non... Io a Pietro Aglieri lo conoscevo, è della Guadagna e lo conosco. A Tagliavia ni... ni sentivo parlare, però non è che ne... diciamo fisicamente non lo conoscevo. Come infatti questo fatto di Tagliavia mi è venuto sempre in mente perché io sì che avevo a che fare con quelli che mi davano le sigarette a (Sant'Erasmus), ma non era lui, era un altro, era 'u ingrasciatu. Dopo, diciamo, questo Tagliavia mi sono... no che mi accanito, perché oramai era stato accusato, e dopo diciamo mi è... mi è stato detto del dottor Bo che hanno interrogato a... a questo Tagliavia e che faceva il pazzo, faceva il pazzo che diceva: "A questo cornuto di famiglia non lo conosco – dici – Nun lu canusciu a 'stu curnutu di famiglia". E questa me l'ha... secondo me me l'ha detta per farmi più... come si dice?*

P.M. dott. PACI – *Per incitarlo ulteriormente ad accusarlo?*

TESTE SCARANTINO – *Per farmi diventare più cattivo nel... nei confronti di queste persone (...)*

P.M. DOTT. G. PACI – *... Lei Tinnirello l'ha conosciuto, Renzino Tinnirello?*

TESTE SCARANTINO – *Io, sì, l'ho conosciuto. Veniva alla Guadagna, passava dalla Guadagna, si fermava al bar.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Uhm. Ma l'ha conosciuto in che veste, diciamo?*

TESTE SCARANTINO – *Lui conosceva mi fratello Rosario, si conoscevano.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Ma, va beh, voglio dire, sapeva che aveva un ruolo nel quartiere e be... e anche oltre il quartiere?*

TESTE SCARANTINO – *Diceva che ne... perché non è che dicevano che era mafiusu.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Va beh, certo, nessuno dice che è mafioso.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Dico, lei, vivendo lì, aveva avuto modo di capire che aveva... era uno che contava, dico?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, era una persona che contava nel (inc.) mafioso.*

---

<sup>386</sup> Sui suoi reali rapporti con Pietro Aglieri lo Scarantino era stato maggiormente preciso nel corso del Borsellino quater, laddove aveva dichiarato di conoscerlo poiché – tramite il fratello Rosario – aveva lavorato per lui (pag. 38 del verbale del 27.5.2015).

P.M. DOTT. G. PACI – *No. Lei ha avuto mai rapporti con questo Tinnirello per ragioni – diciamo – non ille... per fatti illeciti?*

TESTE SCARANTINO – *Sì. Io non è che avevo rapporti diretti, perché i rapporti diretti ce li aveva mio fratello Rosario e attraverso lui qualche volta mi faceva dare degli stupefacenti.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Eh. E che tipo di stupefacente?*

TESTE SCARANTINO – *Era la... la... la brown. Era una e... l'eroina scura, no 'a bianca, però tramite mio fratello...perché con me non è che aveva rapporti e io poi... io dicevo che c'avevo rapporti direttamente io, ma i rapporti ce li aveva con mio fratello. Si conoscevano.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Sì, però la droga la dava direttamente a lei, dico?*

TESTE SCARANTINO – *No, a me me la dava... me la portava Barranca, Peppuccio Barranca... Mio fratello parlava con Renzino Tinnirello e Renzino Tinnirello me la mandava tramite Peppuccio Barranca, ma è su... è capitato poche volte. (v. pagg. 105-106 verbale ud. del 16.05.2019 nonché pagg. 81- 82 verbale ud. del 17.05.2019).*

Deve notarsi come nel corso del processo c.d. Borsellino quater lo Scarantino aveva in prima battuta sostanzialmente negato di conoscere Tinnirello e solo dopo contestazione ha confermato quanto dichiarato anche nell'odierno dibattimento, cioè di avere avuto rapporti con costui nell'ambito del traffico di stupefacenti (v. pag. 49 e 51 verbale ud. del 28.5.2015).

Circa le modalità di individuazione dei singoli correi Scarantino ha riferito che a volte i nomi venivano proposti da lui stesso (benché soggetti all'approvazione di La Barbera); talvolta era lo stesso La Barbera ad esplicitare i nomi dei possibili partecipi, domandando in modo retorico al collaboratore se anche a lui constasse il coinvolgimento di costoro. In caso di risposta negativa La Barbera gli faceva presente che invece i diversi personaggi risultavano dalle indagini; a quel punto venivano inseriti nel racconto:

TESTE SCARANTINO – *E lui... lui, il dottore La Barbera, mi diceva: “Questo c'è?”, “C'era?”, io per dire... se io dicevo no, lui mi diceva: “No, questo nelle mie indagini c'è, a me mi risulta che c'è”.*

P.M. dott. PACI – *E, a quel punto, lei diceva sì?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì. Lì io se mi diceva... se c'era la foto... la fotografia di mia madre e mi diceva di... di accusare mia madre l'avrei accusata pure (v. p. 118 del verbale del 16.5.2019).*

Una tale circostanza si era verificata relativamente all'inserimento di Murana e Gambino; lo Scarantino aveva infatti evidenziato che in quel periodo i due si erano sposati ed erano partiti per il viaggio di nozze, ragione per cui non riteneva prudente inserirli nel racconto:

P.M. dott. PACI – *Ma lei ha un ricordo di una circostanza di un nome che è stato dettato dal... che gli è stata dettata dagli inquirenti? Cioè ha ricordo oggi di quale parte del verbale, se c'è una parte del verbale che viene, diciamo, indicata, imposta?*

TESTE SCARANTINO – *No, io questo fatto non mi ricordo, perché quando si... si sono fatti i nomi, si sono fatti i nomi ed io ho visto l'album... l'album fotografico e c'erano i nomi, per dire, come pi' di'... a Tanino Murana l'avevo scartato e mi han detto che c'era, che 'i sue indagini... le sue indagini ci risultava anche Tanino Murana. Io gli ho detto che Tanino Murana e Natale Gambino, mi sembra che si sono sposati ed erano in viaggio di nozze. No, a lui gli risultava, al dottore La Barbera, così... (v. pag. 116 verbale ud. del 16.05.2019).*

Con riferimento all'indicazione del luogo ove era avvenuta la sua affiliazione, confermando quanto aveva già dichiarato nel 2009, Scarantino ha riferito di aver indicato la sala banchetti ove si era sposato e che pertanto era sicuro di saper indicare con certezza (v. pagg.85-86 verbale ud. del 17.5.2019). Scarantino ha altresì riferito che gli ulteriori elementi di dettaglio sulla cerimonia di affiliazione gli vennero suggeriti da Guttadauro (v. pag.118 del 17.5.2019).

In ordine all'indicazione della carrozzeria di Orofino come luogo in cui venne confezionata l'autobomba, Scarantino ha riferito che trattasi di circostanza che gli fu interamente suggerita atteso che lui non conosceva nè Orofino nè la sua officina:

P.M. dott. PACI – *Cioè il fatto di scegliere, cioè di ideare...questo copione in cui una macchina, l'autobomba era stata, diciamo, preparata all'interno della carrozzeria di Orofino è una indicazione che le danno o è una sua... diciamo, è una variazione sul tema, è una sua idea?*

TESTE SCARANTINO – *No, non è... non è idea mia.*

P.M. dott. PACI – *Ecco. Mi spiega, ci spiega come funzionano le cose, come vanno le cose.*

TESTE SCARANTINO – *Io... se ricordo bene è stato nel parlare, nel senso che dov'era stata imbottita di esplosivo e dopo s'è... s'è preso Orofino, ma io non sapevo né... dove esisteva la carrozzeria di Orofino e neanche sapevo se esisteva Orofino, nessuna dei due. Io non... non conoscevo né la carrozzeria e né a Orofino.*

P.M. dott. PACI – *Prima di essere arrestato, perché Orofino diventa un suo coimputato, quindi immagino che l'avrà conosciuto nel corso del processo.*

TESTE SCARANTINO – *Sì. Sì, l'ho conosciuto pure perché ci hanno messo nello stesso furgone e io, non lo so che... che volevo giustificare a dire: "Senti, vedi ca io non... non ti conosco", non l'ho visto mai, lo chiamavo di lei. E lui, poverino, mi... mi diceva: "Vedi che l'hanno fatto apposta", che...*

P.M. dott. PACI – *Cioè?*

TESTE SCARANTINO – *"L'hanno fatto apposta a metterci qua assieme", ma io già gli avevo detto che non la conoscevo a questa persona, a Orofino. Che dopo che ho sentito la voce era mo... non lo so, mi sembrava una persona malata, l'ho interpretata così. Però mi dispiace tanto che dopo ho... ho dovuto confermare questo... queste cose (v. pag. 107 del verbale del 16.5.2019).*



Venendo al sopralluogo presso la carrozzeria di Orofino Scarantino – ribadendo quanto già aveva dichiarato nel corso del processo “Borsellino quater” (udienza del 27.5.2015) – ha menzionato come presenti al sopralluogo, oltre ai Dott. ri BO’ e LA BARBERA, Militello, Tedesco, Zerilli e Giampiero (rectius: Giacomo Guttadauro):

P.M. dott. PACI – *Senta, un certo Zirilli l’ha conosciuto?*

TESTE SCARANTINO – *Sì. Sì.*

P.M. dott. PACI – *Ricorda se partecipò pure lui a questo sopralluogo?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì. Lui e un altro e poi dentro il furgone eramo... eravamo: io, Giampiero Guttadauro e, mi sembra, ‘u francisi, Tedesco Angelo...che siamo andati... Però prima di questo abbiamo fatto altri sopralluoghi, abbiamo girato...*

P.M. dott. PACI – *Allora mi spieghi questo so... Innanzitutto le chiedo, oltre al furgone c’erano altre vetture, c’erano macchine di appoggio, che ricordi?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, la scorta, la scorta. C’era il dottor Bo nella scorta. E il dottore La Barbera faceva... faceva da lontano, guardava da lontano. Però su...*

P.M. dott. PACI – *Quindi partecipavano anche loro al sopralluogo.*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì, perché il dottor La Barbera non mi... non mi lasciava da solo quando ero a Palermo.*

P.M. dott. PACI – *Ora, lei questa carrozzeria di Orofino sapeva dov’era?*

TESTE SCARANTINO – *Io non lo sapevo, perché...*

P.M. dott. PACI – *Aspetti. Lei aveva l’ordinanza di custodia cautelare, giusto?*

TESTE SCARANTINO – *Sì.*

P.M. dott. PACI – *Quindi una idea sulla zona in cui era questa carrozzeria se la sarà fatta, immagino?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, forse avrò detto ai Virzì, au ristorante Virzì, ‘na cosa di questi, perché si ca...*

P.M. dott. PACI – *Cioè questo ristorante, che era vici... Sarebbe dato come punto di riferimento questo ristorante?*

TESTE SCARANTINO – *No, mi dice... sì, dicevano in che parte si trovava, però Sant’Erasmus e via Messina Marina, io non è che non conosco via Messina Marina, via Messina Marina la conosco palmo per palmo, perché andavo a fare pure i... i bagni, diciamo, in queste parti, e bambino andavo. Però questa carrozzeria di Giuseppe Orofino io non l’ho mai... non l’ho mai vista. Come infatti quando siamo passati di là io non l’ho riconosciuta. Il ritorno, che siamo andati 200 metri do... scendendo con il furgone, siamo passati mi sembra a 200 metri e Giampiero mi dice: “Ohu, è là”, mi ha fattu ‘u gestu cu’ ‘a manu che era là.*

P.M. dott. PACI – *“Là” indicando che cosa? Lei ricorda il luogo?*

TESTE SCARANTINO – *Salendo di Sant’Erasmus alla sinistra.*

P.M. dott. PACI – *Cioè, quindi, uscendo da Palermo sulla sinistra.*

P.M. dott. PACI – *Lei passa una prima volta e non succede niente.*

TESTE SCARANTINO – *No. No, no.*

P.M. dott. PACI – *Poi ritornate e Giampiero le indica...e lei scopre che sta in una via lì...perpendicolare alla via principale.*

TESTE SCARANTINO – *Sì, su... suppergiù.*

P.M. dott. PACI – *Vi fermate?...il furgone continua a camminare oppure si ferma?*

TESTE SCARANTINO – *No, si è fermato un po’, dopo siamo partiti...*

P.M. dott. PACI – *Ma dove si è fermato? .. La stradina l’avete imboccata o l’indicazione viene data all’incrocio?*

TESTE SCARANTINO – *No, no, mi ha fatto con la mano a tipo girare...Passa... passa pochettino la... dalla strada che doveva... diciamo, non... non... non ha girato per la parte dell’officina.*

P.M. dott. PACI – *Ecco, non ha girato.*

TESTE SCARANTINO – *No, no.*

TESTE SCARANTINO – *Dopo hanno visto che io non ho... non ho indovinato dov’era e... e dovevo andare... dovevo andare da Palermo a Caltanissetta nei magistrati, che c’era il dottore Tinebra. È venuto, mi ricordo che... il dottore Bo, il dottore La Barbera, perché è successo tipo una cosa... e mi hanno portato l’album fotografico, che dopo che io ho visto l’album fotografico, che mi sembra che è questo colore blu, nella... se ricordo bene, mi... perché ho visto tante fotografie che può essere che io posso confondere. Quando sono andato a Caltanissetta a parlare con il dottore La... con il dottor Tinebra e con la dottoressa Boccassini, propria gliel’ho descritta come se io ci abitassi in quella... in quel magazzino.*

P.M. dott. PACI – *Ecco, questo fascicolo fotografico a lei quando glielo mostrano e chi glielo mostra?*

TESTE SCARANTINO – *Dopo, quando siamo arrivati a Boccadifalco, dopo sono venuti il dottor La Barbera, il dottore Bo, c’era questo Giampiero Valenti, perché io avevo fatto... avevo detto a questo Valenti, Giampiero Guttadauro, che... mi scusi, Signor Preside’, quando dico “Valenti” parlo sempre di Guttadauro, perché l’altro Valenti non ho niente da... da dire, all’altro Giampiero Valenti, all’ispettore. E gli dicevo a questo Giampiero, sempre a Boccadifalco: “Vedi che io non ne so niente della macchina, di ‘a 126”, sì... sì... sì disperava. Subito ha chiamato al dottore La Barbera, questa cosa, e sono... sono tornato nei miei passi.*

P.M. dott. PACI – *Quindi, scusi, lei fa questa individuazione fotografica dopo, successivamente, davanti al dottore Tinebra a Caltanissetta?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì. No, gliel'ho descritta... Sembrava che era casa mia di come gliel'ho scritta, perché propria le fotografie erano propria perfette. Però se la devo descrivere oggi non... non riuscirei.*

P.M. dott. PACI – *Scusi, ma lei quel giorno, quando la portano lì, ha mai detto a nessuno che lei non l'avrebbe mai... prima ancora di cominciare il sopralluogo che lei non sapeva neanche dove fosse questa carrozzeria?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, io mi ricordo che gliel'ho detto sia a Giampiero, a Guttadauro, sia a Angelo, capitava che si parlava; pure... mi sembra pure all'ispettore Inzerillo gliel'ho detto pure.*

P.M. dott. PACI – *Inzerillo?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì, all'ispetto... proprio gli ho detto: "Ispetto", ma io non ne so niente".*

P.M. dott. PACI – *Che sarebbe Zerilli poi.*

TESTE SCARANTINO – *Inzerillo. Cioè mi ricordo, gliel'ho detto io. Mi ricordo... sì. Sì, sì.*

(...)

P.M. dott. PACI – *Senta, ma lei il giorno dopo è stato sentito dalla Procura di Caltanissetta...*

TESTE SCARANTINO – *Sì.*

P.M. dott. PACI - *... quando ha fatto quella individuazione fotografica della carrozzeria di Orofino ha detto che il giorno prima era stato lì? Ai magistrati quel giorno gliel'ha detto che il giorno prima c'era stato questo sopralluogo che non aveva avuto nessun esito?*

TESTE SCARANTINO – *Non mi ricordo, dotto'; non mi ricordo completamente.*

P.M. dott. PACI – *Dal verbale, ovviamente, non risulta, quindi la domanda gliela faccio perché ovviamente nell'interrogatorio...*

TESTE SCARANTINO – *Non mi ricordo.*

P.M. dott. PACI - *... tutto questo non c'è.*

TESTE SCARANTINO – *Eh. Può essere che non... non gli hanno detto niente come solito.*

P.M. dott. PACI – *Ma le fu chiesto di omettere questo particolare, dico? Ecco, tanto per essere espliciti. Qualcuno le disse: "Questa cosa che è successa ieri non la far sapere"?*

TESTE SCARANTINO – *No, mi hanno detto che devo... è come se io l'avessi saputo, come se io non... non avevo guardato le foto.*

P.M. dott. PACI – *No, la domanda, Scarantino... questa qui è: lei fa il sopralluogo con quel personale. ... Guttadauro e gli altri. La carrozzeria di Orofino non la intuisce nemmeno, quindi gliela indicano.*

TESTE SCARANTINO – *No. No.*

P.M. dott. PACI – *Dopodiché le mostrano un album fotografico...E lei il giorno dopo può sostenere la parte, diciamo, no?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì.*

P.M. dott. PACI – *Ecco. Qualcuno di questi gli ha dato un consiglio dicendo: “Domani, comunque sia...”, insomma lei l’avrà capito che non era una cosa lecita, regolare?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì. Eh, certo.*

P.M. dott. PACI – *Immagino.*

TESTE SCARANTINO – *Eh, onestamente non sapevo niente.*

P.M. dott. PACI – *Perché lei poteva scegliere se denunciare o meno ai magistrati, cioè dire: “Guardi, ieri è successo questo, ma io la carrozzeria non l’ho trovata”, viceversa...*

TESTE SCARANTINO – *E i magistrati a chi credono a me o al dottore La Barbera?*

P.M. dott. PACI – *Perfetto. E questo... ma basta essere chiari.*

TESTE SCARANTINO – *No, no, così è.*(v. pagg. 127-131, 134- 135 verbale ud. del 16.05.2019).

Rinviando al paragrafo 11 per una compiuta trattazione del tema dell’attività di sopralluogo, in questa sede può però evidenziarsi la scarsa credibilità delle dichiarazioni di Scarantino in ordine alla presenza dell’odierno imputato BO’ nel contesto spazio temporale che precede l’interrogatorio del 29.06.1994.

In primo luogo, sotto il profilo della coerenza intrinseca del narrato, non si capisce come Scarantino possa dirsi sicuro della presenza di BO’ nella fase di sopralluogo alla luce della duplice considerazione che, proprio nello stesso racconto di Scarantino, non solo BO’ non era con lui nel furgone, ma al contempo l’ex falso pentito della Guadagna non ha mai riferito di essere sceso dal furgone.

In secondo luogo, deve osservarsi che se è vero che Scarantino inserisce BO’ nella fase dei sopralluoghi sin dal Borsellino Quater, non può essere obliterato che nel 1998, in occasione della prima ritrattazione dibattimentale, egli non ebbe a riferire alcunché al riguardo:

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Sì, e questo l’abbiamo capito, le hanno fatto vedere le foto, le hanno fatto riconoscere sulle fotografie Orofino.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Eh, e anche il Dottore Bo’, c’è.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Va bene, io le sto chiedendo...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *C’era anche il Dottore Bo’, vuole sapere questo? C’era anche il Dottore...*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Eh, io voglio sapere da lei, se lei è sicuro di questo fatto?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì, sì, mi ricordo.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Perché... ecco. Lei se lo ricorda in modo certo, perché nel verbale del 15 settembre '98, dichiarazioni che lei rende, invece, lei ricorda... dice di ricordare che non vi fosse. Siccome nel 1998, erano passati pochi anni rispetto al 1995, e adesso ne sono passati tanti, io le chiedo, lei conferma le dichiarazioni che rese nel... 1998...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Io, ripeto, io mi ricordo che c'era pure lui.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Lei sì...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *In un'altra udienza ho detto che c'era lui.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Uhm, ho capito.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Se ho fatto... non che ho fatto confusione, se io non sono arrivato ai ricordi, può essere, perché io ho detto, visto... c'ho questa... questa cosa che è precoce della...*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Uhm. Ho capito.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *...della mia mente.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *E io proprio per questo le chiedo, è possibile che lei oggi ricordi male, e invece il Dottore Bo' non vi fosse? E si ricorda di qualcun altro?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *No, no, c'era il Dottore La Barbera, ma anche lui, anche lui.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Quindi, lei è certo, oggi conferma che è sicuro che vi fosse il Dottore Bo' in quella circostanza.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì, sì, sì, sì. (v. pag. 203-204 verbale ud. del 19.06.2019).*

E l'inattendibilità di Scarantino sul punto è ulteriormente rafforzata dalla considerazione che egli non fornisce alcuna spiegazione – limitandosi a proferire frasi assurde e prive di significato (“*se io non sono arrivato ai ricordi, può essere, perché io ho detto, visto... c'ho questa... questa cosa che è precoce della mia mente*”) – del perché la circostanza non sia stata riferita a pochi anni di distanza dal suo verificarsi, nel 1998.

Sul piano generale, l'inattendibilità di Vincenzo Scarantino riguarda anche ulteriori aspetti.

Si fa in particolare riferimento alla genesi del verbale del 24.06.1994 rispetto alla quale l'ex falso collaboratore non ha fornito risposte persuasive.

Invero non vi è congruenza tra quanto affermato da Scarantino, il quale ha specificato che, una volta maturata la decisione di collaborare, si era incontrato con la Barbera all'incirca 2 settimane/1 mese prima dell'interrogatorio e il dato documentale degli ingressi al carcere di Pianosa (cfr. par. 10).

Invero, non risulta alcun accesso di A. La Barbera a Pianosa in quelle date (vi è invece prova di un colloquio investigativo avvenuto il giorno stesso della collaborazione sebbene in un momento ad essa antecedente) mentre, per quello che riguarda il dott. BO', ma il dato sarebbe comunque dissonante con quanto riferito dallo Scarantino che ha espressamente attribuito la condotta al La Barbera, risulta

esclusivamente il colloquio di Termini Imerese, nel corso del quale è documentato per iscritto il rifiuto dello Scarantino a cooperare con l'autorità giudiziaria.

In tale quadro pare certamente una forzatura argomentativa quella di ritenere che la preparazione di Scarantino possa essere avvenuta solo nel corso del colloquio – peraltro, negato con forza da Scarantino – del 20.5.1994 a Termini Imerese con il dott. BO' (anche alla luce del tenore dell'annotazione redatta dallo stesso imputato che fa riferimento ad uno Scarantino ancora in quella fase, deciso a non collaborare) o nel corso del colloquio del 24.06.1994.

Con ancora maggior impegno esplicativo, se è arduo sostenere<sup>387</sup> che ci siano stati colloqui investigativi di Scarantino con BO' e/o La Barbera, diversi e ulteriori rispetto a quelli documentati nel par. 10, non è dato però comprendere come potrebbe d'altronde lo Scarantino avere appreso tutto quanto riferito nel corso del primo interrogatorio nel corso di due soli colloqui investigativi, uno dei quali avvenuto a poche ore di distanza dall'inizio della formale collaborazione.

Sul punto, pur a fronte delle obiezioni mosse a Scarantino dal PM, l'ex falso collaboratore non è stato in grado di fare chiarezza né di fornire una risposta maggiormente dettagliata e circostanziata, così impedendo la (piena) ricostruzione della verità processuale in ordine ad un aspetto così importante della triste e dolorosa vicenda oggetto dell'odierno procedimento.

Ancora, con riferimento all'inserimento di Luciano Valenti<sup>388</sup> nel verbale di interrogatorio del 24.6.1994 – il cui coinvolgimento nel furto dell'auto era ormai stato escluso da tempo dagli investigatori – lo Scarantino non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione plausibile, dichiarando di non ricordare la ragione di quell'indicazione:

P.M. dott. PACI – *Valenti è un personaggio che, alla luce di quanto accade nell'ambito di quel processo, di quel procedimento, è già venuto meno, quindi Candura ha preso il posto di Valenti, nel senso che Valenti si è capito che non c'entra niente. Nel primo verbale lei inserisce fra i responsabili del furto della 126 proprio il Valenti.*

TESTE SCARANTINO – *Quello che accusava a me.*

P.M. dott. PACI – *Quello che accusava inizialmente, ma che poi, alla luce di quello che succede... questo inizia nel '92, quando le fanno l'ordinanza, ma lei inizia a collaborare nel '94.*

TESTE SCARANTINO – '94.

---

<sup>387</sup> A meno di non voler sposare la tesi di un accesso incontrollato da parte dei due funzionari nelle carceri italiane.

<sup>388</sup> Giova rammentare che, dopo l'esplicito riferimento contenuto nel verbale del 29.06.1994, il nome di Luciano Valenti svanisce nel corso dei successivi interrogatori resi al P.M. (pur senza che la sua partecipazione al furto della 126 sia mai stata chiaramente esclusa).

Nel corso dell'escussione di Scarantino nel Borsellino 1, questi, riprendendo l'argomento in esame, ha precisato che l'incarico di rubare la macchina venne da lui affidato al solo Candura in presenza di Salvatore Tomaselli.

Luciano Valenti non era stato presente né al momento dell'incarico né all'atto della consegna della vettura e l'indicazione fornita nel corso del primo interrogatorio circa il suo coinvolgimento nel furto della 126 era stata frutto di una sua mera supposizione.

P.M. dott. PACI – *Quindi il Valenti non è più un nome attuale. Tanto è vero che poi scompare dal tracciato radar di quel processo. Allora le chiedo se ha memoria di questa indicazione, del perché viene inserito il nome di Valenti in quel verbale famoso del 24 giugno, se ne ha memoria, ecco.*

TESTE SCARANTINO – *Dotto', non mi ricordo come...*

P.M. dott. PACI – *Va be'.*

TESTE SCARANTINO – *Non mi ricordo (v. pag. 103 del verbale del 16.5.2019).*

Parzialmente diversa è la versione riferita da Scarantino nel corso del procedimento “Borsellino quater” (cfr. pagg. 115- 118 del verbale stenotipico del 27.5.2015<sup>389</sup>) nel quale pur affermando di non

---

<sup>389</sup> P.M. Dott. PACI - ... Scarantino.. *Quando lei inizia a collaborare, fa il riferimento a .. Luciano Valenti, che: a), lei non conosce; b), già in precedenza il Candura si era preoccupato di dire che la responsabilità del furto della 126 era interamente sua. Quindi il rilancio, l'inserire Valenti all'inizio della sua collaborazione come responsabile, come coautore del furto fu una sua iniziativa o fu, diciamo, uno di questi suggerimenti che via via venivano negoziati nelle interlocuzioni con questi funzionari?*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Io, dotto', 'stu fatto di Valenti completamente non mi ricordo, non ricordo 'stu fatto di Valenti, che io... io accusai a Valenti.*

P.M. Dott. PACI - *Lei disse che quando viene... lei inizialmente dice che la vettura l'aveva già, giusto? Quando Profeta le dà l'incarico, le avrebbe dato l'incarico, in realtà la sua prima versione è che la 126 già era stata rubata. ..E lei dice era stata rubata da Valenti e da Candura.*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Ma nella collaborazione o...?*

P.M. Dott. PACI - *Sì, questo è il primo... questo è il verbale del 24 giugno del '94... lei dice questa cosa che poi, per la verità, si perde, perché poi... non la recupera più.*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Ma quella è una tesi che dovevo portare ... perché io la macchina... a me la macchina non me l'ha data né Candura e né Valenti.*

P.M. Dott. PACI - *Certamente, certamente. No, però... Segua il ragionamento.*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Sì. No, no, ho capito, dotto'. Essendo che io... essendo che io non... a me la macchina non me l'ha portata nessuno dei due e a me mi accusano tutti e due e poi io collaboro, io devo dire tutti e due.*

P.M. Dott. PACI - *Mi scusi, mi scusi, non è questo, il problema...Il problema è un altro: che la Polizia non poteva sostenere la tesi di Valenti, perché era già caduta, quindi alla Polizia, alle Forze dell'Ordine, a chi sosteneva l'accusa...*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Non lo so, dotto', non lo so.*

PRESIDENTE - *Perché doveva portare questa tesi?*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Non lo so, signor Presidente, non... non mi ricordo, non... non trovo...*

PRESIDENTE - *Cerchi però di ricordarselo, perché questa accusa nei confronti di Candura e di Valenti viene fatta, a quanto abbiamo capito, in un verbale...il 24 giugno del 1994. Allora, da dove viene fuori questa affermazione?*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Ma a me... a me l'ha... diciamo, 'u fatto di Valenti io non... diciamo, a parte che lo conosco solo di vista, non lo so se mi... se lo vedo, lo riconosco. Ma a me mi accusano tutti e due, il dottor La Barbera mi contesta tutti e due, non mi conte...*

PRESIDENTE - *Ecco, cosa le contesta esattamente?*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Non mi contesta Candura, Candura e Valenti. Se... se...*

PRESIDENTE - *Per esempio, cioè cosa le contesta esattamente? Lo spieghi.*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Che tutti e due mi hanno dato la macchina a me, a me...*

PRESIDENTE - *Quindi le viene contestato che avrebbe ricevuto questa macchina da Candura e Valenti?*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Sì, e io continuo così. Ma io sia a Candura e sia a Valenti, io non c'ho mai avuto a che fare; solo per il fatto del... 'u filmo cu' mia zia Pietrina, cu' "spiccia faccende".*

PRESIDENTE - *Senta, e allora come mai decide, in questo verbale del 24 giugno 1994, di affermare, appunto, che erano stati loro a rubare questa autovettura?*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Può essere che lo volevano castigare.*

PRESIDENTE - *Come?*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Può essere che lo volevano castigare attraverso me a Valenti.*

avere ricordi sul punto, ha sostenuto che la paternità dell'attribuzione era riferibile al dott. La Barbera il quale – mediante contestazione – gli suggeriva il nominativo.

Accedere alla tesi che gli inquirenti abbiano fornito un suggerimento “errato” – perché ormai “datato” rispetto allo sviluppo delle indagini al giugno 1994 – appare palesemente illogico.

Potrebbe sostenersi che l'inserimento in parola sia spiegabile ritenendo che la paternità sia direttamente riferibile allo Scarantino che sapeva che anche le dichiarazioni del Valenti erano state poste a fondamento del suo arresto e che pertanto, anche in un'ottica di rivalsa per l'ingiusta accusa subita perfettamente coerente con il profilo dell'ex falso collaboratore, lo abbia voluto accusare di proposito.

Epperò, a rendere non pienamente soddisfacente tale soluzione milita il dato, già rassegnato (v. par. 8), che anche Andriotta, sin dal suo primo interrogatorio, riferendo delle confidenze asseritamente ricevute dallo Scarantino, fece esplicito riferimento al coinvolgimento del Valenti Luciano nel furto della 126 .

Con riferimento all'inserimento di Giovanni Brusca come presente alla riunione nella villa di Calascibetta (cfr. verbale di interrogatorio del 25.11.1994), Scarantino non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione sulle ragioni dell'inserimento, limitandosi a spiegare di averlo conosciuto realmente solo in seguito:

P.M. dott. PACI – *Ma, mi scusi, per capire. Lei conosceva a Giovanni Brusca?*

TESTE SCARANTINO – *Io a Giovanni Brusca l'ho... l'ho conosciuto quando l'hanno arrestato a... Io mi trovavo a... a Imperia quando hanno arrestato...*

P.M. dott. PACI – *Va be'. Va be', lo conosce dopo che l'hanno arrestato.*

---

PRESIDENTE - *Sì, dico, ma lei perché fa questa affermazione nel verbale di interrogatorio del 24 giugno '94? Questo vorremmo capire.*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Ma io, signor Presidente, io non posso, diciamo, essere preciso nelle bugie che ho detto, posso essere...*

PRESIDENTE - *Sì, ma la ragione di questa bugia potrebbe esserci... cioè lei le avrà fatte per qualche motivo queste affermazioni. Qual è il motivo che l'ha spinto a fare queste affermazioni?*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Mah... io...*

PRESIDENTE - *No, noi non pretendiamo che ricordi esattamente per filo e per segno tutte le affermazioni false, però quando le vengono indicate dovrebbe chiarire il motivo per cui le ha fatte.*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Non mi ricordo, signor Presidente, non mi ricordo proprio.*

PRESIDENTE - *Ma si ricorda se qualcheduno le disse di fare questa affermazione?*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *No, ma questo io l'ho detto già della... dell'affermazione che tutti e due mi hanno dato la macchina.*

PRESIDENTE - *Cioè?*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Perché a me mi accusavano tutti e due e poi mi hanno detto che li dovevo accusare a tutti e due, perché tutti e...*

PRESIDENTE - *Chi le ha detto?*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *No, non è che mi hanno detto: "Devi accusare tutti e due", mi hanno detto che: "Tutti e due ti hanno portato la macchina", il dottor La Barbera. Non è che io... io avevo... diciamo, avevo rapporti con tutti e due, con il dottor Bo e il dottor La Barbera*



TESTE SCARANTINO – Sì.

P.M. dott. PACI – *Ora, com'è inserito Brusca nella riunione di villa Calascibetta?*

TESTE SCARANTINO – *Quella è nella... è stata nell'album fotografico.*

P.M. dott. PACI – *Cioè?*

TESTE SCARANTINO – *Abbiamo guardato l'album fotografico e c'era... c'erano... non mi ricordo se prima o dopo, c'erano delle fotografie di mio cognato quando l'hanno arrestato, mi sembra che aveva ventidue anni, cinquantadue anni fa; fotografie del fratello di... di mio cognato, Angelo Profeta; fotografie di Domenico Profeta, fotografie mie di quando mi hanno arrestato che avevo undici anni e mezzo...*

P.M. dott. PACI – *Sì. No, però, scusi, Scarantino, le chiedo Brusca perché? Perché Brusca lei lo inserisce credo nel '95 addirittura.*

TESTE SCARANTINO – Sì.

P.M. dott. PACI – *Ecco, perché nel '95 inserisce Brusca? Cioè i fascicoli fotografici glieli fanno vedere a Pianosa nel novanta...*

TESTE SCARANTINO – *No, no, sempre, sempre, no solo a Pianosa.*

P.M. dott. PACI – Sì.

TESTE SCARANTINO – *Eh, l'ho visto pure all'aeroporto di Boccadifalco, quello dell'officina di Orofino.*

P.M. dott. PACI – *Sì, sì. No, ci vediamo... cioè ci arriviamo a questo, al fatto che le fanno vedere i fascicoli fotografici. Però, dico, perché da quell'impianto iniziale falso... lei sente il bisogno, lei o mi dice in che modo si arriva ad aggiungere ulteriori personaggi?*

TESTE SCARANTINO – *No, a me me lo dicevano e li aggiungevo. A me per... perché avevano arrestato a mio cognato. Io se mi dicevano di fari arristari tutto Palermo lo... li indicavo tutti, non ne lascio neanche uno. Quelli che mi dicevano io indicavo.*

P.M. dott. PACI – *No, le spiego.*

TESTE SCARANTINO – Sì.

P.M. dott. PACI – *Il senso della domanda è questo, quando lei dice: "Cerco di mettermi in testa delle situazioni che per esperienza, avendo vissuto esperienze parallele con questi soggetti, ho più facilità a ricordare". Allora, se lei non conosce Giovanni Brusca, perché lo conosce dopo, quando l'arrestano nel '96...*

TESTE SCARANTINO – Sì. '95.

P.M. dott. PACI - *... dopo l'arresto del '96... '96, Giovanni Brusca è novanta...*

TESTE SCARANTINO – *Ah, sì. No, pensavo novanta... sì.*

P.M. dott. PACI – '96. Perché nel '95 lo inserisce? Cioè è una spiegazione che le chiedo in relazione alla spiegazione che mi ha dato lei. Cioè lei mi dice: “Io cerco di incanalare la memoria verso cose che posso memorizzare più facilmente”. Giovanni Brusca che c'entra in tutto questo, ad esempio?

TESTE SCARANTINO – Io... dotto', io mi ricordo che Giovanni Brusca è stato arrestato nel '95 perché io mi trovavo ad Imperia.

P.M. dott. PACI – Però lei si deve...

TESTE SCARANTINO – Ed io che era con i poliziotti, mi sembra, a Imperia. Non mi ricordo bene com'è uscito Brusca.

P.M. dott. PACI – Ci arriviamo.

TESTE SCARANTINO – Perché a Pianosa... a Pianosa abbiamo commentato io e Giampiero Valenti, che nel giornale c'era...

P.M. dott. PACI – Che era un... Chi era questo Valenti?

TESTE SCARANTINO – Guttadauro.

P.M. dott. PACI – Guttadauro.

TESTE SCARANTINO – Sì, che c'era Domenico...

P.M. dott. PACI – Allora Giampiero Valenti che lei oggi sa chiamarsi Guttadauro, tanto per essere chiari?

TESTE SCARANTINO – Sì, sì, dopo i processi di... quater sì. E si parlava di... abbiamo preso... ha preso, no? perché a me... il giornale e c'era Pi... Piddu Madonna, che avevamo... ho inserito pure a questo, perché dice: “Questo è pure mafiosi”, così, così, così

(v. pagg. 94-97 verbale ud. del 16.5.2019).

Inoltre, anche con riferimento ad un discorso di portata generale (ma che riguarda anche la circostanza in esame), Scarantino ha precisato che l'inserimento progressivo di soggetti diversi da quelli indicati nei verbali di interrogatorio del giugno 1994 era il frutto di una precisa strategia dichiarativa a lui suggerita da La Barbera. Il funzionario gli avrebbe infatti consigliato di aprirsi “a poco a poco” per evitare di riversare tutte le sue conoscenze in una volta sola:

P.M. DOTT. G. PACI – Scusi, no, la domanda è questa...

TESTE SCARANTINO – Sì, sì.

P.M. DOTT. G. PACI - ... allora, se nasce tutto a Pianosa, mi segua...

TESTE SCARANTINO – Sì..

P.M. DOTT. G. PACI - ... se quindi l'accordo si fa a Pianosa...

TESTE SCARANTINO – Sì.

P.M. DOTT. G. PACI - ... l'inserimento di questi soggetti...

TESTE SCARANTINO – Sì...

P.M. DOTT. G. PACI -... *in epoca successiva, quindi temporalmente lontana da... mesi rispetto al primo interrogatorio...*

TESTE SCARANTINO – Sì.

P.M. DOTT. G. PACI - ... *è dato da cosa, da una sua iniziativa, è data dal fatto che le viene ricordato che c'era qualcosa che si era dimenticato, da sopravvenienze che non erano state...? Cioè, ha capito qual è il problema?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, ho capito bene, Dotto'.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Prego.*

TESTE SCARANTINO – *Il discorso era questo, che io quando andavo nei magistrati, nel... nei primi interrogatori, non dovevo dare mai per definitiva che avevo detto tutto. Dopo – diciamo – quando andavo dai magistrati, che loro mi dicevano le cose, o andavo e gli dicevo: “Mi ricordo anche questo”. Questo era. Non è che davo chiusura, tipo oggi... oggi – per dire – uno che collabora ha un totò di giorni di... e deve dire tutto quello che sa, io ammeccì dicevo sempre: “Per il momento”, per dire, “non... non ricordo”...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Sì, però...*

TESTE SCARANTINO - ... *dopo mi ricordavo...*

P.M. DOTT. G. PACI – ...*comprenda bene lo spirito di questa domanda. Cioè, un conto è dire: “Aggiusto... Mi ricordo che c'era un personaggio come...”, secondario qualche tempo dopo...*

TESTE SCARANTINO – Sì.

P.M. DOTT. G. PACI - ... *un conto è dire che Brusca il primo giorno non c'è e dopo quattro mesi mi ricordo di Giovanni Brusca.*

TESTE SCARANTINO – Sì.

P.M. DOTT. G. PACI – *Allora, siccome, lei dice, non era lei che intendeva inserire queste persone, ma erano le indicazioni che le davano gli altri, cioè, la ragione per cui improvvisamente vengono inserite persone il cui nome ra ri... diciamo, altisonante, quindi non credo che lei potesse aver dimenticato quattro nomi del genere...*

TESTE SCARANTINO – *Sì. Eh, ma...*

P.M. DOTT. G. PACI - ... *viene dato dal fatto che le... nasce da indicazioni successive...*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì.*

P.M. DOTT. G. PACI - ... *rispetto a quelle di Pianosa?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Perché il tempo trascorso fa pensare che...*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì, sì, ma a me mi sono stati detti da loro e io dopo andavo nei magistrati e mi ricordavo queste cose che... ‘U fattu dei tre colla... ‘U fattu di Brusca... Ma ‘u fattu dei tre*

*collaboratori mi... ho fa... io no... no che ho chiesto spiegazioni, ho chiesto: "Ma chisti mi... mi smentiscono"...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Va bene.*

TESTE SCARANTINO - ... *questo*” (pag. 102 del verbale del 17.5.2019).

Dal racconto di Scarantino in ordine all’inserimento di Giovanni Brusca non può trarsi alcuna considerazione utile.

Al di là del fatto che egli sbaglia clamorosamente qualsivoglia riferimento spazio- temporale (Brusca è stato arrestato nel maggio del 1996 e Scarantino non era più a S. Bartolomeo già dal luglio del 1995), il suo argomentare al riguardo è totalmente privo di senso logico poiché subito dopo inserisce un riferimento temporale antecedente (luglio 1994) in cui il discorso sarebbe “uscito” parlando con Guttadauro che leggeva il giornale a Pianosa.

L’unico dato certo è che con l’inserimento di Giovanni Brusca alla riunione di villa Calascibetta, Scarantino “insegue” Andriotta che – eterodiretto (v. quanto si è detto nel par. 8) –nell’interrogatorio del 28.10.1994 aveva per la prima volta inserito Giovanni Brusca tra i partecipanti alla riunione di villa Calascibetta.

E’ destinato quindi a rimanere insoluto l’interrogativo se l’inserimento di Brusca sia il frutto di una malaccorta attività di contestazione operata in sede di interrogatorio – ma, a differenza di quanto si è visto per l’interrogatorio del 11.08.1994, non vi sono elementi lessicali del verbale che consentano di prospettare una tale alternativa – o se piuttosto, si sia trattato di una chiara ipotesi di suggerimento a riferire fornito a Scarantino per allinearsi ad Andriotta ed implementare l’aberrante meccanismo di reciproco riscontro che si era attivato tra i due falsi collaboratori.

Scarantino non è stato in grado di spiegare logicamente alcune incongruenze relative ad alcuni suoi cambi di versione.

Salta all’occhio in particolare la discrasia tra quanto dichiarato dall’ex falso collaboratore in ordine al luogo della consegna della 126 da parte di Candura, avendo costui dapprima (cfr. interrogatorio del 24.6.1994) indicato la zona della Guadagna e in seguito – in adesione a quanto riferito da Candura già il 3.10.1992 – riferendo che la stessa era avvenuta nei pressi di via Roma (cfr. interrogatorio del 12.8.1994).

Lo Scarantino non ha spiegato come sia arrivato ad allinearsi a Candura, in prima battuta limitandosi ad accusare FABRIZIO MATTEI e MICHELE RIBAUDO quali artefici del suggerimento – in conformità alla sua collaudata “tecnica” di muovere accuse generalizzate ed estemporanee – e in seconda battuta, edotto dell’impossibilità temporale della propria affermazione, dichiarando di non ricordare:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – ... *Ma come mai lei all'inizio proprio, nel primo verbale dichiara che l'autovettura... che la Centoventisei le era stata consegnata da Salvatore Candura alla Guadagna e poi modifica questa dichiarazione solo a agosto del '94, in cui parla di via Roma...*

TESTE SCARANTINO – *Non lo so...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – ... *cioè, andando in conflitto con Candura...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI - ... *perché Candura aveva già parlato di via Roma?*

TESTE SCARANTINO – *No, non mi ricordo, Dotto' . Dopo tempo si è rettificato.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *E riesce a ricordare in che maniera poi lei e perché mo...? Perché lo posso capire – dico – ma come arriva a modificare questa dichiarazione ad agosto del '94?*

(...)

TESTE SCARANTINO – *Io mi ricordo... A luglio... giugno... Non... Mi ricordo... Mi sembra che a... che l'avevo studiato con Fabrizi questa cosa della Guadagna in via Roma, che mi ricordo.*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Siamo a agosto '94, eh.*

TESTE SCARANTINO – *Eh, Signor Pre... ehm, Signor... Dotto' , io non... non mi ricordo, ma...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *E allora se non ricorda, dica “Non ricordo”, invece di dire cose...*

TESTE SCARANTINO – *Io... No, ho avuto pure questa cosa ccu... ccu... ccu Michele Ribaldo e con... che si...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Aspetti, lei a agosto '94 dov'è?*

TESTE SCARANTINO – *Agosto '94... Buh. Chi si ricorda! Giugno luglio, agosto...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Lei è già a San Bartolomeo a Mare?*

TESTE SCARANTINO – *No, no...Me l'hanno detto, perché io non... non sapevo che Candura mi aveva consegnato 'a macchina in via Roma. Io mi ricordo che questa cosa l'abbiamo affrontata pure nel periodo dello studio (v. pag. 128 verbale ud. del 17.05.2019).*

Incidentalmente deve rilevarsi come detta correzione (al pari di quella già vista relativa all'inserimento di Luciano Valenti) rimanga un punto critico nella tesi dell'indottrinamento del “pupo” atteso che la ricostruzione di Candura in ordine al luogo di consegna della 126 era risalente e ovviamente già nota agli investigatori e certamente detto elemento poteva essere riversato nel patrimonio conoscitivo di Scarantino prima dell'avvio della formale collaborazione.

In tal senso fioccano possibili tesi alternative (potrebbe ad esempio ribattersi che Scarantino avesse dimenticato la circostanza a fronte delle numerose informazioni da apprendere), le quali rimangono però sfinite di un appiglio sicuro che consenta di evadere dal campo delle mere possibilità.

In ordine alle dichiarazioni di Scarantino relative al periodo di permanenza a S. Bartolomeo a Mare e agli avvenimenti ivi svoltisi che rilevano in questa sede - lo studio in vista dell'escussione dibattimentale del Borsellino 1 e la c.d. ritrattazione televisiva - si rinvia alle considerazioni

sviluppate nei paragrafi 14 e 15 anticipando sin d'ora come tali vicende possano essere ricostruite anche senza l'apporto dichiarativo dell'ex falso collaboratore di giustizia.

#### 9.4 La valutazione delle dichiarazioni rese

Venendo alla valutazione di Vincenzo Scarantino, nel richiamare tutte le negative considerazioni già espresse nel par. 9.3<sup>390</sup>, è d'obbligo premettere che, per quello che qui interessa, la più evidente distonia tra lo Scarantino del 2009 e il nuovo corso "post 2014" attiene alla descrizione delle condotte perpetrate da Arnaldo La Barbera e dagli appartenenti al gruppo Falcone-Borsellino, rappresentate nel 2009 (al più) come inopportune suggestioni, finalizzate a stimolare la collaborazione, ed assecondate dallo Scarantino e, trasformatesi poi in vere e proprie pressioni illecite, precipuamente finalizzate alla costruzione della falsa collaborazione, rispetto alle quali lo Scarantino suo malgrado soccombeva.

Si tratta di un forte elemento di inattendibilità del portato dichiarativo di Vincenzo Scarantino a mitigare il quale può (condivisibilmente) osservarsi che il contegno che ha caratterizzato gli interrogatori del 2009 può essere, per certi versi, giustificato ove si tenga conto che Scarantino, comprensibilmente scottato dalle sue pregresse traversie giudiziarie, abbia voluto in quelle sedi mitigare il senso delle interlocuzioni avute con gli appartenenti al gruppo Falcone-Borsellino.

Infatti, non può obliterarsi come a seguito della ritrattazione operata nel settembre del 1998, Scarantino abbia subito un processo per calunnia all'esito del quale è stata comminata nei suoi confronti una pesante condanna ad otto anni di reclusione (sentenza del Gup di Roma del 13.11.2002)<sup>391</sup>.

---

<sup>390</sup> In estrema sintesi, Scarantino non solo non è "riuscito" a ricostruire con puntualità e dovizia di dettagli elementi di portata decisiva quale è quello della formazione del primo interrogatorio da collaboratore - e tale mancato ricordo, data la macroscopica importanza di quel passaggio della vicenda in esame, pare francamente poco verosimile - ma non è riuscito neppure ad illustrare in che modo si verificarono gli aggiustamenti (data della riunione, partecipanti alla riunione, incarico di rubare la 126, protagonismo di Tomaselli, Profeta e Valenti Luciano, luogo di ricovero della 126, spostamenti della 126, targhe etc.) e gli "allineamenti" più clamorosi (si pensi all'inserimento di Giovanni Brusca alla riunione o alla modifica del luogo di consegna della 126).

<sup>391</sup> Si riporta il capo di imputazione contestato allo Scarantino nel predetto procedimento:

*"delitto p. e p. dagli artt. 81, 99, 103 e 368 c.p. e 7 D.L. n. 152/91 perché, esaminato come imputato in procedimento connesso nell'ambito del processo penale n. 1/97 R.G. a carico di Profeta Salvatore ed altri pendente dinanzi alla 1<sup>a</sup> Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, nel corso dell'udienza del giorno 24/9/1998 pur sapendoli innocenti incolpava:*

- *il collaboratore di giustizia Francesco ANDRIOTTA di calunnia per aver riferito in dibattimento dinanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta circostanze non vere relative all'attentato in cui persero la vita il Procuratore Aggiunto di Palermo Dr. Paolo BORSELLINO e la sua scorta, affermando falsamente di averle apprese dal medesimo SCARANTINO ed in tal modo accusando persone innocenti;*
- *il collaboratore di giustizia ANDRIOTTA Francesco ed il Questore Arnaldo LA BARBERA di minacce gravi, per avergli rappresentato la possibilità di essere ucciso in carcere se non avesse reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi relativamente al suddetto attentato;*
- *il Questore Arnaldo LA BARBERA di abuso d'ufficio, falso ideologico e calunnia per aver previamente suggerito al medesimo SCARANTINO le cose da riferire nel corso degli interrogatori relativi al suddetto attentato;*
- *il personale di Polizia Penitenziaria del carcere di Pianosa di abuso d'ufficio e di autorità per avergli volutamente somministrato pietanze alterate per la presenza di vermi ed urine;*

Si riporta la “motivazione” della predetta pronuncia:

*“Le considerazioni fatte dai Giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta<sup>392</sup> circa la falsità delle dichiarazioni rese dallo Scartino sono tutte da condividersi e sarebbe ultroneo, qui soffermarsi ulteriormente in quanto la motivazione è agli atti, chiara, precisa circostanziata e senza sbavatura alcuna: lo Scarantino ha dichiarato il falso, accusando persone innocenti e ciò ha fatto per agevolare l'attività di associazione criminale mafiosa denominata "Cosa Nostra", ritenuta responsabile dell'attentato avvenuto in Via D'Amelio”.*

Non pare arbitrario ritenere che Scarantino in virtù di questi trascorsi giudiziari nutrisse un senso di sfiducia nei confronti delle autorità giudiziarie e risulta quindi comprensibile, per un certo verso, la circospezione mostrata da lui mostrata in quei primi atti istruttori.

Ciò posto, nel valutare l'apporto dichiarativo di Scarantino, non può prescindersi dal richiamo alle considerazioni espresse dal Gip di Messina che ha concluso per “l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni dello Scarantino” osservando che “la condotta volubile dello Scarantino, e le dichiarazioni da questi rese nel tempo (da ultimo dinanzi ai P.M. di Messina il 5.02.2019), contraddittorie e scostanti, non consentono di stabilire quali delle sue affermazioni debbano ritenersi genuine anche con riguardo agli addebiti mossi ai magistrati che si sono occupati della vicenda.

*E così lo Scarantino, interrogato da ultimo dai Pubblici Ministeri di Messina il 5.2.2019, dopo aver sostenuto che la propria collaborazione (preceduta da alcuni colloqui investigativi esclusivamente con esponenti della Polizia di Stato) era stata stimolata da Arnaldo La Barbera e Mario Bò, ha affermato che le dichiarazioni rese ai magistrati nella prima fase della sua collaborazione erano il frutto di “imbeccate” provenienti dai poliziotti che lo gestivano, e in particolare da Arnaldo La Barbera. Inoltre, nel momento cui concordava con i poliziotti le dichiarazioni da rendere in sede di interrogatorio, i magistrati non erano presenti.*

*Lo Scarantino ha, poi, attribuito a iniziative personali dei magistrati della Procura di Caltanissetta la sostituzione dei propri difensori (“me li hanno cambiati... ritengo che i cambi li fecero i magistrati”) laddove, invece, escusso l'Avv. Li Gotti, questi ha specificato di avere rinunciato al*

---

- il Vice Questore Mario BO' e altro personale della Polizia di Stato di percosse e minacce gravi per averlo ripetutamente colpito con le mani e per avergli puntato contro la bocca una pistola a seguito del suo manifestato proposito di ritrattare le accuse precedentemente mosse nei confronti di PROFETA ed altri in ordine al citato attentato;

- i magistrati PALMA e PETRALIA dell'Ufficio del P.M. di Caltanissetta di abuso ed omissione di atti d'ufficio per essersi rifiutati di prendere atto della sua volontà di ritrattare e di raccogliere a verbale tale volontà.

*Il fatto commettendo al fine di agevolare l'attività di associazione criminale mafiosa denominata "Cosa Nostra" ritenuta responsabile del predetto attentato.*

*In Roma il 24/9/1998*

*Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale e trovandosi nelle condizioni per essere dichiarato delinquente abituale”.*

<sup>392</sup> Si riferisce ai giudici della Corte d'Assise di Appello del Borsellino 1.



*mandato per problemi di salute nonché per incompatibilità con la sua posizione di difensore anche di Gioacchino La Barbera.*

*Lo stesso Avv. Li Gotti ha poi smentito le dichiarazioni di Scarantino sulle numerose richieste di sospensione degli interrogatori, concordate con i poliziotti allorquando non era in grado di rispondere alle domande dei magistrati. Secondo l'Avv. Li Gotti, infatti, durante gli interrogatori dello Scarantino non si verificarono anomalie, né quest'ultimo era solito chiedere pause<sup>393</sup>.*

---

<sup>393</sup> Si tratta di circostanze che il teste ha confermato, meglio specificandole, anche nell'odierno dibattito:

DIFESA, AVV. PANEPINTO - ... lei è stato difensore di... del collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino, che rappresentasse al Tribunale come e quando assume questo incarico, le modalità di assunzione dell'incarico e quando inizia.

TESTIMONE, LI GOTTI L. - L'incarico l'ho assunto nel giugno del 1994, partecipai al primo interrogatorio a Pianosa, poi, ne feci altro... un altro a Pianosa, forse uno a Caltanissetta, sicuramente uno a Jesolo, poi, per motivi di salute, perché a seguito del mio viaggio a Jesolo ero nel frattempo in vacanza a La Thuile, in Val d'Aosta, questo passaggio dalla montagna al mare mi provocò dei grossi problemi cardiaci, venni ricoverato ad Aosta, poi, venni ricoverato, quindi... e quindi, per motivi di salute ma per motivi anche di una certa diffidenza per la collaborazione intrapresa da Scarantino, rinunziai all'incarico; questo avveniva nell'autunno del 1994.

(...)

DIFESA, AVV. PANEPINTO - ...Per quanto riguarda le modalità di svolgimento di questo primo interrogatorio, ecco, può riferire al Tribunale come si svolse questo interrogatorio, se ha un ricordo specifico, cosa... cosa avvenne, sostanzialmente?

TESTIMONE, LI GOTTI L. - Io ne ho un ricordo molto... molto vivo, perché Scarantino era un fiume in piena, cioè parlava con una velocità incredibile, e senza pause, proprio non c'erano... non c'erano quasi domande, io penso che dalla registrazione risulti questo, io... mi meravigliai di questo fiume in piena che era Scarantino, proprio veloce, era molto agitato..

(...)

DIFESA, AVV. PANEPINTO - Sì. Senta, invece, lei ha fatto riferimento ad altre pause durante le quali restavate da soli, Scarantino si allontanava?

TESTIMONE, LI GOTTI L. - Beh, io non riesco a descrivere i movimenti, però probabilmente le pause erano o per prendere il caffè o per andare nel bagno, insomma, quindi... era pausa, però il contesto era sempre quello, nel senso che...

DIFESA, AVV. PANEPINTO - Cioè, restavate tutti insieme anche durante la sospensione, diciamo così, durante la pausa?

TESTIMONE, LI GOTTI L. - Beh, se sì... se qualcuno si spostava nella stanzetta accanto questo non lo ricordo, però era una pausa per prendere un caffè, quindi voglio dire... ma erano spazi comunque angusti, non c'era... poi non c'era dove andare, anche perché lì è solo polvere.

DIFESA, AVV. PANEPINTO - E quindi, dico, sì... restavate nello stesso, bene o male, insieme?

TESTIMONE, LI GOTTI L. - Sì, sì, e mica... e dove andavamo fuori?..Fuori c'era polvere, solo polvere veramente.

(...)

DIFESA, AVV. PANEPINTO - No. Lei ricorda se durante l'interrogatorio vi erano momenti in cui Scarantino chiese delle sospensioni lui, perché in difficoltà, o perché...

TESTIMONE, LI GOTTI L. - Sì, durò molto ore l'interrogatorio.

DIFESA, AVV. PANEPINTO - Sì, dico Scarantino aveva...

TESTIMONE, LI GOTTI L. - E quindi, diciamo che da parte di tutti ci furono richieste di sospensione per cinque-dieci minuti.

DIFESA, AVV. PANEPINTO - Sì, le chiedo, pause...

TESTIMONE, LI GOTTI L. - Quindi, anche... e probabilmente anche da parte di Scarantino.

DIFESA, AVV. PANEPINTO - Le risulta che Scarantino sia andato in difficoltà, e quindi abbia chiesto delle interruzioni per questo motivo?

TESTIMONE, LI GOTTI L. - Io momenti di difficoltà di Scarantino non ne ricordo neanche uno.

*Anche l'Avv. Foresta, pur ammettendo di avere un ricordo sbiadito dell'attività prestata per breve tempo in favore dello Scarantino, ha negato di aver assistito a sollecitazioni dell'uomo in occasione degli interrogatori cui aveva presenziato e ha specificato di avere rinunciato al mandato difensivo in conseguenza di alcune dichiarazioni rese dallo Scarantino secondo il quale l'Avv. Foresta aveva dei fogli firmati in bianco dal suo assistito, lasciando intendere che questi ne avrebbe potuto fare un uso illecito o comunque non consentito<sup>394</sup>.*

*Ancora lo Scarantino nel confermare quanto già riferito nel corso del processo c.d. "Borsellino quater" (in merito alla disponibilità dei verbali degli interrogatori già resi, sui quali erano riportati*

---

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Lei ricorda durante questo primo interrogatorio se vi furono dei suggerimenti da parte di qualcuno, sia esso un Magistrato, sia esso il Dottor La Barbera o anche un altro funzionario, a Scarantino sulle risposte da fornire o su quanto riferire?*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *No, no.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *No nel senso che non ve ne furono?*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Ma Scarantino sembrava che non avesse bisogno di nulla, andava a ruota libera.*

(...)

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Lei ricorda se durante questo interrogatorio (si riferisce a quello del 29.06.1994) vi furono dei momenti in cui Scarantino andò in difficoltà su delle domande e chiese di sospendere l'esame e l'interrogatorio?*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *No, non lo ricordo*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Ricorda se ci furono dei suggerimenti durante questo interrogatorio? Ha già risposto in generale ma glielo chiedo con riferimento anche a questo.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Ma i suggerimenti li escludo... i suggerimenti li escludo, ci possono essere state contestazione, ma i suggerimenti, ossia rispondere al posto di Scarantino lo escludo. (v. pagg. 18-19, 39,42-45, 62-63 verbale ud. del 19.11.2021).*

<sup>394</sup> Si tratta di circostanza che il teste ha confermato, meglio specificandola, anche nell'odierno dibattimento:

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Lei si ricorda se Scarantino ritrattò proprio all'aula bunker di Como, in udienza?*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO - *Guardi io onestamente non ho ricordo di una ritrattazione. Però posso dire questo: io dopo quell'interrogatorio, cioè dopo quell'udienza non ho più voluto sapere nulla di Scarantino. Nel mio ricordo in tutta onestà quell'interrogatorio mi aveva lasciato interdetto, nel senso che... come dire? È come se non l'avessi ritenuto più una persona corretta, affidabile. Il contenuto proprio dell'interrogatorio non lo ricordo. Però dopo dell'interrogatorio sicuramente... È successo qualche cosa. Per esempio ricordo che durante questo interrogatorio mi ricordo che... Adesso se ritrattò parzialmente, qualche cosa fece di strano perché ad un certo punto...*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Mi scusi, parliamo all'interrogatorio all'aula bunker di Como?*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO - *Sì, di Como immagino, sì. Disse qualcosa di strano che onestamente non lo ricordo, però mi ricordo che per giustificarsi che raccontava questi fatti e che c'erano delle discrasie tra i suoi vecchi racconti e quello che stava raccontando quel giorno, fece un riferimento alla mia persona nel senso che disse un qualcosa del genere, tanto sarà... Almeno io mi ricordo questo, e fu la ragione poi specifica per la quale non volli più sapere nulla di questo personaggio, che disse "Ci sono dei fogli in bianco che ho rilasciato all'Avvocato Foresta". Lo disse con un tono... qualcosa del genere, che ovviamente poteva lasciare intendere che se fosse saltata fuori qualche dichiarazione, qualche cosa strana che lo riguardava, poteva essere riconducibile alla mia attività perché avevo dei fogli firmati in bianco. Che era, e per la verità è tuttora, una prassi direi... magari non troppo ortodossa ma assolutamente consolidata. Perché siccome non possiamo avere in tempo reale il contatto con i collaboratori di giustizia, perché e così il sistema di protezione, se serve una procura urgente, una nomina urgente, utilizziamo il foglio che ci ha rilasciato in precedenza l'assistito. Quindi lui sapeva perfettamente... tanto è vero che mi aveva firmato tre o quattro fogli proprio perché era successo poco tempo prima. Quindi non avendolo assistito da molti anni avevo necessità, se saltava fuori un processo, di avere in tempo reale la possibilità di costituirmi in un giudizio. E quindi proprio per questa situazione strana che si creò nel corso dell'udienza poi non volli più sapere nulla di Scarantino. (v. pagg. 38-39 verbale ud. del 15.12.2021).*

L'udienza di riferimento è quella del 15.09.1998.

*alcuni appunti scritti a mano, concernenti nomi o circostanze che egli avrebbe dovuto aggiungere o rettificare nei successivi interrogatori, e in merito alla circostanza che i verbali gli erano stati consegnati dall'ispettore Mattei) non ha riconosciuto la grafia degli appunti in quella della dott.ssa Palma e - diversamente da quanto dichiarato nel processo Borsellino quater - ha mostrato incertezza sulla veridicità di quanto riferito al processo relativamente allo stesso P.M. ("Quello che ho dichiarato nel corso del dibattimento in relazione alla dott.ssa Palma non ricordo oggi se è vero"); infine ha messo in dubbio anche che il Mattei (cui la perizia calligrafica effettuata nel 2015 dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta ha ricondotto gli appunti manoscritti) avesse ricevuto quei verbali dalla dott.ssa Palma ("quello che ho dichiarato nel corso del dibattimento in relazione alla dott.ssa Palma non ricordo se è vero. Non ricordo se Mattei avesse già i verbali o se gli furono dati da qualcuno. Non ho un ricordo visivo di un passaggio di verbali dalla dott.ssa Palma a Mattei").*

*Sempre nell'interrogatorio del 5.02.2019, lo Scarantino, smentendo quanto dichiarato in occasione della sua prima ritrattazione durante il processo "Borsellino bis", ha negato di aver accusato il dott. Di Matteo - mentre questi lo stava esaminando - che le circostanze riguardanti Scotto Gaetano erano state oggetto di "aggiustamento" da parte del medesimo P.M. ("Non ho mai concordato con Di Matteo le dichiarazioni su Scotto. Ho fatto confusione. Parlavo in generale..... La situazione è sempre quella. Parlavo con la polizia. Con i magistrati non ho mai concordato dichiarazioni rese su Scotto, con nessuno dei magistrati. Non ricordo di aver concordato con i magistrati quelle affermazioni. La polizia [mi fece notare che su Scotto le dichiarazioni non tornavano]. Io poi ricordo che su Scotto feci un interrogatorio con dott. Petralia e non con il dott. Di Matteo"). Lo Scarantino ha inoltre ricordato che l'interrogatorio in cui si parlò di Scotto era stato fatto con il dott. Petralia e non con il dott. Di Matteo ed ha escluso di aver ricevuto sollecitazioni o indicazioni da parte del dott. Petralia su cosa dichiarare ("Io ricordo che l'interrogatorio lo feci con il solo dott. Petralia. Se su Scotto ho dato una motivazione diversa, l'abbiamo aggiustata. Io ero sfasato, mi aveva appena alzato le mani Bò, [...] Petralia non mi ha suggerito su Scotto, ora mi sento di negarlo").*

*Nell'interrogatorio del 5.02.2019 Scarantino, tornando indietro rispetto a quanto dichiarato durante il processo "Borsellino bis", laddove aveva affermato che le foto della Villa di Peppuccio Calascibetta gli erano state consegnate dalla dott.ssa Palma, ha negato tale circostanza ("La dott.ssa Palma non mi ha mai dato delle foto").*

*Ancora lo Scarantino ha negato di aver sostenuto un interrogatorio con la Procura di Caltanissetta il 31.03.1999 in cui aveva riferito di sentirsi perseguitato dal dott. Petralia, nonché di minacce rivolte dalla dott.ssa Palma a suo fratello ("non ricordo questo interrogatorio .... non ricordo di aver reso interrogatorio di cui mi è stata data lettura e non conosco i magistrati indicati nel verbale [Condorelli e Leopardi]... Riconosco la mia firma in calce al verbale manoscritto che mi è stato*

*mostrato... in quel periodo non mi lamentai del dott. Petralia, mi riferivo ai magistrati in generale”). Chiesti chiarimenti in merito alla diverse dichiarazioni rese nel tempo sulle condotte dei magistrati che si erano occupati della sua collaborazione, alle sue varie ritrattazioni, alle dichiarazioni reticenti e ai vari “non ricordo”, lo Scarantino ha giustificato la sua condotta in maniera confusa, addossandosi la colpa in quanto soggetto emotivamente instabile e additando la Polizia come la causa della “rovina della sua vita”; inoltre ha esplicitato che ogni qual volta piangeva e diceva ai magistrati di non sapere niente sulla strage di via D’Amelio, questi non approfondivano né lo prendevano seriamente perché “dopo cinque minuti ricominciav[a] a collaborare” (“...il dott. Petralia è una brava persona. La colpa è mia, non ero una persona stabile e lo sapevano...la colpa è mia... ho accusato tutte le persone a cui volevo bene. La Polizia mi ha distrutto la vita”). Inoltre il soggetto ha dichiarato di sentirsi, ancora oggi, minacciato, pur non essendo in grado di fornire elementi a sostegno di tali suoi timori” (v. pagg. 2- 4 ordinanza di archiviazione del 05.02.2021).*

Si tratta di valutazione che l’odierno Collegio condivide ad eccezione del valore probatorio riconosciuto al portato dichiarativo dell’Avv. Sante Foresta con particolare riferimento a quanto accaduto in occasione dell’interrogatorio del 02.09.1998:

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Senta lei ha assistito, sia pure per un breve periodo, il collaboratore Scarantino Vincenzo.*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Esattamente.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Si ricorda grossomodo quando?*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Penso fosse verso la fine degli anni novanta. Ho un punto di riferimento che posso dare. In quel periodo ci fu un’udienza all’aula bunker di Como.... e quindi l’interrogatorio che feci mi sembra alla Direzione Nazionale Antimafia con Scarantino avvenne poco tempo prima, quindi siamo lì... fu sentito ai sensi dell’articolo 210 in quell’udienza quel giorno.. Non era imputato in quell’udienza in cui l’ho assistito io, questo intendo dire.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Esatto, esatto. Perfetto. Si ricorda lei in questo interrogatorio cosa è accaduto, cosa non è accaduto?*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *L’interrogatorio nel mio ricordo – parliamo di oltre vent’anni fa chiaramente – fu tenuto presso gli uffici della Direzione Nazionale Antimafia, erano presenti come Magistrati tre Pubblici Ministeri della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, il dottor... mi sembra che si chiamasse Carmelo Petralia, la dottoressa Palma e il dottor – mi sembra – Francesco Giordano. Cioè “mi sembra” sul nome, Francesco Giordano, comunque il dottor Giordano sicuramente.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Ho capito. Lei della partecipazione di questi tre Magistrati ne è certo o...*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Mh... sì, diciamo così, sono certo. Ricordo esattamente in questi termini. Poi, ripeto, sono passati oltre trent'anni, e potrei anche sbagliarmi. Ma non penso. Ho questo ricordo.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – ... *Quindi prosegua. E che è successo in questo interrogatorio?*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Cioè devo riferire il contenuto dell'interrogatorio?*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Quanto è successo, quanto è accaduto.*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *L'interrogatorio praticamente Scarantino... cioè i Magistrati gli posero delle domande, lui partì un po' a ruota libera e cominciò a ritrattare tutte le dichiarazioni precedenti che aveva fatto sostanzialmente. Diciamo che sconcertò un po' tutti, anche me per la verità che ero lì. Ma sconcertò ancora di più i Magistrati che chiaramente conoscevano gli atti del processo, gli atti di indagine, e niente insomma. Dopo un po' di fatto nel corso dello stesso interrogatorio ritrattò la ritrattazione e quindi diciamo che l'interrogatorio finì alla fine con la conferma delle vecchie dichiarazioni.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *C'è stata una sospensione?*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Ci fu una breve sospensione per... – diciamo – mi ricordo per verbalizzare le dichiarazioni che aveva reso.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Le dichiarazioni della ritrattazione?*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Sì, sì.*

(...)

PRESIDENTE – *Ma l'Avvocato Foresta era presente a questo verbale? Allora possiamo mostrare questo verbale per vedere se l'Avvocato Foresta ricorda meglio?*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Io onestamente non ricordo... Tenete conto di un fatto, che qualche volta – e all'epoca capitava, nello specifico non lo ricordo naturalmente – che si facevano anche più... cioè venivano spezzati gli interrogatori. Infatti qui c'è scritto per esempio che c'era la dottoressa Palma, ma onestamente il mio ricordo... ce l'ho ben presente, non c'era solo la dottoressa Palma, c'era anche Giordano e Petralia. Quindi non so se stiamo parlando dello stesso interrogatorio onestamente.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *È l'unico interrogatorio a cui lei è presente prima di Como. Prima di Como temporalmente, nel 1998...*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *No, le dico questo sa perché? Perché qui c'è... leggo che è iniziato alle 11.04 ed è finito alle 11.14, dieci minuti. Nel mio ricordo è durato ben più.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Eh... Lo so.*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Quindi per quello dico che può essere che lo stesso giorno siano stati fatti due verbali. Questo non lo ricordo ma capitava sovente che venivano fatti più verbali nel senso veniva chiuso questo e veniva riaperto un altro. Oppure prima veniva fatto un verbale e poi veniva fatto questo.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Scusi Avvocato se lei legge l'inizio, l'intestazione di questo interrogatorio noi abbiamo che inizia alle ore 10.30 negli uffici, etc. etc., all'inizio sopra...*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Sì, però qua si dice “Si dà atto che la fonoregistrazione ha avuto inizio alle 11.04...”.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Perfetto. Se lei si ricorda c'è stata praticamente – e lei di questo ne ha parlato moltissimo a Messina – c'è stata una interruzione.*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Sì, per verbalizzare, però onestamente... Nel mio ricordo la verbalizzazione non erano... cioè non era così succinta, era un pochino più...*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Scusi, c'è la trascrizione, se la legga e poi riferisce se ricorda diversamente.*

(Silenzio – il teste consulta la documentazione)

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Le direi che questa è la seconda parte dell'interrogatorio in cui Scarantino spiega per quale ragione ha ritrattato la ritrattazione.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Perfettissimo...*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Questo è il mio ricordo. E come se fossero stati fatti contestualmente due interrogatori sostanzialmente.*

(...)

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *...volevo sapere che cosa è successo tra le 10.30, il momento in cui inizia l'interrogatorio, e le 11.04 momento in cui inizia la fonoregistrazione, considerato che il teste ha finito di dire che in questo frangente c'è la ritrattazione di Scarantino. Se si ricorda cosa ha detto lo Scarantino, il motivo...*

PRESIDENTE – *Prego, può rispondere.*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Io mi ricordo che Scarantino inizialmente, seppur in modo conciso, disse che ritrattava tutte le sue dichiarazioni, che era stato costretto a farle quando era – mi sembra – al 41 bis all'Asinara, non ricordo male, comunque era detenuto in regime particolare se non vado errato, e che era stato costretto a fare queste dichiarazioni in cui si autoaccusava.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Ha parlato che la costrizione avveniva da funzionari di Polizia?*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Beh, non ha fatto riferimento sicuramente a Magistrati quindi non...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Lasciamo perdere i Magistrati. La domanda specifica è funzionari di Polizia.*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Non ho un ricordo preciso. Sicuramente faceva riferimento... non so se della Polizia o della Polizia Penitenziaria, comunque che aveva avuto un po' di pressioni per collaborare sostanzialmente.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Ha fatto...*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *L'avevano indotto a collaborare. Il problema fu questo: che i Magistrati erano sconcertati da questa iniziale ritrattazione...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Lasci perdere da considerazione sui Magistrati...*

PRESIDENTE – *Lasciamolo finire, prego.*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *No, io dico quello che è il mio ricordo.*

PRESIDENTE – *Prego, prego.*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Erano sconcertati e amareggiati, in particolare mi ricordo proprio il dottor Petralia che si mise quasi le mani nei capelli perché le dichiarazioni che aveva fatto Scarantino di fatto contenevano alcune cose, da quello che ho percepito io, secondo... cioè i Magistrati pensavano “Ma Scarantino ci ha riferito alcune cose che solo chi può essere in qualche misura partecipe del fatto può conoscere. Allora due sono le cose, o gliele ha dette qualcuno oppure c'è qualche cosa che non va. Perché come fa ad inventarsi delle circostanze? Adesso ritratta tutto, dice “Mi sono inventato tutto”. Però ci hai riferito alcune cose che non avresti dovuto sapere in teoria.”. È questo il problema.*

(...)

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Durante questa interruzione è rimasto fuori Scarantino o non è rimasto...*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Mah... guardi era... che le devo dire? A due o tre metri di distanza. Cioè non è che...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Era a due o tre metri di distanza.*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Sì, ma siamo rimasti tutti lì, non è che siamo andati via che uno se n'è andato altro... è rimasto nelle vicinanze. Adesso... mi sembra che c'era la stanza e c'era un'anticamera e Scarantino era lì. Ma la porta, da quello che ricordo, era aperta ed eravamo tutti là. Dopo eravamo pure diverse persone quindi...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Nel momento in cui avete ripreso l'interrogatorio, diciamo avete iniziato l'interrogatorio, più che ripreso, l'atteggiamento di Scarantino quale era? A parte quello che diceva. Cioè era di un soggetto preoccupato, di un soggetto scavalcato?*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Guardi la seconda parte dell'interrogatorio rispecchia esattamente quello c'è scritto in questo verbale.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Cioè a dire che parlava solo ed esclusivamente della moglie, del lavoro della moglie... Quello che è il mio ricordo onestamente ho letto qui, potrei ripetere quello che c'è scritto qui. Vado con il mio ricordo che penso che sia anche più giusto e più corretto. Lì Scarantino nella seconda parte... quando ritrattò la ritrattazione spiegò sostanzialmente che aveva dei problemi, molti di questi problemi per la verità derivavano dalla moglie, e questo effettivamente... è così. Nel senso che rese plausibile la ritrattazione della ritrattazione perché spiegò questo suo malessere.*

(...)

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Il soggetto che verbalizzava si ricorda chi era?*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *No, onestamente non me lo ricordo.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Con quella incertezza di cui ha parlato, dico il soggetto che verbalizzava era incredulo, credeva, interveniva in questo dialogo che c'è stato con i Magistrati?*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *No, guardi io onestamente il ricordo che ho è dello sconcerto dei Magistrati che all'inizio dell'interrogatorio... sconcerto che in parte rientrò quando Scarantino spiegò le ragioni, il suo malessere, la moglie che aveva dei problemi, e quindi che insomma si era creata una tensione all'interno del gruppo familiare notevole e quindi insomma “era questa la ragione – disse lui – per la quale io avevo deciso di ritrattare tutto e di ritornare sui miei passi.”. Il succo del discorso era questo qui. E i Magistrati, ripeto, all'inizio erano fortemente sconcertati e poi presero – tra virgolette – per buona questa dichiarazione che era plausibile, per l'amor di Dio era plausibile. Però la mia sensazione è che una parte dello sconcerto fosse rimasta comunque. Perché lì il problema che io ho avvertito è che i Magistrati non si spiegavano... cioè all'inizio quando Scarantino ritrattò i Magistrati si posero un problema chiaramente, e cioè “Come ha fatto Scarantino a riferire delle cose che non avrebbe dovuto sapere se si era inventato tutto”. E questo il problema. Per cui quando ritrattò la ritrattazione i conti ritornarono a quadrare in qualche misura. Anche se, ripeto, rimase sempre una parte di sconcerto chiaramente, nel senso che... cioè non era del tutto normale quello che era avvenuto chiaramente.*

(...)

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Perfetto. Quindi io le chiedo: lei è certo che vi fu una parte di interrogatorio che sia iniziata... perché dall'audizione della videocassetta l'esame inizia “Oggi 2*



*settembre sono le 11 e 4 minuti, ci troviamo...”, e via di seguito, generalizzazione e tutto il resto. Quindi dalla trascrizione di questa audiocassetta sembrerebbe che l’inizio dell’esame del testimone imputato di reato connesso sia ovviamente l’inizio dell’esame effettivo. Posto che si tratta di un documento a cui lei ha partecipato, di un documento che lei ha sottoscritto, lei è certo che vi sia stata una parte di interrogatorio precedente a questa? E, se è stata fatta, è stata verbalizzata? Non è stata verbalizzata?*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Che io ricordo... certamente quello che vi ho raccontato... come dire? Lo dico in modo neutrale, non può essere frutto della mia fantasia. Quindi sicuramente c’è stata questa ritrattazione iniziale. Io ricordo perfettamente anche che è stata verbalizzata. Ricordo altresì perfettamente che non c’era solo la dottoressa Palma. Mi è stato sottoposto in visione un interrogatorio dove risultava la dottoressa Palma. Io ricordo che erano tre Magistrati e mi ricordo anche chi erano, Petralia, Giordano e Palma (v. pagg. 21- 32, 37 verbale ud. del 15.12.2021).*

Il Tribunale ritiene che il narrato dell’Avv. Foresta sia assolutamente attendibile e le sue dichiarazioni – sia pure con qualche fisiologica imprecisione legata al lungo tempo trascorso che ne accresce la genuinità – paiono circostanziate, lineari, consequenziali e non contraddittorie.

Inoltre, in punto di credibilità soggettiva, va osservato che l’Avv. Foresta si pone in posizione di sostanziale terzietà non avendo interessi in comune con nessuno dei soggetti presenti all’occorso.

Né d’altro canto la difesa degli imputati ha messo in luce – nemmeno per allegazione – elementi volti a minare il giudizio di credibilità del dichiarante.

Egli, rispetto all’interrogatorio del 02.09.1998 ha fornito una versione che contrasta obiettivamente con il contenuto formale del verbale, sia in ordine ai soggetti partecipanti, sia in ordine a quanto avvenuto nel corso dell’interrogatorio e, si badi, trattasi di escussione che non avviene in un momento qualsiasi, ma precede di appena tredici giorni la prima ritrattazione dibattimentale di Vincenzo Scarantino.

È quasi ultroneo evidenziare che, per quello che rileva in questa sede (essendo stata di altra A.G. la valutazione delle condotte ascrivibili ai magistrati coinvolti nella verbalizzazione), la circostanza in parola è di notevole rilievo poiché, oltre ad evidenziare la presenza dell’imputato RIBAUDO quale addetto alla verbalizzazione dell’atto, introduce un elemento probatorio – “esterno” rispetto a Scarantino – suscettibile di minare l’affidamento di quanto risulta verbalizzato in relazione all’ex falso collaboratore, rendendo altresì “concreta” la scarsa verosimiglianza della totale assenza di pause in relazione ad alcuni interrogatori precedenti:

(PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Le volevo dire... le volevo fare presente questo. Siccome capisco che è impossibile ricordarsi, dato il tempo trascorso, lo volevo fare presente questo: che lei*

*ha assistito, sempre nella qualità di sostituzione dell'Avvocato Li Gotti, ad un interrogatorio il 6 settembre del 1994 che è iniziato alle 11.30 ed è finito alle 22.45, stando al verbale, nonché un altro interrogatorio del 12 settembre iniziato alle 11.30 e terminato alle 17.45. Questi sono i due atti precedenti a cui lei ha partecipato. Io volevo sapere questo. In considerazione anche degli orari che le ho detto, dalle 11.30 alle 22.45, dalle 11.30 alle 17.45, se ricorda se in questi interrogatori ci sono state delle sospensioni.*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *No, assolutamente no.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Cioè avete continuato...*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *No, no, non lo ricordo, non lo ricordo proprio; v. pagg. 32-33 verbale del 15.12.2021).*

Non ci si può spingere oltre, arrivando a ritenere che il narrato di Foresta costituisca un preciso riscontro a quanto riferito sull'intero "tema delle pause" da Vincenzo Scarantino atteso che:

a) Scarantino non ha riferito alcunché nel corso della sua escussione in relazione all'interrogatorio del 02.09.1998;

b) lo stesso Avv. Foresta – a differenza di quanto dichiarato da Scarantino in ordine all'*ubi consistam* di quanto avveniva negli intervalli – ha riferito che la "ritrattazione della ritrattazione" effettuata da Scarantino nel verbale di interrogatorio del 02.09.1998 sia parsa ascrivibile ad una autonoma iniziativa dello stesso Scarantino perché nessuno gli si era avvicinato nel corso della pausa (DIFESA, AVV. SEMINARA – *Lei ebbe modo – ha già detto – di vedere se qualcuno si avvicinò allo Scarantino per parlare di questa situazione?*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *No, no.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Non lo ricorda o esclude?*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Cioè adesso... Scarantino era... No, non posso, in assoluto non posso escludere, però non ho un ricordo assolutamente di qualcuno che si è avvicinato. Anche perché era una distanza tale che l'avrei...*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Sentito*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *L'avrei sentito, l'avrei visto, l'avrei percepito. Una cosa del genere penso che mi sarebbe rimasta impressa perché il contesto era obiettivamente particolare.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Era raccolto anche come contesto, cioè le distanze erano molto ravvicinate.*

TESTIMONE FORESTA SANTINO CARMELO – *Sì, sì, certo, certo; v. pagg. 48- 49 verbale del 15.12.2021).*

Epperò non può non evidenziarsi come la vicenda riferita dall'Avv. Foresta fa il paio con altra "inedita" vicenda – rispetto ai precedenti processi celebrati per la strage – riferita dall' Avv. Li Gotti e sintetizzata nella richiesta di archiviazione della Procura di Messina del 05.06.2020 nei termini che seguono:

*“Ma c'è un ulteriore elemento, acquisito da questo Ufficio nel corso delle indagini, che non solo conferma il basso profilo criminale dello Scarantino ma introduce un dato nuovo, mai emerso in quasi trent'anni di indagini e processi.*

*Come detto in precedenza, il 6.03.2019 veniva sentito l'avv. Luigi Li Gotti, difensore dello Scarantino nei primi mesi della sua collaborazione.*

*Il predetto legale, dopo aver riferito le sue riserve sul contenuto delle dichiarazioni che lo Scarantino aveva iniziato a rendere (Nel primo interrogatorio cominciò a dire cose che mi lasciarono perplesso. Lui raccontò di una riunione della commissione provinciale, ma ci mise in quel tavolo anche Gioacchino La Barbera e forse anche Santino Di Matteo. Disse inoltre di aver ascoltato i discorsi perché stava sull'uscio della stanza ove vi era questo tavolo ovale. Poi le mie perplessità aumentarono'), raccontava un fatto specifico accaduto alla sua presenza.*

*Nello specifico, si soffermava su un interrogatorio dello Scarantino avvenuto a Roma, presso gli uffici della DIA, in via Fea. In quegli stessi uffici, quel giorno, era presente anche Marino Mannoia (A Roma, presso la D.I.A., in quella occasione c'era anche Manno Mannoia).*

*Qualcuno dei magistrati presenti per l'interrogatorio dello Scarantino aveva deciso di far incontrare quest'ultimo con il Mannoia; nelle intenzioni, quell'incontro avrebbe dovuto avere lo scopo di consentire al Mannoia di vagliare lo spessore mafioso dello Scarantino (A qualcuno, non ricordo chi, venne in mente di dire: facciamo parlare Scarantino con Mannoia. Mannoia si rese disponibile per “testare” Scarantino e la sua mafiosità...La decisione di far effettuare questo colloquio la prese un magistrato ma non ricordo chi).*

*A dire dell'Avv. Li Gotti, il Mannoia aveva impiegato pochissimo tempo a “smascherare” lo Scarantino, il quale, a suo dire, tutto poteva essere tranne che un appartenente a cosa nostra palermitana (Mannoia ci mise trenta secondi gli bastò un minuto di colloquio appartato con Scarantino, e disse che non era uomo d'onore... Mannoia mise subito a fuoco Scarantino').*

*Marino Mannoia aveva poi comunicato l'esito di quella sua breve indagine ai magistrati presenti, oltre che allo stesso Li Gotti (Marino Mannoia disse ai magistrati quello che aveva appurato, c'ero anch'io presente).*

*Quanto riferito dal Mannoia, tuttavia, non aveva provocato alcuna reazione nei magistrati e nel personale di polizia presente (Questa situazione non destò nei poliziotti e nei magistrati nessuna*

sorpresa. *Quasi si trattasse di una mera conferma*).

(...)

*Attesa la rilevanza delle affermazioni dell'Avv. Li Gotti, questo Ufficio ha cercato di acquisire altri elementi che potessero contestualizzare e specificare il suo narrato, di per sé comunque preciso e attendibile.*

*In particolare, il 9.04.2019, era interrogato Marino Mannoia Francesco.*

*Costui riferiva di aver incontrato lo Scarantino una sola volta, all'interno degli uffici dello S.C.O., negli scantinati, alla presenza del dott. Di Matteo, il quale aveva deciso di sottoporre i due ad un confronto (Durante la mia collaborazione l'ho incontrato solo una volta presso gli uffici dello SCO, precisamente nello scantinato, insieme al dott. Di Matteo, il quale mi fece fare un confronto con questo ragazzo).*

*Prima del confronto, il dott. Di Matteo aveva lasciato entrambi in una stanza; in quella circostanza, lo Scarantino aveva iniziato a raccontare alcuni fatti concernenti la famiglia mafiosa della Guadagna, parlandogli anche di Pietro Aglieri (In quella circostanza il dott. Di Matteo voleva che avessi un confronto con questo ragazzo. Ci lasciò qualche attimo nella stanza e lo Scarantino mi raccontò alcune situazioni della Guadagna, parlandomi di Pietro Aglieri, che aveva una relazione extraconiugale con la moglie di Calascibetta, che poi è stato ucciso. Ribadisco che rincontro avvenne allo SCO).*

*Al suo rientro in stanza, il dott. Di Matteo si era lamentato del fatto che egli e lo Scarantino avessero parlato in sua assenza (Quando rientrò il dott. Di Matteo questi si lamentò del fatto che noi parlavamo in sua assenza, ma fu lui a lasciarci da soli).*

*Era stato fatto, quindi, un verbale di confronto con lo Scarantino (Quando rientrò nella stanza il dott. Di Matteo venne fatto un verbale per riscontrare alcune dichiarazioni di Scarantino, alla presenza dello stesso Scarantino. Si trattava di circostanze che riguardano solo la nostra generica conoscenza e che erano veritiere. Non so precisare se era un verbale di confronto o di sommarie informazioni).*

*A differenza di quanto riferito dall'Avv. Li Gotti, tuttavia, il Marino Mannoia escludeva di essere stato sollecitato da qualcuno a verificare lo spessore criminale dello Scarantino (Non mi venne mai chiesto da nessuno se Scarantino fosse un uomo d'onore), il quale, secondo lui, non aveva comunque alcun profilo mafioso (Per me Scarantino non era nessuno dal punto di vista mafioso).*

*Mirati accertamenti condotti sul punto da questo Ufficio hanno consentito di accertare che,*

*effettivamente, Manno Mannoia Francesco e Scarantino Vincenzo erano stati citati dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta - nelle persone dei PP.MM, Palma e Petralia - a presentarsi presso gli uffici del Servizio Centrale Operativo di Roma per un confronto (cfr. nota della D.I.A. di Catania del 21.05.2019).*

*A seguito di richiesta formale del 07.11.2019, la Procura di Caltanissetta ha trasmesso il verbale di confronto in questione, datato 12.01.1995, in cui risulta la presenza del dott. Petralia, della dott.ssa Palma e del dott. Di Matteo, nonché degli avvocati Luigi Li Gotti e Lucia Falzone”.*

*(v. pagg. 140-142 richiesta di archiviazione Messina del 05.06.2020).*

L'Avv. Li Gotti ha confermato il suo racconto anche nell'odierno dibattimento affermando più volte di ricordare – quanto alla contestualizzazione temporale dell'incontro – che si trattasse di un'occasione nella quale egli era intervenuto come difensore di Scarantino e non già di Marino Mannoia:

*TESTIMONE, LI GOTTI L. - Mi pare che ci fosse anche Petralia, perché fu in quella occasione che addirittura si discuteva del fatto che Scarantino non era uomo d'onore.*

*DIFESA, AVV. PANEPINTO - Eh, e io proprio con riferimento a questo le chiedo: lei è certo...*

*TESTIMONE, LI GOTTI L. - E c'era un forte... c'era un forte dubbio su questo, tant'è vero che in quell'occasione, visto che c'era Mannoia che era venuto dagli Stati Uniti per altri processi, ma presente nella stessa struttura di via Fea, non so chi dei Magistrati, ho un vago ricordo che sia stato Petralia, ma può darsi che sia stato anche un altro, che disse ma perché non,, non facciamo incontrare Mannoia con Scarantino, visto che Scarantino diceva di appartenere alla medesima famiglia alla quale era appartenuto Marino Mannoia, cioè quella di Santa Maria del Gesù, dove c'era Profeta, il cognato di Scarantino, eccetera, e allora fu chiamato Mannoia e gli fu detto se poteva... gli fu chiesta una consulenza, diciamo, e io ero presente, e Mannoia disse vabbè, io ho bisogno di due minuti per capire se è un uomo d'onore oppure no.....C'era... in questa grande stanza a via Fea, diciamo che eravamo nei locali posteriori alla villa dove aveva la sede di via Fea, poi proseguendo nel giardino ci sono degli altri locali, dove c'è una grande stanza per gli interrogatori...E in questa grandezza stanza dove eravamo noi, arrivò Mannoia e si appartò nella stessa stanza, si nella con Scarantino e durò due minuti il colloquio, che noi non ascoltammo ma fu un colloquio diretti, insomma, tra loro due, io ricordo che erano chini sulle rispettive sedie a parlare, e poi, Mannoia quando finì questo confronto breve con Scarantino, disse non è un picciotto, le prime*

*parole furono queste, non è un picciotto, anche perché Scarantino... Mannoia ha detto ma io lo conosco, lo mandavo a comprare le sigarette, ma lo utilizzavano per queste cose qui, lo mandavamo a comprare le sigarette, ma da ragazzino insomma, era conosciuto nel quartiere, cioè nella zona, però che io ricordi no, e poi mi disse non è un picciotto, disse non è un uomo d'onore e basta. Finì così, la sua consulenza diciamo che appagò con i nostri dubbi, (fuori microfono)*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Quando dice nostri di chi parla, a chi fa riferimento?*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Beh, tutti quelli... non l'ho proposto io l'incontro con Mannoia, l'ha proposto un Magistrato.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Uhm.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Io ricordavo... ricordo Petralia, ma posso obiettivamente sbagliarmi, però diciamo che questa risposta di Mannoia non colse di sorpresa nessuno.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Senta, io tornando indietro, infatti non volevo interromperla per impedirle di parlare, ma semplicemente perché era proprio sulla ubicazione, dalla lettura del verbale, che se vuole io le posso anche sottoporre, sempre se c'è il consenso delle Parti, ma comunque, poco importa perché è agli atti, questo sì, il 28 luglio del '94 in Roma nei locali della Polizia di Stato, e sono presenti la Dottoressa Boccassini e il Dottore Sajeva, è presente anche l'agente di Polizia di Stato Paciolla, che era uno dei soggetti che io avevo chiesto di sentire ai sensi del 507, e l'Avvocato Li Gotti, non è presente il Dottore La Barbera, è presente il Dottore Ricciardi. Ecco, io ovviamente non sono un esperto però lo chiedo a lei, lei ha fatto riferimento a via Fea e alla sede della DIA, qui nel verbale si parla dei locali della Polizia di Stato, lei è certo che l'interrogatorio a cui... questo incontro che avviene tra Mannoia e Scarantino si verifichi in questo episodio e in questo interrogatorio?*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Sì, sì, in via Fea. D'altra parte, è impensabile che... Scusi un attimo. Mannoia era stato... era venuto dagli Stati Uniti, stava lì, non è possibile che... stesse altrove.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Sì, e lei ricorda il periodo in cui Mannoia ritorna e quando... lei era anche il difensore di Mannoia mi sembra all'epoca.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Io ero Difensore di Mannoia dal '90.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Ecco, quindi, in quella qualità lei, dico, ha un ricordo che il Mannoia nel luglio del '94 si trova a Roma, e rientra proprio in quell'anno e in quel mese e in quel giorno? Siamo al 28 luglio.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Guardi, Mannoia veniva spesso.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *E appunto.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Veniva spesso e poi... ritornava negli Stati Uniti, quindi io ricordo che*

*quando facemmo l'incontro a via... l'interrogatorio via Fea, in quello stesso contesto c'era Mannoia che era venuto dagli Stati Uniti.....Questo avveniva nel corso di un interrogatorio di Scarantino...per forza era quella, la data era quella.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Senta, lei ha indicazione, visto che lei partecipa a questo verbale, mi risulta che l'abbia anche firmato, del perché non viene dato atto nel verbale di questo incontro con Mannoia?*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *È vero, questa fu una consulenza, anche perché diciamo...*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Avvenne prima, dopo, durante?*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Avvenne durante, non è che l'interrogatorio era fissato ad hoc.*

(...)

PUBBLICO MINISTERO - *Okay, benissimo, questo è l'ulteriore chiarimento. Torniamo alla questione di Marino Mannoia. Lei ha ricordo di aver fatto... di aver presenziato ad un confronto formale svolto tra Scarantino Vincenzo e Francesco Marino Mannoia quando lei non è già più Avvocato di Scarantino, ma è solo l'Avvocato di Marino Mannoia.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Non lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Glielo dico perché risulta che il 12 gennaio del '95 alle ore 19:45 in Roma, negli uffici dello... dello S.C.O., si svolge un confronto alla presenza del Dottore Petralia, della Dottoressa Palma e del Dottore Di Matteo come Magistrati, proprio tra Marino Mannoia e Scarantino Vincenzo, e lei in quel momento è l'Avvocato di Marino Mannoia, Scarantino è assistito dall'Avvocato Falzone.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Guardi, non lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma lei ha memoria di aver mai incrociato il Dottore Di Matteo in relazione ad atti istruttori... le dico il Dottore Di Matteo perché è l'unica presenza, diciamo, che lei non ha individuato ora nelle domande che le sono state poste dal Difensore, cioè è l'unico Magistrato che non ha menzionato, lei ha memoria di aver incrociato il Dottore Di Matteo in un atto istruttorio che coinvolgeva Scarantino, comunque?*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Fin quando io l'ho assistito non ricordo la presenza del Dottore...*

PUBBLICO MINISTERO - *Non... non fin quando lei ha assistito Scarantino, questo è un atto istruttorio, che pur non lei non assistendo Scarantino, in un certo qual modo coinvolge Scarantino, no? Cioè, è un atto istruttorio...*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Ma io non lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO - *...che riguarda Scarantino.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Ma non lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi non ne ha memoria, diciamo, di aver... non associa il Dottore Di*

*Matteo a vicende, atti istruttori che riguardino la collaborazione di Scarantino per così dire.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Proprio no.*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, siccome le occasioni di incontro con Scarantino a Roma sono o quella del 28 luglio, di cui le è stato già chiesto, o questa del 12 gennaio del '95, quell'episodio di cui le parla si colloca o in una o nell'altra data, insomma, quindi, diciamo su questa non si... non si scappa. Quindi, o questo confronto informale tra Marino Mannoia era già avvenuto a margine delle... dell'atto istruttorio del 28 luglio o avviene a margine di questo confronto del 12 gennaio. Ora io le chiedo, visto che lei è presente a questo interrogatorio, e siccome non c'è traccia in questo interrogatorio... in questo confronto del fatto che Marino Mannoia riferisca che Scarantino Vincenzo non è un uomo d'onore, qualcuno sollevò il problema di far risultare a verbale che, vuoi prima o vuoi al margine di quell'atto istruttorio, Marino Mannoia aveva detto che Scarantino non era un uomo d'onore.* TESTIMONE, LI GOTTI L. - *No, non ho...*

PUBBLICO MINISTERO - *Perché io posso capire quello che dice lei della consulenza informale.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *E fino a qua va bene, diciamo, mi acquieto, ma siccome c'è un atto istruttorio che verte su circostanze di reciproca conoscenza tra Scarantino e Marino Mannoia, e questa è una circostanza di reciproca conoscenza tra Marino Mannoia e Scarantino, perché Marino Mannoia dice di conoscere Scarantino, era quello che gli andava a comprare le sigarette insomma, quindi... no? Il picciotto, non inteso come picciotto uomo d'onore ma...*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *...ma u picciutteddu. Qualcuno si pose il problema, lei ha memoria del fatto che qualcuno si pose il problema di porre una domanda, o comunque di far risultare a verbale che Marino Mannoia aveva esattamente detto che Scarantino non era un uomo d'onore, e in ciò smettendo quello che Scarantino aveva detto, perché Scarantino in quel momento dice di essere uomo d'onore riservato, se lo ricorderà questo. E visto che lei ci ha detto anche che era una perplessità condivisa, questa del fatto di uomo d'onore, tanto che, poi, non sorprende nessuno Mannoia quando dice non è picciotto.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Io ricordo che quando avvenne questa consulenza di Mannoia ero il difensore di Scarantino.*

PUBBLICO MINISTERO - *Okay.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Questo è il mio ricordo, che nel mentre c'era l'interrogatorio di Scarantino, venne portato Mannoia.*

PUBBLICO MINISTERO - *E questo siamo d'accordo.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Che Mannoia si soffermò lì pochissimo minuti.*



PUBBLICO MINISTERO - *Ma io su questo sono...*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Quindi...*

PUBBLICO MINISTERO - *...sono d'accordo, siccome però c'è un atto formale...*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *E. non...*

PUBBLICO MINISTERO - *...che a questo punto può essere o successivo o quasi concomitante rispetto a questa consulenza, chiamiamola così.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *E questo non lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Non ricorda se qualcuno si pose il problema in quell'atto formale di dire...* TESTIMONE, LI GOTTI L. - *No.*

PUBBLICO MINISTERO - *...facciamo risultare a verbale che Marino Mannoia... poniamo la domanda a Marino Mannoia, ma Scarantino che lei sappia è uomo d'onore? questo volevo dire, se qualcuno si pone questo problema.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *No, non... non lo ricordo. Anche perché la risposta l'aveva già data, diciamo, informalmente*

(...)

PARTE CIVILE, AVV. DACQUI' - *Invece, in occasione della cosiddetta consulenza che lei colloca quando era difensore di Scarantino... consulenza Marino Mannoia, lei sollecitò che comunque si mettesse a verbale questa particolare... anche se era il difensore di Scarantino e penso non aveva interesse, o comunque fu qualcuno che disse dobbiamo verbalizzare questa consulenza?*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *No, perché... le dico la verità, fu colta come una consulenza esterna, ci sta Mannoia approfittiamone, io così la ricordo, quindi una consulenza esterna per avere conferma di qualcosa che già ognuno sentiva, non è un picciotto.*

(v. pag. 68 – 72, 83-86, 97 verbale ud. 19.11.2021).

Nessun contributo utile alla ricostruzione dell'occorso è giunto dall'Avv. Falzone (che ha sostanzialmente affermato di non avere ricordi né dell'*ubi consistam* del confronto in parola, né degli altri confronti con Di Matteo, La Barbera e Cancemi <sup>395</sup>), né dal Dott. Di Matteo che *“non ha ricordato*

---

<sup>395</sup> PUBBLICO MINISTERO - *Perché il 12 gennaio del '95, quello di cui stiamo parlando viene fatto il 13 gennaio del '95, quel giorno ne vengono fatti altri due, questo è il primo, ed è delle ore 10:30, il giorno prima, il 12 gennaio del '95, viene fatto un confronto con Francesco Marino Mannoia.*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Lei se lo ricorda?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. Ricorda se lo Scarantino e Marino Mannoia ebbero modo di parlare per qualche momento tra loro, in maniera riservata? Appartati diciamo, prima che si facessero... che si iniziassero le operazioni?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Ma guardi, di questo io non... non ho ricordo, possono essere più puntuali i soggetti che formavano le scorte, ricordo però questo atteggiamento molto pacato, molto... quasi paterno del Mannoia.*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. E non ricorda se Mannoia disse che a suo parere Scarantino tutto era fuorché mafioso?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Avrà espresso una sua valutazione, non lo escludo.*

*di aver partecipato ad un confronto tra Scarantino Vincenzo e Marino Mannoia Francesco, pur non escludendo tale evento. Tale incertezza è perdurata, peraltro, anche dopo esser stata data lettura al dott. Di Matteo delle dichiarazioni rese in sede di sit dal Marino Mannoia” (v. pag. 7 ordinanza di archiviazione del 02.02.2021).*

Diversamente, nel corso dell’odierno dibattimento, il Dott. Di Matteo, pur inizialmente affermando di non ricordare, ha poi riferito di rammentare alcuni dettagli di quanto accadde il 12.01.1995:

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Lei non ricorda che c'è stato un incontro tra Mannoia e Scarantino?*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Guardi, io mi ricordo... mi ricordo del perché se ne parlava di farlo, poi, del... del... se si è fatto o non si è fatto non mi ricordo, non mi ricordo se... se si è fatto non mi ricordo nemmeno... ovviamente, nemmeno se ho partecipato, però, mi ricordo perfettamente perché si pensò di organizzarlo.*

(...)

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *...questo incontro, quello che è, cosa fu, con Marino Mannoia. Lei sa o ricorda se c'è stato un incontro tra voi Pubblici Ministeri di Caltanissetta, che eravate andati per i confronti, chiaramente, a Roma, allo S.C.O. di Roma con Scarantino Vincenzo?*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Non me lo ricordo, io sinceramente ho ricordo del perché si pensò*

---

PUBBLICO MINISTERO - *No, non lo esclude, io voglio capire se c'è nel suo ricordo.*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Non me lo ricordo, Pubblico Ministero*

PUBBLICO MINISTERO - *Ci sono, poi, due ulteriori confronti che fa con Santino Di Matteo, il... sempre il 13 gennaio del '95 alle ore 16:00, e due ore dopo, alle ore 18:00, con Gioacchino La Barbera, lei ha ricordo di questi confronti?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Ma guardi, ritengo... ritengo di essere stata presente.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sicuramente lo è stata.*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Ah, e allora, sì, cioè non ne ho un ricordo chiaro, le ripeto avevo ricordo di questi confronti, però non ricordavo il confronto con La Barbera e con...*

PUBBLICO MINISTERO - *Non ha nessun ricordo del confronto...*

TESTIMONE, FALZONE L. - *...Di Matteo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Iniziamo con quello con Santino Di Matteo, non ha nessun ricordo di questo confronto?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *No, Pubblico Ministero, non ho un ricordo preciso, ricordo i confronti... ricordo di più il Cancemi, ricordo Marino Mannoia, non... non ricordo il Santino Di Matteo né... né La Barbera.*

PUBBLICO MINISTERO - *Né Gioacchino La Barbera.*

TESTIMONE, FALZONE L. - *No.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, se io le chiedo anche qua che esito ebbero questi due confronti lei non ha memoria?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *No, non ho memoria, quindi non posso essere più precisa, mi dispiace. (v. pagg. 27-28 verbale ud. del 09.03.2022)*

Il Collegio non può che confermare il giudizio già manifestato sopra (par. 2.1 e 7) e che si ribadirà nel prosieguo (v. par.15) sulla scarsa credibilità di Lucia Falzone.

Appare veramente arduo credere che rispetto ad una vicenda così importante - trattavasi di un momento “fondamentale” per testare la tenuta del collaboratore di giustizia, essendosi in presenza della prima occasione nella quale Scarantino veniva messo a confronto con “veri” uomini d’onore, anche di elevato lignaggio mafioso - a fronte delle molteplici circostanze peculiari dell’occorso (si pensi al fatto che i confronti si protrassero a Roma per due giorni dal 12 al 13 gennaio 1995), la teste non conservi alcun ricordo di quanto accadde e non sia stata in grado di motivare le ragioni di tale sua assoluta mancanza di ricordi sul punto.

*di... diciamo, di fargli fare un confronto con Mannoia, però, non mi ricordo...*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Dottor Di Matteo, io ho in mano una relazione di servizio..di un sottufficiale di Imperia, che relaziona al suo... alla sua... suo capo, diciamo, al suo dirigente, e si parla... è acquisita agli atti, Presidente, quindi, già è stata... se vuole gliela faccio vedere, comunque, si parla di... di questo, che arrivati a destinazione, il personale che accompagna Scarantino, unitamente... poi, ci stanno pure quelli del gruppo che l'accompagnano, ma loro fanno questo servizio, Imperia-Roma, no? Di... di accompagnamento, di scorta, si è recato... dunque, "il personale dipendente si recava presso la... la locale sede dello S.C.O., dove il collaboratore scortato avevo un colloquio coi Magistrati ivi giunti, sia da Palermo... da Caltanissetta e da Palermo".*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Scusate, se può dare indicazione della nota che sta leggendo, così la seguiamo pure noi.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *La data è Imperia 14 gennaio '95, nel corpo della relazione c'è scritto in data 12 corrente, secondo capoverso, relazione acquisita già agli atti... è quello di Castellano...*

*N.d.T.: l'Avvocato Di Gregorio esibisce della documentazione al testimone, Di Matteo.*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Guardi, io non... non ricordavo l'episodio, però, poiché ho visto 12 gennaio e, poi, l'indomani c'è scritto che l'hanno accompagnato a ROS per i confronti, sì...*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Esatto, infatti ho detto il giorno prima.*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Allora, adesso, penso di ricordare che c'ero anch'io, non ne sono sicurissimo. Allora, a parte il fatto che mi... mi è stata molto utile leggere questa relazione, perché pocanzi il Dottore Luciani mi... mi chiedeva ma com'era possibile che in alcune intercettazioni telefoniche, un parente di Scarantino dicesse che era stato smentito da Cancemi, eccetera... eccetera, allora, io intanto qui constato che il personale di Polizia di Imperia relaziona ai suoi superiori di Imperia, quindi, gente completamente estranea alle indagini, perfino dei contenuti delle dichiarazioni di Scarantino, a cui non avevano potuto assistere; quindi, evidentemente questo personale... ecco, perché, forse... questo personale si faceva raccontare da Scarantino quello che avveniva nel corso degli atti istruttori, e metteva... spero che questa relazione sia acquisita, e metteva la superiore gerarchia a conoscenza di atti coperti da segreto investigativo, perché quel... quel... non so se funzionario o agente del Servizio Centrale di Protezione, in quel momento, sta...*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Quale... scusi, Dottore, quale Servizio Centrale?*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Non... non lo so chi è, Questura di Imperia, non lo so che cosa... cosa è...*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Sì, no, no, è della Questura.*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *In... in quel momento sta, diciamo, diffondendo ai suoi superiori*

*gerarchici una notizia coperta da segreto investigativo, questo, diciamo, è un dato di fatto assolutamente assodato e incontestabile, in cui si... si dice, e certamente non gliel'abbiamo potuto dire ai Magistrati, immagino che lo Scarantino con... che loro accompagnavano, che era stato smentito da... dai... dagli altri collaboratori di giustizia, quindi, questo, diciamo, fa capire anche come, poi, nei circuiti venivano conosciute determinate cose, è molto importante, la ringrazio di avermi mostrato questa relazione. Seconda cosa, le dico come è nata questa cosa di Mannoia. Nell'interesse... diciamo, nell'approccio molto laico... poi, se vuole ci ritorno un attimo.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - Sì.

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Nell'approccio molto laico della Procura, ma questo Scarantino sta dicendo la verità, a proposito di Cancemi, Di Matteo e La Barbera? O sta dicendo delle fesserie? È uno che sa o è uno che inventa tutto? Si era pensato di fare un confronto con Marino Mannoia, certamente che non poteva essere sui fatti del'92, perché lei ricorderà che Marino Mannoia...*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Si pente nel'89, certo.*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Da... nel'89, era completamente... ma semplicemente, data, tra virgolette, la comune provenienza geografica, zona Guadagna, Santa Maria di Gesù, se Mannoia da... dal... potesse, diciamo...*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Inquadrare Scarantino.*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Esattamente.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Uhm, certo.*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *E le posso dire anche una cosa? Che adesso io mi ricordo... io mi ricordo che Mannoia disse... aveva processualmente il significato che aveva, perché era più una consulenza che un atto di... ma dice, questo le cose le sa, è inserito bene nella famiglia, le... le... le persone del... di Santa Maria di Gesù, del... il nostro ambiente lo conosce bene, perché è cognato di... di Profeta e altre cose così.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - Sì.

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *E quindi, questo adesso lo ricordo.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Ma la mia domanda non era questa, Dottore Di Matteo, lei ha letto tutta la relazione, quindi, ha letto pure, nella seconda parte, che il discorso di Mannoia, secondo questa relazione, giusto? Avviene di pomeriggio, poi. Qua, invece, io stavo parlando, ed era l'inizio della relazione, dell'incontro che avrebbe avuto Scarantino a... e io glielo... perché io le chiedo, perché per noi non c'è nessun verbale, ci siamo? Ecco, questo è il punto, quindi, ci sarebbe stato un incontro alla sede dello S.C.O. fino alle due del pomeriggio, cioè fino alle 14:00, coi Magistrati, lo dico proprio con la massima lealtà e schiettezza e noi... noi, intendo da nessuna parte è stato mai depositato un verbale che ci dice ci siamo incontrati dalle 11 e mezza di mattina alle due,*

*cioè 14:00 del pomeriggio, questa era la domanda, se lei ne ha ricordo, se lei c'era, se è successo...*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Io ho... adesso...*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Poi, Mannoia viene di pomeriggio, capito? Questo è...*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Adesso ho ricordo del confronto, sono sicuro che quel... che magari Mannoia sia arrivato, diciamo, in ritardo rispetto al previsto, e che il Pubblico Ministero, se ha parlato, perché, poi, non so questo signore di Imperia che, diciamo, relaziona ai suoi impropriamente non delle... ma degli atti... del contenuto di atti d'indagine, e veramente sarebbe stato molto utile acquisirla allora questa relazione. ... È possibile che si dica lei è stato convocato qui perché verrà posto a confronto con Mannoia, certamente non gli abbiamo detto che cosa avrebbe dovuto dire, né che cosa avrebbe dovuto dire il giorno dopo, tanto è vero che il giorno dopo, diciamo, i confronti furono effettuati in maniera molto... con delle modalità molto rigorose e puntuali, con... senza che si potessero parlare prima gli uni con gli altri, e quant'altro.*(v. pagg. 118-124 verbale ud. del 03.02.2020).

Il Collegio ritiene che il racconto dell'Avv. Li Gotti debba ritenersi pienamente attendibile e credibile. Per quello che rileva in questa sede<sup>396</sup>, sia che si sia trattato dell'interrogatorio del 28.07.1995 come sostenuto dal teste (ma alla luce della nota della Dia del 12.04.2019, acquisita all'udienza del 28.02.2022, trattasi di circostanza da escludere), sia che si sia trattato del confronto del 12.01.1995, l'attività descritta dall'Avv. Li Gotti non risulta verbalizzata.

E non si può nemmeno sostenere seccamente che Li Gotti è smentito da Marino Mannoia poiché il collaboratore di giustizia riferisce di aver effettuato un colloquio appartato con Scarantino<sup>397</sup> –

---

<sup>396</sup> Il tema del valore dell'episodio in parola come possibile prova della consapevolezza da parte dei magistrati dell'assoluta falsità del collaboratore Scarantino è già stato valutato da altra A.G. (v. pagg. 5-8 ordinanza di archiviazione del 02.02.2021).

<sup>397</sup> *V. verbale di sit del 9.07.2019 di Marino Mannoia Francesco: “[Scarantino] io l'ho incontrato solo una volta con il dott. Di Matteo... il dott. Di Matteo, in base a cose che aveva dichiarato questo Scarantino [voleva] che avessi un confronto con questo ragazzo... faccio presente che questo ragazzo è cognato di Salvatore Profeta, Salvatore Profeta era della stessa famiglia di mia appartenenza, la famiglia di Stefano Bontate. Io questo ragazzo...lo vedevo ogni tanto lì in piazza alla Guadagna, sono diversi fratelli... il Dott. Di Matteo voleva in quella circostanza che io avessi un confronto con questo ragazzo... il dott. Di Matteo, per motivi suoi, ci lascia qualche attimo nella stanza, non c'era nessuno e io ci ho detto: “Ma che fai? Che cosa è?” e lui mi racconta alcune situazioni di Guadagna: “Sai Pietro Aglieri se la faceva con la moglie di calascibetta..”... mi raccontava questi pettegolezzi di borgata... Poi è entrato il dott. Di Matteo e ha fatto come un'esclamazione di rimprovero: “Ma voi parlate in mia assenza?!” io non ho voluto dire niente però mi veniva da dirvi: “Ma dottore Di Matteo, mi perdoni ma lei ci lascia a noi soli qua e lei se n'è andato?” [...] Il dott. Di Matteo ha verbalizzato la conoscenza di questo ragazzo gli ho detto “Sì è vero”... alcune banalità ma non fatti di criminalità ... il punto del dott. Di Matteo era vedere se c'erano riscontri in quelle sommarie cose ... che questo ragazzo diceva, se era vero che mi conosceva., se era vero che conosceva a Pietro Aglieri.. Ma non mi ha chiesto “lei ha mai sentito se è d'uomo d'onore?” ... nessuno mi ha fatto la domanda, perché se mi facevano la domanda: “Lei, questo, pensa che è inserito in Cosa Nostra?” “E' uomo d'onore?”, questo e quell'altro., poteva essere uno che può gravitare, che nell'assenza le cose sono cambiate e magari si mettono vicino un ragazzo, ma non che fosse uomo d'onore... gli avrei detto “voi siete tutti pazzi, quelli che lo sostenete che è un uomo d'onore”* (v. pag. 7 ordinanza di archiviazione del 02.02.2021).

assolutamente sovrapponibile a quello riferito da Li Gotti<sup>398</sup> – del quale non vi è parimenti traccia a verbale.

E al netto delle valutazioni astrattamente prospettabili in ordine alla rilevanza penale di quanto annotato in ordine al contenuto dei confronti<sup>399</sup> da Castellano – comunque appartenente alla sparuta schiera di coloro i quali redigevano relazioni di servizio delle attività compiute – la relazione di servizio redatta da costui, oltre a dar conto “*dello stato d’animo dello Scarantino*”, costituisce, per certi versi, riscontro a quanto riferito dall’Avv. Li Gotti atteso che:

a) non vi è nessuna traccia scritta delle attività compiute nel corso “del colloquio” della tarda mattinata del 12.01.1995 e gli altri magistrati presenti (Petralia<sup>400</sup> e Palma<sup>401</sup>) non hanno fornito alcun elemento

---

<sup>398</sup> V. verbale di sit dell’Avv. Li Gotti Luigi del 6.03.2019: “[...] A qualcuno non ricordo chi, venne in mente di dire: facciamo parlare Scarantino con Mannoia. Mannoia si rese disponibile per “testare” Scarantino e la sua mafiosità... La decisione di far effettuare questo colloquio la prese un magistrato ma non ricordo chi... Mannoia ci mise trenta secondi... si appartarono un attimo, Mannoia gli fece alcune domande, ma trenta secondi, un minuto, poi si alzò e disse “Non è un uomo d’onore. Un bravo picciottello, ma.. ” ... gli fece le domande giuste, che io non so, perché nessuno le sa, non le ha dette, però gli è bastato mezzo minuto... C’ero pure io [quando Marino Mannoia disse ai magistrati che Scarantino non era un uomo d’onore] ”(v. pag. 5 ordinanza di archiviazione del 02.02.2021).

<sup>399</sup> Dovendosi però al contempo evidenziare come tale relazione – smentendo tutti i contributi dichiarativi dei poliziotti che si sono sperticati nell’affermare che nessuno parlasse con Scarantino della sua collaborazione – costituisca un forte elemento di riscontro alla tesi di chi ha sostenuto che “*tutti, compresi i Poliziotti, sapevano l’esito di questo incontro; esito negativo per Scarantino*”. (v. pag. 7 memoria difensiva Avv. Di Gregorio).

<sup>400</sup> PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Sì, ma la domanda che io volevo fare è questa, siccome noi abbiamo agli atti una relazione di servizio, le volevo chiedere se lei... se le risulta che prima dei confronti... sto parlando dei confronti di Scarantino al dibattimento, e cioè dei confronti il 15 gennaio con tutta la Procura di Caltanissetta, 13 gennaio mi suggeriscono opportunamente, se c’è stato un incontro fra la Procura e Scarantino di cui non c’è verbale, ma che viene segnalato in qualche modo nella relazione di servizio, lei c’era, ne ha ricordo? Ha memoria di incontri con Scarantino precedenti al momento dei... dei confronti con i tre collaboratori?*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Io posso dire soltanto che se c’era un incontro con Scarantino o con qualunque altro soggetto processuale, il suo contenuto veniva verbalizzato, se questo verbale non c’è, io...*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *No, non c’è.*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *...io personalmente certamente non l’ho fatto.*

(...)

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *No, nel senso che non è stato rinvenuto, non che non esiste.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Esatto, non è stato mai rinvenuto.*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Io non... non ricordo assolutamente il fatto, ma quindi.*

(v. pagg. 182-184 verbale ud. del 20.01.2020).

<sup>401</sup> PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Allo stesso modo, quindi... ed è l’ultima sul serio, allo stesso modo, quindi, esclude che ci sia stato... è una domanda, la metto in punto di domanda sennò ci sono le contestazioni, c’è stato un incontro con Scarantino prima... che non è un verbale, prima dei... dei confronti? Un incontro, chiaramente, con voi Procuratori...*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *No.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *...e con...*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Assolutamente no, l’incontro con Scarantino c’è stato il giorno prima, il 12 gennaio con Marino Mannoia, c’è stato un confronto fra Marino Mannoia...*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *No, certo, quello sì.*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *E i... e i confronti che sono stati fatti la mattina...*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Ho detto prima, infatti.*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *No.*

utile alla ricostruzione di quanto accaduto;

b) vi è uno scarto di quasi cinque ore tra il momento iniziale del confronto con Mannoia indicato da Castellano (ore 15:00) e il momento indicato nella verbalizzazione dell'atto (ore 19:45).

Ciò posto, come già visto per Candura e Andriotta, deve essere osservato come anche Scarantino non è giunto a ritrattare quanto in precedenza dichiarato in maniera spontanea, ma solo dietro contestazione di quanto si era frattanto acquisito a riscontro del narrato che Gaspare Spatuzza aveva nel frattempo reso.

Scarantino è infatti l'ultimo dei tre falsi collaboratori a ritrattare determinandosi in tal senso solo a partire dall'interrogatorio del 28.09.2009 ore 19.40.

In precedenza - tanto nel confronto del 10.03.2009 con Salvatore Candura (che aveva appena ritrattato)<sup>402</sup>, quanto nell'interrogatorio del 28.09.2009 delle ore 17:00 - Scarantino era rimasto "fermo" sulla propria falsa versione.

Ancora, analogamente a quanto si è detto a proposito di Candura e di Francesco Andriotta anche Scarantino è soggetto che non ha esitato in passato a rendere plurime dichiarazioni mendaci su fatti gravissimi che hanno segnato la storia di questo Paese e che, cosa ancor più grave, ha comportato la condanna di diversi soggetti alla pena dell'ergastolo, facendo loro scontare numerosi anni di detenzione ingiusta prima che, attraverso il contributo fornito dallo Spatuzza, si potesse giungere ad una veritiera ricostruzione della fase preparatoria ed esecutiva della strage di Via D'Amelio e alle conseguenti revisioni delle condanne ingiustamente inflitte.

Un ulteriore elemento da evidenziare riguarda la sussistenza di un preciso interesse alle accuse che muove Vincenzo Scarantino.

Ed è un dato che occorre tenere bene a mente in questa sede poiché Scarantino, al pari di Andriotta e a differenza di Candura, nel momento in cui è stato escusso nell'odierno dibattimento (maggio-giugno 2019), non aveva ancora definito la propria posizione processuale<sup>403</sup> avendo un interesse concreto e attuale (cfr. pag. 95 sentenza di secondo grado del Borsellino Quater ordinario) a sminuire

---

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Non c'è stato.*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Se non trovo un verbale non c'è stato, se c'è un verbale vuol dire che ci... che ci siamo visti, ma il contenuto è quello del verbale.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Quindi, se ci fosse una relazione di servizio, sarebbe sbagliata come quella di Toso che le ho mostrato?*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Certamente.* (v. pagg. 171-172 verbale del 13.12.2019).

<sup>402</sup> E anche Andriotta aveva ritrattato sin dal 17.07.2009.

<sup>403</sup> Si rammenta al riguardo come la sentenza della S.C. relativa al Borsellino Quater è del 05.10.2021 e, nel momento in cui Scarantino è stato escusso nell'odierno procedimento, non era stata nemmeno pronunciata la sentenza di secondo grado (emessa il 15.11.2019).

“ulteriormente”<sup>404</sup> il proprio protagonismo mediante il riconoscimento dello stato di necessità ex art. 54 c.p.

È appena il caso di segnalare che, ove nella ricostruzione dell'attività depistatoria si fosse posto l'accento esclusivamente su condotte compiute da altri – nella specie l'odierno imputato Mario BO' oltre ad altri soggetti già deceduti (Arnaldo La Barbera o non (più) indagati ( si pensi a Vincenzo Ricciardi) – ritenendosi Vincenzo Scarantino unicamente un mero strumento per il raggiungimento di obiettivi riferibili soltanto a terzi, sarebbe venuto meno qualsivoglia elemento di responsabilità ascrivibile al falso collaboratore.

Tale eventualità è stata poi esclusa dai giudici di secondo grado del Borsellino Quater ordinario che hanno seccamente escluso la possibilità di applicare l'art. 54 c.p. operando, nel contempo, una negativa valutazione del portato dichiarativo di Scarantino:

*“Nella fattispecie in esame il difensore ha indicato, quali elementi che avrebbero determinato lo stato di costrizione, a suo dire assoluto, di Scarantino (soggetto dalla debole e fragile personalità), le conseguenze negative prospettate da La Barbera e dai suoi collaboratori - o profilate da Andriotta, nuncio dei predetti - nel caso di sua mancata collaborazione, e precisamente: l'ipotizzata dura condanna per traffico di droga con conseguente allontanamento dagli affetti familiari; le possibili ritorsioni della polizia e il rischio di finire come Gioè, impiccato in carcere (messaggio datogli da Andriotta e da lui riportato a La Barbera che aveva, a suo dire, annuito); il paventato arresto di suo padre, di sua madre e di sua sorella; la reiterazione delle violenze, a dire dell'imputato stesso, subite nel carcere di Pianosa, confermate sia pure genericamente dai collaboratori di giustizia Gaspare Spatuzza, Giovanni Brusca (entrambi de relato da tale Di Trapani), Pietro Aglieri e Carlo Greco; il trasferimento in un carcere con regime ancora più duro di quelli nei quali aveva subito pressioni di ogni genere, proseguite anche dopo l'inizio della sua collaborazione e dopo la sua ritrattazione del 25 luglio 1995, allorché era stato minacciato e gli era stata puntata una pistola alla gola, così come confermato dalla moglie Rosalia Basile, ma negato dal funzionario di Polizia Mario Bò che sarebbe stato autore di siffatta condotta.*

*A parere di questa Corte, tuttavia, le circostanze dedotte nell'atto di appello, che avrebbero indotto, secondo l'assunto difensivo, Scarantino a commettere le calunnie, impedendogli di comportarsi diversamente - esaustivamente valutate dai giudici di prime cure come condizioni legittimanti l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 comma 3 c.p. - non possono, di per sé, giustificare il riconoscimento della scriminante invocata.*

---

<sup>404</sup> Come già si è detto (v. par. 2.4), sin dalla sentenza di primo grado del Borsellino Quater, si è disposto nei confronti di Vincenzo Scarantino il non doversi procedere per essere il reato di calunnia, al medesimo contestato, estinto per intervenuta prescrizione, previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 comma 3 c.p.



*Non è infatti sufficiente, in tal senso, che il proposito di rendere dichiarazioni calunniose sia stato ingenerato nell'imputato da una serie di discutibili ed inquietanti iniziative poste in essere da alcuni investigatori che hanno esercitato in modo distorto i loro poteri, con il compimento di una serie di forzature, tradottesi in indebite suggestioni e nell'agevolazione di una impropria circolarità tra diversi contributi dichiarativi, tutti radicalmente difforni dalla realtà; neanche è decisivo, ai fini che in questa sede rilevano, che tali soggetti si trovassero rispetto all'imputato - psicologicamente debole e rimasto per lungo tempo (quasi un anno e nove mesi) in stato di custodia cautelare - in una situazione di supremazia idonea a creare una forte soggezione psicologica, condizione che invece è stata correttamente valorizzata dai giudici di prime cure ai fini del riconoscimento della attenuante sopra indicata.*

*Non rileva, ancora, ai fini del riconoscimento della suddetta causa di giustificazione, che il predetto imputato, trovatosi in tale situazione anche a seguito delle false dichiarazioni rese sul suo conto da Candura e da Andriotta, avesse maturato la convinzione di essere stato ormai "incastrato" dagli inquirenti sulla scorta di tali false prove.*

*Ed infatti, tutte le circostanze esposte, a differenza di quanto dedotto dall'appellante, non consentono di affermare che il predetto imputato sia stato uno strumento inerte nelle mani di coloro che lo avevano condizionato, né che la sua volontà sia stata compressa al punto da essere del tutto esclusa dall'azione esterna posta in essere dai funzionari di polizia che avevano promosso e gestito la sua collaborazione.*

*Tale assunto è comprovato, a parere della Corte, dai ripetuti tentativi di ritrattazione delle false accuse da parte dell'imputato, pur seguiti da altrettanti ripensamenti.*

*Da tale ultima circostanza emerge con evidenza come lo stesso, sebbene vittima di pressioni indebite, abbia comunque avuto la possibilità, talvolta anche manifestata esplicitamente, come nel 1995, addirittura durante un programma televisivo, di intraprendere percorsi alternativi a quello della falsa collaborazione.*

*Ma vi è di più. Come emerso dalle numerose deposizioni di Scarantino, in ultimo nel procedimento n. 610/18 R.G. (i cui verbali sono stati acquisiti agli atti) nel 2008, dopo la collaborazione di Spatuzza che, come già rilevato, lo aveva scagionato, sostenendo che non avesse rivestito alcun ruolo nell'organizzazione dell'attentato de quo, lo stesso non ne aveva approfittato per rivelare di essere stato sottoposto a pressioni e di avere, per tale ragione, mosso le false accuse, attendendo soltanto il 2009, per ritrattarle (cfr. verbale del 16 maggio 2019, in atti, utilizzabile nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 238 bis, c. 2 bis, c.p.p.).*

*Anche nel confronto con Candura che aveva già ritrattato le proprie accuse che lo avevano coinvolto, Scarantino aveva confermato il suo atteggiamento, sostenendo la genuinità della propria*

*collaborazione, nonostante, tra l'altro, all'epoca il dottor La Barbera fosse già deceduto e ciò è ulteriormente dimostrativo delle "alternative" alla sua condotta delittuosa, delle quali aveva avuto l'opportunità, senza approfittarne.*

*Allorché, infatti, gli era stata data la possibilità di dire la verità, aveva continuato a negare pervicacemente e lo stesso era accaduto quando la moglie lo aveva implorato di lasciare il programma di protezione e di rivelare che aveva reso delle accuse false.*

*E', dunque, confermata l'incontestata esistenza di un forte condizionamento della capacità di autodeterminazione dell'imputato, non tale, tuttavia, da neutralizzare completamente la sua volontà di decidere, come del resto implicitamente confermato dall'atteggiamento ondivago tenuto nel corso degli anni ed anche nella citata ultima deposizione.*

*Anche in tale occasione, infatti, le dichiarazioni di Scarantino sono state costellate da mancati ricordi e contestazioni del P.M. in ausilio alla memoria, a conferma di un comportamento ambiguo, nonostante il lungo tempo trascorso ed il venire meno di qualsivoglia pressione, tipico di chi moduli il proprio racconto a seconda del contesto, smentendo così quell'assenza di volontà criminosa su cui il difensore ha fondato l'invocata assoluzione nel merito.*

*La falsa collaborazione, dunque, a differenza di quanto sostenuto nell'atto di appello, non rappresentava l'unica strada per evitare i paventati pericoli all'incolumità sua e della famiglia, perché con la ritrattazione delle accuse e la rivelazione della verità, egli avrebbe ben potuto optare per una scelta diversa, così evitando i danni gravi ed attuali che gli erano stati prospettati” (v. pagg. 316 – 320 sentenza di secondo grado del Borsellino Quater ordinario).*

Si tratta di valutazioni che l'odierno Collegio integralmente condivide e che si confermano pienamente valide alla luce del complessivo esame svolto dal dichiarante nell'odierno dibattimento. Invero, Vincenzo Scarantino, nel corso di poco meno di un ventennio ha fornito alle diverse autorità giudiziarie ricostruzioni divergenti, caratterizzate da un costante andirivieni di racconti, intrisi di circostanze radicalmente false, circostanze relativamente false (ossia in parte realmente avvenute ma riferibili ad avvenimenti e/o a soggetti diversi da quelli chiamati in causa) e circostanze vere, dando vita ad un'altalena di versioni che hanno reso oltremodo difficile “valorizzare” le parti – poche, ma certamente significative – davvero genuine del suo racconto.

L'odierno procedimento non è estraneo a detto limite, posto che, come si è avuto modo di evidenziare, la specifica tecnica dichiarativa summenzionata (che sembra ormai frutto di un collaudato modo di riferire, volutamente ondivago confusionario, generico, allusivo) è stata riproposta dal dichiarante anche nell'odierna sede dibattimentale.

Il costante mendacio di cui sono intrise le sue propalazioni, l'evidente difficoltà di discernere, nei suoi racconti, il vero dal falso, impedisce una ricostruzione oggettiva che abbia il rigore probatorio richiesto nell'ambito processuale.

In altri termini, il narrato dello Scarantino, in un senso o in un altro, non può avere alcuna autonomia probatoria, potendo essere utilizzato solo ed esclusivamente quando le circostanze da lui riferite sono supportate da dati oggettivi e autosufficienti che, in definitiva, assurgerebbero *ex se* e senza l'ausilio della dichiarazione, al rango di prova.

Ancora, la tendenza irresistibile a mentire di Vincenzo Scarantino prescinde anche dalla falsa collaborazione.

Emblematiche – come visto sopra – sono le dichiarazioni da lui rese all'interrogatorio del 28.02.1994. Egli per difendersi dalle contestazioni delle dichiarazioni rese da Andriotta sul suo conto non si limitò a contestarne la veridicità ma, in contrasto con il dato documentale che certifica che egli non ebbe a svolgere interrogatori in costanza di codetenzione con Andriotta, aggiunse che *“era sua abitudine ogni qual volta veniva interrogato dall'Autorità Giudiziaria, quando si trovava nel carcere di Busto Arsizio, riferire ai detenuti e alle guardie carcerarie i contenuti dei suoi interrogatori”*.

Ancora, *“Scarantino ha riferito che, mentre si trovava recluso a Busto Arsizio, era stato avvicinato da un ex agente di polizia penitenziaria, anch'egli detenuto, il quale lo aveva sollecitato ad accusarsi della strage di via D'Amelio (Riferisco, altresì, che questo ex agente di custodia detenuto mi ha suggerito e sollecitato a confessare il delitto che io non ho commesso).*

*Tale soggetto, individuato in Meloni Francesco, ha negato questa circostanza, escludendo decisamente di aver sollecitato lo Scarantino ad ammettere le sue responsabilità rispetto a quel grave fatto di sangue”* (v. pag. 163 richiesta archiviazione del 05.06.2020)<sup>405</sup>.

---

<sup>405</sup> Il mancato riscontro scaturente dall'audizione di Meloni Francesco, sintetizzato nella richiesta di archiviazione della Procura di Messina nei termini che seguono:

*“...Come detto, il 6.05.1993, lo Scarantino veniva interrogato dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta nella persona del dott. Fausto Cardella.*

*In quella sede, dopo aver ribadito la sua estraneità rispetto a quel grave fatto, egli segnalava al magistrato la difficile situazione psicologica in cui si trovava e sottolineava le sollecitazioni di alcuni detenuti, in particolare di un ex agente di custodia e di un pentito a nome Caravelli Roberto, a confessare la sua responsabilità per l'attentato al Dott. Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta (Riferisco, altresì, che questo ex agente di custodia detenuto mi ha suggerito e sollecitato a confessare il delitto che io non ho commesso. La stessa cosa ha fatto il pentito Caravelli Roberto invitandomi e consigliandomi a confessare).*

*Con delega del 28.02.2019, questo Ufficio richiedeva alla D.I.A. di Catania, tra le altre cose, di accertare se, nel periodo in cui Scarantino Vincenzo era stato recluso all'interno della Casa Circondariale di Busto Arsizio, era colà detenuto un agente di custodia (ovvero, un ex agente di custodia) a nome Nerone Francesco.*

*Con nota dell'11.03.2019, l'organo di p.g. delegato comunicava che presso quell'istituto penitenziario non risultava censito un detenuto a nome Nerone Francesco. Tuttavia, la notte del 7.02.1993 faceva lì ingresso tale Meloni Francesco, all'epoca Sovrintendente della Polizia Penitenziaria, già in servizio presso la casa circondariale di Como, rimanendovi ristretto sino al 14.05.1993.*

*In data 14.05.2019, si procedeva ad interrogare il Meloni.*

In effetti l'indissolubile intreccio tra verità e menzogna che caratterizza – e ha invero irrimediabilmente qualificato – la testimonianza dell'ex falso collaboratore, impedisce al Tribunale, se non seguendo interpretazioni arbitrarie e facilmente opinabili, di ritenere l'attendibilità di Scarantino Vincenzo nelle sue propalazioni eteroaccusatorie impedendo così di trarre (dalle sue sole dichiarazioni) considerazioni a carico in ordine alla responsabilità degli odierni imputati.

Circa lo spessore qualitativo della testimonianza devono evidenziarsi le continue contraddizioni nel narrato dello Scarantino il quale non solo è in grado di smentire sé stesso, revocando in dubbio dichiarazioni effettuate nel corso delle innumerevoli in cui è stato sentito innanzi a plurime A.G., ma addirittura a mutare, nel corso della stessa udienza, la propria versione dei fatti.

Per tale ragione la tesi (cfr. pag. 8 verbale ud. del 26.04.2022) secondo la quale sarebbe possibile quantomeno “salvare” le propalazioni dello Scarantino dal 1998 in poi, nella misura in cui le stesse siano state reiterate nel tempo in modo identico (e abbiano un riscontro esterno)<sup>406</sup> non risulta affatto utilizzabile nei confronti di tale fonte dichiarativa, dovendosi sin d'ora rilevare che, proprio a partire dal 1998, se lo Scarantino è risultato costante su determinate circostanze non lo è stato affatto su altre (eclatanti in tal senso sono le accuse mosse ai pubblici ministeri dell'epoca, ma v. infra nel paragrafo).

---

*Costui confermava di aver conosciuto Scarantino Francesco all'interno del carcere di Busto Arsizio, dove egli era stato condotto nel 1993 a seguito di un arresto subito ( mi hanno accusato di aver portato un cellulare dentro il carcere. Sono stato arrestato e poi condannato a quattro anni di reclusione. Dopo l'arresto fui portato a Busto Arsizio per tre mesi).*

*Con lo Scarantino aveva avviato anche una conoscenza superficiale dal momento che le rispettive celle erano contigue (era nella cella a fianco alla mia, anche lui da solo. Ci parlavamo dallo spioncino ma non abbiamo instaurato rapporti particolari. Sapevo già da prima che era indagato per la strage, per cui mi sono limitato solo a fargli domande generiche, a parlare del più e del meno).*

*In occasioni di alcune conversazioni, lo Scarantino si era lasciato andare ad alcune confidenze circa la vicenda per la quale si trovava detenuto, ammettendo la sua estraneità rispetto alla strage di via D'Amelio (Lui asseriva sempre di essere innocente. Se non sbaglio siamo usciti tre o quattro volte in cortile a fare una mezz'oretta d'aria, ed in queste occasioni lui mi diceva di essere innocente. Ma non siamo mai entrati in particolari su queste vicende).*

*Rispondendo ad una specifica domanda, il Meloni escludeva decisamente di aver sollecitato io Scarantino ad ammettere le sue responsabilità rispetto a quel grave fatto di sangue (D: ha mai dato indicazioni a SCARANTINO su come comportarsi in relazione alle accuse mossegli per la strage di via D'Amelio? ADR: mai nella maniera più assoluta. Io gli dissi solo che se riteneva che ci fosse qualcosa che potesse aiutarlo a uscirne fuori, doveva parlarne coi magistrati che lo stavano seguendo. Lui peraltro era di poche parole, io ero l'unico con cui scambiava alcune parole...D: le chiedo di nuovo: ha mai dato consigli a SCARANTINO su come comportarsi in relazione alle accuse mossegli per la strage di via d'Amelio? ADR: no, lo giuro nella maniera più assoluta. Lui mi diceva sempre che era innocente. Io gli dicevo che se era innocente avrebbe potuto dimostrarlo alla magistratura. Lui mi rispondeva che ce l'avevano con lui. Io gli dicevo che se ce l'avevano con lui allora un motivo c'era. Spesso si chiudeva. Se gli domandavo qualcosa era diffidente, mi chiedeva perché gli stessi facendo quella domanda'); con ciò sconfessando quanto riferito dallo Scarantino (Riferisco, altresì, che questo ex agente di custodia detenuto mi ha suggerito e sollecitato a confessare il delitto che io non ho commesso. La stessa cosa ha fatto il pentito Caravelli Roberto invitandomi e consigliandomi a confessare” (v. pagg. 59- 61 richiesta archiviazione del 05.06.2020).*

<sup>406</sup> Sulla natura ossimorica dell'accostamento tra la parola riscontro e il narrato di Candura e Andriotta si rimanda alle considerazioni già spese nei due paragrafi precedenti.

In relazione al portato dichiarativo di Rosalia Basile si rimanda alle considerazioni che verranno sviluppate nei paragrafi successivi evidenziando sin d'ora che occorre distinguere tra profili rispetto ai quali la Basile è teste diretto e profili rispetto ai quali la Basile è *de relato* rispetto a Scarantino.

Ne discenderebbe una selezione piuttosto arbitraria che avrebbe come esito non tanto quello di frazionarne il portato dichiarativo quanto addirittura di procedere ad una valutazione “parcellizzata”, per singolo segmento narrativo, in maniera del tutto avulsa dall’intero complesso dichiarativo.

Inutile rilevare come detta operazione non risulti neppure giuridicamente praticabile se si considerano le interferenze logiche e fattuali tra la rappresentazione offerta dallo Scarantino in questa sede (l’opera di totale indottrinamento da parte degli agenti di polizia) e le incongruenze e illogicità del suo dichiarato su una serie di circostanze di rilievo tutt’altro che secondario [a titolo esemplificativo, si pensi alla genesi del verbale di interrogatorio del 24.06.1994, agli inserimenti alla riunione di villa Calascibetta di Cancemi, La Barbera e Di Matteo prima (verbale del 06.09.1994) e di Brusca poi (verbale del 25.11.1994)], evidentemente in contrasto con i parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione frazionata della testimonianza (v. al riguardo quanto si è detto nel par. 8.4).

Circa le modalità con cui Scarantino ha reso l’esame dibattimentale è agevole affermare la natura sfuggente della sua testimonianza: il suo narrato è poco preciso, difetta di concretezza ed è spesso generico e non individualizzato, egli circostanzia gli eventi nel tempo e nello spazio in modo diverso nell’arco di pochi minuti, fornisce racconti complessivamente poco chiari ed evanescenti, dando talvolta l’impressione che essi siano artatamente riferiti in modo contraddittorio e confusionario.

È pertanto difficile distinguere quando le lacune narrative siano frutto di iati mnemonici e quando siano espressione di un racconto volutamente caotico e nebuloso.

Egli, per sua stessa ammissione, ha infarcito i suoi racconti, falsi, di conoscenze reali da lui effettivamente possedute. Questo *modus procedendi*, costante nel tempo, ha irrimediabilmente compromesso la possibilità di discernere con sicurezza il falso dal vero all’interno del suo portato dichiarativo

A ciò deve aggiungersi la costante tendenza a manipolare le risposte fornite all’interlocutore al fine di suggellare la tesi che egli stesso propone.

Solo così possono spiegarsi alcune discrasie di modesta rilevanza sotto il profilo fattuale sulle quali tuttavia lo Scarantino insiste, nel tentativo di determinare – secondo il suo personale punto di vista – la ricostruzione della vicenda da lui proposta.

A titolo esemplificativo si pensi, come già si è visto, alla sua fermezza nel negare la circostanza – affermata nel corso dell’interrogatorio corso dell’interrogatorio del 30.11.2010 - relativa alla lettura della sua ordinanza di custodia cautelare da parte di Francesco Andriotta nel periodo di co-detenzione presso il carcere di Busto Arsizio. Posto che sarebbe stato logicamente credibile e piuttosto ordinario che in costanza di restrizione i due vicini di cella parlassero della vicenda cautelare (o che Scarantino, così come aveva fatto con Pipino, fornisse gli atti processuali che lo riguardavano anche solo per

averne lettura) il teste invece, per dimostrare la sua assoluta estraneità – anche in modo sovrabbondante – ad ogni rapporto di vicinanza con Andriotta, è arrivato a negare quanto da lui dichiarato in precedenza.

A tal proposito non può infine non rilevarsi che in sede di controesame delle difese – e per un certo verso anche delle parti civili - egli ha sistematicamente eluso le domande che gli venivano poste, o fornendo risposte diverse e non corrispondenti ai quesiti posti, dichiarando di non ricordare circostanze invece riferite durante le precedenti udienze o ancora proponendo risposte dal significato difficilmente intellegibile<sup>407</sup>.

Come accennato, un profilo di forte inattendibilità dello Scarantino è rappresentato dalla vistosa regressione accusatoria nei confronti dei magistrati dei PP.MM. che all'epoca gestirono le indagini (cfr. anche par. 23).

Difatti egli, nel presente procedimento, ha sostanzialmente “ritirato” le gravi accuse mosse nei confronti dei pubblici ministeri dell'epoca (in particolare nei confronti dei dottori Petralia Carmelo e Palma Annamaria) ed espresse nel corso dei precedenti dibattimenti.

L'importanza di tali propalazioni, per i fini che qui rilevano, non riguarda tanto il merito di quelle affermazioni – già vagliate in senso negativo in altro procedimento da altra A.G. – ma assume rilievo perché si tratta di dichiarazioni esemplificative dell'assoluta inaffidabilità del teste; inaffidabilità dalla quale non si può prescindere per valutare l'intero portato dichiarativo dell'ex falso collaboratore (e quindi anche le accuse mosse nei confronti degli odierni imputati).

A tal proposito quanto esposto dallo Scarantino nel corso dell'esame delle parti civili assume particolare rilievo, non potendosi non rilevare la diversità di versioni dallo stesso rese in ordine alle condotte dei magistrati.

---

<sup>407</sup> A titolo esemplificativo, ma è davvero solo una delle molteplici risposte incomprensibili fornite dal teste, si riporta quanto da lui riferito in ordine alle modalità di confezionamento delle false dichiarazioni:

PRESIDENTE - *Cioè, voglio dire, a lei veniva chiesto... veniva... veniva detto direttamente di dire determinate cose, oppure le facevano delle domande, e lei coglieva lo spunto di queste domande...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Certe cose...*

PRESIDENTE - *...per...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì, sì. Il discorso è stato la... il fatto che dovevo fare... dovevo... come si dice? Dovevo fare dei paragoni, delle cose di... della strage, e dovevo fare delle cose personali, e...*

PRESIDENTE - *(fuori microfono)*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì... sì, sì, no, no, signor Presidente.*

INTERVENTO - *(fuori microfono) al microfono.*

PRESIDENTE - *Questo gliel'hanno detto già a monte, e poi si facevano queste domande, cioè, gliel'hanno detto prima, ora faremo così?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Prima... prima si parlava, prima si dicevano le cose. PRESIDENTE - Uhm.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Dopo, dopo si diventava più espliciti, si andava più nel diretto, ma io il fatto della... della... il fatto delle sigarette, ho portato u paragone, che dalle sigarette mi sono portato... sono finiti come droga, u fatto da bombola, c'era u fatto da telefonata di... come dicono loro, u fatto delle telefonate intercettate, e allora, e lui mi ha chiesto, 'stu fatto da bombola'(v. pag. 63 del verbale del 19.6.2019).*

In altri termini, se egli ha sostanzialmente confermato e reiterato le proprie affermazioni in ordine al ruolo ed alle responsabilità dei poliziotti e degli agenti del gruppo F.B., lo stesso non può dirsi relativamente al suo narrato per ciò che concerne le posizioni dei magistrati, rispetto alle quali lo Scarantino sembra essere stato colpito da inspiegabili amnesie; egli ha in particolare addotto che le sue precedenti dichiarazioni rese nei confronti dell'autorità giudiziaria – per la limitata parte di cui ne ha affermato il ricordo – erano state da lui rese intendendo che gli agenti di polizia e i magistrati dovessero essere un tutt'uno e non perché, invece, era in grado di affermare circostanze relative a specifiche responsabilità dei pubblici ministeri della Procura di Caltanissetta dell'epoca.

Anche su detto tema le sue dichiarazioni, lungi dall'essere ancorate ad elementi oggettivi, sono state caratterizzate da assoluta arbitrarietà, secondo il tipico *modus referendi* di Scarantino, che non ha alcun pudore nel negare con decisione circostanze in precedenza affermate o a specificarne di nuove. A tal proposito non può sottacersi che nel corso di un trentennio lo Scarantino ha addebitato ai magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta condotte assai gravi, successivamente dallo stesso negate.

Così già nel 1995, come ha avuto modo di riferire Basile Rosalia nell'audizione del 2.11.1995, (venivano coinvolti la dott.ssa Boccassini, il dott. Petralia e la dott.ssa Palma), così poi nel 1998 per le dichiarazioni rese nel corso della prima "ritrattazione processuale" a Como, così infine nel corso degli interrogatori del 2014 e nel corso dell'esame reso durante il procedimento Borsellino quater.

Proprio in relazione a tale ultimo procedimento si sono riscontrate forti distonie rispetto alle dichiarazioni rese nell'odierno dibattimento delle quali si deve dar conto.

In merito al contrasto tra lo Scarantino e la Basile nella deposizione testimoniale di quest'ultima al processo Borsellino 1 il 02.11.1995 (cfr. anche par. 13), egli ha cercato di escludere qualunque protagonismo illecito dei magistrati, addirittura prospettando di avere reso una dichiarazione falsa nel corso della sua escussione nel Borsellino Quater:

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Quando la sua ex moglie va a deporre al Borsellino Uno, se lo ricorda? Era il 2 di novembre del '95, a Caltanissetta, chiaramente.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Lei si presenta in aula, ce l'ha questo ricordo? E la smentisce.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Non è... non è che la... la... la smentisco.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *No.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Cerco... cerco di zittirla*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Io mi ricordo che sono andato sopra la mia ex moglie, per il fatto che lei ha... parlava dei Magistrati, perché io avevo detto di... per il fatto che lei attaccava i Magistrati, e io non volevo.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *No, ma io le ho fatto una domanda precisa. Le ho detto, la decisione di andare in aula a smentirlo, l'ha presa lei autonomamente, o qualcuno le ha detto vai in aula e vai a fare le smentite a tua moglie?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Non...*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Se non se lo ricorda, io glielo contesto, perché ne abbiamo già parlato in...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Non mi ricordo, non mi ricordo, Dottoressa.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *...precedente verbale.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Non mi ricordo, Avvocato.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Non si ricorda. Allora, per i colleghi, così possono seguire, io sto contestato la pagina 105 del verbale del 4 giugno 2015, siamo nel Borsellino Quater...Pagina 105. L'Avvocato Scozzola le chiede, in quel caso, "senta una cosa... un'altra cosa, ma il suggerimento di scendere pure lei, di venire pure lei a Caltanissetta dal luogo dove si trovava, che ritengo non fosse più San Bartolomeo al Mare, ma altre località...", dice, "chi gliel'ha detto?", e lei risponde "la Dottoressa Palma". E poi aggiunge "la Dottoressa Palma mi ha detto queste specifiche parole, Scarantino, sua moglie ci ha messo in difficoltà, io salgo sul ring con la sicurezza che non viene toccata oggi", se lo ricorda ora?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *No, non mi ricordo, Avvocato.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Non si ricorda di avere detto ... queste frasi a noi, nel... queste dichiarazioni nel... nel processo Borsellino Quater?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Non mi ricordo, non mi ricordo.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Esclude che siano vere, visto che gliele sto leggendo, e sono le sue dichiarazioni, cioè ha detto il falso al Borsellino Quater, quando ha detto queste dichiarazioni?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Può essere.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Cosa vuole dire, che sono false, oppure, semplicemente, che non ricorda, in questo minuto di averle fatte?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Perché può essere che ho fatto confusione.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Con che cosa?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Nel senso, perché io non è che avevo a che fare solo con i Magistrati, io avevo a che fare con NOP.*



PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Non ho capito.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Io non è che avevo a che fare solo con i Magistrati, può essere che quel giorno parlai ca' Dottoressa Palma, e nello stesso minuto parlai cu... ca' Polizia o cu NOP, o... non mi ricordo.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - ... *Qua il problema è, questa frase l'ha detta lei, e io le sto chiedendo... è verbalizzata, quindi, eravamo in aula, non sono state inventate, le sto dicendo...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì, sì, sì, sì, no, mi ricordo che l'ho detto, non è che sto smentendo che non l'ho detto.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Ah, se lo ricorda che l'ha detto?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Dico, visto che se lo sta ricordando, la sua osservazione era che oggi non è più in condizione di dire se ha detto la verità oppure no?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *No, di dire la... la verità o no, io non... sopra a queste cose, diciamo, c'ho pensato, e sicuramente avrò fatto confusione fra Magistrati e Polizia.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *E perché è arrivato a questa conclusione?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Ma, Avvocato, per me, mi scusi, per me la Polizia, non la Polizia, in generale, il gruppo Falcone-Borsellino e i Magistrati per me era tutta una cosa... Perché me l'hanno fatto credere loro che i Magistrati facevano, per dire, quello che dicevano loro, il Dottor La Barbera, perché il Dottor La Barbera aveva paura pure di Gesù Cristo, di chistu Dottor La Barbera.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *E quindi...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *E può... e può essere, Avvocato, può essere, che avrò fatto pure confusione.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *E aspetti, Scarantino, tra la confusione che lei ha fatto, così, giusto perché mentre faceva confusione, ha detto pure, nello stesso interrogatorio, sto continuando a leggere lo stesso verbale.... Che le avevano garantito che non... che non gli succedeva niente, allora, l'Avvocato... a sua moglie. L'Avvocato Scozzola le chiede "che significa che nessuno le avrebbe fatto niente, in che senso?", e lei dice "no, a me la Dottoressa Palma mi aveva garantito, perché l'aveva messa nei guai, l'aveva messa nei guai, e io sono sceso a compromessi, che nessuno procedeva nei confronti di... della mia ex moglie, però ora sto sapendo questo fatto". Quindi, tutta questa storia che ci ha costruito nel Borsellino Quater, dicendo che era stato garantito che lei doveva andare a fare l'agente provocatore, diciamo, e che a sua moglie non sarebbe successo niente, che tutto ciò era un discorso fatto con la... con la Dottoressa Palma, tutto questo se lo ricorda, se l'è inventato allora, sta avendo problemi a dirlo ora, come siamo combinati, qua, su questa faccenda?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Non mi ricordo, Avvocato. (v. pagg. 31 – 36 verbale ud. del 29.05.2019; nello stesso senso v. anche pagg. 116 -119 verbale ud. del 29.05.2019).*

Ancora, in ordine alla consapevolezza da parte dei PP.MM. della sua innocenza Scarantino ha reso, ancora una volta, dichiarazioni difformi rispetto a quanto dichiarato nel Borsellino Quater:

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - .. *io le ho chiesto, ne ha parlato con i Magistrati di questo suo dubbio mostruoso di essere stato fatto a pezzi, nel... nel corso dei confronti? Questa era la domanda.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Non mi ricordo, Avvocato, non mi ricordo.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Sui Magistrati lei, oggi, non si ricorda niente. Va bene. Un'altra cosa. Ne ha parlato col suo Avvocato? Perché c'aveva un Avvocato lei, da qualche parte.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *E chi era? Non mi ricordo, ne ho avuti tanti.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Questa è una risposta (fuori microfono) Senta, a proposito della sua innocenza, che lei ha detto... sempre l'ha detto, veramente, questo, che tutti la sapevano, cioè, tutti sapevano che era innocente.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì, sì.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Anzi, si è definito pure un 'pupo vestito'. Io le faccio una domanda, perché insisto su questo punto, lei ha mai detti ai Pubblici Ministeri che era estraneo ai fatti e che, quindi, era innocente?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Quando sono stato arrestato?*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *No, anche dopo i confronti.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *No, non... penso di no, Avvocato...Non potevo dire queste cose, perché la... il Dottor La Barbera... o il Dottor BO<sup>408</sup> mi dicevano che di... di certe cose di non... non dirle ai Magistrati, sfogati con noi, perché con loro era sicuramente uno sfogo che rimaneva fra noi, non è che può essere che i Magistrati scrivevano.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Senta, Scarantino, ma lei si ricorda di avere reso un interrogatorio con i Pubblici Ministeri, stavolta stiamo parlando di questa procura, quindi, del Dottore... della Procura, diciamo, che allora era col Dottore Lari, col Dottore Gozzi, il Dottore Luciani... il 14 febbraio del '14, dopo la trasmissione televisiva con Santoro.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Pagina 51, 50-51, 53, cioè, ce ne sono diverse pagine, quindi, il verbale è... del 14 febbraio del '14, del 2014, lei, rispondendo al Dottore Gozzo, dice... a chi lo diceva di essere innocente, e lui dice la Dottoressa Palma. Poi, più avanti, nello stesso verbale,*

---

<sup>408</sup> Ancora una volta si assiste drammaticamente alla totale indifferenziazione da parte di Scarantino delle condotte asseritamente ascrivibili a BO' rispetto a quelle ascrivibili al Dott. La Barbera.

dice “ma lo sapevano tutti che io non ero... che non era vero niente. Io piangevo, Dottore, gli dicevo io non sacciu niente di di stragi, di ‘sta stragi”, e lui dice “ma dove lo diceva, nel...”, “no, non nell’interrogatorio, ai margini degli interrogatori”; infatti, Gozzo qua lo sintetizza, e lei poi dice “c’era il Dottor Petralia che lo sapeva, glielo dicevo sempre, iu non sacciu nenti, Dottore, non so niente Dottore, l’ho detto al Dottore Tinebra”; e qua sto leggendo pagina 53, ma siamo di seguito, sempre. “e poi ci dissi, Dottore, io non so niente”, dice, “Scarantino, stia tranquillo... stia tranquillo, lei questa cosa la deve prendere come se fosse un lavoro, come se fosse un suo lavoro, un lavoro vero”, “e quello che mi faceva rabbia a me, dico, perché io dovevo... perché io devo fare un lavoro infame e devo prendere i soldi, devo prendere questi soldi proprio”, lei sta commentando... Continuando sempre nello stesso interrogatorio....dice, più avanti, “io le ho detto che non sapevo niente, e piangevo pure con la Dottoressa Palma, e mi ha detto, Scarantino, stia tranquillo, se non hanno fatto questo, hanno fatto altre cose, e pagano”, se lo sta ricordando ora tutto questo discorso?

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Non mi ricordo, Avvocato. Sicuramente l’ho detto, sicuro, questa... i Pubblici Ministeri queste cose...*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *No, questo sicuro perché è registrato, è trascritto, quindi, non c’è bisogno che lo dice lei.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì, sì, me l’ha... me l’ha contestato lei, è sicuro che me l’hanno detto...però, sono passati tanti anni.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Dal 2014 sono passati tanti anni.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *C’ho tanta confusione, tanta confusione, cose, non mi ricordo.*

(v. pagg. 52 -55 verbale ud. del 29.05.2019 nello stesso senso v. anche pagg. 106-107 verbale ud. del 29.05.2019).

Venendo alla valutazione del narrato di Pipino – complessivamente attendibile e credibile (si pensi ai riscontri tutti positivi su cui ha riferito il teste di p.g. Papa e in particolare quello del colloquio del 08.10.1992) – va detto che esso non può fornire elementi di riscontro alle dichiarazioni eteroaccusatorie di Scarantino nei confronti degli odierni imputati.

È indubbio che la codetenzione veneziana tra Pipino e Scarantino presenta allarmanti analogie con quella, di epoca successiva, svoltasi (invero con diverse modalità<sup>409</sup>) nel carcere di Busto Arsizio tra lo Scarantino e Francesco Andriotta.

---

<sup>409</sup> Come si è detto nel par. 8 Scarantino e Andriotta non erano nella stessa cella e non venne svolta attività di intercettazione per captare le loro dichiarazioni.

Epperò, anche a voler superare<sup>410</sup> le già segnalate incongruenze tra la versione dei fatti riferita dal Pipino e gli esiti delle intercettazioni ambientali disposte nella cella ove questi era stato allocato in compagnia dello Scarantino, non si può fare a meno di rilevare come questi abbia in ogni caso riferito fatti e circostanze riguardanti esclusivamente la persona del dott. Arnaldo La Barbera, che dunque

---

<sup>410</sup> Nell'odierno dibattimento Vincenzo Pipino ha in qualche modo giustificato il mancato rispetto delle direttive impartitegli da La Barbera:

TESTIMONE PIPINO V. - *E allora scusi, lui aveva soltanto la... l'aveva da lui questa cosa, non che venisse registrata, non so se mi spiego, voleva essere informato, solo lui, di quello che succedeva là dentro, non altre persone [...] Ma insomma, allora... allora, sentiamo, quando che a me mi ha invitato di andare là, va bene, a parte che non serviva che me lo dicesse, ma mi ha detto, guarda che ci sono le microspie, vorrei che tutte le informazioni, che riguardano sulla colpevolezza o meno, di Scarantino, me lo dici solo a me [...]*

DIFESA AVV, SEMINARA - *Quando... quando lei tolse le microspie, La Barbera...*

TESTIMONE PIPINO V. - *Quando...*

DIFESA AVV, SEMINARA - *Mi scusi... mi scusi, La Barbera si lamentò con lei del fatto, che lei avesse tolto la microspia?*

TESTIMONE PIPINO V. - *Ma certo, mi ha detto, ma l'hai tolta, certo gli ho detto, se domani vado via, che cosa lascio... lascio là la microspia in cella, a una persona che... che... che non ha niente a che fare con sta storia qua, è tutto qua, è chiaro... ma Scarantino, scusate, ma... ”*

(...)

DIFESA AVV, SEMINARA - *Poi lei ha avuto... perché... perché ci sono gli elementi diciamo, le trascrizioni no, ma insomma, abbiamo le intercettazioni, lei ha... durante il soggiorno in cella con Scarantino, più volte fatto delle domande, a Scarantino che riguardavano... mi ascolti, proprio la macchina, quindi, queste domande, lei ha... tu hai preso la macchina, chi l'ha presa, può essere... può trattarsi di ricettazione e di furto...*

TESTIMONE PIPINO V. - *Sì, mi ricordo diciamo, sì.*

DIFESA AVV, SEMINARA - *Ora io le... ora io le chiedo, ma se lei aveva l'ordine di non parlare in cella, davanti a... ai microfono di queste cose, perché fece quelle domande?*

TESTIMONE PIPINO V. - *Feci queste domande a lui, per capire, se lui effettivamente era...*

DIFESA AVV, SEMINARA - *No, la domanda non è questa, io dico perché lei le fece in cella queste domande, se lei aveva avuto l'ordine dal Dottore La Barbera, di non fare queste domande in cella, lei perché le fece in cella?*

TESTIMONE PIPINO V. - *La Barbera... la Barbera mi ha detto, serviti dei microfono, le cose le voglio sapere io, (voci sovrapposte)*

DIFESA AVV, SEMINARA - *L'ho capito... l'ho capito, io le sto chiedendo, se lei aveva l'incarico di approfondire con Scarantino fuori dalla cella... [...]*

TESTIMONE PIPINO V. - *Allora, prima di tutto... e vede che le cose voi non le capite in... volete fare... capire...*

PRESIDENTE - *Va bene.*

DIFESA AVV, SEMINARA - *Guardi... guardi... guardi Pipino, mi creda... mi creda...*

PRESIDENTE - *Va bene, lasci... lasci fare (voci sovrapposte)*

DIFESA AVV, SEMINARA - *...che noi non capiamo le cose, non è... non è particolarmente (voci sovrapposte)*

TESTIMONE PIPINO V. - *Non conoscete l'ambiente carcerario, io non posso stare in cella e non parlare con Scarantino, cioè, io con Scarantino non posso stare in cella e fare fontana muta, devo pur parlare... e lui ci... aveva questo fascicolo in mano che diventava matto e lo...*

DIFESA AVV, SEMINARA - *Sì, ma lei ha fatto delle domande specifiche che riguardano la sua responsabilità?*

TESTIMONE PIPINO V. - *E infatti, (voci sovrapposte) cercavo di capire, in qualche maniera se era... se era... come si dice, colpevole o no, di sta storia qua, del... ho detto che facevo una sorta di maieutica, no, per farlo cercare di... di tirarlo giù e di capire.*

PRESIDENTE - *Va bene.*

TESTIMONE PIPINO V. - *Quindi, non è vera questa sua domanda tanto eclatante” (v. pagg. 94 – 95, 97- 99 verbale ud. del 25.01.2019).*

alcun elemento sono in grado di aggiungere al quadro indiziario gravante nei confronti degli odierni imputati.

Se può essere considerato elemento “ambivalente” (non potendosi al riguardo condividere quanto osservato dal P.M.<sup>411</sup>), il fatto che un confidente di A. La Barbera (anche di esperienza, come Vincenzo Pipino) potesse ritenere Scarantino estraneo alla strage, non può non assumere un univoco significato di segno negativo il contegno di La Barbera con Pipino prima di metterlo in cella con Pipino.

Invero, le anomale raccomandazioni di La Barbera a Pipino non si spiegano se non alla luce della ferma volontà di evitare che si cristallizzassero elementi favorevoli alla difesa di Scarantino e ciò nell'evidente presupposto della consapevolezza dell'innocenza di questi.

Con ancora maggior impegno esplicativo, un approccio laico e in buona fede alle funzioni investigative, avrebbe imposto di non chiedere a Pipino di “sabotare” l'intercettazione per l'ovvia motivazione che ove Scarantino fosse stato effettivamente colpevole si sarebbe potuta ottenere la confessione del suo coinvolgimento proprio dalla viva voce di questi.

Al di là di quanto finora evidenziato, l'odierno Collegio - in linea di continuità con le considerazioni operate dai giudici del Borsellino Quater - ritiene sussistente un nucleo di limitata attendibilità dell'ex falso collaboratore Vincenzo Scarantino.

Egli è certamente attendibile:

1) nella parte in cui spiega la natura totalmente mendace della propria ‘collaborazione’ con la giustizia, poiché assistita e confermata dall'imponente compendio probatorio del processo Borsellino Quater grazie al quale è stata sostanzialmente riscritta l'esecuzione della strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992 nel senso di escludere che Scarantino Vincenzo vi abbia mai preso parte, a qualunque titolo;

2) nella parte in cui ha affermato di aver professato sin dal principio e con insistenza la propria innocenza (è innegabile che Scarantino abbia “scelto” di intraprendere la falsa collaborazione a distanza di un anno e nove mesi dall'arresto e – come si è visto sopra – dopo aver protestato la propria innocenza rispetto alla strage sia nell'interrogatorio di garanzia del 30.09.1992 che nei successivi interrogatori del 21.10.1992, 16.11.1992, 06.05.1993, 28.02.1994);

---

<sup>411</sup> “*ammesso e non concesso che quella era la pista che aveva una parvenza di dignità, cioè quella che nasce dalle intercettazioni della signora Valenti Pietrina, che passa attraverso la collaborazione di Luciano Valenti prima e di Candura Salvatore poi e che arriva quindi all'arresto di Scarantino, a tutto voler concedere, che questa pista avesse una sua dignità, all'8 ottobre del '92 Arnaldo La Barbera certamente sapeva che questa pista non aveva alcuna ragione di esistere*” (pag. 43 verbale ud del 10.05.2022).

In senso astrattamente contrario può osservarsi che quanto riferito da Pipino poteva al massimo essere ritenuto uno spunto di riflessione, non potendosi escludere che Scarantino, avendo “mangiato la foglia” in ordine al ruolo di anomalo agente provocatore svolto da Pipino, si fosse totalmente chiuso a qualsiasi confidenza.

3) nella parte in cui ha affermato di essere stato sottoposto a blandizie e lusinghe, consistenti nella prospettazione da parte del Dott. A. La Barbera di benefici connessi allo *status* di collaboratore affatto corrispondenti alla normativa all'epoca vigente, come riferito dall'Avv. Li Gotti nell'odierno dibattimento<sup>412</sup>;

4) nella parte in cui ha evidenziato una profonda influenza - nella sua "scelta" di aprirsi alla falsa collaborazione - delle vessazioni fisiche e morali<sup>413</sup> patite all'interno del carcere di Pianosa.

---

<sup>412</sup> Egli in relazione all'interrogatorio del 24.06.1994 ha riferito che:

*"...ricordo è che a un certo punto ci fu un'interruzione, ci fu più di un'interruzione a dire la verità ovviamente, per prendere un caffè, insomma, ma durante una di queste interruzioni io potei parlare con Scarantino da solo, e Scarantino mi disse quello che gli era stato promesso, ossia 400 milioni, fuori dal carcere, una località protetta, e allora io con molta pazienza feci il mio dovere... esaurì il mio dovere di dire a Scarantino che erano tutte frottole, perché ciò che poteva avere dallo Stato era previsto dalla legge, sicché che si scordasse la promessa di 400 milioni perché avrebbe... e gli spiegai la legge sui collaboratori, sia sul trattamento di protezione, sia sul trattamento sanzionatorio, gliela spiegai, tanto è vero che in un'udienza a Como, Presidente se non sbaglio il Dottor Falcone di Caltanissetta, in un'udienza a Como Scarantino in aula disse l'unico che mi ha detto la verità su quello che avrei potuto avere è stato l'Avvocato Li Gotti, io in quella fase non difendevo Scarantino ma difendevo Brusca, avevo la Difesa, ma ricordo che a Como nel '96 o nel '97, non ricordo in quale udienza, ma comunque il Presidente se non sbaglio era Falcone, in quell'occasione... che fu una strana... una strana udienza perché? Perché per me è strana? Perché stranamente a Como venne un giornalista che io... che io ritenni fuori luogo che venisse a Como, ed era Lino Iannuzzi, tant'è vero che io dissi oggi ci sarà qualcosa che succederà, perché per spostarsi Lino Iannuzzi e venire a Como, e infatti Scarantino fece la sua ritrattazione, eccetera, forse non la prima, forse è stata la seconda ritrattazione, ma ne ha fatte tante, eccetera. Vabbè, in ogni modo, in quella occasione quando fece la ritrattazione io non difendevo più Scarantino da diversi, diciamo, anni, in quell'occasione Scarantino, poi, disse che uno... che l'unico che gli aveva detto la verità su ciò che lo Stato poteva dargli in cambio della sua collaborazione, se ritenuta vera, quindi lo invitai a dire la verità, se ritenuta vera e circostanziata e riscontrata si sarebbe applicata la legge, quello che la legge consentiva, e io penso che questo è il mio dovere e Scarantino, a distanza di anni, me ne diede atto*

(...)

PUBBLICO MINISTERO - *Avvocato, ho veramente solo alcune specificazioni da... da chiederle. E allora, la prima, lei ha già fatto riferimento a quel colloquio con Scarantino in cui le parla dei 400 milioni, quello che non è stato... almeno non mi pare sia emerso, è ma lei dice Scarantino chi gli aveva fatto questa promessa?*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *La Barbera... Arnaldo La Barbera.*

PUBBLICO MINISTERO - *Arnaldo La Barbera. Senta, ma questa proposta era stata fatta, per quello che lei comprende dal messaggio di Scarantino... dal colloquio con Scarantino, se Scarantino dice espressamente era stata fatta nel corso di quell'interrogatorio o precedentemente?*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *Non era stata fatta nel corso dell'interrogatorio.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, prima di quel momento.*

TESTIMONE, LI GOTTI L. - *E certo.*

(v. pagg. 39 - 40, 80 - 81 verbale ud. del 19.11.2021).

L'odierno Collegio ritiene che l'Avv. Li Gotti sia sul punto certamente attendibile avendo egli fornito una descrizione chiara, precisa, circostanziata e costante nel tempo (v. pag. 41 e 141 della richiesta di archiviazione della Procura di Messina del 05.06.2020) di ciò che accadde nell'occorso.

Né d'altro canto la difesa degli imputati ha messo in evidenza elementi che possano inficiare l'attendibilità intrinseca dell'evento riferito, né la credibilità generale del dichiarante.

<sup>413</sup> Si pensi alla derisione operata facendo riferendo episodi di infedeltà di cui veniva accusata l'allora coniuge di Scarantino.

E si tratta di circostanza di cui dà atto lo stesso imputato BO' redatta dal dott. Bo' all'esito del colloquio investigativo del 20.05.1994, quando attesta che il detenuto "ha volutamente lasciato uno spiraglio aperto circa un possibile approccio collaborativo nella misura in cui egli possa venire a conoscenza di eventuali rapporti extraconiugali da parte della propria moglie. Infatti, il predetto ha lasciato chiaramente intendere, senza volere peraltro specificare la fonte, di essere

Sulle condizioni detentive disastrose e intollerabili del supercarcere toscano Scarantino ha sempre riferito in maniera costante sin dalla sua prima ritrattazione nel 1995.

E a fronte di chi potrebbe (condivisibilmente) osservare che le dichiarazioni dell'ex falso collaboratore debbano essere "scontate" alla luce della naturale, irresistibile propensione dello Scarantino ad "ingigantire" gli eventi di cui è stato protagonista, può obiettarsi che il suo narrato trova plurimi riscontri esterni.

In primo luogo, come già evidenziato dai giudici di appello del Borsellino Quater, il regime di violenze nei confronti dei detenuti a Pianosa è confermato dai collaboratori di giustizia Gaspare

---

*stato avvertito all'interno del circuito carcerario, che la propria moglie avrebbe iniziato una relazione sentimentale con un'altra persona...".*

Spatuzza<sup>414</sup> (de relato da Nicola Di Trapani) e Giovanni Brusca<sup>415</sup> che ha altresì precisato come “in risposta” al regime di violenze instaurato “*si era progettato di fare un attentato all’uscita del carcere*”

---

<sup>414</sup> PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Fermiamoci a Nicola Di Trapani. Nicola Di Trapani è lo stesso di cui ha parlato in relazione alla sua cerimonia di affiliazione?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, quello che viene ritenuto il mio padrino.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Lei sa... Nicola Di Trapani si è mai lamentato con lei della sua carcerazione? Della sua carcerazione di Nicola Di Trapani intendo.*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Non ho capito, mi scusi.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Nicola Di Trapani si è mai lamentato con lei della carcerazione che aveva subito?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, Nicola Di Trapani perché mi raccontava... Siccome è stato uno dei protagonisti di quello che è stato l’omicidio di Montalto Salvatore, mi sembra che sia, l’agente di Polizia Penitenziaria che prestava servizio lì all’Ucciardone. E quindi quando arrivò lì a Pianosa so che gli hanno strappato addirittura anche i capelli per quello che... quindi ha subito un trattamento penitenziario.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *In che carcere scusa? L’ha detto.*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *A Pianosa.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Questo gliel’ha riferito Nicola Di Trapani?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, esatto.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Avete mai avuto modo di parlare con Nicola Di Trapani di Vincenzo Scarantino?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, perché c’era il discorso che lì c’era un reparto chiamato Fornello, non so, Fornelle, ti portavano lì praticamente... Oppure loro lo indicavano come “la discoteca”. C’era un repartino dove portavano lì i detenuti e massacravano.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *E che c’entra questo con Scarantino?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Scarantino era pure lì a Pianosa in quel periodo, o che venne a sapere che era lì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Ma le ha riferito genericamente che c’era un reparto chiamato “la discoteca” perché i detenuti venivano fatti ballare o le ha riferito circostanze specifiche che riguardavano Scarantino?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *No, perché li portavano lì che li isolavano e li prendevano a mazzate.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Anche Scarantino? Cioè, questo le chiedo, Nicola Di Trapani che fa riferimento anche a Scarantino come uno dei soggetti portati lì?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, Scarantino. La stessa cosa me l’ha riferita per quanto riguardasse Murana, anche se poi più soft.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Murana parliamo il soggetto che è stato...*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Di Tanino Murana. Murana, non ricordo come si chiama.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Murana. Parliamo del soggetto che è stato imputato per la strage di via D’Amelio e condannato?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, sì, quello che all’epoca ho incontrato lì nel carcere di Parma. (v. pagg. 37-38 verbale del 05.02.2019).*

<sup>415</sup> PARTE CIVILE, AVV. REPICI – *Va bene. Una precisazione a proposito di ciò che lei seppe su maltrattamenti subiti da Vincenzo Scarantino in carcere. Sa in quale carcere?*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Ma credo si parlasse di Pianosa, però non sono sicuro. Può essere pure l’Asinara, non glielo so dire.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI – *Facendo riferimento alla sua fonte di conoscenza, che lei ha detto su lettura del suo precedente verbale, cioè Nicola Di Trapani, questo la aiuta a individuare il carcere? Nicola Di Trapani è stato detenuto a Pianosa?*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Ripeto non so se lui o aveva qualche parente. Però lui è una fonte diretta. Era a conoscenza della circostanza.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI – *E Nicola Di Trapani faceva riferimento a Pianosa?*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Pianosa o Asinara, in quel momento nelle due carceri di massima sicurezza queste qua. Quindi può essere uno o l’altro.*



*dell'Ucciardone ma addirittura andare a mettere proprio una bomba dentro... sopra il traghetto che andava da Pianosa a Livorno dove sbarcava, proprio per vendicarci contro le guardie” (v. pag. 77 verbale ud. del 06.02.2019).*

A suffragare il narrato dei predetti collaboratori – sia pure sul piano generale relativo alle dolorose condizioni detentive cui erano sottoposti i soggetti detenuti nel carcere di Pianosa (in particolare presso la diramazione Agrippa, ove era “ospitato” anche Scarantino) – milita anche la sentenza n. 20 emessa dal Pretore di Livorno il 02.02.1999<sup>416</sup> (v. prod. Avv. Di Gregorio del 17.05.2019).

Essa – a differenza di quanto sostenuto delle difese degli imputati – è pienamente utilizzabile in ordine ai fatti storici e agli elementi oggettivi desumibili dalla stessa, e segnatamente per i profili attinenti:  
- alla rilevazione dell'assenza di denunce da parte di altri detenuti (“*Giova ancora rammentare in che modo ebbe origine l'odierno procedimento.*

*Non vi sono infatti istanze dell'epoca presentate direttamente dalla parte civile o da altri detenuti, e volte alla denuncia di abusi di cui essi sarebbero stati vittime.*

*La circostanza è peraltro del tutto comprensibile tenuto conto del fatto, pacificamente assumibile, che colui il quale si trovi in una condizione di privazione della libertà, ed assoggettato ad un regime*

---

(...)

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Un altro tipo di indagine. In relazione a quanto si verificava nel carcere di Pianosa, cioè a dire dei maltrattamenti, circostanza che lei avrebbe appreso da Di Trapani, io voglio sapere questo: lei sa se questi maltrattamenti, per averlo appreso indirettamente, perché lei all'epoca non era detenuto, si verificavano in tutte le carceri dove i soggetti erano sottoposti al 41 bis?*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Tutte le carceri non glielo so dire. Io conosco solo quello di Pianosa e l'Asinara sia durante e dopo. Perché quando fu che siamo affiliato a Gaspare Spatuzza c'erano i commenti di Antonio Melodia e ci raccontava che lui era detenuto, quello che aveva vissuto in prima persona.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *E cioè?*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Che avevano subito maltrattamenti nel senso che gli facevano... mi ha raccontato lui, dice che un giorno gli hanno buttato il sapone sul corridoio, li facevano uscire facendoli correre che potessero scivolare, questo mi diceva lui. Poi i fatti non lo so.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Va beh, è chiaro. Questo ha detto che glielo diceva...*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Gli diceva “Siete uomini... caporali...”, comunque diciamo psicologicamente la castigava fortemente.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Non si è sentito bene chi è che lo diceva questo.*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *A me l'ha raccontato Antonino Melodia.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Antonino Melodia?*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Sì, che era detenuto credo a Pianosa e mi raccontava della famosa... i compiti della squadretta, chi la comandava e via dicendo (v. pagg. 66, 72 verbale del 06.02.2019).*

<sup>416</sup> Trattasi di sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 608 c.p. (nel periodo compreso tra il luglio del 1992 e il settembre del 1992 cfr. pag. 16-17 sentenza in atti) commesso da due appartenenti alla Polizia Penitenziaria in servizio a Pianosa, si badi, non da soli, ma “*in concorso morale e materiale degli imputati con altri agenti della polizia penitenziaria allo stato non identificati*” (cfr. pag. 5 sentenza in atti).

Per completezza, va evidenziato che - come si evince dalla lettura della sentenza della Corte europea diritti dell'uomo Sez. II, 18/10/2001, Indelicato c. Italia (su cui infra) – la Corte di appello, ravvisando un fatto diverso (violenza privata) ha restituito gli atti al p.m. Le vicende in questione sono state denunciate anche da Amnesty International nel rapporto relativo al 1992.

*di carcerazione attuato con l'ausilio delle forze di polizia penitenziaria, ben difficilmente troverà il coraggio di denunciare pubblicamente fatti di violenza, lesioni, maltrattamenti o abusi di cui sia stato vittima per il timore di esporsi a ritorsioni da parte di coloro i quali continuano ad effettuare attività di vigilanza nei suoi confronti”;* v. pag. 4 sentenza in atti);

- alla relazione del magistrato di sorveglianza (Dott. Merani) del 05.09.1992 - all'epoca inviata al Ministro di Grazia e Giustizia, al direttore del Dap, al Provveditore agli Istituti di prevenzione e pena della Toscana, al Direttore della casa di reclusione di Pianosa oltre che al Presidente del Tribunale di Sorveglianza e al Procuratore della Repubblica competente – riportata testualmente nella sentenza in parola (“*Si è notata una situazione psicologica di massa, evidente negli ascoltati e ricostruibile per gli altri in base alle loro dichiarazioni, di estremo disagio: paura, senso di precarietà, totale sradicamento e difficoltà, se non impossibilità di recare notizie alle famiglie e riceverne, incertezza sugli sviluppi delle proprie vicende personali, processuali e penitenziarie. In particolare, è stato segnalato il blocco quasi totale della corrispondenza, nonostante per i detenuti con posizione giuridica di "definitivo" quest' Ufficio avesse già disposto da giorni l'inoltro della posta previa censura e provvedimenti analoghi fossero giunti per molti anche dalle Autorità competenti..*

*nel corso della permanenza in sezione si è notata l'utilizzazione di metodiche di trattamento nei confronti dei ristretti sicuramente non improntate al rispetto della persona e a principi di umanità.*

*In particolare, si è riscontrato personalmente:*

*i detenuti vengono movimentati all'interno della sezione, anche transitando tra un cancello e l'altro di sbarramento, tenuti per le braccia a destra e a sinistra da due agenti e non affiancati e seguiti da tre agenti come previsto dalle circolari inerenti la massima sicurezza;*

*nel camminare i detenuti vengono obbligati a tenere la testa bassa e lo sguardo fisso a terra;*

*nel caso che sia in transito un detenuto dal lato di accesso...un eventuale altro detenuto al rientro o in uscita viene fermato davanti ad una parete, dovendo egli tenere la testa bassa e poggiata contro di essa, con gli occhi a terra;*

*al momento in cui i ristretti vengono inviati al cortile di passeggio, aperta la porta che vi dà accesso, devono andare di corsa senza fermarsi direttamente dallo spazio antistante la loro cella fino ad infilarsi nel corridoio che conduce al cortile, di tale pratica si è chiesto conto ad un sottufficiale che ha risposto, per la verità in modo seccato e iattante, che trattasi di scelta dei detenuti.*

*È emerso chiaramente nel corso dei colloqui il disagio a fronte di domande esplicite circa l'utilizzazione di metodica di violenza diretta: nessuno ha fatto riferimento a episodi ma non vi era dubbio in ordine a quanto era successo e non si era in grado di riferire.*

*Da informazioni assunte. si è avuto notizia che due detenuti sono stati recati fuori della sezione, l'uno all'interno di una carriola da muratore, l'altro ammanettato e trascinato per le braccia...*

*Si è avuto altresì notizia dell' uso di manganelli all'interno della sezione, evidentemente non in relazione a situazioni di pericolo reale, che altrimenti ne sarebbe seguita adeguata e completa informazione a quest'Ufficio da parte della Direzione; i manganelli sarebbero stati utilizzati sia per sollecitare nelle gambe i detenuti negli spostamenti all'interno della sezione - da qui forse la necessità e l'accettazione di correre recandosi all'aria - sia per effettuare veri e propri pestaggi in cella...*

*Va ricordato come si sia appreso che alcuni agenti del personale effettivo di Pianosa, addetti al controllo ed alla direzione delle singole lavorazioni, dunque responsabili del comportamento e del lavoro dei detenuti assegnatigli che abbiano reagito fermamente di fronte a comportamenti irraguardosi, provocazioni o scherni compiuti nei confronti dei loro sottoposti da personale in missione addetto esclusivamente al servizio presso l'Agrippa...*

*... occorre assolutamente riprendere appieno il controllo della diramazione Agrippa, nel senso che vengano garantite senza eccezioni la legalità ed il rispetto di quelle regole minime di umanità nell'esecuzione della pena e di tutela dell'integrità fisica e psichica della persona").*

Sul piano specifico, l'estrema drammaticità della condizione carceraria subita da Vincenzo Scarantino è testimoniata da Rosalia Basile – che sul punto è teste diretto – la quale ne parla sin dal 1995:

AVV. CONDOLEO: - *In quale delle carceri dove è stato ristretto suo marito lei andò a visitarlo?*

TESTE: - *A Pianosa, ed ho visto un animale; mio marito era sporco, con la barba, i capelli lunghi.*

(v. pag. 8 verbale del 02.11.1995).

Il narrato di Rosalia Basile che l'odierno Collegio - come si vedrà a più riprese nel corso della trattazione - ritiene pienamente attendibile costituisce quindi riscontro specifico al narrato dell'ex falso collaboratore.

Tanto evidenziato, se può ritenersi logicamente rispondente al vero che i maltrattamenti patiti a Pianosa siano stati determinanti, per la fragile personalità dello Scarantino che mal tollerava lo stato di restrizione, nella sua decisione di collaborare con la giustizia, e che, sotto tale profilo, ne abbiano avuto una rilevanza causale, non può ritenersi – in base alle altre risultanze istruttorie – che gli stessi fossero riconducibili a disposizione impartite da La Barbera (ed ancor più dal Dott. BO') al fine di sollecitarne la collaborazione.

In altri termini, sotto tale profilo non è dato capire quali elementi siano frutto della personale ed arbitraria rielaborazione dello Scarantino (in particolare in ordine all'individuazione dei soggetti a cui sarebbero ascrivibili le vessazioni atteso che egli parla degli uomini di La Barbera") e quali possano corrispondere al vero.

Invero, se è noto che Scarantino ebbe realmente ad incontrare La Barbera (in tre occasioni) e il dott. Bo' (in un'occasione) mentre era detenuto a Pianosa, non è dato conoscibile – poiché non suffragato

da alcun riscontro esterno ed oggettivo – che il complesso di maltrattamenti patiti possa essere riferibile a condotte ascrivibili all’operato del funzionario e non invece ad una suggestione dello Scarantino.

E d’altronde che l’attribuzione dei maltrattamenti a Pianosa come direttamente derivanti da una disposizione del La Barbera sia frutto di una personale valutazione dello Scarantino lo si ricava altresì da quanto lui dichiarato in sede dibattimentale ricorrendo alla consueta tecnica dichiarativa volta alla generalizzazione accusatoria:

TESTE SCARANTINO – *...Le facevo presente a questi investigatori che facevano i colloqui investigativi, loro non potevano fare niente. Erano loro che lo dicevano, come potevano fare qualche cosa! Tante cose perché po’ andavano in mente che le cose che mi diceva questo Andriotta, questo Franco Meloni, questo Caravelli...*

P.M. dott. PACI – *Le veniva in mente quello che le avevano detto a Busto?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì. Anche, quello che... mi veniva in mente quello che mi dicevano a Busto Arsizio. Perché dopo, quando hanno arrestato pure mio cognato, perché a... Salvatore Profeta, che è quello... il fratello della mia ex moglie, è venuto a Pianosa, che mi diceva queste cose, sono rimasto di ghiaccio, propria ho avuto paura per... perché loro questo... questo gruppo Falcone - Borsellino, come mi diceva Meloni, Andriotta, Caravelli, che avevano carta bianca, potevano fare tutto quello che volevano, tanto nessuno poteva mettere bocca, perché se qualcuno metteva bocca erano mafiosi. Nessuno a me mi poteva difendere.”* (cfr. pagg. 72-73 del verbale del 16.5.2019).

Se può dirsi inoltre anche logicamente certo che, nell’ottica di un “pressing investigativo” eufemisticamente duro e spregiudicato (come si è visto, tradottosi anche nella fabbricazione di falsi collaboratori di giustizia come Andriotta al fine di dare “la spallata” alle resistenze di Scarantino), la labilità psicologica del detenuto<sup>417</sup> sia stata utilizzata dagli investigatori per convincerlo a collaborare (con ogni mezzo), non può però ritenersi provato che le condotte di cui Scarantino fu vittima a Pianosa siano ascrivibili alla *longa manus* di Arnaldo La Barbera.

---

<sup>417</sup> È innegabile che Scarantino vivesse una situazione di forte condizionamento psicologico.

Egli è arrivato al 24.06.1994 disperato e confuso, fiaccato dal regime del carcere duro cui era sottoposto, e convinto che gli inquirenti lo avessero ormai “incastrato” sulla scorta di false prove : le dichiarazioni rese da Marino Mannoia e da Augello da un lato, alla base della sentenza di condanna a nove anni di reclusione per commercio di droga (v. par. 2.1), le false provalazioni di Candura e Andriotta dall’altro.

Ad accrescere il senso di prostrazione in cui l’ex falso collaboratore al tempo versava, si aggiungeva altresì la preoccupazione da questi nutrita (ma in realtà priva di fondamento) di essere stato intercettato mentre, commentando al telefono con Accetta Raffaella la vicenda di via D’Amelio, aveva espresso alcune sue ipotesi sulle modalità esecutive della strage (l’utilizzazione di una bombola), facendo nel contempo riferimento ad una 126 bordeaux rubata.

Tali captazioni, ove realmente esistenti, avrebbero potuto essere adoperate nei suoi confronti per riscontrare le false dichiarazioni di Candura e Andriotta e così definitivamente “incastrarlo” conducendo inevitabilmente all’affermazione della sua responsabilità in ordine al reato di strage.

Epperò è tristemente e altamente probabile che quest'ultimo ne fosse quantomeno a conoscenza, trattandosi tanto più di maltrattamenti che venivano posti in essere nell'ottica di una "disgraziata e devastante gestione" penitenziaria che ha realizzato una sospensione dei principi dello Stato di diritto e delle garanzie costituzionali – con la quale non si è fatto, "fino in fondo", i conti<sup>418 419</sup> – che non può che suscitare indignazione.

---

<sup>418</sup> v. Sentenza Corte europea diritti dell'uomo *Làbita c. Italia*, 6 ottobre 2000, n. 26772/94.

Il caso *Làbita* (detenuto a Pianosa al regime di 41 bis tra il luglio del 1992 e il gennaio 1993) rappresenta la prima condanna dell'Italia per violazione dell'obbligo, scaturente dall'art. 3 della Convenzione, di condurre indagini approfondite ed efficaci capaci di portare all'identificazione e alla punizione dei responsabili di tortura o maltrattamenti.

La Corte ha ritenuto che le autorità italiane abbiano mancato agli obblighi imposti loro dall'art. 3 Conv., di condurre, in presenza di sospetti plausibili che il *Làbita* fosse stato sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3, delle indagini ufficiali efficaci atte ad identificarne e punirne i responsabili.

In effetti, le indagini disposte dalla procura di Livorno, indagini che si erano protratte per un tempo comunque molto lungo (circa diciotto mesi), si erano arenate sulla presunta impossibilità di identificare gli agenti di custodia responsabili dei maltrattamenti denunciati; eppure, il ricorrente aveva affermato in due occasioni di non poter riconoscere gli agenti *de quibus* solo a causa della cattiva qualità delle fotocopie delle fotografie che gli erano state mostrate ma di ritenere di poterli identificare se solo avesse potuto effettuare una ricognizione personale. Ora, tale ricognizione non fu mai disposta. Neppure i rapporti del magistrato di sorveglianza di Livorno del 05.09.1992 (v. parr.42-43 sentenza) e degli ispettori dell'amministrazione penitenziaria sulle deprecabili condizioni di detenzione nel carcere di Pianosa (v. par. 45 della sentenza) avevano vinto l'inerzia delle autorità.

I giudici europei hanno concluso per la violazione dell'art. 3 della Convenzione; non del divieto di sottoporre un individuo a trattamenti inumani o degradanti (cosiddetta violazione sostanziale), bensì dell'obbligo di svolgere indagini adeguate sulle denunce plausibili di tali trattamenti (c.d. violazione procedurale).

Si tratta di una violazione che la Corte europea diritti dell'uomo ha ribadito anche nel caso oggetto della sentenza del Pretore di Livorno (Sez. II, 18/10/2001, *Indelicato c. Italia*).

La Corte di Strasburgo rileva che il ricorrente non ha documentato in alcun modo le lesioni subite, né alcunché di specifico relativamente al ricorrente poteva dedursi dal rapporto sui fatti del magistrato di sorveglianza né, infine, da rapporto di Amnesty. Tenuto conto che la sentenza di primo grado è stata annullata dalla Corte di appello deve concludersi che i fatti denunciati non sono stati accertati " al di là di ogni ragionevole dubbio " e, quindi, insussistente la lamentata violazione (v. par. 34 della sentenza).

D'altra parte, bisogna considerare, prosegue la Corte, che il processo contro le guardie carcerarie è iniziato solo cinque anni e otto mesi dopo la denuncia e le iniziative tese a individuare i responsabili si limitarono ad una ricognizione di persone sulla base di 262 fotografie di agenti della polizia penitenziaria, per di più avvenuta molto tempo dopo i fatti; è significativo, infine, che al momento del giudizio a Strasburgo il processo nazionale sia tuttora in corso. Il ritardo nell'iniziare le indagini, la lunghezza del processo e la negligente attività diretta alla individuazione dei responsabili sono tutti elementi che inducono a riconoscere, sotto questo profilo, la violazione della norma convenzionale (v. par. 37 della sentenza).

E vale la pena evidenziare come nel caso *Indelicato* la Corte ha altresì precisato che la maniera in cui sono condotte le indagini, ed in particolare gli ingiustificati ritardi nelle stesse, hanno portato la stessa Corte a ritenere che la denuncia penale dei maltrattamenti - una via di ricorso di cui normalmente è richiesto il previo esaurimento ai sensi dell'art. 35 Conv. - si sia rivelata inefficace nel caso concreto e che di conseguenza l'*Indelicato* fosse esentato dall'obbligo di attenderne l'esito prima di adire la Corte.

<sup>419</sup> E deve rimarcarsi come nel caso *Làbita*:

a) il Governo Italiano non ha contestato i fatti, cioè non ha negato che il ricorrente avesse effettivamente subito dei maltrattamenti, ma ha sostenuto che questi ultimi non abbiano oltrepassato la soglia minima di gravità (cfr. par. 115 della sentenza);

b) la Grande Camera della Corte di Strasburgo solo a maggioranza (nove giudici su diciassette) ha dedotto che gli elementi raccolti "non consentono di stabilire al di là di ogni dubbio ragionevole che il ricorrente sia stato sottoposto a trattamenti sufficientemente gravi per entrare nel campo di applicazione dell'art. 3 della Convenzione".

E in relazione al punto b), otto dei diciassette giudici che componevano la Grande Camera (v. l'opinione dissenziente dei giudici, allegata alla sentenza) hanno ritenuto – ed è valutazione che l'odierno Collegio condivide – che un detenuto che

Infine, esclusa ogni tesi volta a ritenere una totale autonomia accusatoria di Scarantino (v. al riguardo le considerazioni sviluppate nel paragrafo 8), Scarantino è pienamente attendibile ove evidenzia un “indottrinamento” “*ab initio*”, sin dal primo interrogatorio del 24.06.1994.

Tuttavia, non vi è dubbio che non si sia trattato di “indottrinamento coatto” giacché Scarantino ha avuto ampi spazi di autonomia.

Invero, se la sceneggiatura della falsa collaborazione fosse stata integralmente composta da A. La Barbera, così come Scarantino ha frequentemente affermato nel corso della sua escussione, l’impianto dichiarativo sarebbe stato di ben diverso pregio.

A titolo meramente esemplificativo:

- non sarebbe mai comparso il nominativo di Valenti Luciano per le ragioni già illustrate nel par. 9.3;
- la data del furto della 126 si sarebbe indubbiamente subito agganciata al contenuto della denuncia presentata da Pietrina Valenti (e non sarebbe stato in seguito necessario spostarla ripetutamente in avanti proprio per renderla compatibile con quella desumibile dalla denuncia);
- il luogo della consegna della 126 sarebbe stato sin dal primo interrogatorio individuato in Via Roma, così da farlo coincidere con quello indicato da Candura;
- non sarebbe stata prevista la tardiva chiamata in correità dei tre collaboratori (Cancemi, Di Matteo, e La Barbera) del 06.09.1994;
- la riunione mafiosa non sarebbe mai stato ambientato nella villa di un latitante come Calascibetta né sarebbe mai stata inserita l’onorica entrata in scena di Scarantino proprio nel momento in cui il capo dei corleonesi era intento a pronunciare la condanna a morte del Dott. Borsellino.

Quelle appena elencate e le innumerevoli altre inverosimili indicazioni che hanno accompagnato la progressione dichiarativa di Scarantino escludono la fondatezza della tesi propugnata dallo Scarantino secondo cui l’intero copione, ascrivibile a La Barbera, sarebbe poi stato imposto con atti di violenza e minaccia allo Scarantino che sarebbe stato poi costretto a ripeterlo alla lettera.

Anche alla luce delle dichiarazioni rese nel 2009, se non è revocabile in dubbio che una parte di tali dichiarazioni furono certamente frutto di rielaborazioni della personale esperienza dello Scarantino ovvero di personali rivisitazioni di notizie da questi apprese dalla stampa, è altrettanto vero che

---

denunci dei maltrattamenti ad opera degli agenti di custodia del carcere ove è rinchiuso viene a trovarsi in una situazione di rischio per la propria incolumità, che giustifica la sua eventuale reticenza a rivolgersi alle autorità penitenziarie e giudiziarie al momento stesso dei maltrattamenti. Inoltre, nel caso in cui le autorità competenti non svolgano indagini adeguate a seguito della denuncia di maltrattamenti, il ricorrente si troverebbe in una situazione di *probatio diabolica*: gli verrebbe di fatto imputata la negligenza delle autorità, senza che gli sia possibile procurarsi in altro modo gli elementi di «prova al di là di ogni ragionevole dubbio» che la Corte gli chiede.

l'intero (falso) ordito imbastito non avrebbe mai potuto reggere in ben due procedimenti (Borsellino 1 e Borsellino Bis) poggiando sulle sole capacità di Vincenzo Scarantino.

Sulla scorta di tutte le osservazioni fin qui effettuate possono senz'altro trarsi alcune conclusioni.

La prima è che Scarantino è un mentitore di professione: è un soggetto che mente dal 1994 e che ha deliberatamente deciso, a distanza di quasi trent'anni, di continuare ad offrire ricostruzioni arbitrarie, ondivaghe e false.

Invero, anche nell'odierno procedimento ha certamente prospettato una ricostruzione dei fatti che non può coincidere con la realtà, soprattutto nella misura in cui ha attribuito *in toto* ad A. La Barbera *in primis* e ai suoi uomini poi, la paternità di tutta una serie di dichiarazioni accusatorie che altro non potevano essere se non il frutto dei margini di autonomia – certamente ampi – che, per scelta o più probabilmente per necessità, gli vennero lasciati.

Scarantino ha inoltre modificato e financo negato, con assoluta disinvoltura, dichiarazioni da lui rese nel corso del tempo.

Detta tendenza al mendacio condiziona irreversibilmente la possibilità di valorizzare le sue dichiarazioni eteroaccusatorie nei confronti degli odierni imputati rispetto alle quali è improponibile pensare di potere estrarre, con la certezza che richiede l'odierna sede, elementi di verità, salvo i casi non ove siano sorretti da riscontri talmente forti e onnicomprensivi (e si badi rispetto ad ogni singolo punto della propalazione) da rendere le dichiarazioni di Scarantino meramente accessorie.

Egli, più che rappresentare una prova "scivolosa" "da maneggiare con cautela", rappresenta una prova insidiosa dalla quale è necessario prescindere a meno di non rimanere ostaggio delle altalene dichiarative dell'ex falso collaboratore.

La seconda, immediato precipitato della prima, è che, proprio alla luce della costante ambiguità dichiarativa di Scarantino, risulta praticamente impossibile discernere quali siano le singole circostanze effettivamente suggerite e quali siano frutto della personale iniziativa, con la conseguenza che non è possibile attribuire con sicurezza una condotta ad un soggetto piuttosto che ad un altro.

E tale giudizio è reso ancor più complicato dalla circostanza già evidenziata dai giudici del Borsellino Ter (v. par. 2.3) che alcune dichiarazioni sono state "aggiustate" dallo stesso Scarantino proprio sulla base di un utilizzo malaccorto delle "contestazioni" (o della loro imprecisa verbalizzazione) da parte di chi lo interrogava di volta in volta.

## 10. Il tema dei colloqui investigativi

Come si è già accennato nel par. 2.4. sia per lo Scarantino che per il Candura, è rimasto documentalmente confermato che la falsa collaborazione con la giustizia fu preceduta da colloqui investigativi.

Dalla documentazione in atti e dall'escussione del teste di p.g. Castagna (v. pagg. 32 e ss. verbale ud. del 07.02.2020) è possibile ricostruire la sequenza dei colloqui investigativi ai quali sono stati sottoposti Salvatore Candura, Francesco Andriotta e Vincenzo Scarantino e che di seguito si procede ad enucleare in ordine cronologico:

- **12.9.1992:** il dottor Arnaldo La Barbera viene autorizzato dal Pm di Palermo ad effettuare un colloquio investigativo con Candura Salvatore e Valenti Luciano<sup>420</sup>;
- **19.9.1992:** il dottor Vincenzo Ricciardi, in servizio presso la squadra mobile di Palermo, viene autorizzato dal PM di Palermo ad effettuare un colloquio investigativo con Candura Salvatore;
- **20 dicembre 1993:** la dott.ssa Boccassini autorizza MARIO BÒ (funzionario di polizia inserito nel gruppo Balcone-Borsellino) ad effettuare un colloquio investigativo a Pianosa con Scarantino Vincenzo. Il colloquio avviene nello stesso giorno;
- **21.12.1993:** la dott.ssa Boccassini autorizza il dott. Arnaldo La Barbera ad effettuare un colloquio investigativo a Pianosa con Scarantino Vincenzo. Il colloquio avviene il 22.12.1993;
- **22.12.1993 e il 5.1.1994:** il dott. Arnaldo La Barbera chiede di effettuare un colloquio

---

<sup>420</sup> La difesa di BO' ha negato l'esistenza del colloquio in parola ("Nel Quater... Nella sentenza del Quater viene erroneamente ritenuto che ci sarebbe stato un colloquio investigativo con Candura prima della sua collaborazione, il 12 settembre del 1992. In questa data La Barbera non fa nessun colloquio... Il dato è errato... Perché? Perché vengono confuse le richieste, le autorizzazioni ai colloqui coi colloqui effettivamente realizzati e nessuno è andato a vedere quali erano i colloqui fino ad oggi, Presidente, perché Voi oggi l'avete la nota che abbiamo chiesto noi come Difesa, l'avete la nota del Ministero. E che cosa Vi dice la nota del Ministero della Giustizia che abbiamo richiesto noi? "Dagli accertamenti esperiti risulta che sul registro denominato «Colloquio effettuato dalle Forze di Polizia in data 19 settembre, dalle 11:15 alle ore 12:30 » ... Il 12 settembre non c'è nessun colloquio investigativo con Candura, ma questo è un errore clamoroso della sentenza del Quater v. pag. 90-91 verbale ud. del 06.06.2022).

L'eccezione difensiva è lontanissima dal cogliere nel segno.

Il documento prodotto (v. all. 27 produzione discussione difesa BO'), nel riferirsi esclusivamente ad accessi al carcere di Bergamo, non dice alcunché in ordine all'effettuazione o meno di un colloquio investigativo il 12.09.1992 (riferendosi a quello del 19.09.1992).

Ritenere provata l'effettuazione del colloquio del 12.09.1992 non è un "errore clamoroso" del Quater ordinario, ma è circostanza che gli odierni decidenti ritengono dimostrata sin dal giudizio di primo grado del c.d. Borsellino Quater abbreviato.

E, a differenza di quanto evidenziato dalla difesa di BO', non si tratta di confondere le richieste di colloquio con l'effettuazione dei colloqui, ma di (saper) tener conto di tutte le circostanze probatorie emerse.

Esse hanno evidenziato che il 12.09.1992 Candura non era ancora arrivato al carcere di Bergamo, ma era custodito presso la Questura di Bergamo (per il resto si rimanda alle considerazioni già svolte nel par. 7 della sentenza).



investigativo con Andriotta Francesco (colloqui quest'ultimi non effettuati per improrogabili esigenze di servizio, come rappresentato dal La Barbera nella richiesta di successivo colloquio);

- **4.1.1994:** la dott.ssa Boccassini autorizza il dott. Arnaldo La Barbera ad effettuare un colloquio investigativo a Pianosa con Scarantino Vincenzo. Il colloquio non sarà poi effettuato per “inderogabili esigenze di servizio”;
- **12.1.1994:** il dott. Arnaldo La Barbera chiede di effettuare un colloquio investigativo con Andriotta Francesco (effettuato il 17.1.1994, secondo la documentazione in atti);
- **28.1.1994:** la dott.ssa Boccassini autorizza il dott. Arnaldo La Barbera ad effettuare un colloquio investigativo a Pianosa con Scarantino Vincenzo. Il colloquio viene fatto il 2.02.1994<sup>421</sup>;
- **1.3.1994:** il dott. Arnaldo La Barbera chiede di effettuare un colloquio investigativo con Andriotta Francesco (effettuato il 2.3.1994)<sup>422</sup>;
- **15.4.1994:** il dott. Arnaldo La Barbera chiede di effettuare un colloquio investigativo con Andriotta Francesco (risulta non effettuato);
- **27.4.1994:** il dott. Arnaldo La Barbera chiede di effettuare un colloquio investigativo con Andriotta Francesco;
- **20.5.1994:** il dottor Giordano autorizza il dottor MARIO BÒ ad effettuare un colloquio investigativo a Pianosa con Scarantino Vincenzo.

Risulta altresì un appunto, datata quello stesso giorno, relativo ad un colloquio investigativo effettuato dal Dott. BO' con lo Scarantino presso il carcere di Termini Imerese (acquisito all'udienza del 17.05.2019).

Nel corpo del documento si dà atto che: *“durante il corso di detto colloquio lo Scarantino ha, da un lato, continuato a mantenere la propria linea difensiva tesa ad affermare la sua totale estraneità ai*

---

<sup>421</sup> Erroneamente a pag. 1787 della sentenza di primo grado del c.d. Borsellino Quater tale colloquio è indicato come effettuato dall'odierno imputato Mario BO', ma effettivamente dalla documentazione in atti (v. all. 5 prod. P.M. del 06.04.2022) si evince che il colloquio fu effettuato dal Dott. A. La Barbera (cfr. anche pag. 97 verbale ud. del 06.06.2022). E che si tratti di colloquio effettuato dallo stesso Arnaldo La Barbera è circostanza confermata dalla viva voce dello stesso nel corso della sua escussione nel giudizio di appello del Borsellino Bis:

TESTE LA BARBERA: - *Ebbi altro colloquio investigativo nel febbraio del '94 per... soprattutto motivato da avere ulteriori indicazioni per la vicenda Calascibetta, in quanto erano state date, però fuori verosimilmente aveva fatto... era riuscito a mandare qualche messaggio, per cui aveva fatto sapere che aveva parlato per Calascibetta, quindi Calascibetta si era spostato* ; v. pag. 13 verbale ud. del 09.05.2001 nell'ambito del processo di appello c.d. Borsellino Bis acquisito all'udienza del 11.04.2022).

<sup>422</sup> La difesa di BO' ha negato l'esistenza del colloquio in parola (v. pag. 38 verbale ud. del 06.06.2022).

La circostanza è documentalmente smentita dalla presenza in atti di richiesta di colloquio investigativo con Andriotta Francesco datata 15.04.1994, a firma del Dott. Arnaldo La Barbera, indirizzata al Ministero di Grazia e Giustizia. Nella nota si rappresenta che il colloquio investigativo autorizzato il 01.03.1994 (aut. n. 53/1994) era stato effettuato il 02.03.1994 (v. prod. P.M. del 06.04.2022).

*fatti contestati, e dall'altro ha volutamente lasciato uno spiraglio aperto circa un possibile approccio collaborativo nella misura in cui egli possa venire a conoscenza di eventuali rapporti extraconiugali da parte della propria moglie. Infatti, il predetto ha lasciato chiaramente intendere, senza volere peraltro specificare la fonte, di essere stato avvertito, all'interno del circuito carcerario, che la propria moglie avrebbe iniziato una relazione sentimentale con un'altra persona punto oltre ciò lo Scarantino ha insistito nel negare la propria appartenenza a cosa nostra e di non avere mai avuto rapporti con esponenti di spicco di Italia organizzazione criminale, a parte il proprio cognato profeta Salvatore”.*

- **23.6.1994:** la dott.ssa Boccassini autorizza il dott. Arnaldo La Barbera ad effettuare un colloquio investigativo a Pianosa con Scarantino Vincenzo. Il colloquio viene effettuato il 24.06.1994<sup>423</sup>;
- **4.7.1994:** il dott. Petralia autorizza Guerrera Giovanni e Guttadauro Giacomo, facenti parte del gruppo investigativo “Falcone-Borsellino”, ad effettuare un colloquio investigativo a Pianosa con Scarantino Vincenzo. Il colloquio viene effettuato il 4.07.1994 da Guerrera Giovanni;
- **4.7.1994:** il dott. Petralia autorizza Guerrera Giovanni e Guttadauro Giacomo, facenti parte del gruppo investigativo “Falcone-Borsellino”, ad effettuare un colloquio investigativo a Pianosa con Scarantino Vincenzo. Il colloquio viene effettuato il 5.07.1994 da Guttadauro Giacomo;
- **4.7.1994:** il dott. Petralia autorizza Guerrera Giovanni e Guttadauro Giacomo, facenti parte del gruppo investigativo “Falcone-Borsellino”, ad effettuare un colloquio investigativo a Pianosa con Scarantino Vincenzo. Il colloquio viene effettuato il 6.07.1994 da Guttadauro Giacomo;
- **4.7.1994:** il dott. Petralia autorizza Guerrera Giovanni e Guttadauro Giacomo, facenti parte del gruppo investigativo “Falcone-Borsellino”, ad effettuare un colloquio investigativo a

---

<sup>423</sup> La difesa di BO' ha negato l'esistenza del colloquio in parola (v. pag. 97 verbale ud. del 06.06.2022) all'uopo introducendo come prova a discarico il piano dei voli del 24.06.1994 (v. all. 26 prod. Avv. Panepinto del 17.09.2021). L'eccezione non coglie nel segno.

La difesa di BO' ha introdotto solo un principio di prova a discarico (non ha ad esempio allegato i piani di voli del giorno 23.06.1994) senza confrontarsi:

a) con il dato documentale – che il Collegio ritiene risolutivo e neutralizzante rispetto all'elemento a discarico allegato – rappresentato dalla nota del 24.06.1994 (v. all. 8 prod. P.M. del 06.04.2022) in cui la casa di reclusione di Pianosa dà comunicazione alle procure di Caltanissetta, Palermo e nazionale antimafia dell'avvenuta effettuazione di un colloquio investigativo da parte del Dott. A. La Barbera il 24.06.1994;

b) con le dichiarazioni dello stesso La Barbera che sentito nel processo di appello del Borsellino Bis ammise di aver avuto tre colloqui con Scarantino, l'ultimo dei quali proprio il 24.06.1994 (v. pagg. 12-13 verbale ud. del 09.05.2001 nell'ambito del processo di appello c.d. Borsellino Bis acquisito all'udienza del 11.04.2022).

- Pianosa con Scarantino Vincenzo. Il colloquio viene effettuato il 7.07.1994 da Guttadauro Giacomo;
- **4.7.1994:** il dott. Petralia autorizza Guerrera Giovanni e Guttadauro Giacomo, facenti parte del gruppo investigativo “Falcone-Borsellino”, ad effettuare un colloquio investigativo a Pianosa con Scarantino Vincenzo. Il colloquio viene effettuato il 8.07.1994 da Guttadauro Giacomo;
  - **4.7.1994:** il dott. Petralia autorizza Guerrera Giovanni e Guttadauro Giacomo, facenti parte del gruppo investigativo “Falcone-Borsellino”, ad effettuare un colloquio investigativo a Pianosa con Scarantino Vincenzo. Il colloquio viene effettuato il 9.07.1994 da Guttadauro Giacomo;
  - **8.7.1994:** la dott.ssa Boccassini autorizza Guttadauro Giacomo, facente parte del gruppo investigativo “Falcone-Borsellino”, ad effettuare un colloquio investigativo a Pianosa con Scarantino Vincenzo. Il colloquio viene effettuato il 10.07.1994 da Guttadauro Giacomo;
  - **11.7.1994:** il dott. Saieva autorizza Guttadauro Giacomo, facente parte del gruppo investigativo “Falcone-Borsellino”, ad effettuare un colloquio investigativo a Pianosa con Scarantino Vincenzo. Il colloquio viene effettuato il 11.07.1994 da Guttadauro Giacomo;
  - **12.7. 1994:** la dott.ssa Boccassini e il dott. Saieva autorizzano Guttadauro Giacomo, facente parte del gruppo investigativo “Falcone-Borsellino”, ad effettuare un colloquio investigativo a Pianosa con Scarantino Vincenzo (dalla documentazione acquisita non è stato possibile accertare se e quando è stato effettuato il colloquio);
  - **13.7.1994:** la dott.ssa Boccassini autorizza Guttadauro Giacomo, facente parte del gruppo investigativo “Falcone-Borsellino”, ad effettuare un colloquio investigativo a Pianosa con Scarantino Vincenzo (dalla documentazione acquisita non è stato possibile accertare se e quando è stato effettuato il colloquio);

Non può non rilevarsi la incomprensibile<sup>424</sup> opera di “assistenza” allo Scarantino iniziata nel carcere

---

<sup>424</sup> L’aggettivo non è casuale ove si ponga mente al fatto che Scarantino era controllato a vista ventiquattro ore su ventiquattro

(PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO – .. *com’era organizzata concretamente la sorveglianza di Scarantino subito dopo, diciamo, la sua disponibilità a collaborare?*)

TESTE CERRI – *La sorveglianza a vista di Scarantino avveniva secondo le regole dell’Amministrazione Penitenziaria: tre agenti stavano in condizione di controllo visivo e non auditivo, ripeto, però controllo che veniva fatto con il rispetto della privacy quando andava in bagno. I miei agenti si sono sempre lamentati, perché avevano ragione... conciliare il diritto della privacy con il dovere dell’Amministrazione di un controllo visivo e poi quando avvenivano i problemi era difficile poter conciliare e dire: “Ma perché l’agente non l’ha visto?”. Sa quante volte, Avvocato, me l’hanno chiesto, ma gli agenti mi dicevano: “Ma lei mi diceva sempre quando andava al gabinetto di non essere presente ed essere, come dire, immanente, pesante, ecco, per il rispetto umano della privacy”.*

PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO – *Sì, quindi...*

TESTE CERRI – *Ecco, questo è.*

di Pianosa dopo che questi aveva reso i primi due interrogatori (il 24 e 29.6.1994) all'autorità giudiziaria.

Invero, una volta tornato a Pianosa dopo l'attività di "sopralluogo" a Palermo (3 luglio 1994), su cui si dirà lungamente nel par. successivo, due appartenenti al Gruppo Falcone Borsellino (Giovanni Guerrera<sup>425</sup> e Giacomo Guttadauro) sono stati autorizzati, attraverso la concessione all'espletamento di "colloqui investigativi", a permanere all'interno di quella struttura penitenziaria dal 4.7.1994 al 12.7.1994 al fine di tener "compagnia" allo Scarantino e di fargli avvertire la presenza del personale della Polizia di Stato incaricato di "tranquillizzarlo" e soddisfare prontamente qualsiasi esigenza avesse eventualmente manifestato, finanche il procacciamento di un panino:

P.M. DOTT. LUCIANI – *Uhm. Ma le spiega il Dottore Arnaldo La Barbera che cosa doveva andare a fare? Perché, insomma, lei sta andando a Pianosa, in un carcere di massima sicurezza, quindi non è che sta andando...*

---

PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO – *Deduco allora, direttore, mi dica se sbaglio, che era un controllo h24?*

TESTE CERRI – *E certo, eh., v. pag. 101 verbale ud. del 21.06.2021 ).*

Non si vede pertanto quali potessero essere gli "spazi" che "l'assistenza" di Guerrera e Guttadauro avrebbe potuto colmare.

<sup>425</sup> PUBBLICO MINISTERO – *Ora le chiedo: La Barbera poi le spiega che cosa consiste questo incarico?*

TESTE GUERRERA – *Era solo di far sentire non abbandonato Scarantino, perché, a quanto pare, era nelle fasi iniziali della collaborazione e quindi non farlo sentire abbandonato, perché non... per le sue paure per Pianosa e poi non saprei come questa cosa l'ho ricostruita in seguito oppure al momento, sinceramente non glielo so dire.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma c'era... Allora, disposizioni scritte ci sono di questa...?*

TESTE GUERRERA – *No, non..*

PUBBLICO MINISTERO – *No. Quindi è tutta data oralmente dal Dirigente?*

TESTE GUERRERA – *Sì, sì, esatto.*

PUBBLICO MINISTERO – *Il Dirigente che le dice esattamente, almeno per quello che è il ricordo suo?*

TESTE GUERRERA – *Dice che dovevo stare... dovevo far compagnia a Scarantino o comunque fargli... Penso che era una richiesta di Scarantino stesso, eh, non un... una cosa decisa dal Dottor La Barbera o da chicchessia, e quindi che voleva avere un contatto di...*

PUBBLICO MINISTERO – *No, questo volevo capire.*

TESTE GUERRERA – *... voleva un contatto...*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei, parlando col Dottor La Barbera... Capisco che può essere... non essere stata una persona prodiga – diciamo – particolarmente...*

TESTE GUERRERA – *Voleva avere un contatto... Io per quanto ho capito, voleva avere un contatto diretto con il Dottor La Barbera o col magistrato, senza passare dalla struttura carceraria, di cui non si fidava.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ho capito.*

TESTE GUERRERA – *Questo io bene o male ho capito.*

PUBBLICO MINISTERO – *Percepisce.*

TESTE GUERRERA – *Cioè, lui voleva avere una persona... una persona, un referente che lo potesse mettere in contatto col magistrato, di cui si fidava oppure del Dottor La Barbera, per... per avere un contatto diretto, cioè poteva subito... invece che passare dal... dall'iter carcerario, avere un contatto diretto.*

(..)

PUBBLICO MINISTERO – *Sì, però, dico, lasciare un suo uomo all'interno di un carcere, insomma, senza una apparente motivazione, perché... nel senso che c'erano... ci sono le guardie penitenziarie*

TESTE GUERRERA – *Io l'ho presa, come le ripeto, come ho detto prima, per un elemento di collegamento, che lo rendeva più tranquillo nel dover passare... In quel momento fu un escamotage per tranquillizzare Scarantino, che era impaurito del carcere di Pianosa. (v. pagg. 87 -92 verbale udienza del 12.07.2019).*

TESTE GUTTADAURO – *C'era un espresso desiderio da parte dello Scarantino di avere personale di Palermo, mi dice il Dottore Arnaldo La Barbera... e che il... la Procura di Caltanissetta aveva avallato a questa cosa.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Lei, quindi, arriva il 4 sera e rimane a Pianosa fino a...?*

TESTE GUTTADAURO – *Rimango a Pianosa fino – se non ricordo male – al 15.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Uhm. Da solo o con altri?*

TESTE GUTTADAURO – *Da solo.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Quindi Guerrera va via poi il 5?*

TESTE GUTTADAURO – *Il 5 Guerre... o il 4 sera stesso. Non mi ricordo.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *No. Eh, ma scusi, il Dottore La Barbera le dice che lei doveva rimanere là a fare che?*

TESTE GUTTADAURO - *... mi ha detto che dovevo restare un altro po' a Pianosa, perché dovevo vedere se arrivavano familiari che dovevano fare i colloqui con lo Scarantino e molto probabilmente doveva arrivare pure un magistrato a prenderlo a verbale.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Ma lei li conosceva i familiari?*

TESTE GUTTADAURO – *Mi... La moglie... La moglie... Mi avevano fatto vedere una foto...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Chi?*

TESTE GUTTADAURO – *Quelli della Penitenziaria... mi hanno fatto vedere questa foto i colleghi della Peni... e mi hanno detto che erano loro quando sono arrivati e sono scesi dalla nave e sono andati al Posto di Polizia Penitenziaria per il controllo.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Quindi venivano ge... verbalizzati e venivano generalizzati in quel momento?*

TESTE GUTTADAURO – *Credo di sì.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *E quindi la sua funzione qual era?*

TESTE GUTTADAURO – *Che io dovevo vedere chi c'era, per chiamare l'ufficio e dirglielo.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Eh, ma, scusi, se vengono generalizzati e verbalizzati...*

TESTE GUTTADAURO – *Sì, ma non è che vengono comunicati... a Palermo.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *E quindi significava che bisognava avere la sua presenza lì per sapere... invece che trasmettere dei dati al telefono?*

TESTE GUTTADAURO - *... io sono un semplice operatore di Polizia comando di servizio. Se il mio dirigente, dirigente superiore, il Dottore Arnaldo La Barbera, mi dice di restare sull'isola e vedere chi arriva a fare il colloquio con lo Scarantino, io devo restare lì a vedere chi arriva a fare il sopralluogo allo Scarantino...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *E questo lo capisco.*

TESTE GUTTADAURO – ... e notificare l'ufficio, dopodiché io ho preso il volo e me ne sono sceso a Palermo.

P.M. DOTT. LUCIANI - ... la sua giornata come si svolgeva?

TESTE GUTTADAURO – Io... La mattina arrivava il collega, le ho detto, della Penitenziaria, l'Ispettore, arrivava intorno alle dieci e mezza/undici, dopo che arrivava il fax dal Mi... se non vado errato, come le ho detto prima, dal Ministero di Grazia e Giustizia a firma del Direttore degli Affari Penali, se non vado errato; arrivava questo fax, il collega mi veniva a chiamare, entravo in carcere, ci mettevano in una stanzetta piccolina, dove c'erano due sedie e il condizionatore d'aria e il collega davanti la porta della Penitenziaria.

P.M. DOTT. LUCIANI – E stavate lì...?

TESTE GUTTADAURO – Si parlava del più e del meno.

P.M. DOTT. LUCIANI – Eh. Tutto il giorno?

TESTE GUTTADAURO – No tutto il giorno, io stavo tre/quattro ore, poi andavo col collega della Penitenziaria al bar a prendermi il caffè e tutto e lo Scarantino rientrava

P.M. DOTT. LUCIANI – E lo Scarantino, quando non stava in questa stanzetta con lei, dove stava?

TESTE GUTTADAURO – Stava nella sua cella.

P.M. DOTT. LUCIANI – E quindi 'ste esigenze di sicurezza quali sono?

TESTE GUTTADAURO – Ah, non lo so. Lo deve chiedere ai magistrati questo. Io non lo so. Io sono stato...

P.M. DOTT. LUCIANI – Ma, scusi, lei che direttive aveva?

TESTE GUTTADAURO – Io ero... dovevo andare là per vedere se lo Scarantino lo trattavano male, se aveva bisogno di qualche cosa o se doveva fare alcune richieste. Altro io non... Non avevo altri ordini.

P.M. DOTT. LUCIANI – E questo veniva...

TESTE GUTTADAURO – Questo era il nostro compito, dico, anche per Guerrera, perché era questo il compito di Guerrera.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma c'era una disposizione scritta su questo?

TESTE GUTTADAURO – No, non c'era nessuna disposizione scritta.

P.M. DOTT. LUCIANI – E chi gliele ha date a lei queste disposizioni?

TESTE GUTTADAURO – Il Dottore La Barbera.

P.M. DOTT. LUCIANI – Il Dottore Arnaldo La Barbera?

TESTE GUTTADAURO – Sì.

P.M. DOTT. LUCIANI – Uhm. E quindi lei stava là tre/quattro ore... e poi Scarantino tornava nella cella lei se ne andava...?

TESTE GUTTADAURO – *Se lui aveva bisogno, tramite i colleghi della Penitenziaria mi faceva arrivare quello che desiderava, quello che voleva.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Ma aveva bisogno di che?*

TESTE GUTTADAURO – *Non lo so. Non lo so cosa potesse avere bisogno*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Eh, non lo so. Appunto, dico, in carcere... io pure mi interrogo su che cosa uno può avere bisogno in carcere.*

TESTE GUTTADAURO – *Non lo so. Io... Io credo che su un regime di bis determinate cose non si possono avere, tipo, per esempio non è che posso mangiare quando voglio io, fare... Prima c'era un regime molto più ristretto a quello che c'è adesso.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Cioè, quindi lei prendeva gli ordinativi dei cibi di Scarantino?*

TESTE GUTTADAURO – *No, no. Se aveva bisogno di qualcosa, tipo... non... io faccio un esempio, di avere un panino...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Chiamava lei?*

TESTE GUTTADAURO - *... chiamava me purtroppo.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *E lei quindi andava, si faceva fare il panino e andava da Scarantino?*

TESTE GUTTADAURO – *Dal collega della Penitenziaria e gli dicevo 'sta cosa.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Cioè, questo era il suo mestiere lì?*

TESTE GUTTADAURO – *Sì, però... No, non mi umili su queste cose.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *No, non è che la umilio, io voglio solo capire di che cosa stiamo parlando.*

TESTE GUTTADAURO – *No, perché, io capisco, questo servizio poteva essere fatto benissimo dalla Polizia Penitenziaria del posto...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Eh, questo... appunto mi interrogo su que.... di questo.*

TESTE GUTTADAURO - *... è questo il problema. Ora, se un Procuratore come il Dottor Tinebra comanda... dice al Dottore La Barbera di mandare suo personale sull'isola a vedere...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Questo lei come lo sa?*

TESTE GUTTADAURO – *Perché me l'ha detto il Dottore La Barbera che era una volontà da parte di Tinebra.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Cioè, il Dottore La Barbera le dice: "Il Dottore Tinebra vuole che..."?*

TESTE GUTTADAURO – *Che... Che era stata una volontà da parte del Dottor Tinebra e del gruppo dei magistrati..(v. pagg. 65- 73 udienza del 08.11.2019).*

Anche in questo caso si tratta di circostanze che Rosalia Basile – lo si ribadisce, pienamente attendibile in ogni dichiarazione rispetto alla quale non è testimone *de relato* di Vincenzo Scarantino – ha riferito sin dal 1995:

AVV. CRESCIMANNO: - *Lei sa con chi era detenuto all'epoca suo marito a Pianosa?*

TESTE: - *No.*

AVV. CRESCIMANNO: - *Se era da solo o in compagnia?*

TESTE: - *Con dei poliziotti; no, dei poliziotti di Palermo.*

AVV. CRESCIMANNO: - *Niente di strano che ci fossero poliziotti detenuti, evidentemente, ma a Pianosa ho dei dubbi.*

TESTE: - *No, no, era con dei poliziotti; quando lui ha collaborato, andavano là a sostenerlo. (v. pagg. 154-155 verbale ud del 02.11.1995).*

Ciò posto, devono richiamarsi le regole che vigevano all'epoca dei fatti in materia di colloqui investigativi.

I colloqui investigativi sono disciplinati dall'art. 18 bis della l. 26-7-1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), norma introdotta dall'art. 16<sup>426</sup> del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U.

---

<sup>426</sup> Dopo l'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente articolo:

"Art. 18- bis (Colloqui a fini investigativi). -

1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, delle predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2, del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.

2. Al personale di polizia indicato nel comma 1, l'autorizzazione ai colloqui è rilasciata:

- a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;
- b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.

3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono annotate ((...)) in apposito registro riservato tenuto presso l'autorità competente al rilascio.

4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non è richiesta, e del colloquio è data immediata comunicazione all'autorità ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.

5. La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati è attribuita, senza necessità di autorizzazione, altresì al Procuratore nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale; al medesimo Procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale."

La disciplina introdotta nel 1992 prevedeva altresì che:

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate disposizioni di attuazione dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per regolare le modalità delle visite e disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, nonché le relative comunicazioni e annotazioni, in modo da garantirne la riservatezza.

Si tratta del D.M. 2-8-1993 (in G.U. n. 183 del 6-8-1993).

L'art. 1 del d.m. 2-8-1993 (in G.U. n. 183 del 6-8-1993) indica quali devono essere i requisiti formali del provvedimento di autorizzazione. Esso deve contenere l'indicazione dell'autorità che l'ha emanato, la data dell'emissione, l'indicazione dei soggetti autorizzati a svolgere il colloquio e i nominativi dei detenuti e degli internati con i quali il colloquio deve svolgersi.

L'art. 3 del decreto d'attuazione, come detto, fissa le modalità di tenuta del registro riservato presso l'autorità che autorizza i colloqui a fini investigativi nonché il regime delle annotazioni e registrazioni.

L'art. 4 del decreto determina le «modalità di effettuazione dei colloqui a fini investigativi».



08/06/1992, n.133), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n. 185).

Non è un mistero che la norma in parola fu introdotta in piena emergenza antimafia e con l'intento dichiarato di consentire l'accesso alle carceri per agevolare le indispensabili collaborazioni di giustizia attraverso contatti informali con i detenuti.

L'istituto rispondeva alla primaria esigenza di conferire un assetto normativo stabile a prassi pregresse che fondavano la facoltà di colloquio della polizia giudiziaria con i detenuti sul solo art. 18 ord. penit., ossia sulla disposizione che regola in via generale i contatti tra i soggetti ristretti ed il mondo esterno. L'obiettivo di incentivare e stimolare la collaborazione con la giustizia necessitava di un mezzo meno farraginoso e formale e la riforma del 1992 andava esattamente in questa direzione, consentendo l'accesso alle strutture penitenziarie in virtù di autorizzazioni rilasciate dal Ministro della giustizia o, in casi d'urgenza, dallo stesso Ministro dell'interno (art. 18 bis, 4 co., ord. penit.), fuori dalle ipotesi (nelle quali rientra la condizione di Vincenzo Scarantino) di detenuti con la sola qualità di indagati per il quali l'interpello doveva (e deve) essere indirizzato al pubblico ministero.

Le forze di polizia adoperavano – e adoperano – lo strumento del colloquio senza essere assoggettate ad alcun onere di documentazione dell'atto e del suo contenuto<sup>427</sup>.

Le norme non lo prescrivono e, conseguentemente, gli organismi specializzati di polizia possono attingere oggi (e a maggior ragione all'epoca) liberamente agli spazi di discrezionalità che l'ordinamento pone a loro disposizione.

Si è in presenza di una prassi che collide in modo evidente con le regole poste dal processo penale che ha, invece, approntato tutta una serie di rimedi proprio al fine di evitare che le interlocuzioni tra polizia giudiziaria ed indagato/imputato, soprattutto nella prima fase delle indagini, possano compromettere le garanzie che competono al soggetto.

Proprio con riferimento a questa categoria di soggetti – tra i quali rientra senza dubbio la posizione di Vincenzo Scarantino all'epoca dei fatti – si determina il pericolo di un vistoso rovesciamento della logica garantista del codice di rito che, agli artt. 350, 1 co. e 388 c.p.p., vieta – da sempre –

---

L'art. 5 del decreto ministeriale, a sua volta, prevede l'istituzione di un registro dei colloqui investigativi presso l'istituto penitenziario.

L'art. 8 stabilisce che, all'esito del colloquio investigativo, l'autorità che lo ha svolto debba dare immediata comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario e alla segreteria di sicurezza del D.A.P. delle esigenze eventualmente emerse dallo svolgimento del colloquio relative alla tutela dell'incolumità del detenuto o internato con cui si è svolto il colloquio stesso o di altri detenuti o internati, ovvero della necessità od opportunità di adottare nei confronti di detenuti o internati misure custodiali particolari o provvedimenti concernenti comunque la gestione penitenziaria di questi soggetti.

<sup>427</sup> Va però detto che il più delle volte, in esito al colloquio, la polizia redige non un verbale ai sensi dell'art. 357, 2 co., lett. b), c.p.p., ma una mera annotazione di servizio assoggettata ai requisiti formali di cui all'art.115 disp. att. c.p.p. Trattasi di prassi invalsa anche all'epoca come testimonia il fatto che lo stesso BO' redasse annotazione dopo il colloquio del 20.05.1994.

l'assunzione di informazioni da soggetti *in vinculis* (non si dimentichi che Vincenzo Scarantino prima del suo “pentimento” era stato sottoposto al regime di cui all’art. 41 bis o.p.) ad opera della polizia giudiziaria.

In questo dualismo tra colloqui di polizia e potestà processuali della polizia giudiziaria il colloquio investigativo in tanto può considerarsi uno strumento ammissibile e coerente al sistema processuale vigente in quanto non sia svolto dalla medesima polizia giudiziaria delegata alle indagini.

La sola eventualità che le forze di polizia menzionate nel comma 1 (e oggi anche nel comma 1 bis) dell'art.18 bis ord. penit. possano provvisoriamente dismettere la funzione e gli obblighi di polizia giudiziaria che loro competono nelle investigazioni per assumere quella di personale delegato al colloquio investigativo rappresenta oggi – e rappresentava all’epoca dei fatti – un *vulnus* che la norma non interdice esplicitamente per la semplice ragione che l'ordinamento vieta – da sempre – in termini tanto generali, quanto cogenti, l’abuso di diritto e l'elusione delle garanzie di rango costituzionale che competono all'indagato, per giunta, detenuto.

È infatti innegabile del tutto che la richiesta di «informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata» ponga il detenuto riluttante nella difficile condizione di negare ogni dialogo con gli investigatori e di percepire, per questo atteggiamento, la possibilità di un peggioramento delle proprie condizioni carcerarie.

Non si tratta di prefigurare che la polizia giudiziaria espliciti minacce o blandizie *extra o contra legem* (di per sé vietate e che pure ci sono state sia per Candura che per Scarantino), ma di individuare - paradossalmente - nella condizione carceraria un pur marginale *spazio di libertà* del detenuto (v. C. Cost., n. 229/1998), ossia un ambito sottoposto alle regole del trattamento penitenziario e del principio di legalità in cui il cittadino ristretto ha diritto di non ricevere richieste, sollecitazioni, suggestioni per finalità pubbliche non chiaramente esplicitate.

Vi sono due ulteriori considerazioni da spendere che riguardano l’A.G.

Per un verso, l’art.18 bis, 5 co., ord. penit. contempla, comunque, un pur tenue rimedio al rischio di abusi di questo genere prescrivendo la comunicazione al procuratore nazionale dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, co. 3 bis e 3 quater, c.p.p.

È, quindi, compito della D.N.A. vigilare sull'esecuzione dei colloqui di polizia e sui pericoli insiti nell'eventuale commistione dei profili preventivi e giudiziari sopra indicati.

Nel caso della “collaborazione” di Vincenzo Scarantino non risulta agli atti lo svolgimento da parte della D.N.A. dell’attività di vigilanza prevista – è bene ribadirlo – sin dal 1992.

E deve poi essere negativamente sottolineato, quantomeno sotto il profilo dello scarso coordinamento tra la predetta DNA e la Procura di Caltanissetta dell’epoca, come il colloquio investigativo sostenuto

da Spatuzza con i dott.ri Piero Luigi Vigna e Pietro Grasso della Procura Nazionale Antimafia del 26.6.1998<sup>428</sup> (in un momento storico nel quale la ritrattazione televisiva di Scarantino era già avvenuta e a meno di tre mesi dalla sua ritrattazione in aula il 15.09.1998) sia stato trasmesso alla Procura di Caltanissetta solo in data 15.12.2008 (ovvero successivamente all'inizio della scelta collaborativa da parte di Gaspare Spatuzza)<sup>429</sup>.

Tornando all'art. 18 bis ord. penit., va osservato come l'autorizzazione all'esecuzione del colloquio da parte della polizia compete al pubblico ministero precedente ed è proprio a costui che la disposizione in parola impone oggi - ed imponeva all'epoca - il dovere deontologico di evitare un'utilizzazione impropria del colloquio come strumento per la ricerca di interlocuzioni con l'indagato *in vinculis* in un'area grigia senza difensore e priva di documentazione.

In altre parole, l'autorizzazione assume un rilievo decisivo, poiché impone una chiara individualizzazione delle ragioni per cui si ritiene che quel detenuto possa, ad esempio, fornire «informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata».

Nella richiesta di eseguire il colloquio investigativo le forze di polizia specializzate hanno l'onere di allegare le circostanze di fatto per cui ritengono che un certo detenuto sia in possesso di informazioni e si ritiene ragionevole prevedere che possa renderle.

In senso opposto non potrebbe sostenersi che né la norma primaria né l'art. 1 del d.m. 2-8-1993 prevedessero una motivazione dell'atto.

Infatti, è lecito supporre che, proprio in ragione della sua natura di atto amministrativo volto alla rimozione di un ostacolo all'attività dei soggetti richiedenti<sup>430</sup>, l'autorizzazione in questione debba comunque recare o rinviare ad un apparato giustificativo.

---

<sup>428</sup> Si riporta lo stralcio della sentenza di primo grado del Borsellino Quater per la parte di interesse (v. pag. 1144):

*“In proposito va evidenziato che, come accennato anche nelle dichiarazioni appena riportate, era proprio nel periodo della detenzione a Parma, con Gaetano Murana, che Spatuzza, pur non essendo affatto intenzionato a diventare un collaboratore della giustizia, si spingeva a fare delle rivelazioni ai magistrati della Procura Nazionale Antimafia, per avvisare che c'erano stavano facendo un errore negli accertamenti giudiziari sulla strage di via D'Amelio: a tal riguardo, si rinvia alla lettura del verbale integrale del colloquio investigativo con i dottori Vigna e Grasso del 26.6.1998 (acquisito agli atti, sull'accordo delle parti, all'udienza del 7.11.2016). In detto verbale -peraltro, ben difficilmente utilizzabile, ai fini di prova (sebbene oggetto di molteplici domande, nel controesame dibattimentale del collaboratore), in quanto reso in totale assenza di garanzie difensive (e facendo esplicitamente presente che si trattava di un colloquio senza alcuna valenza processuale)- Gaspare Spatuzza (ben dieci anni prima dell'avvio della sua collaborazione), diceva che l'automobile, poi utilizzata come autobomba in via D'Amelio, veniva rubata dai ragazzi della Guadagna e, poi, da "altri", senza che Orofino sapesse alcunché o c'entrasse qualcosa, avendo semplicemente subito il furto delle targhe da un mezzo ricoverato nella sua autofficina; l'automobile veniva riempita altrove, d'esplosivo, e Vincenzo Scarantino era totalmente estraneo a questi fatti; gli avevano fatto dire "quelle cose che non doveva dire"”*

<sup>429</sup> Come accennato nella parte relativa allo svolgimento del processo, il Tribunale, decidendo sulle richieste delle parti avanzate il 05.02.2019, con ordinanza del 27.10.2021 ha disposto l'acquisizione di informazioni scritte da parte della Dna in ordine alla eventuale trasmissione alla Procura di Caltanissetta del predetto colloquio (informazioni scritte materialmente pervenute il 20.04.2022; cfr. nota in atti).

<sup>430</sup> A conferma, probabilmente, della circostanza che l'autorizzazione conferisce all'istante la potestà all'esercizio di un potere di colloquio che non ha un'autonoma rilevanza nell'ordinamento si potrebbe indicare l'art.1, 1° co., del decreto

Una richiesta di visita all'istituto e di esecuzione di un colloquio investigativo, sprovvista di qualsivoglia motivazione, rappresenterebbe una mera comunicazione che l'autorità istante rivolgerebbe - a seconda dei casi - al Ministro della giustizia o al pubblico ministero. Così come un'autorizzazione, senza l'indicazione dei presupposti che rendono agibile il colloquio investigativo, avrebbe il valore di un semplice nulla-osta che rovescerebbe il meccanismo decisorio retrostante l'autorizzazione, poiché rappresenterebbe un'attestazione circa l'assenza di interessi pubblici contrari all'esecuzione dell'atto, mentre quel che rileva è l'apprezzamento "in positivo" delle ragioni della polizia richiedente.

A ragionare diversamente lo strumento rischia di trasformarsi (e, purtroppo, nel caso di Vincenzo Scarantino si è paradigmaticamente trasformato) in una indebita sollecitazione a conseguire collaborazioni di giustizia da parte di un soggetto detenuto ritenuto particolarmente "vulnerabile" per le sue condizioni personali e/o familiari e per l'entità della pena da infliggere.

A fronte quindi dell'importanza appena tratteggiata appaiono quindi assai poco convincenti gli scarni ricordi dei magistrati interessati.

Carmelo Petralia, nel circoscrivere al minimo il suo ruolo nelle indagini finché Ilda Boccassini era in servizio a Caltanissetta, non ha nemmeno ricordato di averli autorizzati<sup>431</sup> e ciò sorprende in

---

ministeriale secondo cui «salva diversa determinazione da parte dell'autorità che lo emana, il provvedimento di autorizzazione indicato nel comma 1 ha validità per un periodo di quindici giorni dalla data di emanazione».

<sup>431</sup> PUBBLICO MINISTERO - *Che il Dottore Arnaldo La Barbera avesse chiesto e ottenuto dal Ministero quattro autorizzazioni, e avesse poi espletato due colloqui investigativi... con Andriotta, lei ne ha memoria, ne ha avuto conoscenza al tempo, sapeva i motivi?*

PETRALIA C. - *Nossignore, assolutamente, questo no, debbo dire che mi meravigliano anche motivi, perché era già... aveva già... stava già collaborando, uso sempre il termine virgolettandolo oggi, però allora stava collaborando.*

PUBBLICO MINISTERO - *E allora, ascolti, anticipando un tema che volevo trattare dopo, nello stesso periodo risultano chiesti e autorizzati colloqui investigativi con Scarantino Vincenzo, nella fattispecie a Pianosa il 20 gennaio del 1993 dal Dottor Bo', effettuato il 20 dicembre, appunto, del '93, sulla base di intese telefoniche nella notte tra il 18 e il 19 dicembre del '93, l'autorizzazione. Due giorni dopo a Pianosa il 22 dicembre del '93, il Dottor Arnaldo La Barbera fa un altro colloquio investigativo, effettuato il 22 dicembre, autorizzato dalla Dottoressa Boccassini, su richiesta di La Barbera del 21 dicembre del '93; segue, poi, la richiesta di autorizzazione di Andriotta il 23 dicembre, il 4 gennaio del '94 vi è una richiesta del Dottore Arnaldo La Barbera di colloquio investigativo autorizzato dalla Dottoressa Boccassini, numero 1/94, nei confronti di Scarantino, non viene effettuato; il giorno dopo viene chiesta l'autorizzazione per fare un colloquio investigativo ad Andriotta, il 5 gennaio '94, non viene effettuato, c'è poi quello del 12 gennaio del '94 di Andriotta, che viene effettuato il 17 gennaio del '94, il 28 gennaio del '94 vi è una richiesta del Dottore Arnaldo La Barbera di colloquio investigativo con Scarantino, autorizzato dalla Dottoressa Boccassini il 28 gennaio del '94, effettuato a Pianosa il 2 febbraio '94, infine c'è l'ultimo dell'1 marzo '94 di Andriotta, cioè nella sostanza sono colloqui investigativi che si intrecciano tra i due collaboratori, o chiamiamoli tali, della strage di via D'Amelio. Di tutto questo, lei ha avuto contezza in quel periodo?*

PETRALIA C. - *Io debbo svolgere il mio ruolo di testimone, e quindi le debbo rispondere assolutamente no..questa tranche dell'indagine è una tranche che a me è rimasta del tutto... cioè, perlomeno, nella quale la mia partecipazione fu limitatissima; questo dico non per esimermi da responsabilità per eventuali errori o peggio ancora, ma perché realmente era il periodo in cui le redini dell'indagine erano in... tutte nelle mani della Dottoressa Boccassini, che godeva a quella data della assoluta fiducia del Procuratore Capo, e che aveva un rapporto personale assolutamente privilegiato con il Dottor La Barbera. Quando nacque la... ripeto oggi la virgolettiamo, collaborazione di Andriotta, io credetemi sono*

considerazione del fatto che egli ha autorizzato soprattutto quelli *ex post* scelta collaborativa e per di più in rapida successione (sei su dieci).

Ilda Boccassini dopo aver affermato di non avere ricordo di tali colloqui investigativi (v. pagg. 17 e 18 verbale di udienza del 21/01/2014, nonché pagg. 29 e 30 del verbale di udienza del 14/12/2015 nell'ambito del processo c.d. Quater) li ha giustificati alla luce della necessità, espressa da Tinebra, di garantire una forma di sostegno psicologico a Scarantino<sup>432</sup>.

---

*veramente... proprio non avevo totalmente idea di ciò, ricordo soltanto un... ma non una vera e propria riunione, ma una... una di... di quegli... di quegli incontri informali che capita di fare in Procura nella stanza di un collega, adesso non ricordo dove fossimo o se fossimo dal... dal Capo o da qualche altro collega, in cui la collega Boccassini era particolarmente esaltata da questa notizia, che le veniva ovviamente dalla Procura, dove lei era in servizio e da cui era stata applicata alla Procura di Caltanissetta, ricordo che citò la... proprio la collega Zanetti, dicendo ma è... sai, collega bravissima...la citava come una collega molto brava e nelle cui mani si era materializzata questa disponibilità di Andriotta a fornire indicazioni su Scarantino, e comunque un contributo probatorio alle indagini sulla strage di via D'Amelio, mi è rimasto particolarmente impresso.*

PUBBLICO MINISTERO - *Lei ha mai avuto contezza del fatto che furono autorizzati colloqui investigativi nel mese di luglio, in favore di appartenenti al gruppo Falcone-Borsellino, per i giorni che vanno dal 4 luglio del '94 al 13 luglio del '94?*

PETRALIA C. - *No.*

(...)

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *... ci sono stati una serie, dieci, colloqui investigativi uno appresso all'altro; di solito il colloquio investigativo porta una relazione, lei ha visto agli atti relazioni di servizio fatte con riferimento a tutti i colloqui investigativi, a qualcuno di questi colloqui investigativi?*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *No, Avvocato perché io, come ho detto prima, non ho avuto contezza dell'esistenza... ..dei colloqui investigativi, se non alla lettura della sentenza del Borsellino Quater.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Esatto, né c'era ritorno, diciamo, quindi relazione in ordine al colloquio, visualizzati da lei no, è corretto così? Perfetto.*

PETRALIA C. - *Sì, esatto.* (v. pagg. 73-79 verbale del 20.01.2020, nonché pagg. 149-150 verbale del 20.01.2020).

<sup>432</sup> PUBBLICO MINISTERO - *Ecco, andando per ordine, ci sono... diciamo, dividiamoli in due tranche, ci sono colloqui investigativi ...che si svolgono prima della collaborazione, e colloqui investigativi che, diciamo, riguardano una fase successiva al 24 giugno '94, quando Scarantino inizia a collaborare. Vorrei che noi... che lei parlasse un... se è a conoscenza, ovviamente, prescindendo da quello che poi sono state le... le letture dei... dei giornali e delle cronache, le chiedo se lei ricorda... ha ricordo al tempo di iniziative assunte dal... dal gruppo... da funzionari, da membri del gruppo Falcone-Borsellino, tese ad acquisire notizie dallo Scarantino, attraverso colloqui investigativi, o comunque sia, tesi a convincerlo a collaborare.*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *Allora, qui bisogna fare una premessa, cioè di questi colloqui investigativi non me lo ricordavo, quindi, vuol dire che non ho dato mai molta importanza a questa vicenda, perché già avevo in mente, ovviamente, quello che io ritenevo giusto fare, e giusto non fare. Scarantino, come lei ha ricordato, Pubblico Ministero, il... diciamo che comincia a questa collaborazione a giugno del '94, erano gli ultimi miei mesi di permanenza, avevo ancora molto lavoro da fare.. e quindi, quando Tinebra mi chiamò per dire che, appunto, avevano segnalato che Scarantino voleva collaborare, io gli dissi che... di non contare su di me, ne stavo per andare, c'erano dei colleghi che sarebbero rimasti a Caltanissetta, e quindi che era più giusto che se ne occupassero loro fin dall'inizio, cioè io proprio, mi creda, non avevo nessuna voglia e anche perché il tempo a disposizione...*

PUBBLICO MINISTERO - *...le ricordo, Dottoressa, che... che lei effettua un interrogatorio, non so se ne ha memoria, di Scarantino il 28 febbraio del '94.... Scarantino, a quel punto, ha già effettuato tre colloqui investigativi, uno il 20, uno il 22 dicembre '93 e il 2 febbraio del '94. Questo glielo chiedo semplicemente per collocare nel tempo questi... questi fatti, e per capire se questo, insomma, in qualche modo, aiuta il suo ricordo.*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *Aiuta il ricordo rispetto a cosa?*

In senso analogo si pongono le dichiarazioni sul punto di Roberto Saieva<sup>433</sup>.

---

PUBBLICO MINISTERO - *Al fatto che questo interrogatorio del 28 febbraio '94, se era un interrogatorio che era stato, in qualche modo... la cui... la cui, diciamo, necessità era maturata in relazione al fatto che probabilmente c'era stato, a seguito di questi colloqui investigativi, una indicazione in tal senso, Scarantino sta per crollare, ecco.*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *È possibile, però, io sinceramente non... non me lo ricordo, come non ricordavo neanche questi interrogatori di febbraio '94; peraltro, in quel periodo, ero talmente impegnata che già mi meraviglio come sia andata io a interrogare Scarantino..*

PUBBLICO MINISTERO - *E ancora le chiedo, sempre con riguardo ai colloqui investigativi, gli ho elencato quelli effettuati da Scarantino, la cosa che, diciamo, ci ha colpiti ancor di più dei... dei fisiologici colloqui investigativi di Scarantino sono quelli che riguardano Andriotta, perché ci sono dei colloqui investigativi che vengono richiesti, e poi, anche effettuati quando Andriotta è già collaboratore di giustizia, e questa che è oggettivamente un'anomalia richiede ovviamente, se è possibile e se lei ne ha memoria un chiarimento, e cioè, voi foste avvisati... la Procura della Repubblica di Caltanissetta sapeva che c'erano delle richieste di colloquio investigativo di un soggetto che già collaborava con la giustizia, e che pertanto, non si comprende a che titolo si intendesse avvicinare attraverso il modulo del colloquio investigativo?*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *Anche di questo io ho letto sui giornali, quindi, la mia risposta potrebbe apparire poco genuina, ma io sinceramente non... non me lo ricordo..*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, perdoni, io non ho compreso la risposta, se ha già risposto mi... mi... mi... mi... passo ad altro, perché il Dottore Paci le aveva chiesto dei colloqui investigativi fatti da Scarantino precollaborazione, aveva fatto riferimento anche a colloqui investigativi che si svolgono dopo gli atti istruttori, i primi due atti istruttori dello Scarantino, perché a noi risulta che dal 4 luglio del '94 sino al 13 luglio del '94, vengono autorizzati con atti a sua firma, oltre che dal Dottore Sajeva... oltre che del Dottore Sajeva, dei colloqui investigativi a Scarantino consecutivi a Pianosa, dove vanno a stare due appartenenti del gruppo Falcone Borsellino, un sovrintendente che si chiama Guerrera e un altro che si chiama Guttadauro, le volevo chiedere se ha memoria di che tipo di esigenza le viene rappresentata, nel momento in cui si chiede di autorizzare colloqui investigativi, per nove giorni di seguito, lì a Pianosa, dopo che Scarantino era già stato interrogato due volte.*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *Ma io ho le ripeto, anche su questo ho avuto e ho ricordato solo dopo la lettura dei giornali. Detto questo, Scarantino, a differenza degli altri collaboratori che furono subito portati via dalle carceri, penso a La Barbera, a Di Matteo, tutti furono prelevati e portati in località sicura, Scarantino rimase a... a Pianosa, la famiglia non era stata ancora avvisata, quindi, per quello che mi sembra di ricordare, seguendo le direttive di Tinebra, e già allora noi con tutte le perplessità sul personaggio, diciamo, che più di un colloquio investigativo erano delle presenze per tranquillizzare il collaboratore, che non era una persona, diciamo, molto compos sui; poi, se questi colloqui, se queste... di queste persone sono servite per creare, come è stato scritto in una sentenza, il depistaggio più importante della storia d'Italia, e facendo dire quelle imbecillità a Scarantino nel... dal settembre in poi, e non so che cosa pensare come cittadino, sinceramente, prima di Magistrato.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, se ho capito bene, questa è un'esigenza di autorizzare questi colloqui che a lei viene rappresentata dal Dottore Tinebra?*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. E il Dottore Tinebra era stato sollecitato... che le sappia, ovviamente, se... se gliel'ha detto.*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *Non lo so... non lo so... non lo so se era sollecitato da La Barbera, da altri funzionari, questo non glielo so dire. Però, la linea era quella, ma in certo senso era anche giusto, perché stavamo all'inizio, signor Pubblico Ministero, quindi, che Scarantino, pur essendo il personaggio che era poteva, sapere qualcosa di importante, era doveroso andare avanti in quel momento, lo è stato meno qualche tempo dopo, quando si ha avuta la certezza che le sue dichiarazioni facevano acqua da tutte le parti, ecco, quindi, dividiamo i due periodi... giugno/luglio dal dopo.*

(v. pagg. 27-56 verbale ud. del 20.02.2020).

<sup>433</sup> P.M. Dott. BERTONE – *Ricostruendo un po' la genesi della collaborazione di Scarantino lei ha avuto modo di confrontarsi all'interno dell'Ufficio con il problema dei colloqui investigativi reiterati a cui è stato sottoposto lo Scarantino?*

TESTE SAIEVA – *Si riferisce ai colloqui investigativi successivi alla...?*

P.M. Dott. BERTONE - *Prima e su... va beh, soprattutto quelli successivi, ovviamente.*

---

TESTE SAIEVA – No, sul punto non... non ricordo che ci sia stato un confronto all'interno dell'Ufficio. E in tutta franchezza io dei... un ricordo preciso dei colloqui investigativi non lo avevo, sono stati richiamati alla mia memoria nel corso dell'esame al "Borsellino quater", perché il Pubblico Ministero fece riferimento a dieci colloqui investigativi successivi...alla dichiarazione della fine di giugno di... di Scarantino, sostanzialmente è un colloquio al giorno nella prima quindicina di luglio, e ho successivamente appreso dalla lettura, devo dire, della relazione della Commissione Regionale Antimafia, che ha sviluppato un'indagine su queste vicende, che due di questi colloqui recavano anche la mia firma; tutti erano firmati dalla dottoressa Boccassini, due recavano anche la mia firma. Circostanza che mi è stata confermata dall'Autorità Giudiziaria di Messina, alla quale ho reso dichiarazioni sempre su queste vicende poche settimane fa. Quello che io ricordo su questi colloqui è che dopo avere reso le sue dichiarazioni di ammissione di responsabilità e chiamata in correità, Scarantino aveva subito manifestato ondeggiamenti, ripensamenti e soprattutto il suo problema era quello della sicura necessità di trasferimento in altra sede dei suoi familiari da Palermo e quindi si era detto che era necessaria una attività di supporto psicologico di incoraggiamento presso il carcere di Pianosa. (v. pagg. 85-86 verbale ud. del 09.12.2019).

(...)

P.M. Dott. PACI – Io le chiedo se lei ha memoria di colloqui investigativi precedenti, cioè che precedettero il 24 giugno, data in cui inizia la collaborazione. Se ci furono delle interlocuzioni con l'organo preposto alle indagini circa questa attività che era in corso, cioè volta verosimilmente, anzi sicuramente, a indurre Scarantino a collaborare. E se lei ha memoria di questi colloqui.

TESTE SAIEVA – Sì, io ho memoria di... in particolare di un colloquio investigativo credo svolto direttamente dal dottore La Barbera, precedente di non molti giorni poi l'interrogatorio che venne svolto dalla dottoressa Boccassini e dal dottore Petralia a Pianosa, in cui rese le prime dichiarazioni ammissive di responsabilità.

P.M. Dott. PACI – In sostanza l'Organo investigativo cosa riferiva in ordine all'andamento di questi colloqui, cioè c'era, voglio dire, il 29... il 24 giugno, ossia la data... è diciamo un fulmine a ciel sereno la collaborazione di Scarantino o in qualche modo il dottor La Barbera e i suoi collaboratori l'avevano già in qualche modo ipotizzata a seguito dei colloqui investigativi che si erano via via sviluppati...?

TESTE SAIEVA – Io ricordo che fu riferito che c'era stata una maturazione della decisione da parte di Scarantino, per cui il dottore Tinebra delegò i due Magistrati a recarsi a Pianosa per raccogliere quelle dichiarazioni che si attendevano.

P.M. Dott. PACI – Lei ha mai saputo se le dichiarazioni di Scarantino precedenti, cioè quelle oggetto di colloqui investigativi, furono mai finalizzate alla cattura di un latitante? Nella specie di Calascibetta

TESTE SAIEVA – No.

(v. pagg. 93- 94 verbale ud. del 09.12. 2019).

(...)

PARTE CIVILE, AVV. GRECO –Lei ha parlato appunto dei colloqui investigativi e ha ricordato che non ricordava di averne sottoscritti due come autorizzazione...

TESTE SAIEVA – Sì.

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - Vorrei capire una cosa: lei ha anche riferito in sede di esame della necessità... che si era rappresentata la necessità di fornire un supporto psicologico; intanto vorrei che lei contestualizzasse meglio quando e da chi venne, come dire, ritenuto opportuno porre in essere questo tipo di attività nei confronti di Scarantino.

TESTE SAIEVA – Credo che la necessità fosse stata rappresentata dal dottore La Barbera e dal dottore Tinebra. ..Credo.

PARTE CIVILE, AVV. GRECO – E queste... se le viene... se la memoria, insomma, le sovviene, queste due autorizzazioni che lei ebbe a dare avevano forse come riferimento questo supporto psicologico? Per quel che concerne i colloqui investigativi successivi alla collaborazione dello Scarantino.

TESTE SAIEVA – Sì, si deduce da quello che ho detto, sì.

PARTE CIVILE, AVV. GRECO – Quindi servivano per rafforzarne...?

TESTE SAIEVA – Per mantenerne la decisione di collaborazione.

PARTE CIVILE, AVV. GRECO – E l'input partiva, se ho capito bene, dal gruppo investigativo, veniva poi trasmesso alla Procura e poi la Procura autorizzava un colloquio investigativo post collaborazione al fine di supportare o mantenere psicologicamente...

TESTE SAIEVA – Sì, lo schema... è questo, infatti non mi pare che siano state depositate delle relazioni su questi colloqui. (v. pagg. 105-106 verbale ud. del 9.12.2019).

Si badi, è certamente vero quanto evidenziato dal Gip di Messina che ha affermato che “*pur non potendosi negare l’anomalia di tali colloqui, anche per le motivazioni per le quali alcuni di essi vennero concessi (ossia per sostenere psicologicamente Scarantino o per fargli compagnia), deve comunque tenersi conto della disciplina vigente all’epoca che non prevedeva l’attuale divieto di colloqui investigativi con il collaboratore durante la redazione dei verbali di collaborazione o comunque fino alla redazione del verbale illustrativo della collaborazione*” (cfr. pag. 20 ordinanza di archiviazione del Gip di Messina del 02.02.2021).

E infatti l’art. 13 comma 14 della legge 82/1991 che, in materia di collaborazioni di giustizia, impone il divieto - durante la redazione dei verbali di dichiarazioni e, comunque, almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione - di sottoporre la persona che rende le dichiarazioni ai colloqui investigativi di cui all’art. 18 bis, 1 e 5 co. è stato introdotto solo per effetto della promulgazione della legge 13-2-2001, n. 45.

Ma la questione rilevante non risiede tanto nel vaglio della legittimità o meno del singolo colloquio investigativo effettuato dopo la scelta di collaborare<sup>434</sup>.

L’A.G. che procedeva alle indagini – ove non fosse la diretta ispiratrice dello svolgimento di quei colloqui, come sostenuto da Guttadauro – non percepì malauguratamente l’uso disinvolto e opaco dello strumento dei colloqui investigativi da parte di La Barbera e degli uomini del gruppo “Falcone-Borsellino” alla luce(quantomeno):

a) del singolare “intreccio” tra i colloqui investigativi di Scarantino e Andriotta - cfr. ad es. par. 8 ove si è già evidenziato che il colloquio investigativo del 17.01.1994 di Andriotta risulta intrecciato, *rectius* segue quelli che l’odierno imputato (il 20.12.1994) ed il dott. Arnaldo La Barbera (il 22.12.1993) svolgono con lo Scarantino solo pochi giorni prima, nonché il fatto - che non può che

---

<sup>434</sup> Anzi a guardare i soli colloqui investigativi del luglio 1994 ci si convince della inefficienza causale di tali colloqui ove si consideri che nel primo interrogatorio utile successivo (interrogatorio del 15.07.1994) Scarantino continua ad essere impreciso e a sbagliare i riconoscimenti (cfr. anche par. 2.3).

Stesso dicasi per Andriotta ove si faccia riferimento alla successione colloquio investigativo del 02.03.1994 e successivo interrogatorio del 21.03.1994:

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Senta, anche qua lei il 2 marzo del 1994 fa un colloquio... un altro colloquio investigativo col Dottore Arnaldo La Barbera sempre nella Casa di Reclusione di Vercelli. Riesce a ricordare il motivo, perché fa questo colloquio investigativo con lei il Dottore La Barbera?*

TESTE ANDRIOTTA – *No, in questo momento no, non riesco e non me lo ricordavo proprio questo colloquio. ...*

P.M. DOTT. S. LUCIANI – *Perché dopo questo colloquio investigativo, che è quello del 2 marzo del '94, lei fa un altro interrogatorio, che è il 21 marzo del '94, innanzi alla Dottoressa Boccassini, nel quale però – diciamo – non dice nulla riguardo alla strage e si limita solo a esternare sue doglianze sulla sua situazione carceraria, insomma, sulla sua condizione carceraria, eccetera.*

TESTE ANDRIOTTA – *Se lei adesso me lo ricorda, può essere che sia stato così, che mi sono lamentato per forza, perché dopo tutte le promesse che mi avevano fatto, deve essere così, ma non ricordo di cosa ho parlato col Dottore La Barbera in quel preciso momento, io non lo ricordo.* (v. pagg. 73-74 verbale ud. del 01.02.2019).



assumere aspetti di ancor più marcata anomalia ove si consideri che tutti i colloqui investigativi risultanti come espletati con Andriotta sono successivi all'inizio della "collaborazione" del predetto;

b) del numero davvero considerevole di colloqui cui è stato sottoposto Scarantino, in specie se si considera che molti sono susseguiti all'avvio della collaborazione da parte del predetto e che, detti strumenti investigativi sono stati autorizzati dagli stessi magistrati davanti ai quali lo Scarantino stava rendendo dichiarazioni in sede di interrogatorio.

## **11. Le attività di “sopralluogo” effettuate dagli appartenenti al “Gruppo Falcone e Borsellino” con Scarantino Vincenzo alla fine del giugno del 1994: tra “passeggiate” e “contestualizzazioni topografiche”**

Dalla documentazione acquisita in atti risulta che dal 27 giugno 1994 al 3 luglio 1994 lo Scarantino era stato affidato alla Polizia Criminale, Gruppo Falcone e Borsellino e che questi il 27 giugno era stato prelevato nella struttura di Pianosa dal dott. Arnaldo La Barbera, dal Sovrintendente Giacomo Guttadauro e dall'Agente scelto Domenico Militello (cfr. all. 12 prod. P.M. del 06.04.2022).

Risulta, altresì, che l'affidamento dello Scarantino al “Gruppo Falcone e Borsellino” era stata richiesta dal dott. Arnaldo La Barbera e concessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta Dott.ssa Gilda Lo Forti su parere favorevole della Procura (firmato da tre pubblici ministeri dell'epoca) perché partecipasse “*ad attività di polizia giudiziaria in corso presso questa struttura*”.

Si riporta la predetta nota del 26.6.1994:

06-26 17:53

020202020

C/A DOTT. ARNALDO LA BARBERA



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE POLIZIA CRIMINALE  
*Gruppo Investigativo "Falcone - Borsellino"*  
(Tel-Fax 091/210041)

NR. 121/H/94-GR. B/F

Palermo, 26 giugno 1994

OGGETTO: SCARANTINO Vincenzo, nato a Palermo il 21.10.1965

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale  
Direzione Distrettuale Antimafia

CALTANISSETTA

Pregasi autorizzare l'affidamento del nominato in oggetto a questo Ufficio per il tempo strettamente necessario alla sua partecipazione ad attività di polizia in corso da parte di questa struttura.

IL DIRIGENTE SUPERIORE  
Dott. Arnaldo La Barbera

V-3  
M.G.P.  
con potere favorevole

Caltanissetta 26/6/94.

*Vo' si autorizza questo rilascio  
purché vengano adottate misure  
misure di sicurezza e di sorveglianza  
eccettuando i casi di evasione e garanzia  
adesso sono l'adempimento dei requisiti  
in data 27.06.94 il GUP  
D. Maria Giulia Loforti*

TOTALE P.01

Deve ritenersi provato che in quell'occasione allo Scarantino fu concesso di uscire dalla struttura carceraria per effettuare l'attività di "c.d. sopralluogo" che è testimoniata dallo stesso falso collaboratore come eseguita "in via Messina Marine, per il riconoscimento della carrozzeria di Orofino (dove egli sosteneva, durante le sua 'collaborazione', che fosse avvenuto il caricamento dell'autobomba): ebbene, dell'esecuzione di un siffatto sopralluogo, nell'estate del 1994, vi è ampia traccia nel presente processo, anche per le dichiarazioni (confessorie) rese dal medesimo Scarantino, in ordine alla falsità delle proprie precedenti dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio. Sul punto specifico, Scarantino sosteneva che, nell'estate del 1994, quando ancora era detenuto a Pianosa, veniva condotto, partendo dalla caserma di Boccadifalco, in via Messina Marine, per

*l'individuazione della carrozzeria di Orofino, dove non era mai stato, come faceva presente agli uomini della Polizia di Stato: era con Giampiero Valenti (o, meglio, con un poliziotto che si qualificava come tale), Domenico Militello, tale Tedesco (inteso 'u francisi ) e l'ispettore Inzerillo. Il sedicente Giampiero Valenti (identificabile nell'autista di Arnaldo La Barbera, Giacomo Piero Guttadauro) gli indicava l'officina di Orofino, che Scarantino (come detto) nemmeno conosceva; al ritorno in caserma a Boccadifalco, poi, gli indicava, assieme ad Arnaldo La Barbera e (forse) anche a Domenico Militello, le fotografie del posto che avrebbe dovuto riconoscere ed indicare ai magistrati, nei successivi interrogatori (cfr. verbale dibattimentale 28.5.2015, pagg. 74 ss.). (cfr. pagg. 1152 e ss. motivazione della sentenza di primo grado del c.d. Borsellino Quater).*

*Peraltro, la stessa Corte d'Assise di Caltanissetta, dà atto di come, a prescindere dal contributo dichiarativo di Scarantino, “dell'esecuzione di un siffatto sopralluogo presso la carrozzeria di Orofino, vi è traccia anche per le dichiarazioni testimoniali rese dagli inquirenti dell'epoca (cfr. deposizione di Carmelo Petralia all'udienza del 15.12.2015, pagg. 44 ss.), con pure qualche emergenza in merito al fatto che qualcosa non era andato per il verso giusto, giacché Scarantino parlava, erroneamente, di una saracinesca, invece che di una porta scorrevole (cfr. deposizione di Vincenzo Ricciardi all'udienza del 25.2.2016, pagg. 188 s)”*

*Il Dott. Carmelo Petralia sul punto ha ricordato “di aver espresso un parere favorevole ad una presa in carico dello Scarantino da parte della Squadra Mobile di Palermo per il periodo 27 giugno — 3 luglio 1994, che ricollegava ad una necessità, di quell'organo investigativo, di far svolgere al neo-collaboratore alcuni sopralluoghi finalizzati a riscontrare le dichiarazioni che stava rendendo (Abbia pazienza, mi perdoni un attimo. La collaborazione inizia il venti... per lo meno, il verbale di Pianosa è del 24 giugno, il 27giugno, sì, affidamento alla Squadra Mobile. Ma è un... Era... Verosimilmente era, sì, perfetto, per quell'attività, io l'ho ricollegato a questo, un po' di... nzu! Come si può dire? **Contestualizzazione topografica**, non so se è un termine troppo, cioè, eccessivo ...Era... era...era un portare Scarantino sui posti. Parlare con Scarantino di sopralluoghi è forse anche troppo, comunque sostanzialmente erano... probabilmente erano dei sopralluoghi, comunque era un far precisare, portandolo sui posti, quali erano i posti che lui aveva indicato nelle sue dichiara... nella sua ricostruzione delle fasi a cui lui aveva partecipato)” (cfr. pag. 128 richiesta di archiviazione di Messina).*

*Nel corso dell'odierno procedimento il Dott. Petralia ha ribadito che “la autorizzazione a portare fuori da Pianosa e condurre a Palermo lo Scarantino era finalizzata ad una migliore definizione, uso sempre questo termine, topografica delle dichiarazioni di Scarantino, quindi, con riferimento ai vari posti da lui indicati; il sopralluogo, la ricognizione dei luoghi sono atti, invece, che sono previsti tra l'altro dal Codice, e sono atti che normalmente debbono far parte... anzi, per... per regola devono*

*essere oggetto o di una delega o di un provvedimento specifico del Pubblico Ministero, questi, io non ricordo, io personalmente... ma ripeto c'era un.. un'equipe, un pool di Magistrati che svolgeva e dirigeva queste indagini, io non ricordo di averli disposti, non ricordo di aver visto dei verbali di sopralluogo, può essere una carenza della... del mio livello di partecipazione all'indagine in quel momento, però, io mi posso fermare solamente a questo” (cfr. pag. 60 verbale ud. del 31.01.2022) ed ha ulteriormente riferito che “io desidero essere preciso, come ricordo della (attività)... che si sia consolidato in quel momento non ce l'ho, naturalmente, poi ho saputo, ho letto, ho sentito...*

*PUBBLICO MINISTERO - Senta, allora, con il permesso del Tribunale, io le vorrei mostrare una richiesta che il Dottore Arnaldo La Barbera firma, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, datata Palermo, 26 giugno del '94, con la quale... adesso gliela mostro, intanto glielo leggo “pregasi autorizzare...”, questo è quello che scrive il Dottor Arnaldo La Barbera “autorizzare l'affidamento del nominato in oggetto a questo... a questo ufficio, per il tempo strettamente necessario alla sua partecipazione ad attività di Polizia in corso da parte di questa struttura”, in calce lei vedrà un parere favorevole, se cortesemente, se è nelle sue possibilità, poi, se può dire se riconosce le firme, e c'è il provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari, dell'allora Giudice per le Indagini Preliminari, Dottoressa Gilda Loforti di autorizzazione, del 27 giugno del '94, in allegato a questa nota, lei troverà una presa in consegna dello Scarantino presso il carcere di Pianosa, e una annotazione in cui... che si dà... in cui si dà atto del rientro dello Scarantino al carcere di Pianosa.*

*IMPUTATO, PETRALIA C. - Due... due firme sono facilmente riconoscibili, una è la mia e l'altra è di Ilda Boccassini, quello al centro non lo so.*

*PUBBLICO MINISTERO - Quindi, lei ha espresso parere favorevole?*

*IMPUTATO, PETRALIA C. - Sì. ... Mi sembra verosimile che sia attività di riscontro o di precisazione sul posto di elementi di fatto indicati da Scarantino nelle sue dichiarazioni, l'unica interpretazione possibile è questa, non è... non sarebbe nella prima...*

*PUBBLICO MINISTERO - Ma anche qua, è induttivo o è un suo ricordo sollecitato dalla... dall'atto?*

*IMPUTATO, PETRALIA C. - No, non è induttivo, e quello che era logico probabilmente fare dopo l'inizio di questa attività, cioè, questa... questa richiesta non è una cosa che mi avrebbe stupito oggi, così come non mi ha stupito allora, quindi credo...*

*PUBBLICO MINISTERO - No, no, ma il... il... il punto non è se... se lo stupore, il punto è.....se questo dato che le ho mostrato, ovviamente in aiuto alla memoria, in ricordo alla memoria, le sollecita un ricordo sulle motivazioni per i... per le quali, posto che lei certamente ne aveva preso visione all'epoca...*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Posso... posso solo rispondere antepoendo un avverbio, verosimilmente era per effettuare dei... dei sopralluoghi, però la certezza, la... l'avrei o l'avrei avuta anche allora se fosse stato depositato, non so se vi è agli atti, un... un atto di Polizia dove si dà atto di questi sopralluoghi e di quello che si è fatto.*

PUBBLICO MINISTERO - *Scusi, giusto per capire, perché la stessa domanda le è stata posta nel corso del Borsellino Quater.*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Io cosa ho detto? Non lo...*

PUBBLICO MINISTERO - *E lo leggo testualmente, l'udienza del 20 dicembre 2013, la domanda era "senta, lei ricorda se fu mai delegato dalla Squadra Mobile attività di sopralluogo sulla base delle dichiarazioni dello Scarantino?", lei dice "sopralluogo dove?", "cioè la precisazione, scusi, attività di individuazione dei luoghi, mi sono espresso male io", più o meno, insomma, è la stessa cosa, "in ogni caso ci...", "certo", risponde lei, "più d'una... più d'una, ma anche in tempi, anche nel corso, non dico del dibattimento, cioè dell'unico, del primo processo, ma insomma nella fase più attiva della... della collaborazione, e il Dottor La Barbera o qualcuno dei funzionari vi espresse mai delle perplessità sugli esiti di questi sopralluoghi, cioè sul fatto che magari Scarantino non avesse individuato i luoghi di cui aveva parlato?", salto perché la prima risposta diciamo non... non riguarda il tema, e lei, poi, più oltre risponde "Sì, sì, sicuramente, adesso che mi sta dicendo questo sì, adesso non ricordo esattamente qual era il luogo, se era quello della... non vorrei dire delle cose inesatte, Scarantino dava un'indicazione di tutto un percorso che aveva fatto la macchina prima... dopo il furto e prima del trasferimento nell'autocarrozzeria di Orofino, e quindi delle indicazioni di determinati posti che cercammo... cercarono i colleghi, adesso comunque ci lavoravamo tutti, di ricostruire con apposita delega all'organo investigativo, e qua e là c'erano delle crepe, ma più che delle crepe, insomma, c'erano dei momenti in cui la cosa... c'era qualche cosa che non quadrava o qualche posto che non veniva riconosciuto, io lo collego soprattutto agli spostamenti della macchina", "quindi, dal luogo del furto sino ad Orofino?" "dal luogo del furto, sì, era soprattutto, se non ricordo male, un momento di occultamento della macchina nella porcilaia, da qualche parte... ecco, nella porcilaia, prima che venisse condotta, sempre secondo le dichiarazioni di Scarantino nella carrozzeria, e quindi lì c'era qualche cosa, se non ricordo male, che non quadrò". Allora, quello che voglio capire io è se lei ha o meno, scusi se glieli ripongo, ma un ricordo che ci fu questa attività delegata alla Squadra Mobile, e con gli esiti che sembrerebbe aver dichiarato.*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Allora, delegata tecnicamente no, da quello... anche da quello che io leggo qui, sembra un'attività che di iniziativa la Squadra Mobile ha proposto di fare ed è stata autorizzata a farlo, anche se dal documento che adesso sto vedendo non è precisato in termini... in termini articolati quale sarebbe stata questa attività, però appare abbastanza chiaro che doveva*

*riferirsi al tenore delle dichiarazioni, tutto il resto che lei mi ha letto nella precedente deposizione, in effetti, corrisponde a come sono andate le cose.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Ma io le voglio chiedere un'altra cosa, perché da dopo questa presa in consegna sino al 3 luglio viene fatto un interrogatorio il 29 giugno del '94, al quale partecipa lei, la Dottoressa Boccassini, il Dottore Sajeva e il Dottore Tinebra, in questo contesto vengono mostrate allo Scarantino le foto della carrozzeria di Orofino, e io le chiedo se c'era un'attività di sopralluogo che bisognava fare... quindi, di riconoscimento diretto dello Scarantino dei luoghi che senso ha mostrare allo Scarantino un album fotografico di una carrozzeria che doveva già avere individuato nel corso dei sopralluoghi?*

**IMPUTATO, PETRALIA C.** - *Ma premesso che io ero soltanto uno del gruppo, ho visto abbastanza folto, ho sentito, di Magistrati che partecipavano all'incombente, debbo anche dire che io non... non posso non... dalla... dalla lettura, adesso anche di questo laconico documento che... che sto vedendo, a firma del Dottor La Barbera, io non so esattamente se Scarantino era stato portato nella... nella autocarrozzeria o altrove o in altri dei vari luoghi che aveva indicato, io mi ricordavo soprattutto proprio la... quello che, poi, lì ho citato mi pare nel verbale che lei poco fa ha letto, cioè il... il posto in cui era... gli era stata lasciata la macchina a suo dire da parte di Candura, il dettaglio adesso che ci fosse stato specificamente un sopralluogo nella autocarrozzeria e che conseguentemente non avesse molto senso in... fargli vedere le fotografie della carrozzeria è un dettaglio sul quale in questo momento non sono in condizioni di darle una risposta.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Ma lei ha il ricordo di aver visto annotazioni, relazioni di servizio, trasmissioni esiti che facessero riferimento proprio a questi sopralluoghi effettuati? Cioè, formalizzati in un atto di indagine?*

**IMPUTATO, PETRALIA C.** - *L'ho detto poco fa, in questo momento no, se ci sono, sono agli atti.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *E purtroppo noi non le abbiamo trovate, per questo...*

**IMPUTATO, PETRALIA C.** - *Quindi, verosimilmente non ci sono stati (cfr. pagg. 82 e ss. ud. del 20.01.2020)*

**PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO** – *Ma quello che volevo sapere, visto che voi fate vostra la richiesta del capo della... del dottor Arnaldo La Barbera, della Polizia Giudiziaria, no? di prelevare Scarantino dal carcere di Pianosa e portarlo in Palermo, in Sicilia per attività istruttoria, è considerato dato oggettivo che dal 29 giugno in poi ci sono circa sei interrogatori, io le chiedo: lei ha mai chiesto alla Polizia Giudiziaria quali risultanze questa attività che lei aveva chiesto... che lei aveva in qualche modo... di cui lei era venuto a conoscenza, se non altro per chiedere al G.I.P. l'autorizzazione, lei e i suoi colleghi avete chiesto alla Polizia Giudiziaria quali fossero... se c'erano esiti, risultanze che potevano, diciamo, confortare la vostra tesi, le vostre conoscenze sul punto*

TESTE PETRALIA – *Ogni richiesta alla Polizia Giudiziaria è quella documentata da una delega o da una direttiva di indagine e altrettanto l'esito di questa delega o di questa direttiva documenta l'attività della Polizia Giudiziaria per quello che può essere sicuramente documentabile e rilevante... Non posso rispondere sul fatto che vi sia stata una richiesta verbale, "cosa avete fatto?" o "cosa non avete fatto?". Ammesso che ciò accadesse, tutto ciò accadeva in un contesto di interlocuzione informale e assolutamente non idonea a penetrare poi nella... in quella che è la struttura documentale di una indagine. Per cui non ho una risposta da poterle dare a riguardo. (cfr. pag. 55 e ss. ud. del 24.01.2020)*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Ora, dottore Petralia, mi perdoni, però è una osservazione quasi banale la mia. Siccome lei ha affermato di non avere avuto contezza di questa attività svolta dalla Polizia circa i sopralluoghi, siccome oggi, in questo momento, ha riferito sostanzialmente che per una parte veniva in qualche modo trovato un elemento di riscontro e per un'altra parte no, mi pare che complessivamente, mi scusi, dottore, a lei questo dato deve essere pervenuto.*

TESTE PETRALIA – *Sì, ma io non faccio riferimento soltanto alla prima attività, quella svolta nell'immediato, io faccio riferimento ad altre attività di indagine che via via sono state svolte e che ritengo siano documentate agli atti del processo e per le quali vi sono state delle deleghe...*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Ma mi perdoni, dottore Petralia, siccome noi abbiamo chiaramente contezza di quello che abbiamo rinvenuto negli atti e al di là del fatto che già l'Avvocato Scozzola<sup>435</sup> le ha detto che l'attività di riscontro ritrovata rispetto a questa situazione dei luoghi sostanzialmente è quella che non è stata rinvenuta e relativa alle prime... ai primi sopralluoghi avvenuti proprio... agli unici dice l'Avvocato Scozzola, noi non possiamo saperlo, perché se questi non sono stati diciamo riprodotti potrebbero anche gli altri non essere riprodotti. Dicevo, rispetto a questi è quella proprio del giugno del '94. E, dicevo, dato questo elemento per certo, cioè che stiamo parlando di questi accertamenti, lei è in condizioni di rinvenire un ricordo che riguarda questa attività? Perché poi ha differenziato dicendo: "Questi sì, questi no", quindi ha mostrato di avere...*

TESTE PETRALIA – *No, non posso... sì, ma non sono in condizioni di darle l'indicazione precisa di quali fossero gli aspetti salienti e ritenuti più importanti, per i quali c'era una soglia di verifica accettabile e quelli per i quali poteva rimanere qualche dubbio...*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Va bene, però questa attività è stata fatta?*

TESTE PETRALIA – *Questa attività è stata fatta e dovrebbe esservene una traccia...*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Dottore Petralia, noi stiamo parlando di una attività che è stata oggetto di un suo parere, che lei ha prospettato al Giudice, è stata autorizzata l'attività di sopralluogo. A conforto di questo, immediatamente dopo, viene fatto un interrogatorio,*

---

<sup>435</sup> Cfr. pagg. 103 e ss. verbale ud. del 24.01.2020.



*successivamente, sentito al “Quater”, mi fa una differenziazione tra elementi che sono stati riscontrati ed elementi che non sono stati riscontrati e io quindi le chiedo, perché mi pare banale, se lei abbia avuto conoscenza degli elementi che riguardavano i sopralluoghi, quindi questa attività, e lei sostanzialmente mi dice: “Non ho avuto conoscenza”, per cui...*

*TESTE PETRALIA – Non le sto dicendo “non ne ho avuto conoscenza”. Io, in questo momento, sono propenso a ricondurre il tipo di valutazione che ho esternato al “Quater” ad una complessiva valutazione delle dichiarazioni dello Scarantino, fermandoci ovviamente all’epoca della celebrazione del processo. Quindi un unicum che si ricava dalla sintesi di una serie di passaggi investigativi, che partono dalle primissime attività... documentate o meno che siano... e si concludono con l’audizione dibattimentale.*

In sintesi, il portato dichiarativo di Petralia sul punto è così sintetizzabile:

*“Per quanto riguarda il periodo documentato da questo... da questa autorizzazione (27 giugno 1994 – 3 luglio 1994), nell'immediato c'è stata certamente una informale conoscenza dei risultati, che a me sia pervenuta nell'immediato, sia pervenuta successivamente, sia pervenuta addirittura in epoca ancora più avanzata, e forse durante la fase dibattimentale, tutto sommato è secondario, non posso certamente dire che il Dottor La Barbera o altri funzionari della Squadra Mobile, si siano... io abbia ricordo che siano venuti, e ancorché non depositando una annotazione o un verbale di sopralluogo, abbiano, comunque, riferito ai Magistrati l'esito di questa attività, io questo personalmente non lo ricordavo nel 2015 e... continuo a non ricordarlo, ma non perché non si sia verificato, perché probabilmente non ero... non c'ero nel momento in cui ciò è accaduto” (cfr. .pag. 71 ud. del 31.01.2020).*

La Dott.ssa Boccassini, pur avendo espresso parere favorevole allo svolgimento della predetta attività, ha dichiarato di non avere ricordi sul punto (cfr. pagg. 36 e ss. verbale ud. del 02.02.2020):

*PUBBLICO MINISTERO - Dopo il primo interrogatorio del 24, ne segue... uno del 29 giugno, nel corso di quell'interrogatorio vengono mostrati a Scarantino degli album fotografici, e lo Scarantino effettua delle individuazioni fotografiche sia di persone che di luoghi, in particolare individua la famosa, per noi almeno, officina-carrozzeria di Orofino. Le chiedo, lei è a conoscenza se nei giorni precedenti, lo Scarantino aveva effettuato dei sopralluoghi?*

*TESTIMONE, BOCCASSINI I. - No, io non ne sono stata... anche su questo, Pubblico Ministero, ho letto sui giornali, io non ne ho mai saputo niente...E non so neanche se questo, poi, si è verificato, questo non glielo so dire...Io non... non lo... ma proprio, vorrei poter far comprendere l’atmosfera che regnava in quei miei ultimi mesi, che devo dire ancora oggi mi porto dietro un po’ di amarezza, perché ho speso molto della mia vita in quella città, e ho... penso di aver contribuito, e questo lo... era necessario all’accertamento della verità, proprio... non solo l’indifferenza, ma quasi il fastidio*

*di quello che si diceva, acuito terribilmente con il ritorno dalle ferie, quindi, diciamo, essere tenuta fuori dai giochi era la prassi, per cui, vuoi per leggerezza, vuoi per sciatteria, vuoi per antipatia... quindi, le ragioni potevano essere... le ragioni potevano essere tante, sta di fatto che non... non ero più la protagonista, come lo ero stata nei mesi precedenti, del... della dinamica investigativa delle due stragi, e anche del resto di cui mi sono occupata.*

*PUBBLICO MINISTERO - Senta, Dottoressa... mi soffermo su questo particolare per... importante nell'ambito di questo processo, e cioè ... l'individuazione fatta da Scarantino il 29 giugno, e il fatto che lei non ne fosse... non fosse al corrente che ci fosse stato il giorno prima del... un'attività di sopralluogo fatta dallo Scarantino, attività mai... mai oggetto di verbalizzazione, almeno secondo quelle che sono state le nostre acquisizioni. Quello... abbiamo, invece, acquisito una nota, e di cui le chiedo, appunto, se lei ne sia stata a conoscenza, una nota che è datata 26 giugno, che la... il Dottor La Barbera trasmette alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, e che riguarda l'autorizzazione all'affidamento del... dello Scarantino per il tempo necessario alla partecipazione di attività di Polizia in corso da parte di questa struttura; questa richiesta, cioè, di avere Scarantino per... sia per tradurlo da... da Pianosa a Caltanissetta, dove il 29, poi, si svolgerà l'interrogatorio, sia per svolgere, nelle more delle attività... di Polizia...con lo Scarantino, attività di Polizia, in corso si dice nella nota, viene autorizzata dal Giudice per le Indagini Preliminari, con parere favorevole della Procura della Repubblica.. E le chiedo anche qui, lei ha ricordo di questa richiesta, o meglio di questa autorizzazione data dal suo ufficio...*

*TESTIMONE, BOCCASSINI I. - No, io non ho ricordo... devo dire che naturalmente ero... sapevo che in un modo o nell'altro c'era stata un'autorizzazione, visto che l'interrogatorio si doveva svolgere a Caltanissetta, ma che ci fossero state prima le passeggiate, questo non lo sapevo. ... o almeno non... non lo... non lo sapevo.*

*TESTIMONE, BOCCASSINI I. - Scusi, c'è stata, poi, una relazione del Dottor La Barbera... sull'esito della...*

*PUBBLICO MINISTERO - Nessuna... non abbiamo nessuna relazione.*

*TESTIMONE, BOCCASSINI I. - ...dei sopralluoghi?*

*PUBBLICO MINISTERO - Nessuna... nessuna verbalizzazione di questi atti.*

*TESTIMONE, BOCCASSINI I. - Ah, ho capito.*

Nessun ricordo della questione è emerso nell'escussione del Dott. Paolo Giordano, all'epoca procuratore aggiunto della Repubblica di Caltanissetta (cfr. pagg. 30 e 31 verbale del 09.12.2019).

Parimenti nessun ricordo della questione vi è nelle dichiarazioni di Roberto Saieva, sostituto della Direzione Nazionale Antimafia, applicato alla Procura di Caltanissetta dal gennaio 1994 all'ottobre del 1994.

P.M. Dott. PACI – *Cioè, no, ovviamente non posso... che contare sulla sua memoria. In particolare, in quella occasione, poiché risulta per... così risulta per tabulas, e che cioè il 29 giugno vengono mostrati degli album fotografici a Scarantino, se lei e i suoi colleghi eravate a conoscenza di un sopralluogo effettuato da Scarantino il giorno precedente presso i luoghi, diciamo, di interesse investigativo. Cioè, Scarantino a quel tempo era ancora detenuto a Pianosa, venne tradotto a Caltanissetta e rimase per due giorni a Boccadifalco; nel corso di quei due giorni a Boccadifalco effettuò alcuni sopralluoghi, sopralluoghi che poi ebbero ad oggetto proprio luoghi che riguardavano la individuazione fotografica effettuata il 29 giugno. Quindi le chiedo se lei era a conoscenza di... se voi foste a conoscenza di questa circostanza, che il giorno prima era stato preso e portato presso vari siti, anche perché...*

TESTE SAIEVA – *Il mio ricordo relativo a sopralluoghi è legato non a quel periodo, ma al periodo successivo alla mia attività di Procuratore Generale nell'Appello del "Borsellino uno", perché quando poi Scarantino viene assunto nel corso del dibattimento d'Appello, tra le tante cose riferisce che era stato condotto in via Messina Marine e non era stato neppure in grado di indicare quale fosse l'autofficina di Orofino, che pure doveva ben conoscere perché lì, secondo le sue dichiarazioni, era avvenuto il caricamento della 126. Con riferimento a quel periodo no.*

P.M. Dott. PACI – *E proprio perché questa individuazione venne effettuata nel corso di quel famoso interrogatorio del 29 giugno, le chiedo anche se ha memoria di verbali di sopralluogo già effettuati da Scarantino...*

TESTE SAIEVA – No.

P.M. Dott. PACI - ... *che noi non abbiamo reperito agli atti.*

TESTE SAIEVA – *Sempre con riferimento però al mio ricordo successivo posso dire che di questo sopralluogo di cui Scarantino poi ebbe a riferire, e il cui esito era stato negativo, non c'erano verbali, né positivi e né negativi. (cfr. pagg. 91 e ss. ud. del 09.12.2019).*

In buona sostanza, pur essendo agli atti un documento che attesta la piena adesione – v. la firma di ben tre sostituti procuratori in calce al parere favorevole espresso – della Procura di Caltanissetta “all'attività di polizia giudiziaria” promossa da La Barbera nessuno dei magistrati coinvolti è stato in grado di riferire utilmente sull'attività in parola.

Si impongono poche ma doverose considerazioni.

In primo luogo, alla luce della realtà documentale può concludersi che Arnaldo La Barbera mentì nel corso della sua escussione nel processo di secondo grado del Borsellino Bis allorché ebbe e a riferire che l'attività in parola venne svolta su delega dell'A.G.:

P.G. dott.ssa ROMEO: - ... *Dottore La Barbera... in questa attività di primo riscontro, voi come gruppo Falcone - Borsellino avete proceduto autonomamente oppure su precisa delega dei*

*Magistrati che conducevano le indagini?*

TESTE LA BARBERA: - *Su delega dei Magistrati, perché' si trattava di dichiarazioni... di interrogatorio formale che...*

PRESIDENTE: - *Ma i Magistrati dissero: "Andate a fare questi singoli riscontri" o vi diedero una delega ampia?*

TESTE LA BARBERA: - *Ma ritengo un'ampia delega, penso un'ampia delega.* (v. pag. 35 verbale ud. del 09.05.2001 nell'ambito del processo di appello c.d. Borsellino Bis, acquisito all'udienza del 11.04.2022).

In secondo luogo, se anche si volesse ragionare sulla natura giuridica dell'attività di polizia svolta dagli uomini del Gruppo Falcone Borsellino unitamente allo Scarantino in quei giorni, potendosi discutere se essa sia da ricondurre ad attività di sopralluogo in senso tecnico<sup>436</sup> o, forse più correttamente, ad una generica attività di individuazione (art. 361 c.p.p.), rimane certo che l'attività di "contestualizzazione topografica" non è riconducibile ad alcuna categoria o istituto processualpenalistico.

In ogni caso, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'attività svolta, ritiene il Collegio che l'attività di verbalizzazione dell'occorso non era soggetta a valutazioni di opportunità, ma era imposta dalla legge<sup>437</sup>, così come il riversamento del relativo verbale (quantomeno) nel fascicolo del P.M.

In secondo luogo, nessuno dei magistrati che espressero parere favorevole ritenne di partecipare personalmente a quella attività.

È bene chiarire che non vi era alcun obbligo di legge al riguardo.

Epperò, alla luce dei profili di grande "perplexità" che emergevano già dalla lettura del primo interrogatorio di Scarantino del 24.06.1994 e, si badi, non solo sul piano generale– rispetto al quale basta ripercorrere i rilievi critici operati dalla sentenza di primo grado del Borsellino Ter sulla base del solo esame "documentale" delle dichiarazioni rese – ma anche su quello specifico, relativo

---

<sup>436</sup> Partendo dal presupposto che il codice non si sia dotato di un unicum legislativo regolante le attività di sopralluogo giudiziario - ripiegando verso una disciplina scarna e genericamente dedicata alle attività investigative di assicurazione e conservazione delle tracce del reato e, all'interno di questa, optando per una normativa frammentata, divisa dai riferimenti ai diversi soggetti processuali e dalla differente operatività dei singoli istituti in relazione alle distinte fasi del processo - il "sopralluogo giudiziario" può definirsi, in via di prima approssimazione, quel complesso di attività, a carattere scientifico, che ha come fine la conservazione dello stato dei luoghi, la ricerca e l'assicurazione delle cose e delle tracce pertinenti al reato, utili per l'identificazione del reo e/o della vittima, nonché per la compiuta ricostruzione della dinamica dell'evento e per l'accertamento delle circostanze in cui esso si è realizzato.

<sup>437</sup> Anche a voler accedere alla tesi che potesse trattarsi di attività non irripetibile (l'irripetibilità avrebbe imposto alla p.g. la stesura del verbale riassuntivo c.d. complesso ex art. 373 comma 1 c.p.p.), sarebbe comunque stato necessario procedere alla documentazione dell'atto mediante verbale riassuntivo semplice (v. artt. 373 comma 3 c.p.p. nonché artt. 115 comma 1 e 119 disp. att. c.p.p.).

all'ubicazione della carrozzeria dell'Orofino<sup>438</sup>, la scelta appare quantomeno contraria a motivi di pregnante opportunità, tanto più alla luce della duplice circostanza che:

a) non ci si preoccupò di chiedere conto degli esiti di tale attività in un contesto nel quale – è opportuno ricordarlo – Scarantino fu nuovamente interrogato “a stretto giro” il 29.06.1994 proprio da due degli stessi magistrati (Petralia e Boccassini) che avevano interrogato Scarantino il 24.06.1994 e avevano espresso parere favorevole allo svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria promossa da Arnaldo La Barbera,

b) nell'interrogatorio del 29.06.1994, pur essendosi proceduto a far visionare a Scarantino i rilievi della carrozzeria di Orofino, nessuno si preoccupò di “saggiarne” l'attendibilità sul punto (si pensi alle trasformazioni intervenute nello spazio superiore al cancello di ingresso della carrozzeria tra il 1992 e il 1993; cfr. pagg. 1304-1308 della sentenza di primo grado del Borsellino Quater)<sup>439</sup>.

In terzo luogo, costituisce dato certo che nessuno dei magistrati che ebbero ad occuparsi della questione, tanto nel Borsellino 1 quanto nel Borsellino Bis, si preoccupò di dare veste processuale all'atto, vuoi “ripetendo” l'attività di riconoscimento asseritamente svolta con Scarantino, vuoi verificando l'esistenza di atti formali che ne attestassero il compimento, le modalità e gli esiti:

*PUBBLICO MINISTERO - ...le chiedo, lei nel corso della sua attività, ha mai rinvenuto un verbale di sopralluogo fatto da Scarantino presso la... l'officina di Orofino?*

*IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - io non... non ho idea, cioè io ho appreso... io non ho trovato i verbali di sopralluogo, non so se esistessero o non esistessero, io dai sopralluoghi ho appreso, nel corso del primo dibattimento, perché sono state fatte delle domande da qualche difensore, ma di... altro non vi posso dire, perché mentirei sia se vi dicessi che li ho visti, sia se dicessi che non li ho visti, perché io questo mi ricordo, che questi... dell'esistenza di questi sopralluoghi io ho appreso nel corso del dibattimento, e che non ho mai visto materialmente dei fogli riguardanti i sopralluoghi.*

*PUBBLICO MINISTERO - lei, se non ho compreso male, dice, io ho appreso dell'esistenza di questi*

---

<sup>438</sup> Invero nel corso del primo interrogatorio del 24.6.94, richiesto di riferire perché fosse stata scelta proprio la carrozzeria di Orofino, Scarantino rispose con una frase dal senso assai poco chiaro e che non fu in quella sede debitamente approfondito:

D: *Senta, come mai è stato scelto il garage di questo Giuseppe?*

R: *Perché è una strada che veniva lunga e più aperta...* (v. pag. 27 trascrizione del primo verbale di interrogatorio).

Tale risposta doveva rappresentare quantomeno un “campanello di allarme” rispetto alla circostanza che egli fosse in grado di descrivere il luogo ove era ubicata la carrozzeria di Orofino (vale a dire in via Carmelo Allegra, una strada laterale rispetto a Via Messina Marine), con caratteristiche che la descrizione scarantiniana non riscontrava (anche perché talmente incomprensibili da risultare difficilmente idonee a rappresentare una puntuale descrizione di un qualsiasi luogo).

<sup>439</sup> Ci si riferisce in particolare all'parte superiore dell'anta del cancello ed il lato estremo della cornice metallica che è adagiata al soffitto e che consente lo scorrimento del cancello medesimo lungo il muro.

Mentre all'epoca del furto delle targhe esisteva uno spazio vuoto (v. rilievi del 20.07.1992), l'anno successivo nella cornice sovrastante il cancello sono state poste delle grate che, all'evidenza, riempiendo lo spazio vuoto impediscono qualsiasi passaggio (fascicolo fotografico del 7 luglio 1993).

*sopralluoghi nel corso del dibattimento, per domande fatte dai difensori.*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Esatto.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma dico, successivamente, lei... nel dibattimento, parliamo del Borsellino Uno?*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Sì... Uno o anche Due, tutte e due insieme, non ci siamo mai posti...*

PUBBLICO MINISTERO - *No, perché cambiano, poi, gli interlocutori della mia successiva domanda, ricorda che furono domande poste nel Borsellino Uno, visto che il Borsellino Uno lei l'ha seguito col Dottore Petralia, no? Se non ricordo male.*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Guardi, questo mi... veramente mi chiede uno sforzo di memoria eccessivo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Va bene, allora, rimanendo nell'incertezza, lei e gli altri colleghi impegnati in quel momento nei dibattimenti, quindi possono essere il Dottore Petralia o il Dottore Di Matteo, una volta appreso da domande dei difensori che erano stati effettuati dei sopralluoghi di Scarantino, avete effettuato delle verifiche per... avete chiesto al Dottore Bo', al responsabile del gruppo, se effettivamente erano stati fatti questi sopralluoghi?*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Guardi, io... Anche qua le rispondo dicendo che non abbiamo... abbiamo ritenuto che avessero fatto i sopralluoghi, non ci siamo posti il problema di come fossero andati i sopralluoghi, perché non avevo... Dottore Luciani, io non c'ero nel '94.*

PUBBLICO MINISTERO - *Eh, appunto, quindi, chiedo se lei o qualcuno dei suoi colleghi si è posto il problema di vedere se questi sopralluoghi fossero stati disposti o meno dall'Autorità Giudiziaria e recuperare la documentazione, tutto qua.*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Ma io ritengo che sia... ho dato per scontato, l'ho dato per scontato. E io non posso pensare che non ci siano dei verbali, capisco che oggi è tutto più facile, ma...*

PUBBLICO MINISTERO - *No, no, no, non è una questione di tutto più facile, Dottoressa, perdoni, è una questione che, torno a dire, siccome era un atto del Pubblico Ministero.....io le chiedo se... si è posta il problema, tutto qua.*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *E io l'ho dato per scontato... come tante altre cose che avevano disposti i Magistrati, e non posso andare a vedere foglio per foglio, perché le ripeto, si correva (cfr. pagg. 75 e ss. ud. del 13.12.2019).*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, sempre alla sua memoria faccio affidamento, per chiederle del sopralluogo di Orofino; ora, sopralluogo di Orofino prima che, insomma, si alzi qualcuno, avviene ben prima dell'ottobre del '94, però, io le chiedo se lei, nei dibattimenti ai quali ha partecipato,*

*ricorda di aver mai letto un verbale di sopralluogo redatto il giorno 29 giugno o 28 giugno '94... 27 o 28 giugno '94, o anche 29 mattina, riguardante i sopralluoghi effettuati da Scarantino con la... con personale della Squadra Mobile, noi non l'abbiamo reperito in atti, non c'è negli indici, però, a distanza... a distanza di molti anni, molte cose possono succedere, e quindi...*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Allora, io a una domanda analoga, praticamente identica, ho corrisposto già nel via D'Amelio Quater<sup>440</sup>. Allora, ovviamente, è inutile sempre ripeterlo, ma il... Orofino era imputato nel primo processo del quale non... non mi sono occupato, io ho ricordo visivo... visivo di carte e fotografie, quindi, non so se è lì, di carta e fotografie relative ad un... al garage di Orofino, di fronte.....l'ospedale di Palermo, Buccheri La Ferla, con riferimento particolare alla questione di un lucchetto, questo me lo ricordo. Altro non me lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, fotografie...*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Perché evidentemente era stata fatta tutta una... una questione sulla attendibilità o meno delle dichiarazioni di Scarantino sul modo di apertura di questo...*

PUBBLICO MINISTERO - *Sulla... sulle modalità di apertura della... del... della saracinesca, sì.*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Questo me lo ricordo, però, non mi posso ricordare se...*

PUBBLICO MINISTERO - *Di verbali di sopralluogo.*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *...se era un verbale di sopralluogo, se...*

(v. pagg. 50-51 ud. del 03.02.2020).

La lacuna investigativa avrebbe rivelato ex post la sua gravità alla luce delle erronee indicazioni che Scarantino ebbe a rendere nel corso dei successivi interrogatori con riguardo alle modalità di apertura della porta scorrevole della carrozzeria.

Invero Vincenzo Ricciardi, nel corso dell'esame dibattimentale ha riferito di aver nel corso di un interrogatorio dello Scarantino effettivamente consegnato al Dott. Di Matteo un biglietto nel quale

---

<sup>440</sup> AVV. DI GREGORIO - *Lei ricorda se è ha mai letto, se ha mai visto, se è mai stato depositato, se è mai venuto... se le è caduto, diciamo, sotto gli occhi il verbale relativo al sopralluogo all'officina di Orofino?*

TESTE A. DI MATTEO - *Come lei giustamente...*

AVV. DI GREGORIO - *Glielo dico perché noi non l'abbiamo mai visto, ah? Ecco, per questo glielo sto chiedendo.*

TESTE A. DI MATTEO - *Come lei ha giustamente premesso, tutte queste attività sono state fatte quando io ancora non ero nemmeno in DDA.*

AVV. DI GREGORIO - *Sì.*

TESTE A. DI MATTEO - *Non nel Pool stragi, ma nemmeno in DDA. Io ho ricordo, penso certamente mi ricordo che c'era un problema di catenaccio o di effrazione di un catenaccio, dell'apertura di... Io delle fotografie le ho viste, io non... delle fotografie del...*

AVV. DI GREGORIO - *No, io parlo proprio del momento in cui Scarantino, diciamo, ha portato, tra virgolette, gli investigatori a fargli vedere che questo era, piuttosto che quest'altro, il garage.*

TESTE A. DI MATTEO - *Non...*

AVV. DI GREGORIO - *Quindi proprio il sopralluogo per trovare.*

TESTE A. DI MATTEO - *No, non ho ricordo. Ho ricordo, però non so se sono state scattate in occasione di un sopralluogo con Scarantino o autonomamente. Ho ricordo di fotografie dell'esterno e dell'interno del garage di Orofino di fronte il Buccheri La Ferla (v. pagg. 93- 94 verbale ud. del 16.11.2015).*

rilevava come l'indicazione relativa all'apertura della porta della carrozzeria, appena riferita dal collaboratore, fosse errata:

PUBBLICO MINISTERO – *Lei ha mai riscontrato che delle dichiarazioni di Scarantino non corrispondessero al vero o all'oggettività dei fatti?*

TESTE RICCIARDI – *Cioè che c'era...? Ma le ripeto, in molte sue dichiarazioni Scarantino diceva una cosa e poi modificava, poi ne diceva un'altra, poi... Anche perché era difficile...*

PUBBLICO MINISTERO – *Sì, c'è un qualche dettaglio in particolare che...?*

TESTE RICCIARDI – *Ma io ricordo solo un dettaglio, ricordo solo un dettaglio e lui lo capì, perché Scarantino fu durante... mi scusi, durante un interrogatorio... qui voglio aprire una parentesi: noi negli interrogatori, che io ricordi, non siamo mai intervenuti, non ci dava la possibilità il Magistrato di fare la domanda o di... a me non è mai successo che io potessi intervenire con... Durante un interrogatorio siamo... quando lui descrive l'autofficina dove era stata deposta l'autovettura... e qua è Scarantino, ecco quello che dicevo prima, secondo me quando diceva 'a bugia ci voleva mettere il carico, ma poi si combinava... combinava quello che combinava. Ci voleva mettere il carico, quando non era convin... non era sicuro di una cosa... Lui non si limita a dire "portammo la macchina lì e la mettemmo lì", perché se avesse detto questo, dottore, non ci sarebbe stata nessuna precisazione. Lui incominciò a gesticolare, eh, dice: "Ho aperto la saracinesca..." cioè, non soltanto verbalmente, "ho aperto la saracinesca" e fece segno di averla aperta in un modo contrario a quella in cui si apriva e che io avevo visto prima come si apriva 'sta saracinesca, che io chiamavo claire, questa saracinesca mo' non mi ricordo se lui diceva: "L'ho alzata dal basso verso l'alto" o mi diceva l'ho alzata in maniera... da sinistra verso destra, comunque in un modo del tutto sbagliato. Ripeto, se lui avesse detto: "Ho messo la macchina lì" senza dire come s'apriva la saracinesca, a nessuno... andava tutto in cavalleria, a nessuno sarebbe venuto in mente di dire come si apriva. No, lui doveva dire di più e fa il gesto. Al che io, che ricordo che la saracinesca si apriva in maniera del tutto diversa, mi sono permesso di prendere un bigliettino, di scrivere: "Dottore, guardi che la saracinesca si apre in maniera del tutto diversa" e glielo metto sul tavolo del Pubblico Ministero che stava interrogando e che sono sicuro trattarsi del dottor... mi può aiutare, dottore?*

PUBBLICO MINISTERO – *Eh...*

TESTE RICCIARDI – *E io... non Petralia... [Intervento fuori microfono].*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi un uomo?*

TESTE RICCIARDI – *Un uomo, un uomo, quello che stava col...*

PUBBLICO MINISTERO – *Il dottor Cardella?*

TESTE RICCIARDI – *No, no, ma l'ultimo, tra gli ultimi, quello che venne con la dottoressa Palma... Di Matteo.*



(..)

TESTE RICCIARDI – *Dottore, era il dottore Di Matteo. E ricordo pure questo... guardi, il dottore... eh, il dottore... lo Scarantino è uno che non sa parlare in italiano, è uno che non sa leggere, è uno che non si sa esprimere, ma quanto a furbizia e a scaltrezza, eh, Scarantino ci mette tutti quanti nel palmo della mano, eh. Eh, mi spiego? Allora che cosa fece Scarantino? Capì che c'era qualcosa che lui aveva detto che non era preciso, che non andava, perché lo capì dal mio atteggiamento, lui sa che io non gli credo o che ho dei dubbi sulla sua... sulle sue... sulla sua persona, vede che io faccio un biglietto e lo passo al dottor... al dottor Di Matteo... Scarantino che fa? Da quel momento incomincia a dire: "Mo' non mi ricordo", quello che ha fatto... quello che ha fatto sempre. "Non mi ricordo, mo' non mi ricordo se si apre a destra, a sinistra, al centro". Poi, alla fine... ma il Magistrato non poteva dire neanche niente, perché non era la prima volta che Scarantino diceva: "E' blu" e poi risultava grigio, eh. Questo è tanto (v. pagg. 237- 239 verbale ud. del 09.09.2019)*

Si tratta di una vicenda rispetto alla quale il Dott. Di Matteo ha riferito di non avere un ricordo preciso<sup>441</sup>, ma che può dirsi riscontrata alla luce della circostanza duplice:

---

<sup>441</sup> DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Quindi, lei non ricorda un interrogatorio, invece, fatto da lei, in cui Scarantino parlava di questa chiusura di questa carrozzeria Orofino, e il Dottor Ricciardi, che era presente a quell'interrogatorio, le rappresentò questo problema del catenaccio, invece?*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Ma forse sono gli interrogatori di novembre...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Presidente, opposizione perché... Presidente, scusi, opposizione, perché il presupposto di fatto è sbagliato perché non si parla di catenaccio, bensì di saracinesca.*

PRESIDENTE - *Ecco, facciamo...*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Va bene, l'apertura del catenaccio, la saracinesca...*

PRESIDENTE - *...facciamo i presupposti giusti.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *No, la questione del catenaccio era la modalità di apertura del...*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Le modalità di apertura...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Saracinesca o cancello.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *(voci sovrapposte) saracinesca.*

PRESIDENTE - *Le modalità di apertura.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Correggiamo la domanda, Presidente.*

PRESIDENTE - *Bene.*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Avvocato, io a novembre del '94 mi presento lì, non avendo vissuto tutta la fase e gli faccio raccontare tutto quello che lui, in quel momento, mi vuole... mi vuole raccontare, e cerco di fargli dare più particolari possibili per poter avere più elementi possibili, per, poi, potere verificare la veridicità o la falsità di quelle di dichiarazioni; se c'avete i verbali, se ho parlato di...*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Li abbiamo davanti.*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *...di modalità di... di chiusura della saracinesca o di quant'altro, sicuramente lo... l'avrò fatto perché... perché c'era, diciamo, la possibilità di verificare, attraverso il racconto di Scarantino, se su quel particolare dicesse la verità o meno.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Solo che nel verbale non viene indicato, magari se lo spunto nasce da lei, come inquirente, o nasce dalla...*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Avvocato, io ho fatta migliaia di interrogatori.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *No, lo immagino, infatti era...*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Migliaia, non posso...*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *...un tentativo di...*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Cioè, sapere se il 6 novembre o il...*

- a) effettivamente vi è agli atti, tra gli altri, un interrogatorio (del 25.11.1994) di Vincenzo Scarantino a cui prendono parte sia il Dott. Vincenzo Ricciardi che il Dott. Di Matteo;
- b) nella penultima pagina del verbale – redatto solo in forma riassuntiva – vi è l’inserimento di una dichiarazione “spontanea” di Scarantino sull’apertura della carrozzeria di Orofino che è totalmente decontestualizzata rispetto al discorso che si stava sviluppando in quella parte del verbale (presenza di Brusca alla fase del caricamento)<sup>442 443</sup>.

---

DIFESA, AVV. PANEPINTO - ...sollecito alla sua memoria.

TESTIMONE, DI MATTEO A. - ...in quel momento gli chiedi del catenaccio o della cosa, o se in quel momento fu il Ricciardi a suggerirmi l’opportunità di fare una domanda, certo se... se è nel verbale, gliel’ho fatta io la domanda, e quindi... non lo so se perché mi venne in mente autonomamente o perché mi venne rappresentata dal Dottor Ricciardi un... una problematicità sul punto. Tenga presente che, poi, io il Dottor Ricciardi non l’ho mai più visto, non... soprattutto non... non era un interlocutore, man mano che io entrai nelle indagini, della Polizia Giudiziaria con il quale mi confrontavo, perché era andato via e mi confrontavo con... con altri. (v. pagg. 186 – 187 verbale ud. del 03.02.2020).

<sup>442</sup> Domanda: Le facciamo presente che lei non ha riconosciuto GIOVANNI BRUSCA in sede di individuazione fotografica nel corso di uno dei precedenti interrogatori. Ci vuole spiegare le ragioni del mancato riconoscimento.

Risposta: Avevo riconosciuto perfettamente GIOVANNI BRUSCA in una delle fotografie esibitemi: ho tuttavia preferito dichiarare che non l’avevo riconosciuto per le ragioni consistenti nella "paura" che mi trattenevano dall’accusarlo della partecipazione alla riunione. Del resto analoghe ragioni consistenti nel timore di non essere creduto mi avevano indotto a, volontariamente, fingere di non riconoscere, in sede di individuazione fotografiche, il CANCEMI ed il LA BARBERA. Preciso infatti che avevo paura di essere bollato come collaboratore "inattendibile, nell’accusare altri collaboratori che, per quanto mi risulta dalla lettura dei giornali, pur essendosi assunte precise responsabilità in ordine alla strage di Capaci, non avevano ammesso la propria partecipazione alla strage di Via D’Amelio. Sono perfettamente consapevole che le incertezze e le precisazioni successive su alcuni punti relativi alle mie conoscenze sui fatti ed in particolare su tutte le persone che hanno partecipato alla riunione in casa di PEPPUCCIO CALASCIBETTA, potrebbero indurre a dubitare sulla mia piena sincerità. Ribadisco però che quella fornita in questi ultimi interrogatori è la verità, su tutto quello che io so sulla strage; spero di avervi chiarito i motivi che mi hanno precedentemente indotto a non rivelarvi pienamente tutto quello che io sapevo.

Sempre nell’ottica di rivelare, finalmente, tutto quello che è mia conoscenza, posso ora precisare che SANTINO DI MATTEO, oltre ad essere presente in occasione della riunione nella villa del CALASCIBETTA, era presente anche all’interno della carrozzeria di OROFINO nel pomeriggio del sabato antecedente la strage. Ciò mi consta personalmente perché in quell’occasione, mentre ero impegnato nel compito di "bonifica" della zona circostante l’officina (come ho più volte spiegato in precedenti interrogatori), vidi arrivare a piedi il DI MATTEO e lo vidi entrare nella carrozzeria dove già si trovavano tutti quelli di cui ho già parlato. Qualche ora dopo il DI MATTEO, insieme a tutti gli altri, si allontanò dalla carrozzeria.

A proposito della carrozzeria di OROFINO, ricordo che l’ingresso principale cioè l’apertura attraverso la quale sono state introdotti sia la 126 rubata sia il fuoristrada di COSIMO VERNENGO era costituita da una porta scorrevole in ferro che si apriva da destra verso sinistra” (v. pagg. 7 e 8 verbale di interrogatorio del 25.11.1994).

<sup>443</sup> Per completezza deve essere evidenziato che Vincenzo Scarantino ha fornito una ricostruzione ben diversa rispetto a quella di Ricciardi.

Egli, con la sua consueta modalità espositiva confusa e poco circostanziata ha spiegato che fu Ricciardi a dirgli che l’apertura dell’officina era di tipo scorrevole (v. pag. 140 verbale ud. del 29.05.2019) e che, dopo l’interlocuzione con quest’ultimo, Scarantino riferì al dott. Di Matteo i dettagli appresi relativi alle modalità di apertura dell’autofficina:

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - Mi faccia finire, non interrompa la domanda. Quindi, praticamente, Ricciardi le dice, no, è un portone, dopodiché, entra il Pubblico Ministero, lasciamo perdere il soggetto, e le chiede come si apriva la saracinesca... come si apriva l’autocarrozzeria? Cioè, non le sembra che ci siano troppe coincidenze a cui noi dobbiamo credere?

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Avvocato, non... di preciso, non glielo so spiegare bene, però u succu è quello. Non mi ricordo se io avevo parlato con il Dottor Di Matteo, che mi... mi aveva interrogato, o dopo è venuto il Dottor Di Matteo per farmi l’interrogatorio. Non so...

Va osservato che il deficit di accertamento della circostanza si è propagato al giudice del dibattimento l'ordinamento riconosce il potere di disporre "ricognizioni" visive di cose e luoghi (cfr. Libro III - capo IV del codice di procedura penale) con la conseguenza che non era normativamente precluso anche alle Corti di Assise dei primi due processi l'esperimento di un siffatto mezzo di prova.

Per completezza deve essere sul punto osservato che nel corso del giudizio di primo grado del Borsellino 1, in luogo del sopralluogo, vennero disposti dalla corte d'Assise (ordinanza del 28.09.1995 pagg. 23-24<sup>444</sup>) rilievi fotografici e planimetrici relativi all'autocarrozzeria di Orofino Giuseppe (cfr. pag. 43 sentenza di primo grado c.d. Borsellino 1).

Inoltre, non può non tenersi conto – ma sul punto v. nel prosieguo – come lo stesso Dott. Arnaldo La Barbera allorché venne escusso nell'ambito del giudizio di appello del Borsellino Bis (il 09.05.2001) si affrettò ad affermare l'esistenza dei sopralluoghi.

Ciò chiarito, deve essere evidenziato come le attività di sopralluogo svolte a fine giugno del 1994 possono essere ricostruite anche a prescindere dal contributo dichiarativo di Vincenzo Scarantino sul punto (v. quanto si è già osservato al riguardo nel par. 9), nonché da quello della di lui ex moglie Rosalia Basile (il cui valore probatorio è fortemente depotenziato dal fatto che ella risulta, in relazione al tema di prova in analisi, risulta teste indiretto rispetto al dichiarante primario Vincenzo Scarantino), la quale, sia nella lettera datata 6.8.1995, che nel corso dell'esame reso al processo Borsellino uno, che, nell'ambito del processo c.d. "Borsellino quater", nonché nell'ambito nell'odierno dibattimento ha evidenziato che l'ex marito le aveva confidato come nel corso di quel sopralluogo "i poliziotti" avevano ben compreso che egli non sapesse dove fosse ubicata la carrozzeria di Orofino, tanto che furono costretti a indicargliela (PUBBLICO MINISTERO - *Specificamente, rispetto a questi sopralluoghi, che cosa le dice il signor Scarantino?*

---

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *O se è avvenuto durante...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *...non sono sicuro se il Dottor Di Matteo già...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *E se è avvenuto...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *...mi aveva interrogato, o dopo doveva venire il Dottor Di Matteo.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *E se è avvenuto durante l'interrogatorio?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Eh?*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *E se invece è avvenuto durante l'interrogatorio?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *No, no, davanti al Dottor Di Matteo non c'è stato stu discursu, è stato 'nda stanza, io, Ricerca e il Dottore Ricciardi.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Ma lei lo sa che Ricciardi dichiara il contrario?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Lo so.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Ah, ecco, va bene.*

(v. pagg. 141-142 verbale ud. del 29.05.2019).

La versione fornita da Scarantino non è credibile.

Sul punto basti solo osservare che dalla lettura del verbale del 25.11.1994 si evince chiaramente come prima della spontanea precisazione di Scarantino sull'apertura del portone dell'officina non vi fosse stata alcuna pausa compatibile con il racconto del suggerimento riferito da Vincenzo Scarantino.

<sup>444</sup> V. all. 32 prod. Avv. Panepinto del 23.03.2022 acquisita all'udienza del 11.04.2022.

TESTIMONE, BASILE R. - *Mi dice quando mi hanno fatto fare il sopralluogo all'officina di Orofino, dice io non sapevo manco dov'era, questi giravano, giravano, ma vedevano che io non sapevo dove... dove fosse 'sta... 'st'officina, e me la indicarono loro, con le mani, col dito proprio, cioè, perché lui non sapeva dove fosse questa officina; v. pag. 63 verbale ud. del 21.03.2019).*

Infatti, attraverso l'elenco di ratifica dei fogli straordinario eseguito dagli appartenenti al Gruppo Falcone e Borsellino nel periodo dal 27 giugno al 3 luglio 1994 (cfr. prod. P.M. del 09.09.2019), si è potuto accertare che in orario compatibile (00:00 – 05:00, cfr. foglio straordinario del 29.07.1994, prod. ud. del 09.09.2019) con un'attività del tipo di quella in esame (sopralluogo con l'allora collaboratore Vincenzo Scarantino) avevano prestato servizio, quali componenti della Squadra "B" (quella che si occupava cioè delle indagini sulla strage di via D'Amelio):

- Maurizio Zerilli;
- Gerardo Notargiacomo;
- Riccardo Tornambe';
- Domenico Militello;
- Antonio Nistico'
- Angelo Tedesco;
- Salvatore Nobile.

Sempre quel giorno avevano svolto servizio, sia pure non formalmente inquadrati nella Squadra "B", Giacomo Guttadauro e Giuseppe Cirrincione.

Dalle testimonianze dei componenti del gruppo Falcone- Borsellino, spesso lacunose e non concordanti tra loro (ma sulla valutazione dei contributi dichiarativi in parola v. infra), sono affiorate poche coordinate di fondo che si ritiene utile riportare prima di procedere alla ricognizione dei vari contributi dichiarativi resi dagli appartenenti alla Polizia di Stato.

In sintesi, furono effettuati due "sopralluoghi": uno notturno, effettuato ~~con autovetture~~, nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1994, alla presenza del dottor Arnaldo La Barbera, di Zerilli, di Guttadauro, di Militello, e l'altro diurno, svolto nella prima mattina del 29.06.1994, nel quale Scarantino viene trasportato all'interno di un furgone, a cui partecipano quantomeno Zerilli, Tedesco, Guttadauro e nell'ambito del quale vi è certamente una tappa presso l'officina di Orofino.

Venendo al contributo dichiarativo dei singoli appartenenti al gruppo investigativo, Maurizio Zerilli, all'epoca viceispettore e coordinatore del gruppo B, ha ricordato che i sopralluoghi furono due: uno notturno ed uno diurno.

Mentre al primo partecipò con ragionevole certezza Arnaldo La Barbera, non altrettanto chiaro è il ricordo in relazione al secondo rispetto al quale gli unici "punti fermi" nel racconto del teste sono rappresentati dal mezzo su cui viaggiava Scarantino (un furgone) e dal fatto che il futuro falso

collaboratore ebbe a condurli presso l'officina di Orofino.

Si riporta lo stralcio della deposizione (cfr. pagg. 36 e ss. verbale ud. del 21.12.2018) per la parte di interesse:

PUBBLICO MINISTERO – *Lei ha avuto modo di compiere degli atti alla presenza di Scarantino? Ricorda se effettuaste dei sopralluoghi?*

TESTE ZERILLI – *Sì, ricordo che effettuammo dei sopralluoghi con un furgone, però non... per vedere... Se non ricordo male, ci fece vedere la carrozzeria e poi non ricordo altri posti, però mi ricordo che passammo davanti la carrozzeria di Orofino.*

PUBBLICO MINISTERO – *Uhm. Andando per gradi, ricorda dove era alloggiato a quel tempo Scarantino, quando poi andaste a iniziare quei sopralluoghi?*

TESTE ZERILLI – *Se non ricordo male ... a Boccadifalco.*

PUBBLICO MINISTERO – *c'era qualche ufficio o presidio di Polizia?*

TESTE ZERILLI – *C'è l'eliporto di... C'è Polizia, Aeronautica, Carabinieri, sì,... la Casermetta della Polizia.*

PUBBLICO MINISTERO – *La decisione di svolgere questo sopralluogo viene presa da chi?*

TESTE ZERILLI – *Dal Dottor La Barbera.*

PUBBLICO MINISTERO – *Chi è presente e chi partecipa a questo sopralluogo?*

TESTE ZERILLI – *Ritengo, eravamo in un furgone, i componenti del mio Gruppo, però distintamente se c'era Militello o Nisticò o Tedesco non lo ricordo, però...*

PUBBLICO MINISTERO – *Le leggo questo passaggio sempre dall'interrogatorio del 14 luglio, dove lei dice che: "Venne portato a Boccadifalco per espletare attività di sopralluogo a riscontro delle sue dichiarazioni. Ricordo, oltre a me erano presenti altri colleghi, tra cui Militello Domenico..." ... quel giorno ha detto che Militello c'era...*

TESTE ZERILLI – *Ecco, sì...Eh, quindi c'era... Perfetto. E qualche altro. Non so se era Tedesco che guidava. Ora non mi ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Può spiegare al Tribunale com'era – diciamo – organizzato questo servizio? Ossia, lei ha parlato di un furgone, immagino, coi vetri...*

TESTE ZERILLI – *Sì, era un furgone, un Ford Transit – se non sbaglio – con i vetri oscurati.*

PUBBLICO MINISTERO – *C'erano altre... altre macchine che seguivano? C'era una staffetta? Come veniva organizzata questa (sovrapposizione di voci)?*

TESTE ZERILLI – *Ma ritengo, per sicurezza, ci fosse una macchina davanti come scorta... ora non ho il ricordo distinto, ma per logica ci doveva essere una macchina davanti.*

PUBBLICO MINISTERO – *Senta, Guttadauro era persona che lavorava alla Squadra Mobile al tempo?*

TESTE ZERILLI – Sì, era l'autista del Dottor La Barbera.

PUBBLICO MINISTERO – E a volte partecipava ad atti di Polizia Giudiziaria?

TESTE ZERILLI – Qualche volta, però – dico – molto raramente.....

PUBBLICO MINISTERO – Senta, a proposito del Dottor La Barbera, il Dottor La Barbera partecipò a questo sopralluogo?

TESTE ZERILLI – Quello della carrozzeria?

PUBBLICO MINISTERO – Sì.

TESTE ZERILLI – No, non che io ricordi, no.

PUBBLICO MINISTERO – Le leggo quello che lei dichiara questa volta in... nel “Borsellino Quater”, la seconda volta che viene sentito, quindi all’udienza del 27 aprile, a pagina 146. Allora, innanzitutto lei dice che a questo sopralluogo c’era anche il Dottor... “Se non ricordo male, c’era il Dottor La Barbera con noi”.

TESTE ZERILLI – In quello della carrozzeria o in un altro sopralluogo? Perché ne facemmo più di uno e io non ricordo che in quello della carrozzeria ci fosse il Dottor La Barbera.

PUBBLICO MINISTERO – Allora, in quello stesso contesto voi faceste più sopralluoghi?

TESTE ZERILLI – Credo che ne facemmo in due volte diverse.

PUBBLICO MINISTERO – Quindi in due giorni diversi, in due giorni distinti?

TESTE ZERILLI – Sì, per posti diversi chiaramente.

PUBBLICO MINISTERO – E lo ricorda qual era l’altro e a che... era volto a che cosa quell’altro?

TESTE ZERILLI – Ripeto, ci fece vedere lui l’abitazione di un... Tinnirello, che – se non ricordo male – all’epoca era latitante, e di qualche altro personaggio mafioso.

PUBBLICO MINISTERO – C’era un interesse a in... sulla base delle dichiarazioni che aveva reso Scarantino, a intercettare anche un altro immobile che era nelle... nei pressi di... del... credo, del fiume Oreto? Credo che fosse la famosa porcilaia. Comunque, se lei non lo ricorda...

TESTE ZERILLI – Non lo ricordo

PUBBLICO MINISTERO – Intanto ci spiega come... per quelli che naturalmente sono i suoi ricordi e non per come funziona la prassi, ma se ha un ricordo, come andò quel sopralluogo? Cioè, voi chiedeste allo Scarantino di fare che cosa?

TESTE ZERILLI – Di farci vedere la carrozzeria...

PUBBLICO MINISTERO – Era di giorno... era di notte...?

TESTE ZERILLI – Non... Non ho un ricordo... Credo fosse giorno.

PUBBLICO MINISTERO – Come eravate dislocati? Ossia, questo furgone com’era strutturato all’interno? Lei era insieme a Scarantino o insieme a Scarantino c’erano i suoi colleghi e lei dove era posizionato?

TESTE ZERILLI – *Io credo che ero se... se non ricordo male, ero seduto davanti, accanto all'autista, però, cioè, parlavamo con... anche con lui... c'erano dei colleghi dietro e ci fece fermare davanti la carrozzeria, transitando da via Messina Marine.*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi, entraste in via Messina Marina...?*

TESTE ZERILLI – *Ora non ricordo... Credo che siamo entrati da dopo l'ospedale "Buccheri La Ferla" a tornare, perché ci fece vedere altri posti, ora... se non sbaglio, una abitazione di Tinnirello, ora non mi... non ho ricordi lucidi, e ci fece fermare, quindi avevamo alla nostra destra la carrozzeria di Orofino.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma la carrozzeria la indica da via Messina Ma... da... dalla via principale o entrate nel vicolo, dove (sovrapposizione di voci)?*

TESTE ZERILLI – *Non ricordo se siamo entra... **Non era un vicolo, era un ingresso abbastanza ampio, per quello che ricordo. Non ricordo se siamo entrati, anche se non credo, però non ricordo nitidamente se siamo entrati col furgone nel... nello spiazzo della carrozzeria.***

PUBBLICO MINISTERO – *Ma lei ha ricordo che su... in quel luogo ci arrivate sulla base delle sue indicazioni?*

TESTE ZERILLI – *Sì, sì. Ci fece fermare là davanti.*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi non ci furono difficoltà nel trovare... nel reperire questo posto?*

TESTE ZERILLI – *No, no.*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi lui lo indicò con sicurezza e vi portò lui sul posto?*

TESTE ZERILLI – *Davanti l'in... in questa... **Dalla strada si vede l'ingresso di questa carrozzeria, che poi c'è uno slargo.***

PUBBLICO MINISTERO – *Però in questo... sempre in questo verbale reso..il punto è alla pagina 43... sempre del verbale del 14 luglio ed il punto sempre riguarda Zerilli, il fatto che... sulla sua presenza o meno nel furgone, cioè su come lei seppe che Scarantino era... veniva condotto fisicamente suoi luoghi. E allora, alla... lei dice: "Guardi, io – se non ricordo male – davanti al furgone o addirittura nella macchina dietro. Mi ricordo che all'interno del furgone dovrebbe esserci stato Militello. Mi posso sbagliare", "Militello di nome...?", "Domenico". "Quindi, come fa quindi lei a dire che lo Scarantino mentre passava ce l'ha indicato... ve l'ha indicato? Quindi come fa a dirlo questo?", le chiede il Pubblico Ministero. Dice: "Credo che me l'abbia detto il collega, che io non ero fisicamente dentro il furgone quando lui lo indica". E allora dice il Dottore Bertone: "Questo lo sta dicendo ora, perché all'inizio mi era sembrato di capire che lei fosse all'interno". E lei dice: "Non mi ricordo se ero seduto davanti o in una macchina, Dottore, perché solitamente io, quando si fanno i sopralluoghi, o ero seduto davanti, lato passeggero, o ero nella macchina dietro per sicurezza". "E dietro chi?", le dice il Pubblico Ministero. Dice: "E nel furgone c'erano dei colleghi che stavano*

*con lui, si facevano dare le indicazioni. Comunque, credo che in questa fase dovrebbe esserci stato il Militello, il collega Militello”.*

TESTE ZERILLI – *Sì, ci parlavamo, sì...ero nel furgone se... io ero nel furgone.*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi lei era nel furgone?*

TESTE ZERILLI – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Questo furgone aveva un divisorio o era... diciamo, oppure sentiva parlare con quelli che...?*

TESTE ZERILLI – *Guardi, ne avevamo due. Credo che questo quo non ne aveva divisorio o comunque aveva un'apertura che consentiva di parlare.*

PUBBLICO MINISTERO – *Eh. Però qui c'è una diversa versione, perché qui fornisce una versione...*

TESTE ZERILLI – *Probabilmente là il ricordo era più lucido*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi son chiaro, no? ...Allora disse: “Qua il collega mi disse che (sovrapposizione di voci)”... mentre invece qua dice: “Ci ha portato direttamente lui”.*

TESTE ZERILLI – *Guardi, io per i miei ricordi, ci fece... ce la indicò lui direttamente. Questi sono i miei ricordi, però...*

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO – *...sopralluogo alla carrozzeria di Orofino. Lei ha un ricordo preciso se è Scarantino che vi dice, tanto per dire: “Andiamo a destra”, “Andiamo a sinistra”, “Percorriamo questa strada” o se è il vostro Gruppo che lo porta alla carrozzeria di Orofino e gli chiede di riconoscerlo?*

TESTE ZERILLI – *No, il ricordo preciso non ce l'ho, ma non credo che sia stato portato dal nostro Gruppo sul posto, non ho un ricordo preciso.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Andiamo a questo sopralluogo. Quindi praticamente – lei dice – siete entrati o non siete entrati dentro la stradella?*

TESTE ZERILLI – *Non lo ricordo. Non lo ricordo.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Perché, veda, lei nel verbale del settembre del 2013 pag. 174, in udienza, dice: “Ma non penso che siamo entrati con il furgone”.*

TESTE ZERILLI – *Oggi non... Oggi le dico che non lo ricordo, cioè, proprio non ricordo. All'epoca – dico – non pe... Ora non mi ricordo se siamo entrati o non siamo... non lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei ricorda quanto è rimasto a Boccadifalco Scarantino in quel periodo?*

TESTE ZERILLI – *No...*

PUBBLICO MINISTERO – *Ricorda perché era stato tradotto a Boccadifalco?*

TESTE ZERILLI – *Credo, per i sopralluoghi, però – dico – non ricordo. Cioè, io ricordo che facemmo dei sopralluoghi mentre lui era qua. Ora non ricordo se poi venne interrogato, non... non*



*lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Anche qui le chiedo, le fu... sa se furono mostrati degli album fotografici a Scarantino durante quei giorni, durante la sua presenza a Boccadifalco?*

TESTE ZERILLI – *Non in mia presenza, ma tenga presente che io non facevo nemmeno la vigilanza a Scarantino qua... a Boccadifalco, quindi non lo so quello che succedeva là dentro. Noi lo andavamo a prendere, facevamo il sopralluogo e lo riportavamo. Non... Non avevamo altri contatti con lui*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei dice che non sono mai state mostrate foto a Scarantino. Sempre nello stesso verbale dice che: “In una occasione vennero mostrate allo Scarantino delle foto, anche se non ricordo la circostanza in cui ciò avvenne”.*

TESTE ZERILLI – *Se l’ho detto... Ora ricordo ancora meno, quindi non... non ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ricorda a quale attività di indagine ha partecipato, se vi siete... se lei di è rapportato col Dottore Bo in quel periodo?*

TESTE ZERILLI – *Sì e no. Sì, a vo... Non sempre col Dottore Bo. A volte avevamo il contatto diretto con il Dottore La Barbera.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma quali compiti aveva il Dottore Bo, quando lei lo ricorda?*

TESTE ZERILLI – *Coadiuvava il Dottor La Barbera. Ora non rico... non so...*

PUBBLICO MINISTERO – *Per l’attività di indagine... Lei ricorda l’attività... attività specifica di indagine svolta dal Dottore Bo?*

TESTE ZERILLI – *No.*

Zerilli ha riferito di essersi recato in altre occasioni – oltre a quella del sopralluogo – alla carrozzeria di Orofino ma non è stato in grado di indicare temporalmente la circostanza né di indicare la ragione della sua presenza<sup>445</sup>.

Ancora, a fronte di specifiche contestazioni il teste non è stato in grado di fornire un’adeguata spiegazione logica del percorso seguito in occasione del sopralluogo diurno.

(PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA –*Quando Scarantino ha individuato l’autocarrozzeria, voi percorrevate la strada, la via Messina Marina, verso Messina?*

---

<sup>445</sup> PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA –*E allora, lei ha detto che è stato più volte in questa autocarrozzeria.*

TESTE ZERILLI – *Oltre al sopralluogo sta dicendo?*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Oltre al sopralluogo altre volte.*

TESTE ZERILLI – *Credo di sì. ...cioè, mi pare, un’altra volta, ora non ricordo in quale circostanza.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Eh. E si è recato per caso lei il 20 luglio, l’indomani della strage? Se lo ricorda.*

TESTE ZERILLI – *20 luglio? L’indomani della strage? Assolutamente no.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Assolutamente. E quando si è reca... E il motivo per cui l’altra... la volta successiva si è recato in questa...?*

TESTE ZERILLI – *Non lo ricordo.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Non lo ricorda?*

TESTE ZERILLI – *No (cfr. pag. 58 verbale ud. del 21.12.2018).*

TESTE ZERILLI – *Se non ricordo male, al contrario... da Messina a venire verso Palermo... cioè, ce la siamo ritrovati – se non sbaglio – sulla destra.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *E quindi che giro avete fatto...? Perché voi patite da Boccadifalco, no?*

TESTE ZERILLI – *No, guardi, non lo so, Avvocato, non mi chieda certe...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *No. Scusi, partendo da Boccadifalco... la strada più semplice da fare è verso Messina.*

TESTE ZERILLI – *Sì.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Per andare invece all'opposto, cioè a dire verso il centro, chiaramente dovete fare un giro lunghissimo...Lei se ne rende conto?*

TESTE ZERILLI – *Certo...E quindi?*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Dico, perché avete fatto questo giro così lungo?*

TESTE ZERILLI – *Perché ci doveva fare... Non ci faceva...Doveva farci vedere anche altri posti Scarantino.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Quali altri posti?*

TESTE ZERILLI – *Gl'ho già detto, l'abitazione di Tinnirello e non ricordo cos'altro, un garage dove erano delle armi, non lo so...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Ma, scusi, non ha detto lei che l'abitazione di Tinnirello viene vista in un altro momento e di notte?*

TESTE ZERILLI – *Ci fece vedere anche altri posti.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *E quali sono gli altri...?*

TESTE ZERILLI – *Non me li ricordo, Avvocato. Non uscimmo solo per vedere un posto. Ci fece vedere anche altre cose, però non mi ricordo.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Siete stati alla Guadagna?*

TESTE ZERILLI – *Col furgone? Non lo ricordo.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Non lo ricorda. Non è che siete stati pure a Piazza Politeama, in via Cavour?*

TESTE ZERILLI – *Non mi ricordo.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *In via Roma...?*

TESTE ZERILLI – *Non ricordo, Avvocato, dico...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Non ricorda nulla?*

TESTE ZERILLI – *No).*

Domenico Militello, all'epoca dei fatti aggregato al gruppo B, e soggetto che materialmente si occupò del trasferimento di Scarantino da Pianosa a Palermo insieme a Guttadauro ha riferito che (v. pagg.

240-256 verbale ud. del 18.10.2019) *“ho capito che Scarantino doveva... aveva iniziato a collaborare, anche perché la sera siamo usciti per andare a fare un sopralluogo.*

PUBBLICO MINISTERO - *La sera di... del giorno stesso?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Allora, se non ricordo male, è stata la stessa sera.*

PUBBLICO MINISTERO - *La stessa sera. Lo portate chi?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Allora, Dottore, noi eravamo... io e Guttadauro siamo rimasti con lo Scarantino a Boccadifalco...siamo rimasti... per noi era un arrestato, quindi, Scarantino stava in manette...i primi giorni, Scarantino, sia sull'aereo, sul piper, a Boccadifalco, la prima notte che abbiamo dormito, io ho dormito ammanettato con Scarantino, quindi, per me era un arrestato.*

PUBBLICO MINISTERO - *Lei dice... ci viene detto che bisogna fare i sopralluoghi. Chi è che vi dice...che bisogna fare dei sopralluoghi?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Allora, noi, praticamente... la sera, non mi ricordo adesso l'orario, è arrivato il Dottore La Barbera, e noi siamo scesi con l'arrestato, siamo saliti in macchina e siamo andati, praticamente, a fare questi sopralluoghi.*

PUBBLICO MINISTERO - *Cioè, voi non... fino a quando non si materializza il Dottore Arnaldo La Barbera non sapevate che dovete fare dei sopralluoghi, lei... lei e Guttadauro?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Adesso non ricordo se qualcuno ci ha avvertito, stiamo arrivando, penso di sì comunque, che ci abbiamo detto, stiamo arrivando, preparatevi, ma dico, cioè c'era poco da preparare, dico. lei consideri che io scendo assieme a Guttadauro con Scarantino ammanettato, sono salito in una macchina, all'interno della quale c'era, io e Zerilli dietro con Scarantino, e il Dottore La Barbera Arnaldo davanti e il... alla guida Guttadauro... ricordo anche la macchina, era una Fiat Uno di colore verde.*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. E che altro c'era?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *C'erano delle auto di scorta, però, non mi chiedo chi c'era, perché io non lo so chi c'era dietro.*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, quel giorno, lei risulta in servizio, io le posso mostrare anche gli ordini di servizio... anzi, scusi, la... la... la ratifica dello straordinario, lei risulta in servizio con orario 08:00- 14:00, e straordinario... e questo... questo servizio si svolge fino a che ora, se lo ricorda questo... su questo servizio di sopralluogo?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Ma io penso che... fino verso le... le 04:00, le 05:00 del mattino.*

PUBBLICO MINISTERO - *Oh. Allora, della squadra B, della squadra investigativa B, quel giorno lei risulta in servizio turno 08:00-14:00, ed effettua straordinario per 15 ore.*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Sì, perché io sono rimasto in servizio... cioè, permanente con lui.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sempre quel giorno, risultano aver fatto straordinario con... sempre*

della squadra B, con orario 17:00-23:00, 00:00-05:00, quindi, 17:00-23:00... da mezzanotte alle 05:00, Zerilli, Notargiacomo... Tedesco Angelo, Nobile Salvatore, Guttadauro, che fa 18 ore di straordinario... e Cirincione Giuseppe... Questo straordinario, da mezzanotte alle 05:00, si riferisce... per quello che lei sa... a questo servizio?

TESTIMONE, MILITELLO D. - Di scorta, sicuramente, loro erano magari nelle auto di scorta che... però...

PUBBLICO MINISTERO - Quindi, tutti questi signori hanno partecipato a questa attività?

TESTIMONE, MILITELLO D. - Penso di sì, Dottore, però, io non li... non li ho visti, perché stavo dietro non... non vedevo le macchine... - Vedevo che c'erano altre macchine che ci... ci seguivano, ci stavano dietro.

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei non ha focalizzato nessuno in quel momento? Cioè, quando arrivano i suoi colleghi, lei non ha focalizzato nessuno dei colleghi che arrivano?

TESTIMONE, MILITELLO D. - No, perché noi siamo scesi, siamo entrati direttamente in macchina e abbiamo chiuso.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, il dato, però, è che quel... quel... quel giorno si svolge servizio da che ora, più o meno, a che ora vengono a prelevare Scarantino?

TESTIMONE, MILITELLO D. - Ma io penso che siamo andati via verso mezzanotte, non... adesso, io ricordo... ricordo l'orario di rientro.

PUBBLICO MINISTERO - Che erano le 04:00 del mattino?

TESTIMONE, MILITELLO D. - 04:00/04:30, perché ricordo che Scarantino ha voluto l'arancino, che abbiamo... con... un collega ha portato, che adesso non ricordo chi, abbiamo... vicino al Tribunale, gli hanno portato 'st'arancino.

PUBBLICO MINISTERO - Siete andati a fare cosa?

TESTIMONE, MILITELLO D. - Allora, io ricordo qualche... qualcuno dei... dei sopralluoghi che abbiamo... che abbiamo... che abbiamo visto, ma non... allora, io ricordo sicuramente che siamo... abbiamo fatto dei giri alla Guadagna, questo sicuro, che ci ha fatto vedere 'sta porcilaia, lei consideri un'altra cosa, consideri che, praticamente, l'unico che relazionava con il collaboratore era il Dottore La Barbera, noi, cioè, eravamo completamente muti, parlava lui, quindi, lui chiedeva, lui parlava... e lui rispondeva, rispondeva a lui, dico noi... io non sapevo nulla di quello che avesse dichiarato.

PUBBLICO MINISTERO - C'era qualcuno di voi che prendeva appunti su quello che stava succedendo? Qualcuno che vi ha dato disposizioni di prendere appunti sulle attività che stavate facendo? Cioè, il Dottore Arnaldo La Barbara ha detto a lei, Guttadauro no, perché guidava, a lei o a Zerilli, lei era il minore in carica, in cui... il minore in grado, giusto, in quel momento?

TESTIMONE, MILITELLO D. - Io ero agente scelto, sì... il più basso in grado, sì

PUBBLICO MINISTERO - Generalmente, ahimè, è una cosa che ho vissuto anch'io sulla mia pelle,

*questi incarichi si danno un po', diciamo, agli ultimi arrivati e a quelli di... di minor grado, qualcuno le ha detto, prendi appunti su quello che stiamo facendo?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *No, no, anche perché le carte... Dottore, non potevano dirlo a me di prendere appunti, perché... cioè, anche se mi faceva vedere i posti, io non... magari non li avrei potuti collegare a quello che... che...*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, ho capito, però, cioè, dico, siamo stati a... lei non li poteva collegare, ma siamo... ore... alle ore 05:00 siamo stati... alle ore 03:00 siamo stati alla Guadagna, alle ore 04:00... poi, i collegamenti li fa chi di dovere, insomma, questo lo immagino...*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Guardi, io...*

PUBBLICO MINISTERO - *...lei non sapeva niente, eccetera. Ma quello che le voglio dire, qualcuno le ha dato queste disposizioni?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *A me no.*

PUBBLICO MINISTERO - *E qualcuno ha dato disposizione all'Ispettore Zerilli di fare questo... questa attività di annotazione dei... delle attività che stavate facendo, di appunti delle attività che stavate facendo?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *No, non lo ricordo... non lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Non lo ricorda o no?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Non lo ricordo se... però, ho vaghi ricordi del Dottore La Barbera che era l'unico che aveva le carte in mano, perché io e Zerilli stavamo attenti al detenuto, stavamo dietro...*

PUBBLICO MINISTERO - *Cioè, il Dottore Arnaldo La Barbera, lui stesso si metteva a fare gli appuntini di quello che avete fatto quella sera?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Dottore, io non lo vedevo, perché stavo proprio dietro di lui, quindi... però, vedevo che aveva delle carte in mano, dico, parlava con Scarantino, io non lo... non lo vedevo se scriveva, sinceramente.*

PUBBLICO MINISTERO - *E siete stati dove?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Allora, io ricordo che ci ha fatto la casa di Calascibetta, questo me lo ricordo sicuro, ricordo che ci ha fatto vedere 'sta porcilaia, ricordo che ci fece vedere anche una... una fabbrica, dove c'erano le bombole, parlavano di bombole, una cosa del genere...*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Poi, siamo andati in... in centro, però, cosa... cosa ci ha fatto vedere, io adesso non lo ricordo, siamo andati in centro città, però, non lo ricordo che cosa...*

PUBBLICO MINISTERO - *Via Roma?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Sì, in via Roma, sì, in via Roma, forse... in zona via Roma, e non ricordo altro, Dottore.*

PUBBLICO MINISTERO - *Siete stati dalle parti dell'ospedale Buccheri La Ferla?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Non ho ricordi di questo.*

PUBBLICO MINISTERO - *E Commissario, è inutile che ci giriamo attorno...la carrozzeria di Orofino, alla carrozzeria di Orofino... ..ci siete andati o no?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Dottore, io non me lo ricordo, sinceramente, glielo direi, dico, glielo... non me lo ricordo, se siamo passati, però, non... non ho ricordi, di questi altri posti magari un ricordo ce l'ho per... c'è qualcosa che magari me lo ricorda, però, non ricordo se siamo passati in via Messina Marine, non me lo ricordo... non lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma siccome lei parla di tutti i posti che, poi, effettivamente Scarantino ha indicato nelle sue dichiarazioni...*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Non mi sento di escluderlo che ci siamo passati...però, non ho ricordi... Dottore, non ricordo, cioè, se non me lo ricordo, non me lo ricordo. Dico, non è che detto che non ci... può essere che ci siamo passati, anzi, molto probabilmente ci siamo passati, ma io non lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, questa attività, se non ho capito male, dura quattro ore, più o meno, da mezzanotte alle 04:00?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Sì, 04:00/04:30, siamo rientrati alle... nel... mattino presto, 04:30/05:00.*

PUBBLICO MINISTERO - *È successo qualcosa di strano nel corso di questa attività, che lei ricorda, che... che ha memorizzato?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *No.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ricorda se lo Scarantino ha avuto incertezze di qualsiasi tipo?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *No, non lo ricordo, Dottore.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma i posti... cioè, li indicava Scarantino? Come funzionava? Voi andavate in zona e, poi, lo Scarantino vi portava nei posti che doveva individuare? Se ci può spiegare un attimo proprio la modalità.*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Era Scarantino che parlava, e diceva a La Barbera, qua c'è questo, qua c'è quello, sì, però...*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, qua c'è questo, e qua c'è quello, ma chi è che lo portava fisicamente nei posti? Cioè, voi andavate lì e chi è che dava...*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Lui... lui dava delle indicazioni per andare nei posti che... presumo che è uno scambio di... di... di... di... il discorso con La Barbera c'era, però, io non... non... non ho molti ricordi di queste cose.*

PUBBLICO MINISTERO - *C'era un furgone tra le macchine impegnate in questa attività?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *No, no.*

PUBBLICO MINISTERO - *siete mai scesi dalla macchina nel corso dei sopralluoghi?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Assolutamente no.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, quando c'era un riscontro positivo, lei ha detto non vedeva segnalazioni, non vedeva... non vedeva annotazioni. Successivamente, sono state redatte delle relazioni su questi sopralluoghi?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Non ne ho idea, Dottore*

PUBBLICO MINISTERO - *Questi sopralluoghi, poi, si sono ripetuti?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Allora, questi sopralluoghi, poi, è stato fatto un ulteriore sopralluogo, con un furgone, però, io non sono andato.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma la... quella notte stessa o successivamente?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *No, no, è stato fatto... allora, mi sembra è stato fatto la sera del 28, cioè la... il mattino del 29... il mattino del 29, perché subito dopo il sopralluogo, Scarantino è stato portato a Caltanissetta per l'interrogatorio, e io ricordo di averlo accompagnato a Caltanissetta, però, adesso io non ricordo preciso se la sera del 28 o il mattino del 29, io sono andato via per un'esigenza familiare, c'avevo la figlia che si... mia figlia che stava malissimo, e sono dovuto andar via, e sono stato sostituito dal collega Nobile*

PUBBLICO MINISTERO - *Lì a Boccadifalco?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *A Boccadifalco, però, non ricordo se è stata la sera o il mattino... il mattino presto, quando loro stavano per uscire... per... per il sopralluogo con questo furgone, perché ricordo che sono arrivato, poi, io a Boccadifalco di ritorno quando loro stavano rientrando, e siamo andati subito a Caltanissetta a portarlo, perché aveva l'interrogatorio in Procura.*

PUBBLICO MINISTERO - *In genere, chi lo guidava questo furgone?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Guardi... se non ricordo male... se non ricordo male, quando sono arrivato a Boccadifalco, forse lo guidava Tedesco, però, non ci metterei la mano sul fuoco.*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, invece, la sera prima non c'era questo furgone? Cioè, nel primo sopralluogo, quello che effettuate...*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *No, no, no*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, lei ha memoria o ha contezza di... nel secondo sopralluogo quali sono... quali furono, diciamo, le tappe, quali furono le indicazioni?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Assolutamente nulla, non c'ero, Dottor, io non ero presente, sono rientrato quando i colleghi hanno finito il sopralluogo.*

In ordine alla presenza dell'imputato BO' alle attività di cui si discute il teste Militello ha riferito di

non avere ricordi<sup>446</sup>.

Giacomo Guttadauro, autista di Arnaldo La Barbera all'epoca dei fatti, e soggetto che materialmente si occupò del trasferimento di Scarantino a Palermo insieme a Militello ha riferito che (v. pagg. 36 e ss. ud. del 08.11.2019):

TESTE GUTTADAURO – *Siamo arriva... Siamo atterrati a Fiumicino. Lì siamo andati al Posto di Polizia con una macchina della Polizia di Fiumicino ci hanno portato a Pratica di Mare. A Pratica di Mare – se non ricordo male – ho incontrato il Dottore... c'era il Dottore Arnaldo La Barbera, se non ricordo male... e abbiamo preso un elicottero, che ci ha portato a Pianosa. Subito dopo ci hanno notiziato che il detenuto era pronto e io... siamo andati là e lì ho capito che era... il detenuto era Scarantino... che io non conoscevo assolutamente.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Ma lei sapeva che Scarantino aveva iniziato a collaborare?*

TESTE GUTTADAURO – *No.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Nessuno gliel'aveva detto?*

TESTE GUTTADAURO – *No...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Nel momento in cui si presenta Scarantino là, il Dottore Arnaldo La Barbera vi dà qualche disposizione, vi dice che cosa avreste dovuto fare?*

TESTE GUTTADAURO – *Ci dice soltanto di controllarlo, perché lo dovevamo trasportare... lo dovevamo portare a Palermo e quindi di stare attenti.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Uhm. Ma a fare cosa ve lo dice?*

TESTE GUTTADAURO – *No.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Quindi, diciamo, voi arrivate certamente a Boccadifalco...*

TESTE GUTTADAURO – *Il 27.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Quindi nel tardo pomeriggio?*

TESTE GUTTADAURO – *Sì, perché il piper ha impiegato più di due ore, due ore e mezzo, perché era molto lento.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Quindi, insomma, intorno alle 20.00 o giù di lì voi siete a Boccadifalco?*

TESTE GUTTADAURO – *Sì, sì, sì.*

---

<sup>446</sup> DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Senta, dopo il sopralluogo del furgone, quindi il secondo sopralluogo che poi fate, a cui lei non partecipa comunque, a Boccadifalco, lei ha detto che invece sì... accompagnò Scarantino a Caltanissetta, presso la Procura.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *In quel contesto ricorda se all'andata o al ritorno, negli uffici della Procura, nei corridoi fosse presente il Dottore Bo?*

TESTE MILITELLO – *Non ho ricordo del Dottore Bo.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Cioè, nel senso che non ricorda di averlo visto, non c'era quando...?*

TESTE MILITELLO – *Non lo.. Non... Io a Boccadifalco il Dottore Bo non l'ho assolutamente visto, poi, a Caltanissetta, guardi, non glielo so dire. È probabile che ci fosse il Dottore Arnaldo La Barbera, però del Dottore Bo non ho ricordi. (cfr. pagg. 22-23 ud. del 08.11.2019).*



P.M. DOTT. LUCIANI – *E che cosa va a fare a Boccadifalco?*

TESTE GUTTADAURO – *A Boccadifalco scendiamo e mi comandano di servizio insieme a Domenico Militello... il Dottore Arnaldo La Barbera ci comanda di servizio, di fare la vigilanza allo Scarantino con altro personale al di... che stava fuori come vigilanza e ci dice innanzitutto di non fare domande in merito all'attività investigativa in corso, perché...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Di cui lei non sa niente?*

TESTE GUTTADAURO – *... in corso, perché ci sono i magistrati che lo devono..*

P.M. DOTT. LUCIANI – *No, prego, però mi faccia fare la domanda. Siccome le ho chiesto se lei sapeva che cosa dovevate andare a fare, se vi spiega poi, una volta preso in consegna, che cosa bisognava fare, lei mi dice di no, mi può spiegare il senso di questa raccomandazione? Perché lei non sa nulla di Scarantino...*

TESTE GUTTADAURO – *Non so nulla.*

P.M. DOTT. LUCIANI - *... non sa che ha collaborato...*

TESTE GUTTADAURO – *No.*

P.M. DOTT. LUCIANI - *... non sa che c'era attività di indagine...*

TESTE GUTTADAURO – *No.*

P.M. DOTT. LUCIANI - *... non sa niente. E che raccomandazione le fa il Dottore Arnaldo La Barbera: "Non parlare di quello che... di quello di cui non sai"?*

TESTE GUTTADAURO – *Sì. Così ci ha detto e io questo le dico questo. Ha detto di non fare domande...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *E come lo svolgete 'sto servizio di vigilanza?*

TESTE GUTTADAURO – *Io e Domenico Militello stavamo all'interno e poi c'era un gruppo che stava all'esterno.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *E dove trascorre la notte?*

TESTE GUTTADAURO – *All'interno della stanza con lo Scarantino.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Tutti e due?*

TESTE GUTTADAURO – *Io... Io, Militello e lo Scarantino, sì.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Uhm. E poi che succede?*

TESTE GUTTADAURO – *Dopodiché l'indomani o la stessa sera – non ricordo bene, di preciso – sono arrivati, è salito su il collega della vigilanza esterna, che non ricordo chi erano, perché erano personale sempre della Questura, però non ricordo... e ci ha detto di prepararsi, perché dice che c'era il Dottore La Barbera giù con altre persone. Siamo scesi, io mio sono messo alla guida della macchina, Militello e l'Ispettore Zerilli dietro con il detenuto Scarantino e il Dottore La Barbera davanti. C'erano altre due macchine di scorta quella sera, però io non ricordo precisamente i*

*componenti, ma erano dei Gruppi Falcone/Borsellino i componenti... Siamo partiti da là e... Io non sono della zona, non sono palermitano, per cui non conoscevo molto bene le strade, mi davano indicazioni dove...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *E chi gliele dava le indicazioni?*

TESTE GUTTADAURO – *In parte le diceva... Scarantino diceva dove voleva andare e i colleghi dietro mi indicavano pressappoco le strade, perché erano più addentrati di me nelle strade. Ricordo che abbiamo fatto dei passaggi alla Guadagna, in via Oreto, alla stazione, non ricordo se quella sera in via Messina Marine, via Roma, Tribunale e poi siamo rientrati.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *C'era qualcuno che registrava?*

TESTE GUTTADAURO – *No, nessuno.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *C'era qualcuno che prendeva appunti?*

TESTE GUTTADAURO – *Non lo ricordo questo.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Uhm. Non lo ricorda?*

TESTE GUTTADAURO – *No, no. Non... Non lo ricordo se c'era qualcuno che aveva delle carte e tutto... mi ricordo pure che ha detto pure un... la porcilaia, lì, una cosa... però io...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Uhm. Ecco, Scarantino dice: "Io voglio andare alla porcilaia". Chi è che poi vi porta... cioè, come raggiungete la porcilaia?*

TESTE GUTTADAURO – *Non... Non me lo ricordo, Dottore.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Eh. E allora io le chiedo di fare uno sforzo di memoria e di rispondere alla mia domanda.*

TESTE GUTTADAURO – *Io ricordo che qualcuno mi dava le indicazioni, perché io, non essendo di Palermo, non so effettivamente le strade, perché facendo le scorte...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Questo l'ho capito. La domanda è diversa, Ispettore. La domanda è: Scarantino indica: "Adesso andiamo alla porcilaia". Chi è che poi dà le indicazioni per giungere fino alla porcilaia?*

TESTE GUTTADAURO – *Ma lui ha indicato pressappoco la zona. Io non ricordo la zona della porcilaia. Ha indicato la zona e, indicando la zona, i colleghi mi hanno dato qualche indicazione sulle strade da percorrere per arrivarci.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Una volta che Scarantino indicava la porcilaia, alla porcilaia si arrivava sulla base di indicazioni che le davano i suoi colleghi?*

TESTE GUTTADAURO – *Sì, che dava lui sulla zona e i colleghi, che conoscevano le strade, mi dicevano quali strade prendere.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Uhm, ho capito. E quanto è durato questo giro di Palermo con Scarantino?*

TESTE GUTTADAURO – *Direi, un... tre ore, quattro ore... nelle mattinate siamo rientrati a*

*Boccadifalco..tutti sono andati via e noi siamo rimasti là*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Lei e chi?*

TESTE GUTTADAURO – *Io e Domenico Militello.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Quindi avete continuato a fare servizio di vigilanza a Scarantino?*

TESTE GUTTADAURO – *Sì.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Oh. Il 28 giugno lei ricorda che cosa avete fatto?*

TESTE GUTTADAURO – *Abbiamo riposato...non ricordo se è stato nel pomeriggio o in serata, è arrivato il Dottore La Barbera... perché lo Scarantino manifestava la voglia di parlare con qualcuno, doveva dire qualche cosa e il Militello è sceso, è andato al centralino della Polaria di Boccadifalco e ha contattato l'Ufficio e subito dopo è arrivato il Dottore La Barbera. Quando è arrivato il Dottore La Barbera, io e Mimmo siamo scesi, io a fumarmi una sigaretta e Mimmo mi sembra che ha telefonato a casa.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *E che... E quanto è durato questo colloquio con Scarantino?*

TESTE GUTTADAURO – *Una mezzoretta*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Uhm. Ma ha capito che era successo.... perché si era agitato, come dice lei?*

TESTE GUTTADAURO – *No, no.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Uhm. E poi...?*

TESTE GUTTADAURO – *E il 28 lì Domenico Militello ha saputo dalla moglie che la figlia stava poco bene e doveva fare una visita, la dovevano portare dal Dottore, tant'è che l'indomani mattina noi siamo usciti per andare a fare un altro giuro per Palermo e non c'era più Domenico Militello, ma era stato sostituito da un altro collega, Marco Nobile.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Uhm. Cioè, voi... quindi la mattina del 29 siete andati a fare questo giro?*

TESTE GUTTADAURO – *Sì, sì. Sono arrivati col furgone.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *No. Eh. Arriva 'sto furgone...?*

TESTE GUTTADAURO – *Siamo saliti...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Chi?*

TESTE GUTTADAURO – *Io, Marco Nobile e il detenuto Scarantino...All'interno del furgone c'era l'Ispettore Zerilli e poi c'ho un vago ricordo se era Angelo Tedesco alla guida, un vago ricordo.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Ma do... Scusi, non c'è nessun dirigente?*

TESTE GUTTADAURO – *Non... Io... Ci sono due macchine di scorta, però io non so chi c'è dentro le macchine di scorta.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Cioè, dentro la macchina... dentro il furgone non c'è stavolta il Dottore La Barbera?*

TESTE GUTTADAURO – *No, no, non c'è nessuno, non c'è nessuno dei funzionari né il dirigente.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Uhm. E, scusate... Scusi, e chi è che sapeva che cosa bisognava fare?*

TESTE GUTTADAURO – *Siamo partiti e lo Scarantino ha... forse in riferimento ai percorsi della sera prima, che io non ricordo se... quando siamo passati da via Messina Marine, perché noi abbiamo fatto il tragitto Boccadifalco e siamo andati direttamente a via Messina Marine.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Ah. E a fare che?*

TESTE GUTTADAURO – *Il via Messina Marine abbiamo fatto due passaggi... perché lì poi ho capito che si doveva... si doveva visionare un luogo lì, un'officina, e tutto.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *E come l'ha capito?*

TESTE GUTTADAURO – *Perché l'ho chiesto.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *A chi?*

TESTE GUTTADAURO – *E non lo so a chi, a quale collega, Dottore.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Uhm. Andate lì, in via Messina Marine, e fate due passaggi?*

TESTE GUTTADAURO – *Non ci siamo fermati. Abbiamo fatto due passaggi e subito dopo siamo andati via. per me non era noi sopralluoghi quelli, erano dei passaggi, perché uno per fare un sopralluogo magari si ferma, guarda, fa qualche foto, prende qualche appunto. Qua abbiamo fatto solo dei passaggi diretti...abbiamo fatto il primo passaggio, poi abbiamo fatto il giro, abbiamo fatto il secondo passaggio e siamo rientrati a Boccadifalco.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Sì, ma siccome... Lei dice: "Io ho chiesto e poi ho capito che cosa bisognava fare". Che cosa bisognava fare?*

TESTE GUTTADAURO – *Dovevano individuare un'officina, mi sembra.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *la carrozzeria Orofino Giuseppe?*

TESTE GUTTADAURO – *Sì.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Ecco. Lo Scarantino l'ha individuata 'sta carrozzeria?*

TESTE GUTTADAURO – *No, non lo so questo.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Come, non lo sa? Lei sta là, perdoni.*

TESTE GUTTADAURO – *Non lo so, perché abbiamo fatto dei passaggi.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Eh, lo so, ma l'ha sento Scarantino dire: "Sta qua", "Sta là"?*

TESTE GUTTADAURO – *No, no, io non l'ho sentito.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Cioè, Scarantino è rimasto muto in quella circostanza?*

TESTE GUTTADAURO – *Abbiamo fatto dei passaggi... e se è stato detto qualche cosa, io non lo ricordo, non lo ricordo. Nessuno ha fatto domande, mi sembra... Normalmente, se c'era qualcuno che doveva dire qualche frase allo Scarantino, la diceva il più alto in grado e sicuramente non ero io.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Chi era il più alto in grado?*

TESTE GUTTADAURO – *L’Ispettore Zerilli...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Quando avete fatto questi passaggi... due passaggi a via Messina Marine, lei ha visto se c’era qualcuno che prendeva appunti o che...?*

TESTE GUTTADAURO – *Sul furgone no.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Lo può escludere questo?*

TESTE GUTTADAURO – *Sì.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Chi è che dà le indicazioni su quello che bisogna fare?*

TESTE GUTTADAURO – *Non lo so, non lo so. Può darsi pure che già l’indicazione era stata data dall’ufficio del passaggio che dovevano fare in quella strada.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Lei ricorda se Scarantino indica il luogo che bisognava riconoscere?*

TESTE GUTTADAURO – *No, io non lo ricordo questo*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Non lo ricorda perché non lo ricorda... o non lo ricorda perché non è successo?*

TESTE GUTTADAURO – *Non lo ricordo perché non lo ricordo.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Perché lei dice: “Per me non è un’attività di sopralluogo”?*

TESTE GUTTADAURO – *Perché sono dei passaggi. Io, dalla mia esperienza, quando c’è un sopralluogo, vado a fare tutti i rilievi fotografici dei posti, dei luoghi, delle attività circostanti e faccio una relazione dettagliata di quello che si viene a sviluppare nel momento... Qua abbiamo fatto soltanto dei passaggi.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *La sera prima no però?*

TESTE GUTTADAURO – *La sera prima pure passaggi.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Cioè, la sera prima avete fatto la passeggiata a Palermo?*

TESTE GUTTADAURO – *Sì, sì, sì...per me sì, poi, se altri sono più geniali nell’interpretare le attività investigative, non lo so. Per me erano delle passeggiate.*

PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO – *Cioè, al momento del sopralluogo lei fece questa valutazione oppure è una valutazione successiva?*

TESTE GUTTADAURO – *Allora, io ho saputo che erano sopralluoghi, che dovevano fare dei sopralluoghi e tutto il giorno dopo, quando abbiamo fatto quello in via Messina marine, perché ho chiesto: “Ma perché siamo passati di nuovo da qua?” e mi hanno detto perché erano dei sopralluoghi che si dovevano effettuare, però dalla mia... dalle mie conoscenze scolastiche, di Polizia e tutto so che determinati sopralluoghi vengono effettuati in un determinato modo, cioè io faccio tutti i rilievi, dopodiché relaziono la cosa... Siccome questo non è stato fatto, per me sono stati dei passaggi...*

PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO – *...nella sua carriera successiva – stiamo parlando della sua*

*carriera dopo che... aver lasciato il Gruppo Falcone/Borsellino – le è mai capitato di fare dei passaggi.*

TESTE GUTTADAURO – *No.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Ma, scusi, in questi passaggi fatti di notte – diciamo – lei ricorda di essere... che siete andati anche lì, in via Messina Marine?*

TESTE GUTTADAURO – *Mi sembra di sì... se non ricordo male, se... se non ricordo male*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Quindi questo accade la mattina dell'interrogatorio fatto con i magistrati il 29?*

TESTE GUTTADAURO – *Sì.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *A che ora?*

TESTE GUTTADAURO – *Io credo che siamo rientrati intorno alle 11.00.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Qualcuno...dopo le attività, le ha dato da firmare atti, verbali che dessero contezza delle attività che erano state eseguite il 27 sera, la notte tra il 27 e il 28 e il 29 mattina?*

TESTE GUTTADAURO – *No, perché non era compito mio firmare quei verbali.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Sì, lo so che non era compito suo, però è un'attività a cui lei aveva presenziato...*

TESTE GUTTADAURO – *Però non ho firmato nessun verbale, non ho firmato...*

In ordine alla presenza dell'imputato BO' alle attività di cui si discute il teste Guttadauro, al pari di Militello, ha riferito di non avere ricordi<sup>447</sup>.

Il teste Tedesco Angelo ha raccontato di non aver quasi alcun ricordo dell'attività svolta in quei giorni:

P.M. DOTT. LUCIANI – *Lei è mai stato nel periodo successivo al giugno... al 24 giugno del '94 all'aeroporto di Boccadifalco?*

TESTE TEDESCO – *All'aeroporto di Boccadifalco? Ehm... Cioè, ci sono stato, ricordo che ci sono stato. Non so se era il 24 giugno, però ricordo che ci sono stato, perché abbiamo fatto dei... dei*

---

<sup>447</sup> DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Con riferimento agli accertamenti... Lei quindi ha detto di essere... aver partecipato a entrambi i passaggi, così lo ha chiamati, di Boccadifalco... quindi entrambi i giorni. Ricorda la presenza del Dottore Bo nel primo e nel secondo...?*

TESTE GUTTADAURO – *No, no, no, no, no. Io ricordo solo i componenti del... dell'autovettura dove ero io, poi gli altri no, perché siamo saliti e siamo partiti subito, per cui... Io ricordo che la prima sera... che... quando abbiamo fatto il sopralluogo, a un certo punto ci siamo fermati, perché si è messo a piovere e delle macchine ci venivano dietro e sono scesi per controllare quelle macchine, però io non ricordo chi c'era completamente.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Non ricorda. Ha comunque un'immagine, un ricordo visivo della presenza del Dottore Bo... o non ha ricordo?*

TESTE GUTTADAURO – *No, no, no, no, no.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Nel periodo in cui lei è rimasto presso... a Boccadifalco o nel periodo... quindi ha altri ricordi della presenza del Dottore Bo?*

TESTE GUTTADAURO – *No, no. Io a Boccadifalco il Dottore Bo non l'ho mai visto. (cfr. pagg. 124-125 ud. del 08.11.2019).*

*riscontri con Scarantino, però, guardi, ricordo che eravamo di notte tre macchine all'incirca e siamo stati un po' in giro in zona... zona Guadagna, però, guardi, poi non... non ricordo...Noi fummo avvisati, dice: "Ah, stasera a mezzanotte, l'una...", non mi ricordo ora, alle undici... Non lo ricordo adesso.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Fui avvisato da chi?*

TESTE TEDESCO – *Ma, credo, dall'Ispettore Zerilli, credo.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *E, scusi, il suo ricordo qual è? Lei era nelle autovetture di appoggio o era con lo Scarantino...?*

TESTE TEDESCO – *Di appoggio, sì, sì...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *E lei ricorda che era sera?*

TESTE TEDESCO – *Sì.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Uhm. E siete stati dove?*

TESTE TEDESCO – *Guardi, io mi ricordo forse che era zona Guadagna, però poi il resto non... non lo so, non... non ricordo poi... altri posti dove siamo stati non me li ricordo onestamente.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *E quanto è durato questo... questa attività?*

TESTE TEDESCO – *Dottore, non lo so. Un paio di orette. Non lo So.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Lei ricorda se c'era il Dottore Arnaldo La Barbera?*

TESTE TEDESCO – *In una circostanza... Sì, mi sembra di sì, che c'era lui pure all'interno di una macchina*

P.M. DOTT. LUCIANI – *E ce ne sono state altre?*

TESTE TEDESCO – *Ehm... Boh. Adesso non... non ricordo. Se c'erano altre circostanze non me le ricordo.. non escludo ... che possa essere successo, non me lo ricordo però...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Forse una macchina. Uhm. Lei ha ricordo di avere effettuato un'attività sempre di sopralluogo o comunque di ricerca dei luoghi a bordo di un furgone con Scarantino?*

TESTE TEDESCO – *Guardi, non... non... non lo ricordo. Non lo escludo però*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Lei ha ricordo di aver fatto... di essere stato assieme a Scarantino...lungo la via Messina Marine di Palermo?*

TESTE TEDESCO – *No, non lo so, mi creda...può essere, può essere, ma non lo ricordo. Può essere.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Lei ricorda di aver guidato un furgone con lo Scarantino al suo interno?*

TESTE TEDESCO – *No, no, questo ricordo non ce l'ho. Non lo escludo, ma non ce l'ho questo ricordo*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Allora, vediamo se io riesco ad aiutare questo ricordo.*

TESTE TEDESCO – *Sì, ma è difficile, Dottore.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Eh, lo so, però – sa – ci proviamo, ah...Non ci arrendiamo. Non ci*

*abbattiamo.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Allora, lei risulta... come Squadra Investigativa B in servizio... il 27 giugno del '94 assieme a molti colleghi ... e effettivamente in orario notturno... con straordinario effettuate quindici ore e i suoi colleghi Zerilli, Notargiacomo, Tornambè, Nisticò, Tedesco e Nobile, Guttadauro, Cirrincione quel giorno risultano aver fatto straordinario 17.00/23.00, mezzanotte/5.00. Lei ha memoria se questa era la circostanza che ci sta riferendo, in cui vi siete recati con lo Scarantino alla Guadagna?*

TESTE TEDESCO – *Sì, può essere, certo, può essere.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Questa attività, per quello che lei risulta, è stata verbalizzata?*

TESTE TEDESCO – *Guardi, non lo so io questo. Io ero l'ultima ruota del carro, Dottore.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Uhm. Allora, sempre in aiuto alla memoria, io le dico che assieme ai suoi colleghi lei risulta in servizio il 29 giugno 1994, quindi due giorni dopo... assieme a Zerilli, Militello, Tedesco, Nobile, Ricerca, Di Gangi e Guttadauro. Questi risultano in turno 8.00/14.00. Lei quel giorno fa anche uno straordinario, ore 17.00/3.00 del mattino. Lei ricorda se in questa occasione faceste dei sopralluoghi con lo Scarantino?*

TESTE TEDESCO – *Assolutissimamente, no, no, non ricordo proprio.*

(...)

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Io volevo sapere questo. Lei praticamente si ricorda quante macchine eravate suppergiù?*

TESTE TEDESCO – *Guardi, io credo, tre, se non ricordo male.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Tre. E lei era dietro quella di Scarantino?*

TESTE TEDESCO – *No, non lo ricordo questo, se ero die... No, non lo ricordo questo.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Senta una cosa, si ricorda i luoghi che avete visto?*

TESTE TEDESCO – *Mi dispiace non poterla aiutare*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Ho capito. Si ricorda se siete stati... nei pressi di via Messina Marine?*

TESTE TEDESCO – *È possibile. Non lo escludo, però non po... non so... non posso essere chiaro, ecco, certezze non ne ho (cfr. pagg. 138 – 145, 178-179 verbale ud. del 08.11.2019).*

A fronte di una così marcata mancanza di ricordi, l'assenza di genuinità della deposizione di Tedesco è ancor più evidente, anche ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 372 c.p., ove si consideri la duplice circostanza che:

- a) nel corso della sua escussione nell'ambito del Borsellino Quater egli aveva escluso di aver mai partecipato a sopralluoghi con Vincenzo Scarantino;
- b) nel corso dell'odierno giudizio non ha fornito alcuna valida spiegazione del mutamento di versione



non fornendo alcun elemento oggettivamente valutabile che potesse spiegare il recupero dei ricordi che il teste aveva “dimenticato” di avere

P.M. DOTT. LUCIANI – *Senta, senta un secondo. Verbale 10 maggio 2016 di udienza... pagina 24...In quella occasione le viene chiesto: “Lei si è mai occupato di fare dei sopralluoghi assieme a Scarantino?”...*

TESTE TEDESCO – Sì.

P.M. DOTT. LUCIANI - *... e lei risponde: “No”.*

TESTE TEDESCO – *Io... Sì. No, no, dico, io in questi tre anni ho cercato di... di... di ricordarmi il più possibile. Piano piano mi sono affiorate alcune cosette, però – ribadisco – mi deve credere, io non è che l'altra volta... non è che l'altra vo...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Ma il dato oggettivo che le ha fatto riaffiorare questi ricordi che prima lei escludeva qual è?*

TESTE TEDESCO – *No, non c'è dato oggettivo. Io mi sono... ho spremuto più che possibile per cercare di ricordarmi.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *E come mai non ha ritenuto di spremere le meningi prima del... dell'udienza del 2016?*

TESTE TEDESCO – *Ma... Ma anche se mi spremono le meningi, non è che mi escono fuori chissà che cosa... li sto dicendo ora*

P.M. DOTT. LUCIANI – *No, il punto è come mai non le ha dette allora, non che le sta dicendo oggi.*

TESTE TEDESCO – *Guardi, non... non lo so. Non me le ricordavo 'ste cose, mi creda, non me le ricordavo, ma non... anche oggi non mi ricordo tante cose, ma non solo di quelle, anche di altre attività che ho fatto. Ma che ci posso fare? Cioè, non le ricordo...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Perché il discorso è: “Lei si è mai occupato di fare sopralluoghi con Scarantino?” e lei risponde: “No”. Lo capisce?*

TESTE TEDESCO – *Sì, sì, lo capisco, lo capisco...Cosa vuole che le dica, Dottore? Non lo so.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Eh, non lo so, me lo deve dire lei, perché è lei che mi deve dare una spiegazione.*

TESTE TEDESCO – *No, io... No, la spiegazione mia è questa, io ho detto no, perché non le ricordavo proprio. Ora piano piano ne... in questi an... tre anni ho cercato di ricordare il più possibile e questo... e quello che mi viene fuori sono qua a dirlo. Questo mi viene fuori.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *E questi ricordi – ha detto – sono affiorati sette/otto mesi fa?*

TESTE TEDESCO – *Sì, un anno, non lo so. Sì, piano piano.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *E come mai non ha chiesto di essere sentito dal Pubblico Ministero, visto che era qualcosa che lei ha già... aveva già rammentato circa sette/otto mesi o un anno fa e che*

*andava in contrasto o comunque era – come dire – non in linea rispetto a quello che lei aveva detto nel “Borsellino Quater”? Come mai non ha chiesto di essere sentito dal Pubblico Ministero, per dire: “Guardate, all'epoca non mi ricordavo, ora mi sono forzato e vi posso dire questo”?*

TESTE TEDESCO – *Ma, guardi, non mi è venuto in mente di chia... di dirlo. Non lo so cfr. pagg. 146 e ss. ud. del 08.11.2019).*

Il teste Nisticò Antonio ha riferito di aver partecipato al sopralluogo notturno svoltosi tra il 27 e il 28 giugno 1994 e che in tale occasione Scarantino aveva guidato gli inquirenti sui luoghi e aveva riconosciuto la carrozzeria di Orofino.

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Quindi, innanzitutto lei ricorda di avere partecipato a questi sopralluoghi che vengono effettuati?*

TESTE NISTICÒ – *Sì..e ricordo... Ora non ricordo quando, ricordo in praticamente quello della carrozzeria, dove lui poi indicò questa di via Messina Marine, di fronte ... il “Buccheri La Ferla”.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Ecco, quello che io le chiedo è... Lei ha parlato di questa indicazione e di fatto ha già risposto. Dico, e durante questo sopralluogo è lo Scarantino che vi indica l'autocarrozzeria... o siete voi che lo portate e gli dite: “È questa la carrozzeria?”?*

TESTE NISTICÒ – *No, no, no, no, lui... lui fece strada, questo lo ricordo, lui fece strada e noi andammo là.*

PUBBLICO MINISTERO –... *Lo possiamo ricostruire, per quello che è il suo ricordo oggi?*

TESTE NISTICÒ –*Allora, che partimmo... partimmo dal... da “Boccadifalco”. Chi c'era? Eravamo almeno tre macchine, quindi non saprei dire chi eravamo.*

TESTE NISTICÒ – *Scarantino probabilmente stava nella macchina di centro o... che non so se eravamo più macchine, e poi lui... La strada ora non la ricordo, perché dopo tanti anni...*

PUBBLICO MINISTERO – *Scusi, lei era nella macchina dove c'era Scarantino?*

TESTE NISTICÒ – *No, no, no, no, no, penso di no. Probabilmente ero o nella macchina anteriore o in quella che chiudeva la fila*

PUBBLICO MINISTERO – *Con riguardo, appunto, alla carrozzeria di “Orofino”, lei ricorda dov'era... dov'è ubicata la carrozzeria di “Orofino”?*

TESTE NISTICÒ – *La carrozzeria di “Orofino” era... era o è ubicata di fronte il “Buccheri La Ferla”...c'è una traversina che porta...*

PUBBLICO MINISTERO – *Ecco, dico... Perfetto...Ricorda se vi fermaste, se vi introduceste o una di queste macchine di introdusse all'interno della via?*

TESTE NISTICÒ – *Se non ricordo male... fu fatto... **fu fatto un segnale con la freccia**, se non ricordo male, e poi noi successivamente, il giorno dopo, presumo... o può essere anche la stessa... dopo che lasciammo Scarantino al... “Boccadifalco”, siamo andato a fa... a verificare la presenza di questa*

*carrozzeria, dov'è che era stata indicata.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Ho capito. Quindi, scusi, lei da una macchina corteo, insomma, vede che c'è una... a un certo punto viene dato un segnale con la freccia, quando passate nella zona di...?*

**TESTE NISTICÒ** – *Esattamente.*

**PRESIDENTE** - *... fu fatto un atto formale attestante l'attività svolta in occasione di questo sopralluogo?*

**TESTE NISTICÒ** – *No, non credo che fu fatto. Non lo so, anche perché io ero Agente e con il Dottore La Barbera e l'Ispettore Zerilli non... Non era compito mio di fare una relazione*

*(cfr. pagg. 64 e ss. ud. del 12.05.2021)*

A parte l'incredibile individuazione della carrozzeria di Orofino effettuata tramite l'indicatore di posizione dell'autovettura, il racconto di Nisticò è viziato sul piano dell'intrinseca coerenza del narrato.

Invero, se egli non si trovava nella macchina con Scarantino, non si capisce come abbia potuto sostenere che era quest'ultimo ad indicare la strada da percorrere a coloro i quali lo accompagnavano nella "passeggiata" notturna per le strade di Palermo nelle prime ore del 28.06.1994.

Per quanto riguarda tutti gli altri soggetti che risultano avere effettuato servizio straordinario nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1994, taluni non hanno ricordo di avere svolto attività di sopralluogo

(Salvatore Nobile<sup>448</sup>, Giuseppe Di Gangi<sup>449</sup>, Riccardo Tornambè<sup>450</sup>), altri lo escludono recisamente

---

<sup>448</sup> PUBBLICO MINISTERO - *E lei a Boccadifalco che ci va a fare?*

TESTIMONE, NOBILE S. - *Ma io sono stato là con lui in un alloggio, non ricordo se una notte o due notti, c'era quel... mi... mi... mi dissero di andare là, non mi ricordo che mi ha accompagnato, e sono rimasto là, non ricordo se una giornata, con una notte o due notti*

PUBBLICO MINISTERO - *Con Scarantino. Ma nel corso di quelle... di quelle giornate, Scarantino, che cosa fece? Rimase sempre lì, nella... nell'aeroporto, nella... nella struttura, oppure...*

TESTIMONE, NOBILE S. - *Non me... non ricordo, ma penso di sì, comunque, io non ho ricordi... cioè, sono flash più che ricordi veri e propri, non lo so..*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Ricorda di avere partecipato ad attività di accertamento, sopralluogo notturno, verifiche, ispezioni sui luoghi?*

TESTIMONE, NOBILE S. - *Io non lo ricordo... io non lo ricordo... io non lo ricordo di essere... di avere fatto...*

(v. pagg. 9 e ss. ud. del 25.11.2019).

<sup>449</sup> PUBBLICO MINISTERO - *Lei ha ricordo di alcuni sopralluoghi effettuati da Scarantino Vincenzo nella città di Palermo?*

TESTE DI GANGI - *No....No, non ho ricordo di questo. Io, le ripeto, facevo parte del gruppo "Falcone"... io non penso di avere fatto sopralluoghi con Scarantino.*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, allora, a noi risulta che nel periodo tra il 27 giugno e il 3 luglio del '94 lo Scarantino viene affidato a personale del costituendo gruppo "Falcone - Borsellino" proprio per effettuare questo tipo di attività. Andando ad acquisire la documentazione, ora gliela mostro, sullo straordinario fatto da personale sia in forza alla squadra B, che in forza alla squadra F... riferibile al 29 giugno del 1994, risulta che il 29 giugno, appunto, tra i componenti della squadra F lei ha fatto servizio 16:00 - 20:00, 23:00 - 04:00. Ora glielo mostro.*

TESTE DI GANGI - *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ha fatto servizio di straordinario quel giorno assieme ai componenti della squadra investigativa B Zerilli Maurizio, che fa 08:00 - 14:00 e straordinario 17:00 - 03:00 del mattino, Militello Domenico, che fa 18 ore di servizio quel giorno, Tedesco Angelo e Nobile Salvatore, che fanno lo stesso servizio di Zerilli Maurizio, cioè 08:00 - 14:00, 17:00 - 03:00 del mattino. Dei componenti della squadra B... della squadra F, le chiedo scusa, c'è lei, Di Gangi... scusi, Ricerca e Guttadauro Giacomo, che fa 18 ore di servizio quel giorno. Ora che le ho mostrato i documenti lei riesce a ricordare... di che cosa si tratta?*

TESTE DI GANGI - *Io le ripeto, non... non ricordo di aver fatto questo se... non ne ho ricordo, sennò glielo direi, che motivo avrei di dirle...*

PUBBLICO MINISTERO - *E non lo so io questo... Era così frequente che lei facesse servizio fino alle quattro del mattino?*

TESTE DI GANGI - *Sì, capitava spesso in quel periodo di fare delle perquisizioni, sempre per quanto riguarda Falcone... il gruppo "Falcone". Capitava spesso, sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Però non ha alcun ricordo di...*

TESTE DI GANGI - *No.*(v. pagg. 8 e ss. ud. del 09.09.2019).

<sup>450</sup> DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Ricorda, poi, se tra le attività di indagine, lei svolge anche attività di riscontro sulle dichiarazioni che via via Scarantino andava dando, durante la sua collaborazione, dopo la sua collaborazione?*

TESTIMONE, TORNAMBE' R. - *Sì, quello durante la collaborazione, quello che veniva assunto, cercavamo di andare a fare dei riscontri.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Ecco, se ha dei ricordi specifico.*

TESTIMONE, TORNAMBE' R. - *No, no, no, ricordi specifici, Avvocato... Sono passati trent'anni e per me non...*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Uhm. Quindi, lei ricorda di non avere fatto sopralluogo...nei giorni di Boccadifalco, assieme a Scarantino, per andare a verificare luoghi, tempi, spazi, movimenti, modalità di trasferimento delle auto, se ricorda di aver svolto attività di questo genere.*

TESTIMONE, TORNAMBE' R. - *Ma può darsi di sì... può darsi di sì, può darsi, ma non mi ricordo in quale occasione, Avvocato, non... non me lo ricordo, cioè...*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Non se lo ricorda...ma lei intanto ricorda di essere mai stato a Boccadifalco, mentre c'è Scarantino, ovviamente?*

TESTIMONE, TORNAMBE' R. - *Sì, certo... certo, ma non mi ricordo l'attività svolta a Boccadifalco* (v. pagg. 185 e 186 ud. del 30.04.2021).

(Giuseppe Cirincione<sup>451</sup>, Ricerca Alessandro<sup>452</sup>).

L'insieme delle testimonianze passate in rassegna fornisce un quadro desolante.

Quasi una decina di persone che, per decenni, hanno svolto – e in qualche caso continuano a svolgere – attività di polizia giudiziaria non sono state in grado di fornire un sunto coerente e soprattutto credibile di ciò che è avvenuto nei due sopralluoghi, *rectius* passeggiate.

Ci si è ricordati persino che dopo il primo sopralluogo notturno Scarantino ebbe voglia di mangiare un'arancina (v. deposizione Militello) ma, a parte qualche indicazione ai limiti del ridicolo (v. l'individuazione della carrozzeria di Orofino tramite il segnale di freccia di cui ha parlato Nisticò), nessuno è stato in grado di riferire utilmente *sull'ubi consistam* dell'attività svolta in quei giorni.

Non si è capito se alla carrozzeria di Orofino ci si è recati solo in un'occasione (Zerilli) o in entrambe (Guttadauro).

Inoltre, dall'istruttoria svolta nell'odierno procedimento è emerso che non esiste la benché minima traccia dello svolgimento dei sopralluoghi in parola non essendo stata redatta all'epoca dei fatti alcuna relazione di servizio dell'attività di riconoscimento dei luoghi asseritamente svolta.

Si riporta sul punto un ulteriore stralcio della imbarazzante testimonianza resa da Maurizio Zerilli:

PUBBLICO MINISTERO – *C'è una spiegazione per cui non venne fatta la relazione di servizio, un verbale...?*

TESTE ZERILLI – *No, no.*

PUBBLICO MINISTERO – *Qui tutti abbiamo un'esperienza – diciamo – che non nasce ieri. Un verbale di sopralluogo non lo firma il più alto in grado, ma lo firmano i partecipanti...*

TESTE ZERILLI – *Sì, certo.*

PUBBLICO MINISTERO - *... così come un qualsiasi atto di Polizia Giudiziaria...quindi il fatto che fosse presente o meno il Dottor La Barbera non fa comprendere perché non venga fatta una...verbalizzazione di quella attività.*

TESTE ZERILLI – *Sì. Guardi, non ho una spiegazione, non...*

PUBBLICO MINISTERO – *L'ha fatto perché non ci ha pensato? L'ha fatto perché gli è stato ordinato di non farlo?*

TESTE ZERILLI - *No, “non ci ho pensato” sicuramente no. Ora non ricordo perché non l'abbiamo*

---

<sup>451</sup> DIFESA, AVV. PANEPINTO – *E ricorda se dopo la collaborazione di Scarantino c'è un momento in cui Scarantino viene portato a Palermo per effettuare dei sopralluoghi, degli accertamenti, delle verifiche?*

TESTIMONE CIRINCIONE GIUSEPPE – *No. Io non lo ricordo completamente.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Ad esempio lei...*

TESTIMONE CIRINCIONE GIUSEPPE – *Non ho partecipato io.*(v. pagg. 15 e 16 ud. del 23.04.2021).

<sup>452</sup> PUBBLICO MINISTERO - *Senta, con riguardo a Scarantino, lei ha partecipato ad alcuni... attività che riguardavano la... la tutela di Scarantino...*

TESTIMONE, RICERCA A. - *No, non ho mai fatto sopralluoghi o attività che riguardassero Scarantino.*(v. pag. 57 ud. del 27.09.2019).

*fatto. Probabilmente... Non lo so. Non ho una spiegazione perché non ho fatto la relazione all'epoca. Ho riferito, però non ricordo perché non abbiamo fatto la relazione.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Lei ha detto, non... ha dichiarato pocanzi questo al Pubblico Ministero... per rintracciare l'abitazione di Tinnirello e quest'altro dell'autocarrozzeria. Ora, siccome praticamente in questo dell'autocarrozzeria lei ha finito di dire che era il più alto in grado... mi può dire perché non l'ha fatto questo (sovrapposizione di voci)?*

TESTE ZERILLI – *Guardi, non lo ricordo oggi. All'epoca sicuramente riferii al Dottor La Barbera, ma non ricordo, perché non ho fatto relazione. Avete trovato le...? Per gli altri sopralluoghi c'era... avete trovato la relazione?*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Per nessun sopralluogo c'è la relazione.*

TESTE ZERILLI – *Quindi non ricordo il motivo. Non le so dare una spiegazione oggi*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Il motivo può essere perché è stato negativo?*

TESTE ZERILLI – *Assolutamente no.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Lei è certo che lo Scarantino abbia individuato i luoghi?*

TESTE ZERILLI – *Sì, ne sono certo... ne sono assolutamente certo.*

Proprio in relazione a tale ultimo aspetto, nonostante i legittimi tentativi difensivi di ricondurre a diverso significato il portato dichiarativo del teste (cfr. pagg. 93 e 94 ) tramite domande suggestive nel corso del controesame, risulta difficile comprendere come Zerilli possa ritenersi “*assolutamente certo*” che il sopralluogo alla carrozzeria di Orofino abbia avuto esito positivo se non si ricorda nemmeno se era nel furgone con Scarantino oppure in una delle autovetture di accompagnamento.

La verità è che la deposizione di Zerilli rappresenta l'emblema dell'atteggiamento processuale di molti degli appartenenti alla Polizia di Stato che fecero parte del Gruppo Falcone- Borsellino (certamente tutti quelli che parteciparono ai sopralluoghi).

Essi, confortati dal decorso di un notevole lasso di tempo, e preoccupati di essere coinvolti a titolo personale così come i loro colleghi imputati, si sono trincerati dietro una raffica di “non ricordo” che nel caso di Zerilli (così come di Di Gangi, sia pure in relazione alla diversa questione delle intercettazioni) sono talmente tanti e talmente ingiustificabili da collocarsi sul crinale della reticenza penalmente rilevante.

Al di là del dato, ai limiti del grottesco, di un teste qualificato (ufficiale di polizia giudiziaria di lungo corso) che non è stato in grado di spiegare le ragioni di così gravi omissioni (non è una sola relazione di servizio ad essere andata smarrita ma al contrario non è stata rinvenuta nessuna), è innegabile come l'assenza della redazione di qualsivoglia relazione di servizio dell'attività di sopralluogo fosse pienamente evincibile per *tabulas* già all'epoca.

E appare ingiustificabile che un ufficiale di polizia giudiziaria ancora in servizio presso la Polizia di

Stato possa sostenere che essendosi svolta quell'attività alla presenza dell'allora dirigente dott. Arnaldo La Barbera, egli non si sia curato di redigere la relazione, né di firmarla, perché si trattava di atto di competenza del più alto in grado presente all'espletamento dell'atto.

Al netto del fatto che la scusante invocata da Zerilli "coprirebbe" solo il sopralluogo notturno (non risultando che Arnaldo La Barbera abbia partecipato a quello diurno), va osservato come le più basilari conoscenze che derivano dalla pratica quotidiana e dall'ordinario meccanismo di espletazione delle attività d'indagine da parte degli organismi di polizia consentono di affermare che ben difficilmente della stesura degli atti d'indagine si occupano coloro che dirigono questa o quella forza di polizia, ma che della redazione usualmente si occupa il personale di grado inferiore.

E non può sfuggire che ZERILLI, all'epoca viceispettore (e più alto in grado dopo La Barbera, BO' e Purpura), era il responsabile del "Gruppo B" - e proprio in tale qualità aveva partecipato a quell'atto istruttorio particolarmente delicato e rilevante - e, dunque, colui che più facilmente poteva essere investito di un simile compito da parte del dott. Arnaldo La Barbera, all'epoca dirigente superiore della Polizia di Stato.

Pare, inoltre, francamente difficile ipotizzare - come ha inteso sostenere Zerilli - che una relazione di servizio non venga poi sottoscritta da tutti coloro i quali sono stati partecipi allo svolgimento di tale attività.

La tesi sostenuta dalla difesa di BO' che i verbali di sopralluogo siano "semplicemente" andati smarriti è priva di ogni sostenibilità<sup>453</sup> e smentita da una pletora di circostanze e segnatamente:

---

<sup>453</sup> E sul punto, è evidente la sterile strumentalizzazione delle parole pronunciate dall'Avv. Scozzola nel corso dell'esame dibattimentale del Dott. La Barbera (nel corso del Borsellino Bis appello) del 09.05.2001 pag. 36:

PRESIDENTE: - *Ma l'avete visto voi? Un verbale 27 giugno.*

AVV. SCOZZOLA: - *Presidente, se Lei mi dice nel processo o nelle indagini preliminari io Le dico punto interrogativo, perché ho...*

PRESIDENTE: - *Nel fascicolo del dibattimento.*

AVV. SCOZZOLA: - *No, questo sto dicendo: se Lei mi dice nel fascicolo del dibattimento o nelle indagini, io Le dico punto interrogativo, perché non lo so dove, ma un verbale simile di cui ha citato l'ho visto. Se poi sia transitato nel fascicolo del dibattimento, Presidente, non...*

PRESIDENTE: - *Va bene, vedremo.*

AVV. SCOZZOLA: - *No, io dico non lo so.*

PRESIDENTE: - *Prendiamo nota.*

AVV. SCOZZOLA: - *Ma uno dei due verbali che ha citato il dottore La Barbera, Orofino, senz'altro con le fotografie, senz'altro nelle indagini preliminari l'ho visto. Se poi sia transitato o meno nel fascicolo del dibattimento, Presidente, non...*

PRESIDENTE: - *Va bene, verificheremo cosa c'è nel fascicolo...*

AVV. SCOZZOLA: - *Non sono solito dire una cosa di cui non sono certo.*

PRESIDENTE: - *... nel primo faldone del fascicolo del dibattimento.*

AVV. SCOZZOLA: - *L'ho visto senza dubbio e c'è.*

PRESIDENTE: - *Va bene.*

Le parole di cui sopra, ben chiarite dal difensore nella loro reale portata (PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *A cosa mi riferivo? Probabilmente anche all'epoca nel 1994 c'era, nel Codice di Rito, un articolo del 430, che poneva, all'epoca al Giudice delle Indagini... al Giudice dell'Udienza Preliminare, l'obbligo di formare il fascicolo dibattimento; nel*

- a) dalle infruttuose ricerche esperite nell'odierno procedimento come concordemente riferito dai testi di p.g. Castagna (*“tuttavia le ricerche che abbiamo fatto prima, diciamo che abbiamo fatto direttamente noi, e poi abbiamo anche richiesto la presenza di eventuali atti alla Squadra Mobile di Palermo, ma... cioè c'è stato risposto e non abbiamo trovato nessun verbale di eventuali sopralluoghi effettuati, v. pag. 46 verbale ud. del 07.02.2020)*) e Gangi Pietro (*“non abbiamo trovato da nessuna parte. Li abbiamo cercati nell'ambito del procedimento 9 e 90, nell'ambito dell'altro procedimento, li abbiamo anche chiesti alla Squadra Mobile di Palermo praticamente i sopralluoghi, che ci ha risposto negativamente”*, v. pag. 13 verbale ud. del 14.02.2020);
- b) dalla sentenza di primo grado del c.d. Borsellino Quater (cfr. pag. 1153 della motivazione) che dà atto di come *“ del verbale di sopralluogo, sicuramente eseguito con Vincenzo Scarantino, non vi è alcuna traccia nei fascicoli dei precedenti processi (le ricerche, disposte dalla Corte, davano esito negativo, né dell'atto vi è alcuna menzione nelle sentenze dei precedenti processi)”*;
- c) dalle soprariferite dichiarazioni del Dott. Saieva che ha evidenziato come già nel corso del Borsellino 1 appello (che, lo si ricorda, è stato definito con sentenza emessa il 23.01.1999) non furono rinvenuti i verbali di sopralluogo di cui si discute;
- d) dall'analisi di tutte le testimonianze dei componenti del Gruppo Falcone- Borsellino coinvolti nell'attività di sopralluogo dalle quali è possibile inferire che non vi è stata la minima *“predisposizione”* di mezzi (banalmente, carta e penna su cui appuntare i vari *“passaggi”* oppure un registratore), finalizzata a lasciare traccia di quanto accaduto;
- e) dalla testimonianza del Dott. Arnaldo La Barbera il quale allorché venne escusso nell'ambito del giudizio di appello del Borsellino Bis (il 09.05.2001) si è limitato solo ad affermare labialmente l'esistenza dei sopralluoghi, ma non è stato in grado di riferire alcunché sui dettagli<sup>454</sup>;

---

*fascicolo del dibattimento ci vanno gli atti irripetibili; quali sono quegli atti irripetibili? Uno degli atti irripetibili tutti sappiamo essere verbale di sopralluogo, e c'era un verbale di sopralluogo, ma non quello del 29 giugno 1994, bensì quello delle 11.00 del 20 giugno del 1992, tant'è che io dico “Fascicolo volume 1, faldone 1” v. pag. 55 verbale del 28.06.2022), sono state estrapolate fuori dal contesto per affermare l'esistenza di verbali di sopralluogo la cui sussistenza è smentita dai plurimi indici di cui dà conto l'odierna sentenza e rispetto ai quali la difesa non ha portato elementi contrari.*

<sup>454</sup> PRESIDENTE: - *Va bene. Ascolti, può dirmi quali furono le immediate investigazioni, quelle che faceste per prime dopo il 24 giugno, quindi le investigazioni che faceste tra il 27 giugno e il 3 luglio? A riscontro evidentemente di quello che diceva Scarantino nel primo interrogatorio.*

TESTE LA BARBERA: - *E certo, facemmo dei sopralluoghi delle... Io adesso, Presidente, non ho qua i verbali, ma in base alle dichiarazioni fatte da Scarantino fu fatta una verifica.*

PRESIDENTE: - *Cioè quali furono le cose che riteneste urgentissimo riscontrare nell'immediatezza? Ecco.*

TESTE LA BARBERA: - *Ma questo...*

PRESIDENTE: - *Quindi quello che vi apparve come immediatamente rilevante di quello che aveva detto...*

TESTE LA BARBERA: - *Questo non lo ricordo. Certamente, se io avessi qua i verbali di Scarantino, potrei più o meno...*

PRESIDENTE: - *Sì, i verbali di Scarantino del 24 giugno...*

(...)

PRESIDENTE: - *Va bene. Quindi quali furono, ecco, i primissimi riscontri...*

TESTE LA BARBERA: - *Guardi, io... però non posso essere preciso, no perché' non voglio o...*



f) dall'argomento logico che, ove si fosse redatta una qualche relazione di servizio dell'attività svolta ci si sarebbe immediatamente avveduti della "inutilità" – poiché si sarebbe trattato di un "doppione", per di più falsato dall'individuazione di quella stessa mattina – del riconoscimento della carrozzeria di Orofino operato da Scarantino in seno al verbale del 29.06.1994 sulla base dei rilievi fotografici effettuati proprio il 29.06.1994 (si tratta dell'allegato 2 al verbale del 29.06.1994 contenuto all'interno della carpetta blu)<sup>455</sup>.

In relazione a tale ultimo punto il Tribunale ritiene necessarie delle precisazioni.

La tesi sostenuta dalla difesa di BO' (v. pag. 12 verbale ud. del 12.07.2022) che a Scarantino non potesse essere mostrato in sede di interrogatorio il fascicolo dei rilievi fotografici effettuato in pari data è meramente assertiva.

Essa è smentita dall'analisi dei tempi tecnici necessari (anche nel 1994) per lo sviluppo di alcune fotografie, certamente compatibile con la seguente scansione degli eventi: foto scattate nella mattina e sottoposizione delle predette fotografie a Scarantino dopo le 20.40.

In tal senso basta leggere la pagina 14 del verbale di interrogatorio del 29.06.1994 del quale si riporta stralcio per la parte di interesse:

*"Si dà atto che alle ore 20.40 il dr. Carmelo PETRALIA si allontana.*

*L'Ufficio mostra un fascicolo dei rilievi fotografici (che si acquisisce al presente verbale come allegato 2) redatto dal Gruppo Investigativo "FALCONE-BORSELLINO"<sup>456</sup> invitando l'indagato a*

---

PRESIDENTE: - *Veda quello che ricorda.*

TESTE LA BARBERA: - *Perché'... ecco, quello che ricordo è che certamente furono fatti dei sopralluoghi notturni, avvalendosi della presenza dello Scarantino.*

PRESIDENTE: - *Sui luoghi?*

TESTE LA BARBERA: - *Mi pare di... cioè non vorrei però essere in errore, la porcaia dello Scarantino, la carrozzeria di Orofino, però sono molto inesatto.*

PRESIDENTE: - *Va bene, va bene. Comunque, possiamo immaginare.*

TESTE LA BARBERA: - *Certo.*

PRESIDENTE: - *Possiamo immaginare.*

TESTE LA BARBERA: - *Comunque c'è un verbale di quello che è stato fatto.*

PRESIDENTE: - *Ci dovrebbe essere un verbale, sì.*

TESTE LA BARBERA: - *No ci dovrebbe, c'è.*

PRESIDENTE: - *Sì, c'è sicuramente, nel senso...*

TESTE LA BARBERA: - *C'è [fuori microfono].*

PRESIDENTE: - *Forse non c'è nel processo, perché non ci può essere nel processo, perché ovviamente è un atto di Polizia.*

AVV. SCOZZOLA: - *Irripetibile, se è verbale di sopralluogo.*

(v. pagg. 34-36 verbale ud. del 09.05.2001 nell'ambito del processo di appello c.d. Borsellino Bis acquisito all'udienza del 11.04.2022).

<sup>455</sup> È importante altresì precisare che l'allegato in parola è stato rinvenuto – in copia, e non in originale – solo all'interno della c.d. carpetta blu non essendo presente nelle copie fotostatiche dei verbali delle precedenti dichiarazioni di Scarantino prodotti dalle parti (cfr. prod. P.M. del 06.04.2022 e dell'Avv. Scozzola del 23.03.2022).

<sup>456</sup> In ordine alla provenienza dei rilievi vale però la pena precisare che – come correttamente evidenziato dalla difesa di Bo' – sussiste un "contrasto" tra quanto scritto nel verbale e quanto risulta in atti.

*precisare se riconosce i luoghi ritratti.*

*SCARANTINO risponde: riconosco soprattutto nelle foto 1, 2, 3, 4, e 5 la carrozzeria di OROFINO Giuseppe ubicata in via Messina Marine dove fu portata la 126 e dove la stessa venne imbottita di esplosivo il giorno precedente la strage di via d'Amelio”).*

Esclusa la tesi che i documenti di che trattasi siano andati smarriti rimane sul campo solo la tesi che i verbali di sopralluogo non sono mai stati redatti.

E non serve evidenziare come si tratta di una circostanza inquietante e decisiva che, messa a sistema con tutto il quadro di evenienze finora descritte (e che si descriveranno nel prosieguo), è in grado di corroborare, obiettivamente e da un punto di vista logico (a prescindere dalle dichiarazioni dello Scarantino sul punto) la tesi secondo cui quell'attività di sopralluogo, in riferimento alla carrozzeria di Orofino, ha avuto esito negativo<sup>457</sup>.

Ne consegue che già a fine giugno del 1994, tutti gli appartenenti al “Gruppo Falcone e Borsellino” che parteciparono ai sopralluoghi disponevano di un dato oggettivo da cui – ammesso che nulla sapessero in ordine al fatto che SCARANTINO aveva iniziato a collaborare falsamente con l'autorità giudiziaria – inferire una fortissima inveridicità delle circostanze che stava riferendo in merito alla strage di via D'Amelio.

E si badi come, paradossalmente, si tratta di un dato oggettivo ben più pregnante – sia sul piano della materialità della condotta che su quello della proiezione sull'elemento soggettivo – di quello di cui disponevano MATTEI e RIBAUDO nel momento in cui aiutarono Scarantino a “studiare” in vista dell'esame dibattimentale del Borsellino 1 .

Non può sottacersi che mentre è di immediata percepibilità (con negativa ricaduta sul piano dell'attendibilità del collaboratore) il fatto che questi non riconosca l'officina in cui, nel suo stesso racconto, è stata imbottita l'autobomba di via D'Amelio, analoga immediata percettibilità non emerge per il racconto – stratificato in numerosi interrogatori, e confermato da altri due collaboratori (Candura e Andriotta) – di fronte al quale si sono trovati MATTEI e RIBAUDO nel momento in cui aiutarono Scarantino nell'attività di studio.

---

Invero nell'unica copia dell'allegato 2 al verbale del 29.06.1994 il frontespizio recita che essi sono stati realizzati dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica – Sicilia Occidentale.

<sup>457</sup> Come ben evidenziato dalla difesa di una parte civile (cfr. pag. 33 verbale ud. del 18.05.2022):

*“È l'assenza del verbale che ci dà la certezza che Scarantino non sapeva il posto, che ci dà la certezza che Scarantino... non sapeva nulla in relazione all'autocarrozzeria, benché il 24/6 avesse dichiarato che il venerdì pomeriggio aveva portato l'autovettura nei pressi nell'autocarrozzeria, posteggiandola sul marciapiede vicino il “Buccheri La Ferla”, l'ospedale “Buccheri La Ferla”, benché avesse detto che il sabato pomeriggio era stato lì, benché avesse detto che aveva fatto la ronda per tutta la notte. Scarantino non lo sapeva e loro di ciò ne erano perfettamente consapevoli... se Scarantino avesse individuato quel posto con le quattro frecce, ma Voi ritenete che un verbale non fosse stato fatto? Altroché! ..In quel modo avrebbero avuto la prova regina. Non è che l'avrebbero sottoscritto quel verbale solo ed esclusivamente o sei... i dieci... i quindici soggetti che hanno partecipato all'operazione, no, tutta la Questura di Palermo sarebbe corsa per sottoscrivere quel verbale”.*

E non essendovi alcuna ragione - diversa dalla mancata individuazione dell'officina da parte di Scarantino - per non partecipare il dato all'autorità giudiziaria<sup>458</sup>, se ne può ulteriormente inferire che, certamente, era precipuo interesse di chi operava al tempo quanto meno "puntellare", anche con metodi illeciti, la collaborazione dello Scarantino con l'autorità giudiziaria, eliminando alla radice ogni traccia che potesse rivelare la mendacità delle sue dichiarazioni.

In questo quadro complessivo, merita di essere sottolineato (cfr. pag. 61 verbale ud. del 26.04.2022), come nessuno è riuscito a riferire su cosa abbia fatto Scarantino da mercoledì 29.06.1994 a domenica 03.07.1994 (data nella quale egli viene riconsegnato a Pianosa).

Sul punto occorre rammentare che Scarantino era un soggetto detenuto e, svolte le incombenze per le quali era stata autorizzata la sua detenzione extracarceraria (conclusesi con l'interrogatorio del 29.06.1994), avrebbe dovuto essere immediatamente ricondotto all'istituto di restrizione (Pianosa) da cui era stato prelevato.

Ciò non è stato fatto per i cinque giorni successivi e non è emerso dall'istruttoria che taluno dei magistrati che si occupavano delle indagini abbia chiesto conto a La Barbera e agli uomini del gruppo "Falcone Borsellino" delle "attività" svolte da Scarantino nello iato temporale in analisi.

Si tratta dell'ennesimo elemento che dimostra come la gestione di Scarantino, soprattutto di quella prima fase, sia stata improntata all'assoluto mancato rispetto delle regole vigenti, circostanza che non può che suscitare sconcerto laddove si consideri che tali condotte furono attuate nell'ambito delle attività di un gruppo investigativo d'élite (rectius "struttura investigativa finalizzata ad assicurare un qualificato apporto alle indagini..composta da personale specializzato della Polizia di Stato"; cfr. decreto istitutivo del gruppo del 15.07.1993 a firma del Ministro di Grazia e Giustizia Mancino, prod. P.M. del 06.04.2022) creato ad hoc per indagare sulle stragi del 1992.

Se in ossequio al diritto alla verità di cui in premessa, si è cercato di operare una ricostruzione quanto più ampia possibile delle attività svolte dal 27 giugno al 03 luglio 1994, occorre a questo punto comprendere il ruolo svolto dall'imputato Mario Bò in questa cruciale fase investigativa.

Sul punto, in ossequio all tipologia di vaglio che impone al giudice la tipologia di pronuncia qui adottata, vi sono una serie di elementi indiziari che precludono di ritenere l'assoluta assenza della

---

<sup>458</sup> E, fermo restando quanto osservato in apertura del paragrafo sull'operato dei magistrati, si concorda con il P.M. ove afferma che il dato non fu partecipato all'A.G. di Caltanissetta, quantomeno sotto il profilo dell'*ubi consistam* di tali sopralluoghi:

*"ma se io so che il collaboratore è stato portato due ore prima a riconoscere la carrozzeria, è stato portato sui luoghi, ma che senso ha sottoporli in visione un album fotografico che ritrae la carrozzeria? È la prova documentale che nulla sapeva la Procura di Caltanissetta di quello che si stava facendo in quel momento. Che cosa gli mostro? Un album fotografico di un qualcosa che il collaboratore ha riconosciuto o meno - non lo so - due ore o tre ore prima? E documentale. È per questo che non trovate le relazioni di servizio e le annotazioni. Le dichiarazioni della Boccassini le trovate all'udienza del 20 febbraio del 2020 alle pagine 37 e 39"* (pag. 59 verbale ud. del 26.04.2022).

prova della colpevolezza ovvero la prova positiva dell'innocenza.

In primo luogo, vi è un elemento di natura indiziaria che si ricava dalla stessa lettura della sentenza di secondo grado del Borsellino Bis.

Si tratta di stralcio già riportato nel par. 2.2 e che qui si riporta per comodità:

*“Il dr. Bo aveva anticipato le dichiarazioni del dr. La Barbera, ribadendo di avere effettuato colloqui investigativi con Scarantino, sollecitato dallo stesso, nel corso dei quali l'imputato, pur rifiutando di parlare sulla strage di cui era accusato, aveva fornito elementi investigativi preziosi per la cattura del Calascibetta<sup>459</sup>*

*Dopo i primi interrogatori a Pianosa, Scarantino era rimasto ristretto in struttura extracarceraria della polizia per esigenze investigative e, in sostanza, perché fossero eseguiti tutta una serie di riscontri e verifiche alle dichiarazioni rese a Pianosa e successivamente il 28 luglio. In tutto questo periodo e cioè fino a quando non cessarono le esigenze investigative, egli fu praticamente "blindato" cioè isolato da possibili influenze esterne dei familiari. Dopo questa prima fase di immediate indagini a riscontro, il dr. Bo non ebbe più modo di vedere Scarantino fino alle vicende del 1995”*

(..)

*Sulle imprecisioni di Scarantino, frutto di ignoranza ed incapacità di esprimersi, il teste ha fornito un'altra interessante precisazione che verrà confermata, quando si esamineranno le pretese contraddizioni dei verbali di Scarantino.*

**TESTE BO:** - *No, non l'ho sentito, perché' già' stavo pensando... Non... sempre non ricordando precisamente tutti i vari passaggi, ma basta... per esempio, mi ricordo che, quando ricostruì l'itinerario dell'autobomba dalla... dal luogo dove era stata confezionata fino a via D'Amelio mi colpì, ad esempio, l'imprecisione o addirittura la quasi assoluta ignoranza della toponomastica di Palermo, tante' che mi mera... io non conoscendolo, cioè' non avendoci a che fare in prima battuta, potevo - ora ci vuole - avere la sensazione che, diciamo, si inventasse. In realtà poi capimmo che era proprio un'ignoranza proprio di fatto: Scarantino, oltre alla borgata della Guadagna non conosce niente, non conosce nemmeno i nomi delle strade. Quindi proprio anche lì con una pazienza certosina a ricostruire l'itinerario, chiedendogli particolari, il porto... ora il porto è a destra, ora l'Ucciardone,*

---

<sup>459</sup> **P.G. dott.ssa ROMEO:** - *Quindi era stato lui sostanzialmente a volere un incontro?*

**TESTE BO:** - *Sì, credo che attraverso la direzione del carcere lo Scarantino aveva chiesto di conferire con la Autorità' Giudiziaria, credo perché'... per motivi anche strettamente logistici e per impegni della Autorità' Giudiziaria, diciamo, fu concordato, appunto, che intanto andasse, come si suol dire, a sondare un po' il terreno e, appunto, così, raccolgo la domanda del Signor Presidente, le indicazioni che dette in quella occasione furono conducenti per l'arresto di latitanti.*

**PRESIDENTE:** - *Niente a che vedere con la strage, ma...*

**TESTE BO:** - *Niente a che vedere con la strage, ma che faceva parte della sua solita... della sua solita famiglia mafiosa.*

**PRESIDENTE:** - *Della sua famiglia?*

**TESTE BO:** - *Sì, sì.*

*ecco, che è un luogo che conosce, per esempio, sulla sinistra. Ecco, perché', se gli chiedevamo i nomi delle strade, io non palermitano li conoscevo molto meglio di lui, potevamo già' avere l'impressione che... invece era dovuto al fatto che non conosceva proprio il nome delle strade, quindi proprio cioè'... ecco. E quindi quelle imprecisioni poi fanno parte sia della sua ignoranza culturale, ma anche del... un po' dalla confusione che c'era nel descrivere le cose, ecco, che aveva, quindi non... noi non ci facemmo molto caso da questo punto di vista, cioè' come tecnici dell'indagine, a questo tipo di approccio dello Scarantino.*

**PRESIDENTE:** - *Non ci faceste caso, perché'...*

**TESTE BO:** - *No, caso, nel senso...*

**PRESIDENTE:** - *...purtroppo non ci faceste caso o riteneste che potesse essere superabile?*

**TESTE BO:** - *In quel senso, in questo senso."*

Si tratta di un dato adeguatamente valorizzato dal P.M. nel corso della requisitoria, il quale ha ulteriormente aggiunto come, per converso, non vi siano elementi "negativi" che consentano di escludere che Bo' non avesse partecipato ai sopralluoghi<sup>460</sup>

La significanza del dato non può essere spinta oltremodo: un indizio (certamente grave, preciso e concordante con la ricostruzione accusatoria) a carico e una prova negativa (della assenza di BO' alla fase dei sopralluoghi) non possono integrare una prova positiva (della partecipazione di BO' ai sopralluoghi), tanto più in un contesto processuale come quello in esame nel quale:

- a) tutti gli appartenenti della Polizia di Stato che hanno depresso, sul punto, si sono trincerati dietro ad una raffica di "non ricordo";
- b) il Collegio, al di là dei singoli stralci della deposizione dell'odierno imputato riportati nella sentenza di appello del c.d. Borsellino Bis, non ha potuto valutare la progressione dichiarativa di MARIO BO' sul tema in esame atteso che, oltre alla mancata sottoposizione all'esame da parte di un imputato, non è stato prestato il consenso all'utilizzo delle sue precedenti dichiarazioni avendo egli depresso nel corso del Borsellino Uno primo grado, nel corso del Borsellino Bis appello e nel corso del Borsellino Quater primo grado.

---

<sup>460</sup> "Non ebbe più modo di vedere Scarantino fino alle vicende del 1995", quindi l'aveva visto.

*E a fronte di questo elemento, che proviene dal dottor Mario Bo', nessun elemento processuale viene offerto a smentire questo dato, non da Militello perché in sede di controesame della Difesa all'udienza dell'8 novembre del 2019 ha dichiarato di non avere ricordo della presenza di Bo' nei due sopralluoghi, ma perché in sede di esame aveva già chiarito che innanzitutto lui fu presente soltanto al primo, perché al secondo poi si allontanò perché aveva avuto un problema con la figlia e venne sostituito, e aveva già chiarito che in occasione di quel primo sopralluogo lui si era subito infilato nella macchina dove c'era Scarantino e non aveva avuto modo di capire chi ci fosse nelle altre autovetture. Stessa questione che per quello che riguarda Guttadauro perché la dichiarazione su questo punto è perfettamente sovrapponibile, cioè Guttadauro è l'autista della macchina che fa il sopralluogo notturno a bordo della quale c'era il dottor Arnaldo La Barbera e nella parte posteriore Scarantino in mezzo a Guttadauro e a Zerilli. Eh, non Guttadauro... in mezzo a Militello e a Zerilli" (v. pag. 50 verbale ud. del 26.04.2022).*

Ancora, nel valutare il protagonismo di BO' nella fase dei sopralluoghi non può tralasciarsi l'ulteriore circostanza che nel periodo in esame egli non era ancora l'unico "vice" di La Barbera essendo anzi pienamente operativo anche il più anziano funzionario Vincenzo Ricciardi<sup>461</sup> – che, è bene ricordarlo, a differenza di MARIO BO' era intensamente coinvolto nelle investigazioni sin dall'arresto di Salvatore Candura – che lascerà definitivamente il gruppo dopo il periodo delle festività natalizie<sup>462</sup> del 1994 (cfr. pag. 5 verbale del 27.09.2019) e che, proprio in relazione ai sopralluoghi, pur affetto dagli stessi "non ricordo" degli altri poliziotti escussi, ha confermato di essere stato, in qualche misura, coinvolto anche nelle attività di cui si discute:

PUBBLICO MINISTERO – *Lei è mai stato a Boccadifalco?*

TESTE RICCIARDI – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *A fare cosa?*

TESTE RICCIARDI – *Quando fu portato Scarantino.*

---

<sup>461</sup> E il dato è riferito dallo stesso Arnaldo La Barbera nel corso della sua deposizione nell'ambito del processo di appello c.d. Borsellino Bis:

TESTE LA BARBERA: - *Dunque, il 16 luglio del '94 il capo della Polizia, dottor Vincenzo Parisi, emette un Decreto Ministeriale, fa suo un Decreto Ministeriale nel quale si riporta: "La citata struttura - quindi ci si riferisce al gruppo Falcone Borsellino - continuerà a svolgere funzioni e compiti già definiti sino a data richiesta. Con il richiamato ultimo decreto è stata attribuita responsabilità, attività ai funzionari e PolStato con qualifica ufficiali di P.G." Tenga presente che io non lo ero più, perché, essendo stato nominato Questore di Palermo...*

AVV. SCOZZOLA: - *Questore.*

TESTE LA BARBERA: - *... non potevo più...*

AVV. SCOZZOLA: - *E' chiaro, non aveva...*

TESTE LA BARBERA: - *Nella fattispecie il dottor Ricciardi assunse la direzione del gruppo. "Riservando al dirigente superiore, dottor Arnaldo La Barbera, compiti di supervisione circa efficienza medesima struttura et l'accordo con altre componenti istituzionali centrali e periferiche della Polizia di Stato".*

(..)

AVV. SCOZZOLA: - *Senta un'altra cosa, io volevo fare ancora due domande. Lei ha detto che, in base a quel Decreto Ministeriale... di cui ci ha dato lettura, del 16 luglio del '94, logicamente, dice, lei da quel momento in poi praticamente cessò le funzioni di dirigente del gruppo Falcone - Borsellino.*

TESTE LA BARBERA: - *Mantenendo, però...*

AVV. SCOZZOLA: - *Va be'...Mantenendo i contatti, etc. Lei ha detto che se n'è interessato da quel momento in poi di fatto...*

TESTE LA BARBERA: - *Il dottore Ricciardi.*

AVV. SCOZZOLA: - *Il dottore Ricciardi. Lei sa o ha saputo indirettamente, eventualmente può riferire, fino a quando il dottore Ricciardi è stato il dirigente del gruppo? Di fatto, il facente funzione, ecco. Non lo so, forse...*

TESTE LA BARBERA: - *Finche' praticamente poi gli è successo Bo.*

AVV. SCOZZOLA: - *È in grado di collocarlo temporalmente?*

TESTE LA BARBERA: - *No.*

AVV. SCOZZOLA: - *Due mesi, tre mesi?*

TESTE LA BARBERA: - *Tre - quattro mesi, non lo so, un tempo sufficientemente breve, però non sono in grado...*

(v. pagg. 12, 25-26 verbale ud. del 09.05.2001 nell'ambito del processo di appello c.d. Borsellino Bis acquisito all'udienza del 11.04.2022).

<sup>462</sup> E si badi come Ricciardi fosse ancora pienamente operativo al 21.12.1994, recando la sua firma la nota che sollecitò l'A.G. requirente a richiedere l'autorizzazione a disporre le intercettazioni telefoniche a S. Bartolomeo a Mare (v. *amplius* par. 13).

PUBBLICO MINISTERO – *Scarantino era stato portato a Boccadifalco da dove e per quale motivo?*

TESTE RICCIARDI – *da Pianosa, perché aveva già... aveva iniziato a collaborare, aveva iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria e quindi fu portato a Boccadifalco certamente, probabilmente per... per fare dei risc... per trovare dei riscontri, per fare delle indagini circa... su quanto aveva dichiarato.*

PUBBLICO MINISTERO – *Per trovare dei riscontri. In che maniera si dovevano trovare questi riscontri? Lo sa?*

TESTE RICCIARDI – *Ma ricordo pure che... fu fatto... fu fatto... come si dice...? Un sopralluogo, sopralluogo si dice o...?*

PUBBLICO MINISTERO – *Se parliamo di attività che vanno ad individuare... luoghi si chiamano sopralluoghi.*

TESTE RICCIARDI – *Eh, sopralluoghi, sopralluoghi.*

PUBBLICO MINISTERO – *Che si può dire, eh, non è una cosa...*

TESTE RICCIARDI – *Dottore, dimentico.*

PUBBLICO MINISTERO – *E lei ha partecipato a questa attività di sopralluogo?*

TESTE RICCIARDI – *Non ho ricordo...comunque se dovessi aver partecipato su una macchina d'appoggio, ma non... onestamente non... perché poi ho timore se... ricordo una notte che fu fatto un certo servizio, però mo' non lo so se collegarlo al sopralluogo a Palermo o collegarlo in un'altra operazione di Polizia fatta da qualche altra parte. Non ricordo. Comunque io non sono andato con lo Scarantino, se ho partecipato ho partecipato su una macchina...*

PUBBLICO MINISTERO - *... lei ne ha ricordo o no...?*

TESTE RICCIARDI - *... che abbia fatto il sopralluogo ne ho certezza.*

PUBBLICO MINISTERO – *E da cosa?*

TESTE RICCIARDI – *E perché l'ho letto sulle carte, perché se ne parla. Mo' non mi dica se l'ho saputo adesso o l'ho saputo tempo prima... so che è stato fatto un sopralluogo. ... Per quanto riguarda la mia partecipazione non ho... se dovessi... io, comunque, anche se non vale ai fini del dibattimento, io dico che dovessi aver partecipato l'ho fatto esclusivamente su una macchina d'appoggio.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei sa se è stata redatta documentazione, ha avuto... ricorda di avere avuto tra le mani delle carte che riguardavano questi sopralluoghi?*

TESTE RICCIARDI – *Non ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei ha mai saputo quale esito ebbero questi sopralluoghi?*

TESTE RICCIARDI – *Non ricordo, dottore.*

PUBBLICO MINISTERO – *Non lo ricorda. Lei a Boccadifalco è stato... nel periodo in cui era alloggiato lì Scarantino?*

TESTE RICCIARDI – Sì, *anche perché Scarantino io mi rico... questo me lo ricordo perché io ho partecipato, ho partecipato, mi ricordo che Scarantino aveva posto delle condizioni per la sua collaborazione: la prima che partecipasse personale della Squadra Mobile di Palermo alla sua... durante la sua collaborazione, cioè doveva esserci sempre con lui personale della Squadra Mobile di Palermo. Secondo chiese dei figli...*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma questo stiamo parlando Boccadifalco o in generale?*

TESTE RICCIARDI – *Boccadifalco.*

PUBBLICO MINISTERO – *E allora ci spiega? Non ho capito, quindi c'è un colloquio tra chi, tra lei...?*

TESTE RICCIARDI – *a Boccadifalco Scarantino pose delle condizioni...*

PUBBLICO MINISTERO – *A chi?*

TESTE RICCIARDI – *A La Barbera, ai Magistrati, non certamente a me.*

PUBBLICO MINISTERO – *Perché, a Boccadifalco c'erano i Magistrati?*

TESTE RICCIARDI – *Beh, so' venuti mi sem... non lo so, ma non escludo che non... potrebbero essere venu... certamente [sovrapposizione di voci]...*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi a Boccadifalco c'erano anche i Magistrati; chi?*

TESTE RICCIARDI – *Non me lo ricordo, credo che siano venuti...Io mi ricordo di due cose, di questa storia qua che voleva il personale... il personale di...*

PUBBLICO MINISTERO – *Cioè, lei ricorda che a Boccadifalco Scarantino pone delle condizioni. Che sarebbero: "A) voglio essere gestito dal personale..." B)...?*

TESTE RICCIARDI – *Secondo voleva i figli e per quanto riguarda i figli mi sono interessato io e quella è una scena che non dimenticherò mai.*

PUBBLICO MINISTERO – *Che è andato lei a prelevarli.*

TESTE RICCIARDI – *Li andai a prelevare io con forse l'assistente sociale, forse la Polizia femminile; non mi ricordo. E mi ricordo del teatro, del cinema che fecero in quella circostanza i familiari e tutti gli abitanti del... del quartiere. Il cinema.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma lei è presente quando Scarantino pone queste condizioni? Non ho capito se è un suo ricordo o se gliel'hanno riferito.*

TESTE RICCIARDI – *Dottore, posso... posso aver assistito a quando le diceva, quando le diceva, può darsi che me l'abbia detto qualche collega, può darsi che me l'abbia detto La Barbera. Non me lo ricordo, però io so che lui pose delle co... una mi so' interessato io ad andare a prendere i bambini.*

PUBBLICO MINISTERO – *Oh, e qualcuno di voi...? Lei è stato lì con chi? Se lo ricorda?*

TESTE RICCIARDI – *Dottore, col personale.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ricorda qualcuno...?*



PUBBLICO MINISTERO – *No.*

PUBBLICO MINISTERO – *Il dottore Bo c'era?*

TESTE RICCIARDI – *Non... non lo so, forse no. Non lo so, dottore, se ci sono atti c'era, se non ci sono atti non c'era. Non me lo ricordo; cfr. pagg. 199 e ss. ud. del 09.09.2019).*

In questo senso il quadro è ulteriormente complicato dalle considerazioni che possono trarsi dall'analisi della conversazione della conversazione telefonica nr. 175 del 21.04.1995 alle ore 14:50 registrata sull'utenza 0183.406481 in uso ai familiari di SCARANTINO Vincenzo in uscita verso l'utenza 091.210111.

Si tratta di un dialogo intercorso tra Vincenzo Scarantino e il prefetto Luigi Savina di cui si riporta lo stralcio per la parte di interesse (cfr. altresì pagg. 184 e ss. elaborato perito trascrittore Oliveri):

Scarantino: *buongiorno, è il dottor La Barbera?*

Dr. Savina: *no! sono il dottor Savina, sono il dirigente della Squadra Mobile, il dottor La Barbera è fuori!*

Scarantino: *ah! Volevo parlare con il dottore La Barbera!*

Dr. Savina: *sì! Se vuole sono a disposizione, se no...*

Scarantino: *grazie! Ah!*

Dr. Savina: *prego!*

Scarantino: *no! ci volevo dire delle cose...*

Dr. Savina: *sì!*

Scarantino: *a livello di quello che ho sentito in televisione!*

Dr. Savina: *sì!*

Scarantino: *eh!*

Dr. Savina: *se mi dice... se viene glielo posso accennare, io a lui... ci siamo anche conosciuti una sera, lei non ricorderà, siamo usciti quando lei era qua a Palermo, una volta per un... tutto un giro, a fare un giro in macchina!*

Scarantino: *ah! Sì!*

Dr. Savina: *euh!*

Rispetto a tale conversazione e al riferimento al "giro in macchina" così si è espresso il Dott. Savina nel corso della sua escussione (cfr. pagg. 26 e ss. ud. del 12.10.2020):

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Senta, invece, tornando un attimo su Scarantino, lei, ha detto che si ricorda di una telefonata ricevuta da Scarantino.*

TESTIMONE, SAVINA L. - *No, io ho detto una cosa diversa, ho detto che un giorno... Scarantino tempestò il centralino della Questura di chiamate, probabilmente era in località protetta, desumo ora, sennò non avrebbe potuto dal carcere utilizzare il telefono, non so se minacciando di muoversi,*

*minacciando situazioni cosa... cosa... quindi, qualche collega mi disse, guarda, manca il Questore La Barbera, che era fuori, tu sei il capo della Squadra Mobile, magari rispondi tu, e quindi, presi il telefono e dissi al centralino vabbè, passatemi Scarantino, in realtà ,la telefonata non fu una telefonata turbolenta, non mi ricordo che dissi, ma del tipo sia tranquillo, riferirò al Dottor La Barbera che lei l'ha cercato, la farà richiamare, e questo... questo è il contenuto della telefonata.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Senta, ma lei ha mai partecipato a sopralluoghi serali con Scarantino?*

TESTIMONE, SAVINA L. - *Mai.*

*A fronte della contestazione della telefonata sopra riportata il teste ha affermato “continuo a escludere che sia mai uscito con Scarantino, perché dico questa cosa se... se può... me l'ha suggerita qualche collega, per dire dii che lo conosci, che... per tranquillizzarlo, ecco, questa è la... questa può essere... me perché hai detto sei uscito per fare un giro, per... come dire? Per tranquillizzarlo, per calmarlo, ecco, questa è stata...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *E allora, le leggo tutta la conversazione. Dopo che lei dice sono il Dottor Savina, Scarantino dice “Ah, volevo parlare con il Dottore La Barbera”, Dottore Savina “Sì, se vuole sono a disposizione, se no...”, Scarantino “grazie, ah”, Dottore Savina “prego”, Scarantino “no, ci volevo dire delle cose”, “sì”, Scarantino “a livello di quello che ho sentito in televisione”, “sì”, Scarantino “eh”, e lei pronuncia quella frase, cioè non c'è motivo che intervenga un collega per dirle digli di conoscerlo.*

TESTIMONE, SAVINA L. - *Avvocato, magari quando sarà possibile, sentirò questa conversazione, ora, perché l'abbia detto, ripeto, presumo di averla detta perché qualcuno, per tranquillizzare, disse... dice, ma... risponda a Scarantino, dice, vabbè, ma se tu non lo conosci...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *E quindi, c'era presente qualcuno?*

TESTIMONE, SAVINA L. - *Non lo... non lo conosci, e quindi, praticamente... credo che questa sia... sia la... la spiegazione, perché ho detto il sopralluogo... come dire? Per assicurare noi ci conosciamo, ho aggiunto, ecco, questo è il... questo è quello che io credo...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Uhm, ma Scarantino subito “ah, sì”, comunque, il problema è questa...*

TESTIMONE, SAVINA L. - *Scarantino risponde subito?*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *“alla sua risposta... con la quale gli dice che c'era stato questo giro in macchina una sera, Scarantino risponde subito “Ah, sì”; d'altronde, Prefetto Savina, lei sa benissimo, l'avrà letto sui giornali, che abbiamo dei sopralluoghi e non abbiamo i verbali, quindi, il nostro problema, il mio problema è comprendere tutto questo.*

TESTIMONE, SAVINA L. - *Lei ha perfettamente ragione, Avvocato, ma... non riesco a dare una*

*spiegazione diversa da queste, e le ribadisco che giammai ho fatto alcun sopralluogo a Scarantino.*  
PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Però, veda... veda qual è il problema? Tranquillizzare Scarantino, lei dice....e io le ho letto tutta la conversazione, cioè, che motivo c'era di tranquillizzare Scarantino sino a quel momento? .... cioè fino a quel momento...Scarantino va solo ed esclusivamente alla ricerca del Dottore La Barbera, per quale motivo lo si doveva tranquillizzare? Per quale motivo gli si sarebbe dovuto dire sono uscito una sera in macchina con te, per tranquillizzarlo? Non c'è... come logica io non...*

TESTIMONE, SAVINA L. - *Lei ha ragione, Avvocato, mi è difficile... come dire? Ricostruire, però, io credo che non so... che lei ha il brogliaccio, quante telefonate abbia fatto Scarantino in Questura, cioè...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Quel giorno, nessuna.*

TESTIMONE, SAVINA L. - *C'è una telefonata piuttosto lunga col centralino, lui dice qualche cosa al centralino, cioè rintracciate il Dottore La Barbera...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *No, no, è solo questa la telefonata.*

TESTIMONE, SAVINA L. - *Ripeto, in questa conversazione, ecco, mi spiace di non riuscire a essere... quello che spiego, ecco, in questa pausa di interruzione, il centralino che mi... che avvisa, cerca il Dottor La Barbera, c'è Scarantino, viene... qualche collega, che probabilmente... 14:35, quindi, il post pranzo, non c'era forse nessuno all'interno del... del... degli uffici, e quindi, viene passato il problema a me, perché dico quella frase, lei ha ragione, però, nel ribadire nel modo più assoluto che non ho mai fatto alcun sopralluogo a Scarantino, ho detto quello perché magari avevo un collega, ho detto, ma io non lo conosco e debbo rispondere io, dice, vabbè, è venuto, magari l'avrai visto per... per qualche sopralluogo in uscita o in entrata alla Squadra Mobile, ecco, una cosa del genere, credo che questa... però, le ribadisco, io non mi hai fatto un sopralluogo a Scarantino...*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Sì, Presidente, chiedo scusa, Avvocato Panepinto per la registrazione, se consultiamo il brogliaccio, magari l'Avvocato forse ricorderà male, ma da quello che, invece, è la mia conoscenza dei brogliacci, quel giorno non è l'unica telefonata che fa Scarantino, ma fa ripetute telefonate presso il centralino della Questura, cercando il Dottor La Barbera. io, in questo momento, non ce l'ho, sono pagina... il brogliaccio,... pagina 97, il progressivo 175, è quello cui ha fatto riferimento, ma nei miei ricordi sono almeno tre o quattro i tentativi di chiamata, quindi, se prima di porre il presupposto... ..nella domanda...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Senza risposta.*<sup>463</sup>

Nell'evidenziare il dato lapalissiano per cui la giustificazione che fornisce oggi il prefetto Savina

---

<sup>463</sup> In effetti dalla consultazione del brogliaccio (pag. 97) non si evincono in quella giornata pregresse telefonate intercorse tra Scarantino e personale della Polizia di Stato.

della frase allora pronunciata non convince, non può obliterarsi che, dalla riferita circostanza, possono desumersi almeno due considerazioni.

Sul piano generale, può trarsi l'evidenza "paradossale" che il tema dei sopralluoghi, nonostante la mancanza di tracce scritte, fosse conosciuto, anche all'esterno del Gruppo Falcone Borsellino.

Sul piano particolare, la frase di Savina<sup>464</sup> ("*ci siamo anche conosciuti una sera, lei non ricorderà, siamo usciti quando lei era qua a Palermo, una volta per un... tutto un giro, a fare un giro in macchina*"), ove corrispondente alla realtà e non frutto di una semplice millanteria effettuata in buona fede dal funzionario per tranquillizzare Scarantino, evidenzerebbe la possibile ulteriore partecipazione alle attività di sopralluogo di un altro funzionario introducendo un elemento, distonico (quantomeno al giugno del 1994) rispetto alla ricostruzione "scarantiniana" (sintetizzabile nel leitmotiv "Se non c'era La Barbera, c'era Bo' poiché erano la stessa cosa essendo il secondo l'unico vice del primo").

---

<sup>464</sup> Per completezza va evidenziato come il Dott. Genchi ha riferito di un rapporto di grande fiducia tra il Dott. Savina e il Dott. La Barbera tanto che quest'ultimo lo avrebbe voluto nel gruppo Falcone Borsellino vedendosi però opporre un rifiuto:

*("Ho saputo che lui dopo che io andai via, perché non sapeva più dove spartirsi, ha tentato in tutti i modi di coinvolgere uno dei suoi più fidati funzionari che fece venire a Palermo subito dopo il suo arrivo, che lui definiva uno dei migliori funzionari di Polizia che aveva conosciuto, e anche lì non sbagliava, che mi fu detto dalla signora Busetto pregò insistentemente di fare venire a Palermo ad aiutarlo in queste indagini, il dottor Luigi Savina, attuale vice capo della Polizia di Stato. E so il deciso rifiuto..." v. pag. 38 verbale ud. del 11.01.2019).*

## **12. Il servizio a San Bartolomeo al Mare: genesi e natura dell'affidamento della gestione di Vincenzo Scarantino al "Gruppo Falcone e Borsellino"**

Per comprendere lo sfondo nel quale si collocano la maggior parte delle condotte ascritte agli odierni imputati appare fondamentale evidenziare alcuni dati che emergono obiettivamente dalle risultanze dibattimentali e che ineriscono alla genesi dell'affidamento del servizio di protezione dello Scarantino e dei suoi familiari agli appartenenti al "Gruppo Falcone e Borsellino" ed alla esatta natura del servizio svolto.

Circa la genesi e le modalità dell'affidamento dell'ex collaboratore al Gruppo "F.B." risulta documentalmente che:

1) in data 12.7.1994 il G.U.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta avanzata l'11.7.1994 dal Pubblico Ministero, autorizzava la detenzione extracarceraria di Scarantino ed autorizzava, altresì, funzionari della Direzione Centrale Polizia Criminale Gruppo Investigativo "Falcone-Borsellino" a custodirlo "sino alla definizione dello speciale programma di protezione" (v. prod. P.M. del 06.04.2022);

2) in data 12.12.1994 la Commissione Centrale ex art. 10 legge 15 marzo 1991 n. 82 adottava nei confronti dello Scarantino lo speciale programma di protezione, che veniva sottoscritto da quest'ultimo e da Rosalia Basile (all'epoca coniuge dell'ex falso collaboratore) in data 14.1.1995 (v. prod. Avv. Di Gregorio ud. del 29.05.2019).

In relazione al punto 1) giova precisare che si trattò di affidamento conforme all'art. 13 comma 4 del decreto-legge 82 1991 - vigente *ratione temporis* - che sul punto prevedeva "*Per gravi ed urgenti motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica può autorizzare la polizia giudiziaria a custodire le persone arrestate o fermate in locali diversi dal carcere, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Per gli stessi motivi e con le medesime finalità, l'autorizzazione può <essere disposta dal giudice quando ritiene di applicare la custodia cautelare*".

In relazione, invece, ai compiti che il "Gruppo Falcone e Borsellino" ha assolto in relazione allo SCARANTINO - in specie (ed è l'aspetto che qui più rileva) nel periodo di allocazione a San Bartolomeo al Mare compreso tra il 05.10.1994 e il 28.07.1995 soccorre la documentazione acquisita agli atti (cfr. altresì esito delega Dia n. 5645 del 06.06.2014 acquisita all'udienza del 19.06.2019).

Ed invero, sulla scorta del contenuto di una nota redatta dal Questore di Imperia in data 6.10.1994 (v. prod. Avv. Di Gregorio ud. del 15.04.2019) è possibile ricavare che agli organi di polizia locali era affidato il servizio di "*protezione da eventuali aggressioni del soggetto e dei componenti del suo nucleo familiare*", nonché di "*vigilanza...in quanto detenuto*".

Tali compiti erano stati assolti tramite la disposizione di un servizio di vigilanza all'esterno

dell'abitazione *“curato, praticamente, dalla Questura di Imperia con personale che veniva impiegato anche da alte sedi, dal... dal Reparto Prevenzione Crimini di Genova ed anche soggetti, diciamo, locali. Era un... un contingente che prevedeva l'utilizzo di oltre venticinque uomini, Inizialmente venticinque, credo che, poi, sia stato incrementato a trenta”* (v. pag. 23 verbale ud. del 07.02.2020, teste di p.g. Castagna).

Si ricava, altresì, che la dott.ssa Peppicelli (funzionario addetto alla Squadra Mobile di Imperia) era stata individuata come responsabile del servizio.

Dalla nota in parola si ricava altresì che alla moglie dello Scarantino (differentemente da quest'ultimo che era invece in stato di detenzione extracarceraria) era *“consentito uscire dall'abitazione per le esigenze del vitto e personali”* e che, in tali circostanze, la stessa sarebbe stata *“accompagnata da personale della Criminalpol di Palermo”*.

Si legge, altresì, in chiusura della nota in parola che *“qualsiasi richiesta proveniente dal soggetto sottoposto a vigilanza”* doveva essere *“rappresentata al personale della Criminalpol di Palermo, unico referente autorizzato a far da tramite tra il detenuto ed il competente magistrato”*.

Le circostanze poc'anzi descritte trovano specifico riscontro sulla scorta di altra documentazione acquisita nell'odierno dibattimento.

Nello specifico trattasi:

1) dell'appunto indirizzato al Questore di Imperia datato 26.10.1994 (prod. Avv. Seminara ud. del 15.04.2019), nel quale la dott.ssa Francesca Peppicelli, tra le altre cose, evidenziava che *“alle necessità quotidiane del nucleo familiare (accompagnare i bambini a scuola, fare la spesa ecc.) provvede personale della Criminalpol Palermo”*.

2) della relazione di servizio del 14.9.1994, nella quale un funzionario della Questura di Imperia (Dott. Marco Luciani), dava atto che il precedente giorno 12 era intervenuto presso l'abitazione dello Scarantino personale alle dipendenze del Dott. Ricciardi – col quale, poi, il predetto funzionario aveva pure interloquito a mezzo telefono – poiché si era verificato un grave litigio familiare (v. all. 25 prod. P.M. del 06.04.2022);

3) della relazione di servizio del 13.12.1994 nella quale l'agente scelto Cretone Marco evidenziava come quel giorno lo Scarantino, ancora una volta in preda ad agitazione a causa di un litigio con la Basile, avesse fatto richiesta al personale di vigilanza esterna della Questura di Imperia di avere un colloquio con gli appartenenti alla Squadra Mobile di Palermo (v. all. 26 prod. P.M. del 06.04.2022);

4) delle quattro relazioni di servizio relative a degli accadimenti occorsi il 14.3.1995 e il 29.03.1995 (allorché lo Scarantino non aveva inizialmente risposto agli addetti della Questura di Imperia che, come da disposizioni, al momento dell'inizio del turno si erano sincerati della sua presenza all'interno dell'abitazione bussando alla sua porta) che consentono di desumere come, a seguito della mancata

risposta dello Scarantino, si era provveduto a contattare gli appartenenti alla Criminalpol di Palermo, i quali, all'evidenza, sarebbero dovuti intervenire sul posto ed entrare nell'abitazione per verificare cosa fosse accaduto (v. all. 27 prod. P.M. del 06.04.2022);

5) della relazione di servizio del 26.05.1995 redatta da personale della Questura di Imperia (nella quale si dà conto degli eventi occorsi in occasione della già citata trasferta giudiziaria a Roma dello Scarantino nei giorni dal 22 al 25.5.1995) che consente di evincere come gli appartenenti al "Gruppo Falcone e Borsellino", insieme proprio a quelli della Questura di Imperia, si fossero occupati del servizio di scorta allo Scarantino medesimo in occasione dei suoi impegni con l'A.G. (v. prod. ud. del 15.04.2019).

Dalla documentazione appena elencata è possibile inferire l'esclusività del rapporto tra lo Scarantino ed il personale del "Gruppo Falcone e Borsellino" anche per il disbrigo di questioni ulteriori e diverse (le relazioni di servizio fanno riferimento a questioni relative a litigi familiari o alla mancata risposta dello Scarantino medesimo ai controlli che venivano effettuati ad ogni cambio turno del personale di Imperia per verificare il rispetto del regime cui era sottoposto) da quelle evidenziate dal Questore Minerva (ovvero il fungere da tramite con l'autorità giudiziaria) e, a ben vedere, perfino per quelle che sarebbero state di stretta competenza proprio dell'organismo che svolgeva servizio di vigilanza esterna all'abitazione (tali erano certamente quelle relative alla verifica della presenza o meno dello Scarantino all'interno dell'abitazione).

Le indicazioni provenienti dalla documentazione in atti sono poi state, nella sostanza, confermate dalle dichiarazioni rese nell'odierno dibattimento da alcuni appartenenti, al tempo, alla Questura di

Imperia – Toso Maurizio<sup>465</sup>, Cardona Giulio<sup>466</sup>, Milazzo Francesco<sup>467</sup>, Biasiato Fabrizio<sup>468</sup>, Verdini Pierangelo<sup>469</sup> – i quali, in buona sostanza, hanno tutti confermato la duplice circostanza che gli appartenenti al Gruppo Falcone e Borsellino:

- a) erano i soli addetti alla gestione dello Scarantino e dei suoi familiari, anche per i loro spostamenti;
- b) erano gli unici autorizzati ad avere rapporti diretti con lo Scarantino e ad accedere all'interno dell'immobile ove era alloggiato.

Deve ritenersi frutto di un errato ricordo la dichiarazione della Dott.ssa Francesca Peppicelli - resa in sede di esame dibattimentale nel processo c.d. "Borsellino quater" (v. pagg. 18 e 19 ud. del

---

<sup>465</sup> *"Mi sembra di ricordare che il personale che effettuava il servizio di vigilanza all'esterno dell'abitazione dello Scarantino aveva ricevuto precise disposizioni di non avere alcun contatto con lo Scarantino e per quanto ricordi queste disposizioni vennero osservate anche dal personale della squadra mobile di Imperia. ...Gli unici che potevano avere contatti con il collaborante ed entrare all'interno dell'abitazione erano due colleghi del gruppo Falcone-Borsellino di Palermo, che periodicamente si alternavano con altri, dei quali non ho mai conosciuto i nomi"* (cfr. verbale di sit del 15.10.2015 acquisito all'udienza del 15.04.2019).

<sup>466</sup> Si tratta di dichiarazioni dello stesso tenore rispetto a quelle di Toso (v. pagg. 57-60 verbale ud. del 15.04.2019).

<sup>467</sup> PUBBLICO MINISTERO –... *Il personale che era lì, cioè il personale di vigilanza della Questura di Imperia... aveva possibilità di accedere alla casa di Scarantino, di parlare con Scarantino?*

TESTE MILAZZO – *No. A me non risulta. L'unico... l'unico contatto... era quello del controllo, di verificare che lo Scarantino...*

PUBBLICO MINISTERO – *Di inizio turno. Di inizio turno.*

TESTE MILAZZO – *Di inizio turno, esatto.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ora le chiedo se c'erano disposizioni in questo senso, che cioè il personale potesse avere oppure non dovesse avere contatti con il collaboratore.*

TESTE MILAZZO – *C'erano disposizioni, firmate dal signor questore, dove appunto noi dovevamo solo e esclusivamente effettuare la vigilanza e al cambio di turno la presenza dello Scarantino nell'abitazione.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma c'era un divieto di parlare? Cioè queste erano disposizioni in positivo, diciamo, c'era un divieto di entrare in casa, di parlare, di poterlo interfacciare, oltre a quello che ha detto lei all'inizio del turno?*

TESTE MILAZZO – *Adesso non ricordo perché son passati tanti anni, però quello che ricordo perfettamente è che era solo e esclusivamente la vigilanza esterna. Per cui contatti con lo Scarantino noi non dovevamo averne, fatto eccetto casi eccezionali o su richiesta sua, che però venivamo subito... com'è successo, come ripeto è successo, venivamo subito avvisati noi e che a sua volta avvisavamo subito il funzionario addetto.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ho capito. Senta, in questo contatto, lei si è mai rivolto o ha mai ordinato al personale di rivolgersi a personale della Squadra Mobile di Palermo per risolvere qualche problema?*

TESTE MILAZZO – *Allora, l'ho... l'ho fatto io personalmente una volta (si riferisce all'episodio già descritto sopra oggetto della relazione del 29.03.1995) sempre in merito al fatto che lo Scarantino non apriva. Forse è stata la prima volta che mi... mi era successo questo, per cui sapevo che bisognava informare, perché era già stato fatto anche da altri colleghi, i colleghi di Palermo per il fatto che non apriva, perché poi loro dovevano andare a verificarlo. (v. pagg. 10 e 11 ud. del 19.04.2019 nonché in termini analoghi verbale di sommarie informazioni del 16.10.2015 nonché all'udienza del 08.06.2016 nel processo c.d. Borsellino quater).*

<sup>468</sup> PUBBLICO MINISTERO - *E voi che eravate incaricati della vigilanza esterna... diciamo, avevate rapporti col collaboratore?*

TESTIMONE, BIASIATO F. - *Assolutissimamente no.*

PUBBLICO MINISTERO - *...lei, sempre in questo verbale (si fa riferimento al verbale di sommarie informazioni del 14.10.2015), dichiara, "preciso che noi addetti alla vigilanza esterna non entravamo mai all'interno dell'abitazione del collaborante, e pertanto non avevamo alcun contatto con lo stesso".*

TESTIMONE, BIASIATO F. - *Confermo... confermo. (v. pag. 11 verbale ud. del 04.10.2019).*

<sup>469</sup> Si tratta di dichiarazioni dello stesso tenore rispetto a quelle appena riportate (v. pag. 103 verbale ud. del 25.11.2019).



12.05.2016, quanto nell'odierno dibattimento (pagg. 156, 157 e 163 ud. del 15.04.2019) - secondo cui la stessa si era resa conto della presenza, a San Bartolomeo al Mare, di altro personale appartenente alla Polizia di Stato non in servizio presso la Questura di Imperia soltanto perché, in una circostanza in cui si era recata a casa dello Scarantino per sincerarsi di come venisse svolto il servizio di vigilanza, si era accorta di due soggetti che aiutavano la Basile a portare nell'abitazione le buste della spesa. La dott.ssa Peppicelli ha anche dichiarato di non aver mai saputo a quale ufficio appartenessero coloro che aveva scorto in compagnia della moglie di Scarantino, ma la circostanza è, all'evidenza, smentita dal contenuto della relazione di servizio dalla stessa redatta il 26.10.1994 di cui si è detto in precedenza.

Invero, le uniche indicazioni di segno contrastante, rispetto a quanto univocamente desumibile dal combinato disposto tra la documentazione in atti e le testimonianze finora riportate, provengono dalle dichiarazioni<sup>470</sup> dell'allora Dirigente della Squadra Mobile di Imperia, Dott. Coltraro (sulla cui generale scarsa credibilità si dirà ampiamente nel prosieguo), dalle quali sembrerebbe evincersi che il personale della Polizia di Stato di Imperia avesse svolto non solo il servizio di vigilanza esterna, ma anche quello di accompagnare i familiari dello Scarantino (moglie e figli) nell'assolvimento delle loro quotidiane esigenze di vita, essendosi individuata allo scopo anche un ispettore di sesso femminile (Viviana Malco).

In ogni caso - e prescindendo da tale ultima questione, non essendo chiaro se quelle dichiarazioni possano dirsi il frutto di un erroneo ricordo (anche figlio di una attendibilità complessiva assai limitata del dichiarante) o, al contrario, di una violazione in fatto di quella divisione di compiti che emerge pacificamente sia dalla documentazione in atti che dalle risultanze testimoniali - possono senz'altro trarsi alcune obiettive conclusioni alla luce delle emergenze probatorie finora rassegnate.

In primo luogo, non è dato comprendere a che titolo lo Scarantino abbia continuato ad essere gestito dal "Gruppo Falcone e Borsellino" nonostante l'avvenuta concessione in suo favore dello Speciale Programma di Protezione, che avrebbe dovuto naturalmente comportare la presa in carico da parte del Servizio Centrale quanto meno a partire dal 19.12.1994.

---

<sup>470</sup> PUBBLICO MINISTERO - *I compiti della Squadra Mobile quali erano?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *I compiti della Squadra Mobile consistevano soltanto ed esclusivamente nella scorta di... di Scarantino a Genova, e nel soddisfare tutti i suoi... i suoi e della famiglia, bisogni familiari, noi di... di... di indagini su... su Scarantino, e su quello che Scarantino dichiarava, non sapevamo assolutamente niente...accompagnavamo i bambini a scuola.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma a questo pensavate voi ad accompagnare i bambini a scuola, quotidianamente?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *C'era... sì, ci... c'era personale della Mobile, mi pare che, anche, c'era la... una poliziotta.*

PUBBLICO MINISTERO - *Si ricorda come si chiamava?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Forse Malco,... Tatiana...*

PUBBLICO MINISTERO - *...Viviana?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Sì, sì, ... (cfr. pag. 203 verbale ud. del 15.04.2019).*

Sul punto, deve sin d'ora escludersi la sostenibilità di qualsiasi ragionamento difensivo volto a sostenere la possibile "ultrattività di fatto"<sup>471</sup> dell'affidamento sulla base di quanto previsto nella lettera i) del programma di protezione del 19.12.1994 ove si legge: *"si confermino tutte le altre misure di protezione e assistenza eventualmente già disposte in via ordinaria in favore dello Scarantino Vincenzo e del suo nucleo familiare, ove non risultino manifestamente incompatibili con quelle indicate con lo speciale programma di protezione"*.

Pare evidente come la disposizione faccia riferimento al piano oggettivo (delle misure adottate) non al piano soggettivo, cioè del soggetto che deve curare l'attuazione delle predette misure.

Inoltre, la tesi della possibile ultrattività dell'affidamento cozza anche contro l'argomento letterale derivante dall'art. 13 comma 4 del decreto legge 82 1991 - vigente *ratione temporis* - che, come già evidenziato, circoscrive la possibilità di affidamento alla polizia giudiziaria *"per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione"*.

Il ragionamento qui sostenuto è ancor più avvalorato ove si consideri che, come pacificamente è emerso dall'insieme delle acquisizioni raccolte<sup>472</sup>, dopo la c.d. ritrattazione televisiva, avvenuta alla fine del mese di luglio 1995, il "Gruppo Falcone e Borsellino" si era prontamente sfilato dalla gestione dello Scarantino medesimo, che venne quindi affidata proprio al Servizio Centrale di protezione.

E tale ultima circostanza è una riprova del fatto che, dopo la concessione del programma di protezione, gli aspetti connessi alla tutela del falso collaboratore ben potevano essere assegnati a quell'organismo, anziché agli appartenenti al "Gruppo Falcone e Borsellino", tanto che si riuscì in pochissimo tempo - dopo l'intervista televisiva a Studio Aperto - a cambiare il regime seguito sino a quel momento.

Sulla scorta di tali premesse, non ci si può che interrogare sui motivi per i quali lo Scarantino, in buona sostanza, venne gestito sino al luglio del 1995, attraverso un "doppio binario" che prevedeva un servizio di vigilanza esterna - avente funzione, nella sostanza (come si ricava dalla disposizione scritta del Questore Minerva), non solo di verificare il rispetto delle prescrizioni legate al regime di detenzione extracarceraria, ma anche quello di protezione dell'incolumità dello Scarantino e dei suoi familiari - ed un ulteriore servizio svolto dal personale di Palermo che, all'evidenza, era parimenti volto a tutelare l'incolumità dei familiari dello Scarantino nei loro movimenti nella località protetta, ma anche allo svolgimento di incombenze proprie del personale di Imperia.

Con ancora maggiore impegno esplicativo, pare assurdo che tanto il 14.03.1995 quanto il 29.03.1995 a fronte di un detenuto (Scarantino, anche se collaboratore era tale) che non risponde al controllo gli

---

<sup>471</sup> Così il Dott. Petralia nel corso della sua deposizione (v. pagg. 151- 152 ud. del 20.01.2020).

<sup>472</sup> Il dato è confermato anche dalla teste oculare Rosalia Basile (v. pag. 74 verbale ud. del 21.03.2019):

PUBBLICO MINISTERO - *Quelli di Falcone-Borsellino voi non li vedete più dopo le botte?*

TESTIMONE, BASILE R. - *No, no.*

appartenenti alla Polizia di Stato di Imperia non potessero entrare subitaneamente in casa per verificare se, Scarantino non avesse sentito bussare oppure fosse in ipotesi, evaso, ma si dovesse attendere l'arrivo di personale della Criminalpol di Palermo per procedere a tale incombenza.

Nessun rilievo può essere attribuito all'argomento difensivo volto a giustificare l'affidamento di Scarantino al gruppo Falcone Borsellino al fine di realizzare condizioni per cui l'ex collaboratore potesse interagire, al fine di una sua migliore serenità personale, con soggetti già conosciuti.

Tali condizioni ben si potevano creare - dopo un iniziale periodo di ambientamento - anche con coloro che svolgevano servizio sul posto attraverso il progressivo contatto per la risoluzione delle problematiche che sarebbero via via venute a creare<sup>473</sup>.

Invece, quanto meno nel periodo di allocazione a San Bartolomeo al Mare, in un'ottica di totale separazione dello Scarantino dal mondo esterno, per disposizione di servizio scritta dal Questore di Imperia, vigeva il divieto per gli operatori di polizia di Imperia adibiti alla vigilanza esterna:

a) di interagire con lo Scarantino per le esigenze che questi avesse eventualmente manifestato che andavano raccolte esclusivamente dal personale del Gruppo Falcone - Borsellino e che a tale personale andavano eventualmente immediatamente veicolate,

b) di accedere all'interno dell'immobile ove era alloggiato Scarantino.

La difesa dell'imputato BO' ha censurato il ragionamento sinora condotto affermando che l'affidamento di Scarantino al gruppo Falcone- Borsellino fu imposto dalla circostanza che l'istituzione dei Nop<sup>474</sup> si ebbe solo con decreto interministeriale del 26 maggio 1995.

Il dato è corretto ma l'argomento difensivo non coglie nel segno per almeno due ordini di ragioni.

In primo luogo, a tutto voler concedere all'impostazione difensiva, una volta istituiti i Nop (maggio 1995) essi avrebbero dovuto prontamente sostituire il gruppo "Falcone Borsellino" che invece, come si è accennato e come si vedrà, rimarrà a gestire il falso collaboratore di giustizia fino all'episodio "esplosivo" del 26.07.1995 ovverosia la c.d. ritrattazione televisiva.

In secondo luogo, non si comprende – o meglio si spiega benissimo nell'adozione di quella "buona prassi" già segnalata nei due paragrafi precedente per cui non si lasciavano tracce scritte delle attività compiute – come mai non esistesse una disposizione omologa a quella del Questore di Imperia del

---

<sup>473</sup> E, anche a voler prescindere da tale considerazione, l'argomento in parola mai potrebbe giustificare la totale estromissione del personale della Polizia di Stato di Imperia da qualsivoglia contatto con Scarantino, nemmeno per verificare se fosse evaso.

<sup>474</sup> Si tratta dell'acronimo che individua i Nuclei Operativi di Protezione (NOP), con competenza regionale o interregionale, che curano la diretta attuazione delle misure di assistenza contemplate nel piano provvisorio e nel programma speciale di protezione deliberato a favore di testimoni, collaboratori di giustizia e loro familiari, curando, in ambito locale, i necessari rapporti con i competenti Organi periferici delle Amministrazioni dello Stato e di Enti pubblici e privati.

06.10.1994 adottata dal Questore di Palermo<sup>475</sup> (carica alla quale nel frattempo promosso il Dott. Arnaldo La Barbera).

In terzo luogo – è l'argomento è risolutivo – l'impostazione difensiva omette di considerare che l'anomalia che la tesi accusatoria evidenzia non è la sostituzione dei Nop con il gruppo Falcone-Borsellino, ma la surrogazione del predetto gruppo al Servizio Centrale di Protezione che, come è notorio, era già operativo per effetto della legge di conversione (del decreto-legge 8/1991) n. 82/91. Si tratta di un dato processualmente accertato sin dal processo Borsellino Bis – si rinvia alla sintesi della testimonianza del Dott. Mangino, all'epoca responsabile, operata dalla sentenza di appello del Borsellino Bis (v. par. 2.2) – nel quale l'obliterazione del Scp fu "giustificata" dalla sua sostanziale equiparazione con il gruppo Falcone Borsellino.

Invero, il gruppo investigativo in parola, al pari del Servizio Centrale di Protezione, fu incardinato presso la "Direzione Centrale della Polizia Criminale" senza alcuna separazione tra chi doveva svolgere le indagini e chi doveva occuparsi della gestione del collaboratore.

E si tratta di un dato cristallizzato anche dalla deposizione del Dott. Arnaldo La Barbera che nel giudizio di appello del Borsellino Bis si trovò costretto ad ammettere l'assoluta singolarità della gestione di Vincenzo Scarantino:

TESTE LA BARBERA: - *No, guardi, avvocato, il fatto... Dunque, Scarantino si trasferì... va via da Palermo e c'è personale che ha curato le indagini o comunque personale che lo ha trattato, come dicevo poc'anzi, naturalmente con la presenza di una donna, perché' visto che...*

AVV. SCOZZOLA: - *Sì.*

TESTE LA BARBERA: - *Sennò ci sono altri casi non gestiti dalla Questura di Palermo, ma certamente ci saranno...*

AVV. SCOZZOLA: - *No, io...*

---

<sup>475</sup> PUBBLICO MINISTERO – *Senta, da parte della Squadra Mobile di Palermo, c'è un atto corrispondente? Cioè questo regola, diciamo, l'attività del personale della Questura di Imperia...*

TESTE CASTAGNA – *Esatto.*

PUBBLICO MINISTERO – *...avete acquisito ordini di servizio...emessi dalla Questura... da organi della Questura di Palermo?*

TESTE CASTAGNA – *C'abbiamo tentato, ma senza esito, non siamo riusciti a trovare atti.*

(..)

PUBBLICO MINISTERO – *.. il problema è quale fosse il coordinamento, i compiti, la divisione dei compiti, però documentalmente questa cosa non è stata trovata, non è stata...*

TESTE CASTAGNA – *Non è stata...*

PUBBLICO MINISTERO – *...ossia non c'era, dico nel senso che non sono stati acquisiti gli atti formali dai due... anzi dalla Questura di...*

TESTE CASTAGNA – *Dalla Questura di Palermo...*

PUBBLICO MINISTERO – *...di Palermo.*

TESTE CASTAGNA – *...cioè non ci sono degli ordini di servizio. Non abbiamo rinvenuti all'epoca ordini di servizio in tal senso (v. pagg. 24-25 verbale ud. del 07.02.2020).*

TESTE LA BARBERA: - ... di collaboratori che, quando entrano anche nel programma di protezione, vengono assistiti, sempre per le loro necessità, da personale che ha curato anche l'aspetto investigativo, penso di sì.

AVV. SCOZZOLA: - No, a me non interessa "penso" o "ritengo"; io voglio sapere un'altra cosa e cioè a dire: considerate le sue funzioni che lei ha avuto nel tempo - e tutti le conosciamo e non lo stiamo qui a ripetere - le risulta, e nel caso specifico se ci può fare un nome, che si sia verificato un altro caso simile?

TESTE LA BARBERA: - Qua, a Palermo?

AVV. SCOZZOLA: - A Palermo.

TESTE LA BARBERA: - No.

AVV. SCOZZOLA: - Perfetto. Comunque, cioè...

TESTE LA BARBERA: - Tenga presente però che Scarantino è l'unico pentito che è stato gestito qua a Palermo.

AVV. SCOZZOLA: - Perfetto, lo so, perché' altri pentiti sono stati gestiti diversamente, direttamente dal Centro Servizio Protezione.

PRESIDENTE: - No...

TESTE LA BARBERA: - Dico, ma pentiti che son venuti fuori da indagini fatte da personale della Squadra Mobile di Palermo, non è che ce ne siano parecchi, avvocato.

AVV. SCOZZOLA: - Comunque, quelli che sono.

TESTE LA BARBERA: - Non ce ne sono, no.

(v. pagg. 24-25 verbale ud. del 09.05.2001 nell'ambito del processo di appello c.d. Borsellino Bis acquisito all'udienza del 11.04.2022).

Inutile dire che nel quadro degli elementi che oggi l'istruttoria ha consegnato si tratta di un ulteriore elemento che testimonia come l'istituzione del Gruppo Falcone Borsellino – in relazione alla vicenda Scarantino – coincise con l'istituzione di una “zona franca”, nella quale vennero in larga parte meno i controlli e, l'agire *extra-ordinem* non era solo una prassi ( si pensi alla pratica di non effettuare le relazioni di servizio di quanto avveniva), ma era anche qualcosa di garantito dallo speciale regime giuridico di cui il gruppo non si era certo autodotato da solo, ma fu dotato.

Come ben evidenziato dal P.M. si trattò di un “cordone sanitario nei confronti di Scarantino Vincenzo per mantenere il controllo sulla fonte” (pag. 39 ud. del 26.04.2022) rispetto al quale non convincono le dichiarazioni rilasciate da alcuni magistrati sia per la mancanza di ricordi<sup>476</sup>, sia per le smentite

---

<sup>476</sup> Nulla ha riferito di averne saputo il Procuratore aggiunto dell'epoca, Dott. Paolo Giordano:

DIFESA, AVV. PANEPINTO – Senta, dopo l'approvazione del programma di protezione lei sa cosa viene disposto per l'affidamento, cosa prevedeva il programma?

TESTE GIORDANO – No.

alle loro affermazioni provenienti da altre risultanze probatorie.

È il caso del contributo dichiarativo dei Dott. ri Petralia e Palma di seguito riportati:

PUBBLICO MINISTERO - *lei sa come... cioè, di che cosa si occupava il gruppo investigativo nelle località in cui era allocato lo Scarantino, le località protette...*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Ma io non... non so neanche... non posso nemmeno dire con certezza che sapessi che personale del gruppo investigativo stava, e non so tutt'ora se vi stesse stabilmente nelle località in cui si... si trovava nelle cosiddette località protette, questo non... francamente non lo... non... non so dare una risposta a questo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, ne consegue che non sapeva nemmeno com'era strutturato la protezione nella località protetta, quindi di che cosa si occupasse la territoriale e di che cosa si occupasse il gruppo investigativo.*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Ma io mi dovevo occupare di indagini, debbo fidarmi... parlo a titolo personale, ma il discorso riguarda tutto l'ufficio requirente, debbo fidarmi del fatto che lo Stato, nelle sue diverse ripartizioni, funzioni correttamente (pag. 105 del 20.01.2022) per quanto riguarda la... le modalità in cui si esplicava questa... questo supporto, continuiamo a usare questo termine per comodità, io non ho... assolutamente non ne ho idea, non so in che modo fosse articolato, quanti fossero, dove stessero, stessero dentro se, stessero fuori, ci fossero h24 oppure ogni tanto, questo non lo so (pag. 151-152 ud. del 20.01.2020);*

PUBBLICO MINISTERO - *Lei ricorda come si organizzò il servizio? ... per quanto riguarda, diciamo, l'assistenza, la tutela di Scarantino una volta scarcerato?*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Io, Procuratore, le devo rispondere secondo i miei ricordi dell'epoca, perché oggi so... Io seppi che era affidato al gruppo Falcone-Borsellino, non mi posi nessun problema, perché eravamo nella... alla preistoria della collaborazione, quindi avevamo Cancemi affidato al ROS, avevamo La Barbera e Di Matteo affidati, credo, allo S.C.O., non mi ricordo a chi, avevamo Leonardo Messina affidato alla Polizia di Stato, non mi posi assolutamente il problema; evidentemente, proprio per l'assenza di una legislazione che ci consentisse di essere molto precisi, si optò per questa scelta, ma non lo feci io..*

PUBBLICO MINISTERO - *No. Posso, col Presidente... col permesso del Tribunale, le vorrei mostrare questo provvedimento emesso il 12 luglio del 1994 dalla Dottoressa Lo Forti.*

*N.d.T.: il Dottore Luciani mostra della documentazione alla Dottoressa Palma.*

---

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Se ne è occupato o se ne sono occupati i suoi colleghi?*

TESTE GIORDANO – *No, non me ne sono occupato.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Ah, non se...*

TESTE GIORDANO – *Tanto è vero che io, guardi, quel famoso provvedimento di Gilda Loforti, poverina, non... non lo avevo mai visto, non lo avevo... attenzionato*

(v. pag. 54 ud. del 09.12.2019).

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - Sì, l'ho letto.

PUBBLICO MINISTERO - Dico, ne aveva contezza di questo provvedimento?

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - No, no.

PUBBLICO MINISTERO - Perché come noterà, questo provvedimento dispone l'affidamento dello Scarantino al gruppo Falcone Borsellino sino alla definizione... dello speciale programma di protezione... Siccome è pacifico, diciamo, è ormai processualmente acquisito che la gestione del gruppo Falcone-Borsellino prosegue anche dopo la sottoscrizione dello Scarantino dello speciale programma di protezione... che avviene nel dicembre del '94, dico, lei non aveva contezza di questa situazione, diciamo?

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - No, non avevo contezza di... non solo non avevo contezza di questa situazione, non ho... non ho... cioè, no, non ho avuto contezza di questa situazione.

PUBBLICO MINISTERO - Né direttamente né indirettamente? Cioè, nessuna ha mai posto un problema...

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - No, assolutamente, no, non ho mai visto questo provvedimento, lo vedo per la prima volta oggi, 13 dicembre 2019.

PUBBLICO MINISTERO - Uhm. Quindi, nessuno si è mai posto un problema, ovviamente non conoscendolo, di legittimità formale successiva di questo affidamento?

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - Procuratore, non lo so. Chi... io personalmente non ero a conoscenza

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - ..voi avete mai dato come Autorità Giudiziaria... come Procura di Caltanissetta, post scadenza dell'autorizzazione alla Dottoressa Lo Forti, o avete mai chiesto o avete, in qualche modo... vi siete attivati, in modo tale che il gruppo avesse una qualunque autorizzazione a tenere Scarantino, nella maniera in cui lo teneva?

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - Ma io credo che questo sia un fatto esclusivamente amministrativo, cioè io...

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - No, questo dipende dal... va bene... va bene, mi piglio la risposta.

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - Ecco, non saprei come risponderle, ha continuato a stare con loro, nessuno ci ha sollevato la questione, l'ho già... già detto stamattina al Procuratore, non abbiamo ritenuto che ci fosse nulla di anomalo, era una legislazione molto in fieri in quel periodo, quindi... (v. pagg. 59, 91-92, 127-128 verbale ud. del 13.12.2019).

Nel caso della Palma il suo apporto dichiarativo è smentito, poiché dalle intercettazioni di S. Bartolomeo si evince chiaramente – ma v. *amplius* paragrafo successivo – la duplice circostanza che ella era perfettamente a conoscenza:

a) sia della generica presenza del personale di Palermo a S. Bartolomeo a Mare (come si ricava dal contenuto dell'intercettazione del 07.02.1995 ore 17:05);

b) sia delle persone fisiche materialmente presenti di volta in volta a San Bartolomeo al Mare (come si evince dal contenuto dell'intercettazione del 08.05.1995 alle ore 16:01<sup>477</sup> riportata a pag. 113 della richiesta di archiviazione di Messina).

Stesso dicasi per il Dott. Petralia come si desume dal contenuto dell'intercettazione del 08.05.1995 ore 17:52 (v. pag. 118 decreto di archiviazione Messina) nella quale il magistrato parla al telefono con Maniscaldi.

Inoltre, "il buio" dei Dott.ri Palma e Petralia sulla questione dell'affidamento a S. Bartolomeo a mare è smentito anche dal contributo dichiarativo del Dott. Antonino Di Matteo che pur non conoscendo il provvedimento del Gip Lo Forti – per non essere ancora parte del gruppo stragi alla data della sua emissione (12.07.1194) – ha affermato di essere sommariamente a conoscenza che personale del Gruppo Falcone Borsellino si recava ad Imperia e che erano frequenti le lamentele dei poliziotti nei confronti dei magistrati per il comportamento di Scarantino:

*PUBBLICO MINISTERO - Allora, la... la... la domanda preliminare era se lei sapeva, diciamo, in che maniera lo Scarantino era stato affidato, come premesso quello che lei c'ha già detto, però, la domanda verte su un altro aspetto, se lei sapeva in che maniera lo Scarantino fosse stato affidato in gestione extra-carceraria al gruppo Falcone-Borsellino.*

*TESTIMONE, DI MATTEO A. - Allora, a differenza che... per quanto riguarda la posizione di Cancemi, per la quale molti anni dopo io venni a conoscenza di un... di un provvedimento sottoscritto dal Procuratore di Palermo e da quello di Caltanissetta che affidava la gestione al ROS dei Carabinieri, io non ho mai visto un provvedimento scritto analogo, però, devo dire anche una cosa, altrimenti rischio di... diciamo, di... di essere equivocato in quello che ho detto perché so. Per quanto mi risulta non è che la gestione della protezione era affidata esclusivamente al gruppo investigativo Falcone-Borsellino, cioè, io sapevo che ogni tanto loro andavano, ma sapevo pure che c'erano... che c'erano dei funzionari, dei poliziotti del Servizio Centrale di Protezione, tanto è vero che, adesso*

---

<sup>477</sup> Si riporta solo lo stralcio di interesse:

*Conversazione intercettata l'8.05.1995, alle ore 16.01:*

*LEGENDA*

*DP: Dottoressa PALMA, da identificarsi nel magistrato PALMA GUARNIER Annamaria. ///*

*SV; SCARANTINO Vincenzo, da identificarsi nel medesimo, nato a Palermo il 2 LO l .1965. ///*

*DP: sì... senta facciamo una cosa... eh... io vedo di rintracciarla... siccome io non posso chiamare lei...*

*SV: uh...*

*DP: mi chiami le... si fa fare il numero dal... dal che cosa c'ha l'agente di polizia...*

*SV: sì...*

*DP: l'assistente che c'è là... da MANISCALDI eh... e mi chiama tra... eh... che facciamo conto tra un venti minuti... il tempo che io parli con la dottoressa...*



*ricordo, le lamentele... le tante lamentele di... di Scarantino di cui, poi, ogni tanto i poliziotti del gruppo investigativo Falcone-Borsellino ci riferivano, erano anche, diciamo, rivolte a quelli di... del... ai locali, diciamo, a quelli del Servizio Centrale di Protezione, quindi, non è che la protezione era soltanto a carico, per quello che io so, del gruppo Falcone-Borsellino, il gruppo Falcone-Borsellino ogni tanto coadiuvava... questo è quello che io so, si recava sul posto dove altri proteggevano Scarantino, e li coadiuvava... coadiuvava questi poliziotti del Servizio Centrale in tutto quello che c'era da fare... non era una gestione esclusiva.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *...e poi, il gruppo Falcone-Borsellino andava di tanto in tanto, quindi, non continuativamente parlando, in quella località, ma a fare esattamente cosa? Cioè, che cosa le venne spiegato?*

**TESTIMONE, DI MATTEO A.** - *Ad alternarsi nella protezione del... dello Scarantino, con quelli del Servizio Centrale di Protezione.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Quindi, a supplire? Cioè, quando loro salivano non c'erano quelli di Imperia e viceversa?*

**TESTIMONE, DI MATTEO A.** - *Guardi, questo non glielo so dire se li affiancavano o li sostituivano.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Uhm. Perché il provvedimento che le volevo mostrare, e che purtroppo non... non mi trovo, è un provvedimento della Dottoressa Gilda Loforti...*

**TESTIMONE, DI MATTEO A.** - *Continuo a leggere documenti che sono precedenti il mio ingresso nel pool.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Sì, sì, no, su questo non c'è... non c'è dubbio.*

**TESTIMONE, DI MATTEO A.** - *12 luglio del '94, leggo "autorizza funzionari della direzione centrale Polizia criminale, gruppo investigativo Falcone-Borsellino, a custodire Scarantino Vincenzo in struttura extra-carceraria sino alla definizione dello speciale programma di protezione" ...Poi... poi, ricordo che... che è stato anche... a un certo punto, intervenne un programma di protezione.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *A dicembre '94, appunto, il senso della domanda era proprio questo, il provvedimento... è certamente antecedente rispetto alla... al momento in cui lei entra a far parte del pool che indagava sulle stragi, e...*

**TESTIMONE, DI MATTEO A.** - *Però, nonostante... mi scusi se la... nonostante... perché, poi, i miei ricordi sono, ovviamente, successivi al novembre '94. ... io ricordo che anche dopo il dicembre '94, non so se continuativamente... penso di no, ma di tanto in tanto alcuni poliziotti del gruppo investigativo Falcone-Borsellino si recavano nella località di protezione di Scarantino.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Ora, questo glielo dico come dato oggettivo, perché risulta anche*

*documentalmente, in realtà, diciamo, la presenza era continua ed è durata fino al 25/26 luglio del 1994... 27 luglio del 95. Come lei giustamente ha rilevato, diciamo, quel provvedimento autorizzativo copre fino al programma di protezione, che viene sottoscritto dallo Scarantino a dicembre del '94, qualcuno... posto che lei non conosceva evidentemente questo provvedimento autorizzativo, qualcuno pose mai all'interno dell'ufficio la questione della... di... di come legittimare questo servizio del gruppo Falcone-Borsellino?*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *No, perché, sono costretto a ripetermi, per tutti i collaboratori vigeva una situazione sostanzialmente analoga, anzi qui era stato... vedo, non lo sapevo che era stata chiesta un'autorizzazione, diciamo, a un Giudice, mentre, per quanto riguarda gli altri collaboratori, per quanto riguarda Cancemi c'era stato un provvedimento soltanto dei Procuratori della Repubblica che non avevano investito nessun Giudice, e per quanto riguarda gli altri, di fatto, comunque, io ripeto, quando andavo a interrogare qualcuno degli altri, vedevo che venivano accompagnati o dalla DIA o dal ROS o da chi, comunque, conduceva le indagini, quindi, diciamo, che in quel momento non... obiettivamente, non... almeno io non rilevato nulla di anomalo.*

PUBBLICO MINISTERO - *No, no, ma infatti la domanda non era se lei rilevava qualcosa di anomalo, la domanda era se lei ebbe mai a... capisco che sono passati tanti anni, ma se le... le... ha un qualche ricordo sul fatto che all'interno dell'ufficio, poi, si pose un problema di legittimazione formale, posto che c'era stata a monte, e poi, almeno da quello che leggiamo dalle carte, almeno formalmente non c'è più, se qualcuno pose mai un problema di legittimazione formale su questa presenza, anche dopo la definizione del programma di protezione.*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *No, no, assolutamente, l'unico ricordo che ho è che... di qualche, diciamo, scambio di... non erano battute nel senso... nel senso scherzoso, scambio di... di notizie con... in particolare, con il Dottore Bo', con il quale avevo anche nel tempo instaurato un rapporto personale di... penso di stima reciproca, che, appunto, non... non gradiva questa cosa, cioè si sentiva, diciamo, sminuito dal dovere pensare anche, tra virgolette, alla protezione di un collaboratore, che, poi, era un collaboratore tra i più particolari, nel senso che, appunto, queste continue lamentele sue e della sua famiglia, la problematicità era legata anche al fatto che lui aveva accusato, diciamo, il cognato di strage, quindi, c'era tutta una situazione familiare che faceva sì che questo collaboratore, da quello che capivo, era particolarmente insistente nelle sue lamentele, nelle sue esternazioni, però, non si pose il problema della legittimazione rispetto a questo provvedimento del Giudice.(v. pagg. 64-68 verbale ud. del 03.02.2020).*

Un ultimo punto merita di essere segnalato in questa sede e riguarda il contegno dichiarativo dei componenti del gruppo Falcone e Borsellino escussi in ordine al tema dell'affidamento di Scarantino nel periodo di allocazione a S. Bartolomeo a Mare.

Nel riportarsi alla valutazione del P.M. (pagg. 42 e ss. ud. del 26.04.2022<sup>478</sup>) in ordine all'assoluta inverosimiglianza e scarsa credibilità di molte delle dichiarazioni rilasciate, finalizzate solo a trovare una "pezza di appoggio" per il mantenimento di un costante contatto (*rectius* controllo) sulla persona di Vincenzo Scarantino, possono aggiungersi due ulteriori elementi che milita in questa direzione. In primo luogo, alcuni dei testi nell'evidenziare come la loro presenza in quella località fosse motivata da esigenze di tutela dello Scarantino e dei suoi familiari, hanno avuto cura di precisare che era stata disposta anche la turnazione di un agente di sesso femminile per provvedere al servizio in favore della ex moglie dello Scarantino medesimo, pure per evitare eventuali problemi che sarebbero potuti insorgere per via della estrema gelosia che quest'ultimo mostrava di avere nei confronti della consorte (a titolo meramente esemplificativo si pensi alla deposizione sul punto di Giunta Margherita<sup>479</sup>).

---

<sup>478</sup> "Sul versante palermitano, come vi avevo detto, invece i ricordi inevitabilmente cedono al passare del tempo.

E quindi il dottor Ricciardi all'udienza del 9 settembre del 2019 che cosa dice? Oltre a quello che vi avevo già detto, cioè che era Scarantino a volere questa situazione, ha descritto quali erano i compiti e quale era il motivo della loro presenza, cioè la disponibilità a risolvere i problemi legati alla necessità di vita e proteggere Scarantino e i familiari da aggressioni di terzi. Qua la situazione è un po' kafkiana perché ad un certo punto gli diciamo "Guarda che forse il tuo ricordo è sbagliato" e gli mostriamo la nota del questore del 6 settembre del 1994 dove questa questione, attenendo ad una questione di vigilanza, il questore la demanda ai suoi uomini. La risposta di Ricciardi è un capolavoro e dice "Io ho fatto il questore è questa è la classica disposizione fatta per mettere le carte a posto." Perché mica poteva dire "Di questa questione se ne occupa Palermo.", deve far figurare che è una questione di sua competenza. Adesso furbescamente il questore di Imperia s'arroga compiti che di fatto non svolge e quindi se succede qualcosa al collaboratore si prende la responsabilità di un qualcosa per il quale non poteva assolutamente provvedere.

Di Gangi Giuseppe udienza del 9 settembre del 2019 dice "No, provvediamo ai compiti della famiglia ma non c'era nessun obbligo di rivolgersi a noi". Gli mostriamo a questo punto la direttiva del questore di Imperia e guarda caso la risposta è "Non me lo ricordo"...

Tedesco raggiunge l'apice perché dice "Noi andavamo a casa per vedere se serviva qualcosa". Dice "Se non serviva niente che facevate?", dice "Io stavo all'esterno.". "Scusi, ma all'esterno a fare che c'era la vigilanza esterna?". Dico pur di non dire "Eravamo dentro casa di Scarantino" ci si copre di ridicolo. Perché se mi dici che sei fuori all'esterno a fare vigilanza quando ci sono cinque uomini lì fuori e sei in grado di vederli pure tu che ci sono cinque uomini che stanno lì H24, spiegami la coerenza e la logicità di quello che vieni a raccontare in un dibattito.

E poi, come dicevo, c'è qualche dichiarazione che dal senno fugge.

Nobile Salvatore – il soldato Nobile io l'ho chiamato – il 25 aprile del 2019 pagina 11–17, il soldato Nobile... Perché il soldato Nobile è venuto qua e rispondendo a domande poi ha ammesso tutta una serie di dichiarazioni spontanee, per così dire, non richieste. Allora dice "Quali erano i compiti che voi avevate lì a San Bartolomeo a fare?", questa è una cosa che dice Ricciardi, io l'ho saltata, ma sono certo che voi sicuramente la recupererete. Quali erano i compiti? "Far stare Scarantino sereno e tranquillo". "Far stare Scarantino sereno e tranquillo.", questa – ripeto – è una cosa che dice anche Ricciardi. Mi sono scordato di dirvelo. Gli viene contestata perché la dice del Borsellino Quater quando ancora non ha capito bene dove dovevamo andare a parere, e se la rimangia in questo processo. E poi spontaneamente dice "Guardate ma non gli date tutta questa importanza, è un po' come è avvenuto nel corso degli anni quando si alleggiavano i collaboratori alle tre torri". Ma cosa dici? Che cosa dici? Ha fatto l'esempio credo della (Iuculano) a cavallo del 2000... Sono le deposizioni dibattimentale. Che cosa stai dicendo? Quella è una traduzione del collaboratore che si porta a processo e se ne occupano gli organi di Polizia territoriale. Ma cosa c'entra? "Parlava del più e del meno, non abbiamo mai affrontato discorsi processi". Perché l'altro leitmotiv di questo processo è che lungi da loro, pure se stavano a casa di Scarantino, di parlare del processo. Assolutamente no".

Il fatto che gli appartenenti al Gruppo Falcone-Borsellino non parlassero del "processo" è seccamente smentito da quanto si dirà nel par. 15 a proposito della contestazione, quasi in tempo reale, dell'introduzione di una prova d'alibi da parte del difensore di Gaetano Scotto.

<sup>479</sup> Si riporta lo stralcio di interesse della deposizione del 09.09.2019 pag. 123:

Epperò, a segnalare la strumentalizzazione della circostanza in parola, milita la documentazione acquisita in atti dalla quale non emerge la presenza di personale di sesso femminile del gruppo Falcone - Borsellino nel periodo compreso tra il 25.01.1995 e il 31.01.1995 (cfr. nota di p.g. del 05.03.2020 acquisita all'udienza del 03.07.2020).

Rimane inoltre il dubbio – ed è il punto di maggior interesse – in ordine alla presenza femminile per il periodo compreso tra il 22.04.1995 e il 25.05.1995<sup>480</sup> atteso che dalla nota da ultimo richiamata parrebbe che possano essere state in servizio a San Bartolomeo al Mare Giunta Margherita (dal 22.04.1995 al 10.05.1995) e Burgio Lucia (dal 10.05.1995 al 25.05.1995).

Epperò sul punto non possono ricavarsi dati certi anche tenuto conto della testimonianza della Giunta che contrariamente rispetto a quanto risulta dall'elenco del personale in servizio fuori sede (v. in particolare il periodo 06 aprile 1995 – 08 aprile 1995), ha affermato di non essersi mai alternata con Caterina Castelli, di non avere alcun ricordo di Lucia Burgio e di non ricordare il servizio svolto dal 23.04.1995<sup>481</sup>.

---

TESTE GIUNTA – *...Anche perché mi ricordo quest'altro... quest'altra cosa, che Scarantino era molto geloso della moglie e la figura, forse, femminile era anche dovuto a questo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Per stemperare questa situazione.*

TESTE GIUNTA – *Sì, sì, perché più di una occasione... quando... quei brevi momenti che io rimanevo a casa, che ero lì a casa, notavo che la prima cosa che lui faceva era guardare negli occhi i miei colleghi maschi per vedere se guardavano la moglie.*

<sup>480</sup> Come si vedrà nei paragrafi successivi si tratta di un momento storico peculiare che coincide, in larga parte, con la fase di “preparazione” di Vincenzo Scarantino all'esame dibattimentale del Borsellino 1.

<sup>481</sup> PUBBLICO MINISTERO – *Senta, lei ricorda quali sue colleghe svolgevano questo servizio, colleghe donne?*

TESTE GIUNTA – *Allora, i nomi non me li ricordo più di tanto, all'infuori di una che è un ispettore e si chiama Claudia Cogoni.*

PUBBLICO MINISTERO – *Senta, Castelli Caterina se la ricorda?*

TESTE GIUNTA – *Sì, me la ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Svolgeva servizio, che lei... questo servizio a San Bartolomeo o comunque con lo Scarantino?*

TESTE GIUNTA – *Io non mi sono mai alternata con lei, però non le so dire...*

PUBBLICO MINISTERO – *Non si è mai alternata con lei?*

TESTE GIUNTA – *No, cioè io il cambio... ecco perché mi ricordo di Claudia Cogoni, perché è capitato che mi sono data il cambio con Claudia.*

PUBBLICO MINISTERO – *È capitato che si è data il cambio con Claudia. Altre sue colleghe con le quali si è data il cambio se le ricorda?*

TESTE GIUNTA – *Dottore, ce le ho presenti, ma non mi ricordo...*

PUBBLICO MINISTERO – *Burgio Lucia...?*

TESTE GIUNTA – *No.*

PUBBLICO MINISTERO – *“No” non lo sa? O non lo esclude?*

TESTE GIUNTA – *No, non lo so...*

PUBBLICO MINISTERO – *Zabot Lucia...?*

TESTE GIUNTA – *No, colleghe col nome Lucia non me ne ricordo nemmeno una a dire la verità.*

(..)

PUBBLICO MINISTERO – *Oh, poi io cerco di fare appello alla sua memoria perché è una cosa che non siamo riusciti a chiarire... nel senso che c'è un suo impiego come servizio fuori sede dal 23 aprile del '95, ma non capiamo quando lei torna in sede, perché non c'abbiamo il ritorno di quando lei torna in sede...Lei ricorda se quando faceva questo servizio a San Bartolomeo al Mare lo Scarantino ebbe un qualche impegno processuale?*

In secondo luogo, il dato che gli appartenenti al gruppo Falcone-Borsellino non permanessero nell'abitazione dell'ex falso collaboratore è seccamente smentito:

a) sia dalla testimone oculare - e si tratta di circostanza in ordine alla quale l'ex coniuge di Scarantino è costante nel racconto sin dal 1995<sup>482</sup>- Rosalia Basile:

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. Questi appartenenti al gruppo Falcone-Borsellino, lo ha accennato, ma vorrei che riferisse in maniera più dettagliata, di che cosa si occupavano in particolare?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Si occupavano di... la mattina prendevano i bambini e li portavano a scuola, poi in tarda mattinata, verso le 10:30, 11:00 stavano un po' con lui, parlavano con lui, e poi andavano a pranzare, perché non è che abitavano in casa con noi, stavano fuori, e poi tornavano nel pomeriggio, stavano con... stavano sempre con lui, perché io comunque mi mettevo sempre da parte, non... non stavo... e non stavo lì, e poi loro parlavano, verso... poi all'ora di... di cena, andavano via.*  
(..)

PUBBLICO MINISTERO - *Dopo che avevano assolto a quelle incombenze che lei ci ha detto, cioè, no, accompagnare lei o i vostri bambini a scuola, e così via, quando erano in casa, la mattina fino all'ora di pranzo, e poi il pomeriggio fino all'ora di cena, questi appartenenti al gruppo Falcone-Borsellino, concretamente che facevano? Cioè, di che... stavano lì e?*

---

TESTE GIUNTA - *No, durante la mia prese... anche perché mi sarei ricordata che...*

PUBBLICO MINISTERO - *No, non che lei l'abbia scortato perché...*

TESTE GIUNTA - *Ah, ecco.*

PUBBLICO MINISTERO - *... dico, questo è... ma che lo Scarantino sia stato assente qualche giorno perché aveva un impegno processuale...*

TESTE GIUNTA - *No, non lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO - *... e lei si è rimasta da sola a casa ovviamente con la moglie e i figli.*

TESTE GIUNTA - *No, no, dottore, no...*

PUBBLICO MINISTERO - *Cioè, lei ha ricordo di un periodo in cui Scarantino non c'era e lei era da sola, tra virgolette, a svolgere questo servizio con la moglie e i figli lì in località?*

TESTE GIUNTA - *No, [fuori microfono].*

PUBBLICO MINISTERO - *"No" lo esclude o "no" non lo ricorda?*

TESTE GIUNTA - *No, non lo ricordo. Sinceramente non lo ricordo.*

(v. pagg. 127-128, 131-132 verbale del 09.09.2019).

<sup>482</sup> AVV. CRESCIMANNO: - *No, le chiedevo un'altra cosa: all'interno della casa c'era qualcuno che vigilava direttamente loro?*

TESTE: - *No. Stava con noi?*

AVV. CRESCIMANNO: - *Sì.*

TESTE: - *No, venivano comunque la mattina... alle otto venivano a prendere i bambini per la scuola, poi andavano a fare colazione, poi ritornavano verso le dieci e andavano via all'una; poi andavano a prendere i bambini alle quattro, poi stavano fino alle otto e poi andavano a casa... in albergo. Erano tre poliziotti, due uomini e una donna.*

(..)

AVV. MAMMANA: - *Mi vuole spiegare che cosa ci faceva la Polizia di Palermo mentre eravate sotto protezione?*

TESTE: - *Veniva là; veniva la mattina ed il pomeriggio; i primi tempi, il primo periodo veniva anche la sera, ma poi i bambini frequentavano la scuola e per non disturbare, che i bambini dovevano dormire, venivano soltanto la mattina ed il pomeriggio.* (v. pagg. 135, 209-210 verbale del 02.11.1995).

TESTIMONE, BASILE R. - *E parlavano con lui.*

PUBBLICO MINISTERO - *Lei ha avuto modo di ascoltare i discorsi, capire di che cosa parlavano?*

TESTIMONE, BASILE R. - *No, sinceramente no, perché mi tenevo un po' a disparte, cioè, nel senso che... stavo per i fatti miei..(v. pag. 73 – 78 ud. del 21.03.2019)<sup>483</sup>;*

b) sia dallo stesso imputato FABRIZIO MATTEI nella prima occasione in cui fu escusso innanzi ai giudici d'appello del Borsellino 1:

MATTEI F.: *allora noi dovevamo fare solo per gli spostamenti, praticamente però eravamo due uomini e una donna, perché quando si spostava la moglie lui non voleva gli uomini con la moglie, per cui la donna ci andava con la moglie e gli uomini rimanevano a casa, e dove dovevamo andare? Rimanevamo a casa, e in queste occasioni uno... c'è stato queste cose<sup>484</sup>. Basta.*

G.A.L. CARIMI: *passava il tempo*

MATTEI F.: *passava... passavamo il tempo* (v. pag.45 verbale ud. del 28.11.1998).

Parimenti, il fatto che gli appartenenti al Gruppo Falcone-Borsellino non parlassero del “processo” è seccamente smentito da quanto si dirà nel par. 15 a proposito della contestazione, quasi in tempo reale, dell'introduzione di una prova d'alibi da parte del difensore di Scotto nel processo Borsellino 1.

---

<sup>483</sup> Nello stesso senso ha riferito la teste anche in sede di controesame (v. pagg. 183-185 verbale del 21.03.2019).

<sup>484</sup> Si riferisce all'attività oggetto del par.14.

### **13. Le intercettazioni “dimenticate” di S. Bartolomeo a Mare nei confronti di Vincenzo Scarantino: un mezzo di ricerca della prova “senza finalità di indagine”**

Per oltre venti anni la maggior parte dei soggetti<sup>485</sup> sentiti nel corso dell’odierno procedimento – a cominciare dall’odierno imputato FABRIZIO MATTEI – hanno negato (o riferito di non ricordare)<sup>486</sup> che nella casa di S. Bartolomeo a Mare ove era alloggiato Scarantino vi fosse un’utenza fissa attiva dalla quale Scarantino poteva effettuare chiamate verso l’esterno essendogli impedito solo di riceverne (c.d. blocco chiamate in entrata).

Deve darsi atto di come gli esiti di tale attività di intercettazione siano emersi nell’ambito del procedimento incardinato a Messina a carico dei magistrati Palma e Petralia (conclusosi, come più volte ricordato, con l’archiviazione per entrambi) e siano poi stati riversati – tanto le bobine quanto i brogliacci – in corso d’opera nell’odierno dibattimento.

Si ritiene utile riportare un passaggio della richiesta di archiviazione dei PM di Messina (pag. 100 e ss.) che ben ricostruisce la scansione temporale degli eventi:

*“Con delega dell’11.04.2019, questo Ufficio chiedeva alla D.I.A. di Catania di accertare se, nel periodo in cui si trovava sottoposto a protezione in località San Bartolomeo, Scarantino Vincenzo fosse stato intercettato, e, in caso positivo, di acquisire gli esiti di quell’attività tecnica. L’accertamento aveva esito positivo.*

---

<sup>485</sup> Costituisce un’eccezione Rosalia Basile che, anche in relazione a tale profilo, ormai da quasi trent’anni riferisce circostanze vere:

AVV. CONDOLEO: - Sì, che cosa disse; capì, intese attraverso, non so, era un telefono... che tipo di telefono era?

TESTE: - Era installato un telefono della SIP, un telefono normale.

AVV. CONDOLEO: - In quale località' vi trovavate?

TESTE: - Imperia.

AVV. CONDOLEO: - Lei si ricorda anche il numero di questo telefono, per caso?

TESTE: - No, non lo sapevamo.

AVV. CONDOLEO: - Quindi potevate soltanto chiamare, ma non potevate darlo in giro per farvi chiamare?

TESTE: - No, no, non lo sapevamo addirittura, non lo sapevamo.

AVV. CONDOLEO: - Però potevate chiamare liberamente.

TESTE: - Sì, sì! (v. pag. 57 verbale ud. del 02.11.1995).

<sup>486</sup> Non ha ricordi sul punto il Dott. Ricciardi (all’epoca dei fatti vicequestore aggiunto in forza al Gruppo Falcone – Borsellino) che pure sollecitò l’A.G. requirente a richiedere l’autorizzazione a disporre le intercettazioni in parola (v. nota del 21.09.1994, all.1 prod. documentale Avv. Scozzola ud. del 12.07.2019):

PUBBLICO MINISTERO – Senta, lei sa se nella casa di Scarantino lì a San Bartolomeo al Mare ci fo... c’era un telefono?

TESTE RICCIARDI – Non lo so, dottore, non mi sono mai interessato, né ho fatto una perquisizione, né ho fatto un sopralluogo per vedere se c’era il telefono.

(...)

PUBBLICO MINISTERO – Cioè, lei ha ricordo che si parlò della necessità di intercettare Scarantino?

TESTE RICCIARDI – No. (pagg. 223, 225 verbale ud. del 09.09.2019).

Parimenti, non ricorda di avere richiesto l’autorizzazione (v. nota del 21.09.1994, all.2 prod. documentale Avv. Scozzola ud. del 12.07.2019) ad intercettare l’utenza in uso a Scarantino Dott.ssa Palma (v. pag. 60 verbale del 13.12.2019).

*In data 20.05.2019, la Procura della Repubblica di Caltanissetta, all'uopo interpellata, trasmetteva, in originale, i brogliacci ed i supporti magnetici concernenti l'attività di intercettazione effettuate sull'utenza in uso ai familiari di Scarantino Vincenzo nel 1995 (precisamente tra il 22.12.1994 e il 9.07.1995), nonché dei colloqui avvenuti all'interno del carcere di Pianosa tra lo stesso Scarantino e la moglie Basile Rosaria.*

*Con delega in pari data, questo Ufficio trasmetteva alla D.I.A. di Catania i reperti in questione, con richiesta di procedere, previa verifica sull'integrità degli stessi, all'ascolto integrale dei supporti ed alla successiva trascrizione, mediante apposita verbalizzazione, di tutte le conversazioni caratterizzate:*

*- dalla presenza, nel novero degli interlocutori, di magistrati della Repubblica;*

*dalla presenza di riferimenti espliciti o impliciti, effettuati dai colloquiati, a magistrati della Repubblica.*

*Quell'organo di p.g., con nota del 23.05.19, comunicava l'impossibilità tecnica di dare corso all'attività di cui alla delega di indagine.*

*Preso atto di ciò, questo Ufficio provvedeva a delegare i medesimi incumbenti alla Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Messina, con la facoltà di sub delega, facendo espressa richiesta di segnalare se le operazioni di ascolto dei nastri potessero pregiudicare l'integrità dei reperti.*

*Per lo svolgimento di dette operazioni tecniche, la Sezione Anticrimine interessata comunicava di avvalersi del supporto del R.A.C.I.S. di Roma, cui trasmetteva i reperti.*

*Con nota datata 6.06.2019, qui pervenuta il successivo 8 giugno, il R.A.C.I.S. segnalava che l'attività di riversamento di n. 19 supporti magnetici avrebbe potuto comportare la rottura dei nastri in questione, in virtù del consistente lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle registrazioni.*

*Alla luce di ciò, questo Ufficio procedeva ad attivare la procedura di cui all'art. 360 c.p.p., dando avviso dell'inizio delle operazioni tecniche delegate a tutte le parti interessate.*

*A seguito della duplicazione dei nastri in questione, la p.g. delegata procedeva all'ascolto delle conversazioni in essi contenute"*

Ciò premesso, nel richiamare quanto già evidenziato nel par. 2.1, non può non riportarsi il contributo dichiarativo di FABRIZIO MATTEI.

Nel corso della sua deposizione al processo di primo grado del c.d. Borsellino Quater l'imputato – ribadendo quanto dichiarato nel processo di appello del Borsellino Bis (pag. 135 verbale del 18.04.2001) – ha escluso che vi fosse un'utenza fissa a S. Bartolomeo a Mare affermando che erano gli stessi poliziotti il tramite di Scarantino con il mondo esterno:

AVV. SCOZZOLA - *Lo Scarantino aveva un telefono fisso a casa?*

TESTE MATTEI F. - *Che io mi... nel mio turno credo proprio che non... che non ci sia stato.*



AVV. SCOZZOLA - Aveva un cellulare?

TESTE MATTEI F. - No, il cellulare non credo proprio, lo escludo proprio, mi pare... mi pare che non ce l'abbia avuto mai.

AVV. SCOZZOLA - E quando doveva mettersi in contatto con qualcuno, se decideva?

TESTE MATTEI F. - Gli bastava aprire leggermente la porta e subito la vigilanza interveniva e diceva: "Per favore, mi può chiamare l'ispettore?" Stop. Non ci voleva niente.. A me mi arrivava la telefonata in albergo: "C'è..."

AVV. SCOZZOLA - No, io dico con qualcuno al di fuori della Polizia o dei soggetti che lo tutelassero, con un suo... con l'Avvocato.

TESTE MATTEI F. - Sì che si poteva mettere in contatto....Apriva la porta, diceva: "Volevo parlare con l'Avvocato", e l'Avvocato glielo rapportavamo: "Avvocato..." Noi... io telefonavo all'ufficio, l'ufficio telefonava all'Avvocato: "Avvocato, vuole parlare con lei". E alcune volte mi ricordo che mi ha pure telefonato l'Avvocato dicendo: "Ma che vuole? Può vedere lei quello che è, quello che vuole?" In linea di massima, senza fare un viaggio, perché il viaggio era pesante. Sennò veniva quando... quando c'erano il PM, con l'interrogatorio. Insomma, così funzionava (cfr. pag. 76 ud. 27.09.2013).

Ben diversa e assolutamente inconciliabile è la versione fornita nell'odierno dibattito:

PUBBLICO MINISTERO - Lei ricorda se aveva un'utenza telefonica in uso? Se era installata un'utenza telefonica nell'abitazione di Scarantino?

IMPUTATO, MATTEI F. - Guardi, ovviamente allo stato non posso dire no, ma i ricordi dell'epoca è che io non ho mai visto il telefono nella sua abitazione, non so neanche dove stava, non ho mai parlato con lui di telefonate, telefoni, mai ho parlato con lui, io non ricordo nessun... nessun telefono, assolutamente, e in nessuna occasioni di aver parlato col telefono, non... non me lo ricordo questa cosa.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi, mi scusi, non è mai capitato, non ricorda se Scarantino utilizzò l'utenza... un'utenza telefonica, che oggi possiamo dire, sulla base di quello che sappiamo... durante il processo, lei non ricordava se utilizzò mai questa utenza per contattarvi, o per contattare altri uffici?

IMPUTATO, MATTEI F. - No, no, no, assolutamente, non... non... per contattare gli altri uffici, se contatta altri uffici, noi che ne sappiamo? Non è che... per noi non... non ci ha mai contattato, questo è, gli altri uffici che... che... mica me lo diceva che aveva contattato uffici? Con me... con noi non parlava di telefonate, anzi meno parlava e meglio era con...

PUBBLICO MINISTERO - Va bene. Senta, io le vorrei mostrare, e abbiamo organizzato un servizio, diciamo, che le consentirà più agevolmente di fare le... verifiche attraverso il video, attraverso lo

schermo, le volevo mostrare questo famoso brogliaccio di intercettazioni telefoniche che inizia a dicembre e termina nell'estate del '95. E le volevo chiedere, innanzitutto, se lei riconosce le firme che sono apposte in calce ai vari fogli del brogliaccio, quindi, se...

IMPUTATO, MATTEI F. - E quella è mia, certo.

PUBBLICO MINISTERO - (fuori microfono) può partire con il foglio numero uno (che si riporta in nota per far capire di cosa si parla)<sup>487</sup>.

IMPUTATO, MATTEI F. - Sì. Sì, sì, questa è la mia.

PUBBLICO MINISTERO - Ed è... l'inizio di ascolto risale al 22 dicembre del '94... in calce, lei nota... se il... l'operatore... ecco, ci sono queste due firme.

IMPUTATO, MATTEI F. - Quali... quali due firme? Una sola io ne vedo... L'altra è Sovrintendente PDS, Polizia di Stato... Mattei Fabrizio, sono io... era il... era il turno in cui era capo pattuglia il... l'Ispettore Zobot... per cui avrò fatto quattro-cinque giorni di intercettazione, a dicembre.

PUBBLICO MINISTERO -... la grafia relativa al riassunto, la sintesi della conversazione è anche sua, o della... o di un collega?

IMPUTATO, MATTEI F. - No, sembra mia... sembra mia... sembra mia, sì.... le dico pure un'altra

QUESTURA DI IMPERIA  
SQUADRA MOBILE

foglio 4/8

BROGLIACCIO dell'intercettazione telefonica dell'utenza n. \_\_\_\_\_  
del distretto di \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_

autorizzata con decreto n. 289/94 MINI Reg. Int. e n. \_\_\_\_\_  
Reg. Gen. della Procura della Repubblica di CATANZARRETTA

Inizio ascolto ore 16.28 del 22.12.94

Numero e Orario	Utenza chiamata	sintesi della conversazione
1-2-3 14.28 suo c. p. n. 22	/	PROVE TELECOM (telem. Manfredini) inizio ascolto BOBINA OF n. 1194 AG n. 2/94
4 ore 16.51 da p. n. 22 n. 408	091/663104	Rosalie con la madre parlano dell'omaggio che è arrivato a questi ultimi. Poi parlano dei parenti che vogliono unire parole alla famiglia di Enzo. Poi la madre gli dice che i parenti stanno spostando la casa di Rosalie. Poi Enzo parla con la madre che si lamenta per la scelta che ha fatto. Poi Enzo parla di Angelo che ha problemi per trovare lavoro su questo partito di partito aveva Rosalie con la madre e prima di questi ultimi con due. (con due parole anche un'altre donne). Poi la madre parla di dati dei bambini e sempre degli oggetti e vestiti che i parenti stanno per tornare via da casa di Enzo. Poi la madre chiede se lo figlio può scrivere un... su per la madre dice di Federico il nipote, ha avuto la pena v. delle due

*Mattei* (scritto)

*cosa, è assolutamente anomalo che ho fatto un... un resoconto su un brogliaccio, perché un brogliaccio di solito, da quello che mi hanno sempre detto in quarant'anni di servizio, era un atto interno nostro, dove bisognava essere il più sintetici possibili, era solo un... un promemoria che doveva servire anche per i colleghi successivi, per sapere quello che... che importava, se c'erano telefonate importanti si faceva la trascrizione, queste cose le ho fatte perché non sapevo a cosa serviva, io non... non riuscivo pure a capire molto spesso, per cui non sapevo... (incomprensibile) io... io scrivo tutto quanto, poi, non lo so cosa... ma cosa vogliono sapere? Perché sennò non ha senso scrivere così tanto, non ha senso, è proprio il contrario, è la sintesi un brogliaccio, non è un... così... così lungo.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *ci spiega come funzionava questo servizio?*

**IMPUTATO, MATTEI F.** - *...per quello... quello che mi ricordo, era che era... io neanche mi ricordo neanche dove... dove si svolgeva, perché forse guidava il... il... l'agente, e uno se non guida non... non ricorda la strada, neanche ricordo dove era, era un... un... un servizio di ascolto che era stato detto che era stato approntato per... per... per verificare se... se Scarantino avesse contatti con altre persone, comunicasse... comunicasse la sua... la sua... il suo luogo dove era detenuto, se qualcuno entrasse in contatto con lui per farlo... per indurlo a ritrattare, non avevamo nessun obbligo di presenza, era un servizio che non... non richiedeva nessun obbligo di presenza, non era... non era stato richiesto nessun obbligo di... potevamo andarci una volta al giorno, una volta a settimana, due volte al giorno, non... non c'era niente....era un servizio che non era stato... non aveva finalità di indagine..*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Chi è che lo diceva questo, scusi?*

**IMPUTATO, MATTEI F.** - *No, nessuno, dico, siccome non era un... un... un'intercettazione per fini di indagine, non aveva nessuna refluenza sulle indagini, non c'era nessuno come capita quando si mettono i telefoni per fini d'indagine, che veniva a martellarti ogni giorno, ma che dice al telefono? Novità? Perché servono... servono risconti al telefono, di questo telefono io non ricordo una sola persona che mi abbia detto ma come va al telefono? Cosa dice il telefono? È un telefono che non importava... cioè, non... era messo lì per precauzione, ed era stato abbandonato.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Va bene.*

**IMPUTATO, MATTEI F.** - *Noi ci andavamo quando volevamo, non avevamo una presenza.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Questo RT ha dato problemi nel corso... nei vari periodi in cui lei è stato, poi, a... a San Bartolomeo? Ricorda che c'erano dei problemi tecnici?*

**IMPUTATO, MATTEI F.** - *Un primo cambio traslatore a foglio 21, c'è stato un cambio traslatore.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Sì, però il foglio 21... non c'è nel suo periodo, e questo lo vediamo dal foglio 21, perché... però, non è il suo...*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Ah, ma lei vuole nel mio periodo?*

PUBBLICO MINISTERO - *sì, voglio che commenti intanto il suo periodo, voglio ricordare se lei... se ricorda se ci sono stati...*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Nel mio periodo posso... ormai è noto quello che dobbiamo fare, nelle... nelle telefonate quelle segnate dai colleghi posso dire, ma io non ricordo... cioè, dovrei andare ora a rivedere tutto, questi erano quelli chiaramente... poi, il trovare il... il... l'anomalia, il trovare la criticità, come... per usare un termine caro ai colleghi del... utilizzato, bisogna avere i nastri originali, e bisogna avere i nastrini, perché senza nastri originali, e senza nastrini, non possiamo fare nessun confronto, perché non compaiono il... il... tutte quelle indicazioni, che invece compaiono sul display dell'RT-2000, per cui tutto quello che... che io dico è perché lo leggo sul brogliaccio, confrontando il nastrino.*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, ritroviamo la sua firma, o almeno quella che ci sembra la sua firma, al foglio 40.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Sì. .. c'è un errore,... c'era scritto 1 maggio '95, è 1 febbraio.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, 1 febbraio. .. Qui siamo nel periodo... diciamo, nell'ulteriore periodo di permanenza a San Bartolomeo, che per tabulas risulterebbe dal 31 gennaio al 15 febbraio...Le chiedo se è in... in grado di indicare a chi si riferisca la sigla sulla... apposta sugli agenti operanti. Le ricordo lei in quel periodo... era... era in servizio, in trasferta con Santoro e Giunta.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Guardi, per... per consuetudine, e questo accadeva sempre, non accadeva solo qui, di solito il brogliaccio si firmava solo... la persona presente in sala ascolto, poi, eventualmente, o una volta ogni tanto, a seconda se il... l'intercettazione era molto lunga, si portava in ufficio e il responsabile del... del... del servizio firmava, oppure a fine servizio faceva tutta la firma il responsabile, tutti gli agenti, per... per cui il fatto che erano con me Santoro e...Giunta, non credo proprio che siano loro, assolutamente non... firmavo solo io, e c'era una sola firma quando... poi, questi sì... venivano fatte dopo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Anche in questo caso le chiedo se nel corrispondente periodo, la sintesi delle conversazioni l'ha fatto lei, e se, quindi, questa è la sua grafia.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Sì, sì, sì. sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Allora, questo... a pagina 46 c'è questo riferimento alla avaria tecnica, ... intanto le chiedo se, così, a lume di naso, qualcosa le risulta, o è in grado di riferire qualche altro ulteriore aspetto di questa avaria... che viene segnalata al giorno 6 febbraio.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Se... se lei mi chiede se mi ricordo, io delle intercettazioni particolari non ricordo..*

PUBBLICO MINISTERO - *... per tutto quel periodo, e cioè il periodo che va dal 3 al 20 marzo, e*

*quindi, dal foglio 69 al foglio 80, se riconosce la firma in calce come sua.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Sì, sempre mia.*

PUBBLICO MINISTERO - *E anche in questo caso, le chiedo se è sua anche la grafia del... relativa alla sintesi delle varie... delle singole conversazioni.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Sì, sono tutte mie.*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, c'è un'ultima tranche, e le chiedo solamente una cosa, nel corso... a pagina 80, c'è un riferimento a un numero senza prefisso, a un hotel, se ha idea a quale hotel si riferisca, in questo caso, Scarantino, se è un hotel locale e se ha qualche riferimento specifico.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *No, non lo so che... che hotel è questo, non lo so.*

PUBBLICO MINISTERO - *Era questa la cosa se per caso, se adesso rileggendo magari, e ravvivando il ricordo, se era d'uso per Scarantino chiamarvi anche avendo un'utenza telefonica...*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Ma no, a me non mi ha mai chiamato in hotel.*

(pagg. 24 e ss. ud. 05.02.2021)

Alcune considerazioni si impongono.

In primo luogo, in termini analoghi a MATTEI – che ha parlato dell'istituto dell'intercettazione senza finalità di indagine che costituisce una contraddizione in termini e non esiste nel nostro ordinamento – si è espresso l'allora vice ispettore Ricerca Alessandro all'udienza del 27.09.2019 pagg. 62 e 63:

PUBBLICO MINISTERO - *Ricorda se venne avviata un'attività di intercettazione, sull'attività... sul... sull'utenza che era in... installata all'interno dell'abitazione?*

TESTIMONE, RICERCA A. - *Ho un ricordo che... penso di sì, fu fatto un'intercettazione telefonica.*

PUBBLICO MINISTERO - *Questa intercettazioni... diciamo, a questa attività di intercettazione chi provvedeva? Provvedeva il gruppo distaccato o c'era una... una...*

TESTIMONE, RICERCA A. - *Ma non era una... se... se mal non ricordo... sì, penso... io non l'ho... non l'ho mai seguito, quindi, non... non gliene so parlare, però, non era... dei ricordi che ho io, non era una propria e vera intercettazione telefonica, venivano messi i nastri e poi, una tantum si andava a vedere se ci fossero telefonate o meno, non era un servizio come quello che facevamo, un servizio di intercettazione dedicato con personale...*

Anche qui si ha l'ennesima dimostrazione – come per la collaborazione del Sisd, come per l'abuso dello strumento dei colloqui investigativi, come per i “sopralluoghi” – di quanto ci si trovi al cospetto di una vicenda costellata dall'utilizzo di un modulo operativo costante nel metodo: sviare istituti giuridici esistenti (nel caso di specie, un mezzo di ricerca della prova come l'intercettazione) dalle finalità per le quali sono introdotti e regolamentati dal legislatore.

In secondo luogo, anche in questo caso va esaminato l'elemento temporale.

L'attività di intercettazione di cui si discute viene attivata in un momento storico ben preciso (il

22.12.1994) che coincide con l'entrata "nel vivo" del procedimento di primo grado del Borsellino 1. Invero, Salvatore Candura aveva deposto da qualche giorno dinanzi alla Corte d' Assise (cioè il 14.12. 1994, cfr. pag. 31 sentenza di primo grado Borsellino 1) e Francesco Andriotta sarebbe stato escusso dopo pochi giorni – come si è già visto nel par. 8 – nell'Aula Bunker di Rebibbia all'udienza del 31.01.1995 (v. pag. 33 sentenza di primo grado del Borsellino 1).

Appare quindi evidente che l'intercettazione in parola – come sostenuto da MATTEI – non è un mezzo di ricerca della prova, ma un sistema di controllo e monitoraggio di Vincenzo Scarantino (nelle more del tempo necessario alla sua escussione).

In terzo luogo, appare manifesto che MATTEI abbia mentito, in ordine alla sua mancata conoscenza della presenza del telefono, in ragione di almeno due circostanze:

- a) egli si è intrattenuto per diverso tempo a casa di Scarantino, quantomeno ai fini dell'attività di studio descritta nel par. 14;
- b) egli – e la circostanza è insuperabile (nonostante la spiegazione risibile fornita dall'imputato sul punto<sup>488</sup>) – è stato tra gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno materialmente provveduto allo "smarcamento" delle intercettazioni (v. per es. firme sui fogli 1, 40, 46, da 69 a 80).

Ancora, mentre nel 2013 Mattei ha affermato di aver ricevuto chiamate in hotel provenienti (in via mediata) da Scarantino, una volta trovate le intercettazioni e acclarato che Scarantino chiamava senza mediazioni, ha negato di aver ricevuto telefonate dal falso collaboratore.

---

<sup>488</sup> *"Le intercettazioni neanche me le ricordo...la memoria dopo 25 anni non ti ritorna su un... su un... su un telefono che segui un giorno sì, un giorno no, ed è negativo, la memoria ti resta nelle telefonate... nelle intercettazioni dove hai un riscontro positivo"* (cfr. pagg. 153 e 154 ud. del 05.02.2021).

### 13.1 Le ragioni del nascondimento

Se è un diritto dell'imputato mentire, anche platealmente, senza che per ciò solo il giudice possa ritenerne la colpevolezza, appare altrettanto doveroso interrogarsi sulle ragioni del "nascondimento" (cfr. pag. 11 memoria conclusiva Avv. Di Gregorio) delle intercettazioni.

E il termine non è casuale ma perfettamente calzante perché per oltre un ventennio non è stato detto che le intercettazioni si erano smarrite, ma si è negata in radice l'esistenza del presupposto per cercarle (cioè la materiale esistenza di un telefono a casa di Scarantino).

Ad avviso del Collegio devono individuarsi almeno tre ragioni.

#### 13.1.1 La "preparazione" del collaboratore

La prima riguarda il tema della "preparazione" del collaboratore Scarantino.

Si riporta la conversazione intercettata l'8.05.1995, alle ore 17.52<sup>489</sup> (pagg. 118 e 119 richiesta di archiviazione):

MA: *eh sono MANISCALDI...*

DP: *ah si MANISCALDI... guardi sono il dottore PETRALIA...*

MA: *ah dottore PETRALIA buonasera...*

DP: *buonasera... se c'ha SCARANTINO me lo può passare...*

MA: *va bene dottore...*

DP: *grazie...*

MA: *arrivederci...*

SV: *pronto... buonasera dottore...*

DP: *pronto... oh eccolo qua... come sta...*

SV: *bene...*

DP: *come vanno le cose...*

SV: *insomma...*

DP: *SCARANTINO... eh ci dobbiamo tenere molto forti perché siamo alla vigilia della deposizione...*

SV: *si...*

DP: *noi verremo... eh... sicuramente giovedì... ci sarà anche il dottore TINEBRA e il... molto probabilmente anche il dottore LA BARBERA... quindi tutto quanto lo staff delle persone che lei conosce e... lei potrà parlare con TINEBRA... con LA BARBERA di tutti i suoi problemi così li*

---

<sup>489</sup> MA: MANISCALDI, da identificarsi in tale MANISCALDI, appartenente alla Polizia di Stato. ///

DP: Dottor PETRALIA, da identificarsi nel magistrato PETRALIA Carmelo.- - -///

SV: SCARANTINO Vincenzo, da identificarsi nel medesimo, nato a Palermo il 21.01.1965.- - -///

*affrontiamo in modo completo e vediamo di dargli una soluzione e contemporaneamente iniziamo un lavoro importantissimo che è quello della sua preparazione alla deposizione al dibattimento...*

*mi sono spiegato Vincenzo... si sente pronto lei...*

SV: *si... si... io sono tranquillo...*

DP: *oh... allora lei ora mi deve dire se ci sono delle difficoltà per qualcosa... uno... mi diceva la collega eh... il posto dove normalmente ci siamo visto a lei non va bene... c'è un motivo specifico che lei mi può spiegare...*

SV: *va bene...*

DP: *ah... Vincenzo... no me lo dica lei tu deve parlare con franchezza perché io so... io cerco di risolvere tutti i problemi che sorgono però se non so quali sono... annaspo... mi spiego?*

SV: *va bene dottore ...*

DP: *ci possiamo vedere dove ci siamo visti le altre volte...*

SV: *si..*

DP: *oppure quel posto ha dei problemi specifici e allora ne cerchiamo un altro...*

SV: *no... no... no...*

DP: *quel posto io voglio dirle è preferibile ad altri per molte ragioni... perché uh... è lontano da dove abita lei... è un posto che è un porto di mare nel senso che entra esce un mare di gente per le cose più vane e quindi se arrivano due magistrati un funzionario una cosa... non si nota nella confusione che c'è quotidianamente... noi quando scegliamo i luoghi eh... non è che lo facciamo a caso lo facciamo sulla base di una valutazione lei deve avere questa fiducia anche nelle persone con cui lei si sta trovando a lavorare mi spiego Vincenzo... ah...*

SV: *si...*

DP: *ce l'ha questa fiducia o non ce l'ha...*

SV: *si. . .*

DP: *SCARANTINO che c'è...*

SV: *niente...*

DP: *va bene...*

SV: *si.. .si...*

DP: *ci possiamo continuare a vedere lì giovedì?*

SV: *si e mercoledì possono venire pure a .. .incomp...*

DP: *oh... lo questo le volevo sentire dire... lei... mercoledì viene la dottoressa se lo sente tranquillo su tutto quello che c'è da fare noi già l'abbiamo pregata di non... insomma... di tenere conto del fatto che lei dal giorno successivo viene sottoposto ad un certo stress perché... eh... ah... ci dobbiamo preparare ad una cosa di una certa importanza... d'accordo...*



SV: *va bene...*

DP: *quindi glielo posso dire alla dottoressa di venire?*

SV: *si... si...*

DP: *avanti..., siamo tranquilli su tutto il fronte?*

SV: *si va bene...*

DP: *se ci sono poi cose specifiche di cui parlare di persona e non con il telefono ci vediamo giovedì e li affrontiamo...*

SV: *va bene...*

DP: *noi probabilmente ci fermiamo anche venerdì così abbiamo ampio spazio per affrontare tutti i discorsi...*

SV: *va bene...*

DP: *lei le cose che c'ha... le sue... i suoi pensieri le sue preoccupazioni se ne faccia un bell'elenco preciso così li affrontiamo tutti una volta per tutti perché poi non dobbiamo più averne... mi sono spiegato?*

SV: *si...*

DP: *i ragazzi come stanno?*

SV: *no... bene...*

DP: *la signora?*

SV: *bene... pure bene...*

DP: *avanti... ci vediamo tra un paio di giorni Vincenzo...*

SV: *la saluto arrivederci...*

DP: *arrivederla... arrtvederla... mcomp...*

SV: *arrivederci... arrivederci...*

Sul punto il Tribunale è edotto che altra A.G. ha effettuato una diversa valutazione ritenendo che la predetta intercettazione “*non presenta profili di interesse investigativo*” (pag. 119 richiesta di archiviazione del 05.06.2020) ed affermando (pagg. 18 e 19 dell’ordinanza di archiviazione del 02.02.2021 che “*per quanto concerne poi, in particolare, la conversazione dell’8.05.1995 tra lo Scarantino e il Dott. Petralia nella quale quest’ultimo rappresentava al suo interlocutore che stavano per iniziare un lavoro importantissimo cioè quello della sua “preparazione alla deposizione al dibattimento”, da intendersi verosimilmente l’esame fissato per l’udienza del 24,05.1995 nel Processo c.d. “Borsellino uno” e che per questo motivo “sarebbe stato sottoposto a un certo stress”, deve escludersi che la stessa possa costituire elemento, nemmeno indiziario, della consapevolezza in capo agli odierni indagati della falsità del collaboratore.*

*Con l’uso del termine “preparare”, parte opponente lascia infatti intendere che i magistrati che si*

*stavano occupando della collaborazione di Scarantino intendessero riferirsi alla “verifica” delle dichiarazioni (consapevolmente false) che lo Scarantino avrebbe dovuto rendere in sede di discussione dibattimentale. A sostegno di tale interpretazione la difesa della parte offesa ha, quindi, messo in collegamento questa programmata “preparazione” con gli interrogatori resi dallo Scarantino il 11 e il 12.05.1995 che avrebbero riguardato elementi di contorno.*

*Ebbene, il chiarimento offerto dagli odierni indagati nell’ambito del procedimento a carico di Bò Mario e altri (secondo cui col termine “preparare” intendevano far riferimento alla prassi in forza della quale, diversi magistrati in prossimità dell’esame dibattimentale dei collaboratori di giustizia erano soliti fissare un interrogatorio meramente esplicativo delle modalità di svolgimento dell’esame) appare verosimile e compatibile con l’attività posta in essere dai magistrati. D’altronde che si trattasse di una prassi irrituale, non può lasciar desumere automaticamente che la stessa fosse illecita, né si può -per ciò solo - ritenere che tale preparazione costituisca la prova della sua finalizzazione alla creazione di una deposizione consapevolmente falsa da parte dei magistrati”.*

Senza entrare nel merito del tema della “creazione di una deposizione consapevolmente falsa”, va detto che tale motivazione finisce per obliterare dal ragionamento probatorio una serie di circostanze ineliminabili, la cui ricostruzione è funzionale al tema dell’odierno procedimento.

In primo luogo, sotto il profilo letterale le parole utilizzate dal Dott. Petralia non possono considerarsi neutre. Il fatto che si dovesse, non già espletare, ma “iniziare” un lavoro importantissimo che è quello della preparazione alla deposizione al dibattimento, implica, per ciò solo, il rimando ad un’attività che non è destinata a concludersi in unico momento, ma che perdura (tanto che Petralia dice a Scarantino che si sarebbero fermati anche il venerdì 12.05.1995, come di fatto accaduto).

E si tratta a tutta evidenza di un’attività di “preparazione” ben diversa da quella - certamente non illecita e ben più sommaria - descritta dal Dott. Antonino Di Matteo nel corso del suo esame (cfr. pagg. 108 e ss.):

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Lei ha avuto contezza, questo è col punto interrogativo, o perché li ha visti, perché li ha letti o perché glieli hanno riferiti, di interrogatori, naturalmente della Procura di Caltanissetta, qui lei non c'è, quindi, glielo dico prima... Con cui Scarantino veniva preparato per... un cosiddetto training psicologico ad affrontare il dibattimento?*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *se per preparazione si intende anche suggerire una risposta o un minimo di risposta, non è mai avvenuto; se per preparazione si intende... Se per... per preparazione si intende, invece, dire verrà interrogato sulla strage di via D'Amelio, sì... cominceremo dalle sue conoscenze, per esempio, di Cosa Nostra, poi, passeremo alle sue conoscenze sulla strage, poi, dovrà rispondere dopo al Pubblico Ministero, agli Avvocati, cerchi di non fare confusione, di rispondere alle domande e di essere corretto, lineare e di... e di dire quello... di distinguere quello che sa per*

*cognizione diretta da quello che le viene detto, se qualcosa le è stato detto, lo dica che lo sa perché le è stato detto, e da chi, allora, in questo senso, sono sicuro che anche i colleghi avranno... anzi, mi risulta che hanno preparato diversi collaboratori di giustizia, come facevano i... i Magistrati di Palermo, come hanno fatto quelli di Caltanissetta, quelli di Catania e tutti... e tutti quelli che avevano, diciamo, a cuore che, diciamo, la verità venisse fuori.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *E la domanda era un'altra, Dottore Di Matteo, se a lei risulta, nel senso se l'ha letto, se l'ha visto, se tutto ciò che lei ci ha spiegato, se tutto ciò fa parte di un verbale, cioè se questo avviene in un colloquio così, diciamo, a quattr'occhi per capirci... o se questo viene consacrato in un verbale.*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *...anche questo, non ci ponemmo un problema, quando io entrai a occuparmi di queste cose, la prassi che veniva utilizzata da... da tutti, a Palermo, a Caltanissetta, era quella di andare e dire lei verrà interrogato su questo, quest'altro, noi ci ponemmo il... il problema e dicemmo e concordammo che, in ogni caso, doveva essere fatto un verbale, nel senso che si andava a interrogare il soggetto, se il soggetto tornava anche con un minimo sul contenuto delle dichiarazioni, si faceva un verbale che veniva depositato pochi giorni prima del... dell'udienza dibattimentale in favore dei... dei difensori; se il soggetto, invece, poteva essere interrogato anche su... su altro, si faceva il verbale... e poi, gli si diceva, guarda che mercoledì prossimo... guardi che mercoledì prossimo lei verrà interrogato nel processo per la strage di Capaci o in quella di via D'Amelio, in quel caso non c'era il verbale, perché le ripeto, si raccomandava al collaboratore di essere leale, corretto, chiaro e lineare.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Quindi, diciamo, due minuti, cinque minuti di... di... di raccomandazione, ecco, in questo, sì... si chiudeva in questo.*

TESTIMONE, DI MATTEO A. - *Esattamente.*

In secondo luogo, sotto il profilo sistematico, deve essere evidenziato come Scarantino disponesse dei numeri di telefono – sia dell'ufficio che dell'utenza mobile – dei magistrati Tinebra Giovanni, Anna Maria Palma, Carmelo Petralia e Antonino Di Matteo:

PUBBLICO MINISTERO - *E un'ulteriore cosa le voglio chiedere, lei prima ha accennato, dice, che suo... stavo per commettere l'errore che ho commesso nel 2016, che l'ha fatta un po' arrabbiare, che Vincenzo Scarantino, nei momenti di instabilità, come lei ha dichiarato oggi, faceva telefonate anche ai Magistrati, ho capito bene?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. Che il signor Scarantino chiamasse i Magistrati, poi vedremo chi, sui... anche sulle utenze cellulari, a lei come risulta?*

TESTIMONE, BASILE R. - *E perché... allora, le spiego, io adesso ho portato... perché avevo*

*un'agenda, una vecchia agenda, ho trovato dei... dei numeri di telefono, e ce li ho qui con me... sono dei numeri di telefono, di cellulare e di ufficio dei Magistrati.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì. Innanzitutto, se può spiegare, diciamo, da che cosa ha tratto questi fogliettini che, visivamente, sembrano far parte, come dire, di un'agenda, quindi.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì, sono dei numeri scritti in un'agenda, scritti a mano, perché erano... servivano al mio ex marito per chiamare i Magistrati*

PUBBLICO MINISTERO - *Io, no, scusi, una domanda preliminare, questi numeri, per quello che a lei risulti, erano stati forniti al... al signor Scarantino da chi?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Dai Magistrati.*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. Può indicare i nominativi dei Magistrati*

TESTIMONE, BASILE R. - *.. Dottoressa Palma cellulare e ufficio, Petralia cellulare e ufficio, Tinebra cellulare e ufficio, questa è la suocera, no, Di Matteo cellulare e ufficio, e poi ci sono Carabinieri ... e centralino, insomma..(v. pagg. 100 – 104 verbale ud. del 21.03.2019).*

E, a prescindere da chi assunse l'iniziativa di fornire i numeri di telefono (anche di utenza mobile) dei magistrati di cui sopra<sup>490</sup>, non può non essere negativamente evidenziata l'assoluta irritualità di una simile evenienza (negli esatti termini in cui si è caratterizzata) che finiva per collocare il rapporto con il collaboratore Scarantino su un piano certamente non conforme alla corretta distanza che dovrebbe imporsi nella relazione tra magistrati e fonte di prova.

In terzo luogo, occorre adeguatamente valorizzare il dato temporale che è assai significativo.

La telefonata avviene lunedì 08.05.1995 ed in effetti – come già evidenziato – tanto il giovedì 11.05.1995 quanto il venerdì 12.05.1995, Scarantino è stato interrogato dai Dott.ri Palma e Petralia

---

<sup>490</sup> La dott.ssa Palma ha affermato che si trattò di iniziativa assunta dal Dott. Tinebra:

PUBBLICO MINISTERO - *al di là di quello che dice il brogliaccio, io volevo sapere, lei ha avuto notizia di...*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *No, no, no, no.*

PUBBLICO MINISTERO - *...tentennamenti...*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Di tentennamenti? No, io avevo notizia perché... perché qualcuno, che io... non so chi sia stato, però probabilmente è stato il Procuratore, diede i nostri numeri a Scarantino, cosa che era... che io non ho accettato di buon grado, perché lei comprende che era fastidioso ricevere continue lamentele da parte di questo signore, e questo signore si lamentava, poi, per questioni logistiche, per questione di soldi, per questioni di... di... e non ha... non ci ha mai detto io me ne voglio... non voglio più collaborare, e anche quell'intercettazione in cui lui dice a sua moglie prepara le carte che voglio collaborare, se lei vede, subito... e tu sai quello che devi fare, dopo... il giorno dopo, la moglie gli chiede ma sei nervoso? Eri nervoso, che è successo? No, niente, sono... è andata bene, io sono stato interrogato, quindi, era un personaggio psicologicamente labile, molto molto labile, e probabilmente per questo il Procuratore Tinebra diede i nostri numeri, e non fu un fatto che noi abbiamo apprezzato, perché bastava dare un numero e attraverso questo numero, come era stato per altri collaboratori, perché le faccio l'esempio, a me chiamò una volta Pasquale Di Filippo per... per... per dirmi che lui era molto felice di essere collaboratore, nonostante non avesse più i soldi che aveva prima, ma che comprava ai bambini vestiti al... al mercatino, ma lui era felice che si era liberato di Cosa Nostra, quindi, non è che fosse una cosa inusuale, che un collaboratore chiamasse il Pubblico Ministero, se non parlava di atti processuali, ovviamente. (v. pagg. 63-64 verbale del 13.12.2019).*

alla presenza di BO', MATTEI<sup>491</sup> e RIBAUDO<sup>492</sup> e, in entrambi i casi, non è stato presente il difensore Avv. Lucia Falzone e *“l’interrogatorio ha riguardato circostanze di contorno o, comunque fatti diversi da quelli per cui si procede”* (cfr. pag. 189 Parte II – cap. IV sentenza di primo grado del Borsellino Ter).

Non si può non mettere in relazione tale circostanza con il fatto che subito dopo tali interrogatori inizierà la più intensa fase dello “studio” di Vincenzo Scarantino in vista della deposizione dibattimentale del Borsellino 1 (su cui ampiamente nel par. successivo).

Può ritenersi che gli interrogatori del 11.05.1995 e del 12.05.1995 furono solo il pretesto per “iniziare” una “preparazione” del collaboratore di cui non si diede atto a verbale, che non era solo metodologica<sup>493</sup> ma anche contenutistica (cioè relativa ai singoli temi di prova) e, all’esito della quale, si diede incarico a Mattei di far studiare Scarantino.

E può ragionevolmente ipotizzarsi che si controllò che tale attività fosse stata positivamente espletata. In questo senso, giova osservare come il 22.05.1995 (alla presenza della Dott. ssa Palma, di Ribaudò e dell’Avv. Falzone) – in linea di continuità con i due interrogatori del 11 e del 12 maggio 1995 – venne effettuato un interrogatorio, anch’esso relativo a *“circostanze di contorno o, comunque fatti diversi da quelli per cui si procede”* (cfr. pag. 190 Parte II – cap. IV motivazione sentenza di primo grado del Borsellino Ter).

Inoltre, ad asseverare il ragionamento qui esplicitato militerebbero tre ulteriori dati conformi alla ricostruzione finora proposta.

Quanto al primo va osservato come, nonostante l’interrogatorio segni come orario di chiusura della verbalizzazione le ore 16:00 vi è in atti una relazione di servizio del 26.05.1995 (acquisita all’udienza del 15.04.2019) nell’ambito della quale il vice sovrintendente Mario Toso di Imperia dà atto –

---

<sup>491</sup> Presente solo all’interrogatorio del 11.05.1995.

<sup>492</sup> Presente solo all’interrogatorio del 12.05.1995.

<sup>493</sup> Si riporta lo stralcio della richiesta di archiviazione della Procura di Messina in cui si dà conto delle dichiarazioni di Carmelo Petralia sul punto (pag. 131 richiesta di archiviazione):

*“mi pare che questa telefonata fosse di poco precedente alla... alla prima uscita dibattimentale di Scarantino. Il concetto di preparazione, anche se il termine può sembrare, diciamo, non uno dei migliori, però, ovviamente, non atteneva al merito delle dichiarazioni, al contenuto delle dichiarazioni, certo, più che altro, e anche qui il termine è eccessivo per Scarantino e per le circostanze, comunque un codice comportamentale, noi diremmo, da... da fargli presente ed era più che altro un modo per cercare di tenerlo... tenerlo su, m condizioni che all’udienza avesse una buona resa, questo significava... perché mi pare che, addirittura, io gli dica... addirittura mi son venduto della merce che non avevo perché ho detto: “Verrà anche il Dottor La Barbera”, che poi credo non sia venuto, perché credo che a quel punto fosse già Questore in Polizia Giudiziaria, anche se, ovviamente, un po' conosceva e seguiva le indagini, però attività specifiche di Polizia Giudiziaria non ne svolgeva, però il punto era quello di, come spesso accade con un collaboratore, in particolare con un collaboratore che era delicato per due aspetti: uno, perché era l’unico e il primo collaboratore che si aveva su una vicenda che era la strage di via D’Amelio; due, perché esso stesso presentava per atti suoi strutturali, di personalità, di... e anche un po' di fragilità individuale, aveva una... mettere per lo meno le condizioni perché potesse sentirsi tranquillo, questo è il concetto”.*

proprio con riferimento al 22.05.1995 – di come “*nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo si era nuovamente impegnati presso lo SCO fino alle ore 20.30*”.

Tuttavia, ritiene il Collegio che trattasi di elemento ambivalente non potendosi escludere che tale turno di tempo sia servito al difensore per intrattenersi in un colloquio con lo Scarantino, tanto più che quella era la prima occasione in cui i due si vedevano dopo molto tempo.

Sul punto i “non ricordo”<sup>494</sup> dell’Avv. Lucia Falzone – lo si ribadisce, mai sentita prima dell’odierno dibattimento – (così come quelli del teste Milo Ferdinando<sup>495</sup>) non hanno purtroppo consentito di fare chiarezza in un senso o nell’altro.

L’altro elemento è rappresentato dal narrato di Rosalia Basile che ha riferito come la Dott.ssa Palma le disse che era stato necessario procedere ad una “preparazione” di Scarantino che gli togliesse “la confusione”:

TESTE: - *Vennero i P.M., Petralia e la dottoressa Palma, e l'avvocato Falzone; vennero a Grosseto che... di persuadermi a rimanere perché' non potevo scendere, perché' era pericoloso, etc.*

AVV. CONDOLEO: - *Quindi, diciamo, che non era stata soltanto una sua dichiara...*

TESTE: - *Ed in questo incontro, io mi volli togliere una curiosità' con la dottoressa Palma e gli chiesi come mai avevano contestato delle cose a mio*

*marito, e lei mi rispose: "Signora, ma noi lo abbiamo fatto apposta, perché', va', erano tutte*

---

<sup>494</sup> PUBBLICO MINISTERO - *C'è un verbale che viene fatto il 22 maggio del '95, lei se lo ricorda?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *No.*

PUBBLICO MINISTERO - *Non ricorda nulla di questo atto istruttorio?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *No, non me lo ricordo, Pubblico Ministero.*

(v. pag. 28 verbale ud. del 09.03.2022)

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Lei si ricorda dell'interrogatorio del 22 maggio del '95 se per caso è successo qualcosa?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Avvocato, sia gentile, mi dica prima se ero presente...così vediamo di sollecitare i miei ricordi.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Sì, sì, sì, era presente.*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Ah, poco prima dell'udienza.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Sì, dell'udienza. Si ricorda se è successo qualcosa tale da fare arrabbiare lo Scarantino da poter, poi, lui ritenere di dover rientrare in carcere?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *No, non me lo ricordo, Avvocato (v. pag. 40 verbale ud. del 09.03.2022).*

<sup>495</sup> PUBBLICO MINISTERO - *Siccome dal verbale di interrogatorio che abbiamo in atti risulta che lo Scarantino ha sostenuto un atto istruttorio quel giorno, dal 22 maggio '95... il 22 maggio '95, alle ore 16:00... dalle ore 16:00 alle ore 18:00, il Sovrintendente dà contezza del fatto che siete stati impegnati allo S.C.O. fino alle ore 20:30 circa, lei ha memoria di che cosa avete fatto in queste due ore, tra la chiusura dell'atto istruttorio e ritorno a Casal Lumbroso?*

TESTIMONE, MILO F. - *No, se siamo... siamo rientrati probabilmente, non... non ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ha ricordo, sì o no?*

TESTIMONE, MILO F. - *Non ricordo cosa abbiamo fatto, saremmo rientrati a Casal Lumbroso, probabilmente.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, alle 20:30 dice il Sovrintendente, io le ho fatto un'altra domanda. Siccome l'interrogatorio ...si chiude alle 18:00, e ci sono due ore e mezza tra la fine dell'interrogatorio e ritorno a Casal Lumbroso, lei ha ricordo di che cosa avete fatto in queste due ore e mezza?*

TESTIMONE, MILO F. - *No, no, sinceramente no. (v. pag. 47 verbale ud. del 04.10.2019).*

*cose preparate".*

*(...)*

AVV. CRESCIMANNO: - *Lei sa se anche il dottore Petralia, la signora Palma hanno avuto esigenze processuali...*

TESTE: - *No, mi ricordo che...*

AVV. CRESCIMANNO: - *tra virgolette processuali, per suggerire a suo marito determinati fatti da dichiarare?*

TESTE: - *Mi ricordo che io volli togliermi la curiosità' come mai aveva contestato delle cose a mio marito, delle dichiarazioni che aveva fatto mio marito.*

AVV. CRESCIMANNO: - *Può' essere poco poco più chiara? Lei aveva una curiosità', e cioè' sapere perché' avessero contestato...*

TESTE: - *Perché' avevano contestato delle dichiarazioni a mio marito.*

AVV. CRESCIMANNO: - *E questa curiosità' nei confronti di chi l'aveva?*

TESTE: - *Lei mi ha detto: "Signora, ma noi l'abbiamo preparato ad Enzo", a Vincenzo.*

AVV. CRESCIMANNO: - *"Lei" credo sia la signora Palma? Sono portato ad escludere che sia il dottore Petralia, almeno.*

TESTE: - *Sì, sì.*

AVV. CRESCIMANNO: - *Cioè lei questa domanda l'ha rivolta alla signora Palma.*

TESTE: - *Sì, perché'...*

AVV. CRESCIMANNO: - *La signora Palma le ha risposto?*

TESTE: - *Mi ha risposto così, che l'avevano già' preparato, che l'avevano preparato a Vincenzo.*

AVV. CRESCIMANNO: - *Ma "l'avevano preparato" fa riferimento a che cosa?*

TESTE: - *L'avevano preparato, l'avevano sistemato... "Essendo che suo marito aveva fatto la confusione, noi abbiamo sistemato tutto".*

AVV. CRESCIMANNO: - *Ma in occasione di che lo avevano preparato?*

TESTE: - *Di andare a deporre, lui.(v. pagg. 30-31, 158-160 verbale ud. del 02.11.1195).*

Nel rinviare a tutte le considerazioni che si svolgeranno in ordine alla generale attendibilità di Rosalia Basile (v. par. 14 e 15), deve osservarsi come anche in questo caso ella fornisca un racconto costante sin dal 1995, pienamente coerente con le altre emergenze probatorie di cui si è dato conto e che si incastra perfettamente con i dati temporali di riferimento (la deposizione della Basile del 1995 si inserisce a pochi mesi di distanza dalla deposizione di Scarantino nel Borsellino 1 e dalla c.d. ritrattazione televisiva).

Sul punto il Tribunale è edotto che altra A.G. ha effettuato una diversa valutazione ritenendo (pagg. 18 e 19 dell'ordinanza di archiviazione del 02.02.2021) che *"deve ritenersi irrilevante anche la*

*circostanza riferita dalla donna secondo cui, a seguito di richiesta di chiarimenti in merito al fatto per cui al marito venissero contestati, in sede di interrogatorio, il contenuto di precedenti dichiarazioni, la dott.ssa Palma aveva riferito che ciò serviva “per aggiustare quelle dichiarazioni”. Ebbene, premesso che la Basile ~ il 6.02.2019, dinanzi ai P.M. di Messina - ha messo in discussione le sue precedenti dichiarazioni e l’uso stesso, da parte del magistrato, del termine “aggiustare” (“Non ricordo se la Palma usò proprio il termine “aggiustare”), appare comunque verosimile che i P.M. che svolgevano le indagini sulla strage di via D’Amelio abbiano potuto usare terminologia impropria solo al fine di far comprendere più facilmente concetti giuridici da parte di interlocutori privi di conoscenze di diritto specifiche.*

*Insomma, appare plausibile ritenere che la ripetizione del contenuto di precedenti dichiarazioni fosse dettata dall’esigenza di saggiare l’attendibilità del teste, la sua credibilità nonché ai fini della formulazione di contestazioni in caso di dichiarazioni non costanti nel tempo e, ancora, che il termine “aggiustare” sia stato utilizzato in senso improprio ma non già nell’accezione negativa che gli oppositori gli hanno voluto attribuire”.*

Tuttavia, anche in questo caso la motivazione finisce per obliterare dal ragionamento probatorio una serie di circostanze ineliminabili.

In primo luogo, a ben rileggere le dichiarazioni del 1995 della Basile in ordine all’episodio sopra riportato si evince come ella nel riferirsi all’interlocuzione con la Palma non usò il termine “aggiustare”, ma (come si è visto) quello di preparare.

Appare quindi indice di maggiore attendibilità quanto dichiarato dalla Basile all’ A.G. di Messina (“Non ricordo se la Palma usò proprio il termine “aggiustare”) poiché evidenzia come la testimone non è adusa a rendere dichiarazioni “rafforzative” del contenuto delle accuse originariamente mosse. Inoltre, la diversa motivazione dell’A.G. di Messina si innesta nell’ambito di una valutazione della credibilità di Rosalia Basile che il Collegio giudica non condivisibile.

In termini generali, a differenza dell’ordinanza in parola (v. pagg. 4-5<sup>496</sup>), nell’odierna valutazione si deve distinguere tra profili rispetto ai quali la Basile è teste diretto (l’an dell’attività di studio, ma v. *amplius* nel par. 14) e profili rispetto ai quali la Basile è *de relato* rispetto a Scarantino (la questione della provenienza dei verbali di interrogatorio o l’ubi consistam dell’attività di studio).

In termini specifici - al di là della valutazione della rilevanza penale delle condotte dei magistrati (che

---

<sup>496</sup> “Alla luce dell’assoluta inattendibilità delle dichiarazioni dello Scarantino devono essere valutate anche le dichiarazioni della di lui moglie, Basile Rosalia, le cui conoscenze derivano “de relato” per avere ricevuto le confidenze del marito. In tal senso la Basile ha dichiarato, per esempio, di essere venuta a conoscenza del fatto che allo Scarantino erano stati consegnati i verbali di interrogatorio, prima dell’udienza dibattimentale affinché quest’ultimo li studiasse, per averlo appreso dal marito (v. deposizione dibattimentale di Basile Rosalia, ud. del 2.11.1995: “Mi ricordo che a mio marito lo hanno fatto studiare un mese prima di venire a deporre ... [questi incartamenti glieli ha dati] il P.M. Petralia. Mio marito me l’ha detto’).” (v. pagg. 4 e 5 ordinanza di archiviazione del 05.02.2021).



è tema estraneo all'odierno procedimento) - la valutazione della complessiva attendibilità di Rosalia Basile avrebbe dovuto essere estesa a tutte le circostanze rispetto alle quali ella è stata testimone diretto (e non sconta, quindi, "i limiti" derivanti dall'essere de relato rispetto a Scarantino)<sup>497</sup>.

---

<sup>497</sup> Invero, oltre all'episodio appena riportato dell'incontro di Livorno (v. pagg. 35-36 richiesta di archiviazione Messina), la Basile già nel 1995 ebbe a riferire che la Dott.ssa Palma:

a) le aveva prospettato la possibilità di non presentarsi a rendere la testimonianza del 02.11.1995

(AVV. CONDOLEO: - *Lei sapeva che doveva venire a testimoniare in questo processo?*)

TESTE: - *Sì, certo che lo sapevo.*

AVV. CONDOLEO: - *E chi glielo aveva detto?*

TESTE: - *Me l'aveva detto il P.M. Petralia... mio marito veramente, che glielo avevano detto a lui. La dottoressa Palma venne e venne a dire che io dovevo andare a testimoniare, mi venne a preparare, però dice: "Lei si deve avvalere della facoltà di non rispondere, dando le spalle ad una telecamera, od addirittura, mandiamo un certificato medico falso", falso perché io stavo bene; un certificato medico qualmente che io.. "Può darsi che l'avvocato Petronio abbandona l'idea che lei testimoni", perché io sono stata citata dall'avvocato Petronio; v. pag. 37 verbale ud. del 02.11.1995);*

b) nel corso delle sommarie informazioni del 18.08.1995 si era rifiutata di verbalizzare alcune dichiarazioni della Basile. In relazione a tale ultimo profilo si riporta lo stralcio di interesse della deposizione resa nel 1995 dalla Basile:

P.M. dott. PETRALIA: - *Lei ha dichiarato poco fa, deponendo dinanzi alla Corte, che era stata trattenuta contro la sua volontà, tra l'altro a fronte di esplicite minacce, poi abbiamo appreso, riguardanti la possibilità che non si consentisse ai suoi figli di seguirla, ovvero che qualora i suoi figli l'avessero seguita, lei sarebbe stata denunciata per un qualche reato, dunque ha detto di non essersi potuta allontanare dalla località protetta in cui si trovava contro la sua volontà. Io le ho dato lettura di un brano di sue dichiarazioni rese al P.M. da cui traspare il contrario, in cui lei ha, tra l'altro, detto che nessuno...*

TESTE: - *Ma se mi prendevate in giro!*

P.M. dott. PETRALIA: - *... che nessuno l'aveva costretta a rimanere nel posto in cui si trovava ed ha anche spiegato che, pur avendo questa intenzione, desiderava tuttavia rimanere per curare o comunque per accudire a suo marito che aveva una certa malattia. E' vero che ha reso...? Insomma, le cose come stanno? Come ha detto oggi... ?*

TESTE: - *Sì ma il P.M. mica l'ha detto .. l'ha messo a verbale, perché era pericoloso per la collaborazione di mio marito, che io ho detto: "Mio marito è innocente. Voglio scendere a Palermo". "No, signora, e che lo possiamo mettere a verbale! Questo è pericoloso per la collaborazione di suo marito". "Allora faccia a suo piacimento il verbale". Eh!*

PRES: - *Lei deve rispondere e dire se effettivamente lei ha reso quelle dichiarazioni che le ha letto il P.M...*

TESTE: - *No, no, l'ha fatto a suo piacimento.*

PRES: - *Le ha fatte a suo piacimento?*

TESTE: - *A suo piacimento, sì, perché delle cose che gli dicevo io non glieli voleva mettere perché era pericoloso per la collaborazione di mio marito... Il verbale l'ha fatto tutto in una volta lei, la dott.ssa Palma...*

P.M. dott. PETRALIA: - *No, la domanda è questa: lei ha detto un attimo fa...*

TESTE: - *Non è che l'ha fatto a giorni, l'ha fatto tutto in una volta, perché le cose che gli dicevo io lei non le scriveva.*

P.M. dott. PETRALIA: - *Lei non è qui per rendere libere dichiarazioni, è per rispondere a delle domande.*

TESTE: - *Io la verità devo dire.*

P.M. dott. PETRALIA: - *Lei ha detto poco fa che il P.M. le aveva detto che certe cose non si potevano scrivere, cioè queste, e non si potevano dire perché sarebbero state pericolose per la collaborazione di suo marito. Mi pare, invece, che sono state verbalizzate. Allora perché ha reso quelle dichiarazioni poc'anzi?*

AVV. MAMMANA: - *Presidente, non c'è contrasto.*

TESTE: - *Per quanto io gli ho detto che mio marito è innocente? (?) mio marito è innocente...*

AVV. MAMMANA: - *Non c'è contrasto in questa...*

P.M. dott. PETRALIA: - *Io lo vedo il contrasto.*

AVV. MAMMANA: - *Facciamolo dire al Presidente.*

TESTE: *No, siccome c'è stato un episodio che la dott.ssa Palma... picchi' ha essiri pigliata pi imbrugliuna, va'? Bugiarda non ci sono, sono qua per dire la verità, altrimenti me ne stavo con l'altro bugiardo.*

PRES: - *Stia zitta.*

*Il P.M. può procedere alla contestazione.*

P.M. dott. PETRALIA: - *Lei ha detto poco fa che le sue affermazioni circa la non veridicità delle dichiarazioni rese da*

---

suo marito durante la collaborazione non erano state verbalizzate, non si erano potute verbalizzare perché' il P.M. che l'esaminava in quella circostanza le disse che si trattava di dichiarazioni pericolose per la collaborazione di suo marito. Io le ho letto un passo di questo verbale nel quale lei dichiara di avere saputo che suo marito aveva fatto una telefonata alla madre e ad altre persone dicendo che non era vero ciò che aveva detto e addirittura di averci per qualche tempo anche creduto, ma aggiungo che subito dopo lei ha detto...

PRES.: - Fermiamoci lì e facciamola rispondere.

TESTE: - Questo non è vero. Gliel'ho detto... l'ha fatto lei il verbale! In effetti non volevo firmarlo ed ha mandato a chiamare lui che stava male, che aveva la ciste nell'osso sacro, l'ha mandato a chiamare con i poliziotti, sapendo che io avevo terrore di mio marito, che lo sapevano che mio marito...

PRES.: - Ha capito cosa le ha chiesto il P.M.?

TESTE: - Sì.

PRES.: - L'ha capito il contesto della domanda?

TESTE: - Sì.

PRES.: - Come mai il P.M. ha scritto queste cose che potevano anche essere pericolose...?

TESTE: - Ma gli ho detto che mio marito alle cinque di mattina non si alzò la mattina della strage.

PRES.: - Che c'entra suo marito alle cinque del mattino?

TESTE: - C'entra. Non è che dovete dire le cose ... c'entra questo, perché' questo è stato anche in questo verbale e non l'ha scritto, che la moglie diceva che il marito si alzò alle sette e mezza la mattina, questo non c'è scritto. Eh! Ci sono le cose che gli convengono scritte

PRES.: - Per adesso risponda a questa contestazione che le ha fatto il P.M. Come mai il P.M. ha scritto queste cose che erano pregiudizievole?

TESTE: Sì, perché'... in qualche modo... però Lei, quando io gli ho detto...

PRES.: "Sì, in qualche modo" cosa?

TESTE: In qualche modo... sì. (Gli passò per la testa), però...

PRES.: Sì, che cosa?

TESTE: Sì! La domanda qual era? Non...

PRES.: In questo verbale che le ha letto il P.M. e di cui ha fatto la contestazione sta scritto tra l'altro: "Alcuni giorni addietro, come è a conoscenza dell'A.G. di Caltanissetta, mio marito aveva telefonato alla madre e le aveva promesso che avrebbe ritrattato le sue dichiarazioni, sarebbe tornato in carcere ed avrebbe consentito a me ed ai bambini di tornare a Palermo. Nel corso di quella conversazione Vincenzo aveva riferito alla madre di essere estraneo alla strage di Via D'Amelio e di essersi inventato tutto. Per verità', anche qualche giorno prima mio marito aveva detto a me le stesse cose ed io gli avevo creduto". Quindi queste cose...

TESTE: - L'ha detto, l'ha scritto la dott.ssa Palma.

PRES.: - Di questo lei non ha detto niente? Cioè se l'è inventato la dott.ssa Palma e lo ha trascritto in questo verbale?

TESTE: - Sì (v. pagg. 100-106 verbale del 02.11.1995).

Per completezza, si riportano le dichiarazioni – invero caratterizzate da ricordi assai scarni – rese da Scarantino sul punto nel corso dell'odierno dibattimento:

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - E allora, non... no, dico, il passo mio è quando lei dice che è praticamente... io dico la verità, dico la verità, sempre cu 'stu vai indietro, vai indietro e vai indietro, cioè a dire... nel senso che non stava dicendo la verità, ecco. Questo passo, invece, lei non lo conferma. Senta, un'altra cosa. Se lei si ricorda, nel mese di agosto del 1995, sua moglie è stata sentita dalla Dottoressa Palma, se lo ricorda questo?

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Così, lontano, però me... mi ricordo...Lontana, una cosa lontana, nel '95.

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - E si ricorda che sua moglie, nel corso dell'udienza del 2 novembre del '95, e quindi, nell'immediatezza del fatto, ha detto che quel verbale lei non aveva fatto quelle dichiarazioni, perché...

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Ma io l'ho fatta firmare.

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - E che lei l'ha fatto firmare. Ed è vero o no?

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Confermo. Io gli ho detto alla mia ex moglie firma...E lei ha firmato.

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - Un minuto. E quel verbale era vero o no?

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Io davanti non c'ero, Avvocato.

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - E perché sua moglie non lo voleva firmare?

TESTIMONE, SCARANTINO V. - E che ne so.

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - Come che ne sa? Scusi, se sua moglie... se sua moglie fa delle dichiarazioni a un soggetto qualsiasi, se in quell'atto ci sono scritte quello che ha... quello che ha dichiarato, per quale motivo non lo deve

Si tratta di circostanze obliterate nell'ordinanza di archiviazione<sup>498</sup>.

Infine, merita di essere evidenziato come – in un quadro probatorio come quello sinora descritto–

---

*firmare? O non lo vuole firmare? Me lo dica lei, mi dia lei una spiegazione logica, o furbesca, o intelligente, dica.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *La cosa logica, boh, non lo so, è stato stupido.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Uhm. Come?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Perché prima devo leggere io, o assistere, non lo so.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Ma scusi, lei non poteva assistere perché era imputato, non era...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Ero imputato di reato connesso.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Uhm, va bene, e non poteva assistere, perché in ogni caso era una teste, dichiarazioni di una teste, questo qua, tecnicamente, purtroppo, il codice prevede questo, per lei. E quindi, lei non poteva... e proprio perché lei non poteva assistere... Proprio perché lei non doveva esserci, ma mi spiega il motivo per cui è stato chiamato a fare... per... per costringere sua moglie a sottoscrivere? Se c'è un motivo.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Mi ricordo questo, ma Avvocato, un... non riesco a dare una spiegazione, perché non... non mi ricordo tutto.*

(...)

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *No, è un problema anche di attendibilità, no? Con le diverse dichiarazioni. Senta una cosa, lei si ricorda pure che il 2 novembre del '95, e anche dopo, sua moglie ha detto che... di avere riferito, quel giorno, in cui parliamo di quella famosa sottoscrizione di verbale, quel giorno che lei non poteva essere presente alla strage, proprio perché la mattina, come pocanzi lei ha detto, proprio perché la mattina dormiva e lei non si alzava senza prendere il caffè. Questa dichiarazione che sua moglie ha fatto, e che lei negli altri processi ha confermato, continua ad essere vera o è falsa?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Io... non ho ricordo, Avvocato.*

(...)

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Ma mi spiega lei il motivo... scusi, mi spiega il motivo per cui lei al Quater l'ha confermato? Me lo spiega?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Ma non sto smentendo. Io...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Come?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Non sto smentendo, ma sto dicendo...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *No, no, no, lei ha confermato...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *...a quell'interrogatorio, io sto dicendo, è quell'interrogatorio che io gli ho fatto firmare?*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Sì.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Questo è?*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Sì.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Uhm, e l'ho fatta firmare.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Uhm. E ma non c'è questo passo nell'interrogatorio, guarda caso.*

(...)

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *La moglie ha dichiarato di avere detto, in quell'occasione, al Pubblico Ministero che la interrogava, che suo marito raccontava delle falsità, tra l'altro, indicando come falsità la circostanza che lo Scarantino, nel corso della descrizione del trasporto dell'autovettura, la mattina del 19, ha detto che si era alzato del 05:30 del mattino, e da lì, poi, aveva fatto tutta una serie di attività, la moglie ha detto non è affatto vero, perché io... mio marito non si alza mai prima delle 07:00 e io lo so con certezza, perché ogni mattina gli porto il caffè. Circostanza questa reiterata al Quater, circostanza, a maggior ragione, confermata anche dallo Scarantino. Su questo siamo d'accordo che al Quater l'ha confermato? Oh, e allora dico io, è vera oggi questa circostanza, o oggi questa circostanza diventa falsa?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Ma non è il fatto che diventa falsa, ma la mia ex moglie... la mia ex moglie ha dichiarato che l'ha detto davanti a me, o abbiamo avuto il discorso io e la mia ex moglie?*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Sì, signor Scarantino, ha detto così.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *E io queste cose alla mia ex moglie gliel'ho detto, e poi se lei l'ha detto alla Dottoressa Palma, non mi ricordo.*(v. pagg. 108-110, 113-114, 116 verbale del 29.05.2019).

<sup>498</sup> Per completezza, giova precisare che la circostanza riferita dalla Basile per cui la Dott. ssa Palma nel corso delle sommarie informazioni del 18.08.1995 si era rifiutata di verbalizzare alcune dichiarazioni della Basile è stata obliterate anche nella richiesta di archiviazione del 05.06.2020.

nessuno sappia quali attività si siano compiute con Vincenzo Scarantino il 23.05.1995, cioè il giorno prima la sua escussione dibattimentale nel Borsellino 1.

L'unico dato certo è che Scarantino non è rimasto nella sede ove era allocato come si evince nella relazione all'epoca redatta da Toso che si riporta per stralcio:

*“Il 23.5.95 - MARTEDI - la S.V. impartiva disposizione che il personale dipendente effettuasse vigilanza nei turni 7/13 e 13/19 agli alloggi del collaboratore, in alternanza con la Squadra Mobile di Roma che avrebbe provveduto con i turni 19/01 e 1/7, mentre la scorta per le traduzioni del collaboratore sarebbero state effettuate dalla Squadra Mobile di Roma e dai due elementi della Squadra Mobile di Palermo. Alle ore 3.00 però giungevano per l'accompagnamento del collaboratore, due autovetture e tre operatori.*

*Verificato l'esiguo numero degli operatori della scorta, stante le sollecitazioni e le lamentele del personale della Squadra Mobile di Palermo, lo scrivente decideva di potenziare la scorta insieme all'Ass. GAROFALO, disponendo la suddivisione dei restanti due operatori nelle due fasce di vigilanza, ritenendo sufficiente una unità per il piantonamento di una stanza "vuota" chiusa dall'interno, al secondo piano di una struttura della Polizia di Stato. Alle ore 11.20 circa la S.V. ordinava il rientro dello scrivente e dell'Ass GAROFALO presso la S.A.A., in ottemperanza alle precedenti disposizioni fornite, nonostante le fosse stata rappresentata telefonicamente l'emergenza verificatasi e la decisione assunta dal sottoscritto, per garantire il minimo di sicurezza del collaboratore e degli operatori.*

*Il sottoscritto, quindi, rientrava presso la S.A.A. ed espletava il turno pomeridiano di vigilanza come ribadito dalla S. V.”*

Epperò né Maurizio Toso (v. pag. 15 verbale ud. del 15.04.2019), né Ferdinando Milo (v. pag. 50 verbale del 04.10.2019)<sup>499</sup> hanno saputo fornire indicazioni utili a fare chiarezza sul punto.

---

<sup>499</sup> PUBBLICO MINISTERO - *Lei sa dove doveva andare Scarantino quel giorno?*

TESTIMONE, MILO F. - *No.*

PUBBLICO MINISTERO - *Perché a noi non risultano né atti istruttori fatti, né impegni processuali.*

TESTIMONE, MILO F. - *No, non... non è che... non è che non ricordo, non lo so, perché sia i colleghi di... di Palermo, sia quelli della Squadra Mobile, a noi non dicevano niente, dicendo solo fai questo, fai quello, perché non essendo di quell'ufficio, non ci dicevano niente.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, lei non ha memoria di che cosa si dovesse fare quel giorno?*

TESTIMONE, MILO F. - *No, no, no.*

PUBBLICO MINISTERO - *Dove si dovesse portare il collaboratore?*

TESTIMONE, MILO F. - *No, no, no.*

PUBBLICO MINISTERO - *Che cosa si dovesse fare?*

TESTIMONE, MILO F. - *No, no, no, con cui dovesse incontrarsi, fare qualcosa, no, no.*

PUBBLICO MINISTERO - *Perché, poi, sempre leggendo la relazione, si capisce che il collaboratore effettivamente esce e voi rimanete lì, quindi.*

TESTIMONE, MILO F. - *Sarà così, non lo so.*

PUBBLICO MINISTERO - *Non ha saputo nulla dai suoi colleghi che cosa era stato fatto quel giorno?*

TESTIMONE, MILO F. - *No, di cosa si è andato a fare... no, di cosa si è andata a fare... no.*

Ad avviso di chi scrive, ove si consideri che il 23.05.1995 non risulta lo svolgimento di alcuna attività di tipo istruttoria e/o dibattimentale da parte di Vincenzo Scarantino, non vi è dubbio che in quella giornata si sia svolta una attività di “rifinitura” della “preparazione” in analisi.

E non vi è dubbio che l’attività svolta abbia rinfrancato il collaboratore che – come si evince dalle intercettazioni (pag. 110 del brogliaccio e trascrizioni perizia Oliveri pagg. 189 -226 ) – nel volgere di 24 ore è passato dalla manifestazione della volontà di voler andare in carcere (progr. 219 del 22.05.1995 ore 20:27) ad un registro comunicativo decisamente opposto, nel quale tale proposito non è stato ulteriormente rinnovato il 23.05.1995 (progr. 221 del 23.05.1995 ore 20:31).

### **13.1.2 Il venir meno della tesi delle pressioni mafiose per spingere Scarantino alla ritrattazione televisiva**

Venendo alla seconda ragione che spiega il perché del nascondimento delle intercettazioni basta osservare i tempi e i modi con cui essere furono sottratte alla conoscenza delle parti private e dei giudici del Borsellino 1 e Bis.

Si riporta stralcio della richiesta di archiviazione di Messina che ben ricostruisce la sorte delle intercettazioni riguardanti l'utenza di S. Bartolomeo a Mare (pagg. 123 e ss.):

*“Come esposto in precedenza, con missiva del 20.05.2019, la Procura della Repubblica di Caltanissetta trasmetteva copia dei brogliacci e dei supporti magnetici concernenti l'attività di intercettazione effettuata sull'utenza telefonica installata all'interno dell'abitazione di San Bartolomeo a Mare in uso ai familiari di Scarantino Vincenzo nel 1995.*

*Tra la documentazione pervenuta vi era anche copia del fascicolo R.i.t. - avente n. 282/94 P.M. - concernente l'intercettazione in parola, dalla cui consultazione emergeva come l'attività tecnica fosse stata disposta nell'ambito del proc. penale n. 2430/93 RGNR di quella Procura della Repubblica.*

*Tale attività era stata avviata in quanto "è verosimile che si ricavano utili elementi in ordine a pressioni e/o intimidazioni che la famiglia dello Scarantino potrebbe ricevere dai personaggi tuttora stabilmente ed organicamente operativi nell'ambito del sodalizio mafioso in cui fattuale collaboratore era inserito”.*

*Tuttavia, con un provvedimento del 31.07.1995 a firma del dott. Carmelo Petralia, gli atti concernenti il R.i.t. n. 282/94 P.M. erano stati separati da quelli riguardanti il fascicolo n. 2430/93 RGNR e riuniti al Fascicolo n. 404/95 RG mod. 44, sempre di quella Procura<sup>500</sup>*

*Ciò posto, con nota dell' 8.11.2019, questo Ufficio richiedeva alla Procura nissena informazioni sull'iter del procedimento penale n. 404/95 R.G. mod. 44, nonché copia dei relativi provvedimenti definitori.*

*In data 19.11.2019, pervenivano gli atti richiesti.*

*Dalla consultazione degli stessi emergeva che:*

- *il fascicolo n. 404/95 mod. 44 era stato iscritto nel registro ignoti in data 27.07.1995 per i reati di cui agli artt. 326 c.p., 416 bis c.p., 378 c.p. e 7 D.L. n. 152/91;*
- *sulla base dell'indicazione ricavabile dall'epigrafe in copertina, i titolari erano il dott. Petralia e la dott. Palma, mentre, sulla scorta della consultazione del sistema re.ge 2,1, al tempo in uso, i magistrati assegnatari del citato fascicolo risulterebbero il dott. Giordano e la dott.ssa Palma;*

---

<sup>500</sup> v. anche all. 8 prod. documentale Avv. Scozzola ud. del 12.07.2019.

- *l'iscrizione del fascicolo era scaturita da due articoli pubblicati rispettivamente da "La Sicilia" e da "Il Giornale di Sicilia" in data 27.07.1995, riguardanti Scarantino Vincenzo, articoli che riportavano, con grande evidenza, la notizia dell'intervista rilasciata da costui alla trasmissione televisiva "Studio Aperto" il 25.07.95;*

- *in relazione a detto fascicolo, era stata avanzata richiesta di archiviazione il 22.11.1996, a firma del dott. Petralia e della dott.ssa Palma, accolta dal G.i.p. presso il Tribunale di Caltanissetta con decreto del 29.11.1996*

*Quindi, in un fascicolo iscritto il 27.07.1995 al fine di accertare la "possibile esistenza di una sovrastruttura operante al fine di intralciare le indagini", in particolare capace "di indurre Scarantino Vincenzo a ritrattare le dichiarazioni rese in sede di collaborazione, o, quanto meno, a recedere dalla scelta collaborativa", sono stati fatti confluire gli esiti delle attività tecniche concernenti l'utenza ubicata in quel di San Bartolomeo a Mare, tra cui figuravano anche conversazioni tra lo Scarantino e i magistrati che si stavano occupando in quel momento di gestire la sua collaborazione, conversazioni che per circa venticinque anni sono rimaste nel dimenticatoio. Sempre a proposito di quell'attività di intercettazione, rispondendo ad una specifica domanda, il dott. Petralia spiegava che essa era stata disposta nell'ambito di un procedimento avente n. 2430/93 RGNR, per poi essere stralciata e riunita agli atti del procedimento n. 404/95 mod. 44, anche se non era in grado di ricordare con certezza il motivo dello stralcio ("ritengo che la ragione fosse che poteva dare un contributo probatorio alla... ai temi del 404/95")...."*

La lettura della richiesta di archiviazione del proc. n. 404/95 a firma dei Dott. ri Palma e Petralia (all. 5 prod. Avv. Di Gregorio del 20.01.2020) "chiude il cerchio".

In essa si enuncia "la tesi" che la ritrattazione del 1995 fosse frutto di una manovra di cosa nostra, per tramite dei parenti di Scarantino, volta a screditare la figura del predetto collaboratore.

Epperò quanto all'effettivo riscontro ci si limita ad affermare testualmente che "venivano espletate numerose intercettazioni telefoniche e delegati alla p.g. svariati atti di indagine".

Non viene specificato nulla in ordine ai bersagli delle intercettazioni né tantomeno in ordine *all'ubi consistam* di tali atti di indagine.

Come già evidenziato, tra queste intercettazioni vi erano quelle di S. Bartolomeo a Mare a casa di Scarantino che non furono ritenute idonee a sostenere la tesi accusatoria di cui sopra.

E si badi tale inidoneità doveva ritenersi assoluta poiché non vi è nemmeno una riga dell'archiviazione che "scenda" nel merito di tali intercettazioni.

Tuttavia, a tutto voler concedere, alla data del 29.11.1996 (data dell'archiviazione), i Dott. ri Palma e Petralia avrebbero dovuto - sia in ragione della propria convinzione personale (tanto è vero che avevano richiesto l'archiviazione), sia per un preciso obbligo deontologico scaturente dall'art. 358

c.p.p. (anche questo articolo era all'epoca vigente) nei confronti degli imputati dei procedimenti per strage pendenti - depositare le intercettazioni in parola e le videocassette della ritrattazione televisiva di Scarantino<sup>501</sup> (v. par. 15) quantomeno nel procedimento "contenitore" (2430/93 RGNR, per semplicità il Borsellino Bis) dal quale erano state prelevate.

Il loro tempestivo deposito nei procedimenti in corso<sup>502</sup> per la strage di via D'Amelio avrebbe altresì consentito ai giudici di avere a disposizione un ulteriore pregnante elemento per soppesare adeguatamente il significato delle ritrattazioni che Scarantino ebbe ad operare, senza "liquidarlo" con una rassicurante causale mafiosa.

In questa sede può solo aggiungersi che tale scelta, al pari del mancato deposito dei confronti (nei termini di cui si è detto nel par. 2.2), pur non essendo illecita in sé, si tradusse in una difesa acritica della scarantinizzazione della strage.

---

<sup>501</sup> È importante precisare che quelle videocassette (mai più rinvenute) furono "acquisite" senza ricorrere ad alcun provvedimento di sequestro proprio nel procedimento n. 404/1995 R.G.N.R. dal gruppo Falcone Borsellino proprio su delega del Dott. Petralia del 03.08.1995 (v. all.ti 14 e 15 prod. discussione Avv. Panepinto).

Peraltro, deve essere dato atto di uno sfasamento temporale tra i due documenti.

La delega del dott. Petralia (all. 14 del 03.08.1995) fa riferimento a una "pregressa" nota del Gruppo F.B. (nota 123/H/95) che però sembra coincidere con l'esito delega del 05.08.1995 (all.15) che è denominata nota 123/H/95.

Anche sul tema in analisi il Dott. Petralia non ha fornito alcun contributo utile dando quasi per certo di non aver mai visionato il contenuto delle cassette:

ARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Certo. Quindi, questo contiene, ma a me interessa il dato, non mi interessa che le avete chiesto di... mezza Mediaset, mi interessa il dato che contestualmente qua si consegnano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di... di... di Caltanissetta, alla cortese attenzione del Dottore Carmelo Petralia, si consegnano queste cassette; siccome noi le cassette non... non le abbiamo trovate, io volevo sapere...*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Che fine... che cosa ne ho fatto.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *No, intanto se lei, almeno visto che gliel'hanno consegnato, se lei le ha viste, questa era, diciamo, il minimo.*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *No, che io le abbia viste... guardi, che le abbia visionate no.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *No.*

(..)

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *...né lei ha sentito le cassette, evidentemente.*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *No, non... È un dato che in quel momento non lo... non... non posso dire non lo ricordo...sono portato ad escluderlo, però se nelle cassette c'era e se le... io questa cassetta sinceramente credo proprio di non averla mai visionata, né di aver visto la trasmissione, in... proprio nel momento in cui è stata... è stata diffusa.*

(v. pagg. 189- 190, 194 verbale ud. del 20.01.2020).

<sup>502</sup> Si fa riferimento oltre che al Borsellino Bis anche al Borsellino 1 rispetto al quale era stata emessa solo la sentenza di primo grado (27.01.1996, dep.16.09.1996).



### 13.1.3 La gestione illecita dell'attività di intercettazione

Una ulteriore ragione che contribuisce a spiegare le ragioni del nascondimento delle intercettazioni in parola è da rinvenirsi nel narrato di Valenti Giampiero.

Come ben sintetizzato nella richiesta di archiviazione (pagg. 120) *“dopo aver confermato di aver fatto parte della squadra investigativa c.d. “Falcone/Borsellino”, il Valenti riferiva di essersi occupato delle intercettazioni che avvenivano sulla linea telefonica dell’utenza installata all’interno dell’abitazione di San Bartolomeo a mare utilizzata dal nucleo familiare dello Scarantino (la prima... tra le prime cose che facemmo, adesso non mi ricordo, i passi, i dettagli, però, mi ricordo che siamo andati a vedere questo registratore, che era all’interno del Tribunale di Imperia, andammo lì e non so che... chi è che armeggiava, forse Ribaudò, forse Castelli, guardi, io non... non sono certo, io ero lì e... guardi, io non avevo mai fatto attività di ascolto telefonico, non mi ero mai occupato di... ero lì che guardavo quello che facevano gli altri).*

*Tale attività l’aveva svolta insieme ad un collega, Peppino Di Gangi (Allora, guardi, per quello è che la mia... la mia esperienza, io devo dire che l’attività di ascolto la seguiva Peppino Di Gangi nel mio turno, ma io, trascorso il primo turno di questa intercettazione, non le so più parlare, non sono più tornato a Imperia, cioè, finché ho fatto il primo turno con Di Gangi, siamo andati lì, Di Gangi si metteva le cuffie, perché c’erano altri colleghi che... che smarcavano... cioè, non era una stanza a solo, io ricordo che c’erano registratori... guardi, io mi ricordo benissimo’).*

*Tuttavia, precisava di aver mai avuto contezza del contenuto delle conversazioni che venivano intercettate (Io, però, le dico, io non so assolutamente nulla di quelle che sono le conversazioni intrattenute da Scarantino, non ne ho idea con chi parlava, dico, escluso nel... dico, allora, se questo verbale mi è stato fatto firmare in virtù del turno fatto di quei 15 giorni con Di Gangi? Okay, va bene, ero lì, non posso dire di non esserci stato, ma questo.. Ma... ma non rispecchia assolutamente la verità per quello che riguarda tutta l’attività di intercettazione, perché io non ne so assolutamente nulla, non so...).*

*Riferiva, quindi, che, mentre l’attività di intercettazione era in corso, il Di Gangi gli aveva detto che sì doveva “staccare il registratore” in quanto vi era la necessità di fare interloquire tra loro lo Scarantino e i magistrati che si stavano occupando della sua collaborazione”*

Si riporta di seguito stralcio della deposizione dibattimentale di Valenti nell’odierno procedimento:

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, lei... lei diceva che sul primo periodo aveva altre cose da dire.*

TESTIMONE, VALENTI G. - *Sì, ho altre cose da dire, assolutamente sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ecco, prego.*

TESTIMONE, VALENTI G. - *Quello che ho da dire è che, ripeto, immagino che voi già sappiate tutta quella che era la questione della gestione della famiglia, la bambina a scuola, la spesa... è*

*inutile dilungarmi, perché quello è, e quello resta. arrivato a un certo punto, Di Gangi mi fa, dice, dobbiamo andare a staccare il... il registratore perché Scarantino deve parlare con i Magistrati; adesso non conosco i dettagli della questione, perché non ero io che mi interfacciavo con l'ufficio, era Di Gangi che aveva il cellulare, non so se erano i Magistrati che dovessero parlare con Scarantino, non so se era Scarantino che dovesse parlare coi Magistrati, fatto sta che siamo andati lì, Di Gangi ha staccato, non so come, forse ha messo pausa, mi ricordo questi qua c'avevano tipo play/pausa... play/pausa, Scarantino si è fatto la sua telefonata, siamo ritornati indietro, ha riattivato il... il coso, e io non so se... anzi, le dirò, ne ho certezza assoluta, per una volta, per un'occasione, forse... forse è accaduto una seconda volta, ma non ne ho certezza assoluta*

**PUBBLICO MINISTERO - Primo turno.** *Ricorda se subito, appena arrivato, dopo qualche giorno, la riesce a collocare temporalmente rispetto al suo arrivo la prima volta a Imperia?*

**TESTIMONE, VALENTI G.** - *No, no, no, Dottore no, no. Io ripeto, è stata nel turno con Di Gangi, non so se... se è accaduto dopo tre giorni, dopo una settimana, dopo dieci giorni.*

**PUBBLICO MINISTERO - D'accordo, non... non lo ricorda, va bene...Senta, e la pausa durò quanto?**

**TESTIMONE, VALENTI G.** - *Il tempo che Scarantino facesse la telefonata con i Magistrati, questo me lo ricordo, cioè materialmente... adesso, ripeto, non chiedetemi dettagli, perché non ero io che comunicavo con l'ufficio, lei dice chi era il più alto in grado? Certo che ero io, ma non significa che perché sono il più alto in grado, un giorno prima facevamo inserimenti di informatica e il giorno dopo sono diventato un... chissà quale agente di... di non so che cosa, ero il più alto in grado, ci mancherebbe, e non lo posso nascondere, Di Gangi aveva i contatti col... col... con l'ufficio, non io, io... io non avevo neanche il cellulare, era lui che ce l'aveva il cellulare.*

**PUBBLICO MINISTERO - Ma questa comunicazione, per esempio, che Scarantino doveva parlare col Magistrato, proveniva da chi? Chi è che l'aveva... che... che l'aveva...**

**TESTIMONE, VALENTI G.** - *Guardi, Di Gangi ha... allora... allora, dico, io non sono qui per puntare il dito contro nessuno, Di Gangi ha ricevuto una disposizione dall'ufficio, cioè noi eravamo lì, non possiamo sapere quello che succede a Palermo (v. pagg. 31-33 e ss. ud. del 18.10.2019).*

Di Gangi Giuseppe – che nel corso dell'odierno procedimento è stato escusso prima di Valenti (ud. del 09.09.2019) – appartiene alla nutrita schiera<sup>503</sup> di soggetti che hanno negato la stessa esistenza

---

<sup>503</sup> Deve darsi atto come un'eccezione, in tal senso, abbia rappresentato la testimonianza della Dott.ssa Francesca Peppicelli che, sin dal Borsellino Quater, ha riferito della presenza del telefono nell'abitazione di S. Bartolomeo a Mare: **AVV. DI GREGORIO** -... *Ah, intanto, mi scusi, una domanda: dentro l'appartamento Scarantino, che lei si ricordi, aveva un telefono? Cioè l'appartamento era dotato di un'utenza telefonica fissa?*

**TESTE F. PEPPICELLI** - *Io credo di sì, credo di sì, credo, eh? Ma credo di sì*

**AVV. CRESCIMANNO** - *L'ultima cosa: tornando brevemente al discorso del telefono, lei ricorda che c'era il telefono, presume che ci fosse il telefono?*

del telefono a S. Bartolomeo a mare, sia nel corso del giudizio di appello del Borsellino Bis (v. pag. 431 della relativa sentenza) che nel corso del giudizio di primo grado del Borsellino Quater.

Nel corso dell'odierno dibattimento ha poi riferito quello che non si poteva più negare (l'esistenza del telefono) affermando di avere ricordi assai vaghi (v. pagg. 65 e ss. ud. del 09.09.2019):

PUBBLICO MINISTERO - *Lei, visto che ha trascorso tutti questi periodi e dall'ottobre del '94 anche a San Bartolomeo al Mare, lei sa se nell'abitazione dello Scarantino ci fosse un telefono?*

TESTE DI GANGI - *Io non... non avevo ricordo, però mi so... l'ho saputo adesso che c'era... che c'era un telefono, sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ha saputo in che maniera, scusi?*

TESTE DI GANGI - *L'ho saputo pure dalle notizie...*

PUBBLICO MINISTERO - *No, dalle notizie di Stampa non ci interessa, a noi interessano o suoi ricordi o circostanze che lei ha appreso da altri.*

TESTE DI GANGI - *Io non lo ri... non lo ricordavo questo particolare, però poi... mi è sovvenuto poi che... che c'era un telefono.*

PUBBLICO MINISTERO - *E come poteva essere utilizzato questo telefono? Lei lo sa?*

TESTE DI GANGI - *Questo non me lo ricordo.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Come ha ricordato pure poco fa, lei è stato sentito pure nel Borsellino Quater. Quando lei è stato interrogato in quella circostanza e io le ho chiesto specificamente se si ricordava se... no se si ricordava, se le constava, se era a lei noto che ci fosse il telefono fisso a casa... e lei me lo ha escluso categorica... no "non me lo ricordo", "non ce l'ha".*

TESTE DI GANGI - *Perché no... perché allora era questo il mio ricordo, per cui... Io non me lo ricordavo, sì, altrimenti glielo avrei detto: "Guardi, Avvocato, non..."*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Siccome lì abbiamo fatto pure un ragionamento, cioè se questo ha telefonato a "Mediaset", tant'è che poi c'è la ritrattazione, da dove ha telefonato? Mica*

---

TESTE F. PEPPICELLI - *Io credo di ricordare, io credo di ricordare che ci fosse un telefono... Perché... perché collegai la pre... l'idea del telefono al fatto che fosse agli arresti domiciliari.*

AVV. CRESCIMANNO - *E scusi, magari la domanda è stupida, ma perché ..perché lei dice: "Lo collegai con il fatto che era agli arresti domiciliari"?*

TESTE F. PEPPICELLI - *Perché, secondo me, una persona che sta agli arresti domiciliari ed ha il divieto di colloquiare con gli altri, il telefono non dovrebbe averlo.*

AVV. CRESCIMANNO - *No, mi scusi un attimo, allora non ho capito io. Lei ritiene che ci fosse o che non ci fosse?*

TESTE F. PEPPICELLI - *Allora, io credo che il telefono ci fosse. Perché ricordo questo particolare? Ricordo questo particolare perché... perché... perché mi sembrava strano, io... perché la villetta... io non credo che ci fosse l'utenza telefonica quando noi affittammo la villetta, non credo che ci fosse. Io ricordo questo particolare del telefono collegando con il... perché mi sembrava strano che una persona agli arresti domiciliari, con divieto di comunicare con l'esterno, gli fosse consentito l'uso del telefono... Ecco perché... il motivo per cui mi sembra di ricordare che avesse il telefono... Perché è un particolare che altrimenti non avrei assolutamente ricordato, a distanza di tanto tempo. (cfr. pagg. 42, 48-50 verbale ud. del 12.05.2016 Borsellino Quater ordinario primo grado, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 15.04.2019).*

*poteva evadere, perché era ai domiciliari.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *E lei mi ha detto: “Non mi interessa, perché questa è competenza di quelli che gli facevano la vigilanza e cioè di Imperia”. Quindi, più che un ricordo è la negazione dell’esistenza del telefono. Io le chiedo questo: questa faccenda del telefono lei adesso la... se ho capito bene, come ha risposto al Pubblico Ministero, l’ha appresa dai mezzi di informazione?*

TESTE DI GANGI – *Anche.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *E oltre... l’”anche” prevede quindi altro; cioè da che cos’altro l’ha appresa?*

TESTE DI GANGI – *No, altro niente, dai mezzi di informazione l’ho saputo.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *Allora no “anche”, solo.*

TESTE DI GANGI – *Eh...*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *No, no, per capirlo, le spiego perché: lei si ricorda di avere intercettato il telefono di Scarantino fisso, a casa, nel momento in cui era a San Bartolomeo al Mare?*

TESTE DI GANGI – *Sì.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *E quando se lo è ricordato?*

TESTE DI GANGI – *Mi è sovvenuto dopo il ricordo...in questo periodo qua.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *E che cosa gliel’ha fatto ricordare?*

TESTE DI GANGI – *Le notizie di Stampa.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *Le notizie di Stampa non c’era scritto che lei aveva intercettato il telefono.*

TESTE DI GANGI – *No che io avevo intercettato, ma se... siccome le intercettazioni avvenivano a San Barto... no a San Bartolomeo, là a Imperia...*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *Nei locali della Procura di...*

TESTE DI GANGI – *Sì, Imperia.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Lei c’è stato ovviamente, perché risulta dal verbale che lei era fra quelli che sentivano queste telefonate; lei ricorda com’era composto, diciamo, com’era ‘sta stanza, questo posto, questo ufficio?*

TESTE DI GANGI – *Assolutamente no. No, non ricordo, era una stanzetta, però non... non...*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *Ah, quindi se lo ricorda, era... stanzetta significa diverso da stanzona, quindi già se lo ricorda che era piccolo, va’, era un locale piccolo.*

TESTE DI GANGI – *Però non... non le saprei dire.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *... questo già è un ricordo che mi fa piacere che venga*

*fuori. E senta, in queste telefonate, nell'ascolto di queste telefonate, perché visto che le ha ascoltate lo sa, erano telefonate che Scarantino riceveva o che Scarantino o chi per lui, famiglia, faceva?*

TESTE DI GANGI – *Non me lo ricordo questo, mi scusi.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *Si ricorda se nel corso di queste telefonate c'erano colloqui con Magistrati?*

TESTE DI GANGI – *Non me lo ricordo.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *Si ricorda se c'erano colloqui con la Questura o comunque funzionari della Questura di Palermo?*

TESTE DI GANGI – *Non lo ricordo.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *Del gruppo "Falcone – Borsellino"?*

TESTE DI GANGI – *No, guardi, io non ho... non ho ricordi di queste intercettazioni.*

Sentito poi, dopo le dichiarazioni di Valenti nell'odierno procedimento, dall'A.G. di Messina (cfr. pagg. 122 e 123 della richiesta di archiviazione) Di Gangi *"mostrava ricordo di un'attività di intercettazione disposta dalla Procura di Caltanissetta sull'utenza che il nucleo familiare di Scarantino Vincenzo aveva in uso in quel di San Bartolomeo a Mare, la cui finalità era di comprendere se costui mantenesse contatti con soggetti della criminalità organizzata palermitana (ricordo di una attività di intercettazione telefonica disposta dalla Procura di Caltanissetta. Intercettavamo il telefono dell'abitazione dello Scarantino. Mi fu detto che dovevamo capire se si sentiva con persone del suo ambiente criminale).*

*L'ascolto delle conversazioni avveniva presso la Procura di Imperia, con cadenza giornaliera (L'ascolto avveniva presso la Procura di Imperia e non era un ascolto fisso, si andava una volta al giorno per verificare se c' erano telefonate).*

*Il Di Cangì precisava che quel telefono poteva solo effettuare chiamate, non riceverne (Il telefono poteva fare solo chiamate in uscita, non ne poteva ricevere, per quanto ricordo).*

*Proseguiva affermando che con Valenti Giampiero aveva lavorato a San Bartolomeo a Mare, anche se non ricordava il periodo (ho lavorato con VALENTI Giampiero a San Bartolomeo a Mare. Non ricordo il periodo con precisione).*

*A seguito di sollecitazione di questo Ufficio, il Di Gangi confermava che il periodo in questione era stato 28.12.1994/14.01.1995 (ora che me lo ha detto lei, dott Di Giorgio, confermo che il periodo è dal 28.12.94 al 14.1.95).*

*Venendo al nocciolo della deposizione, egli negava quanto riferito dal Valenti innanzi al Tribunale di Caltanissetta nell'udienza concernente il processo a carico di Bo' Mario, Mattei Fabrizio e Ribaudò Michele, e cioè l'asserita interruzione della registrazione di alcune conversazioni telefoniche avute dallo Scarantino con i magistrati che si stavano occupando della sua*

*collaborazione (non so cosa sia saltato in testa a VALENTI, è uscito sui giornali quello che ha dichiarato a dibattimento a Caltanissetta sulle intercettazioni. Le dichiarazioni di VALENTI sul punto sono false, e io la sto prendendo malissimo. VALENTI ha somatizzato anche lui questa vicenda, da quello che so sta male.....Non mi spiego le dichiarazioni di VALENTI).*

*Più in generale su quell'attività di intercettazione, il Di Gangi ricordava solo di alcuni problemi all'apparecchio traslatore, che era stato sostituito più volte (Non ricordo se è stato in questo periodo, so che però abbiamo dovuto sostituire il traslatore più di una volta per il malfunzionamento ..... ricordo che ci furono alcuni malfunzionamenti, dovuti anche alla mancanza di corrente).*

*Confermava che, a quell'epoca, era possibile interrompere la registrazione delle conversazioni intercettate disattivando il tasto di registrazione (all'epoca, era tecnicamente possibile staccare l'intercettazione, togliendo il "play", il pulsante di registrazione)".*

Sul punto, il Gip di Messina nell'ordinanza di archiviazione del 02.02.2021 (acquisita in atti) ha rilevato che:

*“le dichiarazioni rese dal Valenti all'udienza del 18.10.2019 dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, oltre a risultare inedite in quanto mai rese né durante il procedimento Borsellino bis, né nel procedimento Borsellino quater, sono state smentite da Di Gangi Giuseppe in sede di escussione da parte della Procura di Messina.*

*Da ultimo, anche qualora si volesse ritenere che le registrazioni furono interrotte volontariamente, non vi sarebbe comunque modo di risalire al contenuto della conversazione e ai motivi dell'interruzione. Il sospetto di un'interruzione delle registrazioni per motivi illeciti, seppur legittima, rimarrebbe una mera ipotesi che non potrebbe mai assurgere, in nessun giudizio, al rango di prova (nemmeno indiziaria) su cui fondare una condanna per calunnia.*

*Non si può, d'altronde, non tenere conto del fatto che qualora lo Scarantino avesse voluto comunicare telefonicamente circostanze illecite (come ipotizzato dagli opposenti), sarebbe stato più ragionevole farsi fornire, eventualmente anche dalla P.G., un'utenza mobile non sottoposta a controlli anziché far interrompere, dalla P.G. stessa, la registrazione di un'utenza che gli stessi odierni indagati avevano posto sotto controllo.*

*In tal senso ulteriori accertamenti sulle intercettazioni e sulle bobine, al fine di comprendere se le interruzioni siano state determinate effettivamente da guasti tecnici o siano state volontarie, appaiono ultronei rispetto alle verifiche già in atti e comunque non fornirebbero alcun valido sostegno all'accusa per la quale si procede”.*

Nel concordare con l'A.G. messinese in ordine al giudizio di ultroneità della perizia anche in considerazione del tipo di intervento illecito prospettato da Valenti che non presenta elementi di materiale manomissione (si pensi a un taglio materiale dei nastri) - come tali suscettibile di lasciare

tracce - si impongono una serie di osservazioni.

In primo luogo, l'argomento che si sarebbe ricorsi a mezzi di comunicazione alternativi ove si fosse voluto parlare di circostanze illecite con Scarantino è argomento che "prova troppo" e non si confronta con gli elementi di prova esistenti che non escludono (ma anzi asseverano) la compresenza di entrambi i mezzi di comunicazione.

Invero, l'unica testimone davvero attendibile in ordine a quanto avvenuto a S. Bartolomeo a Mare (Rosalia Basile), ha riferito (sin dal 1995) che, oltre all'uso del telefono fisso, talvolta, per le comunicazioni con i magistrati, si ricorreva ai telefoni mobili nella disponibilità degli agenti:

AVV. SCOZZOLA: - *Lei, sempre nella prima pagina della sua denuncia, parla che suo marito telefonava spesso ai Magistrati. Potrebbe dirci anzitutto: telefonava sempre da casa sua?*

TESTE: - Sì.

AVV. SCOZZOLA: - *Quindi da quel telefono che si trova ad Imperia, è giusto?*

TESTE: - Sì. *Alcune volte però lo facevano parlare al telefonino, con i Magistrati; i telefonini degli agenti che c'erano là.*

AVV. SCOZZOLA: - *I telefonini degli agenti che c'erano lì e lui, attraverso i telefonini, telefonava ai Magistrati.*

TESTE: - Sì

(v. pagg. 73-74 verbale ud. del 02.11.1995).

E nonostante, in maniera assai poco persuasiva (v. infra nota 507) , alcuni<sup>504</sup> appartenenti al gruppo Falcone-Borsellino abbiano evidenziato che nessuno dei poliziotti disponeva di un cellulare di servizio (siamo agli inizi del 1995) nel periodo di S. Bartolomeo a Mare (il solo Di Gangi aveva un cellulare, ma trattavasi di apparecchio personale<sup>505</sup>) la Basile deve ritenersi estremamente credibile.

---

<sup>504</sup> Il "teste" Maniscaldi Vincenzo a specifica domanda del P.M. ha avuto cura di precisare che "guardi, telefonini, a quell'epoca, io non ne avevo e non ne avevamo quasi tutti. Forse forse l'aveva il dottore Bo', forse, ma non ne sono sicuro, ma era personale e non era d'ufficio" (cfr. pag. 12 verbale ud. del 24.03.2021).

Nello stesso solco anche la testimonianza di Giunta Margherita sul punto:

PUBBLICO MINISTERO – *Voi avevate telefoni in dotazione?*

TESTE GIUNTA – *No, io no.*

PUBBLICO MINISTERO – *Telefoni cellulari.*

TESTE GIUNTA – *Non lo ricordo, comun... io no.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei no.*

TESTE GIUNTA – *Io no.*

PUBBLICO MINISTERO – *Il personale che veniva maschile?*

TESTE GIUNTA – *Non lo ricordo, dottore.* (v. pag. 138 verbale ud. del 09.09.2019).

<sup>505</sup> PUBBLICO MINISTERO – *Telefonicamente. Ma voi avevate apparecchi cellulari?*

TESTE DI GANGI – *Io avevo un cellulare mio, sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei aveva un cellulare suo o di servizio?*

TESTE DI GANGI – *Mio, mio.*

PUBBLICO MINISTERO – *Suo. Con il quale si metteva in contatto all'occorrenza con Palermo?*

TESTE DI GANGI – Sì.

Invero – ove si tenga a mente che, come visto, (v. par. 13.1.1) Scarantino disponeva dei numeri di telefonino dei magistrati e che li chiamava spesso (v. pag. 37- 38 richiesta di archiviazione Messina)<sup>506</sup> – il fatto che nel brogliaccio dell’utenza fissa di S. Bartolomeo a mare non vi è traccia di tali telefonate verso le utenze mobili dei magistrati rafforza, tanto la credibilità della circostanza riferita dalla Basile (uso dei telefonini<sup>507</sup>), quanto la credibilità della circostanza riferita da Valenti (interruzioni manuali delle registrazioni).

Inoltre, l’analisi delle intercettazioni intercorse tra Scarantino e i Dott. ri Palma e Petralia evidenzia come sono gli stessi magistrati a fare riferimento alla necessità di non parlare per telefono ma di persona. Sul punto, oltre alla già citata telefonata del 08.05.1995 in cui il Dott. Petralia afferma “*se ci sono poi cose specifiche di cui parlare di persona e non con il telefono ci vediamo giovedì e li affrontiamo...*”, v. anche l’intercettazione del 07.02.1995 ore 17:05 tra la Dott.ssa Palma e Scarantino:  
Dr. Palma: *pronto!*

---

PUBBLICO MINISTERO – *E lei chiamava chi, il dirigente o la segreteria o chi? Chi contattava lei?*

TESTE DI GANGI – *Ma la segreteria, non lo so...*

PUBBLICO MINISTERO – *E da Palermo la contattavano?*

TESTE DI GANGI – *Ma poi io se c’era... dico, a prescindere dico, c’era un superiore gerarchico se ne occupava il superiore, non me ne occupavo io. Io ero un assistente di Polizia ai tempi.* (v. pag. 31 verbale ud. del 09.09.2019).

<sup>506</sup> “*Con i magistrati della Procura di Caltanissetta, tra l’altro, lo Scarantino era solito intrattenere contatti telefonici (lui d’altronde stava ore al telefono coi magistrati, aveva sensi di colpa. Parlava con la dott. ssa Annonaria Palma, col dott. Petralia e anche con il dott. Di Matteo. Parlava anche col dott. Tinebra, che ho anche visto: una volta a Torino e un’altra volta negli uffici della polizia, non ricordo in che città). A conferma di ciò, al termine dell’interrogatorio del 6.02.2019, la Basile produceva quattro foglietti non rilegati, estratti dalla propria borsa, contenenti numeri di telefono riconducibili, a suo dire, ai magistrati con cui lo Scarantino era solito sentirsi in quel periodo, documentazione acquisita dall’Ufficio”.*

<sup>507</sup> E la circostanza della diffusa disponibilità di apparecchi mobili è stata riferita dalla teste Cogoni Claudia:

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Si ricorda se qualche suo collega avesse un mezzo di... un cellulare o qualcosa di comuni... per potere comunicare con Palermo o con le famiglie o con altri soggetti?*

TESTE COGONI – *Ehm... Io ricordo... posso ricordare che io, sì, avevo un cellulare.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Lei aveva un cellulare?*

TESTE COGONI – *Sì.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *E i suoi colleghi, per quanto è di suo ricordo?*

TESTE COGONI – *Ma credo di sì. Non lo so. Penso di sì. Credo di sì, perché in quel periodo i cellulari c’erano quindi penso che avevamo... eravamo tutti muniti di cellulare. Non ricordo che ci fermavamo nelle cabine telefoniche a chiamare i nostri familiari, quindi penso che avevamo tutti il cellulare.*(v. pag. 39 verbale ud. del 12.05.2021).

E della disponibilità di telefoni cellulari anche per il periodo precedentemente il collocamento di S. Bartolomeo a Mare (si fa riferimento al soggiorno di Jesolo nell’estate 1994) ha riferito la teste Rita Loche:

PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO – *...avevate un telefono cellulare, per caso, per comunicare con Palermo?*

TESTE LOCHE – *Lei parla di telefono cellulare dell’ufficio?*

PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO – *Un telefono cellulare, personale o dell’ufficio.*

TESTE LOCHE – *No, perché io avevo il mio personale di cellulare, sì.*

PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO – *E lo ha mai utilizzato per comunicare con Palermo? Se lo ricorda ovviamente.*

TESTE LOCHE – *Credo di sì, credo di sì, di averlo utilizzato per potere spiegare che lo dovevamo spostare, dove lo stavamo spostando. ... Credo di sì. Sì, sì, sicuramente sì, Anzi, le dirò di più, sì. .. L’ho utilizzato in particolare una domenica, tant’è che vengo ripre... c’è una foto sui giornali dell’epoca che mi ritrae mentre parlo al telefono e sto parlando con Palermo, dove sto spiegando che il... si era trovato l’alloggio e che... o comunque si stava per trovare l’alloggio per poterlo spostare.*(v. pag. 60 verbale ud. del 21.06.2021).



Scarantino: *pronto, buonasera la dottoressa Palma?...*

Dr. Palma: *ah!... buonasera!...*

Scarantino: *buonasera!*

Dr. Palma: *come sta?*

Scarantino: *no.. .uhm!...sto bene...*

Dr. Palma: *che le è successo?... che le è successo?...che ha è .. .inc... raffreddato?...*

Scarantino: *si, sono raffreddato e nervoso.*

Dr. Palma: *perché è nervoso?*

Scarantino: *perché ieri non glielo volevo dire*

Dr. Palma: *eh!*

Scarantino: *visto che... mi sembra male*

Dr. Palma: *eh!*

Scarantino: *(tossisce — ndr) eh!... io non voglio stare... con questi di Palermo, Dottoressa!...*

Dr. Palma: *e con chi vuole stare.. .me...*

Scarantino: *con quelli di Palermo no!... con chiunque, ma con quelli di Palermo no.*

Dr. Palma: *ma perché, che... le creano problemi?*

Scarantino: *no...*

Dr. Palma: *ma non sono sempre gli stessi?*

Scarantino: *si ma...*

Dr. Palma: *sono sempre quelli che la conoscono...*

Scarantino: *(si accavallano le voci - ndr) sono quindici femmine... con questa...*

Dr. Palma: *sono sempre le donne, il problema delle donne..*

Scarantino: *si dottoressa, però io..*

Dr. Palma: *e lo dobbiamo risolvere, perché io tra l'altro non la posso più sentire fare questo discorso*

Scarantino: *non me la sento più di ... (si accavallano le voci — ndr)*

Dr. Palma: *eh... ed io non me la sento più di .. .inc... (si accavallano le voci - ndr)*

Scarantino: *perché io dottoressa, io gli prometto, se io sto... lontano di questa gente di Palermo... perché... quello che mi dà fastidio è che., no... non c'ho niente... però... (si accavallano le voci — ndr)*

Dr. Palma: *dico, lei ha fatto una richiesta a... di... di persone... e queste persone le hanno mandato... cosa devono fare di più, sono a sua disposizione...*

Scarantino: *dottoressa!...*

Dr. Palma: *si allontanano da Palermo per venire...*

Scarantino: *si, sì... l'altra volta io ho avuto discorsi con il fatto del telefono... il latte della luce, e io*

*ho parlato sopra... . Luigi Gulotta (fonetico ndr)*

Dr. Palma; *eh!*

Scarantino: *il primo avvocato che io avevo io*

Dr. Palma: *senta!...eh!... lei ce l'ha la pazienza di aspettare che io arrivo e ne riparliamo e poi glielo diciamo al procuratore una volta per tutte e risolviamo questo problema!? Lei ce l'ha questa pazienza di aspettare che arriviamo io e il collega? E lo. -. lo decidiamo definitivamente, va bene?... però mi deve stare tranquillo, fino alla settimana prossima deve stare tranquillo, appena noi arriviamo, poi ne parliamo, discutiamo tutto, lei ci dice quali sono le sue richieste, io le dico... e naturalmente non è che le posso promettere niente!... dipende da come è organizzato il ...inc (si accavallano le voci — ndr)*

Scarantino: *no, perché io gli ho detto... io i miei figli a scuola non ci vanno più...*

Dr. Palma: *eh! si, e così diventano asini i suoi figli!... eh!... (con voci accavallate - ndr) perché non ci devono andare più!?*

Scarantino: (con voci accavallate — ndr) **ma dottoressa!... io con quelli di Palermo...**

Dr. Palma: *i bambini stanno bene da lei... là... la dove sono*

Scarantino: *io.. .io...*

Dr. Palma: *sua moglie sta bene...dico...*

Scarantino: **io..non essendoci quelli di Palermo...**

De. Palma: *uhm!*

Scarantino: *io sto tranquillo... perché non parlo, sto con mia moglie... e sto tranquillo*

Dr. Palma: *comunque... dico, lei mi fa la cortesia di... che ne parliamo appena io arrivo, dopo di che, mettiamo per iscritto quelle che sono le sue richieste, le ... le giriamo al Questore di Palermo e al servizio centrale di protezione e al Procuratore della Repubblica, vediamo se la possono accontentare e dopo di... facciamo un discorso bello chiaro... e così lo risolviamo, **però dico, per telefono queste cose... non è proprio il caso,** anche perché... dico... non è che io gliele posso risolvere così... lei mi spiegherà quali sono i motivi per cui non vuole queste persone, io lo rappresento a chi lo devo rappresentare, però lei se ne stia tranquillo fino alla settimana prossima, va bene?... la prego di starsene tranquillo, anche perché le abbiamo promesso che verremo, tra l'altro la dobbiamo sentire, dobbiamo fare un interrogatorio, verrà pure l'avvocato, quindi lei avrà modo di spiegarci tutta la Sua situazione, mi fa questa cortesia?*

Scarantino: (sospira — ndr)

Dr. Palma: *però deve avere un po' di pazienza perché queste cose così, non si possono risolvere...*

Scarantino; *io l'ho detto sempre dottoressa... questo discorso l'ho detto sempre... **io gli ho detto che io voglio stare con la gente quella dove io risiedo.***

In secondo luogo, quanto al contrasto tra i contributi dichiarativi, si è liquidato troppo frettolosamente il narrato di Valenti, peraltro senza porlo in correlazione con le altre risultanze probatorie.

È certamente vero che Valenti non aveva mai reso le dichiarazioni di cui sopra nelle precedenti occasioni in cui era stato sentito, ma bisogna porsi il problema del perché di tali sue inedite dichiarazioni, soprattutto nella misura in cui esse sono oggettivamente sfavorevoli a chi le pronunciate.

È infatti insostenibile che Valenti non si sia potuto rendere conto dell'illiceità della sua condotta come si evince dal suo contegno dichiarativo di profondo "imbarazzo" nel riferire sul punto

*(PRESIDENTE - A proposito sempre di questa interruzione dell'intercettazione...lei, a prescindere da... diciamo, dalla sua inesperienza, eccetera, così, ma percepì, pensò... pensò che era una cosa anomala, una cosa irregolare?*

*TESTIMONE, VALENTI G. - No, non ho pensato a nulla, non ho pensato che fosse una cosa anomala... scusate, passo per cretino, probabilmente sì.*

*PRESIDENTE - Mi ascolti, un ufficiale di Polizia Giudiziaria, voglio dire, interrompere una intercettazione, a prescindere da quella motivazione, se fosse vera o non fosse vera, ma interrompere in un dato momento significa perdere eventualmente delle informazioni, improvvisamente, che potevano venire da quel servizio di intercettazione, dico, faccio un esempio, Scarantino poteva in quel... proprio nel momento in cui si interrompeva, progettare un omicidio, una cosa qualsiasi, cioè, com'è che lei da ufficiali di Polizia Giudiziaria, non percepisce l'anomalia? Poi, che sia reato, non sia reato... questo lo mettiamo nella... nell'inesperienza.*

*Cioè, non... non pensò di dirlo... di dirlo, di dire ma come facciamo? Come... come si fa a interromperlo, dobbiamo motivarlo...*

*TESTIMONE, VALENTI G. - No... in assoluta buona fede, ho pensato che quella cosa là fosse fatta... come dire? Perché gli interlocutori erano interlocutori... dico Magistrati e il collaboratore, questo è quello che ho pensato, non è che è stato interrotto il... dico, quel... se... cioè, per un... per un... per un giorno, per tre giorni, uno, due, tre giorni, come dice lei, dice, attenzione, Scarantino può dire e può fare di tutto in questi due giorni.*

*PRESIDENTE - Beh, anche un'ora può bastare.*

*TESTIMONE, VALENTI G. - No, no, ma dico gli interlocutori erano i Magistrati, per quello che mi è stato detto, poi non lo so io, io non ho... no? Io per sentito dire, e dico, un Magistrato, l'operatore uno che va a pensare chissà quali... quali... guardi, io 25... ripeto, 25 anni fa non ho pensato assolutamente a nulla, e mi è sembrata una cosa fatta con... con molta naturalezza, probabilmente non... non mi rendevo conto*

*PRESIDENTE - Successivamente, le ha detto, ne... ne ha curati tanti, poi, nella sua carriera servizi*

*di intercettazioni...Lei è mai successa una situazione analoga, simile...di dovere interrompere...*

TESTIMONE, VALENTI G. - *No, ma nella maniera più assoluta.*

PRESIDENTE - *...anche per... per... per un guasto, per qualcosa, no?*

TESTIMONE, VALENTI G. - *attenzione... no, se... se va via la luce, se ne dà atto, adesso, ma guardi...*

PRESIDENTE - *Cosa... cosa... e ma mi... mi spieghi, cosa fa nel caso in cui va via la luce, lei deve attestare un domani all'esterno che un pezzo di intercettazione è saltato.*

TESTIMONE, VALENTI G. - *E l'operatore... l'operatore, chi... chi ha le cuffie, ne... ne dà atto che è andata via la luce...Nel brogliaccio resta che è andata via la luce cfr. pag. 217 e ss. verbale ud. del 18.10.2019).*

Deve essere altresì osservato che non ci si è confrontati in alcun modo con la “progressione” dichiarativa di Di Gangi che - in un generale clima di adeguamento dei propri ricordi alle nuove emergenze probatorie, comune a molti ( *in primis* all'imputato FABRIZIO MATTEI) - nel volgere di un breve turno di tempo, è passato dalla vaghezza assoluta (*No, guardi, io non ho... non ho ricordi di queste intercettazioni*), al ricordo di particolari davvero minuti (*ricordava solo di alcuni problemi all'apparecchio traslatore, che era stato sostituito più volte*), guarda caso coincidenti con la versione di altri testi a difesa.

Si tratta di un contributo dichiarativo palesemente falso e che appare funzionale in quanto creato creato ad arte ed *ex post* per “sterilizzare” al massimo i possibili effetti pregiudizievoli creati dalle affermazioni di Valenti.

Il narrato di Valenti trova un principio di riscontro in quanto annotato al foglio 21 del brogliaccio nel quale alla data del 02 gennaio 1995 – data nella quale erano contemporaneamente in servizio a S. Bartolomeo a Mare sia Di Gangi che Valenti – al progressivo 142 risulta un'interruzione di linea dalle 13:04 alle 13:19 per cambio traslatore.

Vi è certezza che tale causale è falsa poiché l'ascolto della traccia audio A.G. 02\_95 Lato A (fino al minuto 2:15) evidenzia la presenza di toni digitali generati dal sistema di registrazione nonché squilli e si tratta di qualcosa che non dovrebbe sentirsi poiché, come spiegato dallo stesso consulente della difesa (v. pag. 64 ud. del 28.06.2021 nonché dal min 04:40 del video dal titolo “criticità di sistema relative al traslatore” prod. del 01.07.2021), nel caso di guasti al traslatore, ove il bersaglio dell'attività captativa provi ad effettuare una telefonata, comunque non si dovrebbe sentire alcuna fonia.

Più in generale, Valenti ha descritto come l'attività di polizia giudiziaria concernente la gestione di tale intercettazione si sia svolta con modalità alquanto “*sui generis*” (v. pagg. 25- 30 verbale ud. del 18.10.2019):

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, io ho un verbale di intercettazione telefonica...che viene redatto il 10 luglio del 1995, presso la sala ascolto di Imperia, presso il Tribunale di Imperia, o meglio... presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Imperia, ed è firmato anche da lei, nel senso che hanno preso parte all'esecuzione del provvedimento di intercettazione gli ufficiali di Polizia Giudiziaria Castelli Caterina, vice Sovrintendente Valenti Giampiero, nonché gli ausiliari... noi... quali ausiliari l'assistente Ribaudò, l'assistente Di Gangi e l'agente Santoro, glielo mostro.*

TESTIMONE, VALENTI G. - *Sì, questa è la mia firma, assolutamente.*

PUBBLICO MINISTERO - *Siamo a luglio, Valenti.*

TESTIMONE, VALENTI G. - *Allora, guardi, io le dico una cosa, io non ho fatto questo verbale, e non credo di averne mai fatto uno prima. Io... allora, io le dico francamente, io di questa attività di intercettazione, escluso per quel periodo in cui sono stato con Di Gangi e su cui ho riferito ... io non ne so assolutamente nulla... non ne so assolutamente nulla. .. quella è... assolutamente sì, questa è la mia firma, lo riconosco. Io, però, le dico, io non so assolutamente nulla di quelle che sono le conversazioni intrattenute da Scarantino, non ne ho idea con chi parlava, dico, escluso nel... dico, allora, se questo verbale mi è stato fatto firmare in virtù del turno fatto di quei 15 giorni con Di Gangi? Okay, va bene, ero lì, non posso dire di non esserci stato, ma questo... non rispecchia assolutamente la verità per quello che riguarda tutta l'attività di intercettazione, perché io non ne so assolutamente nulla, non so... io posso soltanto dire che anche questo, come tutto quello che veniva fatto all'interno del gruppo Falcone-Borsellino, è opera dei miei colleghi Ricerca e Maniscaldi, che io, invece, ho un'altra memoria, che quando... che quando finì l'attività di intercettazione, ci chiamarono a firmare dei brogliacci, e firma... firma... firma e firmiamo tutti, firmo pure io. Oggi, col senno di poi, con tutto quello che sto venendo a sapere, io i brogliacci a qualcuno glieli avrei fatti mangiare, non che li avrei firmati, non so se... non so se sono stato chiaro.*

*io... io mi assumo tutte le responsabilità se ne ho, e sono pronto a essere processato. Ma io non ne so nulla di questa... di... di questo verbale, che mi abbiano fatto firmare un verbale senza avere conoscenza dell'attività di intercettazione, sono stato uno stupido io che... ma stupido perché non avevo nessuna esperienza, io venivo da... da... da... da fare inserimenti, e se mi hanno buttato lì a... io non capisco un verbale così importante per quale ragione non lo firmano Ricerca e Maniscaldi che erano coloro che gestivano tutta l'attività, doveva essere per loro un motivo di pregio, anzi, e la fanno firmare all'ultimo chiodo del carro, che sono io..*

In sintesi, Valenti ha affermato di non essersi recato a Imperia a firmare il verbale di avvenuta intercettazione telefonica del 10.07.1995 (v. prod. del 12.07.2022, nonché all. 4 prod. avv. Scozzola del 12.07.2019) e che le firme sul brogliaccio sono state messe “a casaccio”, anche da chi non era effettivamente in servizio a smarcare le singole telefonate.

Le dichiarazioni di Valenti sul punto hanno plurimi riscontri.

In primo luogo, Castelli Caterina pur riconoscendo la paternità della firma apposta sul predetto verbale ha affermato che *“io non ricordo di avere ascoltato una sola telefonata di questo... di questo telefono, se lei non me lo ricordava, io neanche ci pensavo più”* (cfr. pag. 122 verbale di udienza del 27.09.2019).

In secondo luogo, come certosamente evidenziato dal P.M. (cfr. pagg. 61-66 verbale ud. del 27.04.2022) ove si consideri che sia Giunta Margherita ( cfr. pag. 137 verbale ud. del 09.09.2019) che Nobile Salvatore (pag. 18 verbale del 25.11.2019) hanno negato di aver mai proceduto ad operazioni di ascolto, il raffronto tra le firme apposte sui brogliacci e il registro di S. Bartolomeo a Mare conduce a dover ritenere assolutamente attendibile il narrato di Valenti quando afferma che i brogliacci in molte occasioni sono stati firmati da chi non ha materialmente proceduto alle operazioni di ascolto.

L'apoteosi sul punto si è raggiunta ove un appartenente al gruppo Falcone Borsellino (Santoro Antonino) ha affermato di non saper riconoscere la propria calligrafia in corsivo:

P.M. DOTT. LUCIANI – *Foglio 104.* (del brogliaccio)

P.M. DOTT. LUCIANI – *Iniziamo se riconosce la grafia.*

TESTE SANTORO – *Ascolti, qui la grafia... però no, no. La grafia non... Non lo so.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Cosa non sa? Cioè, non sa se c'è una sua grafia su un verbale, perdoni, su un verbale di... su un brogliaccio di intercettazioni?*

TESTE SANTORO – *Ascolti, la grafia per...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Ascolti, è surreale tutto questo. Cioè, lei non sa se in un... se... non sa riconoscere la sua grafia su uno scritto? ...Perdoni, eh, però... Capisco tutto, capisco il tempo che è passato, ma almeno riconoscere una grafia su un foglio...*

TESTE SANTORO – *Ascolti, c'è qualche lettera che somiglia a come la scrivo io adesso, che non si scrive più. Adesso io scrivo solo in stampatello. Non... Non scrivo più in corsivo da tantissimo tempo, quindi... ma c'è qualche lettera che se dovessi...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Cioè, lei non... ormai non scrive più in corsivo?*

TESTE SANTORO – *No.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Tutte le cose che scrive le scrive in stampatello?*

TESTE SANTORO – *Sì, per abitudine, non lo so.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Quindi che cosa mi sta dicendo, che siccome non è più abituato a scrivere in stampatello, non sa se quella è la sua scrittura o meno? Questa è la sua risposta?*

TESTE SANTORO – *No, non posso dirle: “Sì, è mia”, “No, non è mia”, questo... in questo... nel foglio 104.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Perdoni, eh, cioè, questa è veramente... Cioè, lei non mi sa dire se quella è sua grafia o meno?*

TESTE SANTORO – *Asco... Io non le so dire... Io guardando queste qua, non le so dire se l'ho potuto scrivere io questo di qua o no...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Lei in quel periodo ci risulta a San Bartolomeo al Mare assieme e a Maniscaldi. Allora, o ha firmato lei o qualcuno ha messo la firma per lei.*

*La sua risposta è la stessa? Cioè, diciamo, lei conferma che su questi brogliacci che le ho mostrato, 102, 103, 104 e 105, non c'è la sua sigla?*

TESTE SANTORO – *No, sigla mia no. al cento per cento.* (cfr. pag. 34 ud. del 17.03.2021).

E un'ulteriore conferma dell'attendibilità di Valenti si trae – come già visto in relazione alla vicenda dell'interruzione della telefonata – dalle dichiarazioni effettuate sul punto da Maniscaldi<sup>508</sup> e Nobile<sup>509</sup> al fine di “neutralizzare” il portato dichiarativo di Valenti.

Sono dichiarazioni che pongono un'alternativa secca: o vi è una malafede assoluta che ha portato due soggetti qualificati dall'appartenenza alla Polizia di Stato ad affermazioni prive di qualsivoglia sostenibilità sul piano logico (prima che giuridico) oppure, in caso di buona fede (ma non sarebbe certo ipotesi meno grave), vi è un'incapacità così elevata e marchiana tale da essere assolutamente incompatibile non tanto con l'appartenenza ad una struttura investigativa specializzata (quale avrebbe dovuto essere il gruppo Falcone-Borsellino), ma con qualsiasi funzione di polizia giudiziaria in generale ipotizzabile.

---

<sup>508</sup> TESTE MANISCALDI – *Allora, per esperienza personale, perché ho fatto parecchie intercettazioni sia da agente ed anche da... da ufficiale di Polizia Giudiziaria, per esempio, alla Mobile di Palermo, l'ufficiale di Polizia Giudiziaria non va mai alla sala ascolto, però firma i brogliacci. Perché? Al termine del servizio, i brogliacci tornano sopra, dove l'ufficiale di Polizia Giudiziaria deve verificare quale trascrizione fare e non fare per l'indagine, firma i brogliacci, ma lui non le ha sentite quelle telefonare. E lo stesso, secondo me, è successo qui, che, al momento di chiudere i plichi, qualcuno ha visto che mancavano delle firme e gli ha messo la sigla, ma è qualcuno che ha partecipato alle indagini, come quel sottufficiale che ha firmato... che firmava e cose varie... l'operatore può essere stato che, al momento di chiudere i brogliacci, ha visto che mancava la firma dell'operatore e si sono divisi i fogli o li ha firmati tutti uno. Non lo so questo, però...*

PUBBLICO MINISTERO – *Accadeva questo. Accadeva.*

TESTE MANISCALDI – *Accadeva questo fino al 2010 di sicuro,*” (cfr. pagg. 16 e successive verbale di ud. del 24.03.2021).

Si tratta di affermazione priva di senso poiché, per giustificare le firme “a caso” nello spazio riservato all'agente operante, Maniscaldi riferisce di una prassi, comunque poco ortodossa, che riguarda l'ufficiale di p.g. operante.

Non vi è dubbio che siano due posizioni non assimilabili poiché l'agente operante è il soggetto che sente la conversazione e attesta la conformità al vero di ciò che scrive.

Non vi sono possibilità per inserire “firme che mancavano”, pena la commissione di un falso.

<sup>509</sup> PUBBLICO MINISTERO - *Ma scusi, la... la firma di Valenti non la riconosce, non la sa riconoscere?*

TESTIMONE, NOBILE S. - *No, io no, personalmente non...lei consideri che tante volte questo era, dico, come consuetudine, i brogliacci, dico, lo, dico così, dico, magari più che altro per conoscenza, tante volte l'ufficiale di Polizia Giudiziaria, quando si smarcavano le telefonate, non le smarcava... non lo firmava al momento, poi, magari a fine intercettazione o dieci giorni prima dell'intercettazione, si prendeva i brogliacci e si firmavano, perché tanto alla fine, quello che fa fede in un'intercettazione, è il verbale di trascrizione..*(cfr. pagg. 25 e 26 verbale del 25.11.2019).

I tre elementi finora rassegnati rispetto alle intercettazioni di S. Bartolomeo a Mare, che si è ritenuto di sviscerare in ossequio a quel diritto alla verità di cui si è detto in premessa, costituiscono la cornice entro cui valutare “le anomalie” che adesso si passeranno in rassegna.

Ai fini che qui interessano si evidenzia come si tratta di otto episodi: tre riguardano Mattei, due riguardano un periodo in cui è all'ascolto la Castelli e tre in cui procede all'operazione di ascolto Maniscaldi.

### 1° episodio

Principiando da quelli riferibili a quest'ultimo occorre fare riferimento al foglio 102 del brogliaccio (firmato da Maniscaldi quale ufficiale di p.g. operante) e in particolare ai progressivi 189 e 190 del 03.05.1995.

Nello specifico, dalla testimonianza del colonnello della Dia Francesco Papa (pagg. 64 e ss. ud. del 28.02.2020) e dall'esame visivo del brogliaccio, si evince che alle ore 14:39 l'utenza di casa Scarantino contatta il numero 0934599051, che è numero di telefonia fissa attestato presso la Procura Repubblica di Caltanissetta. Nel brogliaccio non viene dato atto del compimento di nessun giro della bobina di registrazione e si legge altresì che “per motivi tecnici la conversazione non è stata registrata”.

Dall'esame del nastrino – una sorta di scontrino che l'apparecchio RT 2000 con cui si procedeva alle intercettazioni produceva – si evince che il numero chiamato è lo 0934/5990515 e il colonnello Papa precisa che *“nella parte finale compare un numero in più rispetto a quello che l'operatore trascrive sul... sul brogliaccio. Questo evento telefonico della durata di un minuto non è stato registrato per motivi tecnici; la stessa cosa si ripropone un minuto dopo esattamente, al termine di questa conversazione... di questo evento telefonico, l'operatore... e torno qui a quello che c'è scritto sul brogliaccio, l'operatore dice... ci dice che alle 14:40 di quel giorno, alla progressiva 190, il chiamante compone il numero 0336/886560, che...era l'utenza cellulare in uso alla Dottoressa Palma, anche in questo caso, trascrive il numero dei giri, 997, e poi, aggiunge che per motivi tecnici questa conversazione non viene... per motivi tecnici la conversazione non è stata registrata. Lo scontrino ci dice, sostanzialmente, che il numero dei giri non è cambiato rispetto alla... all'evento telefonico precedente, quindi, la bobina rimane a 0997, il numero chiamato è lo 0336/886560661, e in questo caso compaiono questi tre numeri finali, 661, ma l'evento telefonico del quale non abbiamo traccia audio nelle bobine, lo scontrino ci dice che è durato sette minuti, dalle 14:40 alle 14:47; in quel momento... in quel momento, l'ufficiale di Polizia Giudiziaria che sottoscrive l'atto... che sottoscrive... pardon, che sottoscrive quel foglio del brogliaccio, è il vice Sovrintendente Maniscaldi. Anche in questo caso, non riusciamo a ricondurre, ad associare la sigla dell'operatore di Polizia*



*Giudiziaria a nessuno delle persone che facevano servizio, in quel momento, a San Bartolomeo al Mare; dagli accertamenti che facciamo noi, in quel momento, a San Bartolomeo al Mare c'erano, come abbiamo detto, Maniscaldi, l'agente Santoro Antonio e l'agente Giunta Margherita” (cfr. pag. 65 ud. del 28.02.2020).*

Sul punto Maniscaldi ha affermato che non era per lui possibile risalire ai motivi tecnici che avevano impedito la registrazione giacché il servizio di intercettazione di cui si discute non prevedeva la presenza costante di un operatore.

*(TESTE MANISCALDI – Poi, il 03/05, al progr. 189 e progr. 190 ed anche il progr. 191, il... il registratore resta fermo ed io scrivo: “Per motivi... per motivi tecnici la conversazione non è stata registrata”, sia il 189, 190 ed anche il 191.*

*PUBBLICO MINISTERO – Cioè, chiederle oggi quale fosse la natura del problema, ovviamente è... TESTE MANISCALDI – Guardi, l'ho detto anche l'altra volta, dottore, se ci fosse stata la presenza fisica, avrei scritto sul brogliaccio il motivo di quello che era successo. Purtroppo, non sono in grado di... Anche all'epoca non ero in grado di potere stabilire cos'era successo, perché sono andato ad aggiornare i telefoni e già questo problema si era verificato cfr. pagg. 13 e 14 verbale del 24.03.2021).*

Vi sono fondati motivi per ritenere che Maniscaldi non dica il vero.

Invero, deve altresì osservarsi che alle ore 14.26 (cioè 13 minuti della prima telefonata delle ore 14:39) vi è un controllo (si tratta di un comando che viene registrato sullo scontrino e presuppone necessariamente la presenza fisica dell'operatore che preme l'apposito tasto)<sup>510</sup>.

Parimenti alle 15.16 [dopo che alle ore 14.47 si è conclusa la telefonata con l'utenza in uso alla Dott.ssa Palma e vi è stato un ulteriore progressivo (191) con un tentativo di chiamata] vi è un ulteriore controllo.

Non vi è dubbio che la fisica presenza di un operatore poco prima e poco dopo gli eventi in questione

---

<sup>510</sup> Si tratta di aspetto certamente non controverso come si evince dalla deposizione dello stesso consulente delle difese: DIFESA, AVV. SEMINARA – *Ci può... spiegare il comando “controllo”, cioè, quello che materialmente noi leggiamo sul... diciamo, sullo scontrino, l'attività quando veniva – diciamo – fatta, che fine avesse e la questione, diciamo, ricollegabile appunto al comando “controllo”?*

TESTE LA PEGNA – *Allora, sul comando “controllo”... è il tasto che necessariamente e volontariamente poteva essere premuto in qualsiasi momento dell'attività per eseguire un controllo, che la macchina faceva in ordine a cosa? E questo vorrei chiarirlo in modo assoluto. La pressione di questo tasto chiede all'RT 2000... all'UHER RT 2000 di verificare se sente questo famoso tono di guardia del traslatore, cioè verifica che l'RT 2000 è collegato al traslatore e è pronto alla attività di intercettazione. Questo controllo, siccome è una operazione manuale, viene riportata sullo scontrino come controllo, gli viene assegnato un numero... un... una data e un'ora, il giorno del mese e la dicitura “controllo”. Ho capito, ma già sapevo per averlo visto – diciamo – vero e averlo... e aver visto che questa cosa viene usa... veniva usata ai tempi anche a Caltanissetta, il controllo avveniva anche usato come segnale di presenza: “Sono staso qui alle ore... del controllo”, quindi gli operatori di Polizia Giudiziaria si davano dei segnali, dicendo: “Va beh, se non trovi nessuno, sappi che io al turno precedente ho finito alle ore...”, e si lasciavano questa specie di memo sullo scontrino. Il controllo veniva usato anche per questa funzione. (v. pagg. 67-68 verbale ud. del 28.06.2021).*

porti a ritenere che l'unica spiegazione possibile di tale anomalia – quantomeno la mancata registrazione di una telefonata di sette minuti (una durata siffatta consente di ritenere che la telefonata vi sia stata)<sup>511</sup> con la Dott.ssa Palma – sia da ricondurre ad una volontaria mancata registrazione di tale conversazione che trova pieno riscontro nelle dichiarazioni di Valenti, nonché in quanto si dirà a seguire in relazione al giorno successivo (04.05.1995).

## 2° episodio

Invero, proseguendo nell'esame occorre fare riferimento ai fogli 104 e 105 del brogliaccio (anch'essi firmati da Maniscaldi quale ufficiale di p.g. operante).

Si ripete lo schema visto sopra; dalla lettura del foglio 104, progressivo 201 si evince che il 04.05.1995, alle ore 16:43, l'utenza di casa Scarantino contatta il numero 0934/599051, che – come si è detto sopra – è numerazione di telefonia fissa all'epoca dei fatti attestata presso la Procura Repubblica di Caltanissetta.

Nel brogliaccio non viene dato atto del compimento di giro della bobina (da 1344 a 1373) di registrazione e si legge altresì che "l'utente non risponde".

Dall'esame del nastrino evinciamo la presenza di un evento telefonico della durata di non oltre un minuto.

Anche in questo, nella stessa giornata e a stretto giro (dalle 16:43 alle 17:28) avviene una telefonata tra l'utenza fissa in uso a Scarantino Vincenzo e l'utenza mobile in uso alla Dott. ssa Palma come ricostruito dal teste Papa:

*"l'altro evento che ha attirato la nostra attenzione è quello del giorno dopo, ovvero il 4 maggio, sto parlando del foglio 105 del... del brogliaccio, la progressiva è la 202. Anche in questo caso, riporto quello che scrive l'operatore sul brogliaccio, la progressiva è la 202, l'ora della chiamata sono le 17:28, il nastro... il numero dei giri è 1378, il numero chiamato è quello che abbiamo già visto, 0336/886560, il numero in uso alla Dottoressa Palma, e l'operatore, in questo caso... anche in questo caso, scrive "per motivi tecnici la telefonata non è stata registrata". ..Lo scontrino ci conferma il fatto che la bobina non ha compiuto alcun numero di giri...con riferimento, invece, al... al... alla durata di questo evento telefonico, che, ripeto, non è registrato e non lo... chiaramente, non riusciamo a sentirlo neanche nella... nella bobina, l'evento telefonico in questione ha una durata di sei minuti, dalle 17:28 alle 17:34; anche di questo non troviamo traccia. In quel momento, le... l'ufficiale di Polizia Giudiziaria era il Sovrintendente Maniscaldi, non riusciamo a identificare l'operatore di Polizia Giudiziaria, mentre, invece, come abbiamo visto per il 3 maggio, in quel momento, in servizio, secondo gli accertamenti che abbiamo fatto, c'erano, appunto, Maniscaldi, Santoro e Giunta, anche*

---

<sup>511</sup> Cfr. pagg. 61-63 verbale ud. del 01.07.2021.

*per l'evento del 4 maggio” cfr. pagg. 66 e 67 verbale ud. del 28.02.2020.*

Anche in questo caso vi è la presenza di due controlli operatore: uno delle ore 09:59 del 04.05.1995 e uno delle 17:54 del 04.05.1995, quest'ultimo esattamente venti minuti dopo che si era conclusa la telefonata con la Palma.

E a fronte di chi, in chiave difensiva, potrebbe far rilevare che la collocazione temporale dei controlli di cui si è dato conto non è astrattamente incompatibile con l'allontanamento dell'operatore nell'esatto momento in cui avviene la telefonata asseritamente non registrata, deve evidenziarsi che vi è un altro elemento indiziario che fa quasi da *trait d'union* tra i due episodi sopra descritti, intervenendo proprio a cavallo tra il primo e il secondo.

Si fa riferimento al progressivo n. 199 del 03.05.1995 nel quale l'utenza telefonica nella disponibilità di Scarantino chiama un'utenza fissa riferibile alla questura di Palermo 091/210704<sup>512</sup> di cui si riporta la trascrizione (cfr. pag.240 perizia Oliveri):

1° UOMO: *pronto?*

Enzo: *pronto?*

1° UOMO: *sì!*

Enzo: *buonasera!*

1° UOMO: *oh! Ciao dimmi!*

Enzo: *eh! ma un ha vinutu u dutturi?*

(Eh! Ma non è venuto il dottore?)

1° UOMO: *no! ormai, penso che non viene più!*

Enzo: *eh!*

1° UOMO: *era venuto qui, è andato via e penso che ormai non... non ritorna più! A (inc.le) fino alle otto!*

Enzo: *ma c'è quello che ha parlato poco fa?*

1° UOMO: *e un attimo!*

Enzo: *sì!*

3° UOMO: *pronto?*

Enzo: *pronto?*

3° UOMO: *sì!*

Enzo: *senta, buonasera!*

3° UOMO: *buonasera!*

Enzo: *io non lo so... io glielo dico a lei così lei lo fa presente...*

---

<sup>512</sup> Gli interlocutori nella conversazione sono così chiamati: 1° UOMO: non chiamato (1° Agente); 2° UOMO: chiamato Enzo (Scarantino Vincenzo); 3° UOMO: non chiamato (2° Agente); 1° DONNA: non chiamata (3° Agente).

3° UOMO: *sì, sì, sì!*

Enzo: *ma... ma io non lo so, iu ccà...*

(Ma... ma io non lo so, io qua...)

3° UOMO: *euh!*

Enzo: *ccà u dutturi La Barbera mi sto... (inc.le)...*

(Qua il dottore La Barbera mi sto... (inc.le)...)

3° UOMO: *no!*

Enzo: *a minchia! I mia e i...*

(La minchia! Da me e i...)

3° UOMO: *il Questore (inc.le)*

Enzo: *mi sta fannu impazziri, m'ha fattu fari autri discu...*

(Mi sta facendo impazzire, mi ha fatto fare altri discorsi...)

3° UOMO: (inc.le)

Enzo: *mi sta fannu impazziri...*

(Mi sta facendo impazzire...)

3° UOMO: *io... io Enzo, io ti dico i miei... i miei consigli di fra... io ti dico: "stai tranquillo, ma perché devi sempre esagerare le cose? Tu non ti preo..."*

Enzo: *no!*

3° UOMO: *cioè, non è che si tratta che se... se ne è sbattuto, è che ci sono, te l'ho detto, altri problemi, comunque no n... non... non sei dimenticato, di... di questo, dico, te lo fa pensare il fatto che noi veniamo su, perché io te l'ho detto un sacco di volte...e significa che non è che ti stiamo lasciando alla balia delle onde, mi pare che l'assistenza che ti possiamo dare, te la diamo, stai tranquillo!*

Enzo: *euh! Ma io non posso parlare co... cu u dutturi La Barbera pì via e telefunu?*

3° UOMO: *ah! E... per via telefono io non lo so, a parte che oggi non c'è qua a Palermo.*

Enzo: *sì! America!*

3° UOMO: *vabbè, un ci cririri!*

(Vabbè, non ci credere!)

Enzo: *no! mi dissiru chi era... (inc.le) no!*

Mi han no detto che era (inc.le)

3° UOMO: *vabbè a... no! allora, ho detto... sto dicendo fesserie...*

(Vabbè a... no! Allora, ho detto... sto dicendo stronzate...)

Enzo: (inc.le) *mi hanno detto che è in America!*

3° UOMO: *no! Io non ho detto che è in America. Ho detto che è in America?*

Enzo: *no! lei no! ma mi hanno detto che... mi hanno detto così!*

3° UOMO: *io non lo... io, a me questo non risulta, io so solo che non è presente in Questura! Poi, liberissimo di crederci o non crederci, io non è che... a questo punto e... mi pare e... io, avere dimostrato sempre... io una linea di condotta c'ho! ... comunque, domani mattina... verso le nove, nove e mezza.... vuoi parlare con il dottore Bo, puoi telefonare e parlare con il dottore Bo! Non c'è problema.*

Enzo: *sì! Siccome non lo trovo mai.*

3° UOMO: *ma non è che non lo trovi perché, per capriccio, perché è fuori per servizio. Io.. adesso lo rintraccio al telefonino e gli dico che domani mattina alle nove tu... se tu mi dici che chiami alle nove, alle dieci, mi dai un orario e lui si farà trovare in ufficio.*

Enzo: *va bene!*

3° UOMO: *a che ora?*

Enzo: *verso le nove, otto e mezza, le nove, boh!*

3° UOMO: *alle nove! Va bene, facciamo alle nove.*

Enzo: *va bene!*

3° UOMO: *d'accordo? Per quel fatto lì, tranquillo, poi te lo confermerà lui, comunque questo è, non è... un è na cosa particolari...*

Enzo: *ah! Vabbè, allora un c'è bisogno i telefonarici!*

3° UOMO: *se è solo per questo, vabbè, ma se tu ci vuoi parlare che problema c'è? Non è che...*

Enzo: *ah! Puri i ddu discursu c'hava a diri...*

(Ah! Pure di quel discorso gli dovevo dire...)

3° UOMO: *esatto! Io posso dirgli a...*

Enzo: *u fattu ca... io a processo ci vogghiu iri, tranquillamente, sicuru...*

(Il fatto che... io al processo ci voglio andare, tranquillamente, sicuro...)

Dallo stralcio della telefonata si evince una profonda inquietudine di Scarantino e non può non evidenziarsi che la “cronologia non è muta”.

La telefonata in analisi è del 3 maggio del 1995, a pochissimi giorni di distanza dall'inizio di quella “preparazione” di cui si è detto e a poco più di 20 giorni dall'esordio dibattimentale di Scarantino davanti alla Corte d'Assise del Borsellino 1.

E si badi, non vi sono alternative ragionevolmente sostenibili rispetto alla ricostruzione qui effettuata anche se si guarda a cosa accade prima del progressivo 199 passato in rassegna.

Invero, ad evidenziare la profonda insistenza con cui Scarantino cerca l'imputato Bo' deve segnalarsi altresì il progressivo 197 delle ore 19:41 (cfr. foglio 103 del brogliaccio) nell'ambito del quale, mezz'ora prima della conversazione di cui sopra, Scarantino aveva già provato a mettersi in contatto con l'imputato.

### 3° episodio

Invero, proseguendo nell'esame occorre fare riferimento al foglio 128 del brogliaccio.

In particolare, seguendo l'esposizione del teste Papa (v. pagg. 69 e ss. ud del 28.02.2020) si legge che:

*“il successivo punto.. è quello del 22 giugno. Faccio riferimento al foglio numero 128... scusate, al foglio numero 128 del brogliaccio, progressive dalla 43 alla 46..In questo caso, l'operatore, in un unico riquadro, dà atto della presenza di diverse progressive, appunto, quelle contraddistinte dal numero 43 al numero 46, riporta l'indicazione guasto tecnico, per cui, evidentemente, non vi è una registrazione di conversazioni telefoniche, il numero chiamato, in questo caso, è lo 0934/71425*

PUBBLICO MINISTERO - *Che corrisponde?*

TESTIMONE, PAPA F. - *Che... che corrisponde alla numerazione fissa in uso alla Procura della Repubblica di Caltanissetta...Il numero dei giri, in questo caso, e questa è una particolarità alla quale tecnicamente io non so dare una risposta, il numero dei giri, in questo caso, è inverso.*

PUBBLICO MINISTERO - *Stiamo parlando del brogliaccio o delle... o dei... o dei nastrini?*

TESTIMONE, PAPA F. - *Stiamo parlando del... del brogliaccio. L'operatore, in questo caso, riporta... il dato come dovrebbe essere..infatti, riporta da giri 1330 a giri 1333...Poi, quando andiamo a vedere lo scontrino, in realtà, lo scontrino ci dice che il numero dei giri è inverso, ovvero da giri 1333 a 1330. Visto che parlavamo degli... degli scontrini, con riferimento alle progressive dalla 43 alla 46, noi abbiamo..alle 16:49, l'utente chiama il numero di cui abbiamo parlato, ossia lo 0934/71425, per la durata di un minuto; successivamente, è la progressiva subito dopo...la progressiva numero 44...questo è quello che ci dice lo scontrino.. anche in questo, caso il numero dei giri va da 1333 a 1330...anche in questo il tempo è di un minuto dalle 16:50 alle 16:51. La progressiva, invece, numero 45, sia pure non potendosi leggere distintamente sullo scontrino, perché era presente una striscia rossa, fa riferimento sempre allo stesso numero dei giri, ovvero 1333 a 1330, il numero chiamato è lo 0934/71425, anche se non si legge qui, posso dire che è quel numero perché sul display dell'R.T. 2000 compare... in effetti, compare questo numero; anche in questo caso, abbiamo un evento telefonico che non viene registrato, di una durata di nove minuti, perché dalle 17:21 alle 17:30 c'è un evento telefonico del quale non abbiamo contezza, con riferimento alle registrazioni. Successivamente, progressiva numero 46... è riferita al... registriamo solamente il fatto che... che lo scontrino riporta il numero dei... dei giri, ovvero da 1333 a 1330, con questo fenomeno abbastanza strano del... del numero di giri inverso. In questo caso, e qua torno agli operatori che in quel momento erano lì... un attimo vado a prendere materialmente... perché questa è una parte un po' particolare, appunto. Mi riferisco, appunto, al foglio numero 128...per chi ha in mano il brogliaccio in questo momento..Le progressive delle quali abbiamo parlato finora, quelle dalla 43*

*alla 46, sono annotate nell'ultimo riquadro di questo... del foglio numero 128 e la grafia del... del... degli operatori che in quel momento inseriscono i dati è notevolmente diversa da quella che riguarda le conversazioni di cui... le conversazioni... gli eventi telefonici di cui abbiamo parlato finora. Noi non riusciamo a identificare, in questo caso, né il... l'ufficiale di Polizia Giudiziaria né l'operatore di Polizia Giudiziaria. ... Quindi, ripeto, torno a ripetere, noi non riusciamo a dare un nome agli operatori che trascrivono in quel... che mettono le sigle sul brogliaccio, però, noi riconosciamo la grafia di chi scrive guasto tecnico nella parte di cui abbiamo parlato finora.*

PUBBLICO MINISTERO - *Cioè, è simile a quale?*

TESTIMONE, PAPA F. - *È simile a quella di Maniscaldi... anche se sappiamo che Maniscaldi, stando agli accertamenti che... che... che abbiamo fatto, Maniscaldi sarebbe stato presente a San Bartolomeo al Mare soltanto dal 24 giugno.*

PUBBLICO MINISTERO - *Questa, appunto, è una valutazione sulla... diciamo, sul...*

TESTIMONE, PAPA F. - *Empirica, sulle sensazioni che abbiamo ricevuto noi leggendo queste... queste annotazioni.*

PUBBLICO MINISTERO - *Mentre, scusi... e allora, per tornare... a quel giorno, e quindi, il giorno 22 giugno, erano a San Bartolomeo al Mare chi?*

TESTIMONE, PAPA F. - *Allora, in quel momento a San Bartolomeo al Mare c'erano il vice Sovrintendente Valenti, l'assistente capo Badami e l'agente Zimbardo.*

In buona sostanza, anche in questo caso assistiamo ad un evento telefonico della durata di 8-9 minuti non registrato che intercorre tra l'utenza fissa nella disponibilità di Scarantino e un'utenza fissa nella disponibilità di magistrati della Procura di Caltanissetta.

E si badi che tale dato non è muto poiché dalla lettura del brogliaccio si evince che nel progressivo precedente a quelli in analisi (progressivo 42 del 21.06.1995) Scarantino aveva chiamato la Questura di Palermo (091210704) e nella causale si legge "Enzo dialoga con operatore di P.S. Gli richiede un contatto con la Dott.ssa Palma" e dall'ascolto si evince che l'operatore dice a Scarantino che la Dott.ssa Palma è in udienza e vedrà di rintracciarla per l'indomani, ovverosia il 22.06.1995.

Sul punto il teste Maniscaldi ha affermato che "guardi, poi al foglio 128, questa telefonata del 22/06/95 è una telefona... è una scrittura mia, che, però, io le ricordo che io arrivo il 24/06 a... ad Imperia, quindi di sicuro sono andato alla sala ascolto il 24/06 o il 25, non lo so, ed ho aggiornato il telefono e qui... anche qui ho constatato che dal 43 al 46 non c'era nessuna conversazione, soltanto tre giri, tre giri, quindi il nastro si è mosso e c'è scritto...

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi per capire... per capire... Cioè, per capire, lei dice: "Io arrivo il 24", e, sostanzialmente, sana una situazione che non era stata, diciamo, aggiornata dal giorno 22. Questo è?*

TESTE MANISCALDI – *Certo. Uno va alla sala ascolto...*

PUBBLICO MINISTERO – *Sì, sì, ho capito.*

TESTE MANISCALDI – *...e c'è l'apparecchio, c'è il nastrino che ti guida per vedere le...*

PUBBLICO MINISTERO – *Sì, sì, è chiaro. È chiaro. È chiaro.*

TESTE MANISCALDI – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Infatti volevo capire se lei, per caso, contrariamente a quella che era la nostra documentazione, poteva essere di fatto arrivato due giorni prima ed aver cominciato quell'attività il 22 ...*

TESTE MANISCALDI – *No, no, io arrivo il 24, dottore.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei arriva puntualmente il 24, e quindi, sostanzialmente, sana una situazione pregressa che non era stata aggiornata.*

TESTE MANISCALDI – *Perfetto.* (v. pagg. 18-19 ud. del 24.03.2021).

In questo caso non vi sono solo fondati motivi per ritenere che Maniscaldi non dica il vero, ma vi è la certezza che egli menta.

Infatti, l'esame degli scontrini evidenzia come vi siano una serie di controlli – che, come si è già detto, certificano la presenza fisica dell'operatore sul posto – effettuati: alle 22.49 del 21.06.1995, alle 13.19 del 22.06.1995; alle 20.04 del 22.06.1995, alle 22:01 del 23.06.1995.

Appare quindi evidente che la presenza di ben 4 controlli, successivi ai progressivi da 43 a 46 del 21.06.1995, smentisca *per tabulas* le dichiarazioni di Maniscaldi sul punto.

#### 4° e 5° episodio

Vi sono poi altre due anomalie per le quali si riporta sul punto la puntuale analisi effettuata dal P.M. (cfr. pagg. 76-78 verbale ud. del 27.04.2022):

*“Foglio 115. Sono queste telefonate del 1° giugno del 1995, questi progressivi che vedete subito dopo, dal 146 a 252, delle 17.03. Che cosa ricavate dal brogliaccio? Ricavate dal brogliaccio che il numero chiamato, per un particolare fenomeno di allineamento di pianeti, in quel momento è 0934 59 90 51, che sfidando qualsiasi legge nel calcolo delle probabilità, è il numero fisso attestato presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta; dal Brogliaccio l'operatore annota “Compone più volte e non comunica”, la bobina gira al contrario, da 820 a 786; dallo scontrino si ricava che il numero chiamato è quello indicato nel brogliaccio, che tutti gli eventi telefonici hanno la durata di un minuto e quindi compatibili con “Compone più volte e riattacca”, ma il progressivo 247 ha la durata di due minuti; sono eventi telefonici che si hanno in un arco temporale che va dalle 18... 17.03 alle 18.23, la bobina effettivamente gira al contrario, c'è sul nastrino la dicitura “H più”. Allora “compone più volte e riattacca”, significa Scarantino Vincenzo o chi per lui, che alza la cornetta telefonica,*



*compone qualche cifra del numero o tutto il numero, e riattacca, più volte; significa che all'ascolto io debbo sentire: la cornetta che si alza, il tono di impegno di linea, gli impulsi ti ti ti, e poi la cornetta che si chiude, il telefono squillare laddove il numero viene completo, ma questi sono i suoni che si debbono, sentire non si possono, si debbono sentire se questo che viene annotato ha un senso. Bene, al riascolto dei nastri AG e OP di questo evento telefonico si ha il vuoto, nulla, zero, non c'è un impulso, non c'è uno squillo, non c'è la cornetta che si alza, non il tono di linea, non c'è niente. Chi è presente a San Bartolomeo al Mare in quel periodo? Castelli e due nostre vecchie conoscenze, Di Gangi Giuseppe e Ribaudò Michele. A me pare di aver già sentito Di Gangi Giuseppe nell'ambito di questo contesto delle intercettazioni; se non ricordo male, ne faceva cenno un tale che si chiama Valenti, per un'operazione che riguardava l'andare a staccare il registratore, in relazione ad una telefonata che Scarantino doveva fare ... col magistrato, ma forse mi ricordo male.*

*Foglio 120, conversazioni del 6 giugno del '95; sono le ultime due che vedete sul brogliaccio, cioè i progressivi 1 - 4 delle ore 15.30... 16.30, 16.30. Cosa rileviamo dal brogliaccio? rileviamo che il numero chiamato è lo 0934 59 90 51, non comunica, segna l'operatore "La bambina gira al contrario". Dallo scontrino ricaviamo che effettivamente il numero chiamato è quello che c'è un elenco telefonico di un minuto ciascuno, per tutti questi progressivi. E anche qua direi in maniera compatibile al fatto che non comunica, nel senso che alza la cornetta e non comunica. Progressivo 5 delle ore 18.51, dal brogliaccio ricaviamo, anche qua per una operazione di allineamento planetario imprevisto, che il numero chiamato è lo 0934 71 4 25, cioè il numero fisso attestato presso la Procura Repubblica Caltanissetta, analogamente allo 0934 59 90 51, l'operatore annota "Non comunica e la bobina gira al contrario" e dallo scontrino che cosa ricaviamo? Che il numero chiamato è questo, e ricaviamo un evento telefonico di 9 minuti; gli eventi telefonici li capite da brogliaccio prima, e non c'è bisogno che ve li sottolineo. Si è operato il riascolto dei nastri AG e dei nastri OP, e per tutti questi eventi di cui vi sto parlando, sia quelli non comunica, un minuto, squilli, sia al progressivo 5, 9 minuti, il risultato è che all'ascolto la bobina è vuota, come prima, non c'è nulla. E chi è a San Bartolomeo al Mare in quel periodo? Gli stessi di prima, la Castelli che firma il verbale, Di Gangi, di cui abbiamo sentito parlare, e un tale Michele Ribaudò di cui abbiamo sentito parlare".*

Se può legittimamente concordarsi con il consulente della difesa in ordine alla circostanza per cui tutti gli eventi telefonici della durata di un minuto si collocano in un range che va da 1 secondo a 59 secondi, con la conseguenza che risulta arduo sostenere che, al di là di ogni dubbio ragionevole, quell'evento corrisponda effettivamente ad una telefonata, è però innegabile:

a) che le ipotesi da ultimo evidenziate, esattamente come quelle esaminate sopra, sono tutte accomunate dall'essere ipotesi di mancata registrazione di eventi telefonici nei quali Scarantino chiama numeri riconducibili ad utenze "istituzionali" (nel caso delle ultime due, trattasi di utenze

nella disponibilità della Procura di Caltanissetta);

b) nel caso del foglio 120 l'evento dura nove minuti e non può sostenersi quindi che non vi sia stata effettivamente telefonata.

Così delineato il quadro di insieme delle "anomalie" che hanno determinato mancate registrazioni ve ne sono altre tre tutte accomunate dall'essere ipotesi nelle quali il brogliaccio è firmato dall'imputato MATTEI.

#### 6° episodio

Quanto alla prima si fa riferimento al foglio 46 del brogliaccio e si riporta la trattazione effettuata sul punto dal P.M:

*“allora, dice l'ispettore Lazzara<sup>513</sup>, “Esaminando la bobina OP 3 95, abbiamo rinvenuto uno scontrino suddiviso in tre parti, e non impero come avrebbe dovuto essere; uno di questi scontrini era piegato in maniera grossolana e presentava uno strappo irregolare”; e allora da lì si è andato ad esaminare il brogliaccio di questa conversazione, che è quello che state visionando, il brogliaccio che ha come conversazione del 6 febbraio '95, il progressivo 84, delle ore 15.29, il numero chiamato non viene indicato, alzano la cornetta bobina AG 31 31 31 38, e a quel punto è stata fatta un'attività di verifica che, come abbiamo detto, è consistito proprio nel montare i nastri sull'RT 2000 e procedere attività di riascolto del nostro OP che del nastro AG; e che cosa si è verificato? Che dopo che lo scontrino della macchina, dopo il progressivo 84, reca la stampa di 5 controlli che arrivano fino alle 19.44 del 6 febbraio del '95. ... Facendo girare i nastri sul display della macchina appare un progressivo numero 85, che non viene stampato sullo scontrino proprio in corrispondenza dello strappo; all'ascolto dei nastri OP ed AG si sentono solo impulsi e toni che indicano la presenza del progressivo 85 e poi più nulla, cioè scompare traccia di un ulteriore... evento telefonico, che scompare, non c'è traccia dei nastri, non c'è traccia nello scontrino, perché lo scontrino è strappato in corrispondenza proprio di quella telefonata. Qual è la firma del brogliaccio, la conferma: è certamente di Mattei” (cfr. pagg. 69-70 verbale ud. del 27.04.2022)*

Ad avviso del Collegio si è certamente di fronte ad “un'anomalia” nel senso che la presenza dei controlli (e quindi della presenza fisica dell'operatore) avrebbe dovuto determinare maggiore precisione nell'indicazione della causa dell'avaria tecnica.

Epperò, se è innegabilmente sospetta la presenza di uno strappo sullo scontrino proprio in corrispondenza di un progressivo che manca, ciò non può ritenersi sufficiente a determinarne portata accusatoria a carico di MATTEI atteso che, in relazione al progressivo 85, non si è a conoscenza né del numero chiamato, né della durata dell'evento telefonico.

---

<sup>513</sup> Si fa riferimento all'escussione del 22.07.2020 pagg. da 21 a 29.

### 7° episodio

Con riferimento alla seconda anomalia il P.M. ha osservato che *“vado molto veloce sul foglio 69, perché qua l'anomalia, tra virgolette, che viene segnalata io ve la rassego, perché è emerso dagli atti... ma francamente non mi attribuisco neanche io una importanza così fondamentale ai fini che ci interessano; il brogliaccio al foglio 69, chiedo scusa, reca, alla data dell'1 marzo del '95, lo state vedendo, come ultimo progressivo il 164, delle ore 12.12, il numero chiamato è lo 091 210 704, che è il numero della Questura di Palermo, N.R.N. dicitura che, anche qua abbiamo imparato a conoscere, è “non risponde nessuno”; la successiva annotazione è del giorno 6/3/95, causa mancanza energia elettrica l'apparato è stato spento sino alle 11.11 e viene riprogrammato; l'anomalia che viene segnalata è un vuoto di conversazioni e nel brogliaccio di quattro giorni; l'attività di verifica che è stata fatta, che appunto è consistita in quello di cui abbiamo già detto, ha consentito di rilevare che dopo il progressivo 163, delle 22.11, che è quello immediatamente sopra, vi sono stati 5 controlli, il 2 marzo alle 18.27, il 3 marzo alle 19.59, il 4 marzo alle 08.36 e 17.04, il 5 marzo alle ore 11.38, che sono evincibili tanto sul display della macchina quanto sullo scontrino, il che vuol dire che fisicamente è stato presente l'operatore, quantomeno in quelle date e a quegli orari, lì in sala di ascolto, e ha agito sulla macchina; all'ascolto, progressivo 164, evidenza degli impulsi relativi al numero chiamato, cioè 091 210 704, che appare sul display, si sentono squilli, nessuna risposta, e viene riattaccata, e si sentono poi gli impulsi relativi ai controlli effettuati dal 2 al 5 marzo. Anche in questo caso, come potete vedere, non c'è alcun dubbio sul fatto che il brogliaccio sia firmato da Mattei”* (cfr. pagg. 70-71 verbale ud. del 27.04.2022)

A ben vedere qui nemmeno di anomalia può parlarsi poiché non siamo di fronte nemmeno alla prospettazione da parte della stessa pubblica accusa di eventi telefonici non registrati.

Vi è solo un vuoto di telefonate e l'effettuazione di uno o due controlli giornalieri conforme al narrato di tutti i testi escussi che hanno negato la presenza di un servizio dedicato all'ascolto costante dell'utenza bersaglio.

### 8° episodio

Resta da esaminare l'anomalia più importante.

Nello specifico, dalla testimonianza del colonnello della Dia Francesco Papa (pagg. 46 e ss. ud. del 28.02.2020) e dall'esame visivo del brogliaccio, si evince che il 09.03.1995 alle ore 10:03 l'utenza di casa Scarantino contatta il numero 091/210101, che è numero di telefonia fissa attestata presso Questura di Palermo. Nel brogliaccio viene dato atto del compimento di giro della bobina (da 680 a 681) di registrazione e si legge altresì *“conversazione non registrata per cause tecniche”*.

Con riferimento all'esame del nastrino il teste ha precisato che *“ lo scontrino ci conferma in parte le*

*informazioni che ci dà l'operatore di Polizia Giudiziaria, in particolare, ci dice che il numero dei giri è quello che ci... che indica l'operatore di Polizia Giudiziaria, ovvero dal 680 al 681, un giro solo, il trattino uno è riferito alla pista di registrazione, ricordiamo che l'apparato R.T. 2000 registrava... aveva la possibilità di registrare su quattro piste, in questo caso siamo sulla prima pista, il numero chiamato, particolarità stampata dallo... dallo scontrino, è che... è lo 091/2101112, compare... a differenza di ciò che annota l'operatore sul brogliaccio, compare un numero due, al quale io non so dare alcuna indicazione con... con riferimento a questa... alla... alla presenza di questo numero due, lo scontrino ci dice pure, oltre al discorso che si tratta della progressiva numero 28..in questo caso non c'è registrato nulla, ma c'è un evento telefonico, chiamiamolo evento telefonico, che comincia alle 10:03 e finisce alle 10:20... Quindi, abbiamo un flusso telefonico della durata di 17 minuti, che non risulta essere stato registrato, o meglio, nei confronti del quale non risulta esserci presente nessuna registrazione audio, dall'ascolto delle bobine*

**PUBBLICO MINISTERO** - *...avete effettuato un'attività di riascolto delle bobine?*

**TESTIMONE, PAPA F.** - *Necessariamente sì.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *alla data dell'8 marzo, 9 marzo, chi sono le persone... chi risulta presente a San Bartolomeo, del... gruppo Falcone-Borsellino?*

**TESTIMONE, PAPA F.** - *Allora, in quel momento, risultavano presenti a San Bartolomeo al Mare, secondo gli accertamenti che abbiamo fatto noi, erano il Sovrintendente Mattei, appunto, l'agente Santoro Antonio e l'agente Burgio Lucia.*

Il teste di p.g. Lazzara (cfr. pagg. 36 e 37 ud. del 22.07.2020) con riferimento all'ascolto ha poi precisato che *“se i giri vanno avanti, il tempo necessariamente va avanti, cioè, il tempo va avanti e i giri, se funziona la macchina, la macchina deve portare avanti i giri, non dovevo trovarmi 681 giri finali, iniziali 680, dopo aver compilato tutto quel numero, che già per compilare quel numero trascorrono diversi secondi, in questo caso, i giri, sì e no, si è fatto un giro, e un giro sappiamo che si fa in 2,4 secondi, almeno per quello che è programmata ed è stata... ed era, diciamo... quando è stata programmata la macchina, in quel caso, era 2,4... l'ho detto all'inizio, 2,4 secondi per giro, però, il tempo qua mi risulta che l'RT ha registrato, diciamo... o comunque, la chiusura, come ripeto, della... di questo... di questo progressivo, mi segnala 10:20, quindi, è come se qualcuno ha alzato la cornetta o è stato dato un impegno di linea, ed è stato chiuso.. qua abbiamo... 17 minuti di assolutamente vuoto, non... non c'è nulla, non ho trovato nulla, né nel nastro O.P. della Polizia Giudiziaria, né nel nastro magnetico A.G., non c'è nulla.. C'è questa...questa differenza, che tra l'O.P. e l'A.G., nell'A.G. non c'è quella... quella alzata di cornetta”*

Sul punto – come già si è dato atto in precedenza – non vi sono dubbi che la firma ufficiale di p.g. operante sia quella di MATTEI, anche per sua pacifica ammissione nel corso dell'esame (PUBBLICO

MINISTERO - *Anche in questo caso le chiedo... se per tutto quel periodo, e cioè il periodo che va dal 3 al 20 marzo, e quindi, dal dal foglio 69 al foglio 81, se riconosce la firma in calce come sua.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Sì, sempre mia.*

PUBBLICO MINISTERO - *La... la firma.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Sempre mia.*

PUBBLICO MINISTERO - *E anche in questo caso, le chiedo se è sua anche la grafia del... relativa alla sintesi delle varie... delle singole conversazioni.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Sì, sono tutte mie; v. pag. 45 verbale del 05.02.2021).*

Invero, deve altresì osservarsi che alle ore 09.18 (cioè meno di mezz'ora prima rispetto all'evento telefonico che ha inizio alla 10.03) vi è un controllo che si ripete alle 10.57 (cioè a poco più di mezz'ora dalle ore 10:20, orario di conclusione dell'evento telefonico).

Non vi è dubbio che la fisica presenza di MATTEI poco prima e poco dopo gli eventi in questione porti a ritenere che l'unica spiegazione possibile di tale anomalia – quantomeno la mancata registrazione di una telefonata di diciassette minuti (una durata siffatta consente di ritenere che la telefonata vi sia stata) con utenza fissa in uso al centralino della Questura di Palermo – sia da ricondurre ad una volontaria mancata registrazione di tale conversazione che trova pieno riscontro (in termini generali) nelle dichiarazioni di Valenti, nonché nelle precedenti anomalie di tenore analogo a cui si è già fatto riferimento.

In chiave difensiva, potrebbe rilevarsi che la collocazione temporale dei controlli di cui si è dato conto non è astrattamente incompatibile con l'allontanamento dell'operatore nell'esatto momento in cui avviene la telefonata asseritamente non registrata.

Epperò in senso contrario a tale prospettazione deve evidenziarsi che vi è un altro elemento indiziario che “sigilla” il significato a carico di MATTEI che ha l'elemento in analisi.

Si fa riferimento al progressivo n. 22 del 08.03.1995 nel quale l'utenza telefonica nella disponibilità di Scarantino chiama un'utenza fissa sempre riferibile alla questura di Palermo 091/210704<sup>514</sup> di cui si riporta la trascrizione (cfr. pag. 4 e ss. perizia Oliveri)

1° DONNA : *pronto?*

Enzo: *pronto buonasera, c'è il dottore Boa?*

1° DONNA: *chi parla?*

Enzo: *eh? Sono un amico del dottore Boa !*

1° DONNA: *un attimo solo, vediamo se è arrivato .*

Enzo: *Sì ! grazie!*

---

<sup>514</sup> Gli interlocutori nella conversazione sono così chiamati: 1° UOMO: chiamato Enzo (Scarantino Vincenzo); 1° DONNA: non chiamata; 2° UOMO: non chiamato; 3° UOMO: chiamato dottore Boa (BO Mario).

Dr. Bo: *pronto?*

Enzo: *pronto?*

Dr. Bo: *si!*

Enzo: *è il dottore Boa?*

Dr. Bo: *si!*

Enzo: *dottore Boa?*

Dr. Bo: *sì ! chi, chi parla?*

Enzo: *Enzo!*

Dr. Bo: *ah! E... Dio Santo, eh, che avemo?*

(Ah! E... Dio santo, e, che abbiamo? )

Enzo: *e niente, oggi sono stato dall'avvocato...*

Dr. Bo: *eh!*

Enzo: *gli ho fatto sapere che io (inc.le) ddà, me muggieri voli scinniri in Palermu*

(gli ho fatto sapere che io (inc.le) la, mia moglie vuole scendere a Palermo)

Dr. Bo: *che non deve scendere a Palermo*

Enzo: *che deve scendere a Palermo .*

Dr. Bo: *deve scendere? che è successo?*

Enzo: *no! niente! (inc.le)*

No! niente! (inc.le)

Dr. Bo: *eh, ma se nun mi dici, nun mi dici i mutivi, come faccio a dirlo al dottore La Barbera io ?*

(eh, ma se non mi dici, non mi dici i motivi , come facci o a dirlo al dottore La Barbera io)

Enzo: *e io voglio ritornare in carcere, non ma sentu chiù ... (inc.le)*

E io voglio tornare in carcere, non me la sento più... (inc.le)

Dr. Bo: *siamo sempre ai soliti , no?*

Enzo: *no, quale soliti, no io sono tranquillo*

Dr. Bo: *eh ! ma con l'avvocato ci hai parlato?*

Enzo: *sì ! gli ho detto che lo fa sapere pure ai Magistrati!*

Dr. Bo: *euh !*

Enzo: *e gliel'ho detto a lei che lo fa sapere o dutturi (inc.le) io voglio rientrari o carciri pirchè ormai (inc.le) chiù*

(e gliel'ho detto a lei che lo fa sapere dottore (inc.le) io voglio rientrare al carcere perché ormai (inc.le) più)

Dr. Bo: *ma per i soliti motivi che mi ha detto?*

Enzo: *eh, eh!*

Dr. Bo: *o c'è altro?*

Enzo: *no, no, niente!*

Dr. Boa: *vabbò! Ora ne parlo co ... con La Barbera*

Enzo: *va bene, buonasera!*

Dr. Bo: *arrivederci!*

Sul punto si impongono una serie di osservazioni.

In primo luogo, viene da chiedersi perché MATTEI che pure nel corso del suo esame ha riferito di compilare il brogliaccio in maniera analitica abbia, in questa sede, abbandonato tale modalità operativa a favore di una tipologia di descrizione “ermetica” che oblitera quasi tutto il contenuto della telefonata.

In secondo luogo, viene da chiedersi perché l'imputato BO' nella predetta conversazione – ma, come già si è visto, lo stesso farà il Dott. Petralia il 08.05.1995 – “spenda” il nome del Dott. La Barbera. Quest'ultimo era già questore di Palermo (sin dal 01.09.1994) e per legge – analogamente a quanto accade per prefetti e generali dei carabinieri e della guardia di finanza – non avrebbe potuto espletare nessuna attività su Scarantino avendo perso la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Inoltre, il Dott. La Barbera sin dal 26.01.1995 aveva perso – almeno formalmente – anche l'incarico di supervisione (v. par. 2.3. nota 115).

In terzo luogo, nonostante sia stata recisamente negata da qualsiasi appartenente alla Polizia di Stato escusso nell'odierno procedimento, emerge l'esistenza di una consuetudine – già consolidata a marzo del 1995 – che portava lo Scarantino a esternare, quantomeno al Dott. BO', l'intenzione di tornare in carcere.

E si badi che l'imputato BO' nel corso della conversazione non si dimostra sorpreso o stranito dalle parole di Scarantino, ma risponde laconicamente “*siamo sempre a i soliti, no?*”.

E si tratta di un punto dal quale non si può sfuggire.

Certo, in chiave difensiva può legittimamente sostenersi che la manifestazione dell'intenzione di Scarantino di tornare in carcere non sia riconducibile al fatto che egli era un falso collaboratore che non riusciva più a reggere “la parte”, ma si potesse anche ricondurre ad altro (magari al carattere bizzoso di un soggetto che dava “di matto” ove non accontentato).

Epperò tale assunto non convince in quanto:

- a) nella conversazione in esame Scarantino non fa riferimento a recriminazioni di nessun genere limitandosi ad affermare “*io voglio tornare in carcere, non me la sento più*”;
- b) BO', a meno di non avere piena consapevolezza della falsità di Scarantino, sarebbe stato comunque tenuto a compilare una relazione di servizio per lasciare traccia di tale volontà manifestatagli da un soggetto che era da poco entrato nel programma di protezione.

Le difese ritengono che il valore accusatorio degli elementi rassegnati sia stato superato dalla consulenza di parte di Lapegna Luca Nicola Antonio che ha affermato (cfr. pagg. 140 e 141 dell'elaborato) che *“non si riscontrano elementi e dati certi che attestino nella sostanza la manomissione dolosa o colposa del sistema di intercettazione posto sotto esame”* aggiungendo altresì la precisazione empirica, ma non certo scientifica che *“se stacco tutti i fili possibili e immaginabili, non registrerò niente, ma non penso che sia utile questa conclusione, ma non penso neanche sia utile la domanda”* (cfr. pagg. 129 e ss. ud. del 28.06.2021)

Si tratta di valutazione che il Collegio non condivide per l'essenziale ragione che rispetto alle specifiche “anomalie” messe in evidenza finora, al fine di neutralizzarne il valore accusatorio (nel senso di ipotesi di volontaria interruzione della registrazione delle conversazioni), si sarebbe dovuto fornire una controprova che manca.

Con ancora maggior impegno esplicativo, non basta allegare che quel tipo di impianto di intercettazione presentasse diversi problemi di malfunzionamento tra cui la diafonia<sup>515</sup> (cfr. pag. 74 elaborato) e il malfunzionamento del lettore ottico (a cui sarebbe imputabile la registrazione di un evento telefonico a giro di nastri inversi; cfr. pag. 47 elaborato), ma era necessario dimostrare che in concreto, nella singola ipotesi di anomalia che il P.M. ha motivatamente ricondotto ad ipotesi di mancata registrazione, fosse sostenibile il ricorrere di una o più ipotesi di malfunzionamento alternative al doloso intervento umano.

Invece in via generale, il consulente delle difese, in possesso di diploma di perito in elettronica industriale, non certamente in posizione di assoluta terzietà rispetto ai soggetti coinvolti essendo stato per sua stessa ammissione già collaboratore del gruppo Falcone Borsellino (cfr. pag. 8 elaborato), pur redigendo un elaborato certamente pregevole sul piano teorico poiché ha fornito una panoramica di una tecnologia di intercettazione certamente diversa da quella attualmente in uso, non si è confrontato adeguatamente con i dati emersi nel corso dell'istruttoria.

In primo luogo, con riferimento al contesto in cui si è svolta l'intercettazione ha affermato che *“una cosa che io non ho mai visto tra virgolette contemperare in questo dibattito è il fattore umano. Io ricordo che nelle sale ascolto della Squadra Mobile di Palermo c'erano qualcosa come mille linee intercettate ogni mese; addirittura noi per mettere la nostra apparecchiatura dovevamo un po' farci largo, perché i posti assegnati come struttura Squadra Mobile erano quelli e dovevamo scansare un po' di cose e quindi ammonticchiare per farci dello spazio, quindi non... quello che non... non è mai stato detto, non è stato mai enfatizzato, c'era anche un fattore umano molto importante, che potremmo riassumere con la parola “stress”, che una linea forse era più importante dell'altra e*

---

<sup>515</sup> Da intendersi come quel fenomeno caratterizzato dalla presenza di più voci, quasi come se ci fossero due eventi sovrapposti.



*saltare da una... cioè, andare dietro a queste apparecchiature era un compito, un dovere, un assillo, ma... una preoccupazione, ma anche uno stress, perché se mancava il nastro a uno, non registravo, poi devo far la relazione. Quindi, il fattore umano non è mai stato contemperato, ma vi assicuro che era sempre molto presente”* (cfr. pagg. 24 e 25 ud. del 28.06.2021).

Si tratta di un’analisi meramente empirica, priva di qualsiasi scientificità e soprattutto che non si attaglia al caso concreto in cui l’attività di intercettazione si è svolta ad Imperia (e non a Palermo), la linea da monitorare era soltanto una (e non mille), e i soggetti che vi erano preposti non svolgevano altre incombenze, tanto più che secondo la prospettazione degli imputati il servizio a casa di Scarantino era limitato allo stretto indispensabile.

Ancora, qualsivoglia ipotesi di mancato riascolto paventata a più riprese nella consulenza (cfr. per es. pagg. 47, 54 elaborato), è smentita dagli ufficiali di p.g. della Dia escussi (v. in part. pag. 33 verbale del 03.07.2020) che hanno più volte specificato di aver riascoltato tutte le piste di registrazione (sia O.P. che A.G.).

L’ascolto diretto delle bobine originali ha il pregio di disinnescare tutte le eccezioni difensive (cfr. pagg. 128-129 ud. del 17.06.2022) che, anche strumentalizzando l’attività di riversaggio su file multimediale del contenuto delle bobine, hanno paventato la possibilità che qualcosa sia andato perso nella conversione degli audio in parola.

Parimenti, deve ritenersi confinata allo stadio della mera elucubrazione la tesi della perdita di magnetizzazione dei nastri (pag. 30 verbale del 01.07.2020) per spiegare le anomalie di cui si discute. Il consulente della difesa non li ha mai materialmente esaminati (*“Io non ho riascoltato il nastro, non ho fatto prove di riascolto”* cfr. pag. 66 verbale ud. del 03.07.2020) nè tantomeno ne ha mai chiesto copia<sup>516</sup>. Di conseguenza non si capisce sulla base di quali elementi egli possa sostenere una simile possibilità.

Ancora, risultano infondate le questioni legate alla presunta non intercettabilità di alcune delle linee allora in uso alla Procura di Caltanissetta (cfr. pagg. 65 e 66 elaborato).

Se le linee telefoniche fisse della Procura di Caltanissetta non fossero state effettivamente intercettabili in quanto di tipologia “isdn”, non si dovrebbe rinvenire alcuna telefonata.

Invece, dall’esame dei brogliacci si ricava che con riferimento alla numerazione 0934 59 90 51 (utenza riservata della Procura di Caltanissetta), a fronte di 99 eventi telefonici vi sono due anomalie mentre con riferimento all’utenza 0934 71 4 25 (interno della Procura di Caltanissetta, attualmente in uso), a fronte di 3 eventi telefonici, vi sono due anomalie.

---

<sup>516</sup> PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA – *Un’ultima domanda. Dato che lei più volte ne ha fatto menzione, lei ha mai chiesto la copia originale delle bobine, la copia delle bobine?*

TESTE LA PEGNA – *Mi è venuta una voglia di farlo in queste ore. Non l’ho mai chiesto prima* (cfr. pag. 93 ud. del 01.07.2021).

In terzo luogo, appaiono certamente non condivisibili le considerazioni del consulente in ordine al significato del simbolo H+ quale sorta di codice errore *omnibus* derivante da surriscaldamento a cui ricondurre anche le anomalie di cui si è dato conto sopra (cfr. pag. 67 elaborato).

Sul punto basta riportare lo stralcio dell'esame del consulente per capire quanto si è lontani da un minimo crisma di scientificità dell'assunto avanzato da Lapegna in termini peraltro meramente ipotetici:

TESTE LA PEGNA – *Allora, il manuale riporta che l'“H più” viene inserito con una modifica parziale e non sostanziale, quindi non attraverso la riprogrammazione del... dell'orario del... dell'RT 2000, ma aggiungendo, a volte anche sottraendo, perché è previsto anche un “H meno”... sottraendo un'ora rispetto all'ora di prima programmazione o in questo caso di ultima programmazione, quindi questo scontrino è gravato di questo... è ulteriormente completato da questo “H più”, che segnala a chi lo legge che siamo in un momento di ora legale e quindi è stata aggiunta una... è stata modificata l'ora con più un'ora se è “più”, meno un'ora se è “meno”.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Ma questo “H più” può anche – diciamo – indicare un problema di surriscaldamento dell'RT 2000?*

TESTE LA PEGNA – *Allora, questo io volevo documentarlo attraverso una ricerca che ho fatto in tutta Europa con il manuale... il famoso manuale tecnico o “Service Manual”. Non sono riuscito a reperirlo. Per adesso io l'ho riferito nel mio elaborato. Volevo documentarlo per dare un peso a questa cosa .*

PUBBLICO MINISTERO – *Senta, torno un attimo, perché ci è tornato lei oggi, su quel famoso simbolo che appare, che è stampato sul nastrino e cioè “H più”. Lei... Vorrei capire, lei mi sembra assegnargli un valore aggiunto rispetto a quello che è indicato nel manuale e cioè un possibile surriscaldamento della macchina, se ho capito bene, sennò mi blocchi. In questo caso le chiedo... Se ho capito bene... Lei da dove evince questa ulteriore funzione della macchina o, meglio, questo ulteriore valore di questo simbolo?*

TESTE LA PEGNA – *Allora, come ho detto oggi e ho ribadito su domanda, perché secondo me è inutile affrontare una questione di “H più” o “H meno”, quando secondo me qui si dovrebbe... ci si dovrebbe concentrare a dare più sostanza e più conforto ai fatti verità piuttosto che interpretare questi dati, che sono veramente tecnici o comunque accadimenti che... (cfr. pagg. 8-9 nonché 66 e successive ud. del 01.07.2021).*

Sempre sul piano generale, il consulente non si è confrontato e non ha spiegato come sia possibile che le anomalie passate in rassegna abbiano l'incidenza statistica evidenziata dal P.M.

*“dall'analisi obiettiva delle anomalie, in relazione alle numerazioni rilevabili dai brogliacci, in relazione alla numerazione 091 44 21 04, che è la numerazione di parenti della famiglia Scarantino*

*all'epoca, si rilevano 182 eventi telefonici e zero anomalie; in relazione alla numerazione 091 44 23 20, numerazione dei parenti della famiglia Scarantino, 76 eventi telefonici e zero anomalie; in relazione al numero 0934 58 11 48, avvocato Falzone, 28 eventi telefonici e zero anomalie; 091 91 21 01 11, centralino della Questura di Palermo, 2 eventi telefonici, due anomalie; 336 80 65 60, cellulare della dottoressa Palma, due eventi telefonici, due anomalie; 0934 59 90 51, utenza riservata della Procura di Caltanissetta, 99 eventi telefonici, due anomalie; 0934 71 4 25, interno della Procura di Caltanissetta, 3 eventi telefonici, due anomalie” (cfr. pag. 98 verbale ud. 27.04.2022).*

Sul piano specifico, in relazione all'anomalia (la mancata registrazione di un evento telefonico di 17 minuti del 09.03.1995) più importante tra quelle rassegnate – perché coinvolge in prima persona l'imputato MATTEI – il consulente della difesa, limitandosi a sollevare questioni semantiche (cfr. pag. 64 elaborato nonché pagg. 119 e 120 ud. del 28.06.2021) in ordine al significato di parole (evento telefonico, controllo di efficienza) che sono sufficientemente chiare nella loro portata, non è stato in grado di fornire una spiegazione alternativa a quella fornita dal P.M.

Se è vero che in astratto è corretto dire che non necessariamente tutti gli eventi telefonici comportano fonia, Lapegna avrebbe dovuto però spiegare:

- a) che cosa è accaduto in quel lasso di tempo che va da un minimo di 16 min e 1 secondo a un massimo di 17 minuti;
- b) per quale ragione nello scontrino troviamo annotato per intero (e non spezzato) il numero del centralino della Questura di Palermo.

Con riferimento alla lettera a) è risibile il riferimento del consulente al c.d. vuoto fonico<sup>517</sup> giacché non è emerso nell'odierno dibattimento che Scarantino sapesse di essere intercettato e per contrastare tale captazione fosse aduso a sollevare la cornetta non riponendola nell'apposito alloggiamento.

E trattasi di prospettazione ancor più infondata ove si consideri che al riascolto, a fronte di un evento telefonico della durata descritta, si trovi un solo “giro di nastro” (da 680 a 681).

Trattasi di una ulteriore circostanza che induce a ritenere ancor più plausibile la tesi accusatoria della materiale “interruzione” dell'intercettazione da parte dell'operatore.

Con riferimento alla lettera b) giova osservare che l'indicazione di tutto il numero nel corpo dello scontrino, consente di escludere causali alternative a quella prospettata dal P.M.

Si riporta stralcio del verbale del 01.07.2021 (pagg. 69 e ss.):

**PUBBLICO MINISTERO** – *Allora, lei, se riassumo bene il suo pensiero, fa dei riferimenti alla*

---

<sup>517</sup> TESTE LA PEGNA – *Chiarisco che in molti casi di indagine e intercettazioni si ascoltano apparentemente tracce audio e nastri O.P. e A.G. di attività telefoniche che non contengono fonia o conversazioni...”, questo perché antiche credenze popolari... questo l'avevo già detto prima... sollevare il ricevitore del telefono posto sotto controllo per appoggiarlo nelle vicinanze del corpo del telefono stesso sconfiggeva l'intercettazione ambientale in cui era installato il telefono. “L'RT 2000 dal canto suo registrava ore e ore di vuoto fonico...” (cfr. pag. 124 verbale del 28.06.2021).*

*possibilità che ci sia una interruzione accidentale della linea dedicata. Qualora il numero sia stato già composto... lo scontrino – mi dica lei – riporterà...?*

TESTE LA PEGNA – *Il numero di telefono.*

PUBBLICO MINISTERO – *L'intero numero di telefono.*

PUBBLICO MINISTERO – *Senta, le faccio questa domanda. Se l'interruzione avviene mentre si sta digitando il numero...?*

TESTE LA PEGNA – *Si tronca il numero e ne abbiamo un pezzetto...diciamo che... se la linea dedicata è attaccata e ho una selezione, la prendo; se la stacco, non la prendo; se faccio... se sono in un interregno di selezione...*

PUBBLICO MINISTERO – *Comunque, diciamo, da brevetto... da manuale – dico – se stacco nel mentre, raccoglie il dato che può raccogliere, insomma?*

TESTE LA PEGNA – *Deve averne una porzione... una porzio... un qualcosa devo avere.*

Si tratta di punto fondamentale poiché, nel caso concreto, la presenza di tutto il numero sullo scontrino consente di ritenere non sostenibile la tesi che l'anomalia del 09.03.1995 possa ricondursi ad anomalia al traslatore come efficacemente evidenziato dal P.M.:

*“E allora come lo spiegate il fatto che qui appare tutto il numero telefonico? Appare tutto il numero telefonico, ma dall'ascolto si sente un solo impulso. E allora ... se fosse andato via il traslatore, la macchina avrebbe registrato un numero, non tutto numero telefonico; se l'alimentazione del traslatore è andata via dopo, come si percepisce all'ascolto, la digitazione del primo numero, e a quel punto la macchina ha continuato a registrare come se fosse in corso una conversazione telefonica, il display e lo scontrino avrebbero dovuto restituire un solo numero, restituiscono tutto il numero di telefono, tutto”* (cfr. pag. 93 verbale ud. del 27.04.2022).

Parimenti può escludersi una sopravvenuta mancanza di energia elettrica poiché se ne sarebbe trovato traccia nello scontrino tramite la stampa della dicitura “RT 2000”:

DIFESA, AVV. SEMINARA –*Quindi, quando invece arriva di nuovo l'energia elettrica cosa capita?*

TESTE LA PEGNA – *Abbiamo questa stampa... questo riavvio automatico, questa ripartenza automatica del registratore RT 2000, che per una sua programmazione interna, quindi il famoso nostro omino tedesco che ha impresso questo software dentro questo... questa di controllo dell'RT 2000, che dirà a tutta la parte... a tutto... solo ed esclusivamente alla parte dell'RT 2000, dicendo: “Attenzione, è tornata la corrente, riparti e stampa, prima cosa la scritta... la dicitura «RT 2000»”. Quindi appena si vede una dicitura “RT 2000” da qui in avanti su tutti gli scontrini, vuol dire che è andata via la corrente o qualcuno in subordine ha spento l'alimentatore e l'ha riacceso oppure si è completamente scaricata la batteria di mantenimento dell'alimentatore e a questo punto l'RT 2000*

*riceve energia e la prima cosa che fa, non spontaneamente ma secondo un programma al suo interno, stampa la dicitura “RT 2000”, dopodiché si ricorda dell’ultima data che gli è stata programmata in fabbrica. (v. pagg. 17 e 18 ud. del 01.07.2021).*

Al di là della consulenza tecnica di parte la difesa ha escluso la sostenibilità logica – prima che tecnica – della materiale interruzione delle telefonate sul presupposto che Scarantino non dovesse chiedere il permesso per telefonare, essendo emerso dall’istruttoria che l’uso del telefono era libero<sup>518</sup>.

L’argomento non convince.

Ove si tenga mente che le anomalie ricondotte a mancanza di registrazione sono tutte riconducibili a numerazioni istituzionali (Procura di Caltanissetta o Questura di Palermo) non può certamente escludersi che quando si trattava di chiamare tali numeri Scarantino si confrontasse (anche solo sull’opportunità del momento in cui effettuare la chiamata) o comunque che le sue intenzioni su tale tipologia di chiamate fossero “monitorate” dagli appartenenti al gruppo Falcone Borsellino i quali, talvolta, ricorrevano anche all’uso di cellulari.

E tale prospettazione non è ipotetica, ma confermata dal dato probatorio che sin dal 1995, come visto, è ricavabile dalla testimonianza di Rosalia Basile già nel corso del processo Borsellino 1 (v. pagg. 73-74 verbale ud. del 02.11.1995).

---

<sup>518</sup> In effetti, in questo senso è il narrato della teste Rosalia Basile:

PUBBLICO MINISTERO - *Voi avevate delle limitazioni nell’utilizzo del telefono?*

TESTIMONE, BASILE R. - *No...Era... questo telefono che si poteva chiamare, però non poteva... non si poteva ricevere.*

PUBBLICO MINISTERO - *E non potevate ricevere.*

TESTIMONE, BASILE R. - *No.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, la... la limitazione era solo nella... nella ricezione delle telefonate, non nelle chiamate, giusto? Cioè, potevate chiamare chi volevate alla fine, o c’era un controllo?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì, sì, sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Dovevate segnare chi aveva chiamato, dovevate rendere conto a qualcuno?*

TESTIMONE, BASILE R. - *No, no, no, no no, no, era libero, potevamo chiamare chiunque, sì (v. pagg. 100-101 verbale ud. del 21.03.2019).*

## **14. “Lo studio” di Vincenzo Scarantino a San Bartolomeo al Mare con FABRIZIO MATTEI e MICHELE RIBAUDO**

Le fonti di prova in materia sono rappresentate dal contributo dichiarativo di Vincenzo Scarantino, dal narrato di Rosalia Basile (ex coniuge di Scarantino), dal contenuto della c.d. carpetta blu nonché dalla consulenza tecnica di natura calligrafica del 12.02.2016, acquisita all’udienza del 05.04.2019 (volta a verificare la riconducibilità a Mattei delle manoscritture contenute nei fogli ivi contenuti).

### **14.1 Le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino**

Iniziando dal contributo dichiarativo di Scarantino, in via generale, non può che rimandarsi alla parte della trattazione nella quale si evidenziano le molteplici ragioni per le quali è precluso l’utilizzo di una siffatta prova dichiarativa.

In particolare, pur dovendosi precisare come lo studio di San Bartolomeo al Mare, sia una dei pochi argomenti sui quali le dichiarazioni di Scarantino sono costanti nell’affermare l’opera di ausilio allo studio compiuta da MATTEI e RIBAUDO in previsione del suo esame all’aula bunker di Roma Rebibbia nel processo di primo grado del Borsellino 1 (svoltosi il 24 e il 25 maggio del 1995) non sono mancate le oscillazioni.

Invero a fronte di occasioni (processo di primo grado del c.d. Borsellino Quater e dell’odierno processo) nelle quali la versione dell’ex collaboratore è costante [senza dimenticare le ritrattazioni dibattimentali del 1998 sia nell’ambito del giudizio di appello del Borsellino 1 (udienze del 24.09.1998, 19.10.1998, 24 e 28 11.1998) che nell’ambito del processo Borsellino Bis (udienze del 15.09.1998, 14.10.1998, 23.10.1998) nonché l’interrogatorio del 14.02.2014)]<sup>519</sup>, non può dimenticarsi come nel corso degli interrogatori resi il 28.9.2009 e 19.10.2009, Scarantino si era limitato ad evidenziare che si era trattato di una lettura degli interrogatori che, a San Bartolomeo al Mare ed alla “scuola di polizia”, MATTEI e RIBAUDO avevano effettuato senza esplicitamente porla in connessione con un’opera di “indottrinamento” attuata in previsione della sua escussione dibattimentale nei processi per la strage di via D’Amelio.

Inoltre, come già si è detto nel par. 9, anche ove si volessero spiegare i verbali del 2009 con il timore dello Scarantino di rimediare un’ulteriore condanna per calunnia (v. sentenza del Tribunale di Roma del 13.11.2002 est. dott. Giuseppe Renato Croce, prodotta all’udienza del 19.06.2019), le dichiarazioni dello Scarantino, laddove complessivamente valutate, subiscono le consuete

---

<sup>519</sup> Trattasi di verbali che non sono stati offerti alla cognizione del Tribunale (v. considerazioni sviluppate nel par. 1).

oscillazioni telluriche in merito ad un aspetto che il Collegio ritiene primario (al pari dell'attività di studio stessa) della vicenda, lasciando sostanzialmente irrisolta la questione della provenienza della documentazione (in specie dei verbali di interrogatori a margine dei quali risultavano apposti gli appunti di cui si è detto) che era servita allo scopo.

E sul punto appare opportuno subito sgomberare il campo da facili fraintendimenti.

Qui non si discute certamente delle ragioni del possesso dei verbali delle sue precedenti dichiarazioni da parte di Vincenzo Scarantino (l'ex collaboratore era comunque imputato nel processo Borsellino 1 ed aveva tutto il diritto di detenerli<sup>520</sup>), ma del perché Scarantino avesse proprio quei verbali trovati nella c.d. carpetta blu [verbali con diciture “*omissis*” inserita a penna, verbali privi di sottoscrizione (25.11.1994), verbali con la dicitura “*copia Dott. Petralia*” (24.02.1995)]<sup>521</sup>.

Sul punto Scarantino ha reso come di consueto molteplici versioni (si pensi a quelle rese all'udienza del 24.11.1998 nel processo d'appello del Borsellino, oppure all'udienza del 28.11.1998 sempre nel processo d'appello del Borsellino 1 o in sede di interrogatorio reso il 14.02.2014)<sup>522</sup>.

Nel corso dell'esame dibattimentale reso nel processo c.d. “Borsellino quater” (v. pagg. 90-91 verbale ud. del 28.05.2015) Vincenzo Scarantino ha negato di aver ricevuto la documentazione in analisi dal suo difensore di fiducia del tempo (Avv. Falzone) ed ha sostenuto – riallineandosi ad una precedente dichiarazione – di averla ricevuta in più occasioni, rammentando, in particolare, una circostanza in cui si era trovato negli uffici dello S.C.O. di Roma. A tale ultimo proposito, dapprima dichiarava di non ricordare chi, in quella occasione, gliel'avesse consegnata, per poi confermare, a seguito di contestazione la versione resa nel corso dell'interrogatorio del 2014 (cioè di aver ricevuto i verbali in questione, unitamente a qualche appunto manoscritto, dall'odierno imputato MATTEI, il quale li aveva contestualmente ricevuti dalla dott.ssa Palma, al termine di un interrogatorio che si era svolto negli uffici della Squadra Mobile di Roma).

Sempre nel corso della sua escussione nel dibattimento del c.d. Borsellino Quater Vincenzo Scarantino:

a) ha pure evidenziato che una parte della documentazione era stata recapitata a MATTEI a San Bartolomeo al Mare da BO' (v. pag. 102 verbale del 28.05.2015)<sup>523</sup> e che, in origine, egli disponeva

---

<sup>520</sup> La questione è diversa per Andriotta (v. considerazioni sviluppate nel par. 8).

<sup>521</sup> Per completezza va evidenziato come taluni verbali risultino presenti in doppia copia e segnatamente i verbali del 29.06.1994, 15.07.1994, 28.07.1994, 11.08.1994 e 12.08.1994.

<sup>522</sup> Si tratta di versioni che ci si limita ad elencare poiché trattasi di verbali in relazione ai quali le difese degli imputati non hanno prestato il consenso all'acquisizione (v. anche par. 1).

<sup>523</sup> Trattasi di dichiarazione confermata anche nell'odierno dibattimento:(v. pagg. 11-12 verbale del 17.05.2019):

P.M. DOTT. G. PACI – *Senta, oltre a Mattei e Ribauda ricorda se c'erano altre persone, altri appartenenti alla Polizia che portavano queste carte, che le portavano questi appunti?*

TESTE SCARANTINO – *A Imperia qualche volta veniva il Dottor Bo, ccu 'a... ccu una carpetta, parlava con Fabrizi...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Fabrizi sarebbe...?*

di più documentazione di quella che era poi riuscito a ritrovare ed a mettere a disposizione dei giudici all'epoca dei fatti;

b) ha altresì dichiarato che era stato il dott. Arnaldo La Barbera a fargli da garante per MATTEI e RIBAUDO, sottolineandogli che costoro gli avrebbero “dato una mano” ad aggiustare le sue dichiarazioni ed egli, di conseguenza, si era messo a loro disposizione seguendo le indicazioni che

---

TESTE SCARANTINO – *Fabrizi Mattei...Sì. Gli dava... gli consegnava dei fogli e dopo loro sempre mi tranquillizzavano, mi dicevano sempre di stare sereno, tranquillo, però la mia coscienza – diciamo – non mi permetteva di avere questa tranquillità che loro mi volevano trasmettere.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Senta, a proposito di questa tranquillità che le volevano trasmettere, lei ha mai parlato, ha mai... quando era San Bartolomeo ha mai detto ai funzionari presenti della sua innocenza, ne ha mai parlato in particolare con qualcuno?*

TESTE SCARANTINO – *Sì. Io certe volte andavo in crisi, capitava che veniva – per dire – il Dottor Bo e io glielo dicevo, però non è che glielo dicevo con aggressività, dicevo...*

P.M. DOTT. G. PACI – *E lui, scusi, che co... qual era la reazione?*

TESTE SCARANTINO – *Diciamo, nel... all'inizio che – diciamo – si comportava tranquillo, cercava di... di tranquillizzarmi e di non parlare di queste cose con i magistrati.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Senta, col Dottore Ricciardi ne ha parlato mai?*

TESTE SCARANTINO – *Io con il Dottore Ricciardi ho parlato a... a... al Lido dei Pini, che gli ho detto questa cosa, che io ero innocente, che lui mi... mi ha fatto questa minaccia psicologica: “Lontano dalla moglie, lontano dai figli... Va a finire in un altro carcere...”, di... tutte queste cose e non... però...*

P.M. DOTT. G. PACI – *E cosa le ha detto?*

TESTE SCARANTINO – *Che... “Pensa ai tuoi figli... ai tuoi figli, a tua moglie, che tu vai a finire in carcere ppi tutta ‘a vita, ppi...”... Cu ‘stu incastro proprio mi hanno fatto... Forse me lo sono già pure messo dentro di me. Che dovevo stare attento, che io... Mia moglie era... Mia moglie... La mia ex moglie e i miei bambini erano la cosa più importante della mia vita... (v. pagg. 11-12 verbale del 17.05.2019).*



gli aveva dato l'allora Questore di Palermo (v. pag. 108 verbale del 28.05.2015)<sup>524 525</sup>.

---

<sup>524</sup> IMPUTATO V. SCARANTINO - *L'unica verità che hanno detto sia Michele Ribauda e sia Mattei, che loro sono venuti a casa mia. Quella è l'unica verità che hanno detto.*

PRESIDENTE - *E le altre cose perché sono false?*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Perché hanno detto che non è vero 'u fatto che loro mi... mi aiutavano a trovare questi... aggiustare queste dichiarazioni, e invece è vero, perché loro, tutti e due, sono stati.*

P.M. Dott. PACI - *Vuole ripetere tutti e due, chi?*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Michele Ribauda e Mattei Fabrizio, gli ispettori, che sicuramente ora sarà diventato commissario.*

P.M. Dott. PACI - *Quindi, a suo dire, la falsità consisterebbe nel fatto che costoro hanno negato di averla aiutata...*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Sì.*

P.M. Dott. PACI - *...non a leggere, bensì ad aggiustare...*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Ad aggiustare.*

P.M. Dott. PACI - *...ad aggiustare queste dichiarazioni.*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Sì. E signor Presidente, mi scusi, e non dico che sono persone cattive, non dico, perché loro, giustamente, a me l'ha... me li aveva garantiti il dottor La Barbera: "Che questi due ti daranno una mano", e loro hanno seguito il lavoro che gli ha dato il dottor La Barbera.*

PRESIDENTE - *Quindi gli aveva detto: "Questi due ti daranno una mano".*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Sì.*

PRESIDENTE - *Ha specificato di cosa si trattava?*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Del fatto di... di sistemare queste cose.*

PRESIDENTE - *Cioè?*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *I verbali, di leggermi i verbali e di... di aggiustare quando arrivano dei cambiamenti. Perché loro, loro, l'ispettore Fabrizi aveva il cellulare della... di lavoro, aveva il cellulare di lavoro, che era quello che si chiudeva e apriva, quello piccolo. Andava via... andava via Fabrizi e... Mattei Fabrizio, e lo lasciava a un altro ispettore; andava quello e lo lasciava, perché...*

P.M. Dott. PACI - *Ma mi scusi...*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *...c'era sempre questo contatto con il dottor La Barbera, che non doveva sfuggire neanche una virgola.*

P.M. Dott. PACI - *Ho capito. Quindi, secondo questa sua ricostruzione, lei dice che queste persone poi si consultavano con il dottor La Barbera per avere indicazioni in ordine a quello che doveva essere l'aggiustamento di queste dichiarazioni?* IMPUTATO V. SCARANTINO - *Sì. Certe volte veniva il dottor Bo a casa.*

P.M. Dott. PACI - *Sì.*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Dopo è venuto il dottor La Barbera a casa (v. pagg. 107-109 verbale ud. del 28.05.2015).*

<sup>525</sup> Trattasi di dichiarazione confermata anche nell'odierno dibattimento (v. pagg. 138-139 verbale del 16.05.2019):

P.M. dott. PACI - *Ma quando prima parlava "al periodo di studio" intendeva questo?*

TESTE SCARANTINO - *No. ... Quello l'insegnamento di italiano, lo studio è dei... dei verbali processuali, che s'hanno aggiustare se... Venivano con i... con le... con le cose scritte, che mi dicevano che questo non andava bene.*

P.M. dott. PACI - *E cioè?*

TESTE SCARANTINO - *Queste... queste cose non andavano bene e gli dovevamo trovare una soluzione, però 'a soluzione 'a trovavano sempre loro, io non la trovava la soluzione.*

P.M. dott. PACI - *Scusi, ma il dottore La Barbera c'è venuto mai a questa... a San Bartolomeo?*

TESTE SCARANTINO - *Il dottore La Barbera è venuto due volte. È venuto la prima che c'hanno accompagnato, che sembravamo onestamente quelli di 'u... che trasportavano 'u circolo, tante macchine, c'era il dottor Bo, il dottor Ricciardi, il dottor La Barbera, tanti poliziotti.*

P.M. dott. PACI - *Ecco. E, diciamo, di questo gruppo che si occupava dello studio del fascicolo il dottor La Barbera era a conoscenza?*

TESTE SCARANTINO - *Certo li ha mandati lui. Mi ha detto di fidarmi dei suoi... dei suoi ragazzi, che sono uno più bravi dell'altro. Questo non lo metto in dubbio, che sono bravi ragazzi.*

P.M. dott. PACI - *I ragazzi chi erano quando riferisce "i ragazzi"?*

TESTE SCARANTINO - *Ma, diciamo, lui parlava per tutti, però quelli che mi facevano lo studio era Mattei e Ribauda.*

Nell'odierno dibattito, Vincenzo Scarantino ha riferito che MATTEI e RIBAUDO erano deputati alla sua preparazione e costoro – a dire dell'ex falso collaboratore – erano certamente consapevoli del fatto che egli non solo fosse totalmente estraneo ai fatti, ma che neppure li conoscesse realmente: *“il Dottore La Barbera me li ha messi accanto a proposito per... di questo motivo e dopo... dopo un po' di tempo cominciamo a fare queste cose, dopo che sono uscito da Pianosa, sono andato a San Bartolomeo, però prima di San Bartolomeo con il personale della Polizia, che era tanto, si parlava e il Dottore La Barbera me li ha messi a proposito di... per queste cose, perché mi diceva... mi tranquillizzava: “Stai tranquillo”, perché io ero sempre preoccupato; essendo che non dicevo la verità, ero sempre preoccupato che mi dimenticavo le cose e lui – diciamo – sia il Dottore La Barbera e il Dottore Bo mi... proprio mi davano un tranquillità, che non avevo... non dovevo avere nessun problema di preoccupazione per quanto riguarda questo, che... “Ora ti metto dei miei ragazzi vicino e tu puoi stare tranquillo” e io giustamente... la preoccupazione mi rimaneva sempre a me, perché non era una cosa di un furto, era una cosa molto grande e lunga, ‘a (inc.) era lunga. E come mi potevo ricordare tutte queste cose? E dopo cominciai a studiare con Mattei e Ribaudò. Certe volte Mattei non si sapeva... non mi... non mi faceva entrare quel discorso e interveniva Michele, perché Michele era più bravo, era palermitano come me e me lo diceva crudo, questo, però quando – diciamo – pure si studiava, io glielo dicevo: “Ma dove si arriva? Io a questo Candura lo conosco solo ppi ‘stu fattu di ‘u... di ‘u... di ‘u video che mi ha fattu ccu Enzo Di Domenico”, e loro mi allargavano i spalle, mi ha detto... mi hanno detto così che devo fare, che... che erano consapevoli tutti che io non sapevo niente e che ero quello che dovevo portare avanti questa croce, che poi dicevano: “Eh, Candura ha detto questo...”, “Andriotta ha detto questo...”. Eh, come dice lui. Io non ho... non ho fatto mai stragi, non ho fatto mai queste cose. A me mi hanno rovinato l'esistenza. Ero ragazzo e mi hanno rovinato la vita.”*(v. pag. 8 del verbale del 17.5.2019).

Scarantino ha poi precisato che MATTEI e RIBAUDO avevano il compito di fargli leggere e ripassare i verbali, di rilevare (e correggere) eventuali contraddizioni, di far combaciare le dichiarazioni di Scarantino con quelle di Candura<sup>526</sup> (*“ questo è documenti che ha scritto (Fabrizi) Mattei ... perché*

---

<sup>526</sup> Scarantino ha poi riferito tanto nel Borsellino Quater, quanto nell'odierno dibattito (v. pagg. 136- 137 verbale ud. del 16.05.2019) che lo studio con Mattei e Ribaudò era accompagnato dallo studio del libro di Buscetta grazie al quale egli avrebbe dovuto apprendere la “grammatica” del sentire mafioso:

IMPUTATO V. SCARANTINO - ... Però a parte i verbali, mi hanno fatto pure un po' di lezione di grammatica; però con il... con il libro di Buscetta.

P.M. Dott. PACI - Con che? Con che cosa?

PRESIDENTE - Lo spieghi questo discorso. In che senso le hanno fatto lezioni di grammatica con il libro di Buscetta?

IMPUTATO V. SCARANTINO - Eh, questo non c'entra niente nell'italiano di Buscetta, però... loro mi hanno letto il libro di Buscetta, perché mi dovevano... perché sempre io era quella cosa, che non... non ero quello che loro sostenevano, che io ero un mafioso e dovevo sostenere le co... "Io ho detto questo e lui... lui era con me, lui era con me, abbiamo fatto..." Io queste cose non l'ho mai sostenuto, ho sempre... ho sempre detto loro, loro. 'U fatto di... e mi leggevano questo libro di Buscetta, perché essendo che dovevo diventare Buscetta, mi... mi insegnavano l'italiano con il libro di mafia...

*queste cose si dovevano aggiustare per... per fare combaciare delle dichiarazioni di Candura e quelle mie, perché spesso si facevano queste operazioni di... di aggiustamenti, perché io e Candura eravamo sempre... uno diceva una cosa e l'altro diceva un'altra cosa, cercavamo sempre di... di... di... cercavamo... cercavano sempre di fare combaciare le cose, pure che certe volte non è che si riusciva, però si cercava sempre di fare combaciare le cose, le dichiarazioni” v. pag.7 verbale ud. del 17.5.2019).*

Scarantino ha altresì riferito di non avere scritto alcunché all'interno dei fogli contenuti nella c.d. *carpetta blu*<sup>527</sup> (su cui infra).

Scarantino ha ancora riferito che anche la notte prima di essere sentito al processo “Borsellino uno” egli era stato aiutato a ripassare le dichiarazioni da Michele Ribaudò. I due avevano soggiornato a Nettuno presso alloggi della polizia:

TESTE SCARANTINO – *A Roma, mi sembra, a “Nettuno”, nella Scuola di Polizia.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Sì. E con chi...? Chi era con lei in quella occasione, lo ricorda?*

TESTE SCARANTINO – *Michele Ribaudò.*

P.M. DOTT. G. PACI – *E in quella occasione ci sono stati ulteriori – diciamo – incontri per sistemare queste...?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì. Siamo andati nella mia stanza, dove dormivo io, io e Michele di... Ribaudò, l'Assistente – tannu era Assistente – e si... si... mi leggeva tutte quelle... quelle dichiarazioni e io certe volte non... non capivo e lui me li diceva – diciamo – come le... più crudo e passavo ‘a notte*

---

(...)

PRESIDENTE - *Chi? Chi glielo leggeva? Lo chiarisca.*

IMPUTATO V. SCARANTINO - *Mattei e Ribaudò, quando non c'era lavoro da fare. Quello era un passatempo, era un passatempo il libro di... l'italiano. (v. pagg. 87-89 verbale del 28.05.2015).*

<sup>527</sup> P.M. dott. PACI – *Ma intanto lei la legge? Questa grafia è sua?*

TESTE SCARANTINO – *No.*

P.M. dott. PACI – *Questi nomi scritti a penna li ha scritti...*

TESTE SCARANTINO – *‘Nzu, ‘nzu, ‘nzu. No, no. No, no. La mia è più brutta.*

P.M. dott. PACI – *E sa riconoscere, ricorda di chi sia questa scrittura?*

TESTE SCARANTINO – *Io penso che sia di Mattei.*

P.M. dott. PACI – *No “penso”, cioè lei ricorda come...*

TESTE SCARANTINO – *Penso...*

P.M. dott. PACI - *... la scrittura di Mattei che si...*

TESTE SCARANTINO – *Lui... lui scriveva così, però non è che c'ho la foto, io vedo che lui scriveva così. La mia è più brutta. Non è ‘a mia.*

(...)

IMPUTATO V. SCARANTINO - *questi fogli sono che ha scritto Mattei, che me li... me li portava, li leggeva, che erano cose loro, non è... non è mia calligrafia.(v. pag. 146 verbale ud. del 16.05.2019, nonché pag. 15 verbale ud. del 17.05.2019).*

Ad evidenziare, ancora una volta, l'estrema volubilità dichiarativa di Scarantino va precisato (come si è già riportato nel par. 9) che pochi mesi prima – nell' interrogatorio reso ai PM di Messina il 05.02.2019 – aveva dichiarato “non so comunque di chi sia la grafia, non mi ricordo” (v. pag. 27 richiesta di archiviazione del 05.06.2020).

*pure... fino a tardi, dopo andavo all'udienza e trovavo... per dire, qualche volta ho trovato il Dottor Bo, perché loro mi volevano fare sentire – diciamo – protetto tra virgolette, che loro erano con me”*(v. pag. 14 verbale ud. del 17.05.2019).

In ordine alla provenienza della documentazione Scarantino ha riferito che essa gli era stata data da MATTEI, ma di non ricordare (a differenza del Borsellino Quater) la previa consegna a quest'ultimo da parte della Dott.ssa Palma:

P.M. dott. PACI – *Senta, Scarantino, questo materiale lei come lo ha avuto, questo materiale di studio? Signor Scarantino?*

TESTE SCARANTINO – *Quale, dottore, mi scusi?*

P.M. dott. PACI – *Sì. No, dico, a suo tempo lei quando era a Imperia, a San Bartolomeo.*

TESTE SCARANTINO – *Io mi ricordo che so... ho fatto gli interrogatori e queste cose ce le aveva, se mi ricordo bene, Mattei.*

P.M. dott. PACI – *Era Mattei che li portava?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, mi sembra di sì. Dotto'... Mi scusi, Signor Preside', io ho fatto quasi tremila interrogatori, non mi posso ricordare, mi sembra anche a Roma, se si parla di questi verbali sottolineati.*

P.M. dott. PACI – *Ricorda in che occasione... Questo studio era finalizzato a che cosa? Se lo ricorda?*

TESTE SCARANTINO – *Per... per vedere se c'era... sì... sì segnava delle contraddizioni o se c'avevo altri ricordi.*

P.M. dott. PACI – *Ma lei doveva andare a testimoniare in qualche processo?*

TESTE SCARANTINO – *Io... io ho... ho studiato anche a... alla Scuola di Polizia a... a Roma.*

P.M. dott. PACI – *Sempre con Mattei e Ribaudò?*

TESTE SCARANTINO – *No, solo con Ribaudò.*

P.M. dott. PACI – *Solo con Ribaudò a Roma?*

TESTE SCARANTINO – *Sì.*

P.M. dott. PACI – *In occasione di quale...?*

TESTE SCARANTINO – *Il processo sempre quello della... per la strage di via D'Amelio.*

P.M. dott. PACI – *Quindi doveva essere sentito nel Borsellino uno?*

TESTE SCARANTINO – *Penso di sì, penso, perché quelli c'erano.*

P.M. dott. PACI – *Senta, lei ricorda di aver fatto... di essere andato a fare un interrogatorio a quel tempo presso gli uffici della Squadra Mobile di Roma?*

TESTE SCARANTINO – *Allo SCO.*

P.M. dott. PACI – *In quella occasione lei ha avuto modo di consultare dei verbali?*

TESTE SCARANTINO – *[Bisbigliando] (Me li davano) alla Questura di Roma.*

P.M. dott. PACI – *Scarantino, ha capito la domanda?*

TESTE SCARANTINO – *Sì.*

P.M. dott. PACI – *O gliela ripeto?*

TESTE SCARANTINO – *No, sto ricordando, dotto', perché a Roma sono andato alla SCO, sono andato alla Questura, sono andato alla DIA, sono andato alla Scuola di Polizia a Ne... a Nettuno, mi sembra, nel... a Nettuno nella Scuola di Polizia. Mi si...*

P.M. dott. PACI – *No, no, le parlo... allora, le leggo questo passaggio dell'interrogatorio del 14 febbraio 2014, pag. 5 del riassuntivo: "Se non sbaglio ho fatto l'interrogatorio negli uffici della Squadra Mobile di Roma. Mi vennero dati i verbali dei precedenti interrogatori. In particolare ricordo che mentre mi stavo allontanando dalla stanza al termine dell'atto istruttorio, precedendo Mattei, la dottoressa Palma attirò l'attenzione di quest'ultimo e gli consegnò i verbali, che poi Mattei consegnò a me. Per quel che ricordo in mezzo alle carte vi era un foglio manoscritto ed anche i verbali erano sottolineati e contenevano qualche appunto. Desumo che le annotazioni erano state fatte dalla dottoressa Palma. Una volta tornato in località protetto, Mattei segnò a margine dei verbali delle dichiarazioni che avrei dovuto modificare. Se non sbaglio ciò è avvenuto prima dei confronti sostenuti con Cancemi, Di Matteo e La Barbera".*

TESTE SCARANTINO – *Io non mi ricordo se... se c'era la dottoressa Palma, però mi ricordo che questi... questi verba... verbali ce li aveva Mattei e mi ricordo che c'era un altro poliziotto, non... Ho un ricordo lontano. (v. pag. 140- 142 verbale ud. del 16.05.2019, nonché pag. 27 richiesta di archiviazione del 05.06.2020).*

In sede di controesame, nuovamente interrogato sul punto, prima ha dichiarato di non ricordare, poi ha affermato che i verbali non erano mai stati consegnati dalla dott.ssa Palma e infine si è avvalso della facoltà di non rispondere relativamente alle domande che riguardavano le condotte dei magistrati:

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Io, per aiuto alla sua memoria, le contesto che il 14 febbraio del 2014, alla pagina cinque del riassuntivo, lei dice che i verbali le vennero dati da Mattei a Roma, alla Squadra Mobile di Roma, perché la... la Dottoressa Palma, le, sostanzialmente, fermò Mattei e diede dei verbali che Mattei consegnò a lei. Questa circostanza lei la ricorda?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *E non mi ricordo, però se l'ho detto.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Non la ricorda, e se l'ha detto è così?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Lei ricorda se in questi verbali, di cui parliamo, vi fosse all'interno del verbale, già delle scritte, cioè quando le vennero consegnati, o dalla Dottoressa o dal... da Mattei o da qualunque altra persona...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *No, no, no, no, non me l'ha data la Dottoressa Palma.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Non glieli ha dati la Dottoressa...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Io... io gli discendo...*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Sì.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *...questo è stato che c'era anche il Dottore Bo', se c'era... il Dottore Di Matteo, che c'era una... io mi ricordo che questi... questi verbali si dice alla Questura, io penso allo S.C.O.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Allo S.C.O., va bene. Io le dicevo, mi ascolti. Questi verbali, quando le vennero dati, erano già scritti? Cioè, contenevano già delle annotazioni, delle parole scritte sui verbali? Intendo dire, chiaramente, oltre al contenuto dei... dei verbali che è stampato, dico, degli appunti scritti, delle parole scritte con la penna?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *No, non mi ricordo. e... mi ricordo che si... si aggiustavano queste cose, si (voci sovrapposte)*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Sì, io le sto parlando del documento, Scarantino.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *E non mi ricordo, Avvocato.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Mi ascolti.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Non mi ricordo.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Io cerco di essere, come dire, analitico e di andare... poi, affronteremo il resto delle questioni. Io dico lei ricorda se nel documento vi fossero degli appunti scritti a mano?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì, mi ricordo qualche volta è successo, però... mi sembra che pure erano sottolineati, non... non mi ricordo, sono passati tanti e tanti... tanto tempo, io purtroppo c'ho questa... questa... questa vecchietta precoce ca...*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Lei... lei il 14 febbraio, sempre...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *...ca... ca mi... mi prende pure il cervello, che mi... che non mi fa ricordare bene le cose.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Mi... mi ascolti, Scarantino...Scarantino, mi ascolti. Lei sempre il 14... febbraio, a pagina cinque del riassuntivo, dice che "i verbali erano stati sottolineati e contenevano... almeno, per quello che posso desumere, annotazioni fatte dalla Dottoressa Palma". Ora ricorda qualche elemento in più?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Allora, allora, io già lo... lo stavo dicendo prima. Per quanto riguarda i Magistrati, io ho saputo qui... ho saputo tramite qualche flash di telegiornale, che si sono le autorità competenti che si stanno occupando di queste cose.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Mi ascolti, Scarantino.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Per quanto riguarda... per quanto riguarda i Magistrati...*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Mi ascolti, Scarantino.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *...mi avvalgo della facoltà di non rispondere.* (v. pagg. 130- 132 verbale ud. del 19.06.2019).

In un quadro siffatto, l'autentica sciarada di versioni sulla provenienza della documentazione in analisi è questione che si rileva emblematica nel far ritenere che le dichiarazioni di Scarantino non sono solo "scivolose", ma devono – pena l'adottare opzioni ermeneutiche che nel passato, riducendo il principio di frazionabilità delle dichiarazioni ad una mera parcellizzazione delle dichiarazioni, sono state foriere di conseguenze processuali aberranti che hanno condotto alla condanna all'ergastolo di Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Murana Gaetano, Gambino Natale, Urso Giuseppe, La Mattina Giuseppe – essere svalutate a mero punto di partenza.

Si tratta di dichiarazioni insuscettibili di "reggersi in piedi da sole", ma, si badi bene, in ogni singolo punto della prospettazione dichiarativa.

## 14.2 Le dichiarazioni di Rosalia Basile

In relazione all'attività di studio di San Bartolomeo al Mare Rosalia Basile è certamente teste diretto e in relazione alla massima parte del suo contributo dichiarativo non si pongono i problemi "di circolarità" - che pure permangono anche nella vicenda in esame in ordine alla provenienza della documentazione<sup>528</sup> - derivanti dal fatto che ella risulta teste indiretto rispetto al dichiarante primario Vincenzo Scarantino.

Rosalia Basile nel corso dell'udienza del 2 novembre 1995 (pag. 16 e ss.) svoltasi nell'ambito del giudizio di primo grado del Borsellino 1 (verbale acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 21.03.2019), ha raccontato che, per circa un mese e prima che rendesse la sua deposizione dibattimentale nel processo "Borsellino uno", due appartenenti al Gruppo Falcone e Borsellino, l'uno a nome Fabrizio, descritto con la barba rossa ed accento romanesco, e l'altro chiamato Michele, con inflessione palermitana, avevano aiutato il marito "a studiare".

I due avevano consigliato all'ex marito di prendere alcune pillole che servivano a stimolare la memoria.

Le dichiarazioni in questione erano già state consacrate dalla Basile in una lettera datata 6.10.1995 (acquisita all'udienza del 22.03.2019), ove, per ciò che qui rileva, si legge *"un mese prima che andasse a testimoniare lo misero a studiare le dichiarazioni che aveva reso siccome aggiustate varie volte dai P.M., lo avevano fatto studiare per bene l'agente Fabrizio e Michele perché lui si trovava in uno stato di confusione gli consigliarono a mio marito delle pillole <ENERBEST>"*

Rosalia Basile nel corso dell'udienza del 25.02.2016 svoltasi nell'ambito del giudizio di primo grado del c.d. Borsellino Quater (verbale acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 21.03.2019) ha ribadito, tra le altre cose, le circostanze poc'anzi evidenziate, dichiarando che "Fabrizio" e "Michele", un mese prima dell'esame dibattimentale dell'ex marito, lo avevano aiutato a "studiare". Lo Scarantino, inoltre, sempre in quel periodo e su consiglio dei predetti appartenenti alla Polizia di Stato, assumeva degli integratori per la memoria.

La stessa ha poi precisato che allorché aveva affrontato con lo stesso Scarantino il tema dello "studio dei verbali", questi le aveva evidenziato che gli "stavano facendo fare un copione".

Sempre in quella sede, la Basile ha pure dichiarato che i verbali degli interrogatori che erano stati utilizzati per quell'opera di studio erano stati consegnati all'ex marito da "Fabrizio" e di non sapere chi li avesse forniti a costui. Dietro lettura di quanto dichiarato nel corso del precedente esame dibattimentale, ha confermato che lo Scarantino le aveva fatto presente che era stato il dott. Petralia

---

<sup>528</sup> All'udienza del 2 novembre 1995 (primo grado del processo c.d. "Borsellino uno") la Basile ha riferito di aver appreso da Scarantino che i verbali delle sue dichiarazioni risultati funzionali agli scopi descritti gli erano stati consegnati dal dott. Petralia.



a consegnarli all'appartenente al "Gruppo Falcone e Borsellino".

Nel corso dell'odierno dibattito Rosalia Basile ha reso dichiarazioni sostanzialmente confermate:

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, allora, facciamo così, lei ha mai visto all'interno di una delle abitazioni che avete frequentato delle carte processuali?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Ah, sì, sì, sì, sì. C'erano dei... sì, dei... dei verbali, diciamo, ed erano della... era più che altro un copione, diciamo, tutto... tutto montato, non... perché poi si è visto, lui si era inventato tutto, gliel'avevano fatte dire queste cose, perché non le sapeva, non...*

PUBBLICO MINISTERO - *Allora, cerchiamo di essere un po' più specifici su questa circostanza, signora, che ci interessa per il processo che stiamo facendo. Lei ha visto che cosa, se le ha viste, ovviamente, o se qualcuno le ha riferito di che cosa si trattava, innanzitutto, perché abbiamo parlato... io le ho fatto una domanda genericamente carte processuali.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì, questo è stato il... il periodo di... di... di Imperia, San Bartolomeo al Mare.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ricorda in quel periodo chi faceva servizio... quando lei ha... sta descrivendo questo episodio... Chi erano gli appartenenti al gruppo Falcone-Borsellino che vi facevano...*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì, sì, quelli, diciamo, che facevano la scuola? Era Fabrizio, un'altra persona che adesso non ricordo, c'era... c'era una ragazza... adesso non ricordo il nome, quella... a quel periodo là.*

PUBBLICO MINISTERO - *Queste... questo Fabrizio... allora, quindi, c'erano tre appartenenti, se ho capito bene, questo è il suo ricordo, giusto?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. Questi... questo Fabrizio, lei ha qualche ulteriore elemento che ricorda? Per descrivercelo, la provenienza, se lo sa.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Era romano, con l'accento romanesco... Aveva la barba rossa, un po'... non aveva... cioè, un po'... sì, rosso, comunque, di colore... capelli rossi, cioè, non so come... con la barba, e con l'accento romanesco.*

PUBBLICO MINISTERO - *Oh. L'altro, lei ne ricorda il nome?*

TESTIMONE, BASILE R. - *L'altro non ricordo il nome.*

PUBBLICO MINISTERO - *Anche qua, ci può dare qualche elemento per descrivere questo...*

TESTIMONE, BASILE R. - *No, no, non ricordo neanche il nome dell'altro, sinceramente.*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, lei ricorda di aver scritto... di aver scritto... di aver scritto una missiva indirizzata... datata 6 ottobre del 1995, indirizzata... io voglio solo capire se lo ricorda o*

*meno. Indirizzata a queste autorità... a questi soggetti e autorità, allo spettabile Procuratore di Palermo, Gian Carlo Caselli?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Esatto, sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Se la ricorda questa?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì, sì, sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Grazie. Allora, in questa missiva... quando... lei fa un accenno a tutta una serie di vicende, tra le altre lei parla anche di quello di cui sta parlando ora, e dice quanto ai nomi dei poliziotti che erano presenti in quell'occasione, degli appartenenti al gruppo Falcone-Borsellino, che erano presenti in quella occasione... Lei fa riferimento, siamo alla pagina 6 di questa missiva, in alto, lei indica l'agente Fabrizio e Michele.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Eh, se ho detto Michele c'era Michele.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, nel senso la conferma...*

TESTIMONE, BASILE R. - *Cioè, Fabrizio me lo ricordo bene in viso, Michele non ho... non ce l'ho neanche presente visibilmente*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma che cosa successe in quella occasione? Perché lei ha fatto cenno a... innanzitutto, ha dato una descrizione di chi c'era, se può riferire al Tribunale lei che cosa ha visto, che cosa ha percepito in quella occasione, che cosa... che cosa si ricorda che sia successo.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì, stavano lì in... lì con lui, a... farlo studiare, diciamo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Che vuol dire a farlo studiare? Io la pregherei... di cercare di essere quanto più dettagliata e analitica possibile su questa situazione.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Allora... allora, e c'era un raccoglitore dove c'erano dei fogli, penso processuali, e quindi, fogli, era un bel po', comunque, non è solo due, tre fogli, erano un bel... un bel po', e stavano lì a... a studiarli tutto la... la cosa. Tant'è vero che gli consigliarono anche in caso... in caso non si ricordasse, magari, che magari era... era troppo agitato, di... di prendere degli integratori.*

PUBBLICO MINISTERO - *Cioè, che significa gli consigliavano di prendere degli integratori?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Per ricordare... per ricordare ed avere un po'... ricordare la... ricordare quello che stava scrivendo, che stava... stava dicendo, che stava leggendo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma lei l'ha visto questo... li ha... li ha... li ha visti mentre si faceva questa... questa opera? Perché prima lei ha detto no, io poi me ne stavo da una parte (v. fine par. 11).*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì, no, no, ma li vedevo, perché non è che stavo sempre... cioè, ma io facevo il caffè, tornavo in camera, cioè, mi...*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Comunque, gironzolavo in casa, vedevo cosa facevano, più che altro, sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *E chi è che stava lì a fare questa opera di studio, assieme al signor Scarantino?*

TESTIMONE, BASILE R. - *E c'era Fabrizio e se... se ho nominato Michele, c'era Michele.*

PUBBLICO MINISTERO - *No, se ho nominato, io voglio sapere qual è il suo ricordo, cioè se lei ricorda che entrambi...*

TESTIMONE, BASILE R. - *No, mi ricordo un'altra persona, però non mi ricordavo proprio assolutamente che... che si chiamasse Michele.*

PUBBLICO MINISTERO - *Michele, però voglio dire, il suo ricordo è che entrambi questi poliziotti erano lì a fare questa... opera di studio?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ecco, questo volevo capire, a prescindere dal nome.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Okay, sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma questa... questa opera di studio, per quello che è il suo ricordo, è durata per quanto tempo da parte di questi due soggetti, Fabrizio e Michele?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Ma io mi ricordo che fu nella... l'ultimo periodo, se non sbaglio.*

PUBBLICO MINISTERO - *No, no, io le ho chiesto per quanto tempo, non in quale tempo, cioè...*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì, penso sia durato un tempo... penso, sia durato una settimana, credo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ed è in grado di descrivere al Tribunale proprio in che maniera sia stata fatta? Cioè, se c'era uno che leggeva, uno che scriveva, uno che prendeva appunti, uno che... non lo so, le possibili azioni.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Io spiego quello che vedevo, che comunque, magari...*

PUBBLICO MINISTERO - *Certo, quello deve dire.*

TESTIMONE, BASILE R. - *...mentre stavano parlando, eh, si fermavano un attimino, il tempo che... eh, e poi riprendevano, cioè, non è che...*

PUBBLICO MINISTERO - *Lei ha ricordo di quand'è la prima volta che vede il Dottor Bo?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Ma credo subito dopo Ricciardi, perché poi a Ricciardi non lo vidi più*

PUBBLICO MINISTERO - *...quando lei comincia a vedere il Dottor Bo, in che località siete?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sempre a Imperia*

TESTIMONE, BASILE R. - *Esatto, sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Il luogo più... di permanenza più lunga che avete fatto. E prima del... di quello... di quell'episodio di cui lei ha accennato, cioè delle... delle Botte, il Dottor Bo era venuto già a San Bartolomeo al Mare?*

TESTIMONE, BASILE R. - Sì, sì, un'altra volta sì. Non ricordo se... se in tutto... due o tre volte, non ricordo, forse due volte, però non sono certa.

PUBBLICO MINISTERO - E in quelle occasioni, era venuto lì a fare cosa?

TESTIMONE, BASILE R. - A parlare con... con il mio ex.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha assistito a questi colloqui tra il Dottor Bo e il signor Scarantino o erano colloqui che avvenivano in disparte?

TESTIMONE, BASILE R. - No, in disparte.

PUBBLICO MINISTERO - Uhm. Lei non ha mai assistito a questi colloqui?

TESTIMONE, BASILE R. - No.

PUBBLICO MINISTERO - Lei aveva già visto il Dottor Bo nell'abitazione di San Bartolomeo al Mare, nel periodo antecedente a quello in cui è avvenuta quell'attività di studio di cui abbiamo parlato prima?

TESTIMONE, BASILE R. - Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Uhm.

TESTIMONE, BASILE R. - L'ho detto, o due volte o... cioè...

PUBBLICO MINISTERO - Quindi, queste due o tre volte...

TESTIMONE, BASILE R. - Due o tre volte, però adesso...

PUBBLICO MINISTERO - ...sono antecedenti rispetto all'attività di studio?

TESTIMONE, BASILE R. - Eh, c'era anche lui forse, sa?

PUBBLICO MINISTERO - Prego, signora, non... non... non la sto capendo.

TESTIMONE, BASILE R. - Mi sa che qualche volta è capitato... forse capitò che c'era anche lui, se non sbaglio.

PUBBLICO MINISTERO - Capitò qualche...

TESTIMONE, BASILE R. - Adesso non sono certa.

PUBBLICO MINISTERO - ...volta c'era anche lui, in che senso, signora? Cioè, non... non... non sto capendo il riferimento, se lo può esplicitare.

TESTIMONE, BASILE R. - Sono... i ricordi sono molto sbiaditi, quindi, cioè, non voglio... non voglio sbagliarmi, però mi sa e mi sa proprio che iniziò, mi sa proprio che c'era lui quando iniziarono a fare questo... questa specie di studio?

PUBBLICO MINISTERO - Cioè, signora?

TESTIMONE, BASILE R. - Però lui non... non è che stava lì, cioè, lui arrivava, parlava e... e poi andava via, andava a Palermo, non è che... rimaneva lì a San Bartolomeo al Mare.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè, lei...

TESTIMONE, BASILE R. - Parlo sempre di Bo.

PUBBLICO MINISTERO - *...ha ricordo della presenza del Dottor Bo a San Bartolomeo al Mare, nel momento in cui, oppure nel periodo in cui veniva effettuata questa attività di studio?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ed è un... una... un ricordo che riguarda una presenza continuativa o è venuto una volta e poi se n'è andato?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Ma ha... no, ha... no, no, mi sa che lui... quando loro fecero questo studio, mi... mi sa proprio che venne in quell'occasione Bo, la prima volta, e poi vabbè, ha parlato con i suoi ragazzi, e cioè, forse non lo so, quello che... e poi andò via.*

PUBBLICO MINISTERO - *Andò via. E lei poi non lo vide più, diciamo? Quindi, abbiamo...*

TESTIMONE, BASILE R. - *Non so se lo... se lo vidi un'altra volta, però credo due volte, io non sono sicura su questo, perché non ricordo bene. Però, alla terza... cioè, se... se è e se sono state tre volte, la terza sappiamo come è andata*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì. Allora, le dico, questa... questo ricordo che lei ha, cioè è... a parte che, insomma, io oggi, come dire, forse la vedo anche un po' più tranquilla rispetto all'epoca, dico, ma quello che voglio significarle è che lei è stata già sentina nel Borsellino-Quater su queste vicende.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *In cui le è stato chiesto, tra le altre cose, anche di riferire di questa attività di studio, e quant'altro. In quella occasione, lei non aveva fatto cenno al Dottor Bo come presente in questa attività.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Allora, perché è stato... cioè, in Borsellino-Quater stavo malissimo, avevo dei problemi personali, e quindi, cioè, non ci stavo proprio, cioè non... e quindi, per quello forse, non... avevo... avevo rimosso proprio perché io da quando ho lasciato il mio ex, non.... io non sapevo neanche che esistesse il Borsellino Quater, non sapevo neanche che esistesse un processo, perché non mi sono più... non ho più voluto sapere niente di... di questa cosa. Quindi, per proteggermi, io ho rimosso tutto, non... non... non pensavo a queste cose, perché mi volevo proteggere, perché se io pensavo a queste cose, mi facevo del male, e quindi, onde evitare farmi del male, perché cioè, non... non rimuovere tutto e andare avanti per la mia vita?*

PUBBLICO MINISTERO - *Della sua situazione, diciamo, di... di tranquillità personale, rispetto al Borsellino-Quater, in cosa è mutata in questo arco di tempo? Perché lei viene sentita il 25 febbraio del 2016.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Son passati tre anni.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, dico, siccome lei dice, io all'epoca ero... avevo miei problemi personali, tra l'altro...*

TESTIMONE, BASILE R. - *Avevo dei problemi in famiglia, avevo avuto dei... dei problemi con mia*

*mamma, e quindi ci stavo male, e avevo un po' di depressione... non depressione, stavo male per questa cosa, e... e quindi, ero chiusa, cioè... adesso non... non lo so, non avevo... vabbè, tant'è vero che mi ricordo che il Presidente mi fece la... un accenno, sembra bloccata, in immagine, perché ero proprio tesa, ero un sasso, perché avevo rimosso tutto, e non sapevo come... cioè, come... come rispondere, diciamo.*

(...)

PUBBLICO MINISTERO - *Allora, senta.. io le avevo chiesto... se lei sapeva in che maniera erano giunte nella disponibilità di questi due poliziotti, che lei ha indicato come Fabrizio e poi, su lettura della lettera che lei aveva scritto, ha confermato l'altro nominativo, Michele, in che maniera questi due avessero ottenuto la disponibilità delle carte, ha detto, no, questo non... non... non lo so, non me lo ricordo. Allora, nel processo... nell'udienza del processo Borsellino-Quater... le viene posta la stessa domanda, e io le leggo integralmente il passaggio... siamo a pagina 32 del verbale del 25 febbraio del 2016. Anzi, scusate, comincio da pagina 30. "Senta, ma questi verbali, queste carte del processo, questi verbali delle dichiarazioni del suo ex marito, lei lo sa come gli erano arrivate, chi gliele aveva date?", e lei dice, "non ricordo".*

TESTIMONE, BASILE R. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - *Il Pubblico Ministero le chiede, dice "come?", "Credo sia stato quello che ho citato prima, che adesso non... non ricordo il nome", "quello che ha citato prima?", "Fabrizio, Fabrizio, sì, Fabrizio".*

TESTIMONE, BASILE R. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - *"E a Fabrizio chi gliel'aveva date queste carte, lei lo sa?", e lei risponde "e no". Fin qua non c'è nessuna... nessuna discrasia rispetto a quello che lei ha detto. Le viene, poi, posta questa ulteriore domanda, "signora, giusto per capire, perché lei, sempre in questa deposizione del Borsellino Uno, quando le chiedo..."; sto facendo... si sta facendo riferimento qui al contenuto dell'esame che lei rende nel... novembre del 2000... del 2000, del '95, nell'ambito del processo Borsellino Uno. Lei, sempre in questa deposizione del Borsellino Uno, quando le chiedo, appunto, com'erano arrivate queste carte lì a San Bartolomeo al Mare, lei fa riferimento al Dottore Petralia, e dice "No, il Dottore Petralia, gli agenti che erano lì, no, no, gli avevano dato... hanno avuto un incontro, prima di lui andare a deporre, e gli avevano dato i verbali, e però ci faceva scuola Fabrizio della Polizia e Michele, i due poliziotti gli facevano scuola". Sostanzialmente, lei in questa udienza dibattimentale dice che le carte erano state consegnate dal Pubblico Ministero, Dottore Petralia, ai poliziotti, che poi avevano fatto studiare suo marito, e lei risponde "e se ho detto questo, confermo, è quello".*

TESTIMONE, BASILE R. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - *Oh.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì, ed è questo. Confermo... io confermo tutto quello che ho... ho detto nel primo processo, cioè, nella... '95, confermo tutto quello che ho scritto su quella... su quella lettera, diciamo. Tutto quello... perché capisce bene che, comunque, la memoria fa anche... cioè, sono passati anche 25 anni, quindi, cioè, la memoria fa un po'... cioè, sì... come dire...*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, no, è chiaro, i ricordi si diluiscono nel corso del tempo, lì lei rende una deposizione che era più immediata rispetto ai fatti, questo è intuitivo comprenderlo.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Però....*

PUBBLICO MINISTERO - *Questo è quello che le voglio chiedere, però, è... a prescindere dal fatto che lei dice confermo, io oggi le ho rammentato una dichiarazione che lei rese all'epoca, oggi, in verità anche nel 2016, oggi ulteriormente, attraverso quella deposizione, le... le... le stiamo rammentando quello che lei dichiarò all'epoca, quello che le voglio chiedere è, ora che le sono state lette quelle dichiarazioni, lei ha un ricordo di questa circostanza, che lei dichiarò all'epoca?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Mi... mi sembra anche scontato, una volta che lui fa i verbali, li fa col Magistrato, giusto? E credo sia scontato che è il Magistrato che li manda a Scarantino, per... per ripassare.*

PUBBLICO MINISTERO - *Oh.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Non sono i poliziotti, i poliziotti non... cioè, alla fine, se il Magistrato dà i verbali ai poliziotti, i poliziotti li portano a Scarantino, e studiano.*

PUBBLICO MINISTERO - *E questo, diciamo, ha un senso perfettamente logico. Io, però, quello che le voglio chiedere è se la sua affermazione si basa su una deduzione logica o si basa su circostanze oggettive, cioè se qualcuno le disse mai, o lei ebbe ad apprendere in qualche maniera, che questi verbali erano stati forniti ai poliziotti per compiere quell'attività di cui ci ha detto, dal Magistrato, Pubblico Ministero, Dottore Petralia, ecco, questo è il senso della domanda.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Attuale, non lo ricordo, però, io... quello che ho scritto ricordavo perfettamente, quindi, cioè, erano...*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm.*

TESTIMONE, BASILE R. - *...all'epoca, cioè...*

PUBBLICO MINISTERO - *Aveva un ricordo che era più... più...*

TESTIMONE, BASILE R. - *Più... più chiaro.*

PUBBLICO MINISTERO - *...più chiaro.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Perché era passato poco tempo.*

(v. pagg. 79-86, 90-100 verbale ud. del 21.03.2019 ).

Ebbene, non si può che rilevare la particolare valenza che assumono, a fini che qui interessano, le

dichiarazioni rese dalla Basile – non tanto e non solo perché sull’ *an* dell’attività di studio sono perfettamente sovrapponibili a quelle rese dallo Scarantino – ma soprattutto perché, nel loro complesso, sullo specifico punto, sono chiare, lineari e costanti da venticinque anni ormai, nell’indicare il MATTEI ed il RIBAUDO quali autori di quell’opera di compiuta in previsione dell’escussione dibattimentale dello Scarantino medesimo (si badi come si trattava della prima escussione dello Scarantino davanti ad una Corte d’Assise nell’ambito del processo di primo grado del Borsellino 1).

In tal senso, particolare significanza assumono, in specie, le dichiarazioni della Basile rese, sia nell’ambito del processo “Borsellino quater” che nell’ambito dell’odierno procedimento, in quanto ribadite a notevole distanza di tempo dai fatti (a riprova che si è trattato di vicende personalmente vissute e non frutto come molte altre di creazioni narrative o suggestioni indotte, all’epoca, dall’ex marito), prive di progressioni o regressioni accusatorie, e, soprattutto, poiché rese in un momento in cui la Basile - come è rilevabile dalla mera lettura degli esami dibattimentale - si è completamente distaccata dall’ambiente di provenienza ed ha interrotto qualsivoglia tipo di rapporto con lo Scarantino ormai da parecchi anni (tanto da essere infastidita, nel dibattimento Borsellino Quater ordinario, ove i difensori le ponevano le domande non utilizzando la parola “ex” prima di marito )<sup>529</sup>. Le circostanze descritte dalla Basile trovano molteplici riscontri esterni.

In primo luogo, dal punto di vista temporale, il narrato della Basile è conforme a tutti i riferimenti cronologici emersi nel corso del processo.

In particolare, Scarantino è stato allocato a San Bartolomeo al Mare nel periodo compreso tra il 05.10.1994 e il 28.07.1995.

Ancora, nel periodo di permanenza ligure di Scarantino, Fabrizio MATTEI ha prestato servizio a San Bartolomeo al Mare per 5 periodi<sup>530</sup> (dal 19.12.1994 al 28.12.1994; dal 31.1.1995 al 15.2.1995; dal 3.3.1995 al 20.3.1995; dal 10.5.1995 al 26.5.1995) mentre Michele RIBAUDO ha prestato servizio

---

<sup>529</sup> AVV. SCOZZOLA - *Oh! Suo marito...*

TESTE R. BASILE - *Sempre!*

AVV. SCOZZOLA - *Eh, scusi, Scarantino...*

TESTE R. BASILE - *Ma mi state prendendo in giro? Mi scusi, eh!*

AVV. SCOZZOLA - *No, no, signora.*

PRESIDENTE - *No, no, c’è stato proprio un errore materiale.*

TESTE R. BASILE - *Mi sento presa per i fondelli!*

AVV. SCOZZOLA - *Signora, purtroppo...*

PRESIDENTE - *C’è stato... guardi, no, no, che la volessero prendere in giro lo escludo, signora, è un errore materiale che è capitato adesso, come in precedenza, ma insomma, è...*

TESTE R. BASILE - *È una mattinata a dire mio marito. Cioè sapete bene che non è mio marito.*

(v. pagg. 57-58 verbale ud. del 25.02.2016)

<sup>530</sup> Con riferimento al periodo precedente all’attivazione dell’intercettazione Mattei ha svolto il servizio anche dal 10.10.1994 al 18.10.1994.



in quella località per due periodi (dal 10.05.1995 al 10.06.1995 e dal 08.07.1995 al 24.07.1995)<sup>531</sup>. Ne consegue che l'arco di tempo in cui si è svolta la gran parte dell'attività di studio a cui ha fatto riferimento la Basile è certamente riscontrato ed è quello compreso tra il 10.5.1995 ed il 26.5.1995, cioè l'unico periodo in cui MATTEI e RIBAUDO hanno contemporaneamente prestato servizio assieme a San Bartolomeo al Mare, durante il quale sono stati in compagnia, per un breve periodo, anche di Giuseppe Di Gangi (dal 15.05.1995 al 19.05.1995).

E va evidenziato come il periodo in analisi è quello che, effettivamente, precedette il primo esame dibattimentale dello Scarantino (udienze del 24 e 25 maggio 1995 nel processo c.d. "Borsellino uno", tenutesi presso l'Aula Bunker di Roma Rebibbia).

Per completezza va anche osservato che due giorni prima della predetta escussione dibattimentale di Scarantino, in data 22.5.1995, il falso collaboratore è stato sottoposto ad interrogatorio da parte dei pubblici ministeri Carmelo Petralia e Anna Palma (v. quanto si è detto al proposito nel par. 13).

Nell'occasione erano altresì presenti il difensore di fiducia di Scarantino Vincenzo, Avv. Lucia Falzone nonché i due odierni imputati, MARIO BO' e MICHELE RIBAUDO.

Inoltre, lo Scarantino, nel periodo compreso tra il 22 ed il 25.5.1995, è stato tradotto a Roma per gli impegni giudiziari che doveva sostenere e, in quella occasione, ha alloggiato presso la "Scuola Allievi Agenti" di Casal Lumbroso (cfr. deposizione Gangi Pietro pag. 16 verbale ud. del 14.02.2020).

Inoltre, sempre in quella circostanza, la scorta predisposta in favore dello Scarantino era composta da quattro appartenenti alla Polizia di Stato di Imperia (Toso, Garofalo, Milo e Crocetta), nonché "da due elementi della Squadra Mobile di Palermo", i quali, per come è dato rilevare dalla documentazione in atti (v. relazione Toso del 26.05.1995, acquisita in atti), erano rimasti a Roma per l'intero periodo ed avevano accompagnato il collaboratore nei suoi spostamenti.

È agevole rilevare che i due appartenenti alla Criminalpol Palermo devono individuarsi in MATTEI e RIBAUDO, che, come detto, in quel periodo prestavano servizio a San Bartolomeo al Mare e, dunque, si erano portati al seguito dello Scarantino per tutta la trasferta giudiziaria tenutasi a Roma.

In secondo luogo, una chiara conferma al narrato della Basile arriva proprio dalla documentazione contenuta nella c.d. carpetta blu (a suo tempo prodotta proprio dallo Scarantino), che inequivocabilmente dimostra l'esistenza di appunti manoscritti, molti dei quali vergati a fianco degli interrogatori resi da Scarantino, di certo compatibili, per contenuto e modalità di redazione (ma sul punto v. *funditus* nel prosieguo), con l'opera di "studio" di cui ha parlato la Basile.

Infine, un ulteriore elemento di riscontro, che consente di collegare con certezza le manoscritte all'interno della carpetta blu all'operato svolto dal MATTEI nelle circostanze descritte dalla Basile, è la consulenza tecnica disposta dal P.M. proprio al fine di accertare la paternità di quegli scritti che

---

<sup>531</sup> v. nota 2205 del 05.03.2020, acquisita all'udienza del 03.07.2020.

ha concluso che essi debbano essere in toto riconducibili alla grafia del MATTEI (consulenza tecnica del 12.02.2016 redatta dalle Dott.sse Calvauna Rosaria e Gaudenzi Eleonora, depositata all'udienza del 05.04.2019, su cui ampiamente nel prosieguo).

Non può tuttavia obliterarsi come lo stesso FABRIZIO MATTEI, sin dalla prima occasione nella quale è stato sentito (udienza del 28.11.1998 nel corso del grado di appello del Borsellino 1)<sup>532</sup>, si è attribuito la paternità della stragrande maggioranza degli appunti rinvenuti (ma v. nel prosieguo per l'analisi delle precedenti dichiarazioni di Mattei e la questione della provenienza dei verbali ivi trattata).

Ciò posto alla luce del narrato della Basile con i riscontri di cui si è dato conto non vi è dubbio alcuno che l'attività di studio del falso collaboratore vi fu, come d'altronde riconosciuto sia nel giudizio di appello del c.d. Borsellino 1, che nei due gradi di merito del c.d. Borsellino Bis (v. par 2.1 e 2.2).

Tuttavia, se vi è certezza sull'*an* dello studio, non vi è certezza sull'*ubi consistam* dell'attività svolta da MATTEI e RIBAUDO.

Sul punto, Rosalia Basile non può essere considerata testimone diretto poiché, per sua stessa ammissione, ella non ha mai assistito direttamente all'attività di studio.

Pertanto, eliso dal ragionamento probatorio il contributo dichiarativo di Vincenzo Scarantino sul punto, l'unica analisi possibile è da condursi mettendo a confronto le spiegazioni fornite da MATTEI FABRIZIO con quanto emerge dall'esame minuzioso del contenuto della c.d. carpetta blu.

---

<sup>532</sup> Verbale acquisito all'udienza del 05.02.2021.

### 14.3 Le dichiarazioni rese nel corso degli anni da FABRIZIO MATTEI

In via generale, l'imputato ha sostenuto la tesi secondo cui egli si era limitato a leggere assieme allo Scarantino le dichiarazioni contenute nei verbali di interrogatorio dallo stesso resi all'autorità giudiziaria e ad annotare, su esclusiva indicazione dell'ex collaboratore medesimo, quelle circostanze che, nel corso della lettura, questi riteneva meritevoli di attenzione al fine di poter chiedere successivamente chiarimenti al suo difensore di fiducia dell'epoca (Avv. Lucia Falzone).

Più nel dettaglio l'imputato MATTEI, nel corso dell'appello del processo c.d. "Borsellino uno" (udienza del 28.11.1998) ha riferito che:

- nel periodo di San Bartolomeo al Mare aveva aiutato Scarantino nella lettura delle dichiarazioni contenute nei suoi verbali di interrogatorio poiché questi, in virtù del suo bassissimo grado di scolarizzazione, faceva fatica a compiere da solo un'attività di tal fatta. Durante quella lettura, lo SCARANTINO aveva iniziato a porgli dei quesiti su che tipo di contegno avrebbe dovuto assumere in aula in relazione ad aspetti di criticità delle sue dichiarazioni che via via aveva colto ed egli lo aveva esortato a rivolgere tali interrogativi al suo difensore di fiducia.

Sicché, a quel punto, gli aveva chiesto di scrivere, sotto sua dettatura, le circostanze, derivanti dalla lettura delle sue dichiarazioni, di cui avrebbe voluto parlare con l'avvocato ed egli aveva acconsentito ad una simile richiesta, appuntando di volta in volta a margine dei verbali ciò che questi gli chiedeva di annotare. Aveva, poi, riassunto le domande che lo Scarantino intendeva porgere all'Avv. Falzone in un foglio protocollo (di seguito indicato, per comodità espositiva, come "promemoria") che riconosceva come quello che gli era stato mostrato nel corso dello svolgimento dell'esame;

- quanto alla durata della soprariferita attività MATTEI ha precisato essersi trattato di un'attività che era stata svolta nei turni di servizio che egli aveva effettuato a San Bartolomeo al Mare con cadenza giornaliera (v. pagg. 26, 30-31 verbale ud. del 28.11.1998<sup>533</sup>), anche in

---

<sup>533</sup> P. M.: *ci vuole dire in quale occasione ha proceduto alla redazione di questi appunti?*

MATTEI F.: *va bé, questo è stato in più occasioni, comunque, non è stato in un'occasione.*

(..)

AVV. MAMMANA: *Questa attività di conversazione sui verbali, lei ha detto che giornalmente, da ottobre a maggio, siete stati assieme.*

MATTEI F.: *giornalmente. Quando io andavo a fare i turni. Quando andavo a fare i turni a Imperia, non è che giornalmente...*

AVV. MAMMANA: *sì, siccome lei aveva detto giornalmente, io avevo...*

PRESIDENTE: *nel suo periodo.*

MATTEI F.: *sì, nel mio periodo io giornalmente...*

(..)

- considerazione del fatto che il tempo che avevano avuto a disposizione era stato limitato dal fatto che Scarantino aveva preteso che si eseguisse in assenza della moglie, volendo evitare che questa venisse a conoscenza di circostanze riguardanti la sua vita privata che pure aveva riferito nel corso degli interrogatori resi agli inquirenti;
- quanto alla provenienza dei verbali di interrogatorio su cui era stata svolta quell'attività Mattei ha precisato che essi erano nella disponibilità dello Scarantino e non gli aveva domandato spiegazioni sul motivo per cui, di alcuni di questi, disponesse una doppia copia;
  - non aveva redatto alcuna relazione di servizio in ordine all'attività che aveva svolto assieme allo Scarantino, né si era opposto alla richiesta che questi gli aveva inizialmente formulato di assisterlo nel senso descritto perché aveva reputato che non vi fosse nulla di "male";
  - nell'arco dell'intero periodo in cui aveva svolto il servizio a San Bartolomeo al Mare non aveva mai visto il difensore di fiducia recarsi a colloquio con lo Scarantino nell'immobile ove questi era alloggiato;
  - quanto al ruolo dell'imputato RIBAUDO, MATTEI ha riferito che il collega era a conoscenza dell'attività di ausilio allo SCARANTINO che egli aveva svolto, precisando che R. in alcune occasioni si trovava all'interno dell'abitazione, in altre, invece, si trovava all'esterno perché impegnato in altre incombenze;
  - quanto alla paternità delle scritture, MATTEI le riconosceva come proprie (v. pagg. 25 -26, 29-30, 42, 48, 54-55 verbale del 28.11.1998<sup>534</sup>) pur sollevando alcuni dubbi in relazione ad

---

AVV. MAMMANA: *oh, mi dica un'altra cosa Ispettore, questa attività di annotazione dei riferimenti che le faceva Scarantino... lei ha visto sono diverse decine di interrogatori e di pagine, si è svolto in un unico contesto o si è protratta per diversi giorni, o ritornavate pure...*

MATTEI F.: *no, no, no, praticamente è stato un tempo di lui... per lungo tempo...*

<sup>534</sup> P. M.: *Senta Ispettore, sul tavolo della Presidenza vi sono degli atti contenuti in quella cartella azzurra, dovrebbe esaminarli e riferirci se vi sono appunti che sono sua opera grafica.*

PRESIDENTE: *li guardi, non deve guardare solo i biglietti, deve guardare anche gli appunti a margine...*

MATTEI F.: *sì.*

PRESIDENTE: *sono di suo pugno? Tutti suoi oppure c'è qualche altro...*

AVV. SCOZZOLA: *Presidente, li dovrebbe guardare uno per uno.*

PRESIDENTE: *li guardi uno per uno allora.*

AVV. SCOZZOLA: *Presidente, più che guardarli uno per uno, siccome io anticipo, considerato che ha detto che sono suoi...*

PRESIDENTE: *cioè lei deve dirmi se gli appunti a segnalibro e quelli a fianco sono scritti da lei. O di chi? Nel caso non fossero scritti da lei, e lei li riconosce. Allora, risponda esattamente alla domanda del...*

MATTEI F.: *allora, sì. Questi appunti, questi sui foglietti e sui verbali sono scrittura mia, calligrafia mia.*

P. M.: *sì, quindi chiariamo sia le annotazioni sulle copie di verbali di interrogatorio, sia i foglietti di appunti...*

MATTEI F.: *sia le annotazioni, sia i fogliettini, i bigliettini sono..*

P. M.: *sia anche quell'appunto contenente una serie di annotazioni...*

MATTEI F.: *sulla carta... foglio protocollo, esatto pure questo è mio.*

PRESIDENTE: *quello iniziale, praticamente, il primo.*

MATTEI F.: *sì, sì esatto.*

(..)

alcune annotazioni (in specie alcune scritte “omissis” contenute nel verbale del 28.7.2015, ore 16.15<sup>535</sup> ed altra - “copia x dott. Petralia” - vergata nel verbale del 24.2.1995<sup>536</sup> nonché

---

AVV. MAMMANA: *al foglio quaranta... a un certo intercalare tra foglio 42 e 43 c'è... un appunto, vediamo se lo ricorda: “Urso, negozio dopo silo di bibite”. Ricorda questo riferimento alla localizzazione del negozio di Urso?*

MATTEI F.: *guardi, questi appunti specialmente annotati al verbale, proprio sono state cose che forse segnavo, chi lo sa perché, per ricordo, per qualche cosa, per me, per poi rifare le domande. Ma proprio non mi ricordo il perché l'ho scritto guardi, assolutamente.*

AVV. MAMMANA: *quindi questi appunti a margine lei ritiene che possano essere stati fatti da lei per ricordo suo?*

MATTEI F.: *no, per ricordo mio, nel senso per... lui diceva: «questo punto lo devo chiedere». E io pensando che erano poche domande, poche cose, forse avevo scritto e poi ho deciso di scriverli sul foglio, vah. Non mi ricordo...*

(..)

AVV. SCOZZOLA: *no. Eh, se lei va a pagina 44 di questo interrogatorio, o 44 o 45 del 24 giugno, ecco, se lei vede c'è questa risposta incomprensibile: “noi ci andavamo, mi sembra da Casteldaccia no Aspra”. Ecco.*

MATTEI F.: *questo ho scritto perché lui dice... io leggevo, domanda: «se lo ricorda vagamente?», «sì, noi ci andavamo mi sembra da Casteldaccia poi no, no era da Aspra». Io prendevo: “no Aspra”. E glielo correggevo sempre per l'avvocato, non è che... assolutamente.*

AVV. SCOZZOLA: *ho capito.*

MATTEI F.: *e torno a ripetere, io ricostruendo... perché neanche me ne ricordo queste cose, sono meccaniche, le facevo... così.*

(..)

MATTEI F.: *allora abbiamo detto 18 novembre.*

AVV. SCOZZOLA: *c'è questo appunto “combinato”?*

MATTEI F.: *sì.*

AVV. SCOZZOLA: *ecco, questo qua è sempre scrittura sua ed è sempre...*

MATTEI F.: *sì, sì, sempre scrittura mia.*

AVV. SCOZZOLA: *ed è sempre per dirlo all'avvocato, è giusto?*

MATTEI F.: *sì.*

(...)

AVV. MAMMANA: *sì, a foglio cinque (si riferisce al verbale del 28.07.1994) c'è un'annotazione “da Pinuzzo Amato”.*

MATTEI F.: *eh.*

PRESIDENTE: *cosa vuole sapere?*

AVV. MAMMANA: *è grafia sua?*

MATTEI F.: *sì, questa sì*

<sup>535</sup> AVV. MAMMANA: *Poi c'è il 28 luglio '94, a foglio... nel primo foglio e nel terzo foglio c'è una notazione, è scritta di suo pugno? c'è scritto “omissis”...a sinistra c'è scritto “omissis”...nella prima pagina e nella terza pagina.*

AVV. SCOZZOLA: *è nella seconda pagina dove c'è i fratelli Graviana, Presidente, l'ultimo periodo.*

AVV. MAMMANA: *se è di sua grafia.*

MATTEI F.: *credo di no, si legge male, ma credo che non sia mia, credo di no.*

AVV. SCOZZOLA: *in questo verbale ci sono vari omissis, volevo chiedere questo: sono tutti gli omissis che non sono di sua grafia?*

MATTEI F.: *credo di no, che non sia mia, no, si legge male, ma non credo che è mia (v. pagg. 54-55 verbale ud. del 28.11.1998).*

<sup>536</sup> AVV. PETRONIO: *.. interrogatorio del 24 febbraio del 1995, l'ha preso?*

MATTEI F.: *sì, sì.*

AVV. PETRONIO: *in alto, sulla destra è scritto “copia dottor Petralia”. Questo glielo ha suggerito pure Scarantino?*

MATTEI F.: *questa non è scrittura mia.*

AVV. PETRONIO: *prego?*

AVV. SCOZZOLA: *non è scrittura sua ha detto.*

MATTEI F.: *no, non...*

AVV. PETRONIO: *ah, non è scrittura sua, va bene. Signor Presidente ho finito.*

MATTEI F.: *credo di no, si legge male, ma... (v. pag. 60 verbale del 28.11.1998).*

l'annotazione "Bellomare"<sup>537</sup> contenuta nel verbale di interrogatorio del 24.6.1994, che il MATTEI, sempre alla stessa udienza, mostrava di non riconoscere come frutto di una sua annotazione)<sup>538</sup> che gli erano state mostrate.

Nel corso dell'esame reso in grado d'appello del processo c.d. "Borsellino bis" (udienza del 18.4.2001), nel confermare la natura e il finalismo dell'attività da cui era originata la redazione degli appunti in parola, il MATTEI ha reso dichiarazioni che divergono da quelle rese in precedenza o comunque, ulteriori rispetto alle stesse, in relazione alle seguenti circostanze:

ha confermato di avere personalmente redatto il "promemoria" (riassuntivo delle annotazioni contenute a margine dei verbali di interrogatorio), ma ha evidenziato di non ricordare per quale specifica ragione si giunse alla sua redazione;

ha affermato di non aver riferito di quell'attività ai suoi superiori;

ha precisato di non ricordare se RIBAUDO avesse assistito all'attività in parola, ma specificando che, in ogni caso, il suo collega non aveva attivamente partecipato alla stessa;

ha evidenziato di aver assolto a quel compito nell'arco di un unico turno di servizio a San Bartolomeo al Mare e non quotidianamente.

MATTEI ha ribadito le proprie precedenti dichiarazioni anche nel corso della sua deposizione nel processo "Borsellino quater" (udienza del 27.9.2013), con le sole sostanziali differenze rappresentate dal fatto che:

ha affermato che Scarantino aveva introdotto il discorso - da cui poi era originata l'attività che aveva prestato in suo favore - in previsione di un'udienza;

ha ribadito che l'attività si era svolta nell'arco di un unico turno di servizio;

ha precisato che non aveva previamente chiesto l'approvazione ai suoi superiori per potervi dare corso e non rammentava se, nell'immediatezza, avesse loro riferito dell'attività prestata in favore dello Scarantino. Nel momento in cui, poi, la circostanza - nel frattempo introdotta nell'ambito dei processi celebrati per la strage di via D'Amelio - era divenuta di pubblico

---

<sup>537</sup> AVV. SCOZZOLA: *A pagina 25 sempre di questo...interrogatorio* (si fa riferimento al verbale di interrogatorio del 24.06.1994), *come lei vede, c'è un'annotazione a mano. Innanzi tutto se è sua perché non è a stampatello, è in corsivo. PRESIDENTE: era proprio scrittura sua?*

AVV. SCOZZOLA: *se è scrittura sua, perché se non è scrittura sua... lì abbiamo detto che è scrittura sua.*

MATTEI F.: *questo ho un po' difficoltà perché è scritta a penna invece che a matita, non glielo so dire se è mia o no. Non...*

AVV. SCOZZOLA: *non sa se è scrittura sua?*

MATTEI F.: *no. Perché... boh.* (v. pagg.42-43 verbale del 28.11.1998)

E deve darsi atto che si tratta di scrittura oggetto di disconoscimento anche nell'odierno procedimento (v. pag. 6 consulenza grafologica di parte).

<sup>538</sup> Nell'evidenziare che si fa riferimento a verbali contenuti all'interno della c.d. carpetta azzurra giova precisare come si tratta, in ogni caso, di annotazioni che nulla hanno a che vedere con quelle che certamente rilevano ai fini dell'odierno giudizio, poiché, per il loro contenuto, di certo non riferibili all'attività di "studio" delle dichiarazioni in analisi.

dominio, certamente aveva informato il suo ufficio di appartenenza, probabilmente parlandone al dott. BO' anche se non riusciva a fornire certezze sul punto.

Nel corso dell'odierno procedimento (ud. del 05.02.2021) MATTEI con riferimento alla genesi dell'attività posta in essere con Scarantino ha riferito che:

*Allora, voglio dire che sono stati sei turni che ho fatto, non è che quello che ho fatto nel sesto turno è la normalità degli altri turni, quando abbiamo iniziato il primo turno, c'è stato imbarazzo, diffidenza, cose... il fatto di leggergli i... i giornali non è che il primo turno io ho preso e ho letto i giornali, primo turno... perché io li compravo in attesa della moglie, leggevo il giornale con lui, di cosa dovevamo parlare? E lui c'erano articoli di Palermo, mi può lasciare il giornale che... e glielo lasciavo, lui me lo ridava, non me lo diceva le prime volte di leggergli il giornale, poi, una volta non ho capito una parola, la seconda volta, guardi non ho capito una frase, è stato nel tempo, sesto turno... sesto turno, per cui è... è stata una progressione, vorrei far capire che non è che sono andato lì dal primo turno, è stata una progressione, una quotidianità che c'è stata. Arrivo... arrivo a Imperia, al sesto turno, lui era furioso... era furioso perché era uscito l'articolo del... in cui l'Avvocato Petronio lo ritraeva con dei transessuali, e lui era... era sconvolto dall'idea del... di essere... di essere stato fotografato, dice, mi ricordo che arrivai, e lui passeggiava avanti e indietro per il soggiorno, era un lupo in gabbia, niente, e... e parlava, ah, io in aula... perché già si sapeva che si (incomprensibile), in aula ora con l'Avvocato Petronio gli dico che è così, gli dico... gli ho detto... giustamente, gli ho detto, calma, che non puoi... tu in aula ci sono procedure, non puoi fare cose del genere, devi... devi mantenerti calmo, devi mantenerti calmo, devi... devi chiedere al tuo Avvocato come poter fare per parlare, ah, ma io posso parlare? Sì, ma ci sono dei modi... e come posso fare? Erano... in quel periodo c'era la procedura penale che era piena di cambiamenti, ma io non lo so cosa bisogna fare per parlare con il tuo Avvocato in aula, per parlare, per rivolgersi, per... parla col tuo Avvocato, c'è per questo, ah, va bene, perché qui... perché qui parlano tanto che io sono immorale, questa cosa dell'immorale, io sono immorale, ma... ma loro che cosa... ma lo sanno dei fatti che... dei detenuti che le mogli sono insidiate, una volta non era... ma posso raccontare questi fatti del... della moglie.. delle mogli dei detenuti insidiate? Non lo so, senti, non lo... lo devi chiedere al tuo Avvocato, lo devi chiedere. E poi, e così, perché pure il mio pentimento, questa immoralità, pure questo, io lo trovo più giusto... devi dire... come posso dirlo? Al tuo Avvocato, al mio Avvocato? Sì, prendi, scrivi, fai domande, fai... scrivilo sulla carta e vai dal tuo Avvocato. E questa è stata la prima volta. Poi, il giorno dopo, non mi... io non... non ricordo come... la cronologia, perché... il giorno dopo, quello che è, si presenta con un verbale, mi fa senta, Sovrintendente, ma me ne può leggere? Ormai era diventato... lo sapeva che... me lo può leggere lei questo verbale e mi scrive lei le... le parole... le domande che... va bene, facciamo così, che devo fare? Facciamo così, per cui ho preso dei fogli...*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, tutto nasce dalla questione dell'Avvocato Petronio?*  
IMPUTATO, MATTEI F. - *Esattamente... esattamente.*

PUBBLICO MINISTERO - *Io su questo ho una specificazione, e quando le viene fatta questa domanda nel Borsellino Bis appello, in cui, appunto, le chiede... le vengono chieste come si arriva, e lei dice questo... pag.141 nel... nel... nel mio... nel mio verbale, "pure prima mi pare di averlo detto che è molto posso supporre, perché, poi, non è che lui mi diceva... posso supporre che sia stato solo un problema di... io mi ricordo questo, che lui iniziò forse per il pentimento, questo iniziò lui, dice che voleva l'italiano, perché parlava troppo siciliano non si faceva capire, e cercammo come poter dire in termini giusti, io gli ho detto senti, questo non lo devi... non te lo devo dire io, te lo deve dire... e da lì iniziò tutto quanto, poi, il perché degli altri non lo so, io mi ricordo solo di questo inizio, per cui iniziarono tutte queste letture di verbali, perché lui iniziò con questo, i motivi del pentimento, ma che devo dire? Lui parlava sempre in siciliano, non riusciva a farsi capire, come posso dire in italiano? A me non... chiedilo al tuo Avvocato, ah, allora... e poi, da qui è iniziato"*

PUBBLICO MINISTERO - *Perché lei non l'ha mai riferita prima questa circostanza?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Subito, è stato il motivo, lo devo avere riferito.*

PUBBLICO MINISTERO - *No, guardi, non... dalla lettura dei verbali non si evince questo.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Era... era l'Avvocato Petronio quello che è stato... allora, l'Avvocato Petronio è stato, era... era per questo, perché si sentiva offeso per questa sua... poi, il... la cronologia, torno a ripetere, all'epoca mi ricordavo questi fatti, ora c'ho gli atti davanti e gli atti davanti mi permettono di ricostruire più precisamente (v. pagg. 72- 76 verbale ud. del 05.02.2021).*

Appare francamente inspiegabile il diverso "aggancio" che MATTEI riferisce alla fase genetica dell'attività di studio tanto più che la versione precedentemente resa ("motivi del pentimento"), oltre ad essere suscettibile di "devoluzione" rispetto alle interlocuzioni con l'Avv. Falzone, è stata resa in epoca più prossima ai fatti (2001 a fronte del 2021).

Inoltre, MATTEI non è stato in grado di spiegare le ragioni di tale mutamento di versione:

PUBBLICO MINISTERO - *Se non ho capito male, lei giustifica questa differenza tra quello che dichiarò allora e quello che ha dichiarato oggi, perché oggi ha avuto modo di avere tra le mani questi appunti?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *No, ho avuto modo... la differenza non c'è, perché lui...*

PUBBLICO MINISTERO - *Non c'è.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *A lui andava...*

PUBBLICO MINISTERO - *Va bene.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Un fiume in piena.*

PUBBLICO MINISTERO - *Va bene.*



*IMPUTATO, MATTEI F. - Se quella volta mi è venuto in mente prima il motivo del pentimento, ora mi è venuto in mente perché l'ho letto, mi è venuto in mente il... il... il Petronio, era tutto insieme quello che lui diceva, all'inizio è stato un fiume in piena. (v. pag. 79 verbale ud. del 05.02.2021).*

Di seguito MATTEI ha riferito la sua versione dei fatti in ordine a chi avesse preso l'iniziativa di mettere su carta le questioni da prospettare:

*PUBBLICO MINISTERO - Uhm. Senta, è lei che suggerisce a Scarantino di scrivere..queste cose o è Scarantino che le chiede di... di scrivere queste cose?*

*IMPUTATO, MATTEI F. - Io non suggerisco niente, io gli avevo detto solo devi solo scrivere... scrivitele su un foglietto, così te le ricordi..*

*PUBBLICO MINISTERO - Ah, quindi, deve scrivere lui?*

*IMPUTATO, MATTEI F. - E certo.*

*PUBBLICO MINISTERO - Oh. Senta, e sempre nel Borsellino Quater, lei in realtà di chi era questo. "Sì, sì, questo sì, esatto e chiedeva cosa poteva dire e cosa non doveva dire, come si doveva comportare", pagina 14, "come si doveva comportare, se poteva parlare con il Presidente, se poteva parlare con l'Avvocato", lei qua... anche qua non fa nessun riferimento all'Avvocato Petronio, "giustamente io non ho... non mi sono azzardato minimamente a dare consigli, dicevo guarda che non è compito mio, questo devi chiederlo al tuo Avvocato, e chiedi a lui come ti devi comportare, non a me; da questi colloqui così preliminari che abbiamo avuto, lui mi chiese come poteva... anzi glielo suggerì io, ora forse se ricordo bene, gli dissi guarda io l'unica cosa... cosa gli devi dire all'Avvocato, dimmelo, te lo segno, e poi, vai dall'Avvocato e glielo fai vedere".*

*IMPUTATO, MATTEI F. - Ma alla fine...*

*PUBBLICO MINISTERO - Scusi, qui siamo nella fase iniziale, non possiamo già... lei dice ci sono stati i colloqui preliminari e io le ho fatto una domanda, e lei dice io consiglio a Scarantino di scrivere lui quello che deve dire, lei qua dice una cosa profondamente diversa, e dice, "Anzi glielo suggerì io, ora forse sei ricordo bene, gli dissi guarda, io l'unica cosa... cosa gli devi chiedere all'Avvocato dimmelo, te lo segno... te lo segno, e poi, vai dall'Avvocato e glielo fai vedere", quindi, lei qua non dice di aver detto a Scarantino segnati le cose e vai dall'Avvocato, lo facciamo insieme dimmelo, te lo segno e vai dall'Avvocato.*

*IMPUTATO, MATTEI F. - Ma mi scusi, ma può darsi pure che... che... che questa nella... nella conversazione, quando lui voleva scrivere... mi può scrivere? Vabbè, dimmi qua che te lo segno io, e va bene, questo posso avergli detto, glielo posso aver detto in maniera differente.*

*PUBBLICO MINISTERO - No, scusi... scusi, è vero quello che ha detto o è vero... quello che ha detto al Quater?*

*IMPUTATO, MATTEI F. - Perché le mie... le mie dichiarazioni sempre così sono state.*

PUBBLICO MINISTERO - *Guardi, c'è una divergenza oggettiva.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *C'è una sola versione, questa... questa qua è, questa....che ora c'ho gli atti e sono più preciso.* (v. pagg. 79- 85 verbale ud. del 05.02.2021).

Anche in questo caso si assiste ad una discrasia tra quanto sostenuto dall'imputato nel corso del suo esame e quanto precedentemente riferito nel 2013 nel corso del processo c.d. Borsellino Quater; discrasia (quella su chi avesse preso l'iniziativa di scrivere) sulla quale MATTEI non riesce a fare chiarezza fornendo spiegazioni plausibili, ma affermando assertivamente che non vi è contrasto.

A seguire l'imputato ha fornito la sua ricostruzione in ordine alla periodizzazione dell'attività di "studio":

PRESIDENTE - *Si è svolta nel sesto turno questa... può rispondere.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, può spiegare come mai nel Borsellino uno appello, quindi, siamo nel... il 28 novembre del '98, diciamo, a distanza di tre anni, diciamo, dai fatti che le vengono contestati oggi, su domanda lei dice questo... La pagina è 26. Ci vuole... le chiede in quel caso, il Pubblico Ministero... il Procuratore Generale, "ci vuole dire in quale occasione ha proceduto alla redazione di questi appunti?", e lei dice "vabbè, questo è stato in più occasioni, comunque, non è stata in una occasione" ... "Praticamente ora dovrei descrivere il tutto, e il fatto che lei stia facendo riferimento a più occasioni, e non a una occasione, quindi, a più turni..."*

IMPUTATO, MATTEI F. - *No, no, no. ... Io non faccio riferimento a più turni.*

PUBBLICO MINISTERO - *Guardi, non si preoccupi, lo sapevo che lei giocava su questo equivoco. A pagina 30... L'Avvocato... l'Avvocato Mammana le chiedo... ... Le chiedono, poi continuerà l'Avvocato Scozzola, "questa attività di conversazione sui verbali, lei ha detto che giornalmente, da ottobre a maggio, siete stati assieme", e lei risponde "giornalmente, quando io andavo a fare i turni, quando andavo a fare i turni a Imperia". ...Non... non è che giornalmente, no, perché la domanda è questa attività di conversazione sui verbali, e lui dice giornalmente, non è che è giornalmente, "quando andavo a fare i turni a Imperia". Posso chiederle perché nel Borsellino Uno appello lei ha riferito questa attività all'arco di... dei turni, e non all'ultimo turno?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Guardi, non... non so proprio come... come dire, anche perché, torno a ripetere, e leggendo forse non si avvertono quello che avviene veramente in aula solo scrivendo, ma sicuramente è solo l'ultimo turno... perché... anche perché lui dice che siamo sempre stati io e Ribaudò...non ho detto una cosa diversa, è l'ultimo turno... è l'ultimo turno.* (v. pagg. 85- 88 verbale ud. del 05.02.2021).

La contraddizione di MATTEI in ordine alla periodizzazione dell'attività di studio – anche alla luce della sua incapacità di fornire una qualsivoglia spiegazione di tale discrasia – deve determinare una

duplice riflessione.

La prima riguarda l'elemento soggettivo del reato contestato all'imputato.

In altri termini, ove l'attività di studio fosse stata effettivamente posta in essere in più turni come sostenuto dall'imputato nel 1998 (e da Scarantino nell'odierno dibattimento)<sup>539</sup> – e risulta difficile andare a spiegare perché in quello specifico contesto temporale (non solo Mattei non era indagato, ma due anni dopo, nella motivazione della sentenza di Appello del Borsellino Bis gli verranno fatti anche i complimenti per l'attività svolta) MATTEI dovesse mentire – la significanza dell'attività materiale posta in essere da Mattei, sotto il profilo della proiezione sull'elemento soggettivo, dovrebbe essere ritenuta ancora più pregnante con conseguente maggior disvalore della sua condotta. La seconda è relativa al fatto che ove l'attività di studio si fosse effettivamente svolta su più turni, risulterebbe ancor meno credibile l'affermazione di MATTEI – questa sì effettivamente costante nel tempo – secondo la quale egli non sapeva come SCARANTINO fosse venuto in possesso dei verbali (cfr. pagg. 52 e 97 verbale ud. del 05.02.2021).

MATTEI ha poi riferito la sua versione dei fatti in ordine alla presenza in casa di Rosalia Basile nel momento in cui si svolgeva l'attività di studio:

PUBBLICO MINISTERO - *La può spiegare questa cosa dell'amante? Che significa?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Che praticamente, in un verbale c'era un riferimento all'amante, e lui non voleva che la moglie sentisse queste... queste... questi riferimenti...e quindi, abbiamo detto mi fece segno di stare zitto, prese il verbale e... e abbiamo finito. arrivederci e grazie, e me ne sono andato via.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, quando stavate leggendo, cioè, prima di questo... di questa occasione, la moglie era in casa?*

IMPUTATO, MATTEI F. *Non lo so, quella... quella volta c'era, le altre volte non lo so, io non so se tutti i verbali c'hanno l'amante, non lo so, può darsi che non ce... se non c'avevano l'amante, la*

---

<sup>539</sup> DIFESA, AVV. SEMINARA - *Quindi, erano insieme Mattei e Ribaudò?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Sì.

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Guardi, lei ricorda quanto tempo è durato?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *E un bel po'.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Le faccio una domanda più specifica.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Sì.

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Erano insieme per un turno o per più turni?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Con più turni.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Più turni.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Sì.

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Quindi, ha studiato con Mattei e Ribaudò per più turni durante il periodo in cui è stato a San Bartolomeo al Mare, è corretto?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Sì, sì. (v. pag. 128 verbale ud. del 19.06.2019).

*moglie poteva stare a casa, sennò no, non lo so, non ero io che... che decidevo.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Perché questa cosa le viene chiesta nel Borsellino Quater, alla pagina 69, le viene chiesto “ma senta un caso... senti una cosa, la moglie di Scarantino”, “sì,” “era in casa quando...”, “no, allora all'inizio, sì, poi, quando... siccome parlavo ad alta voce per farmi capire, uscì fuori la storia dell'amante, dice ssh (trascrizione fonetica), lui mi fece segno di fare silenzio, capì che non era il caso di leggere questi verbali in presenza della moglie, e allora adottò questa linea che quando usciva tirava fuori i verbali”, cioè, lei dice all'inizio c'è la moglie in casa quando leggiamo, poi, esce questo verbale dell'amante e da là in poi... e quello che ci ha detto. .. Mi può spiegare come si lega questa dichiarazione a quella che ha reso al Dottore Paci, secondo cui voi non eravate in casa quando la moglie c'era, se non per pochi istanti, per prendere le direttive della giornata, e poi andarvene?*

**IMPUTATO, MATTEI F.** - *Cioè, francamente ho delle difficoltà, allora noi...*

**PUBBLICO MINISTERO** - *E lo so.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Perché o è l'una o è l'altra.*

**IMPUTATO, MATTEI F.** - *Perché vi dico questo, perché praticamente forse... e una volta entrato, una volta che lui mi ha chiesto sarà successo forse una volta, poi, ha interrotto... Una volta sola sarà successo, e poi, sempre con... senza la moglie per il problema dell'amante.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *È successo una volta, l'ho capito. E come mai quella volta siete rimasti senza... dentro casa anche con la moglie, visto che lei dice che... in casa c'eravate solo nelle circostanze che ci ha detto?*

**IMPUTATO, MATTEI F.** - *Ma mi scusi... ma mi scusi, ma questo... ma non è che... io mi... sei mesi... sei... sei turni di 15 giorni, lei vuole che mi ricordo... la prassi era questa. (v. pagg. 91-94 verbale ud. del 05.02.2021)*

Il contrasto tra quanto riferito da MATTEI nel corso dell'odierno dibattimento e quanto precedentemente dichiarato è ancor più marcato ove si consideri che nel 1998 (pag. 31 verbale di udienza del 28.11.1998) egli ha parlato di attività che si è protratta “per lungo tempo” perché era stata fatta “quando la moglie non c'era”.

Si tratta di un passaggio importante perché il passaggio in contrasto – in apparenza di secondaria rilevanza – mette in evidenza tutte le difficoltà dichiarative del Mattei “stretto”, da una parte, dall'esigenza di eliminare dal contesto di riferimento una testimone oculare (la Basile) certamente più attendibile di Scarantino e, dall'altra, di non ammettere una presenza continuativa all'interno dell'abitazione di Scarantino.

In ordine alla paternità delle scritture MATTEI ha riconosciuto come propri i c.d. “post it” (foglietti che si trovano spillati in alto a destra delle pagine di alcuni verbali contenuti nella c.d. carpetta blu),

ma ha affermato di non aver scritto nulla a margine dei verbali:

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. Lei ha fatto appunti anche a margine dei verbali?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Assolutamente no*

PUBBLICO MINISTERO - *No?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *I miei appunti, che io riconosco, io ricordo, sono quelli che io ho stampato... ho scritto sui pezzini, l'ho detto fin dal 1998, e continuo a ripetere, nel bene o nel male, sono miei, non ci posso fare niente, sono miei, l'ho detto pure se lui diceva che non... che non l'ha... va bene. Sui verbali, per mia abitudine, non scrivevo mai...*

PUBBLICO MINISTERO - *Cioè, non ricorda che significa? Lo esclude o...*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Lo escludo... lo escludo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Né sottolineato, né... cioè, lei il verbale non l'ha proprio toccato?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *I verbali ricordo di non averli mai scarabocchiati, neanche con un punto interrogativo, e per la... proprio per l'abitudine che io ho, escludo... mi pare strano che abbia scritto, io lo escluderei che ho scritto sui verbali.*

PUBBLICO MINISTERO - *Allora, senta, su questo, nel Borsellino Uno appello, la pagina è la 43, le viene chiesto in relazione proprio a quello che lei sta vedendo ora, è la pagina 39 del verbale di interrogatorio del 24 giugno del 1994 di Vincenzo Scarantino, le viene chiesto questo, "andando a pagina 39, come lei nota", e come potete notare tutti, questo l'ho detto io ora, eh, "come lei nota, c'è una domanda... una risposta, una domanda e, senta, quindi, risposta, c'era, diciamo, hanno chiuso, sistemato con il catenaccio, il lucchetto grosso, accanto ci sono tre punti interrogativi", "Sì", "e c'è scritto perché, a un certo punto perché", lei rispondendo a questa domanda, dice testualmente questo, "non lo deve chiedere a me, perché io leggevo, evidentemente doveva fare una domanda, devo chiedere il perché all'Avvocato, ma perché, di che cosa non mi interessa, tre punti qui, il perché la domanda", cioè, lei dice non... non è che dice non l'ho fatto io, lei dice non lo dovete chiedere a me perché ho annotato 'ste cose, perché io lo facevo perché lo doveva chiedere Scarantino.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Ma il... guardi, io non mi ricordo questo punto, ma mi hanno fatto vedere questo, oppure parlavano e io non l'ho visto? Perché molto spesso mi... mi...*

PUBBLICO MINISTERO - *Guardi, non lo so, io le sto facendo la domanda... lei aveva gli appunti davanti... gliel'hanno fatti scorrere, io non c'ero all'epoca. Quindi, voglio capire...*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Guardi, avevano... io mi ricordo che avevano... gli appunti saranno stati... perché li avrò visti, ma erano talmente tanti che non andavo a vedere, forse ho risposto senza...*

PUBBLICO MINISTERO - *Questa annotazione è sua o no?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Eh?*

PUBBLICO MINISTERO - *Questa annotazione è sua o no?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *E qui torniamo al... io le posso dire che non ho scritto, è mia o no non lo so, bisogna vedere... Io non lo so, se lei vuole sapere la certezza, io non gliela so dare, anche perché io la voglio vedere in originale, perché se è una scritta in fotocopia, sicuramente...*<sup>540</sup> (v. pagg. 99 – 104 verbale ud. 05.02.2021).

Anche in questo caso si assiste all'ennesimo mutamento di versione di MATTEI che per la prima volta contesta la riferibilità a sé stesso di ogni annotazione a margine dei verbali affermando di non potersi esprimere perché il suo esame si è svolto su fotocopie e non sugli originali.

La spiegazione fornita è pretestuosa.

Come è possibile ricavare dall'analisi del materiale depositato agli atti nel momento in cui Mattei è stato escusso, l'esame di MATTEI si è svolto – per necessità, non per scelta del Tribunale<sup>541</sup> – non su copia fotostatica ma su copia digitale.

È di palmare evidenza come tale ultima tipologia di riproduzione non presenti in alcun modo problematiche di sorta attesa l'esatta corrispondenza grafica all'originale; pertanto, sul punto i rilievi di Mattei si appalesano meramente pretestuosi.

Inoltre, appare singolare l'esclusione della riferibilità a sé stesso di tutte le annotazioni dei verbali alla luce:

a) dell'annotazione a pag. 41 del verbale del 24.06.1994 (v. *amplius* nel prosieguo);

b) del fatto che tale dichiarazione di Mattei sia venuta solo nel 2021 e non già del 1998, tanto più che l'imputato stesso lega tale affermazione alla propria prassi operativa di lavoro (*quando mi arrivavano le deleghe del Pubblico Ministero in ufficio, facevo le fotocopie e lasciavo intonsa la copia del Pubblico Ministero, con tutti i verbali, perché non... mi pareva... niente, violare qualcosa a scrivere, facevo la fotocopia, e poi, sulla... come faccio ad avere fatto delle... delle... io non ricordo di aver mai scritto appunti sui verbali;* cfr. pagg. 99-100 verbale del 05.02.2021);

c) della circostanza che mentre MATTEI nel giudizio di appello del c.d. Borsellino 1 ha negato che Scarantino prendesse appunti, nell'odierno dibattimento ha affermato di non averne ricordo (PUBBLICO MINISTERO - *Ma Scarantino faceva appunti quando lei leggeva?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Non lo so, io leggevo, penso di no... penso che non prendesse...*

PUBBLICO MINISTERO - *Pensa di no o è no?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *E io leggevo, non... non guardavo cosa faceva lui...non lo so se... se... se prendeva appunti.*

PUBBLICO MINISTERO - *Cioè, lei non... non si è reso conto se Scarantino c'aveva una penna e*

---

<sup>540</sup> Per il disconoscimento di singole manoscritture annotate a margine dei verbali v. altresì pagg. 120 e ss.

<sup>541</sup> Nell'occorso la Corte d'Appello di Caltanissetta non ha ritenuto di fornire gli originali dei verbali contenuti nella c.d. carpetta blu che il Tribunale ha potuto consultare solo nella fase decisoria dell'odierno procedimento.

*un foglio e scriveva...*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Non me lo ricordo...cfr. pagg. 109-110 verbale del 05.02.2021);*

d) del fatto che MATTEI ha affermato di non ricordare se allorché ebbe a svolgersi l'attività di studio i verbali fossero già annotati

(PUBBLICO MINISTERO - *Se questa scrittura, nel momento in cui lei lo legge con lo Scarantino... lo ha annotato, c'era, o... oppure...*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Non la ricordo... non ricordo... non ho memoria, nel senso non ricordo se questi verbali fossero annotati o no, li ho visti una volta sfogliandoli, leggendoli e dandoli a lui, non me lo ricordo se erano annotati o no, assolutamente, non ho... posso... sì o no, e... non lo so... non lo so. Non ho memoria, nel senso non ricordo se questi verbali fossero annotati o no, li ho visti una volta sfogliandoli, leggendoli e dandoli a lui, non me lo ricordo se erano annotati o no, assolutamente, non ho... posso... sì o no, e... non lo so... non lo so...cfr. pag. 124 verbale ud. del 05.02.2021).*

Rispetto alla domanda se Scarantino fosse in grado di cogliere da solo le contraddizioni che emergevano dalle varie versioni rese nel corso dei suoi precedenti interrogatori, MATTEI - a differenza di quanto aveva fatto nel corso del processo di primo grado del c.d. Borsellino Quater - di fatto, non ha risposto, spostando il *focus* sulla pregressa conoscenza della contraddizione da parte di Scarantino (che, pare evidente, è cosa ben diversa):

PUBBLICO MINISTERO - *Scarantino che si accorgeva di queste contraddizioni e le diceva di annotarle?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Erano dichiarazioni sue, che aveva fornito, e ora lo posso dire, perché ora ho letto i verbali, già gli erano stati contestati in precedenti verbali, in precedenti... certo che lo sapeva, sapeva benissimo quali erano, gli erano stati contestati.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi? Cioè...*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Quindi, lo sapevo, non è che ci doveva fare...*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi... sì, ma a parte lo sapeva o meno, che è una cosa implicita, io voglio sapere se... da lei...mentre leggevate, lei si è reso conto oggettivamente che Scarantino coglieva la contraddizione, e gli... le diceva di annotarla, questo voglio sapere da lei.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Guardi, io non mi ricordo se me li ha... me li ha fatti leggere in ordine cronologico, non lo ricordo se... forse in alcune parti me ne sono accorto pure io, ma in altri era lui che lo sapeva, perché già gli erano stati contestati, come ho visto dal... dai verbali, per cui erano...*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, ascolti, però...mi serve una risposta diversa, io l'ho capito che lui... lei dice lui lo sapeva bene, va bene. Io voglio sapere se, facendo questo lavoro... oggettivamente, lei ha compreso che Scarantino le diceva di annotare quello che lei ha annotato, perché coglieva la*

*contraddizione, cioè, diceva...ah vedi, questo è in contraddizione, scrivi.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Mi scusi, ci sono dei verbali in cui dice lei l'altra volta ha detto che c'era questa persona, e qui non c'era, che bisogno c'era di... c'era già scritto nel verbale che... le... perché l'altra volta ha detto via Guadagna, ha detto... c'era già scritto nel verbale, per cui... era... uno... queste me ne accorgevo io, li leggevo, me ne accorgevo.*

PUBBLICO MINISTERO - *la domanda è diversa, gliela pongo per la terza volta. La domanda è, a prescindere dal fatto che lei se ne accorgeva, a prescindere dal fatto che lei dice, interpretando Scarantino, che Scarantino sapeva, perché i verbali dicono così, io voglio sapere se... a prescindere dal fatto che lei coglieva in cuor suo le contraddizioni, che dai verbali risultava che c'erano contraddizioni, le voglio dire, nel momento in cui avete fatto questo lavoro di lettura, lei, oggettivamente, per quello che le ha detto Scarantino, per quello che è successo in quelle occasioni, ha compreso che Scarantino le diceva di annotare ogni qual volta lui, Scarantino, coglieva le contraddizioni? Oggettivamente, diceva segni, per favore, che qua c'è una contraddizione, questo intendo.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Io non ricordo tutte le occasioni, ricordo queste che c'erano scritte, altre volte dai verbali già gli erano stati contestati, ma non mi ricordo tutte... può darsi pure che altre volte c'erano contestazioni che lui... che neanche ha annotato, non lo so, io non... non mi ricordo come avvenuto questo... questo verbale, come faccio a ricordarmi... punto per punto, biglietto per biglietto... non me lo ricordo... non me lo ricordo. Ricordo che erano alcune annotate pure sul verbale, questo me lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Perché, vede, nel Quater le viene fatta questa stessa domanda, e lei risponde questo, "ecco, per quello che è il suo ricordo, Scarantino le ha mai chiesto di annotare contraddizioni, che a suoi dire, da lei", "sì", "da... emergevano dal contenuto di questi verbali?", "sì, contraddizioni".*

PUBBLICO MINISTERO - *"Può riferire alla Corte che tipo di...", poi a questo ci arriviamo. Cioè, lei dice in questo verbale che Scarantino le... le diceva di annotare le contraddizioni.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Certo, come... certo. Fin qui ho detto... non capisco cosa... qual è la... la... la contestazione? Non... certo che me lo diceva, emergevano, io non mi ricordo...*

PRESIDENTE - *E poco fa ha detto no, però.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Come no? Ho detto sì, che lui... allora, io non ho detto... forse ci stiamo incartando, non... non... non ho capito bene la domanda.*

PUBBLICO MINISTERO - *È probabile.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Ho perso il... il filo, mi scusi.*

PUBBLICO MINISTERO - *"Scarantino le ha mai chiesto di annotare contraddizioni che, a suo dire,*



*emergevano dal contenuto di questi verbali?”, la risposta è “sì – virgola -contraddizioni”, cioè, poi non lo so.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Certo, e... le contraddizioni che emergevano pure, certo che me le ha dette, certo, alcune erano scritte pure... pure sui verbali c'erano scritte le contraddizioni.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, Scarantino era in grado di comprendere le contraddizioni, anche se aveva un grado di scolarizzazione, come quello che... come quello che lei ci ha descritto?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Ripeto quello che ho detto, Scarantino, innanzitutto, non è perché era una scarsa scolarizzazione non... Riina e Provenzano c'hanno la stessa scolarizzazione e ci sono arrivati, era dotato di una furbizia abbastanza di strada, dove io ho avuto problemi per le contraddizioni, perché le... vabbè, ma dico, erano dichiarazioni sue, dichiarazioni con i contrasti già... già evidenziati in altri interrogatori, dov'è che lui ci metteva la sua intelligenza? Niente, erano cose già vissute, alcune erano scritte, già vissute da Scarantino, non è che ci metteva la sua intelligenza, non ce la metteva, erano cose già vissute. (v. pagg. 112- 118 verbale ud. del 05.02.2021).*

La valutazione di tali risposte è autoevidente.

La distinzione tra la furbizia di strada di Scarantino e la sua scolarizzazione (condita da un iperbolico richiamo a soggetti certamente diversi, quantomeno per spessore criminale, come i capi dei corleonesi di cosa nostra) – più volte introdotta dalla difesa – è richiamata a sproposito.

Il motivo per il quale MATTEI, rispetto al Borsellino Quater, ha maggiori difficoltà a rispondere risiede nella stessa lettura delle motivazioni della sentenza di primo grado del Borsellino Quater ove si legge che *“risulta però del tutto inverosimile che lo Scarantino, da un lato, avesse un tasso di scolarizzazione così basso da necessitare di un aiuto per la scrittura, e, dall'altro, potesse rendersi conto da solo delle contraddizioni suscettibili di inficiare la credibilità delle sue dichiarazioni in sede processuale”* (cfr. pag. 1793 motivazione).

Si tratta di una duplice considerazione che il Collegio condivide e che si ritiene insuperabile, perché ove Scarantino fosse stato in grado da solo di compiere uno studio così analitico e completo dei suoi precedenti verbali la stessa presenza dell'attività materiale posta in essere da MATTEI non avrebbe avuto motivo di esistere, rivelandosi ultronea.

La versione dei fatti fornita da MATTEI, al netto delle contraddizioni di cui si è dato conto, non può ritenersi credibile.

In primo luogo - il dato è autoevidente - oggi alla luce della diversa ricostruzione della fase esecutiva della strage fornita da Gaspare Spatuzza è acclarato che Vincenzo Scarantino abbia falsamente collaborato con la giustizia e che le circostanze dallo stesso introdotte nelle precedenti indagini e processi celebratisi sull'attentato del 19 luglio 1992 siano del tutto avulse dalla realtà dei fatti.

Ciò ha mutato radicalmente il presupposto di fatto che sorreggeva la versione precedentemente offerta

da MATTEI (nel 1998, nel 2001 e nel 2013) con la conseguenza che non può che conseguentemente mutare anche il significato che va attribuito a quell'ausilio che venne fornito dall'imputato all'ex collaboratore.

Con ancora maggior impegno esplicativo, la tesi (pervicacemente sostenuta da MATTEI) del sostegno fornito a Scarantino quale semplice "scrivano" di ciò che questi intendeva domandare al proprio difensore in vista dell'esame dibattimentale nel processo di primo grado c.d. "Borsellino uno" è smentita, sotto il profilo oggettivo, una volta accertato – ormai con efficacia di giudicato – che Scarantino non abbia effettivamente riferito notizie vere. È quindi ormai evidente che le annotazioni sono destinate ad avere il differente ed opposto significato di un'attività di preparazione dello Scarantino medesimo per l'udienza del c.d. "Borsellino uno" in maniera tale che la sua deposizione risultasse persuasiva e scevra da eccessive incoerenze ed aporie logiche. Questione diversa è quella relativa alla consapevolezza in capo a MATTEI della falsità della collaborazione di Vincenzo Scarantino (v. sul punto l'apposito par. 20).

Inoltre, l'origine di quell'attività eseguita da MATTEI trova difficilmente spiegazione anche alla luce dei compiti che si sarebbero dovuti assolvere a San Bartolomeo al Mare da parte dei componenti del Gruppo Falcone – Borsellino (v. par. 12).

A tutto voler concedere, anche seguendo la prospettazione difensiva che la loro presenza in quei luoghi dovesse giustificarsi per esigenze di tutela dei familiari dell'ex collaboratore negli spostamenti da compiere per assolvere alle quotidiane esigenze di vita e per raccogliere eventuali richieste che Scarantino avesse loro avanzato, non si riescono a capire le ragioni per le quali i due appartenenti al gruppo "Falcone e Borsellino" dovessero permanere, per un significativo lasso di tempo, all'interno dell'abitazione dello Scarantino, al punto che ne era nata, a dire del MATTEI, quella richiesta di aiuto qui in analisi.

La prospettazione dell'imputato non è credibile: si dovrebbe credere che egli in totale autonomia abbia assunto una iniziativa del tutto esorbitante rispetto ai compiti affidati, peraltro in un contesto in cui tale esorbitanza doveva essergli particolarmente evidente laddove si consideri, è bene ribadirlo, che lo Scarantino era ancora sottoposto a misura cautelare custodiale, e pertanto, proprio in virtù della condizione relativa al suo *status libertatis*, si sarebbe dovuta evitare "ogni forma di familiarizzazione e confidenza", come opportunamente evidenziato nella nota (pag. 2 in basso a stampatello) del Questore di Imperia del 06.10.1994 (v. prod. Avv. Di Gregorio ud. del 15.04.2019).

Così come era di certo esorbitante dai motivi per i quali si trovavano a soggiornare a San Bartolomeo al Mare un'attività del tipo di quella che si sta qui esaminando e pure nei termini in cui MATTEI ha cercato di descriverla.

Non poteva, infatti, di certo sfuggire ad appartenenti alla Polizia di Stato che si trattava, in ogni caso,

di un'opera che determinava una indebita commistione con aspetti legati al processo in corso di svolgimento.

Sul punto, qualsiasi prospettazione volta a svalutare le suesposte considerazioni, facendo riferimento al ruolo subordinato di MATTEI all'interno della scala gerarchica, sarebbe meramente suggestivo.

Non può infatti dimenticarsi come MATTEI all'epoca dei fatti (quantomeno sin dal 15.07.1993) era già Sovraintendente (cfr. all. 2 prod. P.M. del 06.04.2022) e rispetto a lui c'erano solo cinque sovraordinati: La Barbera Arnaldo (dirigente superiore), BO' MARIO (commissario capo), Purpura Giuseppe (ispettore Capo), Ricerca Alessandro e Zerilli Maurizio (viceispettori).

Appare pertanto incredibile, sempre a seguire la versione dei fatti riferita da MATTEI, che egli non solo si sia prestato a svolgere una simile attività senza ricevere un ordine in tal senso, ma non abbia poi inteso redigere una relazione scritta su quanto avvenuto e, ancor prima non abbia riferito alcunché ai suoi superiori, né in via preventiva né al termine di quel servizio.

Delle due l'una: o MATTEI era stato comandato (dai suoi superiori, dai magistrati inquirenti dell'epoca Palma e/o Petralia<sup>542</sup> oppure da entrambi) e allora non aveva senso fare la relazione di servizio, oppure l'iniziativa era autonoma.

E in tale ultima ipotesi, anche a voler credere che MATTEI si sia "avventurato" da solo in un'attività di tal fatta, non vi è dubbio che avrebbe dovuto comunque redigere una relazione di servizio anche per spiegare, in chiave difensiva e a futura memoria, "il senso" di quello sua iniziativa.

E, ancora, una volta scoppiato "il caso" in sede processuale nell'ambito del giudizio di appello del Borsellino 1, lascia basiti il fatto che - non risultando altrimenti da quanto emerso nel corso dell'istruttoria - non vi sia stata alcuna conseguenza o provvedimento disciplinare assunto dalla Polizia di Stato a seguito dell'approfondimento di quanto accaduto.

E tale sbalordimento è tanto più grande ove si consideri il giudizio critico espresso in ordine all'attività di studio nella sentenza di appello del Borsellino 1 depositata in un momento storico (il 03.12.1999) nel quale la sentenza di appello del Borsellino Bis era lungi dal venire (emessa il 18.03.2002, sarà depositata il 26.11.2002).

Ancora, il discorso di Mattei non regge sul piano probatorio.

Se davvero SCARANTINO avvertiva l'esigenza di confrontarsi col suo difensore (ed in effetti così risulta dall'analisi delle intercettazioni, cfr. pagg. 117 – 121 verbale ud. del 17.06.2022<sup>543</sup>), non si

---

<sup>542</sup> Si rimanda alle considerazioni che verranno svolte sulla "preparazione" del collaboratore di giustizia nel paragrafo 13.

<sup>543</sup> A titolo meramente esemplificativo si riporta l'intercettazione del 25 febbraio tra Scarantino e l'Avv. Falzone, materialmente riprodotta in aula durante le conclusioni della difesa di MATTEI e RIBAUDO.

*"UOMO – Io dovrei parlare con lei, Avvocato.*

*DONNA – Sì, lei ha perfettamente ragione. Io mi sto organizzando, perché avevo degli impegni, ho sistemato un pochino di udienze e ora aspetto che mi diano poi l'autorizzazione per parlare con lei. Non si preoccupi, la verrò a trovare prima*

comprende perché gli appartenenti al “Gruppo Falcone e Borsellino” - i quali erano a San Bartolomeo al Mare proprio per raccogliere quel tipo di necessità - non avessero sentito il bisogno di veicolarla a chi di competenza.

Né, del resto, risulta che poi il difensore di fiducia, in quell’arco di tempo, abbia fatto visita allo Scarantino a San Bartolomeo al Mare, come confermato nel dibattimento dall’Avv. Lucia Falzone (cfr. pag. 30 verbale del 09.03.2022) e come pacificamente ammesso anche da MATTEI sin dal 1998. Infine, e da un punto di vista più complessivo, emerge con sufficiente limpidezza il particolare contesto di riferimento all’interno del quale si è poi posta l’attività contestata al capo B) della rubrica. In particolare, nella già citata nota del questore di Imperia del 06.10.1994 (depositata all’udienza del 15.04.2019) si “*precisa che qualsiasi richiesta proveniente dal soggetto sottoposto a vigilanza dovrà essere rappresentata al personale della Criminalpol di Palermo, unico referente autorizzato a far da tramite fra il detenuto e il competente magistrato*”.

Non possono non colpire particolarmente tali rigorose consegne date dall’allora questore di Imperia al personale adibito alla sorveglianza esterna dell’abitazione dello Scarantino, che tangibilmente dimostrano, come peraltro confermato dai testimoni escussi sul punto (v. quanto si è osservato nel par. 12), il precipuo interesse ad evitare che l’ex collaboratore avesse diretti contatti con personale diverso da quello che, a turno, veniva inviato da Palermo.

Del resto, non può non rilevarsi che l’opera di “assistenza” allo SCARANTINO era iniziata già all’interno del carcere di Pianosa dopo che questi aveva reso i primi due interrogatori (il 24 e 29.6.1994) all’autorità giudiziaria (v. le considerazioni già spese nel par. 10).

In sintesi, è emerso il precipuo interesse a mantenere un diretto ed esclusivo rapporto tra gli appartenenti al Gruppo “Falcone e Borsellino” e lo Scarantino che deve intendersi finalizzato ad evitare che Scarantino fino alla sua prima sortita dibattimentale potesse attuare propositi di ritrattazione che gli derivavano dalla consapevolezza di essere un falso collaboratore.

L’alternativa opzione ermeneutica secondo la quale tale interesse potrebbe anche essere ricondotto alla necessità di rinfrancare il collaboratore e rendergli più semplice quella che, al tempo, si riteneva una scelta spontanea, appare giustificazione stantia alla luce di tutte le circostanze passate in rassegna e in particolare con la necessità di dover fare i conti, oggi, con l’accertata falsità della collaborazione

---

*che posso. Ieri purtroppo non è stato possibile. Anche perché io la voglio incontrare da solo, ecco, che è una cosa... mi pare la cosa più importante.*

*UOMO – Sì, così si parla [audio disturbato] non lo so io, io pure avevo bisogno [incomprensibile] con lei.*

*DONNA – Va bene, la vengo a trovare.*

*UOMO – Va bene.*

*DONNA – Gliel’ho detto, giusto il tempo di organizzarmi e sono da lei. Dobbiamo fare una bella chiacchierata però, eh, abbiamo tante cose di cui parlare.*

*UOMO – Sì.*

*DONNA – Mi raccomando, nel frattempo stia tranquillo, per qualsiasi problema chiami me”.*

dello Scarantino, che convalida il convincimento che si volesse mantenere, in realtà, il controllo sul collaboratore nella piena coscienza che le sue debolezze dipendessero, in maniera maggioritaria, dalle falsità che questi aveva riversato nel corso degli interrogatori.

Con queste lenti prospettive devono leggersi le contraddizioni e le oscillazioni di MATTEI, che non si è limitato a riportare su carta circostanze suggerite dallo Scarantino, ma ha svolto un'attività di ausilio allo studio – non importa se la si chiami indottrinamento o meno – che si è rivelata certamente causale rispetto alla miglior resa dibattimentale possibile di Scarantino, avendo l'effetto di rafforzare il proposito criminoso di un soggetto certamente non risoluto che, senza quella attività di studio, avrebbe probabilmente “mollato”<sup>544</sup>.

E si badi, ancora una volta occorre prestare massima attenzione all'elemento cronologico.

Nell'ambito della ricostruzione storica dei processi si è visto che alcune sentenze (prevalentemente Borsellino 1 primo grado, Borsellino Bis secondo grado) hanno riconosciuto attendibile lo Scarantino sulla base dell'analisi dei verbali delle dichiarazioni inizialmente rese, ma tale riconoscimento è avvenuto in epoca successiva al momento in cui si era dato corso a quell'attività di studio di cui si sta parlando.

---

<sup>544</sup> Al netto di tali considerazioni, altra questione – sicuramente più problematica – è quella relativa all'effettiva consapevolezza di FABRIZIO MATTEI in ordine alla falsità della collaborazione di Scarantino (v. par. 20).

#### **14.4 L'analisi del materiale contenuto nella c.d. carpetta blu e le consulenze tecniche disposte sulle manoscritte**

Il materiale adesso in analisi è composto da tre tipologie di documenti: il promemoria, i verbali di precedenti dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, i c.d. post it (striscioline di carta con annotazioni materialmente allegate a singole pagine dei predetti verbali).

Ai fini di una migliore comprensione di quanto si dirà si ritiene utile riportare anche graficamente alcuni elementi in valutazione iniziando proprio dal c.d. promemoria (che si riporta per intero).

n. 1

000010

4) - CHIARIMENTI RICONOSCIMENTO GANCI RAFFAELE  
(PRIMA RICONOSCIUTO - POI NO - INFINE RICONOSCIUTO NOVAMENTE)

- CHIARIMENTI PERCHÉ GRAVIANO PRIMA ~~NO~~ C'ERA E POI  
NON C'ERA, INFINE ERA PRESENTE AL GARAGE

2) 1) - TOMASELLO & TRASPORTO 126 (CHI GUIDAVA?)

- GIUSTIFICARE IL RICONOSCIMENTO DI SBEGLIA

1) - OCCASIONE IN CUI HA VISTO GANCI RAFFAELE

- NEL "CARICAMENTO" NON CITATI FINO LA MATTINA - DI MATTEO  
& GRAVIANO

- FURTO 126 (LA MACCHINA NON ERA GIÀ "FRONTA")

- CONSEGNA 126 (VIA ROMA NON PIAZZA QUADAGNA)

- NON È CITATA L'OPPOSIZIONE DI GANCI ALLA RIUNIONE

F) - NOMINATI, QUALI COMPONENTI ALLA RIUNIONE DI MATTEO  
CANCEMI, LA BARBERA, GANCI, ZU' DI MARCHIO

010000

- CONFUSIONE RICONOSCIMENTO FOTO

15) - DATA RIUNIONE

- GIOVANNI BRUSA ALLA RIUNIONE

- AL GARAGE C'ERA DI MATTEO

---

- RIGUARDO DICHIARAZIONI DI FRESTER  
CARMELA COME GIUSTIFICARE LA SUA  
ASSERTA "BUONA CONDOTTA" VERSO SCARANDINO  
CHE LO INQUIETAVA CONTINUAMENTE

- IN MERITO ALL'ACCUZA DI ESSERE GAY  
PUO' CITARE L'EPISODIO DELL'AVVOCATO  
PETRONIO

- PUO' CITARE IL PARTICOLARE DEL  
"FALSO PENTITO"

- ALLA FINE DELLA ~~DETTAGLIATA~~ TESTIMONIANZA  
AL PROCESSO PUO' RIVOLGERE ALCUNE  
OSSERVAZIONI ALL'AVV. PETRONIO?



000002

- MOTIVAZIONI DEL PENTIMENTO (COSA DEVE DIRE?)
- POSSO CITARE ALTRE EPISODI AL DIBATTIMENTO?  
(NON INERENTI ALLA STRAGE MA CONCERNENTI  
EPISODI DI CUI È A CONOSCENZA)
- IMMORALITÀ - TRADIMENTI CONIUGALI -
- COME GIUSTIFICARE LE DICHIARAZIONI CONTRASTANTI  
RIGUARDANTE I QUOTIDIANI: (IN ALCUNI VERBALI  
DICHIARA CHE LI LEGGEVA, IN ALTRI DICHIARA IL  
CONTRARIO)

Si riportano altresì a titolo meramente esemplificativo alcuni dei post- it sopra citati.

LA 126  
consegna  
alle dilazioni

000013

FUPRO 126  
banker cuore  
nelle dilazioni  
2000

000043

CONSEGNA 126  
~~consegna~~  
Quadragesimo NO  
in via Poire

000045

TRASPORTO 126  
dilatazioni  
non concordati

000031

Seguendo un ordine cronologico, iniziando l'analisi dalla prima annotazione del c.d. promemoria, si legge:

“Chiarimenti riconoscimento Ganci Raffaele (prima riconosciuto, poi no, e infine riconosciuto nuovamente)”.

Se si mette tale annotazione a sistema con i c.d. post it e con i verbali annotati ci si rende conto che essa si riferisce:

a) al verbale dell'interrogatorio del 29.06.1994, pagina 11 ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, ove si legge “Riconoscimento Ganci: negativo” (e trattasi di segnalibro effettivamente apposto alla pagina del verbale in cui in effetti Scarantino Vincenzo non riconosce Raffaele Ganci nell'album che gli viene sottoposto);

b) al verbale dell'interrogatorio del 28.07.1994, pagina 2, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, ove si legge “Riconoscimento positivo del Ganci” (e trattasi di segnalibro effettivamente apposto alla pagina del verbale in cui in effetti Scarantino “dovrebbe” riconoscere Raffaele Ganci nell'album che gli viene sottoposto)<sup>545</sup>;

c) al verbale dell'interrogatorio del 6 settembre del 1994, alla pagina 5, ove è possibile osservare delle linee verticali esattamente in corrispondenza della dichiarazione di Scarantino Vincenzo, in cui egli afferma che nei precedenti verbali non aveva deliberatamente riconosciuto Raffaele Ganci (cfr. anche pag. 24 verbale di ud. del 27.04.2022).

Al netto dell'errato riferimento al verbale del 28.07.1994, giova evidenziare come, se è vero che MATTEI non offre alcun contributo innovativo sul punto (in ciò potendosi richiamare le considerazioni svolte dai giudici di appello del Bis) non è meno vero che l'attività posta in essere da MATTEI è comunque riconducibile ad un aiuto allo studio che può definirsi del primo tipo (cioè meramente ricognitivo delle contraddizioni).

Seguendo l'analisi del promemoria si legge:

“Chiarimenti perché Graviano prima c'era e poi non c'era, infine era presente al garage”.

Tale annotazione si riferisce:

a) al verbale dell'interrogatorio del 24.06.1994, pagina 13, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, ove si legge “Consegna 126. Non è citato Giuseppe Graviano” (e trattasi di segnalibro effettivamente apposto alla pagina del verbale in cui vi è l'ulteriore annotazione con la scritta “Giuseppe Graviano”, sul margine destro dove c'è la parentesi graffa);

---

<sup>545</sup> In effetti come ben evidenziato dalla difesa di Mattei (cfr. pag. 70 verbale di udienza del 14.06.2022) si tratta di un riferimento errato poiché dalla lettura del verbale si evince che anche il 28.07.1994 Scarantino non riconosce Raffaele Ganci.

Peraltro, in via incidentale va rilevato come manchi agli atti quel fascicolo fotografico (non è all'interno della carpetta blu e non è stato rinvenuto nella copia di quel verbale depositata dal P.M. all'udienza del 06.04.2022).

b) al verbale dell'interrogatorio del 29.06.1994, pagina 6, ove è possibile osservare delle linee verticali esattamente in corrispondenza della dichiarazione di Scarantino Vincenzo, in cui egli, mutando la precedente superiore dichiarazione, afferma che Giuseppe Graviano è presente alla carrozzeria al momento della consegna (cioè, gli si sta facendo notare il passaggio della dichiarazione in cui c'è il mutamento della versione);

c) al verbale dell'interrogatorio del 28.07.1994, pagina 6, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, ove si legge "Preparazione autobomba. Graviano c'era" che è certamente distonico rispetto al contenuto del verbale in analisi ove Scarantino dice che si è confuso nel secondo interrogatorio perché Graviano non era presente alla preparazione dell'autobomba.

Giova evidenziare come, se è vero che MATTEI anche qui non offre alcun contributo innovativo (in ciò potendosi richiamare le considerazioni svolte dai giudici di appello del Bis), non è meno vero che l'attività posta in essere da MATTEI è comunque riconducibile ad un aiuto allo studio che può definirsi del secondo tipo in quanto non è solo meramente ricognitivo delle contraddizioni, ma le risolve a favore di una tra le opzioni possibili e, si badi, come quella prescelta non è nemmeno l'ultima dal punto di vista cronologico.

Seguendo l'analisi del promemoria si legge:

"Tomasello e trasporto 126 (Chi guidava!)".

Tale annotazione si riferisce:

a) al verbale dell'interrogatorio del 15.07.1994, pagina 3, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, ove si legge "126 Tomasello" (e trattasi di segnalibro effettivamente apposto alla pagina del verbale in cui in effetti Scarantino per la prima volta, parla di Tomasello Salvatore come presente alla consegna della 126 e che si pone alla guida della 126 stessa);

b) al verbale dell'interrogatorio del 12.08.1994, pagina 2, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, ove si legge "rettifica consegna 126 via Roma" [e trattasi di segnalibro effettivamente apposto alla pagina del verbale in cui, in effetti, Scarantino, oltre a rettificare il luogo di consegna della 126 (mutandolo dalla Guadagna a via Roma), modifica la dichiarazione relativa alle modalità con cui Salvatore Tomasello si allontana (non più con la 126, ma con un ciclomotore)];

c) al verbale dell'interrogatorio del 12.09.1994, pagina 8, ove è possibile osservare delle linee verticali esattamente in corrispondenza della dichiarazione di Scarantino Vincenzo, in cui egli, mutando la precedente superiore dichiarazione e tornando alle originarie provalazioni, torna ad affermare che Salvatore Tomasello va via con la 126 e non più con il ciclomotore;

d) al verbale dell'interrogatorio del 19.11.1994, pagina 3, ove è possibile osservare la sottolineatura orizzontale in corrispondenza della dichiarazione di Scarantino Vincenzo, in cui egli, mutando

nuovamente versione e ripristinando le propalazioni del 12.08.1994, torna ad affermare che Salvatore Tomasello va via con il ciclomotore.

Proprio in relazione a tale ultimo verbale deve evidenziarsi la duplice circostanza che:

- 1) esso rientra tra i sei interrogatori a cui partecipa MATTEI, tra il 18.11.1994 e il 01.12.1994 con funzioni di ufficiale di p.g. verbalizzante;
- 2) in tale interrogatorio, nonostante Scarantino avesse reso sul punto tre versioni diverse non viene chiesto dal P.M. precedente alcun chiarimento sull'ennesima giravolta che egli compie in quella sede. Analogamente a quanto osservato per l'appunto "chiarimenti riconoscimento Ganci Raffaele", anche in relazione a questa notazione del promemoria può evidenziarsi come se è vero che MATTEI non offre alcun contributo innovativo sul punto (in ciò potendosi richiamare le considerazioni svolte dai giudici di appello del Bis) non è meno vero che l'attività posta in essere da MATTEI è comunque riconducibile ad un aiuto allo studio del 1° tipo (cioè meramente ricognitivo delle contraddizioni).

Seguendo l'analisi del promemoria si legge:

"Giustificare il riconoscimento di Sbeglia"

Tale annotazione si riferisce:

- a) al verbale dell'interrogatorio del 24.06.1994, pagina 22, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, ove si legge "Salvatore Sbeglia. Non è lui" (e trattasi di segnalibro effettivamente apposto alla pagina del verbale in cui vi è l'ulteriore annotazione con la scritta "non era lui", in corrispondenza della cerchiatura della parte di verbale che fa riferimento a tale Salvatore Sbeglia);
- b) al verbale dell'interrogatorio del 29.06.1994, pagina 14, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, ove si legge "Sbeglia. No" (e trattasi di segnalibro effettivamente apposto alla pagina del verbale in cui vi è l'ulteriore annotazione con la scritta "no", in corrispondenza della linea laterale a fianco del riconoscimento della effigie di Sbeglia nella foto n.57).

Giova evidenziare come se è vero che MATTEI anche qui non offre alcun contributo innovativo sul punto (in ciò potendosi richiamare le considerazioni svolte dai giudici di appello del Bis) non è meno vero che l'attività posta in essere da MATTEI è comunque riconducibile ad un aiuto allo studio del 2° tipo, cioè anche in questo caso l'ausilio non è solo meramente ricognitivo delle contraddizioni, ma le risolve a favore di una tra le opzioni possibili.

In sede difensiva, partendo da tale specifica annotazione per poi passare ad un piano generale, si è comunque evidenziato che tale annotazione così come altre è acausale rispetto alla specifica calunnia contestata al capo B) della rubrica

*("Giustificare il riconoscimento di Sbeglia. Su questo punto la difesa vi ha già dimostrato che nella*

*citare Sbeglia lo Scarantino abbia errato. Cosa ha errato? Intanto il 24 giugno abbiamo il nome di Sbeglia nel verbale, e vi è scritto “Non era lui”, in ogni caso non si può dire che Mattei abbia indotto lo Scarantino ad accusare Sbeglia perché sono elementi che già fin dal 24 giugno del 94 sono inseriti all’interno dei verbali. Mi permetto di dire: ma se io cito una circostanza negativa rispetto all’attribuzione di responsabilità, cioè dico “Non è lui”, io credo che questo non possa mai essere sintomo di una calunnia, cioè io sto dicendo “Questa persona non è lui”, quindi come in re... come dire, in re ipsa, questo dato è un elemento non positivo, circa l’attribuzione di una responsabilità a un soggetto, fermo restando che di Sbeglia non se ne discute, e fermo restando che come non ho detto, nel verbale il 24 maggio, la dottoressa Palma o il dottore Petralia, all’inizio della loro... del loro esame dicono “Per favore, Scarantino, lei citi soltanto gli imputati di questo processo, che sono Pietro Scotto, Orofino, Profeta e lei, non citi altri soggetti”, tanto è vero che la maggior parte di questi nomi non vengono fatti all’interno del verbale del 24 e del 25 maggio. Quindi noi stiamo discutendo di annotazioni e appunti che riguardano soggetti che non sono imputati il 24 e il 25 maggio, stiamo discutendo di annotazioni e appunti che non fanno parte del capo di imputazione” cfr. pagg. 75 e 76 verbale del 14.06.2022).*

Ad avviso del Collegio l’argomento non coglie nel segno.

Infatti, non può negarsi che nella valutazione di ogni collaboratore di giustizia ogni singola questione (anche dire o meno la verità in ordine alla individuazione di Sbeglia) influisce sulla complessiva valutazione di attendibilità del soggetto e quindi, in via altrettanto generale, sulla posizione di concorrente nella calunnia da parte di chi lo aiuta a risolvere il nodo dichiarativo in cui è incorso.

Pertanto, anche in relazione alla vicenda Sbeglia si ritenne necessario chiarire a Scarantino l’opzione corretta tra quelle sostenute.

Seguendo l’analisi del promemoria si legge:

“Occasioni in cui ha visto Ganci Raffaele”

Tale annotazione si riferisce al verbale dell’interrogatorio del 24.06.1994, pagina 4, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all’odierno imputato, ove si legge “Biondino con Ciccio Ganci. Correzione alle dichiarazioni”, e trattasi di segnalibro effettivamente apposto alla pagina del verbale in cui vi sono tre annotazioni il cui significato è ben illustrato dal P.M. (cfr. pagg. 29 e 30 verbale di ud. del 27.04.2022):

*“fermiamoci alla prima, “Ciccio Gangi al bar di Piazza Noce era con Biondino” ...in questo verbale, del 24 giugno del 1994, questa dichiarazione che voi vedete annotata a fianco, non c’è.. Scarantino dice di avere incontrato Ciccio Gangi al calcetto, ed era in compagnia di Biondino; la dichiarazione che voi vedete annotata a fianco è una dichiarazione che Scarantino fa nell’interrogatorio del 6 settembre del 1994, in cui dice di aver incontrato Ciccio Gangi al bar in Piazza Noce; ecco il perché*

*dell'annotazione, ecco il perché del segnalibro "Correzione alle dichiarazioni"; è un contrasto tra le due dichiarazioni che occorre risolvere in favore dell'una o dell'altra versione che annotiamo a fianco e che non è rilevabile da quel verbale.*

*Andiamo più giù, "alla macelleria con il figlio di Raffaele Gangi"; in questo verbale Scarantino non fa questa dichiarazione; questa è una dichiarazione che fa sempre nel verbale di interrogatorio del 6 settembre 1994; e siamo sempre là, "Questa è la versione che hai dato all'inizio, queste sono le correzioni e gli adattamenti alla versione che hai offerto nel corso degli interrogatori, le devi correggere"; stessa identica cosa per la terza annotazione, "Al calcetto parlato con Raffaele Gangi"; in questo interrogatorio questa dichiarazione non c'è; è una dichiarazione che Scarantino fa ancora una volta nel verbale del 6 settembre del 1994".*

Anche in relazione a questa annotazione del promemoria va evidenziato come, se è vero che MATTEI, anche qui, non offre alcun contributo innovativo sul punto (in ciò potendosi richiamare le considerazioni svolte dai giudici di appello del Bis) non è meno vero che l'attività posta in essere da MATTEI è comunque riconducibile ad un aiuto allo studio del secondo tipo, cioè anche in questo caso l'ausilio non è solo meramente ricognitivo delle contraddizioni, ma le risolve a favore di una tra le opzioni possibili.

Seguendo l'analisi del promemoria si legge:

"Nel caricamento non citati Pino La Mattina, Di Matteo e Graviano".

Tale annotazione va letta unitamente all'altra contenuta nel promemoria "Al garage c'era Di Matteo".

Tali annotazioni si riferiscono:

- a) al verbale dell'interrogatorio del 24.06.1994, pagina 10, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, ove si legge "Caricamento 126. Non sono citati Pino La Mattina, Di Matteo e Graviano", e trattasi di segnalibro effettivamente apposto alla pagina del verbale in cui vi è l'ulteriore annotazione con la scritta "Di Matteo", in corrispondenza della linea verticale in cui si fa riferimento al caricamento e in cui non sono citati i soggetti che vengono indicati nel segnalibro in parola;
- b) al verbale dell'interrogatorio del 24.06.1994, pagina 39, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, ove si legge "Caricamento 126. Non sono citati Di Matteo e Pino La Mattina", e trattasi di segnalibro effettivamente apposto alla pagina del verbale in cui vi è l'ulteriore annotazione con la scritta "Manca Di Matteo e Pino La Mattina", in corrispondenza della linea verticale in cui si fa riferimento al caricamento e in cui non sono citati i soggetti che vengono indicati nel segnalibro in parola;
- c) al verbale dell'interrogatorio del 25.11.1994, pagina 8, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, ove si legge "Garage. C'era Di Matteo", (e trattasi di segnalibro

effettivamente apposto alla pagina del verbale in cui in effetti Scarantino Vincenzo fa riferimento alla presenza di Di Matteo all'interno della carrozzeria.

Proprio in relazione a tale ultimo verbale deve evidenziarsi la duplice circostanza che:

- 1) esso rientra tra i sei interrogatori a cui partecipa MATTEI, tra il 18.11.1994 e il 01.12.1994 con funzioni di ufficiale di p.g. verbalizzante;
- 2) in tale interrogatorio, nonostante Scarantino avesse reso sul punto una diversa versione non viene chiesto dai P.M. procedenti alcun chiarimento sull'ennesima "aggiunta" che egli compie in quella sede.

Giova evidenziare come se è vero che MATTEI anche qui non offre alcun contributo innovativo sul punto (in ciò potendosi richiamare le considerazioni svolte dai giudici di appello del Bis) non è meno vero che l'attività posta in essere da MATTEI è comunque riconducibile ad un aiuto allo studio che in questo caso non è solo meramente ricognitivo delle contraddizioni, ma le risolve a favore di una tra le opzioni possibili (nel caso di specie, la presenza di Di Matteo alla fase del caricamento).

Seguendo l'analisi del promemoria si legge:

"Furto 126 (la macchina non era già pronta)".

Tale annotazione, che si caratterizza per fornire già nel promemoria la versione definitiva da sostenere, si riferisce:

- a) al verbale dell'interrogatorio del 24.06.1994, pagina 9, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, ove si legge "La 126. Correzione alle dichiarazioni" (e trattasi di segnalibro effettivamente apposto alla pagina del verbale in cui in effetti Scarantino Vincenzo afferma di avere già la 126 nel momento in cui si svolge la riunione di Villa Calascibetta);
- b) al verbale dell'interrogatorio del 24.06.1994, pagina 35, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, ove si legge "Furto 126. Sempre errore nelle dichiarazioni" (e, anche in questo caso, trattasi di segnalibro effettivamente apposto alla pagina del verbale in cui in cui vi è l'ulteriore annotazione "no" a margine del verbale in corrispondenza della linea verticale che segnala il passaggio in cui Scarantino Vincenzo afferma di avere già la 126 nel momento in cui si svolge la riunione di Villa Calascibetta);
- c) al verbale dell'interrogatorio del 29.06.1994, pagina 5, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, ove si legge "Sempre il furto della 126" (e trattasi di segnalibro effettivamente apposto alla pagina del verbale in cui in effetti Scarantino Vincenzo afferma di avere già la 126 nel momento in cui si svolge la riunione di Villa Calascibetta, in corrispondenza della linea verticale che segnala il passaggio di riferimento);
- d) al verbale dell'interrogatorio del 12.09.1994, pagina 2, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, ove si legge "Consegna della 126. Macchina rubata dal Candura"



(e trattasi di segnalibro effettivamente apposto alla pagina del verbale in cui in effetti Scarantino, cambiando la versione fino ad allora fornita, propina per la prima volta la versione in base alla quale egli non si trovava nella disponibilità della 126 ma aveva dato incarico a Candura di rubarla dopo la riunione di Villa Calascibetta; cfr. anche pag. 7 del verbale).

Anche in relazione a questa annotazione del promemoria va evidenziato come, se è vero che MATTEI anche qui non offre alcun contributo innovativo sul punto (in ciò potendosi richiamare le considerazioni svolte dai giudici di appello del Bis) non è meno vero che l'attività posta in essere da MATTEI è comunque riconducibile ad un aiuto allo studio del secondo tipo, cioè anche in questo caso l'ausilio non è solo meramente ricognitivo delle contraddizioni, ma le risolve a favore di una tra le opzioni possibili.

In sede difensiva, con riferimento a tale specifica annotazione, si è comunque evidenziato che la ripetizione della stessa questione per molte volte escluderebbe la partecipazione di Mattei al processo cognitivo che sta alla base dello studio.

*(“Abbiamo tutti elementi che riguardano la 126, che sono numerosissimi, sul punto a... si è fatta un'affermazione “Ma perché lei ha scritto 10 volte 126, 126, caricamento 126, centov...”... Signori, siccome nei verbali è scritto decine di volte, proprio la ripetizione di questo elemento, privo di alcuna valutazione, è la dimostrazione che chi sta facendo questa attività si limita a verificare quello che c'è scritto nel verbale; nel verbale c'è scritto 126 20 volte, e io 20 volte scrivo 126, quindi questo è uno degli elementi che vi dà la dimostrazione, nella sua ripetitività, non solo della buona fede di chi scrive, perché è inutile scriverlo 20 volte, ma anche della mancanza di, come dire, partecipazione al processo cognitivo, cioè se io mi limito a scrivere tante volte un elemento che è presente tante volte nei verbali, è perché io mi limito a fare questa operazione, non ci metto la testa” cfr. pag. 79 verbale di ud. del 14.06.2022).*

Si tratta di argomentazione che non può condividersi.

Nel caso di specie, la ripetizione spasmodica della questione in analisi aveva un senso ben preciso: era una delle poche circostanze sulle quali Scarantino non poteva e non doveva sbagliarsi poiché, come ben evidenziato dal P.M. *“Incarico del furto della 126, disponibilità o meno della 126, data della riunione è pacchetto completo che va quindi ben studiato e ben assimilato”* (cfr. pag. 38 verbale ud. del 27.04.2022).

Invero, come già si è detto, vi è un punto cronologico fermo rappresentato dalla denuncia di furto della Fiat 126 da parte di Pietrina Valenti secondo la quale l'auto fu rubata nella notte tra il 9 e il 10 luglio 1992.

Ne consegue che Scarantino non poteva aver ricevuto l'auto dal Candura prima della riunione di villa Calascibetta (inizialmente collocata al 26 giugno e poi man mano spostata in avanti), ma occorreva

che l'incarico al Candura fosse successivo alla riunione in modo da riuscire a "coprire" lo spazio di tempo necessario a far sì che la versione di Scarantino collimasse con la data della denuncia di furto da parte di Pietrina Valenti.

Seguendo l'analisi del promemoria si legge:

"Consegna della 126 (via Roma, non Piazza Guadagna)"

Tale annotazione si riferisce:

a) al verbale dell'interrogatorio del 24.06.1994, pagina 36, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, nel quale si legge "Consegna 126. Guadagna no. In via Roma" e ove, a margine del verbale, è possibile osservare delle linee verticali accompagnate da vistosi punti interrogativi esattamente in corrispondenza della dichiarazione di Scarantino Vincenzo, in cui egli afferma che la consegna della fiat 126 è avvenuta alla Guadagna;

b) al verbale dell'interrogatorio del 12.08.1994, pagina 2, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, nel quale si legge "Rettifica consegna 126. Via Roma", apposto esattamente nella parte in cui Scarantino muta la precedente versione, e, allineandosi con il portato dichiarativo di Candura, colloca per la prima volta la consegna della 126 in via Roma;

c) al verbale dell'interrogatorio del 12.1994, pagina 7, ove è possibile osservare delle linee verticali accompagnate da vistosi punti interrogativi esattamente in corrispondenza della dichiarazione di Scarantino Vincenzo in cui egli, tornando alla versione originaria, afferma che la macchina gli è stata consegnata alla Guadagna *"per l'esattezza, vicino ad un tabacchino che si trova nei pressi della Piazza"*

Giova evidenziare come se è vero che MATTEI anche qui non offre alcun contributo innovativo sul punto (in ciò potendosi richiamare le considerazioni svolte dai giudici di appello del Bis) non è meno vero che l'attività posta in essere da MATTEI è comunque riconducibile ad un aiuto allo studio che in questo caso non è solo meramente ricognitivo delle contraddizioni, ma le risolve a favore di una tra le opzioni possibili e si badi come quella prescelta – analogamente a quanto visto sopra per l'annotazione "chiarimenti perché Graviano prima c'era e poi non c'era, infine era presente al garage" – non è nemmeno l'ultima dal punto di vista cronologico.

Seguendo l'analisi del promemoria si legge:

*"Non è citata l'opposizione di Ganci alla riunione"*

Tale annotazione si riferisce:

a) al verbale dell'interrogatorio del 24.06.1994, pagina 45, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, nel quale si legge "Riunione. Non è citata l'opposizione di Raffaele Ganci" e ove, a margine del verbale, è possibile osservare delle linee verticali esattamente in corrispondenza della dichiarazione di Scarantino Vincenzo, in cui egli – contrariamente a quanto

emerge dal segnalibro –afferma che non furono esternate opposizioni manifesta alla decisione di Riina di uccidere Paolo Borsellino;

b) al verbale dell'interrogatorio del 25.11.1994, pagina 5, nel quale Scarantino, pur ribadendo che nessuno dei presenti alla riunione di villa Calascibetta sembrava manifestare contrarietà al proposito di Riina, aggiunse che *“stando in prossimità della porta di ingresso ebbi anche modo di ascoltare dai presenti, ma non potrei dire esattamente da chi, commenti del tipo qui succede un bordello e simili”*.

In sintesi, la asserita “contraddizione” messa in evidenza dal segnalibro a pag. 45 dell'interrogatorio del 24.06.1994 non si evince in nessun verbale.

E si tratta di questione di cui Scarantino non parlerà nemmeno nell'esame dibattimentale del Borsellino 1 primo grado come si evince dalla motivazione di quella sentenza (v. pagg. 442 e 443) nella quale si legge:

*“E' evidente, alla stregua delle suddette dichiarazioni del Cancemi, che l'attentato al dr. Borsellino era già stato programmato e deliberato anteriormente all'incontro di cui il collaboratore ha riferito e quindi in epoca precedente al giugno 1992. Il tenore della frase pronunciata dal Riina nella circostanza dimostra chiaramente che si trattava di una determinazione già assunta, in relazione alla quale il Ganci nutriva delle perplessità (la circostanza in parola potrebbe costituire peraltro specifico riscontro alle dichiarazioni dello Scarantino, ove nel Ganci dovesse identificarsi quella persona, che il collaboratore non ha in questa fase nominativamente indicato per ragioni di segretezza istruttoria, la quale, nel corso della riunione presso la villa del Calascibetta, aveva manifestato perplessità in ordine al progetto omicidiario in danno del dr. Borsellino, così testualmente esprimendosi: “appena si fa saltare a questo per aria succede un bordello”*

Invero, l'opposizione di Raffaele Ganci alla riunione era stata riferita da Salvatore Cancemi per la prima volta nel verbale di interrogatorio del 17.11.1993 (acquisito all'udienza del 26.11.2018) in questi termini:

*“Sempre Ganci Raffaele mi disse che la fase esecutiva era stata delegata ai fratelli Graviano, a Pietro Aglieri, Carlo Greco, Ciccio Tagliavia, quel Vitale di cui ho già parlato, in sostanza esponenti delle famiglie Brancaccio e Guadagna. GANCI Raffaele mi disse anche che, a suo giudizio, anche BIONDINO aveva sovrinteso le fasi esecutive di tutta l'operazione che portò poi nel luglio 1992 al secondo attentato.*

*Quando GANCI Raffaele mi confidò le circostanze di cui sopra ebbi la certezza del senso delle frasi che io avevo sentito nel corso della riunione che si tenne a casa di GUDDO Girolamo dopo la morte del Giudice Falcone nel corso della quale si brindò proprio alla morte di quel magistrato. Ed invero sentii distintamente RIINA pronunciare la frase, rivolgendosi a GANCI Raffaele, “la responsabilità*

*è mia”.*

Orbene, se si considera che Scarantino non ne parlerà mai prima del Borsellino Bis nel 1997, appare evidente che tale circostanza non potesse far parte del bagaglio conoscitivo di Scarantino ma gli è stata suggerita in sede di studio.

Qui vi è la prova del “salto di qualità” diventando il contributo fornito da MATTEI di tipo certamente aggiuntivo configurando “un’aiuto allo studio” del 3 ° tipo.

Si va oltre la mera ricognizione delle contraddizioni o la scelta di una opzione tra le molteplici in contrasto e si fornisce un elemento conoscitivo che il falso collaboratore non poteva possedere (sulla sola base dello studio delle sue precedenti dichiarazioni).

È un elemento decisivo che serve a superare la tesi che assegna un ruolo meramente compilativo a Mattei e che dimostra il pieno protagonismo attivo dell’odierno imputato nella preparazione e nello studio dello Scarantino.

Sul punto la difesa ha osservato che *“l’attribuzione al Mattei di questo elemento significa ipotizzare che il Mattei, o qualcuno per lui, fosse presente al momento della riunione, significa avere contezza della dichiarazione di un collaboratore che renderà, due anni dopo, rispetto ai fatti, significa citare un elemento che non ha nulla a che vedere con Mattei. Quindi questa circostanza, nei termini in cui è stata prospettata, o è priva di qualunque significato, o giusto giusto ha un riferimento che riguarda il Ganci in termini, come dire, casuali perché non si può attribuire a questa circostanza una riferibilità al Mattei come se lo stesso possa essere presente alla riunione del 91”* (cfr. pag. 72 verbale di udienza del 14.06.2022)

Si tratta di prospettazione priva di significato.

Atteso che la dichiarazione di Cancemi è del 17.11.1993, ben poteva un appartenente al gruppo Falcone-Borsellino esserne a conoscenza – tanto più un soggetto come Mattei che faceva parte proprio della squadra F – ed averla veicolata allo Scarantino in occasione dell’attività di studio.

In via incidentale, deve notarsi che ad escludere che MATTEI svolgesse un’attività meramente amanuense milita un ulteriore dato (a cui si è già accennato a pag. 965) e riguarda l’apposizione di linee laterali a pag. 41 del verbale del 24.06.1994 in corrispondenza della dichiarazione *“Mio cognato, Salvatore Profeta, ha partecipato alla riunione, però lui non poteva partecipare all’imbottita, perché lui ha la sorveglianza e si finisce tardi e non è che lui poteva...”*.

Al momento in cui l’attività di studio è stata svolta non vi era alcun motivo per “evidenziare” quella dichiarazione poiché “l’approfondimento” del ruolo di Profeta – come presente al momento dell’imbottitura – si sarebbe avuto solo nel corso dell’udienza dibattimentale del 24.05.1995 (v. pagg. 112, 134, 136 del relativo verbale di udienza acquisito in atti come corpo del reato).

Con maggior impegno esplicativo, come ben evidenziato dal P.M. (pag. 133 ud. del 10.05.2022), si

tratta di una dichiarazione che è stata specificamente attenzionata nel corso dell'attività di studio e che verrà poi modificata da Scarantino nel corso dell'esame dibattimentale del Borsellino 1 primo grado del 24.05.1995 nel senso di farla combaciare con le precedenti dichiarazioni di Andriotta (che già nel verbale del 04.10.1993 aveva legato il nome di Profeta all'arrivo o allo spostamento dell'esplosivo nella carrozzeria di Orofino).

Si tratta quindi attività che è direttamente riferibile all'operato di Mattei e che, a meno di non ipotizzare doti divinatorie dell'odierno imputato nel senso di prevedere anche i "futuri contrasti dichiarativi" di Scarantino, si qualifica nei termini indicati nel capo 2) della rubrica.

Ciò spiega altresì il già segnalato interesse di MATTEI a sostenere, per la prima volta nell'odierno dibattimento (mutando versione rispetto alle sue precedenti dichiarazioni) l'esclusione della riferibilità a sé stesso di tutte le annotazioni dei verbali.

Stesso dicasi per l'annotazione "Candura dice lo stesso giorno" a pagina 3 del verbale del 19.11.1994: PUBBLICO MINISTERO - *Io prima le avevo chiesto se avete... se lei... avete letto o se ha visto Scarantino con dichiarazioni di altri soggetti, e lei mi ha detto no, giusto?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *'ntz, no, sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Allora, al verbale del 19/11/94... (fuori microfono) pagina quattro, ingrandiamo per favore, ingrandiamo, sì. Allora, c'è un passaggio di questo verbale in cui, come lei vedrà, è cerchiato... cioè, comunque, è racchiuso "dopo due o tre giorni...Candura mi ha chiesto se mi andava bene una 126", a fianco c'è un'annotazione in cui dice "Candura dice lo stesso giorno", e un punto interrogativo. Chi conosce i verbali di Scarantino e di Candura, sa che qua c'è una contraddizione tra quello che dice Scarantino, sul momento in cui Candura torna con la risposta che gli può portare una... una Fiat 126, che Scarantino colloca a due o tre giorni dopo rispetto all'incarico che gli dà Scarantino, e Scarantino... e Candura, invece, colloca lo stesso giorno dell'incarico che gli dà Scarantino, la sera. Dico, questa annotazione l'ha fatta lei? Non l'ha fatta lei?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Questa... questa non l'ho... sicuramente... questa non è la mia scrittura, assolutamente.*<sup>546</sup>

PUBBLICO MINISTERO - *La... la... c'era già quando lei ha letto questi verbali?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Eh, guardi, io...*

PUBBLICO MINISTERO - *Quello che le voglio chiedere è il suo ricordo è che questa annotazione già vi fosse nel momento in cui avete fatto questa lettura?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Il mio ricordo è che io non ricordo annotazioni, cioè, nel senso, ma non*

---

<sup>546</sup> Per completezza va detto che si tratta in effetti di scrittura oggetto di disconoscimento nella consulenza di parte della difesa (cfr. pag. 6; scrittura Y1).

*è che non ricordo perché non c'erano, non ricordo se c'erano o non c'erano annotazioni.*

PUBBLICO MINISTERO - *Tra l'altro, questo è un verbale a cui lei partecipa in sede di interrogatorio, quindi, essendo un verbale su cui è apposto un pizzino che lei ha redatto, quindi, uno dei verbali che certamente lei ha consultato con Scarantino, quello che le ho chiesto... che le chiedo, mi perdoni, ma non ho compreso la risposta con le opposizioni, è se lei ha memoria del fatto che questa annotazione, che si riferisce a un contrasto dichiarativo tra Candura e Scarantino, era già annotata nel momento in cui lo leggete.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Non ho memoria, nel senso non ricordo se questi verbali fossero annotati o no, li ho visti una volta sfogliandoli, leggendoli e dandoli a lui, non me lo ricordo se erano annotati o no, assolutamente, non ho... posso... sì o no, e... non lo so... non lo so.*

(v. pagg. 120 - 124 verbale ud. del 05.02.2021).

Seguendo l'analisi del promemoria si legge:

“Nominati quali componenti alla riunione Di Matteo, Cancemi, La Barbera, Ganci, Zu' Di Maggio”.

Tale annotazione si riferisce:

a) al verbale dell'interrogatorio del 24.06.1994, pagina 3, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, nel quale si legge “Riunione mancano (non nominati) Totò Cancemi, Zù Di Maggio, Raffaele Ganci” e ove, a margine del verbale, è possibile osservare delle annotazioni con i nomi dei tre soggetti che mancano nella dichiarazione resa da Scarantino in quella sede;

b) al verbale dell'interrogatorio del 29.06.1994, pagina 6, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, nel quale si legge “Riunione. Ci sono altri 3-4 di cui non ricordo il nome” e ove, a margine del verbale, è possibile osservare delle linee verticali esattamente in corrispondenza della dichiarazione di Scarantino Vincenzo, in cui egli lascia spazio alla presenza di altre persone<sup>547</sup>;

c) al verbale dell'interrogatorio del 15.07.1994, pagina 2, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, nel quale si legge “3-4 persone in più alla riunione” apposto

---

<sup>547</sup> Preme segnalare come per entrambi i verbali da ultimo citati (24.06.1994 e 29.06.1994) si pongono all'attenzione di Scarantino (tutti) i punti in relazione ai quali vi è lo spazio alla giustificazione della progressione nella dichiarazione come ben evidenziato dal P.M.:

*“se voi andate alla pagina... 18.. del verbale del 24.06.1994... eccola qua, “mancano, non nominati”, quelle linee a fianco, sì, gli viene posta una domanda, dice “Ma tutti quelli di cui lei ci sta parlando sono tutti quelli che sono presenti alla riunione?”, attenzione, l'attenzione viene posta, da chi sta istruendo Scarantino, su questa risposta, “Sì, sì, qualcuno c'è, però non ricordo, perché è gente nuova, non è che gente che vedo ogni giorno”, cioè è lo spazio alla giustificazione della progressione della dichiarazione; “Sì, qualche persona nuova”, e non sto sparando a caso, perché questa questione la ritrovate negli ulteriori verbali... 29 giugno del 1994, pagina 4, perché tutto ha un senso, tutto ha un senso in questi interrogatori, si li vediamo tutto ha un senso. Pagina 4, guarda un po', troviamo le stesse linee in corrispondenza della dichiarazione di Scarantino che lascia spazio alla presenza di altre persone, nonché altri che pure non conoscevano, in numero di tre o quattro”(v. pag. 36 verbale del 27.04.2022).*

esattamente nella parte in cui Scarantino lascia spazio alla presenza di altre persone nella riunione a villa Calascibetta;

d) al verbale dell'interrogatorio del 06.09.1994, pagina 2, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, nel quale si legge "Di Matteo, Cancemi, La Barbera, Ganci Raffaele, Zu' Di Maggio" e ove, a margine del verbale, è possibile osservare delle linee verticali esattamente in corrispondenza della dichiarazione di Scarantino Vincenzo, in cui egli identifica le altre persone presenti alla riunione.

Anche in relazione a questa annotazione del promemoria va evidenziato come, se è vero che MATTEI anche qui non offre alcun contributo innovativo sul punto (in ciò potendosi richiamare le considerazioni svolte dai giudici di appello del Bis) non è meno vero che l'attività posta in essere da MATTEI è comunque riconducibile ad un aiuto allo studio che nel caso di specie è certosino, riepilogando tutte le dichiarazioni che hanno portato alla progressione crescente nell'individuazione dei soggetti presenti a villa Calascibetta.

Seguendo l'analisi del promemoria si legge:

"Confusione riconoscimento foto"

Tale annotazione si riferisce al verbale dell'interrogatorio del 06.09.1994, pagina 12, ove è apposto un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, nel quale si legge "Foto confuse" apposto esattamente nella parte in cui Scarantino sbaglia il riconoscimento di Gioacchino La Barbera erroneamente indicandolo nella foto di Di Matteo Mario Santo<sup>548</sup>.

Nel richiamare le considerazioni già sviluppate in ordine alla difficile praticabilità di uno scambio di persona tra La Barbera e Di Matteo in virtù del non certo usuale colore degli occhi (azzurri) del primo (v. par. 2.1), non può integralmente concordarsi con il P.M. nel ritenere che il riconoscimento del 06.09.1994 fosse preordinato<sup>549</sup>.

Se è vero che è certamente più che sospetta la tempistica relativa alla disponibilità dell'album fotografico – gli investigatori del gruppo Falcone Borsellino lo avevano proprio nell'interrogatorio in cui Scarantino decide di indicare i nominativi in parola – altrettanto non può dirsi in ordine al contenuto del predetto fascicolo fotografico.

---

<sup>548</sup> Si tratta di un album fotografico che non è stato prodotto da nessuna delle parti che hanno prodotto copia del verbale del 06.09.1994 e che non è stato rinvenuto dal Collegio all'interno della c.d. carpetta azzurra.

<sup>549</sup> Cfr. pag. 37 verbale del 27.04. 2022 *"in questo verbale che, vi ricordo, è il primo in cui parla dei collaboratori come presenti alla riunione, ed è interrogatorio in cui magicamente... in cui magicamente vengono mostrati a Scarantino gli album fotografici che riconosce, e che contengono le foto dei soggetti di cui parla per la prima volta in quel verbale; capacità premotorie notevoli, io non sono mai stato capace, ed ho una ammirazione per chi riesce in queste imprese, e poi mi si deve dire che questo signore non aveva interlocuzioni informali con gli investigatori, assolutamente, figuriamoci, ci mancherebbe altro; cioè aveva già reso quattro interrogatori, in cui aveva spiegato per filo e per segno che c'era la riunione di Villa Calascibetta, come si era svolta, questo e quest'altro, a un certo punto ci tira fuori dal cilindro i tre collaboratori di Giustizia, "Scarantino, qua c'è l'album"*.

Invero tanto Di Matteo Mario Santo quanto Gioacchino La Barbera (al pari di diversi altri tra i 16 soggetti contenuti nell'album fotografico mostrato a Scarantino il 06.09.1994), erano soggetti coinvolti a vario titolo nella strage di Capaci; pertanto, non è contrario all'*id quod plerumque accidit*, che gli investigatori avessero potuto inserirli, ritenendoli coinvolti anche nella strage di via D'Amelio, nell'album mostrato a Scarantino.

Resta comunque il fatto che, anche in relazione a questa notazione del promemoria, può evidenziarsi come, se è vero che MATTEI non offre alcun contributo innovativo sul punto (in ciò potendosi richiamare le considerazioni svolte dai giudici di appello del Bis), non è meno vero che l'attività da egli posta in essere è comunque riconducibile ad un aiuto allo studio del 1° tipo, cioè meramente ricognitivo dell'errore in cui era incorso Scarantino.

Seguendo l'analisi del promemoria si legge:

“Data della riunione”

Tale annotazione si riferisce:

- a) al verbale dell'interrogatorio del 24.06.1994, pagina 4, ove è possibile osservare un interpolamento esattamente in corrispondenza della datazione della riunione presso villa Calascibetta (da giugno 1992 a luglio 1992);
- b) al verbale dell'interrogatorio del 29.06.1994, pagina 4, ove è possibile osservare delle linee verticali esattamente in corrispondenza della dichiarazione di Scarantino Vincenzo in cui egli colloca la riunione di villa Calascibetta tra fine giugno e inizi di luglio del 1992;
- c) al verbale dell'interrogatorio del 25.11.1994, pagina 2, ove è collocato un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, nel quale si legge “Data riunione” apposto esattamente nella parte in cui Scarantino colloca la riunione, in maniera finalmente compatibile con le altre risultanze processuali (v. quanto si è detto a proposito dell'annotazione “Furto 126 (la macchina non era pronta)”, nel periodo tra il sei e il sette luglio del 1992.

Proprio in relazione a tale ultimo verbale deve evidenziarsi la duplice circostanza che:

- 1) esso rientra tra i sei interrogatori a cui partecipa MATTEI, tra il 18.11.1994 e il 01.12.1994 con funzioni di ufficiale di p.g. verbalizzante;
- 2) in tale interrogatorio, nonostante Scarantino avesse reso sul punto una diversa versione non viene chiesto dai P.M. procedenti (Dott. ri Petralia, Palma e Di Matteo) alcun chiarimento sull'ennesima “correzione” che egli compie in quella sede sulla data.

Anche in questo caso se è vero che MATTEI non offre alcun contributo innovativo sul punto (in ciò potendosi richiamare le considerazioni svolte dai giudici di appello del Bis) non è meno vero che l'attività posta in essere da MATTEI è comunque riconducibile ad un aiuto allo studio che in questo caso non è solo meramente ricognitivo delle contraddizioni, ma le risolve a favore di una tra le opzioni



possibili.

Seguendo l'analisi del promemoria si legge:

“Giovanni Brusca alla riunione”.

Tale annotazione si riferisce al verbale dell'interrogatorio del 25.11.1994, pagina 4, ove è collocato un segnalibro, pacificamente riconducibile all'odierno imputato, nel quale si legge “Riunione con Giovanni Brusca” apposto esattamente nella parte in cui Scarantino per la prima volta, allineando la sua versione a quella resa da Andriotta nel verbale del 28.10.1994, inserisce Giovanni Brusca tra i presenti alla riunione di Villa Calascibetta.

L'analisi certosina sin qui condotta mostra come l'attività di “ausilio allo studio” posta in essere da MATTEI non era certamente devolutiva poiché evidenziava contraddizioni, risolveva contrasti indicando l'opzione da preferire in caso di molteplici alternative possibili, introducendo anche, sia pure in un'unica ipotesi, un elemento conoscitivo che Scarantino certamente non possedeva (v. annotazione “non è citata l'opposizione di Ganci alla riunione”).

Ad avviso del Collegio è indubitabile che le annotazioni contenute nel “promemoria” (di cui si è dato analiticamente conto), quanto meno quelle della prima e seconda pagina (nella parte alta), si riferiscono a contraddizioni o criticità che emergevano dalle dichiarazioni rese sino a quel momento dallo Scarantino e sono quindi ben compatibili con un'attività che intendesse preparare il collaboratore a sostenere un esame dibattimentale che risultasse convincente e lineare nei suoi vari passaggi.

D'altronde, riesce sinceramente difficoltoso capire che tipo di delucidazioni lo Scarantino intendesse chiedere al suo difensore, poiché quelle annotazioni avrebbero dovuto afferire, laddove riguardate al tempo, a contrasti rilevabili nelle varie dichiarazioni rese rispetto ad eventi che si assumeva dallo stesso personalmente vissuti. Sicché non si riesce a cogliere che tipo di contributo il legale avrebbe potuto offrire rispetto ad interlocuzioni che avrebbero dovuto avere ad oggetto (tanto per esemplificare) “chiarimenti riconoscimento Ganci Raffaele (prima riconosciuto - poi no - infine riconosciuto nuovamente”, “consegna 126 (via Roma non Piazza Guadagna)” o, ancora, “Giovanni Brusca alla riunione”.

Ed anzi, a parere di chi scrive è proprio l'argomento a contrario a mettere una pietra tombale sulla sostenibilità della tesi della natura devolutiva degli appunti.

Invero, proprio il fatto che le rimanenti annotazioni contenute sempre alla seconda pagina ed in quella successiva del “promemoria” possono ben riferirsi a dubbi che lo Scarantino poteva dissipare confrontandosi con l'Avv. Lucia Falzone (si prenda, anche in tal caso a titolo di esempio, la seguente annotazione “alla fine della testimonianza al processo può rivolgere alcune osservazioni all'Avv.

Petronio ?” oppure “motivazioni del pentimento”) consente di ricavare, *ex adverso*, che quelle precedenti avessero altra e ben diversa finalità.

E sotto questo profilo non si ritiene un caso che i due gruppi di annotazioni sono separati da una linea tratteggiata dal MATTEI.

E l’insostenibilità logica della natura devolutiva del tipo di studio effettuato da MATTEI emerge plasticamente nel corso del suo esame nell’ambito del quale l’imputato – in evidente imbarazzo – ha evitato di rispondere in maniera diretta alla domanda postagli sul punto dal P.M:

PUBBLICO MINISTERO - *Lei... a Scarantino gliel'ha chiesta qual era la logicità di un lavoro che... per andare a chiedere all'Avvocato dei dati che erano oggettivamente rilevabili da un verbale, cioè che cosa gli dovevo dire all'Avvocato? E guarda, una volta l'ho riconosciuto, un'altra volta no, un'altra volta sì?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Ma mi scusi, perché glielo... allora, innanzitutto, perché glielo dovevo chiedere? Ma cosa... cioè, cosa... per... per quale ragione dovevo chiederglielo? Ora, vorrei sapere una ragione logica, lui mi dice devo...*

PUBBLICO MINISTERO – *Guardi... io non devo motivare la logicità della domanda.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *No, perché...*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Facciamolo rispondere.*

PUBBLICO MINISTERO - *E non sta rispondendo, mi sta dicendo che quello che gli sto chiedendo è illogico.*

PRESIDENTE - *Intanto, lei risponda...*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *No, no, ha risposto.*

PRESIDENTE - *...un sì o un no...Risponda un sì o un no, gliel'ha chiesto o non gliel'ha chiesto?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Non c'è logicità in questa domanda che dovevo fare a lui, che cosa... mi stava dicendo prima sì e ora... va bene, ho scritto.*

PUBBLICO MINISTERO - *Va bene.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Cosa gli dovevo chiedere?*

PRESIDENTE - *Quindi, la risposta è no.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Perché glielo sta... cioè, mi... mi mettevo in contraddittorio con lui? Non sapevo niente di...*

PRESIDENTE - *E quindi, la risposta è no. (v. pagg. 129-130 verbale del 05.02.2021).*

La tesi della natura devolutiva dell’attività svolta cozza anche con un ulteriore elemento di tipo logico. Anche volendo concedere che tutti gli scritti del c.d. “promemoria” siano devolutivi (e si è dimostrato che così non è) non si spiega il senso – a meno di ricondurlo all’attività di studio incriminata – di fare dei segnalibri nei verbali di un qualcosa che Mattei ha già appuntato e che è destinato

all'avvocato.

Come si è anticipato la consulenza tecnica disposta dal P.M. al fine di accertare la paternità degli scritti contenuti nella cartetta blu ha concluso che essi debbano essere, *in toto* (tanto i post it quanto le manoscritture a margine dei verbali), riconducibili alla grafia del MATTEI.

(PUBBLICO MINISTERO - *Prego, Dottoressa.*

TESTIMONE CALVAUNA R. - *E... non è che il nostro lavoro si è svolto escludendo uno, e quindi, di... di seguito, dando ecco, la riferibilità all'altro, insomma, è stato un lavoro che poi si è prolungato anche nel tempo, analizzando ogni singolo gesto di tutti e due, escludendo il primo e andando avanti poi col secondo, trovando veramente, delle riferibilità significative ed importanti, proprio perché riguardano... al di là del carattere di scrittura usato, le similarità riguardano dei gesti spontanei, che non... non sono gesti apparenti, eclatanti, che quindi, uno... una persona, potrebbe imitare, fanno parte proprio di una gestualità personale, identificante, spontanea, che va proprio ricercata in un particolare modus scribendi, che noi abbiamo trovato perfettamente concordante fra i documenti in verifica, e quelli in accertamento, e quelli comparativi...*

PUBBLICO MINISTERO - *E vi ha aiutato la natura delle scritture di comparazione?*

TESTIMONE CALVAUNA R. - *Sì, perché anche nelle scritture di comparazione disponevamo, sia di stampatello che di corsivo.*

PUBBLICO MINISTERO - *...che tipo di documentazione era?*

TESTIMONE CALVAUNA R. - *noi abbiamo lavorato esclusivamente, sulla documentazione che c'avete fornito voi... la Procura in originale.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, una scrittura, che possiamo definire, spontanea anche quella di comparazione?*

TESTIMONE CALVAUNA R. - *Sì, sì, sì, sia le scritture in verifica, mostravano comunque, caratteri di spontaneità, ossia nelle scritture in verifica, noi non abbiamo rilevato, alcun tentativo di dissimulazione, alcun tentativo di sofisticazione, le scritture in verifica, sono di per sé scritture spontanee, e quindi, è stato da questo punto di vista, più facile, poterle poi comparare, con le scritture autografe*

PUBBLICO MINISTERO - *Riusciamo ad individuare un caso proprio emblematico di... di quello che dite, cioè che proprio... che ci può... può significare al Tribunale, un... in... in maniera esemplificativa diciamo, che quella mano, è quella che ha scritto quei pizzini.*

TESTIMONE CALVAUNA R. - *A livello tecnico... a livello tecnico peritale, sono molto importanti, i gesti di attacco, le spaziature, le... la... la continuità interletterale, quindi, quando io alleggerisco, quando stacco la penna, come la riattacco, quando la riattacco, e come chiudo, e tutti questi*

*parametri addirittura una... un genere grafico, che è il decrescente in dimensione, che è... è molto personale come... come caratteristica grafica, è stata ritrovata, oppure, magari il fatto... la particolarità di vergare la O, o la E in pens (trascrizione fonetica) si chiama, ossia prolungando il trattino della T, scendendo e disegnare la E o O, quindi, non disegnarlo come segno a sé stante, ma come prolungamento di un tratto, e queste sono tutte...*

PUBBLICO MINISTERO - *Cose che avete riscontrato tanto in quelle... in verifica, quanto in quelle che vi occorreva... occorreva... quelle di comparazione?*

TESTIMONE CALVAUNA R. - *Sì, sì. cfr. pagg. 102 e ss. ud. del 05.04.2019).*

Si tratta di acquisizione già nota nell'ambito del processo c.d. Borsellino Quater rispetto alla quale costituisce elemento di novità la consulenza tecnica depositata dalla difesa di MATTEI all'udienza del 27.10.2021.

In buona sostanza tale consulenza contesta l'appartenenza a MATTEI FABRIZIO di dieci scritte (pagg. 5- 8 dell'elaborato) tutte apposte a margine dei verbali di interrogatorio.

La consulente del P.M. – nuovamente sentita all'udienza del 27.10.2021– ha fornito delle spiegazioni che il tribunale ritiene convincenti.

Segnatamente, sul piano generale, con riferimento alla minore identificabilità delle scritte a stampatello e alla contestata comparabilità di scritte a stampatello e scritte in corsivo, la teste ha precisato che *“lo stampatello del signor Mattei è uno stampatello molto fluido, essenzialmente anche legato fra lettere, che ripropone le caratteristiche che ho visto nel corsivo, perché anche proprio nel documento C5 molte lettere, e anche proprio ad esempio nella parola Bellomare da voi contestato, io ho trovato nell'ottava riga la parola Tribunale, anche qui ha la B e la U legata, oppure ci sono molti legamenti in questa scritta del documento C5.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Mi scusi, nel C5 ha detto? La parola?*

TESTIMONE, CALVAUNA R. - *Nella... nell'ottava riga, emesso dal Tribunale...oppure, ad esempio, due righe sopra quando scrive Vincenzo, la riga sopra intestazione, la riga sopra ufficiali. ..ad esempio, il finale della parola ufficiali io l'ho visto che riscontra con la parola Bellomare, questo finale in ghirlanda con questo ultimo gesto piccolo rattappito e frenante il tracciato, cioè io ho ritrovato, me li sono andati anche a riguardare, però io ho ritrovato nei reperti che mi dice lei le corrispondenze con la scrittura comparativa.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Quindi... no, siccome nella sua consulenza c'è scritto che gli unici reperti in corsivo paragonabili sono sostanzialmente le cifre che sono indicate nel C8, cioè questo 370.*

TESTIMONE, CALVAUNA R. - *No, non penso di aver scritto che... perché io non vado a compartimenti stagni, perché la mano non è un timbro, la mano può riproporre gli stessi legamenti*

*e le stesse legature, gli stessi collegamenti sia in uno stampatello e sia in una scrittura in corsivo, e ad esempio proprio nella parola Palermo... in corsivo, quella che mi additavate voi l'altra volta del reperto C7, la parola Palermo finisce proprio con questa O (incomprensibile) in ghirlanda, merlata sul lato sinistro come finiscono le parole Pino, Greco del reparto... del reperto da voi contestato X1ZJ.*

*DIFESA, AVV. SEMINARA - E quindi, mi perdoni Dottoressa, ora arriva la domanda, quindi la comparazione che lei sta facendo è tra le prove di comparazione in stampatello con i tre che le abbiamo sottolineato oggi, evidenziato oggi, che sono invece in corsivo...è corretto che è questa la comparazione, cioè tra lo stampatello del Mattei che le ha descritto essere particolare, e le tre in corsivo di oggi.*

*TESTIMONE, CALVAUNA R. - Allora, un conto è quello che voi vedete fotografato nella perizia, che non può... cioè tutto il lavoro preliminare che io ho fatto su questo pacco di documenti non può essere trasfuso integralmente in 60 pagine. e che magari lei vede... magari davvero nella perizia c'è solo fotografata una parola piuttosto che un'altra, ma il convincimento che io mi sono fatta me la sono fatta sulla base dell'esame di tutto questo, che certamente non può essere trasfuso in 60 pagine. ... nella mia attività in scienza e coscienza io mi sono sentita anche di fare dei confronti fra le parole anche in corsivo ed uno stampatello molto fluido e legato fra segni, che ripropone nello stampatello le legature, i collegamenti, gli slanci, le ricombinazioni presenti nel corsivo.*

*DIFESA, AVV. SEMINARA - Per esempio?*

*TESTIMONE, CALVAUNA R. - Perché fai la mano non va a compartimenti stagni, la... la scrittura è dettata da impulsi cerebrali che sono gli stessi sia che io scrivo in stampatello sia che io scrivo in corsivo, il cervello che dirige l'atto grafico è sempre il mio, e quindi, io scrivo secondo criteri personali dettati dal mio sistema neurologico, sia che io scriva in corsivo e sia che io scriva in stampatello, questo vorrei che fosse chiaro.*

*DIFESA, AVV. SEMINARA - Quindi, lei ha collegato i reperti in corsivo e in stampatello. Le dico di più: la legatura di cui lei ha parlato è, diciamo, fisiologica nel corsivo e meno fisiologica nello stampatello, oppure in entrambi i casi possiamo ritenerla, diciamo, fisiologica?*

*TESTIMONE, CALVAUNA R. - È una tipizzazione personale, per lei può essere fisiologica e per me no, è una personalizzazione, è questo che bisogna andare a ricercare quando si fa una perizia grafica, le personalizzazioni tipizzanti di ogni gesto grafico che ogni persona riproduce in modo assolutamente personale ed identificante; quando le personalizzazioni sono rare, sono personali, sono tipizzanti, diventano gesti coattivi identificanti, e quelle bisogna andare a vedere.*

*DIFESA, AVV. SEMINARA - Va bene Dottoressa, allora le faccio domanda, diciamo, specifica: secondo la letteratura e secondo, diciamo, i criteri grafologici previsti, si comparano delle scritture*

*omogenee o si comprano scritte in corsivo e stampatello?*

TESTIMONE, CALVAUNA R. - *È chiaro che comparare delle scritte omogenee è meglio, però uno deve lavorare con il materiale che ha sottomano, cioè io non ho fatto... non... non mi sono fatta rilasciare un saggio grafico dal signor Mattei, ho lavorato con il materiale che avevo.. se io ho svolto la perizia su questi documenti e ho risposto al quesito del Pubblico Ministero, vuol dire che in scienza e coscienza io mi sono sentita di rispondere al quesito che mi è stato posto sulla base della documentazione che avevo.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Intanto per quanto riguarda i ganci e gli uncini nei tratti iniziali e finali, possiamo dire che sono presenti o non presenti nel... diciamo, nelle scritte riferimento e nelle tre scritte che abbiamo sottoposto alla sua attenzione?*

TESTIMONE, CALVAUNA R. - *Ora, io adesso la presenza di tutti i gancini non la ricordo, però quando voi, ad esempio, mi parlavate del tratto di avvio del numero uno, il tratto di avvio del numero uno non c'è nemmeno nella data del famoso reperto C7 di comparazione blu*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Io... mi perdoni... mi perdoni, noi stiamo parlando, per esempio, dell'uncino della P che è alla pagina 39 della sua... della sua consulenza.. mentre nel... nel referto è l'X12, è citato nella... diciamo, uncino a P pagina 39 della sua consulenza, e l'uncino invece che non c'è, ovviamente, nell'XIZY.*

TESTIMONE, CALVAUNA R. - *Sì, può darsi che ci sia la differenza di qualche uncino, sicuramente. La mano non è un timbro eh, la mano non è un timbro che comincia sempre allo stesso modo, e i colleghi miei sapranno benissimo che c'è una variabilità grafica personale di ognuno.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *E però, dico, mi perdoni, siccome lei ha fatto riferimento alle due situazioni, il corsivo normalmente presenta una legatura tra le varie lettere?*

TESTIMONE, CALVAUNA R. - *Il corsivo normalmente presenta una legatura fra le lettere.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Uhm. E la, diciamo, invece, traccia del... di comparazione presenta la stessa legatura?*

TESTIMONE, CALVAUNA R. - *Secondo i miei criteri di valutazione, sia nello stampatello e sia nel corsivo dei documenti di comparazione ci sono le stesse legature, anche dei documenti che voi avete disconosciuto.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Può fare un riferimento rispetto a queste tre che abbiamo evidenziate?*

TESTIMONE, CALVAUNA R. - *Allora, nella parola 1986 del reperto XIZJ, l'uno è fatto senza il tratto di avvio come nel reperto C7 Palermo, il numero sei del 1986 mi pare fatto...*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Sì, mi scusi, abbiamo parlato di legamenti, cioè... del fatto che ci fosse il legamento.*

TESTIMONE, CALVAUNA R. - *Nella parola Pino e nella parola Greco sottostante io rivedo lo stesso legamento che vedo nella parola Palermo merlata verso sinistra, e vedo anche in cinque la O legata nelle parole ufficio.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Ma dico, questo è il referto quale, lo C?*

TESTIMONE, CALVAUNA R. - *XIZJ.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Sì, sì, la comparazione lei l'ha fatto col C?*

TESTIMONE, CALVAUNA R. - *Col reperto C7 e C5, comparativi. E poi, ecco, se posso aggiungere, quello che mi ha anche un po' instradato che fossero tutti della stessa mano è sempre questo ritorno delle sottolineature che noi troviamo sotto la data sotto furto 126, consegna 126, di reperti che voi non avete disconosciuto, sotto la prima riga c'è una sottolineatura, ed anche nel reperto che voi avete disconosciuto in tutt'e due c'è la sottolineatura sotto la data, cioè questi sono gesti che mi hanno instradato nel ritenere che fossero tutte scritte di un'unica mano*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Siccome ha detto che sarebbe stato meglio avere un supporto grafico in corsivo, io le chiedo questo... questa mancanza del supporto grafico come comparazione in corsivo non ha avuto rilevanza rispetto all'analisi...*

TESTIMONE, CALVAUNA R. - *Ma io questa mancanza non l'ho vista, cioè è una domanda... lei mi dice la mancanza di supporto in corsivo, questa mancanza per me non è stata rilevante, vedendo come scriveva anche in stampatello il signor Mattei, perché se fosse stato uno stampatello sempre staccato, con ogni lettera che fosse stata... ogni segno letterale un mondo a sé stante, allora davvero avrei detto serve documentazione in più, però i reperti che io ho analizzato presentavano, anche quando in stampatello, uno stampatello che presentava delle personalizzazioni tali che io ho ritrovato anche nelle poche parole che avevo in corsivo, quindi per me è stata esaustiva la documentazione che avevo..*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *E allora, mi dice quali sono le caratteristiche della scrittura in corsivo del... del Mattei?*

TESTIMONE, CALVAUNA R. - *La scrittura in corsivo del signor Mattei è una scrittura piuttosto fluida, spesso legata fra segni, o meglio raggruppata secondo il criterio della continuità o se è legata fra lettere, fra gruppi di lettere, è una scrittura fluida scorrevole con legamenti bassi in ghirlanda, talvolta occhiellati, talvolta privi di occhielli, che si chiudono spesso con una lettera finale in pence si dice nella scrittura... in grafologia, ossia una lettera che non ha una struttura formale a sé stante, ma prende la forma dal legamento da cui si origina. (v. pagg. 13-29 verbale del 27.10.2021).*

In buona sostanza la Dott.ssa Calvauna pur ammettendo che è meglio comparare scritture omogenee tra loro (o tutte a stampatello o tutte in corsivo) ha ben chiarito le ragioni per le quali nel caso di specie sia possibile discostarsi dal criterio astratto (alla luce delle peculiarità del tratto a stampatello

di MATTEI), fornendo anche esempi concreti a sostegno del suo argomentare.

In relazione poi alla contestazione di specifiche scritte la consulente ha poi partitamente spiegato le ragioni per le quali le ha ritenute riconducibili a MATTEI, peraltro, facendo riferimento ad annotazioni che non vengono nemmeno disconosciute dalla difesa:

DIFESA, AVV. SEMINARA - *vediamo le XIV e XIZY, proprio l'uno non è, diciamo, diverso... diverso nell'XIV dal'XIZY la (incomprensibile) dell'uno?*

TESTIMONE, CALVAUNA R. - *Allora, l'uno di ZIXY non ha il tratto di avvio come ce l'ha nei... nella scrittura comparativa C7, e il tratto d'avvio non c'è nemmeno nel reperto nella riga di sotto XIVTT che voi non avete disconosciuto, trasporto 126, questo reperto comincia con un uno senza il tratto d'avvio...cioè, i gesti che voi mi contestate che mancano, mancano anche in altri reperti quei particolari che magari voi non avete disconosciuto.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *No, ma mi perdoni, la questione è: è possibile farla in più modi, cioè che nella grafica...*

TESTIMONE, CALVAUNA R. - *Ma certo... certo...Ma certo, ma succede a tutti di redigere...*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Quindi... quindi, diciamo se io vedo un uno com'è riportato nella XIZV ed uno come XIZY, come faccio a dire che sono nello... della stessa persona?*

TESTIMONE, CALVAUNA R. - *Vabbè, non sarà una cifra che fa cadere il peso della bilancia da una parte o l'altra. (v. pag. 20 verbale ud. del 27.10.2021).*

Ancora, a fronte della contestazione del mancato utilizzo della tecnica grafometrica, la consulente del P.M. ha spiegato le ragioni per le quali nel caso di specie ha operato una ricostruzione della composizione dei testi fondata su un'analisi globale ed onnicomprensiva

(DIFESA, AVV. SEMINARA - *Lei a pagina 49-50 ha fatto una specie di riepilogo, e ha indicato che vi è una proporzione tra lettere della zona alta e lettera della zona... della zona media, pagina 49 e 50 della sua... della sua consulenza. Le volevo chiedere ma questo studio con la proporzione e la misurazione è stata fatta... è stato fatto?*

TESTIMONE, CALVAUNA R. - *No, è stato fatto, diciamo, uno studio sui rapporti dimensionali, non in senso millimetrico che mi sono messa a misurare col millimetro, ecco, però è stato fatto uno studio sui rapporti dimensionali, cioè ho guardato un po' tutti gli aspetti, poi è chiaro che la valutazione, poi, è una valutazione che si fa in generale...però, partendo sempre dal presupposto che la mano non è un timbro, che ci può essere una variabilità grafica, però...*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Quindi, non... non secondo una tecnica grafometrica, quindi?*

TESTIMONE, CALVAUNA R. - *No, no, anche perché la stessa persona può redigere la stessa parola in un momento più grande e nel momento dopo la stessa persona la può fare con dimensione più piccola, anche a seconda dello spazio che ha a disposizione, io avevo certi reperti per cui le*



*scritture erano relegate nel bordo, e quindi erano piccole, ci sono certe parole che sono anche molto molto ristrette fra loro perché mancava proprio lo spazio sul foglio, invece altre parole che sono state redatte in alto oppure sul foglio dove c'era più spazio, è chiaro che la mano si è allargata di più.* (v. pag. 21 verbale del 27.10.2021).

Peraltro, in giurisprudenza si è precisato (Cass. pen. Sez. V Sent., 13/02/2017, n. 18975, rv. 269907) che *“in tema di prova, l'accertamento peritale grafologico è di per sé fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva di chi lo conduce, piuttosto che da leggi scientifiche universali, con la conseguenza che legittimamente il giudice, il quale aderisca ad una delle valutazioni tecniche emerse in sede istruttoria, disattendendo le altre, assolve all'onere di motivare le ragioni del suo convincimento mediante l'integrazione della prospettiva tecnico-scientifica, proveniente dall'indagine più propriamente grafologica, con quella logico-indiziaria, relativa al contesto circostanziale di ipotetica redazione dell'atto stesso”*.

Alla luce degli elementi circostanziali emersi il giudizio di maggior affidabilità dell'elaborato della Dott.ssa Calvauna è ancor più accentuato in ragione del fatto che il giudizio del consulente si incastra perfettamente con le altre evidenze probatorie.

Infine, a tutto voler concedere, anche ove si volesse accedere alla tesi sostenuta nella consulenza tecnica della difesa da essa non si potrebbero rinvenire elementi a favore dell'imputato, ma solo a carico.

Infatti, restano “fuori” dalla consulenza della difesa tutte le altre scritture annotate a margine dei verbali che la consulenza di parte neppure contesta e che, peraltro, mal si conciliano con l'ultima versione fornita da MATTEI nell'odierno dibattimento in base alla quale egli non ha mai scritto per sua abitudine all'interno dei verbali.

Come ben rilevato dal P.M. (cfr. pag. 11 verbale ud. del 27.04.2022) anche ove la riconducibilità delle scritture fosse solo parziale, cambierebbe poco (sul piano della responsabilità di Mattei).

Un ulteriore dato è certo.

Le scritture contestate dalla difesa, oltre ad essere apposte a margine dei verbali di interrogatorio, hanno un ulteriore comune dato da segnalare: esse risultano già impresse – poiché derivanti (quantomeno) da una precedente operazione di fotocopiatura<sup>550</sup> – sulle copie dei verbali su cui sono state vergate (a penna o a matita) tutte le altre annotazioni.

---

<sup>550</sup> Sul punto occorre altresì osservare che la mancata effettuazione della perizia grafologica sull'originale del documento (ovviamente limitando il discorso alle poche annotazioni oggetto di fotocopiatura) non è di per sé causa di inaffidabilità delle conclusioni raggiunte dalla Dott.ssa Calvauna.

Si tratta di principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. Sez. V, Sent. 21-11-2011, n. 42938) che osserva come nessuna norma impone che la perizia grafologica su di un documento debba necessariamente svolgersi sull'originale e non su di una copia fotostatica (in tal senso, del resto, già risulta essersi espressa Cass. 5, 3 luglio - 3 agosto 1979, Fortunati, RV 142720, mai contraddetta da altre successive).

Ciò contribuisce ancor di più a colorare l'illegalità dell'operazione in analisi poiché dimostra che Scarantino non deteneva verbali oggetto di legittimo rilascio ex art. 116 c.p.p. ma copie di verbali, certamente informali, provenienti *aliunde*.

In tal senso militano altresì gli *omissis* a penna, il verbale con la dicitura in alto “copia Dott. Petralia (24.02.1995), il verbale del 25.11.1994 addirittura non firmato.

Altro non si può dire senza cadere nella pletora delle molteplici alternative, sia alla luce del narrato di Scarantino sul tema della provenienza dei verbali che alla luce della ricostruzione operata sul punto da MATTEI.

Egli ha fornito una versione – non credibile alla luce delle altre circostanze emerse – tesa alla massima compartimentazione della sua attività, negando di aver ricevuto qualsivoglia incarico di far studiare Scarantino, riferendo di non sapere come Scarantino fosse in possesso dei verbali e come, addirittura, l'ex falso collaboratore glieli abbia forniti ad uno ad uno nel corso dell'attività di studio:

PUBBLICO MINISTERO - *Lei ricorda se ha... avete fatto allo Scarantino.....confronti contemporanei di dichiarazioni di più verbali per giungere a fare le annotazioni?*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Assolutamente no, queste erano cose che lui mi diceva, io non... non lo so il perché di questa cosa, non lo so il perché, erano cose che faceva lui, evidentemente erano già state vissute da lui.*

(...)

PUBBLICO MINISTERO - *Anche qua, la domanda che le faccio, posto che uno dei verbali (fa riferimento al verbale del 15.07.1994) , come noi riteniamo, che lei ha visto Scarantino, nel leggere e visionare questi verbali, lei ha ricordo di aver visto un'annotazione che è, insomma, particolare, no? Perché è un omissis, quindi... dico, lei ricordo di aver letto un... verbali in cui c'erano annotati omissis? Che come lei ben sa, insomma, sono... hanno un significato.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Allora, io ricordo... purtroppo ricordo perché li ho letti adesso, non lo so.* PUBBLICO MINISTERO - *No, no, all'epoca, dico.*

IMPUTATO, MATTEI F. - *Eh, non me lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Eh, non se lo ricorda.*

(v. pagg. 138-139 nonché 126 verbale ud. del 05.02.2021).

## **15. La c.d. ritrattazione televisiva operata da Scarantino Vincenzo al giornalista Antonio Mangano**

In via preliminare occorre premettere che l'imputato BO', nel periodo cui si riferiscono le condotte analizzate nel paragrafo precedente, era il funzionario responsabile del "Gruppo Falcone e Borsellino" ed il soggetto che coordinava le attività d'indagine condotte da tale organismo in relazione alla strage di via D'Amelio.

Ciò è emerso con chiarezza nel corso dell'attività istruttoria ed è certificato nella documentazione relativa all'organigramma del "Gruppo Falcone e Borsellino" (cfr. prod. P.M. del 06.04.2022 all. 2). Il dato è stato più volte contestato dalla difesa dell'imputato che ha rilevato come BO' non fosse il vertice gerarchico del Gruppo che, dopo la nomina a Questore di Palermo di Arnaldo La Barbera (più precisamente dopo il 25.01.1995; cfr. par. 2.3 nota 115), era passato sotto il comando di Mario Torresi (in qualità di dirigente della divisione polizia anticrimine della Questura di Palermo).

L'argomento è specioso e si sottrae al confronto con l'intero compendio documentale sul punto.

Leggendo l'art. 1 del decreto istitutivo del Gruppo F.B. del 15.07.1993 si legge che il gruppo era alle dipendenze di un dirigente superiore della Polizia di Stato.

E a tale dirigente spettavano solo "*compiti di supervisione circa l'efficienza della struttura e il raccordo con le altre componenti istituzionali centrali e periferiche della Polizia di Stato*" (punto 7, pag. 2 appunto della Questura di Palermo del 08.08.2009).

Il tentativo di ritagliare a MARIO BO' un ruolo marginale, scaricando responsabilità proprio sul vertice formale del gruppo (il dott. Torresi), non regge anche perché non si confronta:

- a) con il dato che emerge dalle intercettazioni nelle quali, come si è visto, Scarantino o chiede di BO' o chiede di A. La Barbera, segno evidente che erano costoro i suoi "punti di riferimento";
- b) con il portato dichiarativo di Arnaldo La Barbera che, nel corso della sua deposizione al processo di appello c.d. Borsellino Bis, ebbe a ben chiarire la catena di avvicendamento al comando del Gruppo Falcone Borsellino (v. par. 11 nota 461);
- c) con le risultanze delle sentenze dei precedenti processi celebrati per la strage di via D'Amelio (ci si riferisce al Borsellino 1 e al Borsellino Bis).

In relazione al punto c) non solo deve essere osservato come Torresi non venga mai citato, ma anche come si dica a chiare lettere che i dott.ri Arnaldo La Barbera e MARIO BO' non solo "*dirigevano le indagini al tempo*", ma erano altresì "*i massimi responsabili della polizia impegnati nelle indagini*" (cfr. pagg. 356 e 392 sentenza di appello del Borsellino Bis).

E lo si anticipa sin d'ora – soprattutto in relazione alle deposizioni di Di Gangi e Coltraro (su cui lungamente *infra*) – è parimenti inutile fare riferimento (in relazione a tutto il periodo che va dal

gennaio 1995 al luglio 1995) a Ricciardi poiché egli lascia definitivamente il gruppo nel periodo delle festività natalizie del 1994 (cfr. pag. 5 verbale del 27.09.2019), come confermato dallo stesso Arnaldo La Barbera (v. par. 11 nota 461).

Ciò premesso, soprattutto alla luce del percorso dichiarativo di MATTEI, si ritiene scarsamente praticabile la tesi secondo cui gli imputati abbiano potuto compiere un'attività del tipo di quella in esame sulla base di una loro completa ed esclusiva iniziativa, tenendo all'oscuro il loro superiore gerarchico ed informandolo solo allorché il caso era pubblicamente esploso in sede processuale.

In tal senso militano non soltanto elementari considerazioni di ordine logico, ma anche una vicenda accaduta nel luglio del 1995 che ha il pregio di rivelare concretamente come il dott. BO', nel periodo in considerazione, fosse prontamente informato di ogni questione rilevante che riguardava lo Scarantino.

Il coacervo delle dichiarazioni rese sia nell'ambito dei precedenti processi che in quello odierno dimostra che, in occasione della ritrattazione televisiva dello Scarantino al telegiornale "Studio Aperto" del 26.7.1995, proprio il dott. BO' era stato immediatamente avvisato delle inquietudini che lo Scarantino medesimo aveva iniziato a manifestare già il giorno precedente.

Al fine di ricostruire gli eventi del 25 e del 26 Luglio 1995 - attesa la diversità delle versioni risultanti dal patrimonio conoscitivo offerto dai soggetti a vario titolo coinvolti - verranno pertanto prese in esame le dichiarazioni di Basile Rosalia, Milazzo Francesco, Coltraro Carmelo, Di Gangi Giuseppe, Antonio Mangano.

Ad avviso del Collegio devono essere ritenute maggiormente attendibili, ancora una volta, le dichiarazioni rese da Rosalia Basile, posto che la stessa, oltre ad essere sul punto testimone oculare ne ha riferito – a differenza di appartenenti alla Polizia di Stato (v. Di Gangi) – in maniera costante sin da epoca assai prossima allo svolgimento dei fatti<sup>551</sup>.

---

<sup>551</sup> Per il resto ci si riporta alle generali considerazioni sull'attendibilità della Basile già espresse nei par. 12 e 14 evidenziandosi come in relazione a tutte le circostanze rispetto alle quali ella è teste oculare (al fondo, l'an dell'attività di studio con MATTEI e RIBAUDO e gli avvenimenti del 25-26/07/1995), la donna fornisce versioni costanti sin dal 1995.

E l'attendibilità della Basile è ancor più accresciuta ove si considerino le "peculiari" circostanze processuali nelle quali ella ebbe a rendere l'esame.

Infatti, l'escussione della testimone fu interrotta in due circostanze da spontanee dichiarazioni di Vincenzo Scarantino – che a tratti finirono per trasformarsi in un ibrido confronto tra i due dichiaranti – in una delle quali la testimone fu anche allontanata dall'aula:

AVV. MAMMANA: - *Presidente, o l'allontana durante le dichiarazioni o non ha senso, perché è un confronto informale.*

PRES.: - *Non avrà senso per lei; per me ha senso.*

AVV. MAMMANA: - *Io, l'avv. Mammana, mi oppongo.*

TESTE: - *Ma pirchi' dici 'sti cosi? Non ha più senso.*

PRES.: - *L'opposizione è respinta e l'invito a non fare più opposizioni di questo genere.*

AVV. MAMMANA: - *Siamo nel corso dell'esame di un teste che è regolato dal Codice.*

Ebbene, la Basile aveva già nel 1995 - sia nel corpo di una missiva, che in sede di escussione dibattimentale del processo c.d. "Borsellino uno" (v. pagg. 22-27 verbale ud. del 02.11.1995) - raccontato una serie di circostanze assolutamente sovrapponibili al narrato della donna nell'odierno dibattimento.

In primo luogo, ha riferito che il 25 luglio 1995 lo Scarantino era entrato in forte agitazione perché un appartenente al "Gruppo Falcone e Borsellino" (Giuseppe Di Gangi, su cui lungamente infra) gli aveva mostrato un "fax di giornale" nel quale venivano riportate notizie relative ad una smentita alle sue dichiarazioni riguardanti Gaetano Scottò. Lo Scarantino aveva immediatamente chiesto di poter conferire con il Pubblico Ministero e "l'agente vedendo mio marito agitato andò subito a riferire al Dirigente" (cfr. la predetta missiva della Basile).

Nell'odierno dibattimento la teste, nel raccontare per intero l'episodio in analisi, ha ulteriormente precisato il contegno del marito rispetto alla visita di Di Gangi<sup>552</sup>.

La donna ha poi riferito che quello stesso giorno lo Scarantino le aveva confessato di essere totalmente

---

PRES.: - *Fino adesso state disturbando tutti, perché' il Presidente ha disposto che Scarantino possa fare le proprie dichiarazioni spontanee.*

AVV. MAMMANA: - *Purtroppo questo è il nostro ruolo, di disturbare.*

PRES.: - *Avvocato, lo invito a non fare ironia.*

AVV. MAMMANA: - *No, l'ha detto lei. Lei ha detto che stavo disturbando, stiamo facendo il nostro ruolo, Presidente.*

PRES.: - *No, il vostro ruolo è quello di fare il vostro dovere, non quello di disturbare.*

AVV. MAMMANA: - *Ma lei ha detto che stavamo disturbando, Presidente.*

PRES.: - *Infatti, siccome stava parlando Scarantino, intervenivate. (v. pagg. 42-43 verbale ud. del 02.11.1995)*

<sup>552</sup> DIFESA, AVV. SEMINARA - *Va bene, io le dico al di là di quello che le riferì suo marito, lei ebbe modo di assistere personalmente, ad una discussione, dove suo marito diceva ai poliziotti, io sono estraneo, e loro diciamo, riceviamo questo messaggio?*

TESTIMONE BASILE R. - *Sì.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Quando avvenne?*

TESTIMONE BASILE R. - *Quel giorno che... che parlò con Di Gangi, e ha detto che voleva andare in carcere, perché lui non sapeva niente, e lui era stanco di fare... e... e...*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Quindi, soltanto il 25 luglio, quando ci fu questa diciamo...*

TESTIMONE BASILE R. - *...glielo dissi... sì, glielo dissi a Di Gangi, quando venne quella volta, quella mattina con quella... non so che era una notifica, un qualcosa, adesso non... non ricordo bene cosa fosse, che... che diceva che Scottò, si trovava a Bologna, invece di Palermo, e lui diventò matto, cioè, no io vado in carcere, questi mi vogliono... mi vogliono incastrare*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Signora mi perdoni, io non lo capisco, mi... mi spiega qual è, in questa circostanza, diciamo, la posizione di Scarantino, perché non... non ho... non ho capito, cioè, Di Gangi, gli dà una notifica, da questa notifica, emergerebbe che Scottò...*

TESTIMONE BASILE R. - *Che Scottò, non si trovava a Palermo, ma bensì a... a Bologna.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *E quindi?*

TESTIMONE BASILE R. - *E quindi, lui... cioè scattò il panico, perché aveva paura di essere smentito, cioè...*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *E quindi?*

TESTIMONE BASILE R. - *E quindi, c'aveva questa... questa ansia, diceva io non... non... non voglio andare in carcere, io sono innocente, quelle persone che io ho accusato, sono innocenti, e quindi, me ne voglio andare in carcere. Poi lui gli ha detto stai sereno, stai tranquillo, è andato ad avvisare il dirigente*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *E poi è venuto il Dottore... sì.*

TESTIMONE BASILE R. - *...è successo quello che è successo. (v. pagg. 198- 199 verbale del 21.03.2019).*

estraneo alla strage di via D'Amelio e di aver accusato persone innocenti ed aveva poi chiamato telefonicamente la madre per rappresentarle che aveva intenzione di "ritrattare", dire la verità e tornare in carcere.

Inoltre, la mattina del giorno seguente si era presentato presso la loro abitazione il dott. BO' per "rassicurare e calmare" lo Scarantino, preannunciandogli che nel pomeriggio lo avrebbe condotto ad un interrogatorio col dott. Petralia.

Lo Scarantino, tuttavia, non si era per nulla "calmato", aveva telefonato dapprima al suo precedente difensore di fiducia e poi nuovamente alla madre, ribadendo loro la sua volontà di ritrattare e dire la verità. La madre, poi, gli aveva fornito il numero di telefono del giornalista Mangano, cui aveva rilasciato un'intervista (che era poi andata in onda, sia pure non in forma integrale, nell'edizione pomeridiana di quel giorno del telegiornale "Studio Aperto") con la quale, tra le altre cose, dichiarava di essere stato indotto dal dott. Arnaldo La Barbera a formulare false accuse.

Ancora la teste ha riferito che allorché il dott. BO', quando nel pomeriggio era tornato a prendere lo Scarantino per scortarlo sino alla sede dove doveva svolgersi l'interrogatorio, aveva da questi appreso che aveva telefonato al difensore, alla madre ed ai giornalisti per dire loro la verità, si era verbalmente scagliato contro lo stesso Scarantino, minacciandolo di condurlo in "un carcere peggio di Pianosa". Una volta accompagnato lo Scarantino in macchina, sempre il dott. BO' si era trattenuto nell'abitazione a colloquio con la Basile poiché voleva insistentemente sapere in che maniera l'ex collaboratore si fosse messo in contatto con i giornalisti. A quel punto lo Scarantino aveva chiesto alla scorta di poter rientrare, con una scusa, all'interno della sua abitazione e di lì ne era nata una colluttazione, in esito alla quale lo Scarantino era stato ammanettato e gli era stata puntata anche una pistola contro<sup>553</sup>.

La donna ha sul punto precisato che l'ex marito non ebbe ad usare alcuna violenza fisica contro i poliziotti presenti:

*PUBBLICO MINISTERO - Senta, veniamo a questo episodio che avviene a San Bartolomeo al Mare col Dottore Bo, da... da cosa comincia tutta questa situazione?*

*TESTIMONE, BASILE R. - Allora, comincia che arriva la mattina il... il poliziotto Di Gangi, con una... con una... cioè, c'aveva una notifica o qualcos'altro, non... non lo so, e dice che... a Palermo ci dice che Scotto non era a Palermo, quando è successo il fatto, ma era, bensì, a... a Bologna. E lì lui comincia ad agitarsi, comincia ad agitarsi, comincia a dire, no, ma adesso me ne vado in carcere, no, ma questi mi voglio fregare, comincia a... a fare 'sti discorsi. E... e niente, lui l'ha visto agitato*

---

<sup>553</sup> E merita di essere evidenziato come il racconto della Basile sul punto sia costante, avendo ella riferito anche nel Borsellino Quater (pag. 25 verbale ud. del 25.02.2016) che allo Scarantino era stata puntata la pistola. Stesso dicasi per il narrato di Scarantino al riguardo, tanto nel Borsellino Quater (cfr. pagg. 120 e 138 verbale ud. del 28.05.2015), quanto nell'odierno dibattimento (v. pagg. 36 e 39 verbale ud. del 17.05.2019).

*più del solito il... il poliziotto, e avvisa... avvisa già, avvisa Bo, e niente, però, tutto, comunque, durante la giornata lui comincia ad essere sempre agitato comunque, sta sempre così, l'indomani...*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Aspetti, scusi, prima di passare all'indomani, avvisa Bo che significa?*

**TESTIMONE, BASILE R.** - *Avvisa Bo che c'è Scarantino agitato, molto agitato più del solito...E quindi, prendono precauzioni, non lo so, provvedimento, e arriva... perché Scarantino vuole parlare con i Magistrati, e arriva... l'indomani arriva Bo, e dice non ti preoccupare che adesso, alle 17:00, ti faccio parlare con Petralia, andiamo con... stai tranquillo che non... non è successo niente, tranquillo. Lo... lo tranquilla, e va via. Nel pomeriggio, quando viene a prendere Scarantino, per portarlo da Petralia, dal Magistrato Petralia, prima che viene... prima che viene il poliziotto Bo, Scarantino chiama la mamma, e dice, senti, io voglio andare in carcere, perché sono innocente, non... non so niente della strage, non voglio... qua mi... mi vogliono far dire cose che non... non... e la mamma fa, guarda, non... non dirlo a me, fai una cosa, chiama i giornalisti e rendi pubblica la cosa, perché se lo dici è come se non lo avessi detto a nessuno. E quindi, lui fa così, si fa dare il numero di telefono di sua madre, del giornalista, e chiama, chiama il giornalista e gli fa... gli dice 'sta cosa che lui è innocente, che vuole tornare in carcere, che non sa niente della strage, che... che ritratta, tutte queste cose qua. Niente, dopo...*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Che... che ritratta... che ritratta, no, qui dovrebbe riferire in maniera un po' più dettagliata. Lei ha assistito a questa telefonata...*

**TESTIMONE, BASILE R.** - *No, che voglio ritrattare tutte le accuse che ho fatto a quelle persone innocenti, che sono tutte persone innocenti, e che mi sono inventato tutto, e che... e che... e che voglio tornare in carcere.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Lei assiste a questa telefonata o le viene...*

**TESTIMONE, BASILE R.** - *Sì, sì.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Assiste.*

**TESTIMONE, BASILE R.** - *Sì, sì.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Per quello che lei ricorda, Scarantino ha spiegato, in quella occasione, al giornalista perché si era inventato tutto?*

**TESTIMONE, BASILE R.** - *No, no, lì per lì aveva detto... lì per lì aveva detto, che si era inventato tutto e che voleva tornare in carcere, che non sapeva niente della strage e che... e che voleva tornare in carcere, quello. Dopodiché, non ricordo se... non ricordo se gli disse che gli avevano fatto dire tante... tante bugie, adesso non... non lo ricordo questo particolare, ma molto probabilmente, perché c'è... credo ci sia la... cioè, lo ha... lo... lo ha registrato, quindi, penso che, comunque ci sia qualcosa nella registrazione che aveva fatto questo giornalista.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Eh, purtroppo noi la registrazione non l'abbiamo mai trovata, quindi, ci*

*dobbiamo affidare al ricordo di chi c'era... in quella... in quella occasione. Quindi, io quello che le voglio chiedere, andando più nello specifico, se lei ricorda che Scarantino fece cenno al fatto di essere stato costretto a rendere quelle dichiarazioni.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì, che è stato costretto è stato costretto.*

PUBBLICO MINISTERO - *No, quello che voglio sapere è se lei ricorda che Scarantino...lo disse al giornalista.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Il ricordo non ce l'ho, per molto probabilmente è stato così.*

(..)

PUBBLICO MINISTERO - *Ecco qua. Sempre del verbale del Borsellino-Quater, quando riferisce di questa vicenda, lei dichiara la pagina è... 23, 23, in fondo, poi 24. Se riesce un po' a ricordarne il contenuto, qua la pregherei veramente di fare uno sforzo di memoria, cioè che cosa disse Scarantino al giornalista, visto che lei ha assistito, ha detto che non c'entrava niente e che voleva tornare in carcere, e che lo avevano indotto a collaborare, e la domanda che le viene posta, poi, è "e ricorda se fece anche i nomi di chi lo aveva indotto a collaborare al giornalista?", e lei risponde "Arnaldo La Barbera", "fece altri nomi o si limitò solo ad Arnaldo La Barbera?", "adesso non mi ricordo", "comunque il suo ricordo è che il nome di Arnaldo La Barbera al giornalista l'ha fatto sicuramente", e lei risponde "ricordo questo episodio perché c'è stato un episodio di violenza contro il mio ex marito, per quello lo ricordo bene". Cioè, nella sostanza, signora... grazie.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Nella sostanza, signora, lei nel Borsellino-Quater aveva riferito che ebbe modo di udire lo Scarantino, e riferire al giornalista che era stata indotto a collaborare perché costretto dal Dottor Arnaldo La Barbera.*

PUBBLICO MINISTERO - *È una dichiarazione che, ora che le ho letto, le fa svegliare il ricordo su questa circostanza, la conferma, è andata così?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Oh. Quindi, succede questa... scusi, tutta questo avvenimento in cui lui chiama la madre, e poi chiama il giornalista, lei riesce a collocarlo nel tempo? Perché l'episodio Di Gangi... di Di Gangi, che viene a dire quella questione di Scotto è del giorno prima, giusto?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Esatto.*

PUBBLICO MINISTERO - *Questa questione delle telefonate avvenne...*

TESTIMONE, BASILE R. - *L'indomani.*

PUBBLICO MINISTERO - *Nel... nel... nel... in quale parte della giornata? Nella mattina, all'ora di pranzo, il pomeriggio, la sera?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Credo sia stato ora di pranzo ha chiamato i giornalisti, credo.*



PUBBLICO MINISTERO - *Uhm.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì, non credo, sicuro. Perché poi arriva il Dottor Bo, e lui dice ho chiamato i giornalisti perché voglio tornare in carcere, sono innocente, e ho detto che... non... non so niente della strage, non so niente, ho detto questo, e lui fa... innervosito, fa ti ci porto io in carcere, sì... si è incavolato subito, è cambiato... ha cambiato espressione proprio dal viso, e ha detto ti ci porto io in carcere...*

PUBBLICO MINISTERO - *Lui chi, scusi?*

TESTIMONE, BASILE R. - *...ti faccio vedere se non ti porto in un carcere peggio di Pianosa.*

PUBBLICO MINISTERO - *Lui chi, scusi?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Dottor Bo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma il Dottore Bo, quando torna, e succede questo episodio, è da solo? ... Cioè, quando viene a casa, lui lo informa che aveva chiamato il giornalista, il Dottor Bo è... è da solo o in compagnia di altri?*

TESTIMONE, BASILE R. - *In compagnia di altri.*

PUBBLICO MINISTERO - *Eh, chi c'era?*

TESTIMONE, BASILE R. - *C'era Di Gangi... Di Gangi credo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. E il Dottore Bo era venuto a casa per quale motivo?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Per... e perché aveva detto che... l'aveva assicurato la mattina, e gli disse, guarda, ti porto... ti faccio parlare con Petralia, perché lui chiedeva di parlare con il Magistrato.*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm.*

TESTIMONE, BASILE R. - *E quindi, la mattina, quando arriva, nella tarda mattinata, dice a... al mio ex stai tranquillo, assicurati che adesso ti faccio parlare con... che più tardi viene Petralia e parli con lui. E... e niente, poi se ne andò, e torna... e torna... e mio marito... il mio ex marito ha fatto la telefonata ai giornalisti e a sua madre, nel frattempo, e poi torna... torna Bo, il Dottor Bo, e lui gli dice ho chiamato i giornalisti perché me ne voglio tornare in carcere, perché sono innocente e non c'entro niente con la strage, e voglio tornare in carcere. E lui fa... proprio sì... si è cambiato espressione, ha detto alzati, ti faccio vedere se non ti portano in un carcere peggio di Pianosa, vieni con me, e se lo porta fuori, lo mette in macchina, e lui rimane fuori.*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, ma c'è stato una qualche colluttazione? Perché lei prima ha parlato di botte (voci sovrapposte)*

TESTIMONE, BASILE R. - *E lui rimane fuori, mentre... siccome quello è un po' furbo nella sua ignoranza, ma è... è un po' furbo, ha capito...*

PUBBLICO MINISTERO - *Quello chi?*

TESTIMONE, BASILE R. - *...che... quello, Scarantino. Ha capito che... ha capito subito che... che veniva a casa a chiedere a me quello che... che era successo. E... e niente, nel frattempo chiede ai poliziotti che lo stavano... che stavano scendendo con la macchina, di... ma è stata una questione di... di poco, proprio, chiede di andare in bagno, che doveva andare in bagno, che doveva affrontare questo lungo viaggio... un lungo viaggio, doveva andare a Genova, e se si fermava che doveva andare in bagno. I ragazzi lo... lo riaccompagnarono... lo riaccompagnarono a casa, e... e trovarono... bussarono alla porta, bussò alla porta, entrò e nel frattempo c'era il Dottor Bo che parlava con me, dicendo... chiedendo a me come mai, perché, chi gliel'ha dato il numero, perché ha chiamato i giornalisti, e 'sta roba qua. E io non ho fatto neanche in tempo di dire Boh, che... che mi dice a me? Non lo so, cioè non... non... non riuscivo neanche... non sono riuscita neanche a... a dire una parola che entra il mio ex, e... e si è arrabbiato, dicendo che... che ci fa a casa qua, mentre mia moglie... mia moglie è da sola, e lui lo prese ha detto, adesso tu mi stai... cioè, tu non sei più nessuno e iniziarono a... a... a menarlo...E volarono calci e pugni, insomma, lui agitato, loro peggio di lui, e quindi...*

PUBBLICO MINISTERO - *Iniziarono a menarlo chi?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Al mio ex.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, chi lo ha menato?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Dottor Bo e... e Di Gangi.*

PUBBLICO MINISTERO - *Lo hanno menato in che maniera?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Ma, volarono calci e pugni.*

TESTIMONE, BASILE R. - *C'aveva il viso tutto rosso, davanti ai bambini, più che altro.*

PUBBLICO MINISTERO - *Entrambi o solo uno dei due?*

TESTIMONE, BASILE R. - *No, ma l'altro lo bloccava, Di Gangi.*

PUBBLICO MINISTERO - *Di Gangi lo bloccava e il Dottore Bo lo menava?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì...Perché si era innervosito, perché lui gli aveva fatto questa cosa.*

PUBBLICO MINISTERO - *Lei ha assistito?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì, sì, ero lì davanti.*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. Oltre a lei, ai bambini e Di Gangi, al Dottore Bo e a Scarantino c'era qualcun altro all'interno della...*

TESTIMONE, BASILE R. - *Io ho iniziato a gridare, a dire ma... cioè, fermatevi che comunque ci sono i bambini, cioè non... non.....non mi pare il caso di fare tutto... tutta 'sta cosa davanti ai bambini, i bambini che gridavano e piangevano, perché erano spaventatissimi...E poi entrarono i ragazzi che stavano fuori, della... della scorta, quelli che stavano fuori, entrarono e si presero i bambini e se li portarono fuori, e poi lui si portò Scarantino e facendo credere che se lo stavano portando... oddio,*

*in carcere, e invece lo hanno... lo hanno portato da... da Petralia..*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, ma lei ricorda se durante questo alterco, questo... insomma, questa colluttazione, furono messe le manette al... al signor Scarantino?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Chi glielie mise?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Lui, Bo, il Dottor Bo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. Ma il... il suo ex marito si era difeso? Cioè, nel senso, aveva reagito all'aggressione? O era impossibilitato, perché lei ha detto era tenuto, e quindi...*

TESTIMONE, BASILE R. - *E no, impossibilitato, lo ha... lo ha bloccato il...*

PUBBLICO MINISTERO - *Cioè, quindi, la... l'aggressione è stata solo nei confronti di Scarantino, non è che Scarantino ha reagito, questo volevo capire.*

TESTIMONE, BASILE R. - *Era arrabbiato, ma non ha reagito...Non reagiva, perché aveva paura, giustamente, se hanno detto che lo portavano in carcere, giustamente, aveva paura delle botte, che poi... doveva subire, e non ha reagito...era molto agitato, ma non ha reagito con le botte lui.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ed è stato portato fuori dalla casa e messo in macchina in manette? O libero?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì, sì.*

*(...)*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *... lei ha già riferito il comportamento del Dottore Bo, e del... e del Di Gangi, volevo chiederle suo marito, quando rientra a casa.. che atteggiamento ha, si muove contro il Dottore Bo, cioè, qual è l'atteggiamento di suo marito e il comportamento di suo marito, quando rientra a casa e la trova parlare con il Dottore Bo?*

TESTIMONE BASILE R. - *Ma perché lui entra e vede che, il Dottor Bo, ha... parla animatamente, arrabbiato con me, dicendo chi glielo ha dato sto numero di telefono? Come mai, perché? Cosa... e cosa è successo? E io non ho fatto neanche in tempo di dire, che cosa fosse successo, che entra il mio ex marito e vede questo... questo... cioè, nervosismo verso di me, e allora, dice, ma come si permette, ad entrare in casa, mentre io non sono a casa, e rivolgersi a mia moglie in questo modo, e insomma è successo poi...*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Sì, ma siccome lei ha riferito, che Scarantino è uno abbastanza violento, e... Nel momento in cui la... la trova lì dentro, è alterato, è aggressivo, si porta verso il Dottore Bo, verso Di Gangi?*

TESTIMONE BASILE R. - *Sì, era arrabbiato, era arrabbiato, e glielo sto dicendo ma che gli ha alzato le mani a Bo, no....Era arrabbiato, gli diceva ad alta voce, come si permette, cioè, magari gli è scappata pure qualche parolaccia, gli diceva come cavolo si permette, cioè, in modo volgare, e*

*cioè, adesso non... non ricordo bene, però non gli alza... e cioè... e io pensavo che alzava le mani, che lui aveva detto, ti porto in carcere peggio di... di Pianosa, e...*

(...)

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO - *Nel... nel corso dell'episodio che le ha raccontato fra il Dottore Bo, l'ispettore Di Gangi e il signor Scarantino, oltre alle manette, qualcuno tirò fuori anche la pistola?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Sì.*

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO - *E può... può riferire nel dettaglio?*

TESTIMONE, BASILE R. - *Ah, okay. Nel frattempo... nel frattempo... Di Gangi bloccò il mio ex, lo bloccò in un... in un mobile e... e gli puntò la pistola per farlo stare tranquillo, perché comunque lui era molto scalmanato, non... non... non stava fermo, e per questo lo... lo... lo picchiarono, per questo motivo, perché lui non... non... non stava fermo.*

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO - *L'ultima cosa. In questo... in questa... dopo questo... questo episodio, lei ricorda se intervenne qualcuno... qualche funzionario della Questura di Imperia? Non parlo degli... degli agenti, o comunque, del... di chi faceva... diciamo, in prima persona, la vigilanza intorno a casa, faccio riferimento a funzionari della Questura, quindi, personale addetto un po' al... al... al coordinamento del... della sicurezza intorno a casa Scarantino.*

TESTIMONE, BASILE R. - *No, su questo non ricordo niente.*(v. pagg. 110 -121, 137-138, 201- 202 verbale del 21.03.2019).

Il racconto della Basile in ordine al rilascio e al contenuto dell'intervista da parte dell'ex marito ad Angelo Mangano è stato confermato dallo stesso giornalista – negli stessi identici termini – sia nell'ambito delle sit rese il 03.10.2013, sia nell'odierno dibattimento (ud. del 22.03.2019) che nell'ambito del procedimento incardinato presso la Procura di Messina (cfr. pagg. 64 e ss. richiesta di archiviazione del 05.06.2020).

Si riporta lo stralcio di interesse di tale ultimo atto:

*“Nello specifico, riferiva (Mangano) che, il 26 luglio 1995, a seguito della diffusione della notizia di una presunta ritrattazione di Scarantino Vincenzo (Nel 1995 lavoravo presso il gruppo Mediaset di Milano ed ero il corrispondente da Palermo della emittente Italia 1. Ebbi modo di occuparmi della vicenda che riguardava la collaborazione di Vincenzo Scarantino il 26 luglio 1995. Quella mattina, intorno alle 11.30, la Adnkronos ha battuto la notizia che Scamatino aveva ritrattato le accuse sulla strage di via D'Amelio, che aveva dichiarato di avere detto delle bugie sulla vicenda e che aveva chiamato casa per dare questa notizia alla sua famiglia. La fonte dell'agenzia era l'avv. Petronio, che all'epoca era il difensore di Scarantino. La notizia mi venne riferita dalla sede Milano e mi fu*

*chiesto di occuparmene ..... Nell'arco della mattinata le agenzie, tra cui l'Ansa, pubblicarono la smentita circa la ritrattazione di Scarantino. In particolare, la smentita veniva dalla Procura della repubblica di Caltanissetta e dal Ministero dell'Interno), egli si era recato a casa della madre dello Scarantino, con una troupe dell'emittente televisiva Italia Uno (Mi recai quindi a casa dello Scarantino con una troupe e ci accolse la madre).*

*Lì giunto, la donna gli aveva rappresentato di essere in possesso di una registrazione concernente la telefonata in cui il figlio le aveva manifestato la volontà di ritrattare le dichiarazioni rese sino a quel momento sulla strage di via D'Amelio, in quanto non veritiere (Mi recai, pertanto, a casa di Scarantino. La madre mi disse che era in possesso di una registrazione telefonica effettuata dalla stessa famiglia, che aveva tutto l'interesse a dimostrare l'estraneità dello Scarantino rispetto alla strage di via d'Amelio. Infatti, qualche giorno prima lo Scarantino aveva preannunziato la sua volontà di ritrattare e quindi la famiglia aveva registrato la telefonata in cui questi aveva riferito di avere mentito sulla strage).*

*Avuta la disponibilità della registrazione, aveva proceduto all'ascolto, rilevando, tuttavia, l'impossibilità di comprenderne il contenuto attesa la pessima qualità dell'audio (L'audio era pessimo e molto disturbato e non era comprensibile il contenuto della conversazione e comunque era inutilizzabile da un punto di vista giornalistico).*

*Pertanto, aveva fornito il suo numero di cellulare alla donna, con l'invito a comunicarlo al figlio qualora costui avesse voluto raccontare quella vicenda ad un giornalista (Io diedi alla madre il mio numero di telefono, dicendole che se il figlio avesse avuto voglia di parlare con un giornalista avrebbe potuto chiamarmi).*

*Dopo un quarto d'ora circa, mentre si trovava per strada, aveva ricevuto la telefonata dello Scarantino, il quale, in modo concitato, gli aveva confidato di aver raccontato menzogne con riferimento alla strage di via D'Amelio (Dopo circa 15 minuti, lo Scarantino mi chiamò. Sembrava molto agitato e nervoso. Il concetto che voleva esprimere era che lui voleva tornare in carcere e che aveva raccontato menzogne sulla strage).*

*Non trovandosi in redazione, aveva chiesto allo Scarantino di essere richiamato di lì a breve, così da poter registrare la telefonata (Gli chiesi se potevo registrare la telefonata e lui mi diede il consenso. Chiamò al centralino della sede, la telefonata passò alla sala R VM e la chiamata fu registrata).*

*Effettivamente, lo Scarantino aveva poi richiamato e la telefonata tra i due era stata registrata.*

*In quell'occasione, lo Scarantino gli aveva confermato di non aver detto la verità sulla strage di via D'Amelio, vicenda per la quale aveva accusato persone innocenti (Lui mi disse che aveva raccontato bugie e che aveva accusato persone innocenti. Mi disse che le cose che aveva detto le aveva lette sui*

giornali).

*Inoltre, gli aveva raccontato di torture subite mentre si trovava detenuto all'interno del carcere di Pianosa, indicando in Arnaldo La Barbera l'autore di quelle violenze (Scarantino mi disse che a Pianosa lo avevano torturato e gli avevano fatto urinare sangue. Gli chiesi chi avesse fatto questo e lui mi disse che era stato Arnaldo La Barbera ..... Mi fece solo il nome di La Barbera. Gli chiesi che intenzione avesse e lui mi disse "voglio andare in carcere. Mi faranno morire in carcere ma avrò la coscienza pulita").*

*Rispondendo ad una sua domanda, lo Scarantino gli aveva confidato di aver comunicato l'intenzione di ritrattare ai magistrati che stavano raccogliendo le sue dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio (gli chiesi se aveva informato della ritrattazione i magistrati che lo stavano gestendo e lui mi disse di sì).*

*Proseguendo nel suo racconto, il Mangano riferiva che, quel giorno stesso, nel corso del notiziario delle 18,30, l'emittente Italia Uno aveva mandato il servizio contenente la registrazione o della telefonata avuta con lo Scarantino; quel servizio, tuttavia, mancava della parte in cui quest'ultimo faceva riferimento alle violenze subite ad opera del Dott. Arnaldo La Barbera; ciò per una espressa volontà del direttore dell'epoca, Paolo Liguori (la telefonata durò circa 10-15 minuti. A quel punto chiamai il mio direttore, Liguori, e lo informai. Mi chiese di mandargli la registrazione. Mi richiamò e mi disse di fare un pezzo per l'edizione delle 18.30, dicendomi di non mettere la parte delle dichiarazioni che riguardavano il dott. La Barbera, in quanto andava verificata. Venne mandata in onda la parte relativa alle pressioni subite, senza indicare il nome del funzionario).*

*A dire del Mangano, quel servizio giornalistico aveva avuto scarso risalto sugli organi di stampa (Dopo il servizio, venni chiamato solo dal collega Francesco La Licata, inviato della Stampa di Torino, il quale mi chiese informazioni sulla mia intervista. La notizia, però, non ebbe alcuna risonanza ..... Il giorno dopo, l'Unità e la Stampa furono gli unici giornali che si occuparono della vicenda).*

*Nell'articolo pubblicato sul quotidiano "La Stampa", a firma di Francesco La Licata, era scritto che, secondo un magistrato della Procura di Caltanissetta, il dott. Petralia, l'intervista fatta con Scarantino "era da attribuire ad un progetto della mafia" (Mi allarmai quando lessi il pezzo di La Licata. Preciso che era un mio amico ed anzi io ero un suo allievo. Lessi che questa intervista, secondo uno dei magistrati della Procura di Caltanissetta, era da attribuire ad un progetto della mafia. Si disse espressamente; "sono scesi in campo gli uffici stampa di cosa nostra". Era una*

*dichiarazione del dott. Petralia)<sup>554</sup>...*

*Il giorno successivo, il 27 luglio, era andato in onda un altro servizio televisivo avente ad oggetto sempre la telefonata avuta con Scarantino, il cui nucleo centrale era costituito dalle torture subite da quest'ultimo all'interno del carcere di Pianosa; anche in questo caso, il nome di Arnaldo La Barbera non era comparso (il 27 luglio 1995 venne mandato in onda un altro servizio sulla vicenda, che comprendeva anche la seconda parte dell'intervista, relativa alle torture subite da Scarantino a Pianosa, senza però fare riferimento a La Barbera)".*

Nel corso dell'odierno dibattito Mangano ha poi precisato le vicende successive al rilascio dell'intervista:

P.M. DOTT. G. PACI – *Nel corso della telefonata con Scarantino accade qualche cosa?*

TESTE MANGANO – *Allora, subito dopo, subito dopo, insomma, finita la registrazione, il mio portatile comincia a squillare e il numero è quello della Questura, 210 1 1 1, il centralino della Questura, quindi io metto subito in relazione il fatto che Scarantino mi aveva chiamato e quindi era possibile che il suo telefono fosse sotto controllo.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Perché è immediatamente dopo la (sovrapposizione di voci) della registrazione?*

TESTE MANGANO – *Sì, immediatamente dopo. Io ero ancora in sala RVM, quindi stavo ancora lì, e decisi di non rispondere.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Mi scusi, al cellulare o... o attraverso la...?*

TESTE MANGANO – *No, no, al mio cellulare. Dieci minuti dopo, forse meno di dieci minuti dopo, insomma, quando io stavo scrivendo il pezzo, stavo cominciando a tagliare l'intervista, il centralinista della sede mi chiamò al... all'interno, dicendo: "Guarda, c'è la Questura che ti cerca. C'è il Dottore La Barbera che ti deve... ti vuole parlare urgentemente".*

P.M. DOTT. G. PACI – *Arnaldo La Barbera?*

TESTE MANGANO – *Arnaldo La Barbera. A quel punto dissi al centralinista: "Guarda", dico, "se dovessero richiamare, puoi dire che sono in sala RVM, sto preparando un servizio per la sera e quindi, insomma..."... Faccia conto che erano le 16.00, quindi i tempi erano stretti.*

(..)

P.M. DOTT. G. PACI – *Ma lei non pensò di richiamare a quel punto la Questura, dicendo: "C'è questa..."?*

TESTE MANGANO – *No, no, non... anche perché sapevo... ero certo che loro avessero sentito...*

---

<sup>554</sup> Sul punto il narrato di Mangano è confermato, essendo agli atti (v. ud. del 22.03.2019) una copia del predetto articolo del quotidiano "La Stampa" del 27.07.1995 dal titolo "Scarantino: su via D'Amelio ho mentito" a firma di Francesco La Licata.

*quindi, insomma, non dovevo informarli io. E quindi preparai il servizio. Mandammo in onda poi il servizio. Il centralino continuava a... A quel punto io avevo il portatile spento. Il centralino continuava a chiamare, dicendo: "Guarda, ti cerca la Questura. Ti cerca la Questura". Quindi subito dopo la messa in onda io chiesi al direttore di... cioè, lo informai su quello che stava accadendo e chiesi di potere parlare con l'Ufficio Legale, con il nostro Ufficio Legale. L'Ufficio Legale mi sconsigliò di parlare con il Dottore La Barbera e soprattutto di andare in Questura. Non mi ricordo con chi parlai, però mi disse: "Guarda", dice, "se hanno bisogno di te, ti devono convocare ufficialmente".*

*P.M. DOTT. G. PACI – Lei ricorda chi... non ricorda chi fosse della Questura che – diciamo – sollecitava questa... la cercava telefonicamente?*

*TESTE MANGANO – No. Lì, al centralino, no, cioè quelle... le telefonate che mi arrivavano in sede no.*

*TESTE MANGANO – Poi, tornando a casa il giorno dopo, insomma, trovai alcuni messaggi alla segreteria telefonica della mia abitazione e, appunto – diciamo – il contenuto era uguale, "Il Dottore La Barbera ti cerca, ti vuole parlare", e mi ricordo che a chiamare fu Rita De Angelis, che era una delle segretarie del Gruppo Falcone/Borsellino.*

*P.M. DOTT. G. PACI - ... un funzionario della Polizia, diciamo...*

*TESTE MANGANO – ... esatto, teneva i rapporti con noi della stampa.*

*P.M. DOTT. G. PACI – Le reazioni a questa... alla messa in onda di questo servizio...?*

*TESTE MANGANO – Ma le reazioni non ci furono, cioè, nel senso, da parte del... né della Procura di Caltanissetta né del... dell'Ufficio Falcone/Borsellino, cioè nessuno poi... Devo dire che non lo so, perché poi, insomma, diciamo che alla Questura io non risposi, però dalla Procura non arrivò nessuna... nessuna...*

*P.M. DOTT. G. PACI – Scusi, ma colleghi che in quel momento...*

*TESTE MANGANO – Allora, io ricevetti una sola telefonata dal mio collega/maestro – diciamo – Ciccio la Licata. Lui mi chiamò. Io ero già... Francesco La Licata. Io ero già fuori dalla redazione. Mi chiamò chiedendomi conferma su questa... sull'intervista e gli spiegai...*

*P.M. DOTT. G. PACI – Il servizio era già andato in onda?*

*TESTE MANGANO – Era già andato in onda, sì, sì, assolutamente sì, assolutamente... Lui mi chiamò – diciamo – subito dopo la messa in onda. Per cui mi chiese informazioni e ci parlammo su come avevo fatto e su quello che mi aveva detto, oltre a quello che era stato mandato in onda, insomma... e poi gli spiegai a Francesco La Licata quello che, insomma, era il contenuto della telefonata e, se posso aggiungere una... gli chiesi un consiglio, perché lui era stato... è stato il mio capo, insomma, il ... la persona da cui ho imparato questo mestiere... E quindi gli chiesi, dico:*



*“Guarda”, dico, “mi sta cercando il Dottore Arnaldo La Barbera. Che faccio?”. Io ero in tutta onestà tentato a presentarmi, perché comunque – era come dire un funzionario di Polizia, era una persona di cui mi fidavo, insomma, tutto sommato, cioè, nel senso, era...*

P.M. DOTT. G. PACI – *No, anche per riscontrare – dico – voglio dire ... se l’avesse messo in onda senza sentirlo, magari rischiavate anche una de... una querela.*

TESTE MANGANO – *Sì, sì, sì. Allora, riscontrare no, perché l’Ufficio Legale mi disse chiaramente di non fare questo... di... questo passaggio, insomma, di riscontro, per cui La Licata mi disse: “No, guarda”, dice... Lui fece una battuta – devo dire – ma era una battuta però...*

P.M. DOTT. G. PACI – *... il cui senso era...?*

TESTE MANGANO – *Il cui senso era... dice: “No, guarda, non ti presentare. Puoi fare la fine di Big Jim”. Perché? Se vuole, gliela spiego.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Va beh, in soldoni perché... si capisce, però Big Jim era riferito a...?*

TESTE MANGANO – *Salvatore Marino...*

TESTE MANGANO – *Ma era una battuta<sup>555</sup>.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Va beh, è ovvio che, insomma, in una conversazione privata si fanno battute.*

TESTE MANGANO – *Era una (sovrapposizione di voci). Quindi, andando avanti, io il giorno dopo... Io avevo in quel periodo una casa al mare, avevo affittato una casa al mare. Avevo dei bimbi*

---

<sup>555</sup> Nel corso del controesame il giornalista ha poi spiegato l’origine di quello scambio con il suo collega La Licata:

PARTE CIVILE, AVV. AVELLONE – *Sì. Okay. Senta, quando parlò con il Dottore La Licata, col suo collega, anche il Dottore La Licata le consigliò – diciamo – di allontanarsi da Palermo?*

TESTE MANGANO – *Sì, lui mi disse... No, no, mi disse di non andare in Questura, però – dico – se posso, Avvocato... la spiego questa storia. Io lavoravo al “Giornale di Sicilia” ai tempi del... della morte di Marino in Questura e anche quella volta – come dire – non venni creduto. Io quella mattina stavo in Questura e – come dire – la notizia venne fuori come un extracomunitario trovato morto in... su una spiaggia di Sant’Erasmo, che è un quartiere di Palermo. Per un caso fortuito io stavo davanti al Questura e incontrai una mia fonte, insomma, un funzionario che stimavo e conoscevo, che mi consigliò di non salire, dice: “No, guarda, non andare su, perché stanotte qui c’è stato... come dire, è successo un problema”. Mi smi... Mi... Come dire, mi portò un po’ in disparte e mi fa, dice: “È morto un latitante”.*

PARTE CIVILE, AVV. AVELLONE – *Sì.*

TESTE MANGANO – *Quindi io, come dire, poi, facendo le verifiche, capii che quel corpo ritrovato... Chiami il “Giornale” e mi ricordo perfettamente questa volta. Erano le dieci del mattino/dieci e mezza del mattino. “Il Giornale di Sicilia” è un giornale che va fuori... Come dire, La Licata mi disse, dice: “No, guarda”, dice, “lasciamola stare”. Dice: “È una storia che non ci convince. Insomma, lascia perdere, non...”. Mi disse esattamente: “Non siamo al giornale «L’Ora»”. ...Quindi, insomma, quella volta... Poi, invece, la sera, insomma, venne fuori la notizia che c’era stato – come dire – questo morto in Questura...Ecco, per quello lui fece quella battuta, insomma...*

(..)

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Per esempio la fonte cui lei ha fatto riferimento a proposito della vicenda... credo che sia quella di Big Jim, se ho capito bene... però in ogni caso – dico – quella stessa fonte che lei aveva proprio all’interno della Questura, successivamente ebbe modo di non interloquire con lei, le rifiutò colloqui, ebbe sensazione o percezione di atteggiamenti di... particolari?*

TESTE MANGANO – *Quella fonte era Ninni Cassarà, Avvocato.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Cambiò atteggiamento nei suoi confronti dopo questo fatto?*

TESTE MANGANO – *No, non c’era più Ninni Cassarà (v. pagg. 45-46, 67-68 verbale ud. del 22.03.2019).*

*piccoli e quindi, insomma, stavo al mare. Il giorno dopo, passando da casa, insomma, per la posta e quant'altro, il portiere del... dello stabile... dove abitavo a Palermo, mio disse: "Guardi, Dottore", dice, "sono venuti ieri sera dei Poliziotti a cercarla, hanno chiesto delle informazioni su di lei, su sua moglie, insomma", dice, "però", dice, "a me hanno fatto una strana impressione"... Volevano sapere dove... mia moglie fa l'insegnante... che scuola... dove insegnava, insomma, chiesero delle informazioni strane, tant'è che appunto...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Ma anche i suoi figli?*

TESTE MANGANO – *Anche i miei figli, sì, sì, sì. E quindi questa cosa lo stranì e – devo dire - stranì anche me. Tornai in redazione...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Scusi, ma per complete l'informazione... Che ne so, chiesero di essere contattati? Cioè, alla fine...*

TESTE MANGANO – *No, non sì... perché io ho chiesto: "Scusi", dico, "ma le hanno mostrato un tesserino...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Si sono qualificati, diciamo?*

TESTE MANGANO – *... si sono qualificati?". Dice: "No, assolutamente no", tant'è... ma è sempre una battuta... il portiere disse: "Guardi", dice, "a me non sembravano Poliziotti, a me sembravano rapinatori", ma era – come dire – per... in qualche modo per...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Va beh, non era... intanto capiamo che noi erano in borghese... che erano in borghese...*

TESTE MANGANO – *Erano in borghese, assolutamente sì... montai il... un altro servizio, il quale andò in onda nell'edizione di mezzogiorno e mezzo... e poi, su suggerimento dell'Ufficio Legale, lasciai la città.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Scusi, questo secondo servizio che va in onda il giorno dopo... e che viene diffuso... che viene messo in onda... all'edizione del mezzogiorno e mezzo... in che cosa si differenziava da quello andato in onda il giorno prima?*

TESTE MANGANO – *Si di... Noi... Sì. Allora, nella prima parte... Noi il giorno prima avevamo dato la notizia sul... sulla ritrattazione, che lui aveva accusato degli innocenti e che quindi... e che voleva tornare in carcere e voleva andare ai processi, dove si celebrava appunto la strage del Dottore Borsellino.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Per dire la verità, insomma? Per ritrattare le accuse?*

TESTE MANGANO – *Assolutamente sì. Il giorno dopo mandammo in onda la storia di Pianosa, delle torture, della... delle pennicilline e del fatto che gli facevano urinare sangue.*

(...)

P.M. DOTT. G. PACI – *Dopo che succede?*

TESTE MANGANO – *Dopo più nulla. Cioè, dopo che succede? Io... Il direttore mi dà delle ferie forzate e mi dice di... come dire...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Motivate dal fatto che...?*

TESTE MANGANO – *Motivate dal fatto che l'Ufficio Legale aveva in qualche modo consigliato che io lasciassi la città.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Ma lei aveva parlato... aveva raccontato... confidato al direttore di questo strano – diciamo – riferimento fattole dal portiere?*

TESTE MANGANO – *Sì, assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì, sì, sì, assolutamente sì.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Scusi, la Questura in tutto questo... la Procura di Caltanissetta si erano...?*

TESTE MANGANO – *No. Da quel momento in poi... Cioè, da quando io mi nego, insomma, al telefono e da qua... quando non mi presento a questo colloquio informale con il Dottore La Barbera, non succede più nulla.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Non succede più nulla, almeno che riguardi lei...*

TESTE MANGANO - *... che riguardi me, sì.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Lei sa se... è a conoscenza se altri suoi colleghi o lo stesso Dottore Liguori sono stati contattati... altri della struttura di "Mediaset"?*

TESTE MANGANO – *Non quel giorno perlomeno, non quel giorno, perché io vado via, prendo una decina di giorni di ferie. Al rientro... Quindi da quel momento in poi io – devo dire – stacco il portatile, insomma, e in tutta sincerità io passo le mie giornate in barca, cioè metto la mia famiglia in barca e ci allontaniamo dalla costa, stiamo lì, stiamo quasi tutto il giorno a mare, insomma.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Va bene, quindi stacca – diciamo – come si...*

TESTE MANGANO – *Stacco, sì, proprio mi allontano persino dalla terraferma. Quando rientro a lavoro, mi viene... il direttore mi informa che le cassette che io avevo realizzato, i servizi e il master erano stati – come dire – blindati dalla Procura di Caltanissetta.*

P.M. DOTT. G. PACI – *In che senso?*

TESTE MANGANO – *Nel senso che c'era un... una disposizione della Procura, che era arrivata – credo – il 27 o il 28, insomma, giù di lì, dove si diceva che bisognava cancellare dai computers e dai masters e comunque dai nastri tutto quello che riguardava Vincenzo Scarantino, per proteggere il collaboratore di giustizia.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Uhm. Lei questa disposizione, questa... questo decreto della Procura l'ha mai visto, l'ha mai consultato?*

TESTE MANGANO – *No, mai visto, mai, mai, mai, anche perché è andato direttamente a Milano.*

P.M. DOTT. G. PACI – *All'Ufficio Legale?*

TESTE MANGANO - *All'Ufficio Legale, sì, sì.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Quindi le viene comunicato che il master e anche il... sia quindi il master che era nel computer sia a Milano a quel punto che a Palermo... era stato cancellato?*

TESTE MANGANO – *No. Allora, era stato cancellato tutto quello che riguardava Milano. Per quanto riguarda Palermo, ho scoperto, appunto, rientrando dalle ferie, che il master – diciamo – l'originale era stato portato via da due funzionari della Questura, che si erano presentati nella tarda serata del 27...*

P.M. DOTT. G. PACI - *... quindi il giorno dopo, quando lei era in ferie, no?*

TESTE MANGANO – *... esatto, diciamo, nel pomeriggio, dopo la messa in onda dell'ultimo servizio e avevano chiesto di potere ascoltare quella registrazione.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Del master originale?*

TESTE MANGANO – *Il master originale, esatto. Una volta ascoltato... Parlando col tecnico, che era l'unico in turno a quell'ora durante il periodo di ferie, mi disse: "Guarda", dice, "sapevano esattamente che..."...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Che si chiamava...?*

TESTE MANGANO – *Eh, si chiamava Gianni Ferrante, perché, ahimè, non c'è più. Mi disse, dice: "Era gente che sapeva che fare", cioè, nel senso, non chiesero le re... dice, volevano il master e quindi, dice: "Mi dai il beta col master", insomma, era... erano persone abbastanza preparate. P.M. DOTT. G. PACI – Uhm. TESTE MANGANO – Quindi, subito dopo la... avere sentito, insomma, il nastro, dissero: "Questo serve a noi. Ce lo portiamo via".*

P.M. DOTT. G. PACI – *Avevano un atto che notificarono?*

TESTE MANGANO – *No, no, assolutamente no. Si presentarono come funzionari del Gruppo Falcone/Borsellino, ma solo quello.*

(...)

P.M. DOTT. G. PACI – *Ma lei, quando ne parla col direttore, insomma, questo... questa...?*

TESTE MANGANO – *I passaggi io non li ho seguiti...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Questi passaggi...?*

TESTE MANGANO - *... perché non ero in sede, però sì, il direttore mi disse: "Guarda, la Procura ci ha sequestrato tutto. Non puoi più usare – come dire – né registrazioni né immagini di Scarantino né della famiglia di Scarantino.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Scusi, lei ha consegnato un dvd quel giorno alla.... alla D.I.A.? (si riferisce all'escussione a sit del 3.10.2013)*

TESTE MANGANO – *Esatto.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Conteneva che cosa?*

TESTE MANGANO – *Allora, conteneva che cosa? Per tutto quel periodo, cioè – diciamo – dal giorno del... della disposizione della Procura di Caltanissetta a quando io ho consegnato i dvd alla D.I.A. il... cioè, tutto quello che riguardava Scarantino, tutt'oggi, Dottore Paci, cioè, in que... se io ora chiamo il desk immagini "Mediaset" e chiedo Scarantino, loro mi dicono: "Guarda, c'è una disposizione a non potere usare le immagini – diciamo – e chiedere il parere dell'Ufficio Legale"... quindi non è cambiato nulla di fatto.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Quindi, scusi, queste immagini sono criptate, nel senso che chi le vuole vedere deve chiedere all'Ufficio Legale o sono cancellate?*

TESTE MANGANO – *No, no, sono cancellate. C'è nero, sui nastri c'è nero.*

TESTE MANGANO – *Sì, sì, assolutamente. Perché rispuntano quel materiale?*

P.M. DOTT. G. PACI - *... che lei poi consegna alla D.I.A.*

TESTE MANGANO – *Perché chi ha avuto l'incarico di cancellare a Milano quelle registrazioni, ne conservò una copia. Noi lo chiamiamo "il tecnico disubbidiente"...Ne consegnò... Insomma, ha un intuito, immagino, cioè consegna la messa in onda, quindi i due servizi andati in onda, in un server off-line... quindi ne fa una copia e le mette lì, anche per sua conosce... cioè, per suo... per una sua passione – diciamo – della (sovrapposizione di voci).*

P.M. DOTT. G. PACI – *Quindi questo lo fa un tecnico a Milano?*

TESTE MANGANO – *Lo fa un tecnico a Milano, sì, sì.*

P.M. DOTT. G. PACI – *E come rispuntano?*

TESTE MANGANO – *Rispuntano dopo vent'anni, perché un mio collega, Massimiliano Di Dio, un giovane collega assunto all'epoca da poco alla sede di Palermo, si occupa del "Borsellino Quater", fa una telefonata all'Avvocato Di Gregorio per mettersi d'accordo su... insomma, e viene fuori questa storia di Scarantino, cioè, lui viene informato di questo mio servizio mandato in onda vent'anni fa e a questo punto – come dire – chiama Milano, ce... perché lui non conosce le dinamiche, insomma, lui non sa del sequestro, non sa assolutamente di nulla, quindi chiama Milano, il desk immagine, e per un caso fortuito parla col tecnico disubbidiente...*

P.M. DOTT. G. PACI – *Uhm, uhm. Che si chiama...?*

TESTE MANGANO - *Che si chiama...? Non lo so, Dottore Paci, onestamente non... non ho idea. È un tecnico a Milano che...*

P.M. DOTT. G. PACI – *In servizio qualche anno fa, quando il Di Dio lo...?*

TESTE MANGANO – *Sì, sì, esatto, esattamente. E quindi vengono fuori da questo server off-line i due servizi, ecco, messi da parte.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Ma il servizio, quindi, è corredato dalle immagini che lei gira a casa Scarantino – giusto? - ...*

TESTE MANGANO – *Esattamente, esattamente, sì, sì, sì...* (v. pagg. 16-30 verbale del 22.03.2019).

Si può certamente concordare con il fatto che Mangano nel corso dell'odierno dibattimento abbia rilasciato dichiarazioni inedite rispetto alla sua escussione a sommarie informazioni del 3.10.2013 (si pensi alla telefonata intercorsa con Liguori la mattina da 26.07.1995 o l'episodio degli agenti in borghese che chiedevano informazioni sulla sua persona e sui suoi familiari al portiere dello stabile dove egli risiedeva all'epoca dei fatti) e sia stato impreciso in ordine ad alcune contestualizzazioni temporali comunque marginali e certamente giustificabili alla luce del lungo tempo trascorso (si pensi al momento in cui sarebbe avvenuta la telefonata con Paolo Liguori o al momento in cui apprende dei messaggi lasciati sulla segreteria telefonica di casa).

Epperò si tratta di riserve che non possono incidere in alcun modo sulla credibilità di Mangano sotto i profili - che più propriamente attengono all'odierno procedimento – relativi al fatto storico (ormai notorio) dell'esistenza dell'intervista e al contenuto della stessa.

Rispetto a quest'ultima rimane solo il problema della parte “non più recuperata” dell'intervista in analisi in cui Mangano ha affermato vi fossero i riferimenti ad Arnaldo La Barbera come autore delle condotte che portarono Scarantino a “convincersi” a collaborare falsamente con la giustizia.

Si tratta di una circostanza che Mangano ha raccontato in maniera costante nelle varie occasioni in cui è stato sentito (escussione a sit del 3.10.2013, esame nell'odierno dibattimento, escussione a sit nel procedimento di Messina del 11.07.2019) e rispetto alla quale deve osservarsi che non è stato fornito dalle difese degli imputati alcun elemento volto a minare la credibilità del giornalista sul punto in questione.

In altri termini, non vi è alcun elemento che possa far ritenere che Mangano abbia avuto al tempo (o abbia sviluppato in seguito) motivi di risentimento nei confronti nel Dott. La Barbera che lo abbiano portato a dichiarare falsamente che nell'intervista in parola Scarantino<sup>556</sup> avesse indicato il superpoliziotto come *deus ex machina* della sua falsa collaborazione.

Tutte le ulteriori eccezioni formulate dalla difesa di BO' in ordine alla credibilità di Mangano sono assolutamente inconferenti poiché riguardano le vicende successive alla messa in ordine

---

<sup>556</sup> E sul punto non può non evidenziarsi che nell'odierno dibattimento Scarantino ha affermato, sia in sede di esame che in sede di controesame (v. pag. 192 verbale ud. del 19.06.2019) di avere fatto riferimento ad A. La Barbera nel corso dell'intervista rilasciata a Mangano:

P.M. DOTT. G. PACI – *E gli disse cosa a Mangano?*

TESTE SCARANTINO – *Io a Mangano mi ricordo che gli dicevo che... “Io della strage non ne so niente. Sono tutte falsità. Queste persone sono innocenti, compreso me. A me mi ha fatto dire tutto questo Arnaldo La Barbera e la Polizia”, perché io chiamavo la Polizia, al Dottor La Barbera, Dottor Bo, non è che dicevo singolarmente, perché a me mi avevano insegnato questo e poi io cominciai a parlare in plurale, però, quando io parlo della Polizia, è del “Gruppo Falcone e Borsellino”. Non voglio inserire altri Poliziotti nella... in questa cosa. Io parlo della Polizia che mi... Il riferimento è solo a questo “Gruppo Falcone-Borsellino”. Dopo telefono proprio mi sono scarricato, proprio mi sentivo come se fossi in spiaggia, libro, con la mente propria... (v. pag. 33 verbale ud. del 17.05.2019).*

dell'intervista rispetto alle quali Mangano non può riferire alcunché perché il teste, oltre ad essere un giornalista (e non certo un giurista), ha chiarito che i successivi passaggi non li ha seguiti (v. pag. 30 verbale del 22.03.2019).

Nel rinviare a quanto già si è detto nel par. 13.1.2 (v. in particolare nota n. 501), in questa sede può solo osservarsi che nel proc. 404/ 1995 RGNR mod. 44 non state rinvenute le cassette, non è stato rinvenuto alcun decreto di sequestro (ma solo una delega "ad acquisire") né tantomeno alcun ordine di cancellazione dai server (cfr. sul punto anche pag. 30 verbale ud. del 07.02.2020 teste di p.g. Castagna).

Né sul punto è parso chiarificatore l'intervento del Dott. Petralia, titolare del procedimento:

PUBBLICO MINISTERO - *Va bene. Ultima domanda su questo punto, lei ha ricordo se venne disposto un provvedimento di sequestro della intervista rilasciata da Scarantino al... al... al giornalista?*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Allora, questo provvedimento di sequestro agli atti c'è?*

PUBBLICO MINISTERO - *E noi non l'abbiamo trovato.*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Io ricordo di aver... forse proprio di averlo fatto io, però, poi, ho appreso, ripeto, per la diffusione delle notizie, che questo... che... che in effetti, però, documentalmente non...*

PUBBLICO MINISTERO - *Documentalmente non risulta, almeno.*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Io ricordo... io ricordo... ricordo che ci... ci ponemmo il problema o mi posi il problema, sono quelle decisioni che, poi, si debbono prendere in tempo molto rapido, e quindi col rischio anche di sbagliare, se era il caso di sequestrare il... il supporto magnetico, e mi pare di avere disposto questo... questo sequestro, che se è stato disposto, deve essere stato eseguito, ci deve essere un verbale di sequestro, non c'è niente?*

PUBBLICO MINISTERO - *Noi non l'abbiamo trovato.*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Ma la cassetta dove sta?*

PUBBLICO MINISTERO - *E... Sarebbe stata la domanda successiva e che io avrei posto a lei, diciamo.*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *E no, scusate adesso non... cioè, sono... stiamo facendo una cosa molto seria, e mi dispiace sorriderne, però, non... non sono in condizioni di... di dire, io... non c'è, quindi la cassetta agli atti del...*

PUBBLICO MINISTERO - *Però, il dato fattuale, allo stato, ecco, tutte le ricerche che sono state fatte*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Ma se è stato fatto... se le... se le ricerche sono state fatte nel 990 o nel 2430 forse non si poteva trovare.*

PUBBLICO MINISTERO - *E Dottore Petralia, ci permettiamo, come dire? Di dire che non è stata una ricerca limitata solo a questi*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Lo credo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, così come, insomma, non c'è un deposito di questo... di questo documento nell'ambito... in ambito processuale, quindi questo come ulteriore cosa. Dico, ma prescindendo dal dato ipotetico, sul quale posso anche convenire, il dato fattuale allo stato è, salvo ulteriori sviluppi, che non esiste... non è stato reperito né il provvedimento di sequestro, men che meno il contenuto originale della registrazione, perché poi ne è stata ordinata, almeno da quello che risulta, la cancellazione nei... addirittura nei master di Mediaset, quindi, insomma...*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Ma da chi è stato ordinato?*

PUBBLICO MINISTERO - *E questa è la disposizione che hanno avuto... che hanno... che ha avuto Mediaset, che infatti ha cancellato dal... dal master quella registrazione, ne è rimasta solo una copia del messo in onda sol perché un funzionario... un dipendente di Mediaset, come dire? Si è fatto parte diligente contro le disposizioni dell'azienda e ne ha conservata una copia, ma solo di... del messo in onda, non delle... della registrazione integrale, nel messo in onda non c'è il nome del Dottor Arnaldo La Barbera, che invece Scarantino riferisce di aver menzionato, e ce lo dice anche il giornalista, riferisce di aver menzionato al... in quella occasione. Ciò posto, il suo ricordo è che lei ha redatto un provvedimento di sequestro, quindi lei ha disposto anche... la cancellazione dal master?*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *...ho... ho questo... no, disposto la cancellazione del master probabilmente è troppo. Io ricordo che ci ponemmo il problema se andava sequestrata, comunque, la cassetta, perché se poteva essere il corpo del reato di... reato di... adesso dico favoreggiamento, non so che altre ipotesi poteva configurarsi, ma le ripeto, separatamente perseguito in un diverso procedimento, non poteva essere nel... nel 2430, e quindi, credo che qualunque buon Pubblico Ministero, intanto, ne avrebbe disposto il sequestro, ripeto, non per evitare che andasse in onda, ma proprio come corpo del reato.(v. pagg. 129-131 verbale ud. del 20.01.2020).*

Tornando al racconto della Basile in ordine all'antefatto da cui muove la vicenda, cioè la visita di Di Gangi alla casa di Scarantino e i motivi di questa visita (la contestazione dell'alibi di Scotto) è riscontrato dal racconto dello stesso Di Gangi.

Si badi è un racconto che Di Gangi effettua per la prima volta nel corso dell'odierno dibattimento pur essendo stato sentito sia nel giudizio di appello del Borsellino Bis (v. il par. 2.2 in cui si riporta anche lo stralcio motivazionale che fa riferimento proprio alla deposizione del predetto teste ) che nel giudizio di primo grado del Borsellino Quater (v. anche par. 22).

PUBBLICO MINISTERO – *Senta, lei dice: “La prima... l'unica volta che mi sono occupato di queste questioni è quando mi hanno mandato un fax da Palermo”, etc. Può per favore riferire in maniera*



*dettagliata questa questione?*

TESTE DI GANGI – *In maniera dettagliata: mi hanno mandato un fax e mi hanno detto di leggerlo allo Scarantino e chiedergli se lui fosse sicuro di... cosa aveva da dire in merito a questo articolo apparso sul giornale. Io questo feci...*

PUBBLICO MINISTERO – *Chi gliel'ha mandato questo? Lei da chi viene contattato?*

TESTE DI GANGI – *Dall'Ufficio di Palermo*

PUBBLICO MINISTERO – *L'ufficio di Palermo nella persona di chi?*

TESTE DI GANGI – *Non me lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Cioè, l'ufficio di Palermo la contatta per chiederle che cosa?*

TESTE DI GANGI – *Per dirmi di andarmi... di andare in Questura a ritirare questo fax che... che stava arrivando e sottoporlo allo Scarantino...e questo feci.*

TESTE DI GANGI – *Era un articoletto apparso... un ritaglio de "Il Giornale di Sicilia", mi pare.*

PUBBLICO MINISTERO – *Eh, e che diceva?*

TESTE DI GANGI – *Che nella... nel periodo della strage lo Scotto si trovava a Palermo, alloggiava a Palermo, si trovava a... a Bologna per... e alloggiava lì. E infatti poi noi abbiamo verificato...*

PUBBLICO MINISTERO – *E lei va dallo Scarantino, scusi, a fare che? Qual è il senso di questa cosa?*

TESTE DI GANGI – *Mi è stato detto di fare questo...*

PUBBLICO MINISTERO – *E il motivo...?*

TESTE DI GANGI – *E non lo chieda a me, me l'ha chiesto... me l'ha detto l'Ufficio.*

PUBBLICO MINISTERO – *E lo so, però lei va ad adempiere una disposizione che le dà l'Ufficio, lei deve capire, immagino, che cosa va a fare, no? Cioè, altrimenti lei va là con l'articolo, legge l'articolo... Le spiegano a cosa fosse finalizzata questa attività che doveva fare?*

TESTE DI GANGI – *Se lui fosse sicuro della presenza dello Scotto il giorno della strage, questo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Uh. In quel momento il suo dirigente chi è?*

TESTE DI GANGI – *Il dottore Bo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Il dottore Bo. Oh, quindi lei va a casa... che momento della giornata siamo?*

TESTE DI GANGI – *Ah, non lo ricordo, guardi...probabilmente pomeriggio.*

PUBBLICO MINISTERO – *E che cosa fa?*

TESTE DI GANGI – *Leggo l'articolo allo Scarantino.*

PUBBLICO MINISTERO – *Chi c'è in casa? C'era anche la sua collega<sup>557</sup> o c'è soltanto lei?*

---

<sup>557</sup> Dall'analisi della produzione documentale relativa ai turni a S. Bartolomeo a Mare sembra trattarsi dell'allora viceispettore Satariano Graziella (della quale non è stata chiesta l'audizione nell'odierno procedimento).

TESTE DI GANGI – *Non mi ricordo, penso che c'era pure la collega.*

PUBBLICO MINISTERO – *E quindi...?*

TESTE DI GANGI – *E quindi niente, leggo l'articolo e basta, poi poco tempo dopo siamo andati via io e la collega.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma nel momento in cui legge questo articolo lo Scarantino che fa?*

TESTE DI GANGI – *Era un poco stizzito da questo articolo che gli ho letto, però io mi sono limitato, a leggere l'articolo e basta.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma lei doveva fare un verbale?*

TESTE DI GANGI – *No, non mi è stato... non ho fatto nessun verbale e non mi è stato chiesto di fare nessun verbale.*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi lei va là, legge questo articolo e Scarantino...?*

TESTE DI GANGI – *E Scarantino non lo so, probabilmente questa cosa l'ha presa male, si...*

PUBBLICO MINISTERO – *Non probabilmente, c'era lei, quindi lei ci deve dire se...*

TESTE DI GANGI – *Ma io... io cosa...?*

PUBBLICO MINISTERO - *... se ha percepito... se e come Scarantino ha percepito questa...*

TESTE DI GANGI – *Non l'ha percepita bene probabilmente.*

PUBBLICO MINISTERO – *E lei lo dice perché? Cioè, che non l'ha percepita bene lei lo ha ricavato da cosa?*

TESTE DI GANGI – *Ma impressione che... la mia impressione.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ricavata da quali elementi oggettivi?*

TESTE DI GANGI – *Non... non glielo so dire, guardi.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ha dato in escandescenze...?*

TESTE DI GANGI – *No.*

PUBBLICO MINISTERO - *... ha cominciato a urlare...?*

TESTE DI GANGI – *No, no...*

PUBBLICO MINISTERO - *... era calmo, era tranquillo?*

TESTE DI GANGI – *No, non mi... non mi ricordo se... non penso, ma... non mi ricordo se è stato il... quel pomeriggio stesso o l'indomani e mi ha detto che lui voleva ritornare in carcere, qualcosa del genere, e io poi ho avvisato l'Ufficio di questa sua...*

PUBBLICO MINISTERO – *No, fermiamoci un attimo, scusi, per gradi, poi arriviamo a questa ulteriore circostanza. Quindi, Scarantino, lei dice, non l'ha presa bene, “non mi ricordo però perché”.*

TESTE DI GANGI – *No.*

PUBBLICO MINISTERO – *Va bene. Lei che fa a quel punto?*

TESTE DI GANGI – *A quel punto niente, che devo fare?*

PUBBLICO MINISTERO – *E non lo so, siccome lei svolge questa cosa su input... del suo Ufficio di Palermo, si mette in contatto con Palermo...?*

TESTE DI GANGI – *No, ho chiamato Palermo e gli ho detto che gliel'ho letto l'articolo, sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Uh. E con chi ha parlato?*

TESTE DI GANGI – *Non... non mi ricordo se ho parlato col dottore Bo... se ho parlato con... ho parlato col dottore Bo. Non mi ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma lei ha fatto una relazione di servizio, immagino.*

TESTE DI GANGI – *No, no.*

PUBBLICO MINISTERO – *Come mai?*

TESTE DI GANGI – *Non mi è stata chiesta e non... non l'ho fatta.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei non ha mai redatto relazioni di servizio...*

TESTE DI GANGI – *No.*

PUBBLICO MINISTERO - *... anche se non le sono mai... se non le sono state chieste su attività che svolgeva?*

TESTE DI GANGI – *Non... che io... a mio ricordo no.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei ha chiesto se doveva fare una relazione di servizio su questa vicenda, su questa questione?*

TESTE DI GANGI – *No, non ho chiesto. No.*

PUBBLICO MINISTERO – *E come mai?*

TESTE DI GANGI – *Non l'ho chiesto.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ho capito. E da Palermo che le dicono?*

TESTE DI GANGI – *Niente, non... non ricordo io, non ho ricordi.*

PUBBLICO MINISTERO – *Non ha ricordi?*

TESTE DI GANGI – *No.*

PUBBLICO MINISTERO – *E poi che succede?*

TESTE DI GANGI – *Qualche giorno dopo, non mi ricordo se l'indomani o... lo Scarantino poi dici... fa... fa la telefonata al... col giornalista, in cui dice...*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma prima della telefonata col giornalista...? Innanzitutto, questa vicenda, per quello che lei riesce a ricordare, avviene quanto tempo prima rispetto alla telefonata col giornalista?*

TESTE DI GANGI – *No, non... non la so collocare.*

PUBBLICO MINISTERO – *Tra questo primo momento e la telefonata al giornalista lei ha altri contatti con Scarantino?*

TESTE DI GANGI – *Non mi ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Non se lo ricorda. Allora, siccome la... Innanzitutto, giusto per farglielo comprendere, a noi risulta che lei svolge il servizio in questo periodo, dal 21 luglio al 27 luglio del '95. La ritrattazione, per così dire, televisiva, questo è un altro dato oggettivo che le do, questo per sollecitare il suo ricordo, avviene il 26 luglio del 1995.*

TESTE DI GANGI – *No, non lo ricordo io.*

PUBBLICO MINISTERO – *Non lo ricordava. Quindi, io le ho domandato se tra questo momento in cui lei va a fare questa attività, sollecitato dal suo ufficio di Palermo, e la ritrattazione di Scarantino lei aveva avuto altri contatti con lo Scarantino e lei ha detto...*

TESTE DI GANGI – *Scarantino non ha voluto poi più aver contatti con noi... voleva parlare solo con personale del... è intervenuto il dirigente della Squadra Mobile di Imperia.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ecco, che lo Scarantino il 25, quindi il giorno prima della ritrattazione a "Studio Aperto", avesse avuto un contatto con la Questura di Imperia, un colloquio con un funzionario della Questura di Imperia, lei ne era a conoscenza?*

TESTE DI GANGI – *Non ricordo, penso... penso di sì, perché lui con noi non voleva parlare, noi poi ne abbiamo parlato con... con il dirigente della Squadra Mobile di Imperia....ci siamo tornati l'indomani...Scarantino mi ha detto che non aveva bisogno di niente e io poi, successivamente, ho saputo che... che lui si era... aveva chiesto di parlare con personale della Questura di Imperia.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma lo ha saputo quando, quando lei va il giorno dopo a casa di Scarantino?*

TESTE DI GANGI – *No, non lo ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Non lo ricorda. Ma il fatto che Scarantino le avesse detto che non aveva più bisogno di lei e che poi lei apprende che aveva avuto un contatto col funzionario della Questura di Imperia, lei lo comunica a Palermo?*

TESTE DI GANGI – *Penso di sì...non ho un ricordo preciso.*

PUBBLICO MINISTERO – *Uh. Ma lei ricorda la presenza del dottor Bo in quei momenti?*

TESTE DI GANGI – *Il dottore Bo non mi... forse arriva la mattina, quando poi noi lo accompagniamo a Genova... a Imperia, per quello che ricordo io.*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi il dottore Bo viene a San Bartolomeo al Mare la mattina di quel giorno?*

TESTE DI GANGI – *Per quello che è il mio ricordo sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *E viene a fare cosa? Perché?*

TESTE DI GANGI – *No, non... viene... non lo so perché è venuto, per... forse ha accompagnato il dottore Petralia, non lo so.*

PUBBLICO MINISTERO – *Insomma, il dottore Bo è il suo dirigente; lei lo sapeva che il dottore Bo doveva venire ... a San Bartolomeo al Mare?*

TESTE DI GANGI – *Sono andato a prenderlo io all'aeroporto.*

PUBBLICO MINISTERO – *Eh, e sapeva perché il dottore Bo doveva venire lì a San Bartolomeo?*

TESTE DI GANGI – *Per la vicenda che... per quello che era successo.*

PUBBLICO MINISTERO – *“Per quello che era successo” cosa?*

TESTE DI GANGI – *Per la ritrattazione dello Scarantino.*

PUBBLICO MINISTERO – *No, perdoni, se il dottore Bo arriva il 26 luglio mattina a Genova, a San Bartolomeo al Mare, lo Scarantino non ha ancora ritrattato ufficialmente... il servizio sulla ritrattazione viene mandato in onda nel TG pomeridiano di “Studio Aperto” delle ore 18:00 e per altre vie, per altre fonti noi sappiamo che il tutto si svolge dall'ora di pranzo*

TESTE DI GANGI – *No, io questo non lo ricordo, allora no... il ricordo non è... non è limpido. Non so che dirle io.*

PUBBLICO MINISTERO – *Arriva il dottore Bo a San Bartolomeo al Mare e che cosa succede?*

TESTE DI GANGI – *Niente, dice... gli dice allo Scarantino che di pomeriggio lo avremmo accompagnato a Genova per l'interrogatorio.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei ha assistito al dialogo tra il dottore Bo... e lo Scarantino?*

TESTE DI GANGI – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Come si è svolto?*

TESTE DI GANGI – *In maniera tranquilla.*

PUBBLICO MINISTERO – *In maniera tranquilla?*

TESTE DI GANGI – *Sì. Lo Scarantino manifestava la volontà di tornare in carcere.. perché non voleva più collaborare.*

PUBBLICO MINISTERO – *E il dottore Bo che cosa... che ha fatto, che gli ha risposto?*

TESTE DI GANGI - *... di prepararsi il borsone, che intanto dovevamo accompagnarlo per l'interrogatorio e poi avrebbe fatto quello che meglio riteneva opportuno.*

PUBBLICO MINISTERO – *Siete andati poi a prenderlo per l'interrogatorio?*

TESTE DI GANGI – *Sì. Sì, il pomeriggio.*

PUBBLICO MINISTERO – *È successo qualcosa?*

TESTE DI GANGI – *Sì, lo Scarantino era andato in macchina e il dottore Bo stava parlando con la moglie dello Scarantino...*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei dov'era, in macchina con lo Scarantino...?*

TESTE DI GANGI – *No, io ero... non ero in macchina con lo Scarantino, ero... vicino la porta dell'appartamento occupato dallo Scarantino e all'improvviso lo Scarantino è sceso dalla macchina,*

*è entrato a casa, quando ha visto il dottore Bo parlare con... con la moglie gli si è avventato contro e io a quel punto ho cercato di bloccarlo, ma siccome mi sovrastava... fisicamente mi sovrastava e io non mi ricordo se sono pure caduto nella... nella colluttazione per cercare di non fare... non far picchiare il dottore Bo, è successo poi un po'... abbiamo dovuto ammanettarlo per farlo stare tranquillo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Tutto questo... in tutto questo la moglie e i figli dove sono?*

TESTE DI GANGI – *Presenti...*

PUBBLICO MINISTERO – *C'è stata una colluttazione?*

TESTE DI GANGI – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Qualcuno ha picchiato qualcun altro?*

TESTE DI GANGI – *Nessu... non c'è stato nessuna... abbiamo solo cercato di bloccarlo e siccome non ci riuscivamo perché, le ripeto, lo Scarantino fisicamente ci sovrastava... abbiamo chiesto a un collega poi della vigilanza esterna di darci un paio di manette per farlo stare tranquillo insomma, per evitare che le cose...*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei era armato?*

TESTE DI GANGI – *Io sì, avevo la pistola.*

PUBBLICO MINISTERO – *Il dottore Bo era armato?*

TESTE DI GANGI – *Penso di sì, io non...*

PUBBLICO MINISTERO – *Qualcuno ha tirato fuori la pistola in...?*

TESTE DI GANGI – *No, assolutamente, la pistola non è stata tirata fuori.*

PUBBLICO MINISTERO – *Qualcuno ha messo la pistola in bocca allo Scarantino?*

TESTE DI GANGI – *No, no, assolutamente, guardi, è stato sempre un rapporto molto corretto quello tra me e il signor Scarantino.*

PUBBLICO MINISTERO – *E il signor Scarantino. Lo avete ammanettato per quale motivo? TESTE*

*DI GANGI – Perché non riuscivamo a farlo stare fermo. Perché continuava a inveire e voleva avventarsi contro il dottore Bo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Cioè, lo avete arrestato?*

TESTE DI GANGI – *Non lo abbiamo arrestato*

PUBBLICO MINISTERO – *Ho capito. E le manette poi...?*

TESTE DI GANGI – *Le manette poi io no... perché io non sono entrato in ma... non mi... mi ricordo che non sono entrato in macchina con lui e le manette poi gli sono state tolte ho saputo... forse alla partenza, non all'arrivo*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei ha fatto relazione di servizio su quello che era successo?*

TESTE DI GANGI – *Non mi ricordo. Penso di no.*

PUBBLICO MINISTERO – *Come mai?*

TESTE DI GANGI - ... *perché non era abitudine fare la relazione di servizio.*

PUBBLICO MINISTERO – *In questo specifico servizio a San Bartolomeo al Mare non c'era l'abitudine di fare relazioni di servizio?*

TESTE DI GANGI – *No.*

PUBBLICO MINISTERO – *Se al ritorno, il giorno dopo o ritornato in ufficio qualcuno le di... lei non l'ha fatta, qualcuno le ha detto di fare relazione di servizio?*

TESTE DI GANGI – *No.*

PUBBLICO MINISTERO – *Il dottore Bo le ha detto che bisognava fare la relazione di servizio su questa circostanza?*

TESTE DI GANGI – *No.*

PUBBLICO MINISTERO – *No. Il dottore Bo le ha detto che avrebbe fatto lui relazione di servizio e che quindi non c'era bisogno la facesse lei?*

TESTE DI GANGI – *Non lo ricordo*

PUBBLICO MINISTERO – *Quando arrivate alla Criminalpol a Genova per l'interrogatorio relazionate su quanto era successo?*

TESTE DI GANGI – *Gl'ho detto già poco fa di no.*

PUBBLICO MINISTERO – *Sì, dico, fate presente al Pubblico Ministero quello che era successo?*

TESTE DI GANGI – *Io non parlavo col Pubblico Ministero. Probabilmente il dottore Bo avrà... avrà...*

PUBBLICO MINISTERO – *“Probabilmente...” ne è a conoscenza o no?*

TESTE DI GANGI – *Non sono a conoscenza, ma il dottore Bo avrà parlato col dottore Petralia, non lo so.*

PUBBLICO MINISTERO – *Che cosa si sono detti lei lo sa?*

TESTE DI GANGI – *No, non lo so.*

La deposizione di Di Gangi è una sequela di volontarie omissioni dichiarative (i “non ricordo” si stimano a decine) che si intrecciano al racconto di circostanze prive della minima plausibilità logica. Egli ha dapprima affermato di non parlare dei processi con Scarantino epperò, su indicazione dell'ufficio di Palermo – entità quasi metafisica che egli volontariamente non individua in una persona fisica determinata al malcelato fine di non arrecare pregiudizio all'odierno imputato MARIO BO' – si reca a compiere un'attività che non è per niente banale.

La contestazione a Scarantino dell'alibi di Scotto era un'attività che doveva essere trasfusa in un verbale di interrogatorio e non già in una relazione di servizio (comunque non redatta).

Inoltre, tenendo conto del fatto che Scarantino non era un imputato libero, essa avrebbe dovuto

svolgersi con l'obbligatoria presenza del difensore (cfr. art. 370 c.p.p., che, lo si rammenta, era pienamente vigente anche all'epoca dei fatti).

Ritenere che un'attività di tale importanza non sia stata delegata a Di Gangi dal dirigente del gruppo Falcone Borsellino – a sua volta compulsato dall'A.G. procedente (tanto più che la questione era emersa nel corso dell'udienza del 24.07.1995) – non è seriamente credibile.

Parimenti illogica è la ricostruzione della reazione di Scarantino alla contestazione dell'alibi di Scottò così come il racconto della conversazione tra Scarantino e BO del 26.07.1995.

Al di là del narrato della colluttazione (su cui si dirà dopo l'esame della deposizione di Coltraro), i non ricordo e la dichiarata mancanza di documentazione di qualsivoglia attività compiuta sono la cifra intrinseca della deposizione del Di Gangi rispetto al quale, come condivisibilmente affermato dal P.M., *“quello che sorprende è la naturalezza con la quale vengono dette queste cose, perché che c'è qualcosa che non funziona l'abbiamo capito tutti ormai qui dentro, ma è il non rendersi conto di che cosa si è fatto, che è ancora più sconvolgente”* (cfr. pagg. 13 e 14 ud. del 10.05.2022).

Le dichiarazioni della Basile trovano poi conferma, nel contenuto di una relazione di servizio redatta il 25 luglio 1995 da un funzionario della Questura di Imperia, l'ispettore Milazzo Francesco (il quale, poi, ne ha sostanzialmente confermato il contenuto nel verbale di s.i.t. del 16.10.2015 e nell'esame reso al processo c.d. “Borsellino quater” del 08.06.2016, nonché nel procedimento odierno), che ha raccontato che *“praticamente, il 25 luglio di quell'anno io come sovrintendente di turno, con il turno 13:00 – 19:00, ricevevo alle 16:05 la telefonata del capoposto addetto alla vigilanza esterna della casa protetta dello Scarantino, dove lo Scarantino aveva chiesto di poter parlare con qualcuno dei funzionari addetti...la dottoressa Peppicelli o il dottore Di Stefano, che però non erano rintracciabili. E sembrava, appunto, che la cosa fosse urgente, per cui stava assumendo anche una gravità..”*

PUBBLICO MINISTERO –*non reperisce il dottore Di Stefano e la dottoressa Peppicelli e quindi che cosa fa?*

TESTE MILAZZO – *E quindi di mia iniziativa decido di portarmi, nel frattempo però avevo chiesto l'autorizzazione al dottore Coltraro, il dirigente della Squadra Mobile, che acconsentiva di andare, per cui mi sono recato nella località protetta, ho bussato alla porta, lo Scarantino mi ha aperto, io sono rimasto sulla posta, perché da disposizioni ovviamente... se poi c'era che stava rendendo fuoco la casa ovviamente entravo, però attenendomi alle disposizioni sulla porta ho chiesto allo Scarantino cosa fosse successo e lui mi ha comunicato di riferire al funzionario di dire alla A.G. che aveva preso la sua decisione.*

PUBBLICO MINISTERO – *Tutto questo in modo... cioè lo stato d'animo dello Scarantino qual era in quel momento?*

TESTE MILAZZO – *Era nervoso. Quello lo ricordo, era nervoso. Era proprio sull'agitazione.*



PUBBLICO MINISTERO – *C'era la moglie con lui quando ci ha parlato o era da solo questa...?*

TESTE MILAZZO – *No, era solo, anche perché lui non ha aperto completamente la porta, praticamente è rimasto con la... tra... a metà della porta, diciamo, in modo che... anche dentro non si potesse notare la cosa.*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi le dice Scarantino che lui ha preso la sua decisione e le chiede...*

TESTE MILAZZO – *Di riferirlo all'A.G... Io ho preso atto della sua dichiarazione, per cui sono rientrato, ho fatto la mia relazione di servizio.*

PUBBLICO MINISTERO – *Poi ne ha parlato con il dottore Coltraro o con gli altri funzionari?*

TESTE MILAZZO – *Ma io al dottore Coltraro ho riferito questo e il dottore Coltraro mi disse di fare la mia relazione. Io ho fatto la mia relazione, l'ho consegnata e dopodiché non ho più saputo nulla.*

PUBBLICO MINISTERO – *Senta, lei ha mai sentito parlare di... Ha mai sentito di una intervista rilasciata da Scarantino in quel periodo, intervista televisiva?*

TESTE MILAZZO – *L'ho sentito, poi ho collegato al discorso della mia relazione.*

PUBBLICO MINISTERO - *Questa relazione di servizio quando la redige?*

TESTE MILAZZO – *A fine turno. Io a fine turno faccio la mia relazione.*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi siamo... Quindi il fine turno... In quel quadrante il fine turno è alle ore...?*

TESTE MILAZZO – *19:00.*

PUBBLICO MINISTERO – *Dopo aver parlato con il dottore Coltraro?*

TESTE MILAZZO – *Sì. Dopo aver parlato con il dottore Coltraro*

PUBBLICO MINISTERO – *Nelle mani del dirigente della Squadra Mobile direttamente?*

TESTE MILAZZO – *Adesso non ricordo proprio nelle mani o alla segreteria della Squadra Mobile, comunque alla Squadra Mobile io consegno copia della relazione.*

PUBBLICO MINISTERO – *Senta, ma il dottore Coltraro le ha fatto domande su che cosa intendeva, cioè quale fosse questa decisione?*

TESTE MILAZZO – *Non mi ricordo se mi è stato chiesto. (v. pagg. 15-21 verbale ud. del 19.04.2019).*

Alla luce di quanto riferito da Milazzo – della cui credibilità soggettiva non vi è motivo di dubitare appartenendo egli alla non nutrita schiera di coloro i quali, com'era doveroso e come la legge impone(va), redigevano relazioni di servizio in ordine a quanto accadeva – possono svilupparsi una serie di considerazioni.

In primo luogo, può dirsi confermato lo stato di agitazione in cui versava lo Scarantino già il 25 luglio 1995, il che serve a fornire una indubbia conferma alla narrazione degli eventi già *illo tempore* fornita

dalla Basile.

In secondo luogo, appare, poi, senz'altro indicativo che lo Scarantino, diversamente da altre circostanze (di cui si è già dato conto), avesse preferito richiedere l'intervento, in quella occasione, di un funzionario della Questura di Imperia e non degli appartenenti al "Gruppo Falcone e Borsellino".

Ciò contrasta con quelle disposizioni del Questore di Imperia di cui si è detto in precedenza (e che erano state meticolosamente seguite, sino a quel momento, anche dallo stesso Scarantino) secondo cui quest'ultimo dovesse avere diretti rapporti unicamente con coloro che da Palermo si recavano a fare servizio a San Bartolomeo al Mare.

Pertanto, può fondatamente sostenersi che la scelta dell'ex falso collaboratore di richiedere la presenza di un funzionario della Questura di Imperia non potesse dirsi accidentale, in specie laddove si consideri che il messaggio che lo Scarantino doveva, per il tramite di questi, far veicolare all'A.G. (*"l'aver preso la sua decisione"*), non poteva che essere collegato a quanto narrato dalla Basile e cioè che quel giorno l'ex collaboratore si era determinato a ritrattare ed a riferire di aver accusato persone che non erano coinvolte nella strage di via D'Amelio.

Ciò non può che significare che lo Scarantino, evidentemente, non si fidava (più) nell'affidare un messaggio di quel tipo agli appartenenti al "Gruppo Falcone e Borsellino", il che, alla luce del complessivo materiale in atti, assume indubbiamente un particolare significato accusatorio ai fini che qui rilevano.

E perché accade questo?

Perché la visita di Di Gangi che "contesta" a Scarantino il fatto che la difesa di Scotto Gaetano avesse introdotto una prova d'alibi (a prescindere dalla effettiva sussistenza o meno dell'alibi) devasta il già fragile equilibrio del falso collaboratore che sentendosi "abbandonato" assume la decisione di ritrattare.

La diversa tesi fornita dalla difesa di BO come causale della ritrattazione non convince.

Si fa riferimento alla nota del Questore di Imperia del 24.07.1995 dalla quale si evincerebbe che già dal 23 luglio Scarantino voleva parlare con un funzionario della Questura di Imperia per discutere *"della propria posizione processuale e di collaboratore, dopo aver provocatoriamente manifestato la sua intenzione di farsi arrestare per evasione"* (v. all. 7 prod. in sede di discussione della difesa di BO').

Due notazioni sul punto.

La prima è di natura metodologica ed è relativa al fatto che la nota non è mai stata prodotta dalla difesa (né tantomeno né è stata disposta l'acquisizione) nel corso dell'istruttoria (mai mostrata alla

Peppicelli né nel corso dell'odierno procedimento né nel corso del c.d. Borsellino Quater)<sup>558</sup>.

Essa è stata citata nel corso della discussione e all'esito prodotta ed è quindi di tutta evidenza che è stata surrettiziamente introdotta in una fase in cui non potevano più effettuarsi ulteriori produzioni documentali di parte.

Nel merito, a tutto voler concedere, la nota in questione mai potrebbe fornire una valida spiegazione alternativa rispetto a quella qui prospettata.

Il 25.07.1995 non si assiste ad una delle solite "bizzate" di Scarantino che mal tollerava il regime detentivo domiciliare.

Come ben evidenziato da Rosalia Basile, che sulla circostanza in parola è testimone diretto ed oculare – senza che si pongano i problemi di circolarità rispetto al narrato di Scarantino – *“lui... aveva sempre questo timore di essere smentito, tant'è vero che quando fu che... che venne il... l'agente Di Gangi a far vedere un... un... un foglio dove, comunque... una notifica, non mi ricordo cosa fosse, e gli dissi...e gli disse a...a Scarantino, guarda che comunque quello che hai detto... cioè che tu... tu dici di aver visto Scotto a Palermo, che quello non stava a Palermo, stava a Bologna, e allora lui è diventato matto lì, è iniziato ad agitarsi, ha iniziato a non stare tranquillo, cioè, aveva quella paura di... di... di essere smentito, tra virgolette, perché poi si sa come..”* (v. pag. 74 verbale ud. del 21.03.2019)

In sintesi, accade qualcosa di più; un *aliquid novi* che scompagina la mente di Scarantino (*“dopo sono andato fuori di testa”*)<sup>559</sup> portandolo a fare una mossa inedita, una marcia indietro rispetto alla collaborazione di cui resterà comunque traccia e rispetto alla quale – da intendersi come riferimento al fatto storico della ritrattazione – non potrà più tornarsi indietro.

Il notevole decorso del tempo dai fatti non ha di certo favorito la ricostruzione sugli accadimenti successivi all'interlocuzione del Milazzo con Scarantino Vincenzo.

Sul punto l'audizione di Carmelo Coltraro, all'epoca dei fatti dirigente della squadra mobile della Questura di Imperia, non è stata rassicurante.

Egli ha riferito che *“qualche volta... ho accompagnato Scarantino, come scorta, a Genova, proprio per incontrare una volta il collega Ricciardi, e un'altra volta, o nella stessa circostanza, col Dottore... col Magistrato... col Dottore, che era Pubblico Ministero, Lello Petralia, o Carmelo Petralia, col quale eravamo compagni da quando avevamo cinque/sei anni, perché abitavamo al Castello Ursino... abbiamo anche delle fotografie, quando abbiamo quattro, cinque anni... era compagno di infanzia, e poi non lo avevo visto più per oltre trent'anni.*

PUBBLICO MINISTERO – *Senta...ci spiega come avviene, con quali modalità...E poi, che cosa*

---

<sup>558</sup> Anzi, laddove il P.M. ha provato a contestarne il contenuto a Di Gangi la difesa si è strenuamente opposta (cfr. pag. 48 verbale di udienza del 09.09.2019).

<sup>559</sup> V. pag. 30 verbale ud. del 17.05.2019.

*accade?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *ho partecipato, non all'interrogatorio, alla... alla scorta a Genova...*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, alla scorta per il secondo interrogatorio.*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Sì, siccome dai giornali avevo appreso che c'erano delle manifestazioni da parte della madre di Scarantino, della moglie, si parlava che Scarantino volesse ritrattare, la madre di Scarantino diceva che era... suo figlio era pazzo, quindi, io dicevo queste dichiarazioni le fanno i parenti per evitare la vendetta da parte della mafia, perché è pentito, l'ammazzano, e allora... e c'era un po' di maretta, si sentiva che... che voleva ritrattare, come dicevano i giornali, non era chiaro, che cosa volesse fare questo pentito... questo pentito, allora, io in quella R circostanza, la seconda circostanza, voglio dire, il mio andare a Genova, fu quasi dettato dal fatto, dice, voglio capire un poco che cosa sta succedendo con questo pentito, il pentito, diciamo, credibile, ritratta, non ritratta.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, sulla base di quello che lei aveva detto sui giornali.*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Suoi giornali. Sì, perché noi non sapevamo, come le ho detto, niente, assolutamente niente, di chi era questo Scarantino, se era un mafioso, all'improvviso, dice, è un pentito, ve lo dovete tenere voi. Allora, decido di andare... io insieme alla scorta, a Genova, dovevamo portarlo lì, mi pare, verso le ore 14:00, 14:30, questo era l'orario, e allora... Noi correvamo abbastanza in macchina, e ci mettiamo... sono 110 chilometri circa, da Genova... da... da Imperia a Genova o viceversa, partendo un po' prima da San Bartolomeo, si imboccava l'autostrada, impiegavamo una cinquantina di minuti...quindi, io mi recai, insieme al personale della Squadra Mobile di Imperia nella villetta, abitazione di Scarantino...E aperta la porta, disse Scarantino, dobbiamo andare a... a Genova, lo devono interrogare, lui lo sapeva probabilmente.*

PUBBLICO MINISTERO - *Lo sapeva probabilmente, qualcuno glielo aveva detto?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Probabilmente... perché era già pronto, era... era preparato per partire, voglio dire, si vede quando uno è vestito, pronto, non è che era... col pigiama...Sicuramente lo sapeva, era pronto per partire, lo prendiamo, è in macchina con me.*

PUBBLICO MINISTERO - *Chi... quanti... quanti siete e quante macchine?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Mi pare che siamo in tre o quattro, lui e altri due ero io... con altri due ero. Non mi ricordo se eravamo in tre a bordo, o quattro, con lui sempre. A un certo momento, appena imbocchiamo la... l'autostrada dei fiori, quella che porta a Genova, Scarantino mi dice dobbiamo indietro, dobbiamo tornare indietro, e io dico, ma scusa, che è successo, stiamo... siamo diretti a Genova, che c'entra che dobbiamo tornare indietro? No, dobbiamo tornare indietro, un suo collega, un... un poliziotto è rimasto a casa, non è con noi, non ci sta seguendo. Io neanche lo sapevo, dico, ma... ma come, chi è che ci deve seguire? Dice, sì, un suo collega, un poliziotto, è rimasto a*

*casa mia, non... non è dietro...*

PUBBLICO MINISTERO - *E scusi, ma voi quando siete andati a casa di Scarantino avete trovato, oltre ai familiari, altre persone, altri colleghi?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *C'erano... c'erano, mi pare, tre persone. PUBBLICO MINISTERO - Tre persone. Ed erano?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Che io ho ritenuto essere poliziotti appartenenti al Nucleo investigativo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Non vi siete presentati, non vi siete salutati?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *No, no, non ci siamo presentati. Ci siamo salutati così, in maniera molto generica, ma è una... ed erano dentro casa, non pensavo che fossero gente estranea, che non aveva titolo a entrare nella casa.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, presumeva che fossero...*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Poliziotti del Nucleo investigativo. E quindi, siamo partiti... eravamo partiti. Lui dice dobbiamo tornare a casa, subito, subito, altrimenti io non... non faccio nessuna dichiarazione ai Magistrati. Portatemi subito a casa...Ho detto, ma perché, no, è rimasto qualcuno a casa con mia moglie, è rimasto qualcuno, ci deve essere qualcuno a casa con mia moglie. Basta, torniamo indietro velocissimamente, usciamo dall'autostrada, riprendiamo di nuovo la strada, e arriviamo nella casa di Scarantino. Lui bussa alla porta...*

PUBBLICO MINISTERO - *Quanto... quanto è passato?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Ma saranno passati, che so, un quarto d'ora, 15 minuti, pochissimo, da quando eravamo partiti. Appena apre la porta, mi ricordo che lui, Scarantino, si lanciò contro un poliziotto...*

PUBBLICO MINISTERO - *Quanti ce n'erano lì?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Tre, mi pare. Due più uno.*

PUBBLICO MINISTERO - *Erano tutti e tre rimasti lì, quindi, non vi avevano seguito?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *No. E io neanche me n'ero accorto, perché non ci... non ci avevo fatto caso, dico, saranno lì, parlano per i fatti loro, chissà. Basta, andiamo lì, allora, Scarantino... apre la porta, Scarantino, appena gli viene aperta la porta, si scaglia contro un poliziotto.*

PUBBLICO MINISTERO - *Mi scusi, prima che... per capire, si scaglia contro un poliziotto, ma quando apre la porta che cosa trovate? Questi tre stavano parlando, cosa si...*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Stavano parlando, con la signora, con la moglie di Scarantino.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì. E c'era un colloquio... un colloquio sereno, c'era qualche... c'era qualche asprezza? ha notato qualcosa di particolare, no?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *No, niente, io non ho niente di particolare, tutto normale, tranquillo.*

... Io ho pensato che Scarantino fosse geloso, per questo ci ha fatto ritornare indietro, dico, probabilmente pensa che quel... i poliziotti o un poliziotto, si è rimasto con la moglie per fare qualche avance, qualcosa di questo tipo... Allora, si scaglia contro questo poliziotto. Il... il poliziotto si... si cerca di... di... di... di svincolarsi, e... si dicono delle parole fra di loro, che non ricordo, ma erano...

PUBBLICO MINISTERO - Lei ricorda come si chiama questo poliziotto? L'ha saputo?

TESTIMONE, COLTRARO S. - Poi ho saputo... poi ho saputo che era un mio collega.. che non avevo mai visto né... né... né... in altre precedenti occasioni. E questo poliziotto, quando si... quando si... si vide... vide che Scarantino si lanciava contro di lui, disse ai due suoi poliziotti sottoposti, mettetegli le manette, e gli mise... e i due poliziotti gli misero le manette. A questo punto, il poliziotto contro cui si era lanciato Scarantino, gli diede uno schiaffo, ma devo precisare ancora che, in quel momento, i bambini, appena videro il padre con... con le manette ai polsi, cominciarono a gridare, la moglie e i figli, e a piangere, e a... e a piangere. Io ho cercato di pacificare, di calmare, perché Scarantino diceva voglio fargli una querela, lo denuncio, mi ha dato uno schiaffo, i bambini che piangevano, la moglie di... che diceva non... non si deve fare così davanti ai bambini, eccetera, eccetera. Basta, ho cercato di calmare le acque, ho detto a Scarantino, guarda, che ci stanno aspettando ancora a Genova, lui dice va bene, andiamo. Ho chiamato il... il collega che... cioè, il... il funzionario, il poliziotto, che ho saputo essere un collega...

PUBBLICO MINISTERO - Che ha detto chiamarsi?

TESTIMONE, COLTRARO S. - Dottor Bo mi hanno detto<sup>560</sup>. gli ho detto l'ho rimproverato.. io l'ho rimproverato, fortissimamente, davanti alla porta... l'ho visto solo una volta...Poi, non l'ho visto più, assolutamente, né prima e né dopo.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi, a questo collega, lei dice cosa? TESTIMONE, COLTRARO S. - Gli dico, come ti sei permesso di... di dare schiaffo a... a Scarantino, così? E lui, niente, diceva, ah, ma qui, ma lì, io sto parlando con la moglie e non ho fatto niente di male, e ho detto ma ti rendi conto che stava andando... stavi mandando a monte l'interrogatorio, che ci aspettano i Magistrati a Genova? E lui si... così... ma io non potevo perdere tempo, l'ho lasciato andare, siamo saliti in macchina e siamo andati a Genova.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, quando lo mettete in macchina, è ancora ammanettato o le... o le...

TESTIMONE, COLTRARO S. - No, no, già gli erano state tolte le manette.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, e in quell'occasione, lei ha visto pistole, visto delle pistole?

TESTIMONE, COLTRARO S. - No, niente, assolutamente. Nessuno ha tirato fuori nessuna pistola,

---

<sup>560</sup> Coltraro non ha poi riconosciuto l'imputato Bo' – assente quel giorno in aula – erroneamente individuandolo in uno dei difensori presenti in aula (v. pag. 228 verbale ud. del 15.04.2019).

niente.

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. E quelli di... il... gli altri tre che... uno dei quali lei ha indicato in questo funzionario, vi seguono o rimangono lì?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Penso che siano andati subito insieme a noi via. Ma non so se ci hanno seguito, perché loro avevano altre macchine, altre cose.*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, e nel successivo... nel... nel... nell'interrogatorio a Genova, che succede?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Nell'interrogatorio a Genova... Io, in quella circostanza, ho fatto presente quello che era successo.*

PUBBLICO MINISTERO - *A chi l'ha fatto presente?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Con precisione... ero anch'io agitato, perché quello minacciava di fare denunce, querele, contro... Ma lo raccontai, così, in maniera molto sommaria, a un funzionario, che non mi ricordo se era il Dottor Ricciardi.*

PUBBLICO MINISTERO - *Non lo ricorda se fosse Ricciardi.*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Non lo ricordo*

PUBBLICO MINISTERO - *...lo ha raccontato, lo ha riferito al... al suo Questore?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Sì, mi pare di sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma ci fu una... fecero... ha redatto una relazione di servizio per questa cosa?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *No, mi pare di no.*

PUBBLICO MINISTERO - *Non era...un'occasione nella quale, insomma...*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Sì, avrei potuto farla, ma per non mettere niente per iscritto, o per non pregiudicare le dichiarazioni di Scarantino, quello di che era pentito, ho detto... ho cercato di rabbonirlo*

PARTE CIVILE, AVV. DACQUI' - *perché lei non ha redatto una relazione... non dico una notizia di reato, una comunicazione di notizia di reato, ma una relazione di servizio.*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Perché non volevo assolutamente nuocere alle indagini che faceva il Nucleo investigativo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, lei dopo questo interrogatorio che si svolge a Genova, dopo il fatto che ha appena narrato, ricorda a che ora comincia questo interrogatorio? Ricorda quanto dura? Ricorda, poi, a che ora ritornate a... a San Bartolomeo?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Mi pare che torniamo abbastanza tardi, verso... sto cercando di collegare. E mi pare che torniamo tardi, verso le 21:00. E non... non... e forse collego questo episodio col fatto che lui, Scarantino, essendo già tardi, le 21:00, 21:30, forse anche le... più tardi, ma non*

*oltre le 21:30, mi chiese, già che ero in macchina, poi mi disse, Dottore, io non c'ho niente da mangiare stasera, né per me, né per mia moglie, allora, mi... lo accompagnai a casa, accompagnammo a casa, sono uscito in macchina, sempre col poliziotto, ho comprato tre/quattro pizze, gliele ho portate, da mangiare, e così ho risolto il problema.*

In ordine alla relazione di Milazzo del 25.07.1995 Coltraro ha dichiarato che:

*“ l'averla siglata non significa che io l'ho vista il 25 luglio '95, non è che queste relazioni, subito, appena venivano fatte, venivano lette da me, può darsi che io l'ho letta, magari, con due/tre giorni dopo, di... di ritardo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma lei il... il contenuto... il contenuto di questa relazione se la ricorda?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Ah, sì, sì, sì, me la ricordo, sì. Voleva conferire con me, con funzionari della Questura per... io a questa relazione non ho dato assolutamente seguito, non gli ho detto tu vuoi parlare con me, che cosa mi vuoi dire, eccetera, eccetera, perché non ero competente a ricevere queste dichiarazioni.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma lei quando lo riceve, scusi, non... non delega qualcuno a compiere qualcosa?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *No, niente...niente, probabilmente avrei detto... avrei detto... avrei detto, non sono sicuro a questo che ha fatto... a questo Sovrintendente Milazzo, se vuole dichiarare qualcosa, lo faccia col Nucleo investigativo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, Dottore, però perché il Nucleo investigativo lo si... ne venga a conoscenza, deve essere avvisato da qualcuno, altrimenti quelli a Palermo che ne sanno che questo... che Scarantino ha questa intenzione, pericolosa per il periodo, perché, insomma, in quel modo... andavano a picco i processi, quindi, immagino che fosse una... una notizia particolarmente importante... da veicolare con una certa urgenza.*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *Sicuramente questa relazione almeno non è stata trasmessa al... al Nucleo investigativo, perché io non l'ho ritenuta importante, né l'ha ritenuta importante... né l'ha ritenuta importante, chi ha fatto questa relazione .....qui non si... non si parla di... di... di cose di... di reato, dice, voglio fare delle dichiarazioni, non dice conferire con un funzionario della Questura per comunicazioni urgenti, basta.*

PUBBLICO MINISTERO - *Può leggere tutto, per favore?*

TESTIMONE, COLTRARO S. - *o forse... o forse avrò fatto una telefonata a qualche collega, dicevo guardate che Scarantino vuole farvi delle dichiarazioni... Ma a distanza... non... non posso, voglio dire, garantire con certezza assoluta che mi sono interessato.. io la vedevo dal lato... dal lato, diciamo, investigativo, dicevo se queste cose lui le va dicendo in giro, se la moglie, i parenti, la moglie, la mamma, i parenti suoi vanno dicendo che non sono veritiere le dichiarazioni di... di... di*



*Scarantino, o dicono che è pazzo, non è affidabile, è perché vogliono salvaguardarlo, come le ho detto prima, da eventuali vendette mafiose... io ho tentato di non nuocere assolutamente all'indagine che stavano portando avanti i Magistrato e i colleghi di... della Squadra investigativa ad hoc... Non è una notizia di reato questa.*

**PUBBLICO MINISTERO** - ... *Io non sto dicendo che questa notizia di reato e lei ha... ha fatto un'omissione, perché non è un'omissione e, comunque sia, sono passati 30 anni. Questo non è il problema, il problema è, se lei, a fronte di questa relazione di servizio, e di quello che c'è scritto lì, prende il telefono e chiama Palermo e dice, guardate, c'è questa notizia... fate un po' come vi pare, perché potrebbe essere una notizia che... che vi potrebbe essere utile, questo è il concetto. L'ha fatta questa telefonata? L'ha fatta questa comunicazione? L'avrà detto al Questore?*

**TESTIMONE, COLTRARO S.** - *Non mi ricordo.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *La relazione di servizio del 25, il giorno 26 Scarantino viene interrogato, voi lo portate il giorno 26, il giorno 25 è presumibile gli abbiate detto di... di... di prepararsi per il giorno 26, quindi, la domanda è quella relazione resta nel suo cassetto, o lei questa notizia la veicola alla... al gruppo di Palermo?*

**TESTIMONE, COLTRARO S.** - *Non sono sicuro se l'ho veicolata, non mi ricordo, le rispondo. ..Può darsi che... che lo... li ho avvisati io, può darsi che è stato il collega dell'anticrimine, può darsi che è stato il collega della volante, come può darsi che quelli del Nucleo investigativo, autonomamente, venuti a conoscenza, anche loro, tramite notizie giornalistiche, delle intenzioni di... di questo Scarantino, abbiano voluto risentire il giorno dopo.*

Così ripercorsi i passaggi salienti del contributo dichiarativo, si impongono alcune considerazioni.

In primo luogo, deve essere fortemente messa in dubbio la credibilità di Coltraro non tanto e non solo perché egli ha scambiato uno dei difensori per l'imputato o per il modo in cui ha giustificato la sua scarsa lucidità nei ricordi<sup>561</sup>, ma anche perché alla luce di quelle che il P.M. ha definito "dichiarazioni dal sen fuggite" emerge come egli sapesse, già all'epoca dei fatti, più di quanto ha voluto far credere nel corso della sua deposizione.

Si riporta un passaggio che si ritiene sintomatico in tal senso:

**PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO** - *Voglio sapere, solo un'altra cosa, visto che adesso l'ha ricitata la relazione di Milazzo, no? quella che le ha fatto il sovrintendente Milazzo. Il contenuto è di*

---

<sup>561</sup> **TESTIMONE COLTRARO S.** - *Guardi mi trovo in difficoltà, stasera, perché non ho dormito tutta la notte...*

**DIFESA, AVV. PANEPINTO** - *E mi dispiace.*

**TESTIMONE COLTRARO S.** - *Ma non per l'interrogatorio.*

**DIFESA, AVV. PANEPINTO** - *Io ci ho provato a farla tornare un altro giorno, ma il Presidente non ne vuole sentire.*

**TESTIMONE COLTRARO S.** - *Perché sopra casa mia, ci sono due pazzi, che non sapevo, io abito saltuariamente a Catania, e sopra... due stranieri, sicuramente che si fanno i dispetti, e quindi, fino alle 02:00 di notte, battevano contri muri, uno contro l'altro, e non ho potuto dormire.*

*avvertire lei, Milazzo, dice Scarantino avvertite il funzionario, che io ho preso la decisione e bisogna comunicarla all'Autorità Giudiziaria, non è che dice giustamente, come ha detto lei poco fa, se la decisione era di ritrattare, di farsi un'altra cosa urgente, ha... ha preso la decisione, va bene?... questa decisione, lei non l'ha capita, perché non aveva mai parlato prima di nessun tipo di decisione con...*

TESTIMONE COLTRARO S. - *Assolutamente.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *E quindi, il rapporto... ?*

TESTIMONE COLTRARO S. - *...cioè, io avevo anche timore, se lo vuole sapere a fargli domande, su quello che lui aveva in mente, o quello che lui aveva dichiarato, a... a... ai Magistrati del nucleo investigativo, a me non interessava, non volevo entrarci dentro, o è attendibile, o non è attendibile, a me non interessa, a me hanno dato il compito di vigilarlo e di scortarlo a Genova, il resto non mi interessava.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Scusi, che vuol dire avevo timore? Di che cosa si preoccupava?*

TESTIMONE COLTRARO S. - *Io mi preoccupavo che le... che queste... che queste sue dichiarazioni, quello che voleva parlare di... e voleva informarmi di notizie urgenti, si... si... si dirigessero, avessero come oggetto un... un... un eventuale ritrattazione, cioè, lui poteva anche invalidare tutto quello che già aveva detto*

Si tratta di un passaggio estremamente significativo anche sotto il profilo della precedente esternazione da parte di Scarantino proprio a Coltraro dei propri tentennamenti<sup>562</sup>.

In secondo luogo, al di là della veridicità o meno della questione relativa all'uso o meno di armi nel corso della colluttazione del 26.07.1995 che vide protagonista l'odierno imputato BO', il dato ricostruttivo che emerge dalle dichiarazioni di tutti i soggetti coinvolti<sup>563</sup> è che Vincenzo Scarantino

---

<sup>562</sup> Il che trova riscontro sia in quella nota del Questore di Imperia del 24.07.1995 (dalla quale si evincerebbe che già dal 23 luglio Scarantino voleva parlare con un funzionario della Questura di Imperia poi individuato nel Dott. Coltraro), sia nella circostanza riferita da Toso Maurizio di aver accompagnato Coltraro in un'occasione – diversa dal 26.07.1995 – presso l'abitazione di Scarantino (cfr. pag. 2 verbale di sit del 15.10.2015 acquisito all'udienza del 15.04.2019 nonché pag. 9 verbale ud. del 15.04.2019).

<sup>563</sup> E deve negativamente far riflettere la “regressione” dichiarativa fornita dal teste Cardone Giulio in dibattimento rispetto a dichiarazioni rese in precedenza:

PUBBLICO MINISTERO - *...ma di contrasti insorti fra personale di Polizia e lo Scarantino, ha mai saputo, ha mai...*

TESTIMONE, CARDONA G. - *Allora, io ho fatto, diciamo, l'ultimo servizio, come turno...*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì.*

TESTIMONE, CARDONA G. - *...non ricordo se fosse un pomeriggio o una mattina, mi sembra una mattina, anzi ne sono abbastanza sicuro, avevo fatto, quindi, 07:00-13:00, avevo fatto quel turno quando, praticamente, Scarantino l'hanno portato via, cioè, quando poi è finito il turno, e quel tipo di vigilanza... il tipo di vigilanza. In quell'occasione, mi ricordo che c'era stata... allora, erano a porte chiuse, io mi trovavo a circa dieci, 15 metri, ho sentito del vociare all'interno dell'appartamento, e ho ricordo... e ricordo le... le parole distinte della moglie, poteva essere solo lei, perché mi ricordo che c'era solo una donna all'interno della casa, quindi, la voce da donna, era sicuramente la sua, anche per*

---

*l'accento inconfondibile, diciamo, diverso dal nostro del... del... del nord, la quale diceva no, smettetela, non fate questo davanti ai bambini. Praticamente, sentivo urlare, come se delle persone stessero litigando, insomma, un... un vociare. Però non ne conosco i motivi, non sono riuscito a distinguere un granché, e tutto questo è durato pochi secondi, quindi, era un urlare, era un vociare, un... come...*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma urlare... cioè, il sintomo... cioè, che questo... da questo urlare, questo vociare, innanzitutto, è in grado di rappresentarlo, quale... che tipo di vociare, erano imprecazioni, erano grida, cos'erano?*

TESTIMONE, CARDONA G. - *Ma no, non c'era niente di che, infatti dopo pochi... pochi minuti, dopo pochi secondi... secondi no, dopo pochi minuti, io appresi, sono usciti tutti, tutto tranquillo, quindi...*

PUBBLICO MINISTERO - *...abbia inteso il senso della mia domanda. Quindi, nella sua... nel verbale c'è scritto, in relazione al fatto che lei dice niente di che, lei dice "ho sentito urla provenire dall'interno, e rumori tipici di una colluttazione, e ho distinto, le urla dello Scarantino, che, in dialetto siciliano, imprecaava nei confronti di qualcuno, per qualche secondo. Inoltre, ricordo il rumore di oggetti che cadevano per terra, che mi hanno fatto pensare a una colluttazione fra lo stesso e un'altra persona... e un'altra persona o altre persone che si trovavano all'interno". Quindi, insomma, io vorrei definire meglio...*

TESTIMONE, CARDONA G. - *Io mi ricordo...*

PUBBLICO MINISTERO - *...quello che è successo... che lei riferisse. meglio quello che è successo quel... TESTIMONE, CARDONA G. - Sì, sì, guardi, e attenzione, io ho detto quello... quello che sto dicendo adesso, mi ricordo... mi ricordo quello che ho detto, e adesso lo ripeterò, mi ricordo che c'erano...*

PUBBLICO MINISTERO - *Oggetti che cadevano per terra non l'ha detto adesso. No, ma questo non è... non serve...*

TESTIMONE, CARDONA G. - *Vabbè, mi scusi, però...*

PUBBLICO MINISTERO - *Scusi, no, ma io non è che...*

TESTIMONE, CARDONA G. - *...l'oggetto è caduto, non è caduto.*

PUBBLICO MINISTERO - *No, ma lei non è che si deve scusare.*

TESTIMONE, CARDONA G. - *Ho... no, no...*

PUBBLICO MINISTERO - *Io le faccio...*

PRESIDENTE - *Scusate, siccome lei ha detto niente di che, ecco, una cosa è niente di che, una cosa è che cadono gli oggetti.*

TESTIMONE, CARDONA G. - *Okay, allora...*

PRESIDENTE - *Qualcosa di...*

TESTIMONE, CARDONA G. - *...allora, cerco di definire bene un attimino bene questo punto, perché mi sembra un punto anche...*

PUBBLICO MINISTERO - *Importante.*

TESTIMONE, CARDONA G. - *...importante. Ecco, allora, ho sentito da fuori urla, vociare e mi ricordo, ad esempio, che non l'ho detto nel verbale, e lo sto dicendo adesso, io i ricordi che ho sono... sono molto frammentati, nel senso... sono passati veramente tanti anni, e ogni tanto ho dei flash, mi ricordo qualcosa, e a volte rischio anche di fare confusione, no, se si tratta di quella situazione o altre situazioni... quindi, io mi scuso se... se non riesco a essere sempre...*

PUBBLICO MINISTERO - *No, no, ma la funzione di... della contestazione, scusi... è quella di sollecitare il ricordo, non quella di fare... di... di... di rimproverare.*

TESTIMONE, CARDONA G. - *E ma non è facile... non è facile, non voglio fare (voci sovrapposte)*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma lo so, ma io non... di questo ci rendiamo conto.*

TESTIMONE, CARDONA G. - *E allora, io mi ricordo che c'è stato una sorta di colluttazione, nel senso che... rumori, vociare, c'era la porta chiusa, ero a 15/20 metri, quindi, ho sentito un frastuono che è durato un pochetto, però, da lì a dire che c'è stata una colluttazione, o non c'è stata, io non so se si... se c'è stata una colluttazione oppure qualcuno, nella rabbia, ha preso un oggetto e l'ha sbattuto a terra, io questo non lo so, ora.*

PUBBLICO MINISTERO - *Vuole ripetere, per cortesia, la frase che ha sentito pronunciare dalla moglie di Scarantino?*

TESTIMONE, CARDONA G. - *Ha detto smettetela di fare queste cose, di... non... non lo so cosa ha detto, però, davanti ai bambini, quindi, c'è stata qualche azione che, secondo la madre di questi ragazzini, era un'immagine non bella da dare ai ragazzini, in questo... questo è quanto.*

PUBBLICO MINISTERO - *Lei ricorda che...*

TESTIMONE, CARDONA G. - *Di questo, ne sono abbastanza sicuro.*

PUBBLICO MINISTERO - *Dentro chi c'era? Lei lo ricorda chi erano entrati?*

TESTIMONE, CARDONA G. - *Allora, chi erano entrati? Eh, chi lo sa, c'era parecchia gente.*

PUBBLICO MINISTERO - *C'era parecchia gente.*

---

TESTIMONE, CARDONA G. - *C'erano loro, c'erano i due signori fantomatici della... di questa Criminalpol di Palermo, e poi c'erano altre persone, altre due o tre persone, ma non sarei in grado di dire chi ci fosse.*

PUBBLICO MINISTERO - *Se... chi ci fosse, e a quale ufficio appartenesse, cioè se ci fosse...*

TESTIMONE, CARDONA G. - *No, non sono in grado... non sono in grado.*

PUBBLICO MINISTERO - *È in grado... è in grado, più o meno, di specificare...*

TESTIMONE, CARDONA G. - *C'erano sicuramente più persone, perché? Perché dopo pochi secondi, dopo pochi minuti, adesso non so quantificare il tempo, hanno aperto la porta, sono usciti tutti tranquilli d'amore e d'accordo, così mi è parso, sono saliti nelle macchine, che...*

(...)

PUBBLICO MINISTERO - *Scusi, quando succede un fatto del genere, cioè, un episodio che, in qualche modo, è anomalo rispetto alla... alla... al routinario svolgimento del... del servizio, era d'uso fare relazione, cioè, di questa... di questa... di questo punto ci può essere una sua relazione?*

TESTIMONE, CARDONA G. - *Ma non... non... no, le spiego, le spiego. No, non ho pensato di farlo per un motivo estremamente semplice. Perché non c'è stato nulla di particolare, cioè, in fondo un po' di vociare...*

PUBBLICO MINISTERO - *Trambusto, diciamo.*

TESTIMONE, CARDONA G. - *Un po' di trambusto, però, poi, quando... dopo poco... pochi secondi, sono usciti tutti tranquilli, poi, voglio dire, se c'erano i due fantomatici della Criminalpol, chissà quante altre persone c'erano, che erano lì presenti, devo essere io a... a fare una cosa... cioè, non... non... non ne ho visto la necessità, insomma.*

(...)

PUBBLICO MINISTERO - *La ragione di questo trambusto, di questa vicenda... questo... questa concitazione, lei non la sa?*

TESTIMONE, CARDONA G. - *No.*

PUBBLICO MINISTERO - *Perché, anche qui, in questo verbale, le leggo il passaggio successivo.*

TESTIMONE, CARDONA G. - *Posso... posso dire che... però, è per sentito dire, del tipo, ma cosa è successo? Tipo, ma cosa...*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì.*

TESTIMONE, CARDONA G. - *...cosa è successo? Ma no, niente, è che non voleva... non voleva andarsene via, una cosa che potrebbe essere stata questa.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ecco.*

TESTIMONE, CARDONA G. - *Però, poteva essere anche una scusa.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quello... scusi, sempre per sentito dire, ossia perché queste cose non le... non le percepisce, ma, lei, mentre... le leggo il passaggio. "Mentre questi procedevano dall'abitazione dello Scarantino alle loro autovetture, ho percepito che i motivi della lite erano da ricondurre al fatto che Scarantino volesse ritrattare la propria testimonianza".*

TESTIMONE, CARDONA G. - *Ma io non ho mai detto una cosa del genere. O forse... o forse l'ho detta, in relazione al sentito dire, come posso io sapere una cosa così importante, da fuori di una casa, senza averne mai avuto un contatto.*

PUBBLICO MINISTERO - *No, perché l'ha sentito dire da qualcuno, magari, immagino... ipotizzo.*

TESTIMONE, CARDONA G. - *È... è possibile.*

PUBBLICO MINISTERO - *Qui, a me mi serve sapere se lei, in relazione a questa dichiarazione che fa nel... nel verbale che le ho citato, "ho percepito", gliela ripeto, perché, ovviamente, è un passaggio, diciamo, di cui è inutile sottolineare la rilevanza, "ho percepito che i motivi della lite erano da ricondurre al fatto che lo Scarantino volesse ritrattare la propria testimonianza..."*

TESTIMONE, CARDONA G. - *Guardi, io...*

PUBBLICO MINISTERO - *...non ricordo, in particolare, le frasi che questi si sono scambiati... T*

TESTIMONE, CARDONA G. - *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *...so solamente dire che ciò è stata la mia percezione dedotta da un serie di atteggiamenti e frasi che i predetti si sono scambiati durante il loro percorso verso le autovetture".*

TESTIMONE, CARDONA G. - *Guardi... guardi, io non ricordo cosa possono essersi detti in un'istante, di pochi secondi, perché le automobili si trovavano, e questo lo so per certo, a cinque metri dall'ingresso della casa, quindi, percorrere cinque metri ci vogliono cinque secondi, tre secondi. Una percezione di questo tipo, posso averla avuta, facendo mente locale, in riferimento a tante voci di corridoio, a tante voci... sì... si sentivano tante cose, anche perché, in quel periodo, si sentiva spesso notizie a riguardo di questa persona, sui telegiornali, sui... sui media vari. ... Ah, chiedo scusa. Nei vari media si sentivano cose di questo tipo, e se ne sentivano un po' di tutti i colori...*

in quella occasione fu ammanettato alla presenza di un dirigente di squadra mobile della Polizia di Stato e questi non solo non impose ai soggetti presenti (a lui sotto-ordinati quanto a grado ricoperto) l'arresto o quantomeno la redazione di una dettagliata relazione di servizio, ma non vi procedette egli stesso.

Delle due l'una: o Scarantino aveva aggredito e allora l'impiego delle manette (per neutralizzarne la pericolosità) era indicativo della necessità di procedere ad un arresto facoltativo oppure Scarantino non aveva aggredito ed occorreva far passare – come in effetti accaduto – quella vicenda sotto silenzio poiché vi era stato, alla presenza di poliziotti e soggetti minori, un uso illecito di un mezzo di restrizione della libertà individuale.

Come efficacemente sostenuto da una parte civile (memoria conclusiva Avv. Di Gregorio):

*“Sia che fosse stato Scarantino ad aggredire Bo, sia che fosse stato al contrario, comunque, un reato era stato commesso. Anche qui, come sempre si occultarono i fatti.*

*Non si notiziò il Servizio Centrale del fatto che Scarantino aveva gravemente violato il contratto di protezione, rilasciando l'intervista non autorizzata”.*

Ed invero nel programma speciale di protezione del 12.12.1994, firmato da Scarantino Vincenzo e da Rosalia Basile il 14.01.1995 (cfr. prod. Avv. Di Gregorio del 29.05.2019) si legge che i firmatari si obbligano a *“non rilasciare, a qualsiasi titolo, interviste a giornalisti della carta stampata, della radio o della televisione”.*

E non si trattava di prescrizione ordinatoria giacché *“l'inosservanza da parte dei sottoscritti di uno o più punti (del programma) comporta la sospensione temporanea o definitiva dello speciale programma di protezione definito a favore degli stessi”.*

Eppure, nonostante il chiaro tenore letterale del documento appena richiamato non è emerso che taluno gli inquirenti (né il Dott. Carmelo Petralia, né la Dott.ssa Palma né tantomeno il loro capo il Dott. Tinebra) abbia attivato la procedura di infrazione di cui si è appena dato conto nonostante

---

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, va bene, sono... sono frammenti, diciamo, lei somma quello che sente e quello che sente successivamente, quello...Quindi, voglio dire, la... cambia la fonte, diciamo, non è quello che percepisce quel giorno.*

TESTIMONE, CARDONA G. - *Sì, diciamo... diciamo... diciamo che la maggior parte delle fonti delle notizie che avevamo, non erano dettate da il sentire quello che dicevano, perché non si sentiva assolutamente nulla, lei deve immaginare una... una villetta con un giardino, e noi eravamo oltre il giardino, oltre la proprietà, quindi, anche se della gente parlasse... avesse parlato all'interno, noi non avremmo percepito cosa potessero dire tra di loro, quindi le nostre notizie erano riferite prevalentemente dalle voci di corridoio tra colleghi, tra i media, ho saputo questo, quindi...* (v. pagg. 65-75 verbale ud. del 15.04. 2019).

Tale contegno dichiarativo – tutto improntato ad un deciso ridimensionamento dell'episodio in analisi, negando quasi di aver mai verbalizzato determinate dichiarazioni – più che ad una reale assenza di ricordi nitidi (o al fatto che Cardona quasi lamenti di essere stato mal interpretato in sede di audizione a sommarie informazioni), pare da ricondursi ad una ingiustificabile “difesa d'ufficio” derivante dalla comune appartenenza rispetto ai colleghi poliziotti coinvolti nell'occorso.

fossero tutti pienamente edotti della violazione che Scarantino aveva posto in essere.

In buona sostanza, nessuno al servizio centrale di protezione ne seppe nulla come diede atto il Dr. Luigi Mangino nel corso della sua escussione al Borsellino Bis appello (v. par. 2.2).

Il punto però più importante – ai fini che qui ci occupano – delle dichiarazioni del Dott. Coltraro riguarda la sua versione dei fatti in ordine alle reazioni che egli ebbe all'epoca una volta venuto a conoscenza della relazione di Milazzo del 25.07.1995.

Appare scarsamente credibile che, a fronte di una richiesta come quella dello Scarantino, coloro che l'avevano raccolta siano rimasti inattivi e non abbiano immediatamente, quanto meno provveduto ad avvisare il responsabile del “Gruppo Falcone e Borsellino” di quanto fosse accaduto.

E non può obliterarsi come proprio la mattina del giorno seguente (cioè il 26.07.1995) il dott. BO' si era presentato dallo Scarantino per “calmarlo” e poi condurlo all'interrogatorio con l'A.G. di Caltanissetta, a dimostrazione che, come detto, questi fosse di certo prontamente ragguagliato di ogni notizia rilevante che riguardava lo Scarantino medesimo.

A ciò aggiungasi che il dott. Coltraro ha dichiarato di essersi anch'egli recato, il 26 luglio 1995, a fare da scorta allo Scarantino per condurlo all'interrogatorio con il magistrato.

Inutile dire che, necessariamente, egli deve essere stato previamente avvertito del suo espletamento e ciò non può che convalidare il ragionamento che una diretta interlocuzione col dott. BO' deve esserci sicuramente stata.

E un ulteriore elemento che certifica che non vi sono versioni alternative a quella prospettata si rinviene ove si ponga mente alla fallacia della ricostruzione relativa al motivo per il quale Coltraro ha affermato di essersi determinato ad accompagnare Scarantino (*“c'era un po' di maretta, si sentiva che... che voleva ritrattare, come dicevano i giornali”*).

Fino al primo pomeriggio del 26.07.1995 – e l'intervallo temporale dovrebbe essere ulteriormente arretrato ove si consideri la necessità del tempo materiale per organizzare la trasferta – non vi sono certamente notizie di stampa che fanno riferimento alla ritrattazione di Scarantino per la semplice ragione che essa non è ancora avvenuta.

Sul punto i lanci delle agenzie di stampa (prodotti all'udienza del 15.04.2019) fanno riferimento solo a smentite di una ritrattazione (che ancora deve venire) da parte della Procura di Caltanissetta, nelle persone di Carmelo Petralia (lancio Ansa del 26.07.1995 delle ore 13:01) e Anna Maria Palma (lancio Ansa del 26.07.1995 delle ore 19:57) nonché del difensore di Scarantino (lancio Ansa del 26.07.1995 delle ore 18:26) e che fanno riferimento a pressioni o manovre che trovano fonte in “cosa nostra”.

Delle due l'una: o Scarantino era ancora intercettato (in via diretta o mediata<sup>564</sup>) ed allora si poteva

---

<sup>564</sup> Si pensi al caso di intercettazione nei confronti di taluno dei componenti del suo nucleo familiare, in particolare la madre.

sapere della sua volontà di ritrattare esternata alla di lui madre, oppure gli inquirenti erano stati messi in massima allerta, e si erano mossi di conseguenza, sulla base della relazione di servizio redatta da Milazzo il giorno prima (il 25.07.1995).

Allo stato degli atti risulta che l'intercettazione dell'utenza di S. Bartolomeo a Mare si fosse conclusa (in data 10.07.1995), pertanto deve ragionevolmente ritenersi che ciò che si mette in moto il 26.07.1995 trovi una sua scaturigine nella relazione di Milazzo<sup>565</sup>.

Il tema è importante e merita di essere sviluppato richiamando il contenuto delle deposizioni dei Dott.ri Palma e Petralia sul punto.

Iniziando dalla versione della Dott.ssa Palma:

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *26 luglio del '95, e qua se mi consente un piccolo inciso, il mio rammarico è che il brogliaccio si fermi al 9 luglio, perché se l'avessimo proseguito, forse oggi non ci porremo tanti problemi su questa... chiamiamola... che voi chiamate ritrattazione televisiva, ma che non si può definire ritrattazione, perché la ritrattazione si ha davanti a un Giudice o davanti alla Polizia, si tratta di una intervista telefonica fatta da Scarantino a un'emittente che non so, forse era Italia Uno, eccetera. Allora, nel corso di questo, io ho appreso e lo appresi credo dal Dottore Petralia, che partì immediatamente, perché... che Scarantino aveva fatto questa telefonata al giornalista, e chiaramente Scarantino... Scarantino... il Dottore Petralia lo apprese dal Procuratore, che evidentemente fu avvisato, da chi fu avvisato il Procuratore io non lo so, io so soltanto che era il 26 luglio del '95, che io ero in udienza, che il Dottore Petralia mi fece sapere, o non so se era presente e fu chiamato, o se già se ne andò, mi fece sapere che avrei dovuto reggere io quell'udienza da sola, perché lui andava via, e poi, il giorno dopo, quando lui ritornò, appresi quello che era successo, e cioè che c'era stato una... un confronto, un diverbio, una discussione animata tra Scarantino e il Dottore Bo', perché Scarantino si era insospettito dal fatto che il Dottore Bo' fosse entrato a parlare con la moglie, e siccome, come le avevo già detto in precedenza, era molto geloso e temeva chissà che cosa nei confronti... pensava che il Dottore Bo' fosse entrato per questo motivo, in realtà il Dottore Bo' era entrato per capire cos'era successo la mattina, per chiedere qualche spiegazione,*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, scusi, tutte... lei, sostanzialmente, dice, tutte le volte che Scarantino o torna in carcere o comunque sia, come nell'occasione dell'intervista a Studio Aperto, ritratta, arriva addirittura a ritrattare...*

---

Tuttavia, il verificarsi di tale eventualità non convince.

In primo luogo, non è emerso nel corso del dibattito che vi fosse un simile servizio di intercettazione attivo.

In secondo luogo, dal punto di vista logico, ove vi fosse stato un tale monitoraggio in tempo reale – anche alla luce della sequenza narrata da Mangano (egli si reca prima a casa della madre di Scarantino) – si sarebbe potuto intervenire “in diretta” al fine di impedire a Scarantino, a monte, il rilascio dell'intervista telefonica.

<sup>565</sup> E ciò spiega perfettamente la presenza di MARIO BO' a S. Bartolomeo al Mare già la mattina del 26.07.1995.

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Ritratta è un termine forte, Procuratore.*

PUBBLICO MINISTERO - *Beh, quello che dice... quello che dice nell'intervista a Mangano... è una ritrattazione.*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *...che io non ho mai visto, tra l'altro.*

PUBBLICO MINISTERO - *E però, se la... se la sente, insomma...*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Ma cosa dice? Ma ritratta... la ritrattazione è giuridica.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ritratta perché dice che tutto ciò che ha detto non è vero, gliel'ha... imposto il Dottore La Barbera.*

(..)

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Se mi conferma che non sa come, è arrivata la notizia che Scarantino ha fatto questa telefonata, questa intervista chiamiamola, è così?*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Guardi, io a questo punto, lei mi sta facendo una domanda talmente specifica che dato il tempo trascorso, io non mi posso ricordare che cosa mi disse Petralia quando si allontanò dall'udienza, mi disse certamente che doveva andare da Scarantino, che c'erano dei problemi, che, poi, mi abbia detto il problema specifico, io questo non lo ricordo, so per certo che il giorno dopo lo appresi.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Dottoressa, lei è certa del fatto che il... la vostra... la partenza del Dottore Petralia sia stata motivata dalla ritrattazione di Scarantino, o dalla telefonata di Scarantino?*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Tante problematiche connesse... connesse a Scarantino, questo... di questo sono certa.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Queste problematiche, sono, quindi, quelle che le accenna il Dottore Petralia?*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *Quelle che io seppi il giorno dopo. A questo punto, le rispondo quelle che io appresi il giorno dopo.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Benissimo. Lei ricorda se, invece... il 26... il 26, quindi, quel giorno, ricorda di avere fatto una dichiarazione all'agenzia ANSA?*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *No, assolutamente no.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *sono le 19:57, ed è un lancio dell'agenzia ANSA di Palermo della Dottoressa Annamaria Palma.*

IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - *E allora si vede che alle 19:00, cioè dopo l'udienza avevo saputo qualcosa.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *un'altra domanda che io volevo farle, siccome la ritrattazione di Scarantino avviene in televisione, cioè c'ha una data, un orario, lei sa spiegare per*



*quale motivo alle 10:00 di mattina di quel giorno è stata fatta alla Dottoressa Falzone... all'Avvocato Falzone, che era l'Avvocato di Scarantino in quel minuto, l'avviso all'interrogatorio, se Scarantino ancora non aveva ritrattato?*

*IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - Guardi, su questo deve chiedere a chi gli ha fatto l'avviso di interrogatorio... in udienza ero e in udienza sono rimasta... io personalmente l'ho appreso quel giorno, quando lui non è venuto in udienza, io ricordo... ho questo ricordo.*

*PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - Scusi, Dottoressa, perché noi lo acquisiamo da altra fonte, quindi, lei esclude che ci sia stata una riunione con... di DDA, con la sua presenza, o comunque col Procuratore...*

*IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - No, no, no...e ... ma glielo escludo già da ora, quelle riunioni... io ero in udienza.*

*PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - Prima la vorrei fare la domanda. ..Prima di... di escluderlo, me la faccia fare per il verbale.*

*PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - Quindi, lei esclude che ci sia stata... è chiaro che non lo invento, lo prendo da una fonte del processo, che ci sia stata una riunione fra lei, il Dottore Petralia e il Dottore Tinebra sicuramente, con la discussione sulla modalità, sulla... dell'opportunità dell'interrogatorio di Scarantino, e quindi, la partenza, commissione fatta da Tinebra a Petralia, quindi, lei di questa cosa non ne sa niente?*

*IMPUTATA, PALMA GUARNIER A. - Allora, Avvocato... è il 25 o il 26 luglio del'95, io posso ricordare quello che è scritto, io... anche il Procuratore mi ha formulato domande su riunioni di DDA, io di... a riunioni di DDA ne ho... ho partecipato a decine di riunione di DDA, e non ho nessun ricordo di... di molte di queste riunioni e di questo non ho ricordo, e credo di avere diritto a non avere ricordo dopo 25 anni...Io ricordo di averlo appreso la mattina, e insisto su questo punto. (v. pagg. 67 – 68, 138- 148 verbale ud. del 13.12.2019).*

*Venendo alla versione del Dott. Petralia:*

*PUBBLICO MINISTERO - Senta, lei ricorda di una ritrattazione fatta dallo Scarantino alla... alla trasmissione... alla trasmissione... al TG Studio Aperto?...ritrattazione del 26 luglio del 1995, la ritrattazione televisiva, diciamo, appare nel telegiornale del pomeriggio del 26 luglio...*

*IMPUTATO, PETRALIA C. - Sì, debbo dire che avevamo... ritengo di... di poter dire adesso, cercando di precisare il mio ricordo, c'erano stati dei prodromi che inducevano a ritenere che lo Scarantino fosse oggetto di pressioni che venivano dalla, quella che, ripeto, chiamo controparte criminale; in ogni caso, nel momento in cui si è verificato questo, abbiamo ritenuto opportuno procedere a... intanto a... a verificare esattamente come stessero le cose, e quindi a consentire semmai a Scarantino di ritrattare in sede giudiziaria e non in sede mediatica, per cui sono stato*

*richiesto dal Procuratore Capo di andare... cioè, era in corso il dibattimento di primo grado.. Sono stato richiesto di lasciare il dibattimento e organizzarmi per andare ad interrogare, e abbiamo dato avviso al difensore, che mi pare fosse presente all'interrogatorio*

PUBBLICO MINISTERO - *No, viene dato avviso ma non... non viene.*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Ah, e quindi, il mio ricordo, allora, vacilla. In ogni caso, ricordo perfettamente di essere arrivato in tarda serata nella località protetta, poi se l'interrogatorio... l'interrogatorio ha indicazione del luogo in cui si svolge?*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, Genova Criminalpol.*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Genova, Criminalpol, quindi... ecco, Genova Criminalpol, quindi lo Scarantino viene, poi, condotto dalla località che era in provincia di Imperia a... quindi non... a... a Genova, e lì si svolge quello che il verbale documenta.*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, ma lei dice avevamo delle avvisaglie, se non ho capito male?*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma queste... diciamo, nel... in generale io non voglio sapere, io... per... riguardo al fatto specifico, queste avvisaglie a voi erano arrivate per quale canale, in che maniera, chi vi aveva messo sull'avviso?*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Io ho... su chi ci avesse messo sull'avviso non... non posso dirlo con precisione, io ricordo che c'erano state, nella fase in cui il telefono di Scarantino era intercettato, perché purtroppo ci siamo... ce ne siamo doluti molto, si era conclusa l'attività di intercettazione alla data della ritrattazione di... si era conclusa da poco tempo, c'erano state delle telefonate che facevano ritenere che... delle pressioni da parte della famiglia d'origine, pressioni a loro volta, ovviamente, sponsorizzate dalle... dagli apparati criminali accusati dallo Scarantino, e comunque è chiaro che queste persone erano esse stesse in buona misura parte integrante di questi apparati criminali, o comunque ne risentivano la presenza per il posto in cui vivevano ed operavano; c'erano... io ricordo una vicenda di dazione di denaro, che agli atti del primo processo deve comunque essere in qualche modo documentata, non sono in condizioni di dare...*

PUBBLICO MINISTERO - *Io... però, la domanda era più circoscritta...Diciamo, in riferimento proprio a questo episodio specifico, lasciamo perdere il contesto generale, cioè il... questo episodio specifico, che lo Scarantino voleva ritrattare, stava per ritrattare, eccetera, l'avvisaglia di cui lei parla ricorda da dove provenisse? Era questo, era più circoscritto, non era di carattere generale.*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *No, non so... non posso darle... non posso darle una indicazione specifica di quale avvisaglia fosse o da dove provenisse, certamente la collaborazione di Scarantino, veritiera o fasulla che fosse, aveva comunque... fasulla, faccio riferimento ovviamente alle successive acquisizioni, aveva ovviamente scatenato tutto un fuoco di sbarramento da parte delle... continuo a*

*definirli come tali, degli apparati criminali che venivano accusati, con tutti i... gli ordinari sistemi di... di... di incisività, tutti i modi per riuscire a far recedere un collaboratore dal suo proposito collaborativo; di questo avevamo ampiamente contezza, sia per alcuni dati che erano emersi durante il periodo delle intercettazioni, che fondamentalmente a ciò erano finalizzate, sia per altri dati che ci pervenivano, adesso mi viene difficile poterlo indicare. In ogni caso, come ho detto prima, la necessità e la doverosità di un interrogatorio di Scarantino, in tempi molto stretti rispetto a questa ritrattazione televisiva che aveva fatto, era dovuta al fatto che... e se una ritrattazione doveva esservi, che vi fosse in una sede giudiziaria, ovvero che Scarantino chiarisse comunque qual era la sua intenzione, perché se ritrattava non aveva... diciamo, che tutto il... non soltanto si incrinava il dato probatorio, ma sarebbero cambiate molte cose, anche sotto il profilo amministrativo, insomma, era tutta una valutazione di cui la Procura di Caltanissetta era responsabile e che andava compiuta, per cui abbiamo provato a compierla.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Scusi, gliela faccio più specifica, ricorda se nel giorno precedente a quella che poi sarà la ritrattazione, vi giunsero notizie dalla Questura di Genova su determinazioni che lo Scarantino stava prendendo in quel momento?*

**IMPUTATO, PETRALIA C.** - *Questo non lo ricordo.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Perché noi abbiamo acquisito agli atti una relazione di servizio di un Sovrintendente della Polizia di Stato, a nome Milazzo Francesco, datata Imperia, 25 luglio del 1995, che io le vorrei mostrare solo per capire se questa questione le può sollecitare un qualche ricordo. ..Le sollecita qualche ricordo questa questione?*

**IMPUTATO, PETRALIA C.** - *No.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Io le voglio mostrare anche un avviso di interrogatorio, che lei fa al difensore dello Scarantino, il 26 luglio del '95 alle ore 10:00*

**IMPUTATO, PETRALIA C.** - *È innegabilmente tutto redatto da me, quindi, probabilmente quella mattina... c'era in corso l'udienza, e c'era l'Avvocato Falzone presente.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Il problema è cercare di capire come viene notificato questo avviso di interrogatorio per un atto che si svolgerà lo stesso giorno, alle ore 10:00 del mattino, interrogatorio che, poi, verrà fatto effettivamente a Genova a partire dalle ore 20:00 per arrivare fino alle ore 21:30, dello Scarantino...posto che la ritrattazione... avverrà... o meglio verrà mandato in onda...alle ore 18:00 di quel giorno, se ne comincerà a parlare dalla metà della mattina, attraverso il tam-tam, diciamo...*

**IMPUTATO, PETRALIA C.** - *Evidentemente... evidentemente doveva a quell'ora essere pervenuta comunque una... una qualche indicazione su ciò che...*

**IMPUTATO, PETRALIA C.** - *Io le... le debbo dire anche con molta sincerità, perché io non*

*ricordavo neanche che fosse andato in onda, io ricordavo... lo sto apprendendo adesso, io ricordavo che c'era, si era saputo di questa... di... di questa ritrattazione, che sarebbe andata in onda, adesso non... adesso mi confermate che era... e poi andò in onda.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Io sto cercando di contestualizzarle i fatti, per... per cercare di capire se lei ha memoria di come si arrivò a fare, alle 10:00 del mattino del 26... un avviso di interrogatorio.*

**IMPUTATO, PETRALIA C.** - *Questo è redatto personalmente da me, col... proprio è la mia calligrafia, è... è come se ci fosse l'Avvocato Falzone accanto, mi arriva la notizia e giungiamo alla determinazione che è opportuno, visto che lui ha fatto comunque la ritrattazione, perché bisognerebbe vedere quando è stata fatta la telefonata e quando è stata registrata, quindi ciò che è andato in onda.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Siamo all'ora di pranzo...siamo ore 14:00 circa, la registrazione della telefonata, poi la messa in onda alle 18:00. Quindi, io quello che volevo capire da lei è, avendole decontestualizzato questi fatti, se lei riusciva a ricordare quale fosse stato l'input, che poi dà avvio all'avviso di interrogatorio e al suo andare a Genova.*

**IMPUTATO, PETRALIA C.** - *L'input deve essere necessariamente ricollegabile alla ritrattazione, che questa ritrattazione fosse già stata compiuta, fosse... stesse maturando, vi fossero degli elementi che in qualche modo sono pervenuti, e sia chiaro, non sono... difficilmente sarebbero pervenuti direttamente a me dalle... da chi aveva in, virgolette, gestione Scarantino, perché io ero in udienza, questo è un... è un atto proprio fatto mentre stavo in udienza...Ho questo ricordo, però potrei sbagliare.*

**PUBBLICO MINISTERO** - *Comunque, per chiudere, dico io... a me interessava capire se aveva ricordo di cosa... cioè, di come vi arriva questa notizia, tanto che...*

**IMPUTATO, PETRALIA C.** - *Per rispondere alla sua domanda... lo debbo per forza ricollegare... perché un atto così urgente, dalla mattina avviso al pomeriggio interrogatorio, si poteva giustificare soltanto con le ragioni che ho indicato prima, e sul come fosse pervenuta la notizia, io ritengo che mi sia stata comunicata dai colleghi, da quale collega non glielo so R dire, io sono certo che questo sia avvenuto mentre eravamo in udienza, anche perché... lo sa perché? Perché c'è la... la contestuale presenza dell'Avvocato Falzone, che... perché doveva essere in... in ufficio probabilmente, perché c'era l'udienza, infatti le viene consegnata a mani, cioè mi dà l'idea di un qualcosa scritto proprio sul banco del Pubblico Ministero e consegnato all'Avvocato sul banco del... del difensore.*

(...)

**PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO** - *Dico, nella fase in cui si decide, da parte del Procuratore di mandare lei in missione, perché ci poteva andare anche, che ne so, la Dottoressa Palma per ipotesi, è giusto? Quindi, nella fase precedente, prima della partenza, intanto lei è in condizione di ricordare*

*se fu deciso la sera prima o se fu deciso alle 09:00 di mattina, per dire, dello stesso giorno?*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *No, questo no.*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Io vedo quella... vedo quella... quell'orario che ho messo di mio pugno, ore 10:00, quindi quello è l'unico orario sicuro.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Quindi, non se lo ricorda. Si ricorda se in questa fase precedente...*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *No, non è che non me lo ricordo... mi perdoni.*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Per me l'ora è quella, non credo che ci... che il discorso fosse maturato prima, perché io quella mattina ero comunque andato in udienza, poi se... se ricordo male su questo, sono contento di rivedere il... il mio ricordo.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Dottore Petralia, nel verbale di udienza di quella mattina dell'Uno, che abbiamo acquisito al Quater, lei non c'era... Ma il punto non era questo, io stavo che... facendo un'altra domanda, comunque non c'era lei in udienza, stavo facendo questa... un'altra domanda, che è la seguente, cioè con riferimento a questa cosa, a queste notizie, perché sta smentendo qualcosa, quindi qualche notizia c'è, è evidente questo, è possibile... è una domanda, è possibile che siano derivate, se esisteva dall'ascolto del telefono della madre di Scarantino? Quindi, le sto chiedendo si ricorda se c'era, per esempio, un'intercettazione sull'utenza della madre di Scarantino?*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Questo non lo ricordo, non... non ricordo questo e non ricordo, comunque, che notizie di questo genere siano pervenute da un dato acquisito direttamente dalla Procura.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Lei ricorda se ha avuto interlocuzione... intanto, lei ha mai conosciuto il Dottore Coltraro?*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Sì.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Sì. Lei ricorda di avere avuto... se ne ha avuto evidentemente, prima di questa partenza, e quindi prima... nella fase di programmazione di questa partenza, ricorda se ha avuto interlocuzioni col Dottore Coltraro?*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *No.. io ricordo perfettamente il Dottore Coltraro, e ora le spiegherò il motivo, ma ricordo di averlo trovato e visto a... ad Imperia, e non sapevo nemmeno che lui fosse il dirigente della Mobile, però era un funzionario che io conoscevo da prima, ma più esattamente conoscevo da quando avevo pochissimi anni, poi l'avevo perso di vista perché era un mio vicino di casa, proprio da bambini, e dopo moltissimi anni l'ho incontrato allo stadio di Messina, io c'ero per la Federcalcio e lui faceva l'ordine pubblico perché era funzionario di Polizia a Messina... seconda volta, cioè la prima volta in cui l'ho rivisto da grandi, e poi terza volta l'ho rivisto ad Imperia. Io...*

*io ricordo questo, ecco, non ricordo di... che... anzi, mi... mi... mi meravigliai che ci siamo incontrati, dico, Coltraro, che ci fai qua?*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Sì. Quindi, non... non ha, comunque non è nei suoi ricordi, o addirittura non esiste proprio che Coltraro l'abbia chiamata... metti caso, la sera prima, no.*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Debbo essere sincero no, può avermi chiamato un funzionario della Squadra Mobile di... di... di Imperia per segnalarmi delle criticità, ma senza che io sapessi che era Coltraro, magari era Coltraro e non sapevo che stavo parlando col mio amico, però francamente sono propenso ad escluderlo, perché a me la notizia, in qualche modo, è arrivata la stessa mattina*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Se ha un ricordo ce lo dice, esiste la possibilità che Scarantino fosse andato, diciamo, in fibrillazione, perché era... dalla stampa aveva appreso dell'alibi di Scotto che avrebbe messo in discussione le sue dichiarazioni?*

IMPUTATO, PETRALIA C. - *Cioè, non... non mi... non mi risulta assolutamente... può darsi che sia stato pure così, però non... non sono tenuto a sapere tutto.* (v. pagg. 121- 129, 176- 181 verbale ud. del 20.01.2020).

La tesi sostenuta dai Dott.ri Petralia e Palma, cioè che gli inquirenti si siano mossi per andare a sentire Scarantino in virtù della (avvenuta) ritrattazione televisiva è smentita dai fatti.

L'intervista telefonica con Mangano viene registrata nel primo pomeriggio del 26.07.1995 (tanto è vero che è mandata in onda con il notiziario delle 18:30), mentre già alle dieci del mattino (cfr. prod. documentale del 20.01.2020), ancor prima del diffondersi della notizia che Scarantino volesse ritrattare<sup>566</sup>, era già stato consegnato a mani dell'Avv. Lucia Falzone<sup>567</sup> l'avviso di interrogatorio per

---

<sup>566</sup> “Il 26.07.1995, alle ore 10:00 circa, veniva infatti notificato al difensore dello Scarantino (Avv. Falzone) un avviso di fissazione di interrogatorio, a firma del Dott. Petralia, per quel pomeriggio presso la Criminalpol di Genova. Solo successivamente, alle ore 11:25 circa del medesimo giorno, veniva pubblicata la notizia giornalistica della volontà di ritrattare manifestata dallo Scarantino: più precisamente veniva riportata una dichiarazione dell'Avv. Petronio, all'epoca difensore di Profeta Salvatore, nella quale questi rappresentava di aver appreso dai familiari dello Scarantino la volontà di quest'ultimo di dire la verità essendo estraneo alla strage. Ulteriore notizia giornalistica veniva poi pubblicata a seguito di intervista telefonica effettuata dallo Scarantino col giornalista Angelo Mangano” (v. pag. 13 ordinanza di archiviazione del Gip di Messina del 02.02.2021).

<sup>567</sup> L'avv. Falzone ha affermato di non avere nessun ricordo della ritrattazione televisiva di Vincenzo Scarantino:

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, ma lei ha memoria... di un'intervista rilasciata da Scarantino a Studio Aperto nel luglio del '95?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *No, io ho memoria di un'intervista rilasciata dallo Scarantino nel... adesso non ricordo bene quando, a Sergio Zavoli.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, a prescindere da questo, cioè lei non ha nessun ricordo del fatto che Scarantino rilascia una intervista telefonica al giornalista Mangano, che viene, poi, mandata in onda su Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1, nella quale... nel quale Scarantino sostanzialmente dice che si era inventato tutto.*

TESTIMONE, FALZONE L. - *No, non me lo ricordo, Pubblico Ministero.*

PUBBLICO MINISTERO - *E accusava Arnaldo La Barbera del fatto che...*

TESTIMONE, FALZONE L. - *No, no, no, non ne ho ricordo, è strano ma non ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Neanche di notizie ANSA che riportavano questa... questa...*

le ore 19:00 a Genova (in atti, v. prod. del 20.01.2020).

---

TESTIMONE, FALZONE L. - *No, vabbè, certo, è chiaro che venne poi... come dire? diffusa la notizia in ordine alla ritrattazione.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, no, dico, lei non ricorda di aver rilasciato dichiarazioni su questo tema?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Io?*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì. All'agenzia di stampa.*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Guardi, io...*

PUBBLICO MINISTERO - *Cioè, che venne compulsata dopo che si diffuse la notizia e lei rilasciò delle... se ricorda di aver rilasciato dichiarazioni (voci sovrapposte)*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Allora, signor Pubblico Ministero, io ho rilasciato centinaia di interviste, ricordo in particolare l'intervista con Zavoli perché l'incontro fu toccante da un punto di vista umano, intellettuale ed emotivo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, no, a noi interessa una cosa un po' meno toccante, diciamo interessa questa questione di Studio Aperto, quindi le voglio chiedere...*

TESTIMONE, FALZONE L. - *No, Studio Aperto non ne ho ricordo, non escludo, guardi, che mi abbiano chiamata anche telefonicamente e io abbia potuto commentare la notizia, così come ho commentato altre notizie riguardanti altri assistiti.*

PUBBLICO MINISTERO - *Né ricorda, quindi, di aver avuto interlocuzioni con lo Scarantino, diciamo, su un tema che non mi sembra così irrilevante, siamo in pieno dibattito del Borsellino Uno, e Scarantino se ne esce in pubblica sede per dire che si era inventato tutto, su un fatto non così minimale come la strage di via D'Amelio.*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Ma io guardi, signor Pubblico Ministero, sicuramente non entro... non entrai all'epoca, né penso di poter entrare oggi nei meandri della mente dello Scarantino, io posso solamente riferire che lo Scarantino aveva costante preoccupazione per quanto riguarda la sicurezza dei propri familiari e la sua sicurezza personale, sentiva molta pressione addosso.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, la mia... la domanda però era diversa, e quindi, dico è implicito, però è in approfondimento rispetto a quello che lei sta chiedendo. Quindi, lei non ricorda di aver avuto interlocuzioni con lo Scarantino su questo tema, della ritrattazione televisiva fatta a Studio Aperto?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *No, non ne ho un ricordo, Pubblico Ministero.*

PUBBLICO MINISTERO - *Lei ha ricordo se fu fissato un interrogatorio subito dopo questo fatto, a Genova?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Evidentemente sì, a fronte di un fatto così eclatante sarà stato fissato, non lo so.*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. Perché risulta un interrogatorio effettivamente fatto, che è il 26 luglio del '95, a cui lei non è presente.*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Allora non... non posso avere contezza, l'avrò... ne avrò preso visione dopo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma siccome si dà atto che lei è stata ovviamente avvisata, perché non è che non si può fare...*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Sì, certamente, ma dovrebbe risultare dal medesimo verbale se ho preso visione.*

PUBBLICO MINISTERO - *Cioè, dico, quindi, non ricorda... siccome, diciamo, il fatto era importante, non ricorda quale fosse l'impegno ulteriore che aveva avuto, tanto da indurla a non presenziare ad un interrogatorio avente questa rilevanza, diciamo, che lei stessa ha detto?*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Signor Pubblico Ministero, in quegli anni eravamo una sorta di Pronto Soccorso, si correva dove c'era l'urgenza, dove c'era l'udienza e...*

PUBBLICO MINISTERO - *Ho capito.*

TESTIMONE, FALZONE L. - *Andai in udienza con 40 di febbre perché il Presidente Sferlazza compulsò 20 civilisti che si rifiutarono di venire in udienza.*

PUBBLICO MINISTERO - *No, ma non le sto chiedendo... non le sto... non sto mettendo in dubbio questo, infatti le sto dicendo se ha memoria di quale fosse l'impegno di pronto soccorso da assolvere rispetto a quello di Genova.*

TESTIMONE, FALZONE L. - *No. (v. pagg. 22-25 verbale del 09.03.2022).*

Il Collegio non può che ribadire il giudizio già manifestato sopra (par. 2.1, 7 e 9.4) sulla scarsa credibilità di Lucia Falzone. Appare veramente arduo credere che rispetto ad una vicenda così importante - trattavasi in assoluto del primo dibattito celebrato per la strage di via D'Amelio e, a pochi mesi dalla sua escussione dibattimentale, il collaboratore di giustizia principale di quel processo ritrattava integralmente le sue precedenti dichiarazioni - a fronte delle molteplici circostanze peculiari dell'occorso (si pensi alle modalità di fissazione dell'interrogatorio del 26.07.1995 o al fatto che la Falzone ebbe a rilasciare commenti alla stampa proprio sulla circostanza in argomento), la teste non conservi alcun ricordo della vicenda e non sia stata in grado di motivare le ragioni di tale sua assoluta mancanza di ricordi sul punto.

Appare evidente che l’A.G. inquirente di Caltanissetta si è mossa il giorno prima, disponendo già il 25.07.1995 che il giorno successivo si procedesse all’interrogatorio.

Una diversa ricostruzione alternativa – che magari valorizzi la circostanza che l’interrogatorio del 26.07.1995 era fissato per le 19:00<sup>568</sup> – è destinato a scontrarsi con la presenza di BO’ a S. Bartolomeo a Mare già la mattina del 26.07.1995.

Infine, in ordine al contenuto del colloquio con l’A.G. – ancora una volta – il narrato di Scarantino è lontanissimo dal fare chiarezza.

Egli in preda ad un’autentica schizofrenia dichiarativa – tipica del mentitore seriale che non sa più districarsi nel labirinto di versioni nel quale egli stesso si è rinchiuso – in sede di esame ha fornito una determinata versione del colloquio con il Dott. Petralia:

P.M. DOTT. G. PACI – *Okay. Allora, al... questo interrogatorio poi si svolge, si svolge dinanzi al magistrato?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì, sì. Sono andato io a Genova. Ero fuori fase e volevo denunciare questo fatto, ma – diciamo – il Dottor Petralia è stato... diciamo, cercava di farmi calmare, perché io parlavo ad alta voce, cercava di... di... di asserenarmi, perché... e dopo, dopo – diciamo – ho parlato con il Dottor Petralia e siccome... io ho parlato con il magistrato e dopo sono ritornato ai miei passi.*

(...)

P.M. DOTT. G. PACI – *Quindi non ha avuto... non ha... se quella era la premessa – diciamo – non ha... non l’ha... non ha avuto poi sbocchi, nel senso che sotto il profilo – diciamo – procedimentale, processuale questo suo sfogo viene revocato?*

TESTE SCARANTINO – *Sì, sì, sì.*

P.M. DOTT. G. PACI – *Perché?*

TESTE SCARANTINO – *No, per... diciamo, il fatto del... che io volevo denunciare al Dottor Bo... dopo – diciamo – il Dottore Petralia mi ha detto, dice: “Per ora una cosa e poi un’altra cosa”, diciamo, perché io, parlando con il Dottor Petralia, poi sono ritornato nei miei passi e dopo mi ha detto: “Per quanto riguarda questa cosa che mi sta raccontando, dopo ne parliamo e se si deve prolu...” – come si dice? – “... proseguire proseguiamo”, però io parlando con il Dottor Petralia, dopo sono ritornato nei miei passi. Non è che il Dottor Petralia mi ha detto: “Torna nei tuoi passi”, sono tornato io..(v. pagg. 42-43 verbale ud. del 17.05.2019)<sup>569</sup>.*

---

<sup>568</sup> Dalla lettura del verbale si evince che la verbalizzazione inizia alle ore 20 e si conclude alle ore 21:30.

<sup>569</sup> Trattasi di versione sostanzialmente confermata anche in sede di esame delle parti civili nel quale Scarantino ha riferito che le accuse da lui mosse al dott. Petralia in ordine alle asserite modalità con cui il magistrato avrebbe redatto il verbale dell’interrogatorio del 26.7.1995 (in cui si dava atto della perdurante volontà di Scarantino di collaborare con l’autorità giudiziaria, confinando la decisione di ritrattare ad un mero momento di scoramento) e riferite alla moglie Basile (alla



---

quale aveva comunicato che la decisione di ritrattare era frutto dell'iniziativa del magistrato il quale "si era fatto da solo il verbale") non corrispondevano alla verità dei fatti:

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - Sì, però c'è una cosa che io vorrei capire, nel momento in cui lei fa la ritrattazione, cioè, dice sono... io sono innocente e gli altri sono innocenti pure, sta dicendo stupidaggini o sta dicendo la verità? Perché a questo punto lei ci deve fare capire. Quando lei ritratta, sta dicendo la verità, è così o no?

TESTIMONE, SCARANTINO V. - No, io, diciamo, sto dicendo la verità, nel senso che sono andato nel Dottor Petralia arrabbiato.

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - No, no, io sto facendo... aspetti.

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Sì, no, ho capito, Dottoressa, ma glielo sto spiegando così.

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - Uhm.

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Dopo, quando... quando io... ho ripreso i miei passi, non... non è che il Dottor Petralia mi ha detto quello che io dovevo dire, era io che dovevo giustificare questa ritrattazione. Però, già io era quella... quella cosa... però, nove ore, sette ore di... di... di interrogatorio non c'è stato.

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - Eh?

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Queste nove ore, sette ore di interrogatorio non c'è stato, perché siamo arrivati tardi, dopo io...

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - Lei ha detto che siete arrivati alle 16:30, senza... ora, questo l'ha detto la volta scorsa, non è che può girare gli orari.

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Sì, sì, tardi, tardi, non è che era...

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - Eh, 16:30, 16:30.

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Sì.

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - E quindi?

TESTIMONE, SCARANTINO V. - E quindi, dopo io, essendo che ero nervoso, dopo c'era quella cosa, perché io... c'era questo dirigente ddà Squadra Mobile, ripeto, che mi voleva portare nei passi, e...

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - Che mi voleva? Non l'ho capito. Che le voleva portare i passi?

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Nei miei passi, diciamo, della... continuare a collaborare, però, diciamo, con le... non è che era, come si dice, vastasu, cercava nella sua... nel suo discorso, di farmi entrare... di farmi tornare nei miei passi, sono andato dal Dottor Petralia, e dopo...

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - Aspetti, questo... questo che cercava di farla tornare nei suoi passi, senza essere vastaso, chi è?

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Questo dirigente della Squadra Mobile di Imperia.

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - E quando ha cercato di farla tornare, scusi?

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Sì, la sera.

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - Eh. E che cosa ha cercato di fare?

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Cercato di... di... si parlava, Dottoressa, però, oggi non è che io posso dire le parole precise.

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - No, le parole precise, ma il concetto sì, se dice cercava di farmi tornare nei miei passi, l'ha capito che cosa ha detto, no?

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Di... di... di riflettere, di pensarci e se ca stai bene, a to famiglia, e... e dopo vado 'nto Dottor Petralia, e giustifico a... questa cosa, perché ero un...

N.d.T.: il testimone tossisce.

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Ero un ragazzo instabile.

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - No, questo lo sappiamo, non c'è bisogno che ce lo dice ogni volta, il concetto è questo, Coltraro la convince a ritrattare la ritrattazione ?

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Non so se Contrada (Coltraro), Avvocato.

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - Il dirigente della Squadra Mobile di Imperia che è presente a Genova.

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Sì, sì.

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - Oh. La convince a ritrattare, perché... la ritrattazione fatta con Mangano, diciamo, chiamiamola ritrattazione, le dichiarazioni televisive...

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Sì.

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - ...perché lei sta bene nella funzione di collaboratore, e quindi, lei, convinto da questo dirigente della Mobile, entra da Petralia e gli dice scusi, io ho fatto una fesseria, questo è il concetto?

TESTIMONE, SCARANTINO V. - No, Avvocato, io ho detto... il Dottor Petralia ha... ha... come... non trovo le parole,

In sede di controesame, con rara disinvoltura, ha affermato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere:

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Ora mi ascolti, quando lei arriva a Genova dal Dottore Petralia, la sua intenzione era quella di denunciare il Dottore Bo'?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Io... ho detto che del Dottore Petralia, di Magistrati per il momento non parlo, mi avvalgo...* (v. pag. 143 verbale del 19.06.2019).

Così, quindi, ricostruiti gli eventi del 25 e 26 luglio 1995, può conclusivamente dirsi dimostrato che il dott. MARIO BO' - e, a ben vedere, non poteva essere di certo diversamente essendo egli l'apice operativo del Gruppo - fosse prontamente informato di ciò che accadeva di rilevante a San Bartolomeo al Mare, il che, consente di smentire, si badi, non in via deduttiva ma in via induttiva che questi non fosse mai stato messo a conoscenza dell'attività che avevano compiuto il MATTEI ed il RIBAUDO nel maggio dello stesso anno.

In sintesi, gli elementi probatori finora passati in rassegna certificano al di là di ogni dubbio ragionevole che – anche ove non ne fosse stato l'ispiratore diretto – MARIO BO' era pienamente consapevole dell'attività di studio svolta a S. Bartolomeo.

---

*perché ha quel modo di... di... di gentilezza nel... non... non... nel senso di gentilezza che lui mi ha... mi voleva coinvolgere, perché lui mi diceva sempre stia tranquillo, stia tranquillo, ma mai prendeva il discorso, diciamo, da... nella ritrattazione, dopo, dopo, quando io mi sono tranquillizzato, mi sono calmato, poi, si sono spenti i nervi, parlando con il Dottor... con questi dirigenti, chi è, dopo sono andato nel Dottor Petralia, e gli ho detto così, così, così. Non mi ricordo le parole esatte, però, quelle che... è così. Non è che...* (v. pagg. 40-43 verbale ud. del 29.05.2019).

In sintesi, Scarantino ha ammesso in sede dibattimentale di avere "strumentalizzato" il racconto a suo favore al fine di rabbonire la moglie, ormai pronta a lasciarlo:

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO - *Quindi, che cosa ha detto a sua moglie lei?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì, se l'ha fatto lui, ma perché, Dottoressa, io non... io... c'era... c'era sempre quella cosa di instabilità, perché io non sapevo quello che stava... in tutte e due parti. Io... perché mia moglie... la mia ex moglie era... non lo so, come posso dire? Era più forte di me, e per giustificare... per giustificare questo fatto della... del passo indietro, ho detto a mia... alla mia ex moglie questo, che il Dottor Petralia se l'è fatto e se... se l'è scritto e se l'è fatto da solo, però, sono stato io a tornare indietro* (v. pag. 40 del verbale del 29.5.2019).

## **16. La presenza di altri soggetti o di gruppi di potere (co-) interessati all'"eliminazione" di Paolo Borsellino con un ruolo nella ideazione, preparazione ed esecuzione della strage di Via D'Amelio**

Nei paragrafi a seguire saranno posti in risalto plurimi elementi che inducono a ritenere prospettabile un ruolo – tanto nella fase ideativa, quanto nella fase esecutiva – svolto da soggetti estranei a Cosa Nostra nella strage di Via D'Amelio, vero e proprio un punto di svolta nella realizzazione della strategia stragista dei primi anni Novanta.

In proposito, in via preliminare, merita tuttavia osservarsi che l'esperienza giudiziaria ha insegnato come, nella sua secolare storia, l'organizzazione mafiosa "cosa nostra" non abbia mai eseguito decisioni adottate all'esterno di essa (cfr. altresì pag. 5 verbale ud. 11.05.2022).

Come condivisibilmente affermato nella sentenza di primo grado del Borsellino Quater abbreviato (v. pag. 2074):

*“Ciò dipende probabilmente dalla sua stessa natura di “organizzazione criminale segreta che funziona secondo una struttura piramidale ed apparentemente democratica (nell’ ambito di mandamenti e famiglie con specifiche competenze territoriali e regole dettate da codici non scritti ma cogenti per coloro che sono ammessi a far parte dell’organizzazione stessa)”.*

*Ne consegue l'inesattezza dell'ormai invalsa espressione di “mandanti esterni” delle stragi, potendo al limite ipotizzarsi una convergenza di interessi con persone od enti estranei alla consorteria, magari esplicatasi nell'avvalersi del contributo di tali soggetti.*

*Con riferimento alle vicende che occupano può dunque eventualmente ritenersi che una siffatta contingente e limitata alleanza abbia potuto avere una refluenza sui tempi e le modalità esecutive della strage di via d'Amelio, già da tempo -come si è ampiamente sottolineato supra- formalmente deliberata dai vertici regionali e provinciali di Cosa Nostra nel settembre e nel dicembre 1991.”*

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di apprezzare una serie di elementi utili a dare concretezza – liberandola dal rango delle ipotesi plausibili (cfr. pag. 42 sentenza Corte di Cass. Quater) – alla tesi della partecipazione (morale e materiale) alla strage di Via D'Amelio di altri soggetti (diversi da cosa nostra) e/o di gruppi di potere interessati all' "eliminazione" di Paolo Borsellino.

E non bisogna commettere l'errore di considerare gli elementi che si passeranno in rassegna come slegati, sol perché non sono individuabili le singole persone fisiche esterne a cosa nostra che materialmente agirono, poiché ciò è stato reso possibile anche per effetto dalle attività di sviamento delle prime indagini sulla strage di Via D'Amelio che se per effetto del lungo tempo decorso hanno (finora) efficacemente velato il chi non hanno potuto cancellare gli indizi via via emersi che portano a ritenere provato il “se”.

Volendo operare una preliminare e non esaustiva sintesi non vi è dubbio che le dichiarazioni di Antonino Giuffrè in ordine ai sondaggi fatti da Riina, prima di procedere agli attentati, in ambienti esterni a cosa nostra (su cui v. anche par. 16.2)<sup>570</sup>; l'anomala tempistica della strage di Via D'Amelio (a soli 57 giorni da Capaci, in un momento storico nel quale il decreto legge n. 396 varato dal Consiglio dei ministri il 08.06.1992 era in vigore da quarantuno giorni e la procedura di conversione procedeva assai a rilento a causa delle resistenze in Parlamento); la riferita presenza (da parte di Gaspare Spatuzza) del terzo estraneo al momento della consegna della Fiat 126, sabato 18 luglio 1992, nel garage di via Villasevaglios a Palermo; la sparizione dell'agenda rossa di Paolo Borsellino; l'intercettazione tra Mario Santo Di Matteo e la moglie del 14.12.1993 sugli infiltrati in via D'Amelio; sono tutti elementi che possono ritenersi univocamente orientati nel senso di certificare la necessità per soggetti esterni a cosa nostra di intervenire per "alterare" il quadro delle investigazioni evitando che si potesse indagare "efficacemente" sulle matrici non mafiose della strage.

In sintesi, movente della strage e finalità criminale di tutte le iniziative volte allo sviamento delle indagini su via D'Amelio sono intimamente connessi.

Si passerà di seguito al partito esame di ognuno degli elementi rassegnati – nei limiti dell'approfondimento svolto nel corso dell'istruttoria – al fine di evidenziare come la *reductio ad unitatem* di tali elementi possa ritenersi possibile nei limiti di cui si è detto.

---

<sup>570</sup> Si riporta stralcio di interesse delle motivazioni della sentenza di primo grado del Borsellino Quater (v. pag. 654):  
"Il Giuffrè ha inoltre posto in evidenza alcuni ulteriori aspetti di notevole rilievo. Anzitutto, il fatto che, prima di attuare la strategia stragista, erano stati effettuati "sondaggi" con «persone importanti» appartenenti al mondo economico e politico.... puntualizzando che gli stessi si fondavano sulla "pericolosità" di determinati soggetti non solo per l'organizzazione mafiosa, ma anche per i suoi legami esterni con ambienti imprenditoriali e politici interessati a convivere e a fare affari con essa; che da questo tipo di discorsi iniziava l'isolamento che portava all'uccisione dei predetti soggetti; che la forza della mafia derivava dai suoi rapporti, imperniati su interessi comuni, con ambienti dell'economia, della politica, delle professioni, della magistratura e dei servizi deviati; che in quel periodo erano ben pochi i sostenitori di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i quali «non interessavano proprio a nessuno» e non erano ben visti neppure all'interno della magistratura; che nella decisione di eliminare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino aveva avuto un peso proprio il loro isolamento; che la strategia terroristica di Salvatore Riina traeva la sua forza dalla previsione (rivelatasi poi infondata anche a causa della paura insorta in buona parte del mondo politico e della conseguente reazione dello Stato) che passato il periodo delle stragi si sarebbe ritornati alla normalità".

## 16.1 I “tempi” della strage di Via D’Amelio

Analogamente a quanto era accaduto dieci anni prima per la strage di via Carini, anche l’attentato di via D’Amelio si ritorse – sul piano della risposta legislativa – contro “cosa nostra”.

Invero, ciò che era incerto dopo l’omicidio di Pio La Torre del 30.04.1982 (a cominciare dall’introduzione del reato di cui all’art. 416 bis c.p.), diventò quasi inevitabile con l’omicidio del prefetto Dalla Chiesa alla cui morte seguì il varo il 6 settembre 1982 del D.L. n. 629, convertito con modificazioni, nella legge, n. 726 del 12 ottobre 1982 "Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa"<sup>571</sup> nonché la legge 646/82 varata il 13 settembre 1982<sup>572</sup>.

Allo stesso modo, dopo che il 19.07.1992 venne ucciso Paolo Borsellino, cambiò tutto lo scenario e il decreto-legge n. 306 varato dal Consiglio dei ministri il 08.06.1992 - la cui procedura di conversione, a meno di venti giorni dalla scadenza, procedeva assai a rilento a causa delle resistenze in Parlamento - fu convertito, non dall’oggi al domani (ma un giorno prima della scadenza il 06.08.1992) e non senza necessità di passaggi intermedi <sup>573</sup>, con modificazioni nella L. 07 agosto 1992, n. 356.

Appare arduo immaginare che Totò Riina – che aveva “imposto” quella decisione ai suoi sodali<sup>574</sup> decidendo di giocarsi “il tutto per tutto” ed affermando “*chiddu chi veni ni pigghiamu*” (tradotto in italiano, “quello che viene ci prendiamo”)<sup>575</sup> – non si sia quantomeno confrontato con la prospettiva, memore di quanto accaduto dieci anni prima, che un’altra strage (a meno di due mesi dalla precedente,

---

<sup>571</sup> La legge istituì l’Alto Commissariato per il coordinamento contro la delinquenza mafiosa.

<sup>572</sup> La legge come notorio ebbe ad introdurre nel nostro ordinamento la fattispecie del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.) nonché le misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca dei beni) che si affiancavano a quelle personali, rese ancora più stringenti. Vennero inoltre previsti accertamenti tributari sulle persone colpite da misure di prevenzione. Infine, venne istituita, per la prima volta, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia.

<sup>573</sup> In estrema sintesi, dopo essere stato approvato, con il maxi emendamento governativo (del 21.07.1992) nella seduta del Senato del 24.07.1992, il disegno di legge di conversione del decreto legge approdò alla Camera dove il relatore, On. Gargani riferì oralmente.

La discussione proseguì per 4 sedute (30 luglio, 31 Luglio, 3 agosto, 4 agosto). Il 4 agosto la Camera approvò a maggioranza (343 favorevoli, 91 astenuti e 51 contrari), con ulteriori modifiche rispetto a quelle già apportate e approvate dal Senato

Il 5 agosto, il DL. così modificato, venne nuovamente trasmesso alle competenti Commissioni del Senato per l’esame preliminare (Giustizia, Affari Costituzionali, Bilancio ecc.), che espressero parere favorevole, Il 6 agosto, il DL. così modificato e composto da un unico articolo, viene discusso e definitivamente approvato dal Senato.

Per una più completa ricostruzione del percorso parlamentare della legge di conversione v. [http://legislature.camera.it/\\_dati/leg11/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pd1=1377](http://legislature.camera.it/_dati/leg11/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pd1=1377)

<sup>574</sup> Si pensi ai “discorsi lapidari” di cui ha parlato Giuffrè in relazione alla riunione della Commissione provinciale del dicembre 1991, tenutasi nella casa di Girolamo Guddo (c.d. riunione degli auguri) nella quale Salvatore Riina spiegava che si era giunti alla resa dei conti con i nemici ed invitava tutti ad assumersi le proprie responsabilità (v. pagg. 260 e ss. sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario)

<sup>575</sup> Riferisce Giuffrè che si tratta della frase proferita da Salvatore Riina proprio nel corso della riunione degli auguri a cui si è appena fatto cenno (v. anche pag. 270 sentenza della Corte d’Assise di Appello di Catania del 22.04.2006).

dell'altro magistrato simbolo nel contrasto alla mafia) avrebbe reso più agevole (come di fatto avvenuto) la conversione in legge del decreto varato dal governo dopo la strage di Capaci.

Pertanto, anche senza voler ritenere scontato che si possa parlare di “accelerazione”<sup>576</sup>, più o meno repentina, (che però indubbiamente sussiste sul piano strettamente esecutivo e con riferimento alla

---

<sup>576</sup> A tacer d'altro, è innegabile infatti che - venuta meno la tesi dell'intercettazione abusiva a casa Fiore- Borsellino - corrisponde a logica ritenere che il dato dell'abitudine delle visite di Borsellino in via D'Amelio, nei fine settimana, per andare a trovare la madre presupponga lo studio delle abitudini della vittima, e ciò per un tempo di tempo sufficiente a svolgere tale analisi.

Infatti, non può trascurarsi come, solo successivamente alla strage di Capaci, il Dott. Borsellino si è recato a trovare la mamma sempre nelle giornate di domenica (in orari mattutini) e sempre presso l'abitazione della sorella Rita in via D'Amelio (cfr. pagg. 977-978 sentenza di primo grado c.d. Borsellino Quater abbreviato).

D'altronde come evidenziato nella sentenza di primo grado del Borsellino ter (v. pagg. 17-19, Parte II, cap. I):

*“Da quanto finora esposto si possono già trarre alcune conclusioni circa le valutazioni che gli attentatori devono aver compiuto per la progettazione dell'azione stragista, in rapporto alle abitudini del magistrato e all'individuazione del luogo più adatto per colpirlo, posto che verosimilmente l'attentato al magistrato venne preceduto da uno studio delle sue abitudini di vita e delle misure di protezione che erano state adottate per proteggerlo.*

*Gli spostamenti tra l'abitazione e l'ufficio erano abituali ed avvenivano sempre negli stessi orari; tuttavia l'effettuazione dell'attentato lungo il percorso era ostacolata dal fatto che l'itinerario seguito per lo spostamento veniva continuamente variato: dunque, l'incertezza sul percorso che il magistrato avrebbe compiuto avrebbe comportato l'utilizzo di un numero di uomini maggiore di quello altrimenti necessario ed avrebbe anche incrementato il rischio di un fallimento dell'impresa, senza considerare che l'esecuzione nei punti di partenza e di arrivo del percorso (l'abitazione e il palazzo di giustizia) sarebbe stata ulteriormente ostacolata dall'esistenza di «zone rimozione e dalla presenza continuativa di agenti di scorta. Questi ultimi fattori negativi incidono anche sulla possibilità di eseguire l'attentato lungo il percorso tra l'abitazione e la chiesa, che oltretutto era assai breve e, quindi, facilmente controllabile.*

*Al contrario, nell'estate del 1992 la frequentazione da parte di Paolo BORSELLINO dell'abitazione di Villagrazia di Carini non poteva considerarsi abituale e dunque l'esecuzione di un attentato in quel luogo o lungo il percorso che il magistrato avrebbe seguito per recarsi non doveva apparire attuabile.*

*La frequentazione da parte di Paolo BORSELLINO dell'abitazione della madre, invece, si prestava allo scopo avuto di mira dagli attentatori: infatti, le visite avevano un carattere di abitudine nella giornata di domenica, quando ella risiedeva di solito dalla figlia Rita nella sua casa di via D'Amelio e tale abitudine era sicuramente osservabile da parte del vicinato o da chi avesse studiato gli spostamenti del magistrato.*

*Invece, non si poteva dire altrettanto delle visite che il dott. BORSELLINO compiva alla madre quando questa risiedeva dalla figlia Adele, ossia, durante il periodo in esame, nei giorni feriali. Invero, anche se la signora LEPANTO soleva trascorrere periodi di tempo più lunghi in casa di quest'ultima, è stato accertato che le visite del magistrato alla madre durante i giorni feriali non avvenivano con regolarità.*

*In via D'Amelio nello spazio antistante l'ingresso del condominio al civico 19; ove risiedeva la signora Rita BORSELLINO con la sua famiglia, non era stata istituita una «zona rimozione». Verosimilmente, tali considerazioni sono state alla base della scelta di tale luogo per l'uccisione del magistrato”.*

Ancora, in senso opposto all'accelerazione, militerebbe il dato ricavabile dal narrato di Ferrante Giovan Battista che ha riferito che già nel marzo 1992 erano disponibili i telecomandi necessari per comandare l'ordigno a distanza (nello specifico Biondino, tramite Biondo Giuseppe, aveva provveduto a procurare cinque coppie di telecomandi e Ferrante ne aveva sentito parlare nel periodo dell'omicidio Lima; v. pag. 284 sentenza di primo grado Borsellino Bis).

Epperò, a sottolineare l'estrema difficoltà di trarre conclusioni in materia (senza scadere in approcci fideistici a favore dell'una o dell'altra opzione ermeneutica), in senso favorevole alla tesi dell'accelerazione, senza pretesa di esaustività, può osservarsi che:

a) non vi sono elementi che diano certezza del concreto avvio dell'operazione via D'Amelio prima della fine di giugno del 1992 quando venne dato l'incarico a Spatuzza di procedere alla materiale commissione del furto della Fiat 126 da utilizzare come autobomba (e ciò significa che era stata già stabilita questa modalità di esecuzione; cfr. pag. 1002 sentenza di primo grado Borsellino Quater ordinario), ma è certamente indubbio che il momento in cui Riina diede il via libera alla fase finale dell'operazione deve collocarsi in epoca anteriore e prossima alla predetta data;

sequenza finale della fase di “concreta esecuzione” o operativa)<sup>577</sup>, non è aleatorio sostenere che la tempistica della strage di Via D’Amelio rappresenta un elemento di anomalia rispetto al tradizionale

---

b) Cancemi Salvatore, nel dibattimento di appello del processo c.d. “Borsellino bis”, ha riferito che, proprio a ragione della estrema accelerazione che Riina aveva impresso alla strage di via d’Amelio, erano stati commessi degli errori, tanto che Biondino Salvatore gli aveva detto che era stato utilizzato “*troppo esplosivo*”, al punto che era stato messo a repentaglio anche il palazzo in cui abitava la sorella del magistrato (v. pag.1017 sentenza di secondo grado del Borsellino Bis);

c) Giovanni Brusca ha riferito nell’odierno dibattimento (v. pagg. 21 -23, 86-87 verbale ud. del 06.02.2019) – non senza oscillazioni in relazione alla collocazione temporale dell’evento rispetto alla vicenda del c.d. papello di richieste di Riina (a sua volta vicenda, sulla datazione della quale, Brusca ha nel corso del tempo fornito dichiarazioni in contrasto) – del progetto di attentato a Calogero Mannino, stoppato improvvisamente e senza che gli fosse data alcuna spiegazione, poco prima della strage di via D’Amelio e quando già l’attentato di cui lui stesso si stava occupando per incarico di Riina era in fase di esecuzione.

<sup>577</sup> E in effetti, è in questo senso la ricostruzione che è stata fatta (nel Borsellino Ter e soprattutto Quater) della fase finale dell’iter attuativo:

*“Dunque, si può senz’altro affermare che le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, in ordine alle attività compiute nella settimana precedente all’attentato di via D’Amelio, vanno a comporsi armonicamente con quelle rese dagli altri collaboratori di giustizia coinvolti in quel segmento della fase esecutiva relativa all’osservazione degli spostamenti di Paolo Borsellino, nella giornata della domenica 19 luglio 1992. Se ne ricava, infatti, un quadro complessivo in cui, nella settimana precedente la strage, i soggetti deputati alla sua realizzazione (appartenenti, da un lato, alle famiglie della 1118 Noce, Porta Nuova, San Lorenzo e, dall’altro, a quelle di Brancaccio, Corso dei Mille e Roccella) si attivavano, secondo i rispettivi ambiti di competenza, per portare a compimento l’attentato (pianificato per la giornata di domenica 19 luglio 1992), secondo la sequenza cronologica di seguito indicata:*

- *sabato 11 luglio 1992, Salvatore Biondino ed i suoi uomini (Giovanni Battista Ferrante ed i due Salvatore Biondo, “il lungo” ed “il corto”), effettuavano la prova del telecomando alle Case Ferreri;*
- *lunedì 13 luglio oppure martedì 14 luglio, Raffaele Ganci sondava la disponibilità di suo nipote, Antonino Galliano ad effettuare, per la domenica successiva, il pedinamento del dott. Borsellino;*
- *in un arco di tempo compreso tra il martedì 14 luglio ed il successivo giovedì 16 luglio, Gaspare Spatuzza veniva convocato da Giuseppe Graviano, per ricevere le sue direttive sul furto delle targhe da apporre all’autobomba. Nell’occasione, il capo mandamento raccomandava espressamente di rubare le targhe il sabato pomeriggio, in orario di chiusura degli autosaloni e delle officine, senza operare alcuna effrazione o fare altro che potesse anticipare la denuncia del furto a prima del lunedì successivo;*
- *giovedì 16 luglio 1992, Salvatore Biondino (in compagnia di Giuseppe Graviano e di Carlo Greco) diceva a Giovanni Brusca che erano “sotto lavoro” e che non avevano bisogno di alcun aiuto, da parte sua (confermando che, in quel preciso momento, la macchina organizzativa della strage era già ben definita);*
- *lo stesso giovedì 16 luglio oppure l’indomani, Salvatore Biondino avvisava 1119 Giovanni Battista Ferrante di non andare in barca la domenica successiva e di tenersi a disposizione, perché ci sarebbe stato “del daffare”;*
- *nello stesso arco di tempo, fra il 16 giovedì ed il venerdì 17 luglio, Raffaele Ganci informava Salvatore Cancemi che la domenica ci sarebbe stato l’attentato con l’esplosivo, contro Paolo Borsellino, durante una visita del Magistrato alla madre e che Salvatore Biondino aveva già messo a punto ogni dettaglio per l’esecuzione;*
- *venerdì 17 luglio 1992, alle ore 17.58, Gaspare Spatuzza telefonava all’utenza intestata a Cristofaro Cannella (sulla telefonata ci si soffermerà a breve);*
- *sabato 18 luglio 1992, nella tarda mattina, Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino recuperavano, da un elettrauto di Corso dei Mille, due batterie per autovettura, necessarie, assieme all’antennino procurato dall’imputato, a far esplodere l’autobomba; successivamente, Spatuzza portava la Fiat 126 in un garage seminterrato, a meno di un chilometro di distanza dalla via D’Amelio, scortato da Nino Mangano e Fifetto Cannella; nello stesso pomeriggio, Spatuzza e Tutino rubavano anche le targhe da un’altra Fiat 126, nella carrozzeria di Giuseppe Orofino e, successivamente, Spatuzza consegnava dette targhe a Giuseppe Graviano, presso il maneggio dei fratelli Vitale (come da precedenti accordi);*
- *sempre nella giornata del sabato 18 luglio 1992, Giovanni Battista Ferrante incontrava Salvatore Biondino, che – dandogli appuntamento per le sette dell’indomani mattina – gli consegnava un biglietto con scritto il numero di un’utenza*

contegno di “cosa nostra” volto, di regola, a diluire nel tempo le sue azioni delittuose nel caso di bersagli istituzionali (soprattutto nel caso di magistrati)<sup>578</sup> e ciò nella logica di frenare l’attività di reazione delle istituzioni. Con ulteriore conseguenza, efficacemente evidenziata dal P.M. che “*se è un dato oggettivo, obiettivo, inconfutabile e incontestabile che questi tempi non coincidono con gli interessi dell’organizzazione mafiosa, è altrettanto logico poter concludere che evidentemente questi tempi erano funzionali ad ambienti che non sono quelli di “Cosa Nostra”*” (pag. 67 ud. del 11.05.2022).

In questa sede può solo aggiungersi, anche sulla base di quanto riferito da Giuffrè in ordine ai sondaggi preliminari a cui si è già accennato (v. par. 16) e di cui meglio si dirà (v. par. 16.2), che se Riina non si preoccupò più di tanto delle conseguenze che potevano derivare dalle ravvicinate uccisioni di Falcone e Borsellino è perché aveva la convinzione (fortunatamente rivelatasi fallace), proprio in ragione dei rapporti che lo legavano a non meglio specificati personaggi influenti esterni a Cosa Nostra, che lo Stato non avrebbe adeguatamente reagito.

Oltre non ci si può spingere poiché se dalla “fotografia” della tempistica della strage e delle implicazioni di cui si è detto, ci si sposta al profilo causale della strage e della predetta tempistica non può che rinviarsi alle acquisizioni dei precedenti processi celebrati (v. in particolar modo il cap. VI della sentenza di primo grado del Borsellino Quater, nonché la sentenza di appello del Borsellino ter, della Corte d’assise di Appello di Catania n. 24/2006) che nell’affrontare il tema delle cause della concreta attuazione alla decisione già presa da tempo di uccidere il dott. Borsellino, inferiscono che essa fu dovuta ad un coacervo di cause concomitanti riconducibile al tritico: vendetta, prevenzione, destabilizzazione<sup>579</sup>.

---

*mobile (quella intestata a Cristofaro Cannella) che doveva 1120 chiamare, l’indomani, appena avvistato il convoglio di automobili della scorta di Paolo Borsellino;*

• *domenica 19 luglio 1992, alle ore 16.52, Giovan Battista Ferrante telefonava all’utenza mobile di Cristofaro Cannella, per avvisare dell’imminente arrivo del magistrato in via D’Amelio.”* (v. pagg. 1117-1119 sentenza di primo grado del Borsellino Quater).

<sup>578</sup> Ponendo mente agli altri attentati mafiosi ai danni magistrati, a parte l’eccezione dei Dott. ri Giacomelli e Saetta (uccisi a poco più di dieci giorni di distanza l’uno dall’altro il 14.09.1988 e il 25.09.1988), mai era decorso un tempo così breve tra l’uccisione di un magistrato e l’altro.

<sup>579</sup> Con maggiore impegno esplicativo, come evidenziato dalla S.C. finora “*nella ricostruzione delle Corti di assise di Caltanissetta*” vi è l’accertamento del “*la complessità finalistica di quella strategia, proiettata, come si è visto, in una triplice dimensione: una finalità di vendetta contro il “nemico storico” di Cosa Nostra rimasto in vita dopo la strage di Capaci; una finalità preventiva, volta a scongiurare il rischio che Paolo Borsellino potesse raggiungere i vertici delle nuove articolazioni giudiziarie promosse da Giovanni Falcone; una finalità, infine, schiettamente destabilizzatrice, ben delineata - oltre che dalla circostanza aggravante della finalità terroristica ritenuta nei confronti degli imputati accusati della strage - dalle modalità dell’attentato mortale di Via D’Ameno e dal suo collocarsi nel più ampio contesto stragista deciso da Cosa Nostra. Un obiettivo di destabilizzazione, quello perseguito anche con la strage di Via D’Amelio, teso, come hanno rimarcato i giudici di merito, «a mettere in ginocchio lo Stato», ma sempre nella prospettiva propria di Cosa Nostra, evocata dalla sentenza impugnata - richiamando il dato messo in luce dai precedenti processi per la strage di Via D’Ameno - attraverso il riferimento alla strategia promossa da Riina come volta a «fare la guerra per poi fare la pace»” (v. pag. 42 sentenza S.C. Borsellino Quater ordinario).*



In relazione al momento preventivo meritano di essere riportate – poiché fungono da cornice e strumento di comprensione di quanto si dirà nel paragrafo successivo – le motivazioni della sentenza di primo grado del Borsellino Ter (riportate anche nella sentenza del Borsellino Quater, cfr. pagg. 685 – 698) che fanno riferimento anche all'interesse, concreto e attuale<sup>580</sup>, del Dott. Borsellino per

---

<sup>580</sup> A riprova di ciò deve evidenziarsi come in occasione di una riunione tenutasi il 14 luglio '92 - indetta dal Procuratore Giammanco - tra tutti i magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, per fare il punto anche sulle indagini in corso, il dott. Borsellino, nel corso della discussione che riguardava il tema "mafia appalti", intervenne chiedendo "chiarimenti" in ordine ad uno dei filoni della predetta indagine e segnatamente quello riguardante un appalto sull' isola di Pantelleria.

In tal senso è il ricordo del Dott. Lo Forte, di seguito riportato nelle linee essenziali:

PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO - *Intanto io le volevo chiedere chi erano i Magistrati presenti alla riunione del 14 di luglio, oltre quelli della DDA, credo che fosse una riunione aperta.*

TESTIMONE, LO FORTE G. - *Era... era una... era una cosiddetta riunione pre-feriale, cioè c'era l'abitudine alla Procura di Palermo di fare una riunione pre-feriale, il Procuratore Giammanco... il Procuratore Capo, il Dottor Giammanco, sempre indotto da quella sua idea di dovere dimostrare una sorta di trasparenza nei confronti dell'esterno perché pensava di essere, diciamo, per vie traverse sospettato di benevolenze nei fronti degli indagati dell'inchiesta, ritenne di dovere inserire, tra gli argomenti all'ordine del giorno, argomenti che di per sé non c'entravano col tema della riunione, perché questa non era una riunione della DDA come le precedenti di cui ho parlato, era una riunione di tutti i Sostituti Procuratori della DDA e della cosiddetta Procura ordinaria, pre-feriale in cui... lui inserì, per esempio, due temi di... di competenza della DDA per esempio, la... lo sviluppo del cosiddetto libro mastro delle estorsioni che era un procedimento che... di cui erano titolari se non ricordo male i colleghi Teresi e forse il Morvillo, spero di non sbagliare ricordo, ma nei verbali del CSM risulta. .... E poi, c'era il tema dell'indagine... al solito tema dell'indagine mafia-appalti...Però la riunione comprendeva tutti i Sostituti, anche della Procura Ordinaria.*

PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO - *Quindi... quindi, per esempio il Dottor Nico Gozzo, il Dottor Patronaggio, la Dottoressa Consiglio, la Dottoressa Sabatino...Ricorda che erano presenti?*

TESTIMONE, LO FORTE G. - *Sì, erano... ricordo in generale che erano presenti quasi tutti, magari ci sarà stato qualche assente, ma sì, ricordo questi colleghi, come ricordo anche il collega Salvatore De Luca.*

(...)

TESTIMONE, LO FORTE G. - *è importante che io lo dica, nell'ambito della DDA, della Direzione Distrettuale Antimafia a cui partecipava Paolo Borsellino, ci furono... naturalmente fu affrontato il tema dello stato degli atti in relazione all'inchiesta mafia-appalti.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Mi perdoni, Procuratore, sempre se riesce a dare un contenuto, diciamo, temporale a questo...*

TESTIMONE, LO FORTE G. - *E guardi, questo è avvenuto sicuramente, e ce ne sono state più d'una... più d'una, e ce ne sono state più d'una perché siccome c'erano... c'erano state e certe volte c'erano ancora, delle polemiche sui giornali di cui non... non riuscivano a comprendere le ragioni e il significato, il Procuratore Giammanco ne aveva fatto quasi una sua fissazione che a ogni riunione del Pool Antimafia si doveva fare un aggiornamento sullo stato degli atti relativi all'indagine mafia-appalti, quindi, io penso che fra... dopo il marzo, dopo il rinvio a giudizio, dopo il marzo-aprile... a mio giudizio è aprile '91, ma sicuramente nei mesi di aprile e di maggio, e anche di giugno, di questa inchiesta se n'è continuato a parlare nelle riunioni del Pool Antimafia facendo il punto...*

*Da un lato quello che era stato fatto, cioè le custodie cautelari e quello che si pensava ne potesse derivare, dall'altro il cuore attivo dell'inchiesta, che era lo stato degli atti relativi alla delega Sirap, e infine si parlò anche della necessità di procedere all'archiviazione in relazione alle... ad alcune... a varie posizioni residuali che erano rimaste prive di supporto probatorio, quindi, tutto il Pool Antimafia era già informato in quel periodo dello stato degli atti, ivi incluso il Dottor Paolo Borsellino, e tutto ciò venne condiviso all'unanimità senza alcun rilievo. Questo lo dico perché, siccome ho letto dei giornali in cui si afferma una circostanza assolutamente falsa, cioè la circostanza che il... secondo cui, io in una riunione in Procura del 14 luglio 1992 avrei taciuto o addirittura nascosto al Dottore Paolo Borsellino il fatto di avere poco prima, insieme al collega Scarpinato, firmato una richiesta di archiviazione; punto primo, non si trattava di una richiesta di archiviazione dell'inchiesta mafia-appalti, ma soltanto di una tranche residuale priva di contenuti probatori della stessa inchiesta, perché una parte dell'inchiesta era andata avanti e la parte più importante dell'inchiesta era*

---

vivissima, non fu mai archiviata e diede poco dopo quegli sviluppi di cui, se mi è consentito, parlerò fra breve. Quindi, la circostanza è assolutamente falsa e non ne comprendo l'origine e la fonte, per semplice ragione, A, che il Dottor Paolo Borsellino era informato di questa prospettiva, quindi, della inevitabile archiviazione di tutta una serie di posizioni restate del tutto prive di contenuto probatorio, secondo, perché io stesso ne parlai in occasione della riunione, che era una riunione di... pre-feriale di tutta la... di tutti i Magistrati della Procura, io stesso ne parlai nella riunione del 14 luglio, e come voi potrete constatare anche sentendomi oggi, non rifuggendo dall'essere analitico e anche abbastanza prolisso, io riferì tutto, riferì delle decisioni che erano state adottate nella DDA, scusate nel... sì, allora, già eravamo DDA. ..nella DDA, riferì che c'era stata una parte che si era deciso di archiviare e che era stata archiviata, e a fronte di tutto ciò nessuno fece nessun rilievo, l'unica cosa che il Dottor Paolo Borsellino chiese riguardava una vicenda relativa a degli appalti di Pantelleria; cerco di essere il più chiaro e preciso possibile. Quando ci viene consegnata l'informativa del 20 aprile... del 20 febbraio 1991, e meglio ancora quando noi, poi, la leggiamo, quindi, siamo metà di marzo, prima di aprile del 1991, ci accorgiamo che in questa informativa sono riportate delle intercettazioni in cui si fanno dei riferimenti ad un appalto di Pantelleria, poiché ovviamente Pantelleria ricade nella giurisdizione di Marsala, Procura della quale era titolare all'epoca il Dottor Paolo Borsellino, io e Pignatone informiamo Borsellino, allora Procuratore di Marsala, e addirittura credo... dico, se non ricordo male, Pignatone andò a trovarlo a casa sua, gli spiegammo, gli rappresentammo che c'erano queste intercettazioni riguardanti un appalto di Pantelleria, e lui ci disse che sì, era... che già presso la Procura di Marsala esisteva un'indagine, un procedimento relativo alla possibile manipolazione di un appalto di Pantelleria, nato dalle dichiarazioni della segretaria di un imprenditore, quindi era nato autonomamente a Marsala questo procedimento, da altra fonte, ci disse che di questo procedimento si occupava il collega Ingroia e ci... ci disse ancora di ricordarci con Ingroia, noi parlammo con Ingroia, il quale disse sì, io ho questo... in sintesi, ho questo procedimento, ma per ora non... continuiamo a seguirlo noi, eccetera; dopodiché, che cosa succede? Che avuto riguardo alla... alla rilevanza probatoria della... di quanto era contenuto nel procedimento autonomo di Marsala, sia di quello che appariva dalle intercettazioni telefoniche contenute nell'informativa mafia-appalti, si trattava... apparve che si trattava di una manipolazione non inquinata dalla presenza mafiosa, premesso che non aveva nulla a che vedere, questo appalto di Pantelleria, con l'oggetto dell'inchiesta che erano gli appalti della Sirap, sicché decidemmo di trasmettere le nostre carte, ad Ingroia alla Procura di Marsala, e questo avvenne nel luglio '91. Ora, ritornando alla riunione del pre-feriale di tutta la Procura del 14 luglio 1992, quindi, siamo un anno dopo, in occasione di quella riunione Borsellino mi fece... io facevo questa relazione, mi fece una domanda, dice Guido, dice, ma che fine... ma dice, ma questo è l'appalto di cui io, tu e Pignatone e Ingroia abbiamo parlato a proposito della segretaria? Ricordo proprio questa espressione, a proposito della segretaria, che era la fronte dell'indagine marsalese, e io gli dico di sì, è proprio quello, lui aggiunge, dice, poi, quelle carte che fine hanno fatto? Che cosa ne avete fatto, le avete acquisite? Dico no, perché d'accordo con Ingroia le abbiamo trasmesse per competenza a Marsala, e il discorso, l'unico intervento di Paolo Borsellino sul tema fu questo, e il discorso finì lì.

(...)

PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO -. Allora a me interessa... lei allora esclude nel suo ricordo, perché sono passati trent'anni, e lo capisco anche, le esclude che il Dottor Borsellino in quella riunione famosa del 14 avesse potuto dire i ROS si aspettavano un più largo respiro, anche con riferimento agli imprenditori? Oppure, vi chiedo un rinvio per approfondire la questione?

TESTIMONE, LO FORTE G. - No, guardi, diciamo, io che... cioè, io ricordo le cose che disse a me, e a me chiese semplicemente quel chiarimento che dicevo poc'anzi, se ha potuto dire qualcos'altro nel corso di quella riunione, diciamo, con altri colleghi, ma non... E allora io questo non posso francamente saperlo.

(...)

DIFESA, AVV. SEMINARA - Poi le volevo chiedere, rispetto al... diciamo, all'avvento del Dottore Borsellino quale Procuratore Aggiunto, lei ebbe, al di là del 14 luglio, della riunione del 14 luglio, dirette occasioni di confronto su questa... su questa inchiesta e in che termini?

TESTIMONE, LO FORTE G. - No, in particolare per quanto riguarda l'indagine mafia-appalti, al di là delle periodiche informative nelle riunioni della DDA, e di qualche osservazione che può esserci stata nell'ambito delle riunioni a titolo informativo, io non... non ricordo di averne parlato da... singolarmente con Paolo Borsellino di questa inchiesta, certamente per qualsiasi richiesta di chiarimento ero ovviamente a disposizione, ma non... non ne fece, non ricordo in particolare nessuna richiesta.

(...)

PUBBLICO MINISTERO - Senta, al di là del... diciamo, di ciò che il Dottore Borsellino, per quello che ci ha detto, apprendeva nelle riunioni della DDA, lei ha mai saputo se il Dottore Borsellino avesse chiesto specifiche informazioni

---

*sul rapporto mafia-appalti, tra gli altri o comunque avesse discusso del rapporto mafia-appalti anche con altri che si occupavano dell'indagine al di fuori delle riunioni della DDA? Lei detto con me singolarmente no, ha mai saputo se il Dottore Borsellino abbia avuto colloqui singolarmente con altri titolari del procedimento, nel periodo ovviamente successivo a marzo del '92, cioè quello in cui è Aggiunto a Palermo.*

TESTIMONE, LO FORTE G. - *Guardi, diciamo all'epoca no.*

PUBBLICO MINISTERO - *Gliela faccio diretta: ha mai saputo se il Dottore Borsellino avesse discusso singolarmente il rapporto mafia-appalti con il Dottore Scarpinato?*

TESTIMONE, LO FORTE G. - *Ma io sapevo che il Dottore Scarpinato aveva un rapporto, per così dire, anche fiduciario col Dottore Borsellino, e che gli aveva parlato di varie problematiche... di processi, di problemi dell'ufficio in generale, questo sì, se gli avesse parlato specificamente dell'inchiesta mafia-appalti questo dettaglio all'epoca non...*

PUBBLICO MINISTERO - *Non lo sapeva, lo ha saputo dopo?*

TESTIMONE, LO FORTE G. - *Certo, l'ho saputo dopo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Mi scusi, glielo chiedo... glielo chiedo, visto che lei comunque come dato di cognizione successivo l'ha avuto, si è chiesto la spiegazione del motivo per il quale il Dottore... si è dato una spiegazione del motivo per il quale Dottore Borsellino avesse parlato col Dottore Scarpinato, pur essendo costantemente informato nelle riunioni di aprile, maggio, giugno, luglio, di quello che avveniva nel rapporto mafia-appalti?*

TESTIMONE, LO FORTE G. - *Ma io credo che sia... non me lo sono... me lo sarei dovuto chiedere ex post, ma non me lo sono chiesto e presumo che sia stato... non so se sia stato un'iniziativa del Dottor... del Dottor Scarpinato o del Dottore Borsellino.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma lei all'epoca ebbe mai a sapere che il Dottore Borsellino si era incontrato alla caserma Carini con l'allora Capitano De Donno e il Colonnello Mori?*

TESTIMONE, LO FORTE G. - *No, all'epoca non lo sapevo (v. pagg. 144- 145, 108-111, 157-158, 116, 137-139 verbale ud del 26.11.2021).*

Nello stesso senso è la testimonianza del Dott. Pignatone che ha seccamente escluso che il Dott. Borsellino si sia spinto oltre i semplici chiarimenti di cui si è detto e non abbia fatto alcuna domanda in ordine al perché il rapporto mafia-appalti non avesse avuto un più ampio respiro:

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Comunque, tornando a questa riunione che lei ha indicato essersi svolta circa nella prima metà del mese di luglio, alla quale partecipò, diciamo, l'intero corpo della Procura, e nella quale, ho capito bene, lei era presente.*

TESTIMONE, PIGNATONE G. - *Sì.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Uhm, ed era presente anche il Dottore Borsellino.*

TESTIMONE, PIGNATONE G. - *Sì.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Lei ricorda se vi furono, in quella sede, e quindi alla sua presenza, delle interlocuzioni in particolare se il Dottore Borsellino avesse delle domande, delle critiche, dei chiarimenti sulla questione che riguarda in questo caso, diciamo, il dossier o il rapporto mafia-appalti?*

TESTIMONE, PIGNATONE G. - *Sulla cosa di mafia-appalti, per quello che ricordo, perché è un frammento che riguardava ancora me, cioè di quello che... allora, contestazioni su... da parte di Borsellino certamente non ce ne furono, ci fu una richiesta...*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Non ce ne furono, Procuratore?*

TESTIMONE, PIGNATONE G. - *Non ce ne furono. Certamente ci fu una richiesta di chiarimenti su un aspetto banalissimo riguardante, appunto, la fase in cui... prima degli arresti, perché prima degli arresti... nel rapporto si parlava di una vicenda marginalissima che riguardava Pantelleria credo, quindi, competenza di Marsala quando ancora Borsellino era a Marsala.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Quindi, erano indagini che aveva seguito il Dottore Borsellino come Procuratore...*

TESTIMONE, PIGNATONE G. - *No, erano indagini... c'erano indagini a Marsala, e poi c'era qualcosa in questo benedetto rapporto del ROS. Io su incarico di... io e credo anche Lo Forte, perché siamo nella prima fase delle... andammo a parlare con Borsellino a casa sua, a Palermo, gli dicemmo guarda che in questo rapporto ci sono queste cose che riguardano Pantelleria, vi servono, avete elementi utili? Lui dice se ne occupa Ingroia, parla con Ingroia, parliamo con Ingroia, parlai io certamente, ripeto, non so se c'era anche Lo Forte, e decidemmo che per il momento si andava ognuno per i fatti suoi, perché i tempi di definizione erano diversi; quando si fece... credo Lo Forte fece tutta la relazione in questa riunione, Borsellino disse ma è quella vecchia storia per cui parliamo di Pantelleria, eccetera? E io gli dissi sì, quella è, sono... ti ricordi, sono venuto a casa tua e mi hai mandato da... ah, va bene, è così, questo per dire una richiesta di chiarimenti, questo era il clima*

---

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Quindi, lei ricorda questa circostanza e ricorda che questo fu, diciamo, l'ambito in cui...*  
TESTIMONE, PIGNATONE G. - *Questo è quello che mi ricordo io, dopodiché posso dire che non c'era niente di particolarmente significativo che emerse in quella riunione, cioè... prese di posizione particolare di Borsellino non... non me le ricordo.*

(...)

PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO - *Sì. Ritornando un attimo alla riunione, lei è certo che il Giudice Borsellino non... non ebbe a chiedere i motivi del perché il rapporto mafia- appalti non avesse avuto un più ampio respiro?*

TESTIMONE, PIGNATONE G. - *Ma su questo...*

PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO - *Proprio questa frase.*

TESTIMONE, PIGNATONE G. - *Su questo sono sicuro.*

(...)

PUBBLICO MINISTERO - *quando il Dottore Borsellino arriva lei non è già più titolare di mafia-appalti?*

TESTIMONE, PIGNATONE G. - *Assolutamente no.*

PUBBLICO MINISTERO - *La domanda è scontata e implicita in quello che mi sta rispondendo ma gliela debbo fare, lei abbiamo interlocuzioni col Dottore Borsellino, al di là di quella... di quella riunione di cui ha parlato, ebbe mai interlocuzioni col Dottore Borsellino sul rapporto mafia-appalti?*

TESTIMONE, PIGNATONE G. - *No, no.*

PUBBLICO MINISTERO - *Seppa mai che il Dottore Borsellino si era interessato con la Polizia Giudiziaria che aveva condotto le indagini, quindi con il ROS, delle sorti di quel... di quel processo?*

TESTIMONE, PIGNATONE G. - *All'epoca no (v. pagg. 13-14, 22-23, 16-17 verbale ud del 26.11.2021).*

Il Dott. Scarpinato non partecipò alla riunione del 14.07.1992 (v. pag. 48 verbale ud. del 26.11.2021), ma il suo contenuto gli fu riferito – in termini analoghi a quanto riferito dai Dott. ri Lo Forte e Pignatone – dalla Dott.ssa Principato e dal Dott. De Luca:

(PUBBLICO MINISTERO - *E sul punto, diciamo, ha già risposto, quello che le voglio chiedere è se lei ebbe modo di confrontarsi con qualcuno che aveva partecipato a quella riunione, che abbiamo, poi, compreso di recente essere avvenuta il 14 luglio del '92, quindi col Dottore Lo Forte che era presente a quella riunione e che relazionò, diciamo, sul... sul rapporto mafia-appalti, che era, diciamo, degli ordini del giorno, no? Di quella riunione.*

TESTIMONE, SCARPINATO R. - *No, io ne parlai con la mia ex moglie, Teresa Principato, che... e poi, con... mi pare con De Luca, ma il problema non era tanto questo, il problema erano le notizie di stampa, e non mi ricordo chi dei due mi disse, che Borsellino aveva chiesto una notizia, ma com'è finita l'indagine Pantelleria? E credo che Lo Forte gli spiegò che c'erano state interlocuzioni con Ingroia, insomma una cosa di questo genere, io questo mi ricordo che mi dissero*

PUBBLICO MINISTERO - *No, la domanda, anche qua forse sono stato poco felice nel porla, è diversa, nel senso qualcuno... le disse che il Dottore Borsellino in quella riunione si lamentò, non che disse genericamente.*

TESTIMONE, SCARPINATO R. - *No, no.*

PUBBLICO MINISTERO - *Si lamentò del fatto che, secondo i Carabinieri, questo rapporto aveva avuto...*

TESTIMONE, SCARPINATO R. - *No, no.*

PUBBLICO MINISTERO - *...uno sfogo che non... non aveva avuto lo sfogo che meritava, questo le voglio dire.*

TESTIMONE, SCARPINATO R. - *Nessuno mi disse... nessuno mi disse questo. cfr. pagg. 75-76 verbale ud. del 26.11.2021).*

Parzialmente diverso dal ricordo dei Dott.ri Lo Forte e Pignatone è il ricordo dell'Avv. Ingroia che, pur avendo un ricordo assai meno nitido della riunione in sé, ha riferito che, a margine dell'incontro, Borsellino ebbe a rivolgere una "battuta" al Dottor Lo Forte e/o al Dott. Pignatone dicendo "voi non mi raccontate tutta la vera storia sul rapporto dei Ros" (pag. 10 verbale seduta n. 225 del 25.5.2021 della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia).

Trattasi di circostanze riportate anche nell'odierno dibattito:

PUBBLICO MINISTERO – *Senta lei ha contezza dell'esistenza di un filone di indagine sempre relativo a questo... che parte ovviamente dall'informativa mafia-appalti di un'indagine che riguardava sempre il territorio diciamo di Pantelleria, comunque il territorio che era originariamente di vostra competenza, che rimane a Palermo? In relazione anche a quella che poi era la competenza una volta praticamente istituite le Direzioni Distrettuali Antimafia.*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Non me lo ricordo. Io ricordo di essermene occupato solo come Sostituto della Procura di Marsala abbiamo fatto l'ordinanza di custodia cautelare, anzi ricordo bene perché fu... Ricevammo in relazione a quell'indagine una minaccia in busta anonima io e Borsellino, mi venne assegnata la mia prima scorta a seguito proprio di queste indagini.*

---

PUBBLICO MINISTERO – *Lei ha un ricordo di una riunione diciamo complessiva dell'ufficio avvenuta il 14 luglio? In cui Paolo Borsellino fece delle... sostanzialmente chiese dei chiarimenti su questo dossier?*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Non nascondo che ho letto qualcosa di recente sui giornali... Quindi dico per dire che c'è il rischio che poi si sovrappone in mio ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei innanzitutto era presente a questa riunione?*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Sì, certo, ero presente. Ho un ricordo però approssimativo, devo dire la verità, oggi. Però io credo che o sono stato sentito lì o sono stato sentito al Consiglio Superiore della Magistratura, perché nel mese di agosto ci sono state le audizioni di tutti noi e credo che una parte sia stata dedicata alla faccenda dell'indagine mafia-appalti, il rapporto del ROS. Lì potrei, non sono sicuro, potrei anche essere stato più preciso. Comunque io ricordo che c'è stato o che si sono state le richieste di chiarimenti di Borsellino. Ricordo, e ho già riferito in qualche circostanza, mi ha colpito di più la battuta che fece Borsellino fuori dalla riunione, e anche se non ricordo bene a chi la fece, mi l'ho già dichiarato, credo che fosse la Commissione Regionale, o la fece al dottore Lo Forte o la fece al dottor Pignatone, una cosa del tipo "Voi non me la state raccontando bene", una cosa simile.*

PUBBLICO MINISTERO – *Mi scusi, ma questa è una cosa che lei ha visto o gliel'ha raccontato...*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Io ho visto, sì. Nel corridoio davanti... se non ricordo male alla fine della riunione, cioè nel corridoio subito dopo la riunione. Sempre nello sostanziale che raccontavo prima. Borsellino certe volte con il sorriso e con la battuta un po' ironica lanciava dei piccoli messaggi per vedere anche la reazione della controparte. Quello che so è che comunque Borsellino aveva interesse – questo l'ho dichiarato diverse volte anche in Corte d'Assise qui a Caltanissetta – Borsellino aveva interesse ad approfondire tutta questa vicenda del rapporto ROS mafia-appalti, e che nasceva dal fatto che lui intendeva, così me lo spiegò, intendeva approfondire tutte le annotazioni che Falcone aveva annotato nella sua agenda elettronica, famosa agenda elettronica poi pubblicata da Liana Mirella sul "Sole 24 Ore" a spezzoni, e lui diceva "Giovanni Falcone era contrario – almeno così mi diceva, diceva Paolo – era contrario che si scrivessero agende e si lasciassero agende", tanto che aveva quasi – tra virgolette – criticato Rocco Chinnici perché Chinnici aveva lasciato i diari. "Non bisogna mai lasciare i diari perché poi possono essere male interpretati" disse Falcone. Perché c'erano dei passaggi di Chinnici che riguardavano Falcone in qualche modo che poi a posteriori potevano essere male interpretati. "E quindi io mi ricordo che eravamo a casa sua e commentò questa cosa. La cosa che mi ha lasciato sorpreso è che invece Giovanni abbia sentito la necessità di prendere... di fare delle annotazioni nella sua agenda elettronica di cui io non sapevo niente – dice Borsellino – e se l'ha fatto vuol dire che erano cose... se ha superato questa sua posizione di critica, di contrarietà rispetto ai Magistrati che lasciano diari e lasciano agende, evidentemente l'ha ritenuto molto importante, quindi dietro ad ognuna di quelle annotazioni ci potrebbe essere la chiave della strage, che lui possa averci lasciato in qualche modo una traccia. Per questo motivo voglio approfondire fino in fondo ogni annotazione.". Siccome c'erano delle annotazioni appunto che riguardavano il rapporto ROS mafia-appalti erano dei temi che voleva approfondire. Allora mi incaricò di fare, come dire, da mediatore per un incontro riservato con il dottore Roberto Scarpinato. Perché io conoscevo meglio, lui non aveva conoscenza con Scarpinato, con Scarpinato se non altro per frequentazioni, per appartenenza a stessa corrente giudiziaria avevo un po' di conoscenza, allora mi chiese Borsellino "Vuoi parlare tu con Scarpinato che io vorrei avere con lui un incontro, vorrei che lui mi parlasse da solo, parlassimo io e lui da soli, senza altri presenti, su questo rapporto del ROS". Ho detto "Sì, va bene, penso che non ci siano difficoltà.", portai l'imbasciata a Scarpinato, Scarpinato mi disse "Va bene", dopodiché nessuno dei due mi ha commentato l'esito di quell'incontro, ma semplicemente perché non c'è stato il tempo, non c'è stata occasione, non c'è stata l'opportunità*

(...)

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Lei non ha notizie. Per quanto riguarda la riunione del 14 luglio questa battuta che il dottore Borsellino avrebbe rivolto ad uno tra Pignatone e Lo Forte, se ho capito bene, non vorrei ricordare bene, avvenne quindi al termine della riunione al di fuori della...*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Sì, sì, io l'ho percepita quasi per caso. Perché io ero affianco a Borsellino e lui incrocia questo collega, non mi ricordo chi dei due, e gli fa questa battuta. È stata una cosa al volo nel corridoio.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Mi perdoni. Siccome ora ha detto "Ho percepito quasi per caso", prima ha detto "Una cosa del genere" riferendosi alla frase, lei ora ci riferisce le parole o quello che – diciamo – secondo lei era il contenuto?*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Sì, il senso della... della battuta, perché era una battuta che ha fatto Borsellino*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Okay. Lei ricorda all'interno invece del... nel corso della riunione se vi fu diciamo un contrasto, un elemento, una questione che riguardava il... Perché da quello che lei dice sembrerebbe che prima sia stato tutto a posto e poi alla fine abbia avuto la tentazione di...*

*“le indagini che toccavano gli interessi strategici dell’organizzazione, e cioè le sue fonti di arricchimento ed i collegamenti con ambienti del mondo politico ed imprenditoriale”:*

*“Il secondo profilo da esaminare per comprendere il pericolo che BORSELLINO rappresentava per COSA NOSTRA è costituito, come si è detto, dai filoni di indagine cui il magistrato intendeva dedicarsi. Non v’è dubbio al riguardo sul fatto che l’interesse di BORSELLINO era incentrato sul tentativo di comprendere le scelte strategiche che avevano indotto quella consorte mafiosa a porre in essere, dopo l’esito sfavorevole del maxiprocesso, prima l’omicidio LIMA e poi la strage di Capaci. La portata del primo delitto non era certamente sfuggita a FALCONE ed a BORSELLINO, sempre in contatto tra loro, perché segnava la rottura di una perversa alleanza tra il sodalizio mafioso ed uno dei più potenti esponenti politici siciliani, alleanza fondata su un reciproco scambio di aiuti e favori, che coinvolgeva il settore politico, quello economico-affaristico e quello giudiziario. Per quanto concerne l’attentato a FALCONE, superato il primo impulso di chiedere l’applicazione presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta per seguire direttamente le indagini, anche per le difficoltà tecnico-giuridiche che ciò comportava, BORSELLINO aveva manifestato pubblicamente la propria volontà di collaborare a quell’inchiesta, riversando sui magistrati che ne erano titolari il cospicuo patrimonio di conoscenze che gli derivava sia dalla esperienza professionale che dalle confidenze raccolte da FALCONE in occasione dei frequenti ed anche recenti incontri con lo stesso. Tale intento BORSELLINO aveva, ad esempio, esternato in un’intervista al quotidiano “La Repubblica”, comunicando il proprio rammarico per non poter seguire direttamente l’indagine perché in ciò avrebbe “trovato un lenimento al mio dolore, così com’era successo per l’omicidio del capitano Emanuele BASILE” ed asserendo che sarebbe comunque andato a Caltanissetta “come testimone” per riferire al procuratore “fatti, episodi, circostanze, gli ultimi colloqui avuti con FALCONE”. Ed ancora il 25 giugno 1992, in occasione di una commemorazione di FALCONE a Casa Professa (il suo intervento è documentato dalla videoregistrazione in atti), egli aveva dichiarato tra l’altro: “In questo momento inoltre, oltre a magistrato, io sono testimone, sono testimone perché,*

---

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Io da quello che ricordo, però non lo ricordo molto... paradossalmente, sono le stranezze della memoria.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Per carità...*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Ho l’immagine fotografica di quello che è accaduto nel corridoio e non ho l’immagine fotografica di quello che è accaduto durante la riunione. Ma io, da quello che ricordo, la riunione si svolse con richieste di chiarimenti e informazioni da parte di Borsellino, non contestazioni – tra virgolette – di nessun tipo.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Infatti le stavo dicendo: lei ricorda se quella fosse una riunione non della DDA ma dell’intera Procura?*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Addirittura? Io non mi ricordo.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Quindi non ricorda se ci fossero tanti... cioè la differenza economicamente credo che sia sostanziale.*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Purtroppo non ho l’immagine... la memoria fotografica della riunione*

*(v. pagg. 72- 74, 86-87 verbale ud. del 15.12.2021).*

*avendo vissuto a lungo la mia esperienza di lavoro accanto a Giovanni FALCONE, avendo raccolto....degli elementi probatori che porto dentro di me, io debbo per prima cosa rappresentarli all'autorità giudiziaria che è l'unica in grado di valutare quanto queste cose che io so, non che io penso, che io so, possono essere utili alla ricostruzione dell'evento che pose fine alla vita di Giovanni FALCONE....". Le dichiarazioni di Giovanni BRUSCA, che ha riferito che COSA NOSTRA era a conoscenza del fatto che BORSELLINO voleva capire le ragioni dell'attentato a FALCONE e voleva continuarne l'opera, dimostrano inequivocabilmente come non fosse sfuggita a quella consorteia criminale la manifestazione di intenti coraggiosamente enunciata dal magistrato in un momento in cui un senso di frustrazione poteva assalire gli investigatori per la gravità del reato che tale sodalizio era stato in grado di porre in essere. Ben comprensibile doveva essere, quindi, l'allarme suscitato in COSA NOSTRA dalle esternazioni del magistrato, allarme destinato ad acuirsi quando nel giugno del 1992 incominciarono, dopo un lungo periodo di interruzione di nuove scelte collaborative, le collaborazioni del MUTOLO e del MESSINA, ed entrambi vennero sentiti tra il giugno ed il luglio di quell'anno da BORSELLINO, di cui si aveva ragione di temere che potesse nuovamente ripetere, dall'alto della sua grande esperienza e capacità e grazie alle più recenti acquisizioni probatorie che i predetti consentivano, le fruttuose inchieste che avevano portato al primo maxiprocesso. Ed appare ovvio che le indagini che maggiormente si prospettavano dannose per gli esponenti di COSA NOSTRA erano da una parte quelle aventi ad oggetto i delitti di sangue, puniti con la pena perpetua, veramente temuta dagli affiliati – significative sono al riguardo le parole del RIINA ricordate dal CANCEMI, per cui il primo era disposto anche a scontare alcuni anni di reclusione per il reato associativo "legato ad una branda" mentre diceva che occorreva evitare il coinvolgimento giudiziario della commissione negli omicidi – dall'altra le indagini che toccavano gli interessi strategici dell'organizzazione, e cioè le sue fonti di arricchimento ed i collegamenti con ambienti del mondo politico ed imprenditoriale. Nell'ambito di questo secondo filone di indagini varie deposizioni dimostrano che BORSELLINO aveva mostrato particolare interesse dopo la morte di FALCONE alle inchieste riguardanti il coinvolgimento di COSA NOSTRA nel settore degli appalti, e ciò non solo perché lo riteneva di fondamentale importanza per quella organizzazione ma anche perché convinto che potesse lì rinvenirsi una delle principali ragioni della strage di Capaci.*

*In proposito giova ricordare le testimonianze di vari colleghi del magistrato dell'epoca, tra cui anche Antonio DI PIETRO, nonché del Generale MORI e del Capitano DE DONNO. Il senatore DI PIETRO ha ricordato che BORSELLINO anche in occasione dei funerali di FALCONE gli aveva manifestato la piena convinzione che le indagini che avessero accertato il ruolo di COSA NOSTRA nella gestione degli appalti e nella spartizione delle relative tangenti pagate dagli imprenditori avrebbero consentito di penetrare nel cuore del sistema di potere e di arricchimento di quell'organizzazione.*

*Ha altresì riferito il teste che mentre a Milano e nella maggior parte del territorio nazionale si stava registrando in misura massiccia il fenomeno della collaborazione con la giustizia di molti degli imprenditori che erano rimasti coinvolti nel circuito tangenziale, ciò non si era verificato in Sicilia e BORSELLINO spiegava tale diversità con la peculiarità del circuito siciliano, in cui l'accordo non si basava solo due poli, quello politico e quello imprenditoriale, ma era tripolare, in quanto COSA NOSTRA interveniva direttamente per gestire ed assicurare il funzionamento del meccanismo e con la sua forza di intimidazione determinava così l'omertà di quegli stessi imprenditori che non avevano, invece, remore a denunciare l'esistenza di quel sistema in relazione agli appalti loro assegnati nel resto d'Italia. Intenzione di BORSELLINO e DI PIETRO era quella di sviluppare di comune intesa delle modalità investigative, fondate anche sulle conoscenze già acquisite, per ottenere anche in Sicilia i risultati conseguiti altrove. E BORSELLINO stava già traducendo in atto questo progetto, come dimostrano le dichiarazioni rese dai predetti testi MORI e DE DONNO, che hanno riferito di un incontro da loro avuto con BORSELLINO il 25 giugno 1992 presso la Caserma dei Carabinieri Carini di Palermo<sup>581</sup>. Il magistrato, aveva, infatti, chiesto un incontro in sede diversa dall'Ufficio giudiziario, perché voleva mantenere sul medesimo il massimo riserbo – ad ulteriore dimostrazione della situazione di disagio e tensione che già caratterizzava i suoi rapporti con il Procuratore GIAMMANCO – ed in quell'occasione aveva proposto la costituzione presso il R.O.S. dei Carabinieri di un gruppo coordinato dal DE DONNO che avrebbe dovuto sviluppare le indagini in tema di mafia ed appalti, riferendo direttamente ed esclusivamente a BORSELLINO. In quell'incontro non si era andati oltre la formulazione generale della proposta, essendo stata rinviata la definizione concreta dei particolari ad un momento successivo al rientro del magistrato dalla Germania, ove doveva recarsi per ragioni professionali. Quello era però stata l'ultimo incontro dei testi con BORSELLINO. In proposito occorre evidenziare che il magistrato, non potendosi direttamente occupare per ragioni di competenza della strage di Capaci, perseguiva l'intento di incidere su uno degli snodi cruciali del sistema su cui si fondava il potere di COSA NOSTRA, nella speranza di indebolirla definitivamente e di impedirle così di raggiungere gli obiettivi che si era prefissa con la strategia iniziata con l'omicidio LIMA e proseguita con l'attentato a FALCONE. E la scelta da parte di BORSELLINO degli investigatori cui affidare l'inchiesta che maggiormente gli stava a cuore in quel momento non era casuale, poiché il DE DONNO era l'autore delle indagini del R.O.S. che avevano portato alla stesura del rapporto su mafia ed appalti consegnato, come si è detto, a FALCONE nel febbraio del 1991, alla vigilia della sua partenza per Roma. Il DE DONNO ha spiegato come quel rapporto costituiva solo la premessa di una serie di indagini su quel tema, in quanto individuava l'obiettivo*

---

<sup>581</sup> L'esistenza dell'incontro è certificata anche dalla sua annotazione sull'agenda di Mario Mori relativa all'anno 1992 (prodotta all'udienza del 09.03.2022).



*da perseguire, e cioè l'accertamento dell'intervento di COSA NOSTRA nella gestione degli appalti pubblici in Sicilia, nonché uno dei personaggi maggiormente coinvolti in tale sistema, e cioè il SIINO. E, pertanto, i limiti di quel rapporto, sottolineati dal SIINO durante la sua collaborazione, erano ben presenti agli investigatori, anche se essi non conoscevano ancora gli altri personaggi coinvolti nel sistema e le loro aspettative erano proprio quelle di poter proseguire le indagini sino alla loro individuazione. Al riguardo il DE DONNO ha manifestato l'insoddisfazione non solo per il ritardo con cui il Procuratore GIAMMANCO, che tenne chiuso nella sua cassaforte il rapporto consegnatogli da FALCONE, consentì ai magistrati del suo Ufficio di conoscerlo e, quindi, di poter adottare le opportune iniziative giudiziarie, ma anche per la scarsa considerazione mostrata a suo avviso dalla Procura per le prospettive di un approfondimento delle indagini, che non si era verificato. Particolarmente gradito doveva, quindi, risultare al DE DONNO il proposito di BORSELLINO di valorizzare le sue conoscenze per far compiere all'indagine quel salto di qualità che sino ad allora non vi era stato, proponendosi quale referente del costituendo gruppo investigativo. Le precise indicazioni al riguardo provenienti dalle dichiarazioni di BRUSCA e SIINO hanno confermato che ancora una volta l'acume investigativo di BORSELLINO aveva colto nel segno, intuendo ben al di là di quanto ancora era emerso dal primo rapporto del R.OS. quanto fosse strategico per COSA NOSTRA il suo coinvolgimento nella gestione degli appalti. Il BRUSCA, pertanto, da prospettive diverse da quelle del SIINO e quindi in modo autonomo, ha fornito un quadro sostanzialmente conforme dell'evoluzione dei rapporti creati da COSA NOSTRA con ambienti politici ed imprenditoriali per la gestione dei pubblici appalti. Dopo una fase in cui l'organizzazione mafiosa si era occupata solo della riscossione delle tangenti pagate dagli imprenditori che si aggiudicavano gli appalti alle "famiglie" che controllavano il territorio in cui venivano realizzati i lavori, lasciando salvo qualche eccezione che fossero i politici ad individuare le imprese da favorire nella fase dell'assegnazione dell'appalto, il SIINO era stato incaricato da lui di gestire per conto di COSA NOSTRA gli appalti indetti dall'Amministrazione provinciale di Palermo, di cui uno dei primi e più cospicui era stato quello riguardante la realizzazione del tratto stradale per SAN Mauro Castelverde. Da allora il SIINO si era occupato della gestione di tali appalti anche nell'ambito delle altre province, prendendo contatti con gli esponenti di vertice di COSA NOSTRA interessati in quei territori. Un momento cruciale era stato costituito dalla gestione degli appalti indetti dalla SIRAP, di importo ben più consistente di quelli della Provincia e rispetto ai quali COSA NOSTRA era sino ad allora rimasta estranea alla fase dell'aggiudicazione. Allorché il BRUSCA aveva iniziato ad interessarsi di tali lavori tramite il SIINO, si erano registrate delle resistenze da parte di alcuni politici, come il Presidente pro tempore della Regione Sicilia Rino NICOLOSI, che sino ad allora aveva controllato tale gestione con l'intervento dell'imprenditore agrigentino SALAMONE Filippo,*

*titolare dell'IMPRESEM. Per superare gli intralci burocratici con i quali si voleva impedire a COSA NOSTRA di gestire tali appalti, il BRUSCA era dovuto ricorrere al messaggio intimidatorio, che era stato recepito, sicché si era raggiunto un accordo sulla base del quale il SALOMONE avrebbe continuato a gestire formalmente i rapporti con gli altri imprenditori mentre le decisioni sull'aggiudicazione dei lavori sarebbero state prese dal SIINO per conto di COSA NOSTRA. Da quel momento quell'associazione aveva anche esteso il proprio controllo sulla gestione degli appalti da quelli indetti dalla Provincia a tutti gli altri di ben maggiore importo indetti dalla Regione e da altri enti pubblici, lasciando al SALAMONE la cura dei rapporti con gli imprenditori ed i politici a livello regionale e nazionale ma riservando a sé il momento decisionale. In quello stesso tempo, intorno al 1988-89, era stata introdotta a carico degli imprenditori una quota tangenziale dello 0,80% sull'importo dei lavori, che veniva prelevata dalla quota spettante ai politici e che veniva versata in una cassa centrale dell'organizzazione controllata dal RIINA. Era però presto subentrata la volontà di creare dei rapporti diretti tra i gruppi imprenditoriali di livello nazionale ed alcuni esponenti politici nazionali, approfittando del controllo del sistema degli appalti per creare un'occasione di contatti in cui COSA NOSTRA avrebbe potuto dialogare da una posizione di forza. Tale progetto prevedeva, quindi, l'accantonamento del SIINO, che con il consenso del BRUSCA venne relegato ad occuparsi degli appalti banditi dalla Provincia, solitamente di importo limitato e per i quali, quindi, non vi era interesse né degli imprenditori né dei politici nazionali. Della gestione degli appalti di maggiore consistenza venne, invece, incaricato l'ingegnere BINI Giovanni, amministratore della Calcestruzzi S.p.A. del gruppo FERRUZZI – GARDINI, legato a BUSCEMI Antonino, fratello di Salvatore, dal quale aveva rilevato come prestanome l'impresa di calcestruzzi per sottrarla ai procedimenti di sequestro e confisca in corso a carico dei fratelli BUSCEMI nell'ambito delle misure di prevenzione a carattere patrimoniale. Con il BINI tenevano contatti lo stesso BUSCEMI Antonino e LIPARI Pino, uomo di fiducia del RIINA, che quindi trasmettevano la volontà di COSA NOSTRA ai suoi massimi livelli. Intorno al 1991, infine, il RIINA aveva detto al BRUSCA di considerare l'impresa di costruzioni REALE come una sua impresa, cosa che all'inizio lo aveva sorpreso perché il RIINA non aveva mai voluto interessarsi direttamente di imprese ed anzi era ironico nei confronti di quegli "uomini d'onore" che lo facevano, ma aveva poi compreso che tramite la REALE il RIINA voleva creare un "tavolo rotondo" di trattativa con i politici. La predetta impresa, che era stata in precedenza sull'orlo del fallimento, era stata salvata ed era adesso controllata da CATALANO Agostino e D'AGOSTINO "Benni", persone formalmente incensurate ma contigue alla loro organizzazione. Tale impresa avrebbe dovuto sostituire l'IMPRESEM di SALAMONE nel ruolo di cerniera con i gruppi imprenditoriali nazionali, aggiudicandosi anche in associazione con loro gli appalti di maggiore importo, e tale progetto era stato coltivato sino a quando nel 1997, a seguito*

della sua collaborazione, erano stati tratti in arresto il D'AGOSTINO ed il CATALANO nell'ambito di una nuova inchiesta su mafia ed appalti. Il BRUSCA ha anche spiegato che da parte di COSA NOSTRA si era seguita con attenzione l'inchiesta del R.O.S. che aveva dato luogo all'informativa del 1991 e che essi erano riusciti a venire in possesso di una copia della medesima, constatando che non vi erano coinvolti i personaggi di maggiore rilievo e che non si era approdati alla conoscenza degli effettivi livelli di interessi messi in gioco, sicché, mancando un pericolo immediato, si era deciso di rinviare un intervento di COSA NOSTRA alla fase del dibattimento per "aggiustare" il processo. Anche il SIINO, oltre a riferire sull'impresa REALE quanto già ricordato nella Parte prima della motivazione allorché si è trattato della sua collaborazione, ha chiarito che la quota di quell'impresa intestata a D'AGOSTINO "Benni" era in realtà di BUSCEMI Antonino e che vi erano altre quote del CATALANO e dell'ingegnere BINI controllate da COSA NOSTRA. Ha inoltre confermato di aver avuto alcune pagine dell'informativa del R.O.S. già nel febbraio del 1991, consegnategli dal maresciallo LOMBARDO, e che dopo una ventina di giorni l'Onorevole LIMA gli aveva messo a disposizione l'intero rapporto, consentendogli di constatare che a lui era stato attribuito anche il ruolo del SALAMONE. Già allora, parlandone con LIMA, BRUSCA Giovanni e LIPARI aveva saputo che il BUSCEMI non aveva nulla da temere dall'inchiesta, e, infatti, era poi stato arrestato insieme al SIINO un geometra BUSCEMI che nulla aveva a che vedere con loro. Dalle dichiarazioni del BRUSCA e del SIINO risulta, quindi, confermato l'interesse strategico che rivestiva per COSA NOSTRA la gestione degli appalti pubblici e la particolare attenzione con cui essa seguiva le inchieste giudiziarie condotte in tale settore, inchieste di cui essa veniva a conoscenza prima del tempo debito, sicché poteva modulare i suoi interventi, a seconda delle necessità, ancor prima che fossero emessi i provvedimenti giudiziari. Occorre poi ricordare che l'organizzazione mafiosa in esame era a conoscenza del fatto che FALCONE si interessava a tale settore e che aveva compreso il fondamentale passaggio del sodalizio criminale da un ruolo meramente parassitario, di riscossione delle tangenti, ad un ruolo attivo di partecipazione nelle imprese che si aggiudicavano gli appalti anche in associazione con l'imprenditoria nazionale. Significative al riguardo le indicazioni del SIINO, che ha dichiarato: "... Ma perché' praticamente il dottore Falcone... io leggevo quello che il dottore Falcone mandava a dire tramite i giornali, e ad un certo punto, praticamente... e poi sentivo anche gli ambienti di "Cosa Nostra", gli ambienti imprenditoriali e praticamente tutti dicevano che sapevano che il... "Cosa Nostra" aveva fatto votare per i socialisti. E poi debbo dire che una volta Falcone fece un preciso riferimento a livello di giornale quando la Ferruzzi fu quotata in borsa, disse che... l'indomani uscì un articolo sul "Giornale di Sicilia" che aveva ragionevoli motivi da pensare che da un certo momento quel... la mafia era stata quotata in borsa. Lui ben sapeva, secondo me, il... che questo gruppo appoggiava Gardini" (cfr. dich. del 27.2.1999, p. 83). Ed ancora lo stesso SIINO

*ha riferito che COSA NOSTRA sapeva che anche BORSELLINO aveva espresso sui giornali la conoscenza su quel fenomeno e la convinzione che uno dei motivi dell'attentato a FALCONE risiedesse proprio nell'acquisita consapevolezza da parte sua di quel collegamento perverso. Il collaborante ha anche riferito che durante la sua permanenza dall'ottobre del 1992 nel carcere di Termini Imerese, ove erano detenuti anche BRUSCA Bernardo, CALO' e MONTALTO Salvatore, quest'ultimo gli aveva detto in relazione alle interviste rilasciate da BORSELLINO su quell'argomento "chi glielo ha portato a parlare di queste cose?". Appare, pertanto, esatto ritenere che se le indagini condotte dal R.O.S. in materia di mafia ed appalti non avevano ancora avuto all'epoca uno sviluppo tale da rappresentare un pericolo immediato per gli interessi strategici di COSA NOSTRA, tuttavia l'interesse mostrato anche pubblicamente da BORSELLINO per quel settore di indagini, unitamente all'incarico che egli ricopriva nell'Ufficio titolare dell'inchiesta ed ancor più la prospettiva dell'incarico alla Procura nazionale per la quale veniva autorevolmente proposta la sua candidatura anche pubblicamente, costituivano un complesso di circostanze che facevano apparire a COSA NOSTRA quanto mai opportuna la realizzazione dell'attentato a quel magistrato subito dopo quello a FALCONE. Queste ultime considerazioni, nonché il ruolo, che BORSELLINO si era assunto con le sue esternazioni, di sensibilizzazione della coscienza pubblica sui più delicati e concreti problemi che poneva l'attività di contrasto alla mafia – verosimilmente perché convinto di poterne ricevere un aiuto per vincere le resistenze che incontrava anche in alcuni personaggi delle Istituzioni – introducono direttamente alla terza componente del movente complesso della strage di via D'Amelio, e cioè la strategia stragista perseguita in quel momento da COSA NOSTRA" (v. pagg. 60- 94 parte III cap. 1 sentenza di primo grado Borsellino ter).*

Si tratta a ben vedere di una lucida analisi che attraverso le dichiarazioni di Giovanni Brusca (sostanzialmente confermate nel presente dibattimento; cfr. pagg. 38- 39 verbale ud. del 06.02.2019) e Angelo Siino (le cui precedenti dichiarazioni sono state acquisite anche nell'odierno dibattimento) dà conto:

- a) dei contrasti inizialmente determinati dall'inedita pretesa dell'organizzazione mafiosa di non limitarsi più ad un'intermediazione parassitaria o ad un'attività sistematicamente predatoria, ma d'inserirsi nel sistema spartitorio con un ruolo attivo (la c.d. terza gamba del tavolino) per dettare le proprie regole e condizioni ai vari comitati d'affari (di amministratori e politici) già operanti;
- b) del tentativo di Riina di collocare l'impresa RE.A.LE che avrebbe dovuto scalzare l'IMPRESM di Filippo Salamone<sup>582</sup> anche per prenderne il posto nei rapporti con i referenti politici, essendo la spartizione del sistema degli appalti un terreno fecondo per la coltivazione di nuove relazioni.

---

<sup>582</sup> Sul punto deve essere segnalato come nell'odierno dibattimento l'Avv. Ingroia ha riferito di essere stato presente a casa del Dott. Borsellino il 29.06.1992 – quattro giorni dopo l'incontro del giudice con Mori e De Donno alla caserma

---

Carini – allorquando il procuratore aggiunto ebbe ad incontrare il giudice Fabio Salamone (fratello dell'imprenditore Filippo) a cui Borsellino nell'occorso consigliò di chiedere il trasferimento da Agrigento verso altra sede giudiziaria:

PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO – *Lei poco fa ha fatto riferimento il 29 giugno del 1992 ad una visita presso l'abitazione di via Cilea a casa del Giudice e che... Intanto ricorda cosa stesse facendo il Giudice, se lo poté ricevere immediatamente?*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Ah, lei fa riferimento all'incontro con... Fabio Salamone.*

PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO – *Sì, sì.*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Mi pare che è stato proprio il giorno del suo onomastico, sì. Il giorno del suo onomastico appunto mi recai nel pomeriggio a casa sua per gli auguri, mi ricordo che c'erano varie persone nel salotto. Perché lì casa Borsellino era organizzata che c'era una zona salotto dove si ricevevano le persone e poi c'era una porta scorrevole che separava dallo studio di Paolo Borsellino, che in genere Paolo lasciava sempre aperto, spalancato. Questa volta un po' rimasi sorpreso, entrai e ci accolse la moglie e ha detto che lui in quel momento era impegnato, e mi sorprese che c'era la porta scorrevole chiusa. E poi quando... siccome c'era una sola uscita, quindi per forza di lì bisognava passare, quando poi è finito questo incontro ho visto che era il collega, ex collega ovviamente, Fabio Salamone.*

PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO – *Non sa nulla di quello che si dissero?*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Io ho l'impressione che qualche volta forse l'ho dichiarato, perché qualcosa mi disse Paolo. Però in questo momento non mi ricordo.*

PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO – *Di avere consigliato il trasferimento al Giudice Salamone?*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Sì, sì, esatto...Aveva consigliato Paolo al dottore Salamone di andare via dalla Sicilia, che sarebbe stato meglio. Evidentemente in riferimento alle vicende che (Incomprensibile)... (v. pagg. 82- 83 verbale ud. del 15.12.2021).*

## **16.2 Le convergenze di interessi nell'ideazione della strage di via D'Amelio tra cosa nostra ed ambienti esterni ad essa**

E oltre ai tempi della strage, oggettivamente "distonici" rispetto all'interesse di Cosa Nostra, vi sono ulteriori elementi che inducono a ritenere asfittica la tesi - sia pure coniugata nella ampia prospettiva tripartitica di cui si è detto nel paragrafo precedente - che si arresta al riconoscimento della "paternità mafiosa" dell'attentato di Via D'Amelio e della sua riconducibilità alla "strategia stragista" deliberata da Cosa Nostra, prima di tutto, come "risposta" all'esito del maxiprocesso e "resa dei conti" con i suoi nemici storici.

Alla luce del contributo dichiarativo di Nino Giuffrè, può ritenersi che vi furono rassicurazioni tali da superare le conseguenze negative che certamente sarebbero arrivate con la reazione dello Stato alla strage.

Si riporta lo stralcio della sentenza di primo grado del c.d. Borsellino quater ordinario per la parte di interesse (v. pagg. 279-281):

*“Il Giuffrè ha inoltre posto in evidenza alcuni ulteriori aspetti di notevole rilievo.*

*Anzitutto, il fatto che, prima di attuare la strategia stragista, erano stati effettuati “sondaggi” con «persone importanti» appartenenti al mondo economico e politico.*

*P.M. DOTT. PACI – Sì. Signor Giuffrè senta, è accaduto che Cosa Nostra prima di deliberare questi attentati abbia assunto contatti, preso contatti con soggetti esterni a Cosa Nostra?*

*TESTE GIUFFRÈ – Sì.*

*P.M. DOTT. PACI – Cioè se prima di attuare una strategia stragista, prima di attuare una strategia del genere si è cercato di verificarne le condizioni di quelle possibili azioni attraverso contatti con soggetti esterni a Cosa Nostra?*

*TESTE GIUFFRÈ – Sì.*

*P.M. DOTT. PACI – Ecco, può spiegare questo punto?*

*TESTE GIUFFRÈ – Io discorsi diretti non ce ne ho. Ho detto che si facevano dei sondaggi...*

*P.M. DOTT. PACI – Sì, chi erano diciamo...*

*TESTE GIUFFRÈ – ...prima di intraprendere...*

*P.M. DOTT. PACI – Prego.*

*TESTE GIUFFRÈ – ...si sentivano gli umori in quelle persone importanti e quando io parlo di persone importanti parlo di imprenditori e se è vero come è vero che vi erano una parte, cioè gli uomini politici che si erano scoperti, altri – diciamo – che potevano essere... potevano essere di aiuto. Si è parlato di... e mai come questo discorso di Borsellino e di Falcone hanno inciso profondamente in discorsi economici e in modo particolare anche il discorso degli appalti pubblici, lavori pubblici;*

*discorsi a livello massonici. Non era una novità che la sto scoprendo io oggi che Salvatore Riina e Provenzano erano in contatti con personaggi importanti.*

*P.M. DOTT. PACI – Ecco, le chiedo, scusi ma attraverso quali personaggi avviene l’attuazione di questa strategia, esattamente mirata a che cosa? Finalizzata a che cosa?*

*TESTE GIUFFRÈ – Io questo... come io ho detto, non... non ho dei discorsi miei nelle mani da potere riferire. Tenga presente che io nel marzo del ‘92 sarò arrestato e io non so più niente. Quindi cioè andarle a fare dei nomi... io non sono in grado di andare a fare dei nomi ben precisi.”*

E Giuffrè descrive bene anche il clima di isolamento nel quale si sono trovati il Dott. Falcone e il Dott. Borsellino all’interno del mondo istituzionale (e soprattutto della stessa magistratura) e che ha certamente contribuito a far sì che non ci si preoccupasse oltremodo delle conseguenze negative che potevano colpire “cosa nostra” dopo l’uccisione dei due giudici (v. pagg. 325 -331 sentenza di primo grado Borsellino Quater ordinario):

*“Il collaborante ha poi operato una serie di precisazioni sui “sondaggi” effettuati da “Cosa Nostra” prima delle stragi del 1992, puntualizzando che gli stessi si fondavano sulla “pericolosità” di determinati soggetti non solo per l’organizzazione mafiosa, ma anche per i suoi legami esterni con ambienti imprenditoriali e politici interessati a convivere e a fare affari con essa; che da questo tipo di discorsi iniziava l’isolamento che portava all’uccisione dei predetti soggetti; che la forza della mafia derivava dai suoi rapporti, imperniati su interessi comuni, con ambienti dell’economia, della politica, delle professioni, della magistratura e dei servizi deviati; che in quel periodo erano ben pochi i sostenitori di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i quali «non interessavano proprio a nessuno» e non erano ben visti neppure all’interno della magistratura; che nella decisione di eliminare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino aveva avuto un peso proprio il loro isolamento; che la strategia terroristica di Salvatore Riina traeva la sua forza dalla previsione (rivelatasi poi infondata anche a causa della paura insorta in buona parte del mondo politico e della conseguente reazione dello Stato) che passato il periodo delle stragi si sarebbe ritornati alla normalità:*

*AVV. REPICI – Ho capito. Senta, torniamo un attimo a quei sondaggi, come li ha definiti lei, fatti prima delle stragi da parte di Cosa Nostra nei confronti di entità esterne a Cosa Nostra. La prima cosa che le voglio chiedere è questa di fare sondaggi nei confronti dell’esterno oppure era – come dire – una strategia consueta?*

*TESTE GIUFFRÈ – Diciamo che dipendeva dall’importanza del soggetto che si doveva eliminare. Ricordo una frase probabilmente pronunciata o dopo... o prima, ma era una frase del Provenzano inerente alla sua domanda...*

*AVV. REPICI – Sì.*

*TESTE GIUFFRÈ – ...bisogna valutare il danno che una persona fa da vivo e il danno che fa una*

*persona da morto, perché spesso e volentieri vi sono persone che fanno più danno da morti che da vivi.*

*AVV. REPICI – E questa affermazione Provenzano la fece in riferimento a una persona specifica o in generale?*

*TESTE GIUFFRÈ – Era una frase che il Provenzano diceva anche quando si dovevano commettere degli omicidi all'interno di Cosa Nostra, quindi perché ogni omicidio poi restavano sempre... anche se come si è visto nella guerra di mafia che sono stati uccisi migliaia di persone, il numero probabilmente non si saprà mai perché ci saranno persone e ci sono state persone che nemmeno hanno denunciato la scomparsa dei loro parenti e resteranno sempre dei discorsi che si vedono anche ora che poi quella parte... io l'avevo visto già quando ero latitante che quella parte di scappati, di perdenti che in un primo tempo erano stati scappati, che erano stati perdenti potevano parlare dei figli di Bontate o dei Inzerillo e così... poi, diciamo, nel tempo verranno sempre fuori. Ecco perché la premura del Riina di cercare di fare piazza pulita di tutti.*

*AVV. REPICI – Ho capito. Tornando ai sondaggi, mi pare di capire che lei dice: quando c'era da deliberare qualche evento particolarmente importante era l'occasione in cui Cosa Nostra faceva dei sondaggi all'esterno?*

*TESTE GIUFFRÈ – Era semplice, Avvocato. Cioè nel momento in cui c'è un personaggio che è pericoloso, allora diciamo pericoloso nel senso Cosa Nostra, non sarà solo un personaggio pericoloso per Cosa Nostra, ma sarà anche un personaggio pericoloso per i legami che ha Cosa Nostra anche esterni a Cosa Nostra, sarà il mondo politico, sarà il mondo imprenditoriale,; quindi tutte quelle persone che hanno interesse a convivere, che ci fanno affari con Cosa Nostra saranno a favore di Cosa Nostra e saranno contro quel determinato soggetto che appositamente è contro gli interessi di Cosa Nostra e di tutto il circondario di Cosa Nostra. È un sondaggio che non è che vanno a fanno... cioè che si vede... si vede facilmente con le persone quando... che uno parla con l'imprenditore o col politico... cioè vengono istintivamente fuori già questi sondaggi che ti lasciano dire già che quel... inizia con questi discorsi, l'isolamento del soggetto e che porta all'uccisione.*

*AVV. REPICI – Ho capito. Quindi lei dice: i sondaggi verso l'esterno Cosa Nostra li fece nei confronti di entità che potevano comunque avere un interesse a quelle decisioni; è corretto?*

*TESTE GIUFFRÈ – Sì, però qua c'è stato... cioè i discorsi... me ne vado in contraddizione perché qua i discorsi sono saltati, cioè per quanto riguarda il discorso contro lo Stato non c'è sondaggio che tiene in un certo qual modo.*

*AVV. REPICI – Ho capito.*

*TESTE GIUFFRÈ – Cioè nel momento in cui si dichiara guerra allo Stato lo Stato è più forte e interviene e da che storia è storia ha la meglio.*



AVV. REPICI – *Ho capito. Senta, lei a proposito dei sondaggi precedenti le stragi del '92 ha detto: "Io non posso fare nomi", ha fatto riferimento a categorie, ha fatto riferimento a imprenditori, ho capito bene?*

TESTE GIUFFRÈ – *Avvocato, vi sono tutto un insieme di interessi. Cosa Nostra perché è forte? Non è che era Totò Riina perché era il generale, aveva un esercito, metteva le bombe... ha visto com'è finito? È forte perché ha tutto un... dei legami con tantissimi altri interessi che messi tutti assieme hanno degli interessi comuni: interessi per la sopravvivenza, interessi economici, interessi politici... e troveremo le più diverse categorie di persone: commercialisti, medici, professori, Avvocato – chiedo scusa...*

AVV. REPICI – *No, ci mancherebbe, lei dica...*

TESTE GIUFFRÈ – *...magistrati, chiedo scusa...*

AVV. REPICI – *...lei dica quello che sa. Non si preoccupi...*

TESTE GIUFFRÈ – *...servizi più o meno deviati e più o meno... non lo come devo...*

AVV. REPICI – *Al di là dell'aggettivo deviati, quando dice servizi cosa intende?*

TESTE GIUFFRÈ – *I servizi segreti.*

AVV. REPICI – *Per quel che lei è in grado di riferire questi sondaggi prima delle stragi del '92 li fece solo Riina, li fece anche Provenzano, li fece qualcuno per conto loro? Cosa può dire in proposito?*

TESTE GIUFFRÈ – *Mah, veda Avvocato, ormai c'era la disperazione e parlando dei discorsi su Borsellino e su Falcone sono messe da parte la logica ed è prevalsa la... l'istinto diciamo bestiale che ci può essere dentro Cosa Nostra per la conservazione, quell'istinto di conservazione basato... è semplice Avvocato, basato su un principio militare: fai la guerra che poi viene la pace, scordandosi tutto il resto e la guerra ha portato dove ci ha portato.*

AVV. REPICI – *Sì. La mia domanda era su chi effettuò i sondaggi. Lei dice che era una situazione di disperazione nel senso che chiunque dei personaggi di vertice di Cosa Nostra a quel punto cercò di effettuare sondaggi oppure cosa?*

TESTE GIUFFRÈ – *Avvocato, quando io poco fa ho detto una frase del Provenzano, vedere il danno da vivo e quello da morto, parlo con estrema franchezza e schiettezza...*

AVV. REPICI – *Sì.*

TESTE GIUFFRÈ – *...oggi io assisto – pochi giorni fa – alla santificazione di Falcone...*

AVV. REPICI – *Sì.*

TESTE GIUFFRÈ – *...con autorità... cioè tutti... cioè e non c'è una persona, per quel poco che io riesco a capire e a percepire, che dice una parola contro Falcone e poi successivamente contro di Borsellino.*

AVV. REPICI – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – *Io le posso dire che... come le sto parlando di oggi, ora le parlo di ieri con estrema franchezza...*

AVV. REPICI – *Esatto.*

TESTE GIUFFRÈ – *...poche erano le persone che erano a favore a Falcone e Borsellino. Io ne ricordo pochissime. Non c'era una difesa e penso che di quello che sto dicendo ne può dare atto la stampa, cioè tutto un contesto di questo, cioè Falcone e Borsellino non interessavano proprio a nessuno.*

AVV. REPICI – *Siamo arrivati proprio al punto su cui io volevo fare la domanda e non volevo in nessun modo suggerire, visto che c'è arrivato lei da solo le posso fare la domanda: prima delle stragi del '92 Cosa Nostra ebbe consapevolezza di isolamento di Falcone e Borsellino?*

TESTE GIUFFRÈ – *Falcone e Borsellino... cioè non erano ben visti né all'interno probabilmente di parte della magistratura che non erano tanto favorevoli né a lui né a Borsellino...*

AVV. REPICI – *Nelle decisioni di Cosa Nostra di eliminare Falcone e Borsellino aveva un qualche peso l'essere quei due magistrati isolati oppure no?*

TESTE GIUFFRÈ – *Certo. La forza di Salvatore Riina risiedeva proprio in questo.*

AVV. REPICI – *Cioè?*

TESTE GIUFFRÈ – *Che pensando – e come io ho detto – che vi era un pensiero... lei poco fa parlava di sondaggi...*

AVV. REPICI – *No, ho ripetuto però la sua...*

TESTE GIUFFRÈ – *...diciamo che un buon 60% avverse a quello che era il discorso Falcone e Borsellino, per fare anch'io un sondaggio, ma forse erano di più e quindi diciamo che questo isolamento... e mi sembra anche che questo isolamento anche istituzionale ha portato a tante sconfitte da vivo di Falcone.*

AVV. REPICI – *Sì. Ora...*

TESTE GIUFFRÈ – *Non ultimo determinate cariche all'interno del Tribunale stesso di Palermo, se le mie memorie...*

AVV. REPICI – *Sì, quello che a me interessava sapere era se queste cose che lei sta dicendo... cioè di queste cose c'era consapevolezza all'interno di Cosa Nostra al momento in cui venne fatta la lista dei nemici da abbattere?*

TESTE GIUFFRÈ – *Sì, perfetto. In modo particolare nei confronti del Giudice Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e mi permetto di dire di nuovo... cioè la forza del Salvatore Riina e compagni era appositamente in questo, che passato questo discorso di stragi, di tensione, di terrorismo – come lo vogliamo chiamare – si sarebbe tornati alla normalità. Vorrei aggiungere un'altra piccola cosa...*

AVV. REPICI – Dica.

TESTE GIUFFRÈ – ...probabilmente che l'errore che ha fatto Riina o che gli hanno fatto fare è stato quello di uccidere Lima.

AVV. REPICI – Di uccidere?

TESTE GIUFFRÈ – Lima.

AVV. REPICI – L'Onorevole Salvo Lima?

TESTE GIUFFRÈ – Sì. E quell'elenco di quegli altri, perché si è instaurato... è scattato, per meglio dire, un meccanismo che siccome Salvatore Riina aveva paura di fare cattiva figura, di perdere la sua credibilità, la sua immagine, il suo potere, la sua... anche parte di uomini politici hanno avuto paura... c'è stata quella reazione che ha portato lo Stato ad avere quei risultati che ha avuto. Mi sono spiegato Avvocato?".

Certo, il discorso di Giuffrè potrebbe tacciarsi di vaghezza deduttiva, ma il portato dichiarativo del collaboratore di giustizia, già capo mandamento della c.d. Svizzera di cosa nostra, trova un formidabile (e inaspettato) riscontro – sia sul tema delle “tastate di polso”, sia sul clima di isolamento di Paolo Borsellino prima della sua morte – proprio nelle parole della vedova del Dott. Borsellino.

Nel corso delle sommarie informazioni del 27.01.2010, Agnese Borsellino ha riferito che il magistrato le disse testualmente che “c'era un colloquio tra la mafia e parti infedeli dello Stato”.

Ciò avvenne, a ricordo della signora Borsellino, intorno alla metà di giugno del 1992.

Ed appare significativo che nel periodo immediatamente successivo (il 15 luglio 1992) suo marito le disse che aveva visto la “mafia in diretta”, parlandole anche in quel caso di contiguità tra la mafia e pezzi di apparati dello Stato italiano; e che sempre nello stesso periodo “chiudeva sempre le serrande della stanza da letto... temendo di essere visto da Castello Utveggio. Mi diceva:”ci possono vedere a casa”.

E a togliere acqua a qualsiasi dietrologia volta a prospettare una qualche progressione nell'ordito dichiarativo di Agnese Piraino Leto milita il fatto che già in passato la vedova aveva riferito una parte di tali dichiarazioni:

“TESTE: - Certo, fuori è stato, sì, è partito spesso; è partito spesso, è ritornato intanto il venerdì pomeriggio da Roma, che è l'antivigilia della sua morte; poi era stato a Roma... forse all'inizio della settimana, e poi la settimana precedente era stato in Germania. Poi... sì, partiva spesso negli ultimi tempi, per motivi di lavoro evidentemente, ma non... non saprei dire di più di tanto. Ricordo che mi diceva sempre: "E' una corsa contro il tempo che io faccio. Sto vedendo la mafia in diretta, devo lavorare tanto, devo lavorare tantissimo"; lo vedevo molto turbato, ma non so dire nient'altro” (v. pag. 35 verbale ud. del 23.03.1995).

Ancora, il portato dichiarativo di Giuffrè trova un ulteriore riscontro nelle sommarie informazioni

rese dalla vedova Borsellino il 18.08.2009:

*“L’Ufficio chiede alla signora Borsellino se il marito ebbe mai uno sfogo con la stessa nel periodo tra la strage di Capaci e quella di via D’Amelio*

*AD.R. Ricordo perfettamente che il sabato 18 luglio 1992 andai a fare una passeggiata con mio marito sul lungomare di Carini senza essere seguiti dalla scorta. In tale circostanza, Paolo mi disse che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, della quale non aveva paura, ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere. In quel momento era allo stesso tempo sconsigliato, ma certo di quello che mi stava dicendo. Non mi fece alcun nome, malgrado io gli avessi chiesto ulteriori spiegazioni, ciò anche per non rendermi depositaria di confidenze che avrebbero potuto mettere a repentaglio la mia incolumità; infatti, la confidenza su Subranni costituisce un’eccezione a questa regola. Comunque, non posso negare che quando Paolo si riferì ai colleghi non potei fare a meno di pensare ai contrasti che egli aveva in quel momento con l’allora Procuratore Giammanco”.*

In particolare, è indicativo che il dott. Borsellino abbia anche detto alla moglie che *“non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo (...) ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere”.*

Egli avrebbe dunque espresso la convinzione secondo cui personaggi estranei a cosa nostra avrebbero, di lì a poco, organizzato o comunque partecipato alla sua eliminazione, percependo dunque come proveniente da *“fuoco amico”* le minacce rivolte nei suoi confronti.

E le parole di Giuffrè e della vedova di Borsellino non possono non porsi in correlazioni con specifici episodi che riempiono di significato i narrati appena richiamati e che riguardano:

- a) il fatto che Paolo Borsellino non fu messo a conoscenza dell’informativa con cui si annunciava l’arrivo dell’esplosivo a lui destinato;
- b) le pastoie che erano state apposte alla sua attività giurisdizionale dal Procuratore Capo di Palermo Pietro Giammanco;
- c) l’inadeguatezza dell’apparato di protezione posto a sua tutela successivamente alla strage di Capaci.

In primo luogo, Agnese Piraino Leto ha confermato che il 28 giugno 1992 il marito incontrò la dott.ssa FERRARO nella saletta Vip dell’aeroporto di Fiumicino; e che successivamente incontrò nello stesso luogo il Ministro Andò che gli confidò che era arrivata una notizia confidenziale, da cui emergeva che sarebbe stata fatta una strage per ucciderlo, e che sarebbe stato utilizzato esplosivo.

Della notizia il Procuratore della Repubblica di Palermo Pietro Giammanco – mai escusso nell’ambito dei precedenti processi sulla strage di Via D’Amelio – non informò il Dott. Borsellino.

Si tratta di circostanza, ampiamente ricostruita nel c.d. Borsellino Quater ordinario (pagg. 712-717

della motivazione della sentenza di primo grado), ma che la vedova del giudice aveva già riferito nel 1995:

P.M. dott.ssa PALMA: - *Poi su questo torneremo anche perché' ci sono, tra l'altro, nel tabulato di suo marito, delle telefonate proprio effettuate alla Procura di Caltanissetta che dimostrano che esistevano dei rapporti fra le due Procure. Lei ha detto che la preoccupazione di suo marito dopo la morte di Falcone era sicuramente aumentata, notevolmente aumentata. Questo livello di preoccupazione pochi giorni prima che suo marito fosse ucciso le è sembrato ancor più aumentato? Cioè' le è sembrato suo marito diverso, ancora più preoccupato... ?*

TESTE : - *Certo, era...*

P.M. dott.ssa PALMA: - *Lei gli viveva accanto quindi avrà notato...*

TESTE: *Era preoccupato, era preoccupato sì, senz'altro. Si sentiva solo. Sarà perché' non si sentiva protetto e. .*

P.M. dott.ssa PALMA: *Io parlo proprio dell'ultima*

TESTE: *Nell'ultima settimana, si '*

P.M. dott.ssa PALMA: *Se le è sembrato più preoccupato e se settimana... questa preoccupazione l'ha manifestata con qualche comportamento? Cioè con lei per esempio ha parlato?*

TESTE: *No. Facevo tante domande lui non mi rispondeva e lo dicevo: "Ma perché' non mi rispondi?", "Non vi voglio esporre" mi ripeteva; e poi: "Non ho tempo da perdere, debbo lavorare, debbo lavorare". Era turbato, sì, tantissimo, però..*

P.M. dott.ssa PALMA: *Questo atteggiamento, questo comportamento era solito del dottore Borsellino prima, Invece, le raccontava quello che lui faceva quantomeno le dava del flash su quelle che erano le indagini? »*

TESTE: *(Fatterelli) di carattere umano più che altro, poi riguardanti i processi che...tutto quanto, insomma, sapranno tantissimo i sostituti, il Procuratore che hanno lavorato con lui. Mi parlava poco del suo lavoro. Mi ha raccontato una cosa che l'ha turbato moltissimo, e forse è stata l'unica volta che ha litigato con il Procuratore. Quando siamo stati a Bari e siamo ritornati da Bari, abbiamo sostato nella stanzetta Vip dell'aeroporto di Punta Raisi, ci ha avvicinati il ministro Andò, c'era con noi anche la dottoressa Liliana Ferraro; ad un certo momento mi allontanano da mio marito perché' il ministro Andò doveva parlare con lui e resto a parlare con la dottoressa Liliana Ferraro, dovevamo prendere l'ultimo aereo, il ministro Andò dice a mio marito: "So che è arrivata una lettera bruttissima di minacce contro di lei, di morte, oltre che un rapporto del ROS dei Carabinieri. E c'è anche una minaccia per me. Però per lei che cosa hanno fatto? Ci sono state delle indagini, che cosa avete fatto?", allora mio marito si stravolge perché'... mio questo me l'ha raccontato perché' non hanno marito voluto che io assistessi a questa conversazione, ma ero a due passi da lui, l'ho visto*

*completamente stravolto. (Dice): "Guardi, il Procuratore... questa lettera è arrivata a lui, ma il Procuratore non mi ha assolutamente informato di questa lettera dove si diceva che mi stavano... che mi stanno uccidendo e cose varie". E la mattina del lunedì mio marito va dal Procuratore e si ribella da morire, indignatissimo perché' una cosa che così personalmente lo riguardava, di una certa gravità, era stato tenuto completamente al buio di tutto. Lui ha farfugliato qualche cosa, non so come si è difeso, ma mio marito mi racconta, perché' è ritornato a casa con la voce un po' rauca perché' forse aveva anche urlato e mi ha raccontato questo che io sto dicendo...*

P.M. dott.ssa PALMA: - *Ma ha avuto modo di guardarla questa informativa? Ha avuto modo poi di esaminarla? Esisteva questa informativa?*

TESTE : - *Sì, sì, sì*

P.M. dott.ssa PALMA: - *Ne avete parlato poi?*

TESTE: - *No, non abbiamo detto niente; io ho chiesto come si è difeso il Procuratore e lui mi ha detto, ha farfugliato qualche cosa.(v. pagg. 14 -17 verbale ud. del 23.03.1995).*

L'originario racconto di Agnese Piraino è stato dalla stessa confermato negli anni successivi ed ha trovato riscontro nelle concordi dichiarazioni di Salvo Andò, Liliana Ferraro e Antonio Ingroia come ben ricostruito dai giudici della Corte di Assise del Borsellino Quater (pagg. 714-717 sentenza di primo grado):

*"Nel successivo verbale di sommarie informazioni del 27 gennaio 2010, Agnese Piraino Borsellino ha ricostruito una serie di vicende di speciale rilevanza, verificatesi anch'esse nell'ultimo periodo di vita del marito. Il contenuto del verbale è di seguito trascritto:*

*«A.d.r.: Confermo che il 28 giugno 1992 mio marito, il dott. Paolo Borsellino, si è incontrato sia con la dott.ssa FERRARO che con il ministro ANDÒ tornando da un convegno di Magistratura Indipendente che si era tenuto a Giovinazzo in Puglia. Il Ministro ANDÒ arrivò dopo il discorso tra Paolo e la dott.ssa FERRARO, e, se ben ricordo, i due non si incontrarono. Ricordo che eravamo insieme a mio marito in occasione di quel viaggio, e che al convegno e per tutto il viaggio siamo stati "superscortati". Si trattò di una protezione molto stretta, che non era mai stata apprestata in questi termini per la sicurezza di Paolo. Non ricordo se vi era un appuntamento tra Paolo e la dott.ssa FERRARO. Ricordo che eravamo nella sala V.I.P. dell'aeroporto di Fiumicino. Ricordo ancora che l'aereo per Palermo partì con un'ora di ritardo proprio per la presenza di mio marito e gli accertamenti per la sua sicurezza che si resero necessari.*

*In ogni caso, mio marito non mi fece partecipare all'incontro con la dott.ssa FERRARO. Anche successivamente, non mi riferì nulla, salvo quanto detto dal Ministro ANDÒ, che — per quello che mi venne riferito da mio marito disse che era giunta notizia da fonte confidenziale che dovevano fare una strage per ucciderlo, e che ciò sarebbe avvenuto a mezzo di esplosivo. Mi disse che era stata*

*inviata una nota alla Procura di Palermo al riguardo, e che ANDO', di fronte alla sorpresa di mio marito, gli chiese: "Come mai non sa niente?". In pratica, la nota che riguardava la sicurezza di mio marito era arrivata sul tavolo del Procuratore GIAMMANCO, ma Paolo non lo sapeva.*

*Paolo mi disse, poi, che l'indomani incontrò GIAMMANCO nel suo ufficio, e gli chiese conto di questo fatto. GIAMMANCO si giustificò dicendo che aveva mandato la lettera alla magistratura competente, e cioè alla Procura di Caltanissetta. Mi ricordo che Paolo perse le staffe, tanto da farsi male ad una delle mani, che — mi disse — batté violentemente sul tavolo del Procuratore.*

*A.d.r. Mio marito, dopo l'incontro alla sala V.I.P, non mi disse nulla che riguardava CIANCIMINO. Ricordo, invece, che mio marito mi disse testualmente che "c'era un colloquio tra la mafia e parti infedeli dello stato". Ciò mi disse intorno alla metà di giugno del 1992. In quello stesso periodo mi disse che aveva visto la "mafia in diretta", parlandomi anche in quel caso di contiguità tra la mafia e pezzi di apparati dello Stato italiano. In quello stesso periodo chiudeva sempre le serrande della stanza da letto di questa casa, temendo di essere visto da Castello Utveggio. Mi diceva: "ci possono vedere a casa".*

*A.d.r. Paolo mi disse dell'incontro con MORI a Roma presso il R.O.S. In quella occasione so che dopo doveva andare insieme ai carabinieri che incontrò a battezzare il bambino di un giovane magistrato da lui conosciuto, il dott. CAVALIERO. Devo specificare a questo punto che mio marito non mi diceva tutto perché non voleva mettermi in pericolo. Confermo che mi disse che il gen. SUBRANNI era "panciuto". Mi ricordo che quando me lo disse era sbalordito, ma aggiungo che me lo disse con tono assolutamente certo. Non mi disse chi glielo aveva detto. Mi disse, comunque, che quando glielo avevano detto era stato tanto male da aver avuto conati di vomito. Per lui, infatti, l'Arma dei Carabinieri era intoccabile. Spontaneamente aggiunge: Mi è stato detto che CIANCIMINO il 19 luglio era a Roma, e che sturò una bottiglia di champagne per la morte di mio marito. In conseguenza di ciò fu cacciato dall'albergo in cui si trovava.*

*A d.r. In effetti mio marito mi disse che si era recato al ministero perché era stato chiamato mentre interrogava MUTOLO. Per questo motivo — mi disse non poté verbalizzare la seconda parte dell'interrogatorio.*

*A d.r. Riguardo all'incontro presso la sala V.I.P. non ricordo se la dott.ssa FERRARO e mio marito si spostarono fuori per fare telefonate, tra cui una telefonata al Procuratore GIAMMANCO. Ricordo invece, così come mi evidenziate, che intervenni durante l'incontro, manifestando il desiderio che mio marito curasse maggiormente la propria sicurezza perché temevo che i miei figli potessero restare orfani».*

*L'incontro con l'on. Salvo Andò e con la Dott.ssa Liliana Ferraro presso l'aeroporto di Fiumicino è stato puntualmente confermato da questi ultimi soggetti nelle loro deposizioni dibattimentali. In*

*particolare, all'udienza del 19 ottobre 2015, il teste Salvo Andò ha evidenziato che, nel corso dell'incontro, verificatosi il 28 giugno 1992, chiese al Dott. Borsellino ulteriori ragguagli su una informativa che il primo aveva ricevuto dal Capo della Polizia, Prefetto Vincenzo Parisi, e che riguardava i possibili attentati programmati in danno proprio dell'On. Andò e del Dott. Borsellino. Quest'ultimo si mostrò visibilmente sorpreso, non avendo avuto conoscenza di tale informativa («nessuno mi ha detto nulla di questa informativa, è una cosa veramente strana»).*

*A sua volta, la Dott.ssa Ferraro, esaminata come testimone all'udienza dell'1/4/2014, ha affermato che, nel corso dell'incontro presso l'aeroporto di Fiumicino, parlò al Dott. Borsellino di quanto le aveva riferito, in un colloquio svoltosi alcuni giorni prima, il capitano De Donno, in servizio presso il ROS dei Carabinieri. L'ufficiale, infatti, le aveva comunicato che aveva preso, o stava per prendere, contatti con Massimo Ciancimino, allo scopo di verificare se fosse possibile ottenere una collaborazione con la giustizia del padre, Vito Ciancimino, per fermare lo stragismo, e le aveva domandato se non fosse opportuno avvertire il Ministro della Giustizia, Claudio Martelli, per avere la condivisione politica da parte sua; la Dott.ssa Ferraro aveva risposto che non riteneva necessario un sostegno politico a questa iniziativa, si era impegnata a riferirne al Ministro Martelli, e aveva segnalato all'ufficiale l'opportunità di parlarne immediatamente con il Dott. Borsellino, con il quale lei stessa avrebbe conferito il più presto possibile. Nell'incontro svoltosi all'aeroporto di Fiumicino, quando la Dott.ssa Ferraro le riferì quanto dettò dal capitano De Donno, il Dott. Borsellino la ascoltò con l'attenzione di sempre e poi le disse: "Va bene, ho capito, ci penso io", senza esprimere alcuna valutazione. Essi, poi, discussero a lungo del rapporto "mafia e appalti", che era stato consegnato dai Carabinieri del ROS alla Procura della Repubblica di Palermo, la quale lo aveva irrualmente trasmesso al Ministero della Giustizia, dove il Dott. Giovanni Falcone ne aveva disposto l'immediata restituzione al suddetto ufficio requirente. La vibrata protesta del Dott. Borsellino per non essere stato informato del progetto di attentato nei suoi confronti dal Dott. Giammanco, e il «confronto molto duro» svoltosi tra i due magistrati, sono stati confermati, nella deposizione testimoniale resa all'udienza dell'1/4/2014, dal Dott. Antonio Ingroia, che, nell'immediatezza del fatto, raccolse lo sfogo del Dott. Borsellino, visibilmente alterato per quanto era successo”.*

L'episodio riferito dalla moglie del Dott. Borsellino ha ricevuto – ove ve ne fosse ancora bisogno – solidi riscontri anche nell'odierno dibattito nell'ambito delle testimonianze rese da Lucia Borsellino (che ha raccontato, in maniera costante rispetto alle sue precedenti dichiarazioni, le confidenze ricevute dalla madre in termini assolutamente sovrapponibili al narrato della stessa; v.



pag. 17 ud. del 03.12.2018<sup>583</sup>) e da Antonio Ingroia, che ha confermato sul punto quanto aveva già dichiarato nel corso del Quater:

PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO – *Lei ha saputo allora, non per acquisizioni successive, che al dottore Borsellino era stata – tra virgolette – nascosta una informativa dei ROS sull’arrivo del tritolo?*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Assolutamente sì, non so se era quello sull’arrivo del tritolo, comunque di un progetto attentato che lo riguardava. Se non ricordo quale è quella che lui apprese per caso in aeroporto incontrando il Ministero della Difesa del tempo Salvo Andò, perché c’era anche Salvo Andò tra le persone indicate come destinatarie, e disse... incontrarsi l’onorevole Andò disse “Dottore Borsellino che ne pensa di questa cosa dove siamo messi insieme per questo attentato?”, e Borsellino...*

PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO – *Ricorda se fu quando ritornava da Giovinazzo?*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *Questo non lo ricordo.*

PARTE CIVILE, AVV. TRIZZINO – *Va beh, questo...*

TESTIMONE INGROIA ANTONIO – *E poi io fui presente quando lui me lo raccontò in ufficio e anche questa volta disse “Ora vado da Giammanco e mi sentirà” (v. pag. 79 ud. del 15.12.2021).*

Venendo alle difficoltà che il Dott. Borsellino incontrò dopo il suo trasferimento a Palermo come procuratore aggiunto a causa degli ostacoli che erano stati frapposti alla sua attività giurisdizionale dal Dott. Giammanco non può non evidenziarsi il tardivo conferimento della delega per le inchieste di mafia sul territorio palermitano.

Sul punto non può che rinviarsi alla compiuta analisi effettuata dalla sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario (tenendo altresì conto delle acquisizioni della sentenza di primo grado del Borsellino Ter).

---

<sup>583</sup> PUBBLICO MINISTERO, DOTT. BERTONE – *Un’altra domanda le volevo chiedere. Da mamma sua ha avuto, se è successo, qualche indicazione confidenziale che papà aveva fatto alla mamma sui pericoli o comunque sul funzionamento di apparati dello Stato?*

TESTIMONE BORSELLINO L. – *Allora in termini così precisi no. Però sono certa che mamma fosse destinataria di confidenze da questo punto di vista da parte di papà, quantomeno di preoccupazioni, perché con una persona doveva pur sfogare e quindi mamma era perfettamente consapevole del rischio che papà correva. L’unica volta che l’ho visto veramente affranto è stato il giorno in cui appunto è tornato da Bari, mi pare, adesso non ricordo bene quale fu il luogo nel quale si trovò, che è quando incontrò il Ministro Scotti e c’era mamma con lui. Quello è stato l’unico episodio in cui papà credo che si fosse sentito veramente raggirato da parte dei suoi stessi colleghi. Lo dico perché non gli fu detto che c’era una lettera che lo riguardava e che era arrivata sul tavolo del Procuratore Giammanco nella quale si diceva che era giunto il titolo per lui, e della quale lettera lui non aveva saputo niente se non attraverso l’allora Ministro Scotti in un aeroporto. E siccome sono certa che papà anche alla notizia diretta che l’avrebbe riguardato non avrebbe smesso di lavorare, questa fu una cosa che lo rese furioso al punto tale che quando fece rientro in ufficio credo che ebbe un diverbio abbastanza acceso con il Procuratore Giammanco sbattendo i pugni sul tavolo. Questo è quello che mi raccontò mia madre nei dettagli. Questa è stata l’unica volta in cui credo papà abbia percepito che probabilmente c’era altro anche da cui si doveva guardare.*

Si riporta lo stralcio della motivazione per la parte di interesse (pagg. 682 – 686 sentenza di primo grado Borsellino Quater ordinario):

*“la predetta sentenza n. 23/1999 della Corte di Assise di Caltanissetta ha evidenziato che Paolo Borsellino si era insediato nel nuovo ufficio di Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel gennaio del 1992, proprio nel periodo in cui venivano introdotte all’interno dell’organizzazione giudiziaria italiana le Direzioni Distrettuali Antimafia (D.D.A.) con competenza esclusiva nelle le indagini per i reati di mafia, sulla base del decreto legge 20 novembre 1991 n. 367, convertito con modificazioni nella legge 20.1.1992 n. 8: una normativa, questa, fortemente voluta da Giovanni Falcone, che vi aveva dato un impulso decisivo nell’ambito dell’attività da lui svolta presso il Ministero della Giustizia. Il trasferimento era stato recepito con preoccupazione all’interno di “Cosa Nostra”, come è emerso con chiarezza dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Angelo Siino, che, nel procedimento concluso con la suddetta pronuncia di primo grado, ha riferito i commenti di Pino Lipari, secondo cui l’arrivo di Borsellino avrebbe certamente creato delle difficoltà a “quel santo cristiano di Giammanco”<sup>584</sup>, e cioè al Procuratore della Repubblica con il quale già Giovanni Falcone aveva avuto contrasti ed incomprensioni dal punto di vista professionale, che lo avevano determinato ad accettare il nuovo incarico propositogli dal Ministro della Giustizia Claudio Martelli.*

*Al riguardo, la sentenza n. 23/1999 della Corte di Assise di Caltanissetta ha specificato che «effettivamente, nonostante l’insuperabile esperienza di BORSELLINO rendesse particolarmente preziosa la sua attività di indagine su COSA NOSTRA nella città di Palermo, ove era il centro direttivo dell’organizzazione, il Procuratore ebbe ad affidargli la delega solo per le province di Trapani e Agrigento ed oppose delle resistenze persino a consentirgli di recarsi ad interrogare il MUTOLO, quando questi iniziò a collaborare con l’A.G. e chiese espressamente di essere sentito da quel magistrato. GIAMMANCO, infatti, ebbe a dire a Vittorio ALIQUO’, altro Procuratore aggiunto di quell’Ufficio, che non intendeva consentire ai collaboranti di scegliersi il magistrato e che sulla base delle deleghe sarebbe stato designato la stesso ALIQUO’ ad interrogare il MUTOLO. E fu solo per l’insistenza di quest’ultimo magistrato - che con molta maggiore sensibilità aveva compreso quanto fosse utile che specie nella prima fase la collaborazione del MUTOLO fosse seguita da chi riscuoteva la piena fiducia del collaborante per il prestigio conseguito nel contrasto alla mafia ed al tempo stesso aveva la più profonda conoscenza della materia di cui il MUTOLO doveva trattare –*

---

<sup>584</sup> Il “collaboratore di giustizia Angelo Siino, ha riferito che in “Cosa Nostra” vi erano stati commenti assai negativi perché Paolo Borsellino aveva pubblicamente denunciato un calo di tensione nell’attività di contrasto alla mafia e che Pino Lipari aveva espresso la convinzione che il magistrato, che aveva un temperamento più irruente, avesse dato voce al pensiero dell’amico Giovanni Falcone, più cauto di lui, tanto che in “Cosa Nostra” venivano indicati rispettivamente come “il braccio e la mente” (v. pag. 142 motivazione sentenza di primo grado Borsellino Quater ordinario).

*che il Procuratore acconsentì a coassegnare quell'inchiesta ad ALIQUO' e BORSELLINO.*

*La decisione di dare poi a BORSELLINO la delega per le inchieste di mafia sul Palermitano fu presa da GIAMMANCO in un momento ancora successivo, tanto che la vedova del magistrato nel corso dell'udienza del 23 marzo 1995<sup>585</sup> del primo processo per la strage di via D'Amelio, il cui verbale è stato acquisito agli atti, ha riferito che proprio la mattina dell'ultimo giorno di vita del marito questi ebbe a ricevere la telefonata del Procuratore che gli comunicava che egli aveva ottenuto ciò che desiderava – e cioè quella delega –, dicendogli “così la partita è chiusa”, al che BORSELLINO aveva ben a ragione replicato che “la partita è aperta”, che cioè si era appena agli inizi, costituendo quella delega solo il presupposto iniziale per occuparsi delle indagini sulle attività di COSA NOSTRA e sugli sviluppi che l'avevano portata all'omicidio LIMA prima ed alla strage di Capaci poi».*

*Sempre nella sentenza n. 23/1999 della Corte di Assise di Caltanissetta si è segnalato che la suddetta telefonata, fattagli dal Procuratore Giammanco intorno alle ore 7 della mattina di domenica 19 luglio 1992, lasciò molto turbato Paolo Borsellino.*

*Al riguardo, la vedova del magistrato, Agnese Piraino, nel corso dell'udienza del 23 marzo 1995 del primo processo per la strage di via D'Amelio, ha dichiarato:*

*«Avevamo in programma di andare a Villagrazia a fare una passeggiata e l'ho visto turbatissimo, ma non ha cambiato i suoi programmi».*

*Nelle sommarie informazioni rese il 27 gennaio 2010 al Pubblico Ministero, la signora Agnese Piraino Borsellino ha spiegato: «Giammanco, ha telefonato alle 7 e 30 del mattino, (...) dicendo che dava la delega a Paolo a Luglio, per (...) interessarsi dei processi di mafia riguardante il territorio di Palermo e provincia, ma o era già troppo tardi, perché già avevano deciso di farlo fuori».*

*Sul punto, appaiono sicuramente significative anche le dichiarazioni rese da Lucia Borsellino, la quale all'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2015, dopo avere ricordato che nella mattina del 19 luglio 1992 si svegliò presto perché chiamò il padre per l'arrivo di una telefonata della propria sorella dalla Thailandia, cui ne seguì un'altra del Procuratore Giammanco, ha riferito quanto segue: P.M. Dott. LUCIANI – (...) lei poi, successivamente, ha saputo quale fu il contenuto della telefonata che il Procuratore Giammanco aveva fatto a suo papà?*

*TESTE L. BORSELLINO - Ma lo seppi da mia madre, perché probabilmente ne parlò con mio... con*

---

<sup>585</sup> Si riporta lo stralcio di interesse del verbale del 23.03.1995, acquisito anche nell'odierno procedimento:

P.M. dott.ssa PALMA: - *Quindi suo marito lavorava sulla mafia di Agrigento e di Trapani.*

TESTE: - *Sì. Però mi diceva: "Ho la situazione esatta di quello che accade a Palermo tramite i processi che io faccio, che istruisco, e di Trapani e di Agrigento. Però sono delegittimato" perché' il Procuratore non aveva dato questa delega a lui per trattare i processi di Palermo. La domenica mattina, alle sette, lui non era mai solito telefonare a quell'ora, non c'erano rapporti...*

P.M. dott.ssa PALMA: - *Era capitato altre volte che...?*

TESTE: - *No, no, mai. Ha telefonato dicendo così e ... bene. Avevamo in programma di andare a Villagrazia a fare una passeggiata e l'ho visto turbatissimo (v. pag. 3 verbale ud. del 23.03.1995).*

*mio padre. Credo che quella mattina il Procuratore Giammanco avesse assunto la decisione di attribuire la sfera di competenze delle... delle attività di cui mio padre si occupava anche sulla... sul palermitano.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Perché prima suo papà era dedicato ad altre aree geografiche nel piano della DDA di Palermo.*

*TESTE L. BORSELLINO - Esattamente, esattamente, esattamente.*

*P.M. Dott. LUCIANI - E ne commentaste con sua mamma perché? Cioè quale fu lo spunto?*

*TESTE L. BORSELLINO - Lo spunto fu che mio padre attendeva da tempo questa...questa risposta, che evidentemente arrivò troppo tardivamente e anche in maniera insolita.*

*L'indicazione (strettamente connessa al racconto dei fatti) della teste Lucia Borsellino, secondo cui la risposta del Procuratore Giammanco, che Paolo Borsellino attendeva da molto tempo, sulla sua richiesta di ricevere la delega per le inchieste di mafia sul territorio palermitano, arrivò troppo tardi e in maniera insolita, appare quanto mai pertinente, soprattutto se si tiene presente una ulteriore circostanza riferita dal teste Ignazio De Francisci, il quale in quel periodo svolgeva le funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ed era legato da una profonda amicizia ai colleghi Falcone e Borsellino.*

*Il Dott. De Francisci all'udienza del 28 gennaio 2014 ha chiarito di avere incontrato nella mattina di sabato 18 luglio 1992, presso la stanza del Procuratore Giammanco, Paolo Borsellino, il quale, mentre il Capo dell'Ufficio rispondeva a una telefonata, aveva raccontato allo stesso teste che il collaborante Gaspare Mutolo «gli aveva fatto delle confidenze su alcune importanti rivelazioni che avrebbe dovuto fare nel corso della verbalizzazione» e in particolare «gli aveva anticipato che avrebbe parlato del dottore Contrada e del collega Mimmo Signorino». Il Dott. De Francisci ha precisato di essersene poi andato dalla suddetta stanza, lasciando il Dott. Borsellino da solo con il Dott. Giammanco.*

*Ciò posto, appare davvero singolare che il Procuratore Giammanco, il quale avrebbe potuto benissimo conferire la predetta delega al Dott. Borsellino nel corso dell'incontro della giornata precedente presso il proprio ufficio, abbia invece deciso di comunicargli una simile decisione telefonandogli a casa alle ore 7 della mattina della domenica, proprio in quello stesso giorno nel quale venne attuata, meno di dieci ore dopo, la strage di Via D'Amelio. Le ragioni che determinarono una comunicazione così frettolosa e inusuale sono tutt'altro che chiare. Risulta quindi perfettamente comprensibile il grave turbamento mostrato da Paolo Borsellino dopo questa telefonata.*

*Come ha ricordato la teste Agnese Piraino, Paolo Borsellino aveva replicato al Procuratore Giammanco con la frase "la partita è aperta", alludendo alla circostanza che quella delega costituiva il presupposto iniziale per occuparsi delle indagini sugli sviluppi che avevano portato*

*"Cosa Nostra" all'omicidio Lima ed alla strage di Capaci.*

Anche in questo caso l'episodio riferito da Agnese Piraino, sintomatico dell'ostruzionismo del Dott. Giammanco nei confronti del Dott. Borsellino, ha ricevuto – ove ve ne fosse ancora bisogno – solidi riscontri pure nell'odierno dibattito, nell'ambito delle testimonianze rese da Lucia Borsellino (che ha raccontato, in maniera costante rispetto alle sue precedenti dichiarazioni, le confidenze ricevute dalla madre in termini assolutamente sovrapponibili al narrato della stessa; v. pagg. 6-7 ud. del 03.12.2018<sup>586</sup>) e Antonio Ingroia.

---

<sup>586</sup> PUBBLICO MINISTERO, DOTT. BERTONE – *A questo punto mi fermo e mi dica, dottoressa, quello che successe la mattina del 19 luglio del 1992.*

TESTIMONE BORSELLINO L. – *Io mi trovavo a casa perché naturalmente vivevo a casa dei miei genitori, ero una studentessa universitaria. Ancorché quella mattina papà avesse deciso di recarsi a Villagrazia di Carini presso la casa dei miei nonni dove eravamo soliti trascorrere le vacanze estive, chiese anche a me di andare con lui. Ci teneva particolarmente a che la famiglia fosse con lui quel giorno perché, a parte mia sorella Fiammetta che si trovava in Tailandia, io, mio fratello e mia madre eravamo con lui e quel giorno erano ospiti presso la mia abitazione anche mio zio Bruno Lepanto, primo cugino di mio padre, che viveva nel Veneto, perché erano soliti anche loro venire ospiti a casa quando non c'eravamo. In quel caso lì essendo presenti in casa papà gradiva quel giorno poterli fare svagare anche trascorrendo quella che lui poi ha definito essere una delle... dei pochi momenti in cui riusciva a godere un attimo di intimità familiare. Per cui mi chiese insistentemente quella mattina di organizzarmi per andare con lui. Io purtroppo volli rimanere a casa in quanto poi da lì a poco mi sarei dovuta recare da una collega per studiare l'ultimo esame universitario che mi separava dalla laurea. Quella mattina io, come ho più volte dichiarato nelle precedenti deposizioni, mi trovavo tra l'altro a dormire nel divano adiacente allo studio di papà che è legato da una porta scorrevole appunto dal salone, quindi creando un unico ambiente. Mi trovavo lì perché essendo la mia casa appunto occupata da questi ospiti il caso volle che mi trovassi proprio a dormire vicino al suo studio, vicino alla sua scrivania. Per cui fui la prima a sentire papà svegliarsi anche perché attendeva la telefonata di mia sorella. Quindi oltre ad essere solito alzarsi presto aveva anche il pensiero di ricevere molto presto la telefonata da Fiammetta essendoci parecchie ore di fuso orario. Per cui quella mattina fui testimone di questa telefonata e anche successivamente della telefonata che arrivò intorno alle sette del mattino da parte del Procuratore Giammanco. Sono circostanze che ho più volte riferito. Tra l'altro quella mattina papà, come era solito fare, cominciò a lavorare molto presto. Poi solo dopo seppi che proprio quella mattina stava completando di scrivere una lettera ad una insegnante del nord che gli aveva chiesto di potere fare una relazione agli studenti presso la sua scuola e papà purtroppo per gli impegni concitati di quei giorni non era riuscito a rispondere. Quindi si era riservato quella domenica mattina per poter completare la lettera. Tra l'altro quella lettera proprio riportava chiaramente i riferimenti quella mattina e la lasciò nel passamano. Tant'è che poi io fui una delle prime, insieme con mio fratello, a ritrovare questo unico documento sotto il passamano della scrivania.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. BERTONE – *Sì, ho capito. Con riguardo a quella telefonata a cui faceva riferimento era la telefonata che proveniva da chi? A parte quella di sua sorella.*

TESTIMONE BORSELLINO L. – *Da parte del Procuratore Giammanco*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. BERTONE – *Con la quale?*

TESTIMONE BORSELLINO L. – *Con la quale seppi poi da mia madre, perché io non assistetti alla telefonata, che questa telefonata del tutto inaspettata, peraltro anche inusuale per l'ora in cui avvenne, era finalizzata proprio a comunicare a papà qualcosa che lui aspettava da tempo, ovvero di potere svolgere la propria attività anche sul territorio di Palermo. Lui era stato trasferito nuovamente da poco al Tribunale di Palermo come Procuratore Aggiunto dopo la parentesi marsalese. Fu una telefonata assolutamente inaspettata di domenica mattina. E tra l'altro appunto una risposta che papà aspettava da tempo fu anche strano riceverla proprio quel giorno nel periodo in cui era noto a tutti che papà fosse particolarmente esposto a seguito della morte di Giovanni Falcone.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. BERTONE – *Papà fece qualche commento su questa telefonata?*

TESTIMONE BORSELLINO L. – *Sì, ne parlò con mia madre. E poi da mia madre seppi solo successivamente anche i particolari, i contenuti di quella telefonata.*

Il contributo di quest'ultimo ha il pregio di chiarire come, al di là del mancato conferimento della delega sulle indagini di Palermo – che pure Borsellino aveva, per spirito di servizio, messo in conto e finanche accettato nella prima fase del suo rientro da Marsala – fu altresì accompagnato dal “blocco” da parte di Giammanco delle iniziative investigative proposte dal suo aggiunto (emblematica, la “negativa” del Procuratore della Repubblica di Palermo rispetto alla possibilità, paventata da Borsellino, di esperire rogatoria internazionale per escutere Buscetta dopo l'omicidio Lima):

**PUBBLICO MINISTERO** – *Cambiamo argomento. Ritorniamo al momento in cui lei... o meglio lei è ancora alla Procura di Marsala. Vorrei che lei riferisse – innanzitutto la domanda gliela formulo in maniera generica e poi eventualmente andremo a puntualizzare se ci sarà necessità di chiedere quale che cosa – quelli che erano stati i rapporti... come si è sviluppato il rapporto con la Procura di Palermo in relazione a delle indagini che riguardavano Pantelleria e che si innestano nel filone del dossier dei ROS mafia-appalti.*

**TESTIMONE INGROIA ANTONIO** – *Da dove devo cominciare? Perché il racconto è lungo. Allora l'indagine relativa appunto all'appalto del porto turistico di Pantelleria che è stata una delle... forse la mia prima importante indagine di cui mi sono occupato, diciamo di incrocio di interessi di mafia, di corruzione politico-amministrativa, perché poi in esito a questa indagine hanno arrestato il sindaco e il segretario comunale per corruzione, etc., fu un'indagine che era nata da uno stralcio proveniente dalla Procura di Palermo relativa al famoso rapporto del ROS mafia-appalti e che ci portò – tra virgolette – io dico “ci porto”, a Paolo Borsellino, poi Paolo Borsellino coinvolse me, dal tenente, maresciallo all'epoca, Carmelo Canale. Cioè Carmelo Canale ci disse che il ROS stava facendo un'indagine importante e che in questa indagine c'erano delle cose che riguardavano... non era soltanto quella del porto di Pantelleria, quella era la più importante, ma c'erano altre che riguardavano altri Comuni del circondario di Marsala, che tra breve la Procura di Palermo li*

---

**PUBBLICO MINISTERO, DOTT. BERTONE** – *Un'altra domanda le volevo chiedere. Da mamma sua ha avuto, se è successo, qualche indicazione confidenziale che papà aveva fatto alla mamma sui pericoli o comunque sul funzionamento di apparati dello Stato?*

**TESTIMONE BORSELLINO L.** – *Allora in termini così precisi no. Però sono certa che mamma fosse destinataria di confidenze da questo punto di vista da parte di papà, quantomeno di preoccupazioni, perché con una persona doveva pur sfogare e quindi mamma era perfettamente consapevole del rischio che papà correva. L'unica volta che l'ho visto veramente affranto è stato il giorno in cui appunto è tornato da Bari, mi pare, adesso non ricordo bene quale fu il luogo nel quale si trovò, che è quando incontrò il Ministro Scotti e c'era mamma con lui. Quello è stato l'unico episodio in cui papà credo che si fosse sentito veramente raggirato da parte dei suoi stessi colleghi. Lo dico perché non gli fu detto che c'era una lettera che lo riguardava e che era arrivata sul tavolo del Procuratore Giammanco nella quale si diceva che era giunto il titolo per lui, e della quale lettera lui non aveva saputo niente se non attraverso l'allora Ministro Scotti in un aeroporto. E siccome sono certa che papà anche alla notizia diretta che l'avrebbe riguardato non avrebbe smesso di lavorare, questa fu una cosa che lo rese furioso al punto tale che quando fece rientro in ufficio credo che ebbe un diverbio abbastanza acceso con il Procuratore Giammanco sbattendo i pugni sul tavolo. Questo è quello che mi raccontò mia madre nei dettagli. Questa è stata l'unica volta in cui credo papà abbia percepito che probabilmente c'era altro anche da cui si doveva guardare.*

*avrebbe mandati per competenza territoriale sbriciolando l'indagine in varie, distribuendolo in varie Procure, e che quindi poteva essere un'occasione per fare comunque una bella indagine. Procurò, ricordo, un incontro con l'allora capitano, poi colonnello Giuseppe De Donno, che io conobbi in quella circostanza quando venne a Marsala e si incontrò con Paolo Borsellino, non so se Borsellino già lo conoscesse, e poi... questo fu diciamo un incontro però pre-incontro, prima ancora che venisse instaurato il procedimento penale. E poi appunto ci pervenne il fascicolo stralcio da Palermo che venne a me assegnato, abbiamo fatto le indagini, etc..*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Ricorda che cosa vi fu trasmesso da Palermo e come fu trasmesso? Cioè vi siete incontrati come Magistrati, vi fu trasmessa l'intera informativa, era uno stralcio, che cosa...*

**TESTIMONE INGROIA ANTONIO** – *Sì, sì, era uno stralcio omissato dell'informativa. L'incontro ci fu... Lei dice con Procura di Palermo?*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Sì.*

**TESTIMONE INGROIA ANTONIO** – *Ci fu un incontro alla Procura di Palermo se non ricordo male, ma lei ha sicuramente il verbale che ricorda meglio, sicuramente è un ricordo più preciso, comunque ci fu un incontro – se non ricordo male – dopo che era stato trasmesso il procedimento. E ora non vorrei accavallare nei ricordi se è la medesima riunione in cui Paolo Borsellino incontra il Procuratore Giammanco e in cui c'è in ballo anche la possibilità che lui vada alla Procura di Palermo come Procuratore Aggiunto. Perché c'è il concorso di Procuratore Aggiunto in corso e lui è indeciso se andare a Palermo o meno, era indeciso perché non si fida di Giammanco, il motivo principale ovviamente è questo. Cioè ovviamente... ovviamente per me il motivo principale è quello. Comunque, in quella... io credo che sia stato nel medesimo incontro, non ricordo a che punto siamo dell'indagine, è stato un incontro di coordinamento alla Procura di Palermo e...*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Cioè siete andati voi a Palermo?*

**TESTIMONE INGROIA ANTONIO** – *Noi siamo andati a Palermo nella stanza del Procuratore, questo lo ricordo discretamente bene benché siano trascorsi quasi trent'anni. Nella stanza del Procuratore Giammanco alla presenza dei suoi – diciamo – all'epoca principali collaboratori che erano i Sostituti dottor Giuseppe Pignatone e dottor Guido Lo Forte. Se non ricordo male c'erano presenti soltanto loro due della Procura di Palermo e ci eravamo io e Paolo Borsellino per la Procura di Marsala. L'incontro penso che fosse ridotto a queste cinque persone. Durante questo incontro si parlò... non ricordo di cosa si parlò specificamente relativamente all'indagine. Quello che ricordo di più è invece la questione relativa al sondaggio che sostanzialmente fece Paolo Borsellino con Giammanco per la collocazione che lui avrebbe avuto. E mi aveva già raccontato, prima che andassimo all'incontro, che era sua intenzione utilizzare questo incontro per farsi dare rassicurazione di Giammanco che non sarebbe poi stato messo in un angolo come era stato messo*

*Giovanni Falcone quando stava alla Procura di Palermo con Giammanco Procuratore Capo. Sicché ricordo che con lo stile di Paolo Borsellino, che ogni tanto buttava giù una battuta per vedere la reazione all'interlocutore, lui disse "Non è che poi mi metti a fare esecuzione, in un angolo ad occuparmi solo di esecuzione?", e Giammanco gli disse "Ma no, per carità, sicuramente verrai valorizzato", etc.. E poi quando uscì Borsellino ha detto "Va beh, so benissimo che mi ostacolerà lo stesso ma non ho scelta". Perché eravamo quando erano state introdotte con la legge del 1991, se non ricordo male, le Procure Distrettuali Antimafia. La Procura di Marsala avrebbe perso ogni competenza per occuparsi di processi di mafia e quindi Borsellino diceva "Mi duole perché qui so di potermi muovere in autonomia, con Giammanco so le pene dell'inferno che ha passato Giovanni Falcone, immagino che accadrà anche a me, però non ho scelta perché io voglio occuparmi di Mafia e a Marsala non potrò più occuparmi di processi di mafia", quindi aveva già scelto di andare a Palermo.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *No, dico... Senta quindi lei poi va a Palermo, abbiamo detto nel marzo...*

**TESTIMONE INGROIA ANTONIO** – *Dico è possibile. Io ricordo che era molto... sintetica diciamo.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Sintetica. Lei arriva a marzo dopo l'omicidio Lima diceva?*

**TESTIMONE INGROIA ANTONIO** – *Immediatamente dopo. Io avevo fatto, sempre su sollecitazione di Paolo Borsellino che voleva ricostruire, diciamo, un suo gruppo temendo di trovarsi poi accerchiato, voleva costituirsi un suo gruppo di riferimento di fiducia sia come Magistrati che come investigatori, tanto che cercò di portare a Palermo anche il dottore Germanà e di portare a Palermo anche il maresciallo Carmelo Canale. Mi sollecitò a fare la domanda per la Procura di Palermo. Il Consiglio Superiore della Magistratura ci mette sempre un po' per le domande di trasferimento, ma diciamo che l'omicidio Lima fu un evento acceleratore perché accese i riflettori ulteriormente sulla Procura di Palermo e quindi rapidamente, pochi giorni dopo sostanzialmente... mi pare che è stato... Quando è stato? 12 marzo o 18 marzo l'omicidio Lima, io arrivai a fine marzo, una decina di giorni dopo, e già il 30 marzo venni inserito nella DDA, nella Procura Distrettuale Antimafia.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Scusi quando venne...*

**TESTIMONE INGROIA ANTONIO** – *Il 30 marzo del 1992 entro nella DDA. Il mio trasferimento è stato qualche giorno prima, perché Borsellino chiese od ottenne che io venissi immediatamente inserito in DDA...però nel frattempo lui era già arrivato, era entrato in DDA ma gli era stata assegnata la competenza sulle Province, diciamo così, sulla mafia delle Province, cioè di Trapani e di Agrigento; con la giustificazione che siccome lui aveva l'esperienza a Marsala era meglio che lui si occupasse di Trapani e di Agrigento e non della mafia palermitana di cui lui ci era occupato a lungo ai tempi del Maxi Processo. Ma il Procuratore Giammanco ritenne che non fosse il caso e*



venne nominato invece il dottore Aliquò come coordinatore della Procura... coordinatore della zona... diciamo mafia palermitana. Il che creò... – mi scusi se continuo, per completezza – Borsellino questo lo sapeva e se lo attendeva perché già in quel colloquio si era accennata l'intenzione di Giammanco di indirizzare da quella parte, Borsellino l'ha accettato. Ma quando c'era stato l'omicidio Lima dopo i colloqui che c'erano stati tra Falcone e Borsellino sul significato strategico che poteva avere quell'omicidio e che stava succedendo qualcosa di grosso, Buscetta... Borsellino aveva intenzione – ho detto Buscetta ora le spiego perché – aveva intenzione e aveva voglia di occuparsi quantomeno dell'omicidio Lima, cosa che gli venne negata dal dottore Giammanco. Così come lui propose che si facesse una immediata rogatoria internazionale per andare ad interrogare Buscetta negli Stati Uniti perché lui riteneva che Buscetta potesse fornire informazioni importanti su questo versante, e anche questo venne respinto da Giammanco. Sul conto del quale qualche tempo dopo, ma non troppo tempo dopo, lo stesso Borsellino mi disse che non si meravigliava di questa cosa perché sapeva che “Giammanco era un uomo di Lima”, sue parole testuali (v. pagg. 69-72 ud. del 15.12.2021).

E il dott. Giammanco oltre ad essere “uomo di Lima”<sup>587</sup> è - come già accennato - il “santo cristiano” a cui Borsellino avrebbe creato difficoltà.

E si badi come l'espressione non è riferita da chicchessia, ma da Pino Lipari che è descritto da Nino Giuffrè come uno dei consiglieri politici di cosa nostra (e in particolar modo di Bernardo Provenzano):

*TESTE GIUFFRÈ – Ma vi erano altri consiglieri non solo nel campo politico, ma anche*

---

<sup>587</sup> E l'espressione usata non può non porsi in correlazione con il narrato di Gioacchino Genchi che, nel partecipare a una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, tenutosi a Palermo dopo l'uccisione di Salvo Lima, assistette ad una scena nel corso della quale il Dott. Falcone chiese al Procuratore Giammanco “*ma i tuoi amici che dicono di questo omicidio?*” (“*Dopo l'omicidio Lima io incontro il dottor Falcone ad una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. All'epoca il Prefetto di Palermo era il dottor Mario Iovine..... E lui in un certo periodo pretese che io partecipassi alle sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Pretese la registrazione, quindi che noi curassimo con il mio personale la registrazione, e poi lui spesso si confrontava con me in privato sulle risultanze del Comitato e su alcune valutazioni, anche su iniziative di tutela. ....La seduta del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza successiva all'omicidio Lima viene Giammanco come Procuratore Capo della Repubblica e arriva Falcone, arriva con un leggero ritardo tanto che il Comitato è iniziato perché si attendeva l'arrivo di Falcone. Ognuno ha detto la sua, ma sostanzialmente erano argomentazioni di repertorio, i Carabinieri davano la loro versione, la Polizia dava la loro versione, il Comandante della Finanza, cioè ognuno cercava... diciamo le solite cose di circostanza. Il Procuratore dice “Stiamo lavorando.”. Ad un certo punto Falcone lo interrompe e gela tutti con una espressione, gli dà del tu – giustamente – e gli dice “Senti ma i tuoi amici che dicono di questo omicidio?”. E Giammanco gela, rimane basito, non ha risposto. C'è la registrazione comunque. Non ha risposto. E devo dire che insieme a Giammanco siamo rimasti tutti, perché la violenza e il tono con il quale Falcone pronunciò quella espressione nei confronti del Procuratore della Repubblica di Palermo devo dire ci ha lasciati tutti...”*

PUBBLICO MINISTERO – Di stucco.

TESTIMONE GENCHI – Questa allusione a quali fossero i suoi amici evidentemente... considerato chi era stato ucciso si poteva anche intuire a chi potesse riferirsi. Quindi i rapporti erano a dir poco pessimi.; v. pagg. 64- 65 verbale ud. del 14.12.2018).

*imprenditoriale. Mi ricordo di un altro personaggio che era Pino Lipari.*

*AVV. REPICI – Pino Lipari era un esponente di Cosa Nostra?*

*TESTE GIUFFRÈ – Pino Lipari non era uomo d'onore, ma era più che un uomo d'onore, perché non è detto che per essere personaggio importante all'interno di Cosa Nostra dovevi essere per forza punteggiato. Ci sono dei personaggi che non sono punteggiati e che hanno un ruolo d'importanza molto, ma molto rilevante.*

*AVV. REPICI – E Pino Lipari era uno di questi?*

*TESTE GIUFFRÈ – Che mi risulta no, non mi è stato presentato come uomo d'onore. Lo conoscevo perfettamente come imprenditore e come colui che spartiva... che si occupava per conto del Provenzano della spartizione dei lavori e diciamo dell'aggiudicazione delle forniture anche di materiale ospedaliero.*

*AVV. REPICI – Oltre a lui?*

*TESTE GIUFFRÈ – Oltre a lui possiamo ricordare su Bagheria i Giammanco, l'Ingegnere Giammanco, impiegato al Comune (v. pagg. 311-312 sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario).*

E trattasi dell'ingegnere capo del comune, Nicolò Giammanco (deceduto nel 2012), figura emblematica e personaggio chiave nell'assegnazione degli appalti in Bagheria nonché legato da rapporti di parentela con il procuratore Pietro Giammanco (egli ne era cugino di primo grado).

Dall'allegazione del mero rapporto di parentela, non corroborata dalla prova di rapporti e cointeressenze tra i due cugini (nemmeno allegata in questo procedimento, v. pag. 107 verbale del 11.05.2022) non può trarsi granché se non il dato storico del rapporto di parentela.

Epperò è innegabile che Pietro Giammanco (“santo cristiano” e “uomo di Lima”) è, come visto, il procuratore della Repubblica di Palermo che non avvertì Paolo Borsellino dell'arrivo dell'esplosivo, che – al pari di quanto avvenuto con Giovanni Falcone (emblematica la vicenda dei “diari di Giovanni Falcone” che erano stati pubblicati dal “Sole 24 Ore”<sup>588</sup>) – né mortificò la storia professionale imbrigliandone le iniziative investigative (si pensi alla circostanza che egli aveva impedito a

---

<sup>588</sup> Ed è lo stesso Dott. Borsellino che, nell'ormai storico discorso del 25 giugno 1992 nell'atrio della biblioteca comunale di Casa Professa a Palermo, ebbe a certificarne la provenienza nella piena consapevolezza che a breve non l'avrebbe più potuto fare:

*“Quindi io questa sera debbo astenermi rigidamente - e mi dispiace, se deluderò qualcuno di voi - dal riferire circostanze che probabilmente molti di voi si aspettano che io riferisca, a cominciare da quelle che in questi giorni sono arrivate sui giornali e che riguardano i cosiddetti diari di Giovanni Falcone. Per prima cosa ne parlerò all'autorità giudiziaria, poi - se è il caso - ne parlerò in pubblico. Posso dire soltanto, e qui mi fermo affrontando l'argomento, e per evitare che si possano anche su questo punto innestare speculazioni fuorvianti, che questi appunti che sono stati pubblicati dalla stampa, sul “Sole 24 Ore” dalla giornalista - in questo momento non mi ricordo come si chiama... - Milella, li avevo letti in vita di Giovanni Falcone. Sono proprio appunti di Giovanni Falcone, perché non vorrei che su questo un giorno potessero essere avanzati dei dubbi”* (cfr. anche pagg. 698-700 sentenza di primo grado del Borsellino Quater ordinario).

Borsellino di sentire Buscetta dopo l'omicidio Lima) e che non gli conferì la delega ad indagare su Palermo fino alla mattina del 19 Luglio 1992.

Inoltre, la sua figura non può non legarsi alla certamente inadeguata protezione di Paolo Borsellino, ancora una volta ben ricostruita dal Borsellino Quater (anche sulla scorta del Borsellino ter):

*“La già grave omissione di ogni comunicazione al Dott. Borsellino delle informazioni relative all'attentato programmato contro di lui fu, poi, seguita da un comportamento ancora più grave, consistente nella sottovalutazione delle sue esigenze di sicurezza, con la mancata predisposizione di una “zona rimozione” in Via D'Amelio, nonostante tale esigenza fosse stata segnalata dal personale di tutela presentando una relazione a ciò diretta (come ha riferito il teste Antonio Vullo all'udienza dell'8 aprile 2013). In proposito, va osservato che – come rilevato nella sentenza n. 23/1999 della Corte di Assise di Caltanissetta – le visite del Dott. Borsellino alla propria madre avevano un carattere di abitualità nella giornata di domenica, quando ella risiedeva di solito dalla figlia Rita nella sua casa di via D'Amelio, e tale abitudine era sicuramente osservabile da parte del vicinato o da chi avesse studiato gli spostamenti del magistrato; tuttavia in tale luogo non era stata istituita una “zona rimozione” (v. pagg. 717-718 sentenza di primo grado Borsellino Quater ordinario).*

Con ancora maggior impegno esplicativo, in questa sede deve essere precisato come sia inverosimile sostenere di non sapere che Borsellino avesse la madre viva, atteso che, come riferiva la vedova Borsellino, già nel 1995, erano notorie le abitudini del Dott. Borsellino:

*TESTE: Mio marito aveva un'adorazione per la mamma e per le sorelle, per tutta la famiglia, fra l'altro rapporti quasi paternalistici, di protezione c'erano e mio marito pensava a tutto per quella famiglia, poi In modo particolare per la mamma. Qualsiasi ristrettezza, qualsiasi impedimento l'avrebbe superato sempre quando la mamma aveva bisogno di qualche cosa. oltre per un fatto affettivo, aveva questo dovere di proteggerla, di assisterla e infatti credo che il punto più vulnerabile era proprio questo dove abitava la mamma.*

P.M. dott.ssa PALMA: *Perché ci dice così?*

*TESTE : Perché i suoi spostamenti erano limitatissimi sempre gli stessi : il Palazzo di Giustizia e la chiesa di fronte casa nostra e la mamma, dove lui andava sia per vederla, sia per prestare quell'assistenza che era necessaria allorquando lei non stava bene, etc.*

P.M. dott.ssa PALMA: *- Sempre con riferimento a queste abitudini di suo marito, abbiamo allora: il Palazzo di Giustizia, la chiesa, l'abitazione, l'abitazione della mamma. L'abitazione della mamma con preferenza di via D'Amelio?*

*TESTE: - Certo, con preferenza via D' Amelio perché mia suocera stava più in via D' Amelio che nell' altra strada dove si trova l'altra sorella...l'altra mia cognata. (v. pagg. 6 e 9 verbale ud. del 23.03.1995).*

Come evidenziato già nel 1999 “...per qualunque attentatore che avesse concepito l’idea di uccidere con un ordigno esplosivo il dott. Borsellino la scelta del luogo era pressoché obbligata, poiché, a parte la villetta estiva dove il magistrato si recava con sempre minore regolarità e frequenza, gli unici luoghi privi di qualsiasi vigilanza fissa e privi persino di elementari misure di sicurezza come il divieto di sosta in prossimità dell’ingresso erano, per l’appunto, le abitazioni delle due sorelle ove il dott. Borsellino si recava sistematicamente e con frequenza per far visita alla anziana madre cui era notoriamente molto legato e di cui si occupava personalmente per farla sottoporre alle necessarie visite mediche, soprattutto da parte del cardiologo dott. Pietro Di Pasquale, amico personale del magistrato.

Tale evidente e gravissima lacuna nel sistema di protezione del magistrato sicuramente più esposto a rischio dopo la strage di Capaci, segnalata persino dagli uomini della scorta (v. al riguardo le dichiarazioni rese nel primo dibattimento dai testi Falcone, Guarrasi e Lotà rispettivamente alle udienze del 6-12-94, 16-3-95 e 16-11-94), certamente non è sfuggita agli attentatori, che proprio presso l’abitazione di via D’Amelio della famiglia Fiore-Borsellino, ove periodicamente soggiornava la madre del dott. Borsellino, hanno trovato un luogo idoneo per l’attentato, un luogo che deve essere addirittura apparso come quello in assoluto ideale per un attentato con autobomba se si considera che la via D’Amelio non ha alcuna zona rimozione, che nel tratto ove risiede la famiglia Fiore Borsellino è una strada chiusa ad una estremità, con traffico non intenso specie la domenica, che nella zona vi erano parcheggiate sempre numerose autovetture (vedi dichiarazioni del portiere) tra cui poteva essere agevolmente confusa una micidiale autobomba e che, infine, il tratto teatro della strage ricade in una zona in cui l’organizzazione mafiosa disponeva sicuramente di valide basi logistiche (per fare riferimento ai soli luoghi conosciuti basti pensare al palazzo in costruzione di un imprenditore vicino ad ambienti mafiosi, al giardino dietro il muro con grotte sottostanti, al covo della famiglia Madonia in cui è stato rinvenuto il famoso “libro mastro”, alla casa di abitazione di Vitale Salvatore, indicato come appartenente alla famiglia mafiosa di Roccella nel mandamento di Brancaccio, situata proprio al piano terra dell’immobile in cui vi è l’abitazione della famiglia Fiore Borsellino)” (v. pagg. 60-61 sentenza di primo grado Borsellino Bis).

E, con ancora maggior chiarezza, è l’argomento di raffronto sia storico (si pensi alla protezione assicurata a Borsellino nell’estate del 1985 all’Asinara nelle more della redazione dell’ordinanza sentenza del maxiprocesso) che topografico (protezione assicurata a Borsellino dalla Repubblica Federale Tedesca nel luglio del 1992 in occasione dell’interrogatorio di Gioacchino Schembri) a confermare, senza che possa essere richiamata alcuna buona fede, che vi sia stata colpevole astensione dall’intervento da parte di chi doveva proteggere Paolo Borsellino (v. pagg. 9-12, 52-53 verbale del 23.03.1995):

P.M. dott.ssa PALMA: - *Durante questi sei mesi che tipo di misure di protezione erano state approntate nei suoi confronti?*

TESTE: - *Io posso dire quello che ho visto. Prima che morisse Giovanni Falcone non c'era posto fisso sotto casa, aveva la sua macchina blindata e spesso la guidava da solo lui, non aveva neanche la tutela, dopo che è morto Giovanni Falcone, dopo due settimane, hanno messo il posto fisso sotto casa e poi, sempre, quando aveva bisogno, chiamava gli uomini della scorta, sono quattro, non aveva neanche la tutela e con una macchina non blindata lo seguivano. Che mi risulta, più di tanto non c'è stato. Debbo dire ancora che l'unica cosa che mi è stata riferita, e credo che sia sotto gli occhi di tutti, è dieci giorni prima che mio marito morisse, il capo della Polizia è arrivato a Palermo, ha fatto un giro in Procura e si è accorto che alle spalle di mio marito c'era un vetro normale e allora lui si è lamentato come mai nessuno si fosse accorto che c'era questo vetro, enorme ma un vetro normale, e allora subito ha fatto mettere il vetro blindato nella stanza di mio marito, c'era la scrivania con la poltrona che dava le spalle a questo vetro, dunque era anche quello un punto vulnerabile. E poi, che io sappia, gli addetti ai lavori, il Comitato di sicurezza non lo so che cosa abbiano deciso, questo sarà scritto nei verbali, sotto i miei occhi non ho visto niente di particolare, insomma non si sono prese delle precauzioni e dei provvedimenti che potessero ostacolare il preannunziato progetto criminale. A me non risulta nient'altro, ecco. Soltanto ricordo che mio marito era più sicuro o si sentiva più sicuro quando era fuori la città di Palermo che quando si trovava in città. Era molto preoccupato per la sua incolumità e la nostra. Ed era anche disposto a sottoporsi a qualsiasi sacrificio pur di salvarsi, pur di salvare gli uomini della sua scorta, pur di salvare la nostra famiglia.*

P.M. dott.ssa PALMA: - *Perché, c'era stato qualche altro episodio per il quale si era provveduto in maniera diversa sulla sicurezza di suo marito?*

TESTE: - *Ecco, vorrei adesso ricordarmi: noi dieci anni fa siamo stati in pericolo e, non so, mi raccontano che c'era stata un'intercettazione telefonica, etc., ed avevano percepito che eravamo in pericolo di vita e nel giro di ventiquattr'ore, sono stati veramente eccezionali, ci hanno presi e ci hanno portati via all'Asinara, e ciò ha consentito di potere vivere con mio marito per altri otto anni. Oggi non posso dire che si siano presi dei provvedimenti (drastici) e tempestivi perché altrimenti non mi troverei in quest'aula di giustizia.*

P.M. dott.ssa PALMA: - *Quell'occasione quando si è verificata? In concomitanza con quale attività istruttoria che stava svolgendo suo marito?*

TESTE: - *Il maxiprocesso, il primo maxiprocesso.*

P.M. dott.ssa PALMA: - *E in particolare cosa stava redigendo suo marito?*

TESTE: - *Mio marito stava scrivendo assieme a Giovanni Falcone la sentenza del primo maxi processo.*

P.M. dott.ssa PALMA: *Cioè la richiesta di rinvio a giudizio, l'ordinanza di rinvio a giudizio?*

TESTE: *Sì. Ci sono state delle minacce e subito ci hanno protetti hanno mandato via; però adesso mio marito, in questi sei mesi che era a Palermo aveva ricevuto tante minacce, forse la più brutta quella che poi dirò che gli è stata nascosta dal Procuratore.*

P.M. dott.ssa PALMA: *Sì. Ma questa preoccupazione di suo marito...*

TESTE: *Però era sotto gli occhi di tutti che il secondo birillo che doveva crollare era mio marito. Era una sensazione diffusa, anche ai non addetti ai lavori, io mi ricordo che la domenica anche persone sconosciute a me o semplici conoscenti ci venivano a fare quasi le condoglianze prima ancora che mio marito morisse.*

P.M. dott.ssa PALMA: *- Questo dopo la strage di Capaci?*

TESTE: *- Dopo la scomparsa di Giovanni Falcone. Portavano santine, acqua benedetta, facevano scongiuri perché ciò non accadesse.*

PRES.: *- In merito a queste ultime notizie che ci ha fornito, le riferì suo marito di particolari, anche se non plateali, forme di protezioni che gli erano state assicurate nel suo viaggio in Germania, dove era stato pochi giorni prima?*

TESTE: *- Sì, la massima protezione ha avuto in Germania. Sì.*

PRES.: *- Non le riferì dei particolari, vero? Su questo tipo di protezione.*

TESTE: *- No, niente. Che so io, è entrato in un negozio ed hanno fatto uscire tutti quanti, hanno prima osservato il negozio per vedere un po', hanno fatto la bonifica e poi l'hanno fatto entrare, che doveva comprare una collanina d'oro da regalare al bambino di Diego Cavallero che doveva battezzare; è stata una cosina che ha comprato in Germania.*

PRES.: *- Anche relativamente al soggiorno alberghiero le riferì come era stato protetto?*

TESTE: *- Sì, si sentiva proprio addirittura in una morsa. Sì, protetto al massimo, Insomma.*

PRES.: *- Cioè le risulta che gli era pure difficile scendere a fare colazione senza prima avere avvertito le Forze dell'ordine che erano preposte alla sua tutela?*

TESTE: *- Sì, sì.*

Infine, merita di essere evidenziato il narrato dei Dott.ri Camassa e Russo con riferimento ad un episodio (avvenuto nel giugno del 1992) nel quale Borsellino ebbe a definire la Procura di Palermo "un nido di vipere".

Si riporta sul punto lo stralcio della motivazione della sentenza di primo del Borsellino Quater per la parte di interesse (v. pag. 718-721):

*"Paolo Borsellino, peraltro, era ben consapevole dell'altissimo livello di rischio che correva; proprio per questo motivo aveva deciso di impegnare tutte le proprie energie nel lavoro, in una vera e propria corsa contro il tempo per contribuire alla ricerca della verità sulla strage di Capaci, su cui*

*era sicuro di avere conseguito una piena conoscenza, come si desume dalle seguenti dichiarazioni rese dalla teste Agnese Piraino all'udienza del 23 marzo 1995 nel processo c.d. "Borsellino uno":*

*P.M. PALMA: Ma suo marito dopo la strage di Capaci si sentiva maggiormente esposto e le aveva esternato questa preoccupazione?*

*TESTE PIRAINO: Sì, era preoccupatissimo, era preoccupatissimo e mi diceva:*

*«Sino a quando ci sarà Giovanni vivo mi farà da scudo». Giovanni è morto ed era sì, molto, molto preoccupato. Mi diceva: «Faccio una corsa contro il tempo, devo lavorare, devo lavorare tantissimo e se mi fanno arrivare... Io ho capito tutto della morte di Giovanni»...*

*A questo straordinario impegno investigativo si accompagnava, però, l'amara consapevolezza dell'isolamento in cui egli si trovava ad operare, in un ambiente estremamente infido e pericoloso.*

*Al riguardo, appaiono quanto mai significative le dichiarazioni rese dal Dott. Massimo Russo e dalla Dott.ssa Alessandra Camassa, esaminati come testimoni all'udienza del 20 maggio 2014.*

*La Dott.ssa Camassa ha riferito che, nel corso di un incontro avvenuto presso la stanza del Dott. Paolo Borsellino alla Procura della Repubblica di Palermo, intorno alla fine del mese di giugno 1992, con la presenza della stessa teste e del Dott. Massimo Russo, la discussione, fino ad allora abbastanza serena venne improvvisamente interrotta da un fatto del tutto inaspettato: il Dott. Borsellino si alzò dalla scrivania, si sedette sulla poltrona, fino quasi a sdraiarsi, e, tra le lacrime, cominciò a dire: "non posso credere che un amico mi abbia tradito" («giornata normale, abbastanza serena, in cui stavamo parlando, Paolo era seduto al suo tavolo, che era... dava le spalle alla finestra, quindi dopo aver parlato, non lo so, probabilmente di indagini, probabilmente di... di altri fatti investigativi, perché io quando andavo lì essenzialmente ci andavo per ragioni di lavoro, quindi... Dopo avere... a un certo punto, abbastanza inaspettatamente, il dottore Borsellino si alza e si va a sedere sulla poltrona, che era messa nell'altra... nell'altro muro, e tra l'altro non si limita a sedersi, mette i piedi anche sulla poltrona, si distende quasi, quasi completamente, e sempre molto inaspettatamente comincia a... non proprio a piangere e a singhiozzare, ma comi... gli escono delle lacrime e comincia a dire:*

*"Non... non avrei mai creduto, non posso credere, non posso credere che un amico mi abbia potuto tradire, non posso credere che un amico mi abbia tradito"»).*

*Tale episodio è stato confermato dal Dott. Massimo Russo, che ha collocato l'incontro in un periodo tra il 23 maggio e il 12 giugno 1992, e ha aggiunto che in questa occasione il Dott. Borsellino, parlando della Procura di Palermo, disse: "qui è un nido di vipere" («C'era la scrivania posta davanti alla finestra; Paolo Borsellino dava le spalle alla finestra, cioè una scrivania in legno di noce. Bussammo, si aprì la porta blindata, entrammo e c'era Paolo Borsellino seduto lì. Sì, ci fece un mezzo sorriso, qualche convenevole: "Che siete venuti a fare?" Insomma, qualche battuta, le*

*indagini. Ora questo, per la verità, lo ricostruisco io, ma non ho la memoria precisa di questa... questa prima fase. A un certo punto, ecco, io ho memoria che... che lui iniziò un discorso, fece un accenno ad un pranzo, ad una cena che aveva avuto a Roma, che veniva... era stato il giorno precedente o qualche giorno prima a Roma, e ho memoria del fatto che si riferisse ad una cena con degli investigatori, credo i Carabinieri. (...) A un certo punto si alzò e più avanti c'era una... una poltrona a due - tre posti, cioè fece questo... questo arco, semiarco, si accasciò praticamente sul... sul divano e proprio con le lacrime negli occhi disse: "Mi hanno tradito, qualcuno mi ha tradito - o - un amico mi ha tradito". Io ricordo: "Qualcuno mi ha tradito". Io ricordo, con Alessandra ci guardammo e rimanemmo, praticamente, basiti, senza parole, non... io non riuscivo, ma nemmeno Alessandra credo, a capire a cosa si... si riferisse, e poi aggiunse, parlando della Procura di Palermo: "Qui è un... è un nido di vipere", questo lo ricordo nettamente»)"*

*Dunque, nel giugno 1992, Paolo Borsellino manifestò chiaramente ai due giovani magistrati, che avevano collaborato con lui presso la Procura di Marsala, la propria dolorosa delusione per il tradimento subito ad opera di una persona a cui era stato legato da un rapporto di amicizia, con un giudizio pesantemente negativo sull'affidabilità dell'ambiente giudiziario della Procura di Palermo".*

In questa sede – anche tenendo conto che si tratta di testi non escussi nell'odierno dibattito – nell'evidenziare come il narrato dei due magistrati non consenta di identificare con certezza né il c.d. traditore di Borsellino, né quale fosse stato “il contenuto” del suo tradimento, può però osservarsi come il loro racconto (certamente di maggiore utilità ove fosse stato rassegnato in prossimità della morte del Dott. Borsellino) si inserisca pienamente nel quadro di quegli episodi che portano “a concretezza” palpabile il discorso di Giuffrè sulle tastate dei polsi e sull'isolamento istituzionale di Paolo Borsellino.

Infatti, non vi è dubbio che le parole del Dott. Borsellino facciano riferimento ad un tradimento, da parte di un soggetto evidentemente inserito in un contesto istituzionale, di cui il giudice sarebbe venuto a conoscenza nell'ultimo periodo della sua vita e che avrebbe determinato in lui un senso di disperato isolamento – al punto da indurlo a non partecipare tale notizia alle persone a lui più vicine – oltre che la presa di coscienza, più volte esternata, che il suo destino fosse ormai irrimediabilmente segnato.

L'esistenza delle cointeressenze oggetto dell'odierno paragrafo hanno trovato ulteriori e convergenti riscontri dichiarativi nelle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia escussi nell'odierno procedimento.

In primo luogo, il collaboratore *Ciro Vara* - dichiarante la cui attendibilità deve ritenersi particolarmente elevata per i ruoli anche di rilievo ricoperti nell'organizzazione mafiosa e per i



puntuali riscontri sempre rinvenuti a conforto delle sue dichiarazioni - ha riferito che, tra il 1999 e il 2000, allorché egli era detenuto con Simone Castello e Giovanni Bini (v. quanto si è detto in chiusura del par. 16.1), costoro ebbero a dirgli che le cose “*si sarebbero aggiustate*”.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Senta l'ingegnere Bini lei l'ha mai conosciuto?*

IMPUTATO P.C. VARA – *Sì, che l'ha presentato Piddu Madonia nel 1978–1979 vicino alla proprietà del cavaliere (Graci), perché c'era in costruzione una diga in quella zona e lui aveva un buon rapporto. Aveva un appuntamento in una trattoria. Me l'ha fatto conoscere. E poi ne ho sentito parlare negli anni Ottanta e novanta per la Calcestruzzi S.p.A. perché era un dirigente, il massimo rappresentante della Ferruzzi, della Calcestruzzi S.p.A. in Sicilia. Era lui il responsabile. Tant'è che un nipote di Madonia, Francesco Lombardo, lavorava alla Calcestruzzi S.p.A.. E poi ho avuto modo di reincontrarlo al Pagliarelli tra il 19 maggio del 1999 e il 2 agosto del 2000 quando sono stato quindici mesi in quel carcere e passeggiavamo insieme, ci siamo avvicinati, mi ha chiesto di Piddu Madonia, era molto rispettato lì. Insomma, si parlava anche della situazione delle vicende processuali, della situazione giudiziaria. Lui era convinto che le cose si sarebbero aggiustate.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Cioè l'ingegnere Bini dice a lei esattamente cosa?*

*In riferimento specifico a che discorso? Facendo riferimento all'ultima cosa che ha...*

IMPUTATO P.C. VARA – *Perché si parlava della situazione carceraria, si parlava della situazione dei processi, della situazione politica e giudiziaria di quel periodo. E lui, come anche Simone Castello, insomma... c'era la convinzione che le cose si sarebbero aggiustate.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Ma era, per quello che ha percepito lei ovviamente del discorso, era una convinzione personale o era una convinzione fondata su qualcosa che lui sapeva?*

IMPUTATO P.C. VARA – *No, no, lui parlava come se proprio era una cosa che era sicura, diceva, nel modo come si esprimeva.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Lei ha mai saputo se l'ingegnere Bini avesse un'area politica di riferimento o avesse rapporti con determinati politici?*

IMPUTATO P.C. VARA – *No, io so solo che era il rappresentante della Calcestruzzi S.p.A. che poi a sua volta tramite ... e Raoul Gardini si era vicini al Partito Socialista. Ma in effetti io non posso dire che l'ingegnere Bini era un socialista o era vicino al Partito Socialista.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Ma in che rapporti era con Madonia?*

IMPUTATO P.C. VARA – *Ottimi, erano ottimi. .. Tant'è che talmente erano ottimi che Madonia lì a Riesi ha scatenato la guerra per fare vendere un impianto di calcestruzzo che era della famiglia di Riesi, tutti erano soci di quell'impianto, li ha costretti a vendere quell'impianto alla Calcestruzzi S.p.A. perché aveva un altro impianto lì su Riesi, e gli volevano fare l'agguato a Madonia...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Facciamo riferimento alla guerra con i Riggio?*

IMPUTATO P.C. VARA – *Con i Riggio, Stupia e Giambarresi.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – .... *Se le risulta che Bini avesse rapporti dello stesso tipo che aveva con Madonia con Palermo?*

IMPUTATO P.C. VARA – *Sì, ma anche con Trapani.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *E con chi nello specifico?*

IMPUTATO P.C. VARA – *Da quello che ho visto in carcere sia con il figlio di Vincenzo Virga .. poi con Diego di Trapani della famiglia di Carini, che era un grosso personaggio in quel momento. Ma tutti lo rispettavano. Lorenzo Tinnirello, Salvatore Gentile...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Lorenzo Tinnirello di Brancaccio?*

IMPUTATO P.C. VARA – *Di Corso dei Mille.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Sì, di Corso dei Mille.*

IMPUTATO P.C. VARA – *Praticamente lo rispettavano tutti. Era evidente e chiaro che tutti avevano buoni rapporti con lui perché gli impianti di calcestruzzi della Calcestruzzi S.p.A. erano sparsi in tutta la Sicilia. Era egemone nella fornitura di calcestruzzi in Sicilia.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Sa se avesse rapporti con Bernardo Provenzano?*

IMPUTATO P.C. VARA – *No. L'ingegnere Bini no, direttamente... non mi risulta.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Ha accennato anche a Simone Castello, in due parole chi è Simone Castello e che cosa le dice in reazione... Non ho capito se le fa lo stesso discorso di Bini o no. Però partiamo da chi è Simone Castello.*

IMPUTATO P.C. VARA – *Simone Castello è un avvicinato della famiglia mafiosa di... era originario di Villabate, un imprenditore agricolo. Aveva simpatia con la sinistra, con il Partito Comunista perché veniva dalle cooperative. Però era vicino alle famiglie mafiose sia di Villabate e sia di Bagheria. L'ho conosciuto a Bagheria nella latitanza con Piddu Madonia perché si conosceva con Piddu Madonia. Faceva dei favori a Cosa Nostra, era vicino a Nino Gargano, a Leonardo Greco, a Nicola (Incomprensibile).*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Questi sono appartenenti alla famiglia di?*

IMPUTATO P.C. VARA – *Alla famiglia di Bagheria. Lo incontravo là da Gino Di Salvo. Quando andavo là. Lo incontravo là a Simone Castello. Da libero. Tant'è che lui ha indicato a Madonia di prendersi come Avvocato di fiducia dell'Avvocato Nino Caleca che erano in ottimi rapporti.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Sa se avesse rapporti con Bernardo Provenzano Simone Castello?*

IMPUTATO P.C. VARA – *Sì, lui me ne ha parlato in carcere. Ma devo premettere pure che lui aveva delle proprietà nel ragusano e custodiva la latitanza dei gelesi, io sono stato in queste proprietà*

*dove abbiamo affiliato anche dei soggetti di Gela. E dava degli appoggi anche sul ragusano alla cosca Madonna su Gela, i gelesi Rinzivillo, Barbieri, Emmanuello, nella guerra di mafia nel 1989–1990 lì a Gela. Per quanto riguarda i rapporti con Provenzano lui me ne ha parlato in carcere, sempre in quel periodo lì al Pagliarelli, che ho indicato poc'anzi. Mi ha parlato di Gino Ilardo. Quando ha imbucato la lettera di Provenzano lì in Calabria per la nomina del difensore. Insomma, degli incontri che aveva con Ilardo. E mi parlava pure che anche Piddu Madonna lo mandava, quando ancora era libero... cioè latitante, lo mandava lì ad incontrarsi con Matteo Messina Denaro, lì a Castelvetro.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Senta non ho capito invece se lei con Simone Castello fa gli stessi discorsi che aveva fatto... perché il periodo di detenzione è lo stesso al Pagliarelli.*

IMPUTATO P.C. VARA – *Sì, ha fatto gli stessi discorsi, abbiamo fatto gli stessi discorsi con l'ingegnere Bini e anche lui mi faceva capire che le cose si sarebbero aggiustate.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Ma le ha fatto capire chi le aveva dato queste convinzioni?*

IMPUTATO P.C. VARA – *No, no.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Cioè se erano ambienti di Cosa Nostra, ambienti politici, ambienti...*

IMPUTATO P.C. VARA – *No, no, questo non gliel'ho chiesto, non me l'ha detto.*

(v. pagg. 81- 84 ud. del 04.02.2019).

Sulla credibilità di Ciro Vara, vi è poco da dire.

È un dato di fatto che la sua piena attendibilità sia stata riconosciuta in tutti i processi nei quali egli ha reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie.

Inoltre, le conoscenze del Vara, sono del tutto compatibili con i ruoli, anche direttivi, che egli ha svolto nell'ambito dell'associazione mafiosa - Ciro Vara ha fatto parte di Cosa Nostra sin dal 1980, arrivando a ricoprire anche la carica di “rappresentante” della “famiglia” mafiosa di Vallelunga e, per due diversi periodi, anche quella di “capo mandamento”, che allora comprendeva un vasto territorio - e con i comprovati rapporti da lui avuti con importantissimi esponenti di vertice di essa (primi fra tutti Giuseppe Madonna e Antonino Giuffrè).

Anche nel presente processo ha riferito i fatti di cui è a conoscenza con precisione e senza tentennamenti, rispondendo convincentemente anche in sede di controesame delle difese degli imputati.

Si tratta, pertanto, in conclusione, di un collaborante per il quale deve formularsi un giudizio di elevatissima attendibilità intrinseca.

Venendo alla circostanza da lui riferita, ha osservato il P.M. (v. pag. 111 verbale del 11.05.2022) che

dalla testimonianza di Vara può trarsi la duplice valutazione che l'ingegnere Bini faccia in qualche modo riferimento a coperture di cui cosa nostra aveva potuto godere in relazione alle stragi del '92 (perché quelle di cui parlano Bini, Vara e Castello sono le conseguenze delle stragi del '92 in termini di condizione e di situazione carceraria) e stia esternando a Ciro Vara che quelle coperture sono ancora in grado di essere attivate (con l'ovvia conseguenza che, al momento del discorso tra i due, trattavasi di coperture che non sono state disvelate all'esito delle indagini svolte su questi tragici eventi).

La valutazione del P.M. non può essere integralmente condivisa.

Il collegio ritiene provato che il dialogo riferito da Vara sia avvenuto ed è certamente vero che Vara non interloquisce con il *quisque de populo*, ma con un soggetto che per funzioni (Bini non era un ingegnere qualsiasi, ma il plenipotenziario della Ferruzzi in Sicilia) e per relazioni intessute (di fatto, anche tramite Antonio Buscemi, "ponte" tra l'organizzazione mafiosa e la grande imprenditoria nazionale) poteva certamente essere a conoscenza delle coperture di cui si discute.

Epperò se questo è vero in astratto, in concreto, da un lato Bini non riferisce a Vara alcun elemento oggettivo o riferimento soggettivo a cui agganciare la sua esternazione e, dall'altro, lo stesso Vara riferisce che Bini gli esternava (non un fatto), ma una propria valutazione sulla base di un suo apprezzamento soggettivo.

Dotato di maggiore persuasività è il ricordo di Vito Galatolo del colloquio intercorso tra lui e Filippo Graviano nel corso del quale quest'ultimo, in un periodo di poco anteriore alla strage di via D'Amelio, avrebbe riferito di far sapere a Vincenzo Galatolo – all'epoca già detenuto – che *"qualsiasi cosa che tu senti o viene a... a sapere, mi dicono di dirti che devi stare tranquillo, perché loro sono coperti"*. Si tratta di un ricordo che il collaboratore di giustizia ha riferito già nel Borsellino Quater ordinario di cui si riporta lo stralcio motivazionale per la parte di interesse:

*"il collaboratore spiegava che, sin da quando era ragazzo, nel 1992, gravitava nella famiglia dell'Acquasanta, il cui rappresentante, all'epoca, era suo padre Vincenzo Galatolo. Nel 2000, Vito Galatolo prendeva anche le redini della famiglia mafiosa dell'Acquasanta (nel cui territorio ricadeva proprio la via D'Amelio), ricompresa, assieme a quelle dell'Arenella e della Vergine Maria, nel mandamento di Resuttana. Pur non essendo ritualmente affiliato come uomo d'onore (infatti, veniva "combinato" solo nel giugno del 2010), Vito Galatolo diveniva il reggente della famiglia, fino al suo arresto del giugno 2014, cominciando poi a collaborare con l'autorità giudiziaria dal novembre dello stesso anno. La conoscenza con Vittorio Tutino risale alla fine degli anni '80, poiché questi, unitamente ai tre cognati (fratelli della moglie), frequentava il bar Snoopy di via Don Orione, dove si recavano anche Vito Galatolo, con il fratello Angelo ed i cugini (Angelo e Stefano, figli dello zio*

Gaetano Galatolo)<sup>589</sup>.

*All'epoca dei fatti, dunque, Vito Galatolo non era affiliato né organico a Cosa nostra; inoltre, egli nemmeno sapeva che Vittorio Tutino era inserito in detto sodalizio mafioso, quando - un giorno (sulla collocazione cronologica si tornerà a breve) - l'imputato gli diceva che c'era "un amico del padre" che gli voleva parlare e lo portava in un'abitazione di Brancaccio, in via Conte Federico. Nell'appartamento, cui si accedeva da una traversa, dopo aver varcato un cancello automatico, salendo al primo od al secondo piano di una palazzina, c'era Filippo Graviano, che Vito Galatolo conosceva solo di nome, così come i suoi fratelli, poiché frequentavano vicolo Pipitone, dove risiedeva la sua famiglia e dove vi erano incontri con tutti gli esponenti di vertice di Cosa nostra e non solo (nel processo palermitano sulla c.d. trattativa Stato-mafia, i cui verbali venivano acquisiti agli atti, il collaboratore parlava delle frequentazioni di Vicolo Pipitone, a metà degli anni '80, anche da parte di Bruno Contrada e del "mostro", che s'incontravano pure con Gaetano Scotto ed Antonino Madonia, nonché delle visite di Arnaldo La Barbera, nel '90-'91, a Giuseppe Galatolo<sup>590</sup>).*

*In quella circostanza, Filippo Graviano lo salutava calorosamente e, dopo avergli chiesto come stesse suo padre (che era in carcere), gli raccomandava di salutarglielo tanto e di riferirgli, alla prima occasione utile, che "qualsiasi cosa viene a sapere o vedere deve stare tranquillo perché siamo coperti", "Tu dagli un bacione e gli dici così all'orecchio", "al mille per mille siamo coperti da tutte cose". Vittorio Tutino assisteva all'incontro e raccomandava anch'egli a Vito Galatolo di riferire al padre ciò che Graviano gli stava dicendo.*

*Quanto all'epoca dell'incontro in questione, il collaboratore riferiva (invero, con una certa progressività delle sue dichiarazioni) che questo si poteva collocare a cavallo delle due stragi siciliane, in particolare, attorno alla fine di maggio od alla prima settimana del mese di giugno del 1992.*

*Inoltre, Vito Galatolo spiegava anche che Filippo Graviano, che aveva una qualche limitazione della libertà personale per la quale non poteva uscire di casa (gli arresti domiciliari oppure la sorveglianza speciale), sempre in detta occasione, lo sollecitava anche a dismettere l'attività di parcheggiatore nei pressi della via D'Amelio, della quale, evidentemente, apprendeva da Vittorio Tutino ("So che avete questo posteggio. Perché non ve lo togliete?").*

*Infatti, i Galatolo gestivano, abusivamente, un parcheggio a circa 100-200 metri (in linea d'aria) dalla via Mariano D'Amelio, sino alla fine del 1991 od ai primi mesi del 1992, allorquando cedevano l'attività, dietro versamento della somma di 50 milioni di lire, continuando, tuttavia, a frequentare*

---

<sup>589</sup> Detta conoscenza, peraltro, era l'unico punto sul quale Vito Galatolo e Vittorio Tutino concordavano, durante il loro confronto dibattimentale (cfr. verbale d'udienza del 15.1.2016, pag. 27).

<sup>590</sup> Cfr. verbali d'udienza della Corte d'Assise di Palermo, 7.5.2015, pagg. 77 ss. e 15.5.2015 (acquisiti agli atti, su richiesta della difesa di Tutino, ex art. 238 c.p.p., all'udienza dibattimentale del 16.12.2015).

quell'area, per circa sei o sette mesi (fino alla strage di via D'Amelio), poiché i cessionari temevano di poter essere disturbati dalla concorrenza altrui, per quel tipo di attività (remunerativa ma poco consona a degli uomini d'onore, tant'è che, già nel 1991, lo zio Pino Galatolo, li invitava a lasciare il posteggio).

Peraltro, attorno alla metà del mese di giugno del 1992, Vittorio Tutino ripeteva a Vito Galatolo la predetta esortazione di Filippo Graviano, dicendo di non recarsi più in quel parcheggio; sempre in quel periodo, i cognati dell'imputato, che prima davano una mano al parcheggio, non si facevano più vedere.

Il collaboratore dichiarava poi di aver effettivamente riferito al padre, Vincenzo Galatolo, in occasione di un colloquio in carcere, la predetta comunicazione di Filippo Graviano, provocandone la reazione stizzita, poiché il genitore non voleva affatto inserirlo in Cosa nostra.

Ancora più risentita, poi, era la reazione di Vincenzo Galatolo, allorquando, dopo la strage di via D'Amelio, il figlio lo andava a trovare al carcere dell'Asinara, dove veniva trasferito con il regime speciale dell'art. 41-bis O.P.: nell'occasione, infatti, il capo famiglia dell'Acquasanta, decisamente contrariato ("faceva bile"), perché non sapeva alcunché della strage di via D'Amelio, chiedeva al figlio "a chi dobbiamo ringraziare per questo regalo? ".

Si riportano qui di seguito alcuni stralci delle dichiarazioni dibattimentali del collaboratore di giustizia (prima di passare a valutarne la credibilità, anche alla luce dei molteplici rilievi critici formulati dalla difesa di Tutino e da alcune parti civili)<sup>591</sup>:

"P.M. Dott. PACI - D'accordo. Senta, veniamo alle circostanze che riguardano gli imputati di questo processo.

V. GALATOLO - Sì.

P.M. Dott. PACI - Lei ha conosciuto i fratelli Graviano?

V. GALATOLO - Filippo ho conosciuto, Benedetto, mi ricordo anche a Benedetto, sì.

P.M. Dott. PACI - Sì. Quali dei fratelli?

V. GALATOLO - L'ho conosciuto tramite... l'ho conosciuto tramite Vittorio Tuti... Vittorio Tutino.

P.M. Dott. PACI - Scusi, quali dei fratelli ha conosciuto?

V. GALATOLO - Se non... Filippo Graviano.

P.M. Dott. PACI - Filippo Graviano. In che occasione l'ha conosciuto?

V. GALATOLO - No, è stato lui che mi ha mandato a chiamare una volta. (...) Con Vittorio Tutino.

(...) Un giorno noi... siccome Vittorio Tutino (...) mi ha chiamato dicendomi che dovevo andare con lui, che c'era un amico di mio padre che mi voleva conoscere, mi doveva parlare. (...) Gli ho detto: "Chi è?"

---

<sup>591</sup> Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 19.2.2015, pagg. 15 ss.

*P.M. Dott. PACI - Un attimo, si fermi un attimo.*

*V. GALATOLO - Sì, sì.*

*P.M. Dott. PACI - Che rapporti aveva con Vittorio Tutino? Come lo conosceva?*

*V. GALATOLO - No, con Vittorio Tutino ci conosciamo più... più di venticinque anni, signor... dottor Paci, perché lui... sua moglie, signora Lo Cascio (...) e i suoi... i suoi tre fratelli sono amici... erano amici... bazzicavano con noi in zona, (...) via Don Orione. Perciò lui, essendo il cognato di questi ragazzi, si è... si è unito a noi, facevamo... prima dell'anno '89, così, già lui bazzicava al bar Snoopy, in via... in via Don Orione assieme a noi. Cioè io ero il più piccolo, (...) c'erano i miei cugini e mio fratello Angelo Galatolo, mio cugino Angelo Galatolo, (...), figlio di Gaetano.*

*P.M. Dott. PACI - In questi anni quanti anni aveva? Nel '91 quanti anni aveva lei?*

*V. GALATOLO - Io ne ho... ne ho quarantadue quasi (...). Sono del '73. (...) Sì, sì, diciotto, diciannove anni, così.*

*P.M. Dott. PACI - Senta, e (...) questa conoscenza che lei aveva con Tutino era legata a vicende che riguardavano (...) Cosa Nostra o no?*

*V. GALATOLO - No, guardi, io all'epoca nemmeno ero inserito su Cosa Nostra, non sapevo che Vittorio Tutino fosse inserito. Si vedeva che si... si agitava un po', cioè era... lo sapevo che era un ragazzo nel senso scaltro, va', però non mi immaginavo mai che era quello che è. All'epoca.*

*P.M. Dott. PACI - Sì. E quindi a quel tempo, se non sbaglio, suo padre nel '91, lei ha detto è stato arrestato nel '90, quindi suo padre non c'era più.*

*V. GALATOLO - Sì. (...), già mio padre, sì, era in carcere.*

*P.M. Dott. PACI - Era stato arrestato. Quindi che cosa le dice esattamente Tutino?*

*V. GALATOLO - Guardi, io, se non mi sba... lui mi ha chiamato... chi mi doveva parlare è Filippo Graviano, ci dicevano "u martidduzzu" forse come soprannome pure.*

*P.M. Dott. PACI - Com'era? Scusi, lo può ripetere?*

*V. GALATOLO - "U martidduzzu".*

*P.M. Dott. PACI - "U martidduzzu". E lei lo conosceva allora Filippo Graviano? L'aveva mai visto?*

*V. GALATOLO - Prima di questo... di questo incontro no. (...) No, no, ma sapevano chi erano però, per sentito dire, così, si sapeva. Mi rico... cioè me ne ricordo, ma ero ragazzo, venivano dentro il Pipitone, però non andavo a dire chi fossero. Noi eravamo più legati con i Madonia perché mangiavamo assieme con mio padre, lo zio Ciccio Madonia.*

*P.M. Dott. PACI - Ho capito. (...) E quindi il Tutino le dice esattamente che cosa? Che cosa le viene detto?*

*V. GALATOLO - (...) mi ha detto di venire a parlare... che mi voleva parlare Filippo Graviano. Ma è stato... io pensavo... ci sono andato, ma arrivato là, siamo andati a Brancaccio, in via Conte*

*Federico, dove abita forse sua mamma, non so.*

*P.M. Dott. PACI - E arrivate in via Conte Federico e che cosa succede?*

*V. GALATOLO - Sono entrato, mi ha abbracciato, mi ha salutato, mi ha chiesto di mio padre come stava, dov'era.*

*P.M. Dott. PACI - Scusi, la casa la può descrivere? Questa casa dove avviene questo incontro.*

*V. GALATOLO - Guardi, mi ricordo benissimo che c'era... c'era un... un cancello automatico grande, di una traversa, si entrava in una traversa e c'era un cancello automatico; entravamo qua, se non mi sbaglio abitava al primo o al secondo piano (...). Sono passati tanti anni.*

*P.M. Dott. PACI - Mi scusi, era un edificio?*

*V. GALATOLO - Una palazzina. (...) Forse ci abitava la mamma, forse. Che io non l'ho vista, io sono entrato e ho visto a lui solo e abbiamo assistito a un incontro che c'eravamo io, Vittorio Tutino e Filippo Graviano.*

*P.M. Dott. PACI - E Filippo Graviano. Senta, farei un passo indietro, le voglio chiedere: ma Tutino le disse proprio che c'era Filippo Graviano che le voleva parlare? (...) cioè la domanda è una precisazione: quando Tutino le dice: "Guarda, dobbiamo andare a parlare", le dice specificamente che c'è Filippo Graviano che (...) vuole parlare?*

*V. GALATOLO - Sì, sì.*

*P.M. Dott. PACI - Perché leggo nel verbale che abbiamo, che è quello del 21 novembre [ndr: 2014], lei disse che Tutino (...) esattamente (...), dice: " Tutino mi disse che c'era un amico nostro che mi voleva parlare".*

*V. GALATOLO - Un amico di mio padre che mi voleva parlare.*

*P.M. Dott. PACI - Quindi in questi termini gliela pone?*

*V. GALATOLO - Sì. Poi, quando siamo arrivati là, ho saputo chi era.*

*P.M. Dott. PACI - Ho capito. E allora, arrivato in via (...) Conte Federico. (...) Se allora ci vuole dire esattamente come avviene questo incontro e che cosa le dice Filippo Graviano?*

*(...)*

*V. GALATOLO - Niente, prima mi ha... mi ha salutato, mi ha... mi ha baciato con due baci nella guancia; c'era Vittorio Tutino vicino a noi: "Tuo padre come sta? Me lo devi salutare. - Dice - Mi devi fare un favore - dice - se quando lo vai a trovare, se gli puoi dire che qualsiasi cosa lui sentirebbe, oppure viene a sapere, gli devi dire che siamo coperti, deve stare tranquillo perché siamo coperti". Ma io non andavo a pensare mai che cosa potesse essere, dottor Paci.*

*P.M. Dott. PACI - Ho capito. Quindi è testuale questo riferimento al fatto che eravate coperti. Questa è una espressione che usò proprio Filippo Graviano quel giorno?*

*V. GALATOLO - "Dici a tuo padre che... gli dici a tuo padre che qualsiasi cosa lui sa, viene a sapere*



*o viene a vedere, dicci che deve stare tranquillo perché siamo coperti noi". (...) Così mi ha detto e così ho riferito. Ma non pensando a quello che potesse succedere.*

*P.M. Dott. PACI - Lei, naturalmente, non gli ha chiesto di specificare o di essere più, diciamo, esplicito?*

*V. GALATOLO - Ma io gli ho... io gli ho detto: "Gli devo dire così?" Dici: "Tu dagli un bacione e gli dici così all'orecchio".*

*P.M. Dott. PACI - Ho capito. Senta, ma Filippo Graviano a lei, invece, per quanto riguarda la sua persona che cosa disse? Fece dei commenti, le partecipò qualche cosa?*

*V. GALATOLO - No, mi disse attento, che già sono fatto grande, di stare sempre attento nella... vista la mia... già ero un ragazzo... sono un bravo ragazzo, dice, educato. I complimenti mi ha fatto.*

*P.M. Dott. PACI - Senta, ha detto che era presente anche Vittorio Tutino a questo incontro.*

*V. GALATOLO - Sì, sì, assieme a me, nel salone di casa, assieme a me; eravamo io, lui e Filippo Gra... non c'era più nessuno, noi tre eravamo.*

*P.M. Dott. PACI - Senta, ma durante questo colloquio interviene Tutino o rimane in silenzio?*

*V. GALATOLO - No, no, lui mi dice... no, là mi abbracciava anche lui, va', di dire: "Digli quello che ti sta dicendo Filippo", e basta.*

*(...)*

*P.M. Dott. PACI - Senta, lei ha fatto una dichiarazione in uno dei due verbali, esattamente in quello del 14 novembre 2014 e con un virgolettato, cioè ha riferito quella che, insomma, approssimativamente o esattamente, me lo dice lei, fu la frase che usò Filippo Graviano parlando con lei, che non è esattamente... cioè che è in parte, diciamo, aderente a quello che lei oggi ha ripetuto, e cioè: "Vito, mi devi fare un favore: devi dire a tuo padre se c'ha la possibilità che qualsiasi cosa potrà accadere, gli dici che al mille per mille siamo coperti da tutte cose".*

*V. GALATOLO - Sì, sì, dottor Paci. (...) "Qualsiasi cosa sente dire o lo sa, siamo coperti".*

*P.M. Dott. PACI - Glielo dico, signor Galatolo, nel senso che con questa frase lei, sostanzialmente, amplia un po' la prospettazione del Graviano che, insomma, parla al futuro, dice: "Guarda che qualsiasi cosa in futuro potrà accadere - in futuro ce l'ho messo io - gli dici che al mille per mille siamo coperti da tutte cose".*

*V. GALATOLO - Sì, signor... dottor Paci, questo ho dichiarato. (...) Di dirgli così. Io ho riferito così e poi non ho avuto più... non ho visto più nessuno".*

*Inoltre, sul predetto colloquio a tre, con Filippo Graviano e Vittorio Tutino ed, in particolare, sulla sua collocazione cronologica, oltre che sugli incontri successivi con il proprio padre (il primo antecedente alla strage di via D'Amelio ed il secondo, invece, successivo alla stessa), il collaboratore*

dichiarava<sup>592</sup>:

*P.M. Dott. PACI - Senta, cerchiamo di collocarlo nel tempo questo incontro. Lei quando lo colloca? Quando avviene questo incontro? E' in grado di dare un periodo di massima o di indicare dei fatti che ci consentano di iscriverlo nel tempo?*

*V. GALATOLO - Io voglio dire che nel '90 - '91, già così, già c'era Salvo Madonia ancora fuori, perché a Salvo Madonia l'hanno arrestato a dicembre (...) '91, perciò ancora a me non mi aveva chiamato Vittorio Tutino per questa situazione. Mi ricordo che è stato dopo il '92.*

*P.M. Dott. PACI - Scusi, dopo il '92 per ricordarle che le stragi sono del '92, quindi...*

*V. GALATOLO - Sì, sì, sì, dopo la strage di Falcone mi è successa questa situazione.*

*P.M. Dott. PACI - Quindi dopo la strage di...*

*V. GALATOLO - Perché noi eravamo... Sì. Posso, dottor Paci?*

*P.M. Dott. PACI - Prego, prego.*

*V. GALATOLO - Perché noi gestivamo così, però in nero, (...) mio cugino Galatolo Angelo, classe '60 (...) di Pino (...) io, Galatolo Vito, Domenico, i cugini però normali, avevamo un posteggio in via Autonomia Siciliana, più avanti dove è stata la strage (...) via D'Amelio.*

*P.M. Dott. PACI - Sì. (...) Mi scusi, a che distanza da via D'Amelio era quest'area?*

*V. GALATOLO - Cento metri.*

*P.M. Dott. PACI - Cento metri.*

*V. GALATOLO - Duecento metri, questo poteva essere. Sempre nella stessa (...) Sulla sinistra, (...) si entra dalla fiera, per andare in via D'Amelio. (...) Dov'è successa la strage del dottor Borsellino, più avanti, sulla sinistra (...) c'era il nostro posteggio.*

*P.M. Dott. PACI - Quindi questo posteggio era gestito da chi, da voi, dai Galatolo? Ma era un posteggio abu...*

*V. GALATOLO - Sì, tutto...*

*P.M. Dott. PACI - Era una zona abusiva, era un'attività abusiva?*

*V. GALATOLO - No, era un posto... guardi, era un posteggio in cui se n'è occupato, io ero ragazzo, se n'è occupato mio cugino Galatolo, classe '60, figlio di Tano, che la gestiva lui, perché... perché poi cos'è successo? Anche dopo... io di preciso non mi ricordo quando l'abbiamo dato in gestione, perché c'erano due che (...) ci serviva questo terreno, che facevano il... il circolo, era il circolo Zappalà o circolo Orfei, non mi ricordo di preciso quale.*

*P.M. Dott. PACI - Circolo Zappalà?*

*V. GALATOLO - Sì, sì. O circolo Orfei, non mi... non mi ricordo, perché poi c'è stata tanta concorrenza fra di loro. Hanno consegnato 50 milioni a mio cugino classe '60, Galatolo Angelo (...)*

---

<sup>592</sup> Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 19.2.2015, pagg. 22 ss. e 96 ss.

di Tano (...), di Gaetano. E allora però pure che noi non ci stavamo, abbiamo dato questo... questo posteggio, finché che c'è via D'Amelio, prima della strage, noi poi in questo posteggio non ci siamo andati più, dopo la strage. Perché prima, sempre dopo... fine maggio, i primi... primi di giugno, metà giugno, il Vittorio Tutino ci diceva di non andarci in questo posteggio: "Non ci avete niente a che fare in questo posteggio". Addirittura, ricordo, dottor Paci, che qualcuno dei cognati di Vittorio Tutino (...) c'era Paolo, c'era Gino, c'era Roberto, si univano con noi, uscivano con noi la sera questi ragazzi.

P.M. Dott. PACI - Sì.

V. GALATOLO - E ci stava... ci davano anche aiuto al posteggio, stavano là per amicizia però, non per altro, perché sono tre lavoratori e bravi ragazzi. Ci davano solamente una mano così, stavano là. Quando noi abbiamo dato... abbiamo dato questo posteggio, non è che non ci siamo andati più, ci siamo andati ancora di più, perché il proprietario di chi era il posteggio e sia quelli che avevano preso il... il circolo, si spaventavano che venivano altre persone a disturbarli, che non volevano.

P.M. Dott. PACI - Ho capito.

V. GALATOLO - La concorrenza illecita che avevano tra di loro.

P.M. Dott. PACI - Ma io voglio capire (...) il Tutino le dice di lasciare questo posteggio?

V. GALATOLO - Che non dovevo andare più qua, in questo posteggio.

P.M. Dott. PACI - Oh, e questo quando ve lo dice?

V. GALATOLO - Nel '92, dopo, dottor Paci.

P.M. Dott. PACI - Dopo che ha parlato con Graviano?

V. GALATOLO - Sì, sì, sì, dopo che parlò con Graviano. Poi ce ne siamo andati e lui... lui sapeva di questo posteggio e ci diceva: "Andatevene, non ci dovete andare, lasciate stare". Ma noi già l'avevamo... se non mi sbaglio già noi l'avevamo dato questo posteggio nei primi del '92. E' successo che per sei - sette mesi ci andavamo sempre perché se avevano di bisogno, se veniva qualcuno della concorrenza noi eravamo là a disposizione. Di fronte c'era anche un bar, ci sedevamo là fra noi cugini, all'angolo c'era un bar e stavamo là se... se c'era... E mio cugino ci diceva, Galatolo Angelo classe '60, che se lui ci dava un segnale, dovevamo correre per entrare di nuovo al posteggio.

P.M. Dott. PACI - Ho capito.

V. GALATOLO - Piano piano sto ricordando questi passaggi.

P.M. Dott. PACI - Ma ci sono state altre persone che le hanno detto di cedere questo posteggio, l'attività, questa attività?

V. GALATOLO - All'inizio c'era anche... nel '91 c'era anche mio zio Giuseppe che era ai domiciliari e ci diceva di lasciarlo, però noi non... non lo sentivamo. Abbiamo sen... a nessuno sentivamo noi, perché era un posteggio che ci dava dei soldi. Mi spiego?

*P.M. Dott. PACI - Sì.*

*V. GALATOLO - Però nel novanta... dopo... i primi di giugno insisteva sempre... insisteva sempre Vittorio a dirci di non... non ci dobbiamo andare. Perché noi ci andavamo sempre nel '92, era un periodo che ci vedevamo là.*

*P.M. Dott. PACI - Ho capito.*

*V. GALATOLO - Che già avevamo preso... mio cugino aveva preso 50 milioni.*

*P.M. Dott. PACI - Allora, mi scusi, la data è certa ed è quella della strage di via D'Amelio, che appunto risale al 19 luglio. Quanto tempo prima (...) voi avete ceduto questa attività?*

*V. GALATOLO - Guardi, di preciso non mi ricordo, però il Vittorio Tutino ci diceva, dopo la strage di... di Capaci, metà giugno, così, già ci diceva di non andare... non dovevamo andare in questo posteggio. Ma difatti i suoi cognati non si facevano vedere più là.*

*P.M. Dott. PACI - Ho capito.*

*V. GALATOLO - Rimanevano solo i Galatolo e un cugino mio, così, Domenico, però così, per... stavamo là al bar, se avevano di bisogno che qualcuno andava là, noi intervenivamo subito.*

*P.M. Dott. PACI - Torniamo un passo indietro, torniamo al discorso che le fa Filippo Graviano, perché dobbiamo cercare di capire quanto tempo... quando lei ha questo colloquio con Filippo Graviano alla presenza di Tutino. (...) voglio sapere la data. Lei quando lo colloca questo incontro con Graviano?*

*V. GALATOLO - Fine maggio - prima settimana di giugno '92.*

*(...)*

*P.M. Dott. PACI - Perché, esatto, riesce a dare questa indicazione?*

*V. GALATOLO - Perché ricordo che nel '90 - '91 ancora c'era mio zio Pino ai domiciliari, Salvo Madonia era fuori, che Salvo Madonia è stato arrestato a dicembre (...) '91, perciò...*

*P.M. Dott. PACI - Galatolo, si fermi un attimo. (...) Quando Graviano la chiama e lei parla poi con Graviano, Salvo Madonia è arrestato o è libero?*

*V. GALATOLO - È arrestato, signor... dottore.*

*P.M. Dott. PACI - È arrestato. Quindi è dopo l'arresto di Salvo Madonia.*

*V. GALATOLO - Sì, sì.*

*P.M. Dott. PACI - Rispetto all'arresto di Salvo Madonia (...) riesce a ricordare questo incontro con Graviano quando lo colloca? Rispetto all'arresto di Madonia.*

*V. GALATOLO - Quattro - cinque mesi dopo.*

*P.M. Dott. PACI - Quattro - cinque mesi dopo.*

*V. GALATOLO - Quattro - cinque mesi dopo, così.*

*P.M. Dott. PACI - Mi scusi, lei ha parlato mai con qualcuno in famiglia di questa indicazione, di*

*questo colloquio avuto con Filippo Graviano?*

*V. GALATOLO - Poi sono andato da mio padre io.*

*P.M. Dott. PACI - Ecco, dico, certamente, però prima di parlare con suo padre, ha parlato con qualcun altro? (...) La domanda è se lei, oltre a parlarne poi con suo padre, ha parlato con qualcuno, prima di andare a parlare con suo padre, se ha parlato con qualcuno della sua famiglia.*

*V. GALATOLO - No, no, no. A parte... su quello che mi ha detto il Graviano no, con nessuno, dottor Paci.*

*P.M. Dott. PACI - Perfetto, questo volevo sapere.*

*V. GALATOLO - Sono andato direttamente io a parlare con mio padre.*

*P.M. Dott. PACI - Va bene. Lei quando va a parlare con suo padre?*

*V. GALATOLO - Dopo la strage di Capaci.*

*P.M. Dott. PACI - Dopo la strage di Capaci, quindi prima ancora della strage di via D'Amelio?*

*V. GALATOLO - Sì, sì.*

*P.M. Dott. PACI - E che cosa le dice? Cosa riferisce a suo padre?*

*V. GALATOLO - Ho trovato mio padre normale e c'ho detto che mi ha mandato a chiamare "u martidduzzu". Dice: "E come mai tu sei andato qua?" Ci dissi: "No, mi voleva... mi voleva conoscere". Dice: "Ah, che..." Siccome mio padre con loro ci tiene tantissimo, sono grandi... grandissimi amici e... e gli ho detto che: "Qualsiasi cosa che tu senti o viene a... a sapere, mi dicono di dirti che devi stare tranquillo, perché loro sono coperti".*

*P.M. Dott. PACI - Sì. E la reazione di suo padre quale fu?*

*V. GALATOLO - Si incavolò abbastanza, che non doveva andare più a nessu... non ci dovevo andare più, chi mi mandava a chiamare non dovevo andare più in nessun posto, dovevo stare da... a casa mia e basta, dentro la nostra borgata.*

*P.M. Dott. PACI - Ma la volontà di suo padre al tempo era quella di inserirla in Cosa Nostra o di lasciarla fuori?*

*V. GALATOLO - No, no, mio padre voleva assolutamente che io stavo fuori di Cosa Nostra.*

*P.M. Dott. PACI - Ho capito. Senta, dopo la strage di via D'Amelio, lei è andato più a colloquio con suo padre, a parlare con suo padre?*

*V. GALATOLO - Subito dopo sono andato, mi ricordo, all'Asinara, dottor Paci, ed era infuriato, faceva bile.*

*P.M. Dott. PACI - Ecco, e perché faceva bile?*

*V. GALATOLO - Ma io... ma... perché quello che era successo, già c'era stata la strage del dottor Borsellino.*

*P.M. Dott. PACI - Ecco, e la bile era dovuta a che cosa?*

V. GALATOLO - *Perché era contrario a fare... sicuramente a fare questa situazione, perché lui non ne sapeva niente, mio padre.*

P.M. Dott. PACI - *Non ne sapeva niente. Ma avete fatto o ha fatto riferimento a quella frase che le disse, che lei le aveva riferito e cioè di Filippo Graviano?*

V. GALATOLO - *Chi mi mandava a chiamare, non dovevo andare più in nessun posto. Ma non così come lo sto dicendo io, io conosco mio padre bene quando si arrabbia, nel senso che è nervoso, e quella... me lo ricordo cosa... come me l'ha detto, che non dovevo uscire più dalla zona, e chi mi mandava a chiamare non dovevo... non andare più in nessun posto.*

P.M. Dott. PACI - *No, la domanda era un'altra. (...) Se quando lei parla la seconda volta con suo padre, quando lo va a trovare all'Asinara (...) e la strage, il dottor Borsellino è già stato ucciso e la strage di via D'Amelio è già consumata.*

V. GALATOLO - *Io ci sono andato... se non mi sbaglio ci sono andato agosto o settembre 2012... eh, '92.*

P.M. Dott. PACI - *Lei ha detto che suo padre era infuriato perché non era stato avvisato.*

V. GALATOLO - *Sì.*

P.M. Dott. PACI - *Ecco, ci vuole riferire esattamente che termini usò? E visto che lei a quel tempo non era ancora inserito in Cosa Nostra, come avete preso questo argomento? Come e in che modo siete entrati in argomento?*

V. GALATOLO - *No, mi ha... si parlava, perché a lui l'avevano portato all'Asinara, nell'isola, e lui si... si lamentò: "A chi dobbiamo ringraziare per questo regalo?" Una cosa del genere. Ma era nervoso, nemmeno... si spaventava pure a parlare perché... se c'erano microspie non mi... tutte queste cose. Telecamere c'erano.*

(...)

AVV. SINATRA - *Suo padre aveva un regime speciale? Era sottoposto a un regime detentivo, ovviamente?*

V. GALATOLO - (...) *Dopo la strage di via D'Amelio gli hanno dato il 41 bis ed è stato trasferito all'Asinara.*

(...)

AVV. SINATRA - *Sì. Senta, signor Galatolo, le chiedo anche: quando lei andò a parlare la prima volta con suo padre e le disse che una persona le aveva... lei gli ha fatto capire che era Graviano a suo padre, giusto?*

V. GALATOLO - *Gli ho detto "u martidduzzu".*

AVV. SINATRA - *Quindi lei gli ha detto "martidduzzu". Ora, dal momento in cui lei gli ha detto il soprannome, ovviamente gliel'ha detto all'orecchio per non farlo sentire alle guardie, giusto?*

V. GALATOLO - Sì, sì, sì. Sì, sì.

AVV. SINATRA - Ecco, mi corregga eventualmente se sbaglio. Ora dico: ma suo padre...

V. GALATOLO - Anche... parlavamo anche labiale, sì.

AVV. SINATRA - Con il labiale. Ma suo padre aveva capito di che cosa si trattava, cioè quando gli ha detto: "Siamo coperti"? Cioè gli ha detto... ha annuito?

V. GALATOLO - Mio padre...

AVV. SINATRA - Aspetti, aspetti un secondo. Ha annuito oppure le ha chiesto specificazioni, nel senso di dire: "Cosa mi stai dicendo?" con gli occhi, no? Cioè: "Cosa mi vuoi dire?" Oppure ha capito suo padre quello che lei voleva dire?

V. GALATOLO - No, mi ha detto di non... mi ha detto e lo ripeto, Avvocato.

AVV. SINATRA - Sì, prego.

V. GALATOLO - Di non andare più a nessun posto e di starmi nella nostra casa, che chiunque mi veniva a chiamare non ci dovevo andare più.

AVV. SINATRA - Oh. Quando, invece, poi lei ci ritorna, suo padre era molto arrabbiato, è giusto?

V. GALATOLO - Sì.

AVV. SINATRA - E lei dice... o meglio, le chiedo: ma era arrabbiato perché non era stato avvisato?

V. GALATOLO - No, forse di quello che posso... non lo so questo, ma forse era arrabbiato perché mi avevano chiamato a me per fargli dare questo messaggio.

AVV. SINATRA - Perché, veda, lei sempre sentito il 21 di novembre [ndr : 2014], lei dice: "Dopo che successe la strage di via D'Amelio, andai a colloquio con mio padre e lo stesso era molto arrabbiato, poiché non era stato previamente avvisato che si sarebbe compiuto..."

V. GALATOLO - Non sapeva niente mio padre.

AVV. SINATRA - Aspetti un secondo. "Che si sarebbe compiuto un attentato nel nostro territorio". Quindi, da questo passo, non voglio aggiungere nulla, sembrerebbe che suo padre si è arrabbiato, e quindi lei ha percepito questa arrabbiatura di suo padre, perché nessuno lo aveva avvisato.

V. GALATOLO - No, di quello che era successo.

AVV. SINATRA - Eh, di quello che era successo e che doveva succedere. E lei...

V. GALATOLO - Gli hanno dato subito il 41 bis, Avvocato. (...) Questa era l'arrabbiatura. (...) Che già si trovava al 41 bis.

AVV. SINATRA - Eh, ma lei in quel momento, quando suo padre si era arrabbiato perché non era stato avvisato, così come dice lei, lei non ha detto a suo padre: "Ma io ti avevo avvisato, te l'ho detto"?

V. GALATOLO - No, Avvocato, perché quando sono andato da mio padre già si trovava al 41 bis, non abbiamo fatto nes... l'ho visto arrabbiato io. (...) Però, sinceramente, non abbiamo fatto nessun

*discorso a livello...*

*AVV. SINATRA - Ah, perfetto. Quindi la frase, diciamo, che non era stato previamente avvisato, etc., etc., questo l'ha dedotto lei?*

*V. GALATOLO - Questa è una cosa che ho detto io che non era avvisato, sì”.*

*Ancora, l'ex reggente della famiglia dell'Acquasanta riferiva anche di un suo dialogo con Vittorio Tutino, di poco successivo alla strage di via D'Amelio, nonché sulla precedente esortazione, da parte di Filippo Graviano, a dismettere il loro parcheggio<sup>593</sup>:*

*“P.M. Dott. PACI - Senta, veniamo sempre al periodo successivo alla strage di via D'Amelio. Lei ha mai parlato più con Tutino dopo la strage di via D'Amelio della vicenda del parcheggio?*

*V. GALATOLO - Dopo... dopo dieci giorni circa, una settimana, così, che... la strage è stata a luglio, lui verso... proprio ai primissimi di giu... quando è stata la strage ci ha detto, dopo una settimana, dici che ci parlava il cuore che ci avvisava di non andare là, dice: "Mi sento... ti immagini - dice - una cosa del genere, una disgrazia del genere? - Dice - Mi parlava il cuore quando vi dicevo: <<Non andateci, levatevi 'stu posteggio>>", tutte 'ste cose. Però noi non abbiamo guardato, poi abbiamo suppergiù capito qualcosa, che Vittorio era inserito in qualche cosa di strano.*

*P.M. Dott. PACI - Cioè lui esattamente riesce a rammentare le parole che usò quel giorno nel riferirvi...?*

*V. GALATOLO - Ci siamo visti al bar.*

*P.M. Dott. PACI - Sì.*

*V. GALATOLO - E lui quando... eravamo io e i miei... io e... era un gruppo che stavamo sempre là, in questo bar Snoopy, e lui ci ha detto... quando ci ha visto ha abbracciato, ci ha baciato a tutti come facevamo sempre e mi dice, dice: "Mi parlava il cuore - dice - avete visto cosa è successo? - Dice - Ti immagini - ci dice - succedeva una disgrazia che c'eravate qualcuno di voi? Mi parlava il cuore che vi dicevo di non andarci", dice. Però così, due - tre parole e poi abbiamo chiuso il discorso. "Sì, sì, Vittorio, beviamo così il caffè", e a posto.*

*P.M. Dott. PACI - Sì. Lei, nel verbale del 21 novembre [ndr : 2014] disse: "Te l'avevo detto di toglierti il posteggio".*

*V. GALATOLO - Sì, sì, sì, una cosa del genere: "Non andare là al posteggio, là". Ma noi ci dovevamo andare per forza, anche... là in quel posteggio, dottor Paci, perché mio cugino aveva incassato i soldi, noi dovevamo stare attenti se qualcuno della concorrenza poteva fare qualcuno danno a questo posteggio, perciò dovevamo stare là. A turno facevamo... io e mio cugino Angelo, classe '60, giravamo là, di fronte c'era un bar e stavamo là; poi ci andava mio cugino Angelo di Pino, cioè eravamo sempre a disposizione là. Poi era la nostra zona, è la nostra borgata, la conoscevamo a*

---

<sup>593</sup> Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 19.2.2015, pagg. 31 ss.



*memoria quella zona.*

*P.M. Dott. PACI - Senta, ma di questo posteggio lei ha mai parlato con Graviano? O Graviano gliene ha mai parlato?*

*V. GALATOLO - Se non mi sbaglio me ne ha accennato: "So che avete questo posteggio. Perché non ve lo togliete?" Così però, non mi... non mi ricordo bene.*

*P.M. Dott. PACI - "Questo posteggio ve lo togliete"?*

*V. GALATOLO - Sì, sì.*

*PRESIDENTE - Lo spieghi esattamente il contenuto di questo discorso.*

*V. GALATOLO - No, mi ha... mi ha mandato a chiamare e mi ha detto quello che... che... di riferire a mio padre qualsiasi cosa... qualsiasi cosa può sentire mio padre o sapere: "Digli di stare tranquillo, che siamo coperti". Poi mi ha riferito, dice: "Vittorio mi ha detto - dice - che avete un posteggio - dice - vi gestite un posteggio. - Dice - E che ne dovete fare? Perché non ve lo togliete 'stu posteggio?" dice.*

*P.M. Dott. PACI - Ho capito.*

*PRESIDENTE - E sapeva dove si trovava questo posteggio? Le fece qualche riferimento?*

*V. GALATOLO - No, questo no, però il Vittorio Tutino lo sapeva, perché i suoi cognati, sia Francesco che Roberto, diciamo, ci vedevamo là anche la sera, dottore... signor Presidente, mi spiego? Ci vedevamo anche la sera là e poi di là ce ne andavamo anche in discoteca con i miei cugini, si univano loro. (...)*

*PRESIDENTE - Senta, e dicevate poc'anzi (...) "Ci vedevamo là". Là dove?*

*V. GALATOLO - Al posteggio, sì, al posteggio.*

*PRESIDENTE - Va bene, prego.*

*V. GALATOLO - In via Autonomia Siciliana c'è il posteggio.*

*P.M. Dott. PACI - Senta, ancora su Filippo Graviano, non so se... forse l'ha già detto, ma mi è sfuggito il particolare. Filippo Graviano era libero al tempo?*

*V. GALATOLO - Libero nel senso... libero... guardi, io non mi ricordo se era ai domiciliari oppure era sorvegliato speciale, perché ci sono andato di sera io tardi, verso le... le otto, le nove, così, e non c'era nessuno, era... non lo so se era sorvegliato speciale o era ai domiciliari, però mi diceva che non poteva uscire.*

*P.M. Dott. PACI - Ho capito. Senta, lei ha detto che anche suo zio Pino un giorno disse, Pino Galatolo, fratello di suo padre, un giorno le disse (...) che dovevate dismettere questa attività. Ci vuole spiegare bene quando lo disse e se fu una sua iniziativa o se fu in esecuzione, diciamo, di un consiglio, di un ordine di qualcuno.*

*V. GALATOLO - Allora, da noi, essendo che eravamo figli di Galatolo... figlio di Galatolo Vincenzo,*

*che rappresentava la famiglia dell'Acquasanta, di mio zio uomo d'onore, i miei zii uomini d'onore, cioè per noi avere un posteggio e fare entrare le macchine, fare posteggiare le macchine, era un po' di vergogna avere un posteggio così, abusivo. E mio zio non voleva che questo... faceva: "Mi vergogno a fare... - dice - vendetelo, che dovete fare i posteggiatori? - dice - Evitate". Ma no a riguardo che lui sapesse qualcosa, perché se sapeva qualcosa andavano da lui a dirgli qualche appuntamento, o a Salvo Madonia, che all'epoca era libero. A me mi hanno chiamato dopo i loro arresti.*

*P.M. Dott. PACI - Ho capito. Quindi era una cosa disancorata, lei dice, da tutta questa vicenda, cioè era...*

*V. GALATOLO - Non c'entrava niente. (...)" (v. pagg. 1409 – 1433 sentenza di primo grado Borsellino Quater).*

Si tratta di dichiarazioni che Vito Galatolo ha riferito in termini non dissimili anche nell'odierno dibattimento:

**PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI –** *Lei conosceva al tempo Filippo Graviano?*

**IMPUTATO P.C. GALATOLO –** *Prima che si era andato a casa sua qualche volta veniva a vicolo Pipitone insieme con mio padre e altri esponenti di cosa nostra, sì. Io le sto parlando che a volte veniva anche Mario Prestifilippo in casa nostra.*

**PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI –** *Lei in quel periodo, cioè nel 1992, ha mai frequentato, o meglio ha mai avuto contatti diretti con Filippo Graviano?*

**IMPUTATO P.C. GALATOLO –** *Sì, li ho avuti una volta sola tramite Vittorio Tutino.*

**PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI –** *Spieghi chi era Vittorio Tutino.*

**IMPUTATO P.C. GALATOLO –** *Una persona... un uomo di fiducia di Filippo e Giuseppe Graviano e della famiglia dei Graviano. Una persona... da noi ci conosciamo da venticinque anni, trent'anni. Dopo il 1987–1988 lui... la moglie, la signora Lo Cascio, abitava nel nostro quartiere, via Don Orione, Via Ammiraglio Rizzo, perciò già noi la conoscevamo perché i fratelli, i cognati erano amici nostri di borgata, siamo vissuti tutti insieme. E poi Vittorio un giorno ci siamo conosciuti, cioè è un amico nostro, frequentava noi come ragazzi di borgata. Perché lui era di fuori della borgata nostra. Con la scusa che lui era fidanzato con una ragazza della nostra borgata ha fatto amicizia con noi. Ma sapeva chi era... Chi eravamo noi lo sapeva. Noi all'inizio non sapevamo che lui aveva questi contatti con i Graviano.*

**PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI –** *Ho capito. Quindi questo contatto con Filippo Graviano come avviene e dove poi lei lo incontra?*

**IMPUTATO P.C. GALATOLO –** *Io lo incontro che lui era agli arresti domiciliari, era sorvegliato speciale e non poteva uscire. A lui lo incontro che un giorno... il discorso comincia e noi avevamo*

*un posteggio in via... dove è successa la strage del dottor Borsellino, più avanti, andandoci di qua, avevamo un posteggio. Questo posteggio lo gestivamo noi, tutti i ragazzi dei Galatolo, i cognati di Vittorio Tutino, ci veniva a dare una mano, i miei cugini. Bazzicando tutti insieme un giorno Vittorio Tutino mi dice che c'è un amico intimo di mio padre che mi vuole parlare.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Scusi lei rispetto alla strage di via D'Amelio, che è di data 19 luglio del 1992, rispetto a quella data è in grado di indicare quando avviene questo contatto con Tutino?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Guardi con Tutino viene... con Tutino ci vedevamo ogni giorno, era una cosa che ci vedevamo ogni tanto. È stato dopo la strage di Capaci... guardi fino giugno, fine maggio o metà giugno. Prima...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Quindi prima di via D'Amelio e dopo Capaci.*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Sì, sì.*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Continuo io?*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Sì, prego.*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *In cui mi dice che c'era un amico di mio padre che mi voleva parlare e mi voleva salutare. Mi fa il nome di Graviano. E andiamo in questa casa in via Conte Federico, c'era un portone. Era la casa della mamma, se non sbaglio. Quando siamo arrivati là mi ha abbracciato, mi ha baciato perché lui non mio padre... Stimano molto mio padre tutt'oggi perché hanno fatto tanti omicidi insieme, partecipavano a tutti...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Suo padre, scusi, dove era in quel momento, in quel tempo?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *È detenuto. Mio padre in quel periodo girava, tra il 1991 e il 1992, così, girava sia Pisa, Ucciardone...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Va bene, va bene, prego. Era solo per sapere...*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Sì, sì, detenuto. Mio padre è stato arrestato nel febbraio del 1990, il 20 o 21 febbraio del 1990. Sono ventinove anni.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Prego, prego Galatolo.*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Sì, mi viene a chiamare, così siamo saliti e in cui mi dava "Come stai? Mi raccomando. Sei un ragazzo molto attivo. Mi raccomando.". Perché questo posteggio... perché avevamo un posteggio però non è che noi andavamo a prendere i soldi che ci pagavano, stavamo là perché c'era chi ci badava a questo posteggio. Solo che avevamo tipo un magazzino là dentro che tra noi ragazzi stavamo sempre là, ogni sera là, ed era il periodo della Fiera del Mediterraneo. E poi anche prima avevamo questo posteggio. In cui si diceva "Perché non evitate di andare là?", ma queste cose però prima, qualche mese prima, ce lo diceva anche Vittorio Tutino di*

*non... “Se evitate di andare qua. Lasciate stare. Non ci andate. Anche per tuo padre sapete che praticate questo posteggio”. Ma là c’è ancora mio zio pure, nel 1990 o 1991 c’era mio zio Galatolo Giuseppe che in vicolo Pipitone, sotto casa mia, era agli arresti domiciliari. Però non andava l’idea di tutto quello che... dove che lui volesse arrivare. In cui questa cosa me l’ha commentata anche Filippo Graviano quando siamo arrivati là di evitare di andare in questo posteggio. Io sono andato, ce ne siamo andati, dice “Mi raccomando, pensaci, levatevi”. Dopo che è successa la strage...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *No, no, aspetti, aspetti.*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Mi dica.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Quindi le parla di questo posteggio.*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Anche lui dopo che gliel’aveva già detto suo zio.*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Le dice qualcos’altro?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Sul posteggio?*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *No, non sul posteggio, le chiedo se oltre... cioè la chiama...*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *No, lui mi chiama, poi mi abbraccia, perché eravamo solo tre persone, eravamo io e Vittorio Tutino presente e Filippo Graviano. In cui dovevo salutare mio padre, ci mandavo un abbraccio a mio padre, se c’era la possibilità di salutarlo e se c’era la possibilità di dirgli che qualsiasi cosa può succedere o che lui senta siamo coperti, di stare tranquillo. Va bene così.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Quindi questo era un messaggio che lei doveva riferire a suo padre?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Sì, a mio padre. Cosa che ho fatto.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Scusi intendo specificazioni... la frase è questa? Non ci sono commenti o altre indicazioni? L’ha detta così?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Che deve stare tranquillo, che qualsiasi cosa sente o viene a sapere, dice “Noi siamo coperti, possiamo andare avanti e deve stare tranquillo”. Così quando io a mio padre ho fatto capire già lui si è arrabbiato perché non voleva che andassi in questo posto con... vedermi con i Graviano. E poi invece quando è successo la disgrazia del dottor Borsellino ho incontrato dopo Vittorio Tutino in cui mi fa “Avete visto?” – lo dico in siciliano signor Giudice perché... – dice “Mi parlava e core che vi dicevo di non andare qua. Ti immagini se eravate là poteva succedere...”, dissi “Va bene...”. Ce ne siamo andati e poi noi tra cugini abbiamo commentato.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Senta Galatolo, le volevo chiedere questo, ma suo padre...*

*la reazione di suo padre dopo la strage?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *L’ha presa brutta perché era tipo un regalo, ma non era un regalo, era una cosa che peggiorava la situazione a livello dei carceri. Perché dopo le stragi subito mio padre l’hanno portato all’Asinara in 41 bis. Si lamentava, era una cosa che si lamentava che tipo era contrario alle stragi. Anche se però antecedentemente mio padre anche personalmente ha partecipato alla strage di Chinnici.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Senta ma lei a suo padre ha detto questa frase, ha riferito questa frase dettata da Graviano.*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *C’è stato un commento, c’è stata una interlocuzione sul punto, su questo passaggio quando Graviano dice “Eravamo coperti.”, che cosa lei ha capito? Suo padre le ha fatto capire o le ha detto che cosa significava “Eravamo coperti”?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Che c’era qualcosa dietro le istituzioni, qualcuno che ha dato il via libera di fare queste cose. Questa è una cosa che poi abbiamo capito anche noi, è normale.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Senta questa frase “eravamo coperti” lei l’ha più risentita, ha avuto modo ulteriormente nel corso del tempo di risentirla a proposito di altri fatti delittuosi? Le è stata più riferita da altre persone?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Dopo tanti anni quando l’ha mandato a dire Matteo Messina Denaro “Siamo coperti, possiamo andare avanti.”, anche Matteo Messina Denaro l’ha scritto nella lettera che anche noi l’abbiamo letta.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Quella lettera in cui si parlava dell’attentato contro il magistrato...*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Sì, dell’attentato a Di Matteo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Scusi l’ha detto, ma se lo ripete esattamente, questa lettera di Messina Denaro con questo mandato ad uccidere il dottor Di Matteo di quando è?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Guardi... dopo pochi mesi, nel dicembre del 2012.*

(v. pagg. 11- 14 ud del 04.02.2019 ).

Venendo alla valutazione della circostanza riferita da Vito Galatolo i giudici di primo grado del Borsellino Quater (v. pagg. 1433 - 1440) hanno osservato che:

*“Dunque, le dichiarazioni del Galatolo aggiungono un importante tassello ai fini dell’affermazione della responsabilità di Vittorio Tutino, in ordine ai fatti per cui si procede nei suoi confronti.*

*La valutazione della credibilità soggettiva (nonostante alcuni profili critici), infatti, è complessivamente positiva, oltre che alla luce del curriculum criminale del collaboratore, già inserito in Cosa nostra, nella famiglia dell’Acquasanta del mandamento di Resuttana, fino ad epoca*

recente, come reggente (e ritualmente “combinato”, come uomo d’onore, a giugno 2010), anche in considerazione della natura (in massima parte) diretta delle sue conoscenze su questi fatti. Ciò vale, in particolare, per entrambe le circostanze fondamentali (ai fini che ci occupano), riferite dal collaboratore di giustizia, vale a dire sia l’incontro con Filippo Graviano, alla presenza di Vittorio Tutino, in cui il boss di Brancaccio gli chiedeva di assicurare il padre, Vincenzo (come detto, capo famiglia dell’Acquasanta, detenuto), che qualsiasi cosa fosse accaduta, non doveva preoccuparsene, poiché erano coperti al “mille per mille”, da “tutte cose”, accennando (contestualmente) al fatto che avrebbero dovuto dismettere il parcheggio, nei pressi della via Mariano D’Amelio (“Perché non ve lo togliete?”), sia per la successiva esortazione, in tal senso, da parte dello stesso Vittorio Tutino, nel mese di giugno.

I rilievi critici delle difese (in particolare, quella di Vittorio Tutino, ma anche di alcune parti civili) alle dichiarazioni di Vito Galatolo, sono superabili, tanto più alla luce dei riscontri di natura documentale alle stesse, considerando pure il lungo tempo decorso dai fatti riferiti e la fase iniziale della collaborazione nella quale si collocano le dichiarazioni contestategli (del resto, anche al momento del suo esame dibattimentale, non erano ancora decorsi i 180 giorni dall’avvio della collaborazione, né risultavano redatti i verbali illustrativi dei contenuti della stessa). Detti rilievi, in sintesi, riguardavano la progressione dichiarativa del collaboratore, principalmente, su due tematiche<sup>594</sup>:

- l’identità del soggetto incontrato alla presenza di Vittorio Tutino (in particolare, quale fra i due fratelli, Filippo o Giuseppe Graviano);
- la collocazione cronologica dell’incontro (oltre alla tematica, strettamente connessa, dell’epoca della cessione del parcheggio vicino alla via D’Amelio).

Quanto al primo punto, risulta dalle dichiarazioni contestate in dibattimento, che il collaboratore di giustizia, nelle prime dichiarazioni rese ai Pubblici Ministeri di Caltanissetta, si diceva (inizialmente) incerto sull’identità di colui che aveva incontrato a Brancaccio, in compagnia di Vittorio Tutino, in particolare, se si trattava di Filippo Graviano, come pure gli sembrava di ricordare, oppure di Giuseppe Graviano.

Tale incertezza, per altro risolta dal collaboratore già nel verbale d’interrogatorio immediatamente successivo, nella fase delle indagini integrative, appunto, nel senso che si trattava proprio di Filippo Graviano, con la contestuale indicazione che questi, all’epoca dell’incontro, era pure sottoposto agli arresti domiciliari oppure alla sorveglianza speciale, non inficia il giudizio positivo -sopra anticipato- sull’attendibilità delle sue dichiarazioni.

Infatti, si deve innanzitutto considerare che, soprattutto nella fase iniziale della collaborazione con

---

<sup>594</sup> Cfr. verbale d’udienza dibattimentale del 19.2.2015, pagg. 45 ss., 56 ss., 78 ss., 97 ss.

*l'autorità giudiziaria ed a distanza di decenni dai fatti narrati, è praticamente inevitabile un processo mnemonico di graduale affioramento dei ricordi (a seguito delle sollecitazioni ricevute), soprattutto ove si consideri che Vito Galatolo non aveva mai incontrato, prima d'allora, alcuno dei fratelli Graviano (se non per averli intravisti in vicolo Pipitone, quando era ragazzino), né risulta che, dopo l'incontro in parola, ne siano seguiti altri con i medesimi soggetti.*

*Inoltre, va considerato anche il formidabile riscontro, relativo all'applicazione, proprio a Filippo Graviano, della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con la prescrizione di non uscire dall'abitazione fra le ore 21.00 e le ore 6.00 ("mi diceva che non poteva uscire"), con provvedimento depositato dal Tribunale di Palermo il 4 giugno 1992 (impugnato dalla difesa in data 12 giugno 1992)<sup>595</sup>.*

*Alla luce di tale riscontro, risulta superabile anche la progressione dichiarativa (ancora più evidente, rispetto alla precedente), relativa alla collocazione cronologica dell'incontro, inizialmente datato in epoca antecedente alla cattura di Salvatore Mario Madonia (13 dicembre 1991<sup>596</sup>), poi in epoca successiva, a febbraio/marzo 1992, quindi dopo la strage di Capaci e prima di quella di via D'Amelio, con anche il ricordo che, nel momento in cui arrivava a Brancaccio, in via Conte Federico ad incontrare Filippo Graviano erano, all'incirca le ore venti ed ancora non era buio<sup>597</sup>. Infatti, da un lato, il menzionato decreto applicativo della misura di prevenzione nei confronti di Filippo Graviano, come detto depositato il 4 giugno 1992 (ed immediatamente esecutivo, com'è noto), vale a fugare qualsiasi dubbio, oltre che sull'identità della persona incontrata da Vito Galatolo, in compagnia di Vittorio Tutino (dato perfettamente coerente con le indicazioni dei vari collaboratori di giustizia che indicavano l'imputato come "l'ombra" di Filippo Graviano<sup>598</sup>), anche riguardo all'epoca*

---

<sup>595</sup> Si rinvia alla lettura del provvedimento e delle annotazioni di Cancelleria in calce al medesimo (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 33).

<sup>596</sup> Si rinvia alla documentazione acquisita all'udienza del 15.1.2016, appunto, in merito ai periodi detentivi di tutti i membri della famiglia Madonia.

<sup>597</sup> Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 19.2.2015, pag. 91. Così anche nel processo palermitano della c.d. trattativa (il cui verbale, successivo al suo esame a Caltanissetta, veniva acquisito agli atti), dove il collaboratore, appunto, collocava l'incontro con Filippo Graviano 30-40 giorni prima della strage di via D'Amelio, facendo addirittura menzione di una data precisa: "il 10 giugno ci sono andato io, guardi, mi ricordo" (cfr. verbale d'udienza Corte Assise Palermo, 7.5.2015, pag. 68).

<sup>598</sup> Si richiamano, fra le altre, le dichiarazioni di Fabio Tranchina (cfr. verbale d'interrogatorio del 21 aprile 2011, in atti) e quelle di Antonio Calvaruso (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 7.10.2014, pag. 25), dalla cui lettura congiunta emerge che, dopo aver svolto il compito di autista per Giuseppe Graviano, Vittorio Tutino veniva chiamato a rivestire il medesimo ruolo per Filippo Graviano, il quale "riusciva a tenerlo più a bada". Inoltre, dalle dichiarazioni di Emanuele Di Filippo (rese nel processo n. 12/1996 di Firenze sulle c.d. stragi del continente, a carico di Leoluca Bagarella ed altri, acquisite agli atti all'udienza dibattimentale del 23.10.2014) sulla consegna di bigliettini provenienti dal cognato detenuto Antonino Marchese a Filippo Graviano, proprio per il tramite di Vittorio Tutino, emerge un ruolo dell'imputato (appunto, di tramite tra Filippo Graviano ed i terzi) del tutto analogo a quello di cui riferisce Vito Galatolo, con le dichiarazioni in esame. Del resto, lo stesso Vittorio Tutino, nel corso del suo esame dibattimentale, negando "categoricamente" l'incontro fra il boss di Brancaccio e Vito Galatolo, affermava che "se il Filippo Graviano si fosse incontrato con Vito Galatolo, che neanche conosce, sarei stato presente anch'io" (cfr. verbale d'udienza del 13.1.2016,

dell'incontro stesso, dovendosi reputare corretto il ricordo dibattimentale (ancora una volta, progressivamente affiorato alla memoria del collaboratore), sulla circostanza che erano all'incirca le ore venti ed, ancora, non era buio.

Alla luce dei superiori rilievi, inoltre, non pare il caso di soffermarsi su altri aspetti (pure messi in rilievo da talune delle parti), che paiono assolutamente marginali e, comunque, assorbiti dalle superiori considerazioni (e dal menzionato riscontro documentale), sull'identificazione dell'interlocutore di Vito Galatolo, in particolare la sua erronea indicazione come "Martidduzzu" (soprannome, in realtà, di Giuseppe Graviano, detto anche "Madre Natura", mentre Filippo Graviano veniva detto "il Barone", come spiegato anche da Gaspare Spatuzza<sup>599</sup>) e la mancata indicazione, da parte del collaboratore, di un segno particolare presente sul viso di Filippo Graviano (una macchia in una guancia, peraltro non facilmente visibile per chi non ne sia già al corrente ed, in certi giorni, praticamente invisibile, come spiegato, ancora una volta, da Gaspare Spatuzza<sup>600</sup>).

Nemmeno pare decisiva, attesa anche la spiegazione (razionale e convincente), da parte del collaboratore, la contestazione relativa all'incostanza delle sue dichiarazioni sull'epoca nella quale i Galatolo cedevano la gestione del parcheggio abusivo vicino alla via D'Amelio. Infatti, mentre in dibattimento il collaboratore collocava detta cessione del parcheggio fra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, in epoca antecedente -dunque- di diversi mesi, rispetto all'incontro con Filippo Graviano, nelle indagini integrative per questi fatti (come contestato da una parte civile ed anche dal difensore di Tutino) egli dichiarava che, durante il suddetto incontro con il boss di Brancaccio, questi gli diceva che sapeva della loro attività di posteggiatori, invitandoli a dismetterla, "come effettivamente

---

pag. 47).

<sup>599</sup> Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016, pag. 78: "Quanto riguarda Filippo Graviano veniva chiamato sin da bambino "il barone", e suo padre, buonanima, Michele Graviano, gliel'ha messo questo soprannome. Per quanto riguarda Giuseppe, era nominato "u Martidduzzu", "martello", perché era un martello, perché teneva sempre a martello la mamma, quindi faceva sempre... Stiamo parlando da bambini queste cose sì... glieli hanno messi i familiari (...). Sì, poi quello in un periodo, '93, noi l'abbiamo un po'... quando si parlava di Giuseppe Graviano, veniva menzionato come "Madre Natura" ". La circostanza che "u Martidduzzu" era il soprannome di Giuseppe Graviano veniva (genericamente) confermata anche dall'imputato, Vittorio Tutino, nel corso del confronto dibattimentale con Gaspare Spatuzza (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016, pag. 79). Il medesimo dato, peraltro, si poteva trarre anche dalla motivazione della sentenza n. 2/1999 del 13.2.1999, emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, nel primo grado del processo c.d. Borsellino bis (nelle produzioni del P.M., all'udienza del 7.11.2016, sub 50), nella quale sono riportate le indicazioni, in tal senso, di Gaspare Mutolo e Francesco Marino Mannoia.

<sup>600</sup> Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016 (confronto fra Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino), pag. 76 s: PRESIDENTE - ...c'è stato un riferimento. Senta, signor Spatuzza, lei sa se Filippo Graviano abbia qualche particolarità fisica visibile?

G. SPATUZZA - Sì, signor Presidente, ha un... come lo possiamo dire, un desiderio di quello che sia, ha una macchia che... adesso non so se sulla guancia sinistra o destra. (...) Che ci sono giorni che è più accentuata, ci sono giorni che... diciamo che è invisibile. Però uno che sa, quando gli occhi vanno nel suo volto, sa cosa ha lui. Però, come sto dicendo poc'anzi, ci sono giorni che mi sembrava che l'aveva più accesa e c'erano giorni che mi sembrava invisibile.

PRESIDENTE - Allora, signor Tutino, lei la presenza di questo desiderio sul volto di Graviano la conferma o meno?

IMPUTATO V. TUTINO - E io l'ho già confermata precedentemente, signor Presidente..



avveniva a maggio del 1992”. La risposta del collaboratore, sul punto -come detto, credibile e convincente- era che Filippo Graviano (così come Vittorio Tutino), all’epoca del loro incontro, non sapeva affatto se loro gestivano ancora il parcheggio oppure se si limitavano soltanto a presenziare nell’area (e nel vicino ‘Bar Snoopy’), per impedire la concorrenza dei terzi, rispetto ai cessionari dell’attività (come, appunto, dichiarato in dibattimento e ribadito, anche dopo la contestazione)<sup>601</sup>. Almeno una menzione a parte merita, poi, un’altra emergenza istruttoria, ad avviso della difesa di Tutino, da valutare come prova a scarico od -almeno- a confutazione della credibilità del collaboratore e, in particolare, del suo racconto sulla comunicazione di Filippo Graviano per il capo famiglia (detenuto) dell’Acquasanta, Vincenzo Galatolo.

Si tratta della lamentela, successiva alla strage del 19 luglio 1992, fatta dal medesimo Vincenzo Galatolo ad Antonino Giuffrè, nel carcere di Termini Imerese, dove -appunto- il capo decina dell’Acquasanta si lamentava con il capo mandamento di Caccamo (che non a caso gli rispondeva “che mi racconti a me? Vai a lamentarti con chi di competenza”<sup>602</sup>) di non esser stato nemmeno avvisato dell’attentato fatto nel suo territorio, anche perché ci poteva essere qualche suo familiare nei paraggi.

Non pare proprio che una tale lamentela sia incompatibile con la comunicazione di Filippo Graviano (volutamente generica ed indeterminata), come riferita da Vito Galatolo: infatti, da un lato, il capo famiglia dell’Acquasanta si lamentava con Antonino Giuffrè per non aver saputo alcunché della realizzazione della strage di via D’Amelio, che pure rientrava nel suo territorio e, dall’altro lato, la comunicazione carceraria di Filippo Graviano (come detto, assolutamente generica ed indeterminata) era rivolta esclusivamente a rassicurare Vincenzo Galatolo, circa il fatto che erano coperti per ciò che doveva ancora accadere e che non veniva affatto spiegato.

Né pare condivisibile quanto sostenuto nella discussione finale dal medesimo legale, vale a dire che tale comunicazione di Filippo Graviano a Vincenzo Galatolo, tramite il figlio Vito, saltando del tutto la catena gerarchica di Cosa nostra, sia un elemento da valutare a favore dell’imputato Salvatore Mario Madonia, per sostenere che il mandamento di Resuttana non era nemmeno informato della strage di via D’Amelio (come risulterebbe -a dire della stessa difesa- anche dalla captazione del dialogo carcerario del 6 agosto 2013, fra Totò Riina ed Alberto Lo Russo, nel carcere di Milano Opera, nel quale il boss corleonese diceva, appunto, che i Madonia non lo sapevano).

Invero, da un lato, come dimostrato in altra parte della motivazione, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, all’epoca, erano capi mandamento o reggenti (Antonino Giuffrè, Salvatore Cancemi), risulta non soltanto che Salvatore Mario Madonia, appunto, in qualità di

---

<sup>601</sup> Cfr. verbale d’udienza dibattimentale del 19.2.2015, pagg. 56 ss., 97 ss.

<sup>602</sup> Cfr. esame di Antonino Giuffrè, nel verbale d’udienza del 5.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 131 e ss., 188 e ss.

*reggente del mandamento di Resuttana (nel quale, come detto, rientrava la via D'Amelio) era informato (nella suddetta conversazione carceraria, Riina faceva chiaramente riferimento al luogo dove trascorreva la sua latitanza, prima dell'arresto, dicendo che, "ultimamente", "neanche i Madonia lo sanno", così come "Binnu", "dove stavo"), ma anche che faceva parte della commissione provinciale di Cosa nostra che deliberava le due stragi siciliane.*

*In tal senso, dunque, va letta anche la secca risposta di Giuffrè alla lamentela di Vincenzo Galatolo: "che mi racconti a me? Vai a lamentarti con chi di competenza"<sup>603</sup>, cioè con il capo mandamento di Resuttana, che evidentemente (secondo le regole di Cosa nostra) avrebbe dovuto informare i capi famiglia del suo territorio.*

*Dunque -alla luce di quanto sopra esposto- deve concludersi per un giudizio positivo sulla credibilità soggettiva di Vito Galatolo e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni su questi fatti".*

In questa sede non vi sono elementi – nemmeno allegati dalle difese – per addivenire a conclusioni diverse da quelle rassegnate dai giudici del Borsellino Quater.

Inoltre - al netto di quanto si dirà nel par. 17.1 - va detto che sul piano generale le conoscenze di Vito Galatolo appaiono coerenti con l'appartenenza (di sangue) dello stesso ad una delle storiche "famiglie" di "cosa nostra" e con la sua discendenza da Vincenzo Galatolo, che ha ricoperto ruoli direttivi nell'associazione mafiosa ed è stato stretto alleato dei Madonia e, quindi, dei "corleonesi". D'altronde sulla circostanza in analisi non sono emersi, nel corso dell'esame di Galatolo condotto in questa sede, incertezze diverse da quelle spiegabili con la difficoltà di rievocare atti lontani, elementi idonei a inficiare la credibilità generale del dichiarante o la specificità delle sue dichiarazioni (che si sono mantenute costanti rispetto a quanto dichiarato nel Borsellino Quater).

Un ulteriore elemento a favore della tesi qui sostenuta – e che finisce per rivelarsi anche riscontro del colloquio riportato da Vito Galatolo – è il racconto del colloquio tra Gaspare Spatuzza e lo stesso Filippo Graviano nel carcere di Tolmezzo alla fine degli anni 90':

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Senta lei aveva un qualche regime di carcerazione speciale?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, io dalla data del mio arresto, il 2 luglio del 1997, fino al 2008 avevo... e qualcosa di più del 2008, perché non mi è stato tolto subito il 41 bis, sono stato sempre in detenzione di 41 bis.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Nel carcere di Tolmezzo lei ha avuto modo di avere un periodo di codetenzione con i fratelli Graviano?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, sì. Da quando siamo arrivati. Perché siamo arrivati*

---

<sup>603</sup> Cfr. dichiarazioni di Antonino Giuffrè, nel verbale d'udienza del 5.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 131 e ss., 188 e ss.

*insieme lì a Tolmezzo, come ho detto poc'anzi, non ricordo se sia la fine del 1998 o inizi del 1999. Comunque abbiamo avuto la detenzione insieme per parecchi mesi. Però all'inizio io andavo a passeggio con Giuseppe Graviano e poi successivamente sono stato inserito nel gruppo di Filippo Graviano.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Più o meno riesce a ricordare i periodi?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Periodi... anche perché poi di lì Giuseppe Graviano è stato trasferito, comunque parliamo noi da fine del 1998 inizio 1999 fino al 2001 o 2002 mi sembra.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Con Giuseppe?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *No, Giuseppe è stato pochissimo. Le date io purtroppo non riesco a...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Diciamo collochiamo la codetenzione con entrambi tra fine del 1998, inizio 1999, e il 2001–2002, giusto?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Esatto. Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *E lei faceva prima il passeggio con Giuseppe e poi dopo che Giuseppe viene trasferito viene inserito nel gruppo di Filippo?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, esatto.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Senta in questo arco di tempo, quindi quando lei è a Tolmezzo e ha la possibilità di parlare – immagino – con Giuseppe Graviano e Filippo Graviano, parlavate al passeggio, giusto?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, con Giuseppe Graviano anche se abbiamo parlato... anche perché siamo stati di più con Filippo Graviano che con Giuseppe Graviano. Però abbiamo avuto modo di parlare anche con Giuseppe Graviano.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *In questo arco di tempo lei ha mai sentito parlare di dissociazione?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, sì. Mi sembra che già Giuseppe o era andato quasi via e stava per essere da lì a poco trasferito, comunque era nata questa situazione che si parlava. Perché tutto avvenne pubblicamente perché Pippo Calò aveva spedito o inviato una lettera al Tribunale, la Corte d'Assise, adesso non ricordo, di Caltanissetta in cui esternava questa decisione di dissociarsi da Cosa Nostra. Però poi parlando un po' con Filippo era qualche cosa di più sostanzioso perché stavano cercando un po' di ricorrere ai ripari quello che era per (evitare) il 41 bis e iniziare una dissociazione. Però per quanto riguardasse noi, quello che era la corleonese, per come diceva Filippo Graviano eravamo contrari a queste cose.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Cioè lei cosa chiede a Filippo Graviano? Voglio capire se lei aveva un interesse.*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, volevo un po' capire come era questa situazione della dissociazione e di lì mi venne a spiegare che non vale la pena trattare con i magistrati perché sappiamo qual è il fine dei magistrati, il fine di fare dei pensieri, non della dissociazione.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quando le arriva l'isolamento diurno per Don Pino Puglisi, lei è a Tolmezzo?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, sì, lì avviene l'isolamento.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Al termine dell'isolamento... cioè questo discorso che lei fa con Filippo Graviano in virtù della lettera di Pippo Calò è prima o dopo che le viene applicato l'isolamento?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Io credo che avviene nel momento in cui sono isolato perché non riusciamo a comunicare. Un po' dalle finestre cerchiamo di capire, però quando è finito l'isolamento mi sono ritrovato nel gruppo di Filippo Graviano e di lì abbiamo un po' approfondito i discorsi.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *E Graviano chiude da porta, diciamo, le fa capire che era solo un modo per evitare il 41 bis che ho compreso bene?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *No, era una cosa che... diciamo che le loro aspettative non erano quelle di trattare con i magistrati.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *.. Io voglio solo sapere se sempre in questo periodo lei ha colloqui investigativi con gli inquirenti?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, io ho avuto un colloquio investigativo all'epoca con il Procuratore Nazionale Antimafia dottor Grasso... Con il dottor Vigna, perdonatemi.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Questo colloquio avviene quando lei è lì a Tolmezzo?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, ero a Tolmezzo, sono stato trasferito a L'Aquila e lì ho avuto un colloquio investigativo con il dottor Vigna.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Di questa questione lei ha modo di parlare con Giuseppe o Filippo Graviano? Con uno, con entrambi?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Con Filippo perché ho avuto sempre quell'atteggiamento non dico più di un appartenente in Cosa Nostra però avevo quell'amicizia profonda che riguardasse la famiglia Graviano, ho inteso dire che avevo effettuato... di solito nessuno dice queste cose però io mi sentivo pulito, mi sentivo un'amicizia profonda e gli dissi a Filippo Graviano che avevo avuto un colloquio investigativo con il dottor Vigna.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Dal punto di vista delle condizioni di salute in quel momento Filippo Graviano com'è?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Filippo Graviano in quel periodo stava male perché aveva*

*avuto un problema al cuore, qualcosa del genere. Quindi siccome al dottor Vigna io venni ad accennare quello che era stato... più che accennare raccontare quello che... il cammino che stavo facendo, che avevo preso delle distanze e quindi... E il dottor Vigna mi venne a dire “Sono contento per te che stai facendo questo percorso però rimane qualche cosa sospeso nell’aria perché se c’è un pentimento profondo e dare un contributo alla giustizia la reputo più importante di quello che tu stai facendo.”. Siccome io non ero intenzionato a collaborare con la giustizia e quindi a quel punto ho detto di no che non ero intenzionato a collaborare con la giustizia. Quando sono arrivato lì a Tolmezzo gli dissi a Filippo di questa disponibilità del dottor Vigna a parlare, perché abbiamo parlato tanto. E siccome lui si parlava di dissociazione un po’ cerco...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Cioè riprendendo quel discorso che avevate fatto in precedenza diciamo?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, esatto. Quindi a quel punto Filippo Graviano venne a dire che è bene di fare sapere a Giuseppe, suo fratello, che se non arriva niente da dove deve arrivare qualche cosa è bene che anche noi iniziamo a parlare con i magistrati.*

(v. pagg. 11- 14 ud. del 05.02.2019).

E Spatuzza intende subito la genesi delle parole di Filippo Graviano ricollegandole:

a) ad un colloquio risalente alla fine del 1993 con Giuseppe Graviano, prima del fallito attentato allo stadio olimpico di Roma del 23.01.1994, in cui Spatuzza ebbe ad esternare le proprie “perplexità” sulla tipologia di bersagli (e purtroppo di vittime) che le stragi sul continente stavano determinando<sup>604</sup>;

---

<sup>604</sup> PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *E poi se lei ha compreso il discorso, il senso del discorso che le fa Filippo Graviano. E, se sì, sulla base di cosa. ..Questa questione, cortesemente, Spatuzza la dovrebbe riferire nel dettaglio. Dove siamo, in che momento siamo e che cosa abbiamo.*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Siamo noi nel 1994 e mi arriva a me un appuntamento che dovevamo incontrare a Giuseppe Graviano. Io e Cosimo Lo Nigro. È stato fissato l’incontro di recarci noi a Campofelice di Roccella. Quindi uscendo dall’autostrada abbiamo incrociato a Mangano Antonino e chi ha accompagnato lui con la sua macchina e noi con la nostra in un residence nei pressi dell’Euromare, quello all’epoca gestito da Tullio Cannella. Quindi in quel villaggio abbiamo trovato in un appartamento al primo piano Giuseppe Graviano. Nino Mangano non ha partecipato a questo incontro. Quindi siamo io, Cosimo Lo Nigro e Giuseppe Graviano. Lui ci parla che stiamo lì per pianificare un attentato contro i Carabinieri. Da questo discorso io venni ad accennare a Giuseppe Graviano che per questa storia ci stavamo portando un po’ di morti che a noi non ci appartengono.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *A cosa faceva riferimento?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Facevo riferimento io a quella che era la strage di Firenze in cui erano morti... io a quell’epoca sapevo soltanto una bambina, quindi dalle persone civili. A Milano erano morte delle persone civili. E quindi ho inteso esternare quello che... Per questo io all’inizio della mia collaborazione ho sempre inteso – e mi dispiace oggi che non l’ho detto – che io ho fatto parte di una associazione terrorista mafiosa. Perché a quel punto non è più Cosa Nostra che sta agendo ma è più terrorismo che quello che io almeno pensassi di quello che era Cosa Nostra. Quindi a quella occasione nell’immediatezza Giuseppe Graviano ci riferisce a noi se capivamo qualche cosa di politica, sia io e sia Lo Nigro gli abbiamo detto di no. E lui ci spiega che c’è in piedi una cosa che se va a buon fine ne avremmo tutti dei benefici, a partire dai carcerati. Quindi da questo suo incoraggiamento sicuramente ha percepito la nostra debolezza, perché quella di debolezza si tratta. E se io l’ho potuto dire questa debolezza l’ho detto sia in buona fede ma anche perché*

b) alla ormai famosa conversazione al bar Doney di Roma - intercorsa pochi giorni prima del progettato attentato allo Stadio Olimpico - con Giuseppe Graviano, nel corso della quale il Graviano ebbe a fargli i nomi di Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri<sup>605</sup>.

---

*conosco la profondità dell'amicizia che ci legava a me e a Graviano Giuseppe, altrimenti mai avrei esternato una cosa del genere. E quindi di lì si è pianificato quello che era l'attentato contro i Carabinieri da realizzarsi sul territorio romano.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Allora due precisazioni. La prima in due battute, visto che ne ha fatto il nome, anche per capire al Tribunale chi è Cosimo Lo Nigro.*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Cosimo Lo Nigro è un componente della famiglia di Corso Dei Mille e cugino di Ciccio Tagliavia.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Lei aveva commesso reati insieme a Cosimo Lo Nigro?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, Cosimo Lo Nigro io l'ho conosciuto per la prima volta nel 1992 quando c'è stato il primo prelievo di esplosivo che poi è stato utilizzato per le stragi del 1992 e poi successivamente. Quindi ho fatto omicidi con Cosimo Lo Nigro e abbiamo partecipato quasi insieme in tutte le stragi.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Tutte le stragi ci riferiamo anche a quelle del continente?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, esatto.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Il periodo in cui collochiamo questo incontro? Lei ha detto il 1994. Allora partendo dal presupposto che è ormai accertato che l'attentato all'Olimpico si dovesse effettuare il 23 gennaio del 1994, questo incontro quanto tempo prima avviene rispetto a quando poi voi vi muovete, siete a Roma e organizzate il tutto?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Io l'ho collocato prima, nei primissimi di gennaio o da non escludere fine dicembre, perché c'era la questione che dovevamo prelevare i familiari. Quindi io da questo (affliglio) dei familiari a volte ho pensato "Ma è avvenuto a fine dicembre o i primi di gennaio?", comunque diciamo che il lasso di tempo è quello.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Comunque lei sia in fase di indagini, ma anche nel Borsellino Quater, aveva collocato questo incontro intorno ad ottobre o novembre del 1993.*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Perché c'era la questione che dovevamo prelevare i familiari, perché i familiari non volevano venire a passare il Natale, la mamma soprattutto perché aveva paura, e quindi c'era in piedi questa situazione di prendere i familiari di Giuseppe Graviano. Quindi se in quella circostanza ho detto ottobre-novembre sicuramente è lì, perché stavamo discutendo – come ho detto all'inizio – il prelievo dei familiari della famiglia Graviano (v. pagg. 14-16 ud. del 05.02.2019).*

<sup>605</sup> PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Lei ha modo di incontrare prima dell'attentato, del fallito attentato ai Carabinieri il Giuseppe Graviano?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, in tale circostanza quando è stato affidato il progetto esecutivo quello che sia Campofelice di Rocella là ho incontrato direttamente Giuseppe Graviano. Poi di lì in poi non credo che ci sono stati incontri. Almeno per adesso non ricordo. Però diciamo che poi lo rivedo a lui a quello che sia a Roma.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Lo rivede in che circostanze, in che occasioni e che cosa vi dite?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *La circostanza è che aspettavamo a lui per l'input definitivo, quindi avevamo già programmato prima di partire un incontro da effettuarsi a Roma. Quindi sapevamo il giorno e l'orario in cui era stato fissato questo incontro lì a Roma con Giuseppe Graviano. A tale circostanza mi sono organizzato con lo Scarano, Antonio Scarano, la persona di nostra fiducia che si prestava a darci la base logistica per quello che era sul territorio romano.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Scarano legato a chi?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Per quello che ho saputo io era legatissimo a quello che era Matteo Messina Denaro.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Okay. Andiamo oltre.*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Tramite la moglie perché la moglie era del trapanese, di quelle zone lì. Quindi mi sono organizzato con lui di andare a prelevare Giuseppe Graviano. Tale circostanza... lui non sapeva chi fosse Giuseppe Graviano, quindi gli ho fatto capire che era una personalità e per tale circostanza ci dovevamo adoperare in modo tale di renderlo sicuro. Quindi abbiamo utilizzato due macchine. Io non la Clio della moglie e lui con la sua macchina. Tra l'altro quando dissi allo Scarano "Conosci questo bar?", lui con conosceva e gli dissi, questo alcuni giorni prima, di capire dove si trovasse questo bar. Perché c'era un incontro in questo bar. Di lì poi lo Scarano venne a*

È evidente il reciproco riscontro tra i contributi dichiarativi di Vito Galatolo e Gaspare Spatuzza.

Filippo Graviano – lo stesso che fa sapere ai Galatolo che “*siamo coperti*” a cavallo tra le due stragi del 1992 – dice a Gaspare Spatuzza che “*se non arriva niente da dove deve arrivare*” è bene parlare con i magistrati.

Alla luce di quanto finora riportato – richiamando il giudizio di piena attendibilità di Gaspare Spatuzza (v. par. 4) che il Tribunale ritiene debba estendersi anche in relazione al colloquio di cui si discute – non è assolutamente un salto logico ritenere che Filippo Graviano facesse riferimento alla possibilità di “portare all’incasso il pagherò” che la strage di via D’Amelio aveva rappresentato per “cosa nostra”.

E – a prescindere dall’avvenuta realizzazione o meno delle “aspettative” esternate da Graviano, che rappresentavano quelle riposte da tutta “cosa nostra” nei confronti di chi aveva dato quantomeno il nulla osta alla strage – non può non osservarsi che se a fine anni 90’ Filippo Graviano parla in questi termini con Gaspare Spatuzza è perché le coessenze del 1992 non erano state disvelate dalle indagini fino ad allora condotte sulle stragi ed erano ancora in grado di poter assicurare all’organizzazione un ritorno da un punto di vista di miglioramento delle condizioni carcerarie e delle generali condizioni dell’organizzazione.

E quanto appena riferito trova un ulteriore riscontro nel portato dichiarativo di Nino Giuffrè che riferisce di un colloquio avuto con Giuseppe Graviano nel corso del quale quest’ultimo gli disse “*Le*

---

*dirmi che avevo trovato questo bar e si trovava in via Veneto. Quindi siamo andati in questo bar con due macchine diverse. Diciamo che la ragione, la ragionevolezza per quello che era... perché Giuseppe era latitante e quindi arriviamo all’imbocco di questa stradina, infatti le macchine erano in seconda fila. Perché di solito questi agganci avvengono che la persona si fa trovare lì, tu ti fermi, sali in macchina e andiamo via. Quindi scendo dalla macchina per capire dove era questo bar e all’ingresso del bar vedo a Giuseppe Graviano che mi indica, mi fa indicazione di venire verso di lui. Quindi gli avvio verso Giuseppe Graviano e siamo entrati in questo bar.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Il nome del bar se lo ricorda?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, il bar Doney che è via interna per quello che sia... non so se la via centrale sia la via Veneto, comunque l’ingresso dove abbiamo imboccato noi è quello che era la stradina a piedi. Quindi siamo entrati in questo bar con una espressione, io che sono cresciuto con Giuseppe Graviano, di una felicità immensa. Quindi ci siamo seduti in un tavolino e abbiamo fatto un po’ il punto della situazione. Mi riferisce che avevamo chiuso tutto. Perché il mio intento quale era? Visto che eravamo lì tutti a Roma di colpire Contorno, perché già sapevamo che lui abitasse lì a Formello. Quindi Giuseppe Graviano mi indica che avevamo chiuso tutto e avevamo ottenuto tutto quello che noi cercavamo. Quando io insisto di nuovo sul punto Contorno, perché visto che avevamo chiuso tutto, lui mi dice che avevamo chiuso tutto grazie a delle persone serie che avevano portato avanti questa cosa. A tale circostanza venne a dire che la personalità, quello che aveva gestito un po’ tutto, era Berlusconi. Cosa a me un po’ estranea. Gli dissi “Ma chi, quello di Canale 5?”, lui mi ha detto che era quello di Canale 5, tra cui c’è di mezzo un nostro compaesano, Dell’Utri. Quindi su questo punto che avevamo chiuso tutto e ottenuto tutto io faccio leva per quello che sia il problema nostro Contorno. Quindi lui alla mia insistenza lui mi dà delle indicazioni a dire “L’attentato contro i Carabinieri va avanti, perché con questo gli dobbiamo dare il colpo di grazia.”. Nonché poi il discorso è stato portato avanti anche in macchina perché sostenevo che la questione Contorno ci riguardasse sia a me quanto lui, quindi la ritenessi una priorità visto che avevamo chiuso tutto. Quindi in macchina è stato approfondito anche il discorso e lui mi dice che si erano mossi anche i calabresi con dei Carabinieri, adesso non mi ricordo. Quindi l’attentato contro i Carabinieri si deve fare (v. pagg. 17-19 verbale ud. del 05.02.2019).*

*cose non andranno poi sempre così male, si metteranno in meglio”:*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – .. *ricorda di essere stato a Novara?*

TESTIMONE ASSISTITO GIUFFRÈ – *Sì, sono stato.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ricorda di avere incontrato Giuseppe Graviano?*

TESTIMONE ASSISTITO GIUFFRÈ – *E non solo. Ricordo di avere incontrato Giuseppe Graviano e Peppuccio Montalto in una videoconferenza dove eravamo imputati io Peppuccio Montalto e Giuseppe Graviano. Stiamo stati una mezzoretta nell’aula della videoconferenza tutti e tre insieme. Dopo di ciò... diciamo dopo una mezzoretta contrordine e Graviano e Montalto se lo sono portati in un’altra aula, io sono rimasto nella mia...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ma avete avuto modo di scambiare opinioni, di parlare con Giuseppe Graviano?*

TESTIMONE ASSISTITO GIUFFRÈ – *Di Giuseppe Graviano ricordo una frase. Abbiamo parlato del più e del meno. Io con lui non è che avevo dei rapporti al di là della quale. Diciamo rapporti normali tra mandamento e mandamento. Passavano in linea di massima con Salvatore Riina. Non altro. I miei rapporti diciamo anche stretti erano con Peppuccio Montalto che era il capo famiglia di Villabate nonché il capo del mandamento di Bagheria. Questo me lo ricordo molto... dice “Le cose non andranno poi sempre così male, si metteranno in meglio”. “A bene, a posto”. Non so se avevo già cominciato a collaborare o ero in attesa di collaborare. Comunque siamo là.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Quindi “Le cose andranno sempre meglio” sotto il profilo del trattamento penitenziario?*

TESTIMONE ASSISTITO GIUFFRÈ – *No, no, non solo. Il trattamento penitenziario diciamo che da un punto di vista politico, da un punto di vista della situazione carceraria, perché c’era il discorso del 41 bis, sono ancora discorsi molto – diciamo – importanti in pendenza.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *E quali erano questi discorsi?*

TESTIMONE ASSISTITO GIUFFRÈ – *C’era il 41 bis, i collaboratori, c’erano tanti di quei discorsi che...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ma c’era la possibilità anche di uscire, cioè di potere ottenere la responsabilità?*

TESTIMONE ASSISTITO GIUFFRÈ – *Sì, c’era anche la possibilità che le cose si mettevano di uscire.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ma questi discorsi, scusi, chi li aveva impiantati, chi li aveva portati avanti?*

TESTIMONE ASSISTITO GIUFFRÈ – *È stato Graviano che ha esternato là dentro questo discorso, si parlava giustamente di quello... Quello era in carcere, io ero rientrato da poco. Peppuccio*



*Montalto non è che era tanto contento perché giustamente aveva avuto un fratello ucciso là sotto e... diciamo si è parlato poi del più e del meno, dei processi.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ma quale fosse questa aspettativa di Graviano, quale origine avesse lei l'ha capito?*

TESTIMONE ASSISTITO GIUFFRÈ – *La situazione di Graviano non era una novità, già era un discorso che andava... cioè dobbiamo ritornare indietro nel tempo. Dobbiamo ritornare indietro a fine del 1993 e 1994. Come io ho detto poco fa del discorso del cambiamento politico democristiano e socialista nel 1994 ci sarà finalmente una nuova ondata politica che si era prospettata ed stata quella di Forza Italia per appoggiare Forza Italia. E diciamo che i Graviano e persone di Brancaccio avevano un ruolo importante in questi contatti politici. Questa nuova forza, diciamo, che si affacciava e che noi abbiamo appoggiato, io per primo.*(v. pagg. 54-55 ud. del 04.02.2019).

A ben vedere, “il discorso” – lapidariamente ricondotto a pochissime battute nel vero stile dell’organizzazione mafiosa – che viene fatto da Giuseppe Graviano a Giuffrè, è la “stessa cosa” che Filippo Graviano riferisce a Vito Galatolo (prima della strage) e a Gaspare Spatuzza (dopo la strage). E’ innegabile che gli elementi finora rappresentati possono essere parcellizzati ed essere considerati – ove visti in una mera ottica atomistica – come meri “auspici” o “millanterie” di esponenti di vertice di “cosa nostra”.

Epperò ove si consideri che “il discorso” è sempre lo stesso, è ripetuto con costanza nel corso del tempo (da prima della strage di via D’Amelio alla fine degli anni 90’) ed è riportato da diversi collaboratori di giustizia (Vara, Galatolo, Spatuzza e Giuffrè), occorre prendere atto che si tratta dell’ennesimo elemento che depone unitamente a tutti gli altri già rassegnati (nei paragrafi 16, 16.1 oltre che nel presente paragrafo) e che si rassegnano nei successivi paragrafi per ritenere esistenti rapporti e cointeressenze nella ideazione ed esecuzione della strage di via D’Amelio.

E nel solco del ragionamento finora sviluppato non sono distoniche, ma perfettamente coerenti con il quadro finora delineato le parole di Angelo Siino (deceduto)<sup>606</sup> – figura che si è rivelata chiave per disvelare un mondo, quelle delle cointeressenze tra mafiosi ed alcuni esponenti politici nella spartizione degli appalti pubblici, sino ad allora non pienamente compreso nella sua intrezza – che ha parlato:

a) di confidenze che Nino Gioè gli avrebbe fatto prima di morire a proposito di rapporti dallo stesso intessuti con esponenti dei servizi segreti<sup>607</sup>;

---

<sup>606</sup> Nell’odierno procedimento (v. all. 28 prod. P.M. del 06.04.2022) sono stati acquisiti i verbali della sua deposizione nell’ambito del processo c.d. Trattativa (udienze del 9, 16, 17 ottobre, 6, 13, 27 novembre 2014 e 8 gennaio 2015).

<sup>607</sup> P.M. DI MATTEO: - *Un'ultima domanda sul punto: nei colloqui che lei ebbe con Gioè al carcere di Rebibbia, il Gioè le fece mai riferimento a suoi rapporti con i Servizi Segreti?*

b) di una interlocuzione tra lui e Piddu Madonia nel corso del quale quest'ultimo gli disse "perché non ce lo dici a questi cretini che non hanno capito niente che noi così pagheremo il conto per tutti? Perché non ce lo dici che cominciano a parlare o a fare parlare?"<sup>608</sup>.

---

DICH. SIINO : - *Mi raccontava che era stato ammazzato a legnate e ad un certo punto lui aveva avuto dei colloqui, però che ad un certo punto aveva pensato ai suoi figli e non aveva avuto più... Non aveva nessuna intenzione di continuare a collaborare. Però mi accennò che aveva avuto una collaborazione con i Servizi.*

P.M. DI MATTEO : - *Questo glielo disse Gioè?*

DICH. SIINO : - *Sì. Non Gioè, questo qua me lo disse prima Gioè, che mi accennò la cosa, e poi anche lo stesso Benenati.*

P.M. DI MATTEO : - *Lei il 2 gennaio 98 si era espresso in maniera ancora più completa, vediamo se lo può confermare, in particolare mi interessa il colloquio con Gioè. Pagina 54, dal quarto rigo in poi: io ho chiesto a un certo punto, però barcagliando, dice senti Nino, ma chi ti dice queste cose? Ma chi praticamente ti garantisce queste cose? Dice: no, dice, oltre il fatto di Luca, vedi che io pure ho partecipato a dei discorsi. Dico: no, non lo capisco da chi. Dice: dai Servizi Segreti. Lo conferma?*

DICH. SIINO : - *Sì, sì, se l'ho detto lo confermo perché allora, a un anno, naturalmente non è come ora, venti anni, dei fatti... Io questo... Da un anno posso garantire che se me lo dicevano era così.*

P.M. DI MATTEO : - *E poi poc'anzi lei, al di là della contestazione, aveva ricordato che comunque Antonino Gioè le aveva detto di avere avuto dei rapporti con i Servizi Segreti.*

DICH. SIINO : - *Sì, questo lo confermo. Posso in questa cosa, dottore? È il problema di chi non aveva avuto con i Servizi Segreti, perché veramente in quel periodo erano più in galera quelli dei Servizi Segreti che noi eravamo galeranti, questo era il discorso, c'era un andare e venire di personaggi che non si capiva chi era e che volevano. (v. pagg. 43-44 verbale ud. del 06.11.2014 processo di primo grado c.d. Trattativa).*

<sup>608</sup> DICH. SIINO : - *... ho avuto conferma che c'era del torbido tra le due fazioni, sto parlando della fazione politica, della fazione mafiose, quando venne a parlarmi quello che Brusca diceva essere un mio amico, cioè il Pippo, Piddu Madonia, e dove mi disse anche lui ma perché non parli di tutte queste cose che sai? E così li consumi pure a loro. Io assolutamente ho detto: guarda, io non ho modo di parlare di niente perché mi sto conservando il chiodo per quando uscirò dalla galera e potrò vendicarmi di queste persone.*

P.M. DI MATTEO : - *Senta, fermiamoci all'interlocuzione con Piddu Madonia.*

DICH. SIINO : - *Sì.*

P.M. DI MATTEO : - *Fece riferimento, nel momento in cui la invitava a parlare dei politici, a qualcuno in particolare? Se lo ricorda.*

DICH. SIINO : - *Mi ricordo in questo momento no, però può essere che ci sia stato qualche riferimento e io non lo ricordo.*

P.M. DI MATTEO : - *Lei, sentito il 29 novembre del 1997 dal Pubblico Ministero di Caltanissetta, ha riferito, pagina 3 del verbale: nel corso di un incontro, di un rapido incontro con Piddu Madonia avvenuto in un bagno... Non so se è la stessa... Comunque glielo leggo.*

DICH. SIINO : - *No, no, non è il caso, non è questo l'incontro a cui mi riferisco.*

P.M. DI MATTEO : - *Allora intanto le chiedo: lei si ricorda di altri incontri con Piddu Madonia nel corso dei quali fu...*

DICH. SIINO : - *Sì, durante l'udienza preliminare del Processo Leopardò, praticamente io e Madonia e un altro personaggio di Enna eravamo stati messi in una cella a parte, cioè in modo da non potere avere contatti né tra di noi, né con gli altri. Il Madonia, con un escamotage, mi disse che doveva andare al bagno e mi fece segno di seguirlo. Anche io mi feci portare al bagno e praticamente in questa occasione ho avuto modo di scambiare poche parole con il Madonia, che mi disse, essendo lui allora detenuto a Caltanissetta e io a Termini Imerese, mi disse: ma perché non ce lo dici a questi cretini che non hanno capito niente che noi così pagheremo il conto per tutti? Perché non ce lo dici che cominciano a parlare o a fare parlare? Così noi cercheremo di salvarci le nostre posizioni. E io ho detto: Pippo, ma senti, tu me lo dici a me conoscendo bene queste persone? Per cui stigmatizzai l'ignoranza abissale e il tipo di chiusura mentale che avevano nei confronti di queste cose. Pippo, tu sai benissimo che queste persone non sentono nessun tipo di input, per cui praticamente sono arroccati sulle loro posizioni, per cui posso fare ben poco. E naturalmente erano parole rubate, che peraltro c'era un Maresciallo dei Carabinieri molto intrigante che cercava di sentire tutto quello che noi dicevamo. Per cui praticamente debbo dire che in questa occasione il Pippo Madonia mi diede ragione e abbiamo finito di parlare. Questo è l'episodio a cui lei si riferiva?*

E si badi come Angelo Siino è figura peculiare, in ragione dell'attività svolta per conto di "cosa nostra" (pur in assenza di formale affiliazione) nel settore degli appalti, la cui credibilità è da ritenersi pienamente sussistente salvo qualche imprecisione nei ricordi che ben si spiega proprio in ragione dei compiti svolti dal Siino che ha avuto modo di incrociare nell'arco di decenni numerosi fatti e personaggi, sia intranei che estranei all'associazione mafiosa.

---

P.M. DI MATTEO : - *Va bene. Solo per completezza rispetto alla domanda che le avevo fatto precedentemente circa il riferimento a qualcuno dei politici in particolare, lei sentito in quella occasione che le dicevo, il 29 novembre 1997, ha detto: in particolare nel corso di un rapido incontro con Piddu Madonia avvenuto in un bagno, questi mi disse: perché sti cretini non ti fanno parlare? Facendo riferimento a quanto io sapevo su Martelli. Lei ha ricordo di una...*

DICH. SIINO : - *Sì, sì, sì, confermo questo, me lo ricordo benissimo che mi disse... Facendo anche riferimento al colloquio che lui o chi per lui aveva avuto con (PAROLA INCOMPRESIBILE).(v. pagg. 32-35 verbale ud. del 06.11.2014 processo di primo grado c.d. Trattativa).*

### **16.3 La presenza del terzo estraneo al momento della consegna della Fiat 126, sabato 18 luglio 1992, nel garage di via Villasevaglios**

Sul punto così si esprimono i giudici della Corte di Assise di Caltanissetta (pagg. 787 -788):

*L'aspetto appena menzionato – si fa riferimento all'anomala cronologia del sopralluogo nella carrozzeria di Giuseppe Orofino il 20 luglio 1992 su cui si è detto nel par. 5 – si colora di tinte decisamente fosche, alla luce di quanto riferito da Gaspare Spatuzza (in maniera assolutamente attendibile, come si vedrà -diffusamente- nella parte della motivazione a ciò dedicata), sulla presenza di un terzo estraneo a Cosa nostra al momento della consegna della Fiat 126, alla vigilia della strage, nel garage di via Villasevaglios, prima del suo caricamento con l'esplosivo. Su detta persona, non conosciuta e mai più rivista, che non aveva proferito alcuna parola, durante la breve permanenza del collaboratore nel suddetto garage, sabato 18 luglio 1992, Gaspare Spatuzza si spingeva a qualche considerazione relativa all'estraneità al sodalizio mafioso di Cosa nostra e, persino, sull'eventuale appartenenza alle istituzioni: “se fosse stata una persona che io conoscevo (...), sicuramente sarebbe rimasta qualche cosa (...) più incisiva; ma siccome c'è un'immagine così sfocata (...). Mi dispiace tantissimo e aggiungo di più, che fin quando non si sarà chiarito questo mistero, che per me è fondamentale, è un problema serio per tutto quello che riguarda la mia sicurezza (...). Io sono convinto che non sia una persona riconducibile a Cosa nostra perché (...) c'è questa anomalia di cui per me è inspiegabile”. “C'è un flash di una sembianza umana. (...) c'è questa immagine sfocata che io purtroppo... (...) c'è questo punto, questo mistero da chiarire”; “ho più ragione io a vedere questo soggetto in carcere, se appartiene alle istituzioni, che vedendolo domani fuori”<sup>609</sup>. Peraltro, quest'ultimo spunto del collaboratore di giustizia, sull'eventuale appartenenza alle istituzioni del terzo estraneo, presente alla consegna della Fiat 126, nel pomeriggio di sabato 18 luglio 1992, prima del caricamento dell'esplosivo, veniva approfondito dalla Procura, nella fase delle indagini preliminari di questo procedimento, sondando ulteriormente Gaspare Spatuzza, e anche sottoponendogli diversi album fotografici, con immagini di vari appartenenti al Sisme, senza approdare a risultati tangibili<sup>610</sup>.*

---

<sup>609</sup> Cfr. esame di Gaspare Spatuzza, nel verbale d'udienza dibattimentale, 11 giugno 2013, pagg. 101 e 110.

<sup>610</sup> A tal riguardo, si deve almeno menzionare come, nell'interrogatorio al Pubblico Ministero del 23.3.2010 (acquisito agli atti, con l'accordo delle parti, al pari di tutti gli altri verbali d'interrogatorio del collaboratore di giustizia), Gaspare Spatuzza, pur non effettuando alcun riconoscimento fotografico positivo, fra i vari album sottopostigli, indicava come 'compatibili', con il suo sfocato ricordo di quella persona, soprattutto per l'età, ma non solo (giacché, poi, escludeva uno dei soggetti inizialmente indicati, per il viso troppo magro), sette soggetti, fra diverse decine di foto mostrategli, ivi compreso Lorenzo Narracci, poi escludendolo, per i troppi capelli (tant'è che, ad un certo punto dell'atto istruttorio, il collaboratore si soffermava a lungo sulla sua fotografia, indugiando ed anche mettendo un foglio di carta sopra l'immagine della sua testa, evidentemente, per cercare di visualizzarlo senza i capelli). Quest'ultimo, all'epoca dei fatti, era vicecapo del centro Sisme di Palermo e stretto collaboratore di Bruno Contrada, in compagnia del quale si trovava,

Il collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza escusso nel corso dell'odierno procedimento all'udienza del 05.02.2019 (pagg. 29-30) si è espresso in termini non dissimili da quanto già riferito nel procedimento c.d. Borsellino Quater:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Chiarito questo nel momento in cui lei è dentro questo scantinato, diciamo, e si sta dirigendo guidato da Renzino Tinnirello verso questo garage nota la presenza di altre persone?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, sì, nel momento in cui Tinnirello mi sta pilotando io allungo la visuale e oltre a Tinnirello c'è una persona più in fondo rispetto a Tinnirello nel garage. Quindi diciamo che la mia massima attenzione era in quanto mi stesse pilotando ma in quanto persona di via conoscenza era più il Tinnirello quel soggetto che io non conoscessi.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Questo le volevo chiedere. Questa persona prima di quel momento tanto in relazione alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio, quanto più in generale nelle dinamiche criminali che lei aveva gestito all'interno del mandamento di Brancaccio l'aveva mai vista?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *No, mai vista perché altrimenti non passava inosservato. E se l'avessi reincontrato sicuramente lo potesse un po' collocare per quella che era la persona che aveva incontrato.*

---

*in mare, al largo della costa siciliana, al momento dello scoppio dell'autobomba del 19 luglio 1992 (cfr. deposizione 'assistita' Bruno Contrada, verbale 23.10.2014, pagg. 135 ss.). Peraltro, nella memoria conclusiva del Pubblico Ministero (alle pagine 95 e 96), si legge anche che Lorenzo Narracci (attualmente, in servizio presso l'Aisi) veniva sentito, come persona informata sui fatti, nell'ambito delle indagini collegate, sulla strage di Capaci, in relazione al ritrovamento, proprio sul luogo dell'esplosione, di un foglietto di carta contenente alcune annotazioni ed un numero di telefono cellulare a lui riconducibile. Inoltre, lo stesso veniva poi iscritto, dalla Procura di Caltanissetta, nel registro delle notizie di reato, per le ipotesi di strage e concorso esterno in associazione mafiosa (tant'è che, innanzi alla Corte, egli s'avvaleva della facoltà di non rispondere ex art. 210 c.p.p.: cfr. verbale d'udienza 8.4.2014), dopo le dichiarazioni di Massimo Ciancimino (acquisite agli atti, con il consenso delle parti processuali, all'udienza dell'11 febbraio 2014), che lo riconosceva, fotograficamente, per un soggetto che (a suo dire), aveva collaborato, per lungo tempo, con il suo superiore "Carlo/Franco", nel tenere i rapporti con Vito Ciancimino, oltre che quelli tra quest'ultimo e Bernardo Provenzano (cfr. verbale 8 aprile 2010, dove Massimo Ciancimino riconosceva l'effigie di Lorenzo Narracci, riportata in tre diversi album fotografici, forniti dall'Aisi). Tuttavia, si deve anche dare atto che gli ulteriori approfondimenti svolti dalla Procura nissena, non consentivano di suffragare le dichiarazioni di Massimo Ciancimino, il quale, anzi, veniva iscritto (a sua volta) nel registro delle notizie di reato, per l'ipotesi di calunnia aggravata, ai danni del predetto funzionario dell'Aisi, in ragione del suo comportamento, estremamente contraddittorio (ed assai poco comprensibile). Infatti, Massimo Ciancimino, che pure sosteneva d'aver incontrato, di persona, in diverse occasioni, Lorenzo Narracci, a Roma, sia presso l'abitazione paterna, sia vicino al carcere di Rebibbia, allorquando il funzionario gli avrebbe pure consegnato della documentazione, avuta in carcere da Vito Ciancimino, affinché fosse data a Bernardo Provenzano, non lo indicava, poi, nel corso di un formale atto di ricognizione personale, individuando, anzi, una persona del tutto diversa, anche per la minore altezza e per l'evidente calvizie. Lo stesso Massimo Ciancimino, tuttavia, posto successivamente a confronto diretto con Lorenzo Narracci (l'atto istruttorio veniva video-registrato), dichiarava invece di riconoscerlo come il soggetto di cui aveva riferito nel corso dell'individuazione fotografica, senza fornire alcuna plausibile spiegazione dell'esito negativo della precedente ricognizione personale, preceduta anche dall'indicazione di alcune caratteristiche fisiche, non presenti nel soggetto riconosciuto, in quella occasione.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Mi ha già risposto ora ma gliela pongo specificamente. Successivamente nelle ulteriori dinamiche criminali, ma comunque riferibili all'ambiente mafioso di cosa nostra, lei ha più avuto modo di rivedere questo soggetto?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *No, no, mai.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *È in condizioni di fornire una descrizione di questo soggetto?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Ho detto sempre sin dall'inizio che ho un ricordo di una foto sfuocata. Ho questa immagine di questo soggetto in fondo. Però la mia massima attenzione, come ho detto poc'anzi, era più per il Tinnirello. Ho potuto dare sempre cercando di scavare e andare più in fondo a cercare di dare un'immagine per quello che sia. Se non immagine alcune indicazioni a quello che sia questo negativo di questa foto, di questa immagine che è stata un po' memorizzata nella mia memoria.*

Quanto alla credibilità di Gaspare Spatuzza il collegio condivide integralmente il giudizio di totale attendibilità riconosciuto al collaboratore di giustizia tanto nel corso del procedimento c.d. Borsellino Quater abbreviato quanto nel corso del Borsellino Quater ordinario (v. anche par. 4).

Venendo al merito delle dichiarazioni di Spatuzza, sul soggetto presente nel garage di via Villasevaglios, va detto che l'argomento razionale impone di ritenere fondata sul piano logico la tesi che la persona di cui Spatuzza possiede solo "un negativo" di immagine impresso nella memoria sia un soggetto estraneo a cosa nostra per almeno due ordini di ragioni.

In primo luogo, appare non sostenibile che un soggetto del "calibro" di Gaspare Spatuzza<sup>611</sup> non avesse mai conosciuto, direttamente o per interposta persona, un altro appartenente alla c.d. cosa nostra soprattutto alla luce della duplice circostanza che:

- a) il misterioso uomo del garage, ove mafioso, avrebbe dovuto essere un soggetto di indubbia caratura, pienamente addentro alle dinamiche di cosa nostra,
- b) Spatuzza non incontrerà più il soggetto visto in quell'occorso.

A ragionare diversamente non si spiegherebbe la sua partecipazione ad un momento così importante come la supervisione alla preparazione dell'auto.

---

<sup>611</sup> Egli non è stato solo uomo d'onore della "famiglia" mafiosa di Brancaccio, ma nell'ambito della stessa, dopo l'arresto di Mangano Antonino e fino al suo arresto avvenuto il 2 luglio 1997, ha rivestito anche la carica di "capo mandamento" rendendosi responsabile di innumerevoli gravi delitti (tra questi anche quello del piccolo Giuseppe Di Matteo e l'omicidio di Don Pino Puglisi).

Inoltre, egli è stato intensamente coinvolto in tutta la stagione delle bombe del biennio 1992 -1994 essendo stato riconosciuto come uno degli autori dell'intero programma stragista di Cosa nostra, snodatosi attraverso gli attentati di via Fauro a Roma, contro il giornalista Maurizio Costanzo (14 maggio 1993), di via dei Georgofili a Firenze (27 maggio 1993), di via Palestro a Milano (27 luglio 1993), di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro a Roma (28 luglio 1993), dello Stadio Olimpico di Roma (nel gennaio 1994) ed infine di Formello, contro Salvatore Contorno (14 aprile 1994).

In secondo luogo, la presenza anomala e misteriosa di un soggetto estraneo a cosa nostra si spiega solo alla luce dell'appartenenza *latu senso* istituzionale del soggetto non potendo logicamente spiegarsi altrimenti il fatto di consentire a un terzo estraneo alla consorte mafiosa di venire a conoscenza di circostanze così delicate e pregiudizievoli per i soggetti coinvolti come la preparazione dell'autobomba destinata all'uccisione di Paolo Borsellino.

E si badi questa non è una forzatura, per deduzione, operata dagli odierni decidenti, poiché vi sono altri due elementi oggettivi che inducono a ritenere che il soggetto di via Villasevaglios fosse estraneo a cosa nostra.

Sotto un primo profilo, dalle dichiarazioni di Spatuzza si evince come, a differenza di quanto accaduto per via D'Amelio, in tutti i successivi attentati del biennio 1993-1994, allorché Spatuzza si è trovato ad operare con persone a lui sconosciute (ad es. Antonio Scarano, Alfredo Bizzoni, Ferro Vincenzo e Ferro Giuseppe) è stato messo a parte della ragione per la quale i diversi soggetti erano stati coinvolti in fatti così eclatanti<sup>612</sup>

(PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Antonio Scarano lei lo conosce in che momento?*  
TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Antonio Scarano io lo conosco... Sentivo parlare già per quanto riguardasse il fallito attentato del dottor Costanzo di questo Antonio, Antonio Scarano, che tra l'altro veniva chiamato Sadam. Poi quando ci fu... abbiamo organizzato l'attentato, due attentati quelli Roma e Roma, l'attentato all'Olimpico, quella per me è stata la prima volta che ho conosciuto...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quindi lei lo vede quando si occupa dell'attentato... diciamo delle stragi del 27 luglio?*<sup>613</sup>

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, del 27 luglio, sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quando lei lo vede per la prima volta glielo presentano o poi glielo dicono successivamente chi è quella persona?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *No, diciamo che io è come lo conoscessi da chissà quanto tempo perché parlavano sempre di questo Scarano, sia Lo Nigro che Giuliano, quindi... Poi ho saputo un po' la storia di questo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Senta io voglio capire una cosa, non riesco a spiegarmi. Lei sapeva, perché aveva sentito nominare, che era questo Scarano. Però per lei era un nome Scarano, giusto? Non aveva una faccia.*

---

<sup>612</sup> Come ben evidenziato dal P.M. “è una regola elementare di “Cosa Nostra” quella per la quale chi partecipa a fatti così delicati deve comprendere e capire con chi sta facendo le cose che sta realizzando, di estrema delicatezza, e soprattutto perché è coinvolto Tizio piuttosto che Caio, qual è la garanzia del coinvolgimento di Tizio piuttosto che Caio” (v. pag. 73 ud. del 11.05.2022).

<sup>613</sup> Come noto in quella data si verificò la strage di Via Palestro a Milano e l'esplosione della bomba in piazza S. Giovanni in Laterano a Roma.

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *La prima volta che vede di faccia questo Scarano le dicono “Questo è Antonio Scarano”, e poi glielo dicono successivamente “Guarda che quello era Scarano”?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *No, no, già io... di vista non lo conoscevo, però io sapevo chi era Antonio Scarano, Antonio Scarano detto Saddam. Poi lì ho appreso che la moglie era del trapanese, quindi amico di Matteo Messina Denaro, quindi poi ho appreso tante cose.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Bizzoni Alfredo.*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Bizzoni Alfredo era un amico... più che amico fedelissimo di Antonio Scarano.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Lei ci ha avuto a che fare per quello che riguardava la strage, le stragi di Roma e Milano?...quella del 27 luglio.*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, lui il 27 luglio ha dato un appartamento che l’aveva affittato lui nel Quartiere Africano, quello che sia, qui a Roma.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Perfetto. Prima di quel momento lei questo Bizzoni ne aveva sentito parlare, sapeva chi fosse?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Non l’ho mai conosciuto, poi lo vedevo più frequentemente. Ci ha aspettato... Ci ha dato in prestito la moto quando l’abbiamo utilizzata poi per il fallito attentato l’Olimpico.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quindi lei vede comparire questa persona, che era una persona che lei non aveva mai conosciuto, né visto e né mai sentito parlare prima di quel momento all’interno di Cosa Nostra, giusto?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, sì, esatto.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Successivamente qualcuno le spiega chi è questo Bizzoni?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, i ragazzi mi dicevano che era amico di Antonio Scarano. Poi io ho avuto modo di conoscerlo e Antonio Scarano me ne parlava tantissimo. Tanto che ha messo pure lui a disposizione la villa dove ci siamo riusciti con Giuseppe Graviano a Roma, quella località balneare.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Antonio Ferro.*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Antonio Ferro io l’ho conosciuto per il duplice omicidio quello che avvenne lì ad Alcamo, che insieme a Mangano ci siamo recati tantissime vendite lì per uccidere due cugini. Quindi più di una volta lui era lì presente con noi nella postazione. Anche se avesse la vigilanza o qualcosa del genere. Però l’ho conosciuto. Sia a lui e sia al figlio Vincenzo.*



PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Vincenzo l’ha conosciuto quando?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Vincenzo l’ho conosciuto io sia quando facevamo i sopralluoghi lì nel trapanese per uccidere questi cugini Pirrone, che poi disgraziatamente è morta anche la ragazza a in questa circostanza. Poi l’ho conosciuto quando ci siamo recati per l’attentato lì a Firenze<sup>614</sup>.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quindi prima?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Perché il duplice omicidio dei cugini Pirrone è successivo, è il 1994.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Fermiamoci... Lei lo conosce per l’attentato a Firenze? Se ho capito bene. La prima volta.*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Lo conosce in che località?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Cascina... non mi ricordo. Comunque dove abbiamo usato la base logistica dove siamo partiti lì per compiere l’attentato lì a... Che non era proprio a Firenze, era un paesino vicino Firenze. Ma attaccato con Firenze.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Prima di quel momento lei Vincenzo Ferro l’aveva mai visto in Cosa Nostra, ne aveva mai sentito parlare? L’aveva mai visto fisicamente?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *No, mai, mai, mai.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *No. In quel momento le dicono chi è Vincenzo Ferro? O successivamente le spiegano chi è Vincenzo Ferro?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *No, quando poi noi siamo andati lì... in quel momento della strage era lo zio di colui che ci stava ospitando. Si è ritenuta la presenza sua a lui perché lo zio si lamentava della nostra presenza lì e quindi lui è venuto lì un po’ per dare sostegno allo zio.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Però successivamente le spiegano chi è Vincenzo Ferro, che è il figlio di Giuseppe Ferro, e che fa parte di Cosa Nostra?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì...di Giuseppe Ferro. E poi è stato anche combinato lui insieme al figlio di Gino... di uno di quelli... del gruppo del trapanese.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Comunque il dato è che una persona con la quale lei ha avuto a che fare per questioni della strage che non aveva mai visto prima successivamente le spiegano chi è?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, esatto. Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Qualcuno le ha mai spiegato e le ha mai detto chi*

---

<sup>614</sup> Si fa riferimento alla strage di via dei Georgofili avvenuta nella notte fra il 26 e il 27 maggio 1993.

*fosse quel signore che lei trova nel garage di via Villasevaglios sabato 18 luglio del 1992 insieme a Renzino Tinnirello?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *No, mai ; v. pagg. 30-32 ud. del 05.2019).*

In secondo luogo, dalla deposizione di Spatuzza si ricava l'ulteriore circostanza che, ad eccezione di Via D'Amelio, tutti gli attentati successivi al 19 luglio 1992 (via Fauro, Formello e Olimpico) che "Cosa Nostra" aveva provato a realizzare attraverso l'attivazione a distanza della carica esplosiva erano falliti:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Senta può dire al Tribunale quali sono stati gli attentati di cui lei si è occupato che per quello che le consta sono stati eseguiti mediante congegni elettronici? Cioè con l'attivazione della carica a distanza e non con la miccia?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Noi abbiamo operato sull'Olimpico... No, ancora prima dell'Olimpico quello di Costanzo. Che è stato effettuato lì con la denotazione con il radiocomando, quindi ad impulso elettronico.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quindi attentato di via Fauro, giusto?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sì, esatto. E lì diciamo che quella che è venuta meno è stata la parte di elettricista, cioè la parte di quella che era la componente elettrica.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Che vuol dire? Se lo può spiegare. Innanzitutto, chi si era occupato di questa parte e poi che significa quello che sta dicendo.*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Perché tecnicamente erano delle cose, diciamo, fatte artigianalmente per quello che diceva il Benigno, cosa che poi successivamente ho anche approfondito. Quindi su questo punto diciamo che (l'accettazione) per quello che si adoperasse per tali impulsi non erano di qualità eccellente.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quindi l'attentato era fallito per via del congegno elettronico? Per questo?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Ma anche per inesperienza di quella che era la parte tecnica, quello che riguardasse l'elettronica.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *L'ha già detto, chi se n'era occupato di curare questa parte?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Diciamo per noi lo specialista che poi, grazie a Dio non è stato specialista, era Benigno Salvatore.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Benigno Salvatore detto?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *U Picciriddu noi lo chiamavamo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Di che territorio è, in due battute, e chi è questo Benigno Salvatore?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Lui appartiene alla famiglia di Misilmeri, figlioccio di Pietro Lo Bianco e persona molto ma molto vicina a quello che era il mandamento di Brancaccio.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Il fallito attentato all'Olimpico o ai Carabinieri, come lo vogliamo chiamare, doveva essere realizzato da un punto di vista di attivazione della carica in che maniera?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *La stessa cosa. È stata utilizzata della apparecchiatura rudimentale, cioè fatta artigianalmente, sempre il tecnico era il Benigno, ed è fallito anche lì. Tra l'altro in quella circostanza io ero proprio presente quando lui ha schiacciato il telecomando.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *È fallito per quale motivo? Ve ne siete poi resi conto?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *È fallito sempre per questioni tecniche, per quello che era... erano (accettature) fatte così a casaccio, senza... Sì, lui ne capiva qualche cosa di elettronica però abbiamo fallito. Come la stessa cosa per Contorno.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Questo le stavo chiedendo. Il fallito attentato a Totuccio Contorno a Formello l'attivazione della carica in che maniera doveva essere effettuata?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sempre con l'impulso radiocomando.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Effettuata da chi?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Sempre Benigno Salvatore. Ha fallito due volte in questo caso.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Perché fu provato due volte l'attentato a Contorno?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Ma anche suo Costanzo ha fallito due volte perché diciamo che il primo tentativo il detonatore non ha sparato, se così possiamo dire. Quindi per il tentativo fatto quando c'è stata la deflagrazione quello è il secondo tentativo, perché il primo tentativo già era stato fatto.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *E per completezza gli altri attentati invece, quello di Firenze e quelli di Roma e Milano, l'attivazione della carica come era?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *Quelli erano con la miccia a lenta combustione, anche se là potevamo un po' regolare quello che era il timer nel senso in base a quanta miccia mettesse quantificavamo un po' i minuti.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *E la miccia come veniva accesa?*

TESTIMONE ASSISTITO SPATUZZA – *La miccia veniva accesa con un sigaro. Si accendeva di solito un sigaro, e poi si metteva la miccia lì e si soffiava per fare partire tutta quella che era la miccia. (v. pagg. 33-34 ud. del 05.02.2019).*

E pare evidente concludere che ove “cosa nostra”, avesse avuto “a disposizione” un esperto di attivazione a distanza della carica esplosiva, non avrebbe avuto motivo di avvalersi di Benigno che

già con l'attentato di via Fauro non aveva (per fortuna) dato prova di perizia, ma si sarebbe rivolta a chi in occasione di via D'Amelio aveva (purtroppo) dato buona prova.

Una ulteriore notazione è importante ai fini che qui rilevano e riguarda l'elisione della circostanza in parola – presenza di un estraneo a cosa nostra al momento dell'imbottitura – dal racconto di Vincenzo Scarantino che, per il resto, presenta numerosi punti di sovrapposizione con il racconto di Spatuzza<sup>615</sup>. Non ci si può spingere oltre tali considerazioni senza scadere sul piano congetturale, ma è innegabile che la corretta individuazione dell'identità del soggetto visto da Spatuzza potrebbe costituire un punto di svolta nelle indagini volte a dare concretezza inoppugnabile alla tesi della partecipazione (morale e materiale) alla strage di Via D'Amelio di altri soggetti (diversi da cosa nostra) o di gruppi di potere interessati all' "eliminazione" di Paolo Borsellino.

---

<sup>615</sup> Con riferimento alla fase in parola, si pensi al racconto di Gaspare Spatuzza circa gli avvenimenti del sabato 18 luglio 1992, nella parte in cui, soprattutto, ha evidenziato la presenza di Ciccio Tagliavia e Renzino Tinnirello nel garage di via Villasevaglios ove venne imbottita di esplosivo la Fiat 126 di Valenti Pietrina, si pone in linea con alcune acquisizioni procedurali derivanti dal processo c.d. Borsellino Bis, essendo stati i predetti chiamati in correità, con singolare coincidenza rispetto al contributo fornito dallo Spatuzza, da Scarantino Vincenzo.

#### **16.4 La presenza di appartenenti ai servizi di sicurezza, in via D'Amelio, nell'immediatezza della strage, alla ricerca della borsa di Paolo Borsellino**

Sul punto i giudici di primo grado del Borsellino Quater hanno osservato che:

*Tutt'altro che rassicuranti, ad esempio (come si vedrà, in maniera più approfondita, nella parte dedicata alla vicenda della scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino), sono le emergenze istruttorie relative alla presenza, in via D'Amelio, nell'immediatezza della strage, di appartenenti ai servizi di sicurezza, intenti a ricercare la borsa del Magistrato. Infatti, uno dei primissimi poliziotti che arrivava in via D'Amelio, dopo la deflagrazione delle ore 16:58 del 19 luglio 1992, era il Sovrintendente Francesco Paolo Maggi, in servizio alla Squadra Mobile di Palermo. Il poliziotto arrivava sul posto circa una decina di minuti dopo la deflagrazione, mentre Antonio Vullo, l'unico superstite fra gli appartenenti alla scorta di Paolo Borsellino, in evidente stato di shock emotivo e psicologico, era seduto sul marciapiede, con la testa fra le mani. Il Sovrintendente Maggi, dunque, confidando di poter trovare qualche altra persona ancora in vita, si faceva strada fra i rottami, entrando nella densa colonna di fumo che avvolgeva i relitti. Purtroppo, era subito evidente che non c'era più nulla da fare, né per il Magistrato, né per gli altri colleghi della scorta, poiché i loro corpi erano tutti carbonizzati ed orrendamente mutilati<sup>616</sup>. In questo contesto, mentre le ambulanze prestavano i soccorsi ai feriti ed i Vigili del Fuoco spegnevano i focolai d'incendio, anche sulla Croma blindata del Magistrato, il poliziotto della Squadra Mobile notava quattro o cinque persone, vestite tutte uguali, in giacca e cravatta, che si aggiravano nello scenario della strage, anche nei pressi della predetta blindata: "uscii da... da 'sta nebbia che... e subito vedevo che arrivavano tutti 'sti... tutti chissi giacca e cravatta, tutti cu' 'u stesso abito, una cosa meravigliosa", "proprio senza una goccia di sudore". Si trattava di "gente di Roma", appartenente ai Servizi Segreti; infatti, alcuni erano conosciuti di vista (anche se non davano alcuna confidenza) e, inoltre, venivano notati a Palermo, presso gli uffici del Dirigente della Squadra Mobile, Arnaldo La Barbera, anche in occasione delle indagini sulla strage di Capaci<sup>617</sup>. La circostanza (mai riferita prima dal teste, nonostante le sue diverse audizioni) veniva confermata da un altro appartenente alla Polizia di Stato, vale a dire il Vice Sovrintendente Giuseppe Garofalo, in servizio alla Sezione Volanti della Questura di Palermo. Anche quest'ultimo, che arrivava sul posto ad appena cinque minuti dalla deflagrazione, dopo aver constatato che non c'era più nulla da fare per il Magistrato ed i colleghi della Polizia di Stato che gli facevano da scorta, aiutava i residenti nello stabile di via D'Amelio, soccorrendo forse anche la madre del Magistrato. Quando riscendeva in strada, il poliziotto notava, nei pressi della*

---

<sup>616</sup> Cfr. deposizione Francesco Paolo Maggi, verbale d'udienza 20.5.2013, pagg. 56 ss.

<sup>617</sup> Cfr. deposizione Francesco Paolo Maggi, verbale d'udienza 20.5.2013, pagg. 71 ss.

*Croma blindata di Paolo Borsellino, un uomo in borghese, con indosso la giacca (nonostante il torrido clima estivo) e pochi capelli in testa. Alla richiesta di chiarimenti sulla sua presenza lì, l'uomo si qualificava come appartenente ai "Servizi", mostrando anche un tesserino di riconoscimento: sebbene il ricordo del teste, sul punto specifico, non sia affatto nitido, vi era persino un veloce scambio di battute fra i due sulla borsa di Paolo Borsellino. Infatti, l'agente dei Servizi Segreti chiedeva se c'era la borsa del Magistrato dentro l'auto blindata, oppure (addirittura) si giustificava per il fatto che aveva detta borsa in mano: "Ho un contatto con una persona, ma questo contatto è immediato, velocissimo, dura pochissimo, perché evidentemente (...) il nostro intento era quello di mantenere le persone al di fuori (...) della zona e quindi non fare avvicinare a nessuno (...). E incontro (...) un soggetto, una persona, al quale... ecco, e questo è il momento, non riesco a ricordare se questo soggetto mi chiede (...) della valigia, della borsetta del dottore o se lui era in possesso della valigia. (...) Con questa persona, al quale io chiedo, evidentemente, il motivo perché si trovava su (...) quel luogo. Questo soggetto mi dice di essere... di appartenere ai Servizi"<sup>618</sup>.*

L'odierno dibattito non ha consentito di trarre argomenti che possano servire all'approfondimento di tale aspetto.

Anzi deve darsi atto di come la testimonianza di Francesco Paolo Maggi (escusso all'udienza del 12.10.2020) sul punto sia alquanto più "sfumata" rispetto alle dichiarazioni rese nel processo Borsellino Quater:

a) sia in ordine alla subitanità dell'apparizione dei soggetti in giacca e cravatta

(PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *E rispetto al momento in cui si è verificato lo scoppio, grossomodo dopo quanto tempo lei è intervenuto?*

TESTIMONE, MAGGI F. - *Dopo lo scoppio, saranno passati non più di dieci minuti.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Uhm, e voglio sapere questo di qua, voglio chiederle, rispetto al momento del suo arrivo, lei ha detto che è arrivato all'incirca dieci minuti dopo rispetto allo scoppio, lei queste persone li nota subito, dopo tempo?*

TESTIMONE, MAGGI F. - *Li notai subito dopo, un quarto d'ora, 20 minuti.*

b) sia in ordine alla "certezza" che si trattasse di soggetti appartenenti ai servizi segreti

(TESTIMONE, MAGGI F. - *Ma presumo che fossero uomini dei servizi.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Uhm. E perché dice...*

TESTIMONE, MAGGI F. - *Non erano di mia conoscenza, c'era qualche collega della Mobile, dei Commissariati, e poi, molta gente che a me... mi era sconosciuta.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Uhm. Sì, ma lei queste persone le aveva mai viste in... in altri posti, in Questura? In... anche a Roma, sempre in Questura?*

---

<sup>618</sup> Cfr. deposizione Giuseppe Garofalo, verbale d'udienza 5.2.2015, pagg. 19 ss.

TESTIMONE, MAGGI F. - *Ora è passato molto tempo, ma penso che qualcuno, come ho detto allora, l'ho... l'ho riconosciuto.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Lei è in condizioni di dire se quelle persone che lei ha visto in giacca e cravatta, potessero essere dello S.C.O.?*

TESTIMONE, MAGGI F. - *Qualche collaboratore di... di Manganelli c'era là.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Quindi, tra quelli in giacca e cravatta vi era personale... persone dello S.C.O.?*

TESTIMONE, MAGGI F. - *Sì*)

È certamente vero che il narrato di Maggi è parzialmente riscontrato da quanto riferito da Giuseppe Garofalo (non escusso nell'odierno dibattimento, ma la cui testimonianza è quasi integralmente riversata nella sentenza di primo grado del Borsellino Quater<sup>619</sup>), il cui apporto dichiarativo è costante sin dal 2005 (cfr. pag. 18 sentenza Gup del 01.04.2008, dep. il 28.04.2008, in atti) e ha l'ulteriore "pregio" di unire la presenza di appartenenti ai servizi di sicurezza, in via D'Amelio, nell'immediatezza della strage con l'interessamento diretto di uno di questi soggetti proprio alla borsa del Dott. Borsellino.

Epperò ove si consideri che né Maggi né Garofalo redigono, nell'immediato, alcuna relazione di servizio né tantomeno segnalano a chicchessia tali "presenze" (cfr. pag 84 ud. del 11.05.2022), non ci si può non porre il problema di come tale vicenda dimostri plasticamente tutti i rischi connessi al provare fatti per testimoni in un contesto nel quale, il decorso di così tanti anni, rende – nella migliore delle ipotesi – imprecisi e suggestionabili i ricordi.

Inoltre, il riferire circostanze così importanti a distanza di un notevole decorso di tempo (Maggi nonostante fosse stato già sentito in altre occasioni non ha mai rivelato tale circostanza prima del processo c.d. Borsellino Quater) rende ancora più dubbia la credibilità di un dichiarante che è comunque stato destituito dalla Polizia di Stato nel 2001 a causa dell'abuso di sostanze stupefacenti e che sulla borsa del Dott. Borsellino ha fornito una versione che contrasta con i dati oggettivi provenienti dai filmati (v. infra nella parte dedicata alla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino).

---

<sup>619</sup> Essa, al pari di quella di Francesco Paolo Maggi, è oggetto di integrale riproduzione nel successivo paragrafo dedicato alla scomparsa dell'agenda rossa.

## 16.5 La vicenda della scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino

Nel mosaico di elementi che si sta passando in rassegna acquisisce rilievo fondamentale la vicenda relativa alla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.

Al tema è dedicata un'ampia parte della motivazione della sentenza di primo grado del Borsellino Quater (da pag. 824 a 966) che si ritiene utile riportare per intero, inframezzata e seguita dalle considerazioni degli odierni decidenti:

*Ci si deve poi soffermare (come preannunciato) sulla vicenda relativa alla misteriosa scomparsa dell'agenda rossa del dottor Paolo Borsellino, dalla quale (come è noto) il Magistrato, nel periodo successivo alla morte di Giovanni Falcone, "non si separava mai"<sup>620</sup>, portandola sempre nella sua borsa di cuoio<sup>621</sup> e nella quale appuntava, in modo "quasi maniacale"<sup>622</sup> e con grande ampiezza di dettagli<sup>623</sup>, fatti e notizie riservate, nonché le proprie riflessioni sugli accadimenti che si susseguivano nell'ultimo periodo della sua vita, poiché, nella vana attesa d'essere convocato dal Procuratore Capo di Caltanissetta, per essere sentito sulla strage di Capaci, riteneva che era giunto "il momento di scrivere"<sup>624</sup>.*

---

<sup>620</sup> Cfr. deposizione di Lucia Borsellino, nel verbale d'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2015, pag. 59.

<sup>621</sup> Cfr. deposizione di Carmelo Canale, nel verbale d'udienza dibattimentale del 6.5.2013, pag. 86.

<sup>622</sup> Cfr. deposizione di Carmelo Canale, nel verbale d'udienza dibattimentale del 6.5.2013, pagg. 87 s.

<sup>623</sup> Cfr. deposizione di Diego Cavaliero, nel verbale d'udienza dibattimentale del 20.5.2013, pagg. 23 ss., 49 ss.

<sup>624</sup> Cfr. deposizione di Carmelo Canale, nel verbale d'udienza dibattimentale del 6.5.2013, pagg. 88 ss.:

*"TESTE CANALE C. - Sì, ci sono due circostanze, se è per questo: una, la circostanza è... eravamo a Salerno ed eravamo in albergo. (...) Al ritorno dalla... dalla Germania. (...) Una settimana prima di morire. (...) La mattina, mi riferisco alla... alla cosa principale, quello che è successo principalmente la mattina. La mattina lui, come al solito, si svegliava alle sei, cinque e mezzo, perché lui aveva... da buon palermitano sosteneva che si alzava prima per fottare almeno i palermitani di un'ora, questa era... così, proprio la diceva così. Mi venne a svegliare verso le sei - sei e mezzo. (...) non le... non le nascondo la felicità nel sentire bussare alle sei e mezzo, di farmi la sveglia, avevamo fatto tardi la sera prima, quindi... E nella circostanza mi disse di andarci a prendere il caffè, che già lui ne aveva preso uno. Naturalmente io mi alzai, mi feci in fretta e in furia la doccia, non... non lo volevo fare aspettare, e lui era... io credo che... io ho un ricordo, ricordo che era disteso... no disteso, seduto sul letto che stava scrivendo proprio, o sul letto o sulla scrivania, ma io ho la certezza è sul letto, ho un ricordo... (...) Stava scrivendo. (...) E io... mi venne così, ma perché noi eravamo due palermitani, tutti e due nati alla Kalsa, avevamo questo modo di parlare, tutti e due scherzavamo, la prendevamo perché non si poteva essere seri, sennò finiva prima la vita, quindi la prendevamo scherzando, gli dissi: "Procurato', ma che fa, scrive a quest'ora? Ma che fa, 'u pentito pure lei?" E lui inizialmente accennò ad un sorriso, ma poi, molto seriamente, disse che era venuto il momento di scrivere e che ce ne sarebbe stato per tutti: "Ivi compreso anche per lei", naturalmente rideva, ma questa fu una battuta che... chiuse l'agenda, la ripose nella sua valigetta, nella sua borsa, e siamo scesi giù a prenderci il caffè in riva al mare, perché c'era... eravamo sul mare noi, era un albergo sul mare. Ecco, lo vidi però molto... non era al solito suo la mattina. Tra l'altro io mi pigliai il caffè, ma lui si mangiò il gelato, e quindi lo vidi, era un po'... era molto teso. Questo. (...) No, no, no, l'ho visto... io... allora, bisognerebbe conoscere Borsellino. Quando lui era così, c'era qualche cosa che non andava; io cercavo di... così, di rompere questo ghiaccio per farlo stare tranquillo, ma non... non è che stava poi bene bene, era proprio teso, molto teso, nervoso. (...) Andammo giù. Io presi il caffè, ma lui mangiò un gelato, se non ricordo male. (...) E lui in quella circostanza mi disse questa... questa battuta, cioè: "Sarei ipocrita - dice - a dirle che il dolore che lei, in quanto padre, ha provato per la morte di sua figlia, sia la stessa che io provo per Giovanni, per la morte di Giovanni Falcone, ma le assicuro che sono veramente colpito di questo". Cioè assimilò al dolore che io provavo come padre, che mi era venuta a mancare una bambina, rispetto alla morte di Giovanni*



*Ebbene, che Paolo Borsellino avesse portato con sé l'agenda in questione anche quel 19 luglio 1992, non v'è alcun dubbio.*

*Infatti, la figlia Lucia Borsellino, quella mattina, era con lui, nello studio di casa, quando il padre riordinava la propria scrivania e metteva proprio quell'agenda rossa dentro la sua borsa, subito prima di uscire<sup>625</sup>. Inoltre, nel pomeriggio, quando il Magistrato riceveva una telefonata di lavoro a Villagrazia di Carini, usava proprio l'agenda rossa per annotarvi un lungo numero di telefono tedesco, in vista della nuova rogatoria che s'apprestava ad effettuare in Germania<sup>626</sup>. Ancora, quando usciva dalla casa di villeggiatura di detta località, per recarsi a Palermo, dalla madre, in via D'Amelio, Paolo Borsellino aveva con sé la sua borsa<sup>627</sup>, così come l'aveva quando salutava, per*

---

*Falcone, che aveva lui. (...) E io credo che la connessione potrebbe essere in quello che lui aveva scritto in quel diario. (...) In quell'agenda. (...) Come se lui avesse trasferito qualche pensiero legato a Falcone su quell'agenda, non c'è dubbio.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ma glielo esplicitò chiaramente o è una sua deduzione?*

*TESTE CANALE C. - No, no, no, è una mia intuizione, perché non avevamo altri discorsi, ecco. E andare a toccare poi mia figlia, che lui sapeva che era un argomento che mi pesava tantissimo, era appena morta la bambina, quindi era un argomento molto pesante.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Certo. Giusto per chiarire, lei, proseguendo, dice: "Ma certo, per me è stato un dolore immenso - riferendosi alla morte del dottore Falcone - per questo ho deciso che è giunto il momento di scrivere".*

*TESTE CANALE C. - "E' il momento di scrivere", sì, questo io l'ho detto, certo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ah, ok. Fa riferimento, comunque, al fatto.*

*TESTE CANALE C. - Certamente sì, di scrivere. Ed ecco perché io lo trovo mentre scrive. Guardi, poi questa sua... a questa agenda è legato un altro... un altro fatto, io ho un vago ricordo, ma io credo che ci siamo allontanati, credo, il sabato dalla... dall'albergo e Borsellino dimenticò l'agenda. Se la portava sempre dietro, e allora, arrivato a casa di Cavaliere successe l'inferno, perché dovevamo andare a prendere 'sta agenda, cioè per lui l'agenda era sacra. (...) L'aveva dimenticata in albergo. (...) Lui pensava: "Non è che l'ho persa?" Cioè aveva tutte le... secondo me aveva tutti gli appunti in quell'agenda, che gli servivano, perché lui aspettava, e lo diceva sempre, non ne faceva mistero, lui aspettava di essere sentito dal Procuratore di Caltanissetta.*

*P.M. Dott. LUCIANI - E si mostrò agitato per il fatto che non trovava la borsa?*

*TESTE CANALE C. - Certo, era agitatissimo, abbiamo dovuto ritornare nuovamente in albergo e quando ha visto che la borsa era là, l'agenda era là, insomma, si è tranquillizzato. Ma lui non se ne distaccava mai, soprattutto negli ultimi tempi".*

<sup>625</sup> Cfr. deposizione di Lucia Borsellino, nel verbale d'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2015, pag. 55:

*TESTE L. BORSELLINO - Lo ricordo perché dormendo nel suo studio vidi proprio gli oggetti che stava recuperando, tra cui un'agenda marrone, un'agenda rossa, il costume da bagno, le chiavi, le sigarette e qualche altra cosa; non ricordo se avesse anche qualche carta con sé, però ricordo tranquillamente che ordinò il tavolo riponendo all'interno della borsa questi oggetti..*

<sup>626</sup> Cfr. deposizione di Carmelo Canale, nel verbale d'udienza dibattimentale del 6.5.2013, pag. 98:

*"TESTE CANALE C. - Allora, per quelli che sono i miei ricordi, credo che sia o Agnese Borsellino o Lucia mi riferirono... mi riferirono che suo marito aveva ricevuto... o l'aveva visto il professore Tricoli, aveva ricevuto una telefonata da un funzionario e lui aveva annotato un numero lunghissimo della Germania, perché, come le dicevo poc'anzi, ci preparavamo per andare a fare la rogatoria nuovamente in Germania, e quindi lui aveva annotato il numero di telefono proprio su quell'agenda rossa.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Questo il giorno della domenica, il 19 luglio?*

*TESTE CANALE C. - Sì, prima di... prima di andarsene a Palermo. Questo me lo riferisce o la signora Agnese Borsellino o Lucia, o qualcuno della famiglia, o lo stesso professore Tricoli, non... non ho un ricordo".*

<sup>627</sup> Cfr. deposizione di Antonio Vullo, nel verbale d'udienza dibattimentale del 8.4.2013, pag. 34:

*AVV. REPICI - La prima: ha ricordo se... o meglio, il giorno in cui andaste, il pomeriggio del 19 luglio andaste a prendere il dottor Borsellino a Villagrazia di Carini, partendo verso Palermo il dottor Borsellino aveva una borsa professionale*

*l'ultima volta, il figlio Manfredi*<sup>628</sup>.

---

con sé?

TESTE VULLO A. - *Ma io l'ho... l'ho visto uscire con la borsa, però non... non l'ho visto se l'ha messa in auto o meno, però l'ho visto con la borsa.*

AVV. REPICI - *Cioè lui è uscito di casa con la borsa.*

TESTE VULLO A. - *Sì, sì.*

<sup>628</sup> Cfr. *deposizione di Manfredi Borsellino, nel verbale d'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2015, pagg. 85 ss.:*

AVV. REPICI - *Dottore, una precisazione: lei vide allontanarsi suo padre da Villagrazia di Carini nel pomeriggio?*

TESTE M. BORSELLINO - *Allora, mio padre da Villagrazia di Carini è andato via una volta che già, previ accordi con mia nonna, doveva... doveva raggiungerla per portarla dal cardiologo. Io ho trascorso buona parte della mattinata, il pranzo con mio padre; il pranzo un po' come tanti pranzi siciliani durò abbastanza, dopodiché mio padre credo che ricevette pure una o due telefonate, non ricordo bene, tant'è che forse cercava una penna per annotarsi qualche cosa, comunque dopo il pranzo, ripeto, la nostra villa era aperta, probabilmente all'interno di quella villa aveva lasciato lui la borsa, perché comunque la nostra villa rimane tutto il tempo aperta, era da molto che era chiusa, per cui l'abitudine era di aprire finestre, porte, etc. Dopo pranzo mio padre è andato a riposare. Io mi trattenni, invece, presso la villa del professore Tricoli, c'era un campo da... un tavolo da ping-pong, quindi mi misi a giocare a ping-pong, e mio padre è rimasto nella villa a riposare. In realtà lo capimmo dopo che non era andato a riposare, perché accanto... intanto non era salito sopra, dove c'era la camera matrimoniale dei miei genitori, ma si era trattenuto in una stanza giù, che, diciamo, ai tempi era adibita a... era la stanza matrimoniale dei... la camera matrimoniale dei miei nonni; e poi abbiamo notato che c'era un portacenere pieno, proprio carico di cicche di sigarette, cicche peraltro abbastanza recenti, perché lì la casa era chiusa da diverso tempo, per cui non poteva che... non potevano che essere riconducibili a lui. Si trattene poco a riposare, perché, ripeto, il pranzo era finito tardi, abbastanza tardi; peraltro durante quelle ore abbiamo trascorso dei momenti assolutamente sereni, spensierati, anche mio padre pareva di buonumore. Poi però, ripeto, si andò a riposare. Era sua abitudine fare una (...) una piccola pausa dopo pranzo, però dovrebbe essere durata abbastanza poco, perché già era tardi, eravamo nel pomeriggio inoltrato. Quando mio padre ha deciso di... di prepararsi per fare rientro a Palermo, si è vestito lì nella casa nostra, ci ha raggiunto nella villa del professore Tricoli; ricordo che aveva questa borsa che teneva nella mano; chiese anche notizie un po' del tour de France com'era andato, come non era andato, salutò tutti i commensali di quella... perché comunque aveva detto che si sarebbe allontanato, poi però è ritornato per salutare tutte le persone con cui aveva pranzato; ovviamente salutò mia madre, i miei zii, mia nipote, dopodiché io lo aspettavo in qualche modo sull'uscio della... del cancello della villa Tricoli e lui mi fece segno come dire: "Manfredi, vieni con me, accompagnami fino alla macchina". Tra l'altro io credo che seppi in quel momento che stava andando da mia nonna, perché sapevo che sarebbe rientrato anticipatamente perché aveva necessità di... lavorava tantissimo in quei giorni e comunque lui era un momento in cui non gradiva probabilmente che noi familiari (...) entrassimo con lui nella macchina blindata o ci muovessimo con lui. Non lo so, probabilmente percepiva... anzi, no, sicuramente percepiva un pericolo maggiore dopo la morte di Falcone, ce lo disse in modo evidente: "Guardate, siamo a un punto di non ritorno, la morte... cioè Giovanni Falcone per me rappresentava uno scudo, dopo di lui io non ho più..." Ci diceva, siccome per tanti anni si era sforzato di farci condurre una vita normale, ci disse che non sarebbe più riuscito a garantirci questa vita normale, probabilmente avremmo vissuto tutti una situazione, lui in particolare, dalla quale non sarebbe più potuto sfuggire, non si sarebbe potuto sottrarre più a certi dispositivi di sicurezza. Io che in quei giorni seguivo molto mio padre anche con lo sguardo, quando andava via al Palazzo di Giustizia la mattina, quando rientrava, ero un po' ansioso devo dire, anche quella mattina effettivamente mi è venuto naturale, a prescindere che mio padre mi chiedesse di fare questi due passi insieme, che poi...*

AVV. REPICI - *Quindi quel pomeriggio intende?*

TESTE M. BORSELLINO - *Sì, sì, quel pomeriggio, quando... dico, la distanza tra la villa del professore Tricoli e dove erano parcheggiate le tre macchine blindate, inclusa quella in cui poi entrò mio padre, che guidava mio padre, dico, è una distanza veramente irrisoria, parliamo di settanta metri, però io me li feci tutti insieme a... a mio padre. Scusate, non è facile parlare di questo istante, perché... (...) Niente, quindi percorro questo tratto di strada con mio padre. Ricordo bene anche un particolare: mio padre aveva la borsa da una parte e la mano assolutamente libera dall'altra. Ho solo un piccolo... faccio solo una piccola confusione sul fatto che questa borsa per un piccolo tratto gliel'ho portata io; però, in realtà, o gliel'ho portata io o l'ha portata lui, perché poi è stato lui a metterla dentro la macchina blindata, lui aveva la borsa, tutto il contenuto all'interno della borsa, l'altra mano era assolutamente libera, lo accompagno... proprio le macchine, gli agenti di scorta, i ragazzi, erano tutti che l'aspettavano, tranne forse uno che l'ha seguito insieme a me in*

*Di detta agenda rossa, tuttavia, non v'era più alcuna traccia, quando la borsa del Magistrato veniva restituita ai suoi familiari, diversi mesi dopo la strage, con ancora dentro tutti gli altri effetti personali, integri (fra i quali persino un pacchetto di sigarette, oltre ad un'altra agenda marrone).*

*L'istruttoria dibattimentale, oltre a far emergere molteplici contraddizioni fra le deposizioni dei vari testi esaminati sulla sparizione dell'agenda in questione, evidenziava un comportamento veramente inqualificabile da parte del Dirigente della Squadra Mobile di Palermo: infatti, il dottor Arnaldo La Barbera dapprima diceva alla vedova Borsellino che la borsa del marito era andata distrutta ed incenerita nella deflagrazione (come risulta dalla deposizione del Maggiore Carmelo Canale, sul punto, de relato dalla Sig.ra Agnese Piraino<sup>629</sup>), salvo poi restituirla, diversi mesi dopo (come si vedrà a breve), negando -in malo modo- l'esistenza di agende rosse.*

*Appare pure molto grave il comportamento tenuto dal Capitano Giovanni Arcangioli del Nucleo Operativo Provinciale dei Carabinieri di Palermo, immortalato<sup>630</sup> nell'atto di allontanarsi dal luogo della strage, il pomeriggio del 19 luglio 1992, in direzione di via dell'Autonomia Siciliana, con in mano proprio la borsa del Magistrato.*

---

*questi settanta metri, tutti che l'aspettavano in questo piazzale che c'è all'ingresso del residence. Mio padre mi sa... mi salutò due volte. (...)*

<sup>629</sup> Cfr. deposizione di Carmelo Canale, nel verbale d'udienza dibattimentale del 6.5.2013, pagg. 100 s:

*"P.M. Dott. LUCIANI - Questa circostanza che ora le leggo. Le ho già menzionato l'articolo apparso (...) sul settimanale "Esse".*

*TESTE CANALE C. - Sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - In quella circostanza lei, è un virgolettato, quindi volevo capire se è... ma poi, diciamo, sul punto lei è stato anche specificamente sondato da questo ufficio, lei dice, o meglio, almeno è riportato virgolettato, quindi dovrebbero essere le sue parole: "Arnaldo La Barbera mi ha detto che la borsa è andata distrutta..."*

*TESTE CANALE C. - E' così.*

*P.M. Dott. LUCIANI - "...disse a Canale la signora Agnese Borsellino". E infatti sul punto lei viene escusso il 13 novembre del 2012 dalla Procura di Caltanissetta e anche in quella sede lei dichiara: "Sul punto confermo sostanzialmente, il contenuto di quanto riferito nell'intervista, precisando che la notizia secondo cui Arnaldo La Barbera aveva detto che la borsa era andata distrutta è stata da me appresa da Agnese Borsellino..."*

*TESTE CANALE C. - Sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - "...che me lo disse pochi giorni dopo il 19 luglio del '92".*

*TESTE CANALE C. - Sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Glielo leggo perché, diciamo, lei l'ha posta in forma dubitativa ora.*

*TESTE CANALE C. - Sì, sì, ma io credo... credo di aver detto questo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Qua è assertivo, invece.*

*TESTE CANALE C. - Io credo di aver detto questo. Io confermo integralmente questo, cioè perché io quando... quando ho avuto l'opportunità di parlare con Agnese Borsellino, lei immagini l'indomani cosa c'era a casa Borsellino, lei non ne ha l'idea. Io presi Agnese Borsellino e chiesi specificatamente di questa agenda, che fine avesse fatto, perché i ricordi erano a pochi giorni prima, che Borsellino faceva sul serio, non scherzava più e stava scrivendo su quell'agenda rossa. Quindi la mia preoccupazione di amico e poi di investigatore è di capire: dov'è l'agenda rossa? (...) Agenda rossa che a casa non c'era, le assicuro che non c'era, che l'abbiamo cercata tutti, non c'era 'sta agenda rossa".*

<sup>630</sup> Cfr. fotografie allegate alla relazione della Polizia Scientifica del 22 marzo del 2011, acquisita agli atti del processo.



*L'ufficiale dei Carabinieri, sotto impegno testimoniale<sup>631</sup>, ammetteva la circostanza appena riportata, senza fornire alcuna spiegazione plausibile del suo comportamento, poco chiaro, limitandosi a dichiarare (in maniera assai poco convincente) che la borsa in questione -dal suo punto di vista- in quel momento, era un oggetto di scarsa o nulla rilevanza investigativa e che non ricordava alcunché<sup>632</sup>. Detta affermazione, tuttavia, oltre che scarsamente credibile è anche in palese contraddizione con la circostanza che il teste, in quel contesto così caotico e drammatico, si premurava di prelevare la borsa dalla blindata, guardando all'interno della stessa.*

*La deposizione dell'ufficiale dei Carabinieri (al netto del suo evidente timore -palesato in diversi passaggi della testimonianza- di rendere dichiarazioni autoincriminanti), pare ben poco convincente, tanto più considerando le sue pregresse dichiarazioni<sup>633</sup>, con le quali il teste spiegava*

---

<sup>631</sup> Il Capitano Arcangioli veniva prosciolto dall'accusa di furto dell'agenda rossa, aggravato dalla finalità mafiosa (nell'ambito del procedimento penale n° 287/2008 rgnr) con sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP presso il Tribunale di Caltanissetta il 1° aprile 2008, confermata dalla Corte di Cassazione, per cui veniva sentito nel presente processo, come testimone (cfr. ordinanza della Corte d'Assise, nel verbale d'udienza 14.5.2013, pagg. 21 s).

<sup>632</sup> Cfr. deposizione Giovanni Arcangioli, verbale d'udienza 14.5.2013, pagg. 22 ss.

<sup>633</sup> Ritiene il Tribunale che ai fini di una migliore comprensione della vicenda che ha visto coinvolto Giovanni Arcangioli appare utile riportare le dichiarazioni precedenti all'escussione dibattimentale nel corso del processo c.d. Borsellino Quater, rese nel 2005, 2006 e 2008 (acquisite all'udienza del 20.06.2019).

Sentito a sit il 05.05.2005 Arcangioli ha riferito che:

*“Allorché giunsi sul posto la scena del delitto non era stata ancora perimetrata anche se erano già arrivati elementi del Battaglione Carabinieri che stavano provvedendo a delimitare la zona. Vi erano all'opera i Vigili del Fuoco e, per quanto posso ricordare, arrivò per primo il magistrato dottor Ayala che abitava nei dintorni; vi erano poi abitanti dei palazzi e semplici curiosi. Esaminai la scena e, avendo rinvenuto i resti del dott. Borsellino, mi fermai immediatamente in attesa dell'arrivo degli esperti e di coloro che avrebbero dovuto attivare le indagini. Aggiungo che all'inizio non avevo neanche riconosciuto l'autovettura del dott. Borsellino che per la violenza e il calore dell'esplosione aveva perduto la vernice della parte posteriore tanto da sembrare bianca. Arrivò sul posto il dottor Teresi e anche il dott. Di Pisa, magistrato di turno. Non ricordo se il dottor Ayala o il dottor Teresi, ma più probabilmente il primo dei due, e sicuramente non il dottor*

---

*Di Pisa, mi informarono del fatto che doveva esistere una agenda tenuta dal dottor Borsellino e mi chiesero di controllare se per caso all'interno della vettura vi fosse una tale agenda, eventualmente all'interno di una borsa. Se non ricordo male, aprii lo sportello posteriore sinistro e posata sul pianale, dove si poggiano di solito i piedi, rinvenni una borsa, credo di color marrone, in pelle, che prelevai e portai dove stavano in attesa il dottore Ayala e il dottore Teresi. Uno dei due predetti magistrati aprì la borsa e constatammo che non vi era all'interno alcuna agenda, ma soltanto dei fogli di carta. Verificato 135 cioè, non ricordo esattamente lo svolgersi dei fatti. Per quanto posso ricordare, incaricai uno dei miei collaboratori di cui non ricordo il nome, di depositare la borsa nella macchina di servizio di uno dei magistrati”.*

Nuovamente risentito il 08.02.2006 – giorno in cui si è svolto il confronto con Giuseppe Ayala – Arcangioli ha cambiato versione affermando che dopo averla controllata la borsa fu riposta (da lui o da qualcuno a cui lui aveva dato l'incarico) nella macchina del Dott. Borsellino; inoltre, dal racconto scompare il Dott. Teresi e nella borsa compare un crest dell'Arma (e non dei fogli bianchi):

*“Non ho ricordo certo dell'affermazione relativo al fatto che il dottor Ayala e il dottor Teresi mi ebbero ad informare dell'esistenza di un'agenda tenuta dal dottor Borsellino. (...) Non ricordo con certezza se io o il dottor Ayala aprimmo la borsa per guardarvi all'interno, mentre ricordo che all'interno vi era un crest dell'Arma dei carabinieri e non ricordo se vi fosse qualche altro oggetto. Mi sembra, ricordando bene, che non vi fossero fogli di carta. Così come non posso confermare di aver io stesso o uno dei miei collaboratori depresso la borsa nella macchina di servizio di uno dei due magistrati, mentre ritengo di aver detto di rimetterla o di averla rimessa io stesso nell'auto di servizio del dottor Borsellino. Sul momento non ritenni di redigere alcuna annotazione perché non attribuisco alcun valore alla borsa non avendovi rinvenuto niente per la prosecuzione delle indagini. (...) All'inizio si era incerti sulla competenza a procedere, tanto è che pensavo che procedessimo come Nucleo Operativo, poi ci fu detto che procedeva il R.O.S e, da ultimo, fu stabilito che procedeva la Polizia di Stato....*

*Non riesco a ricordare se mentre mi recavo sul luogo della strage mi fu detto per radio che una delle vittime era il dottor Borsellino. (...) Prelevata la borsa mi spostai andando verso i palazzi di fronte all'abitazione della mamma del dottore Borsellino, non ricordo se scendendo in direzione di via Autonomia Siciliana o in direzione opposta. Ricordo comunque di non aver mai superato, portando la borsa, il cordone “di Polizia” che sbarrava l'accesso alla via D'Amelio. Non ho un ricordo preciso. Posso comunque affermare con certezza che quando ho aperto la borsa per esaminarne il contenuto mi trovavo nel luogo che già ho indicato e cioè sul lato opposto della via D'Amelio rispetto alla casa della madre del dottore Borsellino. Non so dire però a quale altezza rispetto all'asse longitudinale della strada. Quando ho aperto la borsa credo di ricordare che era con me il dottore Ayala; credo anche di ricordare che vi era altra persona, di cui però non so indicare alcun elemento identificativo. Per quanto posso ricordare il prelievo della borsa fu da me effettuato su richiesta di un magistrato che, per esclusione, dato che non si trattava del dottore Teresi, credo di poter identificare nel dottor Ayala. La verifica del contenuto, per quanto ricordo, fu una iniziativa condivisa con il dottor Ayala. (...) Non riesco a ricordare se la prelevai direttamente io ovvero se fu altra persona di cui comunque non conservo memoria. (...) Ricordo di aver verbalmente riferito al mio superiore dell'epoca, Capitano Minicucci, in ordine al contenuto della borsa del dottore Borsellino ed in particolare che vi si trovava un crest dei Carabinieri.”*

Infine, nel corso delle spontanee dichiarazioni rese nel corso dell'udienza preliminare (del processo che lo vedeva coinvolto per il furto dell'agenda rossa) del 01.04.2008 ha affermato, in buona sostanza, che le sue precedenti dichiarazioni non rassegnavano ricordi, ma tentativi da lui compiuti di ricostruzione di quanto potesse essere accaduto:

*“...Ho dei flash che riguardano la presenza del dottore Ayala, me lo ricordo bene il dottore Ayala là presente, e gli attribuisco un qualche cosa di importante, come poi ho potuto leggere dalle carte, ma pur rileggendolo nelle carte non posso dire che è un mio ricordo. Questo è il grosso problema. Ricordo il dottor Teresi, e anche lui, pur rileggendo quello che mi dice dalle carte, non... non posso dire che pur avendolo letto è il mio ricordo; mi ricordo questa valigetta, una valigetta, mi ricordo il crest dei Carabinieri perché mi colpì il fatto di questo crest dei Carabinieri, ma se dovessi essere preciso, che il mio ricordo è nitido come la prima parte, non posso purtroppo assicurarglielo. Quindi queste mie dichiarazioni rese nei due... nelle due verbalizzazioni che sono state fatte, io faccio l'ufficiale di P.G. da quando sono uscito dall'accademia militare, sono sempre stato abituato, sia a Palermo che a Roma, dove ho comandato il Nucleo Operativo, a collaborare con i magistrati, a cercare di ricostruire con loro quello che poteva essere accaduto. Se quelle due verbalizzazioni fossero state registrate, come questa, forse era chiaro il significato di quei “non ricordo”, di quei “forse”, perché i punti nitidi, i punti che veramente ho impressi nella memoria sono quelli che Le ho detto, Signor Giudice, il resto è stato un tentativo di ricostruire con i magistrati, di dare una chiave di lettura, di dire quello che poteva essere successo. Non ricordavo, per questo non ho negato niente, neanche di essere andato io dentro la macchina, perché non lo ricordavo; poteva darsi di sì, poteva darsi di no, oggi sembra che assolutamente non sono stato io, ma non me lo*

*(nel maggio 2005) che veniva informato, dal dottor Ayala oppure dal dottor Teresi (più probabilmente dal primo dei due) del fatto che esisteva un'agenda tenuta dal dottor Paolo Borsellino e che, su specifica richiesta, andava a controllare all'interno dell'automobile blindata, dove effettivamente rinveniva la borsa in pelle di color marrone, sul pianale dietro al sedile del conducente. Dopo aver prelevato la borsa dall'automobile blindata, portandola dove stavano in attesa i dottori Ayala e Teresi, "uno dei due predetti magistrati aprì la borsa"<sup>634</sup>, dentro la quale non vi era alcuna agenda, ma soltanto dei fogli di carta. Dopo detta verifica, l'ufficiale dei Carabinieri incaricava uno dei propri sottoposti di mettere la borsa nella macchina di servizio di uno dei due Magistrati predetti. Si riporta qui di seguito il relativo stralcio del verbale dibattimentale, con anche la contestazione delle precedenti dichiarazioni rese da Arcangioli in fase d'indagine preliminare<sup>635</sup>:*

*P.M. Dott. LARI - Sì, questa foto la ritrae in possesso di quella che è la borsa, diciamo, del dottor Borsellino. Lei si riconosce in quella fotografia?*

*TESTE ARCANGIOLI G. - Eh, certo, sono io.*

*P.M. Dott. LARI - Ecco, quindi allora a questa domanda risponde positivamente. Ecco, lei ci può, diciamo, ricostruire oggi le ragioni, le modalità che la portarono ad entrare in possesso di questa borsa?*

*TESTE ARCANGIOLI G. - Allora, Signor Presidente, anche in questo caso questa domanda mi è già stata rivolta (...). La ringrazio, ma nonostante la lettura dell'art. 63, la risposta a questa domanda molto probabilmente può contenere, diciamo così, elementi autoaccusatori, perché questa domanda mi è stata fatta in passato e l'esito è stato che sono stato accusato. Allora, anche tornando... quindi... anche tornando, diciamo così, alla premessa che ho fatto, io non me lo ricordo com'è andata a finire, cioè com'è iniziata che io avessi questa borsa e che fine ha fatto questa borsa, non me lo ricordo. È quello che dicevo prima, che ho provato a ricostruire con l'ufficio di Procura quello che poteva essere accaduto e la conseguenza è stata che sono stato indagato in un processo e indagato e imputato in un secondo processo. Quindi non me lo ricordo.*

*(...)*

*P.M. Dott. LARI - Presidente, forse potrei, per aiutare la memoria del teste, potrei leggere quello che nel 2005 egli ebbe a dichiarare all'ufficio del Pubblico Ministero, esattamente il 5 maggio del 2005, quando, e ci tengo a precisarlo, non vi era alcun indizio nei suoi confronti di essere il responsabile*

---

*ricordo. La mia è stato un tentativo di ricostruire, come ero abituato a fare, come sono abituato a fare, insieme con i magistrati per cercare di ricollocare quello che poteva essere accaduto...".*

<sup>634</sup> *In realtà, va rilevato come il dottor Teresi arrivava in via D'Amelio, proveniente da Terrasini, con l'auto blindata - fatta appositamente arrivare da Palermo- quasi due ore dopo rispetto alla deflagrazione (cfr. deposizione Vittorio Teresi, verbale d'udienza 23.4.2013, pagg. 25 ss.), mentre il dottor Ayala era già presente in via D'Amelio quasi nell'immediatezza della strage, come da lui stesso (e da diversi altri testi) dichiarato.*

<sup>635</sup> *Cfr. deposizione Giovanni Arcangioli, verbale d'udienza 14.5.2013, pagg. 39 ss.*

*del furto dell'agenda, perché quegli elementi indiziari nei suoi confronti vennero fuori soltanto nel 2006, quando il giornalista Baldo di Antimafia 2000 portò in Procura... anzi, portò presso la DIA la fotografia che oggi abbiamo mostrato al teste, quindi allora venne sentito...*

*TESTE ARCANGIOLI G. - No, la foto era già presente nel 2005, signor Procuratore.*

*P.M. Dott. LARI - Nel 2005 alla DIA, scusi, nel 2005. Comunque, questo primo verbale sicuramente, diciamo, è un verbale in cui egli venne sentito come persona informata sui fatti.*

*TESTE ARCANGIOLI G. - Anche nel secondo sono stato sentito come persona informata...*

*P.M. Dott. LARI - Ma io sto parlando del primo. Lei mi deve fare la cortesia, colonnello, di non interrompermi mentre parlo, è una questione di rispetto. E allora, lei ha dichiarato: "Non ricordo se il dottor Ayala o il dottor Teresi, ma più probabilmente il primo dei due e sicuramente non il dottor Di Pisa, mi informarono del fatto che doveva esistere un'agenda tenuta dal dottor Borsellino e mi chiesero di controllare se per caso all'interno della vettura di fosse una tale agenda, eventualmente all'interno di una borsa. Se non ricordo male, aprii lo sportello posteriore sinistro e, posata sul pianale dove si poggiano di solito i piedi, rinvenni una borsa, credo di color marrone in pelle, che prelevai e portai dove stavano in attesa il dottor Ayala e il dottor Teresi. Uno dei due predetti magistrati aprì la borsa e constatammo che non vi era all'interno alcuna agenda, ma soltanto dei fogli di carta. Verificato ciò, non ricordo esattamente lo svolgersi dei fatti, per quanto posso ricordare, incaricai uno dei miei collaboratori, di cui non ricordo il nome, di depositare la borsa nella macchina di servizio di uno dei due magistrati di cui ho detto. Si tratta di un ricordo molto labile e potrebbe essere impreciso". Ecco, questa sua dichiarazione poi lei, successivamente, l'ha modificata nel successivo verbale del 2006. Ecco, serve a ricordarle qualcosa questa dichiarazione? Che sono due parole quelle che io ho letto.*

*TESTE ARCANGIOLI G. - Allora, Signor Presidente, la fotografia già esisteva ai tempi del verbale del 2005, era già nella... diciamo così, ce l'aveva già l'ufficio di Procura. Quel verbale come... quell'audizione come teste, come la successiva, purtroppo non sono stati registrati; se ci fossero le registrazioni oggi saremmo in ben altra situazione. Il "non ricordo" all'inizio della frase, e questi sono i miei timori che Le anticipavo prima, mi è già stata fatta la contestazione nel verbale del febbraio del 2006. Allora, quel "non ricordo" all'inizio della frase significa: non ricordo quello che poi viene detto successivamente. Quindi non ricordo tutto quello che ha letto il signor Procuratore della Repubblica, non lo ricordo. Come... sennò ricado nello stesso errore. Allora se è una ricostruzione, posso provare a farla con grandissimi limiti e dicendo che è una ricostruzione; se è un ricordo, come ho scritto lì, e non ricordo quello che avviene successivamente. Non si può togliere il "non ricordo" e prendere per una positività quello che viene dopo. Non lo ricordo, poi...*

*P.M. Dott. LARI - Il "non ricordo" si riferisce se il dottor Ayala o il dottor Teresi.*

TESTE ARCANGIOLI G. - No, il "non ricordo", visto che l'ho firmato io, si riferisce a tutta la frase. Certo, come si redige un verbale, e anch'io ho la mia esperienza, non è che metto "non ricordo se si riferisce ad Ayala o Teresi, non ricordo..." Mette "non ricordo" all'inizio, è quello che segue che non ricordo, non è...

P.M. Dott. LARI - Allora, Presidente, io lo rileggo per chiarezza anche dei Giudici della Corte d'Assise: "Non ricordo se il dottor Ayala o il dottor Teresi, ma più probabilmente il primo dei due, mi informarono del fatto che doveva esistere un'agenda". Quindi l'affermazione su informato del fatto che vi era un'agenda, "non ricordo se ad informarmi fu il dottor Ayala o il dottor Teresi, ma più probabilmente il primo dei due", questa è la dichiarazione.

TESTE ARCANGIOLI G. - No, il... no, il "non ricordo" vale per tutta la frase, tant'è che all'ultimo insistii per mettere quell'altro periodo, fortunatamente, che lei ha letto poco fa, dove dice che il ricordo è molto labile. Insistii per mettere questo periodo a suggello del "non ricordo" iniziale.

P.M. Dott. LARI - Comunque la mia domanda è: avendole letto io questa frase, al di là dell'interpretazione autentica del suo pensiero, se questo serve a rinfrescare la sua memoria.

TESTE ARCANGIOLI G. - Eh, Signor Presidente, io non me lo ricordo quando...

P.M. Dott. LARI - Quindi lei oggi, essendole mostrata una foto in cui lei viene ritratto con la borsa di Paolo Borsellino, lei risponde: "Non mi ricordo come sono venuto in possesso di questa borsa"?

TESTE ARCANGIOLI G. - E' la veri... è la verità, è la verità, con tutti i limiti che essa può essere, con tutte le fallacità che essa può contenere, ma non me lo ricordo come ne sono venuto in possesso. Era una borsa... non... non me lo ricordo.

P.M. Dott. LARI - Lei è stato anche fotografato con questa borsa mentre si allontanava, tra l'altro, dal luogo, diciamo, dove la borsa era custodita, cioè la macchina del dottore Borsellino, ad una distanza di circa... è stato fotografato anche a circa settanta - ottanta metri, sessanta - settanta metri, in direzione della via Autonomia Siciliana; vi sono immagini, appunto, che la ritraggono con questa borsa in mano dapprima nella parte opposta dell'abitazione della madre del dottor Borsellino ed in seguito quasi all'imbocco della via Autonomia Siciliana. Vi sono diversi fotogrammi, non è soltanto questo che le è stato mostrato. Adesso glieli mostriamo un attimo. Possiamo, Presidente?

(...)

P.M. Dott. LARI - Sì. Allora, l'altra domanda è: lei non ricorda, ha detto, come sia venuto in possesso della borsa, ma ricorda di avere aperto la borsa e avervi guardato dentro? Le abbiamo letto la sua dichiarazione, che lei ha aperto e ha guardato dentro.

TESTE ARCANGIOLI G. - Sì, io ricordo di aver guardato dentro quella borsa; se le dovessi dire esattamente dove, non sono in grado di stabilirlo, non sono in grado di... forse dalla parte opposta, diciamo così, da dove si trovava l'abitazione del Giudice. C'ho guardato dentro, non mi ricordo di



*aver visto alcunché che potesse attirare l'attenzione. Ho invece un ricordo, perché.. di quello che c'era dentro, ed era un crest dei Carabinieri. Eh, il mio... la mia mente lì si è fermata, perché il Giudice dentro la sua borsa teneva un crest dei Carabinieri.*

*P.M. Dott. LARI - E soltanto un crest? Lei ha parlato...*

*TESTE ARCANGIOLI G. - Il mio ricordo si ferma al crest, poi forse probabilmente c'era anche altro, però il mio ricordo è il crest; era un crest dei Carabinieri, per questo ha colpito la mia memoria, il mio ricordo.*

*P.M. Dott. LARI - E lei ricorda se quando ha guardato all'interno della borsa, ha guardato da solo o era in compagnia di un magistrato? Ed eventualmente chi era questo magistrato?*

*TESTE ARCANGIOLI G. - Sono domande che la Corte non conosce, ma mi sono già state ovviamente rivolte e sono in atti. Io non ho la certezza, non ho un ricordo nitido con chi ho guardato all'interno della borsa. Anche all'epoca, come dico oggi, mi sembra, ma rimane un "mi sembra", che ci fosse anche il dottor Ayala, ma rimane un "mi sembra", non è un ricordo nitido, non è un'affermazione che posso fare sotto giuramento.*

*Le predette dichiarazioni, contestate a Giovanni Arcangioli, venivano confermate dal suo superiore gerarchico, dell'epoca, al Nucleo Operativo Provinciale dei Carabinieri di Palermo, il Colonnello Marco Minicucci, che giungeva in via D'Amelio circa mezz'ora dopo lo scoppio dell'autobomba e si recava con il dott. Giuseppe Ayala a riconoscere i resti di Paolo Borsellino. Il teste, infatti, vedeva Giovanni Arcangioli in via D'Amelio ed il sottoposto -che non faceva alcuna relazione di servizio- gli riferiva, il giorno stesso oppure l'indomani, che, su disposizione di un Magistrato, prelevava la borsa del dottor Paolo Borsellino dall'automobile blindata, guardandoci dentro. Si riporta, qui di seguito, un breve stralcio della relativa deposizione<sup>636</sup>:*

*P.M. Dott. GOZZO - Il 19 di luglio del 1992 lei ricorda se ebbe modo di recarsi in via D'Amelio e quando, soprattutto?*

*TESTE MINICUCCI M. - Mah, io sono arrivato a via D'Amelio... ho sentito da Carini lo scoppio, sono arrivato a via D'Amelio praticamente subito dopo insieme a tante altre persone; sul posto ho visto c'erano Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri; diciamo che sono arrivato intorno alle 17.25 - 17.30.*

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi dopo una mezz'oretta dai fatti. (...) All'incirca. Lei ricorda chi vi era sui luoghi al momento del suo arrivo? Cioè chi era presente, come altre Forze di Polizia, nella fattispecie, chiaramente.*

*TESTE MINICUCCI M. - Beh, ricordare tutti è impossibile, considerato che in quel luogo c'era veramente di tutto e poi, man mano, sono aumentate le persone; riguardandolo dopo vent'anni ci*

---

<sup>636</sup> Cfr. deposizione Marco Minucucci, verbale d'udienza 30.4.2013, pagg.101 ss.

*accorgiamo che eravamo veramente tanti sulla scena del delitto, era impressionante, riguardando i filmati dell'epoca. Ricordo che con me è arrivato contestual... quasi contestualmente, ancorché da località diversa, il comandante della prima Sezione del Nucleo, il capitano Arcangioli; ricordo che sul posto ho visto il dottor Ayala. C'erano tante altre persone, adesso fare l'elenco sarebbe per me difficile in questo momento.*

*P.M. Dott. GOZZO - Altri magistrati non ne ricorda?*

*TESTE MINICUCCI M. - No.*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, a proposito proprio del dottor Ayala, lei ricorda se ebbe modo, insieme al dottor Ayala, di fare qualcosa in via D'Amelio?*

*TESTE MINICUCCI M. - Ma io ricordo, e ce l'ho ben chiaro, che insieme al dottor Ayala andammo a vedere il cadavere di quello che poi è risultato essere il dottor Borsellino, quindi all'interno del... del cortile dal quale poi si accedeva al palazzo dove abitava la mamma, e quindi guardammo, ovviamente riconoscendo il magistrato che tutti noi avevamo avuto modo di... con il quale avevamo avuto modo di collaborare. Quindi questo è un atto che io ho fatto e che avevo a fianco il dottor Ayala, questo lo ricordo bene.*

*(...)*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, lei successivamente, cioè in quella occasione, diciamo, quando si è trovato là o successivamente ai fatti, ebbe mai modo di parlare o di vedere, diciamo, della borsa del dottore Borsellino con il capitano Arcangioli?*

*TESTE MINICUCCI M. - Io sono stato sentito... sono stato sentito sull'argomento nel 2006, se non erro, e ho ricostruito quello che ricordavo e quindi che con Arcangioli... Arcangioli mi riferì di aver prelevato la borsa e mi raccontò che all'interno aveva visto un crest e quindi questo era il particolare che mi riferì Arcangioli, e come ho avuto modo di dire qualche anno fa, non ricordo se me lo disse nella stessa giornata o qualche giorno dopo. Sicuramente mi parlò di aver prelevato la borsa.*

*P.M. Dott. GOZZO - Le disse anche perché aveva prelevato la borsa?*

*TESTE MINICUCCI M. - Mi disse che gliel'aveva detto un magistrato di prelevare la borsa, questa era l'informazione che lui mi aveva dato; informazione che lui mi dava perché ero il suo superiore gerarchico, quindi (...) ovviamente era il suo dovere quello anche di... di raccontare quello che stava facendo in quel momento. Se è stato lo stesso giorno o se è stato il giorno dopo, ripeto, questo non... non lo ricordavo nel 2006, quando ho rilasciato le mie dichiarazioni, e non lo ricordo ora.*

*(...)*

*P.M. Dott. GOZZO - Sì. Le fece una relazione di servizio relativamente a questi fatti?*

*TESTE MINICUCCI M. - No, non ho... io non ho fatto relazione di servizio, e così come mi è stato modo di... mi è stato detto quando fui sentito dalla DIA a Roma, non la fece neanche, da quello che*

*ricordo, neanche Arcangioli questa relazione di servizio, quindi... E io non gli ho fatto neanche nessun rilievo, perché mi fu contestato di non aver fatto un rilievo ad Arcangioli per avere omesso una relazione di servizio. Non fu fatta, in quel caso di questo non se n'è...*

*P.M. Dott. GOZZO - Però possiamo convenire sul fatto che effettivamente, diciamo (...) normalmente una relazione di servizio...*

*TESTE MINICUCCI M. - Convengo, convengo su tutto.*

*P.M. Dott. GOZZO - Ecco, soprattutto se lei mi dice...*

*TESTE MINICUCCI M. - Convengo su tutto.*

*P.M. Dott. GOZZO - ...che la borsa è stata aperta, perché se lei mi dice che dentro c'era un crest (...) evidentemente è stata aperta.*

*TESTE MINICUCCI M. - No, no, no, ma sicuramente, io convengo sul fatto che la relazione andava sicuramente fatta e io... lei era a Palermo, ricordo solo quello che era via D'Amelio il 19 luglio del '92.*

*(...)*

*P.M. Dott. GOZZO - Dico, e lei non ricorda che Arcangioli sia venuto in qualche modo o da lei o da altre persone con la borsa in mano per sapere cosa fare? Ecco.(...) Per prendere disposizioni.*

*TESTE MINICUCCI M. - No, onestamente no.*

*P.M. Dott. GOZZO - No. Arcangioli le disse, comunque, cosa fece con la borsa dopo averla ricevuta?*

*TESTE MINICUCCI M. - No, lui mi disse che l'aveva presa, che aveva visto l'interno, ma non mi ha detto poi che cosa ne ha fatto.*

*P.M. Dott. GOZZO - Non le disse che l'aveva...?*

*TESTE MINICUCCI M. - No, no.*

*P.M. Dott. GOZZO - Le disse se poi, successivamente, aveva deciso di riposizionare la borsa dove l'aveva presa?*

*TESTE MINICUCCI M. - No, no, no, lui mi ha detto che l'aveva aperta su disposizione del magistrato, il contenuto all'interno e mi ricordo che parlò del crest, ma poi non ho più saputo, né ho approfondito in quella circostanza sulla borsa, perché probabilmente non ho dato il peso alla questione, quindi non...*

*(...)*

*P.M. Dott. GOZZO - Un attimo solo. Quando Arcangioli le disse di avere visto che dentro la borsa vi era un crest araldico, le disse anche, cioè, se aveva aperto la borsa su disposizione di un magistrato o se lo aveva fatto di sua iniziativa?*

*TESTE MINICUCCI M. - No, io ricordo che lui l'aveva presa su disposizione del magistrato; non ricordo se il magistrato gli aveva detto di aprirla. Probabilmente l'apertura è una cosa che poteva*

*essere anche... che possa avvenire anche dall'appartenente alle Forze di Polizia per controllare quello che c'è dentro, poteva esserci un'arma, poteva esserci di tutto, dico, non... Però, dico, non mi ricordo materialmente chi; se mi raccontò: "Mi ha detto di prenderla e aprirla". Che il magistrato gli disse di prenderla, questo mi ricordo che lui me lo disse.*

*Affatto diversa è la versione del dottor Giuseppe Ayala, fra i primi a giungere nel luogo della strage, con la sua scorta, dopo avere udito il boato della deflagrazione dal vicino Residence 'Marbella', a pochissime centinaia di metri dalla via D'Amelio, dove il teste (all'epoca fuori ruolo dalla Magistratura), soggiornava nei fine settimana, in occasione dei suoi rientri a Palermo (da Roma, dove faceva il Parlamentare). Infatti, il teste (non senza alcune difficoltà mnemoniche<sup>637</sup>) spiegava che non sapeva nemmeno che Paolo Borsellino teneva un'agenda nella quale annotava le proprie riflessioni più delicate, anche perché, da diversi anni (cioè da quando non lavoravano più -entrambi- alla Procura di Palermo), aveva pochissime occasioni di frequentarlo. Comunque, Ayala escludeva decisamente d'aver guardato dentro alla borsa di Paolo Borsellino, che pure passava fuggacemente fra le sue mani, così come escludeva d'averla portarla via sulla autovettura blindata della propria scorta. Ayala giungeva in via D'Amelio con la sua scorta ed intuiva quanto poteva essere accaduto, pur non sapendo che la madre di Paolo Borsellino abitava lì, dopo notato che la blindata vicino al cratere dell'esplosione era una di quelle in dotazione alla Procura della Repubblica di Palermo. Il teste aveva conferma dei propri sospetti quando andava a riconoscere i resti di Paolo Borsellino (assieme al dottor Guido Lo Forte) e vedeva anche la sua borsa in pelle dentro alla Fiat Croma, dopo che un ufficiale dei Carabinieri apriva lo sportello (come il teste dichiarava nelle indagini preliminari) od approfittando del fatto che lo sportello posteriore sinistro era già aperto (come dichiarava, invece, al dibattimento). La borsa del Magistrato era nel sedile posteriore oppure nel pianale fra i sedili anteriori e quelli posteriori, ma Ayala (come già detto) non vi guardava dentro, limitandosi a prenderla in mano per pochi attimi (forse, era una persona in borghese che gliela passava), consegnandola -subito dopo- ad un ufficiale dei Carabinieri che nemmeno conosceva, per poi recarsi a Mondello a rassicurare i propri figli, poiché il giornalista Felice Cavallaro gli spiegava che si stava diffondendo la falsa notizia che fosse proprio lui la vittima dell'attentato. Si riporta qui di seguito un ampio stralcio dell'articolata deposizione dibattimentale del teste<sup>638</sup>:*

---

<sup>637</sup> Anche al netto della sua erronea convinzione d'esser stato il primo a parlare della tematica della borsa del Magistrato, così inaugurando il filone dell'agenda rossa. Come si vedrà a breve, infatti, già pochi giorni dopo la strage (precisamente, in data 25 luglio 1992) testate giornalistiche nazionali di grande diffusione (il 'Corriere della Sera' e 'La Stampa') pubblicavano un'intervista ad Antonino Caponnetto che parlava dell'allarme dei familiari di Paolo Borsellino, per la scomparsa della sua agenda rossa (i relativi articoli, a firma di Andrea Purgatori e Paolo Guzzanti, sono agli atti del presente processo).

<sup>638</sup> Cfr. deposizione Giuseppe Ayala, verbale d'udienza 14.5.2013, pagg. 134 ss., nonché verbale d'udienza 21.5.2013, pagg. 12 ss.

TESTE AYALA G. - *Guardi, io... siccome sappiamo di cosa stiamo parlando, e cioè dell'agenda di Paolo, la cui esistenza ovviamente è confermata dai familiari più stretti, dai collaboratori più stretti di Paolo, e che non essendosi trovata da nessun'altra parte è presumibile, è chiaro che era dentro quella borsa.*

P.M. Dott. GOZZO - *Lei ne era a conoscenza che comunque...*

TESTE AYALA G. - *No.*

P.M. Dott. GOZZO - *...Paolo Borsellino scriveva tutto sulle sue agende?*

TESTE AYALA G. - *Non ne avevo idea di questo.*

(...)

TESTE AYALA G. - *Questo sapevo che faceva, agende non... non me ne ricordo affatto, ma soprattutto, dico questo perché, sa, poi si alimentano tante cose, ma insomma, lasciamo perdere. Io non potevo sapere... da sei anni non avevo contatti con Paolo di rapporti di lavoro, di ufficio, di frequentazione, da sei anni, a parte in alcune vicende occasionali, quindi non avevo idea: a), che lui avesse un'agenda, ma dico l'agenda ce l'abbiamo tutti, soprattutto di che cosa ci fosse scritto; che evidentemente, questa è una cosa, diciamo, di percezione immediata, eh, dovevano essere delle annotazioni delicate, altrimenti non si capisce perché qualcuno, tradendo le istituzioni, l'ha fatta scomparire. Ora, delle annotazioni, da quello che so io, non ne sapevano niente neanche i suoi collaboratori più stretti, più fidati, quelli con cui si vedeva quotidianamente, credo neanche i parenti più stretti. (...) Per cui io non avevo idea, a), che esistesse questa agenda di Paolo; b), che fosse nella borsa, ma meno che mai che ci potessero essere delle annotazioni delicate. Rispondo alla sua domanda sul...*

P.M. Dott. GOZZO - *Certo.*

TESTE AYALA G. - *Perché poi era pure domenica.*

P.M. Dott. GOZZO - *Va bene.*

TESTE AYALA G. - *Nella borsa non pensi che ci sia qualche cosa...*

P.M. Dott. GOZZO - *Ho capito questa risposta. No, volevo chiederle un'altra cosa a questo punto: ma lei comunque, a questo punto, ha cercato di verificare dove fosse la macchina? L'aveva vista, diciamo. (...) Verificare se nella macchina ci fosse qualcosa.*

TESTE AYALA G. - *No, no, io proprio... siccome lo sportello aperto era quello lato... come è normale che sia, perché quando tu arrivi, si apre lo sportello di dietro, o scende il Giudice, se siede dietro, o scende uno della scorta per proteggerti, quindi quello sportello avrebbe fatto notizia se fosse stato chiuso. E proprio io ho il fotogramma, quello... ho visto questa borsa che era proprio sul sedile posteriore, non c'è dubbio; ed era proprio lì, vicinissima a me. In quel momento è arrivato Felice Cavallaro, stravolto, che ove ci fossero spazi ancora, mi ha ulteriormente, come dire, proiettato in*

*una dimensione che faccio fatica a descrivere, perché mi ha detto che si era sparsa la voce, anzi, forse qualche media palermitano aveva dato notizia che avevano ammazzato a me; credo che sia comparsa su qualche TV privata, adesso non so bene. E allora lì proprio io... io non c'è dubbio che questa borsa è transitata dalla mia mano, ma non c'è neanche dubbio che io l'abbia consegnata, ma secondi è stato, subito, a un ufficiale dei Carabinieri, perché io non avevo nessun titolo per tenerla. E poi, devo dire la verità, certo, con il senno di poi, visto quello che è successo, forse sarebbe stato meglio che non l'avessi fatto, ma in generale quando tu consegni un reperto, poi in fondo questo era, ad un ufficiale dei Carabinieri, sei convinto di averlo affidato nelle mani migliori. Quante volte noi Sostituti Procuratori interveniamo (...) e diciamo: "Maresciallo, questo lo prenda lei, lo reperti lei", oppure capitano, secondo il tipo di ufficiale che... o il sottufficiale che è presente. Quindi io, affidando... ma dico, l'ho avuta, io l'ho avuta in mano, forse neanche il tempo di stringere le mani... come si chiama, la... la maniglia. E allora...*

*P.M. Dott. GOZZO - Ora ci arriviamo, io vorrei che facessimo un attimo un passo indietro e poi arriviamo proprio a questo punto, che è il punto, chiaramente, nodale di tutta la vicenda. Relativamente all'autovettura, quando lei la vede la prima volta, era chiusa l'autovettura?*

*TESTE AYALA G. - No, no, lo sportello è aperto.*

*P.M. Dott. GOZZO - Io sto parlando quando la vede arrivando in...*

*TESTE AYALA G. - Quando io arrivo, noto questa macchina con lo sportello posteriore aperto; e ripeto, la cosa non poteva essere diversamente, perché per chi è abituato a fare una vita da scortato, quella macchina... quello sportello doveva essere aperto, perché o c'era seduto il... Io non so se Paolo era seduto dietro o davanti, lo sportello è lato cancelletto, proprio il la... quello che porta in direzione, sennò devi fare il giro della macchina o scendi dall'altro lato; o scendeva uno della scorta. Quindi... questo dello sportello aperta era...*

*P.M. Dott. GOZZO - Questo però, ecco, io chiedo sempre ai testi di distinguere tra quelli che sono i loro ricordi effettivi, diciamo così (...) dai ricordi ricostruiti in punto logico, diciamo così.*

*TESTE AYALA G. - No, no, questo è un ricordo proprio...*

*P.M. Dott. GOZZO - No, le spiego, perché quando lei è stato sentito nel 1998, questo lo dico anche per aiuto della sua memoria, a pagina 2 del verbale lei dice, proprio racconta di quando arriva alla via D'Amelio: "Vidi i primi cadaveri a brandelli e osservai la blindata che era ancora integra. Cercai di guardare all'interno senza risultato per via del fumo che avvolgeva tutto, cercando di capire chi fosse stato l'obiettivo. Allora mi guardai intorno e vidi il cratere causato dallo scoppio". Quindi va al...*

*TESTE AYALA G. - Sì, sì.*

*P.M. Dott. GOZZO - "Frattanto i pompieri avevano spento le fiamme. Tornai indietro verso la blindata, anche perché nel frattempo un carabiniere in divisa, quasi certamente un ufficiale, aveva aperto lo sportello posteriore sinistro dell'auto". Da queste dichiarazioni, ecco, si evince che prima la macchina era chiusa, evidentemente lei non riusciva a vedere all'interno.*

*TESTE AYALA G. - Guardi... guardi, può darsi che... il fatto che lo sportello era aperto è quando io faccio ritorno, diciamo, dopo avere...*

*P.M. Dott. GOZZO - Ecco, io questo le chiedevo poco fa.*

*TESTE AYALA G. - Io in questo momento... beh, insomma, e ventun anni sono passati.*

*P.M. Dott. GOZZO - No, lo so, questo...*

*TESTE AYALA G. - Per me... per me vedere quella macchina con lo sportello aperto mi sembrò la cosa più normale. Probabilmente forse nel '98 magari ricordavo meglio, insomma. Però, ripeto, quando sono ritornato dalla scoperta tremenda che avevo fatto, lo sportello era sicuramente aperto, questo è... Perché ho il fotogramma della borsa, la vedo io sul sedile posteriore, sono lì vicino; ci sono... nel frattempo erano arrivate altre persone.*

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi possiamo dire che la seconda volta che si avvicina alla macchina, lo sportello era aperto.*

*TESTE AYALA G. - Sì, sì.*

*P.M. Dott. GOZZO - Ricorda se accanto alla macchina... appunto, lei diceva, in quello che io ora le ho letto si parla dei pompieri. C'erano dei pompieri vicino alla macchina, che ricordi? Ancora stavano cercando di spegnere qualcosa?*

*TESTE AYALA G. - I pompieri non me li ricordo, no. Delle persone sì, perché nel frattempo c'erano... erano arrivate molte persone. Quello che mi scombinò molto in quel momento fu l'arrivo di Cavallaro, che mi dice questa cosa tremenda e mi dice: "Corri dai tuoi figli. Dove sono i tuoi figli?" "Mah, penso che saranno a Mondello". "Corri dai tuoi figli - fa - vacci subito, perché guarda che a Palermo tutti sanno che hanno ammazzato a te", questo è sicuro. E questo spiega anche perché, dico, sempre con i limiti, naturalmente, della mia memoria, legati anche a un momento, insomma, umanamente penso che non ci sia bisogno di spiegarlo, io proprio non c'ero con la testa, ero fuori di testa completamente, ma io mi sono fermato lì per pochissimo, perché dopo questa consegna della borsa, che ho fatto quasi come un gesto automatico, mi sono interrogato se per caso ho peccato di superficialità o di leggerezza, ma non avendo idea di cosa contenesse, se ci potesse essere... non ci pensi mai, una borsa, una giornata di domenica, neanche si sta uscendo dall'ufficio, chissà che carte ci sono. Dico, non mi rimprovero neanche di questo. Ma ripeto, il tutto è avvenuto in un contesto in cui io veramente ero dentro un tunnel buio, non vedevo luce, non capivo niente, proprio non capivo niente e non mi vergogno a dirlo. Questo gesto è stato quasi un automatismo; mi*

*ha confortato il fatto che lo mettessi in mano ai Carabinieri e questo... Dopodiché sarò stato, ma due minuti, e me ne sono andato a Mondello; sono rimasto altri due minuti.*

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi, per riuscire a capire e quindi tornando a questo punto sul tema oggetto di questa testi... anche oggetto, oltre ad altri, di questa testimonianza: la borsa viene presa da lei, viene presa dalla persona che aveva aperto la macchina?*

*TESTE AYALA G. - Guardi, la borsa era lì, io me la sono ritrovata in mano. Mi sembra che ci fosse uno che me la... ma erano questione di centimetri, insomma, era proprio lì, vicinissima. Ripeto, io l'ho tenuta pochissimi secondi in mano, ho visto questo ufficiale dei Carabinieri: "Guardi, la tenga", anche perché io non avevo nessun titolo per tenerla, in ogni caso, non essendo neanche in quel momento in ruolo, non facevo il magistrato, non facevo il Sostituto. Quindi io... io ho questo ricordo, ripeto, legato al momento, proprio di un attimo, di... tanto è vero che, ripeto, mi sono poi detto: "Ma può darsi che... Ma che dovevo fare?" Poi, ripeto, io questo lo voglio ribadire, perché ognuno di noi c'ha una storia personale alla quale tiene. Se nessuno di quelli che Paolo sapeva... che sapevano che Paolo aveva questa agenda sa che cosa c'era scritto, io potevo pensare mai che fosse uno di quei documenti in cui bisogna stare molto attenti in questi casi? Cioè non avevo... non potevo avere... dico, a una dimensione dell'umano, fino ai confini estremi, qualcuno che è generoso nei miei giudizi può pensare che io ci arrivi, ma qui siamo fuori dalla... dall'umano, cioè è una cosa che ignori, non... non ne sai nulla; non ne sapevano nulla nemmeno quelli che sapevano che lui l'aveva, la portava sempre con... con sé, era... Quindi, ripeto, non mi... non mi sento di muovermi neanche un rimprovero di leggerezza, non...*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, una cosa non sono riuscito a capire: se in questa scena, diciamo così, in cui stiamo parlando proprio dell'apprensione della borsa, se trova in qualche modo spazio anche un soggetto che non è un ufficiale dei Carabinieri o comunque che è in abiti borghesi. Che lei ricordi.*

*TESTE AYALA G. - C'era, sì, c'era qualcuno, ma forse più di uno lì vicino. Cioè c'era molta gente che si andava avvicinando. Io avevo, quello che ricordo perfetto è, Cavallaro alla mia sinistra, che mi ripeteva 'sta storia, che era sconvolto pure lui, esagitato, e poi c'era questo ufficiale dei Carabinieri che era quasi di fronte a me e poi ho intravisto con l'altra... con l'altra parte dell'occhio, c'erano altre persone, tre, due, non me lo ricordo, insomma, ma certo non eravamo soltanto io, Cavallaro e l'ufficiale dei Carabinieri, c'era altra gente e altra ne arrivava, cioè c'era una certa... Perché ormai si era sparsa la voce, arrivavano persone, magari forse gente che abitava nei palazzi e scendeva, adesso non so, non ho idea di chi potessero essere, né li ho memorizzati, non avevo nessun motivo di memorizzarli.*



*P.M. Dott. GOZZO - No, no, io le faccio questa domanda, dico (...) proprio e glielo dico sempre anche in questo caso per aiuto della memoria, perché lei l'8 febbraio del 2006 ha detto che riceve la borsa da un uomo in borghese e poi lei la dà all'ufficiale, la consegna all'ufficiale.*

*TESTE AYALA G. - Sì, sì, quello che dicevo prima, sì.*

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi ci sarebbe stata questa specie di passaggio di mano.*

*TESTE AYALA G. - Sì, ma una cosa proprio contestuale, che so, distanza zero, insomma. E poi io... io l'unica cosa ferma che ho sempre ricordato e che ho sempre detto, malgrado, diciamo, la particolarità del momento è che non mi sembrò vero, addirittura, che ci fosse 'sto ufficiale dei Carabinieri per consegnarmi questa borsa e scapparmene via. Dico, io vorrei molto insistere su questo, sono rimasto...*

*P.M. Dott. GOZZO - Ecco, inizialmente lei questo, la presenza della persona in borghese non la ricordava. Ecco, volevo riuscire a capire (...) quanto di questo suo ricordo sia suo o sia, invece, un apporto di persone che conosceva, come per esempio il dottore Cavallaro, che aveva altri ricordi, ecco.*

*TESTE AYALA G. - Guardi, io... io la ringrazio di questa osservazione, perché io, c'è chi mi conosce da molto tempo, sono fatto in una certa maniera, che non sempre... per carità, forse è encomiabile. Io con Cavallaro non ho parlato mai di questo, di quello che è successo, anche perché, forse ingenuamente, ritenevo di... visto quello che è stato in questo momento il mio ruolo, ritenevo, insomma, la cosa... cioè da che cosa... di che cosa mi devo preoccupare? Di una entità a me ignota, del tutto ignota? Ragionevolmente ignota, perché, insomma, quando tu con una persona da sei anni, con tutto l'affetto, la stima che Paolo mi ha dimostrato anche nel '92, perché lui nel '92 ha fatto una cosa che... cioè lui ha partecipato ad un'iniziativa elettorale a mio favore, ma non che era seduto in mezzo al pubblico, no, no, Giovanni Falcone, lui e l'allora vicesindaco...*

*(...)*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, torniamo un attimo... mi scuso, sembro (...) settato solo su quello, ma in effetti il nostro interesse è quello. (...) La borsa, se ce la può descrivere.*

*TESTE AYALA G. - Ma era una borsa evidentemente un po' bruciacchiata, non era un colore omogeneo, ma quasi...*

*P.M. Dott. GOZZO - Questo è un ricordo che lei ha o è sempre una sovrapposizione razionale?*

*TESTE AYALA G. - No, mi sembra... no, grossomodo, grossomodo mi pare che fosse così. La classica borsa quella con il manico imbottito, tipica borsa dei magistrati. (...) Sì, tipo... sì, quella che abbiamo tutti, insomma, abbiamo avuto tutti. Non in condizioni ottimali, questo me lo ricordo, però chiusa, questo non c'è dubbio, chiusa, l'ho presa... per cinque secondi l'ho avuta in mano e chiusa l'ho consegnata.*

*P.M. Dott. GOZZO - Si ricorda dov'era esattamente posizionata la borsa?*

*TESTE AYALA G. - Sul sedile posteriore, lato... abbastanza vicino al lato, diciamo, dove c'era lo sportello aperto, per capirci.*

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi quello sinistro? Se lei era...*

*TESTE AYALA G. - Sì. (...) Sì, ricordavo posteriore sinistro, giusto.*

*P.M. Dott. GOZZO - Rispetto al sedile di guida da quale parte si trovava? Lo stesso lato del sedile di guida o l'altro?*

*TESTE AYALA G. - Era non proprio simmetricamente dietro il sedile di guida, ma verso il centro, ma dal lato del sedile di guida, questo è un fotogramma che ho perfettamente... questo nelle poche cose che ricordo con chiarezza.*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, lei ricorda poi se la borsa venne aperta in sua presenza?*

*TESTE AYALA G. - Questa è un'altra cosa che... io me ne sono andato dopo due minuti, aperta in mia presenza...*

*P.M. Dott. GOZZO - No, è una domanda che le faccio perché qualcun altro l'ha detto, non glielo contesto...*

*TESTE AYALA G. - Sì, ma cioè... no, l'ho sentito.*

*P.M. Dott. GOZZO - ...perché non è formalmente contestabile, dico, però...*

*TESTE AYALA G. - Va beh.*

*P.M. Dott. GOZZO - Altrimenti non gliela farei la domanda, chiaramente.*

*TESTE AYALA G. - Io poi, voglio dire, siccome di queste cose se n'è parlato anche, insomma, in maniera a mio parere strumentale, posto che l'agenda era nella borsa, non possiamo dubitarne, posto che il contenuto di quell'agenda era ignoto, tranne che al povero Paolo, la mia... dico, io qualche indagine nella mia vita l'ho fatta e un po' di mestiere l'ho maturato. La borsa non viene svuotata, viene eliminata l'agenda. Non penso che il criterio selettivo, perché di prelievo selettivo si tratta, sia stato in base al colore dell'agenda. (...) Io credo che sia stato in base al contenuto dell'agenda. Allora ci vuole qualcuno che ha avuto il tempo di tirarla fuori, leggere e ritenere, tradendo le istituzioni, che era meglio che quella roba lì non venisse fuori. Ma dico, è un ragionamento... Tutto questo lei pensa sia possibile farlo in quel contesto, davanti a decine di persone?*

*P.M. Dott. GOZZO - Ragionamento deduttivo, chiaramente.*

*TESTE AYALA G. - Non dico estrarre l'agenda.*

*P.M. Dott. GOZZO - Dico, lo vorrei specificare, è un ragionamento deduttivo il suo.*

*TESTE AYALA G. - Ma è deduttivo fino a un certo punto, perché, vede, un approccio corretto, come certamente è quello suo, ex post è un discorso, ex ante è la valutazione che bisogna fare. Lì il contenuto dell'agenda, la presenza dell'agenda, non so, magari qualcuno lo sapeva, che ne so, lo*

escluderei, ma la selezione del prelievo è legata al suo contenuto, non al suo colore o alle sue dimensioni, non ad un fatto oggettivo. E quindi te la devi guardare 'sta agenda, la devi esaminare e devi decidere che non sei un servitore fedele dello Stato e che... per cui questa agenda deve rimanere da qualche parte nascosta. Tutto questo si fa davanti a decine di persone? Sia ha il tempo materiale di farlo, senza che nessuno se ne accorga? A parte il fatto che il famoso filmato è arrivato, chissà perché, tanti anni dopo, ritrae un ufficiale dei Carabinieri con la borsa chiusa che si allontana dalla macchina. Tutto questo a me, sul piano personale, della testimonianza che io sto dando, non mi riguarda, perché io non c'ero. Io consegno la borsa, mi risento 'sto Cavallaro che mi dice dei figli e mi dice anche: "Scappa a telefonare al giornale", dopo, subito dopo me ne sono andato e io non sono più tornato, naturalmente. Sono andato a Mondello dai miei figli. La notizia era fondata, tra l'altro. (...) Che lo so io come ho trovato i miei figli.

P.M. Dott. GOZZO - Un'altra cosa le volevo chiedere e vorrei fare un passo indietro, anzi due: lei, quindi, va dal Marbella fino al luogo del delitto, diciamo così, fino al luogo della strage.

TESTE AYALA G. - Della strage.

P.M. Dott. GOZZO - Come ci arriva, a piedi o in macchina?

TESTE AYALA G. - No, con la ma... no, no, io a piedi a Palermo non facevo un passo. Adesso non ricordo preci... ma sicuramente con la scorta, sicuramente, lo darei per scontato.

P.M. Dott. GOZZO - E questo... lo so che le sto chiedendo troppo: ricorda se posteggiò... dove posteggiaste?

TESTE AYALA G. - Mi pare all'inizio della strada ci siamo fermati, ho fatto a piedi sicuramente un bel tratto di via D'Amelio, marciapiede sinistro.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Sul lato sinistro. Senta, e un'altra cosa le volevo chiedere: quando lei arriva chi era presente? Per quello che ricorda, chiaramente.

TESTE AYALA G. - Sì, qualcuno c'era, ma... non ho memorizzato niente. Ma insomma, lei capisce, adesso, voglio dire, siccome viviamo l'era dei computer, proviamo a vivere l'era... la dimensione umana. Io, mentre mi avvicinavo a quel posto, ho visto pezzi di corpo su un albero, pezzi di corpo per terra, dilaniati. (...) Quelli me li ricordo, quelli me li ricordo. Se poi c'era una, due o tre persone non me lo ricordo.

P.M. Dott. GOZZO - Sempre per aiuto della memoria, lei ha reso, appunto, due diverse dichiarazioni, glielo dico tutte e due per vedere quale delle due sia quella giusta. A pagina 2 del verbale dell'8 aprile del '98 lei ha detto che già, arrivato là, c'era già una Volante della Polizia e poi arrivarono, poco dopo, i Vigili del Fuoco.

TESTE AYALA G. - Sì, sì.

*P.M. Dott. GOZZO - Risentito il 12 settembre del 2005, ha detto che non c'erano i Vigili del Fuoco, quindi lo ha confermato, ma non c'erano neanche Forze dell'Ordine, quindi che lei sarebbe arrivato, praticamente, quasi per primo. Ecco, le chiedo se può (...) se può ricordare con noi quale fosse...*

*TESTE AYALA G. - Adesso anche, voglio dire, io... qualche minuto è passato, perché, come dicevo prima...*

*P.M. Dott. GOZZO - Ecco, quanti minuti sono passati rispetto a quando lei ha sentito la deflagrazione?*

*TESTE AYALA G. - Sì, capisco. Ma guardi, qualche minuto è passato, cinque, quattro, adesso non le so dire, poi sono sceso giù, siamo saliti in macchina, bene o male 'sti trecento - quattrocento metri li abbiamo fatti, poi sono sceso, insomma, a piedi ho percorso... non che via D'Amelio sia lunghissima, ma insomma, ho percorso questa strada, quindi al momento... penso dieci minuti saranno passati sicuro, quindi io penso che forse una Volante c'era, adesso però, francamente, non me lo ricordo, ma...*

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi lo ricostruisce logicamente, ma non ha un ricordo.*

*TESTE AYALA G. - Sì, sì, non ho un ricordo preciso, ma mi sembra ragionevole supporre di sì.*

*(...)*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta, per quello che è il suo ricordo, oltre al dottore Lo Forte, nel momento in cui lei si avvicina lì poi, insomma, diciamo, al cratere, c'erano altri magistrati? (...) Che si avvicinano in quella circostanza o anche successivamente.*

*TESTE AYALA G. - No, no.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Altri magistrati con i quali lei è entrato in contatto in quel momento.*

*TESTE AYALA G. - No, non ricordo assolutamente. Il dottore Lo Forte me lo ricordo, perché... perché si è piegato assieme a me sul povero Paolo, su quello che restava del povero Paolo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Glielo chiedo perché, sempre in questo verbale dell'8 aprile del '98, lei dichiara: "Nel frattempo - dico, sta facendo riferimento, appunto, all'avvicinarsi del luogo dove era il dottore Borsellino, e lei dice - nel frattempo arrivarono, infatti, i colleghi Lo Forte e Natoli e insieme cercammo conferma del sospetto che già avevamo".*

*TESTE AYALA G. - Se ho dichiarato che c'era Natoli, c'era; in questo momento non me lo ricordavo. Lo Forte... lo sa probabilmente la differenza di ricordo qual è? Che Lo Forte io me lo ricordo proprio piegato assieme a me, perché, dico, lo abbiamo dovuto guardare molto da vicino per cercare di confermare la... l'identificazione, chiamiamola così. Magari Gioacchino Natoli sarà rimasto in piedi, insomma, ma se ho detto che c'era, c'era.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta, lei arriva proprio nell'immediatezza, insomma, da come ha descritto, quindi immagino che ci fossero fiamme e, insomma...*

TESTE AYALA G. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...la devastazione più totale in via D'Amelio. Qualcuno le disse che non era prudente avvicinarsi? Diciamo, perché lei poi si dirige. Qualcuno al fermò per dirle: "No, si fermi, aspetti un attimo"?

TESTE AYALA G. - No, no. A parte il fatto che non mi sarei fermato, ma non ricordo che qualcuno me l'abbia detto. Sì, ma non era una situazione da dire, come dire, pregiudizievole per l'incolumità, erano più macerie, non c'erano queste grandi fiamme, erano macerie, fumo, pezzi di palazzo caduto, ma insomma, non era una cosa che... non devi attraversare il cerchio di fuoco, insomma.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei ha già detto che mentre si avvicina, nota la presenza di questa autovettura blindata che, per le caratteristiche, insomma, la collega alla...

TESTE AYALA G. - L'antenna.

P.M. Dott. LUCIANI - ...per l'antenna la collega alle macchine in dotazione alla Procura in quel periodo. Lei ricorda quali fossero le...? Dico, a prescindere da questo particolare dell'antenna, ma le condizioni di questa macchina, cioè proprio da un punto di vista esteriore, lei le riesce a ricordare?

TESTE AYALA G. - Certo, come nuova non era, era segnata in qualche maniera dall'esplosione, insomma.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, per quello che ricorda lei, aveva dei chiari segni, insomma, di...

TESTE AYALA G. - Sì, perché era stata in qualche maniera toccata dagli effetti dell'esplosione, sì, insomma.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - La domanda successiva è questa: la borsa, prescindendo comunque da questi segni di bruciatura che lei ha notato e ha riferito, ma era integra o era parzialmente distrutta?

TESTE AYALA G. - No, distrutta sicuramente no, ma ho già risposto.

P.M. Dott. LUCIANI - No...

TESTE AYALA G. - Aveva dei segni.

P.M. Dott. LUCIANI - Dei segni.

TESTE AYALA G. - Sì, sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Però era integra, non era mancante di parti o eccessivamente danneggiata, ecco, questo.

TESTE AYALA G. - No, ecco, ecco, non era particolarmente danneggiata, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, se ho capito bene, la borsa era sul sedile.

TESTE AYALA G. - Posteriore.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi poggiata proprio sul sedile.

TESTE AYALA G. - Poggiata sul sedile, più verso il retro posto guida, diciamo.

*P.M. Dott. LUCIANI - Perché sempre in questo verbale dell'8 aprile, per capire se è un... dell'8 aprile del '98, lei dice: "Guardammo insieme in particolare verso il sedile posteriore, dove notammo, tra questo e il sedile anteriore", quindi sembrerebbe però, per chiarire un po' il suo pensiero, sembrerebbe da questa verbalizzazione che era poggiata in terra, almeno questa.*

*TESTE AYALA G. - No, no, ha ragione lei a dire questo, ma io... il mio ricordo è che era... non credo che differenza comporti, per la verità, ma il mio ricordo... cioè o era tra il sedile anteriore e il sedile posteriore o era posata sul sedile posteriore, tutto sommato...*

*P.M. Dott. LUCIANI - No, le chiederei di fare uno sforzo di memoria, perché magari, diciamo, sono altre risultanze processuali. Quindi, diciamo, il suo ricordo è quello del sedile posteriore.*

*TESTE AYALA G. - Il mio ricordo oggi è che fosse poggiata sul sedile posteriore.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Mi perdonerà, ma io ancora non ho compreso se, per quello che è il suo ricordo oggi, cioè lei ricorda di essere stato lei materialmente a prendere la borsa o se la borsa le venne consegnata da altri.*

*TESTE AYALA G. - Guardi, il tutto è avvenuto in un contesto talmente di confusione mentale, che l'unica cosa di cui sono sicuro e ho sempre detto è che questa borsa è transitata per le mie mani ed è stata consegnata immediatamente ad un ufficiale dei Carabinieri. Che poi l'abbia presa io da lì o c'era questo in borghese che me l'ha avvicinata, io francamente non lo so.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ma anche qua le sembrerà banale, dico, ma il fatto che fosse un ufficiale dei Carabinieri da cosa lo ha ricavato?*

*TESTE AYALA G. - Guardi, dal fatto che aveva un'uniforme, perché quando... in un primo momento dico: ma come ho individuato 'sto ufficiale dei Carabinieri? Poi c'ho riflettuto ed era un'uniforme non estiva, cioè non, sa, di queste camicia azzurra, diciamo; era un'uniforme, un'uniforme classica.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Cioè, quindi, quella nera, per intenderci.*

*TESTE AYALA G. - Sì, sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quella...*

*TESTE AYALA G. - Sì, sì. Comunque, l'ho riconosciuto certamente come ufficiale dei Carabinieri.*

*P.M. Dott. LUCIANI - E il dato che fosse un ufficiale e non...*

*TESTE AYALA G. - Sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Perché un ufficiale intendiamo, no? capitano, colonnello.*

*TESTE AYALA G. - Il grado non glielo so dire assolutamente, ma insomma, era un ufficiale, ho capito che era un ufficiale. Così mi è sembrato. Che era un carabiniere è sicuro, cioè che io in quel momento ero sicuro di dare la borsa ad un esponente dell'Arma dei Carabinieri è sicurissimo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Oh, ora le posso dare lettura integrale, perché, come le dicevo prima, da questo verbale del '98 sembrerebbe che la successione degli eventi sia inversa, nel senso che... Allora:*

*"Cercando di capire, cercai di guardare all'interno, senza risultato per via del fumo che avvolgeva tutto, cercando di capire chi fosse stato l'obiettivo dell'attentato, mi guardai intorno e vidi il cratere. Frattanto i pompieri avevano spento le fiamme. Tornai indietro verso la blindata, anche perché nel frattempo un carabiniere in divisa, quasi certamente un ufficiale, se mal non ricordo aveva aperto lo sportello posteriore sinistro dell'auto. Guardammo insieme", etc., etc., posso saltare perché, diciamo, le sue dichiarazioni le ha rese.*

*TESTE AYALA G. - Sì, ma questo "torno indietro" vuol dire dopo il riconoscimento di Paolo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, però proseguendo lei dice: "Subito dopo - quindi subito dopo aver descritto le fasi della borsa, lei dice - subito dopo mi diressi verso lo stabile. In prossimità dell'ingresso, sulla sinistra per chi lo guardava, inciampai in un troncone umano", etc., etc. Quindi da questa verbalizzazione sembrerebbe che la successione degli eventi sia inversa rispetto a quella che ha descritto oggi.*

*TESTE AYALA G. - No... sì, sì, lei...*

*P.M. Dott. LUCIANI - E che, per la verità, poi lei ha descritto esattamente come oggi nelle verbalizzazioni successive, quindi per capire.*

*TESTE AYALA G. - Sì, sarà stato... guardi, è sicuro che... ma poi c'era il collega Lo Forte, ci siamo ricordati anche oggi di Natoli, eravamo lì assieme, abbiamo... la prima cosa, ma insomma, la cosa della macchina, della borsa, è successiva.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quindi il suo ricordo è che la borsa è successivo.*

*TESTE AYALA G. - Sì. Io cercavo di capire chi era questa... non avendo, come dire... a parte l'indicazione dell'antenna, che mi portava alla Procura, beh, lì, insomma, già cominci a capire chi poteva essere.*

*(...)*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta, anche sulla presenza del dottore Cavallaro, diciamo, sia nel verbale dell'8 aprile del '98 che in quello del 12 settembre del 2005, inizio con quello dell'8 aprile del '98, lei dice: "Poco dopo..." Quindi sta facendo riferimento, qui la successione degli eventi è invertita, come le dicevo prima, perché lei descrive prima la borsa e poi, diciamo, il riconoscimento del dottore Borsellino, comunque, in ogni caso, non descrive la contestualità della presenza del dottore Cavallaro, perché dice: "Poco dopo arrivò Felice Cavallaro, il quale mi invitò ad avvisare i miei figli", e poi, insomma, quello che ha dichiarato oggi. Stessa cosa nel verbale del 12 settembre del 2005, nel quale lei dice... (...) In questo del 2005, in realtà è una contestazione... come dire, una contestazione... Ecco qua. "Nell'affidargli la borsa - quindi sta facendo riferimento al momento in cui le viene tra le mani la borsa - nell'affidargli la borsa, gli spiegai che probabilmente era la borsa*

*appartenente al dottore Borsellino. Poco dopo fui raggiunto dal dottore Felice Cavallaro". Quindi, diciamo, in...*

*TESTE AYALA G. - Il contesto è quello, sì, il contesto è quello.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Però, diciamo, da questi verbali, almeno per quella che è la verbalizzazione, si evincerebbe che il dottore Cavallaro arriva dopo rispetto a questa...*

*TESTE AYALA G. - Arriva contestualmente, è lì; Cavallaro, quando io consegno la borsa, è lì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta, ma questo ufficiale lei lo conosceva?*

*TESTE AYALA G. - No.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quindi né le si è qualificato, cioè: "Sono il capitano Tizio del Reparto tot", etc.? No. Cioè per lei è stato sufficiente, diciamo, che fosse in divisa, ecco, però non si è qualificato, l'ufficiale ha detto: "Mi chiamo..."*

*TESTE AYALA G. - Guardi, per quello che era il mio stato complessivo magari l'avrà fatto e non me lo ricordo, io... per me mi ha assicurato la divisa.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Per quello che era il suo ricordo, negli istanti in cui lei è stato lì in via D'Amelio, l'autovettura dove poi c'era la borsa è stata mai presa dal fuoco in qualche circostanza?*

*TESTE AYALA G. - Guardi, non credo. Io sono rimasto, ma...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Sì, sì, no, ho capito che sono stati attimi.*

*TESTE AYALA G. - Due minuti.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Però, dico, in quel momento...*

*TESTE AYALA G. - No.*

*P.M. Dott. LUCIANI - ...facendo mente locale, ha avuto modo di vedere se l'autovettura fosse presa dalle fiamme?*

*TESTE AYALA G. - No, ho capito, ho capito la domanda. Non vorrei che la domanda... perché poi prese fuoco. Io due minuti ci sono stato, tre minuti.*

*P.M. Dott. LUCIANI - E infatti, diciamo, per il suo ricordo per quel momento.*

*TESTE AYALA G. - Sì. Finché ci sono stato io, sicuramente no.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ma lei complessivamente, più o meno, quanto ritiene di essere stato in via D'Amelio?*

*TESTE AYALA G. - Pochissimo, pochissimo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Pochissimo?*

*TESTE AYALA G. - Pochissimo, pochissimo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Più o meno quanto?*

*TESTE AYALA G. - Mah, arrivo, percorro questo pezzo di via D'Amelio, arrivo lì, succede quello che succede, riconosco, eh, mi si avvicina Guido Lo Forte, probabilmente c'era anche Gioacchino Natoli.*



*Va beh, è superfluo dire che scoppiamo a piangere tutti, proprio assolutamente in maniera... va beh, questo c'è stato. Esco, mi trovo la macchina vicino, lo sportello aperto, delle persone, uno o due, sì, sicuramente c'erano. Poi mi ritrovo... arriva Cavallaro, mi ritrovo 'sta borsa in mano e questo ufficiale dei Carabinieri a cui la consegno. Dopo ma sarò rimasto ma neanche un minuto, perché c'era il problema di andare ad avvertire i miei figli, questo; cosa che io, naturalmente, non potevo sapere essendo lì, perché non è che guardavo la televisione, ovviamente. Quindi mi arriva la notizia che addirittura avevano dato questa notizia come probabile vittima, e questo crea in me un ulteriore... Va beh, insomma, non ci sono... non c'è bisogno di spiegare.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Perché in questo verbale (...) dell'8 aprile del '98 lei fa una stima di questo tempo e dice: "Complessivamente, pertanto, rimasi sul posto circa un'ora, forse anche meno".*

*TESTE AYALA G. - Un'ora?*

*P.M. Dott. LUCIANI - E questa è la verbalizzazione.*

*TESTE AYALA G. - Ma questo è un errore clamoroso, bisogna leggere i verbali prima di firmarli. Ma quale un'ora? (...) Questo è un errore di verbalizzazione clamoroso.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Siccome...*

*TESTE AYALA G. - E nel verbale del 2005 che cosa ho detto?*

*P.M. Dott. LUCIANI - No, no, in effetti, poi, nel verbale del 2005 lei dichiara di essere rimasto sul posto (...). Io l'ho segnato, che è quello del settembre del 2005, lei dice per non più di venti minuti.*

*TESTE AYALA G. - Che già sono troppi. Va beh, forse dall'inizio, da quando sono entrato nella strada, ho camminato. Venti sono... venti sono molti. Quelli che... adesso credo che ai fini, diciamo, del mio esame sia più rilevante stabilire che dal momento in cui ho capito che era Paolo, al momento in cui apprendo la notizia e c'è questa assoluta priorità dei miei figli, saranno passati due minuti; dal momento in cui ho questa notizia, altri due e me ne sono andato. Poi complessivamente magari sarà stato un quarto d'ora da quando sono arrivato in via D'Amelio.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ma lei va direttamente a Mondello?*

*TESTE AYALA G. - A Mondello dai miei figli, sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - O avvisa prima e poi va a Mondello?*

*TESTE AYALA G. - No, no, vado direttamente a Mondello.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quindi non torna al residence, per dire...*

*TESTE AYALA G. - No, no.*

*P.M. Dott. LUCIANI - ...per telefonare e poi va direttamente?*

*TESTE AYALA G. - Vado direttamente dai miei figli. Come avrebbe fatto chiunque, insomma, voglio dire.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Perché sempre in questo verbale del '98 lei dice: "Per tale ragione corsi subito a casa a telefonare".*

*TESTE AYALA G. - No, no, sono andato subito dai miei figli.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quindi il suo ricordo è che andò direttamente.*

*TESTE AYALA G. - Sì, sì, sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - E poi è rimasto lì, immagino, per...*

*TESTE AYALA G. - Sono rimasto per un bel po', sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta, nel momento in cui lei era in via D'Amelio, anche qua la domanda è scontata, ma gliela debbo fare, il personale di scorta la seguiva?*

*TESTE AYALA G. - Sicuramente. Cioè io non stavo lì a guardare se c'erano, però è normale che mi seguono.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Lei ebbe a dire a qualcuno della sua scorta che c'era la borsa del dottore Borsellino dentro la vettura? Per quello che è il suo ricordo.*

*TESTE AYALA G. - No.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Dice: "Guarda, lì c'è la borsa del dottore Borsellino"?*

*TESTE AYALA G. - Non ricordo assolutamente.*

*P.M. Dott. LUCIANI - No. Né ricorda se qualcuno della sua scorta si sia, come dire, intromesso o comunque si sia adoperato in riferimento a questo prelievo della borsa dall'autovettura?*

*TESTE AYALA G. - No, no, assolutamente.*

*P.M. Dott. LUCIANI - No, non lo ricorda o no, lo esclude?*

*TESTE AYALA G. - No, no, lo escludo, lo escludo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Lo esclude.*

*TESTE AYALA G. - Il tutto è avvenuto in maniera talmente repentina e non programmata, diciamo.*

*(...)*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta, rileggendo il verbale della sua scorsa deposizione, su domanda lei ha detto che effettivamente, per quello che è il suo ricordo, a fianco all'autovettura del dottore Borsellino vi erano delle persone in abiti civili, se non ho mal compreso.*

*TESTE AYALA G. - Sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Credo non sia stato chiarito se il suo ricordo è in ordine al fatto che queste persone, una o più di queste persone, l'hanno coadiuvata, hanno coadiuvato con lei o comunque qualcuno dei presenti, nel prelievo della borsa materialmente dalla macchina.*

*TESTE AYALA G. - No, no, io credevo di averlo precisato l'altra volta.*

*P.M. Dott. LUCIANI - No.*

*TESTE AYALA G. - Però è giusto ogni approfondimento.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Sì.*

*TESTE AYALA G. - Come ho premesso e devo ribadire, io in quei momenti ero... a parte che parliamo di ventun anni fa. (...) Quasi ventun anni fa. Ero in condizioni proprio, come dire, insomma... c'ero fisicamente, ma solo fisicamente, quindi, diciamo, c'era una componente proprio di stravolgimento emotivo e forse sono quei momenti in cui le fragilità che ciascuno di noi si porta dentro, chi è che è immune da fragilità vengono fuori in maniera prorompente. Quindi io l'ho detto e lo ripeto, e lo rivendico un po' anche a genuinità delle cose che dico, non è... non riesco ad avere un ricordo dettagliato di ogni fotogramma. Quello che rimane nella mia memoria in maniera precisa è che questa borsa è transitata, attraverso il suo manico naturalmente, per pochissimo tempo alle mie mani, perché ne ho avvertito... come dire, non avevo titolo per tenerla io questa borsa. (...) E l'ho consegnata ad un ufficiale dei Carabinieri, ma nel giro di secondi stiamo parlando, proprio di brevissimo arco di tempo. Ora, se materialmente l'ho presa io o se questa persona me l'ha data, io, francamente, questo è un dettaglio che non ricordo; non sta a me fare apprezzamenti, ci mancherebbe altro, ma dico, la cosa importante è che io questa borsa l'ho avuta in mano, non c'è dubbio, e l'ho consegnata immediatamente ad un ufficiale dei Carabinieri, e lì finisce, insomma, il mio rapporto con la borsa.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Questo sempre, diciamo, in aiuto al suo ricordo, perché (...) l'8 febbraio del 2006 su questo punto lei dichiara che, appunto, sopraggiunge in quel momento il dottore Cavallaro, il giornalista Cavallaro.*

*TESTE AYALA G. - Sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - E lei dice: "In tale momento ebbi modo di vedere una persona in abiti borghesi, che non sono in grado di descrivere neanche nell'abbigliamento, ma che comunque è certo che non fosse in divisa, la quale prelevava dall'autovettura, attraverso lo sportello posteriore sinistro aperto, una borsa. Io mi trovavo a pochissima distanza dallo sportello e la persona in divisa - qui credo che ci sia un errore di verbalizzazione, la persona comunque quella in borghese che ha preso la borsa - si volse..."*

*TESTE AYALA G. - Sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - "...verso di me e mi consegnò la borsa", e poi lei dice: "Io l'ho data poi all'ufficiale dei Carabinieri".*

*TESTE AYALA G. - Che è quello che ho ripetuto adesso.*

*(...)*

*P.M. Dott. LUCIANI - Un'ultima circostanza su questo, perché era sfuggita nel corso della precedente udienza: per quello che è il suo ricordo, capisco che sono stati attimi, ma la borsa le parve piena*

*oppure...? Se riesce a ricordarlo. Capisco che è al limite dell'impossibile, però abbiamo il dovere di sondare tutto.*

*TESTE AYALA G. - Dico, noi facciamo... io ho fatto lo stesso mestiere suo, la borsa dei magistrati più o meno sono sempre tutte uguali, hanno un certo peso. Certo, se ci metti dentro un faldone, lo senti; se ci sono dentro... se c'è dentro un rapporto di Polizia Giudiziaria e quattro appunti, io, francamente, il dato ponderale onestamente non...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Non l'ha... chiaramente non è riuscito...*

*TESTE AYALA G. - No, ma poi non ci pensavo nemmeno, voglio dire. E poi, ripeto, è stato brevissimo questo arco di tempo.*

*(...)*

*AVV. REPICI - Senta, a proposito del frangente in cui le passa la borsa in mano, la borsa del dottor Borsellino, lei ricorda se la borsa passò anche nella mano del dottor Felice Cavallaro?*

*TESTE AYALA G. - Non credo. Eravamo accanto proprio, a me mi sembra che... che sia stata... era soltanto nella mia mano; forse Cavallaro era accanto, non glielo so dire. Ma insomma, è stata una cosa molto breve, perché subito mi è sembrato 'sto ufficiale dei Carabinieri e gliel'ho data. Vede, anche qui vale il discorso ex post. Era un oggetto... cioè era un reperto ai miei occhi insignificante, perché...*

*AVV. REPICI - Eh!*

*TESTE AYALA G. - No, e lo sapevo che lei faceva questo gesto, perché oggi sappiamo che probabilmente dentro c'era la...*

*AVV. REPICI - No, ma è stato lei che l'ha affidata ad un ufficiale dei Carabinieri, quindi un qualche rilievo gliel'avrà dato pure, gliel'avrà pure dato.*

*TESTE AYALA G. - Era un reperto. Allora, io diciamo che sono intervenuto come Sostituto Procuratore della Repubblica, non so, in occasione di un centinaio perlomeno di omicidi ed è un classico della nostra professionalità, il reperto lo affidi all'ufficiale di Polizia Giudiziaria. (...) Non ho visto mai un magistrato che si porta il reperto.*

*AVV. REPICI - In quanto reperto.*

*TESTE AYALA G. - In quanto reperto, poi la Polizia Giudiziaria vede che cos'è.*

*AVV. REPICI - In quanto reperto astrattamente utile.*

*TESTE AYALA G. - Allora, lei pensa che una borsa che presumibilmente era di un mio collega, io... me la tengo in mano io, che non avevo nessun titolo?*

*AVV. REPICI - No.*

*TESTE AYALA G. - L'affido ad un ufficiale dei Carabinieri.*

*AVV. REPICI - Giusto.*

TESTE AYALA G. - *Ma non avendo idea del significato che poi - sennò non staremmo qui a parlarne - la cosa ha avuto, perché non sapevo che c'era dentro questa... questo delicato oggetto, chiamiamolo così, né potevo saperlo.*

AVV. REPICI - *Nel senso che lei, ex ante, pensava che qualunque cosa ci fosse nella borsa del dottor Borsellino, doveva essere cosa di nessuna rilevanza?*

TESTE AYALA G. - *Guardi...*

PRESIDENTE - *No, no, la domanda in questi termini è troppo riferita ad uno stato soggettivo, non la possiamo ammettere in questi termini.*

(...)

AVV. REPICI - *Senta, lei stamattina ha detto che, tutto sommato, la circostanza relativa alla sparizione della borsa, mettiamola in... no alla sparizione, al percorso fatto dalla borsa si deve ad una sua precisazione, puntualizzazione fatta qualche anno dopo la strage.*

TESTE AYALA G. - *Io credo di essere stato... questa mattina un Avvocato mi ha detto che ne aveva parlato della borsa prima Nino Caponnetto, ma io non lo ricordavo. Io credo, quando è venuta fuori... va beh, lei su questo ne saprà sicuramente molto più di me. Quando è venuto fuori il problema dell'agenda di Paolo, scomparso ovviamente, non è avvenuto nell'immediato, è avvenuto diverso tempo dopo. Io ho appreso questa circostanza, siccome ho fatto la deduzione della borsa, sono stato io a dirlo: io non lo so se era lì, però c'è stata questa cosa della borsa. Questo penso sia verificabile.*

AVV. REPICI - *Sì, e (...) Io l'ho verificato (...) e le vorrei chiedere questo, la domanda sembra banale, però è doveroso farla. (...) Lei, nelle settimane successive al 19 luglio, aveva assiduità di lettura dei quotidiani?*

TESTE AYALA G. - *Io non li amo molto i quotidiani, li leggo, ma... d'estate, semi-vacanza. Sì, l'avrò letto qualche giornale, sì.*

AVV. REPICI - *Lei ha riferito già alla Corte, e su questo non ci torno, della sollecitazione rivolta dal dottore Caponnetto di mettersi in contatto con Paolo Borsellino.*

TESTE AYALA G. - *Di andarlo a trovare.*

AVV. REPICI - *Eh, esatto.*

TESTE AYALA G. - *L'ho raccontato, mi pare.*

AVV. REPICI - *Sì, sì, no, e infatti le ho detto non le faccio domanda. Volevo chiederle: dopo la strage lei mantenne contatti con il dottor Caponnetto? Dopo la strage di via D'Amelio.*

TESTE AYALA G. - *Non intensi. Stamattina ho letto un passo del... così, forse... del libro di Caponnetto, del quale sono molto orgoglioso, perché Nino era una persona notoriamente molto cauta nei giudizi e su di me, ma non è questo che volevo evidenziare, lui dice... (...) "Ho sempre avuto e*

*conservo rapporti molto affettuosi".(...) Questo ad ottobre '92, adesso ci sentiamo per telefono ogni tanto.*

*AVV. REPICI - Rispetto alla mia domanda questo non ha alcun rilievo, era un altro il senso della mia domanda. (...) Ora è un dato già acquisito dalla Corte che il 25 luglio del 1992 vennero pubblicate dal "Corriere della Sera" e da "La Stampa", a firma per il "Corriere" di Andrea Purgatori e per "La Stampa" di Paolo Guzzanti, due interviste al dottor Antonino Caponnetto, nelle quali il dottor Antonino Caponnetto riferì delle parole rivoltegli da Agnese Borsellino circa la sparizione dell'agenda dalla borsa. Lei ha mai avuto contezza di queste interviste di Antonino Caponnetto?*

*TESTE AYALA G. - Avvocato, questo... io non metto in dubbio che quei giornali siano usciti con questa... dico, però con i miei ricordi... i miei ricordi lo spostavano un po' più avanti il problema dell'agenda. Ma probabilmente sì, non lo so.*

*PRESIDENTE - Comunque, in effetti sono state acquisite queste due...*

*TESTE AYALA G. - Sì, sì, no, ma non discuto.*

*PRESIDENTE - ...questi due articoli giornalistici.*

*AVV. REPICI - E le assicuro che non sono dei falsi, cioè sono...*

*TESTE AYALA G. - No, ma ci mancherebbe altro, non me lo sogno nemmeno.*

*AVV. REPICI - Il 25 luglio, quindi le interviste saranno del 24 (...) Antonino Caponnetto riferisce a due testate di grande diffusione le parole di Agnese Borsellino sulla scomparsa dell'agenda.*

*TESTE AYALA G. - Io sapevo che i familiari più stretti di Paolo avevano parlato di questa agenda che non si era ritrovata.*

*AVV. REPICI - E da chi l'aveva saputo o come?*

*TESTE AYALA G. - No, via stampa credo, non ho parlato personalmente con Agnese.*

*AVV. REPICI - Ah.*

*TESTE AYALA G. - Però questa cosa della borsa mi viene nuova. Io ricordavo, invece, che ad un certo punto mi fossi posto il problema io.*

*AVV. REPICI - No, non era così.*

*TESTE AYALA G. - Ma non è così, va beh.*

*(...)*

*P.M. Dott. LUCIANI - Sì. Che arriva proprio da una domanda che le ha fatto ora il difensore circa l'interlocuzione con il dottor Cavallaro sulla borsa, perché sempre in questo verbale, che è quello dell'8 febbraio 2006, che le ha letto il difensore, in realtà alcuni passi prima lei dice: "Successivamente a tali dichiarazioni", quindi sta facendo riferimento successivamente al 2005, quando lei viene sentito per la prima volta (...) "...sono stato contattato specificamente nella giornata di ieri dal giornalista Felice Cavallaro, il quale, come ho già riferito, giunse sul posto dell'attentato*

*dopo che vi ero arrivato io e che, quindi, mi ha riferito ieri di avere assistito all'episodio della borsa. Verificando insieme i nostri ricordi, ritengo di avere ricostruito..." Dico, la ricorda questa circostanza?*

*TESTE AYALA G. - Sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Perché le è stato chiesto quando c'era questa interlocuzione.*

*TESTE AYALA G. - Se l'ho verbalizzata, insomma (...) Non è mia abitudine dire cose non vere. (...) Posso non ricordare bene.*

*TESTE AYALA G. - Una o due volte, adesso non di più, perché, voglio dire, vede, oggi siamo in un'aula di giustizia, stiamo ricostruendo gli eventi in un processo, c'è un discorso che ha una sua anche ritualità. Per Cavallaro e me, che abbiamo vissuto questo incredibile momento, durato, ripeto... adesso non ci avevo il cronometro in mano, ma sarà durato pochissimo, in cui io non mi ricordavo quasi nulla, e lui era un po' confuso pure lui. Ne avevamo parlato, ma come, come dire, rievocazione di un momento tremendo vissuto assieme, non è che... Di che dovevamo parlare?*

*(...)*

*PRESIDENTE - Un chiarimento (...) su una risposta di questa mattina. (...) Per quanto riguarda la consegna della borsa. Lei ricorda come fosse vestita la persona a cui lei l'ha consegnata?*

*TESTE AYALA G. - Se io ho dato per certo che era l'identità di ufficiale dei Carabinieri, penso che avesse la divisa. Sicuramente non era ufficiale dei Carabinieri, perché lo conoscevo e magari era in borghese; avrà avuto la divisa sicuramente. (...) Perché sono andato a colpo sicuro proprio.*

*PRESIDENTE - E invece la persona da cui lei ha ricevuto la borsa si ricorda se indossava la divisa...*

*TESTE AYALA G. - Secondo me era in borghese.*

*PRESIDENTE - ...o era in abiti civili?*

*TESTE AYALA G. - Secondo me era... no, era in abiti civili.*

*PRESIDENTE - Era in abiti civili, secondo...*

*TESTE AYALA G. - Però... mi fa piacere fare capire, la borsa era qua, io ero qua, questa persona era lì, non è che l'ho guardata; manco in faccia l'ho guardata, credo. Mi sono trovato 'sta cosa che mi veniva consegnata. Forse... forse anche Cavallaro ci mise mano pure lui, dopodiché ho trovato 'sto ufficiale dei Carabinieri. Ora, vede, il punto è questo, ecco perché dico il discorso ex ante ed ex post. Quando un... Io non ero magistrato in quel momento, ma insomma, avevo fatto molti anni. Quando consegna un reperto ad un ufficiale dei Carabinieri sei sicuro che l'hai messo nelle mani migliori, quindi anche in forza di questo, io non... sommato all'assoluta ignoranza da parte mia del contenuto della borsa, questo fa capire proprio che è stato un atto, quasi un automatismo: va beh, questa la diamo ai Carabinieri e siamo a posto. Poi i Carabinieri faranno... non certamente con me, che ero in Parlamento, con i miei colleghi, faranno il loro verbale, la relazione di servizio, tutti quegli*

atti di Polizia Giudiziaria. Quindi... Poi, se invece dobbiamo ricostruire tutto, c'era l'agenda, nell'agenda c'erano annotazioni tali per cui si faceva scomparire...

Analogamente, rispetto a quella appena esaminata, anche la deposizione del giornalista Felice Cavallaro, che -quel pomeriggio del 19 luglio 1992- vedeva dal terrazzo di casa sua, ad alcuni chilometri di distanza, una colonna di fumo, proprio nella zona della Fiera del Mediterraneo, dove soggiornava Giuseppe Ayala, con il quale doveva incontrarsi proprio in quelle ore, poiché i due stavano preparando un libro fotografico, con prefazione del Magistrato. Pertanto, il giornalista si preoccupava e telefonava subito al residence 'Marbella', dove (come già esposto) soggiornava Giuseppe Ayala, quando stava a Palermo. Rispondeva Natalia Jung, compagna di Ayala, che lo rassicurava sul fatto che quest'ultimo era sceso in strada, con la sua scorta, proprio per andare a sincerarsi dell'accaduto. Circa un quarto d'ora dopo il boato, il giornalista era già in via D'Amelio, dove erano presenti le forze dell'ordine e vedeva, vicino al cratere creatosi per effetto dell'esplosione, un capannello di persone, fra le quali proprio Ayala, al quale si avvicinava. Quest'ultimo riconosceva i resti della vittima dell'attentato per quelli di Paolo Borsellino. Cavallaro era vicino all'automobile blindata del Magistrato, che aveva lo sportello posteriore sinistro aperto, quando una persona di circa trent'anni d'età, in borghese<sup>639</sup>, prelevava la borsa dal pianale fra i sedili anteriori e quelli posteriori, facendo il gesto di consegnarla proprio a lui, ritenendo, erroneamente, che facesse parte della scorta di Ayala. La borsa finiva nelle mani di Ayala stesso, che la consegnava ad un ufficiale dei Carabinieri, con i gradi di colonnello o tenente colonnello.

A dire del giornalista, la persona in borghese che prelevava la borsa non corrispondeva affatto (né per fisionomia, né per l'abbigliamento) al Capitano Giovanni Arcangioli, la cui fotografia, con la pettorina azzurra ed il distintivo veniva mostrata al teste durante la sua deposizione.

Cavallaro esortava, poi, Ayala ad avvisare subito i suoi figli, a Mondello, del fatto che non era lui la vittima dell'attentato, come taluno andava dicendo.

Si riporta qui di seguito uno stralcio della deposizione<sup>640</sup>:

P.M. Dott. GOZZO - Le volevo fare alcune domande relativamente a quanto è a sua conoscenza sui fatti verificatisi il pomeriggio del 19 luglio del 1992. Se può dirci, in primo luogo, dove si trovava lei nel momento in cui vi fu la strage.

TESTE CAVALLARO F. - Io mi trovavo nella mia abitazione di via Villafranca, allora abitavo in via Villafranca; stavo lavorando alla stesura di un libro sulla strage di Capaci e attendevo a casa mia il dottore Giuseppe Ayala, che avrebbe curato l'introduzione di questo testo. Intorno alle cinque meno

---

<sup>639</sup> Persona che (come si vedrà) potrebbe identificarsi con l'Appuntato Rosario Farinella (nato il 25.2.1960), a capo della scorta di Giuseppe Ayala, quel pomeriggio e presente al suo fianco in via D'Amelio.

<sup>640</sup> Cfr. deposizione Felice Cavallaro, verbale d'udienza 29.4.2013, pagg. 67 ss.



*cinque, mi pare, sentii un... avvertiti un rumore sordo proprio mentre lavoravo e andando su in terrazza vidi una colonna di fumo sollevarsi dalle parti di... in direzione di Monte Pellegrino, un po' prima, verso la Fiera del Mediterraneo. Il rumore, il ricordo di Capaci, aspettavo Ayala, Ayala abitava in quel momento nel residence Marbella che si trovava proprio in quella direzione.*

*AVV. SINATRA - P.M. Dott. GOZZO - Sì, un 200 - 300 metri.*

*TESTE CAVALLARO F. - Sì. Ho temuto fortemente che fosse accaduto qualcosa, comunque istintivamente la prima cosa che ho fatto, è chiamare casa Ayala, cioè il residence dove abitava.*

*P.M. Dott. GOZZO - Marbella.*

*TESTE CAVALLARO F. - Mi ha risposto la moglie, dicendo che anche il marito... che avevano sentito il boato e che però loro non sapevano di cosa si trattava; che il marito era sceso giù con gli uomini di scorta per capire cos'era accaduto e dov'era accaduto. Davanti a questa incertezza, io ho preso la mia moto e mi sono diretto in quella direzione. Quindi sono arrivato sul posto pochi minuti dopo il fatto e ho attraversato una scena infernale, che è quella che non... non ha bisogno di descrizioni. Non c'erano ancora controlli, quindi chiunque poteva muoversi quasi liberamente scansando macchine che bruciavano o cose del genere. (...) Quando io sono arrivato, ho percorso il marciapiede rasente l'edificio, i due edifici di via D'Amelio e mi è capitato di... di capire improvvisamente che c'erano dei corpi a terra o, ancora peggio, degli spezzoni di corpi a terra. E quindi scansando, deviando, sono arrivato davanti a... a un gruppo di persone raccolte vicino alla... al cuore dell'attentato.*

*P.M. Dott. GOZZO - Al cratere, diciamo così.*

*TESTE CAVALLARO F. - Sì, e lì ho visto Giuseppe Ayala, al quale mi sono avvicinato; un cenno, un segnale, ma si capiva che eravamo in un inferno. Questo è... questo è l'arrivo.*

*P.M. Dott. GOZZO - Sì, perfetto. E allora, per quanto riguarda proprio questo momento dell'arrivo, se lo ricorda, lei ricorda se la zona era già perimetrata e se erano arrivati, per esempio, i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine?*

*TESTE CAVALLARO F. - Sì, sì, sì, c'erano le prime macchine dei... i Vigili del Fuoco adesso io, per la verità, non... non posso esserne sicuro, ma io penso di sì.*

*P.M. Dott. GOZZO - Le prime macchine delle Forze dell'Ordine c'erano.*

*TESTE CAVALLARO F. - Ma comunque c'erano le prime macchine della Polizia, c'erano agenti in divisa, ufficiali dei Carabinieri, c'era un gran movimento e tante persone che continuavano ad arrivare.*

*P.M. Dott. GOZZO - Se ho capito, la perimetrazione della zona non la ricorda, perché non ha risposto.*

*TESTE CAVALLARO F. - Credo che non fosse perimetrato in quel momento.*

*P.M. Dott. GOZZO - Credo che non fosse perimetrata. E diciamo, quando vi siete incontrati con il*

*dottore Ayala, siete poi... diciamo, avete...*

*TESTE CAVALLARO F. - Siamo rimasti sempre in quell'area. (...) Ma è un racconto che... per quanto riguarda il dottore Ayala, saremo stati lì pochi minuti, dieci minuti, un quarto d'ora.*

*P.M. Dott. GOZZO - Stiamo parlando dell'area dove vi era il corpo?*

*TESTE CAVALLARO F. - Sì, in quell'area, sì.*

*P.M. Dott. GOZZO - Per capirci, mi dispiace. (...) Dove c'era il corpo del dottore Borsellino, per comprenderci.*

*TESTE CAVALLARO F. - Esattamente. (...) Anzi, il dottore Ayala poi si avvicinò e diede conferma che si trattava del dottore Borsellino, perché riconobbe un po' la fisionomia, per quanto (...) devastata.*

*P.M. Dott. GOZZO - Volevo sapere se in qualche modo avevate cercato di individuare o vi eravate trovati vicino a quella che era stata l'autovettura del dottore Borsellino.*

*TESTE CAVALLARO F. - Sì, io credo che ci siamo ritrovati proprio accanto all'autovettura, sul lato sinistro, lato guida dell'autovettura. In particolare, ricordo che la portiera posteriore era aperta e a terra, fra il sedile posteriore quello anteriore, a terra, c'era una borsa di cuoio, alla quale ho fatto caso quando un... un uomo, che presumo fosse un agente di Polizia o un carabiniere, la... la prese, quasi pensando di doverla consegnare a me, in quanto assistente di Ayala. Questo è quello che io ho capito, perché non ci sarebbe stato certo ragione per dare a me la borsa di... fu un reperto come importante. Allora non si capiva nemmeno se era importante, le storie sull'agenda vengono ben dopo, ovviamente.*

*P.M. Dott. GOZZO - Ecco, questa è una domanda che le dovevo fare. Non si parlò di agende, di...?*

*TESTE CAVALLARO F. - No, assolutamente, no. La scena è di questo agente o carabiniere che, pensando di avere individuato un collega che stava accanto ad Ayala, quindi non riconoscendomi come giornalista o curioso, pensava di dovere dare a me, perché poi c'era il magistrato; che poi in quel momento non era neanche magistrato, quindi è proprio una commedia degli equivoci che si svolge... si sviluppa nell'arco di pochi secondi, perché io credo di avere quasi sfiorato il manico della borsa, ma senza neanche averlo tenuto per qualche minuto. Però lo sguardo mio rivolto al dottore Ayala era per dire, dice: "Ma che ne facciamo? Perché la dà a noi?" E a quel punto si materializza davanti a noi un ufficiale dei Carabinieri in divisa, io adesso non so dirle se era un colonnello o un maggiore o un capitano, perché non... non lo ricordo, però certamente un ufficiale dei Carabinieri, che non... non sono mai riuscito a riconoscere in tante foto che ho visto, perché ho cercato io stesso di capire, ma... a chi l'abbiano data 'sta cosa così importante. E Ayala credo che abbia scambiato una battuta o comunque la cosa più normale in quel momento era di consegnare una borsa così importante ad un rappresentante dell'apparato investigativo, anche perché tra l'altro Ayala, non*

*essendo magistrato, non aveva alcun titolo per prendere (...) trattenere la borsa. E quindi questa borsa per noi, così, è un ricordo sfumato, ma indelebile nella successione, no? Questo ragazzo, un agente, un carabiniere giovane in borghese, io che sfioro il manico, uno sguardo con il dottore Ayala, Ayala che dice: "Ma io che c'entro?" Anche se me lo dice con gli occhi, il carabiniere davanti a noi, la cosa più logica è consegnare la borsa all'ufficiale.*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, me lo può descrivere, per quello che ricorda, mi rendo conto che sono passati venti anni, chiaramente, lei, se ho capito bene, ha detto che era giovane, questo l'ho capito.*

*TESTE CAVALLARO F. - Il ragazzo...?*

*P.M. Dott. GOZZO - Il ragazzo che dà la borsa.*

*TESTE CAVALLARO F. - Sì, sì, sì, ma... ho cercato tante volte di fare da solo un identikit sia del ragazzo in divisa... in borghese che soprattutto dell'ufficiale e io, purtroppo, non sono in grado di... Mi sarebbe piaciuto fare un bel colpo giornalistico...*

*(...)*

*P.M. Dott. GOZZO - Certo. Dico, ma al di là di questo, cioè al di là della giovane età che lei comunque quantifica in che età? Ecco, per riuscire a capire.*

*TESTE CAVALLARO F. - Intorno ai trent'anni.*

*P.M. Dott. GOZZO - Intorno ai trent'anni. (...) Lei ha detto che indossava abiti civili.*

*TESTE CAVALLARO F. - Con tutto il beneficio dell'inventario.*

*(...)*

*P.M. Dott. GOZZO - Riesce a ricordare che tipo di abiti? Abiti da mare, abiti...*

*TESTE CAVALLARO F. - Ma credo una polo, potrebbe essere marrone, o una camicia marrone; era estate, quindi...*

*P.M. Dott. GOZZO - Non aveva giacca?*

*TESTE CAVALLARO F. - Secondo me no, nei miei ricordi non c'è la giacca, però se ci fosse una fotografia con lui con la giacca, potrei essere smentito.*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, e per quanto riguarda l'ufficiale dei Carabinieri, quello che lei ha detto a cui sarebbe stata consegnata poi la borsa, non ho capito se da lei o dal dottore Ayala.*

*TESTE CAVALLARO F. - C'è questa successione, gliel'ho descritta poc'anzi, che si sviluppa nell'arco di secondi: io che sfioro il manico, il dottore Ayala che mi pare l'abbia presa materialmente un attimo e per fortuna si materializza l'ufficiale e la diamo a lui, e la dà a lui.*

*P.M. Dott. GOZZO - Che si sarà qualificato l'ufficiale, immagino.*

*TESTE CAVALLARO F. - No.*

*P.M. Dott. GOZZO - No?*

*TESTE CAVALLARO F. - Assolutamente no. Siamo noi che... o meglio, a quel punto è il dottore Ayala*

*che vedendo un ufficiale dei Carabinieri gli si...*

*P.M. Dott. GOZZO - Ma conosceva questo ufficiale il dottor Ayala, che lei sappia?*

*TESTE CAVALLARO F. - Questo... questo io... (...) Questo io non lo so. (...) Ma credo di no.(...) Mi pare, credo di no perché con il dottore Ayala abbiamo parlato qualche volta di questa circostanza che ci ha visti involontari testimoni e non mi... non mi pare assolutamente che lui mi abbia detto di avere riconosciuto l'ufficiale.*

*P.M. Dott. GOZZO - Di averlo riconosciuto.*

*TESTE CAVALLARO F. - Anzi, guardi, lo escludo totalmente, perché la mia ricerca personale di questo ufficiale è stata, così, molto attenta, perché io avrei voluto trovarlo, però non sono riuscito a trovare nella mia memoria (...) gli elementi utili, né in quella del dottore Ayala.*

*P.M. Dott. GOZZO - Lei, nel verbale del 23 febbraio del 2006, questo in aiuto alla sua memoria, aveva detto, proprio descrivendo l'ufficiale, che si trattava di un colonnello, leggo pagina 3: "Si trattava di un colonnello o di un tenente colonnello, perché le spalline portavano il contrassegno di una torre, e comunque certamente non si trattava di un capitano, perché non aveva le tre stelle che io riconosco".*

*TESTE CAVALLARO F. - Sì, sì, sì. Sì, ma anche un maggiore poteva essere.*

*P.M. Dott. GOZZO - Però ricordava una torre allora.*

*TESTE CAVALLARO F. - Sì, e il maggiore non ha pure la torre? Perdoni la mia ignoranza.*

*P.M. Dott. GOZZO - Il maggiore dovrebbe avere la torre, sì.*

*TESTE CAVALLARO F. - Mi pare di sì.*

*P.M. Dott. GOZZO - O il tenente colonnello ha la torre?*

*P.M. Dott. LUCIANI - Sì, sì, il maggiore, il maggiore ce l'ha.*

*P.M. Dott. GOZZO - Il maggiore ha la torre, sì.*

*(...)*

*P.M. Dott. GOZZO - Dico, questa è una sua ricostruzione? Anche sulla base del fatto che, chiaramente, cioè consegnare una cosa di questo genere ad una persona che non si conosce, dice, quantomeno è una persona che (...) ha una mostrina, ecco.*

*TESTE CAVALLARO F. - Per noi il fatto di non conoscerlo, neanche... non era un problema, era lo Stato quell'ufficiale.*

*P.M. Dott. GOZZO - Perché aveva i contrassegni dello Stato, questo vuole dire.*

*TESTE CAVALLARO F. - In quel disastro il carabinieri... un ufficiale dei Carabinieri per noi in quel momento è l'ancora a cui aggrapparsi, per non abbandonare la borsa.*

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi, diciamo, è stato il contrassegno che ha convinto anche, diciamo, della bontà del soggetto.*

TESTE CAVALLARO F. - Sì, insomma, un ufficiale dei Carabinieri, non...

P.M. Dott. GOZZO - Un ufficiale dei Carabinieri. Una cosa le volevo chiedere, visto anche... va beh, lei è un giornalista che da molto tempo si occupa di questo genere di cose, evidentemente diciamo che problemi nel momento immediatamente successivo a un delitto commesso da Cosa Nostra non ce n'è stato soltanto in questo caso, ce ne sono stati anche in altri casi. Dico, c'era una preoccupazione da parte sua, da parte del dottore Ayala in qualche modo di preservare da possibili interventi qualcosa che poteva...? Dico, non sapevate dell'agenda rossa, ma qualcosa che comunque potenzialmente poteva essere utile alle indagini.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, in quel momento pensavamo che consegnando una borsa a un ufficiale dei Carabinieri fosse in mani sicure. (...) Poi lei può dirmi: "Ma non ti ricordi cosa è accaduto con la cassaforte di Dalla Chiesa?" o.. e porca miseria, certo, ma è... (...) Però in quel momento (...) Forse se accadesse un'altra volta, e speriamo che non accada mai più (...) forse saremmo tutti molto più circospetti.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, che lei ricordi, lo sportello della macchina era aperto quando voi arrivaste.

TESTE CAVALLARO F. - Sì.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi non era chiuso.

TESTE CAVALLARO F. - Credo di no.

P.M. Dott. GOZZO - La macchina bruciava o era...?

TESTE CAVALLARO F. - No, no, no.

P.M. Dott. GOZZO - Non c'erano delle fiamme.

TESTE CAVALLARO F. - No, no, no.

P.M. Dott. GOZZO - C'erano dei... questo le avevo detto se c'erano quando lei è arrivato, ora le chiedo se quando si avvicina alla macchina se c'erano i Vigili del Fuoco.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, in quell'area sì, c'erano sicuramente dei Vigili del Fuoco.

P.M. Dott. GOZZO - Ricorda che magistrati erano presenti? Oltre al dottore Ayala, che comunque non era più magistrato, diciamo, era in aspettativa.

TESTE CAVALLARO F. - No, in quella fase, in quella circostanza io non ricordo altri nomi di magistrati.

P.M. Dott. GOZZO - Per esempio, quando ha incontrato il dottore Ayala, lei ricorda se c'era anche il dottore Lo Forte? Glielo chiedo perché dipende da alcune dichiarazioni del dottor Ayala, che ha detto, appunto, di essersi abbracciato con il dottore Lo Forte nell'immediatezza del fatto.

TESTE CAVALLARO F. - Guardi, sì, io sono sicuro che poi sono arrivati tanti magistrati; io adesso questo abbraccio davanti a...

*P.M. Dott. GOZZO - Non lo ricorda.*

*TESTE CAVALLARO F. - Non me lo ricordo.*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, questa divisa che... lei ha detto che era in divisa il carabiniere. Era la divisa estiva? Lo ricorda?*

*TESTE CAVALLARO F. - Adesso penso fosse nera.*

*P.M. Dott. GOZZO - Sì, la divisa estiva è quella con le maniche corte, sì.*

*TESTE CAVALLARO F. - No, no, no, era... era con una giacca il (...) Era sicuramente in giacca.*

*P.M. Dott. GOZZO - Però, dico, le ricordo sempre a mo' di ricordo, diciamo, a pagina 3 sempre del verbale lei ha detto: "L'ufficiale indossava la divisa estiva – stiamo parlando di quello che lei ha detto nel 2006 – indossava la divisa estiva dei Carabinieri, completa della giacca".*

*TESTE CAVALLARO F. - Sì, adesso...*

*P.M. Dott. GOZZO - Però la divisa estiva, diciamo, per completezza.*

*TESTE CAVALLARO F. - Sì, ci aveva la giacca, sì. (...) Era un uomo distinto, anche alto. (...) Non posso aggiungere altro, purtroppo, cioè non sono nelle condizioni di aggiungere altro.*

*P.M. Dott. GOZZO - E che lei ricordi, era una persona di che corporatura?*

*TESTE CAVALLARO F. - Mah, non... non robusta, alta.*

*P.M. Dott. GOZZO - Non ricordo in particolare, mi pare di capire.*

*TESTE CAVALLARO F. - No.*

*P.M. Dott. GOZZO - Dopo aver dato la borsa, voi non ve ne siete più occupati o avete in qualche modo verificato cosa succedeva?*

*TESTE CAVALLARO F. - Il tema della borsa è stato totalmente cancellato. (...) Non... tanto che neanche io ho scritto questo particolare nel... nei miei resoconti del giorno dopo sul "Corriere della Sera".*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, quando vi siete avvicinati all'autovettura, è una cosa che le chiedo anche sulla base di altre testimonianze per riuscire a capire se ha un ricordo simile, si ricorda com'era l'autovettura? Cioè l'autovettura aveva dei danni?*

*TESTE CAVALLARO F. - Intanto mi sono avvicinato io da solo, perché Ayala era già lì, l'ho raggiunto io. Sì, probabilmente... ma cioè non c'erano fiamme, era una macchina messa di traverso, la porta aperta, al centro del disastro. Probabilmente era annerita in qualche parte, ma non... non saprei.*

*P.M. Dott. GOZZO - No, le chiedo questo perché altri testi hanno riferito, addirittura, fosse non annerita, ma imbiancata in alcune parti, tanto è vero che avevano avuto difficoltà a riconoscerla, cioè per il calore essenzialmente. Lei questo lo ricorda o...?*

*TESTE CAVALLARO F. - Imbiancata no, non me lo ricordo veramente.*

*P.M. Dott. GOZZO - No. Che lei sappia, sulla base di quello che le venne detto quella giornata, che*

sapeva precedentemente o che ha saputo successivamente, il dottore Ayala era a conoscenza dell'esistenza, comunque, di un'agenda che il dottore Borsellino portava sempre con sé?

TESTE CAVALLARO F. - No, non... non saprei rispondere.

P.M. Dott. GOZZO - Non ne avete mai parlato di questa cosa?

TESTE CAVALLARO F. - Può darsi che ne abbiamo parlato, però io non... non so. Ne ho parlato con tanti del...

P.M. Dott. GOZZO - Non ricorda una discussione di questo genere con l'Onorevole Ayala?

TESTE CAVALLARO F. - No, no.

P.M. Dott. GOZZO - Ricorda se in quella occasione venne consegnata la borsa, ma venne aperta la borsa o rimase chiusa?

TESTE CAVALLARO F. - No, no, no, la borsa rimase chiusa.

P.M. Dott. GOZZO - Un'ultima cosa: che lei ricordi, quando lei incontrò Ayala, disse ad Ayala che si era pensato anche a lui come una possibile vittima e quindi, diciamo, anche emozionato da questo fatto di rivederlo?

TESTE CAVALLARO F. - Sì, sì, beh, considerato il... il timore sulla sua vita, così, ci fu un'emozione. No, gli dissi dopo che si... perché con i telefonini ci si scambiava messaggi, che si era sparsa la voce che avessero ucciso lui e che qui... Tra l'altro io (...) avevo parlato con... con la moglie e che comunque era preoccupatissima, aveva detto: "Se ci vai, dammi notizie". Allora io dico: "Dai notizie a tua moglie e non ti dimenticare che hai i figli a Mondello, che appena si sparge la voce pensano che ti hanno ammazzato". (...) "Quindi avvertili, fai qualcosa".

P.M. Dott. GOZZO - E lei mi sembra che ha specificato dove fosse la borsa, mi ha detto che era dietro (...) Sì, io ricordo (...) che fosse a terra, fra il sedile an... anzi, lato... il sedile dell'autista e il... e il divano posteriore.

P.M. Dott. GOZZO - Tra il sedile dell'autista e il divano... Quindi dietro il sedile dell'autista, essenzialmente.

TESTE CAVALLARO F. - Perfetto.

P.M. Dott. GOZZO - Per riuscire a comprenderci. Io a questo punto, Presidente, vorrei mostrare, già l'ho mostrato alla Difesa degli imputati, vorrei mostrare alcuni fotogrammi che sono contenuti nella relazione... anzi, è un allegato alla relazione della Polizia Scientifica del 22 marzo del 2011, quindi è a disposizione delle difese, nella fattispecie le figure da 2 a 11 di questa... Se è possibile, se glielo posso mostrare (...). Le chiedo semplicemente di verificare tra i suoi ricordi e nella fattispecie le prime fotografie sono del capitano Arcangioli. Io vorrei chiederle questo: come vede dalla fotografia, il capitano Arcangioli è vestito in una maniera molto particolare, cioè ha un giubbino, diciamo così, azzurro e un distintivo. Dico, si tratta anche in questo caso, diciamo, di una divisa, siamo d'accordo?

*Cioè è riconoscibile che si tratta (...) di una persona delle Forze dell'Ordine. (...) E allora volevo dirle: lei è sicuro, cioè lei lo ricorda Arcangioli sul luogo dei fatti?*

*TESTE CAVALLARO F. - No.*

*P.M. Dott. GOZZO - No.*

*TESTE CAVALLARO F. - Io non ricordo Arcangioli o Arcangioli (...) sul luogo dei fatti. Anzi, le debbo dire che io ho conosciuto il capitano, allora capitano Arcangioli, dopo gli eventi. (...) Per un... cioè io in quel... in quel teatro non ho visto il capitano Arcangioli o comunque non l'ho riconosciuto, anche perché me lo hanno presentato forse un mese dopo per altre circostanze.*

*P.M. Dott. GOZZO - Comunque, dico, questa è una domanda che le faccio: chiaramente se anche si fosse presentato Arcangioli, comunque è una persona dello Stato anche in questo caso.*

*TESTE CAVALLARO F. - Sì, ma devo dire che escludo che quella borsa sia finita nelle mani di Arcangioli in quel con... in quel... nella scena in cui le ho descritto io, perché Arcangioli poteva essere anche accanto al suo superiore, al quale è stata data la... e se era accanto, io non me ne sono accorto e non ne ho memoria. Immagino che il passaggio dal maggiore o colonnello ad Arcangioli sia avvenuto probabilmente subito dopo, data...*

*P.M. Dott. GOZZO - No, glielo chiedo perché poi proprio Arcangioli parla di Ayala come persona che (...) avrebbe consegnato...*

*TESTE CAVALLARO F. - A lui?*

*P.M. Dott. GOZZO - Ayala o Teresi, ma poi dice preferibilmente Ayala.*

*TESTE CAVALLARO F. - Può darsi anche che accanto all'ufficiale che ricordo io ci fosse Arcangioli, che poi materialmente prese nelle mani la borsa, però io questo (...) non lo ricordo assolutamente.*

*P.M. Dott. GOZZO - Dico, anche per comprenderci, dico, era un momento particolare quello. (...) Dico, lei ha ricordi nettissimi di tutto quello che accadde quel pomeriggio o...?*

*TESTE CAVALLARO F. - Ho cercato... li ho quasi tutti netti, soprattutto ho memorizzato le cose che mi hanno creato grandi emozioni, le cose che ho appuntato e che ho... per la stesura di un articolo. Però la persona... se c'erano delle persone accanto al colonnello o al maggiore, se queste persone hanno poi materialmente preso questa borsa, io non lo so e non lo ricordo.*

*Parzialmente divergente rispetto alle predette deposizioni del giornalista Felice Cavallaro e del dottor Giuseppe Ayala, anche sulla durata della permanenza di quest'ultimo in via D'Amelio, oltre che su diversi altri particolari, tutt'altro che secondari, si rivela la deposizione del Carabiniere che faceva da capo scorta ad Ayala, quel pomeriggio, vale a dire l'Appuntato Rosario Farinella. Il Carabiniere, infatti, ricordava che, subito dopo la deflagrazione, quando si muovevano, con l'automobile blindata, dal residence 'Marbella', per andare ad accertarsi dell'accaduto, parcheggiando poi all'incrocio fra la via dell'Autonomia Siciliana e la via D'Amelio, Ayala faceva*



*presente che in quella strada abitava la madre di Paolo Borsellino (circostanza che contrasta con quanto affermato dallo stesso Ayala, in merito al fatto che, prima della strage, non era al corrente della circostanza appena menzionata). Dopo il riconoscimento dei resti di Paolo Borsellino e delle altre vittime, il militare si recava presso la Croma blindata, unitamente ad Ayala, che non perdeva mai di vista. Vi era qualche fiammata dal lato posteriore destro ed un vigile del fuoco la spegneva. Poi, Farinella e il vigile del fuoco aprivano la portiera posteriore destra della Croma, forzandola, poiché Ayala si accorgeva che dentro vi era la borsa di Paolo Borsellino. Lo stesso Farinella, inoltre, prelevava direttamente la borsa dal sedile posteriore e, dopo un certo lasso di tempo in cui la teneva in mano, su indicazione di Ayala, la consegnava ad una persona -in abiti civili- conosciuta dal Parlamentare (anche questo ricordo del teste contrasta decisamente con quanto affermato da Ayala ed anche da Cavallaro, in merito alla consegna della borsa ad un ufficiale in uniforme, neppure conosciuto). Il soggetto che riceveva la borsa non era Giovanni Arcangioli (la cui fotografia veniva mostrata al teste) ed era una persona (si ripete) conosciuta da Ayala. Quest'ultimo spiegava al consegnatario che si trattava della borsa del Magistrato ("Questa è la borsa che abbiamo preso della macchina del dottore Borsellino") e veniva rassicurato dall'interlocutore, prima che questi s'allontanasse verso via dell'Autonomia Siciliana ("lo stesso ci rassicurò, dicendo che si sarebbe occupato della cosa, per cui gli consegnai la borsa").*

*Si riporta, qui di seguito, uno stralcio della deposizione<sup>641</sup>:*

*P.M. Dott. GOZZO - Sì, buonasera, appuntato, buongiorno. Le volevo fare in primo luogo la domanda specifica, diciamo, orientiamoci nel tempo e nello spazio: lei dove prestava servizio il 19 luglio del 1992?*

*TESTE FARINELLA R. - Ero in servizio al Nucleo Radiomobile di Palermo, però in servizio provvisorio presso le scorte di Palermo. (...) Scortavo il dottor Ayala.*

*P.M. Dott. GOZZO - Seguiva, quindi, il dottor Ayala. Si ricorda se in particolare proprio il giorno 19 luglio del 1992 lei era in servizio di scorta al dottor Ayala?*

*TESTE FARINELLA R. - Sì, come caposcorta.*

*P.M. Dott. GOZZO - Come caposcorta. Nella fattispecie, nel momento in cui... lei dove si trovava nel momento della strage, diciamo al momento dello scoppio?*

*TESTE FARINELLA R. - Circa cinquanta metri, cento metri in linea d'aria, eravamo all'hotel Marbella, se ricordo male. (...) Perché la personalità abitava lì.*

*P.M. Dott. GOZZO - La personalità abitava là. Quindi stavate aspettando la personalità, doveva scendere?*

*TESTE FARINELLA R. - Sì.*

---

<sup>641</sup> Cfr. deposizione Rosario Farinella, verbale d'udienza 30.4.2013, pagg. 5 ss.

(...)

*P.M. Dott. GOZZO - Cosa avete fatto subito dopo lo scoppio?*

*TESTE FARINELLA R. - Subito l'abbiamo avvisato e abbiamo capito che veniva il fumo di là. Lui diceva che là ci abitava la... la mamma e siamo andati subito lì.*

*P.M. Dott. GOZZO - La mamma di chi?*

*TESTE FARINELLA R. - Del Giudice Borsellino.*

*P.M. Dott. GOZZO - Dunque il dottor Ayala sapeva di questo fatto.*

*TESTE FARINELLA R. - Sì.*

*P.M. Dott. GOZZO - Una cosa le volevo chiedere: se ci può descrivere, se può descrivere alla Corte, che potrebbe anche non saperlo, quanto dista l'hotel Marbella da via D'Amelio.*

(...)

*TESTE FARINELLA R. - In linea d'aria nemmeno cento metri, perché deve passare la ferrovia, il palazzo e quello.*

(...)

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi nel momento in cui il dottore Ayala ha ricostruito che poteva essere il dottore Borsellino la vittima dell'attentato, perché diceva...*

*TESTE FARINELLA R. - No, no, no.*

*P.M. Dott. GOZZO - Cioè che, insomma, proveniva comunque dai pressi...*

*TESTE FARINELLA R. - Proveniva di là.*

*P.M. Dott. GOZZO - Cosa avete fatto?*

*TESTE FARINELLA R. - Mica avevamo la sfera magica.*

*P.M. Dott. GOZZO - Cosa avete fatto?*

*TESTE FARINELLA R. - Niente, ci siamo portati su quella parte e poi siamo entrati; non potevamo entrare, perché siamo entrati i primi di tutti quasi là, perché eravamo vicino. Siamo arrivati contemporaneamente ai Vigili del Fuoco, quindi nemmeno potevamo entrare con le fiamme che c'erano.*

*P.M. Dott. GOZZO - Può quantificare all'incirca quanto tempo era passato dall'esplosione che lei ha sentito da lontano?*

*TESTE FARINELLA R. - Non lo saprei dire. (...) Poco tempo.*

*P.M. Dott. GOZZO - ...cronologicamente quando siete arrivati, siete arrivati contemporaneamente ai Vigili del Fuoco.*

*TESTE FARINELLA R. - Sì, sì.*

*P.M. Dott. GOZZO - Chi c'era lì di altre Forze di Polizia lo ricorda?*

*TESTE FARINELLA R. - No.*

*P.M. Dott. GOZZO - Quando siete arrivati voi.*

*TESTE FARINELLA R. - No, perché noi siamo arrivati, io mi... stavo dietro; c'era tanta gente, quindi ho dato ordine al mio carabiniere di lasciare la macchina, chiudere la macchina e stare con me, insieme con la personalità, cosa che è fuori dalla regola, visto la gravità della situazione.*

*P.M. Dott. GOZZO - Certo. Senta, che cosa avete fatto una volta arrivati in via D'Amelio? Quindi arrivate insieme ai Vigili del Fuoco. Cosa fate con il dottor Ayala?*

*TESTE FARINELLA R. - Andiamo dove è successo il cratere, camminando vedevamo dei corpi dei colleghi della scorta.*

*P.M. Dott. GOZZO - Sì. E in particolare vi siete diretti ad un posto specifico?*

*TESTE FARINELLA R. - Sì, siamo entrati dentro, abbiamo visto...*

*P.M. Dott. GOZZO - Dentro il cortiletto, stiamo parlando...*

*TESTE FARINELLA R. - Sì, sì.*

*P.M. Dott. GOZZO - ...dei numeri 19 e 21 di via D'Amelio.*

*TESTE FARINELLA R. - Ma... sì, sì. Poi abbiamo visto il dottore che era lì per terra, l'abbiamo conosciuto tramite i baffi.*

*P.M. Dott. GOZZO - Parliamo del dottore Borsellino, evidentemente.*

*TESTE FARINELLA R. - Sì, perché era senza gambe e senza arti.*

*P.M. Dott. GOZZO - Il dottor Ayala l'ha riconosciuto da questo.*

*TESTE FARINELLA R. - Sì, sì.*

*P.M. Dott. GOZZO - Dopo avere visto queste scene terribili, dove siete andati? Se lo ricorda.*

*TESTE FARINELLA R. - Ma abbiamo visto un po' sia la collega, la poliziotta, era sul marciapiede, vicino la macchina, e altri colleghi.*

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi, diciamo, avete fatto un giro dei luoghi per riuscire a verificare qual era lo stato.*

*TESTE FARINELLA R. - Sì.*

*P.M. Dott. GOZZO - E ricorda se vi siete avvicinati all'autovettura (...) che doveva essere del magistrato?*

*TESTE FARINELLA R. - No, dopo. (...) Al momento pensavamo soltanto alle persone (...) Alle vittime.*

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi, diciamo, c'è stato un periodo in cui avete pensato a verificare dov'erano i corpi, essenzialmente.*

*TESTE FARINELLA R. - Sì, vedere tutti i colleghi che, cioè, conoscevamo e uscivamo insieme.*

*P.M. Dott. GOZZO - Dopo avere fatto questa cosa tremenda, diciamo, siete andati poi sulla macchina, vicino alla macchina?*

TESTE FARINELLA R. - Poi, appena siamo usciti, le due macchine erano posizionate al centro della strada e guardando le macchine il dottor Ayala ha notato che c'era la borsa dentro il sedile posteriore.

P.M. Dott. GOZZO - Ci può descrivere la macchina com'era? Prima di tutto se vi erano delle fiamme, se non vi erano delle fiamme, se era chiusa, se era aperta.

TESTE FARINELLA R. - Ma no, la macchina era chiusa, chiusa ma non forse a chiave, era chiusa e c'era un po' di... di fiamma nel lato destro, la ruota, non mi ricordo bene. Abbiamo chiamato i Vigili del Fuoco e abbiamo fatto spegnere.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Dico, il vigile del fuoco in particolare cosa ha fatto?

TESTE FARINELLA R. - Abbiamo... ha spento la... quell'incendio che c'era all'esterno e poi abbiamo... ha forzato la macchina per aprire lo sportello posteriore.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi per aprire la porta, l'ha fatto da solo o lei lo ha aiutato?

TESTE FARINELLA R. - Non ricordo se l'ho aiutato io o l'abbiamo fatto insieme o l'ha fatto solo lui, non... è impossibile ricordare queste cose.

P.M. Dott. GOZZO - E allora, per aiuto del suo ricordo, il 2 marzo del 2006 lei ha detto, a pagina 1: "Con l'aiuto dello stesso vigile del fuoco abbiamo aperto la portiera posteriore".

TESTE FARINELLA R. - Sì, dico... può essere, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Si ricorda dove il dottor Ayala aveva visto la borsa? Va beh, l'ha vista anche lei, immagino, facendo...

TESTE FARINELLA R. - Sì, passando da là, vicino le macchine.

P.M. Dott. GOZZO - Dov'era la borsa del dottore Borsellino?

TESTE FARINELLA R. - Nel sedile posteriore.

P.M. Dott. GOZZO - Nel sedile posteriore. Dove ci si siede, diciamo così, o sotto, diciamo, dove si poggiano i piedi?

TESTE FARINELLA R. - No, no, dove... nel seggiolino.

P.M. Dott. GOZZO - Nel seggiolino.

TESTE FARINELLA R. - Altrimenti, se era sotto, come facevamo a vederlo?

P.M. Dott. GOZZO - Senta, l'operazione di aprire la porta è stata difficile, facile? Da che cosa dipendeva?

TESTE FARINELLA R. - Sì, era un po' incastrata dall'onda d'urto, naturalmente.

P.M. Dott. GOZZO - Dal calore anche?

TESTE FARINELLA R. - Non sono un esperto per questo.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, l'ha prelevata lei la borsa poi dall'autovettura?

TESTE FARINELLA R. - Sì.

*P.M. Dott. GOZZO - Ma l'ha fatto autonomamente o su disposizione del dottor Ayala?*

*TESTE FARINELLA R. - Io l'ho presa la borsa, se ricordo... se non ricordo male, l'ho presa io, perché aprendo la porta ho preso la borsa e volevo darla a lui; lui non l'ha voluta prendere perché non era più magistrato, quindi mi ha detto di tenerla io, e l'ho tenuta io.*

*P.M. Dott. GOZZO - Tenerla in attesa di qualcosa o tenerla definitivamente?*

*TESTE FARINELLA R. - No, tenerla in... che lui individuasse qualche persona da dare la borsa e dire la borsa di chi era.*

*P.M. Dott. GOZZO - Sì. E a chi dovevate... cioè aveva già individuato a chi dovevate consegnarla? No nel senso della persona, dico, dovevate consegnarla alle Forze dell'Ordine?*

*TESTE FARINELLA R. - Mah, di questo non me ne ha parlato e non abbiamo parlato, mi ha detto, dice, di tenerla, che... di consegnarla a qualche persona, o qualche ufficiale o qualche ispettore di Polizia e di darla, a qualche persona.*

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi a qualcuno delle Forze dell'Ordine.*

*TESTE FARINELLA R. - Certo. Che noi non avevamo il potere, cioè la cosa per tenerla, non è che la possiamo tenere una borsa.*

*P.M. Dott. GOZZO - Una volta che il dottor Ayala ha individuato questa persona... l'ha individuata questa persona? Domanda preliminare che non ho fatto. Dico, ha individuato questa persona appartenente alle Forze dell'Ordine a cui darla?*

*TESTE FARINELLA R. - Sì, lui ha individuato una persona, che mi... mi disse, dice: "Appuntato, dia la borsa", mi avrebbe detto il nome, ma non ricordo, e io ho consegnato la borsa alla persona che mi ha detto il dottor Ayala. Io non conoscevo.*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, il dottor Ayala le disse che si trattava di una persona delle Forze dell'Ordine o le disse semplicemente di darla a questa persona?*

*TESTE FARINELLA R. - Mi ha detto allora che era o un ufficiale o un ispettore, non ricordo. Mi ha detto che era un funzionario, appartenente o alla Polizia o ai Carabinieri, non ricordo.*

*P.M. Dott. GOZZO - Si trattava di una persona, che lei rico... prima di tutto se ricorda come era fatta, diciamo, questa persona e poi com'era vestita anche.*

*TESTE FARINELLA R. - Come era vestita non... non ricordo.*

*P.M. Dott. GOZZO - No, non intendo dire se aveva un vestito rosso o verde.*

*TESTE FARINELLA R. - Ah.*

*P.M. Dott. GOZZO - No, non le sto chiedendo questo. (...) Le sto chiedendo, visto che le è stato presentato come un ufficiale, se era vestito, diciamo così, d'ordinanza o se invece era in abiti civili.*

*TESTE FARINELLA R. - Adesso ho capito. No, in abiti civili. (...) Se era in divisa, era facile capirlo.*

*P.M. Dott. GOZZO - Certo. Che lei sappia, il dottor Ayala lo conosceva o si è qualificato lui come persona appartenente alle Forze di Polizia?*

*TESTE FARINELLA R. - No, penso che lo conosceva.*

*P.M. Dott. GOZZO - Pensa che lo conoscesse.*

*TESTE FARINELLA R. - Perché mi ha detto: "Dagliela a lui", che è una persona che conosceva lui, perché... Gli ho detto: "Devo darla a lui?" "Sì - dice - è una persona che conosco io". "Ecco qua la borsa".*

*P.M. Dott. GOZZO - Nel consegnare la borsa, il dottor Ayala spiegò di che cosa si trattava all'ufficiale?*

*TESTE FARINELLA R. - Certo, ha detto, dice: "Questa è la borsa che abbiamo preso della macchina del dottore Borsellino".*

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi che era la borsa di Borsellino, essenzialmente.*

*TESTE FARINELLA R. - Certo, quella era.*

*P.M. Dott. GOZZO - Si ricorda se vi disse qualche cosa, a questo punto, questo ufficiale che lei non conosceva?*

*TESTE FARINELLA R. - No, perché non... io ho consegnato, loro si sono parlati e basta. Non è che... io non conoscevo, quindi ho stato in fiducia del dottor Ayala e basta.*

*P.M. Dott. GOZZO - Sempre per aiuto alla sua memoria, le ricordo che il 2 marzo del 2006 lei ha detto, a pagina 2: "Lo stesso ci rassicurò, dicendo che si sarebbe occupato della cosa, per cui gli consegnai la borsa".*

*TESTE FARINELLA R. - Certamente, una volta che la... prende la borsa, è normale che...*

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi lo conferma questo, che vi disse: "Non vi preoccupate, ci penso io".*

*TESTE FARINELLA R. - E certo.*

*P.M. Dott. GOZZO - E voi vi siete disinteressati di questa vicenda.*

*TESTE FARINELLA R. - Certamente, eh, certo.*

*P.M. Dott. GOZZO - Avete aperto la borsa mentre l'avevate nella vostra disponibilità? Sto parlando di lei e del dottor Ayala, chiaramente.*

*TESTE FARINELLA R. - Assolutamente no, perché l'avevo io soltanto.*

*P.M. Dott. GOZZO - Quando il dottor Ayala ha avuto la borsa, ricorda se si sono avvicinate... quando lei aveva la borsa, diciamo, si sono avvicinate delle persone, degli amici del dottor Ayala che lo hanno salutato?*

*TESTE FARINELLA R. - No, no, ma...*

*P.M. Dott. GOZZO - Le faccio una domanda specifica: ricorda se si è avvicinato il giornalista Cavallaro? Con cui oltretutto la personalità stava scrivendo in qualche modo un libro e quindi lei avrà avuto modo di vedere altre volte.*

*TESTE FARINELLA R. - No.*

*P.M. Dott. GOZZO - Non ricorda il dottore Cavallaro nel...*

*TESTE FARINELLA R. - Assolutamente. Ma lì c'erano una calca di persone, quindi parlava con tante persone, non è che parlava solo con una persona in una parte da soli, allora vedevo con chi parlava. Si parlava con tante persone che... in divisa, colleghi, quindi non è che era... Deve pensare che eravamo avvolti da... da una folla di persone.*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, lei ricorda se vi erano dei magistrati sul luogo del...? Degli altri magistrati, perché il dottore era in quiescenza, ma era ancora magistrato. C'erano degli altri magistrati in servizio che lei conosceva lì sui luoghi?*

*TESTE FARINELLA R. - No, no.*

*P.M. Dott. GOZZO - Il dottore Lo Forte, nella fattispecie.*

*TESTE FARINELLA R. - No, no, no.*

*P.M. Dott. GOZZO - Non lo ricorda. Quanto tempo siete rimasti sui luoghi? Se ricorda.*

*TESTE FARINELLA R. - Un'ora, non ricordo con... circa un'oretta o di più o di meno, non... non saprei dire, perché non è che stavamo lì a guardare l'orologio in quei momenti, una cosa...*

*P.M. Dott. GOZZO - Lei aveva detto nel 2006: "Almeno un paio d'ore". (...) Ecco, le volevo fare una domanda: prima di tutto se lo conferma questo, almeno un paio d'ore, che aveva detto allora.*

*TESTE FARINELLA R. - Dico (...) non saprei quantificare. Se allora ho detto così, io adesso non riesco a quantificarlo.*

*P.M. Dott. GOZZO - Certo.*

*TESTE FARINELLA R. - Dopo ventun anni come facciamo?*

*P.M. Dott. GOZZO - Dico, ma ricorda se vi siete allontanati per recarvi da qualche altra parte?*

*TESTE FARINELLA R. - Poi siamo andati... ce ne siamo andati di lì e siamo andati a Mondello.*

*P.M. Dott. GOZZO - Volevo riuscire a capire. Quindi è stato successivo questo fatto, dico, non è stata una parentesi, cioè prima siete stati in via D'Amelio, siete andati là e poi siete tornati?*

*(...)*

*TESTE FARINELLA R. - No, no, siamo andati via e non siamo più ritornati.*

*P.M. Dott. GOZZO - Una volta che l'ufficiale ebbe la borsa, lei ricorda cosa fece l'ufficiale? Al di là di quello che ha detto. Che cosa fece? Dove si recò?*

*TESTE FARINELLA R. - Ha preso la borsa ed è andato verso l'uscita.*

*P.M. Dott. GOZZO - Aprì la borsa?*

TESTE FARINELLA R. - No.

P.M. Dott. GOZZO - Non lei, l'ufficiale.

TESTE FARINELLA R. - No, assolutamente.

P.M. Dott. GOZZO - È un'altra domanda rispetto a quella che ho fatto prima.

TESTE FARINELLA R. - No, no, no, assolutamente. Davanti a noi ha preso la borsa, si è parlato con il dottor Ayala, ha girato, ha salutato e se n'è andato verso l'uscita.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi verso via D'Amelio, verso l'uscita di via D'Amelio, diciamo.

TESTE FARINELLA R. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Verso via Autonomia Siciliana.

TESTE FARINELLA R. - Sì, verso via Autonomia Siciliana.

P.M. Dott. GOZZO - Io le volevo mostrare, a questo punto... Presidente, sono le stesse foto che ho mostrato, quelle allegate (...) Quelle esibite già ieri, sì. (...) allora, le volevo fare le domande specifiche: se riconosce qualcuno nelle prime due foto che... quindi nella prima pagina che le viene mostrata, la pagina 3 di questa relazione.

TESTE FARINELLA R. - Il dottor Ayala.

P.M. Dott. GOZZO - Sì. E l'altra persona, invece, quella vestita con...

TESTE FARINELLA R. - Arcangioli.

P.M. Dott. GOZZO - Eh.

TESTE FARINELLA R. - No, no, non la ricono... non la ricordo, perché non... completamente.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - (...) E io questo le volevo chiedere, non gliel'ho chiesto immediatamente. Un'altra cosa le volevo chiedere: quella persona a cui avete consegnato la borsa, se lo ricorda, ricorda, prendendo a base la sua altezza, se fosse della sua altezza, altezza superiore, altezza inferiore?

TESTE FARINELLA R. - Guardi, in quel momento io ho avuto solo ed esclusivamente fiducia del dottor Ayala; mi sono disinteressato della persona, chi poteva essere e chi non poteva essere, quindi non ho fatto tanta attenzione alla persona in cui io ho consegnato la borsa, perché il dottor Ayala ha garantito lui, dice: "Dagliela a lui, è una persona che conosco io", basta, per me... non dovevo... cioè la mia idea, la mia mente non doveva stare... avevo tante cose in testa all'infuori di quella persona. (...) Ha garantito lui, me l'ha detto lui, per me...

P.M. Dott. GOZZO - Per lei va bene. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere: lei ricorda se, diciamo, quando avete aperto l'autovettura vi erano delle fiamme all'interno?

TESTE FARINELLA R. - No.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi non è stato necessario utilizzare l'idrante per...



TESTE FARINELLA R. - Era... no.

P.M. Dott. GOZZO - Per la macchina, per l'interno della macchina intendo.

TESTE FARINELLA R. - No, all'interno non c'era...

P.M. Dott. GOZZO - No, glielo chiedo relativamente allo stato della borsa. Lei ricorda in che stato era la borsa? Perché lei l'ha tenuta per un po' di tempo, ha detto.

TESTE FARINELLA R. - Perfetto.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi era assolutamente intonsa, diciamo così, non era...

TESTE FARINELLA R. - Integra, ma si vede come... si evince anche nelle foto, quindi... La borsa...

P.M. Dott. GOZZO - E no, adesso le mostro le foto, perché, diciamo, lo stato della borsa è un po' diverso poi, successivamente. Ecco, volevo sapere prima di tutto se riconosce il tipo di borsa. Presidente, chiederei di mostrare questo, è un album fotografico che era allegato al verbale di s.i.t. di una persona che dovremmo sentire oggi, cioè Maggi. (...) È la fotografia della borsa del dottore Borsellino. (...) Dico, io le specifico che dalle fotografie si evince che la borsa è da un lato, diciamo, abbastanza direi carbonizzata, mentre dall'altro lato è perfetta. Dico, quando lei l'ha presa era in queste condizioni o era in condizioni perfette, come ha detto lei?

TESTE FARINELLA R. - No, la borsa era integra.

(...)

AVV. REPICI - Quando, quindi, fermate la macchina, il dottor Ayala vi spiega che cosa ci fosse lì nei pressi, nella zona dell'esplosione, in via D'Amelio? Se ci abitasse qualcuno.

TESTE FARINELLA R. - Quando siamo entrati, dice: "Ma qua c'è... - dice - abita la mamma del dottor Borsellino".

AVV. REPICI - Ah, quindi ve lo dice lui.

TESTE FARINELLA R. - Sì.

(...)

TESTE FARINELLA R. - Io ricordo che passando di là, il dottor Ayala ha detto: "C'è la borsa all'interno". Poi se hanno detto gli altri o gli altri hanno visto, non lo so, non l'ho sentito io.

AVV. REPICI - A lei l'ha detto il dottor Ayala?

TESTE FARINELLA R. - Sì, certo.

AVV. REPICI - Può riferire le modalità pratiche con cui fu forzata la portiera?

TESTE FARINELLA R. - Avvocato, come faccio a saperlo adesso? Se è stata forzata, c'era un vigile del fuoco. (...) Aveva... non so, in quel momento aveva un attrezzo e l'ho aiutato pure io ad aprire la portiera, non...

AVV. REPICI - Non ha ricordo.

TESTE FARINELLA R. - È impossibile, cioè è impossibile ricordare quegli attimi di...

*AVV. REPICI - Lo capisco.*

*TESTE FARINELLA R. - Queste piccolezze che... visto la gravità della situazione andavo...*

*AVV. REPICI - Lo capisco, appuntato, lo capisco, cerchiamo di riuscire a recuperare ogni dettaglio. Mentre lei fa questa operazione, cioè cerca di aprire la porta, poi si avvale dell'aiuto del vigile del fuoco e poi, infine, una volta aperta la portiera, estrae dalla macchina la borsa, il dottor Ayala è rimasto lì al suo fianco?*

*TESTE FARINELLA R. - Certamente. Mica posso lasciare la personalità. Il mio compito era la personalità, non la borsa.*

*(...)*

*AVV. REPICI - È chiaro. In quel frangente lei sentì il dottor Ayala o chiunque altro parlare di un'agenda del dottor Borsellino?*

*TESTE FARINELLA R. - Assolutamente no, nessuno ha parlato di questo finché avevo la borsa io, o successivamente non abbiamo mai parlato, che non c'è stato nessun motivo.*

*Un altro contributo alla ricostruzione della vicenda in esame, difficilmente compatibile con tutti quelli sopra analizzati, veniva fornito con la deposizione (in parte già anticipata) di Francesco Paolo Maggi, Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile di Palermo. Il poliziotto era uno dei primissimi rappresentanti delle forze dell'ordine ad intervenire in via D'Amelio ed arrivava sul posto, con il funzionario di turno (dottor Fassari della Sezione Omicidi), con l'automobile di servizio (fondendone il motore), appena una decina di minuti dopo la deflagrazione. Al momento del suo arrivo, il poliziotto notava l'Agente Antonio Vullo, unico superstite fra gli appartenenti alla scorta del dottor Paolo Borsellino, in evidente stato di shock, seduto sul marciapiede, con il capo fra le mani. Il poliziotto, dunque, confidando di poter trovare qualcun altro ancora in vita, si faceva strada fra i rottami, entrando nella densa colonna di fumo che avvolgeva i relitti, mettendo un panno bagnato sul naso. Purtroppo, era subito evidente che non c'era più nulla da fare, né per il Magistrato, né per gli altri colleghi della scorta: i corpi, infatti, erano tutti carbonizzati ed orrendamente mutilati. I resti del dottor Paolo Borsellino erano riconoscibili solo dai tratti somatici del viso e dai baffi. I resti di Claudio Traina erano finiti addirittura sull'albero rampicante che si trovava all'ingresso dello stabile di via D'Amelio, mentre Eddie Walter Cosina era carbonizzato dentro l'automobile. I resti di Emanuela Loi erano riconoscibili unicamente per un seno rimasto intatto, mentre i resti delle altre due vittime della Polizia di Stato, vale a dire Agostino Catalano e Vincenzo Li Muli erano irriconoscibili.*

*Il Sovrintendente Maggi si metteva alla ricerca di eventuali tracce o reperti, anche scavalcando un muretto di recinzione posto alla fine (del lato chiuso) della via D'Amelio. Nel frattempo, le ambulanze prestavano i soccorsi ai feriti ed i Vigili del Fuoco spegnevano i focolai d'incendio. Uno*

*di questi interessava proprio la Croma blindata del Magistrato.*

*Mentre si diradava il fumo, si potevano notare quattro o cinque persone, vestite tutte uguali, in giacca e cravatta, che si aggiravano nello scenario della strage, anche nei pressi della predetta blindata: si trattava, a dire del teste (come già anticipato nel precedente paragrafo), di appartenenti ai Servizi Segreti, alcuni dei quali conosciuti di vista da Maggi e già notati a Palermo, presso gli uffici del Dirigente della Squadra Mobile, anche in occasione delle indagini sulla strage di Capaci (come detto, la circostanza, prima della deposizione dibattimentale era assolutamente inedita, nonostante le diverse audizioni precedenti del teste, in fase d'indagine preliminare).*

*Un vigile del fuoco, non meglio identificato (dell'età di circa quarant'anni), seguendo le disposizioni di Maggi, spegneva il focolaio d'incendio che interessava la Fiat Croma blindata, che aveva già lo sportello posteriore sinistro aperto. Il fuoco cominciava ad attingere anche la borsa che era all'interno dell'abitacolo, in posizione inclinata, fra il sedile anteriore del passeggero e quello posteriore. La borsa, bruciata ma integra, veniva prelevata (quasi sicuramente) dal predetto vigile del fuoco, che la passava a Maggi. Nei pressi non vi era il dottor Giuseppe Ayala (pure notato e riconosciuto dal teste, prima di allontanarsi dalla via D'Amelio). Il poliziotto poteva constatare che la borsa era piena, anche se non ne controllava il contenuto all'interno. Maggi consegnava la borsa al proprio superiore gerarchico, rimasto all'inizio della Via D'Amelio (lato via Dell'Autonomia Siciliana) a comunicare, via radio, con gli altri funzionari. Quest'ultimo funzionario (trattasi del menzionato dottor Fassari della Sezione Omicidi) teneva la borsa del Magistrato fino a quando, ad un certo punto, rivedendo il sottoposto, gli ordinava di portarla subito negli uffici della Squadra Mobile ("Ancora qua sei? -dice- Piglia 'sta borsa e portala alla Mobile"). Così faceva il Maggi, che la portava dentro l'ufficio del dottor Arnaldo La Barbera (dove entrava con l'aiuto dell'autista del dirigente), lasciandola sul divano dell'ufficio.*

*Si riporta, qui di seguito, uno stralcio della relativa deposizione, dalla quale risulta anche che la relazione di servizio sulla propria attività di polizia giudiziaria (come appena visto, tutt'altro che secondaria), veniva redatta soltanto 5 mesi più tardi, su esplicita richiesta del dottor Arnaldo La Barbera ed unicamente in vista dell'audizione (pochi giorni dopo) del teste davanti al Pubblico Ministero di Caltanissetta, dottor Fausto Cardella<sup>642</sup>:*

*P.M. Dott. GOZZO - Sovrintendente, perfetto. Le volevo chiedere se lei ebbe modo, il 19 luglio del 1992, di intervenire presso via D'Amelio.*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, le spiego: io quel giorno non dovevo lavorare, mi hanno chiesto un turno di servizio perché periodo di ferie e quindi ho acconsentito a questa cosa. Mi trovavo negli uffici dove noi espletavamo servizio normalmente, a disposizione del funzionario di turno, di...*

---

<sup>642</sup> Cfr. deposizione Francesco Paolo Maggi, verbale d'udienza 20.5.2013, pagg. 56 ss.

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi stiamo parlando, mi scusi, degli uffici della Squadra Mobile di Palermo?*  
*TESTE MAGGI F.P. - Della Squadra Mobile di Palermo. Ora non ricordo bene l'orario, all'incirca è quello che sappiamo tutti, la... quando sono successi i fatti. Ho sentito un po' di trambusto e quindi... la cosa era abbastanza grave, perché c'erano colleghi abbastanza concitati, chi correva a destra. Io, così, istintivamente presi le chiavi e mi recai subito a prendere il funzionario di turno; quel giorno era il dottor Fassari della Sezione Omicidi, e subito mi recai sul posto, presi contatto con la Sala Operativa, gli dissi che avevo il funzionario a bordo e quindi mi portavo in via... in via D'Amelio. Avrò messo pochissimo, Signor Presidente, ora non riesco a quantificare, fatto sia che il Ministero addirittura mi voleva addebitare l'auto, in quanto ho bruciato il motore e quindi... saranno passati minuti, non... Arrivato, giunto sul posto, notai subito che c'erano i Vigili del Fuoco che già stavano operando, una coltre di fumo e ancora vetri che... che saltavano in aria, macchine andate a fuoco. Mi addentrai per vedere, cioè, se c'era qualcosa da fare; subito mi sono reso conto che per i colleghi purtroppo non c'era niente da fare e mi misi alla ricerca subito di prove, di qualche indizio che poteva servire. Non potendo fare altro, feci quello; solo che lo feci in più riprese, perché il fumo era così denso che non mi permetteva di permanere molto tempo sul posto e quindi trovai uno straccio, lo bagnai e mi feci spazio. Arrivato a un certo punto, notai... presumo che era l'auto del magistrato, una Croma azzurra. I miei ricordi sono sfuocati, la mia relazione di servizio al tempo è abbastanza dettagliata.*

*P.M. Dott. GOZZO - Eh, ma siccome non si può acquisire, io, Presidente, chiederei, visto che è una nota a firma proprio del... del 21 dicembre '92, di mostrarla al teste.*

*(...)*

*P.M. Dott. GOZZO - Perfetto. E allora, la prima domanda che le vorrei fare, perché adesso vorrei che... lei già ha dato, diciamo così, una prima descrizione dei fatti come li ricorda. Io le volevo chiedere, ma è un dato, diciamo, che salta agli occhi: questa nota ha una data, che è quella del 22 dicembre del 1992, stiamo parlando del 21 dicembre 1992, stiamo parlando, quindi, di -mi scusi- cinque mesi dopo i fatti. Può specificare alla Corte per quale motivo venne fatta questa relazione (... ) tutto questo tempo dopo?*

*TESTE MAGGI F.P. - ...al momento poi io subentrò a far parte del gruppo di lavoro Falcone - Borsellino, che è stato instaurato. 'Sta relazione non so perché non... non la feci al momento, l'ho fatta successivamente e la consegnai al dottor La Barbera personalmente, il capo della...*

*P.M. Dott. GOZZO - Ecco, infatti, questa è un'altra cosa che le volevo chiedere: la relazione è diretta al signor dirigente della Squadra Mobile sede. Ebbe una richiesta in questo senso da parte del dottore La Barbera?*

*TESTE MAGGI F.P. - Una richiesta in che senso? Mi scusi.*

*P.M. Dott. GOZZO - Una richiesta di redigere dopo tutti questi mesi, insomma...*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, magari lui sì... si incavolò su questa cosa, dice: "Come mai ancora non l'hai fatta la relazione?" "Dottore, fra una cosa e un'altra mi... non l'ho fatta", mi... mi giustificai così.*

*P.M. Dott. GOZZO - E si ricorda, appunto, quali erano i motivi per cui le venne chiesta la relazione? Si ricorda se in quei giorni...?*

*TESTE MAGGI F.P. - E perché dovevo essere sentito a... al tempo mi sentì il dottor Garofalo, mi pare, se non...*

*P.M. Dott. GOZZO - Il dottore Cardella.*

*TESTE MAGGI F.P. - Cardella, mi scusi, Cardella.*

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi doveva essere sentito il 29 dicembre dal dottore Cardella. (...) Quindi fu questo il motivo.*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì.*

*P.M. Dott. GOZZO - E il dottore La Barbera lo sapeva, evidentemente, e quindi...*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, esatto.*

*P.M. Dott. GOZZO - ...le chiese di fare questa relazione.*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì.*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, lei ricorda... ecco, lei già ha riferito su quello che ricordava oggi, diciamo, relativamente a quello che le venne detto quando avvenne lo scoppio. Lei ricorda, in particolare, se venne detto dove vi era stato questo scoppio? Subito, diciamo così.*

*TESTE MAGGI F.P. - No, subito no, lo appresi tramite... tramite radio, dando la mia sigla radio, ho chiesto più... più informazioni alla Sala Operativa e... mi specificò che c'era stata una deflagrazione, si presume che fosse la scorta del dottore Borsellino.*

*P.M. Dott. GOZZO - Ma visto che lei si è recato a prendere il dottore Fassari, doveva avere un'idea su dove recarsi. (...) Dico, è sicuro? E' sicuro, e per questo. (...) a suo ricordo, la invito a leggere la sua relazione, che inizialmente non venisse riportata, anche se genericamente, la zona in cui era avvenuta l'esplosione?*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, qua io lo menziono che lo apprendevo dalla Sala Operativa che...*

*(...) Via Autonomia Siciliana.*

*P.M. Dott. GOZZO - Via Autonomia Siciliana, perfetto. Poi, successivamente, in macchina apprendeste di via D'Amelio.*

*TESTE MAGGI F.P. - È chiaro, sì.*

*P.M. Dott. GOZZO - Avete appreso proprio che si trattava di via D'Amelio.*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì.*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, e quand'è che ha avuto la consapevolezza che si trattava, ecco, di una blindata, che si trattava di un magistrato, che si trattava del dottore Borsellino e degli uomini della scorta del dottore Borsellino?*

*TESTE MAGGI F.P. - Subito, subito, nell'immediatezza, quando sono arrivato.*

*P.M. Dott. GOZZO - Cioè che cosa attirò la sua attenzione?*

*TESTE MAGGI F.P. - Io quando... quando arrivai sul posto, ho visto davanti all'ingresso del... dell'edificio dei corpi smembrati; tutti i corpi presentavano mutilazioni sia degli arti superiori che degli arti inferiori, a terra c'erano solo tronchi. Riconobbi subito il dottor Borsellino, perché i dati somatici del viso erano rimasti intatti, anche se il corpo era carbonizzato lo riconoscevo, l'ho riconosciuto dai baffetti, e quindi senza ombra di dubbio ho riconosciuto il dottor Borsellino. I colleghi un po' meno, erano più dilaniati.*

*P.M. Dott. GOZZO - Sì. Lei poco fa ha detto, appunto, che la prima cosa che ha fatto non appena è arrivato, prima di tutto ha visto i Vigili del Fuoco che già spegnevano...*

*TESTE MAGGI F.P. - Prima... prima mi accertavo che... di quello che era successo, se c'era ancora qualche... qualcuno che bisognava aiuto, che... subito dopo mi sono reso conto che per i colleghi non c'era... e per il dottore non c'era più niente da fare.*

*P.M. Dott. GOZZO - Ma erano già presenti i Vigili del Fuoco?*

*TESTE MAGGI F.P. - Mi pare... erano presenti, un'autopompa già era presente quando sono arrivato.*

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi quando lei è arrivato, anche per collocare temporalmente, diciamo, il suo arrivo, erano arrivati già i Vigili del Fuoco.*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, un'autopompa me la ricordo benissimo.*

*P.M. Dott. GOZZO - Perfetto. Ricorda se c'erano delle Volanti presenti, oltre a voi?*

*TESTE MAGGI F.P. - Questo non lo so, non glielo so dire, dottore, perché io, come ripeto, mi sono proiettato immediatamente sul posto dove è successo l'attentato e quindi davanti a me... cioè cercavo solo tracce e non... Subito dopo che...*

*P.M. Dott. GOZZO - Perfetto. E allora, andiamo su queste cose, anche per cercare di quantificare il periodo di tempo che lei ha speso, diciamo, prima di arrivare sulla macchina del Procuratore Aggiunto Borsellino. Nella fattispecie le volevo chiedere: quindi, lei ha detto che la prima cosa che ha fatto è verificare se c'erano, appunto (...) le condizioni dei colleghi. Anche perché c'era un collega vivo lì presente, lei lo ricorda?*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, era... era all'ingresso del... di via D'Amelio, con le mani giunte sul capo, seduto sul marciapiede, sconvolto, non... Non mi sono preoccupato di fargli domande, perché ho*

*capito lo stato in cui versava e quindi (...) non c'ho fatto caso. Cioè ho riconosciuto il collega Vullo, però ho tirato avanti e...*

*P.M. Dott. GOZZO - E quindi ha fatto questa prima verifica sui corpi. Li ha rinvenuti tutti? Cioè...*

*TESTE MAGGI F.P. - Mancava solo Traina, perché era rimasto attaccato, quel che restava del collega, in un albero; forse era un rampicante che adornava l'ingresso dell'edificio, era...*

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi, diciamo, non vorrei sembrare macabro, ma è sempre per calcolare il tempo necessario. (...) Lei è riuscito a trovare sei corpi.*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, gli altri... Cosina era dentro l'auto, carbonizzato, mi ricordo. Poi c'era Manuela Loi che a terra era proprio... l'ho riconosciuta che era rimasto un seno intatto e ho capito che si trattava della ragazza. Gli altri, Catalano e gli altri, non... non riesco a distinguerli; ho riconosciuto il dottore Borsellino, come gli ho detto, che il viso proprio era... era solo carbonizzato, però si vedeva che era il dottore Borsellino, dai dati somatici, ecco.*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, per riuscire a comprendere: in tutto questo lei seguiva il dottore Fassari oppure era per i fatti suoi?*

*TESTE MAGGI F.P. - No, il dottor Fassari l'ho perso di vista, perché il dottor Fassari aveva acciacchi. Io mi... mi sono dato molto da fare, non... non so che fine ha fatto il dottor Fassari. (...) Ah, faccio una premessa: subito dopo il mio istinto mi ha portato... via D'Amelio è una strada chiusa, confina con un giardino. Qualcosa mi faceva dire che se... qualcuno che aveva progettato tutto questo fosse ancora là e quindi, così, magari inconsciamente, magari subito dopo mi sono reso conto di quello che stavo facendo. Mi sono addentrato pure dentro il giardino, a rischio e pericolo mio; poi sono ritornato sui miei passi, sono ritornato ancora sul posto dell'accaduto, dell'attentato.*

*P.M. Dott. GOZZO - E ha visto qualcosa di interessante all'interno del giardino?*

*TESTE MAGGI F.P. - Non ho visto niente, anche perché la vegetazione era fitta, c'erano spine, non mi permetteva più di andare avanti.*

*P.M. Dott. GOZZO - Mi scusi se a questo punto intervengo su questo punto, ma il cancello era aperto? Quindi lei è riuscito ad entrare.*

*TESTE MAGGI F.P. - Non lo so, perché io ho scavalcato una recinzione, mi sono strappato il pantalone. (...) non sono entrato da un ingresso.*

*P.M. Dott. GOZZO - Glielo chiedo perché nelle fotografie il cancello appare aperto, quindi volevo capire se lei aveva (...) Se lei mi dice che ha scavalcato (...) evidentemente non era aperto. Ricorda anche se c'era un muro oltre al cancello? Forse è passato dal muro.*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, mi pare che c'è un muro di contenimento.*

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi forse sarà passato da là.*

*TESTE MAGGI F.P. - Non sono sicuro, ma mi pare... mi sembra di sì.*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, quindi, per riuscire a comprendere, lei arriva quando ci sono già i Vigili del Fuoco, quindi siamo...*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì.*

*P.M. Dott. GOZZO - Questo lo data, da quello che sono le sue conoscenze (...) una decina di minuti dopo il fatto. (...) Già stavano spegnendo, quindi forse qualcosa di più.*

*TESTE MAGGI F.P. - Stavano spegnendo le auto.*

*P.M. Dott. GOZZO - E poi ha visto tutte queste persone, quindi aggiungo un'altra... Quindi possiamo dire che a questo punto siamo a circa venti minuti dal fatto e lei comincia a verificare che cosa c'è...*

*TESTE MAGGI F.P. - Qualche minuto prima, un quarto d'ora. Eh, ma ero molto concitato io, non (...) tutto quello che... che mi si mostrava agli occhi era una cosa proprio...*

*P.M. Dott. GOZZO - Sconvolgente.*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì. (...) Ma io in quel momento cercavo un qualcosa di utile, perché non c'era più niente da fare là, e l'unica cosa era la ricerca di prove, di indizi, di qualcosa, va'.*

*(...)*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, e quindi dopo avere cercato, diciamo così, i colleghi e il magistrato che erano state vittime di questo fatto, lei che cosa ha fatto?*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, ho visto il... il vigile del fuoco che stava spegnendo l'auto, l'auto azzurra, presumo che era quella del magistrato.*

*P.M. Dott. GOZZO - Si ricorda dov'erano le fiamme? Cosa stava spegnendo?*

*TESTE MAGGI F.P. - Già era quasi spenta l'auto, perché già l'aveva domato.*

*P.M. Dott. GOZZO - Ricorda se la macchina era aperta o era chiusa?*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, la portiera era aperta.*

*P.M. Dott. GOZZO - Quale era aperta?*

*TESTE MAGGI F.P. - Sennò non potevo vedere la borsa.*

*P.M. Dott. GOZZO - Quale portiera era aperta?*

*TESTE MAGGI F.P. - Lato sinistro, lato di... del guidatore, posteriore... no, sinistro, sì.*

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi non quello del guidatore, l'altro sarebbe quello di sinistra.*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, quello... quella dietro, la portiera dietro. (...) E scorsi la borsa. Gli dissi ai Vigili del Fuoco di indirizzare... siccome era fumante, quella borsa mi sembrò l'unica cosa che potevo recuperare.*

*P.M. Dott. GOZZO - Dov'era posizionata la borsa esattamente? Se lo ricorda.*

*TESTE MAGGI F.P. - La borsa non era posizionata come di solito uno entra in auto e poggia la borsa e la fa poggiare nello schienale; la borsa era riversa di mezzo lato tra il sedile anteriore e posteriore, come se fosse caduta la borsa, inclinata.*



(...)

*P.M. Dott. GOZZO - (...) Senta, quindi poi, effettivamente, il vigile del fuoco bagnò la...?*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì, seguì le mie indicazioni.*

*P.M. Dott. GOZZO - Lei ricorda se la borsa era vuota, piena? Come le sembrava?*

*TESTE MAGGI F.P. - La borsa, sì, già mi è stata fatta più volte quella (...) La borsa era piena, sicuramente, e abbastanza pesante, perché questo me lo ricordo, va', non è che... è normale che me lo ricordo. La borsa, sì, conteneva materiale all'interno.*

*P.M. Dott. GOZZO - Conteneva materiale all'interno. Lei ha avuto modo di aprirla?*

*TESTE MAGGI F.P. - No, non... non mi è passato, dottore, perché a me interessava nell'immediatezza, cioè, recuperare la borsa e quindi avvertire il funzionario che... del rinvenimento della borsa, e poi prodigarmi assieme agli altri a prestare sempre là assistenza a chi... C'erano persone che sgombravano, bambini, mi trovai con un neonato in mano, gente che urlava, si può immaginare le scene. (...) Una bambina di... di un paio di mesi, io l'avevo in braccio, l'ho portata all'ambulanza.*

*P.M. Dott. GOZZO - Questo prima o dopo la borsa? Se lo ricorda.*

*TESTE MAGGI F.P. - Dopo la borsa.*

*P.M. Dott. GOZZO - Dopo. È sicuro di questo?*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, perché poi fui avvicinato dal funzionario, dice: "Ancora qua sei? - dice - Piglia 'sta borsa e portala alla Mobile".*

*P.M. Dott. GOZZO - Quindi lei aveva avuto modo di interloquire sul fatto della borsa con il funzionario?*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì.*

(...)

*P.M. Dott. GOZZO - E che cosa vi siete detti, diciamo, relativamente alla borsa?*

*TESTE MAGGI F.P. - Niente, e... di portare la borsa alla Mobile e consegnarla al... all'ufficio del dottore La Barbera.*

*P.M. Dott. GOZZO - Fu una disposizione del funzionario di non aprire la borsa e di portarla immediatamente in...?*

*TESTE MAGGI F.P. - No, non ci furono disposizioni in tal senso, ma a me non mi... non mi passava proprio per la testa di aprirla, non...*

*P.M. Dott. GOZZO - Sì. Senta, e una volta che lei poi si è... Quindi, se ho capito bene, mi corregga se sbaglio, la successione degli eventi, voi arrivate quando ci sono già i Vigili del Fuoco in operazione; lei prima vede i corpi, poi vede la borsa.*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì.*

(...)

*P.M. Dott. GOZZO - Poi la bambina e poi Fassari le dice: "Ma ancora qua sei? Vai".*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì.*

*P.M. Dott. GOZZO - A questo punto lei va via, quindi, diciamo, siamo all'incirca mezz'ora - tre quarti d'ora dopo l'evento, diciamo.*

*TESTE MAGGI F.P. - Dottore, io vorrei aggiungere una cosa, che a distanza di tempo non ho detto, però 'sta cosa ora sta andando per le lunghe, non me la sento più. (...) Preme pure a me la ricerca della verità, perché... Io questo lavoro l'ho fatto veramente con il senso del dovere, ho fatto ventisette anni in questa amministrazione. (...) A me la cosa strana, dottore, più che strana, pure infastidito, perché purtroppo anche all'interno da noi ci sono queste cose, però poi sono ritornato su questo pensiero. Cioè lei sa benissimo che in un'emergenza si allerta il 113 e quindi il 113 dirama la nota di una cosa e quindi... (...) Cioè la cosa strana è che io notai molta gente che si aggirava giacca e cravatta dei Servizi. Ho detto: "Ma questi come hanno fatto a... a sapere già...?" Ma dopo dieci minuti io già ne avevo visto un paio là che gironzolavano.*

*P.M. Dott. GOZZO - Lei ha ricostruito che si trattasse dei Servizi o...?*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, perché un paio li conosco, di Roma. Io ho lavorato sette anni a Roma.*

*P.M. Dott. GOZZO - E a questo punto la invito a fare i nomi di queste persone, se li riconosce.*

*TESTE MAGGI F.P. - E non li conosco, conosco di... di faccia, è gente questa che... manco ti dà confidenza.*

*P.M. Dott. GOZZO - E quando ha notato queste persone? Dal punto di vista del timing, diciamo così.*

*TESTE MAGGI F.P. - Dopo dieci minuti che era avvenuto tutto il fatto.*

*P.M. Dott. GOZZO - E quindi quando siete arrivati voi, praticamente.*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì, subito dopo. Io uscii da... da 'sta nebbia che... e subito vedevo che arrivavano tutti 'sti... tutti chissi giacca e cravatta, tutti cu' 'u stesso abito, una cosa meravigliosa.*

*P.M. Dott. GOZZO - Ho capito. E questa cosa ebbe modo di riferirla a qualcuno?*

*TESTE MAGGI F.P. - No, me la sono tenuta sempre dentro, dottore.*

*P.M. Dott. GOZZO - Perché? C'è un motivo? Ce lo dica.*

*TESTE MAGGI F.P. - Non lo so, ora sta venendo fuori 'sta cosa, perché 'sta cosa mi... mi sta dando fastidio, perché sono stato sentito più volte e mi... mi lede la mia moralità, se permette, dottore, non... E quindi mi sono promesso a me stesso che tutto... Oggi sono qua proprio per questo.*

*P.M. Dott. GOZZO - Mi scusi se le faccio questa domanda (...) ma evidentemente essendo passati vent'anni io devo indagare anche sul fatto perché lei queste cose le dica oggi. Lei aveva timore a dire questo fatto?*

*TESTE MAGGI F.P. - No, nessun timore, solo che (...) al tempo non... non pensavo che fosse rilevante questa cosa, trattandosi di poliziotti e carabinieri.*

*P.M. Dott. GOZZO - E perché oggi pensa che sia rilevante, invece?*

*TESTE MAGGI F.P. - E non lo so, perché ci sono molti punti oscuri. 'Sta borsa chi l'ha trovata? Ma quante borse c'erano?*

*P.M. Dott. GOZZO - No, va beh, una ce n'era. Quante ce n'erano?*

*TESTE MAGGI F.P. - Cioè non... veramente, alle volte dico: ma è successo veramente? Cioè veramente, non... Mi sento un po' frastornato da 'sta storia.*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, ecco, io volevo che lei ricordasse se oltre ai Vigili del Fuoco vi erano anche delle ambulanze quando lei è arrivato.*

*TESTE MAGGI F.P. - Una - due sicure. (...) Si sentivano le sirene di ambulanze che arrivavano.*

*P.M. Dott. GOZZO - Sempre per calcolare quando lei è arrivato (...). Un'altra cosa: quando lei è arrivato, c'erano degli scoppi?*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, erano le auto parche sempre là, nella zona, che giustamente i vetri, riscaldando, esplodevano e quindi dovevo fare pure attenzione a districarmi.*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, un'ultima cosa, scusi se ritorno di nuovo su questi fatti (...) che non sono certo piacevoli da ricordare, però per completezza lo devo fare. Quando lei si è occupato delle vittime dell'attentato, ricorda il giro che ha fatto qual è stato? Se lo ricorda, chiaramente, mi rendo conto che sono passati vent'anni, però può darsi che le sia rimasto impresso.*

*(...)*

*TESTE MAGGI F.P. - Io la prima persona che ho visto era... è stato il collega Vullo, come ho detto, all'inizio della strada, seduto sul ciglio del marciapiede, con le mani... con il capo tra le mani, che implorava, che... era sconvolto. Poi, addentrandomi, ripeto a dire che non era... cioè non era agevole andare avanti, perché il fumo era denso; anzi, più volte io mi... mi inoltravo e ritornavo, perché mi mancava l'aria, non... non mi potevo addentrare.*

*P.M. Dott. GOZZO - Sì, oltretutto lei ha detto che...*

*TESTE MAGGI F.P. - E quindi quando i vigili operavano e si diradava, io mi... a più riprese andavo avanti, fino ad inoltrarmi dentro l'androne e dall'altro lato notai il dottor Borsellino. (...) Con vicino... poi ho capito che era Catalano quello vicino (...) al dottor Borsellino.*

*P.M. Dott. GOZZO - Il caposcorta. Lei ha notato altri oggetti, oltre alla borsa che bruciava, all'interno dell'autovettura? Che aveva un inizio di incendio, diciamo, nell'autovettura?*

*TESTE MAGGI F.P. - Direi una bugia, a me attirò subito l'attenzione la borsa, perché l'ho capito subito che era la borsa del magistrato, era l'unica cosa da... da salvare là, perché non c'era più niente*

*là da... da recuperare, e quindi mi concentrai sulla borsa. C'era un... un M12, un... è una pistola mitragliatrice, un M12.*

*P.M. Dott. GOZZO - Ah, c'era un'arma dentro. (...) Ma carte e cose di questo genere non le ricorda?*

*TESTE MAGGI F.P. - No, carte sciolte, così, no, niente. Sciolte, dico... cioè buttate lì, non ne ho notato.*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, lei è sicuro di non aver fatto relazione nell'immediatezza? Dico, non c'è nel suo ricordo di averla fatta, magari non consegnata?*

*TESTE MAGGI F.P. - No, dottore.*

*P.M. Dott. GOZZO - No, non l'ha fatta. E anche se le chiedo di ricordare qual è l'orario presunto, all'incirca, in cui la borsa arriva alla Squadra Mobile, diciamo, non lo ricorda, cioè non ha un ricordo. Non le sto chiedendo di ricostruire, quello ho cercato di farlo io; cioè se lei ha un ricordo magari sopra, dove...*

*TESTE MAGGI F.P. - Minuti.*

*P.M. Dott. GOZZO - ...quando lei arriva, ha visto l'orologio e ha visto l'ora, non lo so, dico.*

*TESTE MAGGI F.P. - No. (...) Minuti sono passati, perché mi ricordo benissimo che ho fatto velocemente, ho lasciato la borsa e mi sono recato di nuovo sul posto. Incontrai al collega Di Franco, la borsa l'ho consegnata a lui.*

*P.M. Dott. GOZZO - Il collega Di Franco chi è?*

*TESTE MAGGI F.P. - Era l'autista quel periodo, perché mi pare che quello del dottor La Barbera era in ferie, era l'autista del dottor La Barbera (...). Entrammo assieme nella stanza del funzionario, del capo della Mobile, e la pose... sulla destra c'era un divano con delle poltrone e l'ha messa sul... sul divano. (...) Gli ho detto: "Mi raccomando di 'sta borsa, io sto ritornando sul posto". E lui mi fa: "Va beh, Ciccio, vai".*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, vorrei che ritorni un attimo al momento in cui lei vede la borsa. Successivamente cosa fa, la prende lei o la prende il vigile del fuoco la borsa dall'autovettura?*

*TESTE MAGGI F.P. - La prende... la prende il vigile del fuoco, anche se io cerco di entrare, però... di questa cosa, ecco, non ne sono certo, ma presumo che l'ha presa lui, perché lui aveva la pompa e quindi...*

*P.M. Dott. GOZZO - Io glielo devo chiedere, chiaramente: ma lei il nome di questo vigile del fuoco o lo sa o non lo sa?*

*TESTE MAGGI F.P. - Non mi... non gliel'ho chiesto, poi ho riflettuto e ho detto: "Potevo chiedere il nome al vigile del fuoco".*

*P.M. Dott. GOZZO - Ma era un giovane o una persona un po' più avanti negli anni?*

TESTE MAGGI F.P. - No, all'epoca poteva avere qualche anno più di me. (...) Nel '92 ne avevo 36 - 37.

P.M. Dott. GOZZO - Va bene. Che lei ricordi, le venne poi... Lei ha avuto modo di parlare comunque con questo vigile del fuoco?

TESTE MAGGI F.P. - No, non... quando sono ritornato... perché avevano tutti i caschi e poi avevano la visiera, erano tutti uguali, non...

P.M. Dott. GOZZO - Tra le persone che lei ha visto sui luoghi, ricorda se vi era l'allora Onorevole Ayala, ex magistrato della Procura di Palermo?

TESTE MAGGI F.P. - Dopo, perché poi, dottore, arrivavano persone, poi, autorità da tutte le parti. Quel giorno l'ho... l'ho scorto il Giudice Ayala.

P.M. Dott. GOZZO - Ma quando lei si reca all'autovettura non c'è il Giudice Ayala o c'è?

TESTE MAGGI F.P. - Penso di no, perché, ripeto, io sono stato uno dei primi ad arrivare là. E poi in questo andirivieni, che saranno passati cinque - dieci minuti, forse pure un quarto d'ora, non riesco a quantificare i minuti, notavo questa gente giacca e cravatta che... che si avvicinava, che cercava, che... (...) In primo tempo mi volevo avvicinare a queste persone per chiedere: "Ma voi che state facendo? Che state cercando?" Poi ho visto che era gente di Roma, perché li conoscevo di vista, e ho lasciato perdere.

P.M. Dott. GOZZO - Eh, ma mi scusi, ecco, allora a questo punto esploriamo meglio questa cosa. Stavano cercando cosa? Cioè non dico che lei sapesse cosa stavano cercando, dico, ma cosa facevano?

TESTE MAGGI F.P. - No, tipo che si aggiravano in tutto... in tutta la... come vogliamo dire. (...) In tutta l'area, sì. (...) Ecco, nelle macchine parcheggiate.

P.M. Dott. GOZZO - Anche vicino a questa macchina azzurrina che lei...?

TESTE MAGGI F.P. - Certo, qualcuno si avvicinò pure là. Va beh, si avvicinarono quando il fumo già forse era un po' meno, sennò i vestiti si sporcavano.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi forse cercavano qualche traccia, come stava facendo lei.

TESTE MAGGI F.P. - E penso di sì, essendo... essendo poliziotti pure loro. (...) Non è che gli posso dire a un collega: "Oh, ma che stai facendo? Che fai qua?" Non glielo posso dire. (...) ho detto: "Ma chissì... ma che ci avevano la radio?" Non lo so io, va', mi sono posto questa domanda, ho detto: "Ma come mai?" E me la sono posto ora. Ai tempi non lo so perché, forse ero troppo giovane, ora, con il tempo, 'sta cosa. (...).

P.M. Dott. GOZZO - Senta, a questo punto, visto che lei ha un ricordo abbastanza nitido, mi pare, se può specificare, ecco, adesso quante sono queste persone, se può in qualche modo quantificarle.

TESTE MAGGI F.P. - Perché arrivavano man mano, diventarono poi un esercito.

*P.M. Dott. GOZZO - Allora, diciamo, nell'immediatezza lei già ha individuata...?*

*TESTE MAGGI F.P. - Quattro o cinque potevano essere. (...) E c'era qualcuno pure che non conoscevo, ah? Solo che parlavano tra di loro e ho detto: "Mi', su' puru colleghi", erano vistuti uguali, avevano addosso 'a spilletta, perché poi...*

*P.M. Dott. GOZZO - Avevano anche la spilletta di riconoscimento?*

*TESTE MAGGI F.P. - Penso del Ministero degli Interni o (...) dell'ufficio che facevano parte questi, non lo so.*

*P.M. Dott. GOZZO - Senta, riesce a descriverli, cioè a dire com'erano, insomma, che...? Oppure ha un ricordo semplicemente numerico, diciamo così?*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, grossomodo è numerico, dottore, io non... non riesco a vedere... a riconoscere i visi. Mah, statura normale, tipo la mia. (...) Non mi ricordo i volti, perché... non lo so, non mi interessava. Poi la mente elabora con il tempo, ti fai tante domande, acquisisci magari attraverso i giornali riscontri, e quindi ti fai pure tu delle domande. Dico: "Ma se la chiamata arrivò al 113, questi..." Minchia, ma erano belli freschi, proprio senza una goccia di sudore, proprio questi... proprio come se erano dietro l'angolo, non lo so io. Da chi hanno appreso la notizia questi? Dopo dieci minuti sul posto, un quarto d'ora. Vularu? Chissi di Roma vularu? Erano qua, boh! Non lo so che ci facessero a Palermo. Questo ci tengo a dirlo, eh?*

*(...)*

*P.M. Dott. LUCIANI - (...) Lei oggi ha detto che fu lei a prelevarla, dice: "Anche se non ne sono certo al 100%". Questo, in realtà, è quello... Lei ricorda di essere stato sentito più volte, ce l'ha detto, no? su questa circostanza. (...) In realtà, nella relazione di servizio che lei ha avuto modo di visionare, lei relazionava che: "Lo stesso - sta parlando del vigile del fuoco che ha spento il principio di incendio che interessava la borsa, quindi - lo stesso, dal sedile posteriore del mezzo in questione, prelevava una borsa in pelle di colore marrone, parzialmente bruciata, il quale, dopo avergli gettato dell'acqua per spegnerla, la consegnò al sottoscritto". Cioè in questa relazione di servizio che lei fa a dicembre in realtà sembrerebbe dire che è il vigile del fuoco che la preleva e gliela dà. Dico, facendo mente locale, io capisco che è difficile, facendo mente locale lei...*

*TESTE MAGGI F.P. - Dottore, sono passati ventun anni, e no perché voglio divagare, però nella mia vita sono successe troppe... troppe cose brutte.*

*P.M. Dott. LUCIANI - No, lo capisco, dico, per quello che è il suo ricordo, oggi qual è? Che la preleva lei o che la preleva questo vigile del fuoco? Sposta poco, ma per cercare di essere quanto più precisi.*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì, comprendo. Non ne sono certo al 100%, ma al 90% il mio ricordo... il vigile del fuoco, perché era lui che stava operando e quindi (...) me la passò lui.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta, un'altra cosa, mi perdonerò se le faccio delle domande... io non ho assistito proprio ai primi cinque minuti della sua deposizione. Quando lei preleva questa borsa e la porta al dottor Fassari, il dottor Fassari dov'era fisicamente, se lo ricorda lei?*

*TESTE MAGGI F.P. - Il dottor Fassari era un po' distanziato dov'è successo, dove... dove c'era tutto...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Distanziato, quindi dove, verso il muro o verso via Autonomia Siciliana?*

*TESTE MAGGI F.P. - Verso Autonomia Siciliana. (...) Parlava via radio, era con altri funzionari.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, diciamo, era quasi alla fine di via D'Amelio?*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, quasi alla fine.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Poi lei ha detto al Procuratore di aver provveduto a soccorrere persone, ha ricordato l'episodio della bambina.*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, mi ricordo... mi ricordo una signora mi passò una bambina.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Oh, e ha collocato questo fatto dopo la circostanza della borsa.*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, penso proprio di sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Questo sempre, diciamo, per cercare un po' di fare mente locale (...) il 13 ottobre del 2005 lei alla DIA dichiara questo: "Ricordo di aver prestato soccorso ad una bambina, che verosimilmente insieme ad altre persone usciva dal palazzo danneggiato e di averla accompagnata fuori della strada, ove erano le ambulanze". Lo leggo perché da questo verbale, almeno per come è verbalizzato, sembrerebbe, invece, che questo fatto avvenga prima del fatto della borsa, perché lei dice: "Dopo che i Vigili del Fuoco hanno iniziato a spegnere i primi incendi, ricordo peraltro che si udivano anche gli scoppi, verosimilmente provocati da vetri che esplodevano a causa del calore, abbiamo iniziato a perlustrare la zona e la macchina". Quindi, per come è verbalizzato qua, sembrerebbe che lei prima soccorre questa bambina, la porta fuori da via D'Amelio e poi si addentra e succede quello della borsa.*

*TESTE MAGGI F.P. - Può anche darsi che è successo prima, dottore, sono state fasi molto concitate. (...) Poi, a distanza di ventun anni, la mente... Io pure ho una certa età, sa, mi... mi sto sforzando ora, questi giorni proprio ho cercato di... di ritornare indietro nei ricordi e quindi di attingere più... più ricordi possibili.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta, sempre per questa relazione di servizio, lei oggi ha detto: "Io sono certo che all'epoca non l'ho fatta", e poi è stato sollecitato, come già ci ha detto, in previsione di una escussione. In realtà, nel verbale del 13... sempre di questo, del 13 ottobre del 2005, lei dichiara: "Sono certo che all'epoca ho redatto una relazione di servizio in cui ho raccontato l'episodio. Sono altrettanto sicuro che è stato redatto un verbale di sequestro, ma non so se tale atto fu redatto da me o da qualche altro collega che si occupò delle indagini".*

*TESTE MAGGI F.P. - No, no, è stato redatto...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, scusi, scusi, scusi. (...) Ed è una circostanza in cui poi si torna in un successivo verbale del 3 settembre del 2007, in cui appunto le chiedono il motivo per il quale questa relazione di servizio è successiva, e lei dice: "Non ricordo assolutamente questo particolare, io ero sicuro di aver redatto qualche atto inerente la borsa nell'immediatezza dei fatti". Ora questo è quello... per completezza, perché gliel'ho debbo leggere tutte le dichiarazioni, questo è quello che lei dichiara il 13 ottobre del 2005 e successivamente, quindi da questi s.i.t. che lei rende, sembrerebbe che lei era sicuro di aver redatto questa relazione di servizio. In realtà, poi, quando lei viene sentito a dicembre del '92 innanzi al dottore Cardella, lei, appunto, dice di non aver redatto la relazione di servizio, dice: "Sul momento non ho ritenuto necessario redigere relazione scritta, del resto, data la concitazione degli eventi, devo dire che non ho nemmeno pensato a farla. Poi non ho più pensato all'opportunità di fare relazione, fino a quando non sono stato citato".*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, perché partirono subito (...) le indagini, dotto', quel... quell'atto lì mi sfuggì, non... infatti il dottore La Barbera mi fece proprio una lavata di testa, dice: "Ma..."*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ma questa è una circostanza che ha ricordato dopo? Perché nel 2005, quando viene sentito, lei dice: "Ma io sono certo di averla fatta 'sta relazione di servizio".*

*TESTE MAGGI F.P. - Mi sono contraddetto (...). Comunque, è chiaro che non l'ho fatta nell'immediatezza, di questo ne sono certo; è stata fatta cinque mesi dopo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - E conferma che gliela chiese il dottore La Barbera?*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì, e infatti...*

*P.M. Dott. LUCIANI - E lei la consegnò poi al dottore La Barbera questa relazione anche?*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Al dottor La Barbera, parliamo di Arnaldo La Barbera, chiaramente.*

*TESTE MAGGI F.P. - Arnaldo La Barbera.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta, per tornare al tempo che trascorre, diciamo, tra quando lei arriva e quando poi lei agisce sull'autovettura prelevando la borsa, lei in questo verbale sempre del 2005, il 13 ottobre, dice: "Ritengo che nel periodo in questione..." quindi il periodo che trascorre tra quando lei arriva in via D'Amelio, fa tutte quelle operazioni di cui ha detto e poi arriva e prende la borsa, dice: "Ritengo che nel periodo in questione siano trascorsi circa dieci minuti". Poi, in un verbale successivo, lei specifica questo, ridice tutto quello che ha fatto da quando è arrivato in via D'Amelio fino a quando poi è arrivato alla Squadra Mobile e ha depositato la borsa, ma dice: "Come ho detto nelle mie precedenti dichiarazioni, per me questo è stato un tempo abbastanza breve, tanto che ho indicato in circa dieci minuti dopo il mio arrivo e il rinvenimento della borsa, ma chiaramente di ciò non può essere certo. La situazione disastrosa sui luoghi che inizialmente non ci ha consentito di entrare in via D'Amelio e l'attività di soccorso da me svolta subito dopo, non mi consentono di*



*individuare con certezza l'ora del rinvenimento della borsa e di conseguenza l'ora in cui sono arrivato alla Squadra Mobile. Posso ribadire che quando ho prelevato la borsa, il grosso dell'incendio era stato spento, ma vi era ancora qualche focolaio, uno dei quali interessava anche l'auto blindata che conteneva la borsa". Quindi le volevo chiedere se conferma queste indicazioni che lei aveva dato all'epoca.*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, confermo questo.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Cioè il fatto che aveva indicato in dieci minuti come un tempo di massima, però circostanza della quale lei non può essere certo, ecco.*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senta, l'ultima cosa: le vorremmo mostrare, a questo punto... Lei poi sa che esito ebbe questa...? Cioè lei dice: "Io l'ho portata alla Squadra Mobile". E poi lei ha avuto più modo di vederla questa borsa successivamente?*

*TESTE MAGGI F.P. - No, questa borsa non mi è stata più mostrata.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ma negli uffici della mobile lei l'ha più vista poi, nel periodo successivo? Sa che fine ha fatto?*

*TESTE MAGGI F.P. - No, dottore, e che fa, andavo a vedere la borsa? Non c'è stato modo di... (...) Non l'ho vista più la borsa.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quindi da quando lei poi la mette, diciamo, nell'ufficio del dottore La Barbera, lei non l'ha più vista questa borsa in epoca successiva. È corretto?*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì. A me poi mi è stata mostrata, mi scusi, dottore.*

*(...)*

*P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, e allora visto che le è stata mostrata per foto, gliela rimostriamo anche oggi. Si tratta, Presidente, dello stesso album fotografico che abbiamo mostrato al dottore Cavaliero. (...) Esatto, che peraltro è allegato proprio ad un verbale di sommarie informazioni rese dal teste il 13 ottobre 2005.*

*PRESIDENTE - Sì, va bene, può essere esibito, sì.*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, presumibilmente la borsa è questa. Però la borsa, io devo essere proprio... proprio sincero proprio al massimo, devo... non era piegata così, la borsa era bella piena. Non lo so se 'sta foto se è stata fatta con la borsa piena e la borsa vuota.*

*P.M. Dott. LUCIANI - No, va beh, credo che sia stata fatta in epoca successiva. Comunque, la differenza che lei nota qual è?*

*TESTE MAGGI F.P. - Che è sgonfia.*

*P.M. Dott. LUCIANI - E invece quando lei la prende è piena?*

*TESTE MAGGI F.P. - Era bella... bella...*

*P.M. Dott. LUCIANI - Senti, ma (...) per quella che è stata la sua percezione, visto che ha dichiarato di non averla aperta, questo suo essere piena dipendeva dal contenuto della borsa o dal fatto che la borsa fosse stata attinta dall'acqua?*

*TESTE MAGGI F.P. - No, penso dal contenuto della borsa. Eh, e quanta acqua...? Avrà fatto in tempo a... ad assorbire tutta 'st'acqua? (...) No, ma una borsa di questa per riempirsi d'acqua deve stare a bagno cinque ore, dottore, impossibile.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Quindi la sua percezione era che fosse piena per il contenuto.*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì, c'era il materiale all'interno, sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - Per il materiale che c'era all'interno.*

*TESTE MAGGI F.P. - Sì. Una borsa buona, di cuoio.*

*(...)*

*AVV. FARACI - Una domanda di precisazione, se naturalmente riesce a collocarlo nel tempo. Lei, facendo uno sforzo di memoria, può dirci se incontrò o se pensa di avere incontrato il dottor Ayala prima che lei prelevava la borsa o dopo?*

*TESTE MAGGI F.P. - Penso dopo, dopo l'ho incontrato.*

*AVV. FARACI - Dopo quanti minuti?*

*TESTE MAGGI F.P. - Eh, non riesco. Quando si tratta di minuti, veramente, io mi sforzo di... ma vi giuro che è impossibile, un evento di quello quantificare i minuti, quanto passa.*

*AVV. FARACI - E lo capisco. (...) Ma se ricorda, dopo che portò la borsa in Questura e tornò?*

*TESTE MAGGI F.P. - Alla Mobile l'ho portata.*

*AVV. FARACI - Alla Mobile. Cioè incontrò il dottor Ayala dopo aver portato la borsa...?*

*TESTE MAGGI F.P. - No, l'ho incontrato prima che io portassi la borsa.*

*AVV. FARACI - Quindi l'aveva in mano lei questa borsa?*

*TESTE MAGGI F.P. - No, l'ho data al funzionario. Poi sono passati un po' di minuti e dice: "Dai, forza, piglia 'sta borsa e portala alla Mobile". Perché io la borsa al funzionario, e a me non mi compete; ho rinvenuto questo, metto a conoscenza il mio diretto superiore, così a me mi hanno insegnato, perciò... attendevo disposizioni da lui, io, da sempre, mai preso iniziativa.*

*(...)*

*AVV. CRESCIMANNO - E la borsa, se non ho sentito male, non l'ha prelevata lei direttamente.*

*TESTE MAGGI F.P. - Di questa cosa non... non ne sono molto certo. Io sono sicuro che mi sono pure abbassato, cioè chinarmi come se... se volessi entrare nell'abitacolo, però non sono sicuro se il gesto di allungare la mano l'ha fatto lui, perché tutti e due contemporaneamente, assieme al vigile del fuoco, e me l'ha passata lui, di questo non ne sono...*

*AVV. CRESCIMANNO - E che la portiera posteriore di destra fosse chiusa, lei ne ha un ricordo o...?*

*TESTE MAGGI F.P. - Era aperta.*

*AVV. CRESCIMANNO - Quella di...*

*TESTE MAGGI F.P. - Di questo ne sono proprio...*

*AVV. CRESCIMANNO - No, scusi...*

*TESTE MAGGI F.P. - Qua al 100%*

*AVV. CRESCIMANNO - No, mi scusi, io le ho chiesto della portiera posteriore destra, non quella sinistra, lei ha già detto che era aperta.*

*TESTE MAGGI F.P. - No, quella posteriore destra era chiusa.*

*AVV. CRESCIMANNO - Era chiusa.*

*TESTE MAGGI F.P. - Quella aperta era quella sinistra.*

*La presenza di appartenenti ai Servizi Segreti, in via D'Amelio, a pochi minuti dalla deflagrazione, risulta anche (come già esposto nel precedente paragrafo) da un'altra deposizione dibattimentale, di seguito riportata per stralcio.*

*Infatti, il Vice Sovrintendente Giuseppe Garofalo, in servizio alla Questura di Palermo, Sezione Volanti, arrivava sul posto appena cinque minuti dopo la deflagrazione e, dopo aver constatato che non c'era più nulla da fare per il Magistrato ed i colleghi della Polizia di Stato che gli facevano da scorta, aiutava i residenti nello stabile di via D'Amelio, soccorrendo forse anche la madre del Magistrato. Quando riscendeva in strada, il poliziotto notava, nei pressi della Croma blindata di Paolo Borsellino, un uomo in borghese, con indosso la giacca (nonostante il torrido clima estivo) e pochi capelli in testa. Alla richiesta di chiarimenti sulla sua presenza lì, l'uomo si qualificava come appartenente ai "Servizi", mostrando anche un tesserino di riconoscimento: vi era persino un veloce e secco scambio di battute fra i due, sulla borsa di Paolo Borsellino. Infatti, l'agente dei Servizi Segreti chiedeva se c'era la borsa del Magistrato dentro l'auto blindata, oppure (addirittura) si giustificava per il fatto che aveva detta borsa in mano. Si riporta (come anticipato) uno stralcio della deposizione<sup>643</sup>:*

*P.M. Dott. PACI - Allora, nel 1992 lei prestava servizio?*

*TESTE G. GAROFALO - Alla Volante, alla Sezione Volanti della Questura di Palermo.*

*P.M. Dott. PACI - Ecco, che qualifica aveva allora?*

*TESTE G. GAROFALO - Ero vice-sovrintendente ed ero al comando di un'unità operativa, di una Volante.*

*P.M. Dott. PACI - Quindi era il capopattuglia.*

*TESTE G. GAROFALO - Sì.*

*P.M. Dott. PACI - Senta, da quanto tempo svolgeva servizio presso l'ufficio Volanti?*

---

<sup>643</sup> Cfr. deposizione Giuseppe Garofalo, verbale d'udienza 5.2.2015, pagg. 11 ss.

*TESTE G. GAROFALO - Eh, forse neanche un anno; non ricordo ora di preciso, ma penso che... di essere stato assegnato alle Volanti di Palermo il '92 stesso, se non... se non erro, o il '91, comunque un breve periodo.*

*(...)*

*P.M. Dott. PACI - Ho capito. Senta, veniamo al giorno della strage di via D'Amelio.*

*TESTE G. GAROFALO - Sì.*

*P.M. Dott. PACI - Lei era in servizio?*

*TESTE G. GAROFALO - Sì, ero in servizio, ero sulla 32, sulla Volante 32.*

*P.M. Dott. PACI - Il turno qual era?*

*TESTE G. GAROFALO - E il turno era 13.00 - 19.00. La Volante 32 abbracciava la zona da Mondello, orientativamente, verso via Autonomia Siciliana, e quelle zone, insomma, limitrofe. Ricordo che... ora non...*

*(...)*

*P.M. Dott. PACI - Certo. Allora, veniamo alla strage e al deflagrare della bomba. La notizia voi l'apprendete come?*

*TESTE G. GAROFALO - Allora, noi l'apprendiamo via radio. Sul posto viene inviata subito la Volante 21, che era quella più... più vicina al... alla zona. Noi, come 32, eravamo nella zona di Mondello o comunque, insomma, nella nostra zona di competenza.*

*P.M. Dott. PACI - Quindi nella zona di Mondello vi trovavate quando avete...*

*TESTE G. GAROFALO - Sì, Mondello, sì, in quella zona lì.*

*P.M. Dott. PACI - Ma avete sentito l'esplosione o...?*

*TESTE G. GAROFALO - Allora, si è sentito un boato, solo che logicamente è stata inviata dalla Sala... da parte della Sala Operativa la Volante 21, che evidentemente era quella più vicina o comunque era quella di zona. Noi di fatto abbiamo deciso di... di avvicinarci verso... verso il luogo dov'era stata segnalata questa... questa esplosione. All'inizio, come prima notizia, era stata fornita dalla Sala Operativa un'esplosione di una bombola, qualcosa del genere, solo che, insomma, il... conoscendo i luoghi, insomma, orientativamente sapevamo che in quella zona lì vi era un obiettivo sensibile, che era evidentemente un luogo legato al dottore Borsellino, e quindi ho... ho invitato il mio autista ad accelerare la marcia.*

*P.M. Dott. PACI - Senta, e dal momento in cui c'è stata questa segnalazione della Sala Operativa, o meglio, voi il boato l'avete sentito, quindi...*

*TESTE G. GAROFALO - Sì.*

*P.M. Dott. PACI - ...prendiamo come punto di riferimento il momento in cui sentite l'esplosione e il boato. Al momento in cui arrivate in via D'Amelio quanto sarà passato?*

TESTE G. GAROFALO - *Ma saranno passati cinque minuti, anche di meno, perché, insomma, era domenica, le strade erano sgombre, non c'era traffico, quindi di fatto è stata una... quasi immediato il nostro arrivo.*

P.M. Dott. PACI - *Quindi entro cinque minuti siete arrivati.*

TESTE G. GAROFALO - *Sì, più o meno, cinque - dieci minuti, insomma, quello, i tempi erano quelli.*

P.M. Dott. PACI - *Allora, senta, siccome nella sua deposizione, che si è svolta in due momenti, no? Lei ha già raccontato (...) e adesso lo racconterà alla Corte, che alcuni elementi poi lei li ricordò a seguito di un colloquio avuto con un suo collega.*

TESTE G. GAROFALO - *Sì.*

P.M. Dott. PACI - *Ecco, allora vorrei, innanzitutto, che lei esprimesse e riferisse alla Corte quello che è il ricordo di allora, poi parleremo di quello che le ha riferito il suo collega; però noi vorremmo che lei, per quanto capisco sia difficile, insomma, selezioni quello che è il ricordo di quella giornata, per come lei... Poi parleremo di quelli che sono gli elementi che poi il suo collega le ha rammentato. (...) Però questo in un secondo momento. In questo momento vorrei che lei riferisse alla Corte quello che è il ricordo visivo di quel giorno e dei particolari che lei ha, diciamo, memorizzato.*

TESTE G. GAROFALO - *Niente, siamo arrivati sul luogo della... dell'attentato, ricordo che già era arrivata la Volante 21.*

P.M. Dott. PACI - *Quindi quante pattuglie o uomini delle Forze dell'Ordine erano già presenti?*

TESTE G. GAROFALO - *Allora, al momen... quando sono arrivato io, ho visto solo la Volante 21, ma potrei anche sbagliarmi, perché, insomma, la... la situazione emotiva era parecchio... parecchio pesante. Di certo la Volante 21 era già lì sul posto, quindi era un'auto con tre... tre agenti, tre poliziotti. Siamo arrivati noi come 32 e ci siamo resi conto di quello... di quello che era successo e abbiamo... abbiamo notato... abbiamo visto parecchie autovetture in fiamme e...*

P.M. Dott. PACI - *Ecco, le autovetture erano in fiamme quando arrivate?*

TESTE G. GAROFALO - *Sì, sì, sì.*

P.M. Dott. PACI - *In particolare le chiedo: lei ha ricordo della vettura del dottor Borsellino?*

TESTE G. GAROFALO - *Allora, non... non so se... abbiamo visto le due autovetture, le due... le due Croma blindate. Sì, le abbiamo viste, cioè le ho viste, me le ricordo. Di fatto l'attenzione è rivolta ai... alle persone, insomma, ai colleghi che erano morti, al dottore Borsellino, è stata quasi immediata, nel senso che ci siamo resi conto che, insomma, non... non c'era nulla da fare e... e quello che abbiamo deciso di fare... di fare sul momento era quello di aiutare le persone che si trovavano all'interno delle abitazioni che erano state devastate, perché oltre alla... all'impatto nel... cioè l'esplosione ha creato dei danni enormi sulle abitazioni che circondavano il luogo del... dell'attentato, e quindi io ricordo di essere salito insieme ad altri colleghi, ora non... non so se sono venuti insieme*

*a me o sono partito da solo, siamo saliti all'interno dell'abitazione del... del dottore Borsellino proprio per vedere com'era la... se c'era bisogno di aiutare delle persone. I miei ricordi lì sono così, vaghi, io ho percezione di essere addirittura entrato a casa del dottore Borsellino e di avere preso la mamma del dottore Borsellino e di averla portata giù, però sono dei... dei frame, dei... dei flash di memoria. Questa, insomma, è la situazione.*

*P.M. Dott. PACI - Lei ha notato, ha individuato persone, magistrati, persone conosciute? Insomma, se ha individuato volti in qualche modo conosciuti a lei o personaggi dell'entourage giudiziario.*

*TESTE G. GAROFALO - Nell'immediato, quando siamo... quando siamo arrivati noi, non c'era nessuno evidentemente, perché il nostro è stato il primo intervento. Poi, con l'andar del tempo, si sono presentati sul luogo della...*

*P.M. Dott. PACI - Sì.*

*TESTE G. GAROFALO - ...dell'esplosione parecchi personaggi noti: magistrati, Giudici.*

*P.M. Dott. PACI - Sì, sì, sì, però, diciamo, nell'immediatezza, cioè quando lei arriva, trova solamente gli uomini della Volante 21?*

*TESTE G. GAROFALO - Sì, sì, per come io ho dei ricordi. Poi c'è quella...*

*P.M. Dott. PACI - Ci arriviamo. (...) Un attimo, volevo un attimo che focalizzasse, se è possibile, la memoria e l'attenzione su questi particolari: sullo stato delle vetture, delle due vetture blindate. Se lei è in grado di riferire qual era lo stato di queste vetture quando arrivate, cioè se erano ancora in fiamme, se c'erano dei focolai, se c'erano i Vigili del Fuoco.*

*TESTE G. GAROFALO - Quando siamo arrivati, le auto... c'erano dei focolai evidentemente, quello che ricordo parecchio bene era il fumo, cioè il fumo che scaturiva da... da quella zona.*

*P.M. Dott. PACI - La domanda gliela devo fare, però lei deve capire la mia intenzione che è quella di cercare di, da un lato, ravvivare il ricordo, ma senza cercare di, diciamo, forzare il dato. Cioè mi rendo conto che, come dice lei, ci sono dei frame, ci sono dei particolari che sono importanti, sarebbe oggi importante capire. Quando lei arriva, ricorda se all'interno delle due vetture blindate c'erano delle fiamme? Se c'era un principio di incendio anche all'interno delle vetture.*

*TESTE G. GAROFALO - No, non...*

*P.M. Dott. PACI - Non è in grado di dare questa informazione?*

*TESTE G. GAROFALO - Non mi pare che c'erano delle... delle fiamme all'interno delle... dei mezzi blindati.*

*P.M. Dott. PACI - Dei mezzi blindati. Ricorda la presenza di personale dei Vigili del Fuoco?*

*TESTE G. GAROFALO - Non... non nell'immediatezza.*

*P.M. Dott. PACI - Non nell'immediatezza. Oltre a personale della 21 ricorda se c'era personale dei Carabinieri, personale...*

*TESTE G. GAROFALO - Questo non... no, non lo ricordo, onestamente.*

*P.M. Dott. PACI - ...della Croce Rossa? Se già, insomma, c'era...*

*TESTE G. GAROFALO - No, no, c'eravamo solo noi e la 21.*

*P.M. Dott. PACI - Quindi, diciamo, il primo intervento è della 21.*

*TESTE G. GAROFALO - E il nostro.*

*P.M. Dott. PACI - E subito dopo arrivate voi.*

*TESTE G. GAROFALO - Sì.*

*P.M. Dott. PACI - Quindi la zona non è transennata.*

*TESTE G. GAROFALO - No, no, è proprio...*

*P.M. Dott. PACI - La visibilità?*

*TESTE G. GAROFALO - È pessima, perché c'era fumo, c'era fuliggine, c'era un po' di tutto, è una sorta di... un film da guerra, né più e né meno.*

*P.M. Dott. PACI - Quando lei dice la visibilità era pessima, vuol dire che c'era una visibilità pari a un raggio di...?*

*TESTE G. GAROFALO - No, ma non... non si può quantificare, perché le autovetture che sono state coinvolte non erano solo quelle delle... del dottore e della scorta, erano anche altre autovetture che erano parcheggiate nella zona, quindi i fumi, l'olio bruciato, quindi era un... non so neanche io come poterlo spiegare visivamente. Era... la visibilità... non siamo di fronte a una visibilità ridotta a causa di un banco di nebbia, siamo di fronte a un... a una zona di guerra, quindi fumo, si usciva da una zona dove c'era... non si poteva vedere, in altre zone non si vedeva, in altre zone non potevamo neanche respirare, cioè non... non c'era una netta non visibilità o una visibilità in alcune zone, era un misto di... di situazioni.*

*P.M. Dott. PACI - Ho capito. Allora, tra i flash che lei ha di quel giorno (...) ricorda qualcosa? Oltre, appunto, a questa carneficina a cui lei assiste, ricorda qualcosa di specifico, di qualcosa che ha attirato la sua attenzione?*

*TESTE G. GAROFALO - Questo è il... la situazione. Non ricordo, non riesco ad inserirlo in un... in un lasso di tempo preciso, se immediatamente prima del nostro arrivo... cioè se immediatamente dopo del nostro arrivo o dopo dieci - venti minuti, questo non... non riesco a capirlo, non riesco a ricordarlo; di fatto nella zona dove c'erano le macchine di via D'Amelio...*

*P.M. Dott. PACI - Le macchine intende le blindate?*

*TESTE G. GAROFALO - Sì, le blindate, le autovetture, insomma, tutte le... i mezzi danneggiati, comunque sul teatro dei fatti, diciamo così. Ho un contatto con una persona, ma questo contatto è immediato, velocissimo, dura pochissimo, perché evidentemente la nostra... il nostro intento era quello di mantenere le persone al di fuori della... della zona e quindi non fare avvicinare a nessuno,*

*anche per un problema di natura... di ordine pubblico, perché c'era il rischio che altre autovetture... i serbatoi di altre autovetture potessero esplodere. E incontro questa... un soggetto, una persona, al quale... ecco, e questo è il momento, non riesco a ricordare se questo soggetto mi chiede della... della valigia, della borsetta del dottore o se lui era in possesso della valigia.*

*P.M. Dott. PACI - Quindi c'è un riferimento alla valigia.*

*TESTE G. GAROFALO - C'è un contatto, questo.*

*P.M. Dott. PACI - Ecco, c'è un contatto con una persona.*

*TESTE G. GAROFALO - Con questa persona, al quale io chiedo, evidentemente, il motivo perché si trovava su quel... su quel luogo. Questo soggetto mi dice di essere... di appartenere ai Servizi.*

*P.M. Dott. PACI - Ai Servizi?*

*TESTE G. GAROFALO - Ai Servizi.*

*P.M. Dott. PACI - Scusi, dice appartenente ai Servizi o dice SISDE, SISMI? Cioè la parola...*

*TESTE G. GAROFALO - No, Servizi.*

*P.M. Dott. PACI - La parola la ricorda qual era?*

*TESTE G. GAROFALO - Ai Servizi.*

*P.M. Dott. PACI - Ai Servizi.*

*TESTE G. GAROFALO - L'ho lasciato andare perché sono sicuro, e questa è l'unica cosa di cui sono veramente certo, mi avrà mostrato dei documenti di riconoscimento.*

*P.M. Dott. PACI - Quindi, ecco, questa era la domanda che le volevo fare.*

*TESTE G. GAROFALO - Sì.*

*P.M. Dott. PACI - Lei accerta che questa persona, dopo che si è presentata come personale dei Servizi, è accreditato, insomma, le mostra un tesserino, qualcosa?*

*TESTE G. GAROFALO - Sì, perché altrimenti avrei perso più tempo con lui, nel senso che lo avrei accompagnato da parte, lo avrei... lo avrei preso e consegnato ad altri colleghi. Cioè, voglio dire, io avevo prestato servizio a Palermo anche in altri tempi, ero alla Mobile, alla Squadra Mobile, alla Sezione Omicidi, e non era una cosa al di fuori dal normale che in occasione di eventi delittuosi particolari si presentassero dei soggetti appartenenti a dei Servizi sul luogo di un omicidio, quindi, insomma (...) per noi era una cosa normale. Quindi, all'atto in cui io ho avuto contezza che questo soggetto fosse dei Servizi...*

*P.M. Dott. PACI - Che effettivamente appartenesse ai Servizi di Sicurezza.*

*TESTE G. GAROFALO - Ai Servizi, riscontrato cioè anche da un... dalla presentazione di un tesserino, io non ho più avuto contatti con quel soggetto, cioè non... la mia attenzione è stata... si è focalizzata su altri... su altre emergenze.*



*P.M. Dott. PACI - Allora, detto che è una persona che lei incontra in prossimità del teatro (...) di questa azione di guerra, detto che si presenta come una persona appartenente ai Servizi e che le dà dimostrazione di questa sua appartenenza, la cosa che lei ha detto è che faceva riferimento alla borsa del dottor Borsellino. (...) Questo particolare adesso dobbiamo scavare.*

*TESTE G. GAROFALO - È un particolare... io ribadisco, non so se lui mi abbia chiesto qualcosa sulla borsa o se io l'abbia visto in possesso della borsa o... o altre... altri particolari, perché, ripeto, è stata una frazione di secondi.*

*P.M. Dott. PACI - Voglio capire questo: il riferimento ad una borsa, che è incerto, cioè se è stato oggetto di colloquio o se questo avesse una borsa, in riferimento alla borsa del dottor Borsellino, cioè che questa fosse la borsa che apparteneva al magistrato, qual è? Qual è l'aggancio?*

*TESTE G. GAROFALO - E l'aggancio... i motivi per cui... allora, io ripeto, non... a distanza di tanti anni i ricordi si affievoliscono, poi un fatto così tragico comunque si tende a cancellare quelli che sono i ricordi legati a questi... a questi fatti. Ripeto, non... non so se lui mi abbia chiesto, tra virgolette: "La borsa del dottore Borsellino è all'interno della macchina", oppure, tra virgolette, io gli abbia chiesto: "Cosa qui con la borsa in mano?" Oppure...*

*P.M. Dott. PACI - Le posso leggere il passaggio che risale al 2005, quindi, diciamo, un periodo lontano dalla strage, ma sicuramente (...) più vicino nel tempo rispetto ad oggi. Su questo punto lei dice, dunque: "Relativamente alla borsa ho un flash che posso spiegare in questi termini: ricordo di avere notato una persona in abiti civili, alla quale ho chiesto spiegazioni in merito alla sua presenza nei pressi dell'auto. A questo proposito non riesco a ricordare se la persona menzionata mi abbia chiesto qualcosa in merito alla borsa o se io l'ho vista con la borsa in mano o comunque nei pressi dell'auto del Giudice. Di sicuro io ho chiesto a questa persona chi fosse per essere interessato alla borsa del Giudice e lui mi ha risposto di appartenere ai Servizi".*

*TESTE G. GAROFALO - E allora se ho riferito nel 2005 così, probabilmente sì, è...*

*P.M. Dott. PACI - No, sostanzialmente è quello che ripete anche oggi. Le voglio chiedere se è in grado di attivare i circuiti della sua memoria per capire questo riferimento a una borsa, che era la borsa del dottor Borsellino, se deriva da una interlocuzione diretta con questo signore, cioè.*

*TESTE G. GAROFALO - Sì, probabilmente sì, perché, insomma, non...*

*P.M. Dott. PACI - Sì. Cioè viene strano pensare che lei possa avere, così, autonomamente...*

*TESTE G. GAROFALO - Esatto, sì.*

*P.M. Dott. PACI - ...correlato una borsa al fatto poi...*

*TESTE G. GAROFALO - Del soggetto.*

*P.M. Dott. PACI - ...che questa appartenesse al Giudice.*

*TESTE G. GAROFALO - Sì, probabilmente sì, cioè l'argomento era la borsa.*

*P.M. Dott. PACI - Questo signore lei non l'aveva visto mai e non l'ha più rivisto?*

*TESTE G. GAROFALO - No.*

*P.M. Dott. PACI - Ma lei aveva, diciamo, rapporti, conosceva il personale del SISDE...*

*TESTE G. GAROFALO - No, no. No, assolutamente no.*

*P.M. Dott. PACI - ...a Palermo, che lavorava a Palermo? Ha avuto mai contatti, rapporti?*

*TESTE G. GAROFALO - No, no.*

*P.M. Dott. PACI - Professionali intendo, con queste...*

*TESTE G. GAROFALO - Mai con nessuno.*

*P.M. Dott. PACI - Senta, di questa persona lei è in grado di dare una descrizione?*

*TESTE G. GAROFALO - Allora, di questa persona ho dato una descrizione anche in passato, è una descrizione però molto... molto approssimativa, perché, ripeto, il contatto è stato immediato e il contesto in cui è nato questo contatto era un po' particolare. Altezza media, carnagione chiara. L'unica cosa che mi è... che, insomma, mi ha incuriosito, mi ha... è stata cristallizzata nella memoria, è il fatto di... che questo soggetto indossava una giacca. Evidentemente una situazione un po' particolare e strana, perché eravamo in estate e quindi non era consuetudinario notare una persona in giro con una giacca. Solo questo mi ha attirato... ha attirato la mia attenzione, per il resto a livello di... di riconoscimento o comunque di fornire delle indicazioni somatiche del soggetto, ricordo che era stempiato o comunque non aveva i capelli e...*

*P.M. Dott. PACI - Quindi pochi capelli.*

*TESTE G. GAROFALO - Sì, stempiato, pochi capelli. Poteva essere rasato, non... onestamente... però di fatto non aveva una chioma fluente.*

*P.M. Dott. PACI - Fluente. Senta, l'inflessione, visto che ha avuto anche per breve tempo modo di parlare con questa persona, ricorda se era un uomo (...) che si esprimeva in dialetto, che sì...?*

*TESTE G. GAROFALO - Non ricordo se si è... se ha parlato in dialetto o in palermitano o in... in italiano, non... non potrei dire, non potrei essere certo.*

*PRESIDENTE - Ma qualche inflessione, ecco, la ricorda di qualche provenienza geografica? Indipendentemente dal fatto che fosse dialetto oppure...*

*TESTE G. GAROFALO - No, no, Presidente.*

*PRESIDENTE - ...lingua italiana, qualche...*

*TESTE G. GAROFALO - Presidente, i momenti erano così concitati che non... non ci facevi caso, cioè era una situazione troppo... troppo particolare. E ripeto, il... il contatto è stato velocissimo, breve, pochi...*

*PRESIDENTE - Senta, questa forma di interessamento in qualche modo per la borsa del dottor Borsellino (...) lei ricorda se si concretò anche in qualche gesto?*

*TESTE G. GAROFALO - No.*

*PRESIDENTE - Cioè in che senso era interessato? Lo spieghi, se riesce a scavare nei suoi ricordi in modo più preciso.*

*TESTE G. GAROFALO - Non... l'argomento, ripeto, potrebbe essere quello legato alla borsa, però di fatto e ribadisco, non posso dire se l'ho visto con la borsa o se lui mi abbia chiesto della borsa. Sono momenti troppo...*

*PRESIDENTE - Comunque ricorda se era una di queste due cose oppure se si trattava di qualcos'altro?*

*TESTE G. GAROFALO - No, no. Era probabilmente della borsa.*

*PRESIDENTE - Quindi riguardava la borsa.*

*TESTE G. GAROFALO - Sì.*

*PRESIDENTE - In qualche modo...*

*TESTE G. GAROFALO - Collegato alla... alla borsa.*

*PRESIDENTE - L'interesse, ecco, sì.*

*TESTE G. GAROFALO - Sì.*

*PRESIDENTE - E lei questa borsa la vide?*

*TESTE G. GAROFALO - No.*

*PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero.*

*P.M. Dott. PACI - Allora, un'ulteriore domanda, ispettore: quando lei vede questa persona, riesce a ricordare se il quadro che lei ha indicato quando è arrivato, e cioè quel fumo, le fiamme, è mutato o meno?*

*TESTE G. GAROFALO - Quando ho il contatto con questa persona?*

*P.M. Dott. PACI - Quando è in contatto con questa persona.*

*TESTE G. GAROFALO - Probabilmente era il momento in cui noi eravamo già scesi dalle abitazioni e quindi, ovviamente, non immediatamente vicino (...) al nostro arrivo, sì. Probabilmente era un momento in cui i curiosi incominciavano a sopraggiungere, personale, giornalisti e...*

*P.M. Dott. PACI - Senta, ma quanto è rimasto lei lì quel giorno?*

*TESTE G. GAROFALO - In quel luogo?*

*P.M. Dott. PACI - Sì.*

*TESTE G. GAROFALO - Tutta la (...). Tutto il turno e probabilmente, se non ricordo male, fino a tarda ora.*

*(...)*

*P.M. Dott. PACI - Senta, le mostriamo questa foto, ed è una foto che è depositata in atti e che riguarda, appunto, la presenza di un soggetto con in mano una borsa in via D'Amelio nei momenti successivi all'esplosione.*

*TESTE G. GAROFALO - Sì.*

*P.M. Dott. PACI - È in grado di fornire qualche...? Questa immagine è in grado di fornirle qualche delucidazione, di sollecitare qualche ricordo?*

*TESTE G. GAROFALO - Questa è... sì, questa è una delle tante foto che mi hanno mostrato e ritrae l'ufficiale dei Carabinieri sul... sul teatro dei fatti. (...) Perché l'ho letto dopo e perché... È chiaro.*

*P.M. Dott. PACI - Ecco, quel giorno l'ha visto quel signore?*

*TESTE G. GAROFALO - No, no, non lo ricordo in quel momento.*

*P.M. Dott. PACI - E la persona che lei... il ricordo che lei ha di questa persona, questo ricordo sfumato, ha qualche compatibilità con quella persona?*

*TESTE G. GAROFALO - Con questo soggetto no, evidentemente.*

*P.M. Dott. PACI - Assolutamente no.*

*TESTE G. GAROFALO - Assolutamente no. Poi mi hanno fatto vedere parecchi filmati e... insomma, è stato notato questo soggetto, quindi l'ufficiale dei Carabinieri, insieme ad un altro soggetto, che orientativamente potrebbe essere...*

*P.M. Dott. PACI - Va beh.*

*TESTE G. GAROFALO - ...insomma, questo...*

*P.M. Dott. PACI - D'accordo.*

*TESTE G. GAROFALO - Però, insomma, non...*

*P.M. Dott. PACI - D'accordo, d'accordo. Senta, allora, parliamo del suo collega con cui lei ha poi parlato successivamente di questa vicenda, credo che si chiami ispettore...*

*TESTE G. GAROFALO - L'assistente Migliore.*

*P.M. Dott. PACI - L'assistente Migliore, sì. Allora, c'è, diciamo, un ulteriore scatto nel suo ricordo, no? A seguito di un contatto che lei ha con un suo collega.*

*TESTE G. GAROFALO - Ecco, questo... questo piccolo particolare io... non è che lo ricordo. Di seguito ci siamo incontrati con... con questo collega, che fa servizio nella provincia di Ragusa, e...*

*P.M. Dott. PACI - Che oggi fa servizio a Ragusa, ma un tempo faceva servizio...*

*TESTE G. GAROFALO - Faceva servizio a Palermo, era sulle Volanti, non era sulle Volanti... sulla 32 e neanche sulla 21. (...) Ma se non ricordo male faceva servizio sulla Volante che si occupava della zona di Brancaccio, però potrei sbagliarmi. Logicamente abbiamo cercato di ripercorrere quello che avevamo vissuto in quel... in quel contesto.*

*P.M. Dott. PACI - Perché anche lui intervenne in via D'Amelio, diciamo.*

*TESTE G. GAROFALO - Lui... ovviamente tutte le autovetture sono state (...) dirottate sul luogo, anche se quel... anche le auto che non dovevano essere dirottate sono arrivate lì, perché evidentemente è una situazione troppo eclatante. E c'era pure lui. Ora, lui mi dice di... così, parlando, rivangando un po' i... tra i ricordi, che io gli ho detto...*

*P.M. Dott. PACI - Mi scusi (...) questo per farlo capire alla Corte (...) anche se è ben esplicitato nei verbali che produciamo, e cioè lei riceve l'avviso di...*

*TESTE G. GAROFALO - Ho ricevuto una citazione, evidentemente un invito a presentarmi per essere nuovamente sentito e... logicamente parecchi colleghi che facevano servizio a Palermo in quel momento sono stati trasferiti con l'andare del tempo, uno di questi è il collega Migliore, che fa servizio al Commissariato di Modica.*

*P.M. Dott. PACI - Quindi l'occasione è questa.*

*TESTE G. GAROFALO - L'occasione è quella. Ne abbiamo parlato, ho detto: "Senti, Michele - il nome è Michele - ma tu che cosa ti ricordi di questi fatti?" Anche perché con l'andar del tempo determinati fatti tendono a diventare una sorta di... non so neanche come spiegare, fino a un certo punto io pensavo che tutto quello che avevo visto era un sogno, un... un qualcosa di (...) di irreali; dal 2005 in poi incomincio a... a focalizzare e a cercare di ricordare, perché ovviamente vengo... vengo convocato e incomincio a fornire delle dichiarazioni. A seguito di quest'ultima...*

*P.M. Dott. PACI - Scusi, lei prima non era stato mai sentito su questi fatti?*

*TESTE G. GAROFALO - No, no, mai. Dal 2005...*

*P.M. Dott. PACI - Il 2005 è la prima volta che lei viene sentito.*

*TESTE G. GAROFALO - Sono stato la prima volta. Insomma, parliamo con questo collega e abbiamo cercato di capire, ho detto: "Ma tu cosa ti ricordi di queste... di questi fatti?" Perché i miei sono quelli legati a tutto quello che ho detto finora. E lui mi dice: "Sì, no, io mi ricordo che tu lì, sul luogo del... dell'attentato, mi hai parlato di questo... di questo fantomatico soggetto, di questo soggetto, del contatto che hai avuto e... di come eri sconvolto e..." Insomma, questo è quanto, non... Quindi rafforza ulteriormente la convinzione che...*

*P.M. Dott. PACI - Lei non ricordava di aver parlato con il suo collega quel giorno?*

*TESTE G. GAROFALO - No.*

*P.M. Dott. PACI - È lui che le rammenta...*

*TESTE G. GAROFALO - È lui che me lo ricorda, sì.*

*P.M. Dott. PACI - Esattamente lo rammenta che cosa...? Cioè le dice di averlo incontrato quel giorno a via D'Amelio e sostanzialmente di essersi sfogato con lui a proposito di che cosa?*

TESTE G. GAROFALO - Sì, lui mi diceva di... che, insomma, da... io gli ho raccontato questo contatto con... con un soggetto appartenente ai Servizi sul posto, di come l'argomento era la borsa del dottore Borsellino e... e basta, insomma, questo sostanzialmente ricordo che mi dice.

P.M. Dott. PACI - Senta, l'incontro con questo soggetto è stato un incontro, diciamo, sereno o è stato dato luogo a un contrasto?

TESTE G. GAROFALO - Con chi?

P.M. Dott. PACI - Sì, tra lei... non con il suo collega.

TESTE G. GAROFALO - Ah.

P.M. Dott. PACI - Con questo fantomatico soggetto che lei incontra a via D'Amelio. Cioè ci sono stati momenti di tensione?

TESTE G. GAROFALO - Allora...

P.M. Dott. PACI - Anche normali in quei frangenti.

TESTE G. GAROFALO - Lo stato d'animo, insomma, era... era quello che era. No, è stato un contatto... duro, diretto, immediato, veloce, non... non potevamo perdere tempo, insomma, a... il nostro... il nostro obiettivo primario, la nostra... il nostro obiettivo era quello di salvare le persone che erano all'interno delle... degli stabili. Del resto i colleghi... non c'era più nulla da fare, insomma.

P.M. Dott. PACI - Senta, aveva placche di riconoscimento questo signore?

TESTE G. GAROFALO - No, no.

P.M. Dott. PACI - Non aveva nulla che potesse, insomma, in qualche modo...

TESTE G. GAROFALO - No, no, no.

P.M. Dott. PACI - ...se non evidentemente quella che poi è stata...

TESTE G. GAROFALO - Altrimenti - ma questo vado per esclusione - non avrei... non l'avrei bloccato, non avrei avuto un contatto, perché se... se aveva una placca di riconoscimento, così come riporta l'ufficiale dei Carabinieri, non avevo motivo di... di chiedere che cosa facesse in quel... in quel momento lì.

P.M. Dott. PACI - Quindi anche se non lo ricorda, la deduzione è, diciamo, conseguente.

TESTE G. GAROFALO - Sì, è...

P.M. Dott. PACI - Il fatto che lei gli abbia chiesto... che questo le abbia mostrato dei documenti di riconoscimento.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

P.M. Dott. PACI - Perché altrimenti non gli avrebbe consentito di rimanere lì?

TESTE G. GAROFALO - Altrimenti non gli avrei consentito di rimanere lì e altrimenti lo avrei preso e consegnato ad altri colleghi o comunque lo avrei allontanato dai luoghi, perché comunque in quel momento ogni persona si dirigeva su quel luogo e... e si metteva a girare tra...

*P.M. Dott. PACI - Senta, lei ricorda poi, ovviamente tra i tanti organi dello Stato che sono intervenuti quel giorno, naturalmente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.*

*TESTE G. GAROFALO - Ovviamente.*

*P.M. Dott. PACI - Lei ricorda di attività svolta dai Vigili del Fuoco quel giorno a via D'Amelio, di attività sulle macchine, sulle blindate?*

*TESTE G. GAROFALO - Le attività che ricordo erano quelle di... di spegnimento dei focolai di incendio e di mettere in sicuro ogni tipo di potenziale pericolo che poteva scaturire dall'esplosione di... di serbatoi di benzina.*

*P.M. Dott. PACI - Queste macchine lei... faccio riferimento alle blindate.*

*TESTE G. GAROFALO - Sì.*

*P.M. Dott. PACI - Perché, diciamo, è la cosa che ci interessa. Ricorda se la macchina del dottor Borsellino era chiusa o aveva lo sportello aperto?*

*TESTE G. GAROFALO - No, non... non lo ricordo, no. Probabilmente era aperto, ma non... non lo ricordo, no. Ma lo dico perché di solito le autovetture quando lasciano le personalità, comunque, rimangono con le porte aperte. (...) Però non... no, non... non potrei dare una risposta certa, vado per... per deduzione. Ma in quel momento non... cioè non ricordo materialmente se l'autovettura era chiusa o aperta, non...*

*(...)*

*P.M. Dott. PACI - Sempre parlando poi con il suo collega, il suo collega le rammenta questo particolare, che le dice che c'era stato un incontro - scontro con questo... Cioè lui glielo definisce così, glielo ricorda così, le ha detto che c'era stato un incontro - scontro e che lei era molto arrabbiato. Questa cosa aveva una ragione e una spiegazione? Se a lei...*

*TESTE G. GAROFALO - Era...*

*P.M. Dott. PACI - Cioè ogni particolare che lei può riferire sulla...*

*TESTE G. GAROFALO - Non era uno scontro, cioè nel senso...*

*P.M. Dott. PACI - ...sull'incontro con questa persona è importante. Cioè...*

*TESTE G. GAROFALO - Va beh, è stato un incontro...*

*P.M. Dott. PACI - ...al di là di dirgli: "Lei chi è?" E questo le dice: "Guardi, sono dei Servizi e questo è il tesserino", c'è stato qualcosa in più, qualcosa di...?*

*TESTE G. GAROFALO - No, il...*

*P.M. Dott. PACI - Il fatto che lei l'ha invitato ad andar via e quello è voluto rimanere. Insomma...*

*TESTE G. GAROFALO - No, no, no, i toni sono duri perché lo stato d'animo era... era particolare, quindi probabilmente sono stato un po' aggressivo, ma faceva parte del... del contesto e quindi (...).*

*Ma non è stato né invitato ad allontanarsi, niente (...). Sarò stato un po' duro, un po'... un po' forte nel... nel mio modo di esprimermi, ma questo, insomma (...) lo sono di sovente così.*

*(...)*

*AVV. REPICI - Senta, una precisazione mi interessava: lei ha fatto riferimento all'incontro con questo soggetto che si qualifica come agente dei Servizi e che lei poi verifica essere effettivamente, diciamo, tale. (...) Fino a quel momento, cioè fino a questo incontro, lei, dal momento in cui arriva lì in via D'Amelio, la sua mente, la sua attenzione era andata, anche solo con il pensiero, alla borsa del dottore Borsellino?*

*TESTE G. GAROFALO - No, no, no. (...) Noi... il nostro interesse primario era quello di verificare se vi era rimasto qualcuno in vita e... e poi provvedere...*

*AVV. REPICI - E dare soccorso.*

*TESTE G. GAROFALO - E dare soccorso ai...*

*AVV. REPICI - Questo è ovvio. Quindi, diciamo, nella sua mente l'attenzione alla borsa del dottor Borsellino arriva in concomitanza (...) con l'incontro con questa persona?*

*TESTE G. GAROFALO - Sì.*

*AVV. REPICI - A proposito della possibilità di riconoscere in qualche modo, nel corso delle sue audizioni, questa persona, lei ha detto: "Sicuramente non è quel capitano Arcangioli", di cui alla foto che le è stata mostrata.*

*TESTE G. GAROFALO - No, lo... lo escludo.*

*AVV. REPICI - Sì, sì, e questo l'ha già detto chiaramente. Poi lei ha detto: "C'era una possibile compatibilità con altro soggetto che in un video mi è stato mostrato vicino al capitano Arcangioli". Ho capito bene?*

*P.M. Dott. LUCIANI - Presidente, ci troviamo costretti a fare opposizione su questa domanda, che, come si sarà potuto notare, non è stata esplorata, essendoci in corso attività da parte di questo ufficio.*

*PRESIDENTE - Va beh, allora su questo evidentemente lasciamo... per adesso soprassediamo. Eventualmente il Pubblico Ministero comunicherà il momento in cui queste attività saranno completate e sarà possibile, eventualmente, riprendere la deposizione del teste a questo scopo.*

*Dunque, si può affermare, a conclusione dell'analisi delle fonti di prova su questa tematica, che l'istruttoria dibattimentale ha fatto emergere le persistenti zone d'ombra sull'argomento, anche per le notevoli ambiguità e la scarsa linearità di alcuni dei testimoni assunti, sovente in contraddizione reciproca fra loro.*

*Non sono stati ancora raccolti elementi chiarificatori in grado di dipanare, in maniera definitiva, la matassa relativa alle modalità della sparizione dell'agenda rossa del Magistrato (certamente non sottratta da appartenenti a Cosa nostra), che si sarebbe rivelata di fondamentale importanza per lo*



*sviluppo delle indagini sulle vicende stragiste. Tuttavia, alcuni dati possono senz'altro esser affermati, alla luce delle emergenze istruttorie:*

- *già nell'immediatezza della strage, attorno all'automobile blindata del Magistrato ucciso, vi erano una pluralità di persone in cerca della sua borsa e di quello che la stessa conteneva, ivi compresi alcuni appartenenti ai Servizi Segreti;*
- *chi notava detta presenza di quella "gente di Roma" (oggettivamente anomala, se non altro per i tempi), non riteneva di riferire alcunché ai propri superiori gerarchici od ai Pubblici Ministeri (la circostanza, come detto, veniva affermata dal Sovrintendente Maggi, per la prima volta in assoluto, nel dibattimento di questo processo, oltre vent'anni dopo i fatti; anche il Vice Sovrintendente Garofalo veniva sentito, per la prima volta, dalla Procura di Caltanissetta, nell'anno 2005);*
- *ai familiari di Paolo Borsellino non veniva mai notificato alcun verbale di sequestro della borsa del loro congiunto ed alla vedova veniva mentito, considerato che il dottor Arnaldo La Barbera le diceva che detta borsa era andata distrutta nella deflagrazione<sup>644</sup>, sebbene risulti (come detto) che il reperto giungeva nell'ufficio del Dirigente della Squadra Mobile di Palermo già nel pomeriggio del 19 luglio 1992;*
- *chi portava la borsa nell'ufficio del Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, non riteneva di dover fare alcuna relazione di servizio (almeno fino a cinque mesi dopo), né di dover far rilevare che vi erano degli appartenenti ai Servizi Segreti sullo scenario della strage;*
- *alcuni mesi dopo la strage, il dottor Arnaldo La Barbera riteneva di recarsi, personalmente, a casa della Sig.ra Agnese Piraino, per la restituzione della borsa del marito, che avveniva in maniera irrituale e frettolosa (ancora una volta, non veniva redatto alcun verbale, né consta alcuna relazione di servizio);*
- *in detta occasione, innanzi alla richiesta della figlia, Lucia Borsellino, di riavere indietro*

---

<sup>644</sup> Cfr. deposizione di Carmelo Canale, nel verbale d'udienza dibattimentale del 6.5.2013, pagg. 100 s:

*P.M. Dott. LUCIANI - Questa circostanza che ora le leggo. Le ho già menzionato l'articolo apparso (...) sul settimanale "Esse".*

*TESTE CANALE C. - Sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - In quella circostanza lei, è un virgolettato, quindi volevo capire se è... ma poi, diciamo, sul punto lei è stato anche specificamente sondato da questo ufficio, lei dice, o meglio, almeno è riportato virgolettato, quindi dovrebbero essere le sue parole: "Arnaldo La Barbera mi ha detto che la borsa è andata distrutta..."*

*TESTE CANALE C. - E' così.*

*P.M. Dott. LUCIANI - "...disse a Canale la signora Agnese Borsellino". E infatti sul punto lei viene escusso il 13 novembre del 2012 dalla Procura di Caltanissetta e anche in quella sede lei dichiara: "Sul punto confermo sostanzialmente, il contenuto di quanto riferito nell'intervista, precisando che la notizia secondo cui Arnaldo La Barbera aveva detto che la borsa era andata distrutta è stata da me appresa da Agnese Borsellino..."*

*TESTE CANALE C. - Sì.*

*P.M. Dott. LUCIANI - "...che me lo disse pochi giorni dopo il 19 luglio del '92".*

*TESTE CANALE C. - Sì.*

*anche l'agenda rossa del padre (non presente fra gli altri suoi effetti personali, dentro la borsa), il Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, con un atteggiamento infastidito e sbrigativo, affermava, in maniera categorica (ed apodittica), che non esisteva alcuna agenda rossa da restituire;*

- *a fronte dell'insistenza della ragazza (che usciva persino dalla stanza, sbattendo la porta), il dottor Arnaldo La Barbera, con la sua voce roca, diceva alla vedova che sua figlia necessitava di assistenza psicologica, in quanto "delirava"<sup>645</sup> o "farneticava"<sup>646</sup>. Un*

---

<sup>645</sup> Cfr. deposizione di Lucia Borsellino, nel verbale d'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2015, pagg. 58 s:

AVV. REPICI - Ricorda se il dottore La Barbera redigette un verbale di consegna?

TESTE L. BORSELLINO - No, non ricordo che avesse redatto un verbale, ricordo però un episodio, che credo di avere riferito tra l'altro in una circostanza come questa, perché nell'aprire la borsa mi accorsi che, appunto, mancavano alcuni oggetti che ricordavo fossero presenti. Ricordo di avere visto in quella circostanza soltanto il costume, le chiavi di casa, il pacchetto di Dunhill e ricordo che ci fu consegnata anche l'agenda marrone. Mi lamentai subito della mancanza di quella rossa ed ebbi anche...

AVV. REPICI - Si lamentò parlando con chi?

TESTE L. BORSELLINO - Con il Questore La Barbera e mia madre.

AVV. REPICI - Sì.

TESTE L. BORSELLINO - C'erano solo loro presenti. E ricordo anche di avere avuto una reazione piuttosto scomposta. Me ne andai sbattendo la porta, purtroppo non ho avuto il controllo della mia... delle mie emozioni, perché quando chiesi che fine avesse fatto, e lo chiesi con abbastanza vigore, mi fu...

AVV. REPICI - Che fine avesse fatto l'agenda rossa?

TESTE L. BORSELLINO - Sì. Mi risposo, appunto, che non c'era e al mio insistere il Questore La Barbera disse a mia madre che io probabilmente avevo bisogno di un supporto psicologico, perché ero molto provata.

AVV. REPICI - Nel senso che il dottore La Barbera escludeva che nella borsa fosse stata contenuta l'agenda rossa?

TESTE L. BORSELLINO - No, no, concentrò l'attenzione di mia madre sul mio stato emotivo particolarmente alterato.

AVV. REPICI - E sull'agenda rossa le disse qualcosa?

TESTE L. BORSELLINO - No, escludeva che ci fosse.

PRESIDENTE - Escludeva che ci fosse al momento in cui loro l'avevano ricevuta?

TESTE L. BORSELLINO - Sì, disse proprio... non era stata per niente contemplata l'ipotesi che potesse esserci un altro... un altro oggetto, per cui, al mio insistere, mi fu detto addirittura che deliravo.

<sup>646</sup> Cfr. deposizione di Manfredi Borsellino, nel verbale d'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2015, pagg. 94 e 156:

TESTE M. BORSELLINO - Era infastidito, dicendo: "Ma di cosa state parlando? State farneticando", un'espressione del genere, come a dire: "Ma ora vi andate a inventare 'sta cosa?" Cioè non... le parole esatte non le ricordo, ma brontolava. Poi era una persona che aveva questa voce molto... aveva una voce da... non lo so, da questi fumatori accaniti, che non riusciva ad essere neanche... brontolava, era molto infastidito intanto dall'atteggiamento di mia sorella, che chiedeva insistentemente dell'agenda. Mi ricordo che negava in modo assoluto che tra le cose rinvenute (...) tra i reperti, le cose rinvenute all'interno della borsa vi fosse un'agenda, e ciò che probabilmente ha fatto anche innervosire oltremodo mia sorella, fu che comunque non sopportava questo insistere sull'esistenza dell'agenda, cioè voleva liquidare la cosa dicendo: "Non è... mi state facendo perdere tempo su qualcosa che non ha nessuna importanza. Il contenuto della borsa è questo, prendetelo così com'è, prendete per buono tutto quello che vi stiamo dando, perché nessuno ha fatto sparire niente". Che poi si sentisse lui in colpa per qualche cosa, io non lo so, (...)

(...)

TESTE M. BORSELLINO - Ma io mi riferisco al modo con cui si rivolse soprattutto a mia sorella e poi a noi tutti, sostenendo che farneticava, sostenendo che si stava inventando lì per lì il discorso dell'agenda rossa quasi per farle... per fargli perdere tempo. Cioè lui ha avuto... lui, sostanzialmente, non era venuto per acquisire informazioni, per avere

*atteggiamento, questo, che rivelava non solo una impressionante insensibilità per il dolore dei familiari di Paolo Borsellino, ma anche una aggressività volta a mascherare la propria evidente difficoltà a rispondere alle domande poste, con grande dignità e coraggio, da Lucia Borsellino, nel suo forte e costante impegno di ricerca della verità sulla morte del padre.*

Nel corso dell'odierno procedimento sono stati risentiti (rispetto al c.d. Borsellino Quater) Lucia Borsellino, Giovanni Arcangioli, Giuseppe Ayala, Felice Cavallaro e Francesco Paolo Maggi, nonché escussi per la prima volta in dibattimento Emilio Borghini e il giudice Nicola Mazzamuto.

Quanto al primo, la sua escussione si spiega in ragione del fatto che dalle varie versioni rese da Giuseppe Ayala nel corso degli anni, nonché da quella resa da Felice Cavallaro vi è un elemento comune costante rappresentato dal riferimento ad un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri comunque presente nel frangente in cui la borsa passa per le mani di Ayala; militare individuato, nel video depositato dall'Avv. Repici all'udienza del 26.11.2018, nel generale Emilio Borghini intervenuto in via D'Amelio poco dopo la strage.

Borghini, all'epoca dei fatti tenente colonnello e comandante del gruppo Carabinieri Palermo I (v. in part. minuto 20:44 del video in parola), ha ricordato di aver incrociato il capitano Arcangioli ma di non avergli parlato (né quel giorno né nei giorni successivi) e di non ricordare se questi avesse qualcosa in mano (v. pag. 49 verbale del 11.12.2020)<sup>647</sup>.

Il teste ha poi affermato di non aver incontrato Arcangioli negli anni successivi se non una volta nel 2016, ma senza fare alcun riferimento alla vicenda della borsa e dell'agenda del Dott. Borsellino (v. pagg. 61- 63 verbale ud. del 11.12.2020)<sup>648</sup>.

---

*dei colloqui investigativi, che in quel momento penso fosse il minimo dovere avere con la moglie e con i figli di Paolo Borsellino, cioè lui è venuto là semplicemente per liberarsi del... della borsa e del contenuto che... di cui riteneva di potersi liberare, cioè che non aveva rilevanza investigativa per lui e... e andarsene (...).*

<sup>647</sup> PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Quando lei arrivò in via D'Amelio ricorda se era già lì presente, se lo vide, se lo incontrò il maggiore, l'allora maggiore Minicucci?*

TESTIMONE BORGHINI – *Il maggiore Minicucci non me lo ricordo, mi ricordo di avere incrociato a piedi il capitano Arcangioli.*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Bene, ecco, sarebbe stata la mia seconda domanda quella sul capitano Arcangioli. Il capitano Arcangioli quando lei lo incontrò aveva qualcosa in mano?*

TESTIMONE BORGHINI – *No, questo non me lo ricordo, mi ricordo l'abbigliamento, aveva un abbigliamento estivo, poco... poco ufficiale, insomma.*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Quindi non era in divisa.*

TESTIMONE BORGHINI – *Questo me lo ricordo.*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Non era in divisa.*

TESTIMONE BORGHINI – *No, no, no.*

<sup>648</sup> PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *..Le voglio chiedere questo, e cioè: in epoca successiva, anche di anni successivi, lei ebbe notizia, ebbe visione di notizie o di immagini relative alla apprensione da parte del capitano Arcangioli, della borsa del dottor Paolo Borsellino, dall'auto del dottor Paolo Borsellino?*

TESTIMONE BORGHINI – *No, assolutamente no. Io non ho seguito più, io ho avuto nei venti anni successivi una decina di incarichi in Italia e all'estero, e non ho più seguito questa questione, né ne ho mai, questo per mia scelta, né ne ho mai*

In relazione ad Ayala, Borghini ha affermato di averlo visto ma di non averci nemmeno parlato (cfr. pag. 55 verbale del 11.12.2020)<sup>649</sup>.

Appare evidente come il ricordo del teste - rassegnato a più di ventotto otto anni dall'eccidio - sia oggi poco utile alla ricostruzione dei fatti.

Epperò va dato atto – come elemento di segno contrastante rispetto alla ricostruzione di Borghini, volta ad allontanare da sé qualsivoglia presa di contatto con Giovanni Arcangioli (e che ha rimarcato le ragioni per le quali non avrebbe interloquito con l'ufficiale suo sottoposto; cfr. pagg. 53, 57-58 ud. 11.12.2020<sup>650</sup>) – che nel video in atti (v. in part. min. 20:53) si vedono Borghini e Arcangioli vicini tra loro intenti a parlare.

---

*parlato con Arcangioli. Io ho incontrato, ho incontrato nel 2016, nel 2016 ho incontrato il colonnello Arcangioli. ..alla Palidoro, comando unità mobile specializzate Carabinieri Palidoro. ... mia figlia si è sposata nella cappella della Palidoro, e gli invitati sono stati... il rinfresco l'ho offerto io nel salone della Palidoro, per fare questo, siccome Arcangioli gestiva un ufficio che si chiama reparto comando, che è l'ufficio al quale si pagano, si versano i contributi per la luce, l'affitto, il riscaldamento, l'assicurazione. .. Insomma, a cui si pagano le spese, io andai a trovare Arcangioli in ufficio, e parlando di tutto meno che di quell'argomento*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Ho capito, generale, però io avevo compreso male allora forse. Quando lei nel 2016 incontrò, per le ragioni che ha detto, il colonnello Arcangioli, lei aveva già saputo che era diciamo emersa una fotografia prima e delle immagini video dopo che ritraevano l'allora capitano Arcangioli in via D'Amelio, nelle decine di minuti successivi alla strage, con in pugno la borsa del dottor Paolo Borsellino?*

TESTIMONE BORGHINI – *Assolutamente no, assolutamente no, questi sono particolari che io...*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *E allora perché, e allora perché dice al Tribunale che ritenne che non fosse opportuno parlarne?*

TESTIMONE BORGHINI – *Perché la stampa, la stampa nazionale parlò a lungo di procedimenti penali, di vicende giudiziarie, delle quali io non conoscevo, ignoravo i dettagli, però sapevo che c'era un'attenzione da parte dell'autorità giudiziaria, nei confronti del collega.*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Ehm. E però non sa a cosa, a quale comportamento fosse riferita l'attenzione dell'autorità giudiziaria?*

TESTIMONE BORGHINI – *Assolutamente no, anche perché la cosa non era di mio interesse... Poi sulla stampa hanno scritto di tutto, questa è un'altra questione, ma la stampa...*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Ma lei l'ha letto? Come fa a dire che hanno scritto di tutto se lei non lo leggeva?*

TESTIMONE BORGHINI – *Basta leggere i titoli, avvocato, abbia pazienza.*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *E ma quindi dai titoli lei apprese che c'era qualcosa sulla borsa del dottor Paolo Borsellino?*

TESTIMONE BORGHINI – *Io dai titoli appresi che c'erano iniziative dell'Autorità Giudiziaria, per una ipotesi di coinvolgimento di Arcangioli in questa storia.*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Questa storia sarebbe quale?*

TESTIMONE BORGHINI – *Ma questo non è... la storia della borsa, o dell'agenda, non mi ricordo se era un'agenda nera o un'agenda rossa o se erano due agende.*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Eh, se lo ricorda, era rossa.*

<sup>649</sup> PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Lei all'epoca conosceva quello che in quel momento era l'onorevole Giuseppe Ayala.*

TESTIMONE BORGHINI – *Sì, sì...Io l'ho visto da lontano, sì, sì.*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Lei lo vide sui luoghi?*

TESTIMONE BORGHINI – *Sì, sì, l'ho visto da lontano, perché era magro, ed era alto, e svettava.*

<sup>650</sup> PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Ho capito. Senta, quando lei incrocia, come ha già riferito al Tribunale, il capitano Arcangioli in via D'Amelio, vi fermaste, aveste un'interlocuzione?*

Non vi sono dubbi di sorta sulla corretta individuazione dei due soggetti indossando Arcangioli una pettorina azzurra ed essendo Borghini, per sua stessa ammissione (v. pag. 67 ud. del 11.12.2020)<sup>651</sup>, l'unico ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con uniforme ordinaria invernale presente sui luoghi.

Nicola Mazzamuto, all'epoca dei fatti magistrato di sorveglianza a Palermo, ha riferito di essere stato tra i primi ad arrivare in via D'Amelio (precisando che al momento del suo arrivo Giuseppe Ayala si trovava già sui luoghi) e di esservi rimasto per meno di quindici minuti:

TESTIMONE MAZZAMUTO – *mi trovavo a casa mia, in via Salvatore Bono, che dista pochi minuti a piedi da via D'Amelio... con un margine di approssimazione penso di poter dire che ero prima della mezz'ora dall'esplosione ero sul luogo.... ho subito notato la presenza del Giudice Tresoldi, che era all'epoca Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, con cui eravamo buoni amici, e lui abitava all'angolo con... tra via Autonomia Siciliana, che ora si chiama viale Alessi, e sì, via Ferri mi pare, insomma lui ancora più vicino rispetto al luogo. Poi ho visto, dico, tra le persone ho visto, ma sostanzialmente a distanza, si è intrattenuto con lui il Giudice Ayala, e poi nient'altro, poi diciamo, le dico io ho scolpito nella memoria l'orrore di quella scena apocalittica, ma non posso rappresentare alcun particolare...*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Ho capito. Quindi più o meno intorno a che tempi lei è rimasto, 10 – 15 minuti?*

TESTIMONE MAZZAMUTO – *No, meno, meno, meno*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Lei ricorda se quando lei fece ingresso in via D'Amelio vide lì già il dottore Ayala presente, oppure se lo vide arrivare mentre lei era già in via D'Amelio?*

TESTIMONE MAZZAMUTO – *No, no, lui era già lì... non ci siamo intrattenuti come conversazione, questo lo escludo, che ci possa essere stato da parte mia, o da parte sua abbia risposto, un saluto a*

---

TESTIMONE BORGHINI – *No, no, assolutamente no. Io non ho parlato con nessuno del personale operante, anche questo frutto di una scelta.*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Cioè?*

TESTIMONE BORGHINI – *Adesso dico una cosa che può sembrare antipatica, la presenza di un superiore, quando il personale sta operando, non dovrebbe essere interpretata come una presenza fastidiosa, e quindi è opportuno lasciare lavorare le persone nella loro sfera di competenza*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Senta, quel pomeriggio, quella sera del 19 luglio '92, o nei giorni successivi, lei ebbe a confrontarsi con il capitano Arcangioli, su ciò che avvenne in via D'Amelio?*

TESTIMONE BORGHINI – *No, perché, ripeto, tra me e il capitano Arcangioli c'era una lunga scala gerarchica.*

<sup>651</sup> PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Conclusivamente, lei a parte sé stesso non ha ricordo di altri ufficiali dell'Arma in divisa in via D'Amelio il pomeriggio del 19 luglio '92?*

TESTIMONE BORGHINI – *No, io non ne ho ricordo, però ripeto, sicuramente ci saranno stati.*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *No, no, io le chiedo il suo ricordo.*

TESTIMONE BORGHINI – *Che io ricordo...*

PARTE CIVILE, AVVOCATO REPICI – *Generale, ci mancherebbe.*

TESTIMONE BORGHINI – *Non ricordo nulla, no, non ricordo di avere incontrato altri ufficiali in uniforme.*

*distanza, questo può anche essere, ma neanche questo ricordo con precisione, quel che è sicuro è che io lo vidi di presenza, poi esattamente dove onestamente non saprei dire; v. pagg. 13 e 20 ud. del 14.09.2020).*

Appare evidente come il ricordo del teste sia oggi poco utile alla ricostruzione dei fatti, ma va dato atto che si tratta di un testimone oculare – dai filmati si evince chiaramente come Nicola Mazzamuto, che indossava una polo verde, sia collocabile nel contesto spazio temporale nel quale sia Emilio Borghini che Giuseppe Ayala si trovano in prossimità dell'autovettura di Borsellino (v. in part. minuto 17:39 del video prodotto dall'Avv. Repici all'udienza del 26.11.2018) – escusso in dibattimento per la prima volta nel 2020 (e sentito a sommarie informazioni solo nell'anno precedente).

In sintesi, alla luce delle testimonianze raccolte non sono emersi nuovi elementi che consentano di dipanare l'intricata vicenda relativa alla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.

Ritiene il Collegio che le testimonianze utilizzate per ricostruire i fatti – già negli anni scorsi, e a maggior ragione oggi – consegnano un quadro per niente chiaro, fatto di insanabili contraddizioni tra le varie versioni, tra l'altro più volte rivedute e stravolte, rese dai protagonisti della vicenda (Arcangioli, Ayala, Cavallaro, Maggi e Farinella) che non permettono una lettura certa degli eventi aumentando la fallacia di qualsivoglia conclusione tratta sulla sola base della combinazione tra le varie testimonianze.

Con ancora maggior chiarezza, come schiettamente osservato dal P.M. è *“evidente che qualcuno di questi signori mente, perché non parliamo di vicende che ... possono conciliarsi in qualche maniera, parliamo di vicende che sono tra loro inconciliabili e se qualcosa è inconciliabile vuol dire che l'una versione è giusta e l'altra versione è falsa; non c'è una via di mezzo rispetto a questo”* (v. pag. 91 verbale ud. del 11.05.2022).

Tuttavia, alcune precisazioni sono doverose.

In relazione all'apporto dichiarativo di Giuseppe Ayala pur comprendendosene lo stato emotivo profondamente alterato – egli era sconvolto dopo la vista di ciò che rimaneva dell'amico e collega Paolo Borsellino<sup>652</sup> – appare inspiegabile il numero di mutamenti di versione rese nel corso degli anni in ordine alla medesima vicenda.

In estrema sintesi, anche a voler tralasciare una diversa versione dei fatti resa nel luglio del 1998 nel corso del processo c.d. Borsellino Ter (secondo il quale un uomo in divisa, forse un ufficiale dei

---

<sup>652</sup> *“sono inciampato in un tronco di uomo bruciato, carbonizzato, senza braccia e senza gambe, con la testa, non sapendo che lì abitava la madre di Paolo Borsellino, mi sono sforzato di riconoscerlo, perché era stato messo in allarme dalla presenza di una macchina blindata, e ho riconosciuto questo mio grande amico dal... aveva la bocca aperta, dai denti davanti che aveva un po' vicini e dal naso aquilino, insomma, mi sono reso conto...”* (v. pag. 10 verbale del 04.07.2019).

Carabinieri<sup>653</sup> aprì la portiera, estrasse la borsa e fece il gesto per consegnargliela, ma lui rifiutò di prenderla in mano), sentito a sommarie informazioni testimoniali il 12 settembre 2005 (successivamente al ritrovamento della foto che ritraeva il capitano Arcangioli con in mano la borsa del giudice Borsellino), egli, operando una drastica riduzione del tempo di permanenza sui luoghi (da un'ora a venti minuti), ha affermato che non era più<sup>654</sup> un ufficiale dei carabinieri in divisa ad estrarre la borsa dalla macchina ma egli stesso che nel frangente provvedeva a consegnarla all'ufficiale precisando altresì:

*“Escludo comunque in modo perentorio che all'inverso sia stato l'ufficiale di cui si parla a consegnare a me la borsa. La borsa da me prelevata era bruciacchiata ma apparentemente integra. Non era particolarmente pesante, nel senso che il suo contenuto non sembrava avere un grosso spessore”.*

In ordine al fatto che l'ufficiale a cui consegnò la borsa potesse essere Arcangioli Ayala ha dichiarato: *“Non ricordo di aver mai conosciuto, né all'epoca né successivamente il capitano Arcangioli. Non posso escludere ma neanche affermare con certezza che detto ufficiale sia la persona alla quale io affidai la borsa. Per quanto posso sforzarmi di ricordare mi sembra che la persona alla quale affidai la borsa fosse meno giovane, ma può darsi che il mio ricordo mi inganni. Insisto comunque nel dire che l'ufficiale ricevette la borsa e poi andai via”.*

Sentito nuovamente a sommarie informazioni testimoniali l'8 febbraio 2006 Ayala ha modificato nuovamente la propria ricostruzione dei fatti affermando:

- a) di essere certo che chi ha prelevato la borsa dall'auto fosse in borghese e non in divisa,
- b) che non è stato lui a estrarre a borsa, ma che l'ha presa in mano e consegnata ad un ufficiale in divisa.

*“Subito dopo avere identificato i resti di Paolo Borsellino mi allontanai dal giardinetto del palazzo nel quale giacevano i detti resti e mi mossi verso l'autovettura del dottore Borsellino che si trovava a pochi metri dal giardinetto nella sede stradale. Qui incontrai il giornalista Cavallaro che, in preda a viva emozione, mi disse tra l'altro di raggiungere subito i miei figli a Mondello perché si era sparsa la voce che l'attentato era stato consumato in mio danno. In tale momento ebbi modo di vedere una persona in abiti borghesi (...) che è certo che non fosse in divisa, la quale prelevava dall'autovettura*

---

<sup>653</sup> E si tratta di versione già difforme rispetto alla originaria resa in fase di indagini il 08.04.1998 nella quale si era detto sicuro che la persona che prese la borsa dalla macchina del giudice fosse un carabiniere in divisa *“quasi certamente un ufficiale”.*

<sup>654</sup> Si segnalano due ulteriori circostanze su cui vi è cambio di versione rispetto al Borsellino Ter.

In primo luogo, diversamente da quanto dichiarato nel 1998, nel 2005 Ayala ha affermato di non essersi recato a casa per telefonare ai figli e di essersi recato subito a Mondello.

Inoltre, diversamente da quanto dichiarato al Ter, nel 2005 Ayala ha riferito di aver identificato il cadavere di Paolo Borsellino e, successivamente, di aver notato l'auto del magistrato.

*attraverso lo sportello posteriore sinistro una borsa. Io mi trovavo a pochissima distanza dallo sportello e la persona in divisa si volse verso di me e mi consegnò la borsa. E poiché ero già in posizione di fuori ruolo dalla magistratura per mandato parlamentare non avevo alcun titolo per ricevere detta borsa e quindi, dato che accanto alla macchina vi era anche un ufficiale dei Carabinieri in divisa, quasi istintivamente la consegnai al predetto ufficiale. (...) Non conosco e tuttora non ho mai avuto modo di conoscere né l'ufficiale in divisa né la persona in borghese di cui ho detto. Non lo ho riconosciuto neanche nella fotografia che mi viene mostrata pubblicata dal Corriere della Sera”.*

Infine, come visto sopra, vi è la versione resa nel corso del processo c.d. Borsellino Quater, sostanzialmente ribadita in alcuni tratti essenziali (consegna della borsa ad un ufficiale dei carabinieri in divisa) nel corso dell'odierno procedimento (cfr. pag. 15 e ss. verbale udienza del 04.07.2019):

*“Io sono... io sono in piedi, vicinissimo, qua alle mie spalle c'è la macchina di Borsellino, la macchina bruciata, mi ritrovo sta borsa in mano che non sono onestamente... comunque, non ha importanza, c'ho la borsa in mano, io non c'è dubbio che l'ho dovuta, non so che fare, vedo davanti a me, più o meno a questa distanza, due ufficiali dei Carabinieri, faccio due passi avanti, l'ufficiale dei Carabinieri mi viene incontro e dico, senta, questa penso che sia la borsa del collega, non so se è la parola esatta che ho detto, e gliela consegno. Dopodiché, c'è Cavallaro accanto a me, e mi dice vattene, vattene, vai dai tuoi figli, perché si è sparsa la voce, infatti, al riscontro di questo corretto suggerimento di Cavallaro, io sono arrivato a casa, due dei miei tre figli erano usciti, ed erano appena tornati, avevano acceso la televisione, perché gli era arrivata la voce, e io sono entrato e ho detto oggi papà non lo vedete in televisione, ma lo vedete dal vivo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ecco, rispetto a quest'ultima vicenda, anche personale che ha riferito, dico, non avrebbe potuto tranquillizzare i suoi figli, telefonando subito?*

TESTIMONE, AYALA G. - *Ma io manco ce l'avevo il telefonino con me, o manco c'ho pensato di averlo, cioè, è difficile, forse, capire lo stato di... vai dai tuoi figli, vai dalla tua famiglia, e me ne andai dai miei figli, non so neanche se avevo il telefonino.*

PUBBLICO MINISTERO - *Lei... in effetti, da alcune immagini della televisione, risulta che lei viene inquadrato mentre telefona, se lo ricorda?*

TESTIMONE, AYALA G. - *Assolutamente no.*

PUBBLICO MINISTERO - *Dico, il modo più sicuro e più immediato per tranquillizzare i figli è quello di telefonare.*

TESTIMONE, AYALA G. - *E io, invece, ci sono andato.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *Come è arrivata nella sua mano?*

TESTIMONE, AYALA G. - *E l'ho detto, io non mi ricordo come è arrivata, che ce l'avevo è sicuro,*



*ma non mi ricordo come è arrivata.*

Restano insondabili le ragioni di un numero così elevato - certamente non fisiologico - di cambi di versione, peraltro su plurime circostanze del narrato.

Può darsi che Ayala abbia avuto “*difficoltà nel poter riferire la verità sulla borsa di Paolo Borsellino*” (cfr. pag. 66 verbale del 04.07.2019), ma l’unico dato certo è che, ove mai vi sia stato un ricordo “genuino” del dichiarante, a causa delle plurime escussioni del teste (dal 1998 ad oggi) il ricordo dell’esperienza vissuta si sia ormai irrimediabilmente sovrapposto al ricordo delle precedenti escussioni a sommarie informazioni e dibattimentali.

In relazione all’apporto dichiarativo di Felice Cavallaro appare incomprensibile come egli non abbia ritenuto importante comunicare all’autorità giudiziaria il fatto di essere stato così “vicino” alla borsa di Paolo Borsellino, sostenendo di non aver mai ricollegato tale circostanza con la sparizione dell’agenda rossa, tanto più alla luce del fatto che il giornalista aveva scritto un articolo sulla scomparsa dell’agenda rossa proprio a ridosso della strage, il 26.07.1992 (v. pagg. 67- 68, 75-77 ud. del 12.10.2020)<sup>655</sup>.

---

<sup>655</sup> TESTIMONE, CAVALLARO F. - *io mi ricordo di... di avere sfiorato il manico, e... almeno credo, e comunque, con... fra questo sguardo d'intesa con... con Ayala, questa borsa finisce, poi, nelle mani dell'ufficiale di cui le parlavo... poi, per noi il caso era chiuso... almeno per quanto mi riguarda, il caso era chiuso, quella borsa era nelle mani giuste, di un uomo in divisa che in quel momento stava lì rappresentando chi davvero poteva prendere un reperto importante del... dell'auto, ovviamente io non sapevo nemmeno che si trattasse della borsa del Dottore Borsellino, non sapevo nulla, però, quel... tant'è vero che su di... di questi episodi io non ho scritto mai nulla in quei giorni, e pentendomene perché ero davanti... come dire? A quello che noi chiamiamo scoop, però, non me ne resi conto assolutamente, altrimenti avrei scritto qualcosa su questa... su questa borsa.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *Senta, come lei sa, perché le venne, diciamo... ne prese atto anche durante il suo esame, durante il processo Borsellino Quater, lei, il 26 luglio del 1992, scrisse un articolo sul Corriere della Sera, nel quale dava conto di dichiarazioni del Dottor Antonino Caponnetto, a proposito della sparizione dell'agenda rossa, a lei capitò di parlare con il Dottor Ayala, non dico negli anni molto successivi, ma nei primi... nelle prime settimane o nei primi mesi, nei primi anni, dal 19 luglio '92, della... di questa vicenda?*

TESTIMONE, CAVALLARO F. - *Sì, ne abbiamo parlato non appena è venuta fuori il... alla prima occasione in cui ci siamo visti, certamente abbiamo parlato, abbiamo evocato quel... quel... quel momento, chiedendoci guarda... cioè, ero io soprattutto così, a dire, ma come... porca miseria, avevo la borsa in mano, avremmo potuto, comunque, dare una diversa svolta a tutta questa storia, e invece, siamo diventati protagonisti ignari di un fatto che... così, ci ha... ci ha travolto.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *Senta, lei conosceva... nel senso, ebbe rapporti personali, per ragioni del suo lavoro, intendo, con il Dottore Arnaldo La Barbera?*

TESTIMONE, CAVALLARO F. - *Sì, ho conosciuto abbastanza bene il Dottore La Barbera, sempre per rapporti professionali, mai... come dire? Non siamo mai andati oltre, capita a volte che con gli inquirenti, i Magistrati ci... si prendiamo un caffè al bar, o magari si condivide una chiacchierata, un pomeriggio, queste cose con il Dottore La Barbera non... non accaddero, però, c'era un rapporto di stima reciproca.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *Ecco, dopo che lei scrisse quell'articolo in cui fece riferimento alla denunciata pubblicamente sparizione dell'agenda rossa del Dottor Paolo Borsellino, fu contattato da qualcuno, ebbe interlocuzione con qualche soggetto istituzionale, qualcuno le chiese conto... conto nel senso di informazione, ragguagli sulla agenda rossa del Dottor Borsellino?*

TESTIMONE, CAVALLARO F. - *No, no, non credo, ma perché... dovevano chiedere ragguagli a me? No, non credo. Almeno non ricordo in questo momento.*

Occorre poi dare atto di un contrasto evidente tra quanto accertato nel processo c.d. Borsellino Quater e quanto evidenziato nella sentenza avente ad oggetto il proscioglimento di Arcangioli con formula “per non aver commesso il fatto” in relazione alla sottrazione dell’agenda rossa.

Il Gup di Caltanissetta nel disporre il proscioglimento di Arcangioli per il furto dell’agenda rossa – oltre a sostenere la possibile esistenza di più borse del Dott. Borsellino e la possibilità che l’agenda rossa possa essersi disintegrata per effetto dell’esplosione (v. infra) – è giunto a mettere in dubbio anche la stessa esistenza dell’agenda rossa all’interno della borsa del magistrato così argomentando: “..che Arcangioli sia stato filmato nell’atto di portare la borsa dimostra adeguatamente come sia venuto a contatto con beni appartenuti al dottore Borsellino ma nulla consente autonomamente di inferire circa la condotta che gli viene ascritta e in particolare di stabilire che la borsa contenesse l’agenda che poi sarebbe stata fatta scomparire...Vale a dire che quelle immagini non danno contezza di quanto tempo l’imputato avrebbe trattenuto la borsa, né da sole consentono di sostenere che questi si sia allontanato, non visto, per manipolarne il contenuto...Va inoltre rilevato che nemmeno è possibile sostenere che la borsa contenesse sicuramente l’agenda in questione<sup>656</sup>”

Diversamente, per i giudici del processo c.d. Borsellino Quater le dichiarazioni rese da Agnese Piraino Leto, del figlio Manfredi e soprattutto della figlia Lucia – che in particolare ricorda nettamente come l’agenda rossa del padre, quel mattino poggiata sulla sua scrivania, non vi era più quando questi si era recato a Villagrazia di Carini – portano a ritenere che Paolo Borsellino avesse portato con sé l’agenda in questione anche il 19.07.1992.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 11934 del 17.02.2009 ha rigettato il ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta<sup>657</sup> ritenendolo “manifestamente infondato” e validando in tutto e per tutto la decisione del Gup di Caltanissetta ritenuta “analitica e esauriente” sostenendo che essa “prende nel debito esame tutti gli elementi di prova e fornisce giustificazione adeguata della loro valutazione”. Aggiunge altresì la S.C. che la motivazione del proscioglimento “appare del tutto esauriente e senz’altro non suscettibile di censura sotto il profilo logico”.

Nonostante la sostanziale intangibilità penale di cui beneficia Arcangioli nella vicenda *de qua* – invero a parte il concorso in strage, sarebbe “prescritta”<sup>658</sup> qualsivoglia ipotesi criminosa astrattamente contestabile all’alto ufficiale dell’Arma dei Carabinieri nel frattempo divenuto colonnello – la pronuncia nei suoi confronti non riveste formalmente alcun carattere di giudicato essendo la sentenza di non luogo a procedere sempre soggetta a revoca (cfr. art. 434 c.p.p.).

---

<sup>656</sup> v. pag. 7 e ss. della motivazione della sentenza in parola.

<sup>657</sup> Non è secondario osservare che la Procura Generale presso la Corte di Cassazione aveva chiesto il rigetto del ricorso della Procura di Caltanissetta.

<sup>658</sup> Anche se vi è da dire che a suo tempo Arcangioli rinunciò alla prescrizione (cfr. pag. 26 sentenza Gup del 01.04.2008, dep. il 28.04.2008, in atti).

Pertanto, in assenza di un giudicato formale – e anche in considerazione del fatto che, nella storia giudiziaria italiana, mai come in relazione alla strage di Via D’Amelio il significato della parola “giudicato” è apparso così malfermo – il suindicato contrasto impone l’obbligo di prendere posizione sul punto in esame in senso adesivo a quanto osservato dal P.M (cfr. pagg. 85-87 ud. del 11.05.2022). Il Collegio non può che concordare con la ricostruzione dei giudici di primo grado del c.d. Borsellino quater ove osservando come la presenza dell’agenda rossa all’interno della borsa del Dott. Borsellino il giorno della strage non possa essere messa in dubbio proprio in considerazione delle dichiarazioni sul punto sempre costanti, coerenti e lineari – nonché riscontrate dall’apporto dichiarativo della madre (sul cui contributo v. infra) e del fratello – di Lucia Borsellino che, anche nell’odierno procedimento, ha ribadito come l’agenda rossa del padre, quel mattino poggiata sulla sua scrivania, non vi era più quando questi si era recato a Villagrazia di Carini:

(PUBBLICO MINISTERO, DOTT. BERTONE – *Aveva messo nella borsa tutte e tre le agende?*)

TESTIMONE BORSELLINO L. – *No, quella grigia era a casa. Era a casa tant’è che quella risultava aggiornata al 17 luglio.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. BERTONE – *Quindi nella borsa aveva messo invece quella marrone e quella rossa?*

TESTIMONE BORSELLINO L. – *Sì, ne sono sicura perché la mattina gliel’ho vista proprio sulla scrivania, avendo il divano proprio attaccato. E quando se n’è andato, io sono uscita dopo di lui, la scrivania era totalmente pulita, ordinatissima. Quindi non c’era nulla, nulla. v. pag. 9 verbale ud. del 03.12.2018).*

E deve essere rimarcato - ad evidenziare che l’insostenibilità della opposta opzione interpretativa non è certo sopravvenuta - come Agnese Piraino Leto, già nel corso del giudizio di primo grado del processo Borsellino 1 nel 1995 aveva specificato sia l’importanza dell’agenda rossa (v. pagg. 20-22 ud. del 23.03.1995), sia la circostanza che Paolo Borsellino l’aveva usata durante il pranzo del 19.07.1992 a Villagrazia (pagg. 3-4 ud. del 23.03.1995):

P.M. dott.ssa PALMA: *Sempre con riferimento, appunto, alla sua attività lavorativa, suo marito era solito utilizzare il computer?*

TESTE : *No .*

P.M. dott.ssa PALMA: *Utilizzare qualche quaderno, qualche agenda sulla quale annotava...*

TESTE: *Sì, questa famosa...*

P.M. dott.ssa PALMA: *.. degli episodi particolari?*

TESTE: *No . Aveva, appunto, questa famosa agenda rossa...*

P.M. dott.ssa PALMA: *Lei poco fa ha parlato di una famosa agenda rossa, vorremmo capire perché le attribuisce questo aggettivo.*

TESTE: - *Dico famosa perché' era un'agenda che lui non lasciava mai, portava sempre con se' e segnava tutto: incontri, impegni di lavoro; però quest'agenda non si trova. Era con (lui)... io l'ho vista, perché' a pranzo l'aveva nelle mani ed aveva segnato nell'agenda i prossimi appuntamenti che avrebbe dovuto avere nella settimana successiva, però...*

P.M. dott.ssa PALMA: - *Non è stata più trovata?*

TESTE: - *Non è stata più trovata.*

P.M. dott.ssa PALMA: - *Lei è certa che il dott. Borsellino quando è andato via da Villagrazia avesse portato con sé quest'agenda?*

TESTE: - *Sì, perché' lui metteva le sue cose nella borsa e non la lasciava mai, la portava sempre con sé, tanto che io, scherzosamente, dicevo: "Guarda, mi sembri Giovanni Falcone", che ovunque andava portava con sé la borsa con le sue cosine, e lui da un po' di tempo faceva la stessa cosa, camminava sempre con questa borsetta dietro, dove portava questa famosa agenda rossa che era l'agenda che gli avevano regalato i Carabinieri.*

P.M. dott.ssa PALMA: - *Era un'agenda dell'Arma dei Carabinieri?*

TESTE: - *Dell'Arma dei Carabinieri, sì. Non la lasciava mai era sempre con sé.*

P.M. dott.ssa PALMA: - *Ma la borsa le è stata restituita?*

TESTE: - *Sì.*

P.M. dott.ssa PALMA: - *È stata trovata integra la borsa?*

TESTE: - *Sì, accartocciata, però era integro tutto ciò' che era dentro la borsa; un po' affumicato però c'era di tutto, o meglio, quelle poche cose che lui aveva: l'agenda con i suoi numeri telefonici, le sigarette; è l'agenda rossa che non ho visto.*

(..)

TESTE: - *... Avevamo in programma di andare a Villagrazia a fare una passeggiata e l'ho visto turbatissimo, ma non ha cambiato i suoi programmi, io sono andata avanti con un suo cugino e lui mi ha seguita in un secondo momento, alle 10.00 è arrivato a Villagrazia. Ha fatto la sua solita passeggiatina a mare, siamo stati a pranzo e durante la mattinata io non sono stata con lui, mi sono rivista a pranzo da amici nostri vicino casa ed ha ricevuto una telefonata di Manganelli che gli diceva che doveva partire per la Germania ed ha uscito fuori l'agenda rossa, dove lui annotava tutti i suoi spostamenti, tutti i suoi incontri, etc. e poi, subito dopo pranzo, è andato a riposare, anche se, vi dirò, quando io ho chiuso casa, ho visto che c'erano tante cicche nel portacenere accanto al letto, comunque penso che avrà ' riposato, anche se un po' agitatamente poi è andato subito via alle quattro e dopo perché' dalla mamma (seguito), sono andata a lui aveva fretta perché' doveva subito andare a Palermo e poi dovevano andare a messa poi doveva ritornare a casa perché' doveva lavorare".*

E vale la pena evidenziare l'estrema costanza della vedova Borsellino che ha ribadito le sue

affermazioni sul punto, sia nelle sommarie informazioni del 18.08.2009 nelle quali ha spiegato come nella certezza di essere ucciso, Paolo Borsellino aveva cominciato ad utilizzare due agende: quella grigia (ritrovata) come agenda vera e propria; quella rossa, che aveva ricevuto proprio dai Carabinieri, per segnare le sue riflessioni, che temeva di non fare a tempo di riferire alla autorità giudiziaria di Caltanissetta, e che portava sempre con sé<sup>659</sup>.

Se questa è la premessa, la tesi della disintegrazione dell'agenda per effetto dell'esplosione non è percorribile.

Al di là della forzatura dell'apporto dichiarativo di Vullo Antonio, unico membro della scorta del Dott. Borsellino sopravvissuto alla strage - che mai ha detto che il Dott. Borsellino è uscito dall'auto con l'agenda in mano (cfr. pag. 116<sup>660</sup> sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino Quater) - è l'argomento logico a suggerire come l'agenda quel giorno non fosse mai stata estratta dalla borsa durante il percorso per via D'Amelio né presa dal magistrato una volta arrivato sotto casa della madre. Dalla corretta (e in questo caso non controversa) ricostruzione degli eventi, si ricava, infatti, come il Dr. Borsellino si trovasse alla guida della vettura blindata mentre la borsa si trovasse nella parte posteriore dell'auto ( per alcuni testi sul sedile posteriore per altri nel pianale fra i sedili anteriori e quelli posteriori); ne consegue che risulta alquanto improbabile (oltre che complicato) che il magistrato abbia fatto uso della borsa (o peggio abbia estratto l'agenda dalla borsa) durante il tragitto per via D'Amelio (mentre si trovava alla guida), né tanto meno si spiegherebbe perché il Dr. Borsellino avrebbe dovuto portare con sé l'agenda rossa (che di certo non utilizzava per gli appunti quotidiani, quali appuntamenti, spese ed altro<sup>661</sup>) una volta arrivato in via D'Amelio, considerato che era sceso dall'autovettura solo per citofonare alla madre che avrebbe dovuto accompagnare per una

---

<sup>659</sup> “AD.R. Confermo quanto ho già dichiarato in passato a proposito dell'agenda rossa su cui Paolo annotava gli spostamenti, le persone che doveva incontrare e, comunque, tutto ciò che atteneva al suo lavoro. Palo teneva due agende, una delle quali, come è noto, si trovava a casa mia quando fu eseguito l'attentato ed era di colore grigio, mentre l'altra, di colore rosso, gli era stata regalata dai Carabinieri per le festività natalizie dell'anno precedente. In effetti, Paolo normalmente utilizzava una sola agenda, ma cominció ad usarle entrambe subito dopo la strage di Capaci. Infatti, ritengo che Paolo in quel periodo pensasse di avere poco tempo a disposizione per approfondire le piste investigative che stava seguendo e, pertanto, annotava tutto nell' agenda rossa per evitare, non soltanto che potessero sfuggirgli elementi utili al suo lavoro, ma anche per annotare quelle riflessioni o notizie che temeva di non poter comunicare ad altri ed in particolare alla Procura di Caltanissetta prima di essere ucciso. Ed infatti, mio marito era perfettamente consapevole, come ho già dichiarato in altre occasioni, che il suo destino era segnato, tanto da avermi riferito in più circostanze che il suo tempo stava per scadere. Prova ne sia che, pochi giorni prima di essere ucciso, si confessò e fece la comunione”

<sup>660</sup> P.M. Dott. LUCIANI - Ho capito. Senta, facendo un piccolo passo indietro: nel momento in cui il dottore Borsellino scende dall'auto, una volta giunti in via D'Amelio, quindi per avviarsi verso il cancello esterno, diciamo, dell'abitazione, lei ha avuto modo di notare se avesse, anche qua, qualcosa in mano, un oggetto, qualcosa?

TESTE VULLO A. - Sempre là, qualcosa di vistoso non... non l'ho visto, perché si sarebbe notato. Se era qualcosa di piccolo non lo saprei dire. Sono sicuro che si è acceso la sigaretta, perché l'ho visto, me lo ricordo benissimo questo.

<sup>661</sup> Come ormai noto, per far ciò utilizzava l'agenda di colore marrone come riferito da Lucia Borsellino nel corso del suo esame testimoniale (“ricordo in maniera nitida che c'erano dei numeri di telefono, qualche nota spese e poi qualche appunto però che non ho letto con attenzione” cfr. pag. 57 ud. 03.12.2018)

visita medica.

Il Gup di Caltanissetta ha sostenuto la neutralità del comportamento di Arcangioli evidenziando che *“...non solo non può essere ricostruito il percorso effettuato dall'imputato, successivamente all'ultima immagine filmata, ma nemmeno è dato stabilire quanto a lungo costui abbia trattenuto la borsa, non essendovi contezza del tempo trascorso tra quando veniva filmato nel suo possesso e quando ne era senza. Anche a voler ritenere che abbia percorso la Via D'Amelio in direzione di Via Autonomia Siciliana, va rilevato che in quei pressi - a leggere le medesime foto allegate alle note citate - sono presenti più auto di polizia e carabinieri, oltre che mezzi di soccorso, senza che si debba sostenere che, nei brevi momenti in cui veniva filmato, quei luoghi non fossero di interesse operativo e fossero privi di ogni presenza istituzionale, così da rendere del tutto sospetta la direzione percorsa. ....La considerazione che la collocazione nel tempo e una ricostruzione in successione di dette immagini non è possibile, se non nei limiti riferiti, non consente di per sé di trarre conclusioni in termini di ragionevolezza indiziaria...”*

Ritiene il Collegio che se è vero che sulla base dei filmati esistenti – a causa della loro frammentarietà – non è dato conoscere, il punto di arrivo del percorso dell'Arcangioli, né il tempo esatto del possesso della borsa, ritenere tale dato privo di rilievo è perlomeno surreale.

Le immagini che ritraggono Arcangioli con la borsa del dr. Borsellino in mano, dapprima dalla parte opposta all'abitazione della madre del magistrato e di seguito a circa 60/70 metri di distanza dal cratere in direzione e quasi all'imbocco di via Autonomia Siciliana, non posseggono una sicura sequenza temporale, ma certamente danno la prova di come Arcangioli si stesse allontanando in maniera assolutamente rilevante dal luogo di interesse investigativo (dove si trovava sia il cratere che le macchine interessate dall'esplosione), senza che si possa trarre argomento contrario dalla circostanza che all'imbocco con via Autonomia Siciliana ci fossero parcheggiate alcune auto di Polizia e Carabinieri e alcuni mezzi di soccorso.

Con ancora maggior impegno esplicativo, voler sostenere la regolarità di comportamento di un ufficiale di polizia giudiziaria (per di più qualificato, trattandosi altresì di un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri) che, senza alcuna spiegazione (*rectius*, fornendo spiegazioni contraddittorie cfr. pagg. 829-830 sentenza di primo del processo c.d. Borsellino Quater), si allontani dalla zona del cratere e si rechi per ben 60/70 metri in direzione di una via che non presentava alcun interesse investigativo (essendo stata solo utilizzata per parcheggiare i mezzi che di certo non potevano trovare spazio innanzi all'abitazione della madre del dr. Borsellino né “inquinare” il luogo del disastro), risulta palesemente illogico e contrastante con la corretta ricostruzione dei dati investigativi.

Non si è solo di fronte ad un *“molto grave comportamento tenuto dal Capitano Arcangioli”* (cfr. pag. 829 sentenza di primo grado del c.d. Borsellino Quater), ma ad una *“condotta”* tutt'altro che neutra

in considerazione di plurimi elementi, e segnatamente:

- a) sia del luogo dell'ultima immagine che ritrae Arcangioli (già di per sé fortemente sospetto),
- b) sia della direzione (altrettanto sospetta) percorsa dall'allora capitano dei carabinieri,
- c) sia del fatto che Arcangioli non ha mai fatto alcuna relazione o annotazione di servizio dell'attività svolta in relazione alla borsa,
- d) sia della circostanza – facilmente apprezzabile sul piano “fenomenico” – che per sottrarre un'agenda da una borsa (possibilmente consegnandola a terzi) non servono né ore, né minuti, ma solo pochi secondi, magari gli stessi che bastano per accorgersi della presenza di un crest dei carabinieri. Di sicuro non vi è certezza sull'identificazione del soggetto a cui fu consegnata la borsa del dr. Borsellino una volta prelevata dalla macchina blindata, ma non può essere messo in discussione che, ad un certo punto, la borsa si sia trovata nelle mani dell'Arcangioli mentre questi si dirigeva in via Autonomia Siciliana.

Parimenti fuori dalle risultanze probatorie è ipotizzare la presenza di un'altra borsa nella disponibilità del magistrato all'interno della quale potesse trovarsi l'agenda in questione.

Una tale conclusione contrasta nettamente con il dato testimoniale degli stretti congiunti del dr. Borsellino (nonché con il ricordo del Vullo; cfr. Borsellino Quater) che per un verso hanno tutti parlato di una sola ventiquattre presa dal magistrato con sé il giorno della strage e, per altro verso, mai hanno denunciato la scomparsa di una borsa (al contrario di quanto fatto per l'agenda).

Nel proscioglimento di Arcangioli si è poi prospettato che “l'intervento” dell'Ass. Francesco Paolo Maggi abbia preceduto quello dell'Arcangioli, il quale sarebbe poi venuto in possesso, evidentemente, di una ulteriore borsa poi definitivamente scomparsa.

Si tratta di una ricostruzione che non ha alcun riscontro con tutte le dichiarazioni finora esaminate e soprattutto che stravolge il valore dell'apporto dichiarativo di Maggi il quale, al di là del fatto che ha dichiarato di aver fuso il motore per arrivare il prima possibile in via D'Amelio, ha comunque descritto una pleora di azioni svolte prima di occuparsi della macchina del giudice che sono incompatibili con un suo intervento così subitaneo<sup>662</sup>.

A sostegno della tesi qui sostenuta – che l'intervento dell'allora Cap. Arcangioli sull'unica borsa del Dr. Borsellino fosse anteriore a quello di Maggi – è l'apporto dichiarativo di Rosario Farinella (carabiniere e membro della scorta dell'allora deputato Giuseppe Ayala) che, come si è visto, ha affermato che quando aveva preso la borsa, la portiera dell'autovettura blindata del dr. Borsellino era

---

<sup>662</sup> Nello specifico ha riferito di essere intervenuto sul posto dopo essere andato a prelevare il Dr. Fassari presso la sua abitazione in Corso Pisani (che è strada di Palermo che dista più di sei chilometri da via Mariano D'Amelio) e di aver ritrovato la borsa dopo aver prestato soccorso ad una bambina accompagnandola fuori dalla strada (nella zona delle ambulanze), di aver fatto più volte avanti e indietro per via D'Amelio (perché il fumo impediva di stare troppo vicino ai luoghi) e che il prelievo della borsa avvenne dopo che gli incendi erano stati quasi del tutto spenti, che la borsa da lui ritrovata era la stessa poi restituita alla famiglia.

chiusa ed incastrata (fu aperta solo con l'aiuto del vigile del fuoco), che la borsa non era bagnata né l'abitacolo interessato da fiamme, e che la borsa era sostanzialmente integra (così come quella che appare raffigurata nel fotogramma che ritrae l'Arcangioli con la borsa in mano); inoltre - stando al racconto di Maggi - emerge altresì come la macchina del Dr. Borsellino, dopo la sua apertura, fosse stata oggetto di un ritorno di fiamme (che in precedenza non avevano interessato l'abitacolo essendo le portiere chiuse quasi ermeticamente) e per tale ragione, quando intervenne il Maggi, fu costretto a fare prima spegnere le fiamme facendo gettare acqua sui sedili posteriori e sulla stessa borsa.

Ancora, a tutto voler concedere, seguendo il Gup e ipotizzando la presenza di due borse (inferendo che Arcangioli quindi ne avrebbe preso un'altra), ci si dovrebbe chiedere della sorte di un'ulteriore borsa che l'allora capitano avrebbe comunque avuto a disposizione e che non è mai stata più ritrovata. Venendo alla valutazione dell'apporto dichiarativo di Francesco Paolo Maggi, oltre alle generali riserve sull'attendibilità del teste già evidenziate nel paragrafo precedente, vanno evidenziate diverse circostanze che fanno sorgere ragionevoli dubbi sulla bontà del suo apporto dichiarativo.

In primo luogo, il suo narrato - nella parte relativa al fatto che sia stato proprio lui a portare la borsa nell'ufficio di La Barbera il 19.07.1992 su disposizione impartita dal Dott. Fassari - non è riscontrato da nessuno di coloro i quali avrebbero potuto confermare la sua versione dei fatti (cfr. pag. 10 sentenza Gup del 01.04.2008, dep. il 28.04.2008, in atti)<sup>663</sup>.

Ancora, deve evidenziarsi come Maggi nell'indicare l'auto da cui ha prelevato la borsa faccia riferimento ad una Croma azzurra, ma trattasi di riferimento errato poiché la Croma guidata dal Dott.

---

<sup>663</sup> È interessante evidenziare come nella sentenza in argomento si legge *“Si rileva tuttavia che i poliziotti sentiti escludevano che la borsa potesse essere stata conservata sul divano dell'ufficio del dirigente della squadra mobile con le modalità descritte, disponendo l'ufficio di un armadio blindato dove custodire le cose pertinenti al reato (verbale di sit di Di Franco Sergio, Arrigo Antonino, Savarino Cinzia, Visconti Pietro...). D'altra parte anche funzionari della polizia di Stato negavano di aver mai visto la borsa in questione (verbale di sit di Salvatore La Barbera)”*

Epperò nell'odierno procedimento, a distanza di molti anni, il Dott. Salvatore La Barbera cambiando evidentemente versione ha riferito di aver notato la borsa nell'ufficio del Dott. La Barbera

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *ricordo di una borsa che stava nella stanza del Dottor Arnaldo La Barbera, e che, diciamo, mi ricordo di averla vista in più occasioni*

PUBBLICO MINISTERO - *Dove stava esattamente?*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *Credo sul divano, adesso io mi ricordo... ho queste immagini, se è la stessa, non lo so, io ho immagini di una borsa, mi ricordo nera, adesso non... non vorrei confondermi, che stava sul... sul divano. Questo è il mio ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Colore nero lo dice così, oppure lo ricorda?*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *No, perché contrasta con quel divano che era molto chiaro e, quindi, mi ricordo questo contrasto e, quindi, la... la... la... me la ricordo nera, da questo... perché era molto forte il contrasto con il divano, che era di un beige molto chiaro, ecco, molto... quasi come questo pavimento, quindi, mi ricordo la differenza. Sostanzialmente, ho questo ricordo qui e, poi, successivamente, fu consegnata al Dottor Cardella (v. pag. 181 ud. del 04.07.2019).*

E viene da chiedersi come mai tale ricordo non sia affiorato già all'epoca (anni 2000), quando il tempo trascorso dalla strage di via D'Amelio era certamente inferiore ai ventisette anni decorsi allorquando il funzionario è stato escusso nell'odierno procedimento



Borsellino era quella blu posizionata qualche metro più avanti rispetto a quella azzurra come si evince dal fotogramma estratto dal video depositato all'udienza del 26.11.2018 (min 10:10).



Infine, non può dimenticarsi come Francesco Paolo Maggi, appartenente all'organo di polizia giudiziaria incaricato di svolgere le indagini non abbia redatto alcuna relazione di servizio fino al 21.12.1992 (peraltro su richiesta di Arnaldo La Barbera in vista dell'audizione di Maggi da parte del Dott. Fausto Cardella) senza fornire, di fatto, alcuna spiegazione del ritardo di oltre cinque mesi nella redazione di tale atto (*"non so perché non la feci al momento, l'ho fatta successivamente"*).

Rimane il dubbio se si tratti di una "negligenza" nella tecnica investigativa – l'ennesima accertata in questo processo – o se vi sia di più.

Purtroppo, non è possibile aggiungere altro senza scivolare nel rischio di fallacia causato dalla pleora delle possibili ricostruzioni alternative anche in considerazione del fatto che non sono state acquisite nell'odierno procedimento tutte le precedenti dichiarazioni rese da Maggi prima della deposizione nell'odierno dibattito.

Quel che è certo è che la "la gestione" della borsa di Paolo Borsellino dal 19 luglio al 5 novembre è ai limiti dell'incredibile.

Nessuno ha redatto un'annotazione o una relazione sul suo rinvenimento, nessuno ha proceduto al suo sequestro e, nonostante da subito vi fosse stato un evidente interesse mediatico scaturito

dall'intervento del Dott. Antonino Caponnetto sul punto <sup>664</sup>, nemmeno i magistrati in servizio alla Procura di Caltanissetta (già alla data del 19.07.1992) hanno saputo riferire alcunché:

PUBBLICO MINISTERO - *Della questione dell'agenda rossa, lei... del... del Dottore Borsellino, lei sente parlare o comunque ha contezza... come attività fatta dalla Procura di Caltanissetta, quando?*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *Guardi, io ricordo semplicemente questo, che sulla questione della... della borsa di Borsellino, che venne trovata nell'immediatezza, questa fu una... una vicenda di cui si occupò specificamente il Dottor Cardella. Poi, dopo molto tempo, io ho ricordato che... addirittura, dopo aver... perché naturalmente, poi, c'erano questi processi, nel 2001, nel 2002, eccetera, e io ricordo che nel 2003 io diedi una delega alla DIA a firma mia e di Messineo, in cui si chiedeva alla DIA di svolgere un approfondimento di... di ciò che era emerso nei processi su questa agenda rossa, cioè, quali erano gli elementi sulla base dei quali si poteva stabilire che effettivamente c'era questa la presenza di questa agenda venne... venne, diciamo, indicata, sia dal Tenente Canale, sia dalla famiglia Borsellino, perché era un'agenda dei Carabinieri che Canale aveva regalato a Paolo Borsellino, quindi, non c'era dubbio che c'era questa agenda, poi non si trovò, chiaramente. Quindi, la prima... la prima delega... poi, successivamente sono venute tutte le altre questioni.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, del... insomma, le foto di Arcangioli e... e compagnia.*

PUBBLICO MINISTERO - *Però, diciamo, lei, quindi, all'epoca, non...ebbe contezza del... fatto che già nell'immediatezza si paventò che era sparita questa agenda rossa?*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *Nel 1992?*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì.*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *No.*

PUBBLICO MINISTERO - *È a ridosso della... cioè, subito dopo la strage, già si paventava il fatto che era sparita l'agenda.*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *No, no. .. questo, ripeto, perché il sopralluogo venne fatto... diciamo, era diretto sia Tinebra che da Petralia sui luoghi; per quanto riguarda la questione della borsa, se ne occupò Cardella..*

PUBBLICO MINISTERO - *.. Ma lei seppe mai, lei o i colleghi dell'ufficio di Caltanissetta di allora, che poi magari glielo possano aver riferito, di una discussione molto accesa che avvenne tra i familiari del Dottor Borsellino e il Dottor Arnaldo La Barbera su questa questione della... dell'agenda?*

---

<sup>664</sup> Invero, oltre all'articolo di Felice Cavallaro a cui si è fatto sopra riferimento bisogna ricordare, come già segnalato dalla motivazione della sentenza di primo grado del Borsellino Quater (v. pag. 841), che "già pochi giorni dopo la strage (precisamente, in data 25 luglio 1992) testate giornalistiche nazionali di grande diffusione (il 'Corriere della Sera' e 'La Stampa') pubblicavano un'intervista ad Antonino Caponnetto che parlava dell'allarme dei familiari di Paolo Borsellino, per la scomparsa della sua agenda rossa (...articoli, a firma di Andrea Purgatori e Paolo Guzzanti)".

TESTIMONE, GIORDANO F. - *Io questa cosa l'ho appreso dai giornali recentemente, ma all'epoca...*

PUBBLICO MINISTERO - *All'epoca non... non fu mai veicolata, diciamo, all'interno dell'ufficio?*

TESTIMONE, GIORDANO F. - *Non... non... non venne... almeno, io ho questo ricordo, non venne... non venne veicolata, esattamente, non venne comunicata... almeno, io sicuramente non ne venni a conoscenza; v. pagg. 187-188 ud. del 29.11.2019).*

Il quadro è ben delineato dal Dott. Fausto Cardella, insediatosi come sostituto procuratore applicato alla Procura di Caltanissetta dal 02.11.1992 al dicembre 1993 (v. pagg. 14-15, 107-108, 142 ud. 29.11.2019):

*“..Per quanto riguarda la borsa, non ricordo che ci siano deleghe, dicevo era un problema perché ricordo che... anche qui fu la Dottoressa Boccassini che si rese subito conto, credo che nelle prime ore, se non nei primi giorni che c'era questa situazione, diciamo così, da regolare, non voglio dire da sanare, perché non c'era un verbale di sequestro della borsa di... del povero Paolo, e ricordo che ci furono, dice, ma dov'è 'sta borsa? Che fine ha fatto? Perché già cominciavano, se non ricordo male, le prime polemiche, le prime cose sulla... su questa agenda, dov'è questa borsa? Dice, guardi, ricordo, il Dottor La Barbera disse io me la sono trovata in Questura, onestamente non so come ci sia arrivata, ma è stato fatto un verbale di sequestro? No, non è stato fatto, perché? E non è stato fatto perché non è stato fatto. In quel momento è successo, insomma, non ci fu una spiegazione diversa, ma non credo che... cioè, bastava già quella come non spiegazione, cioè il fatto che... una distrazione, si era... non era stato fatto. Allora, a questo punto, la Dottoressa Boccassini disse dobbiamo subito andare a vedere che cos'è questo, e fui incaricato, insomma, andai, se non ricordo male, io solo a Palermo il giorno dopo, deve essere stato nei primissimi giorni del nostro arrivo a Caltanissetta.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, il verbale è del 5 novembre '92.*

TESTIMONE, CARDELLA F. - *Ecco, noi siamo arrivati il 2...perciò le dicevo era il primo... uno dei primi problemi. Quindi, sono andato a Palermo, ricordo nella... nella... nello studio, nella stanza del dirigente della Squadra Mobile, c'erano altre persone, abbiamo aperto questa borsa, quello che c'è nel verbale, non ricordo cosa ci fosse, ma insomma, è segnato lì, ricordo cosa non c'era.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *... Senta, con riferimento sempre al Dottore La Barbera.. sul discorso dell'agenda rossa del Dottore Borsellino, il Dottore La Barbera aveva un'idea diversa sulla vicenda delle agende rosse di cui avete parlato voi?*

TESTIMONE, CARDELLA F. - *... sul perché questa agenda non si trovi e sia sparita, si fanno le congetture ma non... non c'è stato nulla, e non mi ricordo che fosse uno degli argomenti più prediletti, anzi, diciamo, non ricordo di averne mai parlato io con La Barbera; con La Barbera si parlò del*

*fatto del mancato sequestro della borsa, cioè del mancato congelamento della situazione della borsa, che apparve subito come un fatto... adesso non vorrei dire, ma insomma, una... una negligenza... ecco, qualcosa del genere, alla quale si rimediò e alla quale il Dottor La Barbera non... non seppe dare nessuna giustificazione*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *E allora, le faccio io la domanda per... per sapere in punto di fatto, cioè il Dottore La Barbera le disse, dove si trovava (la borsa)?*

TESTIMONE, CARDELLA F. - *E io so solo quello che disse il Dottor La Barbera, che disse, me la sono ritrovata ed è rimasta lì per tempo sulla poltrona della mia stanza.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *Da questo consegue la domanda, avete parlato del contenuto? Cioè, il Dottore La Barbera l'aveva mai aperta?*

TESTIMONE, CARDELLA F. - *No, questo... sì, ricordo, lo sa quello che c'è? Dice, no io non... che io ricordi, disse... o perlomeno non disse di averla mai aperta.*

La testimonianza di Cardella consente di definire, in senso adesivo a quanto osservato nel processo c.d. Borsellino Quater, un peculiare protagonismo di Arnaldo La Barbera nella vicenda in esame.

Il super poliziotto che prima dice alla vedova Borsellino che la borsa era andata distrutta e dopo la riconsegna irritualmente (senza lasciarne traccia scritta) ai congiunti del Dott. Borsellino aggredendo verbalmente Lucia Borsellino che dell'agenda rossa chiedeva contezza (cfr. pag. 964 sentenza di primo del Borsellino Quater)<sup>665</sup>, è lo stesso che ancor più irritualmente "fa spallucce" davanti ai P.M.

---

<sup>665</sup> Si tratta di circostanze che Lucia Borsellino ha confermato con costanza e precisione anche nell'odierno dibattimento: PUBBLICO MINISTERO, DOTT. BERTONE – *Le chiedevo appunto quando e come le è stata restituita questa borsa a sua madre.*

TESTIMONE BORSELLINO L. – *La borsa è stata restituita credo nello stesso anno, verso la fine di quello stesso anno dall'allora Questore Arnaldo La Barbera che venne a casa nostra e in presenza di mia madre. Io quando deposi nella scorsa deposizione non ricordavo appunto che fosse presente mio fratello o no, poi chiaramente abbiamo ricostruito e lui stesso ha ricordato quell'episodio, ed era presente anche lui in casa.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. BERTONE – *E cosa avvenne?*

TESTIMONE BORSELLINO L. – *Avvenne appunto questa consegna, io non ricordo assolutamente che sia stato stilato un verbale o altro. Io la prima cosa che feci ovviamente, non avendo potuto farlo prima, la aprii davanti a loro per vedere se c'era tutto quello che avevo visto riporre. C'era ricordo, non so come sia stato possibile, che c'era ancora il costume tutto stropicciato, le chiavi, un pacchetto di Dunhill, l'agenda marrone che aprii subito per vedere se fosse bruciata o altro, ma anche quella era perfettamente integra. E chiesi subito, proprio immediatamente come mai non fosse presente l'agenda rossa. E mi preoccupai più di quella e non di eventuali altri documenti che papà avesse inserito nella borsa perché quelli non sarei stata neanche in grado di riconoscerli. Ma l'agenda era un oggetto più evidente.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. BERTONE – *E cosa le fu risposto?*

TESTIMONE BORSELLINO L. – *Mi fu risposto in maniera quasi trasecolata come se io stessi parlando di un oggetto che, visto che non era presente, è perché non c'era, non perché qualcuno l'avesse sottratto. Poiché io insistetti molto circa l'assenza di questa agenda e chiesi più volte spiegazioni del perché non fosse presente, dando per scontato che essendo all'interno della borsa e non avendola, a detta anche di chi è stato con papà, perché non poteva averla dimenticata certamente per l'attenzione che aveva e per la precisione maniacale che aveva, non poteva averla dimenticata nella casa da cui proveniva, io immediatamente mi accorsi di questa assenza e insistetti ripetutamente perché mi si desse una spiegazione. E devo dire che la risposta fu tranciante quasi che appunto io stessi parlando di un oggetto del quale non si metteva neanche in dubbio il fatto che fosse esistito.*

che gli chiedono contezza “dell’anomala gestione” della borsa del Dott. Borsellino tra il 19 luglio e il 05 novembre 1992.

In sintesi, nella vicenda de qua sussistono dei punti fermi così sintetizzabili:

- 1) esistenza dell’agenda rossa;
- 2) contenuto dell’agenda (cfr. pagg. 824- 825 sentenza di primo processo c.d. Borsellino Quater);
- 3) presenza dell’agenda nella borsa;
- 4) possesso della borsa nelle mani di Giovanni Arcangioli;
- 5) ricomparsa della borsa stessa, in circostanze non compiutamente chiarite, nell’ufficio del dott. Arnaldo La Barbera.

Tutto quello che sta in mezzo tra il n. 4 e il n. 5 è ricostruibile solo con le testimonianze che – come si è visto nel Quater ed anche nell’odierno procedimento – non forniscono garanzie di affidabilità e, essendo spesso modificate nel tempo, non appaiono connotate da quella fermezza e non contraddittorietà (anche reciproca) necessaria per sancirne una qualche attendibilità.

Ad avviso del Collegio solo (se e) quando si potrà stabilire al fondo, e con chiarezza, il ruolo di Giovanni Arcangioli e il ruolo di Arnaldo La Barbera – soprattutto sotto il profilo del come si coniugano tra loro i due interventi sulla borsa – si potrà fare nuova luce sul tema della sparizione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino.

E si badi, come ha correttamente evidenziato il P.M. nel corso della requisitoria (cfr. pagg. 144-145 ud. del 11/05/2022 che si riporta in nota per comodità di consultazione<sup>666</sup>) non vi è alcuna

---

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Lei può dirci se venne più attenzionata la sua reazione da parte del dottore La Barbera rispetto alla esistenza o inesistenza dell’agenda ? ...mi riferisco nel momento in cui consegnò la borsa, lei ha raccontato, ha riferito di averla aperta e di avere contestato il fatto che mancasse questa agenda...ha riferito anche che le sue reazioni furono veementi...*

TESTIMONE BORSELLINO L. – *Inizialmente no, chiesi semplicemente spiegazioni. Poi vedendo che la posizione era assolutamente ferrea sul fatto che se non c’era era perché non esisteva, non perché ci potesse essere anche la ben che minima probabilità che potesse essere dispersa, allora mi irritai. Perché così si metteva in dubbio anche la stessa domanda. Io all’inizio fui assolutamente cortese, mi limitai timidamente a chiedere il perché non fosse presente, anche immaginando magari che potesse essere utile ancora per altri motivi. Quindi fu una richiesta assolutamente non prevenuta e senza alcun preconceito (v. pagg. 12-13, 47 ud. 03.12.2018).*

<sup>666</sup> PROCURATORE CAPO, DOTT. DE LUCA – *Agenda rossa: per la Procura appare un fatto oggettivo che l’agenda rossa sia svanita nel nulla.*

*Aspetto di sentire se qualcuno ha delle indicazioni in proposito per dire che in realtà ciò non successe.*

*Si potrebbe ribattere però: “Eh, ma l’Autorità Giudiziaria è veramente incoerente: prima ve la siete presa con Arcangioli, ora volete dirci che è stato il dottore La Barbera a fare sparire l’agenda rossa? O, in ogni caso, se fosse stato il capitano Arcangioli che c’entra... che bisogno ci sarebbe stato di La Barbera?”.*

*E no, io ritengo che la lettura più ragionevole sia stata quella di fare sparire subito l’agenda rossa, perché quella era l’urgenza, “togliamola di mezzo” ... sapendo o non sapendo cosa ci fosse lì dentro meglio farla sparire.*

*che poi, bisogna assolutamente dirlo... ove fosse sparita subito che rilevanza avrebbe avuto la condotta del dottor La Barbera di tenere lì buttata questa borsa senza menzionarla ad alcuno? Notevolissima: non si doveva attirare l’attenzione sulla borsa e al suo eventuale contenuto....*

*Quindi la funzione di lasciare lì, fare decantare questa borsa, era quella di non attirare l’attenzione sulla problematica dell’agenda rossa. Quindi, in ogni caso, anche ove questa agenda non sia sparita negli uffici della Squadra Mobile di*

contraddizione nel superiore accostamento.

Si tratta di valutazione che il Collegio condivide appieno.

Sia che l'agenda sia sparita a pochi minuti dall'esplosione, sia che l'agenda sia sparita in un turno di tempo (immediatamente) successivo, tenere un reperto così importante per cinque mesi a decantare su un divano ha avuto certamente un'efficienza causale nello sviamento investigativo delle prime indagini, facendo venir meno l'attenzione sulla borsa e sul suo contenuto.

A meno di non ipotizzare scenari inverosimili di appartenenti a cosa nostra che si aggirano in mezzo a decine di appartenenti alle forze dell'ordine, può ritenersi certo che la sparizione dell'agenda rossa non è riconducibile ad una attività materiale di cosa nostra.

Ne discendono due ulteriori logiche conseguenze.

In primo luogo, l'appartenenza "istituzionale" di chi ebbe a sottrarre materialmente l'agenda.

Gli elementi in campo non consentono l'esatta individuazione della persona fisica che procedette all'asportazione dell'agenda senza cadere nella pleora delle alternative logicamente possibili, ma è indubbio che può essersi trattato solo di chi, per funzioni ricoperte, poteva intervenire indisturbato in quel determinato contesto spazio-temporale e, per conoscenze pregresse (importanza delle annotazioni vergate dal Dott. Borsellino), sapeva cosa era necessario/opportuno sottrarre.

In secondo luogo, un intervento così invasivo, tempestivo (e purtroppo efficace) nell'eliminazione di un elemento probatorio così importante per ricostruire - non oggi, ma già 1992 - il movente dell'eccidio di Via D'Amelio certifica la necessità per soggetti esterni a cosa nostra di intervenire per "alterare" il quadro delle investigazioni evitando che si potesse indagare efficacemente<sup>667</sup> sulle matrici non mafiose della strage( che si aggiungono, come già detto a quella mafiosa) e, in ultima analisi, disvelare il loro coinvolgimento nella strage di Via D'Amelio.

Ed è questo l'elemento che lega la vicenda in parola alla "scarantinizzazione" delle indagini sulla strage: *impedire che scenari più ampi potessero squadernarsi e rivelarsi in tutta la loro possibile gravità, a fronte della preordinata esigenza di non ampliare il quadro delle responsabilità e delle cointeressenze rispetto all'esecuzione della strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992* (cfr. anche memoria finale Avv. Trizzino).

Come si è già detto (v. par. 16), movente della strage e finalità criminale di tutte le iniziative volte allo sviamento delle indagini su via D'Amelio sono intimamente connesse.

---

*Palermo, stare lì a fare decantare la situazione, senza smuovere alcunché con relazioni di servizio, verbali di sequestro... Siamo completamente al di fuori delle regole del Codice, eh: una borsa viene acchiappata, rimessa poi nella autovettura che stava ancora bruciando, poi consegnata alla Squadra Mobile, e buttata lì, senza che nessuno la menzionasse. Siamo completamente al di fuori della logica del Codice.*

<sup>667</sup> Come si vedrà nel paragrafo successivo l'episodio della falsa collocazione di Contrada sul luogo dell'esplosione è un elemento che induce a ben riflettere sulla possibilità che il coinvolgimento dell'alto funzionario dei servizi nello scenario della strage abbia potuto rappresentare realmente "un diversivo".

## 16.6 La “asserita” presenza di Contrada sul luogo della strage poco dopo la deflagrazione

Altra emergenza che il Collegio ritiene significativa, emersa nel corso dell'escussione del Dott. Antonino di Matteo (e di cui lo stesso magistrato aveva riferito già nel corso del processo c.d. Borsellino Quater), è quella relativa alla collocazione di Bruno Contrada sul luogo della strage poco dopo l'esplosione.

TESTE A. DI MATTEO - *ci fu fin dall'inizio, attraverso la deposizione e i verbali di alcuni magistrati, Antonio Ingroia era uno di questi, la rappresentazione di un dato, che era stato detto da alcuni ufficiali del ROS, e in particolare, se non ricordo male, dal capitano Sinico, ai magistrati che la prima pattuglia intervenuta subito dopo l'esplosione in via D'Amelio aveva notato il dottore Contrada allontanarsi dal luogo dell'esplosione. Era stata anche, secondo la rappresentazione fatta ai magistrati e dai magistrati di Palermo subito riferita a verbale ai magistrati di Caltanissetta, era stata fatta anche una relazione di servizio di questo accadimento, che sarebbe poi stata strappata negli uffici della... di Polizia a Palermo. Mi aveva colpito un dato, che poi ho conosciuto a posteriori: era stato sentito da... era stato sentito da chi allora conduceva le indagini, e in particolare dalla dottoressa Boccassini, quell'ufficiale dei Carabinieri, capitano Umberto Sinico, il quale aveva detto: "Sì, è vero, è vero che io ho riferito questa cosa al dottor Ingroia, però non... non le dico qual è la fonte, perché si tratta di un mio amico che non voglio esporre ad un pericolo per la sua incolumità. Io ho promesso che non avrei mai detto questa cosa e non la dico". Quando nel '95 io riprendo in mano questo fascicolo, questo è un verbale del '92, io mi permetto di andare a dire al Procuratore e agli Aggiunti: "Ma guardate, ma perché questa cosa è stata lasciata così inesplorata?" Sinico, il capitano Sinico, non aveva detto: "E' una mia fonte confidenziale di cui non vi faccio il nome, avvalendomi delle prerogative del Codice", aveva detto: "Si tratta di un mio amico, che io non voglio esporre". Mi vennero dietro, mi dissero: "Hai ragione". Perché io dissi: "Io a Sinico lo chiamo e se lui non mi dice come è venuta fuori questa notizia, lo incrimino". Io chiamai il... l'allora... non so se era maggiore nel frattempo, Umberto Sinico, il quale mi disse: "No, io non glielo dico il nome di chi aveva visto Contrada e mi aveva detto che la relazione di servizio era stata strappata". Io ho detto: "Guardi che lei è obbligato a fare il nome, altrimenti io devo sospendere il verbale e incriminarla per false informazioni al Pubblico Ministero". Il capitano Sinico mi disse: "Lei sta facendo bene il suo lavoro, ma io non le dico, non le faccio quel nome". Interrompemmo il verbale e Sinico venne iscritto nel registro delle notizie di reato per false informazioni. Un giorno, un sabato pomeriggio, io non ero solito il sabato pomeriggio... non sono di quei secchioni che stanno in Procura, non voglio apparire come... ero di turno, stavo scendendo le scale e vedo salire il capitano Sinico. Nel frattempo, noi avevamo acquisito anche altre dichiarazioni del... e fatto anche dei confronti con l'allora tenente*

Canale. A un certo punto... e il tenente Canale aveva confermato che Sinico aveva saputo questa cosa nell'immediatezza della strage. Sinico, posto a confronto con Canale, l'aveva negata. Tornando a quel sabato pomeriggio, scendo, trovo il capitano, il maggiore Sinico che sale le scale e che mi dice: "Io stavo venendo da lei, perché ho riflettuto e siccome non mi va, diciamo, di fare passare per bugiardo Canale, che sul momento su quella cosa non era... io le dico il nome di chi mi ha detto quelle cose". Io l'ho interrogato e lui mi ha fatto il nome. Il nome era di un allora appartenente al ROS dei Carabinieri, che poi era passato alla Squadra Mobile di Palermo, il dottor Di Legami. Prima di andare via, io feci anche dei confronti; non sto a raccontare tutta la cosa, acquisimmo anche la dichiarazione di un altro ufficiale dei Carabinieri del ROS, tale Del Sole, che confermò che il dottor Di Legami aveva dato questa notizia, cioè Contrada presente, relazione di servizio presentata e strappata. Facemmo dei confronti, che non dimenticherò mai, perché sostanzialmente ciascuno rimase nelle sue posizioni, però Di Legami disse: "Stanno mentendo, io so pure perché stanno mentendo. Io non gli ho detto niente di questa cosa". Quindi sul punto, e torno alla sua domanda sui dubbi, sulle perplessità, noi avevamo su un punto fondamentale, cioè una presenza assolutamente, per come era rappresentata, sospetta di un funzionario di alto livello del SISDE sullo scenario della strage, noi avevamo, e credo che poi sia rimasta tale la cosa, una testimonianza non diversa, ma completamente opposta di due ufficiali, due stimabili ufficiali del ROS dei Carabinieri e di un altrettanto stimabile funzionario di Polizia. ( cfr. pagg. 123 e ss. verbale dell'udienza dibattimentale del 16.11.2015 al processo Borsellino Quater, acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 03.02.2020).

Sul tema, nuovamente escusso nell'odierno dibattito il Dott. Di Matteo ha ulteriormente precisato che "avrei potuto richiedere l'archiviazione, ma siccome io non potevo accettare che su una cosa fondamentale, come la... la presenza di un uomo dello Stato che si allontana con la borsa, rimanesse tutto... io, ecco, devo dire con... con... con l'avallo dei... dei... della collega Palma e del collega Petralia, chiesi il rinvio a giudizio del Dottor Di Legami. Poi, sono stato a Palermo, faticavo, anzi, non riuscivo ad avere più notizie, nemmeno un trafiletto dai giornali, di questo processo, che so che si è concluso con la sentenza assolutoria definitiva.... quel contesto... in quel contesto, si procedette anche... forse questo nel primo processo non l'ho detto, siccome questo Elmo aveva detto che, assieme a Contrada, aveva visto in via D'Amelio anche Narracci, capocentro del Sise di Palermo, ovviamente, per noi non era un nome qualsiasi, se non altro perché già sapevamo che, diciamo... un bigliettino col numero di telefono corrispondente all'utenza personale di Narracci era stato trovato a poche decine di metri dal cratere di Capaci, subito dopo il 23 maggio, noi lo intercettammo, sottoponemmo anche ad una individuazione di persona presso gli uffici della DIA, alle Tre Torri a Palermo, attività congiunta Procura Caltanissetta e Procura di Palermo, convocammo il Dottor



*Narracci, e procedemmo all'individuazione di persona con le forme previste dal codice, ed Elmo<sup>668</sup> non lo riconobbe; poi, ho saputo, in seguito, ma nel frattempo, diciamo, ero andato a Palermo, che Elmo avrebbe, poi, dichiarato di non averlo riconosciuto perché indotto a non... di averlo riconosciuto, ma di non avere verbalizzato il suo riconoscimento perché indotto da un ufficiale di Polizia Giudiziaria, che in quel caso assistevano i Pubblici Ministeri, non era... non erano certamente i poliziotti del gruppo investigativo Falcone-Borsellino.* (v. pagg. 22 e ss. verbale ud. del 03.02.2020). Al netto della vicenda processuale riferita dal Dott. Di Matteo (conclusasi con l'assoluzione di Roberto Di Legami che era stato rinviato a giudizio per false dichiarazioni al P.M.) rimangono dei quesiti che – ci si rende conto (allo stato) sono destinati a rimanere irrisolti – ma non por(se)li sarebbe un ulteriore errore di prospettiva che espungerebbe inopinatamente dal raggio di valutazione degli elementi rilevanti.

Segnatamente ci si chiede perché in un arco temporale prossimo alla strage ci sia dedicati a diffondere la notizia, poi rivelatasi falsa, della presenza di Bruno Contrada in via D'Amelio poco dopo l'esplosione? A vantaggio di chi?

Alla luce di tutte le circostanze di cui si è dato conto si ritiene che se ne giovò chi aveva tutto l'interesse a far sì che le matrici non mafiose della strage ( che si aggiungono, come già detto a quella mafiosa) di Via D'Amelio non venissero svelate nella loro reale consistenza.

Come ben evidenziato da talune parti civili Bruno Contrada era “il diversivo giusto”: un soggetto - nel frattempo caduto in disgrazia per le confidenze rivelate da Gaspare Mutolo al Dott. Borsellino circa una contiguità del Contrada medesimo con l'organizzazione mafiosa - da collocare immediatamente sulla scena del crimine subito dopo l'esplosione.

---

<sup>668</sup> Trattavasi di un collaboratore “il quale aveva riferito che, per circostanze casuali, si trovava nei pressi di via D'Amelio il 19 luglio '92, e nel momento in cui aveva udito la deflagrazione si era avvicinato e aveva visto Contrada allontanarsi dal teatro... dal luogo teatro della strage con una borsa in mano o qualcosa in mano, dei documenti in mano” (cfr. pag. 19 verbale di udienza del 03.02.2020).

## **16.7 Il traffico in entrata sull'utenza mobile del Dott. Paolo Borsellino**

Il teste Gioacchino Genchi ha riferito anche nel corso della sua escussione nell'odierno dibattimento una anomalia di significativo rilievo afferente alla mancata acquisizione del traffico in entrata sull'utenza mobile nella disponibilità del Dott. Borsellino:

*TESTIMONE GENCHI – Altro punto di contrasto con il Servizio Centrale Operativo, tutti i tabulati acquisiti, dico tutti i tabulati acquisiti, lei li trova agli atti, quelli di Falcone, quelli degli indagati, quelli di Scotto, quelli di Contrada, si distinguevano in due parti: il traffico in entrata e il traffico in uscita... Venivano dati due tabulati cartacei all'epoca, non c'erano ancora i file. Traffico in entrata e traffico in uscita. Ora il sistema di documentazione del traffico telefonico di allora rendeva indispensabile il traffico in entrata, perché sapere il traffico in uscita senza il traffico in entrata si perdeva più della metà delle chiamate. Il traffico telefonico del cellulare del dottor Paolo Borsellino in entrata è stato fatto scomparire. Non è mai stato conferito al gruppo di indagine Falcone e Borsellino, non è mai stato depositato agli atti dei processi e lei non lo troverà da nessuna parte. Al punto tale che poi si è pure a momenti tacciato di falsità un suo collaboratore, mi ricordo il maresciallo Canale, che diceva "Ma io l'ho chiamato.", ma queste chiamate non risultano. Ma non potevano mai risultare le chiamate di Canale nei tabulati di Borsellino se il traffico in entrata è stato tolto. E uno dei punti di scontro, a proposito di quei tabulati, oltre a quelli corrosi dall'umidità... io non ho mai sentito parlare che i file vengono corrosi dall'umidità. Dico insomma qualche file bene o male nella mia vita penso di averlo maneggiato. Il traffico telefonico in entrata di Borsellino è un dato obiettivo, documentale. "Voi l'avete acquisito con delega della Procura di Caltanissetta. La Procura di Caltanissetta ha disposto che ce lo dovete mandare. Signori miei mi dite dove è questo traffico?", non si è mai avuto il traffico telefonico in entrata di Borsellino. Perché ritengo che probabilmente il traffico telefonico in entrata di Borsellino fosse quello più importante. Perché se c'erano state anche chiamate a Borsellino da parte di qualcuno, che bisognava non far comparire, l'unico sistema a quel punto – visto che Borsellino era stato tacitato per sempre – era quello di far scomparire il traffico in entrata che era il referto documentale più importante che non è mai stato acquisito e che lei non trova in nessun processo. Almeno fino al materiale che ho trattato io. Peraltro, poi i dati sono stati cancellati e quindi non vedo come si sia potuto acquisire ex post. Questo tanto per dirgliene una. (v. pag. 33 udienza del 11.01.2019 nonché pag. 74 ).*

E quanto affermato dal Dott. Genchi parrebbe avere conferma nella richiesta dello Sco della Polizia di Stato (Dott. A. Pansa) datata 20.07.1992 – ritualmente autorizzata dal Dott. Petralia in pari data – volta ad acquisire il solo traffico in uscita dell'utenza in uso al Dott. Borsellino (v. all. 15 della prod. acquisita il 14.09.2020).

Epperò, dalla lettura del decreto di archiviazione del 21.06.2012<sup>669</sup> (prod. Avvocatura dello Stato del 23.03.2022), sembrerebbe (implicitamente) evincersi che il traffico in entrata del Dott. Borsellino sia stato sviluppato, facendosi riferimento sul punto ad una nota del Gruppo Investigativo “Falcone-Borsellino” datata 19.04.94:

*Tuttavia, della conversazione telefonica in argomento, si fa espressa menzione nell’informativa del Gruppo Investigativo “Falcone - Borsellino” datata 19/04/94: «...intorno alle ore 12.00 - 12.30, espletata una seconda sessione di lavoro dedicata alle provalazioni del MUTOLO, (n.d.r. Paolo BORSELLINO) decise di fare rientro a Palermo, prenotando il volo delle ore 14.25. Durante il percorso, che dalla sede della D.I.A. conduce all’aeroporto "Leonardo da Vinci", il giudice telefonò dal suo radiomobile al Procuratore Capo di codesta Procura, dott. Giovanni TINEBRA, dovendogli probabilmente comunicare il delicato esito di quanto informalmente appreso dal MUTOLO. Infatti, analizzando il traffico telefonico in entrata ed in uscita del cellulare in uso al dott. Paolo BORSELLINO, è stato rilevato che effettivamente in data n/07/92 alle ore 12.42 e 12.44, risultano telefonate, per la durata rispettivamente di 1 minuto circa e di 40 secondi, dirette al dott. Giovanni TINEBRA (trattasi della telefonata effettuata lungo il percorso Roma - Fiumicino)...» (pag. 24 decreto di archiviazione).*

Ove il dato riferito dalla nota del Gruppo Falcone – Borsellino non corrispondesse alla realtà con conseguente veridicità di quanto affermato da Genchi non vi è dubbio che si tratterebbe dell’ennesima sottrazione di elementi utili alla ricostruzione della strage di Via D’Amelio.

Invero, il non avere a disposizione le chiamate in entrata sul telefono del Dott. Borsellino ha indubbiamente sottratto importanti piste investigative che se percorse subitaneamente avrebbero consentito di ricostruire più agevolmente gli ultimi giorni di vita del Dott. Borsellino senza dover ricorrere, a distanza di molti anni, ad assunzioni testimoniali che per loro natura – a prescindere dalla buona o malafede del dichiarante – si prestano a maggiori imprecisioni.

---

<sup>669</sup> Si tratta del procedimento che ebbe ad oggetto la questione della presunta presenza di un centro legato al SISDE presso la sede del CERISDI, posta sul monte Pellegrino all’interno del castello Utveggio, nonché dell’eventuale partecipazione esecutiva di soggetti, in qualche modo legati ai Servizi di Informazione, e posti in tale sede di osservazione privilegiata (il monte Pellegrino domina Palermo compresa la zona di Via D’Amelio).

## **16.8 La collaborazione mancata di Mario Santo Di Matteo e l'intercettazione del suo dialogo con la moglie, sugli infiltrati in via D'Amelio**

Anche in questo caso devono richiamarsi le puntuali considerazioni svolte nel c.d. Borsellino Quater: *Anche la tormentata vicenda relativa alla collaborazione di Mario Santo Di Matteo, avviata ad ottobre 1993 e seguita, a stretto giro, dal sequestro del figlio Giuseppe Di Matteo, rapito il 23 novembre 1993, in un maneggio di Piana degli Albanesi, da un gruppo di mafiosi, travestiti da poliziotti della DIA, facendo credere al ragazzino di poter rivedere il padre (che, in quel periodo, era sotto protezione, lontano dalla Sicilia), contribuisce ulteriormente a rendere il quadro complessivo, se possibile, ancor più inquietante. Infatti, il collaboratore di giustizia, a fine ottobre 1993, rendeva dichiarazioni sulla strage di Capaci e preannunciava agli inquirenti della Procura della Repubblica di Caltanissetta (all'epoca, come è noto, diretta da Giovanni Tinebra) di averne anche sulla strage di via D'Amelio.*

*Poche settimane dopo (come detto), il figlio del collaboratore di giustizia veniva rapito e pervenivano, a casa del padre di Mario Santo Di Matteo, alcuni messaggi minatori, come uno (il 1° dicembre 1993) con la fotografia del ragazzino con i giornali di fine novembre e la scritta "tappaci la bocca" ed un altro (il 14 dicembre 1993) dove si leggeva: "Il bambino lo abbiamo noi e tuo figlio non deve fare tragedie"<sup>670</sup>. Il collegamento fra il rapimento del figlio del collaboratore di giustizia e le sue conoscenze (specifiche) sulla strage di via D'Amelio (mai completamente disvelate), emergeva con lampante evidenza proprio nel corso di un colloquio del giorno 14 dicembre 1993, fra il medesimo Mario Santo Di Matteo e sua moglie Francesca Castellese, oggetto di intercettazione ambientale presso i locali della DIA<sup>671</sup>, nel corso del quale si parlava di "infiltrati" nella strage del 19 luglio 1992, con la donna che invitava il marito a "ritrattare" ed a non ricordarsi più della strage di Borsellino.*

*Il testo del colloquio è di seguito trascritto:*

*D = Donna U = Uomo*

*C = Uomo*

*Le voci sono basse e coperte da fruscio. Spesso parlano sottovoce.*

*U = (?) perché' noi dobbiamo prendere le persone che hai contattato.*

*D = No (?)*

---

<sup>670</sup> Cfr. sommarie informazioni testimoniali Francesca Castellese 29.10.1997 (nelle produzioni del 15.1.2016): la moglie del collaboratore di giustizia Mario Santo Di Matteo affermava che, sin dal giorno della scomparsa del figlio Giuseppe, riceveva dei bigliettini, sotto la porta di casa del suocero, per intimarle di "tappare la bocca a suo marito".

<sup>671</sup> Cfr. conversazione ambientale del 14.12.1993, fra Francesca Castellese e Mario Santo Di Matteo (nelle produzioni del 15.1.2016).

U = (?) hama capiri cu è, cu nun è.

Incomprensibile.

U = Tu mi devi dire come era combinato, buttana della Madonna. Ti l'ha fari diri, io (?)

D = (?) 1,65 (?) (66, 67, 68) ..

U = Uhm.

D = ? ) tu ritratta (?)

Incomprensibile.

U = Tu mi devi dire perché'.

D = Ah?

U = Perché'?

D = Pirchi'? (?)

Incomprensibile. Voci basse che rimbombano.

U = (?) senti, pirchi' chiddu ti vinni a diri (?)

D = (?)

U = Cu è chiddu ca vinni? Cu è chiddu ca vinni ha diri.

D = Ti l'haiu dittu, Sa'.

U = Insomma, io t'haiu dittu a tia: "Franca, dicci a me' patri ca (?)" e tu nun ci cridi. (?) Gesu'

Bambino. (?) di pigliari `u picciriddu (?) tu dici Giovanni BRUSCA, BAGARELLA, avete fatto la chiave di cioccolata e poi non l'arrestano.

Incomprensibile.

D = L'ha finiri, la devi smettere (?) e non ti guardo più (?)

U = (?) aspetta e statti calma.

D = A me' figliu mi l'hata dari (?)

U = Però mi devi dire (?) Franca pigliati 'i cosi (?) e poi sapemu cumu hama cuminciari.

D = 'I cosi chisti sunnu, Sa'; 'i cosi sunnu chisti.

U = Uhm, nuatri `u sapemu soccu hama fari (?)

Incomprensibile.

U = Va' camina! Cu si l'avia a pigliari di dintra! Au paisi nun ci vinivano pirchi' ci sunu 'i sbirri (?)

U = Io lu sacciu cu c'è dda (?) (hanna) arrestari a (Ciro), chiddu cu i cavaddi.

D = No, nun c'è cchiu' al (lido) albanese; nun è cchiu' al (lido) albanese (=) `u picciriddu dda si ni iu, a .., a cosa ... aspe' (?)

U = (?) ma cumu fannu? (?)

D = A Villabate, ma chistu iddu fu ca ... è stato lui, è stato lui.

U = (?)

*D = Io? Io no.*

*U = tutti `sti cosi nun è ca ci vidu chiaru. Ora mi l'haia ghiri a circari iu a me' figliu. Mi dispiaci, ci lu po' diri a me' (matri)*

*D = No, Sa' (?)*

*Incomprensibile.*

*A questo punto entra un uomo.*

*C = (?) perché' ha detto che viene tra un momento, (se intanto gli vuole parlare per telefono) ...*

*D = (No) ...*

*U = (?) deve venire qua.*

*C = Sì, ha detto che viene, solo che adesso deve fare un attimo una cosa con i magistrati, il tempo di sbrigarsi e viene. Intanto se vuole (?) per telefono (?)*

*U = Uh (?) andiamo.*

*Si allontanano.*

*Breve pausa. Si odono solo rumori di fondo.*

*Riprende la conversazione, ma le voci sono basse.*

*D = Ah, `u picciriddu ava essiri vivu prima.*

*U = Sì, ma `u picciriddu va cercalu, nsa' urani minchia si ni i', spiri' (?) diccillu a me' patri: "E' inutili, a to' figliu nun ci lu leva nuddu di `ntesta".*

*Incomprensibile.*

*D = (?) no ca iddu, cioè io se tu (?) tappaci la bocca. Che significa "tappaci la bocca"? Tu lo sai? (?)*

*Incomprensibile. La donna parla singhiozzando.*

*U = Io ti dico una cosa (?)*

*Incomprensibile.*

*U = (?) se loro, se loro ... io ora ci nesciu `u discursu, Franca, ti fazzu cuntenta, però poi non mi devi dire (?) Villabate (?) a Villabate mancu (?) cchiu' luntanu ancora.*

*La donna parla piangendo. Incomprensibile.*

*U = A Villabate. Ma poi, senti una cosa, invece di chiangiri, pirchi' nun mi spieghi cumu stannu li cosi ...*

*Incomprensibile.*

*U = A Villabate, a Villabate si ni iu.*

*D = (?) ci vosi iri iddu dda, c'è voluto andare lui. Dice: "Mamma, mi ni vaiu dda (?)".*

*U = (?) to' figliu (?) eh, cchi ni finiu ladia, vuantri nun ci criditi e allora continuate (?)*

*Incomprensibile.*

*U = Va be', nun c'è bisugnu ... Franca, o tu nun mi vo' capiri o fa' finta di non capire, pirchi' io lu sacciu quannu si mittinu a unu, quannu s'hanna purtari a `nautru (?) e come si fa? Dimmillu tu (?) pirchi' nun ci lu dicu a iddu.*

*Incomprensibile.*

*U = Mah, iddu è convinto ca pari (?)*

*Incomprensibile. Si sente bussare. Entra un uomo dicendo qualcosa, quindi si allontanano.*

*Dopo una breve pausa di silenzio, riprende la conversazione ma le voci sono basse e distorte.*

*U = Cu voli nesciri di dda intra ava parlari (?)*

*Entra qualcuno.*

*C = Caffè'. (?) Ci basta lo zucchero?*

*D = (?) Se lo prenda (?)*

*C = No, no, io c'ho tutt'altra (?) U = Grazie.*

*L'uomo esce, i due riprendono a parlare sottovoce.*

*U = (?) si piglia a so' muglieri na machina e va firriannu (?)*

*Incomprensibile.*

*U = (?) scusa, a dda persona ci desiru la liberta', 'a machina (?)*

*Incomprensibile.*

*D = (?) au scuru, nun c'era anima viva.*

*Incomprensibile.*

*D = Ma che dici, Sa'?*

*U = Iu ci lu dissi (?)*

*D = Ma perché'? Ma perché' (?)*

*Incomprensibile.*

*U = (?) per i cazzi suoi; cu è ca collabora nesci di dda intra, cu nun collabora resta dda intra.*

*Incomprensibile.*

*U = Mah (?) a Villabate.*

*Incomprensibile.*

*D = (?) ti lu scurdasti (?) quannu fannu stragi di parenti ...*

*U = (?)*

*D = Io non lo so, cioè io a te ...*

*Sovrapposizione di voci.*

*D = Io devo capire (?)*

*U = (?)*

*D = A me, Sa', a me ste cose mi danno fastidio; mi dispiace ...*

*Voci basse.*

*U = Chistu CANCEMI (?) ca attacco' a parlari (?)*

*D = Si, ma tu pensa ai figli ...*

*U = (?)*

*D = Devi smetterla (?)*

*Incomprensibile.*

*D = Tu ha vidiri a trecento (?) gradi (?) Capisti? Nuantri hama fari finta ca tu stai (?) così; capisti, Sa'?*

*U = Tu dici ca `u discursu è così.*

*Incomprensibile.*

*D = (?) al cento per cento, affrontiamo questo discorso al cento per cento (?)*

*U = (?) •*

*D = (?) discursi, discursi. Si tratta della vita di to' figlio e tu discuti ancora!*

*U = (?)*

*D = Pensa a chistu, pensa a chiddu, lassali futtiri 'i cristiani.*

*La donna piange.*

*D = Anzi, dammi `u numero (?) chiama a iddu invece di chiamare Palermo (?)*

*U = (?)*

*D = (?) stu maneggio è di Andrea, Andrea (VITALE).*

*U = Iddu nun è chiddu ca (?)*

*Incomprensibile.*

*D = (?) tu a to' figliu accussi' l'ha fari nesciri, si fa questo discorso.*

*U = Ma che discorso? Ma che fa (?)*

*D = (?) parlare della mafia (?)*

*U = Ah, nun ha caputu un cazzu!*

*D = Come "nun ha caputu un cazzu?"*

*Parlano sottovoce.*

*D = Oh, senti a mia, qualcuno è infiltrato (?) per conto della mafia.*

*U = (?)*

*D = Aspe', fammi parlare (?)*

*Incomprensibile.*

*D = (?) tu questo stai facendo, pirchi' tu ha pinsari alla strage di BORSELLINO, a BORSELLINO c'è stato qualcuno infiltrato che ha preso (?)*

*U = (?)*



*D = Io chistu ti dico, io questo ti dico.*

*D = Forse non hai capito (?)*

*D = (?)*

*U = (?) tu fa' finta, ora parlamu cu*

*D = Io haia fari finta, io quannu (?) cu papa' (?) ci dissi ca dda vota vinni ni ti' (?) capito (?) parlare cu to' figlio (?)*

*Parlano sottovoce e velocemente. Incomprensibile.*

*U = No, tu dici se `u sannu , lu sta dicinni tu ...*

*D = (?) capire se c'è qualcuno della Polizia infiltrato pure nella mafia e ti (?)*

*U = Cu?*

*D = (?) mi devi aiutare su tutti i punti di vista (?) pirchi' io mi scantu, mi scantu.*

*U = (?) intanto pensa a to' (figliu).*

*La donna piange.*

*D = Pirchi' tu certi voti quannu parlo .*

*U = Mi la fai vidiri la fotografia (?) i fotografie (?) 'i fotografie nun li puzzu taliari.*

*Incomprensibile.*

*D = Si cummoglianu 'i cosi, Sa' (?) capisci? (?) ma cca (?) Ah?*

*U = Cchi ni sacciu! (?)*

*Le voci si fanno più lontane. Incomprensibile.*

*D = (?) `u Signuri mi deve aiutare, mi deve proprio aiutare, m'avissi cuntintatu di moriri, no tutti `sti disgrazie ...*

*La donna piange. Incomprensibile.*

*D = (?) "Di' a to' figliu di non fare tragedie; non avvisate i Carabinieri, non avvisate i Carabinieri; aspetti, ci facciamo sentire".*

*Incomprensibile.*

*U = (?) ti lu dissi l'otra vota*

*D = Mi lu dicisti l'otra vota*

*U = Ca tuttu (?)*

*La donna continua a piangere e non si comprendono le sue parole.*

*U = E chiangi!*

*Incomprensibile. Voci basse.*

*D = No, no, niente.*

*U = (?)*

*D = Cioè, nuatri hamma iucari tutte le carte, tutte le carte (?) è passato già troppo tempo (?)*

*Rumori di fondo coprono la conversazione.*

*U = (?) a Villabate.*

*D = (?) una parola mia (?) non mi scappa (?) non mi deve scappare, per come è stato fino ad ora (?)*

*Incomprensibile.*

*U = Quannu fu `stu (?) ti ricordi?*

*D = (?)*

*U = Sì, ma tu ci cridi ca (?) la Croma (?) tri miliuna e setti (?)*

*Incomprensibile.*

*U = Va bene, come vo' fari. Io ti dissi a tia una cosa (?) però tu devi vedere le cose come vanno (?)*

*D = Lo so.*

*U = (?) ancora nun l'haiu pututu capiri.*

*D = Lo so (?) quannu mi facisti `stu discursu*

*U = Ma tu non ti devi preoccupare.*

*Incomprensibile.*

*D = (?) cioè io penso au picciriddu; caputu? Tu m'ha capiri!*

*Sovrapposizione di voci.*

*D = Però, Sa', `u discursu è chistu, nuantri hamma fari (?)*

*Incomprensibile. Parlano a bassa voce.*

*U = (?) iddu mi dissi, dice, to' muglieri (?) suo marito ava ritrattari (?)*

*Incomprensibile.*

*U = (?) iddu, BAGARELLA e Toto' (?) sanno pure che c'hanno (?)*

*Incomprensibile.*

*Parlano a bassa voce.*

*D = (?) quannu vinni a pigliari a tia (?) maresciallo ...*

*U = Uhm.*

*D = ... a Punta Raisi (?)*

*Incomprensibile.*

*U = (?) tutti 'i sbirri ci su', nun sai quanti Carabinieri e Polizia c'è (?) stanno arrestannu a tutti quanti, hanno (?) per intercettare (?) a BAGARELLA (?) unu cerca i latitanti (?) nei paesi (?)*

*D = (?) alla televisione, Sa', io nun ci pozzu cridiri; capisci? Io (?)*

*Incomprensibile.*

*D = (?) fai 'i stessi discursi ca dici na littra a so' muglieri, dice: mi dispiace ma non ti ho mai amato, dice, non ti ho mai voluto bene.*

*U = Ma pirchi'?*

*D = (?)*

*U = Ma chistu, sai, secondo me (?) iddu già era ca vuliva parlari e nun vuliva parlari, vuliva parla' e ... allora (?)*

*D = (?) ti voglio dire (?) se io (?)*

*U = Ma quannu fu?*

*D = Ma fu qualchi quattru iorna narreri, cinqu iorna narreri (?)*

*U = (?)*

*D = Verso venerdì vinni (?) a pigliari (?)*

*Incomprensibile.*

*D = (?) `u picciriddu ci dissi (?)*

*Incomprensibile.*

*U = Sì, ma me' patri cchi ava diri (?)*

*D = (?)*

*U = ci dissi a cu?*

*D = (?) al magistrato (?)*

*Incomprensibile.*

*D = (?) colpa tua è, stai attenta; capito?*

*U = (?) ma mi pare ca ci su' picciriddi, sta parlannu ppi"i cazzi sua.*

*Incomprensibile.*

*U = Mi dissi: "Santinu, to' muglieri sbaglio' completamente".*

*Incomprensibile.*

*D = "Mi ha rovinato - ci dissi - dopo dieci anni di lavoro ... vidissi, tutto quello che c'è qua dentro è tutto di mio padre, roba che mi ha fatto mio padre. 'A verità!" (?)*

*U (?)*

*D = Il maresciallo con me è stato proprio coglione.*

*U = (?)*

*D = È un peccato (?)*

*U = Oh, Fra', `u vidi com'e'? Appena nesci stu discursu (?)*

*D = (?)*

*U = (?) nun fanno niente (?) a mala figura (?)*

*Incomprensibile.*

*U = Idda avia ristatu sempri cu mi', a mia mi diciva: "Santinu, nescitinni" (?) non ti preoccupare (?)*

*Incomprensibile.*

*D = (?) ci dissi ca MARTELLI è (?)*

*Incomprensibile.*

U = (?) ma vuantri ci `u dicistivu a CANCEMI da commissioni (?) che cazzo vuliti di mi', che CANCEMI dici chistu.

D = (?) `I. I fattu è chistu.

U = Che CANCEMI disse chistu ... e iddu (?) a commissione ... a GANCI, all'epoca c'era MONGILE, GANCI ci dissi a iddu personalmente: "Statti cca (?) di mattina non ci andare all'appuntamento perché' senno' ti ammazzano"; iddu dda, `nveci di iri all'appuntamento, si ni 'i a (casa) (?) GANCI lu fermo'. Ora, dicu, se GANCI parla (?) i' ci dissi: "Se parla GANCI (?)".

*Incomprensibile.*

U = Sì, però ti voglio dire ...

D = (?) come fai a (?) non ci posso credere, perché' non ha (?)

U = (?)

D = (?) i' ci dissi: "Tu ha sentiti a mia (?) fammi cuntenta; la vo' fari una cosa? Taglia brodo e (?)"

U (?)

D = (?) ma unni haia ghiri? Io mi scantu la sira (?) tu lu vo' capiti?

U = Io?

D = Io? Ti lu giuru 'a vista di l'occhi, te lo giuro sopra la vista di l'occhi, trasu dda intra e mi veni di chiangiri (?)

U = (?)

D = (?) con il cuore in gola.

*Incomprensibile.*

D = (?) ma iu nun ci cridu (?) era una vittima come a me; `u capisti?

U = Eh (?)

D = Dicu, chistu tu ha pinsari.

*Incomprensibile.*

D = (?) per come sono stata obbligata pure io.

U = Va bene, va bene; ora vidimu (?) ora facennu facennu `u fattu ca dici tu, hanna (?)

D = Sì, si (?) lo capisci?

U = Quannu noi ci iamu a nesciri un fattu di chistu (?) non è ca

D = (?)

U = Ma chiddu non lo toccherà nessuno.

D = (?) tutte le altre cose, eventualmente la questione (?)

U = Forse non ha caputu, stiamo parlando.

D = Ecco (?) tutte `ste cose (?) più grande del mondo, più grande del mondo (?)

*U = Forse nun hai caputu, dducu nun fannu nenti, però nun è ca putimu stari (?) chistu vogliu diri.*

*D = (?)*

*U = Eh, perché' tu fai nesciri una cosa di chista, iddi (?) pirchi' poi nun ci cridi mancu iddu.*

*D = Che fai? Mancu iu (?)*

*U = Poi nun ci cridi cchiu' nuddu (?)*

*Incomprensibile.*

*U = A chi ura partisti?*

*D = Partemmu nuantri (?) meno cinque (?)*

*U = Nun è ca hai `u bigliettu ppi' scinniri?*

*D = Il cosa haiu `u bigliettu l'haiu, però s'ava fari (?)*

*Incomprensibile.*

*U = Cu BAGARELLA (?) piglia me' figliu (?)*

*Incomprensibile.*

*D = (?) io sono rimasta così sconcertata, così sbalordita . .*

*U = (?)*

*D = ... sono rimasta così sbalordita di quello ... di come vi comportavate ...*

*U = Uhm (?)*

*D = perché' io non è che ti approvo, (?) però non lo so (?) ppi' carità.*

*U = (?) cristiani (?)*

*D = (?)*

*U = No (?) sapeva che io facevo le cose con malo cuore. Lo sapeva, allora io ci parlavo, ci diceva:*

*"Quannu è ca ava finiri `stu budella?"*

*D = Tu a stu punti (?)*

*Incomprensibile.*

*U = (?) come ficiru 'i picciotti ca si ni ira dda, pirchi' i picciotti avianu ad ammazzari (`natru capitanu) ca avia arristari a Toto' RIINA (?)*

*Incomprensibile.*

*U = (?) patri e figliu tutti arrestati (?)*

*D = (?)*

*U = (?) pigliavu tutti quaranta.*

*D = (?)*

*U = No (?) sintennu 'sta minchiata ddocu, comu minchia (?) truvati, aspetta ca mi ni vaiu (?)*

*Incomprensibile.*

*D = (?) Sì, sempre come autista, iddu dici ca faciva autista a MARTELLI, no a MARTELLI*

*Onorevole ...*

*U = A `nautru?*

*D = `Nautru MARTELLI.*

*Incomprensibile.*

*U = Pirchi', tantu, `na fimmina stari cu iddu a*

*Roma ...*

*D = (?)*

*U = nun è ca cu idda putiva stari, secunnu mia tantu assai nun putiva stari (?)*

*Incomprensibile.*

*U = (?) a mia a (?) a MARCHISI (?)*

*D = (?)*

*U = Si, nuatri parlamu ... ma ppi' chistu `u sa' quanti ci n'è cristiani ca parlanu?*

*Incomprensibile. Voci basse.*

*U = (?) il bambino non torna più, però farà più danno da morto che da vivo (?) iddu `u sapiva.*

*Incomprensibile.*

*U = Senza nessun motivo mi staiu innu a livari la dignità.*

*Incomprensibile.*

*U = Chi ce l'ha mandato? Chi è che ce l'è andato a scrivere, cu ci lu purto'?*

*D = Ah? (?)*

*U = (?) ce l'ha fatto scrivere tuo suocero a `stu bambino.*

*D = No, no, perché' tuo padre non voleva.*

*U = E allora perché' sta storia che il bambino l'ha fatto scrivere ...*

*D = La storia ... ti la dicu io, il bambino (?) `u canusci a.*

*Incomprensibile.*

*D = Allora è colpa mia?*

*U = (?) ma perciò chiddu ti dice (?) quannu*

*D = (?)*

*U = Pirchi' chiddu ti dice: "Quando noi andiamo allo S.C.O." (?)*

*Incomprensibile.*

*U = Poi noi prendiamo un altro discorso (?) pigliamu me' patri, pigliamu (?)*

*D = (?)*

*U = Nun ci passa mancu ppi" a minchia!*

*D = (?)*

*U = Ma cca `u discursu stamu facennu (?)*

*D = (?) manco i soldi (?) `u discursu è che lei mi ha detto a me ca ristamu in tri e (?)*

*Incomprensibile.*

*Entra qualcuno che li chiama, quindi escono.*

*Dopo una breve pausa la conversazione riprende, ma le voci sono basse.*

*U = (?) tu, giustamente, (?) uno che è fuori (?) allora uno che è stato dda intra, in galera, sapi cu c'è, cumu fannu; è inutile ca mi fazzu spiegare (?) Allora che cazzo ci stiamo a fare?*

*D = Io mi auguro che iddi (?) 'sta cosa ...*

*U = Che me ne frega? Nuatri n'hama taliari, n'hama taliari 'a nostra cosa (?)*

*D (?)*

*U = (?) poi niscemu 'u discursu di chiddu, nun è ca putimu fari (?)*

*D = No, penso che cadrà (la situazione).*

*Incomprensibile.*

*U = Ti dicu io: non parlano (?) cioè loro stessi `u capiscinu ca iddi stessi nun lu capiscinu ca stannu facennu minchiate, che cazzo (?)*

*Incomprensibile.*

*U = (?) allora n'abbannunanu, ah? N'abbannunanu. •*

*D = No.*

*U = Mi pariva! (?) cristiani.*

*D = (?)*

*U = Come ?*

*Incomprensibile.*

*U = Ma io ci dissi l'otra vota: "Nun ti preoccupare ca nun succede niente, fai passare quattru misi, cinqu, sei misi e poi (?)". Chistu ci dissi.*

*D = (?) `u picciriddu (?)*

*U = Uhm.*

*D = Mi ha risposto lui, prima ha (?) e mi ha risposto lui.*

*Incomprensibile.*

*D = Ecco, iddu si ni va dda (?) per esempio (?)*

*Incomprensibile.*

*U = (?) non me l'aspettavo, no, perché' (?) non ci potevo credere mai a queste cose, no (?)*

*Incomprensibile.*

*U = [ride] per ora, per ora nun sapi unni s'ava ghiri ad ammucciari, ti lu dicu io.*

*D = In che senso s'ava ghiri ad ammucciari?*

*U = Per ora nu sapi unni s'ava ghiri a `ntanaii (?) minchia.*

*Incomprensibile.*

*D = Io di queste cose (?)*

*U = Ti staiu dicennu*

*D = (?)*

*Incomprensibile.*

*U = Ti pare comu fannu (?) controllare 'i picciriddi se vanno a scola o nun vannu a scola.*

*Incomprensibile.*

*U = Minchia, ma tu allura ci l'ha cu 'i cristiani (?) giustu è? Ddu cristianu l'avi (?) giustu è? (?)*

*Incomprensibile. La donna piange.*

*D = (?) non interessava, 'i discursi (?) direttamente.*

*U = Allora tu ... tu vo' fari `u discursu (?) pirchi' tu avisti tuttu `u tempu che volevi (?) `u sintisti tu `u discursu? (?) ti metti a parlare pure cu `u picciriddu, senti tu, putiva fari socchi*

*Incomprensibile.*

*U = picciriddu d'estate nun ci po' ghiri?*

*D = [parla singhiozzando] ci lu dissi io (?) ppi' canta', Sa', (?) `u capisci? (?)*

*U = (?)*

*D = No, Sa', (?) 'a testa dura, 'a testa dura (?)*

*Incomprensibile.*

*D = (?) devi leggere, devi studiare, t'ha fari fari scola, devi studiare (?)*

*U = Poi vidimu.*

*D = Leggi. T'ha pigliari libri e leggi, libri gialli, fatti accattar libri gialli e leggi; libri gialli t'ha fari accattaci.*

*U = Libri gialli?*

*D = Sì, libri gialli (?) no solo l'Espresso, Panorama; chisti fissane su' (?)*

*Incomprensibile.*

*Bussano alla porta ed escono.*

*Si reputa utile, a questo punto, riportare uno stralcio dell'esame dibattimentale di Mario Santo Di Matteo, con il Pubblico Ministero che cercava di spronarlo a rivelare tutto quanto a sua conoscenza sulla strage del 19 luglio 1992, anche dando lettura della trascrizione della predetta conversazione<sup>672</sup>:*

*P.M. GOZZO - Senta, lei tra le altre cose di cui ha riferito direi forse in maniera proprio all'inizio della sua collaborazione, ecco: lei quando comincia a collaborare, se ricorda la data?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Se non vado errato, mi pare '93 Ottobre o Novembre, quel periodo.*

---

<sup>672</sup> Cfr. esame Di Matteo Mario Santo, nel verbale dell'udienza dibattimentale del 28.5.2014, pagg. 9 ss.



*P.M. GOZZO - Ottobre del '93, sì. Senta, ha riferito appunto delle stragi del 1992 in queste sue dichiarazioni?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì, sono stato il primo del fatto di Capaci. Sono stato il primo collaboratore a dire come sono andate le cose.*

*P.M. GOZZO - Quindi lei ha riferito quello che sa in ordine alla strage di Capaci?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Sì.*

*P.M. GOZZO - Ha riferito quello che sa in ordine alla strage di via D'Amelio?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Cioè di quello che sapevo io della strage di via D'Amelio, so soltanto che dopo la strage di Capaci è venuto... Cioè, mi hanno lasciato dei telecomandi questi che giocavano con le macchinine, è venuto Gioè Antonino e ha preso questi... ce n'erano rimasti due, e ha voluto questi telecomandi e gliel'ha dato mi pare che a Filippo Graviano o a Giuseppe Graviano, a uno dei fratelli, che ci servivano a loro. Però non sapevamo che cosa ci dovevano fare.*

*P.M. GOZZO - Di questo fatto era a conoscenza Brusca Giovanni?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì, come no.*

*P.M. GOZZO - Perché dice che... Si ricorda qualche fatto in particolare?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, perché Brusca gli ha detto a Gioè Antonino, dice: "Fatti dare quei due telecomandi che ci servono". Gioè Antonino ha preso questi due telecomandi. Poi io gli ho chiesto ad Antonino Gioè, ci dissi: "Ma che devono fare?" - "Non lo so guarda, forse ci serve per qualche altra cosa, però non so nulla".*

*P.M. GOZZO - Senta, questi telecomandi da chi erano stati forniti?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Questi telecomandi erano stati forniti, uno, mi pare che uno o due li aveva comprati Brusca assieme a me a Palermo questi macchi... Poi mi pare che, se non ricordo male, c'è stato Rampulla nella zona di Catania che aveva, se n'aveva portato qualche altro, o uno o due, non mi ricordo di preciso, però avevano portato questi telecomandi. Che poi questi telecomandi non è che erano..., li usavano per le macchinette, poi venivano svuotati e li preparava. Non è che era il fatto de... Ci serviva per fare diciamo, dare un impulso, no?*

*P.M. GOZZO - Senta, questo è tutto quello che lei può riferire sulla strage di via D'Amelio?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Sì. Di via D'Amelio sì.*

*P.M. GOZZO - Perché, dico, lei ricorda che quando per la prima volta le viene chiesto della strage di via D'Amelio, dopo che lei aveva parlato della strage di Capaci, lei chiese di differire il verbale perché era molto stanco -e questo glielo dico-, come se ci fosse da dire molto insomma. Ricorda questo fatto, il 25 ottobre 1993?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Questo non me lo ricordo, però...*

*P.M. GOZZO - Guardi, le posso fare contestazione della parte in questione. Diciamo, l'Ufficio di*

*Caltanissetta, costituito dal dottor Tinella [ndr Tinebra], dottoressa Boccassini, dal dottor Cardella, le chiede: "Può riferire qualcosa anche in ordine alla strage di via D'Amelio" e lei risponde: "Sì ma in questo momento sono particolarmente stanco e preferirei che l'interrogatorio cessasse qui, dichiarandomi tuttavia pronto a fornire una totale collaborazione in un prossimo momento", su via D'Amelio quindi. L'Ufficio dà atto che non è concluso né l'interrogatorio relativo ai fatti attinenti l'uccisione del giudice Giovanni Falcone, né tantomeno quello relativo alla morte del giudice Borsellino. Si tiene comunque conto dell'esigenza dell'indagato e si rinvia l'interrogatorio. Quindi sembra di comprendere che lei avesse da dire, questo glielo dico come deduzione chiaramente, molte cose relativamente a questi fatti.*

*COLLABORANTE DI MATTEO - No. Per quello che io sapevo di Borsellino era solo questo, il fatto dei telecomandi, e l'ho detto sempre. Tant'è vero che se io dovevo fare una collaborazione come ho fatto quella del dottor Falcone, la facevo ugualmente perché era proprio..., tutti e due camminavano assieme. Per cui, io quello infatti, ho detto tutta la verità ma di quello di Borsellino io sapevo solo il fatto dei telecomandi che l'abbiamo dato ai fratelli Graviano dando ordine Brusca a Gioè Antonino. Questo solo sapevo e questo ho detto sempre. Sennò la mia collaborazione era uguale a quella del dottor Falcone, mica avevo niente da nascondere. Per me non cambiava niente.*

*P.M. GOZZO - Lei è sicuro che ha detto sempre questo signor...?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì, io per me gli ho detto sempre la verità.*

*P.M. GOZZO - Perché a questo punto devo fare un'altra contestazione, perché il 29 ottobre del '97 lei ha detto delle cose molto diverse. Gliene do lettura, pagina 2: "Mi viene chiesto se sono a conoscenza di fatti, notizie o elemento relativi al coinvolgimento nella strage di via D'Amelio di soggetti estranei a Cosa Nostra. Non so indicare al momento nulla che riguardi soggetti estranei a Cosa Nostra. L'ho già detto che consegnai dopo la strage di Capaci un telecomando a Gioè Antonino, il quale a sua volta lo consegnò ai Graviano. I Graviano hanno partecipato alla strage di via D'Amelio. Venivano sempre a casa mia prima della strage a incontrarsi con Giovanni Brusca. Non sempre venivano tutti e tre insieme, più di frequente veniva quello dei fratelli che ha i capelli biondi e che al momento non ricordo come si chiama. Anche Pietro Aglieri e Carlo Greco erano là" -questa è la parte diversa- "Mi chiedete cosa intenda con questa frase. Intendo dire che hanno partecipato alla strage di via D'Amelio la cui esecuzione, anzi, è stata almeno per una parte sicuramente affidata a loro. Mi chiedete come faccia ad affermare ciò. Lo so perché almeno due o tre volte, dopo la strage di Capaci e prima di quella di via D'Amelio, ho accompagnato Giovanni Brusca presso una tenuta di proprietà del Conte Naselli, nella disponibilità di Giovanni Tusa. In questo luogo, nella casa che lì si trova, Giovanni Brusca si incontrava con Pietro Aglieri e Carlo Greco. Erano presenti anche Gioacchino Capizzi, Antonino Pipitone ed il padrone di casa, cioè il già detto Giovanni Tusa.*

*L'oggetto era l'esecuzione di un prossimo lavoro". Vado oltre e alla fine lei dice esattamente: "Ribadisco che Aglieri, Greco e Brusca c'entrano con tutte le scarpe nella strage di via D'Amelio" questa è quasi virgolettata come frase, diciamo è una frase abbastanza particolare. Dubito che esca dal sacco dei colleghi che hanno verbalizzato allora. Lei poi successivamente queste dichiarazioni le ha ritrattate. Dico, ma queste dichiarazioni le aveva rese?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Sì dottore, guardi, io le posso dire quello... Magari uno non si ricorda dopo vent'anni, però questo discorso che lei dice di Brusca questo io l'ho detto sempre dall'inizio: "Guardate che Brusca è a conoscenza della strage di via D'Amelio", perché un capo mandamento non può sapere... Se tutte le altre stragi le sapeva lui, come mai che questa non la sapeva? Che c'erano questi personaggi. E poi perché ha dato il telecomando?*

*P.M. GOZZO - Di Brusca è un fatto, perché lei di Brusca aveva parlato. Ma Aglieri e Greco?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Ma Aglieri e Greco, questo l'ho detto io, c'è stata una riunione, poi accompagnato a Brusca io là, che mi pare che non so in che periodo è stato, ho accompagnato che lui là che, cioè, voleva essere accompagnato e l'ho accompagnato là. Ma io sono stato fuori, mica sapevo quello che hanno detto e quello che non hanno detto.*

*P.M. GOZZO - Quindi lei conferma che c'entrano Aglieri e Greco?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Io... Cioè, in quel periodo erano questi i personaggi che giravano attorno a Riina e Brusca. Era Pietro Aglieri, Carlo Greco, i fratelli Graviano, questi erano i personaggi che giravano in quel periodo.*

*P.M. GOZZO - Questa che lei mi sta facendo è un'altra dichiarazione completamente...*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Dottore, io ho ci vado...*

*P.M. GOZZO - Dico, io le ricordo che poi successivamente... Mi scusi signor Di Matteo, io le ricordo che poi successivamente il 7 maggio del 2009 lei mi ha detto: "Riina incaricò solo i Graviano di compiere la strage". Quando io il 29 ottobre del '97 ho affermato che Aglieri, Greco e Brusca c'entrano con tutte le scarpe nella strage di via D'Amelio - e si riferiva anche a una parte, diciamo così, esecutiva - intendevo riferirmi a una responsabilità di Aglieri e Greco come mandanti e non come esecutori". Allora signor Di Matteo, qual è la verità e soprattutto perché ha detto una cosa non vera nel 1997?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Ma io la verità guardi... No, ma non è così dottore, lei lo sa benissimo che io la verità è dall'inizio che la dico, tant'è vero - che può dire la verità - lei lo sa che mi è costato la vita di mio figlio, ho perso un bambino a 12 anni. Per cui quello che ho detto io dall'inizio ho detto sempre la verità. E in qualunque mo..., fino a oggi, sempre, quando mi chiamate io dico sempre la verità come stanno i fatti, perché è meglio dire la verità che una bugia. Perché poi le bugie vengono a galla. Siccome io ho detto sempre la verità su tutto, oggi mi sento la coscienza a*

*posta e dico sempre la verità. Ci può essere pure qualche disguido quando...*

*P.M. GOZZO - Signor Di Matteo, questo lo dobbiamo dire noi se lei ha detto la verità.*

*COLLABORANTE DI MATTEO - ...dichiarazioni che ho fatto.*

*P.M. GOZZO - Lei si limiti a rispondere alle domande. Facciamo quindi un passo indietro. Lei ha detto lei ha perso un foglio, ed è vero ed è una cosa che qualunque padre comprende profondamente. Dico, ma lei ha detto di avere iniziato a collaborare nell'Ottobre del '93.*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Sì.*

*P.M. GOZZO - Suo figlio viene rapito il 23 novembre del '93, giusto?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Sì.*

*P.M. GOZZO - Aveva 12 anni?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, 12 anni.*

*P.M. GOZZO - Cosa avete fatto lei, sua moglie, suo padre, dopo la sparizione di suo figlio?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Come che cosa abbiamo fatto?*

*P.M. GOZZO - Avete cercato?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Abbiamo cercato, l'hanno cercato le Forze dell'ordine il bambino. Come no, non abbiamo cercato?!*

*P.M. GOZZO - Avete ricevuto un messaggio?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, ci hanno mandato un messaggio col bambino e mi ricordo con una foto "attappaci la bocca" in siciliano, fallo stare zitto.*

*P.M. GOZZO - "Tappaci la bocca".*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Tappaci la bocca, esatto.*

*P.M. GOZZO - 1 dicembre del 1993. Che conteneva anche due foto di suo figlio con i giornali del 29 novembre, se lo ricorda questo?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì.*

*P.M. GOZZO - Mi dispiace ricordarle queste cose spiacevoli ma purtroppo fanno parte anche di questo processo. Lei poi ha ricevuto altri messaggi?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Il messaggio mio era questo, cioè le foto che avevano mandato loro "attappaci la bocca" per fare stare zitto a me. Quando me l'hanno detto gli inquirenti, mi hanno portato le foto, ci dissi: "Non è che... Se hanno rapito il bambino è inutile che io mi attappo la bocca, anzi andiamo avanti perché è tutto perso (pare dica), che quando una persona viene sequestrato, un bambino o un adulto, non torna più indietro. Cioè è tutta una falsa". Infatti io sono andato sempre avanti, ho fatto il processo...*

*P.M. GOZZO - Sì, questo l'ho capito. Ma ricorda che ha ricevuto, che suo padre ricevette un altro messaggio?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Guardi, io in questo momento non mi ricordo.*

*P.M. GOZZO - Allora, il 14 dicembre dello stesso anno, questo glielo dico io, del '93 suo padre riceve un altro messaggio: "Il bambino lo abbiamo noi e tuo figlio non deve fare tragedie", tuo figlio sarebbe lei.*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì, questo è vero.*

*P.M. GOZZO - Se lo ricorda?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì, questo sì.*

*P.M. GOZZO - Ecco. Proprio il 14 dicembre del '93 lo stesso giorno viene intercettato un colloquio tra lei e sua moglie Castellese Francesca presso i locali della Dia. 14 dicembre del 1993. E voi parlate di tutte queste cose. Lo ricorda?*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Guardi, io... Cioè questa cosa, questa dichiarazione da un po' di anni che dicono sempre questa storia ma guardi che io non c'ho avuto... Cioè, un colloquio con mia moglie l'abbiamo avuto nel senso di salutarci come stai, come non stai, tutte queste cose, perché mi davano l'autorizzazione di parlare con mia moglie la sera. Ma non è che... Che potevamo dire per telefono? Il bambino, cioè parlavamo del bam...*

*P.M. GOZZO - No, no, no, questo è un colloquio di presenza.*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Di presenza?*

*P.M. GOZZO - Registrato.*

*PRESIDENTE - Se non abbiamo capito male di un colloquio fra presenti fatto presso la sede della Dia.*

*P.M. GOZZO - Alla Dia.*

*COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì. Sì, l'abbiamo avuto questo, quando all'inizio sì era sparito il bambino sì, come no.*

*P.M. GOZZO - Guardi, siccome è acquisito agli atti io gliene posso dare lettura. Sua moglie le dice: "Tu a tò figliu accussì l'ha fari nesciri, si fa questo discorso" e lei dice: "Ma che discorso? Ma che fa?" E sua moglie: "Parlare della Mafia" e lei: "Nun ha caputu un cazzo" chiedo scusa Presidente ma leggo - e sua moglie: "Come nun ha caputu un cazzo?" - parlano sottovoce - "Oh, senti a mia - dice sua moglie - qualcuno è infiltrato per conto della Mafia" e sempre continua sua moglie: "Aspe', fammi parlare - perché lei forse aveva tentato di interromperla - tu questo stai facendo, pirchì tu nun ha pinsari alla strage di Borsellino. A Borsellino c'è stato qualcuno infiltrato che ha preso. Io chistu ti dicu..., forse non hai capito. Tu fa finta, ora parramu". E più avanti: "Bisogna capire se c'è qualcuno della Polizia infiltrato pure nella Mafia" e poi lei dice: "Iddu mi dissì, dice, tò muglieri suo marito ava a ritrattari. Iddu, Bagarella e Totò sanno pure che c'hanno...*

*Sebbene l'esame di Mario Santo Di Matteo non abbia apportato i chiarimenti sperati in ordine a*

*detto tassello, molto oscuro e problematico della vicenda, rimane il dato oggettivo che il collaboratore di giustizia e la moglie, in costanza del sequestro del loro figlio di 12 anni, parlavano di una ritrattazione del primo, non generica (cioè riferita all'intera collaborazione), bensì specificatamente riferita alla strage di Borsellino ("pirchì tu nun ha pinsari alla strage di Borsellino"), nella quale qualcuno operava come "infiltrato".*

Rispetto a tali considerazioni il quadro non è mutato nemmeno a seguito dell'esame dibattimentale di Di Matteo Mario Santo nell'odierno procedimento (udienza del 05.02.2019) di cui si riporta lo stralcio di interesse (pagg. 91-94):

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Va bene. Senta signor Di Matteo per tornare al discorso dei nomi e delle responsabilità per la strage di via D'Amelio. Oltre all'intervista già in passato noi le abbiamo rammentato il contenuto di una intercettazione, di un colloquio che intercorse tra lei e sua moglie al tempo, il 14 dicembre del 1993...*

TESTIMONE ASSISTITO DI MATTEO – *Venticinque anni fa, ventisei anni fa.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Sì. Era un colloquio, diciamo, drammatico perché è successivo al rapimento di suo figlio.*

TESTIMONE ASSISTITO DI MATTEO – *Di Giuseppe.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Di suo figlio Giuseppe. Nel corso di questo colloquio sua moglie le dice che qualcuno... "Senti a me qualcuno è infiltrato per conto della mafia. Tu stai facendo questo perché?" riferito naturalmente alla sua collaborazione che già era iniziata. "Perché tu devi pensare alla strage di Borsellino. A Borsellino c'è stato qualcuno infiltrato che ha preso e..." poi è incomprensibile. Il dialogo prosegue a bassa voce e dopo vari incomprensibili lei dice "Lo sanno, lo stai dicendo tu.", e sua moglie dice ancora "Capire se c'è qualcuno della Polizia infiltrato pure nella mafia". Queste conversazioni, signor Di Matteo a distanza di tanti anni ma restano sempre importanti queste frasi nell'ambito di un momento drammatico che comprendiamo che certo non può scordare. A che cosa facevano riferimento questi riferimenti a Borsellino, al fatto che sua moglie le dice che c'è qualcuno infiltrato all'interno delle forze di Polizia?*

TESTIMONE ASSISTITO DI MATTEO – *Guardi dottore io sono venticinque anni che mi fanno sempre la stessa domanda. Ho detto sempre di questa situazione io non so nulla. Di questa conversazione non ne so nulla, cioè non esiste. Perché io l'unica persona che ha avuto, diciamo, i contatti, diciamo, se è vero o non è vero questo sta a voi vederlo, se questo... Bellini era dei Servizi, questa è l'unica persona che conoscevo io come dei Servizi. Poi non conosco nessuno.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Però, scusi, la domanda gliela rifacciamo signor Di Matteo perché se le parole hanno un senso... Ripeto cogliendo tutta la drammaticità di quel momento i riferimenti però sono specifici alla strage di via D'Amelio, al fatto che lei sta collaborando e che*

*questo mette ulteriormente in pericolo la vita di suo figlio Giuseppe, al fatto che ci sono persone che sono infiltrate... Ora la domanda è sul senso di quelle parole. Poi ovviamente c'è Bellini, c'è la sua sofferenza, insomma capiamo tutto. Però il problema è che al di là di questo momento, evidentemente drammatico per voi, ci sono delle indicazioni che da vent'anni, da venticinque anni non trovano una risposta logica perché il riferimento lo fa sua moglie e lei non le dice "Ma che cosa stai dicendo? Ma che c'entra la Polizia?". Il discorso continua ed è fatto a bassa voce, che è un momento dei dialoghi che ovviamente si riserva a cose particolarmente riservate. Quindi è doveroso da parte nostra continuare a farle queste domande, sperando che... quantomeno per avere la comprensione, di chiave di lettura di quelle conversazioni che lei non ci ha mai dato.*

TESTIMONE ASSISTITO DI MATTEO – *Non l'ho dato mai non a lei ma anche ad altre persone perché non esiste. Io ho detto sempre che è vero che ho avuto il colloquio con mia moglie ma per fatto di Giuseppe, che avevano sequestrato Giuseppe e giustamente parlava con me mia moglie perché avevano sequestrato Giuseppe. Ma non che io parlavo dei Servizi Segreti. A prescindere che non conosco nessun Servizio Segreto, e l'ho detto sempre, è inutile che... cioè ogni volta mi fanno... Io accetto uno che fa le domande, sia lei e sia altre persone, però io dico sempre la stessa storia, non è vero niente. Se poi hanno intercettato qualcosa io non lo so questo. Ma io non conosco nessuno dei Servizi Segreti al di fuori di Paolo Bellini. Questo è venticinque anni che lo dichiaro. Non un giorno, venticinque anni.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Scusi Di Matteo però qui non è che si fa riferimento... qui non è che si sta leggendo un'intervista fatta da altri, qui si stanno leggendo... si sta leggendo il contenuto di una intercettazione in cui parla lei e parla sua moglie. Cioè non ne possiamo uscire dicendo "Queste cose non esistono."*

TESTIMONE ASSISTITO DI MATTEO – *Perché io debbo dire delle cose che... perché una intercettazione è come Scarantino ha detto tante di quelle stronzate che Dio solo lo sa, magari uno ha letto una parola diversa e ha messo là che c'è stata questa... Invece non è vero. Lei mi deve scusare io quale problema avevo se c'era uno dei Servizi Segreti di dire "Guarda che c'è questo che fa parte dei Servizi Segreti e ha detto questo.". Ma io quale motivo avevo? Avevo parlato della strage di Capaci, avevo parlato di tutto, avevo detto tutta la verità perché risulta che io ho detto sempre la verità. Perché debbo dire... Per che cosa? Per una persona? Se una persona ha sbagliato è giusto che paghi. Ma io a chi debbo tirare in ballo, a chi? Se non è vero. Io dico sempre questo, che l'intercettazione o quello che è successo in quella cosa che io ho avuto il colloquio con mia moglie per Giuseppe, perché mancava Giuseppe, per questo mia moglie è venuta da me a parlare. Mica gli interessava quello dei Servizi Segreti a mia moglie. A mia moglie interessava il figlio. È venuta da me e mi ha detto "Come dobbiamo fare? Hanno sequestrato Giuseppe.", questi erano i discorsi che*

*si facevano. Non è che mi interessava a me il funzionario dei Servizi Segreti? Cosa interessava a me? Io ho detto “Sì, è vero, conoscevo uno dei Servizi Segreti, ma si chiama Paolo Bellini.”. Poi se è vero che è dei Servizi Segreti o non è vero questo sta a voi vedere.*

Parimenti, nessun elemento di novità può trarsi dalla testimonianza di Francesca Castellese, ex coniuge di Mario Santo Di Matteo, della quale si riporta lo stralcio per la parte di interesse (pagg. 23 e ss. ud. del 21.03.2019):

PUBBLICO MINISTERO - .... è lei che parla qua, eh, “oh, senti a mia, qualcuno è infiltrato per conto della mafia”, suo marito... il suo ex marito dice qualcosa che non si comprende, lei lo interrompe e dice “aspè, fammi parlare”, c’è poi un incomprensibile, e lei prosegue il discorso dicendo “tu questo stai facendo, perché tu a pensare alla strage di Borsellino, a Borsellino c’è stato qualcuno infiltrato che ha preso”, il suo ex marito dice qualcosa che non si comprende, lei prosegue dicendo “io chissu ti dico, io questo ti dico, forse non hai capito”, è sempre lei che parla, dice una parola incomprensibile, il signor Di Matteo dice, “tu fai finta, ora parlamu cu...”, lei prosegue e dice “io avia a fari finta, io quannu cu papà ci dissi ca dà vota vinni ni tia, capito? Parlare con tuo figlio”, parlate sottovoce, il signor Di Matteo dice “no, tu dici se u sannu, lu sta dicinnu tu”, e lei dice una parola incomprensibile, e poi “capire se c’è qualcuno della Polizia infiltrato pure nella mafia e ti...”, il suo ex marito dice...

TESTIMONE, CASTELLESE F. - *Non mi ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO - ...”cu?”, e lei dice “mi devi aiutare su tutti i punti di vista, perché io mi scantu... mi scantu”.

TESTIMONE, CASTELLESE F. - *Ma non mi ricordo, di tutti questi discorsi, non è che mi ricordo, assolutamente.*

PUBBLICO MINISTERO – *E lo so... però, io lo capisco che lei non lo ricorda, però queste sue sono parole, in cui lei, in un contesto in cui fate riferimento, a inizio di conversazione a tupperarci la Bocca, a suo... al suo ex marito.*

TESTIMONE, CASTELLESE F. - *Quanto tempo ha questi... quanto tempo hanno questi discorsi? Mi scusi.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì, ma lei è stata sentita nel’97... è stata sentita nel 2014, è stata sentita nel 2015, diciamo, come non ricordava nel 2019, non ricordava nemmeno nel’97, dico, quindi, non è che possiamo trincerarci, dietro il fatto che sono passati 20... 20 e rotti anni.*

TESTIMONE, CASTELLESE F. - *Mi dispiace.*

PUBBLICO MINISTERO - *Io lo comprendo il suo dolore, signora, però, lei deve anche comprendere che, fin quando non si hanno delle spiegazioni, su cose che lei dice, e non su cose che dicono altri, fin quando non si hanno delle spiegazioni, è fisiologico che lei venga chiamata nelle occasioni in cui*



*si discute...*

TESTIMONE, CASTELLESE F. - *Ma io non ho niente... ma io non ho niente da dire.*

PUBBLICO MINISTERO - *...processualmente di questi temi e dare una spiegazione.*

TESTIMONE, CASTELLESE F. - *Non so nulla, e non mi ricordo nulla, che io avessi parlato pure con questi discorsi con mio marito, perciò.*

PUBBLICO MINISTERO - *Perché lei, di punto in bianco, se ne esce su un tema, e questo glielo dico, sul quale il signor Di Matteo, non aveva reso dichiarazioni sino a quel momento, né le renderà poi in un futuro, se non per quello che riguarda una questione di telecomandi, che poi neanche riguardano la strage di via D'Amelio.*

TESTIMONE, CASTELLESE F. - *Ma io non... io non... io non mi ricordo, non posso farci nulla.*

PUBBLICO MINISTERO - *Con il massimo rispetto del suo dolore, mi creda, c'è e c'è da parte di tutti in quest'aula, però quello che è mio dovere dirle è che la strage di Borsellino, di via D'Amelio ha causato altrettanto dolore, quindi, come lei lo ha avuto, ci sono persone che attendono... delle risposte, e delle... delle... e dei chiarimenti che non sono mai stati forniti in questi anni, quindi, questo è l'invito che io posso farle, in questo contesto, di più non posso.*

TESTIMONE, CASTELLESE F. - *Io ne ho avuto a che fare con nessuno, assolutamente, tanto più ora con tutte... tutte le mie... problemi e situazioni, non mi ricordo niente...*

Rispetto al Borsellino Quater il dato probatorio rimane e ci consegna una totale “chiusura” (e della di lui ex moglie Francesca Castellese) sul significato da attribuire all'intercettazione del 14.12.1993.

È evidente come Mario Santo Di Matteo e Francesca Castellese non riferiscano sul tema i fatti di cui sono a conoscenza e la circostanza che non lo facciano da venticinque anni, lungi dall'essere conferma di ciò che essi sostengono, prova solo la loro pervicacia nell'omissione di riferire.

E tale dato non solo è innegabile ma è potenziato dal fatto che si è di fronte ad una costante negazione assoluta senza spiegazioni, tanto è vero che, a fronte delle contestazioni del P.M., Mario Santo Di Matteo non risponde – sviando il discorso sugli altri argomenti di taglio emozionale legati alla privazione genitoriale derivante dalla scomparsa del figlio – limitandosi a negare e senza fornire alcuna ricostruzione alternativa del significato dell'intercettazione.

A fronte di chi volesse depotenziare il significato dell'elemento probatorio in rassegna affermando che tutte le “frasi rilevanti” provengono dalla Castellese, può agevolmente obiettarsi che:

a) il registro comunicativo usato da Di Matteo nel corso della discussione intercettata non è quello di chi, stranito, viene tirato in ballo in una questione rispetto alla quale è estraneo, ma è quello di chi affronta nel merito il discorso;

b) Giovanni Brusca ha evidenziato che era fondata la convinzione in cosa nostra che Di Matteo tenesse la moglie al corrente delle sue attività criminali tanto che a un certo punto (dopo il

collocamento dell'esplosivo) egli era stato estromesso dall'esecuzione della strage di Capaci (PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *dopo la strage di Capaci, in cui è coinvolto anche Santino Di Matteo, i rapporti con lo stesso Di Matteo si raffreddano in qualche maniera. E, se sì, per quale motivo.*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *I rapporti con Santo Di Matteo vengono completamente recisi, non da Cosa Nostra, ma proprio dal gruppo, prima ancora che viene compiuta la strage di Capaci. Perché avevamo insieme a Gioè Antonino e a La Barbera, che allora erano più vicino di me, si sospettava che lui parlasse con la moglie. E allora per non andare oltre a quelle che potevano essere le conseguenze abbiamo deciso di non immischiarlo più in queste circostanze. E quindi fu tagliato fuori dal gruppo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Scusi Brusca è implicito in quello che lei dice, ma lo vorrei dettagliare. Innanzitutto, che parlava con la moglie che cosa significa? E sulla base di cosa avevate questi sospetti?*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Parlava con la moglie in base a quello che stavamo facendo che in quel momento lui partecipava alla strage di Capaci. Aveva partecipato alle prove, al confezionamento, alla prova del bottone, al trasporto. Perché lui partecipa fino al trasporto dell'esplosivo presso Capaci. In una sera Gioacchino La Barbera e Gioè mi fanno osservare che Di Matteo Mario Santo potesse parlare con la moglie in base al comportamento. Perché la casa di Mario Santo Di Matteo era il mio punto di riferimento con catanesi e agrigentini. E c'era la moglie sempre presente, quasi sempre, insieme a noi. Ci metteva pure in difficoltà, portavano le arance e se le portava sopra, portavano le acciughe e se le portava sopra, si metteva un po' in difficoltà. Allora per togliere questa... la moglie era sempre presente lì con noi. Ci stava fastidio. Non sapevamo come risolvere questo problema che ci metteva in imbarazzo agli occhi anche degli altri. E con Gioacchino La Barbera e Mario Santo Di Matteo abbiamo chiuso, cioè non frequentare più quella casa, un modo per dire... per non dirglielo chiaro v. pagg. 43-44 ud. del 06.02.2019).*

Ancora, come già evidenziato dal Borsellino Quater, la Castellese invita il marito a ritrattare facendo un esplicito riferimento a Via D'Amelio e non già alla collaborazione nel suo complesso.

Sul punto, non è secondario osservare, come una discussione siffatta si spiega congruamente solo nella logica di "peculiarità" - delle conoscenze di Di Matteo Mario Santo su Via D'Amelio - rispetto alle "ordinarie" conoscenze mafiose del collaboratore di giustizia di Altofonte.

Si osserva che il rilevante "campanello d'allarme" - che chiamava in causa "qualcuno della Polizia infiltrato pure nella mafia" - offerto dall'intercettazione in parola non trovò il necessario e tempestivo riscontro di un'attività d'indagine atteso che:

a) Francesca Castellese fu sentita a sommarie informazioni solo il 29.10.1997 (v. prod. Avv. Di

Gregorio del 07.02.2020), cioè a distanza di quasi quattro anni dalla captazione in parola;

b) non risultano adottate dall'A.G. precedente le misure prudenziali che la concreta situazione avrebbe suggerito, quali l'affidamento dello svolgimento dell'atto istruttorio, se non ad altra forza di polizia giudiziaria, quantomeno a personale della Polizia di Stato diverso dai componenti del gruppo Falcone Borsellino (all'atto presenziarono l'odierno imputato BO' e Maniscaldi Vincenzo).

Conclusivamente, si ritiene che Di Matteo Mario Santo sia a conoscenza di altri particolari riguardanti le stragi, che questi particolari riguardano soggetti istituzionali, e che egli non abbia inteso e tuttora non intenda riferire per un timore evidentemente ancora attuale per la vita propria e dei suoi familiari.

## **17. L' aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416 bis.1 c.p.: natura giuridica della circostanza e regime di imputazione ai concorrenti nel reato**

Per tutti e tre gli imputati la Procura della Repubblica di Caltanissetta ha contestato l'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416 bis.1. comma 1 c.p. – cioè, “*di avere agito per occultare le responsabilità di altri soggetti nella ideazione, istigazione al compimento e alla materiale esecuzione della strage di via D'Amelio, anche esterni all'organizzazione denominata Cosa Nostra e al tempo, e in accordo, e in convergenza di interessi con i suoi appartenenti, così garantendo il mantenimento nel tempo di simili rapporti e dunque al fine di agevolare le attività dell'associazione mafiosa e la realizzazione dei suoi fini*” – nel corso dell'udienza preliminare, all'udienza del 20.09.2018.

La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa già prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, è oggi, in ossequio al principio di riserva di codice, trasferita all'art. 416 bis.1 c.p., ove si prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per i delitti puniti con pena diversa dall'ergastolo commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Introdotta agli albori di quegli anni '90 del secolo scorso che proprio sull'onda delle stragi del 1992 avrebbe visto consolidarsi il sistema di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, l'aggravante *de qua* fa parte del micro-sistema di disposizione che trova la propria *ratio* politico-criminale nella volontà del legislatore di realizzare una copertura repressiva pressoché totale del fenomeno mafioso, aggravando le conseguenze sanzionatorie di quelle condotte criminose che costituiscono una peculiare forma di favoreggiamento all'attività dell'associazione, sovente poste in essere da quella pleora di fiancheggiatori, la cui opera costituisce un elemento fondamentale per garantire piena operatività alle strutture criminali organizzate.

In altre parole, a fronte della crescente pervasività delle attività illecite facenti capo, anche trasversalmente, alle mafie territoriali, sempre più infiltrate nel tessuto sociale, istituzionale e politico, si avvertì l'esigenza di contrastare ogni possibile forma di "contiguità" criminale, con riferimento anche a coloro che, pur non essendo formalmente associati o concorrenti esterni nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., sono comunque in grado di svolgere una pericolosa attività di fiancheggiamento e di agevolazione del sodalizio mafioso.

L'aggravante agevolativa costituirebbe, per riprendere una felice espressione di sintesi, un' ipotesi "a consumazione anticipata" di concorso eventuale nel reato associativo.

Per quello che interessa l'odierno procedimento, giova osservare che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416 bis.1 c.p. ha dato origine, tuttavia, ad un contrasto giurisprudenziale in ordine alla sua natura oggettiva o soggettiva: in particolare, il dubbio interpretativo è derivato dalla

polivalenza semantica del dato letterale che prevede l'aumento della pena allorché il fatto sia stato commesso "al fine di" agevolare la cosca mafiosa. Tale locuzione si presta ambigualmente ad essere interpretata sia come espressione dell'oggettiva idoneità agevolatrice della condotta, sia come volontà finalistica dell'agente di arrecare un vantaggio all'associazione criminale.

Sul punto, si sono registrati, pertanto, due orientamenti opposti, ed uno - per così dire - "intermedio". Secondo una prima teoria (tesi della natura oggettiva)<sup>673</sup>, l'aggravante dell'agevolazione viene ad essere integrata da un elemento materiale, riconducibile ad una modalità dell'azione, che consiste nella direzione di questa ad agevolare un sodalizio mafioso; da tale qualificazione deriva la non applicazione dell'art. 118 c.p., con conseguente estensibilità ai correi.

Con maggior impegno esplicativo, a fronte dell'incertezza in ordine al significato da attribuire alla locuzione "*al fine di*" prevista dall'aggravante, si dovrebbe ricorrere ad un criterio interpretativo di carattere teleologico, in ossequio al principio di offensività, secondo cui l'aumento di pena deve trovare una legittimazione funzionale nella potenzialità lesiva concretamente apprezzabile dal punto di vista naturalistico. Tale tesi poggia sulla distinzione concettuale tra circostanze oggettive e soggettive prevista dall'art. 70 c.p., secondo cui gli elementi accidentali del reato che attengono alla "natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, (...) e ogni altra modalità dell'azione" hanno natura obiettiva agli effetti della legge penale. Dato che la funzione agevolatrice costituirebbe una precisa modalità della condotta, non si potrebbe prescindere, ai fini del riconoscimento dell'aggravante, dall'accertamento della sua idoneità causale rispetto all'obiettivo perseguito. L'oggettiva idoneità consentirebbe, inoltre, di escludere che l'aggravante possa essere ricondotta tra i meri "motivi a delinquere", dovendo caratterizzarsi per una precisa componente materiale ed obiettiva. Ne discenderebbe - sotto il profilo probatorio - la necessità di verificare l'oggettiva potenzialità (anche solo parziale) della condotta di arrecare un vantaggio all'associazione criminale

Per quanto riguarda, poi, il requisito psicologico, attesa la natura oggettiva dell'aggravante, non sarebbe necessario appurare, oltre all'idoneità causale, anche la volontà finalistica dell'agente, essendo sufficiente la c.d. "volizione attenuata", ossia l'ignoranza colpevole, in base a quanto previsto dall'art. 59, 2 comma, c.p. in ordine alle circostanze che aggravano la pena.

Per la medesima ragione, in caso di concorso, anche per gli eventuali compartecipi sarebbe sufficiente, come coefficiente d'imputazione, l'ignoranza colpevole: l'aggravante dovrebbe trovare applicazione anche nei casi in cui la finalità agevolatrice non sia condivisa da tutti i concorrenti, ma sia da quest'ultimi ignorata per colpa ovvero ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.

---

<sup>673</sup> n tal senso, si sono espresse: Cass., Sez. II, 17 gennaio 2017, n. 24046, Tarantino; Cass., Sez. II, 24 novembre 2016, n. 52025, Vernengo; Cass., Sez. V, 13 ottobre 2016, n. 9429, Mancuso; Cass., Sez. V, 8 novembre 2012, n. 10966, Minniti.

Per altra teorica (tesi della natura soggettiva)<sup>674</sup> la circostanza dell'agevolazione sarebbe integrata da un atteggiamento psicologico, nella forma del dolo specifico, e rientra nella categoria dei motivi a delinquere. Pertanto, in caso di concorso di persone nel reato, come stabilito dall'art. 118 c.p., essa è valutabile soltanto con riferimento alla persona cui si riferisce. Nell'ambito di questo orientamento si riscontrano alcune divergenze, in particolare circa la condizione di esclusività della finalità agevolativa, riguardo alla quale ci si chiede se debba rappresentare l'unico obiettivo dell'agente, ovvero se possa coesistere con altri fini da questi perseguiti.

Non vi è poi unanimità di vedute sul criterio soggettivo di imputazione della circostanza ai correi, riguardo al quale talune pronunce ritengono necessario individuare in capo a ciascun concorrente il dolo specifico richiesto dalla norma, mentre altre trovano sufficiente che il concorrente abbia arrecato il proprio contributo nella consapevolezza della finalità agevolatrice perseguita da altri. Infine, si osserva come nelle sentenze che aderiscono a tale indirizzo sia poi generalmente richiesta la necessaria presenza di un elemento di natura oggettiva, costituito dalla direzione o dall'idoneità dell'azione ad agevolare l'associazione mafiosa, talvolta ritenuto necessario ai fini della prova del dolo, talaltra qualificato come ulteriore elemento costitutivo dell'aggravante, necessario ai fini del rispetto del principio di offensività.

Secondo un ulteriore indirizzo c.d. intermedio<sup>675</sup>, non sarebbe possibile offrire - a priori - una soluzione alla questione interpretativa della natura oggettiva o soggettiva dell'aggravante, essendo piuttosto preferibile valutare, di volta in volta, il concreto atteggiarsi del fine agevolativo rispetto al reato-base commesso, nonché alla specifica struttura organizzativa dell'associazione mafiosa.

Quando l'aggravante, in concreto, si configura come un dato oggettivo, che travalica la condotta del singolo agente, e che, piuttosto che denotare una specifica attitudine delittuosa del singolo concorrente, finisce per agevolare la commissione del reato, deve ritenersi estensibile ai concorrenti, in base al principio *ubi commoda ibi incommoda*, che deve guidare l'interpretazione nei casi dubbi, e far ritenere oggettive le aggravanti che abbiano facilitato la commissione del reato<sup>676</sup>.

Viceversa, nei casi in cui non sia possibile tracciare un collegamento strutturale tra il reato-base commesso e l'attività dell'associazione criminale, si dovrebbe concludere per la natura puramente soggettiva dell'aggravante.

Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019 - dep. 2020 - Chiocchini, Rv. 278734) hanno risolto il contrasto relativo alla natura della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, (già prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, e oggi

---

<sup>674</sup> V., *ex multis*, Cass., Sez. VI, 19 aprile 2017, n. 25510, Realmuto, Rv. 270158.

<sup>675</sup> Così, v. Cass., Sez. VI, 4 ottobre 2017, n. 53646, Aperi e a., Rv. 271685.

<sup>676</sup> Cass. Pen., Sez. II, 11 dicembre 2019, n. 22153, Barilari; Cass., Sez. VI, 4 ottobre 2017, n. 53646, Aperi.

dall'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.) e della disciplina ad essa applicabile in caso di concorso di persone nel reato, affermando il principio di diritto così massimato: «*La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.*»<sup>677</sup>.

Come si vedrà subito infra le Sezioni unite accolgono la tesi soggettiva, ma non senza correttivi.

Le Sezioni Unite preliminarmente ribadiscono alcuni passaggi argomentativi propri della tesi della natura oggettiva, evidenziando l'essenzialità dell'accertamento dell'idoneità causale della condotta rispetto al fine agevolativo, a garanzia del principio di offensività, tipico "di un ordinamento che, per necessità costituzionale, deve rimanere distante dai modelli del diritto penale dell'intenzione e del tipo d'autore". Nondimeno, ritengono che la tesi della natura puramente oggettiva dell'aggravante debba essere respinta, non solo in funzione del dato letterale (la locuzione "al fine di agevolare l'associazione criminale", lascerebbe piuttosto intendere un'attinenza del requisito anche a profili soggettivi di "intenzionalità" imponendo di accertare, più precisamente, un coefficiente psicologico di dolo specifico).

Inoltre, la tesi puramente oggettiva andrebbe rigettata per ragioni di ordine teleologico, dovendosi scongiurare il paradosso di un'applicazione pressoché automatica dell'aggravante, ogni qual volta sia possibile, attraverso un giudizio di prognosi postuma, individuare una qualsiasi utilità per l'associazione, a prescindere dall'elemento volitivo.

Le Sezioni Unite preliminarmente ricostruiscono il contrasto, diversamente da quanto prospettato nell'ordinanza di rimessione, ritenendolo ravvisabile in ordine all'individuazione:

- sia dell'elemento soggettivo necessario ad integrare l'aggravante, dovendosi stabilire se esso consista nel dolo specifico o nella mera consapevolezza della direzione (o idoneità) della condotta ad agevolare l'attività dell'organizzazione criminale (con la puntualizzazione che entrambe le tesi sono

---

<sup>677</sup> La vicenda da cui tra origine la pronuncia delle Sezioni Unite riguarda il caso di tre persone, C., R. e T., le quali vengono accusate di aver prestato dei soldi a tassi usurari e di aver usato violenze e minacce nei confronti delle vittime.

Il primo agisce da intermediario, perché mette in contatto coloro che hanno bisogno dei prestiti con gli altri due.

R. e T. sono collegati al clan dei Casalesi e vengono condannati con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare i Casalesi. L'aggravante della agevolazione mafiosa applicata a R. e T. viene ritenuta sussistente anche per C. sia dal Tribunale che la considera 'oggettiva' e, quindi, 'estendibile', sia dalla corte d'appello, che, pur avendola considerata "soggettiva", la ritiene, comunque, applicabile anche al concorrente che non ha agito con dolo specifico. Con il ricorso per Cassazione la difesa di C. ha eccepito la contraddittorietà ed illogicità della sentenza di appello, anche in ragione di quanto argomentato sul punto dai Giudici di primo grado.

Pertanto, la seconda Sezione della Corte di cassazione ha posto alle Sez. un. il seguente quesito: «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, ad oggi inserita nell'art. 416-bis.1, c.p., che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata al fine di agevolare le associazioni mafiose, abbia natura soggettiva concernendo la direzione della volontà».

sostenute nell'ambito di ciascuno dei contrapposti orientamenti);

- sia del requisito necessario per l'“estensione” o l'applicabilità dell'aggravante ai concorrenti nel reato, individuato nel dolo specifico o nella consapevolezza dell'altrui finalità agevolatrice dalle sentenze riconducibili all'orientamento che la ritiene di natura soggettiva, ovvero (anche) nella mera ignoranza colposa dalle sentenze che la ritengono invece di natura oggettiva.

In proposito, per quanto attiene all'individuazione dell'elemento soggettivo integrante l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, le Sezioni unite rilevano che:

- nell'ambito dell'orientamento che ritiene soggettiva l'aggravante l'elemento psicologico necessario ad integrarla, per alcune sentenze, consiste nel dolo specifico, mentre, per altre, si esaurisce nella consapevolezza che la condotta sia funzionale ad agevolare l'organizzazione criminale;

- analogamente, anche nell'ambito del contrapposto orientamento che ritiene oggettiva l'aggravante, ai fini della sua integrazione, oltre all'elemento oggettivo inerente le modalità della condotta, è richiesto che in capo ad almeno uno dei concorrenti sia configurabile il dolo specifico, oppure la consapevolezza della oggettiva finalizzazione dell'azione all'agevolazione dell'attività dell'associazione mafiosa.

Per quanto riguarda, invece, l'individuazione della disciplina applicabile in caso di concorso di persone nel reato, le Sezioni unite rilevano che il contrasto non si riduce all'alternativa tra l'applicabilità dell'art. 59, secondo comma, cod. pen, ovvero dall'art. 118 cod. pen., in quanto nell'ambito dell'orientamento che ritiene l'aggravante di natura soggettiva, mentre alcune pronunce ritengono necessario ai fini dell'applicazione della circostanza al concorrente nel reato che anch'esso sia animato dal dolo specifico, altre ritengono sufficiente la mera consapevolezza della finalità perseguita dall'agente o addirittura la semplice ignoranza colposa dell'idoneità della condotta ad agevolare l'attività dell'associazione mafiosa. Viene infine segnalato che il contrasto che si è aperto in giurisprudenza sulla natura dell'aggravante in esame non trova riscontro nella dottrina, la quale ne sostiene la natura soggettiva, sulla base del dato testuale della norma, limitandosi a richiedere che all'elemento soggettivo necessario per l'integrazione dell'aggravante si accompagnino elementi di fatto di natura oggettiva, al fine di evitare una punizione più severa in ragione di un elemento meramente intenzionale, e di collegare, invece, il maggiore rigore sanzionatorio a una concreta potenzialità offensiva della condotta.

Le Sezioni unite rilevano in primo luogo che il «*sensu della previsione dell'aggravante*» è quello di «*evitare effetti emulativi connessi all'esistenza del gruppo illecito*» con i caratteri di cui all'art. 416-bis cod. pen., e di «*colpire tutte le aree che attraverso le modalità della condotta, o attraverso la consapevole agevolazione, producano l'effetto del rafforzamento, se non concretamente della compagine, del pericolo della sua espansione, con la forza che le è tipica e la tacitazione di tutte le*



*forze sociali che dovrebbero ad essa resistere».*

Quindi affermano che la natura soggettiva della circostanza aggravante dell'agevolazione è imposta dal dato testuale della disposizione che la prevede, e altresì dall'esigenza di evitare il pericolo «*di una individuazione postuma della finalità*», cioè il rischio che la sussistenza dell'aggravante possa essere ravvisata «*tutte le volte in cui una condotta illecita abbia di fatto prodotto, o abbia le potenzialità per produrre, vantaggi alla compagine*», indipendentemente dalla consapevolezza dell'agente, malgrado il testuale richiamo al fine della condotta. La circostanza aggravante in esame viene ricondotta pertanto dal Supremo consesso nell'ambito di quelle di natura soggettiva, e il fine agevolativo viene ritenuto costituire un motivo a delinquere.

Tuttavia, in ossequio al principio di offensività, le Sezioni unite richiedono ai fini dell'integrazione della circostanza anche un elemento di tipo obiettivo: «*è necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416- bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si iscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione*». Ciò in quanto si tratta di «*un'aggravante che colpisce la maggiore pericolosità di una condotta, ove finalizzata all'agevolazione*» con la conseguenza che «*è necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza*», sebbene non occorra che «*il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo*». La richiesta di elementi oggettivi a riscontro dell'offensività della condotta si giustifica in quanto quest'ultima «*non assume alcuna pericolosità ulteriore ove non abbia alcuna possibilità o potenzialità di realizzazione*».

Pur riconducendo l'elemento psicologico necessario all'integrazione dell'aggravante al «*dolo specifico o intenzionale*», le Sezioni unite ritengono che la finalità agevolativa non debba essere esclusiva «*ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione*».

In proposito le Sezioni unite evidenziano che «*nella forma del dolo specifico o intenzionale la volontà della condotta si accompagna alla rappresentazione dell'evento, che è tenuto di mira dall'agente e giustifica l'azione, ancorché non necessariamente in forma esclusiva; tale forma di atteggiamento psicologico si distingue dal dolo diretto per la specifica direzione della condotta rispetto all'evento, che nella forma diretta si limita alla rappresentazione e non alla volizione, oltre che dell'azione, delle sue conseguenze*».

E rilevano che *«costituisce dato di comune esperienza che possano sussistere plurimi motivi che determinano all'azione che, ove accertati, non depotenziano la funzione intenzionale della condotta richiesta dalla norma specifica (per un'applicazione in tal senso cfr. Sez. U, n. 27 del 25/10/2000, Di Mauro, Rv. 217032; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203770). È quindi possibile la presenza di una pluralità di motivi, mentre essenziale alla configurazione del dolo intenzionale è la volizione da parte dell'agente, tra i motivi della sua condotta, della finalità considerata dalla norma».*

Ciò posto prima di occuparsi della ascrivibilità dell'aggravante in parola agli odierni imputati (v. par. 17.2), è imprescindibile e logicamente preliminare verificare se può dirsi provato che il dottor Arnaldo La Barbera – indicato come concorrente nel reato di cui al capo A) – abbia quantomeno agito con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione “Cosa Nostra”.

## 17.1 Il ruolo di Arnaldo La Barbera

Come si è già accennato nel paragrafo 1, Arnaldo La Barbera, già dirigente della squadra mobile di Palermo sin dall'estate del 1988<sup>678</sup>, dopo essere stato Questore di alcune tra le più grandi città italiane (Palermo, Napoli e Roma), prefetto e capo della Direzione centrale della polizia di prevenzione (l'ex Ucigos), è deceduto nel 2002.

Solo diversi anni dopo la sua morte si è avuto contezza del suo rapporto di collaborazione con il servizio segreto civile (allora denominato Sisde).

Si riporta sul punto stralcio della sentenza di primo grado del processo Borsellino Quater abbreviato che ricostruisce il predetto rapporto tra La Barbera e il servizio segreto civile (v. pagg. 1417-1418):

*“Dagli atti acquisiti presso l’A.I.S.I. (cfr. note, con omissis, prot. n. 2010 Leg. 3061 del 20.10.2010 e prot. n. 2010 Leg. 3703 del 10.12.2010<sup>679</sup>) risulta:*

- *che il dott. Arnaldo LA BARBERA ha intrattenuto un rapporto di collaborazione con il disciolto Sisde dal febbraio 1986 sino al 28 marzo 1988, con nome in codice “RUTILIUS”, nel periodo in cui egli era dirigente della Squadra Mobile di Venezia;*
- *che la proposta del febbraio 1986 per la sua collaborazione con il Sisde era stata avanzata dall’Unità Centrale Informativa (UCI), di cui era Direttore all’epoca il dott. Luigi DE SENA ;*
- *che nessun documento sarebbe stato redatto dal dott. Arnaldo LA BARBERA durante il suo rapporto di collaborazione con il S.I.S.De.*

---

<sup>678</sup> L’avv. Genchi ha riferito che egli unitamente al Dott. A. La Barbera si occupò (su richiesta dello stesso magistrato) dell’organizzazione del dispositivo di sicurezza del Dott. Falcone fino al suo collocamento fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia:

TESTIMONE GENCHI – *Falcone chiese e ottenne che il dispositivo di sicurezza che lo riguardava fosse gestito preminentemente dal capo della Squadra Mobile La Barbera e da me per la parte logistica*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi scusi, dottore Genchi, all’inizio del 1992 Falcone è già a Roma.*

TESTIMONE GENCHI – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *E i servizi che riguardano la sua sicurezza quando scende in Sicilia passano...*

TESTIMONE GENCHI – *Ripassano alla Questura di Palermo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ripassano dalla Squadra Mobile, dal dottor La Barbera ad un’altra divisione della Questura (...)*

PUBBLICO MINISTERO – *Scusi il dottore Falcone aveva espresso gradimento per l’organizzazione dei servizi che riguardavano la tutela e che erano organizzati per la Squadra Mobile dal dottor...*

TESTIMONE GENCHI – *Aveva un rango, diciamo, che il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Capo dello Stato, cioè parliamo a quel livello dal punto di vista degli apparati non solo di sicurezza, ma dei servizi anche logistici che erano correlati all’apparato di sicurezza. Quindi era affrancato da ogni tipo di...*

PUBBLICO MINISTERO – *Il dottor La Barbera era infastidito da questo tipo di organizzazione che richiedeva...*

TESTIMONE GENCHI – *No, il dottor La Barbera devo dire che sotto un certo punto di vista era infastidito dal dover fare un lavoro che non gli apparteneva, che non gli era congeniale. Però sotto un certo punto di vista era contento perché, diciamo, questo rapporto con Falcone e la gratificazione, diciamo questa esclusiva che aveva con Falcone, era riuscito a mettere fuori tutti, i Carabinieri, chiunque (v. pagg. 41-42, 67 verbale ud. del 14.12.2018).*

<sup>679</sup> Trattasi di nota acquisita anche nell’odierno procedimento (all. 15 prod. P.M. del 06.04.2022).

Luigi DE SENA, sentito dal PM in data 19 novembre 2010<sup>680</sup>, ha dichiarato di essersi attivato personalmente per proporre la collaborazione con il Sisde del dott. Arnaldo LA BARBERA, in osservanza della strategia, concordata con il dott. PARISI, di meglio filtrare le numerose “notizie” che giungevano all’UCI e che dovevano eventualmente essere comunicate agli organi di polizia giudiziaria, avvalendosi proprio della collaborazione di persone esperte in quel campo, quale era il dott. Arnaldo LA BARBERA.

Il dott. DE SENA non conservava nessun ricordo utile per la ricostruzione dei fatti che ci occupano, affermando di non sapere alcunché in merito all’attività svolta dal dott. LA BARBERA durante la collaborazione con il Sisde.”

In ordine alla natura del rapporto di collaborazione tutti gli elementi probatori acquisiti nell’odierno procedimento sono univoci nel far ritenere che tale rapporto, lungi dall’essere effettivo<sup>681</sup> (ed in tal

---

<sup>680</sup> Trattasi di sit acquisite anche nell’odierno procedimento (prod. ud. 26.11.2018).

<sup>681</sup> Non depone in questo senso nemmeno il contributo dichiarativo di Vincenzo Pipino:

PUBBLICO MINISTERO - *Eh, allora, lei è a conoscenza se il Dottore La Barbera aveva contatti, rapporti con i servizi di sicurezza?*

TESTIMONE PIPINO V. - *Questo l’ho saputo a Roma.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ecco. Ci dice quando e come?*

TESTIMONE PIPINO V. - *Io l’ho saputo a Roma da un Maresciallo dei Carabinieri, che era dei servizi segreti anche lui.*

PUBBLICO MINISTERO - *E si chiamava questo Maresciallo?*

TESTIMONE PIPINO V. - *Non lo so il nome, ma lo chiamavano il Testone, e dunque, il Tennis bar sulla Tuscolana frequentava... Il Testone lo chiamavano, che aveva una testa grossa.*

PUBBLICO MINISTERO - *Uhm. E siamo, scusi, in che anno?*

TESTIMONE PIPINO V. - *Siamo nel... '68, così, '69.*

PUBBLICO MINISTERO - *'68?*

TESTIMONE PIPINO V. - *Sì, '88, '89.*

(...)

PUBBLICO MINISTERO - *Il discorso è, cosa le dicono a proposito de La Barbera? Al di là di questa appartenenza di La Barbera alla... ai servizi, le dicono qualcosa di specifico?*

TESTIMONE PIPINO V. - *No. (v. pagg. 12 verbale ud. del 25.01.2019).*

Pur potendosi considerare credibile il fatto storico riferito da Pipino –relativo alla sua conoscenza con il maresciallo dei carabinieri Angelo Paron, inteso Testone (cfr. deposizione teste di p.g. Papa pagg. 28-29 verbale ud. del 28.02.2020) – va detto che depone negativamente, in punto di credibilità della circostanza riferita dal predetto, il fatto che egli nelle sue precedenti dichiarazioni aveva fornito diverse indicazioni (sia di tempo che di luogo) in ordine l’appartenenza di La Barbera ai servizi segreti:

P.M. Dott. PACI - *Mi scusi, in questo rapporto con il dottor La Barbera, il dottor La Barbera fece mai riferimento ad una sua appartenenza ai Servizi di sicurezza?*

TESTE PIPINO V. - *No, ma io lo seppi nell’85 - '86, quando ero in carcere a Rebibbia.*

P.M. Dott. PACI - *E seppi esattamente che cosa?*

TESTE PIPINO V. - *Che faceva parte dei Servizi Segreti.*

P.M. Dott. PACI - *E questa sua appartenenza ai Servizi l’ha palesata nei suoi rapporti, nei rapporti che ha avuto con lei?*

TESTE PIPINO V. - *No, no, no, non l’ha mai palesata. (v. pag. 24 verbale ud. del 24.10.2013, nonché nello stesso anche nel controesame della difesa degli imputati nell’odierno dibattimento v. pag. 100 verbale del 25.01.2019).*

Inoltre, a tutto voler concedere, va precisato come Pipino non ha riferito di essere a conoscenza di alcun particolare in ordine all’*ubi consistam* di tale forma di partecipazione del La Barbera alle attività del Sisde.

sensu depono anche la mancata redazione di alcun documento per il Servizio da parte del Dott. La Barbera), fosse in realtà meramente formale e servisse solo come “pezza d’appoggio” per giustificare elargizioni di denaro pubblico in favore del Dott. La Barbera.

Si tratta di una vera e propria prassi dell’epoca descritta dai Dott.ri Contrada (v. pagg. 107-109 ud. del 23.10.2014)<sup>682</sup> e Savina (pagg. 47-49 ud. del 12.10.2020)<sup>683</sup> - quest’ultimo per averlo appreso

---

<sup>682</sup> P.M. Dott. LUCIANI - .. *Lei ha mai saputo se il dottor Arnaldo La Barbera avesse avuto rapporto di collaborazione con i Servizi di informazione?*

TESTE B. CONTRADA - *Ho saputo dalla stampa che ci sarebbero stati questi rapporti, che addirittura il dottor La Barbera, pur essendo funzionario di Polizia, operava, lavorava per i Servizi. Io credo che sia tutto basato su un grosso equivoco, che cercherò di chiarire.*

P.M. Dott. LUCIANI - *No, scusi, eh? Le supposizioni, mi perdoni, le supposizioni non entrano nel processo. Voglio sapere se questo dato le era noto prima che uscisse sulla stampa.*

TESTE B. CONTRADA - *Absolutamente no.*

P.M. Dott. LUCIANI - *E se lei, al di fuori delle notizie di stampa, ha saputo quale fosse il contenuto, al di fuori delle notizie di stampa, ha saputo quale fosse il contenuto del rapporto.*

TESTE B. CONTRADA - *Absolutamente no.*

P.M. Dott. LUCIANI - *Eh, e allora...*

TESTE B. CONTRADA - *Io posso dire soltanto sull’argomento che lui era molto legato ad un alto funzionario del SISDE, che è il Prefetto, adesso in pensione, Luigi De Sena, che credo che sia stato un po’ l’artefice della sua destinazione a Palermo quale Capo della Squadra Mobile da Venezia a Palermo. E poi posso dire una cosa: che il Servizio, e questo mi risulta personalmente, mi risulta personalmente, il Servizio, specialmente nel periodo in cui è stato direttore il Prefetto De Francesco, poi il Prefetto Parisi e poi anche il Prefetto Malpiga, usava dare un contributo economico, una specie di prebenda, una specie di aiuto economico mensile a funzionari di Polizia particolarmente impegnati nella lotta alla eversione politica, alla eversione terroristica, criminale, per esempio i capi della DIGOS, i Questori impegnati particolarmente in attività antiterroristiche e anticriminalità organizzata. Non so, per esempio al Prefetto di Palermo o... o al Questore di Palermo, o al Capo della Mobile di Palermo, che era il dottore La Barbera allora, o al Capo della Squadra Mobile di Napoli, 500 mila, 1 milione al mese, come spese di rappresentanza, come spese di... confidenziali; gli dava questo contributo. E quindi quando ho letto queste notizie di La Barbera sospettato di essere un funzionario dei Servizi, prima di tutto sono stato dieci anni nei Servizi e non ero l’usciera o l’ultima ruota del carro, ero un alto funzionario, anche se non ero né il numero due, né il numero tre, come sono stato dipinto a tutta l’opinione pubblica, perché prima di me ce n’erano venti di funzionari di grado più elevato del mio, c’erano tutti i capireparto, i dieci capireparto, una decina di direttori di revisione più anziani di me, quindi potevo essere il numero venti, ma no il numero due. Dicevo, comunque, non ero l’ultima... L’avrei saputo se era uno che lavorava per i Servizi. Evidentemente hanno trovato... si è trovato, dalle indagini svolte nei Servizi, che anche lui godeva di questo... di questo aiuto economico che dava il SISDE a quelli particolarmente impegnati, pur non facendo parte del Servizio.*

<sup>683</sup> DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Senta, nel periodo di Venezia, le risulta che il Dottor La Barbera, innanzitutto, avesse rapporti con il Sisde?*

TESTIMONE, SAVINA L. - *No, non mi risulta questo, ovviamente l’ho appreso anch’io sul... sulla stampa, e siccome avevo conosciuto il Dottor De Sena, il rapporto, ecco, era soprattutto centrato su questa... giornalisticamente portato al soldo del... dei servizi, il Dottore De Sena, persona per me perbene, indimenticabile Prefetto di Reggio Calabria, dove ogni anno celebra... celebrano il suo ricordo, gli hanno dedicato una piazza recentemente, gli chiesi, ebbi la confidenza, aveva un carattere... il capo della Squadra Mobile ma molto diverso rispetto a La Barbera, e quindi, gli chiesi ma che è questa cosa? E lui mi disse, in realtà, qualcosa che ho già sentito su Radio Radicale, che cioè, c’era un periodo in cui per... al fine di fare alcune operazioni, il Sisde aveva... disponibile a pagare, non da come io l’ho compreso e da come può essere risentito sul... sulla dichiarazione resa qua a Caltanissetta, in uno dei... credo al Borsellino Quater, ma per dare... per utilizzare per confidenti, per fare... a patto che, in un qualche maniera, una segnalazione, c’è questa... da noi questa forma, per cui uno quando fa degli arresti fa segnalazione al Ministero, alle varie direzioni centrali, insomma, di inserire questa... e magari anche con la stampa in collaborazione con... con il... con il Sisde.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Quindi, disponibilità economiche...*

direttamente dal Dott. De Sena<sup>684</sup> - e che trovò certamente applicazione anche nei confronti del Dott. La Barbera come ha ben chiarito sul punto il Dott. Gioacchino Genchi nel corso della sua escussione nell'odierno dibattimento:

PUBBLICO MINISTERO – *Del dottor La Barbera ha mai sentito parlare come appartenente o come collaboratore del Sisde?*

TESTIMONE GENCHI – *Anche questa, mi scusi, ma è secondo me una... un luogo comune che è stato molto enfatizzato in queste vicende. Probabilmente per non farne rilevare di essere di ancora più gravi. Il dottor La Barbera era molto amico del dottor De Sena, molto amico. Il dottor La Barbera io ritengo che fosse una persona onesta da un punto di vista... non si è mai lasciato corrompere da nessuno, non ha mai fatto niente per denaro, assolutamente. Lo conoscevo troppo bene per pensare o solo dubitare una cosa del genere. Era un funzionario, devo dire, integerrimo. Il dottore La Barbera purtroppo... purtroppo bisogna scendere su un aspetto di tipo personale. Pur essendo sposato, avendo procreato delle figlie, aveva una grossa avversione ad abitare a casa propria. Non si voleva separare, rimaneva legato alla moglie, aveva le sue avventure, le sue conoscenze, i suoi innamoramenti anche piuttosto intensi, devo dire che il dottor La Barbera innamorato diventava peggio di un adolescente, soffriva più di un adolescente. Ed io ne ho vissute insieme a lui diverse di queste esperienze degli innamoramenti di La Barbera. Alcuni per donne per cui effettivamente ne valeva la pena, qualche altro per donne per cui probabilmente non ne valeva la pena. Però*

---

TESTIMONE, SAVINA L. - *Quindi, lo...mi... mi risulta direttamente perché lo chiesi a De Sena, prima che morisse, ero in confidenza, e quindi, magari con La Barbera mi sarei potuto permettere, nonostante il rapporto... ma De Sena che aveva un altro carattere, mi permisi e lui mi rispose...*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Quindi, se ho ben compreso, De Senale riferì che si trattava di somme che il Sisde metteva a disposizione, non dei funzionari ma dai soggetti che venivano attivati...*

TESTIMONE, SAVINA L. - *Sì.*

TESTIMONE, SAVINA L. - *E non solo a La Barbera, ma quelli che potevano essere sul territorio nazionale, quelli ritenuti, a loro giudizio, i migliori investigatori, purché in questa... ci fosse, in questa collaborazione... come dire? Un ritorno di immagine per... o di collaborazione per... per il Sisde, ecco, questo...*

<sup>684</sup> Di seguito lo stralcio della sentenza di primo grado del Borsellino Quater abbreviato (v. pag. 1418) che ricostruisce il ricordo del Dott. De Sena sulla collaborazione con il Sisde del Dott. A. La Barbera:

*“Luigi De Sena, sentito dal PM in data 19 novembre 2010, ha dichiarato di essersi attivato personalmente per proporre la collaborazione con il S.I.S.De. del dott. Arnaldo La Barbera, in osservanza della strategia, concordata con il dott. Parisi, di meglio filtrare le numerose “notizie” che giungevano all’UCI e che dovevano eventualmente essere comunicate agli organi di polizia giudiziaria, avvalendosi proprio della collaborazione di persone esperte in quel campo, quale era il dott. Arnaldo La Barbera.*

*Il dott. De Sena non conservava nessun ricordo utile per la ricostruzione dei fatti che ci occupano, affermando di non sapere alcunché in merito all’attività svolta dal dott. La Barbera durante la collaborazione con il S.I.S.De. e di non avere mai, nonostante i rapporti di colleganza e amicizia, ricevuto particolari confidenze in merito alle investigazioni svolte sulla strage di via D’Amelio, ad eccezione di quelle poche volte in cui il dott. Arnaldo La Barbera gli aveva parlato del “pentito Scarantino”, sul cui conto aveva sempre manifestato “una grande convinzione”, dinanzi alla quale egli era rimasto “compiaciuto ... perché per dirlo La Barbera con una caratura investigativa notevolissima, onestamente non mi faceva pensare che ci potessero essere degli errori, nemmeno delle ... o delle sopravvalutazioni del personaggio, del pentito di Scarantino ...”.*

*probabilmente la ragione di stato prevaleva sulla passione. E in questa economia di comportamenti lui non viveva a casa, viveva in albergo. La Barbera amava vivere in albergo. Non è che prediligesse cinque stelle, sette stelle, però voleva un certo agio, lavaggio della biancheria, poi mangiava in maniera molto semplice, pollo bollito, riso in bianco, si faceva preparare queste cose, sempre fredde tra l'altro perché arrivava a notte tarda, però voleva stare in albergo.*

**PUBBLICO MINISTERO – Mi scusi...**

**TESTIMONE GENCHI –** *Mi scusi, posso finire? Perché questo discorso dei servizi è importante. Per stare in albergo si paga l'albergo. Con lo stipendio di funzionario di Polizia non basta a pagare un mese di albergo. Quindi il buon De Sena, da amico suo, in passato so che gli aveva coperto le spese di albergo per un periodo di suo mantenimento quando gli era scaduta la missione e doveva stare in albergo, non so se a Venezia, o dove doveva stare. Quindi la stessa cosa poi a Palermo. Lui riceveva ogni mese da Parisi una busta, in qualche occasione gliel'ho portata pure io, con la quale si pagava. Ma guardi non gli restavano manco 10 mila lire di quello che serviva, a volte ci rimetteva pure lui integrando con l'albergo. Se invitava qualcuno a cena in albergo probabilmente non gli bastavano quelli che gli davano in più per pagare l'albergo. Quindi la storia dei servizi per la collaborazione che lui assume con i servizi è stata solo la scusa, diciamo, per validare il bianco segno di una copertura di pagamenti di qualche indennità nell'ordine di qualche milione delle vecchie lire, per coprire queste spese di tipo logistico di La Barbera. Non è che lui se ne va ai servizi e trama, e fa chissà che cosa. Assolutamente. Io ritengo che La Barbera se ha fatto delle porcherie le ha fatte da funzionario di Polizia, non da consulente o da appartenente coperto ai servizi. Non avrebbe avuto bisogno La Barbera, non aveva bisogno di essere un agente sotto copertura per fare porcherie perché già quelle che ha fatto da funzionario di Polizia penso che siano sufficienti o molto più gravi di quelle che poteva aver fatto da appartenente ai Servizi. Quindi la storia dei servizi appartiene al rapporto suo con De Sena, che io conoscevo benissimo, e conoscevo pure che De Sena gli aveva integrato, gli aveva fatto coprire alcuni costi in passato, che poi non poteva più coprirla, tanto che li ricopriva Parisi attraverso fondi che sostanzialmente avevano la stessa origine, che però passavano attraverso una manipolazione diversa (v. pagg. 80-81 ud. del 14.12.2018).*

Alla luce di tali elementi non può condividersi appieno il giudizio espresso dal P.M. (pag. 15-16 ud. del 11.05.2022).

Invero, più che di un Arnaldo La Barbera al contempo collaboratore e debitore dei servizi di sicurezza, legato “mani e piedi” a questi ultimi, gli elementi sopra rassegnati dimostrano che si è piuttosto di fronte ad un alto funzionario della Polizia di Stato che, più che con il Sisde in generale (v. anche le considerazioni già spese nel par. 6), aveva un rapporto privilegiato con il Dott. De Sena (direttore

dell'Unità Centrale Investigativa<sup>685</sup>) e che aveva un tenore di vita (si pensi alla sola abitudine di dormire sempre in albergo) che il solo stipendio da dirigente della Polizia di Stato non poteva soddisfare.

Ed è chiaro che questa necessità di “provvista” del Dott. La Barbera (coperta prima dal Sisde per il tramite di De Sena e dopo dallo stesso capo della Polizia V. Parisi) non possa essere ritenuta “neutra”, quantomeno in astratto<sup>686</sup>, rispetto alle indicazioni fornite nell'odierno procedimento – in verità sin dal Borsellino Quater – dai collaboratori Galatolo Vito ed Onorato Francesco i quali (come si vedrà nel prosieguo) hanno indicato il citato funzionario come soggetto “al soldo” dei Madonia.

E nell'odierno procedimento tale contributo si è ulteriormente arricchito del portato dichiarativo di Di Carlo Francesco che avrebbe “il pregio” di colorare di effettività - ma anche di illiceità - il rapporto di La Barbera con i servizi di sicurezza, riferendo di uno specifico episodio (la visita in un carcere britannico, ma v. *amplius* nel prosieguo) nel quale il super poliziotto si sarebbe speso nei confronti di Di Carlo per attivare un canale di comunicazione/collaborazione con i mafiosi.

Per saggiare detta ricostruzione, è necessario procedere all'analitico esame delle dichiarazioni rese dai tre collaboratori di giustizia.

Principiando da **Francesco Di Carlo**, va detto che egli è storico appartenente alla associazione mafiosa “cosa nostra”, essendo entrato a far parte nel 1961 della “famiglia” di Altofonte nella quale, poi, ha anche ricoperto le cariche di consigliere, sottocapo e, infine, rappresentante (“*..per quindici anni/sedici anni sono stato un semplice soldato, ma visto che ero il più giovane, giravo sempre io per*

---

<sup>685</sup> Come riferito dal Dott. Narracci trattavasi di una divisione speciale con competenza estesa a tutto il territorio nazionale (v. pag. 158 verbale ud. del 22.07.2020).

<sup>686</sup> In concreto bisogna fare i conti anche con elementi di segno contrastante provenienti da uno dei suoi più stretti collaboratori dell'epoca che, per un verso ha descritto il rapporto di La Barbera con il denaro come totalmente disinteressato e, per altro verso, ha chiarito come il rapporto del funzionario con il rispetto della legge fosse quantomeno “*sui generis*”:

TESTIMONE GENCHI – *...ma riferendoci a La Barbera io cosa ho notato in La Barbera? Glielo sintetizzo in due parole. Cioè La Barbera, che le garantisco e ripeto non era un disonesto, e non ha fatto assolutamente nulla al di là del discorso del SISDE, dei pagamenti delle trasferte, qualche milioncino di lire che gli davano solo per pagarsi l'albergo, etc., La Barbera che io sappia non è riuscito a comperarsi una casa nella sua carriera di Polizia. Forse ha avuto una casa perché gliel'ha fatta avere De Gennaro tra le case del Ministero, non so bene a che titolo, che forse è andata ad una delle figlie. Ma se lei fa anche una visura catastale di La Barbera e di tutta la sua famiglia La Barbera non aveva acquistato una casa fino a quando l'ho comprata io. Ed io già di case ne avevo acquistate diverse pur essendo più giovane di La Barbera.*

PUBBLICO MINISTERO – *Va beh però questo...*

TESTIMONE GENCHI – *No, per dirla che non era una persona che sicuramente era portato dal denaro a fare le cose che poteva fare. Il concetto è questo, è molto semplice, per fare il funzionario di Polizia si utilizzano gli strumenti che l'amministrazione ti mette a disposizione e si utilizza la legge. La legge per La Barbera era un accessorio, come lo era la pistola, la macchina di servizio, la radio trasmittente, che si utilizzava per gli altri, e non per sé. Cioè lui si poteva in uno stadio al di sopra della legge. Questo è il punto. Cioè “La legge è fatta per farla rispettare agli altri, io sono al di sopra della legge”, questo è il concetto. Io questo con concetto non l'ho mai accettato perché io ho ritenuto di essere sottoposto alla legge come le persone delle quali stavo... (v. pagg. 10-11 verbale del 11.01.2019).*



*qualsiasi cosa e tutti conoscevano me quasi come “Cosa Nostra” di Altofonte, perché gli altri erano anziani e c’era un rappresentante che era giovane, però badava alla campagna e io ero più portato a essere sempre in giro per la Sicilia e pure fuori. Dopo, nel ’70... non mi ricordo di preciso, più o meno al ’70/’71 sono stato Consigliere della famiglia e nel ’75 capofamiglia di Altofonte, fino al ’79, quando mi sono dimesso..”).*

Di Carlo ha avuto intensi rapporti sia con il capo mandamento Bernardo Brusca (*mi hanno messo che dipendevo solo da Bernardo Brusca il capo mandamento, che nessuno dei ex miei soldati mi poteva usare o comandare per qualche cosa; qualsiasi cosa avevano bisogno di me, dovevano dirlo al capo mandamento. Da lì, che ero sempre stato a disposizione anche della Commissione da dieci anni, da Michele Greco e tutta la Commissione Provinciale, Bernardo Brusca mi dice: “Mettiti a disposizione di Michele Greco, perché vuole a te per qualsiasi cosa di organizzazione o informare tutta la Commissione Regionale, visto che a te ti conoscono quasi...”*...) sia con Salvatore Riina (*“anche con Totuccio Riina. Io l’ho tenuto a casa quando aveva solo una bambina neonata il Riina. Avendo casa grande e avendo possibilità, l’ho tenuto sia a lui, a sua moglie e la bambina. Con Totuccio c’era un rapporto, perché mi conosceva da tantissimi anni e ave... mi doveva tanto, mi doveva tanto anche a livello giudiziario”*).

Nel 1982, tuttavia, il Di Carlo, essendo restio all’uccisione di Pasquale Cuntrera e di Alfonso Caruana, è stato messo fuori “famiglia” ed invitato a restare a Londra, ove già da qualche tempo si recava frequentemente (*“..Mi vedo a Palermo Bernardo Brusca e con Totuccio Riina e dico: “Ma che è ‘stu fattu?”. Dice: “France’, siamo...”*... Franco mi chiamava veramente. *“Franco, siamo in guerra”. Io tutta questa guerra non la vedevo. “Siamo in guerra”. “Totu’, ma stiamo elimi... si stanno eliminando un sacco di persone che non hanno...”*. *“Se tu non aderisci a queste cose, eh, che vuoi? Allora ti stai a Londra, dove sei, e ti fai i fatti tuoi, però sei fuori, ti mettiamo fuori famiglia”, “Va bene”*), mettendo, però, in giro la voce, non potendo farsi sapere il vero motivo di quella esclusione, che egli si era impossessato di denaro appartenente alla “famiglia” di Altofonte.

Di Carlo ha riferito di diversi suoi interessamenti – andati quasi tutti a buon fine soprattutto tra gli anni 60’ e 70’ – per “aggiustare” dei processi all’uopo sfruttando, oltre a qualche conoscenza con politici, anche rapporti con militari del servizio segreto italiano.

In particolare, si avvaleva anche di un colonnello dell’esercito che aveva prestato servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (*“perché io conoscevo un Tenente Colonnello, militare stiamo parlando sempre, Esercito... che aveva fatto, mi sembra, servizio alla Presidenza del Consiglio a Roma. Non so che compito avesse, perché non lo so questo ..ed era di Palermo, di origine, e ci vedevamo a Roma. Era di origine di Palermo...dopo si è messo in pensione o si è ritirato”*) e che

aveva conosciuto attraverso il Gen. Miceli<sup>687</sup> (“... Era un allievo di... del Generale... Generale trapanese, Miceli che era amico di Nino Salvo”), così come anche del Gen. Santovito<sup>688</sup> che poi aveva frequentato sia a Roma che a Palermo (“L’ho conosciuto... tanti anni prima e poi a Palermo, perché – mi sembra – era un periodo che era il responsabile, mi sembra, sia dalla Calabria in giù, fino a Pale... in Sicilia, tutta, era responsabile. Non so come viene chiamato nel gergo militare - va bene? – era responsabile di questo e poi nei giorni prima che partisse da Palermo mi diceva che era stato nominato Capo del S.I.S.M.I. Mi sembra che si chiamasse S.I.S.M.I. ai tempi.”).

Di Carlo ha affermato che il Gen. Santovito era consapevole del suo stato di latitanza (“PUBBLICO MINISTERO – Uhm. Ma lui sa... Ecco, lei... Lui sapeva che lei era latitante e la ragione per cui era latitante? TESTE DI CARLO – Sì, sì, lo sapeva.”) ed all’epoca era già in forza ai servizi segreti, così come tale Mario Ferraro<sup>689</sup> che gli fu presentato dal primo (“TESTE DI CARLO – c’era un... che poi abbiamo fatto amicizia e ci siamo visti nel tempo, che sapeva che io ero intimo, perché mi aveva visto poi a Roma col Generale Santo Vito, era un appartenente al suo ufficio, era un Capitano dell’Esercito, un certo Mario, perciò... Per tanti so che si chiamasse Mario, ma non... il cognome nemmeno lo sapevo e quindi... PUBBLICO MINISTERO – Uhm, eh. E poi l’ha saputo come si chiamava? TESTE DI CARLO – Sì, ma l’ho saputo per altri motivi, per tutta una situazione... L’ho saputo io vedendo una fotografia, che c’era scritto che era Mario Ferraro... PUBBLICO MINISTERO – Sì. TESTE DI CARLO - ... perché era stato suicidato, l’avevano suicidato.”).

Ancora, Di Carlo ha altresì riferito di avere avuto stretti rapporti con i cugini Salvo, presentatigli da Gaetano Badalamenti negli anni ‘60 ed entrambi formalmente affiliati all’associazione mafiosa (“Conoscevo i Salvo.. con Nino Salvo, che poi era speso che ci vedevamo. PUBBLICO MINISTERO – Scusi, lei lo conosceva come uomo d’onore Nino Salvo? TESTE DI CARLO – Certo, ma uno dei primi sono stato a conoscere... PUBBLICO MINISTERO – Della famiglia di...? TESTE DI CARLO – Di Salemi. Sia a Ignazio sia a Nino, quando ancora pa... tanti a Palermo nemmeno lo conoscevano come “Cosa Nostra”, a parte Stefano Bontade, a parte poche persone. A me principalmente a presentarmi a Nino Salvo ne... a inizio anni Settanta proprio, se non eravamo alla fine anni Sessanta, è stato Nino... Badalamenti, perché io sono stato intimo amico con Gaetano Badalamenti e Nino Badalamenti”).

Di Carlo ha raccontato che Santovito e Nino Salvo ebbero ad incontrarsi in sua presenza in occasione di una riunione tenutasi nei pressi di Roma nella villa del petroliere Ortolani ove lo stesso Di Carlo aveva accompagnato Nino Salvo e vi erano anche l’Avv. Guarrasi ed altri iscritti alla loggia

---

<sup>687</sup> Si fa riferimento a Vito Miceli, generale italiano a capo del Sid dal 1970 al 1974.

<sup>688</sup> Si fa riferimento a Giuseppe Santovito generale italiano a capo del Sismi dal 1978 al 1981.

<sup>689</sup> Si fa riferimento al tenente colonnello dell’Esercito Mario Ferraro in servizio al Sismi fino alla sua morte nel 1995.

massonica “P2”, nonché quel Mario Ferraro poi divenuto suo amico.

Di Carlo ha poi riferito di avere avuto un’intensa frequentazione anche con Antonino Gioè e di avere conosciuto anche l’On. Lima.

Di Carlo ha altresì raccontato che, comunque, anche dopo il 1982 e sino all’arresto avvenuto nel 1985 aveva continuato ad avere rapporti sia con i Caruana ed i Cuntrera sia con altri esponenti mafiosi e anche, indirettamente, con Riina.

In Inghilterra il Di Carlo ha subito un lungo periodo di carcerazione per traffico di stupefacenti sino al 13 giugno 1996 quando era stato trasferito in Italia, iniziando, quindi, a collaborare con la Giustizia e mostrando di essere un grande conoscitore della organizzazione mafiosa e delle sue dinamiche interne, oltre che di molte vicende che ne hanno caratterizzato la vita.

A proposito della sua carcerazione ha dichiarato di essere stato detenuto con un arabo appartenente ai servizi segreti siriani (Nezar Hindawi) e che egli, su sua richiesta, aveva messo in contatto alcuni amici del detto siriano con Gioè riferendo altresì che poco dopo era stato contattato dai servizi segreti britannici che volevano sapere i motivi di quegli incontri con gli arabi.

Venendo al tema di maggior interesse per l’odierno procedimento, Di Carlo ha riferito di avere ricevuto, durante la detenzione in Inghilterra, anche la visita di esponenti dei servizi segreti e delle Forze di Polizia italiani e, in particolare, una prima volta allorché gli era stata mostrata una fotografia che ritraeva la contemporanea presenza Michele Greco e il magistrato Ayala presso il Castello di San Nicola<sup>690</sup> (pagg. 100-102 ud. del 22.02.2019) ed una altra volta in occasione della visita fattagli da

---

<sup>690</sup> PARTE CIVILE, AVV. REPICI – *Ci furono mai investigatori che vennero da lei a chiederle qualcosa a proposito del Dottore Ayala?*

TESTE DI CARLO – *Un giorno mi viene un investigatore, qualcuno era fuori per poi quello che ho capito, con una foto, dove si ritraeva, guardandola, il Dottore Ayala e Michele Greco seduti in un tavolo, ma non erano nello stesso tavolo, ma chiunque li guardava sembrava nello stesso tavolo. Erano...*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI – *Lei riconobbe il luogo in cui era stata fatta quella foto?*

TESTE DI CARLO – *Certo, era al Castello.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI – *Quindi era nel locale che gestiva lei a San Nicola La Rena?*

TESTE DI CARLO – *Sì. L’ho fatto io quel cosa... sapevo come erano predisposti i tavoli e poi sapevo – va bene? – che non erano seduti assieme perché...*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI – *Certo.*

TESTE DI CARLO – *Va bene? E allora mi dicono se io facevo un verbale, che erano assieme, che io... Allora ho risposto che io conoscevo i signori che erano seduti e, visto che io ancora non collaboravo, naturalmente non dico: “Conosco Michele Greco”.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI – *Certo.*

TESTE DI CARLO – *Se... “Conosco il signore come cliente, che veniva, conosco il Dottore Ayala, perché lo conosco, perché era cugino del mio comproprietario”, - va bene? - “ma come clienti, così”. No, ma non erano assieme. Ho voluto confermare questo. Non è che perché collaboravo, io odiavo il magistrato e dicevo “Sì” e lo inguaiavo, assolutamente, non è nel mio carattere. Ho detto: “Il Dottore Ayala era seduto per i fatti suoi”, ma i tavoli sono predisposti così. Chi ha preso la foto, era in questo modo, ma la foto l’avevano, mi sembra, sequestrato da Michele Greco, che si era fatto la foto là.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI – *Riesce a dire in che periodo avviene questo suo incontro con questi investigatori che le fanno questa richiesta?*

alcuni magistrati italiani (Ayala e Di Lello), che erano, appunto, accompagnati da un funzionario della Polizia italiana, seguiti dopo qualche tempo da altra visita di tre individui tra i quali vi era tale Giovanni che si era presentato come amico dell'ufficiale dell'esercito Mario Ferraro che il Di Carlo aveva conosciuto in Italia tramite Santovito e che gli aveva chiesto un contatto con i corleonesi proponendogli in cambio aiuto al suo rientro in Italia.

Di Carlo ha riferito che egli, a quel punto, aveva preso tempo e che dopo pochi giorni lo aveva chiamato per telefono il funzionario inglese che aveva accompagnato in quella occasione il Mario e che pure apparteneva ai servizi segreti ed egli, però, aveva preso ancora tempo tentando di fare avere loro un contatto con Ignazio Salvo - tramite un bigliettino consegnato allo stesso Giovanni - poiché Giovanni gli aveva detto che non voleva avere contatti con Vito Ciancimino per i rapporti che questi intratteneva con i Carabinieri.

Di Carlo ha raccontato che in occasione della visita gli parlarono soltanto dell'intenzione di far allontanare il Dott. Falcone da Palermo e non già di ucciderlo; successivamente gli avevano fatto sapere (lo stesso Giovanni) che il contatto era andato a buon fine (tanto che lo aveva ringraziato).

Solo dopo aveva casualmente scoperto che il terzo uomo che si era presentato in quella occasione era il Questore La Barbera – lo stesso che aveva accompagnato i magistrati italiani nella precedente visita – avendo, poi, in ciò conferma da altri detenuti che pure lo avevano incontrato.

Di Carlo ha poi raccontato che per tentare di incontrare quel “Giovanni” che si era presentato nel carcere inglese a nome del Ferraro ed, altresì, anche quest'ultimo, ignorando che nel frattempo era invece deceduto, egli si era recato ai funerali del Dott. La Barbera:

PUBBLICO MINISTERO – *Senta, lei viene mai interrogato dall'Autorità italiana nel corso di questo periodo? Autorità Giudiziaria italiana.*

TESTE DI CARLO – ... *tre volte.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei è mai stato sentito dal Dottore Ayala e dal Dottor Di Lello?*

TESTE DI CARLO – *Sì. Questi non so se sono venuti prima di un... No, no, prima c'è stato il Dottore Falcone con il Dottore Natoli e il Procuratore che c'era ai tempi della Procura di Palermo, Giammanco...Sì. prima questi...*

PUBBLICO MINISTERO – *Poi...?*

TESTE DI CARLO - ... *dopo è stato Ayala.*

PUBBLICO MINISTERO – *Dopo Ayala. Lei ricorda se unitamente al Dottore Ayala e al Dottor Di*

---

TESTE DI CARLO – *Ma non so se era prima che io conoscessi... che venisse là il Dottore...*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI – *Ayala?*

TESTE DI CARLO - ... *Ayala con il Di Lello. Non so se era prima o subito dopo, ma mi sembra che qua... pochissimo tempo prima. non so se ne ho parlato io col Dottore Ayala là.*

*Lello... se questi due magistrati vennero accompagnati da personale di Polizia a quel tempo?*

TESTE DI CARLO –... *A me mi risulta uno, perché me l'ha detto Ayala, non è venuto, non è entrato....*

*Il Dottore Ayala mi fa, dice: "Con noi c'era un Poliziotto, che non è entrato". Siccome là mi portano il biglietto se io voglio riceverli o no, perché là il sistema è differente, anche che è un magistrato..... e dice: "Sai, ci... sono venuti...", così, così, "... ma se tu ri...", Ho detto: "Cioè, a parte tutto", gli ho detto, "voi non capite che significa i magistrati in Italia", perché per loro è che lui si mette la parrucca nella Corte. Va bene? Non... I magistrati non vanno nei Tribunale o che c'è l'Investigativa e tutto. Ci ho detto: "I magistrati io li ricevo sempre". Va bene? E sono entrati i magistrati. E allora, quando mi dice... il Dottore Ayala dice: "C'era un Poliziotto", dice, "e non è en... non è voluto entrare con noi". Ho detto: "Ma perché non l'hanno fatto entrare? Vuole che citofono", perché c'era il citofono, "e dico alla porta di farlo entrare?". Dice: "No, no", dice, "è lui che non è voluto entrare". Erano disposti a farlo entrare. Finito.*

PUBBLICO MINISTERO – *Non è entrato. Lei a quel tempo veniva... era imputato ancora del reato di associazione mafiosa? Cioè, vennero per la sua partecipazione alla associazione mafiosa, vennero a interrogarla?*

TESTE DI CARLO – *Sì, sì, ancora venivano... perché c'era il processo a Palermo.*

PUBBLICO MINISTERO – *E questo Poliziotto che li accompagnava e che lei non vide sa chi fosse?*

TESTE DI CARLO – *No, in quel minuto non so chi fosse e nello stesso tempo l'ho saputo dopo... in occasione di una foto.*

PUBBLICO MINISTERO – *Okay. Ma lei lo vide quel giorno?*

TESTE DI CARLO – *No.*

PUBBLICO MINISTERO - ... *cioè, lei dice: "Quel giorno con loro c'era un Poliziotto, che però non entra nella sala di interrogatorio"...*

TESTE DI CARLO – *Non entra...*

PUBBLICO MINISTERO – ... *lei non lo vede, però poi saprà... ha detto che successivamente da una foto è riuscito a sapere chi fosse...ce lo spiega questo come avviene?*

TESTE DI CARLO – *Glielo spiego. C'erano due miei coimputati in altre carceri di origine siciliana, ma uno sposato con una inglese e uno che è siciliano di origini, forse della provincia di Caltanissetta, che a 2 anni era andato in Inghilterra, perciò era quasi inglese e non parlava nemmeno italiano, parlava proprio siciliano, e ci scrivevamo qualche volta come lettere e cose e mi fa... mi scrivono, dice: "Sai, sono venuti tre magistra... due magistrati e uno Chief di Polizia", là chiamano il Capo della Polizia Chief di Polizia, "sono venuti da me". Ci ho detto: "Sì, da me sono venuti, ma solo i magistrati. 'Stu Poliziotto non è entrato". E si parlava così, sia l'uno e sia l'altro mi hanno detto*

*questo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Come si chiamavano questi, se li ricorda?*

TESTE DI CARLO – *Uno Di Prima e l'altro Luciani, Antonio Luciani, ma non erano di "Cosa Nostra", non erano né l'uno e né l'altro. Va bene? È per fatalità che si sono...*

PUBBLICO MINISTERO – *Erano comunque nello stesso carcere o in un altro carcere?*

TESTE DI CARLO – *No, in un altro carcere...*

PUBBLICO MINISTERO – *Poi lei viene a sapere che invece si trattava di una persona... di un Poliziotto, il cui nominativo...?*

TESTE DI CARLO – *Ma vengo a sapere ancora no, perché c'è un altro... un'altra situazione, che poi vedo a uno e poi me lo rivedo nel giornale*

PUBBLICO MINISTERO – *Sì, sì, sì. No, andiamo avanti seguendo un ordine cronologico.*

TESTE DI CARLO – *E allora, non so se era alla fine '88 o all'inizio '89, dopo che erano venuti... non so se sarebbe passato due settimane o tre settimane, non posso stabilire con precisione, mi avvisano che c'erano tre persone che mi vo... tra miei, anzi, mi viene a dire Ayala: "France..."... Mi chiamavano Francesco le Guardie là. "Francesco, c'è tre persone e che ti vogliono salutare". Siccome nei carceri inglesi può entrare pure persone che non sono parenti o meno, possono venire amici... "Ci sono tre persone che ti vogliono...". Ci dissi: "Ma che persone sono?". Non mi hanno detto nulla di persone che conosco. Dice: "No, sono tre persone dello (M.O.F.)". Lo M.O.F. significa Ministero dell'Interno in inglese. Dice: "Ti conoscono". E allora vado, vado nel reparto, perché io ero in un reparto speciale e si attraversava un corridoio e cose e si andava dove con la famiglie si faceva il colloquio in queste stanze. Vado e trovo questo tre signori seduti. Sono entrato: "Buongiorno. Buon..."... Già glielo dico in due lingue, perché non sapevo se erano... Sento M.O.F., penso che sono inglesi e ci ho detto: "Good morning. Buongiorno. Non so che... in quale lingua volete". Dice: "No..."... Si è alzato uno e dice: "No", dice, "noi due siamo italiani, il signore è inglese". Gli ho detto: "Che posso...? Mi hanno detto che siamo tre amici, ma io non vi conosco. Ditemi tutto che...". Uno di quelli che mi aveva parlato mi tira un po' da parte e mi dice: "Io ti porto i saluti di Mario". Mario sarebbe quello che io frequentavo a Roma, il militare che avevo conosciuto e che ci frequentavamo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Che lei ha detto essere Mario Ferraro?*

TESTE DI CARLO – *Mario Ferraro, ma io l'ho co... Il cognome l'ho saputo dopo vent'anni...*

PUBBLICO MINISTERO – *Sì, sì, sì, è chiaro, certo.*

TESTE DI CARLO - *... e per me doveva essere vivo fino a dieci anni fa, non sapendo che era morto prima. E allora mi dice: "Sai, siccome ti ho visto un po' tirato, che non ti apri", dice, "ti voglio dire che ti porto i saluti, ti saluta tanto". Ci ho detto: "Come sta?". Dice: "No, bene, sempre in giuro per*

*il mondo, che lavora, per... Tu”, dice, “lo sai che lavoro faceva”. Dice: “Ma anche io ti ho visto quando è stato, nel... in quella riunione che c’era stata al Circeo”. Io di lui non mi ricordavo cioè realmente, ma ci ho detto: “Sì”. Insomma, ho visto che era al corrente di tante cose. Va bene?*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Come si chiamava questa persona?*

**TESTE DI CARLO** – *Lui si è presentato Giovanni, infatti dice: “Ci diamo del tu. Tu, Franco...”... Mi chiamava Franco, nemmeno Francesco, perché mi conosceva come Franco. “Ci diamo del tu. Io sono Mario”. Ci siamo avvicinati a quelli due che erano seduti più in là, che c’era un divano, e me li presenta. Uno ha mormorato il nome, ma io non l’ho capito, perché ero... non era un nome facile, per me ai tempi non era... non era Nino, Giuseppe o Peppe...*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Uhm. Qual era, l’italiano o l’altro?*

**TESTE DI CARLO** – *Quello... L’italiano. Ha mormorato con una voce un po’ rauca. Comunque, passato all’altro, l’altro, l’inglese, era un... per me era più facile.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Scusi, parlavate in italiano o in inglese?*

**TESTE DI CARLO** – *Parlava inglese, ma era stato in Italia, parlava... parlicchiava un po’ di italiano. Forse era stato all’Ambasciata di... inglese o non lo so..*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Scusi, i nomi di queste persone...? Uno, dice, non... bofonchia qualcosa e lei non lo capisce, quello italiano. Quello inglese ricorda se si presenta e che nome avesse?*

**TESTE DI CARLO** – *Nigel.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *... Lei capisce presso... cioè, chiariscono presso quali uffici ciascuno lavora?*

**TESTE DI CARLO** – *Niente, io, siccome quello mi aveva detto che era amico di Mario e sapevo che... Mario che facesse e allora ci chiedo: “Ma lavorate tutti tre al M.O.F., al Ministero?”. Dice: “No, noi...”... Dice: “Io faccio il lavoro di Mario”, mi dice Giovanni, “e anche lui”, e mi fa segnale di quello che era seduto, che non avevo capito il nome, mentre l’altro mi ha detto: “Sì, io lavoro in Inghilterra, un ufficio dello M.O.F.”, e capivo che era pure a questo punto del... i Servizi france... inglesi. Ci siamo messi a parlare, così, prima del più e del meno, ma poi io chiedo: “Cosa posso essere utile? Dimmi”, sempre rivolgendomi a Giovanni....siamo fine ’88/principio ’89, perché prima era venuto il Dottore... come ho detto prima, il Dottore Falcone con gli altri magistrati...Volevano un contatto con “Cosa Nostra”, visto che “Cosa Nostra” macinava sempre omicidi e attentati, perché c’era stato l’attentato anche al Dottore Chinnici e c’erano state molte moltitudini... Dice: “Vogliamo una mano per mandare via da Palermo il Dottore Falcone e i suoi più vicini...”, che mi facevano...*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Ecco, le spiegano la ragione? Cioè, le danno una motivazione?*

**TESTE DI CARLO** – *I suoi più vicini tutti i magi... uno o due magistrati che erano più vicini, in*

*primo luogo il Dottore Borsellino, perché abbiamo avuto discorsi, che erano, come dice.. un'anima e un corpo, come diciamo noi, una espressione. E niente, il motivo, perché... i motivi sono stati tanti. Per quello che mi ricordo, il più principale era che l'avevano con loro, perché usavano... si erano fatti una squadra di Polizia giovane e non facevano sapere niente più ai capi, che sarebbero i giovani... era Di Gennaro, Manganelli, questo giovanissimi. Falcone usava queste persone per indagini private, nel senso...*

PUBBLICO MINISTERO – *E i capi che venivano esclusi da questo circuito di informazione chi erano?*

TESTE DI CARLO – *Ma ai tempi chi... cioè, avevano alle spalle... che avevano i capi. Va bene? Nello stesso tempo Falcone stava iniziando o aveva iniziato a volere fare la... ai tempi faceva tremare i polsi per quelli che non sapevano... la D.I.A. e allora 'sta D.I.A. era come l'F.B.I., che in italiano non fanno mai una cosa... cioè, non...*

PUBBLICO MINISTERO – *Nell'89 la D.I.A. ancora...*

TESTE DI CARLO – *La D.I.A., sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Comunque fanno riferimento a questo tipo di attività di investigativa che era...?*

TESTE DI CARLO – *No, ancora non c'era cosa, stava iniziando, poi c'era... ci era venuta l'idea di fare la Procura Nazionale. Va bene? La Procura Nazionale significava addentrare tutto... per la gente all'inizio che non capiva – io penso – nemmeno quelli che si dovevano...*

PUBBLICO MINISTERO – *Scusi, chi è che faceva... chi è...?*

TESTE DI CARLO – *Giovanni.*

PUBBLICO MINISTERO – *Tutto questo discorso avveniva tra lei e questi tre o ce n'era uno...?*

TESTE DI CARLO – *Giovanni. Gli altri due... Giovanni era più... il più... quello che parlava. Va bene?*

PUBBLICO MINISTERO – *Uhm. Ma gli altri interve... gli altri due intervenivano...?*

TESTE DI CARLO – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Quello... Innanzitutto le chiedo se quello... la conversazione avviene in italiano o in inglese?*

TESTE DI CARLO – *In italiano con Giovanni.*

PUBBLICO MINISTERO – *Sì. E la terza persona invece...?*

TESTE DI CARLO – *La terza persona ascoltava e con la testa ogni tanto faceva segni di acconsentire...*

PUBBLICO MINISTERO – *Annuiva, diciamo.*

TESTE DI CARLO – *... però non mi... non ho potuto capire l'accento.*



PUBBLICO MINISTERO – *Lei ha detto che aveva la voce roca comunque?*

TESTE DI CARLO – *Un poco sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Allora, dunque, Falcone aveva questi... c'erano, diciamo, queste accuse. Loro che cosa cercavano?*

TESTE DI CARLO – *Cercavano di fare... come dicevamo noi, avvisarli di farli partire con... da Palermo, dalla Sicilia o da qualsiasi posto – va bene? – perché lui diceva che era un pericolo. Non so se erano loro il pericolo o era il Dottore Falcone col Dottore Borsellino o altri che hanno lottato. Era un pericolo, perché avevano tolto... Mi ha elencato tante cose. Siamo stati quattro ore a parlare là, che ha fatto arrivare il caffè, perché era in queste condizioni, di fare arrivare il caffè o... e tutto. Quattro ore. Abbiamo parlato di tanto. Oggi non mi posso ricordare perfettamente, ma mi ricordo che volevano un contatto, perché sapevano a quei tempi... perché – dobbiamo metterci – in quel periodo la Sicilia è controllata di “Cosa Nostra”, cioè, come dire, una esagerazione, centimetro per centimetro, ma tutto. Qualsiasi cosa fa uno che non è di “Cosa Nostra”, si ve... noi lo venivamo a sapere. E allora, se dovevano fare loro attentati o che avevano bisogno un aiuto, avevano bisogno di “Cosa Nostra”, perché un omicidio lo può fare solo “Cosa Nostra” in Sicilia, perché se lo fa uno che non è “Cosa Nostra”, si cerca subito ppi ammazzarlo, come si suol dire, e la Polizia a Palermo lo sapeva, chi dirigeva ai tempi, Polizia, Servizi Segreti o Carabinieri, lo sapevano.*

PUBBLICO MINISTERO – *Sì. Ma io non ho capito però questa ricerca del contatto, che poi ci dirà come e dove sfocia. Era finalizzata, lei prima ha detto... ad allontanarlo da Palermo?*

TESTE DI CARLO – *Era... Sì, avevano intenzione di mandare via da Palermo e dovevano fare qualche cosa per mandarli via. A un Dottore Borsellino o Dottore Falcone o qualche altro magistrato di questo livello non possono mandarlo via a livello di C.S.M. o politica, allora lo devono mettere in condizioni o se ne va lui o ci fanno prova di attentato di screditarlo e chi ha la memoria si ricorda quello... tutto quello che è successo dopo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei a questo... a questa richiesta... a fronte di questa richiesta cosa fa?*

TESTE DI CARLO – *E mi dicono per arrivare un contatto, che possono chissà lavorare tranquilli. “Sappiamo che comanda i corleonesi, sappiamo che comanda Riina. Prima”, dice, “l'avevamo...”, (inc.) una persona di... però, che era... per quello che ho capito, che poi parlavamo anche, era Saro Riccobono, che aveva una certa amicizia, e questo mi costa a me anche, con... Come si chiama? Era Capo della Squadra Mobile a Palermo e poi è stato nell'ultimo tempo a... nei Servizi Segreti...*

PUBBLICO MINISTERO – *Col Dottor Contrada?*

TESTE DI CARLO – *Col Dottor Contrada – va bene? – avevano buoni rapporti, ma poi, nell'otta... alla fine dell'82 hanno ucciso a Riccobono, perciò La Barbe... Contrada non aveva più questo supporto.*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi gli manca un contatto, gli manca il contatto e lo cercano (sovrapposizione di voci).*

TESTE DI CARLO – *Diciamo, un contatto di alto livello, non un contatto di... perciò cercano... E io c'ho detto... Mi dicono pure... – va bene? – ... perché “Cosa Nostra” non fa niente per niente. “Io sono un «Cosa Nostra» ancora. Sì, sono fuori di «Cosa Nostra», però Riina l'ultima parola... mi ha detto: «Per ade...»... e anche Michele Greco e tutti veramente: «Franco, per adesso te ne vai, ma presto rientrerai»”, ma io veramente tutto questo piacere a rientrare non l'avevo. Mi sono sentito così libero mentale, libero di tutto, che non avevo più a che fare con 'sti soggetti, che mi sono veramente...*

PUBBLICO MINISTERO – *Senta ma questo se... questo Giovanni le fa... diciamo, le... il nome della persona con cui cercano di entrare in contatto, cioè, le chiede, dice: Voglio entrare in contatto con...”?*

TESTE DI CARLO – *Giovanni mi fa: “Ma sono io...”... Dice: “Vedi tu con chi... per arri... per potere... Non siamo per arrestare, perché tu”, dice, “lo sai... Noi ci conosciamo, Mario ti conosce e mi ha detto Mario che anche da latitante pranzavi con lui e tu... e un'altra cosa... noi abbiamo interessi in altre cose. Mi fai... Mi dai una strada giusta? E ti prometto, e c'è alle spalle di me che promette, che è il ca... che i processi vanno bene, perché se si continua così, voi non avete scampo con questi magistrati, con questi soggetti di avere...”...*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi la moneta di scambio sarebbe l'intervento sui processi?*

TESTE DI CARLO – *C'è la Cassazione ancora, perché già c'era stata condanna, però c'erano altri processi in corso senza condanne e senza Cassazione ancora, piccoli processi, ma erano tutti in continuazione. Dice: “Vi pro... possiamo promettere che possono andare tutti bene”. “Va bene”, ci ho detto, “senti, in questo minuto non ti so dire. Vediamo. Vi faccio sapere”.*

PUBBLICO MINISTERO – *Okay, va beh, allora ci arriviamo successivamente. Quindi questo colloquio rimane – diciamo – con questa...?*

TESTE DI CARLO – *Ci ho detto: “Dammi tempo, che io o telefono o mando un bigliettino e vedo”... Ci siamo salutati così. “E come facciamo?”. Ci ho detto: “Quando ti dico io... Vi telefona l'inglese”. Ho detto: “Tu... You...”, che là si usa you. Ci dissi: “Tu mi telefoni, che io ti dico di farli salire”. Va bene? Qui... Dice: “Quando?”. Ci ho detto: “Quindici giorni massimo”. E così io mando...*

PUBBLICO MINISTERO – *Ecco, io però... Allora, a questo punto le chiedo questo. Prima di continuare il racconto, vorrei che spiegasse adesso, lei si trovava in quel momento in quale carcere?*

TESTE DI CARLO – *“Full sutton” o “Leicester”. Non mi ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO – *In questo carcere... Nel carcere in cui avviene questo colloquio, lei che libertà...? Spieghi al Tribunale come e se era possibile avere colloqui e avere contatti telefonici.*

TESTE DI CARLO - ... *in Inghilterra il colloquio non è come in Italia, che devono essere dello stato di famiglia, parenti stretti, possono essere anche amici che vanno a trovarli, persone estranee di famiglia di sangue, amici o altra gente possono... poi si pu... cioè, hanno... avevamo... Questo sono stato... non mi voglio fare bello, ma a forza di fare pressioni, nel senso buono, pressioni con dialoghi e cose scrivere al Ministero, a questo M.O.F., hanno permesso di mettere il telefono a pagamento, col contatore, e se uno... dalla libretta si prendevano i soldi quando uno doveva pagare e si poteva chiamare, ma ho avuto molte possibilità io di chiamare dall'ufficio, perché poi mi sono messo al computer a stampare i... - come si chiama? - ... perché... i domandine; invece di fare tipografia fuori, si scrivevano là e si stampavano, perché i detenuti, se avevano... ma erano... detenuti... che noi eravamo in dieci, non è che... con questi irlandesi. Io ero messo nell'ufficio per fare queste stampanti... Perciò in questo ufficio... tante volte io telefonavo dall'ufficio oppure mi telefonavano di fuori. C'era mio cugino Nino Gioè, che dopo che era uscito, gli avevo fatto sapere... a lui, che parlava un po' l'inglese, ci ho detto: "Dicci che sei il mio Avvocato, (inc.), là, con l'Avvocato (inc.). Dicci che sei il mio Avvocato e che mi passano". Va bene? Ma veramente mi chiamavano in tanti.*

PUBBLICO MINISTERO – *Va bene. Quindi, torniamo allora a questo colloquio. Dopo il colloquio lei che cosa fa, con chi si mette in contatto? Come la veicola questa informazione, come la veicola?*

TESTE DI CARLO – *Come... Ho uscito una lettera, mi sembra, e l'ho fatta portare nell'ufficio di Lima, a Roma, per Ignazio Salvo. Sapevo che andava sempre nell'ufficio a Roma. Nino era morto, altrimenti l'avrei mandata a Nino.*

PUBBLICO MINISTERO – *Perché non direttamente a Nino Salvo, per quale motivo? Perché non direttamente ha parla... la lettera l'ha inviata a Ignazio Salvo, invece? Perché ha scelto la strada – diciamo – del... dell'ufficio di Lima?*

TESTE DI CARLO – *Perché Ignazio era là. Io Ignazio non sapevo a Roma dove era andato ad abitare. Sapevo a Palermo dove abitava, ma non sapevo a Roma, ma sapevo che era a Roma.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ho capito. E il tramite per fare arrivare la lettera nell'ufficio di Lima chi fu?*

TESTE DI CARLO – *Ma qualcuno dei miei che mi è venuto a trovare. Non mi ricordo di tutti. Va bene?*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi uno dei suoi parenti?*

TESTE DI CARLO – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Okay. Allora, c'è... un ritorno a questa richiesta c'è? Qua...*

TESTE DI CARLO – *Quando que... chi aveva portato la lettera – non mi ricordo chi – mi ha fatto sapere: "Va bene, per lui va bene", però ha perso un po' di tempo, ma nelle settimane che prendeva, che ha avuto la risposta, di tempo non sapete quante telefonate ho avuto dall'inglese, che avevano*

*premura di sapere, che quell'inglese mi diceva: "C'è Giovanni che chiama sempre per sapere se è pronto, se deve risalire", perché una risposta la devo dare di presenza, non è che si può dare per telefono. Non hanno aspettato due settimane, già da quattro giorni dopo ha cominciato l'inglese... "(Inc.) hai notizie?", "Hai notizie?", "Hai notizie". Comunque, poi ci ho detto di farlo salire, quando ho avuto la risposta, ed è venuto Mario con l'inglese questa volta, non c'era questo con la voce rauca.*

PUBBLICO MINISTERO – Sì.

TESTE DI CARLO – *A Giovanni gli dico che poteva andare a trovare a Ignazio...*

PUBBLICO MINISTERO – *A Ignazio Salvo?*

TESTE DI CARLO – *Salvo, che Ignazio Salvo sapeva il contatto, ma Ignazio Salvo prima che ha avuto la conferma ha parlato con Riina, perché era l'unico che poteva garantire.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei, scusi, questo ritorno... cioè, il feedback lei... alla fine come arriva? Cioè, chi è che le dà – diciamo – la... il... la conferma che Ignazio Salvo ha ricevuto la notizia e che la cosa può andare avanti?*

TESTE DI CARLO – *Sì, ecco, la disponibilità di Ignazio Salvo me l'ha data... mi sembra che era mio... mio... no fratello. Non mi ricordo. Mi ha... Per telefono mi ha detto: "Va bene", perché c'avevo fatto sapere io a mio fratello che avevo scri...*

PUBBLICO MINISTERO – *Suo fratello quale, scusi?*

TESTE DI CARLO – *Ma non... O era Giulio o era Andrea, che aveva... O era lui... aveva portato la lettera: "Prenditi la risposta quando saprà...". Non so come si sono messi d'accordo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Okay. E quindi poi la conferma...?*

TESTE DI CARLO – *Poi so che si sono... che quando hanno fatto 'a strada, c'è Giovanni stesso che mi conferma: "Tutto a posto. Molto grazie. Non mi dimenticherò mai di questo" - va bene? - insomma, tutte le parole belle che si possono dire.*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi, dopo quindici giorni ha detto che ritornano Giovanni e Nigel(fonetico)?*

TESTE DI CARLO – *Ma prima. Ho detto prima che già hanno cominciato dopo quattro giorni a sollecitare e a sollecitare, che mi... non so se meno di due settimane è ritornato Giovanni e Giovanni, siccome era venuto a un orario che là, poi, pure facendo ... quando... - come dire - ... tutti gli orari del mondo, quando si tratta di orari di mangiare, si va a mangiare e allora abbiamo fermato per un'ora/un'ora e mezza, loro sono usciti e poi rientrati. Quando è rientrato, aveva telefonato a Roma - non so a chi, al suo capo, chi erano – erano contenti e si ricordavano di me, perché cercavano un giorno di liberarmi pure di questi venticinque anni che io ero stato condannato... venticinque, che me dovevo fare sedici. Va bene?*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi si parlò pure del fatto che questa sua mediazione avrebbe avuto – diciamo – un compenso... sotto il profilo della riacquistata... possibilità di acquistare la libertà?*

TESTE DI CARLO – *Sì, ma si è parlato di tante cose, che loro anche diplomaticamente volevano vedere come risolvere... perché una persona come... Sono complimenti che si dicono così. “Una persona come te non deve stare in un posto così”, di qua e là; abbiamo parlato pure di come aveva finito il Generale Santo Vito, che era anche stato umiliato e non so quanti giorni di carcere si aveva fatto per fattori di depistaggio di Bologna e tutto, insomma, si è parlato... perché ci conoscevamo e avevamo in comune molti discorsi così, che si parlava.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ho capito. Quindi, dopo quel secondo incontro che avviene dopo neanche due settimane, ci sono stati altri contatti?*

TESTE DI CARLO – *Con Giovanni no, dopo che mi ha ringraziato e cose, no con Giovanni. C’era... Il contatto io l’avevo, che quasi ogni mese, perché forse non aveva niente da fare, si veniva a prendere il caffè da me l’inglese - va bene? ... e siccome io potevo pure cucinare e farmi il pranzo e poi andare a mangiare nel... con lui, infatti un giorno ci ho detto: “Ma che ti piace mangiare italiano?”. Si scherzava così, ma era una buona persona.*

PUBBLICO MINISTERO – *Senta, lei aveva questa possibilità di telefonare e nell’89 Gioè viene scarcerato. Ha mai parlato con Gioè al telefono di queste vicende?*

TESTE DI CARLO – *Con Gioè l’ho... ne ho parlato dopo, perché fino a quel punto là non... no. A Gioè ne ho parlato poi, nel ’92,*

PUBBLICO MINISTERO - *.. cioè di questo riferimento a questi tre che erano venuti, al contatto che avevano chiesto e poi al contatto avuto con Ignazio Salvo?*

TESTE DI CARLO – *Di questo sì, in un secondo tempo, perché l’ha messo al corrente il Riina a mio cugino Gioè, ma Riina quando metteva uno a contatto, lo metteva... non è che ne parlava con altri, perché so com’era fatto, guai a parlarne con un altro, e allora Gioè quando mi... mi chiama e mi dice: “Ho parlato con «u curtu» e mi ha detto che... vuole che tengo io il contatto...”, parlando Gioè, “... vuole che tengo io il contatto, chissà ha bisogno di chiederti qualcosa”, perché ci è arrivata la notizia di Ignazio, non so che cosa. Dice: “Vuole che...”. E l’ho messo io al corrente. Ci disse: “Parla con Ignazio, così ti può dire chi sono e chi non sono, se lui ha saputo di più, perché io non... di qua ho conosciuto, ho visto, ma non so più niente”. Cioè, Nino Gioè mi ricordo che sapeva, ma poi non so che cosa ha fatto.*

PUBBLICO MINISTERO – *La terza persona che lei ha detto che non sapeva come... non l’aveva identificato...?*

TESTE DI CARLO – *Io mi sono ricordato...che ancora non ci siamo col nome.*

PUBBLICO MINISTERO – *Esatto. E difatti a questo punto dobbiamo spiegare se e come lei poi ha*

*saputo chi fosse questa terza persona.*

TESTE DI CARLO – *La terza persona... Come io faccio a conoscere la terza persona? Non so quanto tempo era passato, ma penso che era stato dopo un po' di anni, o due anni o un anno e mezzo o... non... non posso stabilire preciso, vedo in un "Giornale di Sicilia" – mi sembra che era quello di Sicilia o l'ha portato pure il "Corriere" – la fotografia di quello che era venuto, la terza persona e c'era scritto Arnaldo La Barbera, ecco perché non avevo capito "Arnaldo", perché non è un nome comune da noi siciliani o in... Arnaldo La Barbera. Perciò, vedo la fotografia e dissi: "Ma questo era quello che era venuto con Giovanni e cosa e non parlava e non..."*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma lei, scusi, questa notizia... questa fotografia che lei vede sul giornale riguarda... era collegata a quel vicenda?*

TESTE DI CARLO – *Era collegata... perché non so cosa aveva fatto, cosa era successo, una rapina... il rapinatore che ci... stavano rapinando o a lui o al negozio, cosa era, era successo tutto questo e questo Poliziotto era armato e aveva fatto fuori a uno o due, che erano, e c'era il giornale. Leggo questo e ho detto: "Ma era lui". Prendo... Ritaglio questa foto col giornale e la mando a chi mi avevano scritto dalle altre carceri che da... allora erano entrati... era entrato questo soggetto...*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi a quel Luciani a quel Di Prima di cui ha parlato prima?*

TESTE DI CARLO – *Sì. Ci ma... Ci scrivo e ci mando la copia... Gli ho detto: "Era questo lo Chief di Polizia che è venuto...?". Dice: "Sì, lui era". Niente, (inc.), va beh, non ci ho spiegato a loro niente. Ho capito e ho detto... e faccio nel cervello di... quando era venuto col Giudice, non era entrato, perché già aveva premeditato di venire dopo con Giovanni e altri – va bene? – però là vedo che è Poliziotto, là vedo che è Capo della...*

PUBBLICO MINISTERO – *Mi scusi, questo... per chiarirlo, perché è chiaro che lei lo identifica in quello che è venuto a parlare con lei quel giorno. Con riguardo al fatto che fosse la persona che era rimasta fuori il giorno in cui si erano presentati il Dottore Ayala e il Dottore Di Lello e che quindi poi lo identifi... identifichi la stessa persona, Arnaldo La Barbera, anche con questo... col Chief che era rimasto fuori dalla sala degli interrogatori, questo lo ha già detto però se può essere più chiaro.*

TESTE DI CARLO – *Sì, perché quando... mando la foto per vedere se era quello che era andato nei miei chiamamoli coimputati, che non ero proprio imputati con me, paesani, insomma, che si scriveva, se erano andati... se era andato questo da lui quel giorno.*

PUBBLICO MINISTERO – *Okay.*

TESTE DI CARLO - *Era la stessa persona che è rimasto fuori...*

PUBBLICO MINISTERO – *D'accordo. Senta...*

TESTE DI CARLO - *... perché poi io lo vedo, perché è venuto da me...*

PUBBLICO MINISTERO – *Perfetto.*

TESTE DI CARLO - ... *ma non sapevo chi fosse*

PUBBLICO MINISTERO – *Senta, di questo La Barbera lei ha mai sentito parlare da appartenenti... da soggetti inseriti in “Cosa Nostra”?*

TESTE DI CARLO – *No, perché io già non ero più a Palermo, per potere parlare...*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei ha mai saputo se avesse contatti con i Madonia questo Arnaldo La Barbera?*

TESTE DI CARLO – *Ma se l’ha avuto dopo oppure in quel periodo che ci faccio... Una volta che ci faccio la strada io con Riina, è naturale che può avere rapporti con Madonia. Va bene?*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei ha mai saputo se sono stati... se è stato progettato o se ci sono stati progetti di attentato nei suoi... ai suoi danni?...Cioè, dopo questo fatto... questa rapina nella gioie... nel salone da barba, lei sa se c’è stato mai un tentativo di reazione da parte di “Cosa Nostra” nei suoi confronti, nei confronti di La Barbera ovviamente?*

TESTE DI CARLO – *Ma se era una cosa normale che... un Poliziotto che ammazza un rapinatore, poi è naturale che si deve ammazzare, a meno che non ha i rapporti con “Cosa Nostra”, che naturalmente lo garantisce, perché di solito appena c’è uno... nun Poliziotto che ammazza un rapinatore, uno di “Cosa Nostra” o chiunque sia, il Poliziotto verrà punito, perché ‘a pistola la può usare solo per altre cose, ma no per uccidere. Solo a “Cosa Nostra” è permesso per regolamento di “Cosa Nostra” – va bene? - (inc.) come potrebbe essere... però è questo il regolamento, Cosa nostra di una volta. Non guardiamo quello di dieci anni a questa parte o venti anni a questa parte.*

PUBBLICO MINISTERO – .. *Senta, nell’epoca... in epoca successiva alla sua collaborazione lei ha mai ricevuto minacce o intimidazioni?*

TESTE DI CARLO – *Allora, sono stato libera... chiamiamo liberato, nel senso che sono uscito per avere detenzione do... – com’è? – ... detenzione domiciliare, no arresti domiciliari, detenzione, perché dovevo finire di scontare... e mi portano in un albergo a Roma. In questo albergo ci sto un po’ di tempo, ma solo all’inizio che...*

PUBBLICO MINISTERO – *Siamo in che anno?*

TESTE DI CARLO – *Siamo nel novantase... fine '97, perché io esco il 23 luglio del '97, dopo avere stato un anno a “Rebibbia”. Esco il 23 luglio e mi portano in questo albergo. In questo albergo, bell'albergo, mi trovavo bene si comincia a viaggiare, perché andavo di qua e di là, in vari interrogatorio e anche nelle udienze. Mentre sono là mi viene un signore ben vestito, sui 45 anni, così, mi alzo che ero... ancora non ero andato a cena, mi alzo: “Come sta?”, “Bene”, “Si trova bene?”, “Bene”. Dice: “Io le porto i saluti di Giovanni”. “Ah”, ci ho detto, “grazie”. “La saluta e si raccomanda”. Ci ho detto: “Ma non c’è niente da raccomandare. Me lo saluti”. Ci ho detto: “Lui è qua?”. Dice: “No, no, lui”, dice, “è in giro per il mondo”, dice, “lei lo sa”, “Va bene. Me lo*

saluta". Finito qua, due parole così. L'indomani mi vedo con i territoriali - "territoriali" significa con chi sono sta... affidato - e ci dico: "Ma è venuto qualcuno di voi? Perché a voi vi conosco, ma c'è qualcuno dei vostri superiori...?". Dice: "No", dice, "c'è..."... Ci dissi: "Quanti è che lo sanno che io sono qua del vostri Ufficio?". Dice: "(Inc.) e poi il Captano", dice, "e il Tenente, che tu conosci, che ti sono venuti a salutare". Ci dissi: "No, non erano (fuori microfono)". Dice: "Ma perché?", "No, niente". Vengono i N.O.P. I N.O.P. sono quelli... Ogni regione c'ha un Ufficio... un Nucleo che si occupa... in questo caso i N.O.P. di Roma, e ci dico: "Senti, quanta gente sa che sono qua, a parte voi tre (fuori microfono)?". Dice: "Nel nostro Ufficio lo sanno tutti, perché", dice, "siamo una ventina". Fa: "Cinque e venti, venticinque". Ci dissi: "Ma il servizio l'Ufficio...?". Dice: "Là tutti... perché", dice, "la pratica sono là e lo sanno tutti". Dissi: "Che segreto che è!". Beh, ma loro non... Dico: "No, siccome è venuto uno, pensavo che era di voi". Dice: "Non lo so chi è potuto venire. Capace qualche funzionario", "Volete vederlo?". Non ci ha interessato molto. Poi incontro il magistrato...

PUBBLICO MINISTERO - Senta...

TESTE DI CARLO - Mi deve finire, perché ci so...

PUBBLICO MINISTERO - Prego.

TESTE DI CARLO - ... di sicurezza qua si parla e capace che lei mi chiede: "Ma perché non l'ha raccontato?". Va bene? E uno vedendo le cose come vanno, quando si... si permette di raccontare certe cose. Chiedo al magistrato... Non so chi fosse, perché magistrati ne ho conosciuti tantissimi. Ci ho detto: "Ma mi succede...", così, così. Dice: "Ma sarà qualcuno di loro", "Va bene" e ho chiuso là. Perciò Giovanni ancora nel '97 esisteva.

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei l'ha ce...

TESTE DI CARLO - Non è una minaccia mi ha detto... mi si raccomandava.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, ho capito...Lei l'ha cercato mai, quando è stato... quando è tornato in libertà, questo Giovanni, ha cercato mai di rintracciarlo?

TESTE DI CARLO - Poi, ancora... nel 2002 sono andato al funerale, per vedere se potevo...

PUBBLICO MINISTERO - Il funerale del Dottore La Barbera?

TESTE DI CARLO - Del Dottore La Barbera, che io ero a Roma - va bene? - e vado a vedere, chissà in questo funerale avrei visto... avrei riconosciuto... perché già erano passati, signori miei, quattordici anni, non so, tredici o quattordici... se avrei riconosciuto 'stu Giovanni nella confusione che c'era, ma niente, non ho riconosciuto e non ho visto.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, invece Mario Ferraro lei seppe che era deceduto quando?

TESTE DI CARLO - Quando io stavo per scrivere... o era il secondo libro o il primo... il secondo, mentre era... il giornalista, che abbiamo scritto, che è Enrico Bellavia... eravamo al computer, che



*si parlava e lui scriveva e cercava chissà potevamo trovare 'stu Giovanni o qualche foto e cose – va bene? – e vie... spunta...*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Quindi l'ha saputo casualmente, dico, non ha ce...?*

**TESTE DI CARLO** – *Sì, sì, sì, spunta questa foto, ci ho detto: “Aspetta, questo lo conosco”. Ci dissi. “Questo è Mario”, ma non sapevo il cognome e poi là ho trovato il co... Dice: “Ma è stato suicidato”, e ho letto la situazione e io ho pensa... ma già era morto da tre anni/quattro anni, quant'era morto.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Senta...il secondo libro lei lo scrive, tanto per essere chiari, cioè per essere precisi? ...la acquisisce in che anno più o meno?*

**TESTE DI CARLO** – *Ma qualche quattro anni fa.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Okay, va bene. Senta, tornando a La Barbera, lei dice, una volta uscito, poi si reca al funerale nel 2002 per cercare di individuare Giovanni. In precedenza, lei aveva mai avuto a che fare con questo Dottor La Barbera nel percorso della sua detenzione?*

**TESTE DI CARLO** – *Io non ci ho avuto a che fare come detenzione o come indagini, però mi ricordo che nel novanta... sì, '97 o '96... no, no, '96, perché già al '97 ero fuori... per Natale '97... prima di Natale, giorni prima, ero stato in questo Tribunale qua in videoconferenza per il processo “Capaci” – va bene? – e mi erano tenuto da... dalla mattina, alle nove, fino all'una di notte a parlare e c'era il Presidente Zuccaro, se non sbaglio, e il Procu... e il Pubblico Ministero era il Dottore Guido Tescaroli, ma fino all'una di notte, che non ce la facevo più, infatti... e l'indomani dalle nove fino alle cinque... alle cinque, perché mi sono zittito io stesso, che veramente dovevo cadere dalla sedia. Mi aspettavo... perché giorni prima avevo fatto la richiesta... la... il primo permesso che dovevo avere dopo tanti anni – va bene? – sia da quando ero venuto in Inghilterra e sono venuto qua, non... ancora non avevo... Avevo presentato... Mi dicono di presentare... perché mi spettava, perché... un permesso. Fanno tutto... Il Dottore Natoli parla col direttore del carcere, parla con chi doveva parlare e tutto va bene e allora so che il 24 vado in permesso per quattro/cinque giorni. Rientro e questo permesso non era arrivato. Dopo le feste mi viene a interrogare il Dottore Natoli e mi dice: “Come è andata? Tutto bene?”, qua e là, “Ha passato bene il Natale e il primo...?”. Ci ho detto: “Mi prende in giro?”. Dice: “Come...?”. Ci dissi: “Non è arrivato nulla”. Dice: “Come, non è arrivato nulla? Ma se già tutto era predisposto”. Non so dove ha chiamato, qua e là, e ci dicono: “No”, dice, “non abbiamo potuto, perché ci è arrivata dalla Questura di Palermo il no negativo completamente”.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Scusi, questo glielo dice Dottore Natoli?*

**TESTE DI CARLO** – *Sì, dopo, quando io gli dico se mi prendeva in giro, che mi chiedeva il Natale come l'avevo passato. Finito. Lui chiama a Palermo, perché aveva lasciato detto pure alla Questura lui... Chiama a Palermo e quello ci dice: “Il Dottor La Barbera ha detto no”. L'unico contatto, nel senso, come di... di permessi e cose che dipendeva di lui, ma...*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi, la Questura di Pa... cioè, il Dottore La Barbera, che al tempo era, diciamo...*

TESTE DI CARLO – *Era Questore.*

PUBBLICO MINISTERO - ... *Questore, aveva dato un parere negativo sul fatto... sulla possibilità che lei potesse godere di un permesso nel periodo natalizio?*

TESTE DI CARLO – *Sì, sì, ma a quei tempi io non avevo ancora detto a nessuno, fino a pochi anni fa, di tutta questa storia e non l'ho detto nemmeno al Dottore Natoli, perché ho pensato... ho detto: "Beh, capace, chissà esce fuori qualcosa o mi decido a parlare di tutto questo, può dire lui, dice: «Sì, perché non ci ho voluto fare il permesso mi accusa»", qua e là, ma non era il caso.*

(v. pagg.. 47-69; 72- 76; 85- 90 ud. del 22.02.2019)

Venendo alla valutazione del narrato di Di Carlo, devono innanzitutto richiamarsi le considerazioni svolte dai giudici del Borsellino Bis che il Collegio condivide atteso che la collaborazione di Di Carlo, in termini generali, si è rivelata sempre precisa e ricca di indicazioni che hanno trovato ampi riscontri; pertanto, il giudizio sulla sua credibilità generale non può che essere altamente positivo:

*“Per quanto attiene alla attendibilità intrinseca del collaboratore va rilevato che il Di Carlo costituisce una fonte preziosa di informazioni, essendo stato inserito in cosa nostra con una carica di rilievo che lo ha portato a contatto con i maggiori esponenti di tale organizzazione. Anche se lo stesso è stato, in epoca risalente, posto “fuori confidenza” dall’organizzazione, ha comunque continuato ad avere contatti con esponenti di cosa nostra con cariche di rilievo, per motivi di interesse, amicizia o parentela. Circa i motivi del pentimento, anche il Di Carlo, come altri collaboratori, ha fatto riferimento ad un distacco ideologico dal sistema criminale di cosa nostra, profondamente mutato nel corso degli anni e tale motivo può essere positivamente apprezzato se si considera che il Di Carlo ha una lunga militanza in cosa nostra, che gli ha dato modo di avvertire i cambiamenti avvenuti in seno all’organizzazione specialmente in conseguenza della guerra di mafia. Tra le motivazioni che hanno indotto il Di Carlo alla collaborazione può essere compreso anche un certo risentimento nei confronti di chi lo aveva posto “fuori confidenza”, tuttavia tale motivo non toglie nulla alla genuinità della collaborazione, non essendovi elementi che possano suffragare l’ipotesi di sentimenti di risentimento personale che possano avere condizionato le dichiarazioni del collaboratore. A tal proposito deve dirsi, comunque a sostegno di tale considerazione, che il Di Carlo in relazione al fatto per cui è processo, non ha fornito particolari specifici riguardanti cioè singoli soggetti e comunque non ha mosso accuse nei confronti di coloro che lo avevano messo “fuori confidenza”<sup>44</sup>, esternando anzi un sostanziale apprezzamento per lo stesso Riina ricordando i pregressi rapporti di amicizia con lo stesso.*

*Le dichiarazioni del Di Carlo sono, inoltre, specifiche e dettagliate, in quanto il collaboratore ha*

*infatti riferito per ogni notizia appresa le circostanze di tempo, le modalità e la fonte, precisando, in particolare, le modalità di comunicazione con l'esterno dagli istituti penitenziari inglesi, indicando le persone sentite, l'occasione della conversazione, e facendo riferimento in genere ad elementi oggettivi facilmente verificabili.*

*Le dichiarazioni appaiono, poi, assolutamente logiche e coerenti con il ruolo criminale del Di Carlo, un tempo rappresentante della famiglia di Altofonte, rimasto però importante punto di riferimento di traffici illeciti con l'estero, parente ed amico di uomini d'onore di spicco e destinatario delle confidenze di questi relative a piani e strategie dell'organizzazione, nonché ad importanti episodi criminali. Appare quindi logico che lo stesso riferisca direttamente fatti risalenti nel tempo e de relato fatti più recenti.*

*Molti dei punti delle sue dichiarazioni, e in particolare quanto riferito sull'interessamento di cosa nostra per il maxi processo, sono stati ampiamente e puntualmente confermati da altri collaboratori di giustizia.*

*Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve quindi darsi un positivo giudizio circa l'attendibilità intrinseca di Di Carlo Francesco.” (v. pagg. 540-542 sentenza di primo grado Borsellino Bis)*

Ed ancora:

*“La volontà di collaborazione del DI CARLO non appare ricollegabile, almeno in via principale, all'intento di ottenere delle consistenti riduzioni di pena, tenuto conto dell'entità della carcerazione già sofferta e della sua ragionevole aspettativa di beneficiare comunque in Inghilterra della liberazione anticipata in tempi brevi. Il comportamento del DI CARLO appare piuttosto quello di chi, dopo aver sperimentato a proprie spese la concreta possibilità per gli affiliati a cosa nostra di essere uccisi per mano dei consociati, in dispregio dell'ostentazione ufficiale del principio solidaristico che dovrebbe animare la vita dell'organizzazione, e dopo aver avuto il tempo di meditare a lungo nel periodo di detenzione sulle atrocità dei delitti posti in essere con ritmo sempre più incalzante dal gruppo criminale di cui era stato un componente, avverte l'impossibilità di continuare a condividere i principi ispiratori della sottocultura mafiosa ai quali si era conformato anche dopo l'allontanamento da COSA NOSTRA, primo tra tutti quello della complicità omertosa.*

*Nel presente processo sono state anche acquisite ex art.238 c.p.p. le dichiarazioni rese dal DI CARLO nelle udienze del ventuno e del ventitré dicembre 1996 nel giudizio di primo grado per la strage di Capaci. Tali dichiarazioni, che attengono essenzialmente alle conoscenze dirette del DI CARLO sul funzionamento degli organismi di vertice di COSA NOSTRA, sia per quanto attiene alla commissione provinciale di Palermo che a quella regionale, nel periodo in cui il collaboratore ancora militava in quel sodalizio criminale, appaiono pienamente adeguate all'importanza del ruolo dallo stesso ricoperto ed alla lunga durata di tale militanza. Nessun dubbio sussiste in ordine alla piena*

*autonomia delle sue dichiarazioni e non sono emersi intenti extraprocessuali che possano inquinare l'attendibilità, tenuto anche conto del lungo periodo in cui il DI CARLO era rimasto lontano da ruoli operativi nell'ambito di COSA NOSTRA, nel cui ambito non aveva quindi più alcun interesse”* (v. parte I cap. II pagg. 84-85 sentenza di primo grado Borsellino Ter).

Epperò ad avviso del Collegio, nel caso del Di Carlo appaiono emergere delle criticità dovendosi osservare che le sue prodezze lasciano spazi a ragionevoli dubbi sull'auto-attribuzione di ruoli e conoscenze (che spaziano, in via meramente esemplificativa, dai tentativi di golpe dei primi anni '70, all'interessamento per la liberazione di Aldo Moro e Ciriaco De Mita) che, seppure in astratto non sono incompatibili con il peculiare ruolo rivestito dal dichiarante in cosa nostra (egli pur essendosi rifiutato di “consegnare” i Cuntrera - Caruana non era stato ucciso, ma soltanto messo fuori famiglia e ciò a testimonianza del peculiare “affetto” che Riina nutriva nei suoi confronti o, più verosimilmente, del fatto che l'associazione non volesse privarsi dei rapporti privilegiati che Di Carlo poteva vantare con una parte dell'establishment del tempo), tuttavia presentano aspetti di limitata verosimiglianza che avrebbero imposto una più approfondita ricostruzione dei contesti (invero ampi) in cui sono maturate le conoscenze riferite.

Con ancora maggior impegno esplicativo, sul piano generale, non può non suscitare perplessità il fatto che le dichiarazioni sul conto di Arnaldo La Barbera arrivano solo nel corso del giudizio di primo grado del processo trattativa del 2014 (v. pag. 113 ud. del 22.02.2019), a fronte del decesso di quest'ultimo nel 2002 e della collaborazione di Spatuzza già dal 2008.

E rispetto a tale elemento temporale le giustificazioni offerte dal collaboratore appaiono generiche e tutt'altro che convincenti:

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Signor Di Carlo, siccome è una dichiarazione che lei ha reso tra virgolette recentemente, così come lei stesso ha detto, io le sto chiedendo: visto che ha avuto delle remore fino a poco tempo fa, a pochi anni fa, cosa le ha dato... diciamo, per quali motivazioni lei si è deciso a raccontare...? Lei capisce che nel 2008 si... collabora Spatuzza, poi ci sono tante altre dichiarazioni...*

TESTE DI CARLO – *Ma...*

DIFESA, AVV. SEMINARA - ... *già si sa che c'è la revisione del processo, si discute dell'attività di indagine da molti anni del gruppo che era collegato al Dottore La Barbera. Io le chiedo: lei in base a cosa si motiva a rendere queste dichiarazioni?*

TESTE DI CARLO – *Ma quando uno comincia a vedere che si vanno aprendo delle fessure. Le dico, poco fa nell'esame del Pubblico Ministero si è parlato... 'a prima cosa che vedo è che il Procuratore che era qua... Procuratore Generale era a Caltanissetta in quel periodo, che apre... che comincia a capire con quella lettera cosa c'era stato, cosa (sovrapposizione di voci).*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Quindi l'elemento, diciamo, che l'ha determinato a questo...*

TESTE DI CARLO – *Uno vedeva tutto questi spiragli.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - ... *è stato il Dottore Scarpinato, che legge alla commemorazione del Dottore Borsellino una lettera?*

TESTE DI CARLO – *Sì, sì, Avvocato. E se lei esamina quella lettera, si capisce bene, infatti, per quello che sono aggiornato, leggendo, so che ha subito dei problemi per quella lettera, perché ci va in chiaro. Ho detto: "Ah, c'è chi capisce".*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Ma lei è sicuro...*

TESTE DI CARLO – *Avvocato, lei...*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Mi perdoni. Lei è sicuro che questa lettera sia precedente al suo interrogatorio e non sia successiva?*

TESTE DI CARLO – *Non mi ricordo, ma io penso che è precedente (v. pagg. 121-122 verbale ud. del 22.02.2019).*

Ed ancora, sotto questo profilo, deve negativamente osservarsi come Di Carlo rispetto al tema "servizi" non abbia avuto – come era ragionevole attendersi alla luce degli allarmanti episodi da lui raccontati e occorsigli nel 1997<sup>691</sup> – un atteggiamento di totale chiusura poi rivisitato in anni recenti, ma egli, già nel Borsellino Ter appello (udienza del 11.07.2001)<sup>692</sup>, aveva riferito particolari sulla conoscenza di soggetti legati al mondo dei servizi segreti (v. pagg. 398-399 sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta)<sup>693</sup> in maniera apparentemente<sup>694</sup> non sovrapponibile a quanto ha dichiarato nell'odierno procedimento.

---

<sup>691</sup> Si fa riferimento ai "saluti" fattigli pervenire dal sedicente Giovanni nonché al rifiuto del permesso premio natalizio riconducibile (nella ricostruzione di Carlo) ad una precipua iniziativa di Arnaldo La Barbera.

<sup>692</sup> In un momento nel quale Arnaldo La Barbera era ancora vivo.

<sup>693</sup> *"Il collaborante narrava poi un misterioso episodio relativo più che altro alla strage di Capaci ma avente implicazioni connesse anche alla strage per cui è processo.*

*La vicenda riguardava la conoscenza avvenuta in carcere e trascorsi alcuni periodi di detenzione comune con un arabo a nome NIZZAR prima nel 1986 e poi negli anni 90/91, si trattava di un terrorista palestinese dichiaratosi appartenente ai servizi segreti siriani avente cittadinanza*

*giordana e che aveva offerto la propria disponibilità a commettere un attentato per il dott. FALCONE.*

*In tal senso il NIZZAR aveva condotto in carcere a colloquio con il dichiarante due squadre di persone dichiaratesi appartenenti ai servizi segreti, ed asseritamente a disposizione per commettere un attentato in territorio italiano. Chiariva comunque il DI CARLO di essersi limitato ad indirizzare tali soggetti verso il cugino Gioe' dopo averlo invitato alla massima attenzione, senza sapere, il successivo esito della vicenda.*

*Dopo quattro mesi, secondo il DI CARLO, alcune persone - americani ed inglesi, altri forse italiani che parlavano inglese - si erano presentate nottetempo in carcere e gli avevano chiesto di cosa avesse parlato con i palestinesi, ma lui non aveva rivelato nulla. Precisava di aver inviato una lettera al Riina, tramite sua sorella e suo fratello Giulio, facendogli sapere di aver paura per quel contatto con le persone che erano venute a trovarlo.*

*Riina, gli aveva risposto, sempre tramite suo fratello, di stare tranquillo che non gli sarebbe successo niente perché stavano provvedendo "in relazione al dott. Borsellino".*

<sup>694</sup> Anche in questo caso il Tribunale non si è potuto confrontare con i verbali delle precedenti dichiarazioni del collaboratore.

E a tutto voler concedere, anche a non voler considerare negativamente la circostanza che non è stata allegata alcuna produzione relativa alla “storia giudiziaria” del collaboratore (si pensi alle precedenti sentenze che ne hanno valutato l’attendibilità nel processo per concorso esterno a carico di Dell’Utri Marcello o nel procedimento c.d. Trattativa), difetta nel caso di specie l’allegazione di qualsivoglia elemento di riscontro esterno rispetto alla circostanza della conoscenza con Arnaldo La Barbera.

Sotto il profilo dichiarativo, a titolo meramente esemplificativo, si pensi al fatto che al Dott. Ayala non è stato chiesto nell’odierno dibattimento nemmeno se avesse memoria dell’episodio “prologo” nel quale Arnaldo La Barbera lo avrebbe accompagnato per l’interrogatorio a Di Carlo, rimanendo fuori per non palesare le proprie generalità a Di Carlo.

Ancora, rispetto all’episodio di Full Sutton non è stato portato alla cognizione del Tribunale nemmeno un elemento documentale (si pensi ad una rogatoria per accertare presso le autorità del Regno Unito l’esistenza di un registro visite ed, eventualmente, la verifica dell’identità di coloro i quali erano entrati in contatto con Di Carlo durante il suo soggiorno inglese) che potesse asseverare il racconto di Di Carlo.

Venendo a **Francesco Onorato** egli è stato affiliato nel 1980 alla “famiglia” mafiosa di Partanna Mondello facente capo a Rosario Riccobono ed ha ricoperto, poi, anche la carica di “reggente” della medesima “famiglia” dal 1987, carica mantenuta sino al 1993 quando era stato arrestato con l’accusa, poi venuta meno, di essere il mandante dell’omicidio Lima (*Io sono stato affiliato alla famiglia di Partanna Mondello, all’epoca mandamento, nel 1980. 1978–1979 già ero vicino al mandamento di Rosario Riccobono, che all’epoca era mandamento. Nel 1980 sono stato ufficialmente affiliato al mandamento di Rosario Riccobono. E nel 1987, dopo la scomparsa di Rosario Riccobono il 30 novembre del 1982. Nel 1987 mi danno la carica di reggente della famiglia, che diventa famiglia Partanna Mondello non più mandamento, perché il mandamento diventa San Lorenzo, Pippo Gambino. Io vengo nominato reggente della famiglia di Partanna Mondello sotto il mandamento di Gambino. E in quel momento sostituito da Salvatore Biondino* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Rimane in libertà fino a quando?* TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Fino al mio arresto del 1993.* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quando lo arrestano lei era libero, cioè era destinatario...* TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Ero latitante.* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Era latitante. Per che cosa, lo vuole ricordare?* TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Ero latitante per l’omicidio di Salvo Lima, di cui sono stato esecutore materiale. Sono stato accusato da Gaspare Mutolo e altri collaboratori come componente della Cupola per quanto riguardava l’omicidio Lima. Non come esecutore materiale. Sono andato in Cassazione con questa imputazione e vengo archiviato per l’omicidio e rimango in carcere solo con l’associazione. Perché in quel momento, quando io poi collaboro, collaboro solo avendo imputata*

*solo l'associazione mafiosa.)*

Onorato a partire dall'inizio della sua collaborazione (1996) ha confessato la sua partecipazione a molti delitti anche di natura omicidiaria.

In particolare, tra i tanti delitti commessi, avrebbe dovuto partecipare anche al tentativo di omicidio del Commissario Germanà su incarico di Salvatore Biondino, ma che poi non vi aveva preso parte perché impegnato nella ricerca di Salvatore Contorno.

Onorato ha poi raccontato che, in quel periodo, oltre al Commissario Germanà "cosa nostra" progettava l'uccisione di molte altre persone, o perché davano "fastidio" all'organizzazione ovvero perché, dopo la sentenza del maxi processo, le avevano voltato le spalle:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Lei nel 1992 quindi è libero e partecipa all'omicidio Lima.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Lei ricorda in quel periodo se c'erano altri progetti omicidiari?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, essendo io che facevo parte del gruppo di fuoco della commissione insieme con Salvatore Biondino, Simone Scalisi, Totuccio Graziano, Salvatore Biondo il Lungo, Salvatore Biondo il Corto, e anche Giuffrè faceva parte di questo gruppo...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Giuffrè quale?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Antonino. Il capo mandamento di Caccamo in quel periodo. Insomma...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Oltre a Lima quali erano i progetti?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Oltre a Lima io avevo una lunga lista da portare a termine di omicidi. Non io, ma salvatore Biondino che era il capo mandamento e anche il regista di tutti questi omicidi che si dovevano commettere, tra cui le stragi di Falcone, di Borsellino, tra cui gli omicidi politici, Andreotti, Lima, Carlo Vizzini, Mannino. C'era il progetto pure di uccidere... ancora prima c'era il progetto pure di uccidere il dottor La Barbera, di cui ho parlato quando ho collaborato...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Questo progetto che prevedeva l'uccisione del dottor La Barbera, parliamo di Arnaldo La Barbera...*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, sì, Arnaldo La Barbera.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Dirigente della Squadra Mobile di Palermo al tempo. Ci vuole dire quando le viene dato questo incarico e se era a conoscenza della ragione per cui il dottor La Barbera doveva essere ucciso.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Il dottor La Barbera doveva essere ucciso subito dopo*

*quando il dottor La Barbera ha ucciso un rapinatore o due, non mi ricordo, a Palermo, un giorno Mimmo Fasone<sup>695</sup> o Fasola, non mi ricordo il cognome, ero un rapinatore di Palermo che aveva fatto una rapina dentro un salone mentre c'era il dottor La Barbera che si stava facendo la barba, non so. Comunque, è stato ucciso questo rapinatore.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – Sì.

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *E siccome in Cosa Nostra ci sono delle regole che nessuno si poteva permettere di sparare neanche ai poliziotti e ai carabinieri, ma solo quelli di Cosa Nostra. E quindi quando succedeva un omicidio che qualcuno sparava Cosa Nostra metteva sempre delle regole e si metteva sempre il fatto che si doveva uccidere quella persona che si era permessa di sparare, e quella era La Barbera.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Mi scusi, Onorato, questo ragazzo che muore nel corso della rapina di dove era?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Era della via Montalbo, via Acquasanta, era vicino pure... amico dei Galatolo, era molto legato ai Galatolo. Avevano fatto galere insieme...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quindi l'interesse di vendicare il ragazzo morto non proveniva dal suo territorio, non era un'esigenza del mandamento di San Lorenzo?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *No, no, no, era un fatto dell'Acquasanta. Perché sia lui che l'altro rapinatore, che mi ricordo che era un certo Giovanni Pomo, ora non mi ricordo, erano di là...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Acquasanta quindi...*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Acquasanta dove era rappresentante Vincenzo Galatolo sotto il mandamento di Nino Madonia e Francesco Madonia, di Resuttana.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Che al tempo però ricorda se erano detenuti o meno, nel 1992?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, sì, erano... nel 1992 erano arrestati, sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quindi la reggenza del mandamento di Resuttana chi l'aveva a quel tempo, lo sa?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *No, dottore, ma l'omicidio... Quando si parla di ammazzare La Barbera la prima volta, che sento parlare di ammazzare La Barbera, era per quanto riguardava questo omicidio. E stiamo parlando... non mi ricordo, 1985, 1984, 1986, non mi ricordo. Comunque, in quel periodo. 1987. Comunque siamo parecchi anni prima del 1992. Non mi ricordo di preciso quando è stato questo fatto che io sento parlare di...*

---

<sup>695</sup> Si fa riferimento alla vicenda della morte di Girolamo Fasone (dopo il tentativo di rapina non riuscito nei confronti di Arnaldo La Barbera che aveva reagito) che è da collocarsi nei primissimi giorni di gennaio del 1992.



PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Di questo omicidio del...*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Del rapinatore. Si parla di 1986 o 1987, comunque in quel periodo. E c'è chi voleva fare, che era giusto fare questo omicidio, i Galatolo volevano, invece tutto ad un tratto si accantonò questa situazione perché i Madonia e Totò Riina non lo volevano toccato.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Ecco, c'era una ragione per questo?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, sì, si salvò proprio perché ci furono... sia Totò Riina che Francesco Madonia, stiamo parlando di due personaggi che comandavano quasi Cosa Nostra, i Madonia e Riina insieme a Gambino erano quelli che comandavano più la commissione, quelli che chiunque si scappellava davanti a loro. Quindi si accantonò questa cosa di uccidere La Barbera.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Scusi Gambino quando viene arrestato?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Gambino viene arrestato nel 1986, 1985, in questo periodo viene arrestato. Io mi ricordo che quando l'hanno arrestato l'hanno arrestato insieme a suo cognato, Raffaele Ganci. Raffaele Ganci era capo mandamento della Noce.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Torniamo al discorso di La Barbera. Lei dice “Non vogliono toccato”, perché?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Perché poi vengono a sapere da Salvatore Biondino il fatto che La Barbera era un personaggio che interessava sia Totò Riina che a Salvatore Biondino, a Pippo Gambino. E quindi da quel momento in poi vengo a sapere che era nelle mani del mandamento di Resuttana dei Madonia.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Ma c'era una ragione specifica per cui... cioè questo contatto, questo legame scaturiva da qualche fatto, per quanto a sua conoscenza ovviamente, le viene spiegata la ragione di questa vicinanza? Se era una ragione pratica, concreta, se c'erano stati degli accordi. Quali fosse, insomma, la ragione di questo?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Io ho avuto confidenza da Salvatore Biondino e qualcuno dei Galatolo che era una persona che interessava ai Madonia. Perché i Madonia si sono sempre vantati di avere queste amicizie sia con i Servizi Segreti, si vantavano che negli anni Settanta avevano messo bombe per i Servizi Segreti, avevano fatto cortesie i Servizi Segreti a loro, si scambiavano cortesie e favori. Questo era risaputo in Cosa Nostra. Però io non ho approfondito, non era una cosa che mi interessava da ragazzo approfondire queste cose. Però il fatto che i Madonia si vantavano sempre, e l'ho detto dal primo giorno che ho collaborato, di ventidue anni fa che ho collaborato, hanno avuto sempre questo vanto di avere amicizie con i Servizi Segreti e che avevano rapporti con Contrada, con La Barbera, con queste persone delle istituzioni. Io quando venne staccato il mandato di cattura, mi hanno fatto la custodia cautelare per Salvo Lima è venuto uno dei Galatolo ad avvisarmi che la sera doveva venire la DIA a prendermi perché Gaspare Mutolo aveva fatto il mio*

*nome e quindi mi avevano messo nei ventiquattro mandati di cattura insieme con Riina Brusca...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *In che periodo siamo?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Siamo nel 1992.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *In che periodo dell'anno lo ricorda?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Ho saputo ad ottobre. Lo stesso giorno, la sera dovevano venire, mi hanno avvisato di pomeriggio, è venuto insieme uno dei Galatolo, insieme con... mi hanno avvisato.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Allora siamo rimasti a questo punto che non vogliono toccato il La Barbera.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, non voglio toccato La Barbera per questo motivo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Adesso veniamo alla ragione per cui cambia qualche cosa evidentemente perché le viene affidato questo compito.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Noi nel 1992 Salvatore Biondino mi dice invece che si deve ammazzare La Barbera che vive in quel periodo a La Perla del Golfo, io affitto...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Ecco, se vuole spiegare che cos'è.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Terrasini è un residence, Perla del Golfo, come Città del Mare, è abbastanza grande...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Un complesso... se lo vuole descrivere anche perché così dà meglio l'idea per quello che poi dovrà dire dopo. Come era fatto, quanto era grande, che cosa c'era dentro?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Un residence si chiama Perla del Golfo, sopra le rocce di Terrasini, costruito con i bungalow, con gli appartamenti. Io ci ho alloggiato qualche mese per questa causa.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Lei conosceva nessuno lì a la Perla del Golfo?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, c'era mio cugino che era direttore, vice direttore in quel periodo. Conoscevo Ponte che era amico di Salvo Lima. Quindi mi sono preso...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Era di casa insomma?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, sì, mi sono preso... ma io non sapevo però che La Barbera era lì, quello me l'aveva detto Salvatore Biondino che La Barbera alloggiava lì alla Perla del Golfo. E che era intimo amico con il dottor Ponte, che era il proprietario, e anche con Salvo Lima.* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Scusi il dottor Ponte era il proprietario ed era amico di Salvo Lima?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, sì. E lui alloggiava lì perché erano in buoni rapporti con il proprietario. Io sono stato un mese, un mese e mezzo lì a curarlo. Vengo a sapere lì che c'è*

*Gaspare Mutolo che stava collaborando con il dottor Borsellino.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Questo ad ottobre?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *No, questo siamo a luglio. A luglio, dopo la strage di Falcone....Il fatto che Mutolo aveva collaborato lo so io in agosto, la strage di Borsellino e dopo la strage Falcone, mentre che io sono lì viene Simone Scalici insieme con Biondino e mi dicono...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Simone Scalici è? Scusi.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Uomo d'onore della famiglia di Salvatore Lo Piccolo, di Sferracavallo. Mi dice, dopo la strage però, dopo la strage di Falcone io sono lì che sto curando il dottor La Barbera, si progettava come ucciderlo, o con un silenziatore attraverso i muri di recinzione della piscina che si affacciavano in piscina, che lui andava con una donna in piscina a rilassarsi, quando lo lasciavano quelli della Mobile. Oppure si era pensato pure con Biondino insieme con Ferrante, che era uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo, di buttare un camion di sabbia nel tragitto e farlo saltare lì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Nel tragitto quale?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Nel tragitto all'uscita della Perla del Golfo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Di Palermo, cioè il tragitto che veniva percorso per andare in ufficio insomma dal dottor La Barbera.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, sì, il percorso che andava poi per Palermo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Senta Onorato non le ho chiesto quando Biondino affida questo compito a lei lo affida anche ad altri uomini d'onore? Chi sono le persone coinvolte in questo progetto?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Siamo sempre io, Giovanni Ferrante, Salvatore Biondino... noi eravamo quelli che insomma... quelli che eravamo sempre nel gruppo che abbiamo fatto l'omicidio Lima, Simone Scalici, Salvatore Biondo il Corto, Salvatore Biondino, quelli che eravamo... in quel periodo quelli che avevamo partecipato pure all'omicidio Lima.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quando comincia questa attività di osservazione? E quanto dura?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Dura... Prima di Borsellino, prima. .. Siamo nello stesso periodo, luglio. Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Scusi lei, tanto per avere una data orientativa, il 19 luglio – è purtroppo un giorno che tutti ricordiamo – lei dove era il 19 luglio?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Io il 19 luglio di domenica ero alla Perla del Golfo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Era alla Perla del Golfo a fare che cosa?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sempre con mia moglie e i miei figli e sempre a curare il*

*dottor La Barbera che veniva.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quindi lo studio dei movimenti del dottor La Barbera?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quindi alla data della morte del dottor Borsellino e degli uomini della scorta queste osservazioni, questa attività era già in atto?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, sì, dopo Borsellino si rinforza la scorta.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Cioè il dottor La Barbera aveva una scorta?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, sì. Però lo venivano a lasciare e se ne andavano. Non aveva una scorta che stavano lì. Dopo la strage di Borsellino sono rimasti lì fissi, infatti ho detto a Salvatore “Vedi che sono rimasti lì fissi, non lo lasciano più e se ne vanno, vedi che rimangono lì.”, rimanevano davanti al portone fissi, anche la sera e la notte, quindi ho detto “Ora è un po’ più difficile”. E contemporaneamente poi c’era pure il fatto di altri progetti, di Vizzini, Mannino, Andreotti.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *però lei si occupava di questo. Ora, le voglio chiedere, c’è una cosa che ancora non abbiamo... cioè non ci ha risposto più questo, o meglio non c’è stato ancora il tempo di rispondere su questo punto, e cioè eravamo rimasti al fatto che i Madonia non volevano che si attaccasse il dottor La Barbera. Quindi lei è a conoscenza che cosa accade per arrivare al punto che viene dato il mandato per eseguire, progettare ed eseguire il suo omicidio?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Perché Salvatore Biondino l’aveva messo nel mazzo insieme ad altri, quelli che dovevano essere ammazzati insieme con Lima. Gli dava lo stesso motivo di cui era stato condannato a morte per quanto riguardava dice che aveva... Come si dice? Se n’era fregato di alcune cose, che non aveva mantenuto come i politici che avevano abbandonato la protezione di Cosa Nostra. Cioè Salvatore Biondino portava questi discorsi come se aveva un po’ girato le spalle. Poi ci fu una volta che si doveva ammazzare, una volta non si doveva ammazzare. Poi...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *In quel periodo lei ha detto che si dovevano ammazzare delle persone, e purtroppo sappiamo che questo è avvenuto.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Diciamo che rientrava in questa strategia?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, sì, in questa strategia, le stesse motivazioni...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Di attacco allo Stato e alle istituzioni.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *E quando dice che aveva un po’ girato le spalle è in*

*grado di indicare qualche comportamento, cosa aveva fatto, di che cosa si era macchiato agli occhi degli uomini d'onore?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì. Siccome non aveva mantenuto alcuni impegni, come gli stessi motivi che portava di Vizzini, di Mannino, di Andreotti, di Lima, come se non aveva mantenuto e non si era comportato bene. Quindi l'avevano con tutti. Salvatore Riina li voleva ammazzare a tutti per quelli che... per tutti quelli che non avevano mantenuto gli impegni.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Ora le chiedo questo. Per fortuna questo progetto non va in porto, c'è una ragione?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Noi siamo andati latitanti, io sono andato latitante, c'è stato il fatto che il progetto c'era di uccidere a lui e agli altri, solo che poi sono successe...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Scusi tanto per capire a che livello di concretezza era arrivato questo progetto? Cioè lei era da tempo che stava nel residence e ne studiava i movimenti. Cioè erano già pronte le armi, cioè si era approntata tutta l'organizzazione logistica?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, si era parlato di farlo con un silenziatore dietro i muri della piscina, che lui aveva questa abitudine. Poi il fatto che aveva collaborato Gaspare Mutolo io mi sentivo la Polizia addosso, le istituzioni addosso. C'era stato insomma questo fatto di Mutolo. Movimento di Carabinieri che venivano alla Perla Del Golfo. Mio cugino poi Onorato, che si chiamava di cognome come me, che era vice direttore mi dice che sono venuti dei Carabinieri ad informarsi cosa io facessi lì tutto questo tempo. Perché sono stato un mese, e mese e mezzo all'alloggiare alla Perla Del Golfo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quindi la ragione per cui non va in porto è il fatto che lei poi deve occuparsi di altro, insomma deve pensare...*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *C'erano acque (calde), poi c'erano anche altri omicidi da fare, c'era Vizzini, c'era Mannino, insomma tutte delle cose che... E quindi si cercava di fare i bersagli un pochettino più facili. La Barbera era un po' a rischio perché si era rinforzata la scorta dopo la strage di Borsellino e quindi c'era un po' più...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quindi non c'è una revoca e non viene portato a compimento per le ragioni che lei...*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Anche perché poi io vado latitante. C'era il progetto Germanà che io dovevo partecipare, che lo dovevamo fare noi, io, Biondino e la stessa squadra, ma poi ci siamo divisi i compiti con Graviano, Bagarella e... Ho rubato io un Fiorino per fare questo lavoro...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Va bene. Allora senta tornando al discorso di La Barbera lei ha detto "Me ne occupo fino a quando me ne posso occupare e poi vado latitante e la*

*questione... e non me ne occupo più". Sente successivamente poi parlare del dottor La Barbera? Ci sono altri momenti in cui questo nome ritorna?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Io quando vengo arrestato nel 1993 in carcere con Pino Galatolo si parlava con qualche altro uomo d'onore, con Giovanni Leone della famiglia di Mazzara del Vallo. Parliamo di questa situazione di La Barbera che c'era stato un braccio di ferro tra gli uomini di Cosa Nostra, della commissione, c'è chi diceva sì e chi diceva no. Poteva servire, non poteva servire, non serve più..queste cose qua. Intanto poi quando nel 1995 e 1996 collabora Scarantino abbiamo commentato...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Scusi, andiamo dentro. Lei nel 1995 e 1996 questi commenti dove li fa e con chi?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Io sono con Pino Galatolo nella sezione dell'Ucciardone, alla seconda sezione di alta sorveglianza, insieme con Giovanni Leone famiglia di Mariano Agate, c'erano altri uomini d'onore. Diciamo che si...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Galatolo che ruolo ha? Chi è e che ruolo ha?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Galatolo Giuseppe era consigliere della famiglia dell'Acquasanta, il fratello rappresentante Enzo Galatolo, e lui consigliere.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Il fratello rappresentante si chiamava? Si chiama?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Vincenzo Galatolo, si chiama Vincenzo Galatolo. Invece lui si chiamava Giuseppe Galatolo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Detto Pino?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Detto Pino Galatolo (Bucieddu), un soprannome che lo chiamavamo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quindi era con lei all'Ucciardone?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, era con noi all'Ucciardone, nella stessa stanza siamo stati. Insieme con Giovanni Leone e c'erano pure altri uomini d'onore, non mi ricordo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Il discorso di Scarantino piega su La Barbera poi?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, sì, si ricade su La Barbera per quanto riguardava l'indagine che stava facendo e ci siamo messi pure a ridere dicendo che il dottor La Barbera a questo punto si stava comportando bene, che aveva le corna dure, c'è stata questa battuta diciamo tra di noi.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Si stava comportando bene perché?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Si stava comportando bene perché aveva stavamo indirizzando la strage di Borsellino in un'altra indagine, in un'altra strada, dove che noi sapevamo benissimo che la strage era stata fatta da noi di Cosa Nostra. Quindi ho visto questo ragazzo che era*

*un ragazzo che io conoscevo di vista...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Lei lo conosceva di vista...*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Mezzo drogato, ladro, non c'entrava niente con Cosa Nostra perciò ci siamo messi a ridere.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *L'aveva visto dove?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Io lo conoscevo di fuori, ma neanche lo salutavo perché era un ragazzo un po' sporco, drogato...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Ma in che occasione? Cioè lei è di San Lorenzo e quindi come ha avuto modo di conoscerlo?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *No, ma io andavo... andavo pure... io conoscevo il suo parente Totuccio Profeta come uomo d'onore. Andavo alla Guadagna certe volte.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Scusi Profeta gliel'ha mai presentato Scarantino?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *No, no, no. Sapevo che era parente suo ma non... Ma neanche mi conosce a me Scarantino. Io lo conoscevo di vista. Noi conoscevamo di vista tutti, tenevamo tutti osservazione, ladri, rapinatori, spacciatori, ma non sapevano i rapinatori e i ladri chi eravamo noi.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Mi scusi, lei ha mai chiesto a Profeta se Scarantino era una persona che comunque sia, essendo suo parente, poteva servire, era stato utilizzato?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *No, no. Lo conoscevo di vista e basta. Come conoscevo tanti ragazzi della Guadagna, i Lucera, che erano rapinatori. Quasi tutti rapinatori, spacciatori e cose noi li tenevamo sempre sotto controllo per avere sempre un totale controllo del territorio. Anche se erano fuori dal nostro territorio.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quindi lei commenta con Pino Galatolo e Giovanni Leone...*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Uomo d'onore della famiglia, intimo con Pino Gambino che...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Di Mazzara del Vallo?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, di Mazzara del Vallo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quindi commenta il fatto, cioè vede in televisione... cioè rivendite Scarantino in televisione come l'uomo, il terno dell'indagine su via D'Amelio.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, sì, si rideva su questa cosa perché avevano arrestato cinque, sei, sette poveracci che non c'entravano niente.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Senta, scusi lei dice che commenta questo passaggio su Scarantino con Pino Galatolo e con Giovanni Leone.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Ricorda se... lei .. in quel periodo è stato mai tradotto presso il palazzo di giustizia?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Ricorda se ha avuto contatti con altri uomini d'onore?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Io mi incontravo con Nino Madonia, mi incontravo con Enzo Galatolo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Ripeto, non questi ultimi ha avuto modo di scambiare informazioni, impressioni su Scarantino?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Si parlava perché la confidenza che eravamo noi... eravamo in buoni rapporti e si parlava di questi argomenti. Anche con Nino Madonia nel cellulare una volta ci hanno portato in Tribunale e si parlava pure di questo. Io ho viaggiato insieme con loro che loro andavano all'Asinara, io ero assegnato nel carcere di Cagliari insieme con Giovanni Pullarà, con i Madonia.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Senta lei si è interessato, al di là del fatto che Scarantino c'erano queste informazioni che provenivano dalla televisione, lei ha detto che c'era quasi una revisione del giudizio su La Barbera perché indirizzava le indagini verso soggetti estranei a Cosa Nostra. Ho capito questo.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, era una ammirazione che si faceva.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Ora lei ha detto che conosce Profeta, le risulta che Profeta fosse coinvolto in questa...*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *No, no, no.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Lei non sa se Profeta è stato arrestato per la strage di via D'Amelio?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *No, che lui fosse stato arrestato oppure che era partecipe io non lo posso dire perché anche quando si organizzava un attentato...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *No, no, dico se dai giornali, dalle notizie di stampa...*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *No, no.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Lei non si è mai interessato di vedere chi...*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *No, no.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Perché lei dice che La Barbera, diciamo, porta le indagini fuori Cosa Nostra. Ma ha mai verificato chi erano le persone che vennero arrestate sulla base delle dichiarazioni di Scarantino?*



TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – Sì, io vedevo questi ragazzi che si chiamavano... il fratello di Scotto... cioè il fratello di Scotto io lo conosco...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – Scotto Gaetano?

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – Gaetano Scotto lo conosco, uomo d'onore dell'Arenella, persona di azione, persona di grande spessore in Cosa Nostra Gaetano Scotto. Suo fratello Pietro lo conosco pure, lo vedevo da Armando Bonanno uomo d'onore della famiglia di Resuttana all'epoca capo mandamento.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – Questo volevamo capire. Siccome vengono arrestati uomini d'onore innocenti o meno, ma vengono arrestati, voglio sapere quando lei dice che il giudizio, parlando con altri uomini d'onore, il giudizio su La Barbera viene rivisto perché le indagini danno andando in una direzione favorevole a Cosa Nostra, volevo capire se intende a quale Cosa Nostra, cioè se a Cosa Nostra o ad alcuni mandamenti di Cosa Nostra a svantaggio di altri.

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – No, no, no, a favore di Salvatore Biondino, dei Madonia, a favore di questi personaggi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – No, per capire. Abbiamo capito che lei forse non si interessa molto allo sviluppo di queste indagini, ma lei parlando con Madonia, parlando con i Galatolo Enzo, parlando con loro, questi erano ben disposti nei confronti di La Barbera perché? Io vorrei capire che cosa sente, i discorsi che fanno.

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – Perché stava coprendo altre persone. Stava facendo un bel lavoro. Si parlava di questo. Anche se c'era Gaetano Scotto, anche se c'era...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – Quindi copriva alcuni uomini d'onore e non altri insomma.

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – Erano soddisfatti della copertura data ad alcuni uomini d'onore. Questo mi sembra di capire.

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – Non è che poteva andare ad arrestare quattro lavoratori. Ha mischiato un po' le carte, da quello che penso io. Ha mischiato un po' le carte tra questi personaggi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – Scusi le faccio il passaggio – per la Difesa è a pagina 58, all'inizio – le leggo questo passaggio del verbale del Borsellino Quater in cui lei è stato esaminato, ricorderà. Dice “Scarantino collabora...” parla con Galatolo, salto la parte che ha già riferito, “Si parlava di questo episodio di Scarantino e dicevano che La Barbera lo stava portando a deviare queste indagini verso queste persone che non c'entravano niente, cioè questo mi hanno detto. Parlando pure con Pino Galatolo si parlava di queste cose.”. Ora, dico, queste persone che non

*c'entravano niente erano uomini d'onore?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Queste persone... no, non erano uomini d'onore, questo Scarantino non era uomo d'onore.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *No, scusi. Scarantino non era uomo d'onore... Però i destinatari delle dichiarazioni di Scarantino erano personaggi appartenenti a Cosa Nostra, lei ha fatto riferimento a due persone che sono Profeta e Scotto, e altre ce n'erano. Quindi la cosa che vorremmo capire è quale fosse la soddisfazione che questi uomini d'onore che lei ha nominato palesavano in sua presenza a fronte del fatto che le indagini comunque sia colpivano degli appartenenti di Cosa Nostra. Cioè – le chiedo – c'erano dei contrasti all'interno dei mandamenti per cui c'era un favore verso l'uno a scapito dell'altro? Cioè la Guadagna o Santa Maria del Gesù era rispetto ad altri mandamenti considerata, in ragione del fatto che era diretta da Tizio piuttosto che Caio, un mandamento di serie B o un mandamento che era in contrasto con gli interessi di Biondino o di altri, di Madonia?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *No, di quello che noi si parlava non era perché di interesse o non interesse. Si parlava che stava portando l'indagine diversamente di come erano le cose, cioè che stava facendo un bel lavoro. Si parlava di questo. Il fatto che Scotto Gaetano non c'entrasse niente nella strage si parlava che non c'entrava niente, che Profeta non c'entrava neanche niente. Quindi che queste persone non c'entravano niente, si parlava. Tutti quelli che erano imputati dice che non c'entravano niente. Sia io dicevo a Pino Galatolo, a Leone, a Madonia, si parlava di questo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Scusi con Madonia parliamo di Nino Madonia?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Nino Madonia, sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Che lei parla con Nino Madonia dove esattamente, ricorda?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Stavamo andando in un processo con il cellulare dell'Ucciardone al Tribunale e abbiamo avuto questo abboccamento di questi indagini che erano favorevoli a Cosa Nostra.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Cioè lei riesce ad estrapolare delle affermazioni di Madonia particolari dicendo questo punto?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Che si aggiustavano le cose, “Non ti preoccupare”. Si parlava del più e del meno, quelli processi che c'erano in corso, delle indagini. “Stai tranquillo che si aggiustano le cose piano piano”.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Nei confronti di La Barbera lei ricorda in quel viaggio, o in altri momenti in cui ha avuto interlocuzione con Nino Madonia, se ci sono stati giudizi espressi in carcere nei confronti di La Barbera?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – Sì, giudizi che La Barbera stava facendo un buon lavoro. Che stava portando l'indagine diversamente, in un'altra direttiva. Si parlava di questo, non altro.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – Le chiedo Madonia lei ha detto che è il capo mandamento di Resuttana.

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – Gaetano Scotto lei ha detto che uomo d'onore della famiglia di?

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – Resuttana, sempre del mandamento di Resuttana però della famiglia dell'Arenella. Sempre sotto il mandamento di Resuttana.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – Ora io le chiedo cioè se c'è una persona, Gaetano Scotto, della famiglia che è stata arrestata Madonia non si preoccupava del fatto che queste indagini avessero coinvolto un suo... un appartenente al suo mandamento?

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – No, non abbiamo...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – Senta le faccio un'ultima domanda. Riguarda queste dichiarazioni. Ossia da parte delle dichiarazioni che riguardavano l'innocenza delle persone accusate da Scarantino. Le chiedo, avendo gli atti dei vecchi processi in cui lei è stato sentito, in cui lei è stato esaminato, le chiedo perché queste dichiarazioni relative all'innocenza di queste persone, cioè al fatto che si ritenevano persone innocenti quelle destinatarie delle dichiarazioni di Scarantino, fossero... perché queste dichiarazioni lei non le abbia fatte allora quando venne sentito nel Borsellino Bis, credo.

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – Guardi io alcuni episodi non mi venivano in mente, alcuni episodi. Perché non è che ho fatto una militanza con un argomento soltanto. Io ho fatto tanti anni in Cosa Nostra. Anche oggi mi ritornano in mente certe cose, anche di certi personaggi che magari prima non ricordavo. Poi passano i tempi. Oppure si parla di certi argomenti e poi... Poi c'è stato pure il fatto che... Le dico una cosa. Nella nostra posizione di collaboratore di giustizia non è facile affrontare certi argomenti. Essere bruciato in quattro e quattr'otto – scusate la frase – non ci vuole niente. Io ho visto persone denunciate per calunnia, finite male. Perché quando...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – Scusi Onorato io non facevo riferimento all'ultima parte delle dichiarazioni che lei rende su...

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – No, no, no, per carità.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – Volevo che lei spiegasse al Tribunale perché quella parte di dichiarazioni che comunque sia poteva essere utile allora nel processo Borsellino Bis per gli imputati, perché quella dichiarazione a favore degli imputati lei non la fece allora, ecco. Questa dichiarazione fatta, che lei ha già fatto peraltro nei processi Trattativa, Borsellino Quater...

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quindi non è che la fa qua la prima volta, ma l'ha fatta già. Però la domanda è perché non la fece quando venne sentito nel Borsellino Bis.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Quando mi ricordo di qualcosa poi ad un certo punto la dico, per coscienza. Il problema è che in tanti processi io... “Ma perché non l'ha detto prima?”, il problema... se me la ricordo la dico, il problema è se me la ricordo e non la dico. Ripeto pure ci sono certe cose che magari evito pure di dire perché noi collaboratori di giustizia viviamo in una situazione un po' delicata. Ci sono personaggi strutturalmente forti che essere bruciati... Perché poi non è che ci sono riscontri. Io posso dire pure una cosa che riscontri non ce ne sono. Ma a me chi me lo fa fare essere pure denunciato per calunnia e andare incontro a certe situazioni che poi... È un po' combattuta la cosa. Perché si rischia veramente di essere bruciato ed essere battuto in mezzo alla strada. Ne ho visti tanti, di tanti colori. Presidente che si sono bruciate dicendo la verità, perché io lo so che dicono pure la verità. Però trovare un riscontro dove... Non è che in Cosa Nostra si facevano i contratti.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Lei ricorda quando sotto il profilo operativo – credo che abbia già risposto – quando ebbe l'incarico di provvedere all'uccisione o comunque di seguire il dottore La Barbera? Non quando lei materialmente si recò. Lei ha riferito che vi fu un momento in cui si parlava che tra gli altri bisognava uccidere il dottor La Barbera. Lo ricorda?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – Sì, sì.

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Quando?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Fu nell'occasione di questo fatto del rapinatore e nello stesso tempo...*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Quindi nel gennaio del 1992?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Se è stato nel 1992 vuol dire che è stato nel 1992. .. È stato proprio inerente alla rapina. ..Io posso sbagliare data, ma è stato proprio subito dopo la rapina.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Per carità. Lei sto dicendo immediatamente dopo la rapina. Quindi se il dato mi è corretto nel gennaio del 1992. Lei a quella data sa i Madonia, Salvo e Nino, se sono liberi o se sono detenuti?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *No, sono mi sembra detenuti. ...Nino Madonia è detenuto, forse non mi ricordo se c'era Salvo fuori, mi sembra che ci fu un periodo, non mi ricordo se era 1991 o 1992.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Può essere che fu arrestato a fine 1991?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Perché lui mi venne a cercare che c'era la DIA sopra i tetti a Pallavicino che stavano guardando alcune ville. Poi subito dopo fu arrestato a Carini.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *E Giuseppe, ricorda se Giuseppe venne pure arrestato, era già arrestato?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Giuseppe Madonna? Sì, era pure arrestato.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Lei ricorda se il dottore La Barbera partecipò, provvide all'arresto di questi soggetti?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì. Io non so però ho saputo dopo che ad arrestare Nino Madonna era stato lo stesso La Barbera.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Mi perdoni lei ad un certo punto nel corso delle sue dichiarazioni parla del momento in cui prima c'è l'ordine, poi le viene detto di no, insomma ad un certo punto in questo contesto lei dice "Si recede", nel senso che si decide di non ucciderlo. Ma l'associazione o comunque lei o chi per lei prese atto di una reazione da parte dello Stato e, se sì, quando, in che occasione e se anche da parte del dottore La Barbera.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Il fatto che La Barbera partecipasse all'arresto dei Madonna...*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Questo avviene, mi perdoni, prima... Mi perdoni, è prima delle stragi, su questo credo che non ci possano essere dubbi. Mi segue?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Prima delle stragi e per quello che risulta a me prima anche dell'omicidio. Quindi i Madonna vengono arrestati fino a dicembre del 1991, l'omicidio sarebbe del gennaio del 1992 e la questione per ora lasciamola così. A me interessava capire se a seguito delle stragi, parlo di quella del dottore Borsellino e di quella del dottore Falcone, l'associazione e lei percepì una reazione da parte del dottore La Barbera, da parte dello Stato rispetto a Cosa Nostra?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *No, non ebbe... non ebbe discorsi per quanto riguarda... Erano transitorie le conoscenze. Su questo non vi posso rispondere.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *A pagina 77 lei dice, leggendo l'intero pezzo, domanda dell'Avvocato Di Gregorio, ad un certo punto parlando di La Barbera "Bisognava punirlo perché aveva voltato le spalle", fa riferimento a precedenti dichiarazioni.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *"In cosa era consistita questa voltata di spalle, lo sa?", dice "Voltato le spalle perché dopo di come si parlava con Salvatore Biondino, per come si parlava con gli altri nomi d'onore dopo la strage Falcone e Borsellino, l'omicidio, non solo La Barbera si era un po' girato le spalle perché lo Stato ha reagito e quindi ognuno diciamo che aveva paura, quindi non solo lui, anche Salvo Lima, tutti quelli. Salvo Lima che prima non si era interessato dopo l'omicidio e le stragi La Barbera ha avuto paura ad interessarsi, ha visto lo Stato che agiva e quindi aveva più*

*garanzie”.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, sì. Questo è quello che ho detto poco fa.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Cioè?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Si parlava di questa reazione che aveva girato le spalle sia a lui come ai politici.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Ora io le chiedo. Posto che lei ha riferito che La Barbera aveva provveduto comunque ad arrestare i Madonia, posto che aveva ucciso il rapinatore a gennaio del 1992 e si decide di uccidere per questo motivo il dottore La Barbera, in che cosa è consistita, in che anni, in che periodi e con quale tipo di attività e comportamento l'attività, il favoreggiamento nel senso l'aiuto che il dottore La Barbera avrebbe fornito a Cosa Nostra? Cioè io ho questi dati, l'arresto dei Madonia, per cui i Madonia a mio avviso avrebbero avuto motivo di averla – ma questa è una mia deduzione – con il dottore La Barbera. O la vicenda dell'omicidio che più soggetti riferiscono essere stata la causa e anche lei ha detto che non era possibile per Cosa Nostra procedere ad un'uccisione all'interno del territorio perché era Cosa Nostra che controllava il territorio, poi lei dice che il dottore La Barbera era vicino. Allora io le chiedo rispetto a questi dati oggettivi quali elementi concreti lei può portare a conoscenza del Tribunale per in qualche modo confortare le sue tesi di vicinanza del dottore La Barbera all'associazione criminale?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Su quello che dice lei siamo perfettamente d'accordo quindi io...*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Io non sono assolutamente d'accordo con quello che dice lei e quindi la prego di rispondere alla mia domanda.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *No, no, per carità. Quello che io so, quello che ho detto e quello che ho saputo, quindi se una cosa viene fatta e c'è la reazione di cosa nostra di ucciderlo, poi non so cosa succede ma viene accantonata*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Quindi sono sue deduzioni?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *No, non mie. Sono cose che io ho appreso da queste persone. Per cui non so se la cosa si era messa perché magari La Barbera ha dovuto agire...*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Posto che li ha arrestati, che è un dato di fatto, io le sto chiedendo quali sono stati i comportamenti materiali per cui c'era un blitz da fare e non è stato fatto perché il dottore La Barbera ha dato una battuta. È un esempio ovviamente. Dico quali sono le attività che materialmente il dottore La Barbera, per quello che le è stato riferito o per quello che è a sua conoscenza, cioè in che cosa si è sostanziato l'aiuto, la partecipazione...*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Non lo so, perché quello che mi hanno detto io ho riferito alla Corte. Una volta si doveva ammazzare, poi non si doveva ammazzare. Io ho fatto queste*

*dichiarazioni e le ho fatte già precedentemente.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Allora andiamoci in questo modo. Lei quando ha reso per la prima volta le dichiarazioni sul dottore La Barbera?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Quando io ho collaborato, ventitré anni fa.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Lei quando ha collaborato ha parlato del dottore La Barbera?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Del dottore La Barbera che doveva essere ucciso.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *E questo è un discorso.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Ma che era vicino a Madonia e che aveva questo atteggiamento o teneva questi comportamenti rispetto all'associazione criminale lei quando ne ha parlato per la prima volta?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Quando ho fatto mi sembra il...*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Il processo Trattativa Stato Mafia?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, Trattativa.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *In che anni siamo?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Mah 2014... 2016, mi sembra.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Guardi lei nel 2014 è stato sentito al Quater e aveva reso dichiarazioni mesi precedenti, quindi credo che si tratta tra il 2013 e il 2014.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, 2013...*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Lei in quell'occasione per la prima volta parla della questione che riguarda il dottore La Barbera... dico, lei è stato sentito in precedenza durante il Borsellino Bis, non vorrei dire una...inesattezza se era il Bis o il Ter. Poi successivamente si pente Spatuzza, poi successivamente lei... Dico perché non ha mai reso fino al 2013 dichiarazioni sulla vicinanza del dottore La Barbera rispetto... Perché lei poi successivamente parla anche di Scarantino. Quindi oggi quando lei mi dice che conosce ed è a conoscenza di determinati meccanismi che riguardano la collaborazione di Scarantino, è ovvio che lei mette dei soggetti nelle condizioni di non avere la libertà. Cioè attraverso la sua collaborazione questi soggetti avrebbero potuto in un tempo assolutamente precedente ottenere dei risultati in termini di libertà.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Io le ripeto, come ho detto poco fa, quando mi è stata data l'occasione di parlare nella Trattativa ne ho parlato... non data l'occasione, cioè quando mi sono ricordato di alcune situazioni, perché ripeto non è che ho fatto solo questo argomento nella mia vita, ho avuto centinaia di situazioni...*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Però stiamo sempre parlando del dottore La Barbera...*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, stiamo parlando del dottor La Barbera. Che se io*

*parlavo del dottor La Barbera quando il dottor La Barbera era vivo a me mi bruciavano...*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *E questo può valere per la fase che riguarda i dibattimenti e... successivamente al 2002...*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Siccome io non avevo parlato prima, e neanche volevo... invece poi tutto insieme mi è venuto anche per coscienza e per...*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Cioè? No, no, mi faccia capire.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Mi perdoni Onorato, qual è il fatto che ha determinato..*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Presidente io come ho detto poco fa purtroppo ne ho viste di tutti i colori e certe cose non volevo neanche entrare per la mia vita, per la mia situazione di vita, di situazione della collaborazione. Quando onestamente la cosa è cambiata, che il dottor La Barbera disgraziatamente è mancato, io alcune cose che sapevo me le sono tenute per me, perché vedevo questa persona che era abbastanza messa bene nelle istituzioni. Quando poi me la sono sentita di parlare e siamo entrati in argomento io poi per coscienza ne ho parlato perché ho detto “Io quello che c’è da dire lo dico”. Ma non è solo, signor Presidente, il fatto di La Barbera. Ci sono tante cose che io... piccole cose che mi sono pure trattenuto.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Mi perdoni lei ha tenuto altre piccole cose, come il fatto che il questore – prima Squadra Mobile e poi questore di Palermo – fosse, tra virgolette, nelle mani dell’associazione criminale. Ha tenuto altri fatti di questo genere all’oscuro nel senso che non ha comunicato...*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *No, di questo genere no, di questo genere no.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Comunque la decisione di soprassedere all’omicidio, per quello che ho capito, è un fatto che... cioè lei abbandona il campo, cioè vengono degli elementi materiali per cui di fatto c’è il rafforzamento della scorta e a quel punto si decide...*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *La collaborazione di Gaspare Mutolo, mi avvisano che c’era qualche indagine su di me.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Quindi diciamo che se non fosse stato così lei avrebbe provveduto ad uccidere il dottore La Barbera.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, sì.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Questo quando? Siamo nel settembre del 1992 o ho capito male?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Settembre del 1992, sì. Agosto o settembre, in quel periodo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Un chiarimento sulle indicazioni che le vengono date da Biondino su La Barbera. Ossia la notizia del legame, del contatto, della relazione tra i Madonia e La Barbera lei la apprende quando?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Nell’occasione dell’omicidio del rapinatore.*



PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Quindi fino a quel momento lei non era a conoscenza che ci fosse un rapporto tra... La Barbera e i Madonia?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *No, no. No perché vengo a conoscenza per quanto riguardava la rapina e l'omicidio e che poi per come erano le regole di Cosa Nostra invece vengo a conoscenza che i Madonia non lo volevano toccato, Riina neanche, questo diciamo... in questo episodio.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *E le viene personalmente da Biondino questa notizia, questa informazione?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì. (v. pagg. 123 – 143, 156-177 ud. del 06.02.2019).*

Venendo alla valutazione di Francesco Onorato, devono innanzitutto richiamarsi le considerazioni svolte dai giudici del Borsellino Uno (v. pagg. 186-188 sentenza di secondo grado Borsellino 1)<sup>696</sup>, Borsellino Bis (v. pagg. 498-499 sentenza di primo grado Borsellino Bis)<sup>697</sup> e del Borsellino Quater

---

<sup>696</sup> *“Onorato Francesco era “reggente” della “famiglia” di Partanna-Mondello, compresa - dal 1982 - nel mandamento di San Lorenzo; anche nei suoi confronti deve essere espresso un giudizio positivo sulla credibilità soggettiva.*

*Egli non ha indicato fatti specifici riguardanti la strage di via D'Amelio e la sua conoscenza è limitata a quanto gli riferì Biondino Salvatore nel 1992.*

*Questi, dopo avergli dato l'incarico di eliminare Marcello Lima, figlio di Salvo Lima, gli ordinò di sospendere “il lavoro” perché c'erano “cose più urgenti” e gli disse che dovevano essere uccisi Falcone e Borsellino (vedi, supra, pag. 113).*

*La sua credibilità soggettiva è, inoltre, provata dal confessato coinvolgimento nel progetto di uccidere il dott. Arnaldo La Barbera, dall'ammissione di avere partecipato a numerosi omicidi e, in particolare, di essere stato l'esecutore materiale all'omicidio di Salvo Lima (delitto in ordine al quale era stato accusato da Mutolo come mandante ma per il quale era stato scarcerato con provvedimento della Cassazione) e dal ruolo rivestito in seno all'associazione mafiosa, denominata “Cosa Nostra” e, in particolare, nella “famiglia” di Partanna-Mondello che gli ha consentito di conoscere “uomini d'onore” o persone “vicine” al sodalizio mafioso.*

*Tali circostanze, per un verso lo legittimano a conoscere compiutamente le vicende da lui narrate che ha vissuto personalmente o ha appreso, in tale sua qualità, da affiliati allo stesso sodalizio mafioso; sotto altro profilo, il confessato personale coinvolgimento in gravi reati costituisce un ulteriore elemento per affermare l'attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia.*

*Non appare, inoltre, superfluo osservare che i motivi addotti da Onorato Francesco sulla sua decisione di collaborare con la giustizia e, in particolare, il desiderio di evitare la probabile futura affiliazione del figlio in “Cosa Nostra”, vanno valutati positivamente...*

*Precise e compatibili con la carica da lui rivestita appaiono le dichiarazioni rese su Scotto Gaetano (da lui conosciuto come “sottocapo” dell'Arenella e con il quale avrebbe dovuto commettere l'omicidio di Corona Matteo) e sull'odierno imputato Pietro Scotto, implicato assieme al fratello nel traffico di sostanze stupefacenti e in grado di eseguire intercettazioni abusive.*

*Anche sotto il profilo del disinteresse (inteso come mancanza d'interesse all'accusa) va rilevato che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti delle persone chiamate in correità e legate al collaboratore da precedenti vincoli di frequentazione e di comune militanza nello stesso sodalizio mafioso.*

*Si deve, infine, rilevare che nei confronti degli imputati di questo processo nessuna questione può porsi in ordine al requisito del disinteresse, non avendo Onorato Francesco reso dichiarazioni su Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore e Orofino Giuseppe e non essendo emersi motivi di astio o di rancore nei confronti di Scotto Pietro” (v. pagg. 186-188 sentenza di secondo grado Borsellino 1).*

<sup>697</sup> *“Sull'attendibilità intrinseca di Onorato può dirsi che il collaboratore ha chiaramente espresso con riferimento a fatti concreti, senza ricorrere ad improbabili dimostrazioni di “pentimento morale”, i motivi della sua collaborazione, collegandoli alla opportunità di sottrarre i propri figli ad una probabile affiliazione ed a un futuro criminale in cosa*

che il Collegio condivide atteso che la collaborazione dell'Onorato, in termini generali, si è rivelata sempre precisa e ricca di indicazioni che hanno trovato ampi riscontri, pertanto il giudizio sulla sua credibilità generale non può che essere altamente positivo.

Si riporta lo stralcio della sentenza di primo grado del Borsellino Quater per la parte di interesse (v. pagg. 571-580 e 589-593):

*“Un preciso riscontro in ordine sia all'appartenenza di Salvatore Madonia alla Commissione provinciale di "Cosa Nostra" nel 1991, sia alla riconducibilità a quest'ultimo organismo direttivo della decisione di realizzare la strage di Via D'Amelio, si desume dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Onorato, esaminato come testimone assistito all'udienza del 16 ottobre 2014.*

*L'Onorato, dopo avere ricostruito la propria appartenenza alla "famiglia" di Partanna Mondello (inserita nel mandamento di San Lorenzo, diretto da Salvatore Biondino), della quale era divenuto reggente nel 1987 «per il volere di Salvatore Riina e Salvatore Biondino», ed avere indicato le principali attività delittuose da lui commesse per conto di "Cosa Nostra", tra cui l'omicidio di Salvo Lima e il fallito attentato all'Addaura contro Giovanni Falcone, ha spiegato di avere intrattenuto stretti rapporti anche con i Madonia («Ma io con i Madonia, con i Galatolo ci... ero intimo, anche perché io nasco nella zona dell'Acquasanta, non è che nasco a Mondello, io nasco nella zona dell'Acquasanta con i Galatolo; a vent'anni, a diciannove anni mi avvicinano la famiglia di Partanna - Mondello, Riccobono, perché io c'ho un rapporto pure di amicizia con i Micalizzi, con i... i ragazzi che appartenevano ai Micalizzi, i Riccobono, e quindi mi affiliano nella famiglia di Partanna - Mondello. Ma io nativo sono di... dell'Acquasanta e sono in ottimi rapporti con i Madonia, con i Galatolo»). Egli, quindi, ha riferito quanto segue sui reggenti del mandamento di Resuttana:*

*P.M. Dott. GOZZO - Ho capito. Senta, mi può riferire, visto che lei faceva parte del mandamento... no, anzi, visto che lei comunque abitava là, quali sono stati i diversi reggenti del mandamento di Resuttana, diciamo, dal 1985 in poi?*

*TESTE F. ONORATO - Mandamento di Resuttana?*

---

*nostra. Tali motivi appaiono senz'altro credibili, concreti ed apprezzabili e si riflettono anche nella costanza della scelta collaborativa, che è dimostrata dalla assenza di ripensamenti o oscillazioni da parte dell'Onorato dopo la scelta di collaborare con la giustizia.*

*Il contenuto delle dichiarazioni appare logico e coerente, infatti non è stato intaccato da contestazioni di rilievo o su punti fondamentali della narrazione ed è sicuramente compatibile con il ruolo svolto in cosa nostra, ruolo sicuramente non di secondo piano, essendo stato l'Onorato reggente di una importante famiglia mafiosa. Tale ruolo gli ha permesso di conoscere da una prospettiva sicuramente privilegiata uomini vicini o appartenenti all'organizzazione, vicende delicate della storia di cosa nostra, nonché le regole di funzionamento di cosa nostra.*

*L'importanza e la genuinità del suo contributo è anche apprezzabile in riferimento ai fatti criminosi confessati. È infatti emerso che, oltre ai numerosi omicidi e fatti criminosi confessati, l'Onorato, che stava per essere assolto come mandante dell'omicidio Lima per il quale era imputato come mandante, ha confessato di avervi partecipato come esecutore materiale. Pertanto, deve esprimersi un giudizio sostanzialmente positivo sulla attendibilità intrinseca del collaboratore”*

*P.M. Dott. GOZZO - Sì.*

*TESTE F. ONORATO - Dall'85 in poi c'è stato Nino Madonia, c'è stato Salvo Madonia, c'è stato... poi i Madonia erano in carcere e ci fu nell'86 - '87 Armando Bonanno, poi è uscito Salvo Madonia e l'ha preso di nuovo Salvo Madonia il mandamento, un certo Pino Guastella e...*

*P.M. Dott. GOZZO - Ecco, se ci può specificare, mi scusi, i periodi di reggenza di Salvo Madonia.*

*TESTE F. ONORATO - I periodi di Salvo Madonia sono nel... se non erro, perché passarono... sono passati 24 anni, 25, 23, perciò... nel '90 - '91.*

*P.M. Dott. GOZZO - Ecco, agganciamoci a dati oggettivi. Cioè Salvo Madonia diventa reggente perché?*

*TESTE F. ONORATO - Capomandamento diventa, no reggente. Il mandamento Salvo Madonia ce l'ha nel periodo del '90, '91, in questo periodo.*

*P.M. Dott. GOZZO - Ma capomandamento non era il padre di Salvo Madonia?*

*TESTE F. ONORATO - Sì, sostituiva a suo padre.*

*P.M. Dott. GOZZO - Eh, quindi non ho sbagliato a dire reggente, ecco.*

*TESTE F. ONORATO - Il capomandamento era Ciccio Madonia, il reggente è un'altra cosa, il reggente.*

*P.M. Dott. GOZZO - E Ciccio Madonia dov'era mentre suo figlio reggeva?*

*TESTE F. ONORATO - Ciccio Madonia era stato prima, nel '90, era ricoverato all'ospedale Civico, che io ci andavo a trovarlo, che ci portavo...*

*P.M. Dott. GOZZO - Ma era in carcere? Era in carcere?*

*TESTE F. ONORATO - Ma ci fu un periodo che era in... in carcere, poi è uscito con la Legge Martelli, quando Martelli ha fatto la Legge che ci ha promesso... Martelli ci aveva promesso che ci faceva uscire tutti i mafiosi dal carcere, a Cosa Nostra, e Ciccio Madonia è stato... ha avuto... ha usufruito di questo beneficio e ha avuto gli arresti ospedalieri al Civico di Palermo e c'era un dottore che era intimo con lui, con... con Ciccio Madonia, che non ricordo come si chiama in questo momento, comunque, e... ha lo stesso cognome di quello che fa il... il quiz la sera in televisione a Rai 1, quello dei... dei pacchi, non mi ricordo questo attore come si chiama.*

*P.M. Dott. GOZZO - Insinna? Non può essere.*

*TESTE F. ONORATO - Comunque, 'sto primario era in mano a Ciccio Madonia, che se lo teneva nel... nel reparto al Civico. E poi, successivamente, con la Legge nuova che avevano fatto...*

*P.M. Dott. GOZZO - Sì, ho capito.*

*TESTE F. ONORATO - ...era rientrato di nuovo in carcere. E in quel periodo reggeva... reggeva il mandamento il figlio Salvo.*

*P.M. Dott. GOZZO - Salvo Madonia. Quindi nel periodo in cui lui era in carcere o agli arresti*

*ospedalieri reggeva Salvo Madonia.*

*TESTE F. ONORATO - Sì. Quando Salvo era fuori, sì, poi quando c'era Nino, reggeva Nino.*

*P.M. Dott. GOZZO - Ecco, c'è stato un periodo in cui reggeva Nino e...?*

*TESTE F. ONORATO - Ci fu un periodo in cui reggeva nell'83... (...)*

*P.M. Dott. GOZZO - C'è stato un periodo in cui reggeva Nino e quando è finito questo periodo?*

*TESTE F. ONORATO - Ma parliamo sempre saltuariamente, perché Nino... Nino Madonia, addirittura, reggeva pure se il padre era fuori, perché il più... il più potente della famiglia non era Ciccio Madonia, ma Nino Madonia, non si muoveva una foglia se... se non decideva Nino Madonia.*

*P.M. Dott. GOZZO - Mi rendo conto.*

*TESTE F. ONORATO - Anche se c'era il padre, si figuri.*

*P.M. Dott. GOZZO - Ma Nino Madonia venne arrestato pure?*

*TESTE F. ONORATO - Nino Madonia, sì, venne arrestato, venne arrestato. Io parlo dell'86 - '87, venne arrestato e portato al... al carcere dell'Ucciardone, dov'è che ci siamo incontrati, che io ero pure detenuto al carcere dell'Ucciardone, ci siamo incontrati al campo, che lui era in infermeria che si era fatto male la gamba; avevano arrestato pure ad Enzo Galatolo assieme, che avevano fatto pure le perquisizioni ai fratelli Graziano per questo motivo, che cercavano a Nino Madonia... a Ciccio Madonia e a Nino Madonia.*

*P.M. Dott. GOZZO - Guardi, Nino Madonia è stato arrestato due volte, praticamente.*

*TESTE F. ONORATO - '86 - '87.*

*P.M. Dott. GOZZO - Lei parla della prima volta, sta parlando adesso, o della seconda?*

*TESTE F. ONORATO - No, e poi viene arrestato di nuovo. Dalla deposizione dell'Onorato, dunque, si desume che negli anni 1990-91 Salvatore Madonia era reggente del mandamento di Resuttana, in sostituzione del padre Francesco. La reggenza di Salvatore Madonia si riferiva, precisamente, ai periodi in cui sia il padre Francesco, sia il fratello Antonino, si trovavano in stato di detenzione in carcere, o, per quanto riguarda il genitore, agli arresti ospedalieri. Sul punto, il collaborante ha evidenziato di riferirsi, in particolare, al secondo arresto di 576 Antonino Madonia. Le suindicate indicazioni fornite dall'Onorato sulla collocazione cronologica nel 1990-1991 del periodo di reggenza del mandamento di Resuttana da parte di Salvatore Madonia, e sul collegamento di tale reggenza con il secondo arresto subito da Antonino Madonia, appaiono pienamente coerenti con l'effettiva data di quest'ultimo evento, verificatosi il 29 dicembre 1989. Nel prosieguo della sua deposizione, l'Onorato ha sottolineato che le stragi del 1992 vennero decise sulla base di un consenso unanime della Commissione regionale e della Commissione provinciale di "Cosa Nostra", secondo le conoscenze di cui egli era entrato in possesso nell'ambito della sua militanza all'interno dell'organizzazione mafiosa, e in particolare secondo le indicazioni dategli da Salvatore Biondino:*

AVV. SINATRA - Sì, le chiedo: per quanto è a sua conoscenza, le stragi del '92 chi le ha volute? Chi l'hanno voluto le stragi del '92? Solo Cosa Nostra o anche altri apparati?

TESTE F. ONORATO - No, io posso parlare di... che l'hanno voluto Cosa Nostra.

AVV. SINATRA - Cosa Nostra.

TESTE F. ONORATO - Se ci sono altri...

AVV. SINATRA - Quindi altri apparati no, lo esclude.

TESTE F. ONORATO - No, io non ne posso parlare.

AVV. SINATRA - Non ne può parlare.

TESTE F. ONORATO - Non mi è stato... non mi è stato detto.

AVV. SINATRA - Non le è stato detto. Quando lei parla di Cosa Nostra a chi si riferisce? A quale commissione?

TESTE F. ONORATO - La commissione di Cosa Nostra, la commissione...

AVV. SINATRA - Quale?

TESTE F. ONORATO - Queste sono responsabilità di commissione di Cosa Nostra.

AVV. SINATRA - Sì, ma queste commissioni lei conosce?

TESTE F. ONORATO - Eh, c'è la commissione provinciale e la commissione regionale.

AVV. SINATRA - E la commissione regionale, quindi sono due. Per quelle che sono le sue conoscenze e per quello che le hanno detto, chi l'ha voluto? Se l'hanno voluto entrambe le commissioni o solamente una di queste commissioni.

TESTE F. ONORATO - Entrambe le commissioni.

AVV. SINATRA - Entrambe le commissioni.

TESTE F. ONORATO - Erano tutti d'accordo.

AVV. SINATRA - Erano tutti d'accordo.

TESTE F. ONORATO - Sì.

AVV. SINATRA - Per quelle che sono sempre le sue conoscenze, e poi mi dice quali erano...

TESTE F. ONORATO - Le mie conoscenze, parlando sempre con Salvatore Biondino, parlando sempre con...

AVV. SINATRA - La decisione della commissione regionale sarebbe avvenuta prima di quella provinciale o successivamente a quella provinciale? Se gliel'ha specificato il...

TESTE F. ONORATO - No, no, no, non lo so.

AVV. SINATRA - Non lo sa.

TESTE F. ONORATO - No, questo non...

AVV. SINATRA - Però si passava attraverso questa doppia, diciamo, votazione.

TESTE F. ONORATO - E sì, perché quelle sono cose che in Cosa Nostra né Riina e né Ciccio

*Madonia o qualche altro volevano detto: "Questo ci ha rovinato a tutti", e quindi era una cosa... certo, erano personaggi di spicco più superiori agli altri capimandamento, perché comandavano loro, però quando succedono in Cosa Nostra questi tipi di delitti eclatanti, decide sempre la commissione per quanto riguarda questo omicidio, perché nessuno vuole detto: "Pezzo di... di merda - scusando la frase - ci hai rovinato". Quindi è una cosa che fanno sempre in comune accordo.*

*AVV. SINATRA - Quindi di comune accordo. Ma questo riguardava solamente gli attentati o comunque l'omicidio Falcone Borsellino o riguardava anche gli altri omicidi, quindi Lima e quant'altro?*

*TESTE F. ONORATO - Anche gli omicidi importanti, importante che è omicidi politici, magistrati, omicidi eclatanti, decidono sempre la commissione.*

*AVV. SINATRA - Per quelle che sono le sue conoscenze...*

*TESTE F. ONORATO - Sempre le mie conoscenze.*

*AVV. SINATRA - ...per quello che le è stato riferito, anche un omicidio di un uomo di Cosa Nostra doveva passare attraverso la commissione?*

*TESTE F. ONORATO - Sì.*

*AVV. SINATRA - E se sì, quale commissione?*

*TESTE F. ONORATO - Questo è stato fatto... prima no, dopo la... lo strangolamento di Angelo Graziano, nel '75, si è... in Cosa Nostra si è stabilito pure che quando si doveva strangolare un uomo d'onore, che doveva morire, o strangolare o morire, quello che è, si doveva decidere... doveva riunirsi la commissione.*

*AVV. SINATRA - Questo chi gliel'ha detto a lei?*

*TESTE F. ONORATO - E questo me l'hanno detto tanti uomini d'onore, che... per quel fatto che Angelo Graziano era stato strangolato all'insaputa dei...*

*AVV. SINATRA - No, no, dico, quindi lei l'ha saputo come notizia diffusa in seno a Cosa Nostra?*

*TESTE F. ONORATO - Sì, sì, sì.*

*AVV. SINATRA - Mentre lei non ha, ovviamente, partecipato a nessuna riunione della commissione.*

*TESTE F. ONORATO - No, io...*

*AVV. SINATRA - Né provinciale, né tanto meno regionale, giusto?*

*TESTE F. ONORATO - Io partecipato no, partecipato no, perché non ero un capomandamento, io ero un reggente, un capofamiglia.*

*AVV. SINATRA - Sì.*

*TESTE F. ONORATO - Perché il capofamiglia non partecipa in commissione.*

*AVV. SINATRA - Sì.*

*TESTE F. ONORATO - Partecipano i capimandamento.*

AVV. SINATRA - *E dico, lei non ha mai partecipato.*

TESTE F. ONORATO - *No, no.*

AVV. SINATRA - *Ma ha accompagnato mai qualcuno a queste riunioni?*

TESTE F. ONORATO - *Accompagnato Rosario Riccobono, Salvatore Micalizzi a Partinico, a Torretta...*

AVV. SINATRA - *Eh, ho capito.*

TESTE F. ONORATO - *...con Totò Riina, cose, sì, quello sì.*

*Le dichiarazioni di Francesco Onorato in ordine alla qualità di reggente del mandamento di Resuttana da parte di Salvatore Madonia negli anni 1990-1991, e alla riconducibilità alla decisione della Commissione provinciale della decisione di 580 eliminare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, si sostanziano in conoscenze riferite con assoluta certezza dal collaboratore di giustizia e strettamente connesse alle attività da lui svolte nell'ambito mafioso, anche per l'attuazione della strategia stragista che comprendeva, oltre alla uccisione dei due magistrati, una serie di ulteriori delitti "eccellenti", il primo dei quali fu proprio l'assassinio dell'on. Lima, della cui materiale esecuzione fu protagonista lo stesso Onorato. Al riguardo, deve rilevarsi che la deposizione di Francesco Onorato assume una valenza probatoria assai più pregnante delle dichiarazioni de relato, avendo ad oggetto un flusso circolare di informazioni con funzioni programmatiche ed operative, sviluppatosi nell'ambito di un contesto associativo nel quale egli era profondamente inserito.*

(..)

*...deve dunque rilevarsi che le indicazioni esposte dall'Onorato non attengono a fatti estranei al personale e diretto patrimonio conoscitivo del dichiarante. Il collaboratore di giustizia, infatti, ha esposto un insieme di circostanze che, nell'immediatezza del loro verificarsi, sono entrate nel suo personale patrimonio conoscitivo. Si tratta, in particolare, di una serie di atti e di comunicazioni che inerivano alle attività criminali da lui sviluppate nel contesto associativo, e assumevano una evidente funzione di carattere operativo anche ai fini dell'attuazione della strategia stragista nella quale erano compresi sia l'omicidio Lima, sia le stragi di Capaci e di via D'Amelio. Attraverso siffatte comunicazioni veniva a dipanarsi un flusso circolare di dati conoscitivi su fatti in corso di realizzazione: quello che si costituiva, per questa via, era un bagaglio comune di esperienze e di nozioni attinenti ad una complessiva vicenda di cui ciascuno dei correi era personalmente partecipe. Si tratta, inoltre, di una situazione nella quale le condotte direttamente percepite dall'Onorato risultano indissolubilmente legate a quelle su cui egli ha ricevuto ulteriori notizie da altri autorevoli esponenti di "Cosa Nostra" (in particolare, come Salvatore Biondino), impegnati nella realizzazione di un programma criminoso snodatosi per un consistente periodo di tempo. In ogni caso, si è in presenza di un insieme di fattori che rendono del tutto inverosimile l'ipotesi di un*

*equivoco, o di un fraintendimento, o di una intenzionale distorsione delle conoscenze man mano transitate nel bagaglio conoscitivo del collaboratore di giustizia. Pertanto, deve attribuirsi una pregnante valenza dimostrativa alle dichiarazioni con le quali Francesco Onorato ha confermato che la reggenza del mandamento di Resuttana, nel 1991, era esercitata da Salvatore Madonia, e che la strage di Via D'Amelio era stata decisa dalla Commissione provinciale di "Cosa Nostra". Le dichiarazioni di Francesco Onorato, del tutto autonome rispetto a quelle del Giuffrè e del Cancemi, meritano una valutazione positiva anche sotto il profilo della verifica della credibilità del collaboratore di giustizia. Già nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. "Borsellino ter" si è osservato che Francesco Onorato «ritualmente affiliato a COSA NOSTRA nel 1980, dopo aver commesso alcuni omicidi nel periodo "di osservazione", entrò nella "famiglia" di Partanna Mondello, il cui rappresentante RICCOBONO Rosario era anche capomandamento. Lo ONORATO era stato uomo di fiducia del RICCOBONO e di MICALIZZI Salvatore, vice del RICCOBONO, e da loro aveva appreso varie regole sul meccanismo di formazione del consenso all'interno della consorteria mafiosa e sugli organi di vertice, costituiti dalla commissione provinciale e da quella regionale. Il 30 novembre 1982 GAMBINO Giuseppe e BIONDINO Salvatore gli avevano comunicato l'uccisione del RICCOBONO, ritenuto "un infame" e la nomina a capo del mandamento del GAMBINO, rappresentante della "famiglia" di San Lorenzo. Detenuto dal 1984 al 1987, all'atto della sua scarcerazione era stato nominato reggente della "famiglia" di Partanna Mondello perché CIVILETTI Giuseppe era stato ucciso e PORCELLI Nino era ristretto in carcere. Rimasto in stato di libertà sino al 1993, si era reso autore di circa una trentina di omicidi, spontaneamente confessati all'inizio della sua collaborazione. Tra l'altro era stato il killer dell'eurodeputato Salvo LIMA, ucciso il 12 marzo del 1992 in territorio di Partanna Mondello. Fu arrestato nel 1993 per il reato associativo, per l'omicidio di un appartenente alla famiglia BADALAMENTI commesso nel 1981, nonché per l'omicidio LIMA, ma per quest'ultima imputazione la Cassazione aveva annullato il provvedimento restrittivo, fondato principalmente sulle accuse del MUTOLO, che lo aveva indicato come reggente della "famiglia" mafiosa nel cui territorio il delitto era stato commesso. Iniziò a collaborare nel corso del 1996, confessando tutti gli omicidi commessi, tra cui quello da ultimo indicato e rivelando un progetto di attentato ai danni del Questore Arnaldo LA BARBERA, progetto già deliberato nel 1992, tanto che nel periodo da giugno a settembre di quell'anno, mentre egli era alloggiato con la famiglia di sangue presso il villaggio turistico LA PERLA DEL GOLFO a Terrasini, gli era stato dato l'incarico di osservare i movimenti del LA BARBERA, pure alloggiato in quel villaggio. Nel corso del 1993, dopo l'arresto del RIINA e del BIONDINO, egli era stato latore dal carcere di un messaggio dei predetti perché si desse ulteriore corso a quel progetto omicidiario, come si dirà più specificamente allorché*



si tratterà la questione delle comunicazioni dal carcere dei capimandamento detenuti. L'ONORATO ha motivato la sua scelta collaborativa con la disapprovazione per la folle strategia di sangue perseguita negli ultimi anni con particolare determinazione dai vertici di COSA NOSTRA e con il desiderio di offrire un futuro diverso da quello criminale ai tre figli, ancora piccoli. La piena e spontanea ammissione da parte del collaborante di vari omicidi per i quali non esistevano validi elementi a suo carico, ne conferma la complessiva affidabilità ed il contributo dallo stesso offerto appare rilevante per la posizione elevata da lui occupata nell'ambito di uno dei mandamenti maggiormente coinvolti nella strategia stragista». Alle medesime conclusioni può pervenirsi nella valutazione delle dichiarazioni rese dall'Onorato nel presente procedimento, le quali appaiono caratterizzate da un alto grado di coerenza logica, precisione, univocità, costanza ed autonomia, non risultano in alcun modo inquinate da risentimenti nei confronti dell'imputato Salvatore Madonia, e si ricollegano al profondo radicamento del collaboratore di giustizia nel tessuto associativo, nonché alla sua partecipazione ad alcuni dei più gravi episodi della strategia stragista deliberata nel 1991 (come l'omicidio Lima) e all'attentato dell'Addaura contro Giovanni Falcone. Per quest'ultimo delitto hanno riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, sia l'Onorato, sia Antonino Madonia; un dato, questo, che conferma il particolare spessore dei legami associativi intercorsi tra il collaborante e i Madonia nel quadro dell'attuazione dei disegni delittuosi di maggiore rilevanza sviluppati da "Cosa Nostra" tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90".

Epperò, sul presupposto che Onorato ha reso le medesime dichiarazioni sul conto di Arnaldo La Barbera anche nel Borsellino Quater<sup>698</sup>, non si può ritenere *sic et simpliciter* che il giudizio di credibilità espresso dai giudici "copra" anche le dichiarazioni rese da Onorato ( e da Vito Galatolo) sul conto di La Barbera (pag. 23 ud. del 11.05.2022), dovendosi prendere atto che tale giudizio è limitato "all'appartenenza di Salvatore Madonia alla Commissione provinciale di "Cosa Nostra" nel 1991, sia alla riconducibilità a quest'ultimo organismo direttivo della decisione di realizzare la strage di Via D'Amelio".

E rispetto a tali dichiarazioni, analogamente a quanto si è detto per Di Carlo, non può non suscitare perplessità il fatto che il narrato sul conto di Arnaldo La Barbera (diverso dal progetto omicidiario nei suoi confronti)<sup>699</sup> – come soggetto nelle mani dei Madonia – arriva solo nel 2014, a fronte del decesso di Arnaldo La Barbera nel 2002 e della collaborazione di Spatuzza già dal 2008.

Sul punto le giustificazioni offerte dal collaboratore appaiono generiche e tutt'altro che convincenti

---

<sup>698</sup> Anche in questo caso si tratta di dichiarazioni non acquisite nell'odierno procedimento, così come tutte le precedenti dichiarazioni rese da Onorato prima del Quater (si badi come il collaboratore è stato sentito una volta nel Borsellino Bis e due volte nel Borsellino Ter). In sintesi, dichiarazioni (nemmeno riportate in sentenza) che sono rimaste nei relativi verbali di escussione dibattimentale e rispetto alle quali il Borsellino Quater ordinario non ha potuto compiere alcuna valutazione.

<sup>699</sup> Il collaboratore lo ebbe a riferire sin dal Borsellino Bis (cfr. pag. 148 sentenza di secondo grado).

soprattutto ove si consideri che Onorato – a differenza di Di Carlo che almeno ha indicato uno specifico elemento (la lettera letta dal Dott. Roberto Scarpinato nella ricorrenza del ventennale della morte del Dott. Borsellino nel 2012) – non ha nemmeno indicato uno specifico “fattore scatenante” che lo avrebbe indotto ad aprirsi definitivamente sul tema La Barbera.

Con ancora maggior impegno esplicativo, l’unica generica spiegazione offerta da Onorato (*se io parlavo del dottor La Barbera quando il dottor La Barbera era vivo a me mi bruciavano...* ) non convince non solo per il profilo temporale sopra-ricordato (La Barbera muore nel 2002), ma anche perché non può coprire, come evidenziato dal P.M. nel corso dell’esame, le mancate dichiarazioni sui “cinque, sei, sette poveracci che non c’entravano niente”, tantopiù che dello specifico episodio del 1996 di codetenzione con Pino Galatolo il collaboratore aveva già parlato nel corso della sua escussione nel Borsellino Bis (cfr. pag. 896 sentenza di secondo grado Borsellino Bis).

Ancora, sul piano logico, il narrato di Onorato sulle interlocuzioni con Pino Galatolo e Nino Madonia non convince poiché non riesce a spiegare perché “cosa nostra”, a fronte delle false propalazioni di Scarantino che vanno a colpire anche uomini d’onore, non reagisca ma anzi plauda alla conduzione delle indagini dell’ottimo A. La Barbera.

E non si può liquidare il discorso affermando che questa è la “prova regina” che proprio l’esistenza delle relazioni coperte di “cosa nostra” - poiché di vitale importanza per la stessa sopravvivenza dell’organizzazione - imponeva di sacrificare anche qualche uomo d’onore.

Tale tesi è destinata ad infrangersi con l’indicazione da parte di Scarantino di soggetti (si pensi a Gaetano Scotto e Giuseppe Graviano) che proprio nell’ottica appena riportata non avrebbero dovuto essere coinvolti (v. anche le considerazioni sviluppate sul punto in chiusura del paragrafo).

Nel merito, pur concordandosi con il P.M. in ordine ad una spiegazione plausibile dell’apparente aporia logica della duplice veste di La Barbera, per una parte nelle mani dei Madonia e, per una parte, bersaglio di un progetto omicidiario, sorgono molti dubbi sulla tempistica.

La vicenda della morte di Girolamo Fasone dopo il tentativo di rapina andato a male nei confronti di Arnaldo La Barbera è collocabile al 04.01.1992, mentre la sentenza della Cassazione del maxi processo è del 30.01.1992.

Alla luce di tali coordinate temporali la tesi del semplice cattivo ricordo di Onorato sulla tempistica non convince (pag. 27 ud. del 11.05.2022), poiché egli non si limita a collocare “*la prima volta, che sento parlare di ammazzare La Barbera*” nettamente nella seconda metà degli anni ‘80 (“*non mi ricordo, 1985, 1984, 1986, non mi ricordo. Comunque in quel periodo. 1987. Comunque siamo parecchi anni prima del 1992*”), ma lega la circostanza all’interesse contrario all’omicidio da parte di Nino e Francesco Madonia (già *in vinculis* nel 1992) ed anche di Giuseppe Gambino (v. pag. 127

verbale ud. del 06.02.2019), capo del mandamento di San Lorenzo arrestato nel 1986<sup>700</sup>.

Ancora, la tesi dell'accantonamento del progetto omicidiario nei confronti di La Barbera, anche a motivo del fatto *“che si stava comportando bene”*, nella vicenda Scarantino stride fortemente con quanto Onorato ha dichiarato nell'ambito della sua escussione nel Borsellino Bis primo grado nel 1997:

*“Tra il 1995 ed il 1996, presso l'aula bunker di Palermo, durante il processo di Lima Salvo, Riina Salvatore e Biondino Salvatore gli dissero di trasmettere l'ordine al “mandamento” di San Lorenzo di uccidere il questore Arnaldo La Barbera perché lottava contro “Cosa Nostra”; delitto, questo, che era stato deliberato sin dal 1992 (cfr. pag. 19 - 20; cfr., anche, pag. 101)”* (v. pag. 112 sentenza di secondo grado del Borsellino 1)

Ancora, la tesi che Arnaldo La Barbera fosse tra quelli che *“avevano voltato le spalle”* e che non avevano mantenuto le promesse, non si confronta con altri elementi di segno contrario emersi nel corso del dibattimento.

Ci si riferisce in particolare alla testimonianza di Brusca che ha riferito di sapere che il progetto omicidiario ai danni di La Barbera si colloca agli inizi del 1992 e viene riconnesso proprio alla vicenda della morte di Fasone, ma di non essere a conoscenza del ruolo di *“Arnaldo La Barbera”* come soggetto a libro paga dei Madonia.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Senta lei ha mai sentito parlare del questore Arnaldo La Barbera in Cosa Nostra?*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Lo conosco perché mi ha arrestato. L'ho conosciuto sia per questo e sia perché...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Scusi, l'ha arrestato quando?*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Il 20 maggio del 1996. C'era lui a capo con tutti gli altri nomi del...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Arnaldo La Barbera?*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Sì, allora che io mi ricordo era capo della Squadra Mobile.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Volevo capire se era fisicamente presente il giorno dell'arresto. Perché a me risulta che fosse Questore.*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Non le so dire se era presente o meno, però mi ricordo di averlo visto successivamente. Però fisicamente non glielo so dire. Però debbo dire che poi fu oggetto pure di trattazione in occasione della commissione ristretta che si doveva uccidere perché aveva commesso un omicidio dentro una sala di barbiere, una cosa del genere. E siccome a commettere gli omicidi doveva essere solo Cosa Nostra quindi c'era... Almeno quello che so io era per questo motivo, che si*

---

<sup>700</sup> E si badi come Arnaldo La Barbera arriva a Palermo nell'agosto del 1988 con l'incarico di dirigente della squadra mobile della Polizia di Stato.

*doveva eliminare perché aveva ucciso un ragazzo, non so chi era, chi non era. Quindi si doveva... siccome non era una cosa del mio territorio quindi se ne occupavano altri.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Scusi per intenderci la commissione ristretta fa riferimento a cosa? Perché l'ha detto implicitamente, per capire...*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Commissione di Cosa Nostra.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Sì, ma in che periodo? Siamo nel periodo...*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Quando si stabilisce la strage di Capaci, del dottor Borsellino, Mannino. Rientra anche il dottor Arnaldo La Barbera.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Quindi in questo contesto viene fatto anche il nome del dottor Arnaldo La Barbera come uno dei soggetti da eliminare?*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Sì, precisamente per questa circostanza. Una vendetta per questa circostanza. Per altri fatti io non mi conosco.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *E chi è che propone di eliminarlo? Chi siete presenti, se se lo ricorda, e chi è che propone di eliminarlo?*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Non vorrei sbagliare ma il primo era... ripeto, rifacendomi all'inizio, Cancemi Salvatore o Biondino. Ma credo che Salvatore Cancemi abbia fatto il nome.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Perché chi eravate presenti?*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Io, Cancemi Salvatore, Raffaele Ganci, Biondino Salvatore l'autista di Riina, Riina e nessun altro.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI – *C'è una ragione per cui non fu poi commesso l'omicidio di La Barbera?*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Secondo me non fu commesso... Secondo me, attenzione, secondo me perché nel frattempo c'era questo problema della Trattativa. C'era questo contatto e quindi secondo me Salvatore Riina attendeva l'esito di queste circostanze per poi agire di conseguenza. Tanto è vero che il giorno in cui è stato arrestato non conosco i dettagli ma era il giorno in cui si doveva fare il punto della situazione e per rinnovare il da farsi.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI – *Cioè il giorno in cui Riina fu arrestato c'era una riunione in programma per...*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Fare il punto della situazione e aggiornarla per andare avanti per quello che...*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI – *Uno stato di avanzamento lavori sulla campagna stragista, questo è il senso?*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Perfettamente. Perché sia stato fermato l'attentato del dottor La Barbera non lo so.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Per lei era chiaro. Va bene. Lei ha parlato della questione dell'omicidio del dottore La Barbera. Questo avvenne, diciamo, in occasione di quale riunione e in che periodo?*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Credo che dobbiamo essere febbraio o marzo, una delle prime commissioni. Credo la prima o l'unica. Di quel piano già esecutivo, nel senso che già si doveva...*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Quindi parliamo del 1992?*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Precisamente.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *In quell'occasione lei ha detto che si fece riferimento ad un fatto pregresso che coinvolgeva il dottore La Barbera, cioè di un omicidio che è avvenuto in una sala bar.*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Precisamente.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Lei sa...*

IMPUTATO P.C. BRUSCA – *Unico motivo che so io, poi se ce ne sono altri non lo so.*

(v. pagg. 51-52, 69,76-77 ud. del 06.02.2019).

In buona sostanza, Brusca Giovanni a proposito del progetto omicidiario ai danni di La Barbera non fa alcun riferimento al fatto che si trattasse di “un traditore” che non aveva mantenuto le promesse, ma solo alla violazione di una delle regole – gli omicidi sul territorio possono essere commessi solo dall'associazione – funzionali all'affermazione del controllo del territorio da parte di cosa nostra.

E se può essere ritenuto, entro certi limiti<sup>701</sup>, “ragionevole” che *Ciro Vara* nulla sappia<sup>702</sup> di contiguità di *Arnaldo La Barbera* con cosa nostra, il fatto che non ne sia a conoscenza Brusca è ancor più singolare.

Invero, come visto sopra (v. pag. 127 ud. del 06.02.2019), la “fonte” di *Onorato* era quello stesso *Biondino Salvatore* (presente alla riunione del 1992 di cui parla Brusca) che, a seguire la tesi accusatoria, non avrebbe confidato ad un capomandamento come Brusca che il capo della squadra Mobile di Palermo era nelle mani di cosa nostra e aveva tradito le promesse.

E si badi che *Giovanni Brusca* non era un capomandamento qualsiasi, ma il capomandamento di *San Giuseppe Jato* che, come notorio, aveva rapporti privilegiati<sup>703</sup> con *Riina* e con il mandamento di

---

<sup>701</sup> Trattasi di un soggetto che, a tacer d'altro, ha ricoperto anche l'incarico di vice rappresentante della provincia di Caltanissetta proprio nel biennio 1989-1990.

<sup>702</sup> PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Ultima domanda. Se lei ha mai sentito parlare all'interno di Cosa Nostra del Questore Arnaldo La Barbera?*

IMPUTATO P.C. VARA – *No, no. Il capo della Squadra Mobile?*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Il capo della Squadra Mobile.*

IMPUTATO P.C. VARA – *No, no, non ricordo.* (v. pag. 96 verbale ud. 04.02.2019).

<sup>703</sup> Nel Borsellino Bis Brusca aveva riferito che “*Di Carlo* anche se detenuto in Inghilterra aveva mantenuto stretti contatti con la Sicilia al punto da proporre al Brusca di iniziare insieme un traffico di stupefacenti. Nel corso del successivo esame del 14.9.1998 il Brusca ha comunque chiarito il senso delle sue dichiarazioni, spiegando che la sua presenza in commissione solo in pochi casi era stata necessaria in quanto, per il tipo di rapporto che

Corleone e con lo stesso Di Carlo Francesco (la famiglia di Altofonte è nel mandamento di San Giuseppe Jato).

In sintesi, in un modo (tramite Riina e/o Biondino) o nell'altro (tramite il canale che da Di Carlo conduceva a Gioè) Brusca avrebbe dovuto sapere.

Venendo a Vito Galatolo deve essere osservato che, in relazione ad Arnaldo La Barbera, egli ha riferito che questi era un frequentatore dello storico covo di vicolo Pipitone, che era al libro paga dei Madonia e che in un'occasione egli stesso aveva provveduto a consegnare due milioni di lire al superpoliziotto:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Scusi questi incontri con appartenenti ai Servizi Segreti, tra Gaetano Scotto e appartenenti a questi Servizi si sarebbero svolti dove?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Anche in vicolo Pipitone.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Anche in vicolo Pipitone?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Prima dell'arresto di Nino Madonia, pure. Perché era Nino Madonia che aveva tutti questi contatti con esponenti di questo tipo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Questa è sempre notizia che lei attinge da Pino Galatolo o da altri soggetti?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *No, a parte da Pino Galatolo, Pino Galatolo ci dava la conferma chi erano ma noi li vedevamo entrare dentro vicolo Pipitone queste persone. Sapevamo chi erano.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ma lei scusi che ha detto che a quel tempo non era uomo d'onore e aveva all'incirca vent'anni, questi personaggi li ha mai visti fisicamente all'interno di vicolo Pipitone?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Sì, sì. A parte che tra di noi, tra zio e nipoti, mio zio Pino era uno che parlava con noi apertamente e ci metteva al corrente di tutto, tutto ciò che poteva succedere. Ad esempio non voleva che andavamo... all'epoca c'erano i suoi figli che andavano in una discoteca, El Brasil, che era all'Utveggio, e là lo gestiva... L'Utveggio di Santa Rosalia. All'epoca c'era che lo gestiva anche Massimo Ciancimino. Badava là anche Massimo Ciancimino, stava là. E mio zio Giuseppe non voleva assolutamente che si andasse in questi posti perché la sua preoccupazione era che qualcuno di loro si potesse, sapendo chi eravamo... io non ci sono mai andato anche se ero ragazzo, che li poteva contattare e dare fastidio. E poi c'erano altre persone che venivano. Dopo il 1990, 1991 così, anche il dottor La Barbera veniva anche a vicolo Pipitone a parlare con mio zio. Veniva Gaetano Scotto.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Scusi deve specificare sempre, signor Galatolo, se si*

---

*intercorrevano tra il suo mandamento e Corleone e con Riina personalmente, spesso lui conosceva i fatti ancora prima che lo stesso Riina li portasse in commissione” (v. pag. 454 sentenza di primo grado Borsellino Bis).*

*tratta di notizie che le dice qualcuno o sono cose alle quali lei assiste direttamente.*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *No, no, a livello che... Allora io quando avevo l'aveva da tredici anni, dodici anni, fino ad arrivare ad una certa età dell'arresto di mio padre faceva come sentinella io, i miei cugini alla mia età, più piccoli facevamo come sentinella, perché chi entrava, chi usciva. Dovevamo vedere tutto. Perché mentre noi controllavamo chi entrava e chi usciva là dentro ci potevano essere anche omicidi, sono stati commessi omicidi dentro la casuzza, ma sono omicidi che si facevano anche dieci o quindici al giorno, cinque o sei al giorno. Si sopprimevano le persone là. Perciò dovevamo stare attenti. Ma non sapevamo che stavano uccidendo le persone, per carità, però poi si parla... dopo gli anni novanta e dopo i collaboratori hanno messo a dire tutto ciò che succedeva dentro la casuzza e dentro il giardinetto.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Scusi, lei ha detto che in questa casuzza le riunioni avvenivano alla presenza sia dei Galatolo che dei Madonia, giusto?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *E altre persone di tutti i tipi, di tipi i mandamenti di Palermo erano là. Quando si facevano le riunioni, si riunivano. Quando dovevano commettere omicidi. Quando c'è stata la guerra di mafia.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Mi scusi, lei ha detto che ha visto il dottor La Barbera a vicolo Pipitone.*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Ma non l'ho visto una volta sola il dottor La Barbera io, a parte in vicolo Pipitone. Lui verso fine del 1991, prima della strage del dottor Borsellino lui bazzicava spesso dove c'è bar Scatassa che si sale per andare alla Fiera del Mediterraneo...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Bazzicava scusi, cosa intende per bazzicava?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Questo era un bar che per noi... facevano... per noi era facevano le migliori arancine di Palermo per noi, questo bar che c'è qua. Perciò noi facevamo tra questo bar e la Fiera Mediterraneo distaccano 400 metri, 500 metri, è proprio all'angolo della Prefettura di Palermo. Allora noi stavamo sempre qua. C'era stato che...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Volevo dire lei dice bazzicava può essere una notizia...*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Lo vedevamo...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Può essere una notizia di priva di rilevanza nel senso che poteva andare a comperare le arancine.*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *No, no...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Perché dice bazzicava con riferimento alle...*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Visto nel senso camminava in macchina, lo vedevamo che girava sempre in macchina in quella zona nostra, tra via D'Amelio, la Fiera del Mediterraneo, bar Scatassa, girava, stava nella nostra zona, bazzicava. Con altre persone. E poi era successo che mentre che lui*

*si trovava in via Duca Della Verdura ha ucciso un ragazzo, mentre che lui stava facendo i capelli, era da un barbiere, un salone, così, ha ucciso un ragazzo che si chiama Mimmo Fasone...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ha un ragazzo nel senso che ci fu una rapina...*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *C'è stata una rapina e lui forse pensava che erano armati, ha sparato e ha ucciso questa persona. Una è rimasta viva. Che questo è rimasto vivo è un parente di mia suocera che si chiama Giovanni Sgarlato, si chiama, se non sbaglio. E così quando è stato questo omicidio un po' nella nostra borgata... sempre un poliziotto ha ucciso. Però non potevamo dire niente perché mio zio...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Mi scusi ma c'è stato dopo questo fatto... si è pensato di organizzare una reazione nei confronti del dottor La Barbera?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Sì, stavo dicendo questo. Di solito quando un poliziotto... Quando un poliziotto c'è un conflitto a fuoco e uccide un nostro, della malavita diciamo, si vanno cercando i rimedi per fargliela pagare. Invece questa volta, quando ci siamo lamentati con mio zio di questa cosa ci ha fermati a livello...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Lo zio chi, scusi?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Giuseppe Galatolo. Era solo lui a livello domiciliari come zio. Ce l'abbiamo detto che era... – mi scusi signor Presidente – qualche parolaccia, questo disgraziato – lo dico così – ha ucciso questo ragazzo, un amico nostro. Perché era un ragazzo gigante. Lui ha detto “Levatevelo dalla mente perché non si deve toccare.”. Che poi siamo venuti a sapere, ci ha spiegato che era una persona di fiducia nostra, che era nel libro paga nel mandamento di Resuttana. Cioè veniva pagato per delle notizie, tutte queste cose.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Questo glielo dice in occasione... cioè in epoca successiva all'omicidio di questo ragazzo. Lei non ricorda a quando risale questa rapina che poi è sfociato nella morte nel ragazzo?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *No, sinceramente di preciso no, ma là siamo nel 1991... 1990 o 1991, dopo il 1990. Mio padre, che non mi sbaglio, era in carcere. Dopo il 1990 è stato.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Senta scusi lei ha detto che l'ha visto entrare in vicolo Pipitone o ho capito male?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Sì, sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Il dottor La Barbera.*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Sì, è andato a fare qualche colloquio con mio zio, con Galatolo Giuseppe.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *C'erano presenti circa altre persone?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Guardi di solito... non posso dire che c'era Tizio o Caio. Quando*



*si parlava che venivano delle persone al di fuori degli uomini d'onore, ad esempio c'era sempre Gaetano Scotto che veniva spesso, poi c'era il maresciallo Salzano della Caserma dei Carabinieri che era sul libro paga nostro, ogni mese ci davamo soldi oppure quello che lui aveva di bisogno, e veniva e entrava. Poi c'era uno che poi siamo venuti a sapere che era dei Servizi Segreti, questo Giovanni Aiello che veniva spesso...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Aspetti, aspetti un attimo. Allora lei sapeva che questa persona si chiamava Giovanni Aiello ed era Servizi Segreti all'epoca quando lo vide?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Sì, era dei Servizi Segreti.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Dico questo lei l'ha saputo come?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Tramite mio zio che quando questi entravano là poi mio zio con noi parlava apertamente e ci diceva chi erano tutte le tante. C'è stato qualche volta che è venuto anche...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Aspetti, aspetti un attimo. Che si chiamasse Giovanni Aiello lei come lo sa?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *No, io l'ho...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Suo zio che dice che questa persona che lei ha visto...*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *È una persona che appartiene ai servizi segreti.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Questa persona lei l'ha nel suo ricordo, riesce ad individuare le sue fattezze, se aveva qualche caratteristica?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Ce lo ricordiamo benissimo, dottor Paci, perché quando io ero ragazzino, avevo sedici anni, diciassette anni, quindici anni, quando veniva e entrava dentro a vicolo Pipitone al tempo... io sto parlando che già c'era mio padre fuori, c'era Nino Madonia fuori, prima del 1990, quando veniva ci faceva impressione questa persona per come era combinata in faccia, perché aveva un po' la faccia tutto... un po' malconcia nel senso...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Scusi spieghi bene che cosa intende per faccia malconcia. Spieghi al Tribunale che cosa vuole dire. Che cosa è che attivava la sua attenzione?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Me aveva un lato... il lato... io dico destro perché quando lo vedevo entrare lo vedevo nel lato sinistro, cioè aveva la faccia un po'... non un po', diciamo che si vedeva che c'era qualche... (attrippata), come si dice? Malconcia.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Aveva un taglio, era butterato? Quale era la...*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Tipo quando una persona lo tagliano, poi cucino, una cosa del genere.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Ma gli avevate dato un soprannome a questa persona?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Sì, il mostro lo chiamavamo noi. Ma perché era una persona che*

*faceva impressione. Quando entrava la prima... quando giocavamo tra di noi ragazzi mia mamma, mia sorella ci diceva “C’è faccia da mostro”, e noi ci spaventavamo perché faceva impressione come persona.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *E questa persona lei l’ha vista a vicolo Pipitone quante volte in quel periodo?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Un bel po’ di volte, a fine del 1990 un bel po’ di volte.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Veniva da solo o accompagnato con altri soggetti?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *No, stavo dicendo che ci sono delle situazioni in cui veniva... qualche volta l’ho visto entrare con il dottor Contrada dentro a vicolo Pipitone. Poi quando c’era Gaetano Scotto non mancava mai. Nino Madonia. Si salutavano, si davano la mano. E poi entravano. Io non c’ero dove loro facevano le riunioni, non so cosa si dicessero dentro le riunioni, perché io stavo fuori. Però se lei vuole sapere tutte le persone che entravano le conosco perché venivano là, dentro il cortile di vicolo Pipitone. Io facevo sempre come sentinella.... spesso veniva anche il maresciallo Salzano. Spesso, ma molte volte spesso era sempre là, però che non partecipava alle riunioni dentro quando c’era Nino Madonia, faccia da Mostro, c’era Scotto, veniva sempre l’Avvocato Clementi, Marco Clementi che è uomo d’onore della famiglia di Resuttana, figlioccio di Francesco Madonia. Stiamo parlando degli anni 1985 o 1986.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Senta le voglio chiedere questo lei poi crescendo e parlando con suo zio e suo padre ha avuto modo di comprendere quale fosse l’oggetto di questi colloqui?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *No, tenga conto... all’epoca...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Cioè lei ha detto “Li vedevo quando ero ragazzo che mi spaventavo perché quello aveva la faccia da mostro, quindi è rimasto impresso nella mia memoria.”. Successivamente avendo lei cominciato a svolgere un ruolo in seno a Cosa Nostra avendo contatti con i suoi zii, con suo padre, con la sua famiglia, poi ha capito perché venivano e di che cosa discutevano in vicolo Pipitone?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Sì, questo sì, ma glielo posso dire. Ma prima non lo potevo mai sapere. Dopo sono venuto a sapere i motivi per il quale si vedevano queste persone che entravano. Per esempio in carcere c’è stato un periodo nel 1996 e 1997 che eravamo padri e figli di tutti i fratelli di mio padre in carcere. Al Pagliarelli, per dire, eravamo la maggior parte là. Ci facevamo mettere tutti in un piano e stavamo tra di noi parenti. E poi si prendeva qualche argomento si parlava che questo faccia da Mostro apparteneva ai Servizi Segreti, Gaetano Scotto era amico suo perché aveva i contatti con i Servizi Segreti, il maresciallo Salzano perché era la persona di fiducia nostra alla caserma dei Carabinieri, era pagato e stipendiato nostro. Nel 1992 gli ultimi 2 milioni glieli ho dati*

*io a La Barbera perché faceva pure parte... era uno corrotto*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Corrotto... ma voglio capire quale era l'oggetto della corruzione, di questa corruzione di cui lei parla? Che cosa chiedeva, che cosa portavano questi? Che cosa offrivano e che cosa chiedevano? Se lei lo sa.*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Io quello che ho... erano dei piaceri che si scambiavano sia Cosa Nostra che i pezzi dello Stato, Segreti deviati. Che si cambiavano dei favori tra di loro.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Lei è in grado di dire fino a che data lei nota questi incontri?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Prima che... allora con Nino Madonia fino a poco prima che venisse arrestato, perché lui è stato arrestato nel novembre del 1989. Poi è venuto qualche volta... Parlando di chi? Io non sto dicendo il nome. Di queste persone che ho visto io fino all'arresto di mio zio, di Galatolo Giuseppe, qualche volta è venuto sia La Barbera tramite...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Chiedo scusa suo zio viene arrestato quando?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Allora mio zio viene arrestato anche... sono stati arrestati quel giorno tre fratelli, Raffaele Galatolo, Vincenzo Galatolo e Giuseppe Galatolo, in carcere, e mai sono andati ai domiciliari, tranne Galatolo Giuseppe che aveva problemi di cuore, era operato a cuore aperto, è stato... subito dopo gli hanno concesso i domiciliari fino all'arresto che poi hanno arrestato tutti. E poi un giorno li hanno fatti chiudere di nuovo a tutti. Ed è stato là. E poi sono andati a finire ospedale, reparto civico, reparto detenuti. Perciò fino al 1991. Però con Nino Madonia fino al novembre del 1989, con mio padre fino a dicembre o gennaio del 1989 c'era, poi è subentrato Salvo Madonia e Salvo Madonia ogni giorno veniva a casa da noi che c'era mio zio Galatolo Giuseppe che parlavano delle loro entrate, uscite, ancora si dovevano consegnare dei soldi ai colombiani di un traffico di droga di 600 chili di cocaina. Avevamo interessi comuni.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *La domanda era specifica se lei è in grado di indicare un blitz, una soffiata, qualcosa di particolare e di specifico a favore di cui Cosa Nostra ha goduto in relazione a questi...*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Guardi il punto di riferimento, quello che ci portava le notizie che non dovevamo dormire a casa, c'erano i blitz in corso era Marco Clementi tramite il dottor Contrada, queste erano le persone che venivano a casa, ci citofonavano o mio padre scendeva, c'era a Nino Madonia, parlavano. Però Marco Clementi si allontanava e non partecipava alle riunioni, a quello che si dicevano. Difatti mio padre non è stato arrestato dentro a casa mia, è stato arrestato fuori alla piazzetta dell'Acquasanta, perché già sapevamo che c'erano dei blitz in corso. Infatti la sera mio padre non c'era. Già mio padre era qualche settimana, un mesetto che non dormiva più a casa mia. Siccome c'era mio cognato che era da poco... come cognome era... ancora mia sorella si doveva*

*sposare, avevano fatto la vecchia fuitina perciò mio padre subito era preso un appartamento dei suoi, che avevamo tramite Graziano, ed è andata ad abitare in via Cardinale Rampolla sopra la BMW.*

*(...)*

*DIFESA, AVV. SEMINARA – Mi perdoni, mi scusi Galatolo, lei ha riferito che personalmente ha visto il dottore La Barbera entrare dentro il vostro riferimento storico, parlare con suo zio, parlare con Nino Madonia. Per quale motivo avrebbe dovuto reagire nei confronti di un poliziotto che lei ha detto che era a libro paga? Cioè come si concilia il fatto che lei ha visivamente visto il dottore La Barbera con il fatto che poi a seguito di un omicidio in quel contesto temporale lei voleva reagire? Perché è assai strano. Perché se io vedo un soggetto che è dalla mia parte certo poi dopo non reagisco.*

*IMPUTATO P.C. GALATOLO – Avvocato è della mia parte...*

*DIFESA, AVV. SEMINARA – Lei ha detto che l'ha visto in vicolo Pipitone parlare con Nino Madonia, ha detto che l'ha visto personalmente, quindi significa che lei aveva contezza del soggetto, aveva contezza di chi fosse, evidentemente il suo ruolo, poi dopo l'uccisione per quale motivo lei vuole fare una reazione nei confronti di questa persona?*

*IMPUTATO P.C. GALATOLO – Mi scusi Avvocato, innanzitutto non c'è bisogno che si agita così perché sto parlando tranquillamente. Perché lei grida io non lo capisco...*

*DIFESA, AVV. SEMINARA – Tranquillamente si dicono altre cose.*

*IMPUTATO P.C. GALATOLO – Quello che dico è una cosa, Avvocato. Il problema non è chi era a decidere che gli potevo dare legnate o gli potevo rompere le corna, sono cose da ragazzo che io stavo dicendo e parlavo con i miei cugini così.*

*DIFESA, AVV. SEMINARA – Le ripeto ma lei perché voleva reagire nei confronti di un soggetto che era vicino?*

*IMPUTATO P.C. GALATOLO – Allora Avvocato lei o fa finta di non capire...*

*PRESIDENTE – Ha già risposto a questa domanda, andiamo avanti.*

*DIFESA, AVV. SEMINARA – Lei non poteva decidere dell'omicidio del dottor La Barbera, giusto?*

*IMPUTATO P.C. GALATOLO – Io non ho detto omicidio, lei sta dicendo omicidio.*

*DIFESA, AVV. SEMINARA – Della reazione nei confronti del dottor La Barbera, giusto?*

*IMPUTATO P.C. GALATOLO – Se io avevo la possibilità di farlo e lo vedevo in mezzo alla strada io può darci che facevo una reazione, ma da ragazzo, non da un esponente di Cosa Nostra.*

*DIFESA, AVV. PANEPINTO – .... Con riferimento invece agli incontri e alla presenza del dottor La Barbera presso l'immobile di via Pipitone.*

*IMPUTATO P.C. GALATOLO – Io un paio di volte l'ho visto entrare, Avvocato.*

*DIFESA, AVV. PANEPINTO – Io le volevo chiedere questo, se riesce a collocare temporalmente*

*questi accessi del dottor La Barbera con riferimento soprattutto all'arresto di suo zio che mi pare che è collocato nel...*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Prima dell'arresto di mio zio.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO – *Quindi dopo l'arresto di suo zio lei esclude che abbia più visto il dottore La Barbera?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Dopo l'arresto di mio zio no.* (v. pagg. 16-21, 29-30, 40 verbale ud. del 04.02.2019).

Venendo alla valutazione di Vito Galatolo, devono innanzitutto richiamarsi le considerazioni svolte dai giudici del Borsellino Quater che il Collegio condivide in punto di credibilità generale (v. par. 16.2).

Epperò, sul presupposto che Galatolo ha reso le medesime dichiarazioni sul conto di Arnaldo La Barbera anche nel Borsellino Quater<sup>704</sup>, non si può ritenere *sic et simpliciter* che il giudizio di credibilità espresso dai giudici “copra” anche le dichiarazioni rese da Vito Galatolo (e, come visto sopra, da Onorato) sul conto di La Barbera (pag. 23 ud. del 11.05.2022), essendo tale giudizio limitato alle dichiarazioni “nei confronti di Vittorio Tutino quale riscontro estrinseco ed individualizzante alla chiamata in correità di Gaspare Spatuzza”.

Se l'apporto dichiarativo di Galatolo ha il pregio, a differenza di quello di Onorato (che riferisce *de relato* che La Barbera era nelle mani dei Madonia), di essere di prima mano, il suo racconto non convince appieno.

Invero rispetto alla credibilità della circostanza relativa alla consegna di due milioni nel 1992, asseritamente effettuata da Vito Galatolo nei confronti di A. La Barbera, deve negativamente osservarsi che:

- a) la circostanza stride con il coevo (sin dal Gennaio 1992) proposito di Vito Galatolo di operare una reazione nei confronti di La Barbera a seguito della morte di Fasone,
- b) pare strano che un compito così delicato (consegnare due milioni al capo della squadra mobile di Palermo) venga affidato ad un soggetto, che per quanto appartenente alla famiglia di sangue dei Galatolo, all'epoca non aveva neppure vent'anni e non era nemmeno affiliato a cosa nostra.

Volendo operare una valutazione di sintesi – e con l'enorme difficoltà probatoria di dover valutare gli elementi accusatori a carico di un soggetto che essendo premorto rispetto alla celebrazione dell'odierno procedimento non può portare elementi a suo discarico nel contraddittorio tra le parti (cfr. anche pagg. 113-114 verbale ud. del 17.06.2022) – l'idea di un La Barbera, financo concorrente

---

<sup>704</sup> Anche in questo caso si tratta di dichiarazioni non acquisite nell'odierno procedimento, così come tutte le precedenti dichiarazioni rese da Vito Galatolo. In sintesi, dichiarazioni (nemmeno riportate in sentenza) che sono rimaste nei relativi verbali di escussione dibattimentale e rispetto alle quali il Borsellino Quater ordinario non compie alcuna valutazione.

esterno a cosa nostra, insinuatasi via via nel corso del processo e poi consolidatasi attraverso le indicazioni fornite dai collaboratori Di Carlo, Galatolo ed Onorato (gli ultimi due hanno indicato il citato funzionario come soggetto “a libro paga” del mandamento di Resuttana) stride con una serie di elementi - di cui si è cercato di dar conto - che rendono “problematiche” le dichiarazioni dei predetti collaboratori di giustizia.

E anche laddove si volessero superare le criticità soprariferite relative al narrato di ogni singolo collaboratore, ritenendo di far prevalere la circostanza che comunque si tratta non di una, ma di tre chiamate in reità che paiono autonome e non in contrasto l’una con l’altra, non possono obliterarsi due ulteriori circostanze di natura complessiva.

In primo luogo, non può trascurarsi il fatto che proprio Arnaldo La Barbera condusse a suo tempo le indagini che portarono all’arresto dei latitanti Antonino e Salvatore Madonia.

In secondo luogo, deve osservarsi come nessuno dei collaboratori escussi sia stato in grado di rappresentare l’*ubi consistam* dell’aiuto concretamente fornito da Arnaldo La Barbera all’organizzazione prima degli inizi di gennaio del 1992 (cioè dopo l’episodio del 04.01.1992 in cui perse la vita Fasone).

Ritenere non provato – al di là di ogni ragionevole dubbio – che La Barbera fosse “nelle mani” dei Madonia di Resuttana e, in ultima analisi di cosa nostra, non significa escludere che egli abbia agito agevolandola o con la finalità di agevolarla nel senso descritto nelle imputazioni per cui è processo. All’uopo la prospettazione accusatoria individua due ulteriori elementi – che si passeranno partitamente in rassegna – riconducibili:

- a) al narrato di Pipino Vincenzo sulle “confidenze” che egli aveva fatto al Dott. A. La Barbera prima dei c.d. attentati nel continente del 1993;
- b) al narrato di Gioacchino Genchi in ordine al tentativo di A. La Barbera di convincerlo a seguire una linea investigativa volta a non far esulare dall’alveo strettamente mafioso le indagini su cosa nostra promettendogli, in cambio, promozioni per meriti straordinari.

In relazione all’**apporto dichiarativo di Vincenzo Pipino** va evidenziato che egli ha riferito che nell’ottobre del 1992 - allorché (dopo l’operazione Scarantino nel carcere di Venezia dal 4 al 15 ottobre 1992) egli fu trasferito nuovamente al carcere Regina Coeli di Roma il 15.10.1992 (cfr. pagg. 31-32 verbale ud. del 28.02.2020) - ebbe ad apprendere da esponenti della c.d. banda della Magliana (Vittorio Carnovale, inteso il coniglio e Renzo Danesi, inteso Er Cabbajo) della programmazione di attentati al patrimonio storico- artistico italiano e di aver poi comunicato tale notizia al Dott. Arnaldo La Barbera:

*PUBBLICO MINISTERO - E quindi, questo fatto che lei va in carcere e viene trasferito, va a finire con chi in cella, per avere queste notizie?*

TESTIMONE PIPINO V. - *Allora c'era già... già un pentito là... Uno che si è pentito.*

PUBBLICO MINISTERO - *Dopo... che dopo si è pentito.*

TESTIMONE PIPINO V. - *Della banda della Magliana, che lui poteva benissimo...*

PUBBLICO MINISTERO - *Che si chiamava?*

TESTIMONE PIPINO V. - *Lo chiamavano il coniglio, il coniglio lo chiamavano.*

PUBBLICO MINISTERO - *Come si chiamava?*

TESTIMONE PIPINO V. - *Aspetta che non mi viene il nome, perché non è che abbia tanta memoria, Dottore, ho un po' di problemi, io con la memoria... Carnovale.*

PUBBLICO MINISTERO - *Perché poi... che poi si... che poi diventerà collaboratore.*

TESTIMONE PIPINO V. - *Esatto, esatto.*

PUBBLICO MINISTERO - *Poi chi altro c'era?*

TESTIMONE PIPINO V. - *E poi c'era un altro che non mi ricordo il nome, che stava per uscire.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sempre legato alla banda della Magliana?*

TESTIMONE PIPINO V. - *Sì, che ho fatto io l'istanza lì a mano...e ha detto... si parlava che gli doveva... per il carcere duro, queste cose qua, e io non è che gli davo tanto...*

PUBBLICO MINISTERO - *Va bene. Lei che cosa... che notizie riesce ad acquisire? Che notizie attinge da queste persone?*

TESTIMONE PIPINO V. - *Che c'era in programma queste cose qua.*

PUBBLICO MINISTERO - *E però me lo deve dire lei, non lo posso... Signor Pipino, deve essere chiaro.*

TESTIMONE PIPINO V. - *Sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ecco, le dicono che era in programma di fare che cosa?*

TESTIMONE PIPINO V. - *Che era in programma di fare degli... degli attentati così, che lui sapeva... a monumenti, roba artistica, roba così.*

PUBBLICO MINISTERO - *Oh, e questo nell'ottobre del '92?*

TESTIMONE PIPINO V. - *Sì, che doveva ancora succedere.*

PUBBLICO MINISTERO - *Oh, e questo fatto lei lo ridice poi alla... lo... lo fa sapere a La Barbera?*

TESTIMONE PIPINO V. - *Tramite il capo... tramite il Maresciallo là del carcere...*

PUBBLICO MINISTERO - *Quello che... il nome l'ha detto prima.*

TESTIMONE PIPINO V. - *L'ho detto, sì... Ventura. Gli ho detto guarda che... gli ho detto ci sono voci di questo, ma non certezze, comunque, che non venga più a rompere le scatole, è finito là.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, lei non lo rivede La Barbera?*

TESTIMONE PIPINO V. - *No.*

PUBBLICO MINISTERO - *Gli fa transitare questa notizia tramite il... il comandante della...*

TESTIMONE PIPINO V. - Sì, insieme... insieme...

PUBBLICO MINISTERO -...della Polizia Penitenziaria Ventura?

TESTIMONE PIPINO V. - Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO - E quindi, a lui dice di far sapere a La Barbera questa...

TESTIMONE PIPINO V. - Lo sa... no, lo sa come? No, mi ha chiamato lui, mi ha chiamato lui che mi ha detto che c'era La Barbera.

PUBBLICO MINISTERO - Lui Ventura?

TESTIMONE PIPINO V. - Sì. Che io avevo detto di dire... e ha detto no, voglio parlare con te, no, no, adesso mi ricordo adesso, allora, era stato... era... dunque, io ero alla terza sezione quel periodo là, giusto? 25, mi ha chiamato... non Ventura, mi ha chiamato un Maresciallo...

PUBBLICO MINISTERO - Che si... che si chiamava?

TESTIMONE PIPINO V. - E non lo so, ma voi lo trovate subito, e l'hanno arrestato, portava le... pacchi di cocaina in cella in... a... diciamo, ai... ai detenuti, quelli che interessava a lui. E mi ha detto che c'era La Barbera giù che ti... che mi voleva dirmi una cosa, e mi ha detto 'sta cosa qua, gli ho detto guarda, che ho sentito ma nulla di... va bene, comunque, dico, non lo so, dico io ancora qua sei? Gli ho detto io.

PUBBLICO MINISTERO - Allora, l'ha visto o no poi La Barbera?

TESTIMONE PIPINO V. - Sì, mi sembra di sì, è stato... non è stato La Barbera, è stato un altro Maresciallo, che faceva le veci, che mi ha detto guarda che c'è La Barbera, che ti vuol sentire, e dopo mi ha fatto incontrare il mio coimputato che stava sopra.

PUBBLICO MINISTERO - E quindi, poi La Barbera lo vede o no?

TESTIMONE PIPINO V. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, e quindi, lei lo dice direttamente a La Barbera allora?

TESTIMONE PIPINO V. - Sì, glielo dico a La Barbera, prima gliel'ho a lui, e ha detto no, diglielo te, qua e là.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene.

TESTIMONE PIPINO V. - E sono andato giù per togliermelo dalle scatole, e ho detto, sì, ho sentito che c'è questa cosa qua, mettila via e fa... fa... basta, finito.

PUBBLICO MINISTERO - Eh, e lui che le dice?

TESTIMONE PIPINO V. - Niente.

PUBBLICO MINISTERO - Quando le dà questa notizia lui che le dice?

TESTIMONE PIPINO V. - Niente, basta, e dopo mi ha sempre detto ti raccomando, Scarantino tu non sai niente, ho detto no, non so niente, non ti preoccupare, fine (v. pagg. 48- 50, 56-57 verbale del 25.01.2019).



Pur dovendosi negativamente evidenziare come sarebbe stato “più risolutivo” escutere anche Vittorio Carnovale (tanto più che trattasi di soggetto che ha collaborato con la giustizia), il racconto di Pipino è obiettivamente riscontrato quanto al fatto storico della codetenzione con il Carnovale e con Danesi (nonché della facilità di incontro tra i tre) nonché dell’esistenza del nominativo Ventura Francesco come capo del reparto di Polizia Penitenziaria di Regina Coeli nel 1992 <sup>705</sup>.

Inoltre, il narrato di Pipino - in ordine alla veridicità della confidenza fatta al Dott. La Barbera alla fine del 1992 in ordine a prossimi attacchi al patrimonio storico e artistico italiano - sarebbe riscontrato da quanto accade nel successivo agosto del 1993 come ben sintetizzato nella deposizione del teste di p.g. Papa:

PUBBLICO MINISTERO - *Però, volevo sapere se, allargando lo spettro, risulti... sia risultato dalle vostre indagini che il Pipino abbia collaborato, e in che periodo semmai, con il La Barbera, in relazione anche a vicende diverse da quella della strage di via D'Amelio.*

TESTIMONE, PAPA F. - *Sì, sì. Dunque, nel corso delle ricerche che abbiamo fatto, ricerche documentali che abbiamo fatto presso la Squadra Mobile di Palermo, abbiamo trovato un carteggio riservato che il Dottore La Barbera intrattenne nel 1993, in un periodo che va da agosto del '93 a settembre del '93, un... questo carteggio riservato con il direttore generale della Polizia Criminale, il Dottor Rossi; in questo carteggio...*

PUBBLICO MINISTERO - *Il Prefetto Rossi.*

TESTIMONE, PAPA F. - *Il Prefetto Rossi, mi perdoni. In questo carteggio, di fatto, non viene mai*

---

<sup>705</sup> TESTIMONE, PAPA F. - .. Carnovale, effettivamente, rileviamo essere stato co-detenuto con Pipino a Regina Coeli dal 26 aprile del '92 al 2 gennaio del '93, tranne per il periodo in cui Pipino fu a Venezia, che ricordiamo è dal 4 al 15 ottobre del... del '92.

PUBBLICO MINISTERO - *Su questo Carnovale può dare due indicazioni... brevissime indicazioni ...sul suo passato?*

TESTIMONE, PAPA F. - *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *Se effettivamente ha collaborato con la giustizia?*

TESTIMONE, PAPA F. - *Carnovale è stato un collaboratore di giustizia, appartenente alla banda della Magliana*

PUBBLICO MINISTERO - *C'era il riferimento a un certo Renzo Danesi.*

TESTIMONE, PAPA F. - *Danesi, effettivamente, fu detenuto...*

PUBBLICO MINISTERO - *Anche questa persona chi è?*

TESTIMONE, PAPA F. - *Sì. Danese, anche lui, ex appartenente alla banda della... della Magliana, un attimo che trovo il riferimento.. eccolo qua...Pipino e Danesi, effettivamente, condivisero un periodo di detenzione, sempre a Regina Coeli, nella III Sezione, dal 27 aprile del '92 all'11 settembre del '92. In quel periodo, gli accertamenti che abbiamo fatto a Regina Coeli ci permisero di accertare che effettivamente i due avevano possibilità anche di vedersi abbastanza spesso, durante le ore di socialità.*

PUBBLICO MINISTERO - *...sia il Pipino... sia il Pipino, che i due ex appartenenti...alla banda della Magliana.*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, l'individuazione... l'identificazione di un Maresciallo... di un appartenente alla Polizia Penitenziaria, in servizio presso la casa di Regina Coeli nel '92, a nome Ventura.*

TESTIMONE, PAPA F. - *Ventura, sì. Ventura viene indicato sempre dal... dal Pipino nelle sue dichiarazioni; effettivamente, sulla base degli accertamenti che sono stati fatti, viene identificato in Ventura Francesco. Ventura Francesco è stato, effettivamente, il... nel... nel... diciamo, nel periodo che va dal '92 al... al '93, rivestì l'incarico di comandante del reparto della Polizia Penitenziaria di Regina Coeli.(v. pagg. 20-22 verbale ud. del 28.02.2020).*

*fatto il nome di Pipino, tant'è che nella... nella... in queste annotazioni, relazioni di servizio che troviamo, La Barbera parla di una fonte confidenziale che riferisce circostanze legate alla... alla... all'attentato di via Fauro, quello del '93, e che pone questo attentato in una... come dire? Questo attentato sarebbe stato portato a termine da elementi dell'estrema destra per dare una... diciamo, una... un freno all'ascesa delle... delle sinistre che si verificava in quel particolare periodo storico.*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi, questo è in riferimento all'attentato a via Fauro?*

TESTIMONE, PAPA F. - *All'attentato di via Fauro.*

(..)

TESTIMONE, PAPA F. - *La fonte sarebbe Pipino...*

PUBBLICO MINISTERO - *Che lei ci spiega perché se... la fonte... cioè, lui scrive al Prefetto Rossi e dice, ho una fonte.. confidenziale... Voi lo collegate a Pipino perché?*

TESTIMONE, PAPA F. - *Noi lo colleghiamo a Pipino, diciamo, per alcuni... per alcuni ordini di motivi: il primo, è che, proprio nel... nel fascicolo di Palermo, dove noi troviamo questo carteggio, troviamo anche una richiesta dello... dello S.C.O., a firma del Dottore Manganelli, datata agosto '93, 10 agosto 1993, ricordiamo che... ricordo che il colloquio con la fonte investigativa avviene il 24... l'appunto è del 24 agosto 1993, e quindi, alcuni giorni dopo, troviamo questa richiesta dello S.C.O. di... del Dottore Manganelli, di un colloquio investigativo da effettuarsi a Velletri nei confronti di Pipino, da parte del Dottore La Barbera e del Dottore Palmosi; il Dottore Palmosi era il capo della Mobile di Venezia.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ed era il capo della Mobile di Venezia in che periodo? Cioè, siamo nel periodo che ci riguarda? di cui stiamo parlando? Vicenda Pipino... vicenda Scarantino, vicenda di via Fauro, quindi, gli anni sono '92, '93...*

TESTIMONE, PAPA F. - *'92, '93, '94 anche.*

PUBBLICO MINISTERO - *Scusi, risultano...colloqui investigativi fatti da Palmosi con Pipino?*

TESTIMONE, PAPA F. - *Mi risulta di sì, ci sono stati dei... dei colloqui investigativi fatti da Palmosi, dal Dottore Palmosi con... con Pipino.*

PUBBLICO MINISTERO - *E risultano contatti, collegamenti tra il Dottor La Barbera e il Dottor Palmosi?*

TESTIMONE, PAPA F. - *Certamente sì, intanto perché il Dottore Palmosi divenne capo della Squadra Mobile di Venezia subito dopo che La Barbera arrivò a... a Palermo, ma nel contesto di questi incontri con la fonte confidenziale di cui abbiamo parlato prima, era presente anche Palmosi, tanto che La Barbera... il Dottore La Barbera dà atto anche della presenza del Palmosi durante questi incontri con la fonte confidenziale.*

PUBBLICO MINISTERO - *Va bene. Mi scusi, per chiudere... ma questo carteggio tra La Barbera e*

*il Prefetto Rossi, dove lei trova questi riferimenti... alla fonte confidenziale, che parla, appunto, di questo... di questo collegamento che avrebbe indicato... che avrebbe collegato l'attentato via Fauro alla destra eversiva...lo trovate all'interno di che cosa?*

TESTIMONE, PAPA F. - *Lo troviamo all'interno di una... di una cartella denominata colloqui investigativi, al cui interno c'era questa cartella... cartellina con la scritta Pipino.*

(...)

PUBBLICO MINISTERO - *E quindi, questo carteggio che... se non ho capito, consta di quanti atti, di quanti documenti?*

TESTIMONE, PAPA F. - *Allora, quelli di cui abbiamo parlato, di fatto, sono due documenti, uno è datato 24 agosto 1993...Ed è quello in cui, per la prima volta, il Dottore La Barbera dà atto di avere... di avere parlato con questa fonte confidenziale insieme al Dottore Palmosi, e gli viene spiegato che la strage di... di via Fauro, sarebbe stata, in realtà, compiuta da elementi della destra per controbattere l'avanza delle... delle sinistre; nello stesso documento, si fa riferimento anche alla possibilità che, successivamente al colloquio che si era tenuto quel giorno, potesse verificarsi un altro attentato, che questa volta aveva...*

PUBBLICO MINISTERO - *Come matrice.*

TESTIMONE, PAPA F. - *...l'intenzione di permettere la fuga di un grosso personaggio della banda della... della Magliana...Questo attentato, questa volta, sarebbe stato compiuto per una sorta di scambio di favori tra la destra, di cui stavamo parlando prima, e la banda della... della Magliana.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ecco, la... la domanda che, invece, le facevo è, tra questo carteggio, è stato... è emerso... sono emersi indicazioni riguardanti un possibile attacco al patrimonio storico e culturale della... lo vuole cercare, per favore? Cioè, la domanda era... nel carteggio, rinvenite... La Barbera fa riferimento anche a un attacco... a un possibile attacco al patrimonio storico e culturale e artistico?*

TESTIMONE, PAPA F. - *Mi sembra di no, non fa riferimento a questa cosa, neanche nel... nell'altra nota. (v. pagg. 26- 28, 32-34 verbale ud. del 28.02.2020).*

Sul punto il P.M. ha osservato che la vicenda appena tratteggiata costituirebbe un ulteriore indice quantomeno della finalità agevolativa di A. La Barbera nei confronti di cosa nostra atteso “*che Arnaldo La Barbera apprende prima del loro compimento da Pipino Vincenzo in carcere che verranno fatti ulteriori attentati al patrimonio storico, artistico, culturale, attentati che poi effettivamente si verificavano; sono gli attentati sul continente e di questo non c'è alcuna traccia scritta. Il dottore Arnaldo La Barbera non relaziona alcunché di una notizia rilevante, oltremodo rilevante, che apprende da un suo confidente; né si può dire che quella notizia non sia stata formalizzata perché la si riteneva proveniente da una fonte inattendibile, perché quella è la stessa*

*fonte che viene utilizzata dal dottor Arnaldo La Barbera in maniera fiduciaria per carpire notizie da Scarantino Vincenzo, barra incastrare Scarantino Vincenzo. Ed è la stessa fonte, e qui siamo alla dimostrazione di un ulteriore depistaggio, è quella stessa fonte che viene utilizzata dal dottor Arnaldo La Barbera per relazionare ai suoi superiori che la strage di via Fauro è opera esclusiva di appartenenti alla destra eversiva, i quali avrebbero compiuto quell'attentato per motivi politici legati alla volontà di evitare l'escalation, il sopravanzare degli ambienti della sinistra del nostro paese. Il minimo comun denominatore di questa condotta è l'intento di agevolare "Cosa Nostra", da un lato omettendo qualsiasi tipo di informazione su quello che poi puntualmente si verificherà dall'altro lato nell'agosto del 1993, deviando, cercando di deviare le indagini dall'attentato di via Fauro e dalle responsabilità di "Cosa Nostra" verso ambienti del tutto estranei a "Cosa Nostra" e dipingendo piste improbabili in relazione a quell'attentato" (v. pagg. 44-45 verbale ud. del 11.05.2022).*

Epperò, anche a voler sorvolare sul fatto che il predetto carteggio non è mai stato depositato agli atti del dibattimento, e pur essendo consapevoli che nell'odierno procedimento Pipino è comunque testimone puro e non necessita di riscontri, non si può sorvolare su un dato fondamentale che sembra smentire il narrato di Pipino.

Invero, il teste Papa ha rappresentato che – al di là del colloquio del 08.10.1992 a Venezia e del 18.08.1993 a Velletri<sup>706</sup> – nonostante le ricerche svolte, non vi sono tracce di altri colloqui investigativi o di accessi di La Barbera nelle strutture ove Pipino era allocato nel periodo in cui sarebbe avvenuto il colloquio da lui riferito (certamente successivo al 15.10.1992):

PUBBLICO MINISTERO - *Le volevo chiedere sono mai risultati contatti registrati in carcere di questi colloqui fra La Barbera e Pipino?*

TESTIMONE, PAPA F. - *Allora...*

PUBBLICO MINISTERO - *Ossia, oltre a quello che le ho mostrato...che riguarda il carcere di Venezia... e che, se non sbaglio, data ottobre '92.*

TESTIMONE, PAPA F. - *8 ottobre 1992.*

PUBBLICO MINISTERO - *Le chiedo se questa analisi fatta... da voi fatta ha evidenziato ulteriori contatti, lei prima ha fatto riferimento al fatto che La Barbera ha avuto dei contatti nel carcere di Velletri...insieme, se non ho capito male, al Dottore Palmosi.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ecco. Le chiedo, voi avete mai registrato... innanzitutto, se l'avete... se avete fatto gli accertamenti specifici, se sì, se avete o meno accertato la presenza, la registrazione del nominativo del Dottor La Barbera presso le case circondariali di Roma e di Velletri, e di San Gimignano anche, visto che... c'è anche questo riferimento.*

---

<sup>706</sup> Pur comprendendosi che il decorso di trent'anni possa rendere imprecisi alcuni ricordi, va osservato come Pipino non abbia fatto alcun riferimento a tale colloquio investigativo con La Barbera e Palmosi del 18.08.1993 a Velletri.

TESTIMONE, PAPA F. - *Mi sembra di poter dire che, a parte questi riferimenti, non venne trovata traccia di... di passaggi né a San Gimignano né a Roma del Dottore La Barbera; in particolare, a San Gimignano non... non... non venne trovato niente, a San Gimignano Pipino riferiva che qualcuno era venuto a trovarlo, ma, in realtà, mi sembra di poter dire che non vennero trovate tracce dei passaggi del Dottore La Barbera.*

PUBBLICO MINISTERO - *Va bene.*

TESTIMONE, PAPA F. - *Stessa cosa a Roma.*(v. pagg. 34-35 verbale del 28.02.2020).

A meno quindi di non voler forzare il dato, ritenendo provato al di là di ogni dubbio ragionevole che il Dott. A. La Barbera, in quel periodo storico, avesse (anche) libero accesso alle carceri italiane – e alla luce dello spaccato di frequente totale pretermissione dei precetti imposti dalla legge che ha offerto l’odierno dibattito si può ben comprendere chi sostiene tale tesi<sup>707</sup> – la prospettazione di cui sopra non può essere accolta, poiché obiettivamente sfornita di un sicuro appiglio probatorio.

In relazione all’**apporto dichiarativo di Gioacchino Genchi**, stretto e fidato collaboratore di Arnaldo La Barbera fino al maggio del 1993, va preliminarmente osservato che egli è stato l’unico, tra i funzionari del gruppo Falcone-Borsellino escussi, ad aver conservato piena e lucida memoria delle vicende relative ai fatti per cui si procede.

Il quadro delineato dall’avvocato Genchi è estremamente articolato ma – per quello che rileva ai fini dell’odierno processo – occorre focalizzarsi su quelle indicazioni offerte dal teste che appaiono fornire un’utile chiave di lettura degli orientamenti di Arnaldo La Barbera nello sviluppo delle indagini al tempo da lui dirette in qualità di dirigente della Squadra Mobile di Palermo, poi del c.d. investigativo gruppo Falcone-Borsellino incaricato di indagare sulle stragi siciliane del ‘92.

In buona sostanza, al netto delle considerazioni espresse da Genchi nel corso della sua escussione, in particolare sulla collaborazione di Scarantino trattandosi sostanzialmente di valutazioni *ex post* (Genchi era già uscito dal gruppo Falcone-Borsellino quando Scarantino avviò la sua falsa collaborazione) e richiamandosi alle considerazioni già espresse sul dichiarante (v. par. 6 e 7), merita di essere analiticamente affrontato il tema delle divergenze insorte sull’adozione delle scelte strategiche che indirizzarono le indagini sulla strage di via D’Amelio.

Al riguardo, Genchi ha sostenuto che il Dott. La Barbera, dopo una prima fase “aperturista” nei confronti di iniziative tese ad approfondire le ipotesi che avrebbero potuto condurre alla scoperta dei possibili mandanti esterni a cosa nostra, sposò la tesi “minimalista”, di limitare le investigazioni ai fatti legati essenzialmente alla pista della Guadagna, nata a seguito delle dichiarazioni di Candura, a detrimento di altre piste, che non vennero sviluppate e aprioristicamente scartate.

Si ritiene utile al riguardo riportare lo stralcio motivazionale della sentenza di primo grado del

---

<sup>707</sup> Sullo specifico tema degli accessi liberi in carcere si vedano anche i parr. 8 e 9.

giudizio abbreviato del c.d. Borsellino Quater :

*“Giacchino Genchi, è tassello importante del gruppo “Falcone-Borsellino” e uomo di fiducia del dott. Arnaldo La Barbera (a lui peraltro legato da profonda amicizia)<sup>708</sup>, con il quale era però entrato in contrasto proprio per la conduzione asseritamente “minimalista” delle preliminari investigazioni sulla strage di via D’Amelio, che lo stesso dott. La Barbera avrebbe imposto e lui subito.*

*Sentito quale persona informata sui fatti il 16 aprile 2009 Genchi si è così espresso: “... Scarantino e Candura sono soggetti assolutamente inaffidabili. Abbracciare la tesi minimalista del furto dell’autovettura commissionato da Scarantino, significava per me non sviluppare altre ipotesi investigative sulla strage di via D ’Amelio”.*

*La strada imboccata dal dott. Arnaldo La Barbera nelle investigazioni aveva indotto Genchi ad andar via dal gruppo “Falcone-Borsellino”, “rompendo un legame professionale profondo con il dott. La Barbera ”. Di estrema gravità sono le parole con cui Genchi sintetizza le ragioni della rottura del rapporto professionale fra lui e il dott. Arnaldo La Barbera: “ricordo che nel maggio 1993, Arnaldo LA BARBERA, piangendo, mi disse che doveva diventare Questore e che le indagini sulle stragi, faccio riferimento a quella Borsellino, dovevano prendere una certa piega , nel senso che non si poteva più mantenere un 'ampia impostazione delle stragi, ma bisognava focalizzare solo quei dati concreti che potevano portare ad immediati risultati, più limitati, ma concreti... Desidero precisare che quando appresi da La Barbera che si prospettava il fermo di Scotto, cha a mio avviso doveva essere oggetto di più approfondite investigazioni, capii che effettivamente non si voleva dare un più*

---

<sup>708</sup> L’esistenza di un qualificato legame, sia professionale che umano, tra La Barbera e Genchi ha ricevuto plurime conferme nell’odierno dibattito sia da parte di appartenenti alla Polizia di Stato che di magistrati.

Quanto ai primi sia Salvatore La Barbera (PUBBLICO MINISTERO - Senta, per quello che le consta, direttamente, anche qua, o indirettamente, i rapporti tra Dottore Genchi e il Dottor Arnaldo La Barbera come erano? TESTIMONE, LA BARBERA S. - Ma erano abbastanza... si vedevano frequentemente. Ritengo che sia, come dire, lui... lui parlava direttamente con il dirigente della Squadra Mobile, anche per farti che riguardavano, diciamo, il suo lavoro, quindi, non c'era una... una interlocuzione su... su questo versante, però è una frequentazione, così, assidua che ho sempre pensato fosse, diciamo così, frutto anche di una amicizia professionale, probabilmente pregressa al mio arrivo alla Squadra Mobile, che già... fosse già stata, in qualche forma, maturata, ecco.; v. pag. 96 verbale ud. del 04.07.2019 ) che Claudio Sanfilippo( DIFESA, AVV. PANEPINTO - Uhm. E i rapporti tra il Dottore Genchi e La Barbera ricorda quali fossero? TESTIMONE, SANFILIPPO C. - Guardi, quelli che vedevo io erano ottimi rapporti, nel senso che vedevo che c'era una grande confidenza tra i due, quindi, mi rendevo conto che dovevano essere abbastanza vicini. v. pag. 33 verbale ud. del 26.02.2021) hanno testimoniato in tal senso.

Venendo ai magistrati tanto il Dott. Cardella (“Genchi ci fu portato da La Barbera come una sorte di... intanto, una persona alla quale lui era anche, credo, umanamente legato, era una persona che stimava, e ci fu portato come un... un esperto notevole, cosa che peraltro, per quanto ho potuto vedere, almeno a quell’epoca era vero”; v. pag. 36 verbale ud. del 29.11.2019), quanto il Dott. Petralia hanno riferito di una prima “fase di stretta, molto stretta collaborazione e fiducia molto forte che il Dottor La Barbera riponeva in Genchi, e al contempo, di gratificazione da parte di Genchi per questa fiducia, quindi, insomma, una forte compenetrazione di Genchi nell’attività della Squadra Mobile e della Polizia di Palermo in genere” (v. pagg. 58-59 verbale ud. del 20.01.2020).

*ampio raggio alle indagini sulle stragi...<sup>709</sup>.*

---

<sup>709</sup> Nell'odierno dibattito l'Avv. Genchi ha meglio circostanziato genesi e circostanze in cui avvenne "la proposta" di Arnaldo La Barbera:

PUBBLICO MINISTERO – *Questo ufficio comincia a lavorare su una serie di elementi, una serie di indirizzi che lei adesso specificherà brevemente. Però, lei dice, poi La Barbera viene riassorbito. In che periodo?*

TESTIMONE GENCHI – *Siamo nel periodo di aprile, marzo o aprile. Io ovviamente maturo... l'intercettazione di Maria Poma lei può vedere quando è stata attivata.*

PUBBLICO MINISTERO – *Maria Poma era una signora che...*

TESTIMONE GENCHI – *una delle persone più vicine in quel momento di sesso femminile al dottor Bruno Contrada. Quindi lei può controllare il decreto di attivazione della utenza errata, la protrazione dell'utenza errata e quindi lo stacco dell'intercettazione di Maria Poma e ha contezza che quando si stacca l'intercettazione di Maria Poma il livello della mia attenzione con La Barbera ha già raggiunto già una buona quota. Poi si attacca l'intercettazione giusta di Maria Poma che io poi non riuscii nemmeno a seguire, quindi siamo lì. Quello che è certo è che io metto insieme questa serie di cose, noto l'intimidimento di La Barbera, lui commette l'errore, la leggerezza devo dire, perché forse riteneva che la mia disponibilità e la mia stima nei miei confronti fosse talmente tanta che io di fronte a quella proposta mi fossi lasciato – diciamo – soggiogare.*

PUBBLICO MINISTERO – *Qual è la promessa?*

TESTIMONE GENCHI – *"Io divento questore, tu sarai promosso per merito speciale, vieni con me e tu sarai il prossimo capo della Polizia perché con le qualità che hai..."*, cioè questo...

PUBBLICO MINISTERO – *Questo glielo fa apertis verbis?*

TESTIMONE GENCHI – *Questo me lo disse La Barbera, non vi sto dicendo delle cose... Me lo disse La Barbera. Io mi sono messo a ridere e ho detto "Guardi io penso che capo della Polizia non lo diventerò mai.", poi le sono diventati quelli che mi hanno destituito dalla Polizia. E capii che era finita, sostanzialmente era finita. Tanto che io poi...*

PUBBLICO MINISTERO – *Scusi ma lo scontro qual è? Su che cosa si fonda lo scontro con La Barbera...*

TESTIMONE GENCHI – *Lo scontro è sul fatto che qualunque cosa...*

PUBBLICO MINISTERO – *Che La Barbera arriva a fargli questa proposta indecente. In che momento?*

(..) *Volevo arrivare un attimo al fermo di Scotto. Il fermo di Scotto siamo al maggio, credo a maggio del...*

TESTIMONE GENCHI – *Il fermo di Scotto era l'argomento scatenante di cui si stava parlando. Noi fermiamo Scotto. Dice "Voi siete pazzi.". Si era messa una microspia, si era riusciti a montare un sistema radio particolare nel microtelefono...*

PUBBLICO MINISTERO – *Di Pietro Scotto?*

TESTIMONE GENCHI – *Di Pietro.*

PUBBLICO MINISTERO – *... Io vorrei che lei facesse comprendere quale fosse l'indirizzo che l'indagine poteva prendere attraverso la pista lo Scotto, Scotto Gaetano.*

TESTIMONE GENCHI – *Perché già si era monitorato Gaetano, si erano visti di Scotto Gaetano degli spostamenti in Emilia, io mi stavo anche muovendo con delle fonti informative di persone che conoscevano Scotto e che avevano addirittura fatto i trasporti a Scotto, molto sospetti peraltro, che avevano avuto essi stessi dopo averli fatti dei grossi sospetti, e che erano stati richiesti di farne altri trasporti. Tante per bene titolari di un'azienda di autotrasporti, persona assolutamente illibata e incensurata. Che già intuitivamente, prima ancora di parlare con me, non gli aveva fatto altri trasporti, perché aveva capito che quei trasporti non erano solo di materiali o attrezzi per l'edilizia sostanzialmente, ma potevano riguardare qualcos'altro. Sommo un po' tutti questi aspetti, analizzo il traffico telefonico. Il traffico telefonico di Scotto è veramente preoccupante per quelli che erano i suoi rapporti. Gli trovo i contatti con Castello Utveggi che è un punto che era stato considerato come possibile luogo dal quale poteva essere validamente azionato il telecomando. Era un'ipotesi di lavoro ovviamente, non era... come tutte le ipotesi di lavoro si fanno anche per scartarle a volte. Ma si scartano quando si trova però quella giusta. Perché fino a quando non si trova scartarla a priori solo perché si deve scartare non mi pare che rientri quanto meno nella logica. E La Barbera, comunque, ci credeva più di me sotto certi aspetti a questa ipotesi di lavoro, che sia chiaro. Fatto questo mentre c'è un'indagine che necessita prima di tutto del fatto che Scotto possa muoversi liberamente, possa essere monitorato; Scotto non stava scappando, non aveva fatto il passaporto, non era andato all'agenzia di viaggi a farsi i biglietti, cioè non c'era nessun elemento sintomatico che Scotto potesse far perdere le tracce o si potesse rendere irreperibile. Tra l'altro ove l'avesse fatto, ove l'avesse fatto – scusi il mio cinismo – avrebbe finito per confermare quelli che potevano essere i sospetti che già si addensavano su di lui. Quindi tutti gli elementi di una investigazione – secondo me intelligente – necessitavano e rendevano imprescindibile che Scotto*

rimanesse libero. La Barbera mi dice – è questo proprio l'elemento che fa traboccare il vaso – “Adesso fermiamo Scotto. Quindi sbrigati a chiudere la relazione perché dobbiamo fermare Scotto”. Dissi “Assolutamente io non accelero nulla Scotto non va fermato.”, e da lì nasce lo scontro con La Barbera. Ed è uno scontro furibondo che dura tutta quella notte in cui poi gli argomenti vanno anche sul personale, su tutta una serie di vicende che io gli contesto dalla prima fino all'ultima anche nei suoi rapporti con le figlie, nei rapporti con la mia amica Marina, al suo modo di essere, di fare, insomma sono stato molto violento in quella occasione, non gli ho risparmiato nulla; anche perché raccoglievo da più di quattro anni dentro di me tutta una serie di elementi che in quell'occasione proprio ho messo in chiaro. Lui non sa più cosa rispondermi. In più di una occasione si asciugò delle lacrime, lo vidi piangere proprio, cosa che non avrei mai visto di La Barbera. E alla fine verso le cinque, cinque meno un quarto, non mi ricordo che ore erano, io lasciai quegli uffici, tornai a casa mia, e l'indomani mattina alle otto puntuale mi presentai in servizio al Reparto Mobile dove quasi quasi i momenti non mi facevano entrare, dissero “Ma che ci fai qua? Sei un marziano?”, misi la divisa addirittura. Il comandante che era una persona molto per bene, il dottor (Altamore), invece il dirigente era il dottor Salvatore Mele, dice “Siediti”, dissi “No, io ho lasciato il gruppo.”, “Ma tu non puoi lasciare.”, “No, assolutamente, l'applicazione è scaduta ed io non ho chiesto di rinnovarla, quindi ho tutti i titoli per stare qua, comunque io là non ci vado.

(...)

PUBBLICO MINISTERO – No, scusi, qui siamo a maggio del 1993. Lei dice “Io rompo con La Barbera a maggio del 1993”.

TESTIMONE GENCHI – Sì. A maggio 1993 no, perché La Barbera scrive alla Procura di Caltanissetta una nota “Genchi non fa più parte del Gruppo Falcone Borsellino”.

PUBBLICO MINISTERO – Una nota che le faccio leggere, è datata 19 maggio 1993.

TESTIMONE GENCHI – Sì, sì, perché i magistrati di Caltanissetta mi cercano, io non mi faccio trovare... Sì, sì, poi l'ho vista molti anni dopo comunque. Io non la conoscevo. Infatti la nota fa riferimento “Deleghe di indagine di cui ai procedimenti in oggetto. Per opportune notizie si comunica che il commissario capo della Polizia di Stato dottor Gioacchino Genchi dal giorno 6 corrente mese non esplica più alcuna attività investigativa nell'ambito dei gruppi di legge diretti dallo scrivente.”. Esatto. Perché mi cercavano i magistrati al gruppo, telefonavano, me lo dicevano i miei collaboratori. Dicevano “Quantomeno telefonagli.”, dicevo “No, non telefono a nessuno.”. Perché? Perché se io avessi chiamato i magistrati di Caltanissetta sarei stato necessitato a formalizzare comunque un qualcosa che creava, diciamo, una serie di problemi, non pochi alle indagini, alle istituzioni, anche agli stessi magistrati. Io ho fatto sapere tramite i miei collaboratori che io avevo lasciato il gruppo. Questo suscitò – ho saputo dopo – nei magistrati di Caltanissetta, in particolare il dottor Cardella mi fece una telefonata, dissi “Guardi dottore lasci perdere, sono ragioni personali, interne alla mia amministrazione che ritengo di non palesarle, la vicenda è piuttosto complessa.”, e lui ci rimase molto male, il dottor Cardella. Loro fecero una lettera al Procuratore della Repubblica, manifestando proprio quello che era il loro disappunto e anche la problematicità perché io ero stato individuato come destinatario di deleghe che erano fondamentali nell'economia dell'indagine che si stava facendo. Fecero una lettera al Procuratore della Repubblica e il dottor La Barbera riferì loro che io avevo lasciato il gruppo per problemi di sicurezza, cioè perché avevo paura. Cioè io non volevo più fare le indagini sulle stragi perché avevo paura.

PUBBLICO MINISTERO – Mi scusi, lei come lo sa questo? Cioè glielo dicono i magistrati di Caltanissetta?

TESTIMONE GENCHI – No, io l'ho saputo molto tempo dopo questo. Se avessi saputo che avesse scritto una cosa del genere non sarei rimasto così. L'ho saputo addirittura dopo essere stato destituito dalla Polizia che c'erano queste lettere. Io di queste lettere ne ho avuto conoscenza perché le ho acquisite nel procedimento disciplinare..

(...)

PUBBLICO MINISTERO – Torniamo un attimo al fermo di Scotto. Lei sa se fu concordato con la Criminalpol?

TESTIMONE GENCHI – No, io i dettagli non li so. Io so solo che quando mi fu palesato l'ho considerato una autentica follia. veda tutte queste cose, anche con quello che poi ho realizzato dopo, mettendole insieme... ...L'aspetto più grave, quello che ho potuto realizzare mettendo insieme le cose a distanza di tempo, razionalizzando il comportamento di La Barbera e le cose che La Barbera mi ha detto e quello che noi stavamo facendo, che non è stata la pista di Scotto e poi quello che ne è stato con Candura, Valenti e Scarantino, una scelta sbagliata, un errore. .... Non c'è nemmeno una incapacità tecnica perché La Barbera era un bravissimo poliziotto. La scelta di puntare su Scotto, con quello che poi verrà, è la scelta di chiudere frettolosamente la vicenda giudiziaria delle indagini su via D'Amelio non solo e non tanto ammettendo la possibilità o volendola nel caso specifico di arrestare e far condannare degli innocenti. Non solo e non tanto. Ma principalmente per evitare che si potessero individuare i veri responsabili di quella strage. Questo è l'aspetto più grave del comportamento di La Barbera. .... Nel caso specifico La Barbera non ha fatto questo per fare carriera. La Barbera ha fatto questo perché è stato indirizzato a fare questo per fare carriera e fare un servizio alle istituzioni in cui



---

lui pensava di credere principalmente per impedire che si potesse pervenire all'accertamento degli effettivi autori della strage. Questo è l'aspetto più grave della vicenda che riguarda il mio rapporto con La Barbera e la mia totale disistima che è rimasta fino al momento in cui La Barbera è morto per cui nonostante gli inviti della mia amica io non ho sentito nemmeno la capacità di portare rispetto al suo feretro e alla sua memoria. Questo è un aspetto gravissimo di un uomo che ha rubato cinque anni della mia carriera e che ha distrutto le mie aspettative, le mie idealità di giovane funzionario di Polizia. Questo è l'aspetto che per me rende imperdonabile nella condotta professionale di questo uomo e dei soggetti ai quali lui ha uniformato la sua condotta.

PUBBLICO MINISTERO – Che sarebbero?

TESTIMONE GENCHI – I soggetti ai quali ha risposto. Lui ha risposto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza che in quel momento era rappresentato dal prefetto Rossi e dagli uomini che...

PUBBLICO MINISTERO – Dal prefetto Parisi? Perché c'era ancora Parisi.

TESTIMONE GENCHI – Ma Parisi era già in uscita. Parisi le posso garantire che è come se non ci fosse. Non ci ho più parlato, guardi. Io non ci ho più parlato con Parisi, non so che fine ha fatto. Poi da lì a poco più tolto, fu rimosso. Quello che aveva preso in mano tutto era il prefetto Rossi. Avevo un report continuo di quella che era l'attività di Rossi anche per quella che era la mia frequentazione indiretta con la famiglia Borsellino. In tutte le occasioni in cui vedevo muovere il prefetto Rossi io capivo quale era tutta l'articolazione di queste condotte che venivano poste in essere, di cui il pilota su Palermo era La Barbera. Perché da quel momento in poi gli altri, parlo di De Gennaro, Pansa, Manganelli, e via via a scendere, di questa genia di cui io ho appena parlato, poi sulla vicenda Diaz ce n'è qualche altro che incapperà pure in questa altra vicenda, ma tutti questi soggetti a Palermo poi non si sono più fatti vedere, non sono più andati a Caltanissetta, sono scomparsi sostanzialmente. Come il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come se fosse un problema di La Barbera le indagini sulle stragi. La Barbera ha accettato questo compito, loro si sono defilati, la Procura di Caltanissetta purtroppo ha assecondato.. Io ho depresso al processo della strage ovviamente rispondendo alle domande del Pubblico Ministero sul perché io fossi contrario al fermo di Scotti, dando quelle che erano tutte le ragioni che adesso sto dicendo, l'indomani sul Giornale di Sicilia una intervista violentissima del Sostituto Procuratore di Caltanissetta Anna Palma sul fatto che io mi fossi permesso di esprimere giudizi su quella che era la scelta del Pubblico Ministero di disporre il fermo giudiziario che non erano di mia competenza, addirittura nei confronti della Corte che aveva consentito che un teste potesse in udienza esprimere il suo convincimento sull'operato del Pubblico Ministero. Non finisce qua. Non contenti di questo il giorno dopo il buon cronista, che era al loro servizio, un tale Martorana mi pare si chiama, del Giornale di Sicilia, che era praticamente l'addetto stampa, il portavoce della Procura di Caltanissetta, pubblica una seconda intervista ancora più grave. .. del secondo Pubblico Ministero, il dottor Nino Di Matteo, che disse cose ancora più gravi contro di me. ..

PUBBLICO MINISTERO – No, io volevo che mi rispondesse... TESTIMONE GENCHI – Sono veramente significativi. Perché da lì poi si capisce. Questo lo dico anche a beneficio – mi sia consentito – della verità giudiziaria che in questa sede si accerta, perché poi ognuno da poliziotto, da ufficiale di Polizia giudiziaria, etc., può rispondere di tutto e di più però è chiaro che non è che i poliziotti hanno agito, La Barbera ha agito perché ha nascosto e ha preso in giro tutti. La Barbera ha agito perché è stato fatto agire ed è stato messo in condizioni di agire da soggetti che avevano qualità giuridiche che gli hanno consentito di fare tutto quello che ha fatto. Perché altrimenti se il sistema avesse funzionato La Barbera non sarebbe riuscito nemmeno a ventiquattro ore a fare tutto quello che ha fatto...

(...)

PUBBLICO MINISTERO – Comunque io le volevo leggere un passaggio delle sue dichiarazioni rese al Borsellino Quater il 3 ottobre del 2013 a pagina 59. A proposito dell'accelerazione del fermo. Perché io prima le ho chiesto se la Criminalpol fosse in qualche modo coinvolta in questa accelerazione, lei mi ha detto "Non ricordo, non mi sembra.". Lei quel giorno dice al Pubblico Ministero, sta parlando appunto di questa ipotesi di lavoro, stiamo parlando di Scotti, avrebbe potuto portare a chiarirla nel senso di definirla per quella che era, per la completezza che avrebbe potuto avere, o escluderla, "Che non poteva sicuramente essere bloccata, perché la cosa più importante lì era l'indagine. Né gli indizi che erano stati acquisiti e gli elementi che erano stati acquisiti. Che viene bloccata – questo è il passaggio – che viene bloccata dall'accelerazione che viene imposta nel fermo da parte della Criminalpol, all'epoca mi pare che la dirigesse il prefetto Rossi, che è rimasto vivo tra tutti. Che era quello con cui interloquiva con il dottor La Barbera l'accelerazione del fermo di Scotti, che io non condivido assolutamente.". Allora per sollecitare il ricordo. Cioè lei qui dice le stesse cose... disse le stesse cose che dice oggi, adesso però il riferimento è come se il prefetto Rossi, la Criminalpol del prefetto Rossi avesse avuto in qualche modo una influenza su...

TESTIMONE GENCHI – Sì, è così, forse mi sono espresso male in questa sede. La Barbera quando mi dice "Adesso fermiamo...", cioè non è che mi dice "Quello che io ho deciso è questo.", no, "Abbiamo deciso.", ha usato il plurale.

---

*“Adesso fermiamo”. Cioè lui torna da Roma... Controlli anche i viaggi di La Barbera, sono importanti, perché lei vedrà proprio in corrispondenza di questi viaggi, perché non avvenivano per telefono queste cose, lo chiamavano a Roma, lo catechizzavano, lui veniva ed eseguiva. Infatti, molti viaggi di cui io cercavo di avere contezza, e poi la chiesi anche a Gigi De Sena che cercò di mediare – diciamo – nel tentativo di farmi desistere, farmi ritornare come aveva fatto già dopo la vicenda Contorno; e non ci è riuscito perché ha avuto picche da tutti e due i lati. Cercavo di capire che cosa andasse a fare a Roma. Obiettivamente siccome con La Barbera dividevamo il giorno e la notte, tutto quello che c’era lo sapevo io e lo sapeva La Barbera, forse io lo sapevo più di lui perché io avevo un contatto con le carte maggiore di quello che potesse avere lui, sotto il profilo anche dell’informatizzazione, della indicizzazione, quindi della razionalizzazione del materiale investigativo. Se tu vai a Roma perché c’è la ragazza o devi andarti a fare il fine settimana va beh, l’abbiamo fatto tutti, non c’è problema, ma se ci vai tra lunedì, martedì e mercoledì, se c’è una cosa vai e torni, io devo capire che cosa stai andando a fare. Già questi viaggi... Poi lui torna... e mi fa questo discorso. Lì commette l’errore pensando che era riuscito a convincermi sostanzialmente. Perché lui si rende conto che poi è andato oltre “No, ma io non volevo dire questo.”, cerca in tutti i modi di rimediare. Ma sostanzialmente io capisco che si stava facendo abortire l’indagine in quel modo, perché l’arresto di Scotto significava la fine di Scotto.... Comunque, a ben volere c’è un problema di opportunità. È quella che io vado a sindacare. Non certo la scelta del Giudice che ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari. Sotto il profilo della opportunità investigativa Scotto non andava arrestato. E lì La Barbera è chiaro che mi dice che è stato a Roma e ha parlato con Rossi. E tutte le volte che La Barbera parla non me non parla più con Parisi, questo è il punto...Questo su Rossi glielo assicuro, glielo ripeto mille volte. Il punto di riferimento di La Barbera era il prefetto Luigi Rossi. Parisi non c’entra più nulla dopo che si creano i gruppi.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Lei non ha più parlato con Parisi?*

**TESTIMONE GENCHI** – *Assolutamente no, né ho cercato di farlo e né lui mi ha cercato. Perché ho capito che Parisi era stato messo fuori sostanzialmente.*

(...)

**PARTE CIVILE, AVV. REPICI** – *Avvocato Genchi vorrei che precisasse, per quanto possibile, alcuni dati temporali in relazione ai rapporti fra il dottore La Barbera, il dottore De Sena e il dottore Rossi, e poi anche in relazione al prefetto Parisi. Lei ha detto che De Sena era il mentore di La Barbera da sempre sostanzialmente. Poi ad un certo punto ha anche detto che ad un certo punto sostanzialmente Parisi scompare in queste interlocuzioni e La Barbera si riferisce puntualmente sempre al prefetto Rossi, giusto?*

**TESTIMONE GENCHI** – *Sì. Guardi io ero nella stanza di La Barbera e innumerevoli volte arrivavano le telefonate del prefetto Rossi e La Barbera si fermava a parlare con il prefetto Rossi a volte anche più di un’ora...Poi partiva, andava a Roma, tornava e mi diceva che interloquiva con il prefetto. Quindi il riferimento di La Barbera era Rossi.*

(...)

**DIFESA, AVV. SEMINARA** – *Mi perdoni Avvocato, al di là del fatto che prima o poi verrà depositata la sentenza del Quater che su questi punti ha preso una posizione, ma al di là di questo io le volevo chiedere... Mi perdoni. Io le volevo chiedere mi spiega perché il mancato arresto nella vicenda Contorno o altre frizioni che possono riguardare per esempio, come ha detto, la sua partecipazione all’interrogatorio, non ho determinato il suo allontanamento dal dottor La Barbera mentre la questione Scotto, che comunque è un’attività che è stata svolta per un certo numero di mesi, vi sono una serie di riscontri, vi è la necessità di procedere all’arresto che sia più o meno sbagliato questo è chiaro è una valutazione che oggi non siamo in grado di fare. Ma dico perché questo elemento è così dirompente rispetto a tutti gli altri visto che lei fino a quel momento ha riferito che i rapporti con La Barbera, comunque, sotto un profilo materiale e anche professionale, materiale, umano, professionale, amicale, erano comunque dei rapporti ottimi.*

**TESTIMONE GENCHI** – *Intanto è una summa di elementi, non è solo questo. Uno è l’intiepidimento di La Barbera per quanto riguardava il tema di indagine principale che era quello sui mandanti esterni, quindi sull’aspetto che potesse riguardare coinvolgimenti dei Servizi di Sicurezza, di Contrada...*

**DIFESA, AVV. SEMINARA** – *Lei ha detto che avete fatto tutta una serie di indagini che La Barbera era assolutamente determinato su questo punto.*

**TESTIMONE GENCHI** – *Sì, fino a quando poi io non vedo scendere dalle scale...*

**DIFESA, AVV. SEMINARA** – *Il prefetto Rossi.*

**TESTIMONE GENCHI** – *Che si era convocato La Barbera. Quindi insomma questa non è cosa da poco. Quindi io noto questo intiepidimento, questo annacquamento, questo modo un po’ di procedere a rilento. Noto questa pressione nell’arresto di Scotto e poi risolutivo, il discorso che mi viene fatto c’è la sentenza, è uscita la sentenza della Cassazione sulla Cupola, sentenza del maxiprocesso per intenderci. Ormai non ci sono più problemi, quindi la responsabilità è da attribuire alla Cupola di Cosa Nostra. Quindi facciamo due più due, chiudiamo, arrestiamo Scotto, ci pigliamo la*

(..)

*“Quanto ai rapporti del dott. LA BARBERA con il dott. GENCHI, Luigi DE SENA ha ricordato, per averlo appreso dallo stesso dott. LA BARBERA, che era stato questi a “cacciarlo” essendo venuto meno quel rapporto di “fedeltà” incondizionata che egli pretendeva dai suoi collaboratori; e che, quindi, non era stato GENCHI ad andarsene, come scritto sul suo libro. Ha aggiunto che, sempre sul libro di GENCHI, aveva letto di essere lui stesso (DE SENA) intervenuto per far riconciliare i due; anche tale circostanza non era affatto vera “... perché la perentorietà con la quale LA BARBERA mi affermò di non avvalersi più di ...GENCHI ... non ammetteva nessuna possibilità di .... ” riconciliazione. DE SENA, su specifica domanda, ha ammesso che effettivamente fra Arnaldo LA BARBERA e Gioacchino GENCHI esisteva un grande rapporto di amicizia e professionale: “... per la verità LA BARBERA ...magnificava la valenza tecnologica ... di GENCHI e questo me l’ha detto in due o tre circostanze ... poi drasticamente ... disse: no, no ... eh l’ho mandato via ... l’ho buttato fuori, non ho ... l’approfondimento non è stato possibile .... ”*

(...)

*Il dott. DE SENA, inoltre, è entrato in contraddizione con il dott. GENCHI in merito alla iniziativa e alle ragioni dell’allontanamento di quest’ultimo dal gruppo “Falcone-Borsellino”, senza spiegare il perché Arnaldo LA BARBERA, pur legato a GENCHI da grande amicizia e stima professionale, all’improvviso, avesse deciso di “cacciarlo via”.*

*A tal proposito, deve ritenersi più ancorata alla realtà la versione fornita da Gioacchino Genchi e cioè che questi spontaneamente era andato via una volta constatato che le investigazioni delegate al gruppo “Falcone-Borsellino” sarebbero rimaste, secondo il suo punto di vista, di basso profilo.*

---

*promozione, io divento questore, più vieni... e così chiudiamo. Per me quella era una delle cose più importanti che io stavo facendo in quel momento nella mia vita, nel mio lavoro.*

*DIFESA, AVV. SEMINARA – Però la sentenza della Cassazione del maxi che concretizzò, sancì il famoso teorema Buscetta, quella che riguarda la responsabilità dei vertici, era un principio giuridico.*

*TESTIMONE GENCHI – Ma lui riteneva, e di questo ne aveva parlato anche con Tinebra, e lui poi mi riferiva questi approfondimenti che aveva fatto con il dottor Tinebra, che fosse perfettamente sovrapponibile a quello che si stava facendo sull’attività di indagine sulle stragi.*

*DIFESA, AVV. SEMINARA – Quindi che le stragi fossero riferite alla Cupola e alla commissione provinciale di Cosa Nostra.*

*TESTIMONE GENCHI – Esatto, esatto. Sì. Furono battute, diciamo, molto semplicistiche. Poi tenga conto che con La Barbera non è che si potessero fare dissertazioni...*

*DIFESA, AVV. SEMINARA – Ma lei ha detto che ha parlato tutta la notte per cui dico...*

*TESTIMONE GENCHI – No, no, nel senso che non c’è stata nemmeno una mia replica, c’è stato semplicemente un sorriso quando lui ha detto queste cose. Quindi non è che io mi sono... Intanto perché non l’avevo ancora letta, non conoscevo la sentenza.*

*DIFESA, AVV. SEMINARA – Quindi di fatto il dottor La Barbera riteneva l’arresto di Scotto diciamo una svolta nelle indagini?*

*TESTIMONE GENCHI – Esatto, sì. “Chiudiamo così”.*

*DIFESA, AVV. SEMINARA – “Arrestiamo Scotto, dietro c’è la Cupola e abbiamo chiuso le indagini.”. (v. pagg. 20-21, 23- 26, 27-32, 66, 123-125 verbale ud. del 11.01.2019).*

*Peraltro, le dichiarazioni del dott. Genchi circa la sua iniziativa di andar via, risultano riscontrate dalla nota del 25 maggio 1993, inoltrata dalla dott.ssa Boccassini e dal dott. Cardella all'allora Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, dott. Giovanni Tinebra, con la quale si dolevano del fatto che "... il dott. GENCHI abbia improvvisamente deciso di non collaborare più alle indagini, secondo quanto riferisce il dott. Arnaldo LA BARBERA, adducendo giustificazioni generiche e non del tutto convincenti".*

*A ben vedere dalla lettura di tale nota emerge la inconsapevolezza, da parte dei due magistrati, delle reali motivazioni dell'allontanamento del dott. Genchi dal gruppo "Falcone-Borsellino". Tuttavia, non si può ignorare che la Dott.ssa Boccassini<sup>710</sup>, sentita dal PM in data 9 giugno 2009, ha ricostruito*

---

<sup>710</sup> Anche nell'odierno dibattito la Dott.ssa Boccassini ha affermato che la fuoriuscita di Genchi dal gruppo di lavoro sulle stragi era stata determinata da contrasti insorti con i magistrati in relazione agli accertamenti che egli aveva proposto di eseguire, nell'ambito delle indagini sulla strage di Capaci, sulle carte di credito del dott. Falcone:

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *all'inizio per me Genchi era un esperto anche abbastanza... una persona alla mano, eccetera, man mano nelle indagini non mi piacquero e mi insospettirono alcuni suoi tipi di atteggiamento, soprattutto nei confronti di Giovanni Falcone, il voler... come se... se apro una parentesi, come voi immaginate, di... di possibilità di depistaggio ed esposti che venivano forniti a Caltanissetta per seguire la pista marocchina piuttosto che americana, insomma, c'è stato di tutto e di più sulle due stragi, anzi, si è... si è fatta molta fatica per... per dire no, questo no... questo no, attenzione ai depistaggi, perché ci portano su una strada sbagliata, e quindi, non... non... non mi piacque questo atteggiamento, chiese addirittura di voler esaminare le carte di credito del Giudice Falcone, entrai... non in conflitto, non mi piacque, per cui dissi a Tinebra, le analisi dei tabulati lo può fare chiunque, perché, poi, insomma, col passare dei... dei mesi, mi resi conto che il lavoro poteva essere retto dai... dai ragazzi della DIA, piuttosto che dal servizio centrale operativo della Polizia di Stato e dagli stessi del gruppo Falcone-Borsellino, che, poi, presero.. erano già... si erano già impraticati, di quei pochi riferimenti tecnici che bisognava avere all'epoca, nessuna predisposizione direi... oppure tecnica speciale, e quindi, dissi a Tinebra, no, a me non... mi piace lavorare, voglio sbagliare con la mia testa, quindi, voglio avere di fronte persone che io... di cui mi fido, e lui andò via.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ecco, andò via, diciamo, spontaneamente, per contrasti, per indicazione che diede Tinebra, cioè, ricorda la ragione dell'allontanamento del Dottor Genchi dal gruppo Falcone-Borsellino?*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *Fu... fu... fu... guardi, se c'erano altre questioni di contrasto, le ignoro, ma non credo, non lavorò più con il... con la Procura di Caltanissetta, perché non mi piaceva il suo modo di fare, e quindi, evidentemente su una bilancia, in quel momento, Tinebra, bontà sua, non voleva perdere la mia professionalità, o diciamo, piuttosto la capacità lavorativa di un'altra... di un Pubblico Ministero, e quindi, dalle indagini sulle stragi non se ne... non se n'è più occupato, io questo posso dire... Ricordo che ho dovuto convincere anche Fausto Cardella, perché lui era più disponibile nei confronti del... di Genchi, e poi, si rese conto anche lui che non era... non era assolutamente il caso di continuare questa collaborazione.*

PUBBLICO MINISTERO - *Con... con La Barbera ne parlò di questo... di questo contrasto, e quindi, di... anche di queste diversità di vedute?*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *Sì, ma certamente... ma certamente... certamente.*

PUBBLICO MINISTERO - *E il Dottore La Barbera cosa diceva?*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *(voci sovrapposte) che anche La Barbera come noi... cioè, non si poteva pendere solo da una persona come Genchi, questo è il problema, e invece, all'inizio, ma... all'inizio non dico due giorni, per un po' di tempo tutti pendevamo dal... perché è ovvio che davamo molta importanza, com'è giusto che fosse, nei confronti... dell'analisi dei tabulati, cioè, non ci dimentichiamo che quando furono analizzati i cellulari delle persone inquisite per Capaci, noi abbiamo avuto tragicamente la possibilità di dare un secondo, un minuto agli ultimi momenti della vita di Giovanni Falcone, quindi, ognuno di noi capiva l'importanza, però, bisognava aver fiducia proprio perché erano dati sensibili, quindi, quello che a me... e ripeto, in un secondo momento anche Cardella se ne convinse, era la mancanza di fiducia nei confronti di una persona, che non... non... di cui non avevo fiducia, ecco.*

PUBBLICO MINISTERO - *Scusi, Dottoressa...*

*diversamente la vicenda sostenendo che il dott. Genchi era stato allontanato, anche su sua richiesta e smentendo che la ragione di tale allontanamento fosse da ricondurre a diversità di valutazioni in ordine all'opportunità di "ritardare l'arresto di Pietro SCOTTO". La stessa ha aggiunto: "a me risulta esattamente il contrario e cioè che furono proprio le indagini condotte anche dal dott. Genchi a consentire l'arresto dello Scotti". Sulla medesima circostanza è stato sentito il dott. Fausto Cardella<sup>711</sup> che ha confermato quanto sostenuto dalla collega Boccassini circa le ragioni*

---

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *E non credo di essermi sbagliata.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma la stessa... ma la stessa mancanza di fiducia riguardava... proveniva anche dal Dottore La Barbera nei confronti di Genchi?*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *Ma all'inizio, ripeto, quando si lavorava, no, anche perché era lì, dopo, secondo me, ma soprattutto per dare voce più al pettegolezzo, al gossip, al tragediare, mi consenta senza voler male alla Sicilia, ma mettere uno contro l'altro, ecco, tutto questo sistema, bieco, come posso dire, meschino, che non piacque, non piacque neanche a La Barbera, a un certo punto, ovviamente*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta, Dottoressa Boccassini, noi siamo... abbiamo acquisito una relazione a sua firma, a firma sua e di Cardella indirizzata al Procuratore della Repubblica, cioè, a Tinebra, che è data 25 maggio '93, ... Le leggo questo passaggio, perché, appunto, è già successo il fatto, ossia il Dottor La Barbera ha comunicato ufficialmente che il Dottor Genchi non collaborerà più, e lei e Cardella scrivete questa lettera al Procuratore, in cui dite, apro le virgolette, "ha sorpreso, quindi, molto sorpreso il fatto che pochi giorni orsono il Dottor Genchi abbia improvvisamente deciso di non collaborare più alle indagini, secondo quanto riferisce il Dottore La Barbera, adducendo giustificazioni generiche e non del tutto convincenti". Ecco, le chiedo... insomma, qui era successo quello che lei aveva, in qualche modo, favorito, e cioè l'allontanamento di Genchi dalla... la rottura di questo rapporto di collaborazione, però, le chiedo, in questo momento, sembra che scrivendo a Tinebra lei quasi... lei e Cardella vi lamentiate quasi del fatto che il Dottore Genchi ha deciso di andarsene, perché qua è messa come se fosse Genchi che è andato via, giorni orsono, improvvisamente decidendo di non collaborare più alle indagini.*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *Allora, io questa relazione la ricordo perché se... perché mi è stata mostrata... cioè, mostrata, letta anche nella precedente deposizione. (si riferisce alla sua escussione nel Borsellino Quater ordinario)...quindi, su questo voglio essere chiara, non me la sarei ricordata altrimenti, ma secondo me, sì... si spiega in una logica, invece, perfetta; come ho detto, per un primo tempo che... noi eravamo convinti che... che Genchi andasse bene, tant'è, ripeto, ho dovuto fare opera di convinzione nel rispetto anche di Cardella, per cui io sinceramente continuo a ricordare che fu la decisione presa da Caltanissetta, perché questa persona non godeva più della mia fiducia; evidentemente in quel momento Tinebra riteneva che la mia fiducia era importante, perché sennò carne da macello per poter lavorare le carte non è che ne avesse tanta a disposizione..*

PUBBLICO MINISTERO - *Senta... quindi, Dottoressa, lei dice, sostanzialmente, la... scusi, se cerco di interpretare il suo pensiero, la doglianza stava nel fatto che se n'era andato via da solo, senza... autonomamente, aveva anticipato quella che era una decisione dell'ufficio, questo... questo ha voluto dire?*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *Probabilmente... probabilmente sì, anche perché, ripeto, noi passavamo un bel... un bel po' di tempo con... con il Dottor La Barbera nel corso delle riunioni, e sia a Palermo sia... sia a Caltanissetta, sia io che il Dottor Cardella, quindi... probabilmente, questa decisione presa di comune accordo fu anticipata. (v. pagg. 20 – 25 verbale ud. del 20.02.2020).*

<sup>711</sup> Trattasi di versione confermata dal Dott. Cardella anche nell'odierno dibattito:

TESTIMONE, CARDELLA F. - *perché ci fu portato Genchi? Ci fu portato perché in quel periodo si indagava o si verificava l'ipotesi della talpa al Ministero, quella che poi si è rivelata una grossa sciocchezza, perché... beh, però, in quel periodo c'abbiamo fatto una bella... film, cose sulla talpa al Ministero, poi, siamo venuti a scoprire che non sapevano neanche che Falcone viaggiasse con l'aereo della Cai, e stavano ad aspettare gli aerei della... dell'Alitalia che arrivavano col nipotino di Di Ganci che col ciclomotore seguiva la macchina di Falcone quando usciva dal garage. Comunque, in questo contesto, dovevamo trovare, esaminare tutte le telefonate, un'ora prima e un'ora dopo, partite dalla Sicilia, e adesso sono cose... fanno parte del patrimonio investigativo di qualunque operatore, ma a quell'epoca fare queste triangolazioni, questi collegamenti di numeri telefonici era una cosa nuova, parliamo di 27 e più anni fa, e questo Genchi era in grado... questo Dottor Genchi, per carità, era in grado di fare questo tipo di lavoro, e questo lavoro lo fece, a*

*dell'allontanamento di GENCHI dal gruppo "Falcone-Borsellino", circostanziandole al loro rifiuto di "accogliere le proposte investigative da lui formulate" "di estendere gli accertamenti sulle carte di credito di FALCONE".*

*In conclusione, le dichiarazioni del dott. Genchi in merito alla iniziativa di lasciare il gruppo "Falcone-Borsellino" sono riscontrate, come detto, dal contenuto della nota del 25.5.1993<sup>712</sup> redatta*

---

*quanto mi risulta, e lo fece anche abbastanza bene; nel frattempo, con il Dottor Genchi si instaurò un rapporto di cordialità, di buona cordialità, dico tra me e la Dottoressa Boccassini, meno per la Dottoressa Boccassini per la verità, più per me, insomma, c'era un buon rapporto di cordialità quelle volte che ci vedevamo; ebbe uno sviluppo anche sulla vicenda... sulla vicenda... come si chiama? Del... della telefonata di (fuori microfono)*

**PRESIDENTE - Scotto?**

**TESTIMONE, CARDELLA F. - Scotto, bravo, grazie. Che cosa successe? Che in questo clima, diciamo così, il Dottor Genchi propose di acquisire le carte di credito del Dottor Falcone, questa ipotesi fu assolutamente bocciata dalla Dottoressa Boccassini e da me, ritenendola un'ipotesi inconducibile e inutile da un punto di vista investigativo, ma dietro c'era il sospetto, o assieme c'era il sospetto, che potesse essere un'indagine che si prestava ad altri fini, cioè a scavare nella vita del Dottor Falcone, a vedere che cosa faceva, cioè, tante volte bisogna anche... se serve è utile, ma fare indagini che non servono a nulla, possono dare la stura a... ad altri aspetti che possono essere magari utilizzati mediaticamente, e siccome, insomma, il nostro interesse era quello di mantenere le indagini, non dico che Genchi avesse questo obiettivo, per carità, dico semplicemente che nella intuizione della Dottoressa Boccassini, che io ho sposato, che io ho condiviso, questa indagine era un'indagine inutile da un punto di vista investigativo, e rischiosa da un punto di vista della utilizzazione che mediaticamente se ne poteva fare. Questo fatto portò in quel momento a una incrinatura nei rapporti con il Dottor Genchi, più che altro... lui evidentemente ci rimase male, la Dottoressa Boccassini ed io restammo con questa perplessità, tutto qui.**

*(...)*

*Genchi probabilmente ci restò male, però, qui mettiamo un taglio, che la Boccassini non avesse più un rapporto di fiducia con Genchi è vero, che le dimissioni di Genchi fossero collegate a questa, è una supposizione, non so quanto fondata, perché io ricordo benissimo che arrivò la notizia da La Barbera che Genchi non voleva più partecipare al gruppo investigativo.*

**PUBBLICO MINISTERO - Per iscritto, addirittura, lo scrisse formalmente.**

**TESTIMONE, CARDELLA F. - Esattamente. E quando arrivò questa notizia, tutti e due, sia la Boccassini che io, ci sorprendemmo... ci sorprenderemo, perché tutto sommato il fatto di bocciare una ipotesi investigativa, insomma, è una cosa che avviene tutti i giorni, insomma, nei nostri uffici si parla, si fa questo sì, lo facciamo, questo non lo facciamo, quindi, non la attribuiamo a questo, ed è forse anche vero che la Boccassini poteva anche pensare liberiamoci da... da... da questo investigatore, con il quale si era incrinato questo rapporto di fiducia, però, è certamente così che quando fu lui a dire non voglio più partecipare, la cosa ci sorprese, e tanto ci sorprese e tanto la cosa, in un certo senso, ci indispettì, se posso usare questo termine, che io stesso che avevo mantenuto un rapporto migliore, diciamo, un po' meno... meno incrinato con il Dottor Genchi, dissi al Dottor La Barbera, dico, scusi, ma qual è il motivo? Non lo so, che è successo? Non lo so, non mi disse è stato per le carte, per le cose, non lo so, ma dico, me lo vuole portare che gli parlo? E quindi, feci venire il Dottor Genchi, gli dissi, Dottore... anzi, in un certo senso, lo rimproverai... lo rimproverai, insomma, adesso non...**

**PUBBLICO MINISTERO - Scusi, lo chiamò lei o lo fece chiamare tramite La Barbera?**

**TESTIMONE, CARDELLA F. - Penso tramite La Barbera, penso, perché venne Genchi, dissi, dico, mi spieghi perché non vuole più lavorare? E in quella occasione non mi disse no, per via delle carte, fece dei discorsi che adesso io non saprei riassumere, non saprei dire, perché erano dei discorsi vuoti, non va, non me la sento, di qua, di là, ma niente di concreto, talmente niente di concreto che non sarei neanche in condizioni di dire il motivo, capì che era questo, non se la sentiva più. Presi atto, gli dissi anzi che rimanevo molto deluso (v. pagg. 37-38, 40 verbale del 29.11.2019).**

*E si tratta a ben vedere di una versione che non è totalmente sovrapponibile a quella della Boccassini che, a differenza di quanto riferito di Cardella, ha affermato (contrariamente al dato documentale) di essersi subito attivata con Tinebra e Cardella per far estromettere Genchi.*

<sup>712</sup> Trattasi di nota acquisita anche nell'odierno processo all'udienza del 11.01.2019 unitamente alla nota (19 maggio 1993) a firma di Arnaldo La Barbera, sulla cessazione della collaborazione investigativa di Gioacchino Genchi.

*nell'immediatezza dei fatti. Viceversa, sembrano non trovare riscontro nelle riferite dichiarazioni testimoniali dei magistrati Boccassini e Cardella che, tuttavia, non hanno fornito una ragionevole spiegazione del diverso tenore della ricordata nota del maggio 1993 a loro firma.*

*In ogni caso entrambi sono stati concordi e certi nell'affermare che le ragioni di tale allontanamento non erano da ricondurre alla vicenda Pietro Scotto bensì, come riferisce la dott.ssa Boccassini, perché "proponeva investigazioni particolarmente invasive senza ragioni che le giustificassero".*

*Resta il fatto che dalla documentazione acquisita agli atti emerge in modo palese che l'allontanamento del dott. Genchi dal gruppo "Falcone-Borsellino" è scaturito da decisione maturata esclusivamente all'interno della Polizia di Stato e comunicata all'Autorità Giudiziaria con nota del 6 maggio 1993 a firma del dott. Arnaldo La Barbera"*

(v. pagg. 1418- 1421 sentenza di primo Borsellino Quater abbreviato).

Nell'odierno procedimento – pur essendo stati escussi nuovamente tutti i soggetti interessati (Genchi, Boccassini, Cardella) che sul punto hanno reso dichiarazioni sostanzialmente coincidenti con quelle precedentemente rese – non vi sono elementi per discostarsi dalle valutazioni espresse nel Borsellino Quater, pur dovendosi dare atto della assoluta inverosimiglianza di alcune "coloriture" riferite dal Dott. Genchi (si pensi alla circostanza che nel tentativo di convincerlo il Dott. A. La Barbera si sarebbe messo addirittura a piangere) che sono frutto non di inattendibilità o scarsa credibilità del teste, ma della sua tendenza a riferire fatti e circostanze in maniera altamente suggestiva.

Il narrato di Genchi, depurato dalle ipertrofie verbali nel racconto (a titolo meramente esemplificativo v. per es. pagg. 52-53 verbale ud. del 14.12.2018 nonché pagg. 67- 68 verbale ud. del 11.01.2019) e dalle fascinazioni di contesto, è, nella sostanza, attendibile in ordine alla genesi dell'interruzione del suo rapporto con il gruppo Falcone – Borsellino e quindi al nucleo essenziale della proposta fattagli da A. La Barbera di sposare la tesi delle investigazioni minimali sulla strage, blandendolo con la prospettiva di una promozione.

D'altronde – anche a voler credere alla diversa versione della Dott.ssa Boccassini (smentita documentalmente dalle due note del 19 maggio 1993 e del 25 maggio 1993) in ordine all'allontanamento di Genchi per iniziativa della Procura di Caltanissetta – non vi sono elementi "in grado di smentire quella che è la versione di Genchi in relazione al colloquio avuto col dottor Arnaldo La Barbera e alle motivazioni sottostanti alla rottura dei loro rapporti" (v. pag. 60 verbale ud. del 20.02.2022).

Anzi vi sono elementi che inducono a ritenere il contrario.

E sul punto – condividendo appieno le argomentazioni del P.M. (v. pagg. 62-64 verbale ud. del 11.05.2022) –bisogna negativamente riflettere sullo scopo e sul finalismo delle dichiarazioni di due

appartenenti al gruppo Falcone-Borsellino (Gaspere Giacalone<sup>713</sup> e Domenico Militello<sup>714</sup>) volte a

---

<sup>713</sup> DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Lei tra i funzionari cui ha fatto riferimento, ricordo anche il Dottor Genchi, Giocchino Genchi?*

TESTIMONE, GIACALONE G. - *Sì, sì, il Dottor Genchi è stato mio dirigente al Nucleo Prevenzione Crimine, nell'ultimo periodo se non ricordo male, dal giugno a luglio del '92, perché era morto il mio dirigente di allora, in un incidente stradale in servizio, l'amministrazione aveva mandato anche a dirigere questo Nucleo Prevenzione Crimine il Dottor Genchi, ed infatti, è stato anche lui a caldeggiare il mio trasferimento alla Squadra Mobile. ... E poi, mi ricordo che ogni tanto veniva a trovare il Dottor La Barbera, quando eravamo alla Squadra Mobile, e poi, successivamente, qualche volta lo vedevamo venire ai gruppi Falcone-Borsellino. Ma non con... diciamo, con quotidianità.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Quindi, diciamo che non era una presenza stabile all'interno...*

TESTIMONE, GIACALONE G. - *Non era una presenza stabile, come quando era aggregato il Dottor Bo' o il Dottore Ricciardi, che erano ogni giorno lì.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Uhm. Senta, lei ha conoscenza, ha avuto conoscenza di un allontanamento, poi, dal Dottore Genchi dal gruppo?*

TESTIMONE, GIACALONE G. - *E... allontanamento, lui da un momento all'altro, ho saputo che ha avuto discussione col Dottore La Barbera, e non è venuto più. ... Il motivo noi non l'abbiamo mai saputo, com'è, diciamo, parlo io di ragazzi della segreteria... diciamo, che non... non facevano indagini, ecco, questo volevo dire, il motivo vero e proprio del suo allontanamento, o della sua andata, non lo so...*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Non ha saputo il motivo. Le è mai capitato, comunque, di assistere a discussioni tra il Dottore Arnaldo La Barbera... ..e il Dottore Genchi?*

TESTIMONE, GIACALONE G. - *No, assolutamente no... Diciamo che... posso dire che dopo il Dottore La Barbera, diciamo, non ne aveva una buona opinione del Dottor Genchi, questo sì. (v. pagg. 59-61 verbale ud. del 30.04.2021).*

<sup>714</sup> DIFESA, AVV. SEMINARA - *Per quanto riguarda il Dottor Genchi.*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Sì.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Lei faceva parte del gruppo Borsellino, è corretto?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Sì.*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Lei nel corso dell'attività d'indagine, o diciamo, nelle... nei momenti successivi, ha avuto modo di constatare, attenzione, limitatamente al suo grado, attività del Dottore Genchi circa queste indagini?*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Guardi, io durante la mia permanenza ai gruppi, non ho avuto nessun tipo di rapporto con il Dottore Genchi. Forse, il Buongiorno qualche volta, ma non abbiamo mai avuto nessun tipo di rapporto, perché, anche perché...*

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Sì, mi perdoni, al di là del vostro rapporto...Lei poteva anche non avere rapporto, però sapere se c'era un'attività investigativa collegata o attribuibile alla attività del Dottore Genchi, non so se sono chiaro.*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Io sapevo che il Dottore Genchi si occupava di tabulati, dello sviluppo di tabulati, inserimento di tabulati assieme ad una squadra, alla quale partecipava Maniscaldi pure, che poi, di fatto, era diventato il punto di riferimento per tutti per qualcuno che doveva chiedere qualcosa la chiedeva a Maniscaldi, e non andava dal Dottore Genchi, però le ripeto, io... lui stava in una stanza chiuso. Noi eravamo in un piano diverso, ma proprio... non ho avuto modo di avere a che fare con lui neanche una volta, mai siamo usciti a fare un servizio, non mi è mai capitato di averlo visto, a differenza...*

(...)

DIFESA, AVV. SEMINARA - *Ci sono altri episodi rispetto, diciamo, al Dottore Genchi, che lei ha avuto modo, diciamo, di...*

TESTIMONE, MILITELLO D. - *Guardi, c'è un episodio indiretto che... praticamente è successo che durante... il 12 marzo del '92, dopo l'omicidio di Salvo Lima, io sono stato fra i primi ad arrivare sul posto e ho fatto, diciamo, ad altri... assieme, unitamente ad altri colleghi la perquisizione a casa del Dottore Lima, dell'Onorevole Lima. In un mobiletto, sotto il televisore di casa Lima, ho rinvenuto un biglietto che mi ha subito mi ha dato all'occhio, perché praticamente era una lettera su carta intestata alla Polizia di Stato. Zona telecomunicazioni, quindi è zona TLC, e... adesso ho vaghi ricordi praticamente di questa... il contenuto, perché praticamente chi scrive, diceva che praticamente aveva presentato una candidatura, adesso non ricordo bene a cosa, e comunque, si metteva a disposizione di Lima, dando calorosi saluti e la firma... uno dei Sottoufficiali che erano sul posto, mi disse che era di Genchi. Questa carta è stata messa agli atti, io non so perché, lei consideri, io ero un agente scelto, quindi mi sono limitato a consegnarlo al Sottoufficiale e il Sottoufficiale, poi, poi penso che sia stata acquisito o sequestrata...*



screditare la persona dell'Avv. Genchi.

Tali dichiarazioni nella loro totale decontestualizzazione rispetto a tutte le altre evidenze probatorie (che cristallizzano un rapporto fiduciario di Genchi con A. La Barbera e una sua partecipazione fattiva<sup>715</sup> alle prime indagini per la strage) finiscono per risolversi in iniziative di delegittimazione davvero maldestre che si ritorcono contro chi le ha pronunciate e che finiscono per rafforzare indirettamente il giudizio di credibilità del testimone e delle circostanze da lui riferite.

E il discorso di Genchi sul minimalismo investigativo di quel contesto temporale (1993) trova un duplice concordante riscontro, con riferimento al successivo anno 1994, nel portato dichiarativo della Dott.ssa Boccassini e del luogotenente Fenu.

La prima ha avuto modo di riferire come l'atteggiamento del procuratore Tinebra nei suoi confronti cambiò radicalmente dopo che Salvatore Cancemi rese dichiarazioni "*indicando possibili scenari e contesti esterni a cosa nostra*" (cfr. pag. 65 verbale ud. del 11.05.2022):

PUBBLICO MINISTERO - *Mi scusi, Dottoressa, cosa intende dicendo capì... capì che non me ne... non me ne dovevo occupare?*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *Me ne sono resa conto, diciamo, nel corso del... dei due anni trascorsi, mi sono resa conto che c'era da parte soprattutto di Tinebra, a cui nonostante tutto, insomma, ha costituito una persona importante tra vittima e carnefice per due anni nella mia vita, non... e questo lo colloco nel '94, soprattutto, avvertivo l'ansia... come dire? Che io me ne andassi... le posso... le posso dire, per esempio, che nel '94 del tutto... eravamo... ero ai ROS, alla sede centrale per un interrogatorio di Salvatore Cancemi, che aveva già dichiarato nei precedenti interrogatori, senza mai... senza mai dire... anzi, lui diceva di non saperlo, delle famose persone importanti che avrebbe incontrato Riina prima del 23 maggio; naturalmente, a quell'interrogatorio doveva essere presente anche Tinebra, che però io aspettai per più di mezz'ora, ma non arrivò, eravamo, quindi... ero da sola in compagnia, ovviamente, degli Avvocati e di Cancemi, e a un certo punto, mi fece... mi riferì che nulla sapeva rispetto a queste persone importanti, però diede una serie di indicazioni di*

---

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Quindi, era una sorta di richiesta di appoggio per un qualche, diciamo, momento di carriera...*

TESTIMONE, MILITELLO D. – *Personale, non so, di carriera... non glielo so dire. E queste sono le uniche cose che, in qualche modo, riguardano il Dottore Genchi, poi di altro, io del Dottore Genchi non so assolutamente nulla. Non so perché abbia avuto... non so se è andato via, sconosco completamente...*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Su questo, lei ha ricordi? Sa se ricordava... se riguardava l'attività, diciamo, Borsellino o riguardava l'attività Falcone? Cioè, dico, lei ha contezza?*

TESTIMONE, MILITELLO D. – *Assolutamente Avvocato. Io non le so dire il motivo, io non... le ripeto, non vedevo il Dottore Genchi, non ci incontravamo, era degli incontri sporadici, anche alle riunioni, era raro che lui ci fosse. (v. pagg. 9-13 verbale ud. del 17.09.2021).*

<sup>715</sup> E ciò a prescindere dalla bontà delle singole soluzioni investigative all'epoca prospettate dal Dott. Genchi (tra le tante si pensi a quella secondo cui il castello Utvegio avrebbe potuto rappresentare un sito di osservazione privilegiata per gli attentatori dato il posizionamento sul monte Pellegrino).

*tutt'altra specie, parlò per la prima volta delle antenne televisive che all'epoca l'imprenditore Berlusconi aveva in Sicilia, fece il nome del... dei referenti che venivano a Palermo per intascare, per... per... per portare danaro contante, che, poi, andava a Cosa Nostra da parte della... di Silvio Berlusconi, fece... e quindi, diciamo, io ho sempre interpretato quell'interrogatorio, non ti dico di più, ti do un osso, se sei brava, ce la fai, se non sei brava non ce la fai.... e quando arrivò Tinebra, lesse... insomma, fu contrariato... fu contrariato, però, nulla poteva fare e naturalmente io preparai una delega molto articolata per cominciare le indagini su quel filone, quella pista, vera o falsa che sia, era doveroso indagare (v. pagg. 13-14 verbale ud. del 03.02.2020).*

Il secondo ha riferito di una sorta di commissariamento finalizzato al controllo della stessa Boccassini da parte di Tinebra allorché Cancemi ebbe a rendere le dichiarazioni sopra richiamate:

*“sicuramente per quanto riguardava la Procura di Caltanissetta a mio ricordo c'è stato un prima e un dopo. Un prima e un dopo che ha il suo limite nelle dichiarazioni di Salvatore Cangemi del febbraio e marzo del 1994 che – per chi ha memoria delle vicende – sono delle dichiarazioni nell'ambito delle quali Cangemi Salvatore ventila l'ipotesi chi presenze esterne a Cosa Nostra nella strage di Capaci inizialmente o mettendo i nomi che poi risulteranno essere quelli di Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Diciamo che fino a quel momento lì io ricordo che la dottoressa Boccassini aveva una autonomia assoluta nel condurre le indagini e senza conflittualità. Da quel momento in poi sorsero forse delle... Non so perché, le ripeto, non assistevo alle riunioni. Però sicuramente da quel momento in poi cambiò qualcosa nei rapporti tra la dottoressa Boccassini e il dottor Saieva da un lato e i vertici della Procura dall'altro. Guardi è un ricordo assolutamente certo e un po' anche imbarazzante perché una volta venne – vado a memoria – il capo centro DIA di Palermo nell'ufficio della Boccassini e disse che aveva ricevuto disposizioni tassative dal dottor Tinebra di non dare corso a deleghe della DDA di Caltanissetta non comprendenti il visto o la firma del dottor Tinebra, cosa assolutamente mai accaduta prima. Mai accaduta prima*

*(...)*

*Io sicuramente ho percepito... perché lei capisce prima si fanno dieci mila deleghe senza alcun problema, poi queste deleghe viene richiesto il visto del Procuratore Capo... Mi viene in mente in questo momento un altro particolare che mi è rimasto assolutamente impresso. Successivamente al rinvio a giudizio per la strage di Capaci venne formato un fascicolo stralcio, un fascicolo stralcio nel quale confluivano le indagini ancora aperte anche su cosiddetti mandanti esterni o convergenza di interessi. Ricordo che alcune di queste indagini riguardavano i noti commercialisti di Palermo Mandalari e Di Miceli e questa indagine venne delegata ai Carabinieri di Palermo. In una circostanza loro ci portarono una informativa che riguardava l'esito di servizi di osservazione. Lo portarono nel mio ufficio, io tutte le carte che arrivavano nell'ufficio della Boccassini avevo un*

*timbro nel quale mettevo “Pervenuto nell’ufficio della Boccassini”. Lor Signori mi insegnano che quello del Pubblico Ministero è una segreteria e non una cancelleria, per cui ero assolutamente titolato a mettere il “pervenuto”. All’indomani, comunque pochissimi giorni dopo venne l’allora dottoressa Ficarra, il dirigente del personale della Procura, che mi chiese quella informativa dicendomi di portarla al dottor Tinebra. Io la portai dal dottor Tinebra il quale mi redarguì dicendomi che quell’informativa non andava depositata alla Boccassini, che avrei dovuto depennare quel timbro di depositato perché c’era stato un errore da parte dei Carabinieri. La cosa mi sorprese... e siamo in questo periodo del dopo, perché fino a quel momento lì il dottor Tinebra quando aveva questo di consultarmi, e mi consento di dire che lo faceva spesso perché aveva avuto modo di apprezzare la mia gestione delle carte, mi chiamava direttamente. Poi e poi mai lui mi aveva interpellato per il tramite – come dire – gerarchico del dirigente del personale” (v. pagg. 11-14 verbale ud. del 14.05.2021).*

Il valore negativo del minimalismo investigativo che emerge e che – come si è visto – non era solo del Dott. La Barbera, ma era (quantomeno) avallato anche dal Dott. Tinebra, non può certamente essere ridimensionato in nome di bonarie argomentazione che, in considerazione del contesto storico di riferimento (biennio 1992-1994), considerino l’attività svolta come finalizzata al rapido conseguimento di concreti risultati investigativi in ordine alle vicende stragiste del ’92, in sintonia peraltro con quanto richiesto da un’opinione pubblica ulteriormente annichilita e sgomenta dal deflagrare nel corso del ’93 delle bombe a Roma, Firenze e Milano.

La fabbricazione del format scarantiniano della strage di via D’Amelio e soprattutto la sua strenua difesa a dispetto di ogni contraria evidenza – nei termini che si è faticosamente cercato di ricostruire nei paragrafi da 5 a 15 – ne sono una plastica evidenza di segno contrario.

Non vi è dubbio alcuno che il Dott. Arnaldo La Barbera fu interprete di un modo di svolgere le indagini di polizia giudiziaria in contrasto - non solo oggi ma anche al tempo - prima ancora che con la legge, con gli stessi dettami costituzionali<sup>716</sup>.

---

<sup>716</sup>PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *Un’altra cosa ancora. Sempre sulla cosa di Contorno. A proposito della perquisizione invece. Ad un certo punto lei dice che La Barbera tentenna per fare la perquisizione, dopo che addirittura invece era stato solerte con lei perfino a tagliare i fili, i così delle cabine del telefono, quindi nella fase di intercettazione, di inizio di questa attività. E lei ha detto l’altra volta “Sicuramente si sarà tirato indietro...”, “Si sarà tirato indietro” lo dico io, la frase la sto sintetizzando, qua invece è testuale “... perché non avrà avuto l’avallo.”. La domanda è: giudiziario o al Ministero?*

TESTIMONE GENCHI – *No, di giudiziario non c’era nulla perché non mi risulta che ci fosse stata interlocuzione con l’Autorità Giudiziaria né sotto il profilo del coordinamento né... siamo ancora con un Codice leggermente diverso da quello attuale. Quindi anche lì dobbiamo misurarci con i tempi. Perché anche con il nuovo Codice la Polizia non è che l’ha digerito subito, anche in termini di rispetto delle competenze e dei ruoli. Ci sono voluti anni perché cambiasse il modo di concepire le indagini. La Polizia di La Barbera e di quella generazione ha concepito le indagini come fatto della Polizia giudiziaria, non del Pubblico Ministero. Per intenderci. Come oggi. La Barbera non è che tentennava per la perquisizione. Addirittura, La Barbera... perché tenga conto che c’erano stati questi dieci, quindici, tredici omicidi,*

Egli non si limitò ad esaltare in buona fede “la pista della Guadagna”, ma pose consapevolmente in essere (egli stesso e per interposta persona) una lunga serie di forzature, abusi e condotte certamente dotate di rilevanza penale ampiamente illustrate nel corso dei paragrafi precedenti.

Epperò gli elementi probatori partitamente analizzati finora non consentono di ritenere – al di là di ogni dubbio ragionevole – che Arnaldo La Barbera fosse concorrente esterno all’associazione mafiosa c.d. cosa nostra o che l’abbia agevolata favorendo il perdurare dell’occultamento delle convergenze dell’associazione con soggetti o di gruppi di potere cointeressati all’eliminazione di Paolo Borsellino e dei poliziotti della sua scorta<sup>717</sup>.

Non vi è dubbio che A. La Barbera abbia agito “anche” per finalità di carriera e – dopo essere stato “posato” alla fine del 1992 in corrispondenza con l’arresto di Contrada – una volta “rientrato” nel circuito abbia fatto letteralmente “carte false” per poter mantenere e accrescere la propria posizione all’interno della Polizia di Stato e nell’establishment del tempo.

E se può fondatamente condividersi l’assunto che “*parlare di questo gigantesco, inaudito depistaggio solo per motivi di carriera del dottor La Barbera è la giustificazione aggiornata e rimodulata, classica di “Cosa Nostra” quando c’erano i morti ammazzati, è questione di donne*” (v. pag. 5 verbale ud. del 11.05.2022) , non può però automaticamente sostenersi – pena il cedere ai richiami della *doxa* ai danni della conoscenza scientifica e processuale basata sugli elementi probatori raccolti – che il

---

*adesso non ricordo quanti fossero. E c’era stato anche un altro particolare, ripeto che è una data che non dimenticherò, è scolpita, mi pare fosse il 16 marzo del 1989, che fu l’uccisione di D’Onufrio. L’omicidio di D’Onufrio ci ha fatto riflettere molto. Ci ha fatto anche un po’ preoccupare. Dalle cose anche che La Barbera mi ha detto su quella che era ormai diventata l’abitazione di D’Onufrio, il ruolo di D’Onufrio, che avrebbe ospitato Buscetta, insomma avrebbe approntato questo tipo di collaborazione. Quindi questo rapporto che De Gennaro personalmente avrebbe mantenuto con la famiglia D’Onufrio e con il barone Antonio D’Onufrio. Questo viene sparato a mitragliate, e dopo che era morto gli hanno sparato alla bocca. Perché era sicuramente morto quando è stato attinto dai colpi di mitragliatrice. Non c’era nemmeno bisogno che scrivessero l’epitaffio di quell’omicidio. E devo dirle che la cosa mi ha anche un po’ fatto preoccupare, non in termini di incolumità fisica, ma di quale era il rischio in cui quel tipo di azione che noi abbiamo scoperto e stavamo scoprendo con le attività che si stava facendo di casuale individuazione di quella casetta in cui si rifugiavano Gaetano Grado e Salvatore Contorno, con quella che poteva essere l’attività in itinere, e quindi un rischio di omicidi che potessero avvenire in tutte le direzioni. Capisce che impedire la consumazione di omicidi è la prima regola per qualunque uomo dello Stato. Quindi io avvertito su di me il peso e la responsabilità. Ecco perché dopo la vicenda D’Onufrio, dopo che gli omicidi continuavano, quando io metto alle strette La Barbera “Qua bisogna agire”, La Barbera non vuole agire. Addirittura, non è che dice “Non voglio fare la perquisizione”, La Barbera pensava di fare irruzione e ammazzarli a tutti. Partiamo da lì. Cioè il problema non è la mia opposizione ad un rifiuto di La Barbera di perquisizione... La mia è a quello che mi dice “Entriamo là dentro e li ammazziamo a tutti”. Lui non era la prima volta tra l’altro che si trovava...Lui una volta a Venezia ha avuto notizia che dovevano fare una rapina ad un carro portavalori, non è che non ha fatto partire il carro portavalori, ha fatto un servizio di appostamento, si è messo sul carro portavalori blindato, con gli oblò che si aprivano, il carro è stato fermato nel luogo dove le intercettazioni e i servizi di Polizia avevano detto che sarebbe stato fermato e bloccato per essere rapinato, e dall’interno ha sparato e ha ammazzato a tutti. In un’altra occasione in cui probabilmente ha avuto notizia che dovevano fare una rapina ad un centro estetico, un centro di bellezza, se n’è andato là, si è fatto rapinare e l’ha fatto fuori pure. Dico La Barbera aveva questo sistema molto risolutivo delle questioni (v. pagg. 52-54 verbale ud. del 11.01.2019).*

<sup>717</sup> D’altronde non è emersa prova che La Barbera fosse a conoscenza di tali convergenze o che vi abbia preso parte (v. par. 16.2).

suo agire fosse quantomeno finalizzato all'agevolazione di cosa nostra nel senso prospettato del capo di imputazione.

Nonostante A. La Barbera fosse un alto dirigente della Polizia di Stato (certamente ben più apicale degli odierni imputati) era anch'egli un anello intermedio della catena e sarebbe stato importante, ai fini che qui rilevano, poter risalire quella catena per poter apprendere appieno scopi e obiettivi dell'attività di cui si discute.

E, in ossequio alla declinazione di quel diritto alla verità di cui si è detto (v. par.1) bisogna dire con estrema chiarezza che il lungo tempo trascorso ha ottenuto il risultato sperato.

Infatti, i protagonisti di livello apicale di quella stagione, ove non deceduti non hanno fornito alcun elemento utile alla ricostruzione dei fatti e si sono potuti trincerare, talvolta con malcelata stizza, dietro l'età avanzata e il tempo lungamente decorso.

Emblematica in tal senso è la deposizione del Dott. Luigi Rossi<sup>718</sup>.

Egli, in relazione alla nomina a capo della Squadra Mobile di Palermo, ha riferito circostanze non pienamente corrispondenti alla realtà in ordine a pregresse competenze specifiche del Dott. La Barbera (*"lui già aveva lavorato su Palermo, e quindi, funzionario che già conosceva la realtà palermitana delle indagini"*; v. pag. 81 verbale ud. del 17.01.2019)<sup>719</sup>, ha riferito di non avere saputo della collaborazione del Sisde<sup>720</sup>, di non avere ricordi in ordine alla formazione dei gruppi di lavoro

---

<sup>718</sup> Egli, già Questore di Catania, è stato direttore della Criminalpol dal novembre 1988 al febbraio 1994 ed anche vicecapo della Polizia di Stato. È stato altresì Prefetto di Palermo dal settembre 1994 al gennaio 1995 ed ha successivamente ricoperto (dal gennaio 1995) l'incarico di Sottosegretario di Stato per l'interno.

<sup>719</sup> In realtà, come ha avuto modo di precisare il Dott. Savina nel corso della sua escussione, la parentesi palermitana di La Barbera si era limitata a un'aggregazione limitata a pochi mesi, dopo gli omicidi di Cassarà e Montana nell'estate del 1985:

*"viene nel '85, quindi, a Palermo la prima volta, e in realtà, dopo qualche mese, lui, il Dottor Longo, il Dottor Cirillo da Napoli e altri Magistrati...e altri funzionari di Polizia, dopo l'omicidio di Cassarà e di Montana, viene richiamato dalla Procura di Venezia nel momento in cui c'era il... il... l'esplosione della banda di Felice Maniero, la banda... la Mala del Brenta"* v. pag. 35 verbale del 12.10.2020).

<sup>720</sup> PUBBLICO MINISTERO - *Senta, c'è stata, per quanto è a sua conoscenza, una... una sinergia o un coordinamento fra l'attività dell'organo investigativo, e del... del Sisde... e dell'allora Servizio Civile, cioè del Sisde?*

TESTIMONE ROSSI L. - *Non... non era di competenza mia, certamente questo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Né lei seppe se l'allora capo della Polizia, Prefetto Parisi, ebbe mai a... insomma, a riferire o... possibili... possibili...*

TESTIMONE ROSSI L. - *Per mia conoscenza, no, a mia conoscenza.* (v. pag. 84 verbale ud. del 17.01.2019).

In contrasto con il narrato del Dott. Rossi è la testimonianza del Dott. Narracci sul punto:

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *E in relazione al periodo in cui fu costituito, poi, il gruppo del Sisde di attività... che svolgesse attività di supporto per le stragi, a seguito di quell'incontro col Dottor Tinebra, c'erano interlocuzioni con il Dottor Luigi Rossi?*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *Sì.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *E chi le teneva?*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *Le teneva direttamente il Dottor Contrada.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *Uhm. E nella... per quello che è a sua conoscenza.*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *Ma dico questo perché qualche telefonata in macchina l'ho presa io, ed era il Dottor Luigi Rossi che cercava il Dottore Bruno Contrada.*

che si occupavano delle stragi<sup>721</sup> ed ha altresì affermato che, nel merito delle piste investigative da seguire per la strage di via D'Amelio, non ebbe a confrontarsi con La Barbera atteso che *“eravamo solo interessati che si risolvesse l'indagine, con dei risultati”*, essendosi la Criminalpol limitata ad *“una ovvia sollecitazione per la soluzione di un caso così clamoroso, questo non è... se si chiedeva, si chiedeva di avere una soluzione, insomma, ma...le modalità con cui dovevano raggiungere il risultato era esclusivamente un problema di Polizia Giudiziaria e di magistratura”* (v. pagg. 82-84 verbale ud. del 17.01.2019).

Le risposte “preconfezionate” fornite dal teste, forse in astratto accettabili ove si pensi alle numerose emergenze di cui in quegli anni poteva essere investito il capo della Direzione Centrale Polizia Criminale (Criminalpol), sono in concreto poco credibili ove si rifletta:

- a) sulla portata devastante – anche sul piano socio-istituzionale – della strage di via D'Amelio che non fu certo evento di poco momento;
- b) sul fatto che, come si è visto, il Gruppo Falcone Borsellino non era un gruppo di lavoro periferico, ma aveva uno statuto *ad hoc* che lo incardinava direttamente all'interno della Criminalpol (diretta dal Dott. Rossi) al pari di altre strutture di livello centrale come lo Sco.

E sotto quest'ultimo profilo non può essere dimenticato come un affidamento così maggioritario delle indagini di via D'Amelio ad un unico gruppo (non interforze) di elementi appartenenti ad una sola forza di polizia giudiziaria rappresentò un *unicum* anomalo, soprattutto ove posto in comparazione con quanto accaduto per le indagini sulla strage di Capaci<sup>722</sup>.

---

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *Ho capito.*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *Quindi, ecco, perché dico, certamente sì.* (v. pagg. 163-164 verbale ud. del 22.07.2020).

<sup>721</sup> PUBBLICO MINISTERO - *La costituzione del gruppo dei... dei gruppi all'interno della Squadra mobile di Palermo, che si occupavano delle stragi, quindi, l'organizzazione degli uffici di Polizia... di Polizia... di Polizia Giudiziaria palermitana, in relazione a un evento, a degli eventi particolari, rilevanti, come furono le due stragi, diciamo, a distanza di poche settimane l'una dall'altra, comportò un particolare sforzo organizzativo nel quale la... la Criminalpol, l'ufficio da lei diretto venne coinvolta?*

TESTIMONE ROSSI L. - *Ma adesso non ricordo, ma può darsi che abbiamo mandato dei funzionari nella aggregazione per rendere più efficiente, però, questi dettagli non li ricordo.* (v. pag. 82- 83 verbale ud. del 17.01.2019).

<sup>722</sup> PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – .. *Cioè gli album fotografici che venivano mostrati nel corso degli interrogatori e delle indagini delle stragi venivano approntati da chi?*

TESTIMONE FENU GIANDOMENICO – *All'epoca c'era... ci si rivolgeva all'organo investigativo che in quel momento trattava quel segmento di indagine. Per cui ad esempio tutto il nucleo facente capo ai Ganci, Ganci Raffaele e...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Al ROS.*

TESTIMONE FENU GIANDOMENICO – *Al ROS. Tutto ciò che riguardava Di Matteo Mario Santo e La Barbera Gioacchino alla DIA. In resto alla Squadra Mobile di Palermo. Ma c'era una sequenza logica perché il primo organo investigativo che interviene è la Squadra Mobile poi divenuta gruppo investigativo Falcone e Borsellino. La Direzione Investigativa Antimafia subentra con...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Sì, poi parte con settembre del 1992 su La Barbera e...*

TESTIMONE FENU GIANDOMENICO – *Intercettazione di via Ughetti.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *E arriva in via Ughetti.*

TESTIMONE FENU GIANDOMENICO – *Esatto.*

La valutazione del quadro probatorio è ulteriormente complicata ove si consideri che – se può fondatamente convenirsi sul fatto che l’attività svolta da La Barbera ebbe a mantenere il baricentro delle indagini intorno alla famiglia della Guadagna – sostenere che il depistaggio (o meglio la c.d. scarantinizzazione della strage) ha “*voluto coprire delle alleanze, delle cointeressenze di alto livello di cosa nostra*” (v. pag. 5 ud. del 11.05.2022), comporta altresì l’onere di dover concretamente spiegare:

a) la chiamata in correità da parte di Scarantino di Giuseppe Graviano, al tempo *trait d’union* tra cosa nostra ed il mondo istituzionale, artefice dell’intera stagione stragista condotta da “cosa nostra” (nel biennio 1992-1994) e che vide primo protagonista fino all’aprile ’94 il mandamento di Brancaccio da lui diretto<sup>723</sup>;

b) l’indicazione fornita dallo stesso Scarantino con riguardo all’ambigua figura di Scotto Gaetano, uomo d’onore dell’Arenella condannato all’ergastolo nel Borsellino Bis, indicato da vari collaboratori

---

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Questo è chiaro. E i Ganci invece era un’attività del ROS che poi arriva a Riina per intenderci.*

TESTIMONE FENU GIANDOMENICO – *Esatto. Quindi ciascun organo investigativo predisponiva gli album fotografici in funzione di quella attività.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Questo per Capaci. E per Via D’Amelio? Per quello che sa lei insomma.*

TESTIMONE FENU GIANDOMENICO – *Reputo di sì anche perché per Via D’Amelio quasi tutte le indagini le ha fatte la Squadra Mobile, il gruppo investigativo Falcone e Borsellino.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Anche qua mi ha anticipato. Se le risulta se, come era successo per Capaci, anche per Via D’Amelio vi fosse stata una pluralità di interventi investigativi o se invece c’era il Gruppo Falcone e Borsellino che investigava.*

TESTIMONE FENU GIANDOMENICO – *Allora c’era il gruppo investigativo Falcone e Borsellino come referente principale. Però ad esempio quando voi vennero individuati i cellulari riferibili a Spatuzza Gaspare, che sappiamo essere poi – come dire – responsabile della strage di Via D’Amelio, i contatti poi venivano rielaborati anche in funzione di acquisizioni di tabulati delle indagini di Capaci. Quindi c’era un intreccio. Però prevalentemente le indagini su Via D’Amelio le ha effettuato il gruppo investigativo Falcone e Borsellino (v. pagg. 62-63 verbale ud. del 14.05.2021).*

<sup>723</sup> Appare infatti del tutto palese che, alla luce di quanto in particolare emerso all’esito dei processi celebratisi in ordine alle c.d. stragi nel continente (cfr. prod. Avvocatura dello Stato del 23.03.2022 in atti) e delle stesse propalazioni di Gaspare Spatuzza in relazione all’incontro al Bar Doney (v. pagg. 18-19 verbale ud. del 05.02.2019), qualsiasi tentativo di sabotaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio “schermando” la partecipazione (a vario titolo) di soggetti ritenuti inseriti o comunque collegati a settori deviati dei servizi di sicurezza, avrebbe dovuto accuratamente evitare il coinvolgimento di personaggi come Giuseppe Graviano, soggetto che ebbe in quegli anni ad instaurare e gestire in prima persona rapporti con personaggi inseriti in contesti istituzionali.

di giustizia (anche da Vito Galatolo<sup>724</sup> e Francesco Onorato<sup>725</sup> nell'odierno procedimento) come

---

<sup>724</sup> PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Prego, lei ha parlato dell'Utveggio, vuole spiegare che cosa è l'Utveggio e come...*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Sì, là c'era un... un coso centrale dei Servizi, dove c'erano appartenenti ai Servizi Segreti.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Questo lei come lo sa?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Lo sappiamo perché è una cosa... tramite mio zio Galatolo Giuseppe che sapeva tutto di quello che c'era. Non lo potevo sapere io al cento per cento se era vero o non era vero. Ma siccome c'era una persona che per noi faceva parte dei Servizi Segreti, ed era Gaetano Scotto, che...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Chi è Gaetano Scotto?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Uomo d'onore della famiglia dell'Arenella, sottocapo dell'Arenella, appartiene al mandamento di Resuttana. Però si diceva sempre che avevano questi contatti con i Servizi Segreti. L'avevano visto con altri esponenti di queste persone.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Questo lo diceva chi, scusi? Deve dare sempre il riferimento, altrimenti...*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Mio zio Galatolo Giuseppe.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – *Scusi questi incontri con appartenenti ai Servizi Segreti, tra Gaetano Scotto e appartenenti a questi Servizi si sarebbero svolti dove?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Anche in vicolo Pipitone*

(...)

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Questi contatti le risultavano personalmente?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Guardi personalmente contro io ho visto Gaetano Scotto parlare con Tizio no. Le posso dire che ho visto delle persone, non se voi avete... ho visto delle persone che Gaetano Scotto al tempo, ai tempi che aveva un ristorante a Piazza Tonnara, che lui faceva lo chef, ma il ristorante era suo, in quel periodo che stiamo parlando sempre dopo il 1990, con persone che poi facevano parte dei Servizi Segreti.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Cioè?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Non so... di nome non so chi sono, ma di faccia... Avvocato si faccia dare il percorso, io li ho riconosciuti pure in fotografie che si trovavano con Gaetano Scotto in quel periodo.*

DIFESA, AVV. SEMINARA – *Quindi soggetti che lei ha riconosciuto in foto far parte dei Servizi?*

IMPUTATO P.C. GALATOLO – *Sì. (v. pagg. 15- 16, 31-32 verbale del 04.02.2019).*

<sup>725</sup> PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Senta lei ricorda se personaggi legati alle istituzioni sono mai... lei li ha mai visti in vicolo Pipitone? Soggetti che frequentavano quel sito?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *In questo vicolo Pipitone ho visto un paio di volte il maresciallo dell'Acquasanta che era uno che era proprio nelle mani della famiglia dell'Acquasanta. Ho visto qualche volta Gaetano Scotto insieme... con la moto di Gaetano Scotto veniva qualche volta Faccia di Mostro a trovare...*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Faccia di Mostro scusi spieghi... Spieghi chi è.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Il poliziotto Aiello che veniva a trovare pure i Galatolo che io ogni tanto mi trovato pure lì.*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Stiamo parlando del 1989 o 1988, in questo periodo. 1987. Subito dopo che sono uscito, sono diventato reggente, che andavo a trovare Pino Galatolo, Bonanno.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Ho capito. Quindi Gaetano Scotto aveva rapporti con questo personaggio diretto?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Sì, aveva rapporti con questo personaggio. Io non sapevo che si chiamava Aiello, l'ho saputo dopo.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Questo personaggio le è rimasto impresso per quale motivo?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Il motivo mi è rimasto impresso perché sapevo che era un poliziotto e che portava la moto di Gaetano Scotto. Gaetano Scotto aveva una Suzuki di queste antiche, abbastanza grossa, vistosa.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. LUCIANI – *Sa se questo Aiello aveva rapporti con La Barbera?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *No, no.*

(...)

PARTE CIVILE, AVV. REPICI – *Lei questi rapporti di Gaetano Scotto con esponenti delle istituzioni lei da chi li ha appresi?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – *Anche quello stesso Scotto.*



personaggio chiave nei rapporti tra cosa nostra e spezzoni deviati dei servizi di sicurezza.

In altri termini, la sceneggiatura di un depistaggio asseritamente ideato e costruito da Arnaldo La Barbera, imposto allo Scarantino al fine di nascondere gli inconfessabili rapporti intrattenuti da personaggi inseriti in contesti istituzionali con gli uomini di cosa nostra, mai avrebbe potuto indicare tra gli obiettivi da perseguire proprio coloro che in tale prospettiva rappresentarono i canali riservati del dialogo tra i contrapposti schieramenti.

E nel prospettare la tesi di cui sopra non si può mai dimenticare come essa contrasta con la genesi dell'affidamento a La Barbera del gruppo Falcone - Borsellino che più che "preordinata" *ab origine*, pare la conseguenza anche di una serie di fattori esterni.

Invero, non può trascurarsi che – come riferito dallo stesso Genchi – dopo il suo trasferimento su domanda (il 28.10.1992) e quello, d'autorità, dello stesso La Barbera ad altro incarico (vice Consigliere Ministeriale presso il Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale della Polizia Criminale a far data dal 11.01.1993)<sup>726</sup>, solo la "forzatura" svolta dalla Procura di Caltanissetta che attribuì deleghe *ad personam* ai due funzionari, obbligò di fatto l'amministrazione di appartenenza<sup>727</sup>

---

PARTE CIVILE, AVV. REPICI – *Ne ha parlato Gaetano Scotto?*

TESTIMONE ASSISTITO ONORATO – Sì. (v. pagg. 141-142, 147 ud. del 06.02.2019).

<sup>726</sup> E trattasi di trasferimento rispetto al quale l'A.G. di Palermo non oppose diniego (v. all. ti 2 e 3 alla nota del Ministero dell'Interno del 05.01.2010 acquisita all'udienza del 11.04.2022).

<sup>727</sup> E Genchi nel corso della sua deposizione ha ricostruito anche la genesi del progressivo ostracismo da parte della Polizia di Stato nei suoi confronti da ricollegarsi all'incarico di consulenza, affidatogli dal procuratore capo di Caltanissetta Dott. Celesti, sui dispositivi di Falcone rispetto ai quali egli poté constatare manomissioni:

PUBBLICO MINISTERO – *Veniamo al suo rapporto con Caltanissetta. Si apre quando e con quale incarico?*

TESTIMONE GENCHI – *io vado a giugno... c'è il Procuratore Celesti. Questo è un dato molto importante, non è un dato secondario. Perché io parto per il Canada, avevo programmato un viaggio in Canada..Mentre sono in Canada esce sul Sole 24 Ore una intervista della giornalista Liana Milella che pubblica alcuni stralci degli appunti di Falcone, che Falcone le aveva dato e che aveva scritto con il suo databank. La il databank che lui aveva comperato negli Stati Uniti dopo avere visto il mio, da cui nasce sostanzialmente il nostro rapporto. Lui mi chiama perché non riusciva ad accenderlo e pensava che fosse guasto, io gli ho detto che non c'era la garanzia in Italia avendolo comprato negli Stati Uniti, poi c'era semplicemente da togliere la linguetta della batteria perché se non si toglieva la linguetta non si accendeva. Quando si è acceso ha sorriso, insomma. L'ha voluto lasciato in inglese, me lo ricordo come se fosse oggi, io glielo stato settando in italiano "No, no, va bene in inglese.". Poi ha iniziato ad usarlo devo dire quasi meglio di me, perché l'ha usato veramente... lo collegava al computer con il cavetto seriale, insomma riusciva veramente ad ottimizzarlo e a farlo funzionare. Una persona di grande intelligenza. Ovviamente versatilità anche informatica. Esce questo articolo, io torno dal Canada e mi chiama Celesti che aveva già parlato con La Barbera, aveva anticipato a La Barbera la sua volontà, il suo intendimento di conferirmi una consulenza su questi sistemi e supporti informatici che erano stati rinvenuti e sequestrati in vario modo dopo la strage.*

PUBBLICO MINISTERO – *E in vari luoghi anche?*

TESTIMONE GENCHI – *Sì, in parte a casa, poi furono consegnati dal dottor Morvillo, poi si scoprì che quelli consegnati dal dottor Morvillo erano stati bonificati, addirittura l'applicazione di un software PCTools che è un applicativo che serve proprio per cancellare in modo irreversibile i file. Comunque lasciamo perdere, perché è tutto scritto nelle consulenze. E poi c'erano anche dispositivi che Falcone aveva nella sua stanza al Ministero, alla Direzione Centrale degli Affari Penali, stanza che fu immediatamente sottoposta a sequestro dal Procuratore della Repubblica con l'apposizione fisica dei sigilli all'unica porta di ingresso. Era una stanza ad angolo che aveva sì due finestre che davano al piano alto del palazzo di via Arenula, ma che aveva un'unica porta di accesso. E già dal primo sopralluogo in questi computer immediatamente dopo che io li ho accesi mettendo i file nascosti in ordine di data, mi accorsi che un file aveva*

---

*una data del 23 giugno – mi pare – successiva alla strage, successiva alla perquisizione e all'apposizione dei sigilli. E l'aspetto ancora più grave era che il file si fosse denominato Orlando.bak e che era il file di backup di un Orlando.doc che nel computer non c'era più perché era stato tolto, e che prima di essere tolto era stato aperto e salvato nella versione modificata che il poco accorto operatore che l'ha fatto ha sottovalutato che il Word, che era l'editor di testo che all'epoca utilizzava Falcone, sotto il sistema operativo Microsoft MS-Dos, realizzasse una copia nascosta del file che è la prima cosa che io ho trovato, insieme ad altre tracce, evidenti devo dire, di manomissione in un computer che si trovava in una stanza sottoposta a sequestro. Ricordo un'espressione dell'allora dottoressa... c'era Ferrari, Pomodoro, insomma erano tutte là, "Sì, va beh, ma in fondo era un sequestro virtuale, non era un sequestro...", ho appreso per la prima volta l'istituto del sequestro virtuale, che conoscevano ancora. Perché serviva a Claudio una proposta di legge, non so, una cosa del genere, e quindi bisognava entrare nella stanza e prendere la proposta di legge che era nello scrittorio di Falcone che serviva a Claudio, Claudio era Martelli, il Ministro della Giustizia..*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Scusi lei nell'ambito del sequestro virtuale scopre questo file...*

**TESTIMONE GENCHI** – *Io non solo scopro questo, poi...*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Le anomalie, diciamo, che evidenzia sia per quanto riguarda i supporti fissi che quelli mobili.*

**TESTIMONE GENCHI** – *Siccome intuitivo, perché pur essendo molto più giovane di quanto sono adesso capii che qui la cosa non era messa male perché vidi subito quale fu l'atteggiamento, il gelo della mia Amministrazione quando io accettai questa consulenza.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Non era messa bene, non era...*

**TESTIMONE GENCHI** – *Sì, assolutamente. Io fin da subito ho ricevuto una serie di segnali che non avevano affatto gradito che io accettassi questa consulenza dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta. Ed io da allora notai un cambio, diciamo, di atteggiamento nei miei confronti. Non da parte del capo della Polizia, eh? Che poi peraltro vidi sempre più di rado e poi non vidi più, non incontrai più, perché cominciai a capire che anche il capo della Polizia cominciava ad essere sostanzialmente commissariato. Io ebbi la sensazione netta, dal momento in cui si insediò il Ministro Mancino, per intenderci, per contestualizzare storicamente, che... Però non lo stesso giorno, parlo di settimane... ad una progressiva erosione, perdita di quello che era il ruolo carismatico del capo della Polizia, ma non solo nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ma nelle istituzioni del Governo dello Stato... E a questo progressivo calo di peso politico di Parisi io noto l'emergere di peso e di ruolo dell'allora capo della Criminalpol che era il Prefetto Rossi. Che poi diventerà addirittura, nel Governo Ciampi successivo, nel Governo tecnico, diventerà addirittura Sottosegretario all'Interno con delega per la Polizia. Dopo che Parisi sarà rimosso da capo della Polizia*

**PUBBLICO MINISTERO** – *L'esito della sua consulenza, del suo lavoro?*

**TESTIMONE GENCHI** – *Io ho visto che c'erano molte cose che non mi convincevano. Intanto quando presi in mano i reperti che mi furono consegnati alla Procura Generale di Palermo dove c'era il dottor Vaccara che era all'epoca applicato alla Procura di Caltanissetta e li esaminammo subito mi stranizzai perché erano installati questi software, questi utilities di cancellazione dopo la strage, nei computer peraltro che consegnò il cognato del dottore Falcone.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Quindi questo lei lo nota sui supporti...*

**TESTIMONE GENCHI** – *Questo lo noto subito e incomincio un attimo a capire. Quindi quando si doveva andare a Roma per prelevare questi computer io insisto con il Pubblico Ministero, il dottor Carmelo Petralia, che devo dire seguiva operativamente, come seguì l'incarico, questo tipo di operazione. Ho preteso, dissi "Dottore guardi secondo me sarebbe opportuno che le operazioni che andremo a svolgere a Roma e che poi andiamo a svolgere a Milano sulla Casio – dove dei tecnici tramite l'intermediazione con i giapponesi ci dovevano dare ausilio per recuperare i dati cancellati dalla Casio, anch'essa consegnata dal dottor Morvillo – è bene che ci sia pure lei, perché io non voglio avventurarmi in un Ministero della Giustizia a manu militari a fare delle operazioni.". Il dottor Petralia non se lo fece dire due volte, partimmo insieme, siamo arrivati a Roma e quindi insieme sotto la direzione del dottor Petralia rimuoviamo i sigilli, accediamo nella stanza e facciamo queste operazioni. A questo punto questi computer erano un Compac portatile, un computer fisso della Olivetti, più accessori varie, dischetti e cose varie, li abbiamo reperiti E dovevamo portarceli a Milano perché a Milano c'era il secondo appuntamento per la Casio per estrapolare dalla Casio i dati che erano stati cancellati. Io in maniera assolutamente normale, cioè io riuscivo a quell'epoca a fare spostare gli elicotteri, telefonava, si alzava un elicottero, arrivavano a Caltanissetta con gli elicotteri, ci muovevamo con gli elicotteri, veniva l'areoplano da Milano per prenderci, cioè ci muovevamo in questi termini con l'utilizzo delle risorse dello Stato. Non parliamo delle macchine per cui praticamente si telefonava ovunque si arrivava e c'era la macchina che ti veniva a prendere nella pista, e con la macchina si partiva e si arrivava, ci si muoveva, si chiamava l'ufficio di Polizia, qualunque esso fosse, e si mettevano tutti a disposizione, tutta Italia. A questo punto io chiamo la Questura di Roma per avere delle macchine per*

---

*spostarci con un Magistrato che aveva già una tutela armata, obbligatoria, quindi che doveva essere assicurata anche a Roma e anche negli spostamenti, e quindi chiedo intanto questo, e poi chiedo un mezzo di ausilio unico perché si potesse andare a Milano trasportando peraltro dei reperti che erano i computer di Falcone. Io che muovevo fino al giorno prima aeroplani, elicotteri, non dico missili perché non ne avevamo, l'aeroplano della Polizia, tutto quello che c'era di logistico della Polizia, non riesco ad avere la macchina. Faccio telefonate al Ministero e mi accorgo che c'era un muro. A quel punto io capisco... "No, dobbiamo parlare con il Gabinetto. Aspettiamo disposizioni del Gabinetto. No il Gabinetto... il capo della Polizia, il Ministro...", "Mi serve la macchina. Una macchina qualunque perché noi possiamo andare a Milano e abbiamo i reperti, mandateci qualcuno. Ma non volete mandare la scorta? Lo scorto io il dottor Petralia.", perché eravamo io, il dottore Petralia – che è vivo ancora – e il dottore Petrini che hanno ucciso. Non riesco ad avere la macchina. Io non la mia carta di credito con il taxi sono andato in via Veneto alla Hertz, ho noleggiato una macchina, una Croma, ho pagato con la mia carta di credito, c'è la ricevuta nella mia liquidazione della consulenza per la strage di Capaci, allegata, con quella macchina vengo in via Arenula, io e l'ingegnere Petrini ci carichiamo i computer nella macchina, mi carico il dottore Petralia, e con il dottore Petralia ce ne andiamo in macchina a Milano. Proprio la scena del film il Magistrato che fa Palermo– Milano solo andata, non mi ricordo... So che l'ho riportato. Ho avuto la sensazione proprio di essere da solo contro lo Stato sostanzialmente, perché a quel punto mi è crollato un mondo in quel viaggio. Siamo ad ottobre del 1992. Decodifichiamo questa agenda, non le dico quello che viene fuori, cioè estrema sorpresa viaggio negli Stati Uniti, estrema sorpresa dell'incontro con Mutolo al carcere di Spoleto, di Falcone che incontra Mutolo, cosa di cui nessuno aveva parlato. In un incontro in cui c'era Gianni De Gennaro e Gian Nicola Sinisi che non avevano mai detto a nessuno di avere incontrato Mutolo. Poi non capisco a che titolo Falcone è potuto entrare in un carcere e parlare con un detenuto. Ma questo poi attiene ad un altro aspetto. Come mai Borsellino non ne sapesse nulla di tutto questo incontro? Poi tutto il resto sono domande che ci siamo fatti dopo. Ma intanto siamo rimasti basiti su presenza di queste cose. Basiti da un incontro che Falcone doveva avere con Giammanco il giorno dopo essere venuto a Palermo, quando poi è stato ucciso. Doveva andare a Favignana alla mattanza dei tonni. Aveva annotato in quella agenda, che il signor Sinisi disse che non usava da mesi, la partecipazione ad un convegno a Valladolid che era stato organizzato poco prima e lui aveva dato l'assenso poco prima, quindi non è vero che non lo usava da mesi, non è vero che si era smagnetizzato all'aeroporto. Quindi tutto una serie di circostanze. "Sì, usava solo l'agenda cartacea" non è nemmeno vero perché poi nei giorni in cui sarebbe stato negli Stati Uniti nell'agenda cartacea non c'era niente, poi io sento un altro teste che è il dottore Cordova che mi dice che lo incontra a Vienna dove lui effettivamente va. Però da Vienna sparisce Falcone, non partecipa al convegno di Vienna dei giorni successivi e sono proprio quei giorni in cui nell'agenda noi lo dovremmo trovare a Washington.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Perché nell'agenda c'è scritto che?*

**TESTIMONE GENCHI** – *Nell'agenda c'è scritto che nei giorni di aprile lui va a Washington e partecipa pure ad una cena all'ambasciata inglese.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Subito dopo il viaggio a Vienna?*

**TESTIMONE GENCHI** – *Esatto, subito dopo. Dove lui effettivamente è andato. Anche questo non risultava nemmeno ufficialmente. Io torno da Milano a stretto giro di posta arriva un altro telex in cui io sono trasferito al Reparto Mobile di Palermo e cesso dall'incarico del dirigente del Nucleo Anticrimine*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Siamo in che data?*

**TESTIMONE GENCHI** – *Mi pare 28 ottobre, ottobre del 1992*

(...)

**PUBBLICO MINISTERO** – *Lei mi ha parlato prima del Prefetto Rossi, che rapporti c'erano tra il Prefetto Rossi e il dottor La Barbera? Se c'erano rapporti.*

**TESTIMONE GENCHI** – *C'erano rapporti buoni, il dottor La Barbera subiva il Prefetto Rossi. Però tenga conto una cosa, che quando apriamo questo fronte sui servizi, su ipotetici mandanti esterni, su una causale esterna delle stragi prima vengo trasferito io ad ottobre e l'antivigilia di Natale improvvisamente con un altro telex viene trasferito e messo a disposizione il dottor Arnaldo La Barbera. E Parisi non dà nessun tipo di spiegazione, non riesce nemmeno il dottore La Barbera a parlare con Parisi. Viene mandato al Ministero in un ufficio che nemmeno era indicato. Gli venne tolto tutto, il telefonino, la macchina, l'ufficio, tutto. Cioè rimaneva praticamente così...*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Ma era una promozione...*

**TESTIMONE GENCHI** – *Promozione magari se gli avessero dato l'ufficio, non gli hanno dato manco questo. Era una rimozione a tutti gli effetti. Poi La Barbera va a Roma, torna da Roma e mi dice testualmente... avevano arrestato Contrada, quindi questo avviene dopo l'arresto di Contrada, noi sapevamo che Contrada sarebbe stato arrestato...*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Lo sapevate prima?*

ad un ricollocamento attivo dei due:

PUBBLICO MINISTERO – *Dottore Genchi scusi un attimo. Dal fatto che lei è al Reparto Mobile, confinato al Reparto Mobile, e che La Barbera viene rimosso con disprezzo e sostanzialmente messo a disposizione del Ministero senza ufficio...*

TESTIMONE GENCHI – *Esatto.*

PUBBLICO MINISTERO – *E siamo a dicembre del 1992, poi come vi riappropriate delle indagini? Come ricominciate a lavorare per la Procura di Caltanissetta? Questo passaggio vorrei che mi spiegasse.*

TESTIMONE GENCHI – *Vengono confezionate una serie di deleghe ad personam che sono agli atti del processo. Lei li trova. Se lei cerca gli incarichi di consulenza. Un secondo incarico di consulenza che viene dato a me dal dottore Cardella appositamente, in concerto ovviamente con la dottoressa Boccassini, che poi magari se l'è dimenticato con gli anni. Viene dato questo incarico. Vengono date delle deleghe personali.*

PUBBLICO MINISTERO – *Questo per quanto riguarda lei. Il dottore La Barbera come rientra*

---

TESTIMONE GENCHI – *Sì, sì, lo sapevamo alcuni giorni prima che avrebbero arrestato da lì a poco Contrada, c'era pronta la misura cautelare. Non so quando l'hanno firmata, chi gliel'ha detto, io l'ho saputo prima. La Barbera mi anticipa "Temo che l'arresto di Contrada avrà ripercussioni anche per noi.", dico "Noi che c'entriamo? Noi stiamo facendo le indagini su Contrada.". Tra l'altro che io proprio prima, pur non essendocene bisogno, li troverà al CED del Ministero dell'Interno dove le (log) sono ancora integre dalla sua formazione dopo la legge 121 del 1981, ci sono delle interrogazioni che io ho fatto fare fin dalla stessa sera della delega dei Magistrati di Caltanissetta per attribuire data certa all'inizio delle mie attività. Io ho fatto fare una serie di interrogazioni al CED del Ministero dell'Interno su tutta una serie di soggetti appartenenti ai servizi di sicurezza, in particolare al servizio informativo per la sicurezza democratica dello Stato. E fra questi c'è Bruno Contrada. Queste interrogazioni sono state fatte su mia disposizione da un operatore, non da me perché non ho mai avuto, mai voluto avere accesso alle banche dati di Polizia fortunatamente. Le ho fatte fare ad altri e le ho documentate per attribuire e conferire data certa al momento in cui noi stavamo iniziando proprio un'attività ufficiale istituzionale nei confronti di questi soggetti. Immediatamente dopo La Barbera mi dice che avrà una ripercussione. Torna dopo l'arresto di Contrada e mi dice "Senti io devo lasciare, tutto deve passare in mano ai Carabinieri perché a breve arresteranno Riina, noi abbiamo stati fatti fuori dalle indagini. A Palermo manderanno – dico l'espressione – un testo di cazzo che deve venire a fare il pupo a dirigere la Squadra Mobile", infatti subito dopo arrivò il dottor Mulas a dirigere la Squadra Mobile che veniva dalla Sardegna (...)*

PUBBLICO MINISTERO – *Mi scusi, mi scusi dottore, ma la decisione assunta dall'amministrazione di indirizzarla al Reparto Mobile, se non ho capito male di revocarle anche gli incarichi che lei aveva come dirigente dell'ufficio Telecomunicazioni...*

TESTIMONE GENCHI – *E nel Nucleo Anticrimine.*

PUBBLICO MINISTERO – *Esatto. Questo provvedimento è motivato esplicitamente o implicitamente con le ragioni di sicurezza?*

TESTIMONE GENCHI – *No, no, no, assolutamente, quel provvedimento è motivato a mia istanza, perché sono stato io che ho chiesto, nel momento in cui ho visto e ho notato un certo atteggiamento dell'amministrazione nei miei confronti...*

PUBBLICO MINISTERO – *Io vorrei tornare sulla sua vicenda. Perché lei dice "La mia carriera è finita.". Lei con La Barbera – ad ottobre parlo, non successivamente – di queste cose, ossia di questo fatto che il Ministero dell'Interno comincia ad avere nei suoi confronti un atteggiamento non collaborativo, ne parla con La Barbera in quel momento?*

TESTIMONE GENCHI – *Sì, La Barbera mi difende a spada tratta, La Barbera dice "Giacchino stai tranquillo che la tua questione si chiarirà perché nei tuoi confronti c'è grande stima e grande apprezzamento, l'unica cosa è che di tutte hanno paura." (v. pagg. 69-75, 86-87 verbale ud. del 14.12.2018, nonché pagg. 6, 10 verbale ud. del 11.01.2019).*

dalla finestra?

TESTIMONE GENCHI – *Il dottor La Barbera a questo punto con le deleghe il Ministero dell'Interno è costretto nel braccio di ferro a dare vantaggio alla Procura di Caltanissetta, quindi agiamo in posizione di forza, perché ovviamente non è avvenuto un colpo di stato, è avvenuto semplicemente un tentativo di subornare le indagini. Di fronte alle deleghe fanno buon viso a cattivo gioco. Quindi gli danno qualche stanza, gli danno qualche macchina, lo rilegano alla Criminalpol dove eravamo perfettamente osservati e controllati dai vecchi amici di Contrada, tanto che le prime intercettazioni che noi facciamo le facciamo le due stanze una a sinistra e una a destra, accanto alla mia e accanto a quella di La Barbera, intercettazioni ambientali. Tanto per darle un'idea in che contesto noi stavamo lavorando. Noi lavoravamo nelle nostre stanze, avevamo due stanzette io, La Barbera e i ragazzi che io mi ero portato, e nelle stanze accanto avevamo le nostre microspie che stavamo intercettando gli ispettori, gli uomini di Contrada; tanto per capirci un momento quale era la situazione. Io mi allontano per partire per Roma, ritorno perché perdo l'aereo, non prendo l'aereo, non ricordo che cosa è successo, arrivo là e trovo il prefetto Verga – ho già riferito – che scende dalle stanze, mentre noi stavamo facendo le indagini sul prefetto Verga. Quindi lì io capisco che qualcosa non ha funzionato. Poi ovviamente con il tempo realizzo cosa è avvenuto. È avvenuto che c'è stata una ricooptazione di La Barbera nel circuito istituzionale che si era realizzato e si era modificato con l'avvento di Mancino e con l'assunzione sostanzialmente del controllo della situazione da parte del prefetto Rossi, perché io Parisi non l'ho più visto in queste vicende. Parisi poi da lì a poco lascerà l'incarico di capo della Polizia e il dominus di tutta la gestione è il prefetto Rossi, il quale peraltro è stato molto attento a tenere rapporti... con la signora Borsellino, con la famiglia Borsellino. Prodigalità. Addirittura c'era uno studio scientifico di come si dovesse creare intorno alla famiglia Borsellino un cordone di controllo e di protezione. Quindi si studiano tutte le mosse, gli accorgimenti, etc.. Che so? Per esempio si individua un sacerdote, tale Padre Bucalo, gli si finanzia con centinaia e centinaia di milioni un centro, un pseudo centro dove poi un bel momento tutta la contabilità, etc., viene messa su degli hard disk e poi spariscono pure gli hard disk di questo centro. Questo Padre Bucalo praticamente tallona la signora Borsellino. Quindi c'è tutta questa attività di controllo. E quindi il prefetto Rossi che mantiene attraverso Padre Bucalo, attraverso questi contatti diretti questo controllo e questa ibernazione della famiglia Borsellino affinché fosse – diciamo – resa inoffensiva, fosse innocua e non potesse nuocere in questa gestione che frattanto La Barbera si continuava a fare. Perché è chiaro che la famiglia Borsellino non ha mai tollerato La Barbera. Io ricordo una sera guardi, proprio ho il ricorso lucidissimo, andiamo a mangiare una pizza in una pizzeria che si trovava a piazza Castelnuovo che adesso ha chiuso, adesso non mi ricordo come si chiama la pizzeria, a piazza Castelnuovo sulla destra salendo via Dante. Eravamo io, La*

*Barbera, Cardella e Boccassini. Entrò la signora Agnese con i familiari, si alzarono e la signora era indignata, non si volle avvicinare al tavolo e si rifiutò di dare la mano a La Barbera. Me lo ricordo come fosse ieri, guardi. Sicuramente Boccassini e Cardella sono vivi e non possono non avere ricordato quel particolare della pizzeria che tante altre volte poi con il dottor Fausto Cardella e con la dottoressa Boccassini ci siamo ricordati proprio nel cogliere quale era l'aspetto di distacco, quasi di preoccupazione, ma anche di voluta, ostentata dimostrazione di carenza di fiducia che la signora Agnese Borsellino volle palesare in quel momento con quel gesto in cui aveva rifiutato di dare la mano al dottor La Barbera che si è alzato e aveva tentato di avvicinarsi a lei.(v. pag. 18-20 verbale ud. del 11.01.2019).*

## 17.2 Il regime di comunicabilità della circostanza dell'agevolazione mafiosa agli odierni imputati

Anche laddove gli elementi analizzati nel corso del paragrafo precedente volessero essere diversamente considerati<sup>728</sup> – ritenendo dimostrato che il dottor Arnaldo La Barbera abbia agito con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione “Cosa Nostra”, in particolar modo occultando e mantenendo le indagini ad un livello tale da non andare ad esplorare i rapporti di contiguità tra “cosa nostra” e ambienti esterni ad essa nella realizzazione ed esecuzione della strage di Via D'Amelio – si deve affrontare il tema della comunicabilità della circostanza dell'agevolazione mafiosa agli odierni imputati.

Sul punto si impongono preliminari considerazioni in diritto (richiamandosi per il resto alla generale trattazione dell'aggravante svolta nel par. 17).

Per quanto riguarda l'individuazione della disciplina in caso di concorso di persone nel reato le Sezioni unite evidenziano che, stante la richiesta di elementi oggettivi a riscontro dell'offensività della condotta, *«la ricostruzione ermeneutica impone un approccio alla fattispecie, che vada al di là della classificazione formale, per valutare l'estensibilità della circostanza al concorrente»*.

Individuata l'esigenza perseguita dalla novella contenuta nella legge 7 febbraio 1990 n. 19 - che ha riguardato gli artt. 59 e 118 cod. pen. e non ha toccato invece l'art. 70 cod. pen. che classifica le circostanze a seconda della loro natura soggettiva od oggettiva - in *«quella di garantire l'eliminazione di qualsiasi riflesso di responsabilità oggettiva, anche su elementi non costitutivi del reato, per l'esigenza di ricollegare qualsiasi componente dell'illecito, costitutivo o circostanziale, alla volontà del soggetto agente, imposta dall'attuazione del criterio costituzionale della responsabilità personale»*, le Sezioni unite ritengono che *« l'analisi storica della modifica porta a correggere l'assunto generalizzato secondo cui le circostanze soggettive devono essere escluse dall'estensione ai concorrenti, posto che, a ben vedere, tale esclusione, sancita solo dall'art. 118 cod. pen., è circoscritta a quelle aggravanti attinenti alle sole intenzioni dell'agente, pertanto potenzialmente non riconoscibili dai concorrenti»* e non riguarda tutte le circostanze soggettive richiamate dall'art. 70 cod. pen.: in particolare non riguarda le circostanze inerenti le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, elementi che, pur nella chiara connotazione soggettiva, possono essere percepite anche “*ab externo*”, e quindi astrattamente conoscibili dal coimputato. Secondo le Sezioni unite *«il discrimine, ai fini della possibilità di estensione delle*

---

<sup>728</sup> All'uopo valorizzando, nel senso prospettato dal P.M., la familiarità di A. La Barbera con gli ambienti del Sisde (che, come si è visto nel par. 6, hanno certamente contribuito per la loro parte alla costruzione del falso collaboratore Scarantino Vincenzo), nonché valutando diversamente le chiamate di Di Carlo, Galatolo e Onorato.

*circostanze, non sembra riguardare la natura, oggettiva o soggettiva della circostanza, secondo la classificazione contenuta nel codice, ma piuttosto la possibilità di estrinsecazione della circostanza all'esterno, cosicché rimane esclusa dall'attribuzione al compartecipe qualsiasi elemento, di aggravamento o di attenuazione della fattispecie, confinato all'intento dell'agente che, proprio in quanto tale, non può subire estensione ai concorrenti, perché da questi non necessariamente conoscibile».*

Con la conseguenza che *«qualora si rinvenivano elementi di fatto suscettibili di dimostrare che l'intento dell'agente sia stato riconosciuto dal concorrente, e tale consapevolezza non lo abbia dissuaso dalla collaborazione, non vi è ragione per escludere l'estensione della sua applicazione, posto che lo specifico motivo a delinquere viene in tal modo reso oggettivo, sulla base degli specifici elementi rivelatori che, per quanto detto, devono accompagnare la configurazione, per assicurare il rispetto del principio di offensività».*

La circostanza aggravante del fine di agevolare l'associazione mafiosa viene, quindi, ritenuta applicabile al concorrente nel reato che non condivida con il coautore la finalità agevolativa, ma sia consapevole della finalità del compartecipe, secondo la previsione generale dell'art. 59, secondo comma, cod. pen., che attribuisce all'autore del reato gli effetti delle circostanze aggravanti da lui conosciute.

Tale soluzione viene ritenuta dalle Sezioni unite già ampiamente acquisita nella giurisprudenza, con riferimento ad altre figure di aggravanti che riguardano altri motivi a delinquere o l'intensità del dolo, quali la premeditazione, i motivi abietti e futili e il nesso teleologico.

Viene inoltre precisato che per l'imputazione della circostanza aggravante della finalità di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso al concorrente nel reato non coinvolto nella finalità agevolatrice *«è sufficiente il dolo diretto, che comprende anche le forme di dolo eventuale».*

Viene, invece, escluso che l'aggravante in esame possa essere imputata al concorrente nel reato a titolo di colpa, secondo quanto previsto dall'art. 59, secondo comma, cod. pen., in quanto la natura soggettiva della circostanza *«è incompatibile con un obbligo giuridico di conoscenza o di ordinaria prudenza, necessariamente ricollegabile all'imputazione colposa. Invero le situazioni contingenti, l'occasionalità della partecipazione, l'ignoranza dell'esistenza di una compagine mafiosa o dei suoi collegamenti con l'occasionale partecipe, non potrebbe mai generare un obbligo giuridico di diligenza, suscettibile di sostenere le condizioni dell'imputazione colposa. La funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta».*



In buona sostanza, ad avviso delle Sezioni Unite, per il concorrente del reato non animato dalla finalità agevolatrice, è sufficiente riscontrare un coefficiente psicologico individuato nel «dolo diretto», che – si legge nella motivazione – «comprende anche le forme del dolo eventuale».

Qui si registra per la verità un'(apparente) incongruenza, dal momento che dolo diretto e dolo eventuale, come sopra evidenziato, configurano due distinti gradi di rappresentazione del fatto-reato. Tuttavia, è chiaro ciò che la Corte intende: l'elemento finalistico della condotta avuto di mira da un singolo agente – animato necessariamente, come si è detto, da dolo specifico – deve incidere sul solo momento rappresentativo e non su quello volitivo degli eventuali compartecipi. Pertanto, il “dolo diretto” richiesto al concorrente, cui fa riferimento la motivazione della decisione in commento, andrebbe letto in termini di “dolo generico”, che ricomprende quali forme di estrinsecazione tanto il dolo diretto quanto il dolo eventuale.

D'altra parte, l'innesto di un differente coefficiente psicologico in un reato a dolo specifico in caso di concorso di persone è accolto pacificamente dalla dottrina: si sostiene in proposito che, qualora sia prevista una specifica proiezione del dolo, è sufficiente che detta finalità sussista in capo ad almeno uno dei concorrenti, bastando che gli altri siano consapevoli della direzione finalistica perseguita dalla condotta di quest'ultimo. È dunque ritenuto ammissibile il concorso a dolo generico in un reato a dolo specifico allorché lo scopo ulteriore preso di mira dall'agente sia conosciuto dagli altri coautori che ne sono sprovvisti<sup>729</sup>.

Risultando perciò necessario che la finalità di agevolazione incida quantomeno sul versante rappresentativo della condotta del concorrente, il richiamo al criterio generale di imputazione soggettiva delle aggravanti di cui all'art. 59, comma 2, c.p. non può allora ritenersi integrale.

Poiché l'integrazione dell'aggravante in caso di concorso di persone richiede quantomeno la consapevolezza della finalità altrui, non vi è spazio di operatività per un'imputazione colposa, nelle forme dell'ignoranza non scusabile o dell'errore colposo. Ad avviso della Corte, infatti, la funzionalizzazione della condotta all'agevolazione non può essere addebitata al compartecipe sulla base del mero sospetto, essendo incompatibile con un obbligo giuridico di diligenza o di prudenza idoneo a fondare un rimprovero a titolo di colpa. Si tratta in definitiva di uno di quei casi, evidenziati dalla dottrina, in cui in ragione della caratterizzazione soggettiva della circostanza non è possibile affermare l'indifferenza di conoscenza e conoscibilità ai fini dell'imputazione dell'aggravante.

Conclusivamente, la Corte ha dato risposta al quesito formulato dall'ordinanza di rimessione

---

<sup>729</sup> Per completezza va però osservato che si tratta di soluzione non esente da critiche (che saranno ulteriormente sviluppate nel paragrafo in trattazione).

In via preliminare può solo evidenziarsi che l'ammissibilità del concorso a dolo generico in un reato a dolo specifico è ammissibile in quanto esiste l'art. 110 c.p. che ha funzione estensiva espressamente prevista per il concorso di persone nel reato e non nel reato circostanziato per il quale opera la diversa previsione dell'art. 118 c.p.

affermando che «L'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416-bis 1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità».

Applicando il principio di diritto alla fattispecie oggetto di giudizio, le Sezioni unite hanno ritenuto legittima l'estensione dell'aggravante agevolatrice nei confronti del ricorrente, sul presupposto che gli elementi di fatto da lui conosciuti – ossia gli stretti rapporti intercorrenti tra i correi e l'associazione mafiosa di riferimento – avessero consentito all'imputato di rappresentarsi la finalità ulteriore di agevolazione perseguita dai compartecipi nell'attività di usura e non lo avessero indotto a desistere dalla propria condotta di collaborazione.

Sotto il profilo dell'accertamento giudiziale della conoscenza da parte del concorrente nel reato della finalità agevolatrice perseguita da uno degli autori, le Sezioni unite hanno cura di precisare che la stessa può desumersi sia «dall'estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità» che dalla «manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte».

Ad avviso del Collegio le Sezioni unite sembrano aver preso formalmente le distanze dalla netta e classica bipartizione tra circostanze oggettive e soggettive, ricorrendo all'adozione di un nuovo criterio "funzionalistico", basato sulla compenetrazione tra l'idoneità causale ed il fine volontaristico perseguito dall'agente.

Questa soluzione "compromissoria" si presta, in verità, ad una critica – rilevante nel caso di specie – relativa al diverso coefficiente d'imputazione richiesto rispetto ai vari compartecipi del reato: infatti, mentre nei confronti del soggetto che ha funzionalmente orientato la propria condotta, si richiede l'accertamento del dolo specifico, in relazione ai concorrenti si ritiene sufficiente, e necessaria, la mera conoscenza della finalità agevolatrice altrui.

Tale opzione ermeneutica appare di dubbia con divisibilità: il differente regime d'imputazione di una circostanza inerente i motivi a delinquere nei confronti dei vari concorrenti di un medesimo reato non trova, infatti, alcuna legittimazione normativa ai sensi degli artt. 110 c.p. e segg. Esclusa la tesi della natura oggettiva dell'aggravante - che la renderebbe in linea di principio estendibile, anche in ragione di una semplice "conoscibilità", ex art. 59, 2° comma, c.p. - e ritenuta invece applicabile, ai fini dell'imputazione, la regola della valutazione singola di cui all'art. 118 c.p., non dovrebbe essere prevista alcuna disparità di trattamento in ordine al coefficiente psicologico del reato che, anzi, "deve essere omogeneo per tutti i concorrenti, oltre che corrispondente a quello individuato dalla fattispecie-tipo"(v. le perplessità avanzate in Cass., Sez. II, ord. 10 settembre 2019, n. 40846).

Ancora, la soluzione delle Sezioni unite pone seri problemi sotto il profilo del rispetto del canone di uguaglianza-ragionevolezza. In particolare, non appare chiara la *ratio* giustificatrice per cui si

dovrebbe ammettere l'aumento di pena nei confronti di colui che abbia agito soltanto con dolo eventuale, senza condividere il fine agevolativo altrui, pur conosciuto, alla stessa stregua di colui che si è determinato ad agire proprio con il dolo specifico di agevolare la cosca mafiosa.

Anche volendo superare l'irrazionalità di tale *discrimen* in ordine al coefficiente d'imputazione – che comunque si ritiene latente nell'ordito motivazionale della S.C. – si ritiene che da una lettura sistematica della decisione in commento si possa desumere la sussistenza di un onere di motivazione rafforzato in capo al giudice del merito, al quale si chiede, con riferimento al soggetto nei confronti del quale si ipotizzi la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, di operare una ricostruzione in termini particolarmente rigorosi tanto della sussistenza di una piena rappresentazione della concreta possibilità che la sua condotta criminosa possa effettivamente agevolare l'attività di una associazione con le caratteristiche di cui all'art. 416 bis c.p., quanto - e soprattutto - dell'esistenza di una volontà effettivamente diretta all'ottenimento di tale scopo.

Con maggiore impegno esplicativo, pur volendo aderire senza riserve all'orientamento della S.C., si deve sottolineare come anche nel dolo eventuale, sebbene massimo sia il momento rappresentativo e minimo quello volitivo, deve permanere in capo al soggetto agente la consapevole determinazione all'azione, dovendosi pretendere la certezza in ordine alla conoscenza della finalità perseguita dal correo ed espungendo qualsiasi valutazione in ordine alla mera conoscibilità.

Rapportando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, non si ha comunque prova della conoscenza da parte degli odierni imputati in ordine alla finalità perseguita dal correo, potendo tutt'al più, gli elementi sintomatici indicati dal PM – si pensi alla qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria<sup>730</sup> – fondare un mero sospetto di conoscibilità.

Non può infatti trascurarsi l'assoluta complessità delle condotte agevolative poste in essere dal Dott. La Barbera, la cui esatta ricostruzione appare particolarmente complessa finanche oggi (v. paragrafi 6 e 17.1 ), e persino ove si volesse aderire ad una (inaccettabile) valutazione *ex post*.

Basti solo riflettere sul fatto che è di molto successiva alla morte del Dott. La Barbera, in seguito alle rivelazioni dei collaboratori di giustizia, la prospettazione dell'esistenza di rapporti tra il superpoliziotto e “cosa nostra”, oltretutto obiettivamente contrastante con la sua figura di funzionario della Polizia di stato, con ruolo apicale, al tempo trasversalmente accreditato, *in primis* dalla

---

<sup>730</sup> Peraltro, il dato è corretto solo con riferimento a BO' e MATTEI.

Occorre infatti ricordare che MICHELE RIBAUDO all'epoca apparteneva al ruolo degli assistenti dal quale discende la diversa ed inferiore qualifica di agente (e non ufficiale) di polizia giudiziaria.

La distinzione non è esclusivamente nominalistica, atteso che, limitandosi alle attribuzioni codicistiche, solo agli ufficiali e non anche agli agenti è consentito, evidentemente sul presupposto di una più approfondita preparazione professionale, compiere i più significativi atti di polizia giudiziaria (ad es. assunzione sul luogo o nell'immediatezza del fatto di notizie ed indicazioni utili all'immediata prosecuzione delle indagini; perquisizione delegate; accertamenti e rilievi urgenti su luoghi, cose e persone o sequestro del corpo di reato e delle cose pertinenti al reato etc.)

magistratura, come straordinario investigatore nei confronti del quale non si lesinavano elogi e attestazioni di stima.

Si riporta il testo della nota di encomio a firma del Dott. Cardella del 20.12.1993 (v. prod. del 29.11.2019):

*“Sig. Procuratore,*

*a conclusione del mio periodo di applicazione a questa D D.A., sento di dover evidenziare gli eccezionali meriti del dott. Arnaldo LA BARBERA nelle indagini sulle stragi di Capaci e di via D'Amelio.*

*Il dott. LA BARBERA ha seguito costantemente tali indagini, prima come dirigente della Squadra Mobile di Palermo, poi come responsabile dello speciale gruppo investigativo, costituito "ad hoc" dal Capo della Polizia.*

*Ha accettato di trattenersi a Palermo per seguire indagini che, all'inizio, non sembravano davvero destinate a successo, per solo spirito di servizio e per "passione" di poliziotto, esponendosi a rischi notevoli.*

*L'impulso positivo alle indagini, impresso dal dott. LA BARBERA, inizia fin dai primissimi atti.*

*Ella sa, signor Procuratore, quale importanza abbiano avuto nello sviluppo delle investigazioni i reperti, soprattutto in via D'Amelio: da un lato hanno consentito di individuare alcuni correi, dall'altro hanno fornito riscontro obbiettivo alle successive indicazioni di collaboratori di giustizia. Profondo conoscitore del fenomeno mafioso e della geografia delle "famiglie", il dott. LA BARBERA con un sagace, paziente, incisivo, lavoro investigativo ha saputo trarre da quei reperti le indicazioni giuste.*

*Preciso, scrupoloso, rapido nella esecuzione delle deleghe d'indagine affidategli, acuto, ricco di "fiuto" nel proporre nuovi temi investigativi.*

*Tenace nel seguire le piste che ritiene interessanti, onesto e pronò nel riconoscere quelle rivelatesi infondate.*

*Ecco, il dott. LA BARBERA coniuga perfettamente acume investigativo e tenacia con una profonda, genuina onestà intellettuale.*

*Egli è consapevole delle proprie qualità professionali ma non è presuntuoso.*

*Sa difendere le proprie idee e, al momento opportuno, le sa imporre, ma sa anche ascoltare le opinioni di tutti e accettarle quando meritano.*

*Ha il carisma del capo.*

*Ha saputo scegliere e circondarsi di persone di valore tra le quali devo specialmente menzionare il dott. Claudio SANFILIPPO, il dott. Salvo LA BARBERA, il dott. Mario BO e, più di recente, la dott.ssa Lilia FREDELLA.*

*I suoi uomini lo amano, anche se impone loro ritmi di lavoro massacranti, perché per primo li impone a sé stesso.*

*Dal gruppo di collaboratori a lui affidato, modesto di numero non di qualità, ha saputo trarre il meglio, conseguendo obiettivi non inferiori di certo a quelli raggiunti da altre forze investigative con ben diversa struttura.*

*I mafiosi lo temono e lo rispettano.*

*Io stesso ho potuto cogliere questi atteggiamenti degli uomini d'onore di "cosa nostra" in diverse occasioni.*

*Essi si alzano in piedi, quando entra il dott. LA BARBERA, e tengono verso di lui un atteggiamento rispettoso, quale si riserva all'avversario temuto ma leale.*

*Buone doti di psicologo ed una intelligenza pronta e vivace, fanno sì che egli trovi sempre l'approccio migliore con la persona da interrogare.*

*Ha presenziato spessissimo agli interrogatori condotti da magistrati, mettendo a loro servizio quelle sue qualità sempre con discrezione, senso dell'opportunità, tempismo nel suggerire qualche domanda.*

*Non posso non ricordare quella volta in cui, al termine di un interrogatorio di un importantissimo personaggio, protrattosi per più giorni e durante il quale il dott. LA BARBERA se ne era stato quasi in disparte, senza dire una parola, a conclusione -dicevo- mormorò una domanda, una sola.*

*Si dovette quasi riprendere "ex novo" l'interrogatorio perché il dott. LA BARBERA con quella domanda, aveva evidenziato una fondamentale contraddizione nelle affermazioni del soggetto, risolta la quale il quadro investigativo risultò assai più chiaro.*

*Riservato, quasi schivo, generoso, rispettoso dell'Autorità giudiziaria ma non servile, di poche parole, discreto ma presente quando c'è bisogno di lui, il dott. LA BARBERA ha un altissimo senso dello Stato e delle funzioni che egli svolge, e sa rendere partecipi coloro che lo frequentano.*

*Considero un onore ed un privilegio aver lavorato con il dott. Arnaldo LA BARBERA.*

*Le sarò grato, sig. Procuratore, se Ella, munendole del Suo autorevole avallo, vorrà rappresentare queste considerazioni a S. E. il Capo della Polizia".*

*E si badi che, nonostante la nota sia a sola firma del Dott. Cardella, egli ha riferito che si è trattato di un giudizio integralmente condiviso dai colleghi:*

*PARTE CIVILE, AVV. GRECO -... il documento è da lei firmato, ma vorrei capire un attimo se è stato concertato dai suoi colleghi, insieme con lei, oppure è un documento che firma lei autonomamente, dopo averlo... come dire, ideato e poi scritto?*

*TESTIMONE, CARDELLA F. - No, il discorso, per quello che io ricordi, andò così, a conclusione... soprattutto quando io stavo andando via, com'è anche prassi, in genere, quando c'è un momento, si*

*fa un bilancio, che in quel momento sembrava un bilancio positivo, e non ricordo chi fece la proposta, probabilmente fui io, ma la proposta fu condivisa da tutti i colleghi, ovviamente, anche perché non avrebbe senso scrivere un qualche cosa che, poi, il Procuratore lo prende e lo cestina, fu condiviso da tutti quanti, adesso io ricordavo che fosse addirittura firmato da tutti, ma evidentemente, dico...*

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *No, no, solo da lei è firmato.*

TESTIMONE, CARDELLA F. - *Uhm, evidentemente il mio ricordo è sbagliato, però, fu certamente condiviso da tutti quanti, credo che, poi, il Procuratore lo abbia inoltrato.* (v. pag. 137 verbale ud. del 29.11.2019).

In senso adesivo a quanto affermato dal Dott. Cardella, è il dichiarato della Dott.ssa Boccassini:

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *... lei ricorda di un encomio fatto al Dottor Arnaldo La Barbera e, di riflesso, ai suoi collaboratori in relazione alla attività svolta nelle indagini sulle stragi di Capaci e di via D'Amelio?*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *Sì, penso di sì, ma pensa anche che quel gruppo meritava non uno ma 100 encomi per il lavoro che hanno fatto, poi, sarà questo dibattimento da accertare se ci sono state deviazioni o meno, che sono cose gravissime, però, hanno svolto un grande lavoro.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *Ora, noi abbiamo avuto contezza di un encomio a firmare del Dottor Fausto Cardella, redatto poco prima che egli lasciasse la Procura di Caltanissetta, fu, per quanto a sua conoscenza, l'unico in conio fatto da Magistrati della DDA, al... encomio, intendo come atto scritto, ufficiale, al gruppo Falcone-Borsellino, o ce ne furono altri da parte di altri Magistrati?*

TESTIMONE, BOCCASSINI I. - *Avvocato, non... non me lo ricordo, le ho detto prima che non uno anche 100* (v. pag. 123 ud. del 20.02.2020).

Ancora, non può obliterarsi come la notizia del rapporto di La Barbera con il Sisde (e si rimanda alle considerazioni già spese sull'*ubi consistam* di tale rapporto nei par. 6 e 17.1) è affiorata solo diversi anni dopo la morte dell'alto funzionario della Polizia di Stato, non essendo emerso che il dato fosse conosciuto prima di allora, né tra la maggior parte degli appartenenti al Sisde<sup>731</sup>, né - a maggior ragione - dai più stretti collaboratori di A. La Barbera all'interno della Polizia di Stato ( Luigi

---

<sup>731</sup> PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *Senta, lei ha saputo se il Dottor La Barbera ha avuto, in qualche modo, un rapporto funzionale con il Sisde?*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *Guardi, se si riferisce alla questione relativamente alla sua qualifica di fonte del servizio, che viene fuori nel 2010... La notizia... viene fuori la notizia. E la... la apprendono anche quelli del Sisde.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *Ah, lei la... lei le apprese dai giornali, praticamente?*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *Assolutamente...allora, all'evidenza era inquadrato come fonte del Sisde.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *E questo è un dato.*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *È un dato, perché aveva un nome di copertura, secondo le regole.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *No, dico, lei questo... questo dato non l'aveva del tutto... mai saputo.*

TESTIMONE, NARRACCI L. - *Assolutamente, ma come non l'aveva... non l'aveva saputo il 99 per cento degli agenti funzionari e dirigenti del servizio.*

(v. pagg. 165- 166 verbale ud. del 22.07.2020).

Savina<sup>732</sup>, Claudio Sanfilippo<sup>733</sup>, Salvatore La Barbera<sup>734</sup>) e nemmeno a livello di mera indiscrezione giornalistica (in questo senso sono concordi le dichiarazioni dei giornalisti Maurizio Dianese<sup>735</sup> e Felice Cavallaro)<sup>736</sup>.

---

<sup>732</sup> Sul punto oltre a richiamare quanto già osservato nella nota 688, si consideri anche la dote di estrema riservatezza che Savina attribuisce a La Barbera (*“Perché, vede, Avvocato, è anche questo, La Barbera è anche una persona estremamente riservata, quindi, non so se sia andato a parlare con Di Carlo, ma non è che se parlava con Di Carlo veniva da me o andava da qualcun altro, dice, sono stato a parlare con Di Carlo, a meno che non ci fosse stata... come dire? Una necessità che l'interlocutore della sezione delle... della struttura doveva essere messo a conoscenza per fare degli sviluppi”* v. pag. 47 verbale ud. del 12.10.2020).

<sup>733</sup> DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Senta, se sa, lei è a conoscenza se il Dottor Arnaldo La Barbera appartenesse ai servizi?* TESTIMONE, SANFILIPPO C. - *Se me lo chiede ora sì, se me lo avesse chiesto...*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *No, non da informazioni avute da... da altre fonti.*

TESTIMONE, SANFILIPPO C. - *No, no, no, no.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Io le informazioni dirette sue.*

TESTIMONE, SANFILIPPO C. - *No, guardi, ai tempi io sconoscevo assolutamente che La Barbera avesse fatto parte, o comunque fosse inserito nel... nei libri, diciamo, contabili dei servizi.*

DIFESA, AVV. PANEPINTO - *E lei personalmente, ha mai avuto rapporti o fatto parte di servizi?*

TESTIMONE, SANFILIPPO C. - *No, assolutamente no* (v. pag. 44 verbale ud. del 26.02.20219).

<sup>734</sup> PUBBLICO MINISTERO - *Lei ha mai saputo, nel corso di permanenza alle dipendenze del Dottore Arnaldo La Barbera, o anche in epoca successiva, se il Dottore Arnaldo La Barbera avesse mai avuto rapporti di qualsivoglia tipo con i servizi di informazione e sicurezza?*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *No, l'ho saputo soltanto negli anni più recenti, quando sono state diffuse sulla stampa alcune notizie in tal senso.*

PUBBLICO MINISTERO - *Dico, ma, parlo sia direttamente che indirettamente, voglio dire.*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *No, no, no, questo...*

PUBBLICO MINISTERO - *Anche da confidenze avute da colleghi, eccetera.*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *No, cioè, se... se... se all'epoca avessi avuto una... una notizia appresa indirettamente, credo che mi sarei consentito anche, diciamo così, il lusso di chiederglielo, ecco, ma no, assolutamente no.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sarebbe consentito... cioè, al Dottore Arnaldo La Barbera?*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *Sì, se avessi avuto una notizia indiretta su questa cosa, mi sarebbe venuta la curiosità di chiedergli come sia possibile, perché ritengo che... che non... che non sia possibile, per un funzionario di Polizia, svolgere un incarico aggiuntivo, non saprei come collegarlo in maniera amministrativa questo rapporto.* (v. pag. 94 verbale ud. del 04.07.2019).

<sup>735</sup> PUBBLICO MINISTERO - *Lei ha seguito comunque, come cronista, tutta l'attività giudiziaria svolta dalla Squadra Mobile La Barbera, diciamo? Anche i principali processi. Le chiedo se emerse in quegli anni, nel corso di questa sua attività, se lei ha mai potuto registrare eventuali contatti emersi tra l'attività di Polizia giudiziaria svolta da La Barbera e appartenenti ai servizi di sicurezza.*

TESTIMONE DIANESE - *No, non l'avevo mai saputo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Cioè lei della appartenenza, della organicità di La Barbera al Sisd ne ha mai sentito parlare?*

TESTIMONE DIANESE - *No.*

PUBBLICO MINISTERO - *Sa che oggi è una notizia, diciamo pubblica, l'ha appresa dai giornali questa notizia?*

TESTIMONE DIANESE - *Sì. Non lo sapevo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Non lo sapeva. Né al tempo erano emersi canali, comunque sia, collegati al Sisd?*

TESTIMONE DIANESE - *Assolutamente no.* (v. pag. 36 verbale del 14.12.2018).

<sup>736</sup> PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *Un'ultima cosa, prima che la notizia emergesse come dato ufficiale, delle acquisizioni investigative, o meglio, di indagine della Procura di Caltanissetta, a partire dall'anno 2008, e sarebbero le indagini che portarono al processo Borsellino Quater, lei e i suoi colleghi, diciamo, fra i più autorevoli a Palermo che si occupavano delle stragi o delle vicende di mafia, avevate mai sentito, in qualche modo, notizia di collaborazione del Dottor Arnaldo La Barbera con apparati di sicurezza, e nella specie, in particolare, con il Sisd?*

E allora non può obliterarsi la profonda diversità tra il presente giudizio e quello deciso dalle S.U.:

a) sia in ordine alla tipologia di reato contestato che nel caso deciso dalla S.C. era ipotesi di usura, tentata estorsione, ed abusiva attività finanziaria contestati come aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa (v. anche nota 677);

b) sia in ordine alla prova della piena consapevolezza da parte dell'imputato della finalità agevolatrice desunta, tra l'altro, dalle dichiarazioni della parte lesa e del dichiarante P.G., in ordine al collegamento, a loro rivelato dallo stesso imputato, dei due correi agevolatori con l'associazione mafiosa;

c) sia in ordine al fatto che era già stata giudizialmente accertata l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. in capo ai due agevolatori (a differenza di quanto avvenuto per A. La Barbera, premorto rispetto al processo).

È certo che non può essere svalutato il dato che sin dalla fine del 1994 il Dott. Bo abbia assunto il ruolo apicale nella gestione del gruppo Falcone- Borsellino (v. anche par. 2.2), ma ciò può far condivisibilmente ritenere solamente:

- a) che all'imputato BO' sia stato fatto il medesimo "discorso" di cui ha parlato Genchi (v. par. 17.1) e che egli, a differenza di Genchi, si sia messo a disposizione nel sostenere il progetto volto alla "scarantinizzazione" la strage di Via D'Amelio;
- b) che tale disponibilità di BO' sia stata (quantomeno) determinata dalla prospettiva di una carriera sicura sotto l'ala protettrice di A. La Barbera.

Oltre non ci si può spingere pena il dover ritenere - contrariamente alle evidenze probatorie finora rassegnate - che La Barbera sia stato con BO' "più esplicito" di quanto non fosse stato con Genchi a cui lo legava un rapporto professionale e personale di gran lunga più pregnante (v. le considerazioni spese al riguardo nel par. 17.1).

A tal proposito, gli indici di "estrema fiduciarità" (v. pag. 130 verbale ud. del 11.05.2022) individuati dal P.M. non convincono.

Quanto alle dichiarazioni di Scarantino si rimanda alle valutazioni già espresse in ordine alla sua credibilità (v. par. 9).

In ordine alle dichiarazioni di Genchi deve osservarsi come sia lo stesso dichiarante a riferire di non aver mai avuto rapporti diretti con il Dott. BO' la cui operatività è certamente successiva

---

TESTIMONE, CAVALLARO F. - *No, per quanto mi riguarda è stata una grande sorpresa aver letto le notizie relative al... al ruolo del Dottor La Barbera all'interno dei servizi segreti, non... ignoravo questo suo ruolo.*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *Quindi, fa una cosa che la presa è completamente alla sprovvista, cioè una...*

TESTIMONE, CAVALLARO F. - *Sì, io non ho...*

PARTE CIVILE, AVV. REPICI - *...una cosa inedita?*

TESTIMONE, CAVALLARO F. - *Io non sapevo di questo ruolo del Dottor La Barbera. (v. pagg. 79-80 verbale ud. del 12.10.2020)*



all'interruzione del rapporto di collaborazione di Genchi con il Gruppo Falcone – Borsellino:

TESTIMONE GENCHI – .. *il dottor Bo', l'ho incontrato qualche volta alla Squadra Mobile, non abbiamo mai avuto rapporti particolari, di saluto, cordiali...*

PUBBLICO MINISTERO – *Quando lei c'era faceva parte del gruppo di Falcone e Borsellino?*

TESTIMONE GENCHI – *No, assolutamente no. Io non l'ho mai visto. Nemmeno dell'aeroporto, nemmeno per caso. Io ho saputo che faceva parte del gruppo perché mi è stato detto, si sapeva che lui era al gruppo, che aveva intanto intessuto un rapporto strettissimo con la dottoressa Palma, proprio un rapporto di fiducia totale. Questi facevano sostanzialmente quello che volevano, questi dei gruppi, grazie a questi rapporti che avevano con i magistrati di Caltanissetta. Ma io poi non ho assolutamente notizia di quello che ha fatto o non ha fatto il dottor Bo'. Assolutamente. Io le posso dire quello che è accaduto prima quando lui lasciò Palermo, e perché lasciò Palermo, o comunque le ragioni che mi furono riferite da La Barbera il quale, devo dire, non si esprimeva assolutamente in termini positivi.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lui fece una sorta di appello perché venisse...*

TESTIMONE GENCHI – *Sì, lui ha cercato in lungo e in largo e nessuno... Guardi io le dico che vari funzionari di Polizia, un funzionario che adesso è alla Digos, che io ho incontrato l'ma volta alla Digos di Bologna, non ricordo il nome. Altri funzionari penso San Filippo forse, adesso i nomi non li ricordo tutti.. (pag. 39 verbale ud. del 11.01.2019).*

D'altronde non può trascurarsi come BO', per stessa ammissione di Genchi, non era certo la prima scelta di A. La Barbera che aveva provato inutilmente a convincere altri funzionari ( si pensi ai

“rifiuti” di Claudio Sanfilippo<sup>737</sup>, Salvatore La Barbera<sup>738</sup> e Luigi Savina<sup>739</sup>).

Inoltre, la tesi dell'estrema fiduciarità del rapporto tra La Barbera e BO' cozza con la circostanza che La Barbera – evidentemente non fidandosi “fino in fondo” delle capacità dell'odierno imputato – lo fece affiancare dal Dott. Sanfilippo nella stesura del c.d. rapportone del 19.04.1994 (all. 1 prod. Avv. Panepinto del 17.09.2021)<sup>740</sup>.

Paradossalmente il racconto di Genchi è astrattamente più persuasivo nel caso di MATTEI e RIBAUDO.

Quanto al primo il teste ha affermato che “ *l'ispettore Mattei lo conoscevo quando ero alla Squadra*

---

<sup>737</sup> DIFESA, AVV. PANEPINTO - *Senta, lei ha, comunque, partecipato alle indagini sulla strage Borsellino? TESTIMONE, SANFILIPPO C. - Guardi, la mia attività sulla strage Borsellino la posso riassumere, se il Presidente mi consente, in questo modo: io non ho mai fatto parte del gruppo Falcone-Borsellino, sebbene il Dottor La Barbera me ne avesse fatto più volte richiesta, non ne ho mai fatto parte perché ai tempi, appunto, dirigevo la sezione Catturandi, che era una sezione che mi piaceva particolarmente, ero particolarmente incline a quel tipo di lavoro... (v. pag. 24 verbale ud. del 26.02.2021).*

<sup>738</sup> PUBBLICO MINISTERO - *Allora, giusto per capire, lei nella prima fase, e fino alla costituzione dei gruppi, partecipa attivamente alle indagini...*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *...se ho capito bene, bella qualità di responsabile della sezione omicidi, che era quella...*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO - *...all'interno della quale viene incardinato questo gruppo di lavoro, ho capito bene?*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *Sì, sempre nella... nella, diciamo, dimensionando, diciamo, l'apporto nell'ambito, diciamo, di un'attività di servizio che originava e veniva gestita dal Dottor Arnaldo La Barbera, per l'importanza del fatto che veniva indagato.*

PUBBLICO MINISTERO - *Alla costituzione del gruppo investigativo, lei non transita nel gruppo?*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *No, lui...*

PUBBLICO MINISTERO - *Per quale motivo?*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *Il Dottor Arnaldo La Barbera mi chiese se io volessi... se avessi... diciamo così, fossi stato disponibile ad accedere al gruppo, io preferivo lavorare alla Squadra Mobile, avevo, comunque, garantito di proseguire determinate attività, come quella dei... del... dei telecomandi di cui ho detto, ma l'idea di lavorare per un gruppo, non lo so, io... a me piaceva molto lavorare alla Squadra Mobile, ero...*

PUBBLICO MINISTERO - *Quindi...*

TESTIMONE, LA BARBERA S. - *...molto convinto del lavoro che facevo. (v. pagg. 105-106 verbale ud. del 04.07.2019).*

<sup>739</sup> Il Dott. Savina ha riferito che il suo rapporto con La Barbera risaliva al 1981 quando egli da giovane funzionario di prima nomina fu inviato a Venezia:

*“Dunque, ho conosciuto il Dottor La Barbera perché vengo mandato a Venezia quale prima sede di servizio, lì vengo assegnato alla Squadra Mobile, e il dirigente Squadra Mobile è il Dottor La Barbera; con lo stesso nasce un rapporto professionale...*

*(...)*

*e nel '88, poi, viene mandato qui a Palermo, dove io lo raggiungo, perché è stato lui a... a invitarmi a raggiungerlo a Palermo nel '89, quindi, un rapporto professionale, entro certi limiti non nascondo anche un rapporto di amicizia (v. pagg. 34 -35 verbale ud. del 12.10.2020). V. altresì nota 464.*

<sup>740</sup> *“La seconda cosa che ricordo molto bene, naturalmente, fu questa: al momento in cui bisognava redigere il rapporto sulla strage Borsellino, mi chiese di dare una mano, nella stesura di questo rapporto, al collega Bo', che era il funzionario che si era occupato in prima persona della... delle attività di strage; io naturalmente questo, diciamo, a La Barbera era difficile dire di no, ovviamente dissi di sì, e collaborai con il collega Bo' alla stesura di questo rapporto, che credo che porti anche la mia firma, perché così volle La Barbera, la mia è stata semplicemente un'azione ad adiuvandum nei confronti del collega” (v. pag. 25 verbale ud. del 26.02.2021).*

*Mobile ed era uno dei punti di riferimento di La Barbera perché persona per bene, scrupolosa, attenta, persona principalmente di grande cultura. Perché, vede, alla Squadra Mobile di Palermo c'erano molti funzionari, molti operatori, molta gente intelligente, bravi investigatori, spesso più con la bocca che con i fatti. Però sostanzialmente quando poi c'era da scrivere, da mettersi davanti ad un computer o usare la carta e la penna e mettere insieme soggetto, predicato e complemento purtroppo cominciavano i verbi difettivi. L'ispettore Mattei era uno dei pochi che riusciva bene in questo lavoro, che riusciva a mettere le carte a posto se così possiamo definire. E La Barbera lo considerava una persona assolutamente affidabile, sicuramente una persona di grande serietà. Per quello che lo ricordo io veniva incaricato delle cose più delicate da parte di La Barbera e non ricordo che sia venuto mai meno ai suoi doveri per le parti che io posso ricordare ha trattato – diciamo – quando faceva il sovrintendente o l'ispettore, non so cosa fosse alla Squadra Mobile al tempo, prima che si creassero i gruppi, prima che ci fossero le stragi. Poi nella partecipazione ai gruppi dell'ispettore Mattei sinceramente io non ne ho memoria. Ai miei tempi, non vorrei dire un'eresia, ma quando c'ero io non mi pare che ci fosse ancora Mattei organicamente ai gruppi. Questo ruolo che poi ho letto sui giornali io sinceramente non... Quindi forse è meglio vedere bene la data in cui è andato ma sinceramente non ho ricordo di essermi interfacciato con Mattei. Io ricordo che c'era l'ombra di La Barbera che era tale Guttadauro...io le posso garantire che la persona più vicina a La Barbera in assoluto, al di là adesso di quella che è la composizione della squadra degli odierni imputati, a me non interessa assolutamente nulla, io devo riferire il vero qua però, per quello che mi consta, e il vero che mi consta è che il primo di tutti era Guttadauro.. (v. pagg. 41-42 verbale ud. del 11.01.2019).*

Appare però evidente come non vi è alcun elemento da cui trarre la convinzione che il rapporto tra MATTEI e LA BARBERA potesse essere “estremamente fiduciario” (semmai tale tipo di rapporto, ove esistente, era prospettabile con Giacomo Guttadauro) tanto più che MATTEI era un sovrintendente e Arnaldo La Barbera un dirigente superiore.

Ancora, Genchi pur affermando che Mattei “veniva incaricato delle cose più delicate” non ha riferito alcun episodio a cui ha assistito o di cui ha avuto conoscenza a cui agganciare – e quindi poter valutare – tale definizione.

Stesse considerazioni valgono per Ribaldo rispetto al quale Genchi ha osservato che:

*“Ribaldo faceva le interrogazioni al terminale, era uno che stava là, lo chiamavano, gli facevano fare le interrogazioni al terminale. Poi io misi i computer in tutte le sezioni per cui si accedeva allo SDI e si facevano le interrogazioni direttamente e quindi il ruolo di Ribaldo diventa minore. Si mette un PC, e Ribaldo ricordo che fu molto bravo anche nell'attrezzarsi con un primo programma, un piccolo database della IBM all'epoca dove si caricavano tutti i fermati; cioè quando la Polizia*

*fermava qualcuno per strada e lo identificava si annotata la schedina. E ricordo che grazie a questo lavoro che fece Ribaudo, devo dire assolutamente meritorio con gli altri ragazzi che erano in quella sezione informatica all'epoca, le parlo dei primi computer, era un IBM, proprio il primo, la prima serie degli IBM, ci fu un omicidio in cui poi una bambina testimonia che è stato lo zio Giuseppe, grazie al Giuseppe e l'interrogazione delle persone con cui era stata fermata la donna uccisa, la madre, si individua in Giuseppe l'amante, e quindi si individua l'autore materiale, all'assassino grazie ad un risultato che si era conseguito proprio con l'impegno di Ribaudo che si era messo di buona volontà con quel computer a fare un lavoro assolutamente meritorio. Io gliel'avevo fornito come Zona Telecomunicazioni, gli devo dato supporto. Devo dire che ho sempre mantenuto con l'ispettore, o sovrintendente, non so cosa fosse Ribaudo, un ottimo rapporto personale, di grande simpatia, di grande stima. Insomma mai avuto contrasti personali. Che poi lui abbia fatto parte dei gruppi io l'ho saputo magari...*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Sono fatti successivi.*

**TESTIMONE GENCHI** – *Sì, assolutamente, ai miei tempi non c'era sicuramente. Io non ricordo di averlo visto là” (v. pagg. 42-43 verbale ud. del 11.01.2019).*

E' finanche superfluo osservare come lo scarto di ruolo tra Ribaudo e La Barbera è ancora maggiore di quello esistente con MATTEI - per di più in assenza di particolari incarichi fiduciari al servizio di La Barbera ( si pensi all'agente scelto Guttadauro che però era l'autista di La Barbera).

Inoltre, Genchi ha riferito come RIBAUDO “*ai miei tempi non c'era sicuramente*”.

In buona sostanza, mancano elementi probatori che consentano di ritenere provato che nel caso di specie – in relazione a tutti e tre gli imputati (e certamente in misura maggiore per MATTEI e RIBAUDO) – sia avvenuta da parte del Dott. La Barbera quel *minimum* di esternazione della finalità agevolatrice necessaria a poter considerare ascrivibile l'aggravante.

## 18. La prescrizione

In materia è opportuno premettere alcune considerazioni in tema di rapporti tra il proscioglimento nel merito per insufficienza o contraddittorietà della prova e la causa di estinzione del reato della prescrizione, con riferimento alla fase del giudizio.

Superando due precedenti (e non univoci) orientamenti giurisprudenziali<sup>741</sup>, la giurisprudenza di legittimità ormai pacificamente (v. Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 28/05/2009) 15-09-2009, n. 35490) ritiene che la formula di proscioglimento nel merito non prevalga – in nessun caso – sulla dichiarazione immediata della causa di non punibilità nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2.

Per quello che interessa in questa sede, le S.U. Tettamanti appena richiamate evidenziano in motivazione che occorre *“dissentire da quell'orientamento secondo cui, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, pur in presenza di una causa estintiva, dovrebbe essere comunque applicato l'art. 530 c.p.p., comma 2, in virtù del quale la prova insufficiente o contraddittoria è equiparata alle situazioni delineate nel comma 1, dello stesso articolo. A voler seguire detta opzione ermeneutica, non si comprenderebbe il riferimento contenuto nell'art. 129 c.p.p., comma 1, - in relazione all'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, ivi compresa, quindi, la causa di estinzione del reato - ad "ogni stato e grado del processo", così come non si comprenderebbe il richiamo, nel comma 2, dello stesso articolo, all'art. 531 c.p.p., (norma, questa, che segue l'art. 530 c.p.p., dedicato alla sentenza di assoluzione con l'indicazione delle relative formule) secondo cui il proscioglimento nel merito deve prevalere sulla causa di estinzione del reato se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.*

*A ciò aggiungasi che già prima della sentenza De Rosa<sup>742</sup>, le Sezioni Unite, con la sentenza*

---

<sup>741</sup> Alla luce di un primo orientamento, in una situazione di incertezza probatoria prevale la formula di merito ex art. 530 c.p.p., comma 2, rispetto alla declaratoria della causa di estinzione. (Cass. Sez. 2, 21 giugno 1990 n. 5455/91, Lagodana, rv. 187510; Cass. Sez. 4, 8 marzo 1993 n. 3742, Fink, rv. 193878; Cass. Sez. 5, 20 febbraio 2002 n. 13170, Scibelli, rv. 221257; Cass. Sez. 2, 5 marzo 2004 n. 18891, Sabatini, rv. 228635; Cass. Sez. 1, 16 settembre 2004, n. 40386, Fagan, rv. 230621; Cass. Sez. 5, 18 gennaio 2005, Martelli, rv. 231567; Cass. Sez. 5, 10 giugno 2008 n. 25658, Ganci, rv. 240450). Nello stesso solco, altra teorica afferma che occorrerebbe distinguere a seconda che la causa di estinzione del reato sia intervenuta nelle fasi anteriori al dibattimento ovvero all'esito dell'istruttoria dibattimentale: nel primo caso si ritiene che la pronuncia di merito possa essere adottata solo in presenza della "evidenza" dell'innocenza dell'imputato richiesta dall'art. 129 c.p.p., comma 2, - non essendo stato acquisito ancora alcun significativo compendio probatorio e non potendo quindi essere espressa alcuna valutazione al riguardo - mentre, nel secondo caso, troverebbe applicazione l'equiparazione, di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2, della prova insufficiente o contraddittoria, alle situazioni delineate nel comma 1, della stessa disposizione (v. Cass. Sez. 2, 15 ottobre 1992 n. 1221/03, Tuliani, rv. 193017; Cass. Sez. 6, 13 gennaio 2005 n. 7272, De Angelis, rv. 231231).

<sup>742</sup> Sez. Un., 25 gennaio 2005 n. 12283, P.G. in proc. De Rosa.

Cardoni<sup>743</sup>, avevano avuto modo di fornire analoghe indicazioni.

Ma è soprattutto il contenuto dell'art. 531 c.p.p. a dare una conferma normativa a quanto fin qui detto, nella parte in cui è espressamente previsto l'obbligo della pronuncia di sentenza di non doversi procedere in presenza di una causa estintiva del reato, "salvo quanto disposto dall'art. 129 c.p.p., comma 2,", vale a dire tranne nel caso in cui vi sia la prova evidente della insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato o della sua irrilevanza penale. Situazione questa ben puntualizzata da Cass. Sez. 3, 19 marzo 2003 n. 21994, P.m. in proc. Musto, rv. 225443, secondo cui "la conclusione che, nel concorso tra una causa estintiva del reato ed un'altra più favorevole di non punibilità, quest'ultima deve risultare in modo palese è confermata dalla espressa clausola di salvezza contenuta nell'art. 531 c.p.p., comma 1".

Mette conto ribadire, dunque, che il giudice, solo all'esito dell'istruttoria dibattimentale, quindi allorquando si accinge alla valutazione del compendio probatorio acquisito, può disporre di tutti gli elementi per addivenire anche alla esatta qualificazione giuridica del fatto: orbene nel caso di ritenuta configurabilità di un reato diverso e meno grave rispetto a quello contestato, tale da risultare prescritto, non pare che possano esservi dubbi che, in siffatta ipotesi, il giudice, in mancanza della prova evidente (nel senso della sua "constatazione" e non del suo "apprezzamento") dell'innocenza, ha il dovere di pronunciare declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, senza procedere ad alcun approfondimento nella valutazione del materiale probatorio agli atti.

Parimenti, intervenuta la causa estintiva del reato di cui all'imputazione, non potrà il giudice, all'esito dell'istruttoria dibattimentale ed in presenza di un compendio probatorio insufficiente o contraddittorio, esercitare i poteri di ufficio ex art. 507 c.p.p. (possibilità ammessa anche per il giudice ritiratosi in camera di consiglio per la deliberazione della sentenza: cfr. Sez. 3<sup>a</sup>, n. 8528 del 19/08/1993 Ud. - dep. 14/09/1993 - Rv. 195160), ma dovrà dichiarare l'estinzione del reato enunciandone la causa nel dispositivo. Altrimenti, a voler privilegiare una formula liberatoria nel merito, a fronte di una causa estintiva, allorquando si è in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria, si perverrebbe al risultato paradossale che la evidenza di cui all'art. 129 cpv. c.p.p., ricorrerebbe anche nel caso di ambiguità probatoria ex art. 530 c.p.p., comma 2: il che determinerebbe una ingiustificata equiparazione tra una posizione processuale di evidenza di innocenza ed una situazione processuale di incertezza probatoria.

In definitiva, la regola probatoria di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2, - cioè il dovere per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità - appare dettata esclusivamente per il normale esito del processo che sfocia in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale, a seguito di una

---

<sup>743</sup> Sez. Un., 9 giugno 1995 n. 18, P.G. in proc. Cardoni, rv. 202374 – 202375.

*approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito agli atti..*

*(..)*

*Deve essere ora esaminato l'ulteriore profilo, rilevante ai fini della soluzione della questione controversa: il diritto alla prova.*

*Al riguardo, una risposta positiva ed inequivocabile, circa la compatibilità di tale diritto con l'indirizzo interpretativo che queste Sezioni Unite ritengono condivisibile, è riscontrabile nelle decisioni della Corte Costituzionale.*

*Ed invero, il Giudice delle leggi - dopo essere intervenuto affermando la equiparazione tra la evidenza della prova dell'innocenza e la mancanza di prova di colpevolezza - ha limitato i suoi successivi interventi, in materia, ad una declaratoria di incostituzionalità quanto alla mancata previsione della rinunciabilità della causa estintiva (amnistia e prescrizione)<sup>744</sup>, sottolineando come detta rinunciabilità debba considerarsi quale strumento efficace per l'esplicazione del diritto di difesa ai fini del perseguimento dell'interesse morale ad un'assoluzione con formula piena e di un interesse patrimoniale sul versante dei riflessi civilistici, a fronte dell'interesse a non più perseguire (principio dell'economia processuale); la Corte Costituzionale, dunque, in alcun modo ha accennato a profili di incostituzionalità (disparità di trattamento, violazione del diritto di difesa, etc.) con riferimento all'art. 129 c.p.p., comma 2, avendo ritenuto del tutto conforme ai principi costituzionali siffatta disposizione, ritenendola adeguatamente bilanciata con la rinunciabilità della causa estintiva: maturata la prescrizione del reato, ed a fronte della mancanza dell'evidenza della prova dell'innocenza, l'imputato, volendo, può far valere il suo diritto alla rinuncia alla prescrizione, correndo il rischio consapevole di un verdetto sfavorevole all'esito del richiesto approfondimento.*

*E non è priva di rilievo la **natura della rinuncia** della prescrizione quale diritto personalissimo dell'imputato, come pacificamente ritenuto nella giurisprudenza di questa Corte...*

*(..)*

*Ulteriore e autorevole conferma, a sostegno della prevalenza della causa estintiva della prescrizione, in presenza di un compendio probatorio insufficiente o contraddittorio, sulla formula di proscioglimento nel merito, viene da quanto evidenziato, proprio in relazione al diritto alla rinuncia alla prescrizione, nella sentenza delle Sezioni Unite, Conti<sup>745</sup>, argomentando che la disposizione di cui all'art. 129 c.p.p., opera "con carattere di pregiudizialità nel corso dell'intero iter processuale, inteso come giudizio in senso tecnico, quello cioè di primo grado, di appello o di cassazione, fasi queste in cui si instaura la piena dialettica processuale tra le parti e il giudice ha piena capacità cognitiva per scegliere la formula liberatoria più opportuna, nel rispetto delle legittime aspettative*

---

<sup>744</sup> Si fa riferimento alle sentenze nn. 175 del 1971 (in tema di amnistia) e 275 del 1990 (in tema di prescrizione).

<sup>745</sup> Sez. Un. 27 febbraio 2002 n. 17179, Conti, rv. 221403.

*dell'imputato (cfr. S.U. 29.12.2001, PG e/Angelucci). Due sono le funzioni fondamentali che assolve tale norma: la prima è quella di favorire l'imputato innocente (o comunque da prosciogliere o assolvere), prevedendo l'obbligo dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo, la seconda è quella di agevolare in ogni caso l'exitus del processo, ove non appaia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato; implicita a tali funzioni ve n'è una terza, consistente nel fatto che l'art. 129 c.p.p., rappresenta, sul piano processuale, la proiezione del principio di legalità stabilito sul piano del diritto sostanziale dall'art. 1 c.p.. In sostanza, l'art. 129 si muove nella prospettiva di troncare, allorché emerga una causa di non punibilità, qualsiasi ulteriore attività processuale e di addivenire immediatamente al giudizio, anche se fondato su elementi incompleti ai fini di un compiuto accertamento della verità da un punto di vista storico" (Sez. Un., Conti, 27 febbraio 2002 n. 17179).*

*Infine, volendo seguire il diverso<sup>746</sup> orientamento, si dovrebbe ammettere la possibilità per l'imputato, non rinunciante alla prescrizione (avendo dunque esercitato, con il silenzio, il diritto a non rinunciare alla causa estintiva) e nei cui confronti è stata dichiarata la prescrizione sul presupposto di un compendio probatorio insufficiente o contraddittorio, di proporre poi ricorso per cassazione - anche nel caso di mancanza di statuizioni civili (quanto ai riflessi della questione posta al vaglio di queste Sezioni Unite sulle statuizioni civili, con riferimento all'art. 578 c.p.p., si dirà oltre) - deducendo violazione di legge e/o vizio di motivazione sull'asserito rilievo della obbligatorietà per il giudice di pronunciare assoluzione con la formula di merito: il che comporterebbe, innanzi tutto, la violazione del principio di economia processuale, nei sensi già posti in rilievo.*

*Può dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: "All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità"*

L'odierno Collegio pur ritenendo che la soluzione prospettata dalle S.U. non sia esente da legittime perplessità<sup>747</sup>, ritiene, che in tema di rapporti tra estinzione del reato (per prescrizione) e

---

<sup>746</sup> V. nota 741.

<sup>747</sup> A tacer d'altro non può non osservarsi come la soluzione delle S.U. Tettamanti - a monte - non risolve i problemi in ordine alla ragionevolezza di una disciplina (531 c.p.p.) che ad istruttoria ormai conclusa richiama la regola di giudizio legata all'evidenza.

Per altro canto affermare che prevale la declaratoria in iure sul giudizio di merito non evidente, equivale a ravvisare una sorta di presunzione relativa di sussistenza della fattispecie criminosa in tutti i suoi aspetti, oggettivi e soggettivi, che - se nelle fasi anteriori all'istruzione dibattimentale poteva ritenersi ragionevolmente bilanciata dalla futilità del relativo accertamento (in termini di dispendio di risorse processuali, perché comunque il reo non sarebbe punibile) - risulta faticosamente comprensibile all'esito del dibattimento quando lo sviluppo probatorio, giunto a compimento, potrebbe già aver smentito quelle premesse, indipendentemente dall'evidenza con cui quel giudizio si profili.



proscioglimento con formula dubitativa, accedere ad un'opposta opzione ermeneutica potrebbe aprire la strada a rischi di soggettivismi giudiziari tutte le volte in cui il confine tra mancanza non evidente, ed evidente insufficienza o evidente contraddittorietà è difficilmente tracciabile. Un giudice potrebbe reputare particolarmente impegnativo un apprezzamento sulla consistenza delle prove, quand'anche consegna con chiarezza processuale una evidente inadeguatezza e conflittualità delle stesse; altro giudice potrebbe più minuziosamente scavare nelle categorie dell'insufficienza e della contraddittorietà; con la conseguenza che per medesime situazioni processuali si potrebbe giungere a conclusioni differenti in ragione del buon senso (o buon tempo) di chi è chiamato a valutare il materiale probatorio e motivare una formula *in facto* piuttosto che una declaratoria *in iure*.

Pertanto, in applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche tanto per BO' MARIO quanto per MATTEI FABRIZIO – per tutte le ragioni esplicate nel corso nella sentenza e condensate nei paragrafi individualmente dedicati a ciascuno degli odierni imputati (19, 20, 21) – non ricorre, in alcun modo, il presupposto dell'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato<sup>748</sup> con conseguente declaratoria di prescrizione.

Venendo al maturare del termine prescrizionale, occorre distinguere.

Con riferimento all'imputato BO MARIO si appalesa più favorevole la disciplina successiva alla novella del 2005 con conseguente maturare della prescrizione (con prima decorrenza) dal 24.06.2019 (ma v. tabella *infra* per le specifiche).

---

<sup>748</sup> Sul punto deve ricordarsi che per quel che riguarda il presupposto della evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato - ai fini della prevalenza della formula di proscioglimento sulla causa estintiva del reato - in giurisprudenza è stato costantemente affermato, senza incertezze o oscillazioni di sorta, che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" (percezione *ictu oculi*), che a quello di "apprezzamento", incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento; in altre parole, l'"evidenza" richiesta dall'art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia. Tale significato deve essere decisamente riaffermato anche in questa sede, perché assolutamente condivisibile.

<p>Termini di prescrizione del delitto continuato di cui al capo A), secondo gli artt. 157 ss. cod. pen., nel testo anteriore alla L. n° 251/2005.</p>	<p>Termini di prescrizione dei delitti di cui al capo A), secondo la disciplina degli artt. 157 ss. cod. pen., introdotta dalla L. n° 251/2005.</p>
<p>La continuazione fra le varie calunnie sposta in avanti il <i>dies a quo</i> della prescrizione, per la complessiva condotta <i>sub A</i>), all'ultima delle false incolpazioni contestate (come previsto dall'art. 158 cod. pen., testo previgente rispetto alla legge c.d. ex Cirielli), vale a dire al 08.03.1997.</p> <p>Pertanto, il termine massimo di prescrizione, in base a detta disciplina previgente, è pari a 30 anni (20 anni, secondo lo scaglione di cui all'art. 157, n° 1, cod. pen., testo previgente + l'aumento della metà<sup>749</sup>) cioè il 08.03.2027<sup>750</sup>.</p>	<p>A tal fine, occorre distinguere fra le varie condotte addebitate a BO' MARIO, attesa l'irrelevanza della continuazione fra le stesse, nel testo dell'art. 158 cod. pen., come riformato dalla c.d. legge ex Cirielli.</p> <p>Il termine di prescrizione è pari a 25 anni (20 anni di pena edittale massima <i>ex art.</i> 368, 3° comma cod. pen. + 1/4 <i>ex art.</i> 161 comma 2 c.p.p. nel testo vigente a partire dal 08.12.2005). In base al diverso <i>dies a quo</i>, a seconda del <i>tempus commissi delicti</i> della singola dichiarazione calunniosa, la prescrizione, secondo detta disciplina, matura il 24.06.2019/25.11.2019<sup>751</sup>, per la calunnia a Murana Gaetano, il 24.06.2019/25.11.2019<sup>752</sup>/08.03.2022<sup>753</sup> per la calunnia a Gambino Natale, il 24.06.2019 per la calunnia a Urso Giuseppe, il</p>

<sup>749</sup> Posto che l'atto interruttivo della prescrizione interveniva prima del decorso del già menzionato termine 'breve' di 15 anni, con l'interrogatorio di Scarantino al Pubblico Ministero del 17.7.2009 (il primo reso nelle indagini preliminari per questi fatti).

<sup>750</sup> Il termine deve essere ulteriormente prorogato per effetto della sospensione dei termini di prescrizione dal 28.06.2019 al 04.07.2019 (v. verbale ud. del 28.06.2019) e dal 02.03.2020 al 11.05.2020 (sospensione *ex lege* per Covid 19).

<sup>751</sup> Il termine deve essere ulteriormente prorogato al 02.12.2019 per effetto della sospensione dei termini di prescrizione dal 28.06.2019 al 04.07.2019 (v. verbale ud. del 28.06.2019).

<sup>752</sup> Il termine deve essere ulteriormente prorogato al 02.12.2019 per effetto della sospensione dei termini di prescrizione dal 28.06.2019 al 04.07.2019 (v. verbale ud. del 28.06.2019).

<sup>753</sup> Il termine deve essere ulteriormente prorogato al 23.05.2022 per effetto della sospensione dei termini di prescrizione dal 28.06.2019 al 04.07.2019 (v. verbale ud. del 28.06.2019) e dal 02.03.2020 al 11.05.2020 (sospensione *ex lege* per Covid 19).

	24.06.2019/25.11.2019 <sup>754</sup> per la calunnia a La Mattina Giuseppe, il 24.06.2019 per la calunnia a Vernengo Cosimo, il 24.06.2019/29.06.2019 <sup>755</sup> per la calunnia a Scotto Gaetano, 24.06.2019/24.05.2020 <sup>756</sup> per la calunnia a Profeta Salvatore.
--	--

Anche in relazione all'imputato MATTEI FABRIZIO si appalesa più favorevole la disciplina successiva alla novella del 2005 con conseguente maturare della prescrizione alla data del 24.05.2020 (salvo le sospensioni di cui alla tabella infra).

Termini di prescrizione del delitto continuato di cui al capo B), secondo gli artt. 157 ss. cod. pen., nel testo anteriore alla L. n° 251/2005.	Termini di prescrizione dei delitti di cui al capo A), secondo la disciplina degli artt. 157 ss. cod. pen., introdotta dalla L. n° 251/2005.
Il termine massimo di prescrizione, in base a detta disciplina previgente, è pari a 30 anni (20 anni, secondo lo scaglione di cui all'art. 157, n° 1, cod. pen., testo previgente + l'aumento della metà <sup>757</sup> ), cioè il 24.05.2025 <sup>758</sup> .	Il termine di prescrizione è pari a 25 anni (20 anni di pena edittale massima <i>ex art.</i> 368, 3° comma cod. pen. + 1/4 <i>ex art.</i> 161 comma 2 c.p.p. nel testo vigente a partire dal 08.12.2005), cioè il 24.05. 2020 <sup>759</sup> .

<sup>754</sup> Il termine deve essere ulteriormente prorogato al 02.12.2019 per effetto della sospensione dei termini di prescrizione dal 28.06.2019 al 04.07.2019 (v. verbale ud. del 28.06.2019).

<sup>755</sup> Il termine deve essere ulteriormente prorogato al 05.07.2019 per effetto della sospensione dei termini di prescrizione dal 28.06.2019 al 04.07.2019 (v. verbale ud. del 28.06.2019).

<sup>756</sup> Il termine deve essere ulteriormente prorogato al 08.08.2020 per effetto della sospensione dei termini di prescrizione dal 28.06.2019 al 04.07.2019 (v. verbale ud. del 28.06.2019) e dal 02.03.2020 al 11.05.2020 (sospensione *ex lege* per Covid 19).

<sup>757</sup> Posto che l'atto interruttivo della prescrizione interveniva prima del decorso del predetto termine 'breve' di 15 anni, con l'interrogatorio di Scarantino al Pubblico Ministero del 17.7.2009 (il primo reso nelle indagini preliminari per questi fatti).

<sup>758</sup> Il termine deve essere ulteriormente prorogato per effetto della sospensione dei termini di prescrizione dal 28.06.2019 al 04.07.2019 (v. verbale ud. del 28.06.2019) e dal 02.03.2020 al 11.05.2020 (sospensione *ex lege* per Covid 19).

<sup>759</sup> Il termine deve essere ulteriormente prorogato al 08.08.2020 per effetto della sospensione dei termini di prescrizione dal 28.06.2019 al 04.07.2019 (v. verbale ud. del 28.06.2019) e dal 02.03.2020 al 11.05.2020 (sospensione *ex lege* per Covid 19).

## 19. La posizione di MARIO BO': scheda di sintesi

In relazione all'imputato BO' MARIO devono richiamarsi le considerazioni già spese nel corso della trattazione.

In estrema sintesi, alla luce di quanto evidenziato nei paragrafi 13-15 (con particolare riferimento al par. 14) deve ritenersi provato un sicuro protagonismo di MARIO BO' – non svalutabile a mera responsabilità di posizione, ma ancorato a specifiche condotte poste in essere dall'odierno imputato – in relazione alla “seconda parte” della contestazione di cui al capo A) (ci si riferisce all'attività di “studio” posta in essere su direttiva ed in accordo col dott. Mario BO, di cui al capo B).

Con riferimento alla “prima parte” della contestazione di cui al capo A), la ritenuta inattendibilità di Scarantino nelle sue propalazioni eteroaccusatorie impedisce di trarre considerazioni a carico in ordine alla responsabilità di BO' MARIO per l'attività ivi descritta (1) effettuando colloqui investigativi prima che io SCARANTINO iniziasse a collaborare falsamente con l'autorità giudiziaria nel corso dei quali gli rappresentava anche attraverso la sottoposizione di album fotografici le circostanze che avrebbe dovuto riferire agli inquirenti; 2) successivamente fornendogli anche attraverso la visione di ulteriori riproduzioni fotografiche le indicazioni necessarie al riconoscimento delle fattezze fisiche di Scotto Gaetano e delle caratteristiche dei luoghi ove era ubicata la carrozzeria di Orofino Giuseppe in esito ad un sopralluogo compiuto con esito negativo ed interloquendo con lo stesso Scarantino negli intervalli tra un atto istruttorio e l'altro ed anche nelle pause degli interrogatori sostenuti con l'autorità giudiziaria al fine di consentirgli di superare le contraddizioni in cui incorreva nelle dichiarazioni rese anche rispetto alle circostanze riferite da altri soggetti ed in specie Candura Salvatore ed Andriotta Francesco).

Epperò, in relazione a tale segmento della condotta attribuita all'odierno imputato, nonostante la ritenuta inattendibilità di Andriotta nelle sue propalazioni eteroaccusatorie, l'istruttoria dibattimentale ha consegnato la cristallizzazione di una attività di indottrinamento di Andriotta (tra il settembre e l'ottobre del 1994) posta in essere dall'odierno imputato.

E come si è avuto modo di evidenziare trattasi di un'attività talmente “forte” e caratterizzante (v. quanto si è detto in chiusura del par. 8.4), da ritenersi, *in re ipsa*, elemento probatorio gravissimo, preciso e concordante con la tesi accusatoria, in grado da solo di eliminare in radice qualsivoglia possibilità di ritenere prospettabile un proscioglimento nel merito dell'odierno imputato.

## 20. La posizione di FABRIZIO MATTEI: scheda di sintesi

In relazione all'imputato MATTEI FABRIZIO devono richiamarsi le considerazioni già spese nei precedenti paragrafi.

In particolare, sotto il profilo materiale la condotta posta in essere dall'ex appartenente alla Polizia di Stato deve ritenersi non solo pienamente provata, ma quasi "fatto notorio" (come si è visto nel par. 2.1) sin dal Borsellino 1 appello.

Quanto all'efficacia rafforzativa del contributo causale di MATTEI si rimanda alle considerazioni già spese nel par. 14.

Venendo al profilo dell'elemento psicologico, occorre ricordare che la S.C. (da ultimo Sez. 6, Sentenza n.4112 del 14/12/2016 Ud. (dep. 27/01/2017), rv.269440 – 01) ha ricordato "*come l'elemento soggettivo del reato di calunnia si atteggi in termini di dolo generico e postuli la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza del calunniato, che è coscienza della lesività in concreto del fatto attribuito all'imputato (Sez. 6, n. 448 del 05/12/2002 - dep. 2003, Greco, Rv. 223321).*

*Ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa "taluno che egli sa innocente" risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Sez. 6, n. 2750 del 16/12/2008 - dep. 2009, Aragona, Rv. 242424).*

*La prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettuale e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (da ultimo, Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, Lombardi Rv. 259336).*

*La consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato deve essere esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 46205 del 06/11/2009, P.C. in proc. Demattè, Rv. 245541) ovvero quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, Valenti, Rv. 253254)"*

Ciò premesso è doveroso ricordare che la natura della pronuncia adottata (v. quanto si è già detto all'uopo nel par. 18), impedisce al Collegio qualsiasi attività di "apprezzamento" e di "pesatura" dei

vari indici soggettivi – alcuni dei quali depongono per la colpevolezza e altri per la non colpevolezza – che sono emersi nel corso dell’istruttoria.

In questa sede, ci si può solo limitare ad elencarli.

Tra gli elementi soggettivi “a carico”:

- a) la significanza materiale dell’attività di studio svolta insieme allo Scarantino;
- b) la valenza dell’interruzione del foglio 75 (v. par. 13);
- c) il portato dichiarativo di MATTEI che, nel corso degli anni, si è adattato abilmente alle evidenze processuali che mano mano sono emerse.

In relazione al punto a) è bene precisare che tra la tesi di chi ritenne allora che l’attività di MATTEI era “quasi imposta” *dalla necessità di far sentire al collaboratore la vicinanza dello Stato.. un doveroso aiuto che uno degli uomini addetti alla tutela e alla protezione di Scarantino, in un circoscritto periodo di tempo, hanno prestato al collaboratore, nel momento in cui questi doveva prepararsi all’esame dibattimentale*”(così letteralmente i giudici del Borsellino Bis; cfr. par. 2.2) e la tesi di chi ritiene oggi che l’attività dell’imputato sia talmente significativa da far ritenere il dolo *in re ipsa*, si ritiene preferibile l’opzione intermedia in base alla quale la significanza materiale dell’attività di studio svolta da MATTEI è certamente un indice a carico - dotato di ancora maggior pregnanza ove si dia credito alla stessa versione originariamente resa dall’imputato in ordine all’effettuazione dell’attività di “ausilio allo studio di Scarantino in più turni - ma non può da solo essere ritenuto sufficiente dovendo necessariamente essere adeguatamente “pesato” insieme a tutti gli altri.

Si pensi alla circostanza che MATTEI ha svolto gli interrogatori riepilogativi della collaborazione di Scarantino (ben sei) che dovrebbe essere adeguatamente “pesata” alla luce del dato ineliminabile che MATTEI non ha svolto attività di indagine per il gruppo Borsellino<sup>760</sup> e non ha svolto l’attività – che il Collegio ritiene ancora più significativa della stessa attività di studio – dei “sopralluoghi” (v. le considerazioni espresse al riguardo nel par. 11).

Si pensi ancora al fatto che l’attività di MATTEI è totalmente “cieca” rispetto alle false collaborazioni di Candura e Andriotta.

In relazione ad esse MATTEI non ha svolto nessun tipo di attività trovandosi nelle condizioni di chi dovesse considerare tali attività un presupposto da considerare assodato nella propria valutazione.

Epperò tale dato deve essere adeguatamente pesato alla luce delle circostanze indicate nel par. 14 (relative in particolare alle annotazioni a pag. 41 del verbale del 24.06.1994 e a pagina 3 del verbale

---

<sup>760</sup> Anche se il punto non può dirsi risolutivo, atteso che anche altri soggetti (si pensi a Di Gangi Giuseppe) non facevano parte del gruppo “B” pur avendo svolto “attività” di indubbio rilievo (v. episodio della contestazione dell’alibi di Gaetano Scotto; cfr. par. 15).

del 19.11.1994) che certamente denotano la conoscenza sia dei verbali di Candura che di quelli di Andriotta.

Si tratta di elementi che sono tutti rilevanti ai fini della valutazione in ordine alla certezza dell'innocenza dell'incolpato che, come noto e come si è già sopra dato conto, costituisce l'essenza del dolo di cui all'art. 368 c.p. e che peraltro deve essere piena e assoluta nel momento in cui l'incolpazione ha luogo.

## 21. La posizione di MICHELE RIBAUDO: scheda di sintesi

In relazione all'imputato RIBAUDO devono richiamarsi le considerazioni già spese nei precedenti paragrafi.

In estrema sintesi, anche eliminando il contributo dichiarativo di Vincenzo Scarantino, la sua partecipazione al fatto materiale deve ritenersi "storicamente" incontrovertita sin dal 03.12.1999.

Con maggior impegno esplicativo, sotto il profilo materiale la condotta posta in essere dall'ex appartenente alla Polizia di Stato deve ritenersi pienamente provata (quantomeno) per quanto di diretta percezione di Basile Rosalia.

E si badi, come si è già avuto di precisare (v. par. 2.2), che si tratta di valutazione alla quale erano già giunti i giudici di primo grado del Borsellino Bis che ritennero sul punto la Basile talmente attendibile da non dover neanche sentire ex art. 507 c.p.p. gli "assistenti di studio" di Vincenzo Scarantino.

Emerge invece con le caratteristiche richieste dalla pronuncia ex art. 531 c.p.p. (evidenza-costatazione) l'assenza dell'elemento soggettivo.

All'uopo basta richiamare gli elementi a carico evidenziati nel paragrafo precedente per MATTEI e prendere atto che essi non ricorrono per RIBAUDO.

Non ricorre infatti, la medesima significatività dell'attività materiale svolta dall'odierno imputato rispetto al quale, a tacer d'altro, non ricorre alcun elemento redazionale in materia di supporto allo studio.

Ancora, rispetto all'attività di intercettazione (v. par. 13), non è emerso l'intervento di RIBAUDO in relazione agli "episodi" che il Tribunale ritiene significativi.

Deve poi evidenziarsi che RIBAUDO – a differenza di MATTEI – non solo non ha svolto gli interrogatori riepilogativi della collaborazione di Scarantino, ma non ha partecipato a nessuno degli interrogatori che riguardavano l'ex falso collaboratore della Guadagna.

Infine, al pari di quanto osservato per MATTEI, anche l'attività materiale di RIBAUDO è totalmente "cieca" rispetto alla falsa collaborazione di Candura.

Ne discende conclusivamente, che l'assenza di elementi a carico che possano anche solo colorare un principio di prova in ordine alla consapevolezza di MICHELE RIBAUDO in ordine alla falsità della collaborazione di Scarantino Vincenzo, e la compresenza dei diversi elementi a discarico sopra evidenziati, non possono che indurre a ritenere l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, con conseguente proscioglimento nel merito dell'imputato.



## **22. La trasmissione atti ex art. 207 c.p.p. in ordine alle testimonianze di Zerilli Maurizio, Tedesco Angelo, Di Gangi Pietro, Maniscaldi Vincenzo**

Nel clima di diffusa omertà istituzionale di cui si è cercato di dar conto nel corso della trattazione, il dibattimento ha consentito di cristallizzare almeno quattro ipotesi nelle quali soggetti appartenenti (o ex appartenenti) alla Polizia di Stato e al Gruppo Falcone -Borsellino hanno reso dichiarazioni insincere.

In particolare, devono trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta in ordine alle dichiarazioni rese: all'udienza del 21.12.2018 da Zerilli Maurizio, all'udienza del 08.11.2019 da Tedesco Angelo, all'udienza del 24.03.2021 da Maniscaldi Vincenzo, all'udienza del 09.11.2019 da Di Gangi Pietro.

In relazione a **ZERILLI MAURIZIO** il dato probatorio relativo al ricorrere di una ipotesi paradigmatica di reticenza è autoevidente.

La cifra del narrato dibattimentale di chi *“ricordava a malapena nella deposizione che ha reso di chiamarsi Zerilli Maurizio”* (cfr. pag. 55 verbale del 26.04.2022) è rappresentata dai 121 *“non ricordo”* pronunciati dal testimone nel corso dell'udienza che ha occupato la sua escussione.

E si badi che i *“non ricordo”* di Zerilli non riguardano circostanze di contorno – che a distanza di tanti anni può essere fisiologico non riuscire a mettere bene a fuoco – ma si riferiscono ad argomenti cardine nell'economia dell'odierno procedimento, e segnatamente:

- a) le circostanze relative all'arresto di Candura (par. 7);
- b) le circostanze relative all'effettuazione delle attività di sopralluogo (par. 11).

Nel richiamarsi alle considerazioni critiche espresse nei due paragrafi da ultimo richiamati in ordine al contegno dichiarativo *“dell'uomo dei non ricordo”* (cfr. pag. 95 del 10.05.2022) , deve altresì evidenziarsi come qualsiasi tentativo *“di nascondersi”* dietro il decorso di un considerevole lasso temporale deve considerarsi recessivo rispetto alla portata epocale che rappresentò la strage di Via D'Amelio e al livello di responsabilità di cui era investito *“il teste”* che era al comando della squadra *“B”* (all'uopo giova infatti ricordare come, in relazione all'attività di sopralluogo, nei limiti della ricostruzione oggi possibile, Zerilli, dopo il Dott. A. La Barbera era l'ufficiale di polizia giudiziario più alto in grado presente nell'occorso; cfr. par. 11).

Anche in relazione a **TEDESCO ANGELO** il dato probatorio relativo al ricorrere di una ipotesi paradigmatica di reticenza è autoevidente.

Basti pensare come anche la sua escussione sia costellata da *“non ricordo”* – oltre i cento quelli pronunciati nel corso della sua deposizione – e da ricordi che affiorano all'improvviso senza che egli sia in grado di fornire una valida spiegazione.

A titolo meramente esemplificativo si pensi al narrato del teste sui colloqui investigativi di Scarantino in relazione all'attività che condusse all'arresto di Calascibetta:

P.M. DOTT. LUCIANI – *Uhm. Senta, lei ha partecipato alle attività che hanno condotto alla cattura di Giuseppe Calascibetta?*

TESTE TEDESCO – *Sì.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Lei sa da cosa derivava l'input... cioè che hanno dato avvio a queste indagini?*

TESTE TEDESCO – *Mi scusi. Sì, ricordo che si diceva che c'era stata qualche... qualche notizia data appunto da Scarantino, però più di questo non...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Questo lo... glielo dice chi?*

TESTE TEDESCO – *Ma si diceva là, in ufficio. Ricordo che fu detto in ufficio che c'era 'sta situazione, che lo Scarantino avesse detto questa... avesse dato queste notizie.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *E in che forma Scarantino le aveva date? Scarantino dov'era all'epoca, lei lo sa?*

TESTE TEDESCO – *Allora, io Scarantino l'ho lasciato a... al carcere di Caltanissetta, poi, dopo dove fu trasferito... Non ricordo se... se era a Pianosa o...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Uhm. Eh, appunto, era in carcere comunque?*

TESTE TEDESCO – *Sì, sì, era in carcere, sì, sì.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Ecco, e come Scarantino avesse dato queste indicazioni lei lo sa?*

TESTE TEDESCO – *No, no, questo no.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *E visto che è un soggetto in carcere, in che maniera fossero transitate queste notizie fuori dal carcere qualcuno gliel'ha mai spiegato?*

TESTE TEDESCO – *No, ma... va beh, ma ad intuito posso... posso pensare che ci sia stato qualche colloquio, non è che... ma ad intuito...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *No, no, questo ovviamente lo pensiamo tutti, ma e qualcuno le dice... in che maniera erano state veicolate queste informazioni dal carcere.*

TESTE TEDESCO – *No, no, assolutamente no.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Senta, lei ricorda di essere stato sentito già su questi argomenti... Posso chiederle come mai nel "Borsellino Quater", quando le è stato chiesto esattamente... Siamo alla pagina 22 del verbale di udienza del 10 maggio 2016... Io le leggo il passaggio del verbale. "Lei ha mai saputo se Scarantino Vincenzo avesse dato indicazioni per arrivare a catturare...?", "No", "... Calascibetta o comunque per indicare soggetti che fossero vicini a Calascibetta, in modo di arrivare alla cattura?", "No", "Di questo non ne avete mai discusso?", "No. A me...", eccetera.*

TESTE TEDESCO – *Sì, sì, ha ragione, ricordo, però ri... piano piano poi col tempo riaffiora qualche*

*cosa, quindi sono qui appunto per dire quello che mi riaffiora in mente*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Cioè, tre anni fa non aveva il ricordo e ora le è arrivato?*

TESTE TEDESCO – *Ma guardi che sono tre anni che mi spremo il cervello per cercare di ricordare qualcosa, perché non ho nulla da nascondere, sono una persona tranquilla, quindi...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *No, no, ma non sto dicendo che ha nulla da nascondere, però...*

TESTE TEDESCO – *Cioè, purtroppo dovete capire che... Mi permette se la interrompo? Sono passati venticinque anni.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Sì, di più.*

TESTE TEDESCO – *Ora non è che la mia vita si è fermata a... il mio... la mia vita lavorativa si è fermata al novanta... nel '94, cioè dopo è proseguita a fare indagini di appostamenti, pedinamenti, intercettazioni ambientali, telefoniche, ma parliamo a centinaia, quindi voi capite bene che il cervello non è che è tanto...*

P.M. DOTT. LUCIANI – *E che cosa, scusi, le ha fatto affiorare il ricordo oggi?*

TESTE TEDESCO – *Perché poi piano piano ricordo che ci fu tutta 'sta situazione e ricordai che, cioè, Scarantino avesse detto questa cosa.*

P.M. DOTT. LUCIANI – *Sì, ma da quale dato oggettivo, se c'è stato un dato oggettivo...*

TESTE TEDESCO – *No, non c'è stato un dato oggettivo. (v. pagg. 135-137 verbale ud. del 08.11.2019).*

Per il resto, sul punto non possono che richiamarsi le considerazioni già spese in relazione alla partecipazione di Tedesco alle attività di sopralluogo, negata nel Borsellino Quater e ammessa nell'odierno procedimento (v. par. 11).

E anche per i “non ricordo” di Tedesco deve essere rappresentato che essi non riguardano circostanze marginali – che a distanza di tanti anni può essere fisiologico non riuscire a mettere bene a fuoco – ma si riferiscono ad argomenti importanti nell'economia dell'odierno procedimento (molti dei quali comuni a quelli evidenziati per Zerilli).

Tedesco, anche se era un agente con pochi anni di servizio, era parte della “squadra” di Zerilli sin da prima della formale costituzione del Gruppo Falcone-Borsellino (v. pag. 133 verbale ud. del 08.11.2019), ma, nonostante ciò, non ha saputo riferire alcunché – andando in molti casi in contraddizione con precedenti dichiarazioni – in ordine a tutte le “attività ” a cui ha personalmente partecipato (per i contrasti rispetto alle modalità del servizio a Jesolo<sup>761</sup> con Scarantino v. pagg. 157-

---

<sup>761</sup> E si badi che la permanenza di Scarantino a Jesolo non è questione di poco momento ove si ponga a mente che in quello stesso contesto temporale Scarantino renderà l'interrogatorio (del 06.09.1994) in cui verranno inseriti Cancemi, Di Matteo e La Barbera.

Ai fini dell'importanza dell'interrogatorio del 06.09.1994 v. anche par. 2.3.

162 verbale ud. del 08.11.2019).

In relazione a **DI GANGI GIUSEPPE** non possono che richiamarsi tutte le considerazioni spese nei paragrafi 13 e 15.

Il contegno dichiarativo dell'ex sovrintendente della Polizia di Stato è tutto intriso di dichiarazioni insincere, dotate di particolare pervicacia.

Egli, mentendo e omettendo di riferire circostanze rilevanti sin dal Borsellino Bis (v. par. 2.2 ), sia in relazione al tema delle intercettazioni di San Bartolomeo al Mare che a quello della coeva visita a casa di Scarantino per la contestazione dell'alibi di Scotto il 25.07.1995, ha realizzato una progressione dichiarativa incredibile, limitandosi a adeguare le sue deposizioni alle circostanze che sono faticosamente emerse nel corso degli ultimi anni.

E proprio sulla circostanza della contestazione dell'alibi di Scotto "confessa" platealmente di essere stato reticente nel corso della sua escussione nel giudizio di primo grado del Borsellino Quater:

*PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – Lei ci ha detto poco fa che ha ricordato delle telefonate anche per via della Stampa, etc. Io le devo chiedere un'altra cosa: sempre nel processo Quater ricorda che le è stato chiesto se il nervosismo di Scarantino all'atto in cui poi ci sarà... quel giorno famoso della lite, diciamo, era derivato anche da cose di carattere... da notizie di carattere processuale che gli erano andate storte ... E mi riferivo chiaramente al discorso dell'alibi di Scotto e lei mi ha risposto "No, assolutamente no", ribadendo che era nervoso perché voleva cambiare sede.*

*TESTE DI GANGI – Anche.*

*PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – Che cosa adesso le ha fatto ricordare che invece c'era stato il fax, l'alibi di Scotto e tutto quanto? Quali sono... da quali elementi ha tratto questo ricordo?...Quali sono gli elementi dai quali ha tratto oggi il ricordo di avere portato il fax di Scotto mentre lo ha negato nel processo Borsellino Quater.*

*TESTE DI GANGI – No, non mi è stato chiesto, non ho negato niente.*

*PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – Gliel'ho chiesto io, le leggo il verbale e glielo contesto. Pagina 203, 27.09.2013....E' chiaro che c'è tutto il precedente, ma io leggo proprio solo il punto di cui mi sto occupando adesso. "Se si può un attimino risintonizzare, capisco che è passato tempo, sui ricordi. Era con riferimento – il nervosismo era il soggetto – con riferimento a qualcosa di processuale che gli era andato storto?", a Scarantino, lei dice: "No, no", dico: "No?", "Gliel'ho detto, la sua lame... era... la sua lamentela e il suo cruccio maggiore era che lui voleva andare via da San Bartolomeo al Mare".*

*TESTE DI GANGI – Perché questo effettivamente li... era irrequieto soprattutto per questo. Lei mi ha detto processualmente. Questo fatto del giornale io glie... non l'ho detto perché non... non mi è*

*stato chiesto, ma non... sennò non avrei avuto motivo a dirlo adesso.*

PARTE CIVILE, AVV. DI GREGORIO – *Quindi se lo ricordava in quel momento?*

TESTE DI GANGI – *Me lo ricordavo.* (v. pagg. 85-87 verbale ud. del 09.09.2019).

Non vi è poi dubbio che Di Gangi – come si è detto presente a S. Bartolomeo a Mare dal 15.05.1995 al 19.05.1995 (v. par. 14) – abbia mentito in ordine allo svolgimento dell’attività di quei giorni da parte di MATTEI e RIBAUDO:

PUBBLICO MINISTERO – *Lei ha ricordo di che cosa... delle giornate trascorse in servizio fuori sede a San Bartolomeo al Mare assieme a Mattei e Ribaudò?*

TESTE DI GANGI – *No, in che senso ho rico...? No, non ho un ricordo particolare. No.*

PUBBLICO MINISTERO – *Come?*

TESTE DI GANGI – *Non ho un ricordo. 15 maggio '95 dovrei ricordare... il servizio era sempre quello, cioè co...*

PUBBLICO MINISTERO – *“Il servizio era quello” che intendiamo?*

TESTE DI GANGI – *Di provvedere ai bisogni dello Scarantino, eh.*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi eravate lei, Mattei e Ribaudò a San Bartolomeo al Mare a provvedere ai bisogni dello Scarantino; è corretto? Ho capito bene?*

TESTE DI GANGI – *Ma sono solo questi quattro giorni, probabilmente è successa qualche co... perché di solito non eravamo in tre uomini a...*

PUBBLICO MINISTERO – *Esattamente. E riesce a ricordare che cosa era successo?*

TESTE DI GANGI – *Eh... probabilmente c’era qualche collega che doveva venire a San Bartolomeo a Mare, che ha avuto un incidente nell’andare all’aeroporto, e quindi non...*

PUBBLICO MINISTERO – *E lei ha supplito per questi giorni.*

TESTE DI GANGI – *Sì, probabilmente è stato questo, sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Perché Mattei e Ribaudò erano già là dall’11 maggio, per la documentazione che noi abbiamo acquisito. Lei ha ricordo in questo periodo di aver visto lo Scarantino in possesso di documentazione?*

TESTE DI GANGI – *No, io non l’ho mai visto in possesso di documentazione.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei è certo di questo?*

TESTE DI GANGI – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Perché che Scarantino fosse nella disponibilità di verbali di interrogatorio è una circostanza che ormai è oggettivamente provata ... questo è l’oggetto del processo.*

TESTE DI GANGI – *Io non l’ho mai visto. Se lei mi chiede se io ho mai visto lo Scarantino con dei verbali...*

PUBBLICO MINISTERO – *E noi sappiamo anche che questi verbali li aveva in questo periodo in cui lei era a San Bartolomeo al Mare.*

TESTE DI GANGI – *E io non li ho mai visti, le ripeto. Non li ho mai visti questi verbali.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei ha mai visto Mattei e Ribaudò, o l'uno o l'altro, stare in casa con lo Scarantino a leggere documentazione?*

TESTE DI GANGI – *No.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei ha mai saputo che lo Scarantino avesse avuto dei verbali di interrogatorio a disposizione mentre era a San Bartolomeo al Mare?*

TESTE DI GANGI – *No. Assolutamente no.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei ha mai parlato con Mattei e Ribaudò di verbali di interrogatorio che Scarantino... di cui Scarantino disponeva?*

TESTE DI GANGI – *No.*

PUBBLICO MINISTERO – *Cioè, lei aveva svolto servizio a San Bartolomeo al Mare nello stesso periodo in cui c'erano questi verbali...*

TESTE DI GANGI – *Ma...*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei non ha mai parlato con Mattei e Ribaudò per chiedergli: "Oh, ma che cosa è successo?"?*

TESTE DI GANGI – *Ma non può essere che i verbali in quel periodo quando ci sono stato io non... non sono sta... io... se le dico che non li ho mai visti questi verbali, lei perché non mi deve credere?*

PUBBLICO MINISTERO – *Sì, ma non c'è un altro periodo in cui Mattei e Ribaudò hanno svolto servizio insieme a San Bartolomeo al Mare*

TESTE DI GANGI – *Mi scusi, se io le ho detto che io non li ho visti questi verbali, perché le dovrei dire...? Se li avessi visti le direi che li avrei... di averli visti.*

PUBBLICO MINISTERO – *A maggior ragione che non li aveva visti. Nel momento in cui esce questa questione chiede spiegazioni a Mattei o Ribaudò su cosa era successo, visto che era successo nel periodo in cui lei era a San Bartolomeo al Mare?*

TESTE DI GANGI – *Ma perché è successo in quel periodo? Chi l'ha detto che è successo in quel periodo?*

PUBBLICO MINISTERO – *Una sentenza.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma scusi, in quel periodo in cui lei è stato lì con Mattei e Ribaudò, lei trascorreva le giornate indipendentemente da loro, cioè si allontanava e li perdeva di vista?*

TESTE DI GANGI – *No, no, non ci perdevamo di vista, di solito stavamo insieme.*

PUBBLICO MINISTERO – *Stavate insieme?*

TESTE DI GANGI – *Sì.(v. pagg. 54 – 58 verbale ud. del 09.09.2019).*

Per il resto la sua deposizione è intrisa di incondizionata reticenza potendosi al riguardo richiamare gli oltre 110 “*non ricordo*” proferiti dal teste nel corso della sua escussione dibattimentale.

Infine, in relazione a **MANISCALDI VINCENZO** non possono che richiamarsi tutte le considerazioni spese nei paragrafi 6 e 13.

Il contegno dichiarativo dell'ex ispettore capo della Polizia di Stato è caratterizzato da una serie di false dichiarazioni quantomeno in ordine:

- a) alle circostanze riferite sulla firma dei brogliacci delle intercettazioni di San Bartolomeo al Mare,
- b) alle questioni relative agli eventi telefonici che hanno interessato i fogli 102 e 128 del brogliaccio.

E ove si tenga a mente che MANISCALDI era il responsabile del gruppo di persone che si occupava delle intercettazioni nell'ambito del gruppo B (v. pagg. 58-59 verbale ud. del 17.03.2021), si comprende bene che egli non è un teste che viene a rassegnare i suoi ricordi, ma è “*venuto a difendere principalmente sé stesso*” (cfr. pagg. 58 e 71 e verbale ud. del 27.04.2022).

Egli, a differenza degli altri tre, quasi mai si è trincerato dietro i “non ricordo”, ma si è spinto a riferire circostanze false anche in ordine ad argomenti – si pensi a quelle affermate in relazione alla tempistica del sorgere degli “elementi indiziari” a carico di Orofino (cfr. par. 6) – che esulavano dalle sue competenze in materia di intercettazioni.

È tuttavia necessario precisare che, accanto alle condotte suscettibili di integrare con chiarezza il reato di cui all'art. 372 c.p., non può sottacersi una valutazione di scarsa credibilità di altre testimonianze (si pensi a titolo esemplificativo al contributo dell'Avv. Lucia Falzone) che, seppur non integranti la predetta fattispecie delittuosa, inducono ad una valutazione negativa in ordine all'affidabilità del portato dichiarativo raccolto, spesso compromesso dal ruolo rivestito dal teste in ordine alle vicende che è stato chiamato a rappresentare.

### 23. La trasmissione atti in relazione alla posizione di Scarantino Vincenzo

Scarantino Vincenzo è certamente “colpevole di essere innocente” in relazione alla strage di Via D’Amelio.

Tuttavia, sebbene la sua vicenda umana e processuale presenti dei tratti peculiari che ne fanno (fortunatamente) un *unicum* nel panorama giudiziario, non può dimenticarsi come egli, nell’odierna sede processuale, pur potendo riferire ( finalmente ) una versione definitiva sulla “triste” vicenda della quale si è cercato di tratteggiare i passaggi salienti, ha continuato a rappresentare un affresco assai poco chiaro nel quale la corresponsabilità<sup>762</sup> della sua falsa collaborazione oscilla, come in un pendolo, tra escussioni di Scarantino nelle quali essa viene addossata ai magistrati inquirenti dell’epoca ed escussioni – come quella svoltasi nell’odierno dibattimento – nelle quali l’ex falso collaboratore della Guadagna ha posto l’accento esclusivamente sui comportamenti dei funzionari della Polizia di Stato, appartenenti al gruppo Falcone-Borsellino.

Con i limiti imposti dal fatto che l’odierno Collegio non ha potuto avere a disposizione tutti i verbali delle dichiarazioni rese da Vincenzo Scarantino dal 1994 ad oggi (che non ha consentito di poter vagliare profili di eventuale *bis in idem* rispetto alle dichiarazioni rese nel 1998) - e rinviando per il resto all’apposita analisi svolta nel par. 9 della trattazione - deve rilevarsi come dal raffronto tra le dichiarazioni rese dall’ex falso collaboratore è immediatamente percepibile:

a) la progressione accusatoria da parte dello Scarantino nei confronti di A. La Barbera e degli odierni imputati (nonché più in generale degli appartenenti al gruppo “Falcone-Borsellino”), la cui gravità delle condotte, sminuita negli interrogatori del 2009, diventa via via crescente nel corso delle successive escussioni di Scarantino;

b) la regressione accusatoria nei confronti dei pubblici ministeri dell’epoca le cui condotte – invero già oggetto di specifiche accuse nel 1998 – riferite in termini illeciti nel corso del Borsellino Quater (a partire dall’interrogatorio del 14.02.2014) svaniscono, fino a diventare del tutto evanescenti nelle dichiarazioni del 2019, sia dinnanzi alla A.G. di Messina che di fronte agli odierni decidenti.

E sul tema di cui alla lettera b) vale la pena riportare due ulteriori stralci della deposizione di Scarantino che consentono di “pesare” – se ancora ce ne fosse bisogno – il valore del predetto dichiarante:

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *Avvocato Greco per i figli del Giudice Borsellino. Una domanda,*

---

<sup>762</sup> Non bisogna infatti commettere l’errore di considerare sbrigativamente e semplicisticamente Vincenzo Scarantino come una vittima.

Nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di assoluzione, ma è stata “solo” pronunciata sentenza di non doversi procedere per essere il reato di calunnia, al medesimo contestato, estinto per intervenuta prescrizione, previa concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 comma 3 c.p. equivalente alle contestate aggravanti (v. par. 2.4.).



*riallacciandomi anche alle domande che le ha fatto il Pubblico Ministero all'udienza scorsa, con riferimento precipuo alla sua rinnovata collaborazione, parliamo, in corrispondenza al... al... ai primi interventi di Spatuzza, nel 2009, lei ricorda di avere scritto una lettera ai familiari del Giudice Borsellino?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Sì.

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *Lo ricorda? Il periodo lo ricorda, innanzitutto?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Non mi ricordo il periodo, ma ho ricevuto una lettera del... della signora Borsellino.*

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *Ha ricevuto una risposta a questa lettera?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - Sì.

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *E in questa... e il contenuto di questa lettera, appunto, nell'ambito di questa sua rinnovata collaborazione, se lei riesce a sintetizzare, lei che cosa disse alla... alla moglie del Giudice, e alla famiglia del Giudice?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *E non... non mi ricordo, sono passati nove anni.*

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *E però, è un evento, ritengo, particolarmente significativo, dovrebbe essere rimasto nella sua memoria, perché è come una proposizione di intenti. Non ricorda proprio nulla del contenuto di questa lettera? Che cosa disse?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *In questo momento non mi ricordo.*

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *E però, lei ora ha ricordato che ebbe una risposta dalla... dalla moglie del... del Giudice...che cosa disse la... la signora Agnese Borsellino, se lo ricorda?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *In questo momento no.*

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *Se vi era un riferimento specifico ad una condizione assoluta, per ottenere il perdono che lei aveva richiesto, se lo ricorda questo momento, questo passaggio? Cioè, mi spiego meglio, se la signora Borsellino condizionò la sua richiesta di... di perdono a... ad un qualcosa che lei doveva fare? O...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Un attimo... Il fatto del perdono... devo ricordare. Forse... forse io ho chiesto perdono, che mi ero prestato... per tutte queste bugie... di allora, del '92... dal '94 in poi, forse ho chiesto perdono per questo, non mi ricordo bene.*

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *No, no, è proprio così.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Uhm.*

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *E il perdono, se lei ricorda, nella risposta cui ora lei ha fatto riferimento, da parte della moglie del Giudice ucciso, per come lei sa... era condizionato a un qualcosa, lei se lo ricorda questo... questa condizione?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Non mi ricordo, se mi può*

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *“Alla assoluta verità, rispetto a tutto quanto le è occorso”, quindi, ad una verità incondizionata, rispetto a tutti gli autori di quel depistaggio di cui ora lei sta facendo riferimento. Ecco, io questo volevo che lei ricordasse, lo ricorda?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Ma se può essere più... non... non riesco a capire che... che cosa mi vuole dire.*

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *Allora, siamo un po' più... come dire, semplici.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì, sì.*

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *Io ti perdono se tu dici la verità su tutto, su tutti i soggetti che ti hanno portato a dire il falso, tutti i soggetti, per tutti i soggetti, lei potrà comprendere, che non ci si riferisce soltanto ad una categoria di soggetti, come, per esempio, i poliziotti, se lo ricorda?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì, sì, sì, sì, certo. Mi scusi, non... non... non riesco ad afferrare...*

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *E ora, dunque, questa proposizione di intenti, nell'ambito di questa sua rinnovata collaborazione, lei la sta portando avanti adesso?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Io sto dicendo la verità.*

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *Incondizionatamente, questo era quello che le chiedeva la signora Borsellino, nei confronti di tutti coloro che l'hanno portata a porre in essere le condotte per cui oggi c'è un processo nei confronti di tre persone.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì, Avvocato, e il discorso è questo, io ho... io mi trovavo nel deserto dei Tartari, se a me... se a me mi hanno convinto della strage, mi hanno convinto che i Magistrati e la Polizia era tutta una cosa, se i Magistrati...*

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *Mi scusi, mi hanno convinto chi?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *La Polizia.*

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *Cioè, lei ora mi sta dicendo che i Poliziotti l'hanno convinto che loro e i Magistrati erano la stessa cosa, ho capito bene?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì, i poliziotti sì, mi hanno convinto che i Magistrati... loro e i Magistrati era tutta una cosa.*

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *E i Magistrati cosa l'hanno convinta?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *No, i Magistrati no, io non ho detto che i Magistrati mi hanno convinto, ho detto i poliziotti mi hanno convinto che era tutta una cosa. Ora, le spiego perché io sono arrivato pure ad accusare questi Magistrati. Io non ero... non ero un collaboratore di professione, io ero un ragazzo rovinato dalla giustizia, i Magistrati mi contestavano le cose tre, quattro, cinque volte, io quando non riuscivo a capire niente, io uscivo, dopo io trovavo la risposta che dovevo dare ai Magistrati. Se io ho coinvolto i Magistrati, perché me l'hanno fatto credere loro, che loro e i*

*Magistrati, come si dice a Palermo, tiani e tianeddi è tutta 'na crita, e che il Dottor La Barbera aveva potere, strapotere, perché a me mi ha fatto condannare a nove anni, il Dottor La Barbera, a me per la droga, i Magistrati di... di Palermo non mi hanno interrogato, io non ho avuto mai un interrogatorio in queste condanne della droga, dei Magistrati di Palermo. Per... e il fatto è questo, che mi contestavano queste cose, e io uscivo, dicevo... ritornavo, gli davo la risposta giusta, io ero nel deserto dei Tartari, però io ho sbagliato una cosa sola, che ho fatto vincere a loro di fare peccare la mia lingua, e che non ho messo una museruola, come dice il Re Davide, capitolo 39.*

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *E quindi, concludo, le chiedo ma, a questo punto, lei, rispetto... perché ha ricevuto delle contestazioni dal difensore che mi ha preceduto, anche con riguardo alle sue dichiarazioni, nel 2015, in relazione, appunto, alla partecipazione di altri soggetti, rispetto a quelle che, poi, erano state le sue iniziali posizioni e dichiarazioni. Quindi, lei, rispetto a tre anni fa, ha cambiato idea su quello che è successo?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Mi scusi, Avvocato, io non ho, diciamo... non ho cambiato idea.*

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *Ma sa perché glielo chiedo? Perché il grigio si può interpretare in due modi diversi, ma il bianco e il nero sono due cose completamente diverse. Per cui, io le chiedo, leggendo le dichiarazioni da lei poste in essere tre anni fa, quattro anni fa, e quelle di adesso, è molto difficile conciliarle.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Eh sì.*

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *E come se lo spiega lei questo suo... Tre anni fa parliamo del 2014, 2015, non parliamo del '95.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Lo so. Io... io del... diciamo, questa cosa di questi processi, io ci convivo tutti i giorni, dal... dal '92, a oggi, al 2019, ci convivo tutti i giorni, e il cervello sempre va a... a pensare, purtroppo penso, a oggi mi sento di dire che il Dottor Petralia non ha... a me, non mi ha mai suggerito niente, il Dottor Di Matteo a me non mi ha mai suggerito niente, però, con questo non è che io dico... per me quella cosa che mi hanno detto loro, i poliziotti, di stare sempre tranquillo, tranquillo, tranquillo, a me mi hanno messo quella cosa che i Magistrati erano consapevoli di ogni cosa, ma me l'hanno fatto credere loro.*

PARTE CIVILE, AVV. GRECO - *Va bene.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Oggi... oggi lo dico così, Avvocato. Prima, come dice lei, quattro, cinque, sei anni fa, dieci anni fa, la mia... la mia cosa era quella, che (fuori microfono)*

(v. pagg. 56-61 verbale ud. del 29.05.2022).

Ed ancora, Scarantino ha negato platealmente di aver mosso accuse ai magistrati nel 1998 affermando di aver accusato "lo Stato":

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Senta una cosa, lei sa benissimo che, nel corso dell'anno '98,*

*ha più volte accusato i Magistrati...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Voi.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Come noi?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Voi, ho fatto... no, no, no, un attimo, mi scusi. Io dicevo voi... Lo Stato, lo Stato.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Scusi, scusi, signor... signor Scarantino, scusi, non mi va di contestare tutti i verbali, perché potremmo contestare e non finiremmo mai. Dico, i verbali, almeno per... ai fini dell'attendibilità, sin d'ora, ne chiedo la acquisizione. A me interessa sapere questo. Lei, subito dopo questi interrogatori, ha avuto un procedimento penale, e ce l'ha detto più volte, in quel di Roma, ed è stato condannato a otto anni e mezzo, mi pare che abbia detto.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Con l'articolo 7. [oggi 416 bis.1. c.p.]*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Con l'articolo 7, perfetto.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Non mi hanno fatto presentare appello, e non...*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Non le hanno fatto presentare... chi non le ha fatto presentare appello?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Le guardie.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Le guardie, ho capito.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Le guardie, perché dovevano... io chiedevo il modello 13, per... per impugnare questa sentenza...E mi hanno detto no, non la puoi impugnare, va bene.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Ma lei perché la voleva impugnare?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Avevo preso l'articolo 7.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Ah, solo perché aveva preso l'articolo 7.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Quindi, io volevo sapere questo da lei, così, eventualmente, evitiamo eventuali giudizi di revisione. Quella sentenza, a questo punto, è giusta?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Sì.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Perché le... le... le accuse che lei aveva fatto ai Magistrati erano false? E questo è un interesse suo rispondere.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Io non ho detto che... sono false o sono vere, io ho detto... io accusai lo Stato.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Scusi, signor Scarantino...Le ripeto, è da stamattina che glielo dico, non ci giriamo.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *No, no, no.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Non ci giriamo, se ci sono dei soggetti e lei è imputato di*

*avere accusato falsamente il Dottore Petralia, il Dottore Tinebra, il Dottor Di Matteo...*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Andreotta.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *...la Dottoressa Palma, Bo', eccetera, eccetera.*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Il Questore Bo'.*

PARTE CIVILE, AVV. SCOZZOLA - *Va bene? Io volevo sapere questo, nel momento in cui oggi sta venendo a dire determinate cose, a me interessa sapere questo, quelle accuse, perché lei ha accusato, lasci perdere quello che intendeva dire, forse non si è espresso bene, ma ha accusato, quelle accuse erano false?*

TESTIMONE, SCARANTINO V. - *Io accusai lo Stato.*(v. pagg. 151-153 verbale del 29.05.2019).

Si tratta di dichiarazioni che non meritano commenti poiché autoevidenti.

Scarantino non smette “il gioco” (cfr. pag. 119 verbale ud. del 29.05.2019) delle ambiguità dichiarative e delle ritrattazioni pronunciando frasi (*a oggi mi sento di dire che il Dottor Petralia non ha... a me, non mi ha mai suggerito niente, il Dottor Di Matteo a me non mi ha mai suggerito niente ...oggi lo dico così, Avvocato...Io accusai lo Stato*) che oggi, dopo trent'anni di menzogne e falsità, non possono – e soprattutto non devono – più essere tollerate.

Al netto degli eventuali profili di *bis in idem* di cui si è detto sopra, la logica conseguenza delle dichiarazioni rese da Vincenzo Scarantino è che delle due l'una: o egli ha calunniato in precedenza i magistrati (attribuendo loro condotte suscettibili di integrare fattispecie di rilievo penale) oppure ha reso falsa testimonianza davanti a questo Tribunale, sostanzialmente negando le proprie precedenti dichiarazioni accusatorie, per di più, come si è visto, senza fornire alcuna plausibile giustificazione in ordine a tali cambi di versione (cfr. altresì pagg. 154 -155 verbale ud. del 29.05.2019).

## **P.Q.M.**

visto l'art. 531 c.p.p.

dichiara non doversi procedere nei confronti di BO' MARIO e MATTEI FABRIZIO per i reati loro ascritti essendo gli stessi estinti per prescrizione;

visto l'art. 530 comma 1 c.p.p.

assolve RIBAUDO MICHELE dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato;

visto l'art. 207 c.p.p.

trasmette gli atti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta in ordine alle dichiarazioni rese da Zerilli Maurizio nato a Caltanissetta il 24.03.1965, Tedesco Angelo nato in Francia il 13.12.1963, Maniscaldi Vincenzo nato a Palermo il 21.08.1955 e Di Gangi Giuseppe nato il 09.02.1960 a Castellana Sicula;

visto l'art. 331 comma 4 c.p.p.

trasmette gli atti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta per le valutazioni di competenza in ordine all'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di Scarantino Vincenzo nato a Palermo il 21.10.1965 per i reati di cui agli artt. 368 e 372 c.p.

visto l'art. 544, terzo comma, c.p.p.,

indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza;

Così deciso a Caltanissetta il 12 Luglio 2022, all'esito della camera di consiglio.

## **I GIUDICI ESTENSORI**

Dott. Santi Bologna

Dott.ssa Giulia Calafiore

## **IL PRESIDENTE**

Dott. Francesco D'Arrigo